

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

---

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

---

(VIII<sup>a</sup> LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1863-64

(2<sup>a</sup> della Legislatura)

3<sup>o</sup> PERIODO - DAL 24 OTTOBRE 1864 AL 29 MARZO 1865

---

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

---

VOL. TERZO

---

ROMA, 1873

COTTA E COMP. TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

Palazzo Madama.

CXXXIII.

TORNATA DEL 24 OTTOBRE 1864.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PASOLINI.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Lettura d'un messaggio del Ministro dell'Interno e di due Decreti Reali — Discorso del nuovo Presidente, Senatore Biunno — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri — Congedi — Lettura del Regio Decreto di nomina a Senatore del cav. Zanolini — Ite-  
luzione sui titoli d'ammissione a Senatore del conte Tommaso Lauri — Sorteggio degli Uffici — Proposta  
del Ministro di Grazia e Giustizia sul progetto di legge relativo al contenzioso amministrativo — Parlano  
intorno ad essa i Senatori Poggi, Capriolo e Serra — Adozione della medesima — Discussione per la no-  
mina di due membri supplenti nella Commissione per l'esame del Codice civile — Osservazione del Senatore  
Alferi — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole dei Senatori Poggi, Scialoja, Gallina, De  
Foresta, Massa Saluzzo, Pinelli — Adozione della proposta — Aggiornamento della discussione a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro.

Il Senatore, **Segretario, Cibrario** dà lettura del  
processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Di pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3564. Parecchi abitanti di Oristano (Sardegna)  
in numero di 133. »

« 3565. Parecchi abitanti di 23 diversi Comuni della  
diocesi d'Ivrea in n. di 1373. »

« 3566. Parecchi abitanti di 16 Comuni della dio-  
cesi di Milano in n. 856. »

« 3567. Parecchi abitanti di diversi Comuni della  
diocesi di Cremona in n. di 9078. »

« 3568. Parecchi abitanti delle diocesi d'Ivrea, Pos-  
sano, Novara, Crema, Chivasso, Como, Acqui, Pavia,  
Alghero e Aosta, con 98 distinte petizioni portanti un  
num. 4002 firme, domandano che venga respinto il

progetto di legge per l'abolizione del privilegio ai chie-  
rici di esenzione dalla leva militare. »

« 3569. Alcide Bardini di Napoli fa istanza perchè  
venga approvata dal Senato la legge sul condono del  
biennio nel trattamento di riposo degli ufficiali del di-  
sciolto esercito borbonico, estendendone anche i bene-  
fici agli ufficiali compresi nella capitolazione di Gaeta. »

« 3570. Giacomo Bissanti, già segretario nella ma-  
rina militare dell'ex Regno delle Due Sicilie, domanda  
che nel progetto di legge per il condono del biennio  
nella giubilazione degli ufficiali del disciolto esercito  
borbonico venga introdotta una modificazione merca  
cui un tale beneficio sia pure esteso agli ufficiali di  
marina delle stesse armate. (Petizione mancante della  
autenticità della firma.) »

« 3571. Nicola Velasco di Napoli, ex-ufficiale borbo-  
nico e quindi al servizio dell'armata di Garibaldi in  
Sicilia, ripete l'istanza fatta colla petizione num. 3310  
aggiungendovi la richiesta per la decorazione del me-  
rito militare di Savoia per servizi resi posteriormente. »

« 3572. Il Consiglio comunale di Campagna (Prin-  
cipato Citeriore) fa istanza perchè vengano rinnovati

gli studi tecnici sulla convenienza di stabilire presso quella città una stazione della ferrovia in costruzione. »

« 3573. Alcuni toscani investiti di livelli di dominio diretto sopra beni di mano morta protestano contro la legge del 20 marzo 1860 relativa all'affrancamento dei medesimi. »

« 3574. Giuseppe Siciliani di Aquila (Abruzzo Ulteriore) domanda che gli sia accordata una congrua pensione per servizi militari che allega prestati e per sofferte persecuzioni politiche. (Petizione mancante della autenticità della firma.) »

« 3575. Pittera Nicola di Siracusa, già commesso doganale, domanda che gli sia sollecitamente liquidata la pensione di riposo cui allega avere diritto. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.) »

« 3576. Epifanio Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria) si rivolge al Senato perchè sia chiesto conto all'autorità giudiziaria dell'arresto cui allega essere stato sottoposto arbitrariamente. »

**Presidente.** Durante la proroga del Parlamento vennero fatti al Senato gli omaggi seguenti:

Il signor Ugo Caliodri del suo *Riassunto superficiale delle affittanze in Italia.*

Il Deputato Mariano D'Ayala, di una quantità di esemplari de' suoi *Cenni di statistica generale militare delle provincie di Caltanissetta e Girgenti.*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di alcune copie della *Statistica sulle società di mutuo soccorso per l'anno 1862.*

Il signor A. Toxiri, del seguito Jella sua *Opera intorno alle monete coniate sotto il Governo di Casa Savoia.*

Il signor D. Angel Ferdinandes de los Rias di un esemplare della *Biografia da esso scritta, di D. Salustiano Olozaga Deputato Spagnuolo.*

La tipografia Eredi Botta, del volume II della *Ristampa degli Atti del Parlamento Subalpino della Sessione 1850.*

Il Prefetto d'Avellino (Principato ulteriore) di dieci copie di un *Discorso da esso pronunciato all'apertura della Sessione ordinaria 1863 di quel Consiglio provinciale* e di altrettante copie degli *Atti del Consiglio medesimo.*

Il cav. avvocato Eugenio Ferrero Ponsiglione di tre copie d'una sua opera per titolo: *Del potere centrale secondo le modificazioni proposte alla legge 23 ottobre 1859.*

Il signor avvocato Jules Lan di 100 esemplari d'un suo scritto intitolato: *De l'organisation des Tribunaux de commerce en Italie.*

Il Prefetto di Parma di alcune copie di *Specchi statistici di quella provincia a corredo degli Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1863.*

Il prof. cav. Dino Carina, segretario generale del IV congresso pedagogico italiano d'una sua *Relazione intorno agli studi fatti dal congresso medesimo.*

Il Ministro delle Finanze di 280 copie dell'*Annuario di quel Ministero per 1864.*

Il Senatore A. Zanolini di due esemplari del primo volume d'una sua opera per titolo: *Antonio Aldini e i suoi tempi.*

L'Istituto d'incoraggiamento d'agricoltura, arti e manifatture per la Sicilia di N. 10 copie del 6° fascicolo del suo giornale.

La Deputazione provinciale di Milano d'alcuni esemplari di volumi contenenti la *Descrizione degli studi e i disegni per il valico delle Alpi Elvetiche mediante una ferrovia.*

Il presidente delle casse di risparmio di Lombardia di alcune copie del *Bilancio consuntivo di esse Casse per l'anno 1863.*

La Commissione promotrice per l'educazione del sordo-muti nella provincia di Milano di 250 copie di una memoria intitolata, *Pensieri sulla condizione giuridica da assegnarsi ai sordo-muti nella formazione del Codice civile del Regno d'Italia.*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di 12 esemplari dell'*Appendice al 1° volume del censimento delle antiche provincie.*

Il prof. Francesco Prato da Savona di alcune tavole e tipi dei *Calcoli di astronomia nautica da esso compilati.*

L'ingegnere Luigi Nascimbene di 100 esemplari di un suo opuscolo per titolo: *L'Italia, il suo avvenire e la sua capitale.*

Il Senatore contm. Carlo Cadorna di 260 esemplari di un suo opuscolo per titolo: *Il trattato franco-italiano del 15 settembre 1861.*

I Prefetti di Girgenti, Cremona, Ferrara, Pavia, Sondrio, Reggio (Emilia) e Novara degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1863 e 1864.*

Il signor G. Paziola, gerente della Società tipografica del Regno d'Italia di N. 50 copie d'un opuscolo dell'avv. G. B. Noli intitolato: *Torino porto franco d'Italia.*

Debbe dare comunicazione al Senato del seguente messaggio del Ministro dell'Interno.

« Affinchè conati a codesto onorevole Ufficio di Presidenza, si annunzia che S. M. nell'udienza del 13 ottobre corrente ha accettato le dimissioni date dal conte Federico Sclopis di Salerano per la dignità di Presidente del Senato del Regno, come dall'originale Decreto di tale accettazione che alla presente si alliga.

» In pari tempo notificasi che con altro Decreto della stessa udienza fu nominato Presidente del Senato del Regno per la corrente Sessione Parlamentare il Senatore Barone Giuseppe Manno, al quale spedivasi tostante l'atto Reale di nomina.

» Torino, 14 ottobre 1864.

» Per il Ministro  
C. AVETA. »

Do lettura dei due Decreti.

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni date dal conte Federico Sclopis di S. Ierano per la dignità di Presidente del Senato del Regno.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Data in Torino, addì 13 ottobre 1864.

(firmato) VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno.

Veduto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno barone Giuseppe Manno è nominato Presidente del Senato del Regno per la corrente Sessione Parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Torino, addì 13 ottobre 1864.

(firmato) VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Invito l'onorevole Senatore Manno a prendere il seggio della presidenza.

(Il Senatore Manno prende il seggio della presidenza.

- In questo mentre entrano il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri della Guerra, di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio.)

Presidente. Signori Senatori,

Nelle gravi condizioni alle quali si sottopongono oggidì le sorti della cara nostra patria italiana, sarebbe personale intemperanza la mia, se io volessi di aggiungere a sì alto argomento ogni ragione indiretta a dar qualche pregio all'omaggio che il vostro Presidente dee tributarvi. — Gli uomini egregi e di virtù sperimentata che reggono oggi novelli Ministri dello Stato, se daranno nelle discussioni cui si apprestano le note prove di un senno prudente e di quel leale proposito, che soli

valgono a salvaguardia e ad indirizzamento fermo dell'avvenire, hanno già prestato guarentia splendida di amor patrio, convenendo nell'intendimento di preferire questo bisogno urgente e imperioso dell'avvenire a qualunque esitazione, a qualunque difficoltà avesse potuto attraversarsi nello studio o nel giudizio del passato. — Maccato però a questo augusto collegio il personaggio insigne, ed amico mio chiarissimo, che con tanto acume d'intelletto, con sì grande e varia copia di dottrina onorava non ha guari il seggio maggiore di quest'assemblea, meglio che al valor personale del successore, meglio che alla presupposta personale sua conformità di opinioni, posero eglino mente alla fortuna delle preedute sue opere. — E fortuna veramente può appellarsi, che durante i molti anni già valicati dal glorioso nostro statuto alla persona stessa, cui pressochè nei primordii delle congreghe senatorie toccò l'onore d'indirizzare, con studio d'ignote discipline, la trattazione di altissime disquisizioni di Stato, e l'avviamento or fausto, or conteso, ma sempre leale dell'italiana indipendenza, sia ora riserbato anche il compito d'inscrivere il suo nome nel presente rivoltamento della storia nostra parlamentare. — Egli appartiene alla schiera (oramai assottigliata e diradantesi) di quei provetti Senatori, che primi giurarono in questo recinto fede nella libertà e speranza nel riscatto d'Italia. — Fu la sua voce quella che proclamò in quest'aula l'accettazione dei voti di unione e fratellanza politica di nobili provincie italiane, divelte poscia dal nostro seno non per la giustizia, ma per la prevalenza delle venture guerresche. — L'eco di queste pareti riverberò più vivamente nel cuore di molti di voi, onorevoli colleghi, le parole di amaro cordoglio, colle quali egli lacrimava l'ascondersi e lo spegnersi dell'èule *magnanimo*, datore delle nostre franchigie, che col martirio suo fondò la santità e la perpetuità della redenzione italiana. — Io mi piegai allora con voi, e con gli onorandi ed animosi atleti della Camera legislativa nostra illustre sorella, a subordinare al coraggio comune le dure prove, la spossatezza istessa e i rischi delle comuni aspirazioni.

Veterano di guerra costantemente guerreggiato, lo plaudeva dappoi, dal tranquillo mio recesso giudiziario, al providenziale riscuotimento delle battaglie che si vinsero, e bene presagiva di quelle che si vinceranno, allora che l'autorevole parola di uomini da me grandemente stimati e venerati mi trasse ad aggiungere al sacrificio fatto di se stessi, quello che negli anni miei senili, e nel giocondo oblio di più ardue cure io faccio con essi alla patria. — Ma sarammi concesso lo sperare che tali sacrificii s'innalzino al valore di un esempio fruttuoso? Sarò io privilegiato a conseguire, che nelle principali discussioni demandate al vostro senno e alla vostra prudenza conservatrice vengano a svolgersi, e non ad alterarsi, le sementi versate con sottile discernimento da due destre auguste su questa terra di Saturno, ch'è al tempo stesso *magna parens frugum, magna virum?* Il vecchio, ma fervido cuore che mi

batte in petto mi dice sì. E questo sì io allargo in una formola, che sia par voi, per noi tutti, di buon auspicio. Resti a chi operò la felicità se fuvi, la fortuna, se saravvi, delle cose compiute.

Venga a noi l'antivigenza sicura dei partiti a trarsene: venga il riescire acclamato dei partiti presi; e così un giusto titolo al grido vittorioso: *Vivano il Re e l'Italia, viva il Senato!*

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è accordata al Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Signori Senatori. In seguito alla demissione avvenuta del precedente Ministero. Sua Maestà il 23 dello scorso settembre mi fece chiamare a sè e mi diede l'onorevole incarico di formare una nuova amministrazione.

Dopo pochi giorni ho potuto presentare al Sovrano una nota di personaggi che volevano con me dividere la responsabilità di tale amministrazione; e Sua Maestà ha nominato a Ministri i personaggi dei quali do comunicazione al Senato. Essi sono:

Alla Presidenza ed Affari Esteri, il generale Alfonso Lamarmora;

All'Interno, comm. Lanza;

Ai Lavori Pubblici, comm. Jacini;

Alle Finanze, comm. Sella;

Alla Guerra, conte Agostino Petitti;

All'Agricoltura, Industria e Comm., comm. Torelli;

Alla Marina, provvisoriamente il Ministro degli Esteri è incaricato di questo portafoglio;

All'Istruzione Pubblica, il barone Natoli;

Al Ministero di Grazia e Giustizia, il comm. Vacca.

Ho poi l'onore di comunicare al Senato, conformemente all'art. 5 dello statuto, la convenzione conclusa il 15 settembre fra il Governo del Re e quello di Francia, e le dichiarazioni scambiate tra i due Governi il 3 ottobre.

Comunico inoltre al Senato i documenti diplomatici relativi ai negoziati che precedettero tali accordi.

Il Ministro dell'Interno il quale si trova ancora trattenuto alla Camera dei Deputati ha presentato alla Camera stessa il progetto di legge pel trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Codesto progetto di legge appena approvato dall'altro ramo del Parlamento verrà, come di ragione, presentato al Senato, e sarà durante la discussione del medesimo che il Ministero intende far conoscere al Senato quali sono i suoi intendimenti, quali i suoi propositi tanto relativamente alla politica estera, quanto alla politica interna.

**Presidente.** Il Senato dà atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri della presentazione di questi documenti, i quali saranno stampati e distribuiti.

Si darà comunicazione al Senato di alcune domande di congedo recentemente pervenute.

Il *Senatore, Segretario, Cibrario* legge le lettere dei Senatori Lauzi, De Monte, Gioia, Arrivabene, Paternò,

Sylos-Labini, Salvatico e Gagliardi, colle quali danno un congedo, che è loro concesso.

**Presidente.** Debbo comunicare al Senato la nomina a Senatore che S. M. si è degnata di fare nella persona del cav. Zanolini.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D' ITALIA.

Veduto l'art. 35 dello Statuto fondamentale del Regno. Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. avv. Antonio Zanolini, Deputato al Parlamento Nazionale, è nominato Senatore del Regno.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1864.

(firmato) VITTORIO EMANUELE.

U. PERUZZI.

La parola è al Senatore Di Pollone per riferire i titoli d'ammissione a Senatore del conte Tommaso Lauri.

**Senatore Di Pollone.** Con Decreto in data 10 maggio 1863 S. M. nominava a Senatore del Regno il conte Tommaso Lauri di Macerata. Dai documenti presentati risulta avere egli l'età richiesta, essendo nato il 4 marzo 1818, e di pagare da oltre tre anni più di lire 3000 di contribuzioni dirette, per cui si trova compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto.

Conseguentemente io ho l'onore di proporre, a non del terzo Ufficio, la convalidazione di tale nomina.

**Presidente.** Chi approva questa conclusione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si dovrà fare l'estrazione degli Uffici.

(Si procede al sorteggio dei cinque Uffici, i quali risultano come segue:)

I. UFFICIO.

Dalla Valle	Sismonda
Longo	Arnolfo
Gallina	Bolmida
Meuron	Spada
Notta	Ricotti
Linati	Gamba
De Foresta	Busca
Duchoqué	Mulvezzi
Mamiani	Della Gherardesca
Castagnetto	S. Vitale
Porro	Ferrigni
Di Sonnaz	Bevilacqua
Popoli	Valerio
Spinola	Quaranta

TORNATA DEL 24 OTTOBRE 1864.

olla	Cesarò
Pallieri	D'Amitto
Lanzilli	Baracco
Lavallette	Gallotti
Serra Francesco	Borromeo
Moris	Giordano
Breme	Sylos-Labini
Florio	Scovazzo
Di Giacomo	Acquaviva
Prudente	Piria
Massa Saluzzo	Durando Giovanni
D'Angennes	

II UFFICIO.

Di Laconi	Revel
De Castilia	Montanari
Serra F. M.	Amari Conte
Ridolfi	Venini
Ricci	Di S. Martino
Martinengo Gio.	Cadorna
Martinengo Leopardo	Imperiali
Araldi	Ambrosetti
Cambray-Digny	Di Nocilia
Bartolommei	Correale
Tommasi	Niutta
Ceppi	Monti
S. A. il Princ. Eugenio	De Gasparis
Chigliani	Scacchi
Oldofredi	De' Sauget
Di Giovanni	Elena
Lovera	Loschiavo
Belgioioso	Dragonetti
Balbi-Piovera	Strozzi
Salmour	Di S. Marzano
Marsili	Sagarriga
Salvatico	Della Verdura
Durando Giacomo	Gagliardi
Oneto	Paternò
Bona	Torrearsa
Montezemolo	

III UFFICIO.

Nigra	Serra Domenico
Pandolfina	Besana
Sclopis	Farina
Palcocapa	De Gori
Lauzi	Simonetti
Piazzoni	Sappa
Pareto	Vesme
Serra Orso	Villamarina
Manzoni Tom.	Ferretti
Marzucchi	Cotta
Pallavicino Trivulzio	Chiesi
Pinelli	Roncalli Francesco
Di Fondi	Perniti

Torelli	Ginori
Galvagno	Lambruschini
Pallavicini Fabio	Genoino
Merini	Manzoni Alessandro
Vercillo	Torrighiani
Della Rocca	De Gregorio
Fontanelli	Avossa
Pasolini	Gianotti
Bonelli	Giorgini
Tanari	Fanti
Sella	Melodia
Cialdini	Centofanti
Del Giudice	

IV UFFICIO.

Tecco	Amari Prof.
Guardabassi	Arrivabene
Della Rovere	Conelli
Castelli Mich. Ang.	Mosca
Balbi-Senarega	Benintendi
Beretta	Arce
Sauli Francesco	Panizza
Natoli	Pavese
Doria	Mazzara
Cantù	Carradori
Corsi	Carbonieri
Quarelli	Prinetti
Dabormida	Moscuzza
Pastore	Della Bruca
Matteucci	Camozzi
Gioja	Di Bovino
Desambrois	Roncalli Vincenzo
Taverna	Di Campello
Gonnet	Irelli
Regis	Di S. Elia
De Ferrari Domenico	De Monte
Di Negro	Borghesi
Gualterio	Lechi
Sotto-Pintor	Torremuzza
Biscaretti	De Ferrari Raffaele.
Sauli Lodovico	

V UFFICIO.

Casati	Piazza
Manna	Mameli
Di Colobiano	Pizzardi
Gozzadini	Chigi
Scialoja	Marliani
Riva	Castelli Edoardo
Di Pollone	Lissoni
Musio	Pallavicino Mossi
Audiffredi	Capriolo
Vigliani	Sforza
Vacca	Melegari
Capponi	Cibrario

Nazari	Colonna Gioachino
Poggi	Imbriani
Giovanola	Cataldi
D'Azeglio	Puccioli
D'Adda	Di Calabiana
Stara	Gravina
Nappi	Lella
Menabrea	Fenzi
Antonacci	Strongoli
S. Cataldo.	Varano
Colonna Andrea	Caveri
Coppola	Saluzzo
S. Giuliano	Pallavicini Ignazio

**Presidente.** Fra i progetti di legge che sono in pronto, il primo posto all'ordine del giorno sarebbe quello relativo al contenzioso amministrativo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io credo che la discussione immediata di questo progetto incontrerebbe ostacoli insormontabili, poichè è noto al Senato come nell'Ufficio Centrale entrasse il signor Senatore Vigliani, il quale per altro mandato ricevuto è assente, io stesso che ho l'onore di tenere il portafogli della Giustizia fui designato a Relatore. Vede dunque il Senato che sarebbe il caso si supplicasse il Senatore Vigliani ed il Relatore, e questo è tanto più indispensabile in quanto che è da avvertire come nell'Ufficio Centrale si elevarono talune opinioni discrepanti intorno alle quali non fu possibile di cader d'accordo, quindi si ebbe una maggioranza ed una minoranza. È questa, ripeto, una ragione di più per la quale io raccomanderei al Senato di volersi occupare del completamento dell'Ufficio Centrale, epperò di aggiornare la discussione di questo progetto di legge.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** L'onorevole signor Ministro vorrebbe che si supplisse ai due membri dell'Ufficio Centrale, che non ne fanno più parte, con la nomina di altri; domanderei, nel caso che si completasse l'Ufficio, se esso debba procedere ad una nuova discussione del progetto di legge.

La relazione fu già compilata e distribuita; se mai questa dovesse servire di base alla discussione del Senato, allora crederci che, quantunque l'Ufficio non sia completo, essendovi però sempre la maggioranza, non sia necessario procedere alla surroga dei due membri mancanti. Ma quando si credesse di surrogarli e che poi nel seno dell'Ufficio Centrale si dovesse procedere ad una nuova discussione, potrebbe venirne un nuovo risultamento e potrebbe anche accadere che occorresse fare un'altra relazione.

In conclusione se si deve mantenere la relazione già

compilata, basterà la semplice maggioranza dell'Ufficio Centrale per impegnarsi in questa discussione; se poi si vuol completare l'Ufficio, allora bisogna prevedere il caso di una nuova relazione. Quindi gradirei uno schiarimento su questo proposito. È certo che se si devono aggiungere due membri nuovi, questi avranno diritto di dire la loro opinione, ed allora si può formare una maggioranza diversa, che abbia altre idee e che scenda in diverse conclusioni.

Credo quindi sia interessante di stabilire in precedenza quale effetto possa avere la nomina di due nuovi membri.

Ciò può anche dar luogo ad aggiornare la discussione per molto tempo.

**Presidente.** Secondo i precedenti del Senato io debbo notare che allorquando la maggioranza antica sta, la surrogazione di pochi membri non distrugge i rapporti già compiuti, di modo che la relazione dovrebbe rimanere tale quale è; sarebbero aggiunti soltanto due membri per sostenerne la discussione in Senato.

**Senatore Capriolo.** Appunto perchè il nuovo Ufficio Centrale avrà l'incarico di sostenere le conclusioni della relazione già stampata, è d'uopo che in esso trovi costituita una maggioranza, che divida le opinioni espresse nella relazione medesima. Ora sta in fatto che nell'Ufficio Centrale, che esaminò il progetto di legge sul contenzioso amministrativo, questa maggioranza non esiste più, mentre mancano 2 dei suoi membri, chiamati ad altri uffici.

È quindi assoluta necessità di supplirli; ma è impossibile fin d'ora il prevedere, se i due nuovi membri che verranno surrogati converranno nelle conclusioni già prese, o se opineranno invece di modificarle. Laonde in questo stato di cose, ripeto, è impossibile il concesso se questi nuovi membri sosterranno le conclusioni di una maggioranza, che non esiste più.

**Presidente.** Io ho citato la pratica antecedente, ignorando le circostanze tutte speciali, in cui verò l'Ufficio Centrale.

Le osservazioni ultimamente fatte mi paiono gravi e tali da persuadere la ricostituzione nell'Ufficio Centrale della propria maggioranza.

**Senatore Serra F. M.** Mi pare che il presumere che non vi sia punto maggioranza, per la surrogazione dei due membri mancanti, sia un argomentare *a priori*, ciò che può essere o non può essere.

A me pare che prima di tutto si debba integrare l'Ufficio Centrale surrogando i due membri mancanti. Se questi due membri surrogati aderiranno al parere già emesso dall'Ufficio Centrale, perciò solo la maggioranza sarà costituita; se dissenteranno, allora se ne farà rapporto alla Presidenza, la quale ne riferirà al Senato, che prenderà quella deliberazione che ravviserà del caso; ma il voler decidere *a priori*, che i due membri, che verranno surrogati, non siano assolutamente consenzienti

a quel parere, mi pare, ripeto, che nello stato attuale delle cose non si possa. Quindi io crederei che si debba anzitutto procedere alla surrogazione dei due membri mancanti; ciò fatto, si vedrà se vi sia o non vi sia maggioranza, e se non vi è, allora delibererà il Senato.

**Senatore Poggi.** Credo che appunto convenga spiegarsi avanti. Se i nuovi membri nominati non dividessero le opinioni espresse nella relazione dovrà l'Ufficio procedere ad un nuovo esame e ad una nuova relazione del progetto di legge e dovrà interpellare il Senato per esser autorizzato a ciò fare? A me pare che si dovrebbe stabilire che se i nuovi membri sono d'accordo colla maggioranza precedente, bene; se no, la nuova maggioranza farà una nuova relazione, senza bisogno di un nuovo mandato.

**Presidente.** Vi è una proposizione per decidersi fin d'ora che non ostante la surrogazione dei due membri mancanti, l'Ufficio Centrale debba stare al rapporto precedentemente adottato; e ve ne ha un'altra che lascierebbe facoltà all'Ufficio Centrale di fare un nuovo esame del progetto di legge.

Metto ai voti il partito primo: chi crede che il rapporto attuale dell'Ufficio Centrale debba essere adottato anche dai due nuovi membri, si alzi.

(Non è approvato.)

Allora non resta a fare altro che surrogare i due membri mancanti. Prego i signori Senatori di voler designare per iscritto il nome di coloro che intendono sostituire.

Voci. No, no, li designi la Presidenza.

**Presidente.** L'ufficio di Presidenza si farà carico di procedere a detta surrogazione e di riferirne al Senato.

Debbo far noto che oramai è maturo per la discussione il progetto di legge riguardante il Codice della marina mercantile.

Onde lo proporrei che il Senato si riunisse giovedì 27 corrente mese; al tocco negli uffizi per la costituzione dei medesimi, e per l'esame dei progetti di legge prima d'ora presentati, e che sono distinti coi numeri 117, 118, 121, 125, 137, 138, 140, 143, 144, e alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Assesamento definitivo dei bilanci 1855, 1856 e 1857 in tre distinti schemi di legge;

2. Cessione gratuita al municipio di Palermo dell'area già occupata in quella città dall'Edificio pel noviziato dei gesuiti.

3. Nuovo Codice della marina mercantile.

Debbo intanto pregare i signori Relatori degli altri progetti di legge in corso di studio presso gli Uffici Centrali ed in ispecie il Senatore Coppi, Relatore del progetto di legge sulle inchieste parlamentari, ed il signor Senatore Scialoja, Relatore del progetto di legge pel trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed i Paesi Bassi, che vogliano occuparsi delle relazioni ad essi affidate.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Deposito sul banco della Presidenza la relazione sul trattato di navigazione e commercio coi Paesi Bassi.

**Presidente.** Prego la Commissione di finanze e per essa il suo Presidente che le piaccia di dar corso ai progetti di legge presentati prima della proroga, e ad essa devoluti, i quali trovansi distinti coi numeri 120, 122, 123, 124, 126 al 135, 139, 141, 142.

Debbo pure avvertire essere all'ordine del giorno la discussione del progetto di Codice civile.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io sento il bisogno di chiamare l'attenzione del Senato sulla posizione nuova della Commissione designata per l'esame del Codice civile.

Ricorderà il Senato che membri di questa Commissione erano, fra gli altri, chi ha l'onore di parlare nella qualità ora di Guardasigilli, e che ebbe pure l'onore di essere designato a Relatore del terzo libro del Codice suddetto ed il Commendatore Vigliani Relatore pel primo libro dello stesso Codice assente per ragioni d'ufficio.

Ben si comprenderà, che massime in seguito all'ultima deliberazione del Senato, mercè cui venne fatta facoltà ai Senatori di presentare nell'intervallo feriale quegli emendamenti che avessero creduto di proporre, i quali sarebbero stati discussi dalla Commissione stessa, vi è una ragione di più, perchè si debba completare la Commissione, surrogando i due membri mancanti.

**Presidente.** Interrogo il Senato come voglia deliberare su tale proposito.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Intenderassi con tale risoluzione, che debbasi esaminare di bel nuovo il progetto del Codice civile e ricominciare da capo i lavori e gli studi già fatti?

Chi può conoscere se i due membri che saranno surrogati aderiranno alle opinioni degli altri membri della maggioranza della Commissione?

**Senatore Poggi.** Io avvertirò che comprendo bene essere la discussione del Codice civile cosa sì grave e complicata da non potersi rinnovare così facilmente nel seno della Commissione, ma le osservazioni che si fecero antecedentemente non possono disapprovarsi riguardo al Codice, e credo debba anche per questo adottarsi quanto si fece per la Commissione del progetto pel contenzioso non dovendovi essere una norma per una Commissione ed una diversa per un'altra.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io ho chiesto la parola per dare una spiegazione sola.

Per un sentimento di alta convenienza, io ho creduto di rilevare il vuoto che si era prodotto nella Commissione del Codice civile, però io dichiaro di non avere alcun interesse a che il Senato si attenga all'uno o all'altro dei partiti proposti.



Io sono però d'avviso che la composizione attuale della Commissione può bastare di per sé a supplire all'ufficio dei due Relatori.

Parmi quindi che esso possa adottarsi, e mi permetto di raccomandarlo al Senato.

**Senatore Scialoja.** Io farò osservare all'onorevole Senatore Poggi, che non vi è perfetta analogia tra il caso risolto testè dal Senato, e quello che ora è sottoposto alla sua deliberazione; imperocchè nel primo caso si trattava di un Ufficio Centrale ordinario composto di cinque membri, dei quali due essendo assenti, la maggioranza rimaneva spostata. Il secondo caso è del tutto eccezionale; non si è proceduto nei modi ordinari, ma si è delegato l'esame di quel progetto di Codice civile, ad una Commissione speciale composta di 11 membri; ora mancandone due soltanto, non si può dire, od almeno non si può presumere, che ne sia spostata la maggioranza; sicchè ai due Relatori assenti, essa può surrogare due altri suoi membri, che abbiano accettate le idee dei medesimi.

**Senatore Poggi.** Se si crede che i due membri mancanti non possano mutar le opinioni ormai stabilite nel seno della Commissione (cosa non tanto facile ad ammettersi, perchè si sa che nella stessa Commissione ci fu una maggioranza ed una minoranza rispetto ad alcune questioni gravissime, e perchè si sa egualmente, che non mai si trovarono uniti insieme gli undici membri che la compongono): se si crede, dico, che la nomina dei due nuovi membri non possa portare a conseguenze di sorta, allora sarebbe migliore consiglio il non agguingerli, piuttostochè negare ai due membri che fossero nuovamente nominati il diritto di manifestare la loro opinione su tutte le questioni.

**Senatore Scialoja.** Io non ho inteso dire che occorra si nominino i due membri, giacchè sarei stato in contraddizione co' miei principii; io ho detto che i 9 membri possono delegare due di loro a sostenere l'opinione della maggioranza, ma non ho detto che si debba procedere alla nomina di membri nuovi.

**Senatore Poggi.** La proposta è stata fatta.

**Senatore Gallina.** L'onorevole Senatore Alfieri ha fatto un'osservazione molto grave, alla quale non è stato risposto; tuttavia secondo me, la risposta a quest'osservazione scioglierebbe la questione.

Il Senatore Alfieri ha fatto notare che si allegò mancare la maggioranza in una Commissione, e questo difetto provenire da che due membri sono usciti, e non fanno più parte di essa. Dunque bisogna procedere a questa nomina; ma domandava egli, e domando io: se i due membri che saranno nominati non vengono a formare maggioranza cogli altri, si dovrà nuovamente procedere alla nomina di una nuova Commissione che rifaccia da capo il lavoro? Io credo che questo non sia il nostro pensiero. Se si crede di dover surrogare due membri, si è perchè la molteplicità del lavoro lo richiede, ma non per formare una maggioranza. Io stimo che questo sarebbe un principio che porterebbe così in

lungo la discussione di questa legge, da non sapersi più quando possa discutersi. Opino per conseguenza che il lavoro qual è, se finito, si mantenga.

Se la Commissione, che fece la Relazione, si mantenga colla stessa maggioranza, si vedrà col seguito nella discussione e nel modo con cui si risolveranno le questioni; ma intanto come cosa fatta credo che sia, e debba essere sottoposta al giudizio del Senato, il quale vedrà come abbia a procedersi.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Il Senato avrà compreso il motivo per cui nessuno dei componenti la Commissione, sul progetto del Codice civile prendesse la parola in questa discussione. Il silenzio era loro imposto da motivi di delicatezza.

Ci mancano due colleghi egregi, pregievolissimi, i cui lumi avrebbero portato grande sussidio nella discussione; uno dei quali ci è grato di vederlo degnamente assiso sul banco dei Ministri, e l'altro incaricato di importantissime funzioni, che non gli permetteranno più di prendere parte ai nostri lavori, e noi non possiamo che desiderare che si supplisca a tanto vuoto, nè per altra parte ci è lecito di rifiutarci a compire noi l'opera se si teme che l'aggiunta di nuovi colleghi possa far riprendere da capo il già fatto lavoro e troppo ritardare la discussione. Non doveremo quindi prendere veruna parte nella discussione che si è sollevata.

Ma dacchè si è messa in campo una questione d'ordine, io appunto perchè ho l'onore di far parte della Commissione e di essere uno dei Relatori, mi credo in dovere di manifestare il mio avviso sulla medesima. Dico adunque che, a parer mio, la questione se la nomina di due altri membri della Commissione, possa dar luogo alla ripresa di tutto il lavoro, è affatto intempestiva e fuori di luogo. Siffatta questione potrà venire in seguito, quando i nuovi membri che fossero nominati, facendo nuove osservazioni, proponessero che si venisse ad altre deliberazioni.

In questo caso la Commissione vedrà anzitutto se possa e debba farlo secondo le regole ed i precedenti parlamentari; e quando ne fosse d'uopo ne farà relazione al Senato, il quale allora soltanto sarà chiamato ad emettere l'autorevole suo giudizio sovra tale questione.

Se non che non dobbiamo dimenticare che in ogni caso la Commissione dovrà radunarsi per esaminare gli emendamenti proposti da alcuni Senatori e trasmessi alla Commissione medesima in obbedienza alla deliberazione del Senato, e che almeno per questi emendamenti dovranno necessariamente esservi nuove discussioni per le quali noi dobbiamo desiderare che si colmi il vuoto che si è fatto e che ci si dia l'aiuto di nuovi colleghi, senza preoccuparci per ora della questione se si potrà o no variare lo stato in cui si trova ora il lavoro della Commissione, e rivenire sovra taluna delle sue deliberazioni.

Mi pare dunque, che per ora quando si voglia fare la chiesta aggiunta, null'altro siavi a fare che di pregare l'onorevolissimo nostro Presidente di surrogare due altri Commissarii ai due che ci mancano e che hanno presso di noi lasciato tanto desiderio di loro.

Senatore **Massa Saluzzo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Massa Saluzzo**. La questione parmi debba essere definita in questo senso. Havvi un lavoro compiuto, cioè la Commissione ha discusso il Codice; dopo la discussione si sono raccolte le opinioni e si è addivenuto alla nomina di tre Relatori; questi tre Relatori furono quelli che hanno presentato il lavoro di cui il Senato tiene la distribuzione già da lungo tempo; mancano ora due de' Relatori; non è dunque qui questione di sapere se si debba fare una nuova relazione, cosicchè al lavoro fatto dai Relatori se ne debba surrogare un altro, fatto da due nuovi Relatori: questo lavoro è compiuto, dunque deve stare; conseguentemente, per quanto riguarda la mancanza di due de' signori Relatori, siccome la Commissione avrà, come si disse, a trattare gli argomenti che sono stati già proposti per modificazione o per altri emendamenti del Codice che si sono presentati, pare, che se si verrà ad aggiungere nuovi individui alla Commissione per rendere compiuto il numero di quelli che debbono discutere l'intero Codice, sia cosa opportuna; ma questa surrogazione non potrà mai venire a fare sì che si debba variare la relazione presentata.

Perciò io credo che se si dovrà addivenire alla nomina di altri Senatori, che entrino a far parte della Commissione per discutere tutto quello che vi sarà da discutere nuovamente, non per questo si verrà a render vano il lavoro già fatto.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le osservazioni del preopinante non sembrano contrastare l'assunto che debba tenersi per fatto compiuto il lavoro della Commissione senatoria, ed unicamente mi sembra che egli siasi preoccupato della circostanza che questo lavoro della Commissione senatoria la quale oggidì si trova scemata di due colleghi, e certamente di due egregi colleghi, sia stato quindi oggetto di studio de' Senatori i quali hanno presentato qualche osservazione od emendamento; sembra che l'onorevole preopinante abbia ravvisato questa considerazione di tale momento da dover consigliare che, per l'esame di siffatti emendamenti, il numero dei Commissarii mancanti, debba venir surrogato.

A mio modo di vedere, come già avvertiva l'onorevole Senatore Scialoja, il lavoro fatto dalla Commissione essendo già al suo termine, forma un tutto compiuto.

La Commissione stessa non era semplice rappresentante de' voti de' singoli Uffici, era un corpo, il quale era stato costituito regolarmente e che regolarmente adempì l'ufficio proprio, e poste queste premesse, le quali sono in-

contrastabili, la conseguenza diretta si è che l'Ufficio non deve considerarsi in alcuna parte mancante; la circostanza di essersi poi in progresso allontanati dei membri non deve influire sopra il risultato del lavoro il quale si presenta compiuto.

Resta la difficoltà che notava l'onorevole preopinante, che questo lavoro essendo stato oggetto d'osservazioni, dovesse perciò discutersi, se a queste osservazioni la Commissione intenda o no aderire. Ma io credo che questo nulla ha di necessariamente connesso colla questione, se si debba o no completare la Commissione; se la Commissione si deve ritenere per aver già adempiuto all'obbligo suo, se non si tratta più che degli emendamenti al lavoro di questa Commissione, allora questi emendamenti potranno prendersi in considerazione nell'aprirsi della discussione sopra il testo della Commissione, niente si oppone che la Commissione, qual è, possa emettere un avviso nella discussione sopra gli emendamenti; questo diventerà un accessorio della discussione a farsi in Senato.

Convengo che sarebbe molto savia l'intenzione del Senato che per la maggior maturità dell'esame si vedessero preliminarmente questi emendamenti dai membri attuali della Commissione.

In confronto però dell'inconveniente che ne verrebbe, di ricondurre forse la discussione a dirittura al suo principio, mi sembra che sia molto preferibile che la discussione di questi emendamenti si rimandi all'epoca in cui si aprirà la discussione sul testo.

Attualmente v'ha questo di vantaggio, che esiste un testo formato dalla Commissione; che esiste la relazione sopra questo testo; il Senato ha diritto di apprezzare questo testo e di alluminarsi a questa relazione, ora niente impedisce che questo testo possa così rimanere, quantunque la Commissione si trovi scemata di uno o due membri, e tanto più quando questi membri non rappresentano veramente i Commissarii di dati uffici, ma si tratta di Commissione composta dal Presidente del Senato.

La questione adunque degli emendamenti a discutersi potendosi rimandare all'epoca in cui si dovrà aprire la discussione sul progetto, mi pare che non porti con sè la conseguenza necessaria che si debba passare a nuova nomina in surrogazione dei Commissarii mancanti.

La questione sulla quale molto opportunamente hanno rivolta l'attenzione del Senato gli onorevoli Alfieri, Galina e Scialoja, se pure ho ben colto il senso delle loro osservazioni, la questione principale sta nel vedere se vi sia o no luogo ad alcuna nomina di supplenti, secondo me questa questione si deve risolvere nel senso negativo, che cioè non si debba procedere alla surrogazione dei membri di una Commissione che ha già terminato il suo lavoro.

**Presidente**. Se havvi un caso in cui si debba riservare al tempo del fatto compiuto ogni futura deliberazione questo è, per fatto compiuto intendo la creazione di una Commissione completata, perchè se questa

Commissione si unirà con voto concorde ad approvare il lavoro già compiuto, tutto sarà finito, se poi vi sarà discussione, al Senato è sempre aperta la via di prendere delle deliberazioni che crederà.

Ma siccome io non debbo seguire qui la mia opinione, ma osservare il regolamento, e nella discussione si è proposto un emendamento, vale a dire si è da alcuni chiesto che si prescindano dal completare la Commissione, io debbo in primo luogo domandare al Senato se questa proposta è appoggiata.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io faccio una semplice avvertenza al Senato; anche nella discussione del Codice civile ci è stata una questione in cui eravi una maggioranza ed una minoranza; ora siccome nella precedente discussione è stato detto che per la ragione appunto di esservi una maggioranza ed una minoranza, conveniva

completare la Commissione, io credo che il Senato, per essere conseguito a se stesso, dovrebbe prendere lo stesso partito.

Presidente. Ciò vuol dire che ella potrà negare il suo voto alla proposta; ma intanto io interrogo il Senato per sapere se è appoggiata la proposta di non completare la Commissione.

Chi appoggia questa proposta, sorga.

(Appoggiata.)

Ora la pongo ai voti; chi crede che si possa prescindere dal surrogare i due membri che mancano alla Commissione per esaminare il Codice civile, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora, premesso l'invito già fatto per l'adunanza di giovedì, sciugno la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXXIV.

TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Congredi — Omaggi — Comunicazione di un messaggio del Ministro della Marina, e del Regio Decreto di nomina del commendatore D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di legge relativo al Codice della marina mercantile — Giuramento dei Senatori Lauri e Giordano — Relazione sui titoli del Senatore Zanolini — Nomina di due nuovi membri in surrogazione dei Commissari mancanti a completare l'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge sul Contenzioso amministrativo — Discussione ed approvazione dei seguenti quattro progetti di legge: Per l'assestamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1855, 1856 e 1857 e per la cessione gratuita al municipio di Palermo del suolo in quella città già occupato dall'edificio pel noviziato dei Gesuiti — Discussione del progetto di legge di un nuovo Codice per la marina mercantile — Dichiarazione del Regio Commissario — Adesione degli articoli 1 e 2 colle aggiunte proposte dal Regio Commissario ed assentite dalla Commissione — Aggiunta all'art. 3 del regio Commissario combattuta dai Senatori Castelli Edoardo e Mameli (Relatore) — Approvazione degli art. 3 al 23 colle aggiunte proposte dal Regio Commissario ed acconsentite dalla Commissione agli art. 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono pure quelli dell'Istruzione pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori Camozzi, di Campello e Moris, colle quali domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Debbo riferire al Senato gli omaggi che gli vennero fatti:

1. Dal sig. avv. De-Vincenti sindaco di Lozza, di alcune copie di un opuscolo per titolo: *Illusioni e Realtà*;

2. Dal sig. Biagio Moretti, di 250 copie di un opu-

scolo per titolo: *Agli oppugnatori della Convenzione 15 settembre.*

Darò conoscenza al Senato del messaggio del Ministro della Marina e dell'annesso decreto di nomina del capitano di vascello D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di legge relativo al Codice della marina mercantile, che è appunto oggi all'ordine del giorno.

« Torino, addì 27 ottobre 1864.

» Il sottoscritto si pregia comunicare a cotesto onorevole Ufficio di presidenza il R. Decreto di nomina del capitano di vascello D'Amico a Commissario regio per la discussione del progetto di Codice della marina mercantile.

» Il Ministro

« (Firmato) ALFONSO LA MARMORA. »

Tenore del Decreto:

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

« Sulla proposta del nostro Ministro degli affari Esteri, Presidente del Consiglio ed incaricato interinzialmente del portafoglio della Marina.

» Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

» Il capitano di vascello della nostra marina d'Anico commendatore Edoardo, capo del gabinetto al Ministero della Marina, è nominato nostro Commissario per la discussione, presso il Senato del Regno, del progetto di legge concernente il Codice della marina mercantile.

» Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

» Dato a Torino, addì 23 ottobre 1864.

» VITTORIO EMANUELE.

» ALFONSO LA MARMORA. »

Si farà luogo alla prestazione di giuramento del nuovo Senatore Lauri. Prego i Senatori, Segretari, Cibrario e San Vitale a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Lauri presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Lauri del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed ammesso al pieno esercizio delle sue funzioni.

Si farà luogo ad altra prestazione di giuramento del Senatore Giordano. Invito i signori Segretari Senatori Cibrario e San Vitale a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Giordano presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Giordano del prestato giuramento lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

RELAZIONE SUI TITOLI  
DEL SENATORE ZANOLINI

Il Senato è pregato di udire la relazione sui titoli del nuovo Senatore cavaliere Zanolini, relazione che fu commessa al signor Senatore De Foresta.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Signori Senatori.

Il cavaliere avvocato Antonio Zanolini, Deputato al Parlamento nazionale, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 17 di questo mese.

Egli non presenta alcun documento per giustificare di avere l'età prescritta, ma rappresenta di essere stato due volte presidente provvisorio della Camera dei Deputati come il più anziano dei suoi colleghi; credo che il Senato sarà convinto dell'efficacia di questo argomento.

Il Cavaliere Zanolini fu nominato membro dell'assemblea legislativa a Roma durante il Governo costituzionale nel 1848; fu poscia eletto nel 1859 membro dell'assemblea costituente del Governo provvisorio delle Romagne; e finalmente è stato eletto a Deputato nel Parlamento italiano durante due legislature.

Egli è benemerito della causa costituzionale e dell'incipendenza nazionale, per molti atti compiuti con utilità del paese e della libertà e con plauso dei suoi concittadini: infine è autore di vario pregevoli opere letterarie.

Se questi ultimi titoli non sarebbero sufficienti per giustificare la sua nomina, rendono però pregevole l'acquisto di tanto cittadino al Senato, per la di cui ammissione, secondo i precedenti del Senato, gli basta di essere stato membro dell'Assemblea legislativa nel 1848 e nel 1859, oltre a due elezioni che ha avuto al Parlamento italiano.

L'Ufficio primo mi ha pertanto incaricato di proporre al Senato l'ammissione del prelodato Senatore cav. Zanolini.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni della relazione testè udita, voglia sorgere.

(Approvato.)

Rispondendo al mandato conferitomi nell'ultima seduta, ho l'onore di partecipare al Senato che in surrogazione dei due membri mancanti a completare l'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge sul contenzioso amministrativo ho creduto bene di scegliere i signori Senatori Quarelli e Serra Francesco Maria.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE  
DI TRE PROGETTI DI LEGGE

(V. Atti del Senato N. 59, 60 e 92.)

**Presidente.** Viene ora secondo l'ordine del giorno in discussione in primo luogo un triplice progetto di legge contenente l'assettamento definitivo dei bilanci attivi e passivi degli esercizi 1855-56-57.

Credo che il Senato consentirà che si prescinda dalla lettura dell'intero testo del progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla lettura dei singoli articoli.

**TITOLO I. — Proventi.**

**Art. 1.**

I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1855 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze in data del 19 gennaio 1858, nella somma di (A) . . . . . L. 174,797,667 52  
cioè :

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi dell'anno 1855 . . . . .	L. 128,995,228 21	27,773,192 13 (A)
Proventi degli anni precedenti . . . . .	» 5,593,243 52	12,436,003 66
<b>Totali . . . . .</b>	<b>L. 134,588,471 73</b>	<b>40,209,195 79</b>

(A) Comprese lire 25,011,356 13, prodotto della prima e seconda rata del prestito inglese di due milioni di lire sterline autorizzato con legge 8 marzo 1855.

(Approvato.)

**Art. 2.**

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in . . . . . L. 157,237,158 01  
cioè :

	<i>ordinari</i>	<i>straordinari</i>
Proventi dell'anno 1855 . . . . .	L. 127,119,290 18	25,246,600 13 (B)
Proventi degli anni precedenti . . . . .	» 1,675 364 61	3,195,897 09
<b>Totali . . . . .</b>	<b>L. 128,794,654 79</b>	<b>28,442,503 22</b>

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio 1856, sommano a . . . . . L. 17,560,509 51

(B) Compreso lire 7,608 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria, cioè di non probabile esazione.  
(Approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

*(Meno quelle per la spedizione militare d'Oriente)*

**Art. 3.**

L'ammontare delle spese ordinarie e di quelle straordinarie state autorizzate da leggi e coll'articolo 13 della presente, sia per il servizio dell'anno 1855, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità delle tabelle A, B, C, annesso al presente e del sovracitato conto generale del Ministro di Finanze a . . . . . L. 197,533,798 20  
(Approvato.)

**Art. 4.**

Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1855, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di . . . . . L. 144,264,156 61  
Le aiuti per gli anni precedenti . . . . . » 46,636,759 03  
**Totale delle spese accertate . . . . . L. 190,900,915 64** 190,900,915 64

ciò :

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tabelle D, E,  
 si per il conto 1855, che per i precedenti . . . . . L. 141,594,063 08  
 Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio sud-  
 detto (tavola B)\* . . . . . » 49,306,852 56  
 (Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autoriz-  
 zate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1855, e non comprese nei  
 seguenti articoli 6, 7, 8, rilevanti a . . . . . L. 6,632,882 56

ciò :

Relative al 1855 . . . . . L. 5,738,073 86  
 Spese degli anni precedenti . . . . . » 894,808 70  
 (Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1855, rilevanti come  
 dalla tavola F, a lire 193,359 01, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del Tesoro  
 sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento giusta il disposto dell'art. 39  
 della legge 23 marzo 1853.  
 (Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1855 traspor-  
 tati all'esercizio 1856, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono  
 stabiliti in lire 43,203,166 22 (tavola II).  
 (Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1855 per spese straordinarie  
 eseguibili in più anni, state trasportate nell'esercizio 1856 giusta il disposto dall'art. 43 della  
 precitata legge, sono stabilite in lire 5,910,327 33.  
 (Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1854, trasportati nel conto speciale del  
 Tesoro del 1855, sono accertati in . . . . . L. 849,124 51  
 Mandati pagati nell'anno 1855 . . . . . L. 773,278 39  
 Mandati restanti a pagare il 1° gennaio 1856 . . . . . » 75,846 12  
 (Approvato.)

**TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.**

Art. 10.

L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal Debito pubblico,  
 vigenti al 1° gennaio 1856, è accertato nella somma di . . . . . L. 52,533,366 19  
 I pagamenti fatti durante il 1855 sia per scadenza d'interessi, che per l'estinzione, commis-  
 sione e aggio sulla lira sterlina asciesero a . . . . . » 32,446,415 30  
 (Approvato.)

Art. 11.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per buoni del tesoro in circolazione alla sca-  
 denza dell'esercizio 1855, risulta della somma di . . . . . » 5,047,359  
 (Approvato.)

**TITOLO IV. — Situazione finanziaria.**

Art. 12.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1855 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1855 . . . . . L.	17,409,022 06	»
Deficit di contabili e crediti della tesoreria generale, trapassati sui som-		
• mari demaniali di quarta categoria . . . . . »	40,053 83	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1855, comprese		
lire 7,008 66 trapassate sui sommari demaniali di quarta categoria . . . . . »	17,560,509 51	»
Somme per spese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio		
1855, trasportate all'esercizio 1856 (art. 42 della legge 23 marzo 1853) »	»	42,203,166 22
Somme per spese straordinarie eseguibili in più anni, trasportate all'e-		
sercizio 1856 (art. 43 della legge 23 marzo 1853) . . . . . »	»	5,910,327 33
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1855, cioè :		
Mandati dell'esercizio 1855 . . . . . L.	193,359 01	
Mandati dell'esercizio 1854 . . . . . »	60,262 80	
Mandati degli esercizi 1853 e retro , . . . . »	9,583 32	
	<hr/>	
Totale . . . . . L.	269,205 13	269,205 13
	<hr/>	
Debiti in cassa al chiudimento dell'esercizio 1855 . . . . . »		16,293,507 62
Totale . . . . . L.	35,009,585 40	66,076,206 30
	<hr/>	
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1855 . . . . . L.		31,066,620 90
(Approvato.)		

**TITOLO V. — Convalidazione di atti governativi di finanza.**

Art. 13.

*Ministero delle Finanze (Cat. 20, Bilancio passivo).*

È approvata la maggiore spesa di lire 871,848 90, occorsa nel 1855 per pagamento d'interessi de' buoni del Tesoro.

*Ministero dei Lavori Pubblici (Cat. 18).*

È autorizzato l'annullamento di credito di 7,500 lire su questa categoria, in parziale compenso di maggiore spesa approvata colla legge 26 aprile 1856.

*Ministero della Guerra.*

Sono convalidate le spese state fatte nell'anno 1855 e retro, senza le formalità prescritte dalle vigenti leggi per compra di cereali e altre materie per la fabbricazione, col metodo ad economia, di pane da munizione intrapresa in via d'esperimento.

(Approvato.)

**Presidente.** Si prescindereà pure, se il Senato lo consente, dalla lettura delle Tabelle annesse a questi tre progetti di legge.

(Vedi queste Tabelle negli *Atti del Senato*, numero 59.)

Siccome si tratta di tre leggi, le quali possono avere una votazione contemporanea, mi riservo di provocare il voto del Senato per squittinio segreto, quando saranno votati gli articoli degli altri due analoghi progetti di legge. Si passa al secondo progetto di legge relativo all'assestamento definitivo del bilancio 1856.



**TITOLO I. — Proventi.**

Art. 1.

I proventi ordinari e straordinari dell'esercizio 1856 (comprese lire 25,748,771 82 prodotto della 3.a e 4.a rata del prestito inglese di due milioni di sterline) sono stabiliti quali risultano dal conto generale dell'amministrazione della finanza nella somma di . . . . . L. 184,862,215 55  
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856 . . . . .	L. 142,860,278 16	25,148,517 82
Proventi degli anni antecedenti . . . . .	» 6,279 235 29	11,574 130 28
	<hr/>	<hr/>
Totali . . . . .	L. 148,139,513 15	36,722,702 10

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi fino alla scadenza dell'esercizio suddetto sono accertate in . . . . . L. 169,840,985 75  
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856 . . . . .	L. 138,128,404 64	24,954,443 58
Proventi degli anni antecedenti . . . . .	» 1,993,129 64	4,765,007 87
	<hr/>	<hr/>
Totali . . . . .	L. 140,121,534 28	29,719,451 45

Cosicchè i proventi restanti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1857 (comprese lire 99 20 trapassate sui sommari demaniali di 4.a categoria) rilevano a . . . . . L. 15,024,259 82  
cioè:

	<i>Ordinari</i>	<i>Straordinari</i>
Proventi del 1856 . . . . .	L. 3,731,873 52	194,128 24
Proventi degli anni antecedenti . . . . .	» 4,286,105 65	6,809,122 41
	<hr/>	<hr/>
Totali . . . . .	L. 8,017,979 17	7,003,250 65

(Approvato.)

**TITOLO II. — Spese.**

Art. 3.

L'ammontare delle Spese ordinarie e di quelle straordinarie legalmente autorizzate pel 1856 (comprese le spese trasportate dagli esercizi antecedenti) è accertato per la somma di . . . . . L. 204,134,828 81  
cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese approvate con la legge del Bilancio passivo del 17 marzo 1856 . . . . .	L. 136,735,081 40	4,203,170 32
Spese nuove e maggiori spese approvate con leggi speciali . . . . .	» 8,070,978 65	6,012,102 52
Spese trasportate dall'esercizio 1855 . . . . .	» 41,370,974 12	7,742,549 43
	<hr/>	<hr/>
Totali . . . . .	L. 186,177,036 57	17,957,792 27

(Approvato.)

TORNATA DEL 27 OTTOBRE 1864.

Art. 4.

Le spese ordinarie e straordinarie accertate, siccome risulta dai conti dell'esercizio 1856, sono stabilite nella somma di . . . . . L. 198,210,464 »  
cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese dell'anno 1856 . . . . .	L. 140,139,164 31	9,473,446 39
Spese trasportate dal 1855 . . . . .	» 41,220,221 13	7,377,632 17
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 181,359,385 44</b>	<b>16,851,078 056</b>

I pagamenti effettuati per tali spese durante l'esercizio 1856 sono accertati per . . . . . L. 145,851,352 77  
cioè:

	<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>
Spese dell'anno 1856 . . . . .	L. 122,078,993 98	7,562,502 90
Spese trasportate dal 1855 . . . . .	» 13,326,015 96	2,863,839 93
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 135,405,009 94</b>	<b>10,426,342 83</b>

Cosicchè le spese rimaste a pagare al chiudimento di quell'esercizio rilevano a . . . . . L. 52,379,111 23  
(Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1856, e non comprese nei seguenti articoli 6, 7 ed 8, rilevanti a L. 4,859,702 84  
cioè:

Spese relative al 1856 . . . . .	L. 3,560,554 70
Spese relative agli anni antecedenti . . . . .	» 1,299,148 14

(Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1856 sono accertati per L. 68,630 07  
e saranno portati a scaricamento nel conto speciale del tesoro sull'esercizio di quell'anno in cui se ne riconoscerà fatto il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 39 della legge 23 marzo 1853.  
(Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso di esecuzione dell'esercizio 1856 trasportati all'esercizio 1857, in conformità del disposto nell'art. 42 della succitata legge sono stabiliti in . . . . . L. 47,378,955 28  
(Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1856 per spese straordinario eseguibili in più anni, state trasportate all'esercizio 1857, giusta il disposto dell'art. 43 della predetta legge, sono stabilite nell'ammontare di . . . . . L. 4,931,545 88  
(Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1855, trasportati nel conto speciale del Tesoro per l'anno 1856, sono accertati in . . . . . L. 269,215 13  
cioè:

Mandati pagati nel 1856 . . . . .	L. 183,191 21
Mandati restanti a pagare al 1° gennaio 1857 . . . . .	» 86,013 91

(Approvato.)

**TITOLO III. — Spesa per la guerra di Crimea.**

Art. 10.

L'ammontare delle spese per la guerra di Crimea autorizzate con legge del 30 marzo 1856

ascende a . . . . .	L.	74,198,401 68
Le spese accertate ascendono a . . . . .	»	52,907,640 47
cioè :		
Spese fatte nel 1855 . . . . .	L.	22,207,208 05
Spese fatte nel 1856 . . . . .	»	27,551,839 05
Spese trasportate sull'esercizio 1857 . . . . .	»	3,148,563 07

(Approvato.)

Art. 11.

Rimane annullata la residuale somma di . . . . .	L.	21,290,761 51
--	----	---------------

(Approvato.)

**TITOLO IV. — Passività diverse dello Stato.**

Art. 12.

L'ammontare delle rendite perpetue e redimibili da pagarsi dal Debito pubblico, vigenti al 1. gennaio 1857 è accertato nella somma di . . . . . L. 31,221,650 62

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1856, sia per scadenza di interessi, che per estinzione, commissione ed aggio della lira sterlina, sono accertati per . . . . . » 35,395,618 78

(Approvato.)

Art. 13.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per Buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1856, risulta nella somma di . . . . . L. 7,516,141 77

(Approvato.)

**TITOLO V. — Situazione finanziaria.**

Art. 14.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1856 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1856 . . . . .	L. 12,032,785 13	
Deficit di contabili e debiti di cassa trapassati sui sommari demaniali di quarta categoria . . . . .		15,782 82
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1856 (comprese lire 99 20 trapassate sui sommari di quarta categoria) . . . . .		15,021,229 82
Somme per spese in corso di esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1856, trasportate all'esercizio 1857 per virtù dell'articolo 42 della legge del 23 marzo 1853 :		
Bilancio ordinario . . . . .		» 47,378,935 28
Bilancio per la spedizione di Crimea . . . . .		» 3,146,396 77
Somme per spese straordinario eseguibili in più anni, trasportate all'esercizio 1857 per l'articolo 43 di detta legge . . . . .		» 4,931,545 88
Mandati restanti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1856, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1856 . . . . .	L. 68,630 07	
Mandati dell'esercizio 1855 . . . . .	» 57,994 67	
Mandati dell'esercizio 1854 . . . . .	» 21,360 62	
Mandati dell'esercizio 1853 e retro . . . . .	» 3,658 62	
Mandati del bilancio straordinario della spedizione d'Oriente . . . . .	» 2,196 30	
Totale . . . . .	L. 156,810 28	156,810 28
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1856 . . . . .		» 15,052,458 24
	Totali L.	27,069,797 77 70,666,176 45
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1856 . . . . .	L.	43,596,378 68

(Approvato.)

Presidente. Si passerà al terzo progetto di legge relativo all'

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DEL BILANCIO DEL 1857.

TITOLO I. — Proventi.

Art. 1.

I proventi ordinari e straordinari dell'anno 1857 sono stabiliti quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze in data del 10 marzo 1859 nella somma di L. 153,303,764 49  
cioè:

Proventi dell'anno 1857 . . . . .  
Proventi degli anni precedenti . . . . .

P R O V E N T I	
ORDINARI	STRAORDINARI
137,443,702 90	931,052 28
7,910,858 27	7,017,151 04
145,354,561 17	7,949,203 32

(Approvato.)

Art. 2.

Le riscossioni eseguite in conto di tali proventi sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate in L. 139,172,136 37  
cioè:

Proventi dell'anno 1857 . . . . .  
Proventi degli anni precedenti . . . . .

P R O V E N T I	
ORDINARI	STRAORDINARI
134,779,282 50	441.650 42
3,593,957 25	357,236 20
138,373,249 75	798,886 62

Cosicchè i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento di quell'esercizio ripresi nel conto dell'esercizio 1858 sommano a L. 14,131,628 12

(Approvato.)

TITOLO II. — *Spese.*

Art. 3.

L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, sia per il servizio dell'anno 1853, che per quello dei residui passivi degli anni precedenti è stabilito in conformità delle tabelle A, B e C annesse alla presente e del sovracitato conto generale dell'amministrazione delle finanze a L. 224,461,441 28.  
(Approvato)

Art. 4.

Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1857, risultanti dal detto conto, sono stabilite nella somma di	L. 161,699,781 25	
Le simili per gli anni precedenti	» 58,583,662 39	
<b>Totale delle spese accertate</b>	<b>L. 220,283,443 64</b>	<b>220,283,443 64</b>

cioè:

Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio come dalle tabelle D, E e per il conto 1857, che per i precedenti	L. 160,772,230 64
Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto (tavola F)	» 59,511,213 »

(Approvato.)

Art. 5.

Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1857 e non comprese nei seguenti art. 5, 7 e 8 rilevanti a L. 4,177,997 74

cioè:

Relative al 1857	L. 3,709,155 33
Spese degli anni precedenti	» 468,842 41

(Approvato.)

Art. 6.

I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1857, rilevanti come dalla tavola F a L. 109,197 58, saranno portati a scaricamento nel conto speciale del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo della legge del 23 marzo 1853.

(Approvato.)

Art. 7.

I crediti conservati ed accertati per spese in corso d'esecuzione dell'esercizio 1857 trasportati all'esercizio 1858, conformemente al disposto dell'articolo 42 della succitata legge, sono stabiliti in L. 52,887,148 32 (tavola H.)

(Approvato.)

Art. 8.

Le somme rimaste disponibili al chiudimento dell'esercizio 1857 per spese straordinarie eseguibili in più anni, che sono state trasportate all'esercizio 1853, giusta il disposto dell'articolo 43 della precitata legge, sono stabilite in L. 6,514,867 10

(Approvato.)

Art. 9.

I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1856 trasportati nel conto speciale del tesoro dell'anno 1857 sono accertati in L. 156,840 28

cioè:

Mandati pagati nell'anno 1857	L. 130,754 57
Mandati restanti a pagare il 1 gennaio 1858	» 26,085 74

(Approvato.)

**TITOLO III. — Passività diverse dello Stato.**

Art. 10.

L'ammontare delle rendite perpetue e di quelle redimibili da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1 gennaio 1858, è accertato nella somma di . . . . . L. 31,091,053 92  
 I pagamenti fatti durante l'esercizio 1857 sia per scadenza di interessi, che per l'estinzione, commissione e aggio sulla lira sterlina, ascensero a . . . . . » 39,240,597 29  
 (Approvato.)

Art. 11.

L'importo del debito galleggiante dello Stato per buoni del Tesoro in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1857 risulta della somma di . . . . . L. 12,904,101 02  
 (Approvato.)

**TITOLO IV. — Situazione finanziaria.**

Art. 12.

La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1857 rimane stabilita come segue:

	ATTIVO	PASSIVO
Fondi di cassa alla scadenza dell'esercizio 1857. . . . . L.	12,700,863 41	»
Deficit di contabili trapassati sui sommarii demaniali di quarta categoria »	41,923 61	»
Proventi rimasti ad esigere al chiudimento dell'esercizio 1857 . . . »	14,131,628 12	»
Somme per ispeze in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1857 trasportate all'esercizio 1858 (articolo 42 della legge 23 marzo 1853) »	»	52,887,148 32
Somme per ispece straordinarie eseguibili in più anni trasportate all'esercizio 1858 (articolo 43 della legge 23 marzo 1853) . . . »	»	6,514,867 10
Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio 1857, cioè:		
Mandati dell'esercizio 1857 L.	109,197 58	
Id. dell'esercizio 1856 »	8,142 35	
Id. dell'esercizio 1855 »	9,083 72	
Id. dell'esercizio 1854 »	8,278 35	135,283 29
Id. degli eser. 1853 retro »	581 29	
Debiti di cassa al chiudimento dell'esercizio 1857 . . . . . »	»	37,614,244 84
	<u>26,874,415 14</u>	<u>97,181,543 55</u>
Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1857 . . . . .	L. 70,307,128 41	

(Approvato.)

**TITOLO V. — Disposizioni particolari.**

Art. 13.

I delitti dei comuni dello Stato per prezzo di fucili loro somministrati dal Governo negli anni 1848 e 1849 per l'armamento della milizia nazionale sono condonati, ed è perciò approvata l'eliminazione dal conto dell'esercizio 1857 del credito di L. 205,065 per tale titolo proveniente dall'esercizio 1856.  
 (Approvato.)

**Presidente.** Per non dar disagio due volte al Senato propongo che lo squittinio di queste tre leggi sia contemporaneo all'altro della legge, di cui vado a dar contezza, e che è posta all'ordine del giorno.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER CESSIONE GRATUITA DI TERRENO  
AL MUNICIPIO DI PALERMO.**

(V. *Atti del Senato N. 110.*)

*Articolo unico.*

« È ceduta gratuitamente al Municipio di Palermo per costruirvi case di operai, la proprietà del suolo sul quale altra volta sorgeva in quella città l'edificio del noviziato del soppresso ordine dei gesuiti. »

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno domandando la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo, a norma del nostro regolamento non si provoca il voto pel Senato per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo squittinio segreto. Quindi si faranno due squittinii, uno per le tre leggi di finanza, l'altro per la legge testè letta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Sui tre progetti di finanza:

Numero dei votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva)

Sul progetto per cessione al Municipio di Palermo:

Numero dei votanti . . . . .	94
Favorevoli . . . . .	83
Contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI CODICE  
PER LA MARINA MERCANTILE.**

(V. *Atti del Senato, N. 36.*)

**Presidente.** È all'ordine del giorno la discussione del progetto del così detto Codice per la marina mercantile stato profondamente esaminato dalla benemerita Commissione del Senato.

Penso che il Senato vorrà dispensarmi dalla lettura preliminare dell'intero progetto, per conseguenza prendo la discussione generale dichiaro essere intenzione della Presidenza che si proceda dopo di essa alla lettura dei singoli articoli della legge con questa intelligenza che quegli articoli, sui quali non si chiederà la parola e non si farà alcuna osservazione, si intenderanno approvati dopo la semplice lettura.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Il controprogetto di Codice per la marina mercantile stato formolato dalla vostra Commissione, onorevoli Senatori, è meglio informato a quei principii di sana libertà che debbono guidare l'amministrazione della nostra marina mercantile, ed è di più stato liberato da tutta quella parte regolamentare che si trovava nel progetto del Ministero; per conseguenza trovando il controprogetto migliorato sotto tutti gli aspetti, io accetterò la discussione su di esso.

È naturale che in un progetto di legge il quale consta di 475 articoli, su qualcheduno di essi avrà qualche modificazione da proporre; però debbo dichiarare che fortunatamente queste osservazioni non cadranno su questioni di principii, perchè quanto a queste, sono in pieno accordo con tutto l'operato della Commissione.

**Presidente.** Se non vi è chi prenda la parola sulla discussione generale, io la dichiaro chiusa, e pregherò il signor Segretario Arnulfo di assumere il compito della lettura degli articoli.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge gli articoli del testo della Commissione.)

PARTE PRIMA.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

TITOLO I.

*Dell'amministrazione della marina mercantile.*

CAPO I.

*Della giurisdizione amministrativa della marina mercantile.*

• Art. 1. L'amministrazione della marina mercantile dipende dal Ministro di Marina.

• Il servizio dei porti e delle spiagge fa parte dell'amministrazione della marina mercantile. »

**Commissario Regio.** Riguardo alla navigazione dei laghi, fiumi e stagni, questo progetto di legge non ne fa parola. Potrebbe però venire il dubbio se per riguardo a quella navigazione fossero applicabili le disposizioni che emergono da questo progetto di legge; quindi io domando di poter fare un'aggiunta a questo primo articolo la quale dicesse: che alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale.

Senatore **Mameli, Relatore.** Questo è già stato combinato tra me ed il signor Commissario Regio. La presente legge non riguarda che la navigazione e la polizia marittima: la navigazione, la polizia e la pesca

dei laghi, fiumi e stagni deve essere oggetto di legge speciale: mi consta che i progetti relativi sono in corso di studio.

Tuttavia è miglior consiglio che se ne faccia un cenno in questa legge, affinché le persone meno edotte in questa materia non creano che vi sia una lacuna o dimenticanza.

**Presidente.** L'aggiunta da farsi al primo articolo stata proposta dall'onorevole Commissario Regio ed accettata dalla Commissione sarebbe a qualunque così concepito: « Alla navigazione e polizia dei laghi, fiumi e stagni dello Stato sarà provveduto con legge speciale. »

Chi approva l'articolo primo con quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il litorale del Regno si divide in circondari marittimi, e questi si suddividono in compartimenti.

» Il numero dei circondari e dei compartimenti, la loro circoscrizione ed i capi-luoghi dei medesimi sono determinati per Decreto Reale. »

**Commissario Regio.** Nell'articolo 5 è stabilito che il personale della marina mercantile, il numero, la graduazione e l'annuo stipendio del personale medesimo sono fissati da una tabella annessa alla presente legge.

Per mettere l'articolo 5 in analogia con questa disposizione dell'articolo 5, e nello stesso spirito con cui è compilato lo stesso articolo 5 dalla Commissione del Senato, io domando che il numero dei circondari e dei compartimenti, la loro circoscrizione ed i capi luoghi dei medesimi sieno determinati dalla tabella annessa alla presente legge, e propongo un'aggiunta in questo senso.

**Presidente.** La Commissione ha nulla a dire?

**Senatore Mameli, Relatore.** Io già non posso parlare che in proprio nome, perchè non ho avuto tempo di prendere gli opportuni concerti cogli altri membri della Commissione, i quali però hanno voluto onorarmi di un voto di fiducia.

Dirò adunque che tale modificazione proposta dall'egregio signor Commissario è stata da me accettata di buon grado, ravvisandovi un miglioramento apportato alla legge, perchè un'aggiunta, o diminuzione, o modificazione nei circondari e nei compartimenti non potrà farsi se non per legge, anzichè lasciarla all'arbitrio illimitato del potere esecutivo. La tabella poi da annectarsi alla presente legge è quella appunto che è annessa al Decreto Reale del 20 dicembre 1863, dal quale è stata desunta l'organizzazione dell'amministrazione della marina mercantile della quale ora si tratta.

Avverto poi fin d'ora, acciò non occorra di ripeterlo altra volta in questa discussione, che la Commissione sostituisce alla meno propria qualificazione di Codice dal Ministero attribuita, quella di legge per la marina mercantile, prendendo in ciò norma dal titolo della legge inglese del 1834 per la marina.

**Presidente.** Si tratterebbe di aggiungere:

« Sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge. »

Chi approva l'articolo 2 con quest'aggiunta, voglia levarsi.

(Approvato.)

*Una voce.* Qual è la tabella?

**Commissario Regio.** Per questa tabella da aggiungersi alla presente legge la Commissione del Senato si attenne all'ultimo Decreto del Ministero di Marina del 20 dicembre 1863, il quale fu formulato in seguito ad una ispezione accuratamente fatta, e quindi pare che la divisione del litorale dello Stato in circondari e compartimenti, la quale risulta dalla tabella annessa al detto Decreto, non potrà essere soggetta a variazioni in un tempo prossimo.

**Senatore, Segretario, Arnulfo, legge:**

« Art. 3. In ogni capo-luogo di circondario è stabilito un consolato di marina.

» In ogni compartimento, meno quello in cui è posto il capo-luogo del circondario, è stabilito un vice-consolato di marina. »

**Commissario Regio.** Il Ministero, in seguito della ispezione di cui parlai or ora, ha trovato che per alcuni compartimenti, come Portotorres, Carloforte ed altri, non francava la pena di mettervi un vice-consolo ma bastava un applicato di prima o seconda classe, giacchè parecchi dei compartimenti non sono stati creati per l'importanza del compartimento stesso, ma per la distanza che vi era dal capo-luogo di circondario, e non occorreva aumentare la spesa sul bilancio dello Stato per servizi ai quali basta un applicato di prima o seconda classe.

Pregherei perciò il Senato perchè fosse contento che si aggiungesse un'alinea in cui si dica, che al vice-consolato possa esser chiamato anche un applicato di prima o di seconda classe. In questo modo non si cambia il contro progetto della Commissione, ed intanto si viene anche a lasciar facoltà al Ministero di poter mantenere un'economia annuale riguardo ai consolati di marina.

**Senatore Castelli E.** Domando la parola:

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli E.** La considerazione che indusse il Commissario Regio a proporre l'aggiunta di questo alinea è importantissima; credo tuttavia che non sia necessario, perchè l'alinea dell'articolo dice bensì che in ogni compartimento è stabilito un vice-consolato di marina, ma ciò non impedisce che il Ministero, quando vede l'importanza minima del compartimento, vi ponga un applicato di prima classe.

È vero che la legge stabilisce che nel capo luogo di circondario vi sia un Consolato, e nei compartimenti un vice Consolato, ma può essere che, attesa la poca importanza dell'ufficio, un applicato sia sufficiente.

Quindi credo si possa prescindere dall'aggiunta proposta dal Commissario regio.

**Commissario Regio.** Domando la parola.



**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Essendo una di quelle questioni di forma, quando il Senato accetta che il Ministero in vece di un vice Console a reggere un vice Consolato, possa mettere un applicato qualunque, io non insisto sulla mia aggiunta.

**Senatore Mamell, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mamell, Relatore.** Questa appunto fu l'osservazione da me fatta al regio Commissario su tale proposito.

Resta quindi inteso, senza che sia d'uopo esprimerlo nella legge, che sarà in arbitrio del Ministero il destinare un applicato, sempre quando non creda necessario un vice Console.

**Presidente.** Mediante queste spiegazioni questo articolo andrà nel novero di quelli approvati.

« Art. 4. Nei punti di approdo che non siano capoluogo di compartimento, il servizio marittimo sarà affidato a impiegati della Dogana ovvero a delegati di marina i quali riceveranno un'annua gratificazione non maggiore di lire duecento. »

**Commissario Regio.** L'articolo, come è concepito, dice, che sarà affidato il servizio marittimo agli impiegati delle Dogane ovvero ai delegati di marina: siccome in tutti i luoghi del Regno dove può essere necessario un agente della marina mercantile vi sono impiegati di Dogana, e siccome ritengo che questi sono i veri impiegati della marina mercantile, quando mancano quelli dell'Amministrazione dei Consolati, io vorrei che fosse detto nel modo seguente:

« Gli impiegati della Dogana e quali delegati di marina » ed essi riceveranno una gratificazione non maggiore di lire 200. »

Anche questo emendamento non si diparte dallo spirito di economia a cui è informato il contro progetto della Commissione del Senato, perchè così non vi sarà la probabilità di creare degli impiegati nuovi, come delegati di marina, di cui non si saprà poi che fare. Vi sono gli impiegati della Dogana che, ripeto, sono i naturali amministratori della marina mercantile, quando manca il vice-console, o l'applicato consolare; si può dunque mettere uno di essi per surrogare quest'ultimo, quando ne occorra il bisogno.

**Senatore Mamell, Relatore.** Le considerazioni del regio Commissario sono nello spirito della legge: apportano una vera e ben intesa economia senza danno del buon andamento del servizio; quindi la Commissione le accetta di buon grado.

**Presidente.** In questo modo l'articolo 4 si intenderà emendato in conformità della proposta del regio Commissario cioè invece di *ovvero a delegati*, si dirà *che quali delegati di marina riceveranno ecc.*

Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato tale emendamento.

« Art. 5. Il personale dell'amministrazione della ma-

rina mercantile si compone di consoli, di vice-consoli e di applicati di prima, seconda e terza classe.

« Il numero, la graduazione, l'annuo stipendio del personale della marina mercantile e la sua ripartizione normale nei vari uffizi, sono fissati nella tabella annessa alla presente legge. »

**Commissario Regio.** Nel secondo inciso di questo articolo 5 è detto, « e la sua ripartizione normale nei vari uffizi sono fissati nella tabella annessa alla presente legge. »

Io domando al Senato di togliere le parole: *e la sua ripartizione normale nei vari uffizi*, perchè potrebbe il Ministero trovare conveniente di mettere un impiegato di più, o di meno, in tale o tale altro ufficio ed intanto non potrebbe farlo perchè vi si opporrebbe la tabella annessa alla presente legge.

**Senatore Mamell, Relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato l'articolo colla proposta del regio Commissario.

« Art. 6. I consoli di marina sono capi dei rispettivi circondari.

« Ai circondari marittimi di Gaeta, Procida, Pizzo, Taranto e Alghero sono preposti vice consoli di prima classe, ai quali è attribuita l'autorità stessa dei consoli.

« Questi vice consoli assumeranno nei loro atti il titolo di vice console capo del circondario.

« In mancanza o impedimento del console, o del vice-console che, nei circondari menzionati nel presente articolo, esercita l'autorità di console, ne fa provvisoriamente le veci l'impiegato più elevato in grado nell'ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per il servizio speciale dei porti è stabilito un ufficio di capitaneria nei luoghi che saranno determinati per Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 8. Gli impiegati dell'amministrazione della marina mercantile a cominciare dal grado di applicato, ed i capitani ed altri ufficiali di porto saranno nominati dal Re sulla proposta del Ministro della marina. »

**Commissario Regio.** Io domanderei al Senato di aggiungere a questo articolo un capoverso il quale dicesse:

*L'assegnazione ai vari uffizi è fatta dal Ministro di Marina.*

Questo potrebbe sembrare forse soverchio, ma intanto è invalso il sistema di fare l'assegnazione dei Capitani ai diversi porti con Decreto Reale. Che la nomina dei gradi sia fatta dal Re, e che il Ministero assegni il personale ai diversi uffizi è cosa naturale; e quindi io prego il Senato di approvare la mia proposta con lo scopo di distruggere un'abitudine falsa.

**Senatore Mamell, Relatore.** La Commissione accetta

**Presidente.** Chi intende approvare la proposta del Commissario Regio, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. Gli uffici della marina mercantile saranno provveduti d'inservienti, di guardiani di porto e di spiaggia, sott'ufficiali, marinari ed altri uomini di bassa forza a tenore del regolamento. »

**Commissario Regio.** Io propongo che invece di dire: « di guardiani di porto e di spiaggia » si dica solamente *di porto e spiaggia*, perchè il Decreto del dicembre 1863 ha abolito i guardiani di spiaggia.

**Senatore Mameli, Relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** So non vi sono osservazioni in contrario si intenderà approvato l'articolo colla proposta fatta dal Commissario Regio ed accettata dalla Commissione.

« Art. 10. I sott'ufficiali e marinari addetti al servizio dei porti saranno sottoposti ad una ferma obbligatoria di servizio. La durata sarà quella che è stabilita per la marina attiva.

**Commissario Regio.** Io domando che dopo le parole *la durata sarà quella*, si aggiunga la parola *speciale*; poichè la marina ha due ferme: la ferma ordinaria si compie passando quattro anni sotto le armi, e rimanendo sino ai quarant'anni in congedo illimitato; la ferma speciale si compie rimanendo otto anni in servizio e poi interamente libero.

Lasciare i marinari in congedo illimitato per richiamarli al servizio in caso di bisogno è cosa di cui nella marina attiva non può prescindersi; ma nei porti trattati di un servizio sedentario, e non accadrà mai di dover richiamare il personale dei porti in congedo temporaneo, quindi trattandosi di un servizio nel quale per la sua natura conviene aver gente di lunga ferma, direi:

*La durata sarà quella speciale che è stabilita per la marina attiva.*

**Senatore Mameli, Relatore.** Era stata già adottata da me la proposta ed ora è accettata anche dalla Commissione.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 10 coll'aggiunta della parola *speciale*.

(Approvato.)

« Art. 11. Il personale dello stato maggiore dei porti, e quello della bassa forza obbligato alla ferma di cui all'articolo precedente, sarà sottoposto alle leggi penali e disciplinari in vigore per la marina militare. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il servizio dell'amministrazione della marina mercantile in paese estero è affidato ai regi consoli ed agenti consolari. »

(Approvato.)

« Art. 13. I consoli di marina oltre alle incumbenze speciali che loro sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità marittima e sulla marina militare, sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, e del servizio delle spiagge ed altri luoghi di approdo compresi nel ri-

spettivo circondario, ai quali non fosse preposto uno speciale ufficio di porto. »

**Commissario Regio.** Domanderei al Senato che quest'articolo subisse una diversa redazione di pura forma, nel che sono anche d'accordo colla Commissione.

L'articolo è così concepito: *I consoli di marina oltre alle incumbenze speciali, ecc., sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, ecc.*

Io metterei prima la seconda parte e direi:

*I consoli di marina sono incaricati della parte esecutiva dell'amministrazione della marina mercantile, ecc., e poi: sono inoltre incaricati delle incumbenze speciali, ecc., locchè forma effettivamente l'accessorio e non il principale delle loro attribuzioni.*

**Senatore Mameli, Relatore.** Le disposizioni dell'articolo sono le medesime, si dà solo un migliore ordinamento. Accetto senza difficoltà.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo con questa variazione.

(Approvato.)

« Art. 14. I vice-consoli di marina esercitano nel loro compartimento le incumbenze amministrative che non siano riservate dalla legge al console di marina. »

**Commissario Regio.** Io direi, *riservata dalla legge e dai regolamenti al console di marina.*

**Senatore Mameli, Relatore.** Accetto.

**Presidente.** Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 15. I consoli di marina esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati dalla presente legge.

» Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

» Questa disposizione si applica anche ai vice-consoli quando sono preposti ad un compartimento e adempiono le funzioni di console. »

**Commissario Regio.** Nel secondo alinea si dice: *Questa disposizione si applica anche ai vice-consoli, io aggiungerei: agli applicati ed a coloro che adempiono le funzioni di console.*

**Senatore Mameli, Relatore.** Accetto.

**Senatore Duchoqué.** Dicendosi *ed a coloro* forse si andrebbe troppo oltre; io credo che dovrebbero limitarsi ai vice-consoli.

**Commissario Regio.** Ho detto *ed a coloro* perchè potrebbe succedere che chi adempie le funzioni del console non fosse un vice console ma un applicato.

**Senatore Duchoqué.** Io credo che in una legge non si possa ammettere una disposizione così generica che concerne atti i quali fanno piena prova legale.

**Commissario Regio.** Il console alle volte può essere in permesso, e colui che gli succede in ufficio deve prendere il suo posto il quale non può rimanere vacante.

Il Ministero certamente nei consolati importanti terrà, oltre il console, un vice-console, od almeno un applicato di prima classe che possa surrogare il console nell'assenza, poichè è fuor di dubbio che non si può arrestare il servizio.

Senatore **Castelli E.** Le osservazioni del Commissario Regio sono giuste; ma si è soddisfatto al suo desiderio abbastanza quando è detto che ai vice consoli si applica la disposizione, perchè il Ministero in assenza del console non affiderà mai la direzione del circondario ad un impiegato di grado inferiore di applicato. Pare adunque sufficientemente provvisto al bisogno che non vi sia rischio di lasciare scoperta la direzione del circondario in assenza del console, perchè, ripeto, è certo che il Ministero agendo colla debita prudenza non lascerà che il console sia assente se non vi è a surrogarlo un vice-console o applicato; per tali motivi l'aggiunta proposta si potrebbe lasciare.

**Commissario Regio.** L'osservazione è giusta, ed ora rifletto che basterebbe si lasciasse solo la parola applicati.

**Presidente.** S'intende dunque approvato l'art. 15 coll'aggiunta della sola parola applicati.

« Art. 16. I delegati di marina eseguono nel loro distretto le incumbenze ad essi attribuite dai regolamenti ed affidate dai consoli o vice-consoli. »

(Approvato.)

« Art. 17. I capitani ed altri ufficiali di porto esercitano la loro autorità nel circuito del porto a cui sono addetti, comprese le rade, le spiagge, le calate, i moli, i ponti o scali situati nei luoghi medesimi, i fossi ed i canali navigabili che ne fanno parte. »

(Approvato.)

« Art. 18. I capitani ed altri ufficiali di porto debbono concertarsi col console di marina in quanto riguarda l'amministrazione marittima mercantile. »

(Approvato.)

« Art. 19. I capitani ed altri ufficiali di porto esercitano le funzioni di polizia giudiziaria loro commesse dalla presente legge; e nell'esercizio di tali funzioni possono richiedere direttamente la forza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 20. I capitani di porto sono arbitri necessari delle controversie non eccedenti il valore di lire duecento:

» a) Per danni cagionati dall'urto dei bastimenti, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nell'esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darseenè, e dei fossi del distretto;

» b) Per indegnità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a bastimenti pericolanti o naufragati;

» c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto. »

**Commissario Regio.** Chiedo la parola sull'articolo 20.

Accetto pienamente la redazione della Commissione, solamente entrando nelle stesse idee della Commissione che ha voluto agevolare certe cose puramente tecnici che, domando che all'alinea c) sia aggiunto: « come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliero, ponti sospesi, ed in genere degli ordigni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare bastimenti.

Il Senato vede che questa materia è affatto speciale e tecnica e che non può portare variazione allo spirito dell'articolo; non domando che sia elevato il limite di lire 200, ma solo di far risolvere queste questioni dall'autorità del capitano del porto.

**Presidente.** Prego la Commissione di volersi spiegare su quest'aggiunta.

Senatore **Castelli E.** Quanto a me non troverei difficoltà che si facesse quest'aggiunta; mi pare però che relativamente ai fitti, ciò non implichi una questione affatto tecnica.

Senatore **Mamell, Relatore.** Siccome gli oggetti indicati sotto la lettera c) ai quali il Regio Commissario vorrebbe estendere la disposizione eccezionale di cui in questo articolo, sono della natura stessa dei precedenti, cioè veramente tecnici, accetto la proposta ed è pur tale il voto della Commissione.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 20 con quest'aggiunta.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 21. I consoli e vice-consoli di marina conoscono, nei limiti come sopra, delle controversie di cui all'articolo precedente, quando i fatti che vi danno luogo siano accaduti fuori dei limiti della capitaneria ed entro il rispettivo distretto.

(Approvato.)

« Art. 22. I capitani di porto, i consoli e vice-consoli di marina nelle controversie di cui sopra, provvederanno senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa quantunque debitamente chiamata.

» Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo.

» Contra di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello. »

(Approvato.)

« Art. 23. Nelle questioni eccedenti il valore di lire duecento i capitani del porto, i consoli e vice-consoli, nel caso previsto dall'articolo 21, devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e questo non riuscendo, ne stenderanno un verbale, che colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno al Tribunale competente. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Forse non ci sarà mestieri, ma ad ogni modo per rendere chiara la legge domanderei di aggiungere dopo le parole *nelle questioni*, queste altre, di cui all'art. 20.

Si tratta di quelle questioni tecniche di cui poco anzi abbiamo discusso, e ciò per non lasciare indeterminata la cosa. Capisco che nello spirito della legge non si può fraintendere, ma per essere più esatti, invece di dire *nelle questioni*, in generale, *eccedenti il valore di lire 200*, direi *nelle questioni di cui all'articolo 20*.

È un miglioramento nel senso del progetto di legge se il Senato lo accetta.

**Senatore Mameli, Relatore.** Mi pare abbastanza chiaro il tenore dell'articolo, per non doversi dubitare che siano contemplate le controversie accennate nell'articolo 20; la Commissione non crede necessaria la proposta aggiunta.

**Commissario Regio.** Non insisto.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 23. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

## Titolo II.

### *Del servizio marittimo.*

#### CAPO I.

##### *Della gente di mare.*

« Art. 24. La denominazione di gente di mare comprende tutte le persone le quali per la natura della professione marittima sono soggette alle discipline ad esse specialmente imposte dalla presente legge. »

(Approvato.)

Il Senato è così diradato che oramai pare conveniente rimandare la seduta a domani.

Domani dunque, alle due, seduta pubblica:

1. Per la discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione coi Paesi Bassi.

2. Pel seguito della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXXV.

TORNATA DEL 28 OTTOBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Annunzio di morte — Seguito della discussione sul Codice della marina mercantile — Osservazioni sull'art. 25 de' Senatori Poggi, Farina, Pareto, Mameli (Relatore) e Commissario Regio — Approvazione degli art. dal 25 al 31 colle modificazioni a quest'ultimo — Dichiarazione del Senatore Duchoqué all'articolo 32 e proposta soppressiva — Risposta del Commissario Regio — Osservazioni a sostegno dell'articolo dei Senatori Farina e Pareto — Obiezione del Senatore Poggi — Approvazione dell'articolo colla soppressione dell'alineae e dei successivi 33, 34 modificato, 35, 36, 37, 38, 39, 40 modificato, e 41 — Proposta del Regio Commissario all'articolo 42 — Osservazioni dei Senatori Pareto, Castelli E., Scialoja e del Relatore — Approvazione dell'art. 42 modificato e del 43, 44 — Emendamento del Regio Commissario all'articolo 45, combattuto dal Senatore Pareto, appoggiato dal Senatore Pinelli — Approvazione dell'articolo coll'emendamento del 46, 47, 48, 49 modificato, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 modificato, 61, 62, 63, 64, 65, 66 — Proposte del Regio Commissario all'articolo 67 — Osservazioni del Senatore Pareto — Approvazione dell'articolo colle proposte, del 68, 69, 70 coll'aggiunta della Commissione, del 71, 72 — Emendamento del Regio Commissario all'art. 73 — Obiezione del Senatore Pareto — Approvazione dell'articolo modificato, del 74, 75 modificato — Osservazioni del Senatore Farina sull'art. 76 — Risposta del Relatore e del Commissario Regio — Osservazione del Senatore Duchoqué — Approvazione dell'articolo modificato, del 77, 78, 79 modificato.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente :

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3577. Il barone Angelo Canofari di Napoli, domanda che gli sia liquidata la pensione di riposo che gli

spetta, non ostante il Decreto di destituzione del pro-dittatore di Napoli. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*) »

« 3578. Il vescovo di Mantova sottopone al Senato alcune considerazioni contro il progetto di legge per la abolizione del privilegio dei chierici per l'esenzione dalla leva militare. »

Dà quindi lettura delle lettere dei signori Senatori Puccioni e Martinengo, i quali chieggono un congedo di un mese il primo e di 15 giorni il secondo, che viene loro accordato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato il Direttore Generale del Debito Pubblico di 20 copie di *Alcune istruzioni regolamentari.*

Io deggio deplorare, onorevoli Senatori, la perdita da noi fatta del conte Erinolao Asinari Di San Marzano. Allorchè pochi giorni sono, io accennava al diradarsi di quei membri del Senato che sedettero la prima volta alla destra del magnanimo Carlo Alberto in quest'aula, testimone del solenne e fausto suo giuramento, io era ben lontano dal pensare che nel giorno stesso una novella avventura era per toccarci. Il conte di S. Marzano passò i migliori suoi anni in quella carriera, in cui lo illustre suo padre tanto credito aumentò alla sempre accreditata diplomazia piemontese. Venuto il giorno in cui il magnanimo Principe, collo sguardo fisso alla sua stella si circondava di novelli consiglieri, al conte Di San Marzano commetteva l'importante direzione degli affari stranieri. Egli perciò, come tale, ebbe la sorte di porre il suo nome in quello Statuto glorioso, pel quale noi qui sediamo, e vi sediamo in così ampliato ed eletto numero. Assiduo alle nostre tornate infino a che gli bastò la salute; coscienzioso e costante nella manifestazione delle sue opinioni, pieganti a temperamento, egli ben meritò di noi, e da noi ebbe corrispondenza di riverente affetto. Abbia oggi colle mie parole un meritato compianto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI CODICE PER LA MARINA  
MERCANTILE.

Quantunque sia posto pel primo all'ordine del giorno il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia ed i Paesi Bassi; credo tuttavia che sia più conveniente aspettare ad intraprenderne la discussione sul finire della seduta, per poterlo quindi anche votare a squittinio segreto; e che intanto si continui la discussione del progetto di Codice per la marina mercantile, che ieri si è lasciata all'articolo 25. Pertanto prego il signor Senatore Arnulfo a continuare la lettura.

Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:

« Art. 25. La gente di mare si divide in due categorie, cioè: persone addette alla navigazione, e persone addette alle arti ed industrie marittime.

» Sono compresi nella prima categoria:

- a) I capitani e patroni;
- b) I marinari e mozzi;
- c) I macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati con qualunque denominazione al servizio delle macchine a vapore sui bastimenti addetti alla navigazione marittima.

» Sono compresi nella seconda categoria;

- a) I costruttori navali;
- b) I maestri d'ascia o calafati;
- c) I piloti;
- d) I pescatori del litorale e gli uomini di rinforzo sui bastimenti da pesca in alto mare od all'estero. »

Senatore Poggi. Domando la parola

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi. Non faccio che una semplice osservazione.

In questo articolo comincia a figurare la parola *patroni*, ed in altri luoghi è scritta l'altra *padroni*. Ora io credo che la parola da usarsi più propriamente, e che significa appunto governatore della nave, sia quella di *padrone* e non di *patrone*, e per conseguenza penso che in tutti gli articoli si debba sostituire quella a questa, si debba cioè sempre dire *padroni*, perchè la espressione *patroni* significa una diversa idea cioè quella di protettori: spero che la Commissione sarà disposta ad accettare la sostituzione.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. La Commissione intenderebbe di mantenere la parola *patroni*, anzichè sostituirvi quella di *padroni*, la quale non corrisponde all'idea che si vuole esprimere. Il *patrone* è il preposto alla direzione e governo del legno, non già il padrone o proprietario. Ammetto che non è neppure esatta la parola *patroni*, ma almeno non indica il falso concetto di proprietà: e per altra parte è consacrata dall'uso, dal quale soprattutto dipende il senso ed il valore dei vocaboli.

Senatore Poggi. Ella parlerà dell'uso di Piemonte, ed io invece parlo dell'uso Livornese e Romano.

Senatore Farina. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Farina. Il Targo si serve nel suo trattato della parola *patroni*.

Senatore Pareto. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Pareto. Io sono d'avviso che bisogna attenersi al vocabolo *patroni* e non a quello di *padroni*, perchè adottando il secondo si potrebbe credere che si volesse con esso indicare il proprietario della nave, dal che potrebbero nascere inconvenienti od equivoci, per cui, secondo me, conviene stare alla parola *patroni*.

Commissario Regio. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Commissario Regio. Il Ministero, appunto per distinguere *padrone* da *patrone*, cioè la proprietà della nave dall'atto di comandarla, ritenne migliore la parola *patrone* proposta dalla Commissione del Senato più pel suo significato tecnico acquistato dall'uso che per quello proprio che ha nella lingua.

Giacchè ho la parola, io chiederei che all'inciso b della seconda categoria in cui si leggono le parole: *i maestri d'ascia o calafati*, alla particella *o* si sostituisse quella di *e*; e che all'inciso c, invece di dire semplicemente *i piloti*, si dicesse: *i piloti pratici locali*; ed infine che all'inciso d si aggiungessero pure i *barcaioli*, i quali trovansi compresi nell'articolo 465 della presente legge.

Senatore Mameli, *Relatore*. Accetto questi emendamenti che sono stati già d'accordo combinati; e ciò

solo basta per dimostrare che nell'articolo cadente ora in discussione la menzione di tal classe di persone marittime è stata dimenticata, sebbene fosse nella mente dell'autore del progetto.

**Presidente.** Dunque l'articolo s'intende approvato con queste variazioni senza parlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* legge:

« Art. 26. La gente di mare della prima categoria sarà iscritta in apposite matricole.

» Ogni iscritto sarà munito di un libretto nel quale saranno notate le risultanze della matricola. »

(Approvato.)

« Art. 27. Per essere iscritto si richieggono le seguenti condizioni:

» a) Essere cittadino dello Stato;

» b) Avere compiuta l'età di anni dieci;

» c) Essere stato vaccinato od avere sofferto il vaiuolo naturale;

d) Avere il consenso del padre, della madre o del tutore, quando il richiedente sia minore di età;

» e) Essere domiciliato nel circondario marittimo in cui si effettua l'iscrizione;

» f) Far fede dell'attuale loro arruolamento a bordo di un bastimento nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 28. L'iscritto che abbia compiuto 24 mesi di effettiva navigazione e 18 anni di età passerà alla classe dei marinari.

(Approvato.)

« Art. 29. La gente di mare della seconda categoria sarà iscritta in separati registri nei modi che saranno determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 30. Gli individui a cui per ragione dell'età non fosse dalle leggi sul reclutamento dell'esercito permesso di espatriare se non a certe e determinate condizioni non potranno essere iscritti se non giustificheranno dell'adempimento delle medesime. »

(Approvato.)

« Art. 31. Gli individui della gente di mare che vogliono trasferire il loro domicilio da un circondario marittimo ad un altro, devono prima farne dichiarazione all'Amministratore di marina. Gianti al nuovo domicilio dovranno, entro tre giorni, presentarsi all'amministratore di marina locale. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Il termine di tre giorni per presentarsi all'autorità, mi pare troppo breve, mettiamo una settimana, mettiamo otto giorni, ma il termine obbligatorio di tre giorni è assolutamente troppo breve.

Senatore **Mameli, Relatore**. La Commissione accetta otto giorni.

Senatore **Pareto**. Propongo dunque che si metta otto giorni invece di tre.

**Commissario Regio**. Accetto.

**Presidente**. Netto ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato)

Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* legge:

## CAPO II.

*Dei costruttori navali e dei cantieri mercantili.*

« Art. 32. Niuno potrà costruire bastimenti se non munito di patente che lo qualifichi costruttore navale.

» La costruzione dei bastimenti in ferro dovrà essere diretta da ingegneri costruttori. »

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Il Senato avrà notato, leggendo la dottissima Relazione dell'onorevole Collega Mameli che nella Commissione sorse contro la maggioranza opinione contraria al disposto nell'articolo 32 o nei cinque successivi, nei quali è prescritto non potersi costruire bastimenti se non da chi abbia ottenuto dal Governo la patente di costruttore navale.

Io dopo avere inutilmente sostenuto questa opinione in seno alla Commissione, mi credo in dovere di riprodurla qui in forma di emendamento, secondo cui sarebbero a sopprimere gli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37 di questo capo.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Certamente se io dovessi rispondere all'onorevole Senatore **Duchoqué**, trattando la questione propriamente di principio, sulla utilità o la non utilità della patente, io mi troverei imbarazzato, giacchè è indubitato che per i principii odierni del libero scambio e della libertà delle industrie, l'esenzione delle patenti è un fatto accettato da tutti coloro che seguono questi liberali principii dell'epoca nostra.

Ma io porto la questione sopra un terreno di opportunità, ed io domando se nella condizione in cui versa la nostra marineria mercantile, e propriamente l'istituzione delle scuole della marineria mercantile, per principii, le abitudini e lo sviluppo attuale di questa marineria conviene abolire le patenti dei costruttori navali?

Io rispondo recisamente di no. Si dirà; quando il bastimento è costruito, si assoggetta ad una visita di navigabilità, perchè volete adunque che questo bastimento sia costruito da un costruttore patentato?

Domando dunque che siano conservate le patenti ai costruttori navali, e per lo sviluppo di questa industria e per quella sicurezza che si richiede nella costruzione stessa dei bastimenti, della quale è difficile accertare la regolarità a lavoro finito, quando la nave è completamente armata.

Vi sono Nazioni che hanno costruttori navali senza patenti. Ve ne sono altre le quali conservano l'uso delle patenti. Vediamo nelle Nazioni che non hanno patenti molti domandare l'istituzione di esse.

Cito un esempio, un opuscolo dottissimo: *Sur les accidents de mer*, del signor Lissignol, uscito in Francia nel 1860, il quale appunto accenna all'introduzione del sistema delle patenti per i costruttori navali.

Sento dire che altrettanto si domanda dall'opinione pubblica nell'Inghilterra, ma non stiamo alle voci, eccovi un fatto. — La marina reale britannica è stata obbligata ad istituire al principio di quest'anno una scuola di costruzione navale, e ciò certamente perchè non trova la istruzione dei suoi costruttori navali sviluppata abbastanza per accoglierli nella marina reale.

Abbiamo un esempio in paese. Nella Liguria prima del 1846 i costruttori navali non avevano patenti. Nel 1846 uscì un decreto che introdusse le patenti per i costruttori navali.

Io domando a chiunque conosca la marina mercantile ligure se non ha d'assai migliorato dal 46 in poi dopo l'introduzione delle patenti?

Vi è poi un'altra ragione tecnica. Le costruzioni da qualche anno a questa parte, dopo l'introduzione specialmente del vapore, hanno acquistato tali proporzioni che colla semplice pratica, nello stato attuale della nostra marina mercantile, non si arriva a poter costruire quelle grandi navi, quei grandi congegni combinati colle macchine, e via discorrendo, che costituiscono l'attuale portata delle costruzioni navali.

Nell'interesse adunque dello sviluppo della nostra industria sulle costruzioni navali, io domando e prego il Senato di conservare, per ragione di opportunità, le patenti ai costruttori navali.

Il giorno in cui la questione delle patenti verrà agitata davanti al Parlamento, si vedrà se la proposta soppressione possa accogliersi come principio di massima; sopprimeremo forse allora anche le patenti dei costruttori navali; perchè il giorno in cui il paese procederà alla soppressione delle patenti degli ingegneri civili, è segno che allora saremo tanto avanti nella nostra industria in generale da poter sopprimere anche le patenti dei costruttori navali.

Nel momento attuale, ripeto, prego il Senato a voler conservare queste patenti.

Vi è una questione forse di giustizia a dover trattare. Attualmente i costruttori toscani non hanno patenti. Indubitatamente quella provincia italiana ha dato dei buoni costruttori; ma queste sono eccezioni.

Non è detto certamente che colla sola pratica non si possa riuscire: si riesce certamente più presto quando alla pratica è riunita la teoria; ma si può riuscire pure senza di questa. Abbiamo un esempio nella marina reale. Uno dei nostri più valenti costruttori, il cav. Micheli, è toscano, venuto al più alto grado del nostro stimabile corpo del Genio navale senza patente. Ma io parlo della regola generale. — Ebbene, ripeto, vi sarebbe una disposizione di giustizia da dover prendere in considerazione di questi costruttori navali toscani già esercitati nell'arte loro e già arrivati ad una

certa età, che non potrebbero oggi essere obbligati ad un esame teorico per ricevere le loro patenti.

Quindi pregherei il Senato a conservare in massima le patenti ai costruttori navali, e di porre una disposizione transitoria alla fine di questo titolo, la quale dica che i costruttori toscani attuali alla pubblicazione della presente legge riceveranno la patente senz'obbligo di esame nei modi e forme che stabilirà il regolamento.

**Presidente.** Il Regolamento del Senato non consente che si ponga ai voti la soppressione di articoli, ma l'onorevole Senatore, il quale propone la soppressione, otterrà il suo intento, se il Senato acconsentirà alla proposta, votandosi la reiezione o ammissione dell'articolo in cui è inclusa naturalmente la soppressione.

Senatore **Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Non è mia intenzione dilungarmi in molte parole per appoggiare l'emendamento che mi sono fatto a proporre. Tutto quanto si può dire pro e contro le patenti, sia in tema di costruzioni navali come in altro congenere esercizio, è ormai così trito che mi parrebbe quasi di mancar di rispetto al Senato se io volessi qui ancor brevemente riprodurlo. Basta avergli sottoposto la questione, perchè esso abbia a risolverla.

In tema di costruzioni navali le ragioni apparentemente più solide che si potrebbero dare in favore delle patenti sarebbero ragioni di pubblica sicurezza.

Ma mi pare che l'onorevole Commissario Regio, forse non si è fermato su queste ragioni vedendo, con quel acume che lo distingue, che ad ogni esigenza di pubblica sicurezza avrebbe già soddisfatto abbastanza la visita che è prescritta in una sede del progetto per assicurarsi della buona costruzione prima che i bastimenti possano esser posti in navigazione.

Esclusa quindi ogni ragione di pubblica sicurezza in appoggio delle patenti non restano che ragioni d'ordine economico o di protezione ad interessi individuali. Ma se non possono questi legittimare un'ingerenza governativa, nol potrebbero neppure ragioni più generali d'un ordine più economico. Che il perfezionamento delle costruzioni sia meglio raccomandato allo stimolo dei vincoli, che non a quello della libertà, mi pare che non sia cosa intorno alla quale abbiamo ad allargarci in discussione.

Solamente non potrei passare senza una categorica avvertenza l'argomento troppo pericoloso che ho sentito desumere dalla necessità di rimettere ogni discussione ad altre occasioni, quando cioè i principii di libertà siano introdotti in tutte le materie analoghe e così per esempio nelle leggi intorno agli ingegneri civili.

Se questo si ammettesse, noi cominceremmo per fondare a poco a poco in tutta Italia una legislazione piena di vincoli, aspettando ad un giorno, non so quale, in cui si avesse a fare una discussione generalissima



quasi direi astratta di cui non è immaginabile la possibilità.

Le quistioni di principio vengono volta per volta che si discute un tema particolare, che ne porta lo svolgimento.

Ripeto che per la natura stessa dell'argomento, io non credo dover entrare in maggiori sviluppi, che sarebbero inutili in un Consesso come questo.

E per non riprendere la parola, dichiaro fin d'ora che quando il Senato approvasse gli articoli dei quali ho chiesto la soppressione, dovrei allora accettare la proposta annunciata dall'onorevole Commissario Regio, o che senza la sua offerta avrei fatto io stesso per ultimo, che cioè i costruttori navali che in alcune provincie d'Italia esercitano oggi liberamente la professione, abbiano ad ottenere la patente senza cercar loro i requisiti che altrimenti sarebbero necessari.

**Presidente.** La parola è al signor Commissario Regio.

**Commissario Regio.** Debbo chiarire il mio discorso per quanto riguarda la sicurezza dei bastimenti. Forse mi sono espresso male, ma non ho voluto escludere la necessità di dare la patente per sicurezza della navigazione, e non l'ho esclusa di fatto, perchè ho citato una memoria del signor *Lissignol* che parlando *des accidents de mer* ha accennato alla necessità delle patenti.

È indubitato che è prescritta una visita, ma questa visita fatta quando il bastimento è armato, non può certamente entrare in tutti i particolari della costruzione in modo da guarentire la navigabilità della nave; bisogna vedere questo bastimento come è stato legato e materialmente costruito, come si è proceduto nella sua formazione e via dicendo; tutto questo non è possibile verificarlo quando il bastimento è completamente allestito per la visita prescritta dal regolamento. In Inghilterra i costruttori navali non hanno patente, la costruzione navale è così largamente sviluppata in quel paese, la industria marittima è giunta ad un grado tale a cui noi speriamo di arrivare, ma da cui siamo ancora molto e molto lontani.

In Inghilterra queste visite di bastimenti sono circondate da tali e tante garanzie che forse in quel paese non si sente il bisogno della patente per i costruttori navali come possiamo sentirlo noi.

In Inghilterra ci è l'istituzione del *veritas*, il quale *veritas* è diretto da gente profondamente istruita nella materia, gente esercitata, gente pratica immensamente. Questo *veritas* è circondato dalla fiducia non solo di tutta la marina inglese, ma dalle marine di tutto il mondo. Esso è quello che esercita una severa sorveglianza sulle costruzioni navali.

Da noi questa istituzione è ancora nell'infanzia, non ha acquistato ancora quella fiducia che acquistò in Inghilterra.

Noi più di ogni altra Nazione siamo costretti a provvedere alla sicurezza della navigazione sotto il punto

di vista delle costruzioni navali. Ho subito accettato e con viva soddisfazione quanto la vostra Commissione ha fatto, onorevoli Senatori, per liberare i cantieri da una vessatoria sorveglianza ed ingerenza governativa; si è pensato sopprimere ogni ingerenza dei consoli di marina sulle costruzioni navali, rimanga almeno una garanzia nella patente dei costruttori. Per cui io domando al Senato che voglia conservare tale disposizione nel progetto di legge.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Mi pare che la quistione si debba considerare sotto un doppio aspetto, o non solo come fu sin qui, sotto il semplice aspetto della bontà della costruzione navale. Oltre a questo aspetto, per il quale stanno pro e contro le ragioni che vennero addotte dall'onorevole Commissario Regio e dall'onorevole Senatore Duchoqué, ve n'è un altro sotto il quale non ho inteso che l'argomento sia stato esaminato. Questo consiste nella matricola che serve come di base alla coscrizione marittima. La matricola diventa la base della costruzione marittima per fornire i cantieri di persone pratiche, di persone che conoscano l'arte delle costruzioni marittime. Colla coscrizione è indispensabile che queste persone abbiano la matricola di mare, altrimenti che cosa avverrà? Avverrà che saranno comprese nella coscrizione di terra, saranno impiegate ad altri lavori, a fare il soldato, ed i cantieri non potranno essere forniti degli operai necessari.

Mi pare che questa considerazione sia importante e per conseguenza la sottopongo alla saviezza del Senato onde voglia mantenere nel progetto la matricola.

**Senatore Pareto.** La maggior parte di ciò che io volevo dire per rispondere all'onorevole Duchoqué, è stato detto dall'onorevole Commissario Regio, per cui non aggiungerò che poche parole per sostenere la necessità delle patenti onde dare un pegno di sicurezza marittima. A cosa serve la visita del bastimento quando questo è terminato, giacchè allora molte cose restano nascoste all'occhio dell'osservatore? Che sia ben costruito è nell'interesse dei proprietari stessi, e se l'incaricato di fabbricare il bastimento è incapace, è un grave danno per la sicurezza della navigazione e anche pel proprietario; è come chi facesse costruire una casa da persona non abile, la quale riuscendo mal costruita, fosse per cadere; certo questo gli porterebbe un danno gravissimo. A prevenire ciò, non vi sarebbe altro che la continua sorveglianza durante la costruzione, o la certezza dell'abilità dell'ingegnere o architetto.

Se chi è costruttore, è obbligato ad aver la patente è presumibile che saprà costruire bene, quindi io credo che sia miglior partito mantenere la patente, salvo lo adottare i temperamenti suggeriti per coloro che già costruiscono senza patente.

**Senatore Poggi.** Quantunque le ragioni dette dall'onorevole Commissario Regio abbiano molto peso, nondimeno io non posso fare a meno di non unire la mia

voce a quella dell'onorevole Duchoqué che è membro della minoranza della Commissione.

Io non so come essendosi specialmente la discussione residuata a rilevare l'importanza della patente per assicurare la bontà e la regolarità della costruzione, non si rifletta che questa sola garanzia assicura che i bastimenti sono in buona regola. Per evitare il pericolo di una costruzione irregolare che comprometta la vita de' naviganti, può esser talvolta effimera.

A me parrebbe invece opportuno valersi di questa occasione, che è la prima che si presenta per l'Italia, onde provvedere con mezzi speciali alla sicurezza delle costruzioni prescrivendo visite volta per volta, anziché vincolare l'arte e l'industria del costruttore navale con la istituzione delle patenti. Queste attribuiscono all'individuo la presunzione di essere un buon costruttore, ma non assicurano che le singole costruzioni da esso eseguite siano regolari e sicure, laddove la visita e la vigilanza rassicurerebbero non in un modo astratto ma concreto, si eviterebbe così la creazione di un vincolo economico e si raggiungerebbe meglio lo scopo a cui principalmente mirano le patenti.

Quindi per parte mia mi unisco all'onorevole Duchoqué per togliere il vincolo della patente.

**Presidente.** Si scioglie la questione mettendo ai voti l'articolo.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja rilegge l'articolo.)

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Ove il Senato voglia accogliere la mia insistente domanda perchè i costruttori navali siano muniti di patente, chiedo la soppressione del secondo capoverso di questo articolo che dice: « La costruzione dei bastimenti in ferro dovrà essere diretta da ingegneri costruttori. »

Per la costruzione dei bastimenti sia in legno, sia in ferro, non richiedonsi diverse cognizioni. Se alcuni credessero che i costruttori di bastimenti in ferro debbano avere cognizioni speciali, io vi assicuro che questo non è. Se poi si crede che debbano avere cognizioni superiori, questo è contrario al vero. È più facile costruire e legare una nave in ferro, che non un bastimento in legno. Quindi prego di togliere questo secondo capoverso.

**Senatore Mameli, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mameli, Relatore.** La proposta del Commissario Regio era stata da me prima d'ora accettata per le ragioni ben evidenti che si adducono. Sarebbe infatti veramente strano il supporre patenti speciali per i costruttori di bastimenti in ferro, mentre la costruzione in legno presenta uguali, se non forse maggiori difficoltà; per lo meno è certo che richiedesi uguale perizia.

**Presidente.** Metto dunque solo ai voti la prima parte dell'articolo 32.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 33. I costruttori navali sono di due classi.

» I costruttori di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata.

» I costruttori di seconda classe non possono costruire bastimenti di portata superiore alle 150 tonn. »

(Approvato.)

« Art. 34. Per conseguire la patente di costruttore navale si richiedono le seguenti condizioni:

» 1. Avere raggiunto la maggiore età;

» 2. Non essere mai stati condannati per bancarotta fraudolenta, furto, truffa o falso;

» 3. Aver subito con buon esito un esame teorico-pratico. »

**Senatore Mameli, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mameli, Relatore.** Qui occorre un equivoco nella stampa, si è dimenticato di stampare l'emendamento di questa parte, si intende ora di rinumerarlo per riparare all'omissione. Eccolo:

« Non essere mai stato condannato a pene correzionali per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica. »

**Presidente.** Se non si fanno altre osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato coll'emendamento accennato dal Relatore.

« Art. 35. Vi saranno delle patenti speciali per gli ingegneri costruttori di bastimenti in ferro.

» Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento di queste patenti saranno stabiliti da speciale provvedimento. »

**Commissario Regio.** La prima parte di questo articolo non ha più ragione di essere; in conseguenza l'articolo rimane solamente composto dalle parole: « Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento di queste patenti saranno stabiliti da speciale provvedimento. »

**Senatore Scialoja.** L'articolo nella sua combinazione per la reiezione della prima parte rimane imperfetto, giacchè invece di dire:

*I programmi d'esame pel conseguimento di queste patenti, deve dire, della patente de' costruttori.*

**Senatore Castelli E.** La rettificazione di cui ha parlato l'onorevole Senatore Scialoja è giustissima, ma facendo questa, io credo necessario di farne un'altra al numero 3 dell'articolo precedente, perchè ivi è detto, *aver subito con buon esito un esame teorico pratico secondo i programmi...* Essendo già previsto il caso dei programmi, dal numero 3 dell'articolo 34 dovrebbero togliersi le ultime parole, cioè *secondo i programmi, ecc.*, e poi nell'articolo 35 dire:

*Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento della patente di costruttore navale saranno stabilite da speciali provvedimenti.*

In tal modo si evita una ripetizione che non è giustificata.

**Presidente.** Acconsente il signor Commissario Regio a questo cambiamento?

**Commissario Regio.** Acconsento.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo 35 così concepito:

« Le condizioni e i programmi d'esame pel conseguimento della patente di costruttore navale saranno stabiliti da speciale provvedimento. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 36. Le patenti di costruttore sono accordate in nome del Re dal Ministro di Marina. »

(Approvato.)

« Art. 37. I costruttori navali stranieri i quali siano muniti di patente dal proprio Governo, potranno dal Ministro di Marina essere autorizzati ad esercitare la loro industria nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 38. I costruttori o maestri d'ascia prima d'intraprendere la costruzione di un bastimento dovranno farne dichiarazioni al console di marina del circondario. »

**Commissario Regio.** D'accordo colla Commissione io domanderei al Senato di togliere da quest'articolo le parole, o *maestri d'ascia*; la questione dei maestri d'ascia sarà portata all'articolo 42.

**Presidente.** Essendo d'accordo colla Commissione, quest'articolo s'intenderà approvato colla soppressione delle parole o *maestri d'ascia*.

« Art. 39. Il costruttore non potrà varare il bastimento senza il consenso del proprietario.

» Prima di procedere al varo dovrà darne avviso all'amministratore di marina; dovrà pure eseguirsi la stazatura di cui all'art. 50. »

(Approvato.)

« Art. 40. Il committente la costruzione dovrà dichiarare i partecipi alla proprietà del bastimento nell'atto stesso in cui gli sarà rilasciata la quitanza a saldo del prezzo della costruzione.

» Il costruttore il quale, dopo avere intrapresa la costruzione di un bastimento per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà del medesimo, dovrà farne dichiarazione come sopra, prima che il varamento abbia luogo.

» In mancanza delle dichiarazioni sovra prescritte, il bastimento sarà intestato rispettivamente al committente o al costruttore. »

**Commissario Regio.** In questo articolo alle parole: *Il committente la costruzione dovrà dichiarare i partecipi alla proprietà del bastimento*, pregherei si aggiunga *dichiarare al funzionario dell'amministrazione mercantile i partecipi*, ecc.

Senatore **Mamell**, *Relatore*. Accetto.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 41. I maestri d'ascia avranno facoltà di costruire piccole barche fino alla portata di 30 tonnellate. »

(Approvato.)

« Art. 42. Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di bastimenti non potranno farsi che a costruttori navali per un periodo di tempo non maggiore di quindici anni nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento. »

**Commissario Regio.** Nell'articolo 38 avendo soppresso ciò che riguarda ai maestri d'ascia, io lo accennerei qui, aggiungendovi che dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli art. 38, 39 e 40.

Quanto alle concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere, io pregherei il Senato di aggiungere nell'articolo ai costruttori navali anche *alle società di costruzioni navali*, per non rendere queste ultime schiave del costruttore che ha avuto una concessione.

Senatore **Pareto**. Io vorrei ancora che vi si aggiungessero i maestri d'ascia, perchè noi con questo articolo li priveremmo della facoltà di costruire anche le piccole barche fino alla portata di 30 tonnellate.

Siccome il costruttore navale non è nel senso generico, ma in quello di costruttore patentato, se noi non accenniamo che la spiaggia può essere concessuta ugualmente ai maestri d'ascia, noi verremo a togliere loro quella facoltà che gli abbiamo concessuta coll'articolo precedente.

Quindi vorrei che l'articolo fosse concepito in modo che comprendesse i costruttori navali, le società di costruzione, ed i maestri d'ascia.

**Commissario Regio.** Non ho difficoltà di accettare. L'articolo rimarrebbe così concepito:

« Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione di bastimenti non potranno farsi che a costruttori navali, ed a società di costruttori navali, per un periodo di tempo, ecc. »

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** (rileggendo l'emendamento del Regio Commissario). L'articolo sarebbe il seguente:

« Le concessioni dei tratti di spiaggia ad uso di cantiere per la costruzione dei bastimenti non potranno farsi che a costruttori navali ed a società di costruttori navali per un periodo di tempo... »

Senatore **Pareto**. Vi mancano i maestri d'ascia.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**. Qui non è detto nulla di loro.

Senatore **Pareto**. Il pensiero è stato di limitare il tempo per cui si può concedere la spiaggia per costruzioni navali.

Io direi: Le spiagge sono concesse per un tempo minore di... e lo designerei; poscia direi: le concessioni possono farsi ai tali ed ai tali.

Senatore **Castelli E.** Mi pare che si potrebbe prescindere anche dall'aggiunta specificando la qualità dei

maestri d'ascia. Quando la disposizione si limita ai costruttori di barche della portata di 30 tonnellate, nessuno può intendere diversamente, perchè chi costruisce una nave piccola non è il costruttore navale contemplato dalla legge come quello che ha subito un esame e che ha avuto una patente.

Dunque la disposizione dell'articolo 42 la quale parla delle concessioni a farsi a costruttori navali, necessariamente deve comprendere, nei limiti testè accennati di 30 tonnellate, anche i maestri d'ascia.

Starà piuttosto al regolamento di dire che quando si tratterà di costruzioni limitate alle 30 tonnellate che sono fatte da semplici maestri d'ascia la concessione non potrà oltrepassare tale limite.

Del resto è forse anche meno opportuno d'esprimere la qualità di maestro d'ascia in questo articolo, in quanto che parlasi di concessioni di tratti di spiaggia ad uso di cantiere, e si sa bene che la costruzione di una barca di 30 tonnellate non si fa in cantiere propriamente; un tratto di spiaggia basta per tali costruzioni.

Senatore **Pareto**. Io insisterei che si mettesse la parola maestri d'ascia, perchè potrebbe nascere il caso che un maestro d'ascia si presentasse a domandare concessioni e gli si dicesse: non si può accordare perchè la legge non ne parla. Dunque è meglio abbondare di un vocabolo, tanto più che la costruzione per esempio delle barche di una trentina di tonnellate è molto considerevole sulle spiagge della Liguria, e se si potesse dubitare che la legge non desse la facoltà di spiaggia per la costruzione di queste, ne nascerebbe di accordare tratti di grave danno a tale industria.

Senatore **Mameli, Relatore**. Per conciliare le cose, io propongo, che si aggiunga all'articolo un capoverso che comprenda i maestri d'ascia, del tenore seguente:

« I maestri d'ascia per l'oggetto di cui nel precedente articolo sono compresi sotto il nome di costruttori. »

Così si schiva l'inconveniente giustamente notato dal Senatore **Castelli**, di applicare l'idea dei cantieri di costruzione anche ai costruttori di barche non eccedenti trenta tonnellate.

**Commissario Regio**. Accetto.

Senatore **Pareto**. Anch'io accetto.

**Presidente**. Dunque metto ai voti l'articolo in questa conformità.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 43. Le carte di bordo di cui devono essere muniti i bastimenti nazionali sono:

» L'atto di nazionalità ed il ruolo d'equipaggio.

(Approvato.)

« Art. 44. L'atto di nazionalità enuncia: il nome del bastimento, la sua configurazione, la sua portata ed i proprietari o compartecipi, come anche le parti per cui ciascuno di essi vi è interessato. Sulla mede-

sima è pure iscritto il passaporto che abilita il bastimento alla navigazione. »

(Approvato.)

« Art. 45. Gli atti di nazionalità dei bastimenti sono rilasciati dai rispettivi consoli in nome del Re, secondo le forme che saranno prescritte dal regolamento. »

**Commissario Regio**. L'atto di nazionalità è un atto importante internazionale, è un atto che tende a far conoscere ovunque a qual nazione il bastimento appartiene. Io domando per l'importanza di questo atto solenne che si stabilisca che invece di essere rilasciato dai Consoli in nome del Re, si mantenga la richiesta del Ministero e si esprima l'articolo 45 nei seguenti termini:

« Gli atti di nazionalità sono rilasciati in nome del Re dal Ministro della Marina secondo le forme che saranno prescritte dal Regolamento. »

Presso tutte le nazioni marittime si rilasciano gli atti di nazionalità dal Ministero.

Senatore **Pareto**. Io appoggierei invece l'articolo della Commissione per la ragione che è meglio discentralizzare che centralizzare.

Se si avrà da ricorrere alla Capitale per far nazionalizzare il bastimento *A* e *B* vi vorranno tante formalità che forse ritarderanno moltissimo le speculazioni di commercio. Siccome i Consoli naturalmente hanno più facilità di determinare i bastimenti per cui si domanda la patente di nazionalità, credo che sarà meglio che la diano i Consoli, e che perciò possono avere se vogliono l'autorizzazione del Governo.

Parliamo sempre di discentralizzazione; ecco un caso di far qualche cosa in questo senso.

**Presidente**. Metto ai voti l'emendamento del Regio Commissario che vuol sostituire le parole *dal Ministro della Marina*, a quelle *dai rispettivi Consoli*.

Senatore **Mameli, Relatore**. La Commissione non accetta; persiste nella sua proposta.

**Commissario Regio**. Io ripeto, insisto e prego di nuovo il Senato perchè l'atto di nazionalità sia rilasciato dal Ministero. La discentralizzazione non c'è dubbio che noi dobbiamo cercarla, ma cerciamola come l'ha cercata il progetto di legge che stiamo discutendo, come l'ha cercata la Commissione del Senato nel migliorare il progetto di legge del Ministero in molte altre parti; io perciò rispettosamente prego di nuovo il Senato di concedere che gli atti di nazionalità sieno rilasciati dal Ministero.

Io quanto all'inconveniente di dover ricorrere al Ministero per l'atto di nazionalità al momento della partenza, faccio riflettere che mentre si trattano tutte le formalità della ultima costruzione ed armamento ci sarà tutto il tempo per domandare al Ministero quest'atto.

Dirò di più, nei regolamenti, non nella legge e nei regolamenti francesi i Commissari marittimi, che sarebbero, i nostri consoli, hanno questi atti di nazionalità belli e firmati con anticipazione e quando si deb-

bono rilasciare non fanno che riempire le lacune ai termini di legge e vi appongono una firma per la loro responsabilità interna, ma per rispetto all'estero essi portano la firma del Ministro.

Io spero che il Senato voglia accogliere queste spiegazioni e che la Commissione mi voglia concedere che l'articolo sia formulato come ho proposto, anche per rispetto che dobbiamo alle potenze estere obbligate dal diritto internazionale a riconoscere queste carte di bordo dei nostri bastimenti.

Senatore **Pinelli**. Sarebbe certamente desiderabile di poter asserire l'intenzione della Commissione, quando non potessero sorgere inconvenienti.

Io abbondo quant'altri mai nell'intenzione di togliere gli eccessi di centralizzazione; ma quando si parla di togliere gli eccessi, si parla di cose nelle quali non vi sia alcuna sorta di necessità, e che sia affare di scelta lasciare piuttosto all'autorità centrale che non all'autorità subordinata e posta in diversa località.

Ma se queste considerazioni sono valevoli, lo sono quando si tratta di atti che non portano le loro conseguenze al di fuori dello Stato. Finché si tratta di autorità da esercitarsi sui vari punti dello Stato si comprende benissimo la teoria della decentralizzazione; ma qui trattandosi di atti che hanno importantissime conseguenze internazionali per le quali si può entrare nelle considerazioni di alta importanza dal lato della nazionalità, mi pare che per la loro natura stessa questi atti debbono essere riservati, come lo sono in generale presso altri Stati, al potere centrale.

Si tratta di far riconoscere una patente non nello Stato, ma all'estero, e questa considerazione è per me di qualche peso, per cui dichiaro di appoggiare lo emendamento dell'onorevole Commissario Regio.

Senatore **Mamell**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Mamell**, *Relatore*. Non mi sembrano del caso le ragioni addotte dal signor Senatore preopinante, perchè le firme dei Consoli, munite del sigillo del proprio ufficio, come quelle di qualunque pubblico ufficiale, hanno valore all'estero. Ma sussistendo la pratica di tutte le nazioni come ha dichiarato il Commissario Regio, questa ragione basta per indurre la Commissione a desistere dalla fatta proposta ed accettare quella del regio Commissario.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**. L'articolo 45 sarebbe dunque così concepito:

« Gli atti di nazionalità sono rilasciati in nome del Re dal Ministro di Marina con quelle forme che saranno prescritte dal regolamento. »

**Presidente**. Metto ai voti questo articolo così redatto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 46. Nessun bastimento può essere considerato

nazionale, nè inalberare la bandiera dello Stato, se non è munito della patente di nazionalità.

« Sono esenti dall'obbligo della patente i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinate al servizio dei porti e delle spiagge. »

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Nella prima parte di questo articolo pregherei il Senato a sostituire la parola *atto* di nazionalità a quella di *patente*.

Quanto alla seconda parte siccome, quando saremo a parlare della pesca nell'articolo 209 del progetto del Ministero, e 159 di quello della Commissione, nel quale è detto che « la pesca nei mari dello Stato si divide in pesca costiera ed in pesca illimitata » io chiederò al Senato che invece si divida in *pesca limitata*, ed in *pesca illimitata*; così, se il mio emendamento venisse accettato, io crederei che anche in questo articolo si debba a voce di *pesca costiera*, dire *pesca limitata*.

**Presidente**. La Commissione avendo aderito ad entrambe queste proposte, l'articolo s'intenderà approvato in tale conformità.

Senatore *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 47. Per ottenere l'atto di nazionalità i bastimenti dovranno appartenere a cittadini dello Stato, od a persone che vi abbiano domicilio da cinque anni almeno.

« Tuttavia gli stranieri anche non domiciliati nè residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà dei bastimenti nazionali fino alla concorrenza di un terzo. »

(Approvato.)

« Art. 48. Lo straniero che a qualunque titolo abbia acquistato la proprietà di un bastimento nazionale per una quota maggiore del terzo del suo valore, dovrà entro il termine di un anno fare il trapasso dell'ecedente a persona avente le qualità volute dalla presente legge.

« In difetto ne sarà ordinata dal tribunale la vendita sull'istanza dell'Amministrazione marittima. »

Senatore **Poggi**. Domando la parola per un semplice schiarimento della Commissione. Desidero cioè di sapere se lo straniero che ha acquistato questa proprietà per più del terzo, od anche l'intera proprietà di un bastimento nazionale, qualora si adattasse a non mettere la bandiera nazionale sul bastimento, ed a torlo quindi dalla categoria dei bastimenti nazionali, rimanga, come dovrebbe esserlo, libero proprietario della sua cosa, senza essere astretto alle conseguenze dell'articolo 48.

Senatore **Mamell**, *Relatore*. Il termine in questo articolo concesso agli stranieri deve avere questo naturale effetto; che intanto possa egli godere della nazionalità. Scopo della legge non è già quello di escludere gli stranieri dalla compartecipazione della proprietà del bastimento, ma di escluderli dal beneficio della nazionalità, ove, dentro il termine fissato non facciano il tra-

passo a mani di persone aventi le qualità stabilite dalla presente legge.

**Presidente.** Non facendosi altra osservazione l'articolo rimane approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 49. Verun bastimento proveniente da vendita fatta da un suddito di potenza in istato di ostilità con una potenza in istato di pace col Governo del Re, potrà ottenere la nazionalità italiana, salva speciale autorizzazione del Ministro di Marina. »

**Commissario Regio.** Avendomi il Senato accordato di modificare l'articolo 45 in modo che gli atti di nazionalità siano rilasciati dal Ministro della Marina in nome del Re, domando che quest'articolo 49 sia modificato nell'ultima parte dove dice: *salva speciale autorizzazione del Ministro della Marina*. Avverto che nel progetto della Commissione era un'eccezione alla regola per gravi casi di cui tratta l'articolo 49; laddove la regola generale è che il Ministro della Marina rilasci gli atti di nazionalità. Il Senato troverà ragionevole di mettere l'alinca dell'articolo 64 corrispondente del progetto del Ministero:

« Potrà però il Ministro della Marina, constandogli della verità della vendita, accordare la nazionalizzazione. »

Senatore **Mamell**, *Relatore*. Accetto, perchè è conseguenza di altri già consentiti emendamenti.

**Presidente.** L'articolo s'intende così approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 50. Per ottenere l'atto di nazionalità, il bastimento dovrà essere stazato secondo il metodo e le norme che saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 51. La indicazione delle partecipazioni nella proprietà del bastimento deve farsi per carati o per frazione di carato. »

(Approvato.)

« Art. 52. Tutti i bastimenti nazionalizzati saranno descritti in apposita matricola. »

(Approvato.)

« Art. 53. Il bastimento sarà iscritto sulla matricola del circondario marittimo ove è domiciliato il proprietario.

» Quando vi siano più proprietari la iscrizione si farà nel circondario in cui ha domicilio il maggiore interessato, ovvero l'armatore od il rappresentante di cui all'art. 60. »

(Approvato.)

« Art. 54. L'atto di nazionalità è valevole per tutta la durata del bastimento, quando questo non cambi denominazione o conformazione. »

(Approvato.)

« Art. 55. I trapassi di proprietà eseguiti secondo le leggi saranno denunciati all'autorità marittima nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Ho accettata la soppressione degli articoli 70, 71, 73 del progetto ministeriale perchè ho riconosciuto che la Commissione del Senato aveva ben ragione di dire che la materia trattata da questi articoli era materia appartenente al Codice di commercio.

Siccome questi tre articoli introducono miglioramenti positivi ai relativi articoli del Codice di commercio attuale, intendo sia dichiarato in questa discussione innanzi al Senato che io l'accetto colla fiducia che nella compilazione del nuovo Codice di commercio sia tenuto conto di questi miglioramenti.

Senatore **Mamell**, *Relatore*. È tutto naturale; si è riconosciuto che questa non era la sua sede, e che con questo non si dovevano confondere le cose che appartenono al Codice di commercio.

**Presidente.** Non essendovi proposte, l'articolo è approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 56. Se il proprietario vorrà procedere alla demolizione di un suo bastimento, dovrà farne la dichiarazione al console di marina del circondario nello Stato ed all'estero agli uffiziali consolari. »

(Approvato.)

« Art. 57. Il bastimento del quale non si abbia da due anni notizia, sarà cancellato dai ruoli. »

(Approvato.)

« Art. 58. I ruoli di equipaggio di cui ogni bastimento deve essere munito, sono apediti dai consoli e vice consoli di marina. »

(Approvato.)

#### CAPO IV.

##### *Dei proprietari e degli armatori di bastimenti.*

« Art. 59. È armatore colui che impiega il bastimento per uno o più viaggi o spedizioni, innendolo degli oggetti a ciò necessari ed affidandolo alla direzione di un capitano o patrono, sia egli o no il proprietario del bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 60. Prima dell'armamento del bastimento, dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al console o vice-console di marina nello Stato e dinanzi all'uffiziale consolare all'estero, ovvero esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.

» In mancanza di tale dichiarazione o giustificazione sarà considerato armatore il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi del bastimento, o se non vi sia chi rappresenti più della metà del bastimento, saranno considerati armatori tutti i partecipanti.

» Coloro che saranno dichiarati armatori per una spedizione o viaggio saranno considerati come tali nelle spedizioni successive, se non vi saranno dichiarazioni contrarie. »

Senatore Poggi. La prima parte di questo articolo mi fa sentire il bisogno di uno schiarimento. Si è detto che i proprietari dovranno fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al console o vice-console di marina, ecc.; e poi si dice, «ovvero esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.»

Non so raggiungere bene il concetto di quest'ultima parte dell'articolo.

Nel progetto ministeriale il concetto era chiaro, perchè si diceva, che se non si presentavano i proprietari si potevano presentare altre persone che giustificassero i poteri della persona che ne assume le funzioni.

Qui invece non si sa quali debbano essere gli individui che debbono esibire i documenti.

Desidererei dunque uno schiarimento ed una correzione dell'articolo, nel senso che non presentandosi i proprietari, ma estranei, questi appunto debbano esibire i documenti, vale a dire mostrare il mandato che hanno dai proprietari.

Senatore Mameli, Relatore. Se l'armatore è proprietario fa la dichiarazione prescritta dalla legge; se non è proprietario, rappresenta la persona del proprietario.

Senatore Poggi. Mi pare che l'articolo non dica questo.

Senatore Mameli, Relatore. Vediamo.

«Prima dell'armamento del bastimento, dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al console o vice-console di marina nello Stato e dinanzi all'ufficiale consolare all'estero, ovvero esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.»

Se non sono proprietari rappresentano la persona del proprietario.

Presidente. Il senso dell'articolo è retto dalla parola proprietario.

Senatore Duchoqué. Se si aggiunge «si dovrà» mi pare che l'articolo sarà accomodato.

Presidente. Acconsente la Commissione?

Senatore Mameli, Relatore. Acconsente.

Senatore, Segretario, Arnulfo rilegge l'art. 60:

«Prima dell'armamento del bastimento, dovranno i proprietari fare atto di dichiarazione di armatore dinanzi al console o vice console di marina nello Stato e dinanzi all'ufficiale consolare all'estero, ovvero si dovrà esibire il documento comprovante le facoltà ottenute dalle persone che rappresentano.

» In mancanza di tale dichiarazione o giustificazione sarà considerato armatore il proprietario che rappresenti più della metà degli interessi del bastimento, o se non vi sia chi rappresenti più della metà del bastimento, saranno considerati armatori tutti i partecipanti.

» Coloro che saranno dichiarati armatori per una spedizione o viaggio saranno considerati come tali nelle

spedizioni successive, se non vi saranno dichiarazioni contrarie.»

(Approvato.)

«Art. 61. Quando nè il proprietario, nè l'armatore siano domiciliati nel circondario in cui è, o deve essere iscritto il bastimento, o quando vi siano più partecipanti nella proprietà dello stesso bastimento o più armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona che sia domiciliata nel circondario in cui il bastimento è iscritto, la quale li rappresenti dinanzi all'amministrazione marittima.»

(Approvato.)

«Art. 62. I proprietari e gli armatori sono responsabili verso lo Stato delle pene pecuniarie incorse dal capitano o patrono nell'esercizio delle di lui funzioni.»

(Approvato.)

«Art. 63. I proprietari e gli armatori sono ancora responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla cassa degli invalidi della marina mercantile, per le spese di trasferimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio e per ogni spesa fatta nei medesimi dagli agenti governativi, e tali spese dovessero essere a carico del bastimento.

» Pel rimborso delle spese in questo articolo indicate i consoli potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del presidente del Tribunale, salvo il richiamo al Tribunale del circondario dentro il termine di giorni dodici, previo bensì il pagamento della somma di cui il reclamante farà fede con apposita quietanza unita al ricorso, che non sarà altrimenti ammesso.»

(Approvato.)

«Art. 64. Per garanzia del pagamento dei diritti e delle spese menzionati nell'articolo precedente, il proprietario o l'armatore presterà ad ogni armamento cauzione per somma uguale al decimo del valore del bastimento.

«La cauzione» s'intenderà vincolata anche per il tempo del disarmo fino alla effettuazione di un nuovo armamento.

«In caso di vendita del bastimento a favore di nazionali, o di cambiamento di armatori, la cauzione non s'intenderà liberata se non quando la nuova cauzione presentata dal compratore o dai nuovi armatori sarà stata accettata.»

(Approvato.)

#### CAPO V.

##### Dei capitani e patroni.

«Art. 65. Niuno può comandare un bastimento mercantile colla bandiera dello Stato se non è patentato capitano o patrono, o altrimenti autorizzato a termini della presente legge.»

(Approvato.)

« Art. 66. I capitani si dividono in due categorie, cioè capitani di lungo corso, e capitani di gran cabotaggio.

» Vi è una sola categoria di patroni. »

(Approvato)

« Art. 67. La navigazione dei capitani di lungo corso si estende a qualunque viaggio dei due emisferi.

» Quella dei capitani di gran cabotaggio è circoscritta al sud fino al 14.º grado di latitudine nord, al nord fino al 72.º grado di latitudine nord; all'ovest fino al 35.º grado di longitudine del meridiano di Parigi; ed all'est fino al 44.º grado di longitudine dello stesso meridiano.

» La navigazione dei patroni è limitata alle coste del Mediterraneo fino al meridiano del Capo Matapan. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** A questo punto io debbo eccitare una grave questione, la questione che si è agitata nelle diverse Commissioni che hanno avuto per le mani questa legge della marina mercantile e che si è aggirata su due punti, sul numero delle classi di patente di capitani e patroni della marina mercantile, sui limiti di navigazione di ciascuna classe.

In quanto alla questione sul numero delle classi ho accettato quello proposto dalla Commissione del Senato che divide i capitani in due categorie, di lungo corso e di grande cabotaggio, e forma una sola categoria di patroni.

Adesso domando che siano variati i limiti che l'articolo seguente propone alle diverse classi di capitani e di patroni. La navigazione dei capitani di lungo corso si estende a qualunque viaggio dei due emisferi, ed io domando di aggiungere a questo primo capoverso le parole e possono comandare navi di qualunque portata.

Dirò brevemente le ragioni di questa domanda.

In questo articolo non è considerata la portata delle navi che possono comandare i capitani e patroni delle diverse categorie.

La legge del 1827 che regola sin oggi questa materia stabilisce che i patroni non possono comandare bastimenti superiori a 100 tonnellate; io domando che la prescrizione della legge del 1827 sia mantenuta non solo ma che i capitani di gran cabotaggio non possano comandare bastimenti al disopra di 500 tonnellate.

Colle proporzioni che ha acquistate oggi la marina mercantile, parlo della proporzione delle navi, daremo noi il comando di una nave di 1000 tonnellate, di un grande piroscalo che ha un numero equipaggio e che porta un grandissimo numero di passeggeri ad un capitano di gran cabotaggio, sol perchè naviga nei limiti impostigli? Bisogna non solo garantire la capacità di questo capitano per quanto riguarda la navigazione, ma anche garantire la società relativamente alla sua istruzione ed a tutte le altre cognizioni che gli occorrono

perchè sia capace di condurre un numeroso equipaggio e manovrare una nave di straordinaria grandezza. Quindi io pregherei il Senato di accettare questa aggiunta intorno alla portata dei bastimenti ai limiti che prescrive questo articolo. Tale è la prima mia domanda. La seconda è questa: Ai capitani di gran cabotaggio la navigazione è circoscritta con limiti di latitudine e longitudine. Io trovo che con questi limiti il capitano di gran cabotaggio può andar fino alla Groenlandia nel Mar Bianco, può andare a 1200 miglia dalla costa del Portogallo. Questi capitani allora debbono avere tutte le cognizioni che occorrono al capitano di lungo corso. Perchè daremo loro un tal limite? Se li riconoscete capaci di andar lontano 1200 miglia dalle coste del Portogallo, non hanno che a percorrere poco più di altrettanto per andare a New-York, con quale ragione loro proibirete adunque la navigazione degli Stati Uniti? Perciò domando che la limitazione della navigazione per capitani di gran cabotaggio sia indicata come nella legge del 1827, cioè invece che per latitudine e longitudine, per denominazione di coste, direi:

» I capitani di lungo corso possono estendere la navigazione a qualunque punto dei due emisferi, e possono comandare bastimenti di qualunque portata.

» La navigazione dei capitani di gran cabotaggio, è circoscritta alle coste del Mediterraneo, del Mar Nero, del Mar d'Azoff ed isole corrispondenti. Uscendo dallo stretto di Gibilterra, alle coste oceaniche di Spagna, di Portogallo, di Francia, delle isole Britanniche, Mar del Nord, Mar Baltico, ed alle coste di Africa sino al Senegal, comprese le isole, a non più di 300 miglia da tutte le coste suddette.

» Uscendo dal canale di Suez al Mar Rosso, golfo Persico e coste Indiane sino a Bombay e isole adiacenti.

« I capitani di gran cabotaggio non possono comandare navi di una portata superiore alle 500 tonnellate.

» La navigazione dei patroni è limitata alle coste del Mediterraneo e sue isole, e i medesimi non possono comandare navi di una portata superiore a 100 tonnellate. »

Questa è la dicitura presso a poco della legge del 1827 e domando che sia mantenuta.

Un'altra considerazione debbo esporre al Senato. Questo progetto di legge che ora qui si discute dovrà essere votato dalla Camera dei Deputati e col tempo che ci vorrà perchè sia esaminata, fatta la relazione, discussa e votata da quel ramo del Parlamento, con i lavori che sappiamo noi tutti essere in corso, probabilmente questa legge sarà pubblicata quando il taglio dell'istmo di Suez o è operato o è prossimo ad esserlo. Quindi, trattandosi di emanare una legge nuova, io domando che nei limiti della navigazione permessa ai capitani di gran cabotaggio sia pur fatto parola che possano navigare nel Mar Rosso, nel Golfo Persico, ar-



rivare a Bombay. La ragione per cui io accenno questo limite fino a Bombay è la seguente :

La navigazione del Mar Rosso e del golfo Persico è propria di cabotaggio e dal Golfo Persico a Bombay si naviga per costa. Un bastimento poi che da Bombay vuol passare l'isola di Ceylan ed entrare nell'Oceano indiano e nel Mar della Cina deve fare una navigazione nella zona dei Mossoni, cioè a dire: deve fare una *navigazione oceanica* come sogliam dire noi altri marinai.

Infine debbo domandare un'altra modificazione relativa ai patroni.

Il progetto di legge dice che la navigazione dei patroni è limitata alle coste dal Mediterraneo fino al meridiano del Capo Matapan; ma è chiaro che una navigazione di vero cabotaggio è quella dell'Arcipelago greco poichè in quella non si può, anche volendolo, navigare fuori di vista della costa; e per conseguenza mi sembra ingiusto il limite del meridiano del Capo Matapan per i patroni e direi che essi possono navigare in tutt' il Mediterraneo, ben inteso però, come dicevo in principio, comandando navi di una portata inferiore alle 100 tonnellate.

**Senatore Pareto.** Io vorrei che i capitani di gran cabotaggio potessero navigare fino alla Costa Orientale d'America, perchè è un viaggio molto più facile che non quello contenuto nei limiti designati dal sig. Commissario Regio, soprattutto per quanto riflette i mari al di là del Mar Rosso.

Io vorrei adottare la sua idea di limitare la navigazione per coste e non per gradi di latitudine e longitudine; ma non vorrei impedire ai capitani di grande cabotaggio di poter andare alla costa del Brasile, del Messico, di Buenos Ayres, e porrei i limiti al Capo Horn. Vi vanno attualmente dei capitani di seconda classe e riescono perfettamente; pertanto accorderei la facoltà di andare alle coste orientali d'America anco ai capitani di gran cabotaggio. Quelli poi che vanno oltre quel limite per le maggiori difficoltà, dovrebbero essere capitani di primo ordine.

Invece vorrei qualche maggiore cautela per la navigazione che si farà un giorno quando sarà aperto il Canale di Suez. È certo che vi è più difficoltà a navigare nei mari che sono a ponente della penisola al di qua del Gange e nei mari che avvicinano l'isola di Madagascar, che non ve ne ha ad andare in America.

Io permetterei loro di navigare bensì lungo le coste dell'Africa, ma limiterei la facoltà di navigare dei capitani di gran cabotaggio all' stretto di Babel Mandeb; vorrei in conseguenza che il capitano desse maggiori garanzie di quelle che può dare il capitano di seconda classe, e perciò, ripeto, vorrei non fosse accordata la navigazione dei mari delle Indie e del canale di Mozambico che ai capitani di prima classe.

Per le coste orientali d'America non esistono, come diceva, grandi difficoltà, giacchè sappiamo che dei semplici patroni andarono colà, facendo ottima navigazione,

mentre invece in altri luoghi vi sono maggiori difficoltà, richiedendosi più minute cognizioni geografiche, e maggiore abilità per vincere ostacoli fisici di maggiore entità.

Un'altra parola vorrei sopprimere, ed è la limitazione della portata dei bastimenti.

Si conduce tanto bene una grossa nave di 1500 tonnellate, quanto una di 500. Così pure è della difficoltà di comandare all'equipaggio. Un capitano di una nave di 500 tonnellate comanda all'incirca a 15 o 16 uomini di equipaggio, e può anche ugualmente bene comandare a un equipaggio di una nave di maggior portata, il quale ben di rado sorpasserà i venti o venticinque uomini.

Vorrei dunque che la questione della portata fosse lasciata a parte e adottando quanto si disse dal Commissario Regio intorno alla dicitura dell'articolo, si accordasse la facoltà ai capitani di cabotaggio di andare alle coste orientali d'America e limitata però allo stretto di Babel-Mandeb la navigazione del Mar Rosso, quando sarà aperto l'istmo di Suez. Attesa poi la difficoltà di navigazione nei paraggi settentrionali si d'Europa che d'America sarei tentato di proporre che si stabilisse un grado di latitudine Nord, quello per esempio del capo N., e un grado di latitudine Sud, quello per esempio del Capo Horn, oppure quello del Capo di Buona Speranza, oltre cui non fosse permesso ai capitani di gran cabotaggio di navigare; cosicchè la navigazione autorizzata per questi fosse ridotta ad un parallelogrammo limitato dalle coste d'America da una parte fino a un dato grado di latitudine verso il Nord ed un dato grado di latitudine verso il Sud e che dentro questo potessero i capitani di seconda classe navigare, mentre coloro che navigano oltre questi limiti non possono essere che capitani di prima classe; ma siccome è difficile stabilire precisamente tali limiti senza aver sott'occhio, direi, la carta geografica, non potrei indicare qui nulla di preciso a tal riguardo, pertanto chiederei che la Commissione combinasse queste nuove delimitazioni.

**Commissario Regio.** Rispondo all'onorevole Senatore Pareto. La questione dei limiti è una questione gravissima.

Se diciamo, per esempio, il capitano a gran cabotaggio può arrivare fino a Gibilterra, io domando quali cognizioni maggiori occorrono, perchè arrivi fino a Lisbona? Quando siamo a Lisbona, perchè non può arrivare fino al Ferrol e poi a Bayonne e così via, via?

Se debbo dire la verità, se avessi voluto fare una modificazione al progetto della Commissione del Senato, l'avrei fatta radicale, avrei proposto due classi, patroni o cabotaggio, e capitano o lungo corso: questa proposta poco più, poco meno è stata agitata tanto nel seno della Giunta di Genova, prima autrice di questo progetto di legge, quanto nella Commissione del Consiglio di Stato, e poi in questa vostra del Senato, e fu sempre rigettata dopo mature considerazioni. Egli fu dopo

aver letto i verbali delle sedute di queste Commissioni, composte tutte di nomi tra i più sommi del nostro paese ed i meglio informati delle condizioni del nostro commercio marittimo, che non mi feci a proporre al Senato l'abolizione dei capitani a gran cabotaggio, ma se avessi voluto seguire gli impulsi del mio animo, avrei detto liberamente: aboliamo il gran cabotaggio, facciamo patenti per il Mediterraneo, e patenti per l'Oceano; questa sarebbe stata una distinzione logica, naturale dei limiti dei due capitani, una limitazione che ci detta la nostra posizione geografica; ma, ripeto, levare ai nostri capitani la facoltà di fare il gran cabotaggio, l'agevolazione di navigare le coste Oceaniche di Europa, quando non avessero le cognizioni di navigare al lungo corso, mi è sembrato un fatto così arduo, da farmi dubitare della mia coscienza; specialmente quando trovo simile agevolazione accordata ai capitani di gran cabotaggio della Francia e dell'Inghilterra.

Poteva io proporre al Senato la mia opinione quando nelle Commissioni succennate io vedevo uomini competentissimi ed sperimentati, e tra essi un superiore che io per ogni riguardo rispetto, un venerando decano della nostra marina, dichiararsi contro l'abolizione del capitano di gran cabotaggio?

Io debbo confessare che non ho avuto il coraggio di farlo.

Rientrando poi nella questione dei limiti per le tre categorie che ho accettate, come sono state proposte, io dirò, Signori, rispondendo all'onorevole Senatore Pareto, che se un capitano può andare a Buenos Ayres, a Montevideo, perchè non deve poter andare a Lima e passare il Capo Horn?

Quando un bastimento naviga per andare in Inghilterra, non abbisogna dell'astronomia; il bastimento quando va in Inghilterra, comincia dal riconoscere il Capo di San Vincenzo, quindi passa al Capo Finisterre, da esso a C. Occesaut o Lizard, e così via via, fa proprio una navigazione di costa, egli può quindi fare a meno di calcoli astronomici; ma quando questo bastimento debba lasciare Gibilterra per andare a Madera, e da Madera sino a Buenos-Ayres senza vedere quasi mai più terra, questo capitano ha necessità di conoscere la latitudine e longitudine ricavate astronomicamente; questo capitano ha bisogno di cognizioni diverse da quelle di cui abbisogna quegli che vada in Inghilterra.

Ma direte: la navigazione del Baltico è più difficile di quella dell'America meridionale, lo so bene io; ma a superare la difficoltà maggiore non si richiedono cognizioni teoriche maggiori, ma cognizioni pratiche locali estesissime. Attraversando l'Atlantico si dorme, navigando il Baltico s'imbiancano i capelli, ma ad onta di ciò ci vuole meno teorica nel Baltico. In quanto poi ai limiti, uscendo dal canale di Suez, mi permetto ricordare all'onorevole Senatore Pareto, che non ho mai proposto estenderli al canale di Mozambico, nè ad altro punto della costa orientale d'Africa fuori del Mar Rosso.

Passo alla questione dei limiti per la portata; so bene che egual cosa è il comandare 28 persone, come il comandarne 14; ma dobbiamo considerare la navigazione a vapore.

La navigazione a vapore si estende oggigiorno su tutte le coste del globo, i piroscafi delle linee postali non portano solamente gli equipaggi, ma ancora gran numero di passeggeri. Io veggio che il Governo, quando ha fatto dei contratti con società per la navigazione postale delle coste del Regno, in appositi articoli, ha espresso l'obbligo, per la garanzia dei passeggeri, che i piroscafi di queste società dovessero essere comandati da capitani di prima classe; ora questo che io domando è l'istesso principio che è stato riconosciuto giusto in tali contratti, perchè io penso che di queste concessioni non ne faremo altre, e mi preoccupo del giorno in cui la nostra navigazione postale a vapore sarà liberata dal sussidio governativo, allora noi non potremo imporre alla nostra marina mercantile di far comandare questi grossi piroscafi da capitani di lungo corso, se non vi provvederemo oggi nella legge.

Signori, io vi assicuro che è cosa ben diversa il comandare una nave di mille tonnellate di quello che sia il comandarne una di 200; la prima non entra mica in tutti i porti che incontra, e per la seconda qualunque piccola cala è sicuro ricovero: la prima deve navigare, perciò ad una distanza da terra ben superiore a quella alla quale tranquillamente naviga la seconda. Conchiudo pregando il Senato ad accogliere la demarcazione dei limiti da me proposta.

**Presidente.** La Commissione accetta le proposte fatte dal Commissario Regio?

**Senatore Mameli, Relatore.** La Commissione accetta; era già una cosa intesa preventivamente.

**Presidente.** Non rimarrebbero che gli emendamenti proposti dal Senatore Pareto.

**Senatore Pareto.** Io sottoposi alcune osservazioni perchè le credeva necessarie, ma però se la Commissione non le crede tali, io non insisterò maggiormente.

**Presidente.** L'articolo adunque s'intenderà approvato colle modificazioni proposte dal Commissario Regio.

**Senatore, Segretario, Arnulfo legge:**

« Art. 68. I marinari nazionali i quali abbiano 24 anni di età e cinque anni di effettiva navigazione e sappiano leggere e scrivere, potranno essere autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di trenta tonnellate per il piccolo traffico di costa entro i limiti determinati dal regolamento. »

**Commissario Regio.** Prego il Senato ad aggiungere dopo le parole: *che sappiano leggere e scrivere* le seguenti *ed abbiano conoscenza della bussola*; questa conoscenza è indispensabile.

**Senatore Mameli, Relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** S'intenderà approvato l'articolo coll'aggiunta fatta.

**Senatore, Segretario, Arnulfo legge:**

« Art. 69. Nei paesi posti al di là dei limiti asse-

guati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio o dei patroni, i Regi Consoli potranno autorizzare questi graduati a comandare bastimenti di bandiera nazionale per il traffico nei canali e fiumi in tutta la loro estensione, e lungo le coste marittime entro un raggio di 300 miglia marine a partire dal porto del loro armamento. »

**Commissario Regio.** Qui è questione di forma. Quest'articolo mi parrebbe meglio concepito nei seguenti termini:

« I capitani di gran cabotaggio ed i patroni che si trovassero in paesi posti al di là dei limiti assegnati alla loro navigazione, potranno essere autorizzati dai Regi Consoli a comandare, ecc. »

**Senatore Mameli, Relatore.** È una modificazione di pura forma che la Commissione accetta.

**Presidente.** Resta perciò approvato l'articolo colla modificazione accettata dalla Commissione.

**Senatore, Segretario, Arnulfo legge:**

« Art. 70. Per conseguire le patenti di capitano di lungo corso o di gran cabotaggio, e quello di patrono si richiedono le condizioni seguenti:

» a) Essere cittadini dello Stato;  
» b) Avere l'età di 24 anni compiuti;  
» c) Non essere mai stati condannati per truffa, furto o falso, nè aver sofferto qualsiasi altra condanna importante pena maggiore di un anno di carcere;

» d) Avere tre anni di effettiva navigazione per conseguire le patenti di patrono e quattro anni per le patenti di capitano.

» Questa navigazione dovrà almeno per metà essere compiuta su bastimenti nazionali e per un anno essere stata eseguita in viaggi della classe a cui aspira il candidato o di una classe superiore.

» e) Avere superato con buon esito un esame tecnico pratico secondo i programmi che saranno stabiliti dal regolamento. »

**Commissario Regio.** Qui alla lettera c deve farsi un'aggiunta trascurata nella stampa.

Deve dirsi: *Non essere mai stati condannati a pena criminale ed anche correzionale per truffa, furto o falso od altro reato contro la fede pubblica.*

**Presidente.** Si intenderà approvato l'articolo colla accennata modificazione.

« Art. 71. I capitani e patroni i quali avessero ottenuto la naturalità, non potranno conseguire lo scambio delle loro patenti se non coll'adempimento delle condizioni prescritte pel grado cui aspirano.

» Tuttavia il Ministro di Marina potrà, secondo i casi, dispensarli dall'esame, previo il voto favorevole del Consiglio di Ammiragliato. »

(Approvato.)

« Art. 72. Gli ufficiali di vascello, i piloti, i secondi piloti e gli allievi di pilotaggio della Regia Marina provvisti di pensioni di riposo, riformati, congedati o di-

missionari potranno ottenere le patenti di grado nella marina mercantile, cioè: gli ufficiali di vascello ed i piloti quelle di lungo corso, i secondi piloti quelle di capitano di gran cabotaggio, e gli allievi di pilotaggio quello di patrono.

» Il conferimento di tali patenti sarà subordinato alle condizioni di età, di navigazione ed altre stabilite dall'art. 70, eccettuata quella dell'esame. »

(Approvato.)

» Art. 73. Le patenti di capitano o patrono sono dai rispettivi consoli rilasciate in nome del Re, secondo le norme che saranno prescritte dai regolamenti. »

**Commissario Regio.** Dopo l'opposizione, che ho incontrato nel domandare che l'atto di nazionalità sia concesso dal Ministro della Marina a nome del Re, formola che poi il Senato ha avuto la compiacenza di approvare dietro le mie spiegazioni, sono persuaso, che se adesso domando, che anche le patenti di patrono o capitano siano date dal Ministro in nome del Re incontrerò una opposizione anche più seria, e che mi sarà più difficile di poter combattere, perchè non ho l'argomento, che ha fatto decidere il Senato in mio favore quello cioè della questione internazionale.

Ma io debbo dichiarare, che la patente di un capitano è di tal guisa collegata all'interesse ed alla sicurezza pubblica, che io debbo domandare al Senato che queste patenti di capitano siano date dal Ministro della Marina a nome del Re e non dai Consoli.

Queste patenti si rilasciano in seguito di esami, e bisogna che il Ministero abbia i mezzi di controllare, se i suoi agenti fanno il loro dovere.

Di più faccio riflettere, che se non si è trovato ragione per opporsi a che il Ministro della Marina dia patenti in nome del Re ai costruttori navali, la patente di capitano è molto più importante, perchè debba essere ugualmente data dal Ministero.

**Presidente.** Invito la Commissione a dichiarare i suoi intendimenti.

**Senatore Pareto.** Io farei differenza fra i patroni ed i capitani.

Il patrono avrà bisogno di un piccolo esame e bisognerà che dopo l'esito di questo, aspetti ancora chi sa quanto tempo perchè siano adempiute le tante formalità occorrenti per avere la patente dal Ministero. Io parlai di centralizzazione, ma domando io se questa non è una centralizzazione e una centralizzazione eccessiva? Domando se vi è bisogno di aspettare che sia spedita la patente dal Ministero pel patrono del bastimento, il quale non fa che breve viaggio, e per cui non ha bisogno di quelle grandi cognizioni che esigonsi per un viaggio di lungo corso, dimando se vi è necessità di tanti ritardi, di tante formalità per accordare al patrono questa patente? E se è cosa che meriti tanta solennità da doverci ricorrere al Ministero per accordare questa autorizzazione o patente?

**Commissario Regio.** Accetto l'emendamento dell'onorevole Senatore Pareto.

Senatore **Mamell, Relatore.** La Commissione accetta la proposta del Commissario Regio colla modificazione del Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Bisogna riformare l'articolo, vale a dire togliere la parola *patrone* dapprima e aggiungere un'alinea in cui si accenni che le patenti ai patroni ponno essere rilasciate dai consoli di marina.

Senatore **Castelli E.** Potrebbe dirsi:

« Le patenti di capitano sono rilasciate in nome del Re dal Ministero della Marina e quelle di *patrone* dai rispettivi consoli in nome del Re secondo le norme che saranno prescritte dai regolamenti. »

**Commissario Regio.** Accetto.

**Presidente.** Si intende perciò approvato l'articolo secondo la redazione testè letta.

## CAPO VI.

### *Degli equipaggi dei bastimenti e degli ufficiali di bordo.*

« Art. 74. Nella composizione degli equipaggi dei bastimenti sono considerati ufficiali di bordo sotto la dipendenza del capitano.

- » 1. Il secondo, il quale sostituisce il capitano nelle di lui assenze;
- » 2. Il pilota;
- » 3. Il medico o chirurgo di bordo;
- » 4. Il macchinista in primo sui piroscafi;
- » 5. Il macchinista in secondo;
- » 6. Il sopracarico, unicamente per quanto riguarda le sue attribuzioni commerciali.

» Sono considerati bassi ufficiali sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo:

- » 1. Il nostromo o nostromi i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull'attrazzatura del bastimento;
- » 2. Il pilota pratico per tutto il tempo che gli è affidata la direzione del bastimento;
- » 3. Il maestro d'ascia per gli effetti soltanto dell'abbandono del bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 75. Per essere ammesso a navigare in qualità di secondo si dovranno adempiere le seguenti condizioni:

- » a) Avere compiuto l'età d'anni ventuno,
  - » b) Avere 24 mesi di navigazione effettiva sopra bastimenti nazionali;
  - » c) Sapere leggere e scrivere.
- » Nei viaggi al di là dei Capi Horn e Buona Speranza, il secondo dovrà avere il grado di capitano. »

**Commissario Regio.** Per essere ammesso a navigare in qualità di secondo si dovranno adempiere le seguenti condizioni:

- » a) Avere compiuto l'età d'anni ventuno;
- » b) Avere 24 mesi di navigazione sopra bastimenti nazionali;
- » c) Sapere leggere e scrivere.... »

Pare che saper solo leggere e scrivere per poter sostituire il capitano sia poco, domanderei che si dicesse, *avere subito almeno l'esame da patrono.* In quanto al seguito di questo articolo in cui è detto che al di là dei Capi Horn e Buona Speranza il secondo debba avere il grado di capitano, faccio richiamo a quanto ho detto intorno a questi limiti e propongo la seguente compilazione:

« Il secondo sui bastimenti comandati da capitani di lungo corso dovrà avere la patente di capitano. »

Senatore **Mamell, Relatore.** La Commissione accetta.

**Commissario Regio.** Onde evitare una interpretazione men larga del mio emendamento, esso si potrebbe formulare nel modo seguente:

« Nei limiti al di là di quelli prescritti per la navigazione dei capitani di gran cabotaggio, il secondo di bordo dovrà avere il grado di capitano. »

Senatore **Mamell, Relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Resta perciò l'articolo approvato colla modificazione acconsentita dalla Commissione.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 76. Per essere imbarcati in qualità di pilota si richiedono in tutti i casi, 24 mesi di navigazione, dei quali una metà sopra bastimenti nazionali. »

**Commissario Regio.** Domando la parola; domando cioè che questo articolo sia emendato nel senso, che la navigazione sia eseguita da marinaio, e sia portata a 36 mesi a vece di soli 24, perchè non essendo specificato in quale età questa navigazione va compiuta, si deve intendere dall'età in cui uno è matricolato, e siccome vi sono matricolati a 10 anni, il Senato comprenderà che non si può dare la qualità di pilota ad uno che a 24 anni non ne abbia che due di navigazione dall'età di 10 anni.

Senatore **Mamell, Relatore.** Questo emendamento era già combinato colla Commissione.

Senatore **Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** Null'appoggiare l'osservazione dell'onorevole Commissario Regio, parmi però che siavi ancora qualche altra cosa da desiderare da un pilota.

Nell'articolo precedente, per essere ammesso a navigare in qualità di *secondo*, si è posta la condizione di saper leggere e scrivere, ed a me pare che questa condizione la si dovrebbe prescrivere anche per i *piloti*, mentre se noi non lo diciamo in quest'articolo, avendo dichiarato per i *secondi*, chiunque abbia fatta una navigazione di 36 mesi, quand'anche non sapesse leggere e scrivere, potrebbe aspirare senza più alla qualità di *piloto*.

**Commissario Regio.** È indubitato che sarebbe vantaggioso il mettere l'obbligo ai piloti di saper leggere e scrivere.

Io veramente ho insistito sulle maggiori cognizioni per ottenere il grado di *secondo*, perchè la legge, che

stiamo discutendo, dice all'articolo 78 che « In tutti i viaggi esclusa la navigazione dei patroni e quella di costa, sarà obbligatorio l'imbarco di un secondo di bordo » per cui il secondo deve necessariamente saper non solo leggere e scrivere, ma quant'altro il Senato mi ha concesso.

Non così credo possa dirsi, nel caso che trattiamo; quantunque, ripeto, sia desiderabile e vantaggioso, che il pilota sappia leggere e scrivere, non lo credo però indispensabile.

Porto un esempio: io sono destinato per un viaggio nel Baltico, e tengo in porto un marinaio praticissimo di quel mare, ma che non sa leggere e scrivere, m'accorderete che io lo ricerchi come pilota di preferenza a quello meno pratico, quand'anche sappia leggere e scrivere?

Ciò premesso, io prego l'onorevole Senatore Farina a desistere dal suo emendamento.

Senatore **Mameli, Relatore.** In appoggio a quanto ha detto il signor Commissario Regio, debbo soggiungere che veramente in una navigazione ben intesa, dovrebbe sempre il pilota essere un ufficiale distinto, un ufficiale di bordo, ma è invalso l'uso che la funzione di pilota sia esercitata alcune volte anche da un semplice marinaro, e sicuramente questo marinaro può essere pratico di un passaggio o stretto meglio di ogni altro.

Senatore **Farina.** Non ostante le osservazioni che sono state fatte credo di dover insistere. Se si trattasse di piloti locali, sarei del parere dell'onorevole proponente, ma trattandosi di pilota di un bastimento di lunga navigazione, di lungo corso, credo che sia necessario che esso sappia leggere e scrivere.

**Commissario Regio.** Faccio riflettere all'onorevole Senatore Farina che il pilota non è obbligatorio dalla legge. Ecco le ragioni per le quali vorrei che fosse lasciata facoltà ad un capitano di scegliere fra i suoi marinai sperimentati un pilota, ancorchè non sappia leggere e scrivere.

Senatore **Duchoqué.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio mi sembrano molto persuasive nella massima parte; solamente lo pregherei anche a spiegare il motivo, che sarà giustissimo, ma che non trovo enunciato, dell'aver portato a tre anni il periodo della navigazione, che secondo il progetto del Governo seguito dalla Commissione era di due.

**Commissario Regio.** La ragione per cui ho insistito ad aumentare la navigazione è la stessa per la quale mi sono opposto all'onorevole Senatore Farina, perchè il pilota sapesse leggere e scrivere.

Io del pilota non ne ho fatto una persona istrutta scientificamente, io lo considero come una persona tutt'affatto pratica, e credo che due anni di navigazione non sia un termine sufficiente per acquistare quella capacità da potere imporre il suo consiglio al capitano, il quale per ottenere la sua patente deve almeno avere quattro anni di navigazione, e ciò anche

tenuto conto che la navigazione del pilota si sia agitata sempre nello stesso tratto di mare.

Senatore **Mameli, Relatore.** Erano veramente troppo pochi 24 mesi, si sono portati a 36, col vantaggio però che per la metà si possono effettuare su bastimenti esteri.

**Presidente.** Il Senatore Duchoqué non insiste?

Senatore **Duchoqué.** Non insisto affatto. Sono soddisfattissimo delle spiegazioni date.

**Presidente.** Allora l'articolo s'intenderà approvato.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 77. Le condizioni necessarie per esercitare l'arte di macchinista tanto in primo che in secondo saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 78. In tutti i casi, eccettuati quelli di navigazione di patroni o di costa, sarà obbligatorio l'imbarco di un secondo. »

**Commissario Regio.** Proponerei a quest'articolo l'aggiunta di un ainea, il quale non ha che fare certamente coll'articolo, ma è nello scopo di non aggiungere uno al codice che discutiamo, ciò che cambierebbe tutte le citazioni e potrebbe condurre ad equivoci.

L'ainea che propongo è il seguente:

« Il numero minimo d'equipaggio per ciascuna classe di bastimento sarà stabilito dal regolamento. »

Nel primitivo progetto di questa legge eravi un articolo nel quale si stabiliva il massimo ed il minimo dell'equipaggio. Volendo agevolare la marina commerciale tralascio di proporre il limite del massimo, che non importa una necessità d'interesse pubblico; ma chiedo questa condizione del minimo di equipaggio, perchè la credo necessaria nell'interesse della sicurezza della navigazione.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Le osservazioni del Regio Commissario sono giustissime; ma troverebbero luogo più acconcio negli articoli successivi.

Là si parla veramente degli equipaggi, e là si potrebbe determinare il minimo.

**Presidente.** Non insistendo il Commissario Regio, l'articolo s'intenderà approvato.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 79. Nell'armamento del bastimento il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali. »

» Gli ufficiali consolari all'estero potranno però secondo l'esigenza dei casi, permettere l'arruolamento di marinari esteri al di là della prescritta proporzione.

» Quanto al capitano o patrono non sarà permesso di far ricorso ad esteri, se non quando ciò divenisse necessario per impossibilità di provvedersi di nazionali. »

Senatore **Duchoqué.** Mi pare che il fino molto ra-

gionevole dell'onorevole Commissario Regio si ottenga cominciando questo articolo coll'inciso che ei proponeva mettersi in fine dell'articolo precedente.

**Commissario Regio.** Proporrei allora che si cominciasse l'articolo in questo modo:

« Il numero minimo degli equipaggi per ciascuna classe di bastimento sarà stabilito dal regolamento. »

**Presidente.** Rimane approvato l'articolo coll'aggiunta testè proposta dal Commissario Regio, ed assentita dalla Commissione.

Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:

« Art. 80. Nessun nazionale potrà essere ammesso a far parte dell'equipaggio di un bastimento mercantile, se non sia iscritto nelle matricole o nei registri della gente di mare. »

(Approvato.)

**Presidente.** Prego il Senato a voler convenire domani all'ora stabilita.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXXVI.

TORNATA DEL 29 OTTOBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Nuova redazione dell'art. 80 fatta d'accordo tra la Commissione e il Commissario Regio* — *Adozione di esso e degli articoli 81, 82, 83, 84, 85 sino al 98* — *Modificazione dell'art. 99 e adozione di esso e degli articoli 100, 101, 102, 103, 104* — *Schiarimenti richiesti dai Senatori Pareto e Alfieri per la soppressione degli articoli 143 e 149 del progetto del Ministero* — *Risposta del Relatore* — *Adozione degli articoli 105, 106, 107, 108* — *Nuova redazione dell'articolo 109* — *Adozione di esso e degli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 egualmente modificati dalla Commissione e dal Commissario Regio* — *Approvazione degli articoli 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123* — *Nuova compilazione degli articoli 124, 125* — *Adozione di essi e degli articoli 126, 127, 128 sino al 139* — *Modificazione dell'articolo 140 e sua adozione* — *Sono approvati gli articoli 141, 142 sino al 147* — *Osservazione del Commissario Regio sull'art. 148* — *Approvazione di esso e degli articoli 149 e 150* — *Riforma dell'articolo 151 e sua adozione* — *Sono pure adottati gli articoli 152, 153* — *Nuova redazione dell'art. 154* — *Obbiezione del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio e del Relatore* — *Approvazione degli articoli 155, 156* — *Aggiunta proposta dal Senatore Farina all'art. 157* — *Adozione dell'aggiunta* — *Proposta suppressiva dell'articolo medesimo fatta dal Senatore Pareto, oppugnata dal Commissario Regio* — *Reiezione della proposta e approvazione dell'articolo 157 non che degli articoli 158, 159, 160* — *Osservazione del Senatore Pareto* — *Sono approvati gli articoli 161, 162, 163, 164 sino al 170* — *Nuovo articolo proposto dal Commissario Regio* — *Accettazione condizionale di esso per parte del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio* — *Adozione del nuovo articolo che prende il numero 171* — *La discussione è aggiornata a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Annunzio al Senato l'omaggio fatto dal Senatore De-Monte di alcune copie delle sue *Osservazioni sull'amministrazione del Regno d'Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO  
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

Dovendosi continuare la discussione del Codice di marina mercantile, la quale è arrivata ieri all'art. 80, debbo annunziare al Senato che in seguito a concerti presi tra il Commissario Regio e la Commissione, si è inteso d'introdurre in molti degli articoli che si contengono fra l'articolo 80 e il 169 tutte quelle modifi-

cazioni che si sono di comune accordo credute convenienti.

Avendo dunque il Commissario Regio e la Commissione fatta una nuova redazione di questi articoli, debbo domandare al Senato l'autorizzazione, invece di leggere gli articoli della Commissione che poi sarebbero modificati, di leggere quelli che sono stati concordati tra la Commissione e il Commissario Regio.

Chi è di tale avviso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego il Senatore, Segretario, Arnulfo di voler procedere alla lettura degli articoli.

Ieri siamo rimasti all'articolo 80 che terminava il Capo VI.

Senatore, Segretario, Arnulfo. Art. 81, di nuova redazione d'accordo tra la Commissione e ed il signor Commissario Regio da aggiungersi al Capo VI.

« Art. 81. Alle convenzioni di arruolamento fra il capitano, patrone od armatore, e le persone dell'equipaggio provvedono le leggi commerciali. »

(Approvato.)

#### CAPO VII.

*Disposizioni relative allo sbarco ed ai congedi delle persone dell'equipaggio in paese estero.*

« Art. 82. Gli ufficiali consolari in paese estero potranno, quando vi fossero gravissimi motivi ed il bastimento fosse diretto nei porti dello Stato, prorogare il termine dell'arruolamento delle persone dell'equipaggio per un tempo non eccedente i tre mesi. In questo caso il marinaio avrà diritto ad una proporzionata gratificazione in aumento del suo salario. »

(Approvato.)

« Art. 83. Lo sbarco in paese estero d'individui arruolati sui bastimenti nazionali, quando non segua per essere finito l'arruolamento o per consenso delle parti, non potrà avere luogo se non per necessità di riparare il bastimento, o di prevenire disordini a bordo od abusi di potere, o per altre circostanze da riconoscersi dagli ufficiali consolari ed in loro mancanza da chi ne fa le veci.

» Le persone dell'equipaggio tuttavia soggette all'obbligo della leva, non potranno essere sbarcate in paese estero, ancorchè fosse finito l'arruolamento, o vi fosse il consenso delle parti. »

(Approvato.)

« Art. 84. Nel caso in cui avesse luogo lo sbarco in paese estero di un individuo dell'equipaggio dovrà il capitano o patrone saldare al medesimo il suo conto. »

(Approvato.)

« Art. 85. Se un individuo dell'equipaggio di un legno nazionale fosse sbarcato o abbandonato in paese estero od in un porto dello Stato diverso da quello dell'arruolamento senza che abbia ricevuto contemporaneo arruolamento sopra altro bastimento, le spese del di lui ritorno in patria saranno poste:

» a) A carico del bastimento e saranno sborsate dal capitano o patrone all'ufficiale consolare o all'amministratore di marina nell'atto dello sbarco in tutti i casi in cui la persona sbarcata sia stata congedata dall'armatore, capitano o patrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà dell'arruolato;

» b) A carico dell'armatore quando lo sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza maggiore, e saranno pagate sul prodotto degli avanzi, se ve ne ha, del bastimento e dei suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate;

» c) A carico della persona sbarcata, se il di lei sbarco sia conseguenza di malattia o di ferita, la cura delle quali sia dalle leggi commerciali posta a carico dell'arruolato;

» d) A carico di chi sarà indicato dall'ordinanza di sbarco quando questo avrà luogo per comando dell'autorità consolare o marittima. »

» I capitani o patroni, gli armatori e la cauzione di cui all'art. 64, meno i casi di sbarco per causa di reato, saranno responsabili verso lo Stato delle spese occorse pel ritorno in patria delle persone dell'equipaggio, salvo il loro regresso verso chi di diritto. »

(Approvato.)

« Art. 86. Le indennità di via che pel disposto del precedente articolo si dovessero anticipare dal capitano o patrone alle persone congedate, saranno determinate dal regolamento.

» In tutti gli altri casi sarà provveduto al ritorno della gente di mare per cura dell'ufficiale consolare o dell'amministratore di marina.

» Le spese da rimborsarsi saranno liquidate dall'amministratore di marina nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, secondo che il ritorno avrà avuto luogo su bastimenti nazionali od esteri o per via di terra. »

(Approvato.)

#### CAPO VIII.

*Le visite dei bastimenti e delle partenze.*

« Art. 87. Ogni bastimento che intraprende una navigazione dovrà trovarsi in buono stato di navigabilità, e soddisfare alle condizioni di sicurezza e di buona costruzione che saranno prescritte dal regolamento.

» Inoltre dovrà essere munito degli attrezzi, corredi ed instrumenti che saranno parimente determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 88. Niun bastimento potrà mettersi in navigazione se non ne sarà accertato da apposita visita e perizia il buono stato di navigabilità.

» I bastimenti che esercitano il piccolo traffico dei battelli pescherecci, meno quelli addetti alla gran pesca, sono esenti dalla visita. »

(Approvato.)

« Art. 89. La visita delle navi a vela od a vapore



dovrà farsi ad ogni viaggio che intraprendono di lungo corso o di gran cabotaggio.

» Per i bastimenti destinati ad altri viaggi la visita si farà d'anno in anno, se siano a vela, e di tre in tre mesi se a vapore. »

(Approvato.)

« Art. 90. I bastimenti subiranno alla partenza una seconda visita la quale sarà principalmente diretta a verificare che il bastimento non sia eccessivamente caricato, e ad accertare che sia munito degli oggetti di corredo ed altri attrezzi di cui all'articolo 87. »

(Approvato.)

« Art. 91. Il tempo, il modo, la forma di procedere alla visita saranno determinati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 92. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno applicabili alla visita dei bastimenti che armassero o caricassero in paese estero.

» In questi casi gli ufficiali consolari provvederanno per l'eseguimento delle visite. »

(Approvato.)

« Art. 93. I capitani e patroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno di essersi uniformati alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo.

» Parimente le capitanerie dei porti non permetteranno la partenza dei bastimenti soggetti a seconda visita se non conterà che questa sia stata eseguita con esito soddisfacente. »

(Approvato.)

« Art. 94. Gli agenti di sanità marittima non rilasceranno le patenti od i permessi sanitari di cabotaggio, se i capitani e patroni dei bastimenti nazionali non presenteranno loro il ruolo di equipaggio munito del visto dell'amministratore di marina del luogo.

» Le stesse disposizioni saranno applicabili ai capitani e patroni dei bastimenti esteri, nei quali le carte di bordo dovranno inoltre essere munite del visto del rispettivo console. »

(Approvato.)

#### CAPO IX.

##### *Del trasporto dei passeggeri.*

« Art. 95. È delegata all'amministrazione della sanità marittima l'ispezione e la vigilanza sul trasporto dei passeggeri secondo le norme prescritte dai successivi articoli. »

(Approvato.)

« Art. 96. Il regolamento determinerà il numero dei passeggeri secondo la qualità dei viaggi e dei bastimenti, come pure stabilirà le condizioni per lo assetto interno della nave, la disposizione delle cuccette, la provvista dei viveri e tutte le altre norme e cautele. »

(Approvato.)

« Art. 97. Qualunque sia la natura del viaggio ed il numero delle persone imbarcate, l'autorità sanitaria

potrà vietare l'imbarco d'individui ammalati o convalescenti di lunga e grave malattia.

» Qualora per siffatta ragione una persona imbarcata dovesse lasciarsi a terra, dovrà essere sbarcata con essa anche la sua famiglia, ove lo richieda, e sarà ad essi restituito quanto avessero già pagato in conto di nolo. »

(Approvato.)

« Art. 98. L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso o di gran cabotaggio, d'individui mentecatti, idioti, sordo-muti, ciechi o storpi, o di ragazzi minori degli anni quindici non sarà permesso, se non quando siano accompagnati da parenti, tutori, o vi sia persona che offra garanzia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione. »

(Approvato.)

« Art. 99. Nei viaggi oltre lo stretto di Gibilterra ed il canale di Suez, quando il numero degli individui imbarcati, compreso l'equipaggio, ecceda i cento, sarà obbligatorio l'imbarco di un medico da approvarsi dall'amministrazione sanitaria sulla proposta del capitano o dell'armatore. »

(Approvato.)

« Art. 100. Nella visita di cui all'art. 90 si verificherà se sieno osservate le prescrizioni del regolamento riguardanti il trasporto di passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 101. Nei viaggi al di là dello stretto di Gibilterra o del canale di Suez, i passeggeri avranno diritto di restare a bordo e di godere dei viveri per 48 ore successive all'arrivo del bastimento nel porto di destinazione, a meno che non fosse obbligato di ripartire immediatamente. »

(Approvato.)

« Art. 102. Nel caso che il bastimento per qualsiasi causa non lasciasse il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggero avrà diritto nel frattempo di essere alloggiato e nutrito a bordo, senza pregiudizio dei danni ed interessi che fossero dovuti a termini di diritto.

» Se il ritardo eccede i 10 giorni il passeggero potrà inoltre sciogliere il contratto, ed in questo caso il nolo dovrà restituirsi per intero.

» Se il detto ritardo sarà causato da tempo cattivo lo scioglimento del contratto per parte dei passeggeri non avrà luogo se non colla perdita di un terzo del nolo.

» La circostanza del tempo cattivo sarà dichiarata dal capitano del porto o da chi ne farà le veci. »

(Approvato.)

« Art. 103. Meno il caso di contraria stipulazione, ogni bastimento noleggiato per trasporto di passeggeri dovrà, qualunque sia il loro numero, condurli direttamente nel porto di destinazione.

» Nel caso che il bastimento stornasse il cammino, o facesse rilascio, i passeggeri continueranno ad essere

alloggiati e nutriti a spese del bastimento, senza pregiudizio dei danni ed interessi, e della facoltà di risolvere il contratto, se il ritardo fosse conseguenza di forza maggiore o di altra causa indipendente dalla volontà del capitano. »

(Approvato.)

« Art. 104. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai bastimenti esteri che imbarcano passeggeri nello Stato.

» Le visite però saranno eseguite previo avviso al rispettivo agente consolare.

» Per garantire l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni asunti, i capitani dei bastimenti esteri dovranno fornire cauzione nei modi e per lo ammontare a determinarsi dal regolamento. »

Senatore **Pareto**. Pregherei l'onorevole Relatore della Commissione a volermi dire le ragioni per cui è stato soppresso l'articolo 143 del progetto del Ministero:

« Se nel corso del viaggio il capitano si trovasse costretto a far racconciare il bastimento, ed il ritardo fosse per durare oltre trenta giorni, il contratto di noleggio potrà essere sciolto a volontà di ciascuna delle parti, ed il nolo sarà allora pagato in proporzione del viaggio fatto. »

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Perché a questo provvede il Codice di commercio.

**Presidente**. Non essendovi altra osservazione l'articolo 104 s'intende approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**, legge:

#### CAPO X.

##### *Della polizia di bordo.*

« Art. 105. I capitani e patroni devono mantenere l'ordine e la polizia del proprio bastimento; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquillità del bordo, la sicurezza del bastimento, la cura delle mercanzie ed il successo della spedizione.

» A questo effetto i capitani e patroni potranno valersi del potere disciplinare loro accordato dalla presente legge.

» In nessun caso il capitano o patrono potrà impedire che la gente del suo bordo si presenti agli amministratori di marina, od agli ufficiali consolari all'estero per porgere reclami.

» Oltre il giornale nautico, prescritto dalle leggi commerciali, i capitani e patroni terranno a bordo d'ogni bastimento maggiore di trenta tonnellate, un registro di disciplina nel quale saranno annotate le mancanze e le punizioni, e tutte le indicazioni prescritte dalla presente legge. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Vorrei domandare all'onorevole Relatore della Commissione se la risposta da lui data al signor Senatore Pareto si applichi anche all'art. 149 del progetto ministeriale.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Qui ci è un'altra ragione, ed è che vi ha un altro articolo che provvede a questo riguardo.

**Presidente**. L'articolo 105 s'intende dunque approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 106. Se a bordo di un bastimento si sia commesso durante la navigazione un crimine o delitto il capitano o patrono dovrà procedere a termine dell'art. 451.

» Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrono procederà a norma del successivo articolo 452. »

(Approvato.)

« Art. 107. Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste d'acqua e le vettovaglie, il capitano o patrono dovrà provvedere al bisogno della gente di mare con tutti i mezzi possibili.

» A questo effetto egli deve procurare di rifornirsi dai bastimenti che incontrasse od altrimenti approdando al più vicino luogo quando anche fosse per ciò necessario deviare di rotta. »

(Approvato.)

« Art. 108. Se la gente dell'equipaggio non riceve l'intera razione convenuta prima della partenza, ed in mancanza di convenzione, quella stabilita dal regolamento mentre esistevano a bordo provviste in sufficiente quantità, od, essendo queste mancate od alterate, era possibile rifornirle, sarà dovuta all'equipaggio un'indennità senza pregiudizio delle pene incorse dal capitano.

» Se la riduzione della razione fosse resa necessaria per forza maggiore, sarà dovuto al marinaio l'equivalente in denaro. In caso di forza maggiore dovrà risultare da un processo verbale consegnato sul giornale e sottoscritto dagli ufficiali di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 109. Le persone dell'equipaggio in numero non minore del terzo potranno reclamare contro la qualità od insufficienza dei viveri presso l'Amministrazione di marina nello Stato ed all'estero presso l'ufficiale consolare o in difetto presso i comandanti dei R.R. Legni, o in mancanza di questi presso l'autorità locale.

» Queste autorità, previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o patrono che provveda immediatamente e questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio o prendendo la somma necessaria ad prestito sul corpo e sulla chiglia del bastimento o facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni. »

(Approvato.)

Senatore **Alferi**. Pregberei il Senato di permettermi di ritornare indietro di due articoli per fare un'osservazione la cui portata lascio giudicare al Senato. All'articolo 107 è detto: « Se nel corso del viaggio mancassero o si guastassero le provviste di acque e le vettovalie, il capitano o patrone dovrà provvedere al bisogno della gente di mare con tutti i mezzi possibili. » E chi non è gente di mare dovrà morir di sete?

Senatore **Mamell, Relatore**. S'intende per tutti.

Senatore **Farina**. Allora bisognerà ripristinare la primitiva dicitura e dire: *la gente imbarcata*.

**Commisario Regio**. È giustissimo, accetto.

**Presidente**. S'intende approvata questa modificazione.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 110. Verificandosi l'imbarco clandestino di armi da fuoco o di arme bianche, di polvere, di materie infiammabili, dovranno tali oggetti essere sequestrati dal capitano o patrone, e potranno a seconda dei casi, essere distrutti o custoditi nella propria camera per essere, compiuto il viaggio, confiscati. »

» Sarà inoltre l'autore dell'imbarco clandestino punito con multa estendibile a L. 200. »

(Approvato.)

« Art. 111. I capitani e patroni sono responsabili degli oggetti e denari lasciati dalle persone che fossero decedute al loro bordo. »

» Essi devono formarne inventario e renderne conto all'autorità marittima nello Stato, ed agli ufficiali consolari all'estero, nel modo che sarà stabilito dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 112. Gli oggetti di cui nell'articolo precedente, quando vi fosse pericolo di deperimento, o vi concorresse altro giusto motivo, potranno dagli amministratori di marina, od ufficiali consolari all'estero, essere posti in vendita. »

» Saranno distrutti dal capitano o patrone dietro processo verbale firmato dagli ufficiali di bordo e registrato nel giornale nautico quando il conservare i surriferiti oggetti potesse essere nocivo all'igiene di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 113. Qualora gli oggetti conservati di cui nei due precedenti articoli non siano reclamati dagli aventi diritto nel termini di un anno dal giorno dell'avviso che si darà nella forma stabilita dal regolamento, saranno venduti in subasta. »

» Il prodotto dei medesimi come pure il denaro lasciato dal defunto, dedotte le spese, sarà depositato nella cassa dei depositi e prestiti per conto di chi spetta. »

(Approvato.)

#### CAPO XI.

##### *Della polizia della navigazione.*

« Art. 114. I bastimenti della marina mercantile

invalberano la bandiera nazionale secondo il modulo e le proporzioni stabilite dal regolamento. »

» Essi in corso di navigazione devono avere a bordo oltre i documenti indicati nell'art. 43, i verbali di visita. »

(Approvato.)

« Art. 115. Se per infortunio od altra forza maggiore si perdessero in viaggio le carte di bordo dovrà il capitano o patrone farne constare nel primo luogo di approdo all'amministratore di marina od al R. ufficiale consolare. Se l'approdo avrà luogo in paese estero, l'ufficiale consolare lo munirà di carte provvisorio per continuare la navigazione. »

» Saranno pure muniti di un atto di nazionalità provvisorio ed di un ruolo anche provvisorio i bastimenti che fossero costruiti od acquistati all'estero per essere nazionalizzati. »

(Approvato.)

« Art. 116. I bastimenti da guerra dello Stato esercitano la sorveglianza di polizia sui bastimenti nazionali, così in alto mare che in paese estero ove non sia un agente consolare o dietro invito di questi. »

» A questo fine i comandanti dei medesimi possono procedere alla visita del bastimento, all'ispezione delle carte di bordo, ricevere le denunce e le querelle dei capitani, e della persone imbarcate e farsi consegnare i delinquenti. »

» I bastimenti che mancassero di alcuna delle prescritte carte di bordo o che avessero carte di bordo false saranno condotti in un porto dello Stato, od in quel porto estero più vicino in cui risieda un Regio ufficiale consolare. »

(Approvato.)

« Art. 117. Ogni bastimento da guerra dello Stato, quantunque non destinato all'ufficio d'incrociatore; il quale incontrasse in qualunque mare un bastimento nazionale che per trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 354 e 355 della presente fosse sospetto di attendere alla tratta di schiavi, è autorizzato alla cattura del medesimo ed a condurlo nei porti dello Stato, od in quel porto estero più vicino in cui risieda un Regio ufficiale consolare. »

(Approvato.)

« Art. 118. I capitani e i patroni che incontrassero in mare, o ritrovasse nei porti esteri qualche bastimento da guerra dello Stato, dovranno somministrare i ragguagli, le informazioni e le notizie di cui fossero richiesti. »

(Approvato.)

« Art. 119. Dovranno ancora i capitani e patroni obbedire alla chiamata dei bastimenti da guerra di potenze amiche ed, essendone richiesti, giustificare la propria nazionalità, sotto pena di decadere dalla protezione del Governo qualora fossero danneggiati in conseguenza del rifiuto. »

» Non sono però tenuti in tempo di pace a sottoporsi ad alcuna visita o ad altro atto di giurisdizione

per parte di bastimenti esteri, salvo quanto è stabilito relativamente ai paraggi soggetti alle crociere per impedire la tratta degli schiavi.

» I capitani e patroni ai quali fosse fatta violenza, debbono protestare e fare apposita relazione all'autorità competente. »

(Approvato.)

« Art. 120. Appartiene esclusivamente al capitano o patrono il comando del bastimento in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica.

» È proibita qualunque convenzione diretta ad eludere il disposto del presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 121. Il capitano o patrono, finchè dura il suo mandato, non può dimettersi dalla sua carica, nè lasciare il bastimento senza consenso degli armatori e senza autorizzazione degli amministratori di marina o degli ufficiali consolari. »

(Approvato.)

« Art. 122. Mancando per qualsiasi causa il capitano o patrono, il comando della nave apparterrà di diritto al secondo e, in difetto, agli altri ufficiali di mariniera al secondo secondo il loro grado e poi al nostromo, fino al primo luogo di approdo, dove in mancanza delle disposizioni degli armatori, sarà provveduto dall'autorità marittima consolare. »

(Approvato.)

« Art. 123. È vietato ai capitani e patroni di imbarcare sul bastimento da essi comandato armi o munizioni da guerra senza che siano descritti sul ruolo d'equipaggio dall'amministratore di marina o dagli ufficiali consolari, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dal regolamento.

» Non potrà farsi alcun aumento tanto nelle armi e munizioni, quanto negli uomini dell'equipaggio senza l'autorizzazione dei suddetti funzionari. »

(Approvato.)

« Art. 124. I capitani o patroni per ciò che concerne l'illuminazione per la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia, e la direzione del bastimento per evitare gli scontri, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del relativo regolamento.

» Inoltre nella entrata od uscita da un porto, in passaggi di canali ed in tutte le altre circostanze in cui maggiori possono essere i pericoli devono trovarsi in coperta assistiti dagli ufficiali di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 125. Qualunque sia il pericolo il bastimento non potrà essere abbandonato senza che il capitano o patrono abbia sentito il parere degli ufficiali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei più provetti marinai.

» In questo caso il capitano o patrono deve sempre essere l'ultimo a scendere dal bordo e salvare con sé il giornale, le carte e quanto può degli oggetti preziosi. »

(Approvato.)

« Art. 126. Se un bastimento abbia naufragato o per qualunque altro sinistro si sia perduto, come pure ogni qualvolta in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso al bastimento ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà reditto analogo processo verbale, e si procederà dall'Amministrazione di marina nello Stato e dall'ufficiale consolare all'estero, a sommario informazioni sulla causa del sinistro e sulla condotta del capitano o patrono nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

» Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o patrono o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni o i documenti spediti all'autorità competente per l'opportuno procedimento. »

(Approvato.)

« Art. 127. È vietato ai capitani e patroni che si trovino in paese estero di concedere asilo ad individui anche nazionali che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni. »

(Approvato.)

« Art. 128. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali devono dare ricovero agli individui della marina nazionale che si trovasse abbandonati in paese estero dove non risiedesse alcun ufficiale consolare dello Stato.

» Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero per qualunque ragione nella necessità di far ritornare in patria, con che il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per 50 tonnellate di portata.

» Le spese di mantenimento ed ilnolo così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolati e rimborsati nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

» Nulla è innovato alle leggi sui consolati per quanto riguarda il trasporto dei delinquenti. »

(Approvato.)

## CAPO XII.

### *Degli arrivi dei bastimenti.*

« Art. 129. All'arrivo di bastimenti nazionali in un porto o rada dello Stato, per destinazione o per rilascio, gli agenti della sanità marittima incaricati della visita sanitaria si faranno presentare il giornale di bordo e vi apporranno il loro visto. »

(Approvato.)

« Art. 130. I capitani o patroni sono obbligati di presentarsi personalmente nelle 24 ore dal loro arrivo ed ammissione a pratica all'amministratore di marina nello Stato od all'ufficiale consolare in paese estero e di consegnare loro le carte di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 131. Entro ventiquattrore dall'arrivo e dall'ammissione a pratica nei porti dello Stato, i capitani e patroni dovranno pure consegnare all'amministratore di marina il registro di disciplina.

» I patroni dei bastimenti che non hanno registro di disciplina dovranno nell'egual termine denunciare i reati commessi al loro bordo.

» Nell'uno e nell'altro caso dovranno entro lo stesso termine render conto delle pene da essi inflitte alle persone dell'equipaggio, come pure del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione. »

(Approvato.)

« Art. 132. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali sono tenuti di dare all'amministratore di marina, al capitano del porto od all'ufficiale consolare del luogo dell'approdo quelle informazioni sul loro viaggio di cui fossero richiesti. »

(Approvato.)

« Art. 133. I capitani e patroni di bastimenti nazionali devono, quando ne siano richiesti, presentare agli amministratori di marina nello Stato ed agli ufficiali consolari all'estero le persone del loro equipaggio ed i passeggeri per quei confronti che fossero del caso. »

(Approvato.)

### CAPO XIII.

#### *Dei naufragi e dei recuperi.*

« Art. 134. Il capitano di un legno nazionale il quale incontri qualche bastimento anche straniero o nemico in pericolo di perdersi deve accorrere in suo aiuto e prestargli ogni possibile assistenza. »

(Approvato.)

« Art. 135. Il capitano di un bastimento che avesse prestato soccorso ad una nave avrà diritto al risarcimento dei relativi danni.

» Se il soccorso sia stato prestato con rischio del bastimento o delle persone sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati.

» Tanto per i danni quanto per il premio di cui sopra competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico, da avere grado dopo le spese di giustizia e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 136. Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche bastimento sulle coste dello Stato sarà provveduto dall'amministratore di marina al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'amministratore di marina.

» In mancanza dell'amministratore spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti.

» L'autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona. »

(Approvato.)

« Art. 137. In mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori del bastimento e del carico, o dei loro mandatari legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli og-

getti naufragati incombono esclusivamente all'amministratore di marina. »

(Approvato.)

« Art. 138. Se il bastimento sia di bandiera estera, l'amministratore di marina ne informerà immediatamente l'agente consolare della nazione a cui il bastimento appartiene e qualora questi ne faccia domanda gli lascerà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto. »

(Approvato.)

« Art. 139. Chiunque avrà raccolto o recuperato oggetti provenienti da naufragio dovrà farne la immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero. »

(Approvato.)

« Art. 140. La retribuzione delle persone accorse al salvataggio sarà regolata dall'amministratore di marina secondo l'importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fu reso il servizio ed il pericolo incorso per eseguire il salvamento. »

(Approvato.)

« Art. 141. Nessuna convenzione o promessa di mercede per assistenza al salvataggio tanto del bastimento come delle persone o mercanzie sarà obbligatoria, se sia stata fatta in pieno mare o al momento del sinistro. »

(Approvato.)

« Art. 142. Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare per il ricupero del bastimento, degli attrezzi e del corredo. »

(Approvato.)

« Art. 143. Le spese alle quali dà luogo l'imfortunio sono a carico del ricupero.

» Occorrendo l'urgenza di un'anticipazione di danaro, questo sarà fornito dall'erario dello Stato sulla domanda del Console del circondario marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 144. Per soddisfare alle spese di ricupero e alle relative mercedi, il Console di marina potrà ordinare in tutto od in parte la vendita delle cose salvate.

» Potrà pure ordinare la vendita di quegli oggetti che non si potessero conservare, o la cui custodia importasse grave spesa. »

(Approvato.)

« Art. 145. Compite le operazioni di ricupero, il console di marina diffonderà, mediante avviso da inserirsi nel giornale ufficiale del Regno, gli interessati giustificare le loro ragioni di proprietà sugli oggetti recuperati.

» Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il Console di marina ne farà eseguire la vendita e consignare il prezzo nella Cassa dei depositi della giunta di mare per conto di chi spetta. »

(Approvato.)

« Art. 146. Decorsi cinque anni senza che alcuno abbia fatto reclami, o se i fatti reclami siano stati rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà all'erario dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 147. Sul prodotto della vendita del bastimento e del carico, saranno privilegiate nell'ordine seguente:

» 1. Le spese di vendita;

» 2. Le spese di salvataggio e custodia degli effetti naufragati, comprese le remunerazioni delle persone accorse al salvataggio, e le spese di trasferta degli amministratori di marina.

» Sogli avanzi del bastimento e sui noli saranno privilegiati gli alimenti del capitano e dell'equipaggio, le indennità di via per il loro ritorno in patria, ed i salari dell'equipaggio stesso: indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 148. Coloro che trovassero in alto mare un bastimento abbandonato e riuscissero a metterlo in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all'amministratore di marina entro le ventiquattro ore dal loro approdo.

» Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista da terra, gli inventori avranno dritto, oltre il rimborso delle spese, all'ottavo del valore del bastimento o del carico salvato.

» Se invece il bastimento fosse trovato in vista da terra, coloro che lo hanno salvato, avranno dritto al rimborso delle spese e ad una ricompensa com'è stabilito nell'art. 135. »

**Commissario Regio.** Siamo d'accordo colla Commissione per la sostituzione al secondo capoverso di questo articolo della proporzione dell'ottavo invece di quella del decimo, che altrimenti vi sarebbe troppo poca differenza fra il compenso per un bastimento salvato in alto mare e quello salvato in vicinanza della costa.

**Presidente.** S'intende approvato l'articolo colla propositavi modificazione.

**Senatore, Segretario, Arnulfo legge:**

« Art. 149. Le merci, gli attrezzi ed altri oggetti d'ignota provenienza trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, salvo che il loro valore non eccedesse lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, dovranno dagli inventori essere denunciati entro ventiquattro ore all'amministratore di marina locale od altrimenti al Sindaco.

» Gli inventori che faranno la consegna entro il termine sopra stabilito, avranno dritto al rimborso delle spese ed al premio del decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; ed ove la somma od

il prezzo eccedesse lire duemila, al vigesimo pel sovrappiù. »

(Approvato.)

« Art. 150. Nei casi di cui nei precedenti due articoli, il console di marina provvederà al ritiro ed alla custodia o vendita delle cose salvate ed alla pubblicazione degli avvisi come agli articoli 193 194.

» Qualora il residuo delle cose recuperate non sia reclamato dagli aventi diritto nel termine di anni cinque, nei casi previsti dall'articolo 197, ed entro quello di un anno, nei casi previsti dall'articolo 198, o quando i reclami siano stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo sarà devoluto all'inventore. »

(Approvato.)

« Art. 151. Se un bastimento sia sommerso senza lasciare traccia apparente sulle acque, il console del circondario marittimo nel distretto in cui è avvenuto il sinistro, ne pubblicherà immediatamente avviso circostanziato.

» Ove entro il termine di due mesi dalla fatta pubblicazione i proprietari o gli interessati nel bastimento o nel carico non compariscano a dichiarare di volerne operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi senza por mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano le abbandonassero per un termine di altri quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati posti in mora a proseguirle; le cose sommerse si riterranno come abbandonate e cederanno a profitto dello Stato, salvo il prescritto dall'art. 190. »

(Approvato.)

« Art. 152. Nei casi previsti negli articoli 134 e 147 l'equipaggio del bastimento che avrà trovato gli oggetti abbandonati o perduti avrà parte nel premio che spetta al bastimento nel modo che segue:

» Se l'arruolamento è a parte, il premio sarà compreso negli utili del viaggio, e ripartito nelle medesime proporzioni.

» Se l'arruolamento è a mese od a viaggio, metà del premio apparterrà agli armatori, e l'altra metà sarà ripartita fra le persone dell'equipaggio in proporzione dei rispettivi salari.

» Qualora per operare il salvamento siasi dovuto prolungare il viaggio, l'arruolato a viaggio avrà inoltre dritto all'aumento di salario secondo le leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 153. Al soccorso dei bastimenti pericolanti nei porti dello Stato sarà provveduto dalla rispettiva capitaneria.

» Se tuttavia ne seguisse il naufragio, o si facesse getto di mercanzie, sarà provveduto al ricupero dallo amministratore di marina in tutto come sopra. »

(Approvato.)

CAPO XIV.

*Della pesca.*

« Art. 154. La pesca nei mari dello Stato si divide in pesca *limitata* e pesca *illimitata*.

» La *pesca limitata* è quella che si fa in vicinanza di terra nei limiti del circondario a cui appartiene il battello che la esercita, e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

» La *pesca illimitata* è quella che si fa lungo le coste dello Stato al di là dei limiti di cui sopra. »

Senatore **Pareto**. Parmi possa nascere qualche dubbio circa la definizione della *pesca limitata* e della *pesca illimitata*.

Si è detto: « nei porti, canali e stagni » e non è parlato delle coste. Almeno bisognerebbe indicare dove comincia l'alto mare. Altrimenti possono nascere equivoci.

Può esservi un battello il quale peschi a poca distanza della terra, ma però a 4 o 5 miglia ed essere riguardato come faciente la *pesca illimitata*, mentre in fatto fa la *pesca limitata*.

**Commissario Regio**. Le definizioni della *pesca limitata* e della *pesca illimitata* come stanno in questo articolo vogliono esprimere che la prima specie di *pesca* è *limitata* al mare corrispondente al circondario, cui appartiene il bastimento che fa la *pesca*; e la *pesca illimitata* è quella che si fa lungo tutte le coste dello Stato, quantunque il bastimento che *pesca* non si trovi nelle acque del proprio circondario.

In quanto alla *pesca* di cui parla l'onorevole Senatore **Pareto**, mi pare compresa nella *pesca limitata* ed è quella che si fa in vicinanza di terra nei limiti del circondario cui appartiene il battello che la esercita, e questi limiti comprendono l'interno dei porti, canali e stagni le cui acque sieno salate ed abbiano comunicazione col mare.

In quanto al limite di distanza dalla terra è una questione grave da....

Senatore **Mameli**, *Relatore* (interrompendo). L'alto mare principia ove finisce il mare territoriale. Sotto questo nome poi si comprende, secondo le massime universalmente ammesse, il tratto di tre miglia dall'estremità terrestre; ossia fin dove si estende la maggiore portata del cannone....

Senatore **Pareto** (interrompendo). Ma bisognerebbe definire per esempio quale sia il limite di questo mare territoriale ed accennarlo. Dire se questo limite per esempio è fissato al tiro del cannone. Ma siccome molti battelli di *pesca* vanno le 5, 6, 8, 10 o 12 miglia lungi da terra in cerca di una tale qualità di pesce, che non si trova, se non che in maggior prossimità di quelle che sono presso costa, così questi bastimenti, quantunque lontani le 10 o 12 miglia dalla costa, si trovano però dirimpetto al litorale del proprio circon-

dario. Bisognerebbe, a parer mio, dichiarare se a tale distanza facciano essi la *pesca limitata* o la *pesca illimitata*.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Queste cose sono regolate dalle consuetudini, e dal buon criterio di chi deve giudicare.

Senatore **Pareto**. Io volevo semplicemente esporre il mio parere che fosse conveniente di stabilire in questa legge, quale sia il limite della *pesca limitata* onde si evitino gli equivoci.

**Presidente**. Si intende l'articolo 154 modificato dal Regio Commissario d'accordo colla Commissione, approvato.

Senatore, *Segretario*, **Arnolfo**, legge:

« Art. 155. La *pesca* nelle acque dello Stato è sottoposta agli amministratori di marina per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione.

» Alle regole d'ordine e di polizia nell'esercizio della *pesca* è provveduto con leggi e regolamenti per cura e sulla proposta dei competenti dicasteri. »

(Approvato:)

« Art. 156. Lo stabilimento di tonnare o mugginare nei mari dello Stato non potrà effettuarsi se non per concessione del Ministro di Marina, di concerto con quello di Finanze.

» Questa concessione sarà fatta coll'onere di un annuo canone, e con le altre condizioni ed oneri che saranno determinati nei relativi decreti.

» Sarà egualmente soggetto a concessione dell'Amministrazione dello Stato nei modi sopraindicati, lo stabilimento nei mari o nelle spiagge di opere relative allo allevamento e alla coltura dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne senza pregiudizio dei dritti già acquistati da altri su tali pesche. »

**Commissario Regio**. Io vorrei aggiungere alle parole, *se non per concessione del Ministro di Marina di concerto con quello delle Finanze, lo parole, e con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio da cui la pesca dipende.*

Senatore **Scialoja**. A me pare che questa è cosa che debbe stabilirsi in tesi generale. Siccome per Decreto Reale le attribuzioni dei Ministeri possono variare è inutile indicare nella legge da qual Ministero debba dipendere la *pesca*.

**Commissario Regio**. Accetto che si aggiungano in generale le parole: *e col Ministro da cui la pesca dipende.*

Senatore **Farina**. Domando la parola per fare una altra osservazione.

In questi ultimi tempi si è non solamente trovato ma molto esteso l'allevamento artificiale dirò così dei pesci. Ora io qui trovo che sarà egualmente soggetto a concessione governativa nei modi sopraindicati lo stabilimento nei mari, o spiagge dello Stato delle opere ecc. Io vorrei che si dicesse, *anche dei pesci*, perchè ormai è cosa nota che si fanno stabilimenti anche per l'allevamento dei pesci.

**Senatore Pareto.** Il Senatore Farina ha proposto un'aggiunta, io invece propongo la soppressione delle parole *delle opere relative all'allevamento e coltura del corallo*, perchè credo che sia ciò affatto inutile. Io non so come si possano far lavori per allevare il corallo, il quale trovasi a tale profondità nel mare che parmi non possano farsi opere per allevarlo onde riesce illusorio il bisogno di dar concessioni a questo scopo. Siccome nella legge si devono evitare le parole inutili, questa mi pare tale, ed io ne domando la soppressione.

**Presidente.** Due sono gli emendamenti proposti, uno di aggiunta, l'altro di soppressione.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Io sono d'avviso che alle parole *delle opere relative all'allevamento e coltura dei crustacei, dei molluschi*, si aggiunga ancora, *dei testacei*, poichè sono queste cose diverse; il crustaceo è l'aragosta, il gambero; i molluschi sarebbero le seppie, i polipi ed altri; i testacei sono le ostriche ed altri; in conseguenza io credo che sia conveniente di aggiungere anche la parola *testacei*.

**Commissario Regio.** Io pregherei l'onorevole Senatore Pareto a volere desistere dalla domanda di sopprimere le parole relative all'allevamento del corallo.

Forse nel modo in cui è espresso l'articolo, la sua osservazione è giusta; ma io domando: potrebbe darsi che in un tratto di mare dello Stato si venga a trovare un tratto di fondo dove si trovi del corallo, allora si potrebbe da alcuni speculatori richiedere questo tratto di mare in concessione onde impedire che i bastimenti non vi potessero ancorare e distruggere il corallo che vi si produce.

Per queste considerazioni io domando si mantengano le parole *del corallo*.

**Senatore Pareto.** Siccome non è che un pleonasma non sarà gran difetto se resterà.

**Commissario Regio.** Dal mio canto accetto l'aggiunta dei pesci a quelle di *allevamento e di coltura dei crustacei*, ecc.

**Presidente.** Allora il Senatore Pareto ritira la sua domanda?

**Senatore Pareto.** Ho rinunziato alla domanda, che si sopprimesse ciò che riflette il corallo, in seguito alle osservazioni fatte dal signor Commissario Regio, ma manteugo ferma la domanda per l'aggiunta dei *testacei*.

Domanderei se attualmente la pesca del corallo è soggetta ad una finanza, perchè da questo fatto dipendono le osservazioni che intenderei fare.

**Senatore Mameli, Relatore.** È certamente soggetta al pagamento di una finanza: nè poteva essere altrimenti anche per il riflesso che tale pesca si faceva dagli stranieri. Ora, quantunque in conseguenza della unità dell'Italia si eserciti per la massima parte da

regnicoli, è ben giusta una retribuzione per le concessioni.

**Presidente.** Con queste spiegazioni l'art. 156 s'intende approvato con le aggiunte proposte.

**Senatore, Segretario, Arnulfo,** legge:

« Art. 157. La pesca del corallo nei mari dello Stato sarà sottoposta al pagamento di un'annua finanza, la quale sarà stabilita con Decreto reale.

» I bastimenti esteri, i quali non siano per trattati ammessi a pescare alle stesse condizioni dei nazionali, pagheranno il doppio della finanza da stabilirsi come sopra. »

(Approvato.)

« Art. 158. La pesca del pesce nei mari dello Stato sarà esente da qualsiasi finanza per i legni dei pescatori nazionali, e per gli esteri ammessi in forza di trattati a pescare alle stesse condizioni dei nazionali.

» I legni dei pescatori esteri non assimilati ai nazionali da trattati speciali pagheranno una finanza da fissarsi con Reale Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 159. I battelli esercenti la pesca costiera saranno provveduti di una *licenza* da rinnovarsi ogni anno.

» Quelli destinati alla pesca illimitata in alto mare o all'estero, saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione. »

**Commissario Regio.** Essendosi sostituita alla parola *costiera* quella di *limitata* bisogna dire *esercenti pesca limitata*.

**Senatore Pareto.** Vorrei fare un'osservazione sull'art. 159; parmi che il voler esigere le carte di bordo per i battelli da pesca che vanno in alto mare quando siamo dubbii cosa sia alto mare, sia sottoporre a troppo gravi formalità i bastimenti che vanno a 15 o 20 miglia i quali il più delle volte partono il mattino e ritornano alla sera od all'indomani all'approdo per deporre il prodotto della loro pesca.

**Senatore Mameli, Relatore.** I battelli destinati alla pesca in alto mare od all'estero sono stati sempre muniti delle carte di bordo, come i bastimenti destinati alla navigazione ed al commercio.

**Senatore Pareto.** Ma qui è detto, che vanno in alto mare, ma siccome non è definito a quale distanza dalla costa siasi in alto mare, comprende evidentemente anche i bastimenti che dedicandosi alla pesca partono il mattino, s'innoltrano nel mare, ed il più delle volte ritornano alla sera.

**Presidente.** Questi bastimenti non hanno destinazione determinata per l'alto mare, non vi si trovano che per accidente, quindi, secondo lo spirito della legge, non sarebbero assoggettati alle prescrizioni di questo articolo.

**Senatore Pareto.** Hanno la destinazione per l'alto mare perchè il pesce di cui vanno in cerca non si trova che a considerevoli distanze dalla costa.

**Senatore Mameli, Relatore.** La Commissione consente



alla soppressione delle parole *in alto mare*, bastando che nell'articolo si esprima il concetto di *battelli destinati alla pesca illimitata, od all'estero ecc.*

Senatore **Pareto**. È quello che voleva chiedere perchè non nascessero dubbi.

**Commissario Regio**. Accetto la soppressione delle parole *in alto mare*.

**Presidente**. Allora s'intende tolta la parola *in alto mare*, e l'articolo resta approvato.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge.

« Art. 160. I battelli pescherecci di nazioni estere, ammessi a pescare nei mari dello Stato e muniti della licenza di cui al precedente articolo 158, saranno soggetti a tutte le discipline stabilite per nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 161. Le barche destinate unicamente al servizio locale delle tonnare, e delle mugginare sono esenti dall'obbligo delle carte di bordo e della licenza di cui all'art. 158, e saranno soggette soltanto alle discipline di polizia marittima. »

(Approvato.)

« Art. 162. Chiunque vorrà assumere la direzione di un battello destinato alla pesca limitata, dovrà avere compiuto l'età di 21 anno ed avere 18 mesi di esercizio di pesca ovvero la qualità di marinaio. »

(Approvato.)

« Art. 163. Per comandare battelli destinati alla pesca illimitata in alto mare od all'estero, si richiede:

» a) L'età di 24 anni compiuti;

» b) Che sia portato sulla matricola della gente di mare;

» c) Che abbia mesi 36 di effettiva navigazione; della quale la metà almeno sopra bastimenti nazionali;

» d) Che faccia prova d'idoneità nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

» Questi individui saranno muniti di apposita autorizzazione. »

(Approvato.)

« Art. 164. Per le pesche al di là dello stretto di Gibilterra, del Canale di Suez e del Bosforo, chi dirige il bastimento dovrà avere il grado di capitano di gran cabotaggio o di lungo corso secondo i mari nei quali si esercita la pesca, giusta la limitazione prescritta dalla presente legge. »

(Approvato.)

#### CAPO XV.

##### *Della cassa dei depositi della gente di mare.*

« Art. 165. In ogni capo luogo di circondario marittimo è stabilita una cassa sotto la denominazione di *Cassa dei depositi della gente di mare*, la quale è amministrata dai consoli di marina, e tenuta dai tesorieri od altri contabili dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 166. Questa cassa è destinata a ricevere in

modo provvisorio e finchè non se ne possa legalmente disporre:

» 1. Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni d'individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

» 2. Le multe di cui all'art. 278 ultimo alinea;

» 3. Il prodotto dei salvataggi dei bastimenti naufragati sulle coste dello Stato od all'estero;

» 4. Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiagge o recuperati in mare;

» 5. Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, o qualunque altra che fosse in controversia, da liquidarsi tanto in favore dell'erario, che della gente di mare. »

(Approvato.)

« Art. 167. È accordata ai tesorieri od altri contabili la provvisione dell'uno per cento da prelevarsi su tutte le somme ricevute in deposito nell'interesse esclusivo dei particolari. »

(Approvato.)

« Art. 168. Le norme per la contabilità di detta cassa saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 169. Tutti gli iscritti nelle matricole e nei registri della gente di mare devono obbedienza agli amministratori di marina, ai capitani di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti dei bastimenti, da guerra dello Stato che si trovino in alto mare o nei paesi esteri in cui non risieda alcun ufficiale consolare, e sono obbligati ad eseguire quanto venga loro ordinato dai medesimi pel vantaggio dei nazionali, per l'onore della bandiera e per il bene del servizio marittimo.

» Essi saranno tenuti inoltre a presentarsi all'ufficio delle autorità suddette a semplice loro richiesta. »

(Approvato.)

« Art. 170. Occorrendo una somma di danaro per provvedere al ritorno ed alla sussistenza di marinai naufragati od altrimenti rimasti privi del loro bastimento, l'anticipazione ne sarà fatta dall'erario nazionale. »

(Approvato.)

**Commissario Regio**. Domando la parola.

Giusta la riserva che espressi ieri al Senato, qui è il luogo di mettere un articolo transitorio per i costruttori di quelle provincie che attualmente si trovano senza patente, e che in virtù di questa legge dovranno avere la patente, ma che non è giusto di assoggettare ad un esame; dimanderei quindi a questo proposito che in questa disposizione transitoria fosse pure detto: « che la norma per cambiare le attuali patenti di patroni e capitani in quelle prescritte dalla legge, sarà regolata da un regolamento o da un decreto speciale. » E se mi si permette formolerò quest'articolo. Dopo avere conferito col Relatore ed altri membri della Commissione.)

L'articolo 171 che propongo d'aggiungere d'accordo colla Commissione è il seguente:

« A cambio dell'attuale patente di capitano e patrono con quelle prescritte dalla presente legge, come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del Regno in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria, sarà provveduto con norme speciali stabilite per Decreto Reale.

» I costruttori navali di cui al precedente capoverso dovranno giustificare di avere esercitata la loro industria almeno per cinque anni prima della pubblicazione della presente legge. »

**Senatore Pareto.** Io approvo perfettamente l'articolo proposto dal Commissario Regio, ma spero che quando si farà il regolamento si dovrà prendere in considerazione soprattutto quei numerosi capitani di seconda classe che ora fanno i viaggi d'America, e accordare loro facoltà di fare i viaggi che hanno fatto così bene finora, senza di ciò verranno così privati de' vantaggi che hanno avuto in passato a questo riguardo.

**Commissario Regio.** Al momento non posso prendere in nome del Ministro verun impegno, io non tengo presente nel momento attuale, se questi capitani di seconda classe che fanno i viaggi d'America, si trovino o non in contravvenzione, ed in caso a quali condizioni questo fatto è tollerato dai regolamenti che reggono la marina mercantile.

Se questi individui si trovano in aperta contraddizione colle leggi vigenti, io non so fino a qual punto il Ministero potrà tener conto di queste circostanze, ma è indubitato che se i regolamenti non si oppongono al fatto, ossia se i detti capitani non sono in aperta contravvenzione alle leggi e regolamenti vigenti, il Ministero dovrà tenerne conto. Non posso dare altri schiarimenti al Senatore Pareto.

**Senatore Scialoja.** Dunque l'articolo diventa 171.

**Presidente.** Questo articolo chiude la serie di quegli articoli che d'accordo tra la Commissione ed il Commissario Regio furono riveduti nel giorno passato e sottoposti con maggior agevolezza all'esame del Senato.

L'intendimento sia della Commissione, sia del Commissario Regio si è di continuare questo lavoro di concordia, di modo che è sperabile, anzi certo, che alla prima tornata potrà il Senato avere sott'occhi e sentire la lettura di articoli perfettamente concordati che non diano luogo che a qualche spiegazione richiesta da Senatori.

Stante l'imminenza di parecchi giorni di solennità, io credo che non possa il Senato convocarsi prima di giovedì, tre novembre.

Io quel giorno io prego i Senatori di voler convenire al tocco per seduta privata, giacchè l'Ufficio di Presidenza ha qualche comunicazione per ordinamento interno da sottoporre al Senato.

Alle due poi si entrerà in seduta pubblica, e si continuerà la discussione del presente progetto di legge; e quindi se rimarrà tempo si discuterà il progetto di legge per approvazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi.

**Senatore Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è accordata al Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Mi pare che prima di sciogliere l'adunanza sarebbe forse conveniente di mettere ai voti l'articolo d'aggiunta che ha proposto il Commissario Regio e che ha assentito la Commissione, perchè tale articolo chiude il titolo, di modo che ricominciando la discussione si comincerà dal titolo successivo.

**Presidente.** Intanto io non lo portai ai voti perchè tutti gli articoli che erano concordati s'intendevano approvati. Del resto non ho difficoltà.....

**Senatore Castelli E.** Siccome non è stato letto dal Presidente.

**Senatore Scialoja.** Lo leggo.

« Art. 171. Al cambio delle attuali patenti di capitano o patrono, con quelle prescritte dalla presente legge; come pure pel conferimento delle patenti a quei costruttori navali delle provincie del Regno in cui sinora non vi fu obbligo di patenti per tale industria sarà provveduto con norme speciali stabilite per Decreto Reale.

» I costruttori navali di cui al precedente capoverso dovranno giustificare di avere esercitata la loro industria almeno per cinque anni prima della pubblicazione della presente legge. »

**Presidente.** Chi approva l'articolo così redatto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La seduta è sciolta (ore 4).

CXXXVII.

TORNATA DEL 3 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggi — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Tilo Cacace — Giuramento del Senatore Zanolini — Seguito della discussione sul progetto di Codice per la marina mercantile — Approvazione degli articoli 172 al 236 colle modificazioni ed aggiunte concordate tra il Commissario Regio e la Commissione — Spiegazione del Senatore Mameli (Relatore) sulle modificazioni all'art. 237 — Adozione di questo e degli articoli 238 al 240, nonché delle modificazioni proposte dai Senatori Castelli Edoardo e Scialoja agli articoli 241 e 242 — Approvazione degli articoli 243 al 263 modificati dal Commissario Regio d'accordo colla Commissione — Spiegazioni del Commissario Regio sulle modificazioni ed aggiunte fatte ai tre articoli compresi nel Capo VII, Parte prima — Dichiarazione del Senatore Mameli — Adozione degli articoli 264 al 269 modificati ed aggiunti dal Commissario Regio — Osservazioni del Regio Commissario sulla Parte seconda del progetto — Risposta del Senatore Mameli — Adozione degli articoli 270 al 309 — Emendamento all'articolo 310 proposto dal Commissario Regio ed assentito dalla Commissione — Approvazione degli articoli 310 al 320 — Considerazioni del Senatore Duchoqué sull'articolo 321, cui rispondono i Senatori Scialoja, Mameli ed il Presidente del Consiglio dei Ministri — Replica del Senatore Duchoqué — Osservazioni del Senatore Mameli e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 321 al 337 colle modificazioni introdotte dal Commissario Regio d'accordo colla Commissione — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, non che il Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.)

**Presidente.** Debbo dare comunicazione al Senato degli omaggi fatti:

Dal signor Comandante Superiore del Corpo di Stato maggiore della 28.<sup>a</sup> divisione della Gran Carta delle Antiche Provincie;

Dal Ministro di Agricoltura e Commercio, di 12 esem-

plari della Statistica del movimento della navigazione nei porti del Regno per l'anno 1863;

Dal notaio Giuseppe De Negri, di alcuni esemplari di un giornale da lui diretto col titolo: *Il Repertorio*, contenente un suo scritto intorno al notariato ed alla materia contrattuale;

Dai Prefetti di Messina e di Peggio, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie 1863 e 1864.*

Ora si dà comunicazione al Senato di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Strozzi, Ginori-Lisci, Lo Schiavo, Spada e Della Gherardesca, i quali chiedono un congedo che viene dal Senato loro accordato.)

RELAZIONE SUI TITOLI  
DEL SENATORE CAGACE.

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja per riferire sui titoli di ammissione del nuovo Senatore signor Tito Cacace.

Senatore Scialoja, *Relatore.* Il signor Tito Cacace di Napoli ha più di 40 anni di età.

L'alta riputazione fattagli dalla molta dottrina di giuriconsulto, confortata da eminenti doti dell'animo, attirò su di lui la considerazione dei suoi concittadini, mentre la lunga pratica degli affari da lui acquistata come principale avvocato nelle controversie commerciali e come possessore di non poca ricchezza, lo ha posto in grado di far valere in servizio del pubblico le eminenti sue qualità.

Mutato appena lo stato nelle Provincie Napoletane, egli fu nominato membro del Consiglio di finanza, e chi allora reggeva quel dicastero, e si giovò dell'opera del Cacace in quei tempi agitati e difficili, fa ampia testimonianza dei servigi da lui renduti allo Stato in quell'Ufficio.

L'elezione dei suoi concittadini lo fece membro del Consiglio comunale di Napoli, del Consiglio di disciplina degli avvocati, del Consiglio del Banco, della Camera di commercio, e del Consiglio provinciale, ed in questi Corpi fu delegato dai suoi colleghi ai più ardui incarichi, ed onorato dei più alti uffici.

Fu quindi deputato alla Commissione per i danneggiati dal brigantaggio, ed a quella istituita in occasione della vendita dei beni demaniali; e fu eletto al seggio presidenziale della Camera di commercio di Napoli, o del Consiglio del banco, ed a quello altresì del Consiglio provinciale per ben tre volte in tre anni consecutivi.

Nel compiere questi svariati uffici, rendette al paese eminenti servigi, meritò distinzioni ed onori dal Governo, e crebbe sempre più nella stima dell'universale, sicchè ora che la Maestà del Re gli conferì la dignità di Senatore, riscontrandosi in lui i requisiti indicati nei numeri 16 e 20 dell'art. 33 dello Statuto, io mi pregio di proporre al Senato che voglia ammetterlo all'esercizio delle sue funzioni.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego i Senatori, Segretari, San Vitale ed Aruffo a voler introdurre nell'aula il signor Senatore Zanolini per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Zanolini presta giuramento nella consueta formola.)

• Do atto al Senatore Zanolini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed ammesso al pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO  
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di Codice per la marina mercantile, rimasta all'art. 172.

Faccio avvertito il Senato, che come già si praticò nella seduta precedente si procederà alla lettura degli articoli concordati fra la Commissione ed il Regio Commissario dall'art. 172 sino all'art. 338.

Il Senatore, Segretario, Scialoja è pregato di volerli leggere.

Il Senatore, Segretario, Scialoja, legge:

**Titolo III.**

*Del servizio dei porti e delle spiagge.*

**CAPO I.**

*Del lido del mare e delle spiagge.*

« Art. 172. Il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i canali e le lagune sono pertinenza del pubblico demanio salvo i diritti anteriormente acquistati. Le concessioni ed occupazioni permanenti nel distretto dei medesimi devono essere autorizzate per legge.

» I detti luoghi, per quanto spetta agli usi, ai bisogni ed alla polizia del servizio marittimo, dipendono dall'Amministrazione di marina.

» In tutto ciò che riguarda la difesa militare della frontiera, la proprietà del suolo, la linea doganale e la Direzione dei lavori pubblici dipendono i luoghi stessi dalle Amministrazioni alle quali sono rispettivamente attribuiti tali servizi. »

(Approvato.)

« Art. 173. Le occupazioni temporanee che non portino opere permanenti nei luoghi indicati nel precedente articolo, potranno essere permesse dall'Amministrazione di marina per opere essenzialmente utili alla navigazione, alle industrie ed al commercio marittimo.

» Tali permissioni potranno in ogni tempo essere revocate per mezzo di Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 174. Se alcuno, senza averne ottenuto l'autorizzazione, facesse innovazioni nei porti o nelle spiagge ed in qualunque parte del lido marittimo, o del mare territoriale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto, rispettivamente nel luogo di loro giurisdizione, ordineranno la demolizione o rimozione delle opere od ingombri vietati, ed in caso d'ineseguitamento potranno farvi procedere d'ufficio a spese dei contraventori. »

(Approvato.)

« Art. 175. È vietato lo scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiagge del mare, o nel recinto dei porti, senza speciale licenza del Ministero di Marina.

» Vi saranno dei siti espressamente designati nei quali l'estrazione potrà esser libera. »

(Approvato.)

« Art. 176. I siti destinati all'estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in apposite tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del circondario marittimo.

» Le tabelle saranno formate dal capitano di porto più elevato in grado del circondario, col concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiagge, presentate alle osservazioni delle autorità municipali del luogo e sottoposte all'approvazione del Ministero di Marina. »

(Approvato.)

« Art. 177. Il permesso d'estrazione dai siti che non siano a tale uso destinati come nel precedente articolo dovrà richiedersi al capitano del porto più elevato in grado del circondario: e se l'estrazione a farsi sia in distanza minore di 65 metri da opere di proprietà comunale o privata, dovrà concorrervi il consenso dell'autorità municipale, sentiti gl'interessati. »

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Della polizia amministrativa e di sicurezza dei porti.*

« Art. 178. I capitani ed altri ufficiali di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, ed invigilano alla polizia e sicurezza dei luoghi stessi e dei bastimenti che vi sono ancorati.

» L'ingerenza delle stesse autorità nei bacini commerciali (dock) sarà regolata dalle particolari convenzioni. »

(Approvato.)

« Art. 179. Gli scali, le calate, i moli nei quali facesse capo od avesse diramazione qualche ferrovia, saranno sotto la giurisdizione del capitano del porto; e l'amministrazione stradale non avrà ingerenza in quei luoghi, se non per quanto riguarda l'esercizio della ferrovia. »

(Approvato.)

« Art. 180. Nei porti in cui dal Municipio, dalle Camere di commercio o da altri fossero collocate sugli scali, sulle calate o sui moli manovre, grue od altri meccanismi per l'imbarco o lo sbarco delle merci, l'esercizio dei medesimi dovrà esser regolato d'accordo colla capitaneria del porto ed a questa rimarrà ogni sorveglianza di polizia tanto sulle macchine, quanto sulle persone addette al loro maneggio. »

(Approvato.)

« Art. 181. I barcaiuoli, i piloti pratici locali, i maestri d'ascia, i calafati, i zavorrai, gli interpreti, i

rivenditori di commestibili ed in generale tutti gli esercenti addetti alla marina, quando lavorano nei porti, nelle rade e darsene mercantili, nei fossi e canali, sono soggetti all'autorità del capitano od altro ufficiale del porto, e tenuti all'osservanza dei regolamenti che li riguardano. »

(Approvato.)

« Art. 182. Nessun battello od altro galleggiante potrà accostarsi ai bastimenti che arrivano in porto, prima che questi abbiano adempiute le formalità prescritte dalle leggi sulla sanità e sicurezza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 183. I capitani e patroni dei bastimenti nazionali od esteri dovranno, immediatamente dopo l'ammissione a libera pratica, presentarsi all'ufficio della capitaneria o in quell'altro luogo che fosse dalla medesima designato nel porto. »

(Approvato.)

« Art. 184. I bastimenti non potranno entrare nell'interno dei porti, nè ormeggiarsi ai moli, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero al loro bordo, salvo il caso di forza maggiore, purchè ne facciano immediata dichiarazione. »

(Approvato.)

« Art. 185. Il regolamento provvederà a tutto quanto riguarda l'ormeggio dei bastimenti, l'approdo agli scali, il maneggio della zavorra, l'uso dei fuochi, ed in generale la sicurezza e la polizia amministrativa degli ancoraggi. »

(Approvato.)

« Art. 186. In caso d'urgenza, o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, la capitaneria avrà la facoltà di fare ormeggiare o disormeggiare i bastimenti di propria autorità, rinforzare i loro ormeggi, e fare eseguire altre simili manovre a spese dei bastimenti stessi. »

(Approvato.)

« Art. 187. Qualsiasi bastimento che non abbia equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore d'anni ventuno.

» Trovandosi il bastimento ancora in andana od in vicinanza di moli, od in altri siti in cui possa occorrere di mollare gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di persone necessario ad eseguire la manovra. »

(Approvato.)

« Art. 188. I bastimenti tanto all'entrata quanto alla partenza dai porti o dalle spiagge dello Stato dovranno avere la bandiera spiegata. »

(Approvato.)

« Art. 189. Nessun bastimento potrà salpare per partire dai porti o dalle spiagge in cui sarà ancorato senza biglietto d'uscita della capitaneria o dell'amministratore di marina.

» Questo biglietto non sarà rilasciato se non conati del pagamento delle multe per contravvenzioni alle di-

sposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze e dell'adempimento a tutte le formalità e prescrizioni di polizia.

» Se la partenza del bastimento fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato.

» Parimente i bastimenti non potranno partirsi dai porti di mare dal tramontare al levare del sole senza uno speciale permesso della capitaneria, indipendentemente da quello sopra menzionato.

» Trattandosi di piroscafi il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo. »

(Approvato.)

« Art. 190. Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente in quelle della zavorra, malgrado le cautele prescritte, venisse a sommersi alcuna parte degli oggetti o materiali, e questi non fossero estratti dagli interessati, saranno dal capitano della nave pagate le spese per la estrazione dell'ingombro. »

(Approvato.)

« Art. 191. I bastimenti non più atti alla navigazione che si trovassero nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali od in altri luoghi d'ancoraggio non potranno dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di depositi o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi quando ciò sia ordinato dalla Commissione menzionata nell'art. 206 della presente legge.

» Se gli ordini della Commissione non siano eseguiti, il capitano del porto ne darà avviso al console di marina, perchè disponga la demolizione del bastimento a spese del proprietario. »

(Approvato.)

« Art. 192. Se qualche nave od altro galleggiante restasse sommerso nell'interno di un porto o di altro ancoraggio o di un canale di accesso, i proprietari dovranno curarne il ricopero e sgombrarne il fondo a loro spese entro il termine che sarà fissato dal capitano del porto previa perizia, altrimenti il bastimento s'intenderà abbandonato allo Stato, e sarà quindi provveduto all'estrazione dell'ingombro. »

(Approvato.)

« Art. 193. Le capitanerie invigileranno a che non siano recati guasti alle calate, ai moli, agli scali, agli argini, non che alle mede, ai gavitelli, alle boe ed ai corpi morti in generale o ad altre opere di proprietà dello Stato.

» Accadendo qualche danno per colpa dei capitani, patroni o di altri, il capitano del porto lo accerterà per mezzo di perizia e ne curerà il rimborso.

» I reclami contro la ingiunzione del capitano del porto non potranno sospendere il pagamento, salvo i diritti al rimborso da farsi valere nanti il tribunale competente. »

(Approvato.)

« Art. 194. Non si potranno lasciare depositate merci od altri oggetti su i moli, sulle calate, sugli

scali ed altri luoghi nei porti e nelle darsene senza il permesso della capitaneria ed il pagamento dei relativi diritti.

» Nonostante tale licenza ed il pagamento dei diritti anzidetti la capitaneria, scorso il tempo della licenza ed anche prima, ove il bisogno lo richieda, potrà ordinare la rimozione o la traslocazione degli oggetti come sopra depositati ed in caso di ineseguitamento, vi procederà d'ufficio a spese dei proprietari. »

(Approvato.)

« Art. 195. Chiunque trovasse nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, degli oggetti perduti o dispersi, sarà tenuto di farne la denuncia entro ventiquattro ore alla capitaneria.

» Se tali oggetti siano dagli aventi diritto reclamati, gli inventori otterranno il premio stabilito dall'alinea dell'articolo 148.

» Se non fossero reclamati nel termine di tre mesi, si osserverà il disposto dell'articolo 149. »

Senatore Scialoja. Farò osservare al Senato che costantemente si è usato in questa legge la parola *capoverso*; qui ora occorre la parola *alinea*; si potrebbe mettere *capoverso*.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Nella prima parte di questo articolo ove dice: « Chiunque trovasse nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, degli oggetti perduti, ecc. » deve togliersi l'articolo *degli*.

Senatore Scialoja. Rileggo l'articolo colla soppressione proposta dal Senatore Mameli, della parola *degli*.  
(Vedi sopra.)

Presidente. L'art. 195 colle modificazioni concordate tra la Commissione ed il Regio Commissario si intende approvato.

Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 196. Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto dovranno i proprietari confinanti costruire i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre.

» Per la costruzione di questi muri si osserveranno le norme prescritte dal regolamento.

» Parimenti nessuna apertura di cave di pietra od altro lavoro di considerevoli escavazioni potrà farsi senza il consenso del capitano del porto. »

Senatore Scialoja. Mi nasce il dubbio se la parola *confinanti* sia propria; mi pare che dovrebbe piuttosto dirsi *circostanti*.

» Lungo le sponde dei canali o rivi che sboccano in un porto, dovranno i proprietari *circostanti*, invece di *confinanti*, ecc. »

Senatore Castell. E. Si potrebbe dire *contermini* o *fronteggianti*.

Senatore Mameli, *Relatore*. Si dica *contermini*.

Senatore Scialoja. Il proprietario il cui fondo tocca ad un fiume o ad una riviera, è *rivierasco*.

Non so qui cho abbiano voluto dire colla parola *confinanti*.

Senatore **Mamelli**, *Relatore*. La voce *rivierasco* derivante da *riviera*, è propriamente indicativa dei terreni confinanti a fiumi.

Senatore **Castelli E.** Si può dire *fronteggianti*.

**Presidente**. S'intende approvato l'articolo colla modificazione testè accennata.

Senatore, *Segretario*, **Scialoja**, legge:

« Art. 197. Sono vietato la pesca e la caccia nell'interno dei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, senza il permesso della capitaneria. »

(Approvato.)

### CAPO III.

#### *Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.*

« Art. 198. Le incumbenze di polizia giudiziaria pei reati comuni nei porti in cui esiste un ufficio di sicurezza pubblica saranno da questo esercitate.

» Nei porti in cui non esiste tale ufficio, la capitaneria darà i provvedimenti d'urgenza, e ne farà quindi immediata denuncia alla autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

« Art. 199. Nel caso di disordini sopra bastimenti esteri ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade o nei canali, la capitaneria o la pubblica sicurezza, appena ne avrà notizia, interverrà per impedire ulteriori disordini, avvertendone immediatamente l'agente consolare della Nazione. »

(Approvato.)

« Art. 200. È vietato ai capitani ed ai patroni di qualunque bandiera, ed ai proprietari dei galleggianti di dare asilo o nascondere a bordo delinquenti nazionali o esteri e disertori dell'armata di terra o di mare. »

(Approvato.)

« Art. 201. È parimenti vietato di dare alloggio sui bastimenti ancorati od ormeggiati nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento, che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso della capitaneria.

» La medesima potrà obbligare i capitani e i patroni a licenziare i guardiani che avessero subito qualche condanna per furto, truffa, falso o vagabondaggio, o cho per la cattiva loro condotta fossero noti alla pubblica sicurezza. »

(Approvato.)

« Art. 202. Le ronde che si fanno dagli agenti della capitaneria avranno facoltà di visitare sì di giorno che di notte, qualunque bastimento od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto.

» Nessuno potrà rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare allo medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque

» Esse avranno facoltà di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante reato.

» La resistenza e gli insulti alle ronde degli agenti della capitaneria si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica. »

(Approvato.)

« Art. 203. Gli individui appartenenti alla gente di mare, nazionali o esteri, come qualunque altro che eserciti un negozio od un'arte nel porto dovranno, alla chiamata della capitaneria, presentarsi all'ufficio della medesima. »

(Approvato.)

### CAPO IV.

#### *Dei battelli e di altri galleggianti pel servizio dei porti.*

« Art. 204. I battelli destinati al trasporto delle persone ed alla pesca nei porti, nelle darsene, nei canali o fossi, le piatte, i barconi ed altri galleggianti addetti al servizio dei luoghi stessi, sono sottoposti alla vigilanza della capitaneria. »

(Approvato.)

« Art. 205. Nessuno può essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre piatte, barconi od altro galleggiante senza una licenza della capitaneria del porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 206. L'individuo munito di licenza o di numero per condurre un battello nel porto, se sia condannato a pena criminale, od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà privato della licenza di esercizio.

» Il capitano del porto avrà eziandio facoltà di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati per contrabbando o ricettazione di cose furtive. »

(Approvato.)

« Art. 207. Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, canali, fossi o stretti, servizi di piroscafi pel rimorchio dei bastimenti, dovrà munirsi di apposita licenza della capitaneria ed uniformarsi alle prescrizioni dei relativi regolamenti.

» I capitani e i patroni dei piroscafi rimorchiatori saranno tenuti, alla semplice richiesta del capitano del porto, di prestare aiuto per la salvezza ed il rimorchio dei bastimenti pericolanti.

» Il disposto dell'articolo 134 si applica anche al caso di cui nel precedente alinea. »

(Approvato.)

« Art. 208. La Commissione speciale che sarà incaricata annualmente, nei modi stabiliti dal regolamento, di procedere alla ispezione delle piatte e degli altri galleggianti di carico e scarico, deciderà inappellabilmente quali sieno da demolirsi perché fuori d'uso, e quali da ripararsi.

» Ove gli ordini della Commissione non sieno eseguiti nel termine che sarà da essa prefisso, se era stata ordinata la demolizione del galleggiante, il capitano del porto ne darà avviso al console di marina perchè la faccia eseguire a spese del proprietario; se erano state ordinate riparazioni, il proprietario incorrerà nelle pene prescritte dalla presente legge e dai regolamenti. »  
(Approvato.)

#### CAPO V.

##### *Dei piloti pratici locali.*

« Art. 209. In ciascuno dei porti, stretti o canali ed altri siti di ancoraggio in cui ne fosse riconosciuta la convenienza, sarà stabilito un corpo di piloti pratici per servizio dei bastimenti. »

» In ciascun corpo di piloti vi potranno essere uno o più capi-piloti incaricati della direzione del servizio. »  
(Approvato.)

« Art. 210. I piloti saranno muniti di una licenza della capitaneria del porto, e descritti in apposito registro. »

» Le condizioni per essere ammessi piloti, o capi-piloti, e le norme del servizio saranno determinate dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 211. Il pilota condannato a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa, falso od altro reato contro la fede pubblica, sarà cancellato dal registro. »

(Approvato.)

« Art. 212. La mercede dei piloti sarà fissata con tariffa da stabilirsi per Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 213. Ogni promessa di mercede maggiore di quella portata dalla tariffa e fatta in momento di pericolo del bastimento sarà inattendibile. »

(Approvato.)

« Art. 214. Nessuno estraneo al Corpo dei piloti potrà essere assunto a prestar l'opera di pilota pratico locale. »

» Tuttavia i pescatori ed altra gente di mare qualora, non essendo presenti dei piloti, fossero richiesti di prestare la loro assistenza per la condotta di un bastimento in un porto od in qualche difficile passaggio, potranno accettare l'incarico, purchè appena saliti a bordo dichiarino di non essere piloti autorizzati. »

(Approvato.)

« Art. 215. Il corpo dei piloti dovrà prestare cauzione per la somma che sarà determinata dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 216. Il corpo dei piloti sarà responsabile fino a concorrenza della cauzione dei danni cagionati per la imperizia o negligenza del pilota, salvi i maggiori diritti contro quest'ultimo. »

(Approvato.)

« Art. 217. L'uso dei piloti potrà dal Governo es-

sero dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade o nei canali nei quali sarà riconosciuto necessario. »

(Approvato.)

« Art. 218. Il pilota che scorta un bastimento ha diritto di stabilire la rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio, e tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave. »

(Approvato.)

« Art. 219. I piloti non potranno lasciare i bastimenti commessi alla loro direzione fino a che questi siano ancorati e posti in salvo nel luogo di loro destinazione; e quando i bastimenti uscissero, sino a che non si trovino fuori d'ogni pericolo. »

(Approvato.)

« Art. 220. I capitani o patroni che vorranno ritenere i piloti a bordo dopo che abbiano oltrepassato il pericolo e finchè restano in vista dell'ancoraggio dovranno loro corrispondere una indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa di cui all'articolo 210. »

(Approvato.)

« Art. 221. Il servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscali rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti. »

(Approvato.)

#### CAPO VI.

##### *Disposizioni generali.*

« Art. 222. Le spese di cui negli articoli 172, 185, 188, 189, 192, 206, saranno rimborsate sulla parcella della capitaneria, resa esecutoria come all'alinea dell'art. 63. »

(Approvato.)

« Art. 223. In caso di mareggiate, naufragio, incendio, od in qualunque straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, la capitaneria potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaiuoli, operai, facchini, ed altri lavoranti qualsiansi, e questi non potranno rifiutarvisi sotto le pene dalla presente legge stabilite. »

(Approvato.)

« Art. 224. Le disposizioni del presente titolo saranno applicabili, per quanto sia conciliabile colla natura dei luoghi, alle spiagge e ad altri siti d'approdo affidati agli amministratori di marina. »

(Approvato.)

#### TITOLO IV.

##### *Del diritto marittimo in tempo di guerra.*

#### CAPO I.

##### *Degli atti di guerra che si possono esercitare dai bastimenti mercantili.*

« Art. 225. Nessun bastimento mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare bastimenti od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti. »

(Approvato.)



« Art. 226. L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvi gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresaglia delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale. »

» In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con Regio Decreto.

» A questo effetto, se la potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori dei bastimenti nazionali, facendone richiesta all'autorità marittima, ottenere l'autorizzazione per un aumento d'armi, di munizioni e di equipaggio oltre il consueto. »

(Approvato.)

« Art. 227. I bastimenti mercantili potranno in ogni caso, essendo aggrediti anche da bastimenti da guerra, difendersi e predare i bastimenti aggressori, come pure accorrere alla difesa di altri bastimenti nazionali od alleati aggrediti, e concorrere coi medesimi alla preda. »

(Approvato.)

« Art. 228. Se un bastimento nemico tentasse di fare preda in vista delle coste dello Stato, oltre i provvedimenti che fossero presi dalla forza militare per respingere il tentativo, sarà lecito a qualunque cittadino di formare armamenti per correre in soccorso della nave aggredita.

» Se il bastimento aggredito è salvato, le persone avranno un premio a carico della proprietà salvata, da determinarsi, in caso di disaccordo, dall'autorità marittima competente. »

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Delle prede fatte dai bastimenti di guerra.*

« Art. 229. La cattura e la preda di bastimenti mercantili di nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato, saranno abolite in via di reciprocità verso quelle potenze che adotteranno eguale trattamento a favore della marina mercantile nazionale.

» Il trattamento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima del cominciamento delle ostilità. »

(Approvato.)

« Art. 230. Sono escluse dal disposto dell'articolo precedente la cattura e la confisca per contrabbando di guerra, nel qual caso il bastimento contravventore sarà assoggettato al trattamento dei bastimenti neutrali che infrangono la neutralità.

» Sono pure escluse dal disposto di cui sopra, la

cattura o confisca per rottura di blocco effettivo e dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 231. Le norme da seguirsi dai comandanti dei bastimenti predatori saranno determinate con Decreto Reale o con ordine del comando in capo di una armata, squadra o divisione navale, quando non può ricevere in tempo le relative istruzioni. »

(Approvato.)

## CAPO III.

### *Del trattamento dei bastimenti e delle mercanzie neutrali.*

« Art. 232. Qualora fosse predata un bastimento nemico, se vi saranno nel carico mercanzie di proprietà neutrale, queste dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia condotta la preda ed ivi rimarranno a disposizione del loro proprietario a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, o che il bastimento fosse sorpreso nell'atto di rompere un blocco. »

(Approvato.)

« Art. 233. I bastimenti neutrali carichi in tutto od in parte di generi di contrabbando di guerra diretti ad un paese nemico, saranno catturati e condotti in uno dei porti dello Stato, dove il bastimento e la merce di contrabbando saranno confiscati, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari. »

(Approvato.)

« Art. 234. Salvo le diverse convenzioni per trattati e le speciali dichiarazioni fatte al principio delle ostilità si dichiarano oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine, revolvers, pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili di ogni genere, le munizioni da guerra e gli attrezzi militari di qualunque specie e generalmente tutto ciò che senza manipolazione può servire ad immediato armamento marittimo o terrestre. »

(Approvato.)

« Art. 235. I bastimenti di bandiera neutrale sorpresi in atto di rompere un blocco effettivo e dichiarato, saranno catturati, e confiscati colle merci che vi fossero caricate. »

(Approvato.)

« Art. 236. I bastimenti neutrali sotto scorta di navi da guerra saranno esenti da ogni visita.

» La dichiarazione del comandante del legno da guerra basterà per giustificare la bandiera ed il carico delle navi scortate. »

(Approvato.)

## CAPO IV.

### *Delle riprese, della legittimità delle prede, delle confische e del relativo giudizio.*

« Art. 237. Qualora un bastimento mercantile nazionale sia stato predata dal nemico, e poi ripreso da

un legno corsaro mercantile, sarà restituito al proprietario, il quale pagherà un quinto del valore degli oggetti ripresi, se la preda sia rimasta durante ventiquattro ore nelle mani del nemico, ed il decimo se la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattro ore.

» Se il bastimento preda dal nemico sia stato già condotto nei suoi porti, si osserveranno le regole stabilite per le altre prede fatte sul nemico.

» Se il bastimento mercantile nazionale od alleato preda dal nemico sia stato ripreso da un legno da guerra, dovrà in qualunque caso essere restituito al proprietario senza alcuna retribuzione.

Senatore Mameli, Relatore. Domando la parola.

Qui occorre una variazione molto essenziale; è giusto che il Senato ne sia informato, ed io richiamo la sua attenzione su questo punto.

Questo articolo, parlando delle riprese fatte da un legno corsaro mercantile di un bastimento nazionale preda dal nemico, distingue tre casi.

Il primo è della ripresa seguita entro le 24 ore, nel qual caso si dà un premio minore, perchè il predatore, secondo i principii vigenti nella materia, non è considerato padrone del legno preda, ma semplice possessore.

Il secondo caso è della ripresa fatta dopo le 24 ore; la quale è retribuita con un premio maggiore, perchè consolidandosi così il possesso del predatore colla più fondata fiducia di fare irrevocabilmente propria la cosa predata, è più remota la probabilità della ripresa.

Il terzo caso è di un legno preda già condotto in un porto nemico.

È comune sentimento dei pubblicisti e scrittori di dritto marittimo, conforme anche alle teorie del dritto romano, che il bastimento portato in luogo di sicurezza, passi in dominio del predatore, in conseguenza non è più il caso di ripresa, ma di preda fatta sul nemico divenuto già padrone legittimo della preda. Quindi deve ritenersi il testo del Ministero, il quale è conforme all'articolo 163 del regolamento per la marina mercantile del 13 gennaio 1827.

L'ordinanza francese del 15 giugno 1779 andava più oltre, prescrivendo che le navi riprese da corsari armati in corso, dopo essere state 24 ore in mani del nemico, appartenessero al medesimo nella totalità. Vedeasi l'Azuni, *Dizionario universale*, al vocabolo *preda*, paragrafi 35, 36 e successivi, ove si riferisce la dottrina del Grozio, del Vattel, del D'Abreu e di altri scrittori.

Presidente. Si intende approvato l'art. 237.

Il Senatore, Segretario, Scialoja legge:

« Art. 238. Se la preda fatta dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno preda, questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi dalla Commissione delle prede di cui all'articolo 241. »

(Approvato.)

« Art. 239. Il bastimento mercantile nazionale o estero, noleggiato per conto dello Stato, che sia stato ripreso

da un legno da guerra dopo essere caduto in mano del nemico, sarà restituito al proprietario il quale non sarà tenuto ad alcuna retribuzione.

» Se il bastimento noleggiato sia stato ripreso da un bastimento mercantile nazionale, sarà a questo attribuita una ricompensa a carico dell'erario nazionale, eguale al quarto od al sesto rispettivamente degli oggetti ripresi secondo la diversità dei casi previsti nella prima parte dell'articolo 235.

(Approvato.)

« Art. 240. Se un bastimento preda dal nemico sia dal medesimo abbandonato, o per forza di tempesta o per altro caso fortuito cada in potere di nazionali, sarà restituito al proprietario, previo pagamento agli Inventori della spesa di ricupero e del premio stabilito dall'articolo 147.

» Per le operazioni di ricupero, per la denuncia degli effetti trovati e per la vendita dei medesimi, per l'avviso da pubblicarsi e il termine da prefiggersi a chiunque intenda far valer ragioni di proprietà od altro, per la decadenza e devoluzione degli stessi oggetti in difetto di reclami, si osserverà il disposto negli articoli 143, 144, 145, 146.

(Approvato.)

« Art. 241. Tosto che la preda o cattura sarà giunta in un porto, il comandante del legno predatore o catturante dovrà fare relazione circostanziata dell'occorso all'amministratore di marina e consegnare al medesimo le carte relative alla preda o cattura.

» Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra, il comandante rimetterà le carte di lui sopra col relativo rapporto ad un superiore diretto, che senza ritardo le trasmetterà all'amministratore di marina.

Senatore Castelli E. In questo articolo è detto: Tosto che la preda o cattura sarà giunta, ecc. La preda non giunge in un porto, ma il bastimento preda. Bisogna perciò dire: *Il bastimento preda o catturato.*

Parimenti ove si dice: « Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra, ecc. » Si dovrebbe dire con più esattezza: *Se la preda o cattura fossero fatte da un bastimento da guerra, ecc.*

Senatore Scialoja. Oppure potrebbe dirsi: « Se il predatore o catturante fosse un bastimento da guerra. »

Senatore Mameli, Relatore. Accetto quest'ultima locuzione.

Presidente. Rimane approvato l'articolo.

Senatore, Segretario, Scialoja, legge:

« Art. 242. Quando la nave preda o catturata sia ricoverata in un porto estero, la relazione e la consegna delle carte saranno trasmesse all'ufficiale consolare, il quale disimpegnerà tutte le incombenze affidate in materia di prede all'amministratore di marina. »

Senatore Scialoja. Anche qui parmi che invece di dire *la consegna sarà trasmessa*, si debba dire, *sarà fatta.*

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Ho domandato alla Commissione di usare la parola *trasmessa* invece di *fatta* perchè, siccome quest'articolo abbraccia tanto il caso di un bastimento corsaro quanto il caso in cui il catturante fosse un bastimento da guerra, ed il comandante di un bastimento da guerra non fa il suo rapporto all'ufficiale consolare, così noi possiamo obbligarlo a trasmetterglielo per gli effetti del Codice, per cui, onde abbracciare, come nel progetto, i due casi in un articolo, ho domandato che alla parola *fatta*, fosse sostituita la parola *trasmessa*.

**Senatore Scialoja.** Allora si dovrebbe dire *la relazione e le carte saranno trasmesse* (perchè non si trasmette la consegna) *all'ufficiale consolare, ecc.*

**Commissario Regio.** Accetto questa variante.

**Presidente.** S'intende approvato l'articolo colla modificazione.

**Senatore, Segretario, Scialoja,** legge:

« Art. 243. Il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca sarà promosso innanzi ad una Commissione detta delle prede da instituirsi con Decreto Reale giusta le norme a prescriversi dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 244. Durante il giudizio per la legittimità della preda o per la confisca, l'amministratore di marina, coll' intervento del predatore e del predato, o di chi per essi, e di un delegato delle dogane, procederà all'inventario di tutti gli oggetti del carico ed altri esistenti a bordo del bastimento predato o catturato, e provvederà alla loro custodia od alla loro vendita per pubblici incanti nel caso che non si potessero conservare. »

(Approvato.)

« Art. 245. Il giudizio per la legittimità della preda non avrà luogo se si tratti di bastimenti da guerra predati, ma questo sarà senz'altro messo a disposizione del Ministro di Marina.

» Qualora la preda di cui in questo articolo fosse fatta da bastimenti corsari o mercantili, sarà a questi devoluto un premio corrispondente al quinto del valore del bastimento predato, dedotte però le armi e munizioni.

» Il predatore avrà inoltre diritto al risarcimento dei danni sofferti per tale cattura. »

(Approvato.)

## CAPO V.

### *Della liquidazione e della ripartizione delle cose predate o confiscate.*

« Art. 246. Se la sentenza della Commissione delle prede avrà pronunciato la vendita della preda o la confisca, l'amministratore di marina, premessi i soliti avvisi e fatte le notificazioni agli interessati, vi proce-

derà per pubblici incanti e ne consegnerà il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare. »

(Approvato.)

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** L'articolo seguente 247 al primo capoverso, dice: se la preda sia stata fatta da un bastimento da guerra sarà prelevato il quinto a favore della cassa invalidi della marina mercantile.

La cassa degli invalidi della marina mercantile è stata ricostituita con legge del 1861, la quale divide la cassa istessa in cinque corpi morali con sede a Napoli, Genova, Palermo, Livorno e Ancona attribuendo a ciascuna sede ingerenza sopra un corrispondente tratto del litorale dello Stato. Ora trattandosi delle prede di bastimenti da guerra, potrebbe nascere il dubbio a quale di queste casse compartimentali debba versarsi quel premio che l'articolo in discussione destina a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile, ed è perciò che prego il Senato a voler aggiungere all'articolo stesso dopo le parole della cassa degli invalidi della marina mercantile, o *versato nel modo che sarà stabilito dal regolamento*. Prego di lasciare al regolamento in un modo così generale la ripartizione di questo premio tra le cinque casse compartimentali, perchè ove la legge del 1861 sulla cassa degli invalidi venisse a subire qualche variazione non ne risulti alterazione alla presente legge. Ho dovuto fare questa osservazione, perchè non sono stato in tempo di presentarla alla Commissione.

**Senatore, Segretario, Scialoja,** legge:

« Art. 247. Il prodotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà così distribuito:

» Se la preda sia stata fatta da un bastimento da guerra sarà prelevato il quinto a favore della cassa degli invalidi della marina mercantile e versato nel modo con cui sarà stabilito dal regolamento; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno stabilite con Decreto Reale, ed il rimanente sarà devoluto alle finanze dello Stato.

» Se la preda o cattura sarà stata fatta da bastimenti corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della cassa degli invalidi, il rimanente sarà diviso giusta le convenzioni di armamento e di arruolamento.

» In mancanza di convenzione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio od equipaggi, l'altra metà agli armatori: la prima da distribuirsi nella proporzione che sarà stabilita dal regolamento, e la seconda in proporzione degli interessi rispettivi degli armatori. »

**Senatore Mameli, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Mameli, Relatore.** Converterà a preferenza dire *nel modo che sarà stabilito dal Regolamento*.

**Commissario Regio.** Accetto.

**Presidente.** S'intende approvato l'articolo colla proposta modificazione.

« Art. 218. Non avrà luogo alcun prelevamento in favore della cassa degli invalidi dalle somme assegnate a titolo di premio dagli art. 235, 237, 243. »

(Approvato.)

« Art. 249. Il bastimento da guerra dello Stato, presente ad una preda fatta da bastimenti mercantili avrà diritto al quarto del valore della preda, gli altri tre quarti profitteranno ai legni predatori.

» Per provare la presenza al combattimento, dovrà il comandante annotare sul suo giornale il fatto, indicando il giorno e l'ora precisa in cui ebbero luogo le diverse circostanze del medesimo, ed in ispecie la resa della preda; indicherà inoltre la posizione geografica in cui è succeduto tale avvenimento, e tutte le altre circostanze che lo hanno accompagnato. »

(Approvato.)

« Art. 250. Il bastimento corsaro presente alla preda fatta da altro bastimento corsaro o mercantile, che abbia tentato di cooperarvi, avrà diritto alla metà della porzione che gli sarebbe spettata se avesse preso parte al combattimento.

» In questo caso il capitano, oltre le indicazioni menzionate nell'articolo precedente, dovrà notare anche la manovra da esso fatta per correre sul nemico. »

(Approvato.)

« Art. 251. I bastimenti corsari o mercantili presenti alla preda di un bastimento da guerra non avranno alcun diritto alla ripartizione del prodotto della preda.

» Tuttavia se prendessero parte al combattimento o salvassero dei convogli mentre i bastimenti dello Stato combattono, avranno diritto ad un compenso sul prodotto della preda in ragione del servizio prestato, da determinarsi dal Ministro di Marina.

» Qualora poi i detti bastimenti corsari o mercantili fossero stati richiesti dai comandanti dei legni da guerra per agire d'accordo contro il nemico avranno diritto alla preda fatta in proporzione delle persone degli equipaggi, senza pregiudizio di quelle indennità che di diritto pei danni patiti. »

(Approvato.)

« Art. 252. Occorrendo che da una armata, squadra o divisione all'ancora vengano staccati uno o più bastimenti per crociera o per altre operazioni ostili, e che da questi si faccia una preda in vista dell'armata, squadra o divisione, sulla parte riservata agli equipaggi sarà prelevato il terzo a favore dei legni predatori, e gli altri due terzi saranno distribuiti in comune.

» Se l'armata squadra o divisione sarà in navigazione ed in vista, le prede tanto che siano fatte dai bastimenti distaccati, quanto che siano fatte dall'armata, squadra o divisione profitteranno in comune. »

(Approvato.)

« Art. 253. Quando la preda venga fatta da un bastimento da guerra staccato da un'armata, squadra o divisione a cui appartenga e fuori della vista della me-

desima verrà assegnata al comandante in capo ed al capo dello stato maggiore dell'armata, squadra o divisione la metà della parte che spetterebbe a ciascuno di loro secondo il grado, qualora la preda fosse stata fatta in vista dell'armata, squadra o divisione. »

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Nell'articolo 253 deve togliersi il verbo *venga*, surrogando alle parole *quando la preda venisse fatta*, le seguenti *quando la preda si faccia*. E questa avvertenza gioverà per tutti questi andirivieni dei verbi *andar*, *venire* che sono frequenti nel testo del progetto primitivo.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Qui occorrerebbe anche una altra variante, e si dovrebbe dire: « le prede tanto che siano fatte da bastimenti staccati quanto ecc. »

**Presidente.** S'intenderà approvato l'articolo con queste modificazioni.

« Art. 254. Se la preda venisse fatta da una batteria, o fortezza dello Stato, si seguiranno le stesse regole prescritte per le prede fatte dai bastimenti da guerra.

» Quando poi la preda venisse fatta da un bastimento mercantile sotto il tiro del cannone di una fortezza o batteria da costa, e da questa si sia fatto fuoco sul nemico, il ricavo della preda sarà diviso come se tre quarti della preda fossero opera del bastimento, ed un quarto della fortezza o batteria. »

(Approvato.)

« Art. 255. Ogni individuo spedito in destinazione dai bastimenti predatori per oggetti relativi al servizio, purchè continui a far parte dell'equipaggio parteciperà nella preda, come se fosse stato a bordo, quando la preda fu fatta. »

(Approvato.)

« Art. 256. Gli eredi degli individui morti nel combattimento o per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori. »

(Approvato.)

« Art. 257. Gli individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno diritto alla metà delle parti di preda fatte dopo il loro sbarco, sinchè non cessino dal far parte dell'equipaggio del bastimento predatore. »

(Approvato.)

« Art. 258. Compite le operazioni di cui all'articolo 244, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della Commissione delle prede.

» Uno dei componenti la Commissione designato dal presidente formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca e ne ordinerà la pubblicazione nello *Gazzetta Ufficiale del Regno*. »

(Approvato.)

« Art. 259. Le contestazioni sullo stato di ripartizione

» saranno entro un mese portate alla decisione della Commissione. »

(Approvato.)

« Art. 260. Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi dritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripartizione, profitteranno alla cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

#### CAPO VI.

##### *Delle rappresaglie.*

« Art. 261. I bastimenti mercantili di nazione nemica che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno liberi di uscirne in qualunque tempo salvo che il Governo per speciali circostanze non creda prescrivere un limite per la partenza. »

» A questo fine i bastimenti suddetti saranno alla loro partenza muniti di salvo condotto per recarsi in patria. »

» Ciò nondimeno in via di rappresaglia potrà farsi luogo all'embargo o sequestro di tali bastimenti, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando i bastimenti nazionali che si trovassero nei suoi porti, ed operando estorsioni nelle provincie dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 262. I bastimenti come sovra sequestrati e le mercanzie caricate sui medesimi di proprietà del nemico, potranno secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità ovvero dichiarati di buona preda. »

» In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare a *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi, tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la procedura sopra stabilite. »

(Approvato.)

#### CAPO VII.

##### *Della neutralità dello Stato*

*verso le potenze belligeranti.*

« Art. 263. Gli equipaggi dei bastimenti mercantili sequestrati, predati o confiscati saranno, in tutti i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gli individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinari di navi mercantili nazionali o di potenza alleata. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. In questo capitolo VII. *Della neutralità dello Stato verso potenze belligeranti*, s'introdussero variazioni delle quali debbo far cenno. Dopo che l'attuale progetto di Codice della marina mercantile era già stato presentato dal Ministero, e dopo ancora che la Commissione del Senato aveva formulato il suo contro progetto, il 6 aprile di quest'anno, in occasione della guerra dano-germanica, il Governo fu obbligato di pubblicare alcune norme e disposizioni per la neutralità dei porti dello Stato.

I principii di massima che si riscontrano nel citato Decreto 6 aprile sono perfettamente conformi a quelli sviluppati nei tre articoli che in questo capitolo si vedono nel contro progetto di questa legge presentato dalla Commissione del Senato; però nel Decreto 6 aprile sono preveduti più casi particolari e vi si riscontra un tecnicismo più marino.

Questo Decreto è stato in quell'epoca comunicato a tutte le potenze estere, e quindi le prescrizioni da esso stabilite sono, dirò, come nel dominio delle convenzioni internazionali; ho perciò pregato la Commissione di ricavare da questo Decreto gli articoli che contengono prescrizioni di massima ed inserirli in questo progetto di legge, invece dei tre articoli che si trovavano nel contro progetto della vostra Commissione, la quale è caduta d'accordo con me in questa proposta, che io prego il Senato di accettare adottando gli articoli tali quali ora saranno letti.

Senatore Mameli, *Relatore*. Siamo stati d'accordo, perchè circostanze imprevedibili hanno resa necessaria la promulgazione di alcune norme col Decreto del 6 aprile ultimo. E quantunque queste non abbiano il carattere di convenzioni e dritti internazionali, formano tuttavia un vincolo ossia impegno contratto dal nostro Governo colle potenze straniere, alle quali ne ha già fatto la notificazione nelle vie diplomatiche.

Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 264. In caso di guerra fra potenze colle quali lo Stato si tenga neutrale, non saranno ricevuti nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato, bastimenti corsari o da guerra con prede se non nel caso di rilascio forzato. »

» Essi dovranno uscirne appena cessato il pericolo. »

» Nessun bastimento da guerra o corsaro belligerante potrà soggiornare più di ventiquattro ore in un porto, rada o spiaggia dello Stato o nelle acque adiacenti, quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di rilascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarie o mancanza di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione. »

» In nessun caso sarà loro permessa nei porti, nelle rade o nelle spiagge dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono degli oggetti predati. »

(Approvato.)

« Art. 265. I bastimenti da guerra di una potenza amica, quand'anche belligerante, potranno approdare o soggiornare nei porti, rade o spiagge dello Stato purchè lo scopo della loro missione sia esclusivamente scientifico. »

(Approvato.)

« Art. 266. In nessun caso una nave belligerante potrà far uso di un porto italiano a scopo di guerra o per approvvigionarsi d'armi o munizioni.

» Non potrà sotto pretesto di riparazione eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca. »

(Approvato.)

« Art. 267. Ai bastimenti da guerra o corsari belligeranti non verranno forniti se non viveri, derrate e mezzi di riparazione puramente necessari alla sussistenza del suo equipaggio ed alla sicurezza della sua navigazione.

» Quei bastimenti da guerra o corsari belligeranti i quali volessero rifornirsi di carbon fossile, non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non ventiquattro ore dopo del loro arrivo. »

(Approvato.)

« Art. 268. Allorchè navi da guerra, corsari o legni di commercio delle due parti belligeranti si trovassero insieme in un porto, rada o spiaggia dello Stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di ventiquattro ore tra la partenza di qualunque bastimento d'una parte belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra parte.

» Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le circostanze dalle autorità marittime del luogo. »

(Approvato.)

« Art. 269. La preda e qualunque atto di ostilità fra bastimenti di nazioni belligeranti nel mare territoriale e nel mare adiacente alle isole dello Stato costituirà violazione di territorio. »

(Approvato.)

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Con l'articolo che si è terminato di leggere, ha fine la prima parte del progetto di legge per la marina mercantile, cioè la parte amministrativa; ed ora incomincia la seconda parte che è la parte penale.

Prima di progredire in questa discussione, io ho bisogno di fare al Senato una dichiarazione.

In principio di questa discussione avendo manifestato come ero pienamente d'accordo colla vostra Commissione in tutte le questioni di principio in cui il progetto del Ministero diversifica dal suo controprogetto, il Senato tacque e la discussione generale si chiuse. Questo silenzio del Senato dev'essere da me riguardato come una approvazione, come un segno che da voi, onorevoli Senatori, si accettano tutti i principii svolti nel progetto della vostra Commissione; e quindi, ora che nella parte penale andiamo a vedere da una parte

il Ministero che domandava tribunali speciali per la marina mercantile, e dall'altra la vostra Commissione che ne domanda la soppressione, io potrei fare a meno di occupare il tempo preziosissimo del Senato, per dire il perchè ho abbracciato un principio diverso e grandemente diverso da quello che fu proposto dall'Amministrazione marittima nel 1863. Ma voi mi perdonate, onorevoli Senatori, io ho bisogno di fare questa dichiarazione, perchè il Ministero è rinvenuto sopra una questione di così grande importanza, io ho l'obbligo di farlo, tanto per giustificare il mio operato, quanto per dare una soddisfazione alla marina mercantile dello Stato, che prima nel leggere il controprogetto della vostra Commissione e più poi nel sentirlo da me accettato, non si è mostrata nel generale abbastanza persuasa circa la utilità della soppressione dei tribunali marittimi.

Eccomi alla questione e discorrerò brevemente.

Il Ministero aveva proposto che i crimini marittimi fossero giudicati dai tribunali ordinari, i delitti e le contravvenzioni dai tribunali speciali.

Il controprogetto del Senato stabilisce che tutto quanto riguarda la giustizia della marina mercantile sia rimesso ai tribunali ordinari.

Io non voglio abusare della vostra pazienza, per conseguenza tralascio tutte le ragioni pro e contro questi due sistemi perchè sono elegantemente, e in tutta la loro ampiezza svolte nella relazione che precede il controprogetto della vostra Commissione; io non starò a dire quali nazioni hanno seguito il primo e quali il secondo sistema; non starò a dire cosa si praticava nelle provincie diverse dell'Italia sotto i cessati governi, quali i risultati, ecc., ma invece dirò che cosa ha deciso il Ministero ad abbracciare il controprogetto del Senato, oltre alle sagge considerazioni che si riscontrano nella relazione sovraddetta.

Io ho consultato parecchi uomini competentissimi, ho tenuto discorso della questione con gente che della nostra marina mercantile è bene informata, ed ho loro domandato, quali erano le ragioni che avevano ad opporre perchè la gente di mare non fosse portata davanti ai tribunali ordinari. Io ho cercato queste ragioni in tutti i lavori che dal 1859 sino oggi si son fatti su questo progetto di legge.

Signori, io debbo dichiarare francamente che tutte le ragioni che mi sono state addotte e che ho riscontrate, non sono state tali da farmi convenire che la Commissione vostra avesse operato poco pensatamente nel domandare che i tribunali speciali della marina mercantile venissero soppressi.

L'argomento principale cui accennano tutti coloro che sono contrari alla soppressione dei tribunali speciali marittimi, sta nella relazione del Ministro della Marina francese, Ducos, premessa al decreto del 1852 col quale venivano istituiti nuovamente in Francia i tribunali speciali per la marina mercantile.

Questa relazione non mi persuade, perchè ho considerato la legislazione francese prima del 1852, la quale aveva prodotto gl'inconvenienti segnalati dal Ministro Ducos, e non vi ho trovato quelle guarentigie con cui la Commissione del Senato ha assicurato il buon esito della sua proposta; ora io credo che queste guarentigie e le riserve che si riscontrano nel controprogetto in discussione, sia quanto abbisognava per far scomparire gl'inconvenienti che lamentava nella sua relazione il Ministro Ducos.

Signori, in questa questione io credo che sieno a considerare principalmente due cose: la capacità dei giudici ordinari nelle questioni marittime, e la prontezza dei giudizi. In quanto alla capacità, io ritengo che i giudici ordinari saranno assai bene al caso di giudicare le questioni di cui tratta questa legge. Queste questioni si riducono alle diserzioni, alla pirateria, alla baratteria, all'insubordinazione, ebbene, Signori, queste sono questioni facilmente risolte da chi nella sua carriera trovasi continuamente in presenza di simili casi, anzi più facilmente si risolvono da queste persone che continuamente trattano e studiano la materia, che non da gente tecnica e passionata quasi sempre nei fatti.

No, non mi pare che ci voglia questo tecnicismo marino per giudicare se un caso sia di pirateria o non, se di baratteria o non, se vi sia o no diserzione, specialmente quando tutto ciò è chiaramente dilucidato come nel progetto di legge che stiamo discutendo.

In quanto poi alla rapidità dei giudizi, io dirò, o Signori, che la Commissione del Senato ha, secondo me, sufficientemente provveduto.

La vostra Commissione ha in primo luogo stabilito disposizioni di effetto tutto disciplinare; ebbene, questa specie di Codice di disciplina per la marina mercantile innestato nel progetto in discussione, risolve tutte quelle piccole questioni d'insubordinazione, provvede a tutte quelle piccole trasgressioni alla legge che più frequentemente si riscontrano, e che sono quelle le quali meritano effettivamente una soluzione ed una repressione immediata.

Restano le contravvenzioni più gravi che non le mancanze di disciplina, restano i delitti ed i crimini: ebbene, per la prontezza dei giudizi relativi, la vostra Commissione ha proposto che i reati marittimi avessero la precedenza sopra tutti gli altri, senza obbligo di ruolo.

Quanto ciò agevolerà il diabrigo delle cause marittime, io non credo che possa sfuggire ad alcuno.

Finalmente la Commissione del Senato ha proposto che si tenga conto nei processi delle istruttorie sommarie ricavate sia dai consoli all'estero, sia dai capitani dei bastimenti, sia dai consoli amministratori della marina mercantile. Ora, io ho considerato quanto questo procedere dovrà agevolare il compito dei Tribunali ordinari nelle questioni marittime, e gran parte delle dif-

ficoltà che mi son fatte dietro la soppressione dei Tribunali marittimi mi sono sembrate insussistenti.

Infine, o Signori, un'altra ragione mi ha determinato ad accettare il controprogetto della vostra Commissione, voglio dire che dopo tutte le accennate considerazioni vi è stata una causa determinante della mia risoluzione, essa mi è venuta dal progetto stesso del Ministero del 1863.

In detto progetto che propone i Tribunali marittimi, non ho veduto la sicurezza di operare di chi è sicuro del fatto suo, perchè io dico: se i compilatori del progetto presentato dal Ministero avessero creduto veramente incompatibile la procedura, e dirò meglio la giurisdizione ordinaria nei reati marittimi, dovevano accettare francamente il principio opposto all'abolizione dei Tribunali speciali, cioè a dire, dovevano portare avanti i Tribunali speciali i crimini, i delitti e le contravvenzioni: quando il Ministero ha presentato un progetto misto, è segno che il principio, rigorosamente parlando, non poteva sostenersi, giacchè quando sta vero un principio, esso deve reggere in tutta la sua estensione sino agli estremi.

Concludo adunque che per le ragioni sviluppate nella relazione della vostra Commissione, e per quelle altre che ho aggiunte nel miglior modo che mi è riuscito, ed infine per quest'ultima considerazione essenziale, io dichiarai che accettavo il controprogetto presentato dalla Commissione del Senato o porto fiducia che la pratica confermerà, che la giustizia marittima andrà perfettamente bene, dico meglio che non è andata finora, e noi avremo la soddisfazione di aver fatto un altro acquisto nel senso di quei principii d'eguaglianza e di libertà che regolano il nostro Governo. *(Segui di approvazione.)*

**Senatore Mameli, Relatore.** Non ho niente da aggiungere alle cose opportunamente dette dall' egregio signor Commissario, e da me diffusamente esposte nella relazione, devo solo accennare che il progetto della Commissione ha riservato alla speciale giurisdizione marittima non solo il potere disciplinare sulla gente di mare, ma eziandio quello d'inflettere le pene di polizia per le contravvenzioni marittime. Questo è di molta importanza per mantenere l'ordine ed il buon regime.

Oltracciò, uno dei grandi inconvenienti lamentati dal ministro Ducos in Francia ripetevansi dalla ritardata spedizione delle cause. Ora a riparo di questo grave inconveniente, la Commissione ha proposto, che le cause concernenti la marina mercantile siano spedite d'urgenza, ed ha pure proposto, che gli atti d'istruttoria dei processi si compiano nella massima parte dai consoli e dai vice-consoli di marina, dagli ufficiali consolari all'estero, e talvolta anche dai capitani e patrui.

**Presidente.** Non resta che a continuare la discussione.

Senatore, Segretario, Scioloja, legge:

PARTE SECONDA.

DISPOSIZIONI PENALI PER LA MARINA MERCANTILE.

Titolo I.

Dei reati marittimi e delle pene.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

« Art. 270. Qualunque reato punito dalla presente legge è reato marittimo.

» I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti, contravvenzioni. »

(Approvato.)

« Art. 271. Le pene dei reati marittimi sono quelle stabilite dal Codice penale comune.

» Vi saranno inoltre punizioni disciplinari. »

(Approvato.)

« Art. 272. In alto mare gli arresti si sconteranno a bordo del bastimento, assicurando l'individuo nella camera di prora.

» Nei porti dello Stato, in quei luoghi a ciò destinati dai regolamenti od altrimenti nella casa di deposito del mandamento.

» In paese estero, a bordo dei bastimenti da guerra dello Stato che vi fossero di stazione, ovvero nelle carceri consolari. »

(Approvato.)

« Art. 273. La pena accessoria della interdizione da una determinata carica importerà quella della destituzione, e la pena della sospensione da una determinata carica, quella della sospensione dai gradi marittimi. »

(Approvato.)

« Art. 274. La pena della destituzione dai gradi marittimi consiste nella perpetua inabilitazione del condannato ad ogni grado della carriera marittima. A questo fine gli saranno annullate le patenti ed altri titoli di grado. »

(Approvato.)

« Art. 275. La pena della sospensione dai gradi marittimi consiste nel vietare al condannato per un certo tempo l'esercizio della professione marittima.

» Questo tempo non potrà mai essere minore di un mese nè maggiore di un anno.

» Durante la sospensione, saranno ritirate al condannato le patenti ed altri titoli di grado, ed il libretto se il condannato fosse marinaio o mozzo. »

(Approvato.)

« Art. 276. L'interdizione dalla carica, come pena accessoria, sarà applicata sempre al condannato per alcuno dei reati indicati nell'articolo 70, lettera c. »

(Approvato.)

« Art. 277. La sospensione dalla carica, come pena accessoria, sarà sempre applicata per i delitti di abuso di potere. La durata della sospensione si computa dal giorno in cui il condannato abbia scontato la pena principale. »

(Approvato.)

« Art. 278. Le regole stabilite dal Codice penale comune sull'applicazione delle pene, sul passaggio da una ad altra pena, sull'influenza dell'età e dello stato di mente del reo, sui rei di più reati e sui recidivi, sono applicabili anche ai reati previsti nella presente legge sotto le modificazioni nella medesima espresse. »

(Approvato.)

« Art. 279. L'estinzione dei reati e delle pene portata dal Codice penale comune, sarà applicabile anche ai reati marittimi; la prescrizione però dell'azione penale non comincerà a decorrere se non dal giorno in cui un bastimento sarà ammesso a libera pratica in un porto dello Stato, o in un porto estero in cui risieda un agente consolare nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 280. Sono pure applicabili ai reati marittimi le disposizioni del Codice penale comune intorno alle circostanze attenuanti. Queste però non potranno mai influire sugli effetti delle pene d'interdizione e di sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 281. Il prodotto delle multe ed ammende sarà devoluto alla cassa degli invalidi pel quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'articolo 278 ultima alinea.

» I capitani, patroni, armatori e proprietari del bastimento sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio.

» Questa responsabilità non s'incorre per le multe inflitte alle persone dell'equipaggio per diserzione, quando questa sia avvenuta prima che le paghe guadagnate dall'arruolato disertore coprano l'ammontare delle multe stesse. »

(Approvato.)

Titolo II.

Dei reati marittimi.

CAPO I.

Delle diserzioni.

« Art. 282. Qualunque individuo dell'equipaggio di un bastimento mercantile che, tanto nello Stato, quanto



all'estero, senza autorizzazione dell'amministratore di marina, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse il bastimento, o rifiutasse di recarsi a bordo del medesimo dopo essersi arruolato, sarà considerato disertore.

» Il rifiuto dell'amministratore di marina o dell'ufficiale consolare di concedere l'autorizzazione di sbarco, anche quando fosse terminato l'arruolamento, non potrà scusare la diserzione. »

(Approvato.)

« Art. 283. Il disertore sarà punito col carcere da tre a sei mesi, se la diserzione sarà avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno, se all'estero.

» La stessa pena potrà essere aumentata di uno o due gradi quando la diserzione sia avvenuta nei porti al di là dei limiti assegnati alla navigazione dei capitani di gran cabotaggio.

» In tutti i casi il disertore incorrerà in una multa da L. 51 a 200, che sarà devoluta per intero alla cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

« Art. 284. Quando la diserzione abbia avuto luogo di concerto fra tre o più persone dell'equipaggio, sarà considerata complotto e punita coll'aumento di uno o due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 285. Quando la diserzione sia commessa mediante uso d'armi con violenza, percosse o ferite le quali non costituiscano da per sé un crimine o un delitto, il disertore sarà punito col carcere non minore di un anno, ed estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 286. Se la diserzione sia accompagnata da esportazione di oggetti eccedenti il valore di L. 10, o da violenze, percosse o ferite, le quali costituiscano da per sé un crimine e un delitto, si osserveranno le disposizioni intorno ai reati di più reati. »

(Approvato.)

« Art. 287. Se la diserzione avrà luogo da un bastimento armato in corso, sarà sempre applicato il massimo della pena comminata; secondo i casi dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 288. In tutti i casi contemplati dai precedenti articoli, se il disertore si costituirà a bordo del bastimento prima della partenza dal porto, e non più tardi di giorni cinque nello Stato, di due all'estero, sarà soggetto soltanto a punizione disciplinare salvo il risarcimento dei danni che di diritto.

» In questo caso sarà esente da procedimento penale e potrà essere assoggettato a punizioni disciplinari. »

(Approvato.)

« Art. 289. Qualora il disertore nello Stato sia arrestato prima della partenza del bastimento, il capitano potrà ottenere dall'amministratore di marina la con-

segna a bordo, avuto riguardo alle particolari circostanze del fatto. »

(Approvato.)

« Art. 290. Qualora venga arrestato prima della partenza del bastimento, l'individuo disertato in paese estero sarà rimesso al capitano, e verrà sottoposto a procedimento penale al ritorno del bastimento nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 291. Se il colpevole fosse in debito al tempo della diserzione per anticipazioni od altra causa, o fosse disertato, mentre si trovava di guardia, o la diserzione fosse seguita con esportazione di oggetti appartenenti al bastimento, al carico od a qualche individuo imbarcato a bordo, di un valore non eccedente lire dieci, non gli sarà mai applicato il minimo della pena incorsa. »

(Approvato.)

« Art. 292. La pena sarà sempre aumentata di un grado quando il disertore fosse un ufficiale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 293. Il capitano o patrone che fuori del caso di forza maggiore, avrà infranto il suo arruolamento e abbia abbandonato il suo bastimento, sarà punito, se il bastimento si trovava in sicurezza nel porto, colla pena del carcere da un mese ad un anno; se il bastimento si trovava in una rada foranea colla stessa pena da sei mesi a due anni, ed inoltre colla sospensione dal grado; se poi il bastimento si fosse trovato in alto mare, la pena del carcere non sarà minore di un anno, e potrà estendersi ad anni tre.

» Il delinquente sarà inoltre destituito.

» Le stesse pene saranno applicate quando il reato fosse commesso da un Secondo di bordo, o da altra persona incaricata interinalmente delle funzioni di capitano o patrone; però la pena corporale sarà diminuita di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 294. Se nel reato di diserzione vi fossero complici non appartenenti alle matricole ed ai registri della gente di mare, saranno puniti con la multa estendibile a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 295. Ove fosse complice della diserzione un capitano o patrone, alla pena incorsa per la complicità sarà aggiunta la sospensione dal grado. »

(Approvato.)

« Art. 296. Il capitano o patrone che senza essere complice della diserzione, avrà scientemente arruolato o dato ricovero ad un individuo disertato da un bastimento nazionale, sarà punito con multa estesibile a lire trecento, ad a questa pena, secondo i casi, potrà aggiungersi la sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 297. Quando i reati, di cui nei due precedenti articoli, fossero commessi da capitani o patroni

di bastimenti esteri ed il fatto abbia luogo nei Regi Stati, la pena sarà di una multa estendibile a L. 300, alla quale potrà essere aggiunta quella del carcere estendibile ad un mese. »

(Approvato.)

« Art. 298. Nei reati di diserzione non sarà considerato recidivo, se non colui che sia stato precedentemente condannato per altro reato di diserzione. »

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Della disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, complotto e rivolta.*

« Art. 299. Il rifiuto di obbedire al capitano o patrono per parte delle persone dell'equipaggio, così a bordo come a terra, sarà punito con multa estendibile a L. 100, e si potrà discendere anche alle pene di polizia.

» Il marinaio che avesse ricusato di obbedire agli ordini del capitano o patrono, o di un ufficiale di bordo, per eseguire una manovra d'ancora, ormeggi o vele sarà punito col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 300. Le persone dell'equipaggio, le quali rifiutassero di prestare il loro servizio pel carico e scarico del bastimento, saranno punite con multa estendibile a L. 200, eccettochè esista convenzione contraria. »

(Approvato.)

« Art. 301. È colpevole d'insubordinazione, e sarà punito col carcere estendibile alla durata di un anno l'arruolato il quale rifiutasse di servire e di continuare la navigazione avanti il fine del viaggio ai patti con cui era seguito l'arruolamento, o di proseguire il viaggio quando fosse stato prorogato l'arruolamento, a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 302. Chiunque avrà ricusato di ubbidire ad ordini dati dal capitano, patrono, o da un ufficiale di bordo per la salvezza del bastimento, sarà punito col carcere estendibile a tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 303. Le persone dell'equipaggio sono tenute di prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto di un imputato sotto pena di due mesi ad un anno di carcere. »

(Approvato.)

« Art. 304. Le persone dell'equipaggio che ingiuriassero o minacciassero con parole o gesti il capitano o patrono, saranno punite col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 305. Se l'insubordinazione sarà accompagnata da violenze, le quali non costituiscano da per sé un

delitto od un crimine, la pena sarà del carcere da tre mesi a due anni.

» Qualora si trattasse di violenze, percosse o ferite, le quali avessero da per sé stesse il carattere di un delitto o di un crimine, il reo sarà punito colle pene portate dal Codice comune aumentate di due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 306. L'insubordinazione verso un ufficiale di bordo sarà punita colle pene menzionate nei precedenti articoli diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 307. Se le vie di fatto contro un superiore seguissero in rissa, o per motivi estranei al servizio di bordo, la pena potrà essere diminuita da uno a due gradi.

» La circostanza della rissa non potrà allegarsi a difesa di chi l'avesse provocata. »

(Approvato.)

« Art. 308. I passeggeri i quali a bordo ingiuriassero il capitano, o commettersero vie di fatto contro il medesimo, saranno soggetti alle stesse pene stabilite per le persone dell'equipaggio, colla diminuzione di uno a due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 309. L'omicidio del capitano o patrono, od ufficiale di bordo sarà sempre punito di morte, quando sia la conseguenza di violenze usate nel reato d'insubordinazione, salvo il disposto degli articoli 302 e 315. »

(Approvato.)

« Art. 310. Gli individui dell'equipaggio i quali essendo presenti ad atti di violenze commessi a bordo del bastimento contro il capitano o patrono, non ne avessero presa la difesa, saranno puniti col carcere estendibile a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 311. Il complotto fra tre o più persone dell'equipaggio allo scopo di attentare alla sicurezza, alla libertà od all'autorità del capitano, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni, salvo che rivesta il carattere di un tentativo di reato per cui fosse applicabile una pena maggiore.

» Pel reo di complotto che fosse ufficiale di bordo, la pena sarà aumentata di un grado. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Domando il permesso a Senato di ritornare sull'articolo precedente, vale a dire sull'articolo 310 (305 della Commissione.)

Detto articolo dice: « Gli individui dell'equipaggio i quali essendo presenti ad atti di violenza commessi a bordo del bastimento contro il capitano o patrono, non ne avessero presa la difesa, saranno puniti col carcere estendibile a sei mesi. »

Il Senato si sarà accorto che ad uno degli articoli precedenti, credo al n. 305, già ho domandato e la

Commissione mi ha accordato un aumento di pena per le persone dell'equipaggio che sono tenute a prestare mano forte al capitano per eseguire l'arresto, ecc. Ivi diceva sotto pena di uno a sei mesi di carcere, ed io ho domandato da due mesi ad un anno per conservarlo, quanto è possibile, autorità alla persona del capitano, e guarentigia che i suoi ordini sieno eseguiti.

Per analoghe ragioni, credo che in quest'articolo in cui si parla degli individui dell'equipaggio presenti a ferite del capitano, la pena del carcere sia estendibile da due mesi ad un anno.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. È accettata la pena maggiore, la quale è abbastanza giustificata dalla gravità del reato, e dalla necessità di proteggere l'autorità dei capitani marittimi, sulla quale riposa la sicurezza ed il buon ordine della navigazione.

Senatore, *Segretario*, **Scialoja** rilegge l'art. 310. (*Vedi sopra*.)

Allora l'art. 310 dirà così in fine: « Saranno puniti col carcere da sei mesi ad un anno. »

**Presidente**. Non essendovi altra osservazione l'articolo s'intenderà così approvato.

« Art. 312. La riunione di più persone dell'istesso equipaggio in numero che ne ecceda il terzo, le quali persistessero nel rifiuto di eseguire un ordine ad esso dato dal capitano o patrono, nel fare domande o portare lagnanze tumultuosamente e con minaccio, sarà considerata come ammutinamento.

» Se l'ammutinamento sia relativo a lagnanze o domande, o riguardi oggetti non riflettenti il servizio, o non abbia luogo a bordo, i capi saranno puniti col carcere da sei mesi a due anni, ed i correi o complici con le stesse pene da tre a sei mesi.

» Se l'ammutinamento rifletta un ordine concernente il servizio, od abbia lo scopo d'interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza del bastimento e la salvezza delle merci, i capi soggiaceranno alla pena del carcere da uno a cinque anni, ed i correi o complici alla stessa pena da sei mesi a due anni. »

(Approvato.)

« Art. 313. Si avranno per capi d'ammutinamento gli instigatori o provocatori.

» Qualora il capo non sia conosciuto, sarà considerato come tale l'ufficiale di bordo che avesse preso parte al disordine, e se gli ammutinati siano tutti semplici marinai, quello che avrà portato la parola per il primo, e in difetto il più avanzato in età. »

(Approvato.)

« Art. 314. L'ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena. »

(Approvato.)

« Art. 315. Qualora dopo la terza intimazione l'ammutinamento non si sciogla, ed anche prima se gli ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno considerati in istato di rivolta.

» In tale caso il capitano o patrono sarà autorizzato ad usare la forza. »

(Approvato.)

« Art. 316. Se la rivolta seguisse essendo il bastimento alla vela, od in luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli fosse munito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo; per i capi la pena non potrà essere minore d'anni quindici.

» Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette.

» Saranno sempre salve le maggiori pene per gli altri criminali che dai rivoltosi si fossero commessi. »

(Approvato.)

« Art. 317. Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado. »

(Approvato.)

« Art. 318. I passeggeri che, come agenti principali o motori, fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento, o di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccettochè ne fossero capi o motori.

» In tal caso si reputerà essere ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell'equipaggio, purchè il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata. »

(Approvato.)

« Art. 319. Nei reati di insubordinazione, ammutinamento o rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far luogo a diminuzione di pena.

» Quando però il superiore per abuso di potere commesso o tollerato, per ingiustizia, asprezza di modi, vizi di fatto o violazioni delle condizioni stabilite nel contratto d'arruolamento o di noleggio, avrà dato occasione all'insubordinazione, ammutinamento o rivolta, la pena potrà essere diminuita, secondo le circostanze de' casi, da uno a due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 320. Qualunque persona dell'equipaggio consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta, non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del carcere estendibile da due mesi ad un anno. »

(Approvato.)

### CAPO III.

*Della baratteria e di altri reati contro la proprietà.*

« Art. 321. Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento, che con intenzione dolosa lo farà investire,

nafragare o perdere, in qualsiasi modo sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

» Se il reato sia stato commesso dal capitano, patrono, o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente del comando o della condotta del bastimento, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici.

» Se pel fatto dell'investimento del naufragio, o della perdita del bastimento sia perita qualche persona, il colpevole incorrerà nella pena di morte.

» Se ne siano derivate ferite costituenti un crimine, sarà applicata al colpevole la pena dei lavori forzati a vita.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corao imminente pericolo di vita, la pena sarà del *maximum* dei lavori forzati a tempo. »

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola, sull'articolo 321.

**Presidente**. La parola è accordata al Senatore Duchoqué.

Senatore **Duchoqué**. Non veggio al banco dei Ministri l'onorevole Guardasigilli. Ora chiederei che non si votasse l'articolo poc' anzi letto primachè l'onorevole Guardasigilli, od in somma il Governo abbia concordato il modo di non pregiudicare la questione della pena di morte, che altrimenti per questa legge particolare e senza discussione verrebbe portata dove oggi non è.

**Voci**. Si è già votata in altri articoli.

Senatore **Scialoja**. La pena di morte si è già votata in altri articoli, ma io credo che in alcun modo non sia pregiudicata la questione, perchè noi non votiamo articolo per articolo.

Rispondendo a ciò che l'onorevole Senatore Duchoqué osserva, noterei che presentemente, mentre discutiamo questa legge, la pena di morte è nel Codice di quasi tutta Italia; dico quasi poichè in Toscana non v'è. Ora se la legislazione generale non conterrà più la pena di morte ci vorrà una disposizione che lo dica; la quale necessariamente si applicherà a tutte quelle altre leggi che portano la pena di morte, e non sono il Codice penale, poichè è nello Statuto militare e in altre leggi si parla della pena medesima. Dunque nello stato presente della legislazione, parmi si possa votare questa, che sarà una di quelle pene che nel caso che la legislazione generale sulla pena di morte muti, sarà sottoposta a questa mutazione generale.

Senatore **Mameli**, *Relatore*. Oltre al riflesso che la pena di morte è già compresa fra le pene sancite dal Codice penale comune, le quali sono state in generale ammesse per i reati marittimi, io comprenderei il valore delle proteste fatte dal signor Senatore Duchoqué relativamente alla pena di morte, se si dovesse discutere un Codice per la Toscana. Ma ora si tratta di un Codice proposto per il nuovo Regno, in cui non si

parla che d'Italia e di italiani, e spariscono i toscani, genovesi, piemontesi, sardi ed altri che, uniti e confusi fra loro, rappresentano un sol corpo politico. Quindi è impossibile lo ammettere uno screezio e disformità tale nella legge, per cui un istesso reato sia diversamente punito in una provincia dello Stato, mentre nelle altre costituisce un crimine capitale. Questa pena o deve abolirsi per tutti i cittadini, o deve a tutti egualmente applicarsi in parità di circostanze.

Ad ogni modo, o si vuole che questa sia per la Toscana un privilegio locale, ovvero una immunità personale ai cittadini della medesima. Nel primo caso si dovrebbe sancire l'assurdo, che gli stessi cittadini toscani sarebbero passibili della pena capitale per i crimini commessi altrove, e gli altri cittadini ezianuo dello Stato ne fossero immuni per i crimini capitali commessi nei porti e nei mari toscani; nell'altra ipotesi, pei crimini di tale natura commessi dai toscani con altri cittadini del Regno, sarebbero questi soli sottoposti alla pena capitale. È impossibile ammettere nella nostra legislazione tale disformità e mostruosa anomalia.

**Presidente del Consiglio**. Io mi permetto di far osservare all'onorevole Duchoqué che abbiamo attualmente una legge provvisoria se vuole, ma che però è stata votata dai due rami del Parlamento, la legge così detta Pica, la quale lascia sussistere la pena di morte, anzi l'ha affermata (*interruzione*). Dunque il principio della pena di morte non è stato abolito, e non essendo stato abolito in una legge che fu votata in due o tre riprese, deve aver forza di legge.

Senatore **Duchoqué**. Mi duole che essendo io stato obbligato a stare assente fino ad ora da quest'aula per attendere ai lavori di una Commissione senatoria, e precisamente di quella incaricata di riferire intorno al progetto del Codice civile, siano già letti come adesso sento e prima che potessi presumerlo, altri articoli che sanciscono la pena di morte. Io però, come avrei fatto al primo di tali articoli, ripeto ora la dichiarazione, che cioè in questa occasione od abbia ad accettarsi la discussione sulla questione della pena di morte da risolversi nella codificazione italiana, o altrimenti non abbia oggi minimamente a pregiudicarsi la questione con questa legge particolare.

Io mantengo contro tali articoli il suffragio che detti contrario in seno della Commissione. Ma quello che in ogni ipotesi non posso ammettere, quello che io credo, me lo condoni il Senato, assolutamente impossibile, si è che abbia a pregiudicarsi la grande questione della pena di morte senza una discussione pari alla gravità dell'argomento. Qui non è una legge da osservarsi, o che si voglia mantenere dov'è. Collo estendere la pena dove non è, si fa una legge nuova.

Quanto ha detto l'onorevole Scialoja, mi persuaderebbe, se fossi certo che il giorno stesso in cui sarà pubblicata questa legge, sarà ben anche pubblicato e messo in vigore il Codice penale italiano.

Allora intendo che se dal Codice stesso sarà proscritta, com'è desiderabile, la pena di morte, essa sparirà anche da questa legge; e quindi non avrà luogo la estensione che io combatto. Ma senza quella certezza, è innegabile che mantenendo il progetto come è, la temuta estensione sarebbe legalmente inevitabile.

Ripeto, non credo assolutamente ammissibile che un'innovazione di tanta importanza si possa fare senza una discussione, che dia alle deliberazioni del Parlamento quell'autorità che debbono avere. È impossibile che una innovazione di tanta importanza si faccia per occasione, dirò così, fugace di questa legge speciale, e quasi senza discussione.

Ora appunto perchè io compresi già, non essere probabile che per occasione di questa legge volesse intraprendersi il grave dibattito intorno alla pena di morte, mi riservo di proporre prima che la legge sia votata, un articolo che abbia per effetto di assicurare che fino alla pubblicazione del Codice penale italiano non s'intenderà, per effetto della presente legge, mutato quanto alla pena di morte il diritto penale di quelle provincie, nelle quali tal pena non è in vigore. Io ho piena fede che il Senato vorrà accettare questo mio emendamento che fin d'ora caldissimamente gli raccomando.

Senatore Mamell, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell, *Relatore*. La dichiarazione fatta dal signor Commissario Regio, è stata da me rapportata nella Relazione, e riguarda appunto le Provincie Toscane.

La questione dell'abolizione della pena di morte deve discuterai in tesi generale, nè può avere luogo in questa legge speciale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Mi permetto far osservare a questo onorevole consenso che la pena di morte è già applicata anche ai toscani che fanno parte dell'armata. Se un soldato commette un delitto che il Codice penale militare colpisca di pena di morte, questa viene applicata come a qualunque altro che appartenga a paesi dove non fu abolita.

Mi si permetta poi di aggiungere che se v'ha caso nel quale è necessario ricorrere a tutta la severità della legge è quello che si riferisce ai delitti commessi su bastimenti. Guai se i capitani non fossero assistiti da leggi ben precise e severe! non havvi nazione commerciale navigatrice che non abbia per questi casi leggi severissime. Opiu quindi che si debba procedere nella discussione sul testo formulato dalla Commissione, tanto più che già furono approvati articoli che sanzionano la pena di morte, salvo all'onorevole Senatore Duchoqué proporre in fine le sue aggiunte.

Senatore Mamell, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell, *Relatore*. Non solamente confermo che il Codice penale militare debba avere ed abbia già avuto anche nei casi di pena capitale la piena sua esecuzione nella Toscana, ma tengo inoltre come inconcusso ed irrefragabile principio che, anche devenendosi all'abolizione della pena capitale in generale per tutto lo Stato, dovrà nondimeno questa mantenersi almeno per il caso di pirateria.

Questi reati sono da tutte le nazioni puniti inesorabilmente di pena capitale: tutte le nazioni sono competenti a giudicarne, senza alcun riguardo alla nazionalità dei rei, i quali sono considerati *neutrius gentis*, e trattati come nemici del genere umano. Noi non potremmo trattarli altrimenti senza violare i rapporti internazionali e renderci responsabili d'inopportuna indulgenza e lesiva della sicurezza dei mari e del commercio, la cui incolumità è reclamata da tutti i popoli.

Presidente. Ad ogni modo, siccome l'onorevole Senatore Duchoqué si è riservato di fare osservazioni e proposte o eccezionali o transitorie al fine della legge, credo che si debba continuare la lettura degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja, legge:

« Art. 322. Il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale ne disporrà a suo vantaggio, sarà punito coi lavori forzati a tempo estendibile ad anni quindici. »

(Approvato.)

« Art. 323. Colla pena della reclusione estendibile ai lavori forzati per anni dieci sarà punito il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale con intenzione dolosa farà falsa rotta, o getterà in mare, o distruggerà, o farà perdere in qualsiasi modo, tutto o parte del carico, ovvero la totalità o parte dei viveri, degli effetti od attrezzi di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 324. Se il gettito, la distruzione o la perdita del carico, dei viveri o di altri oggetti di bordo di cui nel precedente articolo, seguirà per fatto di una o più persone dell'equipaggio, la pena sarà del carcere estendibile, secondo le circostanze, alla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 325. Il capitano, patrone od altro incaricato del comando di un bastimento, il quale dolosamente formerà o sottoscriverà una polizza di carico falsa, o ne altererà una vera, sarà punito colla reclusione non minore di anni cinque estendibile fino a dieci anni di lavori forzati.

» Qualunque altra persona che abbia commesso uno dei reati contemplati nel presente articolo, sarà punita colle stesse pene diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 326. Il capitano o patrone il quale dolosamente sostituirà ordini falsi a quelli ricevuti da' suoi committenti, ovvero all'oggetto di commettere, o di coprire una frode a pregiudizio degli interessati nella

nave o del carico, commetterà o farà commettere qualche alterazione o falsificazione sul suo giornale; scriverà false dichiarazioni sul medesimo, ovvero farà false relazioni alle Autorità destinate a ricevere tali atti secondo le vigenti leggi, incorrerà nella pena della reclusione.

» Alla stessa pena saranno soggette le persone che con giuramento affermeranno vera la relazione del capitano conoscendone la falsità. »

(Approvato.)

« Art. 327. Sarà punito col carcere non minore di sei mesi il capitano o patrone di bastimento il quale dolosamente si renderà colpevole di alcuno dei seguenti fatti:

» 1. Se senza necessità avrà preso danaro sul corpo, sulle vettovaglie o sul corredo del bastimento; avrà impegnato o venduto merci o vettovaglie, o avrà portato nei suoi conti avarie o spese supposte;

» 2. Se fuori dei casi permessi dalle leggi commerciali, e senza le formalità dalle stesse prescritte, venderà il bastimento;

» 3. Se, eccettuato il caso di pericolo imminente, avrà scaricato alcuna delle merci prima di aver fatto la relazione prescritta dalle leggi commerciali. »

(Approvato.)

« Art. 328. Il capitano o patrone il quale, o facendo o autorizzando il contrabbando, o in altra maniera avrà causato l'applicazione di una multa a carico degli armatori, maggiore di lire mille, e non eccedente lire quattro mila, sarà punito col carcere estendibile ad un anno, senza pregiudizio della pena del contrabbando od altra in cui fosse incorso.

» Se la multa eccederà le lire quattro mila, ovvero si faccia luogo alla confisca del bastimento, o di tutto o parte del carico, la pena sarà quella del carcere non minore di sei mesi, e a questa pena potrà essere aggiunta quella della sospensione ed anche, secondo le circostanze, quella della destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 329. Le persone dell'equipaggio che senza il consenso del capitano o patrone avranno imbarcato o sbarcato effetti, il sequestro dei quali sarà stato causa di spese o di danni per gli armatori, saranno punite colla pena del carcere estendibile ad un anno, indipendentemente dalle multe od ammende in cui fossero incorse per il sequestro, e senza pregiudizio dell'indennità dovuta agli armatori. »

(Approvato.)

« Art. 330. Qualunque persona dell'equipaggio che avrà volontariamente alterato viveri, o degradato attrezzi od altri oggetti di bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni.

» Se l'alterazione dei viveri sarà commessa con mistura di sostanze nocive, la pena sarà del carcere non minore di un anno.

» Ove pel fatto di dette alterazioni o degradazioni il bastimento o gli individui imbarcati sul medesimo siano pesti in grave pericolo, o sia seguita la morte di qualche persona, o ne sia derivata malattia con pericolo di vita, la pena sarà della reclusione, estendibile, secondo le circostanze, ai lavori forzati a tempo.

» Quando fosse provata nel colpevole una diretta volontà di nuocere, egli sarà punito colle pene per simile fatto incorse a termini della legge penale comune aumentate di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 331. L'alterazione delle mercanzie facienti parte del carico, commessa tanto dal capitano o patrone quanto dalle persone dell'equipaggio sarà punita colle pene stabilite dalla legge comune per consimili alterazioni commesse dai vetturali, barcaioli, od altre persone incaricate del trasporto delle mercanzie. »

(Approvato.)

« Art. 332. Il capitano o patrone e gli ufficiali di bordo che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei tre precedenti articoli non saranno mai puniti col minimum della pena. »

(Approvato.)

« Art. 333. Il furto commesso a bordo da persone dell'equipaggio, s'intenderà in ogni caso qualificato, e sarà punito come se fosse commesso da persone domestiche a termini della legge penale comune.

» Se però il valore della cosa rubata non sarà maggiore di lire dieci, si applicherà al colpevole la pena del carcere non minore di sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 334. Ogni altra frode commessa tanto dal capitano o patrone, quanto dalle persone dell'equipaggio a pregiudizio degli interessati nel bastimento o nel carico, e non contemplata nelle precedenti disposizioni, sarà punita col carcere, ovvero con multa. »

(Approvato.)

« Art. 335. I passeggeri che si renderanno colpevoli dei reati contemplati nei precedenti articoli del presente capitolo, incorreranno nelle stesse pene comminate alle persone dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 336. I capitani o patroni di bastimenti armati in corso non potranno mettere a riscatto bastimenti da essi predati o catturati, sotto la pena di una multa estendibile al triplo della somma ricevuta pel prezzo del riscatto, alla quale potrà, secondo la varietà delle circostanze, essere aggiunta la pena del carcere da tre mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 337. I capitani o patroni di bastimenti armati in corso, i quali dopo aver fatto una preda la conducessero o la spedissero in porto estero senza esservi

costretti dal tempo, o da altra cagione imprevista, incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della preda. »

(Approvato.)

**Presidente.** Il Senato può fermarsi a questo punto.

Debbo rammentare al Senato che da parecchi giorni è all'ordine del giorno per la approvazione un trattato diplomatico tra il nostro Stato ed i Paesi Bassi, che

finora non potè essere approvato per mancanza di numero legale.

Agli assenti da quest'assemblea farò spedire avvisi appositi di sollecitudine perchè vengano: ai presenti rinnovo le istanze perchè non si debba più di domani indugiare ad approvare questo trattato.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXXXVIII.

TORNATA DEL 4 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Messaggio del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Omaggi* — *Lettura ed approvazione degli articoli concordati dal 337 al 369* — *Osservazioni su quest' articolo del Senatore Pareto* — *Risposta del Commissario Regio* — *Emendamento Scialoja* — *Approvazione degli articoli 370, 371 e 372* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Pareto, fornito dal Commissario Regio* — *Approvazione degli articoli 373 e 374* — *Emendamento del Commissario Regio all' articolo 375 accettato dalla Commissione* — *Osservazione del Senatore Pareto all'articolo 376* — *Spiegazioni del Commissario Regio e del Relatore* — *Approvazione degli articoli 377, 378, 379, 380, 381 e 382* — *Osservazioni dei Senatori Scialoja, Pareto e Relatore sull'articolo 383* — *Approvazione degli articoli dal 383 al 397* — *Incidente sul numero legale* — *Parlano i Senatori Pareto e Castelli E.* — *Sospensione della seduta* — *Appello nominale* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio del signor Ministro di Agricoltura e Commercio:

« Torino, addì 31 ottobre 1864.

» Questo Ministero avendo determinato di distribuire nel giorno 6 del prossimo novembre alle ore due pomeridiane nella Grand'Aula della Regia Università degli studi i premi agli allievi degli Istituti tecnici che si distinsero nell'esame di concorso seguito il 1° aprile scorso, io mi pregio d'invitare la S. V. Ill.<sup>ma</sup>, come pure i signori Senatori a tale funzione.

» Il Ministro  
» TORELLI. »

Devo pure dar contezza dei seguenti omaggi stati fatti al Senato:

Dal cavaliere Costa Gabriele Enrico, di 280 esemplari di un suo opuscolo intitolato: *Della rete ferroviaria italiana e sua importanza sotto i rispetti economico e finanziario*;

Dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, dei fascicoli 18, 19, 20 e 21 dell'opera: *Illustrazione del Duomo di Monreale*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
DEL CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Codice per la marina mercantile.

Invito uno dei signori Segretari a voler leggere gli articoli del progetto come si è fatto nelle sedute precedenti.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja legge:



CAPO IV.

Della pirateria.

« Art. 338. Se un bastimento con bandiera nazionale o un bastimento senza carte di bordo commetterà atti di depredazione o di grave violenza contro un bastimento tanto nazionale, quanto di potenza estera colla quale lo Stato non fosse in guerra, le persone dell'equipaggio saranno punite come appresso :

» Il capitano o patrono e gli ufficiali del bastimento incorreranno nella pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibile ai lavori forzati a vita.

» Le altre persone dell'equipaggio incorreranno nella pena dei lavori forzati per anni quindici estendibile al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

» Se gli atti di depredazione o violenza siano preceduti, accompagnati, o susseguiti da omicidio o da ferite costituenti da per sé un crimine, i capitani, patroni e gli ufficiali di bordo saranno puniti colla morte, e le persone dell'equipaggio coi lavori forzati a vita; e nel caso di ferite, il capitano, patrono e gli altri ufficiali di bordo coi lavori forzati a vita, e le persone dell'equipaggio col massimo dei lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 339. Nelle pene stabilite nell'articolo precedente incorreranno le persone dell'equipaggio di un bastimento con bandiera estera, il quale, fuori dello stato di guerra, commetterà gli atti di depredazione avanti enunciati. »

(Approvato.)

« Art. 340. Qualora un bastimento di bandiera nemica commetta contro nazionali od alleati depredazioni senza essere provveduto di lettere di marco, le persone dell'equipaggio incorreranno nelle pene stabilite dall'art. 333, colla diminuzione di un grado.

» Nelle stesse pene dimiuite di due gradi incorreranno gli equipaggi dei bastimenti nazionali che, senza essere muniti di lettere di marco, commetteranno aggressioni e depredazioni a danno di bastimenti mercantili di nazione nemica. »

(Approvato.)

« Art. 341. Le persone dell'equipaggio di un bastimento, le quali, fuori dello stato di guerra, commetteressero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato, saranno soggette alle stesse pene stabilite dal mentovato articolo 333. »

(Approvato.)

« Art. 342. Le persone dell'equipaggio di un bastimento fornito d'armi, che navigasse senza essere munito di carte di bordo, di lettere di marco, o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedizione, saranno considerate come dedite alla pirateria, e punite, come appresso, cioè: il capitano, patrono od

altro incaricato del comando del bastimento colla pena della reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per dieci anni, le altre persone dell'equipaggio colla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 343. Il capitano od altro incaricato del comando di un bastimento armato in corso, od in corso e mercanzia, il quale navigherà colle carte o spedizioni rilasciate da due o più Stati o potenze diverse, sarà condannato alla reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci. »

(Approvato.)

« Art. 344. Il capitano o comandante e gli ufficiali di bordo di un bastimento, i quali sotto un'altra bandiera che quella dello Stato, da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro nazionali od alleati saranno puniti coi lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 345. Le persone dell'equipaggio di un bastimento nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante, saranno punite come segue:

» Gli ufficiali di bordo e gli autori principali del reato col *maximum* dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita, gli altri coi lavori forzati per anni quindici estendibili al *maximum* dei lavori forzati a tempo.

» Ove il fatto fosse stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o da ferite costituenti per sé un crimine, si applicherà ai colpevoli il disposto dell'ultima alinea dell'art. 404. »

(Approvato.)

« Art. 346. Qualunque persona dell'equipaggio di un bastimento nazionale, la quale darà dolosamente il bastimento in mano al nemico, sarà punita coi lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

« Art. 347. Il solo complotto fra due o più persone diretto a commettere reati indicati nei due precedenti articoli, sarà punito colla reclusione non minore degli anni sette, estendibile ai lavori forzati per anni dieci. »

(Approvato.)

« Art. 348. Chiunque sia colpevole di aver fatto maliziosamente naufragare od arenare un bastimento all'effetto di depredarlo, sarà punito colle pene stabilite all'art. 317. »

(Approvato.)

« Art. 349. Chiunque si sarà violentemente impadronito di un bastimento nazionale col solo scopo di depredarlo incorrerà nella pena della reclusione, e nelle maggiori pene incorse a termini della legge penale comune quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti. »

(Approvato.)

« Art. 350. Coloro che, senza essere complici dei reati sopra menzionati, volontariamente e scientemente daranno ricovero ai colpevoli, o ricetteranno, o com-

preranno in tutto od in parte gli oggetti depredati, o si intronetteranno per farli vendere, saranno puniti colla reclusione non minore di anni cinque, ed anche coi lavori forzati per anni dieci, se il reato importa la pena di morte o dei lavori forzati a vita.

» Negli altri casi i colpevoli saranno puniti colla pena immediatamente inferiore a quella dovuta all'autore del reato, in modo però, che in nessuno dei casi la pena possa essere minore del carcere.

• Sono da questa disposizione eccettuati la moglie, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini negli stessi gradi, i zii e i nipoti del colpevole. »

(Approvato.)

« Art. 351. I passeggeri i quali si renderanno colpevoli dei reati contemplati nel presente capitolo, saranno puniti colle pene comminate alle persone dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 352. Nei casi contemplati nel presente capitolo, sarà inoltre pronunciata la confisca del bastimento, allorchando la proprietà appartenga ai colpevoli.

• Il bastimento confiscato sarà venduto agli incanti per cura della amministrazione di marina, ed il prodotto della vendita sarà consegnato nella cassa dei depositi della gente di mare.

» Questo prodotto sarà distribuito secondo le norme prescritte nel Titolo IV, Capo V, parte I della presente legge.

• Se però il bastimento sarà arrestato in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto o in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla cassa degli invalidi, sotto la deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo qualora abbiano incontrato resistenza con uso di armi micidiali. »

(Approvato.)

## CAPO V.

### *Della tratta degli schiavi.*

« Art. 353. La tratta o qualunque altro commercio di schiavi con bastimenti di bandiera nazionale, saranno repressi colle pene stabilite nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo. »

(Approvato.)

« Art. 354. Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o patrono ed il sovracarico, come pure coloro che ne avranno adempiuto le funzioni, quantunque non iscritti nel ruolo di equipaggio, e coloro che avranno armato o fatto armare il bastimento con lo scopo di renderlo atto all'esercizio della tratta o di altro commercio di schiavi, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.

» Gli assicuratori e fornitori dei fondi che avessero scientemente partecipato all'armamento ed ogni altro

compire, come pure gli uomini dell'equipaggio, salvo il disposto dell'art. 456, saranno puniti colle norme stabilite dal Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 355. Si reputerà pure commesso il reato di tratta semprechè uno schiavo sia stato trattato come tale a bordo di un bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 356. Ogni altro atto di commercio di schiavi eseguito con un bastimento nazionale sarà punito colla reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 357. L'omicidio, le ferite, le percosse o qualsiasi altra offesa contro la persona d'uno schiavo imbarcato, saranno puniti come se fossero commessi contro una persona libera. »

(Approvato.)

« Art. 358. Quando un bastimento armato pel trasporto di schiavi sarà stato sorpreso prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite nell'articolo 420 saranno diminuite di un grado.

• Se il bastimento sarà sequestrato nel porto in cui ne segna l'armamento, prima della partenza, la pena sarà del carcere da due anni a cinque.

• In ambi i casi, non si farà luogo a procedimento, se non quando la prova dello scopo dell'armamento apparisca dalle disposizioni fatte a bordo, o dalla natura del carico. »

(Approvato.)

« Art. 359. Ogni bastimento di commercio si presumerà dedito alla tratta dei neri, ed armato per esse, salva la prova contraria, se nell'installazione, nell'armamento, ed al suo bordo si rinverrà nell'atto della cattura o del sequestro alcuno degli oggetti infra specificati :

» 1. Dei boccaporti in griglie e non in tavole intiere come li portano ordinariamente le navi di commercio.

» 2. Un maggior numero di scompartimenti orizzontali sul corridoio o sulla coperta di quello sia in uso per le navi di commercio.

» 3. Delle tavole in riserva disposte, o atte a formare un doppio ponte, un ponte volante, o un ponte detto da schiavi.

» 4. Dei collari di ferro, o dei punzoni per marchiare gli schiavi.

» 5. Delle catene o delle manette in numero manifestamente maggiore delle occorrenti per la polizia e disciplina di bordo.

» 6. Una quantità di riso, di farina, di manioca del Brasile o di cassava, di melica o di grano d'India eccedente evidentemente i bisogni dell'equipaggio, la quale non fosse portata sul manifesto della nave.

» 7. Una provvista d'acqua evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un bastimento mercantile.

» 8. Una quantità evidentemente superflua di barili d'acqua o di altri recipienti atti a contenerne, a meno che il capitano produca un certificato della dogana del luogo di partenza dal quale risulti che gli armatori hanno date sufficienti garanzie, che quei recipienti siano unicamente riempiti d'olio di palma od impiegati in qualsiasi altro lecito commercio.

» 9. Un numero di gamelle o bidoni evidentemente maggiore di quelli richiesti per l'equipaggio d'una nave mercantile.

» 10. Due o più caldaie, od anche una sola di capacità evidentemente maggiore di quella che esigono i bisogni dell'equipaggio di un legno mercantile. »

(Approvato.)

» Art. 360. Gli oggetti contemplati nei numeri 7, 8 e 9, dell'articolo precedente non indurranno presunzioni di tratta, se non quando la visita o sequestro del bastimento succeda :

» 1. Lungo le coste occidentali dell'Africa dal Capo Verde sino al decimo grado al Sud dell'equatore, ed al trentesimo grado di longitudine occidentale a partire dal meridiano di Parigi.

» 2. Quando il bastimento sia visitato od almeno scoperto ed inseguito entro una zona di sessanta miglia marine intorno alle isole di Madagascar, di Cuba o di Portorico, od alla stessa distanza dalle coste del Brasile. »

(Approvato.)

» Art. 361. Quando un fatto di tratta abbia avuto luogo, o siavi stato tentativo per commetterlo, si presumerà che abbiano avuto l'intendimento di favorire l'opera delittuosa e soggiaceranno alla pena dei complici del reato o del tentativo :

» 1. Coloro che avessero venduto un bastimento che si trovasse in alcuna delle condizioni previste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 354 senza che risulti che fosse allora destinato al trasporto di emigranti.

» 2. Coloro che senza licenza dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare del luogo di partenza, avessero venduto un bastimento nazionale a persona estera sulla costa occidentale d'Africa fra il Capo Verde e il decimo grado di latitudine meridionale, sulle coste del canale di Mozambico, o dell'isola di Madagascar. »

(Approvato.)

» Art. 362. In tutti i casi in cui si farà luogo a condanna per reato o tentativo di tratta, il bastimento sarà confiscato e venduto.

» Non essendosi potuto eseguire la cattura del bastimento, i colpevoli saranno condannati solidariamente al pagamento di una somma corrispondente al valore presuntivo del medesimo.

» In caso di confisca, il prodotto sarà devoluto alle Finanze, salvo quanto fosse stabilito dalle convenzioni internazionali verso gli equipaggi di bastimenti esteri che avessero operato la cattura.

» Qualora però sul bastimento sequestrato si trovas-

sero schiavi, la metà del valore del bastimento potrà essere ripartita fra i medesimi, avuto riguardo al loro numero. »

(Approvato.)

» Art. 363. Gli individui dell'equipaggio che loro malgrado si fossero trovati a servire un bastimento dedito alla tratta saranno esenti da ogni pena, se prima che abbiano avuto notizia dello incominciato procedimento, e non mai più tardi di giorni quindici dalla loro ammissione a libera pratica in un porto dello Stato od estero qualunque, avranno denunciato agli Agenti del Governo od all'autorità del luogo i fatti relativi alla tratta. »

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge :

## CAPO VII.

### *Delle infrazioni alla polizia marittima.*

» Art. 364. Chiunque farà uso della bandiera nazionale senza esservi autorizzato a meno che non lo avesse fatto per sfuggire al nemico, incorrerà nella confisca del bastimento. »

(Approvato.)

» Art. 365. Chiunque sarà convinto di simulazione della proprietà di un bastimento per farla coprire di bandiera nazionale, incorrerà in una multa da lire 300 a 1000. »

(Approvato.)

» Art. 366. Chiunque abbia fatto traffico di qualche carta di bordo o l'abbia in qualsiasi modo impiegata per far navigare o coprire di bandiera nazionale un altro bastimento già munito di patente nazionale, sarà punito col carcere da uno a sei mesi, e con multa estendibile a L. 1000.

» Se la carta fosse impiegata per far navigare un bastimento che non fosse munito di patente nazionale, o fosse coperto di bandiera estera, la pena sarà quella stabilita dall'art. 359.

» In tutti i casi, se il delinquente fosse capitano o patrono verrà inoltre destituito. »

(Approvato.)

» Art. 367. Chiunque sarà convinto di avere falsificato od alterato alcune delle carte di bordo, incorrerà nella pena della reclusione.

» Colla stessa pena sarà punito il falso nelle convenzioni di arruolamento, nei contratti di costruzione, ed in generale in tutti gli atti marittimi ricevuti dagli amministratori di marina o dagli ufficiali consolari all'estero.

» Qualora l'autore del falso o della alterazione delle carte di bordo, o delle lettere di corso fosse il capitano o patrono del bastimento, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque. »

(Approvato.)

« Art. 368. Colui che senza essere complice della falsità avrà scientemente fatto uso delle carte o degli atti falsi di cui nel precedente articolo, sarà punito col carcere non minore di due anni. »

(Approvato.)

« Art. 369. Il capitano o patrono che alterasse il modello regolamentare della bandiera del suo bastimento, incorrerà nella pena del carcere estendibile ad un mese e nella multa estendibile a L. 500.

» Quando l'alterazione riguarda soltanto le proporzioni relative dei colori della bandiera, il contravventore sarà punito con multa estendibile a lire 200. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Pregherei l'onorevole Relatore a dirmi la ragione per cui è stata sostituita in quest'articolo ad una pena di polizia una multa fino a L. 200 per un fatto che succede facilissimamente e che non ha grande importanza.

Vi sono capitani di bastimenti i quali amano di avere una bandiera di una dimensione maggiore che non sia quella di una bandiera comune e non so vedere argomento di una tal punizione in questa piccola ambizione.

**Commissario Regio**. Appunto per le ragioni che hanno mosso l'onorevole Pareto a fare queste osservazioni, ho pregato la Commissione di sostituire alle proporzioni della bandiera le proporzioni relative dei colori della bandiera, poichè lo alterare le proporzioni della bandiera non meritava neanche una pena disciplinare, massime che i bastimenti sono sempre provvisti di bandiere di diverse dimensioni cioè pel vento frena, per la gala, ecc...

Con questo articolo s'intende prescrivere che non sieno alterate le proporzioni relative dei colori della bandiera cioè che il verde, il bianco, il rosso o lo scudo non sieno di dimensioni maggiori o minori rispettivamente tra loro di quello che devono essere a norma del regolamento.

Senatore **Pareto**. Vuol dire che se p. e. il filetto azzurro che circonda lo scudo che sta in mezzo alla bandiera fosse un po' più largo o alquanto più stretto che non è portato dal regolamento sarebbe questa sola mancanza cagione di infliggere una pena di polizia od una multa di L. 200.

**Commissario Regio**. Se non fosse nella proporzione del modello relativamente agli altri colori ed alla grandezza della bandiera, sarebbe una alterazione punibile con una multa estendibile a L. 200, la quale per questo difetto lieve potrebbe anche essere ridotta a 51 lire.

Senatore **Pareto**. È cosa facilissima che il terzo dei colori sia conservato, ma che poi il filetto azzurro sia un po' più largo e un po' più stretto io non ci vedo tanta importanza da metterci una penalità.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Io proporrei una variazione.

Dice l'articolo: « Il capitano o patrono che alterasse il modello regolamentare della bandiera, ecc. » In questo caso non sarebbe alterato il modello della bandiera, ma sarebbe la bandiera non conforme al modello; per cui io proporrei di dire: « Il capitano o patrono che si servano di una bandiera non conforme al modello regolamentare della bandiera ecc. »

Voci. Sì, sì.

**Commissario Regio**. È giusto, accetto.

**Presidente**. Con queste variazioni o correzioni si intenderà approvato l'art. 369.

Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 370. Il capitano o patrono che senza una speciale licenza navigherà non essendo munito delle prescritte carte di bordo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi, ed in una multa estendibile da lire 300 a lire 1,000. »

(Approvato.)

« Art. 371. Il capitano o patrono od altra persona preposta al comando del bastimento, che intraprenderà la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado o qualità, incorrerà in una multa da lire 500 a 1000, se la navigazione da esso intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa da lire 100 a 500 in tutti gli altri casi.

» In caso di recidività, sarà sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è accordata al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Io vorrei sapere se succedendo il caso, il quale può essere frequentissimo, che un capitano di cabotaggio oltrepassasse il limite della sua navigazione, cioè si trovasse nell'Oceano Atlantico al di là del 35° di longitudine (come infatti può trovarvisi di necessità, per esempio quando si fa la navigazione del Capo Verde e delle Azzorre, la quale si fa andando coi venti di Greco o di N. E. all'incirca, e perciò si sta non lontano dalle coste d'Africa, ma nella quale pel ritorno talvolta si è obbligato a fare una bordata tale da andare a raggiungere il meridiano quasi dell'isola di Terra Nuova che è al di là dei 35 gradi d'occidente del meridiano di Parigi; vorrei sapere, dico, se per caso il bastimento che vuole tornare in Europa ed è necessitato di prendere questa bordata, andrà al di là dei limiti in cui il regolamento lo vuole trattenere, epperò se darebbe luogo a pena. Crederei che fosse giusto che fosse determinata qualche cosa a questo riguardo perchè potrebbero nascere inconvenienti gravissimi.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Commissario Regio**. Rispondo all'onorevole Senatore Pareto pregandolo di ricordarsi che il Senato, all'articolo ove parla dei limiti per la navigazione e dei diversi gradi della marina mercantile, non riteneva la

limitazione per meridiano e parallelo come era nel progetto, ma si è detto in generale che i capitani di gran cabotaggio possono navigare fino al Capo Verde; quindi si capisce che si potranno estendere sino ai limiti richiesti dalla specie di navigazione che loro è permesso di fare.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Quando vanno la rotta è determinata, ma quando ritornano sono obbligati a guadagnare un meridiano in un punto molto più distante dal Capo Verde che quasi va agli atterraggi di Terra Nuova. Questi bastimenti trovati in tali punti, domando io, saranno o no passibili di tali pene?

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Questi capitani, nel caso cui accenna l'onorevole Senatore Pareto non saranno passibili delle pene comminate nell'articolo in discussione, perchè, ripeto, l'articolo 67 modificato dal Senato non prescrive il grado di longitudine a cui possa andare il bastimento nel ritorno; esso può andare sino a quel qualunque grado di longitudine che la rotta di ritorno richiede e nessuno può condannare il capitano per questo, giacchè la legge dice in generale, lo ripeto, che i capitani di grande cabotaggio fanno la navigazione fino al Senegal ed isole che non discostano più di 300 miglia dalla costa, ma non limita nè poteva limitare la longitudine, a cui per quella navigazione il vento conduce il suo bastimento.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Prendo atto della dichiarazione del Commissario Regio perchè con ciò si stabilisce la giurisprudenza a tale riguardo; chè se non fosse stata fatta questa dichiarazione i tribunali potrebbero avere dei dubbi, mentre ora sono tolti.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 372. Coloro che senza esservi autorizzati prenderanno il comando di un bastimento incorreranno nella pena del carcere da sei mesi ad un anno. Se la persona che prenderà il comando, come sopra, non avesse alcun grado nella marina mercantile incorrerà la pena del carcere non minore di un anno. »

(Approvato.)

« Art. 373. Nei casi previsti nei due precedenti articoli, il colpevole incorrerà nella pena del carcere non minore di due anni, qualora il bastimento si sia perduto o reso inservibile, ed abbia sofferto danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo oltre le pene di sospensione o di interdizione comminate, secondo i casi, dall'art. 382. »

(Approvato.)

« Art. 374. Il capitano o patrone che avrà favorito l'usurpazione del comando di bordo in ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica del basti-

mento, sia prestandosi ad essere un semplice portatore di spedizioni, sia col sostituire altri in sua vece, od in qualunque altro modo, sarà punito con una multa estendibile a lire 500 e colla sospensione e in caso di recidività, colla destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 375. Il capitano o patrone che navigasse senza Secondo, nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 100 a 1000.

» La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un Secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dal bastimento. »

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Proponerei che il limite inferiore della multa di cui in quest'articolo che si è letto, pel capitano o patrone che navigasse senza Secondo, invece di lire 100 fosse portato a lire 300 perchè bisogna considerare che il patrone non è obbligato ad avere il Secondo; la legge non obbliga che le navi che sono comandate da capitani.

Dunque per un bastimento che naviga al gran cabotaggio e non avrà il Secondo, il pagare sole 100 lire sarebbe come stabilire che questi bastimenti navigassero senza Secondo poichè essi potrebbero facilmente contentarsi di pagare lire 100 a preferenza di pagare un Secondo di bordo.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Adottando quanto dice l'onorevole Commissario Regio bisognerebbe sopprimere la parola patrone perchè non mai può essere il caso che il patrone abbia obbligo di Secondo; pertanto resterebbe inutile tale parola nell'articolo se il patrone non è mai contemplato.

**Senatore Mameli, Relatore.** Accetto.

**Commissario Regio.** Non essendo prescritto dalla legge, accetto la proposta di sopprimere il qualificativo di patrone.

**Senatore, Segretario, Arnulfo.** Ciò posto l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 375. Il capitano che navigasse senza Secondo nei casi in cui la legge ne prescrive l'imbarco, incorrerà nella multa da lire 300 a 1000.

» La stessa pena si applicherà quando fosse imbarcato un Secondo che non si trovasse autorizzato alla navigazione intrapresa dal bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 376. Il capitano o patrone di un bastimento maggiore di 30 tonnellate, il quale non tenga a bordo il giornale ed il registro di disciplina secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione della presente, o non faccia sui medesimi le annotazioni dalle stesse leggi o dai regolamenti ordinato, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, salvo il disposto dall'articolo 381

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrono che non si trovi munito a bordo degli esemplari di legge o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento che si pubblicherà in conformità della presente legge. »

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Domanderei che il limite delle tonnellate fosse un poco allargato, perchè come tutti sanno ci sono bastimenti di 45 a 50 tonnellate che fanno all'incirca gli stessi viaggi di quelli di 30. Trenta tonnellate è, a parer mio, limite troppo ristretto, pregherei quindi il signor Commissario a voler portarlo, se non ha difficoltà, fino a 50 perchè sono bastimenti che fanno viaggi più lunghi, mentre, ripeto, quelli della capacità di 30 tonnellate o anche di 40 fanno viaggi così brevi che mi pare sovrabbondante questa prescrizione.

**Commissario Regio**. Questo limite di 30 tonnellate ha il suo perchè, e non sta a caso. La legge prescrive che i marinai anche non patroni possono comandare navi sino alle 20 tonnellate di portata; ora sono questi solamente che la legge intende esentare dalla multa ove non fossero muniti di giornali di bordo e del registro di disciplina; ma le navi maggiori di 30 tonnellate entrano subito sotto il comando di un patrono, o capitano e non possono più essere comandate da un marinaio che non sia munito di patenti; quindi mi pare questo il limite che nell'articolo si deve mantenere per i bastimenti ai quali si possa tollerare di non avere il giornale di bordo.

Senatore **Mameli, Relatore**. Aggiungerò alle osservazioni fatte dal Commissario Regio che questo non è luogo adatto. Esso è portato dall'antica legge del 1827.

**Presidente**. L'articolo 376 s'intende così approvato.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

« Art. 377. Il capitano di un bastimento nazionale, che dopo avere imbarcato passeggeri nei porti dello Stato con destinazione al di là dello stretto di Gibilterra o del Canale di Suez, imbarchi altri passeggeri in eccedenza del numero prescritto dai regolamenti, incorrerà nella multa da 300 a 1000 lire, ed in caso di recidività sarà sempre applicata la sospensione da due a sei mesi. »

(Approvato.)

« Art. 378. Il capitano o patrono convinto di avere per propria colpa fatto soffrire una riduzione sulle razioni di cui all'articolo 107, o di avere altrimenti lasciato mancare i viveri necessari al sostentamento delle persone imbarcate, o di non avere rinnovate negli scali intermedi le provviste alimentari alterate o l'acqua corrotta, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno, e nella multa da lire 300 a lire 1000. »

(Approvato.)

« Art. 379. Il capitano o patrono che ometterà di redigere gli atti delle nascite, morti o scomparizioni

avvenute al suo bordo incorrerà nella multa estendibile a L. 500. »

(Approvato.)

« Art. 380. Qualunque contravvenzione al disposto dell'articolo 110 della presente legge o alle leggi civili sulla custodia e consegna dei testamenti marittimi, darà luogo all'applicazione di una multa estendibile a L. 500. Ed a questa pena potrà, secondo i casi, essere aggiunta anche quella del carcere da un mese ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 381. Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, o nel registro disciplinare, non specialmente previste dalla presente, le quali possano recare danno ai terzi, saranno punite con multa da L. 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 382. Il capitano o patrono che fuori dei casi previsti dall'art. 322 scriverà o farà scrivere nel giornale o sul libro disciplinare fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina sarà punito con multa da L. 200 a 500, e secondo la gravità dei casi, anche col carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 383. Il capitano o patrono che avrà commesso abusi di potere, o che fuori i casi di necessità assoluta, avrà esercitato vie di fatto verso un subalterno od un passeggero, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi, e potrà inoltre essere punito colla sospensione

» La pena del carcere non sarà minore di sei mesi, se le violenze fossero commesse contro una donna od una persona minore di 18 anni.

» In tutti i casi in cui le percosse, ferite, violenze od offese costituissero un delitto od un crimine, il capitano o patrono soggiacerà alla pena portata dalla legge penale comune aumentata di uno o due gradi. »

Senatore **Scialoja**. Forse invece di dire contro una donna od una persona minore degli anni 18, si potrebbe dire meglio contro una persona minore degli anni 18 o contro una donna: così si toglierebbe ogni equivoco.

Senatore **Mameli, Relatore**. Benissimo.

Senatore **Pareto**. Non ci sarebbe forse da fare qualche distinzione tra l'abuso di potere, che resta molto vago, e l'uso delle vie di fatto? Intendo che si puniscano le vie di fatto, ma l'abuso di potere, che non è definito, mi sembra sia colpito da pene molto gravi.

Vorrei che fosse definito in che consiste l'abuso di potere.

Senatore **Mameli, Relatore**. La cosa è definita dalla stessa sua natura: quando uno va oltre i limiti dei poteri che sono determinati dalla legge, commette un abuso di potere. Una differenza poi esiste, mentre gli

abusu di potere molto lievi, sono puniti con una pena di sei giorni di carcere soltanto.

**Presidente.** Non essendovi altra osservazione l'articolo 383 s'intende approvato colla proposta modificazione.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 384. Quando il reato previsto dall'articolo precedente fosse commesso da un ufficiale di bordo, saranno applicabili le stesse pene sopra menzionate, dinouite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 385. Il capitano o patrone che si ubbriaca essendo il bastimento in corso di navigazione, sarà punito colla sospensione, e in caso di recidività, la pena potrà estendersi alla interdizione.

» Ove l'ubbriachezza sia abituale, potrà inoltre infliggersi la pena del carcere estendibile a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 386. Qualunque persona dell'equipaggio, che a bordo del bastimento commetta disordini in istato di ebbrietà, o siasi addormentato, o abbia abbandonato il suo posto, essendo di vigia, sarà punito col carcere non minore di un mese. »

(Approvato.)

« Art. 387. Il capitano o patrone che per ubbriachezza, per negligenza, per contravvenzione ai regolamenti, per avere male stivato il bastimento, o per averlo caricato oltre la naturale sua portata, senza che vi concorra alcun dolo, avrà posto in grave pericolo o fatto perdere il bastimento, o cagionato al medesimo o ad altri bastimenti danni tali per cui ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, incorrerà nella pena del carcere estendibile a sei mesi e nella sospensione, e potrà, secondo i casi, essere punito anche colla interdizione.

» La pena sarà della sospensione o della interdizione quando il fatto dipenda da sola imperizia. »

(Approvato.)

« Art. 388. Il capitano o patrone, che dovendo abbandonare il bastimento, non si uniformerà a quanto è prescritto dall'art. 124, sarà punito colla sospensione e secondo i casi colla interdizione.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone il quale abbia ommesso di sentire il parere degli interessati nel carico o delle persone dell'equipaggio nei casi in cui tale parere fosse richiesto dalla presente legge o da altre leggi vigenti. »

(Approvato.)

« Art. 389. Il capitano o patrone che arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo farà inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrerà nella pena di lire 50, se il bastimento è armato a lungo corso, in quella di lire 25, se è armato al gran cabotaggio, ed in quella di lire 15, se è destinato ad altra più ristretta navigazione od alla pesca.

» Quando la persona imbarcata fosse iscritta sotto falso nome, il capitano o patrone incorrerà nelle pene rispettivamente sovra enunciate, aumentate di due o tre gradi.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone che imbarcasse passeggeri non iscritti sul ruolo d'equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene, quando si trattasse di disertori o d'individui sottratti alle leve di terra o di mare.

» Se poi gli individui come sopra sottratti fossero ricercati dalla giustizia per qualche crimine o delitto, il capitano o patrone che ne fosse consapevole, incorrerà nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato. »

(Approvato.)

« Art. 390. Il capitano o patrone che avrà congedato o sbarcato in paese estero alcuna delle persone arruolate nell'equipaggio contro loro volontà e senza l'autorizzazione dell'ufficiale consolare, o che, fuori il caso di forza maggiore, avrà abbandonato in corso di viaggio alcuna delle persone imbarcate sul suo bordo, sarà punito col carcere da due mesi a due anni e con multa estendibile da lire 200 a lire mille.

» La pena sarà aumentata di uno o due gradi quando la persona come sopra sbarcata fosse lasciata senza mezzi di sussistenza, o quando lo sbarco abbia avuto luogo fuori del Mediterraneo o delle coste di Europa. »

(Approvato.)

« Art. 391. Il capitano o patrone il quale sbarcasse durante il viaggio individui dell'equipaggio ammaliati o feriti senza provvedere, a termini delle leggi commerciali, i mezzi per la loro cura e pel ritorno in patria, incorrerà in una multa non minore di lire 300, estendibile a lire mille.

» Nella stessa pena incorrerà il capitano o patrone, che dopo avere imbarcato passeggeri nello Stato, costretto da necessità qualunque, li abbia sbarcati in un porto o spiaggia intermedia senza provvedere alla loro sussistenza e procurare loro il trasporto al luogo di destinazione, ed in caso d'impossibilità il loro rinvio in patria, salve le ragioni di rimborso verso i medesimi.

» Nel caso previsto nella prima parte del presente articolo, alla pena stabilita sarà sempre aggiunta la sospensione. »

(Approvato.)

« Art. 392. Il capitano o patrone di un bastimento nazionale che, ritrovando nei porti od in spiagge estere in cui non risieda alcun ufficiale consolare, marinari nazionali naufragati, non offrirà loro il ricovero di cui nel primo capoverso dell'articolo 127, sarà punito con multa estendibile a lire cinquecento, e colla sospensione.

» Ove poi, essendo il bastimento diretto ad un porto dello Stato, ricusasse di ottemperare alla richiesta degli ufficiali consolari pel trasporto delle persone di cui nel

secondo capoverso dell'istesso articolo 127, incorrerà nella multa di lire 200 per ciascuna delle persone che avesse dovuto trasportare. »

(Approvato.)

« Art. 393. Il capitano o patrono che, dopo aver avuto dagli agenti consolari la consegna di delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrerà nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei.

» In caso di semplice negligenza, potrà in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

» Nello stesso modo saranno puniti gli individui i quali, tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 450, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imprigionati. »

(Approvato.)

« Art. 394. Il capitano o patrono che contravverrà al disposto dell'art. 122, incorrerà nella multa da lire 100 a 1000.

» Qualora risulti che l'aumento d'armi, di munizioni, o di equipaggio fosse diretto a facilitare una azione delittuosa, o un contrabbando a danno dello Stato, il capitano o patrono potrà inoltre essere punito col carcere estendibile ad un anno e colla destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 395. Il capitano o patrono il quale in corso di navigazione non ubbidirà alla chiamata di un bastimento da guerra dello Stato, e lo costringerà all'uso della forza, incorrerà in una multa da lire 100 a 1000. »

(Approvato.)

« Art. 396. Il capitano o patrono di un bastimento mercantile che commetterà atti di resistenza o di ostilità contro un bastimento da guerra nazionale o di altra forza pubblica dello Stato, incorrerà nella pena della reclusione, e gli altri uomini dell'equipaggio, che vi avessero preso parte, nella pena del carcere non minore di tre mesi.

» I passeggeri che avessero preso parte alla resistenza od ostilità incorreranno nelle stesse pene stabilite per la gente dell'equipaggio. »

(Approvato.)

« Art. 397. Il capitano o patrono di un bastimento mercantile carico di truppe, munizioni da guerra, o di altri oggetti o generi dello Stato, che essendo in convoglio, abbandonerà la scorta, incorrerà nella pena del carcere da uno a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

» Se il bastimento dopo abbandonata la scorta, fosse predato, la pena sarà della reclusione.

» Se poi risulti che il capitano o patrono abbia dato volontariamente il bastimento in mano del nemico, la pena sarà dei lavori forzati a tempo. »

(Approvato.)

**Presidente.** Avendo osservato che alcuni Senatori si allontanano dal loro posto, e temendo perciò che più non siavi il numero legale nell'imminente approvazione definitiva di questa legge e dell'altra già da più sedute posta all'ordine del giorno, io deggio pregare i Senatori qui presenti a non partire da quest'aula, nel mentre che dispongo per la chiamata di altri Senatori.

**Senatore Pareto.** Se si constata che non siamo in numero legale, non possiamo continuare nella discussione e votazione degli articoli, perchè la legge essendo composta di molti articoli bisogna che la votazione di ciascun articolo segua per parte del Senato col numero legale de' suoi membri.

**Presidente.** Quando il Senato sarà al termine degli articoli si proporrà un articolo separato, col quale si approveranno tutti gli articoli del Codice; e così rimane sanata qualunque possibile irregolarità.

**Senatore Pareto.** Io credo che non si possa fare questo, perchè se si constata che non siamo in numero, non possiamo progredire nella discussione della legge, mentre gli articoli che voteremo, lo sarebbero inutilmente.

**Presidente.** Io non ho fatto che seguire il solito praticato.

Trattandosi di legge tutta speciale come questa, non essendovi votazione formale sopra ciascun articolo, si è usato più volte di approvare il complesso della legge colla votazione di un articolo che li abbracciasse tutti.

**Senatore Pareto.** La presente legge non è di un articolo solo, ma di molti articoli, ed a termini del Regolamento se si constata, ripeto, che non siamo in numero, non si può procedere oltre: con una pratica diversa sarebbe ammesso un precedente che potrebbe avere delle conseguenze molto gravi.

Credo perciò, finchè non siamo in numero legale, sia più conveniente arrestarsi anzichè proseguire ed aspettare poi una sanatoria. Le sanatorie io non le conosco.

**Presidente.** Non ho avuto contezza, che potesse dubitarsi del numero legale che in questo momento soltanto, ed è per questo che ho pregato i Senatori presenti a non allontanarsi dall'aula.

Del resto l'osservazione del Senatore Pareto porterebbe la sospensione della discussione sino a che il numero legale sia raggiunto.

Ma, ripeto, questa è legge eccezionale, in quanto riguarda la forma delle votazioni, non era possibile votare colle solite forme cinquecento circa articoli. Perciò il Senato al primo aprirsi della discussione consentì che la mancanza di osservazioni equivallesse a tacita approvazione. Più acconsentì dappoi che fosse lecito alla Commissione d'introdurre nel suo lavoro nuove modificazioni, se concordate col Regio Commissario. Ciò non pertanto ad oggetto di provocare un'approvazione più solenne e complessiva, si è come direvo concertata fra



la Commissione e il Commissario Regio la proposizione di un articolo separato di legge, che tutto ne contenga il disposto.

**Senatore Pareto.** Domando perdono, noi non possiamo stabilire leggi eccezionali; lo Statuto prescrive il modo con cui dobbiamo discutere; non v'ha altro in mezzo; non si può andar contro il medesimo: le leggi debbono votarsi articolo per articolo e poi approvarsi successivamente per squittinio nel loro complesso.

Nella legge di cui si tratta si disse da principio che si leggevano gli articoli, o che ove non si facesse osservazione sui medesimi di mano in mano che erano letti si intendevano approvati e ciò essendosi eseguito veniva ad esser fatta la votazione. Se ora viene constatato che il Senato non è in numero, evidentemente non possiamo più progredire nella discussione e votazione.

Ora essendosi per bocca della presidenza constatato che non siamo in numero, non è più possibile continuare a votar questi articoli, perchè la votazione sarebbe nulla.

**Senatore Castelli E.** L'onorevolissimo signor Presidente può far invito ai Signori Senatori che sono negli uffici d'intervenire nell'aula ed allora il numero legale verrebbe raggiunto, e rimarrebbe tolta ogni difficoltà.

**Presidente.** Debbo nuovamente far presente che nel mentre si leggevano gli articoli, la presidenza era nella persuasione che vi fosse il numero legale.

Intanto sospenderò la seduta per alcuni minuti.

(La seduta dopo alcuni minuti di sospensione è ripresa.)

**Presidente.** La premura della presidenza per radunare un maggior numero, essendo riuscita infruttuosa, non resta perciò che a procedere all'appello nominale; avvertendo i signori Senatori che domani all'apertura della seduta alle ore due, si farà l'appello nominale per constatare il numero legale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja procede all'appello nominale.)

Risultano assenti i seguenti Senatori:

Amari Nichele, prof. — Ambrosetti — Araldi — Audiffredi — Balbi-Senarega — Baracco — Bartolomei — Belgioioso — Beretta — Besana — Bevilacqua — Bolmida — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Busca-Serbelloni — Cadorna — Cambray-Digny — Cantù — Capone — Carradori — Cataldi — Caveri — Cibrario — Colla — Colobiano — Conelli — Coreale — Cotta — D'Adda — D'Affitto — Dalla Valle — De Castilia — Deferrari Raffaele — De Gori — De Gregorio — Del Giudice — Della Bruca — De Sauget — Di San Giuliano — Doria — Dragonetti — Durando Giacomo — Farina — Fenzi — Florio — Fontanelli — Genoio — Ghiglini — Gianotti — Giovanola — Gozzadini — Gravina — Laconi — La Vallette-Monaco — Lella — Lissoni — Longo — Lovera — Malvezzi — Mamiani — Manna — Marliani — Marsili — Martinengo Leopardi — Mazara — Monti — Morozzo Della Rocca — Mosca — Moscuza — Natoli — Nigra — Oldofredi — Oneto — Paleocapa — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicino-Mossi — Pandolfina — Pernati — Pepoli — Piazzoni — Piria — Pizzardi — Plezza — Porro — Prinetti — Prud'homme — Regis — Ricci — Ricotti — Ridolfi — Roncalli Vincenzo — Roncalli Francesco — Saggarriga — Saluzzo — S. Cataldo — S. Elia — S. Martino — Scovazzo — Sella — Serra Domenico — Sforza — Simonetti — Sismonda — Spinola — Stronboli — Tecco — Tommasi — Torrearsa — Torremuzza — Torrigiani — Varano — Venini — Vercillo — Vesme.

**Presidente.** Il nome degli assenti sarà pubblicato nel foglio ufficiale.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CXXXIX.

TORNATA DEL 5 NOVEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggio* — *Congedi* — *Seguito della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Dichiarazione del Senatore Mameli (Relatore) sopra una proposta del Senatore Duchoqué relativa alla pena capitale* — *Adozione dell'art. 398 a 432* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Pareto sulla soppressione dell'art. 502 del progetto ministeriale, fornito dal Relatore* — *Approvazione dell'art. 433 a 443* — *Sospensione della discussione sul Codice per la Marina mercantile e approvazione per scrutinio segreto del progetto di legge per l'Approvazione del trattato di commercio e di navigazione coi Paesi Bassi* — *Ripresa della discussione sul Codice per la Marina mercantile* — *Adozione dell'art. 443 a 471* — *Osservazioni del Senatore Pareto, all'art. 472, oppugmate dal Regio Commissario* — *Adozione dell'art. 472 al 480* — *Approvazione di un articolo d'aggiunta proposto dal Relatore* — *Dilucidazione del Regio Commissario all'art. 64* — *Approvazione del progetto del Codice a scrutinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei signori Senatori Nazari ed Imperiali i quali chiedono, per motivi di famiglia, un congedo, che viene dal Senato loro accordato.

**Presidente.** Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di un omaggio fatto dal signor Jean Joseph Garnier, professore all'istituto tecnico di Monviso, di una sua opera intitolata: *Ignorances et curiosités littéraires historiques, ou livre de lecture à l'usage des écoles.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO  
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di Codice per la marina mercantile, al punto in cui fu ieri interrotta.

Senatore **Mameli**, *Relatore.* Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Relatore.

Senatore **Mameli**, *Relatore.* Debbo rendere conto di una comunicazione fattami dal signor Presidente relativa ad una proposta del signor Senatore Duchoqué, il quale, sulla questione della pena di morte, avrebbe rassegnato allo stesso signor Presidente la seguente aggiunta:

« Finchè non si abbia un solo Codice penale estero a tutto il Regno, nei casi nei quali la presente legge

miaccia la pena di morte, si intende a questa sostituita per le provincie toscane la pena dell'ergastolo come la più grave specie di pena ammessa dalle leggi penali comuni oggi vigenti in dette provincie. »

Ora dirò brevemente l'avviso della Commissione a questo riguardo.

Essa non può accettare tale proposta; poichè, a parte tutte le altre considerazioni, delle quali non voglio ora intrattenere il Senato, basta l'aver presente che con Decreto Reale del 22 dicembre 1861, la legge penale per la marina mercantile del 1827, la quale era già in vigore nelle antiche provincie, fu estesa a tutto il Regno.

Questa sola ragione basta per rendere non accettabile l'anzidetta proposta del signor Durhoqué. Ciò del resto non pregiudica in massima la questione sull'abolizione della pena di morte, che per altro non potrebbe aver luogo in questa legge speciale.

**Presidente.** Dietro queste spiegazioni non facendosi altre osservazioni si passa oltre, e si continua nella discussione dei successivi articoli, dei quali prego il Senatore Scialoja a compiacersi di dar lettura.

Il Senatore, *Segretario, Scialoja* legge:

« Art. 398. Il capitano o patrono che assumesse il comando di bastimenti da guerra esteri, senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo, incorrerà nella destituzione, senza pregiudizio delle altre penalità in cui fosse incorso pel fatto di avere preso servizio militare presso nazione estera. »

(Approvato.)

« Art. 399. Gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, i quali prendessero imbarco sopra bastimenti mercantili appartenenti ad una potenza che si trovasse in guerra collo Stato, incorreranno nella pena del carcere da tre mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 400. I nazionali che prendessero servizio a bordo di corsari o di bastimenti da guerra di potenza in guerra collo Stato saranno puniti coi lavori forzati a tempo. Qualora poi avessero preso parte ad atti di depredazione contro bastimenti nazionali, incorreranno nelle pene stabilite per coloro che prendono le armi contro lo Stato. »

(Approvato.)

« Art. 401. Le persone d'equipaggio di bastimenti nazionali, le quali in paese estero invocassero la protezione di altre autorità fuori degli ufficiali consolari nazionali o dove non vi fossero ufficiali consolari nazionali ricorressero ad altre autorità fuori del consolato sotto la cui protezione fosse posto il bastimento, incorreranno in una pena pecuniaria estendibile a lire duecento.

» Il capitano o patrono potrà inoltre essere punito col carcere non minore di tre anni. »

(Approvato.)

« Art. 402. L'iscritto nella matricola che cedesse

ad altri il suo libretto di matricola sarà punito con multa estendibile a lire cento.

» Nel caso in cui il libretto avesse servito alla evasione di una persona imputata di crimine o delitto, o di iscritti per la leva di mare, il cedente sarà tenuto complice del reato. »

(Approvato.)

« Art. 403. Il capitano o patrono di un bastimento nazionale il quale, potendo, non avrà prestato soccorso ad un bastimento pericolante, sarà punito con multa da lire 200 a mille: potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni da sei mesi ad un anno. »

(Approvato.)

« Art. 404. Gli iscritti nelle matricole o nei registri della gente di mare i quali contravvenissero al disposto dell'articolo 168, incorreranno nelle stesse pene stabilite per delitti d'insubordinazione della gente di equipaggio contro il proprio capitano. »

(Approvato.)

« Art. 405. Chiunque trovasse nel litorale dello Stato, in mare, a galla o sott'acqua, o sulla spiaggia oggetti d'ignota provenienza, e non facesse la dichiarazione, di cui all'articolo 148, sarà punito colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti.

» Ove poi avesse raccolto oggetti provenienti marittimamente da naufragio, e non ne avesse fatto la immediata consegna all'autorità marittima che procede al salvataggio, o in difetto al Sindaco, sarà considerato reo di furto, e punito a termini della legge penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 406. Il capitano o patrono che ricuserà di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approderà, soggiacerà, oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa uguale al doppio del loro ammontare.

» Nei casi contemplati dal presente articolo, se la pena pecuniaria incorso dal capitano o patrono non costituirà che una contravvenzione, la cognizione del reato spetterà al console di marina del circondario marittimo in cui sarà matricolato il bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 407. Il costruttore che prestasse il suo nome ad altri che non siano costruttori per dirigere la costruzione di bastimenti, incorrerà nella pena della sospensione dall'esercizio della sua professione. »

(Approvato.)

« Art. 408. Incorrerà in una multa estendibile a lire duecento il capitano o patrono:

» a) Che navigasse senza avere i fanali accesi e senza trovarsi munito degli oggetti di corredo prescritti dai regolamenti;

» b) Che non abbia ubbidito agli ordini di rifornire di viveri il bastimento in coerenza al disposto dell'art. 108.

» c) I capitani o patroni che non si uniformeranno al disposto degli art. 151 e 152.

» Nei casi previsti dall'ultimo di questi articoli se vi fosse un medico o chirurgo che facesse parte dell'equipaggio la pena sarà da esso incorso. »

(Approvato.)

« Art. 409. Sarà punita con multa estendibile a lire 200 ogni contravvenzione agli articoli 40 e 117.

» Ogni contravvenzione agli articoli 120 e 126 sarà punita con multa estendibile da lire 200 a 500. »

(Approvato.)

## CAPO VII.

### *Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiagge.*

« Art. 410. Chiunque col tagliare o slegare gomene, catene, ormeggi o in qualunque altro modo avrà cagionato danno ai bastimenti ancorati nei porti, nelle rade o spiagge, incorrerà in una multa che potrà estendersi a lire 300.

« Potrà ancora applicarsi la pena del carcere da uno a tre anni, secondo le circostanze.

« Rimarranno salve le maggiori pene nel caso che vi concorra dolo. »

(Approvato.)

« Art. 411. Ogni contravvenzione all'art. 187, sarà punita con multa estendibile a lire 100.

» Se la portata del bastimento eccederà trenta tonnellate, la pena potrà estendersi a lire 200. »

(Approvato.)

« Art. 412. Chiunque senza essere autorizzato in coerenza all'art. 205, rimorchierà bastimenti nei porti, seni, canali o stretti, o nelle rade dello Stato, incorrerà in una multa da lire 100 a 300. »

(Approvato.)

« Art. 413. Il capitano o patrono di pirca: ai rimorchiatori che rifiuti di obbedire agli ordini del capitano del porto, per venire in soccorso di bastimenti pericolanti, incorrerà nella pena del carcere che potrà estendersi ad un mese, ed in una multa estendibile a lire 500. »

(Approvato.)

« Art. 414. Coloro che trovassero nei porti, fossi canali o nelle darane mercantili dello Stato oggetti perduti o dispersi, e non ne facessero la denunzia prescritta dall'articolo 193, incorreranno nelle pene di cui nell'art. 400. »

(Approvato.)

« Art. 415. I battelli che si trovassero nel porto od in altro luogo di ancoraggio senza la numerazione prescritta dal regolamento, o condotti da altri che dal titolare della licenza, saranno sequestrati, e la persona che ne avrà il maneggio sarà punita con multa estendibile a lire 100.

» Il battello sarà tenuto in sequestro per un tempo non eccedente giorni quindici. Non comparendo il proprietario dentro questo termine, il battello sarà considerato come cosa perduta, e si applicherà il disposto dall'art. 193. »

(Approvato.)

« Art. 416. I proprietari delle chiatte o di altri galleggianti che si troveranno per negligenza vaganti od abbandonati nei porti ed in altri luoghi come sopra, incorreranno nelle pene stabilite nell'articolo precedente.

» Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante, come nel precedente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 417. I proprietari dei galleggianti per servizio nei porti, che non facessero eseguire le riparazioni ordinate dalla Commissione di cui nell'art. 206 nel termine da questa stabilito, saranno puniti col'ammenda. »

(Approvato.)

« Art. 418. Chiunque avrà gettato zavorra nell'interno dei porti od in altri luoghi d'ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorchè nei luoghi a ciò designati, incorrerà nella multa estendibile a lire 500, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall'art. 191. »

(Approvato.)

« Art. 419. I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni nei porti ed altri luoghi contemplati nell'articolo 172, saranno puniti con multa estendibile a lire mille. »

(Approvato.)

« Art. 420. Chiunque fuori dei casi contemplati nell'art. 212 prenderà a pilotare un bastimento, incorrerà nelle seguenti pene:

» So non avrà fatto che aderire alla richiesta del capitano del bastimento, la pena sarà di una multa estendibile a lire 100.

» Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano del bastimento, incorrerà nella pena del carcere da 15 giorni a due mesi, e nella multa da lire 100 a 200. »

(Approvato.)

« Art. 421. I piloti, i quali senza licenza in iscritto rilasciata dalla capitania, si assenteranno dal porto od altra località al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dal capitano del porto.

» Nel caso di recidività che l'assenza oltrepassasse i 20 giorni, il pilota sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla matricola. »

(Approvato.)

« Art. 422. I piloti che avranno ommesso di andare incontro ad un bastimento che facesse il segnale di chiamata e non siano in grado di provare che era assolutamente impossibile prestargli soccorso, o che ri-

chiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno nella pena del carcere estendibile fino ad un mese, e nella sospensione.

» Quando il bastimento a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato, la pena sarà di due mesi di carcere e dell'interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 423. Il pilota che abbandonerà il posto in contravvenzione all'art. 217, sarà punito in via disciplinare dal capitano del porto.

» Ove in causa dell'abbandono fossero occorse avarie, la pena potrà estendersi a lire 200 di multa ed a tre mesi di sospensione.

« Nel caso poi che fosse accaduta la perdita del bastimento, la pena sarà di due mesi di carcere e della interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 424. Il pilota che si ubbriacasse mentre è di servizio o che richiesto non potesse prestare l'opera sua per cagione di ubbriachezza, sarà punito in via disciplinare.

» In caso di recidività la pena sarà della multa fino a lire 300 e della sospensione, e potrà anche estendersi alla interdizione. »

(Approvato.)

« Art. 425. Il pilota che per ubbriachezza, negligenza od ignoranza avrà fatto perdere il bastimento pilotato, od avrà cagionato al medesimo danni tali per cui ne siano derivate ferite, o la morte di qualche individuo, sarà punito colle stesse pene portate dall'art. 382. »

(Approvato.)

« Art. 426. La mancanza di rispetto e le vie di fatto del pilota contro il capitano o patrono del legno pilotato nazionale o estero, sono punite colle pene stabilite, secondo la varietà dei casi, dagli articoli 296 e 297. »

(Approvato.)

« Art. 427. Gli individui della gente di mare, anche di nazione estera, i pescatori, i barcaiuoli ed i facchini del litorale, i quali chiamati dalla competente autorità ad accorrere in soccorso di bastimenti pericolanti, ad estinguere incendi od a prestare altri pubblici servizi, come agli articoli 135 e 221 si saranno rifiutati, andranno soggetti ad una pena pecuniaria estendibile a lire 100, e secondo la gravità dei casi, anche al carcere estendibile ad un mese. »

(Approvato.)

« Art. 428. Le ingiurie o gli insulti agli ufficiali dello stato maggiore dei porti nell'esercizio delle loro funzioni, quando non costituiscano un reato punibile a termini dell'art. 439, saranno puniti con carcere non eccedente giorni quindici, e con multa estendibile a lire 100.

» Gli ufficiali di porto potranno immediatamente fare arrestare il colpevole.

» Nelle stesse pene incorreranno coloro che si ren-

dessero colpevoli d'ingiurie contro gli agenti della capitaneria nell'esercizio delle loro funzioni. »

(Approvato.)

#### CAPO VIII.

##### *Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.*

« Art. 429. I bastimenti o battelli che esercitassero la pesca nei mari dello Stato senza essere muniti di licenza e delle altre carte necessarie di bordo, saranno puniti con multa estendibile a lire 100, la quale potrà, secondo le circostanze, essere ridotta a semplice ammenda.

» Ove i bastimenti o battelli fossero di bandiera estera, alla multa sarà aggiunta la confisca delle reti e degli attrezzi pescherecci. »

(Approvato.)

« Art. 430. Lo stabilimento, senza le richieste autorizzazioni, di tonnare o muggiare, od altri ordigni i quali importino una permanente occupazione del mare territoriale, sarà punibile con multa estendibile a lire 500. »

(Approvato.)

« Art. 431. I pescatori che oltrepassassero i limiti entro i quali è loro permessa la pesca, saranno puniti con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 432. Chiunque dirigesse un battello alla pesca in contravvenzione agli articoli 161, 162, 163, incorrerà nel primo caso, in una ammenda fino a lire 10 nel secondo caso, in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nella multa da lire 100 a 500. »

(Approvato.)

« Art. 433. I proprietari dei battelli da pesca saranno responsabili delle pene pecuniarie incorse dalle persone dell'equipaggio per i reati sopra menzionati. »

(Approvato.)

Senatore Pareto. Domanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Pregherei la Commissione a dirmi le ragioni per cui ha soppresso l'articolo che riguarda le pesche illecite.

Io credo che questa sia una materia importantissima da regolare, perchè il fatto sta che dopo che si è permessa in certe epoche la pesca del piccolo pesce, e del Fras, come dicono i francesi, vengono a scarseggiare moltissimi peaci che prima abbondavano nei nostri mari.

È una materia che io vorrei veder trattata; non propongo un articolo in questo momento, ma certo se vi fosse qualche disposizione a tale riguardo sarebbe opportunissima.

Vorrei qualche schiarimento dalla Commissione su questo punto.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. L'articolo è stato in questa legge soppresso, perchè la materia su cui versa, è di competenza, se non esclusiva del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, almeno mista. Il Ministero di Marina non si occupa dell'esercizio della pesca, se non in quanto può interessare la polizia dei porti e della navigazione.

Del resto è da lungo tempo riconosciuto il bisogno di una legge per la conservazione o propagazione del pesce; ed io spero che i due Dicasteri non tarderanno a mettersi d'accordo ed a rassegnare al Parlamento un progetto che possa pienamente soddisfare alle ben giuste esigenze che hanno eccitato il lodevole zelo del signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Ho piacere di aver provocato questa risposta, ma credo che si potrebbe inserire nella legge una qualche disposizione che accenni a questo punto perchè qui non si tratta di dire qual è il reato, ma soltanto di accennare la pena in cui la gente di mare incorrerà quando faccia atti che siano contrari alla legge sulla pesca; mi pare quindi, che si potrebbe conservare l'articolo soppresso, perchè facciamo una legge in cui vi è la polizia di tutta la gente di mare: in essa possiamo non definire il reato ma possiamo dire che quando si commette un reato contrario alla legge emanata, o almeno proposta da un altro ministero, sarà punito con tale o tal'altra pena.

Io pregherei la Commissione a riflettere, se non sia conveniente di lasciare nella legge la penalità, senza specificare minutamente quale è il reato, cioè quali siano le pesche proibite, per cui c'è questa pena.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Prima di stabilire una penalità bisogna definire il reato che si vuol punire. Ora avendo già accennato che si tratta di cosa che non cade nella competenza del Ministero di Marina, parmi inutile lo insistere acciò si provveda con questa legge.

Tuttavia gli eccitamenti fatti non saranno certamente inutili, bastando per richiamare l'attenzione del Governo, affinchè, compiuti gli studi già da lungo tempo intrapresi, formuli il progetto, e lo sottoponga alla discussione del Parlamento.

Senatore Pareto. Ma non c'è veruna legge che proibisca certe pesche.

Senatore Mameli, *Relatore*. Leggi e regolamenti all'uopo sono già in vigore: e se gli abusi lamentati dal signor Senatore Pareto sono già contemplati e repressi, come non dubito, con sanzioni penali, basterà il denunciarli alla competente autorità giudiziaria, cui sono deferite tali contravvenzioni.

Senatore Pareto. Risponderei qualche cosa.

Vi è un regolamento che proibisce attualmente di fare una pesca A. Mi pare che anche prima che il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio proponga una nuova legge, si potrebbe dire che colui il quale infrangerà il regolamento esistente sarà punito.

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Se il caso sarà contemplato nei regolamenti e nelle leggi in vigore, sarà punito, ma se le leggi non contenessero alcuna disposizione, nessuna autorità amministrativa o giudiziale può a suo talento creare reati e pene.

Qualche cosa tuttavia potrà farsi coi regolamenti che emaneranno in esecuzione della presente legge, anche perchè con apposito articolo generale si attribuisce al potere esecutivo tale facoltà con infliggere eziandio pene di polizia.

Maggiori schiarimenti non può la Commissione dare in proposito.

Senatore, *Segretario*, *Scioglimento* legge:

## CAPO IX.

### *Delle contravvenzioni marittime.*

« Art. 434. Incorreranno in un'ammenda non minore di lire trenta gli acquirenti o nuovi partecipi di un bastimento che non si facessero riconoscere all'ufficio del consolato di marina, come all'articolo 55. »

(Approvato.)

« Art. 435. Sarà punita con ammenda non minore di lire 25 ogni contravvenzione al disposto degli articoli 129, 130, 132. »

» Incorreranno nella stessa pena i capitani o patroni che ricusassero di presentare il giornale di bordo al visto, di cui nell'articolo 128. »

(Approvato.)

« Art. 436. La mancanza di rispetto della gente di mare verso gli amministratori di marina o gli uffiziali consolari all'estero, quando non sia di gravità tale per cui possa farsi luogo all'applicazione dell'articolo 440, sarà punita con pene di polizia. »

(Approvato.)

« Art. 437. Sarà ugualmente punito con pene di polizia il capitano o patrono che per negligenza abbia perduto o distrutto alcuna delle carte di bordo del suo bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 438. Ogni contravvenzione al disposto dell'articolo 31 sarà punita con ammenda sino a lire 20. »

(Approvato.)

« Art. 439. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 173 saranno punite con pena pecuniaria estendi-

bile a lire 300, e, secondo la gravità dei casi, col carcere estendibile ad un mese.

» Gli istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati. »

(Approvato.)

« Art. 440. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 194 saranno punite con pena pecuniaria che potrà estendersi a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 441. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo 3, parte prima, della presente legge, non specialmente previste, saranno punite con pene di polizia, e, secondo la gravità delle circostanze, con multa estendibile a lire 300. »

(Approvato.)

« Art. 442. Saranno eziandio punite con pene di polizia le altre contravvenzioni alla presente legge, per le quali non sia sancita una pena speciale. »

(Approvato.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO AL TRATTATO  
DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE  
COI PAESI BASSI.

( V. Atti del Senato, N. 107. )

**Presidente.** Debbo pregare il Senato a volere interrompere per pochi istanti la discussione di questo progetto di legge, onde intraprendere quella del progetto di legge già portato all'ordine del giorno da lungo tempo, e relativo al trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed i Paesi Bassi, progetto molto urgente; dopo si riprenderà la discussione del progetto di legge in discussione attualmente.

La legge è concepita in un solo articolo.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di navigazione e commercio tra l'Italia ed i Paesi Bassi, firmato in Torino il 22 novembre 1863. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, si procede immediatamente allo squittinio segreto.

Prego uno dei signori Segretari a far l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	7

(Il Senato approva.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO  
DI CODICE PER LA MARINA MERCANTILE.

**Presidente.** Si prosegue la discussione del progetto di legge di Codice per la marina mercantile rimasta interrotta.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge :

CAPO X.

Disposizioni speciali.

« Art. 443. Qualunque falsificazione od alterazione di verbale di visita dei bastimenti, di libretti di matricola, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata nella presente legge, sarà punita col carcere non minore di sei mesi.

» Nelle stesse pene diminuite di un grado incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsità. »

(Approvato.)

« Art. 444. Gli oltraggi e le violenze contro gli amministratori di marina, gli ufficiali consolari all'estero, gli ufficiali dello stato maggiore dei porti sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale per i colpevoli di tali reati contro i pubblici funzionari.

» Questa disposizione si applica agli oltraggi ed alle violenze contro i comandanti ed uffiziali in servizio dei bastimenti da guerra dello Stato, che si trovino in alto mare o di stazione all'estero, nei luoghi ove non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. »

(Approvato.)

« Art. 445. Le disposizioni dei due precedenti articoli saranno anche applicabili alle insubordinazioni, alle violenze ed agli oltraggi commessi dai nazionali verso l'ufficiale consolare di una potenza estera che fosse incaricato delle funzioni di console nazionale, o sotto la cui protezione si fosse posto il bastimento, per non trovarsi nel luogo alcun ufficiale consolare nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 446. Sar) in facoltà dei consoli o vice-consoli di marina e degli ufficiali consolari all'estero di adoperare la forza per costringere le persone degli equipaggi ad uniformarsi agli obblighi loro, in quanto coucerne gl'imbarchi e gli sbarchi. »

(Approvato.)

« Art. 447. Gli ufficiali ed impiegati pubblici, i quali avessero commesso o preso parte ad uno dei reati contemplati nella presente legge, che essi fossero tenuti di prevenire e di reprimere, od il quale fosse relativo ad un atto dipendente dall'esercizio delle loro

funzioni, saranno puniti colla pena stabilita per i reati medesimi, aumentata di uno o due gradi. »

(Approvato.)

« Art. 418. Nelle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di equipaggio s'intendono le persone imbarcate per qualunque causa eccettuati i passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 449. Le pene sancite dalla presente legge contro i capitani e patroni si applicano anche a quelli che ne fanno le veci. Potranno però secondo i casi essere diminuite di un grado. »

(Approvato.)

« Art. 450. Nelle sanzioni del presente titolo, come nelle disposizioni alle quali le medesime sono relative, ed in tutte quelle del titolo secondo, parte prima, di questa legge che riguardano i patroni, sotto questo nome si comprendono anche i marinai, autorizzati a condurre battelli al piccolo traffico della costa, ed i patroni da pesca, illimitata od all'estero, salvo il caso in cui dalla legge sia diversamente disposto. »

(Approvato.)

« Art. 451. I reati commessi dagli equipaggi dei bastimenti armati in corso sono puniti colle pene stabilite dalla legge penale militare marittima per gli equipaggi dei legni da guerra, diminuite di un grado, salvo il disposto dell'articolo 282 »

(Approvato.)

**Titolo III.**

**CAPO UNICO.**

*Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.*

« Art. 452. La giurisdizione penale marittima mercantile è amministrata :

» a) Dai tribunali ordinari ;

» b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare ;

» c) Dai consoli o vice-consoli di marina, dai capitani di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti dei bastimenti da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedano ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione. »

(Approvato.)

« Art. 453. La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene ai tribunali ordinari, ed ai tribunali consolari all'estero, nei paesi nei quali è permesso l'esercizio della giurisdizione consolare per i delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato.

» La cognizione delle contravvenzioni appartiene ai consoli e vice-consoli di marina, agli ufficiali consolari, ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati, ed ai capitani di porto per le

contravvenzioni commesse nei porti in cui è istituita una capitaneria, e nelle spiagge adiacenti. »

(Approvato.)

« Art. 454. La competenza a conoscere dei reati marittimi è determinata dal luogo del commesso reato quanto a quelli che sono avvenuti nel territorio, nei porti e nelle spiagge dello Stato, e dal luogo del primo approdo della nave per i reati seguiti all'estero, salvo, in questo caso, la giurisdizione consolare.

» Si osserveranno del resto le altre regole di competenza stabilite dal Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 455. Nel caso di crimine o di delitto commesso durante il viaggio da alcuno dell'equipaggio, previsto nell'articolo 105, il capitano o patrono dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo ove duopo ai ferri, sentito il parere del Secondo di bordo o di altro ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stenderà subito processo verbale circostanziato dell'occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto.

» Di quanto sovra si farà menzione nel registro di disciplina e nel giornale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 456. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o patrono, qualora vi siano sospetti od indizi di morte violenta, stenderà processo verbale dello stato del cadavere e di tutte le circostanze relative alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale di bordo.

» Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni.

» Qualora fosse sul bastimento un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo e munito del visto del capitano o patrono. »

(Approvato.)

« Art. 457. Il secondo di bordo od altro ufficiale dovrà fare al più presto rapporto scritto al capitano di qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio.

» Di questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 458. Il capitano, assistito dall'uffiziale che avrà fatto il rapporto, procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le deposizioni dei testimoni, stenderà processo verbale, del quale sarà pure fatta menzione nel registro di bordo. »

(Approvato.)

« Art. 459. Il capitano o patrono nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un console del Regno, rimetterà al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

» Il console praticherà gli ulteriori incombeni che stimerà del caso, e farà sbarcare il processato per inviargli, colle carte del processo e coi corpi di reato, ad un porto dello Stato.



» In mancanza di console, il comandante di un legno da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di quest'articolo.

» Nei consolati con esercizio di giurisdizione nulla è innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari, qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 460. Se il primo approdo del bastimento avvenisse in un porto dello Stato, il capitano o patrono rimetterà le carte processuali ed i corpi di reato all'amministratore di marina del luogo, il quale ne darà immediatamente avviso al Procuratore del Re del circondario. »

(Approvato.)

« Art. 461. Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o patrono ne farà la denuncia all'amministratore di marina nel termine di tre giorni da che il reato fu scoperto.

» Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risieda un console italiano, il capitano o patrono ne farà al medesimo la denuncia dentro lo stesso termine.

» Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero in cui non risieda un console italiano, la denuncia si farà al console del primo porto di approdo dentro ventiquattro ore. »

(Approvato.)

« Art. 462. L'amministratore di marina od il console stenderà processo verbale della denuncia o querela del capitano o patrono, il quale dovrà confermarla col suo giuramento.

» L'atto farà menzione dell'adempimento di questa formalità, e, ciò mediante, farà fede del suo contenuto fuo a prova contraria.

» Il processo verbale sarà dal console registrato nella cancelleria del consolato e trasmesso in seguito al Ministero della Marina onde farlo pervenire per mezzo del dicastero di giustizia al Procuratore generale od al Procuratore del Re competente. »

(Approvato.)

« Art. 463. Gli amministratori di marina appena riceveranno dal capitano o patrono la denuncia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti notizia, procederanno agli atti d'istruttoria attribuiti dal Codice di procedura ai giudici di mandamento, e li trasmetteranno al Procuratore del Re del circondario.

» Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato d'arresto. »

(Approvato.)

« Art. 464. I consoli all'estero dovranno uniformarsi alle regole prescritte dalla legge sui consolati per gli atti occorrenti nei casi di crimine, o di delitto com-

messo da nazionali nel loro distretto, od a bordo di legni mercantili nazionali. »

(Approvato.)

« Art. 465. I comandanti di legni da guerra i quali avessero avuto in consegna individui imputati di crimini o delitti, processi e corpi di reato, approdando in un porto dello Stato, dovranno rimetterli al Procuratore del Re del circondario. »

» Qualora approdino in paese estero, prenderanno gli opportuni concerti col console. »

(Approvato.)

« Art. 466. Il capitano o patrono che contravverrà ad alcuna delle prescrizioni del presente capo, incorrerà in una pena pecuniaria che potrà estendersi a lire duecento, a profitto della cassa degli invalidi. »

(Approvato.)

« Art. 467. Il console o vice console di marina ed i capitani di porto dovranno, nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime, osservare le forme prescritte dal Codice di procedura penale per i giudici di mandamento.

» I consoli all'estero ed i comandanti di legni da guerra di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati. »

(Approvato.)

« Art. 468. I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza. »

(Approvato.)

#### TITOLO IV.

##### Del potere disciplinare.

#### CAPO UNICO.

« Art. 469. In forza del potere disciplinare, le autorità che ne sono investite hanno facoltà di reprimere le semplici mancanze di disciplina, commesse dalle persone poste sotto la loro dipendenza, con pene disciplinari nei limiti e nella natura infra espressi. »

(Approvato.)

« Art. 470. Il potere disciplinare è affidato :

» 1° Ai consoli di marina ed ai vice-consoli quando ne fanno le veci :

» a) Su tutte le persone iscritte nella matricola della gente di mare, dal giorno in cui sono portate sul ruolo di un bastimento, sino a quello in cui ne siano cancellate;

» b) Su i pescatori del litorale iscritti sul registro del rispettivo circondario marittimo;

» c) Sulle persone addette a lavori nei porti;

» d) Sui barcaiuoli nei porti e nelle spiagge;

» e) Sui piloti pratici.

» 2° Ai capitani di porto sulle persone indicate nell'articolo 180.

» 3° Agli ufficiali consolari all'estero sulle persone sovra menzionate alla lettera a).

» 4° Ai comandanti dei bastimenti da guerra dello Stato sulle persone indicate alla lettera a) semprechè il bastimento sul quale sono imbarcate si trovi in alto mare, od in paese estero ove non risida un ufficiale consolare nazionale;

» 5° Al capitano o patrone sopra qualunque persona imbarcata sul suo bastimento compresi i passeggeri. »

(Approvato.)

« Art. 471. Sono considerate mancanza di disciplina e repressi con punizioni disciplinari:

» La disobbedienza semplice;  
» La negligenza nel prendere il suo posto;  
» La mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di quarto o quarta;

» La ubbriacchezza senza disordine;  
» L'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

» L'imbarco clandestino di bevande fermentate o di vino;

» La mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza o un semplice mancamento all'ordine od al servizio del bastimento. »

(Approvato.)

« Art. 472. Le pene disciplinari sono:

» 1. La consegna a bordo da uno a cinque giorni;  
» 2. La guardia raddoppiata;  
» 3. La privazione della razione di vino, o di altra bevanda fermentata, da uno a due giorni;

» 4. Gli arresti di rigore da uno a dieci giorni;  
» 5. La ritenuta della paga mensile da uno a trenta giorni, o la privazione di utili da una a cento lire;

» 6. L'esclusione dalla tavola del capitano da uno a dieci giorni;

» 7. La proibizione di stare in coperta oltre due ore del giorno, per un termine non maggiore di cinque giorni. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Questo articolo stabilisce la proibizione di stare in coperta oltre due ore al giorno, e questa pena diventa per gli equipaggi dei bastimenti mercantili quasi quasi un compenso, perchè sono mandati giù sotto coperta e non far nulla, ed allora restano a veder lavorare la parte d'equipaggio che rimane sul ponte.

Per conseguenza io domanderei la soppressione di questo articolo od almeno qualche modificazione, lasciando piuttosto una pena pecuniaria che avrebbe per effetto di rimuoverli dal mancare alla disciplina, mentre a pena di esser mandati sotto coperta, esimendoli dal lavorare, quasi li incoraggirebbe, colla vista di riposarsi, a mancare volontariamente alle discipline di bordo. È poi da avvertire che può accadere che qualche marinaio per riposare commetta qualche piccola mancanza contro la disciplina e che se fossero molti che commettessero queste simili colpe, allora i bastimenti mercantili, avendo un equipaggio di pochi uomini, potrebbero restare con pochissimi marinai per fare il servizio. Prego il signor Commissario a vedere se non si possa modificare questo articolo sostituendo qualche altra disposizione, perchè se i marinai nei bastimenti mercantili con piccolo equipaggio dovessero essere condannati a scendere sotto coperta, il servizio di bordo potrebbe non esser fatto come si conviene.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prego il Senatore Pareto ad attendere la lettura dell'articolo seguente e sentirà che la pena di cui ha parlato si applica unicamente ai passeggeri.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Non avevo ancora visto questo, sono contento però di aver provocato questa spiegazione perchè sarebbe stato gravoso che fosse stabilita una pena che potesse far danno al capitano o, alla manovra del bastimento, piuttosto che all'uomo che è assoggettato alla pena stessa.

Presidente. L'art. 482 si intende approvato.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

« Art. 473. Nella applicazione delle suddette punizioni si osserveranno le seguenti norme:

» Le persone componenti l'equipaggio di un bastimento, a qualunque grado appartengano, saranno passibili delle punizioni enunciate nei numeri 1 a 5 inclusivamente dell'articolo precedente, senza che l'ultima di esse possa mai iudicarsi dal capitano o patrone.

» Le persone indicate nell'art. 180 e alle lettere b, c, d, e, dell'art. 165, soggiaceranno alle pene prescritte nel num. 4.

» I passeggeri saranno soggetti alle punizioni stabilite nei num. 6 e 7. »

(Approvato.)

« Art. 474. Le persone dell'equipaggio continueranno ad essere sottoposte alle regole di disciplina nel caso di perdita del bastimento per naufragio, o per qualunque altra causa, finchè non siano rimesse ad un'altra autorità nazionale. »

(Approvato.)

« Art. 475. Le pene disciplinari non potranno mai essere applicate cumulativamente. »

(Approvato.)

« Art. 476. Il capitano o patrone dovrà notare le mancanze ed i castighi da esso inflitti nel registro disciplinare, apponendovi la data e la firma.

» Egli sarà tenuto a renderne conto nel primo porto di approdo alla competente autorità.

» Questa dovrà pure tenerne nota nei modi che saranno stabiliti dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 477. I marinari che, durante la pena degli arresti, saranno rimpiazzati nel servizio a bordo del bastimento al quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe uguale all'ammontare delle spese di surrogazione.

» Di tale ritenuta sarà fatta menzione nel registro di disciplina. »

(Approvato.)

« Art. 478. Coloro che essendo condannati ad una pena disciplinare a bordo, ricusino di sottomettersi, potranno essere messi ai ferri per dieci giorni al più. »

(Approvato.)

« Art. 479. L'importare delle ritenzioni sui salari o sulla parte degli utili di cui nei precedenti articoli, come pure il costo delle razioni state ridotte, a titolo di punizione, saranno per intero devoluti alla cassa degli invalidi per la marina mercantile. »

(Approvato.)

« Art. 480. Il Governo provvederà con regolamento all'esecuzione della presente legge, con facoltà di cominciare pene di polizia e disciplinari. »

(Approvato.)

Senatore Mameli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli, *Relatore*. Propongo ora in aggiunta il seguente articolo, che mi pare molto opportuno; atteso massime il sistema straordinario che si è seguito nella discussione della presente legge:

« Sono approvate ed hanno forza di legge le disposizioni concernenti la marina mercantile, annesse alla presente. »

Con questo articolo si avrà pure il vantaggio, che ove dalla Camera elettiva si introducano emendamenti, com'è più che verosimile in cosa di tanta mole, non sarà necessario che si rinnovi la discussione e votazione di tutta la legge, potendo limitarsi ai soli punti sui quali saranno occorse variazioni.

Presidente. Siccome si tratta di un articolo unico, sarà soggetto al solo voto dello squittinio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Prego il Senato prima di passare alla votazione generale della legge a volere aggiungere una parola di schiarimento all'articolo 64.

L'articolo 64 dice: « Per garanzia del pagamento dei diritti e della spese menzionate nell'articolo precedente, il proprietario o l'armatore presterà ad ogni armamento cauzione per somma uguale al decimo del valore del bastimento. »

La legge attuale invece di dire semplicemente *cauzione* per legge, dice *cauzione idonea*, questa parola *idonea*, che manca nell'articolo del progetto da voi approvato, porta una notevole differenza.

Oggi la legge è molto più grave di quella che si sta per votare, perchè la detta cauzione idonea è eguale alla metà del valore del bastimento.

Il nuovo progetto volendo agevolare il commercio, stabilisce la cauzione eguale al decimo di quel valore, ma se non viene spiegato che per tale cauzione basta un fideiussore, si viene ad aggravare siffattamente la condizione della nostra marina mercantile, che ne sarebbe quasi distrutta; poichè riuscirebbe gravissimo per gli armatori di tenere impedita l'ingente somma del decimo del valore del bastimento.

Oggi la parola idonea è interpretata per fideiussoria; intanto se questa parola non si aggiunga nel detto articolo 64 dopo l'altra di *cauzione*, ne succede che mentre il Ministero vi ha proposto di portare la cauzione dalla metà al decimo del valore della nave, e mentre la vostra Commissione, e voi o Signori avete accettato questa proposta nell'idea di vantaggiare il commercio, non si farebbe, ripeto, che distruggere la nostra marina mercantile; per conseguenza prego il Senato di voler aggiungere a quest'articolo 64 dopo: « ogni armamento, » *Cauzione fideiussoria*.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io ringrazierò l'onorevole Commissario Regio di aver fatta questa proposta. Sicuramente da tutti era trovato gravissimo quest'obbligo di dover fornire una cauzione in danaro o in depositi. Ho inteso in Genova da moltissimi capitani lamentare questa condizione come troppo grave e si provvedeva che la speculazione di fare l'armatore sarebbe annientata in avvenire.

Per conseguenza io ringrazierò nuovamente il signor Commissario Regio di aver dato questa spiegazione e d'aver fatta la menzionata proposta, e son sicuro che tutti gli armatori e capitani marittimi del Regno gliene saranno con me gratissimi.

Senatore Mameli, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta già combinata d'accordo col signor Commissario Regio, massimamente perchè non si allontana dall'intendimento che aveva suggerita la redazione dell'articolo.

Presidente. Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto su quest'articolo.

L'articolo proposto dalla Commissione sarebbe così concepito:

TORNATA DEL 5 NOVEMBRE 1864.

« Sono approvate ed hanno forza di legge le disposizioni concernenti la marina mercantile annesse alla presente legge. »

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 82

Contrari . . . 4

(Il Senato approva.)

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4)

CXL.

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Annuncio della morte del Senatore Della Rovere — Messaggio del Ministro dei Lavori Pubblici — Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Osservazione sull'ordine del giorno del Senatore Francesco Roncalli — Risposta del Senatore Galvagno — Schiarimenti del Senatore Di Castagnetto — Presentazione di due progetti di legge del Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Di Revel — Osservazione al riguardo del Senatore Di Pollone, cui risponde il Senatore Scialoja — Adozione della proposta Di Revel — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale del 5 maggio 1862 — Approvazione degli articoli 1 al 11 — Considerazioni del Senatore Di Pollone in ordine all'art. 3 della legge 5 maggio 1862 — Risposta del Senatore Marchese e del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Di Pollone — Osservazione del Senatore Arrivabene — Istanza del Senatore Imperiali, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del Progetto supplementare, non che di quello relativo alla conversione in legge del R. Decreto 20 agosto 1861 sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Novella sciagura io debbo, non annunziare al Senato, che già la conosce, ma deplorare con voi tutti, onorevoli colleghi.

Il luogotenente generale cavaliere Alessandro Della Rovere è stato rapito, nel fiore della virilità, nella previsione di novelli eminenti servizi, alla stima e alla fiducia nostra. Dotto ufficiale d'artiglieria; guerriero animoso nel primo gran duello italiano; moderatore sagace e coscienzioso del censo militare nelle gigantesche e per noi fauste lotte di Crimea, e quindi nelle tenzoni

gloriose del maggiore nostro riscatto, egli meritò dalla sapienza del Re l'innalzamento suo alla straordinaria pretura della classica terra di Sicilia, e dappoi al seggio maggiore della gerarchia governativa; nel quale per due volte, coll'acume dell'intelligenza, colla costanza dei propositi, colla severa vigilanza del servizio, molto operò pel consolidamento e per la assicurata ed oramai livellata disciplina degli ordini militari. Era da noi stimato breve intervallo quello che lo doveva distinguere dal riprendere in qualche ampia sfera le nobili sue fatiche; e sedeva perciò, quale atleta in riposo, al nostro lato, allorchè un'atroce malattia, fatale appunto agli uomini di gran cuore lo tolse alla arduità dei prodi, ed alle speranze della nazione. Io credo perciò dover mio il segnalargli al giusto vostro compianto (*Bene*).

Debbo dare comunicazione al Senato di un messaggio del Ministro dei Lavori Pubblici, e siccome può interessare i Signori Senatori, invito il Senatore, Segretario, Arnulfo a darne lettura.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

« Torino, 18 novembre 1864.

» Le Società delle Ferrovie Lombarde e dell'Italia Centrale da cui dipende l'esercizio della linea Bologna-Pistoia, mentre diede con ogni sollecitudine tutte le disposizioni occorrenti a riparare al più presto possibile i gravi danni cagionati a quel tronco dalle ultime piene del Reno, si preoccupò eziandio di concertare servizi di diligenza in corrispondenza coi convogli fra le stazioni di Marzabotto e Porretto, onde con tale mezzo sopperire, almeno per i viaggiatori, alle esigenze delle comunicazioni che ora trovansi interrotte.

» Non essendo però la detta Società ancora riuscita a stipulare un regolare contratto che assicuri il trasporto di quanti viaggiatori possono presentarsi ad ogni convoglio, così per ora il servizio trovasi limitato a due sole Diligenze per convoglio.

» In forza pertanto di cospicue eccezionali circostanze, la Società stessa, nel darne partecipazione a questo Ministero, gli fa invito di renderne informata la Presidenza del Senato, onde i membri del Parlamento siano avvertiti, che qualora vogliano assicurarsi il trasporto sulla sopraindicata linea, sarà opportuno che si presentino anticipatamente per essere iscritti a Torino ed a Milano all'Agenzia di città, ed a Bologna alla Stazione, e ciò perchè quando il numero dei richiedenti sorpassi quello dei posti disponibili sul tratto interrotto, si possa sospendere la iscrizione.

» Il sottoscritto non potendo a meno di riconoscere come opportunissima una tale disposizione a scanso degli inconvenienti, che altrimenti ne potrebbero derivare, si affretta di recarla a notizia dell'Eccellenza Vostra allo scopo di rendere edotti delle attuali condizioni di quella linea i signori Senatori.

» Per il Ministro

» BRLLA. »

**Presidente.** Si darà ora conoscenza al Senato di alcune domande di congedo e di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge le lettere dei Senatori De-Sauget, Lauzi, Marliani, Del Giudice e Saggarriga, colle quali domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato pel termine rispettivamente chiesto.

Da quindi lettura del seguente

### SUNTO DI PETIZIONI

« N. 3579. Il sacerdote Domenico Donadio di Morano Calabro, domanda che siano presi dal Governo dei provvedimenti contro il giudice di quel mandamento, che accusa d'inefficienza alla carica che copre. »

« 3580. Parecchi abitanti delle diocesi di Gozzano e Novara con sette distinte petizioni portanti in totale 290 firme, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione dell'esenzione del clero dalla leva militare. »

« 3581. Parecchi abitanti delle diocesi di Bergamo, Brescia e Milano con N. 103 distinte petizioni portanti in totale firme 4809. (Petizione identica alla precedente.

« 3582. Ottaviano Cussitto di Napoli, provveditore del cessato esercito borbonico, domanda che nell'approvazione del progetto di legge pel pagamento di spese militari nelle provincie meridionali sia dichiarato dal Senato che se debbasi tener conto a debito dello stesso provveditore delle anticipazioni ricevute dal cessato governo borbonico, queste abbiano pure a computarsi per le provviste posteriori alla dittatura. »

« 3583. Il conte Luigi Prina domanda che venga secondato il desiderio espresso nella sua petizione della quale il Senato deliberò la trasmissione al Ministro degli Esteri. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3584. Parecchi proprietari di terreni nell'Umbria in numero di 42 domandano che in quella provincia venga sospesa l'attuazione della legge forestale pontificia, che allegano sommarie vessatorie, fino alla pubblicazione di una nuova legge regolatrice di tale materia per tutto il Regno.

**Presidente.** Queste petizioni avranno il loro corso presso la Commissione specialmente incaricata.

Debbo ora recare a contezza del Senato alcuni omaggi fatti.

Dall'avvocato Luigi Tirrito, consigliere della provincia di Palermo, d'una sua *Relazione sul progetto della riforma della circoscrizione territoriale.*

Dal prefetto di Cuneo del suo *Discorso pronunciato all'apertura della sessione ordinaria 1864 di quel consiglio provinciale.*

Dal prefetto d'Ancoli Piceno d'una sua *Relazione fatta a quel consiglio provinciale, sulle condizioni economiche, morali e politiche di quella provincia.*

Dal prefetto di Lucca degli *Atti di quel consiglio provinciale della sessione ordinaria 1863 straordinaria 1863 64.*

Dall'avvocato Emerico Morichelli di 100 copie delle sue *Osservazioni sul progetto di legge per soppressione di corporazioni religiose e disposizioni sull'asse ecclesiastico.*

Dalla deputazione provinciale di Bologna di 100 copie della *Relazione, fatta da una Commissione da essa*

eletta, intorno al progetto di legge di ordinamento comunale e provinciale.

Dal signor cavaliere Vaucher Cremieux d'un suo scritto per titolo: *Du système pénitentiaire agricole et professionnel pour les prisonniers adultes.*

Dall'avvocato Francesco De Vincenti, sindaco di Luzza, d'una sua Risposta all'articolo contenuto nel giornale *La Libertà di Varese* del 27 scorso ottobre.

Dalla Giunta Municipale di Argenta, provincia di Ferrara, di due copie d'un Opuscolo dell'ingegnere Scaramelli concernente il riassunto ed esame degli studi per le ferrovie da Ferrara a Lugo, Cesenatico a Cesena e da Cesena ad Arezzo.

Dal signor Felice Barilla d'alcune copie d'un suo opuscolo intitolato: *La pena di morte.*

Dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di 140 esemplari del *Rapporto generale dell'esposizione italiana tenutasi in Firenze nel 1861.*

Dagli avvocati Francesco Salvi e Cesare Filippi da Livorno, del loro *Progetto di riforma di codice per la guardia nazionale italiana.*

D'un *Indirizzo dei vescovi e ordinari diocesani delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova al Senato del Regno sul nuovo progetto di matrimonio civile.*

Dall'avvocato G. B. Noli di alcune copie di un suo opuscolo portante per titolo: *La questione finanziaria risolta senza imposte.*

È all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge postale.

**Senatore Roncalli Francesco.** Domando la parola sopra l'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli Francesco.** Nella seduta dell'24 ottobre, fra i vari progetti di legge all'ordine del giorno eravi quello sul contenzioso amministrativo, non che il progetto di Codice civile il quale è posto oggi nuovamente all'ordine del giorno.

Dopo il Senato ebbe una non breve sospensione di sedute, senza che io sapessi, che dall'ordine del giorno fossero cancellati questi progetti su cui tuttora devosi discutere.

Io mi sono facilmente potuto rendere ragione della sospensione della discussione del progetto di legge sul contenzioso amministrativo, in quanto che l'Ufficio Centrale avendo subito una modificazione per la nomina di due nuovi membri, anche la primitiva maggioranza poté trovarsi modificata; ma in quanto al Codice non vedo nessuna alterazione nella Commissione; venne bensì discusso se fosse conveniente surrogare alcuni membri mancanti, ma il Senato decise che si dovesse lasciare quella Commissione tale quale era.

Questo progetto di legge, salvo vengano adottate misure straordinarie ed eccezionali, non può a meno di richiedere molto tempo per la sua discussione.

Quindi non seppi spiegarmi il motivo della sospen-

sione delle sedute del Senato per tanto tempo a fronte di un simile progetto e tanto più nell'aspettazione di altri progetti gravissimi, che sarebbero venuti immediatamente dopo.

Io non dubito che vi siano state ragioni potenti per indurre l'onorevole signor Presidente a ciò, ma faccio osservare che se queste fossero state portate a cognizione de' Senatori, molti di essi avrebbero potuto prendere misure onde utilizzare questo tempo, mentre invece sono stati costretti attendere gli ordini di una nuova convocazione.

Giacchè parlo dell'ordine del giorno, domando permesso al Senato di intratterlo ancora di un altro oggetto di simil genere.

Prima che il Parlamento fosse prorogato, nel mese di luglio, mi pare dello scorso anno, al Senato vennero contemporaneamente presentati due progetti di legge adottati dall'altro ramo del Parlamento, uno relativo alla leva per l'anno corrente, l'altro relativo alla soppressione dell'esenzione dalla leva a favore dei chierici.

Questi due progetti vennero lo stesso giorno portati in discussione negli uffizi; furono immediatamente nominati i commissari per ambedue, e dopo non molti giorni venne in discussione il progetto di legge sulla leva, che fu adottato tal qual era stato approvato dalla Camera dei Deputati, ma d'allora in poi non si è più udito parlare dell'altro progetto.

Dal 23 ottobre che il Senato fu riconvocato, non ho neppure più sentito parlare di questo progetto.

So benissimo che il Senato è in diritto di modificarlo, ed anche di respingerlo, ma credo che non sia nella facoltà di nessuno di seppellirlo senza discussione.

Pregherei il signor Presidente a volermi dare qualche spiegazione al riguardo.

**Presidente.** Mi affretto a rispondere alle tre questioni in cui l'onorevole Senatore Roncalli ha stimato di dividere il suo ragionamento.

Egli ha cominciato a parlare dell'ordinamento relativo alla legge del contenzioso amministrativo. Ed in ciò egli ha già prevenuto la mia risposta, in quanto che ha riconosciuto che mancavano per l'esame di tal legge due dei commissari, e questa mancanza poteva fare sì che la maggioranza si convertisse in minoranza.

La nomina è stata per delegazione del Senato fatta dal Presidente: questa nomina è stata comunicata alla Commissione, e la Commissione si occupa, d'accordo con i nuovi membri da me nominati, per condurre a termine questo lavoro, il quale ha la sua importanza, epperchè deve impiegare un tempo discreto prima di essere ultimato.

La seconda interpellanza riguarda il codice civile. Io non posso però dissimulare la sorpresa che mi ha recato l'allegata supposta ignoranza del Senato dello stato in cui si trova quest'affare. Non sono che pochi

di che l'ultimo supplemento della relazione della Commissione, incaricata di questo lavoro, è stato distribuito ai Senatori. I Senatori dunque conoscono, che solamente in questi giorni la Commissione ha compiuto l'ultimo suo lavoro. Appena ciò fatto, si è messo all'ordine del giorno il *Codice civile*. Dunque la Presidenza è in regola, e io credo che il Senato non abbia a rimproverare alcuno di negligenza per l'indugio posto nell'esame di questo progetto di legge importantissimo. Resta il terzo quesito che si riferisce al progetto di legge sulla leva.

Supra questo io debbo ricordare all'onorevole Senatore, che egli ha avuto la bontà d'interpellarmi alcuni giorni sono confidezialmente circa il motivo per cui questa legge aveva subito quello che egli vuol chiamare sospetto di seppellimento della legge: io allora gli risposi, che essendo stato nominato recentemente all'ufficio che mi è stato conferito non era pienamente al fatto di questo affare, il quale altronde era abbastanza grave, perchè io ne potessi trattare repentinamente in un discorso confidenziale; come è forse inconveniente che se ne deggia parlare inaspettatamente a proposito dell'ordine presente del giorno.

Dissi pertanto all'onorevole Senatore: Ella è padrone di fare una interpellanza al Senato, presenti i Ministri competenti, ed allora il Senato e la Commissione, che è stata incaricata dell'esame della proposta di legge, ed i Ministri che sono sempre nel caso di dare spiegazioni sul progetto, che si era prima presentato, daranno compimento al suo desiderio. Questa risposta rianovo in pubblico, come ho fatto allora in privato. Ella non ha che adempiere le formalità prescritte dal regolamento per ottenere di fare la sua interpellanza. Il Senato deciderà sulla sorte della medesima.

Intanto non parci di bba continuarsi un dialogo fra noi due. Se ella vuole fare un'interpellanza, la faccia secondo le prescrizioni del regolamento.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Gliela accordo con che le sue osservazioni non abbiano a rinnovare la questione in tutta la sua portata.

**Senatore Roncalli F.** Riguardo all'osservazione relativa alla legge sul Codice, io dico che non poteva sospettare che non fosse completo il lavoro, dacchè l'aveva veduto messo all'ordine del giorno in altra seduta perchè io ritengo che non siano messi all'ordine del giorno progetti di legge dei quali non siasi ancora compiuto il lavoro.

**Presidente.** Permetta ella che in questo punto io interrompa per dirle la ragione per cui questo progetto di legge si è messo all'ordine del giorno due volte.

Ella sa o deve sapere che il Senato aveva stabilito un termine fisso in cui era lecito a ciascun Senatore di deporre presso la Segreteria i suoi emendamenti.

Questo termine era trascorso; quindi la Commissione avendo esaminati tutti gli emendamenti presentati, po-

leva credere di aver finito il suo compito, e la Presidenza era in diritto di notare anche questa legge fra quelle suscettive di disamina; ma è accaduto che anche dopo il trascorso di quel termine, anzi dopo essere stato posto all'ordine del giorno il progetto primitivo, un Senatore volle presentare altre osservazioni.

La Commissione, largheggiando di deferenza, ha dovuto esaminare questi nuovi emendamenti: ed ecco la ragione per cui questo progetto di legge ha avuto due fasi diverse di esame, e messo all'ordine del giorno altra volta, comparisce di nuovo nell'ordine del giorno di quest'oggi.

**Senatore Roncalli F.** Mi basta che sia giustificato il mio dubbio, perchè io non conoscevo queste circostanze. Relativamente al progetto di legge che riguarda l'abolizione di certi privilegi, io, con tutto il rispetto dovuto all'onorevole signor Presidente, rispondo che non ho interpellanza da fare ai signori Ministri: quando io saprò che il Ministero lo abbia ritirato, allora potrò pregare il Ministero di darmi ragione di questo ritiro, ma finchè il progetto di legge esiste presso il Senato, chi debbe rispondere del suo andamento credo sia il Presidente, per conseguenza ho fatta l'interpellanza al signor Presidente, e non farò nessuna interpellanza al Ministero finchè il progetto di legge esiste negli uffici del Senato.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Senatore Galvagno ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Credo mio dovere prendere la parola per informare il Senato dei motivi per i quali non ha progredito il lavoro relativo alla legge presentata dal cessato Ministero sulla leva per far cessare il privilegio dei chierici.

Dirò che prima delle vacanze in un'ultima seduta eravamo in quattro e le opinioni si bilanciavano: mancava allora uno de' membri, che dovette assentarsi per motivo di famiglia dal Senato, il Senatore Scialoja. Allora dunque si sospese ogni cosa. Finite le vacanze, succedettero quei cambiamenti nel Ministero che tutti conoscono, per cui, come commissario del primo Ufficio, non ho creduto che fosse dover mio di radunare l'Ufficio Centrale prima di sapere se il nuovo Ministro della Guerra intendesse persistere o non nell'anzidetto progetto di legge; e lo dirò schietto al Senato, lo farò oggi, lo farò domani, ma non ho ancora interrogato il Ministro della Guerra sulla sua opinione al riguardo, epperò non mi sono creduto in dovere di radunare l'Ufficio. Ecco lo stato delle cose.

**Senatore Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castagnetto.** Posto che si parla sull'ordine del giorno, debbo far conoscere al Senato che il nostro onorevolissimo Presidente, al primo giorno della riapertura del Senato aveva tra li vari affari in corso scelto quello sulla legge per le inchieste parlamentari. L'Ufficio Centrale non aveva potuto progredire nel suo



lavoro a motivo che il Senatore Vigliani stato destinato ad altro posto, mancò all'Ufficio Centrale, e siccome erano stati presentati alcuni emendamenti dal Senatore Cadorna al quale si accostava poi anche il Senatore Vacca, i quali meritavano serio esame, non era più in grado di procedere oltre nelle sue indagini, se non veniva surrogato il Senatore mancante, tanto più che potevano dividersi le opinioni in due campi, e che poteva verificarsi il caso che non vi esistesse più maggioranza, quindi si dovette avere ricorso al nostro Presidente perchè si compiacesse di deputare un altro membro, e questi elesse il Senatore Sappa. Noi abbiamo già riunito l'Ufficio, il Senatore Sappa ha preso comunicazione delle carte e si è riservato, come era nuovo delle cose, di studiare gli emendamenti presentati dal Senatore Cadorna. Dopo di che l'Ufficio potrà tenere un'altra seduta, ed il Relatore compiere la sua relazione.

**Presidente.** Non resta adunque che dar seguito all'ordine del giorno

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze** (*interrompendo*). Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Signori Senatori: nella tornata del 4 novembre, io aveva l'onore di fare nell'altro ramo del Parlamento una succinta esposizione della situazione del tesoro. Io non dubito che ciascuno dei membri del Senato non abbia avuto conoscenza di questa esposizione, e per conseguenza mi parrebbe far perdere interamente il tempo a questo illustre consesso il ripeterla qui. Da quella esposizione risultava che occorrono al tesoro prima del termine del 1864 200 milioni, e io presentava una serie di provvedimenti per cui questa somma fosse senz'altro dall'erario percepita dentro l'anno.

Tra questi provvedimenti ho creduto che fosse necessario il proporre anche quello per cui si venisse ad anticipare l'imposta fondiaria pel 1865, prima del termine del 1864. Questa domanda di anticipazione creava un vuoto nelle risorse del 1864 a cui bisognava evidentemente provvedere contemporaneamente, se non si voleva nuocere al nostro credito pubblico; quindi è che io ho creduto di non poter fare a meno di presentare nello stesso progetto di legge per cui si richiedeva quest'anticipazione d'imposta fondiaria, alcuni provvedimenti, per cui venendosi ad aumentare alcune imposte indirette, fosse pure accresciuto l'attivo dell'erario: questo progetto di legge ebbe questa notte il suffragio della Camera elettiva, ed io lo sottopongo ora all'approvazione del Senato.

Sventuratamente è imposto a me un termine, prima di tutto, dalla situazione stessa, imperocchè un breve tempo ci divide dal 31 dicembre 1864, per cui questi provvedimenti non solo debbono essere approvati, ma altresì attuati entro tal termine. Oltre a questo, tra i provvedimenti qui indicati v'ha pure l'approvazione di

un contratto relativo ad operazioni di vendita di beni demaniali, il quale, quando non ricevesse l'approvazione di questo ramo del Parlamento non più tardi del 25 corrente, cioè del prossimo venerdì, sarebbe *ipso facto* annullato. Indi è che io mi trovo nella necessità assoluta di dover pregare il Senato a volersi occupare di questo disegno di legge colla più grande sollecitudine, e, a costo di essere indiscreto, debbo andare sino al fine, debbo ancora pregarlo a volerlo esaminare con sollecitudine negli uffici, e pregar pure la Commissione che sarà dagli uffici eletta a volerlo pure esaminare d'urgenza e portarlo quindi a discussione in seduta pubblica, in guisa che non più tardi del prossimo venerdì il Senato abbia pronunciato il suo verdetto.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge.

**Ministro delle Finanze.** Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto relativo alla concessione delle saline di Volterra a pubblico incanto.

**Presidente.** Anche della presentazione di questo progetto do atto al signor Ministro. Quanto al primo, interrogherò il Senato se intenda accordare l'urgenza stata richiesta con sì buone ragioni dal signor Ministro delle Finanze.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Debbo ora sottoporre al Senato un altro quesito nel modo con cui dovrà procedersi all'esame di questo importantissimo ed urgentissimo progetto di legge. Secondo le regole solite, le quali sono anche applicabili ai casi eccezionali gravissimi come questo, sarebbe la Commissione di finanze sola competente ad esaminare questo progetto di legge, e la delegazione ad essa di questo esame varrebbe pure a renderne più celere la discussione. Ciò non ostante io non devo assumere su di me di mandare alla Commissione di finanze un lavoro di tanta gravità e per cui si fa una premura così eccezionale. Interrogo quindi il Senato se intenda rimandare agli uffici lo esame di questa legge, oppure rimetterla alla Commissione di finanze.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Io credo che non vi sia risparmio di tempo nel mandare il progetto di legge direttamente alla Commissione di finanze, anzi che mandarlo agli uffici.

Io spero che il Senato si è fatto persuaso della estrema urgenza di questi provvedimenti, quindi io propongo che il Senato fin d'ora si raduni negli uffici, nominando i Commissari nella giornata, questi il Relatore, il quale può di domani preparare la relazione, in guisa che la discussione possa essere, se non profonda, meno superficiale di ciò che sarebbe certamente se portata agli ultimi momenti.

Quindi io stimo non vi sia risparmio di tempo, e se il Senato si preoccupa realmente come debbe pre-

occuparai dell'urgenza della legge, egli debba fin d'ora raccogliersi negli uffici, esaminarla, nominare i Commissari i quali avrebbero un giorno per concertarsi e scegliere il relatore. Quindi dopo domani il Senato potrebbe procedere alla discussione, e sicuramente esso vorrà prolungare le sue sedute, e rinnovarle quando sia necessario, perchè il termine prefisso, fatale annunziatoci dall'onorevole signor Ministro delle Finanze non trascorra senza che il Senato abbia fatto il compito suo.

**Presidente.** Dunque io pongo in votazione....

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Io ho dovuto, sentendo questa proposizione, informarmi se vi erano i testi della legge onde poterli distribuire negli uffici, e questi testi mancano, nè io credo che sia possibile agli uffici di esaminare questo progetto se non se ne ha il testo sotto gli occhi. Mi si dirà che quelli che furon distribuiti alla Camera dei Deputati, possono benissimo servire, ma mi risulta che nel progetto primitivo furono introdotti vari cambiamenti, non di grande importanza se si vuole, ma pur sempre tali che il progetto attuale non è eguale a quello stato distribuito. Sembrami adunque che non vi sarebbe alcuna perdita di tempo quando, lasciando ora che si stampasse questo progetto di legge gli uffici si riunissero domani mattina presto, di domattina potrebbero gli uffici esaminarla, nominare i Commissarii, e forse l'Ufficio Centrale potrebbe ancora nella pubblica adunanza di domani fare la sua relazione.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Siccome i termini fatali sono così stretti, come ci ha detto testè l'onorevole Ministro delle Finanze, io credo che si potrebbe supplire cogli stampati della Camera dei Deputati introducendo a mano quelle poche correzioni che siano necessarie in seguito ai fatti mutamenti.

Trattandosi dunque di una legge di pochi articoli, parini che si potrebbe fare in modo di avere queste copie stampate e corrette a mano od anche intieramente manoscritte fra un'ora al più, poichè se si mettono cinque individui contemporaneamente a fare le 5 copie sotto la dattatura di un sesto, si possono in breve tempo avere questi articoli, e così facendo fra un'ora noi potremmo raccoglierci negli uffici, e nominare l'Ufficio Centrale.

**Presidente.** In questa varietà di opinioni dopo le spiegazioni date dal signor Senatore Di Pollone sulla difficoltà di avere cinque copie da sottoporre ai cinque uffici, io credo di poter fare una proposta, di dare cioè passo alle poche leggi che sono all'ordine del giorno, le quali non daranno presumibilmente luogo a discussione, e quindi di passare, prima di scioglierci, negli uffici per addivenire all'esame di questo progetto di legge, previa

però votazione del Senato sul modo che intende tenere per la disamina sua; io, in regola, credo competentissimo l'esame di questo progetto presso la Commissione di finanze, stata appunto eletta e composta di persone pratiche in simili materie, onde potere con maggiore cognizione di causa dar passo alle leggi relative.

Io proporrei dunque che si votassero le poche leggi che ho sopra enunciate, e frattanto la segreteria disporrebbe per aver cinque copie o manoscritte, oppure stampate, se pur sarà possibile, da distribuirsi ai 5 uffici....

**Senatore Ricotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Ricotti.** Per combinare la celerità richiesta dall'onorevole Ministro delle Finanze colla maturità necessaria a questa discussione, ed anche per la dignità del Senato, io proporrei che gli Uffici si riunissero questa sera.

**Presidente.** Probabilmente vi ha tempo, anche senza separata convocazione, a ciò fare in questa stessa adunanza, poichè le cinque copie mi si osserva ora che son giunte, e che non havvi se non ad introdurre nello stesso testo stampato le poche mutazioni occorse.

Non mi resta adunque che ad invocare il voto del Senato sul modo di disamina che intende seguire.

Chi intende che questo progetto di legge si debba esaminare oggi stesso negli Uffici, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE POSTALE E PER VENDITA DI BENI DE' CORPI MORALI IN SICILIA.

(V. Atti del Senato, N. 121 e 118)

**Presidente.** Leggo il testo di legge per modificazioni alla legge postale.

Il Senato mi dispenserà, credo, di dar lettura di tutti gli articoli.

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale e passo alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. I supplementi ai giornali che non contengono gli atti del Governo, e che siano separati dal foglio principale, purchè sieno dello stesso formato del giornale saranno assoggettati in ragione del loro peso complessivo alla tassa di francatura di un centesimo per ogni 40 grammi. »

(Approvato.)

« Art. 2. Le stampe non piod che di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata o manoscritta, gli opuscoli

ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi per ogni quaranta grammi o frazione di quaranta grammi. »

(Approvato.)

« Art. 3. Tanto i giornali come le stampe non periodiche non dovranno contenere veruno scritto a mano, nè sulle fascie, nè internamente, tranne l'indirizzo.

» È però permessa la data e la firma sulle circolari, e la dedica od omaggio che suoli apporre su di un libro o di un opuscolo dal suo autore.

» Le stampe nella cui spedizione si fosse contravenuto alle prescrizioni del presente articolo saranno assoggettate alla tassa delle lettere non francate.

» Le prove di stampe corrette sono assimilate alle stampe non periodiche e sottoposte alla tassa fissata per queste ultime, quando anche le correzioni fossero fatte su foglietto a parte. Quando però alle prove di stampa va congiunto il manoscritto, sarà il tutto sottoposto alla tassa stabilita dall'art. 15 della legge 5 maggio 1862. »

(Approvato.)

« Art. 4. I giornali e le stampe non periodiche che non fossero francati non avranno corso, ma saranno restituiti possibilmente ai mittenti. Quelle insufficientemente francate saranno spedite alla loro destinazione gravandole del doppio della tassa mancante, a compimento di quella che doveva esser pagata. »

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa da riscotersi sui depositi di denaro per vaglia postali viene fissata come segue :

» Fino a lire 20 . . . . .	cent. 20
» Da oltre lire 20 a lire 40 . . . . .	» 40
» Da oltre lire 40 a lire 60 . . . . .	» 60
» Da oltre lire 60 a lire 100 . . . . .	» 80
» Oltre le lire 100 si aggiungerà una tassa di 20	

centesimi progressiva di 50 in 50 lire, o frazione di 50 lire.

» Sui depositi a favore dei sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata presenti al corpo si riscuoterà una tassa fissa di 5 centesimi, sempre quando la somma depositata non superi le lire 20.

» Un regolamento approvato per Decreto Reale fisserà il limite delle somme che potranno essere depositate e pagate dai singoli uffizi di posta. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall'articolo precedente, e quella telegrafica dovrà pagarsi dal mittente un dritto fisso di cent. 20. »

(Approvato.)

« Art. 7. Le lettere e stampe di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze saranno considerate come non francate; le lettere sa-

ranno sottoposte alla tassa relativa, le stampe non avranno corso.

» Qualora però apparisse che il francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a fare scomparire da esso le tracce del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50 estensibile fino a 500 in caso di recidiva. »

(Approvato.)

« Art. 8. Le condizioni riguardanti le corrispondenze coi paesi esteri sono regolate dalle convenzioni internazionali.

» In mancanza di convenzioni, sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per Decreto reale da inserirsi nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le lettere circolanti nell'interno del Regno non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengano danaro gioie o carte di valori esigibili dal portatore, saranno raccomandate d'ufficio e sottoposte al doppio della tassa stabilita dall'articolo 9 della legge 5 maggio 1862 per le lettere raccomandate a richiesta dei mittenti.

» Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa se proverà che la lettera raccomandata d'ufficio a lui diretta non contenga gli oggetti o i valori della natura dei sunnominati. »

(Approvato.)

« Art. 10. Sarà punito con una multa di lire 50 estendibile fino a 200 l'impiegato che si fosse prevalso per la trasmissione di lettere o pieghi particolari della franchigia data ad un pubblico uffizio. »

(Approvato.)

« Art. 11. Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata. Un Decreto reale provvederà alla parte regolamentare della medesima. »

(Approvato.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non ho fatto osservazione sovra alcune delle disposizioni testè lette.

Non le ho fatte perchè "credo che tutti gli articoli accettati dal Senato valgono a migliorare grandemente la legge del 5 maggio 1862 che ho vivamente oppugnata perchè difettosa.

Solo avrei desiderato di veder aggiungere alla legge che discutiamo una modificazione dell'art. 3 di quella stessa legge, il quale dice così:

« Il servizio postale sarà esteso nel 1873 a tutti i Comuni del Regno.

» Saranno preferiti quelli che concorreranno nella spesa. »

Ognuno sa come l'amministrazione postale è divenuta da qualche anno passiva sponde, se non erro, quattro milioni di più di quanto incassa; e questa differenza proviene da che si è esteso il servizio postale là dove non vi era ancora un sufficiente corrispettivo

per compensare il sacrificio che faceva lo Stato, cioè mancano le lettere perchè manca la sorgente che le produce, la diffusione dell'istruzione ed un ceto commercio.

Quindi nelle strettezze in cui versa l'erario avrei considerato che fosse sospesa la disposizione di quell'articolo che stabilisce senza restrizione in tutti i Comuni dello Stato il così detto servizio rurale.

È una semplice osservazione che faccio al signor Ministro dei Lavori Pubblici, nella lusinga che vorrà alleviare i gravissimi pesi che soverchiano le forze della nazione: nello stesso modo che ha accresciuto la tariffa delle lettere per raggiungere tale risultato imprescindibile, voglia anche diminuire le spese, necessità oramai non più contrastata da chi ha senno.

Mi riservo in altra circostanza ad accennare ad alcune economie che agevolmente si potranno fare senza incagliare o diminuire il servizio postale di cui apprezzo più che chichessia l'importanza. Ma intanto siccome si facevano modificazioni alla legge che è ora in vigore sulla tariffa postale, esprimo il rincrescimento che non si sia compreso anche la modificazione dell'art. 3 della già citata legge del 5 maggio 1862.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Siccome son io che ho avuto l'onore di proporre la legge attualmente approvata per articoli dal Senato, risponderò all'onorevole signor Senatore Di Pollone, il quale manifestò il suo rincrescimento di non veder proposta l'abrogazione dell'art. 3 della legge che vige attualmente sopra il servizio postale, in seguito al quale articolo il servizio postale entro l'anno 1873 deve essere esteso a tutti i Comuni dello Stato.

L'onorevole Senatore Di Pollone appoggiava la sua proposta dietro il risultato della rendita della posta attuale; egli diceva che vista la larghezza che si è usata in questo servizio, desso era passivo perchè la spesa oltrepassava i proventi di circa quattro milioni.

A questo riguardo debbo dichiarare che l'onorevole Senatore Di Pollone è in un grave errore; egli confonde nel servizio postale anche i trasporti marittimi; ma se si distacca dal servizio postale il servizio marittimo, si vedrà che pel 1863 vi fu un maggior provento di più di 700 mila lire in favore dell'erario, cioè che i proventi della tassa superarono le spese delle poste propriamente dette di 700 mila lire. È quindi da sperare che pel 1864 questo provento oltrepasserà un milione, e colla nuova legge che vien proposta dall'onorevole signor Ministro, colla quale la tassa delle lettere sarebbe portata a 20 centesimi, credo che il maggior provento oltrepasserà i 3 milioni e mezzo.

Non bisogna dunque confondere col servizio postale il servizio marittimo. Il Senato saprà che figura nel bilancio una somma di più di 7 milioni pel servizio marittimo che dipende dall'amministrazione delle poste.

Ma evidentemente questo servizio non può esser confuso col postale, il quale è un servizio internazionale, che non ha che fare con quello delle poste propriamente dette: si è messo sotto l'amministrazione delle poste perchè la direzione di servizio poteva essere meglio tutelata, e perchè anche al servizio marittimo è affidato il trasporto delle corrispondenze. Ma il vantaggio che trae il Governo da queste corrispondenze postali è minimo, per cui si può dire che lo Stato fa a beneficio del commercio e delle relazioni internazionali una spesa di 7 milioni. Non è giusto però di darne carico al servizio delle lettere, per cui credo che i rimproveri, o almeno gli appunti fatti dal Senatore Di Pollone non sono fondati.

Quanto a me farei ostacolo a che venisse tolto l'articolo cui accennava il Senatore Di Pollone, perchè credo che sarebbe in tal modo tolto un grau miglioramento introdotto anche nelle relazioni provinciali che debbono esistere nelle varie provincie dello Stato. Oltre a ciò osservo che questo servizio nelle provincie meridionali ha già esistito; è stato, a dir vero, male organizzato, ma io credo che sarebbe tornare indietro col voler sopprimere la speranza di questo servizio, mentre credo che collo sviluppo delle comunicazioni e delle relazioni che necessariamente devono aver luogo fra le varie provincie nel periodo di tempo che è dato al Ministero onde poter estendere questo servizio rurale a tutto lo Stato, gli aumenti dei proventi delle poste supereranno di gran lunga ciò che è necessario per raggiungere questo scopo.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io posso assicurare l'onorevole Senatore Di Pollone che la presente legge non è l'unico provvedimento col quale il Governo intende diminuire il passivo del servizio postale. Spero anzi che le disposizioni che il Governo ha in pensiero di dare, siano esse sotto forma di legge, o sotto quella di Decreto Reale, dimostreranno come si possa far sparire in breve tempo quel passivo che egli lamentava con ragione. Io credo che, mediante il complesso di siffatti provvedimenti, senza diminuire menomamente i servizi marittimi, che sono necessari, si potrà, se non nell'anno venturo, fra due anni almeno, fare in modo che gli introiti delle poste superino alle spese di esse, senza che sia necessario di sopprimere quest'articolo 3 della legge, sul quale del resto divido perfettamente l'opinione del Senatore Menabrea, prescrivendo questo un servizio che il Governo non potrebbe menomamente rifiutare, senza mancare al principio della giustizia distributiva.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Ho domandato la parola più specialmente perchè la eccessiva suscettibilità del Senatore Menabrea ha veduto in ciò che ho detto de' rimproveri, quando invece non ho fatto altro che un'osservazione nell'interesse delle finanze dello Stato, e credo che quando si parla dell'interesse del paese

sia diritto a ciascuno di noi lo esternare la propria opinione, senza che possa significare un rimprovero. Quello che ho notato l'ho desunto dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. Non intendo per ora impegnare una discussione per dimostrare come potrebbe essere migliorata l'amministrazione delle poste; accetto le dichiarazioni del signor Ministro che studierà ogni mezzo di fare delle economie e ne lo ringrazio. Io non dubito che dovendosi portare variazioni in molte parti dell'amministrazione delle poste, si potranno fare economie.

Quanto al servizio rurale, come è chiamato, che si vuole estendere a tutto il Regno, io dico che altre nazioni assai, in avanti di noi, non hanno esteso in modo assoluto tale servizio, ma solo lo hanno creato là dove era utile stabilirlo ed hanno avuto in mira il vantaggio che se ne poteva ritrarre; da noi il prodotto non corrisponde assolutamente alla spesa, per cui ne riesce una non lieve passività per lo Stato.

Il signor Senatore Menabrea dichiara di aver molte speranze nell'avvenire; a me duole il vedere che queste speranze ci hanno condotto ad uno stato di cose al quale sgraziatamente nessuno di noi si attendeva di giungere.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Mi prendo la libertà di far osservare che nel Belgio si è stabilito il servizio postale in tutti i comuni, i quali ne traggono un grandissimo vantaggio e ne sono entusiastici; così che se si sopprimesse sarebbe ciò considerato come molto dannoso all'interesse dei comuni medesimi. Prego quindi il Senato di voler mantenere questa disposizione a favore dei comuni rurali.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposizione decisa da mettere in votazione....

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Ho domandato la parola per rispondere alcune cose all'onorevole Senatore Di Pollone, il quale ha ravvisato nelle mie parole un movimento di dispetto per parte mia. Prego l'onorevole Senatore di osservare che non è stato dispetto, ma il sentimento della verità che mi ha indotto a parlare, poichè egli ha citato cifre che non sono esatte; era dover mio di dire quali fossero queste cifre le quali sono lungi dall'essere così sfavorevoli alle finanze dello Stato, come dice l'onorevole Senatore Di Pollone.

L'onorevole Senatore dico che io vivo di speranze; rispondo che io vivo non solamente di speranze, ma vivo anche di realtà, poichè i proventi delle poste (parlo delle corrispondenze delle lettere) superarono di L. 7.000 le spese pel 1863, e per quest'anno tale maggior provento oltrepasserà un milione. Questo non è dunque soltanto una speranza; e nutro fiducia che in avvenire le poste saranno una sorgente di reddito per lo Stato.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Ho chiesto la parola non già per entrare in merito della legge, ma per rivolgermi al signor Ministro dei Lavori Pubblici e fargli alcune rimostranze in ordine al servizio delle poste in generale, che in questi ultimi mesi è stato alquanto trascurato, di modo che a moltissimi è successo di non ricevere che con grande ritardo le lettere, giornali ed altro, o per avere la posta falsata la direzione, o per averli tratti indebitamente in ufficio.

Quando si sono fatti dei ricorsi all'amministrazione, questa dava buone parole, ma non si è mai veduto che si sia preso alcuna determinazione verso impiegati, anche quando questi potevano essere in colpa, per ammonirli o castigarli. Dunque io pregherei il signor Ministro dei Lavori Pubblici a voler rivolgere la sua attenzione all'andamento del servizio postale acciò gli inconvenienti che si manifestano tutti i giorni, non abbiano più a succedere per l'avvenire.

Io credo che nel Senato vi saranno pochi i quali non possano lagnarsi di qualche sbaglio o ritardo avvenuto nel ricevere le proprie corrispondenze, e io stesso sono pronto a produrre anche documenti, se si crederà a proposito, per dimostrare che questi inconvenienti si sono ripetutamente verificati.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Mi fo un dovere di tostamente assicurare l'onorevole Senatore Imperiali che ogni qualvolta egli verrà ad esporre fatti concreti e precisi, il Governo non mancherà mai di prendere tutte le volute informazioni per dare indi i più efficaci provvedimenti affinché più non s'abbiano a ripetere.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, io intenderei, per non disagiare più volte il Senato, di rimandare al termine della tornata la votazione a equitativo segreto su questo progetto, e di passare alla continuazione dell'ordine del giorno col secondo progetto nella conversazione in legge del Regio Decreto 20 agosto 1861 sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia, il quale consta di un solo articolo:

#### Articolo unico.

« È approvato il Regio Decreto 20 agosto 1861, inserito nella raccolta degli atti del Governo, al numero 179.

» Il medesimo avrà forza di legge. »

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola non occorre di votare l'articolo unico del progetto per alzata e seduta, perchè il nostro regolamento non richiede che ciò si faccia quando si tratta di un progetto di legge che consta di un solo articolo; si passerà quindi allo scrutinio segreto.

TORNATA DEL 21 NOVEMBRE 1864.

Se il Senato lo crede potremo fermarci qui nell'ordine dei nostri lavori e votare per scrutinio le due leggi per ritirarci tosto negli Uffici; e domani riprendere il nostro ordine del giorno col terzo progetto di legge relativo ad una pensione per alcuni ufficiali veneti.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale per lo scrutinio.)

Risultato delle votazioni sul progetto di legge per modificazioni alla legge postata del 5 maggio 1862

Votanti . . . . . 120

Favorevoli . . . . . 105

Contrari . . . . . 15

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per conversione in legge del R. Decreto 20 agosto 1861 sulla vendita dei beni dei corpi morali in Sicilia.

Votanti . . . . . 122

Favorevoli . . . . . 100

Contrari . . . . . 22

(Il Senato approva.)

Si darà notizia negli Uffici dell'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 4).

CXLI.

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

*Sommario — Sunto di petizione — Omaggio — Presentazione del progetto di legge pel trasferimento della capitale — Urgenza chiesta e dichiarata — Approvazione e votazione dei seguenti progetti di legge: 1. Per una pensione vitalizia ad alcuni ufficiali veneti; 2. Separazione della borgata di San Cipirello dal Comune di San Giuseppe; 3. Trattato di navigazione e commercio colla Danimarca — Comunicazione fatta dal Senatore Arnulfo intorno al lavoro dell'Ufficio Centrale sulla legge pei provvedimenti finanziari — Ordine del giorno per la seduta di giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3585. Il Consiglio Comunale di Cava dei Tirreui (Sulero) domanda che nelle corporazioni religiose da sopprimersi, colla legge del riordinamento dell'asse ecclesiastico, sia eccettuata l'istituzione dei Benedettini della Badia di quel comune per speciali considerazioni di utilità pubblica. »

**Presidente.** Da comunicazione al Senato del seguente:

Omaggio del cavaliere Filippo Manca, dei suoi *Cenni sul miglioramento della razza cavallina.*

Si passa quindi all'ordine del giorno.

Prego i signori Senatori di prendere i loro posti.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul trasferimento della Capitale, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza.

Non credo aver bisogno di addurre ragioni per dimostrare non solamente la convenienza ma la necessità d'intraprendere immediatamente l'esame di questo importantissimo progetto.

In conseguenza non dubito che il Senato voglia as-

secondare quest'istanza del Ministero, la quale è basata sopra motivi urgenti e di convenienza che il Senato sicuramente apprezza.

**Presidente.** Do atto al Ministro dell'Interno della presentazione del progetto di legge testè comunicato. Domando se il Senato acconsente all'urgenza chiesta dal Ministro degli Interni, e abbastanza giustificata dai motivi addotti dal signor Ministro.

Se non vi sono osservazioni in contrario, resta dichiarata d'urgenza.

Dopo questo voto, io prego il Senato di consentire meco circa il modo con cui quest'urgenza debba essere intesa. Io proporrei che, non essendo all'ordine del giorno che tre sole leggi di poca importanza che verranno in breve tempo adottate, come si fece ieri in caso simile, il Senato volesse dopo la votazione di questi tre progetti raccogliersi negli Uffici per l'esame del sovra detto progetto.

Se non vi sono osservazioni in contrario, credo che il Senato terra per adottato quanto ho proposto.

APPROVAZIONE

E VOTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 144 140 e 117)

**Presidente.** Si passa intanto alla continuazione dell'ordine del giorno: prima viene il progetto di legge per una pensione vitalizia ad alcuni ufficiali veneti.

Ne do lettura.

(V. *infra* e N. 144.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi osservazioni s'intende chiusa la discussione generale e si passa alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Gli ufficiali veneti di terra e di mare ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850 saranno ammessi a riposo od a riforma col grado al quale fu attribuito quell'assegno, quando anche non abbiano offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiezza o per infermità, e semprechè concorrano in essi le altre condizioni stabilite nell'art. 5 della legge 30 giugno 1861. »

(Approvato.)

« Art. 2. Da detto giorno cesseranno gli assegni di cui essi sono ora provveduti. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto di questo progetto di legge perchè gli altri due potranno votarsi contemporaneamente.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva.)

Do lettura del progetto di legge relativo alla separazione della borgata di San Cipirello dal comune di San Giuseppe.

(V. *infra* e N. 140.)

Non essendovi chi domandi la parola, si passa alla votazione degli articoli.

« Art. 1. La borgata di San Cipirello, ora unita al comune di San Giuseppe, nel circondario di Palermo è costituita indipendente »

(Approvato.)

« Art. 2. Hanno forza ed effetto legale tutti gli atti amministrativi e giudiziari compiuti nella suddetta borgata dal 1° giugno 1860, giorno in cui si separò di fatto dal comune di San Giuseppe, e si costituì un'amministrazione propria e indipendente. »

(Approvato.)

« Art. 3. È assegnata al nuovo comune di San Cipirello quella parte delle terre e rendite patrimoniali del comune di San Giuseppe, che può competergli in ragione di popolazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato, udito il parere del Consiglio provinciale di Palermo, a provvedere con Decreto reale all'effettiva divisione delle terre e rendite patrimoniali ed alla delimitazione del territorio dei due comuni.

« È altresì autorizzato a provvedere a ciò che concerne l'ordinamento delle rispettive amministrazioni ed a tutt'altro occorrente per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Danimarca; ma prima leggerò le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale nella sua relazione:

« Vi è stato alcun membro dell'Ufficio Centrale che ha desiderato qualche spiegazione sugli effetti che potrebbero avere su questo trattato gli avvenimenti conosciuti nello spazio di tempo interceduto fra il giorno in cui fu stipulato e quello in cui entrerà in esecuzione. Alcune parti importanti della monarchia danese sono uscite di recente dal dominio del Re di Danimarca, che legalmente le rappresentava nel trattato e non sono ancora entrate definitivamente sotto altra sovranità.

« Veramente a noi è sembrato e da ciò non disente il governo del Re che questi effetti abbiano a regolarsi secondo le norme generali del giure pubblico, e che l'applicazione di queste norme al caso presente,



in cui trattasi di mutamenti che ne' rapporti internazionali non hanno peranco una legittima ricognizione, debba essere curata dal nostro Governo medesimo. E per vero avendo il 1° maggio 1864 fatta una stipulazione col legittimo rappresentante di tutto il territorio costituente allora la Monarchia danese, ora sciolto in più parti, il nostro Governo saprà nei modi che giudicherà convenienti reclamare ed ottenere l'applicazione del trattato nei termini consentiti dal diritto.

» Basta all' Ufficio Centrale che il Governo del Re abbia posto mente al caso, e che non sia punto fatto pregiudicare dal silenzio lo eventuale esperimento delle sue ragioni: basta altresì al Senato il prenderne atto per mezzo del suo Ufficio.

» In ogni modo ne' termini del trattato nulla scorgendosi che possa essere argomento per non sancirlo il vostro Ufficio Centrale vi propone di approvarlo. »

Sono persuaso che il Ministro degli Affari Esteri non avrà difficoltà ad accettare queste spiegazioni dell' Ufficio Centrale.

**Ministro degli Affari Esteri.** Il Governo si associa pienamente alle idee dell' Ufficio Centrale.

**Presidente.** Do lettura dell' articolo unico del progetto. (*Vedi infra s. N. 117.*)

Di Chiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola lo rilegge per metterlo ai voti.

*Articolo unico.*

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di navigazione e commercio tra l'Italia e la Danimarca, firmato in Torino il 1 maggio 1864. »

Trattandosi di un articolo unico, nessuno prendendo la parola, secondo il regolamento, si passa immediatamente alla votazione per squittinio segreto.

Rinnova la preghiera di votare, esaurita questa votazione, passare negli Uffici per l'esame del progetto di legge per il trasferimento della Capitale.

Prima di procedere allo squittinio segreto, darò la parola al Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** La Commissione nominata dagli uffici fu sollecita a riunirsi ed a prendere ad esame lo schema di legge presentato ieri dal Ministro delle Finanze; invitò pure il Ministro medesimo ed intervenire nel suo seno per dare gli opportuni schiarimenti e questi intervenne.

La Commissione volle affidare a me l'onorevole, ma difficile incarico di riferirne al Senato; nell' esaminare quel progetto ho osservato che l'art. 25 della convenzione per la vendita dei beni demaniali stabilisce che la convenzione medesima debba essere approvata prima del giorno 25 novembre, in difetto s' intenderà risolta.

Ciò vuol dire che l'esame di questa legge, ossia la

discussione del Senato sulla medesima dovrebbe aver luogo giovedì, e così prima del venerdì 25 corrente, in quanto che al venerdì non sarebbe più in tempo utile.

La Commissione riconobbe il bisogno di avvertire il Senato che ieri si era detto di discuterla nei giorni di giovedì e venerdì, ma che per la circostanza da me accennata or ora, non si può fare la discussione salvo il giorno di giovedì, per non inciampare nella clausola risolutiva che è inserita nella convenzione, la quale si tratta pure di approvare.

Io farò in modo che la relazione possa essere domani distribuita più o meno presto, secondo che la stamperia potrà ultimare il lavoro al cui fine la Commissione ha la bontà di riunirsi domattina alle 8 per indire la lettura della relazione; quindi prego il signor Presidente a porre all'ordine del giorno di giovedì la discussione di questo progetto di legge, ed a considerare se per avventura occorra di fissare la seduta ad un'ora diversa della consueta, affinché vi sia tempo bastante, perchè la discussione riesca ampia, sufficiente ed appagante.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola, s' intenderà assente il Senato all' invito fatto dal Relatore dell' Ufficio Centrale, di iniziare dopo domani la discussione sul progetto di cui si tratta e nello stesso giorno votarla. Crederei però necessario che la seduta incominciasse prima dell'ora ordinaria.

Dovendosi in una sola seduta esaurire una materia ardua ed importante, ed essendo necessario che tutti coloro che hanno osservazioni a fare le possano svolgere, propongo in conseguenza che dopo domani il Senato si raduni a mezzogiorno.

Se non vi sono osservazioni al contrario, s' intenderà approvata la proposta di radunarsi giovedì a mezzogiorno per la discussione della legge di finanza stata presentata ieri.

Ora si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge testè dal Senato approvati.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la separazione della borgata di S. Cipirello dal comune di S. Giuseppe.

Votanti . . . . . 116  
Favorevoli . . . . . 108  
Contrari . . . . . 8

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Danimarca.

Votanti . . . . . 114  
Favorevoli . . . . . 106  
Contrari . . . . . 8

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

CXLII.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Comunicazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussioni sul progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864 — Appunti del Senatore Di Revel all'amministrazione precedente e sue considerazioni in favore del progetto di legge — Risposta del Senatore Munna — Dichiarazione del Senatore Di Revel — Schiarimenti del Senatore Scialoja in ordine al trattato di commercio colla Francia — Richiami del Senatore Farina — Parole del Senatore Colletti — Osservazione del Senatore Scialoja — Riferimenti del Senatore Pareto — Risposta del Senatore Menabrea ai vari appunti fatti all'amministrazione precedente — Nuova dichiarazione del Senatore Di Revel — Replica del Senatore Farina — Discorso del Ministro delle Finanze — Presentazione d'un progetto di legge — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 — Osservazione del Senatore Martinengo all'articolo 7 — Risposta del Ministro delle Finanze — Schiarimento richiesto dal Senatore Di Revel all'ultimo capoverso dell'articolo 7, fornito dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 7 — Spiegazione dimandata dal Senatore Di Pollone all'articolo 8, data dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 8 — Dubbio del Senatore Cambrey Digny sul § 2 dell'articolo 9 — Risposta del Senatore Arnulfo (Relatore) — Replica del Senatore Cambrey Digny — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13 — votazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 13 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3586. Il Consiglio provinciale di Modena domanda che nel bilancio passivo dello Stato sia mante-

nuto lo stanziamento della somma finora pagata a favore di quella provincia per sussidio agli stabilimenti di pubblica beneficenza. »

Legge dopo la seguente lettera del Ministro dei Lavori Pubblici.

« Torino, 23 novembre 1864.

« A complemento della comunicazione fatta a codesta onorevole presidenza con nota delli 18 corrente mese, Divisione 3.a, N. 3627, si dichiara che la distribuzione

dei biglietti speciali per Pistoia (via Bologna) viene effettuata dall'Ufficio Centrale delle ferrovie dello Stato in via delle Finanze, N. 1, e che per ottenere tali biglietti i signori Senatori devono stralciare dal libretto in uso per le corse sulle strade ferrate e rimettere al prementovato Ufficio due scontrini di color rosa, con quelli corrispondenti di color cinerino, cioè uno per percorso da Torino a Piacenza e l'altro per la corsa da Piacenza a Pistoia, ove arrivati potranno continuare la loro corsa per Firenze mediante rimessione di un terzo scontrino.

È però necessario di avvertire che i trasporti fra Mazzabotto e Poretta essendo per ora limitati, l'Ufficio Centrale suddetto può soltanto disporre di dodici biglietti al giorno, sicchè la distribuzione di essa sarà fatta per turno, cioè secondo l'ordine delle domande. »

» Per il Ministro  
» Il Direttore Generale  
« BELLA. »

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI  
DA ATTUARSI PRIMA DEL FINIRE DEL 1864.

(V. *Atti del Senato* N. 145.)

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari da attuarsi prima del finire del 1864.

Prego la Commissione di prendere posto al suo banco. Dò lettura del progetto di legge. (*Vedi infra.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io intratterrò alcuni momenti il Senato sulle considerazioni per le quali mi sono determinato a votare questa legge, ed aggiungerò altresì qualche commentario alla Relazione dell'Ufficio Centrale, del quale ho adottato interamente le conclusioni non che i motivi, che le hanno consigliate.

Io mi credo in debito di interloquire intorno a questa questione, perchè dappoi che ho l'onore di sedere in questo consesso non ho generalmente mai trascurato di prendere parte alle discussioni che avevano per oggetto questioni finanziarie, ed egualmente nei dieci anni che sedetti nell'altro ramo del Parlamento non ho mai lasciato passare occasione per intervenire in siffatte questioni, ed ordinarmente appoggiai il Governo là dove esso proponeva imposte, che volessero realmente a sovvenire ai bisogni della finanza, inculcando sempre vivamente, che s'andasse con mano ferma, e perfino ferma nelle economie.

Guidato da questi principii ho nel 1861 presentata la Relazione per un prestito di 500 milioni, che veniva allora domandato dal Ministro delle Finanze. Bastogi; poi nel 1863, in marzo, ho proposto l'accettazione di altra proposizione del Ministro Minghetti per un prestito di 700 milioni. Dichiaro schiettamente che mentre proponeva il prestito dei 500 milioni nel 1861, ciò faceva perchè ne vedeva la necessità, senza avere poi grandissima speranza che tale prestito fosse per essere l'ultimo, e le cose si avvierebbero in modo che si facessero economie; ma confesso che quando appoggiava la proposta del prestito dei 700 milioni, io fui guidato, lo dirò ingenuamente, dalle lusinghe di una Relazione splendida del Ministro delle Finanze all'altro ramo del Parlamento, che aveva ingenerato in me, non dico la certezza, ma la fiducia, che le cose della finanza sarebbero andate in modo migliore di quello che fino allora avevano proceduto; e confesso schiettamente che è stato grande il mio disinganno quando giorni addietro ho inteso che lo attuale Ministro delle Finanze si trovava in condizioni tali da proporre misure, diciamo pure, tanto acerbe per far fronte ai bisogni così stringenti del paese, le quali se fra pochi giorni non fossero votate forse il paese non avrebbe fatto onore a suoi impegni, anzi non vi avrebbe fatto onore, perchè domandava 200 milioni, assolutamente necessari per far fronte a suoi impegni della fine dell'anno.

Questo, ripeto, è stato per me doloroso disinganno, non dirò sorpresa, perchè l'avviamento che le cose prendevano, lasciava facilmente indovinare che esse sarebbero venute a tal punto.

Signori, io non voglio qui fare la critica degli atti di un Ministero che non è più presente, perchè pur troppo succede, che quando si hanno censure a fare mancano sui banchi ministeriali gli uomini a cui dovrebbero essere indirizzate.

Quindi mi limito a domandare se il Senato potesse supporre, quando votava il prestito di 700 milioni che a capo di venti mesi ci verrebbe domandata una somma di 200 milioni come urgentemente, indeclinabilmente necessaria perchè lo Stato possa mantenere la propria riputazione, il proprio credito; io credo che questi fatti siano sufficienti per stigmatizzare un sistema finanziario che produce questi risultati (*sensazione*).

Senatore **Manna.** Domando la parola.

Senatore **Di Revel.** Ed invero, o Signori, quali sono le cause che hanno potuto produrre questo risultato?

Noi non ne troviamo fino al presente alcuna; non ci è stata guerra, non ci fu apparenza di guerra; non abbiamo avuto fatti straordinari che abbiano potuto ingenerare o una diminuzione di rendita, o aumento nelle spese.

Dunque se la diminuzione ha avuto luogo nelle entrate del Tesoro, e se gli aumenti hanno avuto luogo nelle spese, ciò fu causa dell'imprevidenza dell'amministrazione.

A noi si è fatto sperare che forse vi sarebbe una diminuzione di 100 milioni sulle spese: osservate quali sono le deduzioni e quali i risultati: ci si fece sperare che si sarebbe ricavato da un'imposta sui valori mobiliari 55 milioni; vedete ora quanto avete saputo fare a capo di tre anni di studi, e quello che potrete ricavare a capo di un anno da che fu fatta la legge.

Se poi parliamo di economie, non veggio quali si siano fatte. Io veggio che le amministrazioni constano di un numero straordinario di impiegati; veggio che vi è un aggravio di spese che supera di gran lunga le risorse dello Stato, non veggio poi che in nessuna amministrazione si sia preso neppur per un momento la risoluzione di fare economie. Io veggio relativamente al Ministero della Guerra che mentre si era fatto sperare qualche economia nel bilancio, nel corso di quest'anno, troviamo invece che un 36 mila uomini rimasero sotto le armi in più di quello che comportasse il bilancio proposto ed approvato dal Parlamento. Dunque io non posso approvare un'amministrazione che ha posto il paese nelle condizioni in cui versa, e lo ripeto schiettamente, per me fu auaro disinganno il sentire le cose che pochi giorni fa si sono dette; sicuramente non è una soddisfazione né di amor proprio, né per altro motivo che io prendo a parlare in questo momento per far rimprovero ad un'amministrazione finanziaria così improvvida com'è stata la precedente.

Ho veduto nei resoconti dell'altro ramo del Parlamento che l'amministrazione finanziaria passata si schermisce dalle conseguenze che oggi noi siamo in dovere di riparare, col dire che essa aveva preparato un contratto con una società per la vendita de' beni demaniali, che essa aveva del pari preparato un contratto per la vendita delle strade ferrate, che l'uno e l'altro fallirono per circostanze indipendenti dal Ministero stesso. Ebbene io dico, che questa è una illusione; dico che egli è impossibile che una società di capitalisti potesse venire a sborsare tanta somma quanta era quella che il Ministero passato si proponeva di ritirare da tali contratti.

Dico poi che se non sono male informato, quella istituzione di credito che si sarebbe incaricata dei beni demaniali non voleva trattare col Ministero perchè credeva che per il disposto della legge che autorizza la loro vendita, esso non avesse facoltà di stringere un contratto che vincolava lo Stato senza il concorso del Parlamento; egli è per tale motivo che il contratto non ha avuto luogo. Quanto poi alla vendita delle strade ferrate sono affatto impersuasato che sia la crisi monetaria che ha condotto all'attuale risultato: signori, io credo che chi contraeva il vincolo di comprare le strade ferrate che avevano centro alla capitale (la quale per quanto dovesse essere provvisoria figurava capitale di 22 milioni d'abitanti) credeva di comprare una cosa che avesse un valore assai maggiore di quello che poteva avere quando dopo il contratto questa capitale diveniva una città di provincia.

Dico di più, se il Ministro di Finanze prevedeva e doveva prevedere che ci fosse il disavanzo che ora conosciamo o doveva ritardare di alcuni giorni la misura che poteva produrre la grave differenza predetta, o almeno non doveva fare su di essa assegnamento quando si avvicinava a gran passi la fine dell'anno.

Signori, io mi sono trovato Ministro delle Finanze in condizioni non facili nel 1848; eravamo a metà di novembre, eravamo sotto un armistizio con una potenza che era materialmente più che sestupla di noi, la Camera dei Deputati in un Comitato segreto volle sapere quali erano le risorse che il Ministro delle Finanze aveva preparate per andare avanti; io esposi che le risorse erano preparate e potevano bastare sino alla fine di marzo sia per le spese ordinarie sia per le spese straordinarie, cioè per mantenere in piedi quel numeroso esercito che proporzionalmente alla nostra potenza avevamo in piedi; ebbene, o Signori, io fui redarguito allora come imprevidente, perchè non avessi assicurato il servizio delle finanze per un'epoca molto più lontana di marzo. Ora in quale condizione siamo noi?

Manca solo un mese e qualche giorno al principio del prossimo anno: e se noi non votiamo oggi questa legge, noi facciamo una figura, che Dio voglia, non sia un giorno per essere fatta, se noi non cambiamo modo di condurci, se non entriamo risolutamente in quella via in cui dobbiamo di necessità entrare, se non vogliamo fare naufragio.

Ho premesso queste considerazioni, perchè appunto nelle cose che ho detto per lo passato forse taluno ha potuto riporre qualche fiducia di attuazione, sicchè ero in dovere di dirle per sincerarmi al riguardo presso il Senato.

Ma entrando nel merito delle proposte fatte dal Ministero, io dico, le approvo tutte e le accetto senza riserva perchè quando ci troviamo condotti al punto in cui siamo, non vale illudersi, non vale il ragionare intorno al più od al meno; bisogna passare da questa porta perchè non vi è altra uscita, non vi è altro modo di potersene cavare. Tuttavia mi sarà concesso di fare qualche osservazione intorno alle medesime, non per oppugnarle o contraddirle, ma solo per fornarmi un più sicuro criterio intorno al risultato delle medesime.

Primeggia fra di esse un'annata anticipata d'imposta fondiaria per far fronte alle scadenze del prossimo mese, il signor Ministro pare credere ch'egli ricaverà una somma almeno maggiore del terzo di quella che è domandata prima della scadenza fatale del 15 dicembre. Io desidero che a questo riguardo il risultato corrisponda alle sue speranze, ma quando si osserva che ci troviamo alla fine dell'anno, che abbiamo ancora da saldare la rata ultima della presente annata e che si domanda tutto ad un tratto la totalità dell'imposta dell'anno venturo, io dubito che la massima, la immensa parte dei contribuenti non sia in condizione di ciò fare.

In tal caso se avete fatto assegno sulla somma maggiore per pagamenti che occorrono alla fine di dicem-

bre, e se questa somma non vi entra, è un calcolo sbagliato, e sarà il Ministro costretto di valersi del mezzo dal quale pare rifuggire, quello cioè di alienare della rendita, o di accrescere il fondo del credito fluttuante, il fondo cioè dei buoni del tesoro i quali non si potrebbero collocare in tale circostanza se non a condizioni molto dure.

Per altra parte non credo che lo slancio generoso delle Città e dei Comuni a favore dei loro amministrati (bisogna essere di buon conto, non farsi illusione, le amministrazioni intendono venire in alleviamento dei loro amministrati, ma non di far un dono al governo), possa produrre tutti i risultati che si calcolano poichè hanno abbastanza da pensare a sè per non essere troppo generosi; chiederò quindi se queste Città e Comunità avranno mezzo sicuro, troveranno chi, in sì breve spazio di tempo, intenda loro anticipare le somme necessarie per far fronte agli impegni, che vogliono assumere rimpetto al Governo in sollievo dei loro amministrati? anche a questo riguardo ho alcuni dubbii.

Io ho saputo che parecchi municipii, e grandi, e piccoli si sono rivolti a case di credito, a banche per avere fondi, e finora per quanto io sappia, pochissimi hanno ottenuto un favorevole riscontro. E non deve ciò recar meraviglia, poichè quando le case di credito nostre debbono per proprio conto fare suppedizioni considerevoli allo Stato, si può facilmente credere che non sono più in condizione di farne ai comuni ed alle provincie. Comunque, si vedrà quale sarà il risultato di queste misure. Io mi associo ben volentieri alle modificazioni, che furono introdotte dalla Camera dei Deputati sul modo di pagamento anticipato dell'imposta fondiaria, in quanto che è ora stabilito che chi paga prima del 15 dicembre gode dello sconto del 6 0/0, e che chi non paga entro tal termine è soltanto passibile di una multa pure del 6 0/0 e la somma non sarà pagabile in un sol pagamento immediato, ma ratealmente per dodicesimi, per bimestri, per trimestri, secondo il vario sistema vigente nelle varie parti d'Italia.

Questo, giova dirlo, è stato larghissimo vantaggio recato ai contribuenti, in quanto che se non hanno mezzo di pagare prima di quel fatale termine, pagheranno, è vero, una qualche somma di più, ma non saranno per contro costretti a gettare sul mercato per un prezzo vilissimo le loro derrate per pagare le contribuzioni, e salvarsi dagli atti molto minacciosi e severi che il progetto ministeriale comminava.

Io non entrerò qui nella questione della vendita dei beni demaniali, perchè è questione a cui, volendola trattare ora, si può rispondere: è tardi, mentre dobbiamo dentro oggi od ammetterla, o respingerla; e siccome pur troppo la dobbiamo ammettere, così lascio che le conseguenze, qualunque sieno, si manifestino da sè, nè io mi ci voglio per ora addentrare; dirò bensì due parole circa alle proposte per aumento di rendita nei bilanci dell'anno venturo.

Quanto al sale, che da 33 centesimi si vuole por-

lare a 44 (e si deve dire 44 poichè essendo inteso che sui 40 centesimi si percepisce pure il decimo in più, da 33 andiamo precisamente a 44), io, discordando forse in ciò da molti uomini di maggior dottrina di me, confesso che trovo questo balzello più opportuno di tanti altri alle risor e della pubblica finanza.

È vero che preso astrattamente si può sempre dire: ma voi vendete al povero pel centuplo quasi del suo valore una cosa di sì stringente bisogno, di cui nessuno può far senza; ma se poi consideriamo come questo balzello è ripartito per ogni famiglia, che lo paga in 365 giorni dell'anno, ed a rate veramente insignificanti, voi vedrete che è assai meno oneroso ed assai più sopportabile di quello che sarebbe se voi domandaste la stessa, od anche minor somma, tutto in una volta, per cui accetto ed appoggio il proposto aumento, e credo che per poco che il servizio doganale non sia trasandato, dovrà dare i risultati che il Ministero ne spera.

Io di ciò ho in mio appoggio un po' di esperienza.

Correva l'anno 1848 e Re Carlo Alberto voleva che, dando lo Statuto ai suoi popoli, ne venissero questi a sentire i benefici in un modo più evidente, e statuiva che il sale a vece di 56 centesimi per chilogramma (in ragione della differenza del prezzo tra il sistema dodicesimale che vigeva allora e quello decimale che si introduceva), si vendesse solo a 30 centesimi.

Questa idea era da lunga data sorta in Re Carlo Alberto; e più volte io era stato richiesto di veder modo di attuarla; ma io, che non volevo il dissesto delle Finanze, sempre esitai a darvi esecuzione se non avevo contemporaneamente la facoltà di introdurre un balzello che tenesse luogo della perdita che vi sarebbe stata. Si credeva da taluni che per la riduzione del prezzo del sale in larga misura vi sarebbe stato un aumento straordinario di consumo, e che questo compenserebbe la perdita derivante dal minor prezzo, ma non fu così. Allora, o Signori, il sale rendeva nel Piemonte 14 milioni e 500 mila lire; la tassa fu ridotta da 56 centesimi a 30 e in progresso fin al 1858 il sale non raggiunse mai più che la somma di 10 milioni e qualche centinaio di mille lire, quattro milioni furono perduti; la predizione di questa perdita non è postuma poichè è stampata in una Relazione al Consiglio di Stato, del 1846, allorchè esso Consiglio spingeva fortemente l'amministrazione in questa via.

Dunque per me è evidente che su questa derrata lo aumento portato nella misura che si propone non altererà la consumazione e sarà poco sensibile per i contribuenti; non dirò lo stesso relativamente all'aumento del prezzo dei tabacchi.

Non credo che il tabacco sia una derrata, cui possa applicarsi ciò che dissi pel sale, quindi un aumento del terzo forse non avrà il risultato che se ne spera; io non ho motivi, non ho dati per contraddire se l'aumento del terzo sul prezzo debba corrispondere al terzo del prodotto in più.

Credo che la questione dei tabacchi è una questione di circostanza e convenienza; se vi conviene di alzarne il prezzo, alzate, se vi conviene ribassarlo, ribassatelo è questione di dare ed avere; in questo lascio che l'esperienza dica se un aumento del 33 per cento sia un aumento razionale, io non lo so. Quello degli aumenti proposti che mi fa penosa impressione è quello relativo alle dogane; il pensare che con una entrata di 50 milioni all'incirca, non si trovi modo di aumentare che un milione e 300 mila lire, mi sorprende.

Mi si dirà che i diritti sono enormemente rilevanti e che per conseguenza non tollererebbero più aumenti; invece, o Signori, i diritti della nostra tariffa sono dei più miti che vi siano.

D'onde dunque avviene che il Ministero non ha potuto trovar modo di fare un aumento maggiore di un milione e 300 mila lire? proviene da quei trattati che presentatici come gravidi di un avvenire immenso per la Finanza dello Stato, per la prosperità del paese, ora vengono a produrre quel cattivo frutto che loro ho sempre attribuito, cioè di vincolare lo Stato in modo che quando gli occorrono bisogni, non può elevare le tariffe daziarie.

Signori, noi tra le altre cose col trattato colla Francia, abbiamo vincolate le nostre tariffe degli zuccheri. Se noi avessimo avuto la libertà che ho sempre invocato per le nostre tariffe, sopra un consumo di seicento quintali che occorrono nel paese, noi avremmo potuto ora ricavare per lo meno sei milioni, il che non possiamo fare poichè il diritto di tariffa attuale degli zuccheri (il cui massimo stabilito colla Francia è di 28 lire) si è già raggiunto, poichè il dazio nostro sullo zucchero è di 25 franchi il quintale che coll'aumento del decimo fa 27 50; somma che a un di presso corrisponde a quella convenuta colla Francia che non debbesi oltrepassare. Dico se avessimo avuto libertà avremmo potuto aggiungere dieci franchi per ogni quintale senza che la consumazione se ne risentisse, e con evitante vantaggio delle finanze. Invece ci troviamo vincolati; e mentre avremo gli zuccheri a buon prezzo noi pagheremo altre imposte assai più sensibili che non quella che si sarebbe ottenuta con questo mezzo.

Questo sia detto per giustificare una mia opinione costante che data dal 1852 o 1851 contro i trattati che vincolano la libertà della tariffazione delle merci nel nostro paese.

Relativamente all'altra proposta che non è ancora venuta in discussione, che è quella dell'imposta sugli stipendi e sulle pensioni, non la tratterò in questo momento, perchè non è in discussione, ma sicuramente io avrei votato con molto maggior confidenza e con molto meno difficoltà un aumento sugli zuccheri di quello che non un'imposta, che produrrà meno, sullo stipendio degli'impiegati.

Io, Signori, concludo queste poche osservazioni col dire che voto come una estrema necessità tutte le misure, tutte le proposte che il Ministro delle Finanze ha

fatto. Non invito il Ministro delle Finanze a darci delle idee sull'avvenire del 1865, quantunque ci servissi, non mancando più di un mese a quell'epoca.

Egli disse nel seno della Commissione, con molta ragione, che non voleva fare della poesia, ed io lo conforto a fare della buona prosa. Veggo che è sulla strada di farla, ed io applaudirò se i risultati corrisponderanno alle sue ed alle mie speranze.

Senatore **Manna**. La nota generosità d'animo dell'onorevole Senatore Di Revel mi faceva sperare che egli non avesse voluto attaccare il mio antico collega delle Finanze nel momento in cui...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Manna**.... è impossibilitato a far sentire la sua voce in questo recinto; io lo speravo tanto più in quanto che la relazione dell'Ufficio Centrale è scritta con una perfetta asseconatezza e moderazione. Ma le allusioni dell'onorevole Di Revel furono così severe rispetto alla passata amministrazione, che è impossibile che io mi taccia, e che non opponga per lo meno qualche protesta.

Di che si tratta, o signori? In questo momento non c'è che una questione di tesoro. Quello che accade in questo momento che cosa prova contro il passato Ministro delle Finanze, contro la passata amministrazione finanziaria? Nulla, secondo me, perchè questo che è accaduto poteva accadere al più abile, al più preveggen- te Ministro di Finanza.

Tutti sapevano che c'era un *deficit*, un *gran deficit*. Tutti sapevano che a questo *deficit* si aveva a provvedere colle risorse del credito e colla alienazione delle proprietà dello Stato. Il passato Ministro delle Finanze aveva riservato appunto questa risorsa per ultima.

Anzi bisogna ricordare che era stato egli che aveva temperato le eccessive speranze che si erano concepite dappinna circa i beni demaniali. Era stato egli che aveva fatto sentire quanto si doveva aspettare meno di quello che si era creduto in principio.

Aveva dunque riservato in ultimo questo espediente. Due contratti erano stati con tutta cura e diligenza menati innanzi. Or basta avere la più piccola pratica di affari per sapere quanto è facile in contratti di questa importanza, in tempi difficili, il fallire.

Sulla gestione finanziaria è caduta, dirò così, una mano brusca, in un momento in cui si richiedeva la massima delicatezza; la mano brusca sono stati gli avvenimenti, è stata la crisi ministeriale, la crisi finanziaria e monetaria e via discorrendo. Tutto questo ha guastate le previsioni. È la cosa la più semplice e la più naturale del mondo, e non prova nulla contro la passata amministrazione.

Che se veramente da questo vogliamo argomentare che la gestione finanziaria fu cattiva....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Manna**.... io prego l'onorevole Senatore

Di Revel a ricordare che il passato Ministro delle Finanze aveva fatta più volte la sua esposizione al Parlamento, e per quanto ci fossero state delle divergenze che non mancano mai in argomenti così gravi, il Parlamento nazionale aveva accettato le sue idee ed il suo sistema.

Io trovo che è quasi una questione di retorica quando mi si dice che il passato Ministro delle Finanze invece di usare parole severe ed allarmanti ne aveva usate delle confortanti e incoraggianti. La questione vera sarebbe di sapere se egli nascondesse nulla della verità al paese.

Ora io credo che nelle sue esposizioni, non l'ha nascosta punto, l'ha anzi detta tutta intera. In quanto alle parole incoraggianti con cui egli accompagnava le sue esposizioni, io credo che esse ora più che mai ricevano conferma nei belli fenomeni che si manifestano nel paese, dove dalla cima alla base degli ordini sociali si risponde così alacramente all'appello, dove il Re dà un esempio generoso di abnegazione e le provincie e i comuni in massa rispondono con una risposta così pronta e così piena.

Un paese come questo si direbbe quasi che non merita parole dure, che non merita parole scoraggianti in nessuna occasione. Non è dunque una colpa del passato Ministero se sempre che ha parlato di finanze non ha voluto eccessivamente disanimare la gente. In fondo la verità l'ha detta sempre e non ne ha nascosta nessuna parte.

Ora in che stava la verità?

Si trattava di riparare ad una posizione certo non piacevole pel paese; ma i rimedi erano ovvii, erano noti, ed egli non ha preteso mai di dire altro se non quello che ogni Ministro ragionevole avrebbe detto, cioè: bisogna fare economie quanto più si possono, accrescere le imposte quanto più si può, e per i *deficit* che si manifestano nell'intervallo ricorrere al credito, e alla alienazione delle proprietà dello Stato.

Questo era tutto il sistema finanziario della gestione passata.

Or quanto alle economie esse sono di doppio genere, economie di spese propriamente dette ed economie di amministrazione, cioè riduzione di spese di percezione. Di economie nelle spese non se ne sono mai fatte tante quante in questi due anni di gestione, e se non si sono fatte tutte quelle che si desiderava che si facessero, è noto che mentre tutti raccomandano economie, tutti nel fatto poi le ripudiano, e che dovunque si mette la mano si trovano difficoltà o ripugnanze infinite.

Ci vuol tempo e pazienza molta; perseverando, insistendo, ripetendo, si arriva ad ottenere quello che in principio pareva impossibile.

Economie nascenti da riorganizzazione, cioè risparmi di percezione, non credo che si sian fatte mai tante quante nei due anni passati. Riorganizzazione e semplificazione di uffici, riduzioni d'organici non se ne sono fatte mai tante nell'amministrazione finanziaria.

In quanto all'aumento delle imposte credo che non vi sia stata una gestione, dove un maggior numero di leggi gravissime fosse proposto alla discussione ed approvazione del Parlamento.

Che queste nuove leggi non abbiano ancor potuto produrre il loro effetto, non è meraviglia, tutti ne sapete il perchè.

L'aumento e miglioramento delle imposte preesistenti non è stato trascurato.

Sono questi i mezzi sovrani da riparare ai danni delle finanze, e questi mezzi sono stati usati, tanto quanto si potevano usare. Economie e nuove imposte, nuove imposte ed economie, ecco quello che si è voluto e procurato sempre.

Alle mancanze straordinarie si doveva provvedere con mezzi straordinari; si dovette provvedere col prestito di 700 milioni. E l'onorevole conte Di Revel non si dorrà certo di aver approvato quel prestito, perchè se non ci fosse stato il prestito ci sarebbero ora 700 milioni di *deficit*. È stato dunque ripianato un vuoto che altrimenti esisterebbe ancora.

Io mi riassumo adunque, e dico: i mezzi usati dalla gestione passata sono quelli soli che si dovevano usare: in qualunque tempo e da qualunque ministro non si potrà fare altro che ricorrere a quei mezzi.

Si tratta ora di insistere e di perseverare in quei mezzi, e come tutti siamo d'accordo in questa risoluzione, qualunque passo che si faccia sarà un progresso nel sistema e una lode così per quelli che ci sono come per quelli che ci sono stati.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di Revel per un fatto personale.

**Senatore Di Revel.** Io appello al Senato se le cose che ho dette poggiassero realmente materia ai rimproveri che ora, in modi molto gentili, mi indirizzò l'onorevole preopinante. Domando poi se perchè il Ministro di Finanze di allora non fa parte di questo consenso, io dovessi assolutamente tacere sopra gli atti suoi che hanno portate le conseguenze che ora noi stiamo riparando!

Io non credo di aver oltrepassato i limiti delle convenienze parlamentari, nè dei rapporti sociali; ma credo anzi che era mio dovere, ed avrei rimproverato a me stesso se dopo aver col mio voto, colle mie parole impegnati altri a tutte lusinghe che poi non si sono avverate, io non venissi a fare questa schietta confessione e non dicessi per quali ragioni quante mie illusioni si sono dissipate.

L'onorevole preopinante difende l'amministrazione della quale ha fatto parte ed ha ragione; ma le sue parole sono così blande, sono così rosee che credo che se non si trattasse di questione tanto seria si potrebbe dire: ebbene, ritorni il Ministero passato a guidar la nave dello Stato nelle condizioni in cui si trova, perchè sono le sole che si potevano sperare dalla sua amministrazione.

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** L'onorevole conte Di Revel ha fatto allusione ai trattati come a quelli che hanno impedito l'accrescimento dell'entrata doganale, e tolgono anche oggi la possibilità di aumentare il dazio sugli zuccheri con cui sarebbonsi potuti ottenere circa sei milioni. Prendo occasione dalle sue parole, autorevoli sempre, autorevolissime in questa materia, per sottoporre al Senato alcune notizie di fatto che estraggo da uno specchio testè pubblicato dal Ministero delle Finanze, le quali notizie spero che varranno a togliere l'impressione che l'autorità di tanto uomo potè fare sull'animo dei suoi Colleghi.

Il trattato colla Francia è entrato in vigore, come il Senato rammenta, il 15 febbrajo dell'anno corrente. Lo specchio che ha pubblicato il Ministero di Finanze comprende la indicazione di ciò che ciascun articolo della tariffa ha reso durante il primo semestre dell'anno medesimo, cioè durante uno spazio di tempo nel quale il trattato è stato in esecuzione per quattro mesi e mezzo.

Ho estratto da questo specchio, che ho nelle mani, tutti gli articoli ai quali si è col trattato apportata una diminuzione di dazio. Diciannove di questi articoli, che mi dispenso dall'indicare nominativamente al Senato, danno un aumento di entrata di L. 1,157,946.

I rimanenti che sono in minor numero danno una diminuzione di entrata di lire 256,623. Sicchè sottratta questa diminuzione dall'aumento degli altri, si ha in complesso su tutti gli articoli sgravati col trattato un aumento di lire 901,923. Questo è il risultamento della diminuzione di dazi stabilita col trattato tra la Francia e l'Italia.

Ma lo specchio dell'entrata dei sei mesi dà sull'incasso totale d'importazione una complessiva diminuzione rispetto al semestre corrispondente del 1863, di L. 831,693.

Donde questa diminuzione, o Signori, se gli articoli alleviati col trattato han dato un aumento? Essa dipende dal diminuito provento dei dazi percepiti sopra gli articoli che non sono stati toccati dal trattato colla Francia: i quali articoli danno uno scapito relativo di 2.069.412 lire in confronto del 1863. Ed appunto perchè questi articoli lasciati intatti danno una diminuzione assai maggiore dell'aumento che danno gli articoli per i quali si è diminuito il dazio, si è verificata la perdita suddetta.

Dunque, Signori, l'esperienza di pochissimi mesi ha confermato che in certi casi la diminuzione del dazio è cagione d'aumento d'entrata, e dico in certi casi perchè convergo perfettamente con l'onorevole conte Di Revel, che questa massima astratta ha bisogno di tutti i prudenziali riguardi per essere ben applicata.

Non tutte le diminuzioni di dazio in genere possono dare sempre un simile risultamento: perchè se tu diminuisci di molto il dazio di una merce di cui la consumazione per la sua natura medesima non può estendersi proporzionalmente, è chiaro che non si può avere

un aumento di entrata corrispondente; come provano in fatto gli specchi ufficiali.

Adducendo che le merci sulle quali si è diminuito il dazio nel trattato colla Francia, prese nel loro insieme hanno dato un aumento d'entrata, e che le merci sulle quali il dazio si è lasciato tal quale han dato 2,069,412 lire di diminuzione, mi corre il debito di notare che tra queste merci entra lo zucchero per 1,750,000 lire. E pure sullo zucchero non solo non fu diminuito il dazio, ma fu consolidato come dazio il decimo di guerra ed il mezzo decimo per diritti di spedizione; sicchè fu ritenuto per lire 20 70 sui zuccheri greggi e per circa 29 lire sui fini.

Gli zuccheri dunque hanno dato una diminuzione di entrata.

Mi astengo qui dal notare quali sono le cause che hanno prodotto questa diminuzione; e me ne astengo, perchè credo che avendo presa unicamente la parola per una dichiarazione che riguardava gli effetti del trattato, non sia il caso di parlarne. Mi basta aver fatto notare che coteste cause sono affatto estranee al trattato.

Quanto poi all'obbiezione che si fa contro tutti i trattati in genere, perchè impediscono di aumentare le tariffe, e contro il recente trattato con la Francia perchè per esso siamo impossibilitati oggi ad aumentare i dazi sugli zuccheri, io mi permetto rispondervi con due considerazioni, l'una generale e l'altra particolare.

La prima è che a mio avviso l'onorevole conte Di Revel ha perfettamente ragione, quando propugnando quella che può dirsi cima delle teoriche economiche, afferma che ciascuno Stato debb'essere liberissimo nel modificare le sue tariffe, e professare i buoni principii senza esservi astretto dai trattati che sono vincoli internazionali non approvati dalla scienza.

Questa è teorica pura, e quando l'onorevole conte Di Revel la difende, io me ne compiaccio e fo con lui omaggio al vero insegnato dalla scienza. Ma perchè questo vero diventasse una pratica realtà, dovrebbero conformarvisi tutte le nazioni.

Quando invece la maggior parte se ne allontana, quando abbiamo sui nostri confini un grande Stato, la cui costituzione interna permette di fare con trattati internazionali molte riforme, che coi procedimenti della interna legislazione sua non potrebbe se non a stento e forse imperfettamente ottenere; quando questa nazione ci offre l'opportunità di ottenere per mezzo di trattati molti vantaggi commerciali, che altrimenti non potevamo sperare, mi sembra che bisogna transigere coll'assoluta rigore dei principii, con la teorica propugnata dall'onorevole conte Di Revel, ed entrare nella via pratica dei trattati. Spero anch'io che si abbia ad uscire un giorno da questa via, ma ora tutti ci sono, e nessuno può tirarsene fuori senza rischio di rimanere isolato.

Gli ultimi trattati, cioè quelli fatti da noi e dalla Francia colle altre potenze, sono informati appunto da



un principio che tende a questo utilissimo risultato di renderli di mano in mano inutili.

Questo principio è consacrato in un patto che dice come per lo avvenire, senza avere più riguardo a compenso di sorta, qualunque modificazione, si faccia a pro di un solo Stato si intenda essere fatta a pro di tutti gli altri contraenti. Questa è la via, per la quale si giungerà a quello che è senza dubbio l'ultimo degli scopi a cui si deve tendere.

Ma passi alla seconda considerazione. E dimando se realmente converrebbe aumentare notevolmente il dazio degli zuccheri; e se là dove fosse conveniente, è vero che noi non potremmo in alcun modo ricavare dagli zuccheri un aumento d'entrata.

Io non rispondo risolutamente al primo quesito, perchè in questa materia bisogna rispondere dopo avere raccolti, e comparati molti fatti, il che è difficilmente conceduto di fare ad un privato. Ma quando io considero che i dazi legali della nostra tariffa (non parlo dei dazi, che l'amministrazione abbia potuto a suo talento, ed arbitrariamente applicare in pratica) quando, dico, considero che i dazi della nostra tariffa, si elevano nella più alta loro misura a circa 29 lire; e poi vedo che nella Gran Bretagna dove il dazio era molto più elevato, quest'anno si abbassava ad una misura, che non è immensamente maggiore della nostra, io dubito, che non si potrebbe utilmente seguire il consiglio dell'onorevole Senatore Di Revel. Poichè credo che da quegli uomini pratici che sono, gl'inglesi abbiano inteso, che se ci è una misura di dazi al disotto della quale non si può discendere senza perdita di entrata; ce n'è pure un'altra che invano accresceresi con la speranza d'impinguare le casse.

È vero, Signori, che in Francia il dazio sullo zucchero, anch'è ridotto alla misura cui l'hanno scemato l'anno scorso, è in ragione media doppio del nostro; ma è vero altresì, che questo dazio si lega ad un sistema dal quale noi non possiamo in tutto e per tutto trarre argomento: perchè la questione degli zuccheri in Francia è una questione mista; non è semplicemente una questione doganale, è bensì una questione di produzione interna.

La Francia coll'abbassamento del dazio doganale ad una media di circa 41 lire e mezzo, oltre la sopra-tassa di *noleggio* per certe provenienze, gli ha di molto scemato l'importanza che aveva di dazio protettore; è vero; perchè ha nello interno un dazio di consumazione sugli zuccheri indigeni, che è poco discosto dal dazio doganale. Ma ciò non toglie che la sua tariffa doganale sugli zuccheri abbia un duplice obbietto; e che il provento erariale sugli zuccheri sia composto di due parti, cioè d'un dazio di dogana e di un dazio di consumo, che colà chiamano *accise*.

In ogni modo, se voi Governo, se voi uomini pratici della materia, potete dimostrarmi, che il dazio sugli zuccheri in Italia si può aumentare senza che la consumazione scemi tanto da diminuire le vostre entrate

finanziarie; io dico, che avete il mezzo di farlo, perchè noi non avendo produzione di zuccheri di barbabietole all'intero, e non avendo neppure raffinerie, il dazio doganale sugli zuccheri è un vero e puro dazio di consumazione.

Ond'è, che avendo voi testè attuata una legge colla quale avete in tutta quanta l'Italia ordinata un'amministrazione fiscale per riscuotere il dazio di consumo, potreste, non ostante il trattato colla Francia, aggiungere un diritto di consumazione sugli zuccheri, a quelli che avete imposti sul vino e sulle carni, e farlo riscuotere dai medesimi agenti. Solo io credo che si farebbe cosa molto arrischiata ad aumentare di lire 10 il dazio sugli zuccheri, come indirettamente suggeriva l'onorevole Di Revel, quando affermava che se ne potrebbe trarre 6 milioni.

Portando il dazio sino a 39 lire, la consumazione potrebbe scemare in ragione più rapida dell'aumento del dazio. Del resto, io ripeto che questa è questione sulla quale non si può rispondere in astratto: è questione di prudenza, e può solo risolversi con calcoli prudenziali e con argomenti fondati sulla statistica comparata e sulla esperienza delle altre nazioni.

A me basta aver dimostrato che il trattato colla Francia, nel 1° semestre del 1864 ha prodotto un aumento di entrata di più di 900 mila lire; che la diminuzione de' proventi doganali si è verificata sulle merci il cui dazio non fu diminuito dal trattato: che nel trattato fu conservato il dazio sullo zucchero coll'aumento del decimo di guerra e del 1/2 decimo per diritti di spedizione; e che se, come io dubito che non sia, si possa imporre utilmente per le finanze, un nuovo diritto sulla consumazione dello zucchero, la prova non è impedita dal trattato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Gallotti.** La parola spetta a me, l'avevo domandata prima.

**Presidente.** Ella perdoni, spetta al Senatore Farina che è iscritto prima.

Senatore **Farina.** L'onorevole Senatore Minna, prendendo la difesa dell'Amministrazione finanziaria del precedente Ministero, addusse alcuni ragionamenti ed alcuni fatti che, se io non vado interamente errato, lungi dal giustificare quell'Amministrazione, tanto giustamente censurata non dagli uomini, ma dai fatti, lungi dal comprovare il suo assunto, ne dimostrano l'assoluta erroneità. Il primo di tali ragionamenti consiste nel dire che le risorse del Ministero precedente erano preparate, ma che gli avvenimenti, che chiunque anche della più comune intelligenza doveva prevedere, ne impedirono l'attuazione; che queste risorse riuscirono senza risultato per avvenimenti che ognuno, ripeto, poteva prevedere facilmente.

Ma se ciò era, se ognuno poteva prevedere questi avvenimenti, queste crisi monetarie che perturbarono tutti i mercati d'Europa, perchè non le prevede l'ex-Ministro delle Finanze? perchè non seppe preparare un

solo espediente per far fronte a spese indeclinabili? E se il paese è sì ricco, se abbonda di quelle risorse che il signor ex-Ministro Manna ci venne annoverando, perchè non seppe profittarne il Ministero caduto? perchè non tenne in pronto disposizioni colle quali, mancando l'effetto di quelle prime misure, subito potessero sostituirne altre che riuscissero meno perturbatrici, meno gravose o male accette di quelle alle quali si è forzati di ricorrere al presente? Perchè poi queste risorse che aveva il Ministero caduto che dal Gabinetto furono di scusse, perchè, dico, l'ex-Ministro Manna non viene a metterle ora innanzi? e se ognuno poteva prevedere che quelle risorse prime potevano mancare, come, senza far conoscere che cosa si fosse deciso di sostituir loro, giustificherà ora il Senatore Manna l'imprevidenza del Ministero caduto?

Ci parla l'onorevole Manna di grandi economie fatte. Ma io veramente ho la disgrazia di non averle conosciute queste economie, e se del resto vi fossero state, come non dovevano bastare i 700 milioni per 4 anni, per i quali l'ex-Ministero sosteneva in Parlamento che sarebbero bastati? Non ne sono ancora passati che due, eppure le casse sono vuote, e tuttavia voi ci parlate di grandi economie attuate?

E egli possibile difendere peggio l'Amministrazione passata? Io non lo credo.

Dirò ora poche parole sulle osservazioni fatte dall'onorevole Scialoja, relativamente a quanto disse l'onorevole conte Di Revel, il quale crede che per l'avvenire si sarebbe potuto tirar una risorsa dall'aumento del dazio sullo zucchero, il che ora non si può più a fronte del trattato colla Francia. L'onorevole Scialoja per confutare le osservazioni fatte dall'onorevole conte Di Revel, tirò fuori una tabella in forza della quale facendo un confronto tra gli ultimi mesi del sistema precedente, ed i primi di quello successivo nel quale era stato diminuito il dazio, trova che nei mesi nei quali era in vigore la tariffa che portava diminuzione del dazio, l'introito era grandemente accresciuto, e da ciò ne dedusse che le osservazioni del conte Di Revel erano perfettamente destituite di fondamento.

Io ho sempre avuta grandissima venerazione nella scienza dell'onorevole Scialoja, ma mi permetto di dire che gli uomini i quali, isolandosi nei dettami della scienza, prescindono completamente dall'esame dei fatti, corrono rischio di cadere in grandi errori. Ora se egli invece di badare ad una tabella statistica fosse andato dall'ultimo degli spedizionieri dello Stato, ed avesse a lui domandato che cosa si verifica tutte le volte che c'è una diminuzione od una variazione nella tariffa, dall'ultimo di questi spedizionieri si sarebbe sentito rispondere.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina... Quando v'è aumento di tariffa, nei tempi che precedono tale aumento, l'introduzione dei generi cresce a dismisura, quando invece vi è diminuzione di tariffa, negli ultimi mesi che precedono

questa diminuzione l'introduzione scema a dismisura, perchè essendovi in ogni paese un fondo di riserva col quale far fronte alle esigenze avvenire della consumazione interna, questo fondo si diminuisce, ed anzi si esaurisce completamente quando si ha una diminuzione di tariffa, giacchè nessuno è così pazzo di pagare un dazio maggiore, quando sa che nel commercio, dopo che sarà avverata la diminuzione, vi sarà diminuzione di prezzo, quindi aspetta quanto può ad introdurre la merce, perchè altrimenti facendo la introdurrebbe con propria perdita, e viceversa poi rifornisce il fondo, ed aumenta la introduzione, tostochè l'aumento di tariffa è avvenuto.

Ponga questo fatto di cui l'avrebbe reso certo l'ultimo degli spedizionieri dello Stato, ponga, dico, sulla bilancia questo fatto, e vedrà a cosa si riduca tutto il suo argomento, che dai fatti ha preteso dedurre. Non basta semplicemente, materialmente esaminare i fatti, ma abbisogna altresì indagarne le cause per poterne poi dedurre le conseguenze, se no, non si deducono che errori, i quali se non ingombrano la vera scienza, la quale non si può ingombrare da errori, sono d'inciampo alla pratica applicazione di essa che di queste circostanze non ha saputo tenere debito conto.

Del resto l'onorevole Senatore Scialoja ci disse: io non so veramente se si possa calcolare, se l'aumento dello zucchero darebbe una diminuzione od un aumento d'introito, perchè bisognerebbe poter fare delle esperienze, perchè senza buon numero di dati e di risultati di fatto, la scienza nulla può pronosticare. Ma se nulla si può pronosticare, perchè dunque, in uno Stato che ha bisogno di tutte le sue risorse, vi siete obbligati a non fare questo esperimento?

Ecco l'errore:

Sia pure che non sia certo il risultato di questo esperimento, ma sarà sempre un errore il vincolarsi a non farlo; dal momento che lo stesso Senatore Scialoja ha emesso un dubbio su ciò che io tengo per fermo, che potesse risultare un aumento di introito dall'aumento del dazio sullo zucchero, ripeterò che, fu errore l'essersi sovra un oggetto così ricco e di tanta consumazione quale è lo zucchero, vincolati con un Governo straniero a non poterlo aumentare.

Io dunque l'onorevole Scialoja ci disse: ma, se volete fare questo esperimento, voi lo potete poichè avete un dazio di consumo, che facilmente vi potrà fornire i dati per vedere se realmente convenga o no di aumentare gli oneri, che lo Stato impone sulla consumazione dello zucchero medesimo.

Anche questo io lo credo un errore, perchè, o parliamo delle leggi attuali, e queste non danno allo Stato il diritto di percepire sul dazio consumo un aumento sullo zucchero; o parliamo delle leggi avvenire, ed in allora resterà a calcolarsi la difficoltà di percepire questo aumento, specialmente nei comuni non chiusi e nelle campagne, mentre se non è malagevole conoscere quale possa essere la consumazione di certi generi,

come il vino e le carni, riesce poi difficilissimo il poter verificare la consumazione dei generi cosiddetti coloniali, e così anche dello zucchero e conseguentemente questa pretesa risorsa che l'onorevole Senatore Scialoja ci offre, nel fatto si riduce ad una chimera.

Io credo quindi che si possa dire, che non è utile il vincolare i principali rami di introito delle finanze con trattati con potenze estere, giacchè questi ci impediscono di potere all'occasione aumentare gl'introiti doganali.

Dappoichè ho la parola, e che nella legge attuale, della cui discussione generale si tratta, noi abbiamo alcune misure che risguardano supposti aumenti di proventi doganali, io non credo di dovere tacere alcune convinzioni che tengo profondamente radunate nella mia mente.

Se noi poniamo a confronto gli introiti doganali del nostro Stato con quelli di tutti gli altri Stati d'Europa; se poniamo a confronto l'agiatezza delle nostre popolazioni, ed il numero loro con quello degli altri Stati, noi vediamo che le dogane nostre forniscono un introito infinitamente minore di quello di quasi tutti gli altri Stati.

Io ho cercato di farmi un criterio, intorno alle cause che producono tale risultato; e per dirle in breve, parmi si possa asserire con fondamento essere un gravissimo errore quello delle nostre leggi di non voler considerare come sequestrabili, come confiscabili i mezzi di trasporto, coi quali si effettua il contrabbando.

Io credo inoltre essere gravissima fonte di danni per l'erario, varie disposizioni del regolamento, il quale si direbbe quasi che in generale sia stato fatto da un abilissimo contrabbandiere.

In fine dico che avendo parlato con persona praticissima di tale materia, questa riconobbe che la deficienza di introito deriva da certe cause che io per accennarle in poche parole le riassumo nel celebre verso:

*« Le leggi son ma chi pon mano ad esse? »*

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signor Presidente. Anzi tutto domando perdono ed a lei ed all'onorevole Senatore Farina, se le rammentai che io aveva domandato la parola; io intesi di ciò fare perchè temetti che le mie parole non fossero state intese e non per chiederle di voler parlare prima del Senatore Farina. Se ella gli aveva accordato la parola, io mai non avrei dimandato di parlare innanzi di lui. Niuna cosa tanto mi dispiacerebbe quanto mancare di cortesia a chiunque. I miei colleghi sanno che questo è sempre stato il modo di comportarmi.

Signori, non continuerò una discussione che ora non sarebbe altro che vano suono di inutili parole. Mi credo solo in diritto di affermare che ora il Senato Italiano

si trova in una di quelle difficili condizioni dalle quali è impossibile uscire senza essere condannato da moltissimi.

Signori, o noi dobbiamo consentire una legge la quale non è accompagnata dalla pubblica approvazione, principalmente per quel che riguarda la vendita dei beni demaniali; o non votando questa legge noi getteremo le finanze italiane in un abisso di cui non si possono prevedere tutte le conseguenze.

Io quindi mi credo in diritto di dire che se i provvedimenti che propone l'onorevole Ministro delle Finanze, dovevano essere indispensabilmente questi e non altri, esso è veramente benemerito d'Italia, perchè forte della coscienza della sua opinione, non ha temuto quella impopolarità, che certo si attira chi propone tali provvedimenti.

Nello stesso tempo, o Signori, intendo dichiarare che debba caderne tutta la responsabilità sopra chi ne ha fatto questione di portafoglio.

Oggi siamo ai 24 di novembre, il Senato Italiano, è measo, come suol dirsi, fra l'uscio ed il muro; il Senato Italiano non è responsabile di questo fatto.

Ardisco dire un'altra cosa: io con molta attenzione ascoltai le accurate parole che il signor Ministro delle Finanze disse nell'altro ramo del Parlamento; egli fece il seguente confronto; egli rammentò quello che ogni dicastero costava al Piemonte prima del 1860; disse che il regno d'Italia ora è quattro volte il Piemonte: moltiplicò per quattro quello che costava ogni dicastero Piemontese, e mostrò il grandissimo disavanzo che è tra questa somma e quella che ora costano i presenti dicasteri italiani.

Io sono certo che egli dopo quelle parole ha contratto l'obbligo di esaminare le ragioni di questo fatto, di correggere gli errori che forse sono stati innanzi commessi e che ce ne farà certo consapevoli, quando presenterà il nuovo bilancio.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta per turno al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per fare alcune osservazioni alle cose dette dall'onorevole Senatore Farina.

Io credevo di essermi circoscritto a cifre ed a fatti, quindi mi duole, che a mio malgrado io abbia esposto la scienza ai fulmini dell'eloquenza dell'onorevole collega.

Egli mi consiglia di rivolgermi ad uno spedizioniere per apprendere quello che egli come dottissimo in queste materie mi può insegnare, e che voi sapete tutti come lui, nè veramente ignoro neppur io, cioè, che quando si annunzia che i dazi sopra alcune merci sono per diminuire, negli ultimi mesi in cui resta in vigore la tariffa più alta, ci è uno adozionamento minore, e nei primi mesi seguenti una maggiore importazione.

Ma egli, che naturalmente è animato da quel forte

sentimento, che accompagna sempre una convinzione profonda, non ha badato che io parlavo dello specchio pubblicato dalla Direzione generale delle dogane, nel quale il primo semestre 1864 non è confrontato coll'ultimo del 1863; bensì col primo semestre 1863. Ma, soggiungeva l'onorevole Farina, nelle campagne, le quali sono anche consumatrici di zucchero, non si potrebbe riscuotere agevolmente il dazio di consumazione; e che colla legge attuale del dazio di consumo non si potrebbe fare l'esperimento di questo dazio, che non vi fu compreso.

Ma io parlo a legislatori, nel momento che sono per fare una legge nuova, e non parlo di leggi attuali....

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Scialoja ....** Ammetto che il dazio si potrebbe riscuotere più facilmente nelle città, e che una parte dello zucchero è pur consumata nelle campagne. Io non confuto l'asserzione in sé. Ma certo è che la parte consumata nelle città è la massima; e soggiungo che le campagne, appunto perchè sono poco consumatrici di zucchero, non fanno gli approvvigionamenti direttamente; ma si provvedono dalle città che sono a loro portata.

Quindi è che fra tutti i dazi di consumazione, quello degli zuccheri sarebbe meno difficile a riscuotere.

Nondimeno, ripeto, che l'aggiunta di un dazio di consumazione di dieci lire sugli zuccheri, potrebbe dare un risultamento opposto a quello che se ne spera, a cagione delle nostre condizioni economiche e sociali. E mi fa tenere l'esempio dell'Inghilterra che è un paese dove l'agiatezza è molto più diffusa che nel nostro, e ciò non ostante il dazio sugli zuccheri è id recente scemato.

Questa esperienza non è certo decisiva, ma è la sola che soccorre alla memoria.

Fatte queste brevi note lascio di tediare ulteriormente il Senato, a cui preme certamente di procedere innanzi nella discussione della gravissima legge sottoposta al suo voto.

**Senatore Pareto.** Non volendo ritardare la votazione di questa legge, dirò solo due parole per disimpegnare, per così dire, la responsabilità del Senato dalla responsabilità sull'andamento generale delle leggi di finanza votate negli anni scorsi.

Io ho sentito dire altrove, che se i Ministri precedenti, non solo i Ministri immediatamente precedenti, ma tutti gli altri anteriori, sono colpevoli di avere condotte le cose al punto in cui sono, ci ha molta responsabilità anche per i diversi Corpi deliberanti, che hanno concorso ad approvare le misure stesse dai Ministri presentate.

Io dico che il Senato in questo ha ben poca responsabilità, perchè nel modo in cui gli sono sempre state presentate le leggi di finanza, esso non poteva generalmente discuterle ed approvarle con cognizione di causa.

Il Senato dunque solo in questo ha colpa di aver messo una firma sforzata, come è sforzato a metterla oggi ad una legge contro cui si potrebbero dir molte e molte cose e che non si dicono appunto perchè è la necessità che ci stringe.

Solo ricorderò ai Ministri di guardarsi dal far conto più sulle imposte e sui prestiti, che sulle economie; se vorranno decisamente fare economie forse raddrizzeranno il nostro bilancio, ma se si va del passo con cui siamo andati finora, invece di avere il pareggio avremo disgraziatamente..... una brutta parola, che non voglio pronunciare.

Sono tante e tante infatti le materie sulle quali si potrebbero realmente fare economie, che sarebbe troppo lungo l'enumerarle; ne citerò non di meno alcune. All'interno si potrebbero togliere tutte le rappresentanze inutili date ai prefetti; si potrebbero abolire molte sottoprefetture che sono inutili; sul bilancio della guerra si potrebbero sopprimere i comandi generali, e così tante e tante altre spese di nessuna utilità e che sono assolutamente improduttive, che sono appunto quelle, che ci traggono direttamente per una brutta china, china che termina con quella brutta parola che non voglio pronunciare.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Leggendo la temperata relazione della Commissione io non mi aspettava che questa dovesse, oltre la discussione sullo stato del tesoro, condurre ad accuse contro la precedente Amministrazione.

Il mio onorevole collega ed amico, il Senatore Manna, ha già risposto a questi vari appunti, però mi resteranno poche cose a dire per rispetto ad alcune osservazioni le quali hanno qualche importanza.

Anzi tutto debbo dichiarare che l'Amministrazione caduta non teme che la luce si faccia su quanto ha essa operato, essa domanda e desidera sopra di essa la discussione, e che questa discussione sia ampia quanto è possibile, perchè allora si vedrà cosa ha fatto e se veramente ha condotto le cose dello Stato in quella condizione di rovina che venne asserita da alcuni oratori.

Risogna, quando si vuole accusare un Ministero, vedere in quale stato esso prese l'amministrazione dello Stato, in quale stato esso l'ha lasciata, ed è da questo paragone che si può dedurre la lode od il biasimo. Bisogna paragonare bilancio a bilancio, imposte con imposte, redditi con redditi, spese con spese, e si può allora venire a formare giudizio retto per dire se esso ha bene o male operato.

Questo si farà, lo spero e lo desidero: solo debbo accennare ad un dubbio che fu emesso dall'onorevole Senatore Di Revel, ed è quello relativo al contratto delle ferrovie dello Stato.

Egli disse che attribuiva le difficoltà, suscitate dalla

casa finanziaria che fece quel contratto, al trasporto della capitale.

Io sono rimasto al Ministero dei Lavori Pubblici per più di una settimana dopo che fu compiuta la convenzione che dà luogo al trasporto della capitale, e non risulta che in quel frattempo la Società cui alludeva il signor Senatore Di Revel abbia mossa la inenoma difficoltà intorno a questo contratto a motivo del trasporto della capitale; non so, ma questo non mi risulta.

Vi è poi un altro rimprovero che fece l'onorevole Senatore Di Revel, e ciò mi è molto doloroso, poichè io debbo rispondere a nome di un uomo che non è più, a nome del generale Della Rovere, dell'ottimo collega la cui recente morte priva il paese di uno dei suoi più egregi cittadini e l'esercito di uno dei suoi più valenti ufficiali.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**. Il Senatore Di Revel rimproverava la spesa fatta per avere tenuto sotto le armi 36 mila uomini più di quello che comportava il bilancio.

A questo proposito non posso accertare la cifra enunciata, ma mi basta il far osservare che sul principio dell'anno e nella primavera vi ebbero seri timori di guerra; allora il nuovo sistema di leva era appena applicato in tutto il Regno, per cui l'esercito era composto di molti giovani coscritti, i quali certamente non avevano ancora l'istruzione e la sodezza necessaria onde poter sostenere degnamente l'onore della bandiera qualora fosse scoppiata la guerra. Per altra parte avevamo ancora sotto le armi antichi soldati per i quali era giunto il tempo di andare in congedo illimitato; ma vedendo da una parte questi nuovi coscritti ancora male istruiti e dall'altra gli uomini che avevano già fatto la guerra, il Ministero credette, che nelle circostanze difficili d'Europa, fosse conveniente finchè fosse compiuta l'istruzione delle nuove reclute eccedere i limiti stabiliti dal bilancio, conservare sotto le armi quegli uomini che già avevano dato prova di valore in campo e che potevano essere utile esempio ai nuovi soldati. Fu questo il motivo principale per cui si dovette eccedere nell'effettivo dell'esercito. Dunque, a questo riguardo, non si può far rimproveri al Ministero precedente, che fu anzi da parte sua una sana previdenza l'aver ciò fatto, e certamente un Ministero che avesse agito in altro modo, sarebbe stato meritevole di gravi rimproveri.

Ma, o Signori, ci si fece altro ben più grave rimprovero, si è presentato lo stato del paese come completamente in dissesto. Questo non è, o Signori, e la prova che ciò non è, la trovate nel modo con cui tutta la nazione ha risposto alla chiamata del Ministro delle Finanze per l'anticipazione dell'imposta prediale. D'altronde i due anni che fummo al potere, non furono inutili per migliorare le condizioni del paese; mi basti accennare che furono aperti 1300 chilometri di strade

ferrate: abbiamo compiuta la creazione della marina: avremo fra pochi mesi 14 navi corazzate; abbiamo compiuto l'ordinamento dell'esercito, abbiamo novecento cannoni da portare sul campo di battaglia (*Rumori vari*), e certamente non furono questi danari sprecati. Crediamo di avere resa la nazione più forte, e certamente ciò sente il paese.

E se dico questo, non è certamente per il piacere di controversia, ma per confortare l'Italia, perchè si persuada che è in condizione di andare avanti, che se ci troviamo ora in difficoltà finanziarie, altre nazioni da lungo tempo costituite e che hanno fama di possedere buone amministrazioni si trovano in difficoltà consimili. Queste difficoltà si potranno certamente superare col patriottismo, colla concordia, e non col venire a lanciare accuse vaghe ed infondate che destano funesti rancori, e che certamente non troveranno eco nel paese. (*Bravo, bene da varie parti.*)

Senatore **Di Revel**. Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Il fatto personale è questo: lo appello alla Camera se nelle cose che ho dette abbia inorato ai riguardi dovuti alla memoria di un collega di cui compiangio la perdita tanto, quanto possa compiangere qualunque più intimo amico del medesimo. Ho parlato di un fatto materiale. Ho detto che nell'anno in corso si erano tenuti sotto le armi 36 mila uomini di più di quello che comportasse il bilancio. Questo fatto io lo dissi allo stesso compianto generale Della Rovere l'ultimo giorno appunto in cui il Senato sedette prima della proroga ultima. Il generale Della Rovere mi rispose che non erano solo 30 mila, ma bensì 36 mila gli uomini ritenuti sotto le armi in più del numero che comportava il bilancio; e si era, dissemi, ciò fatto perchè si temeva che vi fosse la guerra. Tale apprezzazione la lascio agli altri, ma non ho mai creduto che la guerra potesse venirci dalla questione danogermanica.

In quanto poi all'aver tenuti in piedi 36 mila uomini di più, quest'era un fatto del Ministero che non poteva essere passato sotto silenzio, io quanto che se riconosceva il bisogno di questa misura, doveva domandarne l'autorizzazione al Parlamento che pur sedeva allora onde accordasse la somma necessaria. Anzi mi ricordo che il compianto generale Della Rovere mi disse che la spesa non sarebbe poi così rilevante, quanto veramente avrebbe dovuto importare il tener sotto le armi 36 mila uomini, poichè in parte sarebbe coperta dalle economie. Ebbene, io replicai, se aspettate di poter fare economie sul vostro bilancio era d'uopo il dirlo al Parlamento chiedendo un supplemento al bilancio.

Del resto in quanto ad amor di patria, io credo di cederla a nessuno, e quando eravamo seduti sugli stessi banchi nell'altro ramo del Parlamento io e l'onorevole Menabrea, credo che avevamo gli stessi acu-

timenti, e che io non intendeva per amor di patria primeggiare lui né lui primeggiar me. (*Bravo, bene da varie parti.*)

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Farina.

Senatore **Farina.** Non dirò che poche parole in risposta alle cose testè dette dall'onorevole Senatore Menabrea e a quelle dette dall'onorevole Senatore Scialoja.

Signori, se noi poniamo a confronto i fatti attuali colle lagnanze che si muovono quando si constata i fatti medesimi, io non so quanto queste lagnanze possano trovarsi irragionevoli: noi non vogliamo anticipare un giudizio su quella discussione dell'amministrazione paesata che verrà fatta, ma vogliamo dire che le previsioni che si erano poste innanzi, furono dal fatto completamente smentite.

Tale fatto poi non ho bisogno di dimostrarlo, esso sta infelibilmente scritto nella legge attuale. Non si prendano adunque come questioni personali, di malversazione degli amministratori passati, le osservazioni che facciamo, giacchè noi non facciamo che constatare l'attuale fatto. Le previsioni erano immensamente diverse dai risultati attuali, e ciò diciamo essere avvenuto per imprevidenza dell'amministrazione antecedente, ma da ciò a dire che si è malversato ci corre un gran tratto.

Che abbiamo amministrato male, non lo voglio né lo posso dire. Per conseguenza, quando da questa imprevidenza che è constatata mi si dice: voi volete accusarmi di mala amministrazione, rispondo: io manco di dati per accusarvi di mala amministrazione, una vi accuso di assoluta mancanza di previdenza, e di previdenza finanziaria.

Ora poche parole all'onorevole Senatore Scialoja.

Prendendo argomento dall'essermi io riportato alla pratica che ha qualunque spedizioniere o commissionario, mi notava che aveva sbagliato il mio argomento, perchè egli parlava non dell'ultimo ma del primo semestre dell'anno scorso: mi rincresco di dirlo che, postochè allo spedizioniere non vuole che si ricorra, io ricorro a lui medesimo.

Ora egli non ignora che nell'ultimo periodo della durata di un dazio di consumazione più elevato, il commerciante non introduce che lo strettamente necessario per la quotidiana consumazione sotto deduzione di quanto teneva nel deposito che lascia completamente esaurire; non essendo di sua convenienza fare provviste per un avvenire nel quale non potrebbe sostenere la concorrenza dei commercianti che introdussero il genere dopo il ribasso del dazio, se non con perdita. Ma tostochè il dazio è diminuito, egli per rimettersi nelle condizioni normali del suo negozio, deve non solo provvedere quanto è necessario per la quotidiana consumazione, ma anche quanto occorre per rifornire il deposito che nel precedente periodo ha completamente esaurito.

Dunque nel primo periodo della tassa più bassa vi

è da riempire due vuoti, uno quello necessario per la consumazione giornaliera, l'altro per il deposito che ogni buon negoziante fa per soddisfare ad ogni eventualità possibile. È evidente dunque che nel periodo d'un dazio ribassato vi sia introduzione maggiore che in tutti i periodi precedenti di un dazio più alto, perchè, ripeto, la ragione sta in ciò, che quando ci è la previsione d'un ribasso nella tassa, ognuno esaurisce non solo quello che aveva provveduto per la consumazione giornaliera, ma eziandio quel deposito che teneva per l'eventualità; in conseguenza il mio argomento sta pienamente, e come la dottrina dell'onorevole Scialoja non contesta il fatto additatogli, non avremo più bisogno di ricorrere né a lui né a spedizioniieri.

Quanto in fine al dire che era inattuabile la pretesa risorsa che egli adduceva, cioè di aumentare il dazio di consumo sugli zuccheri, io mantengo quanto ho detto per quanto la consumazione sugli zuccheri sia maggiore nelle città e nei comuni chiusi, di quello che lo sia a cose pari nelle campagne e nei comuni aperti, se egli per altro considererà come la popolazione più agiata delle città si riversi in parte dell'anno nelle campagne, se si farà ad osservare quanto sia più cesa la popolazione dello Stato che vive nei comuni non chiusi e nelle campagne che nelle città, vedrà che la diminuzione di consumazione personale è compensata dal numero maggiore dei consumatori campagnuoli, e che quindi il suo calcolo preso complessivamente deve necessariamente mancare di giustizia.

Io non tedierò il Senato con ulteriori considerazioni, perchè mi sembrano estranee, per così dire, fino ad un certo punto alla legge che stiamo discutendo, la quale non combatto, perchè la trovo necessaria, sebbene tuttavia credo fosse opportuno che si facessero quelle osservazioni che in seno a quest'aula vennero fatte.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Veramente non essendo il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato stato combattuto da alcuno, io potrei dispensarmi dal prendere la parola in proposito, perchè potrebbe parere inutile la difesa di ciò che non fu attaccato; ma tuttavia mi permetterò di dire alcune parole le quali varranno, se non altro, a liberarmi, direi, da una specie di appunto che mi parve fatto dall'onorevole Senatore Parico, il quale in certo modo protestava che le questioni finanziarie fossero sempre presentate al Senato in tali condizioni, che, starei per dire, una seria disamina ed emendazione delle medesime fosse poco meno che impossibile.

Non tocca certamente a me, o Signori, l'andare indagando gli atti dell'Amministrazione che mi ha preceduto, ma questo io posso asserire, che il 28 settembre, giorno in cui presi il portafoglio della Finanza,

le risorse sulle quali si era fatto assegnamento per colmare la deficienza, che risultava per compiere l'anno 1864, erano venute meno per ciò che riguardava la vendita delle strade ferrate e dei beni demaniali.

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto, che nei giorni in cui egli rimase al Ministero dopochè il fatto della traslazione della capitale era conosciuto, egli non aveva ricevuto obiezione alcuna sul contratto delle strade ferrate, che da questo fatto dipendesse.

Io non posso dire altro, se non che egli è stato di me più fortunato, imperocchè fino dai primi giorni ch'io era al Ministero delle Finanze, avendo esplorato i contraenti per sapere se fossero disposti non solamente a mantenere il contratto, cosa cui non poteva neppure pensare a mettere in dubbio, ma a farmi ulteriori anticipazioni sopra il contratto medesimo, ebbi dichiarazioni tali che indicavano il proposito di chiedere modificazioni abbastanza serie.

Questo io dico semplicemente, perchè non apparisca quello che certamente non fu in mente del Senatore Menabrea di dire, cioè essere incerto che il contratto di vendita delle strade ferrate soffra delle difficoltà per la questione del trasferimento della capitale, come pure non posso non osservare all'onorevole Senatore Di Revel, malgrado le incoraggianti parole di cui mi fu cortese, che entra anche nelle obiezioni fatte la questione della variazione dello stato del mercato monetario, imperocchè i contraenti reputarono che vi fosse una intelligenza, che cioè il contratto dovesse essere approvato dal Parlamento nella scorsa estate. Venuta meno questa risorsa su cui la precedente Amministrazione faceva assegnamento, è naturale, che io dovessi ricorrere ad altri mezzi.

La brevità del tempo, le condizioni meno favorevoli del mercato monetario non mi lasciarono via che reputassi migliore di quella che ora ho l'onore di proporre all'approvazione del Senato. Fra queste misure vi era l'anticipazione dell'imposta fondiaria.

Una volta, che si faceva una proposta di questo genere, la quale veniva a sottrarre al 1865 una così importante risorsa, io mi credetti nell'impossibilità di venirla a proporre all'approvazione del Parlamento senza contemporaneamente proporre modificazioni, che o per l'accrescimento delle entrate, o per la riduzione delle spese, fossero una guarentigia che la diminuzione d'entrata relativa a quest'anno sarebbe stata compensata per altra via, ed è questa la ragione per cui, comunque a prima vista vi appaia un'associazione poco naturale, io non ho potuto a meno di annettere a questo progetto di legge, in cui chiedeva le risorse indispensabili per il servizio del tesoro nel 1864, la proposizione di aumento d'imposta. Non dico che questi aumenti d'imposta mi soddisfacciano intieramente, ma hanno, se non altro il merito, non piccolo in questo genere di cose, di essere immediatamente attuabili senza aumento di spese. Imperocchè, o Signori, quando

si fosse trattato di specie d'imposte nuove, per cui nuove amministrazioni fossero da crearsi, e gran tempo fosse richiesto, io temeva, che l'opinione pubblica fosse meno propensa a credere, che da queste nuove imposte si potesse trarre immediatamente un aumento notevole delle entrate.

Certo io non mi faccio illusione, che per esempio l'aumento nella produzione dei tabacchi debba corrispondere ad un aumento nell'introito quale si otterrebbe quando si moltiplicassero le quantità oggidì consumate per l'aumento di prezzo. Confesso, che partecipo anch'io al timore dell'onorevole Di Revel, cioè che possa crescere il contrabbando: tuttavia non vi ha dubbio, che rimarrà ancora un margine d'utile abbastanza notevole alle finanze.

Debbo pur dire al Senato, che sarà mia cura precipua che siano fatti studi ed innovazioni nelle qualità dei prodotti che si fabbricano in guisa che, mentre per una parte si permette alle piccole borse di avere accesso anch'esse al consumo di una merce, la quale a stretto rigore di termine si può chiamare di lusso, s'invoglia pure le meglio fornite a rivolgerai a prodotti i quali riescano più costosi, con grande vantaggio della finanza.

Ho proposto un aumento notevolissimo nel prezzo del sale, e qui non posso a meno di ringraziare l'onorevole Senatore Di Revel di avere avuto il coraggio di approvare esplicitamente quest'aumento d'imposta. Io non intendo di dire cosa nuova, notando che il Senatore Di Revel ha il coraggio di approvare gli aumenti d'imposta, quando li riguarda utili alle Finanze per una parte, e dall'altra non troppo pregiudizievoli al pubblico; ma tuttavia non posso negare che mi sia di qualche conforto il vedere personaggi autorevoli, come è il conte Di Revel, e come qualcun altro nella Camera dei Deputati, non ripararsi dietro una questione di pressione ministeriale o di necessità momentanea, ma dire coraggiosamente che nell'attuale condizione di circostanze essi fanno propria l'opinione del Ministero, cioè che malgrado l'impopolarità di quest'aumento di dazio, sia pur cosa utile l'annuirci.

Io non entrerò certamente nelle questioni relative a tariffe doganali che si sono elevate, e che non mi paiono opportune; soltanto debbo dire all'onorevole Di Revel, che vi sarebbero stati alcuni altri generi di cui si sarebbe forse potuto proporre l'aumento senza diminuzione di consumo, cioè in guisa tale da poter dare un aumento di prodotto per le finanze, senza recare un danno ragguardevole al pubblico nonostante i trattati.

Ma io non nascondo che in queste circostanze mi proponeva di presentare un progetto di legge semplicissimo, che in certo modo non ammettesse discussione; come per esempio un aumento nel sale: ciascuno ha la sua opinione su questo argomento: lo può riguardare utile o dannoso, ma non occorre una lunga discussione, perchè ciascuno si possa fare un

concetto su di esso. Per quello che riguardava la modificazione della tariffa daziaria, io mi limitai a proporre lievi aumenti sopra i coloniali, i quali aumenti non hanno altro effetto che di coordinare un poco il dazio sopra quest'articolo con quello del dazio sullo zucchero, cioè a dire di avvicinare un poco più il rapporto tra il dazio ed il valore della merce; per gli altri coloniali, a ciò che è già per lo zucchero.

Negli Uffici dell'altra Camera erano state manifestate parecchie idee in proposito: chi voleva un aumento sopra i cotonei, chi sopra altri oggetti, insomma erano state fatte molte proposte, ma ho creduto dover mio di non assecondarle, perchè saremmo entrati allora in discussioni di tariffe doganali sempre difficili, sempre lunghe, sulle quali si può lungamente disputare e varie possono essere le opinioni, mentre premeva far proposte su cui l'opinione di ciascuno potesse essere facilmente formata.

Con queste proposte d'aumenti di tariffa e colla proposta di legge sull'aumento delle ritenute degli stipendi (che essendo stata ieri approvata dall'altro ramo del Parlamento, mi faccio intanto un debito di presentare al Senato)....

**Presidente.** E della quale do atto.

**Ministro delle Finanze (continuando)** .... io credeva che si potesse giungere ad un aumento d'entrata di circa 40 milioni: non debbo nascondere che sulla legge della ritenuta ho fatto nell'altro ramo del Parlamento alcune concessioni che ne ridurranno il prodotto. Ma ad ogni modo io credo che si potrà sperare d'avere un aumento d'introito di questo genere. Intendiamoci bene, non nel primo anno certamente, perchè ognuno di leggieri comprende, come testè dicevano gli onorevoli Senatori Scialoja e Farina, che cosa avvenga quando si propone un notevole aumento di tariffa, come si fa in questo momento per il sale e per il tabacco.

Egli è ben evidente che crescano moltissimo le provviste di tali generi in questi ultimi tempi e diminuiscono invece d'altrettanto nei primi mesi dell'anno prossimo.

Quindi è che debbo dichiarare fin d'ora, come io non mi faccia alcuna specie d'illusione che pel 1865 si possano ottenere gli aumenti dei prodotti che si avranno poi ulteriormente dalla nuova tariffa.

Ma oltre a queste imposte, che calcolo poter produrre un aumento d'introito non molto lontano dai 40 milioni, il Ministero prendeva nell'altro ramo del Parlamento, e non ha per mia bocca difficoltà alcuna di rinnovarlo qui, formale impegno d'introdurre nel bilancio del 1865 delle economie le quali aumentino alla somma di 60 milioni, in confronto col bilancio del 1864, senza tener conto di quelle economie che risulteranno dall'adozione di nuove leggi, per cui o vendendosi ad attuare lo accontentamento, o vendendosi a modificazione di circoscrizioni od a riduzione dei ruoli organici, o via discorrendo, nuove e più profonde economie siano ancora possibili.

Parve quindi a me che persistendo per una parte questa chiamata d'anticipazione d'imposta fondiaria, e per altra parte nuove imposte ed economie dovendosi attuare in guisa da poter costituire una somma di non molto inferiore alla chiamata d'anticipazione di fondiaria stessa; mentre per una parte si veniva veramente a migliorare la situazione finanziaria, nullasi faceva che potesse nuocere seriamente al credito nostro relativamente al 1865.

Quanto al merito dei provvedimenti che sono stati proposti per rimediare alla situazione del tesoro prima del termine del 1864, io ho udito l'onorevole Gallotti biasimare, o almeno dichiarare come biasimata dalla pubblica opinione, la convenzione relativa ai beni demaniali.

Io credo che su questo argomento si rinnovi anche questa volta un fatto che spesso succede, cioè che si hanno grandi prevenzioni contro queste alienazioni di beni demaniali.

Non più tardi di questa mattina, poco prima che venissi in quest'aula, fu da me un personaggio abbastanza importante e membro del Parlamento a pregarmi perchè, quando il Senato l'avesse creduto, cedessi sopra questo argomento; non insistessi sopra questo contratto per la vendita dei beni demaniali, e mi fece osservare che questo contratto è assolutamente mal visto da tutte le classi della popolazione. E perchè chiedeva io? Perchè non si vuole assolutamente, che tanta massa di beni demaniali passi in una sola mano.

Ora vedete, o Signori, che cosa succede: chiunque di voi abbia letto questo contratto, e tutti certamente lo avrete letto, avrà subito che questa società non tocca neppure uno di questi beni, imperocchè essa non li amministra nè punto nè poco; questi beni passano direttamente dalle mani dello Stato alle mani del compratore. E che fa questa società intermedia fra il Governo ed il compratore?

Null'altro assolutamente che, prima di tutto, una operazione bancaria d'anticipazione di prezzo; in secondo luogo ha la facoltà d'interloquire sulla divisione in lotti, sul tempo delle vendite, sulla fissazione delle rate dei pagamenti, con che però non siano minori di ciò che la legge prescrive e via discorrendo; ma in realtà questa società non ha nulla a che fare con quell'e società così dette *bande nere*, che sono state invocate in questa circostanza.

Cito questo fatto per far vedere come tante volte sorgono prevenzioni del tutto infondate: io comprendo benissimo che talora è difficile il far giungere la verità a tutti, il poter informar tutti della precisa condizione delle cose; ma non dubito che quando si vedrà realmente, malgrado questo contratto, che i beni si vendono nè più nè meno come prima agli incanti, od almeno agli incanti tutti si espongono; che si conservano per queste vendite le divisioni in lotti prescritte dai Consigli provinciali, almeno per la prima volta in



cui sono esposti in vendita, io credo che molte paure e molte prevenzioni, a cui accennava l'onorevole Senatore Gallotti, scompariranno intieramente.

Quanto all'anticipazione dell'imposta fondiaria dirò poche cose.

Io non debbo negare che, allorchando fu questa proposta annunciata, non ricevette l'approvazione generale, ma pure è avvenuto un fatto quanto mai solenne e soddisfacente, che il paese è andato, dirò, davanti a tutti noi, ci ha percorso, ha compreso, per così dire, nell'attuale situazione la necessità di far fronte ai bisogni dello Stato; pare anzi che abbia capito altresì come fosse in questa circostanza difficile il ricorrere all'estero, ed essere quindi necessario che il paese medesimo facesse fronte alla situazione colle proprie sue forze, e ci ha offerto un concorso veramente magnifico, veramente splendido.

L'onorevole Senatore Manna ha detto che un paese di questa fatta in cui, in circostanze come questa, dal grado il più elevato della nostra scala sociale sino al più piccolo comune si vede un tale concorso, una tale disposizione per venire in aiuto della cosa pubblica, per mantenere, dirò, alto il nostro onore, che un paese simile non merita nè parole dure, nè parole sconfortanti.

Io non so se l'onorevole Senatore Manna (mi sarebbe difficile il crederlo) abbia con queste sue parole voluto portarci qui una lontana allusione, un rimprovero che... (*segui di diniego da parte del Senatore Manna*).... che mi venne qualche volta fatto di essere alquanto acerbo nelle mie esposizioni finanziarie. È una fatalità per me, o Signori, ma già nel maggio del 1862, era stato enunciato per quest'anno un disavanzo, il quale, quando fossero state applicate certe leggi, si riduceva, se non erro, a 29 milioni, e fin d'allora mi toccò la sorte infelicitissima di dover venire ad annunciare che quel disavanzo eccedeva i 400 milioni (*sensazioni*) ed anche adesso, per una fatalità che probabilmente mi perseguita, mi è toccato ancora una simile sorte, e doveti venire ad annunciare che la somma mancante per compiere l'esercizio del 1864 in quei limiti in cui il potere esecutivo non poteva da sé provvedere, era di 200 milioni (*sensazioni*).

Forse qualcuno stupì; e qualche altro quasi non ci credette, ma io fin dei conti vedo che il paese ha profondamente compreso il vero stato delle cose, e si è posto in grado di farvi fronte; ed ora convengo anch'io nel concetto generale dell'onorevole Senatore Manna, che un paese di questa fatta meriti molto, e per certo io credo di fare a questo mio paese il più grande elogio, dicendo, che esso per ciò merita di sapere tutta ed intera la verità, ed io per parte mia finchè sarò all'Amministrazione delle Finanze, malgrado l'impopolarità, che so benissimo cadere sopra chi deve proporre misure le quali riescono gravi, sia a titolo d'imposte, sia a titolo di economie (imperocchè nell'un caso e nell'altro non si compiono senza gravissimi sa-

grifizi), per parte mia, ripeto, sono pronto alla dura prova di tenere un così arduo e così ingrato ufficio in circostanze tanto gravi, ma ad un patto, cioè di dire sempre la verità, la verità tutta intiera al paese; al quale credo, ripeto, di fare il più grande elogio che si meriti, dicendogliela sempre tutta ed intiera. (*Bravo, bene, bene.*)

**Presidente** Non domandandosi da altri la parola, propongo al Senato di chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla lettura degli articoli.

Ma prima avendo dato atto al Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge riguardante la ritenuta sugli stipendi e sulle pensioni, debbo soggiungere che domani verrà stampato e distribuito, e dopo domani inviterò i signori Senatori a voler convenire negli Uffici per l'esame del medesimo.

Non essendovi osservazione, ritengo il Senato per assente.

Si passa alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La tariffa del prezzo di privativa per i tabacchi è stabilita dall'annessa tabella A. »

(Approvato.)

« Art. 2. La tariffa del prezzo di privativa per i sali è stabilita fino al termine dell'anno 1865 dall'annessa tabella B. »

(Approvato.)

« Art. 3. La tariffa doganale sulle merci nominate nell'annessa tabella C è stabilita nella misura ivi indicata. »

(Approvato.)

« Art. 4. Si riscuoterà un dritto di bilancia di centesimi 50 per quintale sulla importazione dall'estero dei grani e delle granaglie, e di centesimi 75 sulla importazione dall'estero delle farine. »

(Approvato.)

« Art. 5. La tassa sulle lettere affrancate stabilita dall'articolo 6 della legge 5 maggio 1862, N. 604, in centesimi 15 e multipli di centesimi 15 è provvisoriamente portata a centesimi 20 e multipli di centesimi 20.

» Questo aumento è applicabile alla tassa progressiva d'affrancatura delle lettere raccomandate ed assicurate, e di quelle trasportate dai piroscafi mercantili.

» Tutte le altre tasse rimangono invariate e continueranno a riscuotersi nella misura stabilita dalla legge 5 maggio 1862 sopraccitata. »

(Approvato.)

« Art. 6. È approvata l'annessa convenzione in data 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali. »

» L'ipoteca concessa alla società sui beni demaniali da alienarsi avrà efficacia a termini della convenzione senza le formalità dell'iscrizione prescritta dalle leggi ipotecarie vigenti nelle diverse provincie del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 7. È approvata la tassa sui fondi rustici ed urbani pel 1865 nella somma di :

- L. 110,000,000 imposta principale
- » 11,000,000 decimo di guerra.

L. 121,000,000 oltre le spese di percezione a termini dell'articolo 7 della legge 14 luglio 1864, N. 1831.

» Colà dove i ruoli dell'imposta perequata secondo la legge 14 luglio 1864 N. 1831, non fossero ancora compiuti, si farà la riscossione sui ruoli preesistenti salvo il supplemento o il compenso del meno o del più pagato.

• Questa tassa dovuta del 1865 sarà riscossa per mezzo dei soliti agenti e per l'intero ammontare dei ruoli annuali non più tardi del 15 dicembre 1864.

» Saranno ricevuti in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita unificata ed iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, le quali scadono col 31 dicembre 1864. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola su quest'articolo 7.

**Presidente**. Il signor Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Ho domandato la parola per sottoporre alcune osservazioni all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Sarebbe inutile il dire che la presente disposizione è caduta, direi quasi, come un fulmine sulla proprietà fondiaria, la quale si trova già troppo oberata. Essa subirà certamente questa necessità; ma sarà sicuramente un vantaggio per i possessori, se l'onorevole signor Ministro vorrà compiacersi di tranquillarli intorno agli effetti successivi di questa legge.

Da quanto io ho veduto esposto nelle relazioni che ho letto tanto dell'altro ramo del Parlamento, quanto di questo, vedo che egli ha provveduto per lo stato attuale delle cose, sufficientemente colle disposizioni che noi stiamo approvando. Ma per il tratto successivo non mi sono tranquillato sufficientemente che lo Stato abbia nelle proprie casse in tempo debito quanto gli occorrerà pel suo esercizio, e che per conseguenza allo scadere del 1865 non possa e non debba rinnovarsi il triste caso in cui ora versiamo.

Se questo dovesse succedere, è certo che la proprietà fondiaria, come quella che non può sottrarsi, che non può sfuggire, dirò così, alle mani del fisco, sarebbe la prima colpita.

Io quindi pregherei l'onorevolissimo signor Ministro ad assicurare il paese con alcune parole, che quest'anticipazione, la quale per incidenza io desidero che possa essere conseguita nei modi che si sono già messi avanti da diversi Municipi, i quali alla perfine non sono che il cumulo dei contribuenti medesimi, sia una vera anticipazione, che debba andare a sconto del 1865: che la proprietà fondiaria possa vi-

vere i suoi giorni tranquilli, e che non si rinnovi alla fine dell'anno un'anticipazione simile.

Queste parole, che torno a ripetere, il signor Ministro avrà fondamento di poter dire al paese, serviranno a tranquillarlo in queste sue angustie.

**Ministro delle Finanze**. Io consento coll'onorevole Senatore Martinengo che la proprietà fondiaria, in alcuni luoghi, specialmente nelle parti montuose, sia la più oberata.

Però non si vuol nascondere che non sia tanto più splendido l'esempio di patriottismo che ci è venuto dalla patria dell'onorevole Martinengo, imperocchè, mentre la generosa Brescia è forse la parte dello Stato in cui è noto che la proprietà fondiaria trovasi in più difficili condizioni; da lei appunto ci è venuta l'iniziativa di questo meraviglioso slancio.

Detto questo, non posso a meno di far osservare all'onorevole Martinengo, che attualmente nelle condizioni, direi, di angustie finanziarie in cui ci troviamo, si è ricorso puramente e semplicemente all'imposta fondiaria; perchè? Perchè il peso delle attuali circostanze va tutto, secondo la mia proposta, sulla proprietà fondiaria? perchè non si distribuisce contemporaneamente sopra altre fonti di redditi? Il carico sarebbe evidentemente stato minore per la fondiaria, e la proposta sarebbe stata, vuolsi dire la verità, molto più equa e molto più giusta di quello che questa non sia se si fosse potuto ripartire sopra tutti gli ordini di contribuenti.

Ma, o Signori, voi non ignorate che l'imposta sulla ricchezza mobile non è ancora arrivata a tal punto di esplicazione, che si possa dalla medesima avere una consegna dei redditi, e per conseguenza non si saprebbe su qual base si potrebbe fare una distribuzione di una somma, che si fosse voluta chiedere a questa specie di contribuenti.

Si sarebbe, certo, potuto fare all'ingrosso una distribuzione più o meno accurata sopra le provincie e i comuni, ma poi le provincie ed i comuni a loro volta sopra qual base avrebbero fatto una distribuzione di questo genere?

Per verità nelle provincie dove prima si avevano imposte personali o mobiliari, o tasse di questo genere, si capiva che una base più o meno ragionevole per la distribuzione dei carichi di questa natura vi potesse essere, ma nelle provincie dove nessuna tassa sulla ricchezza mobile era stata applicata, non si sa da quale elemento si sarebbe desunta questa distribuzione di un carico di tal natura.

Ora vede l'onorevole Senatore Martinengo che quando succedesse mai in avvenire che la finanza si trovasse in circostanze sì anguste da dover ricorrere per necessità a mezzi di questa natura, la condizione delle cose sarebbe, per la legge stessa di cui il Parlamento ha approvato l'applicazione, assai diversa da quella d'oggi.

Io poi spero, se debbo rimanere al governo della fi-

danza, di poter proporre tali provvedimenti (e l'assegnamento sulla approvazione del Parlamento, sul concorso d. l. paese), per quali lo Stato, d'averlo mantenere i suoi impegni, non debba tornare in angustie come quelle (non dico questo per fare appunti a chiechessia) nelle quali si trova in questo momento.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo** Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle parole dette specialmente all'indirizzo della Città cui ho l'onore di appartenere.

Quanto poi alla seconda parte del suo discorso, per quanto blanda essa possa essere, servirà a tranquillare il paese; certamente poi io credo che, quanto al maggior ricavo egli farà soprattutto assegnamento sulle economie, le quali sono state tanto caldamente da lui annunziate e dal Parlamento raccomandate.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Nell'articolo che stiamo discutendo è detto all'ultimo capoverso:

« Saranno ricevute in pagamento come numerario le cedole (*coupons*) di rendita unificata ed iscritta sul Gran Libro del debito pubblico le quali scadono col 31 dicembre 1864. »

Questa locuzione importa che si riceveranno solo in pagamento le cedole dei titoli al portatore, e sarebbero esclusi i *coupons* ossia il semestre afferente alle rendite intestate: se dovessero le cose passare in questo modo, ne verrebbe un danno grave a tutti gli stabilimenti e corpi morali, i quali non possono tenere titoli al portatore e debbono farli intestare; essi si troverebbero ad avere in mano la rendita esigibile e non potrebbero utilizzarla per la contribuzione. Ho fatto questa osservazione cui il signor Ministro già nella Commissione ha detto che vi era modo di provvedere ed avrebbe provveduto affinché i proventi dei titoli intestati potessero giovare a pagare l'imposta, ma ora è a desiderare che al cospetto del Senato rinnovi la medesima assicurazione, perchè trovandomi questa mane ad una riunione di amministratori di un'opera pia, la quale appunto trattava del modo di fare il pagamento dell'imposta, ho manifestato l'opinione che secondo la dichiarazione del signor Ministro, il semestre d'interessi delle rendite intestate, poteva essere adoperato pel pagamento della contribuzione.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Allorquando fu redatto il testo dell'articolo che mi sta sotto gli occhi, debbo dire che era stata opinione degli impiegati del debito pubblico che io aveva consultati, essere un po' difficile lo ammettere il concetto che giustamente esternava ora l'onorevole conte Di Revel, cioè che anche i detentori di certificati di iscrizione fossero ammessi a pagare la loro imposta fondiaria mediante il credito che avevano alli 31 dicembre verso lo Stato. Ma poi mentre la di-

scussione di questo progetto seguiva il suo corso, avendo avuto occasione di esaminare più maturamente la cosa e di studiare attentamente se fosse possibile con parecchi funzionari intelligenti in questa materia, si venne alla conclusione, che veramente la cosa è possibile senza esporre lo Stato a troppo gravi pericoli; quindi è che si daranno le disposizioni perchè i detentori di questi certificati d'iscrizione possano far valere il loro credito per il pagamento dell'imposta fondiaria alli 15 dicembre, e saranno date le opportune norme in proposito.

Credo poi che il potere esecutivo non uscirà dalla sfera delle sue attribuzioni facendo questo, sebbene nell'articolo si parli soltanto di rendite al portatore e non di certificati di iscrizione, perchè è evidente che qui si indica un concetto, e fra certi limiti credo possa il potere esecutivo ampliarne l'attuazione.

**Presidente.** Con ciò se nessuno più domanda la parola si potrà votare l'art. 7.

Chi approva l'art. 7, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. Sarà fatto ai contribuenti lo sconto del 6 per cento sulle somme pagate a saldo od a conto nel termine qui sopra prescritto del 15 dicembre 1864. »

« Le somme rimaste in tutto o in parte da pagare dopo il termine suddetto saranno accresciute di 6 per cento e verranno così riscosse nel 1865 in rate uguali alle scadenze ordinarie e colle norme stabilite dalle leggi vigenti sulla riscossione della fondiaria. »

Ha la parola il Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Pregherei il signor Ministro delle Finanze a volermi favorire uno schiarimento. Si tratta semplicemente dell'applicazione di questo articolo, il quale dice nell'linea che sarà fatto un aumento del 6 per cento a carico di coloro che non faranno l'anticipazione. Ora, io lo pregherei di dirmi se nelle provincie nelle quali non è stabilita ancora la nuova perequazione, come per esempio nelle antiche provincie nelle quali secondo la discussione che ebbe luogo in quest'aula verrebbe ad essere accresciuta del 62 e mezzo per cento, quando un proprietario avrà pagato l'imposta sui ruoli del 1864, godrà sicuramente del vantaggio di non essere aggravato del 6 per cento, avrà anzi il doppio vantaggio di percevere lo sconto del 6 per cento. Ma qualora si effettuasse nel corso del 1865, suppongo dopo tre o quattro mesi, e che venisse obbligato a sottostare all'aumento, che se non sarà del 62 per 100 (che non è provato) sarà del 20 o del 30, avrà egli a perdere il vantaggio di non essere multato del 6 per 100, o dovrà perdere quell'altro di non godere lo sconto?

È questa la spiegazione che io desidererei avere dall'onorevole sig. Ministro nell'interesse dei contribuenti e per norma degli agenti fiscali, i quali, come sa il signor Ministro, hanno sempre una tendenza ad interpretare la legge nel modo meno favorevole ai contribuenti, quindi lo pregherei di volermi rispondere a questo riguardo.

**Ministro delle Finanze.** Innanzi tutto mi permet-

lerò una lieve rettificazione, cioè che l'aumento della imposta fondiaria pel 1865 non raggiunge ancora il 62 per cento.

Senatore Di Pollone. L'ho rettificato anch'io.

Ministro delle Finanze. Perdoni. Venendo poi alla questione che con molta opportunità fu suscitata dall'onorevole Senatore di Pollone, pare a me che coll'alineia dell'art. 7 che dice: « colà dove i ruoli dell'imposta perenquata secondo la legge 14 luglio 1864 non fossero ancora compiuti la riscossione si farà sui ruoli preesistenti, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato. » Evidentemente si stabilisce, pare a me, che colui che ha pagato in base dei ruoli del 1864 ove altri ruoli non vi erano, in virtù di quest'alineia stesso non debbe essere colpito da nessuna soprattassa per un fatto da lui per niente dipendente, che stabilisce un supplemento o compenso da farsi, perchè a dare una interpretazione come quella che teme l'onorevole Di Pollone, sarebbe necessario che l'alineia a cui faceva allusione, dicesse che questo pagamento si farà anche sopra i supplementi di cui all'alineia precedente.

Quindi l'interpretazione che devesi dare a questa legge parmi sia quella che colui che abbia soddisfatto ai ruoli del 1864, non debba essere soggetto ad altra soprattassa.

Senatore Di Pollone. Accetto le spiegazioni fornitemi dal signor Ministro.

Presidente. Chi approva l'articolo 8, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 9. I comuni, e in loro difetto le provincie avranno facoltà di anticipare non più tardi del 17 dicembre 1864 in tutto o in parte l'ammontare delle quote di imposta non soddisfatte dai contribuenti.

» Sulle somme anticipate godranno i comuni o le provincie lo sconto del 6 per cento sopraindicato, e sarà inoltre devoluto il 6 per cento d'aumento di cui all'articolo precedente.

« Le anticipazioni dei comuni e delle provincie saranno rimborsate in rate uguali alle scadenze ordinarie dell'imposta fondiaria; e a tal fine potranno essere consegnati dei corrispondenti pagherò in quella forma che sarà autorizzata dal Ministro delle Finanze.

» Le relative deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali saranno immediatamente esecutive senza bisogno di superiore approvazione. »

Senatore Cambray Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione prima al signor Relatore ed in secondo luogo per pregare il signor Ministro delle Finanze di voler compiacersi di darmi una spiegazione in proposito al secondo paragrafo di questo articolo.

Questo paragrafo dice:

« Sulle somme anticipate godranno i comuni e provincie lo sconto del 6 per cento sopraindicato, e sarà

inoltre devoluto il 6 per cento d'aumento di cui all'articolo precedente. »

Dubito che vi sia errore di stampa, che manchi una parola, e che debba dirsi che loro sarà inoltre devoluto.

Al signor Ministro poi permetterò di domandare, che voglia dichiarare se questo 6 per 100 è devoluto alle provincie od ai comuni.

Senatore Arnulfo, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. A me sembra che lo scopo della disposizione di cui nell'articolo che è in esame sia abbastanza chiarito in questo senso cioè che si vuole accordare ai Comuni e alle Provincie quei vantaggi che si accorderebbero ai contribuenti se pagassero prima del 15 ed inoltre l'aumento d'imposta del 6 per 100 che si pone a carico dei ritardatari, che il Governo ha diritto di percepire, se altri non paga per essi.

Pare giusto che i Comuni e le Provincie approfittassero di quello che il Governo accorda a titolo di sconto ai paganti la maggior somma, e il 6 per 100, per le somme che i Comuni pagano a vece di coloro che non possono pagare, ed inoltre che lo Stato non luri postochè ritira la somma che altrimenti dovrebbe aspettare a riscuotere dai contribuenti nelle epoche consuete.

Per queste ragioni, la Commissione non ha creduto necessario di cambiarne la redazione che pare abbastanza precisa; redazione d'altronde che sarebbe tanto meno disposta di modificare in ora.

Il preopinante non ignora quale sarebbe la conseguenza, quella cioè di rinviare nuovamente alla Camera dei Deputati questo progetto di legge, il che ci sarebbe fatale, perchè ciò condurrebbe ad un'epoca nella quale la Convenzione rimarrebbe risolta quanto ai beni demaniali.

Quindi, salvo il caso in cui il concetto fosse talmente falsato, inintelligibile o di dubbia interpretazione da non potersi altrimenti correggere che con un emendamento, pregherei l'onorevole Senatore Cambray-Digny a voler prescindere da ogni istanza a questo riguardo, sia perchè parvi chiaro abbastanza lo scopo della legge, sia perchè colle spiegazioni che si sono date è già ampiamente manifesto; e più particolarmente poi perchè vi è urgenza che nel giorno d'oggi sia votata, o rigettata la legge.

Senatore Cambray-Digny. Io non ho inteso di proporre un emendamento, perchè riconosco troppo l'importanza che vi è di votare oggi questa legge, e di votarla definitivamente, onde non mi permetto di proporre variazioni di sorta, io domandava solamente se non era corso un errore di stampa, perchè mi sembrava che vi mancasse una parola, del resto il senso è abbastanza chiaro. Quanto alla mia seconda domanda, essa è diretta al signor Ministro per avere una spiegazione, o per meglio dire, una dichiarazione rispetto alle amministrazioni provinciali e comunali che hanno

fatto quest' offerta al Governo, se cioè ad esse è fatta facoltà di farsi pagare o non il sei per cento di sovrimposta dai singoli contribuenti: ecco qual' era la mia domanda.

**Ministro delle Finanze.** Dallo spirito dell' alinea pare, come diceva il Relatore della Commissione, risultare abbastanza chiaro che in tutti i casi questa devoluzione del 6 per cento va ai Comuni e non al Governo. Una volta che è stabilito essersi questo aumento d' imposta devoluto a Comuni, ne consegue evidentemente che i Comuni sono liberi di fare quello che credono, e se piacerà ai Comuni che si assumono le anticipazioni al Governo, di fare un dono ai contribuenti di questo 6 per 0/0, i contribuenti solo saranno i beneficiati.

Questa, io credo, è la spiegazione che desiderava l'onorevole Senatore proponente.

**Presidente.** Metto ai voti l' articolo 9 di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. Gli esattori, percettori, ricevitori, amministratori camerali, tesoriere ed altri agenti di riscossione che verseranno nelle casse dello Stato in tutto o in parte l' ammontare delle quote non soddisfatte dai contribuenti e non anticipate dai Comuni o dalle Province saranno rimborsati alle scadenze ordinarie di cui si parla negli articoli precedenti, e godranno dello sconto di tre e mezzo per cento non che dell' aumento del sei per cento sopra stabilito. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le somme incassate dagli agenti di riscos-

sione o da questi anticipate saranno integralmente concentrate nelle tesorerie non più tardi del giorno 24 dicembre 1864.

« Il Ministro delle Finanze darà all' uopo le disposizioni opportune. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emettere Buoni del Tesoro oltre a quelli concessi colla legge 20 luglio 1864 N. 1832, o rendite consolidate sul Gran Libro tanto da procacciare all' erario una somma che unita a quelle risultanti dai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 formi un totale di duecento milioni. »

(Approvato.)

« Art. 13. Con reali decreti verrà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge e verranno altresì stabilite le epoche nelle quali andranno in attività le tariffe contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	135
Voti favorevoli . . . . .	104
« contrari . . . . .	27

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 3 1/2).

CXLIII.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Omaggi — Congedo — Relazione sui titoli del Senatore Cirella — Giuramento del medesimo — Adozione della proposta del Senatore Coppola — Discussione sul progetto di legge pel trasferimento della Capitale del Regno a Firenze — Interpellanza ed istanza del Senatore Martinengo appoggiata ed ampliata dal Senatore Pareto — Risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri — Parole del Senatore Tecco in appoggio delle istanze dei Senatori Martinengo e Pareto — Protesta del Presidente del Consiglio contro una parola del Senatore Tecco — Dichiarazione del Senatore Tecco — Ritiro dell'istanza Martinengo ripigliata dal Senatore di Revel — Parlano su di essa i Senatori Di Vesme, Tecco e il Ministro dell'Interno — Mozione d'ordine del Senatore Matteucci, combattuta dal Senatore Farina — Osservazioni del Ministro dell'Interno in risposta al Senatore Farina — Proposta dell'ordine del giorno puro e semplice del Senatore Scialoja oppugnata dal Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Gallina — Parole al riguardo del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Interno, e dei Senatori Pareto, Ricci Alberto e Gualterio — Adozione dell'ordine del giorno puro e semplice — Discorsi del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto, e del Senatore Mamiani in favore del medesimo — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alla ore 2 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura, Industria e Commercio e dell'Interno e più tardi intervengono pure quelli della Guerra e di Grazia e giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Presidente.** Si dà conoscenza degli omaggi fatti al Senato.

Dal cav. Luigi Prota da Napoli di alcune copie di un suo scritto per titolo: *Il matrimonio civile e il celibato del clero cattolico.*

Dal Confaloniere d'Arcidosso di n. 16 esemplari di una deliberazione presa da quel Consiglio Generale relativa al *Mantenimento di quel Tribunale mandamentale nel riordinamento giudiziario;*

Dal Prefetto di Macerata d'un suo discorso letto all'apertura della sessione ordinaria di quel Consiglio provinciale;

Dalla signora A. Maria Mozzoni di due copie d'una

sua opera intitolata: *La donna e i suoi rapporti sociali;* Dal Senatore Lombardini di altre sue *Considerazioni sulle irrigazioni della Lombardia, e del suo saggio idrologico sul Nilo.*

Senatore Coppola. Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Prima si darà lettura di una domanda di congedo e poi le accorderò la parola.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** legge la lettera del Senatore Sylos Labini, colla quale domanda un nuovo congedo, che il Senato gli accorda.

RELAZIONE  
SUI TITOLI DEL SENATORE CIRELLA.

**Presidente.** Invito il Senatore Scialoja a dar lettura della relazione sui titoli di ammissione del Senatore Duca di Cirella.

Senatore Scialoja. *Relatore.* Pasquale Catalano Gonzaga Duca di Cirella nominato Senatore del Regno appartiene al numero di quei patrizi napoletani che per affetto agli ordini liberi soffrirono persecuzioni ed esilio.

Ha età e censo maggiori di quelli che richiede l'articolo 33 dello Statuto.

L'Ufficio quinto vi propone per mezzo mio di ammetterlo a sedere in Senato.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni dell'Ufficio quinto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo presente nelle aule del Senato il nuovo Senatore, Duca di Cirella, invito i signori segretari a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Duca di Cirella presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Duca di Cirella del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed ammesso al pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Senatore Coppola avendo domandato la parola per una mozione d'ordine, prima di concedergliela, debbo interrogarlo se questa sua mozione appartiene alla discussione del progetto, che è oggi all'ordine del giorno, oppure è estranea ad essa.

**Senatore Coppola.** È per il prosieguo nei giorni susseguenti della discussione sul progetto di legge che è portato all'ordine del giorno.

Molti ed onoratissimi oratori si sono iscritti, su questa discussione. Se le sedute del Senato dovessero nei giorni successivi incominciare alle ore due e mezzo quanta è l'ora che corre, molto tempo si perderebbe invano.

Specialmente si dolgono di questa perdita di tempo coloro che hanno lasciata la famiglia, gli uffici, gli interessi di casa per assolvere il grande debito politico, ed io massimamente che da 40 giorni sono qui « Le braccia al sen conserte ».

In conseguenza implorerei dal Senato che le sedute dovessero cominciare da domani in poi dal mezzogiorno impreteribilmente.

**Presidente.** Era già mio intendimento di provocare su questo proposito una deliberazione dal Senato; e creda anch'io che procedendo nel modo in cui si è fin qui praticato si prolungherebbe per molte sedute la discussione.

Prego perciò il Senato a voler deliberare sulla proposta del Senatore Coppola diretta a che le future riunioni comincino dal giorno di domani in poi a mezzogiorno.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

#### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE A FIRENZE

(V. Atti del Senato Num. 117.)

**Presidente.** Si passa alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale del Regno a Firenze.

Siccome su questa discussione è stata fatta or ora una domanda dal Senatore Martinengo, il quale intende

proporre la questione preliminare, così io debbo a lui prima di tutto concedere la parola.

**Senatore Martinengo.** Signori Senatori. Credo che il nostro Consesso non abbia mai trattato cosa di più alta importanza di quella che oggi è sottoposta alle sue deliberazioni.

Pare a me che il punto obbiettivo del progetto di legge in discussione sia la convenzione del 15 settembre, fatta dal nostro Governo con quello di Francia.

Egli è perciò che a mio avviso debbe esser fatta la maggior luce possibile sopra questa convenzione, onde noi possiamo ben ponderare le conseguenze della legge che stiamo per discutere.

Io credo quindi mio dovere d'invitare l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, a voler dichiarare al Senato se in fatto, posteriormente alla nota sua del 7 novembre al Governo francese, sia stata da questi comunicata altra nota...

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Senatore Martinengo.**... al nostro governo relativa alla mentovata convenzione del 15 settembre.

In seguito alle risposte che egli avrà la compiacenza di dare al Senato, io mi rervo di sviluppare le ulteriori mie intenzioni e proposte.

**Senatore Pareto.** Io ho chiesto la parola per venire non solo in appoggio alla proposta del Senatore Martinengo, ma per ampliarla.

Nelle carte e documenti presentati al Senato per discutere, per così dire, e indicare il proseguimento di questa negoziazione, trovo mancanze, trovo lacune.

In una materia di tanta importanza la comunicazione fatta si riduce ad una nota preliminare di vari anni fa; ad una seconda nota dopo un grande intervallo, la quale è fatta in una certa maniera, che dà quasi l'idea di essere un rapporto posteriore, tanto per accomodare le cose e presentarle sotto la luce che conveniva al Governo di darvi.

Ed infatti la specie che non si siano comunicate al Parlamento le istruzioni date ai Ministri, secondo le quali si dovevano regolare in quelle trattative.

Io credo che quando vi è una materia di tanta importanza questa non si sciogla da un momento all'altro, ma passi per molte fasi, di cui il Governo naturalmente deve essere istruito, e di cui deve tenere ragionamento col suo Ministro per tracciargli la strada che deve seguire.

Ora vedo che di tutto questo non ci è nulla. Vi è una sola nota, che va per così dire recapitolando tutto quanto è stato fatto, ma non di più.

Si aggiunge che da certe comunicazioni fatte, dirò così, in altro luogo, appare che una delle idee principali della Convenzione, o almeno quella del protocollo, sia venuta in mente ad uno dei Ministri plenipotenziari, di quello, cioè, mandato a Parigi.

Si desidererebbe dunque conoscere quali istruzioni il Governo abbia dato a questo riguardo.

È stato detto che è il marchese Pepoli che portò questa idea della capitale.

A dunque fu il Ministero che suggerì questa idea della capitale, o fu un'idea propria del marchese Pepoli?

Sarebbe perciò necessario di sapere anzitutto se realmente il governo di Torino ha dato o no a ruota al marchese Pepoli di fare tale proposta, perchè questa sarebbe una gravissima circostanza; se il marchese Pepoli l'ha fatta esso, o se è invece il governo dell'Imperatore che l'abbia proposta; giacchè tanto nell'un caso come nell'altro le cose cambiano molto d'aspetto.

Se poi fosse stata proposta dal governo francese, la cosa varierebbe intiera mente, mentre assumerebbe il carattere di una condizione imposta, il che sarebbe una pressione voluta imporre al nostro paese.

Io pertanto chiederei che il Ministero non solo comunicasse, se pur vi è, la nota, ossia la risposta che il governo francese può aver fatta alla dignitosa nota del 7 novembre mandata dal generale La Marmora, Ministro degli Affari Esteri, cui io applaudo grandemente, e così ci facesse conoscere se è stata gradita altro, ve; se si è venuti d'accordo nei sentimenti generosi espressi dal Presidente del Consiglio.

Ma desidererei ancora che per nostra, direi, istruzione, per nostra edificazione fossero comunicate le istruzioni date ai diversi Ministri che sono andati a Parigi a trattare questo affare, perchè così vedremmo che buon volere sia stato messo da una parte, e quale dall'altra.

**Presidente del Consiglio.** Le stesse istanze fatte dagli onorevoli Senatori Martinengo e Pareto, ad un dipresso colle stesse osservazioni ed argomenti vennero mosse nell'altro ramo del Parlamento; per cui con raso de mio rinneamento debbo dare la medesima risposta data nell'altro ramo del Parlamento, che cioè il Governo aveva comunicato tutto quello che aveva creduto di poter comunicare senza compromettere gli interessi dello Stato.

**Senatore Tecco.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecco.** Non posso che appoggiare la domanda fatta dall'onorevole Senatore Pareto per la comunicazione delle istruzioni date ai plenipotenziari, per le quali certamente non si troveranno le stesse obiezioni che il signor Presidente del Consiglio ha potuto trovare per documenti che sono soggetti a certi riguardi, come non esclusivamente nostri.

Qui si tratta di un documento che essenzialmente è nostro, ed in conseguenza credo che non possa offrire nessuna obiezione ad essere comunicato, tanto più nel caso nostro, in cui credo non ci possa essere altro mezzo per terminare la scandalosa serie d'interpretazioni, che corsero contraddittorie per vari organi officiosi della pubblica stampa delle due parti contranti.

Finchè noi non abbiamo in mano un documento irrefragabile dal quale risulti come il Governo abbia inteso e fino a qual punto abbia inteso obbligarsi, tutte

le interpretazioni che si danno sono assolutamente cose sulle quali non si può fondare un criterio tale da poter provocare un giudizio così grave qual è quello che si deve portare sulla importantissima materia che ci occupa attualmente.

In conseguenza io devo d'igermi all'onorevole Presidente del Consiglio pregando o a volerli far conoscere le date istruzioni, dalle quali necessariamente deve risultare quello a cui e lla convenzione ci siamo obbligati e fino a qual punto ci siamo obbligati; altrimenti ci esporemo ad altre interpretazioni, che certamente non sono ciò che si possa desiderare nelle circostanze in cui l'opinione ora si trava.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Mi permetta che io senza entrare in maggiori schiarimenti deplori la parola scandalosa che è sfuggita dalla bocca dell'onorevole Senatore, e che la deplori, tanto più in quanto che viene da uno che è stato tanti anni in diplomazia e conosce quanto siano delicati gli argomenti che toccano questioni internazionali.

**Senatore Tecco.** Certamente la parola scandalosa non è in nessuna relazione con quello che si volesse riferire o possa concernere il Ministero; quello che dissiede è realmente a parer mio scandaloso, si è la contraddizione delle interpretazioni negli organi della pubblicità....

**Presidente.** Abbia la bontà di sospendere il suo discorso; giacchè la parola spetta prima al Senatore Martinengo e poscia al Senatore Pareto.

**Senatore Tecco.** Mi permetta; io devo spiegare...

**Presidente...** A suo turno, lo spiegherà.

**Senatore Tecco.** È per un fatto personale?

**Presidente.** Ha la parola per fatto personale.

**Senatore Tecco.** Non posso ammettere in nessun modo che mi si tacci di cose che non sono convenienti; ho detto scandalosa, come ci sono molte cose scandalose nel mondo, e certamente se mai v'è stato impressione di vero scandalo nell'opinione pubblica fu appunto la continuazione per al lungo tempo di commenti ed interpretazioni contraddittorie date alla convenzione dai vari organi officiosi delle due parti nella stampa.

Lascio al giudizio del Senato se in un affare così solenne, come è una convenzione internazionale, le interpretazioni che si danno successivamente da più di due mesi in un senso assolutamente contraddittorio dalle due parti, sia cosa edificante. Io non posso che chiamare le cose col loro nome, non intendo con questo di dire nulla, ma nulla assolutamente, che possa in alcun modo essere offensivo per quelli che hanno preso parte nelle negoziazioni, nè per quello che possa concernere il Ministero, e certamente sono persuasissimo



che dispiace più al Governo quello che si è passato, che a qualunque altro.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo.** Ho chiesto la parola per fare osservare all'onorevole Presidente del Consiglio che era impossibile che a me pure non fosse nota la risposta che egli diede nell'altro ramo del Parlamento a questo riguardo, ma essendo trascorsi da quell'epoca vari giorni, poteva essere benissimo che in questo lasso di tempo fossero giunte altre note al Governo del Re, le quali dovessero venire comunicate a questo Consesso, che deve formarsi un pieno e giusto criterio su quanto sta ora per discutere, ed è perciò appunto che io feci l'istanza per la presentazione delle note posteriori a quella del 7 novembre emanata dal nostro Governo.

Il rifiuto però, che mi vien fatto dal Ministero, che io rispetterò, è così reciso, che non insisto più oltre. Il Senato farà quel calcolo che crede giusto di tale negativa, alla quale però io non posso nè intendo di sottomettermi.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Pareto.

**Senatore Pareto.** Io aveva chiesto la parola per fare una osservazione.

Generalmente quando una negoziazione è terminata si rimettono tutti i documenti, poichè non vi è più allora ragione per dire non è conveniente il dare comunicazione di quei documenti che potrebbero come dicono i francesi, *entraver* la negoziazione. Quello che io chiedevo è una cosa passata, dunque non capisco per qual motivo il Ministero non ne voglia dare comunicazione, tanto più che ci sarebbe stato anche un mezzo di farlo, comunicandola all'Ufficio Centrale del Senato. Ma pare che neanche ivi siano state fatte comunicazioni speciali, poichè leggendo la sublime relazione di esso Ufficio, ho veduto far cenno di egemonia, di paligenesi, di correnti della valle del Po che vulcano l'Appennino (dovevano essere diluvi) ma non ho veduto che si dicesse di aver presa cognizione di nessun documento importante, malgrado che da alcuni Uffici si fosse dato preciso mandato al Commissario di insistere per la cognizione dei documenti medesimi.

Io perciò mi sono fatto ardito di chiederli al Ministero, perchè credo che il Senato deve essere edotto di quanto concerne l'andamento delle negoziazioni stesse e se il Ministero non vuole accondiscendere alla domanda, questo lascia supporre il partito peggiore, perchè non si conosce lo stato delle cose.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Il signor Senatore Martinengo ha sollevata una questione pregiudiziale nella discussione attuale col chiedere la produzione di documenti che infallibilmente debbono esistere in ordine alla grave questione che si agita, indipendentemente da quelli che furono prodotti nell'altro ramo del Parlamento, ai quali siamo stati rimandati, se volevamo avere conoscenza

dei medesimi. Egli ha creduto poi di abbandonarla, quando si ebbe un formale rifiuto da parte dell'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri di produrre altri documenti, ed io la ripiglio ed insisto per la comunicazione di questi documenti.

Noi conosciamo la risposta che l'onorevole Presidente del Consiglio aveva data nell'altro ramo del Parlamento: è rispondere che non si vuol rispondere, ma a me non pare tal risposta soddisfacente.

Io convengo che l'attuale Ministero è editore responsabile di un'opera che non è sua, per la quale però ha dichiarato di assumere tutta la responsabilità della convenienza della medesima.

Quindi io posso rivolgermi a lui, perchè metta in chiaro una questione che per me non lo è.

Il Presidente del Consiglio de' ministri disse che non poteva e non credeva di poter comunicare altri documenti oltre quelli che già aveva presentati, mentre riguardo agli altri vi erano interessi, ragioni per cui non poteva produrli.

Io osservo che se si trattasse di una negoziazione pendente, io ammetterei che il Ministero abbia il diritto di ricusare la comunicazione di quei documenti che credesse poter intralciare e pregiudicare la conclusione delle pratiche; ma qui invece si tratta di una convenzione già fatta, sia in ordine alla parte che riflette la partenza delle truppe francesi da Roma, in un'epoca determinata, sia riguardo a quella che concerne il trasferimento della capitale, parte che trovasi consegnata nel protocollo, volendosi dapprincipio sostenere che non dovesse entrar nelle attribuzioni del Parlamento il discuterne, salvo per la spesa relativa cui dà luogo il mentovato trasferimento della capitale.

Trattandosi adunque di convenzioni che sono già fatte, e sulle quali noi non siamo chiamati che a dare una specie di voto di complemento, abbiamo però diritto di chiedere la comunicazione di questi documenti, come il Ministero è in dovere di darla.

Signori, in un reggimento costituzionale si può invocare il praticato in altri paesi governati collo stesso regime; ebbene esaminando le discussioni che hanno luogo nel Parlamento Inglese, si ritrae che s'intantochè una questione è in pendenza, il Ministero non comunica che quello che crede necessario, ma quando questa è risolta, allora non ricusa mai di dare tutte le comunicazioni che gli sono richieste.

Se il Ministero non le vuol dare, egli non è perchè creda che tale comunicazione possa frapporre incagli a quanto egli si propone, ma forse perchè vi sono cose che poste sotto gli occhi del pubblico potrebbero ingenerare un altro sentimento, un altro modo di vedere la convenzione.

In quanto a me dichiaro che amando la schiettezza, amando la pubblicità nei regimi costituzionali, io non mi accosterò mai a dare un voto ad una convenzione di cui mi si nega la comunicazione di documenti, e non si adducono le ragioni di tale rifiuto.

Ripeto a dunque che allorché in una questione di tanta gravità, si presentano tre o quattro documenti di pochissimo significato (perchè il solo documento di qualche portata, non è che quello del 15 del mese di settembre, che credo di poter dichiarare, sicuro di non essere smentito, documento autentico bensì, ma postumo) io debbo insistere per la comunicazione degli altri documenti.

**Presidente del Consiglio** Dappoiché l'onorevole Senatore Di Revel ha voluto parlare di quanto si pratica in Inghilterra, mi permetta di rammentargli, sebbene l'onorev. Senatore Di Revel sia più competente in questa materia, che in Inghilterra durante le trattative non si dà nulla e dopo le trattative si dà poco.

**Senatore Di Revel.** Io domando, se in una questione di questa natura si possa rispondere con un frizzo alle mie parole.

**Senatore Vesme.** Diceva or ora l'onorevole Presidente del Consiglio, che nell'altro ramo del Parlamento gli fu domandato di comunicare i documenti a un dipresso colle medesime ragioni, colle quali gli furono chiesti testè in questo consesso, e che egli perciò era obbligato dare la medesima risposta. Io ho intenzione di fare la stessa domanda, oppoggiandola ad una ragione che finora non fu addotta e spero che a quella, la risposta sarà differente, poichè faccio appello ad una ragione, alla quale non si fare mai appello invano verso l'onorevole Presidente del Consiglio.

Io faccio appello, cioè alla sua lealtà. Nella relazione del Ministero intorno a questo progetto di legge si dice: « Oggi, con la convenzione, si è fermato il non intervento dalla parte di Roma. » Ora si assicura che nella nota di Drouin de Lhuys in risposta alla degnissima nota del nostro Presidente del Consiglio, nota del 7 settembre, si asserisce assolutamente il contrario; vi si dice cioè, che per la Francia il non intervento è bensì la regola generale, ma che ogni regola ha la sua eccezione, e per la Francia quello di Roma è appunto la eccezione. Questa nota, è chiaro, tosto o tardi vedrà la luce.

Se il Ministero, ove esista una tale nota, la tenesse nascosta, non facesse vedere quali risposte si siano date alla nuova nota di Drouin de Lhuys, rimarrebbe sotto la taccia di aver voluto coll'asserzione contenuta nella relazione del progetto di legge ingannare l'opinione pubblica e il giudizio del Parlamento, cosa che certamente non potè volere. È dunque indispensabile che si presentino tutti i documenti che servono a togliere ogni dubbio intorno alla sincerità dell'asserzione contenuta nella relazione del Ministero e a far conoscere quale è in questa importante questione l'intenzione del governo francese: poichè essendo desso una delle parti contraenti, è necessario sapere anche in che modo esso intenda il trattato, nè il Ministero vorrà negare la comunicazione di tutti i documenti, che valgano a rischiarrarlo.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole Senatore Vesme

per rafforzare la domanda fatta da vari Senatori per la comunicazione di altri documenti diplomatici, addusse un argomento che, a suo parere, non era per anche stato addotto nell'altro ramo del Parlamento; e cioè che nella relazione la quale accompagna questo progetto di legge dinanzi al Senato, si dichiara che non intervento è la base di questo trattato, rispetto alla questione romana; e che, invece, in altra nota, ch'egli non ha bene determinata...

**Senatore Vesme.** Ho detto nella risposta di Drouin de Lhuys alla nota del 7 novembre.

**Ministro dell'Interno** Questa è una sua mera supposizione; mentre tale nota non è conosciuta; ed io non posso ammettere, che, sopra una mera supposizione, si possa venire a chiedere spiegazioni.

Quando questa supposta nota fosse fatta di pubblica ragione, allora l'onorevole preopinante avrebbe motivo di fondarsi sopra la sua argomentazione; e chiedere, occorrendo comunicazione di ulteriori documenti. Ma fin tanto che non è pubblicata, io non credo che possa essere soggetto di discussione.

Continuo adunque il mio discorso.

L'onorevole senatore Vesme produceva l'argomento testè ricordato, dirsi, cioè, nella relazione del progetto di legge, che il non intervento è quasi a dire la base della convenzione; base la quale non si fa, in certo modo, che venir confermando riguardo alla questione romana.

Egli avvertiva che in altra nota del governo francese si dice invece, che il non intervento, in massima generale, è ammesso; ma che però vi possono essere delle eccezioni; e che appunto il governo francese si riservò di fare una eccezione riguardo alla questione romana.

Oltre la considerazione che io ho fatto, che cioè, non si conosce ufficialmente l'esistenza di questa nota e che per conseguenza, non si può produrre in una discussione parlamentare, a questa supposta nota io potrei opporre un'altra nota ufficiale, che è quella appunto di Drouin de Lhuys al sig. Contò di Sartiges, colla quale gli si dava comunicazione della convenzione fatta tra il governo imperiale ed il governo italiano. In essa è positivamente affermato, che il non intervento è la base della politica francese; e che in ossequio appunto di questo gran principio, il governo francese aveva creduto di venire ad una convenzione riguardo alla questione romana col governo italiano.

Parè pertanto a me, che tra un documento diplomatico, fatto di pubblica ragione ed un documento diplomatico che si suppone esistere per parte del preopinante, non vi possa esser dubbio sulla maggiore importanza del documento pubblicato; e sopra questo solamente si debbe aggirare ogni considerazione.

Io non mi dilungherò quindi maggiormente sopra la questione preliminare; soltanto, rispetto all'avvertenza fattasi da altri onorevoli Senatori per chiedere comunicazione di nuovi documenti, aggiungerò che il Ministero

ha adempiuto al dover suo comunicando tutti quei documenti diplomatici, che possano chiarire il concetto del trattato; che possano veramente far conoscere al paese ed al Parlamento, quale sia il significato che debbe darsi alla convenzione stipulata tra il governo francese ed il governo italiano. Nessun altro documento potrebbe variare questo significato.

Questa è la nostra intima convinzione; e credo che non sarà in verun modo disdetta.

Senatore Tecco. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Contesto poi il diritto che l'onorevole Di Revel vorrebbe riconoscere nel Parlamento, e l'obbligo dell'altra parte nel Governo, quando una convenzione conclusa è portata davanti al medesimo, di dover comunicare indistintamente tutti gli atti diplomatici.

Questo io non credo sia ammesso in alcun Governo costituzionale: sta sempre nel discernimento del Governo medesimo di comunicare quegli atti che crede necessari per appoggiare, o per comprovare l'utilità del trattato, della convenzione sottomessa all'approvazione del Parlamento, ma egli non è punto obbligato a comunicare ciecamente, indistintamente tutti i documenti, tutti gli atti che ebbero luogo durante il corso delle trattative.

Per quanto io abbia esaminate le discussioni dei diversi Parlamenti; non mi è mai accaduto di notare il fatto accennato dall'onorevole Senatore Di Revel, di un Parlamento, che abbia chiesto al potere esecutivo la comunicazione di ulteriori documenti e che questi sia stato in certo modo costretto dal voto del Parlamento a comunicarli.

Questo repugna manifestamente alla responsabilità dei diversi poteri ed a quella che specialmente incombe al potere esecutivo; di non fare cioè di pubblica ragione quei documenti, che crede possano compromettere gli interessi dello Stato.

Io non credo, per conseguenza, che l'istanza dell'onorevole Di Revel si trovi appoggiata ai precedenti del nostro Parlamento, né a quanto si è finora praticato negli altri Parlamenti d'Europa.

Senatore Tecco. L'onorevole Ministro dell'Interno ha detto quanto occorre perchè potessi insistere nella domanda di comunicazione di documenti che credo necessarissima e più che mai dopo quanto è stato detto finora. L'onorevole Ministro ha convenuto, che è pur necessario che si producano i documenti che possono rischiare e mettere in luce perfettamente l'utilità e la opportunità della convenzione.

Ora abbiamo visto per lungo tempo nella pubblica stampa un continuo contraddirsi sopra i diversi punti sotto i quali si poteva considerare il trattato. Non parlo già di quei dispacci telegrafici, i quali annunziando all'Italia da bel principio la convenzione del 15 settembre, la presentavano come una specie di avviamento a Roma.

Essa era semplicemente e puramente qualificata quale

convenzione per lo sgombrò dei francesi da Roma, per cui non si avrebbe da fare più altro, che aspettare due anni per poter andare a Roma. Non parlo di questo primo annunzio telegrafico, ma bensì dell'epoca successiva, quando già la convenzione era conosciuta testualmente.

Ora tutti rammentano quante stupende interpretazioni e mirabili commenti vi si fecero da certi giornali che pretesero illuminare l'opinione pubblica, ma che non fecero che travisare ogni cosa in un senso da riescire lusinghiero all'Italia, e indurre l'opinione in errore.

Tutte queste interpretazioni però colle quali si tenne a bada l'opinione pubblica han dovuto cadere infine davanti alla triste appendice della convenzione istessa esposta in 7 punti nell'ultima comunicazione della Francia.

In conseguenza non abbiamo ora altro modo, altro mezzo di rischiare la nostra coscienza in un modo tale da non aver più da continuare a versare in nuovi dubbi su quello che si è inteso veramente da parte nostra per la produzione delle istruzioni, le quali se per avventura dagli agenti e negoziatori di questa convenzione fossero state oltrepassate, sapremmo ch'essa non potrebbe oltre que' limiti assolutamente obbligare il Governo, nel modo istesso che non può obbligare un privato l'atto di un suo procuratore, che avesse ecceduto i termini, nei quali era circoscritto il suo mandato.

Or dunque è evidente che è necessario il conoscere queste istruzioni, perchè il Senato possa basarvi sopra il suo giudizio, altrimenti le varie interpretazioni continueranno, e non posso scorgere altro mezzo che sia sufficiente a fissare su di esse il nostro giudizio, insisto poi tanto più su questo punto in quanto che vedo nella convenzione forme tutt'affatto insolite, forme che non ho mai visto in nessun'altra convenzione; infatti tutte le convenzioni che io conosco, hanno tutte nel loro preambolo almeno l'indicazione dell'oggetto, o principale suo scopo, o del motivo infine che ha dovuto determinarla.

Nella nostra convenzione niente di tutto questo, l'unica cosa che vediamo è che le parti contraenti hanno voluto fare una convenzione quasi si fosse trattato di fare un esercizio diplomatico, come per esempio si fa una passeggiata; io non posso comprendere come in un affare di così alta e seria importanza si sia proceduto in tal modo. Quindi ne seguita che non trovandosi nella convenzione indicato l'oggetto, il motivo principale e lo scopo che si ebbe in mira, come avrebbe dovuto farsi nel suo preambolo, giusta le consuetudini diplomatiche, essa poteva quindi venire interpretata, come di fatti lo fu, in tante e tante diverse maniere.

È tempo ormai che terminino tutti gli equivoci e le diverse e sì disparate interpretazioni, che tendono, perdurando così, a pervertire assolutamente il senso morale della Nazione. E ciò non è, a parer mio, uno dei minori inconvenienti della convenzione 15 settembre. Ora per togliere sì gravi inconvenienti è necessario, anzi urgente.

a parer mio, e mi lusingo non essere il solo di tal parere in questo Consesso, è necessarissimo, dico, che da noi si conoscano le istruzioni che si sono date ai nostri plenipotenziari, e solo quando le avremo conosciute, potremo non ostante ogni diversa e contraddittoria interpretazione precisamente giudicare degli obblighi assunti colla convenzione, obblighi che non possono andare al di là di quanto si è mostrato colle istruzioni di esserli voluti impegnare; poichè esse solo possono segnare in modo per noi sicuro i termini nei quali devono restringersi le nostre obbligazioni.

**Senatore Matteucci.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Concedo la parola al Senatore Matteucci per una mozione d'ordine.

**Senatore Matteucci.** Voleva dire semplicemente che mi pare, che seguitando così la discussione, si converte in una scaramuccia, in una battaglia. Progherei per conseguenza l'onorevole Presidente di chiedere al Senato se intenda che siano presentati i documenti, oppure se si debba procedere avanti nella discussione secondo l'ordine del giorno.

**Senatore Farina.** Domando la parola contro la mozione d'ordine del Senatore Matteucci.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina contro la mozione d'ordine.

**Senatore Farina.** Il chiedere la discussione attuale sulla questione pregiudiziale è lo stesso che chiedere una decisione la quale non lasci discutere con cognizione di causa la materia; per conseguenza credo che non si possa ammettere la mozione d'ordine posta avanti dall'onorevole Matteucci, giacchè questo come dico, tenderebbe niente meno che a precludere l'adito a quelle spiegazioni che sono indispensabili per sapere quello che si fa. Ora siccome non si deve procedere oltre nel sistema degli equivoci, e questi per quanto è possibile si devono eliminare, credo che debba essere nell'intenzione di tutti i Senatori che per quanto è possibile la luce si faccia.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Senatore Farina.** Entrando poi nel merito (perchè ho anche la parola nel merito della discussione) sebbene a me riesca assai spiacevole il combattere in questa circostanza un Ministero al quale io genere sono disposto ad accordare tutto il mio povero appoggio, tuttavia io non posso dissimulare che credo che in questa circostanza il Ministero ha fatto predominare due grandissimi equivoci.

Il primo di questi consiste nel dire: durante le trattative non si devono comunicare i documenti relativi alle medesime. Ma, o Signori, siamo noi qui per approvare le trattative, o siamo qui per approvare una legge che è la conseguenza delle trattative già compiute? A che dunque ci si dice: voi volete la comunicazione di documenti relativi a trattative che sono ancora pendenti? No signori, noi qui non siamo chiamati a dare il nostro voto sulle trattative, siamo chiamati ad approvare

una legge che è la conseguenza delle trattative che avete già compiute; conseguentemente se vi domandiamo che ci comuniciate tutti i documenti che hanno portato per conclusione la presente legge, è naturale, perchè vogliamo sapere la causa che ha prodotto questo risultato. Voi volete che noi voliamo le conseguenze delle vostre trattative, e ci volete nascondere una parte integrante delle medesime. Per conseguenza io stimo che non stia negli usi parlamentari un rifiuto relativo a trattative concluse delle quali si domanda l'applicazione ed alle quali si domanda che si dia effetto; onde sostengo che il Ministero in ciò non segua quello che si è seguito costantemente negli altri Parlamenti.

Dirò di più: che abbiamo una questione recentissima, nella quale fu appunto adottato il sistema che io difendo, quella cioè della Danimarca, ove si volle la comunicazione di tutti i documenti che hanno portato alla conclusione della pace, e sotto questo rapporto dunque non posso menar buona l'osservazione del Ministero.

Ma vi ha ancora un'altra ragione anche più forte, per cui non posso tener per buone queste osservazioni, che cioè è insorto fra il nostro ed il Ministero di Francia un gravissimo dissenso sul modo d'intendere la convenzione.

È impossibile che il Ministero neghi questo dissenso, perchè risulta evidentemente dalla nota che lo stesso Ministro nostro degli Affari Esteri ha fatto comunicare al Ministero francese. Quella nota conteneva un'interpretazione che non era d'accordo con quella che pareva vi desse il Ministero francese.

Ora io domando se alla proposta nostra, se alle osservazioni del nostro Ministero, è venuta, o non è venuta una risposta.

Se voi, Governo, producite i documenti di una parte contraente, perchè non presentate pure quelli dell'altra? Voi mi mostrate la proposta, e mi negate la risposta: or bene il produrre documenti a mezzo, presentando solo il modo di interpretare una convenzione d'una sola parte contraente, è una cosa che non si è mai vista, nè io credo si vedrà mai in nessun altro Parlamento, perchè è assolutamente ripugnante alla ragione comune che in una convenzione bilaterale si senta solo il modo di interpretazione d'una parte, senza che contemporaneamente si sappia se l'altra vi aderisca o no.

Io riduco dunque, e formulo la mia domanda in questi termini: è venuta o non è venuta risposta all'ultima nota del Ministro La Marmora?

Ecco quale è la mia semplice e precisa domanda.

Se non è venuta la risposta, può darsi che il silenzio si possa interpretare per un'adesione; ma se è venuta, diteci allora se volete o non comunicarcela. Avvertite però in questo caso, che se ci dite di non volerla comunicare, noi siamo nel diritto di credere che in Francia si persiste ad interpretare questa convenzione in un modo affatto diverso da quello in cui l'interpretiamo noi, e che conseguentemente noi diamo effetto ad una convenzione, la quale non ha quei requisiti, mercè

cui voi avete giustificato l'effetto medesimo; e sui quali avete basato i motivi per dare effetto alla convenzione, che ora si conosce che è interpretata in un modo diverso dall'una e dall'altra parte contraente.

Ulteriori considerazioni crederei inutile ora lo sviluppare, ma, ripeto, che non si è mai visto a mutilare la produzione dei documenti diplomatici in modo che vi sia da una parte la proposta e manchi dall'altra la risposta.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole proopinante parte, a mio credere, da due falsi supposti.

Egli nota, innanzi tutto, che il Governo sottrae alla cognizione del Parlamento una parte integrante dei documenti. Egli avverte inoltre, che vi è un assoluto dissenso, nell'interpretazione del trattato, tra le due parti contraenti.

Or bene, io ripeto, che queste sono due falsi supposti.

Primieramente come può l'onorevole proopinante credere, che si sia sottratta alla pubblicità una parte integrante dei documenti, mentre non li conosce?

Fino a prova contraria, egli deve credere alle asserzioni del Governo, che ha comunicato tutti i documenti opportuni e bastevoli a chiarire compiutamente il significato della convenzione.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Non si può asserire il contrario fintanto che non se ne abbian le prove. Quindi a buon diritto io contesto all'onorevole Senatore Farina di poter affermare, che il Governo non abbia comunicato al Parlamento una parte integrante dei documenti.

In quanto all'asserzione, che non si sia comunicata qualche nota che si suppone si sia inviata da parte del Governo francese dopo la nota del 7 novembre del Governo italiano, io non rispondo se non questo, che la nota del Governo italiano del 7 novembre è pubblicata.

**Voci.** È certo, ma la risposta è pubblicata?

**Ministro dell'Interno.** Io ripeto che la nota del 7 novembre è pubblicata; e che noi non ne abbiamo nessun'altra, che sia tale da doverci comunicare al Parlamento per rischiarare maggiormente il significato della convenzione. Mi pare, ripeto, che quando una nota è pubblicata, e che dopo di essa non ci sono altre pubblicazioni, si possa asserire quanto noi asseriamo; cioè che quanto era necessario per illuminare il Parlamento onde possa giudicare, con piena cognizione di causa, del significato della convenzione, è stato comunicato, ed è conosciuto.

Vengo all'altro supposto, che cioè vi sia dissenso fra le due parti contraenti.

Questo io lo contesto assolutamente. Noi abbiamo infatti un documento importantissimo nel telegramma del 1 novembre, dove è detto, che il significato del trattato si trova nelle due note del 15 settembre e 30 ottobre del

nostro ambasciatore a Parigi. Mi pare, che questo telegramma ha, in certo modo, chiuso tutte le trattative; ha chiuso, si può dire, quella serie di documenti e di corrispondenze.

**Senatore Ricci.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Da questi documenti si scorge evidentemente che non vi è alcun dissenso fra il Governo francese e il Governo italiano riguardo all'interpretazione a darsi al trattato. Non aggiungo di più, giacché mi allontanerei troppo dall'indole di questa questione pregiudiziale, e, senza volerlo, mi inoltrerei nella discussione di merito.

È evidente, che per dimostrare se i documenti pubblicati sieno sufficienti o no, per dare una retta interpretazione alla convenzione, bisogna esaminare i diversi punti della convenzione, metterli a fronte con i diversi documenti, e arguirne quindi, se in essi si trovi la spiegazione che vi si cerca.

Or bene, vedete che ciò sarebbe un entrare pienamente nella discussione generale del trattato; d'altro lato, in una questione pregiudiziale come questa, quando il Ministero dichiara che non ha altri documenti da presentare, e che crede più che bastevoli i presentati a spiegare il significato della convenzione, e particolarmente della proposta legge sul trasferimento della Capitale, io reputo, che una ulteriore discussione sarebbe affatto frustanea. Il Senato può benissimo apprezzare, in uno od altro modo, la dichiarazione del Ministero, e dare, sulla presente questione, un voto favorevole o sfavorevole. Ma il proseguire più a lungo una tale discussione, mi pare veramente inutile; giacché il Ministero non farebbe altro che ripetere quanto ha già detto e ripetuto. Per quanti argomenti si vogliano addurre, il Ministero si rinchioderebbe in questa cerchia, e non potrebbe assolutamente uscirne.

Pregherei quindi il Senato di por termine a questa discussione, e di venire ad un voto.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Avevo domandato la parola, Signori, per una conclusione che viene ora più spontanea dopo quella che ha dato al suo discorso il signor Ministro dell'Interno.

La questione preliminare è sorta con una domanda di documenti. A questa domanda di documenti il Ministero risponde, che non è disposto a presentarne altri, perchè crede sufficienti quei soli che ha presentati.

In questo stato di cose, credo che qualunque ulteriore discussione con ci farebbe che passare nel merito della discussione principale.

Non credo neppure che possa mettersi a partito la proposta del Senatore Matteucci, cioè che il Senato deliberi se crede o no che il Ministero debba presentare nuovi documenti.

Quando il potere esecutivo ha dichiarato che non intende presentarne, il potere legislativo ha il diritto di dargli un voto favorevole o sfavorevole sulla questione

principale, di dargli un voto di fiducia o di sfiducia, ma non d'ordinare con un voto suo speciale che il Ministero presenti questo o quel documento. Sarebbe questa una usurpazione sul potere esecutivo, che voi non consentirete giammai.

Io quindi propongo che il Senato passi all'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** La proposta è dell'ordine del giorno puro e semplice ha sempre la preferenza....

**Senatore Martinengo.** Domando la parola contro la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** Ella ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Io non credo che sia il caso di adottare l'ordine del giorno puro e semplice, poichè in questa questione tanto grave, dov'essere tenuto conto delle dichiarazioni che implicitamente o esplicitamente il Ministero ha fatto in merito alla promossa questione pregiudiziale.

Il Ministero ha detto che non può presentare ulteriori documenti oltre quelli che ha presentati. Non ha dunque negato che altre posteriori note e documenti gli siano giunti dal Governo di Francia.

Per il che io propongo come ordine del giorno motivato, che il Senato, tenuto calcolo delle dichiarazioni emergenti da quanto fu detto dal Ministero, passa all'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di Castagnetto.

**Senatore Di Castagnetto.** Non ho domandato io la parola, ma l'ha chiesta il Senatore Gallina.

**Senatore Gallina.** Io ho domandato la parola sul merito della questione antecedente, non su quest'ordine del giorno: ma se il Senato desidera che io esprima la mia opinione, lo farò volentieri.

**Senatore Pareto.** Io avevo domandato la parola per prender atto delle dichiarazioni fatte prima dal Ministro degli Esteri, il quale diceva che non voleva rispondere; ma che i documenti gli aveva. Prendo atto in questo senso....

**Ministro degli Esteri.** No, no.

**Senatore Pareto.** Ammettendo che non credeva di pubblicare documenti, vuol dire che li ha: ha implicitamente asserito che li aveva. Ha detto che non voleva pubblicare le istruzioni date ai Ministri....

**Voci.** No, no.

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

**Senatore Pareto.** Ha detto il signor Ministro che veramente documenti che non credeva opportuno di pubblicare: questo non lo può negare.

**Senatore Gallina.** Poichè la questione si rinnova, se il Ministero sia obbligato, o possa essere costretto a presentare i documenti che alcuni Senatori credono esistere, e che il Ministero ha dichiarato non esistere, io riprendo la questione a quel punto e dico, che tutti i precedenti in questa materia non possono invocarsi per sostenere una siffatta opinione.

Nelle questioni di questa specie è la gravità intrinseca che detta al potere esecutivo quali sono i docu-

menti che ha da presentare, se tutti o in parte e quelli che vuol ritenere.

Si possono citare infiniti casi di questa specie.

Ultimamente l'onorevole Farina ha voluto argomentare dalla questione diplomatica della Danimarca in Inghilterra. Siffatta questione non può avere nessuna importanza rispetto a quella che discutiamo attualmente.

La questione della Danimarca era una questione estranea all'Inghilterra in questo momento. Si trattava di vedere che parte l'Inghilterra dovesse prendere nella guerra che le potenze nordiche combattevano contro il Re di Danimarca; parve cioè che da principio il gabinetto inglese avesse favorito la Danimarca, vale a dire, l'avesse consigliato a persistere nella sua opposizione, quando invece si è veduto da certe comunicazioni che la cosa non era.

Il Parlamento inglese volle avere spiegazioni di questa diversa interpretazione, e il Ministero inglese poté presentare tutte le istruzioni, tutti i documenti che gli si chiedevano per dimostrare qual era stata la sua azione, la sua influenza in questo affare, massimamente che dichiarava di non voler prestare appoggio in nessun modo alla Danimarca nelle sue pretese e nei suoi conflitti coll'Austria e colla Prussia.

Il torno ora alla questione presente. Qui si domanda che la luce si faccia sopra questa convenzione, e noi tutti desideriamo che la luce sia fatta, ma mi concedano gli onorevoli Colleghi che da tutta la discussione fin qui seguita, dalle note presentate, dai discorsi ufficiali o meglio semi ufficiali fatti altrove, non siasi fatta nessuna luce sulla sostanza della questione che ci occupa. La questione nostra è gravissima, lo si vedrà nella discussione della convenzione, perchè credo che nella legge del trasferimento della capitale vi debba essere inclusa la discussione della convenzione medesima, la quale non può sfuggire all'esame del Parlamento, ed in ciò credo di essere abbastanza d'accordo col signor Ministro dell'Interno il quale mi pare aver detto in altro luogo, che sulle questione se fosse da trattarsi in Parlamento egli aveva opinioni che non credeva ora opportuno mettere innanzi.

Dunque, dico, vedremo nella discussione della sostanza della convenzione, che qui si tratta di una cosa assolutamente straordinaria, di una convenzione che l'onorevole Senatore Tecco ha trovato diversa da tutte le convenzioni precedenti, ed è vero, giacchè io credo che non si trovino convenzioni precedenti, le quali abbiano la portata di quella che noi discuteremo.

Volare che si faccia la luce che desideriamo in una questione che non sarà chiarita se non fra due, tre, e forse dieci quindici e forse venti anni, io la trovo curiosità un po' precoce (*Harità*); è una questione la nostra di una gravità immensa, è una questione nella quale i destini d'Italia sono in compromesso, è una questione il cui esito favorevole o sfavorevole può dipendere assai dalla prudenza e dall'imprudenza di chi la discute; è una questione insomma nella quale, io che mi professo francamente amico della pubblicità in ogni

cosa, dichiaro che la riserva del Ministero è dettata da tutte le considerazioni, da tutti i principii di prudenza da tutti i precedenti parlamentari (*Vivi segni di approvazione*).

**Presidente.** La parola è all'onorevolissimo Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Avevo domandato la parola per dire a un dipresso le cose che ha dette l'onorevole Senatore Gallina; per conseguenza io lo ringrazio, ma non posso a meno di respingere il senso delle parole del Senatore Pareto, dalle quali risulterebbe, perchè abbiamo detto di non aver più nulla da presentare, che altri documenti abbiamo e non vogliamo presentarli.

**Senatore Pareto.** Mi pare che il signor Ministro dell'Interno abbia detto che si era ricevuto una nota poco importante.

*Voci.* No, no.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Mi scusi, io non ho detto che il Ministero abbia ricevuto una nota di poca importanza; io ho detto, che tutte le note che tendono a rischiarare il significato della convenzione, noi le abbiamo presentate; e che non abbiamo altro a produrre dinanzi al Parlamento. Ho detto, che dopo la pubblicazione delle note del 7 novembre, non si hanno altre pubblicazioni su cui si possano fare avvertenze. Io vorrei perciò che il Senatore Pareto non desse alle mie parole una estensione, un significato, che veramente non ho mai creduto di aver dato alle medesime.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Avevo creduto di capire che ci fosse una nota di poca importanza.

**Senatore Ricci.** Domando la parola.

**Presidente.** Noterò che l'attuale discussione verte solo sopra l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Scialoja.

**Senatore Ricci.** Sarò brevissimo e procurerò di richiamare la questione a quei principii da quali non doveva mai essere allontanata.

Quando fu aperta nell'altro ramo del Parlamento questa discussione, il Ministero ha presentato tutti i documenti che credette sufficienti ad illuminarlo. Nello stesso tempo in Francia furono pubblicati altri documenti relativi alla stessa questione. Questi documenti pubblicati dal Governo francese furono riconosciuti di tanta importanza, che il Ministro degli Affari Esteri e Presidente del Consiglio ha creduto necessario di rispondere colla sua nota del 7 novembre. Egli ha creduto tanto necessario di illuminare il paese a questo riguardo, che nello stesso giorno che la nota era spedita a Parigi, si pubblicava sul *Giornale Ufficiale*, cosa un po' insolita negli usi diplomatici. Questa nota contraddiceva una gran parte delle interpretazioni contenute nella nota 30 ottobre del signor Drouin de Lhuys nella quale questi stabiliva i punti che

furono uno ad uno combattuti nella nota del 7 novembre. Dunque non è vero....

**Presidente.** Mi permetta, Ella entra nella questione.

**Senatore Ricci.** Provo la necessità di domandare altri documenti perchè non pare esista una perfetta intelligenza tra i due Governi contraenti (*Rumori varii*).

**Presidente.** Quando si propone l'ordine del giorno puro e semplice, si propone di tenere per esaurita la questione... Ella invece entra nel merito...

**Senatore Ricci.** Io, ripeto, dimostro la necessità di comunicare altri documenti perchè da quelli pubblicati . . . (*Rumori varii e prolungati*).

Mi si permetta, . . . debbo spiegare la mia opinione . . . Dai documenti finora pubblicati risulta un formale dissenso tra l'interpretazione che il signor Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri dà alla convenzione e quella che le dà il Governo francese. Bisogna adunque che il Senato possa decidere con piena cognizione di causa, che esso sappia se il Governo francese aderisce alla nota del 7 novembre o se la respinge. Ci basta dunque che l'onorevole Ministro degli Esteri ci dica che non ci sono documenti posteriori, e che la questione è chiusa colla nota del 7 novembre, e noi siamo soddisfatti, non domandiamo più nulla. Se invece egli non può asserirci che la discussione è chiusa colla sua importantissima e bellissima nota del 7 novembre, noi dobbiamo credere di non essere sufficientemente illuminati. Io non ho altro ad aggiungere. La questione mi pare molto chiara. Se il Ministero dichiara che non può comunicare altri documenti, ciascheduno di noi interpreterà nel suo senso questo rifiuto, e crederà che questi documenti non sono così favorevoli all'interpretazione del Ministero, perchè egli possa produrli.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Gualterio, e rinnovo la preghiera di non uscire dalla questione dell'ordine del giorno.

**Senatore Gualterio.** Io aveva chiesto la parola per appoggiare l'ordine del giorno puro e semplice poichè al punto in cui è arrivata la discussione io credo che non si può maggiormente insistere. Le ragioni addotte dall'onorevole Senatore Gallina devono avere, a me pare, formata oramai l'opinione del Senato sopra non solo il diritto del Governo, ma sopra i doveri di convenienza che incombono al governo in una questione grave, e che forse ha in germe i destini d'Italia. Nessun Ministro può essere costretto in nessuna maniera a pubblicare quello che possa nuocere non solo alla questione pendente, ma anche alle possibili questioni che possono insorgere nell'avvenire.

Due generi di documenti vennero e con molta insistenza richiesti. Gli uni domandavano se vi erano risposte all'ultima nota con cui il Ministro degli Esteri, Presidente del Consiglio d'Italia aveva chiusa la questione, postume fra il gabinetto italiano e il gabinetto francese, se pure si può chiamare questione una discussione quasi amichevole fra due alleati riguardante

L'interpretazione di alcune frasi che erano nelle note scambiate fra i due governi. Gli altri domandavano le istruzioni che erano state date ai nostri ministri plenipotenziarii allorchè furono iniziate le trattative.

Quanto ai primi documenti, io dico che il Ministero quando asserì che non aveva nessun altro documento importante da comunicare al Parlamento, ha esaurito completamente quello che aveva da rispondere; quanto agli altri documenti, vale dire alle istruzioni, io rispondo che quando a ciò si annuisse, sarebbe per me un fatto assolutamente nuovo, e che reputo un precedente pericoloso. Non possono domandarsi al Governo che i documenti che si scambiano durante le trattative e anche questi dentro i confini della convenienza diplomatica e dell'interesse del paese.

Ma quelli più riservati che contengono il pensiero del Governo e le istruzioni che crede dover dare ai suoi rappresentanti, per colorire l'andamento delle trattative, l'indirizzo che nel lungo svolgersi delle medesime qualche volta si modifica per le necessità che sorgono durante la discussione, questi documenti, io dico, queste istruzioni non sono giammai pubblicate da nessun governo, nè credo che accadrà mai di vederle pubblicate in veruna raccolta di documenti deferiti al Parlamento di alcuna Nazione. Parendomi quindi la discussione esaurita completamente, non credo vi sia altro da fare se non che chiuderla, quindi insisto formalmente per l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** Non essendovi ulteriore discussione pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Si passa alla discussione generale del progetto pel trasferimento della capitale.

Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. La capitale del regno sarà trasferita a Firenze entro sei mesi dalla data della presente legge. »

« Art. 2. Per la spesa del trasferimento è aperto nella parte straordinaria del bilancio dell'Interno, ed in apposito capitolo, un credito di lire 7,000,000 ripartito come segue:

« Esercizio 1864 . . . . . L. 2,000,000  
« Idem 1865 . . . . . » 5,000,000. »

« Art. 3. I Ministri dell'Interno, delle Finanze, e dei Lavori Pubblici sono specialmente incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

La parola spetta per ordine d'iscrizione al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori. Un detto non da ieri nè da oggi adegua gli errori politici al delitto. Mendace è il detto; esso rovescia l'ordine morale.

E io perciò fino dall'esordio di questo mio ragionamento voglio sia dichiarato che non intendo accusare veruno, non biasimare veruno, non censurare veruno.

Parte dell'Italia (la più piccola invero) sonnerchiava, parte strepitava, parte congiurava. Uopo era conminare, stimolare i neghlienti, soddisfare i gridatori, dissesare i nemici della patria indipendenza.

Si è egli camminato? Capitale provvisoria Firenze: fu patto, patto non appare. Ma perciò non fu patto? Anzi patto: palese, od occulto, profferito, od imposto, non monta.

Ma patto o non patto vediamo la significazione del fatto. È ragione strategica? Io non sono uomo di guerra; bene, udii da uomini competenti spesse volte, sempre, capitale strategica dell'Italia essere Bologna.

Non era, ci si dice difendibile, Torino. Bravi noi! Non colla somma che il Governo chiede, si con quella che chiedere dovrà, noi l'avremmo potuta fortificare per bene. E voi andrete a Firenze, e non fortifichere-te Torino? Per quattro quinti la scienza della politica è la scienza della previsione, e voi andrete a Firenze, e voi dovrete fortificare Torino.

O è ragione politica? Per me vale rinuncia più o meno esplicita alla capitale Roma.

Protestiamo, ci si dice: ma due milioni di parole non valgono a distruggere un fatto. Le parole possono essere e sono qualche volta d'oro, i fatti sono scinpre di ferro.

Facciamo, altri ci dice, posa a Firenze. Costoro non parlano sul serio. È essa un postiglione l'Italia che le abbisogni, per gire a Roma, sostare a Firenze? Signori, non si fanno colle metafore le nazioni. Consultiamo la storia: fu mai altra nazione veruna che facesse altrettanto?

Lascio le considerazioni d'ordine secondario, alcune per altro gravissime.

Fra queste, mi affretto a dirlo, non entrano le ces-sate utilità di Torino. Io stupii nel leggere articoli di giornali, indirizzi, libri, programmi, nei quali si parlava a dilungo dei diritti di Torino. Torino, o Signori, lo ammetto di buon grado, Torino non ha diritto, Torino non pretende di avere diritto ad essere capitale d'Italia meglio che qualunque altra città d'Italia. Esempio raro, nuovo, singolare, in meno di tre lustri, Torino ha triplicato sé stessa. Usufruttò il regno di Sardegna, usufruttò il regno d'Italia come tutte le capitali del mondo... Lascio lì la questione invidiosa, irritante, provocatrice. Ma non mi si metta innanzi il municipio laddove ci sta di mezzo la nazione; non mi si additi un cittadino il quale, pur contro le sue patte intenzioni, con una frase che, a parer mio, compendia tutta intera una ribellione, dice ai tumultuanti della piazza: voi avete vinto!

Ma, se Torino non ha diritto, voglio dire, se non ha ragioni giuridiche a essere capitale d'Italia, soprabbondano a Torino le ragioni di alta convenienza politica.

Metto da parte che nelle questioni politiche la ragione primaria, principale, spesso unica di essere, è l'essere.



Ma dove si troverà in tutta Italia una città la quale sia acconcia come Torino, a diventare capitale provvisoria di uno Stato libero?

Torino lo sarebbe ugualmente per capitale di uno Stato assoluto.

Se il re Carlo Alberto non avesse data la libertà, Torino sarebbe stato probabilmente l'ultima ad averla, ma sarebbe stata ugualmente l'ultima a perderla.

Frattanto dove meglio che in Torino è insito l'amore dell'ordine? dove più profonda la riverenza alle leggi? Tutto vi è portato dal di fuori, tranne che il senno. Niuno mi opponga le ultime dimostrazioni politiche!

Chi le fece? I Torinesi le fecero? Che ne so io? Io so che gli abitatori di Torino le fecero, commossi e sobillati dalle perverse fazioni! E sia. I popoli tutti sono non meno che gli individui, in certe speciali congiunture, soggetti a malattie: l'importante è la durata. Or bene, decida il Parlamento, decida il Parlamento, e Torino chinera il capo alla maestà del Parlamento.

Quando nel 1848 il magnanimo Carlo Alberto si ritirava dinanzi alla forza sovrachante del duce austriaco lo stava coll'illustre Vincenzo Gioberti a conversare delle cose del giorno in una delle aule del palazzo Carignano. Un'ondata di popolo irruppe nella piazza, e gridava, e strepitava e schiamazzava. Corremmo alla finestra. Quattro periodi di Vincenzo Gioberti bastarono a riassicurare quella moltitudine furente, e, quasi nulla fosse, ciascuno si ritornò quietamente alle sue case.

Perdonimi la gentil culla di Dante e di Michelangelo.

Nè la gloriosa sua storia, nè l'antica sua civiltà mi fanno persuaso che sia capitale provvisoria migliore di Torino.

Conosco un altissimo personaggio fiorentino il quale mi diceva che la libertà del voto non vi sarà ugualmente sicura: egli fu tra i rappresentanti del popolo, e per intemperanza popolare dovette rassegnare il mandato.

Ma vi ha un altro riguardo, ed è il riguardo per me, per noi tutti grandissimo, il riguardo della dinastia.

Come mai? Quando lo straniero domina tanta parte d'Italia, quando l'unico consiglia abbastanza liberalmente, noi vorremo spostare la dinastia dalla sua culla, dal luogo dove monarchica è la storia, monarchiche sono le tradizioni, monarchiche le affezioni, monarchici perfino gli istinti? Bidate a quello che fate, o Signori, badate soprattutto a quello che gli altri fanno. Si vuol dare guarentigia al partito cattolico il quale, per ciò appunto che è sopraccattolico io direi non essere cristiano (*Ilarità*).

Pensiamoci: la Francia ha i varchi aperti dal settentrione e dall'occidente, dall'occidente e dal settentrione ci tocca, ci urta, ci compenetra, ci chiude, ci serra come in una moraa.

Chiunque di noi n'abbia vaghezza può dai balconi della via di Doragrossa o di Santa Teresa scorgere i

confini del Regno italiano. La Francia minaccia l'Italia coll'Austria, minaccia l'Austria coll'Italia. E non è ancora molto tempo passato che il Piemonte era una provincia francese. Io non vorrei che mentre noi andiamo disputando della capitale, vuoi provvisoria, vuoi definitiva, un buon francese o un cattivo italiano venisse a dirci: la capitale d'Italia è Parigi!

Io chiudo questa prima parte del mio ragionamento in un solo concetto, ed è questo: pessima, se volete pessima capitale definitiva Torino, eccellente capitale provvisoria, e per mio giudizio unica possibile.

No, Signori, a dispetto della politica, della speranza e del sentimento, a dispetto della filosofia e del osisma, a dispetto di tutte le argomentazioni, nessuna ragione di prudenza e di circospezione politica consiglia di allontanare dalle Alpi il temuto custode delle Alpi!

Annesso alla convenzione è il patto della ricognizione del debito pubblico degli stati Pontificii per parte del Governo italiano. Patto, io dico, scorrevole come acqua, ma acqua torbida e fetente. Per qual diritto? con qual diritto, o Signori? L'Italia, nelle condizioni delle sue dissestate finanze, dovrà riconoscere il debito, rifare la pecunia spesa per la rovina d'Italia? giacchè ogni nemico del Papato politico è un battezzato, e diciamolo pure apertamente, se il Dio de' cristiani è il Dio della pace e della misericordia, della consolazione e della carità, chi volesse starsene alle dottrine del Papato, dovrebbe chiamarlo il Dio de' briganti (*Rumori*).

E ben so essere principio di diritto internazionale il riconoscimento del debito de' governi di fatto. Ma nel volgere del secolo diciannovesimo, dopo quello che abbiamo veduto coi nostri occhi, udito colle nostre orecchie, palpato colle nostre mani, il governo del Papa Re, antesignano di Cristo, avversario dell'Italia, rovina dell'Italia, bestemmia permanente con divinità, negazione d'ogni progresso umano, non è, e non può essere governo.

E molti a dirci: vedete, è guarentigia per l'Italia Signori no, guarentigia è per la Francia, avvegnachè infranciosata sia anche quella parte d'Italia; e francese è il debito pubblico, francese è l'obolo maledetto destinato a sgozzare i redenti....

Il Papa entro due anni farà un esercito di volontari. Se cittadini sarà perpetuazione di guerra civile. Cattolici dice. Che porta? Saranno Saraceni o Turchi come altra volta, sarà canaglia belga o boema (*risa, rumori*) sarà bordaglia di Baviera o d'Irlanda, non mancheranno i fanatici Spagnuoli di Suor Patrocino, esercito poliglotta!

E l'Italia dovrà non soltanto tollerare ma palleggiare la possibile schiavitù di Roma? Oggi è un fatto, domani sarà un diritto: contro l'Italia i cattolici: non è cattolica l'Italia? Escogitate se vi piace, patto più duro, peggiore umiliazione. Vi ha qui fior di giustizia? Vi ha qui senso d'onore?

Tutto dal principio che Roma è libera, che Roma è

signora di sè. Filosofia francese, politica francese. Vorrei un po' sapere che direbbe Francia se Marsiglia, o Bordeaux o Tolone venissero un giorno a dire: non siamo francesi, oppure non vogliamo essere francesi noi!

E sig. Lasciamo alle prese coi partigiani del Papato i buoni patrioti? accendiamo guerra sempre più viva tra i liberali e i ciceroni della piazza e i principi del Monte Pincio?

E cada il papato; vogliamo affogarlo nel sangue? Udite saggio di educazione romana: Nino, diceva taluno, me presente, al suo figliuolo: qual modo dobbiamo noi tenere per sottrarre Roma al governo dei preti? Gran fatto! rispose quel ragazzo poco più che settenne, si aggraffano i preti rossi e li si butta tutti nel Tevere (risa e rumori).

Signori, la lezione non è morale; non meravigliatevi: essa è la reazione del catechismo di monsignor D'Apuzzo.

Il cielo disperda i miei timori. Ma se mai la stella d'Italia splenderà della piena sua luce, già mi sembra di udire in quel pandemonio la trionfante rivoluzione gridare alla reazione quel fiero verso:

« Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio. »

A chi giova il patto? Unicamente, esclusivamente alla Francia giova. La Francia si libera dei malcontenti; e voi vedrete a Roma i legittimisti, a Roma gli orleanisti, a Roma gli affamati, a Roma i diffamati, a Roma i sanfedisti, a Roma i disperati (ilarità), capo a tutti la lancia spezzata del dominio temporale, il fuggitivo di Castelfidardo, questa gloria militare spenta nella egestia.

E noi un patto così disonesto faremo fondamento alla redenzione italiana?

L'Italia rispetti le frontiere dello Stato pontificio; non si opponga alla formazione dell'esercito pontificio, purchè non sia minaccia contro il regno italiano.

Curiosa dichiarazione quest'ultima — Chi giudice? Quante migliaia di umane bestie basteranno per dire che è minacciata l'Italia?

Eh! non brighiamocene, o Signori. Siamo per ora 22 milioni d'italiani riuniti in uno Stato, sono 38 milioni i francesi. Avventurati pupilli! Tocca a caduno di noi un tutore, più tre quarti di un tutore!

Il patto frattanto è o non è ricognizione esplicita del dominio temporale del papa?

No, ci dicono; ci restano i mezzi morali.

Ah! i mezzi morali? E che intendiamo noi per mezzi morali? Osserviamo la lettera e lo spirito della convenzione?... E voi non entrerete in eterno in Roma. Oppure intendiamo fin d'ora violarla? e allora quale è moralità in un patto che prima che tu lo stringa hai fermo nell'animo di calpestarlo?...

I mezzi morali! Situazione che facciamo a Roma, situazione che facciamo al Governo italiano!

A Roma. Si rivolta Roma; la rivolta è spenta nel sangue da dodici, poniamo, o da 15 migliaia di soldati fanatici. Ah! i vostri mezzi morali sono una crudele de-

risione! Il Governo italiano poi mettiamo in urto continuo, incessante, perpetuo colla parte più liberale della cittadinanza che vuole ad ogni costo l'unità e l'indipendenza del regno.

A chi giova dunque questo patto? Ancora alla Francia giova.

Alla Francia, dico, non a Napoleone III, non alla Italia. Napoleone III si è messo in un imbarazzo maggiore verso il partito così chiamato cattolico; per l'Italia è la tela di Penelope: di nuovo da capo, da capo sempre.

Quale giudizio fareste voi di un uomo il quale avendo un nemico assai più possente di lui mandasse per dirgli: ancora due anni, e io ti ucciderò? Certamente quel nemico cercherebbe di uccidere prima lui. E di tal guisa morrebbero Italia e Francia se le nazioni morissero della morte degli individui, se potessero perire i popoli cristiani.

Io sono audace a volere rettificare la politica di Napoleone III, ma non lo avrei consigliato di dire al suo nemico: guardati, o ch'io ti uccido. Alla imprevidenza sprovvista bisognava adoperare. Se vi era mezzo di vincere, era la sorpresa. Da una porta uscire i francesi, entrare dall'altra gli italiani. La dimane svegliandosi l'Europa, Napoleone III e noi avremmo veduti i nostri amici comuni giubilanti, allibiti e conquistati i nostri nemici.

Ora invece, o Signori, che vediamo noi? Vediamo in Roma gesuiti e gesuati, ignoranti e ignorantelli, paolotti ed oblati, e tutti gli imbecilli i quali si argomentano di salvar l'anima dentro al panciotto del prete!

Che è questa nostra politica, o Signori?

Pognamo sia continuazione della politica del conte di Cavour.

Ma il conte Camillo di Cavour ebbe pure l'ardimento di fare invadere l'Umbria, e le Marche; il peggio di quella sua politica scegliemmo noi.

Sia pace alla tomba lagrimata, ma per mio giudizio la pagina che oscura la vita politica del conte Camillo di Cavour è la proclamazione condizionata del diritto del Regno. Col consenso della Francia, ei diceva, col beneplacito della Francia andremo a Roma.

No, Signori, col beneplacito della Francia, col consenso della Francia voi non andrete a Roma.

La Francia difende a tutta oltranza l'opera del suo Carlo Magno. La Francia vuole l'Italia indipendente, tranne dalla Francia, ma non vuole l'Italia una con Roma capitale.

Le moltitudini ignoranti, bigotte vogliono la pantofola del papa; i farisel in sottana o no, vogliono l'abbruttimento dell'umana ragione; gli uomini politici d'ogni colore emulano l'Italia una, la temono.

Non è un partito italiano in Francia, non vi sono dodici uomini amici non dico all'Italia, perocchè calunnierei i francesi, ma al l'unità d'Italia colla capitale Roma.

L'unico amico nostro, o certo il migliore degli amici è Napoleone III, egli che pugna di persona contro il

vile governo dei preti, egli che di politica, come di tutt'altro, sa più e meglio che la maggior parte de' suoi sudditi.

Ma l'imperatore della Francia, pensate! Ei non vuole, ei non può volere l'unità d'Italia con Roma capitale, perchè l'Imperatore della Francia non può fare quello che la Francia non vuole, non può non fare quello che la Francia vuole.

Più volte lo ci fece dire nei libri, nei giornali, nello stesso *Monitore*, nelle note più o meno diplomatiche, più volte lo ci disse per bocca del signor Billault, il quale fu pure l'uno degli uomini più eminenti e più liberali della Francia. E che diceva egli? Per l'unità d'Italia, diceva (vedete assurdo) l'equilibrio europeo sarebbe rotto! Interesse primario della Francia la vita del papato, disunitore d'Italia, perpetuo congiuratore.

Quale fiducia vogliamo noi porre in una nazione dove il signor De La Guéronnière, uomo per molti versi rispettabile, e che pure rappresenta un partito ostile all'unità italiana, scrive e predica l'impossibile dominio degli spiriti, ossia, come egli si esprime, la sovranità spirituale; mostrandosi (e qui mi perdoni il nobile Visconte), mostrandosi affatto ignaro della costituzione della Chiesa e dei rudimenti primi delle ecclesiastiche discipline?

Volete voi avere fiducia in una nazione dove un generale Lamoricière, abbastanza presuntuoso per voler fare il teologo, scaglia sul volto di ventidue milioni di Italiani il titolo di musulmani? Dove il signor di Montalembert, l'uno dei più dotti cattolici, tratta da briganti i generali del Regno italiano? Dove un uomo chiamato per ironia Bonapèchese, nella ebbrezza del suo orgoglio cardinesco ci qualifica tutti parricidi? dove si può dire e scrivere, e leggere e credere che se non vi fosse un papato politico, lo si dovrebbe inventare? Qual fiducia in un governo che alla convenzione Italo-Franca fa apporre la firma del signor Drouyn de Lhuys? O che può egli farci l'Imperatore, quando un vescovello screanzato osa lanciare sul volto al Sire dei francesi il predicato di Pilato, e ne va impunito?

No, o Signori, lo ripeto colla più profonda convinzione; col consenso della Francia, col beneplacito della Francia voi non andrete a Roma.

Che resta fare all'Italia? Rinovate anzitutto la formula dalla unità italiana, la quale potrebbe essere presso a poco così: colla Francia, senza la Francia, in tutti i modi l'Italia si ha da fare.

Ciò non vuol dire nemicizia alla Francia. Dio me ne guardi; vuoi soltanto significare che ogni principio è inflessibile come il domma, immutabile come il destino.

Ad *Jove principium* usavano dire i nostri maggiori, e il Giove della guerra sono i cannoni, e il cannone dovrà a suo tempo tuonare contro il nemico d'Italia. Se soli, pugneremo, indubbiamente, anche prostrati in due o tre battaglie, vinceremo; se no, noi sappiamo fin d'ora con chi e contro chi avremo a combattere.

Cacciata l'Austria, porgiamo la mano all'Austria.

Debbo io dirlo? e perchè non lo dirò? Quando l'Austria sia fuor dell'Italia, alleata dell'Italia potrà essere l'Austria (*Rumori*).

Guardatevi però, o Signori, dal chiamare in vostro aiuto la Francia. L'esperienza del passato vi sia ammonitrice di ciò che ha da venire; la Francia rincarirebbe il prezzo della seconda calata.

Riabbia il Re d'Italia la situazione dell'antica dinastia di Savoia, quando tra i due perpetui rivali, Austria e Francia, la spada di un Re di Sardegna pesava quanto la spada di Brenno; e allora senza presunzione, senza arroganza, senza albagia dica alla Francia: Ho cacciato l'Austria colle mie armi: volete un po' anche voi lasciarvi il fatto mio? Quanto è del rimanente, provvederà l'Imperatore dei Francesi.

Esiterà egli? Non riuscirà? Voi avete molti altri mezzi in pronto.

Fate quello che avreste dovuto fare fin da principio, protestando contro qualunque recognizione del debito pontificio, togliete cioè ai vostri nemici il mezzo di nuocerli. Allora quel governo non troverà più prestatori fra quelli che prestano entro una stessa mattina a Cristo e al diavolo, tra quelli che hanno, non so se debbo dire il cuore nella borsa, ovvero la borsa nel cuore.

A estremi danni contrapponetevi estremi rimedi. Fate ottima condizione di vita agli amici vostri, con ogni maniera di favori, con ogni maniera di allettamenti, fate pessima condizione di vita ai vostri nemici.

Chiamate al Regno Italiano quanti sono in Roma amici vostri, lasciate quivi i nemici, e poi isolate lo staterello pontificio. Io lo dirò anche a costo di sbalestrare. Vi ha una strada ferrata: in una data condizione di cose la si potrebbe... e mettete dazi incompensabili a confini. Usate questi o somiglianti mezzi, e voi vedrete se i nemici del Regno Italiano in Roma non faranno, e presto, la rivoluzione a favore dell'Italia, in Roma.

Ma soprattutto la questione romana è da raccomandarsi a un uomo.

Chi è quest'uomo? Sarebbe stato l'onorevole Giuseppe Pianelli se avesse saputo fare, sarà l'onorevole Giuseppe Vacca, se saurà fare (*Viva l'unità*).

Sì, o Signori, il Ministro de' culti ha in mano le chiavi di questa Gerusalemme terrestre, meglio assai che il pontefice non abbia le chiavi di quell'altra Gerusalemme. Soltanto occorre che sappia volgerle e rivolgerle diritte nella toppa.

Ecco, a cagion d'esempio, Francia dice all'Italia: fate gli accordi col Papa per l'esercizio della sua podestà (notate *podestà spirituale*).

Che intende? Intende che diamo guarentigie per la libera comunicazione dell'impero francese col capo dei fedeli? E noi le daremo a carra. Che se intende di fare i fatti nostri, anche in ordine alle anime nostre, ma cara e benedetta quella Francia che si aderge in pontefice ottimo massimo, e detta legge alla religione degli italiani!

E il Guardasigilli avrebbe a dire di rincontro: la Francia vuole inginocchiare al papa? inginocchi. Vuole chiamarlo beatissimo e santissimo e onnisciente e onnipotente e infallibile e Vice-Dio? Lo chiami come vuole. Vuole bariargli i santissimi piedi? Li bari. Ma non venga a dettare la sua religione all'Italia, che diede al mondo lo spettacolo di tre civiltà.

Mandi il Guardasigilli i vescovi natti a Roma, mandi i preti natti a Roma, il Papa dovrà mantenerli. Così proteggeranno il papato temporale due eserciti degni del papato temporale, l'esercito degli assassini, l'esercito dei santfedisti.

**Senatore Di Castagnetto.** Non possiamo essere obbligati ad assistere a queste imprecazioni contro quello che veneriamo.

**Senatore Stotto-Pintor.** Parlo di politica, parlo del dominio temporale, non parlo di religione. Non io ma altri ci suggerisce di voltarci ad altra religione. Ma noi non smetteremo la credenza insegnataci dai nostri padri se anche tutti gl'italiani fossero persuasi, come io lo sono, che il papato politico è, nelle condizioni in cui versiamo, qualche cosa di strano e di anormale.

Alle corte, o Signori, vogliamo infrangere la forza del *non possumus*? Vogliamo far calare il pontefice a ragionevoli accordi?

Badate bene a quello che sono per dire, non vorrei che mi teneste per cattivo cattolico.

Premessa la dichiarazione dell'unità della fede, premessa la ricognizione la più leale o la più sincera del primato, fate intravedere alla Corte Romana una chiesa nazionale.

**Presidente.** La prego a voler ridursi alla questione.

**Senatore Stotto-Pintor.** Parlo sempre de' mezzi morali.....

Stupido chi crede che il clero si possa vincere coi cannoni o colla diplomazia; il clero non si vince se non col clero. Il clero cattivo, il clero carnale si vince col clero buono, dotto, informato allo spirito del Vangelo. Solo con esso, solo per esso noi riusciremo alla riforma cattolica della cattolica chiesa (*Rumori; interruzione*).

**Senatore Di Castagnetto.** Prego il sig. Presidente di richiamare all'ordine l'oratore.

**Presidente.** Il persistente romorio nella Camera poteva fuo ad ora supplire alle ammonizioni del Presidente; ma cresce ora talmente, che io non posso più dispensarmi dall'invitare l'onorevole Senatore a voler por termine a quelle espressioni esagerate che offendono così visibilmente il senso cattolico, il senso morale, il senso sociale dell'Assemblea (*generale applausi*).

**Senatore Stotto-Pintor.** E nondimeno io non mi starò dal credere che la chiesa non debba ritirarsi ai suoi principii, non rinvocarsi il papato alle origini sue. La Chiesa non è monarchia, il Papa non è monarca; egli è niente più di quello che Cristo ha detto; egli è primate, vale a dire presidente, non sovrano, dell'episcopato. Spegnete la monarchia spirituale, e la monarchia temporale non avrà più ragione di essere.

Voi scorgete, o Signori, che io non approvo il trasferimento della capitale, non i patti aggiunti a quel patto. Ammetto le rette intenzioni dei Ministri, ne commendo l'amor patrio, ma non posso transigere con la mia convinzione. Molto meno quando vi ha di mezzo una questione d'onore. E qui vi chieggo libertà pienissima di parola quale si addice a questi seggi. Signori, io mi raffiguro la convenzione siccome un superbo mausoleo per mani angeliche infiorato. Sollovo il coperchio. Che veggio? Un cadavere! Esso è la dignità del Regno italiano!

Per la qual cosa se anche, cessate le presenti condizioni, si potesse con questo mezzo andare a Roma, io penso che la pluralità degli italiani non vorrà approvare il fatto, avvegnachè gli italiani sapiano o che se non vi ha cosa più versatile della scienza politica, non vi ha pure una politica dove ci si perda l'onore.

E voi, novelli consiglieri della Corona, badate al ministero che avete ricevuto nella fiducia del più leale dei principi affinché lo adempiate degnamente. Radrizzate le mani dimesse e le ginocchia disciolte e fate diritta carreggiata ai vostri piedi, affinché nessuno di voi si smarrisca della via, o zoppicando esca di strada. Chi potrà abbarrarla dinanzi a voi?

Badate a quello che sto per dirvi: l'Italia è un principio, la Francia è un ostacolo. La Francia fece il dominio temporale, compito dell'Italia è disfarlo.

Non dite: più possente assai dell'Italia è la Francia. La Francia è più possente in armi regolari, ma l'Italia è più possente nella forza espansiva dell'idea. Pensate che quanto l'Italia ha bisogno della Francia imperiale, altrettanto la Francia imperiale ha bisogno dell'Italia. Pensate essere vaneggiamento di mente inferma l'onnipotenza delle nazioni. Pensate che, ministri voi di un principe che si chiama Vittorio Emanuele II, ministri di un re erede di quaranta principi, voi non cavalcate già una rozza magra e inciprignita, sibbene inforcate gli arcioni di un cavallo di battaglia, di un destriero nobile e generoso, e che nell'ora del supremo pericolo avrete dietro di voi 25 milioni d'italiani.

Stupido chi sequestra la provvidenza dagli avvenimenti della storia. È scritto col dito di Dio, l'Italia sia; e l'Italia sarà.

Signori, confrontando i libri nostrali e stranieri, i fogli periodici di dentro e di fuori, le note più o meno diplomatiche, io mi sto affatto dubbioso e nulla veggio o una sola cosa io veggio ed è che non veggio. Il senso della convenzione è ascoso da un densissimo velo che a nessuna mente umana è dato di diradare. Multi infatti accettano la convenzione perchè con essa si va a Roma, altri l'accettano perchè non ci si va. Vedete se non è chiara la convenzione!

Ora occorre sappiate che io sono seguace appassionato delle dottrine politiche di Napoleone III, di quel Napoleone che noi tutti, ed io con voi ricunosciamo siccome il primissimo statista del mondo.

Ebbene! io non voterò il trasferimento della capitale

perchè non altrimenti che il prigioniero d'Illans in un articolo fatto inserire nel *Progresso del Passo di Calais*, nel giorno 23 dicembre del 1844 « in fatto di politica io non comprendo che i sistemi chiari e natti; » Non voterò la convenzione perchè l'Imperatore nel suo sapiente discorso all'Assemblea Legislativa, del 28 febbrajo 1858, come asseriva: « Le cause ben definite e chiaramente espresse producono una profonda convinzione; solo le bandiere francamente spiegate ispirano amore sincero. » Non voterò la convenzione perchè se anche la città di Firenze fosse un ponte per la città di Roma, Napoleone III in quella sua dotta scrittura intitolata *Des Gouverni e de' loro sostegni*, mi insegna che « il fare ponti di fabbrica non è fabbricare. »

Io voto contro il trasferimento della capitale nell'interesse del paese, nell'interesse della dinastia, nell'interesse massimo dell'onore nazionale.

**Presidente.** L'ordine della discussione chiama a parlare il Senatore Mamiani.

**Senatore Mamiani.** Trattasi oggi di una proposta e d'un voto che porta in grembo, per mio avviso, la buona o la sinistra fortuna d'Italia.

Però per un lato non mi par conveniente di passarvene con silenzio; e dall'altro ognuno avvertiva che dopo i discorsi tenuti in altro recinto, dopo i commenti infiniti e le polemiche animatissime di quasi tutta la stampa europea, non sembra fattibile il trovare cose nuove e utili a dire.

Il discorso dell'onorevole proproponente non ismentisce gran fatto questa opinione. Egli confessò che per essere nuovo ha rischiato più volte di cadere nello strano o nell'insolito almeno, ed è certamente insolito, credo io, udire parole in questo senso intorno la Francia quali egli le fece; sebbene molte gazzette pertinenti ad un partito notissimo a tutti ribocchino ogni giorno a un dipresso dei concetti medesimi.

Io mi restringerò impertanto a poche e brevi considerazioni scegliendo fra le meno rifiutate, e più sostanziose che dà la materia.

In primo, da quelle chiose infinite, da quello polemico interminabili, è, se non m'inganno, emerso alla fine un criterio comune, una specie di sentenza emanata dal tribunale del buon senso italiano, la quale dice che la proposta di legge e la convenzione che vi sta annessa vogliono essere giudicate per quello che sono in se medesime, e per quello che annunziano in modo chiaro, potente, positivo, tralasciando di pronosticare sull'avvenire e d'intrattenersi con poco profitto sulla parte opinabile e congetturale di essa convenzione; ed ora aggiungo tralasciando altresì di investigare a gran pena quello che giustamente la diplomazia riserva a se stessa.

Tutti ci accordiamo nel riconoscere che la traslazione della capitale arreca danni gravissimi. Vi si spende moneta infruttifera; si perturbano di vantaggio gli ordini amministrativi non bene ancora assodati; si offendono si manomettono improvvisamente molti interessi pri-

vati; si esce infine da una città e da una provincia la meglio disciplinata dell'intera penisola (e volentieri fo eco alle lodi prodigatele dall'ultimo proproponente che non sono certo minori del vero nè possono essere), si esce, ripeto, da una provincia e da una città benemerita infinitamente della causa nazionale.

Ciò non ostante, gran parte degli italiani, ed io mi pongo nel numero, reputa, che tanto gravi e penosi sacrifici debbono essere incontrati e sostenuti in vista dei vantaggi eminenti accertati a noi dalla convenzione.

Nessuno di tali vantaggi vi è ignoto, Signori, e si riducono, per mio credere a tre principali.

Cessa l'infrazione del principio del non intervento; ed una provincia italiana sarà infine sgombrata dalle truppe straniere.

Torna il principato ecclesiastico alle condizioni normali di qualunque consorzio civile e politico col reggersi da quindi innanzi mediante le proprie forze.

Ritornasi l'alleanza, riconfermasi l'amicizia tra la Francia e l'Italia.

Tocco queste cose di volo, perchè voglio essere breve e voi ne avete notizia esattissima; sapete similmente che qui insorgono gli avversari della proposta di legge e negano i profitti testè menzionati, negano soprattutto il primo, dicendo: che le truppe francesi, posto pure che escano alline da Roma, fu già significato in modo solenne per bocca del Ministro degli esteri Drouyn de Lhuys, la Francia serbarsi piena, ed intiera libertà d'azione, e intendesi libertà di rimandare colla quelle truppe deludendo per tal guisa le nostre speranze più care.

Così argomentano molti almeno degli avversari della legge spingendo a forza la vista loro nelle eventualità del futuro.

Io non terrò dietro tali preoccupazioni, e indovinamenti perchè ho detto di volermi attenere all'ispezione de' soli fatti. Nondimeno mi sembra che non siasi voluto distinguere con più accuratezza nè da voi nè da loro le conseguenze certe, immediate, incontrovertibili della convenzione, e separarle da ciò che può essere abbandonato alla discussione ed all'interpretazione.

Le conseguenze di cui io parlo non ammettono libertà di azione, non compongono la parte opinabile e congetturale del patto, non vi si può costituire sopra diversità di giudizio.

Vero è che eziandio contro tali conseguenze può più tardi operare la violenza e l'inganno; ma bisogna per ciò, gettarsi dietro le spalle inaino l'ultima apparenza della giustizia e contraddire sfacciatamente alla fede e alla coscienza del mondo civile. Ciò presupposto, io, Signori, esaminio per un momento il fondo della convenzione del 15 di settembre.

L'Italia e la Francia perchè vi sono concorse? Per l'intendimento scambievolmente di rimettere in pristino il principio violato del non intervento.

Le nuove pratiche fra i due governi diventarono possibili soltanto perchè in quel principio la Francia e

l'Italia perfettamente si conformavano. E questo fu dichiarato ufficialmente e più d'una volta dai loro Ministri. Ma v'ha di più: l'Italia nella traslazione della sua capitale incontra duri sacrifici, perchè il fa? Qual corrispettivo dimanda proporzionato e durevole?

Questo solo, di veder cessare in una provincia italiana l'intervento straniero. Tutti gli altri vantaggi provengono da quest'uno, levato il quale, tutti gli altri sono levati.

D'altra parte, qual è il fondamento del nuovo diritto, comune alla Francia e all'Italia? Il principio dell'autonomia naturale, perenne, non prescrivibile dei popoli, l'adagio d'antica giustizia sociale di volere che ciascuno sia padrone e legislatore in casa propria che è il contrario direttamente delle massime proclamate a Vienna, a Verona, a Leibach, ed è l'adagio che fu la forza, la grandezza e la prevalenza del secondo impero francese.

Trattasi dunque di uno di quei principii che non si possono pigliare a metà e che hanno natura estremamente gelosa e inflessibile. La Francia e l'Italia debbono pertanto guardarsi più chè molto di non recarvi la più menoma offesa per non porgere alla vecchia Europa nessun pretesto, nessuna scusa di manometterlo. Epperchè stesso tutti noi, credo, siamo persuasi che uscendo le truppe francesi da Roma, nè Austria, nè Spagna, nè Baviern, nè alcun'altra nazione ne prenderà il luogo; scoppierebbe piuttosto una lunga e terribile guerra.

Ma v'ha di più ancora: quanto maggiormente si esamina la lettera e lo spirito della convenzione e la diligenza con che studia ella tutte le guarentigie possibili della difesa esteriore dello Stato romano, tanto appare evidente che quelle guarentigie mirano ad istituire una prova grande, un esperimento serio, positivo e finale della vitalità del principato ecclesiastico.

La convenzione dunque non vuole, non può volere che vi si includa o sottointenda cosa veruna capace di alimentare la speranza di un secondo intervento armato.

Queste, ripeto, sono conseguenze immediate, sono necessità logiche del patto concluso.

Possono i trattati internazionali riuscire di poca o niona importanza, riuscire di poco o non giovamento, ma non possono essere mai nè incoerenti, nè illusori, nè inetti.

Quindi io concludo con perfetto convincimento che se l'Italia e la Francia sonosi riservata libertà piena ed intera d'azione a rispetto di alcune eventualità possibili ad accadere in Roma, egli è lecito di sottointendere in quella libertà, e in quella riserva molte maniere di pratiche, molti partiti da prendere, molti e varii disegni di accomodamento, ma ne debbe rimanere esclusa infallantemente la libertà di ripetere il fatto, per abolire il quale ebbe luogo la convenzione.

Simili verit., non ogo, furono frantese da menti elevate, e da nobili cuori, ma non le frantese già quel partito vigilante ed accorto, che fa così brutta mischiatura della fede cattolica e degli interessi mondani,

e chiama sopra di sè la maledizione della Scrittura, perchè *confida nel braccio di carne*. Quei sacerdoti fanatici di un Dio nuovissimo, ed al vangelo ignotissimo, chiamato potere temporale, si affliggono apertamente ed amaramente del colpo grave e improvviso, che la convenzione rovescia loro sul capo. (Bene)

Del resto di siffatti sacerdoti alcuno non siede di certo in questa assemblea, e vi seggono per contra cittadini probi, cittadini oculati, che sentono profondamente nell'animo la necessità di vedere amicate insieme la libertà e la religione, il bene d'Italia ed il bene della Chiesa; e d'accordo con essi il Ministro Drouyn de Lhuys dichiarava poco fa che la più legittima delle aspirazioni d'Italia, esser doveva di pacificare insieme il papato e la causa nazionale, nella qual sentenza io stimo che tutti gli onesti volontari consentono.

Ma qualora non si tratti di materie dogmatiche, nè di principii morali assoluti, ed inesorabili; pacificazione e conciliazione vogliono dire che muovasi qualche passo da ciascuna delle due parti, vogliono dire che ciascuna receda un poco dalle eccessive pretese; vogliono dire che ciascuno contentisi volentieri dei vantaggi esibiti in compenso di ciò che perde.

Nè l'Italia per mio avviso può essere rimproverata di non esibire nulla dal lato suo quando abbracciava la massima di *libera Chiesa in libero Stato*; massima che farà del sicuro e trionfalmente il giro del globo, massima che significa schiettamente la indipendenza piena ed assoluta dell'autorità religiosa, e di ogni atto ed ufficio suo. Ma viceversa dal lato della Corte di Roma noi abbiamo infino a qui parole ingiuriose, pretese sconfiniate, ripulse e negazioni superbe e irrevocabili come il destino.

Del qual fatto doloroso io vi dico immediatamente la vera e la sola cagione.

La cagione è questa che a Roma credono poco alla consistenza del risorgimento italiano, e in quel cambio credono fermissimamente che qualche nazione straniera debba sempre accorrere con baionette e cannoni a puntellare, a reggere, a perpetuare gli erramenti e gli eccessi del governo teocratico.

Anzi tutto, adunque per render fattibile la conciliazione è grandemente mestieri svellere dalle radici quella funesta credenza, e a ciò si adopera sostanzialmente la convenzione come io toccava pur dinanzi. Per ciò, signori Senatori, la convenzione fu impresa, unaneggiata, conclusa senza partecipazione veruna del sovrano di Roma, per ciò stesso la custodia e la difesa esteriore delle provincie romane viene affidata esclusivamente ed unicamente a quel Re d'Italia di cui si spera e si desidera la rovina; per questo ancora, e affine di far evidente che lo *status quo ante bellum* non può giammai ritornare, la traslazione della capitale debbe compiersi in luogo recentemente annesso, e la convenzione porta la signature di tale che fu già suddito di Sua Santità e noi spedimmo commissario straordinario

al riordinamento delle provincie di Perugia e di Spoleto.

Chinque pertanto desidera sinceramente se non di iniziare quest'oggi stesso, ma per lo meno di apparecchiare e di predisporre la fortunata conciliazione, porga pure con pronto animo il suo voto alla proposta di legge e non impedisca alla convenzione d'imprendere quella prova difficile, quell'esperimento travaglioso e terminativo di cui parlavo più sopra e al quale la civiltà del tempo, e la forza stessa ineluttabile delle cose comandarono che si pervenisse.

E siccome la prova e l'esperimento non possono riuscire a bene, salvo che sposandosi in Roma con franchezza, con lealtà, con abbondanza le libertà pubbliche e gli istituti migliori del secolo, ognuno si accorge che pure da questo lato la pacificazione tra l'Italia e il papato ritornerà a galla sebbene per altre vie e con altri mezzi.

Ad ogni modo di qua e di là dal Tevere saremo tutti e soli italiani; ed il papato cesserà di rassomigliare a quella pietra posta in esempio dal Macchiavelli, che intromessa fra le labbra delle ferite d'Italia ha sempre impedito che guarissero e rimarginassero.

Quando poi la prova e l'esperimento fallissero al tutto, credo che sarebbe molta puerilità di mente e molta cordardia di cuore lo sgomentarsene.

Ogni cosa giunge al suo debito tempo, e la prudenza umana consiste nel bene avvisare quello che sorge a prospera vita, e quello che cade senza riparo.

Insino a che non fu radicata nel mondo civile la riverenza universale e profonda alla libertà dello spirito, alla sovranità naturale ed incoercibile del pensiero, della scienza e della fede religiosa; insino a che non divenne comune l'accorgersi, o il confessare che ogni potere morale è sacro e inviolabile, sembrò ragionevole che il papato si muovesse di difese materiali e territoriali.

Nè vo' indagare se furono buone o male, se recarono maggior documento che utile, maggior debolezza che forza al papato. Oggi sono insufficienti, sono funeste, e dirò, applicando meglio l'epiteto, sono scandalose. Perciò il secolo è più che maturo alla grande, alla salutare trasmutazione.

Quelle guarentigie somigliano ai palchi e alle travature che alcuna volta innalzano gli architetti per condurre con più sicurezza in fino alla cima un vasto edificio.

Ai di nostri, o Signori, l'edificio sacro e solenne dell'indipendenza spirituale, intangibile, è murato e compiuto nella coscienza di tutti, e più saldamente assai nella coscienza dei popoli liberi.

E però quei palchi e quelle travature debbono essere disfatti, anzi crollano e si sconnettono da se medesimo, e al primo urto diventano polvere.

Ad ogni modo mi sembra sicuro che la Corte romana non sarebbe dimostrata così nemica, così avversa ad ogni conciliazione o composizione, quando i

suoi amici più prudenti e più assennati non l'avessero sempre adulata; quando avessero con più coraggio parlato la verità, e mostrato l'abisso dove trascinò l'Italia, la morale pubblica e la religione medesima.

Badate, io dico, a questi amici sinceri, ma troppo timidi o non abbastanza avveduti, badate che un giorno non si avessero a rimproverare a voi, propriamente a voi, i mali d'Italia e i mali della religione.

Non nego che da più tempo le coscienze si offuscano, i sentimenti morali decadono e l'educazione delle moltitudini ci diventa quasi impossibile, non nego che questa lotta con Roma ora patente, ora celata, ci addolora nell'animo e il dissidio apparente tra le pie credenze e la politica nazionale grandemente ci angustia.

Non nego infine che ci riesce odioso e tedioso l'adoperare inverso dal clero leggi ancora veglianti, prammatiche non ancora rinvocate, ma in sostanza contrarie ai grandi principii di libertà che altamente noi professiamo.

Ciò non ostante se gli amici veri, leali ed illuminati di Roma chiudono per temeraria imprudenza la porta o piccola o grande che la convenzione apre oggi agli accordi desideratissimi non isperino giammai che l'Italia indietro reggi o si rimanga a mezzo il cammino.

Qualunque ostacolo insorga contro alla nostra unificazione, qualunque forza pretenda vietare il compimento dei nazionali destini, sia gagliardo, grande, prezioso, venerabile quanto si voglia, credetelo, sarà infranto, sarà stritolato (*applausi*).

Ma noi col dare il nostro suffragio alla legge proposta impediremo che le cose trascorran a cotali estremi; e gloriosa davvero, questa eroica Torino se consumando un atto di abnegazione il maggiore che si sia mai domandato a veruna città della terra, felice, ripeto, e gloriosa se potrà nutrire la speranza sublime che ciò affretti l'amplesso amichevole e non può risolvibile tra l'Italia ed il Pontificato (*applausi prolungati*).

#### PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro dell'Agricoltura e Commercio.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'assegnamento di una somma di 40 mila lire per il palazzo di Tarsia in Napoli ove è stabilito l'istituto d'incoraggiamento; e siccome si tratta di spese che devono essere fatte immediatamente pregherei il Senato di voler avere la compiacenza di dichiarare il progetto d'urgenza.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già stato approvato dalla Camera dei Deputati, relativo alla proroga del termine per l'occupazione temporaria di case religiose. Prego il

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1864.

Senato di voler dichiarare d'urgenza questo progetto dacchè qualora non fosse votato prima della fin di dicembre si dovrebbero evacuare le case religiose già occupate per servizio governativo.

Domando pure al Senato di voler sollecitare l'esame d'un disegno di legge che gli è stato presentato il 16 luglio 1864, concernente un credito suppletivo per spese militari dell'anno 1860.

**Presidente.** Do atto agli onorevoli Ministri d'Agricoltura e Commercio e della Guerra dei due progetti di

legge stati presentati, che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Siccome si chiedo per essi l'urgenza interrogherò in proposito il Senato.

Chi vuole approvare l'urgenza, si alzi.

(Approvato.)

Rammento ai signori Senatori che domani la seduta sarà aperta a mezzodi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)



CXLIV.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1864.

L'PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento della capitale* — *Discorso del Senatore Sclopis contro la legge* — *Interruzione del Senatore Menabrea per un fatto personale* — *Risposta del Senatore Sclopis* — *Continuazione del discorso del Senatore Sclopis* — *Parole dei Senatori Amari e Siotto-Pintor per fatti personali* — *Chiarimenti del Senatore Sclopis* — *Discorso del Senatore di Nociglia in favore* — *Discorso del Senatore Ricotti contro* — *Schiarimenti del Senatore Menabrea* — *Risposta del Presidente del Consiglio alle osservazioni del Senatore Ricotti* — *Parole del Senatore Ricotti e del Presidente del Consiglio per fatti personali* — *Discorso del Senatore Durando in favore della legge* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/4

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio; di Grazia e Giustizia, della Guerra, il Presidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il professore Simone Corleo, di n. 90 copie di una sua *Orazione letta all'apertura degli studi dell'Università di Palermo*;

L'avv. Andrea Ferrero Gola, di un suo libro per titolo: *Corso teorico-pratico di economia politica.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** Si continua la discussione ieri incominciata.

Secondo l'ordine d'iscrizione, la parola spetta all'onorevole Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Signori Senatori. Quale sia la opinione che io mi sono formato della convenzione e del protocollo che formano l'oggetto delle odierne nostre deliberazioni, è noto a gran parte di voi, onorevoli

Collegli, poichè da questo avvenimento si è prodotto una mutazione nella mia persona in questa aula. perchè ho creduto per effetto di una convinzione profonda che era in me, di non poter continuare nell'onore di presiedervi, dal momento in cui mi trovava in perfetto disaccordo col governo del Re relativamente a questa convenzione, o per meglio dire a questo protocollo.

Veramente io non ho mai creduto che l'ufficio di Presidente di quest'assemblea, portasse con sé il dovere di vincolare il proprio voto alla volontà del Governo; che se tale fosse stata questa mia credenza non avrei punto accettato l'ufficio che mi glorio di aver sostenuto: ma quantunque sia libero il voto, tuttavia quando accadono certe gravi mutazioni che involgono l'indirizzo di tutta la cosa pubblica, che introducono una politica immediata contraria a quanto si era da prima operato, credo che è dovere di alta convenienza, che è dovere di vera delicatezza, ed obbligo per colui che è stato designato dal Governo a dirigere le deliberazioni di quest'assemblea di dichiarare apertamente sull'atto per cui discorda col Governo, ch'egli non può più sostenere la missione che le era stata affidata.

Quindi questa convinzione che è stata in me, mi ha costato un grande sacrificio; e veramente tale fu il dovere interrompere quelle relazioni così benevole che per il corso di quasi quattro anni si erano stabilite fra noi, e permettete, o Signori, che in questa solenne occasione, io vi attesti la mia profonda, la mia viva

riconoscenza così dell'indulgenza che sempre mi concedeste come dell'assistenza di cui mi foste in ogni circostanza larghissimi.

So l'onore di avere presieduto il Senato è la massima delle distinzioni che io abbia potuto avere nella mia vita pubblica, i riguardi, l'indulgenza e l'amorevolezza dimostratemi da' miei colleghi saranno uno dei maggiori conforti della mia vita privata.

Premetto, o Signori, che io credo necessaria in questa discussione di giungere insieme il protocollo che è il soggetto speciale delle nostre deliberazioni colla convenzione, poichè si è dichiarato che il protocollo, cioè la convenzione del trasferimento della capitale era condizione inscindibile dalla convenzione.

Io esaminerò pertanto l'andamento della convenzione, quindi discenderò ad esaminare la sostanza specifica del protocollo e comincio dal dichiarare anzi tutto che ai miei occhi la convenzione ed il protocollo non sono punto provvidi, giovevoli alla causa italiana; che anzi credo che il trasferimento della capitale non sia nè necessario, nè utile, ma pericoloso.

Nella mia discussione io non potrò valermi di quelle doti di eloquenza che mi sono negate, non potrò nemmeno avere fiducia di entrare nelle vedute di moltissimi tra i miei colleghi che forse hanno idea in politica più assoluta di me; invece di fare un discorso, io farò semplicemente una discussione, rivolgendomi ai fatti, adducendo citazioni, cercando come uomo di pratica, che la discussione riesca ad una pratica conclusione.

Piaciavi pertanto, o Signori, di concedermi non solamente una benigna udienza, ma un'indulgenza specialissima, perchè io so che compio un dovere, e so che questo dovere mi mette in contraddizione coll'opinione di moltissimi de' miei colleghi che io apprezzo infinitamente, il che mi pone nella poco gradevole situazione di chi viene a perorare una causa che è quasi giudicata prima di essere discussa.

Quindi per la difficile posizione dell'oratore, siatemi voi maggiormente larghi della vostra benevola indulgenza.

Permettetemi che, come vi diceva, io vada scorrendo il mio tema in quella modesta proporzione che vi ho detto dianzi.

Per farci un'idea dell'effetto della convenzione, o per meglio dire del protocollo annesso, io credo che sarà bene che scorriamo le fasi dei negoziati che li produssero. Quindi, a mio avviso, ne verrà la conseguenza che questa convenzione, e questo protocollo, non furono atti necessari, non furono atti imposti come da taluni si diceva, non furono atti imprescindibili. Per essere il più che si possa preciso, io seguirò nell'accennare le fasi de' negoziati per la convenzione, le tracce di quanto disse l'onorevolissimo nostro collega Senatore Menabrea membro del precedente gabinetto, nella seduta del Consiglio municipale di Torino del 21 settembre 1864.

Senatore Menabrea. Domando la parola per una questione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io credo di dovere dichiarare in Senato, che trovo molto singolare, che si venga a riferire nel suo seno parole che furono pronunciate da me in modo affatto officioso, e direi quasi privato, colla mia speciale preghiera fatta al consesso, dinanzi al quale queste parole furono dette, che io desiderava che non fossero nemmeno portate nel verbale della seduta che stava per principiare.

Con questo non è che io paventi di ripetere e di esternare l'opinione che io allora espressi, ma mentre io faceva quell'atto a cui allude l'onorevole conte Sclopis, come un atto di dovere verso un Corpo al quale io apparteneva, come un atto il quale aveva per intento di illuminare gli spiriti e calmare gli animi tanto concitati in quel momento, io non credevo che queste mie parole dovessero essere argomento di discussione nel seno del Senato, poichè quello che debbo dire davanti al Parlamento, lo dirò io stesso.

Le mie parole possono essere state male interpretate, possono essere mal riportate in un verbale che non conosco e non debbo conoscere, onde mi pare che dopo quanto ho esposto, non sia conveniente che il Senatore Sclopis si valga maggiormente di queste parole per venire ad intavolare una discussione, la quale deve prendere le mosse da ben altri documenti, che non da quello che io posso avere detto in una riunione non pubblica ed in modo officioso e riservato. Ripeterò, se occorre, al Senato le comunicazioni che io feci allora, ma non posso ammettere che esse servano di argomento in questa discussione la quale deve anzi appoggiarsi ai documenti ufficiali rassegnati al Parlamento.

Senatore Sclopis. Signor Presidente, permetta che io continui.

Ho tollerato, che l'onorevole Senatore Menabrea mi interrompesse, e continuasse a parlare, perchè ho creduto che apportasse schiarimenti di fatto; ora domando la permissione di continuare il mio ragionamento, e comincio dal dire, che mi pare strano che l'onorevole Senatore Menabrea taccia di sconvenevole quello che io aveva detto, cioè che avrei seguito le sue tracce nella narrativa del fatto.

Io non saprei come meglio essere imparziale e preciso che col tener dietro alla parole stesse, che una delle persone le più interessate in questo dibattimento in una circostanza solenne ha pronunciate, e se il Senatore Menabrea crede, che siano state travisate le sue parole quali sono state riferite nell'atto verbale del Consiglio municipale, avrà campo di rettificarlo, ma trattanto non è sconvenevole, è giusto, anzi, mi permetta che glielo dica, è un segno di deferenza che gli ho dato nel voler seguire le sue tracce; nulla ho immaginato da me, e credo, che quando riferisco le parole di persona autorevole, non contrastate da poi, e che lascio ancora aperto l'adito a rettificare, credo non es-

scersi fatta da me cosa sconvenevole: questa non è mia abitudine nelle discussioni del Parlamento, e credo che l'onorevole Senatore Menabrea ha frainteso quello che io volevo indicare, vale a dire che non volevo assumere sopra di me nessuna specie di responsabilità della relazione. Dopo il Senatore Menabrea dirà quanto crede, ed io frattanto leggerò quel brano dell'atto verbale del Consiglio municipale dove si narra la serie delle fasi percorse dalla convenzione.

**Senatore Menabrea.** Prima che proceda oltre, domando la parola per una rettificazione.

**Senatore Sclopis.** Prego il signor Presidente di mantenermi la parola.

**Senatore Menabrea.** Mi permetterà soltanto di rilevare una parola che ha detto l'onorevole Senatore Sclopis.

L'onorevole Senatore Sclopis mi accusa di averlo tacciato di sconvenevole nel citare le mie parole; io ho detto semplicemente che non credeva ciò conveniente. Ora altro è dire che una cosa è sconvenevole, perchè ciò tocca il carattere, altro è dire che una cosa non è conveniente, il che implica unicamente una ragione d'ordine.

Non vedo adunque come possa restare offeso l'onorevole conte Sclopis.

D'altronde quando il Senato vorrà accordarmi la parola, io sarò in grado di chiarire tutte queste quistioni.

**Senatore Sclopis.** Fra la parola sconvenevole, e quella non conveniente sarà giudice il Senato (si ride).

Frattanto io prego l'onorevole signor Presidente di voler fare osservare il Regolamento, il quale stabilisce che quando un oratore ha preso a parlare, non possa essere interrotto, e che la discussione non debba degenerare in dialogo o diverbio.

**Presidente.** Ho permesso all'onorevole Senatore Menabrea di prendere la parola in quanto che mi sono accorto che l'onorevole conte Sclopis lasciava libero il campo ad una questione che era unicamente d'ordine, e siccome le quistioni d'ordine possono essere tali da poter anche interrompere un discorso in merito, è perciò che vi ho aderito.

**Senatore Sclopis.** La prima volta ho aderito, la seconda ho creduto di dover continuare: e mi rimetto al Regolamento.

**Presidente.** L'onorevole Senatore Menabrea crede non aver detta la parola che l'onorevole Senatore Sclopis gli ha attribuita, l'onorevole Senatore Sclopis ha lasciato al Senato il giudizio fra la parola *sconvenevole* e *non conveniente*. Trattandosi dunque di un fatto puramente personale io dovea lasciar libera la spiegazione al Senatore Menabrea; ed ora prego l'onorevole Senatore Sclopis di continuare il suo discorso.

**Senatore Sclopis.** Nell'atto verbale del Consiglio municipale del 21 settembre leggo le seguenti parole, ma prima ripeto ancora che non voglio ottenere altro che la maggiore precisione, epperò prego l'onorevole Sena-

tore Menabrea, se non è stata riferita esattamente la sua opinione, di volerla rettificare dopo.

Dice il generale Menabrea « che in relazioni personali avute a Vichy con S. M. l'imperatore dei Francesi, egli ebbe a ragionargli delle gravi condizioni in cui versa ora l'Italia; delle importanti questioni di Venezia e di Roma; della questione finanziaria; dicendogli da lui dipendere se non in tutto delle altre, almeno interamente la soluzione della questione romana.

» Avere l'Imperatore risposto non essere alieno dal ritirare da Roma le sue truppe, ma desiderare dal Governo italiano una sufficiente guarentigia che nulla sarebbe tentato contro il Pontefice; non bastargli perciò la guarentigia morale, base delle trattative del Conte di Cavour, abbisognargli una guarentigia materiale.

» Conosciute queste intenzioni del Governo francese dal Ministero di Torino, si giudicò opportuno di riprendere le trattative iniziate dal Conte di Cavour.

» Venne affidato incarico al marchese Gioacchino Pepoli, e con esso al nostro inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Parigi (cavaliere Nigra), di entrare nei negoziati.

» L'Imperatore loro ripeté quanto a lui già aveva detto, che cioè senza una guarentigia materiale del Governo italiano, egli assolutamente non poteva abbandonare il Pontefice.

» Si cercò quali guarentigie potesse offrirgli il Governo italiano. Il marchese Pepoli parlò di traslocamento della capitale, traendo argomento forse da che già erasi riconosciuto, come in caso di minaccia per parte dell'Austria, la posizione di Torino, come capitale, fosse pericolosa, e tale giudicata da valenti generali dell'esercito; e da ciò ancora che di trasporto della capitale già erasi parlato, e forse in prossimo avvenire analoga proposta sarebbe posta innanzi.

» L'Imperatore fermò su tale proposizione la sua idea; trovò che ciò mediante non sarebbe usata violenza alcuna al Pontefice, ivi trovò la desiderata guarentigia materiale e dichiarò che con questa avrebbe ritirato i suoi soldati.

Ecco quanto io credeva che si dovesse esporre al Senato per quanto concerne la fase dei negoziati.

Da questa relazione, che fino a prova contraria debbo ritenere per veridica, ne rilevo alcune conseguenze.

In primo luogo che l'iniziativa della convenzione fu un atto spontaneo del precedente Ministero.

In secondo luogo, che la proposta del traslocamento della capitale fu una proposta ultranea e del plenipotenziario.

In terzo luogo, che il Ministero credette particolarmente appoggiarsi alla considerazione che nel Parlamento potendo sorgere una proposta analoga, del trasferimento della capitale, quella voleva prevenire. L'idea primitiva d'invocare l'intervento dell'imperatore dei francesi, è ciò che costituire, come io dico, l'iniziativa spontanea di questi negoziati per parte del Mi-

nistero; io credo che il gabinetto precedente ne aveva una ragione sufficiente nella sua posizione.

Il gabinetto era a fronte di una maggioranza mal ferma nella Camera elettiva, il gabinetto vedeva avvicinarsi l'epoca delle elezioni generali, epoca che mette sempre in pensiero i ministri, che in faccia a loro si drizza come l'ombra di Banco, quando si avvicina quell'epoca, è prevedibile che si cerchi di determinare l'avviamento dell'indirizzo politico del paese. E di ciò non faccio alcuna colpa al Ministero precedente; è naturale che il Ministero credesse opportuno di rafforzarsi di rinvigorirsi con qualche dimostrazione che facesse impressione sull'animo degli elettori e sull'animo dei membri della Camera elettiva.

Quanto alla proposta fatta dal plenipotenziario, io penso che sia un esempio fortunatamente rarissimo nella storia della diplomazia, che un plenipotenziario senza autorizzazione, perchè non risulta che ne abbia avuto, prenda sopra di sé di proporre al sovrano con cui tratta un atto di una materia così importante, un atto così decisivo, così diretto alla politica interna quale si è il trasferimento della capitale. Ho detto tale esempio fortunatamente rarissimo, e spero che nell'avvenire si guarderà più da vicino quando si tratta di mettere avanti ultranee proposte le quali non mancano di impegnare in certo modo una delle parti se non per vincolo di obbligazione almeno per necessità di riguardi.

Da ultimo ho detto che dalla relazione delle parole del Senatore Menabrea io rilevava che ci era stata la persuasione, che un' analoga proposta sarebbe sorta, suppongo, nella Camera elettiva. Io veramente non capisco come questa considerazione abbia potuto influire sull'animo di un Ministero che non fosse già risoluto dapprima a scegliere questa via, perchè una proposta che si fa in Parlamento è un atto che subisce molte prove, che soggiace a molte peripezie, è un atto al quale il Ministero non è sempre obbligato di aderire.

Io sono certo che gli onorevoli membri del Ministero attuale, non meno che gli onorevoli membri del Ministero passato e di quelli cui essi succedettero nel governo della cosa pubblica, converranno meco che il governare non è l'essere rimorchiati, il governare è rimorchiare; e che l'arte del governo non sta nel cedere tutto. Facile è la popolarità di Governo, ma facile è la perdita di questa popolarità, più facile la rovina che indi ne sorge. Il governare non è secondare alla cieca la pubblica opinione, ma bensì il farsi un giusto concetto dei veri interessi sociali e qualche volta resistere. E quegli stessi movimenti popolari che spingono un ministero a certi atti, raffreddato il primo impeto, quegli stessi movimenti repressi dimostrano che la resistenza del Governo è il salvamento della patria.

Queste considerazioni che io ho avuto l'onore di esporre, sono prova in mio senso che noi non eravamo sotto veruna pressione nell'entrare nei negoziati che riuscirono alla convenzione; essa era un atto libero e spontaneo.

Taluno potrebbe dire che fu uno spediente ministeriale; di questo non posso esser giudice.

Senatore **Amari**, prof. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Menabrea**. La domanderò anch'io per lo stesso motivo.

Senatore **Sclopis**. Non dico che sarà uno spediente ministeriale: credo che nel proprio concetto i Ministri pensavano che sarebbe stato cosa utile alla loro politica. Ma non è men vero che le conseguenze di questa convenzione non sono imputabili a nessuno fuorché al gabinetto precedente, e quindi che tutta l'imputabilità, tutti gli effetti che ne derivano debbono attribuirsi a questa prima iniziativa.

La convenzione mira alla questione romana.

Io, o Signori, non entrerei in questa questione, poichè la credo molto irritante, io non ho animo d'entrare in essa. Ma bensì mi fo dovere di dichiarare che io non approvo veruna delle opinioni, veruno dei giudizi che ieri l'onorevole collega Siotto-Pintor espresse, trattando ampiamente di questa questione. Dico di più che io debbo fare all'onorevole collega due appunti personali...

**Presidente**. Prego di osservare che non è presente.

Senatore **Sclopis**. Se non è presente lo leggerà, io non debbo aspettare che vi sia, il pubblico che ascolta è quello che giudica.

**Presidente**. Io volevo solo darle un avviso talvolta opportuno...

Senatore **Sclopis**. Io debbo dire che quando sarà presente, se occorre, gli ripeterò le stesse cose.

(In questo mentre entra nell'aula il Senatore Siotto-Pintor.)

*Una voce*. Eccolo qua. (*Harità prolungata*)

Senatore **Sclopis**. L'onorevole Senatore Siotto-Pintor entrando in questo recinto è rimasto sorpreso del rumore che ha accompagnato la sua entrata: ciò provenne dacchè io diceva che intendevo fare alcune dichiarazioni relative al discorso, che il Senatore Siotto-Pintor ha ieri pronunziato.

Noi siamo in campo libero di discussione; il signor Senatore Siotto-Pintor usa ampiamente di questa libertà di discutere, ed io pure ne faccio eguale uso.

Io ho dichiarato che non intendevo di entrare nella questione romana, che ieri fu trattata lungamente dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, ma che non poteva però approvare le opinioni, ed i giudizi da lui espressi in quel suo discorso. In questa parte siamo pur sempre in campo libero della discussione. Io dicevo poi che aveva due appunti particolari a fare allo stesso suo discorso, e mentre lo faceva questa dichiarazione il nostro signor Presidente ha creduto di interrompermi dicendo che il signor Senatore Siotto-Pintor non era presente.

Non è mio uso di attaccare, come si suol dire, gli assenti, ed ho dichiarato anzi che se io esprimevo quelle mie opinioni ora perchè il Senatore Siotto-Pintor poteva essere facilmente informato od intervenendo

come veramente ci ha favorito ora della sua presenza, o leggendo le discussioni, o dal pubblico che ci sente.

Due appunti io intendo di fare al signor Senatore Siotto-Pintor, due appunti personali, ed egli son certo che li ammetterà, perchè, ripeto, so che ama la sincerità nelle discussioni, di cui non manca di usare a suo tempo.

Il signor Senatore Siotto-Pintor mi pare, se non sbaglio, perchè non ho potuto in questa parte ancor leggere il suo discorso, aver ripetuto un certo detto che falsamente era stato attribuito in alcuni giornali al Sindaco di Torino nell'epoca funestissima dei fatti di settembre, di quei fatti, di cui pur troppo sarà tanto durevole la memoria, quanto fu profonda la ferita: il signor Senatore Siotto-Pintor ha detto dunque che erano state profferite le parole « Abbiamo vinto. »

Mi permetterà il signor Senatore Siotto-Pintor, che non era probabilmente presente a Torino, od almeno non era nel luogo dove eravamo noi, e dove stava il Sindaco della città, mi permetterà che io dica che egli è stato male informato, e che queste parole non furono profferite.

Il Sindaco di Torino ha già fatto dichiarazione apposita: nessuno lo ha contrastato, e non è vero, lo ripeto, che siansi queste parole pronunciate.

Il secondo appunto, che ho a fare al signor Senatore Siotto-Pintor, è che egli, spero, anche vorrà ammettere, è sopra un frizzo che non mi parve giusto, da lui drizzato contro una persona, che da lungo tempo io conosco.

Si tratta di assente, si tratta di persona eminente, e credo che sia nel voto comune di tutta questa nobile assemblea di mantenere sempre quella severità di riguardi, che si conviene tra le più rispettabili persone. Intendo dunque parlare dell'allusione dal Senatore Siotto-Pintor fatta al cardinale di Bonnehose, che io conosco da molti anni, e che è persona la quale sicuramente merita tutto il rispetto non solo dei suoi amici, ma ben anche dei suoi avversarii.

Il signor Senatore Siotto-Pintor probabilmente non lo ha mai conosciuto personalmente, ma se lo avesse conosciuto avrebbe in pari circostanze tenuto lo stesso discorso che tengo ora io. Appunto perchè si notò quel frizzo, io dirò al Senato come il cardinale di Bonnehose che percorse per molti anni la stessa carriera, che luminosamente percorre il Senatore Siotto-Pintor, perchè quale fu magistrato nel governo francese, ora è tra i più dotti ed i più eminenti prelati dell'impero francese.

Questa basta perchè io abbia soddisfatto a quello che io doveva ad un riguardo personale, e continuerò ora nella mia esposizione...

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha...

Senatore Sclopis. Scusi, signor Presidente, ma io

credo di dover continuare il mio discorso; il Senatore Siotto-Pintor parlerà poi dopo.

Voci. Sì, sì, parlerà poi dopo.

Senatore Sclopis. Io invoco appunto il regolamento che mi dà il diritto di continuare il mio discorso, e dopo parlerà il Senatore Siotto-Pintor pel suo fatto personale.

Senatore Siotto-Pintor. Io non intendo di interromperlo, ma per un fatto personale mi pare...

Presidente. Prima parlerà per un fatto personale il Senatore Amari, poi avrà la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Intanto continui il Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. Dopo di aver dichiarato questa mia opinione, debbo pure aggiungere che mi pesa sull'anima la questione di Roma, come credo avvenga a tutti quelli che la esaminano imparzialmente, ma non intendo di discuterla stimando opportuno di evitare una discussione che non mi sembra connessa intimamente colla questione che principalmente mi occupa. Tuttavia non posso rimanermi dal ripetere in questo senso alcune parole che furono scritte da un publicista francese che negli ultimi tempi si mostrò favorevolissimo al movimento italiano.

Il signor Prévost Paradol dice queste parole toccando della questione di Roma:

« Heureux qui ne l'a point soulevée! heureux qui n'a point à en répondre! heureux qui ne s'est pas chargé de la résoudre! S'il est un homme assez peu sage pour s'affliger de notre temps de n'être rien, qu'il regarde de près la question romaine, et il sera consolé (1). »

Passerò ora ad un'altra considerazione di politica generale, ed è della politica francese, perchè mi pare che dalla politica francese siansi tratti molti argomenti che forse, a mio avviso, spostarono in qualche modo la questione.

Si è introdotto l'abitudine nelle assemblee parlamentari di parlare delle opinioni personali dei sovrani; io non approvo quest'abitudine, perchè credo che quelli che avvicinano i sovrani non possono commettere l'indiscrezione di riferire le opinioni dei medesimi esternate in collui privati. Quelli che non li avvicinano difficilmente ne possono ripetere il concetto.

Io adunque non andrò cerrando nell'intenzione dell'imperatore dei francesi ciò che intenda fare in un avvenire prossimo o remoto: io mi fermerò solamente sull'indole propria della politica francese, e quest'indole mi sarà manifestata dagli atti ufficiali di cui mi farò a dar lettura.

La politica, o Signori, non è la scienza dell'assoluto; la politica è l'arte dell'opportunità; ma nell'arte dell'opportunità entrano certi principii i quali nelle grandi nazioni ed anche in principati non tanto grandi, ma ben ordinati, sono permanenti.

(1) *Courrier du dimanche* del 30 ottobre 1864.

Parlo della politica esterna della Francia, che ha le sue norme dalle quali raro è che si allontani, e potrei pure addurre che nella storia d'Italia scorgiamo che furono da massime costanti dirette la politica dei Veneziani, e la politica dei Reali di Savoia.

Ho inteso dire: le virtù politiche dal governo francese s'informano di due principii, uno è il non intervento assoluto in Italia; l'altro è la tutela assoluta del principio di nazionalità. Mi pare che si sia parlato in questi termini, e se non si è parlato decisamente in questi termini, sicuramente le scritture politiche che sono in giro non solo da molti mesi, ma da alcuni anni contengono queste due idee: non intervento assoluto, nazionalità tutelata.

Il principe di Talleyrand, che era accorto diplomatico, diceva, che il non intervento era una circonlocuzione diplomatica che significava intervento; e credo che se si tien dietro alla storia della diplomazia si vedrà che questo è vero, perchè si tutela il non intervento appunto coll' intervento.

Ma la Francia ha essa impegnato la sua parola assoluta del non intervento, qualunque sia la questione?

Noi siamo debitori di molta gratitudine all'imperatore dei francesi. Egli ha fatto per noi quello che da secoli non s'era potuto ottenere, ci ha assistiti con validi e possenti sussidii in circostanze gravissime per promuovere l'indipendenza italiana.

L'imperatore dei francesi ha collocato la Francia in quel grado di politica esterna che si conveniva a quella grande nazione, ed ha potuto dire con ragione, che dovunque passa la bandiera di Francia una grande idea la precede ed un gran popolo la segue.

Ma la politica francese non doveva essere intieramente disinteressata rispetto all'Italia. Nessuna politica solida è disinteressata. I punti di partenza della politica sono gli interessi ragionevoli, permanenti di chi se tiene in mano le fila.

Il governo francese ha dichiarato recentemente che quando avvenissero cose, che non era conveniente prevedere, ma che pure si sono prevedute, del dominio temporale del Pontefice, si riservava la sua libertà di azione. Noi abbiamo alla nostra volta riservata la nostra.

Cosa significa la libertà di azione? Significa appigliarsi a quei mezzi che meglio si credono confacenti allo scopo verso cui si mira.

Nè si può dire che il governo francese abbia voluto assolutamente fare una questione isolata di questa questione dell'assicurazione del dominio temporale del Papa, poichè è stato detto, e credo che non venne smentito, che nel corso dei negoziati della convenzione, che la Francia aveva proposto varii partiti i quali avrebbero servito come di corrispettivo alla concessione che ci faceva dello sgombro. Fra questi partiti, se non sono male informato vi era quello di ammettere una garanzia collettiva per parte delle potenze cattoliche in favore del Papa.

Questo, lo ripeto, è stato detto, e credo non sia stato contraddetto.

In ciò vi ha pure un avviamento all'idea che il non intervento assoluto non è quello che l'onorevole Relatore della Commissione chiamerebbe eurema di diritto internazionale.

Quale dunque è la politica francese riguardo all'Italia? È una politica di generosità: ne abbiamo avuto le prove, e dobbiamo esserlene riconoscenti, ma è ad un tempo politica calda di proprii interessi.

Mi permetterete, Signori, che io vi dia lettura di alcuni brani di due dispacci che si pubblicarono in Francia in quel libro che si distribui al Corpo Legislativo, all'epoca appunto delle prime annessioni al Piemonte.

I brani che leggo ci daranno una norma non per stabilire una discussione specifica ma per avere una idea generale della riserva massima colla quale si procede in questa.

Leggo un passo della lettera diretta dal signor Ministro degli Affari Esteri di Francia al signor Conte di Persigny a Londra in data del 22 agosto 1860, e credo che i fatti successivi in Italia non abbiano addotto verun documento che distrugga quella riserva.

« Quelles quo soient ses sympathies pour l'Italie, et notamment pour la Sardaigne, qui a mêlé son sang à sa nôtre, Sa Majesté n'hésiterait pas à témoigner de sa ferme et irrévocable résolution de prendre les intérêts de la France pour guide unique de sa conduite. Comme je l'ai dit à M. de Persigny, dissiper les illusions dangereuses, ce n'est pas restreindre abusivement l'usage que la Sardaigne et l'Italie peuvent vouloir faire de la liberté que nous nous honorerons toujours de les avoir aidées à reconquérir et que constatent, en définitive, les dernières déclarations que le Gouvernement de l'Empereur a obtenues de la Cour de Vienne; c'est simplement, je le répète, revendiquer l'indépendance de notre politique et la mettre à l'abri de complications que nous n'aurons pas à dénouer, si nos conseils ont été impuissants à les prévenir. »

Nello stesso dispaccio lo stesso Ministro diceva :

« Le Gouvernement de l'Empereur doit à sa propre dignité de ne défendre en Italie que les actes qui y ont été accomplis avec son concours ou son assentiment: c'est là une partie de sa tâche à laquelle il ne failira pas. »

In un altro dispaccio del Ministro degli Affari Esteri di Francia al Duca di Montebello a Pietroburgo del 17 ottobre 1860 leggo queste parole :

« Il est donc indispensable, selon moi, que l'Italie ne puisse accuser qu'elle-même des déceptions qu'elle se serait préparées. Frappée par des revers que son imprudence aurait provoqués, ou désabusée des passions qui l'agitent, elle accablée, sera des mains de l'Europe, comme un bienfait, ce qui lui paraîtrait aujourd'hui un acte de violence. »

Queste citazioni basteranno per far vedere come la Francia si è riservata il pienissimo esercizio della sua politica secondo i propri interessi, e che non ha per nulla affermato un diritto di non intervento che possa quando che sia invocarsi oltre le sue intenzioni.

Quanto alla tutela assoluta delle nazionalità che ieri l'onorevole Senatore Mamiani con quella eleganza tutta sua propria definiva principio dell'autonomia naturale, pereenne, non prescrittibile dei popoli in Europa, io non posso a meno di dichiarare, che sarebbe grandemente desiderabile che questi grandi principii avessero la piena loro applicazione. L'onorevole Senatore Mamiani ha fatto un libro in appoggio di tali principii: questo libro sarà forse la guida dell'avveire ma le sue opinioni non sono ancora state consacrate come diritto pubblico d'Europa. Anzi in una questione che ci toccava dappresso io leggo nella stessa raccolta in una circolare del Ministro degli Affari Esteri ai rappresentanti dell'imperatore dei francesi accreditati presso i Governi segnatori degli atti di Vienna del 1815, in data 13 marzo 1860 alcune parole che ne discordano. Si trattava di giustificare o di contestare presso le potenze signatarie del trattato di Vienna la cessione della Savoia e di Nizza alla Francia. In quest'occasione così si esprimeva il Ministro degli Affari Esteri dell'imperatore: « L'Empereur, » en arrivant au trône, a spontanément déclaré qu'il » prenait pour règle de ses rapports avec l'Europe le » respect des traités conclus par les gouvernements pré » cédents, et c'est un principe de conduite auquel Sa » Majesté se fera toujours une loi de rester fidèle. »

Di più ivi si specificava che « Ce n'est point au nom » des idées de nationalité, ce n'est point comme fron- » tières naturelles que nous poursuivons l'adjonction » de la Savoie et du Comté de Nice à notre territoire, » c'est uniquement à titre de garantie, et dans des cir- » constances telles que l'esprit ne conçoit pas qu'elles » se reproduisent nulle part. »

Questi sono i principii riconosciuti e proclamati dalla diplomazia francese; fino a che non sopraggiungano principii assolutamente diversi in opposizione, io non posso credere che sia fatto costante, che l'autonomia generale dei popoli secondo le loro nazionalità è assicurata, e l'intervento è assolutamente bandito.

Ora, o Signori, se la vostra attenzione vuol favorire di seguirmi, entro più dappresso a trattare del protocollo, vale a dire del trasferimento della capitale, e stimo essere questo appunto il testo sul quale particolarmente dobbiamo fermare la nostra attenzione.

Ho detto da principio che il trasferimento della capitale non mi sembra necessario, e a miei occhi ciò pare giustificato da quanto dissi del modo con cui si condussero le trattative. Ho detto che non lo credo utile, ho detto che lo credo anzi pericoloso.

È accaduto in questi tempi un fenomeno singolare ed è, che un fatto grande, importante, della massima conseguenza è stato apprezzato diversamente in senso contrario in brevissimo tempo. Abbiamo veduto uomini

più autorevoli mostrarsi pochissimo favorevoli alla convenzione ed al trasferimento, poi abbiamo veduto succedere in essi una specie di conversione subitanea.

Non so se sia una voce interna o qualche illuminazione immediata, ma è certo che si cambiò di parere in modo che quello che era paruto cattivo, quello che era sembrato pieno di pericoli, diventò un'ancora di salvamento, su cui bisognava fermarsi; altrimenti si sarebbe andati incontro a non so quali pericoli. Si è fatto un gran caso di un argomento generale: si è detto: vi è un concorso di opinioni talmente favorevoli per questo trasferimento che bisogna cedere in faccia ad esso. Si direbbe che è quasi una ripetizione del famoso argomento della credibilità di Vincenzo di Lirino: tutti lo dicono, tutti lo vogliono, conviene accettare.

Questo modo di argomentare pare sicuramente concludente, a prima giunta, ma dispensa molti dall'esaminare tali valutazioni generali indistinte. È egli un fatto unicamente razionale o pure un prodotto di cause preesistenti nelle varie popolazioni, e dirette a valutare la forza degli argomenti, che appoggiavano l'idea del trasporto della capitale? Ovvero ubbidite ad un presentimento, direi, che si era preparato da lunga mano?

Signori, io entro in un campo che non mi è punto gradito: debbo fare l'esame critico di certe opinioni, ne sento il peso e la delicatezza, ma tuttavia la necessità dell'opinione che tengo per vera mi impone anche di seguire la discussione su questo terreno.

Dopo la morte del Conte di Cavour dopo che quell'uomo potente scompariva dalla scena degli affari, nacque una non so se debbo chiamarlo bene o male augurata distinzione di interessi in Italia.

Due parole furono introdotte le quali portarono tristi effetti, e voglia il cielo che non portino maggiori perigli.

L'onorevolissimo nostro Presidente che trattò con tanto ingegno della fortuna delle parole potrà meglio d'ogni altro afferrare il senso politico delle parole a cui accenno e che vorrei non avessero ad essere causa di equivoci gravissimi, di contrasti deplorabili e forse di tristissime conseguenze.

Morto il Conte di Cavour sorse l'opinione che la sede del Governo dovesse trasferirsi dal Piemonte in un'altra parte d'Italia.

Notate, Signori, che parlo del Piemonte, cioè della parte settentrionale dell'Italia, non voglio restringere la mia discussione a Torino, poichè credo che la questione della capitale non è questione municipale, essa è questione piemontese e per conseguenza italiana.

Nacque dissi una specie di dissenso, un antagonismo tra queste due posizioni, *piemontesismo* ed *italianismo* e vi fu chi se ne rese eloquentissimo interprete, trattando appunto della posizione reciproca dell'Italia e del Piemonte ed è il signor Senatore Manna.

Io prenderò dunque come esposizione di questo antagonismo quanto scriveva il lodato onorevole Senatore in un suo opuscolo pubblicato nel 1862 intitolato: *Le provincie meridionali del Regno d'Italia*.

Signori colleghi, avrete la compiacenza di udire le sue parole.

« L'eroico Piemonte che ha salvata l'Italia, non era come tutti sanno la provincia che più serbasse il carattere e le tradizioni italiane: a certe apparenze quel piccolo Stato pareva quasi essere fuori Italia. E pure quel piccolo Stato a metà francese ed a metà italiano, quel piccolo Stato dove uscendo dalla frontiera si diceva *andare in Italia*, dove gli abitanti non avevano neppur l'abitudine di apprendere la lingua italiana, quello Stato dico salvò e formò l'Italia. Così è accaduto sempre e così doveva accadere. Per rilevare con una leva potente l'Italia caduta e prostrata bisognava bene che il punto d'appoggio fosse quasi fuori la penisola, ossia che il popolo che doveva fare l'impresa fosse e tranco alle condizioni, ai vizi ed alle magagne che avevano così disfatta e inabissata l'Italia. Bisogna essersi tenuto in un certo isolamento, in un certo raccoglimento per temperarsi ed apparecchiarsi alle grandi imprese nazionali e a fare o rifare gli Stati. Un paese si guasta e si corrompe di ordinario appunto dove è stata la gran vita nazionale, le grandi tradizioni, i grandi trionfi. Da quel punto difficilmente rinasce la forza e la virtù rigeneratrice, la quale invece vuole improvvisamente mostrarsi da qualche angolo nascosto e inavvertito, come avvenne in Grecia, come avvenne in Germania, come avvenne in Russia ed in altri paesi.

« Ma se la salvezza e la ricostituzione d'Italia doveva venire di Piemonte e non di Toscana e non di Romagna e non di Napoli, è indubitato che i veri elementi tradizionali e morali dell'italianità sono in Toscana, in Lombardia, in Roma, in Napoli assai più che in Piemonte, e che come a formare la novella Italia è bisognata la vigorosa e giovanile energia piemontese, così a ordinare e ricostruire la vera Italia è necessario il senno pratico e tradizionale delle altre province. Il Piemonte ha fatti due grandi doni all'Italia, una *dinastia* ed un *esercito*, doni immensi, doni inapprezzabili: una *dinastia* nuova, un re soldato e cavaliere quale appunto si richiedeva, un re perfettamente costituzionale quale appena la vecchia libera Inghilterra cominciò ad avere dopo secoli di prove e di dolori; un *esercito* ammirabile di disciplina e di moralità, valente e sobrio, bello di forme e severo di costumi, invincibile in guerra e irreprensibile in pace. Questi due doni sono superiori ad ogni estimazione, perchè di queste due cose appunto mancava l'Italia. L'Italia non aveva più principi nè soldati veri: l'una e l'altra cosa era miseramente corrotta. Essa non aveva più neppure la valentia selvaggia dei suoi terribili capitani e avventurieri d'altra volta, e nelle sue corti non vi erano più neppure i crudeli ma splendidi e animosi tiranni d'altri tempi. Tutto era caduto giù come cosa morta: tutto era bassezza, corruzione ed ignoranza. Quando dunque il Piemonte ha dato una *dinastia* ed un *esercito* all'Italia degni di essa, le ha dato tanto quanto se lo poteva dare di più importante, di più prezioso per rialzarla dalla sua abiezione e farle

cominciare una vita di gloria o di grandezza. Ciò è più che sufficiente per dire che il Piemonte ha salvata e rigenerata l'Italia. »

Poi prosegue lo stesso scrittore.

« I veri elementi di questa nazionalità sono nel cuore della penisola: sono lungo la misteriosa linea che corre da Firenze a Roma ed a Napoli e si dilata e s'irradia d'oggi intorno lungo la valle del Po e lungo le coste del Tirreno, dell'Adriatico e del Jonio. Sarebbe dunque impossibile far rinascere e rimettere in tutta la sua maestà e grandezza l'Italia, se le nuove fondamenta non si mettano sopra quel vecchio terreno. Bisogna toccare direi quasi materialmente quel vecchio terreno, perchè la sua segreta virtù ridoni come l'Anteo della favola le forze e il vigore novello che si richiede al nuovo Stato. Colà sotto quel terreno giacciono le venerande reliquie di tanti fondatori di stati, di tanti capitani famosi, di tanti legislatori, oratori, filosofi ed artisti di cui il mondo ricorda ogni giorno i nomi e le opere. »

Domanderei al sig. Presidente pochi minuti di riposo.

(La discussione è sospesa per dieci minuti.)

Presidente Si riprende la discussione.

Senatore Sclopis. Voi avete udito, o Signori, in quali termini il nostro onorevole collega ponesse quello che non voglio più chiamare antagonismo, ma soltanto diversità fra il Piemonte e l'Italia.

Voi avrete ritenuto quelle parole che già ho riferito, vale a dire, che è indubitabile che i veri elementi tradizionali e morali dell'italianità sono in Toscana, in Lombardia, in Roma, in Napoli assai più che in Piemonte, e che come a formare la novella Italia è bisognata la vigorosa e giovanile energia piemontese così a ordinare e ricostituire la vera Italia, è necessario il senno pratico e tradizionale delle altre province.

Veramente io duro fatica a persuadermi come questi due termini della questione possano accordarsi tra loro. Il signor Senatore Manna ha dichiarato che il Piemonte ha salvato e rigenerato l'Italia, che l'Italia era caduta in così triste condizione da non potersi rialzare da sé, e che il Piemonte l'aiutò a rialzarsi, la difese, la costituì. Poi fatta questa costituzione, operata questa palinogenesi, per valermi anche di una delle parole della relazione, il Piemonte non è più da tanto da poter reggere l'Italia, e conviene che invochi il senno tradizionale, la sapienza antica degli italiani.

Qui mi son fatta a me stesso una questione: a quale epoca dobbiamo noi risalire per trovare questo senno pratico, questa sapienza tradizionale, la quale abbia potuto costituire l'Italia? Dovremo noi risalire all'orbe romano? Nessuno sicuramente crede che si possa invocare effettivamente l'esempio di Roma antica, municipio dominatore sovrapposto a municipii non soggetti ma vincolati, che si possano, dico, queste norme dare alla novella Italia.

Saranno le repubbliche italiane campo di tanta gloria, campo di tante sventure?

Ese non costituirono nulla; meteora luminosa che



percorse il ciclo d'Italia e lasciò dopo sé lunga traccia di dolori, lunga traccia di rimembranze ma che non formò neppure l'Italia.

Dunque dove prenderemo noi questa sapienza italiana la quale possa veramente sovvenire al difetto del senno piemontese, il quale si tiene per incapace di governare l'Italia?

È necessario scorrere le vicende delle altre provincie? Verremo ad invocare l'esempio dei tempi del medio evo inferiore, in Napoli ed in Lombardia?

Signori, c'è un triste giudizio pronunciato da un valente maestro sopra quei governi, è il giudizio di Machiavelli il quale dice: « Nessun accidente benchè grave potrebbe ridurre mai Milano e Napoli libere per essere quelle membra tutte corrotte (1). »

È furono corrotte perchè c'era il dominio straniero. Potremo risalire agli Aragonesi? Non credo che vi sarebbe applicabilità. Verremo nei tempi più vicini. Credete voi che la dinastia dei Lorenesi, dei Medici possa fornirci un mezzo di costituire e reggere l'Italia? Sarebbe un diletto solamente il pronunziarlo.

Dunque io vorrei, ma non ci riesco, conoscere da qual punto di partenza noi troviamo quel fascio di sapienza civile, quel fascio di tradizioni che valga a metterci in mano il Governo d'Italia. Il Piemonte ha risolto un gran problema, lo ha risolto colle sue forze proprie; quale delle provincie d'Italia ne ha fatto altrettanto? Quante volte in altri tempi ebbero campo in altri secoli le provincie italiane di fare altrettanto e non lo fecero.

Cadde la signoria di Venezia, cadde inonoratamente, ma aveva sostenuto in gravi cimenti non la fortuna d'Italia, ma la propria indipendenza; ma di là non venne nemmeno il salvamento d'Italia. Dunque quali saranno queste tradizioni che noi invocheremo, quali saranno questi esempi che noi seguiremo? Il Senatore Manna ha espresso con vivissime parole lo stato miserabile in cui fu l'Italia dei secoli addietro; noi tutti la compiangiamo, siamo tutti fratelli e partecipiamo nella sventura come nella gloria; abbiamo avute molte glorie, ma tollerate che lo dica, dopo il risorgimento della civiltà abbiamo avuto poca sapienza civile.

In questi termini dunque posta la questione, io non veggio perchè si tenga il Piemonte, vale a dire la politica piemontese inaugurata dal Re Carlo Alberto, e sostenuta dal figlio di lui, non veggio, dico, come si possa tenere questa politica per incapace a sorreggere la somma della cosa pubblica in questi momenti.

Il Piemonte ha operato la rigenerazione, il salvamento d'Italia; ciò fatto, il Piemonte è esaurato, e perchè? perchè non è più capace di poter provvedere alle emergenze della nuova Italia.

Veramente mi pare che siavi in ciò vera contraddizione; mi pare che mettendoci in questa via noi andremmo a cercare l'ignoto.

L'onorevole Senatore Manna ha parlato di una misteriosa linea, che corre da Firenze a Napoli: io non so quale sia il senso che voglia egli attribuire a questa misteriosa linea; so che oggidi in politica ed in amministrazione servono poco i misteri, che conviene invece avere principi fissi, conviene avere soprattutto esempi a cui riferirsi.

Dunque ci manca l'indicazione precisa di quello che si voglia quando si contrappone l'Italia al Piemonte.

E di che ha bisogno l'Italia per continuare in quella via, in cui si è messa dopo che il Re Carlo Alberto inaugurò l'era dell'indipendenza? Ha bisogno di avere lo spirito militare, di cui molte provincie italiane sono sornite; ha bisogno di avere ordine nell'amministrazione, parsimonia nelle spese, rispetto a tutte le cose che esigono venerazione e considerazione morale. Di ciò ha l'Italia bisogno, e di ciò sicuramente il Piemonte non difetta. L'Italia poi ha bisogno soprattutto di avere spirito monarchico, e questo spirito non dipende dal fatto di una posizione accidentale, ma si da una lunga concatenazione di avvenimenti, dipende da un'immedesimazione di principii.

Ora, se voi spostate le radici della monarchia dalla vecchia loro sede, voi sicuramente, o Signori, ne allargherete il campo, come indicava la relazione, ma probabilmente ne diminuirate la profondità.

Io non dico che il Piemonte debba in perpetuo essere la sede del Governo d'Italia; no, o Signori; come pure non toccherò la questione strategica, perchè non sono competente in ciò, e poi vedo in questo recinto celebrità militari, che sicuramente potranno dare il loro giudizio assai più fondato del mio; ma dico che quando l'Italia avrà formato la sua unione, il suo sistema di amministrazione, d'ordine, di governo, allora l'Italia potrà, senza correre alcun rischio, trasportare la sua capitale da un punto ad un altro.

Non è necessario che io aggiunga che il determinare il sito di una capitale non è un'operazione che si faccia colla scorta per determinare il centro equidistante da tutti i punti della periferia; la capitale di molte nazioni di Europa è posta o sul confine o quasi sul confine. Che cosa si esige nella capitale? Nella capitale si esige che ci sia l'elemento il più forte connotato all'indole del Governo, che la capitale, soprattutto nei momenti gravi, nelle perturbazioni politiche sia il baluardo dietro il quale il Governo possa operare con tutta sicurezza.

Finora credo che queste condizioni si s'ian trovate in Torino.

Ricordatevi, o Signori, dell'indomani della battaglia di Novara; ricordatevi della vigilia della battaglia di Palestro; e quelli che se ne rammentano sapranno che la strategia piemontese è stata nei petti dei cittadini, è stata nel sentimento del proprio dovere, è stata nell'affezione che si portava alla monarchia. Quello è stato veramente il mezzo col quale l'antico Piemonte ha potuto rifare se stesso e poi fare l'Italia.

Avrà uguali condizioni nella sede in cui voi inten-

(1) Discorsi sulla Deca, lib. 1, Capo 17.

dete di trasportare la capitale per ora? Appena appena ardiaco di toccare quest'argomento perchè i confronti sono sempre, non dirò odiosi, ma dispiacenti. Pure se si raffronta quali sieno gli elementi di questa luce, questo calore di civiltà ruggiante che debba diffondersi dalla capitale nelle provincie, io credo che Torino stia sopra varie altre città.

Consultate il movimento commerciale; consultate il grado e la diffusione dell'istruzione; consultate le tradizioni locali, dappertutto voi troverete che quello che si esige per far forte una capitale in momenti ancora pericolosi, quello si trova più in Piemonte che non altrove; è questione di tempo, non è questione di massima; ma voi movendo inopportunamente di qui, voi correte rischio di compromettere quell'avvenire che rimanendo per alcun tempo in questa sede sicura, tranquilla e preparata già a molti cimenti, voi potreste ottenere.

Il trasferimento ai miei occhi s'appresenta dunque improvvido, ed aggiungo che lo trovo pericoloso.

Credo pericoloso di sconvolgere una macchina la quale non è ancora ordinata; credo pericoloso di mutare l'andamento morale di un popolo che è spinto dalla necessità ad essere pronto alle ultime battaglie. L'Italia non è definitivamente formata ed è impossibile che per esserlo non debba ancora subire acerbe prove.

Vi hanno di coloro cui sorride un gran mutamento; che credono che questo gran mutamento porti precisamente un cambiamento totale; distruzione di quello che fu, costruzione di un altro che è ancora ignoto; furono pronunziate queste parole: *casa nuova, vita nuova*.

Questo vuol dire che si cessa dall'andamento del governo attuale, che se ne prende un altro.

Fu detto che il solo atto rivoluzionario che si sarebbe operato in Italia nel 1860 era il trasferimento della capitale. Signori, riflettete su queste dichiarazioni: esse sono di grande portata, esse accennano appunto ad un gran mutamento.

Siete preparati per farlo? Non scorgete i pericoli che l'accompagnano? Avete i rimedi per supplire ai danni che ne verranno? Operatelo.

Credete voi che si debba ancora camminare nella via che ha disposto l'ordine di cose attuali? Non lo secondate.

Signori, in quest'aula s'inaugurarono gli ordini costituzionali del vecchio Piemonte. Qui suonò la voce di Carlo Alberto il magnanimo; qui si deliberarono le lotte dell'indipendenza italiana, qui per la prima volta fu proclamata l'esistenza del regno d'Italia. In questa sede non è ignota nè la virtù del sacrificio, nè la santità dell'ardimento. Il Senato muovendo di qui porterà con sé certamente il suo patriottismo, la sua sapienza. Faccia il cielo che i destini d'Italia riescano a quello scopo a cui mirano tutti i buoni; che le illusioni, se pur ve ne hanno, e credo che ve ne siano, non turbino l'avvenire del nostro paese; che noi trasportando la sede del

governo di qui altrove, non lasciamo il tempio di Giove Statore, per andare in quello della dubbia Fortuna.

Ma chercchè ne sia, qualunque possano essere gli avvenimenti che la sorte ci serba, siate certi, o Signori, che troverete sempre i Piemontesi colle loro forti disposizioni di animo in quella sede che loro compete per ciò che hanno fatto, in quella linea che indicava il Relatore dell'Ufficio Centrale, nella linea di battaglia per difendere e sostenere i destini della patria. (Applausi)

**Presidente.** La parola è stata chiesta per un fatto personale dall'onorevole Senatore Amari, al quale però è stretto mio dovere di accennare che, siccome in lui si combinano due qualità, quella di Senatore, e di membro del passato Ministero io non credo che per fatto personale possa intendersi la rivendicazione di qualche opinione che è stata combattuta, e che può colpire il cessato Ministero.

Il regolamento su ciò parla chiaro e dice che il fatto personale è quello che tocca e colpisce la persona, e per persona non s'intende già la persona pubblica, che altrimenti allora ogni questione sarebbe personale onde riconfermare la propria opinione; ma s'intende la persona privata, cioè quella imputazione che direttamente si riferisce alla persona.

Con quest'avvertenza spero che vorrà restringere il suo ragionamento a ciò che solo possa riferirsi a fatto personale.

**Senatore Amari, prof.** Posso assicurare il signor Presidente che io non eccederò i limiti del fatto personale; e di certo io debbo considerare per fatto personale l'accusa che è stata diretta con gran mio dispiacere dall'onorevole mio amico il Senatore Sclopis al Ministero del quale io faceva parte, accusa non di un errore di politica, non di un errore di governo, ma accusa di una specie di prestidigitazione cioè a dire che la convenzione stabilita per un oggetto così grande d'interesse pubblico non fosse stato altro che uno spedito elettorale per la nuova Camera innanzi alla quale il Ministero si potesse trovare presente.

Io debbo respingere assolutamente a nome mio ed al nome dei miei colleghi questa accusa.

Noi eravamo di certo sì profondamente penetrati del nostro dovere da non poterci pur venire in mente di usare uno degli atti più importanti che si sono compiuti nel Regno d'Italia a vantaggio di ambizioni personali.

È evidente che nelle condizioni dell'Italia la presenza delle truppe francesi a Roma era uno dei più gravi, dei più terribili impellimenti alla nostra unificazione ....

Voci. Al fatto personale.

**Senatore Amari, prof.** Io debbo esporre le ragioni che ci mossero a questa convenzione, le quali non potevano consistere in quel miserabile scopo di ambizione personale, ma stavano nell'interesse pubblico e nel compimento del dovere che ci incombeva.....

Voci. Al fatto personale.

**Presidente.** Può bastare che ella declini la respon-

sabilità della interpretazione che ella ha voluto dare alle parole dette dall'onorevole Senatore Sclopis, il giustificare poi l'atto, non può aver luogo ora. Perciò parendomi bastantemente esaurita la questione personale, do la parola al Senatore Sclopis che l'ha chiesta appunto per dare spiegazioni su questo punto.

**Senatore Sclopis.** Dirò solamente in primo luogo che non mi è mai venuto in mente di usare la parola prestidigitazione, la quale io reputo talmente sconvenevole, che non l'avrei mai pronunziata in questo recinto, nè l'avrei mai applicata a persone rispettabili; in secondo luogo io ho osservato che ho precisamente detto che quanto fece il Ministero poteva da taluni attribuirsi ad uno spediante di politica personale, ma che io intendeva anzi considerarlo come un atto di politica generale, e credo che le mie parole siano state capite in questo senso dai colleghi.

**Presidente.** La parola ora appartiene al Senatore Siotto-Pintor al quale farò osservare, che la sua risposta non può riferirsi che al fatto personale, vale a dire alle espressioni *abbiamo vinto*, ed all'epiteto dato al cardinale di Bonnechese.

**Senatore Siotto-Pintor.** Non eccederò i termini del fatto personale.

Con maniere tutte proprie della squisita sua gentilezza, l'onorevolissimo Senatore Sclopis censurava due proposizioni da me proferte nella tornata di ieri. La prima si riferisce allo avere io affermato che il sindaco di Torino si lasciasse andare a quelle inconsiderate parole: *cittadini, voi avete vinto*. La quale se nel fondo è vera, è però inesatta.

In primo luogo, io non feci il nome del sindaco. Dissi soltanto di un cittadino. Appresso prego l'onorevole Senatore Sclopis a volere ricordare come io abbia addebita l'espressione accusando le intenzioni di chi aveva in tal modo scritto o parlato. Egli se ne persuade leggendo il rendiconto della seduta di ieri. Io appresi quel fatto dai giornali. Se non è vero il fatto, tanto meglio per Torino al cui amore dell'ordine, alla cui riverenza verso le leggi io rendetti testimonianza col più profondo convincimento.

Quinto è del cardinale Bonnechese, confesso che l'epiteto fu alquanto forte. Ma il Senato vorrà perdonare ad un Senatore il quale vedendo darsi a 22 milioni dei suoi compatriotti la pessima di tutte le qualificazioni, quella di parricidi, esorbita alquanto nella risposta. È legge di natura costante, perpetua, universale che la reazione soverchi l'azione. (*Harità*)

Se io avessi conosciuto personalmente il cardinale Bonnechese, avrei di buon grado appressa quella parola: e ora che tocca a lui la rara fortuna di essere commendato da uomo commendatissimo io la ritiro. (*Bravo*)

Spero che questa dichiarazione varrà a soddisfare l'onorevole propinante ed il Senato. (*Segni generali di approvazione*)

**Presidente.** Secondo l'ordine d'iscrizione, la pa-

rola appartiene al Senatore Ricotti. (*Dopo alcuni momenti di aspettativa*).

Il Senatore Ricotti risultandomi assente, debbo dare la parola secondo l'ordine d'iscrizione al Senatore Gallone di Nociglia.

**Senatore Gallone di Nociglia.** Signori! Non è il desiderio di fare un discorso che mi fa parlare; l'avrei reputato troppo difficile cosa per me in mezzo a tanto senno e sapere e in mezzo a tanti valenti oratori; ma è puramente il desiderio che il mio voto non tutto in una votazione così importante pel paese, potesse manifestare con quanta convinzione io porrò la palla bianca nell'urna.

Signori. Del trasferimento e della convenzione franco-italiana molto se n'è parlato a fondo in questa e nell'altra aula del Parlamento, epperò sembrandomi di saper poco aggiungere a quanto se ne è detto favorevolmente, sarò brevissimo nel disputare sì in una cosa che nell'altra.

Io credo dover rammentare come in ogni tempo i governi, ed ogni sorta di poteri si sieno sempre segnalati allor quando hanno operato con giustizia e forza, e così pure i popoli quando hanno saputo portare sull'altare della patria quei sacrifici di vita e di sostanze che sempre mai han costato le libertà da loro desiderate.

È in forza di tutto ciò; che io son d'avviso che noi dobbiamo sostenere il Governo nelle due questioni del trasferimento della capitale, e della convenzione. Perciò il rifiuto o anche l'indugio di una di esse porrebbe forse in grave pericolo la convenzione insieme coll'Italia. O se non altro questa ritornerebbe in quella spiacevole incertezza, e di quando e come potrebbe da ora innanzi uscire di quella sua indipendenza tanto necessaria nelle sue gravi controversie che da se sola pel suo meglio dovrà saper risolvere?

E qui Italia e Europa attendono l'opera efficace degli statisti italiani.

Noi dobbiamo accettare le ragioni di Stato per le quali il governo ci ha proposto di trapiantare la sua sede in Firenze, potendo esser mezzo di maggior assesto e sicurezza all'interno. Esso potrà trasportare la sua sede là, e per ogni dove il bisogno in Italia richiede, insino a che non sarà compiuta la sua unità.

Ne intendo dire con ciò che altra che Roma sarà la capitale; non prescelta da noi ma bensì fattaci tale dalla sua storia.

Se tanto sta per noi nel dover accettare il trasferimento della capitale, tanto vieppiù dovremo essere concordi nell'accettare la convenzione che apre la prima porta dinanzi alla indipendenza italiana.

Queste sono tali ragioni a cui devon cedere tutte le altre di cui ho inteso parlare e contro il trasferimento della capitale e contro la convenzione. Non varranno nè quelle finanziarie, nè quelle d'interessi lesi e spostati, nè le altre forti che sieno tutte e vere, perchè trasandarle dobbiam noi pel nostro primo scopo di raggiungere la nostra indipendenza?

Diffatti a che ci varrebbe la nostra unita e nazionalità se non avessimo il roscienzioso convincimento di essere indipendenti? E che tali ci potesse riguardare il mondo incivilito?

Qui mi giova ripetere un antico aforismo che dice: *Optimum illud est quod minimis urgetur*. E questa sentenza mi fa sorgere il desiderio di oppormi ad alcune delle forti ed urgenti argomentazioni dell'onorevole Senatore Sclopis.

Mi sembra che abbia detto intorno alla politica francese, come questa sia fondata sui principii del non intervento e sull'altro della nazionalità, ma che d'altra parte non v'è troppo da farvi assegno, attesochè il governo francese non agisce sempre dappresso questi principii.

Io rispondo all'onorevole preopinante, che il principio del non intervento, nuovo come è nel campo politico, comincia ad avvalorarsi, sempre più col riconoscimento che ne fanno oggidì gli Stati Europei. E quando anche non si volesse tener conto della Francia nel dubbio di poterlo non osservare, ciò che non è punto la mia opinione, pure sembrami che noi dovremmo non disdegnarlo nell'occasione del nostro trattato del 15 settembre, perchè certamente è esso che annunzia la nostra indipendenza. Epperò son di avviso tenercene contenti questa volta salvo in appresso, in eventi contrarii, a sapervi provvedere con la saggezza italiana.

Mi sembra poi che l'onorevole preopinante avesse pur detto come l'abbandono di Torino per capitale fosse rimproverare al Piemonte di essersi esautorato nel suo voto. Io credo sinceramente che questa non sia l'opinione di nessuno italiano. Basta entrare nel campo delle cose pratiche per richiamare alla mente come possono essere condizioni politiche le quali potessero il governo in condizione di dover portare la sua sede in un'altra città d'Italia, e onde meglio potesse amministrare la cosa pubblica.

E mi penso che tutta Italia rammenti l'egemonia piemontese, considerandola qual specchio che riflette agli italiani quale è in avvenire la via che debbono tenere nel mantener vivo quell'indirizzo politico che consoliderà l'Italia. Da tal che, o Signori, a noi rappresentanti un potere della nazione inrumba l'obbligo di far senno nell'essere d'accordo tutti a far riuscire uniforme e favorevole questa votazione. la quale da un canto consoliderà un secondo gran fatto dell'unità italiana dopo quello delle annessioni, e dall'altro mostrerà all'Europa come noi degnamente ci adoprriamo nello sgombrare quegli ostacoli che ritardano la grandezza d'Italia. D'altra parte, non possiamo noi non por mente come il trasferimento della capitale, la scelta fattane e la convenzione sono come fatti sanciti con universale plauso d'Italia ed eziandio d'Europa. Epperò noi dobbiamo pur ritenere questi fatti di grandissima importanza negli interessi della nazione.

Vi dirò poi come dopo la convenzione mi riconosco

più che mai napoletano come piemontese, piemontese come lombardo, lombardo come toscano, e via discorrendo, perchè italiano mi riconosco innanzi tutto.

I fatti recenti e luttuosi di Torino ci han riempiti di dolore non solo per le sciagure avvenute in mezzo a questo valoroso e serio popolo, quanto per averlo veduto minacciato discendere, non fosse che per un sol momento, da quel piedestallo su cui in alto è riverito dagli italiani e pregiato dall'universale.

Facciam luce dove vogliono spandere tenebre i nemici d'Italia. Il Piemonte e la Casa Savoia avranno l'eterna gloria d'essere stati il baluardo della libertà in Italia, e gli iniziatori e sostenitori della unità italiana.

Il sole delle giornate di Palestro, San Martino e Solferino non tramonterà mai più per essi.

In vano si vorrà far credere, che i Piemontesi ed i Torinesi volessero ottenerlo col rendersi impazienti innanzi a sacrifici maggiori che gli alti interessi della nazione esigono.

Quanti ora non ne accettano dopo quelli fin qui sofferti?

Essi e noi tutti sappiamo che l'Italia si è fatta, ma che non si compirà che attraverso eventi, errori e sacrifici.

Grandi sono stati quelli sin'ora venuti in fatto, ma non bastano: l'opera in cui siamo posti è grande e difficile, e richiede, per farla compiuta, fra le nostre virtù civili cittadine, quella di essere pacati nelle aspirazioni, pazienti nell'attendere gli avvenimenti e rassegnati a nuovi sacrifici.

E che questo sia vero ne abbiamo ora una prova che s'educiati come eravamo dell'intervento francese in Roma ed impazienti di vederlo fuori da noi, perchè la nostra politica è stata saggia, ottenuto abbiamo il non intervento fatto propizio all'indipendenza italiana e venutoci dalla convenzione, abbenchè essa non sia accompagnata forse da qualche nostro errore, e da qualche certo sacrificio.

Signori, so che molti stanno in dubbio se la convenzione ci aprirà una novella via per andare a Roma, non che se l'imperatore Napoleone la crede necessaria. Risponderò in prima, che liberi, il Governo italiano ed il papato potranno più facilmente venire in quell'accordo desiderato che è di grandissima convenienza politica e sociale di entrambi. Quanto all'imperatore, risponderò, che egli può non dividere con noi le stesse opinioni, potendosi benissimo non intendere gli altrui bisogni al pari di quelli che li risentano.

Ed ecco perchè spetta a noi il saperci adoperare per venire a quegli accordi i quali adempiono al nostro programma nazionale, non friscono la politica generale d'Europa.

Si dirà: ma chi ci garantisce che noi verremo in quei giusti accordi col Papato?

L'unità italiana, Signori, la quale è fondata su quella forza segreta del progresso a cui nulla può ostare: 69

quanto ciò sia vero si vede osservando quei governi i quali abbenchè dal progresso dovrebbero saper far sorgere quel nuovo indirizzo sociale salutare, e noi fanno, pure indipendentemente da loro l'indirizzo sociale che esiste, si caugia e procede col portare nuovi beni nella civiltà dei popoli.

Or dunque sarà coll'opera di questo progresso che si realizzerà il pensiero del gran Cavour quando diceva: *libera Chiesa in libero Stato.*

Quelle parole sembrami dire: il dì che 22 milioni di italiani saranno liberi indipendenti e riverenti della chiesa sapranno, e con essi il Papato, farsi quelle reciproche concessioni che l'odierna civiltà scolpisce con un'impronta di dovere nel governo italiano e molto più in quello dei preti.

Il Governo italiano dovrà rispetto e generosità alla Chiesa, ma il Papato dovrà salvare la Chiesa ed i popoli, il che farà col benedire l'unità loro e col trasformarsi con la nuova Italia.

Tanto richiede la politica europea e tanto richiede il nuovo indirizzo sociale. Esigenze che si verificano in Italia ed in vari punti di Europa.

Ma, o Signori, io mi accorgo che incorro, non dirò, nell'errore, ma nell'inavvertenza di molti che ancora si scagliano furiosamente contro la ritardata trasformazione del Papato; come se non fosse per anco apparecchiata, e largamente dirò apparecchiata dalle condizioni in cui versa il potere temporale.

Vediamo se questo non è scemato.

Questo potere temporale esiste con un regno, ed è quello che non ha più il Papato, esiste con un grosso esercito, e quello in Roma è di picciol numero, esiste per l'influenza politica e questa non può sussistere senza le due condizioni dette del regno e dell'esercito che son quelle che danno forza ad una influenza politica. Infine questa influenza non può più acquistarla dagli altri Stati, perchè vietata dal non intervento. Si dirà ciò non ostante: il Papa non ci lascia andare a Roma. Signori, io credo che si possa rifiutare con un no reciso, ma non si può spesso concedere senza riserva.

Intanto mi accorgo che se continuassi su questo tema, mi allontanerei dallo scopo prefissomi e già annunziato in su le prime e però riepilogherò brevemente le cose innanzi dette.

I futuri eventi saranno di progresso, e sapranno sciogliere quelle questioni che ora ci sembrano superiori alle nostre forze. Noi dovremo attenderli pazientemente e con fiducia. Il Governo italiano dovrà saper far sorgere quel nuovo indirizzo sociale di cui i popoli hanno bisogno e di cui sono in attenzione.

Intanto non ci preoccupiamo troppo della scelta fatta della capitale la quale non è la vera nostra.

Io voterò pel trasferimento della capitale in Firenze come l'avrei votato per Napoli, Milano o Palermo, se ragioni lo avessero richiesto; e ravviso nella conven-

sione il vantaggio di un altro gran passo nella via della indipendenza e dell'unità d'Italia.

**Presidente.** La parola spettava al Senatore Ricotti, ma essendo stato momentaneamente assente, ho dovuto darla ad altro oratore, però siccome ciò non nuoce punto all'ordine dell'alternativa, in quanto che il Senatore Ricotti parla nel merito, così ora che è presente, gli do la parola.

Senatore **Ricotti.** Io non ho mai avuto tanto bisogno di ricorrere all'indulgenza del Senato come oggi. posciacchè, oltre alla trepidazione naturale a chi deve parlare innanzi ad un'adunanza così numerosa e grave, un incomodo di salute mi rende, non che difficile, penoso l'uso della parola.

Io considererò, il più brevemente che mi sia possibile, ed il più prudentemente la legge proposta, sotto l'aspetto della sicurezza militare dell'Italia.

Io volontieri mi sarei astenuto dal trattare questa questione, ma credetti opportuno di sottoporre alcune considerazioni al Senato, dacchè il passato Ministero e la Commissione stessa senatoria si appoggiarono su considerazioni strategiche; dacchè poi questo argomento è di tanto peso che tocca, non dico la convenienza, ma l'esistenza dell'Italia.

Non dirò cose nuove, dirò anzi cose notissime ai nemici dell'Italia; quindi credo di poter trattare l'argomento senza recar alcun danno alla causa sacra italiana; e ove mai la natura del soggetto ricercasse da me qualche svolgimento il quale potesse in alcun modo ferire gli interessi italiani, preferirei di diminuire la forza al mio dire, di essere incompleto nel mio ragionamento, anzichè in minor modo toccare non solo questi interessi, ma neppure porre il Governo in necessità di dover troppo scoprire gli interessi stessi.

È noto da dichiarazioni fatte, che il Ministero passato ha consultato sulla materia, non il comitato perenne della difesa, ma alcuni principali e rispettabilissimi capi dell'esercito.

Veramente se il quesito posto loro innanzi fosse stato posto ne' termini veri che corrispondono alle condizioni reali, alle condizioni urgenti dell'Italia; veramente se questo quesito fosse stato posto in tempo, io avrei molto volontieri chinato il capo alle dichiarazioni ministeriali. Ma per quanto si potè raccogliere, anche da spiegazioni passate in altro recinto, prima di tutto sembra che il Consiglio di quegli illustri personaggi non sia stato convocato se non dopo stretta la convenzione. Sembra in secondo luogo, che il quesito posto loro innanzi non riguardasse strettamente la condizione presente dell'Italia, ma riguardasse un futuro più o meno incerto, più o meno probabile, insomma fusse un quesito fatto in termini molto generali.

Ma v'ha di più: corse per le bocche di tutti un fatto, che io nè affermo nè contraddico, ma un fatto però il quale io vidi molto ampiamente confermato, molto esplicitamente svolto, ancora testè da giornali informatissimi delle cose del passato Ministero. Corse voce,

che l'illustre generale Della Rovere, Ministro allora della Guerra, uomo di cui non solamente il Senato, ma tutta Italia deplora vivamente la perdita, appena conosciuta la convenzione, abbia dato la sua dimissione da Ministro, e che non la ritirasse se non quando i suoi colleghi versavano in gravissimi cimenti, e la ritirasse per un atto di rara e veramente singolare abnegazione.

Per tutte queste considerazioni io non ho potuto, malgrado il mio desiderio, appagarmi delle dichiarazioni del passato Ministero, e spinto dall'importanza dell'argomento, postochè si tratta dell'esistenza dell'Italia: spinto, dirò, anche dalla natura dei miei antichi studi; spinto dall'amore verso questo eroico esercito, fra cui ricordo con piacere di aver passato i più belli anni di mia vita, io mi accinsi ad investigare con animo calmo e imparziale la questione, ed il frutto delle mie investigazioni oso sottomettere alle savie deliberazioni del Senato.

Prima di tutto osserverò, che ove il quesito si ponga in termini molto generali, ove il quesito soprattutto si ponga nell'ipotesi che l'Italia sia costituita, che l'Italia possieda, diciamo la parola, Venezia, natural parte, necessarissima parte di essa, la risposta non può essere che affermativa.

Dirò di più: data siffatta ipotesi, non solamente Torino non è la migliore capitale dell'Italia, ma la sede del Governo, ove l'Italia ottenesse Venezia, dovrebbe immediatamente partire da Torino.

Una grande nazione, come è l'Italia, e come sarà ancor più, spero, non può avere la sede del Governo a due ovvero tre marcie dalle frontiere, anche quando queste frontiere sono tenute da una potenza amica, da una nazione generosissima.

In tale ipotesi non solamente io creerei, che la sede del Governo dovesse incontinenti mutarsi da Torino, ma se non fosse per l'antica maestà di Roma, alla quale si atterrano tutte le gare municipali; se non fosse per l'entusiasmo universale, il quale è una forza reale; se non fosse per l'abbondanza di locali atti a ricevere colà qualunque più ampio Governo; se non fosse per altre ragioni più intrinseche, di cui non è qui luogo di tener conto, io preferirei a Roma, Firenze. La preferirei soprattutto, perchè luogo più centrale, ed anche perchè trasferendo la sede del Governo in Firenze, la sede politica e morale, la sede dell'attività italiana, si troverebbe colà dove è la sede della lingua; dimodochè si risolverebbe il problema finora insoluto, problema difficilissimo, e che pure ha tanta parte nella nostra vita morale e intellettuale, cioè che la nazione scriverebbe e parlerebbe lingua propria, lingua vera, efficace e gli scrittori della nazione, quegli scrittori soprattutto che più direttamente, più d'avvicino devono dirigersi alle popolazioni, non sarebbero costretti a tradurre come ora, i proprii pensieri. Ma, ove si avesse Venezia nell'ipotesi da me stabilita, veruna ragione strategica si

potrebbe opporre perchè Firenze ed anche Roma fossero capitali d'Italia.

Verso l'Austria la difenderebbe il quadrilatero o per dir meglio pentagono veneto, Verona, Peschiera, Mantova, Legnago, Venezia; verso la Francia, quantunque questi pericoli siano molto lontani materialmente e moralmente da noi e dall'animo nostro, il pentagono, che chiamasi Lombardo-Piemontese, Casale, Alessandria, Pavia, Piacenza, Pizzighettone, a cui volentieri vorrei aggiungere Cremona; ai fianchi la Spezia e Genova. La difesa adunque di Firenze sarebbe perfettamente sicura; ma disgraziatamente l'ipotesi manca, disgraziatamente l'Italia non ha Venezia.

Non è dunque il caso di occuparci del quesito posto in termini generali; nè crederei il caso di occuparci di quesito posto in termini tutto particolari; di occuparci per esempio, se sia più facilmente o meno custodamente fortificabile Firenze che Torino.

Non credo che sia il caso di occuparcene, chè la necessità è troppo lontana da noi, ed in parte osta alle nostre aspirazioni, alle nostre alleanze. Però ove dovessimo porre questo quesito, è evidente che la ragione starebbe tutta per Torino contro Firenze. Firenze sta in fondo ad un bacino; laonde bisognerebbe, oltre la cinta continua, fortificare tutte le cime che la circondano; Torino è a lato di una linea di colli; basterebbe oltre la linea continua, fortificare la cinta di quei colli.

Le spese dunque per fortificare Firenze e quella per fortificare Torino sarebbero nella proporzione di quattro ad uno; le conclusioni sarebbero contrarie alla legge proposta.

Ma, come diceva, non credo che sia il caso di occuparci del problema posto così ristrettamente.

Secondo me, il quesito, il grave quesito che si doveva avere innanzi agli occhi prima di firmare la convenzione, prima soprattutto di firmare le conseguenze della convenzione, il grave quesito che deve avere sotto gli occhi il Senato, a cui si devolvono le deliberazioni intorno al trasferimento della sede del Governo, questo quesito fu proposto in altri termini che non sono quelli troppo generali, nè quelli troppo particolari di cui testè io discorrevo.

Bisogna badare alle condizioni presenti. Venezia è nelle mani dell'Austria; la guerra è inevitabile con essa; ogni nostra deliberazione, per quanto riguarda l'assetto politico e soprattutto l'assetto militare dell'Italia, assume necessariamente l'aspetto di provvisorio.

Infatti tutto è provvisorio, finchè quella questione è pendente. Io vedo bene in Italia un orizzonte pieno di questioni gravissime.

Havvi la questione finanziaria, l'amministrativa, una questione forse di politica interna; havvi anche una questione così detta romana.

Ebbene, o Signori, senza disconoscere l'importanza di ciascuna di queste questioni, ve ne è una, la quale

le predomina tutte, che le involge tutte, che le impronta tutte, e questa questione è la questione di Venezia.

Osservate, o Signori, la questione di finanza. È evidente che non la risolverete in un modo deciso, a meno che non possiate fare una riduzione notevole nell'esercito. Ma questa riduzione vi è impossibile, finché la questione di Venezia sia pendente, finché la lotta coll'Austria si debba ingaggiare.

Osservate la questione del brigantaggio. Ebbene io ammiro gli sforzi fatti dall'onorevole Presidente del Consiglio a questo riguardo. Ammiro gli sforzi fatti dal nostro esercito, il quale da parecchi anni si batte là in una lotta oscura, eppur grave di sacrifici. Ma il brigantaggio, vorrei ingannarmi, non avrà tronche le radici, finché l'Italia non sia padrona di Venezia, finché lo straniero non ioanimi più coloro, i quali spingono questa piaga nel nostro Stato.

Signori, la stessa questione romana, cui si dà tanta gravità, e che non voglio disconoscere, pure è una questione accessoria; direi quasi non è nemmeno una questione dinanzi alla grande questione di Venezia; posciachè se la questione romana, a mio avviso, può avere uno scioglimento, questo scioglimento non lo può avere se non dopo l'acquisto di Venezia.

A mio avviso non si può andare a Roma se non da Venezia.

Vedete i fatti. Il passato Ministero, invece di dominare l'opinione, se ne lasciò trascinare; si spinse, si riscaldò nella questione romana; non vide che era debole nella questione della propria indipendenza, del possesso del proprio territorio, insomma per causa della questione veneziana.

Non vide questo; non conobbe, che quando una nazione non è completa, quando in una nazione sono ancora pendenti gli ultimi destini, questa nazione non deve nè sollevare, nè procurare risoluzioni interne, che toccano grandemente gl'interessi di una parte importantissima d'Europa.

Il passato Ministero disconobbe questo; e che fece? Instò, sollecitò, fece tanto che ebbe una soluzione, quale si ha, quando il potente è sollecitato a voler dare una soluzione; ebbe una soluzione contraria, la quale, mi dispiace, ma, io qui dirò la mia intima convinzione, non ci avvicina a Roma; ce ne allontana.

Nè, o Signori, si creda di aver Venezia per trattato. Io sono persuaso che quando si dovesse trattarne, niuna cosa sarebbe meglio atta a farlo che la franca e nobile parola dell'onorevole Presidente del Consiglio. Ma disgraziatamente la questione di Venezia non è soltanto una questione di territorio, lo che sarebbe già molto; non è soltanto per l'Austria una questione di avere un antemurale militare dinanzi ai suoi possessi tedeschi. non è soltanto (lo che sarebbe molto più) una questione di voler ricuperare l'influenza sulla penisola italiana. Disgraziatamente, oltre tutto questo, la questione veneziana è una questione germanica.

Trieste è l'unico porto non solo dell'Impero austriaco, o almeno delle sue provincie transalpine, che ne sono la massima parte, ma è l'unico porto, in tutto il bacino del Mediterraneo, l'unico adito all'Asia che abbia tutta la Germania. Sessanta milioni di abitanti gravitano su Trieste, e Trieste disgraziatamente è troppo vicina a Venezia.

Io credo che in questo ci sia una preoccupazione eccessiva; credo che questa preoccupazione trae veramente fuori del giusto le menti. Tuttavia la preoccupazione infine ci è.

L'Austria che rinunziasse a Venezia, sarebbe accusata di rinunziare a Trieste, e l'Austria sarebbe messa al bando della Germania.

Dunque non si creda mai di aver Venezia per trattato. Nè si creda di aver modo di compiere questa cosa con un congresso.

Non bisogna illuderci; un congresso, a mio avviso, per quanto tenuto sotto il patrocinio di amici, ci sarebbe molto contrario; posciachè in un congresso l'Italia sarebbe in minoranza. soprattutto da che, per aver obliato la questione primitiva, la questione principale della Venezia che è d'indipendenza, e nella quale tutte quasi le nazioni civili sarebbero d'accordo, ha preposto a quella la questione secondaria e irritante, che aliena da noi la parte cattolica dell'Europa.

Quindi un congresso a noi sarebbe funesto, perchè vi avremmo la minoranza.

Adunque, o Signori, se tutto è provvisorio in Italia, finchè non si abbia Venezia, se per Venezia è inevitabile una lotta mortale coll'Austria, tutta l'attenzione nostra deve essere posta a ciò, ogniquivolta si tratta di qualsiasi grande risoluzione politica o militare. Quindi nel caso presente bisogna che poniamo il quesito in questi termini:

« Stando Venezia agli austriaci, essendo più o meno prossima la necessità di una guerra coll'Austria, conviene che la capitale stia a Torino o deve essere a Firenze? »

Ecco il quesito che doveva farsi il Ministero ed il quesito che io esaminerò brevemente per quanto comporta la importanza dell'argomento.

Credo opportuno di esaminare la materia con quella calma che essa merita, con quella calma che è conveniente soprattutto a questo nobilissimo recinto.

Considererò prima le ragioni strategiche, nel caso che la sede del Governo stia in Torino, e sempre nell'ipotesi che testè avevo l'onore di indicare.

Considererò in secondo luogo le condizioni militari d'Italia nel caso che la sede del Governo sia a Firenze.

Dal confronto vedrà il Senato le conclusioni che se ne possono trarre.

Ma è necessario: prima fare una breve riflessione. La popolazione del Regno d'Italia è di 22 milioni, quella dell'Austria, nostra naturale nemica, è di 36 milioni, dunque le due popolazioni stanno nella proporzione

come 22 a 36. Si può calcolare che le forze militari dei due Stati stanno in questa proporzione, come 22 a 36. Ben si può dire che la proporzione muta, perchè l'Austria ha da guardare la Gallizia e l'Ugheria, ma disgraziatamente anche noi abbiamo da guardare le Province napoletane.

Voci. No.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Ricotti. Inoltre chi ci assicura che, in caso di una lotta, quelle provincie non siano garantite all'Austria da potenze vicine?

Del resto io credo che quando si tratta della difesa nazionale bisogna abbondare nelle previsioni e quindi possiamo calcolare le forze come 22 a 36.

Io conosco quanto sia il valore, l'eroismo del nostro esercito, e so che possiamo confidarvi sopra, ma non è vero che bisogna procurare, come diceva Napoleone, che siccome i grossi battaglioni guadagnano le battaglie, così si abbia in linea nell'ora del cimento la massima quantità di forze.

Ora, consideriamo la sede del Governo in Torino, e veggiamo quali sono le conseguenze militari, le condizioni strategiche dell'Italia quando si abbia guerra coll'Austria, e la sede del Governo sia in Torino.

Innanzi a Torino stanno a difesa naturale il Mincio, l'Oglio, l'Adda, il Ticino, innanzi a Torino quello che ho chiamato il pentagono Lombardo-Piemontese, Pavia, Pizzighettone, Piacenza, Alessandria, Casale.

Dietro un gran ridotto che apre le braccia a tutti i soccorsi delle potenze marittime, cioè Genova, nei fianchi: la Francia amica; dentro il paese, arsenali, officine militari, popolazione militare, e avvezza nei più grandi rischi, fondamento sicuro. Infine, o Signori, un esercito combattente, che copre la capitale senza sembrare per tal uopo un soldato. Questa fu la salute del Piemonte, il *secretum imperii* del Piemonte, durante la guerra del 1848, 1849 e 1859. Avevamo un piccolo esercito, siamo entrati in Lombardia con 40 mila uomini, che crebbero poi, credo, a 50 mila. Ebbene, o Signori! se fossimo stati obbligati a coprir la capitale, l'esercito avrebbe dovuto diminuirsi di tanto in quanto si sarebbe dovuto staccare per tale intento. Ma l'esercito, sia nel proseguire la sua marcia vittoriosa fino a Rivoli, sotto le mura di Mantova e di Verona, sia nel retrocedere, sempre copriva la capitale.

Ora le condizioni sono molto migliorate; allora il confine arrivava soltanto al Ticino, l'esercito combattente era solo di 50 mila uomini; ora è di 300 mila uomini e il confine dal Ticino fu protratto sino al Mincio. Vedesi adunque come tutte queste condizioni di cose, le quali al piccolo Piemonte bastarono per salvare la capitale senza sacrificare un soldato nel 1848, 1849 e 1859, sono state migliorate d'allora in poi.

Ma si aggiunge: in caso di un disastro, e ogni più grande nazione deve pensare anche a questo caso, poiché dev'essere pronta a ripararlo, in caso di un

disastro, quando l'esercito retrocedesse pur coprendo la capitale, a misura che si avvicinasse ad essa, gli interessi delle nazioni più vicine a noi sarebbero scossi. Succederebbe allora quello che successe nel 1848, quello che successe nel 1849 e nel 1859; le potenze amiche, le quali non si erano interessate a noi nè ci avevano patrocinato finchè noi eravamo andati innanzi quando videro il nemico spingersi entro i nostri confini, allora si interessarono non solo per la conservazione nostra, ma pel decoro e per l'interesse loro medesimo.

Tutte queste condizioni mostrano quanto convenga che Torino sia capitale, quando dovessi fare la guerra contro l'Austria. Ma io so che si può fare un'opposizione a questo, e si può dire: ma quando voi mettiate tutto l'esercito nella valle del Po, quando lo mettiate in modo di far fronte, per dir così, al Mincio, voi abbandonerete l'Italia centrale e meridionale.

Signori! qui non è questione di discutere della posizione che deve avere l'esercito: ho buona fiducia nei capi che lo guidano. Ma ci è una risposta perentoria le sorti d'Italia si decisero sempre nella valle del Po. Si pigli una carta della Toscana. Sa il Senato come nelle buone carte sono segnate le battaglie: non parlo di combattimenti locali tra comuni e comuni. Ebbene, dalla caduta dell'impero d'Occidente non troverete battaglie segnate sulla carta della Toscana. Non ne fu certo causa il difetto di coraggio militare; uomini coraggiosi vi erano; le difese immortali di Firenze e di Siena, e le bande nere mostrano che vi erano uomini che hanno reso in altri tempi illustre la Toscana nelle armi: ma se non vi furono date battaglie importanti, la ragione è che le sorti d'Italia si sono sempre decise nella valle del Po, e che la Toscana non è paese topograficamente difendibile.

Un'altra ragione la trarrò dal regno di Napoli il più antico, il più grosso d'Italia. Perchè da 860 anni il regno di Napoli non ha provveduto in modo forte alla propria difesa? forse per mancanza d'uomini coraggiosi: no; lo stesso brigantaggio vi prova che vi sono uomini coraggiosi e buoni alle armi. Forse per mancanza di dinastie forti? Oibò: le dinastie Normanne, Sveve, Aragonesi furono le più valorose dinastie del mondo.

Ma il regno di Napoli, come osserva benissimo un illustre scrittore napoletano, vedeva decise le sue sorti nella valle del Po. Quando un invasore aveva vinto nella valle del Po si presentava ai confini del Regno, e la presenza sua, aumentata da tutti i prestigii delle sue vittorie nel resto d'Italia, rendeva maggiore lo spavento, minore la difesa.

Accennerò ancora brevemente a quello che dimostrarono le prime guerre Napoleoniche.

Nel 96, 5 eserciti austriaci ed uno piemontese si opposero all'esercito francese, e tutta l'Italia, la Toscana, lo Stato Pontificio, Napoli erano contro ad esso. Furono vinte da Napoleone cinque campagne; ma a Montenotte, a Millesimo, Lodi, Bassano, Rivoli ed Arcole,



nella valle del Po. Nel 1799 l'Italia era dei Francesi, vengono gli Austro Russi; si cambiano le sorti d'Italia in tre battaglie. A Cassano, alla Trebbia, a Novi, i francesi sono vinti e l'Italia cade sotto i confederati salvo Genova, che dopo disperata difesa anche essa cede. Mentre cade Genova, mentre tutta l'Italia si curva d'innanzi alla potenza austriaca, il primo console scende inaspettato dal Gran San Bernardo, incontra Melas nella pianura di Marengo, combatte poche ore, vince, e l'Italia che alla mattina era austriaca alla sera era tutta francese. Dunque, voi vedete, che perfettamente è vero l'asserto che le sorti d'Italia si decidono nella valle del Po: quindi sul Po tutta la nostra attenzione, sul Po tutti i nostri sforzi.

Quando un'irruzione nemica si spingesse, mentre si combatte sul Po, nelle provincie centrali e meridionali, accadrà una delle due, o sarà un'irruzione piccola, e facilmente sarà repressa dai presidii, o sarà un'irruzione grande, e tanto meglio per noi: posciacchè avremo minori nemici a fronte nel momento decisivo, e coloro che si fossero inoltrati nell'Italia centrale e meridionale, o più che in fretta torneranno indietro, o saranno facilmente oppressi da noi vincitori.

Signori! Fin qui ho esaminato il caso in cui si facesse la guerra all'Austria e Torino fosse la sede del Governo. Ora mi farò ad esaminare il caso in cui la sede del Governo sia Firenze.

Non senza maraviglia vidi che la Commissione senatoria accennò nella sua relazione tre difese di Firenze, cioè: il Po, alcuni punti fortificati e gli Appennini.

Signori! Cominciamo per dire che il Po nella sua riva sinistra è tutto dell'Austria, per quanto si stende dall'altura di Reggio fino al mare, ma da Luzzara alla Stellata, anche la riva destra disgraziatamente è dell'Austria. Fra lo sbocco del Mincio e lo sbocco dell'oglio è Burgoforte: quivi e in altri siti l'Austria si è preparata forti teste di ponte sulla riva destra; queste teste di ponte essa tiene con opere ferme. Ne' suoi arsenali di Mantova ha equipaggi da ponti in numero tale da poter tragittare a sua voglia dall'una all'altra sponda.

Io vedo benissimo che il Po da Mantova in giù è nella sua massima ampiezza, e ci è impedimento per entrare nel Veneto; non è di certo impedimento al nemico per invadere l'Italia. Dunque son molto maravigliato che il Po si annetta tra le difese naturali di Firenze.

Tra le sue difese ferme furono annoverati alcuni punti fortificati. Non è il caso qui di entrare in particolari; ma, a tutto prendere, Bologna non è una fortezza, tutt'al più può essere un campo trincerato, e questo non si difende se non con un esercito.

Considererò fra breve il caso in cui un esercito abbia da difendere Firenze.

Gli Appennini infine, o Signori, si traversano per molte strade, e se un esercito non li difende, non fanno di per loro difesa. Dunque difese ferme a Firenze non

ce ne sono, o almeno sono molto deboli, e tali che io non oserei consigliarvi di fidarne troppo.

Quindi la necessità di dovere coprire Firenze con un esercito.

In due modi si può coprire Firenze con un esercito o tutto l'esercito, o con una parte di quello. Comincerò dal considerare il caso che si copra Firenze con tutto l'esercito; poi considererò il caso che si copra Firenze con una parte di esso.

Supponiamo che si copra Firenze con tutto l'esercito, cioè che si schierì il nostro esercito al dinanzi oppure al di dietro di Bologna; ebbene Signori!

La prima conseguenza, che nasce, è che bisogna abbandonare al nemico, che cosa? Tutta la Lombardia, ed il Piemonte, cioè tutta l'Italia militare, tutto il paese in cui si decidono le sorti d'Italia.

La seconda conseguenza è questa, che stabilito l'esercito in quelle condizioni, noi abbiamo innanzi il Po, il quale ci vieta in caso di vittoria mosse offensive di rilievo, perchè, dopo averlo passato, si avrebbe da una parte Verona, Mantova, Legnago, Peschiera, dall'altra Venezia: a fronte i soccorsi che possono discendere dalle Alpi tedesche, a lato le forze austriache che saranno ritirate nelle fortezze, dietro il Po: quindi le condizioni del nostro esercito, in caso di vittoria, sarebbero molto gravi, e difficilmente potrebbero trarre notevole partito contro il nemico.

In caso di disastro, ed una grande nazione, anche la più valerosa, può soffrirne, epperò deve pensare a ripararsene, in caso di disastro avremo dico, l'Appennino dietro di noi, il quale non ci sarebbe di difesa, ma di inciampo.

Poi si pensi a due altre cose, cui non fo che accennare brevissimamente.

Dietro di noi a due o tre marcie vi sarebbe il Governo.

Stimmagini il Senato nel caso di un disastro in quale confusione e turbamento esso si troverebbe.

Al fianco del Governo, al fianco di Firenze, c'è Roma.

Roma agombra dai francesi, avrà un esercito che non sarà nostro, e questo esercito potrebbe non solamente non essere nostro, ma contrario.

Non dico già che noi possiamo averne timore, ma sarà per lo meno un sospetto, piccolo se vogliamo, ma pur tale che per garantirsiene dovremo diminuire l'effettivo delle nostre forze per coprirvi da quella parte.

Ecco dunque un sacrificio militare assai importante che bisognerebbe fare solo per avere la capitale a Firenze, ed ecco un nuovo pericolo.

Qualcuno dirà; noi in tal caso leveremo la capitale da Firenze. Ma allora perchè mettercela? Avete ben calcolato l'importanza di una capitale? Avete calcolato come adesso tutto si concentri nella capitale, e tutta la vita di una nazione da lei dipende?

Non dico che questo sia lo stato di cose migliore del mondo, ma infine la condizione attuale è questa. Tutto

dipende dalla capitale, la vita morale e politica, la finanziaria e amministrativa, tutto insomma.

In una sede vecchia, in uno Stato fatto di una massa sola, si potrebbe forse tentare in un momento supremo, eppur sempre sotto gravissimo pericolo, il trasloco della capitale in faccia al nemico. Ma in uno Stato nuovo, potrebbe avere molte, gravi, irreparabili conseguenze.

Ora esaminerò brevissimamente l'altra ipotesi, l'ipotesi cioè che non volendosi abbandonare al nemico la parte militare d'Italia, cioè la Lombardia e il Piemonte, si voglia coprire con una parte dell'esercito Firenze, destinandone l'altra parte a coprire la Lombardia, e il Piemonte.

Allora osserverò semplicemente che queste due parti di cui una farebbe fronte al Po, l'altra farebbe fronte al Mincio, sarebbero divise tra loro dal Po: di più sarebbero divise tra loro da quella testa di ponte a Borgoforte per cui gli austriaci dominano l'una e l'altra riva del Po. I nemici inoltre potrebbero, uscendo da Mantova varcare il Po e muovere addosso a quella parte delle nostre forze che vi sta: poi ritirarsi, e assalire l'altra che guarda il Mincio. Il nemico sarebbe tutto intero; e noi in che proporzione saremmo? Non più da 22 a 36. Rotta l'armata in 2 eserciti, saremmo come 11 a 36. Vo persuaso, che qualunque sia il numero del nemico il nostro esercito lo batterà; ma infine non è da uomo prudente il voler chiedere dei miracoli. Invece bisogna fare in modo da mettere tutte le probabilità dalla nostra parte non gettarle in balia del nemico.

Ma a questo mio ragionamento so che si può opporre un'ipotesi, ed un'ipotesi, di cui non escludo per nulla la gravità, e che anzi io vorrei vedere avverata domani.

Si dirà: ma i trattati di Zurigo coprono la Lombardia ed il Piemonte.

In tempo di guerra i trattati sono rotti: dunque questa non è una buona ragione. Ma dietro questa ve ne ha un'altra. Si dirà: la Francia alleata scenderà in Italia e difenderà essa i campi Lombardi e Piemontesi, e noi potremo combattere francamente con tutto il nostro esercito nei campi dell'Emilia.

Signori: io desidero che ciò si verifichi; ma un uomo savio, una nazione prudente prima di tutto deve far assegnamento sulle proprie forze; prima di tutto non deve collocarsi in circostanza d'aver da chiedere miracoli ai proprii soldati, e mettersi in necessità di fondarsi sull'appoggio di una nazione straniera, per quanto amica e generosa.

A costoro, che fanno quest'ipotesi, dirò: ma, o Signori: siete ben persuasi che quando noi avremo la lotta coll'Austria in Italia, la Francia potrà aiutarci? Non è egli possibile, che l'Austria ci assalti in un momento tale di condizioni internazionali oppure di condizioni interne della Francia istessa, che l'aiutarci per quanto siano nobili le intenzioni della Francia, non le sia possibile? E poi, Signori, quand'anche questa circostanza

non fosse avverata, quand'anche la Francia potesse aiutarci, siete voi ben sicuri che il voglia?

In fin dei conti la Francia prima di tutto deve essere francese; finalmente, supposto che essa possa, e che voglia, non potrebbe forse avvenire che essa ci domandasse qualche compenso? Niuno più di me confida nell'alto senno, nella rara moderazione, nei sentimenti di simpatia dell'Imperatore Napoleone verso l'Italia. L'Italia ne ha avute ampie, immense prove. Ma infine, quando si stabiliscono le condizioni di una nazione, quando noi Senatori siamo chiamati a stabilirle, noi dobbiamo aver riguardo, non alle particolari intenzioni di un Principe, il quale in fin dei conti è mortale e deve prima di tutto procurare la causa della nazione che comanda, quanto sulle aspirazioni e sulle tradizioni e sugli interessi dei popoli.

Signori, sto per finire. Dall'esame che ho fatto imparziale della questione, mi sembra che risulti chiaramente questo; che tutto è provvisorio in Italia, finchè la questione di Venezia non sia risolta: che a questa questione di Venezia bisogna sempre riguardare, sempre sottomettere le nostre deliberazioni, quando queste deliberazioni possono toccare l'ordinamento politico e militare dell'Italia; che posto il quesito: « data Venezia in mano agli austriaci, e data la necessità di venire a una lotta con essi, se convenga trasferire la sede del Governo da Torino a Firenze, » la conclusione a cui si viene, è naturalmente questa: Stando a Torino tutti i vantaggi, tutte le garanzie militari e politiche: l'esercito che non distacca un uomo, che non deve fare una mossa per coprire la capitale, la capitale fondamento fermo, morale e militare dello Stato: vicina al suo alleato, coperta da difese naturali e da difese artificiali, importantissime.

Al contrario la capitale a Firenze non ci aiuta, invece ci obbliga a difenderla, immobilizza almeno una parte delle nostre forze, le divide, e ci riduce in condizione militare tale da dover riporre la nostra salute in uno sforzo sovrumano dell'esercito, sforzo che sicuramente si farebbe, ma non bisogna pretendere per regola; ovvero ci obbliga ad appoggiarci sostanzialmente sul soccorso straniero il quale non è nè certo, nè sicuro, nè prudente pretendere. (*Bravo*)

Signori, io non esaminerò la proposta legge sotto l'aspetto finanziario, amministrativo, politico. Altri lo hanno fatto; io non voglio abusare della pazienza del Senato. Io non esaminerò nè meno la convenzione. Lamento che essa sia stata sottratta alle nostre deliberazioni. Mi pare un difetto di convenienza, posciachè, siccome la convenzione include un principio d'ordine intero un principio a sancire il quale occorre un voto del Parlamento, la convenzione non doveva, salve le forme costituzionali, essere sottratta alle deliberazioni del Parlamento. (*Benissimo*)

Dirò solo che, a mio avviso, la convenzione peggiora il presente ed impegna l'avvenire, suscita cento que-

zioni, non ne risolve nessuna, ha germe in sé di rivoluzione ovvero di fatale rottura con la Francia.

Infatti, o Signori, quando la convenzione abbia il suo effetto, quando i francesi siano usciti da Roma, giorno verrà in cui per le vie di Roma si faranno le fucilate; ed allora, o Signori, avverrà una delle due; od il Governo italiano andrà a Roma, o non vi andrà.

Se non ci andrà, noi avremo la rivoluzione in casa; se ci andrà, la Francia che ha stretto con noi la convenzione, la Francia che è garante dell'osservanza di essa a tutta l'Europa, e specialmente al mondo cattolico, la Francia che vi ha impegnato il proprio onore, e che vi ha grave interesse, la Francia naturalmente sarà spinta a domandarci o vendetta, o garanzia, o compensi. (*Bravo*)

Questa vendetta, queste garanzie, questi compensi, o Signori, non credo che la Francia andrà a cercarli tanto lontano: non credo che andrà a cercarli a Roma: credo che li cercherà dove le sue tradizioni, le sue aspirazioni, i suoi interessi la spingono forse: li cercherà probabilmente in questo suolo, che calchiamo, in questa terra.....(*Vivi rumori ed interruzioni di no, no da una parte, e di sì, sì dall'altra*) ..... Io, o Signori, esprimo la mia opinione, e non quella del Senato, e dico dunque che cercherà questi compensi in questa terra nostra, che noi calchiamo.... (*Nuovi rumori ed interruzioni vivissime di sì, sì, e no, no*).

Senatore **Farina**. Ne abbiamo gli antecedenti.

**Presidente**. Prego di non interrompere l'oratore. il quale è libero di esprimere la sua opinione particolare e di prevedere ciò che a lui pare più prevedibile.

Senatore **Ricotti**. Ripeto che la mia parola non impugna il Senato, e che io non faccio che esprimere la mia franca opinione. (*Bravo, bene da molte parti*)

Io diceva dunque: Dio non voglia che questi compensi, queste garanzie, queste vendette siano chieste su questa terra ove sorse la pianta dell'italiana indipendenza, ove fu coltivata con sudori, con sangue, con sacrifici d'ogni maniera! (*Sensazione ed applausi*)

Ora concluderò il mio dire.

Io ho avuto l'onore di passare 6 anni nella Camera de' Deputati, sono 2 anni e più che ho l'onore di sedere in questo recinto: nei dubbi ho sempre procurato di appoggiare il Ministero: io non ho mai chiesto, durante la mia vita politica, non ho mai ottenuto favori, e quindi credo di aver potuto farlo senza incorrer l'accia.

Io ho creduto di appoggiare nei dubbi il Ministero, perchè ho sempre visto prima il Piemonte, e poi l'Italia versare in contingenze così gravi da richiedere per quanto si potesse conciliare colla propria coscienza, che il Governo fosse forte e risoluto. Io ho dato il mio voto alla legge sulla imposta della ricchezza mobile, non ostante i gravissimi inconvenienti che vi vedeva, perchè la credeva necessaria: l'ho negato alla legge sull'imposta fondiaria, perchè la mi sembrava un'ingiustizia. Quando sorse questa malaugurata questione, pure partecipando, lo dico sinceramente, ai dolori di questa generosa città,

a cui, se non appartengo di nascita, mi glorio di appartenere di affezione, io ho riservato interamente il mio giudizio sul fondo stesso della questione che poi fu sottomessa al Parlamento.

Al principio del novembre quando seppi che alcuni colleghi si inscrivevano per parlare nella presente discussione, mi feci inscrivere *in merito*, posciachè non essendo allora succeduta la discussione nell'altro ramo del Parlamento, non essendo ancora conosciute le spiegazioni del Ministero, non essendo preceduta la pubblicazione dei documenti ed anche il diniego di altri documenti, io, come giudice, non poteva ancora decidermi nè per il sì nè per il no.

Ho voluto tener sospeso il mio giudizio. Adesso ho creduto che le cose siano chiarite tanto da poter dare pieno, intero il mio giudizio, ed il mio voto, io non lo nascondo, sarà contro la legge proposta, soprattutto perchè questa legge mette l'Italia in condizione da non salvarsi se non chiedendo all'esercito dei sacrifici eroici, sacrifici che sicuramente l'esercito compirà, ma che rinchiodano una condizione di cose, che un uomo prudente non deve stabilire quando soprattutto non è obbligato a stabilirla.

I sacrifici immensi all'esercito si chiedono quando si ha ragione e non si può fare a meno di chiederli, ma stabilire appunto uno stato di cose in modo che questi sacrifici straordinari ne siano una necessaria conseguenza, Signori, dico la verità, quando io vedo una legge che ci chiama a questo, io non posso darle il mio voto e non lo darò.

Signori, molto volentieri io non avrei preso la parola in questa questione molto delicata ed anche dolorosa; non l'avrei presa se un dovere, un sacro dovere, non mi avesse spinto a prenderla. Ora l'ho adempiuto.

Mi permetta il Senato che faccia ancora un voto, e lo fo col più intimo del cuore: desidero di aver torto, desidero che gli avvenimenti disperdano pienamente i miei sospetti. (*Applausi prolungati*)

Senatore **Menabrea**. Donnaudo la parola per un fatto personale.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Non stupisca il Senato se domando la parola per un fatto personale, ma la domando per un mio collega, che non è più, il generale Della Rovere, del quale ha fatto parola il Senatore Ricotti accennando alle dimissioni che il medesimo aveva date, come un'espressione di dissenso con i suoi colleghi relativamente alla convenzione di cui si tratta, dimissioni che avrebbe poi ritirate per atto di generosità nel momento in cui per via di tumulti di piazza i suoi colleghi sembravano minacciati. Io debbo ristabilire i fatti nella loro realtà. Il generale Della Rovere già da molti mesi aveva intenzione di chiedere le sue dimissioni per motivi di salute, i quali disgraziatamente non erano che troppo fondati; ma è vero che sull'ultimo la ritirò quando vide la convenzione così fortemente contrastata, e specialmente quando dovette assistere ai tumulti di piazza; ma

posso dire una cosa ed è, che il generale Della Rovere era intimamente convinto della necessità o della utilità della convenzione a tal punto, che era suo intendimento di prendere la parola in Senato onde sostenerla. È ricrescevole assai che in circostanze così solenni la parola di un uomo così eminente non possa essere ascoltata, ma ritenga il Senato che tale era la sua intenzione. Quanto agli altri appunti fatti al cessato Ministero dall'onorevole Senatore Ricotti, specialmente quello di non avere il Ministero studiato la questione strategica che nell'ultimo momento cioè quando.....

**Presidente** Non è più nel fatto personale.

**Senatore Menabrea.** Mi permetta; mi riservo di rispondere allorchè mi sarà concessa la parola, su questo ed altri punti; mi asterrò per altro dal prendere ad esame tutti i sistemi di battaglia e movimenti strategici ne quali ha spaziato l'onorevole Senatore Ricotti, perchè veggo in questo recinto altri militari che saranno su questa materia assai più autorevoli di me.

**Ministro degli Esteri.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima di accordar la parola all'onorevole signor Ministro, io debbo rammentare al Senato che ieri dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e da quello della Guerra si presentarono due progetti di legge, sui quali si chiese e si autorizzò l'urgenza. Questa richiede naturalmente che non s'indugi di troppo l'esame di questi progetti di legge negli uffici.

Propongo dunque al Senato fin d'ora, perchè sul finire delle sedute molti dei Senatori possono essere già assenti, che domani a mezzodì il Senato si raduni negli uffici, e mezz'ora dopo potremo convenire in quest'Aula per il seguito della discussione attuale.

Chiedo pure al Senato se fra l'oratore che testè splendidamente ha esposta la sua opinione, e l'altro che succederà, previo il discorso del Ministro degli Esteri, vuole prendere qualche minuto di riposo.

**Voci.** No, no.

**Presidente.** Dunque ha la parola il signor Ministro degli Esteri, Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Io sento più che mai il bisogno di ricorrere alla vostra indulgenza. Prevedo bensì che anche in questo recinto era mio dovere di prendere la parola, ma speravo che il seguito della discussione fosse tale che io avessi almeno tempo a prepararmi. Contavo fra due o tre giorni, dopo altri discorsi, di dire anch'io qualche cosa come Presidente del Consiglio; ma le gravi cose dette dall'onorevole Senatore Ricotti mi obbligano senza ritardo a prendere la parola.

Io non potrei lasciare un momento il Senato sotto l'impressione delle cose dette dall'onorevole Ricotti.

Non intendo fare un discorso; non ho mai avuto questa pretesa, ma intendo di ribattere ad uno ad uno gli errori militari, le asserzioni erronee, ed i fatali e

deplorabili pronostici pronunciati dall'onorevole Senatore Ricotti.

Secondo esso, la questione di Venezia è quella che domina. Finchè non avrete risoluto, egli dice, la questione di Venezia noi saremo sempre nel provvisorio; l'Italia non sarà fatta, l'Italia non potrà assestare le sue finanze, insomma non potrà contare sulle sue proprie forze. Egli disse, finchè noi non avremo la Venezia, le nostre finanze non possono assestarsi.

E qui mi cade in acconcio dire qualche cosa sullo stato delle nostre finanze, e di correggere un'asserzione prodotta non solo dal Senatore Ricotti, ma da molti oratori in questo e nell'altro ramo del Parlamento: questo è di volere ingannare noi stessi, è uno di quei tanti inganni, mi permettano che lo dica, è uno di quei tanti inganni che ci siamo sempre fatti e in questo e nell'altro recinto, di voler dire a noi stessi che lo stato delle nostre finanze dipende dall'armare o disarmare.

No, Signori, lo stato delle nostre finanze non dipende meramente dal disarmo, ma dipende assai più da quella deplorabile condiscendenza che si è avuta nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento ad abbandonare le sane regole di ordine e di economia. Io non ho che da citare poche cifre; non ho che da ricordare che noi abbiamo un bilancio di 900 milioni di uscita, e che non abbiamo un'entrata che di 500 milioni e il deficit è di 400 milioni.

Sapete, o Signori, a che montano il bilancio della guerra e quello della marina tutt'e due riuniti? A poco più di 200 milioni. Dunque vedete se è l'armamento, se è la questione di Venezia o altre. No, o Signori, lo dichiaro qui, abbiamo bisogno di riprendere quelle regole di ordine e di economia che sono state sempre la base delle deliberazioni dell'antico Parlamento subalpino. *(Bene)*

È poi andato tant'oltre nelle sue asserzioni l'onorevole Ricotti che senza essere mai stato, credo io, nelle provincie napoletane, ha voluto considerare il brigantaggio come in uno stato permanente, come una cosa della quale non ci possiamo sbarazzare, ma io pregherò l'onorevole Ricotti di voler studiare le cause del brigantaggio, il corso del medesimo, che grazie a Dio sta per finire.

**Voci.** No.

**Presidente del Consiglio.** Sento delle denegazioni; sicuramente il brigantaggio ha ancora delle radici, ed io stesso ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, che a svellere queste radici, ci vorrà del tempo; ma questo non deve avere influenza sulla politica, mi permetta l'onorevole Ricotti, io ciò non posso ammettere.

La questione più grave stata sollevata dall'onorevole Ricotti è stata quella di voler considerare la questione della Venezia dal canto dell'interesse dell'Austria.

In verità io credo che nel Parlamento austriaco nessuno avrebbe potuto addurre migliori ragioni per dimo-

strare che per l'Austria non è una questione di onore, ma una questione di necessità, e ciò non solo per l'Austria, ma per tutta la Germania: è peccato che le parole dell'onorevole Ricotti non siano state dette in un Parlamento germanico...

Senatore Ricotti. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente del Consiglio. Mi permetta l'onorevole Ricotti che io gli dica, che dopo aver professato tanto patriottismo, tanto amor di patria, le sue asserzioni erano da escludersi, quand'anche fossero state fondate. Ma mi perdoni l'onorevole Ricotti, io non voglio qui internarmi in tutta la questione strategica, molto meno io intendo di discutere la questione che per l'Austria non sia una questione d'onore quella di cui si tratta: difatti, o Signori, è tanto vero che il Governo austriaco la ritiene precisamente come una questione d'onore e null'altro, in quanto che l'Austria sa benissimo che nelle provincie venete il suo governo è più che mai invisibile; sa benissimo che non può contare sui suoi soldati veneti, ed io potrei citare un piccolo aneddoto che mi è avvenuto nell'ultimo mio viaggio in Germania, per provargli come l'Austria non possa assolutamente contare sui suoi soldati veneti a quest'ora. Non era forse così quando l'Italia non era ancora rappresentata che dal piccolo Piemonte; ma ora che i veneti la vedono tutta quanta unita, che conto potrà ancora far l'Austria de' suoi soldati italiani?

Anche riguardo alla questione delle finanze austriache crede l'onorevole Ricotti che l'Austria a quest'ora non abbia calcolato che per lei la questione della Venezia è un aggravio, niente più che un aggravio? Dunque che altro può essere che una questione d'onore?

Ma l'onorevole Senatore parlò di Trieste; sicuramente se venisse in capo a noi di voler andare a prendere tutto l'Adriatico, compresa Trieste, che ha una immensa importanza pel suo commercio, la Germania potrebbe commoversi, ma finchè si tratta della Venezia, senza spingere le nostre pretese sino a Trieste, il che io credo non venga in testa a nessuno, la Germania non ha interesse a immischiarsene; Trieste può esser considerata come necessaria dalla Germania, ma la Venezia no.

Il Senatore Ricotti parlò anche di una guerra inevitabile coll'Austria. Credo anch'io che se l'Austria non vuol venire a qualche pacifico componimento, conviene niente ed onorevole per ambe le parti, credo anch'io che una guerra un giorno o l'altro sarà inevitabile.

L'onorevole Ricotti, parlando delle forze rispettive, stabilisce la proporzione di 22 a 36, perchè il regno italiano consta ora di 22 milioni di abitanti, e l'Austria di 36; e dice che è naturale che 36 deve battere 22. Ma per un professore, per uno scienziato, per un uomo che ha studiate tante materie, e massime la storia e la geografia, voler paragonare la popolazione italiana, che è una, che ha un'unica religione, unica lingua, una patria sola, a fronte di quella dell'impero austriaco, che

è un amalgama di popoli diversi di lingue, di religioni e di tendenze, parmi un po'strano... (*Bravo, applausi*).

Io vi ringrazio di questi applausi, ma siccome le cose da me dette possono avere eco al di là di quest'aula, e possono essere altrimenti interpretate, non vorrei mi si credesse diverso da quello che sono; io sono e fui sempre moderato, non vorrei si credesse che io edii l'austriaco; no, io voglio che vivano tutti, ma voglio che vivano dove la natura ha dato loro la sede... (*Bravo*).

Una voce. A casa loro!

Presidente del Consiglio. Dunque il paragone di 36 a 22, mi perdoni l'onorevole Ricotti, ma credo che poteva lasciarlo in disparte. (*Haridi*).

Senatore Scialoja. E Napoli paragonata alla Gallizia!

Presidente del Consiglio. Ciò poi che mi fu più sensibile di ogni altra osservazione fu l'udire a paragonare Napoli alla Gallizia e all'Ungheria.

(Il Senatore Ricotti fa segni di diniego).

Io mi appello al Senato se non si è così espresso il signor Senatore Ricotti; egli ha detto che se l'Austria ha da guardare la Gallizia e l'Ungheria, noi abbiamo da guardare Napoli. (*No, no, sì, sì, rumori*)

Io che sono stato 3 anni a Napoli ho visto d'avvicino i progressi immensi fattisi colà dopo la fusione, e l'ho già dichiarato innanzi all'altro ramo del Parlamento; nè a Napoli nè nelle provincie, le quali ho tutte percorse, non vi ha desiderio alcuno di separarsi dal resto dell'Italia, anzi se alcuno intendesse parlare di separazione, sono capaci di rivoltarsi. (*Bravo*)

L'onorevole Senatore Ricotti ha poi parlato di vantaggi immensi, secondo lui, che avrebbe la Capitale stando a Torino anzichè stare al di là degli Appennini.

Egli naturalmente vi ha portato una quantità d'esempi, che sono noti a tutti e che io non ripeterò, ed è che tutte le grandi battaglie hanno avuto luogo sempre nella valle del Po. Io non lo contesto; che non abbia avuto luogo nell'Italia centrale e meridionale nessuna grande battaglia io neanche lo contesto, ma precisamente perchè la valle del Po sarà il gran campo delle battaglie italiane, precisamente per ciò la capitale deve essere in fuori di questo campo di battaglia.

Non parlo nè di Verona, Peschiera, Legnago, nè di Cremona, Piacenza, Pavia, ecc. Solo avvertirò che i suoi esempi del 1848 e del 59 a nulla valgono; egli ha voluto, massime parlando della guerra del 59, rappresentare la città di Torino come se, essendo vicino il nemico, essa avesse potuto difendersi da sé; ma, Signori, l'armata stava fuori, in posizione di difendere Torino assai meglio che se fosse stata alle porte della città; si stava tra Alessandria e Casale minacciando il fianco del nemico che avesse osato spingersi verso la capitale.

Tutti sanno, per poco conoscano le cose militari odierne, non parlo dei capitani antichi di ventura, tutti sanno che nel modo di guerreggiare attuale, quando si

può minacciare il fianco del nemico, è assai meglio che minacciarlo di fronte, di modo che il suo esempio del 1859 non sta, perchè noi precisamente siamo stati in quella posizione formidabile per difendere Torino fino a tanto che, per l'arrivo dei francesi, si potesse prendere l'offensiva.

Io non entrerò in altre discussioni, come già dissi, perchè si vorrebbe essere attorno al tavolo e discuterle sui piani, solo mi permetterò parlarvi di una cosa che può aver fatto senso, ed è che l'Austria ha una testa di ponte sulla sponda destra del Po presso Borgoforte. Ma non siamo noi molto più dell'Austria padroni delle due sponde del Po? L'Austria non ha che qualche fortino sulla sponda destra; nessuno dubita che non lo possa passare, ma credo che siamo più padroni noi del Po che non l'Austria.

Non intendo neanche parlare della difesa degli Appennini, sarebbe troppo lungo, e d'altronde sono cose affatto tecniche.

L'onorevole Senatore Ricotti ha detto che l'Austria ha un equipaggio da ponte; bella notizia, anche noi ne abbiamo. *(ilarità)*

Non volendo fare un discorso, ma solo ribattere gli errori del Senatore Ricotti espressi, vengo a cose più essenziali, cioè ai suoi pronostici: egli disse; sicuramente che noi abbiamo contratto un gran debito un debito di riconoscenza verso l'Imperatore, ma le condizioni possono mutare, l'Imperatore de' Francesi potrebbe cambiare politica, può avvenire il caso insomma, in cui noi non potessimo più contare sopra l'amicizia della Francia. Io confido fermamente che ciò non accadrà; in ogni caso io rispondo, che ciò proverebbe appunto la necessità di cambiare di capitale.

Io, lo ripeto, non ho quest'apprensione, questo timore perchè ho l'intima convinzione che le buone disposizioni della Francia a nostro riguardo sono talmente radicate, e questo lo dobbiamo principalmente all'Imperatore, che son persuaso avranno lunga durata. Ma se avessi la menoma inquietudine a questo riguardo, io sarei il primo a proporre il trasferimento della capitale da Torino, perchè precisamente noi non possiamo stare ad una tappa dalla frontiera della Francia. Dunque la ragione stessa da esso invocata, sta contro di lui.

Mi riuscì poi molto dolorosa l'ultima supposizione del Senatore Ricotti, quando cioè disse, che partiti i francesi da Roma, pot'essere udirsi delle fucilate nelle contrade di Roma, e che da ciò ne potesse avvenire che la Francia volesse vendicarle, e chiedere delle garanzie o compensi di territorio.

Io non posso a meno di respingere qualunque simile supposizione; io credo che questa è una ipotesi affatto smentita dai sentimenti manifestati finora dall'Imperatore, affatto contrari alla politica naturale ed ai veri interessi della Francia e di tutta Europa.

Io domando, per esempio, se l'Inghilterra non si opporrebbe ad una cosa simile, supposto pure che noi non fossimo capaci di difenderci; io domando se le

altre potenze tutte permetterebbero che si infrangesse un principio politico che comincia ricevere solamente adesso le sue prime applicazioni, cioè il principio del non intervento e delle nazionalità; e ciò serve anche di risposta al Senatore Sclopis; è un principio che tutte le potenze dal più al meno vanno riconoscendo, e ci si vanno adattando e che prende vigore dagli ultimi trattati che si sono fatti. Fatta l'Italia, in forza massima di quel principio, l'Europa tutta si solleverebbe contro chi pretendesse d'impadronirsi di una delle sue provincie.

Senatore Ricotti. Io deploro altamente che l'illustre Presidente del Consiglio abbia creduto di ricorrere ad allusioni, a fatti personali in questione così grave, in una questione nella quale egli non solamente uomo politico, ma eminente uomo di guerra, aveva ampio campo di combattere.

Io deploro altamente che egli abbia creduto di ricorrere a insinuazioni personali. Io però non le ribatterò, e non le ribatterò per non fare maggiore il suo torto.

Io non so quanto avrei desiderato che queste parole non fossero uscite dalla sua bocca, non per rispetto a me, ma per rispetto all'uomo integro, allo egregio generale, che credette in mancanza di ragioni di uscire in parole che non dovevano uscire dal suo labbro. Quindi non ribatterò queste offese, nè mi scagionerò; dirò solo che se l'onorevole Presidente del Consiglio ama e stima l'esercito, vi sono anche altri cuori che lo amano e lo stimano, ed appunto perchè lo stimano e sono persuasi che nei momenti del cimento sarà degno di sé, dell'Italia e dei suoi capi, credono di prendere in severa disamina le condizioni in cui una malaugurata legge spinge gli interessi di cotesto esercito.

Dirò all'illustre generale che se nel suo cuore battono sentimenti italiani, vi hanno altri cuori in cui battono pure questi sentimenti, altri cuori i quali non accettano superiorità in questo; e quando questi cuori da una malaugurata proposta di legge sono costretti a rivolgersi all'Italia e metterle sotto gli occhi tutti i pericoli, e sono costretti ad indicarne tutta la serie ed a svolgere tutti i sentimenti e gli interessi che può avere il nemico, questi cuori credono di servire all'interesse dell'Italia e non a quelli austriaci, e lo fanno non come austriaci ma come italiani. *(Bravo!)*

È ora che le illusioni cessino: l'Italia dev'essere fatta e perfezionata, e non è colle illusioni, col chiudere gli occhi alla luce, col dissimulare gli interessi e gli scopi nemici che noi promuoveremo la causa nostra. Noi dobbiamo veder chiaro ed andare diritto ai pericoli, mirandoli di fronte ed incoraggiandoci per superarli. *(Bravo!)*

Signori, non so quali siano state le mie parole quando ho accennato ai provvedimenti da darsi in caso di guerra per rispetto alle provincie napoletane. Siamo tutti fratelli, siamo tutti stretti al patto della costituzione siamo tutti legati alla sacra causa d'Italia, poteva

venire in capo ad un Senatore italiano, a me che ho passata la mia vita negli studi, e nell'amore dell'Italia, poteva venire in capo di parlare di Napoli e metterla a fronte dell'Ungheria e della Gallizia? (*Applausi*)

Io parlai del brigantaggio un istante prima o di poi. Tutti sanno che il brigantaggio ci consuma da 80 a cento mila uomini; era naturale, che io pensassi a tenere in freno il brigantaggio, e che pensassi nei provvedimenti a prendersi in caso di guerra, che una parte benchè minima, spero delle nostre forze debba spendersi a tener a freno quella piaga.

E tanto è vero, che avevo questo in mente, che appunto fra le cause della nostra debolezza, le quali, a mio avviso, non saranno sradicate se non quando sarà sciolta la grande questione veneta, appunto fra quelle cause, anzi fra le prime ho indicato il brigantaggio: a questo io miravo ed il voler credere, o far credere che altre idee fossero in me, sicuramente non giunge a me nè credo che possa fondatamente uscire dal cuore del signor Ministro. (*Bravo*)

Io non entrò nella disamina delle poche ragioni strategiche che ha addotto il signor Presidente del Consiglio....

**Presidente.** Lo prego di attenersi al fatto personale.

**Senatore Farina.** L'oratore giustifica le sue proposizioni.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Mi avvedo da quanto venne or ora detto dall'onorevole Senatore Ricotti che forse mi ero male spiegato quando ho asserito che certe ragioni addotte per gli interessi austriaci, erano interessi della Germania: mi perdoni, questo l'ha detto: io non ho voluto fare allusioni che potessero ledere l'amor proprio e tanto meno il patriottismo dell'onorevole Senatore, ma voleva dire che queste parole potevano star meglio in un Parlamento germanico che in un Parlamento italiano. Mi permetta l'onorevole Senatore Ricotti che io le dica, che nella carriera militare ed egli è stato militare, ha dovuto aver visto che s'incontrano molte difficoltà e si richiedono sacrificii, ed abnegazione da dover sacrificare talvolta la propria opinione. (*Voci. No, no.*) (*Altre voci. Non come Senatore.*) Mi permetta il Senato, non parlo di opinioni politiche, ma di opinioni militari, concernenti oggetti che possono interessare la sicurezza dello Stato. Io ritengo necessaria questa mia osservazione, e per me passo assicurare che molte volte ho taciuto di cose, che forse dicendole mi avrebbero procurato applausi. (*Rumori*)

**Presidente.** La parola appartiene ora al Senatore Giacomo Durando.

**Senatore Durando Giacomo.** Signori Senatori: se vi è alcuno che abbia bisogno di chiedere la vostra indulgenza, quello certo non io; imperocchè non vengo solamente ad intrattenervi della convenzione del 15 settembre e del suo protocollo, ma dovrò per ragioni per-

sonali chiamare la vostra attenzione sui fatti anteriori, invitarvi ad una specie di rivista retrospettiva sulla condotta da me osservata in ciò che riguarda la questione romana, come membro dell'amministrazione presieduta dall'onorevole commendatore Rattazzi che reggeva la cosa pubblica del 1862.

Certamente avrei potuto prescindere da questa parte del discorso, perchè so quante altre cose gravi il Senato debba ancora udire nella materia che riflette direttamente il progetto di legge.

Però io mi sono lasciato indurre a chiedere la parola anche per questi fatti retrospettivi, sulla considerazione che il Senato in altre occasioni sempre ha tollerato con molta indulgenza e dirò anzi con molta benevolenza alcuni de'suoi membri i quali sbattuti dalle tempeste politiche passarono dai banchi ministeriali a questi pacifici stalli. Io dunque confido non pure nella indulgenza, ma nella eroica pazienza del Senato.

Deggio ricordare al Senato come or sono appunto due anni il Ministero presieduto dall'onorevole signor Rattazzi avesse avviata la questione romana, ricorderà forse che specialmente si manifestò il suo modo di vedere in due atti pubblicati, cioè in una nota dell'8 settembre ed in un'altra del 10 ottobre 1862: questi atti, o Signori, di cui io fui editore responsabile, come si vuol dire, ma la di cui responsabilità cade naturalmente collettivamente sul Ministero di cui io aveva l'onore di far parte, questi due atti, Signori, furono giudicati in modo assai differente. Cosa singolare! io ne ebbi gli elogi da un partito a cui io non avea mai avuto l'onore di appartenere: ed al contrario ne ebbi delle censure da quello a cui avea costantemente appartenuto: vi è dunque qualche equivoco e bisogna che io cerchi di chiarirlo.

Gli uni mi dicevano: avete preso un contegno troppo nero, troppo bellicoso in questa questione; voi avete assunto il linguaggio di Garibaldi dicevano gli altri: altri aggiungevano che io vagheggiava una soluzione radicale; finalmente i più benevoli, i più imparziali dicevano, avete sbagliata la via, siete fuori di strada, ciò che vuol dire in altri termini: siete inetto..... (*ilarità.*)

Tuttavia, Signori, io sono così alieno da queste polemiche postume, che non avrei chiesta nè anche la parola per chiarire quali fossero i veri miei intendimenti se anche in dispacci diplomatici recentemente pubblicati non si fosse lanciata ancora qualche frecciata al mio indirizzo Tant'è, o Signori, che io leggo nel dispaccio al conte di Sartiges del signor Drouyn de Lhuys del 12 settembre 1864 le seguenti parole:

Parlando del Governo italiano vi si legge il seguente periodo:

« Il a cessé de mettre en avant dans les Chambres le programme absolu qui proclamait Rome capitale de l'Italie, et de nous adresser à ce sujet des déclarations péremptoires auparavant si fréquentes. »

L'allusione evidentemente è diretta a me. M'affretto

a dichiarare che questa allusione del signor Drouyn de Lhuys non mi ha punto sorpreso. Egli era nel pieno suo diritto dal suo punto di vista francese di farla, e l'ha rivestita di tutte quelle forme di cortesia che sono caratteristiche di quell'illustre personaggio; ma non è men vero che egli porge argomento a me ed occasione propizia per dare le necessarie spiegazioni al Parlamento.

Sgraziatamente, Signori, quando si accumularono tutte queste censure, io non potevo rispondere, mentre per una misera questione di amor proprio avrei tradito i più gravi interessi dello Stato, e mi fu giuocoforza di tacere.

Ora le ragioni di questo silenzio son cessate, ed io potrò dunque, sempre dentro certi limiti, e con molta riserva far conoscere al Senato quali erano le vere intenzioni del Ministero del 1862, e la mia in particolare e posso così parlare liberamente, per quanto però i doveri, che sopravvivono alla carica, lo possono consentire...

**Presidente.** Scusi, signor Senatore, ma a meno che quanto ella sta per dire, sia di una connessione intima colla questione di cui si tratta, lo pregherei ad abbreviare il suo dire e passare oltre alla questione presente.

**Senatore Durando.** Io ho avuto l'onore di dire anticipatamente al Senato che mi confidava agli antecedenti suoi di aver altre volte con indulgenza tollerato questo genere di esposizione o di difesa personale; d'altronde poi è uso costante che i membri del Parlamento che escono dal Ministero possano sempre in date occasioni prender la parola e ritornare sui fatti avvenuti sotto la loro amministrazione, e di ciò mi appello (rivolgendosi al Senatore Sclopis) all'autorità dell'onorevole signor conte Sclopis già nostro degno Presidente.

**Senatore Sclopis.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sclopis.** Io osservo che è uso e massima di tutti i parlamenti, ed in ispecie del Parlamento inglese, che un Ministro, il quale ha lasciato il potere, possa sempre nelle solenni occasioni prendere la parola per dare schiarimenti e spiegazioni sulla sua condotta, e credo quindi che il signor generale Durando è nel suo pieno diritto di estendersi quanto crede e vuole nell'esposizione e nelle giustificazioni dei suoi fatti quando era Ministro. *(Bene)*

*Voci. Parli, parli.*

**Senatore Scialoja.** Io domando la parola per appoggiare la mozione d'ordine fatta dall'onorevole signor Senatore Sclopis per un'altra ragione, che cioè la discussione attuale riguarda una questione, che storicamente si connette a tutti i precedenti Ministeri, e così anche a quello di cui fece parte l'onorevole Senatore Durando.

*Voci. Parli, parli.*

**Presidente.** Io era nel mio pieno diritto quando

domandava all'onorevole Senatore Durando se i fatti di cui intendeva parlare si connettevano intimamente colla questione attuale, o colla precedente amministrazione, di cui egli faceva parte. In questo secondo caso, trattandosi di Ministero da molti anni cessato, io non dovevo permettere una discussione retrospettiva, se non quando fossevi quella intima connessione cui io accennava. Tuttavia, come il Senato pare inchinevole ad ascoltarla, io aggiungo al suo il mio voto.

*Voci. Parli, parli.*

**Senatore Durando.** Se non si fosse trattato che di una questione ordinaria, di una questione di poco interesse non verrei certamente a tediar il Senato colle mie parole, ma si tratta di una questione così grave, così immensa, che in quello che sarò per far conoscere, oso dire che la storia troverà di che registrare qualche cosa in vantaggio dell'Italia; quindi credo di essere perfettamente non dirò nel mio diritto assoluto, ma dentro la cerchia degli usi parlamentari.

Io ripeto che debbo stare in certi limiti; mi riservo di prendere poi la parola su questa stessa questione fra tre o quattro anni. *(Harité)*

Intanto io leggo un carteggio riservato, che teneva nel 1862 col Ministro italiano a Parigi su questa questione, e vedrà il Senato se io vagheggiava una soluzione radicale e se domandava alla Francia che ci desse Roma il su due piedi, e nelle ventiquattro ore come si è voluto far credere.

Ecco il tenore del mio primo dispaccio.

« Al cavaliere Nigra, a Parigi.

Torino, 5 giugno 1862.

*(Confidenziale, e riservata)*

« Ebbi a suo tempo le sue confidenziali, e riservate del 29 maggio, e 2 giugno, a cui non tardo a rispondere, ond'ella abbia indirizzo, e norma in questa laboriosa questione di Roma. »

« Ella mi dice, che il signor Thouvenel sta elaborando alcune proposizioni che sarebbe in grado di comunicarmi fra qualche tempo. Se esse girano intorno ai tre punti, che Ella mi accenna, cioè impegno da nostra parte di rispettare, e far rispettare lo *status quo* territoriale del territorio pontificale, ripartizione proporzionale del debito pubblico, e sgombramento delle truppe francesi dallo stato pontificio fra un dato tempo, io presumo, che il nostro Governo non sarebbe alieno dall'accettarne la diamina, e far ad esse buon viso; ma poi Ella accenna pure, che lo sgombramento sarebbe soggetto a certe condizioni, cioè all'assicurazione, che il governo di Roma riformerebbe lo Stato in modo a non necessitare più intervento straniero, e che nulla avrebbe a temere dall'opposizione de' Romani dopo effettuata la partenza de' francesi. Questa certezza in modo assoluto non si conseguirà mai. Né il Papa riformerà lo Stato,



na i Romani si acqueteranno della loro situazione. Tutto dà anzi a credere, che le condizioni interne politiche, e finanziarie di Roma peggioreranno anzi di giorno in giorno; quindi perdureranno le ragioni di malcontento; quindi indefinita, e indefinibile l'epoca dello sgombrò de' francesi, quindi impossibile ogni giorno più la soluzione della questione.

« No, non mi sembra questa clausola avanzare per nulla lo scioglimento.

« Anche dato che i Romani s'acquettino, la Corte di Roma potrebbe essa medesima suscitare le agitazioni onde procrastinare lo sgombramento. Conviene, a mio credere, determinar l'epoca sia di sei mesi, sia anche di un anno.

« Ritenga questo, signor Cavaliere, e credo che ella non durerà fatica a renderne capace il signor di Thouvenel. Finchè vi sarà in Roma una sola Compagnia francese, vano è sperare riforme, vanissimo il lusingarsi, che la Corte di Roma voglia discendere a trattare con noi. Se all'opposto; sgombrato il territorio pontificio, la Corte di Roma si trova sola a fronte delle popolazioni, e col Regno d'Italia che la circonda e la preme, surgerà indubitabilmente nel Collegio Cardinalizio un partito che avviserà esser conveniente calare ad accordi col Re d'Italia.

« Il procedimento da seguirsi pertanto parmi sia quello di fare una convenzione col Governo francese riguardante lo sgombrò ad epoca determinata, e sotto certe condizioni accettate da noi.

« Immediatamente dopo questa convenzione o contemporaneamente i due Gabinetti di Parigi e di Torino si intenderebbero sulle basi principali di un accordo tra il Papa e il Re d'Italia, che questi offrirebbe di negoziare direttamente colla Corte di Roma e mediante i buoni uffici della Francia. Vi sarebbero perciò due atti tra sé ben distinti; una convenzione formale contenente le condizioni dello sgombrò, e un accordo preventivo tra la Francia e noi per determinare le basi di un accomodamento fra noi e il Papa.

« In questo modo la Corte di Roma sarebbe forzata a pensare seriamente ai casi suoi, e l'alternativa cioè di dare ai Romani le soddisfazioni possibili, onde rendere il suo dominio tollerabile, o di accettare le trattative dirette con noi. La Francia non lascierebbe dietro sé l'ignoto, e i saremmo legati dalla convenzione e rispetteremmo lo *status quo*, ben inteso nei limiti conceduti dall'usi internazionali e saremmo egualmente vincolati colla Francia per gli ulteriori accomodamenti tra Roma e noi.

« Ercole a sommi capi il mio pensiero; ne faccia quell'uso discreto che Ella stima. Io intanto non cesso di mettermi in grado di poter formulare a suo tempo qualche proposta in questo senso; ma preferisco che il signor di Thouvenel abbia gli onori dell'iniziativa. »

(Firmato Giacomo Durando).

Questo era del 5 giugno 1862.

Pochi giorni dopo confermava questo dispaccio sulla questione romana scrivendo allo stesso signor Ministro.

« Al cav. Nigra, a Parigi.

(Riservata.)

« Sulla questione romana non veggio altro da farsi per il momento, che aspettare le notizie del marchese Lavalette, e l'effetto che può fare nel mondo cattolico il pseudo-concilio di Roma.

« Aspetto le proposte del signor di Thouvenel; le spero accettabili; se no, farò un contro progetto sul sistema che ho accennato nel mio dispaccio riservato del 5 giugno »

Pochi giorni dopo ancora, cioè il 15 giugno io scriveva il seguente dispaccio al cav. Nigra.

« Al cav. Nigra, a Parigi.

(Confidenziale.)

« Ricevetti la sua confidenziale e riservata, n. 38. Già conosceva il piano che mi indica quasi identico a quello proposto al conte di Cavour dal sig..... in data del 13 aprile 1861.

« Ella già sa quale sia la mia opinione sul complesso del medesimo, e posso anche dire che il Consiglio non disenti da quell'accettare le basi, salvo naturalmente qualche restrizione; e nuova redazione.

« Quando verrà il caso di ventilarle ufficialmente, avrà istruzioni in proposito. Ma già fin d'ora posso dirle, che quella clausola dell'art. 4 con cui si vorrebbe interdetto al Governo italiano di far richiami sull'ordinamento dell'esercito papale, *composé même de volontaires catholiques étrangers* sarà per noi sorgente di gravi imbarazzi.

« È vero che l'armata papale sarebbe limitata a 10,000 uomini, e sta bene. Ma sotto il nome di volontari cattolici noi potremmo avere nel maggior centro strategico dell'Italia, 10,000 austriaci o spagnuoli.

« Converterà adunque modificare questa disposizione, se pur non toglierla affatto; giacchè questa restrizione a 10,000 uomini, nel mentre ci sembra favorevole, è però tale da offendere in certo modo l'autonomia dell'attuale Stato pontificio, che pur si vuole rispettare.

« Per ora mi contento di queste prime indicazioni, e se glie ne viene il destro veda di intrattenerne il signor di Thouvenel. »

(Firmato Giacomo Durando.)

Io mi veggio costretto qui a sospendere la lettura del mio carteggio per spiegare qualche fatto che il Senato forse non comprenderebbe bene, e far qui la storia dell'origine della convenzione del 15 settembre. Avrei voluto prescindere da questi particolari, e prescindere

dal provarmi di documenti di un'indole riservata, ma vi sono obbligato, perchè una fatale esperienza mi ha provato che le ire, che le ambizioni dei partiti sono tali che mettono in dubbio anche le asserzioni le più fondate; bisogna quindi che io mi appoggi a documenti, sempre però colle dovute cautele.

È una triste esperienza che ho fatto or sono due anni, allorchè esposi alcuni fatti all'altro ramo del Parlamento che io fondava su documenti irrefragabili; eppure si mossero dubbii sulla veracità dei medesimi per ragioni su cui è inutile ora di fermarsi.

Ebbi in altro recinto e in altra occasione motivo di accennare come il conte di Cavour nel 1861 avesse tentato d'intavolar pratiche colla Corte di Roma. Questo fatto, che mi è incontrastabilmente provato, ebbe il suo corso dal 26 novembre 1860 fino al 23 maggio 1861. Cito queste date che sono il principio e la fine di 157 documenti che ho lasciato al Ministero degli esteri e che spero saranno stati trovati dal mio successore e che avrà indubitatamente occasione di consultare a suo tempo.

Il conte di Cavour dunque tentò, e pare che nutrisse speranza che i suoi sforzi potessero giungere a qualche risultato, con negoziati diretti con Roma.

Non entro in particolari, ma sonò cose che gli archeologi futuri sapranno investigare, avendone io lasciato tutti i documenti al Ministero.

Sul principio d'aprile cominciò però il conte a dubitare che egli stesse inutilmente picchiando ad una porta che non voleva aprirsi, allora tentò di rivolgersi ad un altro lato, scrivendo una lettera all'imperatore.

Questo fatto lo trovo accennato in un documento il cui originale ho pure lasciato al Ministero degli esteri ed è una lettera di un eminente personaggio servito amico dell'Italia, il quale si esprime così: non la posso leggere nè dirne il nome; non posso che accennare alcune frasi per quella parte storica che è necessaria, indispensabile per chiarire le cose.

« Paris, 16 avril 1861.

« M. le comte; je comprends toute l'importance de votre lettre, etc. »

Conchiude così:

« Si vous acceptez ces bases je remettrai votre lettre à l'Empereur, etc. »

Adunque è verso il principio d'aprile 1861 che il conte di Cavour cambiò direzione, disgustato, respinto da Roma, e vedendo impossibile la via che aveva tentato mandando credenziali e negoziatori, per questo oggetto. Allora si rivolse, come dico, a questo personaggio cui trasmetteva una lettera per l'imperatore e quegli rispondendo gli propose il piano di accomodamento a cui io alludevo nella lettera che ho scritto al cavaliere Nigra; questo piano io lo leggerò al Senato riservandomi più tardi di farne un esame comparativo colla convenzione del 15 settembre.

Non credo di commettere indiscrezioni; perchè questo progetto servì di base alle discussioni fra i due plenipotenziari nostri e il sig. Drouyn de Lhuys. I dispacci relativi vennero pubblicati, e in essi si parla di un progetto del conte di Cavour. Il che è verissimo, imperocchè il conte di Cavour fece suo quel progetto; un uo no di Stato prende un'idea qualunque da un libretto, da un giornale, da uno scrittore qualunque, e dal momento che l'adotta, la inizia, la fa entrare nella sfera ufficiale o officiosa delle trattative internazionali, prende con ragione il suo nome.

Le basi proposte da questo personaggio nella sua lettera del 13 aprile 1861, erano le seguenti:

« Je me résume donc ainsi:

« 1. Un arrangement direct serait conclu entre la France et l'Italie.

« 2. La France ayant mis le Pape à l'abri de toute attaque ses soldats évacuent Rome.

« 3. L'Italie s'engagera à ne pas attaquer, et empêcher, même par la force, tout attaque venant de l'extérieur contre le territoire du Pape.

« 4. Le Gouvernement Italien s'interdira de faire toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale composée même de volontaires catholiques étrangers, tant que cette armée ne montera pas à plus de dix mille hommes.

« 5. L'Italie se déclarerait prête à entrer en arrangement avec le Gouvernement du Pape pour prendre à sa charge la part proportionnelle que lui reviendrait dans les changes des anciens États de l'Eglise. »

Mi riservo poi a fare un breve confronto più sotto quando parlerò della convenzione.

Questo piano che ho riferito testualmente, per quanto posso amo arguire da qualche frase della lettera citata, fu gradito dal conte di Cavour, ma non ho documenti per provare che lo accettasse nella sua integrità, o con riserva di variazioni.

Credo che in seguito a questa lettera del 13 aprile egli abbia risposto dichiarando di accettare queste basi.

Questa però è una induzione che io faccio per quanto intesi da personaggi che avvicinavano molto il conte di Cavour, talchè non mi può rimaner verun dubbio.

Egli però ebbe appena il tempo di imprendere le prime iniziative, quando venne a sorprenderlo la morte. Proseguo il mio carteggio.

« Torino, 2 settembre 1862.

« Cav. Nigra a Parigi. (Riservata)

« Se da qualche tempo ho cessato di darlo istruzioni dirette sugli affari di Roma, è perchè privatamente e per mezzo del signor Benedetti non cessai di far comprendere al Gabinetto francese che se nel mese di settembre esso non prendeva l'iniziativa facendoci alcune formali proposte, e tali da fissare a tempo determinato

lo sgombrò delle truppe francesi dal territorio Pontificio, e preparare in questo modo, che è il solo efficace, il terreno onde poter noi entrare in trattativa diretta col Santo Padre, noi ci troveremmo forzati a prendere noi medesimi questa iniziativa.

« Durante la crisi ora terminata, mi astenni rigorosamente dal ravvivare questa questione, ben comprendendo che sotto le improntitudini di Garibaldi la Francia non avrebbe fatta né accettata decorosamente alcuna proposta a questo riguardo.

« Però, sedata la tempesta, pensava che il problema risorgerebbe, benchè sotto altro aspetto, più minaccioso che mai. In questo senso ne scriveva particolarmente al signor Thouvenel per mezzo del marchese Pepoli, e ne teneva aperto e franco linguaggio al conte di Massignac, incaricato d'affari di Francia. Ci si fece allora intendere che si dominasse la rivoluzione e poi si avviserebbe.

« Ora la rivoluzione è dominata. Dopo ciò il Governo non può, non deve esitare e non esiterà più.

« Intanto noi cominceremo con una circolare agli Agenti Esteri in cui fatta la narrazione della crisi di Garibaldi accenneremo alla necessità di togliere per l'avvenire ogni causa o pretesto di nuove e più serie perturbazioni, insistendo sulla opportunità e sulla urgenza che tutti i Gabinetti Europei nell'interesse generale, e le Potenze Cattoliche e la Francia in particolare si adoperino a che si ponga rimedio ad uno stato di cose che può divenire fatale a tutti.

« Io mi limito per oggi a questa manifestazione delle intenzioni predominanti attualmente nel nostro Governo e posso anche aggiungere nello spirito di tutti gli Italiani.

« Ella vorrà conformarvi il suo linguaggio ed intrattenere riservatamente il signor Thouvenel, aggiungendovi quelle osservazioni che la sua oculatezza ed il suo patriottismo sapranno suggerirle. »

« Firm. Giacomo Durando. »

Finalmente l'atto che sto per leggere chiarirà in modo indubitabile quale fosse il sistema che intendeva seguire nel trattare la questione di Roma.

È un progetto di nota che io sottomisi al Consiglio dei Ministri il 15 novembre 1862.

Cominciava in quel tempo la crisi ministeriale, anzi essa già era spiegata; ma a me pesava che il Governo si ritirasse sotto il peso della nota di Drouyn de Lhuys del 27 ottobre 1862, di cui forse il Senato conserverà memoria; mi pesava il vedere quanto sarebbe stata travisata la sua politica, e sinistramente interpretata; voleva far conoscere al Parlamento e alla Francia quali erano le vere intenzioni del Ministero a cui allora aveva l'onore di appartenere, e di cui mi onoro, ancora, malgrado la viva guerra e non sempre giusta sotto cui ha dovuto soccombere.

Il Ministero trovandosi nella più delicata posizione credette conveniente di non dare corso ufficiale alla nota se non dopo che avesse subito le prove del Parlamento riguardo alle sue condizioni di esistenza, e affinché nel caso che dovesse ritirarsi non ne seguissero difficoltà per i successori.

Era delicatezza per sua parte, ma me ne dolse, e quando effettivamente dovemmo ritirarci, io non potevo più dar corso ufficiale alla nota, ma fui in grado di darle un corso ufficiale e privato leggendone per due volte le conclusioni al conte di Massignac in allora incaricato d'affari di Francia; e veramente non so se il conte di Massignac ne abbia data comunicazione ufficiale al suo governo, come gliene feci istanza.

Mi promise di farlo, ma tuttavia siccome si trattava di ministri morti e inobbedienti, non aveva nessun obbligo di ciò fare; d'altronde delle note testamentarie, come la mia, se ne fa poco caso in diplomazia.

Ecco adunque la nota del mese di novembre:

« Turin le . . novembre 1862.

« Monsieur le Ministre,

« J'ai l'honneur de vous transmettre, monsieur le Ministre, la copie d'une dépêche adressée par S. E. M. Drouyn de Lhuys, en date du 26 octobre dernier, au comte de Massignac, qui m'en a donné lecture et laissé copie.

« Dans cette pièce, qui se réfère particulièrement à ma circulaire du 10 septembre et à la note que je vous ai adressée le 8 octobre dernier, le Ministre des affaires étrangères de l'Empereur, après un exposé des motifs de diverse nature qui ont déterminé la France à occuper militairement Rome en 1849 et à continuer cette occupation jusqu'ici, et des événements qui à plusieurs époques ont mis obstacle à l'évacuation de Rome par les troupes françaises, conclue en déclarant que le Gouvernement de l'Empereur sera toujours disposé à examiner avec déférence de sympathie toutes les combinaisons qu'il pourrait nous convenir de lui suggérer, et qui nous paraîtraient de nature à l'aider à arriver au but que l'Empereur s'est proposé, c'est-à-dire à une transaction entre l'Italie et le Saint Siège.

Ma note du 8 octobre, dont vous avez donné communication à M. Drouyn de Lhuys, avait principalement pour objet de disposer le Gouvernement français à entrer dans les voies qui peuvent nous conduire à cette transaction et à en chercher avec nous les éléments.

« Je vois avec plaisir la note de M. Drouyn de Lhuys un acheminement à l'entente qui doit exister à ce sujet entre le Gouvernement du Roi et celui de l'Empereur.

« Je juge cependant nécessaire, avant d'aller plus loin, de rectifier quelques allégations contenues dans la partie historique de la note de M. Drouyn de Lhuys, et d'en déterminer la portée avec plus de justice peut-être.

« Et d'abord nous ignorons jusqu'à quel point M. Gioberti a pu, au commencement de 1849, lier la politique Sarde aux desseins de la France; résolue alors à restaurer le pouvoir temporel du Pape. Ce que nous savons, c'est qu'ayant visé à rétablir par la force des armes le Grand Duc de Toscane dans ses anciennes possessions, M. Gioberti dut aussitôt quitter le pouvoir devant les démonstrations énergiques du Parlement et du pays, absolument contraires à cette politique. Un projet d'intervention pour le rétablissement du pouvoir temporel n'eût certes pas soulevé une opposition moins vive; s'il eût pu être sérieusement proposé.

« Parmi les diverses causes qui auraient contribué à retarder les transactions acceptables dont le Gouvernement français cherchait les bases, M. Drouyn de Lhuys cite l'expédition dirigée par le général Garibaldi, au mois d'août dernier, contre Rome, la situation troublée dont cette expédition était le symptôme en Italie, les manifestations qui se sont produites dans un grand pays voisin de la France, et dont le but avoué aurait été de peser sur les résolutions du Gouvernement de l'Empereur, enfin la communication officielle faite à ce Gouvernement de la circulaire du 10 septembre et la publicité donnée à cette pièce, circonstances qui lui auraient enlevé pour le moment son espérance de nous trouver disposés à une transaction.

« Je ne saurais laisser sans réplique ces allégations du ministre des affaires étrangères de France, car elles tendent à rejeter en quelque sorte sur le Gouvernement du Roi la responsabilité des délais que subit la solution de la question romaine.

« Après l'événement d'Aspromonte, nous jugâmes opportun de faire remarquer à l'Europe quelle irrécusable autorité et quelle haute valeur les faits qui venaient de s'accomplir avaient encore ajouté aux engagements que nous avions pris précédemment touchant le maintien de l'ordre et du respect des lois. Nous avons rappelé, à cette occasion, que les secousses de plus en plus dangereuses que subit l'Italie ont pour origine l'état de choses qui règne à Rome; nous avons constaté l'urgence reconnue dès le 20 mai dernier dans une lettre d'Empereur à M. Thouvenot; nous avons enfin appelé toutes les puissances à nous apporter leur appui moral pour une solution qui intéresse profondément la tranquillité de l'Europe aussi bien que la nôtre.

« Notre langage confirma ce que la répression du mouvement des volontaires avait d'ailleurs prouvé avec éclat, je veux dire notre désapprobation complète à l'endroit des moyens adoptés par Garibaldi, qui, en jetant le désordre dans l'Etat, marchait à une rupture avec la France et à un conflit inévitable avec les troupes françaises; mais en même temps nous avons posé un fait que connaissent depuis longtemps la France et l'Europe, c'est que le but final que voulait atteindre Garibaldi était, en principe, celui-là même que le Parlement et le Gouvernement du Roi se sont fixé, en conformité du vœu unanime de la nation.

« Le Gouvernement du Roi constatait donc comme il le devait, dans la circulaire du 10 septembre; un besoin suprême de l'Italie: quant aux moyens de donner à ce besoin la satisfaction qui lui est due, il se réservait de les déterminer d'accord avec la France; j'ai commencé en conséquence à les indiquer dans ma note du 8 octobre, et c'est encore l'objet principal des préoccupations du Gouvernement. Nous n'avions point à mettre en avant des exigences arbitraires, et nous ne faisons appel qu'à la haute sagesse de l'Empereur: mais nous avons dû et nous devons signaler l'extrême gravité d'une situation forcée, qui ne dépend point de nous, et qui compromet également les intérêts essentiels de l'Italie et ceux de l'Europe.

« Si du reste l'opinion en Europe s'est émue de l'état des choses que nous avons fait connaître, ce n'est point à nous qu'en revient la responsabilité; et nous sommes persuadés que l'Empereur, qui aime à rendre hommage à la conscience publique, loin de nous savoir mauvais gré d'avoir porté la question devant elle, aura reconnu que notre pensée n'était point de prétendre exercer sur les résolutions de son Gouvernement une pression sans résultat possible, mais bien plutôt de chercher dans l'opinion universelle des motifs de compter plus que jamais sur l'équité et sur la bienveillance éclairée qu'il nous a accoutumés à trouver en lui.

« En conséquence, en repoussant hautement la responsabilité de tout fait qui aurait pu embarrasser les efforts généreux que l'Empereur poursuit en vue d'une transaction acceptable, nous voyons d'autre part avec plaisir un point de départ convenable pour une entente efficace et pratique sur la question de Rome, dans la lettre adressée le 12 juillet 1861 par l'Empereur à S. M. notre auguste souverain, lettre citée par M. Drouyn de Lhuys, et qui nous paraît poser clairement comme condition de l'évacuation de Rome par le Gouvernement français, que l'Italie soit réconciliée avec le pape, ou que le pape ne soit pas menacé de voir les Etats qui lui restent, envahis par une force régulière ou irrégulière.

« Quant au premier cas énoncé dans cette alternative nous nous sommes expliqués assez nettement dans notre dépêche du 8 octobre. Nous y avons établi et nous ne cesserons pas de répéter que tant que le Pape sera matériellement soutenu par une force étrangère, tant qu'il sera mis ainsi hors d'état de ressentir les conséquences naturelles de sa propre politique, l'on ne pourra raisonnablement espérer de lui ni réformes sérieuses dans son administration, ni accord définitif avec le Roi d'Italie. Aussi n'avons nous rien attendu et rien tenté de semblable; mais ce que nous avons espéré et ce que nous persistons à espérer, c'est qu'à la suite d'accords préliminaires pris avec nous, la France, en mettant un terme à l'occupation de Rome, rendra possible de la sorte la transaction que nous désirons comme elle.

« Les Etats romains ne sauraient en effet constituer comme l'établissait très justement une pièce émanée du Gouvernement français, une sorte de propriété de *main morte* au bénéfice de la catholicité, marquée d'un caractère d'immuabilité que l'histoire dément, et soustraite aux conditions élémentaires et aux lois naturelles qui président à l'existence de tous les Etats.

« Il ne reste donc qu'à examiner la seconde condition à laquelle est subordonnée l'évacuation de Rome et qui consiste en ce que les possessions du Pape ne soient menacées d'aucune invasion de forces régulières ou irrégulières.

« Le Gouvernement du roi se déclare prêt à traiter la question ainsi posée, et a partir de cette base pour des négociations ultérieures.

« Ces négociations, destinées à aboutir à une réconciliation si désirable entre le Pape et l'Italie, devraient se dessiner dans l'ordre suivant :

« 1. Accord entre le Gouvernement de l'empereur et celui du roi sur le terme de l'occupation des Etats romains par les troupes françaises.

« 2. Cette évacuation serait suivie immédiatement de négociations diplomatiques entre le Saint Siège et l'Italie, dans le but de poser les bases d'une transaction définitive.

« 3. Entente entre les cabinets de Paris et de Turin pour exercer diplomatiquement une action commune afin d'arriver à la conclusion d'un traité général de réconciliation entre l'Italie et le Saint Siège.

« Si le cabinet français juge acceptables ces préliminaires de négociation et croit pouvoir entrer dans cet ordre d'idées, nous nous empresserons de les développer successivement et en temps opportun, toujours disposés à examiner avec déférence tout autre projet qu'il lui plairait de nous communiquer.

« Veuillez, M. le Ministre, donner lecture et copie de la présente dépêche à M. le Ministre des affaires étrangères.

« Signé JACQUES DURANDO. »

Queste sono proposizioni che lessi due volte al conte Massignac incaricato d'affari presso il nostro governo. Avrei qui naturalmente a dare spiegazioni, ma forse il Senato è stanco.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Durando. Allora continuerò domani il mio discorso.

Presidente. Domani il Senato è convocato al mezzodì negli uffici e mezz'ora dopo in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXLV.

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggio* — *Sunto di petizione* — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento nella capitale del Regno a Firenze* — *Continuazione del discorso del Senatore Durando in favore del medesimo* — *Discorsi dei Senatori Tecco e Pareto contro* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio in risposta al Senatore Pareto* — *Parole del Senatore Pareto per un fatto personale.*

La seduta è aperta alle ore 11 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono pure quelli di Grazia e Giustizia, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato:

Il signor Ippolito De Riso, di alcune copie di *Frammenti di letture pronunziate in lingua inglese nelle principali città della Gran Bretagna dal defunto suo fratello Eugenio.*

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3587. Carmine Miraglia, Giudice di Corte criminale in ritiro, domanda che le disposizioni della legge pel condono del biennio agli ufficiali del disciolto esercito borbonico per la giubilazione siano estese anche agli impiegati civili. »

« 3588. La Giunta municipale di Terralba (Oristano), domanda che venga respinto il progetto di legge per l'anticipazione dell'imposta fondiaria del 1865. »

« 3589. Il Consiglio municipale e 66 cittadini di Morcone (Benevento), porgono motivate istanze perchè venga eseguito il tronco di ferrovia detta *Campano-Sannitica* già deliberato dal Parlamento. »

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura delle lettere dei Senatori Sella e Puccioni, dei quali il primo per motivi di salute, il secondo per affari di famiglia domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO  
DELLA CAPITALE A FIRENZE

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale del Regno a Firenze.

La parola è al Senatore Durando per la continuazione del suo discorso di ieri.

**Senatore Durando Giacomo.** Nella tornata di ieri io ebbi l'onore di esporre al Senato quali fossero stati gli intendimenti del Ministero del 1862, a cui ebbi l'onore di appartenere, circa l'andamento che dovesse avere la questione di Roma.

Ricorderà il Senato l'ultimo documento che lessi, nel quale io riassumeva la questione e il procedere delle trattative; ma anzi tutto per essere più chiaro nelle mie idee spiegherò il concetto principale di questi procedimenti.

Prima di giungere alla soluzione finale della questione di Roma bisogna trascorrere due periodi o cicli storici che si voglia dire.

Nel primo bisogna ottenere la pace politica o politico-territoriale, o politica mista territoriale e religiosa.

Nel secondo si avrà luogo a conseguire la pace puramente religiosa.

Chiamo politico, chiamo periodo della pace politica quello in cui attualmente ci aggiriamo e che compiuto ravvicinerà la Santa Sede all'Italia e toglierà quel conflitto che ora esiste per la questione territoriale e in parte anche religiosa.

Chiamo poi pace religiosa quella in cui non solo saranno sciolte le questioni politiche attuali, ma vi sarà

piena concordia sulle questioni religiose tra noi e il papato, tra questo e il mondo cattolico.

Quest'ultimo periodo, già lo dichiaro nettamente al Senato, mi pare assai lontano e credo che a giusta ragione se non erro, Cesare Cantù dicesse nell'altro ramo del Parlamento esser questa una questione che un secolo posa e l'altro scioglie.

Non di meno, Signori, per la pace politica noi siamo in grado di lavorare attualmente con risultati pratici non lontani. Questo primo periodo storico, io lo divideva in tre stadi, come avete potuto vedere da quella nota, o progetto di nota per meglio dire che io intendeva rimettere alla Francia. Primo stadio, cioè sgombrare dei Francesi da Roma mediante la convenzione con modificazioni che ora io vi segnalerò. Secondo, un principio di ravvicinamento diplomatico colla Santa Sede, al quale secondo stadio io intendeva di giungere per mezzo di trattative finanziarie che spiegherò a suo tempo quando avrò da discorrere della convenzione. Terzo stadio finalmente la riconciliazione col papato per la parte politica territoriale, cioè quello che comprenderà l'esame di tutte quelle combinazioni diplomatiche e miste religiose le quali saranno tali da surrogare sufficientemente, anzi completamente quella potenza temporale che ora mai è screditata, che ora mai non compie più l'ufficio a cui è stata destinata.

Questo terzo stadio, o Signori, non è sicuramente che sul principio, ma è indubitato che l'ostacolo principale che si opponeva a raggiungerlo è tolto colla presente convenzione.

Permettetemi o Signori, che termini questa parte di spiegazioni preliminari. Io posso parlare libero da preoccupazioni personali; imperocchè ora mai la carriera politica di noi vecchi campioni dell'italianità volge all'ocaso, se pur non è compiutamente finita.

Si è detto: sciogliamo la questione romana dando piena libertà alla Chiesa, piena libertà alla società civile, *libera Chiesa in libero Stato*. Ebbene io vi dico rotondamente che l'applicazione immediata di una simile formola comprometterebbe seriamente il Papato e l'Italia. Io non comprendo, o Signori, come in questo bollor di passioni, in questo antagonismo tra noi e il Papa, e in questa guerra che pur troppo ci stiamo facendo, sia possibile lasciare in piena libertà la Chiesa, in piena libertà lo Stato civile, e non temere che l'uno sia per volgere queste armi che gli si danno, contro l'altro, e quindi ne venga una rottura fatale sia all'uno che all'altro.

Quindi per me questa formola la considero soltanto come la formola dell'avvenire, come un gran principio cui tutti dobbiamo tendere, come sono tanti principii, quali nell'economia politica *lasciar passare, lasciar andare*, come è la nazionalità, la sovranità nazionale, come tanti altri principii a cui non bisogna andare che gradatamente; tale è per me anche quello di *libera Chiesa in libero Stato*.

Io sono pronto di aderire all'attuazione d'una parte

di questo principio; per esempio per ciò che concerne gli *exequatur*, l'elezione dei vescovi e per qualche altra cosa; ma emancipare *ex abrupto* e direttamente la Chiesa, e nello stesso tempo lo Stato, la è una cosa che non mi sento il coraggio di fare per ora.

Aggiungerò ancora che questa formola, di cui si può prendere la parte buona, la parte effettuabile immediatamente, non basta a sciogliere quella parte del problema a cui vi accennava, mentre io credo che bisogna connettere questa formola ad un'altra, che io enuncierò, senza volerla ancora spiegare perchè mi condurrebbe in un'analisi di cose complicatissime e fuori di proposito, e delle quali non parmi sia ora il momento opportuno per parlarne.

Questa formola mi pare sia questa: *il Papa regni, il Re amministri*.

Dico amministri e non governi, intendiamoci bene; il Papa regni, il Re amministri.

Già prevedo che non tarderà molto a farsi avanti in Italia un partito importante il quale forse adottando questa formola, la modificherà in un altro senso, e dirà: *il Papa regni a Roma, ed il Re amministri da Firenze*.

Ma di quest'ultima formola io mi riservo la piena libertà di giudizio. Quando noi saremo a Firenze e vedremo gli effetti politici, economici, morali di questo gran provvedimento del cambio di Capitale, allora vedremo cosa si ha da fare.

(I Senatori Sclopis ed Edoardo Castelli, che seggono nello stallo dietro a quello da cui parla l'oratore, lo interrompono sotto voce e gli suggeriscono qualche idea) ..... L'interruzione che mi ha fatto questi miei onorevoli colleghi (accennando i prefati Senatori) si riferisce all'idea del Vicariato, che io però non ammetto come idea questa del medio evo, quantunque tuttavia io sappia di non dir nulla di nuovo e di nulla inventare, poichè da inventare non vi è più nulla in questa questione; è omai esaurita la materia, abbenchè restino ancora a farsi moltissimi studi, e sianvi ancora parecchie considerevoli lacune, per riempire le quali non vi sono però grandi difficoltà. A miglior occasione ve ne intratterò.

Ritorno ora al mio argomento, e conchiudo:

Io dunque, come dicevo, mi riservo libero pienamente il mio giudizio su questa formola, che manterrebbe il Papa a Roma *regnando*, ed il Re a Firenze *amministrando*, poichè veramente io non so quale sarà l'effetto di questo trasferimento, di questo spostamento della capitale italiana, e non posso ancor formarmene un'idea chiara, e quando poi avremo fatta questa prova quando avremo sperimentato le conseguenze di questo importante fatto, allora sarà il caso di esaminarlo seriamente, di vedere se sia applicabile, o se si debba differire, e come e quando, e non voglio perciò in ora pregiudicare questa questione.

Ancora qualche spiegazione che mi concerne.

Ma mi dirà taluno: come mai voi che manifestate

dei sensi così moderati, che volete far attraversare la questione di Roma fra tanti periodi o fasi storiche come mai avete levato tanto rumore ora sono due anni su questa questione?

Come mai avete provocate tante censure che vi sono state fatte e nel Parlamento, e nelle regioni diplomatiche e nel mondo giornalistico? Bisognava tacere se non la giudicavate di così facile scioglimento.

Io certamente non mi lusingavo punto di aver l'onore di sciogliere la questione di Roma: l'ho detto nell'altro ramo del Parlamento, lo ripeto qui e debbo ben dirlo all'onorevole Presidente dei Ministri mio successore al Ministero degli esteri, temo assai che non sarà lui né il suo successore che potrà ancora sciogliere questa questione né forse il successore del successore.

Ma verrà l'uomo, verrà il momento, io non ne dubito; verrà.

Adunque ho dovuto parlare e perché, o Signori? perché importava assai che nella Francia non s'inducesse l'errore che l'Italia volesse rinunciare a Roma.

Tant'è, o Signori, che appena ritrossi il Ministero del 1862 e vi successe un Ministero con un contegno differente si disse immediatamente: l'Italia non sogna più a Roma, vi ha rinunciato, non se ne parla più, è affare finito.

Secondo me non conveniva che in Francia prevalesse quell'opinione.

Dico di più, importava persuadere la Francia che la sua occupazione di Roma minava sordamente, lentamente la nostra alleanza con lei; che alla fin fine gli italiani stanchi di vederla continuamente proteggere un governo da cui ripete tanti mali, come quello del flagello del brigantaggio che tanto affligge le provincie meridionali; importava farle vedere che gli italiani tosto o tardi disperati di questa condizione di cose che li conduceva a precipizio avrebbero pensato a cercare altre alleanze all'infuori della Francia.

Ecco perché, o Signori, io ho creduto conveniente allora di manifestare i miei sentimenti a questo riguardo.

D'altronde avevo la via tracciata dal Parlamento; si era fatta la proclamazione, l'avete fatta voi qui solennemente, di Roma capitale d'Italia.

Ma ch'è, o Signori, poteva io fare astrazione da questo, poteva io nelle mie comunicazioni ufficiali lasciare intendere che questa era una manifestazione accademica, un principio teorico, nelle nuvole, ma che nel fondo poi non si pensava così? Sarebbe stato sleale e cosa indegna.

Io dovevo dire adunque qual era lo scopo ultimo ma potevo onestamente riservarmi poi di trattare secondo lo esigevano le circostanze.

Questo ho fatto, come avete potuto conoscerlo dal lungo carteggio che ebbi l'onore di legervi, e da cui voi potrete, spero, giudicare se fossero fondate le accuse che mi si fecero da uomini seri, da uomini con-

siderevoli nell'altro ramo del Parlamento, negli atti diplomatici e in mille altre maniere.

Qui, o Signori, finisco la parte che mi concerneva personalmente, ringraziandomi della benevolenza con cui mi avete ascoltato. Passo ora ad esaminare la convenzione.

Io ho premesso anzitutto che intendevo di fare un breve raffronto della convenzione del 15 settembre, quale ci fu presentata, in riscontro dei progetti primitivi che servirono di testo alla sua redazione.

Il primo articolo diceva:

« La France retirera ses troupes des Etats pontificaux graduellement » ma limita lo sgombrò a due anni.

Il primitivo progetto non fissava termine; diceva semplicemente: i francesi sgombrano Roma: era una operazione immediata, perchè quando negli atti diplomatici internazionali s'impiega questa formola, s'intende che c'è un certo spazio, di 15 giorni, un mese o due per effettuare lo sgombrò; perchè un'armata non può fare lì per lì i suoi movimenti.

Tuttavia io riconosco che dal punto di vista della Francia, e fino a un certo punto anche dal nostro non si poteva esigere assolutamente che la Francia facesse questo sgombrò immediatamente, o anche in un breve spazio di tempo. È naturale che la Francia avendo da 15 anni a questa parte protetto il Papa desiderasse di lasciargli uno spazio di tempo sufficiente per organizzare le sue truppe, per provvedere a tutti i casi affinché, ella abbandonando Roma, il Governo pontificio rimanesse in una posizione normale, normale quanto può essere un governo che si sostiene da sé e che deve avere i mezzi di sostenersi.

Io dunque non ho nulla che dire su questo.

Il secondo articolo del progetto originario diceva:

« L'Italie s'engage à ne pas attaquer et à empêcher par la force toute attaque venant de l'extérieur contre les États du Pape. » Identico affatto a quello della convenzione.

Su ciò mi riservo di ritornare, perchè ci è assai che dire: ma ritenete per ora che i due progetti sono identici.

« 4. Le Gouvernement italien s'interdira de faire toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale composée même de volontaires catholiques étrangers, tant que cette armée ne montera pas à plus de dix mille hommes. »

Il progetto di legge che ci è sottoposto, o a meglio dire, il trattato che noi esaminiamo dice:

« Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États: pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien. »

Comincio dal notare al Senato che quest'ultima frase



« pourvu que cette force ne dégénère pas en moyen d'attaque, etc. » è tolta di peso da quella lettera di cui ebbi l'onore di dar contezza al Senato, del 13 aprile 1861, nella quale si contenevano le basi che hanno servito a questo progetto, però l'articolo della convenzione è meglio redatto.

Indubitatamente questa condizione che quell'armata non debba degenerare in una minaccia è una clausola importante, perchè qualora occorresse per esempio che si abusasse di questa convenzione introducendo sotto l'assisa di volontari cattolici altre truppe prese da qualunque nazione cattolica, io credo che potrebbe essere il caso di fare delle giuste rimostranze.

In questa clausola abbiamo dunque un'arma. Dico lo stesso di quelle parole: *suffisante d la tranquillité tant d l'interieur que sur la frontiere des ses Etats*; le quali pure non esistevano nel progetto del 1861.

Anche queste frasi furono giustamente introdotte nel trattato e ci forniranno mezzi a convenienti lagnanze nei limiti tracciati dalla convenzione qualora le condizioni interne dello Stato pontificio fossero tali da compromettere seriamente la tranquillità del Regno d'Italia.

Finalmente l'antico progetto diceva: « Le gouvernement, etc. » ora: « L'Italie se declare prête à entrer en arrangement avec le Gouvernement du pape pour prendre à sa charge une partie proportionnelle de la dette des anciens Etats de l'église » e questa frase « avec le Gouvernement du pape » non fu introdotta nella convenzione del 15 settembre. Io la deploro, e la deploro per due ragioni: la prima perchè nelle mie idee, desiderando dopo lo sgombro dei francesi di aver un motivo, un appiglio per i negoziati colla Corte di Roma io trovavo che il poter entrare in negoziati diretti, finanziari colla Corte di Roma era un elemento che ci poteva condurre ad iniziare delle pratiche politiche.

La soppressione adunque di questa frase mi pare che sarà un ostacolo a questi desiderii.

Come si regoleranno queste trattative, con chi? *entrer en arrangement*, ma con chi?

Non vi sono che tre interlocutori, o col papa direttamente o coi creditori o con intermediari, con i rappresentanti dei creditori.

Notate bene che questa domanda non tarderà; forse la nota è già preparata per quest'oggetto.

I creditori della Santa Sede strepiteranno. Lasciate che vada in vigore questa legge e vedrete i medesimi accorrere in massa, si rivolgeranno alla Francia, al governo italiano, bisogna venire con essi ad aggiustamento, imperocchè vi immaginate bene che non voglio già dire che non si debba pagare questo debito che considero come sacro, e non si deve supporre che se anche si fossero conservate queste parole: *avec le Gouvernement du Pape*, si pensasse che si sarebbero accettate con un secondo fine, cioè: sperando che il papa non sarebbe venuto a queste trattative e così noi non avremmo pagato. No, bisogna pagare: bisogna

essere giusti con tutti anche coi Papi, più ancora coi Papi perchè sono deboli e sgraziatamente nostri avversari.

Ebbene, come si farà? Tratteremo con la Francia come rappresentante dei creditori. Oh io so bene che il nostro Ministro di Finanze (che non vedo al suo posto, ma vi vedo il Ministro dell'Interno pure pratico di queste cose) domanderà i registri, si confronterà se i crediti sono anteriori o posteriori al 1860 poichè alla fine dei conti non vogliamo pagare debiti per danaro che è stato speso a nostro danno, ma bisogna pagare i debiti fatti dal papa prima di settembre 1860 per la parte proporzionale che ci tocca.

Ma avremo anche un'altra questione: gli arretrati! Io non voglio entrare in questa quistione tecnica alla quale sono un poco estraneo, ma prevedo che dessa possa essere assai grave. Ebbene, lasciando la frase *avec le Gouvernement du Pape* sicuramente avremmo dovuto pagare forse più presto (perchè il Papa ci faceva vedere come due e due fanno quattro quello che era il nostro debito per le Marche e per l'Umbria, giustificava subito le sue domande ed il pagamento doveasi fare immediatamente), ma qual grande vantaggio politico non avremmo noi avuto di entrare in trattative dirette col Papa! Mentre che adesso si avrà a fare con creditori belga, spagnuoli, e che so io, rappresentati dalla Francia. A me pare per questo riguardo la convenzione che in alcune parti lo migliorata nel mio modo di vedere, per questa parte non lo sia stata e sia stata anzi peggiorata.

Diro qualche cosa sull'art. 1 il quale abbisogna di molte gluse. Quest'articolo dice: « L'Italie s'engage à ne point attaquer le territoire actuel du S. Pere et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'exterieur contre le dit territoire. »

Tralascio di sollicitare sopra la parola *attaquer* sulla quale potrei intrattenermi assai ma non lo credo conveniente; ne prescindo.

Ma ditemi. Cosa intendete per questo impegno di difendere il territorio pontificio da tutti gli assalti provenienti dall'estero? Capisco che naturalmente si volesse che noi non attaccassimo quel territorio e che impedissimo che fosse attaccato dai volontari garibaldini o altri; questo lo capisco, ma garantire contro tutti quelli che vengono dall'estero, questo parmi troppa esigenza. Ma se domani, o Signori, se domani il Papa seguendo la via che pur troppo batte da alcuni anni di sottrarre fanciulli all'autorità paterna, per catholicizzarli, o a Roma offendesse un ambasciatore di qualche potenza estera, o vi fossero assassinati agenti esteri come accadde per Ugo-Basville, pel generale Duphot o altre disgrazie per cui una potenza estera volesse una soddisfazione dal Governo pontificio e che mandasse una flotta a Civitavecchia, secondo la convenzione bisognerà accorrere a questa difesa del territorio pontificio?

Vedete che questo è un argomentare *ad absurdum*, non è possibile che questa convenzione abbracci queste cose.

perchè in fin dei conti, quasi quasi ci condurrebbe ad una guerra colla Russia, colla Turchia, coll'Inghilterra e direi quasi anche colla Francia, non dico colla Francia napoleonica, ma con un'altra Francia qualunque.

Infine è cosa che se non è nelle probabilità è nelle possibilità. Dunque ci metteremo contro queste potenze? Vedete che questo non è possibile che possa succedere. Ma come si rimedierà a questo? Non ci inquietiamo oltre il bisogno.

Io vi dico che se ciò avvenisse si dovrebbe venire ad una nuova convenzione, bisognerà venire a nuovi accordi colla Francia.

Esaminiamo ora la natura di questa convenzione. È dessa una specie di garanzia territoriale? Ma questa non si può dire puramente una garanzia, perchè vi manca una cosa principale, l'assenso delle parti garantite; è questo un affare importante. Si potrebbe anche dire che è un trattato di neutralità; fino ad un certo punto questo è vero, ma nemmeno puossi ciò dire, a tutto rigore, perchè manca l'assenso della parte neutrale che non ha acceduto a questo patto.

Potete dire anche che sia un trattato di protettorato ma anche la parte protetta manca e non vuol saperne di questa protezione.

Quindi io lo stimo un accordo *sui generis*, un po' vago, un po' indefinito, e per questo appunto io non me ne inquieto affatto.

Vedete, io ho fatto la censura la più viva di questo trattato, pure lo accetto e accetto anche questa frase quantunque, se io avessi dovuto negoziare avrei fatto qualche aggiuntata, avrei detto per esempio per togliere ogni ombra di dubbio, ed era questo il mio progetto: avrei detto v. g.: « L'Italie empêchera tout attaque, en se conformant aux usages du droit international. »

Avrei posto qualche restrizione; è vero che in diplomazia si sottintende questa frase ogni qualvolta v'è oscurità, ambiguità, od anche imbroglio nel senso letterale o logico, e si ricorre per interpretarlo agli usi del diritto nazionale.

Dunque non voglio neanche preoccuparmi di questo respingo poi l'esame di tutte le eventualità, immaginatene pure quante ne volete, le più strane, le più assurde, le più chimeriche, le più romantiche che si possano fare: fughe, o carceri di pontefici, interventi o chiamate di nuovi stranieri a Roma; supponete che anche il Papa sia costretto a domandare il nostro soccorso, il che è forse il più grande dei romanzi, ma non è impossibile.

Ma, Signori, non andiamo a perderci in questo labirinto.

Le difficoltà le appianeremo come quelle dell'Oriente, le scioglieremo con una conferenza nella quale tutti i contraenti, si avvicinano, e possono le difficoltà sciogliersi in pochi giorni, in poche ore.

Questa parte della convenzione è quella che conturba la mente di chi la studia; ma quando la riduce a minimi termini in pratica, voi troverete che vi è

mezzo di potere ovviare a qualunque inconveniente ne possa nascere, a qualunque eventualità ne possa sorgere.

Sapete, o Signori, perchè io approvo la convenzione quantunque un poco difettosa nella sua redazione? ometto le molte importantissime che già vi sono state segnalate da altri oratori.

Io l'approvo anche per una ragione semplicissima. Cosa è la questione di Roma presa praticamente dal punto di vista francese e per la parte che riflette lo sgombro dei francesi da Roma? È una questione di onore.

Ma non vi ricordate, Signori, quanti documenti, quanti discorsi e dall'imperatore e da uomini politici si sono fatti in proposito? ebbene sempre si è dovuto riconoscere che per la Francia questa era questione d'impegno, d'onore, perchè la Francia non voleva, partendo da Roma, lasciar dietro di sé la rivoluzione, nè il dubbio della rivoluzione, il che l'avrebbe posta in una situazione difficile a fronte della cattolicità.

Ridotta a questi termini la convenzione, è sempre un vincolo grave come impegno internazionale, ma non presenta poi quel carattere così severo, così implacabile di questione d'onore; si riduce naturalmente a un affare di interpretazione di trattati, a una questione giuridica, stava quasi per dire una questione curiale.

Vedete, o Signori, quanta differenza vi sia, e quante minori difficoltà presenterà la questione di Roma sgombra dai francesi, mentre stando le cose come stavano finora, riesciva impossibile affatto niuna specie di transazione.

Nessun Stato transige sulle questioni che sono dette questioni d'onore, molto meno poi la Francia; per me senza parlare delle altre ragioni, questa sola basterebbe a farmi approvare la convenzione.

Desidero se il Senato lo permette di riposare qualche minuto.

*(La seduta è sospesa per dieci minuti.)*

**Presidente.** Il Senatore Durando è invitato a riprendere la parola.

**Senatore Durando.** Parlo ora del protocollo della convenzione cioè del trasferimento della capitale; e qui voglio farvi una confessione generale (si ride). La possa fare qui completa, e senza la menoma reticenza. Non è per artificio oratorio, ma vi dico già chiaro e netto che ho diviso con moltissimi personaggi quel sentimento di ripulazione dichiaratosi in Torino a tale notizia.

Eppure mi ricordo, che stando mille miglia lontano da qui lessi un opuscolo del nostro chiarissimo collega d'Azeglio il quale appunto indicava questa misura di trasferire la capitale a Firenze.

Se non m'inganno, era nel 1860, ed io era a Costantinopoli.

Ebbene! questa idea la riceveva tranquillamente; non mi fece veruna impressione penosa, anzi mi ricordo che ad alcuni amici, che aveva intorno, credo fra essi il console Sardo, dissi che mi pareva idea da esaminare e degna di considerazione.

Or bene, quando io lo seppi qui nel mese di settembre, lo dico schiettamente, fece sopra di me una dolorosa impressione.

Quando poi vidi i documenti, che vi si riferivano, vidi il trattato sottoscritto, a quel sentimento di ripulsione si sostituì un sentimento di rassegnazione.

Ma io non sono uomo da dare un voto per compiacenza, per rassegnazione! Voglio vedere il fondo delle cose. Ed è quello, che ho voluto fare, di modo che poco a poco dalla ripulsione sono passato alla rassegnazione, e dalla rassegnazione sono passato ad una sufficiente convinzione per tranquillarmi a dare un voto d'approvazione a questa legge.

Non fu già una illuminazione spontanea, come disse l'onorevole nostro collega conte Sclopis: ve lo dichiaro: ho sostenuto una lotta contro me stesso, ho battagliato contro le mie tendenze, ma vinsi la convinzione della utilità.

Ed è appunto di questa specie di evoluzione, che si fece in me, dei motivi per cui sono giunto insensibilmente a questa convinzione sufficiente, intendiamoci bene, sufficiente, che io debbo intrattenermi.

Quando io ritorno sul mio passato, Signori, io mi meraviglio, di questa mia resistenza a questo provvedimento.

Permettetemi, Signori, una reminiscenza: Noi vecchi militari viviamo nel passato: bisogna che ci sopportiate quelli siamo.

Mi ricordo, che saranno ora venti anni, epoca pur troppo lontana, quando appena si parlava delle cose d'Italia, io scrissi un grosso volume ora meritamente dimenticato, in cui trattai delle questioni politiche e militari italiane.

Io era l'ultimo fra quei quattro o cinque scrittori, i quali andavano rimecolando quelle questioni le quali poi ingigantendo divennero fatti meravigliosi, e crearono quel colosso che abbiamo davanti noi, l'Italia in piedi.

Ebbene, Signori, considerando in astratto la struttura geologica dell'Italia nei suoi rapporti strategici naturali, dopo moltissime indagini fatte, ho dovuto considerarla come il giorno in cui essa fu abbandonata dall'acque dopo il diluvio, esaminando quelle strade che la natura le ha fatto, cioè i lidi, e i letti dei fiumi, in cui si forma uno scacchiere, nel quale si vengono ad incastrare le nazioni, o le frazioni delle nazioni.

Ebbene, io rovistando quest'Italia diluviana riconobbi e credo d'aver dimostrato che il centro proto-strategico naturale dell'Italia è il monte Falterona: dichiaro che non ho mai messo il piede in Firenze, e non so altro se non che Falterona è nella regione di Firenze, e pregherei l'onorevole Presidente del Consiglio che è molto amico delle escursioni e di cui sempre profitta pel bene del servizio, di farne una sul monte Falterona, facendosi accompagnare dal suo collega il Ministro delle Finanze, il quale è pure molto amico di queste esplorazioni alpestri. Io credo, o Signori, che di là debbono

vedersi tutti i mari d'Italia, cosa che non si vede da nessun'altro sito; di più debbe vedersi il sistema nostro generale delle frontiere delle alpi. Comprimerete dunque che dal momento che uno ha fissata quest'idea, l'annuncio di trasferire la nostra capitale in un sito che aveva servito alle vostre meditazioni, ai vostri studi tanti anni addietro nella vostra gioventù, non doveva riuscirci ingrato; pure ve lo confesso, mi fece molta impressione, mi fece molto senso.

Si è detto per giustificare questa misura che vi sono delle ragioni strategiche, amministrative, governative. Diciamolo pure; in tutte queste ragioni non ve n'ha alcuna che possa dar la prevalenza a Firenze, in un modo assoluto, in modo perentorio, ma queste ragioni bisogna cercarle nell'ordine morale, in un ordine che non è di ragioni strategiche governative, amministrative, e che bisogna rintracciare in un altro ordine d'idee che indicherò in seguito.

La parte strategica di questo trasferimento mi induce in una gran tentazione di trattarla, ma non voglio attirarmi dei rimproveri dal nostro onorevole Presidente del Consiglio; tuttavia se mi consente farò qualche breve osservazione. L'on. Ricotti che ha trattato molto dottamente questa parte, se considerò la questione dal puro punto di vista strategico andò errato, a mio credere, affermando esser Torino in miglior situazione che Firenze; ma non v'ha dubbio nessuno però che la scelta di Torino sia migliore di Firenze dal punto di vista politico militare. Lo disse già il Ministro degli Esteri, la sorte strategica dell'Italia è nella valle del Po, se c'è pericolo dunque, usciamone; questa è una ragione meccanica quasi, perchè in tutta la storia credo noi non abbiamo che la battaglia del Trasimeno la quale sia stata combattuta al di là dell'Appennini; ma prendete tutte le battaglie moderne, parlo delle più importanti, la Trebbia, Parina, Ravenna, tutte le battaglie moderne si sono veramente decise là: particolarmente nel punto della Trebbia; non so quanto la storia ne racconti, ed è perchè la ossatura dell'Italia vuol così.

Ma v'è poi un'altra ragione; l'onorevole Ricotti diceva, ma andate a portare la capitale in un sito dove l'Austria ha un'influenza più diretta; non vedete che l'Austria possiede una parte della destra del Po? Pur troppo è stata una sviata del trattato di Villafranca; non so come sia successo, ma è rimasta in mano all'Austria una striscia di terreno nell'ex Ducato di Modena.

Io non vado a cercare di più, io non faccio il più piccolo rimprovero a nessuno, ma mi pare che era facile a conciliarsi di porre i confini dell'Austria tra il Po ed il Mincio. Comunque, lasciamo la cosa; è verissimo che l'Austria ha da quelle parti dei ponti e un lembo di territorio; ma, si dice, l'Austria ci può dare là una battaglia; ebbene, se essa perde per avventura colà una battaglia ha un fiume di dietro; ma non la darà perchè c'è da pensare a dare una gran battaglia avendo un fiume alle spalle, perchè probabilmente le sarebbe fatale, ove la perdesse; oppure supponete che ella vinca;

ma noi abbiamo gli Appennini, dove potremo ritirarci, abbiamo anche Bologna e Piacenza per appoggio e per ritentar la sorte delle armi.

Ma, si dice, quella degli Appennini non è una gran linea di difesa; benissimo, non è come quella delle Alpi, ma tuttavia con qualche spesa, con qualche milione (non spaventatevi, non saranno molti, saranno 4 o 5 milioni) si può benissimo fare una difesa artificiale anche negli Appennini, quindi è che abbiamo il vantaggio di ricevere una battaglia in buona posizione, ed in caso di disgrazia abbiamo un ritiro su fortezze e sugli Appennini.

Questo per la parte puramente strategica. Per la parte politica certamente v'è qualche ragione, e confesso che l'addossamento della capitale a una potenza alleata di Francia come osservava, se non m'inganno, l'onorevole Ricotti, è una condizione degna di considerazione.

È chiaro che l'Austria non ci attaccherà in vicinanza delle frontiere della Francia per non sollevare certe suscettibilità; è evidente; ma pur tuttavia anche per la parte politica, o Signori, se noi guardiamo a tutte le eventualità, non alle attuali solamente, che si presentano, cioè di una guerra coll'Austria che è quella che si presenta più probabile, mentre le altre colla Svizzera o colla Francia sono sogni, sono romanzi di cui non possiamo tener conto, il vantaggio assoluto sta per Firenze. Quando si tratta di stabilire una capitale, che non è piccola cosa, e certamente per provvisoria che sia, Signori, durerà qualche tempo la sede in Firenze (si ride), bisogna stabilirla in buone condizioni non solamente riguardo ad una potenza sola, ma riguardo al sistema generale di difesa.

Aggiungo anche, e quest'idea mi venne dopo il clamore che si è fatto sulla pressione, sulla preponderanza dell'azione francese in Italia; sempre si dice che in ogni cosa si deve riconoscere la mano della Francia questo trattato è stato dettato punto e virgola dalla Francia; è una pressione francese.

In vero, o Signori, se questo cambio di sede ci è stato suggerito dalla Francia, come si dice, cose che io non so, e che non mi son curato di sapere positivamente, poichè questi io li considero come pettegolezzi, mi occupo solo dei fatti, senza curarmi se sieno stati suggeriti da Tizio, da Caio o da Sempronio, o se la tale idea sia o no nata in tale o tal'altro plenipotenziario, il quale poi l'abbia o non rigirata al suo collega; senza curarmi, dico, di queste che tengo per fanciullaggini, supportò che questo trasferimento sia un'idea, un suggerimento della Francia. Ma in verità un'idea, la quale, anche inoculata dalla Francia, vi caccia la capitale del proprio vicino lontan lontan, al di là di tre o quattro fortezze, di due o tre fiumi, di una grande catena di monti, io non comprendo come la si possa questa idea dire frutto di una pressione, e parmi veramente uno strano modo di far pressione quello di

far trasportare la capitale del vicino a cento miglia di distanza mentre si ha sotto il tiro de' propri cannoni.

Signori, non è più la politica d'oggi quella di vivere in mezzo a piccoli Stati: questa è politica vecchia, barbogia, degna di alcune piccole potenze germaniche, ma non la politica di Napoleone III, il quale ha quella delle nazionalità, ha quella dei forti alleati, per cui egli vuole appunto che l'Italia si trovi in tali condizioni di forza e di stabilità.

E perchè vuol ciò?

Perchè i venti del Nord non soffiano troppo favorevoli, è questa per me l'unica, vera spiegazione che ci trovo, per cui non m'inquieto per nulla del trasferimento e lo voto con piena convinzione che esso sia conveniente sotto il rapporto strategico.

Ma questo trasferimento è egli poi veramente necessario, indispensabile?

Così diceva, parmi, l'onorevole Senatore Sclopis.

Io rispondo: ma intende egli dire necessario all'interno, od internazionalmente?

All'interno, lo confesso schiettamente questa estrema necessità io non la veggio. Io vedeva nelle condizioni d'Italia la convenienza di far fare un passo alla questione di Roma. Diciamolo francamente, ma in Torino, nello stato odierno, ci si provava un certo disagio: si ha un bel dire, ma qualche cosa ci mancava noi non eravamo in un elemento affatto efficace, conveniente, si zoppicava, eppure... eppure si andava avanti, per cui, come misura interna, non trovo che fosse indispensabile questo trasferimento, e credo che la semplice convenzione del 15 settembre, fatta astrazione dal trasferimento, era per sé sufficiente per far cambiare le condizioni dell'Italia, per modificarle talmente, che l'azione governativa, l'azione amministrativa, l'azione politica, ne sentisse un vantaggio; il solo gran fatto dello sgombro dei francesi, che mutava tanto la posizione di Roma, era sufficiente per agire in un senso favorevole sulle sue condizioni un poco disageate. Ma se non era affatto indispensabile nel senso interno, direi per considerazioni interne, a che giova indagarle più oltre dal momento che era divenuto una necessità internazionale, una condizione *sine qua non* cui dovete sottostare? Allora io mi domando, vi era veramente questa necessità di far questa concessione nel senso diplomatico?

Non vi era altro rimedio, non vi era altro espediente da surrogare a questo provvedimento così grave che perturba indubitabilmente l'azione governativa per un certo numero di mesi, per il termine quasi di un anno? Vi era qualche altro espediente? Io l'ho cercato, ed era ragione del mio ufficio di cercarlo, perchè quando io stavo elaborando, preparando quel progetto di convenzione di cui vi ho parlato mi venne immediatamente in mente che la Francia mi avrebbe detto: Ma voi dichiarate di rispettare il territorio del Papa, ma io non posso avere ancora una piena fiducia in voi; voi non siete ancora un governo così abbastanza sicuro di voi; chi sa cosa potrebbe succedere contro la vostra volontà;

riconosco la vostra buona fede e lealtà, ma infine non sono tranquillo; datemi qualche garanzia materiale.

Io prevedevo questo; e allora dichiaro che non pensai a trasportare la capitale: questo non lo pensai; ma ho pensato ad altra garanzia. Si presentava anzitutto la garanzia delle potenze cattoliche: questo era un mezzo da non accettarsi così su due piedi, è così grave fatto che quando ve l'ho presentato immediatamente voi indietreggiate, voi siete subito spaventati, lo ripudiate subito: eppure, o Signori, quando vi avvicinate a questo gran mostro della garanzia delle potenze collettive, voi vedete che praticamente non è poi tutto quel gran mostro che vi figurate.

Rammentate, o Signori, che noi siamo garanti del territorio del Sultano: oh, so io le infinite interpretazioni che ha subito quel trattato. Ve ne potrei discorrere a lungo.

Sorgono ad ogni passo difficoltà: oggi la Servia, domani la Rumania, il Montenegro, l'Egitto, Tunisi, ecc.

Le potenze garanti stanno là cogli occhi per vedere come devono tor di mezzo queste difficoltà: al momento in Europa si vocifera: c'è la guerra, c'è un fatto scandaloso, c'è questo, c'è quest'altro; niente affatto di tutto ciò, perchè, o Signori, quando vi sono tanti garanti, tanti protettori non c'è mai unanimità di viste; per queste garanzie, per questi protettori per lo più diventa inefficace all'atto pratico la garanzia o la protezione; una transazione, una scappatoria, un espediente, un qualche compromesso si trova immediatamente per evitare conflitti.

Supponiamo che noi avessimo messo innanzi la garanzia delle potenze cattoliche; questo mezzo preveggo che la Francia lo avrebbe accettato, posto che nel 1862 in giugno essa stessa l'offese al Papa. Se questa garanzia si fosse ridotta alle potenze cattoliche di Europa voi vedreste poi che nel fatto non sarebbe così pericolosa.

Sono sette le potenze cattoliche; Italia, Austria, Francia, Portogallo, Baviera, il Belgio e la Spagna: ma fra queste sette potenze credete voi che vi sia la maggioranza disposta a farci una guerra qualora avessimo qualche conflitto politico o territoriale con Roma? Lo credete voi? Prendetele ad una ad una e vedrete che questa maggioranza non la troverete; una potenza si collide coll'altra.

Vi sarà la Spagna; ma la Spagna ha la sua flotta da tutelare, ha le sue colonie e ci penserebbe bene. L'Austria; ma l'Austria qualora si azzardasse ad aggredirci in una questione di questo genere, quando noi avessimo un poco la ragione dal nostro lato, la questione di garanzia sarebbe così difficile a determinarsi, perchè un trattato di garanzia è sempre soggetto a mille interpretazioni; è come un trattato di assicurazioni contro gli incendi; chi assicura ha diritto a far mille esami, a vedere, verbi grazia, se invece di un muro di legno vi era prima uno di pietra che poteva più facilmente dar luogo all'incendio, ed altri diritti che ha

chi garantisce cioè un'ingerenza assidua, una sorveglianza sulla cosa garantita.

Vedete dunque quante combinazioni, quanti giochi quante eventualità. Ebbene ritenete pure che nel fondo questa garanzia non era così spaventosa: tuttavia riconosco che essa non sarebbe stata gradita, che avrebbe suscitato mille inquietudini, dei mali umori e che quindi era meglio non metterla innanzi non perchè, ripeto, io la credea assolutamente rovinosa, ma perchè riconosco che l'opinione pubblica l'avrebbe schiacciata prima che si fosse formulata.

Io dunque abbandonai questa combinazione e ne studiai altra, quella su cui temo che i nostri negozianti non si sieno fermati sufficientemente, l'occupazione cioè di un punto del territorio pontificio.

Si è detto; ma l'occupazione di un punto del territorio pontificio non scioglieva la questione, non la faceva avanzare di un passo; e ben a ragione, presa così puramente e semplicemente non poteva fare avanzare di un passo la questione. Ma bisognava imporre certe condizioni a questa occupazione, la quale, dico il vero, poteva essere anche oltre all'occupazione francese di Civitavecchia un presidio del Castel S. Angelo: l'avrei estesa anche a questo.

Ebbene bisognava rifiutare puramente e semplicemente questa combinazione che non faceva avanzare di un passo la questione: ma bisognava studiarla, ed aggiungere altre condizioni, le quali secondo me potevano essere che questo punto occupato non lo potesse essere che durante un certo numero d'anni.

Bisognava poi principalmente che l'occupazione francese cambiasse interamente di scopo, d'indole e di natura. Non bisognava che fosse come era e come lo è tuttavia, una specie di esercizio di sovranità territoriale che risponde dell'integrità delle frontiere, ma bisognava ridurla ad un sistema di osservazione come era l'occupazione di Ancona nel 1832, limitata alla tutela personale del Pontefice, ed allora avreste veduto che questa era una garanzia sufficiente, e che bastava a cambiare essenzialmente le condizioni nostre rispetto al papato e che allora sarebbe stato possibile entrare in trattative col Papa, il quale vedeva che questa occupazione era già ristretta e che forse andava a cessare e anzi sarebbe cessata in un certo numero di anni, che avrei acconsentito anche oltre due anni.

Credo che con questo concetto forse si sarebbe venuto a qualche combinazione, ma per ragioni che io ignoro, non si studiò bastantemente; ad ogni modo, Signori, non si volle approfondire bastantemente tutte queste combinazioni, e si venne a quella del trasferimento della capitale.

Scendendo ora a studiare gli inconvenienti di questo trasferimento, la prima difficoltà che mi si è presentata, e che naturalmente si presentò agli uomini che hanno parlato in questa questione, fu il pericolo che possa correre il principio monarchico costituzionale.

Si è detto: questo principio cambia ambiente, cam-

bia terreno, entra in un nuovo ordine di cose, non ha più radici, non potrà sostenersi, dovrà cadere.

Questo è il dubbio più forte che noi subalpini in particolare, bisogna dirlo francamente, abbiamo avuto intorno a questa misura.

Quando penso che fu il principio monarchico costituzionale che ha condotto l'Italia al punto a cui siamo, io cesso dall'inquietarmi e comincio a tranquillarmi.

Allora chiamo qui davanti a noi tutti quei grandi principii o condizioni storiche che hanno esercitata tanta e così lunga influenza in Italia, che l'hanno illustrata cotanto e li chiamo qui davanti al tribunale nostro, cioè il romanismo, intendo di quelli, che volevano ristorare l'impero romano, il ghibellinismo, il guelfismo, il federalismo monarchico e repubblicano, il repubblicanesimo unitario, il municipalismo. Evoco tutti questi principii, tutte queste grandi sintesi che hanno dominato gli italiani per tanti secoli e domando loro; che avete fatto per l'Italia?

Nulla. Avete illustrato l'Italia ma nel senso della sua unità, della sua costituzione nazionale voi avete fatto nulla.

Il principio monarchico costituzionale, Signori, ha assorbito tutti questi principii, ghibellinismo, guelfismo, tutti morti, il repubblicanesimo e il municipalismo sono pur essi morti, ma non voglio ora dire dove e quando morirono.

Il principio monarchico costituzionale è sorto più grande, più colossale sulle rovine di tutti questi principii, di tutte queste sintesi che hanno governato l'Italia da 13 secoli; ebbene con queste virtù, con queste forze vitali, con questi antecedenti è possibile che esso si perda, perchè andrà in mezzo ad un ambiente morale alquanto differente dal nostro?

Ma veramente, o Signori, questo tale ambiente di Firenze è poi veramente così difficile a conciliarsi col monarchico?

Ma, Signori, Firenze è forse ancora la città dei Giompi?

Il principio monarchico in parecchie epoche ha avuto anche un corso splendido in Toscana, non certamente come quello di Casa Savoia, ma se vi è un paese dove esso abbia provato assai bene è certamente la Toscana dove si manifestò sempre ben differente da quel regime monarchico, o meglio tirannico dei Visconti di Lombardia, e da quello deplorabile, che esercitarono le 4 o 5 dinastie che dominarono Napoli, dove esso fu quasi sempre trascinato nel fango, salvo pochissime eccezioni.

Dunque, io dico che non bisogna neanche preoccuparsi troppo di questo cambio considerandolo da questo punto di vista, e perchè non bisogna inquietarsene tant? Supponete pure che in Firenze, in Toscana vi sia qualche resto di ruggine antica, qualche tradizione non omogenea che possa opporre qualche difficoltà all'attecchimento del principio monarchico costituzionale; ma, o Signori, credete voi, che adunandosi a Firenze tutti

voi, i 500 deputati e tante migliaia d'impiegati, con tutti i giornali, con quell'azione immensa che essi eserciteranno tra tutti, quest'azione non avrà la virtù di sanare questo ambiente quand'anche fosse viziato?

Io credo, o Signori, che questa massa di uomini e di idee che si accumula in un paese nuovo ha la virtù di cambiare radicalmente qualunque siasi, l'influenza che vi abbiano esercitata le antiche tradizioni.

Io mi sono fatto una domanda molto delicata e che titubo alquanto a manifestarla al Senato; sento che sono sopra un terreno sdruciolato. Mi sono detto a me medesimo: È egli nell'interesse d'Italia che l'egemonia subalpina cessi ad un tratto? Questo pensiero, dopo l'argomento del principio monarchico, è stato quello che più mi ha tormentato!

Io ve lo confesso, ho sempre creduto essere cosa utile che l'egemonia subalpina si protrasse ancora di alcuni anni, cioè il tempo necessario affinché i vecchi partiti politici austriaci, lorenesi, borbonici (parlo dei grandi partiti) o sparissero, o si rassegnassero, o diventassero innocui, o che nello stesso tempo la nuova generazione sorgesse, e così dopo un certo numero d'anni (p. e. 10 anni sarebbero stati sufficienti) si sarebbero equilibrate tutte le cose ed allora il trasporto si sarebbe potuto fare a Firenze o a Roma o ove sarebbe creduto più a proposito; ma il troncarsi tutto ad un tratto quest'egemonia, quando quei partiti non sono ancora nè vinti nè dominati interamente o neutralizzati, confesso che ciò mi conturba alquanto l'animo. Ma a che giova poi, dico a me stesso, a che giova allarmare su quest'inconveniente? Noi non possiamo disporre degli eventi. Sarà vero che la protrazione di quest'egemonia potrebbe essere utile all'Italia, ma, dal momento che avviene un fatto così grave come quello dello sgombrò dei francesi dall'Italia, il quale fatto vi produce la cessazione di questa egemonia, ebbene si faccia pure perchè è davanti a me un compenso quale è quello dello sgombrò dei Francesi da Roma che è per me dei più importanti abbia la storia italiana, che sarà fecondo di molto maggiori conseguenze che non supponiamo. Dunque io mi do pace. È vero, a me pareva conveniente che continuasse quest'azione vigorosa, forte, efficace della egemonia nostra ancora per quattro o cinque anni.

Ma dal momento che si dice; è tempo di terminare quest'egemonia, che ciò si presenta come un vantaggio; ebbene io chino la fronte e dico, ebbene seguiamo la sorte.

Io dico anche che il prolungare la sede a Torino, quantunque avesse qualche utilità, nel fatto aveva poi gravi inconvenienti. Qui oravamo dominati da una certa impazienza ansiosa, bisognava sempre pensare alla questione di Roma e con una certa precipitanza, ed il Ministero che non voleva farlo, era tratto pei capelli, bisognava che ci pensasse anche a costo di gittare il portafoglio per la finestra, bisognava che entrasse in questa questione, eppure era questa una dura sorte;

« Ebbene io credo che a Firenze non si sarà più così incalzati, non avremo più questa grande concitazione che era il tormento di tutti i Ministri. Si dirà aspettate ancora, non vi impazientate. Non perdetevi affatto il vostro tempo, abbiate pazienza.

Qui mi piace ricordare ancora un aneddoto (già ho detto che bisogna da noi militari soffrirne queste reminiscenze).

Un diplomatico, grande amico del Conte di Cavour mi raccontava (non appartiene più al Corpo Diplomatico, non faccio allusioni) mi raccontava che pochi giorni dopo che era stata proclamata Roma capitale d'Italia dal Parlamento (Esso era pure grande amico d'Italia) disse al Conte di Cavour:

« Conte, che cosa avete fatto? Non vedete le difficoltà che avrete a Roma? »

Sapeste che cosa rispondeva il Conte di Cavour. Si metteva le mani fra i capelli, e si batteva la fronte, e taceva; essendo un altro giorno ritornato sullo stesso argomento, il Conte di Cavour rispondeva; ma signore, io voglio andare a Roma, ma non dico di andarci oggi nè domani, ma quando le condizioni lo permetteranno, ci è necessario aver Roma non per andarvi subito ma per vincerla, per togliere di là un centro di difficoltà d'ogni genere, ma quanto ad andarci a stabilirci subito colà ci penseremo; non preme.

Il diplomatico rispondeva, ma non potrete mica ritardare; quando potrete andare a Roma bisognerà che v'andiate nelle ventiquattrore, sarete trascinato pei capelli; tanta sarà l'impazienza.

Ebbene quest'impazienza che vi sforzerebbe ad andare a Roma in tempo inopportuno, con pericolo; andando a Firenze non la temo più, poichè si entra in una fase nuova non saranno più quelle impazienze che ci assalivano qui a Torino, sotto cui soccombevano quegli infelici esseri che siedono su di quel banco ministeriale, a Firenze non ci sarà più la gran concitazione od almeno colà saranno più pazienti mentre a Torino non lo si vuole essere.

E giacchè ho parlato di questo stato dell'opinione generale, esaminerò qual sia la ragione di questa unanimità che si è spiegata dappertutto per questo trasferimento.

Molte ragioni si sono dette in proposito, tuttavia io credo che non si sia posto il dito veramente sulla più essenziale, o che non si sia voluto indicare. Ebbene, Signori, io voglio manifestarla quale la intendo. Io non voglio cercare la ragione di questa concordia in volersi allontanare da Torino, in sentimenti meno nobili, in certi resti di antichi vizi del medio evo, no, Signori, io ne cerco la ragione in certi fatti, in certi sentimenti che sono scaturiti da questo fatto grande a cui noi siamo in presenza dell'Italia, risorta.

Sapeste cosa vuol dire la capitale a Torino agli occhi degli italiani? Vuol dire la conquista.

Sapeste cosa vuol dire il trasferimento a Firenze? Vuol dire la libertà, vuol dire la scelta.

Frugate nell'ultima piega del vostro cuore, rovistate nel fondo, cercate di avviscerare i vostri sentimenti, ebbene, voi sentite una specie di umiliazione nell'aver la capitale a Torino perchè fu da Torino che partì l'azione militare che ha fatto l'Italia: voi vi farete delle illusioni, ma questo sentimento non lo negherete.

Sapeste voi come sarà scritta la storia di questo grande nostro risorgimento?

Se ne faranno due storie; l'una dirà: è la conquista piemontese che ha fatto l'Italia; l'altra storia dirà; è la rivoluzione italiana che ha fatto l'Italia.

Ma io vi dico che queste due storie mentiranno, imperciocchè la conquista piemontese ovvero l'azione militare piemontese, non avrebbe bastato a fare l'Italia senza la cooperazione della rivoluzione, e la rivoluzione sarebbe stata affatto impotente senza l'azione militare vigorosa conquistatrice del Piemonte. (*Bravo! bene!*)

Il sottrarsi da Torino è per gli italiani il sottrarsi a questa apparenza di oppressione che loro pesa, il che però non è la verità, perchè la verità è che non vi è stata conquista, non ci è stata che una cooperazione la quale, ripeto, sarebbe stata impotente affatto da per se sola, e isolata dalla rivoluzione.

Questo sentimento, Signori, vi dà la spiegazione di certi fatti che hanno dovuto impressionare male negli ultimi avvenimenti; vi spiega l'indifferenza, non dirò la gioia segreta, ma l'indifferenza, la freddezza che per certi paesi specialmente io non avrei voluta vedere. Questa indifferenza non aveva ragione di essere, vi era forse un malinteso, ma fu pur troppo un fatto. Questo sentimento, si è soffocato, si è studiato di soffocarlo, ma pure ci ha dominato e ci domina ancora.

Aggiungo ancora un'altra ragione la quale è per me anche di molto peso.

Uno dei difetti di questa convenzione, a cui non voglio veramente fare opposizione, nè grave censura, è che noi diamo esecuzione a questa convenzione immediatamente dopo firmata, mentre la Francia ha due anni di tempo.

Oh! due anni in questo secolo! Quante cose possono frattanto accadere.

Questo è un difetto della convenzione, ma che però ha le sue ragioni che abbiamo dovuto accettare e di cui non faccio rimprovero al Ministero, ma che in fine dei conti è pur cosa grave.

Ebbene, Signori, se avvenisse a Roma in questi due anni una di quelle eventualità romanzesche, ma che pure non sono impossibili, noi avremo eseguita questa convenzione, ma sarà poi eseguita da tutti i contraenti?

Debbo ritornare agli aneddoti, e spero sia l'ultimo.

Nel 1862, nel mese di maggio, il gabinetto francese voleva sgombrare Roma, ma non voleva vincolarsi con noi: io insisteva che bisognava fare una convenzione, ma il Governo francese resisteva ed è allora che faceva quelle proposte alla Corte di Roma per mezzo del mar-

chese Lavalette, che sono conosciute: non c'era vincolo bilaterale come adesso.

Or bene, io discorrendo di questa assenza di convenzione, di sgombro come semplice atto spontaneo della Francia, discorrendo appunto con quel personaggio, autore di questo progetto che porta il nome di Cavour, egli sosteneva che questa era la buona via, che lo sgombro dei Francesi doveva farsi anche senza convenzione, senza obbligo reciproco, purchè si facesse realmente. Eppure esitando conchiudeva: *Cependant, général, je crains la dernière heure.*

Sapete cosa voleva dire con questo?

Che quando la Francia, da sè spontaneamente senza convenire con noi avesse presi i provvedimenti per lo sgombro, avesse fatto porre i bagagli nei convogli, ed i soldati si fossero incamminati verso Civitavecchia alla *dernière heure*, venivano i pentimenti, gli intrighi e che so io, e forse il papa che si imbarcasse coll'ultimo dei Francesi, o adoperando tali altri mezzi qualunque, che non sono impossibili, che si leggono nella storia. Ebbene, o Signori, ora io non temo più quest'ultima ora: io son certo che all'ora, al minuto preciso non vi sarà più un francese in Roma; non tanto, lo ripeto, per la convenzione, imperocchè per questo bastava che l'imperatore dei Francesi l'avesse detto verbalmente: io vado via da Roma; ma quando v'è di mezzo una convenzione solenne possono cambiar gli uomini al potere, possono venire altri di viste differenti; ma la convenzione si rispetta. Quand'anche occorresse qualche strana eventualità, io vi dico che la convenzione sarà eseguita, e lo sarà appunto perchè si fa questo trasferimento che è una perturbazione così grande, così grave e di così nuovo genere, di cui la storia non ci presenta esempio.

Tante capitali si sono trasferite: Mosca, New York, ecc., una veramente un trasporto di capitale stabilito con una convenzione come questo, io non lo conosco. Dopo questo atto, venga una rivoluzione, venga una repubblica, venga il legittimismo più sublimato in Francia, io non temo più, perchè abbiamo fatto dei gravi sacrifici, e perchè, permettetemi il dirlo, questa convenzione ha pur la consacrazione, userei dire, di una grande avventura. Essa gronda sangue da tutte le sue parti.

Ebbene in queste circostanze, Signori, come potete mai immaginarvi che qualunque siano le eventualità, che possano succedere, nessuno oserà violarla.

È impossibile di dubitare che il trasferimento della capitale che ci costa tanto ed è il pegno più certo e più sicuro della convenzione, non sia seguito dalla sua pronta e letterale esecuzione; e lo sarà tanto dall'attuale Governo quanto da qualsiasi altro Governo che per eventualità di circostanze al certo poco probabili possa succedere al presente in Francia.

Signori, io credo d'aver già detto troppo e voglio terminare questo mio discorso: rinuncio ad altri argomenti perchè già furono ripetuti e meglio detti di quello che io possa fare: però voglio ancora dirvene uno. Ma invero, non è un argomento, è l'espressione di un sen-

timento, la manifestazione anzi di un presentimento, perchè nella mia vita avventurosa, anche negli affari pubblici io ho creduto qualche volta a certi presentimenti e in alcuni casi credo a certe concatenazioni storiche le quali fanno che certi uomini, certi paesi, certe nazioni agiscono sempre, non dirò fatalmente, ma forzati e trascinati dal peso di antiche tradizioni, da una sequela di avvenimenti ai quali si legano, ed a cui non si può resistere.

Coloro che non credono nelle intuizioni storiche non faranno caso di questo, ma io lo esprimo per quello che può valere, e per sfogo di coscienza.

Signori, si può dire delle nazioni e delle dinastie ciò che si diceva una volta dei libri, *habent sua fata*. Quale fu il fato della Casa di Savoia? Date uno sguardo storico alla sua vita dinastica, vedetela in Savoia durante due, tre o quattro secoli girovagare qua e là, non avere sede fissa. Dopo tre o quattro secoli la vedete venire di qua dalle Alpi, poi la trovate di nuovo ritornare di là delle Alpi, poi retrocede tre secoli or sono, anno più anno meno, dopo la pace di Cambresis, e pone la sua sede a Torino.

Credete voi che sia stabile? Seguite le sue vicende e or la trovate a Vercelli, ora a Nizza, ora a Cagliari; vedete che essa è, permettetemi l'espressione poetica, non ne faccio abuso io di espressioni poetiche, ma una volta è permesso anche agli uomini i più prosaici; essa fu, ed è come un'aquila che libra il suo volo incerto aspettando dove gittarsi per assicurare il suo assetto, per fermarsi definitivamente.

Questa mi pare che sia stata la vicenda di Casa Savoia; vedete che essa gioca sovente, qualche volta avventura.

E adesso poi, o Signori, si trova in una posizione singolare. Dopo la pace del 1859, Signori, oh! non c'è più la vecchia Savoia, non si può più essere anche solo Conte di Moriana, bisogna essere Re d'Italia, non c'è più altro rimedio, bisogna avviarsi verso un punto fisso, non so quando ci saremo, ma bisogna andarci, avviarci là passando a Firenze.

Altrimenti, Signori, fuori di questo v'è qualche cosa che non voglio dire, ma a cui il Presidente del Consiglio in un altro ramo del Parlamento con quell'eloquenza parca, severa e giusta diceva, v'è un abisso; ed io pure ve lo ripeto, o Signori, v'è un abisso. Questo fu dunque il fato di Casa Savoia.

E noi Signori? Noi abbiamo seguita la nostra dinastia fedelmente nelle avversità come nella fortuna non ci siamo mai separati, non c'è una guerra civile dinastica di qualche importanza, cosa veramente singolare, cosa fenomenale nella storia. Per otto secoli durò sempre questa comunanza di vita.

Ma ora Signori? Oh! la nostra egemonia muore, cioè non muore interamente, no, *non omnis moriar*, e sapete perchè non tutta muore? Perchè noi abbiamo fondata una scuola, abbiamo fondato dei principii, gli abbiamo radicati, gli abbiamo allevati, gli abbiamo



sparsi nell'Italia, gli abbiamo fatti accettare, e guai all'Italia se essa se ne separasse un giorno.

Comunque sia, noi non abbiamo ancora terminata la nostra missione, Signori, oh! no, no! Noi saremo ancora, o Signori, quel lume, quel faro, quel porto a cui gli italiani volgeranno lo sguardo con ansia affannosa ne' momenti di pericolo e di tempesta che ancora ci aspettano.

Noi saremo ancora l'ultima riserva, e questa è la missione che ancora ci rimane a compiere; ma al tempo stesso se gli italiani ricadessero nei loro vecchi errori, dei quali rimane ancora molta ruggine, che spero faranno del tutto scomparire coll'azione onnipotente della libertà; se essi non abuseranno delle armi potenti che loro offre questa convenzione, sia volgendo scelleratamente contro le antiche provincie, sia volgendo con più improvvido consiglio contro la Corte di Roma; se essi non avranno la scienza e la pazienza di aspettare i benefici del tempo; o finalmente se qualche strano avvenimento d'Europa venisse a sorprenderli in mezzo, o vicino al compimento del loro risorgimento, oh forse forse allora l'edifizio, intorno a cui essi si travagliano da 13 secoli, potrebbe cadere!! (*sensazione*).

Ebbene, se una tale avventura sopravvenisse, io oso farmi profeta d'un fatto che pelle attuali condizioni degli spiriti del Piemonte, e specialmente dei Torinesi sembrerà un paradosso, io oso predire che, sopravvenendo questa avventura, per la nostra posizione eccezionale, addossati alla Francia, per quella vita tenace e dura, che ci è infusa da otto secoli di gloriosa esistenza noi sopravviveremo ancora al naufragio generale dell'Italia. Oh allora noi forti delle nostre tradizioni antiche e recenti, fatti più ricchi, e più potenti dal lavoro che sostituiranno all'effimera burocrazia, noi, dimenticando le patite ingiurie, e scordando perfino le infauste giornate di settembre, riprenderemo con nuova lena l'opera secolare interrotta, e tenteremo di rifare una seconda volta l'Italia. (*Bravo, bene, applausi.*)

**Presidente.** Il primo iscritto ora è il Senatore Tecco a cui accordo la parola.

**Senatore Tecco.** La penosa meraviglia e la ripulzione che vi esprimeva testè l'illustre generale Durando è stato pure, devo confessarlo, il mio sentimento. Molte e strane politiche complicazioni, molti e poco edificanti diplomatici garbugli ebbi nella mia carriera ad osservare, che mi rammentarono sovente il noto detto del celebre cancelliere di Svezia Oxenstiern a suo figlio: « Videbis quam parva sapientia regatur mundus; » osavo quindi credermi ormai inaccessibile ad ogni meraviglia, per quanto in politica mi si potessero ancora presentare singolari incidenti.

Debbo però confessario, la convenzione del 15 settembre mi fece abbandonare la lusinga di poter mantenermi nel tranquillo filosofico asilo del *Nihil mirari* ovunque rifugiato. Venni infatti colpito da penosa sorpresa al suo primo apparire scorgendo in essa stipulazioni, che ben lungi dal conferire all'Italia i vantaggi

che ne vennero predicati, mi parvero poco compatibili colla dignità di Stato sovrano ed indipendente; non che colle aspirazioni nazionali proclamate dal Parlamento.

Crebbe in seguito la dolorosa meraviglia colla serie delle successive comunicazioni diplomatiche del Governo francese, le quali vennero aggravandone il significato in un senso pur troppo di più in più sfavorevole e contraddittorio affatto alle interpretazioni lusinghiere dateci in primo dagli organi del nostro giornalismo officioso. Ma la mia sorpresa divenne stupore, allorchè malgrado le ripetute domande dirette al Ministero da vari membri del Parlamento per ottenere comunicazione dei documenti più necessari, onde poter alline conoscere, dopo le tante contraddittorie interpretazioni, che non qualificherò più, il mezzo almeno di cercarne la miglior possibile conciliazione, essi ci vennero persistentemente e perentoriamente recusati. Il mio stupore diventò poi tanto maggiore dacchè quale conseguenza inescindibile dalla convenzione, di cui ignoriamo oggi ancora la vera significazione, ci si presentò una legge di gravità inaudita quale si è quella appunto del trasferimento della capitale.

Lasciando alla vostra coscienza, o Signori, il qualificare un tal modo di procedere, onde non abusare, per quanto mi sia possibile della vostra benevola attenzione, ridurrò nei più brevi termini alcune poche considerazioni, che non mi parvero ancora toccate o sufficientemente svolte, dalle quali ho dovuto giudicare che la convenzione del 15 settembre, come a me pare, è pur troppo incompatibile colla dignità ed indipendenza dello Stato, non che nociva affatto al conseguimento delle aspirazioni nazionali. Esporrò in seguito più particolarmente qualche ragione principale per cui l'adozione della legge propositaci parrebbe perciò poco compatibile col decoro e cogli alti interessi della nazione. Se nel sottoporvi, o Signori, queste mie considerazioni mi sfuggissero a caso espressioni che contro la mia più espressa intenzione potessero recare personalmente a qualcuno la menoma offensione, ne imploro preventivamente un benigno condono; ma quanto alle cose non intendo dissimulare il mio pensiero, nella persuasione che se tale dissimulazione possa talvolta essere necessaria nelle trattative diplomatiche con quelli stranieri che abbiano interessi contrari ai nostri, essa non può convenire nelle relazioni tra Parlamento e Governo di libero Stato.

Premessa questa semplice avvertenza, e confidando per resto nella vostra indulgente discrezione, o Signori, mi faccio animo a presentarvi senz'altro le mie osservazioni sulla convenzione per quanto il suo testo possa darne il significato senza l'aiuto di quei documenti dei quali, come necessari a distruggere ogni equivoco, ebbi invano a domandare comunicazione. Dolente per tale mancanza, nè potendo supplirvi colla fervida fantasia che all'egregio Relatore della vostra Commissione, o Signori, permisero di vedere splendide condizioni fattec

dal Trattato; invece delle lusinghiere felicitazioni ch'ei si piacque dirigerli con fiorita dottrina e faccondia, io mi vedo costretto per contro a chiamare la vostra attenzione su tristi realtà che mi è forza vedere.

Non vi dissimulerò prima di tutto, o Signori, l'impressione di mal augurio che produsse sul mio animo la convenzione scorgendola acfala, e certo come tale, sotto peggiori auspici non poteva prodursi, insanguinando al suo primo annunzio le piazze di questa pacifica capitale. Osserverete infatti, o signori, che questo ominoso parto diplomatico venne alla luce privo di capo; e per verità nulla si vede in esso di quanto si osserva in capo d'ogni trattato e convenzione, figurandovi sempre, giusta la costante consuetudine diplomatica, conforme d'altronde alla logica, l'oggetto ed il motivo suo determinante, ciò che manca affatto nel caso nostro. Dovendo quindi passar tosto al primo articolo della convenzione, che perciò appunto acquista quasi una significazione capitale, dove l'onorevole Senatore Imbriani vi mostra riconosciuto dalla Francia l'alto diritto della tutela di ogni parte del suolo italiano esistente nel Re d'Italia, io pur troppo non vi posso vedere che un gravissimo e duplice obbligo assunto di non aggredire il territorio attuale del S. Padre e d'impedire anche colla forza ogni aggressione contro lo stesso. Ora una stipulazione così fatta colla Francia, che non solo non volle mai riconoscere verun nostro diritto su quel territorio, ma che anzi all'occasione di questa stessa convenzione dichiarò nelle sue comunicazioni ufficiali in proposito, di averla stipulata per assicurar meglio il potere temporale del Papa, una tale stipulazione, dico, risulta evidentemente contraria a quanto credè vedervi il nostro eloquente Relatore.

Scorgo quindi due conseguenze per noi tristissime: la prima è la limitazione del nostro dritto sovrano di far la guerra, obbligandoci senza eccezione a non portarla contro il territorio del Papa, limitazione che come voi tutti sapete, o Signori, è sempre stata dal tempo dei primi Romani in poi una condizione di vassallaggio. Vogliate inoltre osservare, o Signori, che si assume quest'obbligo di non portare la guerra contro il territorio Pontificio quando noi tutti sappiamo che colà si sono adunati e s'adunano i nemici del Regno italiano, che colà un principe poc' anzi spodestato dal Regno delle finitime contrade tiene per la sua sola presenza la bandiera alzata sotto la quale milita il brigantaggio, che va da tanto tempo desolando le nostre meridionali provincie, minacciando ad un tempo gravemente la sicurezza di tutto lo Stato nelle eventualità più che mai da temersi di essere politiche complicazioni. In tali circostanze, obbligandosi il Governo Italiano a non muovere guerra a non servirsi occorrendo degli estremi mezzi per snidare i nemici dove come da sicuro asilo fomentano da 4 anni, ed attualmente non cessano di fomentare la guerra di brigantaggio sul suo territorio, rinunzierebbe non solo ad un diritto, ma ben più s'interdirebbe l'adempimento del primo e principal

dovere che incombe ad ogni Governo, quale si è appunto quello di impiegare anche occorrendo gli estremi mezzi in suo potere, per far cessare la desolazione e la strage di nemici che infestano una parte del suo territorio, ponendo a repentaglio la salute di tutto lo Stato.

Fin qui, come ben vedete, o Signori, mi sono limitato a parlare del diritto comune e del dovere corrispondente che incombe quindi al Governo dello Stato italiano, quale si trova per ora territorialmente costituito. Non bisogna però dimenticare che il Regno attuale d'Italia ha ad un tempo un carattere eminentemente nazionale, come formato in gran parte coi plebisciti che gli flesano esplicitamente per base definitiva l'unità dell'Italia. Su tal base pertanto in più vasta ma differente sfera sorge un altro diritto, ed un dovere più specialmente nazionale pel suo Governo, da non confondersi col diritto comune ad ogni Stato, e col dovere che egli ha in qualità di semplice Stato perfettamente costituito in relazione cogli altri Stati. Che se in questa ultima qualità, comune a tutti gli Stati, egli è tenuto all'osservanza del diritto delle genti ch'è pur comune agli altri con lui, ciò non impedirebbe poi che, senza trascendere i limiti di quel diritto istesso nelle sue relazioni estere cogli altri Stati, il Governo italiano non lasciasse anche, come il dovere suo più proprio e nazionale gli impone, di promuovere in ogni possibile occasione il compimento dell'unità d'Italia, che è la base segnata dai plebisciti, scopo ed oggetto finale delle aspirazioni nazionali.

Ora, l'occasione naturale del Governo italiano di progredire appunto verso tale scopo si sarebbe facilmente presentata quand'egli in esercizio del suo incontestabile diritto e dovere comune di Stato, avesse, come ne dissi, per ciò avuto ricorso a tutti i mezzi non esclusi gli estremi, premesse però sempre ed osservate sempre le forme prescritte dal diritto comune delle genti, per snidare da Roma il fomite del brigantaggio che mantiene colà uno stato di cose ostile a noi e presenta il primo materiale ostacolo alla nostra conciliazione col Sommo Pontefice. Ora, siccome la Francia che crede dovere occupare Roma, giusta le dichiarazioni dell'Imperatore istesso, sinchè non sia avvenuto un principio almeno di tale conciliazione, non seguirebbe che mostrandosi il Governo italiano, come a parer mio il suo incontestabile diritto e l'adempimento del dover suo lo esigerebbero, risoluto ad impiegare ogni mezzo, anche l'estremo, per togliere appunto da Roma il principale ostacolo alla nostra conciliazione col Papato, la Francia in tal caso non avendo essa stessa potuto ottenerlo, come ci fu dichiarato, l'allontanamento dei Francesi da Roma non che quelle altre guarentigie necessarie alla pace ed alla sicurezza dello Stato, non potrebbe impedire al nostro Governo, giusta il suo diritto incontestabile ed in adempimento del suo conseguente dovere, di impiegare egli stesso direttamente nei limiti sempre del diritto delle genti i mezzi necessari per far cessare a

Roma quello stato di ostilità flagrante che si oppone ad ogni principio di conciliazione. Atteso intanto lo stato tuttora anormale ed eccezionale della occupazione francese in Roma, per prevenire in conseguenza ogni possibilità di conflitto, quando da noi si dovesse ricorrere a mezzi estremi; ecco dove sarebbe stata opportuna una convenzione colla Francia, nella quale si sarebbero potuti prendere gli opportuni concerti, onde senza ledere il nostro diritto od impedirne il legittimo esercizio, si evitasse ad un tempo ogni occasione di offesa o di conflitto colla Francia.

Così procedendo, il Governo italiano dopo aver adempito il suo dovere secondo il diritto delle genti ed internazionale, che gli compete, comune con ogni altro Stato, avrebbe ad un tempo trovata la migliore occasione di promuovere, come è facile il vederlo, l'oggetto pure delle aspirazioni della nazione espresse nei plebisciti che formano la base di quel diritto appunto che già dissi più specialmente nostro e puramente nazionale.

Invece di simile procedere altrettanto giusto in diritto che moralmente incontrastabile secondo le massime stesse della politica francese, cosa risulterebbe dalla convenzione del 15 settembre?

Col suo primo articolo ci interdiciamo l'esercizio d'un diritto gelosissimo di sovranità che per noi sarebbe di più un dovere, quello cioè di ricorrere a mezzi estremi verso il Governo Pontificio quando con altri non si possa ottenere l'allontanamento del pretendente alle due Sicilie, e le altre guarentigie necessarie per far cessare il fomite dell'atroce brigantaggio che a nostro gravissimo danno, disdoro e pericolo infesta da tanto tempo le provincie meridionali e già minaccia estendersi altrove. Di più collo stesso articolo il Governo si chiude la via e si preclude l'occasione pure di adempiere il dovere che gli incombe di promuovere il compimento delle aspirazioni nazionali.

Ma v'ha di peggio ancora: colla seconda clausola dello stesso articolo 1° della convenzione, il Governo impone all'Italia l'obbligo (l'Italie s'engage) di impedire, notare, o Signori, la parola impedire (empêcher) anche colla forza ogni aggressione dall'estero contro l'attuale territorio Pontificio, cosicchè si troverebbe nell'obbligo odioso di rinnovare, come si disse, Aspromonte contro quell'Eroe a cui dobbiamo già l'unione di sì gran parte d'Italia, e che nella sua magnanimità non aspira ad altro, che al compimento di quello a cui il Governo trovasi solennemente obbligato dai plebisciti. Per chi non sente al solo enunciare, quanto vi ha di infortunatamente odioso d'immorale, impolitico e sommamente pericoloso in tale obbligo che si vuol far assumere all'Italia, sarebbe qui superfluo aggiungere altre parole.

Volgiamo ormai gli occhi da questo tetto articolo, e passiamo tosto al secondo in cui i fautori della convenzione vedono i più mirabili vantaggi e tali da compensar ogni qualunque danno che dai pessimisti si potesse temere dalla convenzione, che appunto trovarono a proposito d'intitolare da questo solo articolo senza

far motto d'altro, *Trattato per lo sgombero dei Francesi da Roma*. Qui l'eloquenza poetica dei convenzionisti si diede libera carriera predicando gl'immensi, inapprezzabili benefici di quella prodigiosa cosa da essi sotto-intesa e decorata col nome di non intervento, cosa che fabbricata colla loro fervida fantasia divenne un idolo a cui non soivano di bruciare incenso, e cantare inui. Ma oh crudeltà d'un Ministro francese! Un bel giorno annoiato da tali incessanti clamori, d'un tratto di penna rovesciò il loro povero idolo, scrivendo che la Francia si riserva sempre a Roma la sua libertà d'azione. Rispetto a chi conosce un po' la lingua, ciò significa che il non intervento è sfumato con loro dolorosa sorpresa, se sorpresa vi fu. Osserverò che soltanto ora viene a cadere quel po' di bene con cui l'onorevole Ministro dell'interno nella sua presentazione della legge del trasferimento al Senato cercava di trovar compenso al molto male che lealmente confessava offrire in se stesso il trasporto della capitale che, com'ei ben disse, si presenta facilmente come un nuovo disordine nella amministrazione che appena cominciava a ordinarsi, come un nuovo dissesto nella finanza cui è sopramodo urgente di riparare; in fine, come un grave danno politico, in quanto parrebbe separare la Dinastia dalle sue radici, e la causa della indipendenza, da quel territorio ch'ebbe il primo la fortuna ed il vanto di pro-pugnarla.

E qui senza neppure trattenermi ad attristarvi maggiormente colle gravi considerazioni che provoca il contenuto degli articoli 3 e 4 della Convenzione, passiamo sopra di essi come sopra carboni accesi *suppositos cineri doloso*, e veniamo al protocollo, per catacresi così chiamato, poichè il suo significato etimologico significherebbe primo, e forse lo era, ma fu relegato alla estremità come appendice, in *cauda venenum*.

Io nulla vi ridirò, o Signori, di quanto è stato detto da tanti valenti oratori in proposito dell'infausto trasferimento, e segnatamente ieri dall'esimio conte Sclopis con quella forza di parole, non che con quell'autorità che tanto seppe meritarsi chi fu dignissimo nostro Presidente, e che col suo ritirarsi in queste circostanze dal seggio presidenziale, si bene da lui prima occupato ha dato un luminoso esempio (ahi troppo raro) di un carattere che non è in lui inferiore agli altri suoi meriti. Temerei quindi di nuocere all'effetto della sua eloquente parola, se mi permettesti di ritoccare alle ragioni convincenti, informate a quei principii di filosofia della storia che così bene seppe sviluppare, per provarvi pessimo consiglio, sotto ogni rapporto più importante d'intrinseca convenienza, il trasferimento attuale della sede del governo da Torino.

Mi restringerò quindi a chiamare solo ancora qualche momento della vostra attenzione su due punti in proposito, che mi parvero appena toccati, e che mi paiono, se non erro, di alta importanza.

Mi farò brevemente ad accennarveli. Pel primo vi pregherei di ricercare, o Signori, nella vostra cognizione

che possedete dello istorie, se mai vi sia stato fatto d'incontrare qualche esempio di trasferimento della capitale di uno Stato che sia stato convenuto con un Governo straniero; permettetemi, se altro non incontrate, che due esempi memorabili io ve ne citi perchè dalle circostanze loro possiate riflettere, se vi paia degno che una nazione permetta che lo straniero stipuli nelle condizioni di un trattato internazionale la traslocazione della sua capitale. Il primo degli esempi che intendo citarvi è celebre nelle antiche istorie, e si fu quello de' Cartaginesi in Utica, ma solo dopo la terza guerra punica quando rimasero completamente debellati dai Romani. Un esempio più recente ce lo porgono i Valacchi che pure dopo molte infelici guerre contro gli Ottomani, vinti e soggiogati dovettero trasportare la loro capitale da Tergowist alla loro sede attuale di Bukarest nel 1698. Ma che dall'Italia non vinta nè soggiogata si permetta che si stipuli in una convenzione formale con estera potenza per darle una guarentigia ed un pegno di suo gradimento, il trasferimento in sei mesi, è cosa così esorbitante che non oso qualificarla.

Passo al secondo punto, perchè sarà un altro semplice richiamo alla vostra memoria, o Signori, della memoranda seduta nell'altra aula del Parlamento, del 27 marzo 1861, quando sulla proposta del deputato Audinot si proclamò Roma a capitale d'Italia. Non avrete dimenticato, spero, o Signori, la ragione principalissima per cui con molta saviezza il proponente non che l'illustre Ministro che appoggiò la stessa proposta persuase il Parlamento ad accoglierla, alla quasi unanimità. Nessuno si lusingava certo allora di andare immediatamente a Roma; tutti però sentivano che la designazione di Roma capitale faceva tosto dileguare ogni rivalità e ambizione delle più grandi ed illustri nostre città italiane. Ma quella stessa ragione venne allora con uguale unanimità sentita ed applaudita appunto quando l'egregio proponente volgendosi ai deputati, eletti dalle principali città d'Italia: « Io credo, disse, o Signori, che i rappresentanti delle grandi città d'Italia che siedono in Parlamento, di Palermo, di Napoli, di Firenze, di Milano e di questa nobile città di Torino eternamente benemerita d'Italia, di questa nobile Torino che vedemmo commossa festeggiare con sublimi abnegazione gli avvenimenti che prepararono il suo esautoramento (applausi). » Chi avrebbe potuto allora immaginarsi l'inedeogo lutto che le riservava in ricompensa nelle sempre nefande giornate dei 21 e 22 settembre? Finiva con queste parole accolte dagli applausi universali della Camera e dalle gallerie: *Notate bene le parole, Signori: Di questa nobile Torino, la quale non deve cedere a nessun'altra città il primato d'Italia, fuorchè all'antica regina del mondo.*

Rileggete vi prego, o Signori, e ripassate nella vostra memoria e coscienza questa seconda parte della proposta allora fatta dall'onorevole Audinot, ed accolta nel Parlamento con unanimi applausi. Dopo tutto ciò vedano coloro che credono potersi decorosamente votare

a legge e la convenzione, per me non occorre aggiunga che voterò contro.

**Presidente.** Secondo l'ordine d'iscrizione, la parola spetta al Senatore Pareto.

**Senatore Pareto.** Nella storia della Francia havvi un giorno che fu chiamato *la journée des dupes*, e noi avremo nella nostra il giorno degli equivoci.

Dio voglia che non meriti l'appellazione della giornata francese per i fidenti negli utili effetti della legge che voi state discutendo.

Voi ben capite che io voglio alludere al giorno in cui fu segnata la Convenzione per l'evacuazione da Roma dell'armata francese. Convenzione che suona, o si vuol far suonare da molti, avviamento all'unione dell'eterna città coll'Italia, e che per altri, e credo a parer mio più patentemente, significhi rinuncia a Roma e rinuncia al plebiscito che proclamava l'eterna città dover essere al capitale d'Italia, dover essere la chiave della volta dell'indipendenza nostra, dover essere il centro di gravità in cui verrebbero ad equilibrarsi le discordanti forze, che a tanti diversi centri volevano in Italia attirare a sé quella attività di vita che di sua natura nella precipua sede del governo rinviensi.

E che la Convenzione suoni, sebbene non lo dica esplicitamente, rinuncia a Roma, non so come si possa negare, perchè promettendo l'uno dei contraenti di difendere dall'esterno il territorio pontificio, e promettendo in pari tempo di non attaccarlo e di non lasciarlo attaccare, rinuncia a parer mio al diritto di andare a sedere in quella località, e viene a riconoscere con questo allo stato, direi, di petitorio quella sovranità di cui allo stato possessorio soltanto aveva finora rinunciato di promuovere la decadenza, perchè diceva, io non voglio occuparmi in questo momento cercare di andare a Roma, perchè non lo credo opportuno.

So che ci è lasciata libertà di aspirazioni; ma le note francesi hanno tentato anche di limitare il senso di queste aspirazioni riducendo soltanto i nostri mezzi di andare a Roma ai mezzi morali.

Dio buono! sarebbe curioso che ci volesse impedire di progredire così bene, di procurarci uno stato così prospero, di fare in modo che i Romani invidino il nostro stato e desiderino di venire con noi!

Parmi poi ad evidenza che la Convenzione significhi rinuncia a Roma, grazie a quel piccolo protocollo che vi è riunito.

Il protocollo in che consiste? Consiste in dire, che voi vi obbligate a scegliere una sede nuova pel vostro Governo, e che con questo rinunciate a Roma e definitivamente abbandonate l'idea che sia vostra capitale.

È importava tanto questo all'Imperatore, che essendo state pronunciate, nei discorsi dei Ministri, nei discorsi del Parlamento, certe frasi che sembravano quasi reticenze, esso chiamò o fece chiamare il nostro Ministro plenipotenziario, cosa che non è molto negli usi diplomatici, *ad audiendum verbum*, cioè a sentirsi dichiarare in sua presenza che s'intendeva che Firenze è

capitale definitiva e non è una tappa per andare a Roma.

So che i Ministri lo negarono, sembrando grave l'obbligo impostaci da una potenza straniera, di scegliere la nostra capitale, la qual scelta è di necessità di giurisdizione interna del Parlamento non solo, ma anzi nel caso nostro è anche quasi di giurisdizione nazionale, perchè, chi è che ha stabilito (non vado a cercare se convenientemente o no), ma chi è che ha stabilito che Roma dev' essere la capitale d'Italia? È il plebiscito, e per così dire l'atto costitutivo dello Stato nostro.

Ora che un Governo straniero ci obblighi e c'imponga di fare un atto, con cui noi abbandoniamo quella gran decisione, per me questo è un po' troppo esorbitante.

Io non ho mai visto che nessuna potenza estera, nemmeno in circostanze straordinarissime e deplorabili, abbia imposto ad un'altra di andare a porre la sede del suo Governo in luogo diverso.

E nessuno mi negherà che questo è imposto, perchè qui ci si dice, se voi non fate questo, io non farò quest'altro.

È dunque un obbligo che ci fa assumere, è qualche cosa di gravissimo, è una tale esorbitanza che la nazione solo per la sua dignità dovrebbe rifiutare.

So che i Ministri vedendo forse l'enormità della cosa hanno cercato di far credere che sono casi che l'hanno spontaneamente proposta: hanno voluto conestare questa cosa, ma non ci credano così ignari delle arti diplomatiche da non pensare che vi siano modi di fare apparire che quello a cui s'impone una obbligazione è lo stesso che ne prende l'iniziativa.

Una ispirazione ad un confidente delle due parti basta talora per ottenere l'effetto, egli suggerisce all'amico che proponga esso stesso di assumere quest'obbligazione, come ad un impiegato che si vuol mandar via, non gli si danno le dimissioni ma gli si fanno chiedere.

Abbiamo poi veduto in questo frattempo tanti andirivieni diplomatici i quali dovevano far specie, soprattutto quando dal rapporto finale apparisce che la convenzione è stata da un momento all'altro stipulata.

Ora, questi andirivieni diplomatici mi fanno quasi sospettare che, vedendo il Ministero che l'obbligazione era così grave, e che quello che ci s'impondeva era cosa così esorbitante, ei volesse tentare di far demordere l'Imperatore da queste sue esigenze, ma chè non potè riuscirvi.

Allora bisognando conestare il fatto e cercare i mezzi per colorire sì grave misura, quale il traslocamento della capitale sotto la pressione straniera, e dare motivi apparentemente ragionevoli di un tale cambiamento di sede governativa, si ebbe ricorso ai motivi strategici, ed ecco il 18 di settembre (la convenzione è del 15) apparire una dichiarazione di un consiglio di generali che assevera Firenze molto più difendibile di Torino,

asserisce che il difendere Firenze è più agevole, presentandosi grandissimi ostacoli al nemico su quella linea. Per esempio, il Po da passare, ed il Po è già passato per imprevidenza di quelli che trattarono a Villafranca e a Zurigo, i quali non rammentando che il Mantovano avea dei distretti sulla destra del Po, lasciarono quel territorio in possesso dell'Austria, e con ciò permisero che avesse uno stabilimento militare sulla destra del fiume, onde è che questo ostacolo realmente non esiste, perchè già in quella direzione è superato.

Si magnifica poi l'ostacolo dell'Appennino, e nello stato attuale questo è ben lieve, un giorno forse potrà essere di qualche importanza perchè si faranno delle fortificazioni, ma attualmente può presentare pochissima resistenza perchè il tratto dell'Appennino che chiude Firenze è traversato per lo meno da otto strade notabili le quali prendono partenza da quel tratto di territorio, sulla destra del Po che è posseduto dall'Austria o si diramano dai paesi del territorio italiano che stanno accanto e a contatto immediato del territorio occupato dagli austriaci.

Il signor Senatore Durando ha parlato del centro strategico d'Italia ch'egli ha posto sul monte della Falterona, io avvertirò che la più meridionale di quelle strade da me accennate, quella della valle del Montone è ancora al Nord dell'indicato centro strategico e così, direi, fuori dell'azione del medesimo.

Ma, Dio buono, anche per Torino si possono addurre, per mantenervi la capitale, motivi strategici e le difese di questa città o meglio gli ostacoli che bisogna superare prima di giungervi, sono di uguale se non di molta maggiore importanza di quelli che militano per Firenze. Senza parlare del Mincio da traversare, vi sono l'Oglio, l'Adda, il Ticino, la Sesia, la Dora, e tutto questo essendo sul fianco sinistro dell'armata austriaca che venisse ad assaltare Torino, il corso del Po e le famose teste di ponte di Piacenza, di Casale, di Alessandria dalle quali la nostra armata potrebbe sboccare sul fianco dell'armata austriaca che ci attaccasse, e metterla in grave pericolo.

Io poi non capisco come per motivi strategici sia stato proposto dall'Imperatore il trasferimento della capitale. Esso naturalmente dovrebbe desiderare che stessimo a Torino ove può avere più influenza su di noi, ma ripensando su di ciò, mi è venuto quasi un sospetto che vi fosse velleità di imitazione delle tendenze del primo impero, il quale dopo di avere avuto la corona delle Alpi, ha desiderato di averne i versanti anche adriatici, e fece per conseguenza demolire successivamente tutti quei fortini che la presidenza dei principi guardiani delle Alpi aveva posto nelle valli per impedire alle armate francesi il passo per scendere in Italia, ed aveva invece fortificato grandemente Alessandria, e fatto quivi un campo trincerato e vastissimo da cui signoreggiava tutta l'Italia.

Mi è poi venuto un altro sospetto, pensando che forse coll'allontanamento della capitale da Torino si

potrebbero fare più decentemente certe domande per la cessione di qualche bocconino di territorio da rivendicare, come per esempio il marchesato di Saluzzo che si è posseduto una volta; la valle d'Aosta, che ha identità di lingua colla Francia, e tutto questo per compenso della forza che acquisterebbe l'Italia unita, forza che piace solo entro certi limiti alla Francia, perchè la politica francese è sempre stata di sostituire la influenza propria a quella di altri in Italia; di voler l'Italia bastantemente forte per averne degli aiuti, ma di non volerla mai così potente che possa efficacemente riluttare alle condizioni e alle voglie che la Francia vorrebbe imporle.

Ma poi oltre ai motivi strategici, naturalmente il Ministero volle addurne altri che avessero apparenza di convenienza per il paese: egli è andato cercando per connezzare questa traslazione degli scopi di unificazione maggiore, di maggiore italianità e di molte altre cose che io non so vedere come si possa credere che queste non esistano a Torino. Domando io, se vi è paese il quale sia più fazzonato a governo di questo? Se vi è paese in cui vi sia maggior tenacità di proposito? Forse queste antiche provincie sono più tarde a prendere lo slancio, ma quando lo prendono domando se in altra provincia italiana, trovate maggior costanza a sostenere l'assunto.

Vi domando se vi è paese che sia più militare e da cui in conseguenza si abbia a sperare più valida difesa per le nostre istituzioni? Questi mi sembrano elementi molto importanti per servir di puntello alla macchina governativa, e che non si debbono trascurare.

Non dirò che altri paesi non vi siano che abbiano buoni elementi, anzi dirò che forse vi sono popolazioni di più viva immaginazione; ma appunto fra queste ultime abbiamo visto che alle volte succedono più facili transizioni, le quali impongono cambiamenti che potrebbero, a lungo andare, promuovere modificazioni allo Statuto e all'andamento governativo.

E non è già un motivo di trasferire altrove la capitale, quello di toglierla dal seno del paese dove ebbe luogo l'iniziativa prima dell'indipendenza italiana: Signori, in faccia a questo palazzo bavvi il balcone dal quale Carlo Alberto (ed io aveva l'onore di essergli accanto) alzò il primo grido dell'italiana indipendenza, e vedendo da quello passare le schiere del magnanimo esercito di questo paese, loro disse: *andate, liberate i fratelli!* e così piantò la base dell'indipendenza e dell'unità d'Italia; e da questo paese voi volete togliere la capitale per impiantarla in altra città, certo degnissima, ma che non è quella che indica il plebiscito e in cui il voto costituzionale d'Italia aveva chiamata la sede del suo Governo? Forse questo paese che volete abbandonare, vi presenta qualche fonte d'immoralità; è forse in esso un'atmosfera cattiva per cui possano essere corrotte le fibre interne del Governo? Io domanderò se è fango del Po, o della Dora, oppure delle marine ligustiche quello che certa inchiesta ha scoperto

sotto le indelicate manovre fatte per arrivare a lucrose concessioni! Domanderò se sono gli abitanti di queste imprecate antiche provincie, i quali precipuamente sedettero al lauto banchetto inbandito per i propugnatori di quelle disastrose misure!

Ma ancorchè la condizione di trasferimento della capitale non fosse stata realmente suggerita dall'Imperatore, pure io credo che debba riguardarsi come imposta dallo straniero, perchè insomma i Ministri lo hanno accettato come tale, lo hanno accettato come condizione *sine qua non* per ottenere una convenzione, la quale non era forse il momento di provocare.

In che stato ci trovavamo noi quando si cercò da Napoleone che si addivenisse alla convenzione? Senza nessun diritto i francesi occupavano Roma, ma noi non riconoscevamo questo diritto, eravamo giudici dell'opportunità, della convenienza di promuovere l'adempimento del plebiscito.

Ora invece questo non possiamo più; ci siamo impegnati a garantire lo stato pontificio da ogni attacco estero ed interno, insomma ci siamo impegnati a non profittare della partenza delle truppe francesi da Roma per farne la nostra capitale. Dico pertanto che sono redarguibili i Ministri passati non tanto per aver accettato la convenzione quanto per aver accettato la condizione imposta del trasferimento della capitale, con che hanno permesso dapprima che uno straniero s'intrometta nei fatti nostri interni e venga ad interloquire nelle cose che sono essenzialmente di diritto nostro, ed anzi, come diceva dapprima, sono più che di diritto parlamentare, di diritto costitutivo, perchè il plebiscito ha dichiarato Roma capitale d'Italia.

Chiederò poi di più se era realmente tempo opportuno per proporre quella traslocazione, mentre ci troviamo in uno stato così cattivo in rapporto alle finanze ed anche per rapporto a certe questioni amministrative. Era egli momento di fare tante spese, giacchè si ha un bel dire, che la spesa sarà solo di 7 milioni, io vorrei vedere a quanto arriveranno questi milioni, si dovranno, io penso, moltiplicare cinque sei o dieci volte, per giungere alla cifra reale del costo del trasporto della capitale. Inoltre, questa convenzione e la condizione appostavi ha cominciato a diminuire il valore delle strade ferrate che non potrete vendere a quel prezzo che avreste potuto ricavare se non succedeva questa mutazione.

Trentacinque milioni sono quelli all'incirca a cui ammonterà il capitale corrispondente ad un milione all'anno proposto per indebiti alla città di Torino.

Prodotto di questa traslocazione sono certe garanzie che si promettono alla strada ferrata di Savona, garanzie che importeranno cinque o sei milioni all'anno e che avranno nello stesso tempo il difetto di far diminuire il valore di altra strada ferrata, quella di Genova per cui perderete non solo quello che darete alla società di Savona, ma perderete inoltre il capitale corrispondente a quanto diminuirà di valore la strada de'Giovi. E a

utti questi aggravii delle vostre finanze anderete incontro col sancire una convenzione accompagnata da tal condizione che risulta infine essere un atto di umiliazione per parte nostra verso un governo straniero, cosa che più di tutto bisognava evitare, perchè la dignità di un paese è il primo suo patrimonio.

Per non essere coautore di questa umiliazione, voto contro la legge.

**Presidente del Consiglio.** Domanda la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Cotgo al volo le ultime parole pronunciate dall'onorevole preopinante sulla dignità nazionale per rilevare una circostanza che l'onorevole Pareto ha citato in un modo poco dicevole a quella dignità stessa che gli sta tanto a cuore.

Io non intendo dissipare i molti sospetti manifestati dal Senatore Pareto, perchè credo che nessuno li abbia presi sul serio. Non posso però non ricordare all'onorevole Senatore, il quale dimostra ora una speciale tenerezza per questa mia provincia natia, che tanta tenerezza non manifestava nell'antico Parlamento subalpino, e massime quando si trattò del trasferimento della marina militare alla Spezia.

Vengo alla questione di dignità. L'onorevole Pareto ha asserito che un nostro Ministro, un Ministro del Re d'Italia è stato chiamato *ad audiendum verbum*.

No, il Ministro del Re d'Italia a Parigi si presentò all'udienza dell'imperatore, in seguito ad un ordine che io gli tras misi per telegrafo, questa udienza l'imperatore si compiacque concedergli appena tornato dal suo viaggio di Nizza, e vi erano presenti due Ministri francesi.

**Senatore Pareto.** Domanda la parola per un fatto personale circa le parole dette intorno alla questione della Spezia; poi risponderò anche a queste sue ultime osservazioni; perchè mi pare che dica che il Ministro francese ha invitato il nostro ad avere un *entretien* in presenza dell'imperatore, il che per me suona a uo di presso lo stesso che invitarlo *ad audiendum verbum*.

Dunque l'onorevole signor Presidente del Consiglio mi rimprovera i discorsi da me fatti in occasione del trasferimento della marina militare alla Spezia, ma domando io, in che circostanze ci trovavamo noi allora? Eravamo in circostanze in cui lo Stato di Sardegna era ben piccolo, in cui la Spezia era il limite della frontiera del nemico. Di più io prevedeva che i lavori della Spezia sarebbero stati protratti molto in lungo, e che avrebbero costato molto danaro e perciò a quelli mi opponevo e votavo contro la legge del trasferimento dell'arsenale alla Spezia, il che non so che abbia a fare col poco amore che il generale Lamarmora suppone che io abbia mostrato allora verso le antiche provincie: di più confesso che vedendo l'orizzonte gravido di avvenimenti, io trovava molto miglior consiglio lo spendere questo danaro in costruzione di bastimenti, che lo spendere in opere di fortificazione, che non avrebbero potuto essere utili alla difesa del paese se non che molto tardi, mentre noi avevamo penuria di bastimenti e di navi da guerra, giacchè la marina nostra non era ancora molto potente per andar a combattere quel nemico che ancora lasciavamo a Venezia, e che già altra volta il solo e piccolo Piemonte era riuscito ad allontanare più di quello che non sia allontanato adesso.

Ed in questo lo rendo il debito omaggio al generale Lamarmora che nel 1818 è stato uno di quelli che presero maggior parte col nostro esercito ai fatti gloriosi di Volta, di Goito, glorie che ora si vorrebbero un poco mettere da banda, ma che possono stare in confronto di quelle di Solferino, e che il paese, voglio sperare, non dimenticherà giammai, perchè esclusivamente dovute all'esercito italiano.

**Presidente.** La parola spetterebbe ora al Senatore d'Affitto, il quale però l'ha ceduta al Senatore Gualterio, l'ora però essendo tarda, la seduta sarà rimandata a domani a mezzodi.

La seduta è levata alle 4 e 40.

CXLVI.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento della capitale a Firenze — Discorsi del Senatore Gualterio in favore della legge — del Senatore Sforza Cesarini contro, e sua dichiarazione di astensione dal voto — del Senatore Gallotti in favore — Presentazione di un progetto di legge dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Continuazione della discussione sul mentovato progetto di legge — Discorso del Senatore Manna in favore — Presentazione di tre progetti di legge dai Ministri dell'Interno, delle Finanze e di Grazia e Giustizia — Interpellanza del Senatore Farina al Ministro delle Finanze — Risposta di questo — Seguito del discorso del Senatore Manna — Discorso del Senatore Linati contro il progetto — Risposta del Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Linati per un fatto personale — Protesta del Senatore Di Salmour — Istanza del Senatore Arrivabene — Discorso del Senatore Coppola in favore del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio Ministro degli Affari Esteri ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia, dell'Interno e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *San Vitale* legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3590 Alcuni ufficiali del disciolto esercito borbonico domandano di essere compresi nel beneficio che accorderà la legge sul condono del biennio per la giubilazione. »

« 3591. Parecchi abitanti della città di Crema (Lombardia) fanno istanza che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3592. Carlo Buides di Pontremoli protesta contro la misura della soppressione delle case religiose. »

**Presidente.** Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dall'avvocato Filippo Mosciaro, di alcune copie di un suo *Sonetto all'Italia*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale.

La parola spetta al Senatore Gualterio.

**Senatore Gualterio.** La legge che è sottoposta ai vostri voti, è appunto di gravissima importanza perchè sancisce uno di quei fatti, che raramente troviamo compiuti nella storia delle nazioni, e che non accade giammai di vedere discussi in un'assemblea.

E questo, permettetemi, o Signori, che io consideri come un grande indizio di civiltà matura, poichè a noi è dato di potere ormai compiere colla libertà quelle imprese, che presenterebbero le maggiori difficoltà anche alla più assoluta ed illimitata autorità.

Trasportare la sede di un governo, il centro di uno Stato può essere, e fu talora, ce lo ricorda la storia, una grande necessità per svilupparne i destini; necessità provvisoria in tempo di lotta per ritirarsi dentro più forti trincee, ma necessità solenne, decisiva, definitiva, allorquando da una simile decisione può dipendere tutto l'avvenire di una nazione.

L'Italia, popolo non nuovo ma antico, non nato, ma



a vita nuova rinato forse trovati nella necessità di fare una nuova e solenne affermazione di se stessa.

L'Europa vide, e certo non disconobbe questa grande creazione alla quale molti di noi palpitanti di gioia abbiamo dato il nostro voto in quest'aula medesima.

Ma la vecchia Europa, l'Europa del 1815 a tante mutazioni pur consentendo nelle regioni non governative ma però tali che può dirsi siano da mezzo secolo l'atmosfera politica di molti e molti Stati, questa vecchia Europa, io dico, si ostinò a considerare la nostra politica come una politica di annessioni e di conquiste, anziché come una grande rivoluzione nazionale.

Era espediente per molti per tal modo con la formula del Piemonte ingrandito, riconoscere bensì i fatti ma non sancire i principii del moderno diritto, era per altri una riserva mercè la quale mantenere in scroto germi di querele per l'avvenire.

Ed è perciò che in certe regioni sociali in questa Europa pur troppo fatalmente divisa ancora in due campi fra i partigiani delle antiche e delle novelle dottrine (novelle ormai di quasi tre quarti di secolo) in certe regioni, dico, e tutti voi al par di me non l'ignorate, non udivasi con singolare affettazione pronunciare giammai il nome d'Italia, il nome dei governanti d'Italia; il nome dei soldati d'Italia. Era il Gabinetto di Torino con cui si trattava o si astiava; erano i soldati Piemontesi che lottavano ovunque, per cinque anni si combatteva per l'indipendenza, per la unità nazionale e per l'ordine sociale.

Sì, o Signori, per la vecchia Europa, per l'Europa del diritto divino la quale anche dove non esiste ufficialmente, dove non è che una reminiscenza pietosa o una vecchietta che precede la tomba, i nostri soldati, che combattevano e soccombevano, per ristabilire l'ordine sociale manomesso da un'orda di scellerati, e di cannibali, non erano che Piemontesi, i quali pugnavano per estender la dominazione della loro provincia, e ridurre o mantenere le altre in servitù.

La vecchia Europa feudale, il parto della brutta barbarie medio-evale sorta sulle rovine della nostra antica civiltà latina, non si rassegna a che la morte del cosiddetto diritto feudale che quella civiltà aveva sepolta, non sia, più che augurio, fondamento sicuro e incrollabile del suo rinnovamento.

Questa vecchia Europa feudale con presentimento forse non irragionevole, mentre nei trattati sanciva lo spartimento e l'annullamento della nostra penisola, pur trasportava l'alto della creduta morta fin dalla tomba, e uno di noi non rammenta i tempi nei quali questa vecchia paurosa ne aveva perfino vietato il nome, e del pronunciarlo aveva fatto un delitto.

Ora poteva essa rassegnarsi a sentirlo così di subito pronunciare come un fatto compiuto, come un fatto che compieva tanti voti, e rendeva vane tante inutili precauzioni? Non si rassegnò infatti; e sotto l'equivoco delle annessioni volle disconoscere il gran fatto, volle, se non negarlo, per lo meno dissimulandolo infirmarlo.

Non mi negherete, o Signori, che questo e non altro è il concetto che informa specialmente al di là dei nostri confini, e pur troppo frutto di straniera servitù anche al di qua delle Alpi, anche in mezzo a noi, questo è lo spirito che informa certe scuole politiche, certe associazioni di famiglie appartate, e, ciò che più monta, alcune società rigorosamente costituite, le quali di non riconoscere lo Stato credono poter fare professione, e infine questo è lo spirito che informa quei giornali, i quali a questa parte politica devoti, sovente pur troppo con mentiti pretesti di tutelare religiosi interessi, di combattere o calunniare la patria fanno quotidianamente.

Questa lotta, questo contrasto doveva mettere un di o l'altro l'Italia nella necessità di porre da banda ogni equivoco.

Non era certamente, nè poteva essere un progetto determinato e volontario, che ci dovesse trascinare a quest'atto; era una necessità la quale attendeva un'occasione opportuna.

Io non vi nascondo, o Signori, che fui profondamente commosso e sinceramente addolorato, allorchè vidi che questa occasione si era presentata, che questa necessità per il nuovo regno era sopravvenuta.

Non nato in queste mura io crebbi da lunghi anni nel culto per la virtù di questi principii e di questo popolo. Nessuno forse mi ha preceduto nella fede incossa, che qui appunto riposavano le speranze dei destini d'Italia. Non ho luoghi parole a dirvi e forse sarebbe inopportuno qui l'affermare con quanto affetto e con quanta costanza io mi adoperassi a far sì che gli occhi de' miei concittadini si volgessero alla tomba di Superga, come all'ara nazionale sulla quale dovevano rinnovarsi gli italiani giuramenti. Ma poichè questi voti sono compiuti, tutte le volte che i destini d'Italia lo esigano pur conservando la gratitudine e il culto a quel tempio in cui ci fu dato di sciogliere una parte del voto, non posso far a meno di riconoscere anch'io che conviene fortemente affermare ciò che ci viene contrastato, che conviene seguire animosamente chi certo più di noi tutti ebbe a sentire il peso di questi sacrifici, e seppe sopportarlo trovandone il coraggio nell'incommensurabile sua devozione alla patria, poichè il compimento dei destini nostri forse è a questo patto. Il tempio di Superga, lo creda pure l'antico mio onorevole amico il conte Sclopis, resterà sempre per gli Italiani il tempio di Giove Statore; ed io non divido con lui il timore che gli Italiani nel trasportare questi sacri Penati dovranno sofferinarsi alle porte del tempio della Dubbia fortuna, ma confido pienamente invece che gli Italiani potranno rifugiarsi nel tempio della Fortuna Virile.

E l'occasione per questo grave atto non poteva essere a mio credere più opportuna di quella che si è scelta in quanto che si è dovuto adempiere a questa necessità nel momento in cui si segnava un nuovo trattato con la nostra alleata, la Francia.

Ed invero segnando una convenzione con la nostra alleata all'occasione di questo traslocamento può dirsi che noi non stanchi nè irritati di certe opposizioni, ma bensì decisi di tenervi fronte e di sconfiggerle nelle ultime loro trincee, noi presentammo alla vecchia Europa i due popoli alleati di Solferino, sulla testa dei quali non erano ancora appassiti gli allori, concordi e fidenti nell'avvenire sorridendo adeguosi alle replicate minacce che si pretendeva da un partito politico fondare senza posa sulle clausole delle stipulazioni di Zurigo.

L'unità affermata in quest'aula non soffrirà più nè riserve nè proteste, non le soffrirà in faccia ad un gran fatto compiuto. È una battaglia morale che siamo costretti a combattere, è un sacrificio; e per me, ve lo confesso, il più doloroso, quasi direi il più inaspettato quello che dobbiamo compiere. Ma pur troppo di questo sacrificio, di queste evoluzioni dovremo fare un cumulo prima di compiere i nostri destini.

Non è certamente a buon mercato che si compiono le grandi imprese. E come appunto i grandi fatti d'Italia ebbero sempre in germe avvenimenti mondiali, forse perciò appunto costarono sempre più che gli altri, fatiche e dolori senza numero.

La peregrinazione di Enea, la grande trasmigrazione dei Penati Troiani dalla quale vollero i poeti dell'antichità trarre argomento dell'origine di Roma, sembra a me il mito perenne di tutti i dolori, di tutte le vicende, di tutte le traversie che toccarono all'Italia tutte le volte, e sono tre, che ella risorse a novella gloria, a novella civiltà. E forse a ragione potrà ripetersi ancora una volta con più ragione, dopo le fatiche novelle e più vere di quelle della favola, il verso del grande cantore allorchè i nostri destini avranno avuto il loro pieno compimento:

*Tantae molis erat Romanam condere gentem.*

Per me adunque il grande atto che è sottoposto ai nostri voti, è un grande atto di affermazione nazionale, di necessità politica e di difesa dei nostri diritti, sul merito del quale non si può discutere se non che dal lato dell'opportunità, imperocchè ogni difesa è legittima soltanto quando è opportuna.

Ed io ho già detto che la credo unicamente opportuna perchè quest'atto è accompagnato da una nuova ed importante stipulazione con i nostri alleati. Quindi è che benchè non possiamo, nè dobbiamo esser chiamati a decidere sul merito della convenzione del 15 settembre, non possiamo fare a meno, anche tratti dalla necessità, di esaminarla nella discussione di questa legge, conciossiachè è dessa che ne costituisce l'opportunità veramente opportuna, e quindi la *politica necessità*.

Volendo essere sinceri non mi negherete che il dissenso delle opinioni anche tra uomini legati da antiche amicizie, egualmente amanti del loro paese, apparve, secondo me, da ciò appunto che si ragionò nel senso

inverso di quello con cui io mi sono provato a ragionare. Non si disse già la misura del trasferimento cattiva, perchè fosse cattiva la convenzione, ma si disse e si cercò con ragioni, certo anche di qualche peso, di provare che fosse cattiva la convenzione perchè sembrava cattivo il trasferimento.

Partendo però dall'opposto punto di veduta che mi sono adoperato a svolgere fin qui, a me sembra che sarebbe abbastanza giustificata l'opportunità della traslocazione, allorchè fosse provato che la convenzione fosse buona in se stessa, e per intrinseche ragioni fosse utile alla nazione.

Io non vi dirò certamente che il plauso universale, con cui fu accolta da tutte le provincie italiane (non escluse quelle, che dalle parti dissenzienti si dissero sacrificate od abbandonate) fu una specie di suffragio universale della nazione, che dichiarò che la convenzione era favorevole a noi.

Non vi dirò neppure come il primo impeto di collera e la costernazione di quanti in Europa ai nostri danni cospirano, fu una specie di controprova del giudizio uniforme della nazione.

Non vi dirò infine che ciò che ora è soggetto di tante disputazioni, era nella sua sostanza, nella sua essenza già preparato, e sarebbe stato certamente compiuto, se morte nol vietava, dal conte di Cavour.

Chi mai, o Signori, può negare che se quel grande atto a quei giorni fosse stato compiuto dal conte di Cavour, non sarebbe stato salutato come una grande, come una suprema vittoria?

Ma vi soggiungerò ancora che quanto udinmo dalla bocca di quell'antico e distinto patriota, il generale Durando, il quale portò così bene e dentro e fuori d'Italia la gloria del nome italiano, vi deve aver ben provato come tutti i Gabinetti che si sono succeduti a quello del conte di Cavour, mentre non si sono potuti sottrarre a questa necessità di trattare della questione di Roma, aggirarono sempre le loro trattative sul pernio medesimo, basando le loro pratiche e i loro calcoli sulle fondamenta stesse sulle quali sorse la convenzione del 15 settembre.

Era una necessità assoluta questa; non si poteva in nessuna maniera trattare la questione di Roma, se non si otteneva per prima cosa dalla Francia l'evacuazione delle truppe francesi dal cuore d'Italia.

Ma non è il plauso degli amici, non l'ira dei nemici, non l'autorità degli esempi che possa costituire la bontà di questo atto. E bensì la sua essenza intrinseca, è il fatto che in essa è stipulato, che intrinsecamente ci reca giovamento.

Nessuno potrà al certo dire che sia inutile, peggio, che sia dannoso al paese un trattato il quale, ponendo fine, dopo tanti anni di desiderio, ad un'occupazione straniera, ancorchè quest'occupazione fosse mantenuta da un fido alleato, al quale siamo legati da doveri di molta gratitudine, sancisce con la autorità del suo esempio stesso (e questo amo specialmente si consideri)

sancisce e rinnova la proclamazione di fatto del principio del non intervento, di quel principio al quale dobbiamo le fondamenta della nostra unità nazionale, fondamenta per tal modo afforzate e consolidate. Questa cessazione della occupazione straniera era e doveva essere una delle costanti obiettive della politica italiana.

Certamente non nego che una qualche apparenza forse ha di vero quello che disse il conte Sclopis riguardo al principio del non-intervento appoggiandosi ad una grande autorità diplomatica, ad un uomo che accoppiava ad un grande talento pratico un grande spirito. La parola su questo proposito ricordata dal conte Sclopis certamente è molto fortunata. Egli disse che il principio di non intervento può suonare qualche volta, in bocca di un potente, mero intervento.

Ma converrà il conte Sclopis che allorchè a questo principio, dopo essere stato da questo potente medesimo scritto colla punta della spada, allorchè, dico, a questo principio egli medesimo si sottopone, allorchè lo proclama coll' esempio suo proprio, certamente non vi è più equivoco, non è più uno scherno del potente; allora questa proclamazione è proclamazione vera, è certamente proclamazione efficace.

Ma dopo tutto ciò io ritengo che l'attuazione di questo principio a proposito della questione romana, non si sarebbe punto nè dovuto giammai applicare senza restare in quei confini che a quella grande questione col suo voto aveva prescritto il Parlamento.

E su questo appunto si aggirano molte delle recriminazioni che suscitò la convenzione.

Ma dirò estandio di più. Io credo che la diplomazia francese stessa non avrebbe dovuto giammai ancor essa uscire da quei termini i quali aveva essa medesima prescritti a questa questione, e da quell'obiettiva che si era segnata, e sulla quale non aveva giammai cercato di ingannare nè amici, nè nemici.

Vorrà forse il conte Sclopis oppormi i vari documenti dei quali ha dato lettura e che sono stati consegnati al Parlamento francese nel Libro giallo. Ma è ben certo che in alcuni di questi documenti voi trovate degli avvertimenti e delle riserve. Vi è però un documento sopra tutti importante nella raccolta medesima dal quale si può, meglio che da alcun altro, ricavare l'obiettiva vera della politica francese.

Questo documento è la lettera scritta dall'Imperatore medesimo a Thouvenel, e da questa pubblicazione chiaro apparisce che all'Imperatore, in questa questione almeno, non rifuggisse punto di sottoporre il suo pensiero anche alla discussione del Parlamento francese.

Tutti gli altri documenti anteriori scritti nelle varie fasi dello svolgimento del movimento italiano cosa sono essi mai? Non sono che atti transitori che segnano le varie fasi della politica francese, non sono che la espressione dello svolgimento successivo e graduale di quella politica, ne sono in una parola le tappe.

Certamente in alcuni di questi documenti ci sono delle riserve. Ma, Signori, mentre noi compievamo nel-

l'Italia Centrale un movimento di unificazione, mentre cercavamo riunire le membra sparse della nazione, potete voi supporre che il Governo francese si potesse assumere la responsabilità dei nostri fatti?

Credete voi che in quel tempo potesse dividere la responsabilità, quasi direi la complicità dell'opera nostra? Questo era impossibile. Certamente il governo francese non mancò di essere schietto e sincero, ed allorchè per noi si spingeva all'annessione della Toscana al Piemonte non mancò di farsi sentire un'autorevole e profetica parola, ben nota a tutti noi; *mais la Toscane c'est l'Italie*.

Ebbene: allorquando noi profittando delle agevolezze che ci presentava il principio del non intervento stipulato a Villafranca, allorquando noi potemmo vedere raggiunti i nostri desiderii, cosa fece la Francia? Come esplicò le sue riserve? Come le applicò? Compiuti che furono i fatti, la Francia fu la prima a riconoscerli, e non dimenticherete, o Signori, che ebbe anche la delicatezza, e l'autorevolezza di riconoscerci nel momento di una grande sventura nazionale, nel momento nel quale il paese aveva bisogno di qualche conforto, di qualche incoraggiamento.

Quindi è che alle riserve scritte nel 1860 e 1861 nel libro giallo io oppongo il libro d'oro dei fatti, oppongo i risultati della politica francese verso l'Italia, e dico, che da questi soli la storia giudicherà l'obiettiva politica dell'Impero francese in questi anni in cui si fondò il Regno italiano.

Dissi dunque che sulla sua obiettiva l'Imperatore stesso quanto alla questione romana non ingannò giammai nè amici, nè nemici, e me ne appello appunto alla sua lettera scritta a Thouvenel, come al più importante documento che sia stato scritto riguardo alla questione romana.

Ma, o Signori, quanto a noi stessi, qual'è stato il voto del Parlamento, poichè dissi che non si sarebbe dovuto nè da noi, nè dalla Francia uscire da questa obiettiva?

Il voto del nostro Parlamento non suona altro che questo: per fine, d'accordo colla Francia, alla grande querela raggiungendo la pacificazione tra il Papato e l'Italia.

Questa obiettiva che noi abbiamo assegnato alla nostra politica non è nè più nè meno che l'obiettiva che si era proposto l'Imperatore. E se osserviamo la convenzione del 15 settembre noi dobbiamo concludere che gli uni e gli altri nella stipulazione sono stati fedeli agli impegni presi.

Il giorno in cui si è emesso dal Parlamento quel gran voto, che collocò Roma moralmente alla testa della nazione, il conte di Cavour disse una grande orazione la quale forse a menti pregiudicate potè sembrare un'utopia, a gente a mala fede proclive potè sembrare un inganno a mala fede ordito; potè insomma urtare contro il sorriso dello scherno o contro il ghigno della diffidenza; ma non fu meno per questo un concetto ele-

vato e sicuro di quell'occhio d'aquila che vagava nelle sfere più elevate e serene al di sopra delle nuvole e dei terreni fangosi. I commenti del conte di Cavour sono per me parte integrante del voto del Parlamento, ne sono la glosa sola autentica, la sola interpretazione legittima. Ed è per questo appunto che vi ho detto che il voto del Parlamento a mio parere mira nella tendenza finale alla pacificazione tra il Papato e l'Italia.

Questo è fatto innegabile: tale era il comune programma dei due governi e da questo non si dipartono le stipulazioni del 15 settembre.

E invero la garanzia da noi data di non ricorrere ai mezzi violenti, e d'impedire che in nome nostro vi si ricorra, altro non è che rinnovare in modo speciale verso il nostro alleato quell'obbligo medesimo che spontaneamente abbiamo assunto in faccia al mondo. Forse rinnovando il programma nostro in una stipulazione internazionale stretta con una potenza che la medesima obiettiva alla sua politica aveva apertamente confessato, ha voluto dire, avvalorare quel programma di tutte le forze di una stipulazione, di tutti i sussidi d'una alleanza.

Tutti i brevi articoli della convenzione a questo soltanto può dirsi che si riducono, cioè a garantire che quello del voto del Parlamento e non altro sarà il nostro programma nella definizione della fatale querela, ed a preparare l'iniziativa di quelle pratiche al primo barlume di buona volontà, sul solo terreno possibile, poco meno che non dissi inesorabile, sul terreno della necessità.

Io comprendo benissimo che molti da un lato, esaltati da memorie di storia mal digerita, nutriti di ciechi pregiudizi, o fatalmente compromessi per imprevidenza di questi grandi avvenimenti che si compierono, comprendo benissimo, io dico, che considerino opera impossibile la pacificazione, perchè abituati a fare un fascio del temporale e dello spirituale, credono l'uno senza l'altro impossibile.

Ma permettetemi che mio malgrado, poichè su questo argomento io mi trovo condotto, poichè sono tratto ancor io ad additare questa soluzione come la sola logica, come la sola pratica, nel che con maggiore autorità fui preceduto dall'egregio collega ed amico il conte Mamiani, permettetemi che io vi dica che per credere alla impossibilità di una trasformazione della posizione esteriore del Pontificato, io avrei bisogno che mi si provasse aver esso mantenuta mai sempre questa sua pretesa immobilità.

Era ben più grande, e forse per la miseria dei tempi, e per la condizione dell'Europa fu anche forse necessario, era ben più grande, io dico, quel fatto della dominazione universale del Pontificato stabilito da Gregorio VII.

Eppure allorchè le necessità sociali erano finite, allorchè, e talora anche all'ombra della protezione Chiesastica, quì i Comuni si costituivano a libertà, là fermavano nuove leggi e nuovi diritti; là infine si agglomeravano, oltr'Alpi, Stati più grandi orditi anche

essi a orme certe e a certe leggi, questa Autorità universale trovossi mano a mano ora contraddetta, ora contrastata, e finalmente venne il giorno che fu violentemente respinta.

È ben agevole nei tre secoli che Gregorio VII da Bonifacio VIII dividono, osservare questa lenta trasformazione e vederla svolgersi in tutte le successive fasi di attacchi e di resistenze.

Già sotto Gregorio X l'altiero contegno di Guido da Monforte era non solo una ribellione contro questa Autorità universale ormai contestata, ma era un appello ad altre e superiori autorità.

Di questo grande Tribunale un uomo solo dalla cima dell'Appennino contrastava la competenza. « Ego nescio in Curia vestra inimicos discernere ab amicis. »

E fu appunto allorquando quell'anima robusta di Bonifacio credè poter riprendere completamente la posizione fatta al Pontificato da Ildebrando, fu appunto allora quando impegnò lunga e disperata lotta non volendosi convincere che dal momento che lo Stato laico erasi formato forte e vigoroso, gli ambiziosi suoi tentativi non potevano aver successo, fu, dico, allora che un atto di fatale violenza non compì già la evoluzione e la trasformazione del Pontificato civile, ma annunciò al mondo che quella trasformazione era già compiuta.

Erano tempi di violenza, la violenza era fondamento agli Stati, alla violenza voleva ricorrere Bonifacio per mantenere una posizione oramai non più possibile, una autorità già morta: e lo schiaffo di Sciarra Colonna segnò il termine, o meglio fece palese che il fine di quella trasformazione era venuto.

E qui non senza ragione io ho scelto ad esempio quella grande trasformazione e quella solenne violenza, perchè salve tutte le varie forme transitorie e successive alle quali si adattò il Pontificato per avere una autorità civile, quelle due per me furono potissime, l'una quella della dominazione universale, alla perdita della quale stette pur lungo tempo a rassegnarsi, e l'altra con la quale si compensò poco alla volta successivamente, quella cioè della dominazione ristretta e localizzata nel cuore d'Italia.

La Francia di Filippo il Bello, il violento esecutore dei Templari, e l'Italia delle fazioni nascenti, dei Tirannelli truculenti, degli orgogliosi prepotenti baroni, compievano quella solenne trasformazione con la tragedia di Anagni che rivoltò tanto l'animo dell'Alighieri, benchè fosse il più fiero ed acerbo nemico di Bonifacio.

In Avignone trovò il Pontificato la rassegnazione: ma la trasformazione di questo dominio universale al dominio localizzato in mezzo all'Italia non fu resa possibile che da una serie di sventure nazionali, e specialmente dalla ruina della libertà caduta là in mano dei Ciompi, e quì conculcata dai Tirannelli ascedati.

Dopo lunghe evoluzioni quest'opera si compì, inaugurata dalla spada dell'Albornoz, completata e rassicu- 109

rata dall'eredità inopinatamente sopravvenuta dei bauchetti truculenti del Valentino.

Questa seconda forma del temporale dominio surges adunque per opera di violenza e non di diritto: e niuno dee farsene meraviglia allorchè pensa che tali erano i tempi, che delle colpe dei propri tempi non cade tutta l'infamia sugli uomini che in essi vissero, nè sulle istituzioni che in essi nacquero.

Cominciava a spuntare la lontana aurora dei giorni delle grandi violenze; si vedeva sull'orizzonte il barlume della stella che annunciava al mondo la venuta del più violento, del più ipocrita dei prepotenti, Carlo V.

Ma accanto alle due prepotenze imperiale e sacerdotale il mormorio della moribonda libertà civile, e l'aspirazione alla riforma religiosa, si fecero sentire contemporanei, protesta e minaccia ad un tempo. Savonarola e Ferruccio, Lutero e Filippo Strozzi.

In questa comune origine di violenze, in questa comune origine di minacce, voi trovate, o Signori, le ragioni degli inutili e brevi tentativi di lotta fra le due autorità e poi più tardi voi trovate la ragione della transazione fra le medesime basata sull'oblio dei reciproci rancori, ma fondata sulla coscienza della reciproca necessità. Con le mani ancora fumanti del sangue dei cardinali scannati entro le mura di Roma dai suoi soldati, Carlo V trovava utile e spedito andare in Bologna (in Roma non ebbe cuore) a prendere la Corona imperiale dalle mani di Clemente VII, del suo prigioniero di Castel Sant'Angelo.

Roma papale era sorta sotto altra forma che fu chiamata il secol d'oro delle nostre lettere, nelle quali a noi lontani nepoti giunsero con le forme eleganti dell'arte rinata, le proteste più acerbe e più insistenti contro la nazionalità conculcata e contro la tirannide sacerdotale, per chiamarla con le parole che paurosamente nel segreto della sua cella e per i soli e ben remoti suoi posterì si peritava di scrivere il Guicciardini.

Mi duole, o Signori, condurvi a passeggiare attraverso ai secoli passati. Ma come non farlo, allorchè tutto giorno v'imbattete in persone che poco men che non vi dicano che S. Pietro ebbe il suo cardinal Antonelli, e Lino e Cleto ebbero il loro monsignor De Merode?

Nati adunque ad un parto il rinovellato despotismo imperiale e il dominio temporale localizzato nel cuore d'Italia, furono bagnati dalle acque medesime e riscaldati dallo stesso sole, e agli eventi medesimi l'uno e l'altro trovaronsi soggetti. Combattuti entrambi da un medesimo principio di libertà, ora vinsero, ora soggiacquero, ora stipularono transazioni.

E fu grande fortuna per l'Europa civile che la testa di quel grande orgoglioso di Carlo vacillasse un giorno, e che quell'enorme potenza quasi subito in due si dividesse.

Per questa divisione poterono mantenersi e sotto varie forme vivificarsi e rinnovarsi le lotte della libertà che costarono bensì fiumi di sangue, ma che onorarono

costantemente e crebbero in importanza la bandiera della Francia.

Da Francesco I a Richelieu, e poi sempre e poi sempre sotto mille e svariate forme, voi incontrate questa resistenza dello spirito francese contro la prepotenza Alemanna, alla quale fanno eco le proteste e i lamenti d'Italia contro la dominazione papale, della congiura dei Porcari, pur troppo rassodata nel sangue.

La stella di Carlo V s'impallidiva sotto Maria Teresa iniettandosi però di nuovo sangue generoso, e già lunghe e ripetute umiliazioni aveva subite dalla Francia giunta con Luigi XIV all'apice del potere.

Col mondo antico, col mondo di Carlo V, restava perento l'accordo di Bologna; e morirono virtualmente ad un tempo come erano nati ad un parto il Sacro Romano Impero e il dominio temporale stabilito in Italia al Ponteficato.

Quei due atti s'infransero sotto la medesima mano potente di Napoleone che veramente apparve assiso fra due secoli, come disse il più grande e il più caro dei nostri colleghi, perchè appunto quest'uomo del destino d'una epoca segnava la morte inesorabile, e di un'altra il nascimento ugualmente inesorabile.

Concludo che per me il Ponteficato civile, che nelle sue forme esteriori ha già compito due grandi trasformazioni sostanziali, senza tener conto delle intermedie trasformazioni, minori di forma, infinite di numero, può subire altre trasformazioni ancora.

E non se ne inganna esso medesimo, crediatelo a me; certo che la sospensione che il 1815 segnò nel corso della grande rivoluzione Europea, risuscitò alcune illusioni, e si videro per un istante i vecchi sopravvissuti fuor di speranza, abbandonarsi nell'ebbrezza della sorpresa a giovanili fantasie. Molti non compresero la grande rivoluzione passata, e scambiandola con un accidente passeggero, in buona fede pensarono che nulla dovesse essere innovato nel mondo.

Ma i disinganni non tardarono; e come la casa degli Augsburgi si accorse che il Sacro Romano Impero era pur morto inesorabilmente, così il dominio temporale redivivo si accorse pur esso che non aveva elementi di vitalità.

Le illusioni su questo non le aveva nessuno fra quanti erano dotati di qualche intelligenza; e ciò fin dai primi giorni portava la persuasione negli uomini più accorti della necessità di ammodernarsi, di assumere quelle forme di Governo alla francese, quali pur ripugnavano essenzialmente a tutte le tradizioni della Corte Romana, e in gran parte anche alla essenza del clericato.

Consalvi è l'espressione più luminosa di questa grande persuasione; e quell'uomo non era certo un uomo volgare, nè appartato così dagli avvenimenti da non aver dovuto sentire anche un poco l'influenza delle passioni della lotta alla quale aveva partecipato e dirò anche dell'ebbrezza della vittoria.

Eppure questa persuasione non l'abbandonò mai; e tale che se la paura delle cospirazioni della Setta San-

fedista non lo avesse trattenuto, avrebbe tentato la trasformazione di secolarizzare in larga scala lo Stato, e sarebbe già stata questa una rivoluzione non lieve, fatta la ragione dei tempi, e dello stadio in cui si trovava la grande questione.

La coscienza che il dominio temporale era finito si continuò negli spiriti più intelligenti: e basterebbero a provarlo le confidenziali confessioni del cardinale Bernetti a Chateaubriand, che questo ha registrato nelle sue memorie d'oltre tomba.

E la persuasione era fondata su ciò, che la Corte di Roma vedeva non aver già a combattere l'opinione di un partito, ma bensì l'opinione di tutta la civiltà progrediente, opinione condivisa dai migliori suoi amici stessi, dai più fidi suoi alleati.

Quella Corte infatti non ignorava che già al primo momento di speranza di ristaurazione sul principio del secolo, l'Austria stessa avrebbe voluto disporre delle sue provincie e dividerne le spoglie, poichè così chiaramente aveva veduto scritto a morte il temporale dominio, che si era affrettata a cantarle essa stessa il *proficiscere*.

Leggete, o Signori, le memorie recentemente venute in luce del cardinale Consalvi. È una lettura edificante per chi desidera che si diano incensi all'apostolico difensore perpetuo, al propugnatore fedele dei così detti diritti della chiesa. Ma più che edificante è istruttiva quella lettura, per comprendere quali fatti e quali ragioni abbiano distrutto fin dal primo suo risorgere la fede nella durata del dominio temporale, negli uomini di Chiesa più illuminati destinati se non a risuscitarlo a galvanizzarlo.

Questo convincimento era già esso stesso un principio di trasformazione, avvalorato poi, aiutato e precipitato dalla pertinacia degli ignoranti, e dei caparbi della casta che rinnovarono combattimenti e resistenze.

Precipitato poi più ancora dalle successive rivoluzioni, sempre rinascanti, sempre ripullulanti, deciso infine dalla invasione prepotente ed inesorabile della civiltà.

Se Gregorio XVI volle alla sua volta tentare ciò che già diessi aveva voluto tentare Bonifacio VIII durante la prima forma esteriore del pontificato civile, di riprendere cioè la posizione perduta; il tentativo non fu nè men vano, nè più efficace.

Già vi diessi che i tempi progrediti in civiltà non avrebbero più permesso la ripetizione delle violenze di Sciarra, nè il rinnovamento di uno Sciarra.

Ma la guanciata vi fu ugualmente sotto altra forma; la resistenza di Gregorio fu ugualmente schernita, e per singolare giuoco della fortuna a me sembra che la storia potrà dire che la guanciata o l'intimazione che il tentativo della reazione era inutile fu due volte replicata durante lo stesso pontificato; una volta fu data dall'Europa diplomatica col noto *memorandum* delle potenze, la seconda volta e moralmente fu inflitta al cadavere ancora caldo dal suo medesimo successore.

La guanciata fu l'amnistia, il nuovo Sciarra Colonna fu Pio IX.

E il mondo la seconda volta come la prima comprese che la forma esteriore del pontificato civile fino allora durata aveva cessato di esistere.

Cominciavano gli esperimenti; e su questi sarebbe inutile tenere ragionamento, perchè se è lecito fare della storia, non è lecito fare delle divinazioni: so si può dire ciò che fu e ciò che è, molto arduo è il dire ciò che sarà.

Una cosa sola può dirsi; cioè che è ben accertato che la forma passata più non esiste, e che la trasformazione si sta svolgendo sotto i nostri occhi.

Questa potrà svolgersi o rapida o lenta. Osservando il bozzolo ognuno secondo le sue idee personali, secondo le sue opinioni sia politiche, sia religiose, e aggiungerò anche secondo i suoi desiderii, ciascuno, dico, può spaziare con la sua fantasia per cercare ed indovinare di qual forma, con qual colore sulle ali e di quale vitalità sia la farfalla che vi sta per entro racchiusa.

Dunque il pontificato civile non solo è trasformabile, ma il filo del ragionamento mi condusse a provarvi che trovasi già in perfetta trasformazione.

E in questo momento appunto, è in questo stato di cose che si applica e si proclama il principio del non intervento, che è tutta la sostanza del trattato del 15 settembre, e ciò appunto ne costituisce la maggiore importanza. Questa ignota evoluzione che sta compiendo il pontificato civile dopo così lunghe e secolari querele fra il laicato e il clericato, fra il regresso e la civiltà, questa evoluzione deve compiersi in una sfera veramente libera, appartata, lontana da ogni influsso di armi e di armati.

Francia ritiri i soldati suoi che una fazione (anche non volendo) potrebbero sostenere ed incoraggiare; noi interdiciamo alle armi nostre l'entrata, perchè altre aspirazioni non debbono neppur esse imporsi con la violenza.

Questa evoluzione si compia liberamente; siane il risultato quello che la forza delle cose vorrà, e non mai quello che la violenza degli uomini potrebbe imporre.

Chi ha fede nella forza della civiltà non può versare in angustie per l'avvenire della patria; chi ha fede nel progredire del cristianesimo, sincera e non passionata, di coscienza e non di partito, di convinzione e non di borsa, quello non mantenga neppur esso verun timore per l'avvenire della chiesa.

Io per me sono convinto che lo svolgersi degli avvenimenti renderà quel nodo ogni giorno meno complicato, e i viluppi che se ne andranno sciogliendo, renderanno sempre più evidente che non era nodo da tagliarsi col filo della spada.

Certo è che un immenso vantaggio, ed in brevissimo volger di tempo risentirà da questa stipulazione tutta l'Europa civile, tutto il mondo latino progrediente; perchè come il fatto della presenza di una forza stra-

niera in Roma rese possibile alla reazione di tutta Europa (non religiosa ma politica) di scegliere Roma a suo convegno, e farsene una cittadella per disfidare la civiltà, così l'uscita dei francesi da Roma renderà questo convegno a lungo giuoco impossibile.

Le forme reazionarie che quasi fuggendo la pura atmosfera della patria libertà nel Belgio andavano in cerca altrove dei putridi miasmi che avevano già disertato il loro paese; gli avanzi della Vandea usciti dai castelli ove nulla si era appreso e nulla obliato; i rifiuti delle guerre civili dei paesi Baschi, gli affamati soldati d'Irlanda, i fanatici d'ogni razza e d'ogni lingua ingannatori parte e parte ingannati, siatene pur certi non troveranno più la seconda volta la via di Roma, tuttavolta che l'uscita dei francesi rappresenti il veto autorevole contro ogni straniera intervenzione.

I Romani di questo veto saranno i più lieti come quelli sui quali pesava maggiormente l'onta della straniera occupazione. Essi quindi plaudirono, e ben a ragione (in ciò mi piace rendere omaggio al senno calmo e sereno non di tutti gli uomini intelligenti soltanto ma a quello dell'universalità dei cittadini), plaudirono, ripeto, ben a ragione, ma riservando il loro avvenire: come gli armati che decisero mutuamente di ritirarsi riservarono quello della politica dei loro governi circa l'ignoto che potrebbe in certe evenienze presentarsi. Riserva da tutte parti ad un tempo, tregua solenne, appello concorde all'avvenire, fui quasi per dire al giudizio di Dio.

La Curia Romana, ritornata padrona di se stessa, cessata la confusione delle lingue, porrà in disparte frattanto la fabbricazione della gran torre di Babele attorno la quale va sudando da vari anni il nuovo Nembrette venuto da Bruxelles, e potrà quietamente abbandonarsi alle sue riflessioni, studiare gl'interessi suoi e fare quegli esperimenti che a lei sembreranno opportuni.

A noi basta che la questione romana non sia pretesto e minaccia d'interventi, che non sia per l'Europa reazionaria pretesto per farci una questione interna nel l'interio della nostra penisola, nel cuore del nostro territorio.

Se a questa trasformazione del pontificato civile fossero collegati veramente, come alcuni scrittori sinceramente cattolici hanno voluto asserire meglio che provare interessi di altri Stati europei, a questi Stati deve bastare che la questione si spogli di tutto il suo carattere d'urgenza, che ne sia abbandonata la soluzione alla forza delle cose e non alla forza delle baionette.

Sì, o Signori, io lo dico con pieno convincimento che io non so comprendere questa questione risolta da un atto di violenza, poichè nelle quistioni non comprendo l'oggi quando non so farmi una chiara idea dell'indomani.

Io credo che qualunque sia la fine di questa questione l'Italia sopravviverà ad ogni lotta e vincerà ogni ostacolo, e che il Pontificato civile, reputo ozioso per

ora indagarne il come, ma finirà per certo di essere ostacolo; e questo mi basta.

Si è nel trionfo de'mezzi morali, che io ho piena fede appunto perchè la nostra rivoluzione ha avuto fondamento nei grandi principii della civiltà, ed ha trovato nell'applicazione di quei principii la sua sicurezza, quella del suo avvenire.

Io sento in me stesso che se mai nazione potè segnare una stipulazione internazionale in piena buona fede e con la leale intenzione di tenerla, noi siamo quella e questo è il caso.

E non son punto dolente che necessità diplomatiche abbiano rese necessarie postume dichiarazioni avvalorate da tutta quell'impronta che può dare ad una parola il prestigio della lealtà personificata, perchè veramente è bene che l'Italia senta e si persuada, e che il mondo non ignori, che noi di reticenze non abbiamo d'uopo; di riserve sleali non comprendiamo neppure la possibilità, dal momento che una profonda convinzione ci è di guida e ci avvalorata nella nostra fede, che l'opera della civiltà sola è sufficiente per se stessa a risolvere le difficoltà accumulate su quella questione da un accozzo di tradizioni, di pregiudizi, di sincere convinzioni, e d'interessi passionati.

Do dunque col cuore bensì addolorato ma con sicura coscienza di adempiere un dovere imperioso verso la patria, do il mio voto alla legge della traslocazione perchè necessaria in se stessa come fase inesorabile del nostro ordinamento nazionale specialmente in faccia alla resistenza dei partiti che tendono a disconoscere l'esistenza della Nazione novella.

Le do il mio voto perchè opportuna in quanto che è l'occasione di una nuova conferma dell'alleanza francese con la stipulazione di un trattato che ci giova in più modi, lacerando cioè il trattato di Zurigo, avvalorando e rendendo più che mai sicuro il principio di non intervento, ed infine spogliando la questione di Roma da tutti i pericoli che poteva contenere in germe, sia come occasione di violenza, sia come lotta diretta fra noi e tutte le fazioni mondiali concentrate là dentro con i loro mezzi, con le loro ire, con i loro rancori.

Io do il mio voto a questa legge perchè accetto e divido i nobili sentimenti che nell'ultimo periodo della sua orazione svolse il Senatore Sclopis, perchè divido con lui la certezza che questo nobile paese che fu la culla d'Italia, manterrà costante il suo posto d'onore e combatterà sempre nelle prime file su tutti i campi militari e politici le battaglie della Nazione. Io dico che le nobili parole del Senatore Sclopis, mentre sono l'espressione più sincera e più vera dei sentimenti di questo popolo, saranno per il Piemonte la norma inviolabile e sicura della sua condotta, saranno all'Italia l'arra di quanto può attendere dal patriottismo di queste provincie. E l'Italia sarà grata al conte Sclopis perchè anche nel momento di passeggerio dissenso d'opinioni fra lui e altri figli della medesima patria italiana seppo così

beno additare la via dell'onore ai suoi concittadini. Ed io mi auguro che all'Italia alla quale egli rese già numerosi servigi, non mancherà per l'avvenire il suo consiglio e la sua cooperazione nel difficile arringo che deve percorrere. Ma accettando i voti e le patriottiche dichiarazioni del Senatore Sclopis io non posso accettare i timori che perturbarono l'animo di un altro mio antico amico il Senatore Ricotti al quale da lunghi anni mi legano comunanza di studi, costante e non mai mutato affetto alla causa italiana. I sinistri suoi presagi, se hanno fondamento in un grande amore, perchè chi ama teme, no, non hanno fondamento nella ragione.

Quei sospetti, quei presagi che sono oltraggiosi alla Francia non lo sono meno all'Italia. Chi così efficacemente ci aiutò a sorgere, non so come possa sospettarsi di volerci condurre a ruina, di voler disfar l'opera, alla quale diè aiuto. Quanto all'Italia sa che essa può perire soltanto, se la fortuna l'abbandonasse sui campi di battaglia. Ma quel giorno perirebbe tutta.

Dirò di più, l'Italia sente che le parti che sarebbero più minacciate sono quelle che nel loro passato possono trovare i maggiori pericoli, e che hanno dietro sè un abisso.

Io do il mio voto a questa legge col pieno convincimento che nessun atto può agevolare di più e forse anche affrettare una trasformazione del pontificato civile non giudicabile certamente tuttavia, ma che operandosi appartata, all'infuori degli influssi, degli incoraggiamenti delle fazioni europee o delle nostre minacce, può emergere più agevolmente per forza delle cose, e che svolgendosi con minore attrito di passioni, sarà sempre un grandissimo beneficio.

Conciosiachè e Stato e cittadini non si dissimulano i dolori e gli inconvenienti che un perdurante conflitto produce, poichè il conflitto non s'arresta ai confini dei due Stati, ma divide in due campi entro lo Stato medesimo le coscienze, le famiglie, i cittadini.

E a questo inconveniente a pochi certamente accade di non fermare qualche volta il suo pensiero, e nessuno forse anche nell'interesse politico non ne desiderò il termine anche non potendosi rendere conto del modo. Io credo che sia nel cuore della maggioranza degli italiani il desiderio che ad un tempo si facciano l'unità del territorio e l'unità del pensiero e delle convinzioni.

La lotta fra due doveri, fra due sentimenti ugualmente sacrosanti, se non fece vacillare, angustió certamente molte anime oneste nei due campi.

Il dilemma che le fazioni reazionarie imponevano o tentavano imporre agli italiani diceva: « scegliete fra la religione e la patria. » Era un dilemma solennemente disonesto.

E lo osavano imporre perchè credevano poterlo presentare sulla punta delle baionette.

Cessato l'apparato della violenza intorno a Roma, fatto il silenzio ove le grida discordanti di un misto di favelle straniere assordavano il deserto che circonda l'alma città, noi possiamo (quelli che hanno piena e

sicura fede nell'avvenire della civiltà) attendere tranquillamente il frutto dell'opera sua, ed invocare da quelli che men di noi sono fidenti e più timidi di volere sopportare con pazienza questo esperimento, per il quale non può sentire ripugnanza se non chi ora deplorare la cessazione della violenza presente, o la mancata prospettiva delle violenze future, chi in una parola mentre ostenta di aver fede soltanto nella forza di quel che crede poter chiamare diritto, in verità non ha fede e non invoca che il diritto della forza, diritto che è la negazione della civiltà.

**Presidente.** La parola è al Senatore Sforza.

**Senatore Sforza Cesarini.** Nel 1861 avevo l'onore di sedere fra i deputati della nazione, e presi parte alla memorabile seduta del 27 marzo, in cui con solenne unanimità fu dichiarata Roma capitale del Regno italiano. Oggi si presenta in Senato una proposta di legge pel trasporto della capitale da Torino a Firenze! Nel mio caso speciale, ecco qual'è il raziocinio che mi viene spontaneo alla mente. O questa nuova legge ritratterebbe il voto del 27 marzo, ed io dovrei respingerla per parte mia, e come Italiano e come Romano. O questa nuova legge confermerebbe quella del 27 marzo, e sarebbe una vera inutilità rinnovare un voto che già fu emesso e voler confermare una legge che nessuno (che io sappia) mette in dubbio, e tutta la nazione concorde riguarda come sacra ed irrettrabile. Sento anche dire che questa legge si considera come un passo verso Roma. Debbo però confessare che per quanto abbia istigato la mia coscienza a persuadermene, non ho potuto ridurla a tale convinzione.

Di più! Dovrei pronunciarmi in un senso affatto contrario, se, come molti affermano, e come ho qualche apprensione che sia in realtà, non fosse estranea a questo trasferimento o una pressione, o un'imponente influenza straniera.

Senonchè paralizza il mio voto la simpatia e la fiducia che m'ispira il patriottismo dell'attuale Ministero, che presenta e sostiene la legge.

Tutto dunque ben calcolato, se mi astengo dal dar voto contrario per rispetto al Ministero, egualmente debbo astenermi dal darlo in favore, per rispetto a me stesso, per non rischiare di contraddire al mio voto del 27 marzo, per non oppormi alla volontà nazionale che non vuole altra capitale definitiva che Roma.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Signori. Le mie prime parole sono di ringraziamento a colui che ieri l'altro parlò in difesa dei Napoletani; egli sa che noi Napoletani se non sempre rendiamo odio per odio, paghiamo sempre l'amore che ci si porta con immenso amore, con eterna gratitudine.

Signori, la questione che ora noi trattiamo è giunta a tale, che se ne è tanto detto e scritto che è quasi impossibile non ripetere cose già dette, e perciò io, che ho l'onore di parlare ad uomini dotti, accennerò, più



che non mi farò a svolgere, poche mie idee e le formolerò in quante meno parole potrò formularle.

Innanzi tutto è utile che io dichiari, o Signori, che intendo parlare da cattolico, e perchè sono cattolico e perchè credo che chi in questo Consesso non parlasse da cattolico, mostrerebbe di essere molto poco dotto del gran libro della politica.

Noi abbiamo obbligo, o Signori, di essere uomini seri; ed ogni parola per poco non savia, ogni più leggiera imprudenza sarebbe per noi imperdonabile errore.

Signori, la convenzione del 15 settembre significa che il Regno d'Italia promette di non attaccare, *ne pas attaquer*, lo Stato ove ora regna il Papa, e d'impedire che gente armata andasse ad attaccarlo; in conseguenza di questa convenzione, l'Imperatore dei francesi promette di richiamare il suo esercito da Roma, e di farvelo rimaner solo tanto di tempo quanto è necessario perchè il Papa possa ordinare, organare il suo esercito, e questo tempo non deve oltrepassare il termine di due anni.

Dopo questa convenzione, o Signori, l'Italia cessa di essere una minaccia pel Regno del Papa, per la preponderanza che un Regno di 22 milioni ha sopra uno Stato di circa mezzo milione che è circondato da quello. E se continuerà ad essere una minaccia, lo sarà solo per le nostre libere istituzioni, lo sarà per il progresso dello incivilimento, lo sarà, lo dirò pure francamente, perchè il cielo clemente non vorrà dare a chi siede o siederà sopra la sedia di S. Pietro quella prudenza che avrebbe Benedetto XIV, se venisse Papa ora che siamo nella seconda metà del secolo XIX.

Dopo quella convenzione, o Signori, se l'Imperatore dei francesi continuasse a tenere un esercito in Roma, lo terrebbe solo per difendere un principe contro un popolo che non potesse patirlo, una forma di governo che fosse divenuta impossibile nei tempi che corrono.

Quindi io credo che, se un Ministero avesse, anche senza la convenzione, chiaramente assicurato che esso mai non attaccherebbe lo Stato del Papa, avrebbe fatto cosa prudente, avrebbe mostrato gran senno, perchè così sarebbe cessata una gran cagione di tenere in Roma l'esercito francese.

Signori, quando scoppiò in Roma una rivoluzione contro un Papa che era stato poc'anzi salutato come la stella delle speranze d'Italia ed ancora era tenuto tale da molti; rivoluzione che fu crudelmente inaugurata dal vile pugnale che assassinò Rossi, allora dopo lunghe discussioni la repubblica francese mandò il suo esercito a distruggere la repubblica romana. Ma non so se quella rivoluzione fosse scoppiata regnante il pontefice anteriore, se una rivoluzione come quella di Rimini si fosse estesa per tutto lo Stato del Papa, non so, se la repubblica francese avrebbe mandato un esercito a distruggere la repubblica romana. Quello che so, o Signori, è che la lettera a Ney fa intendere, o almeno fa indovinare quali erano le opinioni di colui che allora era capo della repubblica francese. Credete voi, o

Signori, che ora questo uomo crederebbe degno della sua fama di tenere un esercito in Roma non più per difendere il debole contro del forte, non per equilibrare l'influenza di un'altra nazione? No; ma, lo ripeto, per difendere un ordine di cose che fosse divenuto impossibile? Signori, questo uomo ora regge i destini della Francia (da repubblica mutata in impero) di quella Francia che prima proclamò il principio del non intervento, di quella Francia che è gelosa di esser tenuta alla testa dello incivilimento del mondo! (*Bravo*). Signori, io mi glorio di confessarlo, io vorrei che il Regno d'Italia ed il Papa si mettessero d'accordo in un modo qualunque, e da questo ne verrebbe bene alla cattolicità e bene all'Italia. Io vorrei vedere un esercito italiano benedetto da un Papa. Gli eroi della Lega Lombarda, o Signori, furono benedetti da un santo che era l'arcivescovo di Milano, e quella lega segna un'epoca gloriosa nelle pagine tante volte lamentevoli della storia d'Italia.

Io vorrei, sarà forse un'utopia, ma io vorrei che Papa e romani si mettessero d'accordo; e quando veggio che l'Imperatore dei francesi vuole che il Papa abbia il diritto di arruolare, di ascrivere alla sua bandiera soldati stranieri, veggio che egli, l'Imperatore, teme che questo accordo non sia possibile. Signori, un Governo consentito dal popolo non abbisogna di soldati stranieri: di questo permesso ne arrossirebbe ogni altra nazione, rinunzierebbe sdegnosa questo permesso l'Italia. (*Bravo*)

Ma di più aggiungo che i Pretoriani, i Giannizzeri, sebben non fossero stranieri, pure nocquero più a coloro che difendevano che a quelli contro cui li difendevano.

Ma se questa mia speranza fosse vana, se fosse una utopia, se per continuare a conservare il potere temporale al Papato fosse necessario che battaglioni di potenze cattoliche colla punta delle loro baionette costringessero un popolo di 500 o 600 mila anime a subire un giogo che fosse impossibile per lui, io domando se chi dice che Roma appartiene alla cattolicità, e che perciò è in diritto di così fare, io domando se chi afferma queste cose, parla da vero cattolico, difende quella religione che è la vera, quando afferma che essa abbisogna di questi mezzi dei quali non abbisognano le false religioni le quali quando si giovano della forza, noi ne tiriamo argomento per provare la loro falsità. Io per me nol credo nè lo può credere il mondo civile.

Signori, le strade ferrate, le navi a vapore, il telegrafo elettrico, la libera stampa hanno renduto il mondo incivilito come una sola famiglia. Ora niuna nuova scoperta, niuna verità può essere per lungo tempo privilegio di un popolo solo. Il giudizio di questo mondo incivilito è inappellabile sentenza contro cui si spuntano le armi, contro cui sono inutili gli eserciti, i quali se pur trionfassero, il loro trionfo sarebbe di breve durata; ed anche quel tempo che par lungo ad un uomo, è breve istante per la vita di un popolo.

Signori, a questo mondo incivilito ora sono spetta-

colo il Regno d'Italia ed il Papa; il Papa ed i sudditi suoi.

Regoliamoci in modo che questo giudizio debba essere favorevole all'Italia, ed il nostro avvenire sarà assicurato.

Signori, se voi lacerate quella convenzione, voi avrete contro l'Italia tutti coloro che prendono la difesa del debole contro del forte e 250 milioni di cattolici che in questo debole vedono il capo della loro religione, ed in qualunque cimento colui che più ama l'Italia in Francia, colui che quando l'Italia era trepidante e lacrimosa per la morte del Cavour mandò subito il suo Ministro, a Torino, egli l'Imperatore durerà fatica per poterci difendere. Lacerate quella convenzione, ma sappiate che così facendo voi lacerate l'Italia.

Ora vengo alla seconda parte della questione, il trasferimento della sede del Governo a Firenze, io confesso che quando 8 o 10 mesi or sono ascoltai il dotto ed applaudito discorso del Buoncompagni, vidi con piacere come il senno politico era progredito in Italia, ed allora deliberai di domandare al Ministero se e quando avesse in animo di prendere a discutere quale dovesse essere la città capitale d'Italia. Quel dire che la città capitale d'Italia fosse Roma; Roma, dove era una guarnigione francese da circa 15 anni: quel dire che l'Italia non fosse fatta se Roma non era data al Regno d'Italia, dava diritto ai nemici d'Italia di dire: ma Roma non appartiene di fatto al Regno d'Italia, dunque il Regno d'Italia non è ancora fatto.

Come se un popolo di 22 milioni d'Italians, per essere nazione, avesse indispensabile bisogno che tale o tale altra città fosse la sua capitale.

Inoltre, Signori, questo fatto metteva in istato di guerra l'Italia ed il Papa, e la Francia credendo di vedere minacciato lo Stato del Papa, si vedeva in obbligo di tenervi guarnigione per difenderlo. Vi era pure un'altra ragione perchè io facessi quella interpellanza, ed era che se questa discussione sulla città capitale fosse accaduta, poniamo di qui ad un anno, e se fosse stata fatta pacatamente, e con calma, forse le speranze di Napoli non sarebbero state fallite, io spero che se i Torinesi amano Torino, che se i Toscani amano Firenze, mi sia pure permesso di amare la bella terra dove sono nato. Signori, ebbene ora queste speranze sono svanite; dirò di più, che Napoli era dolente perchè le vie di ferro sono per lei ancora una mistificazione, perchè gli impiegati messi in disponibilità sono quasi tutti napoletani, perchè anche dopo le nobili parole dette dal passato Ministro della Guerra, molti ufficiali dello antico esercito napoletano vanno quasi accattando il pane; ebbene ciò non pertanto quando giunse a Napoli la triste notizia dei casi di Torino, ogni nostro pensiero fu un pensiero solo, ogni nostro sentimento un sol sentimento, e questo pensiero, e questo sentimento fu di dolore; Napoli non esaminò quei fatti: chi ama di vero cuore, e sa che un suo amico soffre, non si fa

suo giudice, ma si affligge, e Napoli si afflisse. *Se mandò a Torino un omaggio di affetto e di dolore. (Applausi.)*

Signori, i grandi fatti mai non sono avvenuti senza grandi sacrifici, e poichè il Ministero prescelse Firenze, poichè i Generali dei quali l'Italia si onora hanno creduto che in Firenze dovesse essere la sede del Governo, e poichè la Camera elettiva ad un'immensa maggioranza ha giudicato e votato questa sentenza, a noi altro non resta se non che mettere dall'un dei lati ogni amore municipale, e cercare di non mettere come una pietra di inciampo a quella che si reputa conseguimento del bene d'Italia.

Signori, forse la storia parlerà del modo col quale Napoli si è comportato in questa circostanza, quello di che sono certo si è che la storia proclamerà quel popolo valoroso che primo scrisse glorioso il nome italiano, alla Cernaia, che bagnò col suo sangue la terra di S. Martino, di Magenta e di Sulserino, poi fece all'Italia il maggior sacrificio che poteva fare e che l'Italia glie ne fu grata.

Poche altre parole mi si permetteranno di dire, e dirò come ogni volta che ho udito da taluno parlare con poca gratitudine di una nazione cui tanto deve l'Italia benchè raramente mi avvenisse, pure ne ho provato infinito dolore.

Signori, se un uomo disse un giorno: io stordirò il mondo col peso della mia ingratitudine, quell'uomo non era italiano, quell'uomo parlava colà dove furono presto dimenticati i beneficii ricevuti dal popolo di Sobieski; l'Italia, o Signori, l'Italia per lungo andar di secoli mai non dimenticherà che quel che Polonia fece un dì per l'Austria, ultimamente Francia ha fatto per l'Italia (*Bene, bravo*).

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Presidente.** La parola spetta al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento intorno allo stabilimento di scuole d'applicazione per gli ingegneri idraulici.

**Presidente.** Ho atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato, e mandato agli uffici.

Si riprende ora la discussione sospesa: la parola spetta al Senatore Manna.

**Senatore Manna.** Signori, quando un governo rende conto al paese della sua condotta, due cose si domandano da lui: gli si domanda non solo se ha abbastanza rispettato i principii di progresso e di libertà che fanno il moto e la vita delle nazioni, ma gli si domanda ancora se ha abbastanza rispettato gli altri principii conservativi che fanno la forza e la solidità degli Stati: ma in un Consesso come questo, composto d'uomini gravi, preoccupati sovra tutto del rispetto alle

leggi ed alle tradizioni, io credo che un governo debbe principalmente dimostrare, che ha avuto a cuore la conservazione delle grandi norme, de'grandi principii d'ordine, e credo quindi che la più grave accusa che possa risuonar in un recinto come questo, sarebbe quella che dicesse: voi avete scosse le basi dello Stato, voi avete compromesso le istituzioni del paese, voi avete tirato il Governo in una via d'avventure e di pericoli.

Signori, voi lo sapete, rimproveri ed accuse di questa specie sono risuonate appunto in questo recinto, contro il governo che segnò la Convenzione del 15 settembre ultimo, e quello che è più doloroso, sono uscite dalla bocca di persone venerande dai consigli, e dagl' insegnamenti delle quali siamo soliti prender norma alla nostra condotta.

Fortunatamente risposte splendide sono state date a molte di quelle accuse, ed io ricordo con piacere quelle date dall' illustre Mamiani, quelle date dal Presidente del Consiglio, quelle date ieri dall' onorevole Durando; ma io credo che le migliori risposte siano quelle che si attingono dallo scopo, e dalla natura della convenzione medesima.

E non incresce a me mettere in questo grave argomento la mia parola perchè io credo poter dimostrare che il Governo a cui ho avuto l'onore di appartenere, ha fatto veramente una politica seria, una politica onesta, una politica conservativa, che è ciò che soprattutto incombe dimostrare in questo recinto.

Permettetemi, o Signori, di ricordarvi che quando la convenzione del 15 settembre è stata manifestata all'Europa, ne è nata come una preoccupazione universale: per più mesi non si è parlato, non si è disputato che della convenzione, e la questione italiana ha dominato e quasi soffocato tutte le altre.

Perchè questa meraviglia? Perchè mai l'Europa si è commossa tanto, che la commozione eccitata nell'esterno è stata quasi più forte di quella eccitata nell'interno? Sapete perchè, o Signori? Perchè l'Europa da più di 15 anni assisteva ad uno dei più curiosi ed insoliti spettacoli diplomatici, alle relazioni sempre più dubbie, varie, incerte tra il governo imperiale di Francia e la lottante e crescente Nazionalità italiana. La convenzione tutt' insieme è venuta come a sviluppare, a chiarire queste relazioni, sicchè in certo modo si è potuto argomentarne il passato, e indovinare l'avvenire: l'Europa, per dir così, ha aperto gli occhi, ed ha veduto specialmente che un'Italia c'era, poichè il potente e silenzioso imperatore si risolveva finalmente a prenderla per mano, e quasi a tirarla in mezzo alle grandi responsabilità della politica moderna.

Vediamo infatti come le cose erano procedute.

Le influenze straniere in Italia erano state per secoli varie e molteplici, e da ciò, come suole accadere, era nata occasione a qualche eccitamento delle libertà interne. Poi tutto era peggiorato quando queste influenze

si erano ridotte ad una sola, all'influenza austriaca, la quale era divenuta assiderante, desolatrice.

Il 1818 aveva portata una gran novità. Il Presidente della repubblica francese ne aveva presa occasione, come sapete, per mandare i suoi eserciti a combattere e quindi occupare Roma. Ecco dunque una nuova occupazione straniera in Italia: ciò dovea parere a tutti un aggravamento di condizione, poichè il gran tentativo d'indipendenza pareva non aver prodotto altro risultato che di raddoppiare le catene. Eppure, una mente acuta avrebbe immediatamente compreso che quella doppia occupazione faceva risorgere le antiche opportunità; la nuova occupazione infatti aveva assunto il pretesto migliore che rapiva all'Austria, cioè il pretesto della protezione e difesa del papato.

Aggiungete che questa nuova occupazione francese ricordava il decennio dell'altra occupazione imperiale, onde era facile ritornare colla mente a ciò che allora era accaduto; c'era insomma tale differenza tra le due occupazioni, che si potevano prevedere a conseguenze diverse.

Fortunatamente in quel tempo appunto un virtuoso Governo in un angolo d'Italia aveva avuto il coraggio di mantenere in piedi un regime liberale, e questo Governo si vedeva già a certi segni in qualche intelligenza con quel secondo occupatore della penisola. Venne un momento in cui a grande meraviglia dell'Europa gli eserciti di questo piccolo Stato si videro combattere a fianco agli eserciti francesi e inglesi in una guerra famosa, agli estremi d'Europa. Più tardi si vide un rappresentante di questo medesimo Stato comparire in un congresso e parlare la prima volta dei diritti e dell'indipendenza d'Italia.

Più tardi ancora, e questa fu la maggiore delle meraviglie, quel secondo occupatore apparve coi suoi eserciti a fianco degli eserciti italiani ed a far che? A combattere l'occupatore più antico, a respingerlo al di là di un'importante provincia, e ad aggiungere questa provincia al piccolo Stato italiano, di cui si era fatto apertamente alleato.

Parve allora chiaro che il secondo occupatore prendeva il contegno di liberatore del paese, e mostrava quasi di non essere entrato in Italia che per cacciarne gli austriaci.

Se non che, o Signori, dopo questi primi felici avvenimenti, le cose cominciarono di nuovo ad oscurarsi.

Alla cessione della nuova provincia conquistata succedeva la perdita di qualche antica provincia nazionale.

Poi si parlò di non so quali combinazioni politiche tra le provincie antiche e le nuove, poi succedettero malumori e parole dure.

A poco a poco, il Governo francese aveva ripreso quel contegno muto e bieco, sicchè all'insistenza del Governo italiano non dava più risposte chiare e concludenti, tanto che in fine l'Europa aveva concluso in questo modo: il Governo francese appoggia e sostiene fino ad un certo punto il Governo italiano, ma egli è ben deciso di te-

vere la sua influenza nella penisola; egli è ben deciso di profittare della occasione della protezione del papato per tenere così i suoi eserciti, per serbare la sua libertà d'azione nelle future eventualità della politica europea.

Ebbene, o Signori, in mezzo a queste ritornate ambiguità è sopravvenuta la convenzione del 15 settembre. Essa ha mutato da capo a fondo tutte le congetture dell'Europa rispetto alle relazioni tra Italia e Francia.

La convenzione dice tali cose che quelle congetture cadono di necessità.

Il Governo francese dice: « io ritiro i miei eserciti, » dunque la tradizionale pretesione d'influenza politica in Italia è abbandonata!

Il Governo francese mette in certo modo l'Italia in luogo suo nella protezione del Papato: dunque anche questo impegno o questo pretesto di occupazione militare è abbandonato!

Sicché i fatti, che servirono come di sostegno alle argomentazioni dell'Europa, sono mancati: vi è quindi una novità così forte, che bisogna ricominciare i ragionamenti da capo.

Ecco, o Signori, la ragione per cui l'Europa ha dato tanta importanza, si è tanto commossa, all'apparire della convenzione.

Ma vediamo dunque che cosa vi è dentro questa convenzione, vediamo come questa meraviglia d'Europa sia giustificata.

Io dirò prima di tutto, che il corso degli avvenimenti doveva da se stesso far prevedere la novità; mentre la Francia conservava colà le sue truppe, l'Italia procedeva nella sua via, sì che l'unificazione di questo gran paese non era più un desiderio, un progetto, una possibilità, ma diventava ogni giorno più un fatto, una realtà. Or se si può conservare influenza sopra i piccoli Stati, con i grandi Stati non ci è che alleanze ed amicizie. Era chiaro dunque che la pretesione di influenza politica in Italia mancava ogni giorno più di fondamento. Ma messa anche da banda la pretesione d'influenza politica, il protettorato del papato esercitato in modo che significasse difesa del papato contro l'Italia, come se l'Italia non comprendesse i suoi veri interessi, anche questo protettorato diventava ogni giorno più strano e più insostenibile. Queste due ragioni dunque dovevan fare comprendere che quella politica doveva essere abbandonata; che quindi il governo imperiale di Francia dovesse riconoscere che la questione romana era una questione di interesse e di diritto italiano; e dovesse per conseguenza mutare la posizione delle cose, e con qualche accordo sostituire una posizione più accettabile più ragionevole. È questo che io intendo che abbia fatto la convenzione.

Mi corre l'obbligo dunque di dimostrare che questo che dico, cioè che la questione romana sia una questione d'interesse italiano e quindi di diritto italiano, sia una proposizione vera.

Signori, che la questione romana sia una questione

d'interesse italiano, io lo credo di un'evidenza perfetta. Se guardate le apparenze, oggi tutto sembra dire il contrario; una serie di errori, una serie di incidenti hanno messo il papato rispetto all'Italia, e l'Italia rispetto al papato in una deplorabile condizione.

Il papato si presenta oggi all'Italia, come nemico d'Italia, come alleato dello straniero, quindi ostacolo alla sua indipendenza, come contrario allo svolgimento della libertà interna, quindi ostacolo all'unificazione, al ravvicinamento del suo territorio. Così si presenta all'Italia oggi il papato, e di questo è occasione fortissima il potere temporale.

Il potere temporale che è da dieci secoli in mano al papato ha creato tradizioni, abitudini e massime, le quali sembrano incarnate a quell'istituzione, ed hanno fatto sì che di passo in passo, il papato si è rinchiuso in una cerchia di diffidenze e di sospetti, che lo dividono sempre più dall'Italia; hanno fatto sì che il papato si trovi quasi fuori d'Italia, e oserei dire di più, l'Italia quasi fuori del mondo cattolico.

Ma, Signori, è questo il vero stato delle cose? È questa l'espressione della verità? No, o Signori; il Papato è talmente nell'interesse dell'Italia, che è impossibile staccare le sorti dell'uno da quelle dell'altro. Mi bastano due osservazioni.

La nazione italiana è la nazione più cattolica del mondo, essa è per così dire impregnata di cattolicesimo fino alle midolla. Non vi è in Europa una nazione la quale rappresenti una massa più compatta di credenti come quella d'Italia.

Le sue arti, le sue tradizioni, i suoi monumenti sono tutti improntati di cattolicesimo.

Crederete voi dunque, o Signori, che in questo stato di cose possa mai l'Italia dimenticare il pontificato cattolico, ovvero separare le sue sorti dalle sorti di quello?

Le cose oggi hanno una certa apparenza che inganna. Lasciate calmare le ire, lasciate toroar tutto al suo posto, e voi vedrete quale enorme peso avranno le credenze delle moltitudini.

Fo una seconda osservazione. Mentre in Italia vi è sì stretto legame tra il Papato e le credenze religiose del paese, quello che accade nel mondo, è anche più importante.

Signori, voi lo vedete già a chiari segni, le questioni religiose ricevono per tutto un nuovo impulso; le questioni religiose tra pochi anni invaderanno l'Europa.

Or io credo che ciò che meno avanzerà in questo gran movimento, ciò che meno guadagnerà, sarà il protestantesimo, le dottrine religiose eterodosse e dissidenti. Io credo invece che per certo intervallo di tempo l'importanza e l'efficacia maggiore sarà quella delle grandi e potenti scuole filosofiche, e che l'opera demolitrice che esse fanno rispetto alle credenze ed alla rivelazione sarà ben grande. Io m'immagino che esse spianeranno e sgomberanno quasi interamente il terreno. Ma, o Signori, a quest'opera seguirà nelle coscienze una reazione

grandissima; a questa demolizione seguirà una riedificazione generale delle credenze.

Ebbene, è mia opinione, e credo non ingannarmi, che questa reazione delle coscienze sarà tutta a beneficio del cattolicesimo, e che questo ritorno alla fede non sarà a profitto delle dottrine protestanti, ma delle cattoliche; ed allora a questo trionfo sarà necessariamente legato il trionfo del pontificato cattolico.

Io ricordo, o Signori, ciò che alcun tempo fa uno dei più distinti oratori dell'altra Camera del Parlamento diceva, parlando appunto di ciò. Premettete che egli si dichiarava la negazione del papato, onde non si può dubitare della imparzialità del suo giudizio. Egli dunque riconosceva tale avvenire nel papato che, facendo il caso di un nuovo grande impero francese, affermava che l'Italia insieme col Papa, capo spirituale della cattolicità, avrebbe potuto ben tener fronte al gigante, perchè sarebbero stati due contro uno, due contro uno nel senso che l'Italia colla sua novella forza di unificazione, ed il Papa colla sua immensa influenza esteriore, avrebbero potuto resistere a chiechessia.

Questa sua opinione io traduco nel senso mio, e dico: il Pontefice col futuro trionfo del cattolicesimo sul protestantesimo avrà acquistata una forza immensa di cui l'Italia potrà profittare.

Ma chiechessia, Signori, di questa mia opinione, io ne voglio trarre solo la conseguenza che l'interesse dell'Italia essendo legato alle sorti del pontificato cattolico, perchè l'Italia è nazione essenzialmente cattolica, e perchè i trionfi futuri del cattolicesimo potranno essere a suo profitto, sarebbe una colpa, una follia dividere le sorti dell'una da quelle dell'altro.

Se non che, a mio avviso, le sorti dell'uno sono già talmente legate a quelle dell'altro, che forse al Papa medesimo non riuscirebbe di separarle.

Non vi meravigliate di questo straordinario linguaggio. Io considero che insomma il Papa non potrebbe staccarsi dall'Italia per altro che per la sciagurata questione del potere temporale. Voi conoscete quello che dicono contro l'Italia i giornali clericali stranieri: essi ci fanno accusa tremenda per la ripugnanza che noi abbiamo a lasciare il potere temporale al Papa e per la guerra che fanno gl'italiani al potere temporale.

Ebbene, Signori, credete voi che se il povero Papa avesse la cattiva idea di muoversi d'Italia e di andare cercando altrove un potere temporale, lo troverebbe facilmente? Signori, state certi che quei medesimi scrittori di giornali cattolici, che quei medesimi ardenti suoi difensori gli direbbero a coro che disposti a circondarlo di tutta la venerazione possibile, essi tuttavia non potrebbero permettere che prendesse dove che sia un lombo di terra, essi gli direbbero che il territorio nazionale è uno ed indivisibile, che tutto si può permettere fuorchè staccarne una porzione per dare sopra di essa l'esercizio di sovranità a chiechessia, fosse anche il Papa.

La ricerca adunque di un potere temporale non potrà essere mai una ragione di separare il Pontefice dall'Italia, perchè se un potere temporale non si tiene facilmente in Italia, non si trova e non si tiene molto meno in nessuna altra parte dell'Europa cattolica.

Io concludo, o Signori, da tutto ciò che l'interesse che ha l'Italia alla conservazione e rispetto del pontificato cattolico presso di essa è un interesse vero e permanente che è impossibile negare. Da ciò arrivo ad una deduzione che mi pare ugualmente evidente.

Se è così d'interesse italiano, il rispetto e la conservazione del Papato, è facile dimostrare che con questo interesse v'ha un diritto, ossia che, come la questione romana è d'interesse italiano, così sia di diritto italiano.

Che il papato in quanto alla sua missione religiosa, in quanto alla sua dignità e autorità religiosa appartenga a tutto il mondo cattolico, è inutile dirlo.

Ma per tutto ciò che si riferisce alle sue esteriori condizioni di esistenza, alla sua maniera pratica di essere in mezzo a quel paese, a quella nazionalità nella quale si trova collocato, tutto ciò può credersi che appartenga più propriamente a quella nazionalità e sia in certo modo suo diritto di occuparsene, poichè la questione dei mezzi esteriori è fino ad un certo punto indipendente dall'alta missione del papato medesimo.

Io, per esempio, non saprei riconoscere nè in Francia, nè in Spagna, nè in Austria, nè in Portogallo, nè in qualunque altro governo cattolico il diritto di venire a designare le condizioni, i modi di esistenza esteriore del Papato in Italia. L'Italia è investita naturalmente del diritto di guardare alle cose che le appartengono. Insomma, mi sembra che l'interesse e il diritto siano in relazione tra di loro e che quindi la questione romana sia una questione come d'interesse così di diritto italiano.

Una questione d'interesse e di diritto italiano doveva finalmente apparire qual'è. Era impossibile che il governo imperiale di Francia, dopo aver molto osservato e avere potuto molto meditare sovra questo argomento, non avesse infine sentita questa doppia verità e non si fosse finalmente risoluto a mettere le cose al loro posto.

Io dunque dico che lo scopo della convenzione del 15 settembre non è che questo. Con quella convenzione si viene a dire che, visto il consolidamento del Regno italiano sempre crescente e progrediente nella sua unificazione; considerato che il Regno d'Italia ha un profondo interesse a mantenere nel suo seno la grande istituzione del pontificato cattolico e che di conseguenza la parte pratica di questa conservazione è di diritto italiano, il governo francese si risolve a ritirare le sue truppe da Roma, ad investire il Governo italiano di quel protettorato che esso aveva assunto e sostenuto per più anni.

Se non che, o Signori, il Governo imperiale avendo (bene o male che fosse) assunto in faccia al mondo

cattolico la grande e solenne missione di difendere e guardare il Papa, non poteva con una parola disfare il fatto, ed abbandonare senz'altro la questione in mano al Governo italiano.

Qualche cosa bisognava fare perchè questo solenne passaggio, questa importante transizione seguisse nelle forme e colle cautele convenienti.

Noi arriviamo appunto a dire l'oggetto e lo scopo pratico del trattato.

Tutti i patti e condizioni e garanzie che si dicono essere nella convenzione del 15 settembre, tutti tendono a questo scopo, a continuare quella esperienza del potere temporale che il Governo di Francia avea in faccia al mondo cattolico assunta a sè.

In questo momento in fatti il Governo francese fa, a dir così, prova ed esperimento circa la possibilità del potere temporale. Questo è lo stato delle cose.

Ebbene, nel senso della convenzione quest'esperienza debbe continuare, quest'esperienza debbe essere assunta dal Governo italiano. In conseguenza bisognava architettare i patti in maniera che questa esperienza potesse farsi dal Governo italiano, tanto quanto fosse possibile continuarla; e così come il mondo cattolico intendeva che si facesse dal Governo francese.

Immaginate adunque i due Governi messi alla ricerca dei mezzi più opportuni a questo scopo.

Gli articoli della convenzione sono così facilmente esplicabili.

Gli articoli della convenzione portano prima di tutto l'obbligo assunto del ritiro dei francesi da Roma.

« L'imperatore ritirerà entro due anni le sue truppe dal territorio romano. » Quando un Governo come quello di Francia colle solennità che porta una convenzione come questa, promette di ritirare le sue truppe, è inutile che io dica che bisogna bene che le ritiri: le truppe francesi certamente usciranno da Roma al tempo stabilito. Io non mi arreto neppure un istante alle sottigliezze che si sono immaginate da alcuno per dubitare dell'attuazione di questa che è la promessa fondamentale del trattato.

Con un secondo articolo si dice: « Il Governo italiano s'impegna di non attaccare il territorio pontificio. » Si sarebbe potuto credere fino ad un certo punto superfluo questo patto.

Ma, Signori, l'importanza di questo patto è grande quando si guardi più a quello che non dice che a quello che dice.

Ci era da credere, ci era da dubitare, che trattandosi di provincie che appartengono alla nazionalità italiana, di provincie da cui non poche provocazioni sono venute al Governo italiano, il Governo italiano si fosse creduto autorizzato a rivolgersi ad esse per via di fatto.

Era dunque necessità il bene esprimere che questo impegno d'onore si prendeva dal Governo italiano.

Ma il terzo patto che è assai chiaro, e preciso, può dirsi più propriamente esprimere lo scopo della convenzione, cioè il trasferimento del protettorato dalle

mani del Governo francese nelle mani del Governo italiano.

Il Governo italiano promette di difendere da qualunque attacco esteriore il territorio Romano. Ecco, o Signori, la grande novità.

Francia era là come per difendere il territorio Romano contro gl'italiani, ebbene sono gl'italiani appunto che prendono il suo posto, e si dichiarano pronti a difendere il territorio Romano. Accadde quello che io diceva, si è riconosciuta la competenza del Governo italiano in una questione d'interesse italiano, e di diritto italiano.

Vengono due altri articoli; i quali sono della più facile intelligenza, quando si ricordi quello che io ho detto, cioè che lo scopo pratico del trattato è di continuare l'esperienza sulla possibilità del potere temporale. Se l'esperienza si deve continuare, se è questo l'impegno che avea la Francia, se è questo l'impegno che la Francia ha inteso devolvere all'Italia, si deve permettere che questo esperimento si faccia con tutta la lealtà, con tutta la serietà, che quindi un esercito quale può bisognare al piccolo Governo papale si organizzi, e che la parte di debito che gravita sopra le provincie che più non appartengono a quel Governo, passi al Governo a cui quelle provincie appartengono.

Non mi fermo a discutere questi articoli, perchè ripeto, servono ad integrare l'ipotesi della continuazione dell'esperienza circa la possibilità del potere temporale.

Pare adunque chiaro che i due contraenti si sono intesi fra di loro per dire: noi vogliamo provare al mondo cattolico che le nostre intenzioni sono leali, sono rette, che l'Italia ha accettato questo esperimento e che si dispone a compierlo con tutta puntualità, come avrebbe fatto la Francia; che in conseguenza accetta tutte quelle condizioni che lo scopo medesimo del trattato può indicare.

Osservate bene, voi non vedete nel trattato il solito carattere delle convenzioni particolari, cioè una premura di negoziare, di mercanteggiare ciascuno per suo profitto e interesse.

Voi vedete invece nella convenzione due amici, due persone che s'intendono per uno scopo quasi esterno e disinteressato e cercano i mezzi per meglio raggiungere quello scopo. Italia e Francia in quella ricerca invocano a testimoniaio ed a giudice il mondo cattolico, ignansi a cui intendono di prendere un novello impegno, e dicono: ecco la esperienza del potere temporale si farà tuttavia e si farà lealmente, non sarà dunque colpa di nessuno di noi, laddove la prova non riesca.

Ma come ci entra in tutto questo, mi sento dire da molti, come ci entra in tutto questo il trasporto della capitale? Che ha che fare questa clausola novella? Come si può credere anche essa necessaria allo scopo pratico della convenzione?

Io ve lo dirò dopo un momento di riposo.

Presidente. Debbo profittare di questa breve inter-

ruzione per permettere al Senatore Farina di fare una interpellanza che intende dirigere al Ministro delle Finanze sopra una questione d'urgenza.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro dell'Interno.** Prima che l'onorevole Senatore prenda la parola chiedo poter avere l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'iscrizione sul libro del debito pubblico italiano di una rendita di 1,067,000 lire a favore della città di Torino.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho parimenti l'onore di presentare un progetto di legge intorno al trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino.

**Presidente.** Do atto ai signori Ministri dell'Interno e Guardasigilli dei progetti di legge testè presentati che verranno stampati, e distribuiti negli uffici.

**Ministro delle Finanze.** Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge sui proventi delle pene pecuniarie testè votato dalla Camera dei Deputati.

**Presidente.** La stessa dichiarazione che ho avuto l'onore di fare la ripeterò a riguardo del signor Ministro delle Finanze per il progetto di legge di cui ha fatto ora le presentazioni.

#### INTERPELLANZA DEL SENATORE FARINA.

**Presidente.** Io accordo la parola al Senatore Farina per la sua interpellanza.

**Senatore Farina.** Una voce assai strana si è sparsa e diffusa con qualche insistenza di cosa, che se vera fosse, indicherebbe un gravissimo dissesto finanziario od una tale trascuranza di tutte le regole del credito, che sicuramente non potrebbe non essere riguardata come gravissima e conseguentemente dare luogo a severissime indagini per iscoprire le cause di tale dissesto.

La voce, che si è sparsa si riferisce ad una pretesa completa cessazione dello sconto della Banca Nazionale in una delle principali città commerciali d'Italia nella città di Genova.

Non so veramente come voce così grave abbia potuto correre facilmente, e trovare credenza. Non so, se questa interruzione di sconto sia stata per poche ore soltanto, o di tutta la giornata; ma so che essendoci, se vero è quanto si dice, verificata precisamente nel giorno della liquidazione del mese, se il fatto è vero, è tale da portare grandissimo nocimento agli interessi di tutti i commercianti di un paese, che ha grandissime relazioni coll'estero, e in cui conseguentemente le operazioni del credito non possono interrompersi giammai, ma specialmente nel momento più importante, che è quello della liquidazione.

Io prego pertanto il signor Ministro a voler fornire, e al paese, ed a me quegli schiarimenti, che crederà

opportuni in proposito. affinché, o il fatto non essendo vero, le menti si tranquillino, o vero essendo, se ne adducano le cause, e si adottino le disposizioni opportune per ovviare in avvenire ai gravissimi inconvenienti che da una improvvisa sospensione dell'azione del credito della Banca Nazionale potrebbero derivarne al commercio e in generale a tutto il paese.

**Ministro delle Finanze.** La voce di cui ha fatto cenno l'onorevole Farina, era giunta questa mattina anche alle mie orecchie per cui mi son fatto un dovere di prendere tosto informazioni presso la Banca Nazionale onde sapere se veramente nella giornata di ieri non si fossero scontati effetti di commercio perchè tale era appunto la voce corsa. Ora lo ricevo per pura e semplice risposta dalla Banca Nazionale lo stato degli sconti fatti nella giornata di ieri, si scontarono 130 effetti per la somma di 699 mila lire a Genova e nella città di Genova, di modo che, quella è una delle tante voci (potrei far cenno di parecchie altre anche meno benevole) che fanno correre coloro i quali hanno creduto che l'Italia si sarebbe trovata negli imbarazzi e non avrebbe fatto fronte a suoi impegni, e vedendo con quanto zelo il paese faccia ogni sacrificio per corrispondere alle esigenze della situazione, non sapendo più a qual partito appigliarsi, ricorrono a tutte sorta di voci, anche le più assurde per nuocere al credito del nostro paese ed alla reputazione delle finanze italiane. (Bene)

Crede che queste spiegazioni possono bastare per tranquillare ognuno, e debbo ringraziare l'onor. Farina d'avermi posto in condizione di esporle. (Benissimo)

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE A FIRENZE.

**Presidente.** Si continua la discussione; la parola ritorna al Senatore Manna.

**Senatore Manna.** Io ripeterò adunque a me stesso la domanda che molti fanno in questa occasione: come c'entra nell'economia de' patti della convenzione il trasporto della capitale, il trasporto della sede del Governo?

Signori, se un momento di sciagurati equivoci, un momento di inesplicabile sorpresa non avesse attristato questa nobile città, io credo che noi faremmo questa disputa colla massima serenità e tranquillità d'animo, io mi immagino che noi discuteremmo di questa grave questione come se nulla turbasse i nostri giudizi.

Nel fatto non vi è cosa più chiara, più semplice di questa clausola del protocollo.

Permettetemi dunque che io ne parli come ne parlerei se nulla fosse accaduto.

È stato detto da molti che questa clausola è la più nuova, la più insolita, la più straordinaria clausola diplomatica che si sia mai vista inserita in un trattato.

Signori, potrei aggiungere che non è insolita, straordinaria, ma unica, perchè è unico il caso in cui vediamo. Non accade che una volta al mondo, credo io, che un Imperatore dei francesi porti i suoi eserciti alla difesa di un Papa, il quale si trova possedere un territorio appunto in mezzo ad una grande nazione, la quale fa il proposito di unificarsi e che in questo movimento d'unificazione intoppa in faccia alle frontiere di quel territorio, sicchè ne faccia una questione nazionale, e proclami di dover andare a fissare la sua capitale precisamente in quel punto dove gli eserciti stranieri sono alla difesa del Papa.

Questo caso è certamente unico. Nessuna meraviglia dunque che si veggia la prima volta una clausola come questa.

Ma volete sapere Voi che c'è di veramente insolito, di nuovo, di straordinario in questa clausola? C'è di nuovo, c'è d'insolito quel cotale tuono di benevolenza di cui io parlava poco prima, quel cotale sentimento di cui io parlava poco prima, quel cotale sentimento di intimità e di intelligenza per cui i due contraenti non hanno l'aria di negoziare qualche cosa d'utilità speciale di ciascuno, ma di ricercare dei mezzi da servire ad un certo scopo quasi esteriore agli interessi dell'uno e dell'altro.

È questa la novità del trattato. Infatti, se si va ricercando qual interesse avrebbe dovuto avere il Governo Imperiale di Francia a stipulare il trasporto della sede del Governo a Firenze non solo non si trova questo interesse, ma io ho inteso da più parti in questo recinto ripetere, che si troverebbe un interesse contrario si troverebbe, che se pensava a quelle non so quali conquiste ed occupazioni di suolo, avrebbe dovuto desiderare che la capitale gli fosse sotto le mani, non che se ne andasse a più centinaia di miglia di distanza; se avesse pensato a non so quali antichi progetti di federazione, avrebbe dovuto non facilmente accettare un trasferimento di questa specie, che porta la capitale, come si dice, in suolo di plebiscito; infine se avesse dovuto consultare non so quali suoi interessi immaginari, l'Imperatore dei francesi non avrebbe dovuto, non avrebbe potuto accogliere una proposizione di questa specie. Non c'è, non ci può essere dunque altro che un interesse comune, un desiderio comune di arrivare alla soluzione del difficile problema.

La scelta di un mezzo così insolito come è quello del trasporto della sede del governo non deve dunque esser giudicato coi criteri ordinari.

Ma questo grave argomento del trasporto della capitale, è stato materia di gravissime osservazioni, e di obiezioni vivissime, ed io crederei mio dovere di intrattenermi se non ricordassi bene che le principali risposte sono già state date.

Non potrei, a cagion d'esempio, non ricordare l'egregia risposta data dall'onorevole Senatore Durando a quella, che anche a me sarebbe paruta la massima delle obiezioni, cioè di quel certo oscuro pericolo che si diceva correre il principio monarchico. A questa

massima obiezione è stata data l'ottima delle spiegazioni.

Cito questa per esempio, e mi astengo dal riprodurre le altre obiezioni, e le altre risposte: solo credo mio debito di rispondere ad una domanda dell'onorevole conte Sclopis, il quale con una particolare deferenza mi fece l'alto onore di citare qualche tratto di un mio povero scritto pubblicato due anni fa, dove io aveva propriamente esaminata la questione del Piemonte e quella della capitale.

Il quesito che mi faceva l'onore il conte Sclopis di propormi, era il seguente:

Diceva l'onorevole Sclopis: « Voi avete parlato delle eminenti prerogative del Piemonte, della parte importantissima che ha avuto nella rigenerazione italiana; voi avete anzi detto che, senza questo punto di appoggio esteriore, non sarebbe stato possibile di dar moto alla massa quasi inerte della nazione italiana avete detto che il Piemonte aveva dato all'Italia due cose preziosissime, la dinastia e l'esercito, e che con questi due potentissimi mezzi, e colla giovanile energia del Piemonte si era potuto fare la grand'opera dell'unificazione e del risorgimento d'Italia.

« D'altra parte, voi avete detto che le altre provincie d'Italia erano sventuratamente cadute così giù nella loro vita politica, da riconoscere in esse quasi l'impotenza di sorgere spontaneamente alla nuova vita.

« Ciò posto, aggiungeva il conte Sclopis: Come dunque dite che non si può il resto della grande opera compiere tutta dal Piemonte? »

Signori, io sento un certo imbarazzo alla risposta, perchè credo che la risposta stia nella domanda.

Evidentemente l'onorevole conte Sclopis riferiva tutto questo appunto alla questione del trasporto della capitale, ma ad ogni modo, che cosa vuole che io gli risponda?

Non è colpa di nessuno se a certe eminentissime qualità non corrispondano tutte le altre. Che meraviglia che vi sieno qualità grandissime, qualità eminentissime e che pure non sieno pareggiate dalle altre?

D'altra parte, perchè si ha a dire che quelle contrade le quali hanno mancato di forza propria per sollevarsi abbiano perciò perduto tutto, intelligenza, esperienza e tradizioni per ricostituirsi quando siano risorte? perchè si dee andare a queste conseguenze estreme?

Mi permetta dunque che io dica che, siccome le prerogative dell'uno si possono ben coordinare colle prerogative dell'altro, e siccome in questa grande impresa nazionale tutti i valori debbono essere computati, tutte le forze debbono entrare in azione, io concludo che da tutto questo non nasce la contraddizione che egli diceva di vedere nelle mie parole, ma anzi nasce accordo ed armonia.

Io non vado più oltre, o Signori, perchè questa disputa della capitale non mi pare che possa essere agitata più di quello che è stata agitata, nè potrei aggiungere una parola a più di quelle che sono state dette.



Mi permetto dunque lasciare quest'argomento e ritornare al mio primo proposito.

Il mio proposito era questo; io dicevo che il carattere vero, il senso, lo scopo della convenzione è di riconoscere per dir così alla nazionalità italiana quello che colla sua virtù si ha conquistato, cioè la solidità della sua opera di unificazione e l'evidenza del suo interesse e del suo diritto.

Io vi diceva dunque che la convenzione portava soltanto questa limitazione; invece di abbandonare le cose a loro stesse senz'altro, metteva un impegno in faccia al mondo cattolico, l'impegno di fare fino all'estremo l'esperimento sul potere temporale, di fare, dirò, piuttosto la suprema prova sulla possibilità del potere temporale.

Io vi diceva che tutti i fatti conspirano a questo scopo; ma non è dunque altro che la continuazione dell'esperienza antica? non facciamo dunque altro che quello che stava facendo il governo imperiale di Francia?

Signori, la novità è immensa, l'esperimento del potere temporale continua sì, ma continua in mezzo a due condizioni nuovissime, condizioni che mettono le cose in una posizione assolutamente nuova.

Quali sono le due condizioni?

Intendiamolo bene. La prova del potere temporale deve continuare, ma continuare prima di tutto senza l'appoggio di un esercito straniero; l'esercito straniero si ritira. Quest'appoggio materiale non poteva, non doveva essere reclamato dal Papa. Tutto gli può chiedere, fuorchè il poter temporale sia appoggiato da un esercito straniero alla grande nazionalità in mezzo a cui vive. La presenza di questo esercito, quando siano abbandonate tutte le pretese d'influenza politica, la presenza di questo esercito non può aver altro senso se non che o di difendere il papato contro gli italiani o di difendere il papato contro gli stranieri. Or un esercito straniero offende l'Italia, in quanto la suppone nemica, ostile, contraria all'autorità religiosa del papato; un esercito straniero offende anche più l'Italia in quanto suppone che gli italiani, non fossero atti a difenderlo.

Dunque, prima condizione nuova, allontanamento dell'esercito straniero. Qual'è l'altra condizione nuova? Essa è più difficile a concepire, più difficile ad esprimere, ma non meno importante? È il riconoscimento della unificazione di quell'Italia in mezzo a cui il Papa vive.

Permettetemi che vi ricordi che l'esperienza del potere temporale è stata fatta fino adesso come se l'Italia non esistesse; questo è notissimo.

Da una parte l'esercito francese teneva le sue relazioni col papa, esercitava la sua protezione non tenendo quasi conto di quel tal interesse, di quel tal diritto di cui io parlava testè; e d'altra parte il governo romano si permetteva la curiosa illusione di non credere all'Italia che lo circondava: il governo pontificio operava, parlava come se questa nazionalità non esistesse, come fosse una favola.

Ora intendete bene che dopo la convenzione le due grandi novità che accadono sono precisamente queste. Da una parte l'appoggio esteriore, materiale dell'esercito straniero manca, dall'altra parte diventa necessario, indispensabile far calcolo, far conto di questa nazionalità organizzata e vivente, che circonda da tutti i lati gli Stati del Pontefice. Se ne deve far tanto conto, si deve tanto credere, che questa nuova condizione di cose riporta il governo romano nella solita posizione che fa il diritto internazionale agli Stati vicini. Il governo romano sarà obbligato quindi a osservare tutte le leggi di buona vicinanza; sarà obbligato quindi a rispettare i diritti del suo vicino, ad astenersi da qualunque insulto, da qualunque provocazione.

Voi intendete, o Signori, quanta novità di cose nasce da ciò. La esperienza dunque della possibilità del potere temporale si continua come stava facendola il governo francese, ma si continua con due condizioni essenzialmente nuove. Se il potere temporale può reggere a questa novità di posizione, abbiamo torto noi, bisogna che ci rassegniamo a far senza di quelle provincie: se non può reggere, non sarà colpa di nessuno, o Signori, se debba cessare un ordine di cose che non può sostenersi.

L'ipotesi dunque della provvisoria continuazione del potere temporale è lo scopo pratico, lo scopo espresso, della convenzione del 15 settembre.

Ma, e se questo scopo fallisse? E se il seguito degli eventi chiarisse l'assoluta impossibilità di tenere un potere temporale con quelle nuove condizioni, che abbiamo detto?

La convenzione dunque non prevede questo caso: le cose dunque ricadono nell'ignoto? No, o Signori, per niente. Io sono di quelli che dicono che non si deve fantasticare, pronosticare sull'eventualità del trattato. Ma se anche volete permettervi di farlo, sappiate che infine la conclusione è molto più semplice che non si crede. Il trattato pone l'esperimento del potere temporale, e implicitamente pone l'evento che questo esperimento non riesca.

Ebbene, allora il Governo italiano che ha assunto il luogo del Governo francese promette al mondo cattolico di far tutto quello che è conveniente perchè l'autorità del papato spirituale del pontificato, il libero esercizio delle sue facoltà, la sua dignità siano perfettamente assicurate in quel modo che conviene che faccia una nazione eminentemente cattolica.

Chi promette il più, promette il meno. Se il Governo italiano riassumendo dalle mani del Governo francese questo grave e difficile incarico aveva promesso di sperimentare ancora se fosse possibile, circondare il Papa di un potere temporale, questa era questione di mezzi non di fine, era per sapere se dunque l'autorità pontificale avesse veramente bisogno di questi mezzi per mantenersi. Ma se questa questione di mezzi è esaurita, è chiaro che chi promise tanto ha promesso pure di

fare tutto quello che si deve per salvare la dignità, l'autorità, il libero esercizio del Papato spirituale.

Ecco, Signori, ciò che sta in ultima linea nella convenzione del 15 settembre. Come vedete adunque la convenzione del 15 settembre dice tanto quanto si doveva dire, poichè quello che essa non dice ci sta implicitamente di una maniera così evidente che alcuno non può dubitarne.

Signori, a questo punto mi arresto. Mi arresto perchè credo che il senso e lo scopo della convenzione sia abbastanza chiarito; ma io mi arresto specialmente perchè credo di aver dimostrato tre cose per le quali viene chiara la politica liberale, onesta e conservativa di quel governo cui ebbi l'onore di appartenere.

La prima cosa che credo aver dimostrata è questa. La questione romana era una questione vagante, una questione la quale o si trovava in mani di certi partiti estremi che se ne valevano per agitare il paese, per compromettere ad ogni momento la tranquillità del paese oppure era in mani dello straniero che è peggio ancora, il quale poteva ad ogni momento creare pericoli od umiliazioni alla nostra nazionalità. Questa grave questione si trovava dunque fuori delle nostre mani, si trovava in balia o dell'uno o dell'altro. Ebbene il Governo a cui io aveva l'onore d'appartenere ha ritirata questa grave questione nelle sue mani, l'ha ritirata nelle sfere governative l'ha messa in una posizione tale che un giorno potrebbe portarla alle vostre deliberazioni. In somma questa gravissima, delle questioni nazionali che era fuori delle mani del Governo, è stata messa sotto le mani del Governo.

La seconda cosa che abbiamo fatta è questa.

C'era nel paese un sentimento di malessere, un certo parossismo, una certa irrequietezza la quale dava a moltissimi pretesto non solo all'interno ma anche all'estero di travisare le nostre idee, le nostre intenzioni: tutte le stolte cose che si sono dette sul piemontesismo, tutti i vani tentativi che spesso si sono fatti per sconcertare l'azione del Governo, credetelo a me, Signori, si riferivano a quel mal essere, a quella cotale irrequietezza a cui noi per una felice combinazione abbiamo potuto riparare, combinando un fatto di amministrazione interna con quello importantissimo stipulato con la convenzione del 15 settembre.

Mediante l'uno e l'altro spediente noi siamo riusciti ad una terza cosa, a calmare le coscienze cattoliche del paese. La grande maggioranza dei cattolici, Signori, guardava sempre con ansietà e con timore questo stato incerto. La questione del pontificato agitava tutte le menti ognuno temeva che un giorno o l'altro le credenze religiose la stessa religione potessero ricevere un crollo violento. Ebbene con quei due fatti le cose sono state messe al loro posto, sicchè i cattolici, gli spiriti timorosi potranno tener per fermo che oramai niente può accadere a caso, che tutto sarà regolato colle solenni deliberazioni del Governo e del Parlamento.

Signori, quando si può dire che un Governo ha compiuti questi tre gravissimi fatti, io credo che si ha diritto di dire che quel Governo ha fatta una politica seria, una politica onesta, una politica conservativa. Io ho quindi ragione di esprimere il più grave rammarico la più grande meraviglia che uomini gravissimi che la storia della rigenerazione italiana collocherà nel più distinto posto, uomini sedenti in questo consesso dove sono propriamente queste grandi idee d'ordine che si hanno a tutelare, abbiano disapprovato e censurato una convenzione come questa. Io ne sono tanto più addolorato in quanto che ho la convinzione che se quegli uomini si fossero trovati al potere, se nelle mani di quegli uomini fossero cadute occasioni così importanti come son venute a noi, essi senza rinnegare i loro precedenti, senza rinnegare se stessi, non avrebbero potuto fare una politica diversa dalla nostra. *(Bravo. Applausi)*

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Linati.

**Senatore Linati.** Signori Senatori.

Dopo quanto fu esposto con tanta efficacia di parole e d'argomento dagli avversari della prefata legge, io dovrei tacere, e star pago a deporre una palla nera nell'urna votiva. Ma due ragioni me ne ritengono. In primo luogo io credo necessario il protestare pubblicamente contro ciò che ora sta per compiersi.

In secondo luogo credo utile il mostrare che quanto questa legge è dannosa, pericolosa ed umiliante, altrettanto è incompleta, monca e di nessun effetto.

Io non posso fare giudizio del trasferimento della capitale che in rapporto alla convenzione del 15 settembre di cui è parte e conseguenza ad un tempo, sia perchè la convenzione non ha effetto che effettuandosi il trasferimento, sia perchè non si può accettare il trasferimento se i danni del medesimo non sono compensati dai vantaggi della convenzione. Ora che vuol la convenzione? Che i Francesi sgombrino Roma fra due anni e che noi assumiamo per sempre la difesa e i debiti del Governo Romano.

Queste cose sono elleno tali da risarcire i danni del trasferimento?

Fatale all'Italia fu il giorno in cui Roma fu proclamata la sua capitale giuridica. Questa nostra pretesa non potea venire favorevolmente accolta dall'Europa e meno ancora dalla Francia. Essa non era basata nè sull'antico nè sul nuovo diritto pubblico: non era nè lo sgombrò di Roma, nè la libertà dei Romani: era come se il Governo spagnolo chiedesse d'insediarsi a Lisbona perchè le rive del Tago sono più amene che le aride steppe della nuova Castiglia.

Fallitici quel disegno, due partiti restavano: o tacere aspettando dal tempo una qualunque soluzione, o accordarci colla Santa Sede. Ciò che ora si opera non è il silenzio poichè si tratta di un Governo romano da difendere e da edebitare, e di una garanzia da offrire; non è neppure un accordo, poichè una delle parti, anzi quella nel cui vantaggio si stipula, non interviene al contratto, e resta libera di operare a suo talento.

Dall'inchiesta promossa sul brigantaggio di Napoli apparirebbe che non d'altronde che da Roma esso toglie alimento. Proceda dai nostri dissidii con Roma se abbiamo ostile il clero e poco benevoli i cattolici all'estero, d'onde mali, pericoli e debolezze all'Italia. Io concepirei benissimo che per togliere questi mali e questi pericoli si fosse divenuto ad un accordo colla Santa Sede; ma che si muti capitale, e si assumano obblighi e spese a pro di Roma, perchè poi questa scrbi in diritto ed in fatto la piena libertà d'azione per mantenersi avversa, è cosa così strana, così nuova, così assurda che non ha, credo io, alcun riscontro nei fasti della diplomazia.

Che farete voi se da Roma partono armi, reclute e consigli poi briganti, se vi si ingiuriano i sudditi italiani, se si fa abbassare la bandiera ai bastimenti italiani? Chiederete soddisfazione al Governo romano? Egli vi risponderà: io non vi conosco: voi non siete che usurpatori sacrileghi.

Ricorrerete alla Francia? Ed essa vi risponderà: ciò non mi riguarda: basta a me d'invigilare che adempiate scrupolosamente gli obblighi assunti, e voi offesi e non ascoltati, vi porterete il danno e le beffe.

Io poi non credo come l'illustre mio collega Mamiani, e come mostra credere lo stesso Governo, che dalla convenzione sia resa più facile una conciliazione con Roma. In primo luogo essa non ha più cagione di temerci, ci vede fatti impotenti a nuocerle e chi non teme non transige: in secondo luogo noi continuiamo a parlare d'aspirazioni e di mezzi morali, cose poco concilianti, le quali, dalla forza brutale in fuori, non escludono nulla, neppure le congiure, dal che ne segue che anche per questo rispetto colla convenzione noi ci troviamo in condizioni peggiori di prima.

Ma che importa, mi si risponde, che la convenzione possa oggi apparire dannosa, incompleta o per lo meno inutile, se in sostanza e tra breve essa deve coronare i nostri voti conducendoci a Roma? Ciò che importava di conseguire, era la partenza dei Francesi dal territorio romano, e ciò noi lo conseguiamo mediante la convenzione. Partiti che saranno i Francesi, Roma si solleva, tornerà padrona di sé, costituirà un'assemblea, darà un plebiscito, e ci chiamerà fra le sue mura.

Noi ci faremo alquanto pregare, poi vinti dalle calde istanze, entreremo; e la Francia dietro i due principii del non intervento e del suffragio universale ci lascerà tranquillamente porre sul Campidoglio la sede del nuovo Regno. Non è questo il palladio, la pietra angolare, l'argomento *ad hominem* dei propugnatori della legge? Ebbene, Signori, oltre che quest'argomento contiene una riserva mentale, indegna di uomini onesti, esso è un vanissimo e fallacissimo argomento.

Alcuno di voi ricorderà i casi del 1831. In quell'epoca avendo la Francia bisogno d'intimorire l'Austria eccitò i liberali italiani ad insorgere promettendo loro il non intervento. Il duca d'Orleans erede del trono,

presentossi al Comitato italiano residente a Parigi e solennemente garantì a nome del Governo che niuno interverrebbe. Io tengo questo fatto dal padre mio che era membro di quel comitato. Egli credette a quella promessa e le sue ossa dormono nella terra d'esiglio. (*sensazione*). Non solo l'Austria allora intervenne, ma intervenne la Francia stessa, occupò Ancona e la tenne molti anni. Allora, voi direte, era la Francia dei dottrinari che non hanno altro principio che l'interesse, nè altro mezzo di riuscita che le transazioni e l'intrigo. Oggi è la Francia dai grandi principii e dalle grandi aspirazioni. Ma io domando non è la Francia attuale che ha imposto un'imperatore tedesco al plebiscito dei Messicani? Non è la Francia attuale che ha permesso l'intervento austro-prussiano in Danimarca?

**Presidente.** Mi pare che si discosta dai termini della quistione.

*Voci.* No, no, è necessario questo.

**Senatore Linati.** Non è la Francia attuale che nel 1849 intervenne a Roma non più repubblicana o rivoluzionaria di lei, e col ferro e col fuoco ristabilì sul trono il sommo Pontefice?

Se andate a Parigi percorrete le sale del Lussemburgo ove sono dipinte le glorie militari e civili della Francia. Invano voi cercherete Magenta o Solferino. Chi troverete accanto ai fasti di Marengo e di Austerlitz? Troverete Baraguay-D'Hilliers che tra i vinti Romani riconduce il Pontefice in Vaticano.

*Applausi dalle tribune.*)

**Presidente.** Avverto le tribune che ogni manifestazione di approvazione o disapprovazione è severamente vietata dal Regolamento, e che il regolamento io lo farò eseguire rigorosamente.

Al primo segno di approvazione o di disapprovazione, o che non si lasci libera la parola all'oratore, farò sgombrare le tribune.

**Senatore Linati.** Non è la Francia attuale che ridusse all'obbedienza Viterbo, non rea d'altra colpa che di quella di cui eransi macchiate le sue più fortunate sorelle delle Marche e dell'Umbria? Non è la Francia attuale che testè dichiarava di riservarsi libertà d'azione pel caso d'una rivoluzione a Roma e che dichiara che sebbene il principio di non intervento sia sacro, ciò nullameno soffre le debite eccezioni?

La Francia, o Signori, ha ragione.

In ogni tempo si cercarono teorie per giustificare i fatti politici, ma in ogni tempo le passioni furono la vera guida dei fatti individuali e sociali. Ora è egli nell'interesse, è egli nelle passioni della Francia che venga da noi occupata Roma e spodestato il Pontefice?

Consultate la storia. Non erano francesi Pipino e Carlo Magno che conquistarono i Re longobardi perchè minacciavano Roma papale, e volevano fare l'Italia una e indivisibile? Non era francese Roberto Guiscardo che tanto accrebbe il potere dei papi da riceverlo in scudo Puglia e Calabria?

Non era francese Carlo d'Angiò che cementò la potenza dei papi col sangue di due Re della Casa di Svevia?

Non erano francesi gli Alleati di Alessandro VI e di Clemente VII? Non erano francesi coloro che dopo la più sanguinosa e sacrilega rivoluzione segnavano il concordato e la pace di Tolentino?

Un fatto che per undici secoli si rinnova sempre identicamente, deve procedere da cause permanenti, connaturate ai costumi, agli affetti, alla vita stessa della nazione.

La Francia è paese cattolico, e come tale dipende spiritualmente dal Papa.

Egli è manifestamente contrario all'interesse di chiunque governi la Francia, il permettere che rimanga in potere di un estero Governo chi ha in sua balia la coscienza di tutti i suoi sudditi. Per questo supremo interesse borchè resti alla Francia un cannone o un soldato, noi non andremo a Roma per quante convenzioni e per quanti trasferimenti possiamo fare.

Se vi era una politica da seguire utilmente nella quistione romana, era quella di persuadere l'Europa e la Francia che anche in seno all'Italia risorta avrebbe potuto il Papa conservare il pieno e libero esercizio della spirituale autorità. Che abbiamo noi fatto per indurre una tal persuasione? Noi abbiamo create per i preti imposte e pene speciali: abbiamo escluso pressochè tutti i preti dai nostri comizii politici: ci siamo eretti giudici degli atti del loro ministero, dei delitti della loro coscienza: abbiamo minacciato ai parrochi il matrimonio civile: (*rumori*) abbiamo imposto ai vescovi la servitù del regio *exequatur*: facciamo pendere su tutto il clero l'incubo dell'incameramento. In somma abbiamo fatto quanto era da noi onde provare all'Europa cattolica che una volta padroni di Roma, noi avremmo trattato il Papa come un vescovo di Torino o di Pisa, o un vicario generale di Milano o di Bologna. (*Rumori prolungati. Segni di disapprovazione.*)

Direto forse che il Volterrianismo e la miscredenza crescono in Francia ogni giorno, e che pochi anni basteranno a renderla indifferente alla caduta del potere temporale.

Illusioni, o Signori!

Lo spirito religioso o cattolico papale, è la moda, la passione, il fanatismo della odierna Francia. Il Governo avea duopo del cattolicesimo per frenare e dirigere le masse; la borghesia avea duopo del cattolicesimo per conservare la proprietà e la famiglia: quindi dal vecchio letterato all'imberbe studente, uomini d'ogni classe e d'ogni culto tutti lavorano e indefessamente lavorano ad accrescere e fortificare la potenza del clero che ha in Roma il suo capo.

Le cifre parlano, Signori!

Nel 1815 la Francia contava 9 case religiose: oggi ne conta 800. Nel 1815 la Chiesa francese possedeva poche centinaia di mila franchi al di fuori dell'assegno governativo; oggi possiede per oltre 90 milioni. Nel 1815

non esisteva la Società di S. Vincenzo; oggi conta 500 mila iscritti.

Non compiono ancora tre mesi ch'io lasciai la Francia cui ho percorsa in ogni sua parte. Ebbene, o Signori, in ogni sua parte trovai il progresso dell'idea religiosa sull'idea civile: in ogni parte trovai essere moda l'avversione verso di noi e la cavalleresca devozione verso le venerande canizie del capo della Chiesa che si stimano da noi minacciate e vilipesse.

In presenza degli amici e dei più zelanti Ministri dell'Imperatore, udii spesso volte declamare dentro e fuori di Chiesa contro l'Italia (*rumori*) e vidi fare in pro' del Pontefice queste frequenti e abbondantissime. Lo credereste, o Signori! Questi sentimenti sono spinti tant'oltre, che troppo spesso bastava che si conoscesse la mia qualità di Senatore italiano, perchè mi si negasse persino il saluto di chi il dì innanzi mi aveva stesa la mano. (*Interruzioni e rumori prolungati*)

Signori, io parlo di fatti dei quali io stesso fui testimone. (*Nuovi rumori e segni di disapprovazione*)

**Presidente.** La prego di non trascorrere nel suo dire e di rispettare sia le convenienze parlamentari, sia le convenienze politiche nei rapporti nostri con una nazione amica ed alleata.

**Senatore Linati.** Disingannatevi o propugnatori della presente legge: permettente la Francia, voi non andrete a Roma.

Come inquilini incalzati dall'usciera, voi potrete, in ossequio alla Francia, sloggiare da Torino in sei mesi; potrete per comodo della Francia sbarcarvi senza compenso a difendere e sdebitare il Governo romano, potrete per guarentigia alla Francia togliere all'avvenire dei nostri Re un presidio cui rendevano inviolabile l'amore e le tradizioni di sette secoli; ma quando tutto ciò v'avrà fruttato dispendi, disordini e umiliazioni al presente; dissidenze, recriminazioni e discordie in futuro, permettente la Francia, voi non andrete a Roma.

Una convenzione che costa senza rendere, che umilia senza profitare, che semina l'inganno per raccogliere cenere e nebbia, è una colpa o un assurdo, ed io Senatore e italiano la respingo colla ragione, colla coscienza e col cuore, perchè la mia ragione non ammette che il mutar capitale sia miglior guarentigia che la fede e la fedeltà d'un popolo generoso: perchè la mia coscienza non ammette che per servire ad un Governo estero o ad una interna consorteria si abbiano da porre a repentaglio la dignità e l'avvenire della patria; perchè il mio cuore non ammette che con somma imprudenza e ingratitudine s'abbiano da spogliare del più bel fregio questa nobile città di Torino, questa sacra terra subalpina che colla penna, coll'oro e col sangue hanno fatto tutto ciò che v'ha d'italiano in Italia. (*Applausi*)

**Presidente del Consiglio (con vivacità).** Io non intendo rispondere al discorso dell'onorevole Senatore Linati, ma non posso assolutamente passare sotto silenzio l'asserzione sua che in Francia gli abbia bastato

di presentarsi e declinare la sua qualità di Senatore italiano per essere mal ricevuto.

Sono appena due mesi ch'io vengo dalla Francia, e posso assicurare di averla tutta percorsa senza che si sapesse ch'io mi fossi. Sapevasi bensì che io era italiano, e in tutte le parti ho trovato la massima simpatia per gli italiani; perfino nelle strade ferrate e negli alberghi, dappertutto insomma ho trovato le stesse simpatie per l'Italia. Ma aggiungerò di più: ognuno se ne può accorgere osservando il contegno della stampa francese, la quale oserei dire che non mai si è tanto occupata di noi e delle cose italiane come in questi ultimi tempi, nè mai ci è stato tanto favorevole come al dì d'oggi. (*Applausi fragorosi*)

Senatore **Linati**. Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente**. Gliela accordo.

Senatore **Linati**. Io non so che rispondere all'asserzione dell'onorevole signor Ministro, tranne che io confermo la verità di quanto esponeva poc'anzi.

Ciò mi è accaduto non durante un viaggio breve e transitorio come l'onorevole Presidente del Consiglio dice di aver fatto, ma durante una dimora di due mesi prolungata in Francia. Probabilmente quelli che parlavano col signor Ministro avranno conosciuto in lui....

**Presidente del Consiglio**. No, no!

Senatore **Linati**.... Avranno conosciuto in lui il militare illustre e distinto, che con tanta gloria e profitto d'Italia ha combattuto accanto all'esercito francese, e non avranno mancato di esprimergli i sensi della loro gratitudine e della loro stima; e forse più alle qualità sue personali che non al carattere di italiano, ed ai rapporti tra la Francia e l'Italia egli è debitore degli omaggi a lui tributati.

Senatore **Di Salmour** (*con vivacità*). Domando la parola sull'incidente.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Salmour**. Mi rincresce molto che il signor Presidente del Consiglio abbia creduto di dover rispondere a ciò che fu detto dall'onorevole preopinante, poichè quanti sediamo qui sapevamo benissimo che, se una cosa simile era succeduta ad un individuo, era di certo un mero accidente.

Quanti Senatori siano andati in Francia (ed io ci sono stato molte volte ed in momenti difficilissimi, chiamatovi o per legami di famiglia o per altro, ed ho parlato con persone ostilissime alla causa d'Italia) non abbiamo ricevuto mai neppur l'ombra di quanto venne asserito dal Senatore preopinante. (*Bravo, bene*)

**Presidente**. La parola sarebbe al Senatore Coppola, ma avendolo egli ceduta al Senatore Arrivabene, io gliela accordo.

Senatore **Arrivabene**. Son poche le cose che vorrei dire, non essendo io nè uomo di Stato, nè uomo di spada, nè uomo di toga. Tuttavia non sentendomi al momento in forza di parlare, pregherei l'onorevole signor Presidente a mantenere la parola all'oratore che

l'aveva prima, ed a concedermela poi domani, chè io sarò brevissimo, e col mio discorso non porrò inciampo a quello degli altri Senatori.

**Presidente**. La parola dunque spetterebbe di bel nuovo al Senatore Coppola.

Senatore **Coppola**. Pregherei il Senato di permettermi, che possa parlare domani....

*Voci*. No, no, parli, parli.

Senatore **Coppola**. Sono già le 4 1/2, e....

*Voci*. Parli pure, c'è tempo.

Senatore **Coppola**. Allora parlerò.

Signori, dopo quanto si è esposto in quest'aula così in favore come contro il trattato del 15 settembre anno corrente, con ogni maggior nerbo di ragioni e splendore di forme, dovrei tacermi; ma abituato a rendere ragione in quasi tutti i giorni dei miei voti nelle relazioni del diritto ed interesse privato, trattandosi ora del maggiore e più grave argomento dell'unità e prosperità di questa nostra diletta patria, il silenzio mi parve colpa, ed in conseguenza senza assumere le proporzioni di un discorso oratorio, restringendomi ad una semplice motivazione, soffrono le Signorie loro che le seguenti brevi osservazioni possa rassegnare.

La Francia da sedici anni occupa Roma ed adiacenze: presidia quello Stato ed assicura il governo, il quale quanto sia pernicioso ai suoi proprii soggetti, io non accennerò; poichè eccederei i limiti che mi sono prefissi.

In quanto a noi quel governo perpetra due fatti gravissimi. Il primo è che i ministri di quella religione santissima, che predica la pace, l'amore, che ingiunge ai suoi ministri di estinguere qualunque odio cittadino; ivi con instancabile energia in Roma ordinano le bande di esseri scelleratissimi che io non chiamerò uomini; a' quali forniscono oro ed armi e sono messi in corrispondenza coi comitati borbonici ed indi si spingono ai danni delle innocentissime popolazioni delle provincie meridionali.

Più: ivi medesimo con ogni sottigliezza di spedienti e tenacità di proposito s'è organata una costante e latente cospirazione contro il più giusto governo, onde sconvolgere la tanto sospirata indipendenza e libertà italiana e travagliarne la pace.

Or bene, dopo quattro anni di fatti atroci e giornalieri, che se volessi rimemorare, io volgerei, nel passionare la discussione e desidero condurla con tutta la calma possibile, dopo quattro anni che i Ministri d'Italia si sono messi a cercare il modo di spegnere tanto fuoco, o minorarne gli effetti quali sono stati i risultati?

Se le istanze si volgevano al Santo Padre ed al Cardinal prosegretario, o non si dava risposta, o la fu che bisognava da prima abbandonare quelle provincie che per spontaneità di diritto nazionale si erano fuse nel gran seno della madre patria italiana.

A coteste insistenze ripetute presso l'Imperatore dei francesi, dopo le sue lettere al Santo Padre e le incalzanti note diplomatiche, la risposta è stata costan-

temente nella parola omai sinistramente famosa — non possumus.

Onde l'Imperatore dovette concludere non essere possibile ridurre il Governo pontificio ai termini di ragione, onde fallito ogni tentativo non potersi intramettere ulteriormente in quel governo, posciacchè eccederebbe i limiti della protezione armata che gli ha concessa; sicchè la nostra posizione sempre più grave divenne, e tuttora siamo oppressi dal maggior danno e vergogna che sopportar possa un paese civile.

Finalmente, o Signori, l'Imperatore si scosse; intese la necessità di porre l'affare in trattazione; ma con chi mai?

Forse con coloro che nel così detto congresso di Gaeta del 1849 fermarono l'intervento e l'occupazione francese a Roma?

In quel congresso vi era Austria, Spagna, Portogallo e Baviera, e tra i Principi italiani soli Leopoldo di Lorena, e Ferdinando di Borbone. Vittorio Emanuele ne fu respinto, perchè colpevole di quel gran fallo di propugnare l'indipendenza e la libertà dell'Italia: che non altre aspirazioni avea nella sua mente generosa, e sempre disposto a sostenerle col suo braccio valoroso.

Or dunque nel settembre 1864 successe una grande trasformazione politica. Gli accordi successero coi soli plenipotenziari di Vittorio Emanuele secondo.

Ecco perchè l'osserai soltanto iniziato il trattato del 15 settembre con i Ministri di Vittorio Emanuele stabilisce il principio di diritto, che Vittorio Emanuele fu riconosciuto dal Governo imperiale il solo rappresentante legittimo della sovranità territoriale, non solo di tutta l'Italia, che è soggetta alle sue leggi, ma eziandio di quella zona ristretta che costituisce lo Stato Pontificio.

Se tanta positiva interpretazione, che io ho l'onore di rassegnare al Senato, si esclude, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che l'Imperatore....

Mi permetta signor Presidente: se mai i signori Senatori non vogliono per l'ora avanzata che continui, potrei proseguire domani il mio discorso.

**Presidente.** Il voto del Senato, che si continui, è stato già manifestato.

Voci. Continui, continui.

**Senatore Coppola.** Or dunque lo diceva; quel trattato costituisce il Re Vittorio Emanuele II nel pieno esercizio del dominio eminente di quella zona di terra che attualmente è Stato Pontificio; dacchè egli è Re di tutta l'Italia:

« Ch'Appennin parte e il mar circonda e l'Alpe. »

Laonde la Francia prestava la più ferma adesione al principio della sovranità nazionale italiana, affermata già dai plebisciti delle diverse provincie.

Ed è questo, o Signori, immensa, grandiosa vittoria morale che il nostro Re ha riportata, cento volte più preziosa di cento battaglie guadagnate in guerra omicida.

Ebbene io domandavo a me medesimo; come è mai possibile che cotesta così segnalata vittoria per la quale

il nostro Re in faccia a tutta l'Europa è splendidamente riconosciuto il rappresentante legittimo del dominio eminente territoriale anche dello Stato attualmente soggetto al Papa, come è possibile sia reietto da alcuni, censurato da altri?

Altra volta udii che trattandosi del diritto pubblico internazionale, non è mestieri che un trattato solenne ne stabilisca i termini e fermi atti di acquiescenza e di adesione. Queste esistono da loro; in conseguenza il trattato del 15 settembre a nulla giova.

Io rispondo che se una tesi siffatta si discutesse in un' accademia di scienze morali sarebbe l'oggetto di splendida disertazione; ma, o Signori, tutti sappiamo per prova che nel Gabinetto diplomatico gli interessi degli Stati fanno cambiare faccia ai principii più morali e maggiormente santi, i quali diventano come il Giano della favola.

Laonde, conchiudo che codesto trattato ha recato al diritto politico italiano il cemento dell'adozione di una grande Potenza, accettato apertamente da altra; non impugnato da altri gabinetti, o semplicemente negato.

Quale principio è confermato dalla seconda parte dell'articolo 1: *L'Italia*, è ivi detto si impegna di impedire, anche colla forza, ogni attacco proveniente dall'estero contro il territorio e popolazione attualmente sottoposti al potere temporale. Adunque il Re d'Italia deve difendere quel territorio, come difenderebbe la Calabria, la Lomellina od ogni altra provincia che costituisce lo splendido Reame Italiano.

Ecco perchè sotto queste rapporto è stabilito a pro del Regno d'Italia quel saldissimo sostegno della sua perpetua indipendenza nazionale, il principio del *non intervento*, e col trattato del 15 settembre ne abbiamo acquistato l'esercizio che per l'innanzi forse si poteva rinvocare in dubbio.

E codesto diritto, prego gli onorevoli Senatori di avvertire, è propriamente nel contrapposto del diritto barbarico sancito nel Congresso di Vienna del 1815 a danno speciale dell'Italia. Mi perdonino pure da che ho usata la parola diritto, rispetto a quell'atto della sacra Alleanza, ov'è negazione di diritto e aperto cionno della forza per comprimere ogni nobile aspirazione.

Fu la ragion feudale che dettava l'intervento negli Stati Italiani, dovunque ci fosse stato tentativo di acquistare libero esercizio del più certi diritti umanitari: quindi il principio per noi acquistato nel 15 settembre 1864 è in contrapposto al perfetto rovescio di quella stipulazione barbarica del 1815: per cui io non saprei immaginare come taluno potesse rifiutare l'atto, che ce lo garantisce: e si rifiuta il trattato quando si dà il voto contrario alla legge con la quale si propone il trasferimento della capitale a Firenze.

Signori, io medesimo mi sono volta una difficoltà, ed ho detto: come si può supporre che nel trattato sia la ricognizione solenne, positiva, che l'Italia sia e debba essere una ed indivisibile, se il medesimo trattato la considera come divisa?

Ed in fatti vi si legge: « L'attuale territorio del Santo Padre, gli Stati del Pontefice, l'autorità del Santo Padre ». V'ha dunque contraddizione; oppure cotesta formale ricognizione del dominio eminente del Re d'Italia non è così sicura, come si assume?

Bisogna distinguere, come tutti loro signori giureconsulti e statisti sommi hanno già distinto. Si collochi da prima nella sua sfera la considerazione di diritto, separata affatto dallo stato del fatto materiale del possesso.

L'imperatore Napoleone ha conchiuso il trattato per lo sgombrò di Roma solo con Vittorio Emanuele: il Santo Padre, cardinali e vescovi, lo conottero contemporaneamente a noi o forse qualche ora dopo di noi.

Solo per questo fatto della stipulazione e dell'autorità legittima del Re d'Italia il dominio eminente è dunque rafferma. Il Papa ha un possesso che dobbiamo rispettare. Per quanto tempo? Agli eventi si ardua risposta.

Cotesto possesso deriva da un fatto, non ha il presidio di un legittimo diritto, perchè non fondato su titolo, che anzi è in contraddizione manifesta del suo titolo.

Il titolo fondamentale della nostra Religione e del Papato è per fermo il Vangelo. Ebbene, nel Vangelo troviamo la istituzione eminentemente spirituale del Pontificato, e la grave ed incontrovertibile sentenza — *Regnum meum non est de hoc mundo* — Adunque il possesso temporale dell'attuale Stato Pontificio, si ha da rispettare come un fatto preesistente sfornito e nudo da qualunque sanzione di diritto, nel che me ne appello ai sommi giureconsulti che qui seggono, che in materia di possesso val meglio non aver titolo che averlo infetto e vizioso.

Signori, avendo con tutta la possibile rapidità che la strettezza del tempo mi permette, svolto il valore giuridico del trattato del 15 settembre, soffrano che non mi occupi dei protocolli antecedenti e delle note posteriori.

Io ho udito in altro recinto un egregio italiano, un dottissimo uomo, il quale valendosi forse di un termine poco parlamentare chiamò cotesti protocolli e note *pettegolessi*.

**Presidente.** Lo prego di avvertire che il nostro Regolamento vieta di far allusione a opinioni o parole pronunciate nell'altro ramo del Parlamento.

**Senatore Coppola.** O i protocolli sono anteriori e servirono a preparare la materia che si racchiuse nella solenne stipulazione; quindi è che i patti dispositivi del 15 settembre hanno messo la pietra sepolcrale, hanno condannato all'oblio tutto quello che era stato scritto antecedentemente. O si trattava di dichiarazioni posteriori, le quali per ogni più torta intelligenza non recano per fermo aumento di valore, diminuzione o modifica al trattato: non valgono nulla. Laonde io sono fermo nel sostenere la bontà dei principii stabiliti nel trattato

Il trasferimento della capitale sembra che siasi desiderato dal governo francese, come condizione impulsiva, oppure fu una condizione determinante e principale?

In generale, Signori, le capitali debbono stare nel centro dello Stato, dove il potere governativo abbia facoltà di torreggiare e dirigere la sua azione nelle diverse provincie.

Noi accettammo con gioia che la capitale d'Italia provvisoria si fosse stabilita in Torino, che è però città di frontiera ed all'estremo confine, ma nello stato in cui i vecchi governi furono sformati e si dovea ricostruire il nuovo, eminentemente giusto ed unitario siccome la sede del governo fermo, perfettamente costituito qui era col glorioso Principe dell'esercito che sui campi di Crimea, di Palestro e San Martino operò prodigi di valore ed a cui noi italiani professiamo la più grande gratitudine del mondo, perciò Torino fu capitale provvisoria, e coll'ordine del giorno 17 marzo 1861 il Parlamento indicava Roma capitale definitiva, da doversi installare di consenso colla Francia. Nello stato attuale due sarebbero le considerazioni per cui il traslocamento della capitale da Torino in Firenze si rende necessaria urgenza. Dapprima la imponente ragione strategica ed in secondo luogo la considerazione amministrativa.

In quanto alla questione strategica dopo le parole del Presidente del Consiglio dette ieri, ogni altra discussione sarebbe spreco di parole, perdita di tempo: in quanto alla questione amministrativa non dirò nulla nè nulla potrei dire più e meglio di quanto ho udito nell'altro ramo del Parlamento dall'egregio deputato Buoncompagni.

In conseguenza riduco tutto il mio discorso ad un ultimo argomento.

Gli avversari dicono: « Accettando Firenze per capitale, voi avete necessariamente rinunciato a Roma. »

Signori, da quando in qua le rinunzie ad un diritto quesito si possono presumere?

Io ammetto che vi può essere un fatto successivo in cui si sia creata una tale posizione di cose, che renda inconciliabile, direi moralmente impossibile il conseguimento del primo scopo a cui il diritto acquisito si possa riferire, ma nel rincontro attuale quale è l'incompatibilità per la quale trasportando la nostra capitale da Torino a Firenze ne venga la impossibilità morale di potere successivamente secondo il grande sviluppo degli eventi trasportarla in Roma? Di cotesti eventi niuno può indovinare la corrente.

Anzi avviso che il fatto, come risulta dal trattato è favorevolissimo alla successiva traslocazione; quando la Francia dopo tre lustri di occupazione continua, ha dichiarato in faccia al Re d'Italia, che fra il termine di due anni sgombererà Roma. Cotesto fatto soltanto ci apre il campo, ci porge almeno la speranza di potere quandochessa installare in Roma la sede del Governo.

Ma se la bandiera francese fosse perdurata in Roma,

era stoltezza, Signori, il pensiero che un giorno o l'altro avremo potuto colla forza andare a Roma.

Chiunque ardisca osteggiare la Francia ci deve pensare dieci volte, per le conseguenze tremende che ne potrebbero risultare: e poi ogni qualunque atto più colpevole di ostilità contro la Francia, si troverebbe in manifesta opposizione colla deliberazione famosa 17 marzo 1861, ove è detto che a Roma bisogna andare d'accordo colla Francia. Ora quest'accordo, o dirò meglio il beneplacito così espresso dalla Francia si potrà verificare dopo che volenterosamente avrà fatto sgombrare da Roma il suo esercito.

Si finisca dunque d'imprecare alla Francia ed all'Imperatore; ed invece per il trattato del 15 settembre la nostra riconoscenza per l'eroico aiuto prestato nel 1859 meglio si rinfocchi.

Signori, finisco, ma non posso fare di meno di volgere a coloro che siano disposti a votare contro la legge proposta un'apostrofe. Un grave peso sento sull'anima; e volgesi al caso temuto che il trattato del 15 settembre 1864 fosse respinto: quali grandissimi inconvenienti ne conseguirebbero!

Dapprima il principio di autorità che noi tutti uomini coscenziosi dobbiamo affaticarci a ricostituire e mantenere saldissimo, onde l'idra dell'anarchia non sollevi la sua testa rabbiosa; quest'autorità sarebbe scossa, poichè si vedrebbe che la firma del Re d'Italia posta in un trattato di tanta importanza sarebbe tenuta in non cale.

In secondo luogo chiunque si presenta all'urna per depositarvi la sua palla deve mettersi la mano sulla

coscienza, e considerare quali sono le condizioni delle diverse provincie italiane.

Signori, poichè il trattato del 15 settembre si manifestò; prima lo squisito intuito del popolo italiano, indi le forti ragioni produssero quell'unanime spontanea acclamazione per cui non vi è stato nessuno a meno dei pochissimi di alcuni partiti, che cospirano contro la salute della patria, che abbia ardito censurare quel grande atto politico.

Ora se mai il Senato si potesse mettere in opposizione ad una precedente gran maggioranza di voti e respingere la legge, l'odio disperda ilonesto sospetto, ma io temo che gravi disordini potranno succedere e forse anche si correrebbe il pericolo di vedere alcun conato di guerra civile.

Voci. No, no.

**Presidente.** La seduta è rimandata a domani.

**Senatore Coppola.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Siccome altra volta ebbi l'onore di proporre al Senato di cominciare le sue sessioni a mezzogiorno, ora aggiungerei la preghiera che domenica prossima al tocco, quando noi tutti avremo adempiuto ai nostri doveri religiosi ci possiamo riunire.

Voci. No, no.

**Senatore Coppola.** Ne sentano la ragione. Giovedì noi avremo altra festa di gran precetto, che è la Concezione la quale si debbe solennizzare.

Pertanto si potrebbe domenica dopo l'una....

**Presidente.** Non siamo in numero, e d'altra parte potrà fare la sua proposta nella seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 5).



CXLVII.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Congedo* — *Mozione d'ordine del Senatore Lambruschini* — *Osservazioni dei Senatori Fareto e Notta* — *Dichiarazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio* — *Urgenza dichiarata per le leggi di compenso alla città di Torino* — *Seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento della capitale* — *Discorso del Senatore Galvagno, contro* — *Parole del Presidente del Consiglio in risposta al Senatore Galvagno* — *Discorso del Senatore Scialoja in favore* — *Discorso del Senatore di San Martino contro* — *Discorso del Senatore Massimo D'Aseglio letto dal Senatore Mosconza in favore* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Urgenza dichiarata* — *Parole del Senatore Sauli contro e del Senatore Arrivabene in favore* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi intervengono quelli dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Si dà lettura di una domanda di congedo del Senatore Mazzara, che è accordato.

Senatore Lambruschini. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lambruschini. Ieri il signor Ministro delle Finanze presentava le leggi approvate già dall'altro ramo del Parlamento intorno alla costituzione di una rendita in favore della città di Torino, ed alla traslazione della Corte di Cassazione da Milano a Torino.

Da me e dai miei amici è grandemente desiderato che questo attestato di condoglianza, di gratitudine e di benevolenza fraterna sia votato dal maggior numero possibile di Senatori delle varie provincie del Regno affinché l'omaggio paia (com'è) un omaggio dell'Italia tutta.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Senatore Lambruschini. Or siccome presentemente il concorso de' Senatori è maggiore dell'ordinario, ma può facilmente diminuire, perchè alcuni di noi sono chiamati altrove dai loro uffizi, io ed i miei amici crediamo opportuno e domandiamo istantemente che queste leggi siano dichiarate d'urgenza, siano mandate prontamente agli uffizi e proposte alla votazione del Senato subito dopo questa della legge di cui trattiamo. E dico votazione e non discussione, perchè simili leggi non si discutono, si accettano per acclamazione.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Ho chiesto la parola per far osservare che relativamente alla legge per compensi a Torino quando ci è stata proposta non era in tutta regolarità. Di cosa tratta quella legge? Tratta di compensi da darsi alla città di Torino partendo dalla supposizione che sia votato il trasferimento della capitale. Ora non so come il Ministero possa presumere questo, finchè il Senato non ha votato. In conseguenza la mozione del Senatore Lambruschini sarà il caso che possa essere tenuta in conto una volta che sia votato il trasferimento della capitale, ma presentare alla discussione del Se-

dato una legge la quale abbia tratto a questo trasferimento, prima che esso sia votato, parmi un atto che non abbia tutta la convenienza dirimpetto a quel Corpo che dovrà votare questo trasferimento. È supporre fatto quello che non è ancora sancito: sarà quello che sarà, ma il Ministero non dovrebbe presentare leggi quando partono da una base fuorchè quando questa base è accettata.

**Senatore Lambruschini.** Qualunque sia la risoluzione che il Senato voglia prendere sulla mia proposta, io e i miei amici avremo sempre data una testimonianza dei nostri sentimenti verso questa illustre e benemerita città.

Credo anco poter replicare, che la mia domanda può essere presa in considerazione eventualmente, vale a dire, pel caso che sia favorevole la votazione della presente legge.

**Senatore Notta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Notta.** Io domando la parola per appoggiare l'osservazione testè fatta dal Senatore Pareto, e lo faccio tanto più volentieri in quanto che sono torinese, ed in quanto che ebbi l'onore di rappresentare questa città per sette anni e più, in tempi in cui certamente si ebbero da tutelare molti interessi morali e politici. Io credo dunque che sia bene che non si venga a presentare questo progetto di legge, finché non sia seguita la votazione di quello che è attualmente in discussione. E ciò non certamente per rifiutare la testimonianza di simpatia e di benevolenza della provincia di cui è Senatore l'illustre oratore che ha fatto questa mozione, ma perchè io credo, torinese qual sono e disposto a dare un voto favorevole alla legge attuale, che quelli che la votano al par di me, lo fanno per sentimenti molto al di sopra di qualunque ombra che vi possa essere per compenso di danni materiali.

Io sono fortunato di cogliere questa occasione per poter dichiarare apertamente al Senato, al paese, ai miei amici politici, che voterò favorevolmente questa legge. (*Applausi*)

**Presidente.** Io non intendo punto pregiudicare, col voto che sto per provocare, la questione sollevata sulla regolarità della presentazione di questi progetti di legge. Fatto è che essi furono presentati, epperò non può rifiutarsi dal Senato il voto sull'urgenza richiesta dall'onorevole Senatore Lambruschini.

Io propongo dunque al Senato che queste due leggi presentate ieri al Senato ed accettate, debbano essere discusse d'urgenza.

Chi ciò approva, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Ciò posto, propongo al Senato che lunedì si raduni a mezzodi negli Uffici per l'esame di questi due progetti i quali saranno dentro'oggi stampati e distribuiti; e dopo si potrà proseguire la discussione della legge pel trasferimento della capitale del Regno a Firenze; per la

quale intanto, secondo l'ordine d'iscrizione, concedo la parola al Senatore Galvagno.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** L'onorevole Senatore Pareto ha fatto una censura al Ministero accusandolo di aver commesso un'irregolarità presentando al Senato i progetti di legge per compensi alla città di Torino.

Confesso per il primo, perchè non vorrei andare contro il fatto, che irregolarità ci fu.

Solo prego il Senato a voler considerare i fatti che precedettero la presentazione di questi progetti di legge, e credo che se irregolarità ci fu, è ampiamente giustificata, e lo era poi anche dalla circostanza che l'Ufficio che rappresenta il Senato accettò unanimemente questi progetti di legge.

Del resto non ho nulla da aggiungere; io stesso aveva domandato la parola quando, udita la proposta dell'onorevole Senatore Lambruschini, credetti che ei volesse chiedere la sospensione della discussione di questa legge per venire a quella dei così detti compensi; ed allora naturalmente mi sarei opposto.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Signori Senatori, tardi giungo in questa discussione, quindi non avrò certamente cose nuove da dire; e pertanto il mio ragionare non sarà, come disse un precedente oratore, un discorso, ma sarà una motivazione del mio voto.

Io, seguendo le mie prime impressioni, dal primo momento che ebbi notizia di questa convenzione la ravvisai funesta all'Italia; tale la ravviso ancora al d'oggi.

E ben n'ho donde, in quanto che nella mia lunga carriera di patrocinatore difficilmente, anzi quasi mai mi avvenne che la prima impressione non fosse poi riconosciuta la più giusta, e pertanto difficilmente e quasi mai queste prime impressioni io abbandono.

Non avvezzo ad ascrivermi nelle file dell'opposizione, mi rincresce di dovermi opporre ad una legge presentata da un Ministero, nel quale siedono personaggi con taluni dei quali ebbi comune l'onore di sedere nei consigli della Corona, e con altri mi vincolano sentimenti di amicizia e di particolare stima, tuttavia, avvezzo a dire la mia opinione schietta e sincera, dirò tutto quello che penso, e la conseguenza sarà che mi trovo mio malgrado costretto a rifiutare il mio voto a questa legge.

Però io non posso trattenermi dal cominciare a far due rimproveri al Ministero.

Uno si è quello che per sostenere questa legge esso abbia incominciato con una piccola bugia (*italità*) dicendo che con 7 milioni egli trasporterebbe la capitale da Torino a Firenze: certo che questo fu detto per un certo riguardo allo stato delle nostre finanze....

**Presidente del Consiglio.** Non si è detto che si trasportava, ma che si sperava di poterlo fare con 7 milioni.

**Senatore Galvagno.** Si sperava anche che le 600 mila lire dell'esposizione di Firenze sarebbero bastate, e poi non bastarono 3 milioni. Allora si è andati al quintuplo, e se il quintuplo basterà pel trasporto andremo dunque ai 35 milioni a vece di 7, e quindi io credo che quando il Ministero agisce, esso, quando non fa una risposta, oia fa esso direttamente una domanda di credito, dicendo che *spera sufficienti* 7 milioni, dovrebbe almeno basare su calcoli questa sua domanda, ed i calcoli in questo caso o non si sono fatti, o sono tutt'altro che esatti.

Il secondo rimprovero è più particolarmente diretto al signor Ministro degli Esteri, il quale anche incominciò con una reticenza, poichè non ci fu possibile d' avere l'ultimo documento, che egli ammette di aver ricevuto dalla Francia in risposta alla sua nota del 7 novembre.

**Presidente del Consiglio.** Io non ho mai detto questo, non ho mai ammesso di aver ricevuto verun documento, ma ho sempre dichiarato che non rispondeva....

**Senatore Galvagno.** Quando si dice che non si risponde, si ammette implicitamente che...

**Presidente del Consiglio.** Ripeto che non ho mai ammesso questo; ho detto che non rispondeva....

**Senatore Galvagno.** Dunque dalla sua non data risposta è lecito a me di trarre un'argomentazione, che mi porta a presumere che ha ricevuto un documento...

**Presidente del Consiglio.** Ella può dedurre le argomentazioni e le conseguenze che crede.

**Senatore Galvagno.** Dirò poi che mi spiace grandemente che il Senatore Durando, il quale fece un lungo e bellissimo discorso rammentandoci la serie dei disastri del 1862, non sia stato in grado di compiere quella serie dandoci il migliore che sarebbe questo del 1864....

**Senatore Durando.** Io non son Ministro nel 1864, dunque non l'ho potuto fare.

**Senatore Galvagno...** il quale sicuramente ci interessava più di conoscere, che non gli altri del 1862 nei quali mi basta di sapere, che non si fece mai parola del trasferimento della capitale.

Quantunque poi possa sembrar fuor di luogo, non posso tuttavia tralasciare di far cenno della questione pregiudiziale, che fu trattata in un altro ramo del Parlamento.

Pare a me che il Parlamento avrebbe dovuto essere chiamato a dare il suo voto sulla convenzione, anzichè

essere immediatamente chiamato a votare sulla legge la quale ha per scopo di eseguire la medesima convenzione.

Che l'articolo 4 non porti onere alle finanze si può dire, ma che si possa dimostrare in un modo qualunque, io non saprei.

Con quell'articolo quarto l'Italia si dichiara pronta ad entrare in aggiustamenti colla Santa Sede per pagare la sua quota proporzionale di debito afferente alle provincie già prima pontificie.

O bene, se è disposta ad entrare in aggiustamenti, non manca più che il consenso del Pontefice, perchè noi siamo immediatamente debitori di questa parte del debito. Non occorre che un liquidatore il quale faccia il conto e vi dica a quanto ascenderà il debito dell'Italia.

D'altronde anche il Senatore Durando ve lo ha detto vi manderanno il conto e voi dovrete pagare; quindi io dico che qui è evidente un peso per le finanze: e soggiungerò ancora che vi ha un motivo solo per cui il Pontefice paga ancora questo debito e si è perchè esiste ancora un debitore, il governo pontificio, perchè altrimenti se si parlasse secondo i veri termini di giustizia il Regno d'Italia dovrebbe sopportare la sua parte e dovrebbe permettere la liquidazione, come la permette l'art. 4 del che convengo.

Qual è questo motivo? È perchè, come dissi, il governo pontificio tuttavia esiste; esiste il debitore ed è questo che deve pagare.

Ma se una convenzione autorizza il governo a prescindere dall'esistenza di questo governo pontificio, a prescindere dall'esistenza del vero debitore, io credo che qui vi ha un onere per le finanze, poichè questa autorizzazione basta perchè le finanze possano dirsi incaricate di quest'onere, come debitorici.

Dunque parve a me che sarebbe stato più regolare che anche la convenzione fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento.

Se non che, per qual motivo in sostanza il Ministero vi presenta la legge per la quale intende di eseguire la convenzione? Una delle gran ragioni che furono addotte eziandio negli Uffici da alcuni nostri Colleghi e che è certamente la più grave, si è che il Re ha firmato, e quando il Re ha firmato la convenzione vuol essere eseguita; essa contiene la firma di due regnanti, la loro parola non può essere contraddetta.

Io ho sempre creduto che la firma dei Ministri coprisse la Corona, e non la Corona dovesse coprire i Ministri.

Se non che è da notare che alla Convenzione vennero annessi due protocolli, nel primo dei quali è detto che la Convenzione non sarebbe eseguita che dal giorno in cui emanerebbe quel Decreto Reale che ordinerebbe il trasporto della capitale.

Col secondo protocollo la Francia ha aderito ad un cambiamento del termine in quanto che in questo secondo protocollo è detto che i Ministri precedenti ave-

vano creduto sufficiente un decreto, ma che gli attuali Ministri riconoscevano che era necessaria una legge.

Se dunque la Francia d'accordo coll'Italia riconobbe che questo trasporto della capitale non altrimenti potrebbe aver luogo che in dipendenza di una legge, il Parlamento è perfettamente libero tanto di votar la legge come di rifiutarla, perchè la Francia ben sa che la legge, secondo i precetti del governo costituzionale, non può farsi fuorchè mediante il concorso del Parlamento.

Pare adunque che il secondo protocollo risolvesse ogni difficoltà a tale riguardo. È posto che mi viene il destro dirò, che col primo protocollo, nel quale era detto che con un decreto si trasporterebbe la capitale, il primo Ministero, il Ministero caduto ebbe il coraggio, che io non gli invidio, di esporsi al pericolo di esser messo in accusa, poichè in sostanza quando egli avesse emanato quel decreto avrebbe compromesso la Corona, e l'avrebbe compromessa in un'affare così importante e grave qual è quello del trasporto della capitale.

Dirò di più, che se quel Ministero non cadere, il Parlamento era chiamato per sentir che cosa? Per sentirsi comunicare l'ordine dello sgombro.

Il Ministero attuale almeno riconobbe che era necessaria una legge; ci presentò una legge e chiede la vostra deliberazione. Egli è in questa deliberazione che io dico che voi siete pienamente liberi. È vero che il Re ha il diritto di fare i trattati, ma questo diritto ha i suoi limiti. E qui vi sarebbe stato quell'*empîement sur le pouvoir législatif*, del quale parla il celebre Helo nel suo trattato di diritto costituzionale, ed io non vi riferirò tutto ciò che dice al riguardo, che sarebbe ora perfettamente inutile.

Dirò solo, che egli accenna particolarmente al celebre trattato sul diritto di visita, d'onde ritrae la conseguenza che pur troppo avviene che i Ministri per usurpare sul potere legislativo si servono del mezzo dei trattati che i Sovrani hanno diritto di fare, e che egli è appunto in quelle circostanze, che il Parlamento deve ben ponderare se veramente il Ministero siasi attenuto ai suoi poteri, o sia uscito dai limiti che il diritto costituzionale loro impone.

Coloro che assolvono il caduto Ministero, sono quelli particolarmente i quali sentirono nell'animo loro molte mutazioni, e passarono dalla mancanza di fede nella convenzione ad un dubbio, dal dubbio alla rassegnazione e dalla rassegnazione ad un'intima convinzione. Come possano operarai questi passaggi io non so; so bene che in me non si operarono; so bene che mancai di fede in quella convenzione, e che rimasi sempre convinto che quella convenzione, e la condizione indispensabile che vi è apposta, apporteranno funeste conseguenze all'Italia.

Venendo ora più da vicino alla convenzione io ritengo l'esordio della convenzione medesima, il quale è concepito in termini, che come già accennava il Senatore Tecco, sono veramente eccezionali, poichè nell'esordio di una diplomatica convenzione si dice pure

sempre a che cosa tenda la convenzione. Ma in questo caso la convenzione o espressamente o per inavvertenza, perchè forse redatta in troppa fretta, venne concepita in termini che il suo esordio è applicabile a qualunque convenzione, *ayant les parties déterminé de faire une convention.*

Si sarebbe potuto dire almeno che si stipulava una convenzione relativa all'applicazione del principio del non intervento agli Stati Pontificii. Ma queste parole non si dissero e ciò è dovuto a che la convenzione non provvede nè punto nè poco a ciò cui si crede che essa dovrebbe provvedere.

La convenzione, come dissi, parmi che si risenta alquanto della sua origine, poichè si ha un bel dire: ma i Ministri caduti e dirigenti particolarmente la politica si sentivano deboli in faccia all'Italia, ed avevano bisogno di qualche fatto, di qualche grande avvenimento, il quale scuotesse la fibra a tutti gli italiani onde dicessero: *abbiamo un Governo il quale veramente ha lavorato per l'Italia*, ha fatto tutto il possibile per l'Italia, a sollievo dell'Italia. Invece a chi ben ci badi risulta che esso non fece niente affatto. E per verità coll'articolo primo si è detto che l'Italia non assalirebbe nè lascierebbe assalire il territorio Pontificio, e sta bene: sinchè chi regna nello Stato Pontificio non fa nulla per cui debba essere attaccato, l'Italia può promettere di non attaccare nè di lasciar attaccare, ma questo articolo così concepito, quali conseguenze avrà dirimpetto all'applicazione del puro e rigoroso diritto delle genti, ogni volta che da quel lato verrà qualche imbroglio all'Italia? Essa ogni qualvolta avrà qualche dispiacere dovrà raccontarlo prima alla Francia perchè se chiede soddisfazione le si dirà: voi avete violato la convenzione.

Io pertanto non vedo troppo come questo articolo potrà ricevere la sua applicazione, la sua esecuzione senza che l'Italia si assoggetti ad una tutela perpetua verso la Francia, e per questo io dico altresì senza ulteriori dimostrazioni che quel trattato lede l'indipendenza d'Italia. Inoltre è a ritenere che l'Italia eseguirà la convenzione immediatamente, fra 6 mesi avrà trasportato la sua capitale, la Francia non si muoverà che fra due anni ed è con questa convenzione che voi credete che siasi stabilito il non intervento?

Ma, Signori, la Francia così stipulando, intervenne, fece riconoscere il suo intervento prima, interviene direttamente per due anni, e poi, come vedremo, interverrà dopo. Fece riconoscere il suo intervento prima perchè fece riconoscere che avea assunto legittimamente giustamente il patronato del Papa, interviene direttamente per due anni, perchè sta ancora due anni in forza di una convenzione, essa si è riservata la sua libertà d'azione se succederà qualche fatto grave. Dunque il non intervento non è stabilito, anzi, secondo me, è stabilito il contrario e noi abbiamo dato diritto alla Francia di intervenire perchè se prima non era, ora diventa parte contraente e la parte contraente ha diritto di intervenire; questo diritto la Francia prima non aveva.

Ma questa convenzione ha un altro difetto ben più grave; le va annesso un protocollo in cui si dichiara che la convenzione non sarà *esecutoria* senza il trasporto della capitale, e qui, ripeto, che il precedente ministero avrebbe meritato di essere posto in istato d'accusa, poichè egli ha portato una questione interna dirimpetto ad una potenza straniera, e di una questione interna ha fatto un articolo che stipulò con una potenza straniera, quando il suo dovere era di prima interrogare il Parlamento se credeva che si dovesse trasportare la capitale, e quando il trasporto della capitale fosse stato regolarmente ordinato, allora presentarsi alla potenza straniera e dire: il trasporto è regolarmente ordinato, volete trattare con me?

Questo era il vero indirizzo che si sarebbe dovuto dare alla convenzione. Invece si stabilì nella convenzione, che essa non avrebbe esecuzione senza il trasporto della capitale, cioè: si annuì a che una potenza straniera potesse assistere al trasporto della capitale, potesse pretendere l'esecuzione salvo a disdire la convenzione stipulata. E qui vi prego di avvertire la differenza che vi ha tra il primo ed il secondo protocollo. Col primo non si aspettava che un Decreto Reale e allora la Francia, col protocollo che dichiarava non esecutoria la convenzione senza il trasporto della capitale, avrebbe potuto dire a chi ha firmato: E quando emanate questo decreto? E quindi ciò che non era stato imposto prima, poteva imporsi dopo: ma da che fu riconosciuto che era necessaria una legge, per grazia degli attuali Ministri e per opera loro il Parlamento è libero di cancellare questa lesione dell'indipendenza nazionale dalla convenzione, anche a costo che la convenzione non abbia la sua esecuzione, perchè, insomma: quale ne sarebbe la conseguenza? Si dice: ma non avrete più l'alleanza della Francia; e chi ve lo dice? Dunque se non avremo più l'alleanza della Francia, egli è perchè la Francia vuole imporci il trasporto della capitale, altrimenti si contenterebbe di dire: Saremo alleati come eravamo prima, salvo che la convenzione non sarà eseguita. E cosa guadagna la Francia? Non eseguirà la convenzione lei che non vuole *intervenire*: ma se non vuole *intervenire* se ne vada. Io credo adunque che nessun inconveniente verrebbe dal rifiuto di questa legge sul trasporto della capitale.

Il trasporto della capitale è misura molto grave, ve lo disse lo stesso nostro ambasciatore Nigra in quella celebre Nota che altri prima di me disse *autentica*, ma dichiarò di credere *postuma*, alla quale opinione io perfettamente aderisco. Il Ministro Nigra in quella lettera del 15 settembre in data identica a quella della convenzione così scriveva: « J'observai que la translation du siège du gouvernement présentait de graves »  
 » inconvénients; qu'il n'était pas sans danger de dé- »  
 » placer à l'improviste le centre de gravitation du gou- »  
 » vernement, de l'ôter du milieu d'un élément essen- »  
 » tiellement gouvernemental, solide et sûr; que les »  
 » difficultés même matérielles de l'exécution de ce

» projet seraient nombreuses et grandes; que, dans tous »  
 » les cas, cette mesure demanderait un temps consi- »  
 » dérable pour diminuer et rendre moins sensible la »  
 » lésion des intérêts locaux. »

Vedono ed io l'ho veduto con piacere, che in questa rappresentanza il nostro ambasciatore pienamente adempì il suo dovere. Quale esito abbiano avuto le sue rappresentanze non consta; e scrisse queste cose lo stesso giorno della convenzione, lo stesso giorno in cui egli aderiva alla convenzione; ciò vuol dire che egli queste cose le aveva scritte al Ministero precedente, il quale Ministero, come disse l'ambasciatore, aderì malgrado le sue rappresentanze al trasporto della capitale.

Ora la gravità di queste circostanze, egli la descrisse sotto tutti i suoi aspetti in brevissime parole ma tali che difficilmente potrebbe essere contrastata.

Questo trasporto oggi confuse i partiti che più non si riconoscono, perchè uno vota la convenzione per una causa, l'altro per un'altra, il terzo ancora per un'altra e se fossero dieci partiti tutti la voterebbero per ragioni diverse dacchè quella convenzione ha in sè di che soddisfare tutti.

Se non che a congiungerli in una sola opinione viene forse in buon punto il discorso del Senatore Manna nell'udire il quale mi pareva sentirmi ripetere un'articolo di Laguerronnière, a cui si potrebbe rispondere coi commenti del *Débats*, od un articolo del *Constitutionnel*, al quale si potrebbe rispondere colla *Revue des deux mondes*.

Si è detto che la questione romana mediante questa convenzione diviene questione italiana, in quanto che il protettorato del Pontefice è abbandonato all'Italia; io rispondo che rimane qual era prima. La Francia la reputa questione francese e crede di avervi provveduto incaricando l'Italia di esercitare quella protezione in vece sua, ben inteso che quando le cose non andassero come la Francia vuole e come vogliono i cattolici, la questione diventerebbe non italiana nè francese, semplicemente ma questione cattolica, locchè non impedito con nessuna convenzione, nè pur troppo si potrà mai impedire.

Questa convenzione ebbe un successo veramente singolare nei primi giorni che si conobbe, si disse: (con i dispacci telegrafici): il Regno d'Italia si estenderà fino a Roma, Roma sarà la capitale, la convenzione ce ne apre le porte.

Poco di poi vennero le note le quali parve dovessero disingannare i più creduli, ma non li disingannarono, nel modo che sarebbe stato necessario, per riconoscere quanto dannosa sia questa convenzione.

Nessuno mutò opinione anzi ognuno si confermò nella prima e come da prima si prendeva questa convenzione come quella che aprirebbe le porte di Roma ed Italia si rallegrava, poscia le venne detto il contrario e tuttavia si rallegrò; quale ne fu il motivo? Ve lo hanno

già detto il *Piemontesismo*, e chi ha suscitato questo fantasma?

E qui pur troppo debbo dichiararlo, l'amministrazione precedente la quale in ogni suo atto e parola (e qui parlo dei Ministri dirigenti la politica governativa), ha sempre dimostrato, che sebbene il Piemonte fosse quello che aveva fatto l'Italia, non fosse che di un grande imbarazzo per finirlo.

È quindi conveniente sbarazzarsene, e per sbarazzarsene, far cessare la sua influenza, e per far cessare la sua influenza trasportare il Governo.

Ma il trasporto della capitale produce un effetto, che secondo me è il più nocivo di tutti.

Nè io mi accontento di quanto è detto nella relazione, che la dinastia getta le sue radici in altro suolo italiano, e così le estende.

Questo precetto di sradicare le piante, tagliandone le maggiori e più profonde radici e trasportarle perchè estendano le radici, non sarebbe certo molto gradito ai buoni agricoltori: lo dico intanto che svelta la dinastia essa rimane vacillante, essa rimane oscillante.

Voci. No, no.

Senatore Galvagno. Signori, perchè si fecero i plebisciti? Perchè vi era un regno antico a cui appoggiarsi; questo regno non è più, voi ne togliete fin le ultime vestigia portando altrove il Governo; e credetelo pure, che qui vi era il diritto vecchio, perchè era un regno antico, vi era il diritto nuovo, perchè i plebisciti italiani al Regno antico si appoggiavano.

E credete pure che in politica qualche cosa di antico non è punto spregevole.

Del resto, Signori, ben lo sapevamo che fatta l'Italia la capitale dovrebbe essere trasportata da Torino altrove; lo diceva e lo scriveva 60 anni fa un diplomatico, i cui scritti furono sempre riconosciuti come aventi qualche cosa di profetico, Giuseppe Demaistre il quale così si esprimeva.

« Tant que les français posséderont les Alpes, et que du révers du Montcenis ils pourront voir avec une lunette d'opéra, ce qui se passe à Turin, Turin ne peut plus être une capitale, quand même il serait fortifié. »

Ma qui non si arrestò il Demaistre, egli aggiunge ancora due linee, che io credo mio debito di leggere augurando che non venga mai un giorno, in cui abbiate a rammentarvi che vi fu taluno abbastanza previdente per dire che si dovesse avere qualche paura: queste linee sono le seguenti.

« Et le Piémont entier n'est plus qu'un champ fertile, que nous cultiverons, si nos maîtres veulent. »

Iddio sperda questa predizione; per me voto contro la legge, e votando contro la legge, credo di dare una novella prova della mia devozione a quell'augusta dinastia che ho servito con tanto amore, a cui darei perfino l'ultima stilla del mio sangue, a quella dinastia, a cui auguro prospere le sorti dovunque ella sia per volgere a compimento de' suoi destini. (*Bene, bene*).

Presidente del Consiglio. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Nell'esordire del suo discorso il Senatore Galvagno, mio antico collega ed amico tanto pel passato come anche pel presente, (*ilarità*) ha dichiarato che questo Ministero e precisamente questo Ministero, del quale io sono Presidente, ha detto due bugie.

Confesso che sono venuto fino a questo punto sempre nella credenza che la parola *bugia* non fosse parlamentare.

Senatore Galvagno. Ho soggiunto, una *piccola bugia*, e questo è affatto parlamentare (*ilarità*).

Presidente. La parola *bugia* è uscita dalla sua bocca.

Senatore Galvagno. Ma non per offendere.

Presidente del Consiglio. Comunque sia io mi rammento che nei principii in cui io veniva alle Camere sempre imbarazzato un poco più un poco meno a rispondere, più volte mi è venuta la tentazione di dire che la tal cosa era una *bugia*, tuttavia mi è sempre riuscito di dire la stessa cosa con un piccolo giro di parole (*ilarità prolungata*), così trovai sempre modo di cavarmela altrimenti. (*Si ride*)

Comunque, bisogna pur dire che su questi banchi conviene sentirne di tutti i colori!

Senatore Galvagno. Sui banchi ministeriali, sì.

Presidente del Consiglio. Sta in fatto, che fuori del recinto parlamentare non si passerebbe così facilmente sopra certe cose, che qui ci tocca sentire tranquillamente.

Un Senatore mio amico giorni sono mi consigliava di aver calma nel rispondere, e rammento di avergli risposto, che bisognava aver pazienza e prendermi come sono.

E questo è forse una delle ragioni per cui non ho mai accettato di essere Senatore: io non sentiva in me quella calma e paratezza che confesso essere necessaria (*ilarità prolungata*). Ma ora che, non come Senatore, ma come Ministro, debbo presentarmi al Parlamento, il Senato abbia la compiacenza di tollerarmi quale sono!

Io farò del mio meglio per essere calmo, ma del risultato non rispondo (*ilarità*), giacchè, *Chasses le naturel il revient au galop*.

Veniamo alla prima bugia o reticenza, perchè credo che l'onorevole Galvagno l'abbia dopo aggiustata un poco. (*Si ride*)

L'onorevole Galvagno ci accusa che noi abbiamo dichiarato di poter trasportare la capitale da Torino a Firenze con 7 milioni.

Ma Dio buono: tutti sanno le difficoltà nelle quali ci siamo trovati nei primi momenti. Fra le altre cose molti ci accusavano niente meno che di avere accettato i portafogli per far andare a monte la convenzione, di modo che l'onorevole Galvagno non può farsi un'idea

delle fatiche e delle premure che abbiamo dovuto impiegare per superare queste accuse e calunnie.

Cosa abbiamo fatto?

Passando sopra tutte le formalità, e non badando se fosse militare o civile, se fosse giovane od anziano, ma solo che avesse capacità, abbiamo spedito a Firenze un ingegnere, un tenente colonnello del genio, perchè facesse i calcoli opportuni.

Questo ingegnere, avvezzo a fare molti calcoli di questa natura, ci ha riferito, che ci volevano sette milioni, e noi siamo stati di buona fede, anzi credo che abbiamo chiesto qualche cosa di più, nel timore di fallire: può darsi che abbiamo sbagliato, ma prego l'onorevole Galvagno di rammentarsi che gli sbagli di questa specie sono da qualche anno frequenti nella amministrazione delle cose nostre (*Normorio*). Ma sono stato assai più meravigliato ancora dell'altra accusa che ci è mossa.

L'onorevole Galvagno disse al Ministero: il Senato per bocca di varii de' suoi membri, vi ha chiesto diversi documenti, ed a voi Ministro degli Esteri in particolare ha chiesto la risposta alla vostra Nota del sette novembre.

Voi avete risposto che nulla più potevate comunicare, onde egli ne conchiude, che tale rifiuto dimostra che la nota esiste, ma non è presentabile.

Se questo rimprovero mi venisse da qualunque altro Senatore, meno male, ma che mi venga dall'onorevole Galvagno, l'inventore della famosa formola *rispondo che non rispondo*, è singolare. (*ilarità prolungata*).

Mi permetta l'onorevole Galvagno, se non ho saputo altro imparare da lui mio amico una volta, ed anche adesso....

Senatore Galvagno. Lo spero.

Presidente del Consiglio. Ho imparato questa sua teoria, e credo d'averla saputa applicare. (*ilarità prolungata*).

Senatore Galvagno. Chiedo la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Non mi scuserò della parola bugia, perchè l'ho detta....

Presidente del Consiglio. Non me ne offendo, massime del Senatore Galvagno che lo conosco troppo per incapace d'offendere.

Senatore Galvagno. Quanto poi alla sua risposta che dice conforme alla mia per dir nulla, risposta che dice fu da me inventata, gli dirò che quella risposta fu da me inventata in occasione in cui si chiedeva la mia opinione su ciò che avrebbe il Governo fatto in una data e determinata circostanza, e dissi *rispondo che non rispondo*, perchè non mi credeva tenuto di rispondere; ma quanto a lui, si tratta di un fatto; si dice che abbia ricevuto una nota; il dire in questo caso, *non rispondo*, mi autorizza a conchiudere che l'ha. (*Applausi, bravo, ilarità*).

Presidente. La parola è al signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Or sono 10 anni io assisteva un giorno ad una di quelle memorabili tornate in cui nel Parlamento subalpino preparavansi le sorti d'Italia. Si discuteva in quel giorno di un fatto dei più gravi che hanno apparecchiato il risorgimento dell'unità nazionale, ed un uomo stimato si levava a parlare.

Rare volte, forse nessuna, aveva egli chiesto la parola ma in quella occasione proferì un discorso eloquentissimo, determinò molti animi dubbii, e crebbè nella riputazione di uomo di Stato. Il fatto di cui discutevasi era la spedizione di Crimea. L'oratore a cui alludo era il generale Durando.

Quali sieno state le conseguenze di quel fatto che allora da molti giudicavansi incerte e predicavansi dannose, ognuno oggi le conosce.

Quando tre giorni or sono, discutendosi in Senato di un fatto non meno grave, non meno combattuto ed agli occhi di parecchi di esito non meno incerto, io vidi sorgere il generale Durando, mi rammentai di quella memorabile discussione del Parlamento subalpino; e le sue conclusioni favorevoli alla legge furono per me, non solamente il suffragio di un uomo autorevole, ma una voce di buon augurio per l'avvenire.

Signori, io non seguirò il metodo tenuto dal generale Durando, che ci espose alcuni precedenti diplomatici della convenzione per giungere ad essa e criticarla. Chiamerò invece la vostra attenzione sopra brevissime considerazioni che farò intorno ad alcuni fatti non remoti e più salienti della rivoluzione italiana, i quali a me sembra che abbiano preparato il presente avvenimento, e lo abbiano renduto come un esplicito necessario della rivoluzione medesima.

Avrò a ricordare più d'una volta nel mio discorso e Napoli e Torino; sono esse tra le parti d'Italia quelle per le quali io sento maggiori affetti. Nacqui nell'una, e soffersi; e questi sono due titoli per amarla: nell'altra fui chiamato, onorato, festeggiato; vi tornai più tardi esule, e quando ne uscìrò vi lascerò (*con voce commossa*) tombe a me care ed amicizie le più cordiali.

Io non farò nè all'una nè all'altra allusioni che possano eccitare risentimenti di sorta alcuna; ma non farò neppure insolite lodi nè a quella nè a questa, perchè ne' gravi frangenti in cui siamo, io voglio rispettare tutte le suscettività, tutti i pudori, anche la suscettività e il pudore della lode eccessiva.

Senatori, nel 1860 la rivoluzione invadeva il reame allora detto delle Due Sicilie e in breve andar di tempo, trovandovi preparati gli animi, trionfava quasi prima di aver vinto.

A quel tempo la rivoluzione ed il Governo italiano guardavano ad un medesimo fine lontano, il riscatto dei popoli e l'unità della nazione. Eppure non tardò a sorgere un dissenso, un grave dissenso tra il primo Ministro della monarchia e il primo Generale della rivoluzione.

Qual fu la causa di questo dissenso?

La rivoluzione scorgeva tra se medesima e la monarchia, Roma e i suoi Stati; e pretendeva di risolvere lei la gran questione, e di dare poi più tardi ad una metà d'Italia già monarchica all'altra metà riscattata.

Ma l'eminente Ministro a cui era affidato in quei tempi il governo di questa parte d'Italia comprese che in quel proposito era un grave pericolo, il più grave che mai avesse potuto correre l'unità nazionale e monarchica, che è la sola forma possibile della unità nazionale: ed allora con uno di quegli atti di prudente audacia con cui si salvano i regni, comandava all'esercito di muovere: e l'esercito varcava i confini, traversava l'Umbria e le Marche ed entrava vittorioso in Napoli.

Nel tempo medesimo il Governo adunava il Parlamento; ed alla Camera dei Deputati uscita dalle elezioni popolari di quel Regno, che non aveva ancora un nome, espose l'insorto dualismo, e chiese l'autorità di accettare l'unione delle provincie meridionali per Regio Decreto.

Nella discussione che precedè il suffragio favorevole l'opposizione sollevò due opinioni, le quali si è creduto da molti che siano sorte più tardi, e che siano state artificialmente formate per opera di pochi individui.

Alcuni oppositori dicevano: « voi avrete un dualismo tra l'una parte d'Italia, e l'altra, lasciate che essa venga a noi, non pregiudicate l'avvenire; con questo voto voi ve lo imponete. » Altri aggiungevano: « voi irritate quelle provincie che hanno la boria di essere state un regno. Rispettate le loro leggi, rispettate le loro istituzioni; lasciate fare a loro quello che vogliono. Voi le avrete più tardi sotto il medesimo Re, ma lasciate loro un'estesa autonomia amministrativa. Inaugurate in Italia un'amministrazione federale. Abbandonate la pretesione di comandare da Torino sopra Napoli e Palermo. »

Non è vero dunque che certe opinioni più tardi compendiate sotto una denominazione, a me non simpatica, siano sorte da germe, che non presisteva: questo al contrario potevasi scorgere fin da quei primi istanti ed in tempo in cui il plebiscito non era ancora pronunciato.

Con quella mente, che precorreva l'avvenire, il conte di Cavour, pensò ad un modo il più efficace sia a far cessare il dissenso sia per lo meno ad evitarne gli effetti; mediante un'ardita ed improvvisa dichiarazione.

Ho udito spesso ricordare l'ordine del giorno 27 marzo 1861; ma questo ordine del giorno non fece che formulare più precisamente, e secondo me troppo precisamente l'idea, che il conte di Cavour aveva messa innanzi nel Parlamento il giorno 11 ottobre 1860. Egli allora tra i frenetici applausi, proclamò che Roma sarebbe stata la capitale d'Italia ed immediatamente, soggiunse: voi mi domanderete come, e quando ci andremo? Non ci andremo con la forza, ma d'accordo con la Francia, e quando ci andremo noi so: perchè nessuno di voi saprebbe dirmi in quale stato si troverà l'Europa fra sei mesi, fra un anno.

Egli così collegava la questione di Roma alla questione europea; egli così dichiarava che per risolverla non si avesse mai ad usare la forza; ma nel tempo stesso annunciava all'Italia che Torino doveva cessare d'esserne la capitale. A questo modo conciliava col nuov'ordine di cose quei sentimenti che erano per pullulare; a questo modo poneva il programma dell'avvenire, nel quale si agitano e agiteranno mai sempre i ministeri presenti, ed i ministeri futuri.

Ma se era rimossa momentaneamente la grave difficoltà, se la rivoluzione e la monarchia s'intendevano meglio nello scopo comune, e la monarchia poteva in tal modo stringere più potentemente il freno delle cose in Italia, non è da negare che più tardi, chiarendosi come sempre più ardua diventasse la soluzione della questione romana, e provandosi con la esperienza come questa questione fosse assiepata da gravissime e molteplici difficoltà; da una parte si rinnovarono le impazienze e la rivoluzione fe' di nuovo capolino, dall'altra sorsero nelle menti e nelle coscienze de' popoli italiani dubbi diversi, diversi timori, e diverse speranze.

Il Governo stesso fu spinto ad atti incerti e titubanti; e qui non fo allusione a questo o a quell'altro Ministero; parlo del Governo in genere.

Ora, per esempio ritira dalla Camera elettiva un progetto di legge presentato per l'acquisto di un palazzo destinato al Ministero della Marina, il cui prezzo si sarebbe guadagnato sulla pigione di piccol numero di anni, perchè pareva che l'indomani si dovesse partire per Roma: ed ora provoca dal Parlamento l'autorizzazione per fare elevare dalla città di Torino un edificio, la cui costruzione richiede più anni, e che avrebbe dovuto servire alle adunanze dei Deputati della nazione.

Fra tante incertezze un solo convincimento era nondimeno passato nelle coscienze dei più, ed era questo, che a Roma non si poteva, e non si doveva andare colla forza.

E che questa fosse la persuasione del maggior numero fu provato in modo evidente dagli avvenimenti che precedettero e che seguirono il fatto d'Aspromonte.

Sicchè rinunciare all'uso della forza, non è una concessione alla Francia: è la promessa di evitare quello che sarebbe un errore ed un danno.

Ma questa rinuncia all'uso della forza, questa risoluzione del Governo d'impedirlo, malamente potevano perdurare, quando da un lato la nazione ed il Parlamento insistevano sulla soluzione cardinale della questione romana, e dall'altro lato non si scorgeva, come non si scorge ancora nel mondo ideale una formola di questa soluzione, che possa passare nel mondo pratico, e diventare una realtà. La Francia naturalmente si adombrava di questo contratto; e diffidava sempre che Roma fosse salva dal pericolo di essere assalita con la forza.

Di qua la celebre lettera dell'Imperatore al suo Ministro del 20 maggio 1862. Come vede il Senato, non vado cercando la politica dell'impero in atti secondari



di Ministri che possono più o meno interpretarla e che non sono responsabili. La politica dell'impero sulla questione romana, fu esposta in quella lettera autografa dell'Imperatore medesimo, il quale dirige egli solo in Francia quella politica e moralmente all'Europa ne risponde.

Secondo quella lettera, la questione di Roma non si sarebbe risolta altrimenti che, quando fosse preceduta una conciliazione tra l'Italia ed il Papa.

Questa era, o Signori, una petizione di principio. Perciocchè fino al giorno in cui i francesi sarebbero rimasti a Roma, un accordo col Papa era impossibile. Sarebbe sempre continuata nei puntellatori del vecchio edificio la speranza che l'Italia non può costituirsi. Sarebbe stata sempre calda nell'animo di coloro che tengono il timone del potere temporale, che questo sarebbe stato sorretto dalle forze francesi.

Questa petizione di principio cessa col trattato ed è questo uno, anzi il principale de' suoi vantaggi. I francesi escono di Roma, ed il programma dell'Imperatore, il tentativo della conciliazione, non incontra l'impedimento che lo rendeva impossibile.

Ma questo significa attendere, sperimentare e deliberare più tardi sul modo più acconcio di soddisfare le nostre nazionali aspirazioni. E per conseguenza fa rivivere quell'agitazione morale, quel sentimento, che io non definisco, non condanno, nè certamente lodo, ma che riconosco, come uomo politico, e che primo riconobbe il conte di Cavour nel 1860.

La parte negativa del suo concetto di Roma capitale, quella cioè che Torino avesse a cessare di essere capitale d'Italia, diveniva, non dirò di urgente attuazione, ma certo tanto più desiderata, per quanto più remota, se non più incerta, diventava la speranza che Roma s'avesse a scambiare con Torino.

Sicchè quel tentativo di conciliazione, mentre può per molti altri riguardi riuscire praticamente utile, apparendo a più come un ritardo della risoluzione della questione romana per ciò che concerne la capitale, avrebbe potuto diventare occasione di gravissimo pericolo, per le sorti dell'unità italiana. E per vero, coloro i quali credono ancora, e malamente credono, che la forza possa risolvere la questione di Roma, avrebbero trovato nelle altre parti d'Italia aderenti molto numerosi per tentare la loro folle impresa; in tutti coloro a cui avea recato soddisfazione la promessa d'una nuova capitale.

Ecco, o Signori, in qual senso, storicamente parlando, il trasporto della capitale, che sarebbe stato pel nostro governo un mezzo efficace a tener lontano l'errore gravissimo, che si usasse la violenza contro il Pontefice, diventava per l'Imperatore dei francesi una garanzia di fatto che all'uso della forza con si sarebbe ricorso precipitosamente dopo l'uscita de' suoi soldati da Roma.

Il Generale Durando diceva che si sarebbe forse potuto escogitare qualche altra garanzia. Ma innanzi tutto,

o Signori, dal processo ideale, direi, della nostra rivoluzione, a me pare avere rapidamente desunta la prova che quel fatto presto o tardi si sarebbe compiuto. Dunque la scelta di un'altra garanzia avrebbe avuto soltanto questo effetto utile, di rimandare a tempo più lontano il traslocamento della capitale.

Resta dunque a vedere se metteva conto per una sola questione di tempo sostituire un'altra garanzia. Vediamolo.

Questa garanzia pareva all'onorevole ed illustre collega nostro che fosse quella che si sarebbe potuto concedere al Pontefice dalle potenze cattoliche unitamente; una garanzia collettiva, sotto però certi temperamenti e certe condizioni che egli non indicò, ma che certamente credo che si sarebbero potuti negoziare ed ottenere. Ma io sto alla sostanza della cosa, alla garanzia collettiva delle potenze cattoliche, comunque temperata e ristretta. Il Generale Durando faceva a tal proposito una giusta considerazione fondata sull'esperienza, che egli è stato ambasciatore a Costantinopoli, ha potuto meglio che altri acquistare. Egli notava che, quando la garanzia è collettiva, appunto perchè tale, è meno in pratica efficace, e perciò meno da temersi. Difatto, quando sorge un incidente qualunque, siccome è quasi impossibile che gli interessi delle varie parti garanti siano concordi perfettamente, questa garanzia non ha altro effetto che quello di convertire l'uso della forza in una conferenza, nella quale si cerca di risolvere alla meglio l'incidente discutendo e transigendo.

A me sembra che a considerar la cosa in genere, egli abbia perfettamente ragione. Ma se anche questa garanzia pel Papato non avesse avuto altro effetto che questo in Italia, io domando se sarebbe stato assai comodo per noi ad ogni incidente che avrebbe potuto sorgere rispetto alle nostre relazioni con Roma od in Roma medesima, ad ogni ratto di fanciullo, ad ogni usurpazione, ad ogni pretesione qualunque del potere temporale che dello spirituale si fa scudo e pretesto, sentire intimare una conferenza delle potenze cattoliche e dimando pure se sarebbe stato tollerabile per la dignità nostra che coteste potenze provvedessero a modo loro intorno a casi che seguendo in Roma, o tra Roma e noi, sono pur fatti che avvengono a casa nostra.

Ma, Signori, io penso che trattandosi del Papa, la garanzia collettiva sarebbe stata di un valore diverso da quello che ha per la Sublime Porta; e ciò per l'indole medesima del Papato. Perciocchè, avventuratamente ogni questione che concerne il Sovrano di Roma è una questione che per l'unità della persona in cui si incontrano i due poteri, si confonde in qualche modo con la questione religiosa, o può facilmente acquistarne le sembianze. Sicchè, quando si sarebbe trattato di un incidente concernente il Governo di Roma, ma tale che al Papa fosse piaciuto presentare ai cattolici come questione concernente la Chiesa; tutte le potenze cattoliche garanti, avrebbero avuto la mano forzata dal Governo di Roma; il quale non è potente se non fuori di Roma.

anzi la sua potenza è in ragione diretta della distanza da Roma. Gli imbarazzi che può suscitare il Papa in casa altrui sono immensi. Egli ha sempre a sua disposizione mezzi per premere sulle altre potenze; e questa pressione in un dato caso su tutte le potenze garanti, le avrebbe rese concordi; e concordi, o Signori, a favore del Governo di Roma, cioè a danno d'Italia.

Quindi credo che all'affrettato compimento di un fatto che ora certamente si compie con maggiore disagio e con qualche maggiore pericolo, di quel che non si compirebbe alquanto più tardi, non sarebbe stata punto preferibile altra specie di garanzia, che avrebbe avuto per l'Italia conseguenze funeste.

E le avrebbe avuto per un'altra ragione.

Tra tutte le potenze cattoliche quella che certamente è più benevola per l'Italia è la Francia. Ora l'azione della Francia sarebbe stata impedita, arrestata e talvolta trascinata dall'azione collettiva delle potenze cattoliche, la cui risultante sarebbe stata avversa all'Italia.

Ho detto della benevolenza della Francia, ed avrei potuto aggiungere, che quella garanzia avrebbe creato un ostacolo all'attuazione degli amichevoli propositi dell'attuale governo francese. I quali io non desumo da cognizione privata che potessi avere degli intendimenti dell'Imperatore, nè argomento da frasi estratte da documenti secondarii de' suoi ministri, come pare che abbia fatto alcuno dei nostri onorevoli colleghi; ma raccolgo direttamente da documenti di ben altra importanza, da documenti usciti dalla penna di quell'uomo singolare che non è meno valente scrittore di quello che sia potente politico.

Di fatto in quella stessa lettera che ho citato poc'anzi e che contiene il programma della sua politica sulla questione romana, quella lettera che per imprevisti incidenti è stata per qualche tempo d'inciampo alla politica del nostro Governo, nella lettera del 20 marzo al Ministro degli Affari Esteri, si legge così:

« Depuis que je suis à la tête du gouvernement en France, ma politique a toujours été la même, vis-à-vis de l'Italie: — **Seconder les aspirations nationales** » (ond'è che il suo Ministro Drouyn de Lhuys invece di spaventarsi della riserva da noi fatta di queste aspirazioni, avrebbe potuto trovarne i precedenti in questo documento innanzi al quale egli il primo, anzi egli fra tutti sarebbe obbligato d'inchinarsi): « **Seconder les aspirations nationales**, engager le Pape » à en devenir le soutien plutôt que l'adversaire, en un mot consacrer l'alliance de la religion et de la liberté. » E un anno dopo, in un discorso al Corpo legislativo, nel quale dalla tribuna francese egli si dirige all'Europa, parlando di due politiche l'una previdente, l'altra spensierata, dice: « L'une conduit au progrès par la conciliation et la paix. L'autre tôt ou tard même fatalement à la guerre par l'obstination à maintenir un passé qui s'écroule. »

Per lui dunque come per noi, il passato è destinato

a cadere o per saggezza d'accordi o per violenza delle armi; e cadrà.

In ogni modo, Senatori, sta in fatto che quando la convenzione in disamina, la quale a me sembra che sia il portato naturale dei precedenti storici della nostra rivoluzione, fu fatta nota al pubblico, la grande maggioranza della nazione, che bada più alla sostanza che alla forma delle cose, l'appaludì; quantunque ignorasse la continuazione paziente e secreta del Governo italiano in quella via che condusse a stipularla.

Questo applauso fu all'effetto delle prime impressioni che il nostro onorevole collega Galvagno ha detto essere abituato a considerare come le più spontanee, e perciò le più veritiere. Questa massima applicata agli individui suol fallire: ma prova meglio in pratica quando si applica alle popolazioni in massa.

In effetto quando guardiamo i grandi fatti troppo d'avvicino, noi individui, coll'occhio dell'intelligenza facciamo come i miopi, che vogliono abbracciare colla angusta loro vista un gran quadro. Ciò riesce loro impossibile: e però sono costretti a guardarlo pezzo per pezzo, e quest'analisi non è gran fatto acconcia a far loro comporre nella mente l'immagine esatta del tutto.

Nondimeno siccome più tardi la storia, essendo a distanza dai fatti gli abbraccia tutti e ne scerne le cause e gli effetti, così le grandi moltitudini per quell'istinto collettivo che è in esse presentano l'avvenire, ed applaudono ai fatti che hanno una grande portata, o li avversano, senza che sappiano punto esprimervi quali sono le cause e quali ne saranno gli effetti.

E se mal non mi appongo, le popolazioni applaudirono al presente fatto, perchè dentro vi è incluso un avvenimento nazionale di grande importanza, il quale concerne non meno l'avvenire d'Italia che quello della dinastia.

Ho udito parlare di pericoli. Se io fossi convinto che veramente un pericolo grave minacciasse la dinastia di Savoia, io qui dentro all'animo mio ho un sentimento imperioso che mi trascinerebbe, qualunque potessero essere le mie idee, a dar la palla nera alla legge. Ma, Senatori, altra è la mia convinzione, anzi diametralmente opposta a quella di coloro che temono.

Innanzi tutto, come io vi diceva testè, le grandi masse, e per conseguenza i grandi partiti in cui le grandi masse si sciolgono, hanno un istinto sicuro dell'avvenire, massime per ciò che li minaccia. Ebbene, senza arrestarci alle dissidenze individuali, guardiamo quale impressione ha prodotto in Europa a' diversi partiti la convenzione che discutiamo, e non tarderemo a riconoscere che quei due partiti, i quali noi distinguiamo coi nomi di rosso e di nero, entrambi levano il grido contro di essa, e la riprovano come loro proprio danno.

Ora io non credo che i seguaci del Mazzini, nè gli amici dell'Antonelli sieno molto teneri della nostra dinastia e del suo avvenire. Se questi partiti gridano, e diffidano del loro avvenire, ciò principalmente accade

perchè in questo avvenire scorgono, o per meglio dire, presentono il consolidamento della dinastia italiana, che è prima condizione della loro rovina.

L'onorevole Galvagno ed altri colleghi temon o perchè la dinastia esce dal Piemonte che è terra sua naturale, che è terra d'ordine, che è la sua patria tradizionale, sola parte d'Italia che non fu scossa da rivoluzione alcuna; perchè va in terra, diciamo pure francamente, dalla quale poc' anzi usciva un principe senza che si commovesse un solo cittadino.

Ma, Signori, considerate bene quale è stata l'indole di questa nostra recente e miracolosa rivoluzione, e per ben considerarla ed intenderla, ricordatevi di ciò che avvenne in Napoli: Garibaldi entrava da una porta della città, il Re usciva dall'altra: il popolo applaudiva, e le sentinelle che erano al castello del Carmine presentavano le armi al soldato del popolo, che in nome della Monarchia, ma della Monarchia italiana, entrava in vettura non circondato da forza alcuna.

Alcuni giorni dopo si adunava in Napoli quanto vi è di più repubblicano e municipale non solo in Italia ma in Europa. In quei giorni che non dirò terribili ma gloriosi, io mi trovava nella mia città nativa, ministro del dittatore. Ebbene, Signori, io capo a qualche settimana si temette per poco che la rivoluzione non avesse a cessare di essere monarchica. Appena che questo timore si diffuse, avvenne uno spettacolo, che io non posso rammentare senza sentirmi profondamente commosso. Non avevamo in città un soldato, non un gendarme, perchè erano stati scacciati a furia di popolo, non avevamo ancora elementi bene riordinati di forza, avevamo invece buona parte di popolo minuto ed individui di ambo i sessi armati di picche, di bastoni e di pistole. I miei colleghi ed io rassegnammo le nostre dimissioni sol perchè intendevamo a rimuovere influenze che avevano dato occasione a questo timore. Il popolo ci appoggiò: furono spedite rimostranze al dittatore a cui non era mai venuto in mente di uscire dalla via che s'era tracciato: il quale, perciò con la sua potente parola riuscì a persuadere alle moltitudini che quei timori erano mere apparenze, che Vittorio Emanuele era scritto sulla sua bandiera accanto all'Italia e vi rimarrebbe pur sempre.

La nostra rivoluzione fu dunque eminentemente monarchica: fu rivoluzione nazionale, fu rivoluzione d'indipendenza.

Gli individui che allora rappresentavano le speciali monarchie, invece di difendere l'indipendenza, invece di dare la libertà, opprimevano i popoli e dipendevano dall'Austria.

Qual meraviglia che questi individui si vedessero scendere da' troni senza che una lacrima sola accompagnasse la loro caduta?

Ma se la rivoluzione fosse stata rivolta contro la monarchia come istituzione, non si sarebbero rivolti gli sguardi e gli animi dei popoli d'Italia a quel solo rap-

presentante della monarchia che seppe in Italia tutelare la libertà e mantenere l'indipendenza.

La rivoluzione fu fatta in nome della monarchia contro coloro che non sapevano degnamente tenerla e che continuando ad occuparla l'avrebbero perduta.

Si voleva una monarchia nazionale: questa monarchia fu trovata, ed oggi il plauso maggiore che si fa alla convenzione muove, dacchè questa monarchia oia far quello che i suoi troppo timidi, perchè troppo affettuosi amici, le consiglierebbero che non osasse: oia di non dirsi più monarchia piemontese, ma monarchia italiana.

Signori, l'illustre generale Durando, ci rappresentava le dinastia di Savoia come un'aquila che uscita dal suo nido vaga per diverse terre italiane, e si libra sulle sue ali guardando il luogo più acconcio ed attendendo l'istante più propizio per posarvi.

A mio avviso l'immagine non è perfettamente esatta perchè l'aquila di Savoia non si librò mai sull'ali, aspettando l'istante favorevole per posarsi.

La casa di Savoia confuse la storia sua colla storia delle sue terre; la storia dei paesi su cui governò colla storia della dinastia.

Epperò diventò forte, epperò pose radici profonde; epperò salì di mano in mano a tanta potenza, quanta se ne chiedeva per istringere in un fascio solo le sparse membra di questa povera Italia, che da secoli erano state divise.

Ora la Monarchia di Savoia ripiglia e continua la sua storia, o va incontro arditamente al suo avvenire.

Se l'aquila di Savoia rimanesse nel suo nido antico mostrando di partecipare a quei sospetti, e a quei timori, che pur sono lodevoli, perchè dettati da teneri affetti, se aspettasse che l'Italia fosse interamente liberata e consolidata, per uscire dal sicuro suo covo, librerai sulle ali e scegliere quindi una dimora più acconcia, sconoscerebbe i suoi precedenti, tradirebbe quasi la sua storia.

Ma se oggi, mentre sono ancora pericoli da affrontare ed imprese da compiere, la casa di Savoia, seguendo il generoso impulso dell'animo suo, si getta in mezzo a' pericoli, e fa che la storia d'Italia si immedesima colla storia sua propria, il nostro avvenire sarà il suo, come il suo sarà il nostro. (*Bravo*)

Questa maschia dinastia dal centro dell'Italia guardandosi attorno, potrà dire: « quando una dinastia di otto secoli, lascia la tranquilla sua sede e viene volentosa in mezzo ad una nazione di 25 milioni; quando l'una e l'altra intendono immedesimare la loro storia, e confondere i loro destini, questi non potranno fallire. La grande impresa nazionale sarà compiuta, e l'edificio ch'esse innalzeranno insieme, non cadrà.

No, non cadrà, Senatori, perchè non può cadere, per Dio. (*Fragorosi applausi*).

**Presidente.** La parola è al Senatore San Martino.

**Senatore San Martino.** Non è la prima volta che io prendo la parola nella questione che ci occupa in questo momento.

Già nel Consiglio comunale di Torino, allorché il consigliere Menabrea, Ministro dei Lavori Pubblici, venne a portarci un ragguaglio dettagliato della convenzione, io, benché a malincuore, perchè mi toccava di andar contro a tutti i miei precedenti, perchè mi toccava entrare in Consiglio municipale in una questione politica vietata dalla legge, a malincuore, ma tradotto dallo stesso Ministro lo seguii nella via, ed io pure presi parte alla discussione.

E qui prego l'onorevole Senatore Menabrea di voler credere che nè per parte mia, nè per parte (credo poterlo affermare con sicurezza) de' miei colleghi nel Consiglio comunale vi fu la benchè menoma idea di portare nella discussione opera qualsiasi di personalità.

Noi sapevamo che l'onorevole Menabrea è figlio di adozione della città di Torino, e lo accoglievamo tra noi con affetto puro, e quale gli avevamo manifestato in giorni più calmi e sereni; e se le parole che ha pronunziato l'altro ieri in questo recinto dessero a credere che il rendiconto del Consiglio comunale non avesse in tutta la purissima idea della sua mente riportato il suo concetto, io non potrei altro che qui manifestargli il rammarico, che non sia pur egli intervenuto al Consiglio nel giorno in cui si è letto il processo verbale per chiedere che fosse rettificato, persuaso che tutti i nostri colleghi avrebbero accolto con somma premura qualsiasi rettificazione, che avesse in modo migliore fatto palese la sua opinione.

Solo mi permetta di aggiungere, che se il rendiconto del Consiglio comunale è stato fatto di pubblica ragione, non è questa una misura di ostilità personale contro il Ministro dei Lavori Pubblici; egli sa che la legge impone ai Consigli comunali di consegnare nei loro verbali le discussioni, e di farle di pubblica ragione.

Quindi desidero che l'onorevole Menabrea possa conseguire ancora dalla città di Torino quella benevolenza, che già gli aveva portato e che malgrado questo incidente possa ritornare presso di essa nella buona natura delle precedenti relazioni.

Entrerò quindi nella discussione.

Vi ha un punto che è municipale, ed è il più disgustoso di tutti.

Io credo che sia meglio di trattarlo il primo come si fa delle medicine umare.

La città di Torino non aveva mai avuto contezza delle trattative, e le sue relazioni antiche colla emigrazione, i suoi rapporti con tutti i cittadini delle diverse parti d'Italia erano sempre stati tali da infonderle l'idea che potesse esserle riservato l'onore di esser sede del Governo, fino a che si compieva nella loro perfetta unità i destini della patria.

Tale era stata anche l'opinione di quell'illustre cittadino che formò negli ultimi suoi anni il primo il principale suo ornamento, il quale proclamando dall'alto della tribuna che Roma era capitale d'Italia, vedeva questa sua proclamazione garantita dal voto d'entrambi i rami del Parlamento. Quindi non erano solo gli inte-

ressi lei che portarono gli animi a grande concitazione, era l'idea che questi interessi fossero lei non per l'unità d'Italia, non per il compimento de' suoi destini, ma fossero lei per fini, per mire private e certo non conducenti all'unità desiderata. Ed io posso assicurare il Senato che quanto vi ha d'uomini d'affari in questa città, che tutti coloro i quali tengono conto delle cose del mondo, che gli uomini politici e gli uomini di esperienza, mai ebbero un momento l'opinione che Torino potesse essere capitale definitiva d'Italia; posso assicurare che per molti erano oggetto d'immensa pena le intraprese fabbricazioni, gli abbellimenti che si facevano fuori di misura, non adattati ad una città subalterna, perchè vedevano in tutte queste spese, in tutte queste intraprese una difficoltà maggiore da superare quando Torino cessasse di essere capitale d'Italia.

Ed anche a me è occorso di pensare all'avvenire, di pensare al modo col quale ci sarebbe dato di minorar i danni che ci minacciavano. Alla mia mente allora si presentava un solo rimedio efficace, quello cioè di ristorare il ben essere della città facendo convenire la generalità della popolazione, in una vita di attività che valesse a far cessar i gravi danni del trasferimento della capitale. A me pareva, che se Torino conservasse la sua condizione di capitale fino a tanto che si conseguisse l'unità perfetta d'Italia e se ne compieva integralmente i destini, si avrebbe allora in Italia un tal grado di prosperità economica che anche Torino troverebbe nell'abbondanza dei capitali disponibili e nello spirito di speculazione e d'industria dei suoi abitanti sufficienti risorse per riparare al colpo che le porterebbe il trasferimento della sede del governo, e che in ciò solo troverebbe ai suoi mali quel rimedio che altrimenti è impossibile di ritrovare. E qui dirò franca mente, che sebbene riconosca che le leggi che si propongono per compenso siano dettate da sentimenti di benevolenza non è tuttavia con simili compensi che si può provvedere all'interesse di una grande città quale è Torino. Il migliore e più nobile modo di provvedere a questi interessi, sta in ciò che la fiducia de' cittadini nell'avvenire e l'abbondanza dei capitali sveglino in essi lo spirito delle intraprese industriali.

Ora, Signori, questa notizia della convenzione è plomata sulla città di Torino quando?

Quando le condizioni finanziarie di tutta l'Europa sono in uno stato di abbattimento, quando le condizioni finanziarie d'Italia sono in uno stato più ancora terribile assai di quello che non siano le finanze di tutti i paesi i men fortunati d'Europa.

Quando abbiamo degli sforzi immensi da superare per riempire le casse dello Stato, quando l'attività dei cittadini non può trovare nelle sue proprie risorse il suo elemento d'azione.

Questa, o Signori, questa è la grande difficoltà del momento, questo è quello che aggrava la situazione.

Io vi ho esposti così per sommi capi quali furono le preoccupazioni mie, non mi estendo maggiormente a

questo riguardo; vi ha una certa dignità a non trattare lungamente delle cose la cui trattazione, qualunque fosse la fortuna del parlare, non può riuscire a risultati diversi da quelli che sono preveduti.

Io entro quindi senz'altro nell'esame della legge che vi è proposta e della convenzione che ha servito di motivo a proporvela. Se la legge di cambiamento della capitale fosse proposta in virtù dell'iniziativa del Governo o dell'iniziativa parlamentare, se i nostri concittadini di tutte le altre provincie fossero venuti a dirci è opinione nostra consciuziosa che l'Italia non si forma, non si consolida se la sede del Governo non è portata fuori di Torino, noi avremmo chinato il capo, chi avrebbe votata, chi non avrebbe votata la legge, ma tutti avremmo fatto atto d'omaggio spontaneo e volentoso alla volontà nazionale, ma tale non è a nostro avviso il carattere di questa legge; essa ha assunto il carattere di volontà nazionale dopo soltanto che vi fu presentata, ma tale non fu in originé il suo carattere, essa ha un peccato originale da cui non può essere liberata; la convenzione, o Signori, è il corollario a mio avviso di un grau fatto, di una grande innovazione che si introduce nella storia dei nostri tempi, la convenzione è una rinuncia a Roma, o qualche cosa che ad una rinuncia molto si assomiglia.

E qui, prima di procedere innanzi permettetemi, o Signori, che io esamini se veramente il possedere Roma sia necessario all'Italia, se l'Italia non si possa costituire, egualmente farsi, ed egualmente grande e potente senza Roma.

Io non avrei a questo riguardo che a guardare gli atti dei Ministri e dei Deputati e dei Senatori e dei negoziatori della convenzione, di quei negoziatori che hanno protestato essere disposti a lasciarsi tagliare la mano prima che scrivere una convenzione che contenesse la rinuncia a Roma; io non avrei che a ricercare questi dati per dirvi che Roma è necessaria.

È ben vero nel Parlamento sorse una voce che dichiarò che il cattolicesimo aveva bisogno di Roma e che l'Italia non ne aveva bisogno; sorsero anche in questo recinto, voci rispettabili, voci altamente consciuziose, ma voci isolate, voci che non sembra che contengano una manifestazione del pensiero nazionale.

E veramente Roma ha qualche cosa che seduce la mente, ha qualche cosa che fa cessare tutte le diffidenze; ha di più una storia, una storia che la costituisce capo d'Italia.

Che direste, o Signori, se Parigi, Londra, Madrid, od altre delle principali città fossero additate come possibili ad essere consegnate ad un' autorità, che non fosse quella della nazione?

Certo, a nessuno verrebbe in mente che la nazione che abbandonasse la sua storica e naturale capitale, avesse il grado ancora e la potenza dei popoli che sono capaci di provvedere da sé al proprio destino, e tale è pure il mio pensiero nella questione di Roma.

Io credo che può essere materialmente impedito

l'accesso a Roma, che Roma può materialmente esserci tolta, ma Roma è città tale, ha tale posizione, che l'Italia non possedendola mostrerà sempre di essere una nazione di secondo ordine, e poichè noi abbiamo incontrato e guerre, e privazioni, e patimenti per costituire un'Italia che fosse non solamente libera, ma fosse pure forte e rispettata, noi non possiamo rinunciare a Roma.

E finora tutti gli organi del Governo, che hanno parlato su questa quistione, sostengono presso a poco la stessa opinione.

Ma la convenzione ha essa questo significato, è essa veramente tale quale la si vuol far credere?

Io esaminerò questo punto col metodo di coloro, che dicono che non bisogna fantasticare sulle convenzioni scritte; che le convenzioni scritte si interpretano dalle parole che contengono chiare e manifeste.

Ora, o Signori, che cosa contiene la convenzione che esaminiamo?

Essa contiene bensì un fatto nuovo e favorevole all'Italia, quello del ritiro delle truppe francesi, ritiro che altre volte era patteggiato dal Conte di Cavour senza nessuna stipulazione secondaria, ritiro che l'onorevole Senatore Durando ci disse ieri l'altro essere la Francia stata pronta ad eseguire di sua propria volontà senza nessun concerto, ritenendolo come un atto della sua politica; ma, o Signori, questo ritiro non costituisce per sé solo un atto perfetto, un atto che abbia un valore in quanto all'essere noi od al non essere più agevolati od impediti ad andare a Roma; questo ritiro delle truppe francesi, come dalla Francia si voleva farlo per ragione del suo esclusivo interesse, così non possiamo ancora assicurare che sia stato acconsentito in un interesse italiano senza esaminare le altre parti della convenzione.

Ora le altre parti che cosa ci dicono?

Ci dicono che noi concorreremo a difendere le frontiere del Governo pontificio; che noi somministreremo i denari perchè esso si formi un piccolo esercito; che noi eviteremo qualsiasi atto di aggressione.

In queste parole è forse scritta la menoma indicazione che ci permetta di dire che quando il Governo italiano sia chiamato a Roma da un unanime concerto di cittadini nessuna delle potenze verrà ad opporsi?

Signori, questa parola non c'è assolutamente scritta, nè vi è scritto nella convenzione alcun che di consimile. Quello che ci è scritto, ce lo spiegò ieri l'onorevole Senatore Manna, e la sua spiegazione ci rivela un fatto gravissimo, un fatto che cambia interamente la nostra politica.

L'onorevole Senatore Manna ci disse: « Il Governo italiano si è impegnato a fare un esperimento, il quale consiste nel vedere che il Papa senza protezione delle baionette straniere governi di per sé il proprio Stato, il proprio territorio. » Questo esperimento, o Signori, nella mente dell'onorevole Senatore Manna mi parve vederlo valutato in forma tale che si potesse risguardarlo una cosa leggera, che fosse una cosa facilmente superabile dalla nostra sola volontà.

Ma io non credo in nessuna maniera che un esperimento di questa fatta contenuto in un documento diplomatico, convenuto con uno dei Governi i più serii dell'Europa, con uno dei Governi che ha portato più alto il grado della sua potenza e della sua influenza, possa essere trattato con tanta leggerezza. Necessariamente per vedere quale sia il sentimento del Governo francese noi siamo costretti a desumerlo e dai suoi atti diplomatici e dai suoi interessi.

Gli atti diplomatici, non occorre ripeterlo, furono chiari, furono scritti con una lingua limpida, leale, che non permette dubbio alcuno. E se il nostro Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, in una nota che ha incontrato il gradimento di tutta la nazione ha risposto alle comunicazioni che riceveva, in un modo dignitoso, non si può arguire da ciò ancora che la risposta del Ministro nostro possa essere quella che regolerà l'interpretazione della convenzione.

L'interpretazione della convenzione non siamo noi soli a farla; rispondo ad un'osservazione che sento fare nei banchi vicini al mio; l'interpretazione della convenzione non siamo noi a farla, l'interpretazione di una convenzione qualsiasi convenuta fra due potenze non si può fare contro i suoi termini, non si può estendere oltre i termini stessi se non col consenso di tutte e due. Né io credo che la Francia ammetta interpretazioni contrarie ai suoi interessi.

Ora, quali sono gli interessi della Francia?

Noi vediamo, o Signori, che la Francia da moltissimo tempo è la rappresentante degli interessi cattolici in tutto il mondo, che essa li prende sotto la sua protezione e che acquista essa medesima tutta l'influenza che la rappresentanza di questi interessi può procurare.

Noi non abbiamo ancora visto in nessuna occasione la Francia disposta a rinunciare a questa eccelsa posizione che ha acquistato coll'andar del tempo.

Noi sappiamo da quanti vengono di Francia, da quanti conoscono da vicino il pensiero degli uomini politici di maggiore importanza, che l'impero custode propugnatore delle idee d'ordine difficilissimamente accetterebbe di porsi in urto colle opinioni cattoliche dei cittadini francesi; e quindi noi dobbiamo andare somamente cauti nel credere che la Francia rinunci a queste sue tendenze, a tutti questi suoi interessi nell'unico intento di accrescere la potenza d'Italia, nell'unico intento di completare a suo danno, in certo modo, i beneficii che già ci ha fatti.

Io deggio dunque, o Signori, ritenere che l'esperimento il quale secondo le spiegazioni del Senatore **Manna** sta per essere intrapreso ed al quale il nostro Governo si obbliga di prestar la mano, non può a meno di essere un esperimento serio siccome tutti gli atti che si compiono dai gabinetti delle grandi potenze.

Ora, o Signori, un esperimento serio che cosa significa? Significa che l'Italia s'impegna a scvellere dal cuore dei suoi cittadini l'idea di Roma e significa che l'Italia

farà dal canto suo tutto il possibile perchè g'Italiani rinunzino a questo pensiero.

Ho già detto, o Signori, quali erano gli atti pubblici e dei Ministri, e dei Deputati, e dei Senatori sulla necessità di aver Roma. Possiamo noi credere che le opinioni di quella parte più avanzata delle nostre popolazioni, le quali pel passato adottate dal Governo e da esso assunte quasi come idee proprie furono causa che l'Italia vivesse come una nazione compatta, come una nazione quasi senza partiti serii in opposizione tra loro; possiamo noi credere che questa parte delle nostre popolazioni accetti essa quest'esperimento? Non vedete voi che tenterà essa le sorti che il Governo lascia in abbandono, che si formerà a nuova vita, prenderà nuova potenza, ed aggruppando attorno a sé tutti i cuori caldi di amor patri avrà in poco tempo una tal forza che i diversi ministeri che si succederanno, dovranno piegare il capo e subirne le leggi?

Finora, o Signori, noi non abbiamo veduto i ministri resistere seriamente alle tendenze nazionali, e non è possibile che i ministri ci resistano; quindi io credo che noi adottando quest'esperimento, assumendo l'obbligo di farlo, assumiamo un obbligo che è impossibile mantenere.

Io credo che la questione di Roma è una questione enormemente difficile; una questione la quale non si può risolvere con forme che per ora si possano adattare.

Sovra un pensiero solo mi sembra poter per ora chiamare le vostre meditazioni, su quello che la questione di Roma difficilmente si possa non che risolvere, toccare, prima che sia risolta la questione veneta, e che risolta la questione veneta la questione di Roma si risolvà da sé.

Ma anche su questo punto bisognerebbe profetizzare troppo sull'avvenire ed io non voglio fare il profeta.

Domando il permesso di riposarmi un momento.

**Presidente.** Accordato.

*(La seduta è sospesa per dieci minuti).*

**Presidente.** Si ripiglia la seduta.

Do la parola al Senatore **Di San Martino** per continuare il suo discorso.

**Senatore Di San Martino.** Quando alcuni giorni fa l'onorevole Presidente del Consiglio parlando di Venezia, non come Ministro, ma come Deputato disse di avere quasi fiducia che fosse una questione risolvibile; io pensando all'immensa importanza di quella dichiarazione mi era meco stesso rallegrato, contento che da questa dichiarazione potessi trarre argomento per dare il mio voto a questa legge; quando egli diceva che sperava che se gli fosse dato di trattare una questione siffatta col Governo austriaco avrebbe argomenti tali e tante ragioni da ridurre quel Governo a convenire dell'assoluta sconvenienza di proseguire ad occupare una parte del suolo italiano, io sperava che vi fosse qualche fondata speranza di trattative, e col cuore contento e sollevato

augurava nell'animo mio propizia la fortuna al signor Presidente del Consiglio.

Ora sento che i dispacci di questa mattina parlano di dichiarazioni fatte dal Ministro austriaco in quelle Camere che tolgono ogni speranza a questo riguardo, e siamo sempre ridotti a questo proposito, alla sola sorte delle armi.

Io non vedo che a questa sorte si voglia ricorrere. I provvedimenti che si fanno per introdurre grandi economie nella amministrazione della guerra e marina come in tutte le altre, indicano che per ora il Governo non ha fiducia di poter intraprendere alcun che di serio a questo riguardo.

E se non può intraprendere immediatamente cose serie, seriissime, che chiamino la nazione agli ultimi cimenti, egli è indubitabile pur troppo che si aspetterà lungo tempo perchè il bisogno di far sosta ormai mi sembra universalmente ammesso.

Già in altre occasioni affrontando l'impopolarità di una simile proposta, io ho caldamente invitati i miei concittadini di tutta l'Italia a pensare seriamente alle condizioni che si preparavano volendo vivere in un mondo di illusioni.

Pur troppo i fatti mi hanno dato ragione, ed il Ministero attuale nell'esposizione della situazione finanziaria che ha presentato alla Camera dei Deputati, esposizione che fu accolta senza che nessuna commozione di partito politico venisse a dar ombra di rivolta, pur troppo ci dimostrò che se noi non siamo pronti, energici, quasi rivoluzionari nei rimedii finanziari che adotteremo, la patria nostra si formerà, perchè non è dato agli uomini di romperla e di metterla a fasci, ma si formerà liscia, senza forza, nè rispettata da nessuno.

Per farla rispettare, per farla forte, bisogna prima di tutto darle i mezzi di vivere.

Ora pertanto noi dovremo necessariamente entrare in una lunga serie di provvedimenti finanziari. E come ci entreremo? Ci entreremo inevitabilmente con nuove gravissime imposte, perchè senza 200 milioni di nuove imposte, è quasi impossibile che l'equilibrio si ristabilisca nei nostri bilanci, e perchè è impossibile di stabilirne l'equilibrio con sole economie.

Credete voi, Signori, che il trasportare la capitale in questo momento, che il portare in tutta l'amministrazione una perturbazione generale, qual'è quella che arrecherà un trasporto di questa fatta, sia cosa che si possa conciliare col bisogno che abbiamo di risorgere e di risorgere prontamente?

Io non lo credo.

Io ho passata la mia vita nelle amministrazioni, valuto i disordini di un trasferimento, e credo potervi dichiarare francamente che la perturbazione che nascerà dal trasporto durerà anni ed anni.

In faccia ai rifiuti dell'Austria, io non credo neppure prudente di trasportare la capitale per considerazioni militari.

Che cosa vediamo nella storia?

Noi vediamo nella nostra Italia l'imperatore Onorio portare la capitale a Ravenna per essere sul teatro della guerra; noi vediamo l'impero d'Oriente salvare la civiltà coll'aver portata la sua sede in luogo prossimo alla frontiera, per cui eran minacciate le invasioni dei barbari e con avere così accumulato sulla frontiera i mezzi di salvamento.

Noi sappiamo che le difese sono sempre più gagliarde quanta è maggiore la quantità d'interessi che si hanno da difendere.

Ora che cosa facciamo noi portando la capitale a Firenze?

Che lo ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, la trasportiamo fuori del campo di battaglia, noi battiamo in ritirata; ed è un fatto che chi comanda da un luogo sicuro ha meno animo, minor audacia di quello che abbia chi comanda in un luogo che ha bisogno di essere difeso.

È inoltre un fatto che lo spirito militare non si improvvisa e che col trasporto della capitale a Firenze, lo spirito militare in Italia subirà una trasformazione ed io credo che gli stessi toscani acconsentano schiettamente nella sentenza che per ora le popolazioni loro non possano avere sufficientemente ed in proporzione dei nostri bisogni quel sentimento militare che è frutto d'una luoghissima e diuturna esperienza, che è frutto di un vivere sempre agitato, e concitato nelle passioni guerresche.

Quindi noi col trasporto della capitale accresciamo i danni e gli inconvenienti, e non provvediamo alle emergenze della patria.

Io quindi per tutte queste ragioni non posso modificare l'opinione che mi sono formato, che la convenzione fosse contraria agli interessi d'Italia, e che la dovessi combattere non come cittadino, non come consigliere della città di Torino, ma come italiano.

*Civis romanus sum.* Porto con me questa qualità, ed è in questa qualità che ricuso la legge.

**Presidente.** Accordo la parola al Senatore Moscuza, il quale deve leggere un discorso del Senatore D'Azeglio.

**Senatore D'Azeglio.** Il Senatore Moscuza mi ha ceduto il suo turno di parola, desiderando io dire alcune parole in questa occasione per involgere parecchie mie idee; però un incomodo che soffro alla gola, mi ha costretto a scrivere alcune pagine, che l'onorevole Senatore Moscuza ha la compiacenza di leggere per me. Mentre io professo al medesimo la mia riconoscenza per la sua gentilezza, dichiaro, che tutte le opinioni ivi svolte restano esclusivamente sotto la mia responsabilità.

**Senatore Moscuza.** Come vede il Senato, era mio debito di prestarti all'onorevole incarico datomi dall'illustre nostro collega e le sue dichiarazioni mi dispensano di aggiunger altro.

L'autorità del nome illustre di Massimo D'Azeglio mi

dispensa del pari dal pregare il Senato in favore del  
leggitore. (*Bene*)

Senatore D'Azeglio. L'Italia per aver voluto a par-  
ter mio troppo precipitare il corso degli eventi, e spiu-  
gere agli estremi desiderii immaturi, è giunta oggi al  
bivio: o di rientrare nelle vie d'una politica pratica e  
seria, o d'andare incontro ad un disastro economico  
d'incalcolabili conseguenze.

Ricordiamoci che dalla quistione *Finanze sempre*  
nacque la salute come la rovina degli Stati; e ricor-  
diamo l'assioma: *La buona politica fa la buona fi-*  
*nanza.*

Le circostanze del paese sono gravissime. Dalla via  
nella quale siamo per metterci dipende il nostro avven-  
nire. O diventare una nazione di sano giudizio nel de-  
liberare, di salda tempra nell'eseguire, quindi rispettata  
e potente; ovvero una nazione, giuoco di continue il-  
lusioni, consumata da sforzi inopportuni, quindi debole  
e dileggiata.

È tempo di metter fine agli equivoci e alle reticenze.  
È tempo di smettere quella frase tanto ripetuta: « *Si*  
*questo è vero ma non si può dire!* » Ob perchè non  
s'ha a poter dire? Vogliamo formare una nazione, e  
non si troverà nè chi osi dire intera la verità, nè chi  
abbia fermezza di ascoltarla?

Si v'è però la parola che non si può, non si deve  
pronunziare, la triste parola della discordia.

La gran minaccia del momento non è una, od un'al-  
tra capitale: la gran minaccia d'oggi è la discordia,  
sono le divisioni.

Dunque verità intera e conciliazione illimitata.

Incomincio dalla verità intera; per quanto il mio in-  
telletto la sa concepire.

Sulla questione presente io pubblicai la mia opinione  
circa quattro anni sono.

Parrà strano ch'io citi un mio opuscolo come se tutti  
fossero obbligati a leggere i miei scritti. Ma il detto  
opuscolo ebbe un certo genere di celebrità, che mi  
sembra senza peccare d'orgoglio, poterlo considerare  
come conosciuto.

Io rispetto il pubblico oggi proclamato il vero So-  
vrano. Ma è appunto ai sovrani che i galantuomini  
debbono dire la verità. Mi sia permesso aggiungere che  
i sovrani dei tempi addietro, se erano uomini di mente,  
favorivano chi diceva loro il vero: se erano uomini  
stappoco li disgustavano. Ma quando Dionisio mandava  
alle Latomie Filossene, perchè aveva trovati cattivi i  
suoi versi, non riusciva con questo a farglieli trovar  
buoni.

Io ebbi anch'io le mie Latomie (forse non le ultime,  
ed anch'io, come Filossene, rimasi della mia opinione.

In questa discussione non posso evitare di parlare.  
Se mai dicessi di quelle tali cose che « *sono vere ma*  
*non si possono dire* » io prego chi m'ascolta a consi-  
derare che in certi momenti il parlare schietto può es-  
sere un dovere ma non è certamente un gusto e molto

meno una speculazione. Spero quindi essere udito con  
tolleranza.

La chiave di tutti i fatti che si complicano oggidì è  
la questione di Roma.

La passione d'averla per capitale ha servito gl'inte-  
ressi di molti: non sono egualmente certo che abbia  
serviti gl'interessi d'Italia.

Comunque sia, è un fatto che coloro i quali non co-  
noscono il *dessous des cartes*, nè il lavoro di società  
segrete o non segrete, man festano qualche meraviglia  
dell'estrema importanza che danno gl'Italiani a questa  
loro classica ambizione. Mentre parrebbe che Venezia  
ed il quadrilatero avessero anche qualche influenza  
sull'indipendenza e l'unità nazionale.

Ecco le parole pronunziate di recente da L. Stanley  
ad un pranzo politico a King's Lyon — non scordiamo  
chè il nobile lord non è punto tenero per il Papa.

« Noi altri inglesi possiamo difficilmente intendere la  
» somma importanza che attaccano gli Italiani alla pos-  
» sessione di ciò che non è più se non una città d'aria  
» cattiva, ed in rovina; che non offre verun vantaggio  
» particolare al punto di vista militare o commerciale,  
» la quale in una parola, non ha altro che la racco-  
» mandi salvo il suo nome storico. Ma in ultima ana-  
» lisi, se essi credono che ci sia il loro tornaconto di  
» mettersi in urto col clero, e coi suoi aderenti, che  
» formano in Italia una classe potente; se non temono  
» d'eccitare l'animadversione dei governi cattolici, tocca  
» a loro a pensarci. . . . »

Bisogna confessare che è difficile burlarsi di noi con  
più grazia e più buon senso.

Qui vi sarà chi opponga. « Noi vogliamo togliere Roma  
» al Papa in odio di un potere il quale sempre chiamò  
» lo straniero in Italia » e la risposta è innegabilmente  
fondata sul vero. Sono inoltre d'accordo che nelle ten-  
denze verso Roma entra per molto una questione d'odio;  
e per abbondare voglio anzi concedere che ve ne en-  
trino (o almeno ve n'entrassero) due. . . . Ma lasciamo  
stare quest'argomento degli odii che mi ripugna.

Mi limito a dire che l'odio è il pessimo dei consi-  
glieri, per tutti, e più per l'uomo di Stato.

Comunque sia, quando un'idea ancor meno provvida  
s'è resa padrona dei cervelli umani, per qualsiasi mo-  
tivo o ragione, ogni uomo di senso la tiene a calcolo.  
C'è di più; ogni cittadino deve portar riverenza ad un  
desiderio espresso dalla Camera con un ordine del  
giorno, quand'anche statuisse sulla pelle dell'orso prima  
d'averlo preso.

Ma la Camera non stabilì il giorno del nostro ingresso  
in Roma.

Confesso che secondo me non era ueppur giunto il  
giorno in cui fosse opportuno muovere il Governo dal-  
l'antica sua sede; che, a suo tempo, stimò però sem-  
pre fosse bene fissare in Firenze.

Da Torino non si governa! ci ripetono, sarà benis-  
simo; specialmente se v'è un Ministero che non sappia  
governare (*Ilurità*). Sarei curioso di sapere v. g. se la



scadenza a un mese di 200 milioni che abbiamo allo scoperto sia unicamente effetto dell'aria di Torino. (ilarità).

Non ostante, siamo d'accordo, non si poteva sempre restar qui. Ma invece di questo sloggiare a precipizio come se fossero arsi i Ministeri, v'erano questioni più gravi ed urgenti da risolvere.

L'Italia riunitasi, quasi per intero, in così poco tempo in corpo di nazione, con esempio forse unico nelle istorie; l'Italia cogli elementi che la compongono avrebbe dovuto prima di tutto attendere a darsi un ordinamento forte e compatto, onde ridursi il più presto possibile ad avere disponibili le sue forze ad ogni evento. Dopo, poteva poi mettere in campo senza pericoli eccessivi le questioni di capitali e d'ingrandimento.

Le altre nazioni hanno impiegato secoli a completarsi. Fra un ingrandimento e l'altro, non si consumavano inutilmente in isforzi intempestivi. Si rafforzavano in silenzio ed aspettavano.

Noi invece s'è molto gridato nel vuoto; s'è molto speso, e ci siamo molto indeboliti. E neppure così impotenti si sa aspettare?

L'assoluto è il peggior nemico della buona politica come la scienza dell'aspettare è la sua più fedele alleata.

« A che rimettersi il passato? » mi si dirà; e a render savio il futuro » rispondo io!

Il tempo utile di far giudizio non è, grazie a Dio, interamente passato.

Io quindi opino che si sarebbe potuto differire e risparmiare quest'urto nelle fondamenta d'uno Stato nuovo, ancora mal concesso, coll'amministrazione e le finanze in tanto disordine.

Ma oramai il dado è tratto, e mi limito a dire che se questo trattato servirà ad acquietare l'Italia, e por fine all'agitazione per la capitale; se si potrà quindi cominciare a governar sul serio, ad introdurre finalmente un po' d'ordine in tutto, a far economia a dar forma ragionevole al sistema delle tasse e trovar rimedio al malcontento ed alla sfiducia delle popolazioni... Oh allora benedirò il trattato. Sarà stata la nostra fortuna.

Se invece risveglierà più ardente la crociata onde affrettare un nuovo trasporto, se non ci sarà nè tratta nè via di mettersi a far gli affari del paese; allora invece d'una fortuna sarà stato una disgrazia, ed avremo peggiorate le nostre condizioni, colla scossa economico-morale dello sgombero, di giunta.

Io non intendo con ciò andar contro all'ordine del giorno della Camera. Intendo anzi ricordare qual'è la via che conduce al suo compimento. Il conte di Cavour, che sapeva quello che diceva, l'indico. Non mi sembra egualmente evidente che sia stato capito.

« L'Italia, diceva egli, avrà Roma quando la Francia ed il cattolicesimo del mondo si siano convinti che con ciò l'autorità e l'indipendenza del Pontefice non ne vengono turbate. »

Basta dare un'occhiata in giro sull'Europa per giu-

dicare del progressi da noi fatti nella fiducia del cattolicesimo; e per giudicare i nostri progressi nella fiducia della Francia basta dare un'occhiata al trattato; il primo a notizia mia che abbia stipulata una cauzione alla firma d'un principe di Casa Savoia.

Ne parlerò or ora.

Stimo intanto opportuno chiarire alcune idee.

Se ne sono dette tante e di così strane dai ministri, dalle tribune, dalla stampa e dalla piazza, che se il vero pubblico italiano ne avesse perduta un poco la bussola non sarebbe da far meraviglia.

Stabilisco una distinzione.

V'è una gran differenza, fra *Roma capitale* e *Roma semplicemente città italiana*, quale io intesi proporre nel mio programma, *coi diritti e cogli oneri d'ogni altra; retta a Municipio per l'amministrazione comunale sotto la sovranità nominale del Pontefice.*

La prima ipotesi turba le coscienze o ci tira addosso l'intera cattolicità. La seconda non spaventerebbe (o meno) il cattolicesimo, e le coscienze se ne potrebbero contentare.

So benissimo che nemmeno questo sistema è di facile applicazione, ma che cosa è facile nella questione romana?

Esso avrebbe intanto il gran vantaggio d'essere l'affermazione del nostro principio politico, mentre il trattato ne è la negazione.

Io vorrei che i nostri plenipotenziari avessero messo innanzi, fra gli elementi delle trattative, il diritto dei Romani (i soli che nessuno pensi a nominare nella questione di Roma!) ad avere un Governo di loro scelta come la Francia e l'Italia: entro i limiti (è inevitabile l'aggiungerlo) entro i limiti fatalmente imposti dalle condizioni eccezionali del Papato a fronte de' popoli civili, ed anzi di tutti i popoli.

E qui cade appunto l'applicazione dell'assioma. « L'assoluto è il peggior nemico della buona politica. »

A parer mio era consiglio più saggio e più accorto, il riconoscere francamente un tal diritto, salvo a lasciarne al tempo ed alle circostanze l'applicazione pratica. Credo poi soprattutto non fosse male spiegarsi in modo che tutti capissero le vere intenzioni de' contraenti, e perciò cominciassero questi a capirsi fra loro (*Bene, bravo*). La massima che la parola fu data all'uomo per dissimulare il proprio pensiero, è moneta scadente colla pubblicità d'oggi.

Usando maggior chiarezza si sarebbero evitate tutte quelle spiegazioni e que' commenti contraddittorii, dei quali non si conosce esempio in diplomazia, de' quali si rise, e che produssero un'effetto certamente poco lusinghiero per le due parti: e quello che più importa non si sarebbe lasciata una buona ragione in mano di coloro i quali, visti i Romani esclusi per sempre dal diritto comune, non avranno più scrupoli circa i mezzi onde ricondurveli.

Io mi ricordo però ancora abbastanza degli affari per comprendere la difficoltà di far inserire un tal diritto nel

protocollo. Tuttavia era bene tentarlo. Una affermazione, anche inefficace, ha sempre importanza per l'avvenire, in materia di diritto.

Tuttavia dev'esser detto in quest'occasione onde nelle stipulazioni future non vengano trascurate certe regole elementari, ma non intendo punto gettare un biasino sui nostri plenipotenziari dei quali riconosco tutta la buona volontà.

Credo invece opportuno richiamare l'attenzione non solo del Senato (ma se lo potessi) d'Italia e di Europa su due verità che vedo tenute sempre fra nuvoli mentre tanto importerebbe apparissero limpide e chiare.

Le verità son queste.

Il cattolicesimo deve dal canto suo riconoscere essere ingiusto (ed oggidì impossibile a lungo) il voler sottemettere colla forza molte migliaia d'uomini ad un Governo tenuto da tutti la negazione delle esigenze ragionevoli della civiltà.

Una simile ecatombe immolata alla sicurezza del papato ne sarebbe la più severa condanna.

Il cattolicesimo deve adunque ammettere che ove il Papa sia in possesso della libertà, dell'indipendenza, dell'invulnerabilità di principe sovrano: ove abbia i mezzi di tenersi in relazione col mondo cattolico, e governarlo in materia dogmatica disciplinare, beneficiaria, ecc., deve, dico, ammettere che i Romani vivano della vita generale dell'età nostra, ed il Papa ne sia sovrano puramente nominale.

Vengo alla seconda verità.

L'Italia dall'altro lato deve comprendere che il culto più antico e numeroso della cristianità, ordinato mirabilmente nelle sue gerarchie per la comunicazione immediata e potente della volontà suprema; un culto connesso colle forze più vive della società, non voglia rinunciare senza ostinata lotta a quella sede ove da diciotto secoli sono raccolti i monumenti più venerati della sua fede.

L'uomo di Stato che merita un tal nome, professi o non professi una fede, sa accettare sempre i fatti. Sarei curioso di sapere se al Ministro più *Volterriano* della Sublime Porta, verrebbe mai in capo di mettere a soquadro la Mecca? Troverebbe sempre modo, se ha giudizio, d'accomodarai altrimenti: e qui sta l'abilità.

Duro poi fatica a persuadermi che il cattolicesimo, riesca mai a concepire il Papa al Vaticano, ed il Re d'Italia in Campidoglio, come alcuni vorrebbero.

Ora domando: siamo noi preparati ad una lotta colla cattolicità? Metterebbe conto l'affrontarla?

Ed ove invece venissero ammesse da ambo i lati le accennate verità, quale estesa conciliazione non ne verrebbe tosto nel mondo? Non solo religiosa ma politica e civile! Mentre ora in ogni classe il mal essere è così generale!

Se ciò che io dico è vero, sarebbe stretto dovere di tutte le autorità sociali, del Governo, de' Ministri, degli scrittori, degli uomini influenti, l'illuminare il pubblico, invece di lasciarlo in balia di tante meozogne e di tante

illusioni, o per un fumo di popolarità, o per trovare appoggio di volgari ambizioni.

D'altronde ognuno faccia ciò che vuole, nessuno dei due campi può sperare una vittoria intera: l'unica uscita è la transazione.

Giammai l'Italia si persuaderà che una sovranità del Papa, unicamente nominale, sia la rovina della religione.

Giammai il cattolicesimo si persuaderà che Firenze capitale sia la rovina d'Italia.

Ed il mondo avrà dunque a viver sempre in pericoli e guai perchè dagli uni non si vuol rinunciare alla *Motte de terre*, del P. Lacordaire, e dagli altri alle rovine d'una città, che da Diocleziano in poi non è più stata realmente capitale che della cristianità?

Pel complesso di questi argomenti avrei voluto che, mediante il trattato, si fosse condotta e stabilita la questione sul suo vero terreno.

Ma lo so pur troppo; nella pratica il desiderabile ed il possibile sono due cose molto diverse. Speriamo tuttavia che si ottenga in appresso ciò che non potè ottenersi ora. Speriamo che anche la diplomazia faccia un progresso e che d'ora in poi stipuli trattati per essere eseguiti, e non per esser violati: vale a dire trattati destinati a favorire i giusti desideri di tutti gl'interessati, e non a soffocarli.

Due parole ora sull'opinione di coloro i quali, a facilitare la soluzione della questione Romana, calcolano sul progresso della civiltà universale; vale a dire, se non erro, sull'indebolirsi generale delle fedi religiose.

Confesso non sapermi fare un'idea chiara del modo che terrà il progresso per persuadere al Papa d'allora la rinuncia spontanea della sua sovranità: se, dall'altro lato, egli pel primo non è persuaso, allora come ora sarà una questione di forza materiale.

Circa poi lo spegnersi delle fedi, io ignoro qual destino prepari l'avvenire ai culti esistenti: ammetterò, se si vuole, la possibilità d'un'epoca nella quale i nostri nipoti vedranno i gran piloni che sostengono la cupola di Michelangiolo, sorgere soli, coperti d'edera, fra mucchi di rovine; ma noi non abbiain tempo d'aspettar tanto; c'è forza ordinarci subito; e poichè la cupola di S. Pietro sta sulle basi, mi pare prudente di tenerne conto tra gli altri elementi del nostro ordinamento nazionale.

Ed aggiungo per ultimo che il potere pontificale così modificato, diverrebbe, secondo me, un vantaggio per l'Italia, mentre innegabilmente ne fu sin ad oggi un danno.

Seguiterò l'esame del trattato. I nostri plenipotenziari affermano non aver rinunciato a nessun diritto nazionale; se non erro ciò accenne, al trasporto della capitale a Roma . . . Come se il rimanere a Torino o l'andare altrove quando ci pare, non fosse un diritto nazionale molto più generalmente riconosciuto del primo! Ma, passiamo.

Fatto il trattato, comparvero i primi commenti. Non dissipavano ancora le nebbie, ma potevano dare ad un

dipresso l'idea delle intenzioni de' contraenti. Per molto tempo però, ed appunto quando per l'improvviso annunzio erano più concitati gli animi, e quindi più urgente il dissipare timori e sospetti, ecco il piacevole stato nel quale eravamo mantenuti da un'incredibile imprevidenza!

Secondo i plenipotenziari non s'era rinunciato a Roma. Secondo il trattato e i documenti francesi s'era rinunciato. Secondo la nostra stampa officiosa non s'era rinunciato, secondo la stampa officiosa francese s'era rinunciato!... (*Monimento*). Non so se questi enigmi servano molto a dar riputazione ad un Governo, ridotto a vivere d'equivoci. So bene che la società moderna, e l'Italia più di tutti, avrebbero necessità e diritto a ricevere dall'alto, da ogni autorità senza eccezione dei belli e buoni e nobili esempi, ovvero non s'avranno poi a dolere se le autorità d'ogni classe perdono ogni giorno riputazione, forza morale ed ogni condizione di vita.

Ma non erano finiti i commenti. Ne venne un ultimo che mi sembra il più chiaro di tutti.

L'Italia dal suo canto dice: io aspetto il progresso della civiltà quand'esso mi dirà *È giunto il momento!* Dichiaro fin d'ora che agirò secondo le mie convenienze.

La Francia risponde: quando sia giunto il vostro momento, anch'io agirò secondo i miei interessi. Ciò che in buon italiano significa che ognuno rimane della propria opinione; e che s'è avuto l'abilità di fare un trattato trovandosi in perfetto accordo su tutto, salvo sulle sue basi. (*Ilarità*).

Il guadagno più netto si è la capitale portata via da Torino. Sia pure: andiamo a Firenze! ma sia permesso ad un vecchio che ha molto pensato all'Italia ed alle basi sulle quali stanno saldi gli Stati, un avvertimento.

Persuadiamoci che le nazioni si governano bene e fioriscono, quando le conducono uomini onesti, di carattere fermo e sensato, che rispettano la propria dignità (*Bravo, bene, bene*), schivi dallo speculare, e pronti al sacrificio. Se invece le conducono uomini a tutte mani, di poco carattere e meno giudizio, mettete il Governo a Torino, a Roma, a Firenze, o dove volete, sarà tutt'una cosa, e sempre s'andrà di male in peggio. (*Bravo, bene*).

Ora dunque che la capitale è trovata, si pensi all'avvenire e sempre a trovar buone e rette amministrazioni e quanto alla città di Firenze non dubito punto che essa non sia per crearsi un ambiente entro il quale prosperi il Governo della dignità e del sacrificio, e divenga invece impossibile quello dell'intrigo e della speculazione. (*Bravo, bravo, bene*).

Stipulata la convenzione, ci venne detto: « Ora dateci una garanzia. » Ciò che fra privati si tradurrebbe pel pegno in mano (*Ilarità*): ed il pegno viene accordato.

Mi sia permesso di ricordare un tempo nel quale anche da noi si dava una garanzia ai trattati, ma era la nostra firma, ed era tenuta per buona (*Bene, bravo*).

Come in quei tempi questa parola del principe di Schwarzenberg: « Se il Ministro sardo lo afferma, gli si può credere. » Non fu detto che parlasse di caparra.

Il non intendo con ciò farmi ostile ai Ministri caduti: essi certamente fecero il meglio che seppero e poterono: ma intendo mostrare la necessità, l'urgenza somma che ci stringe di riconquistare all'estero, ed anche all'interno, quella riputazione, quella dignità, quella fiducia che secondo il conte di Cavour è la condizione *sine qua non* del nostro ingresso in Campidoglio. (*Bravo, bravo*).

Intanto nel trasporto a Firenze che si farà della nostra cancelleria degli affari esteri non sarà male unire al resto del bagaglio anche parecchie sue tradizioni. (*Bravo, bravo*).

Un'osservazione ancora ed ho finito.

Se comprendo i termini della convenzione, mi sembra che noi riconosciamo la sovranità del Papa, quale è al presente. Non mi pare chiaro egualmente che il Papa riconosca quella del Re d'Italia. E se il Papa non la riconosce, tutto si ridurrà, al solito, ad una questione d'opportunità e di forza, stato di cose in perfetta armonia come ognuno vede con quella brama di conciliazione tra il Papato e l'Italia, professata da quanto ci dicono, così ardentemente da molti ministri successivi.

Una tale conciliazione dovrebbe fondarsi, s'intende, sulla celebre frase: « Chiesa libera, in libero Stato. »

L'entrare in questa questione mi spingerebbe oltre i limiti che ho prefissi a questo discorso.

Non voglio però tacere, ch'io stimo coteste parole come un motto d'occasione che ha terminato il suo servizio (*Ilarità*); ma non quale pratica soluzione.

Se ne avvedrebbero i nostri preti e più i nostri curati, sui quali s'aggrava « *Pondus dei et sestus* » se non esistesse l'*exequatur*! L'*exequatur*, a parer mio, sarà per un pezzo (dovrei dir sempre) uno dei primi elementi del buon ordine interno presso le nazioni cattoliche.

Detti i molti danni della convenzione, un'imparziale giustizia mi comanda di dirne altresì i vantaggi.

Esso pone un termine ad una delle due occupazioni straniere.

*Straniero!* è in Italia una parola sinistra. Chi ha letto le nostre istorie da Odoacre in qua ne sa il perchè. Perciò appunto non mi piace applicarla al Corpo francese, parte di quel nobile esercito, al quale, come al suo capo, deve l'Italia gratitudine eterna (*Bravo, bravo*). Ma il cuore della Francia è posto in alto luogo. Dal proprio sentire in via d'indipendenza, giudicherà il mio, e son certo di non esser fraudato. Debbo però notare una circostanza spettante all'intervento. Non possiamo dissimularci che le riserve di libertà d'azione dichiarate ultimamente da ambe le parti riducono ad uno stato singularmente precario il beneficio di una cessata occupazione.

Infine una parola i caratteri del trattato sono oscurità

e incertezza. È vero che se l'Italia l'avesse capito, forse l'acclamava un po' meno (*ilarità*).

Altro vantaggio del trattato è l'unirci più strettamente alla Francia ed all'Imperatore Napoleone, il maggior amico che abbia l'Italia. Si verranno così a porre vieppiù in armonia le tendenze politiche dei due popoli, che hanno fra loro cento motivi di fiducia e nessuno di sospetto. (*Bravo, bene*)

Ma vi può essere un ultimo vantaggio, e se si ottiene sarà di tutti il maggiore, ed è che cessino oramai onii e rancori fra noi, che spariscono antiche gare, che anche il Piemonte ottenga finalmente amnistia completa (*ilarità*) o che si forni un'Italia veramente unita di cuori e di volontà, come s'ottenne formarla di città e di provincie.

Riassumo i miei concetti in due parole.

Se il trattato, ponendo fine all'agitazione circa Roma, procurandoci più valido appoggio per parte della Francia, ci darà campo onde poter governare, fare economie, ristabilire il nostro credito morale e materiale, e giungere ad ordinarci in modo stabile e duraturo, io mi rallegrerò del trattato, cercand' dimenticare a qual saggio fece discendere la nostra firma.

Nel caso contrario aspetterò per rallegrarmi d'averne veduti gli effetti.

Ho detta la verità schietto: o almeno quello ch'io credo la verità. Due parole ora sulla conciliazione.

Qual è lo scopo al quale tutti ci affaticiamo? Riunire l'Italia in corpo di nazione. Che cos'è più facile riunire città e provincie divise, o volontà e cuori divisi?

Specialmente in Italia, credo molto più difficile il secondo del primo.

Non perdiamo adunque mai di vista che fra noi la questione della concordia, è la prima, e lo sarà per un pezzo. Ora, se gli atti hanno grave importanza per tutelarla, le parole, i riguardi, le forme l'hanno grandissima cogli uomini di cuore. Per questi una parola d'affetto, una stretta di mano, sono il migliore anzi il solo de' compensi.

Molti sacrifici s'avranno ancora da compiere, nè si potrà sempre ripartirli su tutti egualmente. È desiderabile che d'or innanzi i sacrifici vengano da un lato accettati con prontezza da chi ne verrà a soffrire, dall'altro chiesti col rammarico che ispira una dura necessità, e non imposti coll'allegrezza d'un sospirato trionfo. (*Bravo, bene*).

Nei tristi casi del settembre, non tanto il fatto quanto l'ingiuria del modo mosse a sdegno questa città. Pure a me sta concedere che vi accaddero fatti repressibili. Ma se tocca a noi torinesi riconoscere i nostri torti; tocca agli altri riconoscere i loro. La vera base d'ogni conciliazione è l'equità.

Ora, mi sia permesso di terminare, dando un ultimo sguardo sul nostro passato; non tornerà inutile a chi cerca la giustizia e la verità: a chi ha nel cuore corde che vibrano pei nobili ed elevati sentimenti.

Io apro le istorie, e leggo che nel 1045 la Casa di

Savoia, ed il Piemonte si mettono unite per una via, che dovranno battere per otto secoli, senza mai rompersi fede. Esempio unico in Europa quel tutt'insieme che si chiamava Piemonte, mantenne sempre la sua dinastia nazionale, nè tollerò mai giogo veruno per ottocento anni (*Bravo, bene*).

Se due volte sotto Carlo V e sotto Napoleone, ai quali piegò l'Europa, piegò anch'esso, seppe, appena dissipata la bufera, ritornar tosto libero e di propria ragione. Dal 1045 la compagnia stretta fra questi popoli e la marziale discendenza di Umberto, eseguiva, ignara dell'opera sua, il disegno di Dio, che voleva fatta oggi l'Italia. Da que' principii sino all'assedio di Gaeta, si ebbero comuni gioie, dolori, sconfitte onorate e gloriose vittorie. Dall'alta gerarchia ove splende il nome di Vittorio Amedeo II sino all'umile condizione del povero minatore, Pietro Micca, ogni classe, sto per dire, ogni famiglia, legge sparsi nelle istorie i suoi nomi, legati a qualche nobile sacrificio, o a qualche impresa d'onore.

Signori, lo so, lo sappiamo tutti, tutti d'accordo lo vogliamo; sì questo Stato antico deve scomparire, come scomparire il seme del frumento quando è formata la spiga.

Ma ad un cumulo di fatti, di tradizioni, di memorie onorate, non si rinunzia senza averne il cuore spezzato.

Quando la nuova sposa esce dalla casa ove nacque, i suoi genitori, v'acconsentono, lo vogliono, ma se a quel passo si sentono l'anima trafitta, chi li vorrà condannare? (*Bene, bravo*).

Così, poichè la nazione lo vuole; poichè nello stato presente delle cose nostre è minor danno un triste trattato, che la divisione degli animi, anch'io col cuor tristo lo accetto (*Bravo, bene*).

Questo sacrificio, lo accetta egualmente, ne sono convinto, Torino ed il Piemonte. Diceva l'antica latinità — *Mulo assuetus Ligur*. — Sapremo mostrare che non siamo men forti degli avi nostri.

Così possa Iddio farlo tornare in pro dell'Italia, e revocare quel giudizio che su noi pesa da secoli; pel quale tante volte potemmo farci indipendenti e forti coll'amarci ed aiutarci fra noi a vicenda, e rimanemmo invece deboli e dipendenti per colpa delle invidie e degli odi civili. (*Vivi e prolungati generali applausi*).

**Presidente.** La parola è al Ministro di Agricoltura e Commercio.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo alla facoltà da accordarsi alle Società industriali e commerciali, che in forza di legge hanno obbligo di risiedere nella capitale, di trasportare la loro sede dove loro piaccia. Essendo già stato approvato dalla Camera dei Deputati, prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

**Presidente.** Da atto al Ministro di Agricoltura e

Commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Essendo stata chiesta l'urgenza, interrogo il Senato in proposito.

Chi intende accordare l'urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato).

Secondo l'ordine d'iscrizione accordo la parola al Senatore **Lodovico Sauli**.

**Senatore Lodovico Sauli.** Mi tocca veramente poco lieta sorte nel dover parlare dopo l'eloquente discorso che avete udito or ora, e che ha meritamente eccitato l'entusiasmo comune, ma pure per dovere lo farò.

Nei diversi viaggi, che mi toccò d'intraprendere, non mi accadde mai d'incontrarmi in alcuna città che per la magnificenza degli edifici, per la ricchezza dei musei, pel numero e per l'eleganza dei preziosi oggetti dell'arte, come anche per l'ingegno e per la gentilezza degli abitatori, pareggiare si possa a Firenze. Ma in vista delle condizioni in cui oggidì versa l'Europa, stimo che il trasporto in Firenze della città capitale d'Italia porrebbe in grave pericolo il nostro risorgimento, e troncerebbe ezandio la probabilità dei vantaggi che, giungendo a buon porto esso potrebbe arrecare ad altre non molto lontane provincie, che già da gran tempo gemono languenti e misere, ed aspettano una mano pietosa che le richiami a nuova vita ed all'antico splendore. Il rimorso che proverei d'aver partecipato a conflitto mancanza sarebbe per me troppo crudele; e perciò rigetto la legge che ci venne proposta.

Agli uomini versati nelle vere ed arcane dottrine della politica non isfugge certamente la necessità di far rivivere le regioni meridionali di questo emisfero. Utilissimo al rimanente d'Europa può diventare il risorgimento d'Italia. Invece di combatterlo ogni potenza dovrebbe concorrere ad aiutarne il progresso. Ma come mai si potrebbe sperare un consimile favore, se nella stessa penisola sorge chi s'affatica ad opprimere quella parte che più d'ogni altra si adoperava a richiamarla in vita ed a ridestare la forza?

**Presidente.** Secondo l'ordine alternativo d'iscrizione, la parola spetta al Senatore **Arrivabene**.

**Senatore Arrivabene.** È una grande temerità la mia di volere frapporre la mia povera parola a discorsi sì eloquenti, pronunciati da persone avvezze a pubblici affari, e sì rotte nell'arte del dire, ma vi ha qualche cosa nel cuor mio, che sarei stato dolente se non avessi potuto manifestare; d'altra parte vi sarà forse grato di discendere dall' altezza dell'eloquenza per fermarvi sopra un terreno molto più modesto. I più grandi ingegni hanno sempre mescolato ai grandi sentimenti, alla grande eloquenza una certa specie di riposo. Se il divino poeta, se Dante avesse sempre dato episodi, come quello di Francesco da Rimini ed il Conte Ugolino, ne sarebbe nata la noia, invece di destare interesse.

Vengo alla quistione. La convenzione è caduta sopra l'Italia come un aereolita; ciò fu sventura. Ora che questa convenzione è, sarebbe pericoloso il respingerla. Noi ne

conosciamo ora i vantaggi e gli inconvenienti. Noi ignoriamo ciò che arriverebbe se fosse rigettata.

A mio avviso, essa ha un vantaggio che domina tutti gli inconvenienti: stringe più fortemente l'alleanza tra la Francia e l'Italia.

Voi non ignorate, o Signori, che vi ha lotta fra due grandi principii, cioè l'antico ed il moderno.

Mi servii della parola principii allo scopo appunto di non nominare persone; non essendo mio intendimento di parlare nè del Santo Padre, nè dell'Imperatore dei Francesi: non crediate però che ciò fosse per timore di accennare ad essi con parole che non fossero reverenti e rispettose.

Voi sapete, o Signori, che i principii si difendono tanto più ostinatamente quanto più sono vicini a cadere.

La Francia e l'Italia appartengono al nuovo principio. Esso è fondato nella giustizia siccome quello che è sortito dalle viscere della società attuale e dai bisogni di essa.

Sebbene io creda nel trionfo di questo principio, ciò nullameno è un gran vantaggio che Italia e Francia procedano concordi. Certo la Francia come più potente non ha da invocare aiuti dall'Italia, ma l'amicizia d'una nazione qual è la nostra, non parmi sia da tenerci in poco conto.

Non possiamo disconoscere che la Francia ha grandi diritti alla nostra riconoscenza. Si è detto che si deve andare a Roma non col consenso, ma d'accordo colla Francia, e coi soli mezzi morali.

Ma quando questo accordo avrà luogo? La Francia ha doveri che non può trascurare, quindi è nostro debito di non frapporre ostacoli all'adempimento di questi doveri.

Quanto ai mezzi morali, non sono certo come i cannoni *alla Cavalli* o alla *Armstrong* che aprono ben presto la breccia. Essi non agiscono che lentamente, quindi chi sa quando si potrà andare a Roma. E in tanto è egli possibile restare qui indefinitamente?

Io credo, Signori, che il Piemonte non abbia diritto di lagnarsi della convenzione come Piemonte. I Piemontesi individualmente possono come Italiani approvarla e disapprovarla.

**Senatore Valerio.** Lo siamo italiani!...

**Senatore Arrivabene.** L'onorevole conte Sclopis ha espresso un'idea la quale al suo punto di vista è giusta e commendevole, ed è che sarebbe utile all'Italia di restare ancora alcun tempo sotto la tutela del Piemonte. (*Rumori.*) *Voci No, no.*

Dissi sotto la tutela, perchè non trovai al momento altro vocabolo che valesse a manifestare il mio pensiero.

I moti del 1820, di cui feci parte, parevano pazzia. Ma voi sapete, o Signori, che sovente da tali origini nascono i grandi fatti.

La mia simpatia pel Piemonte è quindi antica; ri-

monta quasi ad un mezzo secolo, perchè fin d'allora io lo credeva fondamento della rigenerazione d'Italia.

Luogi dal diminuire, questa simpatia crebbe in me a misura dei grandi servizi che il Piemonte venne rendendo alla causa nazionale.

Quanto a me, accetterei di buon grado la tutela piemontese, giacchè mi terrei fortunato se potessi come nel passato restare la metà dell'anno in questa nobile città, nella quale trovai sempre una squisita gentilezza e cortesia in tutte le classi. Ma mi sembra che l'opinione pubblica delle altre provincie italiane non s'accordi con questo mio desiderio, non sia concorde con me.

D'altra parte è pur troppo vero che all'estero, ed anche presso alcuni italiani, è invalsa l'opinione che esista bensì un Piemonte aggrandito, ma non vi sia un Regno d'Italia.

Chi soffre maggiormente pel trasporto della capitale è bensì la città di Torino, di questo io sono profondamente addolorato; essa è stata indotta o direttamente od indirettamente a subbarcarsi a grandi spese, ed ora i suoi interessi si trovano pregiudicati.

Ma, o Signori, se si restasse ancora qui cinque o sei anni, questi interessi crescerebbero, e chi potrebbe ripararli allora? Mentre ora (sebbene per effetto di nobili sentimenti di alcuni cittadini torinesi non si vogliono accettare compensi, compensi che io voglio sperare saranno dalla massa della popolazione non respinti) è assai più facile il provvedervi, e forse con maggiore equità. Epperò a mio avviso il Parlamento ha il dovere di cercare tutti i mezzi onde la città di Torino soffra il meno possibile.

Io credo poi che in questa città vi siano tutti gli elementi per diminuir le conseguenze del repentino spostamento di interessi.

Essa può divenire città eminentemente industriale e commerciale; giacchè possiede canali d'acqua, e potrà aumentarli; capitali fissi, le grandi case, che se non serviranno più per abitazione, potranno benissimo divenire stabilimenti industriali, e d'altra parte anche i capitali mobili potranno facilmente passare da una ad altra destinazione.

Avvi in Torino e in Piemonte una tale intelligenza degli affari, una tale delicatezza nel condurli, una tale onestà, e nelle classi lavoratrici poi tale amore all'ordine ed al lavoro, che qualunque industria e qualunque commercio non mancheranno di prosperare.

Permettete mi, o Signori, che a questo proposito io vi racconti un aneddoto.

Anni sono io viaggiai in Germania con un inglese fabbricante di panni; egli mi diceva: spedisco panni in molti paesi, ma sovente trovo difficoltà nei pagamenti, si fanno cavilli, per non mantenere i patti convenuti; in Piemonte invece i patti sono religiosamente osservati ed il pagamento del prezzo è eseguito puntualmente.

Voi vedete dunque che con queste qualità morali, con questa buona riputazione di cui godono il Piemonte e specialmente Torino non possono mancare i capitali materiali, attrattivi da quelle, ed il suo commercio e la sua industria non potranno a meno di fiorire e prosperare; questo, o Signori, è uno dei miei più schietti, più ardenti voti, e spero che nessuno me lo vorrà contestare.

Signori, non abuserò più a lungo della vostra pazienza, solo permettetemi aggiungere poche parole, alcune delle quali s'accordano con una delle idee testè espresse dall'onorevole Senatore D'Azeglio.

L'Italia in breve tempo ha presso che compiuta opera grande, meravigliosa, desiderata, sospirata invano dai nostri maggiori.

Per amore di Dio non gettiamo via con improntitudine una sì grande fortuna.

Vi sono nazioni possenti costituite da secoli, che hanno desiderii, aspirazioni, eppure le moderano e aspettano. Io credo che se i nostri antichi uomini di Stato tanto avveduti e pratici, potessero far udire la loro voce essi pure ripeterebbero: « Per amor del Cielo non gettate via questa grande fortuna.

Io credo pure che un altro sommo italiano (il quale se non fosse stato da ferro accelerato ucciso, siederebbe forse fra noi), egli pure udirebbe la sua alla voce di que' grandi e griderebbe: non gettate via questa grande fortuna.

Se noi fossimo così insensati da non ascoltare tali voci, i posteri ci maledirebbero. (*Bravo, bravo*).

**Presidente.** Una serie impreveduta di difficoltà personali si oppone a seguire l'ordine d'iscrizione, difficoltà che si fanno maggiormente sentire dopo i discorsi che lasciarono così profonda impressione come quello segnatamente del Senatore d'Azeglio.

Io quindi non sapendo a chi accordare la parola, e l'ora essendo anche già avanzata, debbo rimandare a lunedì il seguito della discussione.

Lunedì dunque a mercoledì negli Uffici per l'esame dei progetti di legge presentati ultimamente, e mezz'ora dopo in seduta pubblica.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).

CXLVIII.

TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Congedi* — *Omaggi* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione generale sul progetto di legge pel trasferimento della capitale nel regno a Firenze* — *Discorso del Senatore Gioia contro il progetto* — *Considerazioni del Ministro dell'Interno in favore di esso* — *Discorsi dei Senatori Menubrea e Farina, il primo in appoggio del progetto, il secondo in senso contrario*

La seduta è aperta alle ore 1.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, dell'Interno, di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Lo stesso dà lettura delle lettere dei Senatori Genova e Vercillo, colle quali domandano per motivi di salute un congedo che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato: —

Il dott. Pietro Sbarbaro d'un suo opuscolo sulla *Filosofia della ricchezza*.

Il signor Aristide Venturini d'un suo scritto per titolo: *La pena capitale deve abolirsi di fatto prima che di diritto*.

Il signor colonnello Martinez Domenico d'un esemplare della seconda e terza parte della sua opera intitolata: *Audimenti di Metrologia*.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3593. Giuseppe Antonio di Gianni di Lucera (Capitanata), domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge pel trasferimento della capitale del regno a Firenze. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3594. Parecchi abitanti delle Parrocchie di Cerro, Oggionno, Mondonico, Calco, Santa Maria del Monte, San Marcellino d'Inbersago, Brivio e Dervio (diocesi di Milano), in numero totale di 785 domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3595. Parecchi abitanti del Comune di Pedavoli (Calabria ulteriore I.a) in numero di 58, domandano che venga in quel Comune ristabilita la Giudicatura di mandamento. »

« 3596. La Giunta municipale di Candela, provincia di Capitanata, fa istanza perchè sia colla mantenuta la stazione della ferrovia prima d'ora deliberata. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER IL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale del Regno a Firenze.

La parola spetta al Senatore Gioia.

**Senatore Gioia.** Signori Senatori. Io credo, o Signori, che nella memoria dei tempi passati non sia ricordo di un atto più sconsigliato o più inauspicato di quello che ora è soggetto alle nostre deliberazioni. Imperocchè, mentre a tutte le cose che si reputano dannose si cerca e spesso si trova scampo col fuggirle, questa è tale che accettata o respinta promette sempre e quasi con uguale misura pericoli e danni gravissimi. Onde, per verità io

non saprei essere gran fatto riconoscente verso gli uomini che ci hanno ammannito questo terribile enigma, intorno al quale si sono esercitate tante nobili intelligenze senza fin qui nettamente inflovinarlo.

Nè lo intendono quelli stessi per le cui mani si producono, poichè ancora non hanno finito di contendere sulla significazione e sulla portata delle loro parole. E il garrito (siate sicuri) ricomincerà più forte, subito che sian chiuse le presenti discussioni, e la luce ora negata torni a rischiarare le scene della diplomazia.

Di fuori poi, come è naturale, sono liti e discordie tanto più grandi. Imperocchè vi ha chi scorge nella convenzione del 15 settembre una specie di locomotiva verso Roma. E vi ha chi teme di andarne, per esso, a molte miglia lontano. Gli uni si rallegrano di trovare qui come una sosta utile, un acquietamento opportuno, una salda garanzia ai principii d'ordine e di moderazione. Altri, nell'atto medesimo, vagheggiano e presentano nuove commozioni, e più fiere discordie, e una occasione splendida, insperata ai trionfi della democrazia. Questi immaginano che i fatti sovrachieranno le parole e che andremo a Roma appunto perchè promettiamo di non andarvi. Questi con più ragione avvisano, che alle difficoltà presenti di fatto, noi inutilmente e stolteamente aggiungiamo le difficoltà di un diritto convenzionale, creato e ludotto da noi stessi in nostro danno.

Così gli spiriti migliori sono agitati e confusi; e mentre alcuni, in cui trabocca il sentimento de' mali estremi che la convenzione può addurre, francamente e interamente la respingono, altri, tementi dei danni o delle perturbazioni che potrebbero suscitarsi per ricusarla, chinano la fronte, e si rassegnano ad accoglierla, pur lamentando che il paese sia stato involto in così duro problema.

Per me, o Signori, i danni dell'accretare stanno di gran lunga al di sopra dei danni temuti dal ricusare; onde ho come debito d'onore e di coscienza il dichiarare che lo respingo con tutte le forze dell'anima questa convenzione, la quale non è, nè utile, nè onorevole, nè conducente pure allo scopo che ci proponiamo.

Lasciamo, o Signori, lasciam, di grazia, in disparte le arguzie diplomatiche e le luccicanti utopie; e facciamo buonamente (come si direbbe) un conto di famiglia. Vediamo, come stiam oggi, prima della convenzione. Vediamo, come staremo domani, dopo che l'avremo consentita.

Oggi noi, materialmente, non siamo a Roma, nè abbiamo speranza prossima di andarvi. Vi hanno stanza i francesi, guardiani del Papa.

Ma sopra Roma noi abbiamo lanciato una dichiarazione solenne uscita dal Parlamento unanime, e confermata poi da solenni plebisciti, mercè la quale, Roma, parte viva d'Italia, già è *virtualmente* e dovrà poi essere in fatto la capitale del Regno. Il tempo è incerto, ma non incerto il diritto, non soprattutto incerto il proposito e l'aspettazione nostra, rispetto alla quale noi

possiamo ora liberissimamente seguire il corso degli eventi, spiar le occasioni che si affaccin propizie, raccogliere le forze e le volontà divergenti, e preparare con sottile prudenza quanto sembri opportuno al generoso divisamento. Nè lo aspettare ci può nuocere, essendo evidente, che mentre non sia venuta quella che chiamerei maturità di tempi, mentre, l'Italia non sia nelle altre sue parti sicura e sgombra, e non siano pienamente consolidati i suoi ordini interni, civili, militari, economici, l'impresa di Roma non potrebbe assumersi, senza esporre la Nazione a travagli o a cimenti estremi.

Per contro, fatta la convenzione, cosa diventiamo noi, e in che misere condizioni cadiamo? Noi interdiciamo a noi stessi il libero esercizio di diritti che una nazione non può mai abdicare. Noi chiudiamo davanti a noi stessi le porte della città eterna. Noi agli impedimenti accidentali e transitori del presente sostituiamo un ostacolo morale e giuridico che di sua natura è perpetuo. E come ciò fosse poco, noi promettiamo di vegliar sempre e arneggiare ai confini, senza pur arrestarci davanti al pericolo di lotte fratricide, che solo basterebbero a debilitare o spegnere qualunque Governo, che pur fosse in ogni altra parte ordinato e potente.

Nè mi conforta punto la speranza, o se meglio piaccia, la promessa che i francesi entro due anni si partiranno da Roma. Imperocchè, nei tempi che corrono, due anni sono spazio infinito; e tanti fatti posson darsi in questo intervallo, e tanti artificiosamente prodursi da rendere in tutto vana quella promessa. E massime che i più lievi pretesti, in mano ai forti si fanno ragioni ineluttabili.

Se non che, poniam pure che i francesi partano, e non solo da Roma ma oltresi (cosa che mi par più dubbia e difficile) dal porto, e dalle mura di Civitavecchia. Quale guadagno avrem noi fatto, o in che si miglioreranno le nostre condizioni? Cesseranno forse per ciò le difficoltà intrinseche dell'impresa? O si attenueranno gli obblighi morali assunti? O saremo più liberi e sciolti nei nostri fatti e consigli? Evidentemente no! Io non mi compiaccio, o Signori, d'equivoci e di sottintesi, e tengo che un patto, allorchè sia accettato, debba dagli uomini di governo lealmente eseguirsi, finchè almeno la Nazione non si levi ella stessa, e non cassi col suo supremo verdetto le imprudenti promesse. Ond'è evidente che il partir dei francesi non solo non rilascerà le nostre obbligazioni, ma piuttosto le aggraverà, perocchè, quanto più saremo soli, e si metterà fiducia in noi, tanto più ci sentiremo impegnati per onore a mantenerle.

Oltre di che, ben ci fu lungamente ricantato all'orecchio, che non si dovrà nè ora, nè poi muover nulla senza il consenso di Francia, e che, per qualunque evento, essa si riservava libertà intera di azione: libertà cioè di discuter le nostre risoluzioni, di governare i nostri movimenti: libertà di tornare colà donde si fosse partita, libertà forse anche di schierarsi all'uopo minac-



ciosa sull'Alpi. Sicchè in luogo di un ostacolo circoscritto e limitato ne' suoi effetti, subiremo una pressione di tutte le ore, una influenza indefinita, diciam più chiaro, una incomportabile dominazione. Dal che non ci salverà certamente la dottrina del non intervento, che rispetto a Roma non fu e non sarà mai fedelmente applicata. E già intendono tutti, che libertà d'azione e non intervento sono due termini d'impossibile ravvicinamento.

Nè alcuno di mente sana vorrà, io credo, accettare a conforto l'innocente utopia, che mercè le combinazioni del trattato possa per avventura operarsi una riconciliazione del Papato coll'Italia. Questi sogni dorati possono per avventura trovar luogo in qualche tesi di laurea o in qualche accademica lucubrazione, ma non possono seriamente accogliersi in un Parlamento. Imperocchè, chiunque non difetti di senso pratico sentirà di leggeri che quanto più ci stringeremo appresso alla Corte di Roma, e quanto maggiori contatti avremo con quella, tanto per le continue e necessarie cagioni di dissenso, si accresceranno le ire e si afforzeranno le inimicizie. La nostra guardia ai confini sarà accettata e aborrita. La nostra pazienza non avrà premio che di dispregi o di anatemi. Il contegno di quella Corte sarà come di persona la quale, per quanto dica o faccia, sa che, per la fede data, non potrà essere nè abbandonata nè offesa. Dentro breve tempo, e dopo molestie infinite la nostra posizione sarà fatta intollerabile, impassibile..... Tale, o Signori, è la verità vera delle cose.

È dunque evidente, come luce di sole che per l'infelice Trattato, le condizioni nostre, e per rispetto a Francia e per rispetto al Papato, sono d'ogni parte peggiorate, e che vi scapitiamo d'interesse, d'onore, di libertà.

Pel quale peggioramento che non può in buona fede essere negato, noi che dovremmo esserne in qualche guisa remunerati, noi remuneriamo invece, e paghiamo un prezzo enorme favoloso, incredibile, siccome è l'abbandono improvviso dell'antica sede, lo spostamento del governo, la perturbazione intima, profonda, e per molti anni non sanabile di tutti gli ordini stabiliti.

Oh! Gli storici che saranno chiamati a scrivere questa pagina infelice che noi stiamo ora componendo, ne avranno la mente bagnata di sudore, e temeranno a ragione che i posteri non prestin fede a così incredibili aberrazioni!

E qui, o Signori, mi perdonerete, son certo, se la mia fibra d'italiano si irrita, pensando che una potenza straniera si intrometta nei fatti nostri più intimi, e sotto pretesto di un corrispettivo contrattuale, che non ha causa, assegnabile, ci allontani dalle antiche stanze, e ci assegnì un nuovo domicilio. Che importa a Francia che il governo italiano risieda a Torino o a Firenze? E poichè essa teme e trema, che noi corriam sopra Roma, perchè abbreviar le distanze, quando logicamente sarebbesi dovuto pensare invece ad accrescerle? Che enigma è questo, e che significa questo ardore febbrile,

questa misteriosa vaghezza di rimuoverci dalle falde dell'Alpi? Dorrebbe, per avventura, che la sede presente del Governo troppo chiaramente affermasse, che questa pure è parte viva d'Italia quanto possano mai esserlo le fertili pianure e i lieti colli di Toscana e di Roma? Dalle cose incomprese e non aventi fra sè niun nesso logico non può a meno che non germoglino in copia diffidenze e sospetti, li quali, poniamo che non sian giusti, porgono tuttavia argomento sensibile a travagliose incertezze. Ma soprattutto, o Signori, sarà in ogni tempo grave a pensarsi che la scelta della nuova capitale italiana abbia potuto farsi non per consiglio pubblico, nè per decreto della Nazione, ma per fatto imposto di fuori, di guisa che le stesse nostre origini sian quasi viziate da un atto di fiacca e ingenerosa condiscendenza. Le origini non saue, o Signori, portano lontano i loro effetti, e soglion farsi sentire lungamente e dolorosamente nell'avvenire!

Queste apprensioni e queste pur troppo non liete immagini sono più o meno nel cuore di molti, i quali tuttavia non osano di evocarle, per tema, dicono essi, di peggiori danni, onde coll'anima ebbra di dolore pur si rassegnano ad accettare l'infelice convenzione.

Ebbene, io dico, o Signori, e altamente dichiaro, che questa prudenza soverchia ogni misura, e che nel caso presente fra le torture del negare, e quelle del consentire, le prime sono senza paragone più lievi e più sopportabili delle seconde.

Che ci accadrà infatti ricusando la convenzione? forse un lieve corrugarsi di qualche olimpica fronte, e forse qua e là qualche elmerso ribollimento di opinioni fanatiche, e di invidie municipali: lievi procelle che il patriottismo e il senno de'buoni calmeranno prontamente.

Ma per contro, accettando, noi sentiamo l'onore menomato, la dignità nazionale offesa, abdicati miseramente i generosi propositi della nostra antica politica, schiacciata la monarchia dalle basi secolari su cui poseva; cresciute le ragioni e le forze allo sfrenato irrompere della democrazia. Aperto il terreno delle Alpi allo svolgimento di pericolose ambizioni. Gravate per nuovo e infruttifero spendio le finanze. Ammessa e disartata una città nobilissima, che raccoglie tante cure e gloriose rimembranze, e fu operatrice principale del nostro politico risorgimento. Debitato il Governo, turbate le pubbliche amministrazioni, creato un caos, che ci farà per lungo tempo disordinati o impotenti.... E tutto ciò, senza alcun guadagno apprezzabile, senza certezza di bene, anzi disfaceudo miseramente quanto di bene si aveva.

Davanti ai quali danni e pericoli non vagamente immaginati, ma urgenti e presenti convien che ogni dubbio cessi, e che quanti amano la patria respingano con ferreo proposito l'infelice convenzione, la quale dell'Italia e del Papato fece come una fitta infrascatura, a velare lo scopo suo unico e vero, il traslocamento della capitale!

Vero è, o Signori (ed io debbo tacerlo), che questa

convenzione stessa, al suo primo apparire fu salutata con giubilo quasi in ogni parte d'Italia, dove universalmente fu creduto, che partiti i francesi, la città di Roma o subito, o dopo breve indugiare sarebbe diventata sede propria e permanente del Governo italiano. La quale speranza infiammando e abbagliando tutti gli spiriti non lasciò scorgere al primo tratto le dichiarazioni e le clausole seguenti che perentoriamente l'annientavano. E tacero poi le arti non buone e le colpose reticenze colle quali si ottenne di suscitare un effimero plauso, il quale per altro di giorno in giorno vien meno, e si volgerà in amaro biasimo, allorchè il succedersi degli eventi avrà rivelato gli errori e le fallacie di quella convenzione. E già gli uomini imparziali si ristanno dubbiosi e scoraggiati, e non si nascondono di avere aperto l'animo a troppo facili speranze.

Ma, quando pur fosse vero, che alla convenzione ancora non fosse venuto meno il favore delle moltitudini, lo dico, che si danno questioni sì complesse e sì duramente intricate, che il darne giudizio appartiene al consiglio di pochi, non all'entusiasmo fuggitivo e mutabile delle moltitudini, delle quali spesso si avvera, che gridano viva alla lor morte, e morte alla loro vita. Onde a me pare (fatemi grazia del fantastico concetto) che noi siamo ora sul rifare per conto nostro una pagina di una antichissima istoria... quando i Teucri creduli e fidenti alla partita dei greci proponevano giubilando che si aprissero le mura della città, e si intro-nettesse nella Rocca il fatale cavallo *Donum exitiale Minervae*. Ripugnavano i più assennati e gridavano di non fare: « Aut » haec in nostris fabricata est machina muros — In » spectura domos, venturaque desuper Urbi — Aut aliquis » later error: Equo ne credite Teucris. »

Ma i dissuasori eran pochi. Non furono ascoltati. La maggioranza vinse: « Instamus tamen imminentes coe- » cique furore: Et monstrum infelix sacrata sistimus » arce. » ... Dopo breve ora tutta l'Italia era in fiamme!

Signori, la convenzione del 15 settembre (*monstrum infelix*) ha nel suo seno (quanto il cavallo di Troia) pericoli e danni e travagli senza fine, li quali mentre che io parlo, ancora è in nostra mano di allontanare. Più tardi, o ci rallegheremo insieme di aver scampata l'Italia da una crisi funesta, o se di tanto non ci arriderà la fortuna, aggiungeremo lealmente i nostri sforzi, perchè i fatti avveri e la imprevidenza degli uomini non prevalgano contro i diritti della nazione, e in qualunque evento siano salve l'unità e la indipendenza della nostra cara patria.

Signori! Noi tra breve ora avremo a risolvere col nostro voto una questione di misurata importanza da cui dipendono le condizioni e le sorti future d'Italia.

Questo pensiero agghiaccia e spaventa!

Oh! se ci ingannassimo, se ci lasciassimo rapire da argomenti appassionati e fallaci, se arrivasse giorno in cui le troppo lusinghiere promesse apparissero smentite dai fatti! Come ci dorrebbe allora di avere abbandonato il terren noto e sicuro e di esserci impruden-

temente lanciati per nuovi sentieri pieni d'avventure e di pericoli, ponendo a duro cimento la fortuna d'Italia.

Questo pensiero, o Signori, stia, prego, con voi, allorchè potrete nell'urna un voto a cui stanno aggiunti tanti e così vitali interessi ... E Dio salvi l'Italia!

E qui cedendo alla profonda commozione io porrò fine al mio dire, pur ripetendo i versi dell'altissimo poeta, che sono quasi una sintesi profetica dei casi presenti.

» Aut haec in nostro fabricata est machina muros:

» Inspectura domos, venturaque desuper Urbi.

» Aut aliquis latet error. Equo ne credite Teucris. »  
(Bravo. bene).

**Ministro dell'Interno.** Signori Senatori, sento quanto sia arduo il mio compito di prendere la parola a difesa di un progetto di legge, il quale racchiude questioni di sì alto momento, dopo che tanto autorevoli e preclari oratori prima di me hanno discorso su questo argomento con tanta ampiezza di dottrina e con tanta eloquenza da rendermi impossibile il poterli non dirò superare, ma pareggiare.

Tuttavia il silenzio del Ministero non si potrebbe oltre protrarre al punto cui è giunta la discussione.

Egli sente il debito di dichiarare, qual sia il concetto che si è fatto il Ministero di questo progetto di legge e della convenzione, e del significato ch'egli reca alla medesima.

Primamente, o Signori, è necessario che io vi rammenti, in quali frangenti e in mezzo a quali difficoltà il presente Ministero prese le redini del Governo.

Voi vi rammenterete, quali erano le condizioni di quei momenti, e come il Ministero, per carità di patria, senza esitare, senza neppur riflettere sopra gli impegni che egli avrebbe assunti accettando questa convenzione, egli assunse il potere; giacchè prevedeva che un ritardo anche di pochi giorni, poteva aver fatali conseguenze, poteva provocare altri disordini, poteva crescere le agitazioni in Italia, poteva nuocere insomma agli interessi della cosa pubblica. Quindi era suo stretto dovere di sobbarcarsi, chiamato dalla fiducia del Re, al grave peso che ben conosceva ventagli dalle difficoltà presenti.

Accettando il Ministero, o Signori, era cosa indispensabile di accettare contemporaneamente la convenzione. Rammentatevi che questa convenzione si poteva già considerare, pel fatto del potere esecutivo, come una cosa compiuta; che questa convenzione era ratificata dai due sovrani delle due nazioni contraenti.

Era quindi impossibile agli uomini che accettavano il potere, di dire la sottoscrizione del proprio sovrano.

Con ciò, o Signori, non intendo per nulla dichiarare, che le convinzioni di ciascuno degli uomini che compongono il Ministero, fossero contrarie alla convenzione. Non intendo dichiarare, che essi credessero questa convenzione nociva agli interessi d'Italia; ma intendo unicamente richiamarvi alla mente in quali frangenti estremi si trovava allora il paese; e come, essendo noi chia-

mati al potere, non ci era per anche possibile l'averne un concetto chiaro, definitivo, sopra l'utilità e la convenienza di questo trattato, e sopra le sue conseguenze, se non che, accettando il potere, implicitamente noi dovevamo accettare la convenzione.

Però, o Signori, mentre per altre ragioni direi estrinseche alla convenzione, noi entrammo al Ministero, fu però nostra prima cura, appena preso l'ufficio, di esaminare attentamente tutti gli atti diplomatici, i quali hanno preceduto e susseguito l'atto stesso, che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni.

Esaminando con tutta imparzialità e ponderatezza questi atti diplomatici, il significato di questa convenzione col protocollo annesso, unanime il Ministero venne nel più profondo convincimento, che la convenzione fosse vantaggiosa agli interessi d'Italia. Questo convincimento, Signori, è quello che noi portiamo innanzi al Parlamento; è quello che ci determina a sostenere vigorosamente il progetto di legge in discussione.

Di fatti, per portare giudizio profondo sulla utilità o il danno che mai possa arrecare all'Italia l'attuazione di questa convenzione e del protocollo annessovi, è necessario, innanzi tutto, richiamare alla memoria, quale sia stata la politica seguita dal Governo italiano e dal Parlamento, dal 1860 in poi; quindi vedere, se gli obblighi che si contraggono in questa convenzione, se le condizioni che l'accompagnano, se le sue conseguenze siano in contraddizione con questa politica; se sia in certo qual modo contraria a quei desiderii, a quei principii, che noi abbiamo professato riguardo alla questione di Roma.

Io non farò altro che accennarvi non esser mai trascorsa veruna sessione, senza che, dinanzi all'uno o all'altro ramo del Parlamento, e, in alcune sessioni, dinanzi ad entrambe le assemblee del Parlamento, non sorgesse una solenne discussione sulla questione Romana; e come, senza mai contraddirsi, per quattro anni di seguito, e Parlamento e Governo si trovarono d'accordo sopra questa politica.

In che cosa consiste, Signori, questa politica? Essa consiste, prima di tutto, nel riconoscere come assioma, che il potere temporale del Papa è assolutamente contrario agli interessi dell'Italia; che sia pressochè impossibile all'Italia di potersi unificare e consolidare fintantochè sarà mantenuto il potere temporale del Papa.

Nessuno di voi contrasterà questa massima. In quattro anni continui, nessuno degli uomini che hanno seduto in questo o nell'altro recinto sorse mai a contrastare siffatto principio.

E in effetto, come è egli possibile l'opporre qualche ragione; qualche fatto a tale verità?

Quando abbiamo avanti a noi otto secoli di storia, che mostrano come il potere temporale del Papa sia stato la causa principale della divisione e delle sventure d'Italia; quando noi sappiamo, che la massima parte delle invasioni venute e dal nord, e dall'est, furono provocate per sostenere ed ingrandire questo potere

temporale del Papa? Tuttavolta che qualche principo ambizioso cercò di riunire queste membra sparse e palpitanti per formarne una forza che potesse resistere alle invasioni barbariche, chi si pose, Signori, a contrapporre coalizioni a coalizioni? Chi invocò stranieri aiuti? Fu il Governo papale per appoggiare e sostenere il proprio potere temporale, che difficilmente avrebbe potuto sussistere, se fosse sorta una grande potenza in Italia più grande e più forte di quello.

Quindi il suo interesse, non interesse cattolico, religioso, ma interesse affatto mondano, fu quello di impedire che si costituisse in Italia questa forte potenza, che potesse richiamare l'Italia a quella grandezza cui era salita in altri tempi, e respingere qualunque invasione straniera.

Ma, o Signori, i fatti recenti, la storia moderna, la storia del giorno ci persuade ognora meglio l'incompatibilità del poter temporale coll'indipendenza d'Italia. Io non credo di esagerare, io non credo dir cosa che abbia d'uopo di larga dimostrazione, asserendo, che, fintanto che sussisterà un regno pontificio, non sarà mai allontanato il pericolo, che l'Italia torni a spezzarsi e a ripiombare nella stessa misera condizione in cui si trovava in tempi non molto remoti.

Ma, o Signori, mentre si considera la questione del potere temporale sotto l'aspetto degli interessi generali dell'Italia, pare che non vi sia dubbio su quanto ho dichiarato. Da un'altra parte poi, noi, e come uomini politici, e come cattolici, non possiamo certamente dimenticare, che a lato del potere temporale del Papa, vi ha il capo della Chiesa cattolica: e quindi conviene esaminare, se mai sia necessario questo potere temporale per sostenere lo splendore, la dignità e la libertà del capo della Chiesa. Imperocchè questa quistione gli italiani non debbono metterla in disparte; ma è necessario che la esaminino paratamente; è necessario, che si chiami a giudizio imparziale; perchè è quistione che interessa altamente l'Italia, non solamente come corpo politico, ma come prima nazione cattolica d'Europa.

Or bene, o Signori, non è necessario per nulla il potere temporale a mantenere la libertà e la indipendenza del capo della Chiesa; anzi, a detta degli uomini più illustri e più competenti in questa materia, il poter temporale è piuttosto una causa di minor decoro e dignità pel pontefice; e nulla affatto può giovargli la sua indipendenza e libertà d'azione.

Di fatti, lo stesso bisogno che sempre ha sentito il papato di ricorrere al soccorso straniero, di appoggiarsi su baionette straniere vi dimostra che questo potere temporale a nulla giova per mantenere l'indipendenza e la libertà del papato. Non addurrò altri argomenti a voi ben noti, e che potrete voi stessi a me suggerire: ma credo, che questa è ormai una verità inconcussa e riconosciuta dalla massima parte d'Europa, che cioè non sia assolutamente necessario di mantenere il potere temporale per garantire l'indipendenza e la libertà del papato.

Bensi, o Signori, noi siamo tutti esitanti e perplessi, quando si tratta di trovare in qual modo si possa dare al papato tale indipendenza e libertà d'azione. Questa è la grande questione; questo il gran problema a risolvere. Ma intanto rimane fermo, che il potere temporale non è quello che siavi di meglio a garantire l'indipendenza e la libertà del papato.

Inoltre l'Italia ha nello stesso tempo riconosciuto ed emesso in parecchie occasioni, con grande solennità, il voto che la questione del potere temporale collegata con quella della indipendenza del papato, non fosse una questione, la quale si potesse e si dovesse risolvere colla forza; che non fosse una questione da venir sciolta colle baionette e coi cannoni; ma una questione tutta morale, una questione che non avrebbe avuto la sua soluzione, se non quando gli argomenti i quali stanno in favore dell'inutilità, per non dire del danno del potere temporale nel sostenere il potere spirituale, fossero penetrati nella mente e nel cuore del maggior numero de' cattolici; giacchè era manifesto, che una questione siffatta risolta colla violenza non era questione risolta. Evidentemente le opinioni religiose non si convertono colle spade e coi cannoni; quindi necessità assoluta di tentare il loro mutamento con i mezzi morali, i mezzi della civiltà, i mezzi del progresso.

Per la qual cosa, che abbiamo chiesto noi? Noi abbiamo chiesto alla Francia ed all'Europa, che nessuno intervento straniero venisse all'aiuto materiale del Pontefice; che la questione di cui trattasi, si abbandonasse precisamente al progredire della civiltà.

Noi abbiamo dichiarato, che bisognava lasciar libero il Pontefice di fare tutti i tentativi per provare di mettersi d'accordo coi propri sudditi, persuasi che era impossibile una coalizione, fintanto che non era cambiato radicalmente il sistema di governo del Pontefice.

Or bene, o Signori, perchè ci siamo noi attenuti a questo sistema; perchè abbiamo preso l'iniziativa di questo metodo per sciogliere la questione romana?

Perchè vedevamo l'incompatibilità assoluta, che un governo clericale potesse conciliarsi con un governo civile, con un governo di progresso di libertà. È evidente, che la libertà di culto, la libertà di stampa, cose imperiosamente chieste dal progresso dei tempi, cose cui tutti popoli civili hanno diritto, è impossibile che possano conciliarsi con certe massime e discipline del potere spirituale.

Quindi noi eravamo sicuri, che, posta la questione in questi termini; che tolto l'intervento straniero, e lasciato il Pontefice in faccia ai propri sudditi, cercasse di stabilire un governo regolare con essi, come è stato ammesso in una celebre lettera dell'Imperatore dei francesi al signor di Thousenel; posta, dico, la questione in questi termini, eravamo sicuri, ch'essa si risolverebbe in un modo affatto conveniente e vantaggioso per l'Italia.

Ma, Signori, ora che l'Italia conta, per buona sorte circa 22 milioni uniti in uno stesso Regno, stretti da

uno stesso patto, congiunti nelle stesse speranze; io domando, se il risolvimento della questione romana, che diventa sempre più urgente, non costituisce un pericolo una continua eccitazione, la quale impedisce assolutamente a questo Regno, sorto da ieri, di farsi forte e rassodarsi?

Io domando, come è mai possibile che i Romani staccati dal rimanente d'Italia, staccati da cittadini liberi del grande stato di Vittorio Emanuele, possano rimanere a lungo sotto condizioni così diverse di civiltà e di progresso?

Mentre noi stabilivamo tali massime, su cui tutti eravamo d'accordo, nello stesso tempo abbiamo sempre dichiarato di essere disposti a fare tutte quelle concessioni di sottometterci a tutte quelle condizioni, le quali potessero assicurare l'indipendenza, la libertà, ed il decoro del papato. Perciò noi abbiamo dichiarato di volere in ciò operare d'accordo colla Francia; perchè la Francia è una delle prime potenze cattoliche; perchè la Francia per l'ingerenza già presa nel risorgimento italiano, coll'aiuto potente che ci diede al triolfo della nostra causa, era evidentemente chiamata a trattare, e discutere coll'Italia questa gravissima questione. Dirò di più, perchè questo era il solo mezzo di allontanare la coalizione, e d'impedire che altre potenze, non dirò solamente non amiche, ma ostili all'Italia potessero ingerirsi in tale questione.

Aggiungerò ancora, a compimento di questa politica, che fu pronunziato un motto celebre, motto che con molto dispiacere, da qualche tempo vedo quasi citato a diletto, e che ciò non di meno io credo sia stato un lampo di genio. Sì, o Signori, se vi ha una stella, la quale possa guidarci in questo labirinto, a risolvere la questione romana è quel motto pronunziato dal compianto conte di Cavour « Libera chiesa in libero Stato. » Questa è veramente la formola che in sé racchiude il germe dello scioglimento della questione romana.

Con ciò, io non son altrimenti d'avviso, che si debba credere tale principio applicabile in tutta la sua ampiezza ed in modo assoluto; ma, ripeto, questo principio racchiude in sé un grande concetto; il concetto di volere, che la chiesa romana sia libera e quindi in nessun modo soggetta al potere politico; che ad assicurare questa libertà, ed indipendenza, si faranno tutte quelle condizioni, e quelle concessioni che si crederanno opportune a raggiungere quest'altissimo scopo.

Che se poi sia necessario di stabilire, per maniera di transazione, certi temperamenti, certe norme, certi vincoli reciproci; queste, o Signori, non sono che modalità, le quali non istaccano per nulla il principio. Ma io dichiaro, che il principio in sé è sacrosanto, e che non debb'essere disdetto, perchè se noi disdiciamo questo principio, noi rendiamo veramente insolubile la questione romana.

Io son d'avviso di avere in qualche modo compita l'esposizione della politica italiana, seguita d'accordo, e non mai disdetta dal Parlamento, e dai diversi Mini-

steri che si sono succeduti, riguardo alla questione di Roma.

Or bene, esaminiamo la convenzione e vediamo se essa contrasta a tale politica; che cosa volevamo noi? Noi volevamo respinto l'intervento straniero armato, e nella convenzione abbiamo ottenuto che l'intervento armato cessasse, e non solo cessasse per la Francia, ma cessasse ancora per qualsiasi altra potenza.

Il principio proclamato in modo tanto solenne, nella celebre nota del sig. Drouyn de Lhuys al conte di Sartiges, mi pare metta fuori di contestazione, che questo sia un principio riconosciuto della Francia, e riconosciuto appunto, quando stabiliva la convenzione coll'Italia.

Difatti, permettete che vi richiami alla memoria le celebri parole che dirigeva il Ministro degli Affari Esteri di Francia all'invitato diplomatico a Roma il conte di Sartiges.

Rammentatevi queste parole, e ponderatene il significato ed il valore: « Combien de raisons en effet, » n'avons nous pas de souhaiter que l'occupation ne se » prolonge pas indéfiniment? Elle constitue un acte » d'intervention contraire à l'un des principes fonda- » mentaux de notre droit public, et d'autant plus dif- » ficile à justifier, pour nous, que notre but, en pré- » tant au Piémont l'appui de nos armes, a été d'al- » franchir l'Italie de l'intervention étrangère.

Ora, Signori, se trovate questo principio in una nota la quale precedeva la comunicazione di questa convenzione al conte di Sartiges a Roma, per essere trasmessa al governo pontificio, come mai potete dubitare ancora, che questo sia il fondamento, questa la norma della convenzione medesima?

Così pure, o Signori, si può egli dubitare, che la politica imperiale, non sia informata anche dall'altro principio del consenso dei popoli, riguardo alle istituzioni sociali e politiche?

Come mai un governo, ed una dinastia sorta dal voto popolare, può ella disertare siffatto principio?

Ma vi ha di più?

Non è vero, che l'Imperatore, in una celebre lettera, parlando appunto delle combinazioni, o dei modi coi quali si sarebbe potuto venire ad un accordo tra l'Italia e il Papato; non è egli vero, che considerava appunto come una necessità che si stabilisse innanzi tutto l'accordo tra i soggetti del papa ed il suo governo; e la metteva come condizione *sine qua non*?

Come mai si può negare, che la Francia abbia comune con noi una delle tre basi del suo diritto pubblico quella della nazionalità?

Qual è la ragione, che ha fatto campeggiare per giustificare il suo intervento nel 1859?

È quella appunto di dare la nazionalità ai popoli.

La base dell'impero francese qual'è? quella delle nazionalità. Quali sono le aspirazioni del popolo francese? Quelle di compiere la sua nazionalità.

Donque è innegabile che Francia ed Italia sono di accordo sopra tre grandi principii, i quali racchiudono

i germi della civiltà, della indipendenza, e della libertà dei popoli, cioè: *Nazionalità, non intervento, e consenso dei popoli.*

È vero, che per contrastare la verità di quest'asserzione, cioè a dire, che la convenzione sia basata sul principio del *non intervento*, taluni autorevolissimi oratori hanno avvertito, che la Francia si riserva ampia libertà d'azione in certe eventualità, ed hanno creduto di vedere in questa libertà d'azione un intervento diretto ed armato.

Prima di tutto, dirò, che è immensamente pericoloso l'entrare in congetture, ed in ipotesi sulle eventualità future de' trattati.

I trattati, e le convenzioni diplomatiche determinano certi casi precisi, prevedono anche certe eventualità di casi futuri, ma che si possono matematicamente accertare e definire: ma quando si tratta di eventualità molto problematiche, e che possono variare, secondo i tempi, si tengono in una prudente riserva.

E ne hanno ragione!

Quando adunque, da una parte, la Francia si riserva libertà d'azione; l'Italia si riserva parimenti libertà di azione, e lo ha dichiarato, gl'interessi sono salvi da entrambe le parti.

E se noi dobbiamo presumere di quello che potrà essere convenuto tra l'Italia e la Francia da quello che è accaduto per lo passato, noi possiamo ben augurarci, che quell'accordo politico il quale ci ha portati al punto in cui ci troviamo, continuerà a trovarsi anche per i casi eventuali dell'avvenire; giacchè, ripeto, noi abbiamo gli stessi principii comuni.

Nè vale, il notare, che gl'impegni da noi presi col secondo articolo del trattato, di non attaccare cioè, e di non permettere che venga dal di fuori attaccato l'attuale territorio Pontificio implicino rinuncia ad un più importante diritto, direi quasi internazionale, o diritto pubblico dello Stato.

No, o Signori, io vedo, che coloro i quali sono eccessivamente preoccupati de' pericoli che si suppongono in questa convenzione, ne esagerano il significato in senso sinistro, per una tendenza fatale, direi quasi, a volere con tale esagerazione farsi più forti per potere argomentare con maggior vigore contro il trattato medesimo. Ben inteso, che questo sia fatto con tale intendimento di censura, sono ben lontano dal supporlo; ma dico, che quella tendenza stessa a veder troppo male, a vedere troppo sinistre cose in questo trattato, può forse trarre le menti a dare un'interpretazione anche meno buona a certe disposizioni, cui, considerate imparzialmente, non si potrebbe dare.

E infatti, che cosa si diceva da taluni? Si diceva che l'Italia con questo articolo, è vincolata; che se, per esempio una potenza estera venisse, per ragioni internazionali, a muovere guerra allo Stato pontificio, l'Italia prenderebbe fin d'ora l'impegno di respingerla.

Ma, Signori, questa cosa è attualmente al tutto ipo-

letica, e direi anche talmente strana da non si poter nemmeno concepire.

D'altra parte, non è forse vero, che qualunque potenza volesse intervenire, vogliasi per combattere, ovvero per assistere il governo pontificio; non è egli vero che l'Italia avrebbe il massimo interesse di respingere in qualunque caso questa intervento? Dunque come mai si vuole considerare qual cosa ignominiosa per il governo italiano, che si assuma direi quasi, l'obbligo di respingere un governo straniero? Io credo, che pel suo onore, non meno che pel suo interesse, dovrà respingerlo in qualsiasi caso.

Si è fatta anche l'ipotesi d'insurrezioni interne. Le quali mettersero in cimento il poter temporale del Papa, e quindi si è preveduto che il governo papale potrebbe essere soverchiato da più ardimentosi. Che se allora l'Italia cadesse in infrazione del trattato ne verrebbe tosto la guerra colla Francia. Or bene, o Signori, io vedo nel trattato, che l'Italia prende l'impegno di non aggredire e di non lasciar aggredire; ma non prende in nessun modo, l'impegno di aggiustar gli affari tra i sudditi del Papa ed il suo governo, quindi a questo riguardo non ha assolutamente nessun obbligo.

Difatti questo caso è genericamente preveduto in una delle note, dove si dice, che qualora, in seguito del ritiro delle truppe francesi, sia dimostrata la impossibilità al governo pontificio di conservare il potere temporale, la Francia si riserva la sua libertà d'azione. Ben vedete dunque, che questo caso è genericamente previsto; il caso, cioè, dell'impossibilità del Papa di mettersi di accordo coi suoi sudditi. Ma ciò non porta sicuramente l'obbligo a noi d'andar a sostenere il Pontefice in guerra coi suoi sudditi, la qual cosa, giammai nessun governo che uscisse da qualsiasi parte di questo recinto, oserrebbe fare.

Io vedo pertanto, o Signori, nella convenzione una conferma della politica italiana seguita da quattro anni in qua; io vedo semplificata assai l'intricatissima questione romana; giacchè è tolto di mezzo l'ostacolo principale, che era quello dell'intervento straniero; io vedo una soddisfazione data all'amor proprio ed alla dignità del paese; vedo riconosciuto viemmaggiormente il diritto del Regno d'Italia d'ingrarsi nelle cose che riguardano l'Italia; giacchè il trattato, come già vi faceva notare un altro oratore prima di me, fu precisamente stipulato tra la Francia e l'Italia, per cose che riguardano il territorio pontificio.

Dimostrato come la convenzione in se stessa nulla contenga che sia contrario alla politica italiana; che anzi essa non sia se non un'esplicazione, direi, di quella stessa politica, che, invece di complicare la questione romana, la semplifica grandemente; esaminerò ora l'altra parte, cioè quella che riguarda il protocollo, ossia il trasferimento della capitale, come condizione inscindibile per ottenere lo sgombramento delle truppe francesi dal territorio pontificio.

Ed è, o Signori, contro a questo protocollo che fu-

rono veramente rivolti gli strali più acuti dell'opposizione: è quivi che si sono attinti gli argomenti più gagliardi per combattere la convenzione. Io non nego che considerata questa condizione in se stessa, separata cioè dalla convenzione, considerata isolatamente, essa possa dar luogo a serie e gravi apprensioni. Il Ministero, non ve lo dissimula, riguarda questa condizione come gravosa, e non può assolutamente considerarla sotto lo stesso aspetto del Ministero precedente, il quale, in quella vece, vedeva che, in se stessa fosse un'ottima cosa, fosse un atto indispensabile, un atto, tanto sotto il rapporto politico quanto sotto il rapporto amministrativo, necessario all'assodamento d'Italia, cosicchè l'avrebbe pur fatto, qualora ne avesse avuto la forza ed i mezzi, anche indipendentemente dalla convenzione.

Queste dichiarazioni ve le ha fatte francamente il precedente Ministero, e le trovate nella relazione da lui fatta al Re.

Or bene, noi invece crediamo, che se questa legge del trasporto della capitale fosse venuta isolatamente, indipendentemente da un atto diplomatico, vi era molto a pensarci sopra prima di approvarla.

Io non nego, che vi sia un lato favorevole in pro del trasporto; ma reputo che gli inconvenienti sono maggiori. Non dissimuliamoci la verità: è notorio, che uno dei laghi che si sentivano a ripetere tutti i giorni, tutti i momenti, in tutti i luoghi, dagli italiani non appartenenti a queste provincie, era quello del disagio che presentava la capitale a Torino, per la sua distanza, per la difficoltà degli alloggi, e per altre considerazioni; e questo sentimento si era generalmente diffuso in Italia. Da ciò nacque quel malessere, e quella specie di antipatia al Piemonte, che poi si accrebbe al di là della misura, e di cui alcuni partiti si valsero per maggiormente fomentarla. (*Segni di approvazione*).

Ma vi era però una causa reale dapprima, non lo nego vi era un principio di vero in queste lagnanze; ed è naturale, che una capitale posta all'estremità dell'Italia, di forma oblunga qual essa è, dovesse recare disturbi e disagi. E quindi i molti ritardi nell'andamento degli affari si attribuivano, sempre a torto ed a ragione, al fatto della capitale posta del tutto fuori del centro, di là geografico del paese.

Inoltre traspariva pure evidentemente anche un altro sentimento; quello cioè, che, finchè la capitale rimaneva qui, pareva che il rimanente d'Italia fosse propriamente obbligato a ricevere la capitale dal Piemonte, cui pagasse, direi quasi una specie di tributo; che, infine, ciò potesse piuttosto considerarsi come un assorbimento delle altre parti d'Italia, che non una completa sua unificazione.

Dirimpetto a questo sentimento dominante, che può chiamarsi una suscettività nazionale, la quale può avere il suo buon lato, o che deve perciò essere rispettato; si è creduto di dover dare una soddisfazione all'amor proprio nazionale col trasporto della capitale così che questa dovesse oggimai attribuirsi alla libera

scelta degli italiani, e non fosse quindi più la capitale subita da una gran parte d'Italia.

Da un'altra parte, o Signori, io non mi sono mai celati i gravissimi inconvenienti, che questo trasporto reca, massime fatto nel modo divisato.

Se la capitale si fosse dovuta trasferire con tutto il comodo nostro: se la legge di trasporto fosse stata votata un anno o due prima di esso, certo molti di questi inconvenienti potevano più facilmente sparire, e meno si sarebbero sentiti lo sbilancio degli affari pubblici e privati, il dissesto amministrativo, il dissesto finanziario; si avrebbe avuto maggior agio per preparare la nuova capitale; sarebbesi in una parola evitati moltissimi lagni, per danni ai privati, come amministrativi e politici.

Inoltre non vi ha dubbio che il Governo del Regno d'Italia trasportato fuori di questa base di granito, per qualche tempo non può avvantaggiarsene. Io penso, che su questo siamo tutti d'accordo, ed è una verità troppo chiara.

Noi, infatti, abbiamo qui, un paese abitato da otto secoli ad avere la sua dinastia, ad obbedire mai sempre il suo governo; abituato all'ordine, abituato, direi affezionato alla disciplina, con un'opinione sola, si può dire monarchico-costituzionale, di quattro milioni di abitanti una località ed una popolazione, contro la quale, qualunque volta sia un'altra parte dello Stato turbata da avvenimenti interni od esterni, è forza, direi, che l'onda di quel movimento si rompa e si franga.

Noi abbiamo qui una capitale, che è per così dire una rupe, la quale resiste come ha esistito per lo passato ad ogni specie di urti, quindi non vi ha dubbio, che, in quanto alla sua solidità, il Governo ne soffra a lasciarla. Io non dirò che torri con ciò impossibile governare; non lo dirò mai, ma dirò, che, per qualche tempo, il Governo ne deve sentire qualche indebolimento; e quel che dico del Governo, lo dico del Parlamento che fa parte integrante del Governo medesimo.

È inutile che mi dilunghi qui a spiegarmi da vantaggio; ma è evidente, che il Parlamento può con maggior tranquillità, in tempi difficili, discutere le gravi questioni in questo luogo, di quello che forse il possa in altre provincie, senza che questo faccia torto ad alcuno; perchè proviene appunto dal sistema cui accennavo, cioè di otto secoli di continuo ordine, di continua affezione e di buoni rapporti tra la dinastia, il Governo e la popolazione; cose queste, che per mala o buona sorte che sia, non hanno avuto le altre parti d'Italia. Coteate adunque sono difficoltà gravi del trasporto per sé.

Se aggiungiamo il dissesto amministrativo che è impossibile evitare per alcun tempo, per quanta misura di prudenza si adoperi nel fare il trasporto; e se aggiungiamo le spese che si dovranno pur fare e che si accrescono naturalmente per indennità di personale, per fabbricati e via dicendo, sono altrettanti veri inconvenienti che dal trasporto derivano.

Ma quanto al maggior danno temuto, che la monarchia svelta da questo terreno e trapiantata altrove, possa correre pericolo, questo io non lo temo affatto.

Lasciamo le metafore, le figure rettoriche, e parliamo positivamente; or bene, o Signori, è certissimo che la dinastia, qui, ha affetti più intensi che non ne abbia altrove. Questo è naturale, perchè da otto secoli ha sempre soddisfatto i suoi popoli, e perchè vi sia quasi in famiglia con tutti noi. Dunque è naturale che l'affezione sia qui molto intensa.

Ma, o Signori, parlando politicamente, è egli possibile che il Principe di Casa Savoia, in qualsiasi parte d'Italia trasporti i suoi penati e la sua dimora, non trovi dappertutto e riverenza e fedeltà?

È egli possibile, dopo quello che è avvenuto, da quindici anni particolarmente a questa parte, dopo tutti i sacrifici, dopo i cimenti, dopo i gravi pericoli corsi dalla dinastia per liberare l'Italia, che l'Italia non corrisponda con gratitudine e con riverenza a tanto slancio? (*Applausi*)

Se ciò fosse possibile, bisognerebbe disperare delle sorti d'Italia.

Se gli Italiani fossero capaci di tanta ingratitudine, l'Italia non si farebbe, ma si disfarebbe. (*Applausi*)

Per me io mi affido pienamente nella gratitudine degli italiani, e quindi il timore che questa manchi, io non l'ho mai assolutamente potuto concepire.

La dinastia sa, che ha quasi tanti difensori quanti sono i petti degli Italiani. La dinastia sa, che questa è sempre quella rocca che la difese in tutti i tempi; e in momenti difficili, vi troverà gli stessi difensori e la stessa difesa.

Bilanciati adunque da una parte e dall'altra gli inconvenienti e i danni del trasferimento, io dico: se mi ponete la questione sola, isolata, io respingo il trasferimento per ora. Non è che io vorrei conservare sempre la capitale a Torino. Signori, molti mi conoscono, e molti miei amici sanno quali sono state le mie opinioni in proposito: ho creduto che non era nè politicamente nè amministrativamente possibile di conservare la capitale a Torino; ma, nel tempo stesso, ho creduto che sarebbe stato un gran beneficio per l'Italia, se questa capitale avesse potuto durare in Torino per un certo periodo di anni, finchè fosse compiuta la nostra indipendenza.

Ma oggi, questa questione del trasferimento voi non la dovette decidere isolatamente: essa è condizione indiscutibile della convenzione. Volete voi dunque che per alcuni inconvenienti, che per me non sono tali da porre in pericolo la causa italiana, che per me non sono tali da cimentare il nostro avvenire, e che, sebbene gravi, pure li possiamo superare: volete dunque, dico, per questo respingere tutti i vantaggi che ci presenta la convenzione? Volete con questi vantaggi respingere l'alleanza francese? Volete voi isolarvi in Europa? Volete voi correre il rischio di lasciare sfuggire una buona

occasione per risolvere la questione romana, e compiere l'indipendenza italiana?

Signori, questa responsabilità io non mi sento l'animo di prenderla: dirimpetto a una questione di dignità nazionale, quale è quella dello sgombrò delle truppe, amiche sì, ma pur straniere dall'Italia; dirimpetto al gran fatto, che questo sgombrò semplifica la questione romana, e mi fa travedere la possibilità di una soluzione conveniente e decorosa, e da parte del papato, e da parte dell'Italia e della Francia; io sacrifico qualche interesse che vedo leso; io mi accingo a superare quel pericolo che può esserci nel trasporto improvviso della capitale.

Signori, credo di aver toccate così di volo le questioni principali, e accennati gli argomenti, che particolarmente formano la convinzione in cui è il Ministero, che sia più utile accettare la convenzione che respingerla. Non vi abbiamo celate le difficoltà e i pericoli; le difficoltà ed i pericoli esistono, sono gravi; ma dico, che sono maggiori o più gravi, qualora respingendo la convenzione si rimanga nello stato attuale.

Io vedo allora l'Italia così ondeggiante fra difficoltà che non sa risolvere, così isolata in Europa che il suo stesso decoro dopo la repulsa della convenzione, non le permette più tregua. Una tale repulsa sarebbe una dichiarazione d'impotenza, e talmente umiliante, che alcun italiano non la potrebbe affatto tollerare.

Epperò, o Signori, io vi prego caldamente a voler approvare questa convenzione, o per meglio dire, la legge del trasferimento della capitale, che è condizione ineludibile dalla convenzione. Io non dubito punto che, votata questa legge, per quanto grande o piccola possa essere la minoranza che sarà per respingere il progetto, non mancherà però di prestarci il suo appoggio quando sia richiesto.

Noi abbiamo bisogno, o Signori, di raccogliere tutte le nostre forze; di fare questo passaggio *viribus unitis*; giacchè se noi sperperiamo ancora le forze vive del paese in sterili opposizioni, suscitando inciampi al Governo in mezzo a tante difficoltà; oh! veramente io non so quale avvenire prepariamo all'Italia. Se invece sappiamo fare atto di abnegazione, e raccoglierci tutti per vincere le difficoltà ed i pericoli che accompagnano l'esecuzione di questo atto; io credo che riusciremo per tal modo più forti di prima, e daremo una delle più splendide prove all'Europa intera del nostro fermo proposito di volere l'unità d'Italia; quella unità che non sarà giammai per infrangersi per mutare di eventi. (Vivi applausi)

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Signori. Dopo il discorso dell'onorevole signor Ministro dell'Interno, forse io dovrei rinunziare alla parola onde por fine ad una discussione nella quale ognuno avendo formato la propria convinzione ha già stabilito qual voto debba egli dare; tuttavia l'amministrazione della quale ebbi l'onore di fare

parte, essendo stata più particolarmente l'oggetto delle vive accuse che furono udite in questo recinto, sia lecito anche a me di aggiungere qualche considerazione a quelle esposte dal mio amico il Senatore Manna affine di spiegare i motivi i quali portarono il Ministero a conchiudere la convenzione che è ora l'oggetto del nostro esame.

Mi sia però prima concesso. Signori, di dire una parola intorno ad un discorso che avete udito con molta e giusta attenzione nella precedente tornata.

Nell'udire lo splendido discorso del Senatore Massimo d'Azeglio, mi sentiva trascinato da quel suo dire così seducente, tutto pieno di brio e gioventù, benchè sentissi pure le punture delle spine che erano nascoste nei fiori del suo linguaggio. Quando poi egli terminando il suo discorso e facendo un appello alla concordia versò una mesta lacrima sopra Torino la abbandonata in mi sentii commosso e venne in me meno il pensiero di parlare in questa discussione perchè mi sembrava dovesse questa ormai terminare con voce di concordia e di speranza per l'avvenire.

Ma quando sotto il velo della calma della riflessione, recarono all'animo mio non poco dolore alcune parole pronunziate dall'esimio Senatore. Egli infatti dipinse come la nostra diplomazia sia stata costretta ad umiliarsi dando un pegno in mano alla Francia, egli parlò della necessità di avere amministrazioni oneste e non intente a speculazioni, come se finora le amministrazioni non fossero state oneste, egli parlò di oscurità raccolte in questa convenzione presentandola tutta piena di incertezze, mentre dall'uomo insigne che ha fatto tanto per l'Italia si aspettavano parole di conforto per l'avvenire.

Allora ripeto io ne provai profondo dolore, imperocchè in quel discorso che gettava un velo oscuro sugli uomini e sulle cose, io scorgeva che ne doveva risultare non concordia ma bensì discordia. In conseguenza non posso ora fare a meno di protestare e prendere la parola per spiegare quali furono i motivi che spinsero il passato Ministero a venire a conchiudere la convenzione attuale.

Anzitutto io dico in nome nostro, in nome delle amministrazioni che ci hanno preceduto, di quella che ci ha succeduto, che sentiamo altamente di essere onesti e respingiamo le parole forse impennate che a noi non si possono riferire.

Signori, le accuse fatte alla convenzione sono di varia natura.

Le une sono personali, le altre toccano l'essenza stessa della questione. Sarò breve sulle cose personali.

Fra alcune delle principali accuse personali che ci si fanno, si dice che la convenzione non fu che un ripiego, un'arte ministeriale, un raggio elettorale, io non so con qual metro gli uomini che hanno pronunziato una tale accusa misurino i loro avversarii, ma veramente bisogna che abbiano ben poca idea della grandezza del fatto sul quale si discute per credere che per amore di un portafoglio, Ministri vogliono assumersi una respon-



sabilità così immensa per un atto che racchiude l'avvenire d'Italia. Furono ben altre le considerazioni che ci guidarono, e io spero di provarlo.

Signori, non voglio risalire, pel mio intento, fino al cavallo di Troia, come fece il signor Senatore Gioia; permettetemi soltanto che io ritorai colla mente al 1860, all'epoca in cui ebbero luogo tutte le annessioni. Questo fatto, quello della caduta di tutti gli antichi governi d'Italia è forse unico nella storia. A questi governi succedevano governi provvisorii, governi dittatoriali; quindi per effetto di quella necessità sentita da tutte le popolazioni tutte le nuove provincie vennero a rannodarsi a questo antico Piemonte per costituire il Regno d'Italia. Ma da tutti questi governi erano state create amministrazioni a loro speciali; ognuno di essi portava il suo contingente d'Istituti e d'impiegati, per cui si può dire che il caos aveva invasa l'Italia al momento in cui si pronunciavano le annessioni. Non è dunque a meravigliarsi se il Governo da quell'epoca in poi si sia trovato in grandi difficoltà per organizzarsi, se i varii Ministeri succedutisi non poterono facilmente introdurre il massimo ordine e nell'amministrazione e nella finanza poichè eranvi delle eredità da liquidare.

Noi abbiamo fatto una rivoluzione straordinaria, ma con una certa regolarità, senza far vittime, cercando anzi di rispettare tutte le posizioni regolarmente acquisite, il che ragionò un onere per l'erario. Dovevamo formare l'esercito, creare una marina che non esisteva e provvedere ai lavori pubblici che erano stati per tanti secoli affatto trascurati in una parte d'Italia.

Ebbene, nel giro di pochi anni non dico che tutto si sia compiuto, ma si è già molto fatto. Abbiamo visto rinascere l'ordine nell'amministrazione e le leggi principali sono già eguali per tutta l'Italia, o fra poco lo saranno. Si creò l'esercito, e uno dei nostri più illustri generali, che meglio di me può darne giudizio, vi ha detto come sia fortemente costituito; abbiamo fatto una marina, abbiamo aperto 2500 chilometri di strade ferrate; altrettante sono ora in costruzione.

Non vi stupite dunque, se in mezzo a tante gravi difficoltà vi sia un dissesto finanziario, è anzi meraviglia che non vi sia stato un dissesto maggiore.

Epperò, o Signori, nel voler presentare tutte le amministrazioni passate, come amministrazioni che hanno malamente condotte le cose del paese è somma ingiustizia; bisogna riconoscere le difficoltà che hanno avuto da superare e tenerne conto.

Ma, Signori, in mezzo a tutte queste difficoltà eravi dominante il sentimento dell'unità, e il signor Presidente del Consiglio vi diceva come nell'esercito specialmente quest'unità sia attualmente compiuta più di quello che si potesse credere e sperare. Tuttavia mentre si sviluppa fortemente il principio di unità, l'unione, Signori, che è negli animi e nei desiderii di tutti, non è ancora abbastanza fortemente connessa a motivo non di cause morali, ma di cause che io posso chiamare materiali.

Fra queste cause di sconessione che esistono in Italia

ve ne sono due principali, cioè la questione romana e quella della capitale

La questione romana era urgente, l'altra lo era meno, ma la soluzione di entrambe era di ineluttabile necessità.

Signori, parlerò anzitutto della capitale.

Io accennerò di volo le epoche del 1848 e 1859 quando la Savoia non era ancora distaccata dall'Italia; nella prima già speravasi unita la Lombardia e nella seconda lo fu effettivamente; ebbene, fin d'allora si porse la questione del cambiamento della capitale per motivi politici. Io non attribuiamo però a ciò molta importanza perchè era effetto, piuttosto di desiderii municipali, anzichè d'una necessità pel paese: ma una volta che fu distaccata la Savoia dal Piemonte quale fu il sentimento universale?

Esso fu che Torino non poteva restare capitale dell'Italia e per varii motivi che starò per esporre.

Il primo motivo è lo strategico, nè mi dilungo a questo riguardo, lasciando ad altri più autorevoli di me la cura di svolgerne le ragioni.

Ricordo, o Signori, che nel 1849 e nel 1859 quando avemmo il nemico alle nostre porte allora vi fu spavento nella città, si pensò a traslocare temporariamente la sede del Governo, e già alcune disposizioni erano state date locchè vi prova, Signori, che in caso di guerra coll'Austria vi è un pericolo vero; se questo pericolo, se quest'allarme che ebbe luogo nel 1848 e nel 1859 era giustificato, lo sarà molto più ora che Torino si trova all'estremità del Regno, a poche miglia dalla frontiera senza l'appoggio della Savoia.

Io non voglio dire che attualmente sia Torino più esposta di quello che lo fosse prima che la Lombardia facesse parte del Regno italiano, anzi; tuttavia è sempre esposta; non dico che il nemico possa facilmente penetrare sino a Torino, ma vi è pericolo che desso con un combattimento felice ed una marcia ardita possa troncare le comunicazioni fra Torino e le altre provincie italiane, e questo pericolo non è illusorio. Voi sapete, Signori, che ogni anno vi fu qualche minaccia di guerra coll'Austria e posso dire che per queste minacce il Consiglio dei Ministri dovette sempre preoccuparsi della situazione di Torino; sicchè fin d'allora era invalsa la convinzione che se fosse nata guerra coll'Austria sui confini del Veneto la prima cosa a farsi era quella di trasportare la capitale.

Ma veniamo ad altre idee.

Non parlo, Signori, del piemontesismo, questo piemontesismo è stato un'arma terribile che i nostri nemici hanno usato contro l'Italia; e mi meraviglio assai che l'onorevole Senatore Galvagno abbia accusato il cessato Ministero di aver creato il piemontesismo.

Mi duole che l'onorevole Senatore Galvagno non sia uscito fuori dell'atmosfera di Torino, perchè se avesse percorso le altre provincie italiane, avrebbe veduto che il piemontesismo ha preso origine da ben altra causa, che non dal Ministero, e fra quest'altre cause quelle che possono produrre il piemontesismo dirò sono pure

i discorsi come quelli che ha pronunciato l'onorevole Senatore Galvagno. (*Harità*)

Lascio dunque da parte il piemontesismo, arma che, come dico, ha fatto molto male, ma che è solo questione di partito, che non potrebbe certamente essere determinante in questa circostanza; avvi un'altra ragione che tocca al buon senso delle popolazioni ed è la posizione di Torino relativamente alle antiche capitali dei piccoli Stati.

Sapete voi o Signori, qual'è la speranza degli antichi partiti spodestati.

Essi dicono, poichè il Governo italiano lascia vacanti le sedi di Parma, di Modena, di Firenze e la sede di Napoli, è chiaro che egli non ha ancora molta fede in quest'Italia; in conseguenza vi sono ancora tanti pretendenti i quali stanno sperando ed aspettando che un qualche incidente venga a condurli sopra il loro antico seggio. Questa è la verità; questa è la speranza dei nostri nemici; all'estero gli stessi nostri amici ci dicono con tutta buona fede badate bene che l'Italia attualmente non è che il Piemonte ingrandito, finchè lasciate le più piccole speranze a questi antichi pretendenti, non si potrà mai credere sul serio che siate nazione costituita, e voi stessi crediate di esserlo. (*Bene, bravo*)

Vi è dunque un sentimento generale di buon senso che guida l'opinione pubblica, e giudica ancora che per ragioni sia militari, sia politiche Torino, non può conservarsi come sede del Governo; quest'opinione oggi avea preso consistenza pratica, poichè uno dei capi più intelligenti del partito sinistro adottava per programma il trasporto della capitale.

Il modo, Signori, con cui il trasporto fu accolto da tutta la nazione italiana, lascia vedere quale sarebbe stato il successo del programma di quel partito.

Non era dunque il caso di più illudersi; e notate, Signori, se nella nazione vi era quel desiderio di cambiare capitale, ciò non era già prodotto per astio contro Torino, nè per ingratitudine pel Piemonte, poichè l'Italia tutta è riconoscente a Torino, ed al Piemonte per tutto ciò che queste antiche provincie hanno fatto (*bene*); ma era condotta a questi sentimenti per le ragioni fondate e reali che ho sovra esposte e direi di propria conservazione.

Ora, in questa condizione di cose, Signori, mi stupisco che uno dei nostri sommi statisti che siete in questo Senato abbia detto che non bisogna ubbidire all'opinione pubblica, bensì comprimerla. Capisco benissimo che si respinga un'opinione di partito, che si resista alle passioni popolari, ma quando un'opinione è nata con logica, quando è penetrata nelle viscere di una nazione, essa esprime allora un bisogno vero, ed il dovere dei governanti non è di soffocare quest'opinione, ma di dirigerla in modo che possa tornare al bene del paese. (*Bene*)

È appunto in questo senso, che noi abbiamo creduto, che l'idea del trasporto della capitale potesse servire a rendere possibile se non la soluzione completa, almeno

un principio di soluzione della grave questione romana.

Certamente, Signori, se noi avessimo creduto, che la capitale potesse restare ancora molti anni a Torino, nessuno di noi si sarebbe indotto a proporle il cambiamento malgrado i vantaggi che potesse offrirci la convenzione, perocchè ben conoscevamo le difficoltà che questo trasporto può recare al Governo; ma appunto perchè, secondo il nostro parere, il giorno non sarebbe stato lontano, in cui la questione sarebbe portata ufficialmente davanti al paese, noi abbiamo creduto di dovercene impadronire per farla tornare ad utile di tutta la nazione.

Veniamo attualmente alla Convenzione; poche cose ho da aggiungere alle giuste e savie parole del signor Ministro dell'Interno.

La questione romana non è semplice ma assai complessa.

Vi sono tre questioni riunite: quella della occupazione straniera, attualmente dei francesi, quella del potere temporale, e quella del pontificato.

Ma, o Signori, tutte queste questioni non si possono sciogliere ad un tratto, conviene incominciare da una per indi venire alle altre.

È la principale era quella di fare sgombrare il paese dalle forze straniere quantunque siano forze amiche; qui stava la grande difficoltà.

Una volta sciolta questa, la soluzione delle altre si farà naturalmente per effetto della forza stessa delle cose, e noi qui dovevamo dunque anzitutto allontanare l'esercito francese.

Ma, Signori, convien pensare che non si può dire senz'altro ad un impero come la Francia: noi vogliamo che ritirate le vostre truppe da Roma.

Certamente, facendo appello ai principii di politica che informano quel Governo, al principio di nazionalità, di non intervento, a quel diritto dei popoli, il Governo francese avrebbe dovuto concedere lo sgombrò, ma esso era vincolato dai suoi antecedenti.

Esso non poteva dimenticare, che aveva mandato le sue truppe a Roma per difendere il Papa contro la rivoluzione; non poteva dimenticare nemmeno, che in seno del Parlamento italiano si era proclamato Roma capitale d'Italia.

È a ragione appunto di quest'ultima dichiarazione quantunque si fosse anche detto, che non volevamo andare a Roma per altra via, che per quella della forza morale, pure era evidente, che il Governo francese non poteva abbandonare Roma senza venire ad urtare contro il sentimento cattolico, che domina molto in Francia, a meno che avesse qualche garanzia con cui egli potesse giustificare lo sgombrò agli occhi della Francia.

Signori, il Senatore Linati vi ha parlato della costituzione del partito che prende il titolo di cattolico in Francia; certamente la costituzione di questo partito è molto formidabile, poichè ai cattolici che vanno a messa si devono aggiungere i Volteriani che non sono mai andati. (*Si ride, bravo*)

Ma all'infuori di questo partito cattolico, che fa della religione un'arma politica, vi è poi il cattolicesimo vero, quello che non si manifesta meno nell'esteriore ma che sente nel cuore, ed è fondato sul vero principio religioso.

E questo partito religioso è appunto quello col quale bisogna maggiormente contare e del quale il Governo francese non poteva ortare i sentimenti giusti e veri che fanno, direi, una delle forze della Francia stessa.

Il domandare dunque questa garanzia non poteva essere per parte del Governo francese cosa molto strana.

L'onorevole Senatore Durando nel suo interessantissimo discorso disse come anche a lui pareva che la questione della garanzia fosse cosa necessaria ed egli pure andava immaginando quale si potesse accordare.

Egli vi parlava di protezione collettiva delle potenze cattoliche; vi parlava di occupazione di un punto del territorio pontificio, per parte dell'esercito francese, come mezzi i quali se fossero stati proposti, avrebbero forse potuto essere accettati. Ma, o Signori, l'Imperatore di Francia è troppo logico per proporre quei mezzi che ha designati il Senatore Durando.

Questi mezzi sono in urto col principio di non intervento e col principio di nazionalità, e non li poteva quindi ammettere. Restava, dunque a vedere quale altra garanzia si poteva dare alla Francia che il Governo italiano nulla avrebbe tentato contro il Pontefice, qualora egli fosse stato ridotto alle sue proprie forze.

Non altra garanzia vera si presentava alla mente fuorchè il trasporto della capitale; il Governo francese poteva contentarsi di questa garanzia, mentre finchè la capitale rimaneva in Torino si aveva da temere che il Governo italiano fosse spinto a tentare qualche cosa verso Roma per effetto stesso della instabilità di sua posizione.

Dunque il trasporto della capitale si presentava come un mezzo di dar maggior forza al Governo, onde poter resistere alle impazienze che nelle condizioni attuali non avrebbe potuto raffrenare; abbiamo iodi creduto che fosse il caso di prendere questa risoluzione tanto più che non si vedeva altro mezzo di adempiere alla garanzia che l'Imperatore voleva per ritirare le sue truppe da Roma.

Non bisogna, Signori, dissimularsi che finchè le truppe francesi stanno a Roma, l'Italia è come divisa in due parti.

Roma per questo continua ad essere il centro di convegno di tutti i cospiratori contro lo stato attuale delle cose; dalle sue mura partirono e forse partono ancora quelle bande sanguinarie che recano la desolazione nelle provincie vicine; era dunque urgente che per togliere queste cause di debolezza per l'Italia si cercasse di ottenere il più prontamente possibile lo sgombrò dei francesi da Roma; il trasporto della capitale era pertanto una conseguenza di tale ineluttabile necessità.

Ora, o Signori, vengo alla forma della convenzione.

La forma della convenzione è stata molto criticata;

si è detto che colla convenzione si era riconosciuto il diritto de' francesi d'intervento in Roma, che il protocollo era un atto d'umiliazione davanti al trono francese. Esaminiamo pacatamente queste varie obiezioni.

L'onorevole Galvagno ed anche l'onorevole Gioia hanno detto: con questa convenzione voi riconoscete il diritto di Francia d'intervenire a Roma.

Un tale ragionamento è molto singolare, e ci vuole tutta l'abilità curiale per trarre argomento, dachè noi facciamo una convenzione per lo sgombrò dei francesi, a dire che riconosciamo in essi il diritto di stare a Roma.

Io non sono legale, ma ho sentito parlare di possesso e di proprietà, e che v'è una gran differenza tra l'una e l'altra cosa; il possesso non costituisce la proprietà; eppure gli onorevoli nostri oppositori che sono anche abilissimi avvocati avranno visto che qualche volta è più difficile spossessare chi sia in possesso, che togliere la proprietà a chi è proprietario (si ride). I francesi son in possesso direi di custodire il Papa, noi non riconosciamo questo diritto, che nemmeno essi credono di avere; ma intanto bisogna loro togliere il possesso che hanno attualmente.

E appunto a questo, mira la convenzione.

Non bisogna dunque dire che si riconosca un diritto, ma piuttosto che si fa cessare una irregolarità e questo di concerto colle due parti interessate. Viene ora il protocollo, intorno al quale dirò qualche cosa.

Qui debbo ricordare, o Signori, che il protocollo non fa parte della convenzione, esso doveva essere segreto e ve ne dirò la ragione, perchè è anche necessario che si sappia. Noi abbiamo sempre creduto che la convenzione era un atto del tutto separato dal trasporto della capitale, essendo questa una questione meramente di amministrazione interna. Tuttavia il Governo francese nel pubblicare la convenzione, doveva dire i motivi per quali egli l'aveva fatta, doveva dire cioè che era nell'intenzione del Governo italiano di trasportare la capitale e di dare per conseguenza maggiore stabilità all'attuale ordine di cose. Ora, come volete, o Signori, che il Governo francese potesse fare questa dichiarazione o nelle note de'suoi Ministeri o nel preambolo della sua convenzione senza avere qualche garanzia che tale era effettivamente il desiderio e la volontà del Governo italiano? Avrebbe potuto esservi una dichiarazione nostra, si dice; ma la dichiarazione non era sufficiente; tutti sanno che i Ministri non durano molto, le opinioni possono cangiare, e il Ministro col quale l'Imperatore dei francesi avrebbe trattato nell'ipotesi che il trasporto sarebbe stato fatto, avrebbe potuto essere surrogato da altro che non avrebbe creduto ciò conveniente; era dunque necessario che un qualsiasi atto sancisse questa dichiarazione di trasporto della capitale. Epperò dopo molte trattative delle quali è inutile che io vi parli, si è venuto a quel sistema di protocollo segreto che non doveva figurare nel trattato e doveva per con-

seguenza col tempo considerarsi come non esistente dal momento che sarebbe stato effettuato il trasporto.

Riguardo al trasporto debbo rispondere ad un'altra accusa che ci venne fatta. Si è detto voi avete violato, o volevate violare la costituzione, poiché dietro i primi dispacci del Governo francese ed anche i dispacci del nostro plenipotenziario avevate intenzione di ordinare il trasporto della capitale con un semplice Decreto Regio; ma i vostri successori hanno avuto sentimenti più costituzionali di voi ed hanno capito che un atto così importante non si poteva compiere che per legge.

Spiegherò i motivi tutti che avevano indotto a pensare che il trasporto si doveva fare per Decreto Regio, senza che però mai fosse intenzione del Ministero di togliere quest'atto all'apprezzamento del Parlamento come ben vedrete.

Certamente i Ministri debbono essi i primi dare l'esempio dell'osservanza delle leggi dello Stato, ma essi hanno nello stesso tempo anche il dovere di tutelare i diritti della Corona; per cui il far sancire per legge una determinazione, che può essere di spettanza della Corona, sarebbe un mancare per parte del Ministero, ad uno dei suoi doveri.

Ciò posto, si ragionava così; saran ragioni da giuriconsulto, ma ripeto quello che ho sentito. — Per creare un comune, una provincia, si capisce benissimo che sia necessaria una legge, perché creando un comune, una provincia si creano corpi morali, che hanno una esistenza legale; ma una capitale non è un corpo morale, che abbia un'individualità sua propria; non è altro che il luogo dove si riuniscono le varie amministrazioni dello Stato, e la città, in cui sono queste amministrazioni riunite, non ha, come capitale, nessun diritto speciale.

Partendo dunque da questo principio, che io non voglio discutere, ma che pur ha un peso, si era conchiuso che il fatto del trasporto della capitale era di spettanza del potere esecutivo o per meglio dire della Corona; ma siccome il precedente Ministero ben intendeva che non si poteva e non si doveva togliere del tutto quest'atto all'apprezzamento del Parlamento così aveva pensato di presentare una legge finanziaria, la quale approvasse la spesa del trasporto della capitale.

Il Ministero attuale invece ha fatto dei nostri due progetti una legge sola; ha cioè introdotto il Decreto Regio nella legge che noi volevamo proporre, facendo così due articoli invece di un solo.

Vi sarà una qualche sottigliezza in questo ragionamento, ma... *(Risa da diverse parti)*

Come si vede il risultato si è lo stesso ed il Parlamento era sempre chiamato a dare il suo avviso, il suo parere, il suo voto su questo trasporto di capitale, ed il sì, od il no del Parlamento aveva le stesse conseguenze che colla legge attuale.

Qui, o Signori, si è molto rimproverato al Ministero passato il modo, con cui fu la cosa presentata al pubblico cioè la convenzione ed il trasporto della capitale,

ed io confesso, che questa fu una cosa dolorosa, e noi fummo i primi a deplorarla, e vi proverò che ciò fu indipendente della nostra volontà.

Anzitutto debbo notare che la segretezza delle trattative era una condizione assoluta del successo delle medesime che altrimenti sarebbero state contrastate da potenti avversari.

Ciò detto il Ministero precedente studiò il modo di presentare il risultato di queste negoziazioni. Due modi se gli offerirono: Vi era quello di sciogliere la Camera dei Deputati, e di fare appello alla nazione annunziando contemporaneamente che si era conchiuso la convenzione e che si voleva trasportare la capitale.

V'era poi un altro sistema, quello cioè di convocare immediatamente il Parlamento, e di portare la questione alla sua decisione, presentando la convenzione (senza il protocollo, che doveva naturalmente restare segreto) e nello stesso tempo la legge per le spese di trasferimento della capitale.

Il Ministero inoltre sentiva che un atto di quella natura aveva bisogno di essere appoggiato dall'opinione pubblica, e voleva rinforzarsi con nuovi elementi; difatti furono messi a parte del trattato alcuni onorandi cittadini, che godono la stima e la fiducia universale, ed i quali furono pregati a far parte del Ministero, a cui io aveva allora l'onore di appartenere; ma disgraziatamente mentre si sperava di giungere a qualche combinazione, la questione della capitale, cioè del trasporto si seppe nel pubblico, senza che vi sia colpa alcuna delle persone onorevoli anzi citate, né del cessato Ministero.

Quella notizia si diramò come fulmine, e senza che si conoscesse né la natura né la portata di quegli atti, né il legame tra l'uno e l'altro, quindi avvennero fatti che motivarono la caduta del Ministero. Allora subentrò l'Amministrazione attuale, la quale qui non dubitò di dichiarare benemerita del paese per aver accettato il potere in momenti così difficili.

Ma naturalmente l'amministrazione attuale doveva considerare le cose sotto un punto diverso, da quello che poteva fare la precedente; e non deve far meraviglia alcuna se il Ministero attuale dovette rendere pubblico ufficialmente il protocollo.

**Presidente del Consiglio.** Era già pubblico il protocollo; tutti lo conoscevano.

**Senatore Menabrea.** Ho detto che ciò era avvenuto per un'indiscrezione; e indipendentemente dalla volontà degli uomini che erano stati chiamati a far parte dell'amministrazione.

**Presidente del Consiglio.** Permetta di rettificare. Ha detto che è stato conosciuto dopo il cambiamento del Ministero, no, è stato conosciuto prima.

**Senatore Menabrea.** È stato uno sbaglio, mi permetta; ho detto che furono pregati vari uomini onorandi di far parte di quell'amministrazione; che mentre si trattava la convenzione ed il protocollo furono di-

vulgati nel pubblico senza che vi sia stata colpa né de- passato né del presente Ministero.

Non posso dire nè so chi sia stato l'indiscreto, ma sta il fatto della divulgazione ed è appunto in seguito a questa divulgazione che il Ministero ha dovuto cadere e subentrò l'amministrazione attuale.

**Presidente del Consiglio.** Il 18 è stato diramato un telegramma a tutti i prefetti.

**Senatore Menabrea.** Poichè il signor Ministro parla di telegrammi, leggerò quello ai prefetti del Regno in data del 15 settembre.

« 18 settembre 1846.

« Prefetti del Regno,

« 15 settembre fu firmata Parigi convenzione con l'imperatore Napoleone sulle basi Cavour per sgombrare il territorio Pontificio da compiersi totalmente entro termine massimo due anni con unico impegno da parte Governo italiano non aggredire ed impedire ad invasione territorio pontificio.

« Questa convenzione è reputata dal Governo del Re passo importantissimo verso soluzione definitiva questione romana partenza francesi lasciando potere temporale in faccia ai soli romani e rendendo così possibile efficacia mezzi morali per conseguimento di detto fine.

« Entrando francamente in tale sistema di non adoperare che mezzi morali per soluzione di così grande questione, Governo del Re sente dovere trasportare sua città in sede più centrale e in vista delle eventualità che da tal politica possono derivare rispetto ad altri potentati di Europa, in città più militarmente sicura contro nemici in caso guerra. Secondo opinione capi esercito S. M. scelta Firenze.

« Ora importa sommamente che questi concetti siano bene spiegati e fatti nella opinione pubblica prevalere contro tentativi che nemici unità potrebbero fare per diminuire l'importanza o traviarne l'indole. Ed ella si adopri per ciò come per scopo vitale avvenire d'Italia.

« Valendosi del presente, non ne comunichi il testo a nessuno.

« Il Parlamento sarà tosto riconvocato per essergli comunicati detti importantissimi atti. »

Questo telegramma era cifrato e doveva rimanere segreto.

Dunque il protocollo segreto non doveva figurare nella presentazione parlamentare. Ma naturalmente, come dico, venuto il nuovo Ministero, la cosa era cambiata; d'altronde la questione della convenzione e del protocollo era nota ed era inutile far segreti quando tutto il mondo sapeva di che si trattava.

Signori, io sono andato spiegando in qual modo fu compiuta la convenzione, non ho fatto la storia della convenzione; ho detto soltanto come essa fu compiuta perchè tutti sanno che questa convenzione non è altro che il risultato di lunghi negoziati che ebbero principio dal conte di Cavour e furono proseguiti, poi da tutti i Ministeri che si son succeduti.

Ora, o Signori, debbo dire poche parole sugli effetti di questa convenzione.

Relativamente alla convenzione poche cose ho da aggiungere a quanto fu già esposto tanto dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, quanto dagli altri oratori che hanno parlato sopra tale argomento.

Io non veggio che vi sia quella oscurità che alcuni vi vogliono scorgere; coloro che vi trovano oscurità egli è perchè vi cercano quello che non v'è. La convenzione si è occupata delle condizioni presenti, e non ha potuto e non doveva prevedere i casi futuri.

In virtù della convenzione lo Stato pontificio è collocato nella condizione, direi, del diritto comune, e qualunque avvenimento possa sorgere, questo avvenimento sarà sempre giudicato e regolato per mezzo e sulla base del diritto comune. La questione Romana è ormai questione Italiana.

La convenzione seconda un sentimento delle popolazioni Italiane.

Vi dicevano varii oratori che il paese vede con dispiacere quella specie di ostilità che tuttora esiste fra la Chiesa e lo Stato.

Ma per altra parte, l'Italia che ha tanto sofferto, e che è stata tanto umiliata non potrebbe mai acconciarsi a fare, direi, la pace col potere pontificale sulle basi delle antiche relazioni tra la Chiesa collo Stato contrarie alla moderna civiltà.

Dunque necessariamente si vuole qui qualche cosa di nuovo, si richiede sia rassicurata la libertà, e che il principio religioso non possa più esser usurpato come istrumento di oppressione.

Ciò posto, a questo bisogno che sentono le popolazioni le quali sono eminentemente religiose, corrisponde la convenzione, poichè essa conduce necessariamente ad una conciliazione col papato, sulle basi di una mutua indipendenza, conciliazione che è desiderata dalla nazione, che è necessaria, e per la quale certamente il Governo italiano farà sempre ogni sforzo onde conseguirla; e se poi non si giungesse a questo felice risultato certamente non sarà responsabile delle conseguenze il popolo italiano.

Relativamente alla capitale si sono fatte molte obiezioni, alle quali fu già risposto.

Si è parlato della dinastia col timore che quando fosse trapiantata dal suolo di Torino in altra provincia potesse esser minacciata nella propria esistenza.

Signori, già alcun oratore vi ricordava la storia di casa Savoia, di quella Casa che dalla Provvidenza era destinata al salvamento d'Italia. Essa per molti secoli nomade nella sua capitale, una volta l'aveva al di là delle Alpi, e poi venne a stabilirla definitivamente in Torino. Da quell'epoca in poi, o Signori, non veggio che la fedeltà dei Savoia sia venuta meno; anzi essa si è sempre mantenuta fino all'estremo, fino all'ultimo giorno in cui si combatteva a S. Martino, e quando ben si sapeva da molto tempo che il trionfo era il segnale di separazione.

Dunque credete voi che in Piemonte vi siano sentimenti meno nobili e minor attaccamento alla dinastia che ci governa? No, o signori; lo stesso amore, lo stesso attaccamento, la stessa devozione sarà sempre in Piemonte, sia la capitale a Torino, oppure sia altrove.

Io non parlo della scelta fatta di Firenze come capitale. Altri oratori ve ne hanno già detti i motivi, e non veggio che questa scelta sia stata contrastata da alcuno.

Signori, riassumendo ora le considerazioni che ho esposto, io penso che, l'atto della convenzione e del trasporto della capitale è uno dei più grandi che possa avere influenza sui destini d'Italia che lo accolse con entusiasmo; esso consolida il nuovo ordine di cose, ed allora resi più forti potremo tentare gli ultimi cimenti, ai quali sarà chiamata la nazione, che non può e non deve dimenticare che Venezia non è libera ancora. Ma senza avere la coscienza della nostra forza interna, nulla si potrebbe tentare d'efficace, ed è perciò che abbiamo creduto necessario ed urgente anzitutto il dare un avviamento alla soluzione definitiva della questione di Roma, affinché la bandiera straniera cessi di sventolare su quella terra italiana e che il nostro Regno sia anche dai nostri nemici chiamato Regno d'Italia.

Per ultimo debbo dirvi, o Signori, che nell'aver preso parte e nel votare questa convenzione, io sento con dolore che mi separo da Torino, da quella città che sorrisse alla mia gioventù, che mi aprì il libro della scienza e nella quale fui istruito in quelle arti militari che il regno subalpino preparava per la liberazione d'Italia. Se non ascoltassi che le mie simpatie, anch'io avrei parole eloquenti per Torino, perchè le sento nel cuore; ma, o Signori, io obbedisco al sentimento del dovere ed ho la profonda convinzione che questo è per il trionfo d'Italia.

So, o Signori, che con questo mio voto io sarò impopolare, che forse care ed antiche amicizie si cambieranno in avversioni insuperabili. Ma ho fede nell'avvenire, e questa fede, o Signori, io l'avevo quando abbandonando la mia terra nativa, mi recava a combattere per le forti ancora incerte d'Italia sotto Ancona, Capua e Gaeta, e questa fede non mi tradì nè mi tradirà ancora in avvenire.

Voci. Bravo.

Senatore **Menabrea**. Ma per ottenere questo c'è una condizione ed è la concordia, e poi l'essere uniti tutti intorno a quella gloriosa dinastia che la Provvidenza creò per l'Italia; in fuori di essa, ripeterò anch'io col signor Presidente del Consiglio de' Ministri, non c'è che l'abissi, mentre sulla sua nobile bandiera io veggio splendere queste parole: *in hoc signo vinces*, con questo segno vincerai.... (*Vivissimi applausi*).

(*La Seduta è sospesa per pochi minuti*).

Presidente. La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Signori Senatori! Sento di giungere tardi nell'arringo, locchè vuol dire che sento la

necessità di essere breve, sia perchè molte delle migliori ragioni già vennero dette, sia perchè la stanchezza naturalmente invade chi sente lungamente a discutere la stessa questione.

Io mi propongo tuttavia di esaminare la convenzione, e la legge di traslocamento della capitale che ne è la conseguenza, sotto il triplice aspetto del diritto costituente del nostro stato; del diritto costituzionale del medesimo; e infine dell'opportunità e della convenienza del traslocamento medesimo.

Relativamente a quanto concerne il diritto costituente, io mi sono fatto anzitutto quella domanda che sono solito a farmi quasi sempre tanto più quando si tratta di questioni difficili e gravi. Io ho detto a me stesso: abbiamo noi il diritto di approvare implicitamente od esplicitamente la convenzione? Per rispondere a questa interrogazione io sono forzato a fare una distinzione la quale non sempre balena alla mente di tutti. Questa distinzione sta nella diversità che regge le massime del diritto costituzionale inglese da quelle che reggono le massime del diritto costituzionale francese.

Tutti sanno che la nostra costituzione è stata calata sulla base della costituzione francese. Ora la costituzione francese comprendeva nei suoi primordii la dichiarazione dei diritti dell'uomo, e rimpetto ad essa la dichiarazione dei diritti dei legislatori.

Queste dichiarazioni però si vedono ommesse nelle costituzioni del 1814 e del 1830; ma non cessano perciò di essere sempre il fondamento di quelle costituzioni e di tutte le altre che sono basate su identici principii.

Ora permettete che io vi dia un cenno di quello che la costituzione francese, distinguendo il potere costituente dal potere costituito, stabiliva nelle sue tre prime costituzioni che vennero colà messe in vigore.

La costituzione dell'anno 1791, basandosi sempre sulle massime del diritto naturale conteneva la celebre dichiarazione dei diritti dell'uomo, e l'articolo 3 di essa stabiliva che: *Toute souveraineté réside essentiellement dans la nation*, e ne deduceva come indeclinabile conseguenza che, *nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément*.

Quel principio venne riprodotto nella costituzione del 1793, che dichiarò imprescrittibile ed inalienabile il diritto dell'uomo e del cittadino quale era formulato nella costituzione del 1791.

Quel principio venne infine proclamato nell'anno terzo, ed accettato dal popolo il primo *vendémiaire* diventò legge fondamentale, patto costitutivo della nazionalità francese.

Ma la costituzione dell'anno terzo all'art. 1 soggiunge: *la déclaration des droits contient les obligations du législateur*.

Dunque quello che è dichiarato e riconosciuto diritto della generalità dei cittadini non può essere invaso, non può essere mutilato da nessun corpo, da nessuna parte aliquota dei cittadini medesimi.

Fra le glorie che ricingono di luce immortale il trono di Napoleone III vi è quella certamente di avere non solo voluto basare il suo trono sul voto universale, ma anche di avere introdotto per massima nel consesso delle nazioni europee la ricognizione del diritto medesimo; questa è gloria imperitura che traverserà con plauso sommo di chi la ottiene i secoli avvenire.

Applicando al caso nostro le brevi osservazioni che ho fatto fin qui, permettete che io risalga ai plebisciti che sono leggi costitutive fondamentali del diritto pubblico nostro, e che predominano le nostre istituzioni politiche.

Nove milioni d'Italiani emisero un conforme plebiscito; e questo accettato da dodici altri milioni di altri Italiani diventò la legge fondamentale dello Stato. Legge che per le massime di diritto pubblico che abbiamo ora espone e da cui nessuno può prescindere, nessuno può distaccarsi.

Il plebiscito delle provincie siciliane del 21 dicembre 1860 stabilisce espressamente che: il popolo siciliano vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale ed i suoi legittimi discendenti. Quello delle provincie napoletane del 3 novembre pure del 1860 ripeteva le identiche frasi, che il popolo cioè vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale.

Ora domando: la convenzione che abbiamo sott'occhi, che se non direttamente, indirettamente certo è sottoposta alla nostra approvazione, riconosce o non riconosce essa l'unità e l'indivisibilità dell'Italia? Signori, se per unità s'intende *duasita*, se invece di un principe solo se ne intendono due, si potrà credere che la convenzione sia conforme al plebiscito. Ma se la cosa è altrimenti, ed evidentemente noi riconosciamo nel sovrano pontefice un sovrano di una parte considerabile dello Stato italiano; e non solamente lo riconosciamo, ma ci costituimmo sue sentinelle per impedire che egli sia attaccato sia dall'estero che nell'interno, dagli stessi italiani; evidentemente noi riconosciamo due sovrani in Italia, l'unità del plebiscito è spezzata, diventa una chimera.

Io non mi farò a dare la dimostrazione di quanto asserisco, perchè sarebbe lo stesso, a mio credere, che voler dimostrare l'evidenza della luce del sole. So tuttavia che alcuni hanno preteso provare che quantunque fossero due i sovrani, pure ci era sempre unità; ed invocando certi principii del diritto feudale, certe transazioni, o certi attercigliamenti del così detto diritto divino hanno preteso di applicarli al caso nostro per dimostrare il loro assunto.

Ma invero, Signori, coloro che credono di applicare la massima del diritto feudale, e del così detto diritto divino alle conseguenze di un plebiscito che costituisce un diritto diametralmente opposto a quello da loro invocato, costoro, Signori, sono artefici assai meno abili persino di quello di Orazio che accoppiava *umano capite cervicem pictor equinam*.

In conseguenza io non mi dilungherò a combattere i loro sofismi perchè ciascuno di voi nella sua coscienza sicuramente li ha già al pari di me, e prima di me riprovati; ma passerò brevemente ad esaminare la questione sotto il punto di vista del diritto costituzionale; concludo però prima le mie osservazioni relativamente al diritto *costituente* col dire che nella mia coscienza io non mi credo autorizzato a stracciare quel patto fondamentale costitutivo dell'unione degli italiani; dirò che io quando qui venni, venni per promuovere con tutti i miei poveri sforzi l'unione, e non la disunione degli italiani; e rammenterò a coloro che mi presentano questa convenzione come atta a cementare l'unione, di badare bene che essi stessi lacerano quell'unico patto che è il fondamento, la base principale e primitiva dell'unione medesima.

Meno forse importante nel risultato finale, ma non meno vera nelle sue fasi credo è l'osservazione che intendo fare relativamente al diritto costituzionale.

L'articolo 5. dello Statuto porta che spetta al Re di fare i trattati di pace, di commercio, ed altri colle estere nazioni: ma soggiunge la clausola; che devono essere sottoposti all'approvazione del Parlamento ogni qual volta portino un onere alle finanze dello Stato.

Anche qui, o Signori, mi è forza di riandare alquanto la legislazione costituzionale d'Europa.

L'articolo 5. del nostro Statuto era conforme alla disposizione dello Statuto francese sì del 1814 come del 1830, ma nel francese mancava la clausola della necessità dell'approvazione del Parlamento nel caso di aggravio delle Finanze dello Stato.

Le discussioni che le varie convenzioni stipulate dal potere esecutivo produssero nel Parlamento francese fecero sentire la convenienza di non lasciare allo scoperto rimpetto all'estero, la corona, in modo che venendo per essa il potere esecutivo a sottoporre al Parlamento l'approvazione dei trattati che portano un onere alle finanze non si trovasse nella posizione di vedere rigettato il trattato medesimo.

Nelle costituzioni conseguentemente, che vennero dopo quelle del 1814 e del 1830, i governi prudenti, come quello del Belgio, ed il nostro, ebbero l'avvertenza di aggiungere la dichiarazione sovraindicata, cioè, che i trattati, che portavano variazione di territorio od onere alle finanze dovessero, per essere validi, riportare l'approvazione del Parlamento.

Io so, che cavillando anche su questo, si disse, che realmente la convenzione della quale ora si tratta non porta onere alle finanze dello Stato perocchè in fine il debito, era un debito delle provincie, che si sono aggregate a noi.

Ma, o Signori, non è questo il criterio secondo il quale si deve giudicare, se vi sia realmente o no onere delle finanze. Il criterio deve partire da un principio affatto diverso, e che risulta dalla relazione della Commissione del Parlamento francese relativa alla legge di indennità per l'isola di San Domingo. Quella relazione

faceva partire la necessità di riportare l'assenso del Parlamento dal vedere se all'onere finanziario, che si incontrava, si dovesse o no provvedere colla legge de bilancio, fosse necessario, che ad approvare la convenzione intervenisse l'autorità del Parlamento.

Ora siccome gli oneri delle provincie dell'antico Stato romano, che ci sono addossati in massima nella convenzione, non altrimenti si potrebbero pagare se non mediante apposito stanziamento di somme nel bilancio, ne viene la conseguenza, che il trattato deve essere assoggettato all'immediata e diretta approvazione del Parlamento, per il motivo stesso, che vi furono assoggettati anche in Francia, cioè colà dove non esisteva l'espressa dichiarazione nello Statuto, quei trattati che portano onere alle finanze dello Stato.

Io concluderò quindi questa seconda parte delle mie osservazioni col dire che la convenzione non poteva altrimenti considerarsi come compiuta, nè si poteva chiedere la di lei esecuzione se prima non veniva esplicitamente dal Parlamento approvata.

Vengo ora a quello che più particolarmente può riguardarsi siccome la sostanza, dirò così, della discussione attuale; alla convenienza cioè di accettare la convenzione, e di trasportare altrove la capitale.

Io considererò la convenienza e soprattutto l'opportunità di questa misura sotto l'aspetto finanziario e politico. Che la capitale si dovesse un giorno o l'altro trasportare da Torino non v'ha alcuno che lo neghi: la questione del traslocamento è questione d'attualità, d'opportunità. E qui permettete che io pure dia qualche chiarimento sui miei precedenti.

La questione della capitale non è nuova in questo paese. Essa venne sollevata, per incidente dirò così, relativamente alla questione della necessità di una costituente nel 1848: ed io ricordo che in quell'epoca io fui uno de' più caldi fautori del traslocamento della medesima. Lo era per ragioni di posizione topografica; lo era; e lo dirò francamente, perchè mi dispiaceva qualche tratto del carattere esterno, della cittadinanza torinese; lo era infine perchè mi pareva che assolutamente fosse fin da principio necessario di traslocar la capitale in luogo più centrale per la migliore organizzazione del paese.

Ora, o Signori, sono di parere perfettamente contrario a quello d'allora. E sapete chi ha fatto il miracolo di convertirmi in questo modo? Sono stati sgraziatamente gli avvenimenti che si succedettero nel 1848 e nel 1849. Considerando le sciagure che colpirono le istituzioni liberali in tutto il rimanente d'Italia, esaminando, dirò, come tutte queste sciagure non fossero tollerate affatto nelle altre città d'Italia, e considerando invece come queste stesse sciagure che nelle altre capitoli d'Italia rovesciavano ogni istituzione di libertà, qui valsero a renderla più ferma, più solida più radicata nella popolazione che appunto veniva ad amare maggiormente la libertà per le sue avventure; allora ho detto a me stesso, che se gl'italiani volevano redimere l'Italia, da qui do-

veva partire l'impulso, fino a tanto che l'Italia non fosse completamente redenta.

Ora, o Signori, potete voi dimostrarmi che al punto in cui siamo l'Italia sia veramente, completamente, interamente redenta. Noi abbiamo due occupazioni in Italia; due occupazioni straniere; e certamente finchè queste durano, nessuno potrà dirmi che l'Italia sia completamente libera.

Ma sia per il peso del servaggio, sia per l'odio, che necessariamente deve esistere fra l'oppresso e l'oppressore, sicuramente vi è nelle due occupazioni straniere una diversità immensa. Ora da questa diversità che nasce dalla circostanza che mentre un'occupazione non è per sé minaccia all'indipendenza del rimanente d'Italia; l'altra invece è permanentissima ed efferatissima minaccia alla medesima; da questa diversità dico scaturisce la necessità di un paragone, per vedere quale delle due sia maggiore e più urgente interesse degli Italiani di togliersi dal collo.

Per quanto tutte le occupazioni straniere possano riuscire poco accette ai cittadini, nessuno sicuro di voi oserà porre a confronto la tirannide degli Austriaci sulla Venezia colla occupazione francese in Roma; io credo, o Signori, che fra queste due occupazioni corre una diversità grandissima non solo per la difficoltà che hanno di sopportarla i popoli oppressi, ma anche, ripeto, per la permanente minaccia che deriva dall'una, e che punto non esiste nell'altra. Or dunque se ciò è, perchè cominceremo noi a pretendere di levarsi dal collo quella, che se sotto un punto di vista può essere considerata come un'occupazione straniera e quindi riuscire poco accetta agli Italiani sotto un altro però (e prego il Senato di porre ben mente a questa circostanza) sotto un altro può essere anche considerata come tutta nel caso di una disgrazia per le nostre armate? A fronte di questi risultati io credo che non si possa rievocare in dubbio menomamente che il primo e principale intendimento degli Italiani che vogliono veramente ricuperare la propria indipendenza e libertà, debba essere quello di procurare di far sortire dalla Venezia gli Austriaci che la tiranneggiano e la conculcano.

Ma se ciò è, credete voi, o Signori, che possa riuscire ugualmente sicura la sede di Firenze quanto lo sia la sede di Torino? Se tale è la vostra convinzione, permettete che io vi dica francamente che io sono ben lontano da essa, io credo che qualunque nazione voglia accingersi ad una gran guerra; ad una guerra necessariamente accanita, prima di impegnarsi in essa deve saper tutte calcolare le sue forze non solo, ma anche quelle delle alleanze.

Ora io vi dico, Signori, che fino a tanto che la capitale del Regno d'Italia starà ai piedi delle Alpi in Torino, in caso di rovescio, noi avremo necessariamente un alleato potentissimo nella Francia, che nessuno al mondo mai ha osato di impunemente sfidare.

Quale vantaggio che regga al confronto potete presentarmi voi trasportando la capitale a Firenze? Ma la



capitale a Firenze non era già la sede di un principe dipendente dalla Casa d'Austria? Ma la capitale a Firenze non era già considerata dalla generalità dell'Europa come tutt'affatto indifferente per la sicurezza della Francia? Or dunque quell'alleato che tenendo la capitale a Torino noi sicuramente, indispensabilmente abbiamo, quell'alleato potentissimo che è il capo del primo impero militare d'Europa, quell'alleato trasportando la capitale a Firenze, ci verrà nel momento del maggiore pericolo a mancare; ora credete voi che in una crisi, in un frangente supremo sia cosa indifferente l'aver o no sicura la capitale?

Ma, Signori, se la capitale è invasa, ognuno tien per fermo nella società moderna che la guerra è finita; ed infatti come sarebbe compatibile egli col trambusto di dover precipitosamente trasportare altrove i cardini principali della macchina politica ed amministrativa dello Stato, il provvedere all'energia difesa del paese contro lo straniero?

Ciò è impossibile a concepirsi.

Ma quando voi avete una capitale necessariamente tutelata dal primo degli imperi militari d'Europa, voi, o Signori, da questa specie di *ara securo* potete dar moto a quella leva, che valga a respingere i vostri nemici. *Da ubi consistam caelum terramque movebo*: diceva Archimede: ma se voi trasportate questo punto di appoggio non solo colà, dove non vi è la tutela di questo necessario alleato, ma anche colà dove, come si esprimeva il Senatore Manna, le istituzioni dei Governi corruttori e dispotici hanno reso fracido ed incapace di grandi cose il terreno, voi porrete la leva in una fogna, vi mancherà ogni punto di appoggio per fare agire la leva a salvezza dello Stato.

E quando dico fogna, politicamente parlando, nessuno intenda che io voglia dire che gli effetti vivificanti della libertà non abbiano prodotti i loro frutti in Firenze, nè che io voglia negare a quella cittadinanza sentimenti di generosità, e di forza, e di nazionalità; no, o Signori; ma io dico soltanto, che quando si tratta di ritemperare popoli, che per lungo tempo, e loro malgrado, subirono un'influenza governatrice, distruttiva di vitalità politica, il tempo, non per le persone colte, e di gran cuore, ma il tempo per le grandi masse, è un elemento necessario per compiere la loro rigenerazione.

Ora, siccome questo tempo non è ancora trascorso, così dico che è impossibile che sia in così breve termine la necessaria trasformazione avvenuta.

Se non che giunto a questo punto parmi di sentire qualcheduno sussurrarmi all'orecchio: « Procurate di aggiustare l'affare di Roma; l'affare di Venezia l'aggiusteremo poi. Oh! vi sono tante buone ragioni per persuadere l'Austria ad abbandonarci Venezia, che per poco che uno sia valente a farle apprezzare per poco che si faccia balenare l'idea di pecuniari compensi, l'Austria troverà le sue convenienze ad andarsene. »

Mi duole, ma, a costo di essere tacciato di austria-

cismo, io non posso nutrire speranza di veder avverate queste predizioni, alle quali desidero in fatto miglior fortuna di quella che trovino nell'animo mio.

Io sono convinto che se la bandiera tricolore sventolasse sulla piazza S. Marco, se sotto di essa il braccio forte ed armato d'una nazione di 25 milioni d'italiani scrivesse *aura libertas*, voi vedreste quella bandiera quasi per incanto percorrere tutte le rive dell'Adriatico. Tanta, o Signori, è la forza irresistibile di gloriose secolari tradizioni!

E come il prestigio di Roma è immenso nell'Italia interna, così il prestigio di Venezia è incancellabile su tutte le rive dell'Adriatico.

Ora, fate sventolare quella bandiera sulle coste di tutto l'Adriatico, e voi vedrete immediatamente gli Slavi commoverai, i Rumeni insorgere, e cominciare a divampare quel vasto incendio europeo, dal quale solo può sorgere la risurrezione d'Oriente.

Io so che queste mie osservazioni potranno trovar poco credito forse anche nel Presidente del Consiglio; ma se l'onorevole Presidente del Consiglio rivangerà gli scaffali del suo Ministero, vi troverà qualche cosa che certamente gli dimostrerà che queste idee hanno più fondamento di quello che nessuno forse qui crede.

Ora se tanta è l'influenza probabile di Venezia su tutto l'Oriente, credete voi che l'Austria voglia facilmente spogliarsi di essa? Non vedete voi che l'Inghilterra stessa ha interesse che quella provincia rimanga nel dominio dell'Austria appunto per avere un appoggio alle sue rimostranze a Costantinopoli? E se ciò è, credete voi che l'Austria voglia a questa influenza a questo, direi quasi, nodo d'alleanza inglese facilmente rinunciare? Io non lo credo. Toglietele il possesso della Venezia, toglietele l'influenza sull'Oriente, e l'Austria da potenza che è primaria in Germania diventa potenza secondaria.

Nè mi rispondete che lo stesso può dirsi di Trieste. No, o Signori, Trieste non ha e non ebbe che tradizioni meramente commerciali; le sue tradizioni non sono politiche, le sue tradizioni non sono di gloria e di dominazione, non sono le tradizioni di Venezia.

Per conseguenza vi dico che Venezia non sarà facilmente ceduta, nè per danaro, nè per trattato, e che se qualcheduno si lusinga di farlo, io credo che si lasci condurre come suol dirsi per *le belle sale*.

Resta adunque, da quanto ho detto fin qui, dimostrato, a mio credere, che una lotta, una lotta mortale essendo necessaria per conquistare la nostra indipendenza dall'Austria, l'impulso, la direzione di questa lotta non può venire in modo sicuro che dalla capitale in Torino.

Il che però non vuol dire che quando lo sgombro della Venezia si sia ottenuto non sia allora opportuno di trasportare altrove la capitale medesima.

Se non che per sostenere l'opportunità del traslocamento della capitale a Firenze si addussero ragioni strategiche, ragioni di centralità. Troppo lungo sarebbe per me se volessi farmi a discutere le une e le altre, tanto

più che queste ragioni addotte da alcuni vennero da altri uomini ugualmente competenti combattute. Havvi per altro un singolare giudizio a questo riguardo di quale non credo dover tacere perchè emana da un uomo che a mio credere fu in tutto il secolo il più competente sia in materia di guerra, che in materia di amministrazione, ed anche di legislazione. Questo è un giudizio di Napoleone I. Permettete che ve ne dia lettura.

Nello stupendo capitolo intitolato *Topographie de l'Italie* dettato da Napoleone medesimo e che si trova riportato nel Memoriale di Sant'Elena, trovo quanto segue relativamente alla questione della capitale: « Si l'Italie finissait au royaume de Naples, et que partie de Naples & de la Sicile pussent remplir le vide qui la sépare de la Corse, alors seulement Florence pourrait prétendre à être capitale de l'Italie, parcequ'elle se trouverait dans une position centrale. »

Permettete che il giudizio di un uomo così versato e nella scienza militare, e nella politica, e nell'amministrativa, un giudizio reso 40 e più anni fa prima che questa questione si dibattesse, abbia per me forza ed efficacia.

Ho fin qui esaminato l'opportunità del trasporto della capitale sotto l'aspetto politico. Permettetemi che lo esamini alquanto sotto l'aspetto finanziario.

Che le nostre finanze siano in uno stato non florido non credo che nessuno possa accusarmi di indiscrezione nel dirlo francamente, perchè è manifesto perfino ai ciechi.

Nell'amministrazione delle finanze ci sono due punti cardinali. Uno è l'ordine, e credo che questo sia il principale: ma per procurare quest'ordine ci vuole la contabilità, e senza una contabilità regolare ed esatta qualunque sia l'amministrazione delle finanze sarà perpetuamente viziosa.

Si è detto che la posizione nostra era difficilissima: si è fatto il quadro dal quale doveva risultare la difficoltà d'introdurre nelle finanze quest'ordine. Ma qualunque ne sia la causa, sta il fatto che fin'ora quest'ordine non è ancora comparso, egli è ancora allo stato latente, egli è ancora un desiderio espresso da tutti, ma che nessun fatto è venuto ad accertare.

Lo stato tanto disordinato delle nostre finanze doveva portare un discredito finanziario sul nostro paese; e questo acredito disgraziatamente ve lo attestano i corsi delle rendite e dei fondi pubblici.

Sono, o Signori, sei anni che non si comunicano più al Parlamento i conti consuntivi dell'annata precedente. Dal 1857 in poi non abbiamo avuto più i conti che amministrativamente si dicono consuntivi; e che in altro modo si direbbero assestamenti dei bilanci.

Ora, se voi trasportate la capitale in tanto bisogno di credito, e senza mai dare uno schiarimento del modo col quale avete speso tanti danari, come volete che la confidenza finanziaria si ristabilisca?

E qui faccio all'amministrazione passata questo dilemma; o voi avevate trasportato a Torino i documenti

per dar questi conti, senza dei quali non ci potrà esser mai radicata fiducia nel pubblico finanziario verso la nostra amministrazione, o gli avevate, dico, trasportati a Torino, e trasportandoli altrove, voi correte rischio di confonderli, di disperderli col traslocamento, e di rimettervi nell'impossibilità assoluta di porre in chiaro i conti delle finanze. O non gli avete trasportati, e allora credo che ciò sia il punto principale, di accusa al Ministero passato, il quale mentre spendeva ingentissime somme, non si metteva in caso di poter dare comunicazione e giustificazione delle spese che esso andava incontrando.

Dunque anche questo è un argomento che milita contro l'opportunità, non in tesi generale del trasporto della capitale, di cui tutti a suo tempo riconoscono la necessità, ma del trasporto della capitale in questo momento di tanto dissesto, di tanto scredito delle finanze dello Stato.

Io so che l'onorevole Presidente del Consiglio trattando l'altro giorno quest'argomento con uno slancio non comune di patriottismo al quale io più d'ogni altro mi onoro di rendere il debito omaggio, andava dicendo che però non è poi completamente vero che le nostre finanze siano in uno stato così grave come si vuol dire, che alla fin fine l'armata e la marina non assorbivano che 200 milioni dei 564 di entrate ordinarie che presenta il nostro bilancio.

In questo calcolo mi permetto di osservare all'onorevole Presidente del Consiglio che vi era errore forse inavvertito di cifre, giacchè avendo io sommato le cifre che ci sono presentate nel bilancio per la guerra e per la marina ho trovato che vi sono 220 milioni per la guerra tra spese ordinarie e straordinarie e 60 milioni circa per la marina, che, quindi ascendevano assieme a 280 milioni; rimarrebbero così altri 280 milioni.

Allora mi sono fatto ad esaminare subito il bilancio per le finanze ed ho trovato che il servizio del debito pubblico e le dotazioni dello Stato assorbivano circa 280 milioni. Dunque 280 milioni alla guerra e marina e 280 milioni per gli interessi del debito pubblico e le dotazioni, l'intero introito dello Stato verrebbe ad essere quasi interamente assorbito.

Signori, le cifre sono inesorabili; abbiate la bontà di leggere il bilancio attivo ed il passivo che ci sono stati presentati nel 1865 e voi vi convincerete della verità di quanto ho detto. E se 560 e pochi milioni sono assorbiti da questi due soli rami di spese, come mai lo Stato può far fronte agli altri che tanto pure sono necessari; all'amministrazione della giustizia, all'istruzione pubblica? insomma a tutti gli altri bisogni dello Stato, quando niente altro gli rimane?

Con ciò, o Signori, io non dirò che è necessario disarmare; dirò soltanto che non volendo ciò fare è necessario accrescere gli introiti che questi introiti non si potendo accrescere se non mediante leggi ben basate e ben discusse e che richieggono tempo, è tuttavia necessario far fronte alle urgenze dei bisogni e quindi ri-

correre, come dovremo ricorrere quanto prima alle fonti del credito; che la prima fonte del credito è la buona amministrazione; e che non si può cercare amministrazione finanziaria se non si faccia constare come fin qui i denari dello Stato sieno sempre stati religiosamente amministrati e spesi, e come nessuna parte di essi sia stata frastornata dalla sua destinazione. Tutte queste cose io le credo perchè personalmente stimo i membri della passata amministrazione; ma di tutte queste cose è necessario convincere profondamente non solo il paese nostro ma l'intera Europa; mentre senza questa giustificazione, nè ora nè mai il nostro credito risorgerà nè si avrà fede nelle istituzioni; nè si troverà il danaro per far fronte ai nostri bisogni...

**Presidente.** Debbo pregarlo di voler ritornare alla questione....

**Senatore Farina.** Pregho l'onorevole signor Presidente di osservare che quando parlo d'una spesa gravissima che occorre per dare esecuzione alla legge proposta: quando parlo della gravissima perturbazione derivante dalla legge in tutti gli ordinamenti dello Stato e specialmente nel finanziario che è base di qualunque altro; non credo di sortire punto dalla discussione, del resto se mi è proibito di parlare..

*Voci.* Parli, parli.

**Presidente.** Permetta...

**Senatore Farina.** Mi permetta dunque il signor Presidente di dirgli che credo di essere perfettamente nella questione.

Pregherei che mi si accordasse di prendere un poco di riposo.

**Ministro degli Esteri.** Profitto del riposo domandato dall'onorevole preopinante per dare alcune spiegazioni.

L'onorevole Farina ha rammentato qualche cosa da me detta rispondendo, credo, al Senatore Ricotti. Egli ha rammentato come io avessi rappresentato che lo stato delle nostre finanze non era tanto cattivo. Mi perdoni l'onorevole Farina, io anzi ho deplorato lo stato delle nostre finanze; ciò che io volli dire si è: che non dipendeva soltanto dal disarmare in parte il nostro esercito il ristabilimento dell'equilibrio nel nostro bilancio. E ciò ho detto perchè è invalsa l'opinione e questa opinione è corsa per tutta Europa, che lo stato deplorabile, diciamo pure la parola, delle nostre finanze è tutto dovuto alla nostra mania di voler stare armati.

Io ho voluto combattere questa opinione.

Quanto alle cifre poi, io non sono andato tanto lontano dal vero; non mi sarò spiegato abbastanza chiaro ma mi pare che le parole mie fossero queste, che sommando insieme il bilancio della guerra e quello della marina andavamo a poco più di 200 milioni.

Or bene, io non mi basava già sui bilanci come erano stati presentati, ma sui bilanci come li avevamo noi redatti; e siccome abbiamo diminuito 30 milioni su quello della guerra e circa 10 o 12 (or non ricordo bene) milioni su quello della marina, vede il Senato

che sommando i due bilanci, il totale ascenderà a 230 milioni circa; e credo che parlando di una somma enorme di 900 milioni, per citarne 230, si dica 200 e più milioni, io possa dire di non essere andato lontano dal vero; tanto più poi che ho la speranza che si potrà fare ancora qualche maggiore economia senza compromettere l'attuale organizzazione dell'esercito e della marina, e così arriveremo anche più vicini ai 200 milioni somma che credo per qualche tempo non si possa oltrepassare per i bilanci ordinari di questo dicastero.

**Presidente.** Il signor Senatore Farina ha la parola.

**Senatore Farina.** Io mi consolo che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia rettificato o meglio spiegato, se pure di rettificazione avevano bisogno le sue parole. Io non posso che far plauso alle economie che egli ha annunciate; ma anche con un risparmio di 50 milioni, il signor Presidente del Consiglio mi concederà che col bilancio attuale sia impossibile che con 50 o 54 milioni si faccia fronte a tutte le altre spese necessarie; di modo che ne viene sempre la stessa conseguenza che è necessario aumentare le imposte, aumentare le entrate, e che per ciò fare ci vuole una organizzazione forte, ordinata e tranquilla, senza di cui è impossibile ottenerne buoni risultati e questa organizzazione forte, ordinata e tranquilla, senza di cui è impossibile ottenerne buoni risultati; e questa organizzazione forte, ordinata, tranquilla non si può per qualche tempo avere se ha da esser soggetta ai trambusti inevitabili che si cagionano col trasferimento della sede del Governo in altra città.

Ritorno al mio argomento. Ho considerato fin qui il trasferimento della capitale in se stesso indipendentemente dall'essere questo trasporto la conseguenza di una convenzione.

Si è detto da non pochi: noi conveniamo che il trasporto per se medesimo sarebbe dannoso; ma se vi sono danni, gli stessi sono immancabilmente superati dai vantaggi che la convenzione stessa presenta.

Questi vantaggi tenendo dietro a quanto scrisse l'onorevole relatore della Commissione mi pare che si riducano in sostanza ai seguenti: 1. È riconosciuto l'alto diritto su di ogni parte del suolo nazionale nel Re d'Italia.

Io intendo che un sovrano si possa dire che tutela il suolo nazionale quando su questo suolo nazionale ha la facoltà di entrare e di stare.

Intendo allora che il tutore entri nella casa del pupillo, e possa dire: siete sotto la mia protezione, io mi inapiro nei vostri sentimenti, faccio valere i vostri interessi, e faccio in modo che nulla di tutto quello che può esservi dannoso vi succeda. Ma francamente, o Signori, se vi mettessero a far la sentinella alla porta del tesoro, credereste voi di essere i tutori, gli amministratori del Tesoro medesimo?

L'idea di tutela dà l'idea che il tutore ha diritto d'intervenire in tutti gli atti importanti del tutelato; ma quando è ridotto a fare niente altro che ad impedire

che altri entri nel territorio pontificio nel quale non può entrare egli stesso; allora l'ufficio non è di tutore ma di sentinella.

È volesse Dio che la si dovesse fare al Papa soltanto! ma la si dovrà fare non solo a lui ma anche a tutta quella colluvie di mercenari che gli piacerà di chiamare col pretesto di farsi tutelare da loro; per parlare francamente dunque dovete dire che il Re d'Italia può fare la sentinella al Papa ed ai suoi mercenari.

D'altra parte anche il fare questa sentinella ai mercenari credete voi che sia molto onore, che sia ufficio molto soddisfacente e degno? ma chi non sa che i mercenari stranieri sono il mezzo più abborrito, il più detestato strumento della tirannide? e voi stimete gran guadagno, grande onore, quando a questo mezzo abborrito di tirannide ottenete di fare la sentinella?

Davvero voi intendete la dignità nazionale in modo diverso da quello che intendo io!

Si dice in secondo luogo: il Re d'Italia assume l'obbligo di non lasciare entrare nessuno straniero nel territorio romano, quindi si riconosce in lui un alto dominio sul territorio medesimo.

Ma anzitutto intendiamoci bene: questa clausola nel trattato io non la trovo. E quando al Papa venisse in mente chiedere l'intervento dei bavaresi, degli spagnoli, degli austriaci io non vedo la ricognizione nel trattato del diritto d'impedirlo. Con esso, come diceva l'onorevole Senatore Manna, si vuol fare dello Stato del Papa uno esperimento per vedere se questo può o non sussistere; tale è l'interpretazione della convenzione, e sono riconoscente all'onorevole Senatore Manna che pone la questione nel suo vero terreno, ma non sono egualmente riconoscente allo strombazzare dei giornali ufficiosi che volevano nell'interpretare la convenzione dare ad intendere lucciole per lanterne; non ammettono la ricognizione del diritto del Papa ad una sovranità temporale, ma bensì invece un passaggio nastro per Firenze onde andare a spogliare il Papa della sovranità medesima.

Quindi è che io non posso approvare il caduto Ministero per non avere almeno redarguito la stampa officiosa generalmente da lui sovvenzionata degli errori che diffondeva ed accreditava nelle popolazioni.

Che se si fosse adempito a quel dovere d'onestà politica che sicuramente era carattere distintissimo dei membri del passato Gabinetto, certamente non sarebbe nato l'equivoco che ha cagionato la popolarità immensa di questo trattato, giacchè questa non puossi da altro ripetere che dall'equivoco per cui si credeva non già che si volesse stabilire un esperimento di Governo temporale del Papa, ma un vero annullamento del Governo medesimo.

Ed ecco a che giovò lo strombazzare dei vostri giornali i quali dicevano tutto il rovescio di quello che era.

Se dunque il trattato è un esperimento di sovranità, implica anche la facoltà nel Sovrano, secondo il diritto divino, di chiedere l'intervento straniero.

Un terzo preteso vantaggio, su quello di dire: è devoluta all'Italia la tutela sopra gli interessi religiosi cattolici che l'Imperatore dei francesi aveva riservata a sé e di cui si spoglia.

Anche qui, o Signori, io leggo e rileggo la convenzione, ma questa stipulazione non la trovo; l'Imperatore di Francia ci impone l'obbligo, ovvero noi ci assumiamo l'obbligo (il che poi torna lo stesso) di far la sentinella al Papa, ma la Francia ci dice: badate bene che se non farete come io stimo bene che dobbiate fare io mi riservo libertà d'azione.

E per far che?

Per tutelare quell'interesse cattolico del quale voi dite che il Re di Francia si spoglia.

Ma l'interesse cattolico, parliamoci schietto, ha egli bisogno di baonette per essere tutelato?

Nossignori, l'interesse cattolico è tutelato da Dio, e nessuno può assumersene la tutela; l'interesse che è tutelato è la sovranità temporale del Papa e nient'altro, e questa sovranità temporale, io lo ripeto ancora una volta, è in opposizione col diritto fondamentale costitutivo dell'unità ed indipendenza italiana.

Si è detto per accennare ad un quarto vantaggio del trattato, che l'Imperatore dei francesi riconosce il diritto nazionale sulle Romagne, sulle Marche e sull'Umbria, e che operandosi il trasferimento in luogo di plebiscito si spengono le speranze dei sognatori di ristorazione.

Signori, il diritto dei plebisciti importava con sé la ricognizione delle conseguenze del medesimo.

Sarebbe invero stato strano ed assurdo che la prima potenza militare del mondo che proclamava in faccia al mondo stesso che riconosceva il diritto de' plebisciti, fosse poi essa medesima venuta a distruggere colle sue armi i risultati del diritto medesimo. La ricognizione implicita della sovranità delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, è la conseguenza del plebiscito, e conseguenza del principio di non intervento, ma non è menomamente conseguenza di questa vostra convenzione.

Essa esisteva di fatto e di diritto dopo la promulgazione fatta del plebiscito nel 1860.

Dunque anche questo preteso vantaggio è completamente illusorio.

Ma ci direte, dopo che l'Imperatore Napolenne lo ha riconosciuto tutti gli altri Sovrani devono riconoscerlo essi pure. Andiamo adagio.

In primo luogo vi sono ancora sovrani che sostengono il diritto divino e feudale; questi non ci hanno riconosciuto unitamente alla Francia, nè la Francia si è costituita loro procuratore.

Dunque il diritto delle popolazioni delle Marche e dell'Umbria è un riconoscimento derivante da un fatto le cui legittime conseguenze erano già state proclamate, ma non è menomamente nè fatto nuovo, nè particolare della convenzione.

In fine si è detto. Lo straniero sgombrerà l'Italia.

Questo è un vantaggio, e se fosse vero nel fatto lo

sgombro straniero, io vi direi che sotto questo punto realmente la convenzione presenta un vantaggio, e benchè questo vantaggio non lo credessi atto di per sé a pareggiare i gravissimi inconvenienti della convenzione e del traslocamento, pure direi che certamente c'è un vantaggio.

Ma questo sgombro a che condizioni è vincolato?

Alla condizione non che una potenza regolare, ma un'accozzaglia di mercenari stranieri venga a surrogare a sostituire l'azione di una delle più potenti e più civili nazioni d'Europa.

In verità che in questo cambio non so cosa abbiate a guadagnare.

Comel Voi vi vantate perchè siete riusciti a sostituire mercenari stranieri i quali quasi ovunque dove fu loro affidata la tutela dell'ordine pubblico si convertirono in istrumenti di oppressione, rapina e tirannide; vi vantate, dico, di avere sostituito questo bell'elemento d'ordine e di civiltà all'azione della nazione civile la più potente di Europa?

In vero anche in questo ammiro l'abilità dei nostri negoziatori!

Del resto, Signori, fatemi la grazia di dirmi chi è che vi ha dato la facoltà di pattuire la schiavitù dei Romani per opera di mercenari stranieri?

Mi sapreste indicare chi ha trasfuso in voi questo diritto?

Ma questo diritto in forza di quel principio, di quel patto costitutivo, che è il cardine della nostra esistenza, spetta alle popolazioni di Roma. Con che diritto venite voi a pattuire, che questo diritto non debba essere accordato ai Romani, ma che possano conculcarli, tiranneggiarli ed ucciderli i mercenari stranieri?

Voi mi direte: già tanto gli stranieri in Roma c'erano; c'erano di fatto, di diritto non mai!

E ora Voi date una consecrazione di diritto alla più disastrosa delle oppressioni, a quella di gregari che in tutti i tempi riuscirono ad essere per la massima parte la feccia di tutte le nazioni!

Taluno forse mi dirà: Ma che volete! la convenzione avrà dei difetti, ma guardate, l'universale consenso delle popolazioni l'ha acclamata, e ciò perchè l'ha trovata buona; il senso popolare non s'illude, v'ha in esso qualche cosa di divino.

Queste proposizioni veramente avrebbero bisogno di qualche spiegazione.

Anzitutto io credo che per naturale effetto d'ottica chi è posto in alto estenda il suo sguardo più oltre di quello di chi è posto al basso.

Ma supponiamo che le menti del volgo ridotte alle semplici funzioni dell'istinto possano bastare ad indovinare appassionatamente lo spirito delle cose più che le

menti colte ed istruite (asserzione questa della quale per altro pochi saprebbero convenire); tuttavia lo ripeterò ancora una volta, avete voi istruito delle vere condizioni del trattato queste masse prima di provocarne il giudizio? Queste masse non furono illuse, non furono ingannate? E se le illusioni loro sono innegabili, se ne fa fede tutta la stampa officiosa del Ministero passato, come volete fondarvi sopra un giudizio il quale è basato sopra un errore? Quale valore volete che abbia un argomento simile? Se non che l'onorevole Menabrea basandosi sull'accusa del piemontesismo che si muove dall'estero e dall'interno, trovava che era necessario purgare l'azione del nostro governo da questa accusa; senza di questo l'azione stessa non avrebbe mai potuto credersi sinceramente italiana...

Senatore Menabrea. Non è esatto, anzi ho detto il contrario.

Senatore Farina. Allora ho inteso male. Se questa non fu l'osservazione dell'onorevole Senatore Menabrea è inutile che mi occupi di ciò, e mi consolo d'essere d'accordo con lui, che l'accusa di piemontesismo non poteva ingenerare benchè inenommamente l'idea né della necessità né della convenienza del trasporto della capitale.

Io avrei qualche cosa da aggiungere, ma molto già fu detto, ed il Senato ha ragione di essere stanco.

Quindi riassumerò brevemente il mio discorso.

Io non posso approvare la convenzione, io la respingo, perchè viola il diritto costituente del nostro Stato; non posso approvare il traslocamento, perchè è la conseguenza di un trattato che non venne, come doveva essere, da noi approvato.

Voto contro la traslocazione perchè è intempestiva e pericolosissima, quando a Venezia sono tuttavia potentissimi e minacciosi gli Austriaci. Voto contro il trattato perchè disconosce e calpesta il diritto dei Romani; voto infine contro il trattato perchè ha tutti quegli inconvenienti dei quali ho fatto cenno finora.

Tuttavia io muovo fervida preghiera dal più intimo del cuore all'Altissimo, perchè se questo trasporto si effettua, tutte possano dissiparsi le infelici mie previsioni, e l'Italia libera e gloriosa faccia avventolare trionfante il suo maggiore vessillo, dalla sommità della cupola di Santa Maria del Fiore.

Presidente. Stante l'ora avanzata interrogo il Senato se intenda di continuare la discussione e se debbo accordare la parola al primo oratore iscritto che è il Generale Cialdini.

Alcune voci. A domani, a domani.

Presidente. Il Senato adunque è convocato per domani a mezzodì preciso.

La seduta è sciolta (ore 5).

CXLIX.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per il trasferimento della capitale a Firenze* — *Discorso del Senatore Cialdini in favore del medesimo* — *Parole del Senatore Farina per un fatto personale* — *Proposta di vari Senatori per tener seduta questa sera, combattuta dal Senatore Sclopis* — *Reiezione della medesima* — *Discorso del Senatore Pallavicino Trivulzio contro il progetto* — *Dichiarazione del Senatore Matteucci* — *Discorso del Senatore Moscuzza in favore* — *del Senatore Revel contro* — *Risposta del Presidente del Consiglio* — *Discorso del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Comunicazione di diversi accordi internazionali* — *Discorso del Senatore Suppa contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Esteri, i Ministri di Agricoltura e Commercio e dell'Interno, e più tardi intervengono pure i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore, *Segretario*, Solatoja legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3597. N. 30 monache Orsoline della città di Rivarolo Cavarese, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3598. Parecchi ecclesiastici della Diocesi di Susa in N. di 73. » (Petizione identica alla precedente).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale.

La parola spetta al Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini (*Movimento d'attenzione*). Egli è con somma esitanza che io prendo a parlare, o Signori, intorno al progetto di legge, che qui si discute sia per il rispetto che il Senato m'ispira, sia per essere la prima volta che io faccio uso della parola in questo soleuno recinto; a ciò si aggiunge la qualità stessa della quistione, e la molta e meritata autorità degli oppositori, fra i quali scorgo uomini distintissimi ed egregi, il cui ingegno e carattere, ed i cui precedenti altamente stimano ed onoro.

Tali considerazioni dovevano forse arrestarmi la parola sul labbro, dovevano condannarmi al silenzio, se la mia condizione di soldato e cittadino, se la mia qualità di generale e Senatore non sembrassero imporvi il dovere di esporre anch'io senza baldanza, ma con fermo e schietto convincimento la mia opinione intorno ad un progetto di legge, che racchiude importanza cotanta, e sembra destinato ad esercitare influenza grandissima sui destini del paese.

Come ben disse l'onorevole Senatore Mamiani nel suo discorso di elegante ed invidiata facondia, questa quistione da quasi tre mesi trattata e svolta dalla stampa europea, largamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, ed ora da più giorni dibattuta in questo, può considerarsi come completamente esaurita; riuscir deve quindi assai difficile, se non impossibile, il parlarne ancora senza cadere in continue ripetizioni di quanto fu detto e scritto in proposito, dalle quali ripetizioni giova rifuggire come da cosa inutile.

Ma pure, se la memoria non m'inganna, ricorrendo quanto venne letto e scritto sinora intorno a questo grave argomento, io vi ho cercato indarno una esposizione coordinata e chiara di quei concetti militari, che meglio d'ogni altra considerazione d'ordine politico e amministrativo consigliano, a parer mio, il trasferimento della capitale anche indipendentemente dalla convenzione del 15 settembre.

Tale lacuna mi incoraggia, mi decide a parlare, non già perchè io presuma di colmarla pienamente ed utilmente, ma perchè potrò tentarlo almeno senza correre il pericolo delle temute ripetizioni.

Come militare e come incaricato di un gran comando nell'esercito nazionale, per debito di posizione, per abitudine di studi, per amor di patria e, lo confesso, anche per istinto di responsabilità doveva certamente preoccuparmi e seriamente della difesa dello Stato.

Sino dai primi tempi del 1862 dopo il mio ritorno da Napoli, andava meco stesso riflettendo, che noi abbiamo un nemico permanente stabilito nel nostro paese, assiso in una delle più formidabili posizioni militari che si conoscano. Questo nemico è possente per abbondanza di eserciti, per forte organizzazione, per tradizioni antiche. Non vi ha tregua, non vi ha transazione possibile con lui, sinchè egli ha piede in Italia. La guerra dunque è inevitabile tosto o tardi, e la guerra forse non è che una questione di opportunità per lui e per noi.

Andava d'altra parte riflettendo che noi abbiamo una alleanza fortunata, utilissima, ma forse eventuale, forse transitoria, perchè dovuta alla politica illustrata di un grande Monarca, il quale può sparire un giorno o l'altro dalla scena del mondo. Tolga il Cielo tanta sventura! ma appunto perchè sventura grandissima, bisogna pensarci.

E se l'Imperatore dei francesi, seguiva io dicendo, venisse a mancare, egli frattanto lascia i soldati francesi sul Moncenisio, a Sospello, alla Scarena, alla Turbia, posizioni tutte illustrate dalle armi piemontesi e che la storia sabauda ricorda con giusto orgoglio, posizioni tutte da noi perdute colla cessione di Nizza e Savoia, e colla delimitazione delle nuove nostre frontiere verso la Francia.

Se mancando l'Imperatore vi fosse un cambiamento di politica in Francia, vi fosse un ritorno a quella politica tradizionalmente ostile alle idee di risorgimento e di unità italiana, politica che persino i governi repubblicani di Lamartine e Cavaignac sostennero contro di noi; in una parola se l'alleato divenisse avversario, se l'amico si mutasse in nemico, a quei rischi non sarebbe esposta Torino, Capitale del Regno?

Se contemporaneamente l'Austria profittando delle mutate circostanze ci assalisse d'improvviso, quali tremendi pericoli, quali imbarazzi tremendi non sovrasterebbero all'Italia? E perchè non si pensa seriamente, perchè non si lavora operosamente a creare un nuovo sistema di difesa generale dello Stato che la protegga

contro queste diverse, forse anco lontane, ma possibili eventualità; che la metta al coperto da un disastro, da una sorpresa, da una coalizione, da una reazione europea?

Chiuder gli occhi al pericolo, ed attenderlo spensieratamente non è da saggio. Rimanerne abigottiti e neghittosi è da codardi.

Il senno politico e militare sta nel misurare tranquillamente tutta l'estensione, pensare al riparo e provvedere.

E tali molesti pensieri mi seguivano, o Signori, nelle mie occupazioni, nelle mie passeggiate quotidiane. Tali molesti pensieri turbavano frequentemente il sonno delle mie notti.

In questa disposizione d'animo e di mente mi giunse una lettera dal Ministero della Guerra, che invitava me e parecchi altri generali ad esporre il parer nostro intorno ad un progetto di difesa contro l'Austria, intorno a certe teste di ponte da farsi qua o là, a questa o quella città da fortificare, e via dicendo.

Risposi partitamente a quei vari quesiti; ma poi osservando che quel progetto era incompleto, transitorio e ristretto, mentre era necessario, indispensabile a parer mio, un sistema largo, generale, permanente, io vi aggiunsi del mio alcune considerazioni, le quali per una rara coincidenza non arrivano straniere, nè inopportune alla presente discussione.

Mi consenta il Senato di dargliene conoscenza, avvertendo che io scriveva e spediva al Ministero della Guerra queste mie considerazioni il 4 giugno 1862, quando cioè la convenzione del 15 settembre non era prevista nè prevedibile, quando io non potevo essere sospettato di soverchia deferenza verso il Ministero Minghetti, nè di codarda servilità verso la Francia.

Ecco quanto io diceva al Ministero all'infuori delle risposte date ai singoli quesiti:

« Parmi giunto il momento di prepararci ai grandi mutamenti, che le vicende politiche, a cui siamo prossimamente esposti, devono recare al nostro sistema generale di difesa dello Stato.

» Oggidì siamo alleati alla Francia ed io ostilità permanente coll'Austria. La morte dell'Imperatore, la questione d'Oriente, quella di Roma od altra qualsiasi possono da un giorno all'altro spostare completamente le alleanze esistenti, ed attuire le inimicizie antiche, creando viste, convenienze, interessi, avvicinamenti nuovi di popoli e Governi. Domani per un caso strano potremmo trovarci alleati dell'Austria e nemici della Francia (non ammetto come molto probabile questo caso, ma quando si tratta di un sistema generale di difesa dello Stato, bisogna avere delle viste anche remote).

» Oltreccò il trasporto della capitale sarebbe oramai una necessità militare, se già non fosse una convenienza politica. È questione di data.

» La cessione di Nizza e Savoia, la nuova delimitazione delle nostre frontiere verso la Francia non permettono più che la capitale del Regno sia Torino, su

cui in poche marcie possono discendere da diverse strade 200 mila francesi.

» La capitale d'Italia qualora non fosse Roma, dovrebbe essere certamente Firenze o Napoli.

» Parmi dunque, che il nostro sistema generale di difesa dello Stato prevedendo un possibile cambio di alleanze, un prossimo mutamento della capitale, debba sin d'ora abbracciare queste varie gravissime eventualità, e prepararsi alla necessaria transazione.

» La difesa dello Stato non può più essere considerata sotto il punto di vista piemontese, modellato esclusivamente sull'idea di Buonaparte, il quale muovendo dalla Francia per conquistare l'Italia trovavasi in circostanze diametralmente opposte alle nostre.

» Noi entriamo nelle condizioni precise in cui vissero i Romani, e l'Italia deve essere considerata militarmente al punto di vista di quel popolo guerriero, vale a dire completamente a rovescio del sistema esistente oggidì.

» La capitale, i depositi, le riserve, i magazzini, le fabbriche, gli arsenali, le risorse tutte d'ogni genere devono stare in quella parte della penisola, che giace in mezzo al mare.

» Noi dando le spalle all'Italia meridionale dobbiamo basare lo sguardo sulla cerchia delle Alpi, da cui soltanto possono discendere i nemici d'Italia, siano essi tedeschi o d'altra nazione qualunque. Le pianure lombarde e piemontesi restino pure quale teatro di grandi combattimenti contro gli invasori, ma non si rinunci anticipatamente alle molte difese, che il doppio versante dell'Appennino offre a chi voglia e sappia approfittarne.

» Su tal pensiero generale, e che io toccai di volo, vorrei discusso, architettato e stabilito un ampio sistema di difesa dello Stato, che rispondesse ai bisogni d'oggi e di domani e che abbracciasse tutte le eventualità possibili: le presenti e le future, le prossime e le remote,

» Lungi da ciò io non vedo che angusti progetti, sufficienti appena alle condizioni politiche e militari, in cui trovavasi attualmente il paese, bastevoli finchè vive l'Imperatore di Francia, fino a che la Francia è nostra alleata, finchè l'Austria ci è nemica ed ha piede in Italia, finchè la capitale italiana è a Torino ecc. ecc.»

Queste cose, come dissi, io scriveva al Ministero il 4 giugno 1862. Due anni e mezzo sono passati d'allora in poi ed il tempo decorso lungi dall'affievolire altro non fece fuorchè avvalorare quella mia convinzione.

Io non pretendo di cambiare il Senato in una conferenza di generali, in un Consiglio di guerra, nè di sottoporre al di lui esame e giudizio un sistema generale di difesa dello Stato quale io lo vedo, quale lo sento. Ma però vorrei riuscire a dimostrare, a far comprendere al Senato come e perchè un buon sistema generale di difesa dello Stato esiga implicitamente, a parer mio, il trasloco della capitale oltre l'Appennino. Siccome le idee e le considerazioni sulle quali riposa quel sistema sono della più grande chiarezza e semplicità, siccome non esigono conoscenze speciali, nè lin-

guaggio tecnico per essere capite, siccome ogni Senatore ha senza dubbio impressa nella mente la struttura, la configurazione generale del nostro paese, come ne ha scolpiti nel cuore gl'interessi e l'affetto, così io spero di essere facilmente seguito nel mio ragionamento.

L'Italia, o Signori, ha due terzi e più della sua terra slanciati in mare. Coll'altro terzo si riattacca al continente per mezzo della cerchia delle Alpi. Ai piedi di queste Alpi gigantesche e nevose, quasi a contrasto sublime, stanno le vaste e ridenti pianure lombarde e piemontesi.

L'Appennino, come se fosse stanco del Mediterraneo si pinga e si dirige all'Adriatico formando una grande cortina, un'immensa cortina incastrata fra i due mari, da Genova alla Cattolica.

Dopo questo rapido colpo d'occhio, riflettiamo. Voi avete innanzi agli Appennini la vasta e bella valle del Po, nella quale trovate l'Austriaco rinchiuso nel forte quadrilatero e di cui, parlo della valle del Po, gli sbocchi principali non sono in poter nostro, e non possiamo quindi munirli di difesa, nè difenderli.

La valle del Po dunque vi presenta un nemico saldamente alloggiato in casa e la porta aperta a chiunque voglia entrarvi.

Ed è in questa valle del Po che si può pretendere e desiderare la capitale del Regno?

A questo proposito ricordo che l'onorevole Farina disse, che egli desiderava conservare la capitale a Torino, onde rimanesse perpetuamente sotto la protezione dell'Impero francese.

Amo e stimo molto l'onorevole Farina, per cui altamente mi spiace udire dal suo labbro un pensiero, un concetto, che ferì grandemente il mio sentire di soldato e cittadino.

Vedo con rincrescimento che fra me e l'onorevole Farina vi è un abisso. Vedo che siamo agli antipodi. Egli vuole la capitale del Regno italiano sotto la protezione perpetua dell'Impero francese. Io la voglio posta laddove protezione alcuna non arrivi, che non sia quella delle armi nostre, che non sia quella del braccio e del valore italiano. (Applausi)

Domando scusa al Senato, ma mi ricordo in questo momento di un'altra cosa.

L'onorevole Farina citò ieri una sentenza di Napoleone tratta dal memoriale di S. Elena. Confesso che non afferrai bene il senso di quella frase, di quella sentenza, che non ebbi tempo di procurarmela, onde comprenderla perfettamente; però mi parve intendere che quella frase significasse, Firenze non essere abbastanza centrale per divenire la capitale d'Italia. Io concorro pienamente in questa opinione ed è appunto perciò che desidero e spero di andare a Roma. Ma, Signori, se Firenze non è abbastanza centrale per essere la capitale anche provvisoria d'Italia, che si dirà di Torino?

Ritornando al soggetto del mio ragionamento vi dirò, che dietro l'Appennino voi avrete invece un terreno tutto circondato dal mare e chiuso dall'Appennino stesso,



nel quale la difesa è possibilissima, nel quale non esiste nemico alcuno, a meno che non vogliate qualificare di nemica l'armata che verrà organizzata dalla corte di Roma, la quale non potrà mai raggiungere un effettivo tale da destare seria inquietudine. Mi pare, o Signori, che il dubbio non sia permesso, che l'esitanza non sia possibile. Affrettiamoci dunque a trasportare dietro l'Appennino la capitale non solo, ma ben anche gli arsenali, i depositi, le riserve, le risorse tutte, tutti i nostri più vitali interessi; poi si muniscano di difesa tutti i varchi dell'Appennino. Da Genova alla Cattolica sono sette od otto all'incirca le strade che lo attraversano.

Tutte queste strade, o Signori, presentano delle gole, presentano dei tratti che sono vere Termopili, laddove qualche movimento di terra, qualche poco di artiglieria ed un pugno di valorosi possono arrestare un'armata intiera. Si costruisca qualche solida opera di difesa alla Cattolica per meglio assicurare quel fianco, e poi si moltiplichino sin dove si può i mezzi permanenti e portatili per passare da una sponda all'altra del Po, onde prepararci così la possibilità di utili, di rapide, di concludenti manovre.

Qualora questo sistema generale di difesa dello Stato venga accolto ed attuato, le sorti d'Italia non dipenderanno mai dall'esito non sempre favorevole di una giornata. A vostro talento, e secondo le circostanze noi potremo ritirarci dietro Po, ed oltre Appennino ad attendervi giorni migliori. Oppure se ci conviene, se siamo in misura di combattere, potremo discendere e tentare la sorte delle armi nella valle del Po.

L'azione politica del Governo riceverà forza e possanza dalla solidità stessa del nostro sistema militare, mentrechè la mancanza di un sistema militare connesso e forte non permette alla politica di prendere un volo audace, di seguire un'ispirazione ardita, senza mettere in grandissimo rischio lo Stato, senza compromettere la patria ed il trono.

In quanto alle mie idee intorno alla Venezia, intorno al modo di penetrare nel quadrilatero e di condurre una nuova guerra contro l'Austria, avuto riguardo al trasloco della Capitale, non mi pare prudente nè opportuno di esporle; anzitutto già osservai che il Senato non è un Consiglio di guerra, oltre a ciò i Senatori sanno esservi argomenti che non si devono trattare qui, nè rendere di pubblica ragione. *(Bene)*

Un sommo maestro, un genio straordinario di guerra dettava da Sant'Elena una massima, una sentenza che, male interpretata, o male applicata, potrebbe un giorno tornare dannosa al nostro paese.

Napoleone disse: « Le sorti d'Italia si decidono sul Po » e l'onorevole Ricotti con erudita e coscienziosa parola invocava quel precetto, e l'onorevole Durando lo ricordava nel suo grandioso e profondo discorso.

Per ben comprendere ed apprezzare al suo giusto valore tutta la portata di quella sentenza, bisogna anzi-

tutto metterci al punto di vista di chi la scrisse: bisogna ricordare cosa fosse l'Italia ai giorni suoi.

Napoleone parlava da maestro, ma parlava come un conquistatore venuto due volte di Francia a carpire l'Italia al dominio austriaco.

Il suo precetto è tutto per le armate straniere che si contendono il possesso d'Italia.

Ed infatti riflettiamo.

Di dove, da qual parte possono discendere in Italia armate straniere?

Unicamente dagli sbocchi delle Alpi.

Quale sarà la base d'operazione, quale la possibile linea di ritirata di queste armate straniere?

Evidentemente la strada per d'onde vennero o qualche altra analoga e vicina, ma sempre una delle strade che attraversano le Alpi.

Chiaro apparisce adunque che le armate straniere discese in Italia per contenderne o per carpirne il dominio, sono forzatamente attaccate al corso del Po a tutela della loro base d'operazione, per coprire la loro linea di ritirata, sino a che l'una delle due armate non sia battuta dall'altra, sino a che l'una non si ritiri, e ceda il campo alla vincitrice.

Nell'Italia d'allora non v'era uno Stato che avesse mezzi e volontà di presentare una seria resistenza a quell'armata che rimaneva vincitrice sul Po, la quale dopo la vittoria otteneva facilmente l'intera sottomissione di tutta l'Italia.

A questo punto di vista non vi ha dubbio che la sentenza di Bonaparte è giusta, ed esatta. Le sorti di Italia si decidono sul Po, cioè quando l'Italia è incapace di difendersi e di combattere, quando l'Italia inerme, inibelle, codarda, assiste inoperosa alla lotta di due armate straniere per essere vittima di quella che resta vincitrice sul Po; oh! allora, Signori è giusto il precetto di Bonaparte, le sorti d'Italia si decidono sul Po. *(Bravo, bene)*

Del resto la campagna d'Annibale, la più memoranda dei tempi antichi e moderni, perchè quel sommo ostò primo superare ostacoli insuperati sino a quei dì, e tenuti per insuperabili, perchè egli primo osò attaccare nel cuore il popolo più possente e guerriero che sia stato mai; la campagna d'Annibale, dico, smentisce quel precetto troppo assoluto, troppo generico, troppo esclusivo.

La battaglia della Trebbia vinta da Annibale nella valle del Po non decise delle sorti romane. Annibale vinse due altre battaglie più tremende e micidiali ancora al Trasimeno ed a Canne, e Roma non soggiacque nè allora nè poi, ed anzi Annibale, il primo capitano del mondo, dovette ritirarsi, dovette abbandonare l'impresa.

O Signori, io insisto molto, forse troppo, su questo argomento, perchè sarei azzardo, sarei deavolato, se un lunatico errore potesse prevalere nelle menti italiane, se in Italia si potesse credere che non vi è difesa, non vi è salute fuori della valle del Po.

D'allora in poi sono avvenuti per fortuna in Italia grandi mutamenti, grandi novità.

Per tacere dei telegrafi elettrici e delle strade ferrate, che arricchiscono la difesa di risorse straordinarie, io accennerò a cose di ben altra importanza. L'Italia estinta da più secoli e rinata prepotente di vita, di aspirazioni, di nazionale ardore. La terra dei morti vide sorgere dai suoi cimiteri 300 mila soldati con 5 o 600 cannoni. (*Bravo, bene*)

La terra dei morti conta 200 battaglioni di guardia mobile ed un numero indefinito di volontari, i quali nell'ora di un supremo cimento torneranno, ne sono certo, a fianco ed all'avanguardia dell'esercito. (*Applausi, bravo*)

La terra dei morti possiede piazze forti, campi trincerati, ed una flotta rispettabile, e conta 22 milioni di abitanti riuniti in uno Stato solo. V'ha di più: Quegli italiani, di cui dicevasi pochi anni fa: gli italiani non si battono, quegli italiani hanno compiuto parecchie non ingloriose campagne tanto sotto il bigio cappotto del soldato quanto colla rossa camicia del volontario. (*Bravo*)

E per decreto riparatore della giustizia divina, quegli italiani che non si battono, ebbero prigioniero nelle loro mani l'uomo celebre, l'illustre generale, che in un momento incomprendibile, inesplicabile di male umore gettava a noi quell'atroce ed immeritata ingiuria. (*Applausi*)

E tutte queste novità, tutti questi mutamenti costituiscono, o Signori, una forza materiale, una forza morale, che merita di essere presa in seria considerazione, e che certamente sarebbe stata apprezzata dal genio calcolatore di Bonaparte. Se quell'occhio d'aquila avesse veduto dietro l'Appennino, la capitale, le risorse tutte di un grande Stato protette da un numeroso ed agguerrito esercito, da una popolazione in cui il sentimento nazionale e lo spirito militare hanno gettato semi copiosi e fecondi, oh! certamente avrebbe modificata la sua sentenza.

Ma, Signori, traslocando la capitale a Firenze rinunciamo noi forse a combattere sul Po? Chi mai disse, chi pensò simile cosa?

Noi discenderemo ancora nella valle del Po sempre e quando convenga all'andamento della guerra, sempre quando convenga alla difesa dello Stato; ma vi discenderemo con questa differenza, che a vece di dare le spalle alle Alpi noi volgeremo loro il viso; anzi, in caso di disastro, in caso d'una battaglia perduta (cose che succedono alle migliori armate del mondo) noi non saremo spinti, incalzati, addossati alle Alpi, cacciati sulle frontiere francesi, ma ripareremo invece dietro l'Appennino ove abbiamo un terreno di 900 chilometri difendibile palmo a palmo, in cui i boschi, i monti, le paludi, le marenne si alternano, in cui non vi sono nemici trincerati, in un terreno protetto dal mare e chiuso dall'Appennino, in cui la difesa può essere lunga, può divenire eterna.

Qualche oratore ha esternato l'idea che il trasloco

della capitale indebolisca la difesa sul Po. L'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri rispose molto opportunamente, che la capitale non è un corpo combattente, non è una piazza forte, che concorra direttamente alla difesa. Egli osservò, che togliere la capitale dalla valle del Po vuol dire prepararsi il mezzo di poterla più facilmente combattere e manovrare senza le pastoie e la responsabilità di proteggere una capitale vicina ed esposta.

D'altronde più appunto perchè, come osservava giustamente l'onorevole Senatore Ricotti, i pericoli ed i combattimenti sembrano essere dote costante della valle del Po, importa evidentemente di trasportare la capitale altrove e di metterla al coperto da ogni insulto nemico.

Signori: l'affetto a Torino ed il dolore di vederla decaduta dal suo seggio di capitale suggerivano idee strane, confronti singolari, deduzioni inattese; ed ho udito io stesso persone di gran criterio, persone di grande dottrina e per ogni verso rispettabilissime, dire, che l'Appennino ed il Po sono ostacoli insignificanti; dire invece che i corsi d'acqua, che si trovano sulla sinistra del Po, sono ostacoli di grande importanza; ho udito dire, come accennai poc' anzi, che la presenza della capitale sul Po ne assicura la difesa; che l'allontanamento la indebolisce, ed altre sentenze di simil genere, alle quali più o meno ho già risposto anticipatamente, facendolo però con pena, giacchè sono argomenti, che veramente non mi consigliavano a seria confutazione.

Signori: parliamo chiaro. Ho un cuore anch'io, che sente profondamente le amarezze della vita politica e sa comprendere i grandi affetti, ed i grandi dolori. Tolga il cielo pertanto, che sfuggir possa dal mio labbro una parola, una sola parola che offenda menomamente quegli affetti, quei dolori che comprendo appieno, e pienamente rispetto. Ma quando si tratta della sicurezza, della grandezza, dell'avvenire, della vita d'Italia, Signori, bisogna che le affezioni tacciano, bisogna che il cuore non parli, bisogna che la logica sola, fredda, inesorabile, ragioni. (*Bravo, bene*)

L'occhio bagnato di lacrime non vede (*Bene*). Il cuore straziato da profondo dolore non ha che tristi previsioni, che funesti presentimenti. Il capo che soffre è oppresso da neri apprezzamenti, da idee dolorose. Ma dovremo noi, o Signori, abbigottire, arrestarci davanti ai presentimenti, alle previsioni, ai timori? (*Bene*)

Oh! se tutte le profezie di sciagura si fossero avverate, che sarebbe accaduto di noi, che sarebbe accaduto d'Italia?

Ripigliamo animo, e riconosciamo che una virtù arcana più perpicace, più forte, più chiaroveggente di noi, spinge l'Italia in una via determinata; riconosciamo che la rivoluzione italiana segue il suo corso lento, pacifico, ma irresistibile al di là di quanto forse avevamo previsto e desiderato, oltre quei limiti che noi stessi avevamo immaginato e tracciato. (*Bene*)

Deploro quant'altri mai i danni di Torino, come so-

venti sul campo di battaglia ho pianto i soldati e gli amici caduti, ma per non perdere soldati ed amici si dovrebbe forse rinunciare a combattere ed a vincere? (*Applausi*) per non recar danni e dolori locali si può prescindere dagli interessi generali, si può prescindere dal ben pubblico?

A Torino, posta ai piedi delle Alpi, all'estremità dello Stato, a poche miglia dalla frontiera francese, nelle condizioni più eccentriche che dar si possano, io contendo con pena, ma contendo con piena convinzione il titolo di capitale. E per dovere di cittadina gratitudine, per sentimento d'infinita riverenza, io già mi associa agli Italiani tutti, che proclamarono Torino la città più benemerita del risorgimento italiano. (*Bravo*)

Io non ho dimenticato mai un motto dell'onorevole Bettino Ricasoli, e lo ricordo sempre, perchè scosse profondamente l'animo mio, perchè lo trovai dettato da un senso squisito di patria carità.

Bettino Ricasoli disse un giorno:

« La più grande ventura, la più grande ricompensa a cui possa aspirare un cittadino è quello di rendere un segnalato servizio al suo paese. »

Quella frase felice e sublime di Bettino Ricasoli può essere convenientemente applicata non solo ai singoli cittadini, ma ben anche alle città, alle provincie del Regno.

E la nobile Torino sentirà sin d'ora senza dubbio con patriottico orgoglio, che niuna città al mondo può eguagliarla nella misura dei sacrifici verso la patria. (*Bravo*)

Io voto dunque in favore di un progetto di legge, che trasporta la capitale oltre l'Appennino, necessità da me sentita e propugnata da molto tempo, e lo voto perchè anzi tutto, perchè soprattutto desidero una patria forte e militarmente costituita in modo da sfidare l'ambizione e la prepotenza straniera.

Lo voto, perchè solo quando vedrò la mia patria forte e io spererò che ella possa vivere lungamente libera, gloriosa ed indipendente; che ella possa prendere in Europa quel posto, quell'influenza che le competono per posizione geografica, per natura e qualità di suolo, per numero, indole e genio dei suoi abitanti.

In quanto alla convenzione del 15 settembre non vi ha dubbio, o Signori, che le tante e tante cose dette in pro e contro rendono assai difficile di trovare, almeno per me, una formula che giustifichi la ragionevolezza di un giudizio e spieghi bene la coscienza del voto.

Mi pare ormai che la convenzione sia divenuta una questione di fiducia. E voi sapete, o Signori, che la fiducia non si ragiona sempre, non si comanda mai; la fiducia si sente e s'ispira.

Però io non posso a meno di riflettere che la convenzione mi assicura la partenza delle truppe francesi da Roma, la qual cosa mi pare un bene infinito, giacchè io non amo truppe straniere in Italia per quanto esse sieno alleate ed amiche; e spero che il sentimento francese non si offenderà di queste mie parole, giacchè io

sono ben persuaso non esservi un sol francese che tollererebbe la presenza di truppe inglesi o russe in Francia.

Io voto la convenzione, perchè mi sembra che ci tolga da quel letargo, in cui da due anni eravamo caduti, e mi pare che imprima una scossa salutare al sentimento nazionale. La voto perchè sancisce, conferma, consacra quel pensiero, quello spirito che veramente informava l'italiano risorgimento trasportando cioè la capitale e la Dinastia in una delle terre annesse.

Prima di cessare dell'uso della parola permettetemi, o Signori, di dirvi che il complesso di questa discussione lascia nell'animo mio un dubbio affannoso e grave. Anzichè permettere, tollerare, incoraggiare la gara delle convenienze e degli interessi locali, anzichè parlare in favore di questa o di quella città, di una o di altra provincia, non sarebbe per avventura più utile, più opportuno, più cauto, più grande propugnare sempre ed esclusivamente gli interessi generali, parlar sempre ed esclusivamente in nome d'Italia?

Anzichè deplorare e rimpiangere i sacrifici necessari alla causa pubblica, non sarebbe per avventura miglior consiglio di confortare il paese a sostenerli?

Se da questi banchi autorevoli voi direte, o Signori, alle città, alle provincie, da cui venite, che i sacrifici richiesti sono indispensabili alla sicurezza, alla forza, all'avvenire d'Italia, siate certi, o Signori, il popolo vi crederà.

Se direte che la libertà, l'indipendenza, e l'unità nazionale sono tali beni che non si pagano mai a troppo caro prezzo, il popolo vi crederà.

Deh ditelo, o Signori, ve ne prego. La scuola del sacrificio nobilita le grandi cause, rattempra gli animi ed ingigantisce il carattere nazionale dei popoli. (*Bene*)

Prometeo poteva trasformare la creta in uomini. Il sacrificio solo cangia gli uomini in eroi. (*Applausi generali vivissimi e prolungatissimi*).

Senatore Farina. Domando la parola per un fatto personale.

(*La seduta è sospesa per alcuni minuti*).

(*Molti Senatori si recano a stringere la mano, ed a congratularsi col Senatore Cialdini*).

Presidente. La parola è al Senatore Farina per un fatto personale.

Senatore Farina. Un impreveduto accidente mi ha privato della fortuna di udire le nobili, le patriottiche, le generose, le belle parole del Senatore Cialdini, io sono però dolente che egli abbia creduto che esista un abisso fra la sua e la mia opinione. L'abisso che ha indicato dipende dall'essermi o male spiegato, o dall'aver egli compiutamente frainteso il senso delle mie parole. Io non ho mai detto che la capitale d'Italia debba stare perpetuamente a Torino. Ho detto e ripetuto più volte, che io non credevo che vi dovesse stare se non fino a tanto che l'Italia fosse sgombrata dagli stranieri, accennando agli austriaci che la conculcano e la tengono schiava.

Non ho del pari detto che in forza della capitale, lo Stato d'Italia dovesse rimanere in una specie di tutela sotto la protezione della Francia.

Ho detto soltanto che la posizione della capitale nostra a piedi delle Alpi faceva sì che l'alleanza francese (noti bene non il *protettorato*) diventasse una necessità e per mostrare la giustizia delle mie parole, io pregherò l'onorevole Cialdini ad osservare la dichiarazione che fece al principio dell'ultima legislatura, l'Imperatore dei francesi; e lo prego altresì a credere che, sempre nel tema di *alleanza*, mi sono strettamente attenuto a quella dichiarazione. Di più non credo dover dire, per non eccedere i limiti del fatto personale.

**Presidente.** Prima di continuare comunicherò al Senato un indirizzo sottoscritto da 16 Senatori per tenere seduta anche questa sera alle ore otto. (*Rumori*)

*Voci.* Sì, sì. No, no.

Senatore Scialoja. Credo che non si dovrebbe deliberare intorno a questa proposta che in fine della seduta, poichè se oggi si potesse giungere al termine della discussione, sarebbe inutile ogni deliberazione al riguardo.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Sclopis. Mi pare che la qualità del dibattito esiga che si dia non solamente spazio, ma anche riposo alla mente, onde poter considerare quello che si è detto e quello che si debbe dire.

La condizione nostra è particolare, è solenne e credo che ogni proposta di voler restringere la discussione, e sarebbe restringerla il volere dopo una seduta di quasi cinque ore tenere di nuovo una seduta a sera, non conferirebbe a quel reciproco riguardo che debbono averci in quest'aula i vari partiti; perciò io credo che il Senato consentirà a che questa discussione proceda ordinata e tranquilla senza affastellamento di tempo, di parole e di idee.

**Presidente.** Io credo ciò non pertanto di non essere dispensato dal provocare il voto del Senato.

Chi approva la proposta di tener seduta questa sera, sorge.

(Non è approvato.)

La parola spetta al Senatore Pallavicino Trivulzio.

Senatore Pallavicino Trivulzio. Signori, stanco e scontento, io non prendo parte alle vostre discussioni da oltre due anni, voi lo sapete. Ma poichè gli errori succedono agli errori, le colpe alle colpe, oggi mi è forza rompere il mio silenzio, oggi un grido di dolore sfugge dal mio petto: abbiamo noi una politica italiana?

Da gran tempo io non veggio negli atti del nostro Governo il marchio della politica italiana. Le nostre più vitali quistioni, Roma e Venezia, si trattano al di là dell'Alpi. L'Italia non osa compiere i suoi destini; legge all'Italia è la politica francese. Un tale stato di cose non può certamente accordarsi coll'interesse nostro, colla dignità del nome italiano. Però l'anno scorso, fedele al

mio sistema di non volere, senza un'assoluta necessità, creare impacci al Governo, citandolo al tribunale della Nazione, io scrissi al Presidente del Consiglio una lettera confidenziale che oggi vuol essere pubblicata. Io m'era riservato il diritto di pubblicarla (l'onorevole Minghetti lo sa) quando lo giudicassi opportuno. In quella lettera io dicea:

**Presidente del Consiglio.** La data?

Senatore Pallavicino Trivulzio. La data è del 31 marzo 1863.

**Presidente del Consiglio.** La data vuol dire molto.

Senatore Pallavicino Trivulzio. In quella lettera adunque io diceva:

Il Governo permette, e forse sottomano promuove i *meetings* in favore della Polonia. Così operando, egli adempie ad un sacro dovere, ma la Polonia non deve farci dimenticare l'Italia. Alle dimostrazioni di simpatie per la causa polacca io vorrei che andassero congiunte altre dimostrazioni pel sollecito scioglimento della quistione romana. Il perno della nostra politica vuol essere Roma e sempre Roma.

La Cocincina, il Messico e la Polonia, accrescendo oggi gl'imbarazzi della Francia, porgono a noi una eccellente occasione di sottrarci alla tutela francese; profitiamone.

Noi abbiamo due mezzi per raggiungere il nostro scopo; l'agitazione e l'armamento.

Occorre che il Governo, usando i partiti rivoluzionari, possa con ragioni plausibili dimostrarne la necessità agli occhi della diplomazia; occorre dunque che l'agitazione legale preceda l'armamento per giustificarlo.

Un Governo nato dalla rivoluzione, può dirigerla ma non combatterla. Per dirigerla, egli deve secondarla nelle sue generose aspirazioni, e ancor più nei suoi giusti richiami.

Il Governo s'affretti ad armare la nazione. Armare la nazione significa: accrescere, per quanto si può, l'esercito e la marina, mobilitare il maggior numero possibile di Guardie Nazionali, creare un corpo di volontari sotto il comando di Garibaldi.

Il Governo, lo ripeto, deve armare la nazione. Vegga la Francia sorgere in Italia una situazione minacciosa, e la Francia, fatti i suoi calcoli, troverà più consentaneo all'interesse francese l'averne al di qua dell'Alpi un allivato potente, anzichè un nemico pericoloso.

Diventiamo per la Francia una minaccia, e Roma è nostra.

Dal giorno 31 marzo 1863, data della mia lettera, fino alla caduta del precedente Ministero, corsero diciotto mesi. Che fecero i signori Ministri in così lungo intervallo? Attesero essi a cancellare infauste memorie, stendendo la mano ai vinti d'Aspromonte? Riconosciuta la vanità delle note diplomatiche, sentito il pericolo delle alleanze coi più forti di noi, armarono essi la nazione come i tempi grossi richiedevano? I signori Ministri, in così lungo intervallo, stipularono il trattato

del 15 settembre. Poche parole intorno a questo trattato.

I francesi promettono che usciranno di Roma entro due anni. Alla nostra volta noi promettiamo di non assalire l'attuale territorio del Papa, e di difenderlo quando altri lo assalisse.

Or chi ci assicura che i soldati francesi usciranno di Roma entro due anni? Napoleone III. Ma Napoleone III deve, anzi tutto, provvedere agli interessi della nazione di cui regge i destini. E ben vi provvedeva, senza troppo curarsi di noi, nel cinquantanove, disdicendo a Villafranca le promesse fatte a Milano. I severi ammaestramenti della storia non dovrebbero essere dimenticati.

Invano si confida nelle simpatie di Napoleone III per la causa italiana. Io non voglio porre in dubbio la sincerità di queste simpatie; ma l'Imperatore dei francesi non può, per amor nostro, mettersi in disaccordo colla Francia; e la Francia non vuole, la Francia non vorrà mai, spontaneamente, l'unità d'Italia. Allorchè l'onorevole Guéroult propose all'Assemblea legislativa un suo temperamento all'indirizzo per chiedere che cessasse l'occupazione romana, la proposta veniva respinta con 218 voti contro 12. Questa votazione così eloquente, dovrebbe distruggere molte illusioni e raddrizzare molti giudizi.

Noi dobbiamo credere alle promesse dell'Imperatore dei francesi mentre l'Imperatore dei francesi non creda alle nostre. Dubitando di noi, egli vuole guarentigie. Una guarentigia fu proposta ed accettata nel trasferimento della nostra capitale a Firenze.

Dicevasi altre volte dai ministeriali: essere imprudente il mutare la condizione delle cose; Torino, capitale provvisoria, essere una continua protesta contro l'occupazione romana; l'andarsene altrove potersi considerare qual rinuncia alla capitale vera, non potersi ragionevolmente sostituire un provvisorio ad un altro provvisorio; ingenti le spese di un traslocamento, gravissima la perturbazione che ne avrebbe lo stato; incerti i vantaggi, certissimi i danni. Come avviene che queste ragioni, giudicate valide quando la durata del provvisorio era indefinita, abbiano cessato di essere valide ora che il provvisorio, secondo i ministeriali, è circoscritto a pochi anni?

Si mettono in campo ragioni strategiche: si dice Torino non abbastanza difesa, e quindi esposta ad un assalto dell'Austria. Ma è egli dimostrato, incontestabilmente dimostrato, che tornerebbe più arduo all'esercito austriaco l'occupare Firenze che Torino? Uomini competenti affermano il contrario.

Se non possiamo difendere il Piemonte, ancor meno potremo difendere la Lombardia. Noi dunque, abbandonando Torino, abbandoniamo ad un tempo Brescia e Milano. Ciò merita riflessione.

I partigiani dell'alleanza francese, ad ogni prezzo non possono vedere pericoli dal lato della Francia.

Proseguiamo. Una delle maggiori piaghe del papato politico è il disordine delle sue finanze. Accollandoci

gran parte del suo debito, noi versiamo balsamo su questa piaga. Nel 1860, l'Italia mandava un esercito nelle Marche per disperdere le milizie papali, e noi avemmo Castelfidardo. Nel 1864, l'Italia fornisce al Papa — tuttavia nemico suo e nemico implacabile — i mezzi che gli occorrono per armarsi e per difendersi. Ciò è assurdo.

In qual modo la convenzione possa conciliarsi col plebiscito, io non so comprenderlo. Come potranno i mezzi morali condurci a Roma, quando gli obblighi, da noi assunti verso la Santa Sede, ce ne precludono a strada?

Obbligandoci a difendere il territorio pontificio contro un eventuale assalto dei nostri volontari, noi facciamo divorzio colla rivoluzione. Ma, in virtù di qual diritto, potremo noi insignorirci di Roma, se disonoriamo il principio rivoluzionario, e (orribile a dirsi!) accettiamo per combatterlo anche la guerra civile?

V'ha oltremonti una scuola che insegna: Roma essere del Romani; spettare ai Romani il decidere delle sorti loro. Italiano, io respingo questa dottrina parricida. Roma, non è del Papa, non è dei Romani. Roma, come ogn'altra città Italica, appartiene all'Italia. No i Romani non potrebbero darsi al nuovo regno, come quelli che già vi appartengono pel decreto sovrano della nazione. Con quel decreto, irrevocabile, noi abbiamo proclamato un diritto sacrosanto. La convenzione del 15 settembre nega sfacciatamente questo diritto. Il Re d'Italia (lo crederanno i posteri?) il Re d'Italia riconosce il Re di Roma.

Si fa disegno sul patriottismo dei Romani; si dice: usciti i Francesi da Roma, quei fortissimi cittadini si leveranno, come un sol uomo, contro la tirannide clericale, invocando l'esecuzione del plebiscito.

Ma se l'impresa magnanima andasse a vuoto? Se il denaro di S. Pietro e le larghezze dei governi amici permettessero al Papa di soldare un esercito di ventimila uomini — Irlandesi, Belgi, Spagnuoli, Bavaresi ed Austriaci, capitaniati da un generale austriaco o da un legitimista francese, il che è tutto uno — non sarebbe questo esercito più che sufficiente a soffocare nel sangue la rivoluzione di un piccolo Stato, privo d'ogni aiuto esterno?

E se il Papa, trovandosi alle strette, implorasse di nuovo gli aiuti di Francia, non potrebbero i soldati francesi, o da Civitavecchia in poche ore (siamo noi certi che lasceranno Civitavecchia?) o da Tolone in pochi giorni, rientrare nella città sediziosa, e rimettervi l'ordine, come i Russi a Varsavia, col ferro e col fuoco? Non disse il signor Drouyn de Lhuys nel suo dispaccio del 30 ottobre, che la Francia si riserva libertà d'azione per l'eventualità di una rivoluzione romana?

Come si rispetti dalla Francia imperiale il principio di non-intervento, ogni qualvolta il violarlo giovi all'interesse francese, noi l'abbiam veduto e lo vediamo tuttavia. Nel resto, io non mi meraviglio che il forte usi

della sua forza, ed anche ne abusi: « la force prime le droit » lo disse ingenuamente il signor di Bismark.

Strana contraddizione! Noi vogliamo l'unità d'Italia; noi dunque vogliamo Roma. Intanto, col trattato del 15 settembre, noi guarentiamo al Papa il possesso di Roma.

Si accetterebbe per avventura la lettera del trattato col segreto proposito di violarne lo spirito alla prima occasione? Ma tanto macchiavellismo non si può supporre, ed io non lo suppongo, negli onorandi consiglieri del Re-galantuomo. Aggiungete che non sarebbe tollerato dalla Francia. Basta leggere i dispacci del signor Drouyn de Lhuys per esserne convinti.

Se così vogliono i fati, la politica francese trionfi della politica italiana, ma non si dica mai che l'Italia del Balbo, del Gioberti, di Guglielmo Pepe e di Daniele Manin — l'Italia tua, o Garibaldi! — metteva nel fodero la spada e dava di piglio al coltello.

Confidando nelle forze della civiltà e del progresso, un illustre filosofo diceva: « Noi facciamo al Papa tutte le concessioni possibili. Nondimeno egli, per esistere, deve fare un miracolo. »

Il motto è leggiadro, ma il discorso è più specioso che sodo. Le forze della civiltà e del progresso scalzano da gran tempo quel vecchio e sconnesso edificio dell'Impero turco. Intanto passano gli anni, passano i secoli, e l'Impero turco esiste ancora. Diremo noi che la mezza luna abbia il dono dei miracoli? L'onorando filosofo e la sua scuola dovrebbero crederlo.

V'ha chi dice: approvo la convenzione, perchè ho fede, e fede incrollabile nell'Italia; io già l'avea nel ventuno. Però credo, e credo fermamente che Roma sarà nostra; ma quando? Quando la rivoluzione (e ciò potrebbe accadere assai più presto che non si crede) quando la rivoluzione — quel supremo rimedio dei mali supremi — avrà infranto l'infusto patto, quando noi, soprintesi dalla forza ineluttabile delle cose, ci precipiteremo a Roma come una valanga delle nostre Alpi — « *Liez une veine, vous avez la maladie; entrez un fleuve, vous avez l'inondation; barrez l'avenir, vous avez les révolutions.* »

Approvare un trattato da cui dipendono le nostre sorti, senza investigarne le conseguenze, sarebbe leggerezza e peggio che leggerezza: sarebbe tradimento verso il paese che abbiamo l'onore di rappresentare.

« L'occupazione francese, esclama uno splendido ingegno, come fatto di forza maggiore si sopportava; adesso per quello che fu si ratifica, per quello che sarà si approva. La prepotenza per noi diventa diritto. »

Certo era sventura e grande sventura, pel paese nostro, l'antica immobilità. Io l'ho deplorata più volte. Ma era pur sempre un minor male non muoversi per qualche tempo, che uscire di strada. Ora noi andiamo fuori di strada. Trasportandoci a Firenze noi rinunciavamo a Roma. Questa politica, o Signori, non era la politica del conte di Cavour. Perchè, diceva egli nella solenne

tornata del 25 marzo, noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, d'insistere, acciocchè Roma sia riunita all'Italia? Perchè senza Roma, capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire. Ond'è che l'uomo sagacissimo, nelle sue trattative del 1861, esigeva che i francesi uscissero di Roma, non in due anni ma in quindici giorni. Ei sapeva che due anni, ai tempi nostri, sono due secoli.

Al di là delle Alpi si vorrebbe sciogliere la questione romana colla conciliazione. Ma l'Italia — cristianissima come la Francia cattolica, come la Spagna ed anche apostolica come l'Austria — non ebbe mai colla Santa Sede controversie religiose. Cessino dunque gli equivoci. Non si vuole dalla Francia conciliare l'Italia col Papa; ma si vorrebbe dalla politica francese conciliare il Re d'Italia col Re di Roma. Or che direbbe l'Imperatore Napoleone, se un Congresso europeo, intavolando la quistione del diritto divino e del diritto popolare, lo invitasse ad accordarsi con Enrico V? Ciò che direbbe l'Imperatore Napoleone in Francia, Pio IX e la rivoluzione, lo dicono in Italia: *non possumus!*

Si vuol conciliare il nuovo regno col papato politico: ma se il Pontefice ha diritti sopra Roma, che il principio rivoluzionario gli contende, non avrà egli uguali diritti sopra Avignone, che il medesimo principio gli ha rapita? Perchè, trattandosi della Francia e dell'Italia, si avranno due pesi e due misure?

Lo sappiano i francesi: in quella guisa ch'essi non potrebbero concepire una Francia senza Parigi, noi non possiamo concepire un'Italia senza Roma.

« La quistione della capitale, diceva il conte di Cavour, non si scioglie per ragioni nè di clima, nè di topografia, nè anche per ragioni strategiche; se queste ragioni avessero dovuto influire sulla scelta della capitale, certamente Londra non sarebbe capitale della Gran Bretagna, e forse nemmeno Parigi lo sarebbe della Francia. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o Signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali e morali che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. » Così al 25 marzo 1861, parlava il conte di Cavour, plaudenti quei medesimi che oggi fanno plauso al trasferimento della capitale a Firenze. Vi sono uomini ai quali torna molto opportuna la sentenza di Giuseppe de Maistre: « *la première qualité d'un politique est de savoir changer d'avis.* »

Fra gli argomenti in favore della convenzione si adduce anche questo: la convenzione è approvata dalla maggioranza del popolo italiano; vuoi si rispettare l'opinione pubblica. Ma se la maggioranza del popolo italiano questa volta s'ingannasse, se l'opinione pubblica fosse traviata, non dovremmo noi, governandoci dal nostro senno e dal nostro patriottismo, illuminare i ciechi e rimetterli sul buon cammino?

Nel resto, quanto alla convenzione, la maggioranza del nostro popolo già incomincia a ricredersi. Moltissimi

oggi, meglio informati, biasimano la convenzione, ma vi si rassegnano, approvando per ragioni, più o meno patriottiche, il trasferimento della capitale a Firenze. E l'approvano solo perchè, illusi, lo stimano temporaneo.

Santa è la concordia; ma il dovere prima di tutto. Votiamo dunque senza rispetti umani; e l'opinione pubblica, quando si conosca il vero stato delle cose sarà con noi; l'opinione pubblica loderà coloro che avranno saputo combattere e vincere un pregiudizio funesto. Io non conto gli amici della verità. Sieno molti, o siano pochi, io milito con essi.

Signori!

Il potere temporale languiva, travagliato dalle convulsioni della morte; la convenzione ravviva il moribondo. Noi diciamo all'Europa: la rivoluzione d'Italia è finita; Pio IX può dormire sonni tranquilli nella sua Roma: noi, per tranquillarlo, ce n'andiamo a Firenze. È egli credibile che, nelle tristissime condizioni in cui oggi versano le finanze italiane, si voglia sobbarcare il paese all'enorme dispendio di un doppio traslocamento? Giunti a Firenze, ci fermeremo a Firenze.

Questo è il pensiero della Francia, espresso con rara schiettezza dalla diplomazia francese. Il trasferimento della capitale è una guarentigia seria, e non un espediente provvisorio, nè una tappa verso Roma. Così parlano i Ministri dell'Imperatore. I quali, nel trasferimento della capitale a Firenze, veggono un fatto d'importanza maggiore per la Santa Sede e pel Governo Imperiale; perchè realizzandosi, dicono essi, costituirebbe una situazione nuova che non presenterebbe più i medesimi pericoli. Ma se questa situazione non fosse che temporanea, sarebbero tolti pericoli di cui teme la Francia? Solo la stabilità della nuova situazione potrebbe toglierli. Noi dunque, lo ripeto, se non si muta sistema di Governo, giunti a Firenze ci fermeremo a Firenze.

Convinto che il trattato del 15 settembre non è un passo verso Roma, come dicono i nostri dottrinari, ma una rinuncia a Roma, io non esito a respingere la proposta ministeriale. Io non temo di concorrere col mio voto a disfare l'Italia, privandola dell'amicizia francese. Il mezzo per conservare l'amicizia francese noi l'abbiamo ed è infallibile. I milioni che noi dovremmo spendere pagando i debiti del Governo pontificio, e gli altri milioni che dovremmo aggiungere pel trasferimento della capitale a Firenze, spendiamoli animosamente nello accrescere il numero dei nostri battaglioni, dei nostri cannoni rigati e delle nostre navi corazzate. Credere che dagli armamenti nostri possa nascere un *casus belli* colla Francia, è semplicità imperdonabile. Qual politica potrebbe consigliare Napoleone III a distruggere l'opera gloriosa del 59? Solo un pazzo da catena, dopo avere cooperato alla costruzione di un magnifico palazzo, potrebbe aprirgli sotto una mina e farlo saltare in aria. Napoleone III è tutt'altro che un pazzo da catena.

« La fantasia più sbrigliata, dicevano tempo fa in un loro manifesto gli Americani del sud (degni di combattere per una miglior causa) la fantasia più sbrigliata

non potrebbe concepire la conquista di un popolo di otto milioni d'individui, che vogliono morire liberi, piuttosto che vivere schiavi. » Noi non siamo otto milioni, ma ventidue. Il nostro patriottismo sarà egli inferiore al patriottismo della Danimarca, la quale con una popolazione minima, seppe difendersi, per mesi e mesi, contro le forze riunite dell'Austria e della Prussia?

Armatamento: in questa parola si riassume tutta la nostra politica. Armatamento sopra una vasta scala. Vendendoci armati, e pronti a difendere coll'armi quei diritti, che la convenzione disconosce e calpesta, la Francia, lo ripeto, vorrà piuttosto, fatti suoi conti, averci alleati che nemici. Sembra fuor di dubbio che la lega delle potenze settentrionali sia oggi, più o meno, un fatto compiuto. Questo fatto sarebbe una minaccia per la Francia; però la Francia, non ben sicura dell'Inghilterra, potrebbe fra non molto aver bisogno dell'Italia.

L'Italia colga il destro e ponga le sue condizioni. Indarno fino a questo giorno domandarono umilmente Roma i nostri diplomatici. Ora mutiamo sistema. Rendiamoci necessari alla Francia, e saremo ascoltati. Il mondo è dei forti.

Ben disse l'onorevole Mamiani: qualunque ostacolo insorga contro la nostra unità sarà infranto, sarà stritolato.

Meglio ancora disse un altissimo poeta, di cui si onorano la Francia e tutto il mondo civile: « o despoti, io vi sfido!... Arrestate la pietra che cade, arrestate il torrente, arrestate la valanga, arrestate l'Italia!!!

Viva l'Italia!

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Moscuza. Debbo però far intendere al Senato che per diritto d'iscrizione apparteneva al Senatore Matteucci che ha stimato rinunciarvi.

Senatore **Matteucci.** Domando la parola; prego il signor Presidente di accordarmela per un momento.

Senatore **Moscuza.** Anch'io potrei rinunciare se non mi trovassi in una posizione eccezionale, in quella cioè di essermi iscritto a favore della legge e di avere poi letto il discorso del Senatore D'Azeglio.

**Presidente.** Comincio adunque a dare la parola al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Dopo le parole splendide e misurate che il generale Cialdini ha pronunciato poco fa e che mi hanno indotto a dirgli che l'Italia aveva fatto oggi una grande scoperta, io ho sentito che non ci era altro di meglio per me che rinunciare alla parola; perchè meglio di quello che il Senatore Cialdini ha fatto, non saprei difendere ed appoggiare il mio voto in favore della legge. Ma se il Senato me lo consente, dico due parole dirette ad esprimere le impressioni profonde che ho provato dentro di me assistendo a questa discussione. Una di queste impressioni è, che in mezzo alle tante e svariate idee sollevate dalla convenzione del 15 settembre (nè poteva essere diversamente per chi pensa che in quell'atto sono compresi i più alti inte-

ressi della civiltà presente, l'influsso della libertà e dell'Italia sulla Chiesa, l'unità della penisola, la conciliazione fra la Chiesa e l'Italia) in mezzo a quelle idee una ve n'ha universalmente ammissa. Questa è che gl'italiani ricaveranno dalla convenzione tutto il bene, ed è molto, che contiene, eviteranno i pericoli che pur contiene, se metteranno nella loro condotta quella saviezza, quella moderazione, quella concordia che hanno mostrato fin qui nei momenti solenni. Tutto il segreto della situazione presente, il successo dell'impresa, è nelle nostre mani e a queste condizioni. Un'altra impressione, io la traduro in una considerazione che sottometto agli onorevoli Senatori delle antiche provincie i quali hanno parlato in questa discussione.

Vi prego di non far sospetto alcuno sopra queste mie parole, che si tratta cioè qui nè di complimento, nè di un'orazione funebre, come qualcheduno con malizia potrebbe sospettarlo.

So benissimo quel che valete, ed aborro da questo artificio.

So benissimo che quello che i bambini chiamano qui con molta flemma di sentimento, il nostro adorato papà Gianduja, non è uomo da complimenti, nè cerca da orazioni funebri. Per conseguenza dico francamente e schiettamente alcune verità che mi premeva assai di dire, nell'interesse del paese e del nostro avvenire.

L'altra considerazione che mi ha colpito in questa discussione, è che i discorsi di opposizione, i discorsi più seri e più gravi di opposizione sono venuti da Senatori delle antiche provincie; e quando dico così, mi guardi il cielo dall'inimmaginare che io supponga che questi siano partiti da ragioni e da interessi municipali. Niente di tutto questo almeno in questo momento.

Comprendo benissimo che apprensioni serie per le nostre istituzioni, apprensioni serie per la vostra fede monarchica vi hanno ispirato quella che io credo eccessiva esagerazione di queste apprensioni.

D'altra parte sono convinto, ed è questa la seconda considerazione, che niente interessa più oggi all'Italia quanto l'aver per sé le virtù, le qualità di disciplina, di coraggio e di scienza politica, di cui siete altamente forniti.

Non c'è angolo della penisola (non crediate a' giornali nè ad insinuazioni di tal genere), non vi è angolo della penisola in cui queste virtù non vi siano altamente riconosciute: non c'è angolo della penisola che non sappia che l'Italia deve a voi il suo Re, i suoi generali, il suo Statuto, le sue libertà.

Continuate dunque, continuate come fareste sin qui a mettere a vantaggio dell'Italia queste virtù che avete.

Oggi più che mai, a Firenze più che a Torino, l'Italia ne ha bisogno. Compilate l'opera vostra, l'Italia l'aveva quasi interamente costituita, non le togliete in questo momento difficile il vostro concorso, perchè a Italia compiuta la monarchia sarà più salda che mai e sarà monarchia italiana.

Senatore Valerio. Domando la parola.

Presidente. Se non è per una mozione d'ordine non posso interrompere l'ordine dell'iscrizione.

Senatore Valerio. Allora pregherei a volermi inscrivere.

Presidente. La parola continua al Senatore Moscuza.

Senatore Moscuza. Signori, vi è noto di certo quanto difficile sia l'esordire in questa illustre Assemblea; ed oggi ve lo dica per me questa emozione, ch'è ancor più forte per la coscienza che mi ho della vostra sapienza civile e delle mie ben limitate facultà.

Ed in vero, o Signori, novello fra voi, senza antecedenti parlamentari che mi dessero la speranza di un compatimento qualunque; in una discussione grave sotto ogni rapporto per la sua importanza politico-amministrativa; dopo una serie di elaborati e dotti discorsi (ed il Senato mel permetta), appassionati alquanto da tutte le parti, e finalmente dietro lettura ch'ebbi l'onore di farvi del discorso del nostro illustre Senatore D'Azeglio, che conchiudeva però col suo venerando suffragio alla proposta legge, il Senato vedrà come la mia posizione di difficile siasi oramai fatta difficilissima, e specialmente dopo il luminoso discorso dell'onorevole generale Cialdini.

Ecco perchè mi limiterò oggi a rendervi conto del mio voto desunto dai fatti: e sarò brevissimo per non abusare della vostra bontà, e vi pregherò di essermi indulgenti per quel vero, che ogni principio è forte per picciolissimo che sia.

Voterò dunque in favore della legge quale una necessità politica fattasi imperiosa nelle presenti nostre contingenze interne è del di fuori: e nella viva speranza di venire finalmente all'attuazione pratica di quelle verità che potranno meglio risolvere i nostri destini in Roma.

Egli è certo che convengono tutti sull'inscindibilità del protocollo dal trattato internazionale con la Francia, e bene domanderò se la loro azione sia o no un fatto compiuto (No).

No! no! sia. Io non parlerò del trattato perchè non sono un diplomatico; ho per altro appreso da voi che non manchi di elasticità, e che gentilmente si presti pel suo elaterio a tutte le possibili interpretazioni.

È un trattato in somma pari a tutti i trattati: pel quali abbiano in generale una verità storica cioè che per buona fortuna della umanità i diritti dei popoli ad onta di qualunque trattato si furono imprescrittibili in tutti i tempi. E se così non fosse, saremmo noi qui da Senatori del Regno d'Italia per discutere e deliberare appunto sulle varie fasi della nostra nazionalità?

Nell'affermativa poi che fosse un fatto compiuto, mi piace di fare ricordo a me stesso di quanto giovato ci sia la teorica sui fatti compiuti per rispettarla, e sperare d'invocarla forse per noi nel compiere altri fatti solenni cui aspiriamo, e vederli constatare da tutta Europa con dolore dei nostri nemici.



Temo però che alcuno possa dirmi che in questo modo sia troppo agevole di esaminare e definire le questioni politiche e sociali, traducendole sempre in necessità politiche ed in fatti compiuti.

Risponderò di avere dichiarato già che non mi era più possibile nè di discutere, e molto meno di fare un discorso dopo la lettura di quello dell'Azeglio; e che motivando il mio voto l'avrei fatto brevemente e credo che la più rigorosa sintesi se non giovi a me, piacerà al Senato di certo per la maggiore brevità del poco felice oratore.

Signori, vi dissi, ch'io votava la legge quale politica necessità, e credete che tale non sia dopo quella serie di atti diplomatici con una potenza amica ed alleata?

È strano in vero che mentre si prodigano da tutti e sensi di gratitudine e lodi verso la Francia ed il suo capo, si voglia poi respingere la convenzione come se si facesse un Trattato con una potenza che la Francia non fosse!

Ma credete davvero che ciò non si comprometta coi nostri vicini ed alleati, che hanno i loro doveri al pari di noi col mondo cattolico, e che il loro indifferentissimo e dispregio non sieno forse peggiori della stessa inimicizia, e della quale trionferebbero i veri nostri nemici?

Ricorderò, Signori, che sin dal passato anno gli uomini più liberali ed onesti deploravano la nostra situazione per la sua atonia governativa, che ci consumava ognora più; e che continuandosi in quella politica marmatica non era possibile di compiere i nostri destini. Nella speranza quindi di un avvenimento straordinario, e per fin della guerra se fosse stata possibile, desideravano di uscire da quella sosta.

Eccoci intanto ad un gran fatto che ha occupato il mondo civile, ed ha scosso i nemici d'Italia.

Convenghiamo che sia una crisi di dolori e spostamenti, di nuovi nostri sacrifici e spese, di timori, di speranze e di pericoli, ma sempre minori di quelli ai quali accennava ieri il signor Ministro dell'Interno.

Vi sono delle sventure per le quali bisogna passare affin di compiere il corso degli avvenimenti sociali.

Credete voi forse che non piaccia a noi tutti la sperata conciliazione con Roma, che a dire del Senatore D'Azeglio diverrebbe di gran vantaggio all'Italia, ed io aggiungerei che formerebbe la maggiore gloria del nostro risorgimento politico dando lo spettacolo di una vera sapienza civile, ed imponendone altresì al mondo cattolico e non cattolico!

Credetelo sì che ci pesa sull'anima di vederci separati in questa solenne congiuntura dai più onorandi ed illustri Senatori che non voteranno la presente legge.

Ci si chiede inoltre se a Roma si vada, e quando a Venezia?

Signori, non so, come noi sanno di certo moltissimi altri; so però quello che noi seppe mai alcuno, cioè che i campi di Crimea comunicassero con quei della Lom-

bardia, e che per Marsala si andasse contemporaneamente sul Volturno e a Castelfidardo!

Lasciamo quindi che si svolgano gli eventi, ai quali tenendoci preparati abbiamo bisogno di maggiore concordia e di vicendevoli compatimenti per subire altre trasformazioni necessarie forse al compimento dei nostri destini, che ci faranno indipendenti e più forti.

Finalmente ha creduto ognuno di rivolgere a questo paese e lodi e sentimenti di gratitudine. I miei iovero sarebbero poco autorevoli. Le vere lodi appartengono alla Storia, la quale si scrive dai futuri e non da noi. E Torino e le sue nobili provincie hanno tali pagine gloriose di virtù civili, di senno politico e di valore militare che la Storia lo dirà, e dopo il presente sacrificio ne avranno sempre di più, sicuro come sono che in queste dolorose necessità ed in qualunque nostro avvenire saranno sempre popolazioni italianissime al pari delle altre.

Ma sapete, Signori, che ci dicono Torino e le vecchie e le nuove provincie? andate ove il dovere e la patria vi chiamano, ma compite l'Italia, fate meglio ristorate le nostre finanze, rassettate l'interno, meno leggi e maggior tatto pratico di governo, moralizzate le amministrazioni, e ci troverete sempre pronti a tutti i sacrifici.

Cel disse il Presidente del Consiglio in questi giorni, meno compiacenza, ed indulgenza minore verso tutti.

È davvero dopo questo voto daremo dei moltissimi e coscienziosi non, e questa mia franchezza piacerà di certo all'illustrissimo detto Presidente perchè risponde alla lealtà del suo nobilissimo carattere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Conviene essere animato da un sentimento profondo di compiere ad un dovere per risolversi ad alzare la voce in questo recinto, contro il progetto di legge che è in discussione, dopo che oratori così eminenti ne presero la difesa, e massime dopo l'avvenimento di questa giornata, cioè il discorso dell'illustre generale Cialdini.

Avrei però creduto di mancare al mio dovere, se dopo avere per il corso di molti anni preso parte a quasi tutte le gravi questioni che furono trattate in Parlamento, io mi astenessi di parlare in questa in cui versa forse la maggiore di tutte quelle che dal 1848 in poi siano state agitate. Io non mi intratterrò a discorrere intorno al vero senso di una convenzione e delle disposizioni relative al trasferimento della capitale, di una convenzione, cioè, che fu così diversamente interpretata dacchè venne in luce.

Io che non amo gli equivoci, io che amo la schiettezza e la verità, comincerò a chiarire la mia posizione rimpetto alla medesima.

Signori, io sono nel novero di coloro che credono che per l'indipendenza del Sovrano Pontefice nell'ordine religioso sia necessaria la sua indipendenza temporale, e ch'egli sia signore di un sito in cui altri non

possa imperare, in cui egli possa avere comunicazione libera con tutto l'orbe cattolico, e so che: questo tema non è quello che prevale e piaccia udirsi da coloro che mal soffrono le contraddizioni.

Io rispetto le opinioni altrui, ed intendo che la mia sia rispettata. Mi sono tacuto quando in questo recinto certe parole che sicuramente feriscono l'orecchio di chi si dichiara cattolico furono tollerate, o non ebbero che una lieve disapprovazione. Chiarita così la mia posizione individuale, io entrò francamente nell'arringa. — Non posso sicuramente addurre qui osservazioni nuove, dopo le tante che furono svolte dal mese di settembre in poi, e veramente non saprei neppure ove attingerle. Le cose che io sto per dire sono piuttosto per motivare il mio voto, e per commentare alcune delle osservazioni fatte, anziché un discorso contro il trattato.

Signori: a coloro che osteggiano il trattato si fa dire che essi non intendono che la capitale si trasporti altrove, ma bensì che intendono che la capitale rimanga a Torino. Signori no, non è questa la opinione di coloro che sono oppositori al trattato, l'opinione che io professo e quella che io vedo divisa pure da altri in questo recinto, era tutta questione di opportunità.

Conveniva o no fare fin d'ora il trasferimento della capitale in altro luogo?

Quest'idea è ella la conseguenza di uno studio, di un progetto discusso, arrestato da lunga mano? Se noi prendiamo ad esaminare come le cose procedettero, vediamo che la questione del trasferimento della capitale non fu che un annesso, che una conseguenza della convenzione relativa allo sgombrò dei Francesi da Roma.

Relativamente a questo sgombrò, io dichiaro che non ostante i principii che io ho professato, non avrei difficoltà a votare la convenzione medesima, perchè nel mio modo di vedere è la più chiara negazione della facoltà di potere andare a Roma. Io veggio schiettamente che l'intervento francese potrà impedirci di andarvi durante i due anni che durerà la convenzione, e veggio riservata alla Francia quella libertà d'azione che a capo dei due anni ella intende di avere.

Ora, quand'io considero quali sono le condizioni della Francia, quando considero quali sono le opinioni che corrono nella massima parte di quel paese, io mi persuado che mai e poi mai la Francia per interesse proprio, per interesse della sua tranquillità non consentirà che noi possiamo andare a Roma.

Quindi sotto questo aspetto io non avrei difficoltà a votare la convenzione, perchè credo che voterei ciò che lascierebbe al Papa la libera sovranità di quel territorio che io stimo necessario per l'esercizio della sua autorità spirituale.

Ma quello che io deploro altamente si è che alla convenzione si sia aggiunta una condizione, e per meglio dire una caparra, quasiché non si avesse fede nella firma che i nostri plenipotenziari ponevano al trattato.

Questa condizione, lo dissero schiettamente altri e lo ripeto adesso, credo che offenda la dignità nazionale.

È mio avviso, che dal momento che la Francia dichiara che la sua firma vale, e contro tutti, noi non potevamo a meno di pretendere che la nostra avesse lo stesso valore. Invece ci si è chiesto un pegno per essere sicuri, che non avremmo mancato alle nostre promesse.

Sul punto poi dell'obbligo di trasferire la capitale, io mi permetterò di notare, che questa condizione così richiesta, così voluta in modo assoluto dalla Francia, non può lasciare in me un'impressione tranquillante. Io non so darmi pace che la Francia abbia insistito così fortemente per volere che la capitale fosse trasferita altrove.

Noi vediamo, secondo certe comunicazioni che ci furono fatte, che in questo la Francia sostenne, che se non si accettava il trasporto della capitale, non si farebbe convenzione; perciò quando vedo la Francia insistere così potentemente per il trasferimento della capitale al di là dell'Appennino, io debbo ricercare per qual motivo, per qual fine essa lo abbia domandato.

Signori: non vale il farsi illusione. Io credo, come altri ha già detto in questo recinto, che quando si presentano certe questi di, quando si affacciano certi timori, non conviene chiudere gli occhi e gli orecchi, per non vederli e non udarli.

Io in quella insistenza veggio chiaramente, non una semplice garanzia di esecuzione della convenzione, ma una idea che in lontano avvenire possa verificarsi. Quando penso che i confini di questa parte d'Italia sono stati ritirati a segno, che poche ore di marcia ci separano dal confine francese, per verità non posso non essere inquieto sulle conseguenze possibili di questo riavvicinamento.

Sono abbastanza attempato per aver veduto sulle porte del palazzo in cui sediamo, scritta in lingua non italiana *Corte d'appello*, e non lo sono abbastanza per non temere di vederla riprodotta. (*Segno di diniego*)

Signori, se non avessimo fatti precedenti, io potrei tacermi, ma quando ho veduto che nell'occasione della cessione della contea di Nizza, e della Savoia il Governo francese ha considerata questa, non come una cessione non come un abbandono che si faceva di queste provincie, ma come l'esercizio del diritto di riacquistare, riprendere, rioccupare, rivendicare quello che fosse suo, io dico: questa città in cui ho respirato le prime aure di vita, queste provincie essendo state altra volta unite alla Francia, io non so fino a qual punto la geografia e la storia possano essere invocate per dire che questa o quella terra non è italiana!

Si verrà a dire che havvi un circondario intero quello d'Aosta in cui si parla francese, che in parte di quello di Pierolo, in parte di quello di Susa si parla egualmente francese.

Signori, potete domandarmi il sacrificio delle mie sostanze, quello della mia vita per la patria comune, ma

non potete domandarmi il sacrificio di quella parte della patria in cui nacqui. Questo è il pensiero che mi tormenta, e che preoccupa pur altri, i quali senza aver avuto i natali in questo paese veggono nell'avvenire ciò che io pur ci veggio.

Quindi se ricuso il mio voto a questa convenzione non lo ricuso per un sentimento di municipalismo. I miei precedenti provano abbastanza che queste grette idee non allignano nel mio cuore, ma se lo ricuso, gli è perchè veggio un germe di mali nascosto per cui sgraziatamente potrà venire il giorno in cui cessi di essere italiano. E italiano fui quando mi trovai nel Ministero che ruppe la prima guerra all'Austria, che fu poi fondamento dell'indipendenza italiana, ed italiano sono tuttora, e tale voglio essere e rimanere, ed è perciò che negò il mio voto. So che mi si dirà, che l'Italia non cederà parte alcuna di terra italiana, e so che ogni dichiarazione sarà fatta a questo riguardo, e che si vorrà in sostanza far vedere che sono parole meramente ipotetiche che non hanno fondamento. Signori, la storia è per me maestra di esperienza.

Io son nato a Torino, e temo a ragione che un giorno possa trovarmi senza patria! Questo sentimento che non ha mai cessato di inquietarmi dal primo momento in cui ebbi conoscenza della convenzione del 15 settembre, questo sentimento è quello che mi determina assolutamente a non dare il mio voto. Mi si dirà che esagero. Che volete, appunto per quel senso così naturale di cui il Senatore Matteucci parlava del Giandua piemontese, io sono costretto di dire che qui *gatta ci cova*. (*ilarità*)

Nel corso di questa discussione non si fece parola che avesse relazione qualunque a quanto io temo; so che queste cose non si dicono: ed io dirò: spiegatevi allora il perchè con tanta insistenza si sia voluto che la capitale fosse trasferita oltre l'Appennino?

Non parlo dell'inopportunità di questa traslocazione, non parlo poi delle circostanze in cui versa il paese, per cui anziché accrescere forza al Governo, la si diminuisce; non dirò ancora come lo stato miserevole delle finanze debba aggravarsi pel fatto di questo trasferimento, non dirò ancora se, stando a quanto con molta opportunità di giudizio disse l'onorevole Giandui, si dovesse preferire a Torino, Firenze, che ivi occorrono al certo quei grandi arsenali, quei vasti depositi di materiali da guerra e di fortificazioni per difendere i passi dell'Appennino, quante siano le spese cui si andrebbe incontro.

Mi restringo a spiegare qual è il mio voto particolare e non a porre in mezzo questioni che possano servire di pretesto a male interpretazioni ed a divisioni. Predicherò la concordia dopo che la legge sarà approvata ma ora finchè ne è tempo, non posso celare i miei timori.

Con sentimento ben naturale d'orgoglio, udii gli encomii tributati a queste provincie, e segnatamente a Torino di cui sono figlio, ma non ho sentito pronunciare qualche parola intorno ai disastri del mese di settembre

che hanno funestata Torino, non ho veduto che nessuno sia sorto per dire sia fatta luce intorno a quei fatti, su quanto è accaduto su questa piazza dove sorge il palazzo nel quale ci troviamo, e su l'altra della città, casi diastrosissimi, in cui cento cittadini perdettero la vita.

Non sia detto che noi abbiamo trascorso tutta questa sessione senza che ci siamo domandato conto del come ciò sia avvenuto.

Mi si dirà, ma v'ha un'inchiesta fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che questo non escluda che il Senato voglia aver essa conoscenza propria di un fatto così lagrimevole, così grave, tanto più che questo fatto ha dato luogo ad interpretazioni molto sfavorevoli a quella città, che per niun conto le merita.

Si dirà che oltre l'inchiesta parlamentare, parecchie altre ne furono fatte; una ne fece il Municipio, ma non si credette che ciò fosse nelle sue attribuzioni e fu cassata; altra ne fu fatta dall'Autorità della politica giudiziaria, ed io domanderò perchè questa non venne in luce? Altra infine credo sia stata fatta dall'Autorità militare, ma neanche questa è comparsa.

Signori, io non faccio proposta, ma dico: la cosa in se stessa mi pare non confacente all'interessamento che il Senato ha mostrato a favore di queste provincie e segnatamente della città di Torino.

Mi riassumo: la convenzione non la posso votare perchè la credo essenzialmente funesta a questa parte d'Italia, che è mia patria; ma state certi che il giorno in cui essa diverrà legge, certamente non sarò io quello che la contrasterà, e prometto che per parte mia continuerò sempre a prestare quel modesto concorso che ognora ho prestato alla cosa pubblica. (*Bravo, applausi*)

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Signori, è noto a tutti perchè l'ho dichiarato francamente nell'altro ramo del Parlamento che io era contrario a questa convenzione; io non vorrei che dall'impegno, ed anche dallo slancio, per usar una parola del Senatore Farina, con cui ho parlato, e parlo ordinariamente, qualcheduno potesse credere che io ne sia diventato fanatico. (*ilarità*) No, Signori, io vedeva in essa molti inconvenienti, e parte di questi inconvenienti li vedo tuttora; perchè vi sono degli inconvenienti, è forse una ragione per esagerarli, per moltiplicarli, ed andar a cercare persino esempi nella Storia troiana, come ha fatto ieri l'onorevole Gioia (*ilarità*), il quale ci ha parlato del cavallo di Troja, quasi volesse dire che la convenzione racchiudesse nel suo seno l'esercito francese che viene qui, non a difenderci, ma per pigliarci qualche provincia d'Italia. (*ilarità prolungata*) Signori, queste esagerazioni io non le divido e quantunque mi vediate vivace nella discussione, nel ragionare ordinariamente sento la necessità di esaminare le cose con calma, e di ponderare da una parte

tutti i vantaggi e dall'altra tutti gl'inconvenienti. Ora io vedo, che i vantaggi sono molto maggiori degli inconvenienti: non crediate però che io venga qui a farvi un discorso, massime al punto in cui ci troviamo, e dopo il discorso stupendo del generale Cialdini, alle cui idee militari in tutto mi associo. Sì, mi ha fatto veramente piacere il vedere come le idee svolte mirabilmente dall'onorevole mio amico Cialdini concordino perfettamente colle mie, senza però che egli me le abbia mai partecipate e senza che ci siamo menomamente parlati in questa occasione. Ciò tanto più mi piace perchè rassicurerà l'Italia e mostrerà come nelle gravi questioni militari i suoi generali in capo siano d'accordo. *(Bravissima)*

Io non intendo di rispondere all'onorevole Senatore Pallavicino Trivulzio, che duolmi di non veder ora al suo stallo, perchè avrei desiderato rivolgergli due parole per ricordargli solo i pronostici funesti che egli faceva prima ancora della guerra di Crimea, e che poi furono dal fatto contraddetti, e così gli avrei ricordato le sue parole sul conto della Francia quando diceva che i francesi o non sarebbero venuti, o se venivano non sarebbero più partiti.

Ebbene i francesi sono venuti, e con noi al fianco hanno combattuto. Le grandi battaglie che voi sapete... poi se ne sono andati, e ciò spero non sarà contraddetto dall'onorevole Senatore Pallavicino, che, ripeto, duolmi di non vedere in questo momento al suo posto *(Bene)*.

Dico dunque che lo aveva in me deciso di non più prender la parola in questa questione, massime dopo il bel discorso del generale Cialdini, ma ho sentito esagerazioni tali che mi sforzano a mutare il mio proposito: e ben più che esagerazioni ho sentito ad emettere sospetti, i quali particolarmente duolmi sieno stati messi innanzi dall'onorevole conte di Revel, in cui voce tutti sanno quanta importanza giustamente abbia; perciò non posso tacere.

L'onorevole conte di Revel ha espresso un grave sospetto.

Il Senatore Revel *fa segni negativi*.

**Presidente del Consiglio.** Perdoni; ella ha detto che *gatta ci cova*... egli ha detto che nato italiano, vuol morire italiano, ma che sospetta che qualcheduno...

**Senatore Di Revel con civiltà.** Non è sicuramente su di lei che cade il sospetto.

**Presidente del Consiglio.**... Io non parlo di me. Egli ha parlato di sospetti, e questi sospetti non possono cadere, diciamolo una volta chiaro, che sulla Francia, che egli teme voglia impadronirsi di queste provincie. Il Senatore Gioia espresse quest'idea col suo cavallo di Troja, ed il Senatore Di Revel la emise più chiaramente col suo *gatta ci cova*. *(ilarità)*

Al Senatore Di Revel dunque, la cui parola, ripeto, è altamente autorevole non solo in queste antiche provincie, ma forse anche in tutta Italia, io credo dover

una risposta pronta, e per ciò ho presa la parola prima del mio onorevole collega Ministro d'Agricoltura.

Che cosa diceva l'onorevole Senatore Di Revel? Egli diceva: io non comprendo, io non so rendermi ragione del perchè l'Imperatore dei francesi abbia insistito tanto per il cambiamento della nostra capitale.

Come siano fatte le trattative, e perchè siasi alla convenzione annesso il protocollo pel trasporto della capitale, meglio di me lo possono spiegare di certo coloro, che allora erano al potere; ma il fatto sta che questi due documenti stanno uniti, ed evidentemente l'uno serve di guarentigia all'altro, e questo non può essere altrimenti.

Ma dunque, dice l'onorevole senatore Di Revel, guardiamo cosa sta sotto a questo fatto.

Ma, Dio buono, a nessuno deve riescir più agevole il darsene una spiegazione che al Senatore Di Revel, giacchè egli la può trovare nel sistema delle stesse sue idee svolte nella prima parte del suo discorso. *(ilarità)*

Non ha detto egli stesso che la Francia è cattolica, che l'Imperatore deve tener conto delle idee del partito cattolico in Francia: che per questo egli non cederà mai rispetto a Roma, e che su ciò possiamo essere sicuri?

Or bene, se l'onorevole Senatore Di Revel parte dall'idea che l'Imperatore voglia seguir le opinioni esagerate di certi cattolici francesi, l'onorevole Senatore può trovare in ciò la spiegazione di quel mistero a cui egli accennava. *(Si ride)*

Io non so se queste ragioni persuaderanno l'onorevole Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Niente affatto.

**Presidente del Consiglio.**... Ma io le trovo naturali, logiche. *(Segni di approvazione da una parte del Senato)*.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Ha chiesto però la parola il Senatore Di Revel per un fatto personale.

**Senatore Di Revel.** Ho chiesta la parola solo per dire che le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio non mi soddisfano per niente: quando ho detto *gatta ci cova*, non l'ho detto ai negozianti della convenzione: quando parlo di potenze estere, posso ben giustificare quali siano i loro interessi.

Ripeto solo che vidi sulla facciata di questo palazzo *Corte d'appello* scritto in lingua non italiana...

**Ministro dell'Interno.** Anche a Roma si è veduto. *Voci.* Anche a Firenze.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Io voglio prendere le mosse da un'osservazione che trovo giustissima del conte Sclopis, che cioè l'importanza di questa legge è tale e tanta che si deve ammettere la più ampia discussione, e per quanto gli ultimi oratori

abbiano sempre uno svantaggio tuttavia abbiamo ora udito l'onorevole Senatore Cialdini cominciare col timore di non poter dir cose nuove e finir invece con uno splendido discorso tutto nuovo.

Non ho certo simile speranza soprattutto in terreno tutto politico, ma oltre voler dire il mio avviso io ho udito asserzioni tali or ora dall'onorevole Pallavicino che non è lecito a chi siede in questo banco lasciar passare senza osservazioni contrarie.

Rapporto a questa legge io ho convinzioni così profonde, in questo passo vedo alcuni lati così utili all'Italia che parmi quasi un dovere di tentare se posso comunicargli agli altri.

Qui anzitutto conviene che soffriate che io parli di me stesso, è cosa che faccio con sincera ripugnanza e ben di rado, ma in questo caso è indispensabile ma sarò breve come allorquando si tocca argomento che pesa.

Ho detto che ho convinzioni profonde; tengo a provarvi questo.

Le fasi antiche del grande movimento italiano le svolgevano gli storici; io devo, anche solo di volo, richiamarvi quella che ha strettissima relazione col risultato dell'oggi, la fase del 1848. Quell'anno sì fatale, sì pieno d'avvenimenti, fu alla sua volta conseguenza del movimento, delle concitazioni dei due precedenti anni il 1846 e 1847 nei quali primeggiò gigante la figura del Sommo Pontefice. Furono anni di sublime illusione e non credo stavi alcuno che quando allora giovine li rammenterà con speciale ricordanza per quanto potrà ancor vivere e per quanto gravi possano essere gli avvenimenti che potrà ancora vedere. Un Papa liberale era tal fenomeno che più non sapevasi cosa non fosse possibile e che per lui non potesse divenir realizzabile — me ne appello ai cortanei.

L'indipendenza, la libertà d'Italia fu tema favorito da ogni classe, in ogni paese. Poco prima io aveva pubblicato uno scritto col modesto titolo di *Pensieri sull'Italia* nel quale trattava della sua indipendenza, del come arrivarvi e degli ostacoli e primo fra questi avevo collocato il poter temporale del Papa.

L'avvenimento di Pio IX, il sublime modo col quale esordì pareva darne una smentita; io sarei stato felice di poter contraddire me stesso, di potermi persuadere della possibilità di un Papa liberale, ma le mie convinzioni rimasero inconcusse, io mi trovai nel 1846, 47 e 48 sotto questo rapporto, in pieno disaccordo coll'opinione dominante e lo sostenni a voce, in iscritto e per la stampa. Nelle mie convinzioni l'abolizione, la cessazione del poter temporale del Papa era sinonimo di rendizione per ambe le parti, il sommo gerarca solo per quelle riteneva potesse riacquistare la sua vera posizione, come l'Italia la possibilità di regime libero.

Il tentativo di Pio IX è grande e sublime, diceva io, ma non può riuscire, deve fallire, la posizione lo trascinerà, essa è più forte di lui e n'andrà di mezzo quello scopo che si vagheggia perchè verrà la reazione

che farà a lui carico anche di quello di che non ha colpa. Credo che i fatti non mi abbiano smentito, ma ho ragione di dire che le mie convinzioni non sono da irrif. Io spero m'avrete perdonato questo appello al mio passato, questa citazione fatta per dimostrarvi quanto antica è la convinzione del bene che può derivare all'Italia sola come Stato e nazione, ma nel mio concetto, a quel concetto che sviluppava ora sono poco meno che vent'anni, che può derivare ripeto all'intera cristianità dalla cessazione del potere temporale del Papa. Certo è per me un'aspirazione ben lecita, ma per attuarla finchè ho l'onore di sedere nei consigli della Corona non cercherò di passare d'una linea quanto permette la convenzione: ma a nessuno verrà certo in mente di dire: *rinnegate questa convinzione*, sopprimate ora queste aspirazioni. Quale effetto dovesse produrre in me il primo annuncio di un passo che al mio modo di vedere ci ravvicinava a quella meta non è a dire. Io rimasi abbagliato come chi è percosso da subitanea luce che non gli lascia scoprire macchie e difetti che può avere il corpo dal quale emana, per me si risvegliò la possibilità di quella pacificazione fra Chiesa e Stato che è la condizione indispensabile per la prosperità materiale e morale d'Italia; per me vidi arrivare il giorno che cesserà quella causa prima di tanto danno, di tanto dolore, di tante umiliazioni all'Italia ed al Papato del *potere temporale*.

Passata la prima impressione quell'ebbrezza della vagheggiata antichissima idea vidi più calmo le difficoltà, e la parte che chiamerò dolorosa, il trasporto della capitale, ne provai e ne provo vivo dolore, ma è inscindibile da quella convenzione che a miei occhi è sempre il passo vagheggiato, la gran meta pacificatrice fra il Papato e l'Italia quella che collocherà la religione al sublime suo posto e n'avrà vantaggio l'intera cristianità.

Ma qui è impossibile di non fermarsi avanti le qualitative ben note e positive date ieri dall'onorevole Senatore Gioia a simili speranze, le qualifiche di *sogni dorati*, di *innocente utopia degna tutt'al più di accademiche lucubrazioni*.

Davvero ei mi fece pagar cara quell'impressione che ricevetti all'annuncio della convenzione, quella prima impressione alla quale feci cenno. Io aspettava rassegnato le prove poichè il tema per sè stesso è certo bello, di desiderabile attuazione se anche non vicina, ma per noi difensori della convenzione, il germe lo scorgiamo in quella; non ne facciamo argomento di lucubrazioni accademiche, che lasciano tutto come prima; ma questa attuazione la vediamo incarnarsi col fatto stesso che ora si fa un passo verso la soluzione, lo deduciamo dacchè lo *status quo* non può più reggere e fra i cambiamenti noi vediamo la vagheggiata pacificazione fra il Papato e l'Italia.

L'onorevole Gioia forsechè ha spiegato perchè queste sono utopie innocenti? Direttamente nè certo indirettamente può rispondere, ho fatto lo stesso che or fate voi, che ritenete buona la convenzione provando invece

quanto sia cattiva ed a quali conseguenze essa ci conduce, ho dimostrato anche l'*utopia de' vostri sogni dorati*.

L'onorevole Gioia ha voluto provare che le conseguenze dell'accettazione non sono quelle che noi crediamo e così d'el pari i danni del rifiuto sono assai minori di quanto si suppone. Per ciò che riguarda la prima parte, egli benchè facondo, non fece che ripetere cose già dette e confutate, causa dei sei o sette giorni che già dura la discussione, ma rapporto alle conseguenze ossia alla seconda parte, disse cose nuove e queste meritano confutazione.

Ei disse, non temete poi tanto gli affetti d'un rifiuto essi saranno: il *corrugarsi di qualche olimpica fronte, qualche gelosia municipale* che si desterà e poi calmerà; infine dall'insieme del discorso si può concludere che poco su poco giù si torna alle condizioni nelle quali si era prima che si facesse cenno di questa convenzione.

Or ecco, o Signori, la parte non dirò solo debole ma debolissima, dell'argomentazione dell'onorevole Gioia, perdoni questo superlativo che viene un po' qual venedetta della qualifica di innocente utopia data alla speranza che questo sia un passo alla vagheggiata pacificazione fra l'Italia ed il Papato.

Io lo proverò cogli argomenti già adottati dal medesimo. Ei disse, e con lui molti che lo precedettero, che non poterono a meno di essere colpiti dall'accoglienza favorevole generale in tutta Italia fatta a questa convenzione; questo è un fatto e non è negato, non si nega nemmeno che sia un fatto grave; ma gli oppositori dicono è una gran sventura; l'onorevole Gioia disse assai più e ripeté che le moltitudini sono spesso illuse e gridano talvolta viva alla morte, e muoia la vita; non contento ancora ricorse per spiegar bene il suo concetto alla bella e poetica descrizione che fa Virgilio del cavallo donato dai Greci a Troja introdotto fra la moltitudine plaudente per la grande breccia fatta alle mura di Troja. La moltitudine allora contribuì alla sua rovina ascoltando Sinone contro l'avviso di Laocoonte che gridava *equo ne credite Teucri*.

Certo si è che la sua idea l'ha chiarita bene; ma dopo questo a qual conclusione vien caso? Premette che l'Italia in generale accolse favorevolmente il progetto e poi ne trae la conseguenza che ne verrà qualche scoppio di gelosia municipale. Ah mi permetto dirgli che la cosa sarebbe ben diversa; precisamente quello che temo sarebbe il meno, perchè Torino e Firenze hanno un contegno che non può idearsi più nobile; la prima prova da due mesi quanto fossero senza fondamento tutti i timori che si sparsero intorno al suo contegno, e la seconda si contenne dalla benchè minima dimostrazione che indicasse una gioia, che non avrebbe potuto a meno di richiamare alla mente un legittimo dolore di Torino; per quanto dunque si può giudicare dal passato quel pericolo sarebbe il minore; ma di gran lunga superiori e gravissime sarebbero le conseguenze per tutto il resto d'Italia causa della concitazione. Ma

questa si dirà forse è colpa di chi ha fatta la convenzione.

Sia pure, rispondo, ma il fatto, la realtà è così e non possiamo cambiarla.

Ei conviene che le popolazioni sono concitate e poi crede che tutto tornerà come prima? Ma io, ci dice, lo spiego ai rappresentanti della nazione e ciò sta bene, e vuol dire che i rappresentanti della nazione sono padroni di respingere la legge a fronte de' mali che la concitazione degli animi può produrre, ma non sono padroni di non tener conto del fatto, non sono padroni di dire quello è colpa del Ministero, anzi dei due l'uno in prima, l'altro in seconda linea.

La colpa sia di chi si vuole, ma il fatto sta e conviene tenerne conto e non è lecito il dire le cose torneranno ad un dipresso come prima, ed ecco il grave errore, la parte debole dell'attacco dell'onorevole Senatore.

Fra le conseguenze pose poi il *corrugarsi di qualche olimpica fronte*. — Non si può dire che non sia classico, sta pienamente coll'affare dei Teucri — Non so perchè l'abbia posto in plurale come la Mitologia aveva un sol Giove, così ora vi ha un solo Napoleone III ed il paragone sta, ed è il più alto che si poteva cercare; avrei un po' di dubbio pel semplice corrugarsi della fronte del Giove moderno. Si è detto e replicato più volte che è il più grande amico che abbia l'Italia e ne ha dato prove, non mi pare il miglior modo di contraccambiare e di rassodar l'amicizia, l'annullare quanto nell'interesse delle due nazioni ha creduto di fare, e la frase adoperata è bella come frase classica, ma non accettabile come giudizio pratico.

Voi non farete che vieppiù irritare la Corte Romana in luogo di ravvicinarvi, disse ancora l'onorevole Gioia. — Ma se l'onorevole Senatore ove conviene andare per operare la pacificazione? alla restituzione di tutto quello che nel 1859 formava parte del territorio pontificio se pur basterebbe! — Mosso qual fu a torto o a ragione questo enorme masso che pesava qual incubo per la forza della sua energia sull'Italia e sulla Francia conviene che trovi riposo stabile a destra od a sinistra. Ciò che vi ha di più impossibile è il ritorno alla condizione di prima.

Confutato l'onorevole Senatore Gioia credo dover mio di rilevar alcune espressioni dell'onorevole Senatore Pallavicino. Non mi farà a riandare tutto il suo discorso in quella parte che non racchiudeva che asserzioni già dibattute e confutate da altri, ma mi limiterò a quelle asserzioni che più mi colpiscono.

La prima si è la frase *che invano l'Italia confida nella simpatia di Napoleone III*, perchè desso è occupato in casa sua. — Per verità se non avessimo mai avuto prova alcuna della simpatia di Napoleone comprenderei questo linguaggio; ma l'onorevole Senatore non ha che a volgersi attorno per vedere quanti dei suoi colleghi siedono in questa augusta aula in causa specialmente della simpatia di Napoleone III per l'Italia.

Quando, o Signori, una simpatia ha per conseguenza fatti come quelli di Magenta e Solferino, nomi che l'Italia ricorderà sempre con riconoscenza finchè questa parola avrà un significato, parmi sia cosa preziosa. — Egli è occupato in casa sua, ei dice, ma se questo appunto giustifica il non potersi abbandonare come vorrebbe alla sua inclinazione, impone anche all'Italia riguardi per questa sua posizione.

L'onorevole Pallavicino citò una teoria che disse d'oltremonte e secondo la quale Roma è dei Romani, ma egli invece protesta dicendo che è degli italiani perchè fu fatta una votazione in questo senso.

Per verità io non so perchè si dichiarino i Romani *ex lege*. Quel diritto che ebbero i popoli dell'Emilia, i Napoletani, i Toscani, i Lombardi, il diritto di decidere delle loro sorti, quel diritto lo si negherà ai Romani? Con qual diritto chiedo io? Ma perchè del resto lo si negherà? Tenete voi forse del risultato, temete voi che non possano votare per l'unione all'Italia? un simile timore parmi un'offesa. — Io dico che loro spetta e si deve tener inviolato quel loro diritto come lo fu accordato agli altri.

L'onorevole Pallavicino disse ancora che noi facevamo rivivere *moribondi*. Accetto la parola moribondo riferibile al Governo pontificio, ma come può egli dire che noi gli diamo nuova vita? — Ma sì bella condizione non l'avrebbe scoperta il moribondo stesso il più interessato? Perchè i fautori, difensori del papato e tutta la stampa che si chiama clericale è così furibonda contro questa convenzione? Evidentemente chi si inganna è l'onorevole Pallavicino. Per ultimo devo rilevare anche l'osservazione sul debito pubblico pontificio — Voi non dovete pagarlo ei dice, ed invece adoperare quei milioni per aumentar battaglioni e rinforzarsi. Non si ammette questa teoria perchè la prima cosa è la giustizia; ora il debito pontificio gravita e deve gravare indistintamente sui paesi tutti dell'antico Stato in proporzione della loro popolazione; ciò è tanto vero che Cavour aveva desiderato di poter assumere fino dal 1860 la quota parte del debito pontificio e non si ammetterebbe diversamente il riparto senza ledere un principio di giustizia.

Io ho creduto dover fare queste poche osservazioni al discorso dell'onorevole Senatore Pallavicino prima di procedere oltre a quell'argomentazione in difesa della legge che pur reputo necessario per sviluppare anche il mio pensiero.

Voi siete limitati si dice a non potervi valere che di mezzi morali; ma questo non basta; si misero in ridicolo i mezzi morali. Noi siamo talmente assuefatti alle contraddizioni che nulla ci sorprende nell'illigica dei partiti — Le quante volte, o Signori, non udito voi parlare della potenza dell'opinione pubblica?

Ma i partiti l'intendono come vogliono.

Quando è una loro idea che vogliono far trionfare la pongono sotto il manto e la protezione di quella potenza — L'opinione pubblica, dicono essi, è la re-

gina del mondo, nulla resiste a lei, essa finisce sempre per trionfare; ma questa potenza è subordinata a ricever legge da loro, e passa dall'onnipotenza alla completa impotenza a seconda che l'idea è di loro aggratimento o meno, e questa è la logica dei partiti; io non so se nel nostro caso gli avversari non abbiano utilizzato nel loro senso anche la frase adoperata di preferenza di mezzi morali come includesse idee nuove, quasi non si confondesse in realtà colla opinione pubblica. — Ma, o Signori, consultiamo pure i fatti in proposito, io non ve ne citerò molti e mi contento di due ma ben significanti soprattutto per l'autorità che riceveranno dalla loro origine.

L'uno è la tanto celebre lettera di Napoleone Presidente della Repubblica francese, al segretario Edgardo Ney; e l'altra è la lettera di partecipazione al Governo pontificio della Convenzione, dall'attuale Ministro degli Esteri di Napoleone Imperatore dei francesi. L'importanza di questi due atti per l'argomento che trattano e per la persona d'onde emanano mi par sì grande che sarebbe veramente tempo sprecato se si volesse spiegare, e chi avesse bisogno di questo, converrebbe supportarlo cotanto basso nel concepire idee politiche, che non sarebbe con una dimostrazione in proposito che si potrebbe rendere capace; ma io parlo a voi che tutti conoscete quegli atti e ne sentite la grande importanza. Essi sono divisi da uno spazio di tempo di 14 anni. In questo tempo quella potenza che si chiama l'opinione pubblica ha fatto progredire la questione; ha esercitata la sua forza; la gran mente che dettava la lettera a Ney presentiva già cosa sarebbe arrivato se il Governo pontificio non ascoltava quei consigli; i fatti non fecero altro che confermare quei presentimenti e l'atto ufficiale del Ministro di Napoleone lo conferma e l'opinione pubblica l'acclama vera, a fronte del gridar dei partiti per quali il nemico principale è la verità. Or bene vi par che calzi l'esempio addotto? Non è d'uopo di citarne altri.

Non vi pare che un gran cammino separi il primo atto dal secondo, atti che partirono dalla medesima fonte e riguardavano il medesimo Governo? Credete voi sia piccola la differenza intorno alla questione del potere temporale del Papa qual era giudicato nel 1819 e quale lo è ora nel 1864? Ho io ragione di dire che ho fede nella potenza dell'opinione pubblica, nei mezzi morali?

Ma, o Signori, credete voi forse perchè io ripeto le mie antiche convinzioni intorno al potere temporale del Papa che io nutro poco rispetto pel papato come istituzione religiosa? Non abbiatele come antitesi, come un rovescio di meglio come suol dirsi, se dichiaro che ne ho ed ebbi sempre profonda venerazione e rispetto. Io non so se questo si collega forse alla lettura del sommo nostro poeta nel quale era pari la venerazione alla Chiesa e l'avversione anzi l'odio al potere temporale del Papa. I suoi nemici cercarono di negarlo ed i sacerdoti del Dio Dante, come Foscolo chiama i suoi

commentatori, contribuirono a rendere oscure anche le idee più chiare e dominanti, come il suo profondo rispetto alle somme chiavi.

Ad ogni modo qualunque sia l'origine del mio rispetto anzi venerazione al Capo della Chiesa come tale io posso dire francamente che mai venne meno. Coloro che nel 1847 non vedevano altra salvezza per l'Italia che in Pio IX dopo avere esauriti tutti i vocaboli del dizionario nel senso di esaltarlo, passarono all'eccesso opposto e non trovarono più termini che valessero per denigrarlo. Io l'ho condannato mai, come non poteva aver fede nella stabilità delle riforme che voleva introdurre nel suo Stato perchè, ei non è, diceva allora, il padrone della situazione che sarà più forte di lui; per la stessa retta logica conseguenza non gli feci mai aggravio di quanto dietro la mia sì antica convinzione è conseguenza non sua ma dell'istituzione. È facile a concepirsi mi pare, come in questa condizione io abbia sempre e nettamente per tutto disgiungere le due qualità e conservare, come conservo, profonda venerazione pel Papa, Capo della Chiesa. Un Papa dipendente non lo so nemmeno concepire; un Papa suddito è un assurdo, ma anche questo, o Signori, non lo dico ora dietro molti e molti che già lo dissero; lo dissi, lo sostenni e lo scrissi or sono poco meno che vent'anni. Perdonate anche questo secondo richiamo ma comprendete che questa è la parte forse conciliativa. Un giorno si verrà su quel terreno dell'indipendenza sovrana a darsi al sommo Pontefice, ma alla persona al Capo della Cristianità indipendenza più reale della presente. Fra le meraviglie che i nostri posteri dovranno fare studiando i nostri tempi, io non dubito che una delle maggiori sarà quella intorno all'attuale pretesa indipendenza del sommo Pontefice. Il cattolicesimo ha d'uopo, deve esigere che il suo Capo sia indipendente, ma egli non quanti lo vogliono essere in suo nome: ecco il terreno della pacificazione, il tema vagheggiato ben prima di noi da tanti Italiani e fra questi da sommi.

Ma questa pacificazione quando avverrà? Or ecco un quesito che volersi arrogare di sciogliere in modo assoluto è cader nel ridicolo. In mezzo a tanta concitazione di animi, di interessi lesi e da ledere, di opinioni sincere in tutti i sensi, di mene di partiti condotte non senza riguardo, di mezzi in questione che tocca non solo l'Italia, ma la cristianità il voler, dico, in mezzo a tanti elementi la cui potenza d'ogni singolo sfugge al calcolo, il voler precisare per filo e segno come e quando avverrà, è vanità puerile e non altro. A me basta la convinzione che a quel pacificamento dobbiamo venire e ci verremo pel bene dell'Italia e del cristianesimo, per cui la convenzione è un passo e quello copre la parte onerosa ed i suoi difetti. Ma voi udiste come altri tenendo alle loro conclusioni la giudicassero invece una fonte di mali, profetizzarono danni e rovine per l'Italia augurando solo che sperda le loro previsioni. Signori! permettete ora che venga anch'io alla conclusione, che

vi rammenti in proposito un fatto del quale molti di voi foste testimoni, quello della grande, della solenne discussione per la guerra di Crimea. Molti furono gli oppositori e segnatamente nel partito che si chiama il più avanzato; mi risuonano ancora all'orecchio le frasi ripetute le tante volte che quella spedizione era la rovina dell'armata sarda e dell'Italia; l'Italia era allora nell'armata sarda, sia detto per parentesi, giacchè pare che ad alcuno pesi la gratitudine. Or bene voi conoscete tutti cosa avvenne, voi conoscete come gli avvenimenti si concatenarono sì strettamente e con abbastanza celerità per togliere ogni risorsa a chi voleva impugnare che fu invece la salvezza, una gran parte di voi è qui in causa e per causa prima di quel fatto. Ma credete voi che un tanto e sì splendido ultimo risultato della spedizione di Crimea abbia persuaso gli oppositori d'allora che avevano torto? Con imperturbabile serenità si credono sempre maestri di politica, come lo spieghino non mi cale e non spetta a me l'indovinarlo, citai il fatto per dirvi che udii alcuni del medesimo partito profetizzare ora pericoli e come naturale il pensiero ricorse alle loro profezie del 1855 intorno alla spedizione di Crimea.

Ma perchè io dissenta sì formalmente, perchè nutra speranza che facciamo un passo verso la tanto sospirata pacificazione fra il Papato e l'Italia, non conviene dedurre che reputo facile la nostra posizione; davvero non vorrei concludere con un'illusione. Essa è grave, anzi pernette che vada al superlativo, essa è gravissima, ma se v'è modo di superarla parmi sia quello di affrontarla col coraggio che viene dalla convinzione della possibilità. Ora questo il Ministero lo deve avere per primo e l'ha, e chi lo vuol aiutare conviene che lo asserisca tanto più risolutamente, quanto più gravi sono le condizioni.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola per una comunicazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Signori Senatori, secondo il prescritto dell'art. 5 dello Statuto ho l'onore di comunicare al Senato del Regno, parecchi accordi internazionali recentemente conclusi dal Governo del Re, e credo che il Senato non avrà volontà di udirne la lettura.

**Voci.** No, no.

**Presidente.** Do atto al Presidente del Consiglio della comunicazione fatta.

La parola spetta al Senatore Gallina, ma siccome mi dichiarò di volerla cedere al Senatore Sappa, do a questo la parola.

**Senatore Sappa.** Signori, se io credessi di non aver cose a dire che portassero qualche novità di concetto, se credessi che le cose che sto per sottoporre al vostro giudizio non potessero assolutamente avere influenza sull'animo vostro, certamente non farei uso della parola, nè vorrei a stancare col mio discorso la pazienza del Senato; ma portando fiducia di recare qualche luce vi



prego, o Signori, di benevola attenzione, poichè dal canto mio credo di compiere ad un dovere, sottoponendo al Senato alcune considerazioni riguardo alla legge in discussione.

Prima d'ogni cosa, io credo che è importante di farsi un concetto chiaro di ciò che si deve deliberare. Dico, è importante, poichè nella scarsità di lumi che ci vennero somministrati, nella quantità degli equivoci che furono espressi, non è cosa tanto facile di giungere ad avere un concetto preciso nè della convenzione nè del protocollo. Ieri il Senatore Meubrea diede invero qualche luce su questo trattato; io confesso però che questa luce mi parve fosca, anzi cupa, pertanto è necessario che maggior luce si faccia, ed io verrò secondo il mio concetto a stabilire il vero preciso senso della convenzione e del protocollo, e mi affido dimostrare che la convenzione fu interpretata inesattamente tanto dalla Commissione, quanto da parecchi oratori che con essa la patrocinarono.

Io non starò qui a ripassare in tutte le sue parti la relazione della Commissione, mi contenterò di leggere due dei punti principali che contengono il concetto dell'intera Commissione. Dico *intera Commissione*, perchè almeno questa specie di sunto della relazione, suppongo, sarà stata fatta d'accordo con l'intero Ufficio Centrale, racchiudendo la sostanza del concetto intero delle conclusioni della relazione medesima; ne premetterò dunque la lettura.

« Quale condizione è fatta all'Italia dal trattato? »

» 1. Il Re d'Italia interviene come rappresentante i diritti del popolo italiano anche su quella parte di suolo che è sotto il pontefice, e senza l'intervento di questo, stipula lo sgombero dello straniero occupatore. L'alto diritto della tutela di ogni parte del suolo nazionale è riconosciuto nel Re d'Italia.

» 2. Il Re d'Italia pattuisce non solo lo sgombero francese, ma assume dichiarativamente l'obbligo di non lasciar entrare nessun altro straniero nel territorio Romano. Ciò vuol dire che cessando l'intervento attuale, s'impedisce ogni intervento futuro dondechè muova, e si riconosce l'alto diritto d'impedirlo nel solo Capo della nazione italiana. E ove chiami il Pontefice l'intervento? Egli non ha diritto di farlo, perchè non ha il diritto di far violare dallo straniero parte alcuna del territorio d'Italia. L'esercito e l'armata d'Italia lo vietano.

» 3. La tutela suprema dell'interesse religioso cattolico, che l'Imperatore di Francia, il figlio primogenito della Chiesa, avea riunita tutta nella sua persona rappresentando le minori potenze cattoliche, è devoluta al Re d'Italia, il quale si riserva di trattare direttamente col pontefice nell'interesse della conciliazione del principio della libertà nazionale col papato. »

Io credo che, nel modo con cui fu dalla Commissione spiegata, la convenzione significò espressamente che qualora una potenza estera intendesse di intentare una guerra per rappresentarla qualunque al Sommo Pontefice, l'Italia sarebbe tenuta a difendere il Papa.

Io suppongo, per esempio, che l'Inghilterra avesse qualche reclamo da fare al Papa e che mandasse la sua flotta davanti a Civitavecchia; in virtù di questo trattato intende la Commissione del Senato che ne venga la conseguenza che il Re d'Italia debba mandare il suo naviglio contro il naviglio inglese?

Io non so se veramente sia stato nel pensiero dei negoziatori di dare al Governo d'Italia un così grave e così sproporzionato incarico; sproporzionato certamente riferendosi ai tempi che corrono e finchè la nostra marina non abbia raggiunto quel grado di splendore e di forza a cui la desideriamo chiamata.

Ma intanto la convenzione si fa in questo momento; dobbiamo noi dunque intenderla in questo modo?

No, Signori, io non lo credo; io credo che la Commissione ha sbagliato il senso del trattato, io piuttosto non potendo raccogliere il vero senso dalle varie interpretazioni che le vennero date, mi provo a darne una molto più semplice, più piana.

Dopo che l'Italia nello svolgimento della sua nazionalità estese le sue annessioni anche alle provincie meridionali nacque subito il pensiero che racchiudendo l'Italia tante grandi città illustri che furono capitali dei vari Stati che si sono uniti, l'idea della capitale potesse essere messa in questione. Il Conte di Cavour che intese molto bene questa questione, che ben rammentava come altra volta la questione della capitale fosse stata causa di grave disastro per l'Italia, ha pensato di allontanarlo con un mezzo che togliesse sul momento ogni rivalità e fosse accettabile da tutti.

Il conte di Cavour dunque ha detto: « La capitale d'Italia è Roma, ma a Roma non ci andremo se non d'accordo coi francesi, e quando l'intera cattolicità ne sarà contenta. »

Ora io domando al Senato se ciò non era sufficiente perchè potesse l'Italia intanto tranquillamente unificarsi, perchè potesse la sua amministrazione stabilirsi, perchè potessero le sue finanze ristorarsi.

Io dunque dico che la questione di Roma è nata da questa votazione fatta dal Parlamento Italiano in seguito a proposta del conte di Cavour; ma siccome questa questione dappoi non fu più moderata dalli autorevoli consigli del conte di Cavour agitava vieppiù gli spiriti, esauriva le nostre risorse finanziarie, e perfino reagiva sul nostro spirito politico, morale e religioso che erano grandemente pregiudicati da questo continuo stato di lotta tra il Papa che voleva conservar Roma e l'Italia che ne voleva fare la sua capitale; siccome ancora questa questione annoiava forse, permettetemi la parola, l'Europa per i continui sforzi che si facevano per avere una cosa, che l'Europa non era d'accordo di darci; perchè per essa potevano ancora nascere dissensi ed anche calamità generali; era naturale che allo stato di cose, poichè Roma non ce la potevano prendere e non ce la volevano dare, era naturale che si studiasse il modo di porvi un termine, ed in ciò credo che i nostri negoziatori abbiano ottimamente avvisato.

Conveniva pel momento finirlo; verrà forse il tempo la cui la cattolicità, la Francia, l'Europa saran d'accordo con noi, ma intanto, ripeto, la cosa per ora non è così: conveniva finirlo e porre un termine a questa continua lotta, ed a questo tende la convenzione.

La convenzione non è che un trattato fatto tra due parti contraenti; da una parte havvi il Papato difeso e rappresentato dalla Francia, che agisce anche a nome della cattolicità, e dall'altra havvi l'Italia. Il governo d'Italia riconosce questo stato di cose, riconosce che Roma appartiene al Papa, che Roma è il centro della cattolicità, e promette di non attaccare Roma, di non lasciare che nel suo proprio territorio si formino cospirazioni contro di lei, e puichè lo svolgimento delle cose, fortunatamente per noi, ha fatto che una parte del territorio romano fosse unito al Regno d'Italia, questo assume, come è naturale, una parte del debito corrispondente alla porzione di territorio annesso al Regno Italiano attuale.

Tutto ciò mi pare semplicissimo, e mi pare che con questo trattato si dia un reciproco pegno di buona fede e di amicizia. scopo a cui tendevano a punto i trattati, che si fanno da tutte quelle potenze, che, dopo essere state in lotta, vengono a convenzioni, e le condizioni che si stipulano non sono nè più nè meno di quelle che si stipularono, e che sono esplicitamente espresse nel trattato: e quando un governo spingesse la temerarietà fino a concludere un trattato con proposito di violarlo, dichiaro che a mio giudizio sarebbe un governo che si metterebbe al bando dell'intera civiltà.

Ma a questo trattato si aggiunge un protocollo, che alcuni dicono è guarentigia dell'osservanza del trattato, altri è guarentigia nel senso di una dimostrazione che si fa di rinunciare a Roma; ma che d'opo è di fare dimostrazioni quando la rinuncia è esplicita nel trattato?

Io non vedo questa necessità, e parmi anzi che questo sarebbe un patto insolito, indecoroso pel governo d'Italia, epperò da non supporre.

Ma accettiamo per un momento ciò che non potrei accettare che per mera ipotesi; supponiamo che si volesse cotesta garanzia, ma la garanzia dello stabilire la capitale in altro sito, non reca con sè la necessità di stabilirla in un determinato sito cioè oltre l'Appennino fuori della Valle del Po, come osservava l'onorevole Di Revel; per dare questa garanzia, cotesta dimostrazione, credo, poco importi che la capitale del Regno d'Italia sia di preferenza a Firenze che a Milano, cioè nella valle del Po.

Di fatti il Papa ed anche la cattolicità, mi pare debbano essere assolutamente indifferenti. Se dunque si è voluto che la capitale del Regno d'Italia dovesse essere fuori della valle del Po, vuol dire che non si vuole nè Milano, nè Torino, che vi era un altro scopo, perchè nella valle del Po non si combattono le questioni che riflettono il potere temporale dei papi, ma si sono sempre combattute le battaglie dell'indipendenza italiana.

Si è detto che la capitale si portava a Firenze cioè,

nella penisola, per dare un corpo all'anima d'Italia; per dir vero, questa frase per me ha qualche cosa dell'ascetico.

Io credo che l'anima d'Italia in Piemonte ha mostrato avere un corpo e spero che lo dimostrerà anco col tempo.

Per spiegarini, quella frase che dissi ascetica, io mi atterrò alla dottrina dei teologi.

So che i teologi dicono che l'anima è imprigionata nel corpo; io non vorrei che si pensasse per avventura, trasportando la capitale a Firenze, ad imprigionarla in quell'illustre città.

Io temo, Signori, pur troppo, che trasportando la capitale, ossia l'anima, il maggior centro d'azione dell'Italia lungi da questa valle così guerriera si tenda a debilitare l'Italia, a diminuirne l'azione.

Io ho pretese queste prime considerazioni per meglio spiegare il vero senso della convenzione e del protocollo; dunque dico la convenzione è un trattato come un altro che regola gl'interessi fra due parti che vengono a concludere un affare; in quanto al protocollo non può essere una garanzia della convenzione, questo mi pare che sia dimostrato. Il protocollo ha altro oggetto; cerchiamo qual possa essere quell'altro oggetto; per ciò debbo implorare la indulgenza del Senato, perchè sono obbligato a fare una rivista storica un poco lunga, mancandoci documenti sufficienti perchè ci furono negati è d'uopo che io vada tentennando, cercando nel passato quella luce che ci manca nel presente.

Io non parlerò delle tradizioni politiche francesi, delle sue aspirazioni; io non ripeterò la storia splendidissima di quell'altissimo ingegno che è il Thiers, io prenderò le mie mosse semplicemente dal trattato del 1815. Io credo importante prendere le mosse da quel trattato perchè è l'ultimo che ha regolato il diritto pubblico europeo; il trattato del 1815 fu concluso dopo lunga guerra; i trattati come ben sapete contengono disposizioni che regolano i diritti rispettivi dei contraenti, sono concessioni che si fanno reciprocamente per stabilire uno stato di cose che possa essere durevole, che racchiuda perciò sufficienti reciproche garanzie; naturalmente nei trattati non possono a meno che prendersi in considerazione le tradizioni delle Potenze contraenti, le loro mire, ed i sospetti anche infondati.

I trattati per lo più sono è vero dettati dal vincitore al vinto; ma quando il vinto ha stupito il mondo colla vittoria, quando il vinto ha lasciato dappertutto monumenti grandiosi di civiltà e di prosperità, quando il vinto si chiama la Francia, dico che il trattato non può essere che onorevolissimo; io ritengo pertanto che il trattato del 1815, chechè si sia detto, fu un trattato onorevole per tutte le parti.

Io non andrò ripassando tutte le disposizioni di quel trattato che regolano il diritto pubblico europeo nelle altre parti dell'Europa; mi limito a parlare di ciò che concerne l'Italia.

Coi trattati del 15 mentre vennero ristabilite le diverse antiche dinastie nei vari Stati d'Italia, venne pure

riconosciuto che lo stato dell'antica monarchia di Sardegna nell'antico suo territorio non era sufficiente, allo stato delle cose, per mantenere quella sua posizione, che nella storia già era qualificata di custode delle porte d'Italia.

Si pensò allora che riunendo il territorio della repubblica di Genova a quello del Piemonte, si poteva avere uno Stato bastantemente forte, più compatto, e che essi per la posizione reciproca, una marittima e l'altra territoriale, potevano a vicenda giovare alla rispettiva prosperità.

Non mancò però in quel congresso, e credo sia stata l'Inghilterra, chi sostenesse che fosse opportuno aggiungere ancora l'antico Ducato di Milano allo Stato di Sardegna; e l'Inghilterra mentre proponeva questo espediente nell'interesse della forza, diremo dello Stato Subalpino, essa che s'interessava più per l'Austria che per il Papa, metteva innanzi, per quanto fu detto in qualche istoria di quei trattati, l'idea di cedere le Legazioni all'Austria in compenso della Lombardia.

Questo progetto fu contrastato dalle altre potenze e il Cardinale Consalvi ministro di Pio VII, uomo espertissimo e sagacissimo tanto si adoprò presso il principe di Talleyrand che questa idea fu abbandonata. Le Legazioni furono attribuite al Papa, e la Lombardia, ossia il Ducato di Milano fu lasciato all'Austria.

All'epoca del Congresso di Verona era nostro ministro plenipotenziario in Londra l'illustre conte D'Agliè.

In un famoso *memorandum*, che alcuni i quali si trovano in questo recinto ricordano certamente, egli sviluppò la convenienza di accrescere il territorio dello Stato subalpino acciò potesse compiere quella posizione di equilibrio che gli era dai trattati assegnata.

Sosteneva in quel famoso *memorandum* il Ministro di Sardegna che il limite dello Stato subalpino doveva quanto meno esser quello dell'Adige. Questo progetto comunicato al Congresso di Verona fu appoggiato da lord Castlereagh; fu combattuto da alcuni plenipotenziari, certamente da quello austriaco, e anche dai francesi, che in quel tempo, credo, fossero Matthieu Di Montmorency ed il Visconte di Chateaubriand.

L'idea dunque di quest'ampliamento dello Stato di Sardegna fu abbandonata, e lo Stato di Sardegna rimase con i confini assegnati dal primo trattato del 1815, cioè comprendeva il Piemonte e la Liguria.

Ora partendo da questo principio che ho messo così per base per ben stabilire come nel tempo passato si fosse riconosciuto importante avere ai piedi delle Alpi uno Stato abbastanza potente....

Mi si scrive da una persona autorevole che il *memorandum* fu mandato al congresso di Vienna e non a quello di Verona. Mentre faccio questa rettificazione in parte, mantengo che fu anche sottoposto ai plenipotenziari che convennero dippiù al congresso di Verona....

Senatore Sclopis. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Il *memorandum* del conte D'Agliè, che fu da me per la prima volta pubblicato, venne preparato prima che lord Castlereagh andasse al congresso di Vienna, e fu consegnato a lord Castlereagh come parte integrante delle istruzioni da seguire nelle discussioni del congresso di Vienna.

Questo è un fatto accertato, sia per la data dell'atto, sia perchè ne tenni lungo discorso coll'onorevole conte D'Agliè di cui non mai abbastanza sarà lodata la memoria nei fasti della diplomazia piemontese.

Senatore Sappa. Ciò per quanto mi pare non viene ad alterare per nulla l'ordine delle mie idee, però ripeto che se quel *memorandum* fu comunicato per la prima volta al congresso di Vienna, ritengo ancora di aver letto in documenti autorevoli che fu anche comunicato al congresso di Verona.

Premesse queste considerazioni sul diritto pubblico dell'Europa che fece seguito al trattato del 1815, passerò ad alcuni fatti successivi.

È nella natura della società umana che non possa essere stazionaria; succedono degli avvenimenti, succedono delle complicazioni che cambiano naturalmente l'assetto generale dell'equilibrio politico prima stabilito; e quel mezzo termine che era sufficiente ad una data epoca diviene insufficiente per il rivolgersi degli avvenimenti.

Accennerò soltanto ad alcuni avvenimenti i quali hanno potuto alterare questo stato di cose stabilito coi trattati del 1815.

Il primo che accennerò, poichè non intendo discorrere di tutti quegli che accaddero in Europa, nè voglio annoiare il Senato con questa lunga diacronia; il primo avvenimento che si compì, non dirò in Italia ma nel Mediterraneo fu la conquista d'Algeri, e questa fu impresa molto utile per la civile Europa, fu un atto che illustrò le armi francesi già così illustri, ed abbia lode la Francia di aver data all'Europa civile quell'ampia spiaggia di continente; ma questo fatto ha però avute le sue necessarie conseguenze politiche, esso ha aumentato la potenza francese nel Mediterraneo, ed ha per conseguenze alterato anche per questa parte quell'equilibrio che si era stabilito col trattato del 1815.

Nessuno sicuramente penserà mai a contendere alla Francia una conquista così ben meritata e così bene usufruita, ma certamente la Francia ha dovuto sentire essa stessa che dal momento che alterava la posizione sua nell'equilibrio europeo nel Mediterraneo era giusto che questo equilibrio venisse a mettersi d'accordo col fatto stesso.

Lo Stato che più d'ogni altro era interessato a questo equilibrio, era naturalmente lo Stato subalpino più vicino alla Francia, che avendo nel suo seno una delle principali piazze marittime del Mediterraneo doveva essere chiamato ad avere anche esso un proporzionato aumento di territorio se doveva corrispondere all'importanza che gli era stata dai precedenti trattati assegnata nell'equilibrio europeo.

Dopo quel fatto vengo alla preponderanza presa dall'Austria in Italia.

Il Senato sa quante volte le provincie dello Stato Pontificio, insorsero, quanti interventi ebbero luogo e nelle legazioni e ad Ancona e le questioni che vertirono per le valli di Comacchio e per Ferrara tra il governo Austriaco e il Pontificio, il Senato ricorda che sotto il regno di Carlo Alberto le relazioni coll'Austria erano diventate meno amichevoli appunto perchè questa prevalenza dell'Austria si era estesa inamportabilmente, intollerabilmente e me disse in un famoso congresso lord Clarendon.

Da questo stato teso fra l'Austria e la Sardegna nacque la guerra del 1818. Questa guerra che in principio prometteva all'Italia destini così gloriosi, per funesta fatalità ebbe triste esito.

Il solo Piemonte tenne alta la bandiera della libertà e dell'indipendenza.

Sotto questa bandiera si raccolsero quanti italiani avevano cuore più caldo di amor di patria in tutta la penisola. Allora non si parlò né di italianismo, né di piemontesismo, si parlò di fratelli italiani, i fratelli italiani delle altre provincie furono ricevuti fraternamente da tutti, furono ammessi agli impieghi, fu una vera famiglia italiana che fu degna di servire d'esempio a noi ed ai posteri.

In questo stato di cose sorse la guerra di Crimea a cui prese pure parte gloriosa il nostro esercito.

Dopo la guerra di Crimea si fece un congresso a Parigi.

In quel congresso non si trattarono propriamente li affari d'Italia; però tanto era evidente che lo stato d'Italia più non rispondeva a quella relazione di relativo equilibrio in cui era stato stabilito nel 1815 nell'interesse generale d'Europa, che sorse una voce per segnalare ciò a tutti i membri plenipotenziari presenti, e questa voce autorevole fu quella del rappresentante della nostra alleata, la Francia, e tosto venne dal rappresentante inglese appoggiata.

Il conte di Cavour che ebbe molta parte in questo congresso, in quella circostanza consegnò una memoria alle potenze che vi parteciparono, nella quale era dipinto lo stato infelice della penisola, e chiamando la loro attenzione soprattutto sulle legazioni, per esse proponeva un progetto di ordinamento governativo che non è stato accettato, ma che per quel momento poteva però essere considerato come un temperamento utile per quelle popolazioni.

Ma non fu al congresso di Parigi che la questione italiana prese veramente la sua vera origine d'azione. Fu al convegno di Plombières.

Al convegno di Plombières Napoleone III ed il conte di Cavour convennero di concorrere per dare allo Stato subalpino un'estensione maggiore che potesse raggiungere 12 milioni di popolazione, ed in questo caso si stipulò la cessione di Savoia e di Nizza. Al convegno di Plombières succedettero poi i fatti del 1859.

Nel 1859 la guerra da noi combattuta col concorso della nostra alleata ebbe dei gloriosi successi; ma non era appena vinta la battaglia di Magenta che già si conosceva la preoccupazione che era sorta in Germania per timore che la Venezia potesse essere conquistata a favore del Regno d'Italia. Ed a ciò dava forse anche maggiore fondamento il famoso proclama dell'Imperatore Napoleone. In quello stesso tempo le idee italiane avevano naturalmente concepito delle aspirazioni di generale indipendenza, portavano le loro viste anche al di là di quel confine che era stato stabilito tra i due contraenti di Plombières.

Preoccupato l'Imperatore Napoleone di questo stato di cose che probabilmente andava oltre le sue idee, le quali, sebbene favorevoli all'Italia, non potevano, però, disgiungersi dalle tradizioni francesi che a torto sicuramente, ma finalmente si mostravano sempre alquanto inquiete di un soverchio accrescimento degli Stati Italiani, l'Imperatore Napoleone dico, mandò proposte di pace per mezzo di Lord Palmerston che le fece comunicare per mezzo di Lord Loftus al Governo Austriaco. Queste proposte di pace non furono accettate; seguirono le battaglie di Melegnano di San Martino e di Solferino e allora direttamente l'Imperatore Napoleone si pose in relazione con Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria ed ebbero luogo i famosi preliminari di pace di Villafranca.

Ma l'Imperatore Napoleone ritenuto che le previsioni di Plombières non erano state adempite, che lo stato d'Italia invece di essere di 12 milioni d'Italiani non era che di 7 milioni, generoso come si mostrò sempre verso di noi dichiarò che non si faceva caso della combinata cessione della Savoia e Nizza. Stipulò infine il trattato di Zurigo.

Napoleone in quell'epoca manifestò una sua idea sull'Italia, ed era ben giusto che chi aveva tanto contribuito a farla, potesse darle dei consigli autorevoli. La idea di Napoleone era la federazione.

In un famoso opuscolo che la voce pubblica aveva attribuito all'Imperatore Napoleone si era manifestato anche un altro pensiero, ed è che se era indispensabile per mantenere l'indipendenza della Sede pontificale, che fosse sovrana in un paese, era però pregiudizievole che questo Stato fosse troppo esteso, e che in esso predominasse di troppo l'elemento secolare, per cui ne potevano più facilmente sorgere interne difficoltà e quindi maggiori occasioni a stranieri interventi.

L'idea di Napoleone era la federazione italiana e la autorità del Papa circoscritta. Quell'idea non fu accolta favorevolmente in Italia.

Vennero le rivoluzioni nell'Emilia, nel Modenesi, nella Toscana. Quella della Toscana soprattutto non combinava colle viste dell'Imperatore, la missione del Conte di Reizet e del Principe Poniatowski, dimostrarono quanto interesse egli annettesse acciò la Toscana si mantenesse autonoma.

Quando fu sancito il Plebiscito Toscano allora Napo-

leone appoggiandosi al patto di Plombières vedendo che lo Stato d'Italia era cresciuto più di quanto si fosse preveduto domandò la Savoia e Nizza, anzi volle questa cessione, e l'ottenne.

La fortuna d'Italia la spinse nella Romagna, si passò la Cattolica, voi ricordate la spedizione dei mille, l'ingresso trionfale di Garibaldi in Napoli, vi ricordate il lungo assedio di Gaeta. Le varie parti d'Italia ad eccezione della Venezia e del territorio ancora occupato dal Pontefice formarono un solo Stato.

Questo stato di cose non era consentaneo alle idee del Governo francese, e qui giova ricordare un documento diplomatico stato opportunamente letto dal Senatore Sclopis in cui il Ministro Trouvenet incaricava il barone di Taillernnd ambasciatore francese a Torino di far osservare al Re di Sardegna che un eccessivo così repentino ingrandimento del Regno avrebbe potuto avere delle conseguenze gravissime, che il centro d'azione ne sarebbe necessariamente deslocato e che da ciò ne potevano sorgere per cotesto Stato dei pericoli.

Questo consiglio, che se era ispirato da benevolenza per l'Italia, era però ispirato ancora dall'interesse francese, non fu da noi ascoltato.

La Francia intanto continuò a mantenere il suo presidio anche rinforzato in Roma. Ritirò per poco tempo l'ambasciatore che aveva presso di noi, ed in Roma continuò Francesco Secondo di Napoli le sue relazioni cogli insorti del suo paese.

Ora, lascio per un momento l'Italia, per portarmi a fare una breve escursione in un'altra parte d'Europa, perchè a mio credere non è con gli avvenimenti d'Italia senza relazione.

Sorsero, il Senato lo sa, i Polacchi a rivendicare la loro indipendenza, un'antica querela nei ducati germanici fu risuscitata. La Grecia aveva rovesciato il trono del suo re, e l'Inghilterra con stupore generale di tutto il mondo aveva rinunziato alla sovranità delle Isole Ionie a favore della Grecia. In questo stato di cose l'Imperatore Napoleone al principio di questo anno stimò che fosse opportuno chiamare le potenze d'Europa a congresso.

Pareva che la gravità delle questioni che erano venute, potessero conciliarsi con una mediazione autorevole in un congresso, e le potenze furono invitate a prendervi parte.

Alcune vi aderirono senza riserva, altre vi opposero delle condizioni. L'Inghilterra però, senza respingerla, in una conosciuta nota di lord Russell a lord Cowley, nota che fu comunicata al Governo francese, dichiarò che quel congresso per il momento pareva prematuro, e fece alcune obiezioni per dimostrare che le divergenze fra le parti contendenti erano troppo gravi, perchè si potesse sperare di comporre in un congresso.

L'idea del congresso fu abbandonata.

Intanto la Polonia è caduta, l'Austria antica rivale della Prussia in Germania, si fece la sua alleata per assicurare la sua preponderanza sul Baltico. La Grecia entrò in possesso dell'Isole Ionie.

Molto si è detto sul contegno dell'Inghilterra rispetto alla Danimarca.

In questo caso dirò come il generale Cialdini, che in materia di politica non si seguono le simpatie, ma si avvisa all'interesse.

L'Inghilterra non ha creduto d'intervenire a favore della Danimarca: io mi sono domandato il perchè:

E considerai pure perchè l'Austria antica rivale della Prussia avesse con essa cooperato ad accrescere la sua potenza sul Baltico a danno della Danimarca.

Io ho creduto di trovare queste ragioni in ciò, io non pretendo di essere profondo indagatore di cose politiche, ma io ho creduto potere scorgere in fondo di questa combinazione, questo pensiero, che non potendosi, cioè impedire alla Russia di estendere la sua potenza sottemettendo la Polonia, era opportuno di rinforzare quella potenza che era più vicina alla Russia, dandole una posizione sul Baltico.

D'altra parte ho creduto di scorgere che il vero modo di sottrarre la Grecia all'influenza Russa, era quello di renderla una potenza insulare, il che si ottenne mediante la cessione delle Isole Ionie fatta dall'Inghilterra la quale se perdeva la sovranità di quelle isole si assicurava in tal modo la sua influenza su tutta la Grecia.

Non essendovi in ora pendenti in Europa altre questioni all'infuori della questione italiana, è naturale che l'Europa sentisse il bisogno di porre un termine anche a questa questione per poter convenire in un congresso come potesse assicurare la pace per molti anni.

L'Imperatore Napoleone era desideroso di porre un termine alla questione d'Italia e soprattutto non desiderava mantenere il suo esercito a Roma, la di cui posizione oltre che non era naturale, talvolta poteva riescire increpabile per le autorità francesi che si trovavano sul luogo. Io non so se l'Imperatore dei francesi abbia iniziato queste trattative, oppure se le siano state dal nostro Governo proposte, se così desiderano, la sciamone il merito ai nostri negoziatori; il fatto si è che l'idea di venire a comporre la questione italiana si è messa in campo in questo momento.

Fu facile persuadere, a uomini ragionevoli, la convenienza di una convenzione sulle basi di quella, che fu stipulata, e l'Imperatore Napoleone desideroso qual era di abbandonare lo Stato Romano, che occupava non per sé, ma a nome della cattolicità, credette accettarla. Quindi fu conchiusa quella convenzione sulla quale dal canto mio non avrei obiezioni a fare.

Ma separatamente dalla convenzione, che la Francia stipulava nell'interesse della cattolicità vi ha un protocollo. Ora è appiutto sul significato di questo protocollo che conviene intendersi.

Io ritengo che Napoleone occupava Roma nell'interesse del potere temporale, ed in quello della Francia; ritengo che Napoleone ha sempre dimostrato di non desiderare più che la Francia, che lo Stato italiano si estendesse oltre certi confini, che ha voluto dei com-

densi, delle garanzie quando lo Stato italiano sali ad una popolazione di 12 milioni, e quando pervenne a quella di 22 poté desiderare altri compensi o garanzie.

In una parola, per dirla senza equivoci, io ritengo che Napoleone ha chiesto il trasporto della capitale fuori della valle del Po, al di là dell'Appennino come garanzia per la Francia, poichè fin tanto che la capitale d'Italia, il centro d'azione, e la così detta anima d'Italia stava nella valle del Po, l'influenza francese nell'Italia non poteva essere così piena come lo sarà allorchando la capitale sarà al di là dell'Appennino. (*Rumori*)

E qui permettetemi, Signori, che vi dica, che ho inteso con grande dolore (sarà pur troppo vero, ma non cessa di essere oggetto di grave dolore) la teoria della difesa, che ci venne spiegata dal nostro collega l'illustre generale Cialdini.

Secondo questo sistema egli è evidente, che l'Italia è al di là dell'Appennino, che la linea del Po e degli Appennini divide essenzialmente l'Italia, che la valle del Po è valle italiana bensì, per cui gli italiani faranno tutti gli sforzi al fine di conservarla, ma che la valle del Po non è propriamente quella parte dell'Italia, su cui l'Italia debba fare principale assegnamento. (*Segni di denegazione*)

Mi pare che stringendo le idee del generale Cialdini si possa venire a questa conclusione. (*No, no*)

Ora questo sistema combina con i miei timori; io temo appunto, che togliendo il centro d'Italia dalla valle del Po ne nasca vie maggiormente quello stato di cose che deplorava il generale Cialdini.

Perchè, egli dice: in caso d'attacco io mi addietro e lascio scoperta quella parte che pure voglio difendere, ma che è già più esposta delle altre per concentrare intanto, ed all'uopo la mia azione dove sta la capitale.

Dovunque io giri gli sguardi sulle carte geografiche vedo, che le capitali sono appunto nel sito dove c'è maggior pericolo e maggior bisogno di azione e di patriottismo.

Signori, noi che siamo alquanto attempati, e che apparteniamo a queste provincie ricordiamo ancora l'epoca in cui la Francia dominava in questi paesi, ed io mi ricordo questi tempi come tempi funesti, sebbene quell'amministrazione sia stata benefica, e lo sia stata tanto, che lasciò desiderio di sé presso parecchi per molti anni.

Chi fece il Piemonte italiano su Torino: qui in Torino stava il centro d'azione, la sede di un principe e di una dinastia cara al paese, naturalmente qui si concentravano tutti i vantaggi che ne conseguivano dall'essere centro dello Stato, qui si creò il vero spirito italiano più di quello che vi sia in qualunque altra parte d'Italia (*Sensazione*), ed almeno questa parte d'Italia ha col fatto dimostrato di non essere al di sotto di nessun'altra.

Però io dico; se voi allontanate il centro d'azione da questa valle. Dite sì, dite no, dite quello che volete, lo spirito nazionale italiano voi l'indebolite in queste provincie. Signori, ricordatevi di un famoso detto di uno

statista inglese, Giorgio Canning; egli disse in memorabile seduta del Parlamento inglese che non vi hanno migliori allenti nei paesi che si combattono che i malcontenti del paese stesso. Valendomi ancora dell'autorità del generale Cialdini, dirò pure che allontanando il centro dell'azione dalla valle del Po, il pericolo di veder occupate queste provincie dalla Francia si accresce e questo pericolo non credete che lo veggia prossimo: io rispetto troppo la lealtà e la sincerità dell'augusto principe nostro alleato, non credo almeno che abbia di queste idee, ma già ve lo disse in termini ben chiari il Senatore Cialdini: i principi non sono immortali, l'immortalità dei principi generosi è solamente nella storia. Ora chi vi promette che all'occasione di un cambiamento o rivolgimento qualunque, quell'idea non possa essere messa in campo? D'altronde chi ci promette che voi potrete sempre osservare con successo le condizioni che voi avete assunte verso il Papa? Chi vi dice che non nasceranno nuove rivoluzioni negli stati pontificii?

Ma queste cose possono avvenire anche senza la volontà del Governo. Ed allora, Signori, Napoleone vi ha forse detto nella convenzione la via che prenderà per intervenire in Roma? egli ripeterà quell'intervento che si è riservato, Signori, io credo che non era in dovere di dircelo, e noi non possiamo prevedere come interverrà; interverrà dalla parte che avrà più convenienza d'intervenire.

Ecco un altro caso in cui noi possiamo essere esposti ad un'intervenzione francese. Ma, o Signori, non è soltanto per la Francia che il trasporto della capitale al di là della valle del Po è una garanzia io ritengo (e ciò vi farà un tale senso), ma dico apertamente che questa garanzia è pur per l'Austria (*Sensazione*); finchè la capitale sta nella valle del Po, le aspirazioni degli abitanti di questa valle naturalmente si portano a completarla: altrettanto il centro dell'azione si allontanerà dalla valle del Po, quest'idea si raffredderà. I Veneti stessi cercheranno di accocciarsi coll'Austria (*Rumori*), e se non si acconcieranno faranno prova di abnegazione, di summo patriottismo. Io dico che l'allontanamento del centro d'azione è un pegno di pace anche per l'Austria, dico che l'Austria sarà naturalmente più sicura quando non avrà più la tema di vedere come complemento della valle del Po rivoluzionata la Venezia.

Signori, in questa unione d'interesse della Francia e dell'Austria, non vedete voi dei pericoli gravissimi? non li vedrete ora sotto il regno di Napoleone, ma col tempo si potrebbero verificare; ricordate il trattato di Campoformio, e se non volete ricordare quel trattato d'infausta memoria, pensate che se la fortuna delle cose potesse unire la Venezia all'Italia in seguito ad una guerra, credete voi che acquisteremmo la Venezia senza cedere al nostro alleato, che sarebbe certamente con corso colle armi di Francia ad acquistarla, il Piemonte e la Liguria. (*Oh! oh! Rumori*)

Ma tutti questi sussurri non fanno cambiare le cose. Io dico che se faremo la guerra all'Austria assieme alla Francia, e, se la Francia sarà vittoriosa vorrà in que-

sta circostanza un compenso per le provincie che col di lei aiuto avremo acquistate. (No, no. Rumori e denegazioni.) Ora se avremo la Venezia, io credo di essere autorizzato a temere che noi perderemo il Piemonte. (No, no.)

Ma, mi si dice, l'Italia si opporrà, l'Italia è una gran nazione, ha un esercito suo proprio. Signori, io non ho volontà di attenuare nè la forza, nè i mezzi dell'Italia; ma pensate chi avremmo a fronte, e in questo caso avremmo la Francia. E quali sarebbero i nostri alleati? Forse l'Austria che sarebbe stata sconfitta da noi? Forse la Germania che in questo caso sarebbe naturalmente solidale coll'Austria? Voi mi direte, e l'Inghilterra? Io parlo con molta trepidanza su questo punto. Nessuno più di me ammira quella gran nazione, nessuno più di me è grato del costante appoggio che diede al nostro Stato, ma io dico, se vogliamo conservare l'appoggio dell'Inghilterra sappiamo conservare la posizione che l'Inghilterra ci ha aiutati ad ottenere; manteniamoci fermi al posto che l'Inghilterra ha desiderato che avessimo se vogliamo conservare la sua alleanza. E qui permettetemi che io vi ripeta parole che ho lette non sui giornali, ma sui rendiconti delle Camere inglesi, dove possono avere maggiore autorità e sono parole di Lord Palmerston.

Quando ebbe luogo la cessione della Savoia alla Francia l'opposizione fece delle gravi rimostranze al gabinetto inglese perchè avesse lasciato compiere quel fatto; Lord Palmerston deplorò quel fatto, disse che era stata grave imprudenza pel Governo di Sardegna di compromettere la posizione che aveva ricevuto dall'Europa nei trattati del 1815, disse che con somma sorpresa aveva visto effettuarsi quella cessione senza che una sola parola nè ufficiale nè officiosa per parte del Governo di Piemonte fosse stata detta in proposito al Governo inglese e disse che il Governo d'Italia avrebbe avuto molto a lamentare questa sua imprudenza.

Io non voglio trarre troppo funeste apprensioni da questa dichiarazione fatta in Parlamento, ritengo però che quella cessione dal Governo inglese fu ritenuta grave, ritengo pure che vi è pericolo che noi allontanando il centro d'azione del nostro Stato noi sconvolgeremo le combinazioni politiche dell'Italia, noi sconvolgeremo il sistema delle nostre eventuali alleanze, e che i nostri alleati potrebbero forse cercare altre combinazioni all'infuori di noi, io temo che in un conflitto colla Francia senza l'appoggio dell'Austria, senza l'appoggio della Germania noi saremo abbandonati a noi soli.

Ora, Signori, potremo forse noi soli resistere alla Francia? Ma se cedete ora votando questa convenzione, come volete supporre che i figli vostri abbiano più coraggio di noi? Per me, Signori, non ho questa speranza, io credo che quando giungerà questo tremendo momento noi saremo abbandonati come attualmente è abbandonata la città di Torino, come è abbandonata la valle del Po. Ma, si dice, voi perdete di vista che il com-

penso di questa convenzione è lo sgombrò delle truppe francesi da Roma, che pure è cosa importante.

Signori, io non lo credo; io credo che dal momento che noi con fede giurata nel trattato abbiamo promesso di rispettare gli Stati del Papa, io credo che dal momento che la Francia si è riservata d'intervenire ove noi mancassimo a questo patto, io credo che la situazione del potere temporale è assicurata, e lo sgombrò dei francesi da Roma ne è la conseguenza necessaria; la Francia non avrebbe più ragione di stare a Roma; allora, o Signori, non sarei più noi, che insisteremo presso la Francia pel ritiro delle sue truppe, ma l'Europa, ma la intera cattolicità.

Poichè accenno a questa idea, mi viene in mente uno dei tanti equivoci, che ebbero luogo all'opportunità di questa questione, e che parrai conveniente di particolarmente segnalare.

Si è detto che il Governo nostro aveva avuto anche la scelta o di lasciare che la Francia occupasse un punto del territorio romano o di consentire la garanzia collettiva di tutte le potenze cattoliche, invece del trasporto della capitale.

Io ho inteso asserire questo, e non l'ho creduto, nè lo credo per l'onore dei contraenti.

Se veramente la Francia ci avesse fatto questa esultazione ed i nostri negozianti non l'avessero accettata, io direi che avrebbero tradito il paese; ma no, non s'è di certo fatta quest'offerta, e l'onorevole Senatore Menabrea, che ben sentì la gravità di cotesto equivoco non tralasciò di distruggere quest'erronea asserzione del suo collega l'ex-Ministro degli Affari Esteri, nella seduta di ieri, negò che si fosse fatta questa proposta ai negozianti.

Ed invero, o Signori, in che consiste la garanzia collettiva?

In virtù di qual principio è intervenuta la Francia in Roma?

In virtù di qual principio si è essa riservata d'intervenirvi di nuovo all'occorrenza?

È egli forse per un interesse francese? O per estendere la potenza sua?

O non è forse piuttosto come rappresentante del mondo cattolico che la Francia intervenne, e si è riservata d'intervenire?

E credete voi forse che l'intervento collettivo richieda che tutte le potenze cattoliche si portino tutte sul luogo in cui intendono intervenire in proporzione di loro popolazione, con un contingente di truppe?

Volete voi che il Messico, che il Perù, che il Brasile, che sono pure potenze cattoliche, mandino i loro contingenti?

Signori, l'intervento collettivo lo opera a nome di tutte le altre la potenza più vicina, più alla portata di poterlo operare, e questo si è il solo intervento collettivo ammissibile, la sola conseguenza naturale che non possiamo escludere.

E come avremmo rinunciato ad una cosa che non

potevamo escludere per darne un'altra che non ci sarebbe stata chiesta

A me pare impossibile di poter credere a questa asserzione o pure fu asserzione ripetuta da uno dei passati Ministri; fu asserzione ripetuta da alcuni Senatori in questa discussione; fu asserzione in sostanza, che per un dato tempo si volle far credere una verità.

Io credo, o Signori, che questo progetto di legge sia funesto: io ritengo che non è soltanto un danno ed sfregio pel Piemonte, ma lo tengo per un pericolo gravissimo per l'Italia; lo tengo per un errore europeo.

Io non dico che l'Europa non venga ad intervalli più o meno lunghi a correggere gli errori che la pregiudicano, ma intanto guai a chi ne è la cagione, a chi è causa che questi funesti errori possano ricadere sul paese; guai a noi che dovremo forse sopportarne le conseguenze!

Io vorrei ancora farvi altre osservazioni sotto un altro punto di vista ma l'ora tarda mi obbliga anche ad essere più breve.

Vorrei parlare di quella opinione pubblica che preoccupa cotanto i nostri uomini di Stato, e che veramente preoccupa perfino uomini venerandi a cui tutti prestiamo il più grande omaggio, su cui facciamo assegnamento; ma, Signori, questa opinione fu già spiegata e potrei ancora analizzarla se non temessi troppo di stancare la vostra attenzione; non accennerò in proposito che al discorso dell'onorevole Senatore Menabrea.

Anche esso ha veduto che quest'opinione era così generale, così incalzante ed ha dichiarato che era impossibile a qualunque governo resistervi.

Veramente io farei qualche distinzione, almeno io spero che in quest'opinione pubblica verrà anche calcolato per qualche cosa l'opinione di questo paese, e se si vuol escludere perchè interessato, mi pare che dovrebbe anche escludersi qualche altro che fosse interessato in senso opposto.

Credo che analizzando questa opinione pubblica noi la potremo ridurre ad una opinione che sarà di maggioranza forse, ma credo che non possa avere quel carattere di importanza che gli fu data; e se questa opinione aveva tanta importanza io direi all'ex Ministro

Menabrea perchè non si è interrogato il paese per meglio farla spiegare?

Perchè non si è fatto palese a tutto il paese nella stampa ufficiale ed ufficiale, questo divisamento, perchè non si è convocata la nazione espressamente nei Comizi elettorali, acciò nelle elezioni si preoccupasse di questa grave questione e non fu chiamata a pronunciare sulla medesima.

No, o Signori, non si volle sentire il paese, e come tanti satrapi i passati Ministri si sono costituiti interpreti di quest'opinione, e di cotai progetti ne hanno fatto un mistero.

Fu lamentato anzi dal Senatore Menabrea che si fosse tradito il segreto perchè la cosa doveva avere effetto quando nessuno più potesse essere in tempo di prevenirla; non so quali combinazioni si volessero creare per renderla più facile e sicura.

Ma, o Signori, il signor Menabrea ha detto in principio del suo discorso: « Siamo onesti. » Sì, o Signori, vi credo onesti, ma questo procedere non fu onesto.

Signori, non prolungherò di più il mio discorso dirò soltanto che quest'opinione pubblica a cui voi credete di dover credere, che questa opinione da voi creduta così grave, credete è un'opinione accidentale, effimera, e ciò dico per cuore del paese, è un'opinione fittizia, è un'opinione suscitata espressamente nelle rivalità e nell'astio, non è opinione a cui dovete inchinarvi; temete piuttosto che allorquando il paese farà la triste esperienza dei danni che verranno da questo trasferimento della capitale, quando si farà l'esperienza dello scompiglio generale dell'Amministrazione, dell'esaurimento totale della finanza (*Rumori*), della disunione del paese, dei pericoli cui andiamo incontro, temete piuttosto che sorga un'opinione compatta, sincera, che rimprovererà a voi la vostra debolezza. Sì, quest'opinione, o Signori, quest'opinione sola avrà eco nella storia, e le pagine di questa storia i nostri figli leggeranno con dolore immenso. (*Bravo*)

**Presidente.** Domando al Senato se vuol procedere oltre.

*Voci.* A domani, a domani.

**Presidente.** Dunque il Senato è convocato per domani a mezzogiorno.

La seduta è sciolta (oro 5 1/4).



CL.

TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge pel trasferimento della capitale* — *Discorso del Senatore Gallina in favore* — *Risposta del Presidente del Consiglio* — *Parole del conte Su'mour in favore* — *Discorso del Senatore monsignor Di Giacomo in merito* — *Parole del Senatore Ricotti in risposta al discorso del Senatore Cialdini* — *Risposta del Senatore Cialdini* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio* — *Discorso del Senatore Vesme contro* — *Aggiornamento della discussione a venerdì.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

Non è presente alcun Ministro, ma tosto giunge il Presidente del Consiglio, ed in seguito i Ministri di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

**Presidente.** Il signor Domenico Renano fa omaggio al Senato di 250 esemplari di un libro avente per titolo: *Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio dei Cristiani.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER IL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale del Regno a Firenze.

La parola spetta al Senatore Gallina.

**Senatore Gallina.** Da lungo tempo, o Signori, io non ho più invocato l'indulgenza vostra per le mie parole in quest'onorando Consesso, dal quale mi tenevano lontano una triste e dolorosa infermità, e le severe mediche ordinazioni; ed oggi che affrante sono le forze dei sensi, e scemate le forze della mente, se io oso scendere in questo difficile arriogo e prender parte ai vostri dibattimenti, non è già che io pensi e creda al

l'efficacia delle mie parole, ma vi sono spinto dalla legge del dovere, dal sentimento, dall'onore nazionale, e dal vivo amor di patria che provo quanti altri mai profondamente possa provare, e che mi fa riporre tutta la mia fiducia nella virtù e nel senno della Nazione, la quale io spero uscirà trionfante ancora una volta dalle difficili e durissime prove, alle quali la chiamano le recenti transazioni diplomatiche soggette alle nostre delibrazioni.

Ma prima che io entri nel merito di esse, lasciate che vi dica che il men retto, il meno schietto, e lo erroneo indirizzo dato alle trattative della convenzione del 15 settembre hanno ridotto alle misere proporzioni di un interesse di località o provinciale che sia, o comunale o di municipio, la più gran questione che ai tempi nostri si sia agitata nei consigli di Europa, la questione dell'unità italiana, questione grande per la sublimità del concetto, immensa per l'importanza dei suoi risultati, importantissima al progresso della civiltà in generale, e necessaria al giusto assetto del sistema politico che si definisce col nome di equilibrio europeo.

Ma la posizione della questione ridotta al voto di una deliberazione per il trasferimento della capitale, non solamente è strana, ma pone una parte di noi, o Signori, in una triste situazione; voglio dire pone i membri del Senato nativi di questa provincia nella dura alternativa o di trasandare le gravi ragioni che sono opportune a dirsi, e si sono dette ben apertamente in quest'aula circa le conseguenze politiche del trasferimento della capitale, ed espongono coloro che vogliono

tacere, e trattare la questione generale, la questione importante e politica di tutto il progetto di convenzione o ad essere male intesi, calunniati e derisi, come lo furono e lo sono le popolazioni di questa città di Torino.

Si, o Signori, colui che il primo, sia egli uomo politico o privato, rivestito di un ufficio pubblico o semplice cittadino, colui che il primo disse altrove, non qui, dopo le tristi giornate del 21 e 22 settembre Torino ha vinto, pronunciò un'abbominevole bestemmia, un'ironia crudele e sanguinosa, la quale avrebbe meritato una pronta e severa repressione, se la scempagine madornale ed il ridicolo che conteneva quel concetto non ne avessero fatto severa e pronta giustizia.

La città di Torino non poteva nè vincere nè essere vinta, la città di Torino non si ribellò mai ai suoi principi ed alle autorità che li rappresentarono. I Reali di Savoia lo sanno, e per la loro gloria non possono nè debbono dimenticarlo.

La città di Torino ha fatto le sue prove d'amore alla libertà, di affetto alla causa italiana e non ha aspettato a questi giorni per dimostrare quali fossero i suoi sentimenti verso i suoi confratelli e verso la patria comune.

Non ricca di pecunia, non grassa di patrimonio e di sostanza, essa divise il sale ed il pane con tutti i fuorusciti d'Italia, senza badare se vi fosse colpa negli individui, se vi fosse diritto, se vi fossero considerazioni che li potessero allontanare dalla carità patria.

Questo doppio serto di fedeltà e di amore alla libertà cingono la fronte di questa città di un aureola di gloria la quale risplenderà costante fino a tanto che nei petti italiani albergherà un sentimento non di sterile riconoscenza ma di vera e pura giustizia.

Io sono condotto a queste osservazioni, perchè in quest'aula, anche in uno di questi ultimi giorni fu detto che colpe gravi pesavano sugli abitanti di Torino, e dico queste cose, perchè m'intronano le orecchie tutti i giorni le accuse che agli abitanti di questa città si fanno e che credo per ogni verso ingiuste.

Gli abitanti di Torino riposavano tranquilli nella loro coscienza, senza rimorai e senza rammarichi, quando tutt'ad un tratto si svegliano nello stupore, e nello sbigottimento per notizie impossibili; essi non gridarono all'armi, gridarono aiuto, e si rivolsero alle autorità municipali per ottenere la tutela alla quale avevano diritto.

I cittadini di Torino assaliti si difesero, combattuti caddero, ma non furono vinti, la mano di Dio li protesse.

Il Magistrato municipale, il Consiglio comunale riempiono tutte le parti del loro dovere, essi hanno ben meritato dei loro concittadini e dei loro amministrati.

Dette queste poche parole, io passo alla questione principale, e la tratterò non come municipalista, ma tenterò di alzarmi alle regioni più alte della politica, non come uomo di Stato, che io non ho nè questa vanità, nè questa ambizione, ma come uomo po-

litico e di Governo che mira ai fatti, alla realtà delle cose, alle loro conseguenze, ed ai loro effetti, prima di risolversi a dare un voto quale crede dover dare.

Spiacemi assai, che io debbi parlare ai banchi, del Ministero, poichè mi pare di vederli vuoti (se la mia quasi cecità non m'inganna), anche questa è una parte che veramente non è lusinghiera; ma in questa Camera sono tanti uomini politici, tante sommità amministrative che, ancorchè sia assente il Ministero e la discussione continui, si può considerare come discussione utile, di pubblico interesse e tale che io spero sia accetta agli onorevoli miei colleghi.

Questa discussione, o Signori, si iniziò con un desiderio espresso, dalle diverse parti della Camera, il desiderio che la luce fosse fatta in tutta la sua pienezza sopra una questione così importante, e fu perciò domandato un supplemento di presentazione di documenti. Signori, io mi alzai in quell'occasione, sostenni la prerogativa della Corona, dissi le ragioni per le quali io credevo che i documenti dovessero presentarsi o non presentarsi; ma in sostanza io era d'accordo con coloro i quali domandavano che luce fosse pienamente fatta, con questa sola differenza che i nostri colleghi credevano che i documenti recherebbero luce alla questione, ed io credevo che la questione era più chiara col testo solo della convenzione che non con documenti che la oscuravano interamente.

I documenti diplomatici che vi furono presentati, la travestono, la guastano, la stravolgono da una parte e dall'altra per trarla ai loro fini; vi è combattimento politico tra un contraente e l'altro, e voi se volete cogliere nel segno siete obbligati a vagare nell'equivoco, in quell'equivoco che ha durato da tanti anni e che se dura ancora, condurrà per fermo a la rovina della patria.

Difatti, esaminiamo bene quest'atto: Vediamo se dopo i documenti diplomatici che lo spiegano, altri documenti siano necessari.

Io non credo che esistano o per meglio dire, che non siano comunicati; credo bensì che possano esistere, ma se volessimo vederli di qui a Parigi cogli occhi della mente, io credo che sarebbe facile il vederli e tradurli sui banchi di questo Senato.

Vi diranno che il Governo francese non è solamente cristiano ma cristianissimo, vi diranno che la politica francese, che l'ufficio della Corona di Francia è sempre stato quello di proteggere il papato ed il governo pontificio; vi diranno che non si può abbandonare questa posizione, ma bensì che si può cedere con tutte le riserve, come si è fatto nella convenzione scritta e sottoscritta dai contraenti; ripeteranno che coteste riserve non si possono nè limitare nè circoscrivere ai futuri eventi, finchè non si producono in atti; che ogni interpretazione è perciò fallace e che colla libertà d'azione si definiranno le possibili future questioni.

Nella elocuzione di questa tesi stanno tutte le spiegazioni che comporta il testo della convenzione di cui trattiamo; ma per quanto si voglia fare scrivendo e

riscrivendo note e dispacci diplomatici, la questione, siate certi, non avauzerà d'un passo, e le difficoltà dei futuri eventi riceveranno la loro soluzione dalle future deliberazioni che non sono previste, ed alle quali non si vuol ora provvedere.

Io posso ingannarmi, o Signori, ma son certo che maggiore spiegazione e migliore interpretazione non sarà mai data al testo della convenzione, dalla quale nascono le obbligazioni imposte al Governo italiano.

Che cosa si può dire di più? La convenzione colle spiegazioni diplomatiche si può definire la convenzione delle aspirazioni politiche, e per poco si faccia può diventare un enigma e non un atto regolatore dei rispettivi diritti.

L'onorevole Senatore Manna il quale prese la parola in questa discussione, dichiarando che egli parlava nell'interesse del Ministero a cui aveva avuto l'onore d'appartenere e a giustificazione della convenzione, ne intraprese l'esame e dichiarò lo spirito e le ragioni che l'avevano dettata. La relazione del nostro Ufficio Centrale, filosofica e sublime quanto possa essere, non tratta la questione pratica, ed attenendosi alle dottrine astratte, poteva considerarsi incompleta.

L'onorevole generale Durando membro dell'Ufficio la completò; vi disse a che punto si trovavano le cose da tre anni, quali istanze eransi fatte, quali risposte eransi ottenute, e come nulla si era conchiuso. Noi dunque abbiamo potuto scorgere dalle parole dell'onorevole Senatore, la storia delle seguite trattative, ed abbiamo potuto toccar con mano come peccasse d'inesattezza il famoso dispaccio col quale il passato Ministero annunciava alle autorità provinciali la convenzione sulle basi del conte di Cavour, fra le quali non si trovò mai la malaugurata proposta del trasferimento della capitale.

È chiaro che le trattative del conte di Cavour si facevano in seguito ad una deliberazione del Parlamento, deliberazione importante, se si guarda all'entità della causa, deliberazione che poteva soddisfare l'opinione pubblica.

Si diceva da un lato: Roma capitale d'Italia, si diceva dall'altro, Chiesa libera in libero Stato.

Grandi principii, belle sentenze: ma quanto distanti dal loro compimento in faccia alla convenzione di cui trattiamo! non aggiungo parola; il Senato lo vede meglio di quello che io possa spiegare.

Il Senatore Manna vi disse quale fosse l'importanza della questione, quanta la gravità ed entrò nelle viscere di essa, e vi parlò della trasformazione del Papato, vi fece toccare con mano le difficoltà della risoluzione che debbe avere la nostra posizione.

In faccia al Papato, le nostre difficoltà sono immensamente più gravi, nè minori i pericoli, e le difficoltà della posizione del Governo che accetta la convenzione.

Coll'interpretazione, o per meglio dire colla spiegazione data dall'onorevole Senatore Manna, in parte ripetuta, ma non nello stesso modo dal Senatore Mambrea membro del cessato Ministero voi già potete ve-

dere qual è lo spirito che ha diretto questa negoziazione, e dalle osservazioni fatte, conviene riconoscere che si volle con questa convenzione in quanto riguarda il potere temporale del Papa si conservino diritti che gli furono riconosciuti e nell'esercizio dei quali vive da molti secoli. Con essa si volle inoltre che la protezione esercitata da lungo tempo verso il Papato dalla corona di Francia fosse trasferita al Re d'Italia a certe condizioni e cogli obblighi che nell'atto sono come sovra specificati; e finalmente come guarentigia di siffatte obbligazioni essersi stipulato il protocollo da cui si informa il progetto di legge che discutiamo per il trasferimento della capitale.

L'onorevole Senatore Manna soggiungeva poter essere questa un'ultima prova; io rispondo che se è ultima prova, è lunga tanto, e tanto ampia, da non aver confine.

La condizione imposta, secondo l'egregio Senatore, si è che il solo progresso morale per forza della civiltà riesca a persuadere chi vi è direttamente interessato, che non esistono diritti positivi e che a radicarne, sono necessarie grandi riforme, conforme ai bisogni dei tempi alle esigenze della pubblica opinione ed alle norme delle civili e politiche istituzioni abbracciate da tutti i Governi nazionali.

Non dirò più oltre in proposito; taccio pure dei mezzi che saranno direttamente, od indirettamente necessari, ma prego il Senato, e col Senato prego il Ministero di ben avvertire che questo tempo è lunghissimo, che le prove saranno immense, e che a queste prove, a queste difficoltà, conviene che il Ministero si prepari.

Io non dubito che a così grave impresa si appresti il Ministero, ma per prepararsi a vincere queste difficoltà, od almeno a dominarle, sono necessari provvedimenti, che riguardino tutte le condizioni dello Stato.

Questa, ripeto, è un'opera grave, e sicuramente in quest'opera conviene che si osservi la più grande giustizia, la più grande equità, non disgiunte dalla tutela di tutti gli interessi.

Io mi preoccupo delle condizioni del Governo, e mi accordo intieramente nella franchezza, nel modo semplice e schietto con cui infonde negli animi le sue convinzioni e i suoi proponimenti, l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Egli è indispensabile, che cessino gli equivoci, che durarono da troppo lungo tempo; egli è necessario, che si adotti una base sicura, ordinata e continua di amministrazione, la quale modifichi l'attuale e vi porti maggior concorso dell'opinione pubblica e dell'interesse generale.

È singolarissima la condizione del Ministero! La convenzione è fatta e conchiusa senza che alcuno dei Ministri attuali ne sia stato partecipe, e tuttavia ad essi ne tocca l'eseguitamento.

La convenzione era sottoscritta dal Re, dall'Imperatore e dai Ministri! Nessun uomo poteva venire ad

occupare il seggio ministeriale, che non fosse disposto ad accettarla e difenderla.

È ben naturale, che accettandola, il Ministero debba difenderla e sostenerla con ragioni d'utilità e di convenienza. Ciò è quanto si è fatto dal Ministero, e lo ha fatto dichiarando, che allo stato delle cose, stava la ragione di utilità morale e politica forse più potente che non l'utilità materiale: ma che non avrebbe stretta la convenzione, se essa non fosse ancora stata fatta.

Vi ha detto francamente con quella eloquenza che comunica la scintilla elettrica, direi quasi, della convinzione, della buona fede e dell'onore, vi ha detto, io non l'ho fatta, ma la sostengo perchè è utile ed anche necessaria: se volete conoscere quali ragioni abbiano condotto la precedente amministrazione a farla, domandatele a chi l'ha fatta; io non vi posso rispondere.

Codesto è linguaggio politico nuovo, ma efficace, sebbene non tutti persuada; è linguaggio che soltanto allora si adopera, quando manca miglior rimedio ad un male che altrimenti non si può curare.

Vengo alla questione della capitale. La questione della capitale non è questione di principii o di diritti sulla quale si possa formare un'opinione in modo preciso ed invariabile. Negli scorsi 15 anni questa opinione ha subito diverse fasi secondo le circostanze, almeno parlo per mio conto.

Nel 1848 allorchè le nostre armi procedevano valorosamente e vittoriosamente in Lombardia, parve vicino il momento in cui il famoso programma di Re Carlo Alberto; di liberare la Lombardia e la Venezia si avverasse. Il nostro esercito era ancora nelle pianure di Mantova e nelle vicinanze di Verona: la questione della sede futura del Governo già si agitava; già sorgevano osservazioni e commenti sulla miglior sede strategica e politica del nuovo Regno. Codeste osservazioni prendevano corpo nella pubblica opinione e si facevano urgenti: andavano eccitandosi le emulazioni municipali, eterna peste d'Italia, ed, a mio avviso, era saggio e prudente consiglio l'antiverirle. Parvemi in allora matura la questione e che per prevenire gli inconvenienti e i danni gravi che ne potevano derivare si dovessero tosto preparare gli animi a questo cambiamento.

Io scriasi e pubblicai in Milano un opuscolo nel quale la questione della capitale era proposta; e la questione degli ordini amministrativi da porsi in armonia con quest'idea era pure abbozzata. Io volevo e intendeva che fosse discussa. I casi della guerra portarono via quella proposta, quelle osservazioni sulla questione della capitale non furono discusse, la questione non fu trattata.

Ora le circostanze son ben diverse: e mutata è la mia opinione sulla vera utilità di un cambiamento immediato della capitale, e mi accordo con coloro i quali giudicano poter essere questo fatto sorgente di gravi danni e di pericoli per lo Stato.

Io non voglio ripetere le cose già dette dai valenti oratori che mi hanno preceduto e bastami di riferirvi

a quello. Ancor meno io intendo parlare di strategiche considerazioni le quali non sono di mia competenza, bensì a questo riguardo non posso omettere d'osservare, che dalla narrazione dei fatti delle negoziazioni di cui parliamo, appare che le ragioni invocate in appoggio della convenzione e tratte dalle considerazioni strategiche non poterono essere determinanti, perchè posteriori alle negoziazioni medesime. Mi permetterò ancora d'aggiungere che queste ragioni non parvero e non paiono urgenti, e che il volerle fare perno di una risoluzione tanto grave, quale è il trasferimento improvviso e disordinato della sede del Governo e di tutte le Amministrazioni, è divisamento non degno di uomini oculati e saggi.

Passo ora ad una serie di considerazioni politiche più delicate a trattarsi e che suscitò in quest'aula e specialmente sui banchi del Ministero una specie di disapprovazione più viva e più sentita; intendo parlare dei dubbi, dei timori, delle apprensioni che nello spirito e nell'animo di uomini politici, saggi, temperati ed ottimi Italiani s'ingenerarono dalla risoluzione del repentino ed inaspettato mutamento di capitale.

Qui s'è detto: Ma badate che il trasporto della capitale lascia dietro a sè un dubbio che siffatta questione prepari il terreno a cessioni o temporarie o definitive di territorio. Signori, io non ho questo timore, ma non comprendo che quando in quest'aula si palesano per amor della patria, per la sua indipendenza, per l'integrità del suo territorio tali dubbi, invece di adirarsi e risentirsi, non si cerchi piuttosto di esaminarli e di discuterli per dilegularli e rassicurare l'animo di tutti. Procediamo a questo esame e vediamo se questi dubbi e questi timori abbiano qualche apparenza di fondamento.

Nissun paese più che l'Italia ha dolorose memorie di invasioni e di usurpazioni straniere, ed oltre la triste condizione delle cose attuali, siamo noi talmente amemorati per avere già dimenticato, che non sono ancora 15 anni, che una gran parte d'Italia non era degli Italiani? Esistono tradizioni antiche e recenti esempi. Vi ha la Storia la quale c'insegna che in tutti i tempi ed in molti luoghi dei nostri naturali confini fu contrastato il possesso di essenziali parti del nostro territorio o per ragioni di difesa o per altro pretesto qualunque invocato dai nostri vicini. La Francia non può adontarsi se si richiami alla memoria che la politica francese da lunga serie di anni ha considerato il versante italiano delle Alpi siccome utilissimo antemurale della Francia. Senza parlare di tempi più remoti, della calata di Carlo VIII in Italia e delle guerre dei suoi successori, le memorie del celebre ministro di Enrico IV non fanno esse conoscere quanto si apprezzasse nella politica francese la di lei influenza sopra l'Italia, non solamente influenza morale, ma influenza materiale con occupazione di territorio? Non è egli a cognizione di tutti la politica dei due cardinali di Richelieu e Mazzarino e più ancora quella di Luigi XIV non fu essa

sempre rivolta al versante italiano delle Alpi per la occupazione delle quali fu sparso non poco sangue italiano e francese?

E la città di Saluzzo colle terre forti del marchesato e Pinerolo colle sue valli, già possedute e poi cedute dai francesi non stanno per testimoniare come la politica francese si movesse verso questa parte, e gli Italiani subalpini facessero ogni sforzo per respingerli e tenerli lontani?

Io non dico che queste idee siano nell'animo del nostro alleato, anzi mi permetterò fra poco di fare qualche osservazione personale che proverà il contrario. Ma voglio dire: i nostri colleghi esprimono apprensioni, diffidenze, insomma cercano di mettere colla loro opinione il Governo in condizione di esaminare bene lo stato delle cose, prendendo i loro esempi o da passate vicende, o da quelle di tempi moderni: le tradizioni ed i precedenti storici stanno per loro; la buona fede è per loro, e la coscienza li assolve di qualunque imputazione. (*Bravo*)

Così per esempio deve egli tacersi che anche ai di presenti non mancano uomini politici i più liberali ed i più generosi, i quali nell'interesse della loro patria francese pensano che certi sbocchi delle Alpi sono, se non necessari, utilissimi alla difesa dello Stato, e sarebbero lieti di possederli?

Se vivesse ancora fra noi quell'onorando e vero italiano che era Giacinto di Collegno, egli confermerebbe queste mie osservazioni, giacchè insieme con lui abbiamo udito porsi simile accademica questione dagli stessi nostri amici e segnare col dito sulla carta geografica la valle del Po, siccome confine, non naturale, ma politico della Francia.

Ciò tuttavia non vuol dire che il Governo francese nostro alleato intenda impadronirsi di quella, mentre prodiga gli aiuti ed i consigli per il nostro ingrandimento e la nostra conservazione.

Vorrei ora dire una parola circa un singolar sistema di argomentazione che troppo sovente si pone innanzi e tende ad accusare di leggerezza e di cavillo le dimostrazioni le quali si appoggiano a principii legali e di giurisprudenza, e che da certi uomini politici si chiamano curiali. Così, per esempio, trattando le questioni attuali si parlò di possesso e di proprietà e fu da altri opposto che questi erano argomenti curiali non applicabili alla questione politica.

Io giudico ozioso di entrare in tal discussione, ma non posso tralasciare d'osservare che bene spesso i principii di giurisprudenza vengono molto a proposito nelle questioni politiche ed anche diplomatiche e non è raro il caso di trovare la formola dell'*uti possidetis* nei trattati di pace e nelle transazioni politiche.

Il vezzo perciò di chiamar curiali siffatte argomentazioni non mi pare nè opportuno nè fondato. Sotto nome di curiali potrebbero comprendersi i più distinti personaggi i quali siedono capi della magistratura giudiziaria; potrebbero comprendersi valenti professori di

diritto pubblico e civile, e di ogni ramo di giurisprudenza, rinomati giureconsulti, decoro ed onore del foro italiano; e poichè sto parlando della curia e de' magistrati, permettetemi, Signori, che ultimo fra tutti io mi glori d'aver appartenuto a quella rispettabile e rispettata classe di persone, la quale nella pubblica opinione fu sempre stimata per la sua rettitudine, per la sua indipendenza e per l'esercizio di tutte quelle virtù le quali formano la base di un ben ordinato Governo.

Parlando di argomentazioni più o meno logiche e stringenti, potrei, a mio turno, rilevar quelle che, secondo me, vestono piuttosto la forma di stratagemmi anzichè di logiche deduzioni.

Di tal natura parmi la risposta dell'onorevole Senatore Menabrea all'osservazione qui fatta e ripetuta, che la convenzione del 15 settembre fatta senza il previo assenso del Parlamento era incostituzionale. A ciò egli oppose con una facilità sorprendente, che il Ministero passato pensava sottoporre all'esame del Parlamento la stessa convenzione valendosi di una proposizione di legge finanziaria per l'autorizzazione delle spese occorrenti al traslocamento della capitale, conseguenza diretta della medesima convenzione.

Signori, codesto pare a me non certamente un modo legale d'approvazione parlamentare, bensì un politico stratagemma, il quale per vero è più sottile ed artificioso che l'argomentazione curiale della proprietà e del possesso.

Con ben altro ordine d'idee e di principii l'attuale Ministero provvide a rimediare al difetto dell'incostituzionalità dell'atto di cui parliamo.

Ecco come il Ministero il quale ha accettato di difendere la convenzione, ha iniziato il suo ufficio, come si è presentato al Parlamento. Il Ministero voleva che il Parlamento conoscesse e pronunciasse: non poteva farlo pronunciare sulla convenzione; questa era firmata e ratificata, e metterla in questione, avrebbe potuto sembrare un'ostilità alla Corona; gli presentò il protocollo che discutiamo; con questo protocollo voi discutete la convenzione, e l'avete largamente, nobilmente e sapientemente discussa; è una gloria di appartenere a questo illustre Consesso.

Ebbene il Ministero si presentò a voi e vi domandò l'approvazione di questo progetto di legge. E dal mio canto, io non lo posso rigettare per quanto gravi veda i pericoli, i quali saranno compensati da una grande attività, da una grande vigilanza, dalla virtù dei cittadini, dall'esperienza e dal buon volere del Governo.

Qui sta il punto, o Signori, e non è il meno grave di tutti quelli che abbiamo trattato.

Prendiamo la cosa da alcuni anni a questa parte. Il conte di Cavour vedeva quanto altri mai le difficoltà della questione romana, e da uomo accorto e diplomatico per eccellenza si appigliò al partito, conviene confessarlo, più innocuo, il meno arrischiato e il meno compromettente che si potesse immaginare; pose la questione nelle mani del progresso morale della civiltà

umana. Volete un campo più vasto e più nobile di questo? voi lo trovereste invano.

Ma questo campo soddisfa egli ad una parte di opinione così estesa, e che si fa più audace che potente, che muove piedi e mani per giungere al suo scopo, che non bada a disordini morali e materiali, i quali possono nascere da una risoluzione violenta, ma che è pronta, vel dice il suo programma, che è pronta a tentare tutte quelle vie che possono sollevarla?

Il Ministero ha bisogno del concorso di tutti, ha bisogno di ben considerare la situazione sua e morale e materiale, rafforzarla in ogni modo e mettersi in grado di guidar le cose nel loro vero campo; ed in ciò avrà un grande aiuto che gli proverrà dalla capitale antica.

Torniamo alla questione.

Il conte di Cavour adunque mise nelle mani della Provvidenza la questione romana. Noi avevamo però un'altra questione, e pur troppo grave, quella di Venezia.

Qui, o Signori, convien porsi avanti agli occhi che l'una questione senza l'altra non può esser trattata, che convien cumularle tutte insieme, entrare nelle viscere loro e farsene un concetto preciso, giusto; e fattosi questo concetto, il Senato darà il suo voto e la sua approvazione a quei modi di procedere, a quei modi di amministrare che meglio conferiranno all'andamento della cosa pubblica.

Con quella di Roma eravi adunque la questione di Venezia, calda ed ardente questione che anima molto più profondamente il popolo italiano di quello che lo animi la questione romana.

La volontà di liberar Venezia, la volontà di venire a perfezionare l'opera italiana è troppo naturale, ma le difficoltà per farlo furono e sono immense, e non minori di quelle della questione romana; solamente questa è immensamente più difficile, considerata moralmente, mentre quella di Venezia è difficilissima considerata materialmente.

Tuttavia queste due questioni hanno preoccupato l'opinione pubblica in questi quattro anni. Il Governo non ha avuto la forza di far presenti le considerazioni che lo ponevano nella gran difficoltà di provvedervi, ha giudicato meglio trattar la questione romana, l'ha trattata, ma non l'ha risolta, nè la poteva risolvere.

La questione veneta l'ha lasciata cadere, e che doveva fare? Quindi ci fu una fermata, una inazione, una lunga sosta politica senza risultato, la quale tuttavia a quella ad un termine indispensabile e necessario, e qui si può domandarvi; a qual modo condurla a termine? volete Roma per capitale, ed in Roma sta il Pontefice, volete Venezia, e Venezia è occupata dagli Austriaci.

Che cosa conveniva fare per vincere queste difficoltà.

Conveniva raccoglierci, pensare all'amministrazione interna, all'economia interna, a fare quegli organamenti di vera unificazione che sono indicati da tutti, e che tuttavia restano sospesi e non hanno compimento: preparare infine i mezzi ed averli pronti all'uso nel su-

premo momento dell'opportunità: l'omettere tutto, vivere alla giornata, consumare il presente e dissipare l'avvenire, Signori, questa sì che è dimenticanza, questa sì che è vera inazione, questa è sosta, ma non sosta politica, è stata nel governo della cosa pubblica, è sosta micidiale, che conduce al precipizio ed alla rovina. L'attuale Ministero riconosce questo infausto stato di cose, ed il Presidente del Consiglio sempre sincero, sempre schietto vi ha dichiarato che il Parlamento non adoperò abbastanza la sua vigilanza e la sua forza, ed abbandonò troppo facilmente le tracce che erano state saviamente segnate dal Parlamento e dal Governo subalpino . . .

**Presidente del Consiglio.** In cose di amministrazione . . .

**Senatore Gallina.** dice egli: voi non avete trattato i Ministri dallo spendere a profusione, ed ora noi siamo eredi di questo passato, aiutateci, faremo economie, ma aiutateci a provvedere, poichè il provvedere ai mezzi di conservazione materiale, è affare che ci riguarda interamente.

Io, se me lo permette l'onorevolissimo Presidente del Consiglio, risponderò brevemente: sono conosciute le difficoltà di dottrine costituzionali per le quali alla Camera del Senato vogliono di molto ristrette le attribuzioni riguardanti alle cose della finanza. Tuttavia qualunque sia il valore di siffatta dottrina, la maggioranza del Senato, che non fa mai opposizione oltre certo limite il quale serve di avvertimento ma non di ritegno a chi amministra, il Senato dico, non omise di rappresentare in tutte le occasioni che si camminava per una via che ci perdeva, che ad un dato tempo, sarebbero le difficoltà gravissime e più difficile il rimedio. Questo tempo anticipò sull'avvenire ed ora è giunto, non bisogna celarlo. Ma quando ieri alcuni dei nostri colleghi toccarono queste considerazioni, io non ho potuto farmi capere di quel mormorio di disapprovazione col quale si accalero le gravi parole dei nostri colleghi.

È forse il timore che sia confidata alla pubblicità la condizione delle intime nostre cose? Voi versate in grande errore, o Signori, se credete che l'Europa non conosca la nostra situazione finanziaria. Non la sapranno i Torinesi, non la sapranno le vicine e le lontane provincie italiane, perchè la vita costituzionale non è ancor penetrata nelle viscere delle popolazioni, perchè i partiti politici sono troppo divisi e le loro esagerazioni nuociono alla verità dei fatti e perchè mille altre ragioni si accoppiano insieme nell'andamento del Governo per impedire che la vita politica costituzionale regoli l'azione di tutti coloro che hanno parte in essa.

Ma quando un Governo vive di prestiti e scopre così di tempo in tempo il vuoto delle sue casse, coloro che sono chiamati a concorrere per riempierle, conoscono troppo bene e da buone ed esatte sorgenti l'andamento dei suoi affari, lo stato dei suoi bisogni e delle sue risorse. Costoro sono i migliori statisti delle finanze di tutto il mondo.

Dunque io credo essere il Senato disposto a secondare in tutti i modi le mire del Governo, a secondare il Ministero in tutti i provvedimenti che proporrà onde raddrizzare le finanze e tutte le parti dell'amministrazione.

Signori, che il Senato a nostri poca voglia di udire che la condizione finanziaria è cattiva, io lo capisco: quando si fanno lagnanze e non si indicano i rimedi, metà sola dell'opera è fatta e l'altra rimane da farsi. Ma tacere, certamente è difetto più grande, è peccato imperdonabile.

Dunque la questione vuol essere trattata liberamente, conviene parlare chiaramente ponendo sott'occhio tutte le circostanze che si presentano tanto per difficoltà quanto per rimedi.

Io, Signori, non mi nascondo la gravità delle nostre condizioni finanziarie, ma sono lontano dal dire che la gravità di queste condizioni sia irreparabile. Io non mi illudo, e penso che la volontà ferma del bene, la virtù dell'abnegazione, lo studio accurato dei nostri bisogni e l'ordine nel provvedervi agevoleranno le vie a trovare i mezzi dei quali non difetta il paese.

Io vi dissi che prima di por termine alle mie osservazioni, vi avrei fatto conoscere certi particolari, alcune rivelazioni diplomatiche, le quali non possono compromettere in nulla il Governo allo stato attuale delle cose; ma invece goveranno ad illuminare l'opinione sulla sincerità delle buone relazioni delle potenze amiche; soprattutto sulle simpatie della nostra più stretta e potente alleata la Francia.

Nel 1849 io ebbi, non dirò la triste, ma la poco grata missione di portarmi come Ministro plenipotenziario a Parigi ed a Londra, onde indurre quelle potenze a sostenerci contro le ingiuste pretese del nostro nemico, nelle trattative di pace.

Voi sapete che in quell'epoca era Presidente della Repubblica francese il Principe Napoleone, che ora impera sulla Francia, e Ministro delle relazioni estere il signor Drouyn de Lhuys, quel personaggio distintissimo, uomo sinceramente leale, accurato degli interessi del suo paese; ma nello stesso tempo benevolo all'Italia.

Era Ministro in Inghilterra per gli affari esteri il giustamente celebre visconte Palmerston, quello stesso che è ora primo Ministro; anch'egli amico dell'Italia, che conosce profondamente la nostra lingua, e più ancora la nostra storia, e che apprezzava ed apprezza altamente il carattere italiano; e primo Ministro il conte Russel che ora è Ministro degli esteri a Londra, uomo di Stato, di prim'ordine ed amico non meno sincero degli altri all'Italia.

Noi eravamo in buonissimi rapporti, le buone parole non mancarono, ma i fatti?

Io diceva: Voi siete nostri amici, non farete nulla per noi?

Essi rispondevano che ci avrebbero porto aiuto in quanto ed in quello che avrebbero potuto. « Noi tutto

quell'appoggio morale che vi potrà abbisognare, ve lo daremo. »

Signori, io udii spesso da alcuni nostri uomini politici ridere di quest'appoggio morale, quasi ch'è una potenza colla quale avete buone relazioni, che vi ha aiutato in tutte le vostre vicende, come l'Inghilterra, sia in obbligo sempre di sposare la vostra causa.

La prima causa dell'uomo che governa, è quella della sua patria e dello Stato cui serve, non la causa dell'alleato; se questa si accorda con quella, la protezione, l'aiuto suo non vi mancheranno al certo. Voi l'avete veduto nell'affare della Crimea, ma se non si accordano, che aiuto volete voi pretendere da quella nazione? Ciò non pertanto essa non vi è nemica.

Tornando dunque alla mentovata missione, io debbo dichiarare che trovai tanto nell'attuale Imperatore dei francesi e nei suoi Ministri, quanto nell'Inghilterra le migliori disposizioni per aiutarci a comporre le nostre differenze.

Ma debbo accennare ad una singolarissima e grave circostanza, conosciuta forse da ben pochi e che pur merita di esserlo da tutti.

Il giorno medesimo che io giungeva a Parigi con pieni poteri e larghe istruzioni, in quanto che era lasciata piena libertà di proporre quello che secondo le circostanze si sarebbe creduto utile e conveniente, colla riserva ben intesa della approvazione del Governo, mi presentai al Ministro degli Affari Esteri di Francia accompagnato dal nostro Ministro, residente a Parigi.

Il Ministro francese rivolgendosi al mio collega gli presenta la necessità di una risposta alle proposizioni in corso.

Il medesimo dichiara che non l'ha ancora, ma che io forse avrei potuto dare schiarimenti in proposito. Risposi negativamente e di non essere per nulla informato di trattazioni speciali in corso.

Il Ministro francese premessa una breve esposizione dello stato delle cose aggiunse: vedete! si tratta di occupare Genova, ed alcune fortezze del versante delle Alpi per parte dell'armata francese, ma ben inteso senza prendere parte ai vostri conflitti e *les armes au bras*. Risposi immediatamente che io tutto ignoravo, e mi giungeva nuovo in quel momento.

La proposta era iniziata dall'inviato Piemontese residente a Parigi il signor Vincenzo Gioberti.

**Ministro degli Esteri.** Mi perdoni ma converrebbe citare l'epoca.

Senatore Gallina. Nella primavera del 1849.

**Ministro degli Esteri.** È necessario che siano citati i mesi ed i giorni, poichè l'onorevole Senatore Gallina sa che in un anno sonosi cambiati tre o quattro Ministri.

Senatore Gallina. Dopo la battaglia di Novara, e prima del trattato di Milano: del resto i miei dispacci si trovano presso il Ministero degli Esteri.

**Ministro degli Esteri.** Ma la proposta dell'occu-

pazione di Genova è essa antica, o venne fatta dopo la dimissione di quel Ministero?

Senatore Gallina. Era fatta da Gioberti dopo la battaglia di Novara.

Ministro degli Esteri. Come? Gioberti dopo Novara aveva proposto alla Francia di occupare Genova?

Senatore Gallina. Dopo Novara il Ministro era De Launay il quale cedeva poi il posto a D'Azeglio; De Launay non ne era informato: la proposta, ripeto, veniva dall'inviato Piemontese residente a Parigi.

Ministro degli Esteri. È cosa grandemente importante la data! Allora sarà stata fatta nel momento in cui si temè che gli austriaci dopo occupata Alessandria, volessero occupare il resto. In questo caso la cosa si capisce, altrimenti non si capirebbe.

Senatore Gallina. Si capisce fino a un certo punto: io però non l'ho capita! (ilarità).

Io trassi fuori le mie istruzioni concepite nei termini che ho accennato, e risposi al Ministro francese « Ho piena facoltà di proporre e rifiutare, ma finché io non ne abbia informato il mio Governo, dichiaro oppormi risolutamente alla occupazione di una città come Genova (la quale l'onorevole La Marmora ricorda in quali condizioni si trovasse).

» Io mi oppongo, perchè avere i francesi a Genova colle armi al braccio e non alleati, è far ridere i nostri nemici.

» Mi oppongo, perchè non veggio utilità a ridurre il Gabinetto di Torino a tale estrema, vale a dire al punto di non poter prendere una risoluzione qualunque, senza dipendere da potenze straniere che occupano il paese. »

Disi francamente: che al certo era conveniente per la Francia di occupare Genova, di aver un braccio sopra Firenze ed un altro sopra Torino; ma che però ciò non poteva convenire a noi, giacchè non si migliorava la nostra condizione con una posizione non bene determinata e dubbia, mentre degli equivoci non sono mai stato amico nè seguace. (ilarità) Spedii immediatamente un corriere a Torino per renderne informato il Ministero, il quale pienamente approvò la mia condotta.

Intanto però quella mia franchezza piacque al Ministro francese il quale mi strinse la mano dicendo: almeno così si sa cosa si vuole o non si vuole: le vostre parole sono franche; si può aver ragione o torto; ma quello che possiamo dirvi si è che dalla Francia non si fece simile proposta, e che richiesti, il Presidente della Repubblica l'accollse per sentimento di benevolenza.

Qui volsi accennare ad un'altra importante circostanza, ed è che naturalmente tanto il Ministro francese, quanto il Ministro italiano dovettero parlarne col l'Ambasciatore inglese a Parigi; sicchè avviatomi poco dopo all'ambasciata inglese, venne tosto il discorso sulle proposte relative all'occupazione di alcuni punti del territorio piemontese dalle truppe francesi; questione

grave, disse l'ambasciatore, la quale merita serio esame, sebbene il Governo inglese non vi si opponga, se così conviene e piace al Governo piemontese.

Non vi sfugga, o Signori, questa circostanza: in una questione così grave per la politica inglese, qual era la occupazione di Genova per parte della Francia, l'Inghilterra, ancorchè non prevenuta, non avendo potuto esserlo, tuttavia non contrastava.

Io gli risposi: che bastava emettere una proposizione simile per non aver bisogno d'essere esaminata, ma puramente respinta. All'ambasciatore inglese non dispiacque questa risposta.

Dunque voi vedete che la proposta dell'occupazione di qualche punto del paese, fattasi in tempi disastrosi per noi, non venne dalla Francia. Essa aderiva alle domande che le erano proposte e nulla più. Difatti, o Signori, l'opposizione da me fatta, invece di nuocere alle mie relazioni con quel Governo, mi fu favorevole a pieno.

Ciò proverebbe che in allora per parte della Francia non vi era nè pensiero, nè progetto di occupazione di territorio subalpino, ed il fatto delle riferite proposizioni, il quale avrebbe potuto ingenerare sospetti e diffidenze e non avrebbe avuto fondamento. Applicando alle presenti circostanze le stesse considerazioni, ognuno vede agevolmente che nemmeno le apprensioni, i dubbi ed i timori che hanno potuto essere qui manifestati, hanno maggior fondamento. Difatti l'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò prima d'ora che a lui non risulta niente di questo che era ben lontano da avere tali sospetti, ed io credo alle sue parole, e non vado più oltre.

Ma veniamo alle ragioni della convenzione. Questa convenzione ha ragione di essere, e nessuno lo può porre in dubbio, basta accennare ai suoi risultati; l'allontanamento delle truppe francesi da Roma e la surrogazione del Re d'Italia alla Francia nella protezione del Pontefice e del suo Stato.

Una condizione gravissima della stessa convenzione è certamente quella del trasferimento della capitale della quale si è abbondantemente trattato, tuttavia stimo opportuno di aggiungere ancora alcune parole in risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore Durando, le quali meritano di essere esaminate.

Io mi associo a molte delle considerazioni che l'onorevole Senatore vi ha sottoposte in questa gravissima discussione, ma non posso dividere le idee che egli ha espresse circa alcune ragioni nel suo apprezzamento delle opinioni avverse a questa condizione; egli essenzialmente la deduce da un sentimento di lesione d'amor proprio e di dignità offesa, egli vi disse:

« Guardateci bene e troverete che c'è un po' d'amor proprio offeso che ci conduce a fare l'opposizione, che la dignità del paese pare che ne scapiti, che in sue le passioni umane in cuori generosi come i nostri hanno una potenza grande da potervi anche far travedere e velare il vero. »



Ma, ripeto, io non posso dividere queste idee, giacchè gli uomini che sedono qui sono uomini politici che amano il loro paese, possono sostenere una causa con minore o maggior vivacità nell'interesse del loro luogo natio, ma in sostanza hanno dato prove del loro amore, del loro affetto alla patria italiana, alla patria comune; il luogo natio è scomparso, gli amori propri, le suscettività non esistono più, possono esistere in qualcuno, ma non esistono nella parte della Nazione che pensa, che studia, che esamina, che conosce il vero punto della quistione ed il vero stato delle cose.

Invece le osservazioni che vi furono fatte sul trasferimento della capitale hanno grandissimo peso, ed il generale La Marmora, il Ministero l'han riconosciuto; tuttavia io sostengo con loro che sia utile la convenzione, che essa abbia ragione di essere; che essa avrebbe potuto essere migliore, ma che allo stato delle cose, anche tal quale è, per infinite ragioni che è inutile di qui ripetere, che sono d'interesse politico, è bene che essa sia accettata.

Sulla questione della capitale, era nata una differenza d'opinioni che mi stupisce di non aver più sentito sollevare.

La nuova capitale è provvisoria, od è definitiva? *(Sensazione)*

Nei primi giorni si diceva, che la capitale era definitiva. Dopo, per quanto io sappia, non se ne è più parlato.

Il progetto di legge tace in proposito, e bene sta, giacchè in tal modo restano salvi i principii ed i diritti costituzionali.

Il governo costituzionale conferisce certi diritti alla Corona, ma quelli che non conferisce, che non sono implicitamente nelle condizioni del potere esecutivo, non possono essere sottointesi.

A mio parere la sede del Governo, la sede del Parlamento non può mutarsi senza l'autorità del Parlamento nazionale.

La legge che determina la città capitale del Regno può senza dubbio venir modificata da altra legge sancita nelle debite forme. Questo è principio costituzionale che io credo bene di qui affermare; e quanto al fatto, è questa un'ipotesi che non ha nulla di pericoloso in sè, e che non può avere prossima applicazione. E penso non sia senza utilità l'averlo accennato.

E qui, per non stancare maggiormente la pazienza del Senato, conchiudendo adunque io dichiaro di dare al progetto di legge il mio voto favorevole.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Signori Senatori. Sono circa due settimane che dura questa discussione, ed ogni giorno entro in questo recinto, sempre credendo di non dover parlare, ed invece mi trovo nell'impossibilità di tacere.

Io sperava più particolarmente di riposarmi quest'oggi

sapendo che l'onorevole Gallina era iscritto in merito e che avrebbe votato in favore.

Per le dichiarazioni di fiducia che ha fatte a questo Ministero, e particolarmente poi a me, io supponeva che egli ci avrebbe aiutati in questa discussione, e nel compito di sostenere il trattato di cui è discusso. Ma sentendo l'onorevole Senatore, mi corse alla mente quel motto: *Dagli amici mi guardi Iddio chè dai nemici mi guardo io*, e confesso che fra tutti i discorsi che sono stati fatti in quest'assemblea, ed ai quali ho dovuto rispondere, quello del signor Senatore Gallina è forse quello che mi imbarazza di più, perchè egli ha preso nel Governo di questo paese, tanto politicamente quanto amministrativamente una parte considerevole e la sua parola sicuramente ha una grande autorità. Oltrechè egli ha toccato una quantità di questioni molto gravi, quindi non avrò a male l'onorevole Senatore Gallina, se io non rispondo a tutte, e se non seguo particolarmente l'ordine che egli ha tenuto nell'esporre le sue idee.

Comincerò dalle più semplici, e poi verrò alle più delicate.

Dirò anzitutto dell'amministrazione. Egli ha con molta benevolenza espresso in certo modo di aver io dichiarato che avendo censurate le passate amministrazioni, mi trovava più d'ogni altro costretto a ricondurre le cose sulla buona strada.

Credo che fosse questo il senso delle parole dell'onorevole Senatore.

Egli ha poi, se non isbaglio, lasciato travedere che questa specie di osservazioni, per non dire rimproveri, giacchè non credo che si voglia su, porre che io potessi mai venire a far rimproveri al Senato, si dovevano dirigere meglio all'altro ramo del Parlamento; la circostanza cioè di trovarci in una posizione finanziaria assai critica. Egli è vero, quando io ho fatto quelle dichiarazioni rispondendo, credo, al Senatore Ricotti, esse vennero per incidente, ed ho capito io stesso nel farle che assai meno si riferivano a questo che all'altro ramo del Parlamento. Ma posso promettere all'onorevole Senatore Gallina, che non mancherò di farle parimenti venuta l'occasione, nella Camera dei Deputati.

Io credo realmente che dire la verità, massime per parte degli uomini che siedono su questi banchi, sia il miglior sistema, la miglior politica.

Io sono convinto tanto più dell'importanza di mettere ordine alle nostre finanze, che, mi si permetta di dirlo, essendo io a Napoli non mancavo, quante volte io era consultato o che avevo occasione di scrivere agli uomini che stavano al potere allora, di raccomandare la questione di finanza, a costo anche di subire una certa impopolarità, perchè un militare, un comandante generale che raccomanda l'economia, è veramente una specie di anomalia. Il Ministro delle Finanze procura i danari, e i militari li spendono, almeno così si pensa generalmente. Tanto è vero che io mi rammento di essere stato nel 1859, quando era attaccato da tutte parti,

rappresentato nei giornali umoristici perfino con un fuso in mano; dicevano: voi Ministro della Guerra parlate sempre di economie e di pedanterie; il momento di spendere è arrivato, andatevene che non vi voglia lo più.

Questo era il linguaggio che si teneva allora. Ma, Signori, egli è che anche come militare, e precisamente come militare che prevede una guerra, che io raccomandando a tutti di preparare fondi per mezzo delle economie, perchè ai nostri tempi, come ha detto l'anno passato nel Corpo legislativo di Francia un grande oratore (col quale ebbi il piacere di trovarmi d'accordo), il principio che la guerra nutrice la guerra non è più ammesso come tante altre cose; non si può più sostenere una guerra senza i mezzi necessari per farne le spese: in qualunque paese, lo spirito pubblico si rivolterebbe, laddove il peso della guerra dovesse cadere sulle popolazioni: bisogna che la guerra sia mantenuta coi mezzi di chi la fa; non si possono più fare quelle requisizioni, nè metterle quelle taglie che s'imponavano una volta; codesto sistema è affatto abbandonato dai governi civili: questo è un vero progresso della civiltà.

Or questo progresso fa sì che ci vogliono vistose risorse pecuniarie per intraprendere la guerra: ed è per questo che nella previsione di una guerra possibile caldamente raccomandavo di assestare il meglio possibile le nostre finanze.

Passo ora ad altro argomento.

Anche l'onorevole Senatore Gallina, con mio gran dispiacere ha fatto campeggiare, *planer*, dirò, così, dei sospetti che ci siano nei nostri vicini viste ambiziose, le quali possano essere un giorno o l'altro nocive all'unità d'Italia.

Confesso che sentir ciò dal labbro del Senatore Gallina mi ha fatto un gran dispiacere; egli ha appoggiato questa sua asserzione, se non erro, particolarmente sui discorsi tenuti con un Senatore suo antico amico, Giacinto di Collegno; ora io conosco il Collegno da 30 e più anni, fin da quando si trovava nell'emigrazione; delle cose d'Italia e di cose militari parlammo assai distesamente, e in tutti i nostri discorsi, in tutte le nostre discussioni, egli non mi ha mai manifestato quei sospetti che oggi gli si vogliono attribuire intorno all'ambizione della Francia di avere un possesso al di qua delle Alpi.

Il Senatore Gallina parlò poi di alcuni avvenimenti del 1849; egli disse che allora si agitò la questione di una occupazione francese a Genova.

Egli, se non isbaglio, ha detto che fu nei primi giorni di aprile del 1849, la data vuol dir molto, qualche giorno di più o di meno in quell'epoca, dopo i disastri di Novara....

Senatore Gallina. Esistono i dispacci nella segreteria del Ministero; io non ho portato via i dispacci....

Presidente del Consiglio. Hanno molta importanza per me otto giorni di più o di meno: perchè ognuno sa come sono andate le cose dopo i fatti di No-

vara, come si sono precipitate tutte le nostre sciagure; come io abbia avuto una missione dolorosa da compiere; ebbene io non sapevo che alcuno avesse mai parlato di una occupazione francese a Genova: ma in certo modo provo un'interna consolazione sentendo che precisamente ciò succedeva quando io aveva quella dolorosa missione.

Ed invero, quando io marciavo su Genova, sentivo profondamente la necessità di ristabilir l'ordine il più presto possibile, tenendo che, peggiorando le cose, avremmo potuto avere gli austriaci in Alessandria, ed i francesi a Genova. Mi affannava il pensiero che se non venivamo immediatamente a por fine alla sommossa di Genova, eravamo minacciati da una doppia occupazione.

Ma che da questo si possa dedurre che i francesi avevano delle viste ambiziose, l'onorevole Senatore Gallina che è uomo politico e che è stato anche diplomatico, non può crederlo di certo; io dal mio canto ritengo, che la Francia ha sempre avuto un grande, un massimo interesse a non permettere che l'Austria si stabilisse nelle nostre provincie, ed è naturale che questo interesse lo sentisse specialmente dopo il disastro di Novara.

Mi ha fatto piacere in mezzo a questo episodio di udire che qualcuno, non ho capito però chi fosse....

Voci. Gioberti....

Presidente del Consiglio. Io riconosco in Gioberti un grand'uomo, ma nella sua politica, qualche volta vi era della poesia, e nelle cose di Stato, la poesia è meglio lasciarla da parte (quantunque io fra breve abbia intenzione di citare un brano di poesia). Ora mi ha fatto grandissimo piacere l'udire che l'Imperatore Napoleone allora Presidente della repubblica era estraneo a quel progetto d'occupazione di Genova accennato dal Senatore Gallina; tanto più che negli scorsi giorni alcuni Senatori fecero salire simili sospetti fino all'Imperatore. Gli uni dicevano avere egli personali ambizioni, gli altri lo dissero costretto da condizioni imperiose. Io devo ripetere pur questa volta che questi sospetti, io non li ho mai divisi, e poichè ho già commessa prima d'ora qualche indiscrezione, mi permetterò di raccontare un piccolo aneddoto, che serve anch'esso a provare le benevole intenzioni dell'Imperatore a nostro riguardo.

E sono noti a tutti i celebri versi del Petrarca.

« Il bel paese

« Che Appennin parte, il mar circonda e l'Alpe. »

Già nell'altra Camera io ho detto che aveva avuto più volte l'occasione di avvicinare l'Imperatore dei francesi, che fin dal 1852, egli mi aveva manifestate buone intenzioni per l'Italia; ebbene, avendo un giorno l'onore di sedere a mensa a lui vicino, l'Imperatore mi recitò egli medesimo in buonissimo italiano i versi ora menzionati, dopo avermi parlato molto a lungo dell'illustre Manzoni, che ho il piacere di vedere seduto qui dirimpetto a me.

Credete, o Signori, che colui il quale ha impresse nella mente le belle parole :

« Il bel paese

« Che Appennin parte, il mar circonda e l'Alpe » è impossibile che nutra il disegno di annembarlo.

(*Applausi prolungati*).

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. È per un fatto personale?

Senatore Gallina. Non è per entrare nella questione, ma solo per rispondere alcune cose al Presidente del Consiglio sulla interpretazione delle mie parole.

Voci. Parli, parli.

Senatore Gallina. Io mi rallegro con me stesso delle osservazioni fatte dal Presidente del Consiglio, perchè si accordano colle mie. Egli però ha forse frainteso le mie parole.

Io ho citato l'affare del 1849 per dimostrare che gli appunti erano stati fatti al mio collega e non al Governo francese. Se il Governo francese avesse avuto l'intendimento di prendere possesso di punti strategici nel nostro paese, lo avrebbe potuto fare. Ma invece disse: io lo farò, se voi volete che lo faccia. Egli dunque operava come amico che entri nelle ostre vedute.

Del resto io voleva dire che un cittadino, Ministro di Stato, il quale faccia una proposta di occupazione di armi straniere, mostra di avere poca testa, poco giudizio e minor prudenza di quello che si chieda nei pubblici affari. Ad ogni modo, ripeto, le cose pronunziate dal Presidente del Consiglio entrano nello spirito delle mie osservazioni. Se ho poi parlato delle finanze, non ho inteso muovere rimproveri, e se il mio discorso è giudicato discorso di opposizione, vuol dire che fui sfortunato nelle mie osservazioni.

Presidente del Consiglio. Gli è per avermi messo nell'imbroglia. (*ilarità prolungata*)

Senatore Gallina. Non è mia colpa.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Di Salmour.

Senatore Di Salmour. Signori, darò il mio voto favorevole al progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni, coll'intimo convincimento di doverlo approvare, sebbene mi ripugni l'acconsentire alla convenzione 15 settembre, perchè essa non era richiesta da quella imperiosa e stringente necessità, che sarebbe agli occhi miei l'unica giustificazione plausibile di alcuna delle sue condizioni.

Nel dare un siffatto voto debbo necessariamente motivarlo onde non sia frainteso, o menomato il suo significato. Lo deggio tanto più che sono cittadino torinese, e che quindi mi corre l'obbligo di spiegare come, malgrado la mia ripugnanza ad acconsentire la convenzione che lo necessita, io contribuisco col mio voto ad imporre al Piemonte il massimo dei sacrifici.

D'altra parte un maggiore debito di riverenza alla cara e venerata memoria dell'illustre e compianto conte di Cavour mi muove a protestare contro certe suppo-

sizioni a cui dà appiglio la paternità che gli si diede della convenzione 15 settembre.

Il conte di Cavour è troppo alto locato nella estimazione universale, perchè la sua memoria possa essere offesa da erronee ed assurde supposizioni, in ogni caso, ad altra voce più eloquente della mia spetterebbe il difenderla.

Ma scusatemi, Signori, se il cuore prendendo il sopravvento alla ragione, e trascinandomi troppo oltre, mi esagera il valore di queste supposizioni ed il debito di protestare contro di esse.

Ecco la mia giustificazione. Il conte di Cavour mi volle quattro anni consecutivi suo segretario generale ai Dicasteri delle Finanze e degli Affari Esteri: egli mi fu capo, maestro ed amico, e fin dall'infanzia io costantemente l'amai di devoto e caldo affetto, che non si è spento con lui.

L'onorevole Senatore Durando risalendo all'origine della convenzione, e difendendo la sua amministrazione quale Ministro degli Affari Esteri, tra altri documenti, lesse alcuni brani di una lettera particolare del 15 aprile 1861 scritta al conte di Cavour, nella quale un eminente personaggio, fervido amico d'Italia, proponeva le basi di una convenzione per il richiamo delle truppe francesi da Roma.

Sebbene l'onorevole Durando abbia fatta colla massima riserbatezza questa comunicazione, tuttavia venendo da un ex Ministro degli Affari Esteri, essa mi fece senso, perchè essendo rimasto alcuni anni segretario generale in quel medesimo dicastero, so per esperienza quale e quanta importanza avessero ed abbiano tuttora le lettere particolari nella trattazione degli affari d'Italia, e quanto gelosamente si debbano custodire, onde serbare la massima segretezza a questo mezzo di corrispondenza, su quanto non si può nè ufficialmente, nè officiosamente scrivere.

Questa osservazione mi è suggerita dal rispetto delle tradizioni dell'ufficio che ho tenuto, e non è diretta menomamente all'onorevole Senatore Durando, ma sibbene a coloro i quali nell'avvenire volessero prevalersi di questo antecedente che mi sembra pericoloso.

Tornando alle basi proposte dall'emittente personaggio francese, l'onorevole Durando dopo di averne data lettura diceva: « Che non gli poteva rimaner dubbio e che il conte di Cavour abbia risposto dichiarando « accettare queste basi. » Non divido questa opinione rispetto alla accettazione compiuta delle basi, e meno ancora quella che il conte di Cavour siasi rivolto alla Francia e quando egli cominciò a dubitare che stesse « inutilmente picchiando ad una porta che non voleva « aprirsi. »

Il conte di Cavour conosceva a fondo la Corte di Roma, le difficoltà e la tradizionale lunghezza delle trattative con essa; se quindi egli si era deciso a picchiare a quella porta, per servirmi delle stesse parole dell'onorevole Durando, egli vi avrebbe picchiato e ripicchiato con quella tenacità di propositi che gli era propria, non

solo perchè è detto, picchiate e vi sarà aperto, ma perchè picchiando anche senza ombra alcuna di speranza, egli sapeva che questo era un mezzo di far sì che entrando in negoziati colla Francia, la porta a lui ribelle si sarebbe aperta per l'uscita dei francesi da Roma, senza condizioni.

Certo il Senatore Durando non intese dare al conte di Cavour la paternità della convenzione, e meno ancora di far risalire a lui la funesta responsabilità di questo atto. Ma dopo quanto fu detto e scritto sull'argomento, l'autorevole sua voce fraintesa può dar appiglio a far supporre che nelle attuali condizioni d'Italia il conte di Cavour avrebbe anche egli acconsentito alla convenzione 15 settembre.

Tale supposizione non può venir in mente ad alcuno di Voi, Signori, ma avendola udita fuori di questo recinto, debbo respingerla.

Non è dato a nessuno poter dire e vedere che cosa farebbe in determinate circostanze un uomo di alto e sagace ingegno quale era il conte di Cavour, segnatamente perchè egli aveva una destrezza senza pari nel vedere e cogliere l'opportunità delle cose. Ma se non è dato giudicare che cosa avrebbe fatto il conte di Cavour nelle attuali condizioni della questione romana, tutti coloro che lo conobbero da vicino, possono con piena certezza asserire, che mai egli non avrebbe accettata una convenzione condizionata al traslocamento della capitale del Regno.

Una guarentia siffatta d'altronde non gli sarebbe stata chiesta, sia per la fede che in lui aveva l'augusto Imperatore dei francesi, sia perchè l'immensa forza morale che il conte di Cavour esercitava in Italia, era la più salda e sicura guarentia, sia in fine perchè egli prima di trattare sapeva porsi in condizioni favorevoli per farlo. Tanto è vero che, già l'osservai, prima d'iniziare trattative colla Francia egli le rendeva possibili, aprendo segrete pratiche con Roma, che avrebbe proseguite anche senza apparenza di successo, perchè così si sarebbe più agevolmente e più sicuramente ottenuto la partenza dei francesi da Roma, mentre si sarebbero tranquillati gli spiriti dei cattolici sopra le vere intenzioni del Governo italiano.

Dopo la morte del conte di Cavour, sciagura nazionale fatta ogni di maggiore, si omise di trattare simultaneamente colla Francia e con Roma; si fece della partenza dei francesi la questione principale, ed un'ca; e le cose giunsero a segno che, senza tener conto delle reiterate ed esplicite dichiarazioni del governo francese, il precedente Ministero con singolare insistenza volle un impegno per parte della Francia, mentre non eravamo sufficientemente concordi, ordinati e forti nell'interno per poterlo sperare gratuitamente.

Una guarentia dunque fu chiesta, e fu il traslocamento della capitale. Nulla ostava che a fronte della chiesta guarentigia si rompesero i negoziati per aspettare tempi più opportuni e migliori. Nulla ostava che si sospendessero per proporre al Parlamento la translazione della

capitale, e che si riprendessero dopo. Ma invece si firmò la convenzione del 15 settembre la quale ci impone il traslocamento della capitale, e si firmò senza esservi costretti da quella assoluta necessità che sola poteva in certa guisa giustificare sì fatta indecorosa e fatale condizione.

Ora, se non in questo recinto, certo altrove i propugnatori di questa convenzione andarono tant'oltre da paraggiarla a quella del conte di Cavour per la spedizione in Crimea.

Signori, la convenzione per la spedizione in Crimea fu un sublime atto d'antiveggenza politica, che ebbe più tardi il suo compimento, ma venne spontaneo alla mente del conte di Cavour in sull'aprirsi della guerra d'Oriente. A lui solo quindi spetta la gloria del concetto, come la gloria dell'esecuzione spetta al valoroso esercito Sardo, ed ai prodi Generali che lo comandavano.

In quei negoziati eravamo noi che facevamo condizioni alla Francia, e se recedemmo poscia dalle nostre pretese, non fu per debolezza, ma per generoso sentire, per sagace e previdente ardimento.

Cessino quindi gli insussistenti raffronti e non si frammischi il nome del conte di Cavour ad una convenzione nella quale ci vien imposto il traslocamento della capitale, che egli non avrebbe mai consentito finchè la questione di Roma fosse risolta.

Detto ciò per amore della verità storica e per lasciare a ciascuno la responsabilità, che gli incombe, vengo a dar ragione del mio voto.

In primo luogo, se la convenzione mi ripugna per la condizione di regime interno che c'impone, se ne deploro amaramente le conseguenze per Torino e per l'Italia, mi trovo chiamato ad approvarla od a rigettarla nel suo complesso, quand'essa porta la firma degli Augusti Sovrani delle due parti contraenti, quando essa è approvata con immensa maggioranza di voti dall'altro ramo del Parlamento, quando essa infine è, a torto od a ragione, accolta ed acclamata dalla massima parte della nazione.

Epperò se in siffatto bivio il mio voto favorevole al progetto di legge sarebbe motivato e giustificabile, potrebbe da un altro lato interpretarsi in modo da scemarne il significato ed il valore.

La convenzione fu a parer mio un grande errore, perchè è assioma diplomatico che gli atti internazionali che non sono necessari ed opportuni, incagliano sempre lo scioglimento delle quistioni in vista delle quali sono contratti.

Ma se la convenzione fu un grande errore, anche perchè i suoi vantaggi si potevano senza di essa conseguire, ora che è fatto compiuto, sarebbe agli occhi miei per l'Italia e per il Piemonte stesso un errore di gran lunga maggiore il rigettarla.

Signori, sono piemontese d'animo e di cuore; ed a segno che in sul principio andai a rilente nel propugnare la causa italiana pel solo timore di compromet-

tere le sorti del Piemonte. Non avevo fede nel risorgimento italiano, ma avendo affetto grandissimo al conte di Cavour, e fede nel suo potente ingegno, non ristetti però dall'operare per la causa italiana, e forse più che altri non crede.

Ma se non ebbi fede nel risorgimento italiano, oggi che si può dire compiuto, ho fede nell'avvenire d'Italia, e per quanto sta in me concorro ad assicurarlo, sia per debito di coscienza e d'onore, sia anche perchè sono convinto che, se per la massima delle sciagure l'Italia come per lo passato tornasse a dividersi, le antiche provincie ne soffrirebbero umiliazione e danno ben maggiori che le altre.

Italiano non solo di nome ma di fatto, non mi è più lecito nelle quistioni generali disgiungere l'interesse del Piemonte da quello d'Italia, anche quando mi è forza spezzare ad un tempo il cuore dei miei concittadini ed il mio, votando il trasferimento della capitale.

L'adempimento di questo stretto debito mi è tanto più penoso e straziante, che il traslocamento della capitale non era necessario quando la convenzione lo fece tale, in quanto che esso giunse inaspettato, in modo e nelle circostanze che lo resero più duro e più invisibile ai piemontesi non tanto per i danni che loro arreca, quanto perchè ne furono così ingranditi i pericoli, naturalmente più temibili e temuti in queste provincie, eminentemente d'ordine, e dove un indissolubile nodo di reciproco amore stringe da secoli popolo e dinastia.

Ma ora questo traslocamento è fatto necessario, inevitabile, se non altro per non fare maggiore ed immediato il male di alcuno de' temuti pericoli; esso è chiesto in nome dell'unificazione d'Italia, ed io non posso non votarlo sapendo, che in questa terra dei sacrifici, non havvene uno per quanto grande ei sia, che volenterosamente non si compia, quando l'interesse della patria lo richiede.

Avrei terminato se votando favorevolmente alla legge mi fosse lecito il tacere dopo il motivo dato dall'onorevole conte di Revel al suo contrario voto.

Rispetto l'opinione sempre coscienziosa dell'onorevole conte di Revel, ho la massima considerazione alla sua persona, ma appunto per ciò sono più profondamente addolorato, perchè nel presente stato di queste provincie egli abbia posto in campo un infondato timore, che la sua ben nota carità patria gli consigliava di tacere, se non per altro, perchè la manifestazione di questo timore dall'onorevole sua voce, era l'unico modo di renderlo temibile per il male ch'essa, col traviare gli spiriti, può arrecare.

Io sono caldo partigiano dell'alleanza francese, che stimo indispensabile finchè l'Italia non è ordinata e forte, ma se potessi travedere una minima apparenza che il traslocamento della capitale fosse stato chiesto dalla Francia con viste anche remotissime di occupare alcuna parte delle provincie subalpine, non solo respingerei il progetto di legge, ma diverrei il più accerrimo avversario di quest'alleanza.

Ma anzichè dividere il timore dell'onorevole di Revel, non comprendo come un uomo serio, pratico ed intelligente quale egli è possa averlo. In quanto a me non so trovarvi motivo d'essere ed il solo ragionare per dissiparlo mi sembra un'offesa alla Francia ed all'augusto suo Imperatore non solo ma anche all'Italia e più ancora al Piemonte.

Se le provincie piemontesi furono per molti anni orbe del loro Sovrano ed unite alla Francia, ciò avvenne quando l'aquila di Napoleone I, temuta dal mondo intero, stendeva le sue ali sul continente europeo; ciò avveniva quando la Francia era apportatrice di principii di libertà e d'incivilimento, sorti e fecondati dalla tremenda sua rivoluzione.

Oggi queste provincie più non costituiscono da sole un piccolo Stato ma fanno parte di un Regno di 22 milioni.

Oggi la Francia, in fatto di libertà e di civiltà, non ha nulla da portar loro, e se in talune di esse si parla francese, ovunque i cuori sono italiani, ovunque sono italiani i veri loro interessi morali e materiali.

Concludo, Signori. La convenzione ha alcuni vantaggi innegabili, se sappiamo, se vogliamo con mente ferma ed illuminata allontanare i pericoli che la accompagnano, lasciando in disparte le illusioni ed entrando risolutamente in una via seria e pratica che riconforti la nostra e l'altrui fede nell'avvenire d'Italia.

Approvo il progetto di legge, con dolore il confesso, ma con speranza e convincimento, e fo caldi voti perchè le parole d'unione e di concordia che sono in tutti gli scritti e su tutte le labbra, scendano realmente e si radicino in tutti i cuori, sicchè l'immenso sacrificio che contribuisco ad imporre al Piemonte giovi veramente allo scopo prefisso, l'unificazione d'Italia sotto la dinastia di Savoia. (*Applausi*)

Senatore Di Revel. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per il fatto personale.

Senatore Di Revel. L'onorevole preopinante ha creduto opportuno di darmi una lezione di prudenza politica. Io lo ringrazio della sua attenzione, ma non accetto il suo avvertimento, poichè credo che davanti al paese e davanti al Parlamento il dovere di un Senatore, di un rappresentante del paese, sia quello di dire schietta ed intera la verità come la sente, e come io l'ho sempre detta, e continuerò a dirla. (*Bene, bravo*)

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Di Giacomo.

Senatore Di Giacomo. Un argomento (poichè non ancora si conosce se abbia finito di esser quistionato) un argomento amministrativo politico, strategico, di santa ragione sembrerà, che troppo importunamente si levi in questo venerando Consesso a trattare colui, che per essenziale suo carattere debba essere alieno da quanto si mesce nel mondo governativo, ove niuna necessaria attinenza vel chiami, e debba talmente contenersi nella cerchia religiosa, che porga ad altri

l'esempio di vivere nel mondo, come se non si fosse nel mondo, al diro del santo, dotto ed ispirato uomo, che fu destinato ad operar la conversione dei gentili al cristianesimo. E gravissima si aggiunge la circostanza, che la parola tenga dietro ai ragionamenti dei più robusti ingegni del paese, delle più sagge menti di questa assemblea dottissima, che hanno già con tanta gloria perorata la causa.

Ma quando io mi sarò studiato di trasferire (e ciò non malamente a proposito e ciò prendendo la mia tesi dalle stesse ipotesi dei grandi dicatori, che mi han preceduto) di trasferire, io dicea, l'argomento in terreno a me proprio, e sotto quel punto di vista, che a me in preferenza per debito mio conviensi, allora chi per caso mi avesse accagionato di audacia sarà senza dubbio il primo ad ispirare al mio dire coraggio, attesa quella benevolenza, che per insita natural forza è la caratteristica de' cuori di questi personaggi, i quali mi ascoltarono, sino al più alto grado generosi.

Dirò dunque io prima, o signori Senatori, e dirollo nella persuasione più alta, che quanti furon dessi i valent'uomini, i quali dalla prima interpellanza sino all'ultima aringa testè sostenuta, fecero risuonare dalla or serrata, or profusa, ma sempre maschia eloquenza, quest'aula senatoria, tutti, sino allo svolger de' secoli, tutti riscuoteranno da queste stesse mura starei per dire, gli atti di riconoscenza indelebile, perchè hanno queste mura ricevuta, e portano seco l'impressione del carattere del cittadino costante e fervoroso non meno che del suddito modesto e fedele. Anzi la divergenza dell'opinare era appunto la cagione della pubblica edificazione, perchè vedevasi immancabilmente finire ad una convergenza che avea l'augusto scopo di promuovere la felicità pubblica, di provocare la felicità privata, che riguardassero ed il Re ed il popolo, di quella terra signore ed abitatore, la quale pria di quest'epoca avventurosa doveva sentirsi per tutta sua gloria e buon augurio l'apostrofe: *Intimare o utinam vel pulchra minus, vel fortior esses.*

Ma dirò con pace di tutti, o Signori, che io mi sento strettamente dalla mia coscienza obbligato a confessare, che questo contento il quale qui presente io senza interruzione concepiva, veniva avvolto sino a scomparire, da un sentimento, che ritirato a me stesso, io concepiva e fomentava di una gioia straordinaria quando riandava per la mia mente, che niun labbro si era mosso a sostenere un assunto, niuna lingua a contestarlo; niun occhio ad accennare di escluderlo, niuna mano ad applaudirlo. Senza che si additasse a tutt'uomo, che via vera di nostra salvezza, che fonte di vera prosperità nostra sarebbe stato di chiudere ogni varco, e fosse ancor piccolo, ogni sentiero, e fosse ancor stretto, ogni meato e fosse ancor sottile, a quella tetra discordia, che nega alla gloria del progresso quella pace religiosa, all'ombra della quale i bellici sudori non meno che le molteplici sollecitudini civili e politiche trovano e riposo

e conforto; perchè nuovo acquistin vigore, onde presentarsi a nuovi travagli, a nuovi trionfi animate.

Quantunque il cuore de' veri Italiani e veri amici d'Italia, quali qui sono tutti, non fosse mai stato diviso e dal Capo della cattolica religione e dalle dottrine che dessa rinchiude, e dall'apprezzare la morale in essa contenuta, pur tuttavolta a togliere l'apparente dissenso che la condizione delle cose trascina seco nostro malgrado, tutti qui con meritata lode di calma, taluno anche con agitazione non degna certamente di biasimo, ove si abbia mira alla santa causa di sua impetenza, tutti aspirarono alla conciliazione col supremo Gerarca della Chiesa, e fin col suo governo sino al possibile: e ciò quando si parlava di convenzione politica, militare; quando si discuteva un trasferimento di capitale; atti e fatti ne' quali si riponeva, o riconoscer si voleva una guarentigia della nostra nazionale esistenza. Non dirò io donde sia ciò avvenuto, io che apprendo dalle SS. LL. OO. nulla esservi nelle umane cose o di grande, o di mezzo, o di piccolo, o di minimo che non ci meni alla religione come alla meta del pensar nostro, e del nostro operare. Alla religione menano l'uomo le scienze speculative, alla religione le pratiche, alla religione quella, la qual tanto ci eleva, che *Caelum ipsum petamus*: ed alla religione più che altro la storia, che gli avvenimenti umani ai disegni coordina della provvidenza Divina.

8). o Signori, se il grande nostro avvenimento in tutte le sue condizioni considerato dovrà essere parte integrante non solo, ma eminente nella storia delle nazioni: avvenuta che sarà questa sospirata conciliazione, vedremo quale abbiavi avuto la religione profondo interesse. — Ecco dunque la causa d'Italia a buon dritto riconosciuta dal buon senso degli'italiani, e dal fiore dell'italico senno, una causa col sentimento religioso connessa. — E quindi capace di essere da un Ministro della religione per la sua parte trattata. — Quasi questo fosse un prezioso corollario, che all'attuale componimento di cose (o che in tutto abbia o che nella parte solo indeclinabile il suo componimento), apponga un serto raggiante di luce, che rischiarando le tenebre del sentiero, cui percorrer si deve, rende il passo più certo, e l'andamento più sempre ardimentoso e sicuro.

Io per altro non esorrommi, lo spero, al rimprovero del *ne sutor ultra*; procurando di osservare i limiti dall'argomento stesso segnati ne' brevi momenti, che diviso intrattenere le SS. LL. onorevoli. Solamente non mi sarà possibile astenermi dal ricordare, che negli affari gravissimi la volontà deve essere e precisa, e decisa; e non confusa colla velleità. E non divisa in antecedente e conseguente per indurre cavilli, ma sibbene concomitante nel senso, da essere la fedele compagna, sia dell'operazione, sia dell'avvenimento, e della posizione qualunque prenda l'affare. Abbia pur luogo o no il trasferimento della capitale, rimanga o pur no la convenzione separata dal protocollo; per l'opportunità, che a noi si presenta, fisso ed immobile deve rimanere a

noi nell'animo il disegno della conciliazione, come un atto sul quale non vi è cosa a transigere. Concorde fu il grido sinora; uniforme il pensiero; universale il desiderio dell'Italia, e pronunziato il volere di questa generosa assemblea; qualunque sia stata la forma, nella quale d'essa espresso lo abbia o la convenzione biasimando ed ora applaudendo. E anzi non voglio si tiri un velo mai sul merito a tutta ragione acquistato. È stato questo il voto dei rappresentanti la Nazione, ma le idee non furono adeguate. Vi concorreva il Senato, ma i termini non si potean precidere. Ogni Ministero sin qui cessato il voleva, ma non incontrava la simpatia delle circostanze.

Oggi, oggi il Governo del Re vanta una posizione sopra ogni altra felice, nella quale siensi trovati i precedenti governanti la pubblica cosa. La convenzione, il protocollo e le conseguenze che ne derivano hanno scosso il pensier d'oggi mente. Vuolsi inoltre che il movimento fisico accompagni il morale, e l'ideale. E perchè ogni agitazione deve finir coll'assetto e perchè ogni dimanda, che il componimento delle cose sia completo, deve ad ognun piacere che fra gli affari a comporsi venga più di ogni altro compreso quello che ognuno reputa il massimo, voglio dire il religioso. Questo mi fa ardimentoso a supplicare l'onorevolissimo Ministero, perchè *meminerit quod adest componere aequa*, giacche le occasioni *fluminis nihil feruntur*, diceva il canonista fra i latini Poeti. Se io non mi appellassi che alla convenzione, già avrei gli argomenti per solidità eminenti. La sottoscrive un Re che non sa fare colla sua abnegazione divorzio. Deve sostenere egli solo il patto che tutti i principi italiani ed alcuni oltre i monti dopo il 49 infransero? ed ei solo li sostiene. Deve imbrandire l'acciaio, e mettere a repentaglio il trono per la libertà dell'Italia? ed ei il brando impugna, ed al rischio si espone. Deve uscir dalla terra che rende gloriosa di sua discendenza la fama? ed ei di buon grado fuora ne viene. Deve escludere una città che vorrebbe con tutta gelosia ritenere? ed ei la fa cessare di essere nei suoi domini inclusa. Deve ora infine disporsi a temere che non vacillino i cuori di sudditi al suo cuore per amore innato inerenti, e alloggiare dalle mura che echeggiavano de'suoi primi vagiti (se viene la legge promulgata)? ed ei . . . Ma che più? . . . Pare che fossero a lui dirette le sacre parole *Egredera de terra tua, et de cognatione tua, et vade in terram, quam.* Non son certo d'aggiungere il rimanente, perchè non è ancora votata la legge.

Or a tanta facilità di costume che tutto promette a pro della religione avita e tralatizia; se si aggiunga il voto del soldato, che fu leone in campo, perchè veniva inoanzi all'altare benedetto dalla Madre Spartana in senso della Croce al primo marciar sotto le bandiere reali, come mi assicurano venerandi uomini del paese; soldato che ha comunicato con vicendevole compenso questa sua virtù; esempio di più alla docilità, ai rimanenti guerrieri d'Italia. Se si aggiunga la non dubbia

disposizione d'animo delle popolazioni, io non saprei dire quanto *et aqua et plana erunt omnia* per ottenere un intento così glorioso, e che farebbe al presente Ministero raccogliere un frutto di rinomanza indelebile.

Io qui non dissimulo, onorevoli Senatori, che non mi farebbe torto che ora stesse a pronunziare fra le labbra: *Quam rare propinquam longa procul longis via dividit in via terris.*

Ed a prima giunta par che lo assista ragione. Tanti e tanti tentativi a che menarono finora? Eppure io son certo di ciò che debbo rispondere. E credo aver disimpegnato il mio dovere se richiami alla memoria la prudente condotta di quel servo presso Plauto, che dovendosi estorquere un consenso del quale non si sperava facile venirne a capo, proponeva per prima quistione: *Tendendus esset ne senex, strictim an per pectinem.*

Uomini saggiissimi, quali qui sono già compresero tutto del mio dire la forza.

Quando lo zelo di far presto quasi a concludere una capitolazione militare sul tamburo; ha fatto che l'affare si presentasse ad esser trattato *Κολοσσαος Ελικος* come quel mostro, del quale tanto fu scritto in guisa da incutere a prima vista sconcerto all'immaginazione.

Quando la baldanza di chi indebitamente senza che a lui si appartenesse, voleva disputare in merito *Basilice loquendo*, e vantando di avere a suo comando eserciti di *Pirgopolinici* (mi si perdoni il vocabolo) qual meraviglia che tutto finisse col nulla concludere? Il silenzio è il nerbo e vigor degli affari.

Se la Convenzione, della quale trattasi fosse priata messa in mezzo, forse lacera penderebbe ancora in qualche piazza senza che si fosse o rigettata o accolta ancora. Onero attribuisce una giornata felice ai Greci pel loro contegno silenzioso contro i Troiani strepitanti. L'avvenimento rinnovossi in Inghilterra fra il severo esercito del conquistatore, e la vana iattanza degli abitatori di Albione. La conciliazione religiosa premesso lo Statuto, che assegna la dominazione ed il limite di tolleranza dei culti non è una legge che s'impiana, ma una esecuzione della legge già preesistente per essere con riserva trattata.

Si tengano pure in disparte coloro la cui dignità politica non deve essere compromessa: si adoperino quelli ai quali è lecito *supplicibus superare verbis* e per prima materia trattare si eligga quella, sulla quale nulla può esser negato; la quiete cioè delle coscienze a prescindere da ogni politica quistione.

Se noi tanto vogliamo distinto lo spirituale dal temporale, perchè non trattiamo distintamente l'uno e l'altro soggetto? Ciò che sia essenzialmente spirituale, o che abbia stretta ed inevitabile annessione con esso, nè da noi cattolici potrà mai negarsi, nè dal capo della cristianità cattolica potrà mai rifiutarsi.

Garantiti noi ed accreditati nel nostro contegno e di giustizia e di modestia, e di lealtà in desideri, ne' quali *res interpellat pro homine*, potremo mai sospettare, che il supremo Gerarca della chiesa, sconosca la sua

missione santissima? Non sarà d'uopo nè l'argomentar d'un Demostene, nè l'eloquenza di un Tullio, nè la loquacità di un Fabio per dimostrarlo.

Non sarà certamente egli medesimo il quale farà pervenire la sua autorevole voce ai Vescovi che senza pravo intendimento, ma per panico timore (forse in sulle prime non senza ragione appreso) trovansi dalle loro diocesi assenti? Non avrà egli che intimerà loro la stretta obbligazione che li assiste: *Pascere Gregem docere Ecclesiam*.

Non sarà egli, che alle vacillanti risposte dei timidi replicherà col giuramento *ponendi animam pro ovibus suis*? Non sarà egli che alle rimozioni di ostacoli (i quali non sono) nel libero esercizio del loro ministero ricorderà quella robusta sentenza *Gloria filiae Regis ab intus*? Non conchiuderà infine, che servasi al corpo mistico di G. C. col procurare a tutt'uomo la retta amministrazione dei sacramenti, e di quanto ad essa strettamente si connette? Perchè in ciò è riposta l'essenza del culto a Dio dovuto: perchè questa è l'ultima, ed inevitabile conseguenza del Vangelo: tutt'altro potendo essere a transazione soggetto. Or chi avrebbe l'ardire di negare che tanto si osterrebbe dal Vicario di Cristo in terra, quando la verità *sine fuco et fallaciis* si sapesse ai suoi piedi prosternere?

Ma dimanderà taluno, il quale già mi crede appiattato nelle mura di una sacristia per sfuggire la quiete dell'accordo politico, dimanderà egli, io diceva, tutto ciò, sebbene si ottenga, contribuirà per nulla agli interessi materiali del paese?

Signori, io che ciò non aveva menato dietro le spalle, mi fo ardito condurvi col pensiero al letto di quell'infermo, il qual colpito da malattia minacciosa di morte, non destinata però ad estinguerlo, sente più efficace l'applicazione de' rimedii, quando avendo composto interessi di grave importanza, il cui pensiero lo agitava, l'animo si è reso pacato e tranquillo. Ed io ricordo che trovandomi in Roma in quegli aurei giorni, quando Pio VII e i suoi Ministri, uomini superiori, un Consalvi un Gabrieli fra gli altri, in mezzo ad una lotta fieramente combattuta, malgrado l'inondazione di battaglioni francesi, facevano rilevare la forza morale del dominio spirituale, solo allora rimasto al Pontefice assediato nella sua stessa capitale. Trovandemi, io diceva, in quei giorni in Roma mi si narrava di un professore dell'arte salutare eterodoso, il quale era attentissimo ad applicare a suoi clienti gravemente infermi le prescrizioni della celebre Bulla *Caenae* ivi in vigore, non ad altro fine, egli confessava, se non perchè tolto di mezzo un pensiero che agita, trovasse avvenenza e docilità nelle medicine a più probabile guarigione dell'infermo.

E altrettanto io dico pel nostro proposito; questo verme, che rode tante coscienze, sia che per se stesse il concepiscano, sia che da altri venga introdotto, tolto infine di mezzo, il nostro politico procedimento troverà non pure rassegnazione, ma persuasione nell'offrire sacrifici: e se (tolga il cielo l'augurio) avremo a combattere ne-

mici esterni saremo sicuri dalle contraddizioni intestine. Ed io mi spingo, spero non errare, mi spingo ad asserire, che forse il dito della sapienza Divina scritto aveva in cielo l'olocausto di questa quanto virtuosa e bella, altrettanto dell'Italia tutta sino al non più benemerita città di Torino; non senza aver però sgoato al margine il compenso, che la infinita Provvidenza di Dio stabilisce nella carità ordinata a' grandi sacrifici che si offrono per la madre patria comune.

Ma sostengo nel tempo stesso, che forse non sarebbe stato il dì 21 settembre l'inizio di dolori indelebili, che avemmo a deplorare, ove per avanguardia l'attacco dello spiacevole annunzio avesse preceduto il religioso sentimento, che getta solamente le radici nelle pacate coscienze.

Ma infine dirassi, quale sarà il mezzo di venire inoltre all'accordo politico? Signori, quando si parla di concordia, bisogna ritenere, che dessa non altro suona se non quella virtù, la quale va nel Vangelo sotto il nome di carità, vale a dire di amore, base dell'evangelica legge. Essa è formata nei credenti, informe in quelli che son fuori della cattolica fede, e che la praticano sino ad un tal segno senza avvedersene. Essa ora ascende, or discende, or diverge; e nelle contese presenta due paradossi; uno che si appiglia ad armi, fragili no, ma delicate tanto, che ove non sieno con sommo riguardo maneggiate, tutta perdono la loro efficacia; un altro paradosso si è, che nel confronto il vincitore è colui che cede, ma cede da magnanimo il campo al nemico. Lo dicea al gran Dio il gran Re: *La tua vittoria consiste nell'essere generoso co' tuoi nemici*. Non crediamo, di grazia, queste verità fuori di ogni proposito in un aggiustamento politico. Poiché, mi si permetta il dirlo con ogni libertà e di concetto e di espressione: o la parola religione non deve neppur proferirsi, e metter si deve in tutto da banda ne' trattati politici, o quando è appena invocata; bisogna per intero ritenere quanto suona il vocabolo in tutta l'estensione della intelligenza.

Premessa questa grande e soprannaturale idea, io restringo il mio dire in questi brevi accenti.

Nel prendere iniziative ne' patti ed accordi sieno pubblici, sieno privati, sieno internazionali, chi non sconosce la logica, deve persuadersi: *Essere un impossibile morale per la parte sua negare il possibile, e non essere moralmente possibile il pretendere un impossibile sia metafisico, sia fisico, sia morale*. Quando non si vuole avere tai canoni presenti, vale lo stesso, che il ludere e conculcare gli interessi di chi vanta di averli. Colui che segnò con un sangue divino la legge, che promulgava, non ne restrinse l'applicazione alle sole intere coscienze, ma la rese anche nel viver civile colla sua irreprensibile condotta efficace.

Colui, che secondo la fede nostra verissima, parla giusto i dettami del suo mandante divino, non saprà mai andar soggetto al rimprovero di non attuare la Dottrina, della quale è depositario sublime. Si venga di



buona fede a' fatti, ed io mi sento forte nella persuasione di garantirne, quanto è in un misero mortale, gli eventi. Ma ove una influenza straniera, ove una interna perfidia ne facesse ottenere per tutta risposta: *Nil intra est oleam, nil extra est in nuca duri?* Allora io replico, che salva sempre l'esclusione del Venerando Capo irreprensibile ne' suoi pensieri, e di coloro, che sanno fargli degnamente corona, non dobbiamo essere inferiori nella fede in Dio a coloro, che non l'avevano ancor ricevuta. *Ita decuit cum foederum ruptore Deos ipsos sine ulla humana ops committere et profligare bellum: nos autem, qui secundum Deos violati sumus, commissum et profligatum conficere.* Chi lega le mani, che dalla Giustizia sono autorizzate ad agire?

Darò dunque io il voto favorevole o no alla legge? Signori, pronunziarsi con una stoica fermezza, quanto è commendevole in altri, altrettanto in me sarebbe un errore.

Io sono Ministro di una religione, che ha per questa parte ancora il suo dogma. Evvi un altro umano sperimento, che debbo in coscienza mettere a calcolo; lo sviluppo soprattutto della relazione dell'esimio onorevole Relatore. Per ora lascio la mia volontà nelle mani di colui, che per diritto esclusivo tiene nell'immenso suo pugno i cuori degli uomini.

Il voto io appresi, stare al punto dell'atto del votante come un testamento al punto della morte del testatore.

Io apprezzo la convenzione, che già è un fatto. Forse apprezzerò fra poco anche il protocollo. Io da quello che verrà ultimato voglio tutto il meglio augurarmi. Ma vorrei che riconoscenti quanto esser dobbiamo all'Imperatore de' francesi non fossimo di noi stessi dimentichi. Sì, più forte di ogni altra guarentigia io reputo il nostro accomodamento col supremo Pontefice. Io vi diceva, o Signori, che i detti e i fatti presenti aver dovevano colla religione un rapporto. Qual sia, è vero, chiaro ancor non si vede. Ma voglio sperar sia l'ottimo val quanto dire, che magnanimo Pio IX, il quale dal primo giorno del suo pontificato non respirò un'aura di calma, chiara or veggendo la verità della condizione dell'Italia, tanto concepisca interesse per noi, che altamente proclami, come proclamò Pio VII della Francia ove con diversa fortuna due volte accedette, trovar egli nell'amore leale degli italiani un appoggio prevalente al fulgore delle armi francesi quando saranno da quel suolo scomparse.

E se queste mie parole a voi sembrano per caso troppo spinte dalla fantasia, io vi renderò sicuri coi sentimenti del medesimo sommo Pontefice, il quale dopo il Congresso di Parigi al 1856, asseriva in faccia all'orbe cattolico ed eterodosso e giudeo e maomettano e pagano, che l'elemento religioso del Governo di Roma non saprebbe ostacolare il politico progresso delle Nazioni.

**Presidente.** La parola è al Senatore Ricotti.

Senatore Ricotti. Signori, la singolare bontà del Senato per la quale mi si concede in questa discussione per la seconda volta la parola, mi impone due obblighi: Il primo è di ringraziarlo quanto più vivamente so di questa concessione, quantunque io ben veda che essa è fatta non a verun mio merito qualsiasi, ma all'importanza ed alla novità della materia che ho esaminata: In secondo luogo mi impone l'obbligo di essere breve e di questo mi sdebiterò subito.

Io ho ascoltato ieri, non solamente con tutta l'attenzione, ma con un vero piacere, il maestrevole ed eloquente discorso dell'illustre generale Cialdini; e fui tra i primi ad andare a stringergli la mano e rallegrarmi con lui; ed ora io posso dire, che io mi rallegro coll'Italia, posciachè noi abbiamo scoperto in lui, oltre all'illustre generale che tutta Italia onora, un illustre oratore, il che vuol dire cioè una ricchezza non ancora conosciuta d'Italia, e di questo tutta Italia deve esser lieta. Ascoltandolo io riteneva il proposito di venire qui molto sinceramente a dichiararmi persuaso delle sue ragioni se esse avessero fatto in me quest'impressione: né avrei creduto essermi di vergogna il dichiararmi vinto in una questione militare dal vincitore di Castelfidardo; ma per quanto il suo discorso fosse pieno e di spirito e di bellissime parole non mi ha persuaso.

Non è mio intento di ricondurre il Senato in discussioni strategiche: non lo credo conveniente per molti rispetti; e quindi prego il Senato di permettermi di chiarire soltanto e confrontare brevissimamente le basi del sistema indicato molto nettamente dall'illustre generale, e del sistema che io ebbi l'onore di esporre a questo onorevole Consesso.

L'illustre oratore partiva sostanzialmente da questo principio, che una nazione indipendente deve avere una capitale in sito il più indipendente al possibile. In questo, e già io l'indicaì nel mio primo discorso, io sono perfettamente d'accordo con lui. Io aveva anzi l'onore di affermare, che, ove l'Italia fosse costituita colla Venezia, la sede del Governo doveva essere immediatamente trasportata da Torino. Ma l'onorevole generale proseguiva, concludendo: dunque la sede del Governo deve essere immediatamente trasportata fuori di Torino. Qui comincia il nostro dissenso.

Il dissenso poi crebbe, quando egli a sostegno della sua opinione, che, come vede il Senato, parte da un punto molto nobile e generoso, si fondò sopra una ipotesi. Egli suppone che per qualche rivolgimento straordinario la Francia possa un dì rivolgersi contro all'Italia e mandare sopra a Torino 200 mila uomini. Qui, o Signori, io mi discosto totalmente dallo illustre generale, e per due ragioni. Prima di tutto perchè credo che qualunque possano essere i rivolgimenti interni della Francia, qualunque forma di Governo essa possa assumere, la Francia non potrà mai pigliare guerra coll'Italia senza rinnegare il suo passato, il suo presente, il suo avvenire, senza rinnegare l'assunto che da molti

lustri essa ha preso in faccia alla civiltà europea. Qualunque Governo il quale volesse imporre alla Francia un'altra condotta sarebbe sconfessato dalla Francia, nè essa lo seguirebbe certamente.

Ma un'altra ragione mi vieta di seguire l'onorevole Generale in questa ipotesi. Ove per un dato, che io credo impossibile, essa fosse effettuata, Signori, sarebbe una tale realtà, a cui non ci sarebbe rimedio.

La Francia nostra nemica per accidente l'Austria nostra nemica per natura, vorrebbero dire tutta l'Europa congiunta contro di noi. Allora, sia pur la capitale a Torino ovvero a Firenze, l'Italia farebbe bensì onorata difesa per onore della propria bandiera, ma non dico solo l'Italia, nessuna nazione al mondo potrebbe resistere a tutta l'Europa. Quindi io trovo la fatta ipotesi così contraria alle condizioni morali e politiche della Francia, e così contraria a tutto l'indirizzo del mondo; e dall'altra parte veggio che essa condurrebbe ad una realtà così irrimediabile, che credo non sia il caso di preoccuparcene.

Credo al contrario che sia il caso di preoccuparci molto più di un'altra ipotesi, che perfettamente l'illustre Generale ebbe in vista, ma un'ipotesi molto più vicina, anzi più che d'una ipotesi, d'una realtà; la guerra all'Austria, della quale non può essere questione se non in quanto al tempo, al tosto o tardi.

L'illustre Generale, condotto da quell'ipotesi, volge piuttosto la sua mente ad un'Italia da difendere, mentre che io la volgo ad un'Italia da liberare; egli mira ad un'Italia intera, io disgraziatamente sono costretto a badare ad un'Italia non ancora completa. Quindi l'onorevole Generale, con quella logica viva che lo distingue, è condotto a prendere per suo tipo l'Italia dei Romani, e, per provare che nella valle del Po non si deciderebbero tutte le sorti d'Italia quando l'Italia fosse degli italiani, cita l'esempio di Annibale, il quale, vincitore alla Trebbia, e pur vincitore a Canne e al Trasimeno, tuttavia non entrò in Roma.

Signori, Annibale vinse sulla Trebbia ed andò sino a Capua e non entrò a Roma; ma egli ebbe ostacoli che pur troppo non possiamo opporre noi. Egli entrò nella Penisola con un esercito di ventura, cui la vittoria istessa sciolse, e cui egli dovè rifare in Italia; egli ebbe incontro a sè Roma, che era dei Romani, egli ebbe incontro a sè tutte le città d'Italia, che, secondo il sistema di difesa de' tempi, erano tante piazze forti.

Disgraziatamente per noi le condizioni ora sono perfettamente al rovescio. Roma non è di noi; al di là dell'Appennino non vi sono grandi piazze forti; l'esercito nemico, ove appaia ai nostri confini, sarà potente e compatto.

Per altra parte io pregherei l'onorevole oratore a considerare come altri esempi militino perfettamente contro quanto venne da lui detto.

Entrarono nell'Italia dei Romani i Cimbri; vi entrarono i Galli; ebbene, o Signori, le ossa loro ancor biancheggiano nelle pianure di Modena e di Casteggio.

Del resto io non dissi, che la capitale d'Italia vada posta nella valle del Po; non lo dissi, quantunque questa tesi possa essere molto fortemente propugnata. Dissi solo: mettete la capitale dove essa è più sicura, dove richiede per sua difesa minori forze al vostro esercito combattente.

Questi vantaggi io li trovo, finchè l'Italia non sia costituita interamente in Torino; e quindi ho detto: posciacchè questi vantaggi sono qua, qua lasciate la capitale, finchè la lotta non sia interamente definita coll'Austria.

Proseguendo l'ordine delle sue idee, l'illustre Generale, con quella mano vigorosa che lo distingue, delineava un piano di guerra non offensiva (intorno alla qual cosa io lodo molto il silenzio suo) ma difensiva. Il suo piano si epiloga in queste parole:

Una linea di difesa dalla Cattolica almeno sino alle alture di Reggio, dico le alture di Reggio, poichè da Borgoforte si marcia sopra Reggio: tutte le risorse militari d'Italia, i magazzini, le officine, gli arsenali, i depositi trasferiti al di là di questa linea, cioè nell'Italia centrale e meridionale. Forse egli anche credette, ma non stimò di dire, che, oltre a tutto questo, bisogna rifare le fortificazioni di Bologna.

Signori: a questo piano io non contrapporrò, se non pochissime osservazioni.

Accennerò, per sommi capi, primieramente che con questo piano si abbandonano la Lombardia ed il Piemonte; si abbandona cioè l'Italia militare. In secondo luogo io domanderò all'onorevole Generale: ma avete ben calcolato? Credete voi di poter costruire e fortificare questa linea in tempo? Potrete voi trasportare tutta l'ansidetta massa di interessi militari al di là di essa linea, prima che il nemico non vi sopraggiunga addosso?

E se vi sopraggiunge prima?

Osservo poi, che, oltre al tempo, che può mancare, bavvi pure la spesa che è immane. Credete voi che nelle nostre condizioni finanziarie l'Italia possa sottostare a tanta spesa?

Finalmente, o Signori, io debbo ancora fare un'ultima osservazione.

Tutta quella gente, tutto quel materiale, di cui si deve guernire questa linea di quasi cento miglia italiane, nel momento decisivo della battaglia è perduto. In caso poi di un disastro, posciacchè le grandi nazioni debbono anche pensare ai disastri, in caso di un disastro, questa gente, questo materiale si salverà esso tutto? in caso di un disastro, io fin dei conti, che avremo noi per riparo? Una linea sola lunghissima valorosamente difesa al certo dal nostro esercito. Ma infine si può sfondare questa linea e sfondata che sia, che avremo in faccia a noi? avremo la capitale, che resterà travolta in una marcia di un esercito in ritirata, avremo la Toscana, avremo le provincie transappennine, nelle quali pur troppo da Genova a Gaeta non c'è una piazza d'armi.

E qui, o Signori, io mi arresterò. Invece mi permetterò di porre a riscontro i vantaggi, che si avrebbero, ove, in caso della prima guerra coll' Austria, la capitale fosse ancora qui.

Quattro fiumi e cinque piazze dinanzi e Genova dietro. Non necessità di un soldato per coprirla, non necessità di spendere un soldo per difenderla.

Domani sorga la guerra; domani tutto è pronto per la difesa.

Infine la Francia è interessata a soccorrerci per la vicinanza sua stessa, mentre per difendere Firenze, la Francia può avere un interesse lontano, ma un interesse di frontiera; un interesse prossimo, non lo ha: perchè, o Signori, il trattato e il protocollo ci obbligano sì a mutare la capitale di qui; ma non ci designano la capitale nuova; e qui la Francia neanche moralmente è obbligata a mantenerci Firenze.

Signori: io non dubito che qualunque sia la sentenza, in cui possa venire il Senato, l'Italia vincerà.

Ma tuttavia, a fronte delle idee che io mi sono creduto in obbligo di dire esaminando il sistema opposto, parmi che esso ci renderà la pace meno sicura e molto più costosa, e la guerra meno proficua e molto più pericolosa. E non dirò più sillaba su questo argomento.

Io ho ammirato le nobili parole dell'illustre Generale, e la facondia oratoria, colla quale ci inculcò di amare la patria, io le ho ammirate, e mi vi sono associato perfettamente. Ma una parola sola, mi scusi l'onorevole Cialdini, una parola sola io non posso accettare se non con beneficio, come si dice, d'inventario: quella parola, colla quale egli degnamente ci inculcava di non contraddire a' sacrifici, ed anzi a persuaderli.

Signori, non credo che sia ancora questione di ciò. Finora si tratta soltanto di vedere, se questi sacrifici si debbano fare.

Noi, non come membri di una parte d'Italia, ma come italiani, noi opiniamo, che questi sacrifici non sieno nè necessari, nè utili all'Italia, ma anzi contrarii ad essa. Noi così opiniamo; noi manifestiamo apertamente la nostra opinione, e la manifestiamo non col l'occhio umido di lagrime, non col cuore intorbidato dalla passione, ma coll'occhio fermo dell'uomo di Stato, coll'animo franco di italiano, il quale, colla mente illuminata dalle esperienze passate, dopo mature considerazioni delle cose presenti, deve dire alla patria la verità, e la dice.

Io quindi se parlai, parlai non per altra mira che per amore d'Italia. Se una ruggine municipale fosse stata in me, Signori, io l'avrei lasciata alla porta quella volta che ebbi l'onore di esser condotto in questo recinto; e quando ancora ve ne fosse stata una minima particella, Signori, la grandezza di questo argomento, l'importanza di questa legge, colla quale secondo me si può decidere della vita o della morte d'Italia, me ne avrebbe purgato sicuramente. E tanto io credo di tutti coloro che parlarono e pensano nel mio senso qui.

Io parlai per l'Italia; e creda il Senato, che se presi

la parola, e se anzi abuso forse ora della indulgenza sua, non lo feci se non pel sentimento molto vivo e profondo del dovere; e l'ho fatto con mio grande rincrescimento, perchè non ignora il Senato come sia rara qui la mia parola, e come la mia indole e la natura dei miei studi mi tenga alquanto lontano dalla vita pubblica; e tanto più poi ne ebbi rincrescimento, in quanto che vedo sui banchi dei ministri uomini che hanno la mia affezione, la mia stima, la mia simpatia.

Ma, Signori, quando il Parlamento avesse data la sua sentenza definitiva, quando la legge fosse sancita da tutti i poteri, non crederei nemmeno che sarebbe luogo di fare esortazione ai sacrifici.

Quel Piemonte che da otto secoli si travaglia per l'indipendenza italiana, quel Piemonte che nel vile seicento innalzò sotto la dinastia sabauda la bandiera italiana contro a quel colosso della monarchia spagnuola, quel Piemonte il quale combattè a Custoza, a Novara, a Traktir, a S. Martino, e raddoppiò i pesi delle proprie imposte per sopperire ai bisogni di queste guerre, quel Piemonte saprà fare i sacrifici, e li farà senza esser esortato. Che se esita ora, esita non per sé, ma per l'Italia; non crede il momento ancora di fare questi sacrifici, ma non li teme, non crede nè il momento opportuno, nè il modo conveniente alla salute d'Italia.

Egli dice all'Italia: «riposati ancora pochi giorni sul mio seno provato; finchè la bufera, quella bufera che ti minaccia, sia passata: allorchè il nugolo sarà vinto, spiega pure il volo ove la tua stella ti spinge, ove i miei voti e il mio braccio ti accompagneranno; e come ora sono teco, sarò teco sempre mai.»

Quanto a me, o Signori, dopochè fosse vieta la legge, dirò ancora agli onorandi personaggi i quali reggono le armi d'Italia, budato a quello che siete per fare!

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cialdini. Ringrazio l'onorevole Ricotti delle lusinghiere parole colle quali volle ricordare il mio discorso di ieri. Io le accetto come un complimento come una testimonianza della sua cortesia, non già come vero e meritato elogio, poichè il mio discorso non ebbe virtù di persuaderlo, non ebbe virtù di smuovere le sue convinzioni.

Tra le sue e le mie idee pronunzierà il Senato, pronunzierà l'Italia, pronunzierà l'avvenire.

Dopo quanto dissi ieri e largamente svolsi, non intendo eternare la polemica, e non oserei d'altra parte cambiare il Senato in un'aula di strategia e di arte militare.

L'apprezzamento strategico da me esposto ieri riposa sulle condizioni del terreno, che sono immutabili ed eterne.

I confronti tra il valore degli uomini che stanno innanzi all'Appennino e quelli che vi stanno dietro sono odiosi e me ne astengo.

Dichiaro d'altra parte, che io non mi lascio trascinare

da nessuno al di là di quanto ho stimato conveniente di dire o di tacere.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Molte voci. Oh! oh!

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Spero che il Senato non crederà che sia per piacere di parlare che io prendo la parola, ma perchè sono state dette cose di molta importanza, le quali preme a me rettificare, tanto più che ieri poco dopo l'onorevole Senatore Cialdini ho dichiarato che dividevo perfettamente le sue viste militari.

Il Senatore Ricotti ha detto che il sistema del Generale Cialdini porta l'abbandono di tutti i paesi della valle del Po.

Se io male intesi, prego il Senatore Ricotti di avvertirmi.

(Il Senatore Ricotti fa segni affermativi.)

Presidente del Consiglio. Tale idea, credo, non sia mai venuta in mente al Generale Cialdini come non è venuta in mente a me; tanto il Generale Cialdini quanto lo abbiamo creduto essere necessario il trasporto della capitale appunto per poter meglio difendere i paesi della valle del Po, anziché abbandonarli.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Di Vesme.

Senatore Di Vesme. Da lungo tempo ho dubitato se io dovessi prendere la parola nella presente discussione.

Mi ritraeva dapprima la mia qualità di piemontese; e vieppiù esitai quando vidi negli uffizi del Senato questa legge approvata con grandissima maggioranza. (Rumori. Parli più forte).

Mi rincorò poscia il vedere iscritti a parlare contro la legge parecchi Senatori appartenenti anche ad altre provincie. D'altra parte avrei creduto di mancare ad un sacro dovere, se per tali sospetti e per un semplice timore di disapprovazione avessi taciuto, avessi lasciato di adempiere a quello che io reputava un sacro dovere, di dire intera la verità; se avessi lasciato di cercare di ritrarre la patria da quello che io credo gravissimo pericolo .... (Continuano i rumori e le conversazioni).

Presidente. Pregno i signori Senatori di ascoltare l'oratore. (Bene)

Senatore Di Vesme. Ma prima di entrare ad esaminare il merito della legge che ci è sottoposta, intendo proporre brevemente due questioni pregiudiziali.

La convenzione colla Francia non è sottoposta alla nostra approvazione. A noi non è stato dato ad esame che il progetto di legge sul trasferimento della capitale, nel quale non è fatta menzione alcuna del trattato. È vero che il Ministero nella sua relazione dice che i due argomenti sono inscindibili; ma contraria è l'opinione del Ministero precedente, e contraria era pur quella di molti; che anzi parecchi membri dell'altro ramo del

Parlamento votarono in favore del progetto di legge dichiarando espressamente che erano contrarii al trattato. (Nuovi rumori)

Il trasferimento della capitale fu bensì stipulato in un protocollo separato e che doveva rimanere segreto, ma in capo al protocollo è detto che esso *aura même force et valeur que la convention sus mentionnée*; esso forma parte integrale del trattato.

In conseguenza era necessario, secondo l'art. 5 dello Statuto, che fosse sottoposto all'approvazione diretta del Parlamento. Ma, vi ha di più. L'articolo 4 del trattato pattuisce espressamente che noi dobbiamo entrare in negoziati per pagare una parte proporzionale del debito pontificio. Ora, dopo le dichiarazioni fatte giorni sono dal Senatore ex Ministro Durando, quest'articolo acquista un'importanza anche maggiore, poichè lascia travedere che questi accordi posano avere a seguire non col Papa, ma colla Francia. È adunque più che mai necessario, che noi sappiamo quale è la portata di questo articolo.

Quando seguiranno gli accordi proposti, sia col Governo di Roma sia con quello di Francia, saremo noi in forza di questo articolo obbligati ad accettare il pagamento del debito pontificio, e sarà il Parlamento libero di rigettarlo? Io pregherei il signor Ministro di rispondere a questa mia interpellanza, che credo di somma importanza nella questione; riservandomi dopo la sua risposta a proseguire il mio discorso.

Ministro dell'Interno. Pregherei l'onorevole Senatore Vesme di voler ripetere la domanda fatta, poichè le sue parole non sono giunte al mio orecchio.

Senatore Vesme. Scenderò più vicino (l'oratore scende più basso). Il patto che abbiamo stabilito in questo trattato di entrare in accordi pel pagamento di una parte del debito pontificio, ci obbliga desso in modo, che quando noi faremo questo accordo, sia colla Francia sia col Papa, noi ci troviamo già vincolati oggi per allora, e questo nuovo accordo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Parlamento e potrà essere rigettato? Questa è la questione alla quale prego il signor Ministro di voler rispondere.

Ministro dell'Interno. Io credo che la risposta è ovvia, e di essere anzi già prevenuto in essa dalla massima parte dei Senatori per non dire da tutti, cioè, che trattandosi di un onere che dovrebbe gravare le finanze dello Stato, non si possono assolutamente dal potere esecutivo assumere impegni, finchè il potere legislativo non abbia dato il suo voto sui medesimi. A questo riguardo quindi non può sorgere assolutamente alcun dubbio. Mi pare che la risposta sia abbastanza esplicita.

Senatore Vesme. Accetto la risposta, anzi me ne congratulo; osservo soltanto che essa rende in certo modo quasi nullo l'art. 4. del trattato, e che temo che tale interpretazione non sia egualmente accettata da ambe le parti contraenti.

Lascio adunque questa, e passo all'altra questione pregiudiziale. Su qual diritto fondato ha trattato la Fran-

cia con noi delle cose di Roma? Comprendo una convenzione colla Francia *touchant l'évacuation des États Pontificaux par les troupes Françaises*; havvi per parte della Francia un fatto, intorno al quale è naturale che noi con essa negoziamo. Ma nella convenzione si aggiungono condizioni al tutto estranee a questa occupazione. Con qual diritto, per esempio, la Francia pattui con noi il pagamento di una parte del debito pubblico pontificio? E per qual motivo trattiamo noi con essa di quest'argomento? Riconosciamo forse nella Francia e nella cattolicità una specie di giurisdizione e condominio sullo Stato pontificio? Riconosciamo noi che, come alcuni pretendono, lo Stato pontificio sia una specie di patrimonio della cattolicità? Mirate a quali pericoli vi può condurre una tale teoria. O forse perchè Napoleone I si pretendeva signore e del Papa e di Roma e dell'Italia come successore di Carlo Magno, direte passata in Napoleone III una parte almeno di simili diritti? Vedete che in qualunque modo si interpreti il trattato colla Francia per le cose di Roma, non può condurci che ad onta e pericolo.

Ora passerò ad esaminare alcune delle condizioni del trattato della Francia. Ciò farò brevemente, perchè già furono ampiamente esaminate da molti nel corso della presente discussione.

Il primo articolo del trattato stabilisce, che noi non aggraderemo lo Stato pontificio, ed impediremo anche colla forza qualsiasi aggrazione dall'estero.

Questa condizione può in vero essere in molti casi anche per sè stessa pericolosa; con tutto ciò la disapprovo meno ancora per sè medesima, che per le circostanze in cui essa è fatta, e principalmente perchè convenuta con una potenza straniera, colla Francia. Se fu finora malagevole contenere lo slancio verso Roma, tanto più sarà difficile ora che abbiamo ravvivata la questione Romana con questa convenzione, e che alla popolazione delle provincie già prima d'ora disposte a seguire gli inviti a quella parte si congiungeranno quelle che per nuovi malcontenti sono fatte più indocili all'obbedienza, e che scorgeranno in un nuovo movimento il solo rimedio ai mali presenti. Od il Governo sarà più forte che gli impazienti, ed avremo una specie di Aspromonte in permanenza; ovvero si spezzerà, come credo che avverrà, nelle mani del Governo la forza, ch'egli avrà voluto adoperare contro le aspirazioni nazionali.

Al primo grido di dolore che venga dai Romani insorti si correrà in loro aiuto con un consenso, del quale avete avuto un esempio assai recente nella commozione che si destò in tutta Italia in favore dei generosi insorti della Venezia, quantunque le occasioni fossero assai meno favorevoli, ed il concorso più difficile.

Ma, si disse, il trasporto della capitale a Firenze calmerà gli animi. Per che modo li calmerà?

L'agitazione prodotta da questa legge li infiammerà anzi maggiormente, nè altra uscita diverrà più possibile, che o lo sfasciamento d'Italia, o Roma capitale; e sic-

come questa non possiamo avere, ci logoreremo in inutili sforzi per ottenere quello che non è in nostra favola.

Ancora più brevemente parlerò dell'articolo che era destinato a rimanere segreto, e che fu posto quasi contrabbandando nel protocollo annesso al trattato. Di questo dirò soltanto, dissenso dall'opinione di molti degli altri oratori che combatterono la presente legge, in quanto se fossi posto nel duro bivio o di accettare solamente la convenzione, o solamente il trasferimento della capitale, purchè questo trasferimento fosse proposto per iniziativa della nazione e non imposto da potenza straniera, di gran lunga e senza esitare io preferirei il trasferimento della capitale all'onta ed ai danni di una tale convenzione.

Diceva uno dei negoziatori del trattato, che nella sua carriera diplomatica aveva avuto occasione di accorgersi che il nostro Stato era scaduto di riputazione presso le potenze straniere, perchè avevamo voce di troppa indebollezza e quasi servilità colla Francia; e ne trae a poi la mirabile conseguenza, che dovevamo commettere un nuovo atto di sottomissione e quasi direi di obbedienza alla Francia, cambiandò dietro sua intinazione la capitale, e trasportandola a modo di garanzia dalla sede antica dei Reali di Savoia nella patria di Macchiavelli e Guicciardini, di quel Guicciardini, il quale scrive, che bella cosa è aver fama di veritiero, perchè è mezzo di esser creduto quando giovi dire la bugia.

Ma, dicono, vero è che questa legge ci espone a dei danni, ma questi danni sono controbilanciati da molti e maggiori vantaggi.

Esaminiamo dunque quali sono questi vantaggi. Mi qui primieramente noterò che oltre ai danni di questa convenzione, e sotto più di un aspetto, abbiamo vergogna; ora, alla vergogna non si dà nè può darsi compenso.

Quali del resto adunque sono questi vantaggi?

Nello esaminarli io non spiegherò il mio volo tanto alto come parecchi precedenti oratori, e nominatamente il Relatore della Commissione. Parte di quella relazione io non seppi comprendere; ed in quella che compresi trovai cose che sono in diretta opposizione col trattato e coi documenti diplomatici che lo riguardano, ed ai quali soli mi atterro.

Questi vantaggi già furono inoltre annoverati e con grande imparzialità discussi da uno dei precedenti oratori che parlò contro il trattato, dichiarando che attesa le circostanze voterebbe in favore, il nostro collega D'Azeglio; il che renderà e più agevole, e più breve il mio compito.

Il primo e forse il solo vero vantaggio che si ottiene dal trattato sarà lo sgombrò dei francesi da Roma fra due anni.

Io non sarò fra quelli che pongono in dubbio la loro parte, e che per credere alle parole di Francia chiedono una garanzia; quantunque forse avrei ragione di chie-

derla rammentando un fatto avvenuto in questa stessa città, e non di data antichissima; quando col trattato dei 28 giugno 1798 la Francia occupò per due mesi la cittadella di Torino a titolo di presidio, passati i quali la ritirò sotto vani pretesti, anzi senza pretesti, e di là abbattè la monarchia. Ma, lo ripeto, io credo alle parole della Francia, e sono certo che osserverà il patto, se da noi sarà fedelmente osservato. Per giudicare adunque di questo vantaggio ed estimarlo al suo giusto valore, basterà considerare, che ai francesi amici succederanno mercenari di tutte le nazioni, ed a noi nemiciissimi. Oltreccìò ci penderà sempre sul capo la minaccia del ritorno dei francesi mediante l'annunziata libertà d'azione nel caso, che il Papa più non possa coi suoi mercenari tener fronte ai Romani sollevati.

In questo stato di cose confesso, che assai poco parmi rimanga del beneficio di questo sgombrò da Roma.

Altro vantaggio si dice la rassodata amicizia colla Francia.

Io, che nella vita politica dell'Italia, dopo la dignità e l'indipendenza nulla stimo più che l'amicizia della Francia, voto contro il trattato, perchè credo che essa sarà origine ed occasione a noi di perpetui dissidii colla Francia? Noi ci troveremo colle popolazioni commosse sì da non poterle contenere, nè tutte le forze del governo basteranno ad impedire il concorso dei volontari; e questo sarà un germe continuo di dissensioni colla Francia, e forse per noi di umiliazioni e di danni.

Un terzo vantaggio, si dice, ci sia la fornita occasione d'ordinare l'amministrazione.

Concedo questa necessità, che l'amministrazione sia riordinata; e vi rammenterò le parole dettavi pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio: che noi con 500 milioni d'entrata ne abbiamo 900 di spesa, e le sue raccomandazioni di ritornare alle antiche tradizioni del Parlamento subalpino, ed essere più severi nel rigettare le inutili spese: raccomandazione alla quale mi atterro, principiando dalla presente legge.

Mi sia lecito di questo disordine amministrativo portare ancora un esempio.

Non è gran tempo in questo Parlamento, con molti voti contrari, con molta opposizione e con calde ammonizioni al Ministero, venne tuttavia sancita una legge che a cosa fatta approvava in L. 3,700,000 la spesa per l'esposizione di Firenze stata preventivata in lire 600,000. Or bene, pochi giorni sono un nuovo progetto di legge fu presentato al Parlamento per altre L. 180,000 al medesimo titolo.

Io domando ai difensori del trattato, ed a coloro che credono che questa sia una buona occasione di riordinare l'amministrazione, se tale disordine sia effetto, come diceva l'onorevole D'Azeglio, dell'aria di Torino, se provenga dall'essere Torino la sede del Governo, e se sia affatto un rimedio quello di trasferirla a Firenze.

Non posso che lodare ed approvare il Ministero, d'aver

colto occasione in questa legge per attendere alla unificazione della legislazione; ma non trovo quale relazione vi sia tra questa ed il trasporto della capitale. Dico che doveva farsi prima, ed il non averlo fatto, credo sia una delle colpe più gravi da imputarsi ai Ministri precedenti.

Vengo ora ad un'altra questione nella quale vorrei non avere ad entrare, tanto è aliena se non da' miei studi, almeno da tutte le altre mie occupazioni la questione cioè dell'utilità che si pretende in questo tramutamento sotto l'aspetto militare. Tanto meno vorrei entrare in questa materia dopo le parole dette dall'onorevole Cialdini, e dal Presidente del Consiglio Generale La Marmora, ai quali non arderei neppure dare un voto d'approvazione in questo argomento, tanto meno dovrei ardere di parlar contro.

Mi restringerò adunque a poche e brevi osservazioni, ed in prima non posso ammettere la proposizione emessa dal Generale Cialdini della possibilità che la Francia si unisca all'Austria, per discendere a combattere come nemica in Italia.

Dopo che al suo fianco noi abbiamo sparso il sangue in Crimea, dopo che fu nostra alleata in Italia, ed ivi pure pugnammo e vincemmo assieme a Montebello, a Palestro, a S. Mero, dopo che finalmente in pegno e prezzo d'amicizia e di alleanza ritiene Nizza e Savoia, il rivolgersi contro di noi sarebbe tale enormità, che io non posso neppure per un istante sopportarla. Il crederlo anche solo possibile, qualunque sia il Governo che regga la Francia, lo riputerei grave ed immeritato insulto a quella generosa nazione.

Un altro errore credo commesso in questa materia da parecchi de' precedenti oratori, d'aver cioè confuso due questioni affatto distinte, quella della capitale, e quella della difesa militare.

Concedo che i magazzini militari, mal stanno nella valle del Po, perchè sono troppo presso al nemico: ma in nessuna parte d'Europa gli arsenali e magazzini militari sono ormai considerati come un accessorio della capitale. Persisto inoltre in credere, che la chiave e il baluardo d'Italia sia la valle del Po.

Oppure il Senatore Cialdini, che Annibale, quantunque non abbia incontrato grande resistenza nella valle del Po, pure non poté giungere a Roma. Se non che, a quei tempi la valle del Po non apparteneva a Roma, essa vi aveva pochi presidi e colonie. Vinti due eserciti romani uno al Ticino, l'altro alla Trebbia, Annibale poté, mediante una terza battaglia in Toscana al Trasimeno, avanzarsi fino alle porte di Roma; egli poté con un piccolo esercito mantenersi in Italia 16 anni, quantunque separato dalla sua base, e privo di aiuti da Cartagine. Iacerata da civili discordie.

Ma Roma non cade, nè cadrà l'Italia, quantunque la valle del Po, ed anche, se vuolsi, Toscana e Firenze cadano in mano del nemico; il baluardo maggiore sta nel petto degli italiani; dove è un italiano che resiste allo straniero, ivi è l'Italia. Un esempio l'abbiamo nella

recente guerra napoleonica nella Spagna; cadde Madrid e quasi tutta la Spagna era occupata dai Francesi, ma la Spagna non cadde, appunto perchè non cedettero gli Spagnuoli. Così sarà anche di noi. La questione principale sta adunque nel rendere forti e confidenti in se medesimi gl' Italiani, nel renderli concordi; questa sarà la miglior difesa contro qualunque aggressione.

Altro vantaggio attribuisce taluno a questo trattato, che esso affretti l'andata a Roma. Ora dopo la dichiarazione fatta pur ieri dal Presidente del Consiglio che in questo trasferimento era data invece garanzia alla Francia che non andremo a Roma, che era una garanzia alla Francia per tranquillare gli animi dei cattolici....

**Presidente del Consiglio.** Domando scusa, non ho detto questo.

**Senatore Vesme.** Disse che l'andata a Firenze era una garanzia alla Francia, che questa stipulava come un mezzo per assicurare ai cattolici che noi non... (*No, no, rumori*).

**Presidente del Consiglio.** Mi permetta, io ho ricordato le cose dette dal conte Di Revel, all'unico scopo di mettere in contraddizione il conte Di Revel.

**Senatore Vesme.** Se così è, lascerò di appoggiarmi alla sua autorità.

**Presidente del Consiglio (interrompendo).** È la *Gazzetta del Popolo* che dice questo (*ilarità*).

**Senatore Vesme.** Dirò adunque semplicemente, che se ciò non appare dalle parole del Presidente del Consiglio, che il trattato non ci conduce a Roma; appare abbastanza da tutta la discussione, e dallo scopo stesso del trattato.

Del resto io dirò francamente che qualunque siano gli ostacoli che ci frappone il trattato ho piena ed intera fede nell'unità d'Italia, e credo che la conseguiremo, ma in altro tempo e per altra via.

Altri invece approvano il trattato appunto, perchè per esso noi non andremo a Roma, ed invece sarà agevolata, dicono, la conciliazione col papato.

Comincio dal dichiarare, che nel trattare la presente questione io non parlerò nella mia qualità di cattolico.

È questo consenso non un consenso religioso, ma un consenso politico. Parlando dunque come cittadino dico, che credo utile sotto ogni aspetto conciliazione col papato: le dissensioni che con esso abbiamo, sono sorgenti di debolezza nell'interno, e ci creano nemici all'estero. Ma non perciò io credo che la convenzione agevoli la conciliazione col papato. Questa noi non potremo ottenere finchè continueremo a mettere in campo le nostre aspirazioni su Roma; che questo trattato le rende tanto più necessarie, che perfino nella nota del 7 novembre il Presidente del Consiglio dovette riconfermarle e promulgarle in faccia all'Europa. Che anzi, come osservava giorni sono il nostro onorevole collega Linali, noi diuinuiamo con questo trattato i mezzi che avremmo avuto di poterci conciliare con

Roma, pagandole una parte del suo debito e procurandole sicurezza; due mezzi potentissimi che erano in nostre mani di ottenere il suo consenso.

Ma v'ha di più; io credo che questa conciliazione col papato non l'avremo, perchè il Governo pontificio non la vuole e non può volerla, meno pel famigerato *non possumus*; esso non impedisce che il Papa sia amico della Francia che gli tiene Avignone, e più ancora dell'Austria, che gli tiene una parte del Ferrarrese. Il vero motivo del rifiuto si è, che allo stato presente delle cose, i dissidii coll'Italia sono pel Governo pontificio un elemento di forza e di esistenza; il giorno che le nostre aspirazioni verso Roma cesseranno, il giorno che non potrà più dirsi minacciato da noi, cesserà l'agitazione cattolica in favore del papato, cesserà l'ubolo di San Pietro, cesserà il concorso dei volontari e l'aiuto straniero; e ne verrà che in Roma il papato si troverà di fronte nuovamente ai suoi sudditi, da essi atibattuto dovrà subire il danno e l'onta di essere nuovamente ristorato dalle armi straniere, mediante la libertà d'azione riservatasi dalla Francia.

Io conchiudo adunque, a proposito di questa conciliazione col papato, che per quanto io la creda utile, purchè su eque basi, pure reputo che nelle attuali condizioni d'Italia sarebbe al tutto inutile il tentarla, ed impossibile il conseguirla, e che ogni sacrificio che per essa si facesse sarebbe in pura perdita.

Altri invece, non in questo Senato (*Rumori*) crede poter annoverare fra i benefici della convenzione che il Piemonte sarebbe tratto nell'orbita della rivoluzione, che vi sarebbe scosso il principio monarchico; cosa questa (*Rumori nuovi*) pur troppo vera, ma che non posso annoverare fra i benefici della convenzione, ma al fra i suoi danni più gravi.

Questo mi conduce a trattare brevemente dei danni della presente convenzione, ma non reggendomi più la debole mia voce; se il Senato lo permette, io continuerò il mio discorso nella seduta di domani.

*Voci.* No, no.

**Presidente.** Chieggo al Senato se acconsento che il Senatore Vesme possa continuare il suo discorso nella seduta di domani.

*Vari Senatori.* Parli, parli adesso.

**Senatore Vesme.** Allora domando un breve riposo.

**Presidente.** La seduta è sospesa per cinque minuti. (*Dopo cinque minuti di sospensione la seduta è ripresa*).

**Presidente.** Prima di dare nuovamente la parola al Senatore Vesme, io debbo interrogare il Senato se intende proseguire questa discussione domani o posdomani.

*Voci.* A domani. A dopo domani.

**Presidente.** Questa è cosa che non si decide che per alzata e seduta.

Ma intanto debbo avvertire i signori Senatori, prima di procedere alla votazione sulla medesima, che molti Senatori credendo che domani non vi fosse seduta, si sono allontanati da Torino. Metto sotto gli occhi del

Senato quest'avvertenza, perchè calcoli l'importanza del voto che sta per pronunciare.

Prego quindi i signori Senatori di voler sedere, onde deliberare per alzata e seduta.

Chi crede che domani si debba tener seduta, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Continua la parola al Senatore Vesme.

Senatore Vesme. Non intendo enumerare i danni provenienti dalla convenzione; molti lo fecero prima di me, e non esaurirono la materia. Parlerò di uno solo, il più grave di tutti, il più funesto: la discordia che questa convenzione ed il suo protocollo spargono fra gl'italiani.

Diceva giorni sono l'onorevole Senatore D'Azeglio che è *minor danno un triste trattato che la divisione degli animi*. Sono d'accordo con lui sulla massima, ma rigetto il trattato, appunto perchè lo credo un tizzone di discordia gettato fra i cittadini.

Non v'ha forse popolazione la quale in più alto grado che quella nostra popolazione subalpina senta la sublime volontà del sacrificio, quando questo è fatto pel suo Re e per la Patria.

E noi ne abbiamo una prova nella voce universale, che volontari si rassegnerebbero ed accetterebbero anzi con piacere il fatto presente, se si trattasse di andare a Roma (Voci. Ma non si può). Ma in questo caso il sacrificio è desso domandato pel bene della patria?

Voi proponete di aggravare di nuove spese l'erario, voi proponete il dissesto dell'amministrazione; voi proponete dei patti umilianti con una potenza estera: e tutto questo volete dimostrare che è fatto pel bene della patria: voi volete che per questo i popoli abbiano di buon grado da fare gravi sacrifici?

Il trattato è ormai condannato moralmente, è condannato perfino da quelli stessi che lo sostengono.

È impossibile adunque il chiedere alle popolazioni che l'accettino, che l'approvino pel bene della patria.

Ma vi ha di più; e qui debbo entrare in questione assai delicata, che certo non avrei ardito toccare se non mi incoraggiassero gli applausi che giorni sono deste all'altera e dolorosa parola del nostro collega d'Azeglio, quando vi chiedeva sdegnosamente supplichevole, che almeno dopo la percossa voleste amnistiare il Piemonte. E questo è appunto ciò che addolora queste provincie.

Questo è nella mente di tutti e sulla bocca di molti, che la causa di questa tempesta, la quale scuote così gravemente l'Italia, si è che il Piemonte non è ancora amnistiato del sangue da lui in maggior copia sparso per l'Italia, non è amnistiato dei sacrifici fatti, non è amnistiato soprattutto della retta e savia sua amministrazione.

Ecco ciò che principalmente addolora questa popolazione. In questi pensieri del d'Azeglio e nelle sue parole avete il sentimento di una gran parte del Piemonte; con questa differenza, che egli e quanti qui

siamo ed altri, certo molti con noi, per amore di patria colgono da questo, occasione di un nuovo sacrificio; essi, quantunque sentano il danno e l'offesa, saranno per l'Italia a qualunque costo e sempre. Ma potete pretendere simile sacrificio o sperarlo dalle moltitudini, che si veggono aggravate da nuove imposte, e che diranno che questo sono causate dalla spesa in gran parte appunto del trasferimento della capitale; delle moltitudini, nelle quali soffieranno incessantemente i due partiti avversi, e l'ecciteranno al malcontento e alla resistenza?

Che se pure ciò non avvenga, certo non potrete confidare di avere d'ora in poi nel Piemonte quel valido aiuto che avete avuto fin qui.

Ma un'altra cagione più grave, addolora queste provincie, ed è il timore di essere offese nei loro più cari sentimenti di patria, nella loro qualità d'italiani.

Quando giorni sono si parlò di possibili cessioni di territori, fu una tempesta di dinieghi e di affermazioni. Anch'oggi quando se ne riparlò, la cosa fu recisamente negata. Mi concederete per altro, che nè i dinieghi nè le affermazioni in questa materia nulla provano. E d'altra parte è naturale, che le popolazioni non vi credano, dopo che videro negato quello che poi seguì, la cessione di Nizza e di Savoia, dopo che recenti pubblicazioni diplomatiche dimostrano esservi state trattative perfino per la Sardegna.

Diceva giorni sono uno dei sostenitori del trattato che le popolazioni giudicano per intuito. Io credo che giudichino da semplici facili argomenti.

Esse argomentano così. La Francia vuole il traslocamento, dunque vi ha un interesse.

Questo interesse si dice che sia, l'avere una garanzia che non andremo a Roma.

Ma siccome le moltitudini non comprendono come da Firenze si vada meno agevolmente a Roma che da Torino, nè come questa tappa sia una rinunzia a Roma (alla quale d'altronde nessuno vuol rinunziare), non potendo attribuire a questa ragione l'insistenza della Francia ad avere il traslocamento, esse l'ascrivono al desiderio d'ingrandimento.

Saranno nel torto, ma il sospetto c'è, e non potete negarlo, poichè ne vedeste la prova nella testimonianza anche di persone molto gravi.

Ora il sospetto modesto in questa materia è per sé un male, e un male gravissimo; al quale il solo rimedio è il rigettare il peso del traslocamento della capitale, perchè impostoci dalla Francia.

Signori, l'Italia è in uno di quei momenti solenni, dai quali dipende non solo la felicità ma forse anche la vita delle nazioni. Ma per fortuna la sua sorte è nelle vostre mani; nelle mani di voi, che nella discussione andate in traccia del vero, di voi che non siete mossi da ambizioni, nè da passioni municipali.

I motivi del rigetto della legge sono molti; essa ci offende nell'onore, è dannosa al presente, essa è pregiu-



di pericoli per l'avvenire; essa mette in dissesto le finanze, essa semina la discordia nelle popolazioni.

Rigettatela adunque; nè all'incontro mi opponete il consenso della popolazione, e la firma che è apposta al trattato; che di tutti gli argomenti questo è quello che vorrei meno vedere accennato, per non ravvivare esiziali dissidii e rancori.

Scinpre mi rammenterò delle parole state dette nell'altro ramo del Parlamento da alcuni oratori contrari alla legge, tra i quali un Toscano, che essi le negavano il loro voto perchè nelle presenti circostanze il votare in favore della legge lo consideravano come una mala azione; perchè volevano partire da Torino come amici e non col rossore sul volto, col rimorso nel cuore.

Un simile sentimento vi animi; votato contro questa legge.

Ma vi ha forse questo consenso dell'Italia in favore della legge? Vi fu nei primi giorni un consenso; ma non fu in favore direttamente del trasferimento, fu in favore dello scioglimento prossimo che si prometteva della questione Romana.

L'Italia, diceva giorni sono nell'altro ramo del Parlamento il Presidente del Consiglio, l'Italia è fatta più che non appare dalle discussioni medesime del Parlamento. L'Italia non intende di questi dissidii, di queste lotte, che talora si vedono nel Parlamento per ambizioni private o di portafogli.

L'Italia non aveva di mira in questo suo generale consenso che lo scioglimento della questione Romana che se le annunciava vicino.

Quando il Ministero coi suoi cento organi ed i negoziatori tutti del trattato dicevano che esso era un avviamento a Roma, una tappa verso Roma, la quale fra due anni ci sarebbe stata aperta, per opera dei Romani e col consenso della Francia, è naturale che vi fosse consenso in accettare il trattato, che tutta Italia ne esultasse. Considerate ora quanto le cose siano cambiate.

Ora, oso dirlo francamente, questo consenso in Italia non c'è.

Il Ministero sostiene, è vero, il trattato, ma la ragione ve la spiegò, ve la indicò almeno giorni sono il Presidente del Consiglio; e questa volta cito parole da me stesso udite e spero che le citerò esattamente.

Egli disse adunque che il Ministero aveva accettato i portafogli in momenti nei quali era necessità accettare la convenzione; egli la difende per motivi di lealtà, affinché non paresse che....

**Presidente del Consiglio.** Non ho mai parlato di lealtà.....

**Senatore Di Vesme.** Se non la parola, era certamente quello il senso.....

**Presidente del Consiglio.** No! no! citi le mie parole.....

**Senatore Di Vesme.** Rispondendo all'onorevole Senatore Galvagno relativamente all'imputazione di una piccola bugia, che cioè le spese del trasferimento fos-

sero di soli 7 milioni; egli disse che in quell'occasione il Ministero dovette mandare in tutta fretta ad esaminare quali fossero le spese da farsi, e che il motivo per cui fece tutti questi passi, era affinché non paresse che si giocasse un doppio giuoco.

Voci. No, no.

**Senatore Di Vesme.** Che non paresse che difendesse il trattato per farlo cadere.

**Presidente del Consiglio.** Ho detto che eravamo in mezzo a mille difficoltà e che si diceva perfino che se avevamo assunto l'impegno di mantenere la convenzione, era stato collo scopo di mandarla a monte. Io diceva che queste erano le voci che correvano. A smentirle, abbiamo creduto di affrettare l'invio di qualcheuno a Firenze.

Si cerca ogni cavillo per fabbricare accuse, come per esempio anche adesso, da due o tre giorni corre per la notizia che abbiamo convenuto una proroga pel trasporto della capitale, ed altre simili cose, le quali tutte sono pura invenzione.

**Senatore Vesme.** Questo appunto io diceva, che il Ministero agiva come fece per non cadere in queste false imputazioni.

Nella sua condotta doveva il Ministero regolarsi anche da questa necessità di non parere intenzionato di difendere il trattato per farlo andare a monte, che è quanto ha detto anch'ora.

Ma voi, Signori, non siete vincolati da simile necessità, siete liberi del vostro voto; che dunque temete? Temete forse che un rifiuto vi metta in ostilità colla Francia? Voi conoscete l'adagio *patti chiari ed amicizia lunga*. Vi sono i *patti chiari* nel trattato?

No, non ce li trovate; vi trovate non germii di amicizia lunga, ma bensì di discordia e di dissidio. E tanto è vero che vedete già le due parti, colla mano sull'elsa, riservarsi ciascuna la libertà d'azione per un caso tutt'altro che improbabile, quasi certo, che il Papa venga espulso da Roma dopo l'allontanamento dell'esercito francese.

Io credo che il miglior mezzo di rassodare amicizia, sia il rigettare il trattato, tanto più che da tutte le nostre discussioni appare manifestamente, da quale sentimento benevolo ed amichevole siamo mossi verso la Francia, e che appunto nella certezza di futuri dissidii rigettiamo la convenzione.

Nè maggiormente vi commova la pretesa disapprovazione degli Italiani. Questa, come vi dissi pur ora, non vi è. Questa invece vi cadrà sopra gravissima, e in tempi non lontani se accettate il trattato. Mi rammento della energica parola del Consigliere di un Re, che tutte le zolle, tutte le pietre dei suoi palazzi, dei suoi giardini, erano inzuppate dal sudore e dalle lagrime dei popoli oppressi dai tributi.

Simile rimprovero vi farà l'Italia per le spese che farete per questo non necessario trasferimento. Tanto più che ciò accade appunto in momenti nei quali nuove imposte stanno per essere messe in attuazione, in un

momento in cui il dissesto delle finanze è al colmo. Che se inoltre dichiarerete, che il trattato è da voi rigettato perchè esso è sorgente di discordia, perchè offende la dignità e l'indipendenza nazionale, eh, siate certi, a questa invocazione di concordia cittadina, di dignità e d'indipendenza, vedrete senza distinzione di regione o di partiti, tutta Italia batter le mani e farvi plauso dall'Alpi al Libileo.

È ben vero che in qualunque caso abbisogniamo di un miglior governo.

Dello stato presente delle cose sono egualmente in colpa il Parlamento e i passati Ministri. Nel presente Ministero, negli scorsi due mesi difficilissimi, se non i partiti, mostrò di avere piena fiducia con mirabile consenso tutta la nazione.

Poichè il rigetto del trattato avrà tolto una nuova, diuturna cagione di dissenso, attendete all'ordinamento dell'amministrazione. Non incalzati dalle gravi ed inutili spese del trasferimento, ristorate le finanze, non più cercando campare alla giornata con vendite e prestiti, ma con procurare il pareggio tra l'entrata e l'uscita, e questo meno con nuove imposte, che colla buona amministrazione e col promuovere la prosperità nazionale.

Nella distribuzione dei vantaggi non sia motivo di esclusione l'appartenere ad una più che ad un'altra provincia, ma (a mo' Piemontese sia lecito dare un tale consiglio) si abbondi maggiormente con quelle parti d'Italia che sono nuovamente aggiunte e che più ne abbisognano.

Proseguite vigorosamente nell'opera che avete intrapreso dell'unificazione, cancellando ogni traccia delle

antiche divisioni, e facendoci di interessi, di cuore, di leggi ed in ogni cosa esclusivamente italiani.

Si rammenti il governo, e rammenti ai popoli, di non sciupare le forze in inutili agitazioni, in conati intempestivi, e che l'Italia non può farsi fuorchè colla concordia, col ristorare le finanze, col fortificare le frontiere, ed intanto attendere a promuovere la ricchezza nazionale coll'agricoltura, coll'industria, coi traffichi, che sono essi pure elementi potentissimi di potenza.

Si ristabilisca la nostra riputazione all'estero, scossa da queste nostre lotte, dal dissesto delle finanze, o dalla creduta troppa arrendevolezza alla Francia.

Nell'interno non si governi coi partiti, e molto meno con le consorterie, ma colla nazione; siate sopra tutti e contro nessuno. Abbia il governo maggior fiducia che non pare ora avere nella libertà, che è una felice necessità per l'Italia, e se dà occasione ad alcuni mali, produce molti più beni, ed agli stessi proprii mali porge rimedio.

A tutto ciò se non chiude la strada l'adozione della presente legge, la rende oltremodo malagevole ed incerta: all'incontro vi ci condurrà per diretta e naturale conseguenza un voto, che, rifiutando inutili spese e dissesto d'amministrazione, non aggiungendo esca ad intempestive agitazioni, rivendicando la dignità nazionale, togliendo l'occasione di dissidii colla Francia, e soprattutto rimuovendo un fomite gravissimo di discordia fra gl'italiani, acquisterà al vostro senno, al coraggio, alla carità cittadina la lode e la riconoscenza della patria.

**Presidente.** L'ora essendo tarda sciolgo l'adunanza, invitando il Senato a riunirsi dopo dimani a mezzodì. La seduta è sciolta (alle 5 e 5).

CLI.

TORNATA DEL 9 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — Omaggio — Congedo — Seguilo della discussione generale sul progetto di legge per il trasferimento della capitale del Regno a Firenze — Parole del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale — Discorso del Senatore Valerio — Interruzione e dichiarazioni del Presidente del Consiglio — Risposta del Senatore Valerio — Osservazione del Senatore Gallotti in appoggio del Presidente del Consiglio — Discorso del Senatore Paleocapa in favore — Spiegazioni del Presidente del Consiglio — Rettificazione del Senatore Paleocapa — Considerazioni del Senatore Matteucci per un fatto personale — Discorso del Senatore Cadorna in favore — Dichiarazioni di voto dei Senatori Arnulfo, Spinola, Martimengo Giovanni — Riassunto del Relatore — votazione della legge.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Esteri, il Ministro dell'Interno, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il signor Salvatore Anan di 100 copie di un suo opuscolo intitolato: *La Situazione*:

Il Prefetto di Parma degli *Atti di quel Consiglio Provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864*.

Il Presidente della Commissione per l'industria delle ferriere in Italia, di n. 25 esemplari di un *Rapporto finale della Commissione medesima*.

Si dà comunicazione di lettera del Senatore di Polione che per motivi di salute chiede un congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:

« Torino, 7 dicembre 1864.

« Ecco signor Presidente.

« Per la persistente dolorosa malattia che mi obbliga quasi all'immobilità, debbo ben mio malgrado abbandonare la speranza di poter assistere in questi giorni alle adunanze del Senato e quindi trovomi nel caso di

dover chiedere mi sia concesso un congedo di dieci giorni almeno.

« Sento in me vivissimo il rincrescimento di non potere prender parte neppure alla votazione della legge che in ora si discute siccome quella che fuor di dubbio è importantissima per i futuri destini della patria nostra.

« Non esito a dichiararlo, se mi fosse riuscito possibile recurmi al mio posto in Senato, il mio voto sarebbe al certo stato nel senso di recisa repulsione di siffatta legge che, collegata all'infelice trattato italo-francese del 15 settembre, io ritengo con intima e forte convinzione essere lesiva della dignità nazionale in modo così eccessivo da non riscontrarsene esempio in alcuna pagina dei popoli, ed essere poi dannosissima agli interessi finanziari dello Stato per evidenti gravissimi motivi su cui avrei invocata la più seria attenzione dei miei onorevoli colleghi se avessi potuto trovarmi in mezzo a loro mentre agitasi una questione di vita per il risorgimento italiano.

« Voglia, eccellentissimo signor Presidente, gradire gli atti del mio profondo rispetto.

*Il Senatore*  
DI POLIONE.

**Presidente.** Quelli che vogliono accordare il congedo richiesto, si alzino.

(Accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PEL TRASFERIMENTO DELLA CAPITALE.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama al seguito della discussione del progetto di legge per il trasferimento della capitale.

La parola è accordata al Senatore Stotto-Pintor per un fatto personale.

**Senatore Stotto-Pintor.** Signori Senatori. Volgendo al suo termine la ponderosa discussione, io stimo essere della dignità mia, e quello che più rileva, della dignità del Senato, il fare in parole poche una molto ampia e solenne protestazione. Taluni per punta, altri mi percossero per taglio che non mi parve meno acro, quasi ch'io tentato avessi di trascinare nel fango la più nobile, la più grande delle istituzioni mondiali.

Ricerco le cagioni. La prima, m'affretto a dirlo, trovo in me. Non sempre, o Signori, non sempre, ma certo qualche volta la mia parola taglia troppo netto; il velo della verità è tanto sottile, che il trapassar dentro è leggero. La parola scolpisce qualche volta, o se dipinge, ciò fa senza quell'arte de' chiaroscuri che tanto piace agli animi temperati, e val dire al maggior numero del genere umano.

Dopo avere così assunta la mia parte di debito, soffrita che io ne riverai l'altra sull'andazzo dei tempi. I tempi sono fiacchi. La verità si ama, ma si ama come il sole il cui raggio riflesso illumina e riscalda, il cui raggio diretto abbaglia e infiamma. Ognuno protesta di amare la verità, a' più piace vederla di profilo.

Signori, io non vi ho parlato del Pontefice, no; io non vi ho parlato del pontificato evangelico, tre volte no. Io vi ho parlato del papato politico, del papato di Pipino e di Carlo Magno, di quel papato cui censurano liberamente, largamente molti dei più addottrinati e dei più coscienziosi cattolici, cui difendono virilmente molti di coloro che sono fuori della nostra comunione religiosa, quali sono, a cagion d'esempio, il signor Coen israelita, il signor Guizot calvinista, il signor Proudhon razionalista, di quel papato che è mera e preta istituzione umana, quantunque abbia tentato di metterla sotto alla salvaguardia di un cotale ordine provvidenziale una rannata di vescovi, per altro rispettabilissimi, che il nostro egregio collega generale Durando non si peritò di chiamare pseudo-concilio.

Eh bene! Togliete a' miei ragionari la forza, o se volete, la ruvidezza della espressione, togliete la vivezza isolana delle immagini; che resta? Resta che io non ho detto, non ho voluto dire, non ho potuto voler dire più di quello che abbia detto l'esimio relatore della Commissione senatoria. Udite:

« Ma nulla si era potuto concludere sinora rispetto a Roma; quel governo avea cercato di confondere la questione d'impero in una questione religiosa; e faceva velo al vero per le coscienze de' semplici, fidando nella complicità del dispotismo europeo. La posterità cattolica

udirà con profondo dolore la conversione simoniaca dell'obolo di S. Pietro da causa religiosa a causa di mondane ristorazioni: udirà con ribrezzo che il limine apostolico si fosse convertito in asilo di malviventi, pericolo e danno de' vicini, e che in fine il santuario del cattolicesimo fosse divenuto officina e fabbrica di briganti. »

Io non mi scagionerò a voi con lungo sermone, con vivace apologia. Solo mi preme sappiate che qualunque cosa io abbia detta o dica del papato, muove da un principio religioso. E invero, se io credessi, se io potessi credere che la vita del papato politico fosse necessaria o soltanto utile alla diffusione del cristianesimo che è tutto insieme una grande religione e una grande civiltà, già da gran tempo co' più strenui fautori del papato politico schierato mi sarei. Ma egli addivene precisamente il contrario, che cioè il mio senso cattolico non si adagia, resiste, si rivolta contro il concetto di un papa re, in quella guisa che si rivolta al concetto di un re papa e a quelle tante esagerazioni di una scuola schifosa di canonisti, esagerazioni che i buoni pontefici non hanno approvato tuttora, e che non approveranno forse giammai.

Signori, io ebbi occasione di entrare in benevole relazioni con alcuni dei più eminenti uomini del clero anglicano. L'uno de' quali, teologo esimio, scrittore celebratissimo, dicevami, non sono ancora molti anni: volete voi la conciliazione della chiesa inglese? Crollate voi italiani, che ben potete, il dominio temporale de' pontefici, e l'Inghilterra si riunirà come un solo uomo all'ovile di Cristo.

Uomo inglese egli ricordava a me italiano lo insegnamento di uno de' nostri sommi scrittori, del ritirare cioè ogni buona istituzione a' principii suoi. Il quale scrittore ripeteva, senza avvedersene forse, la grande parola di Cristo: *ab initio non fuit sic.*

O vi ha egli alcuno di noi il quale stimi necessario all'esercizio del ministero spirituale il dominio temporale? No, Signori. La religione non ha bisogno di mezzi temporali, la religione è opera divina, la religione basta a sè stessa!

**Presidente.** Ella comincia a entrare nel merito della discussione.

**Senatore Stotto-Pintor.** O ebbe egli mestieri del dominio temporale il grande arcivescovo di Milano, quando fermò in sulla soglia del tempio il pissimo imperatore Teodosio, stillante ancora del sangue dei trucidati cittadini di Tessalonica? E quando egli, raumiliato, se ne richiamava allo esempio di Davide gli fu mestieri di avere una coorte di pretoriani per rivolgergli quelle memorabili parole: *qui secutus es errantem sequere poenitentem?*

**Presidente.** Debbo ripeterle, mio malgrado, che questo è entrare nel merito...

**Senatore Stotto-Pintor.** Io non entro nel merito; io non fo che addurre i motivi, dai quali mosso, io parlava contro il dominio temporale dei papi.

**Presidente.** Allora esce dal fatto personale, il quale

si riduce a ciò che siano le sue parole state fraintese. Parli perciò ristrettivamente al fatto personale, ma non entri nella discussione del dominio temporale, mentre ella si è limitata a chieder la parola sul solo fatto personale.

**Senatore Stotto-Pintor.** Il tipo del sacerdozio cattolico è egli Gregorio VII, o Benedetto XII, o Innocenzo III, o Alessandro III, o Urbano IV? No, Signori. Il tipo del sacerdozio cattolico è quale lo ci ha foggiate il nostro illustre collega Alessandro Manzoni.

Il tipo del sacerdozio cattolico è frate Cristoforo; il tipo del sacerdozio cattolico è il *Maladetto*, Giulio de la Clavière.

Se non sia così, cancellate S. Bernardo e S. Gregorio Magno, che fu pure l'uno de' pontefici più grandi; cancellate più che S. Bernardo e S. Gregorio, cancellate S. Paolo; cancellate più che S. Paolo, cancellate la storia!

**Presidente.** Non posso assolutamente permetterle che la discussione si porti nuovamente sul merito. Ripeto che ella ha chiesta la parola per un fatto personale, al quale deve perciò strettamente limitarsi.

**Senatore Stotto Pintor.** Restringo il mio dire alla questione propriamente personale. Se taluno ha potuto credere ch'io abbia per poco accennato al papato spirituale, lo lo prego di ricredersi, e se la mia parola sia stata equivoca, s'abbia per non detta.

Importa grandemente che sappia l'Italia, sappia l'Europa tutta, che se vi ha taluno il quale nelle passionate discussioni non mostri avere troppo acuta la veduta politica, non vi ha però in questo augusto consesso un solo il quale non sia profondamente cattolico. Oh! venga una questione qualunque nella quale mi paia impegnato un grande principio religioso, e si vedranno i miei oppositori se io non saprò mettermi nelle loro file, se non saprò loro porgero la destra, se non saprò combattere al loro fianco. Frattanto, o Signori, compatiamoci a vicenda, tolleriamoci a vicenda. Ricordiamo a nostro pro quel gran detto del massimo S. Agostino: *in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas.*

Signori, io lo protesto altamente, sono cattolico, sono italiano; per la vita e per la morte sono cattolico, per la morte e per la vita sono italiano (*con forza*). Ogni altro vanto mi potrà essere conteso: la gloria della mia fede, la gloria del mio patriottismo non mi potrà essere rapita da veruno.

Vi son grato, o Signori, della cortese, della benevola vostra attenzione. Ciò mostra una volta più quanto stia a cuore del Senato la fama, quanto gli stia a cuore la dignità de' membri suoi. Col cuore commosso ve ne ringrazio, e ve ne professo la più sincera, la più sentita riconoscenza.

**Presidente.** La parola è al Senatore Valerio.

**Senatore Valerio.** Signori: quando io lasciai la bella e vasta provincia lombarda, che già da cinque anni governavo, ed a cui, penso, fui chiamato pel solo titolo del

mio antico e provato amore alla Lombardia, io ne partii coll'animo commosso; e volendo avere intera la libertà della parola e del voto, posi alla disposizione dell'onorevole Ministro dell'Interno la mia demissione, non perchè io pensassi che nell'onorevole Ministro, nè nei suoi colleghi vi fosse pensiero qualunque d'impedire la libertà della parola a chi in questo consesso parla di patria e di libertà, ma perchè volevo essere libero intieramente, da ogni preoccupazione nell'espressione dei miei affetti e del mio voto.

Seguendo con molta attenzione la discussione che ebbe luogo nell'altra parte del Parlamento e quella che si fece qui, io udii da una parte parlarsi sovente di egemonia invaditrice piemontese, di conquista piemontese, di piemontesismo, brutta parola che alcuni vogliono detta da un onorevole Senatore, altri da un onorevole Deputato mio amico.

Dio voglia che chiunque l'abbia per il primo pronunciata, non abbia più tardi a pentirne!

Ho udito dall'altra parte nobili adegni, nobili dolori, nobili ire, ma, concedetemi che ve lo dica, mi parvero ire, rancori, adegni piemontesi, troppo piemontesi.

Ho udito pur anco un onorevole mio collega dichiarare essere egli piemontese fin dal fondo dell'animo, aver temuto di secondare il movimento italiano per timore delle sorti del Piemonte, e non averlo secondato poi se non se quando egli vide il conte di Cavour mettersi a capo della nobile impresa: Ho udito amari rimproveri, ho udito lodi più amare dei rimproveri stessi.

Nello svolgersi d'una rivoluzione non si progredisce mai con una sola fase.

L'iniziamento, il principio, la splinta parte quasi sempre da animi giovani, inconsci dei pericoli, ardenti per una nobile idea; e quando questa idea si concreta, allora gli animi maturi di senno, se l'idea è praticabile, vi si aggiungono, vi danno forma, sostanza e la riducono ad atto.

In questo consesso voi udiste le parole di coloro che non iniziarono la rivoluzione, non la promossero, ma quando la rivoluzione ebbe preso il suo posto, la maturarono, la secondarono, la resero gloriosa, ci furono maestri e duci nel difficile cammino.

Permettete ora una parola anche dalla parte degli iniziatori dalla parte di coloro che la spiusero con animo coraggioso e con vivacissimo entusiasmo: l'avvenire dirà se fu eccessivo il coraggio e l'entusiasmo.

In questo Stato, non mai le sette attecchirono; alcune furono disseminate, ma ebbero breve vita e ciò io considero come una fortuna pel Piemonte.

I giovani educati dall'esempio di coloro che promossero il nobilissimo tentativo del 1821, di Pellico, di Liso, di Santorre Santarosa, di Ravina, di Cesare Balbo, educati alle dottrine di Vittorio Alfieri, e di Ugo Foscolo non pensarono all'egemonia piemontese; essi palpitavano per una sola cosa, per l'Italia; essi amavano i loro principi, essi amavano questa terra, la quale ha pur tante modeste virtù; ma più della terra in cui vi-

vevano, essi amavano la libertà, ed i comandanti militari ed i gesuiti, quantunque fossero vestiti con vesti nazionali, non erano perciò loro più cari, e quindi i loro pensieri si rivolgevano ad un avvenire, il quale non poteva aver luogo, non poteva farsi strada se non se colle forze riunite d'Italia tutta.

I primi moti si raggrupparono sopra un terreno legale, sul terreno della beneficenza, ed allora i giovani piemontesi che l'iniziarono fecero appello ai più generosi cittadini d'Italia. I Guardabassi di Perugia, Cosimo Ridolfi, Enrico Mayer, Giuseppe Montanelli, Carlo Torrigiani di Toscana, i Giuseppe Sacchi di Milano, gli Aporti di Cremona ed altri molti vennero a congiungere le loro forze alle nostre per questo gran movimento.

Il movimento prese maggior consistenza allorchando Re Carlo Alberto, che aveva per consigliere uno dei più illustri cittadini di questa terra, di cui odiste ieri l'altro le rispettate parole, diede lo Statuto dell'associazione agraria, che fu più di una istituzione agraria, un cominciamento d'istituzioni nazionali; ed anche nella associazione agraria i più egregi cittadini d'Italia tutta, chiamati vennero ad unire le loro forze alle nostre.

Il moto era maturo. Il primo atto solenne di quel moto fu il proclama del Re Carlo Alberto. Ditemi se trovate nella storia un atto più nobile, più generoso di quello; ditemi se in esso è accennato il meno un pensiero di conquista, di egemonia invaditrice piemontese, di supremazia piemontese.

Il Re grande e generoso passando il Ticino con i suoi figli al fianco, non penetrava nè anco nella città di Milano per timore che alcuna di queste sciagurate paure potesse entrare negli animi degli altri cittadini italiani.

Il Parlamento subalpino si radunava; nella quinta seduta di esso il mio amico Lorenzo Pareto, allora Ministro degli Affari Esteri, dava la lieta notizia che i cittadini Piacentini si riunivano al Piemonte iniziatore del moto italiano.

Ecco le parole dell'atto dei cittadini di Piacenza:

« Partirà immediatamente una deputazione per recarsi da Sua Maestà al quartiere generale per offrirgli gli omaggi di questa città ed intero ducato, e rassegnarle a un tempo l'atto solenne e legale che fu ieri rogato con tanta pubblicità, col quale i Piacentini fanno la loro Dedizione implorando la reale sanzione onde veniro prontamente immedesimati nei regi Stati. »

A quell'atto l'onorando Ministro degli esteri, interprete del pensiero del Parlamento intero aggiungeva:

« Mi sono fatto una premura di dar lettura di questa lettera, perchè so quanto piacere possa fare a noi tutti, i quali tenendo in petto un cuore italiano bramiamo che ogni giorno si allarghi questo paese e cresca in forze. »

« L'unione di Piacenza ci è speranza di maggiore ingrandimento, quindi questo giorno può riguardarsi come l'aurora del lieto avvenire, in cui Parma, Modena ed altri Stati a noi vicini ne formino uno potente

che valga a cacciare al di là delle Alpi i forestieri, ai quali non potremo essere amici, che quando avranno ripassato le Alpi, e con i quali allora soltanto potremo ritornare fratelli. »

A quelle parole un Deputato che fu Presidente del Comitato elettorale, da cui era uscita la prima Camera subalpina e che aveva voce di essere interprete della maggioranza, aggiungeva le seguenti:

« Mentre faccio eco alle nobilissime e veramente italiane parole di Lorenzo Pareto, io chieggo che consti nel processo verbale, che noi italiani di Liguria e di Piemonte non consideriamo l'atto dei nostri fratelli di Piacenza quale dedizione come essi generosamente, troppo modestamente vollero scrivere, ma bensì come un atto di unione, di concorde ed amorevole fratellanza, come sarà unione e fratellanza vera quella che ci stringerà colle altre italiane provincie, colle quali, liete delle stesse libertà, forti degli stessi diritti, collegati dai medesimi doveri, formeremo una sola nazione, anzi una sola famiglia. »

Vollì leggervi queste parole, alle quali la Camera subalpina unanime applaudiva, poichè per esse venne iniziata la serie delle annessioni per cui a poco a poco si raccolsero attorno alla bandiera alzata dal Re Carlo Alberto tante varie e disgregate parti della famiglia italiana.

Vedete se piemontesismo, se egemonia, se conquista possa andare con quelle parole e con quegli atti.

La Lombardia liberata costituì un Governo provvisorio e propose la Costituente, e la Costituente così detta Lombarda venne proclamata in Parlamento composto di soli Deputati piemontesi ed a unanimità e questa Costituente, notatelo Signori, portava dentro di sè la questione del trasferimento della capitale. Era evidente che costituito un Regno del Nord d'Italia la capitale sarebbe stata trasportata a Milano; la necessità del trasferimento era riconosciuta fin d'allora, eppure quei Deputati tutti delle antiche provincie diedero unanimi un voto che doveva privare questa regale città del maggior suo lustro.

Io non vi dirò come la personalità della Lombardia e del suo Governo provvisorio fosse rispettata con tale e tanto scrupolo che ne vennero rimproveri al Governo quasi che da ciò fossero cagionati i disastri che condussero a fine disastroso l'onorata impresa.

Dopo la gloriosa ma infelice giornata di Custoza gli eventi precipitano!

L'esercito capitanato dal suo re rientrava in queste terre.

Molti erano stati i dolori, molte le sventure, molti i fatti deplorabili ed i rancori. Io non voglio ricordare una pagina miseranda della nostra storia, ma io vi dirò solo che rientrato il Re e l'esercito, uno solo fu il pensiero di tutti: riordinare le forze e redimere ancora una volta la Lombardia calpestata dal soldato straniero.

Questa seconda riscossa ebbe luogo, e Novara, la fa-

tale Novara diede per la terza volta una disfatta alle armi italiane.

Che fa allora il Piemonte? pensa egli a sé? pensa egli a costituirsi (avendo conservato la sua libertà, avendo conservato il suo statuto, avendo conservato intera la sua frontiera) pensa egli a costituirsi come un Belgio neutralizzato, a raccogliersi nelle sue proprie industrie, nella felice sua posizione geografica, a godere de' suoi commerci, a farsi un regno che sarebbe stato certamente esempio della prosperità maggiore e della più ampia libertà in Europa?

No, o Signori, non un pensiero di piemontesismo: tutte le sue forze si rivolgono del continuo a rifare l'esercito e le finanze per ritentare la terza volta li medesimi sforzi.

La sinistra che era allora in maggioranza spingeva, incalzava i ministri gridando *economie, economie!* ma tutto concedendo, tutto offerendo quando si trattava di crescere l'esercito e la marineria.

E qui mi cade a proposito di rivolgermi all'onorevole Presidente del Consiglio il quale testè promuoveva le risa dell'altra parte del Parlamento, narrando come il Deputato Valerio quando si trattò della questione dell'armamento e della fortificazione...

**Presidente del Consiglio.** Mi spiegherò...

Senatore Valerio... di Casale gli avesse dichiarato solennemente che avrebbe avuto una grave lezione dalla Camera dei Deputati.

L'onorevole Ministro è troppo leale per non riconoscere che avrebbe dovuto in quella circostanza aggiungere che quel medesimo Deputato il quale minacciava di una lezione il valoroso Ministro, nello stesso tempo dava il suo voto per le fortificazioni di Casale e incitava a rendere il medesimo suffragio i suoi amici politici, dando così la maggioranza all'onorevole Ministro, perchè egli e i suoi amici non volevano mai accadesse che per una questione di armamento nazionale, di difesa nazionale, dirò di più, di attacco nazionale, il Ministro, malgrado l'atto illegale, avesse perduto la maggioranza in Parlamento italiano.

Così noi incalzavamo allora i Ministri ed i Ministri, che pur si davano l'aria di resistere, ma amavano di essere incalzati. Finalmente il conte di Cavour strappa arditamente la bandiera della rivoluzione dai banchi della sinistra, la sventola ardito, tutte le discussioni cessano, la sinistra scompare, si riannoda attorno al grande Ministro e gli avvenimenti del 1859 hanno luogo.

La Lombardia dopo le battaglie di Magenta e di Solferino fu riunita al Piemonte; ma vi fu riunita come provincia conquistata? Mai no; o Signori, essa fu ricevuta come sorella, e quelle medesime leggi contro le quali tanti clamori s'innalzarono poi, quelle leggi preparate per lo Stato riunito ebbero a compilarli in massima parte da egregi cittadini lombardi. Io che appartenni ad alcune Commissioni che prepararono quelle leggi, debbo dichiarare che chi prese una parte più

attiva nello elaborarle furono appunto i cittadini lombardi chiamati dal Ministero a farne parte.

Eccoci al poema delle annessioni, eccoci all'epopea che comincia dalle rive ligustiche, tocca Marsala, Calatafimi, Palermo, scorre come meteora infiammata lungo le Calabrie, giunge a Napoli, e si chiude con una stretta di mano fra il reale Soldato di Palestro o l'invitto capitano dei volontari.

Dov'è in tutto questo, o Signori, la conquista, dove è l'egemonia piemontese invaditrice?

Morto Cavour, succede, plaudente il Piemonte, un Ministro toscano. Taccio del Ministero Rattazzi e della suprema disgrazia d'Aspromonte. Se io dovessi parlarne, quello che vi direi tornerebbe ancora a favore della mia tesi; ma ricorderebbe cose troppo dolorose, e mi costringerebbe a troppo lungo ragionamento.

Al Ministero Rattazzi succede un Ministero il quale ha per capo un cittadino di Bologna, a Ministro dell'Interno un cittadino Toscano. Chi furono coloro che li portarono al potere? Furono due deputati Piemontesi. Chi furono i principali sostenitori di quel Ministero? Furono i deputati Piemontesi, e tra i primi quelli di Torino. Il Sindaco di Torino votava continuamente per Minghetti e Peruzzi. Dove è ancora una volta la conquista piemontese, l'egemonia invaditrice piemontese? Il Piemontesismo?

Ora la convenzione! Il trasferimento della capitale!

La convenzione che cosa è? Tra la relazione che i Ministri caduti firmarono presentandola al Re ed il discorso esplicativo dell'onorevole Manna che pure firmò quella relazione vi è un abisso.

Noi conosceremo forse che cosa è la convenzione dopo il 15 febbraio, quando nell'Assemblea legislativa di Francia si farà la luce, che qui abbiamo indarno invocata.

Però la convenzione è tale atto che può essere discusso; può essere respinto od accettato senza infiammare gli animi e spingerli alla guerra civile. Da un lato accarezza l'amor proprio nazionale, perchè stipula l'allontanamento dei francesi da Roma; dall'altro lato protrae a tempo indefinito e forse per sempre l'occupazione come sede del Governo Italiano della città eterna. La speranza, che in molti cattolici non è spenta, di una pacificazione colla Corte Romana ne avrebbe favorita l'accettazione. Posta in questi termini la questione senza ambagi e senza equivoci io credo che la maggioranza del paese legale l'avrebbe accettata. Non io che penso Roma suprema necessità per l'unità d'Italia. Non io che dopo avere nel 1848 disapprovata la guerra rotta dal partito liberale al clericato perchè la reputava inopportuna, impolitica ed anche per certi rispetti ingiusta, credo ora, essere impossibile ogni pacificazione colla fazione teocratica clericale ed unilanti per noi i tentativi per raggiungerla.

Quando poi il paese avesse accettata la convenzione e con essa la rinuncia limitata od illimitata a Roma, il trasferimento della capitale da Torino a Firenze diventava

una necessità. Lo stesso Municipio di Torino vi avrebbe assentito. Ve ne è garante la votazione per parte del primo Parlamento Subalpino, della Costituente lombarda e ve ne sta garante il voto del Municipio Torinese, il quale applaudiva alla dichiarazione che Roma sarebbe stata presto capitale d'Italia, e lo diceva Cavour i cui atti tenevano presto dietro alle parole.

Chi di noi era abbastanza stolto per credere che prolungandosi questa aspettativa di Roma dovesse lungamente stare la capitale a Torino? Ma concedete a questo paese un poco di intelligenza politica e vi persuaderete facilmente che non poteva immaginarsi che dall'estremo lembo d'Italia si potesse governare un paese di 22 milioni di abitanti così geograficamente costituito, che si prolunga infinitamente.

Invece la notizia della convenzione e del trasporto della capitale scoppia come una bomba! Non interrogati i più fidi ed antichi consiglieri della Corona, non i cittadini più cari al popolo, non i Magistrati supremi, non gli stessi Presidenti dei due rami del Parlamento! Potrei dirvi di più se motivi di alta convenienza non mi costringessero al silenzio.

Se d'improvviso in un villaggio, in un comune qualsiasi scoppiasse impreveduto l'annuncio che quel villaggio, quel comune cessasse di essere capoluogo di circondario o di mandamento, dite, che cosa accaderebbe? all'indomani certo i popolani di quel luogo correrebbero in piazza.

Corse la voce che il signor Ministro dell'Interno abbia intendimento, ed io vorrei che l'avesse, di mutare la circoscrizione attuale, e quindi di restringere le Prefetture, e Sotto-Prefetture, sopprimendo i capiluoghi di mandamento.

Domandate al signor Ministro qual ressa gli si fa intorno, come tutti gridano per conservare i loro tribunali, per conservare i loro uffici di mandamento, i loro uffici di pulizia, le loro misere e piccole Sotto-Prefetture!

In Torino una mano di popolo turbato ma inerme accende in piazza: fu detto moto municipale; sciagurata parola! ma se pure fosse stato moto municipale, non aveva forse questo moto, questo turbamento una ragione di essere?

Non meritava un senso di pietà questo popolo in mezzo a cui così d'improvviso piomba la novella di un così straordinario mutamento di sorte?

Non doveva il popolo essere trattato con maggiore misericordia, con maggiore riguardo, come magistrati subalpini trattarono le plebi sommosse di cento città e per moti meno giustificabili e spiegabili? non doveva essere illuminato?

Nel primo giorno senza intimazione legale le daghe si annodano, e molti cittadini feriti sono ricoverati nelle case e negli ospedali; il giorno dopo la piazza che circonda il palazzo in cui noi sediamo, è bagnata di sangue; il terzo giorno sempre incredibile a dirsi, senza intimazioni legali, cadaveri accumulati coprono la piazza

di San Carlo. Io non accuso, io narro. Fra i caduti Ministri sonvi uomini che io chiamo amici da vent'anni, e che spero poter ancora chiamare con quel nome. So che pende una Commissione d'inchiesta, e so pure che essa è composta di integerrimi cittadini; e sono certo, che voi tutti Lombardi, Toscani, Napolitani, Siciliani, non vorrete lasciare questa città ospitale senzachè luce intiera sia fatta e senza che alla luce succeda la giustizia.

Volete che vera concordia si faccia? Fate luce vera e vera giustizia; se no, no.

Io conosco questo popolo; da trent'anni, ne scruto il cuore e le viscere e vi so dire, che non è un popolo da *baiser Lamourette*. Questo è popolo che conserva lungamente i suoi amori, come i suoi odii quando hanno fondamento di giustizia. Ma qui non sta tutto.

Quando il racconto dei fatti luttuosi di Torino giunse nelle altre provincie italiane, mal noti, e forse ad arte travisati, balenò un lampo di luce sinistra. Per poco noi vedemmo rinati gli odii sacrileghi che fecero così misero le sorti dell'Italia del medio evo, a cui noi per privilegio della provvidenza siamo stati sempre stranieri. Questo fu che ci bagnò gli occhi di lagrime, oh valoroso generale Cialdini! questo fu che turbò la mente nostra; non la convenzione, non il trasferimento della capitale, non la caduta di una conquista che è un sogno, ed una calunnia.

Io però ricordo con gioia il saluto fraterno che Brescia, sempre prima ai nobili pensieri, inviò con un dono all'afflitta Torino; io ricordo il nobile esempio della città di Napoli la quale da alcuni mesi a questa parte è insegnatrice a tutti noi di sapienza civile, ed io mando dal cuore un ringraziamento alla grande città che potrebbe oramai, mutando l'impresa del suo stemma, invece del cavallo sfrenato, incidervi sopra Pallade armata e sapiente; e mando una parola d'affetto e di riconoscenza alla generosa e gentile Sicilia, a tutti i suoi Municipii, a tutti i Consigli provinciali, ed a tutte le sue deputazioni provinciali, che unanimi col loro obolo fraterno inviarono una parola di affetto all'afflitta città, senza che questa parola fosse accompagnata da solenni consigli politici, senza un'espressione che potesse turbare la delicatezza dell'animo offeso. Io ringraziando l'isola forte e gentile delle vecchie e delle nuove civiltà, sono certo di essere interprete de' miei concittadini e mi fo mallevadore, che se mai di grazia venisse a colpirla, essa troverà nel braccio e nel cuore dei cittadini piemontesi eguale simpatia ed eguale affetto.

Mando pure una parola di ringraziamento a quell'illustre Deputato toscano, all'onorevole Morandini, che nell'altro ramo del Parlamento pronunziò così oneste, così nobili, così profonde e sentite parole.

Se sapeste quante piaghe vennero addolcite da quelle parole del Morandini, voi, Signori della maggioranza, vi associerete meco ad applaudirlo e ringraziarlo.

Domando un momento di riposo.

Ministro degli Esteri. Permetta il Senato, che



mentre il Senatore Valerio si riposa, io rettifico il fatto da lui accennato, che mi riguarda.

È verissimo che nell'altro ramo del Parlamento, rispondendo improvvisamente ad un Deputato, mi è sfuggito il nome del Senatore Valerio. Se ne avessi da dire il perchè, non lo saprei nemmeno. *(ilarità)*

Senatore Valerio *(sorridente)*. Effetto di simpatia.

Ministro degli Esteri. Il Senatore Valerio, egli che ha tanto faticato nella vita politica vorrà ammettere che vi è una grande differenza tra il fare discorsi da quei banchi, ed il rispondere da questi sui quali credo che l'onorevole Valerio non sia stato mai.

Senatore Valerio. E nei quali non ho mai desiderato sedere *(si ride)*.

Ministro degli Esteri. Non so se l'abbia mai desiderato! *(si ride)*, fatto sta che anch'oggi lo trovo a me dinanzi in questi banchi.

Senatore Valerio. E mi troverò sempre.

Ministro degli Esteri. Ed anche nell'opposizione come altre volte.

Senatore Valerio. Aspetti la conclusione del mio discorso.

Ministro degli Esteri. Il Senatore Valerio quando si è trattato delle fortificazioni di Casale e di Alessandria, è verissimo che ha votato in favore; ed io credo che il suo voto abbia una certa influenza, poichè poco mancò che per un voto o due la proposta legge non passasse. Ma l'onorevole Valerio mi permetterà che gli dica, che quel voto ce lo ha fatto pagare molto caro *(si ride)*, poichè molti rimproveri egli ha scagliati contro il Ministero a cui io appartenevo, e più particolarmente quando si è trattato delle fortificazioni d'Alessandria: ha dato bensì il suo voto, ma disse che il ministero aveva avuto torto di cominciare le fortificazioni, di impegnare il denaro dello Stato senza l'approvazione del Parlamento: soggiunse che la lesione data in occasione delle fortificazioni di Casale fosse stata inutile; se la memoria non mi tradisce, io credo che così si sia espresso l'onorevole Valerio.

Dica poi il Senatore Valerio se non aveva ragione anche per Alessandria di cominciare subito i lavori. Se invece di cominciarli nel mese di luglio 1856, appena tornato dalla Crimea, io avessi aspettato l'approvazione del Parlamento, si sarebbe perduto un tempo prezioso poichè nel 1859 queste fortificazioni a malgrado tutta la premura, tutto l'impegno con cui da me venivano raccomandate particolarmente, appena appena erano ultimate. Si vede quindi che se avessi tenuto troppo conto della lesione, che secondo il Senatore Valerio aveva ricevuta, si sarebbero perduti sei mesi e forse più; e forse quei sei mesi sarebbero stati fatali.

Senatore Valerio *(ripigliando il suo discorso)*. Della leale dichiarazione dell'onorevole Generale La Marmora io non dubitava punto; poco ministeriale, desidero che i Ministri però perchino sempre così. *(ilarità)*

Io chiesi la parola quando l'onorevole mio amico

Senatore Matteucci invocava dai Piemontesi la continuazione dell'opera loro. Uguali parole ho lette scritte dall'antico e venerando mio amico Gino Capponi. Or bene, perdonate la suscettività forse soverchia; ma quelle parole, quelle preghiere dettate da sentimenti certamente ottimi, offendono; nella preghiera è dubbio, ed il dubbio offende.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Senatore Valerio. Chi mai ha dato ad alcuno il diritto di credere che gl'italiani di Piemonte maccheranno al loro dovere? ed è supremo dover nostro di contribuire con tutte le nostre forze, con tutti i nostri sacrifici, con tutte le nostre abnegazioni a quest'opera che abbiamo incominciato e che debbe compiersi. Signori, *non de re vestra agitur, nostra de re agitur*. E noi lo sappiamo ed il dover nostro lo compiremo.

Un uomo la cui parola è tanto più autorevole della mia, per il passato di questo paese, vi domandò quasi piangendo amnistia; io, per quanto faremo in avvenire, non vi domando che la dimenticanza; perchè chi compie il proprio dovere, non chiede e non merita premio; il dovere compiuto è premio a se medesimo. *(Bravo)*

L'onorevole Generale La Marmora Presidente del Consiglio vi diceva giorni sono una grande parola, parola che è una profonda verità. Egli diceva: *avanti, perchè dietro di noi vi è l'abisso*. Il detto è vero, profondamente vero e verissimo poi per il Piemonte.

Dati certi casi le altre parti d'Italia si potranno costituire come erano prima, non il Piemonte, che avendo bruciati i suoi vascelli, facendo all'Italia il doloroso sacrificio della Savoia e di Nizza che costituivano la sua difesa, le sue frontiere, egli è più che mai necessario che esso vada avanti e andrà *(bravo)*. Noi saremo con voi nell'avanguardia, nel corpo di battaglia, alla retroguardia, soldati, capitani, come ci vorrete, ma combattenti sempre.

Or dunque *(con commozione)* la bandiera santa che noi abbiamo innalzata e guardata con tanto amore fin qui vada a Firenze, alla città dei nostri amori e delle nostre aspirazioni giovanili. Io penso che oramai è un fatto compiuto, precipitato, impreparato, ma è un fatto compiuto.

Il Senato, corpo eminentemente conservatore, conservatore per eccellenza, non protesterà la firma del Re da cui è emanato, non disdirà il voto della Camera eletta dal popolo.

Noi la seguiremo quella bandiera, o Signori, con animo trepidante, ed allora solo cesserà la nostra trepidanza quando la vedremo sostenuta con mano franca e virile, quando la vedremo rispettata dall'Europa come era rispettata la bandiera del piccolo Stato da cui è uscita. Ma sovvengevvi che voi assumete una grande responsabilità. Allora noi saremo consolati, quando vedremo colà costituita largamente e fortemente la libertà; la libertà, non delle vane, garrule parole, ma la libertà seria, la libertà all'inglese, la libertà che rispetta i diritti individuali di tutti; quando noi vedremo affidate

le cose della nazione ad un nodo di uomini di antica e severa probità; quando vedremo costituito un governo, del quale si possa dire come della moglie di Cesare *che nessuno sospetta*; un governo per cui sia fatto impossibile quello che con dolore immenso e vergogna nazionale vedemmo succedere ne' passati giorni, di un'inchiesta la quale venga a scrutare l'onore dei rappresentanti del popolo, inchiesta che forse precipitò gli attuali eventi; quando noi vedremo confermata e resa anche più forte quella pupilla dei nostri occhi, l'armata nata in questi rozzi monti e che ne ha portato fuori l'impronta; conservata quella disciplina che può parere e parve a noi giovani troppo severa e troppo forata, ma che è quella che farà rispettare la bandiera italiana, che è quella sola che può conservarla.

Fate che sia completa, vera e sincera la concordia degli animi.

Io vi dissi della stretta di mano di Garibaldi e del Re a Napoli. Allora l'Italia pareva fatta, e molti si ritirarono dalle lotte politiche; allora l'Italia pareva fatta, e cominciò la serie delle ingratitudini; e cominciò l'ingratitudine verso i collaboratori più entusiasti di essa.

Io non so se l'ingratitudine sia una buona politica; la veggio predicata da un governo a cui non soglio attingere le mie ispirazioni: ma quand'anche fosse, l'Italia non è ancora fatta; e per farsi, ha bisogno di tutte le sue forze, delle forse disciplinate e di quelle che conducono l'entusiasmo.

Emblema e rappresentante di quelle forze, sta solitario sulla rupe di Caprera un uomo povero, quasi eremico; quella solitudine, quell'abbandono ci toglie forza e dignità presso lo straniero; quell'abbandono ferisce il senso morale del nostro popolo.

L'onorevole generale Cialdini alcuni giorni sono pronunciava un discorso che mi ricordava i più bei giorni del 1848, i giorni delle infinite speranze, della suprema fiducia; egli mi ricordava i più bei momenti della mia vita. Egli valoroso faceva appello ai valorosi delle camicie rosse, e l'appello, quando sarà fatto, io credo, troverà pronti all'armi gli appellati.

Ma, ditemi voi, se nell'ora della pugna quei valorosi ricordassero calpestate, disprezzata nei giorni di pace l'idea per cui essi combatterono, e per cui sono di nuovo chiamati alla pugna, ditemi se non sarebbero essi in diritto di non rispondere alla chiamata?

Io non faccio alcun rimprovero, ma porto ferma credenza che se si fosse fatto un più forte e largo appello al partito largamente liberale, e, diciamolo anche, rivoluzionario; se si fosse, ripeto, fatto più largo appello a questo partito, io ho il profondo convincimento, e a questo partito, lo potrei anzi dire ho la scienza che la brutta piaga del brigantaggio sarebbe a quest'ora estinta, e non avrebbe logorato tanto le forze generose di quell'esercito che noi abbiamo preparato e prepariamo, e vogliamo per ben altra guerra e per ben altri eventi.

Oh! fate tutto questo, o Signori, e le nostre amarezze

si muteranno in giubilo; e noi ci inginocchieremo a voi e vi benediremo.

Ancora poche parole e poi finisco.

Quando mi giunse l'annuncio della convenzione e del trasferimento della capitale imposto nei consigli francesi, lo spettro pauroso della 27<sup>a</sup> e 28<sup>a</sup> divisioni militari si presentò a' miei occhi.

Lascio giudicare a voi i dolori e le angosce dalle quali il mio animo di sincero italiano venisse preso; ma riflettendovi poi sopra, l'animo mio, se non si è rasserenato, si è almeno rassicurato.

No, l'Imperatore de' francesi non verrà a strappare a questa terra la coccarda italiana che vi nacque: no, non verrà perchè *noblesse oblige*, ed i morti di Magenta e di Solferino sono tale un titolo di nobiltà che nessuno può dimenticare.

No, l'Imperatore de' francesi non vorrà spargere la desolazione, il sangue e l'eccidio, perchè in questo nostro paese, o Signori, non si viene senza versarvi molto sangue; no, dico, l'Imperatore non vorrà spargere l'eccidio ed il sangue in questo paese, che diede alla sua famiglia imperiale un fiore così soave e gentile, egli che, non è Imperatore per diritto divino, che si chiamò fieramente un *parvenu* non mercanteggia come le dinastie di diritto divino fanno, le souvi gioie della famiglia.

No, la città di Cristoforo Colombo e di Andrea Doria, di Balilla e di Goffredo Mameli non cesserà di essere italiana.

No, la terra in cui nacquero Carlo Botta, Vittorio Alfieri, Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, non cesserà di essere italiana: no, le tombe di Carlo Alberto e di Camillo Cavour non saranno su suolo straniero.

No; il cuore me lo dice, ciò non sarà mai, ed all'occorrenza al cuore risponderebbero gli atti di tutti voi che mi ascoltate.

Se mai tali disastri si roveciassero sulle sorti italiane, per cui le provincie sorelle fossero rese impotenti a soccorrerci (l'abbandono non lo immagino, nè lo so immaginare; l'infamia ed il suicidio di un popolo non si suppongono), allora questo paese si ricorderebbe che quando mezza Europa minacciava uno dei suoi Re, e lo irrideva per la piccolezza della sua terra, egli rispondeva: Questa terra è piccola, ma io la batto co' miei piedi, e si la copro di soldati. Ebbene questa terra, irraggiata, illuminata, infuocata da quindici anni di libertà si ricoprirebbe ancora di soldati, e combatterebbe e mostrerebbe che non fu invano chiamata la Macedonia dell'Italia. (*Bene, bene*)

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Io mi trovo ancora in obbligo di dire alcune parole in risposta al discorso dell'onorevole Senatore Valerio.

Plaudendo il Senatore Valerio come abbiamo plaudito tutti allo stupendo discorso pronunciato giorni sono dal generale Cialdini, che mi spiace di non vedere al suo

banco, giacchè avrebbe forse saputo meglio di me rispondere, egli si è particolarmente compiaciuto degli elogi che il generale Cialdini dirigeva al Corpo dei volontari, e fin qui vado d'accordo col Senatore Valerio; ma egli soggiunse che questi volontari qualora venisse un'altra circostanza, sarebbero in diritto di non più rispondere alla chiamata essendo essi stati disgustati.

Perdoni l'onorevole Senatore Valerio, egli ha detto cosa che non istà e che non può stare; giacchè credo che per quanti esempi egli cerchi nella storia di qualsiasi paese, non troverà mai e poi mai un esempio come quello che si vide fra noi della fusione cioè nell'esercito regolare di tutto un corpo di volontari, numeroso particolarmente nei suoi quadri, conservandosi tutti i gradi rapidamente acquistati.

Io credo che di ciò non vi sia altro esempio.

Interpellato da due Ministri successivamente il generale Della Rovere ed il generale Pettiti, consigliai la misura. E però il dire che c'è stata ingratitudine verso il Corpo dei volontari è cosa altamente ingiusta.

L'onorevole Valerio avrebbe dovuto anzi ricordare una bella pagina della storia del nostro esercito, il modo cioè col quale i volontari furono ricevuti e trattati nel medesimo. (*Applausi*)

**Senatore Valerio.** Domando la parola.

**Presidente.** Per un fatto personale?

**Senatore Valerio.** È per rispondere all'onorevole Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio (rivolto al Presidente).** Glielo voglia permettere.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Valerio.

**Senatore Valerio.** Sono lieto che le mie parole abbiano dato luogo a ricordare il modo onorevole con cui l'esercito ha accolto i volontari.

Ma quelle mie parole non tendevano già a chiedere che i volontari fossero adoperati nel Napoletano; erano rivolte a chiedere una mutazione nell'attuale sistema di Governo, il quale, secondo me, si atteggiava quasi a respingere tutto quello che è uscito dalla rivoluzione e che ne porta più evidentemente l'impronta. Io dissi che nei momenti supremi i volontari chiamati risponderebbero, ma però che l'entusiasmo in questi anni di pace venne un po' schiacciato, un po' soffocato, per cui non verrebbero con tutta quella fede viva che promossero i grandi fatti del passato.

Io non faccio rimprovero né ai Ministri che siedono su quei banchi, né ad un Ministero più che ad un altro; accenno un fatto generale, e dico che l'accasciamento morale in cui siamo pur troppo caduti, in molta parte è dovuto al non essersi tenuto conto delle forze giovani, delle forze vigorose ed entusiastiche del paese; ed ho citato un caso in cui l'applicazione di questo mio desiderio avrebbe grandemente giovato.

**Ministro degli Esteri.** Mi permetta il Senato che rettifichi anche questa idea dell'onorevole Senatore Valerio, e spero che lo soddisferò.

Egli rimprovera particolarmente di non avere impie-

gati i volontari nella repressione del brigantaggio; ma credo che l'onorevole Senatore Valerio non si sia mai trovato in mezzo al brigantaggio, e non sappia cosa è. Non sa la difficoltà enorme che ci è a mantenere la disciplina in truppe frazionate, abbandonate a loro stesse, e comandate spesso da subalterni, o da sergenti; ed è per me argomento di grande soddisfazione quando osservo quell'esercito e vedo che in condizioni cotanto dure, così piene di ogni specie di difficoltà, abbia saputo mantenere la sua disciplina. Furono rarissimi i casi d'indisciplina, né si riscontra neppure un caso di insubordinazione grave in tutta la repressione del brigantaggio. Questo è per me, lo ripeto, d'immenso piacere, né mi stanco di ripeterlo a coloro i quali mi domandano notizie delle nostre truppe.

Nessuno si poteva mai aspettare che l'esercito italiano, fuso e rifuso in tanti modi, potesse consolidarsi e progredire ad onta anche delle dure scosse che ha dovuto sostenere.

Ma in buona fede crede il Senatore Valerio che i volontari, per quanto sia il loro slancio, non essendo formati alla disciplina, siano adatti alla repressione del brigantaggio?

**Senatore Valerio.** Domando la parola per un fatto personale.

**Ministro degli Esteri.** Egli, in questa seduta, mi ha fatto gran piacere, encomiando la disciplina del nostro esercito, tanto più, che ha confessato che altre volte non credeva alla necessità di questa disciplina.

Comprendo perfettamente dove volesse mirare, e sono perfettamente d'accordo con lui. Presso di noi, possiamo vantarcene, non si sono mai veduti gli sconci, che hanno funestati molti altri paesi, non mai si videro da noi né Generali né truppe ribellarsi al proprio governo e parteggiare colle fazioni. (*Applausi*)

Mirabile effetto della disciplina, che solo può trovarsi negli eserciti permanenti solidamente costituiti. (*Applausi*)

**Senatore Valerio.** Debbo ancora un'altra volta lodarmi di aver data occasione all'onorevole Generale La Marmora di fare la dichiarazione che avete udito; ma debbo nello stesso tempo giustificarmi da una interpretazione troppo ristretta data alle mie parole.

Quando ho detto che facendo appello al partito largamente liberale delle provincie meridionali, il brigantaggio sarebbe stato più facilmente distrutto, non volevo alludere ai volontari. Io volevo alludere alla chiamata, al concorso morale che si sarebbe dovuto chiedere di tutti i cittadini veramente liberali e sinceri.... (*Voci. Oh!*)

Se alcuno avesse qualche cosa in contrario domandi la parola.

Io dico cose, di cui ho il profondo convincimento.

Se i Ministri che si sono succeduti, invece della legge Pica che ha suscitato le passioni degli uni contro gli altri, avessero fatto appello alla parte francamente e sinceramente liberale del regno di Napoli, avreste visto soffocati quei tentativi di brigantaggio molto più

prontamente di quello che affidando questo compito soltanto all'esercito disciplinato, onesto e buono, ma che non può conoscere il paese e sapere quali sono i veri nemici della patria, come li conoscono i cittadini del Napolitano.

Io non fui nelle provincie napoletane, ma vi ho molti amici, uomini di sentimenti conservatori, i quali pregati da me mi mandano spesso relazioni su quello che succede.

So, dietro quello che mi dissero parecchi capi di provincie intorno agli uomini mandati a domicilio coatto che molte furono le vendette fatte, le quali caddero specialmente sopra liberali onesti e sinceri.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Paleocapa e per esso al signor Senatore Cadorna.

**Senatore Gallotti.** Io avevo chiesto la parola.

**Presidente del Consiglio.** Pregherei il Senato di voler dare la parola al Senatore Gallotti su questa grave questione.

*Molte voci.* Sì, sì.

**Presidente.** Il Senato accorda la parola al Senatore Gallotti.

**Senatore Gallotti.** Io perchè napoletano sono nell'obbligo di giustificare il modo onde il Generale La Marmora si è comportato per distruggere il brigantaggio. Non pertanto io intendo di farlo senza punto mancare di riguardi all'onorevole mio collega Valerio.

Perchè napoletano io posso affermare che se egli per ciò non si fosse giovato di un esercito disciplinato, ma avesse invece armati i volontari ne sarebbe in Napoli venuta la guerra civile.

Le provincie napoletane contengono un partito che un dì comandava ed ora è il vinto, ed un altro che per dodici anni soffrì ed ora è vincitore; quindi sono infinite le inimicizie ed i desideri di vendette, e le vendette e gli odi accaniti e duraturi.

Non è in Napoli uomo onesto che avrebbe lodato chi avesse date le armi a giovani forse buoni liberali, ma che avrebbero detti briganti tutti i loro nemici per vendicarsene.

Si sarebbero armati coloro che avrebbero voluto vendicarsi.....

**Senatore Valerio...** I liberali non si vendicano.

**Presidente del Consiglio.** E i camuffati da liberale?

**Senatore Gallotti.** I liberali sono uomini, e quindi ne hanno i difetti se ne hanno le virtù. E l'uomo è vero non solo se commette un delitto ma lo è più quando può evitare che altri ne commetta e non lo fa.

Noi vogliamo la libertà ma la vogliamo come l'astro del giorno che irraggia di tutta luce anche coloro che lo detestano, coloro che lo maledicono.

Vogliamo la libertà ma la vogliamo tale, che anche quelli del partito vinto abbiano obbligo di rispettarci, e il rispetto si comanda col ben comportarci se vogliamo che niuno possa accusarci di esercitar vendette, ed ecco perchè ringraziamo immensamente il Generale che non

si è giovato dei corpi volontari ma dell'esercito disciplinato, che ha durato tante fatiche contro il brigantaggio che indisciplinerebbe qualunque esercito. (*Segni d'approvazione.*)

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Cadorna per Senatore Paleocapa.

**Senatore Valerio.** Domando la parola. Io vorrei...

**Presidente.** La parola è al Senatore Paleocapa.

**Senatore Paleocapa.** Ho pregato l'onorevole nostro Presidente di accordarmi la parola per dire alcune cose a giustificazione di quell'apparente contraddizione che ci sarà fra quanto ho detto nell'ufficio quando si trattava di scegliere il Commissario per l'esame di questa legge e ciò che dissi a molti amici e colleghi, quando si vedrà che io darò la palla in favore di questa legge. Sarò brevissimo e siccome poi la memoria non l'ho molto felice, ho dettato queste righe che consegno al collega Cadorna perchè le legga. L'ha fatto anche per essere il più breve possibile e per evitare il pericolo che vi era, secondo quel proverbio che dice: *l'appétit vien en mangeant*; che non fossi tentato di annoiare lungamente il Senato. Prego adunque il mio amico di leggere quanto ho dettato.

**Senatore Cadorna (legge):**

Signori Senatori. In seno al mio ufficio e con altri colleghi e rispettabili persone ebbi assai volte a dichiarare apertamente quanto funesto, a mio giudizio, possa riuscire all'Italia l'improvviso, intempestivo, incompiuto tramutamento della capitale da Torino a Firenze.

Ma poichè, malgrado ciò, io darò il mio voto in favore di codesta malaugurata legge, permettetemi, o Signori, che brevissimamente esponga le ragioni che m'inducano a tale apparente contraddizione.

Io ho sempre desiderato quanto altri mai di vedere sgombra l'Italia da ogni forza straniera. E quantunque credessi o creda principalissimo proposito nostro dover essere quello di liberar la Venezia dagli austriaci, tuttavia riconosco esser vantaggioso anche lo sgombrare di Roma dai francesi. Ma questo sgombrare io son lungi dal credere che ci assicuri il possesso di Roma e trar possa alla caduta del poter temporale: eventi questi de quali col volger dei tempi sarà dato forse godere ai nostri tardi nepoti ma non certo a noi nè alle prime generazioni che ci succederanno.

L'Imperatore dei francesi sgombra Roma, ma vuole una garanzia che non avviseremo più a portarvi la nostra capitale, e giustamente trova tal garanzia nell'insediare noi la capitale a Firenze, perchè spera che non sarà in noi il vezzo di mutar capitale come si muta alloggio da una casa ad un'altra. Onde non credo all'intento che dissero avere i ministri che stipularono la convenzione, quando davano ad intendere che l'andare a Firenze altro non era che una tappa verso la città eterna.

Nè credo che ci andremo mai per mezzo di una conciliazione col Santo Padre, e molto meno vi credo quando sento che base di codesta conciliazione dovrebbe essere

allettare il Pontefice colla promessa di pagare una parte del debito pubblico dell'antico suo Stato; promessa che altronde mi parrebbe in aperta contraddizione colla sentenza che tutto intero lo Stato pontificio appartiene già per giusto diritto all'Italia. Imperciocchè se così fosse bisognerebbe che assumessimo di pagar tutto intero il debito, non una sola parte. E se l'Imperatore dei francesi intende che il pagarne la parte corrispondente alla porzione degli Stati ex-pontificii da noi posseduta, sia legittimare questo possesso, vuol dire che egli intende eziandio che il lasciarne una parte a carico del Santo Padre legittimi non meno il possesso di quel che resta a lui.

Non so darvi a credere che sia ancor venuta l'epoca in cui possiamo contare di vedere purificato il potere spirituale del Papa facendo che egli cessi di esser principe temporale. E nemmeno credo che andiamo avvicinandoci a gran passi a codesta epoca quando vedo la Chiesa gallicana, tanto fiera altre volte delle sue libertà, che erano così potente freno alle esorbitanze dei pontefici, rinnegare ora codeste libertà e dichiarare che suprema legge alla sua volontà sarà d'or innanzi l'os Petri. Credo quindi che gravemente s'illudano coloro che con tanta ansia anelano a veder la capitale tolta via da Torino e portata a Firenze confidando che poco appresso la vedranno a Roma. Come pur credo altri sieno stati illusi dall'asserita impossibilità di governare a Torino e dallo spavento di quel triste fantasma che faceasi apparire agli occhi loro col nome di *piemontesismo*. E temo quindi che, cadute ben presto queste illusioni, quel consenso che, se non è generale, è pur vero essere attualmente nella maggior parte d'Italia, degenererà in acerbi dissensi.

Quanto alle ragioni strategiche, dirò, che se mi fu tolto di udire la splendida orazione dell'illustre generale Cialdini, potei però procurarmi una grande soddisfazione leggendola ed ammirandola.

E quantunque, lo confesso, e sarà forse per mia troppa ignoranza, non mi convincessero tutti gli argomenti a cui egli appoggiava il suo piano di strategia difensiva — chè della offensiva tacque con giusta prudenza — tuttavolta egli fece sull'animo mio quella stessa impressione che ha fatto, ben si può dire, su tutto il Senato che lo ascoltava. E tanto maggiore questa impressione fu in me quantochè mi confortò per le sorti italiane sentire come con un Cialdini fosse perfettamente d'accordo un La Marmora; uomini che ben possiamo confidare che sapranno « col senno e con la mano » dimostrar vero e mantenere quel che promettono colle parole. Ma ciò che io non posso comprendere si è come coloro che più ardentemente propugnano e più impazientemente sollecitano il trasporto della capitale a Firenze, credano che questo trasporto tal quale fu divisato dal caduto Ministero soddisfaccia agli intendimenti dell'illustre Cialdini. Che cosa proponevasi di fare il Ministero medesimo e che cosa farà il Ministero attuale mettendo ad atto quanto è ormai, pur troppo, reso ne-

cessario dalla convenzione e dal protocollo che ne forma parte integrante e insparabile?

Il Ministero antecedente, indotto essenzialmente dalla persuasione in cui era che a Torino o dirò meglio in Piemonte non si possa riuscire a governar bene e dal lodevole desiderio di governar bene a Firenze, aveva proposto, e l'Imperatore aveva accettato come garanzia che questo trasferimento dovesse effettuarsi in sei mesi e per tor di mezzo gli indugi, dei quali il Ministero stesso era troppo impaziente, egli mettendo in non cale le precise disposizioni dello Statuto, aveva promesso di farlo sancire per Decreto Reale. E badate, o Signori, che di tale decreto era domandata l'approvazione a S. M. sino dal 19 settembre; onde il tramutamento avrebbe già dovuto diventare un fatto pochi di dopo la metà del venturo marzo. L'attuale ministero mettendosi sulla via legale non ha fatto che guadagnar tre mesi ed aver tempo per eseguire il trasporto sino alla metà di giug.

Ma in che cosa consisterà codesto trasporto fatto con tanta precipitanza? Consisterà tutto al più, nel convertire imperfettissimamente alcuni conventi od altri edifici ad uso dei Ministeri; nel preparare le aule delle Camere; nell'imballare gli archivi di ciaschedun Ministero, sballarli a Firenze e quivi riordinarli pure imperfettissimamente; nel permettere ai signori Ministri di fare il loro fardello e che tenga loro dietro un cordazzo di quattro o cinque mila impiegati, i quali andranno per qualche tempo ramingando per la città senza sapere dove ben collocarsi; finalmente nel dar agio al Re di fermar la sua sede a Pitti sgombrando la Reggia di Torino e facendosi seguire dalla sua Corte civile e militare. E con ciò non si sarà fatto altro che avvolgere l'amministrazione in un caos, per estrarla dal quale occorreranno più anni.

Ora domando io: Si limita a ciò quello che domanda il generale Cialdini per adempire allo scopo di assicurare la difesa e di prepararsi alle offese?

Vediamolo consultando le sue proprie parole.

Il generale Cialdini con non minore vigor di discorso che maturità di consiglio, principiando a sviluppare il suo piano strategico di difesa vi dice:

« La capitale, i depositi, le riserve, i magazzini, le fabbriche, gli arsenali, le risorse tutte di ogni genere devono stare in quella parte della penisola che giace in mezzo al mare. » E dopo avere luminosamente tracciato il piano generale di difesa che vorrebbe fosse coordinato al domandato trasporto, non però della sola capitale, cioè della sola sede del Governo, soggiunge ancor più positivamente: « Affrettiamoci dunque a trasportare dietro l'Appennino la capitale non solo (badate: non solo), ma ben anche gli arsenali, i depositi, le riserve, le risorse tutte, tutti i nostri più vitali interessi; poi si muniscano di difesa tutti i varchi dell'Appennino. » Così si che intendo che il trasporto della capitale a Firenze possa giovare e alla difesa del Regno e a prepararsi eziandio con più sicurezza di buon esito alle offese! Ma vi si

adempie forse col concetto del cessato Ministero di cui l'attuale fece la dolorosa eredità?

Senonchè si dirà: bisogna pur cominciare da qualche cosa. Sta bene. Ma perchè cominciare da ciò che in ogni più sinistro evento può farsi colla maggiore prontezza, e dimenticar ciò che esige quegli studi profondi e quelle opere grandiose e di gran lena, a cui accennava l'illustre Cialdini, come gli arsenali, i polverifici, gli istituti militari, i depositi e tante altre risorse di ogni genere che abbandonate al nemico ci tolgono i mezzi di continuare con vigore la guerra?

Certo importantissimo è l'avvisare alla sicurezza della Sacra Persona del Re, dei suoi Ministri e di tutto ciò che costituisce l'organamento personale e materiale delle varie amministrazioni. Ma tutte queste cose ad un ultimo cimento si possono mettere in salvo in poche ore ad Alessandria od a Genova o sia pure oltre mare; il che non può certamente dirsi per ciò che più importa e che Cialdini vuole che in tempo si salvi. Oltrechè se il Ministero ha domandato al Parlamento un solo assegno di sette milioni e domandandoli ha in sua coscienza, di che non dubito, stimato che bastino, come si potrà credere che esso abbia avvisato ad altro ed abbia trascurato di avvertire il Parlamento che il trasporto della capitale coi rispetti militari domanderà, non sette, ma forse cento e più milioni.

Signori, io son lungi dal sospettare, come altri fece, che il tramutamento della capitale a Firenze siaci stato imposto dall'Imperatore dei francesi. Ma principalmente dopo il luminoso discorso del Senatore Cialdini, permettetemi che vi dica non potersi far rimprovero a chi a codesto ingiusto sospetto si abbandonasse.

Ben dico francamente che un altro sospetto sorge in me, ed è che chi propose all'Imperatore codesto tramutamento prendesse per buon pretesto la più sicura difesa del Regno, che, se non con argomenti così validi e dati così positivi come fece il Cialdini, poteva pur prevedersi che avrebbe domandato ben più lungo tempo e ben più ingente spese di quelle colle quali il Ministero intende sopperire a tutto, salvando ciò che è facilissimo e prontissimo mettere al sicuro, e abbandonando per ora, e chi sa fin quando, tutto il resto a quei pericoli di guerra che c'inducono a mutar capitale.

Tali sono, o Signori, i motivi che, come diceva in principio, mi fanno credere funesto all'Italia l'improvviso, intempestivo, incompiuto tramutamento della capitale a Firenze. Ma d'altra parte considerando gli inevitabili gravissimi pericoli a cui ci esporremmo lasciando il protocollo e con esso la convenzione stipulata coll'Imperatore dei francesi e dal Re nostro ratificata, io sono compreso, lo confesso, da tali timori che non esito a gettare nell'urna una palla bianca in favore della inausurata legge che, approvata ad una immensa maggioranza dalla Camera elettiva, viene ora sottomessa al vostro giudizio.

Questi pericoli, o Signori, sono due: il primo si riferisce alle nostre estere relazioni, il secondo alle nostre condizioni interne. Il primo sarebbe la inevitabile conseguenza di alienarci affatto l'animo e di renderci avverso il più potente dei nostri alleati, quello del quale possiamo arguire quanto male potrebbe farci dal bene che ci ha fatto. Il secondo pericolo consiste in una decisa collisione fra la Camera elettiva ed il Senato. Questa collisione che si manifestasse sopra un argomento così vitale e così grave peggiorerebbe affatto la nostra politica condizione interna da doverne paventare le più funeste conseguenze. Io, lo ripeto dunque, voterò in favore; e a ciò sono tanto più indotto in quantochè non mi compiacio punto della soddisfazione di veder molte palle nere con cui uomini rispettabilissimi dessero prova di dividere la mia opinione sul tramutamento della capitale in quel modo e in quel tempo che ora lo si vuol fare. Io desidererei invece che tutti gettassero nell'urna la palla bianca, onde si potesse almeno credere al di fuori che tutti siamo d'accordo al di dentro nella quistione che ci agita quand'anche ciò non sia vero.

**Presidente.** Accordo la parola all'onorevole Ministro degli Esteri.

**Ministro degli Esteri.** Sono stato troppo tempo collega dell'onorevole Senatore Paleocapa per non avere apprezzato tutte le sue qualità di mente e di cuore; ed io so, che tale apprezzazione è uguale in tutti coloro, che ebbero la fortuna d'approssimare l'onorevole Paleocapa, per cui non dubito che i suoi argomenti abbiano molta influenza sull'animo di tutti non solo nel Parlamento, ma anche fuori di questo recinto.

Egli ha manifestato il timore, in seguito alle cose dette dall'onorevole generale Cialdini, che si debbano immediatamente trasportare tutti gli stabilimenti militari di Torino al di là degli Appennini.

**Senatore Paleocapa.** Domando la parola.

**Ministro degli Esteri.** L'altro giorno associandomi alle vedute militari sviluppate dall'onorevole Generale Cialdini ho inteso di accettarle in massima: ma non ho inteso di entrare in discussione sui vari punti da lui esposti.

Io confesso sinceramente che se l'onorevole Generale Cialdini avesse l'opinione, che tutti gli stabilimenti militari anzidetti dovessero essere trasportati al di là degli Appennini, io, con mio rincrescimento, dovrei su questo avviso separarmi dal mio amico e collega; in quanto che io credo che in questa parte superiore della valle del Po non solo gli stabilimenti militari non hanno da pericolare, ma credo che siano convenientemente collocati sia per la difesa, come per l'offesa.

Io mi sono creduto in obbligo di dare questa spiegazione anche per tranquillare gli abitanti di questa città, che possono temere, che oltre alle altre perdite, Torino abbia pure quella di vedersi privata di tutti gli stabilimenti militari, che anzi io spero saranno conservati ed ampliati.

**Presidente.** Spero che il Senato avrà a grado che io accordi ancora la parola al Senatore Paleocapa che l'ha chiesta.

**Senatore Paleocapa.** Ho domandato la parola per chiarire una mia opinione che mi pare non essere stata bene interpretata dall'onorevole Presidente del Consiglio. Io non ho certamente detto che aversassi il tramutamento della capitale perchè mi spaventasse il vedere portati via da Torino e dalle vicine località gli stabilimenti ed istituti militari. Ho detto che il trasporto di codeste cose tutte è necessario quando si voglia attuare un vero compiuto sistema di sicura difesa quale è quello ideato dal Generale Cialdini; il quale disse espressamente e ripetutamente che *non basta portar via la sola capitale*, ma che bisogna portar via arsenali, officine, magazzini, depositi ed altro. Dissi poi che mi rallegravo di vedere come i due illustri Generali consentissero nella stessa opinione perchè così aveva detto l'onorevole Presidente del Consiglio. Ma ora egli dice, e me ne duole, di non poter convenire in tutto col Cialdini, e soggiunge credere che tutti gli stabilimenti militari possano restar dove sono ed essere benissimo difesi in caso di guerra. Ma domando io: se possono restar dove sono ed essere ben difesi codesti stabilimenti, perchè non potranno restar dove sono i Ministeri colle loro carte e coi loro impiegati, e restarvi anche il Re colle sue case, cose tutte che, occorrendo, possono portarsi al sicuro comodamente in pochi giorni, cioè anche dopo rotta la guerra?

Le mezze misure ad ogni modo mi paiono essere in simili gravi contingenze ciò che vi ha di peggio. Parmi dunque che al divinato scopo sia necessario un vasto e compiuto piano strategico di difesa come disse Cialdini portando via colla capitale tutto il resto che egli ha indicato, o lasciar tutto e Ministeri e stabilimenti al loro posto attuale.

Tutto ciò mi conferma che la necessità allegata dal caduto Ministero di portar via senza indugio la capitale da Torino per riguardi strategici non fosse che uno specioso pretesto per accaparrarsi più facilmente i voti della nazione, ma che veramente esso avesse in mira ben altri scopi.

**Presidente.** Se il Senatore Matteucci intende parlar ora per un fatto personale, gli do la parola.

**Senatore Matteucci.** Io speravo che la conclusione del discorso dell'onorevole Senatore Valerio fosse più chiara e conforme a quello che avrei desiderato, lo che mi avrebbe dispensato dal prendere la parola. Non essendo così, sarò costretto a una brevissima replica, giacchè ho veramente scrupolo di occupare anche per pochi momenti l'attenzione del Senato.

Mi rallegro vivamente delle dichiarazioni che egli ha fatto, che cioè esso e i suoi onorevoli colleghi delle antiche provincie non cesserebbero mai di cooperare con tutte le loro forze a quel risorgimento italiano a cui hanno tanto contribuito.

Uguualmente mi rallegrai nell'ultima seduta quando

vidii l'onorevole conte di Revel con quell'accento di verità e di convinzione che gli è proprio, affermare lo stesso sentimento. Ed io certamente non ho mai avuto dubbio che così non fosse; dissi solamente che qui erano le forze più potenti e più efficaci dell'unità italiana, che, oggi più che mai, a Firenze più che a Torino, queste forze erano necessarie all'Italia. Questi furono i voti che in presenza dell'opposizione fatta dai nostri onorevoli colleghi delle antiche provincie mi permisero di rivolgere loro.

Se non che per meglio appoggiare quelle dichiarazioni, mi si permetta di dirlo, avrei voluto che si fosse cessato dal torturare la convenzione con interpretazioni ipotetiche, dall'introdurvi dentro quegli elementi che possono essere buoni per comporre la storia o la filosofia di un grande fatto politico, ma che per la loro indeterminatezza non possono necessariamente essere scritti in una convenzione. Nella convenzione del 15 settembre, si può dire in due parole, non vi è altro che lo sgombrò dei francesi da Roma fra due anni e quindi la necessità per il Governo Romano di acogliere a quell'epoca fra il divenire per la forza delle cose anche più ostile verso i suoi sudditi e verso l'Italia, che ora lo sia, oppure di mitigarsi e accostarsi a quello che gl'interessi della sua conservazione e della chiesa richiedono. La civiltà moderna; le coscienze cattoliche stesse non gli permetterebbero, a mio avviso, di scegliere ed io ho fede che stretto dalle esigenze de' tempi, dall'influsso dell'Italia libera senza appoggio straniero, esso dovrà piegare e più miti intendimenti verso i suoi sudditi italiani e verso l'Italia. Se questo non fosse, noi non possiamo che deplorare la cecità di quel Governo, ma non dobbiamo temere per le sorti delle cose nostre, perchè la ragione è con noi. Roma senza occupazione straniera, meno ostile ai suoi sudditi e all'Italia sarà più italiana di quello che oggi lo sia.

Questo dice la convenzione e non di più, perchè di più non può dire una convenzione; di più non può farsi da una politica seria. Aggiungerò che i voti del Parlamento italiano, gli sforzi di tutte le amministrazioni, il desiderio di tutti i liberali del mondo, non hanno mai richiesto altro per iniziare la soluzione pacifica della questione romana. Né in ciò vi è rinunzia a Roma: né chi vuole l'Italia come tutti la vogliamo, una grande nazione, potrebbe immaginarla colla più famosa delle sue città ostile all'unità italiana.

Facciamo dunque il nostro dovere, eseguiamo la convenzione con fedeltà e col riguardo dovuto alla chiesa e non temiamo dell'avvenire.

Avrei anche voluto che in questa discussione gli oppositori della legge non avessero oltre il giusto meass in conto gl'inconvenienti, i danni, i pericoli forse del trasferimento della capitale. La spesa non sarà lieve; sarà anzi maggiore di quello che si presume, e sarà sempre grave per le nostre ristrette finanze. Vi sarà un certo scompiglio nell'amministrazione, vi sarà un turbamento economico per gli impiegati e per le loro

famiglie. Ma questi non sono mali gravissimi in presenza dell'interesse generale della nazione, nè sono tali da non poter essere alleviati da un Governo giudizioso. D'altra parte le ragioni strategiche messe innanzi dai due nostri più illustri Generali devono essere altamente valutate da una nazione che ha dinanzi a sé, presto o tardi una grossa guerra.

È pure incontrastabile che il trasferimento della capitale è un passo importante pel nostro ordinamento interno e che questo vuol esser fatto dalla volontà nazionale.

Avrei voluto finalmente che gli oppositori della convenzione non avessero trascorso nelle sofisticherie....

**Presidente.** La parola *sosticherie* non è delicata.

**Senatore Matteucci.** La correggo subito... nei dubbi, nei sospetti sull'alleanza francese. Gli italiani da qualche tempo hanno preso il vezzo di crederci un popolo di Macchiavelli, ciò che farebbe agli occhi miei il popolo più detestabile del mondo. Non nego le esigenze di una politica tradizionale, come una grande Nazione la deve avere, ma non bisogna dimenticare nel caso nostro che questa politica non ha impedito all'Imperatore Napoleone di scendere nel 1859 colle sue armate in Italia, nè lo trattiene ora, dal segnare con noi senza l'intervento di Roma, lo sgombrò delle sue truppe da quella città.

Vi fu un tempo prima del 1859, in cui si poteva seriamente discutere in Italia se la nostra politica poteva essere quella di fare adagio e da noi, oppure di cercare un valido appoggio nell'alleanza francese. Oggi questo dubbio non è più possibile e l'alleanza francese è divenuta il più saldo appoggio dell'unità italiana, come è pur vero che noi siamo e saremo per un pezzo i migliori amici della Francia.

Ora è incontrastabile che la convenzione annulla le riserve fatte tante volte dalla Francia e stringe più iustamente e più forte che mai quest'alleanza. E noi saremmo i più meschini organizzatori, i più incapaci amministratori del mondo, se non sapessimo trarre per le nostre finanze, per il nostro ordinamento interno, pace o guerra che si debba fare, tutti i benefici che quell'alleanza contiene; e noi abbiamo colle leggi d'unificazione presentate dall'onorevole Ministro Lanza e dai suoi colleghi, dimostrato che questa accusa non è meritata.

Concludo, esprimendo il vivo desiderio che questa discussione si chiuda lasciando nel pubblico l'opinione che il Senato non esagerò nè i mali nè i vantaggi che la convenzione può racchiudere e che tutti noi fautori, e oppositori alla legge, faremo, qualunque sia l'esito della votazione, più che mai il nostro dovere verso l'Italia. Quanto a me ripeto ciò che dissi l'altro giorno, che cioè gli italiani ricaveranno dalla convenzione tutto il bene ed eviteranno il male che vi è, se sapranno condursi con moderazione, con giudizio, con concordia: d'altronde sarebbe forzare la provvidenza, volere l'impossibile, fare cioè l'Italia malgrado la volontà degli italiani. E sia qui, malgrado la nostra inesperienza, politica non abbiamo mai mancato nei momenti solenni

di fare ciò che l'interesse della nazione richiedeva e di serbarci uniti e concordi.

Tra disfarci ignobilmente e da noi, e stringerci più che mai assieme in un momento difficile, tutta l'esperienza passata ci dice che gli italiani non esiteranno. La storia dirà, ne sono convinto, che la convenzione fu uno dei più grandi fatti della civiltà moderna e che gli italiani ebbero il senno necessario per profittarne; dirà che non è colpa della convenzione se essa nacque male, e insegnerà agli uomini di Stato a non impegnare mai i grandi interessi di un popolo, con procedimenti oscuri e misteriosi, quasi che temessero la luce del giorno.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Per la prima volta ho scritto il mio discorso, onde essere più breve, e preciso; chieggo perciò al Senato soltanto pochi momenti di indulgenza, volendo io limitarmi a dichiarare il mio voto, e quale sia la responsabilità che con esso intendo di assumermi nella presente quistione, esaminato il trasferimento della capitale in relazione alla quistione di Roma, ed anche in se stesso.

Per me trasferire la capitale provvisoria in altra città a modo di guarentia data per patto internazionale alla Francia nella quistione per lo sgombrò dei francesi da Roma è pigliar Firenze contrattualmente a capitale definitiva, o rinunziare a Roma capitale.

Ciò per me vuol dire dare alla Francia la promessa e la guarentia, che, partendo i francesi da Roma, noi non ne faremo, nè ne vorremo fare la capitale del Regno. Il dire poi che noi andiamo, per patto, a Firenze (cioè più vicino a Roma) per dare alla Francia una guarentia, che non attaccheremo colla forza o coll'astuzia il Papa, non è, lo ripeto, cosa seria. La capitale portata a Firenze come condizione di una convenzione diplomatica, ed a guarentia della Francia, per determinarla a partire da Roma, od è la rinunzia a Roma, e l'elezione di Firenze a capitale definitiva, od è un patto gravoso e poco dicevole, ed insieme assurdo e senza scopo.

È poi mio fermo convincimento, che l'Imperatore non vorrà, e che anzi non potrà acconsentirci di non eseguire questo patto, finchè ciò non piaccia all'Europa cattolica; e siccome ciò non potrà piacere nè alla Francia, nè all'Europa cattolica per tempo assai lungo (e chi sa fin quando?), così tengo come cosa certa che Firenze scelta a capitale definitiva in diritto, e per convenzione, sarà la capitale definitiva in fatto per la forza delle circostanze.

Io credo ciò non pertanto, che, finchè la Francia e l'Europa la penseranno come ora sulla quistione di Roma, noi riputeremo esser men male per l'Italia che l'Imperatore, facendosi egli stesso mandatario dell'Europa cattolica, allontani l'ingerenza della medesima in Italia; ma è pure mia opinione, che l'Imperatore, in tale qualità, onde poter sgombrare da Roma, senza sgomentare la Francia e l'Europa, ce ne ha chiuse e ce ne dovette



chiudere le porte, come ce le teneva chiuse colla occupazione militare; e che in capo all'andarvi contro il trattato sta la guerra, come vi starebbe ora allo andarvi cacciandone i francesi.

Con ciò non intendo di negare che il trattato possa produrre qualche buon effetto, a riguardo del Governo temporale; ma altro è la trasformazione, ed anche la caduta di questo Governo, ed altro è che noi possiamo fare di Roma la capitale del Regno; il primo effetto non è impedito, anzi è forse facilitato dalla convenzione, il secondo è dalla medesima escluso e vietato nel modo più chiaro e reciso. Io ho già ammesso, ed ammetto ancora in tutta buona fede, che l'abbandono di Roma per parte dei francesi potrà forse col tempo produrre anche la caduta del Governo temporale del Papa, la quale però ci costerà molte lotte, molti pericoli e molte abnegazioni; e questa è la vera ragione della avversione alla convenzione per parte del partito clericale, il quale piange anticipatamente la propria caduta, e non la nostra andata a Roma. Ma la cessazione del Governo temporale del Pontefice non porta con sé la conseguenza che noi piglieremo il suo luogo, essendovi altri scioglimenti possibili della questione, ed anzi questa conseguenza è il solo scioglimento, è la sola combinazione prevista, ed esclusa dalla convenzione e dagli interessi della Francia e dell'Europa, che essa mirò a tutelare, chiudendoci appunto le porte di Roma. È perciò grande errore dei difensori della convenzione il confondere questi due effetti diversissimi del trattato, e l'addurre la possibile caduta del Governo temporale come un argomento, che la convenzione faciliti la costituzione di Roma a capitale del regno, nel mentre, per l'opposto, essa esclude, e doveva, all'unico scopo della Francia, e per garantirla nello sgombro da Roma, necessariamente escludere un tale effetto.

Parliamoci chiaro, e facciamo un po' di storia (perdonatemi la parola) profetica col trattato alla mano, e con un po' di criterio pratico. Partiti i Francesi vi sarà probabilmente, o tosto o tardi la rivoluzione a Roma, senza che noi ve la portiamo, ed il Governo temporale del Papa potrà anche cadere abbattuto da lei. In allora bisognerà, e si vorrà proteggere la persona del Papa dalla rivoluzione, o sia che egli sia rimasto a Roma, o sia che se ne sia allontanato, e non vi saranno per ciò, che tre modi, cioè o l'intervento dell'Europa, od il ritorno dei Francesi, o la nostra entrata a Roma.

La Francia impedirà (e vi ha interesse) l'intervento dell'Europa, stando essa garante del Papa; ed essa pure si asterrà dall'intervenirvi, purché noi stiamo garanti a lei del nostro impegno (anche occupando Roma per difenderlo la persona del Papa) di osservare il trattato: cioè di non surrogare noi al Papa, di non accettare Roma al Regno, e tanto meno di farne la capitale, e di accettare una combinazione che escluda da Roma e noi ed il Governo temporale del Papa. Questa è la indispensabile condizione ad impedire l'intervento, che ora nell'ultima nota la Francia si è riservato, per quel

caso, espressamente. Ricordatevi, Signori, della lettera dell'Imperatore al signor Thouvenel, che i difensori stessi del trattato hanno più volte invocata.

Inomma dopo il trattato noi dobbiamo accontentarci di tenere come cosa possibile, ed anche, se vuoi, più probabile la caduta del Governo temporale del Papa, e la esclusione dell'intervento straniero, ma colla condizione *sine qua non*, che noi stessi difenderemo la persona del Papa, e che accetteremo una combinazione che escluda da Roma ed il Governo del Papa, ed il Governo del Regno d'Italia. Le grandi difficoltà e le lotte che in allora dovremo sostenere nell'interno, non occorre di indicarle.

Io dico queste cose, che mi paiono alla mente certe, limpide e chiare, come se fossero già avvenute. In esse tengo conto spassionatamente, e di ciò che il trattato ha di buono, e di ciò che ha di cattivo per noi, e dai fatti deduco la generazione dei fatti, come chi cerca nell'avvenire la verità, lasciando, che chi per liberarsi dagli impacci del trattato non vuole guardare neppure in un avvenire vicino, lo faccia a sua posta. Ripeto poi qui queste cose francamente, ed altamente acciò che se mai in allora vi fosse alcuno che se ne dolesse, ciascuno abbia la propria responsabilità, e non possa da alcuno dirsi, che gli avvertimenti seri non siano più volte partiti dalle tribune stesse del Parlamento, e non sorgano per l'Italia nuove difficoltà. Ma io spero che in allora tutti imiteranno Torino.

Vengo ora al trasferimento considerato isolatamente dalla questione di Roma. Ho pure già dichiarato, e lo ripeto, che io credo che la capitale non poteva rimanere sempre, nè per lunghi anni a Torino. Penso che si va via da Torino perchè tutto il resto d'Italia sentiva il bisogno di dare a sé una capitale di elezione. Credo che questo trasferimento fu dalla impazienza di quel desiderio, e per imprevidenza troppo assai affrettato, e che il modo con cui fu preparato, convenuto ed annunziato, fu per molti rispetti deplorabile non solo per Torino, ma per tutta l'Italia. Questi gravi errori espongono l'Italia a gravi pericoli, ed a grandi lotte. Col trattato si fa, è vero, un esperimento sul Governo temporale del Papa; ma se ne fa pure un altro sull'Italia, che ora si poteva e si doveva, a mio credere, risparmiare.

Noi dovremo lottare per la Monarchia, e per la dinastia a cui si sono tutte le loro speciali ragioni di essere, mettendole, per questo rispetto, al livello della Monarchia e della Dinastia attuale francese.

Dovremo lottare contro un lungo e profondo sconvolgimento amministrativo, politico e finanziario.

Dovremo lottare contro il partito che in outa al trattato, e per combattere la Monarchia vorrà che si vada a Roma, dappoichè i francesi siano di là partiti.

Dovremo resistere alla tendenza del distruggere senza surrogare cose solide e durature, ed a quelle elucubrazioni colle quali non si governa, e che anzi feriscono

al cuore (come avvenne in Francia) il Governo parlamentare.

In mezzo a queste lotte, ed a cotale difficoltà di ogni maniera, che indeboliscono, dovremo invece essere forti e ricchi per resistere colle Armi all' Austria, colla diplomazia alle ingerenze della Francia e dell' Europa, e (tremo in dirlo) per resistere, anche colla forza, al partito che vorrà obbligarci di andare a Roma, ed a farne la capitale a dispetto della Francia e dell' Europa. Tali sono le conseguenze ed i pericoli che ci aspettano.

Io non pongo fra i pericoli del trattato la possibilità che il Piemonte, o la Liguria in tutto od in parte possano divenire territorio francese.

Respingo questa ipotesi, perchè ricordo, che allorché Torino fu francese lo furono pure quasi tutte le principali città d'Italia.

La respingo perchè è impossibile che l'Italia, per qualsivoglia compenso, e foss'anche per integrarsi colla Venezia, apra allo straniero la più sicura e insieme pericolosa sua porta, e distrugga il suo più forte baluardo per perdere poi, ed il compenso e sè stessa. (*Bravo, bene*)

La respingo, perchè quando pur vi potesse essere un Ministro che osasse di proporlo, esso sarebbe schiacciato, e sobbissato da tutta l'Italia, che vi vedrebbe un suicidio.

La respingo infine perchè lo straniero avrebbe da parlare anche con noi. Sanno gli stranieri (ed essi non l'avranno dimenticato) quale linguaggio parlino per l'Italia, i cuori e le mani dei Liguri-Piemontesi (ed è questo l'eloquente ed efficace linguaggio, che, meglio delle parole, rivela gli istinti nazionali) epperò essi già conoscono la risposta che dal Ticino alla vetta delle Alpi ed al mare, fin l'ultimo del nostro popolo darebbe nel nome nostro e dell'Italia coi plebisciti e coi moschetti.

Perciò non parlo di un possibile infranciosamento di queste provincie.

Io poi non voglio dissimulare i vantaggi della convenzione, i quali scendono dalle cose dette, ma che provengono da che il trattato contiene appunto l'opposto di ciò, che sostengono coloro, che lo lodano.

1. Stabilito il Governo a Firenze non si parlerà più guari di Roma capitale da tutto il grande partito costituzionale. Volere un secondo trasferimento della capitale con tutte le sue conseguenze dopo di averne scelta una conveniente siccome centrale, e strategica, dopo che essa fu scelta dall'Italia, quando l'amministrazione incomincerà appena ad assodarsi, il volerlo contro il trattato, contro la Francia e l'Europa; il volerlo quando la Francia consentirà alla cessazione del governo del Papa, e ad osservare anch'essa il non intervento, alla sola condizione stipulata nel trattato, che la capitale sia Firenze, non verrà in mente ad alcuno.

Io riconosco che tolta così fra la grande maggioranza del paese la questione del trasferimento della capitale a Roma, noi potremo (sebbene a caro prezzo) meglio

occuparci di organizzare le nostre amministrazioni, le finanze, e le nostre forze, e di pensare seriamente a Venezia.

2. Avremo il vantaggio di vedere gli stranieri andare e rimanere fuori d'Italia, e la speranza di vedere, o presto o tardi, cadere il governo temporale del Papa, con che da noi si vada a Roma a difendere la sua persona dalla rivoluzione, e purchè accettiamo una combinazione, che escludendo quel governo temporale, escluda pure l'annessione di Roma al Regno e tanto più costituzione di Roma a capitale d'Italia. È un vantaggio pagato caro, ma non v'ha dubbio, che in loro stessi considerati, l'allontanamento degli stranieri, e la cessazione del governo temporale del Papa (ove si verificano) saranno due grandi vantaggi.

3. L'Italia, per un errore (a questo riguardo felice) sarà riuscita a scegliere una capitale definitiva senza avventure municipali, per essersi da una parte nodrite delle illusioni sul trattato, e perchè dall'altra vi furono popolazioni assai lontane dal voler suscitare lotte all'Italia, e pronte e rassegnate ai sacrifici. Checchè poi dopo ne sia di quelle illusioni, *cosa fatta capo ha*, e la capitale non verrà più in mente di alcuno, ed anzi, sarà impossibile il cambiarla; e son certo, che in allora tutte le provincie, e le città faranno ciò che fecero ora le provincie antiche, ed in particolare Torino.

4. Avranno un vantaggio speciale le antiche Provincie, cioè esse non saranno più in pericolo di vedere apposti al *Piemontesismo* gli errori di uomini che non son certo imputabili di questa pecca, ed io spero che la parola *Piemontesismo* sarà morta; e desidero che non ne venga un'altra di mole. Sarà un gran bene per l'Italia che diverrà più facile ad accettare l'influenza dell'elemento delle antiche Provincie, il che credo (non ostante le contrarie opinioni) che per qualche tempo sarà ancora un bene per lei.

Dico pertanto che avremo questi vantaggi appunto perchè la convenzione produrrà effetti contrari a quelli, che i lodatori della medesima adducono per sostenerla.

Ma questi vantaggi son ben lungi, a mio credere, dal compensare i danni ed i pericoli gravi d'ogni maniera, che vengono dalla convenzione; ed io che ne primi momenti aveva pur pensato di rigettare ogni legge che portasse con sè l'approvazione della convenzione, non posso a meno di non rispettare altamente il voto consciencioso di quei miei colleghi che voteranno contro la presente legge.

Ma dopo quel primo sentimento prevalsero in me altre considerazioni.

I pericoli, che vengono dalla convenzione sono, come dissi, gravissimi; se noi non ci prepariamo a scongiurarli con tutte le nostre forze, noi cadremo (lo ripeterò io pure col signor Presidente del Consiglio) nell'abisso.

Or bene io sono convinto che a questo fine nuocerebbe fatalmente una votazione in cui stessero in massa,

ed in cosa di tanto affare, da una parte tutte le antiche Provincie, e dall'altra tutto il resto d'Italia. Essa può, e deve indubbiamente calcolare anche sul cordiale concorso di tutti coloro, che avranno votato contro il trattato, dappoichè esso sia approvato; ma a rendere accetto questo concorso, a mantenere la efficace, e benefica influenza, che reputo necessaria all'Italia, delle Provincie antiche, credo indispensabile un atto di abnegazione di molti almeno fra quelli, che soffrono, il quale preceda, ed accompagni il voto, il cui esito non può essere dubbioso; ed io mi dispongo a farlo nella fiducia, che ciò valga non solo ad impedire (ove altri con me consentano) i dissidi e le men grate impressioni che indispongono gli spiriti, ma che conferisca anzi potentemente a rendere salda, e cordiale l'unione delle provincie, e degli animi in Italia.

Questa deliberazione fu apposta a scoraggiamento, ed a poco meno che a disperazione. No, Signori. È il coraggio del sacrificio di una opinione, e di un sentimento di amor proprio fatto alla patria. È il coraggio del padre, che si affida volenteroso ad un mare burrascoso col figlio che non può trattenere, onde non essere da lui separato nel pericolo, epperò dico io pure *accedam profugae sarcina parva rati*.

Io dichiarai questo mio voto in un modesto scritto, che, or son quasi due mesi pubblicai in questa nobile Città, quando pel sangue recentemente sparso essa era più accesa di vivo e giusto sdegno, di quello sdegno che fu triste pretesto di ingiuste accuse; in questa virtuosa Città, ove in qualunque occasione si può sempre dire e pubblicare qualsivoglia opinione o verità, e dove il dirle non è mai tanto di coraggio civile.

In questo voto persisto dichiarando che accetto cosa che non reputo buona (per risparmiare per quanto posso), all'Italia di renderla negli effetti assai peggiore, e per risparmiarle un grande ed assai maggior danno. Questa è la responsabilità, la sola che io assumo col mio voto favorevole al trattato, col quale, più che non un atto politico, ho la coscienza di fare una buona azione. Che se (come spero) altri parteciperà a questi miei sentimenti, noi e coloro che, essendo delle altre provincie si saranno palesati col voto avversi al trattato, avremo tutti insieme in questi gravi frangenti risparmiata all'Italia la grande, la incomparabile calamità di una votazione regionale.

**Presidente.** Il Senatore Arnulfo ha chiesto facoltà di dare spiegazioni in proposito del suo voto.

**Senatore Arnulfo.** L'ampia e sapiente discussione che ebbe luogo m'impone l'obbligo di non prolungarla, e di limitarmi a motivare il voto, che darò negativo al progetto di legge di cui trattiamo.

Nego il mio voto in primo luogo: perchè colla legge si approvano indirettamente la convenzione ed il protocollo che vi è inseparabile, i quali dopo le contraddicenti ed affatto contrarie interpretazioni loro date, prima ancora che siano approvati, anzi per ottenerne l'approvazione, e dopo quanto si disse in opposito senso

ed a scopo diverso, vengono da molti dei nostri colleghi qualificati d'enigma, e siccome a me sembrano più che un enigma, perciò li disapprovo; essendochè io penso che primo requisito delle convenzioni è e debbe essere, che sieno chiaramente formolate per modo che si conoscano con precisione le conseguenze che ne debbono derivare.

Nego il mio voto in secondo luogo, perchè dall'esecuzione della legge proposta sorgono incontestati gravissimi danni materiali e morali per il presente ed il futuro, ed io non scorgo quei vantaggi che altri aspetta dall'avvenire, il quale io ravviso incerto, pericoloso e circondato da nubi impenetrabili.

Nego il voto finalmente, perchè dal rifiuto della convenzione e del protocollo non credo derivino i pericoli od i danni da altri temuti.

**Senatore Spinola.** Domando la parola per spiegare il mio voto.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Spinola.** Ho chiesta la parola per esprimere nel modo il più breve e conciso i motivi che mi hanno determinato a dare il mio voto favorevole alla legge che si sta discutendo.

Signori; dappoichè la convenzione colla Francia venne firmata, e nella posizione in cui siamo, retrocedere certo nessuno di noi lo vorrebbe; tutti sappiamo, e parecchi oratori ce lo hanno già detto, dietro di noi troveremo un abisso.

Persistere nella strada che si andava battendo in questi ultimi tempi con sì poco successo, oppure spingerci innanzi ad ogni costo e senza riguardi di sorta, credo che ci riuscirebbe non meno disastroso e funesto; eppure tale sarebbe il concetto, tale la conseguenza, direi quasi necessaria, tale il significato, se l'ho ben compreso, di molti fra i ragionamenti che ho udito, per oppugnare il trattato.

Questa convenzione, a parte i vantaggi, alcuni dei quali innegabili, che vi furono già segnalati, secondo il modo mio di vedere, e malgrado quanto hanno sostenuto in contrario parecchi onorevoli Senatori dei quali rispetto altamente l'opinione ed il carattere, questa convenzione, dico, e soprattutto se sapremo, se vorremo, approfittando delle circostanze che si presenteranno, anche essere saggi, ci apre invece una nuova via che ci può dar campo a ricomporci, ad ordinarci, a prepararci infine, più che non siamo, a conseguire il possibile, quando il tempo sia giunto. E questo agli occhi miei, se può ancora conseguirsi, come fermamente mi giova sperarlo, è un gran beneficio per consolidare il presente per assicurare il futuro. Così io intendo il trattato; ma siccome condizione indeclinabile di questo trattato è il trasferimento della capitale, perciò e sebbene con un sentimento di vivo, profondo e sincero rammarico per questa nobile, patriottica e tanto benemerita città di Torino, accetto la legge.

**Senatore Martinengo Gio.** Domando la parola per motivare il mio voto.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Se io leggo la convenzione del 15 settembre quale sta scritta, io vi scorgo l'obbligo assunto dalla Nazione di non andare a Roma. Se io leggo le note che accompagnarono quell'atto io trovo che la riserva della libera azione in faccia del più forte dei contraenti, è una formale minaccia di tenerci fuori di Roma.

Se io leggo le interpretazioni date a quella convenzione dal nostro Governo colla nota del 7 novembre, io non posso conoscere altrettale risposta che feci la Francia; e sono portato a credere che essa non accetta quel nostro modo d'interpretazione.

In tale oscurità, ascolto due dei Ministri che fecero ed ebbero parte alla convenzione del 15 settembre, e da loro mi vien detto, che con la medesima non si va a Roma. E tale conclusione, io desumo anche dalle parole degli attuali Ministri.

Dovendo quindi concludere che la nazione assume obbligo contrario alle proprie aspirazioni, al proprio dovere, in contraddizione manifesta ai plebisciti che la riunirono, io non approvo la convenzione del 15 settembre.

È molto meno accetto la legge sul trasferimento della capitale, perchè dannosa nel presente momento, perchè impedimento a compiere i destini d'Italia, la cui unità esige che non si tolga l'occhio dalla Venezia ove risiede lo scioglimento della nostra questione, e perciò anche la cessazione del poter temporale, dal quale Italia riconobbe in ogni tempo la causa vera d'ogni proprio danno, il vero inciampo alla sua indipendenza. Per tali motivi voto contro la legge.

**Presidente.** Signori Senatori. Esaurita la serie degli oratori iscritti prima e durante la discussione, è dover mio di dichiarare chiusa la discussione generale. Dopo questa chiusura non mi resta che a dar la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale secondo le nostre discipline ha diritto di parlare. Se stima prevalerne (*rivolgendosi al Relatore*) le do la parola.

**Senatore Imbriani, Relatore.** Signori del Senato.

Mi stringe necessità di dichiarare che io non prendo a parlare, se non per debito di relatore. Io sento quanta efficacia di argomenti, quanto splendore e decoro di parola sia nei discorsi dei precedenti oratori. La naturale e giusta trepidanza che io ho per la gravità della materia, per la pienezza della discussione fatta, per la stanchezza del mio ingegno e la povertà dei miei studi cede solo al cenno del dovere che adempio: ciò almeno mi varrà di scusa appo voi. D'altra parte a me pare che il miglior modo di giovare in qualche guisa nei termini presenti della discussione alla risoluzione dei gravi problemi proposti, stia nel ridurre a pochi sonni capi le ragioni questionabili, e far discendere dall'alto di alcuni principii le cause finali del decidere le singole questioni. Costoso modo di ragionare semplifica la controversia che è abbastanza complessa, e servirà di specchio sintetico all'intera materia svolta e dibattuta.

La determinazione del voto diventa allora più agevole: io mi vi attengo.

Ma prima di scendere alla trattazione proposta, che sarà partita in tre capi, io ho mestieri di rettificare un criterio che a me ha faccia di falso e pernicioso, ed al quale ho udito che parecchi de' Senatori hanno avuto ricorso, anzi ne han fatto pietra angolare dei loro argomenti. Signori, la storia non si rifa, ma si fa: l'uomo razionale e morale si avvilge indefinito nel campo dell'azione sociale per adempiere i fini supremi della sua nobile natura. Costesto andamento a progredire, è modificarsi, è variare. Le manifestazioni delle condizioni nostre si succedono e variano. La storia di esse è la vita del genere umano.

Ma l'uomo d'oggi non è quello di ieri, ed altro sarà domani. E la società variando di condizioni nella sua esplicazione, varia la storia: ed i criteri storici che si applicano ad un secolo, tornano inapplicabili ad un altro. La mobilità storica cagiona la mobilità de' criteri storici: costesta è la filosofia della storia. Voler dunque applicare indistintamente un criterio storico relativo ad una civiltà passata o ad uno stadio passato di essa civiltà, alle condizioni presenti di una società viva ed operante, è grave errore, è applicare il criterio di una società morta a giudicare e regolare l'andamento di una società viva e diversamente condizionata. Le conseguenze di siffatto errore sono inestimabili; e noi certo ce ne garantiremo nel discutere la questione romana e quella della politica francese rispetto all'Italia. Non ci si parli dunque di politica tradizionale della Francia verso l'Italia, di sistema storico e necessario del Governo papale. Signori, non si rifa la storia ma si fa: il sistema della immobilità storica può solo tentare a coloro che amano l'immobilità sociale. Ma la società cammina e varia progredendo, e la storia la ritrae quale è, non quale la desiderano gli amatori de' ritornelli o del regresso, i quali sognano il passato e lo veggono dappertutto. Il passato ha fatto il suo tempo; e le ragioni del presente costituiscono un criterio che gli appartiene e lo governa solo.

Primo de' capi ch'io tratterò è quello che concerne la questione romana per rispetto alla convenzione di settembre.

Succederà secondo quello che riguarda il trasferimento della sede del Governo, considerato per sé e per rispetto alla convenzione.

In terzo ed ultimo luogo, esamineremo gli alti interessi sociali comuni all'Italia ed alla Francia considerati per rispetto alla convenzione.

Mi espedirò brevemente del compito assunto.

Signori, la società spirituale e la società civile regolano il mondo per orbite distinte e satisfacendo a due serie di bisogni distinte. Essa si organizzano in modi speciali e sono devolute e sottoposte alla direzione di capi diversi. Ove le due società s'invadano mutuamente e dove l'una assorba più o meno l'altra, le due società sono travagliate intimamente, e ne succede una

perturbazione, che nuoce al governo degli interessi spirituali, non meno che a quello degli interessi civili. Il male della umanità sta oggi come stava ieri a questo riguardo: la perturbazione regna, e la scienza si agita intorno alla soluzione del problema, il quale va oggi risolto dalla civiltà dei tempi e dal molto cammino fatto dall'umano intelletto.

La potestà religiosa è depositaria del dogma immobile ed intangibile col quale presenta la soddisfazione ai più profondi bisogni spirituali dell'uomo riannodandolo alla sua origine ed additandogli i suoi fini fuori della terra e della vita. Il dogma (dicevamo) è immobile, è una formola eterna e comprensiva, è il santuario logico dove non entra che il sacerdote sommo, come sotto il regno del vecchio patto, nel *sancta sanctorum* non penetrava che il pontefice ebreo.

Ma il potere spirituale si esercita in mezzo alla società civile ed ha i suoi contatti temporali con essa. Ecco il fondamento della disciplina della Chiesa, la quale si parte in liturgica, che concerne il culto dovuto all'Ente supremo e rimane affidata in unione del dogma al sacerdote: ed in disciplina esterna o politica, la quale è variabile e risponde alle condizioni mutabili e progressive della società civile. Ciò è il vero primo che è accettato dal canonista, come dal pubblicista. Un uomo, che è splendore del sacerdozio regolare per dottrina e profondo senno di cattolicità in un suo lavoro assai pregiato, che s'intitola *Prolegomeni alla Storia della Chiesa*, nota oculatamente questa trasformazione della parte disciplinare esterna della Chiesa rispetto alla trasformazione della società civile. Ed è bello il vedere come il dotto allievo di Benedetto discuta appunto la questione della trasformazione della clericistica disciplina rispetto al principio di nazionalità, che oggi presiede al fondamento dello Stato, perchè lo Stato compia in una gran personalità morale degnamente ed efficacemente la sua missione sulla terra.

La storia della Chiesa dal primo secolo sin oggi non dimostra appunto codesto?

Lo stadio dei quattro primi secoli ebbe una disciplina esterna diversa dalle posteriori. Finchè cessata la persecuzione pagana, essa ebbe da Costantino libertà di coscienza.

Il secondo stadio corre da Costantino fino a Pipino nell'ottavo secolo. La disciplina mutò e cominciarono i possessi dei beni temporali per dotazione delle istituzioni speciali. Ma il governo temporale non venne che col terzo stadio, quando Pipino e il potente suo figliuolo dettero le terre dell'Esarcato di Ravenna al pontefice di Roma.

La teocrazia si svolgeva in mezzo alle tenebre del medio evo: il Papa fu re, cambiandosi la disciplina clericistica sostanzialmente e con danno della società civile, con pericolo della religione. Questo debbe l'Italia e la cristianità a' Carolingi: ma il buio era fitto, la ragione fanciulla e la passione robusta e spavalda. L'apogeo del sistema di Stefano e di Leone si scorge nel-

l'undecimo secolo sotto Ildebrando, pontefice di fatto sotto tre Papi e poi titolare, il quale elevò il suo temporale governativo sopra le corone della società civile, e divenne arbitro supremo delle monarchie della terra.

Fu vergogna de' popoli, strazio dello spirituale e peste d'Italia, determinando col favorir le città guelfe il fratricidio de' grandi ed eroici Comuni italiani e la rovina della nazione. Alessandro III ed Innocenzo III continuarono più fieramente la mal cominciata impresa. Il quarto stadio così si consumava.

Il quinto portò lo scadimento dell'arbitrato supremo pontificio, e le corone cominciarono e conseguirono in gran parte la loro indipendenza dalla mitra.

Dove eran più le tradizioni di Canossa e di Matilde, quando Nogareto a nome di Filippo il Bello tenca prigione Bonifacio in Alagna, quando Luigi XIV di Francia, quell'Ildebrando della Monarchia faceva insultare Papa Odescaledi in Roma?

La disciplina clericistica si modificò nella società civile che era mutata; e così continuerà a trasformarsi finchè le invasioni fra le due potestà non sieno affatto terminate, e ciascuna segua una via libera e distinta. La scienza inventò, non Cavour, la formola *Chiesa libera in libero Stato*. Mal dice chi la chiamò espediente di Governo, o formola che avesse fatto il suo servizio e dovesse quindi esser messa da canto come cosa sciocca e vieta. Né tale è la tendenza della civiltà moderna: il male sinora è nato dalla confusione fra le due potestà e dalle invasioni mutue dell'una sul terreno dell'altra.

Che fu la protestanza, o Signori, e donde nacque? Nacque appunto dal bisogno che aveva la società civile progressiva e adulta di svilupparsi dalla invasione della Chiesa, che non permetteva alla ragione di spiegare i suoi voli, e manteneva nella società civile la immobilità del dogma mentre, quella si svolgeva perpetuamente e progredisce. La necessità di rivendicare i diritti della ragione, portò per impeto i novatori ad assalire il dogma mentre non volevano che mere modificazioni di disciplina nella Chiesa e la cessazione della sua invasione nella società civile. Assalire il dogma fu errore di procedura nei protestanti e non intenzione diretta di farlo. L'eresia non fu che l'effetto dell'abuso del temporale: e la protestanza nata per equivoco è condannata a perire riconosciuto l'errore, quando vedremo cessato il temporale, e le due potestà rendute libere ed indipendenti nella distinta e doppia azione.

Chi non scorge nella dottrina del Grozio, seguita dal Puffendorfo e da Boemero una invasione della autorità civile sulla spirituale? Essa era reazione alla invasione precedente dell'altra. Il fare il principe laico superiore al capo spirituale e sottoporre il dogma e i suoi custodi al cenno dell'autorità civile è invasione non diversa da quella del pontificato sul principato. Noi vogliamo la libertà ed indipendenza delle due parti: allora saranno socie ed amiche. La quistione romana si risolve con la soluzione del problema che ormai ha tro-

vato la sua formola risolutoria. Fa mestieri applicarla; e per applicarla, è d'uopo non ristabilire a priori per opera di una sola delle parti il modo del nuovo organismo: ciò darebbe probabilmente luogo ad invasioni e ad errori: e il problema rimarrebbe ancor insoluto praticamente. Ecco donde muove la necessità dell'esperimento di composizione fra Italia e Roma. La caduta del temporale è la riabilitazione dell'autorità spirituale. La cessazione delle invasioni vicendevoli, è un provvedimento di mera disciplina chiesastica per metter d'accordo la società civile mutabile e progressiva con la spirituale immobile ed eterna.

Scegliamo alle applicazioni. Percchè sinora Roma si porgeva renitente a trattare, l'Imperatore a sgombrare da Roma?

Il conte di Cavour avea provocato dal Parlamento il voto del 27 marzo 1861, dieci giorni dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Lo scopo presente era di attestare il diritto nazionale sul territorio italiano di Roma di dichiarare la conseguenza dello sgombrò francese del sacro suolo d'Italia, di impedire il dissidio che poteva sorgere fra le città principali che potevano pretendere all'onore di metropoli del nuovo Stato. Siffatto dissidio avrebbe turbato la concordia del movimento unitario per la recente disfatta delle autonomie, spente sotto le urne dei plebisciti. Ma una tal dichiarazione metteva in sospetto il papato di un violento scioglimento della questione romana per ribocco di coscienza unitaria della nazione e contenea un temperamento nel proposito esplicito di aver Roma di accordo con la Francia ed usando i mezzi morali. L'Imperatore d'altra parte che era in Roma per tutela degli interessi e rituali del capo del cattolicesimo, non poteva mostrare all'Europa di cedere alle pretensioni italiane, senza turbare le coscienze cattoliche de' suoi francesi e di altri popoli sulle sorti del papato, e non vedeva abbastanza solidità nel nuovo Regno da non temere una soluzione violenta, a cui lo avrebbe per avventura tratto la felicità degli ultimi fatti e lo spirito impaziente dei nostri. Il Cavour confidante nella fortuna sua e d'Italia iniziò le pratiche presso l'Imperatore per lo sgombrò e per alcune garantigie di un esperimento della quistione romana sulle basi a voi note, o Signori. E nel tempo stesso scorrendo i due pericoli delle coscienze cattoliche turbate e degli interessi materiali spostati, per trattar efficacemente la questione tentò delle pratiche, direttamente in Roma. Ma l'Imperatore nicchiava, e la Corte di Roma si porgea difficile alle pratiche, sperando nel disfacimento del sorto Regno d'Italia per la mala coerenza di parti, e nelle campagne brigantesche che sul suolo romano apparecchiava la riazione Europea congregata sul Tevere in solenne pandemonio. Moriva il grande uomo di Stato a' 6 giugno 1861 e tutto rimaneva interrotto.

L'opera non cessava per parte d'Italia; ma alle cause precedenti si era giunta una nuova difficoltà nella morte del Cavour, il quale poteva ispirar più fiducia all'im-

peratore. Le istanze vi si moltiplicarono e presero faccia d'importunità petulante e di debolezza del Governo verso le opinioni estreme. E comunque il Governo avesse attestato in una dolorosa prova ch'egli era forte all'interno e avea stretto la direzione nelle sue mani degli alti interessi dello Stato, nonpertanto tre anni dovettero compiersi prima di riaprirsi le pratiche con qualche speranza di successo.

E poichè per ragioni di riordinamento interno e per ragioni di difesa militare, il nostro Governo ventilava la questione del trasferimento della sua sede, poté finalmente cogliere questa occasione per determinare l'Imperatore ad accettare soltosopra la proposta Cavour preparandosi una via al tentativo della composizione della quistione romana, segnatamente mediante l'effettuazione del trasferimento, che pareva all'Imperatore (ed era) una prova estrinseca della determinazione di voler seriamente trattar con Roma per risolvere l'arduo problema, rassicurando le coscienze cattoliche. La Corte di Roma rimaneva senza l'aiuto dei francesi in faccia a' suoi popoli, il che rendeva più agevole il trattare col Governo italiano che non permetteva il varco dei confini a nuovi interventi, e intendeva trattare amicamente il modo di organizzare la libertà della potestà spirituale. Ogni composizione non può desiderarsi da una sola delle parti; è mestieri che l'altra intervenga e dica e discuta le sue ragioni. A questo modo, quando si vuole il vero, il vero facilmente si trova e si accetta.

Signori, oggi è possibile e in forza della convenzione è possibile ciò che ieri senza la convenzione non si poteva desiderare. La questione romana che non può risolversi se non per virtù ed efficacia di mezzi morali, poichè concerne interessi che la spada non può comporre, sarà risolta nel modo razionale che rende perpetue le soluzioni. E la soluzione di questa quistione che riguarda il modo di lasciar libera la potestà religiosa, in uno Stato libero, sarà un progresso immenso nella vita sociale.

Le due potestà non debbono invadersi mutuamente, e così è perturbatore non Papa chi si arroga i diritti del principato, come un principe che si arroga le facoltà ponteficali. L'Italia maestra di civiltà mostrerà agli altri popoli ancor questo: e la papessa di Londra e il Papa di Pietroburgo se lo terranno per detto. Il tentativo più difficile è quello di risolvere la contesa, dove il Pontefice assorbe il Re, stante l'universalità della potestà spirituale verso la potestà civile che di sua natura è circoscritta in confini di territorio. Ma di ciò non occorre qui discorrere.

Col rispetto delle due giurisdizioni, le due potestà sono più efficaci nell'opera loro. La libertà avrà fatto un altro beneficio agli uomini, terminando la più antica lite che agiti le società civili.

Il temporale vive d'intervento; l'edificio suo senza quel puntello cadrebbe. La storia degli Stati romani soprattutto da quarant'anni in qua lo dimostra. E gli italiani lo sanno e il Papa lo sa.

L'esperimento che si tenta, è per assicurare l'esercizio indipendente e libero del potere spirituale.

Signori, voi rammentate Brancadoria del Divino Poema. Egli vivea, mangiava, beveva e vestiva pauni in Genova, quando Dante vide il suo spirito già defunto nelle pene dell'inferno: ciò nasceva da che essendo piena la misura della colpa del genovese, l'anima era ita all'inferno, e il corpo informato da un diavolo *ad hoc* pareva vivo ancor disopra.

Il temporale arieggia proprio (permettete il paragone) quel gran colpevole: il temporale è morto da gran tempo ed è ito altrove per aver perdute tutte le ragioni che fan viva una istituzione. E se quel grande organismo mostra in Roma di vivere, quella è vita fittizia d'intervento, è il diavolo che lo fa parer vivo.

Il temporale oggi ispirato dal De Merode ed Antonelli è fatto il Brancadoria delle istituzioni umane. Ma divise una volta, come è la credenza saldissima de' buoni, le due potestà, il pontificato spirituale raggerà di tutta la sua luce consolatrice in mezzo alla civiltà. E la fede cristiana, bella, immortale, benefica se ne rallegrerà, come canta il poeta, e scriverà questo suo novello trionfo, conducendo la superba altezza della civiltà a chinarsele reverente.

Passo al secondo capo del mio discorso, e intendo considerare il trasferimento della sede governativa tanto per sé, quanto per rispetto alla convenzione.

Signori Senatori, io credo di aver abbastanza avolti nella mia relazione gli stadi percorsi dal moto nazionale d'Italia per conquistarsi libertà ed indipendenza. Governerà qui nondimeno dare alcuni chiarimenti e riandare sommariamente le cose per venire alla conclusione nostra.

Gli italiani straziati da' principi vecchi, straziati dai nuovi dati da Napoleone, ora in gran parte incorporati alla Francia, ora all'Austria, erano volti ad un pensiero stretto in un desiderio, rivendicarsi a libera vita fuori di verga domestica, di verga forestiera. Sotto il primo impero, Torino, Firenze, Roma eran Francia. Milano e Venezia avevan per Re l'Imperatore di Francia. Napoli aveva per Re un pro-consolo di Francia. Il primo impero non comprese l'utilità di farsi dell'Italia tutta una potente alleata pe' giorni di sventura, che dovean venire al superbo, e non tardarono. Le schiere italiane s'illustrarono per opere, che erano spese in pro dello straniero.

I nemici di Napoleone primo si accorsero di questa tendenza italiana; e noi veggiamo la proclamazione dell'arciduca Giovanni austriaco nel 1809, l'altra dell'austriaco generale Nugent nel 1813 e quella dell'ammiraglio inglese Guglielmo Bentinck, con le quali si incitavano gli italiani a rivendicarsi in libertà e a costituirsi in nazione. Quelle voci erano insidiose, ma attestavano il senso di passione già svegliato in noi, e già voluto usufruttare in pro di altri stranieri. Era la voce bugiarda della reazione europea, camuffata a voce di tribuno. Gli italiani intanto si agitavano, e i migliori fra

essi, mentre Napoleone era all'Elba, si adunavano in Torino, si adunavano a Genova e procacciavano di formare un grande Stato italiano, invitandosi Napoleone a capo.

Ricorderò i nomi illustri di Melchiorre Delfico napoletano e di Luigi Corvetto genovese, i quali uniti coi delegati delle varie regioni d'Italia ebbero pratiche col caduto Imperatore e lo invitarono a scendere in Italia. Le pratiche non furono rifiutate; ma chiamato pure Napoleone in Francia, prescelse l'invito francese e salpò per Cannes il 26 febbraio 1815 (1). Gioachino, Re di Napoli, pure volle giovare delle tendenze nazionali d'Italia, ma non fu creduto ad un francese che di lieve consiglio politico chiamava il popolo nostro per espediente alla indipendenza. Tale è il prodromo del risorgimento d'Italia, considerato nella sua preparazione e nelle cause prossime. Ma il primo stadio del movimento fu quello dalle ristorazioni fino al 1846, in cui l'Italia impaziente prorompeva all'opera, ora con rivoluzioni militari, ora con congiure e tumulti: nel primo periodo di questo stadio vedimmo Guglielmo Pepe, Santorre Santarosa e Giacinto di Collegno, nel secondo Mazzini fu l'anima dell'agitazione che s'iosanguinò dall'uno estremo all'altro d'Italia. Ma in quello stadio le migliori menti d'Italia cominciarono a disciplinar la rivoluzione ed a dirigerla per vie possibili, raccogliendo tutte le forze intelligenti della nazione e proponendo uno scopo. In questo lavoro si segnarono quattro piemontesi, che ricordo ad onore, Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo, Giacomo Durando, Massimo D'Azeglio. Gli italiani confidarono dal 1846 fino al 1849 che si potesse costituire a federazione la patria loro: ma la prova di questo secondo stadio fallì e terminò con la gloriosa disfatta della Bicocca, una di quelle cadute a mo' d'Anteo che promettono un terribile rialzamento. Il terzo periodo fu unitario, desideroso di forti alleanze per compier l'opera della redenzione nostra. La condotta di questo moto fu tutta piemontese; l'egemonia del Piemonte ebbe termine con l'Italia costituita a Regno il 17 marzo 1861. Dopo quel punto entrò il moto italiano nel quarto stadio.

Ma venuta l'Italia in questo stadio, sente che per dar la forma estrinseca al nuovo patto, ha d'uopo di una sede governativa novella, che indichi al mondo la sua ricostituzione. Il Governo avvertiva che da questo difetto nascevan due gravi danni all'ordine interno. Gli agitatori interni, rossi o neri, si valevano di quest'arma di parte contro il nuovo e temuto edificio. Vedete (essi dicevano), l'Italia non è voluta dal Piemonte; i plebisciti hanno fatto le annessioni al Piemonte, secondo la vecchia politica piemontese, e non han generata l'Italia fusa ed una, secondo l'intento de' popoli e la necessità del tempo. Si governa in effetto da Torino, come si governava; la metropoli del nuovo Stato, oggi procla-

(1) Veggasi l'opuscolo: *Cause italiane nella evasione di Napoleone dall'Elba.*

Questo libro è citato da Giuseppe Martini, *Storia d'Italia.*

mato, la metropoli d'Italia, non si vuole in realtà. Si è indicato Roma città capitale per espediente, affinché non si scegliesse la metropoli nuova. Da questo piemontesismo che nega l'Italia, l'Italia è mal governata, e non debbe essere governata; l'Italia non lo soffrirà. Quando si votarono i plebisciti, tutte le parti negarono se stesse, affermarono solo l'Italia: non ci ha a essere predominio di regione a regione, di città a città.

Ecco le voci de' rosai e de' neri; ecco la potente arma brandita dalle fazioni a danno d'Italia. Quindi il mal contento, quindi i clamori, i quali scoravano il Governo, facevano men forte e dubbio la Stato.

Non meno risolutamente i nemici esterni d'Italia si valevano dei medesimi argomenti per fini loro: il che toglieva considerazione al recente Regno, e ne indeboliva la forza.

Anche quando si fosse egregiamente governato da Torino (il che non sempre era, sia per errore dei governanti, sia per somme difficoltà dei tempi, in cui era tutto a disfare del vecchio, tutto a creare del nuovo), anche allora, io dico, la mancanza di questa forma estrinseca del nuovo Stato o la continuazione dell'antica metropoli avrebbe offerto un buon destro di perturbazione ai perturbatori: ciascuno di noi conosce la verità di quanto affermo, e i più acerbi oppugnatori del trasferimento nol vorranno negare.

E di vero, io noterò che la prima necessità di un nuovo Stato è di scegliere per sede del Governo la città che alle nuove condizioni meglio risponda. Ciò si vide fin da principio in marzo 1861, poiché si sentiva che a nuovo Stato si conveniva nuova forma, e la forma completa era la scelta della metropoli. Certo i cattivi Ministri governano male dappertutto, ma anche i buoni debbono porsi in condizioni da poter operare più agevolmente, e da non offrire un facile campo all'opposizione.

Oltredichè codesta mancanza di nuova sede faceva dubitare che la rivoluzione fosse in permanenza fino a che le questioni complementari di Roma o Venezia fossero sciolte; il che toglieva forza al Governo e considerazione presso i nostri amici di fuori, e non permetteva loro di fare quel che da essi forse si poteva.

Dippiù, la nuova sede avrebbe imposto l'obbligo di riorganizzare l'amministrazione, i cui organici erano ormai poco acconci e mal serviti da un ingombro di impiegati, che poco facevano, mal facevano e creavano imbarazzi seri al bilancio. Riorganizzare importava riordinare e semplificare, era agevolare l'amministrazione e risparmiare di molto. Era bene amministrare e risolvere a un tempo in gran parte le difficoltà del bilancio.

A ciò si aggiungevano ragioni militari per la difesa e per l'offesa del nuovo Stato: e voi sentiste dal generale Cialdini quante e quali fossero.

Il Governo quindi si occupava seriamente della nuova sede per soddisfare convenientemente gli urgenti ed avvertiti bisogni militari, politici e amministrativi d'Italia,

e per prepararsi a risolvere le questioni veneta e romana. Soprattutto per quest'ultima era efficace partito il dare la prova alla Corte di Roma che si voleva di buona fede compor la lite a verso nazionale e cattolico.

Ciò avvisava il Governo, quando continuava le pratiche coll'Imperatore di Francia per lo sgombero di Roma: e per ventura che l'Imperatore conoscendo siffatto proposito del Governo nostro, lo riteneva come prova piena per tranquillare le coscienze cattoliche e persuaderle che ogni violenza sarebbe esclusa per la soluzione della questione papale.

Nulla dunque fu imposto all'Italia per iscegliere nuova sede di governo; il Re d'Italia e il suo Governo se ne stavano già occupando, come quistione interna. L'Imperatore riconosceva solamente in questo fatto del nostro Governo il proposito fermato di voler comporre in modo definitivo la questione romana; e pperò ritirava i suoi soldati da Roma. Così l'intervento cessava come violazione di territorio nazionale, cessava come mezzo a tutelare l'indipendenza del papato da nuova aggressione straniera che sarebbe stata respinta dal Re d'Italia.

In che il decoro nazionale rimarrebbe offeso? L'Imperatore volle per sè le guarentigie, o le stipulò per quiete dei cattolici di cui pure la Francia è quasi tutta composta?

L'Imperatore non aveva d'uopo di guarentigia della fede del nostro Governo; nè la richiese, ma a tranquillare le coscienze cattoliche turbate era mestieri di un segno estrinseco dei seri propositi d'Italia, e la scelta di nuova sede chiaramente lo dava. A tal modo l'Imperatore non imponeva a noi la nuova metropoli, ma faceva dipendere da questo fatto nostro libero e spontaneo l'adempimento dello sgombero. Ogni dubbio intorno a ciò assume la faccia, e forse inconsciamente la sostanza di cavillare, comunque possa partire da convincimenti profondi e rispettabili dei nostri avversari.

Le parole dell'Imperatore contenute nel dispaccio del Nigra del 15 settembre sono esplicite e si riassumono presso a poco nelle seguenti: « se il Governo del Re d'Italia lo vuole, se tale è il desiderio della Nazione italiana, allora molte difficoltà per la soluzione romana saranno vinte. »

Non si ha dunque che a noi è imposto il trasferimento. Ciò è interamente contrario a quello che è avvenuto nella convenzione: ed essendo tali i documenti diplomatici non si può supporre altro che quello che vi è scritto. Delle ipotesi possiamo farne a migliaia, secondo il proprio intento di ciascuno; ma le buone ipotesi son quelle che non possono essere smentite dai fatti concordati e permanenti.

Ancora il trattato del 15 settembre veduto dal lato nazionale e romano, politico e spirituale, è tale beneficio e ci apre sì felice via, che a noi converrebbe per ciò solo deliberare il trasferimento, a non voler punto tener conto delle altre gravi ragioni d'ordine interno,



da noi dianzi discorse e ventilate. Di ciò farem parola più partitamente altrove.

La via ci è aperta; e sarà di fermo non menda del trattato, ma tutta colpa nostra se non sapremo percorrerla come dobbiamo e possiamo. Ma l'Italia ha dato ormai troppe prove agli intelletti più ostili ch'ella acquista lena dagli ostacoli, e non le manca nè senno, nè cuore, nè abnegazione per superarli.

Ho udito a dire in questo recinto intorno alla questione romana, che dei romani non n'era tenuto conto nel trattato, come se ogni soluzione della questione romana nel verso italiano, non fosse eziandio risoluto nel verso del popolo romano. Signori, i due interessi sono identici, ciò che giova al tutto, giova alle parti singole. Il problema morale romano è problema italiano, come italiano è il suolo di Roma.

Ho udito dire ancora da uomo che altamente rispetto una formola che altamente m'addolora, e contraddice all'italianità larga delle sue aspirazioni. Il conte Ponza di S. Martino, che io pregio sinceramente come cittadino e come amministratore, concludeva il suo discorso con le parole: *Civis romanus sum*.

A me queste parole suonano amare, mi chiamano alla memoria un mondo caduto: esse spirano un concetto inimico d'Italia. *Civis romanus sum* mi rammenta la civiltà pagana, quando la città di Roma fece e tenne il resto d'Italia serva: tenne tutte le città sotto la tirannide di una città, che si attribuiva il monopolio della libertà.

La società romana rappresenta un forte interesse costituito di una città italiana dominatrice delle altre italiane ed aspirante solo ad impero. Fu la morte delle altre terre italiane.

Ma la storia romana ne' confini d'Italia, non è che la guerra sociale contro gli altri abitatori d'Italia che non volevano essere assorbiti, e che Roma voleva assorbire, adegnosca di governare con essi. Non voleva uguaglianza, pretendeva il dominio sulle altre città, Roma era città anti-italiana, e il cittadino di Roma era il tiranno d'Italia.

La storia di Roma antica adunque non è storia del popolo italiano; ma la nostra storia d'Italia è un'altra faccenda, quella storia che noi operiamo e facciamo. Io sono italiano, non sono romano, il romano d'oggi si onora di essere italiano. Quindi non possiamo significarci in una formola antica che importa divisione e tirannide, non fusione e libertà; che appartiene ad un periodo di politica intieramente morta, intieramente contraddetta dai plebisciti.

Noi abbiamo voluto essere quello che siamo, noi siamo l'Italia: ma la società italiana nel periodo romano non voleva essere romana, essa si sentiva vinca e suddita di Roma. Questa è storia antica: il *civis romanus sum* è una iscrizione monumentale che si legge nell'archeologia romana, ed è tra' frantumi e i ruderi del mondo pagano da lung'ora crollato.

Ma per raffigurare i bisogni presenti italiani c'è altro a dire. Ci è stato un tempo in cui tutta la vita d'Italia

era rappresentata da un'altra formola: la formola della speranza e dell'avvenire d'Italia, ch'era glorioso ed animoso atto affermare.

Il Piemonte nel tempo in cui chiari i suoi nobili e magnanimi intenti ed inalberò la bandiera unitaria dal 1849 dopo l'olocausto nazionale di Novara, assunse in realtà la cura de' destini d'Italia. Essendosi stretto alla politica dell'alleanza e non dell'isolamento e negando l'infausto ed esautorato concetto della federazione parve che racchiudesse in sé, e racchiudeva l'avvenire dell'Italia.

A quel solo patto si poteva confidare nel futuro. Il gran pensiero divenne il culto di ogni patriota. Quel pensiero divenne sistema di governo e si personificò in Camillo di Cavour, che fu per due lustri la mente dell'impresa italiana, come Vittorio Emanuele ne fu il cuore; l'Italia viveva in quella mente ed in quel cuore; in Torino era la direzione d'Italia. Allora l'alleanza offrì l'occasione della guerra di Crimea, che fu gloria delle armi Italiane riabilitate superbamente dopo lo sventore di marzo 1849.

Vedemmo poscia le prove a cui si sobbarcava questa terra piemontese, vedemmo l'abnegazione, la perseveranza del suo patriottismo. Venne infine la guerra del 1859 a cui il Piemonte era apparecchiato, e che dopo le inutili dichiarazioni nel congresso di Parigi era la sola via del riscatto nazionale. Nello svolgimento di que' fatti voluti ed operati dal solo Piemonte, il Piemonte fu la figura dell'Italia futura, come Isacco sul Monte era la figura del Redentore venturo. Il Piemonte rappresentava l'Italia che non era ancora, ed in quel corso di anni io ho detto, io napoletano, non già *civis romanus sum*, ma *pedemontanus sum* son piemontese. Era questa in quegli anni la formola unica e superba dell'italianità: io fui allora piemontese e me ne pregiò, quando i municipali me ne fecero accusa.

Quella formola voleva dire che io avevo coscienza dell'Italia futura e quella coscienza mi veniva dai fatti piemontesi.

Ma quella formola ora è morta con le sue cause. Dopo i Plebisciti, dopo la proclamazione del Regno di Italia, quando e Piemontesi, e Napolitani, e Toscani siamo entrati nella gran vita della nazione e ci siamo affermati popolo italiano, non è, o Signori, possibile che una formola nuova per la nuova cosa, una formola che appalesa il meraviglioso fatto: *Italus sum*, io sono italiano, sono cittadino dell'Italia del secolo decimonono!

Voci. Bravo! Bene.

Senatore Imbriani, *Relatore*. Mi si conceda brevemente ristoro prima di passare alla terza ed ultima parte del mio dire.

(Si sospende la seduta per pochi minuti.)

Senatore Imbriani (*proseguendo*).

Signori, rimane il terzo capo del mio discorso che ha riguardo agli altri interessi italiani, i quali sono comuni alla Francia ed all'Italia considerati per rispetto al trattato del 15 settembre: concluderò poi con breve analisi delle clausole del trattato.

Signori, mi è forza cominciare un poco dall'alto per la mia trattazione, ma procurerò di esser breve e toccherò solo per i sommi apici una materia, che, per me è importantissima, a voler seriamente deliberare nella presente questione. Dopo le invasioni barbariche, dopo compressa la razza latina sotto le razze boreali, noi non abbiamo avuto una riabilitazione di essa, e non vi è stata pur tentata la riabilitazione latina sino allo scorcio del secolo passato e segnatamente sino al primo impero. Il primo impero, sentiva ed esprimeva questa bisogno della riabilitazione neo-latina, perchè codesta razza riprendesse il posto, a cui la tirava o i suoi maturi destini e si svolgesse largamente secondo le nuove condizioni fatte alla città. La razza neo-latina era inemore delle antiche invasioni germaniche e slave e temeva la barbarie invaditrice del dritto divino riconosciuto da quelle stesse genti.

La splendida iliade del primo impero ha rappresentata la prima potente riazione di razza contro la Germania, contro i vecchi e nuovi invasori: e l'ha rappresentata come si rappresenta da un popolo giovane con giovani ide e capitanata dal maggior guerriero del tempo.

Rigogliosa di forze materiali e morali la Francia la esercitò questa reazione mercè una contro invasione, ed inondò ed occupò la Germania, e si estese territorialmente sino ad Amburgo ed all'Elba, che fu dipartimento francese. La Francia era la prima delle tre famiglie della sua razza, che si fosse costituita in un grande aggregato nazionale; epperò la prima uscì in campo a combattere, aspettando il concorso delle famiglie iberica e italiana, quando avessero acquistato coscienza di sè, e si fossero ricostituite. Ma gli interessi che allora rappresentava la Francia erano gli interessi dell'intera razza contro la Germania, che era la perpetua minaccia del mezzodi d'Europa. Era il combattimento di razze e di dottrine; erano popoli Latini contro Germani; dritto nazionale contro dritto divino; erano vendette lontane delle inondazioni barbariche dopo quindici secoli.

Or questi interessi neo-latini venivano rappresentati dalla Francia sola, dal primo impero. Ma la Francia costituita come era in una gran massa omogenea, credè troppo di bastare sola a rappresentare le ragioni e gli istinti dell'intera razza; questo derivava in parte da orgoglio nazionale, ma più assai da orgoglio di vitalità civile. Anzi non curò punto allora la Francia di costituire le altre due famiglie della razza, e per di più le offese e le straziò politicamente, laddove se avesse proccacciato di soddisfare i loro uniformi bisogni nazionali, trattandole come famiglie sorelle e socie, avrebbe potuto trovarle almeno in sostegno nella contro riazione assolutista, antinazionale e borbonica del 1814, la quale fu chiamata ristorazione per ironia.

Il primo impero francese sopraffatto cadde: le torme di Panduri e di Cosacchi trionfarono ancora contro la civiltà latina in que' campi del Ligeri e della Matrona,

dove i loro antenati furono spersi dall'ultimo capitano di Roma nel quarto secolo cristiano. Venuti i giorni sinistri si trovò solo la famiglia francese, non trovò l'Italia compatta e raccolta per aiutarla. Essa aveva continuato l'opera di distruzione contro di lei ed aveva spregiato i suoi più vitali interessi, il primo tra gl'interessi di un popolo, quello di costituirsi in forte Stato nazionale. La Francia aveva voluto l'Italia divisa, fiacca e sorda, e non ebbe quell'aiuto che avrebbe di fermo conseguito dall'Italia una, libera e forte. Era vecchia politica, che generò i vecchi danni all'oppressore.

Il secondo impero ripigliò l'impresa del primo e ne corresse gli errori. Non invase i confini altrui, ma volle rispettati i suoi. Dote un cenno degli spiriti suoi agli Slavi in Crimea, ai Germani in Lombardia. Protesse le aspirazioni d'Italia, tendente a ricostituirsi e matura dei suoi fatti; e rispettò e fece rispettare il diritto degli Italiani, di voler esser padroni in casa loro. Un'altra famiglia latina si ricostituiva sulla base di grandi principii di nazionalità e di libertà, seronda e non men calda speranza della razza Latina. L'iberica verrà terza, ma dorme ancora, straziata dalla politica del birro e dal sagrestano, applicata strettamente da casa Borbone.

L'Italia, travagliata, non degradata dagli strazi secolari per bontà intrinseca di nature maschie e fative, rapì l'occasione e si rifece nazione, con l'alleanza del secondo impero, il quale ottenne che un'altra delle famiglie neo latine gli fosse socia, non alleata, nell'opera civile, perchè quando si hanno identità di mezzi e di fini non si è alleato, ma si è costituito socio. E questa è la solenne ragione perchè non si continuasse la politica vecchia francese ostile all'Italia e se ne iniziasse un'altra opposta, fondata sovra ragioni nuove, profonde e permanenti di comunanza d'interessi. La riabilitazione della razza latina si continua oggi e si estende con forti costituzioni nazionali delle singole famiglie e senza invasione dei confini altrui per meglio affermare i proprii, mercè la politica del non intervento, che assicura la salute delle società umane in questa evoluzione del mondo attuale delle nazioni. E se nell'aiuto prestato alla nostra ricostituzione, Napoleone parve talvolta tentennare e dubitare, ciò nasceva da poca conoscenza della serietà del nostro moto; ma dopo i plebisciti, dopo i voti solenni e le prove e la perseveranza degli intenti mostrata concordemente dagli italiani, esso si affrettò a riconoscere i fatti compiuti e possibili sotto la tutela del non intervento che a noi venne da lui. Proclamammo infine il Regno e Napoleone lo accettò.

Dunque egli menò innanzi l'opera della riabilitazione latina mediante la costituzione delle due grandi famiglie in nazionalità, per forma che la nazione si faccia Stato. Ecco un secondo principio che noi abbiamo comune, Italia e Francia; noi siamo per la forma costituiti entrambi in aggregato nazionale o distinto.

Un terzo comune principio è rappresentato dall'Italia e dalla Francia, il diritto nazionale in contraddizione

del diritto divino. La nazione ha diritto di fondare il suo Governo per plebiscito, e il Governo debbe rappresentare organicamente gl'interessi del paese.

Tale è il diritto pubblico fondamentale francese, tale l'italiano. Comunanza è questa d'interessi costitutivi.

Finora abbiamo enumerato tre principii ed interessi comuni. 1. La riabilitazione di razza; 2. la costituzione nazionale a Stato; 3. Stato organizzato e fondato col consentimento del popolo.

Noi abbiamo ancora un quarto principio comune, che la monarchia diventi rappresentativa, affinché il popolo stesso per mezzo de'suoi rappresentanti tratti i suoi interessi e si governi.

Questa partecipazione del popolo al governo nelle monarchie ha preparato la monarchia costituzionale.

Gli antichi reggimenti si agitavano tra repubblica e monarchia assoluta; i moderni con le rappresentanze popolari, hanno renduto possibile ed effettuato quella forma di reggimento che formò oggetto di voto filosofico per Cicerone (come abbiamo dalla sua *Repubblica*; ed era ignoto alle antiche genti, e fu tenuto utopia per secoli.

Il governo diretto del popolo rese difficile la soluzione del problema, a cui soddisfecce la forma rappresentativa o indiretta, che venne dalla libertà ed è tutela suprema della libertà stessa.

L'Italia è entrata nelle vie costituzionali con fede e vi si è mantenuta con perseveranza, ed ha potuto superare con libertà largamente esercitata difficoltà grandi; e tentare imprese reputate sinora opere superbe di civiltà.

Il principio costituzionale informa il diritto pubblico italiano e francese, comunque in grado alquanto diverso, ma questa ragione d'interesse comune fra questi due Stati è il principio che noi tutti intendiamo.

Da ultimo ci è un quinto grande interesse, comune alla Francia ed all'Italia, la risoluzione della questione romana.

Poichè la Francia cattolica e l'Italia cattolica, naturalmente hanno l'interesse maggiore nella gran questione, poichè sono i più densi aggregati cattolici d'Europa: ogni altro Stato cattolico viene appressato. Ed è strano che l'Austria intenda vantare un pari interesse; mentre essa è ibrida politicamente di razze, come ibrida religiosamente.

L'Austria non rappresenta nessuna idea netta e chiara in nulla. L'Italia nella soluzione romana ha oltre il religioso, un altro interesse, il nazionale. L'Italia è doppiamente interessata. Sinora il capo di Francia è stato chiamato costantemente il figlio primogenito della Chiesa, perchè aveva la somma tutela del sacerdozio cattolico, essendo il più forte Stato cattolico costituito nazionalmente.

Ora è necessità appunto di trattare il grave interesse religioso, perchè non sia lussato dal civile, nè lo invada e lo impediaca.

La questione è matura per opera della civiltà e della

pienezza de' tempi e della ragione umana; essa può esser decisa essendo in pronto ed urgenti le cause del decidere, come dicono i logici. Il sacerdozio indipendente e libero governerà le coscienze, in mezzo alla società civile e nazionale, che ci governa per i suoi fini razionali e progressivi nel campo degli interessi puramente laicali.

La Francia avea sola assunto finora il protettorato dell'interesse religioso di Roma; vedremo quanta parte del protettorato è devoluta all'Italia.

Ecco i cinque interessi fondamentali e comuni. Noi italiani abbiamo quindi principii costitutivi comuni coi francesi, fini comuni nei principali problemi, mezzi comuni per risolverli. Epperò ci ha società più assai che alleanza fra Italia e Francia; nè vi ha ragione di inferire o patire soprusi, di esercitare o patire imperio. La politica d'oggi non è intrinsecamente quella d'ieri; i secoli non corrono indarno per la civiltà e per la costituzione interna delle nazioni e della politica esterna fra le nazioni. Dopo diciotto secoli di vangelo, la società umana a non voler dire altro, può cominciare ad applicarlo alla politica interna ed esterna.

Se queste considerazioni son vere, noi ne vedremo certo le applicazioni, osservando la parte che è fatta dal trattato alla nazione italiana.

Vedremo che la parte fatta è parte non già d'alleanza ad alleato, ma come affermammo più volte da socio a socio nell'interesse comune, in una impresa comune e complessa. Altri lo chiamò trattato imposto dal prepotente al debole: voi, o Signori, scorgerete come ciò sia disordine dal vero, come anzi risponda al supremo bisogno d'Italia. Gli utili si concordano, non s'impongono. Altri lo chiamò atto inconsulto e signorile, noi dopo le cose discorse, lo riconosciamo agevolmente per atto provvido e lo diremo patto di famiglia, stretto non per interessi di dinastie, ma di nazioni.

Infatti che cosa dice il trattato? Quali sono le sue clausole?

Riguardo alla questione romana in che posizione ci costituisce? Ci costituisce in una solenne e nuova posizione che fino adesso molti non avrebbero osato sperare così vicina ed opportuna. L'intervento straniero cessa, il suolo romano è terra d'Italia. Questo è uno dei principii che informa la politica napoleonica, e tende appunto alla integrazione della nazionalità. Se ci fosse intervento non ci sarebbero più nazionalità.

Il non intervento proclamato nel 1859 dopo la pace di Zurigo, ci salvò dai pericoli delle ristorazioni. La Francia abolendo l'intervento dopo il 1859 ha fatto alla civiltà il medesimo beneficio o maggiore, che fece abolendo nel congresso di Parigi 1856 il diritto di corsa e la pirateria dei mari. E in realtà l'intervento non era diverso di natura, era una pirateria terrestre!

Il francese sgombra da Roma; e noi non avremo il più pericoloso e delicato degli interventi, quello esercitato dal nostro stesso alleato ed amico, il quale ci

offende quando dubita di noi e rimane a tutela di un interesse che è del pari e più interesse nostro.

Che voleva dire l'intervento francese?

Voleva dire: il Regno d'Italia non è abbastanza forte per poter comprimere le impazienze interne, o abbastanza provvido da non poter regolare e moderare le sue, facendo violenza alla questione romana, se Francia esce da Roma.

Dunque la permanenza dell'intervento francese era un dubbio amaro e crudele che noi avessimo quella saldezza che è opportuna a governar da noi i movimenti nostri.

Questo dubbio oggi rimane confutato.

Con chi viene stipulato lo sgombro?

Forse col governo di Roma? No: eppure è territorio governato dal Papa!

Con chi lo pattuisce? Con il Re d'Italia!

Cioè riconosce nel Re d'Italia un supremo diritto, un diritto eminente e naturale che non è ancora venuto nella sua attualità, che oggi comincia: esso è tenuto per qualche cosa; altrimenti avrebbe l'Imperatore trattato direttamente col governo pontificio; egli stipula col supremo moderatore dello Stato peninsulare italiano.

Ma ci ha altro.

Non solamente si tratta qui con noi, ma si tratta come con popolo costituito fortemente e capace di portare a risoluzione la questione romana. Il trattato fa un'altra dichiarazione.

L'Imperatore dice: « Io tutelava come meglio credeva gli alti interessi del pontificato; ma questo alto interesse lo riconosco principalmente in voi, o italiani, come popolo cattolico. Io non impedirò più gli interventi ma li impedirete voi stessi. Trattate ormai voi gli interessi vostri, e confutate con le vostre armi i vostri nemici! »

Questo è il concetto, che io come cittadino italiano accolgo e vorrei fosse accolto da tutti. Vorrei che ci credessimo abbastanza potenti in questa questione per fare quello che la Francia sola sinora si arrogava per diritto privilegiare di supremazia. Ha veduto la Francia che poteva scambiare le parti: le parti si scambiano fra i pari solamente in taluni altissimi e gelosi interessi.

E qui risponderò al Senatore Sappa apertamente e con franche parole. Egli diceva: assumerete voi la guerra coi nemici esterni del Papa, se questi intendono assalirne il territorio? Signori, a che celare il vero delle cose? Il Papa non ha mai guerre esterne, egli non ha mai guerre con gli stranieri. Egli guerreggia un'unica guerra di malgoverno contra i suoi sudditi. Questi soli ei riconosce per nemici: contro di essi ha invocato sempre l'intervento straniero.

L'intervento si frapponeva fra la vittima che incorreva contro il percussore. Il Papa non può avere che guerre civili; l'intervento è il paracadute del Temporale.

L'edifizio che si regge co' puntelli, è un edifizio che cade!

Il Papa ha bisogno del sostegno dei Francesi, degli

Spagnuoli, degli Austriaci; e perchè? per essere difeso dal popolo suo, stanco del turpe e crudele governo dei preti.

Questo intervento va tolto, se si vuole conoscere la vitalità e la possibilità del Governo papale, messo in figura di un ordinario Governo da reggersi coi mezzi proprii di ogni qualsiasi Stato. Non faccia la guerra ai sudditi suoi; non turbi le loro famiglie, rubando fanciulli e facendo violenza alle loro coscienze. Egli non rubò mica Mortara a Vienna ma in Bologna; non rubò Cuen a Madrid, ma in Roma. Esso rubò in casa propria e non offende che i suoi. Non correrà mai rischio di guerra esterna: e dall'interno per lunghi anni si è garantito con la dottrina degli'interventi.

L'Italia ha stipulato la cessazione dell'intervento nell'interesse della popolazione romana e a un tempo per restituire la dignità offesa del pontificato stesso. (*Bravo*)

E qui mi farò a rispondere a due obiezioni degli oppositori del trasferimento. Col trasferire la sede del Governo si abbattono le basi della dinastia o le rendono meno valide. Voi trasferite la monarchia in suolo male condizionato moralmente e vacillante, dove non si trova quella garanzia che conserva gli Stati, e venite a perdere parte della forza che qui avete.

Certamente nessuno può dubitare che qui la dinastia e lo Stato sono saldi, ma non saranno meno saldi altrove. Lascio da canto le metafore, che gli oppositori ci han date per ragioni, e mi attengo ai più saldi argomenti, sa, ete quali sono i fondamenti e le condizioni intrinseche tra popolo e Re, che rendono le dinastie stabili, ed i Governi forti?

Le dinastie ed i Governi sono incrollabili quando essi comprendono i bisogni materiali, e più assai, i morali de' loro popoli ed intendono veramente a soddisfarli; quando fanno loro proprii codesti bisogni, quando non intermettono indugio, nè risparmiano cura, nè schivano travaglio a svolgere tutte le attività virtuali e le forze tutte de' cittadini: quando infine secondano le più intime, le più alte, le più generose aspirazioni di una nazione. I popoli mal governati sono rivoluzionari e inquieti; i ben governati sono eminentemente conservatori. D'altra parte una lunga lezione di sciagure avea ammaestrati gli Italiani, nei loro veri interessi, ed essi avevano veduto dove era la loro salute ed in chi avevano a confidare. Avevano veduto per lunghi anni un Re di un piccolo Stato Italiano star solo ed impavido levato a difesa della libertà e dell'onore nazionale, poichè il suo gran cuore batteva dei palpiti d'Italia: ebbene, il popolo Italiano non ha avuto il torto di non riconoscere il vero.

Il vero erasi manifestato costante per il corso di undici anni in cui Vittorio Emanuele era stato inteso a patrocinare la causa d'Italia, ad affrettarne i destini, a prepararsi per l'impresa nazionale. Egli aveva cessato di esser Re piemontese, quando si era francamente messo a capitanare il movimento d'Italia al cui dolore egli non potè rimanere insensibile. (*Bene*)

Queste parole pronunziate dall'alto del trono e confermate da una vita consacrata e devota al culto di una idea, sono più a' lenni che qualunque giuramento e bastano sole a stringere indissolubilmente popolo e Re. *(Benissimo)*

Quando il diritto nazionale è commesso a dinastia la quale ha questi elementi di durata, quando il Principato assicura solidamente non solo gli interessi materiali, ma (e più important) i morali, ob all-ra senza sforzo di dimostrazione, ognuno vede che il legame è eterno.

Naturalmente le dinastie quando hanno avute tali ragioni di origine, e tale perseverante studio di sapienza, di affetto e di ordinamenti non hanno alcuna ragione di cessare.

Rispetto poi alle condizioni della nuova sede, coloro che han voluto conoscere e conoscono gli Italiani, che hanno studiato da qualche tempo la storia degli strazi loro, sanno che sono stati sempre impazienti ed irrequieti di adempiere un potente voto.

Essi avevano bisogno di essere liberi ed indipendenti. E questo concetto era così profondo e sincero in essi, che colle agitazioni, colle cospirazioni, con Mazzini, con Garibaldi, con Carlo Alberto coi loro stessi Re, hanno cercato sempre di attuarlo.

Per adempiere il loro voto e soddisfarsi di quello che non può esser negato a nessun popolo della terra, sentirono il bisogno di costituirsi in nazione forte e rispettata.

Da questo pensiero ispirati, osarono tutto, soffrirono tutto perchè la nazione fosse. E questa persistenza non dimostra la natura composta e deliberata di un nobile popolo? E siffatto popolo si crede che leggiermente possa amare un Re che gli assicura gli ordini liberi e la patria indipendente? E l'ambiente morale di siffatto popolo non ha a esser buono e salubre per accogliere il Re d'Italia e il Governo Italiano? Tali gli spiriti cittadini degli Italiani del plebiscito: e non sono del pari ottimi i suoi spiriti guerrieri? Chi non rammenta le chiare e segnalate prove di valore delle schiere italiane che nel tempo del primo impero a servizio dello straniero militarono in Ispagna, in Germania, in Russia? Non sa la storia di molte prodezze chi non sa la storia di siffatte milizie. Ed erano state di Italiani che non avean patria, non avean bandiera, non tradizioni, non avvenire. Or che saranno soldati e cittadini di una gran patria e guidati dal loro Re, che sente il generoso orgoglio di reggere un libero popolo e di condurlo alla prova de'campi?

Signori: finchè dura la discussione, la discordia è di diritto, poichè la discordia vuol dire dubbii, vuol dire contrasto di osservazioni, vuol dire pugna d'idee, e ricerca del vero per scegliere il partito migliore.

Ma fermato il partito, la concordia lo esegue. E così certo, checchè si decida questa sera, avverrà della decisione. Noi saremo concordi domani ad eseguir tutti la legge votata! *(Bene)*

Quando si raduna un Consiglio di Generali per d liberare sulla convenienza di dare una battaglia, è lecito e bello il discutere e il contraddire; ma il giorno in cui il partito è preso, il combattere diventa il dovere di tutti; ed il Generale, che nella discussione discorlava dai compagni, nel giorno della battaglia è il primo a gettarsi nei pericoli. *(Bene)*

Ricorderò un fatto, che a me fu narrato da persona fede degna quando si trattava della seconda riscossa nel 1849. Il conte Perrone di San Martino, egregio patriota e generoso soldato piemontese, non era d'avviso fosse ancor giunto il momento opportuno all'impresa. Ciò nullameno si sobbarcò alla deliberazione presa in contrario, ma fu il primo ad affrontare gloriosamente la morte, e testimoniò col sangue qual debba essere la concordia nella esecuzione. *(Bene, bravo)*

Signori: se io, come sono riboccante di convincimento pel sì, accogliessi solo un dubbio pel no, io liberamente voterei pel no, anche vedendo al trattato sottoscritto l'augusto nome del Re nostro: poichè mi parrebbe di fare offesa al Re ed alla patria col confermare un errore ed un danno. Io, ripeto, voterei pel no. La mia coscienza me lo imporrebbe, il Re ed il paese me ne terrebbero conto. Ed imiterei un nobile esempio piemontese. Carlo terzo, duca di Savoia, padre di Emanuele Filiberto, premuto dalla baldanza del Re di Francia, gli aveva ceduto la rocca di Nizza Marittima, ordinando al comandante di consegnargliela. L'agente francese presentò l'ordine al castellano, il quale fieramente gli rispose: io son devoto al mio signore, ma poichè quest'ordine gli fu carpito a danno suo e dello Stato, io nell'interesse della patria e del duca non gli obbedisco, e gli serbo il castello! *(Bravo, bene)*

**Presidente.** Debbo ora sottoporre al voto del Senato i singoli articoli.

« Art. 1. La capitale del regno sarà trasferita a Firenze entro sei mesi dalla data della presente legge. »  
Chi approva questo primo articolo, voglia sorgere. *(Approvato.)*

« Art. 2. Per la spesa del trasferimento è aperto nella parte straordinaria del bilancio dell'interno, ed in apposito capitolo, un credito di lire 7,000,000 ripartiti come segue:

Esercizio 1864 . . . . .	L. 2,000,000
Idem 1865 . . . . .	» 5,000,000

*(Approvato.)*

« Art. 3. I Ministri dell'Interno, delle Finanze, e dei Lavori Pubblici sono specialmente incaricati dell'esecuzione della presente legge. »

*(Approvato.)*

Prima di passare allo squittinio segreto, debbo rendere conto al Senato che vi son quindici progetti di legge, le relazioni dei quali furono già distribuite e stanno per distribuirsi. Dunque pensando alla gravità di molti di questi stessi progetti, credo che si potrà nutrir fiducia che il Senato debba continuare a ralle-

grarsi di vedere affluire sui nostri seggi tanti illustri Senatori delle provincie anche lontane.

Prego perciò i signori Senatori a voler domani convenire in quest'aula al torco, onde dar passo più sollecito ai progetti di legge più essenziali.

Prima di passare all'appello nominale debbo ancora pregare i signori Senatori, stante la gravità di questa votazione a voler venire a deporre il loro voto con quell'ordine con cui verranno chiamati.

Prima ancora che si proceda all'appello nominale debbo dichiarare che il Presidente si astiene dal votare.

Senatore Scialoja, *Segretario*. I presenti abbiano la

bontà di rispondere alla chiamata, altrimenti non si possono segnare sul processo verbale i presenti e gli assenti.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Senatori presenti . . . N.	183
Votanti . . . . . »	181
Voti favorevoli . . . . . »	134
» contrari . . . . . »	47

(Il Senato approva)

La seduta è sciolta (ore 5).

CLII.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Adozione della proposta del Senatore Casati — Dichiarazione del Senatore Valerio — Approvazione del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di L. 1,067m. a favore della città di Torino — Dichiarazione di astensione di voto sul detto progetto del Senatori Di Revel e Valerio — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione alle società commerciali ed industriali di stabilire in propria sede fuori della capitale — Discussione del progetto di legge per il trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino — Osservazioni del Senatore Martinengo contro il progetto, ed in appoggio del Senatore Heretta — Dichiarazione di astensione di voto dei Senatori Galvagno e Benintendi — Considerazioni e dichiarazione del Senatore Sclopis — Risposta del Senatore Imbrioni — Osservazioni del Senatore Serra P. M. in risposta al Senatore Martinengo — Parole e dichiarazione del Senatore Ceppi, cui risponde il Ministro dell'Interno — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Pinelli — Adozione del mentovato progetto e dei seguenti: 1. Per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 e 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici; — 2. di maggiori spese sui bilanci 1862-63 del Ministero di Grazia e Giustizia; — 3. di una spesa straordinaria sul bilancio 1864 del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro; — 4. di una spesa straordinaria sul bilancio 1864 della Marina per l'impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Costellamare e Genova; — 5. di una spesa maggiore sul bilancio 1864 per la collocazione e surrogazione di fili telegrafici da Otranto a Torino e da Rimini a Pescara; — 6. per la convalidazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1864 e retro del Ministero della Marina; — 7. di una spesa straordinaria per l'prolungamento del bacino di raddobbo in Genova; — 8. per lo stabilimento della scuola d'applicazione degl'ingegneri idraulici in Ferrara; — 9. per l'aumento di forza nell'arma dei carabinieri reali — Interpellanza ed istanza del Senatore di Revel al Ministro dell'Interno sui fatti del 21 e 22 settembre — Risposta di questo e del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Imperiali in appoggio dell'istanza del Senatore Di Revel — Replica del Senatore Di Revel — Proposta di un ordine del giorno motivato del Senatore Martinengo — Osservazioni del Ministro dell'Interno — Ritiro dell'ordine del giorno motivato — Considerazioni al riguardo del Senatore Galvagno, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Parole dei Senatori Galvagno, Di Revel, Ricci, Pinelli, Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno — Istanza del Senatore Roncalli Francesco, cui risponde il Senatore Galvagno.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono pure i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il prore so verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3599. Parecchi abitanti di diverse parrocchie di Lombardia (Diocesi di Milano) in N. complessivo di 420, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge relativo all'abolizione delle Corporazioni religiose. »

« 3600. Parecchi abitanti di Massalengo (Lodi) in numero di 114, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge relativo all'abolizione del privilegio di esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3601. Sei laici delle scuole Pie di Cagliari domandano che nella legge sulla suppressione delle Corporazioni religiose sia loro accordato un trattamento eguale a quello dei sacerdoti dello stesso ordine. »

**Presidente.** Si dà comunicazione al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Scacchi e De Gasparis colle quali chi per motivi di ufficio, chi di famiglia, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Reco a conoscenza del Senato gli omaggi fatti:

Dal Ministro di Grazia e Giustizia di n. 240 copie della *Relazione della Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica sulle operazioni della medesima negli anni 1862 e 1863.*

Dal Ministro di Agricoltura e Commercio della 18<sup>a</sup> puntata della *Descrizione delle macchine e procedimenti, per cui vennero accordati attestati di privativa industriale, o del Catalogo degli attestati di privativa rilasciati dal 19 maggio 1855 al 28 febbraio 1864.*

Accordo ora la parola al Senatore Casati per una mozione d'ordine.

**Senatore Casati.** Noi abbiamo tre progetti di legge, aventi fra loro un nesso, e che sono, direi, un corollario della legge che abbiamo votato ieri; vale a dire il progetto di legge per l'autorizzazione alle società commerciali ed industriali di stabilire la loro sede fuori della capitale: quello per il trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino, e finalmente quello per l'iscrizione sul gran libro di una rendita a favore della città di Torino.

Di questi progetti di legge ci sono già state distribuite le relazioni, e sono, mi pare, abbastanza conosciuti, perchè io possa, interpretando il voto di vari miei amici, pregare l'onorevole signor Presidente di porre i medesimi per i primi in discussione, affinchè possano essere votati nella seduta di oggi, e così colla presenza di un numero abbastanza grande di Senatori (che sarebbe scarsi in questo momento, andranno ne sono certo aumentando) onde rendere quell'omaggio che noi dobbiamo alla città di Torino, che fa il grande sacrificio che noi abbiamo a lei imposto colla votazione di ieri.

Spero che questa proposizione sarà bene accolta anche dagli altri miei colleghi.

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Senatore Casati essendo fatta da lui a nome anche di vari altri suoi amici e colleghi nostri, non occorre che io interroghi il Senato per vedere se è appoggiata.

Provocherò per conseguenza il voto del Senato per sapere se debbasi incominciare la seduta con questi tre progetti di legge.

Chi approva la proposta di mettere per i primi in discussione i progetti di legge dal Senatore Casati accennati, voglia sorgere.

(Approvato.)

**Senatore Casati.** Aggiungerei un'osservazione.

Io crederei che essendo ancora un po' scarso il numero dei Senatori presenti si potrebbe incominciare con qualche altro progetto di legge meno importante, e farlo poi susseguire dai mentovati tre progetti di legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'INSCRIZIONE SUL GRAN LIBRO  
DEL DEBITO PUBBLICO  
DI UNA RENDITA A FAVORE DI TORINO.  
(Vedi Atti del Senato N. 152.)

**Presidente.** Tanto per l'uno, come per gli altri progetti di legge è sempre necessario il numero legale.

Però essendo il Senato in numero legale, io darò lettura del progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato di una rendita di L. 1,067,000 a favore della città di Torino (Vedi *infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

**Senatore Valerio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Valerio.** Vorrei fare una dichiarazione.

Ieri le mie parole furono fraintese. Si è creduto che io avessi invitato il Ministero ad armare cittadini contro cittadini nel Regno di Napoli. Questo non fu mai il pensiero mio.

Dissi che i Ministeri passati avrebbero dovuto fare un più largo appello al partito liberale, cioè invocare la sua azione.

Io ho inteso con ciò dire l'azione morale del partito liberale, e non ho mai inteso nè detto che si dovessero armare cittadini contro cittadini; questo non è mai stato nel pensiero mio nel passato, nè lo sarà mai per lo avvenire.

**Presidente.** Se non si domanda la parola ritengo chiusa la discussione generale e rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. Sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per 100 di lire settecentosessantasettemila intestata a favore del Municipio di Torino, colla decorrenza dal 1.° gennaio 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Affinchè il Municipio predetto possa derivare una condotta d'acqua per fornire una considerevole forza motrice a beneficio di Torino, il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro dello Stato un'altra rendita 5 0/0 di L. 300,000. Questa rendita dovrà decorrere dal 1.° gennaio 1866. »

(Approvato.)

« Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)



Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Domandai la parola per dichiarare io non prendo parte a questa votazione.

Senatore **Valerio**. Io mi associo alla medesima dichiarazione.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLE SOCIETÀ  
INDUSTRIALI E COMMERCIALI  
DI STABILIRE LA PROPRIA SEDE  
FUORI DELLA CAPITALE.

(V. *Atti del Senato* N. 155.)

**Presidente**. Per risparmio di tempo e per non disgiungere di troppo il Senato si potrà fare un solo appello nominale per lo squittinio di questo progetto di legge e di quello relativo all'amministrazione delle società commerciali e industriali di stabilire la propria sede fuori della Capitale.

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Non chiedendosi la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di accordare anche alle società che hanno per legge l'obbligo della residenza nella capitale, di poter stabilire altrove la loro sede, purchè sia nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per un anno dal dì della pubblicazione della legge sul trasferimento della sede del Governo, rimarrà sospeso l'effetto del mutamento del domicilio legale di tutte le società che risiedono o debbono risiedere nella capitale, salve le disposizioni dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio sui mentovati due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale)

Dichiaro che lo squittinio sopra questi due progetti rimane intanto aperto, onde quei Senatori che sopraggiungessero, possano ancora votare.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL TRASFERIMENTO  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
DA MILANO A TORINO.

(V. *Atti del Senato* N. 153.)

**Presidente**. Il terzo progetto di legge portato all'ordine del giorno concerne il trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino.

« Art. 1. La Corte di Cassazione sedente in Milano sarà trasferita in Torino.

« Art. 2. Con successivi decreti reali sarà determinata l'epoca del trasferimento, che dovrà aver luogo nel

corso dell'anno 1865, e verrà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione della presente legge. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Signori: io credo che in politica il sentimentalismo sia una guida cattiva; nell'amministrazione poi la credo una guida pessima.

La legge che noi stiamo discutendo compromette interessi privati per far bene ad una particolare causa, la quale io pure reputo degna di tutti i riguardi quanto qualunque altro sieda in questo recinto; ma non credo conveniente che debbasi usare l'interesse pubblico a vantaggio d'un paese; e dico interesse pubblico il trasloco della Cassazione di cui ora stiamo per discutere.

Questo trasloco ebbe già luogo poco tempo fa da Torino a Milano, ed io credo non senza qualche scapito della cosa pubblica e degli interessi che vi si riferiscono. Ora la si trasporterebbe di nuovo a Torino, e ciò per far cosa grata a questa illustre Città, le cui virtù io certo non sono ultimo ad ammirare, e vorrei pur retribuite di ben altri e più larghi compensi.

Ma un'altra questione mi trattiene dal dare il mio voto a questa legge, ed è che il trasporto di questa Magistratura non sarebbe neanche stabile.

Nella elaborata relazione che ciascuno di voi ha già letto, si vuole sospesa, e la vuole pure sospesa il Ministero, la discussione, se giovi una sola Cassazione e dove sia il miglior luogo di collocarla.

Dunque trasporteremmo noi la Magistratura più importante dello Stato con disagio dei Magistrati medesimi i quali hanno raggiunto anche molti un'età rispettabile trasporteremmo, dico, noi nuovamente la Cassazione per poco tempo; giacchè io credo che i miei oppositori di ieri avranno ragione e che presto verrà portata la capitale a Roma, trasporteremmo dico ancora la medesima a Roma, ed anche nel caso che non si vada a Roma, trasporteremmo di nuovo la Cassazione a Firenze.

Questi dubbi mi rendono incerto nel mio voto, io li sottopongo al Senato dal cui saggio rifiuto dipende lo scioglimento di tale questione sulla quale riservo il mio voto.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola per un'osservazione.

**Presidente**. La parola è in primo luogo al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta**. Nella speciale mia posizione, o Signori, di Sindaco di Milano mi fo un dovere di prendere la parola in questa circostanza.

Prima di tutto devo rendere grazie all'Ufficio Centrale, il quale volle con benevole e cortesi parole esprimere i sentimenti della città di Milano, ai quali mi associo interamente.

La città di Milano sente, come è naturale, dispiacere, che la Corte di cassazione che tanto la illustrava per gli onorandi uomini che la componevano, e di cui è

presidente l'esimio presidente di questo consesso, abbia ad abbandonarla, ma la città di Milano riconosce la giustizia della misura proposta. Essa non crede punto con questo di far atto di generosità, come venne per cortesia accennato nella relazione dell'Ufficio Centrale, essa ritiene atto di giustizia il riportare a Torino la sede di quella suprema Corte di cassazione che per tanti anni la illustrò.

Mi sento quindi in obbligo di oppormi a quanto ebbe a dire l'onorevole nostro collega Martinoengo, perchè ritengo d'altra parte che non sarà d'uopo di fare un altro trasporto. Se in seguito di speciale disposizione di legge verrà stabilita una sola Corte di cassazione, si dovranno sopprimere le altre Corti di cassazione insieme a quella di Torino, ed allora il Parlamento potrà poi decidere sul da farsi: in ogni caso non sarà un trasporto di quella di Torino a Firenze, od altra città, ma sarà la costituzione di una nuova Corte di cassazione.

Per questi motivi io credo di appoggiare la proposta di legge presentata dal Ministero.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Io credo mio dovere di dichiarare al Senato che non solo come cittadino di Torino, ma specialmente come membro del Consiglio comunale debbo astenermi dal prendere parte a questa votazione.

**Senatore Benintendi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Benintendi.** Per le stesse ragioni addotte dal Senatore Galvagno dichiaro che mi asterrò dal prendere parte a questa votazione, come mi sono astenuto dall'altra per l'iscrizione di una rendita di 1,067,000 lire a favore della città di Torino sul gran Libro del debito pubblico.

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Mentre io, giunto un po' tardi quest'oggi alla seduta non ho ancor potuto esprimere il mio modo di vedere su questi progetti di legge, mi associo per altro (adesso che è ancora aperto lo squittinio) a quanto dissero i miei onorevoli colleghi nel Senato e nel Consiglio municipale, e dichiaro conseguentemente che mi asterrò dal votare tutte le leggi, che avranno per oggetto, non dirò qualche favore, ma qualche disposizione relativa alla città di Torino.

Faccio pure osservare, poichè sono sul parlare di questa materia, che giunto, come ho detto, un po' tardi, io non ho potuto rassegnare al Senato alcuni riflessi che mi venivano suggeriti dalla relazione dell'Ufficio Centrale in ordine all'iscrizione sul gran Libro del debito pubblico della rendita di 1,067,000 lire a favore della città di Torino.

**Voci.** Questo progetto di legge venne già votato.

**Senatore Sclopis.** So bene che il progetto di legge è già stato votato, ma so pure che la votazione non è

ancora chiusa, per ciò spero che mi si vorrà accordare, che io faccia presente un'osservazione sopra una opinione emessa dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che si dice l'organo dell'Ufficio stesso, conforme ad un voto già esternato da un Ufficio particolare.

« L'Ufficio Centrale (dice la relazione) approva la somma da iscriversi quale è stata votata dalla Camera elettiva. Ma sulla considerazione di uno degli Uffici che accetta e fa sua, sente il debito di assegnare e porre una causa più alta a questo provvedimento nazionale da parte del Parlamento. Con questa somma inscritta la Nazione intende dare un attestato di veneranza e di affetto verso la terra, antica sede della dinastia che ora la regge, e verso la culla del risorgimento d'Italia. A questo modo si può degnamente e per giusta causa assegnare l'iscrizione sul gran Libro, sicchè chi dà o chi riceve si onori dell'atto. »

Signori, io non vi dissimulo la mia somma sorpresa di vedere una tale interpretazione, nè veramente io credevo fossimo giunti al tempo in cui si dicesse: « Noi iscriviamo per Torino una rendita di un po' più di un milione di lire, e quest'è si è un attestato di venerazione nazionale. »

Veramente io credo che il modo di concepire questa idea, domando venia all'Ufficio Centrale, non sia degna nè dell'Italia, nè di Torino.

Quando si propose questa rendita . . . .

**Senatore Imbriani.** Domando la parola.

**Senatore Sclopis.** . . . Quando si presentò questo progetto di legge, che cosa si disse? Che si ebbe in mira? Si ebbe in mira, o Signori, di riparare a fatti economici, ed a fatti speciali, di riparare a fatti, i quali erano stati la conseguenza, non dirò della mala fede, ma della imprevidenza del cessato Ministero, il quale ripetutamente nel Parlamento aveva dichiarato che fino a che non si sarebbe andato a Roma, Torino sarebbe stata la sede del Governo; quindi il Parlamento avendo tacitamente aderito a queste dichiarazioni del Ministero, ne veniva una specie d'impegno preso dalla nazione verso la città di Torino di ammettere ciò che la città di Torino avrebbe fatto eccedendo anche la misura de' suoi mezzi, in vista della grande destinazione che provvisoriamente le era assegnata.

Dopochè la città di Torino ha fatto questi, che non chiamerò sacrifici, ma ha fatto quest'applicazione dei suoi mezzi straordinari, che cosa è avvenuto? È avvenuto che nel recente cambiamento si è avverato che ci sono due fatti particolari, ed economici, ai quali si vuol supplire.

La città di Torino si è impegnata di assicurare un *minimum* ai costruttori della piazza dello Statuto; la città di Torino si è impegnata a far terminare il palazzo Carignano, in previsione anche che potesse servire di sede al Parlamento.

Dunque lo Stato supplisce a questi due fatti che erano la conseguenza della creazione di una opinione che era stata prodotta dal Ministero e dal Parlamento; dunque

la città di Torino non può accettare come un compenso nazionale, come un tributo di venerazione questo, che mi permetto di dire, sarebbe un misero assegnamento, se si facesse salire a quell'alta causa.

Sono due fatti economici, lo ripeterò ancora, ai quali si è voluto supplire, di poi si è assegnato, credo 300 mila lire sul debito pubblico, perchè? per procurare un motore ad acqua a beneficio di chi vorrà stabilire delle manifatture nella città di Torino.

Credete voi che questa sia una ricompensa nazionale? Signori, io non ammetto che l'Italia possa essere così gretta, che la città di Torino possa essere così rassegnata nel ricevere questo, che oggi si vorrebbe quasi chiamare ricompensa.

Quello che ha fatto la città di Torino per la causa italiana l'ha fatto perchè ha creduto che fosse suo dovere; i fatti sono scritti nella storia, e la storia tutto o tardi renderà giustizia alla città di Torino.

Ma frattanto permettetemi che io vi dica che il voler assegnare questa che si dice alta causa ad un assegnamento così particolare e speciale e che per nulla si collega alla politica, è un'espressione che non mi pare conforme nè alla virtù della città, nè alla dignità della nazione.

**Senatore Imbriani.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Imbriani per un fatto personale.

**Senatore Imbriani.** Io sono dolente delle parole inattese del Senatore Sclopis. Chiarirò il mio pensiero quando proposi nel mio Ufficio, in occasione della legge a cui si fa cenno, quelle considerazioni ed estimazioni, che mi sembravano di tutta convenienza verso questa città. Io volli cogliere un'occasione per esprimere un sentimento gentile che a me pareva provato da tutti e non ancora manifestato. Dissi dunque che avrei amato di significare, come cagione della iscrizione di rendita in pro di Torino, il desiderio che fosse un attestato di riverente affetto della nazione verso una terra, già sede di una dinastia che ora regge l'Italia e culla del risorgimento nazionale. Eran pensieri di gratitudine chiaramente espressi che non avevano mestieri d'interpretazione nè di giustificazione alcuna.

L'Ufficio Centrale accolse e fece sua la dichiarazione, già consentita dal quinto Ufficio; e tutti stimarono che per dare un attestato di affetto, basta qualunque tenue offerta; non si è mai misurato il valore della gratitudine dal valore della cosa che la significa, ma dall'animo di chi la sente. E qual si appose il conte Sclopis, dicendo che s'intendeva con ciò dare una ricompensa o una riparazione. Me lo permetta, la relazione esclude appunto questo concetto.

Io stimo che il Senato voglia partecipare a quei sensi onde erano compresi i commissari degli Uffici, quando fermarono di assegnare quella causa alla legge proposta. E stimo di averne con queste parole detto abbastanza per un incidente postumo alla discussione.

**Senatore Serra F. M., Relat.** Come Relatore dell'Ufficio Centrale debbo dir poche parole in risposta al Senatore Martinengo.

Posto che egli, come io non ne dubito, ha lette non solo le poche parole di relazione che io ho distesa, ma anche la esposizione dei motivi fatta dal signor Ministro Guardasigilli nell'altra Camera, la copiosa relazione dell'onorevole Deputato Restelli, relatore della Commissione della Camera medesima, e la esposizione dei motivi con cui ne fu accompagnata la presentazione al Senato, avrà trovato in tutti questi documenti la risposta alle obiezioni che ha fatte in questa seduta.

Appunto nella relazione avrà trovato l'onorevole Senatore Martinengo che il dissesto, l'inconveniente che poteva presentare il trasporto della Suprema Corte di cassazione da un luogo all'altro, furono causa ed oggetto delle critiche fatte alla legge del 27 ottobre 1859, in forza della quale la Corte fu trasportata da Torino a Milano; ed avrà pur trovato che presso gli uomini imparziali e coscienziosi questo dissesto fu riguardato come un necessario sacrificio a considerazioni di altissima convenienza politica.

Effettivamente un dissesto allora vi fu, perchè quasi tutti i membri della Corte Suprema erano delle antiche provincie, la massima parte piemontesi da anni ed anni domiciliati in Torino, che avevano conseguito quel posto come l'ultimo desiderio della loro carriera.

Eppure alle considerazioni di sovra accennate tutti questi interessi furono allora sacrificati.

Adesso il signor Senatore Martinengo si preoccupa del dissesto che un nuovo trasferimento della Corte di cassazione porterà a quei Magistrati. Io non me ne preoccupo più di quello che sia conveniente, e se verrà tempo in cui essi debbano nuovamente emigrare da Torino per andare a Firenze, o a Roma, o in quell'altra città, nel caso di una Cassazione unica, ove Governo e Parlamento ne avranno fissata la residenza, io son certo, che essi faranno con egual buon volere ed abnegazione il sacrificio della loro convenienza, della loro comodità e dei loro interessi.

Del rimanente non potrei rispondere al signor Senatore Martinengo parole nè più acconce, nè più decisive di quelle molto opportunamente pronunciate da chi rappresenta con tanta accettazione l'inclita città di Milano, e che abbiamo la fortuna di aver qui per collega.

In una sola cosa mi permetto di dissentire da lui. Egli ha attribuito a pura cortesia le parole che si sono dette per quella illustre città. Ritenga il signor Senatore Beretta, che le parole da me scritte all'indirizzo della nobile Milano, sono l'espressione di un sentimento profondo e sincerissimo.

**Senatore Ceppi.** Signori.

Alcuni Senatori, che sono anche Consiglieri comunali di Torino, avendo creduto conveniente di fare in questa discussione alcune dichiarazioni, io mi credo in dovere di fare la dichiarazione seguente.

Quello che è certo, e che io posso affermare senza tema di essere contraddetto da alcuno, si è che il Consiglio comunale di Torino non solo non prese alcuna iniziativa, ma non prese alcuna ingerenza, e non entrò in veruna discussione per le cose che formano oggetto dei progetti di legge che oggi si discutono nel Senato, e che più o meno lo riguardano.

Dopo che il governo del Re per iniziativa sua propria stimò di presentare al Parlamento questi progetti di legge, che ora già ottennero l'approvazione della Camera elettiva, avendo udito che si trattava di vedere se il Consiglio comunale stimasse di entrare in proposito in qualche discussione, io mi permisi di rappresentare al signor Sindaco, che nel mio modo di vedere conveniva meglio continuare a mantenere un atteggiamento passivo.

Gli osservai a questo riguardo che se si poteva facilmente concorrere, come io concorsi senza esitanza, nella opinione nobilmente esternata dall'illustre marchese Massimo d'Azeglio nel riassunto suo opuscolo, che in questi casi non solo non si presenta alcun conto, ma non si entra in alcuna discussione, avrei però esitato con altri miei amici nel Consiglio comunale a credermi autorizzato dai miei elettori a rinunciare a quei compensi e molto meno a quella remunerazione nazionale, che si volesse concedere al Municipio, dai tre poteri dello Stato.

Ora sia che non si trattasse di aprire alcuna discussione nel Consiglio comunale, sia che l'egregio signor Sindaco sia concorso nel mio sentimento, fatto sta che l'oggetto non venne posto all'ordine del giorno, o si mantenne quell'atteggiamento passivo che mi parve tanto più opportuno, dappoiché il governo del Re aveva spontaneamente preso l'iniziativa nel Parlamento.

Così essendo le cose io dichiaro che come consigliere comunale non mi credo autorizzato ad esternare in questo recinto veruna opinione, e come Senatore voterò sui progetti di legge dei quali si tratta siccome m'ispira la propria coscienza.

**Ministro dell'Interno.** Giacchè l'onorevole Senatore Ceppi fece un'allusione riguardo all'iniziativa che possa essere stata presa per questa legge, e nello stesso tempo per dichiarare che il Municipio di Torino vi era rimasto affatto estraneo a nome del Governo, io debbo riconfermare queste dichiarazioni dell'onorevole Senatore Ceppi.

Non solamente il Municipio vi rimase completamente estraneo, ma il Ministero ha creduto, che, per riguardi che tutti possono comprendere, il Governo non doveva assolutamente stabilire alcuna relazione, per questo progetto di legge, col Municipio.

Riguardi di delicatezza suggerivano assolutamente al Governo siffatto contegno; e d'altra parte il Governo fu mosso a fare queste proposte, perchè le credette dettate da ragioni di equità, da ragioni di giustizia. Il Governo ha presentato queste proposte al Parlamento, perchè crede che lo Stato, che la Nazione, debba in certo modo risarcire i danni materiali, che la città di To-

rino può avere incontrato per il fatto di essere capitale provvisoria. Con questo non ha mai inteso di dare una ricompensa a Torino; non ha neppure inteso di compensare a gran pezza tutti i sacrifici che Torino ha fatto per il passato, e che sta ora per fare cessando di essere capitale del Regno. Io prego quindi il Senato di voler ben penetrarsi dello spirito col quale è stato dettato questo progetto di legge; e dello spirito col quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, quello cioè di rimborsare solamente in parte, quelle spese e que' sacrifici, che la città di Torino ha dovuto sopportare per il fatto di vedersi improvvisamente destinata ad essere capitale provvisoria di un regno di 22 milioni. Per questo fatto, ella ha dovuto di necessità andare incontro a certe spese, alle quali non si sarebbe mai sobbarcata, qualora fosse rimasta capitale di un piccolo Stato.

Ecco veramente lo spirito con cui è stata dettata la legge. E però io non farò altro che confermare sì le osservazioni del signor Senatore Ceppi, sì le considerazioni del signor Senatore Sclopis a questo riguardo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Pare a me che le parole dell'onorevole Ministro dell'Interno abbiano nettamente chiarito i motivi onde fu mosso il Governo del Re a presentare una serie di provvedimenti sia rispetto alla questione dei compensi, sia in ordine alla questione del trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino. Ma si conceda anche a me di aggiungere alcun'altra considerazione non inopportuna. E dirò che quanto alla questione del trasporto della Corte di cassazione, il Governo fu mosso non solo da considerazioni generali le quali non intendevano punto rimpicciolire nè materializzare una questione sì alta riducendola ad una misera questione di compensi, ma eziandio da considerazioni speciali. Si considerava di fatti in primo luogo trattarsi non già d'una concessione di favore, ma bensì di una restituzione di giustizia.

Vi ha dippiù; noi abbiamo pensato che il restituire la sede di quell'alto consesso giuridico a questa illustre città, potrebbe grandemente contribuire a provveder meglio agli interessi stessi della giustizia; imperocchè a niuno è ignoto come il fatto della traslocazione da Torino a Milano che si legava a considerazioni di alto interesse politico, non riusciva del pari propizio ai veri interessi della giustizia, inquanto che la Cassazione trapiantata colà non poteva spiegare le sue funzioni in quella compiuta cerchia di attribuzioni, le quali non trovavano un terreno preparato innanzi la unificazione dei Codici, alla quale lacuna, non però invocata, confidiamo di poter supplire mercè la unificazione dei Codici che abbiamo con grande sollecitudine domandata al Parlamento.

Ma checchè ne sia, il fatto attuale che verrà consacrato, come ci auguriamo, dal voto di questo illustre Consesso, come lo fu da quello della Camera elettiva,

questo fatto non solamente soddisferà à quelle alte ragioni cui poco fa io accennava, ma a parer mio servirà a migliorare l'amministrazione della giustizia e le funzioni di quell'alto magistrato. Queste sono le considerazioni per cui io prego il Senato a dare al progetto il suo voto favorevole.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Dopo le cose ora dette dall'onorevole Guardasigilli, io intenderei che non sia con questo provvedimento dimostrata l'idea di alcuna sosta nelle tendenze all'unificazione dello Stato in tutte le sue parti, e soprattutto in una così eminente, qual'è l'istituzione della Corte di cassazione.

Io ho dato il mio voto alla legge del trasferimento della capitale, perchè ho considerato che così voleva l'interesse generale dello Stato. Le considerazioni alle quali per me, unitamente a quelle di alta politica, che menti più esercitate della mia erano in grado di apprezzare, e che non occorre qui riprodurre, mi fecero sicurissimo della necessità del voto da me dato a quella legge, ma io in questo voto appunto inclusi sempre l'idea, che si dovesse tendere a tuttociò che avesse per iscopo l'unificazione e la costituzione dello Stato.

Per queste considerazioni io trovo che il trasporto della Corte di cassazione da uno ad altro luogo lascerebbe nelle menti il dubbio, che questo Magistrato possa avere alcun che di locale, ma io mi sento confortato dal sentire che l'onorevole Guardasigilli guarda da più alto loco le quistioni che riguardano quest'istituzione. La Corte di cassazione non è un tribunale di cause. è una Corte suprema, regolatrice della giurisdizione dello Stato. Questa idea a cui poco, secondo me, si suole badare nelle controversie che tuttodì si agitano intorno al Magistrato di cassazione, non ammette divisione di località e non vuol'essere considerata in riguardo a speciali circostanze locali.

Io adunque voto la legge pel trasferimento di questa Corte a Torino, e ne son lieto, in quanto che serve in certa guisa a correggere una legge che più non abbastanza provvede, e la voto con la persuasione che amerei sicuramente vedere confermarsi sempre più l'idea stessa del Ministero, che tutto tende a dare alla Cassazione quella esistenza che deve avere per guidare bene la giustizia, ed arrecare bene allo Stato: ed è appunto per questo motivo, che intesi accennarsi dall'onorevole Guardasigilli, vale a dire che si aveva in mira di renderla consentanea a questo scopo, che io insisto per questo pensiero, di tanta importanza che, secondo me, domina perfino quello della unificazione dei codici, perciocchè l'unificazione dei codici non toglie che i magistrati debbano nella loro sapienza comprendere tutti i diversi stadii della Legislazione. I codici saranno unificati, la Corte di cassazione non dovrà perciò meno estendersi e basarsi sulle sue decisioni passate; per conseguenza io ho sempre considerato e dichiaro di considerare di minimo peso queste cose, ma ciò che

è importante, si è che vi esista un centro per tutta la legislazione, e questa non si otterrà finchè non sia unificata la Cassazione.

**Presidente**. Chiedo al Senato se vuole chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La Corte di Cassazione sedente in Milano sarà trasferita in Torino. »

(Aprovato.)

« Art. 2. Con successivi decreti reali sarà determinata l'epoca del trasferimento, che dovrà aver luogo nel corso dell'anno 1865, e verrà data ogni altra disposizione occorrente per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Si farà la votazione su questo progetto di legge insieme a quella di altri che le terranno dietro.

Ora si procede allo squittinio per le due leggi dianzi approvate.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la autorizzazione alle società commerciali e industriali di stabilire la propria sede fuori della capitale:

Presenti . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	123
Voti contrari . . . . .	2
Si astenero . . . . .	5

(Il Senato approva)

Risultato della votazione sul progetto di legge per la iscrizione sul gran libro del debito pubblico dello Stato di una rendita di L. 1,067,000 a favore della città di Torino:

Presenti . . . . .	131
Votarono . . . . .	126
Voti favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	6
Si astenero . . . . .	5

(Il Senato approva)

APPROVAZIONE  
DI SETTE PROGETTI DI LEGGE  
PER

MAGGIORI SPESE E SPESE STRAORDINARIE.

(V. Atti del Senato N. 130, 131, 133, 132, 124, 123 e 134.)

**Presidente**. Secondo l'ordine del giorno, ora vengono in discussione sette progetti di legge per autorizzazioni di maggiori spese i quali se non avranno dato luogo a discussione dopo votazione parziale saranno compresi in un solo squittinio.

Il primo progetto di legge è per l'autorizzazione di maggiori spese, e spese nuove sul bilancio 1862 e 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici. Eccone il tenore: (V. *infra*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli, e li pongo ai voti.

**TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1864.**

« Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1862 e 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici per la somma di Lire 1,635,648 22 da ripartirsi fra i diversi capitoli come nell'annessa tabella A. »

(Approvato.)

« Art. 2. È annullato sui bilanci medesimi il credito complessivo di Lire 1.852,573 58 da riparsi fra i diversi capitoli come dalla pure annessa tabella B. »

(Approvato)

Ora viene il progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese sui bilanci 1862 e 1863 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Leggo il progetto.

**Articolo unico.**

« Sono autorizzate maggiori spese da iscriversi nei bilanci del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, per lire 121,033,997 al capitolo 33 della parte straordinaria del bilancio del 1862 e per lire 110,000 al capitolo 7 della parte ordinaria del bilancio del 1863. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, non sottopongo a particolare votazione quest'articolo, perchè essendo unico secondo il nostro regolamento non si mette a votazione per alzata e seduta.

Leggo ora il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1864 del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro (*Vedi infra.*)

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 48,000 per la costruzione di una nuova linea telegrafica da Matera a Lagonegro, toccando i comuni di Montescagliolo, Bernalda, Montalbano, Tursi Chiaromonte e Latronico. »

(Approvato.)

« Art. 2. Detta spesa sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio 1864 del Ministero dei Lavori Pubblici in apposito capitolo cui n. 146 *quater*, 200 *quater* e colla denominazione: *Costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro.* »

(Approvato.)

Progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1864 della marina per l'impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellammare e Genova.

Leggo il progetto di legge. (*Vedi infra.*)

Se non si domanda la parola rileggo gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 60,000 per costruzione di officine nel cantiere di Castellammare, secondo il progetto formato dalla direzione del Genio militare di Napoli. »

(Approvato.)

« Art. 2. È pure autorizzata la spesa di L. 24,000 per impianto di una officina di corazze nell'arsenale di marina di Genova. »

(Approvato.)

« Art. 3. Tali spese sommani in complesso a lire 84,000, saranno stanziato in apposito capitolo del bilancio della marina per l'anno 1864, parte straordinaria, col titolo di *Impianto di officine negli stabilimenti marittimi.* »

(Approvato.)

Progetto di legge per la convalidazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1864 e retro del Ministero della Marina.

**Articolo unico.**

« Sono autorizzate maggiori spese sul bilancio 1863 per lire 290.818 69, annullamento di credito sul bilancio stesso per lire 363,818 69 e nuova spesa sul bilancio 1864 per lire 60,000 da iscriversi nei capitoli al numero, denominazione ed importo come infra:

CAPITOLI		BILANCIO 1863			Bilancio 1864
Num.	Denominazione	Maggiore spesa sulle		Annullamento di credito	Spesa nuova straordinaria
		ordinarie	straordinarie		
14	Corpo di Macchinisti e Fuochisti . . .	135,818 69	»	»	»
24	Macchine, metalli, armi, barche, per movimenti del carbon fossile ed altre materie . . . . .	»	»	363,818 69	»
27	Conservazione dei fabbricati militari marittimi . . . . .	85,000 »	»	»	»
55	Lavori straordinari nei fabbricati . . .	»	70,000 »	»	»
59-19	Bagni di Finalborgo . . . . .	»	»	»	60,000 »
	<b>Totali L.</b>	<b>220,818 69</b>	<b>70,000 »</b>	<b>363,818 69</b>	<b>60,000 »</b>

(Approvato.)

Trattandosi di articolo unico, a norma del nostro regolamento, si vota solo a squittinio segreto.

Progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1863 e 1864 della Marina per il prolungamento del bacino di raddobbo in Genova.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 120,000 per provvista di macchine d'esaurimento, e per esecuzione di lavori di prolungamento del bacino di raddobbo nell'arsenale di marina in Genova. »

(Approvato.)

« Art. 2. L'or detta spesa sarà iscritta sotto la denominazione *Prolungamento del bacino di raddobbo in Genova* nel bilancio 1863, capitolo 62, per L. 90,000, ed in quello del 1864, capitolo 10-55 per L. 30,000. »

(Approvato.)

Progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio 1864 dei Lavori Pubblici per le collocazioni di fili telegrafici da Otranto a Torino e da Rimini a Pescara.

Ne do lettura.

(V. *infra*.)

Non essendosi chiesta la parola, passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 156,491 delle quali lire 111,036 per la collocazione di un nuovo filo telegrafico da Otranto a Torino, e L. 45,455 per surrogazione di due fili da Rimini a Pescara. »

(Approvato.)

« Art. 2. L'anzidetta spesa di lire 156,491 verrà iscritta nel bilancio 1864 delle spese straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici ed applicata al capitolo 146 bis (209 bis): *Aggiunta di nuovo filo alla linea telegrafica da Otranto a Torino e sostituzione di due fili a quella da Rimini a Pescara.* »

(Approvato.)

Questi sette progetti di legge saranno votati come dissi in un solo squittinio, il quale si farà con un solo appello nominale contemporaneamente a quello pel trasferimento della Corte di Cassazione da Milano a Torino.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato delle due votazioni.

Sui progetti di legge per maggiori spese:

Numero dei votanti . . . .	124
Voti favorevoli . . . .	94
» contrari . . . .	27

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge pel trasferimento della Cassazione.

Numero dei votanti . . . .	126
Voti favorevoli . . . .	106
» contrari . . . .	15
Si astennero . . . .	5

(Il Senato approva.)

APPROVAZIONE  
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato* N. 151 e 143.)

**Presidente.** Il signor Senatore Di Revel avendo mostrato intendimento di dirigere un'interpellanza al signor Ministro dell'Interno, l'ho fatto chiamare, e spero che a momenti sarà qui.

Intanto, se il Senato lo stima, credo di poter dar passo ad un'altra legge, per lo stabilimento della scuola di applicazione degli ingegneri idraulici in Ferrara. Essa è così concepita:

Articolo unico.

« È approvata la spesa straordinaria di lire cinquantasettemila, a titolo di fondo per ispece di primo stabilimento della scuola d'applicazione per gl'ingegneri idraulici in Ferrara; ed è autorizzata l'iscrizione di casa al capitolo 79 del bilancio passivo della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1864. »

È aperta su questo progetto di legge la discussione generale.

Non domandandosi la parola e non essendo il caso di votazione per alzata e seduta, per trattarsi di legge composta di articolo unico, si passa alla discussione dell'altro progetto di legge relativo all'aumento di forza nell'arma dei Carabinieri Reali; salvo a far poi dopo lo squittinio segreto su entrambe le leggi.

Il progetto di legge è così concepito:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare il capitolo 19 del bilancio passivo del Ministero della Guerra in L. 778,595 per l'anno 1864 per attuare l'aumento di forza all'arma dei Carabinieri Reali. »

È aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, e trattandosi pure d'un progetto di legge composto di un solo articolo, si passa allo squittinio segreto per entrambi questi progetti di legge, e ciò si può far ora appunto mentre stiamo attendendo il signor Ministro dell'Interno per l'interpellanza del Senatore Di Revel.

(Il Senatore Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato delle due votazioni.

Sul progetto di legge per aumento di forza nell'arma dei Carabinieri Reali.

Votanti . . . .	N. 110
Favorevoli . . . .	» 100
Contrari . . . .	» 10

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per lo stabilimento della scuola di applicazione degli ingegneri idraulici in Ferrara.

Votanti . . . .	N. 110
Favorevoli . . . .	» 74
Contrari . . . .	» 36

(Il Senato approva.)

**INTERPELLANZA DEL SENATORE DI REVEL  
AL MINISTRO DELL'INTERNO.**

**Presidente.** La parola spetta all'onorevole Senatore Di Revel il quale brama di fare un'interpellanza al signor Ministro dell'Interno.

**Senatore Di Revel.** Signori Senatori; dopo che il Senato ha speso quasi due settimane nella trattazione di una gravissima questione, e tale che rare volte si presenta nella vita delle nazioni, temo forse di essere il mal arrivato nell'intrattenerlo ancora un momento di qualche fatto che ha relazione colla questione istessa e lungamente dibattuta in questo recinto. Io però nutro fiducia che il Senato vorrà udire le mie parole le quali non hanno tratto sicuramente ad una questione di politica, ma piuttosto di umanità.

Sino dai primi giorni in cui il Senato fu convocato, ho pensato fra me stesso se dovessi alzarmi per domandare chiarimenti intorno ai luttuosissimi fatti avvenuti nei giorni 21 e 22 dello scorso settembre. Io mi astenni allora dal far mozioni a questo riguardo per la circostanza che essendo io membro del Municipio di Torino che in quella circostanza fu appuntato di aver presa una parte troppo grande in que' fatti, ed altronde essendo pur cittadino torinese, credetti ad altri meglio che a me potesse competere il muovere interpellanza a questo riguardo.

Durante la discussione avvenuta per la legge del trasferimento della capitale sarebbe per incidente venuto molto opportuna una mozione a questo riguardo, ma me ne trattenne ancora una volta il pensiero di non introdurre in una questione di tanta importanza alcunchè che potesse sentire di municipale e che potesse in qualche modo appassionare la discussione, e solo mi sfuggì un lieve cenno nelle parole che io dissi allora dichiarando però che non intendeva fare mozione alcuna.

Ora io dichiaro che non anche oggi intendo di manifestare un'opinione in proposito, nè di invitare il Senato a manifestare la sua, poichè ben comprendo che a fronte di fatti che non sono ancora chiariti, e che potrebbero avere una grande importanza e far sì che questo consesso si convertisse da corpo politico in corpo giudiziario, io non vorrei promuovere veruna deliberazione che potesse vincolare la libertà di voto che, occorrendo gli compete.

Questo solo io domando: che il Senato dia un contrassegno di condoglianza e di compassione per quelle povere vittime di un avvenimento assolutamente inaspettato. Domando solo che il Governo metta quanto più può in luce i fatti come sono avvenuti.

Il Municipio torinese spinto forse troppo oltre nella via nella quale era stato avviato, aveva fatto un'inchiesta, la quale venne cassata dal Governo, perchè parve eccedere i limiti di competenza assegnati dalla legge ai Consigli comunali.

Io non entro in questa discussione, questo solo dico:

Il Ministero sia dai primi momenti dei fatti avvenuti

ha ordinato egli stesso un'inchiesta, per mezzo dell'autorità giudiziaria, e credo vi abbia dato un carattere giudiziario ossia politico-giudiziario.

Questa inchiesta essendo stata fatta, io domando che sia comunicata al Senato, affinchè possa sapere come i fatti sieno avvenuti, e come sono a conoscenza del Governo.

Mi si dirà che nell'altro ramo del Parlamento fu fatta la proposta di un'inchiesta che si sta istruendo.

Noi non dobbiamo entrare in ciò che l'altro ramo del Parlamento ha potuto fare. Questa inchiesta sarà pubblicata, e ognuno ne prenderà visione e la valuterà come meglio crederà; ma intanto credo che il Senato farebbe atto molto conveniente se domandasse di essere chiarito intorno a fatti che hanno così vivamente commosso non solo la città di Torino, ma tutta l'Italia, e potrei dire l'Europa, poichè questa città, così giustamente reputata come la più tranquilla, la più obbediente, come la città in cui le passioni non avevano assolutamente modo di farsi strada, questa fu invece considerata come una città in cui le passioni, in cui il sentimento municipale, in cui in sostanza tutte le grette idee avessero fatto cambiare la sua secolare impassibilità.

Quindi io spero che il signor Ministro dell'Interno, possedendo i documenti di quell'inchiesta preparati in epoca prossima agli avvenimenti stessi, ed essendo documenti che non si possono celare, perchè si tratta di fatti che furono pubblici, io spero, dico, che il Ministro dell'Interno non dissentirà di deporli sul banco della Presidenza acciocchè ogni Senatore possa prenderne visione.

Signori, io credo che, dopo aver votato una legge per la quale gli abitanti di queste provincie e segnatamente di questa città, vengono a soffrire materialmente un danno che sapranno sopportare con animo sereno e coraggioso, e non venir meno alla loro antica riputazione, il Senato farebbe cosa prudente e doverosa, se desiderasse sapere le cose come sono avvenute, non fosse altro, che per dare questa testimonianza di stima, di compassione a coloro che realmente furono vittime di un inganno.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Il Ministero conviene coll'onorevole interpellante, che sia cosa necessaria ed utile a tutti, che vengano conosciute le cause sì mediate come immediate che produssero i tristi avvenimenti dei giorni 21 e 22 del decorso settembre.

Appena venne al potere il Ministero attuale, egli chiese subito, se mai già vi fosse qualche disposizione data dal Ministero precedente onde dilucidare quei fatti.

Io conobbi, che il Ministero precedente aveva già ordinato un'inchiesta giudiziaria sui fatti avvenuti. Oltreciò, anche il Ministro della Guerra aveva, per quanto lo riguardava, ordinato pure un'inchiesta.

Altra inchiesta giudiziaria era pure ordinata. Il Min-



stero attuale voleva estendere maggiormente le sue indagini; voleva estenderle a quelle parti che pareva non fossero state contemplate nelle disposizioni del Ministero precedente; voleva istituire una indagine amministrativa e politica, onde conoscere pure quale parte avessero preso le autorità politiche; in che modo si fossero dati gli ordini ed in che modo osservati.

Ma dopo avere bene maturato la convenienza d'istituire un'inchiesta riguardante l'ordine amministrativo politico; si è creduto meglio di estendere le attribuzioni date alle autorità giudiziarie anche per la parte che riguardava l'amministrazione; e furono dati ordini a tale proposito.

Il lavoro fu spedito colla massima alacrità, e il Procuratore Generale del Re lo rassegnò nelle mani del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia.

Quando sorse nell'altro ramo del Parlamento il desiderio, che fossero spiegati que' tristi avvenimenti, il Ministero dichiarò immediatamente d'aver in pronto l'inchiesta giudiziaria. Disse, che fino a un certo segno sarebbe anche amministrativa-politica, e che l'avrebbe deposta sul banco del Presidente. Io credo che l'onorevole mio collega il Guardasigilli abbia compiuto quest'atto.

Dopo ciò, la Camera dei Deputati venne nella sentenza d'istituire un'inchiesta Parlamentare, e di soprassedere all'esame approfondito di quei fatti, fintanto che non si fosse visto il risultato dell'inchiesta Parlamentare.

Intanto, istituita la Commissione d'inchiesta Parlamentare, il Ministero veniva richiesto di una comunicazione particolare dell'inchiesta giudiziaria, la quale a mio avviso, non era neppure necessario di chiederla particolarmente, avendola il mio collega già deposta sul banco della Presidenza della Camera dei Deputati.

Forse vi fu equivoco circa questo fatto; cioè la Presidenza della Camera dei Deputati non aveva forse ben colto il senso delle parole, con cui il mio collega aveva dichiarato di presentare questa inchiesta.

Comunque sia l'inchiesta giudiziaria fu consegnata a mani della Commissione d'inchiesta parlamentare.

Questa Commissione intraprese, continuò, spiose i suoi lavori colla massima alacrità; ed io so indirettamente, ma lo so in modo positivo, che questi lavori volgono al loro termine, e che fra pochi giorni, verrà presentata la relazione al ramo competente del Parlamento.

Or bene, a me pare, che, la cosa essendo giunta a questo punto, senza nessun pregiudizio potrebbe il Senato attendere la pubblicazione di questa inchiesta, la quale certamente verrà a spargere molta luce sui tristi avvenimenti dei giorni 21 e 22 settembre.

Veduto questo lavoro che potrà servirgli come di guida per condursi nel labirinto di que' fatti, il Senato sarà sempre nel suo diritto di fare le interpellanze che crederà a proposito. Ma ora che il risultato dell'inchiesta giudiziaria è stato presentato alla Camera dei De-

putati, nulla osta per certo, che contemporaneamente se ne faccia anche l'esibizione sul banco della Presidenza del Senato. Io stimo però che vi sarà una difficoltà materiale a superare, cioè, che probabilmente bisognerà fare estrarre due copie. Io dico le cose come stanno, onde il Senato possa giudicare, che il Ministero è ben lontano dal mancare di buona volontà nell'aderire alla domanda dell'onorevole Senatore Di Revel.

Spero però che il mio collega spingerà questo lavoro materiale di far copiare la relazione, per presentarla poi al Senato, onde possa vedere che cosa intenda di fare in proposito.

Questa infatti non è una proposta di legge. La presentazione di un documento si può fare contemporaneamente al nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento, senza che a questo si opponga il regolamento, nè lo Statuto.

Stimo però mio debito di fare ancora un'osservazione a tale riguardo; ed è che l'iniziativa di questa proposta venne presa dalla Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati in seguito a questa iniziativa, ha ordinato certi lavori.

Io non so, se per attenermi a precedenti, e a quella convenienza che abbiamo sempre veduto seguire e rispettarsi reciprocamente dai due rami del Parlamento, non convenisse vedere prima il risultato delle interpellanze, che avranno luogo quando sarà presentata alla Camera dei Deputati la Relazione sull'inchiesta parlamentare, perchè quindi faccia il Senato quello che stima in proposito.

In tutte le proposte, o venissero dal Ministero, o venissero dall'iniziativa dei singoli rappresentanti, io ho sempre veduto per lo passato procedere con questa misura; e ricordo, che quando un ramo del Parlamento imprende a trattare una questione, l'altro ramo del Parlamento suole sospendere il suo giudizio, finchè abbia veduto la risoluzione presa dall'altro ramo del Parlamento.

Io non dico già questo per far sospendere o differire all'onorevole Di Revel le sue istanze. Io metto innanzi queste avvertenze, unicamente perchè l'onorevole Senatore Di Revel veda se non meritino qualche considerazione. Non si tratta con ciò di eliminare una discussione; ben lungi da questo; si tratta unicamente di vedere, che non si frammischino sullo stesso oggetto due distinte questioni nelle due parti del Parlamento, e se non convenga prima di vederne i risultati in una di esse parti.

Questo mia osservazione non calza forse perfettamente a quanto voleva l'onorevole di Revel: forse non ho bene interpretato i suoi intendimenti. Il vero è che io non ho voluto prevenire l'onorevole Senatore; ma semplicemente pormi in guardia contro una estensione che egli volesse dare per avventura alla sua proposta; perchè, veramente egli non ha dichiarato di voler iniziare interpellanza. Però ho creduto opportuno di trattare questo argomento, e palesare pienamente l'animo

mio circa la procedura che converrebbe seguire in questa delicatissima questione.

Del resto, attenendomi letteralmente alla domanda dell'onorevole Senatore Di Revel, senza volerne indagare lo spirito, cioè quella di deporre sul banco della Presidenza del Senato anche la Relazione dell'inchiesta giudiziaria, siccome si è fatto alla Camera dei Deputati: non credo che il Ministero abbia difficoltà; soltanto chiede il tempo materiale per averne copia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sento il dovere d'aggiungere brevi spiegazioni a quelle che ha fornite al Senato il mio collega Ministro dell'Interno.

Egli vi ha detto, che come prima noi giungemmo al potere, abbiamo trovato un'inchiesta giudiziaria già iniziata; nè solo l'inchiesta giudiziaria ma eziandio altre in via economica, amministrativa e militare, le quali erano in corso.

Il Ministero ben compreso dell'alta importanza che la luce si facesse intera, si che nulla rimanesse nel buio e nell'ombra, fu sollecito di spingere colla maggiore alacrità e solerzia lo svolgimento dell'inchiesta giudiziaria, e se ne poté venire in brev'ora a capo, quando la Camera dei Deputati rivendicando l'alta prerogativa parlamentare stimò, che l'importanza dei casi luttuosi di Torino suggerisse veramente la convenienza di una inchiesta parlamentare.

In presenza di questa rivendicazione della Camera elettiva il Ministro Guardasigilli non esitò, nè poteva esitare a presentare l'inchiesta giuridica la quale, come ho detto, era già matura.

Questa inchiesta, come testè diceva il Ministro dell'Interno, aveva acquistato un carattere largo e comprensivo, imperocchè si era creduto (e in questo il Ministero ricalcava le orme del Ministero precedente) che essa dovesse abbracciare nella sua generalità i fatti materiali, e le cause morali, non che gli agenti materiali e morali dei fatti medesimi, perchè si potesse venire a risultanze pienamente soddisfacenti e complete.

Adunque, come prima si rivendicava dalla Camera elettiva il diritto di un'inchiesta parlamentare assentita dalla Camera stessa, l'inchiesta giudiziaria veniva messa sotto gli occhi della Commissione d'inchiesta. Da quanto fu esposto ognuno vede come il voto espresso dall'onorevole Di Revel, per quanto si presentasse disputabile, pure io non potrei separarmi dall'avviso del mio collega Ministro dell'Interno, in quanto al non contendere la reclamata presentazione al Senato dell'inchiesta giudiziaria. D'altra parte però sento il dovere di sottomettere al Senato considerazioni gravissime, le quali certamente non isfuggiranno al suo senno prudente. Abbiamo dunque in atto l'inchiesta parlamentare comprensiva della inchiesta giudiziaria, che vi si annette come elemento d'informazione. Che cosa avverrebbe se noi, stando le cose in questi termini, venissimo a sottrarre, anzi tempo, una parte di questa ampia inchiesta, della quale la Commissione parlamentare si sta già occupando per

impossessarne il Senato? Così adoprando noi avremmo due inchieste le quali camminerebbero parallele.

V'ha di più: Ponete il caso che lo svolgimento della inchiesta parlamentare menasse per avventura a risultanze di responsabilità penale di persone, le quali si trovano sotto l'usbergo della garanzia parlamentare; allora evidentemente la inchiesta giudiziaria sarebbe assorbita dall'inchiesta parlamentare. In altri termini se la Camera elettiva trovasse nello sviluppo della inchiesta parlamentare, elementi per colpire eziandio la responsabilità di persone che si trovano sotto la garanzia dello Statuto, potrebbe il Senato trovare in questa un elemento per impadronirsene e costituirsi in alta Corte di giustizia.

Queste considerazioni mi sembrano di tal valore, che il Senato nella sua saviezza esaminandole, potrebbe lasciare che si avesse il suo sviluppo l'inchiesta parlamentare, differendo ancora la presentazione dell'inchiesta giudiziaria. Se non che, io ripeto, non intendo di discostarmi punto dalle osservazioni del mio collega Ministro dell'Interno laddove il Senato assolutamente stimi di avere comunicazione dell'inchiesta giudiziaria.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Imperiali.** Signori. Ieri venendo in discussione un progetto di legge che metteva di riscontro l'interesse italiano coll'interesse piemontese, io credetti mio obbligo di votare pel trasporto della capitale, giacchè mi sembrava che quello fosse il partito che favorisse gli interessi generali d'Italia, e diedi un tal voto facendo tacere le mie simpatie, e non ponendo mente neppure al mio interesse personale. Ma ora che si tratta di questione che riguarda la giusta soddisfazione da accordarsi alla città di Torino, io desidero che la più gran luce si faccia su i tristi avvenimenti che contristarono Torino; perciò mi unisco all'onorevole Senatore Di Revel per chiedere che venga depositata sul banco della Presidenza la relazione dell'inchiesta giudiziaria intorno ai fatti succeduti in Torino nel 21, 22, 23 settembre al più presto, e prima almeno che sia resa di pubblica ragione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Ho fatto parte durante dieci anni dell'altro ramo del Parlamento, son quattro anni circa che ho l'onore di sedere in questo, e mi sono sempre fatto uno scrupoloso dovere di rispettare le attribuzioni dei diversi Corpi dello Stato, perchè so che in questo rispetto sta la forza delle istituzioni rappresentative.

Quindi non ho fatto proposta che in verun modo potesse ledere le attribuzioni dell'altro ramo del Parlamento; ho domandato puramente e semplicemente il deposito sul banco della Presidenza di una inchiesta fatta dal Governo, inchiesta che è stata presentata non riservatamente, ma come cosa destinata ad essere pubblicata, all'altro ramo del Parlamento.

Io ho premesso, che non faceva di questo una questione politica, perchè appunto, io diceva, avvenir potrebbe che il Senato fosse chiamato a prender parte in quest'affare non come Corpo politico ma come Corpo giudiziario, e quindi non doveva il suo voto essere già preoccupato da una discussione a ciò relativa. Questo solo ho detto, che mi pareva che essendo già quasi due mesi che il Senato siede, fosse conveniente che desse questo segno d'interessamento a favore di coloro che miseramente perdettero la vita sulla piazza stessa in mezzo alla quale sorge il palazzo in cui sediamo.

Io non intendo dopo una tale presentazione di muovere interpellanze, non intendo di entrare in una via contraria a quella seguita dall'altro ramo del Parlamento chiedo solo che la luce che il governo ha potuto ottenere a questo riguardo, sia pur fatta al Senato; ed in ciò parmi di essere perfettamente nel diritto di fare tale proposta, e, mi si permetta il dirlo, il Senato in dovere di votarla.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Io ho chiesto la parola perchè pare a me che il voto, o dirò meglio, il desiderio dell'onorevole Senatore Di Revel, sia che il Senato porga un attestato novello alla città di Torino; egli, oltre agli interessi di questa città, brama che ne sia incolume l'onore suo.

Dividendo io perfettamente questa sua intenzione, mi permetto di sottoporre al Senato il seguente ordine del giorno:

« Considerando alle gravi circostanze che occasionarono i luttuosi fatti delle giornate 21 e 22 settembre, il Senato invita il Ministero a riferire nel più breve tempo possibile i risultati delle indagini fatte o che dovrà fare tanto in via giuridica che militare, allo scopo che sia manifesta la vera origine di quegli avvenimenti, e passa all'ordine del giorno. »

Io credo che quest'ordine del giorno possa essere accettato dall'onorevole Di Revel, poichè io penso che il suo intendimento sia, che venga fatta la maggior luce che si possa sulle cause che provocarono i lutti di Torino, che sono lutti d'Italia.

**Ministro dell'Interno.** Domanda la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Il Ministero non ha difficoltà di accettare quest'ordine del giorno; ma a me non pare di alcuna opportunità; dappoichè il Ministero ha dichiarato che è pronto a dare comunicazione al Senato dell'inchiesta giudiziaria, come ne diede comunicazione alla Camera dei Deputati.

Essendo il Ministero pienamente d'accordo col Senato, essendo disposto ad una tale presentazione, evidentemente egli non ha più bisogno d'invito.

**Senatore Ricci.** Pare che non vi fosse disposto.

**Ministro dell'Interno.** Chiedo perdono, il Ministero era disposissimo. Io ho ampiamente dichiarato

rispondendo all'onorevole Senatore Di Revel che il Ministero non faceva difficoltà, anzi ho soggiunto che la unica difficoltà poteva consistere nella necessità di dover attendere qualche giorno per farne estrarre una copia, perchè l'originale era stato depositato alla Camera dei Deputati.

Dunque ben vede il Senato che il Ministero non si è peritato un momento di aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel; e parmi quindi sufficiente il prendere unicamente atto delle dichiarazioni del Ministero; poichè del resto, accettando quest'ordine del giorno del Senatore Martinengo parrebbe quasi che si fosse il Ministero rifiutato di aderire a tale domanda.

**Senatore Martinengo.** Io prendo atto della dichiarazione così esplicita fatta dall'onorevole signor Ministro dell'Interno; e nella fiducia che egli accolga anche la domanda di sottoporre al Senato i risultati delle indagini militari, ritiro il mio ordine del giorno.

**Presidente.** La parola è al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Io non intendeva di prendere parte a questa discussione, ma dacchè ho potuto temere che non sia per commettersi qualche nuova irregolarità in quest'affare, credo bene di prendere la parola indirizzandomi specialmente al signor Ministro Guardasigilli per dirgli: appena in Torino ebbero luogo omicidi e ferimenti, come va che il giudice istruttore ha aspettato di avere un ordine del Ministero per procedere?

Forse che quando vi sono ferimenti ed omicidi non è dovere dell'Ufficio d'Istruzione di tosto procedere?

Ma, si dice, si è proceduto ad una inchiesta giudiziaria.

Ebbene, domando io, il processo è finito, sì o no? Se è finito, ci si dica con quale provvedimento; ci si dica se il Giudice istruttore abbia dichiarato che vi fosse o non luogo a procedere. Se poi non è finito, a qual punto sono le cose?

Come si fa a pubblicare un'inchiesta, sulla quale la Camera di Consiglio presso la Corte di appello dovrà poi ancora forse pronunciare, e vedere in definitiva dove stia la competenza, se cioè possa essere correzionale, locchè non credo, o della Corte di Assisie, o se si debba ricorrere alla Camera dei Deputati per vedere se vuol porre il cesato Ministero in istato d'accusa, quando la responsabilità rimonti sino a lui?

Io dunque prima di tutto ripeto che ci è un'inchiesta, la quale si deve portare a compimento: perchè l'ufficio d'istruzione non compie al dover suo portandola al suo fine?

Ricordo queste cose all'onorevole Guardasigilli perchè non si commettano per avventura irregolarità sopra irregolarità. Vi furono, lo ripeto, ferimenti ed omicidi; dunque prima di tutto si proceda a mente di legge. Giudichino i Tribunali.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io son prontissimo a dare le spiegazioni chieste dall'onorevole Senatore Galvagno. Credeva anzi di avere già enunciato che l'inchiesta giudiziaria volse al suo termine, e se a lui rimane un solo dubbio sull'esito terminativo della medesima, io son pronto a dileguarlo affermando che essa ebbe termine con un'ordinanza di non luogo quanto ai reati comuni.

Se non che siccome l'inchiesta aveva assunto un carattere comprensivo, abbracciando ezianlio quei fatti che potevano veramente pigliare un carattere politico, era quindi imprescindibile che quando la Camera elettiva assumeva a sè l'inchiesta parlamentare, e richiedeva l'esibizione dell'inchiesta giudiziaria già compiuta come ho detto, si fosse questa inchiesta presentata come un elemento del giudizio che verrebbe poi dato dalla Commissione dell'inchiesta parlamentare.

Io spero che queste spiegazioni e considerazioni basteranno all'onorevole Senatore Galvagno per rassicurarsi e persuadersi che l'inchiesta giudiziaria si poteva senza pericoli presentare all'altro ramo del Parlamento come senza....

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** . . . pericoli si potrebbe presentare al Senato; mi permetterò non pertanto di far ancora appello al Senato pregandolo a valutare la delicatezza della questione e la circostanza che si trova in corso una inchiesta. Ma laddove il Senato credesse veramente di annuire al voto del Senatore Di Revel, dal canto mio non avrei alcuna difficoltà a secondarlo.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni date, perchè con esse vien posto in luce un fatto che finora non era conosciuto, cioè che l'inchiesta giudiziaria ha finito con un'ordinanza di non farsi luogo.

Ora siccome quando vi sono omicidi e ferimenti, qualcheduno ne è responsabile, vuol dire che la responsabilità dovrà rimontare più alto.

Non c'è dunque da sperare che nella giustizia della Camera dei Deputati.

**Presidente.** In seguito alle parole scambiate fra l'onorevole Senatore Di Revel ed il signor Ministro, mi pare che la questione sia esaurita.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Se il Ministro acconsente a presentare fra breve tempo una copia dell'inchiesta giudiziaria lo vedrò poi se sia il caso di richiedere spiegazioni al riguardo.

Ho dichiarato che non intendeva di entrare nel merito della questione, quando avrò sotto gli occhi l'inchiesta, vedrò, ripeto, se torni a proposito il domandare, spiegazioni al Governo; ma non conoscendo l'in-

chiesta, non posso per ora sapere l'effetto che farà in me.

Credo intanto non sia il caso di prender atto della promessa del Ministero.

**Ministro dell'Interno.** No, no.

**Voci.** No, no.

**Senatore Ricci.** Siccome ebbero luogo due inchieste, l'una per parte dell'autorità giudiziaria, e l'altra per parte dell'autorità militare, così si desidererebbe pure di avere una copia di quest'ultima.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** In quanto all'inchiesta militare, dimandata dal Senatore Ricci, ho l'onore di sottomettere al Senato che tale inchiesta segue il suo corso, imperocchè il Ministro della Guerra ha creduto che i fatti stabiliti da essa fossero gravi abbastanza per dar luogo alla continuazione del giudizio.

Vede dunque il Senato che quell'inchiesta appunto perchè si trova già nelle mani del potere militare perchè si proceda, non potrebbe essere presentata al Senato.

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pinelli.** Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Galvagno nasce la necessità di domandare quale scopo avrebbe la comunicazione dell'inchiesta giudiziaria; se cioè questa inchiesta può essere considerata come semplicemente depositata negli archivi del Senato o se dovrà venire in discussione.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare che la questione è riservata completamente.

Per ora il Senatore Di Revel si limita a chiedere comunicazione dell'inchiesta giudiziaria; quando la comunicazione sarà fatta, il Senato avviserà a quello che intenda fare in seguito; ma mi pare che nulla è pregiudicato dall'attenersi per ora a dar seguito alla proposta dell'onorevole Di Revel, cioè la comunicazione dell'inchiesta giudiziaria.

**Presidente.** Io aggiungerò ancora che le parole del Senatore Di Revel si limitano a ciò che il Ministro presenti al banco della Presidenza l'inchiesta giudiziaria, acciocchè i signori Senatori possano prenderne cognizione; per ora non c'è altro.

Io dovrei rendere conto al Senato dei lavori che erano stati portati per oggi a discutere; ma siccome per due di questi progetti, cioè per quello che riguarda la pensione ai Mille di Marsala, e per quello che riflette la ritenuta sugli stipendi, è necessaria assolutamente la presenza del Ministro delle Finanze il quale è trattenuto nell'altra Camera perciò non posso provocarne la discussione, e rimando la seduta a lunedì.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Nella seduta del giorno 21 novembre, se non isbaglio, io pregai il nostro signor Presidente onorevolissimo a volermi informare dello stato

in cui si trovava un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento e presentato al Senato, relativo alla soppressione dei privilegi dei Chierici intorno alla leva militare.

La risposta datami dal signor Presidente non che gli schiarimenti spontaneamente offerti dall'onorevole Senatore Galvagno non mi hanno soddisfatto, nè mi potevano soddisfare; tuttavia persuaso che la sola circostanza di aver richiamato l'attenzione dell'onorevolissimo signor Presidente sopra tale materia dovesse portare l'effetto che il progetto di legge seguisse l'ordinario regolare suo andamento, e non fosse più a lungo sottratto alle deliberazioni del Senato, io non proseguii nella mia interpellanza.

Ora però con dispiacere vedo che nulla si è fatto ancora, che io mi sappia in proposito; anzi debbo dire di più, ho osservato con molta sorpresa che nell'albo nel quale sono iscritti gli Uffici Centrali del Senato non esiste quello relativo a tal disegno di legge. Mi credo quindi in diritto, anzi in dovere di pregare l'onorevole signor Presidente a volermi dare una risposta categorica sullo stato in cui si trova attualmente quest'affare, e anche sulla intenzione per il seguito, cioè

se si possa sperare che in un tempo sufficientemente sollecito venga portato alla discussione del Senato.

Spero nella cortesia ordinaria dell'onorevolissimo signor Presidente; per altra parte è nel mio diritto di Senatore di avere una precisa risposta.

**Senatore Galvagno.** Come avevo promesso al Senato la prima volta che si parlò di questa legge, ho interpellato il signor Ministro della Guerra sul punto se avesse qualche osservazione a fare, come quello che non l'ha presentata.

Soltanto ieri il signor Ministro della Guerra mi disse che egli intendeva che quella legge avesse il suo corso. Quindi martedì sarà convocata la Commissione, e nella settimana ventura il Senatore Roncalli sarà soddisfatto.

**Presidente.** Credo che in seguito a questi schiarimenti, il signor Senatore Roncalli non insisterà nella sua interpellanza.

**Senatore Roncalli.** Ringrazio l'onorevole Senatore Galvagno della risposta cortesissima che ha voluto darmi, e starò attendendo con tutta la fiducia l'adempimento di questa promessa.

**Presidente.** La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CLIII.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Squittinio per la nomina dei Commissari alla cassa dei depositi e prestiti ed alla cassa ecclesiastica — Discussione del progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni — Presentazione di nove progetti di legge — Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto — Risposta del Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Siotto-Pintor per un fatto personale — Obiezioni del Senatore di Revel — Spiegazioni ed opposizioni del Senatore Castagnetto — Considerazioni in favore del progetto del Senatore Giovanni Martinengo, relatore — Dichiarazioni del Senatore Lausi e del Ministro delle Finanze — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti il Ministro delle Finanze, quello di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono anche i Ministri di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario, Scialoja* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Legge quindi le domande dei signori Senatori Gallotti, Martinengo Leopardo, Longo, D'Atri, Di Bovino, Manzoni Tommaso, Roncalli Francesco, Strozzi, Lambruschini, Meuron, Balbi Piovera, Giorgini, di Moliterno, Saluzzo, Strongoli, Della Gherardesca, San Vitale, Sauli Francesco e De Gregorio per un congedo che è loro accordato.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni sulle numerose domande di congedo testè lette, si ritiene che il Senato le vorrà accordare, colla osservazione per alcune di esse che si intenderanno fissate ad un mese.

Debbo dar conto al Senato degli omaggi fattigli:

Dal Presidente del Consiglio d'amministrazione della Società generale dei canali d'irrigazione italiani (Canale Cavour), di *Undici tavole fotografiche dei principali punti dell'opera ai primi giorni del mese di novembre p. p.*

Dal signor Antonio Manzoni, di 100 copie d'un suo scritto per titolo: *La rendita del Debito Pubblico pel valore determinato alla pari.*

Dal signor Carlo Cavigli, di un suo *Progetto di riforma del Ministero dell'Interno, e dell'Amministrazione provinciale del Regno d'Italia.*

Dal signor Francesco Puglisi di una sua *Memoria sulla necessità di nuovi stabilimenti morali nella città di Messina.*

Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario, Scialoja* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3602. Niccola Camera, Bernardo Polidoro, Matteo Talamo ed Emanuele Russo, ufficiali del disciolto esercito borbonico compresi nella capitolazione di Gaeta, domandano che venga dal Senato approvata la legge del condono del biennio per la giubilazione e di esserne compresi a goderne dei benefici. »

« N. 3603. N. 20 parrocchiani di Nomasio. (Ivrea) » (Petizione relativa alla legge per la soppressione delle Corporazioni religiose, mancante dell'autenticità delle firme.)

**Presidente.** Debbo proporre al Senato, in seguito anche alla domanda dell'onorevole Ministro delle Finanze, la nomina dei Commissari presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e presso la Cassa ecclesiastica per l'anno 1865, a termini dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1863, e dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1855.

Prego quindi i signori Senatori di voler scrivere in due schede separate i nomi di tre Commissari per l'una e per l'altra Cassa.

I nomi dei Commissari uscenti d'ufficio sono:

Per la Cassa dei Depositi e Prestiti quelli dei signori Senatori Cetta, San Vitale e Colla, e per la Cassa ecclesiastica, quelli dei signori Senatori Des Ambrois, Galvagno e Spada, e ciò per notizia di coloro che intendessero rinnovarne la nomina.

Prego i signori Segretari di voler fare l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale).

**Presidente.** A tenore del regolamento, estrarrò ora a sorte i nomi dei tre scrutatori per le schede dei commissarii alla Cassa dei depositi e prestiti.

Riescono estratti i signori Senatori Castelli Edoardo, Arrivabene e Lauzi.

Estraggo a sorte i nomi dei signori scrutatori per le schede dei commissarii alla Cassa Ecclesiastica,

Essi sono i signori Senatori Dragonetti, Moscuza e Bevilacqua.

I signori scrutatori sono pregati dopo la presente seduta di ritirarsi negli Uffici per procedere allo spoglio delle schede e poi riferirne al Senato.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RITENUTA SUGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E SULLE PENSIONI.

(V. Atti del Senato N. 148.)

**Presidente.** Secondo il ragionevole desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze, io debbo mettere all'ordine del giorno in primo luogo la discussione del progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni.

Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge:

« Art. 1. A cominciare dal 1. gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti.

Da	0	a	1,200	2 per cento
Da	1,201	a	2,000	3 idem
Da	2,001	a	3,000	4 idem
Da	3,001	a	4,000	5 idem

e così continuando coll'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

» La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento. »

« Art. 2. La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento. »

« Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti agli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a supplire a spese d'ufficio. »

« Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina qualora sia l'uno che gli altri o complessivamente superiori le mille lire annue.

» Nei casi di aumento di stipendio e di altri averi sarà ritenuta nei primi sei mesi la metà dell'aumento. »

« Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale. »

« Art. 6. Dal giorno appresso cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie de Regno intorno alle ritenute sugli stipendi. »

« Art. 7. Tutte le pensioni pagate sul Bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

» Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

» Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani. »

« Art. 8. Con regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. »

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale. Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

» **Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

#### PRESENTAZIONE DI NOVE PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, relativi a materie finanziarie, già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

1. Convalidazione del regio decreto 5 novembre 1863 relativo agli impiegati del lotto.

2. Convalidazione del regio decreto 30 agosto 1863 per l'unificazione d'alcuni dazi d'uscita.

3. Spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze per l'impianto delle nuove leggi d'imposta.

4. Spesa straordinaria sul bilancio delle finanze 1863, per l'affrancazione dell'ex principato di Piombino.

5. Maggiori spese sui bilanci 1860-62 e 63 del Ministero Interni, e annullamento di crediti.

6. Spesa straordinaria sui bilanci 1864-65 del Ministero delle Finanze per acquisto mobili, pesi, e casse forti ad uso degli uffici doganali.

7. Maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero d'Agricoltura e Commercio e annullamento di crediti.

8. Maggiore spesa nei bilanci 1861-62-63 del Ministero Esteri, ed annullamento di crediti.

9. Unificazione della legge d'imposta sui fabbricati.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

Il Senatore Stotto-Pintor aveva domandato la parola sulla discussione generale ed io gliela accordo.

Senatore **Stotto Pintor.** Signori, se mai mi sono doluto di appartenere alla schiera infinita dei consumatori del bilancio, questa volta più. In verità io non vorrei parlare; forse non dovrei parlare; ma non temo l'accusa d'egoismo: sarebbe anzi, a mio modo di vedere, fiacchezza il non parlare. E se la legge che è in discussione avesse dei peccati veniali, volentieri mi tacerei, ma i peccati sono veramente mortali, di quelli che uccidono l'anima perchè uccidono la giustizia.

Prima indagine a farsi è di vedere la natura e lo spirito della legge. È una legge di ritenuta questa, o è una legge d'imposta? Signori! La ritenuta è la parola; la realtà è l'imposta.

Qualunque perito calcolatore vi proverà leggermente come, messa a moltiplicare la ritenuta del 3, poniamo, del 4 0/0, in capo a 40 anni l'ufficiale pubblico, cogli interessi composti, si ha formata la sua pensione.

È notate ancora che le pensioni non possono passare un certo confine, quello cioè di 8 mila, e invece la ritenuta si fa anche sopra gli stipendi superiori alle 8 mila lire, locchè dimostra sempre più la mia proposizione, che cioè non si tratta di una semplice ritenuta, ma si di una vera legge d'imposta.

Premissa questa considerazione, vengo ad esaminare brevemente i peccati della legge.

Primo peccato è l'ingiustizia assoluta. La quarta parte degli stipendiati dello Stato sono retribuiti da lire 800 fino a 1200.

Io lo domando a tutti, io interpello la coscienza di tutti, e chieggo se questi stipendiati hanno sicuro il pane.

Gli alti ufficiali dello Stato sono retribuiti con lire 8, 10, 12 e 15 mila, i più eminenti, a parte i Ministri. Io domando se sia troppo per quell'età, per quei servizi, per i bisogni inerenti a quell'alta condizione sociale.

Io so per certa scienza che vi hanno operai i quali non darebbero la loro giornata per lire trenta. Egli è vero che tutti siamo operai del pensiero come, con frase molto inesatta e adulatoria, suole dirsi oggidì. Sia pure. Ma io non credo che la mente pensi o meriti troppo bene quando si trova rinchiusa in un corpo disagiato.

Non sono più di sei o sette anni che un ricco signore inglese venne a Cagliari dove io dimorava e parlando con quell'Avvocato generale presso la Corte d'appello, il quale ora siede qui nostro onorevole collega, Edoardo Castelli, gli domandava: quanto è il vostro stipendio? Rispose: lire otto mila. Al mese? no, all'anno. Il signore inglese rise, e sono tentato di ridere anch'io!

Voi avete in mano uno dei tre partiti: o chiamate agli uffici pubblici gli uomini ricchi, e allora farete una nuova maniera di aristocrazia; o stipendiateli bene; od almeno fate quello che si fa in Francia colla Magistratura dello Stato: ciascuno si lasci nel paese di sua dimora.

Il secondo peccato della legge è l'ingiustizia relativa. Ogni altra classe della società può rivalersi contro l'enormezza dell'imposta. Non sempre, ma qualche volta il proprietario può vendere a prezzo rilevato i suoi prodotti. Il commerciante esagera il prezzo dei trasporti e de' suoi guadagni. L'operaio proporziona il compenso del suo lavoro alle necessità della vita. Ma l'ufficiale pubblico sbadiglia e tace, simile all'agnello che non leva lamento sotto le cesoie del tassatore.

Io vorrei avere sott'occhio una statistica dei sequestri sopra gli stipendi.

Ho udito da persone degne di fede che sono alcune amministrazioni, nelle quali i 4/5 degli stipendi sono sequestrati per debiti. Vero è che noi abbiamo fatta una legge la quale toglie di mezzo questa odiosa misura del sequestro. Ma nel favore che abbiamo noi fatto agli ufficiali pubblici! Persuadetevi che d'ora in poi qualunque di essi si faccia a chiedere un prestito se ne starà colle mani vuote, e non troverà a titolo di mutuo un filo d'erba.

La legge pecca inoltre contro la verità; in altri termini essa è un'ipocrisia. Il governo dice: io retribuisco i pubblici ufficiali con 7, 10, 12 mila lire. Signori, ciò non è vero. Lo Stato non dà quello che dice, sibbene dà quello che dà.

Una famiglia accade. Il capo della casa chiama intorno a sé i suoi servitori e dice ad essi: il mio censo domestico volge al peggio; aiutatemi. Ma io non intendo già di menomarvi lo stipendio; solo intendo ritenere su' vostri salarii il dieci, il dodici il quindici per cento. In verità che que' servitori risponderanno: dite piuttosto che ci mozzate la retribuzione. Così io dirò all'onorevole Ministro della Finanza e a' suoi colleghi: se credete gli stipendii troppo pingui, abbiate il coraggio di scemarli, se non sarete meno ingiusti, sarete meno ipocriti almeno. In verità, o Signori, la legge viola persino il pudore. Esso è un vano tentativo di assestare le finanze dello Stato a spese de' servitori dello Stato.

Ma vi ha di più. La legge è contraria allo Statuto. Lo Statuto vuole l'eguaglianza delle imposte, non ammette doppia imposta sopra la stessa fonte di ricchezza. Voi al pubblico ufficiale fate pagare l'imposta sulla ricchezza mobile, ed è giusto, ma fate di più pagare sotto



nome di ritenuta un'altra imposta, unica, straordinaria, anormale, che grava una classe sola della società a beneficio di tutte le altre.

Ora io intendo benissimo l'imposta mobiliare; la nuova imposta sotto nome di ritenuta non posso assolutamente intendere.

L'imposta è per di più progressiva, contraria a tutti i principii di economia politica, sapendosi da ognuno che l'imposta progressiva è la spogliazione eretta in sistema.

Se ponete l'imposta progressiva sugli stipendi, perchè mai un'altra volta che lo Stato si troverà in istrettezze eguali o maggiori non potrete voi porla sopra la ricchezza mobiliare o fondiaria? E quale sarà il confine di quella ingrata progressione? Oggi, a modo di dire, sarà il 10, domani potrà essere il 20, un altro giorno il 30. Nessuno ignora la proposta fatta altrove di ritenere il 40 per cento sopra i pubblici stipendi.

Passo ad altro, e dico che la legge è pure contraria ai principii di buona politica.

Come è che il Ministro delle Finanze, uomo di alto ingegno e di molto sapere, non ha pensato che gli ufficiali pubblici sono come una rete, una maglia di ferro che si estende dalla radice delle Alpi insino allo stretto di Gallipoli?

E pensate voi che questa legge non sia atta a diffondere il malcontento dappertutto dove sia un pubblico ufficiale?

Che più? La legge è contraria alla logica. A parte la poesia, Signori. Gli uomini sono quello che sono, non sono quello che dovrebbero essere; la legge deve considerarli quali sono.

Io confido che i presenti pubblici stipendiati subiranno virtuosamente il grande sacrificio.

Ma chi può dirvi de' venturi? Ricordiamo gli stipendiati del governo Borbonico i quali con trenta soldi al giorno passeggiavano in vetture eleganti per le vie di Napoli: Il famoso Scupoli, maestro di San Francesco di Sales, scrisse un libro intitolato: *Il combattimento spirituale*, è a dire il combattimento della carne contro lo spirito, la reazione dello spirito contro la carne. Combattimento difficile. Ma conosco un combattimento più difficile ancora, ed è il combattimento della fame contro il dovere.

Signori, io ardisco dire che se questa legge avesse carattere di durata, di perpetua, secondochè pare, dopo un quarto di secolo l'Italia non avrà per pubblici ufficiali, fuorchè gl'inetti, od i ladri.

Mi ricordo di avere udito dal signor Cambacerà che, chiamato un giorno a sè il capo della sua lautissima cucina, gli disse: vi pago ottomila lire per vostro stipendio, ma rubate troppo; ve ne darò quindici mila, sol che promettiate di non rubare.

Signore, rispose il cuoco, me ne dispiace grandemente, ma io non posso accettare il patto; io ci perderei troppo (*ilarità*). Io temo che questa non sia la risposta dei futuri ufficiali dello Stato.

Quello che è peggio di tutto il sin qui detto, la legge è contraria allo stretto diritto, voglio dire alla ragione giuridica. Come mai si può mettere imposta sopra le pensioni? Quante volte non abbiamo noi dichiarato che le pensioni sono un debito sacro dello Stato? Ma se sono un debito dello Stato, codesto è un bel modo di pagare i debiti, ritenerli!

Oggi ritenete il due, e stringendo i bisogni della finanza potrete domani ritenere il 10, il 15 tutto ciò che vorrete!

L'onorevole conte Martinengo, al quale con esempio raro, vorrei dire unico, si è dato l'ufficio di relatore, quantunque egli sia minoranza, anzi solo nella Commissione, ci fa considerare che la ritenzione sulle pensioni è in uso in altre provincie d'Italia e che bisogna dunque accettarla pur qui. Potrei ritorquere l'argomento e dire che se non vi ha qui imposta, nè meno in altre provincie ci ha da essere. Ma io vo' dare altra più decisiva risposta.

Io non discusso che si possa oggi fare una legge sopra le future pensioni. Lo Stato può dire oggi che chiunque piglierà per l'avvenire una pensione avrà la ritenuta del 2, del 3, del 10 per cento. Ma quando la pensione è concessa, quando il diritto è perfettamente acquisito, io non istimo che ciò si possa dire o fare. Io penso anzi che il pensionato potrebbe farsi dare ragione davanti ai tribunali dello Stato.

Io non ammetto nemmeno l'altra ragione che ci si affaccia, che cioè la pensione sia trasmissibile alla famiglia e che non vi ha ritenuta per le vedove e per figliuoli. Ciò prova una cosa sola, che cioè non si è fatta una ingiustizia maggiore; prova che il senso della giustizia, della umanità, della compassione, alberga qualche volta anche nel petto di un Ministro delle Finanze. (*Si ride*)

Io respingo la legge per tre altre ragioni ancora dopo quelle che vi ho detto.

La prima perchè è inutile.

Se con questo mezzo si potesse recare un grande sollievo alle finanze, pur pure! Ma non va così la bisogna. Pensate alla ingiustizia della legge, a' danni che può recare, considerateli politicamente, giuridicamente, logicamente, e si vedrete come non bisogni per così picciolo bene fare un sì gran male.

In secondo luogo, o Signori, resiste alla legge persino ragione naturale. Quale è quel chirurgo sapiente che recida la mano quando basti recidere un dito? o che tagli un braccio quando basti tagliare la mano?

Ora io dico: se il Governo non prova che con altri mezzi meno duri, meno pieni di pericoli non possa portare rimedio alle angustie della finanza, questo solo mi basta per respingere la legge.

Per ultimo, Signori, la condiscendenza del Senato, anzichè giovare alla cosa pubblica, servirà a far rompere in qualche altro scoglio peggiore la *mal guidata*.

Chi è la *mal guidata*?

È la finanza.

Io qui seguendo l'ordine logico del mio ragionamento, dirò poche parole del come sia governata la finanza, avvegnachè non si verrebbe a questi mezzi estremi se la mal guidata fosse guidata bene.

Signori: Michele Chevalier disse una grande verità allorchè disse: si è abbastanza ricchi quando si è sicuri del domani!

E noi? Mano alle strade ferrate, mano ai beni nazionali, mano alla soppressione delle corporazioni religiose, mano alle imposte anticipate. Noi per tal guisa esauriamo i mezzi dei contribuenti, divoriamo l'avvenire, dissecchiamo la sorgente viva della ricchezza nazionale.

Che diciamo ora delle imposte? Tutti impongono. Impone lo Stato, ci s'intende, impongono le Provincie, impongono i Comuni, impongono le Camere di commercio. I Comuni soprattutto i quali in molti luoghi (io non parlo generalmente di tutti) tolgono la pelle di dosso ai contribuenti e ne polverizzano le ossa. Di che avrò ad intrattenervi quando verrà in discussione la legge comunale e provinciale. Per ora basti il dire che la pessima delle oppressioni, è la oppressione domestica. Essa è come il fuoco che quanto è più vicino, tanto più abbrucia.

Io non andrò ricercando le cagioni di questo sconcio, Ve ne dirò una sola generalissima. La colpa è in gran parte dello andazzo de' tempi. Il secolo è materiale; è il secolo del crinolino, della fotografia e della fognatura, del gas e del guano, dell'elettrico e del vapore, e del suffragio universale. Il secolo è epicureo. Vivesi per godera. Popoli e Governi sono invasi da una cotale mania, da un cotale furore di spendere. E per ultimo, lo dico francamente, il secolo pizzica un po' del matto. Si vuol tutto, si vuole da tutti, si vuole subito. Il povero pretende adeguarsi all'uomo agiato, questi vorrebbe emulare il ricco, il ricco gode e spartazza quanto l'uomo opulento, e il comunello rurale piglia l'aria di una città cospicua.

In siffatta atmosfera morale è impossibile avere uomini di gran mente e di gran cuore. La legge dell'ambiente è legge indeclinabile, suprema. Per quanto vogliasi grande un uomo, non potrà mai soprastare al suo secolo; egli, senza pure avvedersene, si risentirà dell'ambiente dal quale è circondato. A bisogni straordinarii si vorrebbero uomini straordinarii. Ma o non ci sono costoro, o non si cercano, o si cercano male, o cercati non si trovano, o trovati non si adoperano.

Venne or sono sedici mesi, un uomo d'alta levatura, l'onorevole Marco Minghetti, e ci disse: datemi, poca cosa, 700 milioni, e io vi prometto in quattro anni mettere in assetto le vostre finanze. (Si ride)

Come abbia adempito alla sua parola, ciascheduno di noi se l sa. Viene in questo punto un altro uomo d'ingegno, l'onorevole Sella, per dirci, con poco garbo invero: datemi ancora quello che vi rimane, e può darsi che io vi faccia vivere sino al capo d'anno. (Risa) Badate però che io m'impegno soltanto pel primo giorno, a' giorni

che verranno dopo avrete a pensarci voi. (Risa) E frattanto io domando venia agli ufficiali pubblici se per farli vivere quindici giorni ancora io debbo ad essi raccorciare la misura dell'acqua e del pane!

Queste cose si dicono, o Signori, e queste cose si fanno. Ma tolga Dio che si metta mano ad un ordinamento ben inteso delle pubbliche amministrazioni, che si cerchi di stradicare quella piaga fatale della Lororazia, che si voglia farla finita con quel sistema di dissipazione che inghia le sostanze dello Stato, e che tosto o tardi dovrà menarci al precipizio.

Ordinamento, io dico. Un bello spirito francese chiama lo Stato un maestro (io lo direi ridicolo) *Maitre Jacques*, al quale noi diamo tutto da fare; e non dubitate, o Signori, che Maestro Giacomo fa tutto, fa per tutti, pensa per tutti, ragiona per tutti!

Mi permetta il Senato di leggere una mezza paginetta dello scritto che ho fra le mani: sostituendo alla voce *Francia* la voce *Italia*, troverete la descrizione delle condizioni dell'Italia nostra, e come di noi parli la favola.

« Ecco tutti i dipartimenti seguiti da tutti i distretti, scortati da tutti i comuni. Ciascuna di queste associazioni chiede un tutore, più un consiglio di tutori sostituti. Bisogna, dice il dipartimento, che vi prendiate cura dei nostri affari. Trovateci a Parigi fra i vecchi avvocati, od i giornalisti in ritiro, un uomo che conosca meglio di noi le cose onde abbiamo bisogno. Costruitegli una Prefettura; ecco il danaro. Mobigliategli l'appartamento, ecco il danaro. Non dimenticate di mandare un Segretario generale e dei Consiglieri di Prefettura. Sarà bene anche nominare un Consiglio generale; ma in verità noi abusiamo della vostra compiacenza! Nomineremo noi stessi i consiglieri; vogliate soltanto dirci quali sono quelli che dobbiamo nominare. A proposito! Ci occorre un Liceo, una ferrovia, un canale, un telegrafo, ed alcune strade dipartimentali: accomodate tutto ciò pel meglio; ecco il danaro. Per la scelta del provveditore, del censore, dei professori, degl'ingegneri, dei conduttori e dei soprastanti, vi diamo carta bianca, solo abbiate cura che sieno capaci ed irreprensibili, e fate loro subire qualche po' di esame. Avremmo gran bisogno eziandio di un commissario di polizia per sorvegliare una dozzina di furfanti che si sono nascosti nel nostro paese. Capite che ci occorre un uomo abile, e che abbia il nostro dipartimento sulla punta delle dita; egli è per questo che vi pregiamo di cercarlo in Parigi.

» Ma non chiediamo nulla per nulla: ecco il danaro! Così ragionano 86 dipartimenti e più di 360 distretti e 37,000 comuni! Vi fo grazia dei cantoni. Ciascuna di queste associazioni è adulta, più che maggiorenne, grande come papà e mamma; ognuna fa il bambino e piagnucolando reclama di esser condotta a mano. I comuni specialmente fanno uno spaventevole fracasso. Uno chiede il permesso di prendere a prestito, l'altro di vendere; questo vuol fabbricare, quello demolire, ma nessuno lo vuole in proprio; esso significherà il

suo desiderio al Sotto-Prefetto, che lo rimanderà al Prefetto, il quale lo spedisce a Parigi perchè il Governo dica quel che gli ne pare.

» Il povero Principe stordito da questo concerto non sa più dove dar la testa. Dopo aver cercato invano il mezzo di contentar tutti, finisce per radunare tutti i cittadini e dice loro: « Invece di associarvi a gruppi naturali per far voi stessi i vostri affari, voi volete incaricarmi di tutto? Sia. Si metteranno tutte le vostre domande in sette od otto cartelle, donde si estrarranno l'una dopo l'altra. La spesa che deve risultarne sarà ripartita ogni anno sulla totalità dei cittadini. Ma se mai vi accorgete che le contribuzioni delle Alte Alpi non hanno recato profitto che al Tarn e Garonne, non dovrete prendervela con me.

» E la Francia applaude; giacchè l'importante per un francese non è che i suoi affari siano fatti, ma che abbia un pretesto per non pensarci mai. »

Signori, se vogliamo recare a compimento il sistema nel quale da molti anni ci siamo addentrati non abbiamo che a fare una cosa sola: mettiamo noi stessi, anima e corpo, e le cose nostre a discrezione del Governo, decretiamo la soppressione della famiglia, decretiamo l'abolizione della natura!

O forse che non siamo noi al pantano politico? Scorrendo nei principali Ministeri, incomincerò da quello delle finanze. Mi fermo al solo metodo delle riscossioni che non dovrebbe costare un obolo allo Stato, e che pur costa tanti milioni. Lessi in questi ultimi giorni una scrittura del signor Torrigiani, se non erro, uomo toscano, il quale propone, secondo anche una mia antica idea, di sostituire a tutto questo esercito di esattori l'esattore del luogo, il camerlengo, il sindaco, il quale senza spesa di sorta, o certo con piccolo dispendio, vi renderà servizio migliore di quello che vi rendono gli esattori che assorbono tanta parte della sostanza dello Stato.

Il Ministero dell'Interno. La sicurezza pubblica a non dir altro, è in pieno disordine, in totale confusione.

Vi sono i questori, gli ispettori, i delegati mandamentali, le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri reali, un nugolo di prefetti e di sotto-prefetti, veri uffici di spedizione o di trasmissione, veri uffici di posta.

Con quanto può del pubblico servizio io non vo' dire per ora.

Il Ministero della Guerra. Io certo non vi parlerò di guerra, nè di ordinamenti guerreschi. Tra le poche cose delle quali so una parte infinitesima, non è questa cara arte di uccidere gli uomini con piccolo dispendio di tempo, di polvere e di moneta. Ma vi ha qualche cosa in ogni arte o scienza che da tutti si intende. E mi par d'intendere, a cagion d'esempio, che tutto ciò che consuma l'esercito italiano, dee essere per quanto si può, fatto e fabbricato da mani italiane.

Io vedo per intuizione che i frequenti mutamenti da luogo in luogo di brigate, di reggimenti, di battaglioni, di compagnie non fanno se non se scontentare la mi-

lizia, e per cagione dello indennità aggravare ogni di più la condizione delle finanze.

Io veggio ancora per intuizione che se lo Stato non dee cosa alcuna fare a economia, dee pure con sguardo di lince invigilare quegli ingordissimi lupi cui chiamano provveditori o fornitori.

So di un di costoro il quale prima di mandare i buoi al peso, con certo suo ordigno li faceva gonfiare, e state certi, o Signori, che i buoi erano a vedere bellissimi, a pesare buonissimi. (Si ride)

Or voi potete intendere che un uomo il quale vende a peso d'argento quello elemento prezioso, ma gratuito l'aria, che la natura concede a tutti gli esseri mortali, ben può da cenci venire in anni pochi a grande dovizia e lasciare ai suoi figliuoli una eredità piena d'oro e di infamia! (Sensazione.)

Ma sono oltre a ciò nello Stato lavori pubblici assai. Perchè non vi ha a prender parte in tempo di pace l'esercito?

Quanto ne guadagnerebbe il soldato? Quanto e quale beneficio alla finanza? Di presente, o Signori, si insegna al soldato a tenere ritta la schiena e compassata la persona. E bene sta; ma io vorrei pure che qualche volta gli si insegnasse a piagarla, affinchè tornando ai suoi, fosse modello a tutti di vita procacciante, e non vergognasse di esercitare l'arte primissima del mondo, l'arte del nostro padre Adamo.

Se l'Europa avesse da un secolo in qua tenuto questo sistema, le opere pubbliche sarebbero dieci volte più, il debito pubblico sarebbe dieci volte meno, la ricchezza pubblica sarebbe a cento doppi, e gli eserciti stanziati non sarebbero oggi argomento alla amara censura del filosofo, cagione a' contribuenti di lacrime inconsolate!

Il Ministero della istruzione pubblica.

Lo Stato non deve insegnare. Se mi si chiedesse da che procede una gran parte dei mali che affliggono gli Stati, io risponderei senza esitare: dalle cattive definizioni. Si è definito il governo: una gran tutela e grande educazione. Grande tutela sì; grande educazione no!

Si è messa in un fascio la Società collo Stato; l'educazione è ufficio della Società, non è ufficio dello Stato.

**Presidente.** In qualche maniera ella signor Senatore, si trova nella questione accessoria del disastro delle finanze; ma non perciò è d'uopo di svolgerne gli argomenti con soverchia abbondanza di riscontri.

**Senatore Stotto-Pintor.** Credo fermamente di essere nell'argomento. Voglia lasciarmi seguire l'ordine delle mie idee, e le prometto di finire ben presto.

Seguitando adunque io dico, o Signori, che il governo inglese non ha la fabbrica degli uomini; esso lascia che gli uomini si facciano da sé, e questo sistema gli riesce.

Ma noi domandiamo al Governo perfino la pioggia ed il sole.

Noi crediamo che Alfonso d'Este e Leone X facessero gli uomini grandi, come il calzolaio fa gli ativali, e di tratto in tratto gridiamo al Governo, secondachè scrive l'autore poc' anzi citato: dateci uomini grandi, dateci uomini grandi, come se gli chiedessimo fanali!

Tutto tende a concludere che lo Stato deve sussidiare, se volete, largamente, deve invigilare l'istruzione, ma non deve per nessun modo inseguare.

L'onorevole Carlo Matteucci vi proponeva un bilancio di undici milioni; io confido di mostrarvi a tempo opportuno che cinque o sei milioni basteranno.

Il Ministero del Guardasigilli ha un bilancio di 32 milioni. Da vero che ci costa troppo cara questa benedetta giustizia! Ma fate un altro ordinamento, sopprimete i tribunali di circondario; riducete a numero discreto le diciotto Corti d'appello: fate una Corte sola di Cassazione, e vedrete se non basteranno venti milioni.

Che dirò del Ministero dei Lavori Pubblici?

Noi facciamo la cucina per l'avvenire. Sventriamo il pollo, dice lo scrittore citato, giriamo lo spiedo, talchè i nostri posteri non abbiano altra fatica a fare se non quella di adagiarsi alla mensa e mangiare di buon appetito. (Si ride)

Chi vorrà credere che si passeggi a cavallo sopra il cassero dei bastimenti? Ebbene! vi hanno ufficiali di marina, se il vero mi si disse, i quali godono molte razioni di foraggio!

Due parole della burocrazia. Ogni uomo venendo al Ministero ha le sue idee, le sue preoccupazioni; nomina nell'entrare, nomina prima di uscire, senza contare coloro che si riserva in *pectore*. Altro non dico. Ma il fatto è che tutti i Ministeri sono ingombri di ufficiali, e che lo Stato paga 40 milioni di pensioni; somma enorme che non stimo paghi la Francia che pure li stipendia con più larga misura. Vi hanno più generali che brigate; vi hanno 17 generali d'artiglieria: forse non sono altrettanti in una Francia. In fine vi fu tale Ministro il quale impose le dimissioni per dar luogo ad altri, e in pochi mesi che stette al potere creò sette tenenti generali.

Un cenno del sistema di dissipazione.

Sapevate che Torino era capitale provvisoria. A che dunque i marmi ne' palagi dei Ministeri? a che i mobili eleganti? a che i quadri che costano tanto danaro?

Un fatto curioso udiva, non è molto tempo, dall'onorevole Ministro delle Finanze, il quale andato un giorno a visitare una signora d'intima sua conoscenza, si udì dire: « Siete voi il Ministro delle Finanze? » E avutane risposta affermativa: ed è questo, replicò, il risparmio che fate? — Così dicendo gli poneva sott'occhio l'almanacco del Governo legato in pelle finissima e dorata!

Signori, io penso che la legge recherà lo scintento universale. Pensate soprattutto all'esercito, pensate che finchè una nazione non abbia raggiunti i suoi destini, l'esercito è la nazione. Pensate ai parroci che retribuite con 600, con 800, con 1000 lire. Oltrechè è cosa

assurda un clero stipendiato, voi retribuite i parroci meno assai che non sieno retribuiti i servitori de' ricchi signori.

Io non dirò dei rimedi a tutta questa serie di mali.

Io prevedo un avvenire prossimo, un avvenire rinoto un avvenire remotissimo.

Se le cose procedono di questo passo, il prossimo avvenire ci troverà sempre in disavanzo. L'avvenire remoto è quello del quale ho parlato fin dal principio, l'imposta progressiva. L'avvenire ultimo non vorrei dire, o Signori, ma tutti lo sentono, e lo dirò anch'io. Non è uno spettro il socialismo: esso già si vede, si tocca, e i Governi d'Europa sono essenzialmente socialisti.

Signori, è un sistema il nostro, che non può, non deve durare.

Mi viene in mente un proverbio spagnuolo, ed io lo dirò perchè amo assai di ricordare quei proverbi i quali esprimono la sapienza di questa sentenziosa nazione: *No tenemos para pan y compramos ravanitos*. Non abbiamo per pane e compriamo i ravanelli per aguzzarci l'appetito!

Io penso, che, sopra al buono ordinamento, sopra allo restringere in minori proporzioni la burocrazia; un terzo degli stipendiati che sono potrà bastare al servizio dello Stato. Sieno pochi, ma retribuiteli degnamente. Ricordo che nel Ministero degli esteri, quando non era una Italia ancora ma soltanto un regno di Sardegna, era maggior numero di stipendiati di quello fosse nel Ministero degli esteri di Londra.

Voci. Oh!

Senatore Stotto Pintor. Sicuro, più! Se vi ha qualche esagerazione, la cosa si approssima al vero.

Altro rimedio, o anzi il massimo dei rimedi è di rendere rispondevole di tutti i bilanci il Ministro delle Finanze, sindacatore de' suoi colleghi egli, sindacato dalla Corte dei Conti egli stesso.

L'ultimo rimedio, o Signori, sta nelle nostre mani, ed è l'abolizione totale, assolutissima, di tutte le spese maggiori straordinarie.

Io vi confesso che, tranne le ultime leggi in favore di questa città di Torino, io non ho dato nè darò mai un voto bianco per una spesa maggiore qualsiasi.

Il compianto Domenico Buffa, parlando un giorno dell'esercito del Regno subalpino, dichiarava nemico della patria chiunque avesse voluto diminuire l'esercito di un solo soldato. Io alla mia volta dichiaro nemico della patria chiunque concorra col suo voto a sprecare uno scudo.

Mi riassumo e dico: si faccia l'ordinamento tante volte domandato e promesso; si riduca al puro bisognevole il numero degli ufficiali pubblici; si ponga fine una volta al sistema della dissipazione. Se dopo tutto ciò rimanga ancora la necessità di questa legge, io la voterò almeno in parte.

Ci si dice: la legge è urgente, necessaria, indispensabile per fare onore ai nostri impegni dentro que-

st'anno. Ebbene! io primo voterò le durezza della legge, ma a nessun patto voterò l'ingiustizia, non voterò la ritenuta sulle pensioni.

Che se poi vi abbia una ragione d'urgenza, io la voterò come legge temporaria e transitoria, voterò cioè la ritenuta sugli stipendi per un solo anno finchè, messi in atto tutti gli altri mezzi ai quali ho fin qui accennato, io possa persuadermi che non vi è modo di evitare questo che io continuo a credere e chiamare un male grandissimo. votare la legge senza tale modificazione, senza tale riserva, mi parrebbe essere (giusta la nota espressione di cui non approvo la moralità) mi parrebbe, io dico, di essere, più che un delitto, un errore.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io parlo contro il progetto di legge; se mai taluno volesse prima sostenerlo, alterando, la discussione riescirebbe più ordinata.

**Presidente.** Inscritto non vi è alcun Senatore.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando anch'io la parola come membro della Commissione.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole preopinante ha trovato in questo disegno di legge mancanza di loggia, di giustizia e di buona politica; vi ha trovato ipocrisia, vi ha trovati tanti e tali difetti che se un decimo di essi esistesse realmente, il Senato per verità lo dovrebbe respingere e ad un tempo respingere dal suo cospetto chi si è fatto presentatore di un progetto di questa fatta.

L'onorevole Siotto-Pintor è oltre a ciò entrato in molte considerazioni; ma siccome egli parti da un punto di vista secondo il quale si pizzica da tutti un po' del matto...

**Senatore Siotto Pintor.** Il secolo!... il secolo!...

**Ministro delle Finanze...** Così mi permetto di non seguirlo nè punto nè poco nel suo discorso. Piuttosto io mi tratterrò a rilevare alcuni degli argomenti addotti dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale per organo del suo relatore, e ad indicare brevemente le ragioni per le quali io debba insistere a pregare il Senato di voler dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, malgrado che uomini autorevolissimi siano d'avviso contrario.

Possano forse aver fatto impressione nell'animo del Senato anzitutto le cose testè pronunziate dall'onorevole Siotto-Pintor, dette altre volte già anche nell'altro ramo del Parlamento, pubblicate in taluni giornali, cioè che con questa legge venisse ad essere grandemente peggiorata la condizione dei funzionari pubblici quasi che si operasse per essa una vera ed importante riduzione del loro stipendio, così che la legge riescisse veramente improvvida ed inopportuna.

Signori, è d'uopo su questo punto rettificare i fatti. Anzitutto bisogna notare che nella maggior parte delle

provincie del Regno altre leggi imponevano ritenute relativamente assai più elevate di quella che non imponga la legge attuale. E se vogliamo parlare anche soltanto dello stato odierno delle cose, oggi 12 dicembre 1864, vediamo in quale situazione si trovino per la maggior parte i pubblici impiegati per i quali si è fatta l'unificazione dell'amministrazione, e sono per conseguenza in ogni parte del Regno sottomessi alle stesse norme. Ora la posizione presente di forse più che i nove decimi degli attuali impiegati è la seguente: che per le somme le quali non superano le lire 2500 si fa una ritenuta del 2 0/0, per quella parte di stipendio che va fino a 5000 si fa la ritenuta del 3, indi del 4 e del 5 per 100. Non parlo per ora degli stipendi più alti; mi limito a quelli meno elevati i quali, come osservava con ragione l'onorevole preopinante, riguardano precisamente la più gran parte degli impiegati.

Ora quale sarebbe la condizione delle cose secondo il nuovo disegno di legge?

Fino a lire 800 di stipendio (e si noti che questo assegno di 800 lire si corrisponde non solo ad impiegati d'ordine basso come uscieri ecc., ma è percepito altresì da parecchi di coloro che sono collocati in aspettativa o in disponibilità, e che per effetto della riduzione voluta dalla legge percepiscono meno di L. 800); fino allo stipendio di lire 800 il disegno di legge applica l'1 0/0, cioè la metà meno di quello che si ritiene secondo la legge attuale.

Dipoi a tutti coloro che hanno uno stipendio inferiore alle lire 1200 si applica col presente disegno di legge il due per cento in guisa che per costoro la condizione attuale delle cose non è per nulla cambiata.

Facciamo ora un passo di più per venire allo stipendio delle lire 2000, che in massima è lo stipendio medio della massima parte degli impiegati, come ho riconosciuto da alcune informazioni che ho fatto assumere nell'amministrazione finanziaria.

Vi sono altre amministrazioni in cui la media di questi stipendi può essere più elevata, ma credo di non andare errato asserendo che la media degli stipendi sia intorno alle lire 2000.

Or bene, per questo stipendio con l'applicazione della legge oggi vigente, si fa una ritenuta del 2 0/0, cioè di L. 40. Invece colla legge presentata, fino a L. 1200 si farebbe la ritenuta del 2 che forma 24 lire; sulle L. 800 necessarie a raggiungere le lire 2000 si farebbe la ritenuta del 3 0/0, che darebbe altre L. 24 che aggiunte alle precedenti darebbe un totale di L. 48. Si cresce adunque la ritenuta da L. 40 a L. 48, vale a dire, si aumenta la ritenuta di 8 lire all'anno, cioè di 2/3 di lira al mese. Vede ora il Senato se sono fondate le asserzioni dell'onorevole Siotto-Pintor intorno alle conseguenze di questa legge.

Ma si osservava ancora: voi fate una legge che ha un carattere progressivo, un carattere condannato da tutti i più sani principii economici, poichè audate accrescendo questa ritenuta fino al 16 0/0; voi cercate di

introdurre nella nostra legislazione finanziaria un principio che conduce alla spogliazione quando sia spinto fino alle sue ultime conseguenze.

Per verità io potrei rispondere che anche qui non ci scostiamo molto dall'attuale stato di cose, imperocchè il principio dell'aumento del tasso della ritenuta sullo stipendio è ammesso, se non vado errato, in quasi tutte le leggi che reggevano in Italia tale materia. Nè credo che nessuno dei legislatori che hanno atteso alla redazione di queste leggi abbia creduto di fare un'imposta che avesse il carattere della progressività: ma, Signori, quest'aumento di tasso della ritenuta coll'aumento dello stipendio è una necessità che dipende dal modo con cui sono redatte le leggi sulle pensioni: è una questione aritmetica, e non ha per nulla il carattere di progressività che voleva attribuirvi il precipitante.

La ritenuta che si propone con questa legge ha questo solo e semplice carattere di essere ritenuta per la formazione di una parte del fondo di pensione e non porta nessuna traccia di carattere d'imposta.

E per certo, avendo io in qualche parte contribuito all'adozione del progetto di legge per cui fu posta la tassa sui redditi della ricchezza mobile, non vorrei ora far cosa per cui si venisse a proporre tasse speciali.

Io intendo semplicemente, che questa legge abbia carattere di ritenuta e non carattere di tassa. Ora consideriamo quali sono i principii che informano la legge del 14 aprile 1864 sulle pensioni, la quale ora è estesa a tutta l'Italia.

Il carattere di essa è il seguente: che la pensione si debba computare sulla media dello stipendio percepito dall'impiegato nell'effettività di servizio, durante l'ultimo triennio.

Ora, Signori, se la pensione dovesse essere corrisposta colle norme abituali; quale dovrebbe essere il principio a cui commisurare l'entità della pensione stessa?

Dovrebbe essere evidentemente la somma delle ritenute dall'impiegato rilasciate; e siccome queste ritenute si potrebbero allora proporzionare certamente agli stipendi, si dovrebbe prendere per base della liquidazione della pensione, non già lo stipendio dell'impiegato durante l'ultimo triennio, ma la somma degli stipendii che dall'impiegato fu percepita.

Invece cosa succede colla legge attuale? Succede che a misura che lo stipendio di un impiegato si eleva, aumenta nella stessa ragione la ritenuta, salvo il limite delle lire 8000. La quale limitazione io stimo troppo poco importante perchè valga la pena di desumerne un argomento contro il presente progetto di legge. Ed io per parte mia non avrei che da osservare come nel progetto di legge sulle pensioni che ebbi l'onore di portare innanzi al Parlamento, non avea proposto la riduzione delle antiche pensioni a lire 8000, perchè comprendeva benissimo, come quando si fosse pot' trattato di ritenuta, tale limitazione avrebbe potuto servire a taluno d'argomento per combattere l'andamento che debbono avere le ritenute.

Ma prescindiamo dal parlare di questa limitazione che evidentemente dal legislatore è stata imposta per altre considerazioni nelle quali non occorre di entrare.

Ora, ripeto, la posizione in cui si trova un impiegato è la seguente:

Prendiamo ad esempio due funzionari i quali abbiano fatto carriera di conserva fino a tre anni prima del loro collocamento a riposo. Uno sia giunto sino al grado di capo di divisione al termine della sua carriera, l'altro tre anni prima di terminare la sua carriera sia stato elevato al grado di direttore generale.

Le ritenute fatte su ambedue gli stipendi durante tutto il periodo della rispettiva carriera, salvo gli ultimi tre anni, sono perfettamente identiche, ma la pensione si computa per l'uno in base allo stipendio di lire 6000, per l'altro in base ad uno stipendio di lire 8000.

Vorrà ora taluno sostenere che quando la pensione maggiore sia compiuta su questo stipendio dell'impiegato che ebbe la fortuna ed il merito di essere elevato a grado superiore si faccia sopra questo aumento di stipendio una ritenuta maggiore, si caschi perciò in una imposta progressiva.

Questa, ripeto, è una questione meramente aritmetica, e non dubito che tutti i legislatori i quali hanno messo mano a leggi sulle ritenute, e che hanno applicato il principio dell'aumento del tasso della ritenuta coll'aumento dello stipendio non hanno certamente inteso di fare una legge, che portasse in sé germe alcuno del principio della progressività.

Mi pare di avere abbastanza dimostrato la poca entità della variazione fatta dalla legge attuale allo stato odierno delle cose.

Potè forse dirsi qualche cosa sopra gli stipendi più elevati, ma del resto osserverò in generale sopra ciò che concerne gli stipendi, che se si crede, che in talune amministrazioni essi non siano abbastanza elevati, questa è un'altra questione: si propongano degli aumenti convenienti per queste speciali amministrazioni, si discuta in ciascun caso speciale la questione, si prenda un opportuno provvedimento, ma io dico, che sulla legge delle pensioni, che resta innanzi, queste ritenute, che vi sono proposte, non sono informate a principii meno giusti e direi di più non sono certamente sufficienti per ripagare lo Stato delle pensioni.

Io non so dove l'onorevole Siotto-Pintor abbia preso quel suo calcolatore il quale gli trovava che le ritenute attuali messe ad interesse composto potessero dare un fondo più che sufficiente per le pensioni che attualmente si pagano.

Temo che l'onorevole Siotto-Pintor si sia rivolto ad un calcolatore poco esperto in questo genere di cose, imperocchè se egli si fosse rivolto a qualcheduno che avesse familiarità con essa, gli sarebbe stato detto che le ritenute attuali non basterebbero a fare un fondo per le pensioni se non tra la metà ed il terzo di quello che attualmente abbisogna.

Mi si obietterà forse, che le pensioni di oggidì sono esagerate, che i 40 milioni, che al presente abbiamo nel bilancio passivo a titolo di pensioni certamente diminuiranno a misura, che la amministrazione andrà innanzi: che questa grandezza delle cifre rappresentanti le pensioni è un fatto dovuto all'essersi fuse insieme tante amministrazioni all'essersi collocati a riposo tanti impiegati.

Ebbene! Per parte mia dichiaro; ho grande paura che questo fondo invece di diminuire vada per contro crescendo, imperocchè non bisogna dimenticare, che molte di queste pensioni sono state computate sopra stipendi minori di quelli, che oggi si danno. Non bisogna dimenticare, che dal 1859 in qua grandi aumenti di stipendio sono stati fatti in tutte le amministrazioni . . . . .

Senatore **Marzucchi** (*interrompendo*). Poorchè in Toscana.

**Ministro delle Finanze.** Quando l'unificazione sia giunta anche in Toscana, gli stipendi vi cresceranno pur grandemente e quindi andrà crescendo anche il fondo delle pensioni.

Del resto io accetto quest'augurio, che il fondo delle pensioni debba diminuire, ma confesso, che non ne ho speranza alcuna.

È avvenuto anche nel Parlamento subalpino che sempre si sperava la diminuzione del fondo delle pensioni: invece è sempre andato crescendo.

Mi si dice: la vostra legge può forse essere tollerata nelle condizioni attuali delle cose per il rimanente, ma non per l'articolo 7, che riguarda la ritenuta sulle pensioni.

Io comincerò col dichiarare che per me non accetto la legge, senza l'articolo 7.

Per me la legge non esiste senza quell'articolo: e questo, io dirò, prima di tutto per ragioni che dipendono dal mio modo di vedere la questione, e poi per altre ragioni speciali che andrò esponendo.

Io vedo giusta la ritenuta sulle pensioni reversibile; imperocchè quando si fa una ritenuta sullo stipendio la quale è insufficiente per costituire il fondo della pensione, non si può sostenere in alcun modo che vi sia un diritto acquisito per queste pensioni stesse.

Non so come avendo un impiegato lasciato delle ritenute le quali costituiscono un capitale il cui frutto reso a vitalizio è di una cifra rispondente appena alla metà o al terzo soltanto di quello che lo Stato gli dà a titolo di pensione, io non so come in presenza di queste condizioni fatte dalla legge sulle pensioni, si possa sostenere ingiusto che una nuova legge stabilisca una ritenuta sopra tali pensioni. Io dirò che dal momento che questa pensione è reversibile sta tanto la ritenuta sopra la pensione stessa, come sopra lo stipendio.

Vi poteva essere qualche obiezione sulle pensioni delle vedove, e degli orfani: ma io credo che anche qui si poteva perfettamente sostenere la giustizia della

ritenuta: imperocchè poteva benissimo chiedersi una ritenuta per provvedere alla continuazione del fondo per pagare le pensioni stesse; ma ad ogni modo, nell'altro ramo del Parlamento, io non ho esitato ad accordarmi con coloro i quali sostenevano opinioni analoghe a quelle state oggi manifestate intorno a questo articolo, e dall'Ufficio Centrale enunciate, io non esitai, dico, a convenire che per le vedove e per gli orfani la ragione delle ritenute esisteva in grado meno elevato, che per le pensioni reversibili.

Ho quindi abbandonato questa parte di ritenuta da me richiesta.

Ora mi pare che l'altro ramo del Parlamento togliendo ogni ritenuta sulle pensioni minime, ritenendo l'uno per cento sulle pensioni poco elevate, e lasciando soltanto il due per cento sulle pensioni più alte, ha tenuto conto di tutte le circostanze di equità e di tutti i riguardi che si potevano far valere.

Del resto, o Signori, questa ritenuta sulle pensioni era anche imposta da parecchie leggi precedenti, non a titolo di tassa ma a titolo di ritenuta. Di più: guardando addentro alla legge del 1852, non nascondo che ci vedo più il carattere di ritenuta che di tassa propriamente detta; imperocchè, o Signori, nell'antica legislazione subalpina avevamo tasse mobiliari e personali che colpivano i redditi, e per conseguenza non si poteva vedere come, presa la cosa in se stessa, si dovesse applicare una tassa speciale sul reddito della pensione, mentre si fossero lasciate esenti le altre specie di redditi. Le altre specie di redditi che non fossero colte dalle patenti e via discorrendo, erano essenzialmente colte dalla tassa personale e mobiliare. Or bene questi redditi di pensione erano già anche colpiti da questa imposta. Oltre a ciò la legge del 1852 applicava una diminuzione di pensione, che la legge chiama eccitamento tassa, ma che agli occhi miei ed agli occhi della Commissione della Camera elettiva avea carattere di ritenuta e non di tassa.

Non nascondo che questo ramo del Parlamento fu di opposta sentenza, imperocchè mise un articolo contrario; ma io credo che non siano state svolte in quella circostanza le ragioni che militavano per farla considerare come ritenuta e non come tassa.

Dico questo soltanto per far vedere come nelle legislazioni antiche vi erano ritenute sulle pensioni.

Del resto poi se ci volgiamo alle provincie meridionali, scorgiamo che tale ritenuta era interamente esplicita; non meno esplicita son parecchie altre legislazioni.

So benissimo che in alcune parti del Regno non vi era alcuna ritenuta, come per esempio in Toscana ma questo principio della ritenuta sulle pensioni non è certo cosa nuova nelle legislazioni italiane.

Sono poi nella necessità di insistere sopra l'articolo 7. anche perchè ho veduto tutte le opposizioni politiche, e tutte le opposizioni alla legge concentrarsi sopra quest'articolo, il quale è quello che si presenta più vul-

deverabile poichè mi sembra che appunto chi non vuole la legge si faccia specialmente ad oppugnarlo; e per conseguenza mi sia lecito alla mia volta il ripetere che per me la legge senza l'articolo 7 non esiste.

Ha detto ancora l'onorevole Siotto-Pintor e fu da altri ripetuto che questa legge farà un pessimo effetto politico, perchè disugnerà gli impiegati.

L'onorevole Siotto-Pintor venne ad espressioni che mi duole sieno state pronunciate in un recinto come questo, ma mi permetta di essere di una opinione diametralmente contraria.

Ha parlato dell'esercito come se questa legge dovesse essere cagione di disgusti in esso.

A questo riguardo io ho per me l'avviso di alcuni dei miei colleghi, i quali delle tendenze dell'esercito credo ne sappiano più di quello che ne sa l'onorevole Siotto-Pintor. Ebbene il Ministro della Guerra ne ha fatto alla Camera dei Deputati esplicita dichiarazione, ed ha detto che l'esercito desidera di essere equiparato agli impiegati civili per la legge sulle pensioni, e per ciò fa volentieri dono della ritenuta.

Questo è quello che si desidera dall'esercito e non punto quello che ha indicato l'onorevole Siotto-Pintor. Del resto, Signori, di quest'effetto politico che possa fare la ritenuta, io non ho punto paura: in primo luogo, ripeto, perchè è evidente agli occhi di chiunque prenda la penna in mano per vedere come stanno le cifre, che la variazione allo stato attuale delle cose, quantunque non nascondo nel suo complesso per lo Stato non sia senza importanza, tuttavia per i singoli individui è di poco momento come risulta dall'esempio che vi ho esposto.

Ho udito anche dire in un'occasione recente che i contribuenti non avrebbero corrisposto: io ho ben altra opinione del paese il quale vuole assolutamente costituirsi, ed io non dubito, che come tutte le classi dei contribuenti hanno di recente dato splendido esempio di patriottismo, seguendo le tracce che vennero dall'alto, io non dubito che anche gli impiegati si soggetteranno volentieri a questa ritenuta la quale non può essere affatto insufficiente per costituire quella pensione che loro accorda la liberalità dello Stato.

Mi permetto quindi di credere che il Senato non vorrà negare il suo suffragio a questo disegno di legge, malgrado le vive opposizioni di cui esso è stato fatto segno; opposizioni che del resto non mancano e non mancheranno mai a nessun progetto finanziario.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Siotto-Pintor. Il signor Ministro mi accusa di aver io detto parole che egli non avrebbe volute udire in questo recinto.

Per quanto io discenda nella mia coscienza non ho colpa ad appormi, imperocchè sono stato primo a protestare, come credo fermamente che tutti gli ufficiali

dello Stato subiranno con rassegnazione questo grande sacrificio.

Ma essendo la legge perpetua, noi non possiamo prevedere l'avvenire e forse i futuri ufficiali pubblici non saranno altrettanto virtuosi che i presenti.

Mi sembra che qui nulla ci sia che possa offendere quella delicatezza che si vuole usare in questo recinto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, or son pochi giorni io ho appoggiato colla mia parola e col mio voto la proposta che il signor Ministro delle Finanze ha recato in questo consesso per correggere le condizioni delle Finanze sino al termine dell'anno che corre.

Egli proponeva allora aggravazioni d'imposte esistenti in larga misura, e chiedea eziandio all'imposta fondiaria l'anticipazione d'un anno intero.

L'appoggio della mia parola e del mio voto non fallirà mai a tutte quelle proposte, nelle quali io trovi che la giustizia, l'equità ed il senso politico sieno bene osservati; ma laddove io scorgessi in esse quei difetti che scorgo nel presente disegno di legge, lo oppugnerei virilmente.

Io non disconosco per nulla la necessità d'imporre una ritenuta sugli stipendi, la quale contribuisca a formare un fondo per il pagamento delle pensioni a chi riunisce le condizioni dalla legge prescritte per aver diritto a conseguirla; lamento però che si sia in certo modo messo il carro davanti ai buoi, che siasi cioè fatto votare la legge sulle pensioni (la quale ha allargato in certe condizioni la misura delle pensioni preesistenti) prima dell'attuale progetto, il quale avrebbe dovuto precederla, ed a cui doveva servire di base.

Questo è un difetto di opportunità, una mancanza di tatto politico, il quale fa sì che, se questo progetto di legge sulla ritenuta avesse preceduto quello delle pensioni, sarebbe stato accolto con nessuna o ben poca difficoltà, perchè immediatamente dopo seguiva il rimedio al dolore, che quello aveva potuto causare.

Io trovo giusta, come dissi, una ritenuta per far luogo alle pensioni, ma credo fermamente che il provvedimento che viene proposto non sia sufficiente per far fronte alle pensioni; e, quel che forma la sua pecca principale ai è che non è osservato quel principio di giustizia e di equità che informare debbe le leggi.

Io, nel corso del tempo che ho passato nell'amministrazione, ho potuto riconoscere che anche una ritenuta del 2 1/2 0/0 sugli stipendi, accompagnata da certe altre agevolanze, come quella della devoluzione per un dato tempo della vacanza di un impiego alla cassa delle pensioni, e da altri vantaggi an. ora, non fosse un sistema il quale valesse, a capo di qualche anno, a far fronte alle pensioni o tanto meno poi alla reversibilità a favore delle vedove e dei pupilli.

Rammento per queste provincie una legge del 1821; per la quale era istituita una cassa delle ritenute a favore degli impiegati tutti di ogni grado, dipendenti dall'amministrazione delle dogane e gabelle. La ritenuta



era del 2 1/2 0/10; vi aveva a favore della Cassa un primo mese di vacanza; vi aveva altresì una parte larga sul prodotto delle contravvenzioni; vi aveva finalmente ancora un certo concorso sul prodotto dei piombi che era a favore degli impiegati.

Il governo allora assunse a suo carico tutte le pensioni che esistevano, e continuò quelle stesse largizioni; durante, se non isbaglio, 15 anni.

Ebbene, o Signori, non ostante che le pensioni fossero limitate a somme relativamente molto tenui, poiché non vi era pensione che potesse eccedere le tre mila lire, per quanto lungo fosse il servizio, ed in certi gradi subalterni non poteva eccedere una misura anche molto minore di questa, con tutto ciò a capo di 15 anni si trovò che l'assegno che il governo aveva continuato a dare per far fronte alle pensioni allora esistenti non era sufficiente, e che mancava ogni anno una somma di rilievo, la quale andò sempre progredendo.

Quindi in quanto a me accetto il principio di una ritenuta come un concorso per far luogo al servizio delle pensioni; ma accettandolo in questo senso io non posso ammettere l'altro principio della progressività delle ritenute. L'onorevole Ministro ha cercato di dimostrare che in quel sistema non vi ha progressività.

Io non so come girando le parole si possa arrivare al concetto diverso da quello che si presenta di primo tratto, ma per me sarà sempre progressività una ritenuta, un'imposta qualunque la quale non sia proporzionale su tutto, ma vada gradatamente crescendo a misura che si aumenta la somma; se v'ha progressione la credo questa.

A me ripugna assolutamente di introdurre nella nostra legislazione finanziaria un germe il quale verrebbe invocato ed il quale potrebbe produrre gravissime conseguenze; quindi mentre non sarei alieno dall'ammettere anche una ritenuta maggiore del 2 1/2 per 0/10 nelle categorie minori, io vorrei che fosse eguale per tutte le classi e non limitata ai piccoli stipendi.

Si è voluto fare dall'onorevole signor Ministro il paragone di due impiegati che avendo lo stesso soldo, al termine delle loro carriere, uno abbia avuto un soldo maggiore negli ultimi tre anni, e disse guardate che due impiegati che hanno concorso nelle stesse somme durante la loro carriera a fare il fondo della pensione, in ultimo un di questi due che progredi ad un posto superiore viene a percepire a titolo di pensione maggiore somma di quella cui avrebbe diritto il suo collega.

Io non lo contesto; se dovessimo fare una Cassa di ritenute in cui ciascuno mettesse in essa una data somma per godere in ultimo una pensione più o meno cospicua, crederei allora che bisognerebbe lasciare la libertà; ma qui sappiamo che sul fondo che si riterrà, non v'è possibilità, e ve lo ha detto il signor Ministro e lo confermo per la mia antica esperienza, di pagare forse nemmeno un terzo delle pensioni iscritte.

Quindi non bisogna portare la cosa sul terreno come se si trattasse di una società di tontine in cui ciascuno

mette un tanto, e su quel tanto che mette si regola la sua pensione. No, o Signori, non si tratta di tontina, è un alleviamento che il Governo domanda per poter far fronte alle pensioni.

Io capisco che l'aver così gravato gli stipendi più cospicui sia, mi si permetta il dirlo, una concessione fatta all'opinione, la quale vuole che la burocrazia sia tropp'oltre estesa, che gli impiegati sieno troppo gravamente retribuiti; e per conseguenza forse non volendosi addirittura togliere il male dalla radice, riducendo quegli stipendi che si credono troppo forti, siasi con un mezzo indiretto arrivati allo stesso concetto; ed io queste mezze misure non le accetto.

Credo che al Governo spetta di riconoscere se vi ha eccedenza d'impiegati, se le loro retribuzioni sono eccessive in ragione del servizio che prestano e degli anni che hanno già consacrato alla cosa pubblica, ed ove riconosca eccesso deve dar mano alle forbici e tagliare quello che vi ha di soprappiù.

Qui per non voler recidere dagli organici quella sovrabbondanza d'impiegati che vi ha, si grava invece sulla totalità, e si porta in essi uno sgomento, che pur troppo esiste laddove l'impiegato non sia tranquillo del suo avvenire.

O gli stipendi maggiori sono troppo forti, ed allora si debbono ridurre; o non sono eccedenti, ed in tal caso non gli rasecate indirettamente con una misura che per me ha il peccato originale, quello di essere progressiva.

Vi sono migliaia d'impiegati che trovansi in aspettativa, e che per lasciarli godere dell'integrità dello stipendio si aggiungono a quella o a questa amministrazione.

Signori, tagliate alla radice il male, mettete fuori dei ruoli quegli impiegati che sono sovrabbondanti; date loro un'ultima destinazione, ed allora trattate gli impiegati di cui avete d'uopo per il lavoro, come debbono esserlo, poiché il signor Ministro che ha già passato tanto tempo nelle amministrazioni saprà, ed io nel corso della mia lunga carriera ho veduto, che quando l'impiegato non è tranquillo sulla sua sorte, quando egli debba sempre stare inquieto sul *quid* e sul *quantum* possa avere alla fine del mese, quell'impiegato poco lavora, e se lavora lavora male, ed il suo frutto non corrisponde più a quello stipendio che gli date.

Dunque io concludendo riguardo a questa prima parte della legge dico, che ammetto completamente una ritenuta per venire in soccorso della Finanza pel pagamento delle pensioni, che debbe corrispondere, ma non ammetto la progressività.

Sulla seconda questione poi, quella cioè delle pensioni, mi dichiaro assolutamente contrario al principio che le medesime possano essere tassate.

A termini della legge stata or son pochi mesi votata egli è della massima evidenza che quando un impiegato ha gli anni di servizio e le condizioni volute per avere una pensione, questa gli è dovuta di diritto. Egli può far

valere questo diritto avanti i Tribunali, e dal giorno in cui la pensione è concessa esso ha un diritto verso il Governo pari a quello di qualunque altro creditore; e se noi avessimo introdotto, ciò che in altri paesi è stato pure introdotto, cioè che a vece di concedere un certificato di pensione, si concede una certa e corrispondente quantità di rendita sulla Stato, naturalmente nominativa, domando io se la medesima si potrebbe direttamente tassare. Quando l'impiegato ha ottenuto la pensione, egli ha compiuto il contratto che aveva col Governo. Il Governo riconosce che prezzo della sua opera è quella pensione che gli dà: esso è creditore verso lo Stato, e se si dovesse credere che queste pensioni si possano ancora tassare, non ci sarebbe più ragione, per cui il Governo non tassasse eziandio i crediti de' fornitori che possono avere per qualunque titolo.

Mi si dice che questo sistema era in vigore in certe parti d'Italia, io non lo so, ma voglio ammetterlo; tuttavia questa non è una ragione per cui lo si debba introdurre in questa legge.

Signori, sono pochi mesi, 6 o 7, che voi avete in questo recinto riconosciuto tale principio coll'eliminare dalla legge per un'imposta sulla ricchezza mobile la tassa dell'un per cento che era stata mantenuta sulle pensioni, e tale eliminazione l'avete fatta perchè quella era una tassa e non una ritenuta, perchè stabilendo una tassa proporzionale sui redditi della ricchezza mobile e così sulle pensioni voi non potevate ritenere le due tasse sovra la stessa rendita, e che questa fosse una tassa e non una ritenuta, io prego il signor Ministro a volersene persuadere col ricorrere agli atti del Parlamento subalpino.

Quando la legge che imponeva una ritenuta ed una tassa sugli stipendi ed una tassa sulle pensioni venne in discussione in questo consesso, vi fu in allora l'intendente della lista civile Senatore Pamparato, il quale sorse a contrastare che quella tassa potesse eziandio colpire i pensionati della Casa Reale che una volta erano a carico di detta Casa Reale, e poi per effetto d'accordi erano passati a carico dello Stato, osservando che se questi impiegati avessero continuato a percepire le loro pensioni a carico della Casa Reale non sarebbero stati assoggettati alla ritenuta.

Ed il conte di Cavour rispose che questa era una tassa e non una ritenuta, talchè essendo una tassa, non vi era ragione per cui quegli impiegati non la dovessero subire.

Ora, poichè per effetto della legge sulla ricchezza mobile voi tassate le pensioni tutte, senza che possano sfuggire alla tassa perchè portate da documenti pubblici, voi non potete tassarle una seconda volta con un'imposta diretta dell'uno o del due per cento perchè anche qui avete un poco di progressività.

Ma si oppone che questi pensionarii possono essere tassati in quanto che la loro pensione porta la reversibilità a favore della vedova e dei pupilli.

Si, o Signori, la pensione porta la reversibilità per la vedova e per i figliuoli che saranno in età pupillare, ma allora bisogna mettere la tassa su costoro, costoro non il pensionario pagheranno l'imposta.

Evidentemente voi mi ponete questa tassa sul riflesso della reversibilità, ma quando questa reversibilità non può esistere perchè il pensionario non ha nè moglie nè figliuoli, non può aver luogo l'imposta, poichè chi prende moglie dopo che è ammesso a pensione, non trasmette verun diritto nè alla moglie nè ai figli.

Dunque questa ragione non calza per nulla ed è un aiuto ad una causa, mi si permetta il dirlo, molto disperata.

Convengo che il signor Ministro cerchi di fare, come suol dirsi di ogni erba fascio, ma io non sono disposto a dargli questo fascio così alla rinfusa; a tutte le leggi presiedere debbe un principio di giustizia e di equità.

Si è detto ancora che appunto perchè la vedova od i pupilli non trasmettono più il loro diritto a nessuno, le loro pensioni vanno esenti dalla ritenuta; io non credo che sia questa la ragione per cui si propone a riguardo di costoro l'esenzione dalla tassa, credo invece che sia questa stata motivata da un principio di commiserazione, mi si permetta, mal collocato, perchè se voi non date la pensione che a quella vedova che si trova in istrettezze anche relativamente alla sua condizione sociale, io capirei che allora voleste essere larghi e non menomarle questo sussidio colla ritenuta, ma nella legge non c'è distinzione. Sia pure la vedova milionaria, avrà diritto alla pensione per la morte del marito alle stesse condizioni, che la vedova la quale si trovi in strettissime condizioni di fortuna. Quindi questa è una ragione di commiserazione che non la credo fondata.

Io mi riassumo. Ammetto la ritenuta sugli stipendii per far luogo alla pensione di riposo, non come mezzo unico per pagare la pensione ma come sussidio, poichè se si dovesse considerare questa ritenuta come solo fondo destinato alle pensioni, bisognerebbe che fosse ben maggiore.

Io la ammetto del 2 1/2 0/0, l'ammetterò del 3 0/0; ammetterò che le prime nomine possano non godere interamente del favore per qualche tempo e che la porzione di stipendio che loro spetterebbe sia data allo Stato come compenso proporzionale del debito che si assume delle pensioni, ammetterò ancora quelle altre facilitazioni che possono essere convenienti per aumentare il fondo della dotazione delle pensioni, ma non posso ammettere la progressività loro.

Rispetto poi alle pensioni io sono disposto a votare altre leggi anche di ben maggiore importanza che non è questa, non si tosto il Ministero le presenti, ma non ammetterò niente che sappia d'ingiustizia, o di un principio che una volta accolto può condurre a conseguenze gravissime. Ammetto dunque la prima parte modificata e respingo l'ultima.

Senatore **Martinengo**. Domando anch'io la parola.

**Presidente**. La parola spetta al Senatore Di Castagnetto.

Senatore **Di Castagnetto**. Le parole dette dall'onorevole Senatore Di Revel mi dispenserebbero dall'entrare in questa discussione, se non fosse che il nostro Ufficio Centrale presentando la combinazione straordinaria di un relatore che rappresenta la minoranza, mi è necessario di dare al Senato alcune spiegazioni.

Sovra un punto solo fummo tutti d'accordo, ed è dello ammettere la ritenenza sugli stipendi. Quanto poi alla base e alla misura adottati in questo progetto di legge, io confesso che non ho potuto vedere le viste del Governo.

La prima interrogazione che mi son fatta fu questa: si tratta di una legge d'imposta o si tratta di una legge di ritenenza?

Fortunatamente l'onorevole Ministro di Finanza aveva già emessa la sua dichiarazione nell'altro ramo del Parlamento; dichiarazione che ha rinnovata oggi qui dinanzi a noi, cioè che egli intende assolutamente aver presentata una legge di ritenute. Ciò mi conforta ad esporre la mia opinione, giacchè confesso che non potrei senza qualche trepidazione ricusare al Governo i mezzi da lui invocati per riparare al dissesto delle nostre finanze. Ma a fronte della dichiarazione del signor Ministro che intende semplicemente proporre una legge di ritenenze, io mi trovo libero di giudicare che questa legge eccede il limite di una legge di ritenute. Io vi ho visto e ci vedo una vera legge di imposta, anzi una legge di imposta progressiva.

Ho visto una legge d'imposta, perchè questa legge fu presentata dal signor Ministro a corredo di tutte le altre leggi d'imposta, da lui richieste in questa circostanza straordinaria delle nostre finanze. Ho visto una legge d'imposta perchè la misura della ritenenza eccede il limite generalmente osservato da tutte le nazioni che hanno norme amministrative giuste e durevoli.

Ho visto poi un'imposta progressiva, qualunque sia l'opinione emessa in contrario dal signor Ministro, perchè quando si ascende per una scala dall'uno al 16 per 0,0, non si può seriamente considerare tale imposta come proporzionale e graduale.

Dico di più; ho riconosciuto ancora essersi con questa legge stabilita una falcidia, giacchè per gli stipendi superiori alle lire 15,000 si fa la riduzione della metà dell'eccedenza, e poi si fa pagare l'imposta del 16 0/0 sull'altra metà, di modo che questa legge avrà per risultato una variazione, protesto che non vengo qui a difendere gli stipendi dei signori Ministri, sicchè lo stipendio ad essi assegnato di lire 25,000, verrebbe dal calcolo che mi sono fatto ad essere ridotto a lire 18,852, ora questo non può essere lo scopo della presente legge; si adottò per gli stipendi una misura generale, si faccia una legge di riduzione se si vuole, ma non questa falcidia in una legge di ritenenza. Fatta

questa riduzione resta poi ancora la legge sulla ricchezza mobile, la quale porta via oltre 2 o 3 mila lire per cui lo stipendio dei Ministri del Regno d'Italia si troverà ridotto a 15 o 16 mila lire.

E queste conseguenze, nella scala progressiva proposta, verrebbero a colpire anche gli altri stipendi.

Io dunque non ho potuto ammettere un tale principio. Mi si dirà: ma le pensioni sommano a 40 milioni, cui lo Stato deve provvedere; bisogna che dal loro canto gli impiegati vi concorrano.

A questo riguardo io divido l'opinione dell'onorevole conte di Revel: credo bensì che gli impiegati debbano concorrere, ma non in tale misura da rappresentare la totalità delle pensioni per i servizi che hanno prestato allo Stato. Mi perdoni il signor Ministro, ma io non sono del suo sentimento nè divido punto il suo timore, che, cioè i 40 milioni di pensioni possano ancora crescere.

In primo luogo io dico: noi siamo in un caso tanto eccezionale per la riunione di tutti i diversi Stati, che molti impiegati i quali erano in aspettativa, dovettero pensionarsi e bisogna ritenere che una parte di questi impiegati hanno già pagato la ritenenza ad altri governi, e quindi hanno pure essi concorso.

Il conte di Revel parlava di una cassa per le ritenenze; io credo che se si potesse stabilire questa cassa non parreggierebbe sicuramente la spesa delle pensioni, ma il danno dell'erario sarebbe molto minore; se poi le finanze debbono servirsi del denaro e non possono fare una cassa di ritenenza, questo non può ascriversi a colpa degli impiegati. Del resto poi bisogna considerare che a mente della legge del 4 aprile di quest'anno all'articolo 3°, determinati gli anni di servizio degli impiegati si stabilisce ad un tempo che per quelli che non hanno raggiunto l'intero periodo si faccia luogo ad un sussidio.

Ora questi impiegati che servono il Governo per un certo numero d'anni concorrono anche essi a pagare le ritenenze per le pensioni, e se cessano dal servizio prima che siano trascorsi gli anni voluti dalla legge, sono sussidiati solamente per una volta tanto.

Di modo che io credo che sicuramente il danno potrà diminuire coll'andar del tempo.

Posto per base che qui si tratta non di una ritenenza, ma di una vera imposta, io dico che si va incontro ad un'altra ingiustizia; l'imposta portata da questa legge è un'aggiunta all'imposta sulla ricchezza mobile; ora noi non possiamo ancora misurare le conseguenze della legge sulla ricchezza mobile rispetto allo stipendio degli impiegati. Fino ad oggi non abbiamo elementi per giudicarne, il solo elemento che noi abbiamo, e qui pregherei il signor Ministro delle Finanze di volermi prestare un momento d'attenzione, perchè ho bisogno di avere da lui uno schiarimento per giudicare dei risultati della legge sulla ricchezza mobile sullo stipendio degli impiegati, il solo elemento che noi, ripeto, abbiamo in questo momento, si è la disposizione della

legge che stabilisce che quest'imposta non potrà eccedere il 10 per 0/0.

Quest'anno potrà quest'imposta limitarsi al 3 per 0/0 od al 5 per 0/0, ma nell'anno venturo sappiamo già che l'imposta di 30 milioni salirà ai 55 milioni, i bisogni delle finanze potrebbero farla salire al doppio, od anche ad una misura più elevata. Supponiamo che l'impiegato venga colpito del 10 per 0/0, se oltre al 10 per 0/0 imposto dalla legge (giacchè per me dichiaro che trovo e legge e regolamento su questo punto molto oscuri), si fosse fatta facoltà a Comuni e Provincie di sovra imporre un altro 10 per 0/0 (poichè la legge nel dire che non si potrà eccedere non parla che della tassa principale), io mi fo lecito di chiedere al signor Ministro, quale diventerebbe la sorte degl'impiegati; io desidererei di conoscere il suo modo di vedere in proposito.

Il fatto sta, che se lo stipendio di un impiegato può essere colpito del 10 e del 20 per 0/0 colla legge sulla ricchezza mobile, e che ora si venisse a colpirlo con un'altra imposta colla legge sulla ritenenza, si commetterebbe una vera ingiustizia a danno degl'impiegati.

Prego il Senato di considerare che i nostri impiegati, secondo me, non hanno poi un trattamento lauto, generalmente la comune degli stipendi, come osservava il signor Ministro, è di due mila lire, ma parliamo pur anche degl'impiegati che godono di uno stipendio di lire cinquemila. Ormai tutti sanno quale sia il prezzo delle derrate e delle cose necessarie alla vita, e massime dei fitti di casa nell'occasione soprattutto del trasferimento della capitale. E quando un impiegato ha già percorso una carriera, che ha famiglia, e che non si trova provvisto di altra entrata all'infuori dello stipendio di lire cinquemila, io domando se sia lautamente provvisto?

Ma nemmeno riguardo agli stipendi maggiori, io credo che dessi possano dirsi esagerati. Prendasi ad esempio lo stipendio di un Prefetto che è di lire 10mila; non parlo del trattamento di rappresentanza, comunque io creda che una grande nazione, come è la nazione italiana possa e debba essere degnamente rappresentata, tuttavia quando la grande nazione si trova in una posizione critica, credo che debba dare esempio al mondo, di sapere anche da questo lato limitare le sue esigenze. Dunque se si venisse a proporre una grandissima od anche totale riduzione delle spese di rappresentanza, io sarei il primo a votarla, finchè dura questa condizione di cose. Ma quando si tratta di Prefetti a lire 10mila, o di Magistrati a 12 o 15 mila di stipendio, che hanno spesa tutta la loro vita in studi e fatiche per giungere a questo supremo grado e che in sul finire della loro carriera si vedono ridotto lo stipendio, io credo che non sia una misura degna di noi e del Governo italiano.

Sicuramente quando ci troviamo in stringenti bisogni, di qualche milione di più si deve tener calcolo, ma non stimo che si possano dimenticare giammai la giustizia, la dignità della nazione.

Non dispero punto che con regole severe e con sacrifici si giungerà a pareggiare finalmente le entrate colle spese, se vogliamo di vero cuore metterci tutti d'accordo, perchè se non saremo d'accordo, non posso dissimularmi che andremo incontro ad un abisso: però io spero, lo ripeto, che in questo noi non ci precipiteremo: sostengo però che se il Governo vuol essere servito con dignità non bisogna che riduca i suoi impiegati alla quasi indigenza, a stentare di continuo, per vivere onoratamente.

Credo che non siamo ridotti ancora a questi rimedi estremi.

Dunque io conchiudo, che ammetto la ritenzione sugli stipendi, non ammetto la progressività, ed in ogni caso non sarei lontano dal consentire che si stabiliscano due o tre classi di impiegati.

Questo a parer mio non avrebbe che fare colla progressività, perciocchè quando si facciano due o tre classi, e che ciascuna abbia una ritenzione del 2, del 4, del 6 al più (siccome è detto nelle nostre istituzioni costituzionali, che ciascuno deve essere colpito in proporzione de'suoi averi), rimane giustificato che gli impiegati che godono d'uno stipendio minimo, non hanno sicuramente, che il bisognevole, i più favoriti hanno già qualche comodo, i maggiori stipendiati poi, come più agiati, possono in proporzione essere imposti fino al 6 0/0.

Quanto poi alle pensioni non ho nulla da aggiungere salvochè riferirmi alle parole dette dall'onorevole conte Di Revel, ed alle conclusioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Martinengo G.**, *Relatore*. Il Senato ha già notata la condizione anormale nella quale io mi trovo, di essere cioè Relatore di una Commissione, della quale io rappresento la minoranza, minoranza che è in questo caso ministeriale.

Non è a me toccato frequentemente questa sorte di essere ministeriale, ma oggi lo sono, e mi trovo nel dovere di dire la ragione per la quale lo sono diventato.

Io dichiaro, che non sono diventato tale soltanto per questa legge, ma che lo sarò ogni volta che le leggi proposte dal Ministero tenderanno, al mio punto di veduta, a procurare i mezzi affinchè il paese possa compiere i propri destini.

In quanto alle ragioni addotte contro alla progressività riscontrata in questa legge, sistema che si vuole realmente pericoloso per la possibile introduzione di tale principio delle nostre leggi finanziarie, io non lo posso ravvisare completo quale lo si vuole dipingere. Io credo che questo sia piuttosto una proporzionalità del premio che si paga per ottenere la proporzionata pensione, vale a dire del deposito o ritenenza che si fa per la pensione, poichè se l'impiegato ricorresse ad una tontina, a questa in ragione della somma, che egli vuole conseguire di pensione, dovrebbe anche fare il deposito corrispondente.

L'onorevole conte Di Revel, ammettendo il principio della ritenenza disse: ma se voi ricorreste ad una tontina dovrete fare depositi molto maggiori: quindi lo Stato non si compensa delle somme che egli deve dare per le pensioni.

Io credo che questo sia a tutto vantaggio dell'impiegato; poichè se nello Stato egli trova una tontina tanto generosa, che si accontenti di un premio molto minore del necessario a fare adeguato compenso, io credo, ripeto, che l'impiegato si trova meglio trattato.

Si è detto con molto colore di tinte dall'onorevole Siotto Pintor che la condizione di alcuni impiegati nei gradi inferiori è assolutamente misera. E perchè allora il Governo, e tutti i Ministeri rigurgitano di domande continue d'impiego? E perchè i quattro quinti di queste domande non trovano soddisfazione, quantunque già il numero degli impiegati d'ogni genere sia dichiarato soverchio in tutti i dicasteri?

Egli è dunque certo, che questa condizione non è così dolorosa da non poter essere ricercata ed ambita.

Si è detto dall'onorevole Castagnetto: io accetterei una divisione degli impiegati in classi.

Ma che cos'altro è questa classificazione: se non una progressione nello aggravio?

Se dunque voi mi fate una progressione di classe, tant'è fare una progressione di onorari, io per me la crederei una cosa eguale, e molto facile nella sua applicazione.

Io ritorno donde sono partito, a dirvi, cioè, o Signori, le ragioni che mi indussero a sobbarcarmi a questo compito assai superiore alle mie forze, al compito cioè di farmi solo difensore della legge e, fu anzi presunzione mia di difendere una legge che aveva per oppositori i quattro venerandi miei colleghi dell'Ufficio Centrale: io però in prima rea ragione delle opinioni ad esse espresse dall'Ufficio a cui ho l'onore di appartenere; e io poi fui spinto da gravissimi riflessi, dalla necessità in cui io credo che il nostro paese sia, di trovare, cioè, esempio di abnegazione in questo recinto, che è il primo fra i primi dello Stato e perciò gli spetta di precedere ognuno nella abnegazione che ogni classe di cittadini deve seguire severamente ed ampiamente se vuolsi che le sorti del paese si compiano, e si consolidi il suo credito.

**Senatore Revel.** Domando la parola.

**Senatore Martinengo G. Rel.** Io non credo assolutamente possibile che si trovino i mezzi non dirò per raggiungere il conguaglio, ma di riavvicinarvi, se non concorriamo tutti con eguale sollecitudine e patriottismo di abnegazione, ed io mi permetto d'osservare un'anomalia che pur esiste nell'imposta prediale e fondiaria: e che pur costituirebbe un'ingiustizia; noi abbiamo diversi censimenti della proprietà terriera; la sola Lombardia per esempio che conosco più delle altre provincie, ha due censimenti, uno fatto cento anni fa; l'altro solo recentemente, ma queste provincie pel solo fatto di tali stime ed altre operazioni catastali sono trattati in modo

inmensamente diverso. E per questo si dirà che l'imposta fondiaria nella Lombardia è ingiusta? Forse lo sarà nello stretto senso della parola, ma è un fatto che bisogna subirlo. Dio sa per quanto tempo ancora, perchè altro rimedio non vi è, a rendere prettamente giusto quel riparto di carichi. Io non dico altre ragioni sul merito della legge, in quanto che io credo che l'onorevole Ministro abbia risposto distintamente e perfettamente a tutto ciò che riflette tassativamente articolo per articolo, e mi limito a raccomandare al Senato l'accettazione della legge.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** L'onorevole preopinante ha invitato il Senato a fare atto d'abnegazione; io credo che il Senato non abbia d'uopo di quest'invito, il Senato ha sempre dimostrato essere pronto ai sacrifici di ben altra considerazione quando l'utilità pubblica lo richiedeva: io temo che il preopinante abbia voluto piuttosto fare qualche allusione privata.

**Senatore Martinengo.** No.

**Senatore Di Revel.** Io combatto questa legge sebbene io sia pensionato dallo Stato, e di ciò non mi adonto; lo Stato ha creduto di dovermi ricompensare ed io ho accettato la ricompensa. Sarei capace d'abnegazione ed anche di sacrificare la vita e le sostanze se abbisognassero per la patria, e per il Re; ma quando discuto una questione io non vedo gli interessi miei nè di altri, guardo solo al principio di giustizia, al quale mi debbo uniformare, ed è per questo che combatto.

**Senatore Martinengo G. Rel.** Io credo che l'onorevole Senatore Revel vadi errato nel poter credere che io abbia fatto allusione a persona; giacchè mi sono soltanto preoccupato delle circostanze delle finanze e molto meno posso aver fatto allusioni personali a me affatto aliene ed ignote, colto avere eccitato il Senato ad un generoso atto di abnegazione per il quale si ecciterà il concorso di ogni buon cittadino in soccorso dell'erario con altri sacrifici; e ritengo perfettamente che il Senato non ha bisogno di alcun eccitamento ed io credetti mio dovere esporre le ragioni che m'indussero ad assumere di essere relatore di una legge della quale era il solo sostenitore, cioè di rendere meno grave il sacrificio per parte di una rispettabilissima classe di cittadini, se tanto mi è dato sperare.

**Presidente.** Se altri non chiede la parola.....

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Sovra una cosa non andiamo d'accordo, particolarmente io e il signor Ministro.

Il signor Ministro ha dichiarato che non accetta la legge se manca l'articolo 7; io debbo dire che non accetto la legge se vi è l'articolo 7. Il Senato micramente non può rammentare le mie povere parole, quelle che io ho detto in occasione della legge sulle pensioni.

Io non le ho dimenticate, perchè rappresentavano allora, come rappresentano adesso una immutabile mia

convinzione. Io ritengo, come è stato testè detto da voce più autorevole della mia, che la pensione rappresenta un vero debito, la pensione liquidata è patrimonio di un cittadino, come qualunque altro patrimonio, e la ritenuta sulla pensione peccherebbe d'ingiustizia, offenderebbe, come disse l'onorevole Siotto Pintor, un diritto g'uridico.

Non potendo dividere il mio voto, nè la pallottola in due parti per darne mezza bianca e mezza nera, se l'articolo settimo rimane nella legge, con mio dispiacere sarò obbligato a dare un voto contrario.

Io desidero vivamente, senza pretendere che la mia voce abbia molto peso sull'animo del Miniato delle Finanze, io desidero che lo stesso signor Ministro ritiri quella dichiarazione così assoluta, perchè credo che ciò faciliterebbe l'adozione di una legge, della quale ho veduto con qualche sorpresa nessuno alzarsi a prendere la difesa, meno l'onorevole Senatore Martinengo Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Con mio rincrescimento non posso aderire al desiderio dell'onorevole Senatore Lauzi, non certamente per mancanza dal canto mio di deferenza alla sua opinione, che anzi vorrei che si pre-

sentasse occasione di manifestargli in che conto io la tenga; ma perchè, o Signori, basta pensare un momento alla situazione delle cose. Il capo di una amministrazione quando si fa autore di una proposta di legge di questa natura, certamente ne pondera tutte le conseguenze; può venire a temperamenti su alcuni particolari come in fatti è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento; ma egli non può evidentemente lasciarsi esautorare in faccia agli amministrati.

Vi è poi un'altra considerazione la quale non è meno importante, ed è che si tratta in questo momento di applicare leggi d'imposta le une più gravi delle altre. Pensate soltanto all'imposta sul sale, e considerate se sarebbe per me possibile l'applicare imposte di questo genere ed intanto non imporre ritenute sugli stipendi e sulle pensioni che valgono a rifornire l'erario di parte della grave spesa delle pensioni.

**Presidente.** Non chiedendosi più la parola, credo che in questo stato di cose la chiusura sia per se stessa dichiarata.

Ma non posso procedere oltre alla discussione della legge perchè non siamo più in numero legale. Per conseguenza si rimanda la discussione a domani alle ore due precise.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CLIV.

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato dello spoglio della votazione per la nomina dei Commissari alla Cassa dei Depositi e Prestiti, e Cassa ecclesiastica — Proposta del Ministro delle Finanze — Appello nominale — Riflessi dei Senatori Lauzi e Martinengo — Risposta del Ministro di Finanze — Richiesta del Senatore Arrivabene — Proposta del Senatore Lauzi, appoggiata dal Senatore Serra F. M. — Osservazione del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Spada — Aggiornamento della seduta a venerdì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3604. N. 504 abitanti di diverse parrocchie di Lombardia domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle Corporazioni religiose. »

« 3605. Giuseppe De Negri notaio a Genova fa istanza che il Senato voglia invitare il Ministero a ritirare il progetto di Codice civile ultimo presentato perchè offensivo dei principii religiosi e morali. »

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Arrivabene, di due copie di un suo scritto per titolo: *Della legge che ha abolito nel Belgio il dazio comunale di consumo detto Octroi e degli effetti da essa prodotti.*

Il signor Canonico Giuseppe Ortalda, di 300 copie di una sua *Memoria dei Missionari apostolici italiani*

*sparsi nelle missioni estere delle cinque parti del mondo.*

Comincio a rendere conto al Senato del risultato dello squittinio sulla votazione fattasi ieri per la nomina dei Commissari preposti alla Cassa dei depositi e prestiti. Quanto alla nomina dei Commissari per la Cassa ecclesiastica, spero di conoscerne il risultato a momenti, per cui mi riservo di riferirne fra poco al Senato.

Per la Cassa dei Depositi e prestiti, il risultato sarebbe il seguente:

Il Senatore San Vitale ebbe voti 55;

Il Senatore Colla ne ebbe 51;

Il Senatore Cotta ne ebbe 35.

I quali tre dunque sarebbero nominati Commissari presso la detta Cassa.

(Dopo qualche minuto si porta al Presidente il risultato dell'altra votazione per la Cassa ecclesiastica.)

Rendo ora conto dello squittinio, che ancora mancava per la nomina dei tre Commissari per la Cassa ecclesiastica.

Il Senatore Des Ambrois ebbe voti 56;

Il Senatore Galvagno ne ebbe 52;

Il Senatore Spada ne ebbe 51.

Epperò questi tre Senatori sono gli eletti al posto di Commissari presso la Cassa ecclesiastica.

Ieri si è finita la seduta colla chiusura della discussione generale sul progetto di legge per la ritenuta su gli stipendi degli impiegati e sulle pensioni; non posso però metterne in discussione gli articoli perchè manca ancora il numero legale.

Il mio dovere imponendomi di fare l'appello nominale per constatare il numero degli assenti, invito uno dei signori Segretari a precedervi.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Quando il Senato non risultasse in numero, io mi permetterei di fare la proposta che le sedute fossero rinviate al prossimo lunedì onde vi fosse tempo di avvertire i membri di questo illustre consesso, che non fossero presenti, della necessità del loro intervento.

Io non debbo nascondere essere intendimento del Governo, dettato dalla necessità, che le sedute del Parlamento si abbiano a continuare senza interruzione notevole fino a che non si sia preso un partito sulle principali leggi che sono state presentate specialmente all'altro ramo del Parlamento, e che di mano in mano giungono anche a questo.

Dal momento che è stato votato il trasferimento della capitale, e che questo trasferimento debbe essere un fatto compiuto entro sei mesi a partire dall'11 di dicembre, nasce evidentemente questa condizione di cose, che alcuni mesi dopo questa data od almeno prima dell'epoca in cui si crede di poter riaprire il Parlamento nella nuova capitale, bisognerà pure che i lavori parlamentari si sospendano, sia per il trasporto stesso delle carte dei due rami del Parlamento, sia ancora per provvedere ai trasporti di quelle parti dei Ministeri che sono strettamente indispensabili acciò i ministri possano assistere alle tornate.

Ora questo fa sì che evidentemente le sedute dei due rami del Parlamento debbano aver termine se non nel primo mese del 1865 (che forse direi troppo) certo poco dopo il gennaio del 1865.

Da ciò nasce che vi sarà un' interruzione molto notevole nei lavori effettivi, veramente utili del Parlamento stesso nel 1865; sicchè la necessità delle cose ci spinge inesorabilmente a pregare il Parlamento a voler colla massima sollecitudine ed in tempo assai breve adottare i provvedimenti che in tempi normali si potrebbero prendere durante poco meno che tutto l'anno.

Io credo quindi che quando tali cose siano fatte conoscere ai membri di questo consesso che ora sono assenti, non mancherà il loro concorso alle sedute perchè la necessità della cosa pubblica in modo imprescindibile lo richiede.

Per queste ragioni io mi permetterei di proporre che si rinviassero la seduta al prossimo lunedì, onde poter mandarne avviso ai Senatori assenti.

Non so se sia nelle abitudini del Senato che parlano da questo banco simili proposte, tanto più che io non faccio parte di questo consesso; ma ad ogni modo nell'

interesse della cosa pubblica io mi permettevo, ripeto, di fare tale proposta, quando il Senato non fosse in numero legale.

**Presidente.** Fatto l'appello nominale, qualora il Senato non sia in numero, mi riservo dar passo alle fatte osservazioni.

(Il Senatore Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultano assenti i seguenti signori Senatori:

Antonacci — Bartolommei — Beretta — Besana — Biscaretti — Bona — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Cantù — Capone — Casati — Catalano Conzaga — Cataldi — Caveri — Colobiano — Colonna A. — Colonna Gioacchino — Correale — Cotta — Daborrida — D'Adda — D'Affitto — Deferrari Raffaele — De Gori — Della Bruca — Di San Giuliano — Doris — Farina — Fenzi — Florio — Fontanelli — Gamba — Ghiglini — Gianotti — Giordano — Giovanola — Gravina — Guardabassi — Irelli — Laconi — Lauri — Lella — Linati — Lissoni — Lovera — Malvezzi — Mamiani — Marsili — Massa-Saluzzo — Mazara — Melodia — Menabrea — Montanari — Monti — Morozzo Della Rocca — Mosca — Moscuza — Nazari — Nigra — Oldofredi — Oneto — Paleocapa — Pallavicini Ignazio — Pallavicino-Mossi — Pandolfina — Pareto — Piria — Pizzardi — Plezza — Porro — Prudente — Riva — Roncalli Vincenzo — S. Cataldo — S. Elia — Scovazzo — Sella — Sforza — Simonetti — Tommasi — Torreatsa — Torremuzza — Torrigiani — Venini.

**Senatore Valerio.** Il signor Segretario mi ha dimenticato e nell'appello e nel contro appello.

**Senatore Arnulfo.** Il Senatore Valerio è notato come in congedo; egli è perciò che non lo avevo chiamato.

**Presidente.** I nomi dei Senatori mancanti saranno inseriti nella Gazzetta Ufficiale.

Intanto do la parola al signor Senatore Lauzi che intende fare alcune osservazioni relative alla proposta del del signor Ministro delle Finanze.

**Senatore Lauzi.** Mi permetto di presentare alcune osservazioni alle quali danno causa le osservazioni, (giacchè egli stesso ha creduto doverle per tali unicamente considerare) le osservazioni, dico, fatte dal signor Ministro delle Finanze relativamente all'ordine dei nostri lavori.

Io dico la verità, se si differisce alla settimana ventura la ripresa dei nostri lavori, temo fortemente che non solo avremo pochissimi giorni per occuparcene ma che probabilmente non potremo nemmeno riprenderli.

Ci è un punto fisso che è quello delle feste del Santo Natale, il quale cade nella domenica seconda che verrà, nella quale le abitudini domestiche, abitudini rispettabilissime, fanno sì che ciascuno vada a passare questi giorni in seno alla propria famiglia.

Se adunque si avesse a ritornare qui nei nostri lavori al principio della settimana ventura, siccome chi ha da spendere almeno una giornata per andare a casa.



sua, partirebbe probabilmente venerdì, non vi sarebbero così che quattro giorni di lavoro.

Ora io persuadendomi della necessità esposta dal signor Ministro di continuare alacremente nei lavori legislativi, io crederei, se il signor Presidente lo trova opportuno, che si potesse lasciare tutto al più un giorno d'intervallo, affinché o col telegrafo, od in altro modo fossero avvertiti quei Senatori che non dimorano troppo lontano e che di buona fede possano credere che il Senato sia in numero sufficiente per deliberare.

E devo osservare che per quelli delle provincie più remote, delle provincie meridionali, per esempio, sarà difficilissimo che possano venire qua per lunedì, per ritornare a casa nella settimana, lo che, credo, non sarebbe compatibile, e colla loro salute, e coi loro affari.

Dovendo dunque calcolare più specialmente in questo momento sopra i Senatori che appartengono alle provincie non tanto remote, io credo che tutt'al più un giorno di mezzo basterebbe per metterli in marcia, per diffidarli che la loro presenza è necessaria.

Facendo in questo modo si potrebbero riprendere, se non domani, giovedì i nostri lavori, ed allora continuandoli sino a venerdì dell'altra settimana si avrebbero 8 o 9 giorni per potersene occupare. Che se invece la ripresa dei lavori si rimettesse alla settimana ventura, io temo che non si avrebbero che pochi Senatori.

Mi permetto quindi di fare la proposta che, lasciando al senno del signor Presidente di vedere se si possa intralasciare il giorno di domani, giovedì infallibilmente si riprendano i lavori per continuarli fino al Natale.

Senatore **Martinengo G.** Io non mi levo per oppormi alle osservazioni giustissime fatte dall'onor. Lauzi, mentre in fatti resterebbero soli quattro giorni prima delle feste natalizie, ma mi permetto però di avvertire che vi ha un altro giorno che realmente reclama la presenza di molti Senatori, ed è forse la causa della loro assenza oggi; e questo si è il giorno 15 di questo mese, nel quale scade l'anticipazione dell'imposta prediale.

Non si sarà certamente da essi atteso sino ad oggi a provvedervi ma molti avranno dovuto forse ritardare tale provvedimento.

Sottopongo tale riflesso al Senato onde ne faccia quel caso che crede, e per indurre l'onorevole Lauzi a modificare la sua proposta nel senso di aggiornare a lunedì la ripresa delle sedute.

Senatore **Lauzi.** Per quanto abbia sicuramente valore l'osservazione fatta dall'amico e collega mio Senatore Martinengo, dessa però non vale a farmi cambiare la proposta.

La posizione dei Senatori è tale che sicuramente, se essi stessi non eseguirono il pagamento della menovata imposta, hanno certo qualche persona che bada ai loro affari e che vi avrà provveduto. Non starò a dire se io abbia già pagato, ma credo che moltissimi Sena-

tori avranno pagato, e quelli che sono alle case loro per quest'oggetto hanno tempo a pagare domani e venir giovedì alla seduta.

Mantengo quindi la mia proposta.

**Ministro delle Finanze.** Se il Senato mi permette io avrei ancora da aggiungere alcune osservazioni.

Veramente credo che l'onorevole Senatore Martinengo nel fare la sua osservazione abbia piuttosto voluto alludere alle attribuzioni che incumbono a moltissimi Senatori, non tanto per la loro persona, quanto per le provincie e i Comuni, cui appartengono, molti di essi essendo impegnati anche per l'anticipazione della fondiaria, ed i cui termini scadono precisamente il prossimo sabato, 15; l'osservazione quindi fatta dall'onorevole Martinengo non è, credo, senza una vera importanza pratica.

Riguardo poi alla questione delle feste natalizie mi permetta il Senato che ne parli un momento, perchè essa è abbastanza grave per molti membri del Parlamento, specialmente per quelli che appartengono alle provincie più lontane. La questione delle vacanze natalizie per questi è la seguente: O si dà un termine sufficiente, perchè possano tornare alle loro case e passarvi qualche giorno; o altrimenti queste vacanze non hanno per loro ragione di essere.

Io ho udito da vari Senatori, che se si accordava un venti giorni, stava bene, ma che se si accordava meno, non c'era per loro possibilità di poter usufruire di queste vacanze. Infatti vuolsi considerare che taluni debbono spendere non meno di otto giorni per giungere a casa; e quindi è che questa questione vuol essere presa sotto un punto di vista tale che possa atteggiarsi a tutti, imperocchè se coloro i quali non sono molto lontani vi danno grande importanza, il dispiacere ricadrà tanto più vivo per coloro che devono restarsene inerti spettatori di una soddisfazione che altri si possono procurare e che essi non possono avere.

Lasciando ora la questione delle feste natalizie e venendo alla proposta di tener seduta nella settimana prossima, io non posso a meno di osservare che tornerà necessaria la presenza del Senato durante la medesima anche per alcune altre leggi, specialmente per quella dell'esercizio provvisorio del bilancio.

Spero che il Senato mi perdonerà se mi sono permesso di prendere la parola in questioni che riguardano specialmente l'andamento de' suoi lavori e ciò in vista dell'importanza della materia, massime poi che lo stato attuale richiede assolutamente che il Governo esponga nettamente quale è la condizione delle cose.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Mi prendo la libertà di domandare al signor Ministro a qual'epoca, dopo le feste, crede che il Senato possa essere radunato, poichè se si fissasse per esempio il 28 o il 30 di dicembre, i Senatori potrebbero regolarsi, e quelli che non venissero la

settimana prossima, potrebbero venire dopo le feste natalizie: basterà che il Governo dichiarì che pel tal giorno saranno ripresi i lavori e saranno continuati senza interruzione.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola, se il Senato mi permette che parli ancora, per avvertire che le cose dette dal signor Ministro non fanno molto contro alla mia proposta.

Egli rammentò che alcune cose importanti devono trattarsi nella settimana ventura, e quantunque così abbia accennato a cose future, io osservo che appunto nel proporre che continuino nella settimana corrente i lavori nostri, ho di mira che continuino anche nella settimana ventura. « *In eo quod plus est, semper inest et minus.* »

Sull'altra osservazione che riguarda i Senatori delle provincie lontane, io mi permetterò egualmente di presentare qualche osservazione. Ho veduto che molti di questi, due o tre giorni fa, si sono assentati, e questi credo siano coloro che sicuramente, come ho già accennato poc'anzi, hanno intenzione di passare senza viaggi intermedii i giorni che stanno da oggi alle feste, e quegli otto o dieci giorni che si potranno dare dal Natale al capo d'anno, ed avranno così precisamente quei venti giorni che, come benissimo accennava il signor Ministro, sono necessari per potere rivedere la famiglia e stare qualche giorno fra i suoi.

Quindi non trovando sufficiente ostacolo la mia proposta in queste osservazioni, siamo più d'accordo di quel che poteva sembrare, ed io persisto ancora nel proporre che tolta di mezzo, come dico, la giornata di domani, giovedì si riprendano i lavori del Senato.

**Senatore Serra F. M.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Serra F. M.** Io appoggio la proposta dell'onor. Senatore Lauzi. In sostanza di che cosa si tratta? Di riunire il numero legale per poter deliberare, tenuto conto dei Senatori che non fanno numero siccome assenti per pubbliche cause o in congedo regolare. L'interesse del servizio pubblico non è altro che questo.

Che poi questo numero legale si integri con Senatori delle provincie più remote o con Senatori appartenenti alle provincie più vicine, ciò non monta.

Si invitino nel senso del signor Senatore Lauzi ad accorrere al Senato per la seduta di giovedì, quelli che vogliono e più facilmente perchè più vicini possono venire, e si avranno già tre giorni di questa settimana guadagnati, oltre la facilità di meglio assicurare i lavori per la settimana ventura. Vedrà il Senato se converrà in appresso anticipare l'ora delle sue sedute, o anche tenerne due per giorno e forse anche sedere la domenica, ma prima si cerchi d'integrare il numero coi più vicini.

Se i Senatori delle provincie lontane vorranno fare il sacrificio di ritornare, privandosi del piacere di pas-

sare in famiglia le feste natalizie, lo faranno, e chi non lo vorrà fare, non lo farà. Ma per un riguardo alla difficoltà di accedere nella quale possono trovarsi i lontani, non bisogna privarsi del servizio che potrebbero prestare il buon volere e la solerzia dei vicini.

Per queste ragioni io appoggio la proposta dell'onorevole Lauzi, perchè il Ministero e l'onorevole nostro Presidente abbiano cura di chiamare i Senatori per la seduta di dopo domani.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Veramente io credo che voler fissare per giovedì la seduta non convenga, perchè giorno troppo prossimo, poichè quand'anche si mandì l'avviso per telegrafo, non sempre tutti i recapiti sono fatti immediatamente, e si correrebbe ancora pericolo di non essere in numero. A me pare però che ci sia una via di conciliazione, e che si potrebbe fissare la prossima seduta a venerdì.

Per quel giorno tutti potranno essere avvertiti in tempo e si potranno così utilizzare due giorni di questa e tre giorni della prossima settimana. In cinque giorni io credo che le leggi che sono ora sottoposte all'esame del Senato e per le quali è già preparata la Relazione potrebbero essere votate.

Quindi io pregerei il Senato a voler fissare in modo definitivo venerdì per la sua prossima riunione e l'onorevolissimo signor Presidente dovrebbe aver la bontà di fare avvertire i signori Senatori.

**Senatore Spada.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Spada.** Non mancano che sei o sette Senatori a formare il numero legale e mi pare che facilmente si potrebbe completare con Senatori che trovansi in Torino e che non vennero alla seduta d'oggi...

**Presidente.** Ma ne mancano venti!

**Senatore Spada.** In tal caso mi taccio; però i signori Segretarii mi avean detto non mancarne che sei o sette.

**Voci.** Ma se i banchi sono vuoti! (Rumori)

**Presidente.** Io propongo intanto al Senato di radunarsi venerdì, e con ciò mi pare che possono combinarsi tutte le convenienze.

**Senatore Lauzi.** Io abbandono la mia e mi associo a tale proposta.

**Presidente.** Prego dunque i signori Senatori a voler venerdì concorrere un'ora prima, cioè a mezzogiorno negli Uffici per entrare al tocco in seduta pubblica. Sono presentati vari progetti di legge che per la maggior parte debbono essere esaminati dalla Commissione di finanze, e gli altri negli Uffici.

Prego anche i signori relatori delle leggi già distribuite, e non ancora mature, di recare a compimento le loro relazioni.

La seduta è sciolta (ore 4).

CLV.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione di un sunto dell'inchiesta giudiziaria sui fatti del 21 e 22 settembre scorso — Seguito della discussione sul progetto di legge per una ritenuta sugli stipendi degli impiegati e sulle pensioni — Obbiezioni del Senatore Galvagno all'art. 1 e sua proposta di un articolo addizionale, combattuta dal Senatore Di Revel ed emendamento di questo all'articolo medesimo — Risposta e dichiarazione del Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Revel — Parole del Senatore Paleocapa a confusione della proposta Galvagno — Osservazione del Senatore Martinengo (relatore) — Considerazioni del Senatore Duchoqué in appoggio dell'articolo primo ministeriale — Del Senatore Arnulfo in appoggio dell'emendamento Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore Durando forniti dal Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Sclopis sull'ordine di votazione dei proposti emendamenti — Parole del Senatore Galvagno, cui risponde il Senatore Sclopis — Nuove considerazioni del Ministro delle Finanze, alle quali rispondono i Senatori Arnulfo, Di Revel, e Di Castagnetto — Osservazioni del Senatore Alfieri — Risposta del Ministro delle Finanze — Revisione dell'emendamento Di Revel — Instanza del Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Alfieri — Approvazione dell'articolo addizionale proposto dal Senatore Galvagno — Approvazione dell'art. primo — Aggiunta all'art. primo del Senatore Castelli Edoardo — Risposta del Ministro delle Finanze — Spiegazioni chieste dal Senatore Lauri, e fornite dal Ministro delle Finanze — Ritiro dell'aggiunta Castelli — Approvazione degli art. 2 al 6 — Osservazioni del Senatore Di Revel all'art. 7 — Parole del Senatore Alfieri — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 7 — Aggiunta all'art. 6 del Senatore Duchoqué cui rispondono il Senatore Di Revel e il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'aggiunta Duchoqué, non che dell'art. 8 e dell'intero progetto — Presentazione di un progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge pure le lettere dei Senatori Guardabassi, Marsili, Lavallette, Simonetti, Venini, Ghiglini, Serra Domenico, Linati, Fontanelli, Panizza, Borromeo, Nazari e Merini, i quali chi per motivi di salute, chi di famiglia, domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3606. Parecchi abitanti della diocesi d'Aosfa (Piemonte) in n. 895, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione del privilegio d'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3607. Il municipio di Serramonacera (Abruzzo Citeriore) reclama contro il reale Decreto 17 settembre 1864, relativo alla vertenza tra lo stesso municipio ed i signori Centurioni e Maccioli. »

« 3608. N. 310 abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Milano, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3609. I canonici del Capitolo Cattedrale d'Atri (Abruzzo ulteriore 1.) » (Petizione identica alla precedente).

« 3610. Parecchi abitanti del Comune di Marzi (Cosenza). » (Petizione identica alla precedente).

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della deputazione di Storia patria delle provincie di Modena, di un volume degli *Statuti della repubblica modenese dell'anno 1327, con una prefazione del M. Cesare Campori.*

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 160 esemplari del *Movimento commerciale del Regno d'Italia durante l'anno 1862.*

Il Prefetto di Cosenza, degli *Atti di quel Consiglio provinciale.*

La parola è all'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Nel desiderio di corrispondere al voto espresso nell'ultima tornata dall'onorevole Senatore Di Revel per la presentazione dell'inchiesta giudiziaria, che ebbe luogo riguardo ai casi dolorosi di Torino io mi faccio debito di comunicare al Senato un sunto della mentovata inchiesta giudiziaria, la quale si trova attualmente nelle mani della Commissione d'inchiesta nominata dall'altro ramo del Parlamento; ed aggiungerò che mi restringo per ora alla comunicazione del sunto di detta inchiesta, perchè l'inchiesta giudiziaria nel suo originale si trova, come dissi, ancora nelle mani della detta Commissione parlamentare, che avendo a compilare la sua relazione, ha perciò, bisogno di consultarla, ed averla presente onde ultimare il suo lavoro.

Io confido che il Senato per ora vorrà tenersi soddisfatto della comunicazione di questo sunto, assicurandolo che mi farò premura di presentare l'originale dell'inchiesta medesima, tosto che la Commissione della Camera dei Deputati mi avrà posto in grado di farlo.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione del sunto dell'inchiesta giudiziaria testè accennato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA RITENUTA SUGLI STIPENDI  
E SULLE PENSIONI

**Presidente.** Poichè la discussione generale del progetto di legge per una ritenuta sugli stipendi, e sulle pensioni, che è all'ordine del giorno, è già stata esaurita nell'ultima tornata, si passerà alla discussione degli articoli.

Darò quindi lettura dell'art. 1.

« Art. 1. A cominciare dal 1 gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in

attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta, nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	idem
Da	2,001	a	3,000	4	idem
Da	3,001	a	4,000	5	idem

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

« La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento, è fissata all'uno per cento. »

Senatore **Galvagno.** Era mio intendimento di combattere quest'articolo, sia per le sue intrinseche disposizioni, sia anche per la sua forma.

Difatto in esso è detto che da 0 a 1200 lo stipendio sarà sottoposto alla ritenuta del 2 0/0: ora, pare a me che tale modo di esprimersi sia improprio, e che invece si sarebbe potuto dire gli stipendi sino a L. 1200, sono sottoposti ad una ritenuta del 2 0/0.

Sul zero che cosa volete prendere?

Anzi noterò che sino alle lire 800, la ritenuta è fissata all'1 0/0; giacchè mentre nella prima parte dell'articolo si stabilisce da 0 a 1200, lo si finisce col dire che sino a L. 800 non saranno soggetti gli stipendi che alla ritenuta dell'uno 0/0.

In conseguenza nell'ultimo alinea si deroga a ciò che è stabilito nell'alinea precedente.

Si tratta d'una legge la quale, checchè se ne dica, secondo la relazione del Ministero, non frutterà più di 3 milioni circa, ed io son d'avviso che il disturbo che arrecherà agli impiegati, massime nella circostanza del trasferimento della capitale, sarà molto maggiore di quello che frutteranno queste ritenute.

Ma vi è di più, per la sua sostanza non vale meglio l'articolo secondo, laddove è detto che l'eccedenza degli stipendi e maggiori assegnamenti, alle lire 15mila, sarà ridotta della metà e quindi sottoposta ad una ritenuta del 16 0/0, il che equivale ad una ritenuta del 66 0/0; è meglio quindi abolirla quest'eccedenza; è meglio dire che non vi saranno stipendi oltre le lire 15mila, così si guadagnerà anche il 34 0/0 e la cosa sarebbe più ragionevole.

Parmi pertanto, onde non essere troppo in opposizione al progetto del Ministro, onde non essere causa per cui le finanze vengano a soffrirne di più, che il Senato potrebbe adottare una via di temperamento, e quindi dichiarare questa legge temporaria; vale a dire, che essa non durerà che per soli due anni.

Se il Senato credesse di adottare questo temperamento, io crederei necessario, che la relativa votazione procedesse, perocchè se la temporarietà della legge viene dichiarata, sarebbe facile, che fossero votati gli articoli della legge tali quali sono. Ad un tale effetto proporrei che in fine della legge venisse aggiunto un articolo così concepito:

« Gli effetti di questa legge cesseranno con tutto l'anno 1866 ».

Ove il Senato credesse di adottare questo temperamento sarebbe, ripeto, necessario che il medesimo fosse posto ai voti prima degli altri articoli.

Senatore **Di Revel**. Aveva chiesta la parola nell'intendimento di ritornare sul merito della legge, che è in discussione, e di proporre un emendamento sin dall'articolo primo; ma la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Galvagno mi obbliga ad entrare di preferenza nella questione, che ha posto avanti, poichè la risoluzione della medesima assorbe assolutamente tutto il concetto della legge.

Se il Senato comincia per dichiarare che questa legge non sarà che provvisoria, e non durerà, che un dato numero d'anni, evidentemente pronuncia sul merito della legge stessa, sicchè più non occorre di discuterne il valore.

Io dichiaro schiettamente, che questo mezzo termine di dichiarare che una legge non avrà effetto, che per un tempo determinato, e ciò per non entrare nel merito della legge stessa, mi pare temperamento non conciliabile colla gravità, coll'importanza della questione stessa.

Io ho veduto nel corso della mia carriera parlamentare varie leggi che furono presentate appunto in via temporaria, per un numero determinato d'anni, e che poscia si mantennero.

Noterò fra le altre, quella sul registro allora chiamato insinuazione, la quale non doveva durare che per poco tempo, ed era stata per transazione accolta, ma al termine stabilito non solo non si ritornò all'antica tassa, ma quella venne accreaciuta di gran lunga.

Quindi questi mezzi termini per scansare la discussione, io non li accetto assolutamente: o la legge è buona, ebbene votiamola; oppure è cattiva ed allora respingiamola.

Se si vuole eliminare la questione io mi tacerò, ma se vuoi discutere io entrò nel merito della legge.

Nell'ultima tornata io osservava all'articolo 1 quello cioè, che vuole introdurre una ritenuta progressiva in ragione dell'entità degli stipendi, io osservava, dico, che questa progressione non era tollerabile, che essa era contraria allo spirito ed alla lettera dello Statuto, il quale vuole, che le imposte siano sopportate da tutti i cittadini egualmente, ed in proporzione dei loro averi; ora quella stabilita dal premezionato articolo, non è proporzionale, ma progressiva, e come tale, lo ripeto, contraria assolutamente allo spirito ed alla lettera dello Statuto ed a tutti i principi sociali.

Una volta che noi adottiamo il principio della progressione in una legge, non potremo più disconoscerlo in altre proposte successive.

Io ho poi osservato che il fare una ritenuta sugli stipendi era cosa nonchè opportuna, necessaria e giusta ma che non si poteva pretendere che colla medesima si potesse far fronte alle pensioni che sono iscritte, o che dovessero essere iscritte, che non considerava le ritenute che si fanno sugli stipendi, se non che come

un alleviamento del carico che il governo si assume del servizio delle pensioni, ma che non potevo ammettere, che anche fatte colle norme proposte nella legge, le ritenute fossero sufficienti a far fronte alle pensioni medesime.

Io credo d'aver detto e provato con fatti ed esempi ben evidenti, che una ritenuta di tal natura non basta a far fronte alle pensioni; che quindi non si poteva, riguardo alle ritenute, seguire il principio che si sarebbe seguito se si fosse trattato di una lontana, in cui ognuno pone in comune quella maggiore o minore somma che stima per avere un proporzionato corrispondente aiuto in fine del termine stabilito per venire alla divisione.

Aggiungo ancora relativamente a quest'articolo che nel medesimo vi sono cose che sembrano contraddirsi: osservo che all'articolo secondo si è proposto che gli stipendi che eccederauno le lire 15000 saranno pel di più ridotti a metà e questa sottoposta alla ritenuta del 16 0/0: dimando io, perchè tutte queste complicazioni, che nella esecuzione della legge producono sovente scompigli? Dite a dirittura che lo stipendio sarà ridotto a quella somma che volete.

Io veggio che il Ministero ha fatto un'offerta molto generosa; perchè quest'articolo non può concernere che i soli Ministri i quali sono i soli che godono di uno stipendio maggiore di lire 15000, ma la reputo inopportuna ed eccessiva.

Io trovo che in un altro paese di molto minor importanza che non sia il Regno d'Italia, nel Belgio, i Ministri hanno, oltre ad un alloggio illuminato, riscaldato e provvisto di ogni arredo, se non erro, 17 mila lire di stipendio, quota a cui sarebbero, presso a poco, ridotti gli stipendi dei nostri Ministri, laddove passasse la legge, poichè riducendo successivamente e la metà dell'eccedente delle 15 mila lire, e facendo quindi la ritenuta in proporzione del 16 0/0 come è stabilito, mi pare, dal calcolo fatto, che si riduca a 17 mila e ottocento lire.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Per verità io non credo che il posto di Ministro ridotto ad una proporzione così esigua sia cosa conveniente.

Io veggio che molti Ministri quando lasciano il posto vacante lo lasciano nello stato in cui si trova, con tutti i titoli e le prerogative annesse.

Nel Belgio stesso a ragion d'esempio è succeduto che un Ministro avendo convitato a pranzo un certo numero d'individui per un giorno determinato, prima di tal giorno avendo dovuto lasciare il posto, lasciò però il pranzo che fu poi pagato dal successore e che ebbe gli onori dovuti all'antecessore.

Io vorrei che i Ministri fossero nella condizione realmente di poter avere una rappresentanza. Il ridurli a questo limite di 17 o 18 mila lire, io credo che sarà non una facilitazione, ma in avvenire un ostacolo per trovare Ministri, perchè parecchi di coloro che forse

accelterebbero, laddove trovino uno stipendio così misero, difficilmente si deciderebbero a lasciare uno stipendio anche minore, ma stabile, piuttosto di andarne a prendere uno che vediamo pur troppo non essere di lunga durata.

Conseguentemente io credo quella ritenuta molto esagerata.

Credo poi che non si possa chiamare ritenuta quella del 16 0/0, perchè il 16 0/0 sarà il resto dello stipendio totale; se volete il resto ditelo, ma non fate una riduzione che non è che un imbroglio, una difficoltà di più nell'andamento del pubblico servizio.

Ritenendo quindi che base di una ritenuta debba essere l'uniformità per tutti, io propongo per emendamento non un'aggiunta ma una soppressione.

L'art. 1 della legge dice:

« A cominciare dal 1 gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta... »

Io tolgo tutta la parte successiva delle proporzioni, e metto la ritenuta del 3 0/0; ed il resto dell'articolo rimane soppresso.

Mantengo però l'ultima parte dell'art. 1 che la ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti L. 800 sia fissata all'1 0/0.

Io ammetto questa differenza per i minori stipendi quantunque in principio assoluto non la si deve permettere, perchè laddove si concorra in uguali condizioni di favore in una tontina, uguale debbo esserne il contributo. Ma siccome ho detto, e credo che qui non si tratta di una tontina, ma solo di dare al Governo un concorso per pagare le pensioni esistenti, così parmi equitativo che coloro che hanno uno stipendio minore di L. 800 paghino solo l'uno per cento, mentre tutti quelli che sono al di sopra debbano pagare la quota che io propongo del 3 0/0; supponendo che sia questa la media degli stipendi che l'altro giorno si diceva essere di L. 2000.

Io non so se la mia proposta avrà accoglienza nel Senato; quello che so si è, che essa si fonda su di un principio che non può essere contestato.

Io non discosto le condizioni sfavorevolissime nelle quali versa la finanza; io, come dissi l'altro giorno appoggerò di tutto cuore, come ho già fatto in altre circostanze, le nuove imposte, od accrescimenti delle medesime che ci siano proposti, ma non mi scosterò mai da quei principii che credo di giustizia, i quali debbono presiedere a qualunque amministrazione, massime quando si trovi in condizioni come quelle in cui la nostra si trova.

Come dissi, il mio emendamento non è che una soppressione di parte dell'articolo 1, facendo una sola ritenuta del 3 0/0 sugli stipendi; il resto dell'articolo rimane soppresso salvo l'ultimo inciso. « La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti, non eccedenti le lire

80) è fissata all'1 0/0, » il quale si lascia sussistere.

**Senatore Arrivabene.** Domando il permesso di rettificare una cifra detta dall'onorevole Senatore Di Revel: i Ministri nel Belgio hanno 21,000 lire di stipendio.

**Senatore Di Revel.** Ragione di più perchè stia quanto ho detto.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole conte Di Revel ha ripetuto succintamente, in occasione della discussione particolare aperta sull'articolo primo, i principali argomenti, che contro questo progetto di legge aveva già fatto valere in occasione della discussione generale; io però non vorrei ripetere le cose, che già ho avuto l'onore di esporvi l'altro giorno per combattere quanto l'onorevole conte Di Revel diceva contro il progetto stesso, e mi limito quindi a pochissime parole.

Il conte di Revel trova che questa ritenuta ha un carattere progressivo.

Giorui sono io facevo osservare al Senato come le pensioni stesse, che si danno ai pubblici funzionari, abbiano un carattere, che dirò io pure progressivo, e corrispondente a quello della ritenuta medesima; e per conseguenza, siccome il beneficio della pensione, per la quale questa ritenuta si fa, ha questo carattere, non si può, senza mancare a quella giustizia, che l'onorevole conte Di Revel invocava in favore del suo emendamento, dare al tasso di ritenuta un aumento in ragione dell'accrescimento di stipendio.

Del resto se il Senato vuole una prova che questo aumento di tassa sulla ritenuta degli stipendi non ha un carattere progressivo, la troverà nella legge in oggi vigente per tutte le amministrazioni centrali, legge, che fu votata dal Parlamento subalpino, ed in cui questo carattere, dall'onorevole conte Di Revel tacciato di progressività, si trova appieno sviluppato.

Mi valga poi, meglio di ogni altro esempio, l'emendamento istesso dell'onorevole conte Di Revel in questo momento proposto, il quale è soggetto alla stessa critica, che egli fa al progetto di legge del Ministero.

L'onorevole conte Di Revel dice in fin dei conti che per gli stipendi non eccedenti le L. 800 la ritenuta sarà solo dell'1 0/0, e che per ogni altro stipendio sarà del 3 0/0: ciò vuol dire che egli stesso ammette che coll'accrescersi dello stipendio possa essere aumentata la ritenuta, e che se egli ammette il...

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Ministro delle Finanze.**... il principio che dall'uno si possa la ritenuta portare al tre, è lecito ad altri il credere che possa questo principio avere una maggiore estensione, senza meritare la taccia di imposta progressiva.

Osservo in secondo luogo che la cifra del maximum della ritenuta è benissimo del 16 0/0, ma in realtà è l'onorevole conte Di Revel che è esperimentissimo calco-

latore me lo può insegnare, questo 16 0/0 corrisponde sullo stipendio complessivo a meno dell'8 0/0; imperocchè il Senato non dimentica che si fa la ritenuta del 2 0/0 sino a lire 1,200 di stipendio; si fa del 3 sulle lire 800, che mancano a raggiungere le lire 2000; si fa del 4 sulla somma compresa fra le lire 3000 e le 4000 e così successivamente, in guisa che quella ritenuta, che per le ultime migliaia di lire può ascendere sino al 16 0/0, non corrisponde in media sul totale dello stipendio che a qualche cosa più dell'8 0/0.

L'onorevole conte Di Revel trova a ridire anche sull'articolo 2, ed ha citato ad esempio lo stipendio dei Ministri del Belgio, ed io mi permetterò di osservare che, viste le condizioni finanziarie nostre, e viste quelle del Belgio, e vista la diversità di valore nelle cose nell'uno e nell'altro paese, io credo che sia assai più una somma di lire 18 mila nel Regno d'Italia che non una somma di lire 21 mila nel Belgio; e credo che tutti coloro che conoscono quel paese e vi hanno vissuto, confermeranno quello che io dico.

Io lascio stare adesso la questione dei palazzi in cui i Ministri possono o non possono abitare; quanto a me ebbi già occasione nell'altro ramo del Parlamento di esprimere la mia opinione sopra questo argomento; se si vuole che la scelta dei Ministri si faccia esclusivamente sopra persone che dimorino abitualmente nei palazzi, e allora questo sistema può essere conveniente; ma se si vuol tenere quest'istituzione nei limiti modesti, e, mi permettano la parola, democratici come fu sino al presente, per cui questo ufficio possa essere affidato anche a chi vive in condizione privata tutta modesta, io credo che vi sia grande tornaconto anche per la morale pubblica a non assegnare ai Ministri palazzi e tutto ciò che vi si attiene.

Del resto il Ministero in quest'occasione ha creduto di fare una cosa che non dovesse neppure motivare una discussione, ha creduto che mentre vi era questa generale riduzione, fosse quasi impossibile che esso non proponesse una riduzione sopra i suoi stipendi.

Ma questo argomento è troppo poco importante perchè valga la pena di spendervi altre parole.

Quanto al concetto della legge in generale, io dirò che il Ministero non può accettare in alcun modo l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel; imperocchè, o Signori, non vuoi dimenticare le origini, e soprattutto le circostanze che accompagnarono la insistenza che il Ministero usò presso il Parlamento affinché questo progetto di legge fosse preso in considerazione. Io non ho che a ricordare che vennero dal Ministero presentati parecchi provvedimenti assai gravi, parecchi progetti d'imposte assai importanti. Fu detto che come connesso essenziale di questi nuovi gravami che si proponevano, era agli occhi del Ministero anche il disegno di legge sulla ritenuta degli stipendi; soltanto, siccome questo progetto di legge già da due anni era stato presentato alla Camera elettiva, e siccome era già stata

eletta una Commissione dalla Camera medesima onde lo esaminasse; non parve opportuno che le disposizioni ad esso progetto relative fossero inserite nell'altro progetto di legge che comprende tutti gli altri gravami ed a cui il Senato ha già dato il suo voto favorevole.

Di modo che per il Ministero questo progetto di legge è un connesso indispensabile di quelli già dal Parlamento approvati; ed io ho già dovuto dichiarare che anche per questi impegni dal Ministro presi, rispetto a questo progetto di legge, è impossibile, per me specialmente, l'attuare gli altri senza che sia dato sfogo al presente.

Ciò però non toglie che il Ministero non prenda in seria considerazione l'emendamento del Senatore Galvagno; il quale emendamento è un articolo aggiuntivo, che cioè l'efficacia di questa legge sia mantenuta soltanto per gli anni 1865 e 1866.

Il Ministero crede di poter accettare quest'aggiunta e lo crede per due ragioni.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. La prima si è che questa proposta è in certo modo un corrispondente di quello che la Camera elettiva introdusse nell'aumento dei prezzi del sale, aumento che fu accettato temporariamente; in secondo luogo poi siccome delle questioni abbastanza gravi sopra principii sono state in quest'aula elevate, è fuori di dubbio che la temporaneità viene a togliere di mezzo anche queste questioni di principio; accettando esplicitamente una temporaneità come quella che è proposta dall'onorevole Senatore Galvagno, si viene a fare una riserva implicitamente sulle difficoltà di principii che sono state in occasione di questa legge manifestate al Senato; oltre a ciò evidentemente la questione della temporaneità della legge, è questione per sé semplicissima, la quale non può dar luogo a gravi discussioni, e quindi può permettere benissimo che l'attuale disegno di legge sia portato in tempo utile alle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, ond'essere attuato al primo gennaio 1865, come furono attuati tutti gli altri provvedimenti finanziari che sono stati insieme proposti.

Quindi io non posso a meno di pregare il Senato a non volere accettare l'emendamento del signor Senatore Di Revel. Se credessi che il mio invito potesse essere accetto, io avrei pregato lo stesso onorevole Senatore Di Revel a contentarsi della proposta fatta dall'onorevole Senatore Galvagno; ma conosco troppo la tenacità del Senatore Di Revel per arrischiare un invito di questa natura. Mi limito invece a dichiarare a nome del Ministero che accettiamo l'emendamento proposto dal Senatore Galvagno, che si potrebbe con utilità, credo, della discussione stessa mettere a partito avanti dell'articolo primo, salvo poi ad inserirlo, come l'onorevole Galvagno desidera, tra l'articolo 7 e l'8.

Senatore Di Revel. Accetto volentieri l'appunto di tenacità che l'onorevole Ministro mi fece, e sia certo che quando si tratterà di principii la mia tenacità la

troverà sempre uguale. Io accetto poi volentieri transazioni, laddove principii essenziali non siano vulnerati; ma quando vi sia un principio che non si possa toccare, io non accetto transazioni; e per giustificare la mia tenacità ricorderò che se io ho allegato che la ritenuta sugli stipendi nel modo in cui è proposta è progressiva, io credo aver fondamento di dirlo, quando realmente stabilisce lo stesso Ministro che mentre lo stipendio al di sotto di 800 lire non paga che l'uno, secondo i suoi calcoli stessi, quello che è superiore a 15 mila paga l'otto per cento. Dunque evidentemente la progressività, pigliatela pure in quel modo che volete, la trovate.

Io poi non convengo con l'onorevole Ministro che questa progressività già si trovi nella legge delle pensioni; nella quale si dia al pensionato più di quanto gli possa competere in ragione del tempo del servizio e dello stipendio goduto; io veggio anzi che vi ha una decrescenza. A misura che si va più alto diminuiscono le quote che debbono costituire le pensioni di riposo sino al punto in cui non si dà pensione maggiore di una data somma, qualunque siano gli anni di servizio, e qualunque sia l'importanza dello stipendio goduto.

La mia proposta la trovo conforme ad un principio. Ho detto che con questa si viene a sollievo dello Stato nel pagamento delle pensioni. Non intende il signor Ministro, come non può intendersi, che la somma di queste ritenute basti di per se stessa, anche coll'aggiunta di altri favori, a far fronte alle pensioni. Conseguentemente se si considera unicamente, come non può essere considerata altrimenti, che come una ritenuta fatta per migliorare la condizione delle finanze rispetto al peso delle pensioni, io credo che una progressività non possa essere ammessa, e che invece la ritenuta debba essere proporzionale allo stipendio.

Ho detto già altra volta e lo ripeto, perchè parecchi dei Senatori che oggi sono presenti non poterono l'altro giorno udire queste cose, ho detto che non intendevo che le finanze non debbano fare risparmi sul conto degli impiegati; io ho detto: se trovate che vi sono stipendi troppo lauti resecateli pure senza pietà; ed ho detto segnatamente resecate dall'amministrazione quella sovrabbondanza d'impiegati, quella turba immensa di impiegati che posti in aspettativa o altrimenti godono uno stipendio senza prestare alcun servizio: è qui dove è il male, è qui ove avvi bisogno di tagliare. Ma resecare così gli stipendi di coloro che prestano servizio; delle due cose l'una; o credete che non vi sia il bisogno di stipendi in tale misura per avere buoni impiegati e tagliateli; o credete che questi stipendi corrispondano alla natura del servizio che prestano, all'importanza delle loro attribuzioni, e non li riducete così fortemente portando lo sgomento in essi con danno del servizio.

Io non entrerò più nella questione degli stipendi dei Ministri; il signor Ministro delle Finanze mette avanti idee democratiche; io dalle idee democratiche sto lon-

tano, ho veduto gli effetti delle medesime in atto, e quindi non entro in questo tema.

Senatore **Martignengo**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al signor Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandato la parola solo per fare qualche osservazione sulla proposta dell'onorevole Senatore Galvagno che vorrebbe che questa legge fosse soltanto temporaria.

Che si possa fare che una legge sia temporaria quando gli effetti prossimi della sua applicazione sono incerti sia per la loro natura e pel loro merito assoluto, sia pel modo di metterla in esecuzione, temendo che essa possa portare delle irregolarità e dei sovvertimenti nelle condizioni economiche di quelli che ne sono colpiti o possano incontrarvisi inconvenienti di altra specie qualsiasi; onde convenga riservarsi il modo di potervi rimediare a suo tempo, lo trovo conveniente; ma in una legge in cui si discute di principii come ha riconosciuto anche il signor Ministro delle Finanze dicendo appunto che qui si tratta di principii, in una tal legge, mi pare che si debba compiere la discussione su questi principii. O il principio su cui si fonda la legge è giusto ed è giusta la legge; o il principio non è giusto e la legge è ingiusta.

Nel primo caso adottatela assolutamente nel secondo assolutamente respingetela. Ma quando è dubbio che i principii su cui s'informa la legge sieno giusti od ingiusti, non capisco come si abbia a dire: Adottiamo ad ogni modo la legge per un paio d'anni. Io trovo che in tal modo si arrischierebbe di fare inconsultamente subire a chi sopporta l'imposta per due anni un'ingiustizia, e questo non può essere da voi ammesso.

Mi pare adunque che in questo caso in cui non è dubbio la questione versare sui principii, si debba approvare la legge se è buona, o respingerla se non è buona.

Poichè ho la parola mi permetto di fare anche una osservazione sulla progressività dell'imposta.

Io sono del parere del signor conte Di Revel che questo modo non sia conveniente e non lo sia principalmente nei termini stabiliti in questa legge; i quali giungono a tale da mettere sui più alti stipendi delle enormi e direi quasi assurde imposte, imposte che se si riguardano come opportune per l'eccesso di questi soldi, ripeterò quello che ha detto l'onorevole conte Di Revel, diminuite i soldi, ma non imponeteli con così precipitosa progressione.

Non credo poi che si possa dire che volendo rifiutare la progressività attenendosi assolutamente alla proporzionalità non ci sia modo di salvaré i soldi inferiori. Imperciocchè la progressività è giusta quando colpisce negli effetti suoi l'esuberanza che può esservi negli stipendi che passano un certo limite, ma se discendiamo abbasso agli infimi stipendi non è colpita più l'esuberanza, ma è colpito l'assoluto necessario.



Onde io credo che si possa benissimo fare una eccezione nell'applicazione della progressività a favore dei bassi impiegati, perchè imponendo quelli che veramente non hanno che ciò che è loro assolutamente necessario per la loro sussistenza, loro togliete il modo di vivere; invece a quelli che sono in impieghi più alti voi non togliete che una parte degli agi, e potete toglierla senza menomar loro il modo di vivere. Io quindi non solo ammetterei che si limitasse l'imposta dell'1 0/0 fino alle 800 lire, ma porterei questa limitazione fino a lire 1200, e dalle 1200 in poi stabilirei quella imposta che si crederà la più opportuna, ma che sia costantemente proporzionata al soldo. Ed io credo che il Governo non avrebbe gran fatto a perdere stabilendo la sua imposta in questo modo.

Mi riassumo. Io non credo adunque che convenga adottare nemmeno per due anni la legge senza che sia prima accertato che essa sia buona.

Si discuta adunque sui principii; e se è buona si adotti assolutamente, se non è buona si respinga.

Quanto alla progressività io non l'ammetto; io credo che si debba ammettere l'imposta proporzionale al soldo. Se vi sono soldi troppo alti si abbassino, ma abbassati una volta si tassino anch'essi colla medesima proporzione.

Dico poi che respingere la progressività non toglie che non si debba avere un riguardo a quei poveri impiegati che hanno appena i mezzi di sussistenza e ai quali mettendo un' imposta che sia alquanto grave si fa mancare i mezzi assolutamente necessari per vivere, mentre che agli alti impiegati non si fa che diminuire gli agi della vita.

**Presidente.** Prima di lasciare progredire questa discussione, la quale si aggira già sul merito dell'emendamento del Senatore Di Revel, debbo chiedere al Senato se vi ha chi lo appoggia.

Non farò la stessa domanda per la proposta aggiunta del Senatore Galvagno, essendo questa già accettata dal Ministero.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Di Revel, si alzi.

(Appoggiato.)

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Martinengo, Relatore.** Io aveva chiesto la parola unicamente per sottoporre al Senato un riflesso intorno agli effetti dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Revel.

Parmi di aver letto, se non erro, che il risultato attuale delle ritenute sulle pensioni, fruttò allo Stato due milioni, e che da questa legge il signor Ministro delle Finanze si riprometteva 5 milioni.

Io quindi faccio riflettere al Senato che se si adottasse l'emendamento Di Revel ci allontaneremmo assai poco dall'attuale prodotto di due milioni, poichè riducendo al solo 3 0/0 la ritenuta in proporzione degli stipendi, certamente non potremmo ottenere neanche la

metà dello sperato aumento sul quale il Ministero aveva fatto calcolo.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Duchoqué.

**Senatore Duchoqué.** Credo veramente che per farsi un giusto criterio della disposizione che si discute, non possa questa disgiungersi nè dalla economia della legge sulle pensioni, come già disse l'onorevole Ministro delle Finanze, nè dagli organici dei vari servizi e dal modo in cui più generalmente gli impiegati cominciano, conducono e finiscono col riposo la loro carriera. Se gli impiegati generalmente cominciassero a prestar servizio con uno stipendio che rimanesse senza aumento fino al termine della loro carriera, ovvero se entrando, come generalmente avviene, con un piccolo stipendio che va gradatamente aumentando fino a termine di carriera, le pensioni si misurassero sulla somma degli stipendi goduti per tutta la durata del servizio, la progressività contro cui si reclama, sarebbe radicalmente, assolutamente viziosa; essa violerebbe uno di quei principii che più fa d'uopo tener saldi, e niuna convenienza al mondo mi potrebbe indurre a non combatterla col mio voto.

Ma invece mentre il maggior numero d'impiegati entra con piccoli soldi che vengono gradatamente aumentando, la legge delle pensioni stabilisce come base di liquidazione non la somma degli stipendii percetti per tutta la durata del servizio, ma solamente la media di quelli percetti negli ultimi tre anni.

Ponete di grazia che un impiegato abbia servito 40 anni sempre con lo stipendio di L. 1000, ed un altro abbia pur servito 40 anni, ma nei primi 20 anni con lo stipendio egualmente di L. 1000, e negli altri 20 con lo stipendio di L. 2000, e ditemi se la progressività che si rinprovera nella ritenzione, non sarà un mezzo di cercare in fatti quella eguaglianza e proporzionalità che voi credete violata.

Ciò io dico in massima generale. Non escluso che la disposizione e la gradualità con essa stabilita potessero forse essere meglio combinate per allontanare in alcuni casi eccezionali qualche soverchio gravame.

Per esempio non può negarsi che se alcun impiegato entrerà in carriera con tanto merito da conquistare subito o presto una posizione più utile allo Stato e perciò più largamente retribuita, questo avrà un aumento di ritenzione sproporzionato a quella pensione che avrà un giorno eguale a chi salti più tardi ed ebbe minor carico di ritenzioni. Ma queste sono eccezioni, e le leggi son fatte per i casi ordinari. Così anche avendo la legge segnato a L. 8000 il *maximum* delle pensioni, la scala progressiva avrebbe dovuto, per non essere viziosa, fermarsi più in basso, per esempio agli stipendi di Lire 40,000, come base utile di liquidazione a chi, fornito di maggiore stipendio, si ritiri per anzianità di servizio.

Ma ancor questo è un'inconveniente che si verificherà in pochi casi, nè certamente in grazia di questi casi è per farsi oggi da alcuno opposizione alla disposizione

che si discute. Quel che ho detto degli impiegati che per avventura entrino in carriera con stipendii alquanto elevati, se non merita serio riguardo in quanto tenga ad eccezionali individualità, potrebbe meritare più speciale attenzione per alcuna classe di impieghi, che vogliono maggior preparazione di studi e nei quali si entra più tardi, e con stipendi più alti. E dacchè sento che sorge in alcuni il pensiero appoggiato dal signor Ministro di limitare a due anni l'effetto di questa legge, tanto più parmi che oltre a ciò che già reclama la condizione delle finanze, possa facilmente passarsi sopra a quella minor convenienza che possa avere in alcune sue applicazioni la controversa disposizione.

Ai quali inconvenienti credo che forse un giorno che la disposizione fosse da riformare, non sarebbe altro giusto riparo che quello di tenere più alto il grado delli stipendi, da cui comincia l'aumento della ritenzione e forse alquanto più basso il grado a cui l'aumento debba fermarsi, com'era se non sbaglio nella legge del 1852. Certamente con questa riforma il provvedimento produrrebbe meno; e quindi non è questo il tempo di proporla. Ma in altre circostanze direi che se rende meno il provvedimento, ciò dipende che il subbietto su cui si opera, non può render di più per sua natura, senza andar contro alla economia di altre leggi organiche ed amministrative ed agli interessi stessi del Governo.

Se dunque io non ho il coraggio di oppormi alla disposizione dell'articolo primo, dacchè ho la parola, e per non incomodare più tardi il Senato, dirò piuttosto brevemente che se alcun'altra disposizione della legge mi sembra ancor meno conveniente, non saprei per ultimo accomodarmi alla ritenzione che si propone su le pensioni.

**Presidente.** È necessario che vi sia una connessione tra le sue osservazioni e l'articolo in votazione.

**Senatore Duchoqué.** Alla giusta e sempre rispettata parola del nostro Presidente, mi taccio. Dipenderà dal corso che prenderà la discussione l'appoggiare gli emendamenti che sentissi fare all'articolo 7; ed in ogni modo userò del mio voto secondo coscienza.

**Senatore Arnolfo.** Alcuni oratori hanno preso a dimostrare la giustizia della progressività che si riconosce nel presente progetto di legge, argomentando dalle pensioni, e dalla diversa misura delle medesime; a me sembra che l'argomento non sia fondato. Le pensioni non sono che una parte del corrispettivo di quella specie di contratto che interviene fra il Governo e gli impiegati, contratto, che riconosco talvolta viene alterato in parte per fatto del Governo, che cambia il rilevare degli stipendi o delle pensioni; cambiamento a cui gli impiegati per lo più sono costretti d'assoggettarsi; ma è pur sempre un contratto. Ora è da considerarsi che vi sono due sistemi applicati o l'uno o l'altro nei diversi Stati cioè o di pagare modesti stipendi agli impiegati, provvedendoli inoltre di pensioni di riposo, ovvero di accordare stipendi lauti, e non concedere pensioni di riposo; lauti abbastanza per cui vi sia possibilità, che coi risparmi gli impiegati possano procurarsi la pensione.

Il sistema vigente da noi, è di accordare stipendi modesti, ma di compensare gli impiegati con una pensione proporzionata alla durata ed alla natura del servizio prestato, e non determinata da altre considerazioni.

Questa e non altra io credo sia l'unica causa, l'unica base determinante le pensioni. Tanto è ciò vero, che nella legge colla quale si determinano le pensioni di riposo e si fissa il loro rilevare, non è detto che saranno maggiori o minori, secondochè sarà maggiore o minore la ritenuta. Altra cosa sarebbe se la ritenuta facesse parte della legge delle pensioni ed il loro ammontare fosse proporzionato alla ritenuta e fossero progressive; in tal caso una disposizione giustificerebbe l'altra; ma il contrario si verifica. La legge delle pensioni fu fatta anteriormente a quella di cui ora trattiamo e non hanno relazione alcuna fra di loro. Ciò stante, l'impiegato in titolo, ha due ragioni: una di conseguire lo stipendio mentre è in attività, l'altra di godere della pensione quando è in riposo, nella misura dalla legge determinata, indipendentemente da qualsiasi ritenenza sullo stipendio, alla quale non è subordinato nè il diritto alla pensione nè il rilevare di essa. Io non voglio contendere che si possa per circostanze, dirò, più eccezionali che altro, gravare gli stipendi di qualche imposta per rendere meno oneroso allo Stato l'obbligo assunto di pagare le pensioni, ma sarà sempre un'imposta anche quando si cambi il nome, chiamandola ritenenza; e come tale dev'essere proporzionale, siccome si sostiene dal conte Di Revel, che ad un tal fine propose l'opportuno emendamento sostenuto dall'onorevole Paleocapa.

Io non vedo adunque come si possa giustificare la progressività di cui nell'articolo 1, argomentando dalla legge delle pensioni, e per questa ragione, io preferisco in massima l'emendamento Revel, salvo a vedere (e con ciò rispondo all'onorevole Relatore della Commissione) se la quota da esso proposta possa soddisfare equamente ai bisogni finanziari a cui si vuole con questa legge provvedere; questa è materia da trattarsi e discutersi col Ministro delle Finanze, qualora egli accettasse l'emendamento in massima, e non si trattasse che della quota, per il che sarebbe da calcolarsi quale sarebbe il risultato finanziario più o meno prossimo a quello che il Ministro si propose di raggiungere con questa legge. E non si dica che la proporzionalità non si osserva coll'emendamento del conte di Revel che fino a 800 (o 1200 che sia), l'imposta si vuole fissata in quota minore, che per li stipendi superiori, poichè abbiamo già un esempio di simile sistema adottato dal Senato e dalla Camera dei Deputati, ed io credo che nè l'uno nè l'altra abbiano voluto consecrare un principio di progressività, voglio dire la legge sulla ricchezza mobile. In essa è stabilito che coloro i quali non avranno redditi derivanti da ricchezza mobile superiori a 250 lire tassabili (il che risponde in certi casi a 400 lire di reddito), non pagheranno che la somma fissa di

lire 2 e coloro i quali avranno un reddito tassabile dalle 250 alle 500 lire, pagheranno una somma maggiore di lire 2, ma inferiore alla tassa proporzionale applicabile a tutti i redditi eccedenti le lire 500; per modo che la tassa ordinaria non è dovuta, salvo cominciando dalle 500 lire ed oltre di reddito tassabile.

Ciò posto, anche quando in questa legge si adottasse il sistema di tassare di una quota minore gli stipendi inferiori alle lire 1200, o lire 800 che sia, non si ammetterebbe il principio di progressività, nello stesso modo che penso che non si è voluto ammettere, nè ammesso nella legge relativa alla ricchezza mobile, colle disposizioni da me or ora riferite.

Io quindi appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel.

**Senatore Durando Giacomo.** Prima che il Senato passi a votare la proposta del Senatore Di Revel o quella del Senatore Galvagno, io avrei qualche osservazione a fare sull'art. 1. vale a dire, vorrei pregare l'Ufficio Centrale a darini qualche schiarimento.

Vorrei chiedere cioè, se sotto la parola *assegnamenti fissi e personali* s'intendano anche gli assegnamenti locali dei Consoli all'estero.

In tal caso io avrei qualche osservazione da sottoporre al Senato.

**Ministro delle Finanze.** Se il Senato me lo permette, darò io qualche schiarimento all'onorevole Durando; ed è che qui si tratta di assegnamenti meramente personali, non d'assegnamenti che siano valutati come indennità in compenso di spese che si debbano sostenere. Anzi nel primitivo progetto, come era stato presentato alla Camera elettiva, vi era la parola *indennità*, e siccome questa parola poteva appunto dar luogo agli equivoci testè accennati dall'onorevole Durando, essa fu tolta per lasciare fuori di dubbio che la ritenuta non si riferiva a questi assegnamenti.

Del resto la legge è informata a questo principio, che la ritenuta si faccia soltanto sopra quegli stipendi ed assegnamenti su cui si computa la pensione.

L'onorevole Durando sa meglio di me che le pensioni di un diplomatico non si corrispondono per nulla in riguardo alle spese di rappresentanza, ed assegnamenti che gli agenti consolari godono.

**Senatore Durando Giacomo.** Gli schiarimenti del signor Ministro mi acquetano sino ad un certo punto; però il Senato vede facilmente che qui l'espressione potrebbe essere più felice, e che lascia un certo qual dubbio.

Ma dal momento che l'onorevole Ministro delle Finanze dice che gli assegnamenti che hanno un carattere di località sono esclusi, non è più il caso di fare osservazioni.

L'assegnamento di un agente consolare o diplomatico fa quasi parte dello stipendio; anticamente era quasi la stessa cosa; non c'era assegnamento locale anticamente; a Parigi, per esempio, si assegnavano 80 mila lire, ma poi nel calcolare la pensione si è detto, lo

stipendio è di lire 15 mila, il resto aveva un carattere di località secondo i bisogni locali.

Io perciò preudo atto della dichiarazione del signor Ministro, e non fo altro appunto.

**Presidente.** Salvo a deliberare sul collocamento che dovrà avere l'emendamento del Senatore Galvagno al principio od al termine della presente legge, io debbo intanto notare che fra i due emendamenti proposti uno dall'onorevole Galvagno, l'altro dal Senatore Di Revel, parmi non possa dubitarsi che la priorità appartenga alla proposta del Senatore Galvagno, in quanto che questa si scosta maggiormente dal tenore del progetto di legge, dà cioè un carattere di temporaneità ed anzi di brevissima durata ad una legge, che ha il carattere in ora della durevolezza.

Ciò posto, dovendo provocare dal Senato un voto su questo emendamento del Senatore Galvagno, parmi sia cosa ben indifferente che esso venga posto in principio della legge, cominciando, per esempio, colle parole: « A cominciare dal 1° gennaio 1865, sino a tutto il 1866, ecc. » oppure se ne faccia un articolo separato, come venne proposto dal signor Senatore Galvagno; e dico che parmi cosa indifferente che sia questa proposta inserita prima o dopo, in quanto che chi rigetta la legge, e così anche la temporaneità, darà il suo voto contrario, e chi invece l'adotta, l'approverà tanto più se questa legge presenta l'agevolezza, che l'emendamento del Senatore Galvagno le arreca.

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** A me pare che la prima questione a porsi ai voti sarebbe quella dell'emendamento dell'onorevole signor Senatore Di Revel, perchè quella è una questione di principio che tocca il merito intrinseco, sostanziale del principio del progetto di legge, ed invece la proposta dell'onorevole signor Senatore Galvagno non è che una proposta, che io direi limitativa di tempo, non è che una proposta, perdoni il Senatore Galvagno l'espressione, che farebbe piuttosto le veci d'espedito appunto per non venire alla questione principale.

Qui invece havvi una questione principale, una questione di massima, ed io credo che appunto qui, seguendo la saggia osservazione dell'onorevole signor Presidente, sia la maggior divergenza tra il concetto del progetto di legge e l'emendamento proposto dall'onorevole signor conte Di Revel.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Io ho proposto questo emendamento nel senso di implicitamente salvare tutte le questioni, in modo che gli impiegati facciano essi pure qualche sacrificio per un biennio, visto lo stato delle finanze.

Questo è il senso della mia proposta, la quale se porta con sè che non si trattino più le altre que-

zioni, parmi che appunto per ciò dovrebbe votarsi per la prima...

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Senatore Galvagno...** perchè sarebbe inutile trattarle dopo che fosse il mio emendamento votato.

Quanto poi all'osservazione del signor Presidente che trova indifferente che venga la mia proposta inserita in principio od in fine della legge, io credo che dovrebbe veramente pigliar forma in un articolo separato, come l'ho proposto io, da porsi in fine al progetto di legge, in quanto che prendendolo in fine, comprende tutte e singole le disposizioni della legge, locchè forse non sarebbe, se lo si ponesse in principio, perchè in questo caso temerei che si potesse credere che qualche disposizione andasse esclusa dal mio emendamento.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Io osservo che quando si tratta di questioni di principio non bisogna nemmeno permettere che si faciliti limitando ad un certo tempo l'osservanza della legge.

L'infrazione di un principio v'è, sia che la legge sia in vigore per un solo anno, o lo sia per due o per tre, e quindi il vero sistema a seguire si è quello appunto accennato, come già ho detto, dall'onorevole signor Presidente, vale a dire di prendere per punto di partenza per la priorità del veto, il concetto che più si discosta dal progetto del Ministero.

Ora il concetto che più si dilunga dal progetto ministeriale si è quello di sostituire la proporzionalità alla progressività, come venne proposto dall'onorevole signor Senatore Di Revel, ed è dunque invocando questo sistema, che io credo il vero e conforme al regolamento, che io penserei che si debba dare la priorità alla proposta del Senatore Di Revel su quella del Senatore Galvagno.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero ha già dichiarato di accettare l'emendamento proposto dal signor Senatore Galvagno, e per conseguenza sia che questo emendamento sia votato adesso, sia che lo venga dopo, il Ministero mant'ene la sua proposta, la sua deliberazione, e quindi mi fo a pregare il Senato di volerlo accettare per tutte le ragioni che avendo già sviluppate una volta non mi farò a ripetere una seconda.

Ma qui adesso siccome si tratta di una questione d'ordine, per sapere se si deve votare prima l'emendamento del Senatore Di Revel, ovvero quello del Senatore Galvagno; dal momento che già parecchi oratori insistono, vedendo in questa questione, e nell'adozione dell'articolo del Ministero una lesione di principii mi faccio anch'io a chiedere al Senato che si metta ai voti anzitutto l'emendamento dell'onorevole Conte Di Revel.

Soltanto mi permetta il Senato di dire ancora una volta che non so assolutamente vedere come in questo disegno di legge vi sia una violazione di principii, come vi sia questa violazione nell'articolo primo che il Ministero ha proposto. Ed infatti, o Signori, mi duole di tornare forse per la terza volta sullo stesso argomento; ma qual'è l'andamento della legge sulle pensioni? È progressivo sì o no?

Vogliate pensare un momento alla questione; sono questioni di cifre, non sono questioni di apprezzamenti, sono questioni di cifre positive, su cui il giudizio di ciascuno può essere fondato senza considerazione del modo di vedere le cose in sé.

Io faccio due casi di due individui uno dei quali ha trentadue anni di servizio col solo stipendio di 1200 lire, e ve ne sono parecchi in condizioni poco felici, ma la cui sorte è questa. Un altro individuo invece il quale continua per 29 anni con 1200 lire, di poi negli ultimi tre anni ha la fortuna di avere uno stipendio di 2000 lire; del resto prendeteli come casi ipotetici, poco importa; io voglio valermi di due esempi numerici per far vedere come stia la questione di principio, se stia per me o per gli oppositori.

Or bene colui il quale ha 32 anni di servizio con 1200 lire lascia una ritenuta totale di 768 lire cioè trentadue volte 24 lire all'anno; 768 lire in totale è la ritenuta lasciata da questo impiegato durante la sua carriera; 960 lire all'anno è la pensione che lo Stato gli assegna.

Quell'altro invece che per 29 anni ebbe uno stipendio di 1200 lire, ma poi negli ultimi tre anni di servizio ebbe uno stipendio di 2000 lire, in che condizione si trova? Si trova nella condizione che la sua ritenuta lasciata al tesoro fu di 840 lire, ma la sua pensione gli riesce invece di 1600 lire, di modo che abbiamo questi due fatti davanti a noi di due individui di cui uno lascia 768 e l'altro 840 lire; il primo ha una pensione soltanto di lire 960 ed il secondo quella di lire 1600.

Ora, o Signori, io domando se i principii si oppongono all'adozione del temperamento che il Ministero vi propone, e al cospetto di queste cifre se vi sia violazione di principii a che il tasso della ritenuta cresca col crescere degli stipendi.

**Presidente.** La parola è al Senatore...

**Ministro delle Finanze.** Mi permetta non ho ancora finito.

L'onorevole Senatore Arnulfo diceva: Ma badate se le due leggi della ritenuta e delle pensioni fossero state contemporanee, io capirei benissimo che in certo modo la ritenuta fosse stata misurata alla pensione, che avendo avuto la pensione questo carattere progressivo, anche la ritenuta avesse avuto un carattere che corrispondesse a quello della pensione. Ma la legge sulle pensioni fu fatta e qui mi pare di sentir dire da altri: la pensione è un diritto acquisito, intangibile, a cui assolutamente lo Stato non può metter mano senza mancare alle sue

promesse; dunque non potete fare una ritenuta progressiva. Ebbene domando, in buona fede, se la legge sulle pensioni nella mente di coloro che la presentarono, di coloro che la votarono, sia stata una legge la quale dovesse essere accompagnata dalla legge sulle ritenute.

Queste due leggi della ritenuta e delle pensioni furono presentate o nello stesso tempo od in tempi poco diversi, furono presentate dallo stesso Ministro come cose che perfettamente si corrispondevano.

E dirò di più, che nella legge stessa, la quale stabilisce le pensioni si fa capo alla legge della ritenuta, dicendosi della medesima che la pensione si debba dare a coloro i quali sono sottoposti alla ritenuta; essendo in certo modo la ritenuta che distingue l'impiegato governativo, a cui spetta la pensione, da quel funzionario, il quale, o per ragioni temporanee, o perchè non è addetto alle amministrazioni dello Stato non debba considerarsi come tale, e non gli si debba applicare la pensione.

Quindi è che recisamente sostengo che la giustizia, e questi stessi principii a cui hanno fatto appello gli oppositori del progetto ministeriale vogliono, che essendo state le pensioni decretate con un carattere evidentemente progressivo, la ritenuta debba avere lo stesso carattere, e che non si debba in alcun modo, volendo combattere questa ritenuta sotto l'aspetto del carattere progressivo, venire affacciando tutti quelli argomenti che si sogliono e si debbono con molta ragione obiettare contro ogni specie di tassa, la quale abbia veramente quel carattere di progressione, carattere il quale anzi io riconosco condurre alla spogliazione, e che è contrario ad ogni buon principio economico.

Qui, o Signori, non posso a meno di osservarvi che abbiamo già delle tasse, le quali sono spietatamente proporzionali. La tassa sul pane, sulle farine, laddove i Comuni impongono le farine, sul sale, sul vino, tutte queste tasse sono spietatamente proporzionali senza riguardo alcuno ai bisogni dell'individuo.

Ora, in caso come questo, in cui, io dico, si tratta di fornire un fondo per una pensione, che lo Stato con una certa liberalità largisce a coloro che hanno lavorato per lui, io credo che non si possa a meno, avendo ammessa la legge delle pensioni quale fu votata, di accogliere la legge sulle ritenute col carattere che ha.

Per conseguenza non posso a meno d'insistere nuovamente e vivamente presso il Senato acciò mentre furono ammesse dal Parlamento le altre gravezze, non sia respinto questo progetto di legge che alla fine dei conti è intieramente conforme ai principii di giustizia; progetto di legge del resto il quale è fondato sugli stessi principii che furono ammessi dal Parlamento subalpino; imperocchè la legge del 1853 stabilisce precisamente una scala dal 3 al 4, e fin al 5 nè più nè meno che la legge attuale; salvo che i limiti della progressione sono per avventura alquanto diversi, e siccome mi pare

che il Senatore Di Revel faccia segno di diniego, io mi permetterò di andare a cercarla...

Ecco qual è la scala:

A 2,500 il 3 per cento; da 2,500 a 5,000 il 4, da 5,000 a 12,000 il 5, e per ogni maggior somma il 6 per cento. Epperò anche quando fu ammessa dal Parlamento subalpino una scala siffatta non ho sentito mai che si fossero violati in quella occasione i principii di giustizia.

Insisto quindi nuovamente e vivamente presso il Senato acciò che sia conseguente a se stesso, e ammesse le altre gravezze, ammetta anche questa.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Ministro delle Finanze mi osserva che la legge sulle pensioni e quella sulle ritenenze sono state contemporaneamente presentate alla Camera.

Io non contesterò il fatto, sebbene non lo ricordi. Ma tale circostanza serve vie meglio ad appoggiare il mio argomento. Difatti, tanto è vero che non si voleva che le pensioni fossero in ragione delle ritenenze e che quelle fossero a queste subordinate, che si fecero due proposte di leggi separate cioè quella delle pensioni, indipendentemente da quella delle ritenenze: e fu votata la prima senza riserva o relazione alla seconda.

Ma sia pure, come dice il signor Ministro, che in buona fede (ed io lo seguirò sempre su questo terreno), quando si votò la legge sulle pensioni abbiasi avuto il pensiero di fare poi una legge di ritenenze, ma da ciò ne verrà forse la conseguenza che tal legge futura sulle ritenenze dovesse essere progressiva nella tariffa, dovesse seguire le basi della progressività che vi fosse nella legge delle pensioni? Signori no. Che si dovesse fare una legge, o un fatto derivante dalla presentazione della stessa legge; ma di qual natura dovesse essere la ritenenza, cioè se osservata la progressività o la proporzionalità, è ciò che non scaturisce nè espressamente nè tacitamente dalla legge sulle pensioni, nè può inferirsi dalla presentazione delle due leggi separate.

Quanto alla progressività delle pensioni, oltrechè non si disse nella legge che sarebbe accordata in ragione delle ritenenze, sta in fatto che le maggiori o minori pensioni non da altro dipendono, e sono tassativamente regolate, salvo dalla durata del servizio e dall'importanza dell'impiego coperto: non vi sono altri elementi per calcolarle, e la Corte dei Conti quando le liquida, non può tener conto d'altri fatti, nè d'altre considerazioni tranne il tempo del servizio e la natura del medesimo; egli è evidente che colui il quale nell'ipotesi fatta or ora dal signor Ministro, abbia ottenuta una promozione, presunzione vuole (sebbene non sempre si verifichi) che abbia idoneità maggiore di colui il quale non l'ebbe.

Vero egli è che talvolta per certe accidentalità, per la mancanza di qualche mese o di qualche giorno di servizio uno non può conseguire quell'avanzamento che un altro per qualche mese o per qualche giorno di

più ha ottenuto. Ma queste sono eventualità alle quali non si può badare in tale materia.

Io quindi mantengo che appunto perchè si sono presentate due leggi una per le pensioni di riposo, e l'altra per le ritenenze e si è votata la prima senza riguardo al progetto dell'altra, ne deriva che il Parlamento si è riservato di fare nella seconda ciò che avrebbe creduto di giustizia, indipendentemente da quello che per le pensioni determinò, anche ammesso che vi sia stata l'intenzione di fare poi una legge sulle ritenenze, o meglio dicasi di imposta sugli stipendi e che ora, trattandosi d'imposta, non si può evitare la proporzionalità, esclusa qualsiasi progressività.

Fatte queste osservazioni sul merito, devo dire che ho chiesto la parola anche per fare qualche osservazione relativamente al modo di votazione della proposta dell'onorevole Senatore Galvagno.

Il signor Ministro aderisce a che si voti prima sull'emendamento del signor Senatore Di Revel, e con ragione. Del resto io dirò all'onorevole Galvagno, che la sua proposta può trovar luogo nello articolo primo, purchè sia formulato come sotto emendamento alla proposta Revel, nel qual caso come sotto emendamento, dovrebbe essere prima votato, ma che tuttavia che si portasse all'art. 8 od in fine della legge siccome si fece la discussione dell'aggiunta proposta, egli è evidente che coloro i quali voteranno gli articoli terranno conto, occorrendo, dell'emendamento, cioè di quell'articolo d'aggiunta: cosicchè anche quando si protrasse la votazione all'ultimo articolo non ne possono derivare inconvenienti od imbarazzi, il che parmi sarebbe più regolare, ritenuta la forma dell'emendamento proposto, lo quale non potrebbe forse conciliarsi colla inserzione nell'art. 1 senza redigerla diversamente.

Mi pare dunque che il Senato potrebbe progredire nella votazione degli articoli tenendo presente l'emendamento, od aggiunta proposta dall'onorevole Galvagno da votarsi in fine della legge.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Penso che il Senato avrà in grado che io accordi per la terza volta la parola al signor Senatore Di Revel.

Voci. Parli, parli.

**Senatore Di Revel.** Ringrazio il Senato della sua indulgenza, e non ne abuserò.

Il signor Ministro ha accettato la questione di principio, ed io gliene sono grato, perchè credo che realmente in questo consesso si debba discutere e non sfuggire una tal questione.

Egli ha notato che la legge da lui proposta sulla ritenenza degli stipendi degli impiegati non ha un carattere di progressività, in quanto che nella legge sulle pensioni si scorge un carattere di progressività relativamente alla loro concessione e perciò, egli dice, che si tratta meglio nella legge delle pensioni l'impiegato che rimane in grado inferiore per cui egli è giusto che

se tocca una pensione maggiore, contribuisca anche per somma maggiore.

Io rispondo che se realmente le due leggi stessero in relazione, ciò si potrebbe ammettere; se il Ministro avesse proposta una legge per la quale la ritenuta fosse graduata in relazione colla competenza assegnata agli impiegati all'epoca della loro giubilazione nella legge delle pensioni, io lo capirei, ma come già fece osservare l'onorevole Senatore Arnulfo, queste leggi sono affatto distinte; voi avete stabilito nella prima quella quota di pensione che credete conveniente in ragione della durata del servizio e della importanza dell'assegnamento, la quale non bisogna dimenticare, è sempre in ragione dell'utilità ed importanza dei servizi medesimi. Ma dal momento che le avete fatte una indipendente dall'altra non ci è ragione per cui si voglia stabilire in una di esse la progressività rispetto alla quota delle pensioni. A me pare che il fondamento maggiore che il signor Ministro stabilisce per far sì che la questione venga risolta nel suo senso, sia l'ultimo argomento da lui adotto. Egli ha mostrato come coll'accrescimento del prezzo del sale e di altre derrate, non sia tollerabile che gli impiegati non debbano sopportare anche qualche gravezza dal canto loro.

Io lo colgo in parola. Dunque questa non è una porzione aliquota sotto titolo di ritenuta per far fronte alle pensioni, ma è una vera gravezza. Se è gravezza, è progressiva, ed essendo progressiva, il Senato la deve ricusare.

**Senatore Di Castagnetto.** Come parte della minoranza dell'Ufficio Centrale, mi permetto un riflesso. L'onorevole signor Ministro colle sue parole è venuto oggi pienamente a confermare quanto io aveva detto l'altro giorno; cioè che questa legge è parte del suo sistema di leggi finanziarie per le circostanze attuali, onde la considera come un'imposta. Io sono sempre partito dalla base, che non era questa una semplice legge di ritenuta.

Ora, se si tratta di una legge d'imposta, io dico: non è giusta, perchè gli impiegati non devono essere sottoposti a gravezze maggiori degli altri cittadini. Gli impiegati sottostanno alla legge sulla ricchezza mobile, gli impiegati possono sottostare contemporaneamente ad una ritenenza perchè questa ritenenza rappresenta in parte il beneficio della pensione; ma dal momento che questa ritenenza si cambia in un'altra imposta, io considero questo fatto come una lesione ad uno di quei principii cardinali delle nostre istituzioni costituzionali a cui alludeva l'onorevole signor Ministro, dicendo che l'imposta progressiva è la distruzione della proprietà, ed io soggiungo, che non vorrei nemmeno sentirne pronunziare il nome in quest'aula.

**Ministro delle Finanze.** Siccome l'onorevole Senatore Di Castagnetto dalle mie parole ha desunto questo concetto, cioè, che io consideri questa come legge d'imposta e non di ritenuta, ciò prova che mi sono

male spiegato, quindi il Senato mi concederà una semplice rettificazione.

Questo progetto di legge, come già io diceva, era innanzi all'altro ramo del Parlamento da due anni ed era nelle viste, nessuno lo ignora, del mio predecessore che dovesse venire attuato appunto per l'anno 1865 e in tal misura (Le nel disegno di bilancio che sta davanti al Parlamento il provento di queste ritenute era determinato in 6 milioni, mentre la misura della quale io mi contento darà un provento assai minore tra ritenute sugli stipendi e sulle pensioni; sicché ben vede il Senato che non è una novità che abbia trovato io. Entra nelle mie viste finanziarie, questo è vero. È pur vero che io credo indispensabile, che mentre si pone mano a decretare nuove e poco benevole gravanze, non si lasci senza definizione quest'argomento della ritenuta sugli stipendi, pare a me che sia tempo ormai di abbandonare questo sistema; cioè di cominciare a votare le largizioni per poi aspettare altri tempi nel votare le gravanze.

Certamente sarebbe stato meglio votare contemporaneamente la legge delle ritenute e la legge delle pensioni, mentre da una parte si votava la liberalità, dall'altra si votava la gravanza; invece quella andò innanzi di parecchi mesi a questa.

Per parte mia ho creduto che non fosse possibile sottoporre il paese ad altri pesi senza contemporaneamente mandare innanzi questo disegno di legge. Egli è semplicemente sotto questo punto di vista che ho inteso dire che il progetto attuale di legge (e dico inteso, perchè se l'onorevole Senatore Di Castagnetto ha inteso diversamente, la colpa è certo dell'essermi io spiegato poco chiaramente), dovesse far parte di quegli altri a cui il Senato ha già data la sua sanzione. Non è già perchè io considerassi questa come una tassa, paragonabile a quella sulla ricchezza mobile, in cui si sopprime ogni altra tassa per dar luogo ad una sola imposta sui redditi mobiliari dei cittadini, ma egli è solamente come legge di ritenuta, che io considero lo attuale disegno di legge.

**Presidente.** Io dichiaro in primo luogo che ben volentieri mi piego alle osservazioni fatte dal Senatore Sclopis, tanto più dopo che furono appoggiate dal Ministro delle Finanze; mi permetterò però di far osservare al Senato, che non perciò intendo declinare da quell'opinione che ho emessa, e che credo conforme allo spirito del nostro regolamento.

Qual è il motivo per cui gli emendamenti che sono i più distanti dal concetto della legge debbono essere posti per i primi ai voti?

Egli è perchè rimanga integra e non pregiudicata la trattazione di tutte quelle questioni che sono, per così dire, al di quà dell'emendamento accettato.

Ora in questione derivante dall'emendamento del Senatore Di Revel rimane integra anche dopo il voto che si può dare sulla temporaneità della legge; tanto è che o prima, o dopo, di questa votazione, gli uni trove-

ranno la legge non meno rigettabile, gli altri la troveranno più tollerabile. E però, ripeto, che non ho difficoltà di mettere ai voti l'emendamento Revel.

**Senatore Alfieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Alfieri.** Prima che si venga a deliberare sull'art. 1. e sull'emendamento proposto dal Senatore Di Revel al quale mi sembra si dia la precedenza, credo mio debito torre di mezzo un'interpretazione erronea dalla quale mi pare sia stato condotto il Senatore Galvagno proponendo il suo emendamento quantunque non abbia vincolo coll'emendamento stesso. Mi pare che egli abbia rimproverato alla legge, di contenere una contraddizione; poichè egli dice, in questo primo articolo, da 0 a 1200 si ritiene il 2 per 100, poi nell'alinea, la ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti le lire 800, è fissata all'uno per cento.

Bisogna adunque spiegare, come è stato formalmente dichiarato dal signor Ministro all'Ufficio Centrale, che il beneficio dell'uno 0/0 si è voluto riservare unicamente a chi ha uno stipendio minore di 800 lire, e chi ha 801 lire di stipendio, paga la tassa del 2 0/0.

Così forse, se il Senato venisse ad accettare l'emendamento Galvagno, e quindi dopo fosse messo a voti l'art. 1., sarebbe da vedere se non fosse desiderabile che venisse più chiaramente espresso quello che si intende nello stesso art. 1., cioè che la progressione non colpisce se non la sola eccedenza di uno stipendio sopra l'altro.

Parmi che su questo punto la redazione dell'articolo non sia così chiara come potrebbe desiderarsi.

Quindi se mai alla legge si facesse qualche altra modificazione per cui dovesse essere rimandata alla Camera dei Deputati, forse sarebbe da ricercare se non si potesse trovare un modo di dire, che fosse più chiaro e più esatto.

Credo bene di fare ancora avvertito il Senato, che fra le spiegazioni domandate dall'Ufficio Centrale al Ministero, vi è stata una questione che si riferisce all'art. 4., cioè ai casi di prima nomina.

Si è domandato se la legge intendeva che questi casi di prima nomina fossero unicamente quelli di un primo ingresso in una carriera qualunque, ovvero di prima nomina anche in caso di promozione ad un ufficio o ad un titolo, che prima non si aveva.

L'onorevole Ministro dichiarò nel modo più esplicito che s'intendeva unicamente della prima nomina, cioè di quella, mercè la quale un individuo entra in una carriera qualunque.

**Ministro delle Finanze.** Certamente se la legge fosse da rifarsi, si potrebbe cercare di migliorare in qualche parte la sua dizione, ma come l'intelligenza espressa e nell'altro ramo del Parlamento ed in questo, fu assolutamente quella che così esattamente è stata espressa dall'onorevole Senatore Alfieri, forse non vi sarebbe alcuna utilità vera nel riformare la dizione, perchè al fine dei conti, come la legge debb'essere appli-

cata dall'Amministrazione, e che questa interpretazione così data è nel senso favorevole all'impiegato, egli è evidente, che dal momento che l'Amministrazione dichiara espressamente di ammettere questa interpretazione favorevole, non vi può più essere luogo a questioni.

**Presidente.** A me non resta ora che mettere ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel il quale è contenuto nelle seguenti parole:

« Sono sottoposti ad una ritenuta del 3 per cento. »

Il progetto ministeriale dice nelle proporzioni seguenti:

Chi ammette che la ritenuta debba limitarsi al tre per cento, voglia sorgere.

Senatore Ricotti. La controprova.

**Presidente.** Chi ammette il contrario voglia levarsi.

(Dopo prova o controprova l'emendamento Revel è respinto)

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Galvagno io non avrei difficoltà d'inscrirlo nell'articolo 12 dicendo: « A cominciare dal 1 gennaio 1865 e fino a dicembre 1866 gli stipendi, ecc. »

Senatore Di Revel. Vorrei sapere, se mercè l'adozione dell'emendamento dell'onorevole Galvagno sia preclusa la via a discutere gli altri articoli della legge. (No, no.)

**Presidente.** È solamente relativo a ciò, che è contenuto nell'art. 1.

Domando il voto del Senato sopra l'aggiunta da me proposta.

Chi crede che all'articolo primo debbano aggiungersi le parole dell'emendamento Galvagno e sino a dicembre 1866.

**Ministro delle Finanze (interrompendo.)** Domando la parola.

Scusi il Senato; pare a me che l'articolo proposto dall'onorevole Galvagno dica: gli effetti della presente legge cesseranno a tutto il 1866. Se si accettasse questa disposizione soltanto in aggiunta all'articolo, parrebbe che la disposizione riguardasse soltanto la ritenuta sugli stipendi, mentre l'intendimento dell'onorevole Galvagno si è che questa disposizione ne concerna anche altre; mi sembrerebbe quindi che sarebbe meglio che l'aggiunta fornisse un articolo da inserirsi fra l'articolo 7 e l'articolo 8.

Dal momento che si è discusso (non so se sia nelle abitudini del Senato) una misura, mi pare che si potrebbe votare fu d'ora, salvo poi a darle il posto che le compete.

**Presidente.** Se il Senato stima, si voterà l'aggiunta salvo ad applicarla al 1 articolo o all'ultimo.

Senatore Alfieri. Io desidererei che fosse votata prima l'aggiunta proposta dal Senatore Galvagno poichè io nel mio particolare (non parlo a nome dell'Ufficio Centrale) non accetto la legge se non a questa condizione.

Aggiungerò una parola per spiegare il mio voto. A mio avviso, uno de'vizi principali della legge attuale (vizio che non rimprovero al Ministro perchè io tengo conto alla necessità urgente e flagrante, a fronte della quale egli si è trovato) è quello della sua forma. Questa legge non mi pare, quanto a me, poter chiamarsi una legge d'imposta, e neppure di ritenenza, ma un provvedimento col quale si viene ad assottigliare gli stipendi. Per verità io credo che questo non sia il miglior modo di fare tale diminuzione, ma nelle urgenze estreme nelle quali versiamo io accetterò questa forma di procedura considerandola come un frutto d'estrema necessità; ed è appunto per siffatto motivo ch'io non mi dispongo ad accettarla che in grazia del carattere di provvisorietà che s'imprimerrebbe alla legge.

**Presidente.** Si voterà dunque l'aggiunta come articolo, salvo a collocarla al posto che si ravviserà meglio convenire.

L'articolo è così concepito:

« Gli effetti della presente legge cesseranno coll'anno 1866. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'articolo 1.

« Art. 1. A cominciare dal primo gennaio 1865 gli stipendi e maggiori assegnamenti fissi e personali degli impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da	0	a	1,200	2	per cento
Da	1,201	a	2,000	3	id.
Da	2,001	a	3,000	4	id.
Da	3,001	a	4,000	5	id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

» La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti lire ottocento è fissata all'uno per cento. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Ora che il Senato ha votato l'articolo 1., credo mio debito di sottoporli alcune osservazioni relative alle conseguenze che dallo stesso articolo possono derivare a carico degli impiegati in rapporto alla legge sulla ricchezza mobile.

In una delle provincie dello Stato è già occorso che nel presentare la scheda per dichiarare la ricchezza mobile, gli impiegati nella colonna delle osservazioni hanno notato la ritenenza alla quale sono soggetti i relativi stipendi, intendendo con ciò di avvertire che la ritenenza cui era soggetto il loro stipendio dovesse limitarsi allo stipendio realmente percepito e non allo stipendio nominale.

Mi risulta che dall'agente delle tasse e dalla Commissione stessa comunale di quella località siasi fatta dif-



ficoltà a tener conto di queste osservazioni, dicendo che i 518 soggetti alla tassa della ricchezza mobile si devono desumere dalla totalità dello stipendio nominale non dalla sola quota di stipendio che l'impiegato percepisce.

Io credo che questo sia un errore d'interpretazione della legge sulla ricchezza mobile; quindi siccome in essa non è provveduto in modo che l'impiegato il quale si trova gravato d'imposta maggiore del dovuto abbia mezzo d'averne riparazione (dico che non ha questo mezzo perchè in tal legge sono create Commissioni comunali da cui si fa appello alle Commissioni provinciali, le quali decidono senza appello, le quali sono create sovrane sicchè ogni Commissione provinciale decide come crede meglio; l'una tassando l'impiegato per la totalità dello stipendio, l'altra per la sola parte che realmente percepisce), io credo che rimedio unico a questo inconveniente sarebbe che in questo stesso articolo della legge che discutiamo la quale impone un onere nuovo agli impiegati, se non nuovo in massima, nuovo quanto alla gravità, si facesse un'aggiunta colla quale si dichiarasse che mentre la legge impone un onere nuovo agli impiegati, riconoscere però che quest'onere, il quale diminuisce l'ammontare dello stipendio, non può essere soggetto ad alcuna tassa, o di ritenenza o di diminuzione in qualsiasi modo del soldo.

Evidentemente è assurdo che si possa imporre una somma che l'impiegato non gode, che non è ricchezza per lui, che gli è tolta.

Ora, a fronte del pericolo che la legge sulla ricchezza mobile sia male interpretata e peggio applicata in questo senso, vale a dire che si voglia imporre sulla totalità dello stipendio, io proporrei al Senato che in fine dell'articolo 1 si aggiungesse:

« La parte di stipendio soggetta a ritenuta non sarà colpita dall'imposta sulla ricchezza mobile. »

Le Commissioni esenti da controllo, a fronte di una disposizione della legge che dico questa ritenuta non soggetta alla legge sulla ricchezza mobile, forse la interpreteranno in altra guisa; e quand'anche il Governo facesse qui in Senato la dichiarazione, ch'egli crede non esservi dubbio che esso pure intende la legge in questo senso, ciò non toglierebbe l'inconveniente.

Le Commissioni, indipendenti come sono, non si crederebbero abbastanza garantite dalla semplice dichiarazione del Ministero; egli è perciò che mi permetto di sottoporre al Senato questa mia aggiunta all'art. 1.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Veramente il caso testè citato dell'onorevole Senatore Castelli relativamente alla tassabilità nella legge della ricchezza mobile, della ritenuta, di cui si discute ora, potrebbe dar luogo a gravi dubbiezze, imperocchè la legge sulla ricchezza mobile dice che l'imposta deve cadere sopra i redditi non solo direttamente presi, fruiti, ma anche su quella parte di reddito, che andasse in accumulazione di capitale;

quindi si capisce che vi possa essere chi intenda sostenere.... (Rumori.)

**Senatore Castelli.** Domando la parola.

**Ministro delle Finanze....** Non dico chi avesse ragione di sostenere, ma chi credesse poter sostenere (e qui non estremo la mia opinione particolare ma faccio quasi la parte contraria, ed accenno le difficoltà cui può dar luogo la questione sollevata dall'onorevole Senatore Castelli), che siccome la ritenuta è fatta per costituire un fondo per la pensione, questa parte di reddito, che il funzionario non percepisce direttamente viene in realtà a costituire un capitale, e che quindi anche questa parte di reddito, che tuttavia non prende direttamente, debba, secondo il concetto generale della legge stessa, essere soggetto ad imposta.

Ma io convergo coll'onorevole Senatore Castelli che questo suo caso è dubbioso, e che colla legge attuale non possono questi dubbi venir sciolti in certo modo dal Ministero, essendone la soluzione deferita alle Commissioni di sindacato, e convenga anche che sia il caso di pensarci per l'avvenire; ma credo poi che se l'onorevole Senatore Castelli rifletterà un momento, converrà meco che non sia il caso di inserire il suo emendamento in questa legge.

Io fatti la legge sulla ricchezza mobile attualmente in vigore, vige soltanto per il secondo semestre del 1864, nè più nè meno; essa non si applica nè punto nè poco al 1865, ed anzi ho già annunziato all'altro ramo del Parlamento che pel 1865 proporrò uno speciale disegno di legge con alcune mie variazioni, che credo importanti, e fra queste variazioni, mi fo un dovere di dirlo fin d'ora all'onorevole Senatore Castelli, sarà appunto contemplato il caso del quale egli ha parlato, onde ogni specie di dubbio sia tolta.

Questa disposizione parmi sia più conveniente venga messa nella legge della ricchezza mobile, che non qui perchè evidentemente è meglio che tutte le disposizioni relative ad una legge la quale deve andar in mano a tante persone, come agli agenti delle tasse, alle varie Commissioni, e via dicendo, siano riunite in una sola, che non sparse in varie leggi speciali.

La troverei poi inutile per ciò che riguarda l'anno 1864, perchè la legge delle ritenute di cui parliamo non si applica che dal 1 gennaio 1865, e le disposizioni volute dall'onorevole Senatore Castelli non scioglierebbero il dubbio pel 1864.

Noterò poi ancora che pel 1864 questo dubbio non ha l'importanza che potrebbe avere pel 1865, e ciò per due ragioni: perchè le ritenute nel 1864 furono quelle prescritte dalle antiche leggi; perchè come non ignora l'onorevole Senatore Castelli, la somma imposta sulla ricchezza mobile pel 1864 è assai mite ed è molto e di molto inferiore a quella, che già dal mio predecessore era proposta pel 1865.

Concludo adunque convenendo nell'idea dell'onorevole Senatore Castelli, e prendendo impegno di aver riguardo a questa circostanza nel disegno di legge che

presentarò pel 1865; del resto certo, quando io non mantenessi il mio impegno, avrà cura l'onorevole Senatore Castelli, quando quel progetto di legge sarà portato in discussione davanti al Senato di insistere perchè sia il mio impegno osservato.

Concludo dunque col dire che pel caso, a cui il Senatore Castelli allude, io credo meno conveniente per le ragioni esposte di inserire una disposizione in questa legge, tanto più che per il 1864 essa non si applicherebbe.

**Senatore Castelli E.** Io veramente non dividerei l'opinione che allo stato attuale della legge sulla ricchezza mobile potesse nascere ragionevole dubbio se la porzione di stipendio ritenuta all'impiegato possa o no assoggettarsi all'imposta stessa.

Egli è vero che al termine di una ritenuta si può dire che è eventualmente un capitale che si accumula per indi ottenere una pensione. Ma io osservo in primo luogo che questo capitale attualmente è infruttifero; evidentemente è come se si debba pagare una tassa su di una ricchezza che è nominale e non reale, perchè se non frutta non è una ricchezza; in secondo luogo quantunque sia vero che la ritenuta si faccia per formare un fondo alla pensione cui potrà aspirare l'impiegato in fin di carriera, tuttavia questo capitale è eventuale affatto perchè è incertissimo se l'impiegato arriverà alla fine degli anni di servizio a conseguire la pensione.

Ma lasciamo a parte questa questione che diviene in certo modo oziosa dopo quanto fu detto dall'onorevole signor Ministro.

Io in verità non avevo presente che a termini della legge sulla ricchezza mobile i suoi effetti non andassero oltre il 1864; credevo che andassero ancora più oltre.

In seguito alle osservazioni del signor Ministro che io credo esatte l'importanza della mia aggiunta diminuisce di molto, diminuisce tanto di più per il riflesso che e'ha fatto che le ritenenze non cominciano che dal 1865.

Io non avrei perciò difficoltà alcuna a ritirare la mia proposta se il Ministero consentisse di spiegare con una circolare la legge nel senso sovraccennato, perchè intervenendo l'autorità del Governo con una istruzione dichiarativa, con una circolare, sarà difficile che alcune delle Commissioni provinciali non vogliano attenersi ad un'interpretazione che sia data dal Governo stesso.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io posso prendere formale impegno di presentare la legge sulla ricchezza mobile nel senso che io dissi; ma l'impegno che l'onorevole Senatore Castelli mi propone non è nelle mie facoltà. Si tratta qui di interpretare la legge; è una questione gravissima sulla quale veramente, debbo dichiararlo, non sarei pronto così a prendere un formale

impegno perchè evidentemente bisogna esaminarne molto attentamente i termini.

Non sono considerazioni di equità che possono motivare un giudizio in proposito; bisognerebbe averne presenti tutti i termini ed emettere un parere sul modo con cui debba essere interpretata la questione.

Infatti qualunque cosa dicesse il Ministero, quando egli non si apponesse al vero, comunque mosso da riguardi come quelli cui accennava l'onorevole Senatore Castelli, facesse qui le dichiarazioni che egli desidera e poi la susseguente circolare, evidentemente tutto questo a nulla varrebbe quando per esempio il testo della legge non gli desse perfettamente ragione.

Credo pertanto che l'onorevole Senatore Castelli, egli specialmente che conosce queste cose meglio di me, troverà naturale che io limiti veramente il mio impegno, *de jure costituendo*, e non a quell'altra faccenda che non è più nelle mie facoltà.

**Senatore Castelli.** Mi si permetta ancora un'osservazione come proponente.

Prego il signor Ministro a ritenere che io mi son ben guardato dal domandare riguardi, o disposizioni in senso di semplice equità.

Io ho detto che a termini di giustizia la legge sulla ricchezza mobile non si può interpretare altrimenti che nel modo da me indicato; che quindi il lasciarla interpretare diversamente sarebbe un commettere ingiustizia a danno degli impiegati. Per tale effetto non potendo ottenere che in questa legge si metta l'aggiunta da me proposta (la quale per altra parte, dopo le osservazioni del signor Ministro lo riconosceva meno opportuna), aveva fatto appello ad una dichiarazione del signor Ministro.

Egli è fuor di dubbio che una sua circolare eserciterebbe una certa influenza sulle Commissioni. Io confido tuttavia che se egli dichiarasse in Senato che la legge sulla ricchezza mobile in questa parte non si può interpretare altrimenti che nel modo da me accennato (il che è perfettamente nelle sue attribuzioni, nei limiti dei suoi poteri) io confido, dico, che questa semplice dichiarazione potrebbe per avventura bastare a ricondurre alla retta interpretazione della legge quelle Commissioni provinciali che se ne fossero dipartite.

Sicuramente se il signor Ministro crede la questione tanto dubbia, se crede che vi vorrebbero profonde meditazioni per chiarire il vero senso che si deve dare alla legge sulla ricchezza mobile, io non posso infondere in lui la convinzione che ho. Ma se esso, considerato bene anche il concetto della legge, e considerato che una diminuzione di stipendii non può essere una ragione sufficiente per imporre una tassa su questa ritenzione, volesse fare in Senato la dichiarazione che anch'egli in questo modo interpreta la legge, credo che potrebbe bastare senza circolare, e senza istruzioni.

**Senatore Lauzi.** Mi viene il dritto a questo punto di pregare il signor Ministro di uno schiarimento.

Io ho letto, stampata nei giornali una circolare del signor Ministro delle Finanze, diretta agli agenti finanziari nella quale, se non erro, si dice che devono essere notificati, naturalmente per essere tassati nella loro integrità, gli stipendi degli impiegati senza riguardo a ritenuta.

Ora desidererei che il signor Ministro mi dicesse se veramente questa circolare è emanata, perchè se così è, allora non so come conciliarla colle dichiarazioni attuali di gravità, di studi, e di questi dubbii, in cui si trova il Ministro, se rispetto a' suoi dipendenti ha già dato un'interpretazione.

Se questa circolare non esistesse non me ne preoccuperei menomamente. Le osservazioni fatte dal Senatore Castelli sono talmente basate sulla giustizia e sui principii stessi che informano la legge sulla ricchezza mobile, che non avrei timore che fosse trasgredito questo principio di giustizia e fossero violati i principii della legge.

Ma dal momento, se è vero, che esiste questa circolare in senso contrario, allora temerei che i pericoli preveduti dal Senatore Castelli fossero reali e tali da dover essere per lo meno neutralizzati con una nuova dichiarazione.

**Ministro delle Finanze.** Debbo osservare che fu nominata al Ministero una Commissione per esaminare i vari dubbii esposti dagli agenti delle finanze nel valutare le riduzioni dei redditi imponibili, sopra cui si compie poi l'imposta.

Le deliberazioni di questa Commissione sono trasmesse agli agenti finanziari per loro prima norma, dipoi sono trasmesse a tutti questi agenti finanziari le deliberazioni prese dalla medesima e i pareri che essa va di tratto in tratto emettendo sopra le varie questioni che si sollevano in occasione dell'applicazione della legge; queste deliberazioni e questi pareri saranno esaminati. Ma qui si chiede ben altro; si chiede dal Ministero una assoluta interpretazione della legge. La cosa è ben diversa, imperocchè la Commissione stessa è poi chiamata a giudicare in appello in certe circostanze, e per conseguenza quando anche i pareri fossero stati in proposito da essa Commissione pronunciati, io non potrei che ripetere quello che già dicevo testè, cioè che sopra questioni così gravi senza neppure avere il testo della legge sott'occhi certamente non si può richiedere da me che io faccia così solennemente ed in un consenso come questo una dichiarazione esplicita sul modo con cui la legge debba essere interpretata. Sotto questo punto di vista io non posso aderire al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Castelli cioè di prendere su questo argomento un formale impegno in questa seduta.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Quando il signor Ministro dichiarò che queste circolari sono emanazioni di una Commissione, che ha voto soltanto consultivo, e poichè mi pare

che egli non ne prenda assolutamente le difese e non le faccia proprie, io mi accontento abbastanza, perchè a fronte di questa discussione che spero avrà tutta la necessaria pubblicità, il parere della Commissione ministeriale sarà tenuto per quello che vale dalle Commissioni di sindacato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Troverà naturale il Senato che in materia così spinosa, così complicata come questa, siano emessi tali pareri purchè paiano ragionevoli, ma che non si ricusi mai il beneficio del riesame e dell'appello in caso di contrari giudicati quando si veda che le obiezioni fatte contro questi pareri a prima giunta siano abbastanza serie da motivare una variazione di deliberazioni.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 2 così concepito:

« La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le lire 15,000 sarà ridotta alla metà e quindi sottoposta alla ritenuta del sedici per cento. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'articolo primo sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali non sia destinata a sopperire a spese di ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare, sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora, sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi di aumento di stipendio e di altri averi sarà ritenuta nei primi sei mesi la metà dell'aumento. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando siano di grado inferiore a quello di ufficiale. »

(Approvato.)

« Art. 6. Dal giorno sopraddetto cesseranno di aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi.

(Approvato.)

« Art. 7. Tutte le pensioni pagate sul bilancio dello Stato, eccedenti lire cinquecento insino a lire due mila, sono sottoposte alla ritenuta d'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire due mila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani. »

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** In occasione della discussione generale io già espressi un'opinione intorno alla por-

lata di quest'articolo. Io credo che realmente non si possa imporre una tassa sulle pensioni; dico tassa, perchè non posso ammettere la locuzione di *ritenuta*. La *ritenuta* suppone una cosa che si ritiene per restituire in altro modo, è una cosa che si tiene momentaneamente colui che deve poi restituire e fare godere in altra guisa come sarebbe con una pensione di riposo. Nella massima parte dei casi è così. Quando si tratta di *ritenuta* sugli stipendi, evidentemente lo si fa per fare un fondo od una parte del fondo necessario per pagare poi la pensione.

Ma quando la pensione è concessa non è più il caso che si possa far *ritenute* per far luogo ad un altro vantaggio a favore di colui sul quale si fa cadere questa *ritenuta*.

Nella discussione dell'altro giorno l'onorevole Ministro rispondendo a questo riguardo, disse che deve considerarsi come una *ritenuta* in quanto che si faceva ai pensionati facoltà di riversare porzione della loro pensione a favore della vedova o dei pupilli, cioè la legge dava alle vedove ed ai pupilli minori di età in certe circostanze il diritto di godere una parte della pensione che spettava o avrebbe potuto spettare al padre o al marito. Ma questo può dirsi in certi casi in cui il pensionato lascia moglie o figli che possono godere la pensione, ma nella quasi generalità dei casi il pensionato che muore è senza figli e senza moglie, ed evidentemente non trasmette nessun diritto. Tuttavia volete voi fargli sopportare una *ritenuta* che diventa evidentemente una tassa?

Io prego il Senato di avvertire che la questione della tassa sulle pensioni non è per noi una questione nuova.

In occasione della legge sull'imposta della rendita della ricchezza mobile, il Senato ha creduto che nel novero dei balzelli che dovevano cessare perchè rappresentati dalla nuova legge d'imposta sulla ricchezza mobile, si dovesse eziandio comprendere la tassa sulle pensioni; e, a mio giudizio, ha opportunamente agito poichè la stessa legge che stabiliva questa tassa sulle pensioni la dichiarava assolutamente tassa. Ciò è tanto vero che nella stessa legge vi era una tassa sugli stipendi o una sulle pensioni, e di più vi era una *ritenuta* sugli stipendi. Dunque il carattere era assolutamente distinto. Per gli stipendi vi era una *ritenuta* ed una tassa e per le pensioni non vi era che una tassa. Il Senato avendo già riconosciuto che una tassa sulle pensioni fa duplicazione coll'imposta sulla rendita della ricchezza mobile, io non potrei sicuramente consigliarlo a pochi mesi di distanza di diadirsi in certo modo sul vero senso della questione medesima.

Però io dichiaro che non farò proposta e lascerò che altri la faccia se vuole. L'esito del mio primo emendamento non m'incoraggia gran che a farne l'esperimento in altra occasione, sebbene mi possa sembrare molto più giusta e più importante la ragione ora che allora.

L'onorevole Senatore Alfieri ha messo avanti una considerazione che mi ha realmente imbarazzato. Il signor

Ministro non vuole che sia tassa, vuole che sia *ritenuta*.

L'onorevole Alfieri non ammette nè l'uno, nè l'altro e disse che è un assottigliamento.

Questa parola a mio credere non è troppo chiara. Se ne segna gli effetti, non qualifica veramente la natura della cosa.

Se valesse a far passare gli atti di questa natura l'idea favorevole alle finanze di un assottigliamento e si potesse questo fare con giustizia e legalità, io pregherei il signor Ministro delle Finanze di fare un'assottigliamento generale sui 900 milioni o sul miliardo che abbiamo di annua passività, e son persuaso che ci troveremmo a capo di un anno con un 15 o 20 milioni di più in cassa.

Questo modo d'interpretare veramente non mi persuade; di quello però di cui io sono persuaso si è dell'inutilità di una mia proposta, e quindi tralascio di farla.

Senatore Alfieri. Poichè si è fatto cenno dall'onorevole Senatore Di Revel di un'opinione da me emessa testè, io credo bene di sorgere a confermare quello che ho detto, assicurando il Senato, che ciò non fu detto da me per finzione, nè per alcun motivo secondario, ma perchè tale era il mio sentire.

La considerazione che ha mosso il Ministro delle Finanze a presentare questa legge, è tale che non può sfuggire a nessuno di noi, cioè la necessità estrema delle finanze.

Se vi è rimedio che sia stato più volte suggerito, e con particolare insistenza in questo recinto, si è appunto quello, che invece di colpire con una nuova tassa o *ritenuta* che si voglia dire gli stipendi degli impiegati, si procedesse alla diminuzione dei medesimi, riducendoli cioè al puro o stretto necessario.

Io veramente non saprei dire altro a tale riguardo, poichè credo che tutti siamo d'accordo su questo punto, che il gettare pesce in mare per poi averlo a pescare, come si fa con una *ritenuta*, non è cosa che in sè stessa appaghi il buon senso.

Qui però vi era difficoltà di trovare non solo la sostanza, ma anche la forma per riparare al bisogno.

Si è dato a questo progetto di legge (sarà un errore, e forse un errore massiccio) si è dato quella forma alla quale generalmente si è assuefatti, quella di una *ritenuta*; ma io credo che veramente si è fatto in tal modo unicamente per far presto, perchè altrimenti non si poteva proporre di fare una diminuzione sugli stipendi.

Io opino che se questa legge che io considero come provvisoria, dovesse essere definitiva, sarebbe da condannarsi; perchè non abbiamo qui i mezzi per arrivare a fare questa riduzione con sufficiente discernimento. Ma ciò che io penso si è che occorre di provvedere al bisogno urgente e flagrante delle finanze.

Ministro delle Finanze. Io non nascondo che nel presentare questo disegno di legge nel 1862 all'altro ramo del Parlamento, e nel farmene propugnatore,

ebbi in mente due concetti. Primieramente quello di a che si facesse la ritenuta per il fondo delle pensioni; in secondo luogo di tener conto di una opinione generalmente invalsa, e che diventava tanto più importante il tenere presente, in un momento in cui si stava per gravare la mano, e si stava per gravarla in un modo così sensibile sopra tutte le classi della popolazione, che si dovessero almeno diminuire i sacrifici, che lo Stato debbe fare per sostenere le pensioni.

Del resto profitto di questa circostanza per fare una dichiarazione esplicita al Senat.

Io mi sono trovato parecchie volte nella situazione di dovermi opporre a parecchi provvedimenti meno favorevoli che si volevano prendere contro i pubblici funzionari. L'aver insistito perchè questo disegno di legge andasse innanzi ha eccitato un sentimento contrario, in guisa che quella opinione pubblica la quale in certa maniera si era mostrata avversa ai pubblici funzionari si volse invece in loro favore.

Io, Signori, non esito a dire, che questa conversione dell'opinione pubblica mi ha vivamente rallegrato, perchè nessuno meglio di me apprezza la devozione continua di questi benemeriti cittadini che sono i funzionari dello Stato.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 7.

Debbo pregare i Senatori di dare il voto, rimanendo in piedi perchè se ne abbia prova palese.

Chi approva l'art. 7., voglia sorgere.

**Senatore Ricotti.** La controprova.

**Presidente.** Chi disapprova l'art. 7. voglia a suo turno levarsi in piedi.

(Approvato.)

**Senatore Duchoqué.** Nell'art. 6 si è scritta l'abolizione di ogni altra ritenuta sugli stipendi. Nulla si è detto delle pensioni, eppure alcune speciali ritenute esistono in qualche luogo sopra alcune pensioni, che credo s'intendano o si debbano abolire.

Proporrei, ora che la maggioranza ha approvato l'art. 7, che questo divenisse sesto, ed il sesto convertito in settimo, avesse infine l'aggiunta delle parole e sulle pensioni.

**Senatore Di Revel.** Credo, che l'onorevole preopinante ha fatto parte della Commissione che ha riferito sulla legge d'imposta sulla ricchezza mobile, e debbe ricordarsi, che precisamente quando venne in discussione il punto, se si dovesse o non comprendere fra le leggi d'imposta abolite anche quella sulle pensioni, ne fu ammessa l'esenzione, ma si aggiunse che l'esenzione si estendeva anche alle altre ritenute.

Io credo, che se si prende in mano la legge, si vedrà che comprende la totalità delle leggi che potessero vestire la natura di imposta o tassa delle pensioni di qualsiasi natura a carico dello Stato.

**Senatore Duchoqué.** Se ben mi ricordo quando si discusse la legge di tassa sulla ricchezza mobile, la

soppressione posta in fine, non toccò che le vere e proprie tasse sulle pensioni, e sugli stipendi.

Quello che è certo si è, che alcune ritenute continuano a farsi sulle pensioni di alcune provincie, per esempio, le pensioni che si pagano ai pensionati toscani che hanno moglie, sono soggette tuttavia ad una ritenuta dall'1 al 2 1/2.

Mi si fa supporre che qualcosa di simile sia anche nelle provincie parmensi ed ex-pontificie.

**Ministro delle Finanze.** Dimanderei se l'onorevole Senatore Duchoqué sappia, che queste ritenute tuttora si facciano. In caso affermativo naturalmente non solo non posso oppormi a questa aggiunta, ma debbo pregare il Senato a volerla ammettere. Non so se esistano quelle ritenute; parevami che ogni altra ritenuta sulle pensioni fosse venuta meno dopo la legge sulla ricchezza mobile. Ma posciachè il signor Senatore Duchoqué per l'ufficio che esercita è meglio di me al fatto delle questioni sulle pensioni, io non sarei dispiacente ad arrendermi al suo desiderio, ove meglio mi chiarisse al riguardo.

**Senatore Duchoqué.** Per quello che ho detto riguardo alle pensioni delle provincie parmensi ed ex-pontificie riferisco notizie che ho raccolte da altri. A me non occorre per ragione di ufficio d'incontrarmi in fatti onde emergesse la notizia. Ma per quanto riguarda le pensioni toscane, ne accerto per scienza propria. Anche oggi la Corte dei conti nel liquidare la pensione agli impiegati toscani in uffici non unificati, appone secondo le loro richieste la condizione della ritenuta.

Il mio emendamento quindi sarebbe di aggiungere le parole « e sulle pensioni » a quella disposizione che è nell'articolo 6° e che diverrebbe 7°...

**Ministro delle Finanze (interrompendo).** Sarebbe ragionevolissimo, per soddisfare a quest'emendamento, di trasportare l'articolo 6°...

**Senatore Alfieri (interrompendo).** Non ci è che a ripetere infine dell'articolo 7°, quello che si è detto nell'articolo 6°.

**Presidente.** L'articolo 6° è già votato.

**Ministro delle Finanze.** È meglio trasportare l'articolo.

**Presidente.** Dunque metto ai voti l'emendamento coll'intelligenza che l'articolo sesto verrà dopo l'articolo settimo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Resta l'ultimo articolo.

« Art. 8. Con Regolamento approvato per Regio Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola. D'incarico del mio collega il Ministro della Guerra ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione del contratto di cessione a titolo di permuta del fabbricato demaniale, già caserma di Porta

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1864.

Savona in Alessandria, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Si dà atto della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito pel solito corso.

Si farà ora l'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè votata.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Presenti . . . . .	95
Votarono . . . . .	93

Voti favorevoli . . .	59
Contrari . . . . .	34
Si astenero . . . . .	2

(Il Senato approva.)

Rinnovo al Senato la preghiera di convenire domani alle due precise in adunanza pubblica per la discussione della legge per la pensione ai mille, e per gli altri progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).



CLVI.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Parole dei Senatori Capriolo, Martinengo e Castagnetto sul progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei mille della spedizione di Marsala — Dichiarazione del Senatore Della Verdura — Osservazioni del Senatore Farina — Osservazione del Senatore Martinengo sul progetto di legge per le saline di Volterra — Approvazione e discussione dei progetti di legge: 1. costruzione dell'edificio per l'istituto d'incoraggiamento di Napoli; 2. autorizzazione di spese straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori marittimi — Schiarimenti del Senatore Menabrea — Risposta del Senatore Paleocapa, Relatore — Nuove spiegazioni del Senatore Menabrea e nuove osservazioni del Senatore Paleocapa — Presentazione di tre progetti di legge — Approvazione a squittinio segreto dei due progetti di legge dianzi discussi — Discussione del progetto di legge per una pensione vitalizia ai mille della spedizione di Marsala — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Castagnetto — Risposta del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore Martinengo in favore del progetto e proposta di emendamento all'articolo 1. — Dichiarazione dei Senatori Arrivabene, Della Verdura e proposta di quest'ultimo — Spiegazioni del Relatore e del Senatore Farina a sostegno del progetto dell'Ufficio Centrale — Obiezioni dei Senatori Della Verdura e Tecco — Schiarimenti del Senatore Farina — Proposta del Senatore Tecco — Adesione del Senatore Castagnetto al progetto dell'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario* Arnulfo dà lettura delle domande dei Signori Senatori Varano, Camozzi e Zanolini per un congedo che è loro dal Senato concesso.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato:

Il Deputato Francesco Antonio Mazziotti delle sue *Ottave* sulla convenzione Italo Franca.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3611. Parecchi abitanti di diverse Piarrocchie della Diocesi di Como, in n. di 3429, domandano che

dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione del privilegio di esenzione dei chierici della leva militare. »

**Presidente.** Signori. Il primo progetto di legge posto all'ordine del giorno è quello per una pensione vitalizia ai Mille della spedizione di Marsala.

Prima di dar lettura del progetto di legge relativo, debbo far notare al Senato che al progetto presentatoci in un solo articolo, l'Ufficio Centrale ha stimato opportuno di contrapporre una serie di articoli che possono considerarsi come un continuo emendamento al progetto medesimo.

In questo emendamento sono certamente notevoli tre differenze.

La differenza della cifra che dà materia all'eccezione della legge, in quanto che il progetto ha allargato questa cifra sino a lire 1200, ed invece il vostro Ufficio Centrale l'ha ridotta a L. 1000.

Seconda differenza; nel ragguglio di questa somma il progetto suppone che si debba superare la somma

domandata; invece il vostro Ufficio Centrale ha stabilito che basti il raggiungerla.

La terza differenza sta nella composizione di questa somma eccezionale, perchè nel progetto sono solamente notate le somme che provengono dal bilancio dello Stato; invece nel progetto dell'Ufficio Centrale, bastano a compiere queste somme non solo quelle derivanti dal bilancio dello Stato, ma anche quella derivanti dai bilanci o provinciali o comunali.

In questo stato di cose, secondo il nostro regolamento, credo dover porre in discussione il testo che è stato presentato dall'Ufficio Centrale.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Pregherei il signor Presidente prima di dar lettura del progetto, d'interpellare il Ministero se accetta o no il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Non ho difficoltà di farlo. Per preferire la lettura del progetto dell'Ufficio Centrale, basterebbe però che questo sia emendamento, giacchè gli emendamenti debbono sempre essere messi prima in discussione.

**Voci.** Non c'è il Ministro.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Credo che questi due progetti diversifichino tanto fra di loro, che non sia possibile che il Senato se ne occupi sino a che si sia sentito dal Ministro se egli accetta le variazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, poichè a queste io avrei alcune osservazioni da contrapporre; per conseguenza io pregherei il signor Ministro a voler dare una risposta a questo riguardo.

**Senatore Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castagnetto.** Io insisterei prima di tutto perchè si potesse anche avere l'intervento del signor Ministro delle Finanze.

A me, come Presidente dell'Ufficio Centrale, che ho dovuto interpellarlo in proposito, egli rispose che aderiva al progetto dell'Ufficio, purchè non si eccedesse la somma attualmente già corrisposta in via straordinaria.

Scome possono accadere variazioni nella discussione di questa legge, ed io stesso mi riservo di fare alcuni riflessi, credo che la sua presenza in questo momento potrebbe essere molto utile allo svolgimento di questo progetto di legge.

**Senatore Della Verdura.** Era mia intenzione combattere il nuovo progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale, e proporre come mio emendamento il progetto che veniva dalla Camera dei Deputati, ma se per il momento non si mette in discussione, non essendo presente il Ministro delle Finanze, io non ho occasione di proporlo.

Quanto al Ministro, credo sarebbe indifferente, almeno come dichiarò privatamente, purchè la cifra fosse sempre entro i limiti delle 600 mila lire, come accade tanto nella legge votata dalla Camera dei Deputati, quanto nel progetto che è stato proposto dall'Ufficio Centrale, quindi credo che al Ministro delle Finanze riuscirebbe indifferente l'uno o l'altro dei progetti, cui il Senato credesse di dare la sua approvazione, purchè la pensione accordata non eccedesse i limiti delle L. 600,000.

**Senatore Farina.** Io credo indispensabile che si senta il signor Ministro delle Finanze, perchè questo non è un progetto d'iniziativa ministeriale...

**Senatore Della Verdura.** È indifferente.

**Senatore Farina.** Non è indifferente. Questo non è un progetto d'iniziativa ministeriale, ma d'iniziativa della Camera.

Se la Commissione ha fatto variazioni, è perchè è affatto insussistente quanto asseriva il proponente, che sia indifferente il conservare il progetto precedente o adottare l'attuale.

Vi sono ancora più di mille pensionati attualmente, se a ciascuno di loro si danno 1000 lire non è molto difficile il vedere che non si devono spendere 600 mila lire, ma 1 milione e più mila lire. Conseguentemente è necessario sentire il Ministro, perchè le variazioni introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto furono appunto determinate dalle dichiarazioni del signor Ministro delle Finanze, il quale non intendeva spendere più di 480 mila lire.

Ora evidentemente dando a tutti i decorati mille lire bisognava passare il milione. Da ciò la necessità delle proposte dell'Ufficio Centrale.

In questo stato di cose mi sembra indispensabile che ci sia la presenza del Ministro, il quale spieghi in proposito le sue intenzioni, perchè allora il Senato saprà qual sia l'intenzione del potere esecutivo, e potrà conseguentemente votare con maggior cognizione di causa, giacchè saprà precisamente qual sia il parere dei Ministri, i quali devono in fatto specialmente di finanze, essere responsabili essi del buon andamento dell'amministrazione dello Stato.

**Presidente.** Secondando il voto del Senato avevo già provveduto perchè il Ministro fosse chiamato.

Se il Senato stima intanto cambiare l'ordine della discussione, si potrebbe passare ad un altro dei progetti di legge posti all'ordine del giorno di minore importanza.

Tal è quello per la concessione delle saline di Volterra al pubblico incanto, concepito in un solo articolo, col capitolato.

Articolo unico.

« Il Governo è autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione della salina di Volterra sulle basi indicate nell'annesso progetto di contratto. »



L'annesso capitolato è sotto gli occhi del Senato, e però non credo necessario darne lettura.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Martinengo**. Anche per questa legge credo sia necessario l'intervento del signor Ministro delle Finanze, poichè abbiamo nella relazione una riserva, che pare richieda la presenza del Ministro.

Questa riserva è appunto sullo svicolo di alcuni diritti, e sul compenso che da questi si può ritrarre.

APPROVAZIONE E DISCUSSIONE  
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 149 e 120.)

**Presidente**. Mentre si attende il signor Ministro delle Finanze, si passerà alla discussione del progetto di legge che viene in terzo luogo per la costruzione dell'edificio per l'istituto d'incoraggiamento di Napoli.

Anche questo progetto è concepito in un solo articolo del tenore seguente:

Articolo unico.

« È autorizzato lo stanziamento, al capitolo 52 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente anno 1864, della somma di lire quarantamila per spese occorrenti alla costruzione e adattamento dell'edificio di Tarsia ad uso dell'Istituto tecnico e dell'Istituto d'incoraggiamento di Napoli. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, debbo riservare la votazione di questa legge allo squittinio segreto per trattarsi di legge concepita in un solo articolo.

Passiamo alla discussione dell'altra legge posta all'ordine del giorno, che concerne la autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1864 e 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori marittimi.

Leggo il progetto di legge. (Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Avendo avuto io l'onore di presentare l'attuale progetto di legge, credo di dover dare qualche cenno al Senato intorno al medesimo.

Questa legge si riferisce ad opere inaccritte nei bilanci del 1864 e 1865, e che sono aspettate con molta impazienza dalle popolazioni a cui vantaggio sono destinate.

Esse mirano specialmente a migliorare e ad ampliare alcuni porti, quelli di Ortona, di Manfredonia e di Girgenti. Come il Senato vedrà dalla relazione del Ministero, specialmente da quella dell'onorevole Commendatore Paleocapa, vedrà facilmente che queste opere sono tutte indispensabili.

Nella lunga costa dell'Adriatico che si estende da Ancona fino a Manfredonia e a Brindisi, si può dire che non vi è un solo punto d'approdo. È questa una mancanza che si fa vivamente sentire nel commercio specialmente per quelle provincie che sono assai popolate, e per le quali è d'un'evidente necessità un porto.

Ora in tutto questo lungo tratto, il sito che sembra più conveniente ad un'approdo, è appunto quello di Ortona, dove già esistono lavori, e dove mediante quelli che sono proposti nell'attuale progetto di legge, si potrà avere un porto sufficiente pel commercio della località e adatto anche per dar ricovero ai nostri bastimenti a vapore che fanno il viaggio tra Ancona ed Alessandria d'Egitto.

Rispetto poi a Manfredonia, tutti riconoscono l'importanza di questa rada e la necessità che vi sia in quella località qualche mezzo di sbarco, ed è appunto a dare questa facilità di sbarco che tende la legge attuale.

Viene infine il porto di Girgenti. Il Senato sa di quale importanza sia il commercio dello zolfo in Sicilia, sa come ne sia mal diretta la coltivazione delle miniere, e come incomodo è costoso il modo col quale se ne fa il trasporto a bordo dei bastimenti; un tale fatto ricorda veramente il medio evo. giacchè si può dire che non si ha modo di fare approdare i bastimenti, e quindi gli uomini sono obbligati di entrare mezzo nudi in mare, onde poter portare il loro carico a bordo delle navi.

Ora Girgenti si dedica specialmente a questo commercio unitamente al porto di Licata dove è un porto naturale che potrà coll'andar del tempo essere molto migliorato.

Ma importa anzitutto che il porto di Girgenti, il quale mette in una città molto importante, dove si fa il maggior commercio di zolfo, possa prestarsi a tutti questi bisogni. Con tale intendimento si è fatto studiare un progetto, dopo maturo esame si è venuto a concretarne uno che soddisfa assai bene a tutte le esigenze, e in base a questo progetto venne formulato lo schema di legge di cui si tratta attualmente. Vuolsi poi notare che una parte considerevole delle spese, cioè la metà, deve cadere a carico di Girgenti e delle provincie interessate in tali opere, mentre l'altra metà deve cadere a carico dello Stato.

Lo stesso si dica anche per le opere che si debbono eseguire ai porti di Ortona e di Manfredonia.

A questo riguardo, debbo rispondere alle giuste osservazioni che faceva l'onorevole Relatore, cioè intorno alla necessità d'una legge uniforme per le spese dei porti in tutto lo Stato.

Il Senato sa che, per esempio, nei porti della Liguria, vi è una legge di classificazione, quella del 1859, mentre per gli altri porti dello Stato, non ve ne esiste alcuna.

Ora, era una necessità assoluta che si provvedesse a mettere uniformità in questo ramo importantissimo del servizio dei lavori pubblici.

E a questa lacuna provvede appunto il progetto di legge sulle opere pubbliche che sta ora in esame presso la Camera dei Deputati, nel quale si è inserito quanto v'era di più razionale nelle legislazioni delle varie parti d'Italia; e così si è venuti al sistema di ripartizione

delle spese precisamente conforme a quello che vi è proposto nell'attuale progetto di legge. Esso non è altro infatti che l'applicazione dei principi generali che informano la legge alle opere pubbliche.

E così credo si sia soddisfatto al desiderio giustamente espresso dall'onorevole commendatore Paleocapa. Quanto ai porti.

Relativamente ai fari, l'onorevole Relatore esprime il desiderio che si formino progetti anche per questi e sono lieto di poter dimostrare che si è provveduto anche a ciò coi relativi progetti.

Il Senato ben sa che i fari son divisi in quattro ordini. Per non fare poi sempre progetti nuovi nei quali l'immaginazione talvolta si sbizzarrisce con perdita di tempo e di spese il Ministero dei Lavori Pubblici ordinò di concretare per questi fari di vari ordini, progetti di massima più semplici e meno costosi possibili, e si è conformemente a tali progetti che dovranno l'ora innanzi essere eseguiti, salvo le lievi variazioni che fossero richieste dalla natura delle località. Per conseguenza, quando si determina di costruire un faro d'ordine determinato, se ne conosce già preventivamente ed assai esattamente la spesa, perchè esistendo, come dissi, i progetti di massima, basta applicare loro i prezzi delle località dove si vuol eseguire quell'opera, per conoscerne la spesa effettiva, tenendo conto delle particolarità dei luoghi. In quanto agli apparati lenticolari, le spese occorrenti sono anche ben determinate, perchè oggetti di commercio che variano pochissimo di prezzo secondo le varie case dalle quali si possono prendere.

Vi è poi un'altra specie di fari, quelli proposti per la Meloria presso Livorno. Negli anni precedenti si era creduto di poter mettere in quella località i fari natanti, come esistono in alcuni paesi, ma dopo aver studiato ben attentamente la questione, vista la località, si è riconosciuto che questi fari non avrebbero potuto corrispondere allo scopo.

Per la qual cosa si è fatto studiare un nuovo sistema, e si è adottato quello dei fari fondati sopra pali di ferro, come è accennato nella relazione. Questo sistema parve il migliore in seguito alla buona prova che fece in Inghilterra, così che anche a tal riguardo, quantunque i progetti particolareggiati non esistano, il calcolo che serve di base al progetto di legge venne fatto dopo un esame attento dei fari esistenti.

Ho creduto dover dare questi schiarimenti al Senato nel rispondere ad alcune giuste osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, come pure ho ravvisato opportuno esporre le ragioni che indussero il Ministero a presentare questo progetto di legge.

**Presidente** La parola è al Senatore Paleocapa.

**Senatore Paleocapa.** Alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea sulla relazione, io non ho cosa alcuna di importanza ad opporre. Per altro non mi posso dispensare dal notare che quando la Commissione, non so, ha esternato il primo desiderio di avere una legge che regoli uniformemente per le

coste d'Italia dove si aprono tanti porti, la distribuzione delle spese fra lo Stato, le Province e le località speciali che godono in questi porti questo desiderio lo ha espresso nuovamente, perchè molte altre volte era stato già espresso senza vederne alcun risultato. La Commissione si è però compiaciuta, come è detto nella relazione di vedere che il Ministero dichiarava di aver completato un progetto definitivo, e di averlo già presentato alla Camera dei Deputati, onde la Commissione spera che così sarà una volta adempiuto il suo desiderio. Il motivo poi per cui in questo caso speciale si rinnova la raccomandazione fatta altra volta, si è perchè colla domanda fatta colla legge che sta sotto il vostro giudizio, di spese per parecchi porti, cioè per i tre porti di Ortona, Manfredonia, Girgenti si sono già assegnate delle quote a carico delle località ed il signor Ministro dice che nell'assegnarle ha seguito alcune consuetudini, i regolamenti che fossero (ma credo piuttosto disposizioni che caso per caso prendeva il governo assoluto) assegnando una determinata quota alle Province in cui si apriva, o si regolava un porto.

La Commissione però ha osservato che se ciò si faceva in questo caso per alcuni porti che non potevano essere dichiarati quali porti principalissimi, e d'interesse generale per tutto lo Stato per altri porti invece che erano veramente d'interesse generale sono state approvate somme assai rilevanti, somme gravissime, e per quali i lavori sono già in corso, e non si vede che siano state assegnate alle località a cui appartengono alcuna parte dell'augravio che è il risultato del progetto dei lavori che si vogliono eseguire.

Quindi ha temuto la Commissione che potessero nella nuova legge dichiararsi come obbligate le località a concorrere con una determinata quota di spese quando si trattasse di porti che non siano veramente dichiarati porti dello Stato, porti cioè d'interesse assolutamente generale, ma siano piuttosto porti in cui è misto l'interesse generale all'interesse della provincia, o di una parte di provincia in cui essi si aprono, e che per porti d'interesse generale lo Stato ne abbia a sopportare tutta la spesa.

E perciò si è creduto dover fare osservare che nelle leggi antecedenti per le antiche provincie si è bensì fatta questa distinzione di porti che interessano la generalità dello Stato, e quindi di porti che essenzialmente si pongono a carico dello Stato, ma anche per questi si è attribuita una quota di spesa a carico delle località, perchè è pur vero che oltre al vantaggio generale che ne gode tutto lo Stato, vi hanno anche dei vantaggi locali molto estesi. E così per esempio tutte le spese che si fanno a carico dello Stato nel porto di Genova portano alla città di Genova un carico non minore del 10 per cento, il che quando si spendono 6 od 8 milioni importa un carico di 600 od 800 mila lire, ed anche di un milione se la spesa arrivasse a 10 milioni, cosa che ben può verificarsi quando si tratta delle grandi operazioni di un porto di simil natura.

Così per Savona era stabilito che la città pagasse il 6 per cento; per Nizza, ora non più nostra, era stabilito che essa pagasse il 5 per cento, se la memoria non mi fallisce. Lo stesso 5 per cento era stabilito per Cagliari.

Dunque lo scopo di questo nuovo ricordo, che faceva la Commissione al Ministero, era che nella legge non si dimenticasse questa norma, cioè, esser giusto che le località paghino una data quota anche per i porti principali dichiarati di prima categoria e di prima classe, i quali stanno essenzialmente a carico dello Stato, come è determinato dalle leggi antecedenti. E, lo ripeto, questo ricordo la Commissione lo ha fatto perchè, mentre il Ministro citava parecchi casi in cui egli ha fatto contribuire le località per porti di secondaria importanza, non si capiva perchè non fosse messa a carico delle località rispettive, una quota dei ben maggiori aggravi che ne venivano allo Stato, per i porti principali aperti in altre situazioni, per i porti, per esempio, d'Ancona, Livorno, Napoli, e Palermo.

Ecco il motivo per cui la Commissione credette di poter ricordare nuovamente quello che più volte aveva precedentemente ricordato.

Venendo ai fari, io dirò sinceramente che non posso comprendere come ponendo mente alla classificazione dei fari di 2. 3. e 4. ordine si abbia a credere che stabilendo una perizia per una di queste classi essa debba, senza divario notevole, applicarsi a tutti i fari della stessa classe.

Io so benissimo che ai fari della stessa classe si può applicare la stessa quota di spesa per ciò che spetta al torrino della illuminazione cioè al sistema dei lumi e dei riverberi donde si spande la luce con congegni diretti a far sì che si alterni per periodi o sia differenzialmente colorata onde distinguere i fari l'uno dall'altro.

Per questo io so che si può benissimo stabilire una somma che da un faro all'altro della stessa classe non sarà notevolmente oltrepassata; ma quanto alla torre che deve portare il sistema d'illuminazione io veramente non so come si possa dire che vi sarà poca differenza da un faro all'altro. Questa differenza dipende da due circostanze. Dalla distanza a cui gli uomini di mare riconoscono che si dovrà scorgere il faro che si eleva in un dato punto volendo che si scorga più o meno al largo, e sino a questi o a quei paraggi superiori od inferiori. E determinata questa altezza, bisogna anche esaminare la condizione del sito in cui si dovrà collocare la torre, perchè se vi si offre opportunamente un contrafforte che si distacchi da una catena montuosa, essendo alto il sito dove si può basare la torre, essa riesce di poca altezza; ma se per collocare il faro opportunamente è necessario erigerlo sopra un suolo depresso allora molto alta riuscirà la torre, affinché possa portare il fuoco illuminante alla necessaria altezza.

Le differenze di altezza delle torri possono riuscire grandissime anche nei fari dello stesso ordine. Vi saranno località in cui bisogna erigere torri di 25 e di 30 metri e più d'altezza e che importeranno una gravissima spesa, altre che non richiederanno che poca altezza, e quindi poca spesa.

Ecco perchè la Commissione ha creduto dovere esternare il desiderio che si presentino de' progetti specifici per cui si sappia a qual somma ammonterà la spesa di ogni faro, ed ha applicata specialmente quest'osservazione ai 5 fari di largo delle provincie Napoletane, i quali sono i più importanti esigendo per fuoco altezze maggiori; questi fari, se la memoria non mi fallisce, sono valutati 580 mila lire. Ora per questi fari di largo, io credo che il solo sistema di illuminazione porterà tanta parte della spesa, che mi pare impossibile che il resto possa bastare per le torri, se non sieno quelle circostanze speciali di luogo vantaggiosissime di cui ho fatto cenno.

Ed è per questa ragione che la Commissione ha dimostrato il desiderio di avere, quando che sia, in altri casi, de' progetti specifici da cui si possa vedere se vi è probabilità che la somma dimandata sia sufficiente; e che non si venga poi continuamente, come pur troppo spesso avviene, a dimandare nuovi assegnj, finchè si abbia compiuta la somma che è necessaria a compiere l'opera una volta incominciata che sia.

La stessa cosa potrei anche dire per i fari della Meloria e di altri siti della Toscana; sono essi d'ordine inferiore, onde quanto a sistema d'illuminazione certamente esso costerà poco, ma anche qui io non so qual altezza si vorrà prescrivere al lume, e quando anche questa altezza sarà stabilita, si complica poi la questione perchè è proposto per alcuni di questi fari un sistema di fondazione molto, io credo, opportuno ma che non è sperimentato da noi e che non dà certamente speranza (mi pare) che si possa mai, con quella spesa che è avvisata, costruire le relative torri. Dopo tutto questo però la Commissione ha pregato e prega il Senato di accettare queste proposte, perchè condurranno ad un ottimo risultato, quando sarà ben concretata la spesa e sarà fatta l'opera compiutamente.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta il Senato di entrare ancora in alcune spiegazioni.

Temo di non essermi espresso abbastanza chiaramente, perchè veggio che l'onorevole Relatore della Commissione non ha forse ben colto il preciso senso delle mie parole.

Non ho detto che vi fossero progetti di massima dei fari, o che questi potessero applicarsi a tutte le località; ho detto che vi erano progetti normali per tutti i fari delle varie classi, così che tutti questi dovevano costruirsi secondo lo stesso modello.

Ma bisogna distinguere nei fari tre parti, cioè la casa che loro è annessa, la torre, ed infine l'apparato len-

licolare per l'illuminazione. In quanto alla casa annessa al faro, essa deve essere eguale per tutti i fari del medesimo ordine, in quanto alla torre, l'altezza deve naturalmente variare secondo la posizione in cui si trova il faro, per ultimo, riguardo all'apparato lenticolare, caso è lo stesso per tutti i fari di un medesimo ordine.

Si è sopra progetti normali che vengono formulati quelli particolari alle singole località. Si può quindi senza fare progetti *dettagliati*, avere uno specchio esatto del quantitativo delle opere e dei materiali che sono necessari per l'esecuzione di tali costruzioni, di più conoscendo i pezzi usuali dei lavori nelle località dove si debbono eseguire, è facile dedurre, colla scorta di questi progetti di massima, la spesa che deve importare ciaschedun faro. Ma non ho mai inteso di dire che il faro, per esempio, di Miseno, dovesse costare quanto quello di Bari o San Cataldo; naturalmente, come dissi, il prezzo di questi diversi fari dipende dalle circostanze locali e dal costo dei materiali.

Vengo all'altra questione che fu prima trattata dal Relatore, alla classificazione cioè dei porti.

Nel progetto di legge che sta ora innanzi alla Camera dei Deputati, si è provvisto, come già ebbi l'onore di dire, a questo bisogno d'una classificazione generale dei porti.

Quivi i porti sono distinti in quattro categorie. Porti di prima categoria, quelli cioè che sono d'un interesse generale e per i nove decimi a carico dello Stato, e per un solo decimo a carico del comune e della provincia in cui il porto è eseguito. Vi sono quelli di seconda categoria, che si chiamano porti di rifugio nei quali una parte delle opere è eseguita interamente a carico dello Stato, mentre l'altra parte è eseguita anche a carico dei Comuni e delle provincie interessate.

Vengono i porti di terza categoria, cioè quelli nei quali la spesa è metà a carico dello Stato, e metà a carico dei Comuni e delle provincie interessate. Questi, lo accenno semplicemente di volo, hanno un interesse essenzialmente locale, che si estende a regioni più ristrette, mentre quelli di prima categoria hanno un interesse generale per tutto il commercio dello Stato. Vi sono infine i porti di quarta categoria che sono interamente a carico delle località.

I porti di cui si tratta nella legge attuale sono appunto di terza categoria, e la ripartizione della spesa, come è proposta, è conforme precisamente alle norme

generali che si trovano nel progetto di legge sulle opere pubbliche che sta attualmente innanzi alla Camera dei Deputati, e di cui, come diceva nel primo mio discorso, non si è fatto che applicare in questa legge il principio generale.

Credo che in questo modo si sia corrisposto al giusto desiderio espresso dalla Commissione, e se la legge dianzi accennata, come spero, sarà adottata, verrà a cessare lo sconcio che esiste attualmente, cioè che vi siano alcune località, come, per esempio, la Liguria, che paga troppo per i suoi porti, mentre altre località non pagano nulla. È giusto che s'abbia per tutti una eguale misura, e questa vi sarà, quando la legge sulle opere pubbliche venga approvata.

**Senatore Paleocapa.** Domando la parola solo per dire che dopo le ultime spiegazioni, la Commissione, almeno per quanto io suppongo, sarà pienamente soddisfatta.

Se non che non posso ancora dispensarmi dal dire, che, come ha riconosciuto lo stesso Senatore Menabrea, non sono tutte costanti le spese anche per i fari dello stesso ordine perchè c'è la variazione del costo della torre, e non sono costanti se non che le spese per le case dei fanalisti coi loro magazzini per combustibili, attrezzi, ecc. e per torrini dell'illuminazione.

Quindi cogli elementi che egli pure dice potersi facilmente procurare, avrebbesi dovuto compiere i progetti per quidditare la giusta spesa e non lasciare nel vago la parte più importante, che nei casi ordinari sarà pur sempre quella della costruzione della torre, e domandare una somma complessiva di 580 mila lire senza dettagli di progetti, somma che, lo ripeto, è assai probabile che si abbia a riconoscere molto insufficiente.

**Presidente.** Chieggo al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo primo per sottoporlo alla votazione.

« Art. 1. Sono autorizzate nella complessiva somma di lire due milioni settecento settanta quattro mila (2,774,000) le straordinarie spese, da stanziarsi ripartitamente colla corrispondente designazione dei capitoli nei bilanci 1864-1865 e successivi dei lavori pubblici, per le opere attorno ai fari e porti descritti nel presente quadro:

**SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.**

Numero dei Capitoli sotto cui verrà stanziata la spesa	DESIGNAZIONE DELL'OPERA	TOTALE AMMONTARE DELLE SPESE	E S E R C I Z I		
			1864	1865	1866 « seguenti
Nell'esercizio 1864 192 <sup>bis</sup>	Fari a segnalamento di bassi fondi nell'Arcipelago toscano - alla Meloria alla Pianosa alle Secche di Vada ed alle Formiche di Montecristo . . . . .	220,000	100,000	70,000	50,000
Nell'esercizio 1865	» Fari nuovi nelle provincie napoletane - a Capo Palinuro, Capo Colonna, a Bari San Cataldo, a Torre San Vito e Capo Miseno . . . . .	580,000	»	80,000	500,000
	» Porto di Manfredonia - Opere di restaurazione al molo ed alle banchine . . . . .	74,000	»	74,000	»
	» Porto di Ortona - Prolungamento del molo attuale . . . . .	400,000	»	100,000	300,000
	» Porto di Girgenti - Costruzione di un nuovo molo . . . . .	1,500,000	»	200,000	1,300,000
	Totale L.	2,774,000	100,000	524,000	2,150,000

(Approvato.)

« Art. 2. La metà della spesa occorrente per ciascuna delle opere per i porti descritte nel precedente quadro andrà a carico delle Provincie e Comuni secondo la distribuzione seguente:

a) Pel Porto di Manfredonia la quota a carico esclusivo del Comune di Manfredonia sarà di L. 37,000

b) Pel Porto di Ortona il contributo sarà ripartito:

A carico del Comune di Ortona e degli altri Comuni del circondario di Lanciano in ragione del beneficio . . . . . L. 200,000

A carico della Provincia di Abruzzo citeriore . . . . . » 50,000

c) Pel Porto di Girgenti le quote di riparto saranno come segue:

A carico della città di Girgenti e del Comune di Porto Empedocle e degli altri Comuni del circondario in ragione del beneficio . . . . . L. 750,000

A carico della Provincia di Girgenti . . . . . » 200,000

A carico della provincia di Caltanissetta . . . . . » 50,000

Totale L. 987,000

(Approvato.)

« Art. 3. Ove i Comuni indicati nell'articolo precedente non riescano a porsi d'accordo nelle rispettive quote di contributo, verranno dette determinate con Decreto Reale da emanare sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, sentiti prima i rispettivi Consigli Provinciali, il Consiglio di Stato - quello dei Lavori Pubblici. Si procederà nello stesso modo per assicurare il versamento rateale nelle casse dello Stato in proporzione degli annuali stanziamenti che nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici avranno luogo. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le spese per studi, direzione e sorveglianza dei lavori saranno rispettivamente prelevate sui fondi assegnati per le opere. »

(Approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevole signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, concernenti l'uno la proroga di alcuni articoli della legge 7 febbraio 1864 per la repressione del brigantaggio, l'altro alcune disposizioni relative al servizio dei commissari di leva. Io prego caldamente il Senato a voler occupare di urgenza di entrambi questi progetti.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Per incarico del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, ho io pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento. Pregho anch'io il Senato ad occuparsene d'urgenza.

**Presidente.** Da atto ai signori Ministri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio della presentazione di questi tre progetti di legge, quali giusta l'istanza fattane, se non vi sono osservazioni in contrario, saranno trattati d'urgenza.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto dei due progetti di legge testè votati.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio sul progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1864 e 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici per lavori marittimi.

Numero dei votanti	89
Voti favorevoli	56
» contrari	33

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la costruzione dell'edificio per l'Istituto d'incoraggiamento in Napoli.

Numero dei votanti	87
Voti favorevoli	52
» contrari	35

(Il Senato approva.)

Si riprende la discussione generale sul progetto di legge riguardante una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala.

Senatore **Di Castagnetto.** Domanda la parola.

**Presidente.** Debbo innanzi tutto interrogare il signor Ministro dell'Interno, che rappresenta in questa occasione il Ministro delle Finanze, se acconsente, che il testo sul quale si deve aprire la discussione, sia quello proposto dall'Ufficio Centrale, o se insiste che si discuta su quello presentato.

**Ministro dell'Interno.** Come il Senato sa questo progetto di legge non fu presentato all'altro ramo del Parlamento per iniziativa del Governo, ma per quella di un Deputato. Ciò premesso — dopo avere attentamente esaminato il progetto di legge dell'Ufficio Centrale a fronte del progetto che venne dalla Camera elettiva, io non ho difficoltà di dichiarare che il Ministero si accosta piuttosto al progetto dell'Ufficio Centrale, perchè credo che da esso non sia menomamente infirmato lo scopo che si prefigge il progetto come fu adottato dall'altro ramo del Parlamento.

Da un'altra parte, trovo che il progetto dell'Ufficio Centrale provvede meglio a certi casi, li regola in un modo razionale, e impedisce che possano sorgere, come

sorgerebbero per certo dall'altro progetto, delle differenze inqualificabili tra questi volontari fregiati della medaglia dei Mille di Marsala che venissero a percepire una parte di questa pensione.

Per tali ragioni, il Ministero crede che sia più opportuno di attenersi al progetto di legge redatto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Ciò posto, io debbo dare lettura, come era mio divisamento del progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. È assegnata la vitalizia pensione di 1,000 lire a ciascuno dei Mille autorizzati a fregiarsi della medaglia di onore per la prima spedizione di Sicilia. »

« Art. 2. Non hanno titolo al conseguimento di questa pensione coloro fra essi, che già percepiscono da un pubblico erario sia nazionale che provinciale o municipale una somma superiore od eguale alle lire 1,000.

» Per coloro che ne percepiscono una minore la pensione vitalizia è ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire 1,000. »

« Art. 3. Quegli che esercita un ufficio retribuito da un pubblico erario, quando si dimetta volontariamente, ovvero venga per demeriti destituito, non può pretendere a questa pensione, se non per la quota di supplemento che gli veniva corrisposta prima delle dimissioni o della destituzione. »

« Art. 4. Cessa ogni ragione alla pensione quando avvega al pensionato di perdere il diritto di fregiarsi della medaglia. »

« Art. 5. La pensione è dovuta dal giorno della promulgazione di questa legge. »

« Art. 6. Sarà iscritta a calcolo nel bilancio straordinario del Ministero delle Finanze, per l'anno 1865, alla nuova categoria *Premio nazionale ai Mille di Marsala*, la somma di lire 600 000. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore **Di Castagnetto.** Io aveva desiderato l'intervento del Ministro delle Finanze a motivo di alcune dichiarazioni che egli aveva fatte in proposito della somma da stanziarsi in bilancio. La presenza dell'onorevole signor Ministro dell'Interno credo che supplirà totalmente quella del Ministro delle Finanze e penso che egli sarà d'accordo col suo collega nell'accettare o nel respingere le osservazioni che ho stato per fare.

Fu degno senza dubbio dell'universale ammirazione l'ardimento di quei Mille i quali condotti da un prode Generale sbarcarono a Marsala, e questo fatto certamente farà epoca nella storia d'Italia. Quindi non è meraviglia se la Camera dei Deputati, nella quale albergano tanti generosi sentimenti, abbia preso la iniziativa di votare una ricompensa nazionale. Siccome però dopo aver fatta la parte dell'entusiasmo conviene anche fare la parte della ragione, si affacciarono all'Ufficio vostro alcuni riflessi dei quali l'egregio Relatore con schiette e calde parole vi ha reso conto; ed io che non mi trovo pienamente d'accordo nelle conclusioni

prese dall'Ufficio Centrale, prego il Senato di permettermi che gli esponga le particolari mie osservazioni.

La prima considerazione che mi si affacciò alla mente, si fu quella di una pensione conceduta in massa. Questo favore mi pareva tutto nuovo, tanto presso di noi come presso le altre nazioni, e stimo possa dar luogo ad un precedente per il suo, rispetto massime al nostro esercito, sul di cui valore noi dobbiamo far calcolo per destini futuri della nostra patria.

Io so, che sogliono concedersi delle medaglie commemorative per una campagna, o per qualche particolare spedizione; ma quanto alle medaglie per il valore militare, ed alle pensioni, io credo, che giammai non siasi adottato il sistema di accordarle in massa. Tutti i militari, tutti i prodi, che fanno parte di una spedizione, comunque si comportino valorosamente, comunque tutti abbiano contribuito alla vittoria, non però tutti ricevono un premio, o medaglia, ma quelli solamente i quali per un fatto personale di valore abbiano meritato un premio, una distinzione.

Quindi mi è parso che questo metodo non fosse da adottarsi tanto leggermente.

Un altro riflesso poi io faceva riguardo alla somma della pensione.

La somma di lire mille eccede di tanto le ordinarie proporzioni delle ricompense, che s'accordano ai militari dell'esercito, che non trovo veramente come acquietarmi a concedere una ricompensa che vedo uscire affatto dalle disposizioni delle leggi in vigore.

In fatto, per le campagne del 1848 e del 1849 noi vediamo dei militari amputati, ed amputati in modo da rimanere incapaci a qualunque altro servizio, i quali non possono godere che di una pensione di 100, 150, 200 ed al più 300 lire.

Ora questi furono esposti a grandissimi pericoli, riportarono profonde ferite, e non vedo che di tutto ciò sia fatto cenno nella spedizione di Marsala.

Finalmente un gravissimo senso in me produce la condizione attuale delle nostre finanze, e l'onere, che si viene con questa legge ad imporre alle medesime.

Resta inutile ch'io rinnovi qui all'onore del Senato quelle esposizioni, che furono fatte dagli stessi ministri. Solamente dico, che mentre noi siamo costretti a fare sacrifici enormi per poter soddisfare ad impegni sacrosanti, credo, che non possiamo essere tanto generosi come il nostro desiderio potrebbe consigliarci.

Tuttavia io non emisi ancora un voto definitivo; desiderai, insieme cogli altri miei colleghi, di sentire la opinione dei signori Ministri, i quali cortesemente vennero nel seno dell'Ufficio: vi vennero il Ministro dell'Interno, il Ministro della Guerra ed il Ministro delle Finanze.

Il Ministro dell'Interno con poche e dignitose parole ricordò la portata politica di questa legge. Quindi, egli disse, che non si trattava nemmeno di un aggravio nuovo, posto che questi Mille erano già per la massima parte sussidiali sul bilancio dello Stato.

Il Ministro della Guerra nel riconoscere il fondamento delle fatte osservazioni, disse, che trattandosi di un fatto tutto eccezionale, egli credeva che anche nell'interesse dell'esercito non potessero temersi quelle conseguenze di cui si era fatto cenno.

Finalmente il Ministro delle Finanze ha detto, che egli aderiva ad assumersi l'incarico purchè la spesa non eccedesse la somma che attualmente si pagava in sussidi.

Sentite queste spiegazioni, dal mio canto non insistetti riguardo alla pensione conceduta in massa, e riconobbi io il primo che se i Mille, i quali ebbero l'ardire e la sorte di compiere un'azione tanto distinta, meritavano una ricompensa dalla nazione, era giusto che questa ricompensa fosse data a titolo di pensione, e non a titolo di sussidio, perocchè questo modo di ricompensa onora egualmente lo Stato, che lo concede, ed il bravo che lo riceve, mentre il dover stendere la mano per ottenere un premio così nobilmente meritato, scema, se non toglie, il valore del beneficio.

Dopo ciò resta sempre la questione della somma a pagarsi. Se noi siamo allo stato comunicatoci dal Ministro dell'Interno, il numero dei Mille giunge a 1072; dedotti poi quelli i quali si trovano impiegati sia dello Stato, sia in qualche pubblica amministrazione, dedotti anche i decessi i quali accaddero durante questo spazio di tempo, dedotto anche un piccolo numero di quelli che si reputano immeritevoli della medaglia e quindi della pensione, tuttavia io vedo che lo stato dei sussidiati attuali sale al numero di 723. Credo pertanto che la somma dei sussidi può calcolarsi da 400 a 480 mila lire. Ora il progetto quale viene presentato, porta due conseguenze: la prima conseguenza, che si riconosce assolutamente la pensione individuale di lire mille: la seconda conseguenza, è di portare in bilancio una somma di 600 mila lire.

Se poi questa somma di lire 600 mila non sarà sufficiente, ne avverrà anche il caso di doverla aumentare. Per altra parte ricordando che il signor Ministro di Finanze ne ha detto di non potersi assumere un carico maggiore della somma pagata attualmente a titolo di sussidio, e ne conchiude che non si debba portare in bilancio che la somma di 480 od al più di 500 mila franchi; io non so come si possano conciliare queste due condizioni, ed è perciò che io ho desiderato vedere presente l'onorevole Ministro delle Finanze, onde sentir da lui se persista nel suo sistema di non accrescere aggravio all'erario.

Mi suonano ancora all'orecchio le parole con cui, non so se con dolce od amaro rimprovero, il signor Presidente del Consiglio rammentava in questi ultimi giorni come con troppa condiscendenza si fossero dal Parlamento approvate tante spese a carico dei bilanci per cui ci eravamo condotti alla condizione che tutti deploriamo; il perchè bisogna adottare un sistema che possa essere durevole. Io non contraddico alla somma di lire mille, e dico solamente, che se il numero dei concor-

ronti a questa somma è tale che possa eccedere le lire 700 o 720 mila, e andar vicino al milione, parmi che piuttosto si dovrebbe stabilire una somma fissa in bilancio da dividersi fra gli enti diritto, la quale si accresca ai superstiti a misura delle estinzioni, finchè tutti possano godere delle lire mille. Ma intanto pronunziare fin d'ora che tutti avranno lire mille, senza poter esser certi della somma precisa da imporre a carico dell'erario, io credo che non sia conciliabile colle savie viste di economia che il Ministro vuole tener per norma, nè in armonia coi mezzi dei quali lo Stato può al giorno d'oggi disporre.

Io quindi spero che il signor Ministro dell'Interno a nome del suo collega Ministro delle Finanze vorrà dare una spiegazione soddisfacente su questo punto; sentita la quale, se il Ministro crede di poter far fronte a questa spesa, in tal caso io mi adatterò anche alle conclusioni de' miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

**Ministro dell'Interno.** L'onorevole Senatore Castagnetto, faceva, con ragione, notare sul principio del suo discorso, che si tratta qui di un avvenimento che esce fuori affatto dalle regole comuni de' casi ordinari; di un avvenimento che si potrebbe dire piuttosto favoloso e che sarà la leggenda dei nostri posteri, di un avvenimento così ardito e fortunato, che produsse risultati grandissimi per il bene d'Italia.

Però i confronti che si possono fare tra la ricompensa che in questo caso si stabilirebbe nel presente progetto di legge, e quelle che si accordano nei casi ordinari, credo per ora sarebbe meglio ometterli, non solo perchè i confronti sono sempre un tantino odiosi, ma anche perchè, a mio avviso, non vi sono propriamente i termini per farli. Io quindi non toccherò più questo punto cotanto delicato.

Venendo poi al punto finanziario sul quale l'onorevole Senatore Castagnetto particolarmente ha provocato l'attenzione del Senato ed ha chieste spiegazioni al Ministero, io opino che non si possa veramente (salvo il fare uno studio molto minuto) fin d'ora conoscere quale sarebbe la spesa precisa che richiederebbe l'assegnamento fissato in questo progetto di legge in favore dei Mille di Marsala.

Difatti siccome ivi si stabilisce che tale assegnamento debba essere in certo modo come il complemento di quello che per avventura percepissero questi valorosi per impieghi o per pensioni, così bisognerebbe, direi, farne uno spoglio, conoscere il posto che occupano o presso il Governo o presso l'amministrazione pubblica dello Stato, e quindi computare ciò che loro sarebbe dovuto, per compiere l'assegnamento di lire mille; cosa, come ben diceva l'onorevole Senatore Castagnetto, difficile a farsi o almeno tale che richiederebbe assai tempo per essere fatta.

Del resto noi abbiamo un limite estremo: siamo certi che questa spesa in qualsiasi caso non oltrepasserà il milione; anzi io credo che sarà molto al dissotto, poichè egli è fuor di dubbio che molti di questi prodi che

appartennero alla famosa spedizione di Marsala, hanno di presente un impiego retribuito molto al di là della lire mille; e questi ne sono interamente esclusi.

Vi sono poi altri i quali hanno un impiego inferiore alle lire mille, e che perciò non riceveranno fuorchè il complemento per costituire le lire mille; quindi è evidente che la spesa, se non potrà veramente limitarsi alle 600,000 lire, potrà andare a 700 od 800,000 lire, ma certamente non sorpasserà tale limite.

Or bene, quando si tratta di una questione politica come questa, quando si tratta anche di dare un compenso a generosi, i quali con un ardimento unico nella storia cimentarono la loro vita per la fortuna d'Italia, io domando se convenga discutere su cento mila lire più o cento mila lire meno.

A me pare, che per quanto grave sia la situazione finanziaria, dirimpetto a siffatte considerazioni, la questione di cento mila lire in più od in meno debba onninamente sparire.

Del resto avvertirò ancora, o Signori, che sarebbe uno spettacolo che veramente ecciterebbe un senso di malcontento, e direi quasi di animadversione, qualora si lasciasse uno di questi generosi privo de' mezzi di sussistenza.

Infatti che cosa loro si assicura? Si assicura un sussidio appena sufficiente per vivere; ed io credo che anche di questa considerazione si debba tener conto dal Senato.

Non v'ha dubbio che agli occhi di tutti gl'italiani ed anche degli stranieri farebbe un senso spiacevolissimo, e che potrebbe per avventura portare sul governo osservazioni veramente poco degne, qualora si verificasse il caso che qualcuno dei Mille dovesse per così dire stendere la mano alla porta dei privati per avere di che campare la vita.

Io porto fermo avviso che sia anche un debito della nazione il provvedere che questi prodi, i quali posero a rischio la loro vita per la fortuna d'Italia, abbiano almeno di che vivere.

Spero con ciò di aver risposto alle osservazioni mosse dall'onorevole Senatore Di Castagnetto, cioè a dire che per considerazioni politiche, d'ordine pubblico, ed anche di nazionalità, non converga assolutamente privare queste persone di un compenso che basta appena a vivere. E forse meglio di compenso, potrebbe dirsi sussidio, perchè veramente non credo che il denaro sia il mezzo per ricompensare un'azione nazionale di tanta altezza, che ha recato risultati così straordinari, mentre il primo compenso lo si trova certamente e nella propria coscienza, e nel sentimento di aver concorso potentemente all'unità d'Italia, e di aver reso alla nazione un grande servizio.

Se poi lo stato attuale delle nostre finanze non ci permette di fare a pro' di questi generosi più di quello che con questo progetto si fa, certamente non permette nemmeno che si lasci languire nessuno di essi nella miseria; nè le sole considerazioni finanziarie ci possono



spingere a negare anche questo lieve sussidio a quel pugno di valorosi, che tanto operò per l'unità della patria nostra. D'altra parte, ripeto ancora, che io non credo che la spesa possa oltrepassare le 700 o 750 mila lire; epperò ho fiducia che il Senato vorrà senza più dare il suo suffragio a questo progetto di legge.

Senatore **Martinengo G.** Le nobili parole colle quali l'onorevole signor Ministro dell'Interno ha raccomandato al Senato il buon esito di questo progetto di legge hanno certamente diminuito il mio compito, che era quello di far sentire in quest'aula le meritate lodi a quest'intrapresa di Marsala, che io credo unica nella storia; la quale certamente non teme il pericolo di essere un pernicioso precedente come fu accennato dall'onorevole Senatore Castagnetto membro del nostro Ufficio Centrale. Ed io ben vorrei che questo precedente fosse seguito da altri consimili, che anche Venezia nostra venisse unita all'Italia nell'istesso modo, col quale lo furono le provincie meridionali. *(Bene)*.

Io vedo due progetti di raffronto: l'uno è improntato di nobiltà e larghezza; l'altro è molto ristrettivo e, direi, molto amminuzzato nelle sue disposizioni e veste quasi il carattere di un soccorso. Io perciò desidererei che il Senato votasse il primo progetto, tal quale ci venne dalla Camera elettiva, poichè più largo nella sua misura e nei modi con cui il provvedimento è motivato.

In ogni modo io non posso astenermi dallo esprimere questo mio voto, aggiungendo la preghiera al Senato che voglia anteporre almeno la prima parte dell'articolo primo che forma il primo alinea quale era stato formulato dalla Camera dei Deputati, onde questa ricognizione venga almeno nella forma improntata di un carattere nazionale.

Io spero che questa mia preghiera, che si limita a modificare almeno la forma, verrà dal Senato accolta, ed in questo caso si potrebbe nel primo articolo dire:

« È confermata, a nome della Nazione italiana, la concessione fatta dal Municipio di Palermo della medaglia d'onore a ciascuno dei Mille che fecero parte della spedizione del Generale Garibaldi a Marsala.

« A tale medaglia viene congiunto a titolo di riconoscenza nazionale, » poi seguirebbero le parole « la vitalizia pensione » ecc. ecc. come nel resto del progetto dell'Ufficio Centrale.

Con questa dicitura si seguirebbero le intenzioni della Camera elettiva, forse un po' ristrette nella somma da retribuirsì, e ciò causa delle circostanze economiche del nostro erario; le quali però, mi sia permesso il dirlo, non avrebbero suggerito indispensabile lo imporre un limite preciso di L. 600 mila, poichè come ha detto benissimo l'onorevole signor Ministro degli Interni non si può precisare la somma da non superarsi, mentre questa dipende necessariamente dalla posizione dei diversi individui contemplati nella legge, i quali hanno o non hanno dallo Stato o dai municipi un altro utile impiego.

Qualora la mia proposta abbia l'onore di essere accolta da questo nobile Consesso, mi riservo di dire alcune parole intorno all'articolo terzo.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** Quanto venne esposto dall'onorevole Senatore Martinengo rende più facile il mio compito. Anche io trovo straordinario che il progetto di legge quale è proposto dall'Ufficio Centrale, sia redatto senza che venga nominata la nazione.

Io non entro nella parte economica; mi adatto a tutti quei provvedimenti che si vorranno adottare, ma tengo strettamente a che sia manifesto che questa è una ricompensa nazionale.

Il fatto è troppo grande e troppo straordinario, perchè si consideri come comune. Il compenso deve assolutamente essere considerato come testimonianza della nazione per un fatto così eroico, che non ha esempi nella storia.

Senatore **Della Verdura.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Della Verdura.** Il mio compito è un po' arduo nel parlare per la prima volta innanzi a questo illustre Consesso, e parlare per combattere il progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Il Senato vorrà essermi indulgente, se io avendo avuto gran parte, tanto nell'istituzione della medaglia, quanto al conferimento della medesima per cui tutti i diplomi che la accompagnano portano la mia firma, mi trovo in certo qual modo obbligato da questo antecedente a sostenere in Senato la legge venuta dalla Camera dei Deputati.

Io non ho che ad appoggiarmi alle parole poco fa dette dall'onorevole signor Ministro dell'Interno che trovarono eco nelle bocche di due onorevoli Senatori.

Il fatto della Spedizione di Marsala è una leggenda è un'epopea della nostra rivoluzione; non dirò, quindi nulla sulla spedizione dei Mille.

Quando il municipio della città di Palermo credè di conferire questa medaglia, fu discusso il progetto di accompagnarla con una pensione; ma si considerò da un canto che le finanze di un municipio non potevano essere bastevoli a questo, e fare cosa degna per quella medaglia.

Ma medesima idea balenò anche una volta presso il Consiglio provinciale di Palermo, il quale riguardò pure quella spesa come molto superiore alle proprie forze.

Vi fu anche l'idea di prendere un'iniziativa a nome di tutti i Comuni, a nome delle Provincie italiane, sperando, dopo l'esempio di quello di Palermo, si sarebbe praticato altrettanto, e poter così col concorso dei municipi e dei Consigli provinciali dare ai Mille una pensione che fosse degna delle gesta loro in Sicilia.

Ma dirò francamente che interessato particolarmente a sostenere quest'opinione, io vedevo in quella medaglia qualche cosa anche di superiore. Sicchè forse la pen-

sione, anzichè sublimarla, l'avrebbe in certo modo abbassata, per cui mi vi negai recisamente.

Però vi sono delle questioni che una volta suscitate, vanno risolte, e tale a me pare che sia la presente.

Alcuno nella Camera dei Deputati credette di prendere quest'iniziativa; la Camera dei Deputati per la strettezza in cui sono le finanze italiane non poteva certamente accordare la pensione con quell'idea generosa colla quale avrebbe dovuto essere accordata.

Avrebbe al certo fatto meglio la Camera a limitare la somma, anzichè fare delle eccezioni. La pensione doveva darsi colla medaglia, sia che uno occupasse un alto posto, o viceversa un infimo. Questo sarebbe stato a mio credere quello che avrebbe dovuto farsi.

Ma le finanze dello Stato obbligavano a contenersi inesorabilmente entro certi limiti.

Si considerava di poi che molti di questi individui non avevano mezzi per vivere ed io rammento di averne veduti alcuni a Palermo darsi a servile ufficio e altri domandar l'elemosina ed esser stato necessario il sussidio dei privati. In un paese ove la spedizione dei Mille rammenta il trionfo della causa dell'unità e della nostra libertà, ciò eccitava la pubblica indignazione; ed il Governo meritamente venne molte volte in soccorso di questi, dando loro impieghi e particolarmente delle pensioni.

Quali sono ora le ragioni che mi rendono avversario alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale?

Dopo che si è detto che il fatto della spedizione di Marsala ha qualche cosa di favoloso, mi pare che la proposta dell'Ufficio Centrale non faccia altro che rimpicciolire il concetto di quella spedizione.

Nella relazione si esaminano dei dati che non posso in certo modo ritenere esatti.

Se per base si vuol prendere che le pensioni devono potersi pagare colle 600 mila lire, e noi ciò facciamo anche per regolarizzare un fatto già esistente, perchè credo che se sul bilancio dello Stato all'articolo *emigrazione* si pagano da 480 mila lire circa, si può dimostrare che con 600 mila lire all'anno si possono pagare lire mille di pensione senza entrare in tutte quelle sottili osservazioni per escludere chi occupa un posto di 1200 lire all'anno e pagare solamente la differenza a quelli che godono di una somma minore.

Io credo dunque che noi adottando la proposta della Camera dei Deputati, senza gravare le finanze dello Stato, sanzioneremo oggi il fatto compiuto, senza lasciar la cosa nell'incerto ed obbligare la legge a ritornare un'altra volta alla discussione dell'altra Camera e percorrere così un giro vizioso.

Io dico ciò, perchè i dati che ho, non corrispondono, mi rincresce il dirlo, a quelli messi avanti dall'Ufficio.

Citerò il primo dato. L'Ufficio Centrale asserisce che il Municipio di Palermo avesse dato 1178 medaglie. Ebbene le medaglie, come dissi poc'anzi, furono date da me e non ne furono date che 830.

Se poi altre Commissioni avessero date altre medaglie non mi fa meraviglia.

È utile a conoscersi che il maggior numero che apparisce è prodotto da che molti di quella spedizione furono nella necessità di simulare il proprio nome: vi erano alcuni che erano disertori dell'esercito; ebbene questi tali per molto tempo non vollero mai dare il proprio nome: incoraggiati poi, quando la diserzione non fu tenuta più a delitto, anzi in certo modo quasi rimeditata, questi tali dissero il proprio nome, e quindi si trova che lo stesso individuo comparisse due volte come facente parte della spedizione dei Mille, l'uno sotto il nome preso finchè fu disertore, l'altro sotto il nome proprio.

La cifra dei morti; ma la cifra dei morti credo che sia in certo modo anche non vera. Da alcuni dati che tengo io, la cifra dei morti è di 130; di più ci sono 80 individui, che ancora non si sono presentati a domandare la medaglia. È a presumere che questi 80 individui sieno anche morti, ma è difficile provare la loro morte. Dirò un fatto avvenuto anche a me a conferma di questa probabilità; venne di proposito a Palermo un cappellano militare appartenente all'esercito, del quale ora non rammento il nome, chiedendo notizie di un suo fratello che aveva fatto parte della spedizione dei Mille. Ora non ostante le maggiori ricerche, non solo in linea ufficiale, ma anche in linea officiosa, non fu possibile di aver notizia alcuna di questo individuo; ei cadde combattendo, ma la sua morte non poté provarsi, e il suo cadavere giace sepolto in una delle vie di Palermo o in uno dei campi gloriosi ove esso ebbe a combattere.

Il numero degli ufficiali non sarebbe che di 137, e mi rincresce di non aver lo stato nominativo che prese con sè l'onorevole Valerio, il quale si era proposto di difendere, anche come emendamento, la legge quale veniva dalla Camera dei Deputati.

Gli ufficiali quindi dell'esercito sono 137, e non 117 come si è asserito nella relazione.

Altri 100 circa sono al servizio dello Stato presso il Ministero della Marina o di quello della Guerra, o presso altri uffici; dunque di 1072 che erano i Mille, ne abbiamo 437 i quali pella loro posizione non hanno diritto a richiedere la pensione perchè hanno soldo superiore alle 1200 lire.

Aggiungo gli altri 12, i quali, secondo quanto dice il relatore dell'Ufficio Centrale, hanno demeritato della pensione.

Non ne avremo dunque che 623 a cui si dovrebbe conferire la pensione.

La cifra a cui il signor Ministro ha dichiarato di volersi attenere è di lire 600 mila; ora se noi non aggraviamo in nessun modo lo Stato, se noi ci terremo entro questo limite dal Ministero delle Finanze indicato, entro quel limite che risulta dai lavori fatti presso la Camera dei Deputati ed anche presso l'Ufficio Centrale, io domando, perchè proporre una modifica al

progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati per fare tornare indietro una legge alla vigilia del giorno in cui forse le Camere saranno sciolte?

Quando il Parlamento sarà riconvocato, certamente dovrà occuparsi di leggi molto gravi; chi potrà di noi prevedere che le condizioni nostre politiche non saranno tali da poter ciò eseguire prima dello scioglimento del Parlamento?

Noi ci troveremo al fine della legislatura senza aver fatto una legge che credo in certo qual modo non solo di interesse politico, ma che servirebbe anche a stabilire la concordia, che forse fu in qualche modo turbata.

Io non vorrei richiamare l'attenzione del Senato su qualche errore commesso politicamente dopo il 1860.

Se non si fosse allora caduto in qualche concetto erroneo sulla situazione, forse a modo mio di vedere, non si avrebbero avuti a deplorare fatti gravissimi avvenuti dopo 2 anni.

A titolo quindi della concordia stessa cittadina, a titolo quindi di una classe la quale ha tanto benemeritato dell'Italia tutta, io pregherei il Senato perchè oggi voglia farla finita e non rimandare forse ad una nuova legislatura una proposta di legge per sottoporsi a nuovi studi presso la Camera dei Deputati, che potrebbe dal suo canto fare nuove modificazioni, osservazioni e sospendere Dio sa a quando e per quanto tempo la riuscita di una legge, che la Nazione reclama.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola spetta al Senatore Capriolo che l'ha chiesta prima.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Per dir vero io non so comprendere troppo gli argomenti che si vollero addurre per dimostrare che il progetto che ci venne trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è da prepararsi a quello dell'Ufficio Centrale. Esso non fece che attenersi scrupolosamente al precetto che ci venne dall'altro ramo del Parlamento; solo si tolsero alcuni inconvenienti, alcune ingiustizie, alcune anomalie le quali sono abbastanza dichiarate nella relazione e che accennerò brevemente fra poco.

La sola obiezione vera venne dall'onorevole Senatore Della Verdura, il quale però non ne fece argomento apposito per una proposta, ed è che la pensione doveva essere assegnata a tutti coloro che hanno la medaglia. Questo è un vero argomento, questa è un'obiezione intorno alla quale si può ragionare.

Io credo che per risolverla, bisogna addentrarsi e ben determinare lo scopo che si ebbe in mira, quando si venne nel pensiero che dettò questo progetto di legge.

Se si ebbe in mira di dare una ricompensa a quei generosi che fecero tanto per l'Italia, avrebbe perfettamente ragione l'onorevole Senatore Della Verdura: a tutti coloro che hanno operato, questa ricompensa vuole essere data, perchè nell'assegnarla non si bada alla condizione economica di colui che l'ha meritata, si bada soltanto al merito; tutti coloro che sbarcarono in Marsala

banno acquistato titolo ad avere la ricompensa, dunque la ricompensa ossia la pensione vuole essere assegnata a tutti.

Ma, si è forse voluto dare una ricompensa? Essendosi stabilito che non otterranno la pensione coloro che avranno un impiego che frutta loro 1200 lire, è dimostrato abbastanza chiaro che non si vuole dare una ricompensa.

Di più, è egli possibile che si venga, come osservava l'onorevole Castagnetto, a dare una ricompensa in misura eguale? Possono tutti aver acquistato ugual merito dal tamburino al generale? Possibile che non vi sia differenza tra loro? Dunque non è una ricompensa.

La ricompensa fu bensì data a questi prodi, ma, come fu già detto, si fu colla fusione loro nell'esercito, come diceva l'altro giorno l'onorevole Presidente del Consiglio, col riconoscere i loro gradi, che si possono dire improvvisati. Questa fu vera ricompensa, là ci sono generali e sottotenenti a seconda dei meriti particolari. Non è dunque, ripeto, una ricompensa che con questa pensione si voglia dare.

E che cosa si è voluto dare? È evidente, che, come osserva l'onorevole Ministro dell'Interno, si è voluto rimuovere il pericolo che venisse una tale lamentevole condizione di cose, che potesse esporre la nazione ad essere accusata d'ingratitude, lasciando negli stenti coloro che hanno tanto operato per l'Italia. Cosa questa che non poteva certamente tollerarsi. Ecco che cosa si è voluto fare. Ora se si è voluto rimuovere questa possibile ipotesi, importava attenersi scrupolosamente ad una sola misura.

Che cosa ha giudicato l'altro ramo del Parlamento? L'altro ramo del Parlamento giudicò che mille lire bastano per allontanare il pericolo che un individuo si trovi in condizioni deplorabili. Ebbene, l'Ufficio Centrale si attenne a questa norma, ed è appunto perciò, e sul riflesso che non si trattava di ricompensa, ma soltanto di evitare lo scandalo di una immeritata povertà, che ha dovuto correggere il progetto dell'altro ramo del Parlamento.

Il progetto dell'altro ramo del Parlamento dice: non avranno le 1000 lire coloro che già percepiscono lire 1200 dallo Stato. Ma allora avremo dei volontari che hanno 1200, e dei volontari che ne hanno 1000.

E perchè? Se il paese si deve solo preoccupare di impedire che nessuno abbia meno di lire 1000, non deve pensare a lire 1200, deve solo badare che tutti abbiano lire 1000. Quindi logicamente disse l'Ufficio Centrale: non godranno della pensione coloro che avranno uno stipendio di 1000 lire, perchè con questo stipendio non vi è pericolo che costoro si trovino in condizioni di sollevare la pubblica commiserazione.

Quanto alla riduzione dalle lire 1200 alle L. 1000, fu una conseguenza necessaria di quello che ho testè detto, ed anche per evitare un gravissimo inconveniente che nasceva dal disposto della legge, quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, la quale dice: avranno

la pensione di lire 1000 tutti coloro che non percepiscono dallo Stato stipendio inferiore alle lire 1200.

Prendiamo infatti un esempio nell'esercito, noi avremo un sergente maggiore il quale godrà di uno stipendio di 900 a 950 lire, un sottotenente che percepirà 1200 a 1300 lire; ebbene secondo il progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento si aggiungono 1000 lire al furiere, il quale verrebbe a percepire 1950 lire, ed il sottotenente rimarrebbe colle 1200 lire.

Non era possibile lasciar sussistere una tale disposizione.

Dunque non è per fare il sottile, non è per venire a lesinare, come osservava l'onorevole Senatore Martinengo, ma si è la sola necessità logica che ci condusse a questa riforma, onde fosse ben stabilito il principio che si voleva con questa legge attuare.

L'emendamento consiste puramente in questo:

A coloro che hanno già un impiego al disotto di lire 1000, che hanno 700, 800 e 900 lire non si daranno più 1000 lire, ma bensì 300, 200 e 100 lire di supplemento in guisa che si raggiungano le lire 1000.

L'emendamento quindi che si è dall'Ufficio proposto, non è per diminuire l'assegnamento, ma acciocchè coloro che avessero uno stipendio inferiore alle lire 1000, possano conseguirle.

L'onorevole Senatore Della Verdura dice: Che le nostre notizie statistiche sono inesatte.

Prima di tutto, egli dice, nella vostra relazione avete accennato a medaglie conferite in numero di 1174 in Palermo, quando io non ne conferii che 800 circa.

Premetterò che questi dati noi li abbiamo avuti dal Ministero; ma osserverò ancora all'onorevole Senatore Della Verdura, che nella nostra relazione noi non abbiamo detto che dal solo Municipio di Palermo si sono date 1174 medaglie, ma che esse furono distribuite dai Municipi di Palermo e di Napoli.

Senatore Della Verdura. Siccome la distribuzione delle medaglie è stata fatta da me tanto a Palermo che a Napoli, così posso assicurare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che non superano le 830 circa.

Senatore Capriolo, *Relat.* Però ammette l'onorevole Senatore Della Verdura, che egli crede che se ne siano distribuite altre oltre alle 830; dunque non si andò errati nell'affermare che furono 1174; che dalla Commissione furono ridotte a 1074.

L'onorevole Senatore Arrivabene vorrebbe che si facesse menzione della nazione in questo progetto di legge. Io non so perchè l'onorevole Senatore si arrestò al primo articolo, e non pose mente all'ultimo dove vi è precisamente la dichiarazione che egli desidera, che a me però pareva inutile, mentre quando si fa una legge, chi la fa è la nazione.

L'onorevole Senatore Martinengo proporrebbe di surrogare il primo capoverso dell'articolo unico del progetto venutoci dall'altro ramo del Parlamento...

**Presidente.** Farò osservare all'onorevole Relatore che l'aggiunta al 1. articolo proposta dal Senatore Martinengo è riservata allorquando la discussione sia giunta a questo punto.

Senatore Capriolo, *Relatore.* Osserverò allora solo al Senatore Di Castagnetto, che forse i suoi calcoli non sono esatti, perchè credette che fin qui non siansi ricusati sussidi a chi già aveva impieghi comunali o provinciali.

Senatore Castagnetto. Ho detto che i sussidii erano dati a 723 individui, e credevo salissero a L. 480 mila.

Senatore Capriolo, *Relatore.* Dovendo ridurre quelli che hanno impieghi comunali o provinciali, può essere che vengasi facilmente a quella cifra la quale è consentita dal Ministero avuto riguardo allo stato delle nostre finanze.

Parmi d'aver risposto alle osservazioni che mi furono fatte, in ogni caso di avere giustificato l'Ufficio Centrale, che non volle nè grettezza, nè lesineria, nè guastare il già fatto per il piacere di guastare, dimostrando che vi fu condotto dalla necessità, da nesso logico.

Il preoccuparsi poi di ciò che possa avvenire se questa legge ritornasse all'altro ramo del Parlamento, se il Parlamento venisse sciolto, scusi l'onorevole Senatore Della Verdura, ma è cosa a cui noi non dobbiamo badare. Se crediamo che queste correzioni abbiansi a fare, devonsi fare, avvenga quello che ha da avvenire.

Senatore Farina. Dopo le cose dette ottimamente dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, non mi rimane che poco ad aggiungere.

Si vuole ristabilire la dicitura che esisteva precedentemente in ordine all'intestazione, dirò così al principio della legge nel quale si riassume tutto lo spirito della legge medesima; ma indipendentemente dal riconoscere il diritto in un Sindaco di dare decorazioni, il che può essere molto rievocato in dubbio, vi è una circostanza importantissima.

Lo stesso Senatore Della Verdura ci andava dicendo non aver egli conferito che 830 medaglie: vice versa la Commissione nominata dal Governo e scelta per la massima parte fra distinti uffiziali dell'esercito del generale Garibaldi, riconobbe che si dovevano accordare 1074 medaglie.

Se noi diciamo, che debbansi riconoscere soltanto le medaglie date dal Municipio di Palermo, evidentemente noi non accorderemo il beneficio che ad 830, e gli altri a raggiungere il numero di 1074 resteranno esclusi.

Dunque, indipendentemente anche dalla questione di sapere, se un Sindaco di un Municipio abbia la facoltà di dare decorazioni avremo la conseguenza che una parte di coloro, che furono riconosciuti degni della decorazione dalla Commissione composta di uffiziali dell'esercito di Garibaldi, verranno ad essere esclusi dal beneficio della pensione.

Di maniera che in questo l'Ufficio Centrale non ha voluto fare delle grettezze, ma ha voluto invece mantenere il fatto, che gli uffiziali più distinti dell'esercito di Garibaldi avevano dichiarato essere vero, e che venne da essi constatato tale.

Del resto non sussiste punto l'osservazione che vi siano dubbi sul numero dei decorati indicato dall'Ufficio Centrale, perocchè nel numero vi fossero dei disertori che si erano cambiato il nome e che verificatosi poscia il loro nome sianzi trovati due nomi, sebbene l'individuo fosse un solo; no Signori: la cosa fu attentissimamente esaminata dalla Commissione di ciò incaricata, e dopo questo minutissimo esame si venne a riconoscere che erano 1074 quelli che avevano diritto a frugiarsi della medaglia.

Dirò che la Commissione procedette con un rigore straordinario, perchè è occorso a me, di dover rimandare, come Prefetto di Livorno, due o tre volte un certificato, solo perchè vi era un errore nel nome, invece di dire *Salvi* diceva *Sarvi*, perchè nel dialetto livornese si ha l'abitudine di convertire la *l* in una *r*. Per questa sola circostanza il certificato mi fu mandato indietro due volte, e si è dovuto assumere in proposito informazioni e praticare non poche verificazioni per constatare, che veramente quest'individuo aveva fatto parte della spedizione; locchè prova che si andava a tutto rigore e che non si ammettevano dei nomi dubbi alla pensione o sussidio che voglia dirsi delle L. 480.

Del resto dal Relatore dell'Ufficio Centrale si sono già indicati i vari motivi delle proposte da esso fatte.

Lungi poi che coll'introdurre quell'uniformità che è di giustizia, quando si vuole non ricompensare un fatto generosissimo che non ammette ricompensa pecuniaria, siasi voluto menomare quel fatto, si è invece riconosciuto superiore ad ogni ricompensa pecuniaria quel fatto che non ha esempio nella Storia, quel fatto eroico che non si potrebbe sufficientemente con danaro ricompensare. Perchè, o Signori, la ricompensa di quel fatto sta nella gratitudine della nazione, sta nella gloria che quei generosi si sono acquistata.

La nazione cosa fa?

La nazione non vuole che questa gente sia nella dura condizione di andare a mendicare un tozzo di pane; ora questo tozzo di pane è loro accordato: le condizioni dell'erario pubblico non consentono che si faccia di più, ma ciò che si fa non è a titolo di ricompensa, ma semplicemente per non avere il dolore di vedere quei generosi e benemeriti della patria a mendicare, ripeto, un tozzo di pane: noi adunque non abbiamo mai voluto ricompensare quel fatto, che anzi lo crediamo tanto grande che non si possa misurare e ricompensare con danaro, ma solamente, ripeto, abbiamo voluto evitare al paese il doloroso spettacolo della miseria di quei prodi.

Dopo ciò non mi estenderò di più perchè le ragioni delle singole disposizioni sono già state sufficientemente sviluppate dall'onorevole Relatore.

**Senatore Della Verdura.** Vorrei far riflettere all'onorevole Senatore Farina che è vero che il Municipio di Palermo ha accordato la medaglia e che le medaglie accordate da' municipii hanno bisogno di un Decreto Reale; ma il signor Senatore Farina doveva riflettere che in quel momento Garibaldi aveva tutti i poteri e che era Dittatore; che la medaglia dei mille fu da lui nella pienezza dei suoi poteri approvata.

Per la seconda parte, poi per ciò che riguarda l'idea emessa dal Relatore dell'Ufficio Centrale e che egli fa principalmente campeggiare, quella cioè di assicurare ad ognuno dei mille il godimento certo di lire mille, di modo che se godono d'un assegno qualunque sia sullo Stato, che sulle provincie o comuni, questo assegnamento, deve essere sempre computato e non venire oltrepassato, e ciò per gravar meno la finanza dello Stato, osservo che questo è un pensiero certamente lodevole, ma che qui si tratta di un numero d'individui molto limitato, che questo principio non può applicarsi che a 19 o 20 circa che servono nell'esercito come sott'ufficiali, e questi tali dopo aver compiuto il periodo del loro servizio al quale sono astretti dalla coscrizione, ritorneranno privati cittadini, e non bisogna metterli nella condizione di andare con petizioni o con altri modi a chiedere che il Governo dia loro le lire mille..

**Senatore Capriolo (interrompendo).** Ottengono le lire mille dopo finita la loro ferma nell'esercito, se si dimettono volontariamente.

**Senatore Della Verdura.** Noi abbiamo molti che sono al servizio dei comuni: ne abbiamo al servizio del Comune di Palermo nella qualità di guardia pompieri: ebbene, questi tali per una ragione qualunque o di salute o di età possono trovarsi nella necessità di dimettersi, o come da pompieri non hanno che 600 lire, lo Stato oggi non sarebbe obbligato che a concorrere per sole altre lire 400, ciò non sarebbe equo.

Ognuno sa che il servizio da pompiere può farsi solo in giovane età. Ebbene, mettete questi tali nella dura condizione di dover ritirarsi dal servizio molto prima, oppure di dover dopo piangere presso il Governo, e provare il motivo e le ragioni per cui ebbero a ritirarsi dal servizio, onde ottenere dal Governo il compimento dell'intera pensione. Ciò non è dignitoso. Ed a me pare che quando si rifletta che è la nazione che dà, deve questa dare in modo degno di sè, e non deve per pochissime individualità, come è provato dagli stessi elementi forniti dall'Ufficio Centrale, non deve, dico, farsi una eccezione per rimandare a un tempo indeterminato ed anche incerto la conclusione d'una legge da molto tempo attesa.

**Presidente.** Credo che sia giunto il momento che la Camera vorrà chiudere la discussione generale.

**Senatore Tecco.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Tecco.

**Senatore Tecco.** Dirò due sole parole per appoggiare quanto il Senatore della Verdura ebbe ad osservare testè.

Qui non si tratta di semplici sussidi; i sussidi sono personali; e ciascheduno vi ricorre come crede; nel caso presente (almeno secondo la forma che si è data a questa misura già decretata dalla Camera dei Deputati), si tratta invece di ricompensa nazionale.

Ora io credo che sarebbe poco degno del Senato, se trattandosi di una ricompensa, la quale poi si riduce ad una somma così minima e per la quale ho inteso con molta soddisfazione dal banco dei Ministri che c'è quanto è necessario, se non vi fosse quell'unanimità che sarebbe pur naturale, se non per ampliare, almeno almeno per non restringere una ricompensa così evidentemente meritata e così popolare. ...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Tecco**... Ed in questi tempi credo che la popolarità non debba essere considerata come una cosa di nessuna importanza.

**Presidente**. Il signor Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Ho chiesto la parola, perchè mi sono accorto che nè il relatore nè io abbiamo insistito su d'una circostanza di fatto relativa alla spesa.

Prego l'onorevole preopinante di osservare che essendo il sussidio che attualmente si dà ai decorati di Marsala di 480 lire caduno, e nella spesa trovandosi che vi sono 480m. lire, ne risulta evidentemente che sono mille che percepiscono ancora questa pensione, perchè mille individui a 480 lire caduno vengono evidentemente a costare 480 mila lire.

L'Ufficio Centrale del resto aveva da una parte il Ministro dell'Interno, il quale con somma generosità di animo tendeva piuttosto ad allargare la mano, e dall'altra il Ministro delle Finanze, che come è naturale tendeva piuttosto a restringerla, e si raccomandava che non si spendesse di più di quello che si spende attualmente, onde di queste raccomandazioni dovendo noi preoccuparci, abbiamo creduto di trovare una formola la quale potesse conciliare quel sentimento che era generale in tutti, di non vedere a mendicare persone benemerite del paese, con quello economie che non si cessa dal raccomandarci.

Evidentemente anche adesso, stando ai dati che ci vennero forniti dal signor Ministro dell'Interno, se dando 480 lire abbiamo una spesa di lire 480 mila, dando mille lire a cadun sussidiato, si assorbirà un milione di lire, e noi non abbiamo quindi creduto che in questo stato di cose si dovesse trascurare la circostanza, che quando questi individui avessero già per altro titolo una qualche somma di stipendio dal pubblico, si potesse diminuire la spesa totale mediante la ritenuta, che dell'importare di questo stipendio si sarebbe fatta sulla pensione dei decorati.

Ripeto, che quel che c'indusse a fare questa distinzione, si fu non solo l'istesso progetto dell'altra Camera, nella quale, come ottimamente osservò il signor Relatore, bavi la limitazione istessa sino alla lire 1200, per cui propriamente questa limitazione non

venne da noi suggerita ma soltanto adottata; ma anche tenemmo in conto la raccomandazione, che continuamente ci andava facendo il Ministro delle Finanze, di procurare di non oltrepassare la somma che si spende attualmente, dimodochè si è creduto di dover introdurre le modificazioni su cui ora si discute.

Senatore **Tecco**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecco**. Io non intendo di fare nessun appunto nè all'Ufficio Centrale, nè ad altri; intendo semplicemente di osservare che o si tratta di un puro sussidio, ed allora la persona che ne ha bisogno, può ricorrere, come sovente si verifica, al Ministero, e se ha meriti nazionali a far valere, può anche rivolgersi al Parlamento; o si tratta veramente di una ricompensa nazionale, come venne proposta per iniziativa della Camera elettiva, da aggiungersi a quella gloriosa medaglia, che certamente da sola basterebbe quando si sapesse che tutti quegli individui che la portano si trovassero in circostanze agiate, ed in questo caso parmi che la stessa dignità nostra non debba permettere che si cerchi di dedurre qualche centinaio di lire a colui, che ha trovato il modo di impiegarsi, o di poter sussistere senza quel compenso.

Questo, ripeto, lo credo indegno del Senato, per cui lo in via di emendamento proporrei che si riprendesse il progetto quale venne approvato dalla Camera dei Deputati, il quale sicuramente sarebbe molto più speditivo.

**Presidente**. Essendo ancora noi nella discussione generale, e riferendosi questa sua proposta alla discussione particolare, parmi che ella potrebbe riservare queste sue osservazioni per quando, chiusa la discussione generale si passerà alla discussione dell'articolo primo.

Senatore **Tecco**. Allora mi riservo di riproporre questo mio emendamento quando saremo all'art. 1.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Prima che si chiuda la discussione generale, dichiaro che, dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, io mi unisco alle conclusioni dell'Ufficio Centrale, tassativamente alla somma di L. 600,000, e soggiungo che le mie osservazioni non tendevano ad altro che ad esporre al Senato i motivi per cui si debba stabilire in una somma fissa la passività che nasce da questa legge. Ed io vedo con soddisfazione dai calcoli fatti or ora dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, che probabilmente, se questa somma non pareggia la spesa, sarà però quasi sufficiente.

**Presidente**. Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Senatore **Della Verdura**. Pregherei il signor Presidente di mettere ai voti il mio emendamento....

**Presidente**. Ma non è ancor tempo; bisogna aspettare la discussione degli articoli. Ora la discussione ge-

nerale è chiusa e parrebbe conveniente, essendo l'ora tarda, di rimandare a lunedì il seguito della discussione degli articoli.

Di più è necessario che il Senato si occupi negli Uffici dell'esame dei quattro progetti di legge ieri ed oggi presentati. Quindi proporrei che il Senato volesse riunirsi lunedì al tocco negli Uffici, e poscia alle due in seduta pubblica per il seguito della discussione di

questo progetto, ed ove rimanga tempo, procedere alla discussione del progetto relativo alla proroga dei termini per occupazione di case religiose e di quelli coi N. 129 e 139 per autorizzazione di maggiori spese.

Inoltre essendo desiderabile che il Senato si occupi anche delle petizioni, se rimane tempo, vi sarà perciò relazioni di petizioni.

Intanto la seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLVII.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli a Senatore del cav. Giuseppe Scarabelli — Presentazione di tre progetti di legge — Considerazioni del Ministro dell'Interno sull'ordine del giorno per domani — Seguito della discussione per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille di Marsala — Articolo 1 — Emendamento del Senatore Martinengo, oppugnato dal Ministro dell'Interno — Proposta del Senatore della Verdura — Riflessi del Senatore Martinengo in appoggio del suo emendamento — Obbiezioni dei Senatori Capriolo (relatore), e Farina — Reiezione dell'emendamento Martinengo — Emendamento del Senatore Tecco — Suo sviluppo — Parole del Senatore Lausi sull'ordine della discussione — Ritiro dell'emendamento — Istanza del Senatore Martinengo — Osservazioni dei Senatori Arrivabene e Farina — Schiarimento del Senatore Capriolo — Nuova riduzione dell'articolo 1 proposta dal Ministro dell'Interno e sua adozione — Sviluppo di un emendamento del Senatore Lausi all'articolo 2 — Sotto-emendamento del Senatore Martinengo — Reiezione dell'uno e dell'altro — Emendamento del Senatore della Verdura — Proposta del Ministro dell'Interno accettata dall'Ufficio Centrale — Spiegazioni del Senatore Della Verdura e del Ministro dell'Interno — Reiezione dell'emendamento del Senatore Della Verdura — Adozione della proposta del Ministro dell'Interno — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Parole dei Senatori Martinengo e Alfieri per una mozione d'ordine — Presentazione di un progetto di legge — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.  
Sono presenti i Ministri dell'Interno, delle Finanze, di Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono anche i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell'Istruzione Pubblica ed il Presidente del Consiglio.  
Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

\* N. 3612. Pasqualina Pellegrina di Napoli fa istanza che le venga accordato un sussidio in vista dei scrivi prestati dal defunto suo marito capo stazione di ferrovia a Castellammare, vittima di un impreveduto disastro. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3613. N. 17 canonici della Metropolitana di Torino, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

Legge quindi le lettere dei Senatori Imbriani, Chigi, Manna, di Campello, e Sagarriga, colle quali domandano per motivi di salute un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il canonico Renacco Domenico, a nome dell'episcopato subalpino, di 250 esemplari di un libro intitolato: *Esame critico dello schema di legge intorno alla soppressione degli Ordini religiosi.*

Il cav. Giovanni Battista Basili di una sua Memoria per incoraggiare e avvantaggiare l'agricoltura col mezzo di premi e di gite agricole.



È concessa la parola al signor Senatore Tommasi per riferire sui titoli a Senatore del signor cavaliere Scarabelli.

**Senatore Tommasi.** Ho l'onore di riferire al Senato intorno ai titoli del signor Giuseppe Scarabelli nominato Senatore con decreto del 13 marzo.

Il signor Scarabelli è personaggio molto notevole per lavori scientifici, specialmente in fatto di geologia. Egli ha pubblicato varie opere relative a questa scienza, fra le quali la carta geologica delle Romagne.

Come uomo politico è stato presidente dell'assemblea delle Romagne e presidente della Commissione che ha avuto l'incarico di sottoporre al Re l'atto di annessione di quelle provincie; oltre a ciò è stato membro del governo provvisorio delle Romagne.

Per queste ragioni appartenendo egli alla ventesima categoria dell'articolo 33 dello Statuto, l'ufficio secondo mi dà l'incarico di proporre al Senato la convalidazione.

**Presidente.** Pongo ai voti il parere testè dato per l'ammissione del signor Senatore Scarabelli.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro delle Finanze per una comunicazione.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge: il primo per l'approvazione della convenzione 12 settembre 1863, fra il demanio e Michele Belloni per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta La Stella; il secondo per l'acquisto della Stazione delle strade ferrate livornesi in Firenze; il terzo per l'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre 1865. Tutti e tre furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento; per l'esame dell'ultimo sono nella necessità di chiedere l'urgenza al Senato.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge, per l'ultimo dei quali, se non vi sono osservazioni in contrario s'intende approvata l'urgenza.

Questo terzo progetto d'urgenza è rimesso alla Commissione di finanza, la quale potrà tosto occuparsene per riferirne al Senato forse quest'oggi stesso o al più tardi domani.

Voci. Oggi.

**Senatore Farina.** Oggi stesso perchè domani si rischia di non essere più in numero.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Ho sentito una parola sfuggire dal banco della Commissione, che mi ha inquietato; si è fatto presentire la probabilità che domani il Senato non fosse in numero.

Debbo avvertire il Senato, che oltre alla legge urgentissima dell'esercizio provvisorio ve n'ha un'altra non meno urgente; quella cioè relativa alla conferma delle disposizioni per la repressione del brigantaggio già votata dall'altro ramo del Parlamento. Io dichiaro quindi al Senato in nome del Governo, che non sarebbe possibile che il Governo assumesse, per l'anno venturo, la responsabilità della soppressione del brigantaggio, se non è fornito di questi mezzi.

Io spero, che anche nel giorno di domani il Senato sarà in numero legale; del resto, d'accordo colla Presidenza, io mi troverei nella necessità di rivolgere un altro invito ai signori Senatori che fossero assenti, lasciando loro la responsabilità delle conseguenze, qualora le leggi urgenti o necessarie per l'andamento della cosa pubblica non venissero votate dal Senato.

Mi permetto di aggiungere, com'io troverei conveniente che la legge relativa all'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre 1865 venisse posta in discussione nel giorno di domani; perchè contemporaneamente potrebbe aver luogo la discussione e la votazione della legge per la repressione del brigantaggio; parendomi molto opportuno lo associare questi due progetti di legge.

**Presidente.** Vi sono inoltre due leggi l'una per affrancamento d'emiteusi e l'altra per proroga dell'occupazione delle case religiose; converrebbe perciò che domani si desse corso a questi progetti di legge che sono urgenti e di materia relativa a provvedimenti che stanno per scadere coll'anno corrente.

Io non dubito che la Commissione di finanza si metterà in grado di poter domani deliberare su questi progetti di legge. Frattanto passo all'ordine del giorno, cioè al seguito del progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei mille della spedizione di Marsala.

Ricorda il Senato che la discussione generale su questo disegno di legge è già stata chiusa.

Debbo provocare la votazione dell'art. 1 del quale darò lettura e quindi darò corso agli emendamenti stati presentati.

« Art. 1. È assegnata la vitalizia pensione di lire 1000 a ciascuno dei Mille autorizzati a fregiarsi della medaglia di onore per la prima spedizione di Sicilia. »

Su questo sono stati presentati parecchi emendamenti.

Il primo è del signor Senatore Martinengo che può dirsi di forma: egli intende che a questo articolo sia anteposto il periodo col quale comincia il progetto adottato nell'altro ramo del Parlamento, il quale periodo è così concepito:

« È confermata, a nome della Nazione italiana, la concessione fatta dal Municipio di Palermo della medaglia d'onore a ciascuno dei Mille che fecero parte della spedizione del Generale Garibaldi a Marsala. »

E qui entrano gli altri emendamenti che faranno oggetto di separato esame.

Domando se l'emendamento del Senatore Martinengo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se il proponente stima di parlare io gli accorderò la parola.

**Senatore Martinengo G.** Io non credo di dover aggiungere lunghe parole alle poche che ho avuto l'onore di esporre nella seduta precedente, vale a dire che io ho anteposto questa forma del primo articolo perchè in fatto avrei voluto proporre anche variazioni di sostanza le quali mi riservo di far valere nanti al Senato con altri emendamenti ai susseguenti articoli.

Io ho proposto tal forma perchè mi pareva necessario che questo premio abbia piuttosto un titolo di gratificazione nazionale che non quello di un sussidio come mi pare si presenti nel progetto dell'Ufficio Centrale, il quale da quanto ho inteso l'altro giorno nella discussione generale, è stato condotto a sì grave limitazione del generoso pensiero della Camera elettiva per una raccomandazione fattagli dall'onorevole signor Ministro delle Finanze, la quale sarebbe stata di non oltrepassare le lire 660 mila nella totalità delle pensioni.

Voci. 600 mila!

**Senatore Martinengo.** Questa limitazione io non la trovo fatta dal progetto d'iniziativa della Camera dei Deputati, e per conseguenza la modificazione che per la medesima si vuol portare, vincola il margine della pensione che la Camera volle fare a quei valorosi Mille che compierono una vera leggenda con tanto utile della nazione italiana; per il che in non posso che raccomandare almeno che si adotti la forma, giacchè pare non si voglia abbracciarne la sostanza collo adottar la misura dalla Camera votata, cioè, quella di ampliare la somma fino a L. 1200 e far perenne la pensione a tutti i Mille che non ricevono tale soccorso dallo Stato.

**Senatore Della Verdura.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola; s'intende che siamo ancora sull'emendamento di forma.

**Senatore Della Verdura.** Era mia idea di proporre un emendamento prima che conoscessi la proposta ora fatta dall'onorevole Senatore Martinengo alla quale mi associo pienamente.

L'Ufficio Centrale credette opportuno di cancellare dal suo progetto quella parte dell'articolo in cui si confermava a nome della nazione la medaglia data ai Mille. Ciò, in certo modo, a veder mio, è illogico perchè tutti riconosciamo che e privati cittadini e municipii possono offrir medaglie, ma nessuno, eccetto il Principe, ha diritto di dare una medaglia nazionale.

È vero che per la medaglia dei Mille esiste una approvazione indiretta del Generale Garibaldi; ma una conferma del Parlamento la reputo un tributo degno di quella grande spedizione. Toglierei però da parte mia forse quelle parole a nome della nazione italiana perchè quando il Parlamento parla, parla sempre a nome del popolo italiano. (Bravo)

Ma siccome sarebbe mio desiderio che oggi il Senato

facesse una legge compiuta e non rimandasse il progetto venutoci dalla Camera dei Deputati ad una nuova discussione, così io non domando la soppressione di tali parole che reputo un pleonasma.

Pregherei l'Ufficio Centrale a dire se non ha difficoltà di accogliere questa aggiunta.

Voci dal banco dell'Ufficio Centrale. Quale?

**Senatore Della Verdura.** La seguente:

« È assegnata la vitalizia pensione di lire 1000 a ciascuno dei Mille che fecero parte della spedizione del Generale Giuseppe Garibaldi a Marsala autorizzati a fregiarsi della medaglia di onore istituita dal Municipio di Palermo. »

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io ho chiesto di parlare per fare una considerazione riguardo all'emendamento del signor Senatore Della Verdura.

Egli vorrebbe che fosse sostituita la prima parte dell'articolo unico venuto dalla Camera dei Deputati all'articolo dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Della Verdura.** Perdoni signor Ministro; non è una soppressione, è un'aggiunta.

**Ministro dell'Interno.** È un'aggiunta. Ora io dirò la ragione per cui forse non pare conveniente a me o forse neppure al Senato di fare quest'aggiunta.

Il confermare un atto emanato legalmente da un altro governo, o per meglio dire, dal Dittatore in allora della Sicilia, mi sembra che sia un affievolire l'atto medesimo.

Io non ricorro a quest'argomento, come sotterfugio per evitare l'emendamento proposto. Io dico che il scoso che fa sul mio animo, è quale l'ho espresso.

Essendo dichiarati legali tutti gli atti eseguiti, ordinati, decretati, dal Governo dittatoriale della Sicilia, non vedo ragione, perchè ora il Parlamento debba venire indirettamente ad infirmare quest'atto, col dire che lo conferma. È una considerazione di riguardo a quel Governo, ed al capo che allora dirigeva gli affari della Sicilia.

Ma io metto innanzi un'altra considerazione; ed è questa: che veramente l'accordare ed il confermare una distinzione onorifica, medaglie, o decorazioni di qualsiasi genere per i cittadini di uno Stato, spetta sempre al capo del potere esecutivo, non mai al Parlamento. Or bene, qui il capo del potere esecutivo della Sicilia ha esercitato un suo diritto avvalorando, e confermando l'operato del Municipio di Palermo, e l'ha pienamente legalizzato.

Se noi veniamo qui a volere confermare, io reputo che usciamo dall'orbita delle attribuzioni proprie del Parlamento.

Se poniamo mente allo Statuto che regge ora tutta Italia, troveremo, ripeto, che distinzioni onorifiche non possono essere accordate se non dal Sovrano.

Vi è qui forse una necessità suprema di stabilire, direi, un precedente il quale possa essere interpretato

come una specie d'invasione del Parlamento sopra le attribuzioni del Governo?

Io credo che non vi sia, e spero che non avverrà mai il caso di doverlo fare. Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Della Verdura a voler recedere dalla sua proposta, perchè non ve n'è necessità alcuna, perchè in certo qual modo con ciò si viene infrmando un atto legale del Dittatore della Sicilia, perchè infine si corre il pericolo di impingere in attribuzioni che non sono quelle del Parlamento.

Del resto, quando si dichiara col primo articolo che è assegnata una pensione vitalizia di lire mille a tutti quelli che sono fregiati della medaglia, si viene a riconoscere in un modo esplicito queste medaglie, senza però adottare una formola la quale potesse per avventura invadere i poteri della Corona.

Giacchè ho la parola, credo dover ancora osservare, che una piccola modificazione converrebbe forse introdurre in questo primo articolo per considerazioni di convenienza.

Io trovo, che sarebbe incompiuto il primo articolo riguardo anche al Capo della spedizione medesima; quindi io stimerei, avendone già fatto parola coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che in quest'articolo venisse accennato il nome del Capo che ha comandata questa spedizione; e d'accordo pure coll'Ufficio Centrale, su questo punto, amerei meglio che l'articolo finisse coll'ultima frase della prima parte dell'articolo unico del progetto approvato dalla Camera dei Deputati; cioè a dire, che si aggiungessero le parole: « che fecero parte della spedizione del Generale Garibaldi a Marsala. »

Questa formola, io credo, è già consacrata dall'opinione generale ad un fatto luminoso, che ha colpito di meraviglia tutta l'Europa, e direi il mondo intero; è un tributo che si deve rendere al Capo illustre di quella stupenda spedizione.

Il fatto di Marsala costituisce veramente il primo passo di quella grande epopea, per la quale furono redate le Due Sicilie; egli è perciò che credo che questi due nomi debbano essere inseparabili e consacrati nel primo articolo.

È un tributo da doverci rendere a questo fatto splendidissimo della storia italiana. Quanto poi al rimanente dell'articolo, lascerei intatta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore Della Verdura. Farò riflettere, che Garibaldi quando autorizzava la medaglia data dal Municipio di Palermo era allora semplicemente Dittatore della Sicilia, e se la rivoluzione della Sicilia non ebbe altro scopo che quello di riunirsi all'intera Italia, l'annessione non era ancora legalmente compiuta; io credo quindi logico che il Parlamento dichiarasse con questo suo straordinario riconoscimento nazionale, la medaglia di cui Garibaldi autorizzava il Municipio di Palermo a fregiare i Mille di Marsala nella sua qualità di Dittatore della Sicilia.

Aggiungo poi la ragione per cui insisterei nel mio emendamento al primo articolo.

Non so comprendere perchè si sia taciuto, che la medaglia è stata concessa ed istituita dal Municipio di Palermo.

Mi si pernetta un poco d'amor municipale in questo: l'origine della medaglia è un atto di cui il Municipio di Palermo altamente si onora.

Io spero che l'Ufficio Centrale e il Senato concorreranno a conservare la memoria dell'istituzione di questa medaglia al Municipio di Palermo.

Fra le ragioni per cui io insisteva che si premettesse all'articolo primo il comma della legge che ci venne dalla Camera dei Deputati, vi è quella principalissima, come poco fa rifletteva, che il Senato possa oggi colla sua votazione, e senza portare alcuna modificazione, fare un atto compiuto.

Forse dal canto mio avrei modificato, come poco fa diceva, quella parte dell'articolo qual'è venuto nel progetto dell'altra Camera; ma appunto per non obbligarmi a far retrocedere la legge, e sottoporla a nuove e lunghe discussioni che non potranno completarsi che fra 6 od 8 mesi, io ho insistito ed insisto che il Senato voglia accettare il primo comma quale ci è venuto nel progetto di legge dell'altra Camera.

Senatore Martinengo G. Ho chiesto la parola in seguito a quanto ho sentito dall'onorevole Ministro dell'Interno, cioè, che non dovesse far parte del primo articolo la conferma della concessione di questa medaglia del Municipio di Palermo. Veramente mi sono valso nel mio emendamento di questa dicitura, perchè la vedo usata nel progetto venutoci dall'altro ramo del Parlamento; e non capisco come mai se il Ministero credeva che fossero con quelle parole menomate le attribuzioni del Supremo Capo dello Stato, non abbia interposta, dico, questa osservazione all'altro ramo del Parlamento; nè capisco pure come venga ora in questo ramo del Parlamento a mettere in evidenza un tale pericolo di invadere cioè i diritti della Corona.

Io veramente non crederei, che con questa conferma della medaglia onorifica s'impinga negli attributi accennati; perocchè se il generale Garibaldi era Dittatore in Sicilia, egli lo era in nome del Re, ed io credo, che non uscirebbe dalle sue attribuzioni il Parlamento confermando una onorificenza data in nome del Capo dello Stato.

È per questa ragione, che io insisterei sul mio emendamento a meno che non venga interposto il veto per parte del potere esecutivo. Io credo fermamente che il Senato eserciti una sua vera attribuzione col votare l'emendamento da me proposto quando egli stimerà di farlo.

Senatore Capriolo, Rel. Dopo quanto ebbe a dire l'onorevole Ministro dell'Interno, veramente sarebbe il caso ch'io mi taceassi, perchè non posso far altro che ripetere le sue stesse parole, alle quali non ebbe a dare conveniente risposta l'onorevole Senatore Martinengo. Il

Ministro dell'Interno ha detto quello che realmente diceva a sè stesso l'Ufficio Centrale quando si trovò innanzi il progetto di legge che venne dall'altro ramo del Parlamento, e si avvide dalle prime parole che si trattava di confermare un atto del Municipio di Palermo. La prima questione che si mosse fu questa: l'atto del Municipio di Palermo ha egli un valore in sè irrevocabile, o non lo ha?

Se questo atto ha un valore in sè irrevocabile, perchè il Parlamento lo deve confermare? non ha d'uopo di conferma quello che vale da per sè, quello che è irrevocabile. A qual uopo la conferma? Col riconoscere la necessità della conferma di un atto, manifestamente se ne diminuisce il primitivo valore.

Il Municipio di Palermo concedendo la medaglia a questi mille prodi, a giudizio dell'Ufficio Centrale, fece quello che doveva e poteva fare. E ciò essendo, come e perchè si avrebbe ora a confermare quel suo fatto? Havvi forse chi ne contrasti la validità e l'efficacia?

Quando, pertanto, l'Ufficio Centrale modificò le espressioni del progetto che venne dall'altro ramo del Parlamento, quando insomma tacque della parola *conferma*, non lo fece già per diminuire, ma si invece per aumentare la significazione di quello che si volle esprimere dall'altro ramo del Parlamento. A quale uopo appunto, nel mentre ometteva di parlare di *conferma*, l'Ufficio Centrale parlava di *autorizzati a fregiarsi* della medaglia, col che faceva ben più che *confermare*, ma riconosceva per legge che quelli ai quali era stata conferita la medaglia, erano autorizzati a fregiarsene.

L'onorevole Senatore Della Verdura non sa darsi ragione del perchè si sono omesse le parole relative al Municipio di Palermo. Per verità può essere benissimo che l'Ufficio Centrale avrebbe secondato di buon grado questo giusto desiderio, questo onesto amor proprio del Municipio di Palermo, se non che parve all'Ufficio Centrale che ove si fosse fatta menzione del Municipio di Palermo, importava di venire ad altre dichiarazioni.

La medaglia quando fosse stata conferita per fatto soltanto del Municipio di Palermo potrebbe muoversi questione, se venne conferita efficacemente. Per me non credo che si possa sostenere che un Municipio abbia il diritto di conferire medaglie. Ma nel nostro caso il fatto del Municipio di Palermo venne confermato, o meglio venne convalidato dall'illustre Dittatore Garibaldi. Ed è per questa convalidazione che ottenne piena efficacia, senza aver d'uopo di altre conferme.

Ciò essendo, quando nella legge si fosse accennato al fatto del conferimento della medaglia per parte del Municipio di Palermo, importava necessariamente fare anche menzione del successivo fatto del Dittatore Garibaldi, del fatto cioè della successiva convalidazione; ond'è che a vece di compilare un articolo di legge, si sarebbe riuscito a scrivere un capitolo di storia. È questo l'unico motivo per cui l'Ufficio Centrale ommise di fare

menzione espressa del Municipio di Palermo; omissione che non sembrava avesse a tornare a danno di quel benemerito Municipio perciocchè questa legge si riferisce a fatti troppo recenti, ad istoria troppo illustre e contemporanea perchè vi possa essere chi non ne ricordi tutti gli avvenimenti comunque non espressamente menzionati.

In quanto alla aggiunta proposta dal Ministro dell'Interno, di finire cioè colle ultime parole del primo periodo del progetto che ne venne dalla Camera dei Deputati, di buon grado l'Ufficio Centrale vi aderisce.

L'Ufficio Centrale, anche qui, non faceva espressamente menzione del duca della spedizione di Marsala, perchè gli parve non necessario di accennare a circostanze che sono nella memoria e nel cuore di tutti. E può egli supporre, che si possa accennare alla meravigliosa spedizione di Sicilia senza che si risvegli in ogni animo il sentimento di ammirazione e di riconoscenza per il prode suo capitano? Ma poichè crede il Ministro dell'Interno che torni opportuna questa espressa menzione, l'Ufficio Centrale, ben lungi di esitare, vi si associa di tutto cuore e unisce le sue istanze a quelle del Ministro, perchè il proposto emendamento venga adottato.

Senatore Farina. Donando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Oltre le ragioni addotte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale per determinare l'Ufficio stesso a non fare menzione specifica del municipio di Palermo nell'art. 1 della legge, ve ne è un'altra, ed è, che non tutte le medaglie di cui sono autorizzati a fregiarsi attualmente i decorati sono state date dal municipio medesimo.

Già ebbi l'onore di osservare altra volta come, per quello appunto che veniva notando il Senatore Della Verdura, le medaglie distribuite dal municipio di Palermo non oltrepassassero che di poco il n. di 800; invece quelli dei quali è riconosciuto il diritto di fregiarsene erano 1074.

Da ciò dunque consegue che vi erano 250 persone circa, le quali avevano il dritto di fregiarsi della medaglia, stato loro riconosciuto dalla Commissione governativa senza che effettivamente l'avessero ricevuta dal municipio di Palermo.

Se dunque si diceva, che era fatta facoltà a quelli che erano fregiati dal municipio di Palermo, bisognava anche dire: ed a quelli ai quali è stato riconosciuto posteriormente il diritto di fregiarsi della medaglia stessa.

Così si veniva sempre più ad accrescere quell'inconveniente del quale faceva molto opportunamente cenno il relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che invece di fare un articolo di legge facevasi un capitolo di storia.

Presidente. Io debbo procedere gradatamente nella votazione dei diversi emendamenti. Comincio a provocare la deliberazione del Senato sull'emendamento, che può dirsi di pura forma, proposto dall'onorevole Sena-

tore Martinengo, proposto anche dal Senatore Tecco di cui poscia leggerò l'emendamento che in parte concorda con questo; appoggiato anche dal Senatore Della Verdura.

Chi crede che all'articolo 1. che metterò dappoi in votazione si debba anteporre il primo periodo della redazione adottato nell'altro ramo del Parlamento, e si debbano anche aggiungere quelle poche parole del primo alinea che si possono coordinare col testo della legge che è in discussione, si alzi...

Senatore Amari, prof. (interrompendo). Bisognerebbe darne lettura.

Presidente. L'ho letto prima.

Senatore Amari, prof. Ma l'aggiunta...

Presidente. L'aggiunta del Ministero la porrò in votazione quando proporrò la votazione dell'articolo. Qui si tratta di votare un periodo che deve preporri all'articolo; è per questo che non ho parlato né dell'aggiunta del Ministero né di quelle che entrano nella sostanza dell'articolo.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Pregherò il Presidente a dirmi se votandosi il primo articolo nel modo da lui accennato, non sarà più libero di presentare un altro emendamento, essendo mia intenzione di presentare per emendamento sull'articolo 1, la legge tal quale è stata votata dalla Camera dei Deputati.

Presidente. È libero di farlo. Comincio intanto con questo che è di pura forma e che è preposto alla legge.

Si desidera che io lo rilegga?

Voci. È meglio, è meglio.

Presidente. L'emendamento Martinengo è che si dica:

« È confermata a nome della nazione italiana la concessione fatta dal Municipio di Palermo della medaglia d'onore a ciascuno dei mille che fecero parte della spedizione del Generale Garibaldi a Marsala. »

Quest'emendamento comprende già l'aggiunta che voleva fare il Ministro dell'Interno.

Segue l'alinea: « A tale medaglia viene congiunto a titolo di riconoscenza nazionale il diritto ad una pensione vitalizia di lire mille, » e poi a questo punto subentrerebbe la sostanza dell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale.

Chi approva la preposizione all'articolo 1 di questo periodo da me letto, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora leggo l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale così concepito:

« È assegnata la vitalizia pensione di Lire 1000 a ciascuno dei Mille autorizzati a fregiarsi della medaglia di onore per la prima spedizione della Sicilia. »

Qui in primo luogo vi ha un emendamento sostanziale del Senatore Tecco. La prima parte era identica a quella della proposta del Senatore Martinengo, che venne rigettata. La seconda parte è la seguente: « Decerne inoltre che unitamente a tale medaglia venga

provveduta per ciascuno di essi a titolo pure di riconoscenza nazionale una pensione vitalizia di annue lire 1000. » e con ciò sarebbero escluse tutte le altre modificazioni.

Domando avanti tutto se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Do ora la parola al Senatore Tecco per svolgere il suo emendamento.

Senatore Tecco. Il mio emendamento non ha altro scopo che quello di ridurre questa legge alla sua primitiva designazione, come ci venne dalla Camera dei Deputati; e sono dolente che a questo proposito io non mi sia potuto trovare d'accordo cogli egregi membri dell'Ufficio Centrale, i quali considerano la cosa piuttosto come una sovvenzione, come un sussidio, che non come una vera ricompensa nazionale, tale e quale era stata dall'altro ramo del Parlamento designata.

Ora, con tutta la stima e deferenza che io professo per l'Ufficio Centrale, mi permetto di osservare che, se si trattasse di sovvenzione, certamente non vi si darebbe una medaglia di onore, ed è per questo motivo che nel mio emendamento ho creduto di poter far precedere, nel senso stesso precisamente del signor Duca Della Verdura, e del signor Senatore Martinengo, la clausola che figura nel primo alinea del progetto di legge dell'altra Camera, con cui si conferma a nome della nazione italiana la medaglia d'onore già decretata dal Municipio di Palermo, e autorizzata dal dittatore Garibaldi.

Ed a questo proposito mi permetterò ancora di osservare che, sebbene io non ponga in dubbio che il Generale Garibaldi potesse perfettamente confermare la concessione d'una medaglia istituita in quella solenne occasione dal Municipio di Palermo, qui non si tratta di confermare solo ciò che è stato fatto, certo validamente dalla autorità legittima, ed è stato in seguito riconosciuto dal Governo, ma bensì di estendere insieme con questa conferma il valore di tale onorifica distinzione, acciocchè non avesse a presentarsi semplicemente come ricompensa provinciale di Sicilia, ma bensì come distinzione onorifica decretata a nome della Nazione Italiana, come venne espresso nel progetto approvato dalla Camera dei Deputati.

Passando quindi alla parte finanziaria certamente io non potrei pretendere che si vada al di là di quanto il signor Ministro delle Finanze, di quanto il Governo crede si possa andare; ma siccome credevo di aver inteso ieri che vi sarebbe però una certa latitudine che si potrebbe cioè andare fino a 750,000 lire perciò parmi si potrebbe stabilire semplicemente come ricompensa nazionale le lire mille di pensione annua ai superstiti; ho nel mio emendamento notato ai superstiti che certamente sono molto inferiori al numero primitivo di mille.

Con ciò si verrebbero a togliere tutte le restrizioni, tutte quelle previsioni, che si vedono nelle clausole

del progetto elaborato dall'Ufficio Centrale; previsioni le quali in parte possono parere anche offensive, poichè vi si prevederebbero dei demeriti importanti anche una destituzione, che quindi mi paiono tali da non dover figurare in una legge di ricompensa nazionale.

Di più mi pare che tutte quelle riduzioni, quelle restrizioni che in esso vi si indicano, sebbene potessero riputarai per se stesse ragionevoli quando si fosse dovuto da noi decidere a caso vergine, sopra un sussidio da concedersi, non possano convenientemente applicarsi ad una legge che era stata proposta per iniziativa dell'altra Camera, e dalla medesima sopra un altro principio e con molto maggior latitudine votata, talchè nessuna di simili riduzioni, nessuna di queste clausole di previsione vi figurano.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Tecco.** Ed a questo proposito già mi era permesso di accennare nell'ultima tornata alcuna ragione particolare, estrinseca se si vuole, ma che non credo mancasse di qualche importanza, ed è che questa legge essendo stata già votata dall'altro ramo del Parlamento in termini molto più liberali, mi parrebbe che non sarebbe degno assolutamente del Senato che si riducesse ad essere non solo nella sostanza, ma più ancora nella forma meno onorifica di quanto fosse stato creduto nell'altro ramo del Parlamento conveniente di stabilire. In conseguenza io crederei, che lasciando a parte tutte le restrizioni, e tutte le clausole previsorie nel senso già da me indicato, sarebbe molto più degno e del Senato e di quelli a cui si vuol dare questa ricompensa nazionale, che si lasciasse sussistere se non altro almeno il progetto tal quale è stato approvato dall'altra Camera.

**Presidente.** Devo farle osservare che è già stata rigettata la prima parte dell'articolo come veniva dalla Camera dei Deputati; quindi non è più il caso di discutere in proposito.

**Senatore Tecco.** Non faceva che osservazioni retrospettive.

Non mi resta più che a fare una semplice osservazione riguardo a quelli stessi ai quali si destina questa ricompensa nazionale.

Certamente non si può da nessuno di noi pensare a coloro ai quali venne destinata questa ricompensa, senza portare il nostro pensiero al loro eroico Capo, a quel grande al quale deve tanto l'Italia, e che il mondo ammira sopra il suo scoglio di Caprera nella sua magnanima abnegazione, come ebbe già ad ammirare le prodigiose sue gesta per la gloria, per la salute d'Italia. Certo che se nella sua magnanimità non desidera, non vuole che gli si diano ricompense personali, non potrebbe che sentire con riconoscenza, che almeno si tenga conto di quanto fecero i suoi degni compagni.

Su questa considerazione io fermo il mio discorso osservando ancora, che le circostanze in cui ci troviamo

pur troppo sono così gravi e così minacciose, che potremmo ben tenerci felici di avere le disposizioni le più favorevoli di quegli che già tanto fece per l'Italia, e che certamente in qualunque caso non diminuirebbe per essa la sua devozione. Da parte nostra però sarebbe poco degno che nella persuasione della sua abnegazione non si facesse in queste circostanze almeno in favore dei suoi mille prodi di Marsala, quel che meglio si possa per mostrargli indirettamente se non altro la nostra riconoscenza.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola per l'ordine della discussione, se me lo permette il Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo.** Anzi.

**Senatore Lauzi.** Dal momento che la prima parte e la principale dell'emendamento proposto dal signor Senatore Tecco è già stata rigettata dal Senato, dal momento che in quanto riguarda alla giusta onorevole menzione del condottiero dei Mille abbiamo già una proposta che venne in origine dal Ministro, e già stata accolta e quindi formulata dall'Ufficio Centrale, l'emendamento si risolve nel dire che si darà la pensione di mille lire.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Tecco a risparmiare il tempo alla discussione ritirando questo suo emendamento.

È vero che il Senatore Tecco propone di toglier tutto il resto; ma io domando se è regola che col primo articolo si sopprimano tutti gli altri articoli di un progetto, il cui esame è già stato accettato dal Senato.

La questione che si produce parlando dell'art. 1 quella che preme al signor Senatore Tecco, si trova all'art. 2, con cui si diminuisce in certo modo il valore dell'art. 1.

Quindi allora con il Senatore Tecco, altri Senatori ed io pel primo, che mi sono fatto iscrivere originariamente, cercheremo il modo di ampliare la legge a favore di questi decorati; ma intanto io lo pregherei a non complicare la discussione ed a permettere che l'art. 1. sia messo ai voti com'è stato proposto dall'Ufficio Centrale coll'aggiunta ultimamente proposta.

**Presidente.** Con questo articolo il Senatore Tecco toglie tutta intiera la discussione della legge, ed io debbo nuovamente osservargli che la prima parte del medesimo è stata rigettata...

**Senatore Tecco.** Io non ho altro da aggiungere alle mie osservazioni se non che nel primo articolo del progetto non si trova quello che io aveva creduto e credo tuttora essenzialmente doversi aggiungere e che figurava perciò nel mio emendamento, vale a dire che il Parlamento conferma a nome della nazione italiana ciò che prima era solo a nome della Sicilia, la concessione della medaglia di onore conferita ai Mille di Marsala.

**Presidente.** Questo è già stato rigettato, gliel'ho fatto osservare ora.

**Senatore Tecco.** Questo è ben diverso da quello, bisogna che il Parlamento sappia quello che dica se si tratta di confermare la concessione.

**Presidente.** Ma essendo questo già votato, diventa opportuno di rinunciare al suo emendamento, il quale tende ad impedire tutta intera la discussione della legge...

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo.** Io credo che sia nell'intendimento del Senato che l'articolo 1 dell'Ufficio venga posto ai voti; e qualora questo fosse respinto, cadrebbe per conseguenza tutto il progetto dell'Ufficio Centrale e sarebbe nel diritto di qualunque Senatore di proporre l'articolo unico, quale è venuto votato ed approvato dalla Camera dei Deputati.

Io dunque faccio un'istanza (essendomi sembrato di capire possa essere intenzione del Senato di favorire i generosi che concepirono si ardira e famosa spedizione cioè i *Mille*, con una vera onorificenza nel senso lato della parola), e perchè il Senato voglia respingere l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale affinchè divenga poi probabile di proporre l'articolo quale venne dalla Camera dei Deputati approvato, e non debba così fare ritorno alla medesima e siano appagati i voti di quei prodi che aspettano da quattro anni questo atto di giustizia cessando finalmente di ricevere sotto il quasi umiliante titolo di beneficenza, ciò che la nazione vuol loro dare per giusto premio. Io prego quindi il Senato di voler rifiutare l'approvazione al primo articolo quale fu redatto dalla Commissione.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Se non m'inganno l'emendamento che io ho proposto, se fosse accettato, potrebbe togliere ogni questione. Una volta che fosse adottato quello della Camera dei Deputati non vi sarebbe più bisogno di entrare nella discussione dell'emendamento di cui si tratta.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Io credo di dover fare due semplicissime osservazioni. Io non so come si possa riproporre in votazione una parte di un articolo che è già stata rigettata dal Senato.

Osservo in secondo luogo che qualora una proposta...

*Una voce.* È un progetto di legge...

**Senatore Farina.** Non è un progetto di legge, è una parte di un articolo, e quando questa parte è stata rigettata, essa non si può rimettere in votazione.

Osservo inoltre che qui vi è un grande equivoco, perchè molti credono, e abbiamo inteso tangamente sviluppare questa tesi dall'onorevole Senatore Tecco, che la legge quale è venuta dalla Camera dei Deputati non ammetta la deduzione di quanto percepiscono già i decorati della medaglia. Ora questo è un vero equivoco,

perchè basta leggere la seconda parte dell'articolo stesso per convincersi del contrario.

Infatti ivi sta scritto:

« A tale medaglia viene congiunto, a titolo di riconoscenza nazionale il diritto ad una pensione vitalizia di lire mille per ciascun di coloro tra i Mille che non percepiscono dallo Stato stipendi od altre pensioni per somme eccedenti in complesso le lire 1200 annue. »

Ecco dunque stabilito in lettere di scatola il principio della ritenzione per coloro che già godono una pensione dallo Stato. Conseguentemente questa non è una innovazione che si sia fatta in Senato, è un principio che venne già adottato nell'altro ramo del Parlamento.

In sette anni che ho l'onore di sedere in questo Consiglio, io non ho mai visto che il Senato prendesse l'iniziativa di maggiore spesa. Mi permetto di fare questa semplice osservazione, acriocchè ciascuno possa apprezzarla come meglio crede in relazione alle disposizioni dello Statuto, che portano che le leggi finanziarie debbano prima di tutto essere presentate all'altro ramo del Parlamento.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Mi pare che facciamo a non intenderci. Io l'ho già detto l'altro giorno, ora lo ripeto, non so comprendere questa opposizione. Si parla al sentimento, si fanno molti bei discorsi, si dice che abbiamo voluto fare un'elemosina, che abbiamo voluto fare un'atto di beneficenza puramente e semplicemente; che noi abbiamo tolto alla legge tutto ciò che vi era di prezioso e di onorevole; insomma che abbiamo fatto una pessima cosa.

Signori! Siamo giusti! Noi non abbiamo fatto altro che accettare il progetto quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento, correggendo appena alcuni inconvenienti, alcune inesattezze, come ebbi già l'onore di esporre l'altro giorno.

Dice l'onorevole Senatore Martinengo: avete voluto scambiare il premio in atto di beneficenza. Ma dove lo vede egli?

Nel progetto dell'altro ramo del Parlamento sta scritto che si volle assegnare una vitalizia pensione, e il progetto dell'Ufficio Centrale stabilisce una vitalizia pensione. Dove si vuol far consistere l'atto di beneficenza o di elemosina, quando non si parla invece che di *pensione vitalizia*, e la si qualifica *premio nazionale*?

Inoltre il progetto della Camera dei Deputati dice: avranno 1000 lire coloro che non hanno lire 1200 da un altro impiego, ed il Senato direbbe avranno 1000 lire coloro che non hanno mille lire. Ecco tutta la differenza: 200 franchi? (*Rumori.*)

Ristabiliamo i fatti. Non è dunque nè un'elemosina nè un sussidio, che si vuol dare. L'unica differenza è che l'Ufficio Centrale vorrebbe togliere 1200, per mettere 1000, ma non già pel piacere di togliere, o per ridurre la largizione. Niente di tutto questo. Ho già detto altra volta le ragioni perchè le ha tolte.

L'Ufficio Centrale si chiese: Che cosa si volesse fare dall'altro ramo del Parlamento con questo progetto di

legge. L'onorevole Trecco risponde, ha voluto dare una ricompensa. Mi permetta l'onorevole Trecco di rispondergli che egli si inganna. La Camera dei Deputati non intese questo; tanto è vero che nel suo progetto parla di *ricompensa*. Ma si astiene, e ragionevolmente, di parlare di *ricompensa*, perchè, come ebbe già l'onore di dire l'altro giorno, quando si tratta di ricompensa non si può tenere conto delle condizioni economiche di colui che ha acquistato titolo alla ricompensa stessa. Se si voleva dare una *ricompensa* di 1000 lire, avevasi ad assegnarla indistintamente a tutti i mille, invece la Camera dei Deputati volle dare 1000 lire soltanto a coloro che non ricavano 1200 lire da altro impiego pubblico.

Dunque non volle dare una *ricompensa*, e non lo volle perchè ha tenuto conto delle condizioni economiche di colui che voleva favorito. In una parola, la Camera, nel suo progetto, ebbe a dichiarare che assegnava benal 1000 lire a coloro che ne avevano d'uopo; a coloro che potevano provvedere altrimenti con un pubblico impiego al loro sostentamento, non assegnava nulla.

Questa fu la manifesta intenzione della Camera dei Deputati. E che cosa ha fatto l'Ufficio Centrale? Non ha fatto e non fa che ripetere l'istessa proposta. Ma, nel tempo istesso, considerava che la Camera dei Deputati preoccupandosi delle condizioni di questi individui si adoperò unicamente a rendere impossibile che vi fosse alcuno fra i mille che conseguisse dalla pubblica sostanza meno di lire 1000, ed è appunto in questo intendimento, che assegnava a tutti indistintamente la pensione vitalizia di lire 1000. Ritenuto questo intendimento della Camera dei Deputati parve all'Ufficio Centrale che si avesse a tenere, per sola misura, questa somma di lire 1000: e che perciò si avesse a dichiarare che la pensione non era dovuta a coloro che già percepivano altrimenti dalla pubblica sostanza la somma di lire 1000. E gli parve tanto più che facendo altrimenti verrebbe a creare una lamentevole differenza fra coloro che pure hanno eguaglianza di ragione: farebbe insomma che nel mentre l'uno non può conseguire dalla pubblica sostanza che la determinata somma di lire 1000, l'altro invece percepisce, sempre dalla pubblica sostanza la somma di lire 1200; disuguaglianza questa che non poteva essere nell'animo di coloro che hanno votato questo progetto di legge, epperò l'Ufficio Centrale ha creduto di modificarlo in questo modo in quella parte dove pareva che vi fosse contraddizione fra il principio e la sua applicazione.

Senatore **Martinengo G.** Chiedo scusa al Senato, se io entro un poco nella discussione generale, ma io non posso che seguire il Relatore dell'Ufficio Centrale il quale in questa discussione vi è rientrato. Sono fortunato di trovarmi d'accordo, come egli dice, col medesimo Ufficio Centrale.

Osservò egli: noi non abbiamo in massima apportata modificazione di sorta al progetto: perchè adunque al-

lora, dico io, non accettare il progetto quale è venuto dalla Camera dei Deputati?

Io vedo infatti che modificazioni vi furono fatte; si è introdotto la disposizione con cui rimane stabilito che le pensioni cesseranno quando vi sono proventi provinciali e municipali; si è introdotto l'art. 3.

**Presidente.** Non deve anticipare la discussione.

Senatore **Martinengo.** Io dirò soltanto allora, rispondendo all'onorevole Relatore che deve essere egli perfettamente d'accordo cogli oppositori ed osserverò non essere la mia una pura superfetazione, mentre in molte cose differiamo dal progetto dell'Ufficio Centrale e per esempio nell'articolo 3 si è stabilito che il destituito è pareggiato a quegli che volontariamente si sia dimesso dall'impiego, ed entrambi non possono pretendere a questa pensione, io domando se qui vi ha parità di merito e di trattamento? Ma in questo caso come dice l'onorevole Relatore se noi siamo d'accordo perchè non accettò l'Ufficio Centrale la dizione della Camera dei Deputati, che era la medesima degli oppositori?

Io persisto nella mia primitiva proposta.

**Presidente.** Le discussioni sostanziali della legge avranno luogo all'articolo 2. dove si trovano le vere differenze tra il progetto dell'altro ramo del Parlamento e quello dell'Ufficio Centrale. Ora non si tratta che di votare l'articolo 1. in cui si può dire che sono d'accordo le due redazioni sia nell'inserire il nome dell'illustre Generale che ha capitato questa spedizione, sia nell'introdurre la menzione del municipio di Palermo che istituiva questa medaglia. La redazione che ne risulterebbe sarebbe adunque la seguente:

« È assegnata la vitalizia pensione di lire mille a ciascuno dei Mille fregiati della medaglia d'onore istituita dal Municipio di Palermo a ricordo della gloriosa spedizione del Generale Garibaldi a Marsala. »

(Approvato.)

Leggerò ora l'articolo 2.

« Art. 2. Non hanno titolo al conseguimento di questa pensione coloro fra essi che già percepiscono da un pubblico erario sia nazionale che provinciale o municipale una somma superiore od uguale alle lire 1000.

» Per coloro che ne percepiscono una minore, la pensione vitalizia è ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire 1000. »

A questo articolo come dieci si riferiscono gli emendamenti più sostanziali dai vari Senatori proposti.

(Varii Senatori domandano la parola.)

Permettano che io ricordi al Senato la portata degli emendamenti.

Vi sono a questo articolo 2. tre emendamenti proposti dal Senatore Della Verdura in unione col Senatore Martinengo. Il primo, si è che la somma che dà materia all'eccezione nel progetto dell'Ufficio Centrale ed è ristretta a lire 1000, sia portata a lire 1200.

Seconda differenza — Nell'articolo dell'altro ramo del Parlamento le pensioni che si percepiscono devono su-



perare le lire 1200, invece che il progetto dell'Ufficio Centrale stabilisce, che non le lire 1200, ma le lire 1000 siano non già superate, ma raggiunte.

Terza differenza, che la composizione di questa somma invece di essere fondata sulle pensioni che si ricevono dal tesoro dello Stato, si allarghi anche su quelle che si ricavano dai bilanci provinciali o comunali.

Ecco le tre differenze, che costituiscono i tre emendamenti proposti dai Senatori Della Verdura e Martingengo; emendamenti che si concentrano in una sostanziale riproduzione dell'intero testo della legge votata dall'altro ramo del Parlamento, e si può dire che in questi emendamenti sia anche concorso il Senatore Arrivabene.

Senatore **Lausi**. Domando la parola sull'articolo 2.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lausi**. La vera difficoltà che si è presentata in tutta questa discussione, si riferisce all'articolo 2., poichè nessuno ha contestato la somma delle lire mille assegnata normalmente, come pensione ai decorati della medaglia di Marsala, ma si è cercato che le restrizioni, le diminuzioni fossero maggiori, o minori; ed è appunto su questo articolo, che io ho desiderato fin dall'origine della discussione di prendere la parola.

Io sono il primo a riconoscere che il 2. articolo non può andare d'accordo col 1.

Il 2. articolo dopo che il primo ha detto: ai decorati della medaglia daremo lire mille di pensione, viene poi a dire: ad alcuni daremo mille, ad alcuni 300, 200 lire; anche 50 se occorre, a molti daremo niente affatto.

Ora io non posso comprendere come la forza dell'articolo 1, possa essere talmente ridotta dall'articolo 2.

È ben vero, che l'Ufficio Centrale ha dichiarato, che quantunque il sentimento, che ha consigliato questo progetto di legge partisse veramente da una riconoscenza nazionale, ad ogni modo intendeva darle un altro assetto, intendeva, come si è detto chiaramente l'altro giorno, d'impedire che qualcuno dei mille di Marsala mancasse dei mezzi di sussistenza, e non fosse obbligato a stendere la mano alla limosina. Ma se il criterio del bisogno fu quello che guidò l'Ufficio Centrale, ed in parte anche l'altro ramo del Parlamento a queste disposizioni, io debbo notare che questo criterio non è nemmeno seguito in tutta la sua forza.

I Mille di Marsala non si possono dividere solamente in due categorie: di quelli che percepiscono qualche stipendio, e di quelli che hanno nulla del tutto.

Sono moltissime le categorie, quindi noi avremo anche de'ricchi fra i Mille di Marsala, poichè tutti sanno che tanto nei volontari di Garibaldi, quanto nei volontari che pugarono nell'Esercito nel 1859 tutti i ceti di cittadini vi erano rappresentati, giacchè il sentimento della patria non è esclusivo in Italia in nessun ceto. Ora a questi signori, a questi ricchi, di cui noi abbiamo l'esempio in uno che disgraziatamente ora si trova in Siberia, voi darete le mille lire. Ci sono inoltre

quelli i quali avendo proseguito i loro studi, o avendoli già compiuti prima della spedizione, ora sono ingegneri, o impiegati presso particolari società e guadagneranno sicuramente qualche migliaio di lire, eppure a questi noi daremo la pensione intiera! Questo io osservo, non per dire che qualche riguardo non si debba avere, una certa classificazione non si possa fare, ma che non è giusto, non è assoluto il criterio adottato dall'Ufficio Centrale, col quale si viene a dire che l'unico scopo di questa restrizione era, perchè si voleva che la pensione impedisse soltanto che nuno di questi gloriosi superstiti dei Mille dovesse stendere la mano all'elemosina. Mi si è presentato per un momento il pensiero che forse l'Ufficio Centrale fosse stato guidato da qualche analogia colla legge sul cumulo degli stipendi e delle pensioni.

Ma mi sono ricordato immediatamente che coll'articolo 9 della legge sul cumulo degli stipendii e delle pensioni, articolo che ho la compiacenza di rammentare essendo stato adottato dal Senato sopra un emendamento mio, è detto precisamente che non si applica la legge del cumulo a quegli assegni o pensioni che sono annesse agli ordini cavallereschi o alle medaglie del valor militare. Per conseguenza non potrei trovare altra ragione che quella veramente di limitare la spesa.

Ma, perchè il mondo vive di transazioni, io seguirò una via di mezzo, e se mi proverò a dimostrare che non eccederà i limiti della spesa, quelli che furono indicati dal banco dei Ministri nella seduta di ieri, spero di far cosa che il Senato possa trovare accettabile. Mio scopo è questo principalmente, che poichè una distinzione, chiamiamola con questo nome, si vuol dare con un mezzo pecuniario ai Mille di Marsala, e che questa distinzione in modo generale è proclamata nell'articolo primo, io vorrei che nessuno dei Mille avesse a ricevere nulla.

Il caso che ci siano decorati, i quali nulla percepiscano per effetto di questa legge, è per me un pensiero che non posso combinare col principio che informa la legge medesima; quindi abbreviando più che posso il mio discorso, esprimo qual sarebbe il mio emendamento:

« Art. 2. Per coloro però fra i decorati che già percepiscono da pubblico erario o nazionale, o provinciale o comunale una somma non minore di lire mille la pensione sarà ridotta a lire cinquecento. »

Il mio progetto sarebbe dunque di dare le mille lire a chi non perceva la somma indicata da un pubblico erario; e di darne 500 a tutti gli altri. È questo compatibile colla somma indicata finanziariamente al banco de' Ministri! Io lo credo, giacchè dalla discussione che c'è stata, è risultato che veramente il numero dei decorati è molto al disotto di mille, e che pur troppo i morti non sono pochi. Si direbbe che la morte si vendica alla spicciolata di quei prodi che mostrarono di disprezzarne la potenza.

Anche dopo l'elenco che oggi fu pubblicato sul giornale che il signor duca Della Verdura ebbe la compia-

cenza di farci distribuire, ne sono morti degli altri, e sicuramente non tutti sono compresi in questa lista.

È recentissimo il fatto di uno, di cui non ricordo il nome, e quello del capitano Canazza, prode ufficiale del nostro esercito i quali si sono resi defunti mentre la legge era già presentata al Parlamento.

Se dunque sono al dissotto degli 800, io voglio anche ammettere che 500 di questi si trovino nella circostanza di percepire l'intera pensione delle lire mille; non lo credo, ma voglio supporlo; rimarrebbero 300 circa a cui si applicherebbe la pensione limitata di lire 500; la somma che ne risulta non sarebbe che di L. 650(m.), se non erro, e per conseguenza non arriverebbe nemmeno a quel *maximum* che il signor Ministro dell'Interno ebbe la bontà d'indicarci.

Io prego tutti quelli che desiderano di migliorare a titolo d'onore la sorte di questi decorati, di voler appoggiare il mio emendamento. Per parte mia io faccio una confessione, al Senato; io sono moderato, io sono di quelli che nella botanica politica sarebbero classificati nella famiglia delle malvacee (*ilarità*), ma non lascio per questo di onorare, con tutto il paese, questa particolarissima spedizione, che veramente è un titolo d'onore agli occhi di tutto il popolo italiano.

È non solo dico, come fu detto da altri, che questa spedizione fu intrapresa con grande ardimento e condotta con valore pari all'ardimento, e fu ricca di splendidi successi, ma aggiungo un'osservazione, e prego il Senato a volerla notare, ed è, che questa spedizione non fu divergente, ma convergente cogli interessi nazionali, che non fu perturbatrice della suprema azione dello Stato, che anzi si disse che con mano invisibile ne favorisse e ne proteggesse l'iniziativa.

Per questo titolo io prego il Senato ad adottare il mio emendamento.

**Presidente.** La prego di trasmetterlo al banco della presidenza.

Sull'articolo 2° havvi due emendamenti che cadono sulla sostanza; l'uno del Senatore Lauzi, l'altro del duca Della Verdura già da me prima annunziato il quale riproduce in sostanza la disposizione già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Siccome l'emendamento del Senatore Lauzi si scosta maggiormente dal testo della legge lo metto prima ai voti.

Lo rileggerò (*vedi sopra*).

La differenza fra quest' emendamento e l'articolo è visibile, io quanto che riduce a lire 500 la pensione di quelli fra i decorati che già percepiscono altrimenti uno stipendio.

Senatore **Martinengo G.** Io pregherei il signor Senatore Lauzi ad acconsentire alla soppressione delle parole « dall'erario municipale e provinciale » poiché non trovo giusto che il pubblico erario faccia economie anche su quanto possono retribuire per loro prestata opera i municipii e le provincie. Io credo che questo danaro, non ha nulla a che fare con quello dello

Stato, e giacchè stiamo riducendo a minimi termini il beneficio della pensione in discorso, e dico beneficio, perchè non lo voglio nominare, come ne ha la apparenza, cioè elemosina, e invece io lo chiamo un vero premio; io penso che non debba almeno essere diminuito di quelle somme che l'erario pubblico non spende, intendo dire l'erario nazionale, per cui crederei veramente il caso di sopprimere le due parole *municipale e provinciale*.

**Presidente.** Domando al Senatore Lauzi se acconsente a questa soppressione.

Senatore **Lauzi.** Se il Senatore Martinengo fa questa proposta in via di sotto emendamento, io non ho difficoltà di associarmi a lui nel votarlo, ma non credo di poter togliere io quelle parole perchè io le ho prese dal testo istesso dell'Ufficio, e non le ho volute levare nello scopo precisamente di non suscitare una nuova discussione.

**Presidente.** Domando in primo luogo se l'emendamento Lauzi è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore **Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** Quanto al sotto emendamento Martinengo, io faccio osservare al Senato che l'Ufficio Centrale nel porre nell'istessa categoria tanto l'erario dello Stato, quanto quelli delle provincie e dei Comuni, ha avuto essenzialmente in mira che chi fornisce i fondi per gli erarii e comunali e provinciali e dello Stato, sono i contribuenti, e che per conseguenza a tutto questo aspetto vi è parità di condizioni.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per un fatto personale, e solo per far notare al Senato, che questa proposta non appartiene a me, ma al Senatore Martinengo, il quale ne ha fatto oggetto di un suo sotto emendamento.

**Presidente.** Metto dunque prima di tutto ai voti il sotto emendamento Martinengo consistente nella soppressione delle parole *provinciale e municipale*, che leggansi nell'emendamento Lauzi.

Senatore **Della Verdura.** Mi pare che dovrebbe porsi prima ai voti l'emendamento da me proposto.

**Presidente.** Mi scusi, prima deve esser votato il sotto emendamento. ◀

Senatore **Martinengo.** Io faccio precisa preghiera al signor Presidente di interrogare il Senato se ammette o no la soppressione per me proposta delle parole *provinciale e municipale*.

**Presidente.** Chi vuol dunque la soppressione di queste parole, sorga.

(La soppressione non è ammessa)

Senatore **Taverna.** Io pregherei ora il signor Presidente a dar lettura dell'emendamento del signor Senatore Della Verdura.

Senatore **Della Verdura.** Domando la parola.

**Presidente.** Io pregherei i signori Senatori a la-

sciare che io ponga la questione relativa al modo di votazione di questi emendamenti ne' suoi veri termini.

Qui si verifica proprio che quando molti parlano, difficilmente si intendono; il perchè sarebbe a desiderare, si lasciasse libero a chi presiede, e tutto ascolta, il suo ufficio.

Il primo a porsi ai voti era l'emendamento del Senatore Lauzi, perchè, riducendo la somma a L. 500, è quello che più si allontana dal testo del progetto di legge, ed a quest'ora io l'avrei già posto ai voti se non si fosse intercalato il sotto emendamento del Senatore Martinengo, il quale è stato testè rigettato.

Chi dunque crede che la somma debba ridursi a L. 500, come propone il Senatore Lauzi...

Senatore Lauzi. Mi perdoni, signor Presidente, ma mi permetta di spiegare il mio emendamento.

Voci. Oh, oh!

Senatore Lauzi. Il mio emendamento non consiste nella riduzione a lire 500; consiste nel dare lire 500 a coloro che abbiano almeno mille lire da un erario pubblico e mille a tutti gli altri.

Presidente. Leggo il testo dell'emendamento Lauzi.

« Per coloro però fra i decorati che già percepiscono da pubblico erario o nazionale o provinciale o comunale (la questione è qui) una somma non minore di lire 1000, la pensione sarà ridotta a lire 500. »

Chi lo ammette, voglia sorgere.

(Non è ammesso.)

Presidente. Adesso viene l'emendamento del Senatore Della Verdura.

Senatore Della Verdura. Prego di darne lettura.

Presidente. Ne darò lettura.

« Non percepiranno questa pensione coloro che godono o godranno sull'erario nazionale di stipendi o pensioni che complessivamente eccedono lire 1200 annue. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Il Ministero si avvicinebbe alquanto all'emendamento proposto dal signor Senatore della Verdura.

Ritirebbe l'articolo secondo come è redatto dall'Ufficio Centrale; varierebbe unicamente la cifra, cioè invece di 1000, metterebbe 1200.

Il motivo che induce il Ministero a fare questa proposta, si è perchè la differenza principale che esiste tra il progetto della Camera e quello dell'Ufficio Centrale, consisterebbe particolarmente nella cifra.

La Camera dei Deputati ha votato 1200 lire; l'Ufficio Centrale proporrebbe solo 1000 lire. Io credo farmi interprete del sentimento del Senato nel cercare per quanto è possibile di avvicinarsi, il che non lede certamente i principii, alla votazione della Camera, appunto per togliere quelle difficoltà che prevedevano il Senatore Della Verdura ed altri, che questa legge possa naufragare, per dissonanze considerevoli che possano esistere fra il Senato e la Camera.

D'altro lato, o Signori, quando si vuol dare un sussidio, come è conveniente, a questi volontari che hanno fatto parte della spedizione di Marsala per non lasciarli nell'indigenza, a me pare che stabilire per limite lire 1200 invece di 1000, non sia poi un abbondar di troppo nella spesa, e che convenga introdurre questa modificazione, la quale insomma non può portare un grande aggravio alle finanze. Si tratterà soltanto di ammettere qualche limite, qualche volontario di più di questi fregiati della medaglia, cioè a dire quelli che si troveranno precisamente fra coloro che ricevono 1200; non può crescere di molto il numero, e quindi la spesa.

Per queste considerazioni, io pregherei il Senato di approvare questa modificazione, la quale credo sarà accettata dall'Ufficio Centrale; così si evitano, ripeto, le differenze principali che corrono tra i due progetti, e quindi si agevolerà l'approvazione di questa legge senza contestazioni tra un ramo e l'altro del Parlamento.

Presidente. L'Ufficio Centrale è pregato di dichiarare la sua opinione su questa proposta.

Senatore Della Verdura. Persistendo nel mio emendamento, domando che mi sia permesso di svolgerlo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Della Verdura per svolgere il suo emendamento.

Senatore Della Verdura. Leggo le prime parole dell'emendamento.

Non hanno titolo; perdonino i signori redattori di questo articolo, il titolo, lo hanno, perchè basta essere fregiato della medaglia per avere il titolo

Io vorrei un poco andare all'origine di questa legge; l'origine di questa legge è di regolarizzare un fatto esistente; cioè che le finanze dello Stato pagavano 480 mila lire all'anno e dall'altro lato doversi contenere questa legge entro certo, direi inesorabile limite consigliato dal Ministro delle Finanze, che è quello di non eccedere le 600 mila lire.

Ora quando noi possiamo ottenere i due scopi, l'uno quello di regolarizzare il fatto che si paghino nella totalità 480 mila lire all'anno; l'altro che non si eccedano le 600,000 lire, che il Ministro delle Finanze desidererebbe che non vengano oltrepassate, domando io, perchè andar mettendo delle condizioni e delle sottocondizioni, che obbligherebbero poi questi individui di ristarsi dagli uffici ove si trovavano occupati, e cessando poi da questi uffici temporanei, esser obbligati a provare le ragioni per le quali gli hanno abbandonato, e sentirsi rispondere dal Ministro, che essendo una cifra già determinata, gli manca il fondo per dare il supplemento a cui avrebbero diritto dopo la fine della loro temporanea occupazione.

Per tutte queste ragioni io pregherei il Senato a tenersi alle norme in un certo modo indicate dalla Camera dei Deputati, che nelle leggi di finanza è quella che ha l'iniziativa e maggiore autorità del Senato...

Voci. Oh, no.

**Senatore Della Verdura.** Nel mio emendamento ho tolto quella parte che riguarda la percezione di stipendi da comuni o provincie.

Comprendo come il Senato in questa parte abbia in un certo modo espresso un'opinione diversa dalla mia, avendo espressa questa sua opinione negativa sopra un emendamento che veniva proposto dal Senatore Louzi, il quale eccedeva i limiti che il Ministro delle Finanze consigliava.

Che il mio emendamento non sorpasserà la somma delle 600,000 lire, a cui il Ministro delle Finanze vuole attenersi, io lo credo provato, perchè noi non abbiamo che 1072 che fecero parte della spedizione di Marsala.

Abbiamo una prova che 133 sono già morti; 136 sono ufficiali nell'esercito; un centinaio sono in altri uffici, alcuni demeritarono di ottenere la medaglia: quindi non si riducono che a 625 individui: 625 individui che, avendo il diritto alla pensione, non porterebbero la spesa che a sole lire 625,000 l'anno senza fare alcuna eccezione.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare che dopo le osservazioni dell'onorevole Senatore Della Verdura, sia necessario che si determinino bene i dati su quali si fonda questo progetto di legge per la parte che riguarda le finanze. Io, interpretando il desiderio del Senato, ho fatto compilare uno stato esattissimo di tutti quelli che fregiati della medaglia di Marsala sono sussidiati dal Ministero dell'Interno. Or bene quelli che si trovano contemplati nell'elenco esistente al Ministero medesimo, sono 822: se ne trovano esclusi 12, ai quali, per motivi di disciplina, si è creduto di sospendere il sussidio, che hanno gravemente demeritato; però i sussidi sono ridotti a 712.

Questi sussidiati ricevono in complesso 40 lire al mese ciascuno, e in complesso costano una spesa di 345,560 lire.

Avendo ricercato se fossero ammessi a sussidio anche coloro che avevano già assegnamento su bilancio dello Stato, mi è risultato che si sono ammessi a sussidio tutti quelli che hanno uno stipendio inferiore a cento lire al mese, cioè fino ad annue lire 1200. E però il Senato può essere sicuro, che non si eccederà la somma chiesta, anche col fissare il limite di lire 1200: cioè, col dare i sussidii a tutti i fregiati della medaglia di Marsala che non abbiano già un assegno sul bilancio di lire 1200.

È chiaro pertanto che non si potrebbe incorrere in una spesa molto eccedente quella che è stata enunciata, e che d'altra parte si continuerebbe, anche dopo questa legge, a sussidiare le persone che fin qui hanno ottenuto un sussidio.

E questa è pure una considerazione da tener presente; poichè sarebbe doloroso, che la legge fosse per taluno più restrittiva di quello che sia attualmente il regolamento, secondo il quale sono accordati i sussidii ai volontari fregiati della medaglia di Marsala. Perciò io mi confermo sempre più nel convincimento, che sia

opportuna la modificazione da me proposta, cioè di portare il *maximum* dello stipendio che toglie il diritto ad avere un sussidio, alle lire 1200, invece di 1000.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Se ho ben compreso l'emendamento proposto dal Senatore Della Verdura, sarebbe di portare il *maximum* a L. 1200 invece di L. 1000, emendamento accettato dal signor Ministro dell'Interno; credo che la differenza che vi è tra il Ministro e il Senatore proponente stia in questo solo, che l'onorevole Senatore Della Verdura parla ristrettivamente di *erario nazionale*, mentre il signor Ministro dell'Interno a norma della recente deliberazione del Senato comprende coll'erario nazionale, anche il provinciale ed il comunale; quando pertanto si aggiungano queste due parole (provinciale e comunale) all'emendamento del signor Senatore Della Verdura, non si verrebbe esprimere altro che portare a L. 1200...

**Presidente.** Mi permetta che le faccia osservare l'altra parte della questione cioè quella dell'eccedenza; il signor Senatore Della Verdura vuole che si eccedano le L. 1200, ed il Progetto dell'Ufficio Centrale porta che raggiunga questa cifra. Questa differenza è sostanziale....

**Senatore Capriolo, Relatore.** Per somme che raggiungano ecc., e l'altra espressione è per somme eccedenti... A mio avviso, sarebbe bene di attenersi alle espressioni del progetto della Camera dei Deputati; l'onorevole Della Verdura poi vorrebbe una modificazione nelle parole *non hanno titolo alla pensione*, crede egli che queste parole non siano troppo appropriate, perchè stima egli che i premiati *abbiano titolo* dal momento che hanno la medaglia.

Io credo che s'inganni; a mio avviso ci vogliono due titoli per conseguire la pensione; *la medaglia e il non aver le 1200 lire*: colui che ha le lire 1200, comunque abbia la medaglia, non ha titolo per avere la pensione; ma del resto se si preferisce la parola *percepiscono* ecc., io credo che l'Ufficio Centrale non intende fare quistioni filologiche, e così non abbia difficoltà di sorta ad accettare l'emendamento.

L'Ufficio, come già ebbi l'onore di dire, si era tenuto dentro il limite delle lire 1000 per stabilire una giusta eguaglianza tra tutti indistintamente i Mille, ma poichè osserva il signor Ministro che questo potrebbe forse dar luogo a qualche questione nell'altro ramo del Parlamento e che non arreca molto aggravio alla finanza, l'Ufficio pure si unisce al Ministro ed accetta che questo *maximum* sia fissato a L. 1200.

**Presidente.** Con ciò sono già adeguate due difficoltà, quella della cifra e quella dell'eccedenza: rimane quella del comprendere l'erario nazionale, provinciale o comunale....

Insiste il signor Senatore Della Verdura nella sua proposta di non comprendere l'erario provinciale e comunale?

Senatore Della Verdura. Insisto per questa parte.

**Presidente.** Allora metto ai voti l'emendamento ridotto a che le somme eccedenti le L. 1200 siano derivanti solo dal bilancio dello Stato. Il signor Senatore Della Verdura non vuole il provinciale e il comunale.

*Una voce.* È già stato votato dal Senato...

**Presidente.** È già stato votato, non in senso positivo, ma in senso solo negativo.

Si travolgono con le moltificate interrogazioni le questioni che non ostante la buona volontà del Presidente per chiarirle, continueranno ad apparire intralciate e dubbiose.

Senatore Capriolo, *Relatore.* Se crede di doverlo rimettere ai voti...

Senatore Della Verdura. Io insisto...

**Presidente.** Chi intende che la somma da erogarsi debba restringersi a quelle sole che partono dall'erario dello Stato...

Senatore Della Verdura. La prego di mettere ai voti il mio emendamento. Il Senato lo rigetterà, se lo crede (*Rumori pari*).

Senatore Capriolo, *Rel.* Siccome l'onorevole Senatore Della Verdura nel suo emendamento propone di portare il *maximum* a 1200 lire (*Rumori*), badi che se è respinto, anche quest'ultima parte lo sarebbe.

Egli certamente non vuole costringere la volontà del Senato imponendo una condizione che non si vuole, perchè cumulata con un'altra che si è disposti ad accettare.

**Presidente.** La ragione è matematica...

Metto ai voti l'emendamento che consiste nel non ammettere le somme che non partono dall'erario dello Stato.

Chi così crede, si alzi.

(Non è ammesso.)

Senatore Serra F. M. Domando la parola... Non abbiamo capito bene (*Rumori*) se si devono respingere le parole *comunale* e *provinciale*... (*Rumori si! no! è votato!*)

Abbia la compiacenza di rimettere ai voti la proposta in questo senso, perchè io non ho capito. (*Rumori*)

**Presidente.** È già votato!

Adesso metto ai voti l'articolo com'è stato concertato fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero.

« Non sono ammessi al conseguimento di questa pensione coloro fra essi che già percepiscono da un pubblico erario o nazionale che provinciale o municipale una somma superiore od uguale alle lire 1200. Per coloro che ne percepiscono una minore, la pensione vitalizia è ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire 1200. »

*Voci.* No, sì. (*Rumori*)

Senatore Capriolo, *Relatore.* La pensione di lire mille a coloro che non percepiscono somme maggiori per fare le lire mille.

(Molti Senatori parlano ad un tempo, alcuni si recano al banco dei Ministri, e succede un'interruzione di alcuni istanti.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

Prima di tutto, siccome l'iniziazione di quest'articolo non piaceva all'onorevole Senatore Della Verdura, perchè vi si diceva: Non hanno titolo al conseguimento della pensione, ecc., io credo che il Senato non possa avere difficoltà a compiacerlo in questa parte, quando si dicesse ad esempio:

*Non sono ammessi al conseguimento di questa pensione, ecc.*

Vengo ora alla redazione dell'ultimo alinea, e qui bisogna dire: « Per coloro che percepiscono una somma uguale o inferiore delle lire 1200 » infatti poniamo bene mente al fatto quale qui si presenta.

Col primo alinea si dice che tra pensione e stipendio l'assegno non possa sorpassare le lire 1200; è quindi evidente che in questo secondo alinea bisognerà pure stabilire per limite che non si possa sorpassare le lire 1200.

Il primo alinea dice: « Non sono ammessi al conseguimento di questa pensione coloro fra essi che percepiscono da un pubblico erario o nazionale, che provinciale o municipale la somma di lire 1200. » Vediamo adesso che cosa deve succedere riguardo a chi, invece di ricevere 1200 lire da un erario pubblico, sia comunale, provinciale o nazionale, non ne riceva, per esempio che L. 500.

Che cosa si deve dare a costui o costoro? Si deve dare 700 lire (*no, no, no*).

Senatore Capriolo, *Relatore.* Queste dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro delle Finanze giustificano bastantemente l'Ufficio Centrale e gli damo ragione. Egli è appunto per evitare queste conseguenze che abbiamo detto di limitare a 1000 lire il *maximum*; ora però che fu accettato il limite di 1200, non ci sono più osservazioni a fare in proposito.

**Ministro delle Finanze.** Io debbo insistere che in quest'alinea il limite sia fissato a L. 1200, perchè evidentemente noi abbiamo detto che nulla vogliamo assegnare a chi abbia già 1200 lire, ma abbiamo detto altresì che vogliamo con questa pensione dare un *maximum* di lire 1200 a quelli i quali sono già addetti a qualche pubblico ufficio, di dare cioè un complemento, in guisa da raggiungere le lire 1200.

Questo è il concetto che ha avuto certamente il mio collega nel proporre che il limite della esclusione fosse elevato dalle lire 1000 alle lire 1200.

Infatti vi siano, ad esempio due individui, entrambi dei mille di Marsala, uno dei quali è addetto ad un ufficio ed ha, a cagione d'esempio, mille lire di stipendio; mentre un altro non è addetto a verun ufficio e non ha alcun stipendio. La posizione di questi due individui sarebbe identica, perchè l'uno avrebbe 1000 lire dal suo lavoro, l'altro avrebbe 1000 lire dalla me-

daglia, di modo che il primo non avrebbe alcun compenso per questo titolo

Evidentemente si è voluto colla proposta fare un piccolo favore a colui il quale attendesse ad un lavoro epperò egli giunge ad un assegnamento di L. 1200.

Ecco quale è stato lo scopo del mio collega Ministro dell'Interno: quindi bisogna dire: nulla si dà a chi ha oltre L. 1200, ma per chi ha meno di 1200 (certo non si può mai eccedere il *maximum* delle L. 1000) quando abbia 400, 500, 600, 700 lire di assegnamento per i servizi che egli presta, avrà il supplemento necessario per raggiungere le L. 1200.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Ma per chi ne ha 100?

**Ministro delle Finanze.** È necessario che gli oratori parlino uno alla volta, altrimenti la discussione degenera in una conversazione particolare.

Io dico, che bisogna assolutamente mettere nel 2° alinea L. 1200 e dico ciò contro l'interesse in certo modo delle finanze, ma perchè ci vuole una logica nelle disposizioni di una legge.

Facciamo i vari casi, e vediamo le conseguenze della posizione che sarebbe fatta ai vari individui.

Uno non ha alcuna specie di stipendio: non presta alcun servizio: quanto gli assegnerebbe la legge? Lire mille di pensione.

Vengo al caso dell'onorevole Capriolo.

Uno ha uno stipendio di lire 100, quanto riceverà?

**Vari Senatori.** Lire 900.

**Ministro delle Finanze.** Lire 1000.

**Ministro dell'Interno.** La pensione non può mai superare le lire mille.

**Ministro delle Finanze.** Questo è un modo di interpretare la cosa.

Chi non ha assegnamento veruno, ha lire 1000 in totale e questo è già stabilito dall'articolo 1.

Cui ha 100 lire di assegnamento riceve ancora mille lire dallo Stato; in totale L. 1100. Veniamo all'altro caso di uno che abbia L. 200 di stipendio; siccome questo colle lire mille della pensione non può superare le L. 1200, questi arriva al totale di L. 1200 e non più.

Adesso facciamo il caso in cui gli assegnamenti ricevuti dall'individuo superino le L. 1200, e veniamo all'individuo il quale abbia un assegnamento di lire 500. Ebbene: il testo della legge debbe avere questa interpretazione che a questo individuo siano date lire 700 così che in totale fra la frazione della pensione e gli assegnamenti egli percepisca lire 1200.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Accordo la parola al Senatore Martinengo che l'aveva chiesta prima, anche per una mozione d'ordine.

**Senatore Martinengo G.** Prego il Senato di riflettere che siamo tutti persuasissimi e convinti di dover votare

questa legge in modo che sia d'accordo con i sentimenti generosi e nobili di tutti noi, e della Camera che l'ha iniziata; epperò io propongo che l'Ufficio Centrale voglia ricevere quest'articolo 2, onde metterlo in accordo con i sentimenti espressi dai vari oppositori e dal signor Ministro, e che noi tutti dividiamo, e ciò affinché non bene spiegandosi la comune intenzione, non abbiano un'interpretazione dalla medesima molto diversa.

D'altronde l'ora è già molto tarda, e credo che do mani ci potremo meglio intendere.

**Voci.** No, no.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri.** Io voleva proporre al Senato quello che ha proposto l'onorevole Martinengo, prima per far cessare una discussione che non è guari esemplare, secondo, per poter votare con una certa conoscenza delle conseguenze del voto che siasi per esprimere.

**Senatore Capriolo, Relat.** Secondo la proposta del Ministro delle Finanze alle ultime parole dell'articolo 2 ossia al 2° capoverso ove dice: « Per coloro che ne percepiscono una minore, la pensione vitalizia è ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire mille. » Il signor Ministro delle Finanze vorrebbe che si mettesse 1200; dunque riteniamo che quando si ha una somma minore, bisogna dare la somma necessaria al complemento delle lire 1200.

Ora avremo l'esempio di uno il quale ha 100 lire di stipendio e che per avere la somma necessaria al compimento di 1200, deve averne 1100, sicchè costui avrà cento lire più di chi riceve solo le mille. (*Rumori diversi*)

**Senatore Farina.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Ministro delle Finanze (interrompendo).** Prego l'onorevole Capriolo di leggere bene quanto è scritto per coloro che percepiscono una somma minore, la pensione sarà ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire mille, si vuol mettere delle L. 1200. (*Rumori, interruzioni...*)

Prego i Signori interruttori di lasciar parlare gli oratori uno per volta, se non si vuole che una seduta del Senato diventi una vera conversazione privata... (*Rumori, interruzioni*)

Quando si ha una legge il cui articolo 1 ci dice: è assegnata la vitalizia pensione di lire mille, evidentemente si determina il *maximum* di questa pensione: quando poi havvi un'aggiunta la quale dice « per coloro che percepiscono un'assegnamento minore di 1200, la pensione vitalizia, è ridotta alla somma necessaria al compimento di lire 1200, è ben evidente, mi pare, che questa pensione non può mai eccedere quel *maximum* di lire mille stabilite all'articolo precedente. Per conseguenza con questa dizione è egli mai presumibile che nel caso in cui l'individuo avesse un assegnamento di lire 100, non avrebbe diritto ad altro fuor al solo *maximum* di lire mille che è stabilito all'articolo 1 altri-

menti la parola *ridotta* che qui è scritta, non avrebbe senso.

Del resto, se il Senato crede che l'articolo debba rimandarsi all'Ufficio Centrale, non ho difficoltà d'aderirvi.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuole rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo per essere coordinato secondo le varie proposte.

**Voci.** Siamo intesi su questo punto.

**Senatore Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castagnetto.** Io credo che l'Ufficio non ricusi di rivedere il progetto, e di metterlo in armonia, purchè sappia quali sono le intenzioni del Senato e del Ministero; perchè se non si è ancora d'accordo sul principio, quando saremo riuniti, che faremo? Qualunque combinazione mancherà nella base; dunque io prego il signor Presidente d'aver la bontà di esplorare le intenzioni del Senato, se voglia adottare le mille lire o le milleduecento: allora noi ordineremo in tal senso gli articoli: ma finchè non si conosca l'intenzione del Senato, non sappiamo a che partito appigliarci.

**Presidente.** Dunque resta inteso che l'Ufficio Centrale e i proponenti si metteranno d'accordo e proporranno una redazione che possa da tutti accettarsi, e così domani si metterà fine a questa discussione.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro della Guerra ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge portante modificazioni alla legge sulle pensioni militari, già approvato dalla Camera dei Deputati, e pregherei il Senato a volersene occupare con qualche sollecitudine.

**Presidente.** Do atto al Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi per avere il suo corso ordinario.

Il Senato è convocato domani al tocco in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLVIII.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Istanza del Senatore Martinengo — Relazione sui progetti di legge per la proroga a tutto il 1865 delle disposizioni per la repressione del brigantaggio, e del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia — Approvazione immediata del primo dei detti progetti — Discussione del secondo di essi — Istanza del Senatore Farina — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione del mentovato progetto — Discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre dell'anno 1865 — Istanza del Senatore Di S. Martino, cui rispondono il Senatore Arnulfo ed il Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Di Revel, Di S. Martino e del Ministro delle Finanze — Schiarimenti richiesti dai Senatori Martinengo, Duchoqué (Relatore), forniti dal Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 1 e 2 e dell'intero progetto — Discussione sul progetto di legge per la proroga della legge per l'occupazione temporaria di case religiose — Interpellanza del Senatore Siotto-Pinter — Risposta del Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Di Castagnetto e suo emendamento all'articolo unico, combattuto dal Senatore Cibrario (Relatore) — Approvazione dell'articolo unico di detto progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala — Nuova redazione dell'alinea dell'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Chiesi — Approvazione dell'art. 2 — Emendamento del Senatore Martinengo combattuto dal Senatore Capriolo (Relatore) — Revisione dell'emendamento Martinengo — Approvazione degli articoli 3 ed 6 e dell'aggiunta di un articolo fra il 5 ed il 6 proposta dal Senatore Lauzi — Emendamento all'art. 6 del Senatore Capriolo — Parlano sul medesimo i Senatori Martinengo, Cibrario e Ministro delle Finanze — Ritiro dell'art. 6 — Approvazione dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per concessione a pubblico incanto della Salina di Volterra — Spiegazioni chieste dal Senatore Martinengo e date dal Ministro delle Finanze — Approvazione del detto progetto di legge — Aggiornamento delle tornate al 9 gennaio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro, più tardi interviene quello dell'Istruzione Pubblica e poscia intervengono pure quelli di Agricoltura, Industria e Commercio dell'Interno, di Finanza, di Grazia e Giustizia, della Guerra, non che il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3614. Il cav. Waddington domiciliato a Perugia, fa istanza perchè dal Ministero sia presentato un progetto

di legge per accordargli la naturalizzazione italiana. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3615. La Giunta municipale di Pescopagno (Basilicata) protesta contro la voce corsa, che sia per essere abbandonata la costruzione della linea ferroviaria da Contursi a Foggia e fa istanza che sia la medesima proseguita. »

« 3616. La Giunta municipale di Castelnuovo di Conza. » (Petizione identica alla precedente).

**Presidente.** Debbo render conto al Senato dell'omaggio fatto dal signor Vescovo d'Ivrea di 250 copie di una sua lettera scritta al Ministro della Guerra cavaliere Della Rovere, ora defunto, sulla *Leva militare dei chierici*.



Chieggo al Senato di sospendere solamente per qualche ora la discussione del progetto di legge che ieri ci occupava, per far luogo ad altri quattro progetti che vennero portati per oggi all'ordine del giorno; il primo, che è più urgente, è quello relativo all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci per il primo trimestre del 1865, la cui relazione è già in mano dei signori Senatori.

Non essendovi osservazioni in contrario io ritengo il Senato per assenziente.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Per economia di tempo, che è molto ristretto, io proporrei all'onorevole signor Presidente di anteporre al progetto di legge dell'esercizio provvisorio del bilancio, quello sulla proroga di alcuni articoli della legge relativa alla repressione del brigantaggio, poichè dovendosi su di esso dar lettura della relazione, che io ho in pronto, questo tempo verrebbe utilmente occupato, tanto più che, non essendo presente alcuno dei signori Ministri, non si potrebbe passare alla discussione di quel primo progetto di legge.

**Presidente.** Io propongo dunque che si occupi intanto il tempo nell'udire la lettura della Relazione sul progetto di legge per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, e frattanto verranno i signori Ministri.

Senatore **Stotto-Pintor.** Dovendo fare qualche preghiera all'occasione di questa legge al signor Ministro dell'Interno, è assolutamente necessario che esso sia presente alla discussione sua.

**Presidente.** L'ho fatto chiamare, e spero che a momenti sarà qui; intanto do la parola al Senatore Martinengo per la lettura del suo rapporto, il quale non si è potuto far stampare e distribuire per mancanza di tempo.

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE  
PER LA PROROGA DELLA LEGGE  
SULLA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO  
E DEL TERMINE PER L'AFFRANCAMENTO  
DELLE ENFITEUSI  
NELLE PROVINCIE DELL'EMILIA  
MARCHE ED UMBRIA.

(V. *Atti del Senato N. 166 e 168.*)

Senatore **Martinengo legge la Relazione.**

**Presidente.** Onde procurar una minor perdita di tempo, prego il signor Senatore De Foresta a voler riferire al Senato quale sia l'opinione dell'Ufficio Centrale sulla legge relativa alla proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia.

Senatore **De Foresta legge la Relazione.**

**Presidente.** Se la Camera stima di anteporre questo progetto di legge relativo all'affrancamento dell'en-

fitèusi (il quale pare che non si possa dar luogo a discussione) a quello relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, io comincierei col darne lettura e si passerebbe poi dopo....

Senatore **Farina.** Io mi proponeva di fare relativamente a questo progetto di legge, una raccomandazione al signor Ministro di Grazia e Giustizia, che non veggio ancora al suo posto, e parmi perciò....

**Presidente.** Allora non ci è altro che aspettare che venga intanto però si potrebbe forse aprire la discussione sul progetto di legge relativo alla proroga delle disposizioni per la repressione del brigantaggio.

Il Senatore **Stotto-Pintor** aveva momenti sono detto di voler fare un'interrogazione ed osservazione al signor Ministro dell'Interno. È a proposito di questo progetto di legge che intende prender la parola?

Senatore **Stotto-Pintor.** Veramente io volevo fare una preghiera al signor Ministro dell'Interno in occasione della legge sulla repressione del brigantaggio, ma per non disagiare il Senato ad udirmi due volte, essendo intenzione mia di parlare pure sul progetto di legge per l'occupazione temporaria di Case di corporazioni religiose, mi riservo, essendo ciò per me indifferente, di dir tutto quando verrà in discussione questo ultimo progetto di legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA PROROGA DELLA LEGGE  
RELATIVA ALLA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.  
(V. *Atti del Senato N. 166.*)

**Presidente.** Allora prego il Senato ad accondiscendere che io cominci dal progetto di legge, per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, che pare sia l'unico che non debba suscitare discussione.

Questo progetto di legge consiste in un articolo unico, così concepito:

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1865, nelle provincie o nei circondari di cui all'art. 1. della legge 7 febbraio 1861 (N. 1661) continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 della legge medesima. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola, siccome non si può passare alla votazione per alzata e seduta, per trattarsi di un progetto di legge di articolo unico, si passerà allo squittinio segreto.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Se l'onorevole Senatore Farina non ha che a fare una raccomandazione, e che questa non richiegga una risposta che un altro Ministro non possa dare, e che sia solamente una raccomandazione, la farò io al mio onorevole collega.

D'altronde poi la raccomandazione venendo anche stampata dovrà pervenire esatta al signor Ministro quale egli la formulerà e così guadagneremo tempo, perchè il tempo mi pare prezioso per tutti.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. La legge che ci viene proposta proroga il termine per fare tutti gli incumbenti prescritti, onde conservare i diritti dei Direttari verso gli utilisti nelle enfiteusi.

Fra queste prescrizioni vi è quella che obbliga a trascrivere il titolo costitutivo dell'enfiteusi medesime.

Per i paesi nei quali nessuna convenzione relativa al dominio degli stabili può essere fatta senza un atto pubblico, la trascrizione di questo atto non ha veruna portata; ad ogni modo siccome non si tratta qui di fare una legge nuova, ma di applicare una legge che è già in vigore e che ha avuto esecuzione da lungo tempo anche nelle antiche provincie, io non muoverò altra osservazione al riguardo, se non la seguente.

Si verifica in fatto che molti dei Direttari presentano il loro titolo all'ufficio di trascrizione, il quale lo ritiene, e non solo lo ritiene, ma non ne dà più copia. Cosa ne segue?

Ne segue che, per le enfiteusi specialmente antiche, molte volte il Direttario è privato dell'unico titolo che ha, e dal quale può ritrarre la prova del suo diritto.

Questo titolo viene sepolto in un archivio nel quale non presta alcun vantaggio, e ne viene privato colui che solo ha diritto ad averlo ed a servirsene.

A questo riguardo feci già altra volta eccitamento al signor Ministro Guardasigilli, affinchè sovra richiesta degli interessati, specialmente trattandosi di titoli di antica data, di cui è probabile che siano smarriti, o non si trovino facilmente gli originali, desse facoltà ai direttori degli Uffici di trascrizione di rilasciare copia autentica di quello stesso atto che veniva loro dagli interessati rimesso.

Questo mio eccitamento rimase senza effetto, ed io stesso ho provato l'inconveniente del quale faccio cenno, perchè avendo dovuto rimettere un titolo ad un ufficio di trascrizione, mi sono trovato privato dell'unico titolo che avevo sul quale basare i miei diritti e del quale non mi fu possibile di aver copia: per conseguenza in questa circostanza desidero rinnovare l'eccitamento già da me fatto al signor Guardasigilli, perchè vengano diramate istruzioni ai conservatori degli uffici di trascrizione, acciò sovra richiesta delle parti rilascino copia autentica degli atti che vennero loro rimessi: la quale copia si dichiarasse avere la stessa efficacia della copia che è depositata nei loro uffici.

Se poi si credesse che questo potesse ledere in certo modo il sistema vigente per le prove in questo caso direi che si potrebbe diramare istruzione ai conservatori di questi uffici perchè prendessero copia, a spese della parte, dell'atto che vien loro presentato e riconsegnassero la copia presentata dalla parte, alla parte

stessa, onde la medesima non si trovasse così privata della prova necessaria per far valere le sue ragioni.

Questo era l'eccitamento che desideravo fare al signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro di Agricoltura e Commercio**. Non so se risponderò precisamente, come avrebbe risposto l'onorevole mio collega Ministro di Grazia e Giustizia più al fatto anche di simili quistioni. Io non mancherò di dirgli quanto l'onorevole Senatore ebbe ad esporre, e parmi anche che non vi debba essere difficoltà ad adottare provvedimenti, onde un detentore sia garantito contro la perdita.

Forse nell'atto pratico vi potrebbe essere qualche difficoltà, perchè fra questi documenti ve ne sono alcuni antichissimi in latino ed in abbreviature e questi conservatori non sono certamente tutti in grado di poter farne delle copie autentiche; forse altra difficoltà può sorgere dal diritto di copie che hanno i notai.

Ma ad ogni modo non sarebbe la prima volta che una difficoltà si tradurrebbe in qualche maggior spesa della parte.

Accennavo questo per dire che vi possono essere difficoltà pratiche, però convengo debbano essere studiate e tolte.

**Presidente**. Data questa spiegazione credo che si possa procedere alla lettura della legge.

Articolo unico.

« I termini rinnovati e prorogati a tutto l'anno 1864 colla legge del 24 maggio 1863 (N. 1271), nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia per l'affrancamento delle enfiteusi e per l'iscrizione e per la trascrizione dei relativi titoli e in difetto di essi, per l'introduzione del giudizio, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1865. »

Non chiedendosi la parola e trattandosi anche qui di un progetto di legge consistente in un articolo unico si procederà immediatamente allo squittinio segreto contemporaneamente a quello precedentemente accennato.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

**Presidente**. Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per la proroga della legge sulla repressione del brigantaggio.

Numero dei votanti . . . . .	91
Voti favorevoli . . . . .	79
» contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi.

Numero dei votanti . . . . .	91
Voti favorevoli . . . . .	83
» contrari . . . . .	8

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO  
ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO  
DEL BILANCIO DELLO STATO  
PER IL PRIMO TRIMESTRE 1865

(V. Atti del Senato N. 171.)

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1865.

Esso è composto di due articoli di cui vado a dar lettura (V. *infra*.)

**Senatore Di San Martino.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di San Martino.** Ho domandato la parola non per fare mozione alcuna relativamente al progetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato, ma per prendere occasione dal medesimo, come quello che si riferisce ai mezzi dello Stato, onde esprimere il desiderio che si venga in sollievo dell'erario nazionale il più prontamente che sia possibile, anche per opera del Senato, procedendo colla maggiore alacrità alla votazione della legge per riordinamento della imposta sui fabbricati, che è una delle leggi destinate a ripartire con equa bilancia i pesi nazionali; ed io confido che la Commissione, di cui conosco il patriottismo, vorrà colla maggiore alacrità dar compimento a quest'opera.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo.** Come membro dell'Ufficio Centrale incaricato del progetto di legge relativo all'imposta sui fabbricati debbo dichiarare che non prima di ieri l'altro l'Ufficio fu compiutamente nominato e ieri si è riunito ed attese all'esame del progetto medesimo; e che riconosciuta la necessità di aver nel suo seno il Ministro delle Finanze, si sono presi col medesimo gli opportuni concerti per il giorno di domani, onde continuarne l'esame; che finito questo, il Relatore che sarà nominato si farà al certo premura di soddisfare al giusto desiderio dell'onorevole Senatore Di S. Martino, che è pur quello dell'Ufficio.

Non posso però prescindere dall'osservare che questo suo desiderio, che è pure il mio e di tutti i membri dell'Ufficio Centrale, non sarà compiutamente soddisfatto in quanto che il progetto di legge che fu presentato s'intitola bensì legge d'imposta sui fabbricati, ma in realtà non ha d'imposta salvo il nome, poichè nell'articolo primo vi è la riserva di fissare poi la quota dell'imposta con altra legge, della quale non sappiamo quando sarà presentato il progetto e quando ridotto in legge.

È certamente intenzione dell'Ufficio Centrale di fare ogni possibile al fine che sia prontamente approvato l'attuale progetto di legge, ma è a deplorarsi, e l'Ufficio altamente deplora, che dal mese di aprile in cui fu presentato, siasi tanto ritardato a discuterlo, e più di tutto è cosa rincrescevole che nello stesso progetto non

siasi fissata la quota d'imposta, come si praticò nella legge fatta dal Parlamento subalpino nel 1851, sulla quale si può dire nel resto calcolato il progetto attuale, poichè il ritardo che necessariamente deriva nell'applicazione del tributo sui fabbricati uniforme per tutto lo Stato, costituisce un'ineguaglianza fra le antiche provincie ed una parte della Lombardia che pagano il 12 1/2 0/0 e le altre provincie che pagano assai meno.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Troverà naturale il Senato che fossero nel disegno di legge relativo all'imposta sui fabbricati distinte due cose: primo l'accertamento dei redditi stessi; secondo la fissazione dell'aliquota di imposta, imperocchè evidentemente per avere una guida rispetto ai redditi, e per renderci conto che quello che si potrebbe percepire, sia veramente ciò che sopra questi fabbricati si percepisce rispetto all'accertamento dei redditi stessi, al disegno di legge avrebbe mancato in avvenire, come base essenziale, l'accertamento dei redditi dei fabbricati.

Quando questi redditi siano conosciuti, siccome intanto si avrà anche lo spoglio di quella parte d'imposta che veramente è già attribuibile ai fabbricati, perchè allo stato delle cose neppure questo dato esattamente si possiede, sarà allora più agevole andare con sicurezza nella determinazione di una tale aliquota di imposta per assicurare un sufficiente provento alla pubblica finanza; locchè certamente è negli intendimenti dell'onorevole conte di S. Martino, come pure della Commissione di cui l'onorevole Senatore Arnulfo si è fatto interprete.

**Senatore Arnulfo.** Non è mio intendimento di aprire una discussione al riguardo, che sarebbe certamente fuori di luogo, ma mi permetterà il Senato che io gli sottoponga un'osservazione in conseguenza di quelle testè fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Comprenderei che fosse necessario di conoscere il reddito dei fabbricati dell'intero Stato tuttavolta che si trattasse di stabilire un'imposta di ripartizione, ma siccome la legge che già vige in Piemonte, a meglio dire nelle antiche provincie, e in una parte della Lombardia, è di quotità e che intanto queste due provincie sopportano tale imposta col non lieve peso del 12 1/2 per 100 del reddito, io credo (ma non accuso il signor Ministro delle Finanze, perchè non è lui che ha presentato questa legge), io credo che era non che utile, doveroso e di rigorosa giustizia il determinare in questo progetto (che sostanzialmente ha per norma la legge piemontese del 1851) che intanto l'imposta sarebbe di un tanto per cento, p. e. del 10 per cento od un'altra quota qualsiasi per tutto lo Stato. In questo caso avremo avuto intanto la perequazione dell'imposta relativa ai fabbricati, la quale perequazione attualmente non solo non esiste, ma anzi vi è assoluta sperequazione.

Non fo, ripeto, di ciò rimprovero all'attuale signor Ministro delle Finanze, io sono anzi persuaso che se

avesse egli presentato il progetto, avrebbe preso le norme dalla legge del 1851 ora vigente ed avrebbe stabilito intanto una quota eguale a quella che già si paga dalle antiche provincie e dalla Lombardia del 12 1/2 per cento od un'atra, ma eguale per tutti; il che sarebbe stato vantaggioso da un lato all'erario e dall'altro ai contribuenti, perchè almeno l'imposta sui fabbricati sarebbe perequata, a vece che ciò non si può dire nè per i fabbricati, nè per i terreni e sussiste una deplorabile disparità di trattamento fra provincie e provincie.

**Presidente.** Il signor Senatore Di Revel ha la parola.

**Senatore Di Revel.** L'onorevole preopinante ha espresse testè le cose, che io aveva intenzione di dire, perchè sono anch'io membro dell'Ufficio Centrale, che deve riferire su questo progetto di legge. Onde mi limiterò solo ad osservare ancora, che quando la legge d'imposta sui fabbricati fu pubblicata nell'antico Regno di Sardegna, lo fu con effetto dal giorno della sua data, non ostante che vi fossero comprese tutte le operazioni alle quali la legge di cui si tratta ora provvede prima di stabilire la quotità.

Vuol dire, che a vece di avere questa legge fruttifera per le finanze, di vera uguaglianza fra i contribuenti a datare dalla sua pubblicazione, converrà lasciar trascorrere tutti quei lunghi termini che sono stabiliti per le operazioni preliminari, e vedere poi quando il Governo si deciderà a presentare una legge che determini la quota dell'imposta.

In due parole: vuol dire che si prepara una cosa i di cui effetti sono rimandati a chi sa quando!

**Presidente** Il Senatore Martinengo ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Volendo io parlare sul progetto in discussione, cedo la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di San Martino.

**Senatore Di San Martino.** Io mi dichiaro soddisfatto delle osservazioni che furono presentate dai membri dell'Ufficio Centrale, incaricato di riferire al Senato sulla legge d'imposta sui fabbricati, ma non posso a meno di far presente al signor Ministro delle Finanze, come diventi ormai assolutamente intollerabile, che alcune provincie dello Stato continuino a sopportare pesi che non sono imposti su tutti con eguale misura.

Io spero per conseguenza che il signor Ministro delle Finanze adotterà il modo il più semplice e il più speditivo per fare approvare dal Parlamento la ripartizione di questa imposta in eguale proporzione su tutte le provincie. Adottata la legge organica, un articolo nella legge di bilancio basterà perchè si possa stabilire una imposizione di una quota qualsiasi sui fabbricati, ed io confido che il signor Ministro si renderà conto della necessità assoluta, anche dal lato politico, di far cessare le ineguaglianze che esistono a questo riguardo.

**Ministro delle Finanze.** Ringrazio gli onorevoli Senatori che hanno preso la parola su questo argomento per gli eccitamenti che mi hanno fatto, poichè

è sempre cosa gradita a chi tiene il portafoglio delle finanze il ricevere impulso a provvedere nell'interesse dell'aumento delle pubbliche entrate. Però non posso a meno di rappresentare al Senato che si deve anche tener conto della possibilità di esecuzione.

Il Senato non ignora che in questo momento l'Amministrazione è abbastanza sopraccarica dall'accertamento dei redditi che gli è addossato dalla legge sulla ricchezza mobile: quindi non potrebbe materialmente l'Amministrazione intraprendere contemporaneamente o l'accertamento del reddito della ricchezza mobile, e l'accertamento dei redditi dei fabbricati.

Ciò nullameno non dubiti il Senato, se, come spero vorrà approvare il disegno di legge che gli è proposto, sarà mia cura di non perdere neppure un giorno di tempo per venire all'accertamento dei redditi dei fabbricati, e quindi all'applicazione dell'aliquota di imposta, in guisa da poterne ottenere l'effetto al più presto che sarà possibile, non solamente nell'interesse della giustizia, ma anche nell'interesse delle Finanze.

**Presidente.** La parola è al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** Io non intendo fare opposizione al progetto di legge per l'esercizio del bilancio provvisorio che è in discussione; la brevità del tempo, che non ci avrebbe permesso di prenderlo ad esame, scuserebbe qualunque reticenza si potesse fare, ed io però darò il mio voto unicamente perchè le cose possano camminare, e spero che le mie speranze non saranno deluse, giacchè vedo promessa un' economia di 60 milioni, economia che non è certamente sufficiente ai bisogni dello Stato, ma intanto però è sempre un buon principio per sperare che si vorranno fare economie maggiori.

Intanto io mi permetterò di domandare uno schiarimento all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Coll'articolo 1 è detto:

« Il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate. »

Non è più ivi fatto cenno dell'anticipazione che è già stata fatta. Io vorrei che ciò fosse dichiarato, perchè da questa omissione involontaria al certo, avremmo la ripetizione della anticipazione già fatta.

**Ministro delle Finanze.** Si tranquillizzi l'onorevole Senatore Martinengo; qui non vi fu punto omissione, la legge che approvava la riscossione dell'imposta fondiaria del 1865 all' 15 dicembre, parlava sempre dell'imposta fondiaria relativa al 1865, ed anzi questa riscossione è registrata nel Libro del Tesoro per conto del 1865.

**Senatore Ricci.** Mi perdoni il signor Ministro, ma io potrei farle vedere la bolletta dell'Esattore, che segna l'esercizio del 1864.

**Ministro delle Finanze.** L'Esattore avrà avuto in ufficio ancora bolletta del 1864 e se n'è servito; ma questo è fatto di poca importanza.

Fatto sta che la legge ha autorizzato il potere esecutivo a riscuotere l'imposta fondiaria per l'esercizio

del 1865. Fino dal 15 dicembre la stessa legge determina l'ammontare di quest'imposta dell'anno 1865 dimodochè è evidente, che l'operazione dell'anticipazione della imposta fondiaria si fa per conto del 1865; ed io son persuaso che non ci è ombra di pericolo che anche cavillando in tutti i modi si possa venire a chiedere una seconda volta l'imposta fondiaria del 1865.

**Senatore Duchoqué, Relatore.** Nella sollecitudine che la vostra Commissione ha dovuto mettere nell'esame del presente disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio, essa non mancò di fare tutte le considerazioni di sostanza che l'esame suggeriva, e comunicate all'onorevole Ministro n'ebbe da lui le dichiarazioni che fedelmente consegnai nella relazione che vi è stata or ora distribuita.

Veramente la vostra Commissione non seppe farsi il dubbio elevato dall'onorevole Martinengo. Ove quel dubbio fosse mai potuto sorgere, certamente la Commissione non vi avrebbe risposto altrimenti, che ha fatto ora il signor Ministro.

Se però le quistioni di sostanza furono fatte e risolte, si lasciò a parte una quistione di ordine, che è bene non omettere prima che la legge sia votata ed intorno alla quale si pregherebbe il signor Ministro a voler dire il suo pensiero.

L'art. 1. della legge stabilisce per base delle spese che si autorizzano, l'esercizio corrente, ossia il bilancio del 1864. Intanto è stato già pubblicato da alcuni mesi il disegno di bilancio del 1865 con metodi e partizioni molto differenti. Questo stesso disegno dovrà avere doppia riforma e per la mancata approvazione delle leggi organiche e di civile amministrazione alle quali era stato accomodato, e per la riduzione dei 60 milioni almeno che dovrà portarsi al carico che pesava sull'esercizio 1864.

Ora a nome della Commissione dimando all'onorevole signor Ministro, come egli nell'esercizio che provvisoriamente si approva, intenda di conciliare la disposizione del primo articolo che tiene per base le spese regolate col bilancio 1864, il fatto di averci già pubblicato il bilancio del 1865 in molte parti differente dal primo, ed il bisogno di riforma e correzioni nel doppio aspetto che sopra ho detto.

Comprenderà il Senato che la dimanda non implica una questione di sostanza, ma solamente una quistione di metodo e d'ordine di esercizio; la quale però non è senza importanza in materia così intricata e delicata in un tempo, com'è quella dell'esercizio finanziario composto di tanti e tanto svariati servizi, e delazioni distinte.

**Ministro delle Finanze.** Il concetto dell'articolo a parer mio, sarebbe il seguente; che si dà facoltà al Governo di fare il pagamento delle spese in guisa non solo da non raggiungere la somma la quale era annessa al bilancio del 1864 come fu votato dal Parlamento, ma di dover stare al disotto di questa somma di almeno 60 milioni. Naturalmente per fare adesso la ripartizione di queste economie di 60 milioni, il Ministero intende che

gli sia lasciata una certa latitudine pel modo di riparto e per l'ordinamento del bilancio specialmente per quei Ministeri dove non occorre quasi un titolo al ripristino dell'antico bilancio del 1864, dovendosi rimettere in bilancio tutte le spese delle quali si è fatta la depenzione nel progetto di bilancio del 1865, perchè si supponevano votate quelle leggi di organamento a cui faceva allusione l'onorevole Duchoqué; ma per altri Ministeri, noi intenderemmo appunto di valercene per quanto possibile, salva la riduzione di spese del disegno di bilancio presentato dai nostri predecessori al Parlamento, perchè volendo fare altrimenti, importerebbe un lavoro non indifferente di ristampa, e mancherebbe pur anche il tempo materiale, e in questo il Ministero intende di conformarsi pienamente allo spirito dell'art. 1. come sta nell'attuale disegno di legge.

**Presidente.** Se non vi è chi chieda ulteriormente la parola, comincerò per chiudere la discussione generale, e proporrò la votazione sugli articoli.

Leggo l'articolo 1:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato durante il primo trimestre del 1865 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato sulle basi del corrente esercizio, del pari che le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori o che siano specialmente approvate.

« Però la spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, esclusa la parte destinata a servizio dei capitoli 1 e 41 del bilancio del Ministero delle Finanze e 42 di quello del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1864, verrà ridotta almeno di 60 milioni, al confronto di quella approvata colla legge del bilancio passivo in data 25 luglio stesso anno.

» Tale riduzione sarà ripartita fra i bilanci dei diversi Ministeri e loro capitoli rispettivi con Decreto Reale da approvarsi in Consiglio dei Ministri entro il corrente mese di dicembre. »

(Approvato)

« Art. 2. È confermata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di duecento milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico. »

(Approvato)

Per non incomodare più volte il Senato, si farà lo squittinio su questa legge contemporaneamente alla legge relativa all'occupazione temporaria di case religiose, di cui darò lettura.

(V. Atti del Senato N. 150.)

Articolo unico.

« Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le disposizioni della legge 22 dicembre 1861, numero 384, per l'occupazione di case di corporazioni religiose. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Castagnetto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. L'aveva domandata prima io.

Presidente. Allora, se consente l'onorevole Castagnetto, darò la parola al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore **Stotto-Pintor**. Signori Senatori! Per intendere il cenno dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale intorno al modo di occupazione e del concentramento delle case religiose, e per venire alla mia conclusione, egli è mestieri fare un po' di storia. Sarà breve.

Alcuno di voi può ricordare la interpellanza da me fatta all'onorevole Ubaldo Peruzzi, già Ministro dell'Interno, alloraquando si discuteva la legge sulla sicurezza pubblica.

Erano seicento emigrati entro la Città di Cagliari e mi parevano troppi.

Quali erano? Molti, forse il maggior numero, ebbero cagione di uscire dalle loro case, l'amor di patria, e la mala signoria che i popoli accora. Ma vi erano pure alcuni indegni della ospitalità di un popolo civile. Io so ufficialmente che due di essi erano stati condannati nel capo dal Governo borbonico per assassinio. V'era un de' soldati di quella icca chiamato Smith che affogò nel sangue la rivolta de' poveri perugini. Altri bestemmiavano tutto che vi ha di più sacro, altri commettevano delitti senza nome.

Di emigrati ribocavano le carceri, e non è in Cagliari perduta la memoria di quel giorno in cui gli emigrati rinchiusi nel convento de' Francescani di S. Mauro, assediati in quel loro ricetto dalle milizie regolari e cittadine, smattonarono le camere, lanciarono sopra i soldati quanto venne loro in mano; la città fu insanguinata: e senza la prudenza de' duci della soldatesca peggio assai sarebbe avvenuto di quello che avvenne.

Questa condizione di cose produsse due effetti egualmente pericolosi, la paura individuale, l'odio collettivo. Invano si chiamavano alle sedute notturne i Consiglieri municipali. Stavano a casa per non lasciare le famiglie senza tutela. Mi si scrisse di un nobile signore il quale, uscito colla sua moglie da una casa a notte già grande, avvicinato da un uomo che gli si imbattè per via, si fé senz'altro a dargli col par'acqua del quale era munito, rompendogli addosso la canna e il manico, le stecche, e le controstecche, la ghiera e il puntale (*Ilarità generale*). Era un amico che aveva presa la parte del ladro! (*si ride*).

Quanto è del dispetto popolare, io stesso nell'agosto del 1863, ebbi ad udire dal marchese Orlandini, colonnello de' Carabinieri reali, come egli aveva più volte tenuto in pronto i suoi soldati, non così per proteggere i cittadini contro quegli ospiti ingrati, come per tutelare questi ultimi rispetto all'indignata cittadinanza.

L'onorevole Peruzzi fece risposta cortese. Ammise la ridondanza del numero, forse fé uscire dall'isola molti emigrati. Che vale?

*Una voce*. Qui si tratta delle case religiose.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ella vedrà tosto la relazione che vi ha tra i coatti e le case religiose.

Egli ci inviò per compenso i coatti, non già quei carnivori mammiferi dell'America, i quali hanno le proporzioni del gatto, il sembiante e gli istinti da tigre, sibbene quelli che il Peruzzi non potè, a mia richiesta, definire, ma de' quali mi diede una compiuta definizione lo egregio nostro collega Senatore Cibrario.

« *Camorrista* (notate che i coatti sono o si vuole che sieno camorristi e che i camorristi sono proprio i coatti), membro di un'associazione di malfattori, col fine di prelevare con minacce e con violenze, e anche, occorrendo, con ferite e con omicidio, una parte del denaro che altri riceve per effetto di vendita o di giuoco e sul lucro ricavato dall'esercizio di alcune professioni, di cui essa pretende proteggere gli esercenti.

Or costoro erano in Cagliari, nell'ultimo passato mese d'agosto, mille quattrocento. Furono occupati molti conventi, fu pieno di coatti il lazaretto. Nell'ora della distribuzione delle lettere, ingombrò l'ufficio postale. Vi si entrava a furia di gomiti e di urtoni, e gli ultimi a ricevere la corrispondenza erano i cittadini.

E nondimeno giungevano sempre nuovi coatti, onde la necessità di un locale. Fu proposto un concentramento delle monache dello stesso ordine di S. Francesco, ma di diverse regole, della Purissima cioè, di santa Lucia e di santa Chiara.

Sorsero le gare de' chiostristi. Ognuno di essi voleva trarre a sé gli altri; e in quelle gare intinse l'autorità ecclesiastica locale, intinse l'autorità politica, intinsero i cappellani dei diversi monasteri, intinsero i preti e i frati, e vi presero parte, si può dire, tutti quanti gli ordini della cittadinanza. Le monache di santa Lucia furono infine traslocate al monastero della Purissima.

Restava il chiostro di santa Chiara. Nessuno si trincerava nel numero maggiore delle monache, e sopra tutto nella inutilità del chiostro per ogni altro uso. Senatori e Deputati caldeggiavano le istanze. Il Ministero esitava. Il telegrafo mandava tratto tratto a quel Prefetto ordini contraddittori.

Cadde il Ministero Minghelli-Peruzzi. Il nuovo Ministro dell'Interno stinò di rimandare al proprio paese una gran parte di coatti. Cessava la necessità dello sgombramento del chiostro di santa Chiara. Presi i concerti col nostro onorevole collega, commendatore Elena, uomo accomodante e di molta prudenza, mi licenziò a spendere il suo nome col Ministro, e fu cosa intesa che non si farebbe sgombrare il chiostro di santa Chiara, o se per avventura le suore avessero sgomberato, sarebbero fatte restituire al Monastero. In tal senso inviava un telegramma il Ministero chiedendo all'autorità politica: è eseguito il concentramento?

Io non vo' nè debbo biasimare il rappresentante del Prefetto in Cagliari. Egli interpretava il telegramma secondo il suo concetto. Egli fece di pieno giorno, in veduta del popolo adunato nella piazza di S. Carlo, e nella piazzetta di santa Chiara, trascinare le monache al chiostro della Purissima. Egli stimò di fare e volle per fermo fare il delitto suo. Fu sciagura che, saputo di tutto quel trambusto da una nobile damigella, nipote alla abbadessa, appartenente al più rilevato patriziato del paese, per dolore della subita e inopinata novella indi a pochi giorni si moriva. Fu sventura maggiore che nel giorno dodici del mese presente cessasse pure di vivere l'ottima badessa di quel monastero, e « toglietemi d'in sugli occhi quel gendarme » furono le ultime sue parole! (*Sensazione*)

Donna che riuni in sé tre maniere di aristocrazia, l'aristocrazia del sangue, l'aristocrazia dell'ingegno, e la massima di tutte le aristocrazie, l'aristocrazia della virtù.

Ora, o Signori la questione non è di governo; è questione di umanità. Diciassette monache di S. Chiara sono stipate in due stanzacce minaccianti ruina. Non acqua da bere, non luogo da stare, non sito da serbare le vestimenta, non cucina.

Chiedono tornare al proprio chiostro. Che osta? La suscettività del governo locale, no' certo. Il governo ha governato! Forse ha governato troppo!

Uso l'opportunità per pregare l'onorevole Ministro dell'Interno a volere rimandare dall'isola tutti i coatti. Sapete voi chi sono? Sapete che fanno? Leggo alcuni brani di lettere pervenutemi dalla Sardegna.

Voci. No, no.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ebbene! Prescinderò da questa lettura, e passerò ad altro.

Sarà stata giusta la legge. La è pure oggi? Sarà lungo tempo ancora? Io non entro nella giustizia intrinseca della legge.

Se anco pe' coatti non sia una legge di sospetti, certamente per l'isola è durezza incomponevole. Dopo averci tolti i soldati ci avete dati gli accattoni! Tolta la camorra a Napoli, l'avete donata a noi! Ci avete voi presi per educatori? L'onorevole Peruzzi encomiava la tranquillità e la civiltà della cittadinanza cagliaritana. Ma allora perchè non dava un proporzionato numero di coatti alle altre città d'Italia, a Firenze, a cagion d'esempio, a Genova, a Torino, a Bologna? Il barone Riccaoli nella Camera de' Deputati faceva testimonianza del quieto vivere della mia città natale. Ma non è questa buona ragione per regalarci ospiti di tal fatta (*si ride*). Ogni città, dico io, educi i suoi. Lasciate le male piante al luogo che le ha prodotte!

La buona politica non approva siffatti provvedimenti. Questi cagionano e propagano il malcontento verso il governo. Udite qualche parola d'uomini isolani, d'uomini per ogni verso appetibilissimi.

Voci. No, no.

Senatore **Stotto-Pintor**. Benissimo. Se il Senato non crede, io non insisterò.

C'è almeno buon senso? Il senso grossolano risponde che no. Un po' di lievito altera tutta la massa. *Modicum fermentum totam massam corrumpit*. Non vogliate lasciarvi sedurre: corrompono i buoni costumi i malvagi conversari. *Nolite seduci; corrumpunt bonos mores colloquia prava*.

Signori, è una questione d'onore pe' popoli sardi. L'antico Piemonte c'inviava i suoi *discoli*: e il Governo Italiano vorrà mandarci i coatti? È una Caienna o una Lambessa l'isola di Sardegna? . . . Sì, ci gridano in coro, non vo' credere a scopo d'ingiuria, gli uomini che non la conoscono. Ho un libro intitolato *L'Italia descritta a uso (notate) delle scuole del popolo*.

Udite maravigliosa definizione o descrizione dell'isola di Sardegna — *La Sardegna è il luogo di deportazione dei delinquenti militari e civili*. Grazie molte! (*Risa generali*). Non accuso il geografo, biasimo il Governo (e qui m'oda bene l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica) che tollera s'insegnino nelle scuole dello Stato di siffatte turpitudini! Io porto qui la parola di seicentomila miei concittadini, e vi dico: noi non vogliamo coatti nè croati! (*Marità*)

Concludo. Ammetto nel Governo il diritto di concentrare i religiosi d'ambo i sessi. Ma ogni diritto ha i suoi confini segnati dalla legge, e meglio dalla suprema di tutte le leggi, la discrezione. Nè pure dagli atti del Governo si debbono escludere le leggi di buona creanza. V'erano conventi assai di religiosi nella città di Cagliari. Perchè si volle innanzi tutto disagiare le femmine? È egli possibile che nel secolo diciannovesimo debbano andare a soqqadro persino le regole della cavalleria?

Mandi l'onorevole Ministro i coatti a casa loro, renda al loro chiostro tuttavia disoccupato le buone monache di S. Chiara, orbe della loro madre diletta, non d'altro colpevoli che di pregare per noi.

Ho parlato all'onorevole Ministro dell'Interno, ho parlato a Giovanni Lauza, uomo pieno di probità, pieno d'onore (*bravo*); e confido che non avrò parlato indarno.

**Ministro dell'Interno**. Io non mi attendeva veramente che oggi l'onorevole Senatore Stotto-Pintor volesse rivolgermi una interpellanza riguardo alla cessazione del concentramento delle monache di S. Chiara nell'isola di Sardegna; e mi attendeva ancor meno che volesse cogliere questa occasione per inveire e contro il Governo d'ora, e contro il Governo d'allora per essersi servito dell'isola di Sardegna per relegare tutte le persone, che si reputano nocive alla società.

Io credo che questo rimprovero sia ingiusto. Il motivo pel quale il Governo sia italiano che s'italiano si serviva dell'isola di Sardegna in certi casi, proveniva unicamente dalla situazione geografica della Sardegna, per essere un'isola nè più nè meno; e difatto non solamente nella Sardegna, ma anche nell'isola dell'Elba ad esempio si trovano raccolti moltissimi coatti, perchè

la loro posizione d'isola offre una occasione maggiore di sicurezza.

Un'altra considerazione farei a questo riguardo, ed è che veramente l'esistenza dei coatti in Sardegna non può nuocere seriamente alla sicurezza pubblica, nè alla reputazione di civiltà di cui degnamente godo quell'isola.

Sappiamo infatti questi coatti a qual condizione di persone appartengono, e sappiamo anche i motivi per i quali si allontanano. Sono stati motivi di prudenza, per la convivenza che esisteva forse tra le famiglie di taluni di essi ed i briganti.

Ma trasportati fuori del loro sito natio, tolti da quelle relazioni che avevano, di parentela, di amicizia ed altro, è ben naturale che rimangano, per così dire, inoffensivi, innocui.

**Senatore Siotto-Pintor.** Domando la parola.

**Ministro dell' Interno.** Mi permetta, dirò di più, che nelle condizioni attuali dell'isola di Sardegna, tanto per le costruzioni di strade rotabili, che di strade ferrate che si sviluppano sopra un'ampia scala, io credo che la presenza di una popolazione straordinaria, di una popolazione importata, possa esser più di vantaggio che di danno; e dalle informazioni che mi vennero sposte, risulta che difatto molti di questi coatti sono addetti ai lavori precisamente delle strade.

Dunque ben vede l'onorevole Senatore che non ha ragione di lagnarsi di questa popolazione, e quindi direi quasi del danno che essa possa arrecare alla Sardegna.

**Presidente del Consiglio.** Non sono solo in Sardegna, ne sono in molti luoghi anche di Terraferma.

**Ministro dell' Interno.** Ho detto che non sono tutti in Sardegna, che se ne trovano all'Elba, ed ora aggiungo che ne esistono anche in provincie di Terraferma, e credo che ne esistano anche in alcune provincie del Piemonte.

**Presidente del Consiglio.** A Biella ve ne sono quattrocento.

**Ministro dell' Interno.** Si sono disseminati sopra diversi punti, ma si sono poi concentrati particolarmente nelle isole, per ragione di maggior sicurezza, onde non potessero così facilmente evadersi.

Venendo poi all'argomento principale dell'interpellanza dell'onorevole Senatore, cioè al concentramento delle monache di Santa Chiara, a questo riguardo dirò che quando venni al Ministero, io credo che l'ordine era già stato dato, che si informazioni se fosse necessario lo sgombrò di quel monastero, e mi venne assicurato che in quel momento era indispensabile, stante il gran numero di coatti che non si sapeva dove e come ricoverare.

Perciò era una necessità preveduta dalla legge, e quindi non avevo motivo per oppormi a che si eseguisse.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor nota che forse era meglio scegliere un altro convento o monastero, forse un convento di frati invece che di monache, ed a questo

riguardo non essendo stato da me nè iniziato nè eseguito questo sgombrò, non sarei in grado veramente di dire se in Sardegna esistano altri conventi o monasteri più adatti per questo uso, e se lo sgombrò potesse recare minore incomodo.

Se mi fosse risultato questo nell'eseguire tale atto, avrei sicuramente tenuto conto di questa circostanza.

Intanto posso assicurare l'onorevole Senatore, che una parte considerevole di coatti hanno già finito il loro tempo e sono già tornati al loro paese, altri sono in viaggio, ed altri saranno per partire quando vi sia occasione o mezzo opportuno per farlo, con quelle precauzioni che non si devono senza dubbio trascurare quando si tratta di simili trasporti, onde, quando non vi sia più bisogno di questi locali straordinarii, credo, che se non sono più necessari al servizio pubblico, verranno restituiti all'uso cui prima erano destinati.

Se venisse poi per un'altra destinazione egualmente necessaria riconosciuto che un altro convento fosse più conveniente, più adatto di quello di Santa Chiara verrebbe allora scelto un altro convento, rimettendo alle monache quello che prima abitavano.

Penso che queste spiegazioni debbano essere sufficienti per appagare il signor Senatore e calmare le apprensioni che egli ha manifestato riguardo a questo sgombrò del convento di Santa Chiara. Ritenga però, che il Governo è quanto mai persuaso che in questi fatti si deve procedere con molta prudenza per recare il minor incomodo possibile e non occupare cotali stabilimenti se non in caso di assoluta necessità, per non venire ad atti che sempre sono dispiacevoli, talvolta odiosi.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** Signori, comunque la legge porti il titolo di case religiose, io non entrerei in nessuna questione religiosa.

Non avendo votato la legge del 1861, credo di poter molto meno votarne la proroga vedendone in pratica gli effetti.

Allora mi limitai a deporre un voto silenzioso nell'urna, oggi però che fu parte dell'Ufficio Centrale, attimo mio debito spiegarne i motivi.

La legge del 1861 a mio avviso porta con sé due conseguenze: una di estendere a tutte le provincie dello Stato la legge del 29 maggio 1855 abolitiva degli ordini religiosi; l'altra di colpire tutti quegli ordini religiosi, o, per meglio dire, quei pochi ordini religiosi che la stessa legge del 1855 aveva conservati.

Ebbene, o Signori, io credo che i corpi morali esistendo sotto la protezione ed in forza della legge, gli individui tutti che vi appartengono non possono essere strappati dal loro domicilio, non possono essere concentrati, non possono essere distolti dalle loro occupazioni, dagli obblighi ai quali sono vincolati, senza una disposizione speciale di legge.



Io non contendo al Governo l'autorità discrezionale di occupare quelle case religiose che egli crede, per motivi di urgenza, dover occupare in servizio dello Stato: ciò egli farà con molta riserva, e mediante que'concerti che rendono meno sensibile il danno.

Ma quando si tratta di una occupazione su vasta scala, o, per meglio dire, quando si tratta di una occupazione illimitata, come risulta dalla legge del 1861, io credo che questa misura non sia legale, che sia un atto profondamente arbitrario.

Imperciocchè voi non mi contenderete che quando la casa religiosa è occupata, il corpo morale cessa di esistere, non può raggiungere lo scopo a cui è destinato, e dirò di più, come lo vedremo fra poco, difficilmente anche si può restituire al pristino uso. Io quindi non invoco altro che la legalità. Noi ci onoriamo di viver liberi, sotto istituzioni libere. Noi abbiamo inscritto sul nostro Statuto che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge. Siamo adunque conseguenti a noi stessi, nè ci rincresca di proclamare che questa occupazione illimitata non è lecita, e dee finalmente cessare.

Quanto poi agli ordini religiosi stati conservati colla legge del 1855, permettetemi, o Signori, di osservare che se furono conservati, lo furono per motivi di pubblica utilità; che questi ordini religiosi vivono sotto la tutela del diritto comune; che non può farsi continuamente pendere sul loro capo la spada di Damocle, col pericolo che ad ogni tratto possa la loro casa venire occupata.

So che si dice, non essere giusto che quattro o cinque monaci occupino un vasto locale il quale potrebbe essere occupato da cento scolari; so che si parla degli ospedali, delle carceri e via dicendo. Ma queste non sono ragioni serie degne di uomini seri. Io vi domando se un ricco signore possedesse due palazzi, che uno egli lo occupi e l'altro lo lasci vuoto, si potrebbe invadere il palazzo vuoto solamente perchè non è da lui occupato? Dicasi lo stesso per le carceri e per gli ospedali. Le carceri dovrebbero a quest'ora essere costrutte, ed io mi maraviglio veramente, come dopo tante spese che furono fatte nei nostri bilanci in tutti gli scorsi anni, non si sia ancor potuto provvedere ad un servizio tanto importante, ed ora si veda in ciò un motivo sufficiente per spogliare e traslocare quegli individui i quali all'ombra della legge vivono sotto il proprio tetto.

Venendo poi a parlare di questa legge di proroga, essa pure contiene due parti: una si riferisce ai locali già occupati, l'altra alla continuazione dell'occupazione. Quanto ai locali già occupati io divido pienamente l'opinione dell'Ufficio Centrale che non sia molto esatto quanto venne esposto dal signor Ministro nella sua relazione, che sta cioè per scadere il termine fissato per l'occupazione.

Io, o Signori, porto opinione che i locali i quali furono occupati da qualche mese solamente in qua, o da un anno, per cui non sono ancora compiuti i tre anni, possono continuare ad essere occupati fino alla scadenza

del triennio. Quanto poi alla continuazione dell'occupazione, pare a me che veramente a termine della legge del 1861 cesserebbe la facoltà dell'occupazione, con tutto il 22 dicembre, ma se l'occupazione, come io spero aver potuto dimostrare, non è legale, non credo che si possa adesso continuare una facoltà la quale condurrebbe alla soppressione generale degli ordini religiosi in tutto lo Stato, imperciocchè con questa facoltà si possono chiudere tutte le case religiose.

Questa mia opinione poi trovasi mirabilmente confermata dalle discussioni che ebbero luogo nell'altro ramo del Parlamento dove, dopo le più sentite congratulazioni al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica per la occupazione di alcune case religiose, con apposito ordine del giorno, tenuto conto delle di lui dichiarazioni, fu invitato a proseguire in questa occupazione nell'interesse della pubblica istruzione.

Dunque il voto che noi siamo per dare porta con sé non solo il concentramento, ma la soppressione di tutte quante le case religiose che possa il Governo in questo momento avere in vista di occupare.

Signori, io credo che la questione delle case religiose sia una questione sociale, sia una questione morale, la quale non può essere decisa in modo indiretto e direi quasi per sorpresa. Io so che al momento ci sono passioni le quali possono intorbidare quel retto e freddo giudizio che si dee portare su questa materia di tanta importanza, ma so ancora che è un argomento, il quale deve essere molto e molto ponderato. E qui mi si permetta ancora un'osservazione: dagli atti diplomatici che ci furono presentati in occasione della discussione del trasferimento della capitale risulta che il Governo del Re in quella convenzione vedeva anche una speranza di potere riuscire ad una conciliazione col Governo della Santa Sede.

Io non credo che una disposizione di legge la quale autorizzi la occupazione di tutte le case religiose, possa in questo momento essere molto utile ad ottenere tale conciliazione.

Allo stato delle cose impertanto, o Signori, io stimo che l'autorizzazione chiesta dal Governo di continuare ad occupare illimitatamente le case religiose sia illegale e non sia nemmeno politica, ed è perciò che io non posso aderire alla concessione di questa parte della proroga.

E malgrado che io non abbia potuto votare per le ragioni testè espresse la prima legge del 1861, tuttavia capisco che, per quelle case che sono attualmente occupate, ci voglia un termine, un'epoca più lunga del triennio, perchè il Ministero possa provvedere a servizi urgenti nell'interesse dello Stato.

Ma, Signori, da questa stessa dichiarazione fatta dal signor Ministro, ch'egli non può dismettere quei locali, perchè stati adattati e ridotti quali ad uso militare, quali ad uso di scuola o di servizio civile qualunque, permettetemi ch'io deluca le conseguenze, che quando si pronunziano queste occupazioni, e che i

locali siano convertiti ad altro uso, resta impossibile il poterli restituire all'uso primiero. Dunque la parola *occupazione temporaria* è una parola vuota di senso; perocchè quando sono occupate, sono occupate definitivamente, ed è perciò, che io tanto più mi oppongo a siffatta occupazione che avrebbe per risultato una occupazione definitiva di tutte le case religiose.

Non entro in questa materia così delicata: credo che pur troppo verrà dinanzi al Parlamento ed allora sarà il caso di esporre tutte le nostre opinioni; ma intanto se noi votiamo questa legge la questione resta totalmente pregiudicata.

Il perchè mi fu lecito di presentare al Senato un emendamento che sarebbe concepito in questi termini: *Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le occupazioni temporanee di case di corporazioni religiose ordinate dal governo in forza della legge 22 dicembre 1861, N. 1384.*

**Presidente.** Voglia avere la cortesia di far passare il suo emendamento al banco della Presidenza.

La parola spetta al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** L'onorevole Ministro dell'Interno ha risposto a molte osservazioni da me mosse innanzi, ma non ha risposto alla più essenziale, vale a dire alla questione dell'umanità.

Io ho avuto testè l'onore di dire al Senato, che 17 suore di santa Chiara sono stipate in due camere.

Ora domando se si debba ancora indugiare per rendere queste povere religiose al proprio chiostro.

Io so che il Ministro della Guerra, interpellato, non vuol sapere di quel locale. Quella sovrapposizione di case già costrutte fin dal 1200, durante la vita di San Francesco, non servendo ad altro uso, domando al Governo non per ragioni di diritto, non per ragioni di giustizia, neppure per ragione di politica, ma per ragioni di umanità, una delle due; o che voglia collocarle in luogo dove possano vivere, o che vengano restituite alla casa loro.

Il signor Ministro disse della utilità dei coatti nell'isola.

Risponderò che molti possono essere e sono utili, avendo l'isola difetto di braccia per l'agricoltura, ma egli è pure avvenuto che colui il quale ebbe al suo servizio dodici coatti ha finito per farne bastonare otto. Egli è poi tanto vero che all'isola si sono dati in maggiore proporzione delle altre parti del Regno (non nego che sianvene mandati altrove), che acquistò il predicato di luogo di deportazione, secondo che apparisce da quella geografia ad uso delle scuole popolari di cui testè ho letto un brano. (*Harità*)

Al rimanente potrei rispondere molte cose, e se mi fosse stato permesso di leggere lettere che mi vengono dall'isola da uomini autorevolissimi e superiori ad ogni eccezione.... Ma poichè il Senato non me lo ha permesso, e poichè debbo rispettare le intenzioni del Senato, non ho altra risposta a fare, se non che rispondere che non posso rispondere.

**Senatore Cibrario, Relatore.** L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Castagnetto in quanto che invece di contenere una proroga, conterrebbe una deroga alla legge esistente; imperocchè nella relazione si è dimostrato, che il Governo continua ad avere per un tempo indeterminato il diritto di occupare le case religiose, non avendo l'articolo primo della legge fissato a questa facoltà nessun limite di tempo.

Ora coll'emendamento dell'onorevole Di Castagnetto questa facoltà sarebbe tolta.

Non comprendo poi come l'onorevole Castagnetto il quale riconosce quello che in tutti i tempi ed anche sotto il Governo assoluto si è sempre riconosciuto, cioè che lo Stato per bisogni urgenti può occupare le case religiose, preferisca l'arbitrio del Governo a quello che vien disposto da una legge.

Io per me, e l'Ufficio Centrale meco, siamo perfettamente d'accordo che all'arbitrio del Governo sia sempre da preferirsi una legge ancorchè grave. Per questi motivi prego il Senato a nome dell'Ufficio Centrale di rigettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Castagnetto.

**Senatore Castagnetto.** Io rispondo due parole solamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cibrario in ordine alla concessione illimitata di questa occupazione. L'art. 2 della legge 22 dicembre 1861, dice: « La facoltà concessa al Governo, e le occupazioni che saranno ordinate in forza di questa legge; » dunque la facoltà è quella di occupare; le occupazioni sono le occupazioni stesse: se dunque la facoltà è limitata al Governo a 3 anni, io credo che solamente per 3 anni può dirsi durativa la facoltà concessa, e che si tratta ora di rinnovare.

In quanto poi alle altre osservazioni che l'onorevole Relatore mi faceva, cioè che possa essere più regolare un'autorizzazione del Parlamento, che non un atto arbitrario del Ministero, Signori, io faccio questo riflesso: se il Ministero è munito di facoltà illimitata di occupare tutte quante le case religiose, egli può valersene ampiamente; se il Ministero agisse solamente in forza di quell'autorità discrezionale, che non gli si può contrastare, allora la cosa procederà con molto maggiore riserva, perchè egli non lo farà che con certe limitazioni. Ora noi vediamo dallo stato delle occupazioni che furono operate in questi ultimi anni che 51 ne vennero fatte ad uso di servizio militare, ce ne furono poi altre 50 fatte ad uso civile; le quali occupazioni ad uso civile non vennero nemmeno in alcuna maniera giustificate.

Bastano la soverchia insistenza di un qualche municipio, od anche la segreta influenza di qualche impiegato, od un interesse privato a far occupare delle case religiose, le quali si lascierebbero senza dubbio sussistere se il Ministro avesse solamente la facoltà discrezionale per le strette esigenze del Governo. Poi nessuno vorrà contestare che tale facoltà concessa in questo momento,

ed in modo illimitato pregiudica, lo ripeto, in modo forse irreparabile la questione degli ordini religiosi.

**Presidente.** L'emendamento del Senatore Castagnetto è così concepito:

« Sono prorogate fino al primo luglio 1866 le occupazioni temporanee di case di corporazioni religiose ordinate dal Governo in forza della legge 23 dicembre 1861, N. 1384. »

Domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorge

(Non è appoggiato.)

La legge essendo composta di un solo articolo, secondo il nostro regolamento, si procederà allo squittinio.

Si fa l'appello nominale avvertendo che seguita la votazione, avrà luogo il seguito della discussione sul progetto di legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre dell'anno 1865.

Numero dei votanti . . . . .	98
Voti favorevoli . . . . .	87
» contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'occupazione temporanea di case religiose.

Numero dei votanti . . . . .	98
Voti favorevoli . . . . .	56
» contrari . . . . .	42

(Il Senato approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER UNA  
PENSIONE VITALIZIA A CIASCUNO DEI MILLE  
DELLA SPEDIZIONE DI MARSALA.**

**Presidente.** Prego i signori Senatori di volere riprendere i loro posti.

Signori Senatori. Il Senato rammenta che nella discussione di ieri sulla legge per una pensione vitalizia a ciascuno dei Mille, dopo la votazione dell'articolo primo, sull'articolo secondo sorsero varie difficoltà, le quali si risolvevano specialmente in tre emendamenti, due dei quali consentiti dall'Ufficio Centrale e dal Ministero non avevano più seguito; il terzo fu rigettato; di modo che sarebbe stato subito votabile l'articolo secondo se non sorgeva un'altra difficoltà sopra la cifra compresa nell'alinea dello stesso articolo secondo, in quanto che ivi si proponeva dall'Ufficio che la somma rimanesse di lire mille, mentre il Ministero delle Finanze sosteneva invece che dovesse portarsi alla cifra di 1200.

Dopo i concerti presi tra il Ministro e l'Ufficio Centrale si è giunti a superare le difficoltà reciproche con una redazione della quale dò lettura.

« Art. 2. Non sono ammessi al conseguimento di questa pensione coloro fra essi che già percepiscono da un pubblico erario sì nazionale, che provinciale o municipale una somma superiore alle lire 1200.

» Ove la somma percepita non superi le lire 200 la pensione vitalizia viene corrisposta per intero.

» Quando la somma superi le lire 200 senza raggiungere le lire 1200, la pensione viene ridotta alla somma necessaria al compimento delle lire 1200. »

Con questa redazione pare si sieno composte tutte le difficoltà.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Chiesi. Se fosse stato votato il progetto di legge come venne dalla Camera dei Deputati, non avrei chiesto la parola; ma posto che deve nuovamente tornare alla Camera in seguito alla modificazione portata all'articolo 1, io desidero che vi torni migliorata.

Signori, i fatti straordinari si devono remunerare con un premio nazionale. Questa verità non può esser messa in dubbio, e mi piace citare a questo proposito le parole che l'Imperatore Napoleone III scriveva il 22 febbraio 1862 al generale Montauban, comandante in capo la spedizione francese in Cina, in onor del quale era stato presentato al corpo legislativo un progetto di legge per un dono nazionale. Sono poche righe e mi permetta il Senato che le legga:

« Quanto a me, io desidero che il paese e l'esercito sappiano che giudice necessario dei servigi politici e militari, ho voluto onorare con un dono nazionale una impresa senza esempio. Imperocchè i grandi fatti ivi più facilmente si compiono dove sono meglio stimati, e le sole nazioni degenerate mercanteggiano la riconoscenza pubblica. »

Parole degne di un tant'uomo che in fatto di politica è maestro di color che sanno.

Il fatto della spedizione di Marsala è un fatto straordinario, e, come disse ieri il Ministro Lanza, ha riempito di maraviglia non solo l'Europa, ma tutto il mondo; e questo fatto non tornò solo ad onore del valore italiano, ma contribuì potentemente all'unità d'Italia.

È dunque necessario, a parer mio, che questa pensione sia accordata come un premio nazionale senza limiti, senza restrizioni.

L'articolo 2 ed il 3 portano varie restrizioni che, a mio giudizio, tolgono il carattere di dono nazionale a questa pensione e la convertono in un mero sussidio.

Io non ne fo debito, lo dichiaro francamente, all'Ufficio Centrale, perchè realmente anche nel progetto votato dalla Camera vi erano nell'ultima parte gli elementi che hanno dato al medesimo Ufficio motivo a formulare gli articoli 2 e 3; ma, io ripeto, posto che questa legge deve tornare alla Camera, io desidero che torni coll'impronta di un dono nazionale senza limiti

e senza restrizioni; epperò domando la soppressione degli articoli 2 e 3 del progetto dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Non è permesso provocare, secondo le nostre discipline, un voto in proposito.

Chi vuol sopprimere, nega il voto.

Metto ai voti l'articolo e l'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Quegli che esercita un ufficio retribuito da un pubblico erario, quando si dimetta volontariamente, ovvero venga per demeriti destituito, non può pretendere a questa pensione, se non per la quota di *supplemento*, che gli veniva corrisposta prima delle dimissioni o della destituzione. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io aveva fatto riserva, allorché ho parlato l'altra giorno intorno a questa legge, di proporre un emendamento all'articolo 3.

Il mio emendamento consiste nella soppressione delle parole: *si dimetta volontariamente.*

Il motivo che mi spinge a farlo è il riflesso, che chi si dimette volontariamente non ha un demerito, laddove quello che viene destituito lo ha. Quindi il trattarli egualmente pare a me certamente una ingiustizia.

Può esservi benissimo un individuo il quale si contenti di questa pensione che ha guadagnato con un fatto che noi tutti qualificiamo per straordinario e che si ritiri dall'impiego; se voi lasciate l'articolo quale si trova nel progetto di legge, voi fate di quell'individuo uno schiavo, perocché a poter avere le lire 1000 egli dovrà stare sempre in un impiego in cui forse non avrà neppure la speranza di avanzamento. Io trovo quindi, come diceva, che congiungere il dimissionario per sua volontà al destituito sia una flagrante ingiustizia, epperò propongo l'emendamento che non credo necessario di scrivere, perchè consiste puramente nel sopprimere le parole: *quando si dimetta volontariamente.*

**Presidente.** Domando se l'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Senatore **Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Il motivo per cui l'Ufficio Centrale ebbe ad ammettere questa disposizione sta in ciò, che non gli parve nè bello nè giusto che colui il quale ha titolo a questa pensione in conseguenza al fatto di Marsala, se si trova in un ufficio dove può esercitare l'opera sua utilmente pel paese, appunto per approfittare maggiormente della stessa pensione lasci l'ufficio o cerchi altra occupazione, trovando così il modo di aggravare le finanze dello Stato coll'uscire da una condizione onorevole a lui ed utile al paese.

Egli è per ciò che l'Ufficio per non rendere incerta e vaga la legge, come pure in considerazione del peso che sopportano le finanze, credette di stabilire che quelli i quali si trovano in impiego allorché la legge sarà promulgata, se hanno diritto a prendere le lire mille, non possono dimettersi volontariamente; possono bensì dimettersi per ragione di salute o di famiglia o per altra legittima causa, ma non volontariamente.

A tale disposizione si aggiunge l'altra relativa a coloro che possono essere dimessi dall'impiego per demerito; e questo è naturale poichè se vogliamo la prima, bisogna pur volere la seconda. Se non vogliamo che si dimettano volontariamente, non bisogna neanche lasciar loro facile il mezzo di farsi destituire per demerito o per negligenza; come, per esempio, stando un mese o due senza più andar all'ufficio onde ottenere l'intento; dal che conseguirebbe che la prima nostra disposizione potrebbe facilmente essere illusoria.

Senatore **Martinengo G.** Partendo dal punto di vista del quale vedo informato il progetto di legge dell'Ufficio Centrale è ben naturale che debbasi avere tutte queste cautele per tutelare l'interesse dell'erario; e queste cautele erano naturalmente ingiunte all'Ufficio Centrale da un precetto che gli era fatto dal Ministero di non oltrepassare una data somma.

Ma io credo che abbiamo ormai combattuto quest'idea; tutti abbiamo dimostrato che dovevasi fare un atto di generosità in favore di questi Mille.

Ora noi diamo ad essi una pensione ridotta a minimi termini; ma perchè non la daremo loro se non servono più lo Stato? Se servono lo Stato ricevono il premio dell'opera loro; perchè non dovremo loro darla anche quando sono in libertà? È per aver preso parte alla spedizione di Marsala che il paese crede di doverli remunerare, ed io avrei avuto piacere che ciò si fosse fatto senza condizioni, ma almeno non si imponga loro l'obbligo di dover servire poichè allora si dà colla destra ciò che si toglie colla sinistra. Il paragone col destituito non sta, poichè il destituito è un uomo che ha demeritato del paese, epperò non solo è indegno di questa pensione, ma anche di essere retribuito dell'opera sua.

Nè credo possa stare la ragione addotta dall'onorevole Relatore che, avendo ammessa la prima condizione si debba ammettere pure la seconda. Io penso che la seconda possa stare senza la prima. Non insisto per altro ad importunare il Senato; decida egli nella sua saviezza.

Voci. Ai voti!

**Presidente.** Prima debbo mettere ai voti l'emendamento del Senatore Martinengo il quale vorrebbe togliere dall'articolo 2. le parole *quando si dimetta volontariamente.*

Chi approva questo emendamento, si levi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 3.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Cessa ogni ragione alla pensione quando avvenga al pensionato di perdere il diritto di fregiarsi della medaglia. »

(Approvato.)

« Art. 5. La pensione è dovuta dal giorno della promulgazione di questa legge. »

(Approvato.)

Senatore **Lauzi** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Di concerto coll'Ufficio Centrale, e avendone anche una gentile adesione del signor Ministro delle Finanze, col bisogno di mezzo minuto appena di dimostrazione, io propongo un'aggiunta che formerebbe un nuovo articolo da porsi tra l'articolo quinto ed il sesto, la quale direbbe:

« Sono applicabili a questa pensione le disposizioni vigenti circa la cessione ed il sequestro delle pensioni degli impiegati. »

Senza questa disposizione, essendo, come di leggieri si comprende, molti di quelli che devono ricevere la pensione, in cattive acque in fatto di pecunia, essi correbbero il pericolo che prima ancora che esigessero la pensione, cadesse questa in bocca ai loro creditori. (*ilarità*)

**Presidente.** Domando se è appoggiata quest'aggiunta.

(Appoggiata.)

Non essendovi oppositori metto ai voti questo articolo d'aggiunta che formerà l'articolo 6.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 7. Sarà iscritto a calcolo nel bilancio straordinario del Ministero delle Finanze, per l'anno 1865, alla nuova categoria *Premio nazionale ai Mille di Marsala*, la somma di lire 600 000.

Senatore **Capriolo, Relatore.** Io desidererei modificare l'articolo in questo senso, che cioè invece di qualificare la pensione *premio nazionale*, si dicesse, *pensione vitalizia ai Mille di Marsala.* —

*Voci.* Allora vanno soggette a ritenuta.

Senatore **Capriolo, Rel.** Io pregherei il signor Ministro a dichiarare se questa qualificazione di pensione vitalizia non sia causa per cui questa pensione possa andare soggetta a ritenuta, perchè in tal caso sarebbe più opportuno l'attenersi al progetto primitivo.

**Ministro dell'Interno.** Questa proposta arriva troppo tardi perchè il primo articolo comincia con questa designazione, *vitalizia pensione*, ed è già votata.

**Ministro delle Finanze.** Io proporrei l'annullamento di quest'articolo. In un capitolo del bilancio straordinario ve n'è già uno per assegnamento per *vitalizia pensione straordinaria*; dimodochè la spesa che porta questo progetto di legge debbe andare di sua natura sopra quella categoria; io non vedrei quindi una ragione per fare un capitolo speciale per tale spesa,

giacchè esso dovrebbe continuare finchè rimanesse in vita uno di questi benemeriti cittadini.

Senatore **Martinengo G.** Io appoggio le parole dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, perchè di fatto trovo che in fine di una legge di questa natura il titolo di premio nazionale disciplinato in tal modo è un'anomalia.

Senatore **Capriolo, Relatore.** L'Ufficio accetta la proposta del signor Ministro.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 7.

**Ministro delle Finanze.** Dal momento che l'Ufficio Centrale ha acconsentito a ritirare l'ultimo articolo, se non ci è chi lo proponga per conto proprio come emendamento, pare a me che non occorra più metterlo in votazione.

Senatore **Cibrario.** Nell'antico assegnamento non vi aveva l'articolo delle L. 600,000 epperchè onde autorizzare l'inserzione nel bilancio di questa somma ci vuole una disposizione speciale: si tratta di una pensione straordinaria, che ora diventa ordinaria, di una pensione portata da legge che prima il Governo poteva sopprimere o conservare.

**Ministro delle Finanze.** Farò osservare all'onorevole Senatore Cibrario ed al Senato che vi è già nel bilancio e nella parte ordinaria un capitolo per le pensioni ordinarie, attribuibili a fatti ordinari; e poi vi è anche un capitolo per le pensioni straordinarie o assegnamenti nella parte straordinaria del bilancio. Così che la spesa determinata da questa legge è una pensione vitalizia la quale si deve porre a carico del bilancio per i casi straordinari.

Adottando una norma diversa ne verrebbe, che tutte le volte in cui per una ragione o per l'altra si crede di dare la pensione per ragioni straordinarie, inscrivendola nella parte straordinaria del bilancio, bisognerebbe mettere altrettanti capitoli i quali dovrebbero durare finchè fossero esistenti tutti gl'individui.

Quindi non si tratta più di tenere questo fondo sulla somma del capitolo *Sussidi*, come era prima stabilito, ma di portarla al capitolo delle pensioni nel bilancio straordinario.

Senatore **Cibrario.** Rimane sempre la difficoltà circa la somma; conviene che ci sia un fondo per il servizio di queste pensioni. Queste 600 mila lire debbono essere iscritte nel bilancio; la somma sarà minore o superiore, ma conviene ci sia il titolo.

Concorro nel pensiero del signor Ministro di porre la somma nella categoria delle pensioni straordinarie e non creare una categoria nuova, ma mi pare che bisogna almeno indicare tale somma.

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero si farà un dovere di accrescere la somma di questo capitolo del bilancio straordinario per la somma di queste lire 600 mila.

**Presidente.** Non occorrendo votazione su questo articolo ultimo ed essendo esaurita la questione, prima di passare all'appello nominale debbo rendere conto al

Senato che era posta all'ordine del giorno la legge che riguarda le saline di Volterra, quella di maggiori spese, e spese nuove sui bilanci del 1861-62; e una relazione di petizioni.

Se il Senato vuole tenere seduta domani a questo scopo, si terrà; ma nel caso che il Senato non istimi dar passo domani a questa legge, proporrei non un aggiornamento sino al cinque gennaio prossimo come è stato stabilito nell'altra Camera, ritenuto che il giorno 6 è festa solenne, e poi verrebbero il sabato e la domenica giorni che sono un forte imbarazzo per quelli che devono venire da luoghi lontani; ma un aggiornamento al giorno 9, a meno che l'urgenza ci obblighi altrimenti nel qual caso saranno spediti inviti di convocazione a domicilio.

**Ministro delle Finanze.** Se al Senato non tornasse discaro io lo pregerei di voler votare il progetto di legge relativo alle saline di Volterra, ove però si creda che questo progetto non sia per dar luogo a discussione. L'amministrazione avrebbe a dare disposizioni dipendenti dall'adozione di questo progetto di legge.

Convengo che è una indiscrezione la mia, ma è di molto interesse pel Governo la definizione sulla materia contemplata da questo progetto di legge.

**Presidente.** Io lo metto in discussione subito: si tratta di un articolo solo.

(V. Atti del Senato N. 146)  
Articolo unico.

« Il Governo è autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione della salina di Volterra sulle basi indicate nell'annesso progetto di contratto. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io ho domandato la parola perchè nella relazione vedo fatta una riserva che a me pare troppo importante. Ognuno dei signori Senatori sa che questo contratto ha due scopi; uno di cedere ad impresa privata l'esercizio della salina di Volterra, l'altro di liberare da questo peso quei fondi che erano soggetti alla fornitura del combustibile per la salina stessa. L'Ufficio Centrale opportunamente osservò al signor Ministro che dovesse spiegarsi su questo proposito, cioè se lo Stato avesse interesse o no di farsi risarcire dei diritti che esso cedeva.

Io non so se possa essere sufficiente quest'esortazione; e perciò pregherei l'onorevole signor Ministro a voler dichiarare se in fatto col capitolato egli intenda sem-

plicemente di non contrarre un obbligo verso il nuovo impresario dell'esercizio della salina; se intenda anche essere veramente sollevato questo fornitore del combustibile dal peso che gli incombeva, e se quindi, fatta tale riserva, sia tutelato l'interesse dello Stato.

**Ministro delle Finanze.** L'articolo dice: « è abilito ogni diritto già competente all'amministrazione delle saline predette sui boschi privati e dello Stato, salvo quanto ai primi le indennità cui potesse farsi luogo di ragione a favore dello Stato medesimo. »

Ora questa è una servitù bella e buona imposta sopra questi beni: evidentemente non si può dir senza corrispettivo: pare a me che con tale dizione l'amministrazione non potendo impedire quel concessionario di continuare siffatto stato di cose si venga a dichiarare di non volerlo mantenere, ma non viene meno nello Stato la ragione di ripetere da quelli sui cui fondi questa servitù è imposta, le indennità a cui lo Stato possa avere diritto. Del resto mi fo dovere di dichiarare al Senato che già si scrisse perchè si intavolasse un accordo su quest'argomento. Ed un momento fa, quando io ho chiesto al Senato di permettermi a volerlo intrattenere per qualche minuto di questa legge, era per l'appunto per dire che si era intenti a condurre queste trattative con efficacia, e intendeva riservarmi di vedere, prima che la legge fosse promulgata, che queste trattative siano condotte ad un certo punto che possano aver presto termine.

**Presidente.** Si passa allo squittinio sulle due leggi. Si fa l'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dei due squittinii segreti.

Per il progetto di legge relativo alla pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spedizione di Marsala.

Numero dei votanti . . . . .	87
Voti favorevoli . . . . .	51
» contrari . . . . .	36

(Il Senato approva.)

Per il progetto di legge per la concessione della salina di Volterra a pubblico incanto.

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	19

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CLIX.

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizioni* — *Congedi* — *Omaggi* — *Annunzio della morte del Senatore Ferrigni* — *Relazione della risposta di S. M. alla Deputazione del Senato il primo giorno dell'anno* — *Comunicazione del Presidente del Consiglio* — *Relazione di petizioni* — *Sorteggio degli uffizi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dei Lavori Pubblici e degli Esteri, e più tardi intervengono anche i Ministri della Marina e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3617. Il Consiglio comunale di Casellina e Torri (Toscana) fa istanza perchè venga respinto il progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, e sia adottato quello vigente per la Toscana. »

« 3618. Il Consiglio comunale di Serre (Principato Citeriore) fa istanza perchè nella ferrovia da costruirsi da Eboli a Contursi nella Calabria sia stabilita una stazione a Ponte del Sole, e non alla Tenza di Campagna. »

« 3619. La Giunta Municipale di Zambrone (Calabria Ultra 2.da) protesta contro le disposizioni del regolamento riguardante il modo di anticipazione dell'imposta fondiaria del 1865. »

« 3620. Il Sindaco della città di Mortara a nome anche dei Sindaci degli altri Comuni dell'antica provincia di Lomellina, domanda il risarcimento delle requisizioni austriache e dei danni sofferti in occasione della guerra del 1859. »

« 3621. Terracina Antonio Maria da Montauero (Calabria Ultra 2.da) ex cancelliere di giudicatura domanda

che gli venga prontamente liquidata la pensione di riposo. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3622. La Giunta Municipale di Catanzaro (Calabria Ultra 2.da) fa istanza perchè nella legge relativa alla soppressione delle corporazioni religiose sia inserita la clausola con cui i fabbricati delle sopresse corporazioni siano devoluti ai Comuni per essere erogati in usi pubblici. »

« 3623. La Camera di Commercio di Porto Maurizio domanda che venga abolito il dazio di sortita sugli olii d'oliva. »

« 3624. Il Consiglio municipale di Castel Fiorentino (Toscana) emette un voto di adesione alla lettera del notaio Luigi Torrigiani circa il metodo da preferirsi nella riscossione delle imposte. »

« 3625. Il cav. Vaddington, domiciliato a Perugia, ripete l'istanza da esso fatta con precedente petizione, perchè dal Ministero sia presentato un progetto di legge per accordargli la naturalizzazione italiana, corredandola dell'autenticità della firma mancante nella prima. »

Dà in seguito lettura delle lettere dei signori Senatori De Monte, Serra Francesco, Marliani, Bartolommei, Di Giovanni, Amari professore, e Serra Domenico, i quali domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

**Presidente.** Fauno omaggio al Senato:

Il signor Lorenzo Tuttoli, commissario di leva in Bovino, d'un suo opuscolo per titolo: *Istruzioni circa l'esecuzione della legge e regolamento sulla Guardia mobile.*

Il Presidente del Tribunale di Commercio di Trapani d'un suo *Discorso inaugurale pronunziato all'apertura del novello anno giuridico 1863-64.*

La signora Luisa Di Francia vedova La Farina, di 250 esemplari d'un opuscolo scritto dal defunto suo marito intitolato: *La nazione è unica e vera proprietaria dei beni ecclesiastici.*

Il Consiglio comunale di Pievepelago d'un indirizzo da esso sporto a S. M. il Re intorno allo *Scioglimento di quel Consiglio comunale.*

Il signor Andrea Costantini d'una sua *Memoria sulla riforma delle leggi silvane nelle provincie meridionali.*

Il signor Commendatore Pietro Martini, Presidente della Biblioteca di Cagliari, del *Catalogo dei libri rari e preziosi esistenti in quella Università.*

Signori Senatori,

È parte tristissima del mio ufficio l'annunziare o il rammentare a Voi lo spegnerai di vite illustri in questo onorando consesso. Durante i soli due mesi dacchè mi tocca la sorte di parlarvi da questo rispettabile seggio, io devo oggi per la terza volta rivolgermi parole di cordoglio.

Voi accorreste già in ragguardevol numero attorno al feretro di Giuseppe Ferrigni, onde rendere alla sua salma l'estrema onoranza, ed implorare allo spirito suo la requie dei giusti. Due chiarissimi amici suoi furono allora interpreti del comun lutto: e gli accenti loro, pieni di eloquenza e di dolore, destarono sì profondo commovimento nel vostro animo, e tratteggiarono così fedelmente le parti migliori di una vita tanto operosa ed utile, che ogni mia parola giungerebbe ora impari alla vostra attenzione, e scemerebbe pregio al meritato encomio. Rimanga pertanto effigiata nel cuor vostro l'immagine da essi fissatavi, dell'uomo studioso e valente in ogni parte di alta letteratura; del Magistrato che nel più eccelso tribunale diede a ogni suo consiglio l'importanza di sicura dottrina; del cittadino che in tanta altezza di stato serbava incorrotte le libere sue aspirazioni, e preferiva l'estimazione pubblica al potere, salitovi e discesone con pluso eguale; del famoso patrono di cause, che poggiò sì subline in quella cospicua Curia napoletana, nella quale tanti pur sono gli ottimi, che la precellenza è rarità. Ridivenuto egli poscia lume preclaro di quella stessa Corte di cassazione, onorato dal Governo Italiano dell'aggregazione al nostro collegio, e della distinzione di vostro Vice-Presidente, potè porgere a me in tal sua condizione un argomento di encomio, non toccato da quei sommi oratori.

Sì, o Signori, Ferrigni in tal ultima qualità meritò grandemente d'Italia e del Senato; specialmente perchè fiacco di forze vitali, e condannato a compressa respirazione, punto non paventò, per servire alla patria, i disagi e i pericoli di lontana periodica trasmigrazione. Volenteroso valicava egli la gran distanza che separava dai bei colli di Posilipo, e dalle fresche aere di

Mergellina; e partecipando sollecito ai nostri lavori, cadde forse vittima di fatale coraggio.

Sia almeno proficuo l'esempio suo, se bavvi, o se saravvi alcuno, pago meglio alla iscrizione del suo nome nell'albo Senatorio, che all'assegnamento fattogli della sua sedia curule. E così, mentre durerà perenne in Napoli la fama della sua sapienza e del suo patriottismo, duri anche utilmente fra noi la rimembranza del suo zelo. (*Benissimo, molto bene.*)

Debbo anche rendere conto al Senato dell'accoglienza che S. M. fece alla Deputazione estratta a sorte per recargli l'omaggio del Senato in occasione del capo d'anno.

S. M. accogliendo con la consueta benignità gli onaggi della Deputazione si è degnata di rispondere che contando sempre sulla cooperazione del Senato, credeva dovergli indicare la confidenza che egli nutriva di vedere nell'anno che incomincia, avviarsi sempre più al loro compimento i destini d'Italia, che tanto gli stanno a cuore, e ciò in modo a non lasciar prevedere nuove perturbazioni.

#### COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. con Decreto 21 dicembre ultimo scorso ha nominato a Ministro della Marina il signor Diego Angioletti Luogotenente generale nel regio esercito.

**Presidente.** Dovendo passare all'ordine del giorno io debbo pregare il Senato a permettermi che io interverta l'ordine della discussione; in quanto che la Commissione incaricata dell'esame delle petizioni scade appunto quest'oggi colla tratta nuova che si farà degli Uffici. Ciò fa che il lavoro già preparato nell'esame di queste petizioni diverrebbe infruttuoso ove non fossero oggi stesso riferite.

Debbo dunque invitare il Senato ad adottare che in oggi si riferisca la serie delle petizioni di cui si darà lettura.

Il Senato ha già notato che le petizioni segnate con un asterisco mancano dell'autenticità della firma, e quelle segnate con due asterischi furono o debbono essere comunicate alle Commissioni od agli Uffici Centrali delle leggi cui si riferiscono.

Quindi sceglierò quelle sole da riferirsi, e la prima è quella notata col n. 3520.

Do la parola al Senatore Giovanola, Relatore.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Petizione n. 3520. La Camera di Commercio di Cosenza chiedeva il 22 marzo ultimo che nel nuovo ordinamento della Banca Nazionale fosse stabilita una succursale in quella città.

Sebbene tale desiderio, per quanto riguarda il Senato, possa già ritenersi soddisfatto collo schema di



Statuto approvato in questo consesso il 24 dello stesso marzo; poichè nell'articolo 27 si impone l'obbligo alla Banca di aprire una succursale, almeno in ciascuna provincia nel termine di 10 anni; le ragioni però esposte dalla Camera di Cosenza potendo influire a sollecitare l'apertura di quella succursale, la vostra Commissione conchiude che la petizione venga trasmessa al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3523. Il Sindaco della città di Varese chiede che il Senato raccomandi al Ministero il pagamento di un di lei credito di austriache L. 2163 38 per alloggi somministrati alle truppe austriache prima del marzo 1848.

La vostra Commissione, considerando come tale domanda abbia già formato oggetto di esame della Commissione di liquidazione istituita col R. Decreto 7 settembre 1860, e che i motivi del rifiuto furono comunicati al Municipio petente, il quale ove non istini di tenerene pago, può far valere le proprie ragioni in via contenziosa, vi propone che si passi all'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, si alzi. (Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3532. Nicola Teodoro di Napoli luogotenente colonnello in riposo, dell'asserta età di anni 90, allegando persecuzioni politiche, e patimenti sofferti dal 1793 in poi per la causa della libertà, chiede un sussidio per terminare meno dolorosamente la sua lunga esistenza.

Per quanto sia riprovevole il costume invalso di vantare meriti patriottici spesso immaginari, al fine di conseguire impieghi e pensioni dallo Stato; non si potrebbe negare, che se le cose esposte dal petente sono vere, e se egli non è già assistito dalla pensione di riposo competente al suo grado, si meriti qualche riguardo dal Governo.

Perciò la Commissione è d'avviso che la petizione sia trasmessa all'onorevole Ministro dell'Interno per quelle verificazioni e quei provvedimenti che potranno ravvisarsi convenienti.

**Presidente.** Netto ai voti queste conclusioni.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3533. La Giunta Municipale di Burgio chiede che nella costruzione della strada da Palermo a Girgenti sia preferito il tracciato che toccando S. Carlo per Burgio, volga a Bivona.

Le ragioni esposte potendo avere qualche influenza nella migliore determinazione della linea, si conchiude pel rinvio della petizione al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

**Presidente.** Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministro dei Lavori Pubblici, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3534. Il Consiglio comunale di Sassinoro reclama contro la recente annessione alla provincia di Benevento, e chiede di venire restituito a quella di Molise, della quale faceva prima parte.

Sembrando la dimanda non infondata, la Commissione propone che la petizione sia trasmessa al signor Ministro dell'Interno.

**Presidente.** Chi approva il rinvio al Ministro dell'Interno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3539. Il Municipio di Vallermosa chiede che sia eseguita la linea stradale da Santuri a Siliqua, passando per Saniassi e Vallermosa, come venne ordinato dalla legge 27 luglio 1862, o non si tenga conto della deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari che vorrebbe sostituire un'altra linea lungo il litorale.

Affinchè i motivi che appoggiano l'istanza del Municipio possano venire valutati dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, la Commissione conchiude che gli sia trasmessa la petizione.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, si alzi. (Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3571. Nicola Velasco di Trapani, dimorante in Napoli, ripete la istanza fatta colla petizione N. 3410, sulla quale già trasmessa al Ministero della Guerra, si ebbero, in nota del 13 luglio 1864, diretta alla Presidenza del Senato, tali spiegazioni che inducono senza più la vostra Commissione a proporvi l'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3572. Il Municipio di Campagna chiede che gli sia data facoltà di fare eseguire in concorso della Società concessionaria delle ferrovie meridionali gli opportuni studi perchè si possa sicuramente giudicare della maggiore o minore convenienza di avvicinare la ferrovia alla detta città.

Essendo l'oggetto di competenza del Potere esecutivo, la Commissione propone l'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva l'ordine del giorno su questa petizione, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3573. La petizione segnata col N. 3573 porta la data del 23 giugno 1860 e venne già registrata sotto il N. 2945.

L'oggetto della medesima venne esaurito nelle ripetute discussioni che ebbero luogo della legge per l'affrancamento delle enfiteusi di manomorta; non resta ora che di passare all'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, si alzi. (Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** N. 3576. Epifanio Rizzo di Monteleone si lagna che il proprio colono Epifanio Rosari sia stato indebitamente sostenuto in carcere 13 giorni per ordine di quel procuratore del Re.

Ritenuto che le leggi forniscono i mezzi di ottenere riparazione dell'asserita ingiustizia, si propone l'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. N. 3579. Il sacerdote Domenico Donadio di Morano-Calabro contesta la dottrina e censura la condotta del giudice di quel mandamento, e chiede provvedimenti in proposito, i quali essendo di competenza del Potere esecutivo, si propone l'ordine del giorno.

**Presidente.** Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. La petizione 3583 è segnata nell'elenco coll'asterisco come mancante dell'autenticità della firma. In seguito alla pubblicazione dell'elenco il petente fece autenticare la propria firma da un onorevole Senatore, quindi la Commissione ha dovuto sottoporre ad esame anche questa petizione.

Essa è del conte Luigi Prina, già delegato consolare in Terracina, che insiste nella domanda di risarcimenti contenuta nella sua petizione già trasmessa dal Senato il 22 giugno al signor Ministro degli Affari Esteri.

La risposta del Ministero è contenuta in nota del 19 luglio successivo del tenore seguente:

« Già molto prima che il signor conte Prina rivolgesse a questo onorevole consesso la petizione comunicata con nota da S. E. il Presidente del Senato del Regno, in data 8 corrente mese N. 3074, aveva indirizzate varie suppliche al Ministero Esteri in cui, esponendo i servizi da lui prestati alla causa Italiana in Terracina dal 1849 al 1862, ove trovavasi Delegato Consolare, chiedeva vistoso compenso.

« Fatti appositamente e diligentemente esaminare i titoli del conte Prina, risultò che i servizi del tutto speciali da esso allegati, erano indipendenti affatto dalla sua qualità e dal suo mandato di Delegato Consolare.

« Nulla meno il Ministero degli Esteri in vista delle particolari circostanze in cui versò il conte Prina, volendo ricompensare abbondantemente il medesimo della perdita del suo posto non stipendiato sofferta per la causa Italiana gli assegnò L. 100 al mese, quali egli gode già da qualche tempo, sebbene a fronte di pressochè identiche circostanze in cui trovaronsi pure vari altri Delegati Consolari egli non avesse assoluto diritto ad assegni per parte del Ministero. »

Il petente non trovandosi pago di questo provvedimento rivolse al Ministero stesso nuove istanze. Da alcuni documenti presentati alla Commissione pare che il Ministero abbia consentito di prendere nuovamente in esame la questione, sembra quindi che si possa inviare al Ministero anche la nuova petizione.

**Presidente.** Chi approva questo invio, voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Petizione N. 3584.

Quarantadue proprietari dell'Umbria si lagnano delle molestie procedenti dalla applicazione della legge forestale pontificia del 1805, che dicono non fu mai come ora rigorosamente attivata, e concludono ne sia sospesa l'osservanza sino alla pubblicazione della nuova legge forestale, per ridonare così a quella provincia la quiete e la libertà che da secoli gode la Toscana, utilizzando a vantaggio dell'erario la spesa che porta seco una caterva di ufficiali non solo inutili ma di positivo danno alla morale pubblica e al diritto di proprietà.

Sembrando i fatti esposti degni dell'attenzione e della sollecitudine del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, la Commissione ne propone il rinvio al medesimo.

**Presidente.** Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministro di Agricoltura e Commercio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si procede ora alla tratta degli Uffici bimestrali.

(Il Presidente fa l'estrazione a sorte dei nomi dei signori Senatori.)

Gli Uffici sono dunque così composti.

UFFICIO I.

Merini	Deferrari Dom.
Pavese	Avossa
Di Pollone	Torremuzza
Siotto-Pintor	Di Breme
Chiesi	Lavallette
Conelli	Pallavicino Trivulzio
Areso	De Gregorio
Cibrario	Guardabassi
Pinelli	Piria
Castelli Mich. Ang.	Ginori Liaci
Pastore	Di Fondi
Quarelli	Gozzadini
De Castilla	Lanzilli
Benintendi	Pizzardi
Spada	Saluzzo
Arrivabene	Montanari
Quaranta	Montezemolo
Linati	Meuron
Mameli	Malvezzi
Tommasi	Deferrari Raffaele
Scialoja	Nappi
Ambrosetti	Villamarina
Marelli	Scovazzo
Ferretti	Torrearsa
Lauzi	Vigliani
Cantù	

UFFICIO II.

Lo Schiavo	Corsi
Terco	Zanolini
Palcoca	Lauri

Cambray-Digny  
Pareto  
Vacca  
Balbi Piovera  
Nazzari  
Sauli Lodovico  
Serra Orso  
Arnolfo  
Dalla Valle  
Torelli  
Castagnetto  
Matteucci  
Pleza  
Lovera  
Ceppi  
Araldi  
Amari *prof.*  
Longo  
Oldofredi  
Florio  
Pepoli  
Manna  
S. Cataldo

Imbriani  
Di S. Giuliano  
Giorgini  
Ghigliani  
Bartolommei  
Di Laconi  
Ninitta  
D'Affitto  
Di Nocilia  
Marzucchi  
Ridolfi  
Poggi  
Strozzi  
Fanti  
Giordano  
Roncalli Vincenzo  
Fenzi  
Campello  
Colonna Andrea  
Pallavicini Ignazio  
Bona  
Acquaviva

D'Azeglio  
Correale  
Serra Domenico  
Farina  
Pallavicini Fabio  
Gallina  
Spinola  
Serra Francesco  
Deforesta  
Serra Francesco Maria  
Bolmida  
Sclopis  
Gioia  
Stara  
Pasolini  
Colla  
Martinengo Leopardo  
Melegari  
Taverna  
Capriolo  
De Sonnas  
S. Vitale  
Castelli Edoardo

Bovino  
Lissoni  
Pandolfina  
Borghesi  
Beretta  
Di Negro  
Scacchi  
Di S. Elia  
Di Calabiana  
Amari conte  
Genoino  
Del Giudice  
Catalano Gonzaga  
Carbonieri  
Gagliardi  
Paternò  
De Gori  
Di Giacomo  
Cataldi  
Lechi  
Caveri  
Borromeo

UFFICIO III.

Di Revel  
Ricci  
Menabrea  
Durando Giacomo  
Gamba  
Venini  
Dragonetti  
Regis  
Duchoqué  
Moris  
Di Colobiano  
Pallieri  
Roncalli Francesco  
Natoli  
Musio  
Sauli Francesco  
Pallavicino Mossi  
Prineti  
Bevilacqua  
D'Adda  
Biscaretti  
Casati  
Marliani  
Mamiani  
Cotta  
Irelli

Doria  
Carnozzi  
Melodia  
Oneto  
Lella  
Torrighiani  
Varano  
Prudente  
Sforza  
Panizza  
Manzoni Alessandro  
Coppola  
Della Gherardesca  
Valerio  
Vercillo  
Cesarò  
Moscuza  
Carradori  
Colonna Gioachino  
Gualterio  
Demonte  
Puccioni  
Cappone  
S. A. R. il Principe Eug.  
Gravina

UFFICIO IV.

Fontanelli  
Riva  
Nigra

Massa Saluzzo  
Di Giovanni  
Centofanti

UFFICIO V.

Belgioioso  
Audiiffredi  
Alfieri  
Piazzi  
Ricotti  
Sappa  
Imperiali  
Dabormida  
Manzoni Tommaso  
Sismonda  
Salmour  
Giovannola  
Busca  
Simonetti  
Barracco  
Mazzara  
Gallotti  
D'Angennes  
Sella  
Gonnet  
Tanari  
Della Bruca  
Monti  
Bonelli  
Galvagno  
Porro  
Della Rocca  
Di Vesme  
Pernati  
Gianotti  
Martinengo Gio.  
Des Ambrois  
Balbi Senarega  
Mosca  
Besana  
Di S. Martino  
Cadorna  
Antonacci  
Sylos Labini  
Sagarriga  
Lambruschini  
Strongoli  
Elena  
Durando Gio.  
Chigi  
Salvatico  
Notta  
Cialdini  
De Gasparis  
De Sauget  
Della Verdura

Presidente. Durante la tratta a sorte alcuni Senatori si sono allontanati dall'aula epperò mi spiace di dover annunziare al Senato che l'ordine del giorno non può essere continuato.

---

TORNATA DEL 9 GENNAIO 1865.

---

I signori Senatori assenti saranno convocati con speciale invito.

Ordine del giorno di domani:

Al tocco negli Uffici per costituirsi e procedere all'esame dei progetti di legge presentati dal Ministero;

Alle due seduta pubblica per la discussione dei progetti di legge già all'ordine del giorno d'oggi e successivamente di quelli altri che si troveranno in pronto.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

CLX.

TORNATA DEL 10 GENNAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Omaggio — Relazione sui titoli a Senatore del Principe di Piombino Buoncompagni Ludovisi — Approvazione di due progetti di legge per maggiori spese — Istanza del Senatore Resel sul progetto di legge per l'impianto ed attuazione delle nuove imposte — Risposta del Ministro di Agricoltura e Commercio — Sospensione di questo progetto — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio sul progetto di legge per soccorsi all'emigrazione — Approvazione di questo e di tre altri progetti per maggiori spese — Schiarimenti del Senatore Menabrea sul progetto di legge per i fondi destinati al porto di Palermo — Giuramento del Senatore principe di Piombino — Risposta del Senatore Paleocapa alle osservazioni del Senatore Menabrea — Nuove dichiarazioni del Senatore Menabrea e nuove risposte del Senatore Paleocapa — Spiegazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Dichiarazione del Senatore Paleocapa in risposta al Ministro — Parole del Senatore Farina in appoggio alle osservazioni del Senatore Paleocapa — Nuove spiegazioni del Ministro e del Senatore Menabrea — Divisione della votazione di questa legge chiesta dal Senatore Martinengo — Considerazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Dà quindi pure lettura delle lettere dei Senatori Balbi-Piovera, Orso-Serra e Casati, i quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Comunico anche al Senato l'omaggio fattogli dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio di 250 esemplari del primo e secondo volume delle *Relazioni dei Commissari speciali italiani all'esposizione internazionale del 1862.*

Accordo ora la parola al signor Senatore Mamiani relatore dell'Ufficio terzo per la relazione sui titoli di ammissione a Senatore del Principe di Piombino.

RELAZIONE SUI TITOLI A SENATORE  
DEL PRINCIPE DI PIOMBINO.

Senatore Mamiani, *Rel.* Essendosi nell'III Ufficio per comunicazione della Presidenza esaminato il Regio Decreto di nomina a Senatore del Regno di Don Antonio

Buoncompagni Ludovisi Principe di Piombino, l'Ufficio medesimo è venuto unanimemente nella deliberazione di approvarla; e quindi per suo mandato ho l'onore di proporre ai signori Senatori l'approvazione di essa nomina, dacché l'Ufficio III ha riconosciuto che nel signor Principe di Piombino si verifica l'età richiesta dallo Statuto per la dignità di Senatore; e similmente ha riconosciuto in questo caso per virtù di notorietà pubblica e informazione di tutto l'Ufficio che il Candidato adempie abbondantemente il prescritto dalla Categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto relativo al censo.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette in favore dell'ammissione a Senatore del Principe di Piombino voglia alzarsi.

(Approvato.)

Mentre ho già disposto perchè sia chiamato il Principe di Piombino, che trovasi nelle sale del Senato per prestare giuramento, ho l'onore di invitare il Senato a voler dar principio all'esame degli otto progetti di legge che sono all'ordine del giorno e che sono tutti di egual natura, cioè per maggiori spese, e che ove non diano luogo a discussione possono comprendersi in una votazione sola a squittinio segreto. Il primo sarebbe quello che porta il numero 128 e che è così concepito. (*Vedi infra.*)

APPROVAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE

(V. atti del Senato N. 128, 129, 139 e 158.)

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale e intanto ricorda il Senato che la Commissione nella sua relazione fa cenno della petizione del signor Cassito, antico impresario, il quale domanda siano fatte modifiche a questo progetto, petizione che la Commissione stessa propone di rinviare al Ministero della Guerra.

Non domandandosi la parola nella discussione generale, rileggo gli articoli.

« Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 4, 350, 000 sul bilancio 1862 del Ministero della Guerra, per far fronte al pagamento di spese militari dell'anno 1860 e precedenti, relative alle provincie meridionali.

» Le somministrazioni fatte alle truppe borboniche non saranno ammesse a pagamento se non in quanto furono anteriori al 14 maggio 1860 per ciò che riguarda la Sicilia, e al 7 settembre 1860 per quelle che si effettuarono nelle provincie napoletane. »

(Approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa di cui all'articolo 1; è istituito apposito capitolo nel precitato bilancio sotto il numero 92 bis e colla denominazione: *Spese militari dell'anno 1860 e precedenti relative alle Provincie meridionali.* »

(Approvato.)

Ora pongo ai voti il rinvio della petizione Cassito al Ministro della Guerra.

Chi approva questo rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Non essendovi stata fatta opposizione, questa legge sarà votata con altre di eguale natura, come ho avuto l'onore di annunziare, in un solo squittinio segreto.

Vengono ora in discussione, secondo l'ordine del giorno i progetti di legge segnati coi numeri 129 e 139 compresi in una sola relazione.

Leggerò quello col N. 129.

Articolo unico.

« Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziare nel bilancio 1861 per la complessiva somma di lire 1,336,314 06 ripartitamente fra il bilancio generale e quello delle provincie napoletane, nonchè fra le varie categorie o capitoli dei bilanci stessi in conformità dei quadri A e B annessi alla presente legge. »

(Pei quadri V. lo stampato negli Atti del Senato N. 129 citato.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola e trattandosi di un articolo unico, non occorre votazione per alzata e seduta e sarà votato a squittinio segreto cogli altri simili.

Leggo ora l'altro progetto N. 139.

Articolo unico.

« Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 e 1861 del Ministero dell'Interno e sul bi-

lancio 1862 dei Ministeri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici per la collettiva somma di lire 75,167 94 ripartibile fra le diverse categorie o capitoli indicati negli annessi quadri A, B, C. »

(Pei quadri V. lo stampato degli Atti del Senato N. 139 citato.)

Dichiaro aperta la discussione.

Non chiedendosi la parola, sarà pur di questo articolo unico riservata la votazione a squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto N. 158 così concepito:

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 845,941 33 per la provvista della carta bollata, per la stampa dei nuovi registri e modelli dei lavori, per la stampa delle leggi ed istruzioni, nonchè per l'indennità dovute ad impiegati occorrenti per l'impianto e l'attivazione delle tasse di registro, bollo, ecc., stabilite dalle leggi 21 aprile e 6 maggio 1862.

» La predetta somma sarà aggiunta al bilancio 1862 sotto apposito capitolo fra le spese straordinarie in servizio del demanio e tasse colla denominazione: *Spesa straordinaria d'impianto per l'attivazione delle nuove leggi di registro, bollo, manimorte, ipoteche e società.* »

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Io avrei desiderato che fosse presente il signor Ministro delle Finanze, poichè vorrei domandargli qualche schiarimento in ordine alla questione che si agita in questa legge.

Si tratta in essa di autorizzare le spese occorse per l'impianto della legge sul registro e sul bollo.

Mi duole che la sua assenza renda impossibile il mio assunto, avvegnachè supponga che i signori Ministri presenti non saranno in grado di rispondere sopra una questione di fatto estranea ai loro dicasteri.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** È assolutamente indisponibile che venga il Ministro delle Finanze, poichè si tratta di particolari intorno ad affari avvenuti in tempi addietro, relativamente ai quali non ci sentiamo di rispondere, nè io nè il mio collega presente dell'Istruzione Pubblica.

**Presidente.** In questo caso non resta che sospendere la discussione di questo progetto.

Senatore **Di Revel.** Credo che un Senatore sia in diritto, quando si presenti il caso di domandare uno schiarimento, di ciò fare. Capisco benissimo che i Ministri presenti, trattandosi di particolari relativi a tempi in cui essi non erano al Ministero, non possano somministrare questi schiarimenti. Parmi perciò che sia conveniente invitare il signor Ministro di Finanze di recarsi fra noi o di attendere a discutere questa legge, quando egli possa trovarsi presente.

**Presidente.** Non so se sarà possibile di aver qui ora presente il signor Ministro delle Finanze. Lo si farà domandare, e se non potrà venire, si rimanderà ad altro giorno questa discussione...

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Io credo migliore quest'ultimo partito, poichè il Ministro di Finanze è in questo momento occupato alla Camera elettiva ove si discute una legge che lo riguarda, quella sull'affrancamento del Tavoliere delle Puglie.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io dichiaro che la mia mozione non tende a ritardare od impedire la votazione di questa legge, ma io prendo argomento da essa, per avere schiarimenti che credo opportuno di chiedere.

APPROVAZIONE E DISCUSSIONE  
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE

(V. *Atti del Senato* N. 141, 142 162, e 163.)

**Presidente.** Mi pare di tanta gravità questa osservazione, che il Senato vorrà accondiscendere a che la domanda del signor Senatore Di Revel venga accolta, perciò passerò all'altro progetto di legge portante il numero 141.

Articolo unico.

« È approvata sul bilancio passivo del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1862 la spesa di lire 33,000 per la costruzione di dodici vetture cellulari da servire al trasporto dei detenuti.

» La detta somma sarà iscritta in apposita categoria fra le spese straordinarie portante la denominazione: *Costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti.* »

Lo squittinio si farà in ultimo.

Progetto N. 142.

Articolo unico.

« È approvata la spesa di lire 1,621,464 87, per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel Regno, in aggiunta a quella di lire 1,430,000 inscritta al capitolo 81 del bilancio del Ministero dell'Interno per l'anno 1862. »

Qui devo notare che nella relazione della Commissione si raccomanda al Ministero dell'Interno di scemare il dispendio in questa legge contenuto, procurando mezzi di conveniente lavoro ai sussidiati.

Credo che forse i Ministri presenti potranno dare assicurazioni in proposito.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Tale argomento fu trattato nel Consiglio dei Ministri. Come ha veduto il Senato il soccorso per l'emigrazione fu ridotto d'assai e si è raccomandato con circolari apposite ai singoli Prefetti che procurassero anche di spingere la gioventù che è ancora robusta a pigliare una qualche carriera, a darsi a qualche mestiere per alleviare le spese del bilancio, tanto più ora che colla legge sulla

ricchezza mobile essendo colpito chiunque abbia 250 lire di reddito, sarebbe poco conveniente che in fin di anno si vedesse dato un sussidio maggiore di ciò che pagano i cittadini per le imposte.

Spero d'altronde che il Senato farà calcolo anche sulla nota energia del Ministro Lanza, che si è proposto questo risparmio, perchè cercherà di ottenerlo usando tutti quei riguardi che sono compatibili colla posizione eccezionale in cui si trova l'emigrazione italiana.

**Presidente.** Con queste spiegazioni date dal Ministero alla Commissione non resta che a rimandare questo progetto allo squittinio segreto.

Progetto N. 162.

« Art. 1. È autorizzata una spesa nuova sul bilancio 1863 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per la somma di lire 15,000, da formare un nuovo capitolo N. 47 bis, col titolo: *Spese per epizootie.* »

(Approvato.)

« Art. 2. Viene annullato sul bilancio stesso il credito di lire 15,000 da togliersi dal capitolo N. 5 *Agricoltura, acque, foreste, caccia e pesca (spese diverse.)* »

(Approvato.)

Previa la dichiarazione più volte fatta, passo al progetto N. 163.

Articolo unico.

« Sono approvate le maggiori spese in L. 170,509 07 e l'annullamento di crediti per lire 88,500 sui bilanci del Ministero degli Esteri per gli anni 1861, 1862, 1863 da ripartirsi sui diversi capitoli in conformità della annessa tabella. »

Si sottoporranno ad un solo squittinio, questi progetti di legge, come si sottoporranno ad un solo squittinio i due di cui vado a dar lettura.

Progetto N. 126. Vado a leggerlo, dichiarando però che sarà sottoposto a separata votazione.

« Art. 1. È convalidato il Regio Decreto 6 settembre 1863 con cui è autorizzata la diretta applicazione della somma di L. 3,200,000 ai lavori da eseguirsi nel porto di Palermo pel prolungamento del molo attuale e per la costruzione del bacino di carenaggio nel nuovo sito prescelto, comprese le opere all'uno ed all'altro lavoro necessarie. »

« Art. 2. Sono mantenuti gli stanziamenti rateati della mentovata somma nei termini stabiliti dagli art. 2 e 4 della legge 17 agosto 1862. »

Si chiedono spiegazioni al Ministro dei Lavori Pubblici per sapere se non si possa credere che si sia per la Sicilia già bastantemente provveduto col bacino di carenaggio di Messina ch'è già in corso di costruzione o con quello forse preferibile del porto di Trapani.

È pure pregato a spiegarsi sul concorso dei municipii di queste località.

**Senatore Monabrea.** Non essendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici, io che ho avuto l'onore di

presentare il progetto di legge che è sottoposto alle deliberazioni del Senato, debbo rispondere alcune cose intorno alle questioni mosse dal relatore della Commissione di Finanza.

E prima dirò qualchecosa relativamente al bacino di carenaggio.

La Commissione domanda, se non sarebbe bastante per la Sicilia un solo bacino di carenaggio, quello del porto di Messina, ed in caso contrario se non sarebbe meglio invece del porto di Palermo, collocare il nuovo bacino nel porto di Trapani.

A questo riguardo, dirò che la somma di cui ora si tratta è già stata approvata dal Parlamento in favore di Palermo, quindi non si domanda lo stanziamento di nuovi fondi, ma bensì di applicare diversamente quelli che già furono autorizzati.

Convien qui osservare che pel porto di Palermo, la somma stanziata aveva un doppio scopo; coll'uno si cercava la continuazione del bacino di carenaggio nel nuovo sito prescelto nella così detta cala, e coll'altro si voleva la costruzione di un antemurale avanti alla cala medesima.

Dopo che fu votata questa legge, che era stata basata sopra progetti di massima mandati in quell'epoca al Ministero al quale il nostro succedette, dovendosi mettere ad esecuzione, credetti prima di ogni cosa di far attentamente esaminare la località, e di far eseguire nel luogo stesso tracciamenti per verificare se quell'antemurale che si trattava di costruire, avrebbe veramente adempiuto alla condizione di migliorare il porto di Palermo, e nello stesso tempo faceva scandagliare il luogo prescelto per la costruzione del bacino di carenaggio.

Da quest'esame risultò che l'antemurale che era proposto, anzichè migliorare il porto di Palermo, sarebbe stato di un gravissimo incaglio per i grossi bastimenti, e che se avrebbe giovato al piccolo cabotaggio che trova rifugio nella cala, sarebbe però stato d'ostacolo alla grande navigazione, epperchè si venne nel pensiero di vedere se non sarebbe stato migliore consiglio prolungare il molo esistente di Palermo, per avere un'area di porto maggiore dell'attuale.

Esaminando poscia la località prescelta per il bacino di carenaggio, si venne a riconoscere che alla profondità circa di 4 metri e 50 centimetri, si trovava un fondo roccioso, così che bisognava scavare la cala fino alla profondità di 7 metri circa per permettere ai bastimenti l'ingresso nel bacino di carenaggio che deve avere un fondo di 6 m. e 50 circa.

Per ciò fare poi, si sarebbe richiesta una spesa assai maggiore di quella stabilitasi nella legge.

Di più, la cala essendo ristrettissima, il movimento dei bastimenti per entrare nel bacino di carenaggio sarebbe stato molto difficile.

In seguito a tutte queste difficoltà che furono riconosciute, si venne a studiare un nuovo progetto, e questo indusse ad abbandonare l'idea di fare il bacino di ca-

renaggio nella cala, e di proporre anzi di trasportare questo bacino di carenaggio nel fondo del porto attuale dove si avrebbe avuto accesso facilmente mediante alcuni scavi di facile esecuzione, e si determinava di prolungare il molo stesso.

Questo è il progetto che è stato ultimamente accettato come il più conveniente in seguito a minuti studi ed attento esame.

Resta attualmente a vedere se sia opportuno di conservare a Palermo il divisato bacino di carenaggio oppure se sia conveniente il trasportarlo altrove, a Trapani p. e. come lo propongono la Commissione. Io faccio osservare, che Palermo è la prima città della Sicilia; non nego che Messina sia anche una città che abbia già maggior commercio di Palermo e sia per conseguenza necessario stabilirvi un bacino di carenaggio, ma Palermo è anche città di molta importanza, e colla annessione ha perduto i vantaggi che godeva come sede del Governo centrale dell'isola. Bisogna dunque trovare qualche compenso per quella città.

Si vede che Palermo tende a trasformarsi, a diventare città industriale, come lo prova l'esser divenuta il centro di un servizio attivissimo di piroscafi diretti dal nostro collega Florio.

Di più anche in Palermo sono industrie stabilite, ed altre che tendono ad impiantarsi per cui se noi vogliamo mantenere a Palermo il posto che ha fra le città Italiane, credo necessario di favorire quelle tendenze e migliorare per quanto è possibile tutte le condizioni industriali e commerciali, e fra i mezzi più acconci a questo fine, è quello certamente dello stabilimento di un bacino di carenaggio affinché i bastimenti che faranno approdo a Palermo, possano trovare mezzi di riparazione.

In quanto poi all'idea di trasportare il bacino di carenaggio a Trapani, converrebbe prima crearvi un porto adattato; ora non credo che il porto di Trapani comporti bastimenti che peschino più di cinque metri, mentre il bacino di carenaggio deve comportare bastimenti che peschino da sei metri a sei metri e mezzo, per cui la profondità del porto dovrebbe essere da 7 m. a 7 met. 50.

In conseguenza, credo che valga meglio fare un bacino di carenaggio a Palermo che poi non è molto distante da Trapani, e che è una grande città, dove sono risorse industriali, mentre a Trapani presentemente le condizioni del porto e delle industrie sono assai inferiori.

Mi lusingo di avere dato al Senato ragguagli sufficienti per dimostrare che la diversa applicazione dei fondi per il porto di Palermo è giustificata da fatti riconosciuti, e spero, che il Senato vorrà persuadersi che la costruzione di un bacino di carenaggio a Palermo non solo non è cosa inutile, ma anzi utilissima.

Dirò di più, che la moltiplicazione dei bacini di carenaggio è un bisogno che è attualmente riconosciuto imperiosamente dal nuovo sistema di navigazione.



Il Senato non ignora, che il naviglio di commercio, come quello della guerra tende a trasformarsi, e che specialmente per i vapori, gli scafi si fanno di ferro i quali dopo pochi mesi sono talmente coperti dai depositi marini che si fanno sui medesimi, da dover essere introdotti nei bacini di carenaggio per le occorrenti riparazioni e puliture.

La costruzione dei bacini di carenaggio è adunque cosa indispensabile per il mantenimento di una buona navigazione.

Ora noi tutti sappiamo che l'avvenire d'Italia sta principalmente nella navigazione, per cui credo, che la moltiplicazione dei bacini di carenaggio sia una cosa essenzialissima per la prosperità del nostro commercio.

Non sarebbe poi nemmeno il caso di voler togliere la somma che è attualmente destinata a questo bacino di Palermo, perocchè si verrebbe a destare un malcontento in quella città, un malcontento che sarebbe giustificato e che certamente il Senato non vorrebbe suscitare, massime in questi momenti.

**Presidente.** Prima di accordare la parola al Senatore Paleocapa che l'ha chiesta, prego il Senato di permettermi, che informato come il Principe di Piombino, sui titoli del quale il Senato ha sentito la relazione, si trovi nelle nostre sale, per prestare giuramento, io lo faccia invitare a tale scopo a presentarsi nell'aula.

Prego i signori Senatori Regis e Quaranta a volerlo introdurre.

(Il Principe di Piombino introdotto nell'aula presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Principe di Piombino del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prima di accordare la parola al Senatore Paleocapa, debbo ancora pregare il Ministero a dare risposta all'altra parte delle osservazioni della Commissione contenuta nella relazione, vale a dire se nelle spese occorrenti non sia conveniente richiedere il concorso della provincia e della città in cui si apre il porto.

**Senatore Menabrea.** Risponderò ora anche a questo riguardo, avendo prima dimenticato di rispondere all'ultima osservazione fatta relativamente al concorso che la città di Palermo e la provincia dovrebbero prestare per l'esecuzione dei lavori.

Ma debbo anzitutto notare al Senato, che la somma stanziata per i lavori del porto di Palermo fu votata in epoca in cui non esisteva ancora legge, come non esiste neppur oggi, per il riparto di spese de'porti tra la Provincia ed i Comuni. In conseguenza poichè questa legge fu già votata nel mese di luglio 1860, non credo che sarebbe il caso di darle un effetto retroattivo, e di introdurre il sistema che venne già applicato per i porti d'Ortona, di Manfredonia o di Girgenti.

Relativamente poi all'eccitamento che è stato fatto dalla Commissione di stabilire la quota che i Comuni

e le provincie debbono sopportare per il loro concorso nella costruzione di porti, non ho che a rinnovare la dichiarazione che già feci nel Senato in altra occasione, che cioè la legge la quale stabilisce una norma uniforme per il riparto della spesa dei porti tra il Governo, le provincie ed i Comuni fu già presentata al Parlamento ed è fra quelle di cui il Ministero domanda l'applicazione immediata per tutto lo Stato.

Di questa legge l'applicazione fu già fatta per Girgenti, Manfredonia, Ortona. Ma nel caso attuale non credo che convenga ritornare sopra una votazione che già ha avuto luogo tre anni fa, e che dà una somma di tre milioni e duecento mila lire per il porto di Palermo, senza chiedere il concorso nè della città, nè della provincia.

**Presidente.** La parola è al Senatore Paleocapa.

**Senatore Paleocapa.** Quanto alla prima parte delle osservazioni che sono state fatte per mio mezzo dalla Commissione permanente di finanze, noterò che le cose dette dall'onorevole Senatore Menabrea concordano pienamente con ciò che ha osservato la detta Commissione, cioè concordano per ciò che riguarda il tramutamento fatto della prima idea di stabilire un antemurale davanti alla cala nell'altra idea di sostituirvi la prolungazione del molo esistente; idea che è già stata messa in attuazione e va compendosi. Su questo punto, nessuna osservazione in contrario ha fatto la Commissione, se non fosse che le difficoltà grandi che si incontrano per stabilire i lavori necessari per la regolazione di un porto qualsiasi, e principalmente de'porti che sono nelle condizioni di quello di Palermo, ed il contrasto delle opinioni controverse che suscitano sempre le proposizioni relative a questi lavori, fanno desiderare che si metta in ciò una grande maturità, prima di decidersi a proporre una legge colla quale si dimandano gli assegni necessari per eseguire le opere divisate. E mi pare che nel caso del porto di Palermo, la giustezza di quest'osservazione si faccia molto evidente; perchè è pur vero che il progetto primitivo che portava la spesa di 2 milioni per lo stabilimento dell'antemurale, e di un milione e duecento mila lire per la costruzione di un bacino di carenaggio, si è trovato affatto inconveniente dopo che era già stato appaltato il lavoro; ma per buona ventura, e per circostanze indipendenti dalla natura del lavoro stesso non vi si era ancora dato mano: che se vi fosse stato dato mano, si sarebbe gettata una spesa superflua, perchè l'antemurale è stato riconosciuto anche dal signor Ministro cogli studi che ha fatto praticare che sarebbe caduto in profondità enormi ed avrebbe importato una somma esorbitante e di gran lunga superiore alla prevedibile.

Benissimo adunque si è fatto prolungando il molo. Ma, lo ripeto, la necessità è fatta più che mai evidente in questo caso, di maturare bene le condizioni di un porto e le opere necessarie per regolarlo, prima di darvi corso.

Quanto al bacino di carenaggio noterò, che appunto le osservazioni ripetute adesso dal signor Ministro, e notate anche nella relazione della Commissione fanno vedere che il bacino di carenaggio non si può collocare più in quella posizione medesima nella quale divisava di collocarlo il primo progetto, e ciò per gli ostacoli che vi si opponevano e che avrebbero fatto aumentare grandemente la spesa, la quale si era limitata a 1,200,000 lire, che si può ritenere affatto insufficiente per un gran bacino di carenaggio necessario appunto nelle condizioni attuali della navigazione, i cui bastimenti vanno crescendo continuamente in tonnellaggio; questa spesa, dico, si può credere assolutamente insufficiente se non intervengono alcune delle condizioni di sito che si sarebbero verificate quando fosse stato fatto l'antemurale prima, e si avesse quindi potuto occupare una parte della cala e quando non vi fosse stato il fondo di roccia a così poca profondità che conveniva cominciare a scavare; nel resto le condizioni erano opportunissime.

Adesso queste condizioni opportune mancano, gli ostacoli fanno vedere che non si può più mettere il bacino di carenaggio in quel sito; quindi la Commissione è stata ben lungi dal dire che non era disposta di accordare la sua approvazione al decreto che assegnava a questo bacino lire 1,200,000, ha detto solo che si poteva accordare, perchè, ammesso che un bacino di carenaggio, come si riconosce necessario, debba farsi, certamente importerà di più; ma intanto vi sarà fatto l'assegno di lire 1,200,000, e quando sarà fatto il progetto definitivo, del quale parlava già il Ministro nella sua relazione, allora si vedrà se, e quale somma maggiore convenga assegnargli.

Dunque ripeto qui non è forse stato ben inteso quanto diceva la relazione della Commissione, che era lungi assai dal negare la somma; domandava anzi che fosse confermata, ma col fine che ho detto, cioè perchè intanto si assegnava una parte principale, ed il resto sarebbe domandato come addizionale.

Quanto poi all'idea che aveva messa avanti la Commissione di finanza di vedere se veramente fosse opportuno collocare il bacino di carenaggio nella cala del porto di Palermo, ciò derivava appunto dal tener per certo che 1,200,000 lire non bastassero al primo intento.

Dunque, essa diceva, si esaminino due cose; la prima se veramente un bacino di carenaggio sia necessario in Palermo.

È giustissimo quanto dice il signor Ministro, che va bene spendere quanto si può in bacini di carenaggio, ma i bacini di carenaggio sono opere costosissime; moltissime altre cose abbiamo a fare in Italia, ma grandissimo anche è il bisogno che ha la pubblica finanza di restringere per ora per quanto sia possibile le spese.

Parmi dunque che sia cosa opportuna nelle speciali condizioni nostre, il maturare bene se una spesa sia necessaria, e quindi esaminando se questo bacino di carenaggio è necessario, la Commissione ha espressa

l'idea che si vedesse, se non si potesse per avventura supplirvi con quello di Messina, e se in caso che se ne dovesse proprio costruire un altro, non convenisse meglio stabilirlo nel porto di Trapani.

La difficoltà messa innanzi che il bacino di carenaggio non si trovi immediatamente nel porto di Palermo, non parmi così grave, come la lascierebbero credere le parole del signor Senatore Menabrea.

Io comprendo benissimo che un bacino di carenaggio in un porto di molta importanza sia cosa molto opportuna, ma non credo che siavi questa necessità assoluta ed immediata per tutti i porti, perchè altrimenti sarebbe enorme la spesa a cui ci esporremmo.

Credo bensì necessario che il bacino di carenaggio sia vicino ad un gran porto, ma non credo assolutamente necessario che vi sia proprio dentro.

Nel caso nostro per esempio, io credo che Trapani non disti di più di 30 o 40 chilometri da Palermo; quando dunque il bacino di carenaggio fosse a Trapani potrebbe egregiamente servire per i bastimenti che sono nella cala o nel porto di Palermo, perchè non è a credersi che si lascino i bastimenti cadere in uno stato tale di deiezione e di avaria da non poter sopportare una così piccola traversata di mare.

La difficoltà maggiore del signor Senatore Menabrea sta in ciò che a Trapani non siavi sufficiente profondità.

Questa sarebbe una cosa di fatto, alla quale certamente io non potrei subito rispondere dirò solamente che quando ho messo avanti, coll'assenso della Commissione, quell'idea se convenisse meglio far il bacino a Trapani, si è perchè a me erano state dette altre cose sulle condizioni di quel porto, il quale era, mi si diceva, creduto dagli uomini di mare come uno dei migliori dello Stato sia per la sua sicurezza interna, che per la sua profondità.

Se dunque non è vero il fatto della buona sua profondità, se questo porto non ha invece che 4 o 5 metri di acqua, certamente non è sito opportuno per un bacino di carenaggio; ma, ripeto, intanto la Commissione non ha fatto che pregare il Ministero a studiare la questione e vedere se non convenisse meglio portarlo a Trapani, appunto perchè, tolte quelle circostanze favorevoli, che prima si credeva esistessero nel sito scelto pel bacino nella cala del Porto di Palermo, è certo che un milione e duecento mila lire non basteranno per fare colà un bacino quale lo esigono le condizioni attuali della navigazione, e se questa somma non è sufficiente e conviene fare nuovi studi, non veggo perchè non si potesse anche meglio studiare se non convenisse di più tramutarlo addirittura nel porto di Trapani.

Questo quanto alla prima parte, sulla quale mi riassumo dicendo che in sostanza la Commissione non ha fatto altro che pregare il Ministero di fare studi più accurati e precisi.

Quanto all'altra parte il Senatore Menabrea, allora Ministro dei Lavori Pubblici, dice adesso che non si po-

trebbe pensare a sollevare in parte l'erario di una quota di spesa necessaria per la regolazione del porto di Palermo, onde applicarla ad altre località vicine che vi hanno interesse, perchè il fondo è già stato assegnato. Io dubito di questo.

Se ci viene presentata una legge per domandare che sia convalidato un Decreto Reale col quale si mantiene la spesa di 3,200,000 lire; se ci viene tal legge presentata vuol dire che la somma non è definitivamente assegnata....

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Paleocapa**..... perchè se fosse impreteribilmente assegnata a carico dello Stato, e non fosse quindi possibile che si esaminasse se convenga mettere una parte a carico dell'amministrazione provinciale allora direi che non so perchè si sia presentata questa legge all'approvazione del Senato.

Aggiungerò di più che, appunto come diceva il Senatore **Menabrea**, recentemente è stata approvata una legge in cui parlando della regolazione dei tre porti di Ortona, Manfredonia e Girgenti, egli stesso allora Ministro dei Lavori Pubblici, aveva con molta convenienza per l'economia dello Stato assegnato delle quote a ciascuna delle località dove si aprivano questi tre porti, e le aveva assegnate dicendo che questo era già un sistema osservato, benchè non con principii sicuri e determinati, anche dal caduto Governo.

Egli ha assegnato dunque (se la memoria non mi fallisce) una somma di 200 mila lire alla provincia di Ortona; ne ha assegnata una di 37,000, se non erro, a quella di Manfredonia, e ne ha assegnata una di 700 e più mila a quella di Girgenti; io domando dunque perchè non si poteva assegnarne una anche a Palermo? Si dice: ma la legge è già presentata. Ma essa non è ancora approvata; e se si è fatto ciò che ho detto per altri porti; se anzi in occasione di quei porti si è detto che pel porto di Santa Venere, e per qualche altro porto di cui non ricordo il nome, è già stato ritenuto, anche sotto il Governo passato, che le località dovevano intervenire, perchè non fare intervenire anche Palermo ed anche Napoli nelle spese relative alle opere di regolazione dei rispettivi porti?

Oltre che questo desiderio che adesso ripete la Commissione, è stato già replicatamente espresso in altre circostanze, e se intanto si van mettendo avanti tutte le opere principali per i porti e si dice: verrà presto una legge che regolerà le quote di spesa fra la amministrazione dello Stato e le amministrazioni delle provincie, finiremo a ciò che la legge verrà dopo che le spese le avrà già sopportate intieramente lo Stato.

Io non credevo dunque e non credo in fatti che si possano riguardare queste spese assegnate al porto di Palermo così definitivamente assegnate a tutto carico dello Stato, che l'Amministrazione non possa e non debba vedere se non convenga portarne a carico delle provincie qualche porzione.

Ecco quali furono le osservazioni, ed i motivi per i quali la Commissione di Finanze ha desiderato che il signor Ministro dei Lavori Pubblici esamini la questione relativa, e veda se non ci sia qualche cosa da fare per una collocazione migliore o per la soppressione per ora del bacino di carenaggio nel porto di Palermo, o se non si possa sgravare alquanto l'erario dalla totalità della spesa che è già grave e sarà, non ne dubito, di molto accresciuta.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta il Senato di dare ancora alcune spiegazioni intorno alla questione presente.

Io credo che vi sia stato un equivoco tra la Commissione e i sostenitori della legge.

L'onorevole Senatore **Paleocapa** dice: ma voi domandate un fondo di due milioni per un antemurale a Palermo, e quello di un milione e duecento mila lire per un bacino di carenaggio. Questa è una spesa nuova e in conseguenza voi dovete applicare a questa spesa lo stesso principio che avete applicato per i porti di Girgenti, di Ortona e di Manfredonia, porti per i quali una parte della spesa era carico dei comuni e delle provincie interessate.

Ma qui appunto sta l'errore. I fondi assegnati per il porto di Palermo lo furono con una legge del 1862 nel mese di luglio. Dunque questi fondi furono votati, e tutta la spesa fu messa a carico dello Stato; soltanto in questa legge era stabilito che la somma fissata pel porto di Palermo doveva impiegarsi, primo, per un antemurale avanti la cala, ed in secondo luogo per un bacino di carenaggio da effettuarsi nella cala inedita.

Ora, fatti i progetti definitivi, si è riconosciuta la difficoltà, se non l'impossibilità di eseguire i lavori come erano prescritti dalla legge; ed è in vista di queste difficoltà che, essendovi un'impresa la quale domandava da lavorare, il Ministro ha preso sopra la sua responsabilità di fare emanare un Decreto Regio, col quale i fondi stanziati per quei lavori erano destinati ad altri lavori analoghi da farsi nel porto di Palermo, ma non identici a quelli che erano prescritti dalla legge.

Dunque qui non si tratta di fondi nuovi che si debbano votare, ma si tratta di una diversa applicazione dei fondi già votati. Ora, io ripeto, questi fondi furono votati nel 1862, cioè ad un'epoca in cui non si parlava ancora di uniformare le varie leggi che ripartivano le spese dei porti a carico dei comuni e delle provincie.

Debbo poi qui prendere la difesa del mio predecessore, dell'onorevole **Depretis**, e credo questo tanto più opportuno che in generale i Ministri sono per così dire solidali gli uni degli altri; giacchè un Ministro accettando l'eredità del suo predecessore, deve, non demeritare ciò che questo ha fatto, ma anzi aggiungere una nuova pietra all'edificio sociale. Ora qui dunque io prendo le difese del mio predecessore, il quale venne indiret-

tamente accusato nel rapporto della Commissione di essere andato un poco incautamente nel fare assegnare dei fondi per lavori che non erano eseguibili.

Convien che il Senato si riporti all'epoca in cui furono votati questi fondi. Bisogna notare che in quell'epoca diverse città della Sicilia, fra le quali Palermo, fecero molte istanze affinché si facessero lavori riconosciuti urgenti nell'interesse di quelle località, e fra questi vi erano quelli del porto di Palermo.

Esisteva un progetto stato fatto da ingegneri locali, i quali accennavano fra i più urgenti quelli appunto della costruzione di un antemurale avanti alla cala, e di un bacino di carenaggio; e siccome vi era urgenza di provvedere a quei paesi, visto lo stato degli spiriti non che le condizioni politiche, il Ministero in quella circostanza credo abbia fatto bene di domandare al Parlamento l'assegnamento di fondi per questi lavori.

Ora certamente non si può accagionare il Ministero che allora reggeva la cosa pubblica di non aver potuto studiare a fondo tutti questi progetti.

Il Senato sa con quali istanze furono da ogni parte richieste opere pubbliche, e come sia stato assolutamente impossibile al Governo di fare allestire progetti particolareggiati per tutte le opere richieste; per ciò necessariamente si è dovuto provvedere alla determinazione di queste opere con progetti incompleti, salvo poi a migliorarli quando si avrebbe avuto tempo di venire a studi definitivi, e ciò è quanto si è fatto.

Dunque credo che, viste le circostanze, non sia giusto di accagionare il Ministero, che ha preceduto il nostro, di aver operato in ciò con leggerezza, in quanto che provvedeva a bisogni che erano istantemente segnalati dalle popolazioni.

D'altronde io ricordo all'onorevole Senatore Paleocapa, che egli si è trovato anche in condizione analoga

Quando la Sardegna giustamente domandava che fosse creata una rete di strade di cui mancava quasi compiutamente, l'onorevole Paleocapa ebbe la gloria di presentare al Parlamento una legge, la quale dotava la Sardegna di una rete stradale; ma a quell'epoca i progetti non erano fatti, ed io credo che se si fosse dovuto aspettare che tutti fossero allestiti, la Sardegna ancora oggi aspetterebbe la sua rete. In quella circostanza, vista l'urgenza, l'onorevole Paleocapa che allora reggeva così egregiamente il Ministero dei Lavori Pubblici, ha preso sotto la sua responsabilità di fare assegnare i fondi per quella rete di strade, salvo a studiare con più maturo esame e maggiore tranquillità i progetti.

La stessa cosa si è pure fatta per il porto di Palermo. V'era urgenza, necessità di provvedere, e non credo che si possa rimproverare all'antico Ministro Depretis ciò che l'onorevole Paleocapa ha fatto e benissimo fatto, per la Sardegna.

Relativamente al bacino di carenaggio, debbo ancora entrare in alcuni particolari. La spesa fu valutata in L. 1,200,000, perchè stabilendo questo bacino di carenaggio nella cala di Palermo, si aveva speranza di

poterlo fare, come si dice, all'asciutto ed in conseguenza senza molta spesa, per le costruzioni subacquee; ma come dissi, una volta fatto il bacino restava poi a vedere il modo di entrare in questo bacino. Ora per entrarvi era probabile occorresse la spesa non di molto inferiore a quella del bacino stesso, e per questo motivo si è creduto di dover trasportare la costruzione di esso dalla cala nel porto medesimo di Palermo. Non devesi poi credere che la questione non sia stata studiata ed esaminata maturamente; vi sono varii progetti per questo bacino di carenaggio, e questi portano un modo di costruzione analogo a quello che si sarebbe seguito per il bacino da farsi nella cala di Palermo. Vi è possibilità di costruire il bacino di carenaggio all'asciutto con grandissimo risparmio di spesa; io credo che questo sistema possa essere seguito, ed allora c'è molta probabilità che la somma di lire 1,200,000 richiesta per questo bacino sia sufficiente pella sua esecuzione; tanto più che per avere accesso al medesimo non sarà necessario di eseguire molti scavi, ma basteranno i mezzi ordinari di cui il Governo dispone per tutti i porti dello Stato.

Non credo di dover entrare in maggiori dilucidazioni a questo riguardo nè ritornare sulla questione di Trapani, perchè quanto ho detto sulla necessità di questo bacino di carenaggio è abbastanza evidente, acciò il Senato sia persuaso della convenienza di lasciare la somma assegnata per esso e di eseguirlo nel porto di Palermo.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Dirò due parole semplicemente sul confronto che ha fatto l'onorevole Menabrea tra quanto si è verificato pel porto di Palermo e quanto fu fatto da me per ottenere dal Parlamento una somma vistosa con cui potessi far eseguire una rete di strade nell'isola di Sardegna.

È verissimo che io quando mi presentai alla Camera elettiva colla domanda di otto milioni per eseguire una prima parte della rete generale delle strade dell'isola di Sardegna, non aveva ancora progetti concreti; ma io intendeva di distribuire questa somma assegnandola alle varie linee, e di fare gli appalti soltanto quando avessi avuto i progetti definitivi, e così infatti fu. Ma così non si procedette nel caso del porto di Palermo. Il Senatore Menabrea dice che era urgente per soddisfare ai vivi reclami di quella gran città chiedere le somme necessarie per la regolazione del porto. Ma le si ottennero in base di progetti che si dichiaravano già definitivi e sicuri e che erano invece fallaci, come fu poi dimostrato; e in base di questi progetti stessi si fece l'appalto; e se per buona ventura non se ne avviò la esecuzione, ciò fu solo per l'indugio recato nell'approvazione del contratto per parte del Consiglio di Stato. Io, anche dopo averne ottenuti gli assegni sopra progetti che dichiarava io stesso soltanto presuntivi, non ho mai appaltato lavoro alcuno nell'isola di Sardegna.

senza aver prima avuti i relativi piani esecutivi concreti e senza quindi aver poi bisogno di mutarli in appresso.

Detto ciò, lascio al Senato giudicare se il confronto istituito dall'onorevole Senatore Menabrea sia giusto, e se non regga meglio che in ogni altro caso l'osservazione della Commissione sulla necessità che vi è, prima di passare agli appalti, di maturar bene i progetti, come appunto fece l'onorevole Menabrea, quando, riconosciuta la inopportunità dei progetti fatti approvare dal suo antecessore, li fece radicalmente mutare.

In quanto al bacino di carenaggio, io non ho che ad esprimere un desiderio, ed è che le L. 1,200,000 sieno sufficienti per eseguirlo nel porto di Palermo nel sito in cui converrà meglio, mentre il sito da prima divisato, e sul quale era formato l'economico progetto, è stato riconosciuto inammissibile.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Istruzione pubblica.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Dirò poche parole intorno a siffatta questione, nella quale credo che precisandosi bene i fatti, ogni maniera di dubbio dovrà cadere.

Una legge stabiliva la costruzione di un bacino di carenaggio in Palermo e ne precisava la spesa. Cominciati i lavori o al punto di cominciarli si vide che l'esecuzione sarebbe stata assai difficile e che per essi la somma stanziata non sarebbe stata sufficiente. Allora si venne nel divisamento di elevare l'opera nello stesso porto bensì di Palermo, ma in punti diversi da quelli fissati in principio, ed all'uopo furono fatti gli studi e le perizie convenienti. Queste disposizioni furono ordinate per Decreto Reale.

Non era innovazione che succedeva nella legge, non si faceva che mutare il sito dell'esecuzione.

Non pertanto il Ministero che emanava siffatta disposizione comprese altresì che bisognava render ragione di ciò che egli stava per operare al Parlamento, perocchè innanzi al Parlamento erasi stabilito la località del bacino e di tutte le opere necessario per esso.

Ecco adunque quale è il fatto che si presenta in questo momento innanzi al Senato.

Or questo mutamento di località fu necessario o non lo fu? Che fu necessario nessuno lo mette in dubbio, avvegnachè dalle perizie che si eseguirono risultò come sarebbe stato impassibile o almeno difficilissimo di eseguire i lavori nella località prima indicata, e come all'inverso sarebbe facile attuarli laddove quella prima località fosse abbandonata e se ne scegliesse un'altra.

Dunque, o Signori, non è una nuova legge che vi si presenta; essa non accenna che alla modificazione di una legge già fatta, e questa modificazione cade soltanto intorno alla località in cui dovevasi eseguire una parte dei lavori.

Ciò posto, ove non si voglia ricorrere ad una questione di fatto, quella cioè di sapere se la nuova località indicata, sia tale da poter sostenere i lavori

di cui si discorre, ogni dissertazione mi sembra superflua.

L'onorevole Senatore Paleocapa diceva: vediamo se il porto di Trapani fosse per avventura più adatto per un bacino di carenaggio.

Questa disamina potrebbe farsi laddove noi stessi qui discutendo se un bacino di carenaggio dovesse farsi sì o no, ed in qual punto della Sicilia; ma noi non facciamo in questo momento queste ricerche.

Il porto di Palermo fu designato per un bacino di carenaggio, questo estremo è cosa decisa. Superfluo, anzi inutile l'indagare se Trapani o altri porti in Sicilia presentino condizioni e comodi migliori di Palermo.

Tali esami sarebbero stati utili a farsi laddove si discutesse una legge nuova e si cercasse quale il punto più adatto per costruire un bacino di carenaggio in Sicilia.

Se non che non potrei lasciare quest'argomento senza fare osservare che laddove si tratta di costruire bacini di carenaggio non si deve solo esaminare la topografia de' luoghi, ma devesi eziandio disaminare quel complesso di circostanze che rendono davvero importante un porto. Ora tra un porto, quantunque non molto grande, ma che appartiene a grandiosa città ricca di commercio e d'industria, promettenti se aiutati diligentemente, larghi sviluppi; ed un porto, se pur vuolsi più spazioso dell'altro, ma che appartiene a città minore ed assai inferiore a quella accennata, la scelta per elevarsi un bacino di carenaggio non potrebbe essere dubbia. Trapani è bella e prestante città, vorrei pur vedere in essa un bacino, ma potrebbesi mai paragonare alla splendida Palermo che è fra le più grandi e cospicue città d'Italia?

Per la somma dunque di queste considerazioni io prego il Senato perchè si degni approvare il progetto di legge che gli si è presentato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Paleocapa.** Se il Senato mi permette.... non ho che poche cose a dire.

**Senatore Farina.** Se vuole parlare io parlerò dopo.

**Senatore Paleocapa.** Voleva solamente osservare su quello che disse il Senatore Natoli, che io non ho mai inteso di disapprovare la proposta; ho detto solamente che la Commissione aveva fatto una raccomandazione, perchè prima di determinare o di approvare spese così gravi, così ingenti e che non resteranno nei limiti della somma domandata, si dovesse procedere con più maturità.

E ciò è anche comprovato da quanto disse l'onorevole Natoli. Egli riconobbe infatti che erasi pur fatto un progetto definitivo per i lavori del porto di Palermo e che si stava per metterlo ad esecuzione; ma che trovato inopportuno convenne mutarlo. Ma credo che ei non sia nel vero quando soggiunge che non si fece altro che modificare o mutare in parte il primitivo progetto.

Il prolungamento del molo non ha assolutamente nulla a che fare coll'antemurale, ed il nuovo bacino di carenaggio, dovunque lo si voglia collocare, non ha altra relazione col primo se non che per ciò che si tratta sempre di un bacino di carenaggio.

Ma questo non basta per dire che è la stessa opera o solo alquanto modificata.

È certo che il nuovo bacino, di cui non vi è ancora progetto, sarà tutto affatto diverso da quello prima proposto; ed io non posso persuadermi che non abbia anche a costar molto di più.

Osservo poi quanto alla località del porto di Trapani che non si può dire che il bacino di carenaggio nel porto di Trapani non possa servire che al commercio più o meno esteso che si fa ora nel porto stesso; servirebbe, e l'ho osservato anche prima, egualmente ai bastimenti che navigano per il porto di Palermo, e che si trovano in condizione di aver bisogno di riparazioni, e di essere mandati al bacino di carenaggio.

Il metterli in un bacino esistente nel porto in cui trovansi, od in altro discosto di un breve braccio di mare, non fa differenza pei navigli; è cosa dall'esperienza provata anche sulle coste dei paesi più commerciali d'Europa.

Senatore **Farina**. La questione mi pare molto chiara. Io credo che allo stato delle cose sia impossibile sostenere che la spesa attuale, è quella dell'antico progetto. L'antico progetto proponeva un'opera avanzata, un antemurale nel mare che non si è potuto eseguire. Non potendosi eseguire quest'antemurale, si è invece pensato a prolungare i moli, e si è dovuto altresì combinare la località del bacino; dunque è fuor di dubbio che lo staccamento di fondi non è più per la stessa opera già votata; che si tratta di una spesa nuova, e come tale deve essere corredata di tutti i dati necessari che ne giustifichino la convenienza e l'importanza.

Per tale effetto mi pare che non troppo a proposito si venga combattendo quello che ha detto la Commissione, che si applichi in ciò quello che si suole applicare in tutti gli altri casi, cioè si giustifichi la spesa di cui si propone l'adozione.

Si dice: questa è sempre una spesa per un bacino di carenaggio.

Ma, Signori, vi sono bacini di carenaggio che costano un milione, e ve ne sono di quelli, che appunto per la località nella quale si costruirono, costano tre o quattro milioni, come quello di Genova; epperò altro è il costruire un bacino di carenaggio in una località, altro il costruirlo in un'altra.

Peggio ancora, si va dicendo, questo è un lavoro che si deve fare nel porto di Palermo.

Sia pure che si sia votata tal somma per un bacino di carenaggio per Palermo; ma quando si riconosce che non può più farsi nella località designata, egli è chiaro che il bacino che si deve costruire è un'opera nuova, epperò deve essere giustificata come tutte le altre.

Con questo, Signori, io non intendo dire che non si abbia a votare siffatta spesa.

Io dirò solo che le osservazioni della Commissione erano molto sensate, e che le accuse mosse alla relazione non mi paiono basate sul giusto.

Non potrei poi nemmeno ammettere che non si possa andare alquanto distante dal porto per costruire un bacino di carenaggio; questo è ciò che succede in quasi tutti i migliori porti d'Europa.

Se andiamo a Marsiglia che è il porto più grande frequentato nel Mediterraneo, troveremo alla *Seyne* dei bacini di carenaggio dove si mandano i bastimenti a riparare fuori del porto.

I bastimenti vanno nei bacini non per il commercio ma per farsi riparare, epperò che questi siano riparati nel porto dove vanno a scaricare, o debbano fare un breve tragitto per farsi riparare in un sito poco distante dal porto medesimo, io non vedo difficoltà nell'eseguimento di queste riparazioni.

Ciò che importa si è, che i bacini di carenaggio siano in una località in cui la costruzione loro non riesca di gran costo, e che sia agevole l'accedervi, ed il partirne; questo, ripeto, è ciò che importa perchè i bacini possano servire allo scopo per cui sono fatti; ma che siano nel porto medesimo od a 20 o 30 chilometri di distanza non vi ha sensibile differenza, perchè quando i bastimenti sono nel porto, se hanno da trasferirsi nel bacino di carenaggio conviene far spee per passare frammezzo agli altri bastimenti ancorati ed evitare gl'inconvenienti che s'incontrano nei movimenti che succedono nei porti; e queste spese pareggiano quelle del viaggio dal sito dove scarica il bastimento a quello in cui deve essere riparato.

Per conseguenza, in vista anche di quello che si pratica da nazioni, che hanno un commercio molto più esteso, e specialmente in Marsiglia, io non troverei nessuna difficoltà che il bacino di carenaggio che può servire per il porto di Palermo possa essere posto a Trapani.

Mi pare dunque, che le osservazioni della Commissione siano state molto sensate; le accuse invece non mi paiono fondate.

Ripeto, che io non sostengo, che non si abbia da votare la spesa, ma dico che è spesa nuova, perchè si è cambiata l'opera; perchè se quello che deve spendere nel costruire un antemurale, lo spendete invece nel prolungare il molo esistente, la spesa non è la stessa; perchè se un bacino che dovrebbe farsi in una località è trasportato in un'altra si cambia l'oggetto della spesa stessa; perciò prima di votare questa spesa io trovo conveniente vi siano in appoggio i necessari documenti, e si facciano tutte le considerazioni che valgano a farla ammettere o rigettare.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica**. Io non nego quanto dice l'onorevole Senatore Farina, cioè, che per raddoppiare i bastimenti, si può passare da un porto di commercio ad un bacino di carenaggio, più o meno

distante; che anzi fra i suoi argomenti avrebbe potuto pur ricordare quanto attualmente succede in Sicilia, nei cui porti non vi è alcun bacino, ed i bastimenti che vi approdano quando hanno bisogno di raddoppi devono correre fino a Malta. Si sa, che quando non puoi fare diversamente, si è costretti di ricorrere al meno tristo partito. Ma la questione sta nel vedere se conviene costruire i bacini di carenaggio a preferenza in quei porti commerciali che appartengono a città in cui l'industria e il commercio hanno già vita e svolgimento, ovvero convenga costruirli in quei porti le cui città da quelle altre diversificano.

Ora nessuno potrà dubitare, che tra Palermo e Trapani havvi tanta differenza e diversità che il paragone non è nemmeno possibile. Questa è la mia proposizione, contro la quale l'onorevole Senatore Farina non ha detto cosa alcuna che valga a convincermi, almeno per quanto ho potuto comprendere.

Bene poi si appose il Ministero per le ragioni che già dissi di ripresentarsi al Parlamento per fare approvare la località nuovamente indicata; ma ciò non vuol dire che per il mutamento della località dove si deve fare la spesa possano venir meno tutte le ragioni di quella spesa. Ed in vero qual si fu lo scopo della prima legge?

Che Palermo avesse un bacino di carenaggio.

Questo principio fu stabilito, e sopra di esso non si potrebbe più rinvenire senza gravi e dimostrale ragioni; e tali non possono dirsi i vaghi ed incerti dubbi che finora si sono fatti baleuare.

La questione che attualmente sta innanzi al Senato si aggira solo intorno all'esecuzione; implicarvi la massima sarebbe lo stesso che ricominciare una questione già decisa, revocare una legge già nota al paese, offendere un principio già giudicato, e mutare senza necessità una disposizione dalla quale un gran centro di popolazione aspetta ansiosamente una sorgente cospicua di nuovi commerci.

Senatore Menabrea. Stimò necessario di aggiungere alcune cose a quelle già dette per togliere un dubbio che potrebbe nascere dalle parole dette dal Senatore Farina. Sembra che egli creda che i lavori che fanno l'oggetto della legge attuale non siano stati studiati ancora, che non sieno ancora stati oggetto di progetti particolareggiati. È questo un errore. È anzi in seguito a questi studi che il Ministero sentì la necessità di variare le primitive opere che erano state votate dal Parlamento. Ed in vero quando vennero riconosciute le difficoltà che si incontravano nell'esecuzione della legge del luglio 1862, il Municipio di Palermo fece fare un progetto da un distinto ingegnere francese. Fu quindi mandato a quell'epoca in Sicilia ad uso dei nostri più abili ingegneri marittimi perchè lo esaminasse e studiasse egli stesso un progetto definitivo. Inoltre una Commissione composta dei nostri più valenti ingegneri venne poscia incaricata di elaborare progetti per i vari porti dello Stato compreso quello di Palermo.

Questi progetti furono ancora esaminati da una Commissione composta di ingegneri e di ufficiali di marina presieduta dal collega nostro l'ammiraglio Serra. È dopo tutti questi lavori ed indagini che si venne a stabilire definitivamente il progetto di esecuzione dei lavori da farsi nel porto di Palermo; cosicchè è un grandissimo errore il credere che la questione non sia stata attentamente studiata.

Di più aggiungo che il prolungamento del molo proposto costerà assai meno, forse 400 mila lire di meno che non l'antemurale, così che colle 400 mila lire che si avranno di risparmio si potrà migliorare la cala secondo il progetto che si avrà ancora da studiare.

Quanto al bacino di carenaggio furono studiate varie località molto accessibili ai bastimenti, ed i calcoli fatti dimostrano che la costruzione di questo bacino non costerà di più di ciò che avrebbe costato quello proposto primitivamente nella cala senza essere costretti a fare, come per questa, costosissimi lavori di scavo.

Dopo tali spiegazioni credo che il Senato vorrà persuadersi che la questione è stata maturamente studiata, e che certamente non è all'impensata che il Ministero è venuto a proporvi il presente progetto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non ho detto che i progetti non siano stati studiati, ho detto bensì che il secondo progetto non era il primo, e credo che in questo non vi sia contestazione possibile, che l'opera sia diversa indubbiamente e non più quella che era stata precedentemente votata.

Se il nuovo progetto è stato studiato, tanto meglio; ciò non toglie che sia diverso da quello di prima.

Dunque non si può dire che la legge di prima sia la stessa che la legge attuale, perchè la legge primitiva rifletteva un'opera diversa da quella che contempla la legge che discutiamo.

Ecco in che sta la diversità, non nell'aver o non studiato il progetto; il progetto di prima non è più il progetto attuale; dunque la legge che autorizza l'effettuazione di questo progetto non è più la stessa, perchè le opere sono cambiate.

Quanto poi all'osservazione che fosse già determinato che ci dovesse essere un bacino di carenaggio pel porto di Palermo, ciò non ha nulla a che fare colla presente discussione, ed è una petizione di principio: giacchè quando si votò la legge, si è votata in vista di quel tale antemurale, e di quel tale bacino che era contemplato nel progetto d'allora, e non per il prolungamento del molo, e per il bacino che è contemplato nel progetto attuale.

Ora se in ordine a questo progetto si può asserire con fondamento (e io non lo so perchè è questione di fatto) che vi possa essere una posizione vicina la quale presenti maggiori vantaggi per costruire tale bacino, non so perchè questa osservazione non possa meritare considerazione.

Non importa poi che questa località non sia precisamente nel porto di Palermo, giacchè, ripeto, nulla si è ancora votato su ciò; la questione è nuova, e come tale un bacino anche fuori del porto può servire al porto, perchè quando vi è facile accesso serve egualmente ai bastimenti che accedono a quel porto per farsi facilmente riparare. Ho citato l'esempio del porto più frequentato del Mediterraneo che è Marsiglia, e conseguentemente credo che si possa adottare pel porto di Palermo, nel quale non avviene nemmeno la decima parte del movimento che ha luogo nel porto di Marsiglia. Dopo ciò non ho per ora più niente a dire.

Senatore **Martinengo G.** Io pregherei l'onorevole Presidente di voler proporre al Senato la divisione nella votazione della presente legge e di quelle altre già state discusse.

**Presidente.** È divisa. Era mio divisamento di fare votare prima di questa le altre sette leggi a parte.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Se il Senato me lo permette dirò anch'io alcune brevi parole intorno a questo disegno di legge. Le conclusioni della maggior parte degli onorevoli oratori che han preso parte alla discussione sono in ultimo termine che si approvi la spesa. Io come Ministro del Commercio devo far presente al Senato che non vi ha forse spesa più utile e più urgente di quella dei bacini di carenaggio, io ho l'onore di dire che fra tutti gli sviluppi della ricchezza nazionale quello che sta primo in lista, che primo risponde alle speranze generali, è quello relativo alla costruzione delle navi; è lo sviluppo della nostra marina mercantile, e così fossero gli altri rami.

Testè ne venne pubblicato anche il resoconto particolareggiato; io non ben ricordo al momento le cifre, ma posso accertare che sono soddisfacentissime; e lo sono anche in paragone con altre nazioni.

Però di tutti i difetti quello dei bacini di carenaggio è il più sentito in tutta Italia; noi non ne abbiamo che tre, e ne abbiamo due in costruzione; credo che se invece di tre ne avessimo dieci o dodici non sarebbe ancora di troppo; e tant'è che nei bacini francesi nel Mediterraneo vi è sempre una lista di navi italiane iscritte per andarsi a riparare, così che il danno che ne risente il commercio è gravissimo.

Per queste considerazioni io credo che il dire: vediamo se convenga mettere un bacino di carenaggio piuttosto in questa che in quella località, sia quasi il dire che a noi non ne occorre tutt'al più che uno ancora.

Ora io credo che in questo si vada errati. Forse non volgeranno sei od otto anni che noi ne avremo il triplo di quello che ne abbiamo oggi giorno. Ma venendo alla questione noi abbiamo un progetto che è stato studiato, un progetto il quale stabilisce un bacino di carenaggio in una città cospicua alla quale si diede un affidamento; lo stabilimento fu dato in massima, fu decretato. Or perchè vorremo noi cambiare tal decisione?

Convengo pienamente con quanto diceva l'onorevole Senatore Farina che il bacino di carenaggio si mette anche fuori del porto; ciò non vuol dire che sia meglio per sè stesso.

Noi vediamo che nei principali porti dell'Inghilterra ve n'ha in gran numero eziandio.

Si dice: voi spenderete più di un milione e 200 mila lire; ma Dio buono! se si dovessero sospendere sempre le votazioni di progetti unicamente perchè possono importare maggiori somme io non so per verità a quale si avrebbe il coraggio di dare il voto se si dovesse esser certi che non costerà assolutamente nulla di più.

Io che ebbi l'onore di passare qualche mese in Palermo, conosco quelle località, ed essendomele poi anche fatte spiegare in modo ben preciso dal nostro collega Senatore Menabrea, credo realimente che la somma non debba essere molto maggiore, perchè si evita tutta la spesa anteriore, che era quella di scavare il porto per potere accedere al bacino di carenaggio.

Per tali ragioni dunque io prego e scongiuro il Senato a voler approvare questo progetto di legge onde si proceda alla formazione di un bacino di carenaggio di più, del quale per verità abbiamo un grandissimo bisogno.

**Presidente.** Durante la discussione molti Senatori si sono allontanati dall'aula, e non è più possibile continuarla; per conseguenza debbo differire a domani il seguito della medesima.

Domani alle ore due precise.

La seduta è sciolta (ore 5).



CLXI.

TORNATA DELL' 11 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Chiusura della discussione generale sul progetto di legge per la convalidazione del Decreto Reale 6 settembre 1863, portante una diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del porto di Palermo — Adozione degli articoli 1, 2 — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici sul progetto di legge portante il N. 127 — Approvazione di questo progetto e di quelli segnati coi numeri 159, 156 — Istanza del Senatore Martinengo — Congedo — Lettera del Ministro delle Finanze — Volazione e squittinio segreto dei sette progetti di legge relativi a spese maggiori e straordinarie approvate ieri; del progetto di legge per la convalidazione del Decreto Reale 6 settembre 1863, ecc., e infine dei progetti di legge segnati coi numeri 125, 156, 159.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Signori Senatori: al punto in cui ieri si è fermata la discussione sul progetto di legge N. 126 per la convalidazione del Decreto Reale 6 settembre 1863 portante diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del Porto di Palermo, nessuno aveva più domandato la parola; perciò io stava per chiudere la discussione generale; ma siccome mancava il numero legale, così credei di rimandarne la discussione alla seduta di quest'oggi.

Ora dunque provo dal Senato un tal voto: chi vuol chiudere la discussione generale sul progetto relativo alle opere del porto di Palermo, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

La Legge è composta di due articoli, di cui do lettura:

« Art. 1. È convalidato il Regio Decreto 6 settembre 1863 con cui è autorizzata la diretta applicazione della somma di L. 3,200,000 ai lavori da eseguirsi nel porto di Palermo pel prolungamento del molo attuale e

per la costruzione del bacino di carenaggio nel nuovo sito prescelto, comprese le opere all'uno ed all'altro lavoro necessarie. »

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenuti gli stanziamenti rateali della mentovata somma nei termini stabiliti dagli art. 2 e 4 della legge 17 agosto 1862. »

(Approvato.)

Nell'intento di non recar più volte disagio ai signori Senatori nelle molte votazioni che possono occorrere, credo che il Senato permetterà che si differisca la votazione per squittinio segreto di questa legge fino a che possano essere approvate per alzata e seduta le altre, di cui darò lettura, e che saranno quindi parimente votate per squittinio segreto.

Il primo di questi progetti di legge è relativo alla convalidazione del Reale Decreto 27 settembre 1863 portante una diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del porto di Napoli.

Non ho bisogno di notare che la presente legge ha molta analogia con quella già votata relativa alle opere del porto di Palermo, specialmente in quanto la Commissione ha proposto che anche sopra di questa il Ministro spiegasse se intendeva o no far concorrere alle spese di tali opere gli erarii provinciali e comunali.

Ieri si discusse lungamente su questo particolare: non so se vi sia chi voglia oggi parlare su di ciò: lascio quindi aperta la discussione.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Il principale desiderio espresso dalla Commissione nella sua relazione tanto per riguardo al porto di Palermo, come per riguardo a quello di Napoli, è in via di pieno soddisfacimento.

Intanto che io parlo è stata presentata, o dev'esser presentata oggi alla Camera dei Deputati la Relazione sul progetto di legge che estende la legge del 1859 sulle opere pubbliche, con alcune modificazioni, a tutto il Regno d'Italia.

Del resto se mai dovesse avvenire che prima ancora dell'applicazione della nuova legge per le opere pubbliche a tutto il Regno, occorresse lo stanziamento di qualche fondo per nuove opere in qualunque porto, può esser certo il Senato che terrà conto delle disposizioni della legge non ancora approvata come se essa realmente esistesse, affinché vi sia parificazione di trattamento per tutto il Regno anche in questa materia.

**Presidente.** Il progetto di legge ha il N. 127 e contiene due articoli. (Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola sottopongo a votazione gli articoli.

« Art. 1. È convalidato il Regio Decreto 27 settembre 1863 numero 1509, col quale è autorizzata l'applicazione di una parte della somma di lire 3,200,000, destinata colla legge 10 agosto 1862 al molo orientale del nuovo porto di Napoli, al prolungamento del molo militare del porto medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenuti gli stanziamenti rateali della mentovata somma nei termini stabiliti dall'articolo secondo della citata legge 10 agosto 1862. »

(Approvato.)

Viene la legge N. 159 relativa alla approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1863 del Ministero delle Finanze per affrancamento di servitù nell'ex principato di Piombino.

Il progetto di legge è concepito in un solo articolo di cui do lettura.

« È autorizzata la spesa di lire cento diciannove mila quattrocento ventinove e centesimi ottantadue, da imputarsi al nuovo capitolo 189 del bilancio straordinario 1863 del Ministero delle Finanze colla denominazione: *Affrancazione di servitù dell'ex Principato di Piombino.* »

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola non lo pongo in votazione per alzata e seduta perchè trovasi composto di un articolo unico.

Si passa ora al progetto di legge N. 156 per la convalidazione del Regio Decreto 5 novembre 1863 relativo agli impiegati del lotto.

Esso è concepito in un articolo unico del tenore seguente:

« È approvato il Regio Decreto in data 5 novembre 1863, numero 1535, contenente disposizioni relative agli impiegati del lotto posti in disponibilità o collocati a riposo in seguito al riordinamento dell'amministrazione di questo ramo. »

È aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola questa legge sarà anche compresa fra quelle che si porranno in votazione col solo squittinio segreto.

Non rimane che la legge numero 158, per autorizzazione di spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle Finanze per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Per questa legge prego i signori Senatori di volere attendere per alcuni momenti il signor Ministro delle Finanze, che ho fatto chiamare per rispondere alla interpellanza annunciata ieri dal signor conte Di Revel.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Colgo quest'istante di riposo, dirò così, per pregare la Presidenza a volermi dare qualche schiarimento intorno ad un progetto di legge sulla proprietà letteraria, stato presentato in giugno del 1863. La relazione venne consegnata ai signori Senatori sin dal mese di ottobre; domando quale causa si opponga perchè questo progetto sia messo all'ordine del giorno, e domanderei pure, potendosi, che lo fosse al più presto possibile.

**Presidente.** Trattandosi di legge la quale ha preceduto la mia venuta a quest'onorevole seggio, io posso dare solo pochi ragguagli. Relatore di questa legge è il signor Senatore Scialoja ora assente; e mi pare che il Senato probabilmente vorrà aspettare che si trovi presente per rispondere adeguatamente alle domande del signor Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Io mi sono peritato a chiedere la parola, perchè non avendo veduto nell'elenco dei signori Senatori in congedo il nome dell'onorevole Scialoja, ho dovuto credere che potesse essere presente e dar conto egli della sua relazione.

**Presidente.** Il signor Senatore Scialoja è da parecchi giorni trattenuto per affari personali in Napoli.

Prego il signor Senatore Arnulfo a voler dar lettura della lettera che ho testè ricevuta.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge una lettera del Senatore Alessandro Porro colla quale domanda un congedo che gli viene concesso.

**Presidente.** Debbo dar lettura al Senato della lettera inviata pur testè dal signor Ministro delle Finanze che era stato da me pregato a volersi recare alla nostra seduta:

« Eccellenza.

« Sono nella impossibilità di abbandonare in questo momento la Camera ove debbo sostenere la discussione di una legge finanziaria gravissima, quella, cioè, relativa al Tavoliere di Puglia.

» Spero che V. E. ed il Senato mi vorranno perdonare questa involontaria assenza, e rinviare a domattina quelle leggi in cui il Senato reclamasse il mio intervento.

« Con tutta considerazione, ecc.

SELLA. »

È per conseguenza necessario rinunciare all'esame di questo progetto di legge, e non resta che a passare allo squittinio segreto per le molte leggi ieri ed oggi votate per alzata e seduta.

Comincerò dalle leggi che recano autorizzazione di maggiori spese che si voteranno tutte insieme, e poi verrà la prima di quelle votate oggi relativa alle opere del porto di Palermo.

Prima di cominciare l'appello nominale debbo rivolgere preghiera ai Signori Senatori affinché compiute queste due votazioni, non vogliano allontanarsi dall'aula perchè dopo quest'operazione resteranno ancora a fare altre due votazioni per le altre leggi che sono state votate per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni.

Progetti di legge portanti maggiori spese coi numeri 128, 129, 139, 141, 142, 162 e 163.

Votanti . . . . .	77
Voti favorevoli . . . . .	40
» contrari . . . . .	37

(Il Senato approva.)

Progetto di legge per la convalidazione del R. Decreto 6 settembre 1863 portante una diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del porto di Palermo n. 128.

Votanti . . . . .	76
Voti favorevoli . . . . .	43
» contrari . . . . .	33

(Il Senato approva.)

Si procede ora ad eguale squittinio separato per le due leggi, l'una riguardante le opere nel porto di Napoli, e l'altra che reca convalidazione del R. Decreto 5 novembre 1863 relativa agli impiegati del Lotto.

(Il Senatore, Segretario, Cibraio fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Progetto di legge per convalidazione del R. Decreto 27 settembre portante una diversa applicazione dei fondi destinati alle opere del porto di Napoli N. 127:

Numero dei votanti . . . . .	76
Voti favorevoli . . . . .	40
» contrari . . . . .	36

(Il Senato approva.)

Progetto di legge N. 156, per la convalidazione del R. Decreto 5 novembre 1863 relativo agli impiegati del lotto.

Numero dei votanti . . . . .	76
Voti favorevoli . . . . .	49
» contrari . . . . .	27

(Il Senato approva.)

Prima di procedere all'appello nominale sul progetto di legge che solo ancor resta a votare, io credo d'interpretare l'opinione dei signori Senatori proponendo di non tener domani pubblica seduta solamente pel progetto di legge relativo alle spese d'impianto per nuove leggi d'imposta, ma di rinandarne la discussione ad altro giorno in cui nuovi progetti di legge siano in pronto per la discussione fra i quali accennerò il progetto per estendere a tutto lo Stato l'imposta sui fabbricati, che potrebbe probabilmente essere discusso lunedì, per cui è possibile che convenga tener seduta in tal giorno, ma tuttavia non potendosi stabilire in modo certo, io mi riservo di mandare gl'inviti a domicilio.

Voci. È meglio martedì.

Presidente. Ebbene, sarà stabilito per martedì.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale per lo squittinio segreto sul progetto N. 159 relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1863 per affrancamento di servitù nell'ex principato Piombino.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	75
Voti favorevoli . . . . .	51
» contrari . . . . .	24

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

CLXII.

TORNATA DEL 17 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Dichiarazioni del Senatore Benintendi, intorno alla relazione sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie — Schiarimenti del Senatore Pollone e del Ministro delle Finanze — Istanza del Senatore Mamiani sulla petizione del signor Waddington — Risposta del Senatore Castagnetto membro della Commissione sulle petizioni — Discussione sul progetto di legge per approvazione della spesa straordinaria per l'impianto ed attuazione delle nuove leggi d'imposta — Schiarimenti chiesti dal Senatore Di Revel, forniti dal Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Di Revel e osservazioni del Ministro stesso e del Senatore Farina — Chiusura della discussione — Discussione del progetto di legge, relativo ai proventi delle pene pecuniarie — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine alle osservazioni dell'Ufficio Centrale, sull'articolo stesso — Approvazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 — Dichiarazioni del Ministro e del Relatore sull'art. 9 — Approvazione di questo e degli articoli 10 e 11 — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dei due suddetti progetti a squittinio segreto — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del contratto, per la costruzione di un ponte di Chiatte sul Po — Spiegazioni del Relatore e del Ministro delle Finanze — Approvazione del medesimo e degli articoli 2 e 3 — Approvazione a squittinio segreto di questo e del progetto di legge, per la cessazione del fabbricaio demaniale, già caserma di Porta Savona in Alessandria a titolo di permula — Discussione del progetto di legge per la concessione di sussidii ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni — Approvazione degli articoli dall'1 al 5 — Emendamento del Relatore a quest'articolo accettato dal Ministero — Approvazione degli articoli 6 e 7, e dell'intero progetto a squittinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle Finanze; quello di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3626. Pietro Destro, medico militare all'ospedale Invalidi di *Massa Lubrense*, domanda che nella legge per le pensioni militari, vengano meglio chiariti i diritti dei luogotenenti di armi speciali. »

« 3627. Il Circolo degli operai di Leonforte (Sicilia), fa istanza per la pronta soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3628. N. 9 sacerdoti partecipanti alla Chiesa ricettizia di S. Mauro Forte (Basilicata), domandano che nella legge per il riordinamento dell'Asse ecclesiastico, venga quella Chiesa dichiarata innumerata qual era prima dell'abolizione del concordato borbonico del 1818. » (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

« 3629. Le monache di diversi monasteri della Diocesi di Bergamo in N. 225, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* dà lettura delle lettere dei signori Senatori Della Gherardesca, Sylos-

Labini, Correale, Mazara, Gozzadini e Cadorna, i quali domandano un congedo, che è loro dal Senato concesso.

**Presidente.** Debbo dar conoscenza al Senato degli omaggi fatti:

Dal signor professore Giovanni Degioanni Gianquinto d'una sua opera per titolo: *Nuovo diritto amministrativo d'Italia*.

Dall'avvocato Carlo Ferraris d'alcune copie d'un suo lavoro letterario intitolato: *Dello stato attuale dell'Italia e dei provvedimenti necessari*.

Dal Senatore Della Rocca d'una quantità di esemplari d'un suo scritto col titolo: *Osservazioni e schiarimenti intorno ad alcun punto della relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti del 21 e 22 settembre 1864*.

Dal signor professore Francesco Bonuini da Firenze d'una sua *Lettera sul più conveniente edificio per residenza al Senato del Regno in Firenze*.

Dal sig. cavaliere avv. Giuseppe Consolo di alcune copie di due sue opere col titolo: *Sui vari gradi di giurisdizione; e del divorzio nei rapporti civili e religiosi*.

Prima di passare all'ordine del giorno, debbo concedere la parola al Senatore Benintendi.

**Senatore Benintendi.** Desidero di fare al Senato una dichiarazione.

Pochi giorni fa è stato distribuito un grosso fascicolo di carte col numero 5 ter, documenti relativi alla Sila di Calabria.

In questo si legge il seguente avvertimento a pagina 261.

« L'Ufficio Centrale avendo domandato al Governo tutti i documenti antichi e moderni che avessero potuto dar luce all'intricata materia della Sila della Calabria, il Ministero gli comunicò la raccolta di quelli che erano già presso il Commissario civile, e ve ne aggiunse alcuni altri più recenti.

« Da questi documenti l'Ufficio Centrale ha escluso quelli che ha creduto inutili a rischiarare le questioni a cui dà occasione così il disegno di legge presentato dal Governo, come il disegno che l'Ufficio Centrale gli sostituisce. »

Membro dell'Ufficio Centrale, a scanso d'ogni mia personale responsabilità, protesto di non essere mai stato interrogato sopra la soppressione di tali documenti.

**Presidente.** Essendo assente il relatore dell'Ufficio Centrale che ha presentata la relazione di cui si parla, mi limito a dar atto al signor Senatore Benintendi della sua protesta.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** In assenza del relatore dell'Ufficio Centrale signor Senatore Scialoja, che mi duole grandemente di non vedere al suo posto, io credo poter dare qualche schiarimento sul fatto accennato dall'onorevole Senatore Benintendi.

Questi documenti già si trovavano stampati completamente, quando il Senatore Scialoja nella sua qualità di relatore, si è rivolto alla questura domandando che si rifacesse la stampa dei documenti onde togliere quelli che erano inutili.

Il questore, cui si indirizzava il relatore dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame della legge sulla Sila di Calabria, rispose che non capiva come documenti anche sovrabbondanti potessero nuocere alla collezione.

Egli trovava tanto più inutile il fare una ristampa, perchè ognuno conosce l'assioma, che *quae abundant non viliant*.

Insistette il relatore, ed allora mi riserbai di farne parola al Consiglio di presidenza, come infatti, soddisfatto al debito mio, il Consiglio di presidenza divisò l'opinione, che non fosse il caso di ripetere la stampa di quei documenti, la quale risposta comunicai immediatamente al relatore dell'Ufficio Centrale. Non pago di essa, egli ebbe a dirmi che era di accordo col Ministero di sopprimere i documenti inutili; che, quanto alla spesa, sarebbe la cosa di poco momento, per cui insisteva nuovamente anche a nome dell'Ufficio Centrale. Verificata la spesa, realmente mi risultò non essere che di 60 lire.

Allora dichiarai che, se non si trattava che di una spesa così minima, non credeva che il Senato avrebbe dissentito, e che quanto a me non faceva opposizione, ma nello stesso tempo non emetteva opinione sull'opportunità o non di fare la chiesta ristampa e di togliere questi documenti.

Il relatore dell'Ufficio Centrale si incaricò egli medesimo di recarsi alla stamperia, e di far procedere alla ristampa, per cui alcuni documenti non vi furono compresi.

Questo è il procedimento che ha avuto luogo, ed io credo fosse utile che il Senato ne avesse conoscenza.

**Ministro delle Finanze.** Mi duole che questo incidente sia sorto in assenza dell'onorevole Senatore Scialoja, il quale certamente meglio di ogni altro avrebbe potuto dare schiarimenti in proposito, ma siccome ho udito parlare d'accordi col Ministero, veramente per parte mia, sono nella necessità di dichiarare che io non ho punto conoscenza di questi accordi.

Può essere che siano avvenuti negli uffici, ma personalmente non ho inteso farne parola.

Io ho veduto il fatto di cui ha parlato l'onorevole Senatore Benintendi accennato in un giornale, ed ho potuto anche per parte mia chiedere informazioni in proposito, ma siccome queste osservazioni non mi sono ancora pervenute, io non potrei addurre altri schiarimenti.

Del resto io credo che quando l'onorevole Senatore Scialoja sarà presente in Senato, si potranno avere tutte le dilucidazioni che si crederanno opportune.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io domando di aggiungere poche parole.

A mio credere il signor Ministro ha perfettamente ragione.

Gli accordi sono stati presi coi passati Ministri, riferendosi il fatto a quattro o cinque mesi fa.

**Presidente**. Siccome il Senatore Benintendi non ha fatto una proposta specifica, io credo che in assenza del Senatore Scialoja, il quale è il solo che possa dare sufficienti schiarimenti intorno a ciò di cui si è finora parlato, il Senato non abbia ora ad occuparsi di quest'affare, seppure qualche altro Senatore non ha osservazioni a fare in proposito. Rimane sempre aperta la via quando ritornerà il Senatore Scialoja di riprendere questa discussione, e chiarire come sia avvenuto quel fatto.

La parola è al Senatore Mamiani per una particolare domanda.

Senatore **Mamiani**. Pochi giorni fa ebbi l'onore di deporre sul banco della Presidenza una petizione a nome del signor Waddington, il quale chiede il favore al Governo delle sue lettere di naturalità.

Il signor Waddington è inglese di nascita, ma da 30 e più anni è domiciliato ed ammogliato in Perugia, dove ha pure acquistato ragguardevoli possedimenti.

Si negli uffici del Municipio, come in alcune incombenze che a lui furono affidate nel 1848 e nel 1859 dai Governi di quel tempo, egli si condusse con lealtà, dignità e sincerissimo patriottismo, insomma credo anche per voce di popolo, che nessuna persona meriti più il favore delle lettere di naturalità, quanto il detto signor Waddington.

Spero perciò che la Commissione delle petizioni vorrà raccomandare al signor Ministro degli affari esteri la petizione del nominato signore.

Ciò che può nuocerli, si è il tempo, se la relazione fosse fatta, come talvolta qui si usa, poco tempo prima della rinnovazione degli uffici.

Io pregherei adunque il Senato a volere dichiarare d'urgenza questa petizione.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Di Castagnetto ha facoltà di parlare.

Senatore **Di Castagnetto**. Desidererei sapere dal Senatore Mamiani, se ci sia stato un rifiuto per parte del Governo del Re, di accordare queste lettere di naturalità, perocchè siccome è nelle attribuzioni del Governo del Re l'accordarle, non si potrebbe in via di petizione ricorrere al Senato se non nel caso in cui il Governo avesse ricusato di concederle. Dalla esposizione dell'onorevole Senatore Mamiani non mi consta che il Governo le abbia ricusate, e prima di votare l'urgenza, bramerei sapere come veramente sta la cosa.

Senatore **Mamiani**. So che il Governo deve presentare una legge sulle lettere di naturalità.

Voci: No, non occorre.

Senatore **Mamiani**. Trattandosi di diritti politici, essa è indispensabile. Si tratta di un inglese, di un forestiere. Finora il Governo non ha potuto adempiere al desiderio di questo ottimo signore. So che il Governo è favorevolmente disposto, ma io desidererei che questa petizione gli fosse particolarmente raccomandata dal Senato.

**Presidente**. Io credo che il voto d'urgenza non nocca punto all'esame delle osservazioni fatte dall'onorevole Di Castagnetto, delle quali sarà tenuto conto a tempo opportuno.

Metto ai voti puramente l'urgenza richiesta.

Chi l'accorda, voglia alzarsi.

(Accordata.)

Colgo questa occasione per far conoscere al Senato, che la Commissione per le petizioni non è ancora costituita, e per raccomandare agli onorevoli membri che la compongono, di volersi radunare per costituirsi.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE-  
PER L'AUTORIZZAZIONE  
DI UNA SPESA STRAORDINARIA  
PER L'IMPIANTO E L'ATTUAZIONE  
DELLE NUOVE LEGGI D'IMPOSTA.

(V. Atti del Senato N. 158.)

**Presidente**. Viene in primo luogo all'ordine del giorno un progetto di legge riguardante l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1862 del Ministero delle Finanze per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Questo progetto di legge fu già da me altra volta letto.

Siccome l'onorevole Senatore Di Revel chiese allora la parola, e non si poté soddisfare alla sua domanda, perchè il signor Ministro delle Finanze era assente, ora che il signor Ministro trovasi al suo banco, prego l'onorevole Di Revel a formularla.

Senatore **Di Revel**. Quando in una delle passate tornate si presentò all'approvazione del Senato una legge intesa a convalidare una spesa per l'impianto delle leggi sul registro e sul bollo, io corsi a domandare la parola per avere alcuni schiarimenti in proposito.

Non era mio intendimento oppormi all'approvazione di quella legge, perchè io stesso ne era stato relatore, e aveva conchiuso per la sua adozione. Bensì intendeva cogliere l'occasione per domandare all'onorevole Ministro delle Finanze qualche spiegazione intorno a fatti relativi alle leggi del bollo e del registro. Il Ministro non essendo allora presente, il Senato rimandò la discussione ad un'altra tornata in cui potesse esserlo.

L'interpellanza che io volevo fare, era relativa al modo con cui le leggi sul registro e sul bollo sono eseguite nelle provincie meridionali.

Se male non mi appongo, quando queste leggi furono pubblicate, siccome entravano in vigore in paesi in cui erano per lo passato assolutamente ignorate, e

siccome portavano naturalmente un aggravio, e come imposta nuova, erano almeno allora di difficile esecuzione, il signor Ministro delle Finanze diede qualche disposizione perchè desse fossero eseguite con non estrema fiscalità, onde grado a grado si potessero introdurre nelle abitudini di quelle popolazioni.

Io non conosco i termini con cui queste disposizioni siano state date; non conosco maggiormente se le medesime siano state rinvocate. Ciò che temo si è, che in certe parti le medesime non siano eseguite a dovere. In primo luogo, fa un certo senso come il prodotto di quelle tasse in ragione di popolazione si trovi essere la metà meno di quello che è nel rimanente dello Stato, fatta la debita proporzione della popolazione. Voglio ammettere che le contrattazioni, il movimento degli affari sia proporzionalmente minore in quelle provincie che in altre, ma credo che la sproporzione non possa giungere a tanto, per cui io ho, come dissi, qualche timore che nell'esecuzione di quelle leggi non si proceda colà con quella regolarità, con quella fermezza con cui si procede nelle altre parti dello Stato.

Accennerò un fatto narratomi da un nostro collega, che non nomino, poichè non è presente, e non voglio nominare senza sua saputa; ma se le informazioni che mi ha comunicate sono esatte, ogg'di ancora per mezzo del Banco di Napoli si continuerebbero a fare certi ed anche molti contratti, i quali sono esenti dalla registrazione, ossia non vi sono sottoposti, sebbene la legge sul registro li sottoponga, laddove questi medesimi contratti fatti davanti a notai dovrebbero andar soggetti a registro.

Mi è stato detto che, non ha guari si sia fatto in quella provincia una compra di uno stabile di parecchie centinaia di migliaia di franchi, la quale fatta appunto per mezzo di una fede di credito, sia stata esente dalla registrazione. Ben vede il Senato, se le cose procedessero in questa guisa, quanta sarebbe la perdita che il Governo farebbe. Io credo che ognuno sappia il sistema che viene tenuto colà di fare contratti: con una fede di credito di pochi ducati si può fare un contratto di milioni, il quale resta validamente stipulato, perchè una volta fatto da contraenti sulla fede di credito, questa è restituita al Banco, il Banco ne dà copia, e questa copia vale come contratto autentico in tutte le migliori forme. Ora la legge sul registro vuole che questi contratti una volta stipulati, siano sottoposti a registro, ma pare che infatti, se non tutti, almeno una certa parte ne vada immune. Se il fatto, come io dico, a me narrato da un nostro collega, sussiste, se sta, che un contratto di parecchie centinaia di migliaia di lire, fatto in tal modo, sia stato esente dalla tassa, ossia non sottoposto a registrazione, non ne farò rimprovero al signor Ministro, poichè egli conosce meglio degli altri gli imbrogli e le urgenze delle finanze, ma vorrei prima di adottare imposte nuove, vedere che quelle già stabilite siano regolarmente esatte. Penso che egli non avrà a male che io gli abbia fatto quest'eccitamento, il quale

potrà servirgli per dare le direzioni ed istruzioni opportune, onde dagli agenti finanziari si facciano le indagini necessarie per accertare che i contratti siano sottoposti a registrazione. Che se mai occorresse fare provvedimenti per tutelare la riscossione di questa imposta, sono persuaso che egli non abbinerà di eccitamenti; ma avendo udito potervi essere qualche frode, che si vada commettendo all'ombra forse di qualche istruzione o regolamento imperfetto, si darà certo ogni premura, per far rendere a quell'imposta la quantità voluta dalla legge, e che la giustizia distributiva richieda sia osservata ovunque in egual proporzione.

**Ministro delle Finanze.** È verissimo il fatto che lamenta l'onorevole Senatore Di Revel, cioè che il prodotto della tassa di registro e bollo non è lo stesso nelle varie parti del Regno; ma il Senato, o almeno parecchi membri del Senato, certamente non ignorano che ciò dipende essenzialmente dalle differenze che ancora sono nelle varie parti del Regno. Imperocchè, per esempio nelle provincie napoletane (stando nel terreno su cui il Senatore Di Revel ha fatto le sue osservazioni), per la validità di un contratto che si riferisca a trapasso di proprietà immobiliare, non è necessario che il contratto sia fatto per atto pubblico, ma può esser valido qualunque ne sia la forma, che è libera in questa specie di contratti.

È vero che vi è l'obbligo della registrazione, in guisa che quando un contratto di questa natura debba essere portato in giudizio, se non viene in tempo opportuno registrato, chi non ubbidisce alla legge, è passibile della multa stabilita dalla legge di registro; ma non è men vero che nei casi in cui non si abbia a temere azioni davanti ai tribunali, succede, a quanto pare, alcune volte che questi contratti non sono presentati alla registrazione, e non sono per questo meno efficaci.

Oltre a ciò non v'ha nelle provincie meridionali l'obbligo della voltura nei registri catastali, di modo che manca anche un altro elemento per mezzo di cui possa l'amministrazione riconoscere se un contratto relativo a proprietà immobiliare sia stato fatto.

Mi basta aver accennato questi fatti perchè il Senato possa capire benissimo come si possa avere per risultato che i prodotti della tassa di registro non siano gli stessi nelle varie provincie, e non possano uniformarsi finchè non vi sia unità di legislazione.

Io non accennerò poi alla differenza di procedura, imperocchè questa è materia della quale male saprei discorrere io, che non ne ho nessuna esperienza; ma anche per questa ragione vi hanno delle differenze nei prodotti di questa tassa.

Per ciò che riguarda il Banco di Napoli l'articolo 106 della legge di registro stabiliva che sino a riforma del Banco medesimo dovessero continuare ad essere in vigore i provvedimenti che colà vigevano relativamente al registro e bollo; ma ora siccome il Banco venne riordinato con un decreto del 27 aprile 1863, fu stabilito che a partire dal 1. gennaio 1864 dovessero ces-

sare le immunità di cui godeva il Banco di Napoli. Da ciò provieno che le fedi di credito, per le convenzioni che furono fatte, vengono ad essere assoggettate alla legge comune, salvo la questione di abbonamento per ciò che riguarda il bollo; abbonamenti del resto che sono anche ammessi per le altre società le quali emettono titoli di credito.

Epperò ora a partire dal primo gennaio 1864 anche il Banco di Napoli è assoggettato alla legge comune.

In tutti i modi io ringrazio l'onorevole Senatore Di Revel, d'aver chiamato la mia attenzione sopra questo argomento, imperocchè io mi farò un dovere alla mia volta di eccitare i funzionari i quali soprintendono a questa parte del pubblico servizio a voler vegliare affinché la legge sia applicata. Ma non nascondo che vi sono difficoltà abbastanza serie per queste differenze di legislazione civile a cui io ho accennato, differenze a cui io credo non si porrà rimedio se non coll'adozione di un unico Codice civile, e Codice di procedura civile.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è di nuovo al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non ignorava che la diversità di legislazione tra le provincie meridionali e le altre potesse dar luogo ad un minor introito dell'imposta sul registro e bollo, perchè ben so che colà parecchi atti che si possono fare in forma privata, e che invece debbono altrove essere fatti colla solennità della forma pubblica, con maggior facilità sono sottratti al diritto di registro; ma, se comprendo benissimo come questa difficoltà non possa superarsi se non quando per effetto dell'uniforme legislazione venga chiaramente stabilito quali atti si possono fare per privata scrittura, e quali debbonsi consegnare in pubblico istrumento, non è men vero che parecchi di questi atti dovrebbero, come per esempio quelli per acquisto d'immobili, venir registrati per poterne in qualunque modo far uso.

Io capisco pure che il Ministro delle Finanze non possa nelle sue disposizioni antivenire quelle, che si conterranno nella riforma che si farà della nostra legislazione civile, ma poichè ha accennato ad un articolo che è di sua competenza, io lo inviterò a valersene.

Egli ha detto che la legge nelle provincie meridionali non rende obbligatoria la voltura dei trapassi di proprietà sui registri, ovvero sia valendomi della locuzione in uso da noi, il trasporto a colonna.

Io osserverò che questa non è cosa di legislazione generale, ma di legislazione finanziaria; è una cautela per poter spedire l'avviso del pagamento dell'imposta a chi realmente è il proprietario dei terreni, e per conservare esatto l'ordine nei registri di catasto.

Io quindi lo conforterò a proporre fin d'ora, mentre intanto verrà poi a suo tempo il codice, una legge la quale renda obbligatoria la voltura sui registri catastali dei contratti fatti, e vedrà che con questo mezzo si faranno pagare le somme tutte, che per diritto di registro sarebbero all'erario dovute.

È principio di giustizia e di eguaglianza che le leggi siano osservate dappertutto egualmente.

Ora evidentemente o per effetto di speciali disposizioni o per effetto di provvedimenti vigenti solo in qualche provincia, si vede che in date parti del regno vi ha chi paga enormemente, e chi per contro paga pochissimo.

Si riscontrino i resoconti dei prodotti del registro nelle provincie meridionali, si raffrontino con quelli delle altre provincie, e si vedrà essere tale il divario, che bisogna che proceda non da minor numero di contrattazioni, ma sibbene da un difetto nell'organizzazione, da un difetto di disposizioni, che rendono l'imposta non egualmente basata in tutte le parti dello Stato.

Io con ciò non intendo fare una mozione speciale al signor Ministro; ma solo lo presento che egli ha in mano il mezzo di poter facilmente e con poche parole rendere quest'imposta assai più fruttifera di quanto non sia ora, ed osservo che a vece di accrescere il numero delle leggi di finanza, ben sia meglio il cercare di trovare modo che quelle, che già esistono, diano all'erario tutto quanto possono fruttare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Egli è certo che quando la voltura nei libri catastali fosse resa obbligatoria nelle provincie meridionali, sarebbe più facile il mezzo di conoscere i cambiamenti di proprietà; ma capirà benissimo l'onorevole conte Di Revel che nei suoi effetti questa disposizione, sebbene importante, non condurrebbe così presto a quei risultati, a cui ci guida l'exame dei contratti fatto direttamente dagli agenti del registro, i quali hanno l'abitudine di esaminare i contratti sotto il loro vero punto di vista per la riscossione della tassa ed i quali in conseguenza, per la natura delle loro funzioni, più sono in grado di stabilire quanto occorre per la riscossione di questa tassa.

L'argomento dell'obbligo della registrazione nelle volture deve tenersi insieme alla sistemazione delle imposte finanziarie a cui, come l'onorevole conte Di Revel non ignora, il Governo è obbligato di pensare, imperocchè l'attuale conguaglio dell'imposta fondiaria non debbe essere duraturo che per poco più di tre anni e mezzo, cominciando dal secondo semestre del 1864. Ad ogni modo però non ho difficoltà di esaminare la materia e vedere se anche questa parte debba essere staccata per formare al più presto possibile oggetto di legge speciale.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io credo che il signor Ministro farà molto saviamente a tener conto dell'eccitamento che gli è stato fatto a questo riguardo.

Non sono le sole provincie meridionali che abbiano una legislazione in forza della quale non è necessario l'atto pubblico per il trapasso della proprietà. Anche la Lombardia ha disposizioni legislative analoghe; non



ostante ivi la legge sul registro rende molto più che nelle provincie meridionali perchè appunto vi è l'obbligo della registrazione del trapasso della proprietà sui registri catastali. È sperabile perciò che quando le stesse disposizioni siano adottate anche nelle provincie meridionali, si possano ottenere identici risultati.

**Presidente.** Essendo esaurito l'incidente e non chiedendosi più la parola io credo che questa discussione debba tenersi chiusa.

Il progetto di legge essendo composto di un solo articolo debbo differirne la votazione a squittinio segreto in fine della seduta quando ve ne saranno altri da votare.

Passo al secondo progetto riguardante i proventi delle pene pecuniarie; esso è composto di parecchi articoli di cui dò lettura. (*Vedi infra e Atti del Senato N. 154.*)

È aperta la discussione generale.

Il Senato ricorda che su questo progetto di legge ebbero luogo per parte dell'Ufficio Centrale alcune osservazioni tendenti non ad oppugnarlo, ma solo a dare schiarimenti e sciogliere dubbi come risulta dalla relazione dell'Ufficio stesso, del che il Senato terrà il debito conto.

Se nessuno chiede la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il provento delle pene pecuniarie e quello delle oblazioni o transazioni legittimamente approvate appartiene all'erario nazionale, sempre che si tratti di contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti d'interesse nazionale.

« Fino a che non sarà unificato il sistema del notariato in tutta Italia, rimarranno in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni della legge del 23 novembre 1819 e del Decreto dell'11 aprile 1829 sulla compartecipazione delle Camere notariali al prodotto delle multe inflitte ai notai. »

(Approvato.)

« Art. 2. Alle provincie apparterrà il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una provincia o di un consorzio di più provincie.

« Apparterrà ai municipi il prodotto delle pene pecuniarie e delle correlative oblazioni o transazioni per contravvenzioni ai regolamenti comunali, o nello interesse di un consorzio di più Comuni e quello altrui delle ammende inflitte dai consigli di disciplina della Guardia nazionale.

« È a carico rispettivo delle provincie e dei municipi l'anticipazione delle spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali. »

Il Senato sa che per evitare l'equivoco sulle parole provincie o gruppi di provincie e consorzi è detto nella relazione dell'Ufficio Centrale che l'applicazione all'erario nazionale si intende quando si tratta di leggi di interesse generale.

Chi approva l'articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Gli agenti governativi scovritori di una contravvenzione punibile con pena pecuniaria appartenente all'erario nazionale, ne' termini dell'articolo 1., avranno diritto al quarto del prodotto netto della medesima.

« Sono però esclusi dal partecipare al prodotto delle multe gli agenti governativi direttamente incaricati dell'applicazione delle leggi, a cui si fosse contravenuto o della relativa sorveglianza, sempre quando non siano agenti della forza pubblica o di basso servizio.

« Sarà libero ai Comuni e alle provincie di stabilire nei rispettivi loro regolamenti a favore degli agenti proprii e di quelli dei cointeressati agli introiti dell'Amministrazione comunale o provinciale quell'aliquota che stimeranno conveniente. »

Auche qui fu espresso il dubbio sulla comprensione o non dei guardaboschi fra gli agenti della forza pubblica di cui parla l'articolo: dubbio che venne risolto dall'Ufficio Centrale in senso affermativo.

Chi approva questo articolo 3, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola sull'articolo 3.

Voci. È già votato.

**Presidente.** Le spiegazioni sono sempre a tempo. Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Quantunque l'articolo sia già approvato, non avendo domandata la parola abbastanza in tempo, tuttavia credo che non sia inutile che io dichiaro che convengo pienamente nella interpretazione data dall'Ufficio Centrale che fra gli agenti della forza pubblica e di basso servizio, debbono comprendersi anche i guardaboschi, le guardie campestri e simili stipendiati da comuni o da privati.

**Presidente.** Passo agli articoli successivi:

« Art. 4. Nulla è innovato circa al riparto e la riscossione delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle gabelle, sui dazi sul marchio dell'oro e dell'argento ed in ordine ai consorzi d'acqua. »

(Approvato.)

« Art. 5. La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, e delle oblazioni appartenenti all'erario nazionale, è affidata agli agenti delle finanze. »

(Approvato.)

« Art. 6. Ai tesorieri provinciali e comunali è commessa la riscossione delle pene pecuniarie, ammende ed oblazioni nell'interesse dei comuni o delle provincie nei termini dell'articolo 2. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli agenti della riscossione dei tributi diretti ed i tesorieri, camerlenghi od esattori comunali provvederanno alla riscossione delle sovratasse in materia di contribuzioni dirette. »

(Approvato.)

« Art. 8. Alla riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute in conseguenza di giudicati,

sono applicabili le norme della procedura civile sull'esecuzione delle sentenze.

» Alle pene pecuniarie poi, spese di giustizia ed oblazioni legittime per cui non sia intervenuta sentenza di condanna, saranno applicabili i modi e le norme di procedura stabilite per le tasse di registro. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per le sovratasse in materia fondiaria dovute in virtù di giudicati sono applicabili le regole della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze.

» Le dette sovratasse non portate da sentenze sono pareggiate alle contribuzioni dirette per quanto riguarda i ruoli, i corrispondenti reclami, i modi e le spese di riscossione: il tutto nei termini delle leggi vigenti. »

Anche su quest'articolo ebbe luogo qualche dubbio per parte dell'Ufficio Centrale, il quale però credette poterlo sciogliere. Tale dubbio sta nel sapere se questi capi-soldi appartengono allo Stato o agli Esattori.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è accordata al signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Mi limito semplicemente ad osservare che veramente l'attribuzione di questi capi-soldi, di queste sovratasse (che non chiamerò multe come dice la relazione dell'Ufficio Centrale) quando viene attribuita ad Esattori o ad Appaltatori, come per esempio in Lombardia, e ai Camerlenghi, come in Toscana, è propriamente la remunerazione attribuita dalla legge al servizio che questi appaltatori e camerlenghi fanno. Per conseguenza evidentemente non può essere intendimento di una legge di tal natura il mutare questa condizione di cose, cioè attribuire allo Stato la devoluzione di questi capi-soldi, di queste sovratasse, non provvedendo nello stesso tempo al modo con cui sarebbe remunerato il servizio che prestano questi esattori, questi camerlenghi.

Quindi è che non ho difficoltà a dichiarare in modo intieramente esplicito, al Senato, come l'Ufficio Centrale desidera, che non s'intende per nulla con quest'articolo di attribuire allo Stato queste sovratasse, questi capi-soldi, i quali non sono altro nè più nè meno che una remunerazione di pubblico servizio, e che secondo il Ministero questa interpretazione non si può in caso alcuno ammettere, imperocchè quando tale fosse l'intenzione della legge, provvederebbe per altra parte al modo con cui dovrebbe esser retribuito il servizio della riscossione dell'imposta fondiaria.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Ringrazio il signor Ministro di tal conclusione, la quale coincide con ciò che, consultato il Ministero su questa materia, aveva concluso l'Ufficio Centrale: solamente io volevo osservare, che non era affatto fuor di luogo il dubbio elevato in uno degli Uffici.

Queste sovratasse o capi-soldi non sono, rigorosamente parlando, la remunerazione del servizio prestato, che consiste nell'aggio che è accordato agli Agenti nel contratto di appalto per la riscossione dell'imposta, che

devono poi versare *scossa o non scossa*, ma consiste precisamente nell'indennizzo dell'interesse che perdono, anticipando del loro le contribuzioni che non hanno riscosse.

L'aver detto generalmente nell'articolo primo della legge che tutte le pene pecuniarie che si riferiscano a leggi d'interesse generale spettano allo Stato, poteva far nascere il dubbio, che essendo l'imposta prediale sicuramente d'interesse dello Stato, vi fossero compresi.

Ad ogni modo il signor Ministro capisce la ragionevolezza del dubbio stato elevato, e nelle conclusioni siamo perfettamente d'accordo.

**Ministro delle Finanze.** Io ho considerato questi capi-soldi come remunerazione del servizio che prestano gli agenti particolari della riscossione delle imposte dirette sotto l'aspetto, che avendo i medesimi l'impegno dello scosso o non scosso, quando l'imposta non è dal contribuente pagata a tempo dovuto, essi, come a ragione osservava l'onorevole Relatore, sono obbligati ad anticipare del proprio il danaro, come pure a fare delle spese per la riscossione forzata; e per conseguenza trovano in questi capi-soldi la remunerazione del servizio che prestano per lo scosso o non scosso. Del resto accetto la rettificazione fatta dall'onorevole signor Relatore.

Io poi direi che anche in generale non si potrebbe neppure ammettere il principio che questi capi-soldi dovessero essere devoluti allo Stato, imperocchè sono gli esattori responsabili delle imposte rinpetto allo Stato, quindi diventa in certo modo un debito del contribuente verso l'esattore, una volta che l'esattore ha pagato lo Stato.

Sotto un certo riguardo per lo Stato non v'è più interesse: non rimane che una semplice questione di interesse privato fra il contribuente e l'esattore; e se il contribuente paga in tempo debito, egli non è sottoposto a nessuna sovratassa, capo-soldo od anche multa se si vuol chiamare; laddove se ritarda il pagamento ad una sovratassa, ad un capo-soldo, viene di necessità sottoposto.

Ad ogni modo, ripeto, convergo pienamente nelle conclusioni dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Dopo queste spiegazioni non occorre altro che sottoporre ai voti l'articolo 9.

Chi lo approva, s'alzi.

(Approvato.)

« Art. 10. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute all'erario nazionale sarà, allorchando l'obbligazione si troverà estinta, eseguita sull'istanza dell'interessato, previa l'autorizzazione in forma amministrativa del Direttore del demanio e delle tasse, e previo parere del Procuratore del Re presso il Tribunale del circondario ove risiede lo stesso Direttore. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti contrari alla presente. »

(Approvato.)

Previa preghiera che dirigo ai signori Senatori di non volersi allontanare dall'aula durante la votazione di chiaro aperto lo squittinio segreto sulle due leggi testè votate.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia recentemente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'approvazione della spesa straordinaria per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Numero dei votanti . . . . .	81
Voti favorevoli . . . . .	70
» contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge relativo ai proventi delle pene pecuniarie.

Numero dei votanti . . . . .	81
Voti favorevoli . . . . .	70
» contrari . . . . .	11

(Il Senato approva.)

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del contratto per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po, nella località detta la Stella.

La legge è composta di tre articoli del tenore seguente. (Vedi infra e Atti del Senato N. 169.)

È aperta la discussione.

Non domandandosi la parola porrò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. È approvata la convenzione in data 12 settembre 1863 passata fra il Regio Demanio e Michele Belloni per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la Stella, colle modificazioni aggiunte nella successiva scrittura del 25 aprile 1864. »

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Farina.

**Senatore Farina.** La cedo al signor Relatore.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Lauzi.

**Senatore Lauzi, Relatore.** Ho chiesto la parola unicamente per esprimere un desiderio al signor Ministro delle Finanze, il quale non era di sufficiente importanza per far parte della relazione.

Il manifesto del capitano della darsena (che credo sia un'autorità che più non esiste) del 1 gennaio 1822 regola tuttavia il pedaggio del nuovo ponte come lo regola pel passaggio sui porti natanti e si riferisce allo stato dei mezzi di trasporti dei veicoli che si usavano forse ancora a quel tempo certamente molti anni prima; di modo che non corrispondendo le denominazioni comprese in quella tariffa (che mi spiace di non avere sotto gli occhi perchè non l'ho rinvenuta negli atti) non corrispondendo, dico, agli usi attuali, esse danno luogo a dubbi, a contestazioni per le quali le parti interessate sia il passeggero, sia l'appaltatore devono ben di sovente rivolgerai al giudice.

Io credo, che senza alterare in niente la tariffa e senza alterazione della legge si possa venire d'accordo collo stesso appaltatore ad una, che chiamerò, traduzione in volgare di quella tariffa, per cui ritenuta la natura dei veicoli ed il peso diverso che portano nel passaggio, sia per il numero dei cavalli, sia per la quantità delle ruote, o per la loro forma possono essere applicati i prezzi che sono in uso attualmente, e si tolga quindi l'occasione di avere contestazioni che se si possono risparmiare è sempre meglio per ambe le parti.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non ho difficoltà a prendere impegno di aprire senza indugio le trattative necessarie per ottenere la realizzazione dei desideri dell'onorevole Senatore Lauzi, tanto più che il tenore del contratto non si oppone. L'art. 6 della convenzione dice infatti che per il passaggio sul detto ponte il conduttore non potrà esigere tasse maggiori di quelle attualmente in corso per il passaggio sui porti, cioè quelle stabilite nella tariffa annessa al manifesto del capitano della darsena in data 1 gennaio 1822.

Ora, siccome la legge non fissa tassativamente l'adozione di quella tale tariffa, ne viene per conseguenza che se non si eccedono i limiti di ciò che è stabilito attualmente è lecito all'amministrazione, d'accordo col l'appaltatore, di fare delle variazioni al disotto di questo limite, e per conseguenza il pubblico vi troverà il suo tornaconto e non ne avrà danno lo stesso appaltatore, e v'è da supporre per conseguenza che si possa giungere ad una conclusione la quale arrivi a soddisfare i desideri giustamente manifestati dall'onorevole Senatore Lauzi.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Spetterà al Governo di determinare la pendenza che dovranno avere le rampe d'accesso, il livello delle acque gonfie per la riscossione della doppia tassa

il peso massimo dei veicoli che il ponte possa sopportare. »

(Approvato.)

« Art. 3. La navigazione del Po sarà mantenuta libera e gratuita ed il ponte dovrà aprirsi pel passaggio delle barche giusta le norme che verranno fissate da Governo con apposito regolamento. »

(Approvato.)

Passo ad altro progetto di legge riguardante l'approvazione del contratto di cessione del fabbricato demaniale già caserma di Porta Savona in Alessandria il quale consta di un unico articolo così concepito:

(V. Atti del Senato N. 165.)

Articolo Unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione al contratto stipulato il 18 gennaio 1864 nell'Ufficio della Prefettura di Alessandria coi signori cavalieri Francesco Tapparone, fratelli Giovanni e Giuseppe Parodi, ed Agostino Zerbino per vendita di stabili di loro spettanza al demanio, colla cessione a favore degli stessi signori Tapparone e Parodi della proprietà dello stabile demaniale detto di Porta Savona in Alessandria, in pagamento di una parte del prezzo rispettivamente loro dovuto. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola io pregherò il Senato di voler rinnovare lo squittinio segreto sui due progetti di legge or ora votati per alzata e seduta e pregherò pure i signori Senatori a non volersi allontanare dall'aula perchè i due progetti di legge che ancor rimangono, de' quali uno assai importante, possono avere un inasprimento in questa stessa seduta.

Si passa all'appello nominale.

Risultato della votazione.

Legge per l'approvazione del contratto per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po, nella località detta la Stella.

Votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

Legge per l'approvazione del contratto di cessione del fabbricato demaniale già Caserma di Porta Savona in Alessandria a titolo di permuta.

Numero dei votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

Secondo l'ordine del giorno viene in discussione la legge per la concessione di sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni.

(V. Atti del Senato N. 125.)

Interrogherò prima il signor Ministro se accetta il lavoro dell'Ufficio Centrale.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto.

Presidente. Allora darò lettura del progetto di legge qual è stato riformato dall'Ufficio Centrale. (Vedi infra.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si chiede la parola procederò alla lettura degli articoli.

« Art. 1. La legge del 14 aprile 1864, colla quale sono regolate le pensioni degli Impiegati civili, viene estesa ai postiglioni e stallieri che hanno nomina governativa, o che godano il diritto a pensione di riposo, ovvero a sussidio vitalizio, in virtù di leggi, decreti o disposizioni di massima sanzionate dalla consuetudine in ciascuna delle varie provincie del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 2. La pensione di riposo dei postiglioni e stallieri anzidetti sarà di lire cento cinquanta, coll'aumento di lire cinque per ogni anno di servizio al di sopra dei 25, sì che tuttavia la detta pensione mai non possa eccedere le lire duecento.

» Avranno diritto al detto *maximum* della pensione i postiglioni e stallieri aventi più di 20 anni di servizio, e che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle loro funzioni furono resi inabili al servizio. »

(Approvato.)

« Art. 3. Pei postiglioni e stallieri dei quali all'articolo 1 l'indennità della quale agli articoli 3 e 22 della legge 14 aprile 1864 è regolata nelle seguenti misure:

Da 5 anni compiuti di servizio a 10 compiuti L. 100
10                                 »                                 »                                 15                                 »                                 »                                 150
15                                 »                                 »                                 20                                 »                                 »                                 200
20                                 »                                 »                                 25                                 »                                 »                                 250

(Approvato.)

« Art. 4. Per quanto riguarda il conseguimento e la misura della pensione o del sussidio non è computato ai postiglioni e stallieri il servizio prestato prima dell'età di 18 anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 5. La durata del servizio si constata col libretto di nomina, ovvero coll'estratto del registro di matricola autenticato dal Direttore Generale o dal Direttore del Compartimento postale, e in difetto di libretto o di registro mediante la dichiarazione giurata di due testimoni degni di fede in presenza del Giudice di Mandamento. »

Senatore Vesme, Relatore. D'accordo col Ministero alle ultime parole di quest'articolo « mediante la dichiarazione giurata di due testimoni degni di fede in presenza del Giudice di Mandamento » si sostituirebbero le seguenti: « mediante altro autentico titolo o documento. »

Presidente. Chi approva l'articolo con questa modificazione e spiegazione voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. La presente legge sarà applicata ai postiglioni e stallieri, la pensione di riposo o l'indennità de

quali non è ancora regolata in conformità delle leggi o consuetudini anteriori. »

(Approvato.)

« Art. 7. I sussidi continuativi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Nelle indennità delle quali all'art. 3 della presente legge saranno computate le somme che i postiglioni o stallieri cessati di servizio già avessero ricevute a titolo di sussidio. »

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio su questa legge.

Avverto prima il Senato che l'ordine del giorno per domani è la discussione del progetto di legge per l'uni-

ficazione dell'imposta sui fabbricati. La seduta è fissata alle ore due precise.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto sul progetto di legge per la concessione di sussidi ai postiglioni congedati per soppressione di stazioni:

Numero dei votanti . . .	78
Voti favorevoli . . .	74
» contrari . . .	4

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXIII.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Discussione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Osservazioni e richieste del Senatore Giovanola — Risposta e dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Schiarimenti del Senatore Di Revel (Relatore) — Replica del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Audiffredi — Spiegazioni del Senatore Giovanola — Parole del Senatore Imperiali — Osservazioni del Senatore Pallieri in ordine alle matrici e ai ruoli — Risposta del Ministro delle Finanze — Controrisposta del Senatore Pallieri — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle lettere dei Senatori Strozzi, Martinengo Giovanni, Meuron, Duchoqué e Zanolini, i quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

**Presidente.** Debbo render anche conto al Senato dell'omaggio fattogli dall'avvocato Secondo Sismonda, segretario della Corte d'appello di Bologna di 25 esemplari di un suo *Progetto di procedura civile*.

Secondo l'ordine del giorno si passa alla discussione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Se il Senato desidera che si faccia lettura dell'intero progetto, pregherò uno dei Signori Segretari a volerne dare lettura.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del progetto. (*V. infra*.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Giovanola.** Signori Senatori, come ebbi l'onore di esporvi nella discussione della legge del conguaglio provvisorio, la Commissione istituita col Decreto Reale delli 11 agosto 1861 per la ricerca dei mezzi pratici di ottenere la perequazione dell'imposta fondiaria, nelle varie provincie del Regno, mentre incalzata dall'urgenza dell'unificazione finanziaria, aveva presentato un espediente istantaneo del quale essa medesima non si dissimulava i difetti, continuò alacramente gli studi per giungere al possibile adempimento del proprio mandato.

Fino dal 13 giugno 1863 rassegnava al signor Ministro delle Finanze lo schema di legge che ora è sotto, posto alle vostre deliberazioni, il quale ove fosse stato prontamente presentato al Parlamento e se ne fosse sollecitata la discussione, come spesso si pratica per altre proposte anche meno importanti, a quest'ora sarebbe legge dello Stato ed i suoi effetti contribuirebbero a migliorare alquanto la non troppo felice condizione delle nostre finanze.

Con ciò però non si sarebbe sciolta che la parte più facile e la meno importante del problema; avvegnachè riguardando il seguente schema soltanto la proprietà fabbricata, resta ancora a provvedere per l'estimo dei terreni i quali costituiscono il nerbo della ricchezza immobiliare del Regno.

Anche questa seconda parte del suo compito la Commissione ha adempiuto sino dallo scorso luglio presentando al signor Ministro delle Finanze analogo progetto.

È facile lo scorgere come in un argomento sì vasto

e sì intricato non si potesse più avere quella unanimità di opinioni che si ebbe nella proposta degli altri due schemi di legge.

Il progetto per l'unificazione dell'estimo dei terreni raccolse soltanto la maggioranza de' voti della Commissione governativa: la minoranza composta d'uomini competentissimi formulò un altro sistema. Io amo credere che o nel sistema della maggioranza od in quello della minoranza od in qualunque altra combinazione, cui l'ingegno fecondo del signor Ministro possa suggerirgli, egli troverà il modo di soddisfare fra non molto a questa legittima aspettazione del paese, con far sì che abbia il suo esequimento l'art. 14 della legge 14 luglio 1864, il quale determinando che il conguaglio provvisorio abbia la durata di soli tre anni, prescrive che nel mese di febbraio dell'anno 1867 si debba presentare un nuovo progetto di perequazione dell'imposta fondiaria.

Evidentemente non si può formare un progetto regolare di perequazione senza che prima siano stabiliti per legge i mezzi e le norme da adottarsi per prepararne le basi.

È dunque della massima urgenza che si proponga senza ritardo al Parlamento una legge, la quale dia il modo al Governo di raccogliere gli elementi necessari alla compilazione del nuovo progetto.

Io credo che il signor Ministro non avrà difficoltà di spiegare in proposito le sue intenzioni.

Un altro desiderio che io mi permetto di esprimere in questa circostanza riguarda le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della citata legge 14 luglio 1864, i quali prescrivono che dal 1 gennaio 1864 l'imposta fondiaria sia pagata indistintamente sopra tutte le proprietà immobili; con ciò si facciano cessare tutti i privilegi e tutte le esenzioni, si sottopongano a censo i beni fin qui non censiti, si applichi l'imposta ai beni censiti. Tutto questo richiede un complesso di operazioni alle quali è necessario: provveda con un adeguato regolamento.

Un altro regolamento io credo pure indispensabile per l'applicazione dell'articolo 4 che concerne il subriparto del contingente attribuito alle antiche provincie continentali.

Anche qui ci sono operazioni assai gravi e molteplici che non si possono altrimenti eseguire se non si diano le opportune disposizioni.

Tanto per l'uno che per l'altro occorre che si provveda senza ritardo, avvegnachè una delle basi della perequazione dell'imposta fondiaria sta appunto nell'assoggettare all'imposta quella parte, e non piccola ma assai importante, di ricchezza immobiliare che sin qui ne va esente. Come pure è urgente che si proceda a regolarizzare il subriparto delle antiche provincie, per far cessare le legittime apprensioni create dalla legge del conguaglio provvisorio nei proprietari dei terreni già soggetti a più grave tributo per le lamentate disuguaglianze degli estimi.

Anche sopra questo argomento io credo che il signor Ministro non avrà discaro di darci qualche spiegazione per tranquillità dei contribuenti.

Venendo ora al merito della legge che è sottoposta alla vostra deliberazione, l'accoglienza favorevole data dall'Ufficio Centrale al principio che l'informa, ed all'economia delle varie sue disposizioni, mi dispensa dal giustificarne il concetto.

Per non abusare dell'indulgenza del Senato mi limiterò a rispondere brevi parole alle autorevoli osservazioni che si contengono nella relazione dell'Ufficio Centrale.

Si nota in primo luogo che la legge non contiene la fissazione dell'aliquota dell'imposta da applicarsi alla rendita della proprietà urbana che si vuol determinare mediante queste disposizioni.

Fu lungamente dibattuto nel seno della Commissione governativa la questione se si dovesse in questa legge comprendere la determinazione dell'aliquota d'imposta, o se si dovesse rimandarla ad una posteriore legge speciale.

Malgrado il vivo desiderio di attivare prontamente la riscossione della nuova imposta, prevalse nella Commissione governativa l'opinione che non si avessero elementi sufficienti per determinare fin d'ora la quota d'imposta la quale si sarebbe molto più opportunamente e con miglior cognizione stabilita allorchè, conosciuto il primo risultato delle denunce, si fosse veduto a quanto sarebbe ammontata la rendita della proprietà urbana in tutto il Regno.

Taluno fece anche osservare che avrebbe giovato alla facilità della discussione non meno che all'esattezza delle denunce, l'assenza della preoccupazione dell'onere cui andrà soggetto il contribuente.

Una volta che sia votata la legge il Parlamento e il Ministero sarebbero impegnati a darvi piena esecuzione nel più breve termine, facendo sì che non rimanga una lettera morta, ma che si applichi la quota del tributo nel tempo stesso che è richiesto per le operazioni necessarie all'appuramento delle quote censuarie, il che è facile ad eseguirsi con un brevissimo articolo, sia formulato in legge speciale, sia aggiunto alla legge del bilancio attivo.

L'esenzione dei fabbricati rurali in questo schema di legge è già più ristretta che non fosse nella legge Sarda del 31 marzo 1851, e nella legge Austriaca applicata ai fabbricati delle provincie Lombarde di vecchio censo.

Il restringerla maggiormente è sembrato meno opportuno, attesa le svariate condizioni agrarie dei diversi paesi d'Italia, della quale la proprietà territoriale forma la principale ricchezza.

Non si è fatto cenno delle opposizioni alle risultanze dei ruoli in quanto che si è creduto che questo entrasse nel diritto comune della percezione delle imposte dirette, per la quale è in discussione un analogo progetto nell'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio Centrale trova troppo lungo il periodo di cinque anni per la revisione generale.

La Commissione governativa ha dovuto preoccuparsi di quei paesi che costituiscono la grande maggioranza del Regno, nei quali la rendita dei casaggi forma parte del catasto, ed al pari del censimento dei terreni rimane invariabile.

Il passare immediatamente da uno stato di assoluta immobilità ad uno stato di piena mobilità è sembrato non esente di pericolo.

Del resto, o le mutazioni di valore sono rilevanti, e vi provvede l'articolo 21 della legge che dà facoltà in qualunque tempo, sia ai contribuenti, sia al Fisco di domandare la rettificazione dell'estimo; o sono di lieve conto e non avrebbero il merito né delle spese né degli incomodi che si arrecano ai contribuenti né dell'ingente quantità di lavoro straordinario che si creerebbe all'amministrazione con troppo frequenti generali revisioni.

L'esempio stesso della legge del 31 marzo 1851 attivata nelle provincie piemontesi ci dimostra che malgrado ivi sia stabilita la durata dell'estimo per soli tre anni, il Governo non ha mai trovato conveniente di procedere ad una generale revisione.

Divido pienamente l'opinione dell'Ufficio Centrale circa l'articolo 22 che riguarda le spese per le operazioni dalla legge prescritte; questo articolo venne aggiunto nella discussione dalla Camera dei Deputati, ed io credo che si è ritenuto necessario per una men retta intelligenza dell'articolo 10. Si è supposto che attribuendo alle rappresentanze comunali un primo esame delle denunce, venisse con ciò loro demandata la discussione delle denunce medesime, mentre il municipio non può avere altra incombenza che di rivedere lo stato di esse colle cognizioni personali dei suoi membri. La discussione poi delle denunce spetta all'agente fiscale a cui nell'articolo 11 si dà il diritto anche di visitare i fabbricati per verificare sul luogo la verità della denuncia. Quest'equivoco nacque dacché la Commissione governativa, contro il mio avviso, ha voluto introdurre una prima verifica per parte del Comune.

Io veramente aveva ideato un sistema molto più semplice, che consisteva nell'incaricare il Sindaco di raccogliere le denunce, di trasmetterle all'agente fiscale; questi doveva fare le necessarie rettificazioni, le quali erano comunicate ai denunciati per i loro reclami e le reciproche deduzioni trasmesse alla Giunta provinciale per il definitivo giudizio in via amministrativa.

Sono perciò lieto di trovarmi d'accordo coll'Ufficio Centrale nel ritenere meno opportuna la soverchia ingerenza dei comuni e delle provincie nell'attivazione di questo genere di tasse. Però devo osservare che nel presente schema di legge, l'ingerenza delle provincie non si può dire soverchia in quanto che essa consiste unicamente nella delegazione che si dà al Consiglio provinciale di nominare due membri della Giunta che deve giudicare i reclami. È stato un compito non privo

di considerazione quello di creare un magistrato che in modo speditivo e con sufficiente cognizione di causa, con pari fiducia della finanza e dei contribuenti possa giudicare in via amministrativa sopra i reclami. La Commissione si è posta d'accordo nel proporre una Giunta provinciale composta del Prefetto, siccome il primo funzionario della provincia investito della confidenza tanto del Governo quanto dei singoli cittadini, di due impiegati governativi, uno tecnico e l'altro finanziario, e di due delegati provinciali. Era ovvio che dovendosi scegliere due rappresentanti dei privati interessi dell'intera provincia la loro nomina fosse demandata al Consiglio provinciale.

Si notò infine sembrare troppo lungo il tempo concesso per l'esaurimento delle pratiche necessarie alla determinazione delle rendite. Veramente addizionando insieme i periodi assegnati alle varie operazioni si ottiene un numero di giorni piuttosto rilevante. Ma bisogna anche considerare che ove siano esaminati partitamente i diversi periodi, il numero di giorni a ciascuno attribuiti non può ritenersi eccessivo. Egli è certo che in un piccolo Stato ove ci sia un'amministrazione omogenea e già provetta, queste operazioni si possono compiere in un tempo minore, ma in un vasto Regno come l'Italia e nelle condizioni straordinarie in cui versa il paese, sarebbe imprudente il voler restringere i termini proposti.

Ne verrebbe l'inevitabile conseguenza o di precipitare le operazioni in modo di renderne il risultato troppo imperfetto e poco attendibile, o di porre il Governo nella necessità di dover derogare all'osservanza della legge.

Credo di aver risposto a tutte le osservazioni contenute nella dotta relazione dell'Ufficio Centrale, e concludo col medesimo pregando il Senato di volere approvare la legge come venne presentata.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore Giovanola desidera che il Ministero dichiari la sua intenzione rispetto agli obblighi che gli sono imposti dalla legge delli 14 luglio 1864 relativamente al conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse provincie dello Stato.

Io mi reco a dovere di dichiarare sopra i vari argomenti che ha citati la intenzione del Ministero.

L'onorevole Giovanola chiede se sia intendimento del Ministero di presentare al Parlamento qualche provvedimento per cui si vengano ad attuare gli obblighi imposti dall'articolo 14 di questa legge cioè che dentro il mese di febbraio 1867 il Ministro delle Finanze presenti al Parlamento il nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario fra tutte le provincie del Regno.

L'onorevole Giovanola indicava come la Commissione governativa la quale ebbe già ad allestire il primo progetto relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria, e che formulò il progetto dell'imposta sui fabbricati che si sta discutendo, avesse anche compito il suo mandato pro-



ponendo un progetto di perequazione definitiva relativo ai terreni, progetto che, come egli diceva, a tutta ragione, è stato presentato al Ministero.

Io non starò ad esporre adesso le mie vedute sopra il progetto speciale che è stato proposto al Ministero, nè dirò quali emendamenti mi parrebbe dovercisi introdurre perchè io crederei che non essendo ancora questo progetto di pubblica ragione sarebbe una discussione inutile, e fuori di luogo, ma posso dichiarare al Senato ed all'onorevole Senatore Giovanola che è intendimento del Ministero di presentare un progetto di legge in proposito non però in questo scorcio di sessione. Infatti pare non convenga portare al Parlamento un disegno di legge se non quando si ha il convincimento che il Parlamento possa condurlo a termine.

Ora le angustie di tempo in cui siamo rispetto all'attuale sessione sono tali, e tante e così numerose e così gravi sono le materie che formano oggetto delle deliberazioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, che sarebbe opera poco opportuna, a parer mio, la presentazione di un progetto di legge sopra una materia così grave e così discutibile come è quella del conguaglio dell'imposta fondiaria.

Questa è la ragione per cui io non ho ancora dato ulteriore seguito al progetto rassegnato al Ministero dalla Commissione di cui l'onorevole Giovanola era Presidente.

Il Ministero invece intenderebbe di farne oggetto di una delle prime leggi che presenterebbe al Parlamento od una nuova legislatura.

L'onorevole Senatore Giovanola desidera poi di attirare l'attenzione del Ministero sopra l'esecuzione degli articoli 11 e 12 della legge del conguaglio dell'imposta fondiaria in cui si provvede rispetto ai beni censiti e non censiti attualmente esenti.

Sopra questo argomento, prima che l'anno sia al termine, vale a dire in modo che si possa trarre profitto di questi articoli entro l'anno corrente, sarà un dovere del Ministero di fare sì che la finanza non sia privata di questa risorsa la quale non è senza importanza e che è contemplata nel bilancio attivo stato presentato all'altro ramo del Parlamento.

Quanto poi alla quistione sollevata dall'articolo quarto di questo disegno di legge, cioè della distribuzione dell'imposta fondiaria assegnata alle provincie subalpine, debbo dire che sopra quest'argomento io nutriva nella scorsa estate opinione, che fosse conveniente il promulgare i necessari regolamenti, in guisa che le consegne dei redditi fondiarii in queste provincie fossero fatte contemporaneamente alla consegna dei redditi della ricchezza mobile; imperocchè per ciò che riguarda le consegne e gli esami di queste denunce, venendosi per la legge 14 luglio 1864 relativa al conguaglio, a promulgare le stesse norme che vigono per la ricchezza mobile, è evidente che queste operazioni avrebbero potuto camminare di pari passo e per modo che, ad esem-

pio, chi possiede redditi fondiarii, e redditi non fondiarii, avesse ad un tempo potuto fare la sua denuncia per gli uni come per gli altri.

Sarebbe stato anche il caso di esaminare se le stesse Commissioni di sindacato che sovrintendono all'esame delle consegne dei redditi non fondiarii con l'aggiunta di membri speciali non avessero per avventura potuto assumere anche l'incarico dell'esame dei redditi fondiarii.

Ma siccome quando io assunsi il Ministero delle Finanze, già potevano dirsi cominciate queste operazioni per la ricchezza mobile, od almeno non vi era più tempo da dare i provvedimenti opportuni, così mi è sembrato che mentre queste operazioni relative all'accertamento dei redditi non fondiarii vanno compiendo il loro corso, non fosse conveniente il frapporre un intralcio di nuove consegne di analoga natura, a cui si debba provvedere per mezzo di Commissioni dello stesso genere, ed a cui presso a poco si dovevano applicare gli stessi agenti di finanze.

Ho creduto dover evitare la confusione che sarebbe derivata quando si avessero avute due operazioni analoghe abbastanza intralciate, le quali differivano specialmente per i tempi diversi in cui si facevano.

In tale condizione di cose, io ho creduto mio stretto debito di differire l'applicazione di questo articolo di legge, per ciò che riguarda la distribuzione dell'imposta del 1865, non tenendo conto di quanto si riferisce all'imposta del 1864, tanto più che rimaneva dubbio dal momento che la legge del conguaglio venne modificata con altra legge (per cui invece che il conguaglio provvisorio doveva partire dal 1 gennaio 1864, questo conguaglio non si applica che dal 1 luglio 1864), rimaneva dubbio, dico, se l'articolo 4 della legge del conguaglio si applicasse ancora a quella metà d'imposta che restava a ripartire per il 1864.

Ma intenderà benissimo il Senato, e l'onorevole Senatore Giovanola, che siccome io sono stato uno di coloro i quali nell'altro ramo del Parlamento hanno soprattutto sostenuto questo concetto, che cioè uno dei precipui ostacoli all'applicazione del conguaglio con un grave aumento dell'imposta fondiaria nelle provincie subalpine fosse appunto la molto ineguale distribuzione dell'attuale imposta paragonata ai redditi fondiarii, e che quindi credeva indispensabile il venire ad un temperamento, per cui una più equa ripartizione in tempo brevissimo se fosse possibile si ottenesse, sono più che altri impegnato a far sì, che l'art 4 abbia la voluta esecuzione.

Finito così ciò che riguarda le osservazioni dell'onorevole Giovanola rispetto alla legge del conguaglio, e lusingandomi avere soddisfatto al desiderio da lui manifestato e fatte le dichiarazioni che desiderava, verrò a rilevare alcune osservazioni da lui fatte intorno al disegno di legge che ci sta dinanzi, ommettendo alcuni particolari relativi a certe opinioni manifestate nella relazione, che del resto si riferiscono a cose forse di non grande momento, o che riflettono questioni sulle

quali mi pare che egli abbia piuttosto inteso indicare la propria opinione, e di dire in tutti i modi come la Commissione governativa, o l'altro ramo del Parlamento siano venuti a quelle conclusioni.

Vi sono però due punti sui quali mi permetto di dire qualche parola.

Il primo punto si riferisce alla determinazione dell'aliquota dell'imposta sui fabbricati.

L'Ufficio Centrale ha osservato certo con ragione come vi era un divario notevole tra la legge presente e la legge che venne adottata dal Parlamento subalpino nel 1851; imperocchè mentre in questa seconda, la legge stessa determinava la parte aliquota di questi redditi dei fabbricati, che lo Stato doveva prendere a titolo d'imposta, il disegno di legge di cui discutiamo all'incontro, mentre dà le opportune disposizioni per accettare il reddito dei fabbricati non contiene disposizione di sorta la quale fissi la parte aliquota di questi redditi che si assegna allo Stato a titolo d'imposta.

Io non nascondo che molto serie sono le considerazioni, le quali hanno prevalso nel seno della Commissione governativa di cui l'onorevole Senatore Giovanola era Presidente, e che ha qui ripetute; e dirò ancora che queste considerazioni hanno fatto sull'animo mio non poca impressione, cioè che forse l'applicazione della legge per la determinazione del reddito tornasse più agevole quando non vi fosse ancora determinata questa aliquota d'imposta.

Dovrò aggiungere ancora, che un altro genere d'obiezioni si affacciava alla mia mente, ed è che la questione della determinazione dell'aliquota d'imposta non è una questione tanto semplice rispetto alla legge del conguaglio, imperocchè (non sono io che avrò questa opinione, ma indico il genere d'obiezioni che si possono fare) imperocchè sorge la questione se la determinazione dei contingenti compartimentali fatti colla legge del 14 luglio 1864, sia o no un complesso che si riferisca tanto ai terreni quanto ai fabbricati, in guisa che quando sorgesse una diversa distribuzione dell'imposta sui fabbricati di quella che sia oggi, potesse taluno far osservare come bisognerebbe per conseguenza modificare in ragione inversa la distribuzione dell'imposta sopra i terreni.

Io, ripeto, non sono di quest'avviso, anzi opino esplicitamente, che si possa cominciare ad unificare completamente l'imposta sui fabbricati anche lasciando la imposta sui terreni colle disuguaglianze attuali, ma ho voluto accennare questo genere d'obiezioni, che si possono elevare, per far vedere come io abbia creduto per la discussione stessa, e per lo scopo che ci proponiamo di attuare al più presto possibile la legge d'imposta, che le stesse opinioni fossero nettamente separate, cioè, che per una parte facesse il corso suo la legge la quale determina il modo d'accettare i redditi dei fabbricati, e che poi si facesse pure una questione della determinazione dell'aliquota di questi redditi da darsi allo Stato a titolo d'imposta.

Epperò ripeterò davanti al Senato la dichiarazione che ho già fatta davanti all'Ufficio Centrale, cioè che non appena questa legge abbia compiuto il suo corso, sia stata rivestita del suffragio del Parlamento, e sia stata promulgata, io mi farò un dovere di presentare, senza grande indugio, il disegno di legge il quale determina l'aliquota de' redditi de' fabbricati da assegnarsi allo Stato a titolo d'imposta.

Un'ultima osservazione ha fatto l'onorevole Giovanola sulla quale mi credo in dovere di dire qualche parola, tanto più che trovandosi in questo d'accordo coll'Ufficio Centrale, l'appunto che egli fece viene ad assumere un'autorità in aggiunta a quella che viene dalle parole dell'Ufficio Centrale, mentrèchè mi sembra che nelle altre questioni l'onorevole Giovanola menomasse anzi che aggiungesse a qualche osservazione fatta dall'Ufficio Centrale.

Ed è l'obiezione della ingerenza creduta soverchia data agli Uffici Comunali o Consorziali, e per cui trovansi per conseguenza un articolo in cui si prevede il caso che questi Uffici Comunali o Consorziali possano avere a fare qualche spesa.

L'Ufficio Centrale non contento dalla grandissima autorità che ha sempre per sé una rappresentanza di questo eminente consesso, dell'autorità ancora che hanno i membri dell'Ufficio Centrale per l'indole degli speciali studi e de' servigi che hanno resi nella loro splendida carriera, si è anche valso dell'autorità di un uomo non mai abbastanza rimpianto, del conte di Cavour, relativamente a questa ingerenza degli Uffici comunali, rispetto alla determinazione di questa specie di redditi.

Ma io non posso però a meno di osservare che vi sono degli esempi recenti per cui questo intervento degli agenti comunali si è manifestato in modo tale, che il Governo debbe dire esplicitamente, che non ha che a lodarsi altamente di quest'intervento stesso. Io non parlerò della solenne manifestazione che si ebbe in occasione della anticipazione della fondiaria, ma dirò del modo di procedere delle Commissioni Comunali o Consorziali stabilite per l'accertamento della ricchezza mobile.

Per le notizie che io ho fin qui, io dirò meraviglioso lo zelo col quale la maggior parte di queste Commissioni attende all'adempimento del mandato di piena fiducia che loro fu dalla legge affidato, per conseguenza io non premetterei come dimostrato che questo intervento potesse tornar meno utile all'applicazione della legge stessa.

Oltre a questo io credo che se si tiene conto delle condizioni del Regno, se si pensa che per essere le varie parti aggregate di fresco vi possono essere meno facili i contatti fra il Governo e i contribuenti, non si può a meno di credere che più saldi sieno i vincoli fra i contribuenti di ciascun comune e l'autorità comunale, in guisa che le deliberazioni dell'autorità comunale sono meno soggette a taccia di parzialità, e, se non altro, creano minori imbarazzi per il Governo, per

cui io credo che se si considera alla mutata condizione di cose forse verrà il Senato alla conclusione a cui è venuto l'altro ramo del Parlamento, ed alla conclusione che è l'espressione dei miei convincimenti, cioè che quest'intervento dell'autorità Comunale e Consorziata sia nella condizione attuale del paese, anziché un danno, un vero beneficio del disegno di legge che ci sta innanzi.

Allorquando queste Commissioni che debbono rivedere in prima istanza le denunce dei possessori di fabbricati sono meramente comunali, cosa succede? Succede che se si tratta di piccoli comuni, i membri della Commissione stessa, i membri della Giunta o direttamente, o per mezzo dei Segretari dei Comuni hanno sufficienti nozioni personali intorno ai redditi dei fabbricati per potere senza uopo di altre indagini emettere un avviso ragionato ed importante sulle denunce fatte dai contribuenti.

Parimenti nei Comuni maggiori si hanno notizie di questo genere abbastanza complete per parte degli Uffici del comune stesso, i comuni importanti hanno degli ingegneri, hanno uffici tecnici, per cui posseggono facilmente le nozioni necessarie. Quindi in questi casi in cui le Commissioni sono meramente comunali, nei casi in cui anzi come nella legge del 1851 le dichiarazioni dei contribuenti sono esaminate dalle Giunte, da un emanazione del Consiglio comunale, starei per dire, che senza bisogno di spesa si possono avere le informazioni occorrenti.

Ma allorquando si accetta invece l'idea dei Consorzi, e si ammette che potendo malagevolmente aversi sulla superficie del Regno tanta serie d'agenti della finanza da poter intavolare una corrispondenza diretta con tanti piccoli comunelli, come pur troppo si hanno in alcune provincie del Regno, sia necessario di aggruppare i comunelli a consorzio, allora la condizione delle cose riesce diversa, e certamente le Commissioni Consorziati potranno meno facilmente per personale conoscenza delle cose, avere tutte le nozioni che possono essere indispensabili. Quindi è che nell'altro ramo del Parlamento non fu creduto utile che si vietasse a queste Commissioni, quando volessero ordinare una qualche disamina in qualche punto dove paresse loro che tutta la verità non fosse accertata, non fu creduto, ripeto, dannoso il lasciare a queste Commissioni la facoltà di poter ordinare siffatte disamine o revisioni.

Quindi una sorgente di qualche spesa, che potrà essere di poco momento, ma che certo potrebbe anche diventare molto importante quando in certo modo negli stessi luoghi in cui si fa l'ordinamento della spesa, non se ne avesse anche a fare il pagamento.

Nissuno ignora quanto sia facile ordinare delle spese quando sono a carico del Governo; quindi dal momento che non si è creduto utile il vietare a queste Commissioni di poter far fare delle indagini, fu ravvisato assolutamente indispensabile, che le spese le quali fossero da queste Giunte ordinate si dovessero soppor-

tare dai Comuni o dai Consorzi, in cui queste spese furono ordinate.

Io mi credetti in debito di fare queste osservazioni per giustificare su questo punto quello che fu deliberato nell'altro ramo del Parlamento, tanto più che a tale deliberazione io non solo mi sono associato, ma credo di essere stato, non dirò autore, ma almeno coautore dello articolo 22 per cui si venne a fare questo riparto di spese, tra le autorità che le hanno ordinate.

Io spero che queste mie osservazioni, fatte del resto piuttosto a titolo di opinione personale, perchè, tanto l'Ufficio Centrale quanto l'onorevole Senatore Giovanola convennero che nelle condizioni attuali delle cose, miglior partito forse sarebbe di adottare la legge senza ulteriori emendamenti, spero, dico, che queste mie osservazioni non distorranno alcuno dei membri di questo Consesso, dal dare il loro voto favorevole a questo importante progetto di legge.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Io sento il debito di giustificare l'Ufficio Centrale per le osservazioni fatte a riguardo dell'ingerenza delle provincie e dei comuni nell'esecuzione di questa legge d'imposta; e quantunque la questione sia puramente teorica, tuttavia, siccome venne propugnata dall'onorevole Ministro di Finanze, mi corre l'obbligo di dare alcuni chiarimenti.

Il signor Ministro per rendere giustificabile la convenienza dell'intervento delle provincie, dei comuni, e dei consorzi nell'attuazione di questa legge, si è valso di due esempi; l'uno dell'utile influenza, che l'ingerenza dei comuni ha avuto nell'anticipazione dell'imposta fondiaria chiesta colla legge dello scorso novembre; l'altra del buon risultato, come dice, che la stessa ingerenza portò nella legge della ricchezza mobile, in quanto che i membri dei Consorzi, dove Consorzio esiste, hanno lavorato con uno zelo, che egli dice ben soddisfacente.

Io comincio dal dichiarare che il suo primo esempio per me non ha nessun valore. Io non voglio per nulla torre il merito a chi se lo ha, ma non credo di doverlo esagerare laddove si voglia applicare ad altra circostanza.

Se le provincie, se i Comuni si prestarono con uno zelo lodevolissimo per fornire l'anticipazione della imposta fondiaria a quelli fra i loro amministrati che non la potevano fare, mi permetta il signor Ministro di credere che ciò non fu solo per un eccesso di zelo, e di amor patrio: egli è fuor di dubbio che vi era un interesse per venire in aiuto dei contribuenti, ed io, ripeto, non posso accettare questo fatto come un sentimento di amor patrio; salutato, come in molti luoghi si volle dire, quale un nuovo plebiscito....

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**... Ciascuno scorge le cose se-

condo le sue convinzioni, ma, quanto a me, io non veggio in ciò se non un interessamento bene inteso delle provincie e dei comuni a prò de' loro amministrati.

Non ha poi nulla a che fare con questa legge l'altro esempio dell'ingerenza dei consorzi nella legge sulla ricchezza mobile, sulla quale io dichiaro che aspetto ad emettere il mio giudizio quando se ne conosceranno per bene i risultati, quando sapranno i contribuenti come furono trattati dalle Giunte e dalle Commissioni consorziali, e quando ancora saprò che lo stesso signor Ministro sia contento dei risultati e dei giudizi di tali Commissioni.

Dunque per me i due argomenti addotti dal signor Ministro a nulla valgono nella fattispecie; ammetto nondimeno che per la legge d'imposta sulla ricchezza mobile fosse l'ingerenza dei Comuni necessaria, anzi indispensabile se non altro, almeno per dividere con loro quella parte di odiosità, che altrimenti cadrebbe direttamente e solo sul Governo quando vuole inframmettersi nel portafoglio, nella tasca, o nel forziere del contribuente per sapere cosa abbia o non abbia di nascosto, che non apparisce al pubblico.

In questa parte sola ammetto che l'ingerenza dei comuni e delle provincie sia di molta utilità. Ma quando parliamo della rendita dei fabbricati, della rendita apparente, di una rendita che la massa della popolazione può constatare perchè ognuno o è il proprietario di un fabbricato o ne è inquilino, allora si trovano giudizi e stime per ogni parte.

Qui a nulla giova l'elemento del municipio; il municipio può dare un giudizio locale, ch'è quello appunto che il Ministro volle escludere, perchè lo domanda ai Consorzi.

Ma i Consorzi, come queste rendite, variano da un Comune ad un altro, e se un Consorzio è composto di molti Comuni che cosa avverrà? Avverrà che il Delegato di un Comune determinerà la rendita dei soli fabbricati del proprio Comune. Del resto, ripeto, io non ammetto l'apprezzazione arbitraria laddove quest'apprezzazione può essere fatta in modo legale, in modo contraddittorio, in modo esplicito.

La rendita di un fabbricato, come è stato abbastanza espresso nella relazione dell'Ufficio Centrale, è di facilissimo accertamento; essa varia da una località ad un'altra, ma in ciascuna località ogni individuo, capo di famiglia, determina dal più al meno con sufficiente sicurezza il valore della rendita di un fabbricato.

Da ciò chiaro si vede che l'ingerenza del Comune non c'entra che come un inciampo; 260 giorni sono necessari a trascorrere perchè i termini portati da questa legge siano compiuti e si possa dire l'operazione finita; infuori di questi 260 giorni di termini prescritti vi saranno altri numerosissimi giorni che trascorreranno, perchè è impossibile ottenere che dai Municipii si facciano le cose nei termini rigorosamente prescritti. Ogni indugio, ogni smarrimento, ogni altra circostanza che sopravvenga può forse protrarre di molto ancora il com-

pimento di tale termine; quindi per la poca esperienza che ho avuto in questi affari, valendomi anche del voto espresso come dissi, nella relazione, da un Ministro sicuramente sommo, io ripeto ancora che tale ingerenza non ha altro effetto che di intralciare l'amministrazione. La denuncia si faccia pure al Municipio, ma una volta che l'ha trasmessa all'agente, questi ricerchi, domandi; informazioni al Municipio stesso, faccia verificare e vada a verificare (ed è questa la questione vera, qui dove si dovrebbe ben stabilire ciò che si debba fare); per ben determinare la rendita l'agente se ne assicuri egli stesso per propria ispezione. Non fa d'uopo di prendere a periti architetti, uomini di scienza; tali operazioni, tali estimazioni possono farsi da qualunque individuo che paga un fitto o lo riceve, perchè non è dalla dimensione del fabbricato, non dalla sua altezza, non da certi ammiccoli che sono accessori, che si possa determinare la rendita del fabbricato; essa è un'estimazione locale se i fabbricati sono poco numerosi i fitti sono alti, la rendita è alta; se un sito cambia condizioni e la popolazione diminuisce, la ricerca scema e scema pure il valore della casa.

Non ho poi escluso nella relazione l'intervento totale del municipio; ho detto che si può accettare quando si tratta di dare informazioni, ma non ho ammesso quell'andare e venire tra il municipio, la provincia, il consorzio; perchè ad ottenere tali risultati si spreca un tempo immenso; cosicchè mentre questa operazione potrebbe essere condotta con molta rapidità ed arrivare ad una soluzione ch'è la vera, cioè quella di far pagare; questa operazione, dico, condotta com'è, richiederà per lo meno un anno intero prima di conseguire ciò che si desidera.

Nelle condizioni in cui versa il paese io credo che non si debba intralasciare nessun mezzo per rifornire al più presto possibile l'erario esausto.

Questo evidentemente non è il mezzo, ed è perciò che mi sono permesso, di concerto coll'Ufficio Centrale, di fare queste osservazioni. Sono osservazioni puramente di teoria, mentre noi accettiamo la legge, e l'accettiamo ancorchè vi si potesse trovar qualche cosa a ridire, perchè vogliamo che essa sia prestamente attuata e produca quel che deve produrre all'erario, il quale ne ha un così stretto ed urgente bisogno.

**Ministro delle Finanze.** Farei osservare all'onorevole conte Di Revel, che per quanto ho udito, la legge del 1851 ebbe d'uopo di circa 6 mesi per potere essere applicata, e vorrebbero dire 180 giorni.

Ora io credo che, se col regno ampliato, con amministrazione di fresco unificata si porta questo termine da 180 a 260 giorni, per verità non si farebbe cosa esagerata, ma si starebbe nei limiti corrispondenti all'attuale ordine di cose.

Ma è inutile, io credo, che stia a ripetere osservazioni al conte Di Revel, imperocchè siamo qui sopra un terreno che è puramente e semplicemente quello di manifestazione di opinioni; dal momento che la conclusione

è la stessa, cioè di pregare il Senato a voler dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

È però poichè trattiamo della manifestazione di opinioni, e che all'onorevole Senatore Di Revel piacque di manifestare un'opinione diversa riguardo a certe parole, delle quali mi sono permesso di fare uso in una relazione di recente pubblicata sopra i risultati dell'anticipazione dell'imposta fondiaria, io rispetto tutte le opinioni, ma credo poter difendere la mia. Convengo che una questione di buona amministrazione potesse essere pei Comuni e provincie che cercarono di alleviare le possibili conseguenze per quei contribuenti i quali non anticipassero l'imposta fondiaria; ma io credo che neppure il conte Di Revel possa disconoscere che, quando i nostri concittadini, quando l'Italia avesse dato retta a tutto ciò che dicono i nemici dell'attuale ordine di cose sulla instabilità del Regno, sulla poca coesione delle sue parti, quando avessero dato retta a ciò che parecchi andavano sussurrando, cioè che chi avesse anticipato l'imposta nel dicembre 1864 al Regno d'Italia l'avrebbe dovuta poi ripetere prima del termine del 1865 o al Borbone, o a Sua Santità, o a non so più chi altri, evidentemente non sarebbero stati indotti a fare quello che hanno fatto dalle disposizioni del progetto di legge. Lascio a ciascuno la propria opinione; ma certo non sono pochi coloro i quali pensano come me, cioè che questo spontaneo concorso dei Municipi fu una importantissima manifestazione del voto di tutta Italia di voler compiere i destini del Regno di voler compiere l'unità alla quale tendiamo da tanti anni. Nè credo che all'onorevole conte Di Revel riesca certamente nuovo che non solo presso molti in Italia questa splendida manifestazione abbia fatto il medesimo effetto, ma che lo abbia fatto quasi da per tutto all'estero dove si era creduto che l'anticipazione dell'imposta fondiaria non avrebbe potuto riescire, e dove recò meraviglia il vederla invece riescire in modo che più non si poteva desiderare.

Senatore **Audiffredi**. La questione che si è sollevata quest'oggi ha veramente un'importanza grandissima per le vecchie provincie, in quanto che è innegabile che vi è un disgusto per quella che io chiamo malaugurata legge di conguaglio, in quanto che non conguaglia l'imposta nelle antiche provincie, ma anzi contribuisce a disuguagliarla maggiormente; non sono ancora applicati gli aggravii delle nuove imposte, che già si sente il malcontento fortemente espresso in tutte le classi dei cittadini. È doloroso per noi, affezionati alla causa nazionale, a queste istituzioni che cerchiamo colla maggior forza di consolidare, è disgustoso. dico, vedere che la generalità dei contribuenti sia disgustata, e disgustata giustamente per questo mal riparto di imposte dirette.

L'onorevole Senatore Giovanola ha esposto che la Commissione incaricata del riparto provvisorio dell'imposta fondiaria aveva rassegnato i risultati delle sue investigazioni, ma ho sentito accennare ancora alla dif-

ficoltà di valersi del concorso dei comuni così interessati come sono nel conguaglio dell'imposta.

È cosa innegabile che nelle nostre antiche provincie, molte terre non pagano imposte, ovvero imposte minime, quandochè altre parti sono gravatissime; conosco paesi in cui il terzo del territorio ed il più produttivo non è quasi tassato.

Questi comuni sarebbero molto interessati a prestate il loro concorso, ad un miglior riparto d'imposte territoriali.

Mi ha fatto piacere l'udire le parole espresse dall'onorevole Ministro Sella in sostegno dell'interessamento dimostrato dai comuni nel riparto delle imposte sulla ricchezza mobile. Vorrei che le Commissioni di finanza venissero nell'idea di valersi del loro concorso, come quelli che realmente sono in grado di dare indicazioni le più giuste, le più equitative.

Non voglio dire sicuramente che nella legge così difficile, come quella sull'imposta della ricchezza mobile, si possano avere risultati pienamente soddisfacenti.

Quando verremo al confronto delle dichiarazioni fra provincia e provincia, fra paese e paese, troveremo sicuramente grandi differenze da correggere, perchè le dichiarazioni non sono state fatte a dovere; ma possiamo noi lagnarci se queste dichiarazioni non sono esatte, quando è così difficile di constatare la ricchezza mobile? tutti lo sappiamo, già se ne era fatto l'esperimento alcuni anni sono.

Le dichiarazioni della ricchezza mobile anche quest'anno hanno prodotto grandi divari. Ma pure per provvedere all'interesse delle finanze, ecco che siamo venuti nella necessità di ricorrere al mezzo delle dichiarazioni dei contribuenti.

Ora se noi facciamo il confronto della difficoltà che si ha ad apprezzare le dichiarazioni sulla ricchezza mobile, si deve riconoscere che siano molto più facili a stabilire quelle sulla proprietà stabile che partono da dati facilmente verificabili.

Chi, infatti, non sa la rendita delle terre sue e di quelle del suo vicino? Tutto il mondo lo sa; io vorrei adunque affrettare la circostanza in cui questo conguaglio venisse proposto. Le pedanterie di questi perequatori che ci promettevano le cose esatte, sono state di gravissimo danno al Piemonte, ed ora pesano grandemente sulla sorte di queste antiche provincie. Non è l'esattezza lontana che noi vogliamo è l'esattezza presente. Che importa a noi che le imposte siano bene ripartite fra alcuni anni a venire? Il tempo corre e corre intanto una disuglianza che disgusta gravemente i contribuenti; perciò invito caldamente il Governo a volere riparare sollecitamente a questo difetto.

L'unico modo di giungere più sollecitamente all'equità è quello di valersi delle dichiarazioni come già fu praticato per la ricchezza mobile.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Dopo le pregievoli spiegazioni date dall'onorevole conte Di-Revel io aveva rinunciato a fare altre osservazioni in risposta al signor Ministro, ma alcune cose ultimamente dette dall'onorevole Senatore Audiffredi, mi obbligano a rientrare nella discussione.

Egli fa assegnamento sul concorso che potrebbero prestare i comuni nelle rettificazioni dell'estimo rurale. Io mi permetto di ricordare l'infelicitissimo esito che ha avuto in Piemonte la legge del 1 gennaio 1857, per il censimento dei beni censibili non censiti. Quanti siedono in questo recinto e si occupano di cose di finanza mi renderanno testimonianza come allorchè si discusse quella legge presentata dal compianto conte di Cavour nei due rami del Parlamento si fondassero larghe speranze sopra i risultati della medesima. L'esperienza ha dimostrato che erano mere illusioni; e del meschinissimo successo, non altra fu la ragione che l'incarico dato ai comuni di ricercare nei rispettivi territori, i beni non catastati.

I comuni non vollero prestarsi a caricare di nuova imposta i loro abitanti; alcuni soltanto eseguirono a stento ed imperfettamente le incumbenze loro affidate.

Io non vorrei che questa discussione, quantunque non sia che di massima e non influisca menomamente sulla legge che stiamo per votare, rimanesse però come un desiderio di un esperimento che io credo pernicioso.

Poichè ho la parola aggiungerò ancora un'osservazione relativa al confronto fatto dal signor Ministro delle Finanze tra il concorso che dice prestarsi dalle Commissioni consorziali per la ricchezza mobile, e quello che egli presume per l'eseguimento della presente legge.

Bisogna notare prima di tutto che le Commissioni per la ricchezza mobile sono composte di membri coatti, giacchè una multa li astringe ad assumerne le funzioni; in secondo luogo è da tenersi in conto il vincolo del contingente. Allorchè un Comune o Consorzio deve pagare un dato contingente, è presumibile che le persone indicate dalla fiducia del paese si occupino seriamente a ripartire la somma già indeclinabilmente imposta alla propria circoscrizione, per modo che sia distribuita in proporzione dei rispettivi mezzi. Ma nella legge che ora discutiamo, la cosa è diversa, perchè poco importa al comune che la rendita complessiva de' suoi fabbricati dia trenta o quaranta mila lire; interessa bensì a ciascun contribuente di pagare il meno possibile. Si assicuri l'onorevole Ministro, che quando i Senatori Di Revel, Arnolfo e gli altri onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, tutte persone esperte nella pubblica amministrazione, ritengono poco opportuna l'ingerenza del comune in questo ramo di servizio, egli è perchè la loro convinzione è frutto di matura esperienza.

Io pure che, senza essere molto vecchio, da trenta anni prendo parte all'amministrazione di comuni e provincie, sento che il concorso dei comuni per la verificazione delle denunce prescritte da questa legge è una illusione; ed avrei desiderato che non si fosse prescritto

perchè sarebbe stato un risparmio di formalità e di tempo per l'attivazione dell'imposta.

Prima di terminare debbo rendere grazie al signor Ministro, delle spiegazioni che ci ha favorito sulle due domande da me indirizzate. Quella che riguarda il regolamento per l'intera applicazione della legge del conguaglio provvisorio parmi abbastanza soddisfacente, perchè egli promette che ancora di questo anno si applicheranno i necessari provvedimenti.

Ma al riguardo della legge che determini i modi di preparare la nuova percuazione dei terreni, io, per dir vero, non divido il suo modo di vedere. Se anche non si potesse quel progetto discutere in questo scorcio di sessione, sarebbe però bene che fosse presentato, perchè essendo l'argomento assai vasto e di soluzione difficile, darebbe luogo a maturi studii per parte delle persone più competenti in Parlamento e fuori, al che non sarebbe soverchio l'intervallo che suole passare fra l'una e l'altra sessione.

Anche il progetto del conguaglio ha subito la fase di due sessioni, e rimane un intero anno in esame presso la Camera elettiva dalla quale ebbe notevole miglioramento.

Non mi resta quindi che ringraziare il Ministro delle spiegazioni date; e pregarlo di esaminare nuovamente se non convenga di sollecitare la presentazione del progetto relativo all'estimo dei terreni.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. L'onorevole Senatore Giovanola accennava alla mala prova che ha fatto il concorso dei comuni nella verificazione delle dichiarazioni di alcuni rami d'imposta.

Non ho difficoltà di ammettere che, quando si erano richieste dichiarazioni sulla ricchezza mobile nei tempi del Ministro Cavour, tali dichiarazioni riuscirono molto ineguali, al segno che si voleva rinunziare affatto a quel sistema che aveva fatto in pratica così cattiva prova; ma è pur vero il dire, che il controllo alle dichiarazioni che saranno fatte sulla rendita dei caseggiati non si durerà fatica a stabilirlo con facilità ed anche con precisione; vorrei dunque suggerire che un sistema analogo venisse proposto per facilitare il pareggio, ossia l'equipartizione dell'imposta territoriale. La rendita delle terre può essere egualmente conosciuta e controllata come quella dei caseggiati.

Soltanto la rendita della proprietà mobiliare non può essere constatata, sarà dunque necessario che commissari governativi si adoperino a correggerne le maggiori ineguaglianze, ricorrendo però sempre alle informazioni che i consiglieri comunali saranno in grado di procacciare in modo più approssimativo.

La legge di conguaglio sulle proprietà fondiarie fu causa di grandi aumenti d'imposta in molti comuni delle antiche provincie che già erano gravatissime d'imposte comunali e provinciali, perciò quest'aumento d'imposta così pronto e inaspettato divenne causa di un forte mal-

contento nella popolazione di molte provincie. Io credo però che sia possibile col concorso dei Consiglieri comunali il migliorare di molto la ripartizione dell'imposta territoriale; vorrei sperare che il Ministero si disponga ad adottare lo stesso sistema che ora è proposto a stabilire il catasto della ricchezza mobile e quella sui caseggiati urbani e rustici.

Col concorso dei Consiglieri comunali, che pur sono interessati a vantaggiare le rendite comunali, molte proprietà che pagano pochissimo, potrebbero essere pareggiate alle altre. La nostra agricoltura è talmente progredita, che molte terre ora danno una rendita tripla e quadrupla di quella fissata nei vecchi catasti; per qual ragione tali inguaglianze non saranno prontamente corrette?

Il meglio è spesso nemico del bene; la giusta ripartizione delle imposte è il maggior bisogno del tempo, quando specialmente molti comuni hanno più che duplicata l'imposta diretta governativa. Io credo che il sistema presente faccia grave torto al Governo non solo finanziariamente, ma anche politicamente; è nostro debito di dichiararlo con tutta franchezza acciò si provveda.

La causa di questo grande disesto di contributi fu cagionata dalle erronee promesse dei commissari regolatori del catasto stabile; questo gran lavoro di catastrazione sarà ben fatto, ma progredisce con una lentezza scoraggiante; tutti riconoscono il bisogno di ricorrere a qualsiasi altro sistema più spedito onde riparare alla massima delle ingiustizie.

Per qual ragione la legge cosiddetta di conguaglio è venuta così in uggia a queste popolazioni? Appunto perchè queste antiche provincie non hanno ombra di eguaglianza d'imposta. In alcuni luoghi si paga il terzo della rendita netta, tale è appunto il caso di molti paesi dell'alto Piemonte, mentrecchè in altri non si paga che il cinque per cento; ora io domando se divarii così enormi possano lasciarsi ancora sussistere!

Spero pertanto che l'onorevole signor Ministro delle Finanze vorrà accettare il concorso dei comuni a stabilire un sistema di perequazione provvisoria.

**Senatore Imperiali.** Io non avrei creduto, che trattandosi della legge dell'imposta sui fabbricati si fosse fatta menzione della legge sul conguaglio dell'imposta per i beni rurali, ma giacchè se ne è portato innanzi l'idea, e che ho inteso dire che sarà presentata dal Ministero una nuova legge di modificazione a quella votata nel luglio scorso dal Parlamento, io mi fo lecito di dire alcune parole soltanto sopra un progetto che lo stesso aveva annunziato allorchè venne in discussione la legge sul conguaglio per i beni rurali.

A me parve che sarebbe stato forse più facile l'avvicinarsi ad un vero conguaglio, se abbandonando il sistema di imporre il capitale, si fosse venuto a considerare piuttosto il reddito dei beni rurali.

Noi avevamo in quasi tutte le provincie del Regno italiano catasti già formati.

Ce n'era, in Sicilia, in Napoli, in Lombardia, nel Parmigiano, ed in tutte le altre provincie, eccettuati forse alcuni comuni della Liguria, e, se non erro, anche Modena, però mi pare che queste provincie che non hanno un catasto regolare, hanno pagato per tre anni le contribuzioni, dunque anche là esisteva un elemento che serviva di norma per esigere l'imposta, tenendo conto della rendita, e non del capitale.

Dalla tabella presentataci dall'Ufficio Centrale, risultava che 393 milioni, e rotti, era l'imponibile di tutto il Regno italiano, e mi sembra che a 104 milioni ascendesse l'imposta che fu pagata sui beni rurali da tutti i cittadini del Regno d'Italia per tre anni, cioè dal 1860 al 1863.

Ora io dicevo: qual proporzione vi è tra i 104 milioni d'imposta ed i 393 milioni d'imponibile? Credo che venga ad un 23 o 24 per cento.

**Presidente.** Credo poter pregare l'onorevole Senatore a voler considerare che la legge del conguaglio si è accennata dirò così di volo da alcuno dei Senatori che parlarono prima, ma non è il soggetto della presente discussione: che se poi egli intende che si consideri non il capitale ma il reddito, la legge attuale colpisce effettivamente il reddito e non il capitale. Siccome forse domani non si potranno avere presenti i Senatori che oggi si trovano qui riuniti per votare questa legge sulla quale non vi ha dissenso fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, io la prego a volersi ridurre alla questione.

**Senatore Imperiali.** Mi permetta il signor Presidente, che avendo gli altri oratori chiarite le loro idee sopra quella legge, e che essendosi anche parlato di un nuovo progetto del Ministero per modificarla, io noti come non sia poi fuor di proposito che si accenni ad un progetto da me ideato, e che già proposi all'epoca della discussione sulla legge del conguaglio.

Se mai il signor Ministro credesse di poterne fare qualche conto, bene, se no, resterà la buona volontà che io aveva di spingere il Ministero dopo l'esperienza fatta della poco buona riuscita del sistema adottato nella legge di conguaglio per l'imposta sui beni rurali, col quale sistema si colpiva il capitale, a volerlo mettere da parte, e seguire quello di prendere per norma nell'imporre la tassa fondiaria, piuttosto la rendita che il capitale. Con tal sistema io credo che ci avvicineremo di più alla verità, e ad un giusto riparto.

Però, se il signor Presidente crede che questa discussione non sia a proposito in questo momento, perchè si allontana di troppo dal soggetto della legge che ora dobbiamo votare, io per non abusare della pazienza del Senato, anche essendo l'ora già troppo tarda, rinunciando a parlare, mi limiterò a pregare il Ministro delle Finanze a voler presentare al più presto al Parlamento lo schema di legge, già annunziato, di modificazione della legge di conguaglio che io credo di difficile applicazione e che ha sparso certamente il malcontento in molte provincie dello Stato.

Senatore **Pallieri**. Non intendo che fare una semplice osservazione intorno ai ruoli, dei quali parlava l'onorevole Senatore Giovanola nel primo suo discorso in relazione a quanto ne disse l'Ufficio Centrale.

La legge del 31 marzo 1851, che fu presa a modello dalla Commissione governativa di cui lo stesso Senatore è il degnissimo Presidente, è una delle migliori leggi d'imposta che sieno state fatte dal Parlamento subalpino; ma, come ogni cosa umana, ha pure i suoi difetti; vi si nota specialmente qualche lacuna, che sarebbe stato desiderabile di veder riempita nel progetto di legge che stiamo discutendo.

Una di tali lacune è quella indicata dall'Ufficio Centrale, che riguarda la pubblicazione dei ruoli e le relative conseguenze. Ne indicherò un'altra al signor Ministro delle Finanze, affinché voglia averla presente quando procederà alla compilazione del Regolamento per l'esecuzione della presente legge: si è ommesso di stabilire come si dovrà procedere per divenire alla determinazione del reddito imponibile ed alla matrice (che sarebbe stato meglio chiamare *matricola*), a riguardo dei fabbricati che saranno costruiti dopo la formazione delle prime matrici, di cui unicamente si occupa la presente legge.

Ma vengo alla lacuna di cui parla l'Ufficio Centrale. E qui è d'uopo anzi tutto avvertire che le matrici formate a norma della presente legge non saranno annuali, com'erano quelle dell'imposta mobiliare e dell'imposta patenti introdotte nel 1853 e cessate nello scorso anno; esse saranno quinquennali, come sono triennali quelle della legge 31 marzo 1851.

Le matrici delle mentovate imposte del 1853 non avevano effetto che pel tempo cui riguardavano i ruoli, cioè per un anno, e quindi non si ammetteva reclamo contro il risultamento di tali matrici fuorché dopo la pubblicazione dei ruoli. Per contrario, trattandosi ora di matrici quinquennali, si è fissato rispetto ad esse il termine di sei mesi (che preferisco a quello di quattro portato dalla legge 1851) per i reclami da prodursi contro le medesime.

Ora in ognuno de'cinque anni ai quali si estendono queste matrici, verranno pubblicati i ruoli, che sono sempre e necessariamente annuali. Ma quale sarà l'effetto di questi ruoli annuali? Nel regolamento emanato per l'esecuzione della legge del 1851 fu disposto che potessero i contribuenti reclamare entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli per riguardo agli *errori materiali*: questo sistema sembra incontrare l'approvazione dell'Ufficio Centrale, che lo consiglia al Ministro per la nuova legge. L'onorevole Senatore Giovanola, se ho bene compreso, ha detto che i ruoli e tutto ciò che li riguarda è del diritto comune delle imposte dirette, e che tutte le occorrenti disposizioni sono comprese nel progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, il quale se male non m'appongo è quello su cui fu cominciata non ha molto la discussione e poi interrotta.

Io non ho letto quel progetto, ma in niun caso crederei che convenga aspettare la riduzione del medesimo in legge per provvedere a quanto urgentemente esige, secondo me, questa legge. Non so poi come quelle disposizioni a cui accenna l'onorevole Senatore Giovanola, possano comprendere tutto ciò che riguarda i ruoli e i loro effetti per rispetto alle diverse imposte dirette imperciocché oggi le imposte dirette sono ridotte alla fondiaria sui fondi rustici, alla fondiaria sui fondi urbani, attualmente in esame, e in terzo ed ultimo luogo a quella della ricchezza mobile; le quali tre imposte, almeno le due prime paragonate alla terza, hanno in molte parti una diversa ed anzi contraria natura; e, in ordine alle matrici, basta osservare che quelle della ricchezza mobile sono annuali, e saranno ancora lungo tempo, cioè sino a che non si venga maravigliosamente a fare quel tal catasto *stabile* della ricchezza *mobile*, che è ancora un desiderio.

Io non comprendo pertanto come si possano stabilire disposizioni generali che adeguatamente rispondano alle esigenze dei ruoli per tutte le imposte dirette.

Se non che sopra un punto io desidero soprattutto di chiamare l'attenzione del signor Ministro delle Finanze in ordine al regolamento, ed è di vedere ed esaminare, se non convenga, entro i tre mesi, od in quell'altro termine che sarà stabilito, ammettere, oltre i reclami per errori materiali, anche ogni altro reclamo riguardante l'imponibilità o la quota d'imposta, fatta soltanto eccezione dei reclami concernenti alla determinazione del reddito imponibile, risultante dalle matrici che saranno compilate a termini della presente legge.

Mi basta aver fatto questo cenno per essere persuaso che il signor Ministro delle Finanze provvederà secondo che ragione e giustizia richiedono.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io comincerò ad avvertire che all'art. 16 è stabilito che contro il risultato delle matrici sia ammesso il ricorso in via giudiziaria nei sei mesi successivi alla pubblicazione della matrice stessa. Di modo che in quel frattempo, pare a me, che si debba fare dal contribuente ogni obbiezione che si avesse a muovere sia riguardo alla determinazione della materia imponibile, cioè per sapere se un dato edificio sia tassabile o non tassabile; sia anche rispetto alla determinazione della quota imponibile od almeno alla determinazione del reddito imponibile; quindi che si possa far valere dal contribuente ogni ragione sopra la maggiore o minore entità del reddito imponibile determinato.

Una volta determinato e posto fuori di contesa o per la niuna obbiezione del contribuente, o per un giudicato per parte del magistrato competente, il reddito imponibile, non rimane più che la questione della fissazione dei ruoli; questione che, come a ragione notò il Senatore Pallieri si presenta annualmente, imperciocché annualmente debbe essere fatto conoscere a ciascun



contribuente l'ammontare di ciò ch'egli debbe pagare, e che dipende anche dalla determinazione dell'aliquota dell'imposta la quale potrebbe benissimo in occasione della votazione di ogni bilancio attivo andar variando ogni anno.

Può poi ancora variare ciò che dee pagare il contribuente per l'applicazione dei centesimi Comunali e Provinciali, come anche per le variazioni della proprietà stessa, o sia per le divisioni e suddivisioni di essa; di modo che naturalmente, quand'anche nel quinquennio non si muti nè la materia imponibile per questa parte, nè il reddito imponibile stesso, possono avvenire variazioni nei ruoli, le quali possono produrre errori materiali, contro i quali, è fuori di dubbio, che il contribuente ha diritto di richiamarsi.

Qui veramente convengo anch'io coll'Ufficio Centrale che arebbe forse stato meglio che la legge vi avesse provveduto. Ma è da avvertire che veramente la questione degli errori materiali, che possono verificarsi nei ruoli è una questione generale e comune anche colle due leggi d'imposte dirette, con quella cioè sui redditi non fondiari, e con quella sui redditi provenienti esclusivamente dai terreni. Forse non è tanto inopportuno lo andarci pensando anche in occasione della riscossione delle imposte dirette, tanto più poi che in quella occorrenza converrà pur anche vedere se per esempio il ruolo dei centesimi addizionali Comunali e Provinciali debba star unito a quello dell'imposta principale, ovvero debba esserne separato.

Nè sarà pure fuor di proposito che questa questione dei reclami sia trattata in occasione della legge, a cui accennava l'onorevole Senatore Giovanola.

Ad ogni modo però io non credo prudente di poter pronunciare lì per lì sopra un argomento di tanta gravità.

L'onorevole Senatore Pallieri ha enunciata la difficoltà che egli vi ravvisa ed io mi riservo di maturamente studiarla e vedere se anche nel regolamento si possa inserire un provvedimento che la risolva. E tanto più mi persuado che sia prudente e conveniente questa mia riserva in quanto che per prendere un partito definitivo, bisognerebbe avere sotto gli occhi tutte le leggi, che su questa materia in ora vigono nelle varie parti del Regno, per cui, ripeto, per ora non posso prendere altro impegno che quello di studiare la questione.

Senatore Pallieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il signor Ministro delle Finanze si è specialmente occupato degli errori materiali, ladove io ho parlato per rialzare la questione al disopra degli errori materiali, la cui correzione non può fare difficoltà e non merita ulteriore discussione.

Io aveva pregato il signor Ministro di vedere se, eccettuata la questione relativa alla determinazione del reddito imponibile la quale è risolta per cinque anni colla formazione delle prime matricole, non fosse per avventura conveniente di aprire ogni anno, durante un congruo termine dopo la pubblicazione dei ruoli ai con-

tribuenti la via di sottoporre ogni altra questione alla competente autorità.

Mi spiegherò meglio con un esempio, tolto non da un'ipotesi immaginaria, ma da un caso realmente avvenuto.

Attivata la legge 31 marzo 1851, un ricco proprietario di fabbricati in Genova fece la consegna di tutte le case da lui possedute, e ne pagò l'imposta pel primo e pel secondo anno. Nel terzo anno, pubblicati che furono i ruoli, ricorse al Ministro delle Finanze, e disse: « Le tali mie case, che sono in quella tal via, godono in virtù di Regie Patenti del 1835 delle esenzioni dalle imposte per 30 anni. Gli altri proprietari, che hanno case nella stessa via, furono abbastanza diligenti ed avveduti per fare notare questa circostanza, ed esimersi perciò da ogni pagamento; io invece ho pagato per i due anni passati, e quindi non solo mi ricuso a pagare in avvenire, ma voglio che mi si restituiscano le somme in detti due anni sborsate. »

Era Ministro delle Finanze quel grand'uomo di cui si è poc'anzi parlato. Egli non dubitò un momento che per l'avvenire cioè sino al compimento dei 30 anni dalla costruzione delle case dovesse quel proprietario andar esente dall'imposta fabbricati. Non disse già che, le matricole essendo triennali, fossero nel triennio intangibili, e che dopo tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli non si potesse reclamare che per errori materiali incorsi nei ruoli medesimi; no, ma riconobbe senz'altro la giustizia del reclamo che riguardava non un errore materiale ma una questione d'imponibilità, ed ordinò che per l'avvenire e per tutta la durata dell'esenzione, più non fossero quelle case sottoposte alla tassa fabbricati. Non volle però consentire alla restituzione delle somme che quel proprietario non aveva chieste entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli nei primi due anni: questa fu la sola controversia sulla quale si pronunciò in via contenziosa, e che venne definita in senso favorevole all'erario nazionale.

La questione di vedere se, a fronte delle matricole, che allora erano triennali, come per la presente legge saranno quinquennali, si fosse incorsa la decadenza a reclamare nel triennio oltre a ciò che non fosse errore materiale, non si presentò ai tribunali sciolta come fu dal Ministro. Nè mai ho veduto simile decadenza opposta dall'Amministrazione delle Finanze alla quale si debbe pur rendere molta lode pel modo con cui attivò questa imposta.

Ora è appunto guardando dall'un lato ai termini letterali della legge e del regolamento, e dall'altro al modo con cui l'Amministrazione si è regolata nell'applicarli, che io prego il signor Ministro delle Finanze, nella cui saviezza ed intenzione ho piena fiducia, di voler esaminare se convenga anche nel nuovo regolamento non contemplare che gli errori materiali, ovvero se dalla determinazione del reddito imponibile in fuori, non si debba annualmente ammettere ogni altro reclamo.

Sopra un punto siamo tutti d'accordo, che le matrici fissino immutabilmente il reddito imponibile per i cinque anni qualora non avvenga variazione nello Stato di cose vegliante al tempo in cui le matricole si formano; ma ho già osservato che non fu neanche in questa legge, come non è nella legge del 1851, contemplato il caso delle nuove matricole che dovranno formarsi nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

Come si faranno? Anche questa questione si connette con quella dei ruoli; si passerà forse per tutte queste trafale volute dalla presente legge pel primo impianto dell'imposta? quando taluno fabbricherà una casupola per cui dovrà pagare un'imposta di due o tre lire, si dovrà passare per tutte queste Commissioni comunali, consorziali, provinciali, ecc.?

Ora il signor Ministro esaminando quello che sia più spediente, bisogna che faccia per quanto si possa in modo che non abbiano più a rinnovarsi le questioni che si sono eccitate sotto l'osservanza della legge del 1851.

Io intanto confido che il signor Ministro introdurrà nel futuro regolamento tali disposizioni per cui sia convenientemente provveduto ad un tempo all'interesse così delle Finanze come dei contribuenti.

**Ministro delle Finanze.** Ringrazio l'onorevole Senatore Pallieri di aver meglio chiarito le osservazioni che egli faceva; imperocchè confesso che ora ho per-

fettamente inteso, mentre dapprima non avevo perfettamente capito a qual punto volesse giungere.

Lo ringrazio, perchè certamente le parole che egli ha dette, faranno sì che nella compilazione del regolamento avrà presenti le difficoltà che egli affacciava, sulle quali però non potrei immediatamente dare risposta, perchè la materia è molto difficile, giacchè non mi parrebbe conveniente che si adottassero nel regolamento disposizioni, per cui in realtà quest'operazione dell'accertamento dei redditi dei fabbricati si avesse a ripetere ogni anno, ammettendo ogni anno variazioni rettificazioni, le quali fossero oltre i limiti che la legge ammette.

*Voci.* A domani, a domani.

**Presidente.** Prima di chiedere il voto del Senato sulla chiusura della discussione generale, che mi pare sia esaurita, debbo pregare i signori Senatori a voler domani convenire in pubblica adunanza alle ore due precise onde poter incominciare e terminare la discussione degli articoli.

È probabile che negli ultimi giorni della settimana i signori Senatori che hanno domicilio lontano si rendano assenti.

Cbi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXIV.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Sunto di petizione — Congedi — Annunzio d'un'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor al Guardasigilli — Parole del Guardasigilli — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi — Osservazioni del Senatore Sclopis — Avvertenze e schiarimenti del Senatore Alfieri — Obbiezioni del Senatore Sclopis — Aggiornamento dell'interpellanza — Seguito della discussione sul progetto d'unificazione dell'imposta sui fabbricati — Approvazione degli articoli dall' 1 al 25 — Comunicazioni dello stato dei lavori del Senato — Votazione a squittinio segreto della legge dianzi discussa.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e di Giustizia, e quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3630. I municipi di Barbarino, di Mugello e di Fiesole (Toscana), di Ruoti (Basilicata), di Valle Lomellina, di Ascoli Piceno, di Liciano (Carrara) e Capannori (Lucca), fanno adesione alla lettera del notaio Luigi Torrigiani intorno al sistema di riscossione delle imposte dirette. »

Legge quindi le domande dei Senatori Ridolfi e Belgioioso per un congedo che viene loro dal Senato concesso.

**Presidente.** S'intende che questi congedi sono conceduti per un mese.

Prima di dar passo all'ordine del giorno, debbo far conoscere al Senato che il Senatore Siotto-Pintor intende muovere una interpellanza al Ministro di Grazia e Giustizia.

L'interpellanza è concepita nei seguenti termini:

« Il sottoscritto Senatore desidera d'interpellare il signor Ministro Guardasigilli intorno alla urgenza di una legge di riordinamento giudiziario, proponendosi di dimostrarla teoreticamente coi principii di libertà consacrati dallo Statuto, e praticamente colla esposizione di una serie di provvedimenti contrari alla giustizia, all'indipendenza della magistratura giudicante, alla coscienza e alla moralità pubblica. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho udito la interpellanza nei termini in cui è formolata dal Senatore Siotto-Pintor.

Per conto mio, non avrei difficoltà ad accettarla, ma faccio osservare al Senato che questa interpellanza mi pare assolutamente inopportuna e prematura; si sa che un progetto di legge portante modificazioni all'attuale ordinamento giudiziario era stato già iniziato dal mio onorevole predecessore Pisanelli presso la Camera eletta; ora questo progetto, il quale era stato anche studiato dalla Commissione della Camera, venne precisamente compreso in quella serie di leggi e di codici che il Ministero ha chiesto di poter pubblicare per via di Decreto Reale.

Quando avverrà la discussione di quei progetti, sarà il caso in cui il Senatore Stotto-Pintor potrà svolgere il suo sistema d'idee, ma in questo momento mi parrebbe poco opportuno e certamente prematuro il farlo.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Io non posso accordarle la parola, gliela accorderò, se il Senato lo vorrà, dopo avere richiamato le disposizioni del Regolamento che governano questa materia.

Quando si trattano interpellanze il Regolamento porta all'art. 76:

« Il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, e senza discussione, in quel giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato. »

Il Ministero ora risponde che desidera che si rimandi a tempo indeterminato questa interpellanza, in quanto che cade appunto in quella serie di ordinamenti che sono compresi nell'unificazione delle varie parti della nostra legislazione.

Chiedo dunque al Senato se intenda che si accetti la proposta del Ministero di rimandare a tempo indeterminato l'interpellanza del Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Lauzi. Domando la parola sulla posizione della quistione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetta il signor Presidente; ma mi pare che il proponente debba dichiarare se si accomoda alle dichiarazioni fatte dal Ministro Guardasigilli, giacchè non potrebbe intervenire una deliberazione del Senato se non in caso di persistenza per parte del proponente di voler far più o meno presto la sua interpellanza.

Presidente. Io credo che quando il Senato deliberasse di accettare che sia rimandata l'interpellanza a tempo indeterminato, il proponente non può ragionare sulla convenienza nè sulla anticipazione di essa.

Credo però poter interrogare il Senatore Stotto-Pintor, se aderisce alla proposta del signor Ministro Guardasigilli di rimandare a tempo indeterminato la sua interpellanza.

Senatore Stotto-Pintor. Se mi si permette di spiegare le mie idee, risponderò, altrimenti taccio.

Presidente. A tenore del Regolamento non posso concederle di parlare con tal proposito.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Io credo che il Regolamento sennamente interpretato non permetta la discussione ulteriore dopo la proposta e la risposta del Ministro, ma non credo che il Regolamento intenda impedire che quegli che vuol muovere un'interpellanza dopo che il Ministro ha risposto se accetta o se non accetta l'interpellanza, o se desidera che sia rimandata ad altra epoca, non possa dire le ragioni che lo muovono ad interpellare.

Terminata la proposta di quello che vuol muovere l'interpellanza, allora non vi è più a discutere; ma allora soltanto, che altrimenti sarebbe, a quel che mi pare, il tema affatto incompleto.

Abbiamo udita la lettura fatta dall'onorevolissimo signor Presidente del soggetto della quistione; abbiamo udita la risposta del signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale dice essere di parere che si dovrebbe l'interpellanza rimandare all'epoca in cui si presenterà una legge di unificazione legislativa nella quale occasione si potrà trattare tutta la materia dei vantaggi e degli inconvenienti di un nuovo sistema giudiziario.

Ma ora a me pare che almeno si debba lasciare che l'onorevole Senatore dica più ampiamente il soggetto della sua interpellanza; dica se accetta o non accetta, e perchè accetta o non accetta la proposta del signor Ministro; e dopo si passerà al voto tacito sulla quistione. Ma non parmi si possa impedire ad un Senatore che vuol muovere una interpellanza di dire il perchè e come vuol muovere la interpellanza medesima.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Siccome quello che ha avuto parecchie volte l'incarico di compilare o di proporre la riforma di vari articoli del nostro regolamento, io debbo attestare che la cosa non ista come pareva credere l'onorevole mio amico Senatore Sclopis. L'articolo proposto ed accettato dal Senato, quando si discusse la proposta del Regolamento, ha questo senso: che l'interpellanza potendo riuscire inopportuna ed anche pericolosa in qualche caso, deve dipendere dal Senato il giudicare se vi si debba dar corso, che se si permette a chi intende interpellare, di esporre le sue idee, si va incontro al pericolo che il Senato ha appunto, coll'articolo del Regolamento cui si allude, veluto evitare.

Io non applico questa interpretazione al caso presente; ignoro quali siano gli intendimenti dell'onorevole nostro collega Senatore Stotto-Pintor; ma credo dover ricordare al Senato che questo è il vero senso che si volle dare all'art. 76 del Regolamento, quando fu approvato e al quale si riferiva or ora l'onorevolissimo signor Presidente.

Presidente. Confortato da quanto vien detto dall'onorevole Senatore Alfieri, io mi confermo nell'opinione testè manifestata, che le parole dell'articolo citato del regolamento senza discussione escludono ogni dibattimento che non tenda a stabilire unicamente la interpellanza a giorno fisso o a giorno indeterminato. Faccio anche notare all'onorevole mio amico e predecessore signor Conte Sclopis ch'egli ha modificato alquanto le parole del signor Ministro rispondente, il quale non disse di non accettare la interpellanza ma solo di crederla ora inopportuna, nè poter indicare il momento in cui risponderà, perchè tra le molte leggi comprese nel progetto che oggi giorno si agita nell'altra Camera, vi è anche quello riguardante l'Ordine giudiziario; di modo che se vi sarà qualche proposizione migliore a

fare, sarà allora più opportuno il momento di discutere....

**Senatore Sciopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Io le accordo la parola se è sull'ordine della discussione....

**Senatore Sciopis.** È sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Io accolgo sempre volentieri, i lumi dei signori Senatori, quando si tratta d'interpretare il Regolamento.

**Senatore Sciopis.** Egli è appunto perchè la risposta del signor Ministro mi pare si riferisca ad un punto in cui si renderà, non dico impossibile ma difficilissima la discussione, che io credevo che si potesse lasciare agio al proponente Senatore Sutto-Pintor di esporre il fondamento della sua interpellanza, perchè non so se quando si verrà a presentare un progetto di legge in Senato per domandare poteri straordinari al Ministero, onde possa unificare le leggi, si potranno in quella circostanza discutere i punti principali delle diverse leggi; credo che allora sarebbe complicare talmente la discussione che forse non si verrebbe a capo di quello cui appunto mira il Ministero.

Egli è perciò che io avrei creduto che se si rimandasse l'interpellanza a quell'epoca sarebbe poi sorto l'impedimento d'andare più oltre, perchè si direbbe: noi domandiamo un potere implicito e non possiamo discutere tutti e singoli i punti principali che possono sorgere nell'esame di questa legge; è per questo, dico, che credevo, che al signor proponente si potesse lasciar libero almeno di significare come e perchè stima di proporre in questo giorno la sua interpellanza.

Mi rimetto del resto al seggio presidenziale per l'ordine della discussione.

**Presidente.** Chi è d'avviso che debba star ferma la risposta del signor Ministro, di rimandare al tempo della discussione generale della legge d'unificazione anche questo particolare affare, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa ora all'ordine del giorno.

Ieri è stata chiusa la discussione generale sul progetto di legge relativo all'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Si procede all'esame dei singoli articoli.

« Art. 1. I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad un'imposta, la cui aliquota uniforme sarà determinata con apposita legge.

» Saranno considerati come costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra costruzione di simile natura, stabilmente assicurata alle rive. »

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno esenti dalla detta imposta:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;

2. I cimiteri con le loro dipendenze;

3. I fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;

4. Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'art. 1. sarà fisso, deducendo dalla rendita lorda dei medesimi, a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifizi ed un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

» Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, fitti d'acqua, debiti e pesi ipotecari o censuari. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'imposta che verrà assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti ad oneri reali di censi e di altre corrisposizioni annue, dovrà pagarsi dal possessore del fondo, salvo al medesimo il diritto di ritenzione o rivalsa, che gli possa competere per patto o consuetudine.

» Con altra legge sarà statuito intorno alla quota che in mancanza di patto i possessori di detti fabbricati avranno diritto di ritenere rimanendo frattanto in vigore a questo effetto le leggi locali. »

(Approvato.)

« Art. 5. Saranno considerate come opifizi tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria, e munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

» Sono pure considerati come opifizi i ponti soggetti a pedaggio, ed ogni specie di costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Nel termine di giorni 60 dalla promulgazione del Regolamento di cui all'art. 24, i proprietari, possessori od amministratori di fabbricati o di altre costruzioni dovranno farne esatta denuncia, in carta libera, al Sindaco del Comune in cui sono situati, indicando la situazione, la qualità, l'uso, la destinazione ed il reddito lordo effettivo, ed in mancanza di questo il reddito presunto.

» Saranno eziandio denunciati i fabbricati esenti da imposta.

» Il reddito effettivo da denunciarsi per le costruzioni soggette all'imposta, sarà quello risultante dagli affitti in corso all'atto della denuncia.

» Il reddito presunto, sarà quello che il proprietario potrebbe ricavare in via d'affitto comparativamente ad altri fabbricati, posti in simili condizioni e circostanze. »

(Approvato.)

« Art. 7. Quando gli edifici, dei quali si denuncia la rendita sono affittati, deve essere unita alla denuncia la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione sarà presentata una dichiarazione in carta libera firmata egualmente dal locatore

e dal conduttore, che descriva l'edifizio, o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione; ove in questo caso il denunziante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella denuncia ed indicarne i motivi.

» La denuncia di un edifizio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita. »

(Approvato.)

» Art. 8. Chi ommetterà di fare la denuncia nei termini e nei modi sovra stabiliti; incorrerà in una multa eguale al triplo dell'imposta che ricade sul reddito non denunziato.

» Se la denuncia del reddito sarà minore del vero il denunziante incorrerà nella stessa multa del triplo dell'imposta, calcolata sulla differenza tra il vero reddito ed il reddito denunziato, e se alla denuncia sarà stata unita la scrittura o la dichiarazione in carta libera firmata dal conduttore, anche questi sarà tenuto solidalmente al pagamento di detta multa del triplo.

» Però, ove si tratti di reddito effettivo, la multa avrà luogo, qualunque sia la differenza in meno; ove invece si tratti di reddito presunto, s'incorrerà nella multa allora solamente che la diminuzione del reddito risulti maggiore del quarto. »

(Approvato.)

» Art. 9. Scaduto il termine di cui all'art. 6, il Sindaco dovrà formare uno stato generale delle denunce eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta, e distinguendo fra questi ultimi i fabbricati ordinari degli opifici. »

(Approvato.)

» Art. 10. Una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, o dalla rappresentanza consorziale di più comuni, prenderà ad esame lo stato indicato all'articolo precedente, introducendo in esso quelle modificazioni che ravviserà conveniente riguardo alla classificazione dei fabbricati, al loro reddito lordo, e principalmente ai fabbricati non denunziati.

» Il Presidente di detta Commissione sarà nominato dal Prefetto.

» Le operazioni indicate agli articoli 9 e 10 dovranno essere compiute entro giorni 60. »

(Approvato.)

» Art. 11. Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il Presidente della Commissione di cui sopra trasmetterà lo stato delle denunce con le rettificazioni sopra stabilite all'agente delle finanze appositamente destinato, il quale proporrà quelle rettificazioni che crederà opportune, e fra giorni 50 rinvierà lo stato anzidetto al Sindaco coi motivi delle proposte correzioni.

» L'agente delle finanze potrà procedere alla visita degli edifizi denunciati, ed in caso di opposizione sarà assistito dal Sindaco o da un consigliere comunale. »

(Approvato.)

» Art. 12. Lo stato delle denunce dei fabbricati, colle modificazioni proposte dalla Commissione e le rettificazioni introdotte dall'agente delle finanze, sarà, a cura del Sindaco, notificato al pubblico, mediante deposito degli atti nell'Ufficio comunale, con avviso e diffidamento agli interessati di produrre nella cancelleria, municipale, entro il termine di giorni 30, in carta libera quelle osservazioni od eccezioni che credessero loro competersi. »

(Approvato.)

» Art. 13. Trascorso il termine sovra stabilito, il Sindaco trasmetterà al Prefetto gli atti, unitamente ai reclami prodotti. »

(Approvato.)

» Art. 14. Una Giunta, composta dal Prefetto, da due Consiglieri provinciali, nominati dalla deputazione provinciale da un delegato del Ministero delle Finanze, e da un ingegnere governativo, deciderà in via amministrativa su tali ricorsi ed eccezioni, e fisserà il reddito netto sulla base del quale dovrà essere tassato ciascun edifizio. »

(Approvato.)

» Art. 15. Colla scorta degli stati delle denunce e delle decisioni della Giunta provinciale, si procederà, nel modo da stabilirsi per regolamento, alla compilazione delle matrici, le quali vidimate dal Prefetto saranno trasmesse ai Sindaci per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 12, e per servire poscia alla compilazione dei ruoli di riscossione.

» I ruoli saranno ruoli esecutorii dai Prefetti e pubblicati per giorni 30 nei rispettivi Comuni. »

(Approvato.)

» Art. 16. Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso.

» Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di sei mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi Comuni. »

(Approvato.)

» Art. 17. Coll'applicazione dell'imposta determinata nei modi prescritti dalla presente legge rimarrà soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa attualmente vigente sugli edifizi stessi, compresa l'area dei medesimi e le loro dipendenze. »

(Approvato.)

» Art. 18. Le nuove costruzioni sono assoggettate all'imposta dopo due anni dacchè saranno reae abitabili o servibili all'uso cui sono destinate. »

(Approvato.)

» Art. 19. Gli edifizi che venissero demoliti in tutto od in parte saranno esentati proporzionalmente dalla imposta nell'anno immediatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione. »

(Approvato.)

« Art. 20. Trascorsi cinque anni dopo l'attuazione della presente legge, si procederà ad una revisione generale secondo le norme stabilite nella medesima per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici. »  
(Approvato.)

« Art. 21. Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni, indicate dagli articoli 18 e 19, ed oltre alla revisione generale ordinata coll'articolo 20, si farà luogo eziandio a parziali revisioni, ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo. »  
(Approvato.)

« Art. 22. Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvederà dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali. »  
(Approvato.)

« Art. 23. Per i tre primi anni, nei quali andrà in vigore la presente legge, si farà eziandio luogo a parziali revisioni ogni qualvolta per cause straordinarie il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito di un quarto. »  
(Approvato.)

« Art. 24. Il Governo del Re ha facoltà di costituire i Consorzi dei comuni, di provvedere alla costituzione delle Commissioni comunali o consorziali colle norme stabilite nella legge 14 luglio 1864, N. 1839, e di regolare quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. »  
(Approvato.)

« Art. 25. Sono abrogate tutte le leggi anteriori, contrarie alla presente, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'art. 11 della legge del 14 luglio 1864. »  
(Approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per l'approvazione del progetto di legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, io credo opportuno far conoscere al Senato lo stato dei lavori pendenti.

I lavori maturi a discussione sarebbero i seguenti:

1° Proprietà letteraria.

Non so se il Senato potrà occuparsi di questa materia così grave ed importante in questo scorcio di sessione; in ogni caso il Relatore Senatore Scialoja è assente.

2 Estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

3. Convalidazione del Regio Decreto di unificazione di alcuni dazi di esportazione.

Senatore **Regis**. La relazione dell'Ufficio Centrale concernente il progetto di legge accennato dall'onorevole signor Presidente è in corso di stampa.

**Presidente**. Stava appunto per leggere l'annotazione che indica tale circostanza.

Queste saranno le prime leggi che potranno venire in discussione.

Intanto pregherò il Senato nel giorno in cui si avrà la nuova convoca, di anticipare di un'ora la sua venuta onde potere esaminare negli uffici le leggi presentate, fra le quali vi è quella del Tavoliere di Puglia.

Le altre leggi che trovansi tuttora in corso di studio sono le seguenti:

1. Sila delle Calabrie (Relatore Senatore Scialoja).

2. Abolizione degli ademprivi (Relatore Senatore Capriolo).

3. Spese straordinarie per acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doganale (Relatore Senatore Quarelli).  
Senatore **Quarelli**. La relazione sarà presentata fra qualche giorno.

**Presidente**. 4. Spesa straordinaria per acquisto di macchine nelle manifatture di tabacchi (Relatore, Senatore Quarelli).

5. Maggiori spese, e spese nuove sui bilanci 1860, 62, 63 del Ministero dell'Interno (Relatore, Senatore Di San Martino).

Senatore **Di San Martino**. La relazione sarebbe già pronta, ma il Ministro si è riservato di dare spiegazioni, e finora non ha potuto intervenire nel seno dell'Ufficio Centrale. Appena le darà, l'Ufficio terminerà il suo lavoro.

**Presidente**. 6. Spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffici delle Dogane (Relatore, Senatore Di Revel).

7. Disposizioni relative ai Commissariati di Leva.

8. Acquisto della Stazione delle Ferrovie in Firenze.

9. Modificazioni alla legge sulle pensioni militari (Relatore, Senatore Menabrea).

Senatore **Menabrea**. Essendo io stesso il Relatore dell'Ufficio Centrale, spero fra pochi giorni di avere preparato la relazione, che mi recherò a debito di subito presentare al Senato.

**Presidente**. Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, si procederà all'appello nominale per l'approvazione della legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Volanti . . . . .	N. 79
Voti favorevoli . . . . .	74
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

L'adunanza è sciolta con riserva di convocazione a tempo opportuno (ore 4 1/2).

CLXV.

TORNATA DEL 21 GENNAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario — Omaggi — Comunicazione del Governo.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Rendo conto al Senato, degli omaggi fatti.

Dal comm. Fenicia, di alcune copie d'un suo scritto per titolo: *Cantica sulle grandezze d'Italia.*

Dal signor Direttore Bartolomeo De Rinaldis, di 100 esemplari d'una sua opera intitolata: *La libera Chiesa in libero Stato, esame filosofico dei rapporti che viene ad assumere la Chiesa in faccia allo Stato, ecc.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente.** La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica, per la presentazione di alcuni progetti di legge.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Ho l'onore di presentare al Senato, il progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, per la spesa straordinaria sul bilancio del 1865 del Ministero dell'Istruzione Pubblica, di lire 100 mila per la clinica della scuola anatomica della R. Università di Napoli; ed in nome del mio collega, Ministro delle Finanze, ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, per la proroga del termine stabilito all'art. 16 della legge 24 gennaio 1864. per l'esenzione dal pagamento della tassa di registro delle affrancazioni da essa legge contemplate.

Prego il Senato di voler spedire d'urgenza quest'ultimo progetto.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica della presentazione di questi due progetti di legge; e quanto al secondo, siccome è manifesta la chiesta d'urgenza, io pregherei il Senato a volersi radunare immediatamente negli uffici, per procedere all'esame di questo progetto, affinché nella prima seduta pubblica del Senato, possa esser discusso e votato.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).



CLXVI.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Messaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Relazione di una petizione — Presentazione di cinque progetti di legge — Annunzio d'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor — Parlano su questo incidente i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, il Senatore Sclopis, il Senatore proponente e il Senatore Farina — Enunciazione sommaria dell'oggetto dell'interpellanza del Senatore Siotto-Pintor — Accettazione dell'interpellanza dal Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore Siotto-Pintor — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Ordine del giorno del Senatore Siotto-Pintor e reiezione del medesimo — Annunzio di altra interpellanza del Senatore Benintendi al Ministro delle Finanze — Approvazione del progetto di legge per la proroga dei termini per la esenzione dal pagamento delle tasse di registro sulle affrancazioni contemplate nella legge 24 gennaio 1864 — Discussione del progetto di legge per la convalidazione del Regio Decreto 30 agosto 1863 di unificazione di alcuni dazi di esportazione — Osservazioni del Senatore Di Castagnetto in ordine ad una petizione appoggiate dal Ministro delle Finanze — votazione a squittinio segreto delle due leggi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e di Giustizia, di Agricoltura e Commercio, delle Finanze, della Guerra, il Presidente del Consiglio e più tardi anche il Ministro della Marina e quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibarrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà conoscenza al Senato di due messaggi.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge i due seguenti messaggi.

• Torino, addì 24 gennaio 1865.

• Adempiendo la disposizione dell'articolo 18 della legge 14 agosto 1862, n. 800, il sottoscritto si pregia di comunicare a questo onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva*, fatte dalla Corte dei conti nel decorso anno 1864.

• Il *Presidente*  
COLLA. »

« Torino, addì 28 gennaio 1865.

• Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 28 gennaio 1865 concernente la vendita dei beni demaniali in Toscana, con preghiera di volerlo sottoporre allo esame di questa assemblea.

• Lo scrivente profferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

» Il *Presidente della Camera*  
G. B. CABBINIS. »

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3631. Parecchi cittadini di Milano in numero di 4400 domandano che siano mantenute le corporazioni religiose, e più specialmente il convento delle Orsoline in quella città perchè profittevole all'educazione delle famiglie. »

« 3632. Il Priore della collegiata di Camaiore (Lucca) e quattrocento venti parrocchiane domandano che sia conservato a quella parrocchia il convento dei religiosi Francescani e siano gli stessi mantenuti nell'attuale loro numero necessario pel servizio della parrocchia medesima. »

« 3633. L'Arciprete e dieci canonici della chiesa collegiata di Fucecchio, diocesi di S. Miniato in Toscana, domandano che venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3634. Parecchi ecclesiastici secolari, regolari e laici della città di Biletto (Bari) in Numero di 114. » (Identica alla precedente petizione.)

« 3635. Il Capitolo della cattedrale di Como, porge motivata istanza perchè venga dal Senato respinto il progetto di legge abolitivo delle decime dovute al clero. »

« 3636. Il Consiglio comunale di Altamura (Bari) domanda che nella costruzione della ferrovia da Napoli a Taranto venga scelta la linea di Conza, invece di quella di Contursi. »

**Presidente.** Si dà conoscenza di alcune domande di congedo.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge le lettere colle quali i Senatori Serra Domenico, Balbi Piovera, Lanbruschini, Sagarriga, Panizza, Bonelli, Ghiglioni, Moscuza, Roncalli Vincenzo, Antonacci e Guardabassi, chiedono un congedo che viene dal Senato accordato.

**Presidente.** Si dà conoscenza ai Senato dei seguenti

#### OMAGGI.

Dalla Direzione del giornale *l'Italia militare* di 100 esemplari dell'opuscolo intitolato: *Le economie e l'esercito.*

Dal professore G. B. Fasoli del suo *Repertorio italiano di chimica e di farmacia.*

Dal Consiglio provinciale di Bergamo d'un opuscolo del signor Gabriele Rosa per titolo: *Crema e Lecco nei confini naturali storici ed economici della provincia di Bergamo.*

Dal signor Stanislao Abate, giudice al tribunale di Lanciano, d'un suo scritto sui *Mezzi per distruggere il brigantaggio nelle provincie napoletane.*

Dal Senatore Tito Cacace, Presidente della Camera di commercio di Napoli: delle sue *Parole dette per la solenne distribuzione dei premi fatta da quella Camera di Commercio agli alunni delle scuole popolari.*

Dalle Regie Deputazioni di storia patria delle provincie di Modena e Parma del 4 fascicolo del 2 volume dei loro *Atti e delle loro Memorie.*

Dal signor B. Pallastrelli, della sua relazione: *La città d'Umbria nell'Appennino Piacentino.*

Dal Deputato Oronzio Gabriele Costa, presidente del R. istituto d'incoraggiamento di Napoli, di 100 esemplari delle *Parole da esso pronunciate all'apertura della prima adunanza pubblica dell'istituto medesimo*, ed

altrettante copie del *Resoconto dei lavori compiuti da quel R. Istituto da marzo a dicembre 1864.*

Dai Prefetti di Brescia, Parma, Palermo e di Sondrio, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni 1863-64.*

Dal sig. cav. Carlo Basile, d'una sua *Pianta del porto mercantile da costruirsi al ponte della Maddalena in Napoli.*

Dal dottore Cesare Castiglione, direttore del pubblico Manicomio, la Senavra, delle sue *Considerazioni sui manicomiali provinciali nel Regno d'Italia.*

Dalla Camera di Commercio di Messina, di N. 50 esemplari d'un suo *Reclamo contro l'abolizione delle città franche.*

La parola è al Senatore Giovanola relatore della Commissione delle petizioni per riferire sopra una dimanda già stata decretata d'urgenza.

**Senatore Giovanola, Relatore.** Petizione N. 3625. Il cav. Evelino Waddington originario inglese, domiciliato a Perugia, fa istanza che sia invitato il Ministero a presentare al Parlamento nel più breve termine un progetto di legge pel quale gli si conceda la piena naturalizzazione italiana, che egli ebbe prima d'ora a chiedere al Governo.

La sua dimanda si appoggia al lungo domicilio di ben 28 anni tenuto nella città di Perugia, all'aver colà già goduto dei diritti politici nel periodo costituzionale del 1818 e nel 1860; come pure all'aver già prestato il giuramento di fedeltà al Re, ed all'essere stato insignito della decorazione Mauriziana, il che gli farebbe perdere la partecipazione alla prerogativa della cittadinanza inglese.

Prevedendosi vicine le generali elezioni politiche, il petente ha il maggior interesse che sia provveduto circa la di lui nazionalità abbastanza in tempo perchè egli possa valersi di un diritto che altamente apprezza.

Riconosciuto plausibile il desiderio del petente, la vostra Commissione, o Signori, vi propone il rinvio della petizione al signor Ministro dell'Interno.

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Senatore Sclopis ha la parola. **Senatore Sclopis.** Io mi unisco per appoggiare le conclusioni della Commissione delle petizioni per la conoscenza particolare che ho delle circostanze dedotte nella petizione, e delle qualità le quali fregiano il signor cav. Evelino Waddington, il quale è benemerito della città di Perugia ed ha dato molte dimostrazioni di già dell'affetto che porta alla patria italiana.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge intorno all'abolizione delle decime, stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

**Senatore Siotto-Pintor.** Domando facoltà di parlare.

**Presidente.** Prima do atto al signor Guardasigilli della presentazione fatta del progetto di legge che avrà il suo corso.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare un progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette che ebbe già il suffragio favorevole della Camera dei Deputati.

**Ministro della Guerra.** Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente gli allievi dell'ultimo anno di corso della R. Accademia militare.

**Presidente.** Do atto ai Ministri delle Finanze e della Guerra della presentazione di questi progetti di legge i quali avranno il loro corso.

Accordo la parola al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori, Senatore e Magistrato chiedo a voi facoltà di parlare.

Un profondo sentimento d'onore, la voce della coscienza m'impongono di mettermi a parte di alcuni fatti i quali a parer mio, impegnano l'indipendenza della Magistratura giudicante, l'ordine delle promozioni, l'onore ed il rispetto dovuti a quella magistratura, che è il palladio della nostra libertà. Io non intendo di fare una vera, e propria, e rigorosa interpellanza.

Se il signor Ministro, qui presente crede di rispondere, sta bene. Intanto a me tocca il debito di fare la interpellanza.

Io sono però contento che il signor Guardasigilli sia presente, non forse stimi, udite le mie parole, fare alcuna risposta, sia nell'interesse della giustizia e della dignità del Governo.

Ora se il Senato me lo permette, io parlerò.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La domando anch'io, come quello a cui è specialmente diretta l'interpellanza.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Incomincio per dichiarare che non ben comprendo il senso di questa interpellanza insolita che mi muove il signor Senatore Siotto-Pintor....

**Senatore Siotto-Pintor.** Quando la esporrò, mi comprenderà....

**Ministro di Grazia e Giustizia....** formulata qual è, certamente il Ministro non avrebbe altro obbligo fuorchè quello di provocare una più chiara enunciazione dei fatti e degli appunti, i quali hanno potuto mettere sul labbro del Senatore Siotto-Pintor insinuazioni che io comincio fin d'ora per respingere.

**Senatore Siotto-Pintor.** Quello che io mi propongo

di fare si è precisamente di provare come siasi violata la legge sulla magistratura.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** A me pare che sia nella consuetudine di tutti i Parlamenti che quando un Senatore od un Deputato intende fare un'interpellanza qualsiasi, ne formuli il soggetto per iscritto, e che sia solo dopo la sua lettura che il Ministero indica il giorno in cui crede di potere o non rispondere.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io sono pienamente di accordo coll'onorevole signor Ministro di Finanze, ed è precisamente per ciò che ho da principio dichiarato che non intendeva fare propriamente una interpellanza, ma solo di esporre al Senato i fatti coi quali, a parer mio, si è violata direttamente la legge 15 novembre 1859 che regola le promozioni della magistratura giudicante.

Se poi si vuole che questa specie di mozione sia convertita in una vera e propria interpellanza, tanto meglio, perchè così acquisterò il diritto ad una risposta del signor Ministro.

Ora se il Senato vorrà udire, io mi dichiaro pronto.

**Ministro delle Finanze.** Io credo che non sia conveniente che si interrompa l'ordine della discussione, come è stabilito, nè s'intavoli una conversazione

Evidentemente dal momento che si tratta d'una formale interpellanza, perchè l'onorevole Senatore Siotto-Pintor crede siasi la legge violata, e crede di portare davanti al Senato i fatti, i quali secondo lui proverebbero questa pretesa violazione di legge, pare a me necessario che indichi tali fatti, acciò possa il Ministero prenderne piena conoscenza, e rispondere con perfetta cognizione di causa; cosa questa, ripeto, che è nella consuetudine di tutti i Parlamenti.

**Senatore Siotto-Pintor.** Ma se ciò è precisamente quello che intendo fare, se pure il Senato me lo consente?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io prego il signor Presidente a consultare a questo riguardo il regolamento del Senato.

**Presidente.** Siccome pare che l'eccitamento così qualificato dal Senatore Siotto-Pintor diventi una vera interpellanza così non posso che ricordare al Senato una discussione consimile fattasi giorni sono. Il Senato duque sa che le interpellanze devono deporsi scritte sul tavolo della Presidenza indicando sommariamente l'oggetto su cui versano; allora il Senato, sentiti i Ministri del Re, determina per alzata e seduta, senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbono aver luogo, oppure le rimanda a tempo indeterminato.

Da quanto parmi il signor Senatore Siotto-Pintor si accomoda a dare per iscritto l'interpellanza con indicazione dei fatti a cui si riferisce, epperchè questo incidente non ha più seguito.

**Senatore Siotto-Pintor.** Mi pare che l'interpellante dica abbastanza dichiarando che con molti fatti è stata

violata la legge 13 novembre 1859, perocchè se io dovessi accennare a tutti i fatti speciali, avrei perciò stesso fatta la interpellanza.

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sclopis.** Volevo far osservare al Senato che come nell'altro recinto parlamentare, come nelle varie Camere parlamentari dei diversi Stati d'Europa, si ammette, anche senza che si faccia una formale interpellanza, che quando uno dei membri di una Camera crede che ci siano fatti importanti che interessi siano conosciuti per l'ordine pubblico, per il vantaggio dello Stato, o per qualunque maniera di servizio pubblico, si dà facoltà di parlare per l'esposizione e la deduzione di questi fatti.

Credo che non è lontana tanto la memoria di quello che avvenne in questa stessa Camera quando si fecero osservazioni molto estese dal compianto Generale Della Rovere sul servizio della marina ed altre; esposizione di fatti senza darvi forma rigorosa e precisa di interpellanza.

Volevo solamente far notare al Senato questi fatti perchè constasse di più come ciò non si scosti dai nostri usi parlamentari.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io convengo pienamente coll'onorevole Senatore Sclopis che molte volte la cosa più semplice si è che un membro del Parlamento il quale crede avere un appunto a fare all'amministrazione, lo faccia, perchè il Ministro risponda. Ma quando si tratta di fare un'interpellanza sopra una serie di fatti, come dice l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, mi pare che sia più conveniente che tali fatti siano indicati, inperocchè non sempre un Ministro ha alla memoria la piena conoscenza di tutti i particolari relativi ai fatti medesimi; quindi torna utile all'interpellante medesimo e più consono alla dignità del Parlamento che il Ministro, a cui sono mosse tali interpellanze, conosca l'ordine intero dei fatti intorno a cui deve essere interpellato.

**Senatore Siotto-Pintor.** Il Senatore interpellante espone i fatti; non vi è legge che obblighi il Ministro a rispondere immediatamente nella stessa udienza; egli ode i fatti, piglia le informazioni e fissa il giorno per rispondere.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuol deliberare per alzata e seduta secondo il regolamento, e senza discussione....

**Senatore Siotto-Pintor.** Domandi al signor Ministro se vuole accettare oggi....

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho dichiarato ch'io desidero che il Senatore Siotto-Pintor avendo annunziata un'interpellanza, ma in termini abbastanza

vaghi, abbia il dovere, a termini del Regolamento, di enunciare i fatti....

**Senatore Siotto-Pintor.** I fatti; no....

**Ministro di Grazia e Giustizia.** In ogni caso il signor Senatore proponente li definisca al Senato, poichè se il Senato crederà di adottare una interpretazione anche più larga del Regolamento, io sono pronto a rispondere; ma per quei fatti per i quali io non avessi in pronto gli elementi per dare la risposta immediata, certamente il Senato vorrà permettere una dilazione.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Mi pare che qui si va discutendo veramente tramezzo a qualche equivoco. Il Regolamento è preciso; esso porta la necessità dell'indicazione sommaria dei fatti sui quali si vuole interpellare.

L'onorevole interpellante abbia la bontà di indicare sommariamente questi fatti. Sentitane l'indicazione sommaria, il signor Ministro vedrà se possa dare una risposta immediata, oppure ne fisserà l'epoca o determinandola precisamente, o rimandandola ai termini dell'articolo 75 del Regolamento.

Senza sentire l'indicazione sommaria dei fatti mi pare, ripeto, che ci aggiriamo in un circolo di equivoci, perchè è impossibile che il Ministro possa rispondere all'improvviso sulle circostanze di fatti che non conosce. Per procurarsi le cognizioni specifiche dei medesimi gli può occorrere un tempo inagguire o minore; gli possono occorrere ricerche che richiederebbero forse anche lo spazio di una o due settimane.

Perciò io rinnovo la preghiera all'interpellante a volere indicare sommariamente i fatti sui quali intende che si aggirino le sue interpellanze, mentre la parola generica di violazione di una legge, se non si specifica il fatto col quale la legge è violata, non adempie, a mio credere, alle disposizioni dell'articolo 75 del Regolamento.

**Presidente.** Onde condurre questo incidente a qualche conclusione, io debbo far notare al Senato che havvi due maniere d'indicare i fatti. I fatti possono essere indicati anche con un nome proprio, perchè basta dire, per esempio, nella elezione del tale ecc. si è violata la legge.

Allora il Ministro ha sufficienti notizie dell'interpellanza per potersi preparare a rispondere o subito, o a tempo indeterminato. Esporre però ampiamente i fatti per indicare come con essi si è violata la legge, ciò entra sicuramente nel merito dell'interpellanza.

Io dunque facendo queste due distinzioni prego l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ad indicare i fatti, se non vi ha alcuna difficoltà, con nome proprio, mentre naturalmente saranno fatti che colpiscono certe persone, o ne dipendono: un nome proprio basta.

Se egli intende far ciò, la cosa è facilissima; indichi i fatti con questa sommaria individualità: il Ministro allora vedrà se sono fatti dei quali egli abbia notizia,

e fin d'ora risponderà; altrimenti proporrà un altro giorno.

Dunque io lo invito a secondare il consiglio del Senatore Farina, e ad indicare con sommarietà e brevità l'individualità dei fatti medesimi.

**Senatore Siotto-Pintor.** I fatti sono molti; esporrò i più culminanti intorno ai quali principalmente verserà l'obbietto della mia interpellanza.

Comincerò per dire che a mio modo di vedere si è manifestamente violato l'ordine delle promozioni nella magistratura giudicante, quando un uomo il quale, due anni or sono, fu l'ultimo sostituto del Procuratore generale, è creato Presidente della classe criminale della Corte di cassazione di Milano; lasciando addietro tutti gli altri assai più anziani di lui e principalmente un Consigliere il quale dura nel servizio da non meno di un mezzo secolo in tutto il vigore della sua mente.

**Presidente.** Ora ella passa i termini della sommarietà.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io chiamo alquanto arbitraria questa nomina.

Ricorderò un altro fatto. Un semplice patrocinatore di cause in soli 4 anni, o Signori, è elevato al grado di Avvocato generale di una Corte di cassazione.

Accennerò poi ad altri fatti i quali violano non solamente l'ordine delle promozioni, ma l'indipendenza della magistratura, come sarebbero inviti od ordini di tener sospesa una causa, di non portarla a decisione, inviti od ordini di far andare innanzi una causa piuttosto che un'altra, inviti od ordini che nessun Ministro della Giustizia è autorizzato a dare alla magistratura è meno ancora alla magistratura suprema.

Per ora indicherò questi fatti, intorno ai quali però se ne raggruppano altri più piccoli, di importanza secondaria.

Ora il Ministro è abbastanza informato.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io non posso rimanere nemmeno un istante sotto il peso della requisitoria....

**Senatore Siotto-Pintor (interrompendo).** Se il signor Ministro intende rispondere, mi lasci prima fare la interpellanza....

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Intendo rispondere sommarientemente come ella sommarientemente ha parlato.....

**Senatore Siotto-Pintor.** Io ho indicato sommarientemente l'oggetto della interpellanza; ma ora devo fare l'interpellanza.

**Presidente.** Secondo l'ordine della discussione deve il signor Ministro dire se accetta o non accetta la interpellanza.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto l'interpellanza enunciando i fatti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori Senatori. Intanto che io aspetto col più vivo desiderio quel giorno in che, giusta la vostra deliberazione del 19, io possa a voi dimostrare ampiamente la necessità grande che vi ha di una legge nuova intorno all'ordinamento giudiziario e alle promozioni dei membri della magistratura giudicante, non ho voluto metter tempo in mezzo a richiamare la vostra attenzione sopra un fatto strano, quantunque (ahi misera Italia!) nè nuovo, nè raro, nè insolito, nè singolare, nè unico, nè inaudito. Ben mi accorgo ch'io tocco un tasto assai delicato. Ma io piglio sul serio la libertà della parola e l'adopero largamente ogni volta che mi pala necessaria o soltanto utile e opportuna. Riconosco tuttavia il dovere di farmi intorno intorno siepe di riservatezza e di prudenza. Porterò rispetto a tutto, a tutti, e sarò breve, ossia perchè non è mestieri di parole molte là dove parla da sé la muta eloquenza dei fatti, ossia perchè come lasciò scritto il Savio:

*In multiloquio non deerit peccatum.*

Signori, un uomo che vedemmo, sono due anni, ultimo tra i sostituti del Procuratore generale, siedo ora innanzi a tutti, Presidente della sezione criminale nella Corte di cassazione in Milano.

Degno uomo egli, io mi affretto a dirlo. Ma se il merito era in lui eguale all'altezza del grado, lo si doveva perciò, lo si poteva chiamare dal Ministero Pubblico al Corpo giudicante e sovrapporlo a magistrati non meno meritevoli di lui sotto nessun rispetto, ma assai più anziani, incomparabilmente più anziani di lui?

Io penso di non andare errato se io affermi che, all'infuori di due o tre, quel membro della cassazione in Milano conta servizio meno lungo, ha sei lustri di esercizio nella magistratura. Molti avvicinano, molti passano il settimo lustro, non pochi sono il sul toccare l'ottavo lustro, tre lo hanno di già varcato di uno o due o più anni.

Ma vi ha soprattutto un uomo per ogni riguardo rispettabile, il quale, esempio prodigioso, cura da quasi dieci lustri, in tutta la vigoria della mente, nel servizio dello Stato, figlio a un magistrato che vi durò altrettanta, talchè due generazioni rappresentano un secolo di servizi, l'altro iniziano i figliuoli di lui, locati nell'alta magistratura e nell'alta carriera amministrativa. Ammesso ciò che non ammetto, che cioè sia più malagevole fare il Presidente che il Consigliere, più arduo il non lavorare che il lavorare, egli ha tutti i numeri per sovrastare a qualunque consesso giudiziario. Lui perciò proposero a Presidente li due più rilevati ufficiali della Cassazione, lui chiamava a quel seggio il voto unanime dei suoi colleghi.

Ebbene, o Signori, questo uomo è tenuto indietro, ed e' sarà presieduto da un altro che vanta forse appena due lustri di esercizio nella magistratura!

Di qual fatta giustizia sia cotesta lascio decidere al Senato, alla nazione. In verità vuoi avere leggerezza

troppo o coraggio approssimante all'audacia per bravare in tal modo la coscienza pubblica e ferire nel più vivo il cuore di uomini grandemente benemeriti. Ohae metà di quel coraggio sapessero adoperare a tempo i Ministri della Corona!... Ma io dirò schietta a voi signori Guardasigilli del Regno italiano la parola che un profeta volgeva ai magistrati e ai grandi del suo popolo: « Voi siete forti sibbene, ma non per la giustizia! »

E forse qui assai opportunamente mi tacerei. Ma lo vo' darvi un corollario ancora per grazia, io vo' farvi quattro parole degli effetti di questo magnifico provvedimento ministeriale. Eccoli:

Si è ferita la suacettività personale, oltraggiata la dignità del Corpo. Se il vero mi fu detto, i membri della Cassazione, gran parte almeno di essi subirono quella nomina con palese dispiacimento. E di ciò li commendo. Ma meglio ancora avrebbero fatto, a parer mio, a smettere dal primo all'ultimo, la carica. Non si accettano le dimissioni di un intero collegio di magistrati, molto meno quando questo magistrato sia e si chiami la Corte regolatrice, la Corte suprema, onde a me sembra, che, se taluno avesse dovuto escire dall'ufficio non sarebbe toccato ai membri della Cassazione lo andare a casa...

Danneggiato il servizio. Lavoreranno di vena, anzi potranno eglino lavorare di vena uomini che si tentò di abbassare? Sì, ci si risponde, e così penso pur io. Ma dunque meritavano tanto meno l'ingiuria uomini siffatti, quanto è più profondo in essi il sentimento del dovere.

Impegnata in spese maggiori la finanza. Signori, io non stimo di fare l'indovinatore annunziandovi che quanti hanno raggiunto il termine segnato pel diritto alla pensione di riposo verranno, o tosto, a chiederla, e che altrettanto farà ognuno di quelli che arrivi a toccare il giorno desiderato. Così pel buon piacere di un Ministro Guardasigilli lo Stato dovrà fra non molto sborsare un trenta o quaranta mila lire annue a uomini che avrebbero tuttavia di buon grado durato nel servizio.

Affrettatevi di aggiungerle a quella poca somma dei quaranta milioni che voi Ministri sapete e che noi tutti sappiamo!

Offeso il pudore. Per ventura della umanità è l'ultima virtù che si perde. Non sempre però, non sempre... Fatto è che qui si è imposta allo eletto, immane sacrificio, la perdita del pudore. Suffuso di quel rossore ch'è il distintivo del merito, ei non trovava parole per parteciparmi la inopinata sua esaltazione.

Scrisse alla Corte chiedendo venia della promozione non voluta, non cercata, non immaginata. O Signori tollerate che io dica una parola di me; la necessità mi stringe.

Se il Guardasigilli me avesse prescelto a quel posto dandomi indizio buono di quella simpatia che più volte mi manifestò a parole, io lo avrei ringraziato, accettato a nessun patto non avrei.

Ne ciò dico per biasimare l'eletto.

Ei non poteva ricusare. Era amovibile egli, e contemporanea alla nomina di lui fu la nomina del successore.

Chi è il successore? Io non voglio dire chi sia, ben debbo dire qual sia. Uomo stimabile è. Se non che ei balbettava la legge e studiava con lode d'ingegno le istituzioni di Giustiniano, quando li due terzi di quelli che si chiamano e sono Consiglieri di cassazione sedevano nelle curuli; non era forse svezzato dal latte quando vi sedeva l'escluso!... Ma che importa ciò, o Signori, a' ministri chiamati, così per ridere, ministri della giustizia, e per di più responsabili?... Egli è quasi ministro, l'ombra anzi la realtà del ministro, egli è tre quarti di ministro, nove decimi di ministro, dieciannove ventesimi di ministro... Possente tradizione del male! Già si vide, nella stessa situazione, altro uomo commendevole, venutovi dai gradi inferiori, impetrare contro le leggi, titoli senza ufficio, uffici senza esercizio, grazie pensioni, e mutare e rimutare a sua voglia gli uffici e le residenze in quella guisa che le vesti si mutano!

Lungi da me il pensiero di menomare per poco la riverenza dovuta agli uomini a' quali accenno. Io scuso l'errore in colui che dà, scuso in chi riceve le seduzioni talora impercettibili dell'amor proprio. Ma ciò non fa che si debba tacere, oppure con ricercati adombramenti avvisare il vero.

Sì, o Signori, io feci le franche mie osservazioni al Guardasigilli e chi lo rappresenta. Ebbi da quest'ultimo che non v'era torto personale: soltanto non si voleva a Presidente un membro della Corte. Così una picciola ingiustizia tentava scolorare con una ingiustizia fuor di paragone maggiore!

L'onorevole Ministro poi non ebbe altro a rispondere, se non se essere lo eletto un'alta capacità!... Crede egli il Ministro che non si voglia essere grande capacità per apprezzare le alte capacità? Ovvero crede egli che i ventiquattro esclusi, chiamati all'alto seggio dai suoi predecessori, sieno tutti, ma proprio tutti, basse capacità? Ah! se questo è il suo pensiero, affè di Dio, io ho buono in mano per dirgli che quale è ultimo in quello eccelso Consesso, all'infuori di me che parlo, è quanto e quale è colui che un Ministro Guardasigilli si arroghi di estimare il massimo!

Lascio di grande animo il fatto speciale e mi sollevo all'altezza del principio. Tal-ra di ridere, più spesso di piangere mi sorprende vaghezza ogni volta ch'io odo suonare questa parola: *indipendenza della magistratura*.

Tutti la vogliono, la predicano e la gridano tutti. Ma frattanto a che ne siamo, o Signori?

Siamo alla violazione di ogni diritto d'anzianità, siamo a ogni più sfacciata infrazione delle leggi. Veggoni sentenze di Corti supreme rimasto ineseguite, puniti i Cationi, premiati i Vitellii. Veggoni ne' seggi supremi uomini tali che, al paragone d'altri locati ne' gradi minori se hanno eguale il merito della virtù e dell'ingegno, non hanno eguale il merito della durata de' servizi. Veggoni uomini in soli anni quattro (in quattro anni, o Signori, dal 1860 al 1864) elevati al grado di avvo-

cati generali presso la Corte di cassazione! Veggonsi avvocati patrocinanti, tratti su pe'capegli da un Ministro avvocato o da un avvocato Ministro (che è poi tutt'uno) essere di slancio collocati nel seggio più degno, prima presidenti di una Corte suprema!!! Veggonsi, per riguardi personali, uffici rilevantissimi scoperti per comodo di chi accetta ufficio in gloire ma meno sicuro, reggenti di uffici che non ammettono reggenti, ritenuti uffici in titolo, cumulati con altri uffici incompatibili.

Io qui direi dell'onorevolissimo nostro collega conte Federigo Sclopis, se il riguardo della sua modestia non m'interdicesse la parola. Rammenterò adunque l'ottimo conte Giuseppe Siccardi. Così Dio avesse lasciato più a lungo quaggiù in terra quel vividissimo ingegno al Piemonte e all'Italia, come è vero che io oggi non parlerei, a mio malgrado, di queste nefandezze! Non si tosto fu egli chiamato a'consigli della Corona, provvide al suo successore dotando questa nobilissima Corte di appello del presidio di un magistrato esonio, ora nostro collega, che nominò capo del Ministero pubblico.

Esempio imitabile ma non imitato.... esempio lodevole seguito da esempi biasimevolissimi, quando gli alti scanni della magistratura si serbano talvolta non dico a'più intriganti, ma certo a'più fortunati.

È piaga insanabile, o Signori, tranne che si adoperi il fuoco: e per fuoco intendo la spada della lingua gridante a'quattro venti la maestà del giusto e del vero.

Vedetele, o Signori, palpatele le simpatie e le antipatie ministeriali, non già mascherate per vergogna, ma a viso aperto, quasiché il conferimento degli uffici pubblici dovesse essere un negozio da compari e da comari.... E tutti i Ministeri sono tinti più o meno di questa pece. Ma in nessun altro è più inopportuno l'arbitrio che in quello dal quale ogni arbitrio dovrebbe essere sbandito.

Il Ministero di Grazia e Giustizia è converso in semplice Ministero di Grazia, donde ha più di una volta esultato ogni giustizial....

In questa universale inondazione d'arbitrio il solo esercito ha di fatto una legge sulle promozioni. L'esercito cui usano attribuire non so che istinti d'imperio assoluto conosce meglio che noi uomini di toga le ragioni di moralità pubblica, i diritti del privato servizio, le regole del merito e della ricompensa. Perfino ne'posti chiamati, senza ipocrisia, di favore, si va assai cauti e ritenuti. L'esercito che tante altre cose c'insegna, anche la giustizia c'insegna. Sì, o Signori, io non temo di dichiararlo altamente, assai vi ha d'arbitrario, d'ingiusto, colle migliori intenzioni del mondo, nel reggimento degli altri Ministeri. Soltanto è pieno di giustizia e di onore l'esercito italiano!

Io non vo'andare più innanzi, sebbene la materia non manchi a continuare di questo metro per lungo tempo ancora. Io vorrei, tornando all'argomento, poter richiamare dalla giustizia del Ministro sorpreso alla giustizia del Ministro rischiarato, perocchè non esito istante a credere e a dire che il Senatore Giuseppe

Vacca Guardasigilli è pieno egli pure di giustizia e di onore. Ma che? E non può disfare il fatto. Ben dico io, compartendo la vista tra il passato e l'avvenire, che a lui uomo politico non giova la scusa dell'errore, perocchè nel campo della politica si risponde anche degli errori in faccia alla nazione. Ammetto le rette intenzioni. Ma voi lo m'insegnate, o Signori, di buone intenzioni è lastricato l'inferno!

Non potendosi adunque dare rimedio al mal fatto, sarà bene di antivenire danni maggiori. E a questo e soltanto a questo avviso io, pregando fin d'ora ardentemente il Senato di volere, quando il Ministro stimi di rispondere, votare quell'ordine del giorno che, dopo udita la risposta del signor Ministro, mi parrà di proporre nello interesse della libertà, della giustizia, della pubblica moralità.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Presidente del Consiglio.** Dimando la parola. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge consolare di due articoli.

**Presidente.** Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che avrà il solito corso.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Dimando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Risponderò alla requisitoria che mi ha scagliato contro il Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Dimando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io non imiterò il linguaggio appassionato, irroso, ed interperante del Senatore Siotto-Pintor e non l'imiterò perchè ho troppa coscienza dell'onestà, e della dirittura delle mie intenzioni, ho troppa fiducia nella estimazione che io non credo aver demeritato mai di questo illustre consesso cui mi onoro di appartenere, perchè io senta il bisogno di una disculpa. Fatta questa protesta, dirò anzi tutto che, se io volessi rigorosamente tenermi sul terreno costituzionale, potrei recisamente declinare l'interpellanza la quale viene ad accennare a fatti determinati, fatti i quali si annettono a promozioni accordate a tal o tal altro magistrato.

E ben lo potrei, imperciocchè il Senato sa bene che la responsabilità ministeriale presuppone essenzialmente libertà d'azione e libertà di scelta; un vincolo solo è imposto al Ministero, e questo vincolo egli è di conformarsi rigorosamente alle condizioni che sono imposte dalla legge organica giudiziaria in fatto di eligibilità, e di promozioni dei funzionari dell'ordine giudiziario. Quando adunque il Ministro ha soddisfatto a ciò, egli non potrebbe essere chiamato a render conto della tale o tal'altra promozione, o preferenza nella scelta, imperciocchè se in questa via si andasse, allora dirò frau-

cameute, io non veggo più a che riuscirebbe la responsabilità ministeriale; ed il Senatore Siotto-Pintor sa bene che ove per avventura il Ministro avesse ad abusare di questa libertà d'azione e di scelta, nelle vie costituzionali, si dà al Ministro un voto di sfiducia, e si manda via. Fatta questa dichiarazione per alta deferenza che ho verso il Senato, io lascio il Senato stesso e la pubblica opinione giudice fra me ed il Senatore Siotto-Pintor.

Risponderò solo ad una delle principali accuse che egli muoveva all'arbitrio ministeriale, accennando ad una promozione di recente accordata ad un onorevolissimo Magistrato, elevato testè al posto di Presidente di sezione della Corte di cassazione di Milano. Signori, questo Magistrato è il Bonacci, ed io sono lieto di poter segnalare in lui uno dei nomi che più illustrano, o Signori, la Magistratura, e la scienza giuridica. Imperciocchè il Bonacci dopo una lunga carriera d'avvocatura, dopo d'aver con grande onore e splendore tenuto ed esercitato l'alto insegnamento del dritto, entrava nella carriera della Magistratura ove fece di sé e del suo sapere nobilissima prova; la fece nella Cassazione di Milano presso il Pubblico Ministero, e poscia fu assunto all'ufficio di Procuratore generale. Adunque, quando mi fu indicato il Bonacci, e mi fu indicato e commendato da uomini e da Magistrati prestantissimi, che qui non nomino, perchè in verità non mi par disciolti alla dignità del Senato lo scendere a questi particolari, io fui sollecito, come lo sono stato sempre di chiarire il concorso dei requisiti e delle condizioni volute dall'ordinamento giudiziario; e mi fu agevole riconoscere, come il Bonacci raccogliesse in sé precisamente tutti i requisiti e le condizioni dall'ordinamento giudiziario prescritte. Ed io feci di più: quando la Corte di Cassazione ebbe ad insediare questo nuovo Vice-Presidente, io non ricusai in via officiosa bensì di sommettere agli egregi Magistrati che stanno a capo di quel Collegio supremo l'illustre Presidente del Senato ed il Procuratore generale, non ricusai, dico, di porre sott'occhio quei documenti e titoli i quali nettamente comprovano i requisiti e le condizioni dall'ordinamento giudiziario richieste; e fu precisamente in vista di questi titoli, che quei Magistrati non ebbero difficoltà d'insediare il Vice-Presidente Bonacci.

Io credo, Signori, d'aver dato schiarimenti bastevoli. Per verità mi ripugna, come dissi, lo scendere a rispondere e confutare un'altra parte degli appunti mossi dal Senatore Siotto-Pintor, imperciocchè, lo dichiaro francamente, se in me rimanesse il dubbio solo di aver potuto meritare una sola di quelle accuse, non tanta leggerezza lanciata, io sarei pronto prontissimo a deporre in questo momento il portafoglio.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori.

Il signor Ministro, non so io perchè, se non fosse il dispetto di trovarsi perdente, ha fatto questione personale di ciò che è questione di principii.

I fatti da me addotti sopprimendo nomi, scusando le

intenzioni, rispettando tutto e tutti fanno fede della temperanza mia e mi danno vinta la causa contro le accuse ch'ei si reputa in diritto di muovermi senza fondamento di ragione.

Egli ha fatto ancor più, e mi tragge in iscena siccome membro della cassazione. Ma io non sono qui magistrato, nè mai Ministro veruno mi costringerà a rappresentarvi altra parte, fuor quella di Senatore.

Dopo avergli parlato d'altro e d'altri, io gli ho parlato pure di me. Anche gli hanno di me parlato uomini autorevolissimi. Nè io me ne vergogno. Oh che? Quando fu dunque viltà chiedere il suo diritto?

Ben mi preme ch'è sappia che se anche avesse fatta ragione al mio diritto personale, io gli avrei mossa egualmente questa interpellazione.

Io non rientro nel merito della questione, nè vo' per illo e per segno rispondere alle cose dette da lui. Il Senato del Regno, la magistratura, tranne quelli a' quali l'arbitrio ha giovato o può giovare, la stampa, il paese intero sarà giusto giudice tra noi.

Un punto di diritto mi preme soltanto di mettere sul sodo, ed è che la nomina del Presidente della Corte di Cassazione fu illegale, irregolare, arbitraria; lo fu del pari la nomina di quell'altro all'ufficio ch'ei già prima teneva. Illegale la prima perchè, secondochè nota uno scrittore di mia conoscenza che citerò in altra occasione solenne, l'articolo 233 importa tre cose: 1. Che l'anzianità di servizio debba regolare il diritto di promozione nell'ordine giudiziario. 2. Che questa anzianità debba calcolarsi sulla generalità degli ufficiali giudiziarii, senza distinzione di Corte o di Circondario. 3. Che il Ministro manchi d'ogni ombra di arbitrio per frodare della promozione il magistrato cui ne dà diritto la sua anzianità.

Nella Inghilterra, dopochè fu messo in disparte uno dei capitoli di Oxford, la corona ha la stessa prerogativa che le compete tra noi. Contuttociò essa non impedì che nel 1823 le sia stato accremento conteso il diritto di nominare presidente un magistrato preceduto da un solo più anziano di lui. Egli è nell'Inghilterra, che da secoli è terra classica di libere istituzioni, dove noi dobbiamo cercare l'autorità degli esempi; perocchè l'Italia che ha elemento di vita non può scegliere il carume delle tombe, adegnerà sempre l'esempio degli altri paesi, dove la libertà sia una larva, o un astuto artificio, o un superbo insulto.

Confrontate gli articoli della legge. Quivi sono sancite le condizioni per le nomine, le regole per le promozioni nei numeri 5, 14, 17, 18, 21, 22, 27, 35, 92. Quivi veggonsi gli stipendi fissati per legge, gli aumenti per anzianità, l'anzianità calcolata non per corpi distinti ma in tutta quanta è la gerarchia, ne' numeri 232 234. L'art. 152 fa della magistratura giudicante e del Ministero pubblico due carriere, come dicono, parallele e distinte. L'art. 154 permette in via d'eccezione e per circostanze speciali il passaggio dall'una all'altra magistratura; ma non v'hanno eccezioni quanto all'anzianità



nel corpo giudicante, e ciascheduno reca nel nuovo posto l'anzianità che gli compete. Questa è la lettera, questo è lo spirito della legge intesa a provvedere alla indipendenza della magistratura.

Illegale la seconda perchè lo eletto aveva una missione straordinaria che non imprime finchè dura e non lascia quando cessa carattere o traccia in alcuna gerarchia de' pubblici uffici. A seconda dell'ultimo capoverso dell'art. 154 egli ha mantenuta la prima anzianità, ma non ha potuto acquistarne una nuova. Se dunque egli, prima di essere chiamato a quella missione straordinaria, non aveva l'anzianità sopra i suoi colleghi manifestamente il diritto di costoro si calpesta. « Il fatto contrario, afferma il citato scrittore, è sempre di pessimo esempio; e al primo di essi la pubblica indegoazione sorse furente, quantunque non si trattasse che di una onorificenza allora non riprovata dalla legge e conceduta in anticipazione a un uomo che, luminare della accademia e del foro, andò a Guardasigilli da un seggio della cassazione. E nondimeno pel solo motivo di essere accelerata l'onorificenza, questa si ebbe come non data, ed egli restò privo anche del suo primo seggio. »

Quando penso a quell'uomo insigne io dico dolente che fu soverchio il rigore. Ma quando penso alle inverrecondie avvenute nel 1860 e nella prima metà del 1861 e... , cerco e non trovo la parola.

Quando il pudore era virtù! i Segretari generali rimasero quello che erano, nè venne in capo a veruno di guadagnare il grado o l'anzianità sopra i già loro colleghi. Ma poi... E peggio ancora si fece e si fa tutto di.

Vedemmo che ne fosse di un processo celebre istituito contro un principe Senatore del Regno. Vedemmo un'altra causa non meno celebre di fallimento inviarsi a cui non doveva essere inviata, e una terza Corte di Cassazione censurare aspramente il giudizio di un'altra Corte suprema che di tali insegnanti e correttori non aveva mestieri per fermo. Vedemmo persino nella insignificante faccenda di più insignificanti decorazioni preposto ai più anziani l'ultimo de' consiglieri. Vedemmo destinazioni della mattina essere rifatte la sera perchè non garbare al nominato quella prima residenza. Vedemmo i meno antichi nel servizio prendere il passo agli altri perchè godevano la benevolenza del Ministro o il patrocinio del Segretario generale. Vedemmo ordini, meglio, che inviti, dati alla Corte suprema per sospendere il corso di una causa, per far entrare l'una innanzi l'altra per...

Ma ora mettendo da parte ogni altra enumerazione di arbitrii mi affretto alla fine. L'onorevole Ministro Senatore Giuseppe Vacca non ha bisogno de' miei consigli, nè io mi reputo da tanto per dargliene. Tuttavia poichè i grandi veri non si ripetono mai abbastanza, non sarà opera perduta, lo aggiungere qualche parola.

Io non so s'egli abbia in alcun tempo fatto parte di un corpo giudicante. Ma sia così o non sia, ricordi che la magistratura che giudica va trattata co' guanti gialli,

che mai non si fa impunemente troppo a fidanza con essa, che non seguita sempre il precetto evangelico di offerire l'altra guancia...

Ricordi che vi hanno in essa più forse che in qualunque altra professione di vita, nature elevate e risentite, indomabili e indomate, le quali

- « Siccome fuoco muovesi in altura
- » Per la sua forma ch'è nata a salire
- » Là dove più in sua materia dura,

anch'esse mirano in alto e vanno e non s'accasciano tra i piedi di un Ministro, ossia che si chiami il Senatore Giuseppe Vacca, ossia che abbia nome il marchese Tanucci.

Non so se a lui piacciono i versi di Dante, ma sono tutti poeti i concittadini del Tasso. Il qual Dante in altro luogo canta:

- « Chè volontà, se non vuol, non s'annorza,
- » Ma fa come natura face in loco,
- » Se mille volte violenza il torza. »

Provi egli a far chinare la punta del fuoco; allora riuscirà a vincere e soggiogare cotali nature. Non basta un ministro precario che domani potrebbe trovarsi sotto la sferza di un suo collega divenuto alla sua volta ministro; non basta intero un Consiglio di ministri, non basterebbe un congresso di principi sovrani!

Ciò dico perchè è bene che l'ottimo Ministro Senatore Giuseppe Vacca non pensi per avventura che nella magistratura del Regno sieno molti imitatori di quel cortigiano il quale, interrogato dal *Rey de todas las Espanas* a dire se fosse o no il giorno fosco o sereno, come piace a V. M. rispose il vilissimo! Oppure di quell'altro che, fatto tesoro di una vecchia ciabatta di Messalina, l'andava ogni tratto baciando e ribaciando nelle vie di Roma! E poi baci impresi a una ciabatta ebbe tutti i titoli per diventare console, censore, imperatore!

No, per Dio e grazie a Dio non sono poi moltissimi coloro i quali per piaggiare il potente contraddirebbero al Cristo e rifarebbero persino la matematica!

Ciò dico perchè è bene che l'ottimo Ministro Senatore Giuseppe Vacca non si metta dalla parte di coloro i quali chiamano uomini seri gli adulatori, vani e leggeri quelli che dicono il vero.

Nulla anzi vi ha di più stimabile di questi uomini che atenderebbero la mano come Belisario piuttosto che fare cosa vile, di questi uomini i quali uccidere si possono, abbassare non si possono, di questi uomini i quali non riconoscono quaggiù altra superiorità se non se la superiorità della giustizia!

Un altro ricordo vorrei pur fare all'onorevole Ministro Guardasigilli Senatore Giuseppe Vacca, e ciò per conto dei signori della Cassazione, quando ad essi piaccia; se n'è, per conto mio proprio ed esclusivo. Ricordi egli che l'ultimo bene che l'uomo sacrifica è la dignità, ricordi che è parte della dignità umana non sa-

persi rassegnare alla ingiustizia, ricordi che è una specie di assassinio l'oltraggio che si fa alle intelligenze virtuose!

Per quello che mi riguarda se fosse modestia parlare di sè, io gli direi che se avessi secondati gli inviti ripetuti e pressochè tenaci della fortuna, forse o senza forse... Ma nè la nequizia degli uomini nè gli errori de' Governi mi faranno maledire alla virtù come Bruto fece!... Se fosse modestia parlare di sè, io gli direi che in ciò che altri osa, oso anch'io:

*in quo quis audeat, audeo et ego;*

gli direi che non troppo mi glorierò ma con misura, misura da arrivare insino a voi: *Non in immensum gloriabimur, sed secundum mensuram regulae quam mensus est nobis Deus, mensuram pertingendi usque ad vos.* Gli direi che con poca suppellettile d'ingegno albergo nel petto un'anima altamente sdegnosa, franca da ogni timore, conscio qual sono di possedere il bene più prezioso del mondo, la fama di vita incontaminata.

E finirei dicendo son divenuto stolto, voi mi avete costretto, conciossiachè io da voi dovevo essere commendato: *Factus sum insipiens: vos me cogistis: ego enim a vobis debui commendari.*

Dopo l'ultimo fatto, dopo una interpellanza di questa sorta io dovrei cercare ricovero e conforto e sicurezza nella vita domestica. No, Signori: Se io n'ebbi prima il pensiero, lo l'ho deposto, io non mi ritraggo di fronte a' pericoli: e avvegnachè mi presi l'ufficio come una cappa di piombo, io lo terrei se pure il Senatore Ministro Giuseppe Vacca, anzichè quell'uomo degnissimo chiamato avesse a presiedere alla Corte di Cassazione l'infimo tra i mortali. Lo sa bene il signor Ministro Senatore Giuseppe Vacca. L'uomo non è il luogo dove egli sta; l'uomo è... l'uomo. Ch'ei sia locato alto o basso, non è nè più nè meno di quello che egli è. *Nemo potest addere ad staturam suam cubitum suum.*

Io vorrei piuttosto considerare collo scrittore poco anzi accennato che il merito è la giusta misura della ricompensa, non questa di quello; che nessuna ingiustizia può abbassare le altezze morali degli uomini e degli enti; che vi sarebbe dignità nel silenzio, grandezza nel sacrificio (ponete mente, Signori, che qui non parla il magistrato, sibbene il Senatore); e che non è raro chi con mano ferma e con cuore imperturbato potrebbe scrivere il suo nome nelle tavolette dell'ostracismo...

Furze un giorno, chi sa? una cronica modesta, meglio che una storia pomposa, sarà reputata utile a istruzione de' presenti, a edificazione dei posteri... Intrattanto discreto e amorevole, io come per lo addietro, così d'ora in poi, coll'ottimo Ministro Guardasigilli Senatore Giuseppe Vacca, voglio sta' inteso tra noi una volta per sempre che non mi avrà egli mai nè altri veruno per ischiavo, nè come Magistrato, nè come Senatore del Regno.

Signori, la questione italiana non è questione politica nè militare, nè religiosa, nè finanziaria: essa è innanzi tutto questione morale. Finchè tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è grande, tutto ciò che è pudico non diventi norma indeclinabile di governo, finchè non saranno dalle ime radici sciantate le consuetudine, morte e sepolcro d'ogni proibita civile (delle quali mi propongo di tenervi largo discorso altra fiata) no, Signori, noi non faremo l'Italia... Io conosco una odibile libertà; è la libertà dell'arbitrio: conosco una eccellente maniera di tirannide; è la tirannide della giustizia!

Parendomi di avere già detto abbastanza, io fo fine al mio dire, e non mi sfido che voi vorrete, o Signori, onorare dei vostri suffragi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, udita la interpellanza, udita la risposta del Ministro Guardasigilli facendo voti acciò sieno pienamente osservate, nella lettera e nello spirito, le leggi che regolano le promozioni e quelle altre che proteggono la indipendenza della Magistratura giudicante, passa all'ordine, del giorno. »

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro della Marina.** Dovendo la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Marina.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, portante modificazioni alla tabella delle pensioni per l'armata.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

L'ordine del giorno proposto dal Senatore Siotto-Pintor è il seguente:

« Il Senato udita l'interpellanza, udita la risposta del Ministro Guardasigilli, facendo voti acciò sieno pienamente osservate nella lettera e nello spirito, le leggi che regolano le promozioni, e quelle altre che proteggono la indipendenza della Magistratura giudicante, passa all'ordine del giorno. »

Prima di dar passo a quest'ordine del giorno debbo domandare se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Si passa adunque all'ordine del giorno: prima però mi occorre significare al Senato che il signor Senatore Benintendi intende muovere una interpellanza al signor Ministro delle Finanze, avendone consegnata al presidente la proposta in questi termini:

« Il sottoscritto desidera interpellare il signor Ministro delle Finanze sopra prestiti fatti a Comuni senza essere autorizzati per legge. »

Interrogo il signor Ministro delle Finanze per qual giorno voglia rispondere.

**Ministro delle Finanze.** Sono agli ordini del Senato, e direi anche adesso, se non ci fosse un progetto di legge il quale è d'urgenza, quello della proroga dei termini per l'esenzione dal pagamento della tassa di registro portata dalla legge 24 gennaio 1864. Proporrei quindi domani.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni, resta inteso che si darà luogo a questa interpellanza nella seduta di domani.

L'ordine del giorno porta in primo luogo il progetto di legge riguardante la proroga dei termini per l'esenzione dal pagamento della tassa di registro sulle affrancazioni contemplate nella legge 24 gennaio 1864.

Leggo il progetto di legge.

(V. *infra* e *Atti del Senato* N. 174.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola nella discussione generale, porrò ai voti i singoli articoli.

« Art. 1. Il termine stabilito dall'art. 16 della legge 24 gennaio 1864 per la esenzione dal pagamento della tassa di registro sulle affrancazioni da essa legge contemplate è prorogato al 31 luglio 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Trascorso il detto termine tutte indistintamente le affrancazioni che si eseguiranno a forma tanto della suddetta legge del 24 gennaio 1864, quanto di altre leggi speciali, soggiaceranno alle tasse proporzionali di registro stabilite dalla legge del 21 aprile 1862, num. 585. »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio, chiedo la permissione al Senato di mettere in votazione un altro progetto di legge.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Per mettere insieme le leggi d'indole analoga, pregherei il Senato a voler discutere il progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto 30 agosto 1863 relativo all'unificazione di alcuni dazi di esportazione.

**Presidente.** Credo che il Senato sia per accondiscendere alla richiesta fatta dal signor Ministro delle Finanze per la discussione del progetto di legge portante il N. 157 per la conversione in legge del Regio Decreto 30 agosto 1863 relativo all'unificazione di alcuni dazi di esportazione.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Leggo prima il testo del progetto di legge composto di un solo articolo.

(V. *Atti del Senato* N. 157.)

Articolo unico.

« È convertito in legge il R. Decreto 30 agosto 1863, col quale si unificano in tutte le parti dello Stato i dazi di esportazione sugli stracci di sostanze vegetali, sugli olii d'oliva e sullo zolfo. »

La discussione generale è aperta.

La parola è al signor Senatore Di Castagnetto.

**Senatore Di Castagnetto.** Essendo oggi assente il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, debbo fare noto al Senato che in questa stessa tornata venne presentata una petizione della Camera di Commercio ed Arti di Porto Maurizio, la quale tende a chiedere al Senato che venga abolito il diritto di L. 1 all'esportazione degli olii.

La Camera di Commercio rappresenta la posizione difficile dei coltivatori di olivi, ed essenzialmente anche l'interesse pubblico di renderne più facile che sia possibile il commercio, esonerandolo da diritti che essa considera d'altronde come ingiusti, perchè dovendosi già pagare i diritti di importazione in altri paesi, rimane l'olio gravato d'un doppio diritto.

A tale riguardo, Signori, io, a nome anche dell'Ufficio Centrale, mi limito ad un solo riflesso, ed è che la legge che noi stiamo votando non ha altro scopo che di ridurre in legge le disposizioni del Regio Decreto 30 agosto 1863, col quale Decreto furono regolati in modo uniforme per tutto il Regno i diritti di esportazione sugli stracci, sugli olii e sugli zolfi.

Qui non è il caso di rivedere tariffe, qui non è il caso di discutere se si debba o non lasciar sussistere un diritto di esportazione; questa questione può venire trattata a suo tempo, ed il Ministro delle Finanze, il quale è tutto sollecito a favorire il commercio, vedrà allora se compatibilmente cogli interessi della Finanza possa essere tolto il tenue diritto di una lira per quintale che grava attualmente sull'esportazione degli olii: ma al momento presente in cui non si tratta d'altro che di ridurre in legge il citato Decreto del Governo, credo che sarebbe intempestiva ogni decisione del Senato sulla petizione della Camera di Commercio di Porto Maurizio, la quale dovrà essere esaminata in occasione di una legge speciale sulla materia, o di revisione della tariffa.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non posso che unirmi alla proposta dell'onorevole Senatore preopinante, e prego il Senato a non voler cambiare la deliberazione che propone la Commissione intorno alla convalidazione del decreto relativo ai dazi di esportazione sugli olii, stracci e zolfi. Vuolsi considerare che si aveva intorno agli olii per una parte del Regno un dazio di esportazione che era di 10 lire il quintale; vero è che in altre parti del Regno questo dazio non era che di 50 centesimi al quintale.

Ora, e anche secondo il trattato di commercio colla Francia e con altre potenze, questo dazio sarebbe stato ridotto per tutto il Regno ad una lira. Questa misura di dazio non è certamente troppo grave, imperocchè non corrisponde neppure all'uno per cento del valore di questa merce; ed è evidente che nelle attuali condizioni delle finanze, nell'attuale scarsità dei prodotti delle nostre dogane, non si può rinunciare ai proventi che si

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1865.

traggono da questo lato mediante un dazio che non si può dire molto oneroso, poichè si tiene nei limiti della pura fiscalità.

Quindi io mi associo al signor Senatore Di Castagnetto nel pregare il Senato a voler dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge.

**Presidente.** Siccome si tratta di legge concepita in un solo articolo, si passerà allo squittinio segreto su questa e sulla precedente. Prego però i signori Senatori di avvertire che vengono altre leggi all'ordine del giorno, e fra esse quella relativa agli ufficiali borbonici che probabilmente non darebbero luogo a discussione. L'ora non è tanto avanzata da non permettere che dopo questa votazione non si possa discutere. Dico ciò onde prevenire i signori Senatori a non volersi allontanare dall'aula.

(Il Senatore, Segretario, Araulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sulla legge per la conversione in legge del R. Decreto 30 agosto 1863 relativo all'unificazione di alcuni dazi di esportazione.

Numero dei votanti . 80

Favorevoli . . . 70

Contrari . . . 10

(Il Senato approva.)

Sulla legge per la proroga dei termini per l'esenzione dal pagamento della tassa di registro sulle affrancazioni contemplati nella legge 24 giugno 1864.

Numero dei votanti . 80

Favorevoli . . . 74

Contrari . . . 6

(Il Senato approva.)

Aveva pregato il Senato di voler passare alla discussione delle leggi che rimangono ancora all'ordine del giorno, ma in questo momento vengo a sapere che alcuni Senatori sono usciti dall'aula, per cui non sarebbe più il Senato in numero legale; epperò rimanderò le tre leggi che ancora rimangono alla seduta di domani.

Domani alle ore due precise, adunanza pubblica.

L'adunanza è sciolta (ore 4 3/4).

CLXVII.

TORNATA DEL 1.º FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi — Interpellanza del Senatore Benintendi al Ministro delle Finanze — Risposta e schiarimenti del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Benintendi e Martinengo G. — Schiarimenti dei Senatori Beretta e Pepoli — Obiezioni del Senatore Di Revel — Avvertenze del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Beretta — Considerazioni dei Senatori Gallina e Arnulfo — Dichiarazione del Senatore Menabrea — Nuovi appunti dei Senatori Di Revel e Benintendi — Parole del Senatore Gallina per un fatto personale — Letture dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Gallina — Ritiro di quello del Senatore Benintendi — Istanza del Senatore di Pollone al Ministro di Finanza sulla pesca dei laghi di Comacchio — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Spiegazione del Senatore Gallina sull'ordine del giorno proposto — Risposta del Senatore Beretta alle osservazioni del Senatore Gallina — Protesta del Senatore Sclopis, e risposta del Ministro delle Finanze — Nuovi schiarimenti del Senatore Beretta — Proposta di un nuovo ordine del giorno del Senatore Farina — Dichiarazione del Senatore Sclopis in risposta al Ministro delle Finanze — Accettazione dell'ordine del giorno Farina dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'ordine del giorno Farina — Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti al banco dei Ministri il Presidente del Consiglio, i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, delle Finanze, della Guerra e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà cognizione al Senato di due domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle domande dei Senatori Cadorna e Lauzi per un congedo che è loro accordato.

INTERPELLANZA DEL SENATORE BENINTENDI  
AL MINISTRO DELLE FINANZE.

**Presidente.** La parola è al Senatore Benintendi per un'interpellanza al Ministro delle Finanze.

**Senatore Benintendi.** Signori Senatori. Io spero che

il Senato mi renderà questa giustizia, che io non sono solito a stancarlo colle mie parole, e che mi sento una forte ripugnanza a farlo dinanzi a questo illustre consesso, e che se oggi lo faccio, debbo essere spinto da motivi ben imperiosi di coscienza.

Infatti io credo che la questione vera ed unica dell'avvenire dell'Italia, stia tutta nell'avvenire delle nostre finanze. Signori, se il Parlamento certamente non mette un argine alle spese straordinarie, se il Parlamento non esige la regolarità e la legittimità delle spese, quest'avvenire, a mio senso, è molto dubbioso.

Per queste considerazioni io già altre volte avrei stancato il Senato portando innanzi a lui altre interpellanze, ma, prima di venire a questo illustre consesso, io volli essere sicuro che i fatti di cui io parlava, erano certi ed avverati. Io non vengo a recare innanzi a questo consesso voci di giornali più o meno veridiche, i soli fatti che sto per esporre al Senato, li ebbi da una lettera pubblica di un ex-segretario generale del Ministero. Si tratta, o Signori, di un prestito fatto per 450m. franchi dal Ministero del barone Ricasoli, per 550m. lire da quello del commendatore Minghetti alla città di

Milano; e di uno di 700 m. lire fatto alla città di Bologna. Per quante ricerche io abbia fatte, non ho trovato nè legge nè decreto che abbiano potuto autorizzare tali prestiti. Io dunque domanderò alla compiacenza del signor Ministro di rispondere a queste mie domande.

1. Sta vero che si sono prestati un milione alla città di Milano e 700 mila alla città di Bologna?

2. A qual titolo, in che forma, con autorizzazione di chi e da quali tesorerie si eseguì quel pagamento?

3. Si sono fatti altri simili prestiti ad altri?

4. Il prestito è fruttifero, come e quando si conta di farsi rimborsare?

Quando avrò sentito la risposta del signor Ministro, forse aggiungerò qualche altra parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Il Parlamento, dico il Parlamento per significare l'uno e l'altro ramo del medesimo non possono certo ignorare i fatti che ha portato oggi dinanzi al Senato l'onorevole Senatore Benintendi, imperocchè nelle situazioni del tesoro che sono state presentate figurano distintamente questi come crediti che la finanza ripete da alcuni Municipii.

Dal Municipio di Milano un primo credito di lire 1,174,000 per regolamento di spese militari. Però debbo far osservare che sopra questa partita vi sono ancora dispareri per liquidazioni definitive tra il Ministero della Guerra ed il Municipio stesso.

Oltre a questo, furono, come diceva testè l'onorevole Senatore Benintendi, pagate dalla tesoreria al Municipio di Milano il 27 febbraio 1860 lire 570 mila, ed altre lire 430 mila il 9 aprile 1863, in totale un milione.

Pocchia si ha un credito verso il Municipio di Bologna di 700 mila lire il quale ha origine da pagamenti fatti dal Tesoro a quel Municipio il 9 settembre e l'11 ottobre 1861 ed il 4 gennaio 1862. Si deve ancora ripetere, per credito dello stesso genere, dal Municipio di Bergamo la somma di 100 mila lire, somma che gli fu pagata il 21 maggio 1863, e parimenti dal Municipio di Como una somma di 60 mila lire somministrategli il 10 agosto 1861. Queste somme furono somministrate a questi Municipii perchè rappresentavano all'amministrazione che, mentre il dazio di consumo era in quasi tutto il Regno lasciato ai Municipii, per contro veniva riscosso nelle loro città quasi totalmente a beneficio dell'erario.

Per ciò che riguarda poi il Comune di Milano, vi erano, oltre questi, altre ragioni che il Municipio stesso faceva valere, dipendenti da promesse state fatte da un membro di questo consesso, il Senatore Vigliani quando era Governatore generale della Lombardia per rimborso di spese attinenti alla Guardia Nazionale.

Ad ogni modo per questo complesso di considerazioni, e per la strettezza in cui versavano le finanze di tali Municipii si era creduto, nelle epoche a cui ho fatto cenno, di venire in loro soccorso mediante un'anticipazione di fondi.

Però l'Amministrazione non ha mai cessato dal considerare queste, ripeto, che come mere anticipazioni; tant'è che figurano nella situazione del tesoro come crediti cui la finanza ha diritto; tant'è che furono a più riprese fatti uffizi perchè la finanza sia reintegrata di questi crediti. Era anzi, per ciò che riguarda il Municipio di Milano, in parte convenuto che questa restituzione dovesse aver luogo nel 1863, quando il Parlamento avesse in quell'anno approvata la legge relativa al dazio di consumo per cui venisse la condizione di quel Municipio ad essere pareggiata a quella degli altri del Regno. Ma siccome la legge effettivamente non andò in esecuzione che verso il fine del 1864, era poi come inteso che questo rimborso dovesse aver luogo verso il fine di quell'anno.

Ma fino a tutt'oggi debbo confessare che la finanza non è ancora stata rimborsata, sebbene per parte del Ministero di Finanze siasi e direttamente, ed anche per mezzo del Ministero dell'Interno, fatti uffizi a questo riguardo. Io però non dubito che essendo ora le condizioni di questo Municipio pareggiate, anche sotto il punto di vista del dazio-consumo a quelle degli altri Municipii del Regno, le finanze non tarderanno a riavere il loro credito.

Le ragioni che indussero il Ministero delle Finanze ad anticipare nell'epoca indicata una somma di 700 mila lire al Municipio di Bologna sono presso a poco dello stesso genere.

Essenzialmente questo Municipio faceva valere le condizioni, in cui si trovava per non fruire esso del dazio-consumo, che godevano presso che tutti gli altri Comuni del Regno, e per avere ad un tempo messo mano, come nessuno ignora, ad una serie di grandiosi lavori.

Dal mio predecessore sono già stati fatti uffizi presso quel Municipio, onde ottenere la restituzione di questa 700 mila lire; il Municipio ha ammesso il rimborso, ed eransi anzi già prese col mio predecessore Intelligenze, perchè si effettuasse in un quinquennio. Al mio giungere al Ministero ho trovata la questione a questo punto, ed ho creduto di sollevare una difficoltà, che cioè sulle rate che non fossero immediatamente sborsate si dovessero pagare gli interessi alla finanza e sonovi ora trattative aperte per assestare ogni cosa, nè io dubito che il Municipio di Bologna riconoscerà che veramente, essendo questo un debito assoluto che ha verso l'erario, debba pagare non solo il capitale ma ben anche gli interessi.

Sono pure dello stesso ordine le ragioni che indussero il Ministero di Finanze ad anticipare le 100 mila lire al Municipio di Bergamo, e le 60 mila lire al Municipio di Como, ed anche con questi Municipii era in genere inteso che se la legge del dazio consumo fosse stata votata nel 1863, in quest'anno stesso sarebbe fatto il rimborso.

Ora questa restituzione non è contestata, ed anzi in questo momento il Municipio di Como sta contraendo un imprestito colla Cassa dei depositi e prestiti, ed è

inteso che quando siasi questo imprestito ottenuto, si farà dovere di tosto rimborsare la Finanza della dovuta somma.

Per parte mia non avrei altro da aggiungere, se non che non lascerò intentato nessun ufficio, nessun mezzo perchè sia la Finanza rimborsata di questi suoi averi, i quali del resto non sono menomamente contestati da nessuno di questi Municipii.

Quel di Milano fa solo alcune osservazioni relativamente alla situazione di cassa, che le fu fatta da quella formale promessa del Senatore Vigliani; ma il Ministero di Finanze non ammise mai in nessuna epoca che le parole del Governatore generale della Lombardia avessero costituito un vero titolo di credito rispetto a questo Municipio.

Io concludo per conseguenza che non ho alcun dubbio che la Finanza sarà rimborsata di queste somme, che furono anticipate stante l'anormalità delle circostanze; somme del resto delle quali fu a suo tempo reso conto al Parlamento, avendo esse sempre fatto parte come crediti nelle varie situazioni del tesoro che si presentarono.

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha nuovamente la parola.

Senatore **Benintendi**. Io sono soddisfatto della risposta dataci dal signor Ministro delle Finanze per quanto riguarda la...

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Senatore **Benintendi**... sua amministrazione presente; ma confesso che lo sono ben poco per quanto riguarda poi l'amministrazione anteriore.

Come è che si son fatte uscire dalle casse dello Stato somme di rilievo senza regolare mandato? Non si potevano spedire mandati regolari, quando non era in nessuna categoria del bilancio compresa la somma su cui si voleva fare questo pagamento. Può il Governo nei casi d'urgenza per Decreto Reale, nell'intervallo delle sessioni del Parlamento, cioè quando le Camere sono chiuse, decretare spese, ma è espresso suo dovere il presentare immediatamente all'apertura del Parlamento tali Decreti per essere convertiti in legge.

Signori, anche un'anticipazione in questi tempi in cui lo Stato paga l'8 per 0/0 di frutti per i denari che egli prende, anche una anticipazione, dico, è una spesa a carico dell'erario.

Signori, ricordatevi che noi abbiamo poco tempo fa autorizzato un milione di prestito in favore della provincia di Basilicata per fare lavori, e si è riconosciuto che per fare un tale prestito era necessaria una legge. Ora stupisco assai come siasi fatto questo, e come siasi trovate tesorerie che abbiano pagato mandati che non erano legalmente distaccati.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo G.** Ho chiesto la parola per fare osservare all'onorevole signor Ministro, che le ragioni

da lui adottate, non hanno soddisfatto me, come soddisfecero l'onorevole Senatore Benintendi, in quanto parmi che i prestiti fatti ad alcuni Municipii si dovevano fare anche agli altri che si trovavano nelle identiche circostanze, ed anche in circostanze peggiori di quella dei Municipii favoriti, poichè le spese per la guardia nazionale furono sostenute in una misura assai maggiore per esempio dalla provincia di Brescia, la quale sostenne poi anche danni di guerra molto maggiori che la provincia di Milano.

Perciò non posso essere tranquillo circa un sistema di cose, il quale, come fu già notato dall'onorevole preopinante, è stato illegalmente ammesso; e quindi faccio calda istanza all'onorevole signor Ministro delle Finanze attuale onde non si rinnovi questo sistema, il quale, oltre ad essere dannoso allo Stato, come venne dimostrato per la diversa ragione d'interesse che si ricava dal denaro, potrebbe anche far nascere qualche conflitto tra le diverse città, il che poi si va qualificando per municipalismo; ma non è municipalismo quando si vede fatto un favore ad un Municipio e non ad un altro?

Per queste ragioni raccomando che non si debbano riprodurre simili anomalie contrarie alla regolarità del nostro sistema amministrativo.

**Presidente**. Il Senatore Beretta ha la facoltà di parlare.

Senatore **Beretta**. Il Senatore Benintendi avendo fatto un'interpellanza alla quale ebbe a rispondere l'onorevole signor Ministro delle Finanze, e che ha pur chiamato l'attenzione mia, qual Sindaco della città di Milano, credo dover dare alcuni schiarimenti al Senato onde lo abbiano a mettere in grado di conoscere la precisa situazione delle cose.

Il Municipio di Milano, tostochè i fortunati eventi della guerra fecero che la Lombardia venisse annessa alle antiche provincie, fece istanze presso il Governatore generale con pieni poteri, come allora aveva il commendatore Vigliani, acciò gli fossero porti i mezzi per sostenere l'ingente spesa che doveva fare per organizzare ed armare la guardia nazionale della città.

Il Governatore Vigliani con un Decreto 18 luglio 1859 rispose al Municipio di Milano, che avesse ad anticipare la spesa e la dovesse tenere....

Senatore **Pepoli**. Domando la parola.

Senatore **Beretta**.... in evidenza per quel compenso che fosse di ragione.

In conseguenza di questo Decreto, il Municipio d'allora, che non era da me presieduto, si adattò ad anticipare la spesa per la guardia nazionale. Venuto il fine dell'anno 1859 e promulgata nella Lombardia la legge comunale e provinciale dell'13 ottobre, il Municipio si fece tosto, in base a quella legge, a reclamare, perchè a senso dell'art. 113, il quale conferisce ai Municipii il diritto d'imporre i dazi di consumo, gli fosse accordato quel diritto, come ne godevano tutte le altre provincie dello Stato d'allora.

Il Ministero facendo ragione alla domanda del mun

cipio, ordinò che dovesse preparare le tariffe del dazio consumo e fare il regolamento per la riscossione.

Il Consiglio comunale di Milano adunatosi nel 1860 compilò le tariffe, propose il regolamento e mandò le une e l'altro al Ministero, ma il Ministero non diede la sua approvazione rispondendo che si occupava di presentare una legge speciale. Intanto il Municipio andava aggravandosi di debiti. Aveva la promessa di tenere in evidenza queste spese della guardia nazionale per avere l'opportuno compenso. Insinuò allora alla fine dell'anno 1860 il proprio conto di tutte le spese sostenute per la guardia nazionale, le quali ammontavano a 553,000 lire incirca.

Il Ministero Ricasoli, essendo Ministro delle Finanze il conte Bastogi, dopo qualche discussione, riconoscendo la giustizia che un compenso si dovesse dare sia per il mancato dazio consumo, sia in forza del Decreto del Governatore generale, avendo tutti i Decreti dei Governatori generali delle altre provincie avuto esecuzione, in Consiglio dei Ministri decretò che si avesse a dare la somma di 570,000 lire al Comune di Milano, che però in pendenza della liquidazione si mettesse come a titolo di prestito; promettendo in pari tempo di occuparsi per la redazione della legge sul dazio consumo onde fossero parificate le città della Lombardia alle altre provincie dello Stato.

E difatti il Ministro delle Finanze d'allora preparò la legge; ma quando stava per presentarla, cadde il Ministero e subentrò il Ministero Rattazzi, coll'onorevole signor Sella Ministro delle Finanze.

Il pagamento delle 570,000 lire fu fatto il 7 gennaio 1862.

Successivamente il Municipio si rivolse nuovamente al Ministero pregandolo che volesse pagare ancora il residuo conto della Guardia nazionale dal 1860 al 1862 in lire 448,000 giacchè la legge sul dazio consumo non era ancora stata preparata.

Il Ministero d'allora rispose che sebbene riconoscesse le condizioni eccezionali della città di Milano, come delle altre città della Lombardia, tuttavia siccome egli aveva già preparato la legge, e l'aveva anche presentata alla Camera, così riteneva che coll'immissione in quell'anno nel possesso del dazio consumo, si potesse venire a paraggiare la partita.

Il Municipio si acquietò a questa dichiarazione; ma caduto il Ministero Rattazzi, venne ancora ritirata la legge pel dazio consumo.

Insistette nuovamente il Municipio verso il successore Ministero Minghetti, perchè gli fosse fatto quel compenso delle lire 448,000 che già aveva chiesto al Ministero Rattazzi, e dopo lunga discussione pure in pendenza che si preparasse la legge sul dazio consumo, il Consiglio de' Ministri dichiarò di fare questo pagamento, limitandolo a 430,000 lire, resa pure sotto la stessa forma di prestito, salvo la successiva liquidazione. Il Municipio insistette continuamente perchè questa liquidazione fosse fatta e fosse riconosciuto valido il Decreto del Gover-

natore generale Vigliani, come si riconobbero validi tutti i Decreti dei Governatori generali di Toscana, di Napoli e di Palermo, i quali diedero in quel tempo il dazio consumo interamente alle città, e ottenne nel 2 aprile, se non isbaglio, del 1863 questa sovvenzione di 430 000 lire.

Il Ministro aveva oltre ciò promesso che sarebbe anche stato dato un compenso ai Comuni di Lombardia per il mancato dazio degli anni per i quali il lungo discutere della legge aveva portato un perditempo, e aveva infatti introdotto espressamente un articolo nel progetto di legge per il compenso medesimo; ma questo articolo venne rigettato dal Parlamento.

La città di Milano non fece altra opposizione; unicamente sostiene verso il Ministero che sia liquidato almeno il credito che ritiene aver diritto di esigere, perchè portato da Decreto del Governatore Vigliani che aveva pieni poteri.

Del resto la città di Milano, fra le altre di Lombardia, ha sofferto in conseguenza del mancato dazio consumo una perdita di 9 milioni in questi 6 anni, che gli sarebbero toccati se fosse stata in questa parte paraggiata agli altri Comuni del Regno, perchè il dazio consumo ha fruttato allo Stato 3 milioni all'anno, e da questi 3 milioni tolte 400,000 lire per le spese di riscossione, restano 2,600,000 lire di netto che lo Stato ha introitato, dai quali deducendosi anche il canone gabellario proporzionato alla somma che pagavano le altre città delle antiche provincie, che sarebbe di 6 milioni, resterebbero ancora 9,600,000 lire che la città di Milano avrebbe perduto, e che in senso mio si avrebbe avuto diritto di ottenere in forza della legge del 13 ottobre 1859, la quale essendosi messa in attività per tutto quello che riguarda ai pesi, doveva pure essere messa in attività per tutto quello che riguardava i diritti, e così venne fatto per le altre provincie.

In conseguenza credo che il Municipio di Milano potrà essere giustificato che non ha un vero debito verso il Governo; che il Ministero non ha fatto un vero prestito, ma non ha fatto che pagare un debito riservandosi ancora il diritto di poterne ricevere l'importo.

Questo è quanto io credo dover rendere noto al Senato perchè nella sua giustizia possa prendere quelle determinazioni che crederà.

Senatore **Pepoli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pepoli**. Avendo l'onore di essere Sindaco di Bologna ed essendo stato interpellato dal signor Ministro sopra un credito ministeriale verso il Comune stesso di Bologna (sebbene accaduto pria ch'io fossi Sindaco) potrei dispensarmi dal prendere la parola dopo che ho udito la narrazione storica dell'onorevole signor Sindaco di Milano, la quale presso a poco può ripetersi per ciò che spetta al Comune di Bologna, e dopo aver udite le lucide spiegazioni particolarizzate che il signor Ministro delle Finanze ci ha voluto dare.



Solamente io dico che i casi eccezionali, anormali nei quali si trovava il Comune di Bologna....

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Senatore Pepoli....** Facendo allora di Bologna quasi la capitale dell'Emilia al momento delle annessioni, avevano messo l'erario municipale ed il Comune stesso in circostanze gravissime e pure anormali, e tali che determinarono il Ministero d'allora, cioè sino dal 1851 al 1862 a fare questa sovvenzione.

Ma dichiaro che il Comune di Bologna è disposto alla restituzione del prestito avuto, ed ha statuito di pagare l'erario, come ha detto il signor Ministro delle Finanze, facendo però riserva di quei crediti che egli stesso crede avere verso il Governo, e che non sono ancora stati liquidati.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Signori, mi pare che la questione è uscita da quella linea che aveva tracciato l'onorevole interpellante Senatore Benintendi.

Egli, credo, non ha voluto ricercare quali fossero le cause che avessero mosso il Ministero a fare queste anticipazioni o prestiti a quelle città o comuni. Egli stabiliva la questione che il Ministero si fosse arbitrate di fare questi prestiti senza nemmeno fare emanare un decreto che ve lo autorizzasse; che tali prestiti s'ensi fatti occultamente ed abbiano così dato la misura di quella onnipotenza che il Ministero si è presa in tempi passati (frutto forse di quella che era necessaria in tempo di guerra) e che continuò ad usare e ad abusare per un tempo troppo lungo.

Io ben comprendo che i Municipi di Milano, di Bologna, di Bergamo e di Como s'ansi rivolti al Governo per avere, intanto che aspettavano l'attuazione di una legge sul dazio-consumo che li favorisse maggiormente, un acconto od anticipazioni su questo beneficio, ma quello che io redarguisco, quello che trovo indebito, abusivo, si è che il Ministero abbia preso sovra di sé di far uscire dalla Cassa dello Stato somme di tanta importanza a titolo di prestito o di anticipazione, senza averne fatto oggetto di regolare provvedimento.

Se credeva urgente, in assenza del Parlamento, di fare questi prestiti a quei Comuni, doveva almeno farlo con una relazione, e con un Decreto Reale pubblicato e quindi domandarne la convalidazione al prima riunione del Parlamento, la questione sarebbe stata portata sul suo terreno regolare e regolarmente decisa.

Ma invece che cosa succede? Che senza autorizzazione senza un decreto, senza avere udito il Consiglio di Stato (dacché credo non sia stato a questo Consiglio sottoposta la questione, perchè sono persuaso che se il suo parere fosse stato richiesto, lo avrebbe sicuramente dato negativo) il Ministero ha dato un milione qua, 800 mila lire là, 100 mila lire da una parte, 60 mila lire dall'altra!

Sono questi veri abusi che assolutamente il Parlamento non deve tollerare, poichè oltre ad essere un vero spreco di denaro dello Stato, come risulta dal dare

gratuitamente quello che dovete farvi imprestare ad un tasso alto di interesse, possono aprire l'adito a mezzi riprovevoli, perchè con questi si possono ottenere voti si può ottenere una approvazione, che altrimenti forse non si avrebbe. Quindi sotto il punto di vista politico e costituzionale, io credo questo procedere pernicioso e riprovevole.

Io non vado a cercare ora se il Municipio di Milano abbia o no ragione di contrastare la somma che lo riguarda; in tale argomento, quello che a me premerrebbe si è, che fosse deciso se realmente l'autorità che aveva il commendatore Vigliani che fu destinato a Governatore della Lombardia potesse impegnare le finanze dello Stato in una spesa di tanta entità. Quindi lascio da parte tutte le ragioni che i Municipi hanno potuto avere per chiedere; essi hanno creduto fare l'interesse dei loro amministrati. Io lo accuso al Ministero precedente di aver concesso e segnatamente io quelle somme le somme in discorso, perchè è un abuso, è un sistema, che se non si stradica con mano ferma, potrebbe condurci ben oltre da non sapere poi in che punto stieno le cose, sistema infine non conforme ai veri principii della giustizia e della sincerità del governo costituzionale.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Anzitutto io non avrei che a ripetere quello che ho già detto per quello che riguarda il Municipio di Bologna, imperocchè delle 700 mila lire che le finanze hanno accordato 200 mila dipendono da liquidazioni che si hanno col Ministero della Guerra. E le anticipazioni somministrate con fondi materiali di cassa si riducono a 500 mila lire; come diceva l'onorevole Senatore Pepoli, il Municipio stesso ha già preso impegno di pagarle in un quinquennio, di modo che, starei per dire, che la questione venne assettata col Municipio di Bologna per soddisfazione della Finanza; rimane solo una questione d'interessi e non dubito che il Municipio riconoscerà la ragionevolezza della domanda che fa il Ministero.

Quanto alla questione agitata dall'onorevole Senatore Beretta, io non so se vi debba entrare, perchè ripeteremo qui una discussione che già ebbi l'onore di fare coll'onorevole Senatore Beretta a più riprese nel 1862, io non posso assolutamente ammettere che la lettera del Governatore generale della Lombardia abbia dato al Municipio di Milano un titolo di credito assoluto verso le finanze, poichè non credo che sia esatto, anzi ritengo per inesatto, che il Governatore generale di Lombardia avesse pieni poteri. Quindi per parte mia non posso a meno di dichiarare quello che già del resto ho dichiarato nel Consiglio tenuto nel 1862, che questa lettera del Governatore generale della Lombardia non costituisce un titolo effettivo di credito.

Quanto poi ai danni sofferti dai Municipi relativamente al ritardo della legge del dazio consumo credo che niuno l'abbia deplorato più di me che mi era fatto premura di presentare al Parlamento il progetto di legge;

e che quando l'onorevole Minghetti presentò poi un nuovo schema di legge mi feci dovere di appoggiare quello non solo negli ufficii ma anche nella Camera stessa, avendo avuto l'onore di essere Relatore del progetto in discorso.

In quel progetto vi era un articolo il quale veramente faceva luogo a compensi, nè debbo nascondere che io fui uno dei principali, se non il principale oppositore, di questo articolo in quanto che pure a me che col l'ammettere tali compensi si assumono impegni dai quali poi non sia possibile uscire senza mettere le finanze per una via troppo sdrucchiola e pericolosa. Credo che sarebbe stato precedente perniciosissimo quando noi fossimo entrati per questa via, per cui l'una o l'altra città, l'una o l'altra provincia l'una o l'altra parte del Regno avessero potuto presentare davanti al Parlamento il bilancio delle somme che da esse fossero o non fossero state pagate in confronto delle altre città o provincie, per concorrere in eguale misura ai carichi dello Stato. Credo che si sarebbe entrato in una via pericolosa sia come questione finanziaria sia come questione politica. Quindi è che per parte mia avendo combattuto l'articolo in discorso nell'altro ramo del Parlamento ed avendo questo fatto ragione all'opposizione che io ho elevato su questa questione, mi perdonerà l'onorevole Senatore Beretta se rimango tuttora nell'opinione in che era nel 1862, cioè che veramente il Municipio di Milano debba restituire alla finanza quella somma e non abbia ragione a far valere nè per la considerazione della lettera del Governatore generale della Lombardia nè per la considerazione del ritardo della legge sul dazio di consumo. Imperocchè quando si ammettesse l'una o l'altra cosa, ne avverrebbero delle conseguenze pericolose, non solo sotto il punto di vista finanziario, ma anche sotto il punto di vista politico. Ed io non dubito che quando l'onorevole Senatore Beretta col Municipio che così degnamente presiede, vorrà riprendere ad esame la questione, non tarderà a farsi chiara idea delle ragioni della finanza, e certamente provvederà al rimborso di questa somma.

Quanto poi alla questione più generale elevata dall'onorevole Senatore Di Revel, certamente il procedimento seguito in quest'anticipazione non fu regolare, ma non posso a meno di fare, direi, la parte alle circostanze in cui quest'anticipazione, od almeno una parte di essa fu fatta. Capisco anch'io che non sia regolare che il Ministro delle Finanze ordini dei pagamenti sui fondi materiali di cassa che non corrispondono ad articoli previsti in bilancio.

Convengo pienamente in quest, e ne convengo tanto più, che nel 1862 malgrado le più vive e gravi sollecitazioni che ho avuto sopra quest'argomento, mi sono costantemente rifiutato a fare sovvenzioni di questa natura, parendomi cosa che eccedesse i miei poteri. Ma ripeto, nella condizione di cose in cui si versava allora, tenendo conto anche della posizione che era fatta dalla disuguaglianza di legislazione, rispetto al dazio di

consumo, io non posso non tener conto delle intenzioni che indossero i miei predecessori a prendere questo partito. Intenzioni del resto le quali non riusciranno di danno alle finanze, quando gli altri Municipii seguendo l'esempio di quello di Bologna, ora che sono pareggiati agli altri Comuni del Regno sopra ciò che riguarda il dazio di consumo, e che si sono anche in qualche misura accresciute le loro risorse per i centesimi addizionali che possono altresì imporre sopra i redditi della ricchezza mobile, vogliano, come non dubito, soddisfare la finanza di ogni sua ragione.

Senatore Gallina. Il Senato ben vede che egli non è giudice competente per risolvere le questioni che possono nascere tra i comuni e il Governo, qualunque siano le pretese che possano gli uni invocare, e le concessioni irregolari che altri possa aver fatto, e che davanti alla legge scompaiono, o per mezzo di giudizi, o per mezzo di sentenze regolari oppure per atti o provvedimenti governativi.

Quindi faccio astrazione intiera degli interessi dei Comuni di Milano, di Bologna, di Bergamo e di Como, o dirò, che qui noi non possiamo discutere questioni di questa natura. Aggiungo poi che mi accordo col signor Ministro delle Finanze nel riconoscere pericolosa questa discussione in questo momento, perchè è facile lasciarsi sfuggire un'osservazione la quale può essere afferrata in un istante, e mettervi nel dubbio se abbiate fatto bene, o meno bene. Per conseguenza una discussione parlamentare sopra questioni vaghe, sopra dritti invocati, sopra eccezioni forse più potenti, non è opportuna nè in questo luogo nè in questo momento.

Una questione ben più grave, o Signori, e di competenza di questa Camera, è quella della regolarità dei pagamenti fatti dalle Casse dello Stato non solamente non osservata, ma direi con sfregio di tutte le leggi di contabilità, di tutte le considerazioni che debbono avere i Ministri nel toccare il danaro che giace nelle pubbliche Casse.

L'onorevole Senatore Di Revel ha detto abbastanza chiaramente quali pericoli possono nascere da questi fatti, che io non voglio qualificare. Mi duole di avere udito una specie di giustificazione per parte del signor Ministro delle Finanze dei fatti passati, appoggiandosi esso sulle circostanze dei tempi, sulla difficoltà dell'amministrazione, sui bisogni degli uni, e degli altri, senza parlare di quelli delle finanze, che certamente sono i più grandi, per compiacere, per favorire, per secondare domande non legittime, o non legittimate da provvedimenti legislativi. Mi è spiaciuto poi molto il genere di argomenti messo avanti per questa giustificazione, riposta nelle intenzioni di chi ordinava tali pagamenti. Signori, se io volessi entrare in questa discussione, temerei di cadere molto basso e di entrare in certe applicazioni, sofistiche, detti a proverbii, che corrono per le vie in questo momento; insomma il Senato intende di che io voglia parlare, di gesuitismo.

In tutto le amministrazioni, ed in quella finanziaria

essenzialmente vi sono leggi formali e precise; vi sono attribuzioni di magistrati, attribuzioni d'amministratori che non si possono trasandare senza impignare la propria responsabilità. Vi dirò di più, il Tesoriere il quale ha pagato denaro, non è scaricato ne' suoi conti, e la Camera dei Conti non lo scaricherà certamente, se non presenta atti formali d'amministrazione, atti regolari, i quali valgano a scaricarlo, ed a persuadere il magistrato, che le cose sono state fatte in regola, e possono venir approvate.

Io quindi allo stato delle cose, senza ripetere argomenti, che sono oramai triviali circa al punto della osservanza dei regolamenti di contabilità, desidererei che l'onorevole Ministro delle Finanze potesse, a suo agio, indicare ulteriormente i veri modi, che furono adoperati in passato per le somministrazioni di questi fondi, cioè che specie di titoli, di mandati, o d'ordini ministeriali furono dati a questo riguardo, perchè io so per esperienza propria e per interrogazioni fatte e ricevute in tempi addietro, come la contabilità del tesoro, come la contabilità centrale si trovasse in imbarazzi infiniti con un tesoriere ottuagenario per porre in regola conti di due o tre anni di amministrazione, i quali ascendevano ad una somma così straordinaria che nemmeno voglio accennare, per paura di fare una cattiva impressione in questa Camera.

Per conseguenza, ripeto, desidererei, e credo che come lo desidera il Senato, e quanti amano l'ordinamento della cosa pubblica in questi tempi difficili assai, più difficili che non tutte le combinazioni, accordi, o disagi dei comuni riuniti insieme, e nessuno meglio lo sa dell'onorevole Ministro cui ho l'onore d'indirizzare la parola, desidererei, ripeto, almeno ne esprimo il voto, che l'onorevole Ministro delle Finanze c'informi ancora ulteriormente sopra questi punti e sopra quegli altri che possono essere sfuggiti alla sua memoria in questo momento o che non avrà avuto agio di esaminare, e se nei tempi passati non si siano fatti altri pagamenti di questa specie, e se fors'anche oggidì coi fondi materiali di cassa non si facciano pagamenti senza osservare il regolamento, in ciò molto specificato. L'onorevole Ministro fece una osservazione, la quale avrebbe potuto destare un certo senso, se non si conoscesse bene che cosa sono le *situazioni finanziarie*. Queste situazioni che il Ministero pubblica, e che manda alle Camere, non sono tali che ciascun membro del Senato e della Camera dei Deputati possa mettersi a studiare quale sia la natura del credito che ha la finanza da riscuotere da' suoi debitori.

Il Senato dev'essere informato di queste situazioni, ma il Senato non poteva essere informato anche leggendo queste note, se i crediti portati in esse fossero legali, fossero regolari, fossero debiti che dovevansi pagare, infine quale era la loro natura. Il Senato non lo sapeva, e non sarebbe stata singolare la dimanda di alcuno il quale avesse desiderato spiegazioni dal Ministro delle Finanze, e avesse chiesto: ditemi un poco

che cosa è tutta questa sequela di crediti, di ordini e via dicendo; io sono persuaso che l'onorevole Ministro delle Finanze è d'accordo con me su questo punto, per conseguenza io non insisto maggiormente, ma non cesso dall'esprimere il desiderio ed il voto che nuove informazioni esatte e precise siano date sopra questi fatti e sopra altri che possano aver con essi qualche rassomiglianza.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Spetterebbe al Ministro delle Finanze od al Senatore Arnulfo.

**Ministro delle Finanze**. Parlino pure, io parlerò dopo.

**Presidente**. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Da quanto fin qui si è dichiarato, consta in modo da non poterne dubitare, che dalle Casse dello Stato uscirono fondi senza osservare le forme che dalle leggi sono richieste, si commisero insomma irregolarità. Ma ciò riconoscere, a mio giudizio, non basta: egli è necessario trarne conseguenze le quali riescano ad evitare gravissimi danni ed inconvenienti che potrebbero derivarne; antivenirli è bene provvedere a ripararli è meglio.

Ora io dico: abbiamo un fatto che testè fu constatato, cioè che nei rendiconti della situazione del Tesoro si portarono le somme pagate a diverse città come crediti, ma tali pagamenti costituiscono realmente crediti dello Stato, ovvero assumono un altro carattere?

È lecito dubitare che non tutte le somme pagate acquistino il carattere di veri crediti, dopo quanto ebbe a dichiarare l'onorevole Senatore Beretta Sindaco di Milano.

Il Sindaco di Milano non dice d'aver ricevuto un mutuo, ma dice d'aver ricevuto un acconto di maggiori averi della città. L'onorevole Senatore, il Sindaco della città di Bologna, riconosce per contro che la città ha contratto un debito.

Io non so quali siano le opinioni al riguardo degli altri due Municipii: ma io farò osservare intanto, che anche per quei Municipii i quali dichiararono di avere ricevuto un mutuo, la loro dichiarazione non è efficace a fronte della legge, in quanto che ognuno sa le formalità che i Municipii debbono adoperare, onde vincolare l'ente morale, il comune, per un mutuo. Queste formalità sono esse state adempiute? Io debbo per lo meno dubitarne. Sicuramente non lo sono per il Municipio di Milano, il quale vi dice che non ebbe un mutuo. Mi pare che sarebbe pur stata cosa facile il pretendere che i Municipii bisognosi di somme adempissero alle volute formalità per contrarre i mutui, ed invece di fare anticipazioni o mutui direttamente sulla cassa dello Stato, si fossero giovati i ministri dei fondi della cassa dei depositi e prestiti, che sono precisamente destinati a questo scopo, e che non si fossero frustrate formalità che tanto rigorosamente e giustamente si richiedono tuttavolta che si tratta di fare mu-

lui di ben minore importanza a corpi morali ed a municipii.

Iudi io credo si debba dedurre la conseguenza che, quanto ai Municipii i quali riconoscono di aver ricevuto mutui, sia importante, e sia urgente che si regolarizzi l'obbligazione, la quale sarebbe sostanzialmente nulla. Sia pure che i Consigli comunali colla massima buona fede vogliano provvedere al pagamento, ma ciò non vuol dire che l'ente morale sia legalmente vincolato.

Or dunque io credo che sia debito dell'onorevole Ministro delle Finanze il sollecitare e l'agire in via giuridica occorrendo, affinchè le somme che si pagarono dallo Stato diventino veri debiti, veri mutui, vere contabilità, delle quali si possa ottenere il pagamento qualunque sia il mezzo che si debba usare.

Ecco una delle conseguenze pratiche che a me pare debba derivare dalla discussione che abbiamo fin qui avuta. L'altra conseguenza è questa: cioè che in ordine a quei Municipii i quali non riconoscono di aver contratto debiti, sebbene nei rendiconti del tesoro sianvi portate le somme come crediti delle finanze, debbansi egualmente appurare le circostanze di fatto onde sapere se giustamente sianvi portati nei rendiconti come crediti le somme dello Stato pagate cui si riferiscono le contestazioni, in ispecie della città di Milano. In una parola sono uscite somme irregolarmente dalle Casse dello Stato, la conseguenza più logica e diretta sarebbe che immediatamente dovessero essere reintegrate, ma se ciò non si può ottenere, almeno è cosa imprescindibile che urgentemente si liquidino i conti, si venga a stabilire i crediti, salvo poi a cercare i mezzi della restituzione con quei riguardi che si vogliono pure usare, giacchè io non son qui per dire che si debba procedere con rigorismo, ma ciò che importa, è che si riconosca la vera posizione delle finanze per rapporto ai quattro Municipii che ebbero mutui o vogliansi chiamare sovvenzioni, o pagamenti, e che se l'erario non viene immediatamente reintegrato, s'acquisti almeno la certezza che lo sarà col tempo mediante titoli validi e legali.

Io spero che l'onorevole Ministro delle Finanze, il quale con molta prudenza procedette allorchè rifiutò anticipazioni o pagamenti durante il suo precedente Ministero, troverà ora urgente di fare quel che altri non fece, regolarizzando cioè la contabilità, e procurando alle finanze titoli regolari di credito per le somme da altri fatte pagare, e che egli non avrebbe certamente pagate.

**Presidente.** La parola è al Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Avendo fatto parte delle due Amministrazioni presiedute l'una dal barone Ricasoli, l'altra dal commendatore Minghetti, ben mi ricordo che le questioni che furono oggetto dell'interpellanza del Senatore Benintendi, furono portate al Consiglio dei Ministri. Allora tanto il Municipio di Milano, come quello di Bologna, e gli altri che furono citati, avevano ricorso al Governo per due motivi, il primo per spese che essi credevano non dovere andare a loro carico,

in secondo luogo, per mancanza del provento del dazio di consumo, che non essendo ancora stato applicato a quelle città, le privava di un reddito che per le altre esisteva.

La questione fu lungamente dibattuta nel Consiglio de' Ministri, e benchè quelle somme da alcuni Municipii fossero chieste a titolo di rimborsi e di compensi, tuttavia non credeva il Consiglio de' Ministri di concederle a questo titolo, ma bensì, considerando le condizioni eccezionali in cui quei Municipii versavano per l'anormalità di quei tempi, e che per altra parte era quanto mai urgente il provvedere ai bisogni di quegli stessi Municipii, le cui amministrazioni sarebbersi altrimenti trovate in ben gravi sconceri, il Consiglio, ripeto, autorizzava il Ministro di Finanze ad anticipare queste...

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Senatore Menabrea...** somme a titolo di imprestito, e fin qui le mie parole riguardano l'operato del Consiglio de' Ministri.

In qual modo poi il Ministro di Finanze abbia operato non lo posso dire, perchè non toccava a me l'entrare in simili particolari, che si passarono naturalmente nel solo recinto del Ministero di Finanze; ma non posso però ammettere, come da alcuni discorsi antecedenti potrebbesi indurre, che sianvi voluti nascondere affatti imprestiti al Parlamento, mentre essi risultano, come ha accennato l'onorevole Ministro delle Finanze, dalla esposizione finanziaria, nella quale queste somme furono portate in credito dello Stato come anticipazioni ed imprestiti a quei Comuni.

Quanto poi alla maggiore o minore regolarità, non posso entrare in questo argomento, poichè non ne conosco tutti i particolari; ma, o Signori, quando si viene a parlare di abusi, di casi illegali che non si devono ripetere, bisogna tener conto dei tempi, e delle circostanze in cui questi fatti sono... (*Bisbigli e rumori*)

**Senatore Benintendi** (*Con molta vivacità*). Domando la parola.

**Senatore Menabrea...** avvenuti.

Certamente se il paese fosse stato in condizioni normali, non sarebbersi dovuto procedere in quel modo; ma quando veggonsi Provincie in cui furono parzialmente applicate leggi, che non hanno potuto avere tutta la loro efficacia, come quella sull'amministrazione comunale e provinciale; quando veggonsi Provincie che appartenevano a Stato diverso, le quali si fondono con altre per costituire un solo Stato; quando si vive in uno stato di transizione, bisogna ben anche concedere che qualche irregolarità possa accadere, purchè queste irregolarità si facciano lealmente, e siano giustificate dalla necessità delle circostanze.

Ora, o Signori, questa necessità parmi dimostrata tanto dall'onorevole Senatore Beretta, quanto dall'onorevole Senatore Pepoli, e quanto alla lealtà, parmi che risulti dal fatto stesso dell'esposizione finanziaria, a cui accennò l'onorevole Ministro di Finanze.

Se dunque vi fo, ripeto, qualche irregolarità, la si

deve attribuire alla specialità delle circostanze, le quali certamente non si potranno più riprodurre per l'avvenire.

In quanto alla natura dei crediti del Governo verso quei comuni, io non posso mettere in dubbio che siano crediti veri, e qualunque siano le opinioni di quelle Amministrazioni sulla natura loro, siccome le somme, di cui si tratta furono date a puro titolo di prestito, è impossibile di poter introvertire la natura loro, ed i comuni non potranno far altro, se pur lo credono, che far valere i loro diritti per compensi, o rimborsi che possono pretendere dal Governo: ma questa è una questione completamente diversa dalle altre.

In quanto poi alla questione di Bologna, posso dire che non soltanto questo comune è disposto a pagare il suo debito in cinque rate, ma, da ciò che mi dice l'onorevole suo Sindaco, sarebbe anche disposto a pagarlo integralmente ed in una sol volta se fosse possibile.

Senatore **Pepoli**. Domando la parola, per un solo schiarimento.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pepoli**. Il signor Senatore Arnulfo ha accennato ad atti Consolari i quali potrebbero rendere più valido il titolo di credito, ed io posso assicurare il signor Senatore Arnulfo che il Consiglio comunale di Bologna ha precisamente eseguito quanto desidera lo stesso signor Senatore Arnulfo, salvi i diritti di credito comunale verso lo Stato.

Senatore **Di Revel**. Sorgo contro una teoria testè emessa dall'onorevole Senatore Menabrea. Quasi come a giustificare l'operato del Ministro delle Finanze d'allora, egli dice che questo affare venne dibattuto nel Consiglio dei Ministri, il quale autorizzò il Ministro di Finanze ad agire in tal modo.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Di Revel**. Io non conosco nel regime costituzionale che i Ministri riuniti abbiano facoltà maggiore di quella che la legge loro accorda, e non ammetto che il Ministro delle Finanze possa credersi scaricato, perchè i suoi colleghi del Ministero lo autorizzino a fare un atto illegale.

Ho dichiarato fin dal principio che io non intendeva muovere una questione sulla maggiore o minore convenienza, giustizia ed utilità che vi fosse di venire in soccorso dei Municipi di Milano, di Bologna od altri; ho detto che considerava l'illegalità del provvedimento, consideravo che i Ministri avevano agito incostituzionalmente quando rilasciavano mandati di pagamento senza la voluta autorizzazione del Parlamento.

Credevano essi che i municipi di Bologna e Milano dovessero essere soccorsi? Ebbene due mezzi vi erano: l'uno quello di far loro una anticipazione dalla cassa di deposito, e come opportunamente osservava l'onorevole Arnulfo, a quest'ora il Governo avrebbe un titolo per farsi rimborsare; l'altro quello di farla fare

con un Decreto Reale il quale venisse poi sanzionato con una legge del Parlamento.

Nessuno di questi mezzi è stato adoperato; il pagamento fu fatto in modo irregolare senza pubblicità perchè, ripeto, se i giornali hanno potuto parlarne, l'hanno fatto come di tante altre notizie, ma non vi è pubblicazione nel giornale ufficiale che accenni a questi fatti. Qui sta l'illegalità e l'irregolarità loro, e perciò non potrei ammettere che le contingenze straordinarie alle quali faceva allusione l'onorevole preopinante possano essere da tanto da legittimare un atto di questa natura.

Non disconvegno che vi hanno casi straordinarissimi, come per esempio quando vi è guerra guerreggiata, ed altre così fatte emergenze, in cui non si possa immediatamente e nell'atto stesso adempiere a tutti i requisiti delle leggi di contabilità; ma quello che si deve far sempre si è, che non si tosto l'operazione è compiuta, si faccia sanare dal Parlamento.

L'onorevole Ministro delle Finanze, anche naturalmente per non disdire di troppo a quello che hanno fatto i suoi predecessori, ha accennato che queste non erano somme nascoste, che esse figuravano nella situazione del tesoro.

Mi permetta il signor Ministro di far presente, che la situazione del tesoro non è propriamente un documento di contabilità di grande importanza; è una esposizione che il Ministro fa della condizione in cui versano le finanze per dar norma al Parlamento e per farsene norma egli stesso. Oltre a ciò queste somme, siccome non hanno potuto uscire dalle casse dello Stato con un mandato regolare, non potrebbero figurare che come carte contabili, cioè come danaro rappresentato da carte; ma negli stati, nei conti veri, nei conti che sono controllati, tali somme non possono comparire come pagate. Esse debbono comparire come denaro in cassa, invece il denaro non vi è più e non vi è che una carta. Per tali motivi sta sempre l'osservazione che illegale fu il modo di operare del Ministero e che fino a quando non si faccia constatare meglio il debito dei municipi comuni e conseguentemente il credito del Governo, è sempre una cosa irregolarissima.

Io non ne faccio mozione speciale, ma ho creduto debito mio il ben constatare lo stato delle cose onde apparisca chiaramente che se questo sistema potesse essere impunemente continuato, verrebbe in ultima analisi ad aggravare le finanze di una spesa di grandissima rilevanza, perchè, come ben fu osservato, mentre si dà il danaro a mutuo o per altro titolo senza nessun interesse, il Governo paga un'interesse per i danari di cui ha bisogno.

Senatore **Menabrea**. Ho domandato la parola per un fatto personale.

L'onorevole signor Senatore Di Revel si compiaceva di vedere nelle mie parole una teoria costituzionale, che egli non può accettare. Mi piace a mia volta il dirlo, io non faccio teorie; mi sono limitato a narrare dei fatti. Siccome io faceva parte delle due amministrazioni

che furono particolarmente accusate dall'onorevole Senatore Benintendi, e che io era consapevole dei fatti a cui esso alludeva, ho creduto di dover riferire come questi medesimi fatti mi furono noti dietro le discussioni che ebbero luogo nei Consigli dei Ministri; e con questo non ho mai voluto dire che una deliberazione del Consiglio dei Ministri potesse esonerare un Ministro della responsabilità che gli incombe.

Dunque non bisogna attribuire alle mie parole una portata che non hanno. Conoscendo i fatti in discussione, io ho creduto che fosse anche mio debito di parlarne qui in Senato, perchè avrebbe potuto sembrare molto singolare che un Ministro antico, il quale era consapevole de' medesimi fatti, non avesse aperto la bocca in questa discussione, in cui si sono pronunziate parole contro Ministri che non sono presenti....

**Senatore Benintendi.** Domando la parola.

**Senatore Menabrea....** e che non si possono difendere, perchè i particolari dei fatti non li posso conoscere; e non faccio tanto allusione alle parole dell'onorevole Senatore Benintendi, quanto ad espressioni che involontariamente forse saranno sfuggite al Senatore Gallina. Ma su di ciò non insisto.

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

**Senatore Menabrea.** Io ho detto che non si è mai voluto fare un mistero di questi fatti; che le cose erano conosciute, e che non vi è stato bisogno di alcuna denunzia di giornali perchè venissero a conoscenza del Parlamento. Le cose furono rese pubbliche dai documenti presentati al Parlamento; cioè dal resoconto finanziario presentato dal precedente Ministero. Dunque ripeto, questi fatti non erano ignoti, nessuno ne ha fatto mistero, e quindi non credo che si possa vedere altro in questa operazione che un atto forse poco regolare, ma la cui irregolarità è in gran parte giustificata dalle circostanze eccezionali in cui ebbe luogo.

Io non entro maggiormente in tal discussione, perchè non so di più di quello che ho detto intorno ai particolari della questione.

**Senatore Benintendi.** Io sorgo a protestare altamente contro la teoria sempre ripetuta di circostanze eccezionali. Signori, l'ultimo pagamento è stato fatto nel 1863. Poniamo una mano sulla coscienza; il Senato sedeva, la Camera dei Deputati sedeva; eravamo noi forse in condizioni siffattamente eccezionali che non si potesse venire a presentare una legge per fare approvare tutti i pagamenti?

Signori! tutto questo è stato fatto perchè dal Parlamento non si sapesse. La legge parla chiaro, e dice che il Ministero è autorizzato a fare spese per Decreto Reale, ma dice eziandio: « Nell' successiva sessione del Parlamento il Ministro delle Finanze presenterà un progetto collettivo per la conversione in legge di tutti i decreti di questa natura. » Domando a tutti i miei colleghi, se mai ebbe luogo la presentazione di una tal legge.

**Senatore Gallina.** Desidero che l'onorevole Senatore

Menabrea mi accenni le espressioni offensive che ho potuto pronunziare, perchè se tali sono, non ho difficoltà a ritirarle.

**Senatore Menabrea.** Mi pare che le ultime parole del Senatore Gallina suonassero che egli prescindeva dall'andare oltre per non suscitare discussioni intempestive. Non so, ma mi pare che nelle sue parole si possa scorgere qualche cosa di nebuloso: perciò, dico, che non le ho chiaramente intese.

**Presidente.** Il Senatore Gallina, le spiegherà.

**Senatore Gallina.** Io ho detto che non intendeva discendere a maggiori spiegazioni e a discussioni di argomenti i quali pare non sieno punto sostenibili, perchè l'esame delle intenzioni non è di competenza di questa Camera; almeno così io penso. Noi non possiamo giudicare delle intenzioni; ed io non accuso nemmeno queste; accuso i fatti. Io amministratore avvezzo non solamente ad osservare la legge ma a farla osservare, ho creduto di potere invocare gli stessi principii, i quali sono divisi sicuramente da questa Camera.

In quanto a certe circostanze di tempo passato, ho detto che io non volevo accennare ad irregolarità di pagamenti ordinati e fatti di somme così cospicue che potrebbero fare una cattiva impressione nel Senato; e sicuramente se si parlasse di pagamenti fatti nel corso di alcuni anni sopra pezzi di carta di piccolissima misura per somme eccedenti le centinaia di milioni, io credo che l'onorevole Senatore Menabrea per quanto sia caldo della riputazione e dell'onore de' suoi passati colleghi, non potrebbe scostarsi dal mio avviso.

Egli intanto vorrà essere d'accordo con me in questo, cioè che le formalità vogliono essere invocate, e che noi abbiamo non solamente il diritto ma il dovere assoluto di chiamare l'amministrazione all'osservanza delle leggi, lasciando ad altri di accusare i motivi, le intenzioni, le ragioni per cui le irregolarità sono state commesse dacchè, ripeto, a noi non compete di accusare ma di giudicare.

**Presidente.** Onde per termine alla interpellanza, io debbo comunicare al Senato che furono presentati due ordini del giorno: uno dello stesso signor Senatore interpellante così concepito:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni dell'attuale Ministro delle Finanze, passa all'ordine del giorno. »

L'altro presentato dal signor Senatore Gallina, del tenore seguente:

« Il Senato, udite le interpellanze del signor Senatore Benintendi e le risposte pel signor Ministro delle Finanze, invita il predetto signor Ministro a dare al Senato ulteriori informazioni sul modo dei pagamenti dei quali si tratta, sui documenti che li legittimarono e sulle forme osservate nei pagamenti fatti e nelle relative quietanze. »

**Senatore Benintendi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Benintendi. Ritiro il mio ordine del giorno e mi unisco a quello del signor Senatore Gallina.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io vorrei, traendo occasione da questa discussione, muovere una domanda al signor Ministro delle Finanze. Siccome si tratta di reintegrare al Tesoro le somme che gli sono dovute, così io lo pregherei di dirmi in che stato sia la questione relativa ad un ingente credito verso l'ultimo appaltatore della pesca dei laghi di Comacchio.

Tale domanda io ebbi già occasione di farla al suo predecessore, il quale riconobbe l'esistenza di questo debito che risale a parecchi anni e che non venne pagato, e ciò (io mi permetto di dirlo) per la troppa tolleranza del Ministro delle Finanze che ha preceduto l'onorevole signor Sella.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Debbo confessare anzi tutto che non sarei in grado....

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Forse non mi sono espresso bene. Prendendo occasione dall'ordine del giorno proposto, pel quale il signor Ministro è invitato a dare schiarimenti, io lo pregavo di aggiungervi anche questo relativo alla pesca dei laghi di Comacchio; ove però il Senato lo conceda.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dirò subito quanto alla domanda sposta dall'onorevole Senatore Di Pollone, che io potrei mettermi in misura di rispondere alla medesima in una prossima tornata che al Senato piacesse di fissare.

Quanto poi all'ordine del giorno che è presentato, vedo che mi si chiedono ulteriori informazioni sul modo dei pagamenti dei quali si tratta, sui documenti che li legittimarono, e sulle forme osservate nei pagamenti fatti e nelle relative quitanze.

Veramente, per parte mia, se il Senato crede che io debba cercare le quitanze e altre varie cose qui indicate, non posso avere difficoltà, ma mi pare evidente che da tutto questo non si trarrà nulla più di quello che ora è noto (*rumori*), non si trarrà nulla più di quello che si trae da ciò che fu detto fin qui. Infatti, di che si tratta, o Signori? Si tratta di una anticipazione ordinata dal Ministero ad uno o più corpi morali; anticipazione che, nessuno lo contrasta, fu fatta fuori delle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti di contabilità, questo fatto non è contestato e, del resto, in certo modo risulta dalla locuzione adoperata nella *situazione del Tesoro* presentata dal mio predecessore. Desidera il Senato avere informazioni sul modo con cui si siano fatte le anticipazioni? Credo che siano qui parecchi i quali sappiano come in questi casi si proceda

e come si debba in certi casi procedere. L'onorevole Senatore Di Revel vi ha fatta chiarissima allusione, allorché diceva che, p. e., in caso di guerra guerreggiata, e nei casi straordinari, si è nella necessità di spiccare mandati provvisorii, ordini provvisorii di pagamento. Io dirò che, p. e., l'altro giorno, se questo è un delitto io me ne son reso reo. Eravi un reggimento di fanteria, credo io Ravenna, che per un equivoco di spedizione dei fondi si trovava senza un soldo in cassa. Arriva un telegramma del Prefetto al Ministro delle Finanze il quale dice: fate anticipare una somma di 1,500 lire, se la memoria non mi tradisce, a questo reggimento (*interruzioni, ilarità*).

Non dubitava che il Senato mi assolvesse da questa misura (*ilarità, esclamazioni*). Ho citato questo fatto per far vedere che è indispensabile che sia nella facoltà del Ministro delle Finanze di ordinare un pagamento per mezzo di un mandato provvisorio il quale poi si regolarizza (*rumori*). Io credo che su questi mi darà ragione il Senato (*interruzioni*).

Senatore Gallina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Io convengo pienamente che questo pagamento fu fatto mentre non vi era una somma stabilita in bilancio; a questo riguardo siamo perfettamente d'accordo (*Rumori, interruzioni*).

Non mi rendo troppo ragione delle interruzioni che mi si fanno. Come vedo che mi si chiede sui modi di pagamento, sulle forme osservate sui pagamenti e via discorrendo, io dico semplicemente che fu ordinato il pagamento senza che vi fosse alcuna somma stanziata in bilancio e senza che tale pagamento fosse ordinato per Decreto Reale durante l'assenza del Parlamento; sono questi i soli due modi regolari per cui si possono ordinare pagamenti.

Quanto al modo poi con cui il pagamento fu fatto si adoperò quel modo che sempre si adopera tutte le volte che si fa un mandato provvisorio. Quindi io concludeva che nelle domande che mi si fanno nell'ordine del giorno non vedo che vi siano elementi i quali possano riuscire a mutare o in un senso o in un altro la deliberazione che il Senato crede di poter prendere.

Gli onorevoli signori Beretta e Pepoli hanno meglio di me, poichè meglio di me sono al corrente delle cose, indicate le ragioni per le quali i due Ministri di cui si tratta crederanno di ordinare questi pagamenti. Veramente se fossero presenti i Ministri rispettivi, potrebbero dare probabilmente più ampie spiegazioni che io non sono nel caso di dare; ma io dico che bisogna prendere le cose, direi, come stanno rispetto all'Amministrazione attuale.

Io ho già ripetuto che si sono fatte istanze, perchè lo Stato fosse rimborsato di queste anticipazioni; ho detto ancora che nel 1862 mi sono costantemente rifiutato ad anticipazioni di questo genere; per conseguenza io non so vedere quale ulteriore scopo possa avere quest'interpellanza.

L'onorevole Senatore Gallina disse che le parole da

me dette gli parevano giustificazioni e che gli spiaceva un concetto di questo genere; mi pare che identica proposizione formulasse ancora l'onorevole Senatore Di Revel. Io debbo dichiarare sovra questo argomento che, per quello che mi riguarda, credo di aver detto abbastanza, dal momento che ho detto che non ho creduto di dover seguitare per questa via delle anticipazioni fatte in questo modo; se poi si chiede da me che, in certo modo, cerchi documenti per gettare biasimo a delle persone che sono assenti, io dichiaro esplicitamente che crederei di fare un atto sotto tutti i rapporti sconveniente, qualora io discendessi ad atti di simil di natura.

**Presidente.** Domando al Senato se vuole concedere per la terza volta la parola al Senatore Gallina.

(Il Senato annuisce.)

Il Senatore Gallina ha la parola.

**Senatore Gallina.** Comincio per dichiarare che l'Amministrazione presente non entra per nulla nella questione che ci occupa, e nelle osservazioni da me esposte.

Dirò di più, non ci entrano nè la città di Milano nè le altre città o debtrici o creditrici che sieno, perchè mi pare inopportuno il discutere tale cosa. Aggiungerò finalmente che è lontano dal mio pensiero il voler parlare il minimo biasimo sopra le persone che possono avere avuto parte in questo affare.

L'onorevole signor Ministro o non ha posto molta attenzione alle mie parole, ovvero le ha dimenticate.

Io non domando al signor Ministro di andare a verificare le cose presso i Teorici o presso gli Ispettori e verificatori, perchè so che tutto questo andare e venire dell'amministrazione è un fatto che troppo si di lunga da quanto suole praticarsi.

Ho dichiarato che si è poco solisfatti di vedere portato l'arbitrio nell'Amministrazione superiore e specialmente in quella delle finanze che deve tutelare tutte le amministrazioni che danno un prodotto.

Io non biasimo per nulla la somma discrezione che l'attuale Ministro volle mettere nel rispondere alle interpellanze che gli furono mosse. Ma i fatti avvenuti hanno risvegliato in me un antico zelo per l'ordine, un antico spirito di economia, di regolarità nelle spese. Le mie parole non ebbero altro scopo che il trovar modo di assistere, dirò così, l'Amministrazione, di promuovere il più che si può quel regolare andamento di cose da cui dipendono le sorti del Regno d'Italia.

Questo è intendimento di tutti noi italiani, ed è in vista degli stranieri che tengono gli occhi fissi su noi, e fanno i conti sul modo con cui ci caveremo da così fatti imbarazzi.

Venendo al nostro proposito, quale è il documento che desidero conoscere?

Il signor Ministro delle Finanze allude a mandati provvisori. Furono spediti questi mandati provvisori? Ecco una questione alla quale non so se egli sia in grado di rispondermi. Io però posso dirgli che molti e

molti pagamenti furono fatti dalla passata Amministrazione senza mandati provvisori.

Vi fu una lettera della segreteria delle finanze per quest'oggetto?

In questa lettera (se esiste) si fa forse motto delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri?

Ecco tre quistioni che l'onorevole signor Ministro delle Finanze mi permetterà di credere abbastanza gravi, abbastanza profonde: tale almeno è il mio pensiero.

Veniamo all'altra parte.

Le città di Milano e di Bologna, per esempio, le quali hanno riscosso il danaro, hanno esse presentato qualche dichiarazione all'appoggio del ricevimento di tali somme che possa loro servire di qualche titolo a prestito?

Nelle loro quietanze è egli indicato che il pagamento è di buon conto? Che è un pagamento di debito oppure un'anticipazione di fondi da regolarsi in avvenire?

Queste sono tutte circostanze di gravissimo peso, le quali hanno un effetto importantissimo nella quistione legale ogni volta che vi sarà contestazione.

La città di Milano, come ha potuto comprendere il Senato, ha fatto una lunga apologia sui diritti che ha di ritenere questa somma.

Tutte queste osservazioni mi pare giustifichino il mio ordine del giorno che non è fondato se non sopra ragioni di alta importanza; ed io mi chiamerò ben fortunato se questa discussione avrà quest'oggi fatto porre in avvertenza il signor Ministro delle Finanze, che qualunque somma si voglia pagare anche per anticipazione, deve essere pagata almeno con lettera o con mandati provvisori.

Ecco lo spirito delle dichiarazioni le quali mi hanno indotto a proporre il mio ordine del giorno.

**Senatore Beretta.** Io mi credo in grado di poter dare alcune delle spiegazioni chieste dal Senatore Gallina.

L'onorevole Senatore Gallina ha dimandato di conoscere sotto qual forma vennero fatti questi decreti.

Siccome il decreto venne comunicato con copia al Municipio di Milano, così posso renderne conto.

Il decreto dice che, sentito il Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Finanze ha autorizzato il tesoriere della città di Milano di pagare la somma di 570 mila lire a titolo d'imprestito. Il Ministero nell'atto del pagamento non ha voluto che si accennasse alla questione pendente ed il Municipio di Milano in sua deliberazione, sebbene motivasse che intendeva di far valere poi le proprie ragioni di compenso in forza, come accennò, del decreto del Governatore generale Vigliani, tuttavia emise una ricevuta a titolo di semplice prestito; e questo è quanto aveva accennato nell'indicare il modo di pagamento.

Il Municipio l'aveva chiesto come compenso di spese fatte, cui credeva di aver diritto; ed il Ministero poi conoscendo le strettezze in cui versava il Municipio, non ha voluto fare ragione direttamente alla domanda, ma ha in altro modo e sotto forma di prestito data la somma, che il Municipio credeva.



Se queste spiegazioni valgono per la forma, credo che non possa occorrere altra informazione in quanto riguarda almeno il Municipio di Milano.

Dico, che il Ministro delle Finanze ha in mano il documento il quale constata, che il Ministero è creditore verso il Municipio di Milano per una somma data a prestito.

D'altra parte il Municipio di Milano ha espone e ventilate le sue ragioni, per cui domanda che sia fatta ragione alle proprie domande di compenso per una somma che corrisponde pressu a poco a questa, e che è appoggiata al decreto Vigliani.

Se tali ragioni verranno respinte per mezzo del foro contenzioso amministrativo, ovvero emergendo che non si possa accomodarsi nella via amministrativa, per mezzo dei Tribunali potrà venire decisa la questione: in ogni caso il credito del Ministero starà, perchè il Ministero ha in mano il titolo, perciò credo la cosa perfettamente regolare sotto questo rapporto.

Del resto sulla facoltà che potesse più o meno avere il Consiglio dei Ministri di decretare questa somma sui fondi straordinari, credo che il Consiglio dei Ministri, come esponeva l'onorevole Senatore Menabrea, se ne tiene responsabile (*sensazione*), e ne darà conto quando verrà in discussione il bilancio sui fondi erogati.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Sclopis ha la parola.

Senatore Sclopis. Veramente ho udito oggi alcune parole, che mi fecero grande sorpresa, e contro le quali brevemente credo di dover protestare.

Le une furono emesse dal signor Ministro delle Finanze quando egli disse che si doveva tener conto delle intenzioni allorchè si fecero irregolarità.

Io credo che sia di grandissima importanza che queste parole o vengano disdette, o contro di esse sorga una solenne protesta, altrimenti sarebbe finita ogni specie di ragione di regolarità. Quando si tiene conto delle intenzioni, la regolarità scompare, perchè ci è la scusa sempre assistente.

Le altre parole sono sfuggite, credo, all'onorevole Senatore Beretta, le quali verrebbero a costituire una specie di solidarietà di efficace responsabilità nel Consiglio dei Ministri.

Io prego l'onorevole Beretta e l'onorevole signor Ministro delle Finanze a dirmi come intendano, che ci sia una responsabilità in queste cose nel Consiglio dei Ministri.

Desidererei essere informato sopra di ciò, perchè questa dottrina mi pare non sia ammessa nel diritto costituzionale e potrebbe in avvenire dare anche appoggio a provvedimenti che sarebbero molto pericolosi.

Ad evitare questi gravi inconvenienti ho creduto dover protestare in quest'aula.

Senatore Beretta. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro delle Finanze. Poichè sorgo, comincierò per dire all'onorevole Senatore Beretta, che io non convengo che onde la finanza possa riscuotere il credito di cui si è tanto discorso si abbiano ad aspettare altri giudizi sopra altre domande d'indennità che avesse a muovere il Municipio di Milano e di cui ha parlato.

Evidentemente la finanza ha anticipato a titolo di prestito un milione, e per conseguenza debba riavere questa somma; se vi saranno altre ragioni da far valere formeranno oggetto di un'altra questione. Ma mi permetta l'onorevole Beretta che io persista nella mia opinione sulla questione che abbiamo più volte avuto occasione di discutere.

L'onorevole Senatore Sclopis protestò contro le parole da me dette, che io credeva si dovesse tener conto dell'intenzione, ed almeno chiede che io le disdica: mi duole di non poter disdire per nulla queste parole.

Io ho detto ripetutamente che questo atto non è regolare, non è secondo le forme volute dalla legge; ma io sono tuttora d'avviso che prima di pronunziare un giudizio completo sopra quest'atto si debba anche tener un qualche conto delle intenzioni di coloro i quali hanno fatto quest'atto e che non sono presenti per esprimere la loro intenzione.

Bisogna notare, ..

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... o Signori, che, per esempio, prima del 1862, mentre la condizione dei comuni non era la stessa relativamente ai dazi di consumo, vi era anche un'altra circostanza la quale rendeva molto diversa la condizione di questi comuni, ed è che la legge relativa alla cassa dei depositi e prestiti non era estesa a tutto il Regno, di modochè a parecchie provincie non era fatta quella facilità che era fatta ad altre di ottenere prestiti per questa via. Io ho già detto ripetutamente che non ostante tutte queste ragioni; non ostante le ragioni particolari che tale o tal altro Municipio avesse a far valere, io non aveva creduto per parte mia che si dovesse entrare in questa via delle anticipazioni.

Di questa opinione sono stato e rimango tuttora, ma credo che mi sia lecito di dire che per giudicare il complesso dell'operato di un Ministro, si debba anche tener qualche conto dell'intendimento da cui fu mosso.

E per verità quando considero che nel progetto di legge che fu presentato relativamente al dazio di consumo, vi era un articolo per cui si credeva che si dovesse tener conto delle somme che potessero spettare al tale o tal altro comune per il 1863, io trovo meno grave questo fatto, sebbene non intenda ammetterne la regolarità, chè fatto regolare non vi fu.

Ma io credo che sia lecito il dire che si possa tener conto di quest'intenzione. Questa per conseguenza è una mia opinione strettamente personale; non vedo il perchè non mi sia lecito avere un'opinione personale

sopra le intenzioni che hanno dettato questo atto senza che questa mia opinione personale debba essere detta e debba meritare una protesta a questo riguardo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Beretta.

Senatore Sclopis. La parola spetta a me.

Senatore Beretta. L'aveva io domandata per un fatto personale per rispondere ad alcune parole del Senatore Sclopis.

Senatore Farina. L'aveva pure domandata il Senatore Sclopis.

**Presidente.** La parola ora spetta al Senatore Beretta, poi al Senatore Sclopis.

Senatore Beretta. Il Senatore Sclopis aveva diretto la parola a me.

Senatore Sclopis (*interrompendo*). Domando scusa: non ho l'abitudine di dirigere la parola a nessun Senatore; ho riferito la sua dottrina, ma non ho diretto la parola a nessun Senatore, ciò è interdetto dal regolamento.

Senatore Beretta. Io ho domandato la parola per rispondere appunto agli schiarimenti che l'onorevole Senatore Sclopis direttamente desiderava conoscere da me o dal Ministro.

Il Consiglio de' Ministri venne richiesto, perchè fu domandato da prima il Ministro dell'Interno per la riduzione della spesa riflettente la guardia nazionale, il Ministro dell'Interno disse che bisognava rivolgersi al Ministro delle Finanze, trattandosi di somma da pagare, chiesto il Ministro delle Finanze, disse che trattandosi di materia di guardia nazionale, era di competenza del Ministro dell'Interno.

Oltre di questo si accennava nella domanda di compenso ad alcune altre spese, fra le quali alcune si riferivano anche a maggiori spese per l'istruzione pubblica, che erano state caricate dalla legge del 1859; trovando quindi che parecchi Ministri erano interessati in questa domanda, il Municipio si rivolse al Presidente del Consiglio de' Ministri perchè volesse nella seduta del Consiglio proporre la cosa onde venisse sciolta dall'intero Consiglio, in cui erano rappresentati tutti i Ministri. È per questo che venne emanato il Decreto in nome del Consiglio de' Ministri.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io avrei desiderato che fosse esaurita la questione relativa alle intenzioni. A dir vero, questa questione non mi pare di un gran peso; non la credo nemmeno completamente conforme allo spirito delle nostre istituzioni. I fatti cascano sotto il giudizio di tutti, l'apprezzarne le cause sta nel giudizio di ciascuno; onde mi pare che su questo terreno si possa facilmente mettersi d'accordo, perchè quando i fatti sono certi, l'apprezzazione dei medesimi sta al giudizio, al criterio, alla coscienza di ogni individuo; e il disparere su questo giudizio non pare a me che possa fornire materia di una discussione, giacchè, come ripeto, ognuno ha il proprio parere.

Su di un punto di fatto sono d'accordo oramai tutti

quelli che hanno parlato, cioè che vi furono delle spese le quali si eseguirono senza che vi precedessero quegli atti che la legge richiede perchè si riconoscano legali senza che, quando fossero stati fatti per urgenza, siano susseguiti quegli atti che la legge richiede per legittimare i fatti passati. Su questo punto e gli interpellanti, e quasi tutti quelli che hanno presa la parola, non hanno fatto obiezione; mi pare quindi che su questo punto tutto il Senato possa consentire, e adottare una disposizione, che ponendo fine all'attuale discussione, constati la necessità di regolarizzare questi fatti a termini di legge.

Io non mi estenderò a dare ulteriore sviluppo alla mia idea, giacchè credo che si enuncia chiaramente per se stessa; mi limiterò semplicemente a dar lettura di un ordine del giorno che in questo intendimento aveva concepito e che deporrò sul tavolo della Presidenza.

Devo avvertire che il mio ordine del giorno precluderebbe l'adito a quegli ulteriori schiarimenti che desideravano il Senatore Gallina ed il Senatore Sclopis, giacchè dopo gli schiarimenti stati forniti crederei che la loro coscienza potesse a questo riguardo essere sufficientemente illuminata; esso quindi pronuncierebbe definitivamente nei termini di cui do lettura.

« Il Senato, udita la discussione che ebbe luogo relativamente alle interpellanze del Senatore Benintendi, prendendo atto degli schiarimenti forniti dal Ministro delle Finanze, e della dichiarazione da esso fatta di voler regolarizzare a termine di legge gli sborsi che vennero fatti ai Comuni di Milano, Bologna, Bergamo e Como, passa all'ordine del giorno. »

Il Senato, spero, vorrà far buon viso a questo mio ordine del giorno, il quale non fa che riassumere il risultato della discussione, e proporre quei rimedi, che allo stato delle cose mi sembrano necessari.

**Presidente.** Da ora la parola al signor Senatore Sclopis per una spiegazione.

Senatore Sclopis. Io comincerò dal ringraziare l'onorevole signor Senatore Beretta dell'esposizione che ha fatto di alcune considerazioni, alle quali io non alludeva punto.

Quando dissi che non mi pareva che, il voler dare in questa materia una responsabilità al Consiglio dei Ministri, fosse una dottrina strettamente costituzionale, non mi era fermato che sul punto di diritto, pensando che non credeva utile di lasciar introdurre queste specie di responsabilità, che qualche volta fanno un certo bagliore, e possono confondere le idee.

In quanto all'onorevole signor Ministro delle Finanze non ho che a lodare infinitamente la sua riservatezza, non che la benevola attenzione, con cui cerca di togliere ogni asperità in una materia la quale forse di per se ne fornirebbe.

Ma quando io parlai di intenzioni, di cui non si dovesse tener conto, si fu perchè io faceva una gran di-

stinzione, che mi par naturale, la distinzione cioè tra le questioni di persone, e le questioni di fatto.

Qualche volta si usa di introdurre nei dibattimenti parlamentari, anche inavvertentemente, questioni di persone, le quali da una parte accendono soverchiamente gli animi, e dall'altra forse muovono a riguardi eccessivi.

Io credo che assolutamente bisogna allontanare le questioni di persona. Non è l'individuo A, o l'individuo B, ma sì l'individuo X; non sono le sue intenzioni, non le sue dottrine, ma sono i suoi atti.

Credo poi anche non sia opportuno che nelle discussioni parlamentari si faccia quell'osservazione che mi è avvenuto spesso di udire « Non è presente l'individuo, cui quest'atto si riferisce » poichè come mai potrebbero esaminare gli atti di Amministrazioni che si succedono rapidamente, se sempre si dovessero avere presenti le persone, che vi hanno contribuito?

Evidentemente sarebbe impossibile il fare l'esame degli atti di un'Amministrazione, che li avesse compiuti da un certo tempo, e che fosse sparita; si fosse sciolta.

Dunque allontaniamo l'individuo, non applichiamo ad esso nessuna cattiva intenzione, massime che le cattive intenzioni non si possono supporre, e l'istesso nostro regolamento ne fa divieto; ma stiamo alla regolarità o non dei fatti, e quando si dimanda se un dato fatto è, o non regolare all'occhio della legge, non andiamo a cercare se quelli, che l'hanno commesso, avessero buone o cattive intenzioni.

Io dunque escludo la cattiva intenzione; ma l'errore è qui, si traduce in un fatto materiale; esso è colpevole per il fatto materiale; le persone stanno fuori ma l'atto è colpevole, in quanto che è irregolare in quanto che può pregiudicare gli interessi dello Stato.

Io mi sono permesso di fare queste osservazioni appunto perchè, essendo noi negli ultimi momenti di questa sessione legislativa, non se ne raccogliesse quasi per testamento nostro che si fossero lasciate così circolare certe abitudini di ravvisare i fatti sotto aspetti che non sono prettamente costituzionali, ed è per questo riguardo che io ho detto che protestava contro la questione intenzionale.

Per me le individualità personali nelle questioni parlamentari non sono nulla; gli atti sono quelli che esaminano in questo recinto, e siano atti di un'Amministrazione di dieci anni, o di un'altra di soli quindici giorni, per me è la stessa cosa, inquantochè, ripeto, io non ho attribuito alcuna cattiva intenzione a nessuno, ed anzi sono sempre disposto a rispettare e riverir gli uomini come si meritano; attenendomi solo ed unicamente a sindacare accuratamente gli atti.

Questa è la spiegazione che intendeva dare.

**Presidente.** Prima di porre il Senato in grado di deliberare sulla priorità a darsi nella votazione degli ordini del giorno che si sono presentati, io debbo rivolgere la parola al signor Senatore Gallina pregandolo a dire se le spiegazioni date dal Senatore Beretta, le

quali in gran parte non sono che l'anticipazione di quegli schiarimenti che erano chiesti al Ministro delle Finanze, siano per lui soddisfacenti, perchè in allora non resterebbe altro a fare che votare l'ordine del giorno del Senatore Farina.

Se egli al contrario persiste, crederei proporre che il suo ordine del giorno come contenente una risoluzione provvisoria debba anteporsi nella votazione a quello del Senatore Farina il quale definitivamente scioglierebbe l'interpellanza attuale.

**Senatore Gallina.** Le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Beretta tolgono le ragioni del mio ordine del giorno per quanto riguarda la città di Milano non per quanto si riferisce agli altri pagamenti fatti.

Il modo di vedere come questi siano stati eseguiti, se con maggiore o minore irregolarità, è lo scopo del mio ordine del giorno, il quale abbandono al giudizio del Senato senza metterci più importanza di quella che ha naturalmente.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io credo che e l'interpellante e il Senato nel dare così largo seguito a questa interpellanza, e tutti gli oratori che hanno preso parte a questa discussione si sono proposti uno scopo pratico.

Lo scopo pratico mi pare sia quello di mettere in avvertenza l'Amministrazione acciò non si ripetano atti meno conformi alla legge; ed in secondo luogo poi mi pare che specialmente l'onorevole Farina si sia proposto che la posizione del tesoro rispetto a questi crediti sia regolata per legge.

Quanto al primo scopo, credo di poter dire che l'Amministrazione attuale se ne sia mostrata già preoccupata, non essendo venuta per questa via delle anticipazioni; quanto al secondo scopo veramente pratico che specialmente si propone l'onorevole Farina nel suo ordine del giorno, dirò che non posso che esser grato a lui dell'appoggio che in certo modo dà all'Amministrazione perchè questi crediti siano prestamente regolati. Per parte mia ho già detto che erano state fatte le opportune pratiche acciò essi fossero al più presto possibile sistemati. Nella discussione stessa ebbi la soddisfazione di udire che per parte del Municipio di Bologna si cercava di provvedere a che il pagamento fosse fatto in una volta sola piuttosto che in un quinquennio. Pare quindi a me che non sia più il caso di eccitare una questione sospensiva in certo modo, come ha premesso l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Gallina onde tornare ancora un'altra volta sopra questa questione.

In fatto di carte sopra questo argomento non solo non ve n'è difetto ma vi sono dei carteggi abbastanza voluminosi, perchè questi prestiti furono domandati, poi rifiutati, poi accettati, poi vi sono delle domande di rimborso insomma vi è un carteggio abbastanza notevole, e pare a me che uno scopo pratico si raggiunga accettando l'ordine del giorno dell'onorevole Farina che il Ministero accoglie con soddisfazione.

**Senatore Gallina.** Per cedere ai suggerimenti dei miei colleghi ed amici, non ho difficoltà alcuna che si metta prima in votazione l'ordine del giorno Farina e poi il mio se occorrerà.

**Presidente.** L'ordine del giorno del Senatore Farina è così concepito. (V. sopra.)

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Prima di sottoporlo a votazione debbo indicare al Senato l'ordine del giorno per domani il quale sarebbe che il Senato si riunisca negli uffici al tocco onde esaminare le leggi che ieri furono presentate dai diversi Ministri; quindi alle due in seduta pubblica, per la continuazione o meglio per la ripresa dell'ordine del giorno d'oggi.

Chi ammette l'ordine del giorno proposto dal Senatore Farina, voglia alzarsi.

(Approvato.)

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: l'uno relativo ad alcune modificazioni alla legge 20 marzo 1854, riguardante l'affrancazione dal militare servizio ed al riassoldamento di alcune categorie di militari dell'esercito. L'altro relativo alla facoltà al Tribunale supremo di guerra di poter continuare a sedere in Torino fino al 1 luglio 1866.

Chiederei l'urgenza per il secondo progetto di legge.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi progetti di legge, pel secondo dei quali, non essendovi osservazioni in contrario, s'intende accordata l'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXVIII.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Scarabelli — Istanza del Senatore Martinengo in ordine alla petizione N. 3111 — Discussione del progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefizi per la giubilazione — Considerazione del Senatore Galvagno (relatore) sopra alcune petizioni — Schiarimenti del Ministro della Guerra e del Presidente del Consiglio — Dichiarazioni del Senatore Benintendi — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 3 — Adozione dell'emendamento e dell'articolo 3 — votazione della legge per squittinio segreto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari — Adozione dell'art. 1 — Emendamento del Senatore Chiesi all'art. 2 — Obbiezioni del Senatore Menabrea (relatore) — Reiezione dell'emendamento del Senatore Chiesi — Adozione dell'articolo 2 e degli articoli 3 e 4 — Osservazioni del Senatore Arrivabene all'art. 5 — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Adozione dell'articolo 5 e degli articoli 6 e 7 — Discorso del Senatore Pastore all'art. 8 — Risposta del Ministro della Guerra — Nuove considerazioni del Senatore Pastore — Adozione dell'art. 8 — Proposta del Senatore Martinengo all'art. 9 oppugnata dal Ministro della Guerra — Adozione dell'art. 9 e degli articoli 10, 11 e 17 — Osservazioni del Senatore Menabrea sopra alcune petizioni contro le disposizioni dell'art. 18 — Adozione degli articoli 18 e 19 — Istanza e suggerimenti del Senatore Pastore — Risposta del Ministro della Guerra — Approvazione della tabella annessa al progetto — votazione della legge per squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, d'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, ed il Presidente del Consiglio e più tardi anche il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** dà lettura del processo verbale della precedente Tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di un sunto di petizioni e delle domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3637. Alcuni abitanti del Comune di Pescopagano (Basilicata), fanno istanza che nella costruzione della ferrovia da Napoli a Benevento non venga mutata la linea primitivamente approvata da Contursi a Foggia. »

« 3638. Il Consiglio comunale di Polla (Calabria Ci-

teriore), domanda che nella legge relativa alla riscossione delle imposte dirette venga adottato il sistema vigente nelle provincie meridionali, o quanto meno quello vigente in Toscana. »

« 3639. Il Consiglio comunale di S. Giorgio Albanese (Calabria Citeriore), domanda che nella legge relativa alla riscossione delle imposte dirette, venga adottato il sistema vigente nelle provincie meridionali. »

« 3640. Carmine Miraglia, giudice di Corte criminale, in ritiro, ripete l'istanza espressa in precedente sua petizione, distinta col N. 3587, relativa all'estensione agli impiegati civili del condono del biennio per la giubilazione. »

Legge dopo le domande di congedo dei Senatori Saracco e Irelli, che vengono accordate.

**Presidente.** Risultandomi che il signor Senatore Scarabelli, il quale non ha ancora prestato il giuramento, trovasi nelle aule del Senato, prego i signori Senatori Spada e di Pollone a volerlo introdurre nell'aula.

(È introdotto il Senatore Scarabelli il quale presta giuramento nella forma consueta.)

Do atto al signor Scarabelli del prestato giuramento lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Vorrei pregare il Senato a voler dichiarare d'urgenza la petizione N. 3111 di alcuni Comuni di Lomellina, colla quale domandano il reintegro o rimborso di alcune somme da essi anticipate per requisizioni fatte dall'armata austriaca nell'ultima guerra.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni in contrario s'intenderà che il Senato acconsente l'urgenza sulla petizione accennata dall'onorevole Senatore Martinengo.

L'ordine del giorno chiama in primo luogo il progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Il progetto è composto di tre articoli di cui darò lettura.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Senatore **Galvagno, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Galvagno, Relatore.** Io credo dover mio d'informare il Senato di alcune petizioni che gli furono presentate coll'intendimento di ottenere che questo progetto di legge sia ammesso.

Di tali petizioni, per circostanze che è inutile ora di ripetere, l'Ufficio Centrale non ha potuto farsi carico e tanto meno il Relatore ha potuto far cenno nella sua Relazione.

Anzi alcune di esse furono presentate dopo che la Relazione era già stampata, ed una fu rimessa dal nostro collega il signor Senatore Sclopis il 30 scorso mese. Questa, quantunque accompagnata da alcuni documenti, non è che la ripetizione di una petizione che già erasi data per parte di certo Carmine Miraglia antico giudice di Corte criminale, il quale domanda che il beneficio che si vuol fare agli ufficiali del disciolto esercito borbonico sia esteso anche agli impiegati civili.

Quale possa essere l'effetto per le nostre finanze di siffatta estensione quando fosse ammessa, il Relatore l'ha accennato in apposita nota, dove ha creduto di informare il Senato che, per quanto gli fu esposto, il numero degli impiegati civili salirebbe all'incirca a 4 mila, i quali avrebbero lo stesso motivo di chiedere il condono del tempo mancante al compimento del biennio. Io non sarei quindi in grado di definire a qual somma ammonterebbe l'annualità cui si sobbarcherebbero le finanze di corrispondere quando questo beneficio fosse esteso anche agli impiegati civili.

Ritenga il Senato che quanto agli impiegati militari, secondo la dichiarazione fatta dal signor Ministro della Guerra, se non erro, tale annualità non eccederebbe

le lire 300 mila. Ora, l'Ufficio Centrale nel persistere (secondo l'avviso che prevalse in modo unanime negli uffizi) per la reiezione di questo progetto di legge, e così nella stessa deliberazione che già era stata emessa una volta dal Senato, ha però creduto dover suo di far notare come si insistesse per parte del Ministero onde questo progetto venisse accettato, in quanto che fossero state forse non troppo motivate le giubilazioni che furono fatte d'autorità del Governo in numero stragrande in quell'occasione, e con norme ben diverse da quelle che si sarebbero adottate dall'antico Governo borbonico.

Per tale effetto sarà bene che il Senato senta viemmeglio lo sviluppo dei motivi per i quali il signor Ministro della Guerra, ch'è intervenuto nel seno dell'Ufficio Centrale, avviserebbe doversi ammettere questo progetto di legge.

Ciò detto, credo adempiuto per parte dell'Ufficio Centrale il dovere che gli incombe di far cenno di quelle petizioni, a meno però che il Senato creda di doverne udire la lettura; ma reputo quasi inutile il leggerle in quanto che la sostanza è quella da me indicata, cioè: sono impiegati civili i quali chiedono l'estensione dello stesso beneficio ad essi medesimi, e alcuni ufficiali i quali pure chiedono che questo beneficio sia esteso ad essi in quanto che sono compresi nella capitolazione di Gaeta, della quale capitolazione non avendo avuto l'Ufficio Centrale comunicazione, il relatore non conosce realmente i termini.

Forse il signor Ministro della Guerra potrà dare schiarimenti a tal riguardo al Senato.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Le ragioni che militano a favore di questo progetto di legge furono sviluppate ampiamente dal mio predecessore Ministro della Guerra, il compianto Generale Della Rovere in occasione della discussione che si fece in quest'aula in proposito del medesimo progetto. Io non starò a ripetere tutti gli argomenti adottati allora; dirò solamente per rispondere ad una allusione fatta in una frase dell'onorevole propinante, che le giubilazioni date nel 1860 in occasione che le provincie napoletane furono annesse al Regno italiano, e che l'esercito napoletano dovette per conseguenza far parte dell'esercito italiano, quelle giubilazioni, dico, furono date per necessità.

Tutti sanno che nell'esercito napoletano trovavansi molti ufficiali ammogliati aventi prole, poco assuefatti veramente alla vita militare perchè rimanevano ben di frequente per molto tempo nella stessa guarnigione; insomma non potevano portar nell'esercito italiano quell'elemento di vigore e di disciplina che è necessario ad un esercito, e del quale è fornito lo esercito italiano.

Io credo dunque che si sia reso un servizio utilissimo dal Generale Fanti all'Italia, quando in quell'occasione, fatto un accurato esame di tutti gli ufficiali che com-

ponevano l'esercito italiano ha creduto di doverne togliere dall'attività un grande numero scegliendo principalmente fra quelli che erano ammogliati ed avevano numerosa prole.

Egli procedette in questa bisogna colla solerzia che richiedevasi in quell'occasione preoccupandosi più dell'interesse che ne doveva ricavare lo Stato che dell'interesse particolare degli individui. Egli insistette presso il Consiglio dei Ministri acciò a questi stessi ufficiali che aveva collocato a riposo fossero accordati i vantaggi che erano soliti ad accordarsi sotto l'antico governo borbonico, vantaggi stati accordati seguendosi l'antica abitudine della monarchia borbonica ed applicandosi anche un principio che è in vigore nella legislazione piemontese, perchè è necessario che il Senato abbia presente che nella legislazione piemontese ogni individuo collocato d'autorità a riposo non ha bisogno del biennio per godere del beneficio del proprio grado.

Non è che nel caso che la giubilazione sia data dietro propria domanda che è necessario il biennio del grado per godere la giubilazione.

Quando però nel marzo 1862 entrò nel Ministero presieduto allora dall'onorevole Deputato Rattazzi l'attuale Ministro delle Finanze Sella, questi non ha creduto che potesse continuarsi siffatto sistema, ed avvisò che fosse necessaria una legge. La cosa si è discussa nel Consiglio dei Ministri e si riconobbe che il Ministro delle Finanze aveva perfettamente ragione in quanto che non si può con una disposizione ministeriale modificare una legge.

Il Ministero d'allora ravvisò che il provvedimento era giusto ed in tal senso ha presentato questo progetto di legge; anzi sono io stesso che allora l'ho proposto.

Ritiratosi il Ministero presieduto dall'onorevole Rattazzi il Generale Della Rovere che succedette al Ministero della Guerra ha fatto suo questo progetto, ed il Senato ben ricorda con quanto calore fosse stato patrocinato da lui.

Dal fin qui detto emerge che per ragioni di equità questo progetto di legge debb'essere ben accolto, perchè con esso non si domanda che l'applicazione di un principio che già è in vigore nella legge italiana e che non è altro fuorchè la continuazione di quello che si faceva sotto il governo borbonico.

Il voler ricorrere letteralmente ad una legge borbonica che non era applicata, sarebbe per avventura non equo argomento.

Prego perciò il Senato a voler dare il voto favorevole alla legge.

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Benintendi**. Nel fare le mie sincere congratulazioni al presente Ministro della Guerra che da vecchio costituzionale quale è, si accorse subito della violazione fatta all'art. 6 dello Statuto, dal barone Ri-

casoli e dal Ministero che presiedeva, io prendo atto di questa nuova violazione. (*Interruzioni*)

Si, o Signori, l'articolo 6 dello Statuto dice:

« Il Re non può dispensare nessuno dall'esecuzione delle leggi. »

La legge napoletana, Signori, portava in parole chiare ed esplicite che ci volevano due anni di grado per conseguire la pensione del grado che occupavano.

Ora, domando io: chi autorizzò un Consiglio di Ministri qualunque a violare così scandalosamente lo Statuto?

Quale intanto si fu la conseguenza? La conseguenza si è che in questo momento vi hanno ufficiali pensionati in modo, a parer mio illegale, e ve ne hanno altri i quali, per non essersi potuto finora liquidare la loro pensione, sono danneggiati. Io darò il mio voto favorevole alla legge in discussione; ma intendo nel tempo stesso far presente al Senato, come certi Ministri abbiano violato lo Statuto.

Senatore **Martinengo G.** Parmi sia necessario venire in chiaro della differenza che esiste fra la relazione dell'Ufficio Centrale e quanto venne detto ora dall'onorevole signor Ministro della Guerra.

Secondo la relazione dell'Ufficio Centrale e secondo ciò che è stato deliberato da questo onorevole consesso nella seduta in cui si occupò di questa stessa legge, si trattava di confermare una concessione che il governo borbonico soleva fare a favore degli ufficiali di quel cessato esercito, di condonare cioè un biennio pel computo della giubilazione.

Questa concessione la si richiede per senso di equità, come ha benissimo osservato l'onorevole Ministro della Guerra; ma se si tratta di una concessione di un beneficio, non dobbiamo mettere in dubbio che possa essere un diritto.

O è un diritto, ed allora non ci si chiedi una concessione, e se è un beneficio o un condono, io vi raccomando, o signori Senatori, di non accordarlo come già lo negaste; poichè voi vedete a quali conseguenze condurrebbe tale gratuita condiscendenza.

La relazione dell'Ufficio Centrale vi ha detto che questo farà sì che un numero molto rispettabile di impiegati civili, quattromila circa, domanderanno lo stesso provvedimento. Se circa due anni fa il Senato ha creduto di respingere questa concessione, come mai potrebbe accordarla adesso in cui le circostanze dell'erario sono assai peggiorate, nè sono aumentate le ragioni in favore del condono?

Io credo che queste considerazioni basteranno perchè il voto degli onorevoli miei colleghi sia conforme a quello già da essi emesso su tale argomento, e sarà simile al mio col respingere questa legge.

**Presidente del Consiglio**. Nessuno è più di me persuaso della necessità per tutti, così pel Governo, come pel Parlamento, di curare gl'interessi delle finanze; ed io ogni qualvolta ho parlato in questo e nell'altro recinto, ho sempre mai fatto sentire tale necessità.

Ma vi sono circostanze di equità, che non si possono a meno di altamente apprezzare.

In tutti gli eserciti vi hanno sistemi. Intendasi per sistema il complesso delle leggi, dei regolamenti, ed anche degli usi.

Il sistema dell'esercito delle Due Sicilie, era quello di tenere il più che fosse possibile gli ufficiali in attività di servizio.

Piccoli gli stipendi mentre erano in attività, piccolissime le pensioni, quando non arrivavano ad avere i 40 anni di servizio.

Ed in qual modo arrivavano ad avere i quaranta anni di servizio? Vi arrivavano carichi di prole, e molti di essi ancora non solo avevano dei figli, ma ben anche dei piccoli figli.

Il sistema nostro era diverso, e non poteva essere altrimenti.

Esiste però una gran differenza fra gli impiegati civili, di cui si preoccupa l'Ufficio Centrale, e gli impiegati militari.

È poca cosa l'essere attempato negli impieghi civili; l'aver numerosa famiglia è un imbarazzo, ma nulla più.

Per contro il militare arrivato ad una certa età non può più andare avanti, e massime allorchè è obbligato a cambiare di guarnigione; di modo che quando l'esercito delle Due Sicilie è stato fuso nell'esercito italiano, si è veduto un immenso inconveniente.

Si sono veduti ufficiali piangere quando ricevevano ordine che li obbligava a traslocarsi colla famiglia.

Essendo impossibile ammettere tali ufficiali nell'esercito si è venuto alle determinazioni che si conoscono.

Io ricordo benissimo che nei tre anni di mia dimora in Napoli alle udienze che io dava da principio come Prefetto e come militare, e semplicemente come militare da poi due volte alla settimana, non mancavano di presentarsi questi poveri ufficiali i quali venivano in una condizione veramente lagrimevole.

Nel Ministero della Guerra devono trovarsi otto o dieci mie lettere tanto ufficiali che particolari nelle quali io raccomandava al Ministro di sollevare questi ufficiali dallo stato miserabile in cui si trovavano.

In conseguenza io prego caldamente il Senato a voler prendere ciò in considerazione, ed ammettere questa legge che già per due o tre volte è stata presentata al Parlamento, che è aspettata come una provvidenza, come una vera manna da quegli ufficiali e che è destinata a toglierli dallo stato di miseria in cui si trovano.

**Presidente.** Propongo la chiusura della discussione generale.

(La chiusura è adottata.)

Leggo gli articoli.

« Art. 1. Agli ufficiali del disciolto esercito delle due Sicilie, che dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo la cui pensione di ritiro dev'essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex

regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'art. 9 del detto decreto. »

(Approvato.)

« Art. 2. È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'art. 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, parimenti stati collocati a riposo di autorità del nostro Governo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della presente legge avranno effetto soltanto dal primo gennaio 1864. »

Senatore **Galvagno, Relatore.** L'Ufficio Centrale propone che le disposizioni della legge abbiano effetto dal 1 gennaio 1865.

**Presidente.** Pongo ai voti l'articolo colla sostituzione dell'annata 1865 al 1864 indicata nel progetto.

(Approvato.)

**Ministro della Guerra.** Se mi è ancora permessa una osservazione faccio presente al Senato, che in conseguenza di questa modificazione, la legge dovrà ritornare alla Camera dei Deputati, epperò si avranno gli inconvenienti di un grave ritardo.

Senatore **Benintendi.** L'Ufficio Centrale insiste perchè sia mantenuta l'indirazione del 1865.

L'obbiezione che abbia in conseguenza di ciò la legge a ritornare all'altro ramo del Parlamento, non debbe esercitare alcuna influenza, perocchè le Camere essendo aperte, si può dall'altro ramo del Parlamento fare adottare in pochi giorni questo emendamento.

Intanto noi risparmiamo 300,000 lire le quali nello stato delle nostre finanze non sono poca cosa.

**Presidente.** L'articolo è stato adottato colla modificazione indicata; epperò allo stato delle cose non rimane che procedere allo squittinio segreto.

(Il Senatore, segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	90
Voti favorevoli . . . . .	59
» contrari . . . . .	31

(Il Senato approva.)

Si passa ora al progetto di legge per modificazioni alla legge 27 febbraio 1850 sulle pensioni militari.

(V. Atti del Senato N. 172.)

Dimando al Senato se vuol sentirne la lettura prima di aprire la discussione generale.

Non facendosi osservazione riterrò che il Senato intenda che sia aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola, debbe rimaner inteso che il Senato vuole passare alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro, annessa alla legge del 27 giugno 1850, saranno sostituite quelle unite alla presente legge. »



« Art. 2. I militari non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2 di detta legge, se, oltre all'aver prestato gli anni di servizio da questo richiesti, non avranno compiuto l'età.

I generali d'armata e luogotenenti generali di 60 anni;

I maggiori generali di 55;

Gli ufficiali superiori di 52;

I capitani di 50;

Gli ufficiali subalterni di 48;

I militari di bassa forza di 45 »

(Approvato.)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Dichiarava l'Ufficio Centrale nella sua relazione che il presente progetto di legge non ha alterato le basi della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

Io veramente credo che questo progetto di legge, che è certamente un atto non di sola equità, ma di vera giustizia, abbia portato una modificazione importante e direi anche esorbitante alla legge 27 giugno 1850, prescrivendo che oltre agli anni di servizio per ottenere la giubilazione, sia necessario avere una determinata età. Mi pare soverchiamente duro, che un militare la cui vita è piena di sacrifici, di pericoli e di fatiche, mi par duro, dico, che un militare, il quale ha raggiunto gli anni di servizio atti ad ottenere la giubilazione, debba poi aspettare una determinata età per poterne esercitare il diritto.

E per verità che la cosa sia tale, ripeterò al Senato alcune parole dette testè dall'illustre Presidente del Consiglio il generale Lamarmora. Nella carriera militare, egli disse poco fa, quando si ha una certa età, non si può più andar avanti.

Io non faccio che ripetere le parole testè pronunziate dall'onorevole generale Lamarmora.

Ora quando un militare ha raggiunto gli anni di servizio prescritti dalla legge sulle pensioni militari, perchè si vuole pretendere che egli abbia ancora una determinata età per avere diritto alla giubilazione?

Ma se questa condizione è esorbitante e soverchiamente dura, a parer mio, lo è tanto più quando si tratta di generali d'armata, luogotenenti generali pei quali è prescritta l'età di 60 anni. E perciò, malgrado che io sia convinto che l'accennata modificazione portata dall'art. 2 sia esorbitante, non proporrò la soppressione in massima del detto art. 2, ma mi limiterò a proporre un emendamento alla prima parte del medesimo articolo.

Il mio emendamento consiste nel pareggiare, quanto all'età necessaria a poter chiedere la giubilazione, i generali d'armata ed i luogotenenti generali ai maggiori generali, ed è concepito in questi termini:

« Art. 2. I militari non potranno ecc., (come nel progetto.)

» I generali d'armata, i luogotenenti generali ed i maggiori generali di 55. »

Io vorrei dunque che l'età dei 55 anni fissasse anche il termine prescritto pei generali d'armata e pei luogotenenti generali. Se questi generali superiori quando sono giunti all'età dei 55 anni si sentiranno in grado di poter ancora andar avanti, come diceva il Generale Lamarmora, se si sentiranno ancora in grado di sostenere le fatiche certamente gravissime della carriera militare, state certi, o Signori, che continueranno a prestare il loro servizio. I militari non amano l'ozio; gli uomini d'armi che hanno passata la loro vita nelle fatiche del campo non amano di intorpidire nell'ozio; e il servizio volontario è più utile e pregevole del servizio obbligatorio. Che se questi ufficiali superiori si sentiranno indeboliti dalle fatiche e dagli anni, saranno posti nella condizione o di dover subire l'umiliazione che il Ministro della Guerra, d'autorità, li mandi a casa, oppure essi dovranno ricorrere al rimedio proposto dall'art. 3 e giustificare di trovarsi in quelle condizioni per cui possono ottenere la giubilazione non ostante che non abbiano compiuta l'età prescritta.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Contrariamente a quanto asserisce l'onorevole Senatore Chiesi non è sfuggita all'Ufficio Centrale la gravità dell'art. 2. ora in discussione, il quale reca una disposizione affatto nuova nel sistema delle giubilazioni dell'esercito. E difatti nella legge del 1850 vi è un diritto reciproco e pel Governo e pei militari; pel Governo di dare la giubilazione, e pei militari di chiederla quando sia raggiunto il numero d'anni di servizio richiesto dalla legge.

Mentre la disposizione dell'art. 2. da questa facoltà soltanto al Governo, il militare non può domandare la sua giubilazione, quantunque egli abbia il numero d'anni di servizio necessari per averla, se egli non ha ad un tempo raggiunto un certo limite di età che è stabilito dall'articolo di cui avete sentito la lettura.

Come dico, la gravità di questo nuovo sistema non è sfuggita all'Ufficio Centrale, e se l'onorevole Senatore Chiesi si compiacesse di leggere ciò che fu detto a questo riguardo, egli vedrebbe come l'Ufficio Centrale ha esaminato attentamente la questione.

Tuttavia l'Ufficio si è determinato ad adottare la proposta del Ministero sulla considerazione, che tutta l'economia della legge poggia, per così dire, in massima parte sopra l'art. 2.

Ed invero, o Signori, non possiamo negare che la nuova tariffa proposta per le pensioni militari non sia per recare un aggravio assai grande all'erario, ove quest'aumento delle pensioni non fosse temperato in qualche maniera; e questo temperamento si trova appunto nell'art. 2, il quale diminuisce il numero delle pensioni che possono essere richieste dai militari.

Ora se noi togliamo quest'articolo 2, è evidente che

l'economia della legge scompare, ed allora aumentando la tabella si verrebbe a caricare l'erario di una somma piuttosto grave per corrispondere al servizio delle pensioni.

Io credo dunque che in massima non si potrebbe ammettere il proposto emendamento senza sconvolgere la legge tutta, e questa si è la considerazione che ha indotto il vostro Ufficio Centrale ad accettare l'articolo quale venne proposto.

Inoltre, o Signori, bisogna ancora notare che il Ministero nel presentare questo progetto di legge fu indotto da alcuni casi verificatisi, i quali hanno prodotto nel paese un certo senso, da casi, cioè, di ufficiali superiori, giovani ancora e pieni di vita e di robustezza, i quali hanno chiesto la loro giubilazione, mentre ancora potevano prestare utilissimi servizi allo Stato.

Non si vuol certamente che un militare, quando lascia il servizio sia affatto logoro, o per così dire buono a nulla, ma però si desidera, e questo è nell'interesse dello Stato, che il militare stia sotto le armi il più lungamente possibile, e precisamente per ciò, che si è nel progetto stabilita quella gradazione scolare di età a norma dei gradi.

Ed invero, o Signori, è chiaro che più i gradi sono elevati, e minori sono le fatiche fisiche che incombono a coloro che ne sono rivestiti, e per conseguenza essi possono servire per un tempo assai maggiore, mentre il contrario ha luogo per i gradi inferiori; epperò si vede dal quadro che fa parte dell'articolo 2, come l'età richiesta per poter domandare la giubilazione vada via scemando man mano che si viene ai gradi inferiori, per cui per i militari della bassa forza non si richiede che l'età di anni 45.

Ora siccome per conseguire la pensione bisogna avere almeno 25 anni di servizio effettivo, così è evidente che i militari della bassa forza, i quali per la massima parte entrano in servizio all'età di 20 anni circa, cioè all'epoca della leva, raggiungono l'età per poter ottenere la giubilazione appunto quando hanno terminato il tempo, che sarebbe necessario per avervi diritto.

Si vede dunque che l'articolo 2, il quale non è di vero aggravio per la bassa forza, lo sarebbe per i gradi superiori. Ma però bisogna notare che questo aggravio è poco sensibile, e d'altronde è anche temperato dall'articolo 3, il quale fa facoltà al Ministero di giubilare i militari anche solo dopo 25 anni di servizio, quando la loro salute più non permette loro di servire, e questo è un temperamento che toglie quella parte d'asprezza, che si potrebbe vedere nell'articolo 2.

Soltanto l'Ufficio Centrale ha creduto di interpretare quest'articolo nel senso che spera di veder anche accolto dal signor Ministro della Guerra; questa interpretazione è espressa nell'ultimo inciso della relazione relativo all'articolo 2, in cui è detto:

« L'Ufficio Centrale ponderando queste varie ragioni e considerando che il beneficio dell'aumento nella tariffa delle pensioni è poggiato in parte sulle disposizioni

dell'articolo 2, non crede di dovervi proporre modificazione, non senza notare che, nella sua opinione, il militare che avrà raggiunto l'età richiesta per poter chiedere la giubilazione del grado inferiore avrà diritto a domandare la sua pensione di riposo in base a quel grado. »

Prendiamo per esempio un tenente generale, il quale dietro il disposto di quest'articolo non può chiedere la sua giubilazione se non ha raggiunto l'età di 60 anni; supponiamo, dico, che questo tenente generale abbia 58 anni d'età, e che ne abbia 30 di servizio, così egli ha più dell'età richiesta per il grado di maggior generale, che è di 55 anni. Ebbene l'Ufficio Centrale intende che il tenente generale, che non può valersi del diritto alla giubilazione pel grado che occupa al momento in cui chiede il suo riposo, possa ottenere la sua giubilazione per il grado di maggior generale a cui avrebbe diritto se non fosse giunto al grado di tenente generale.

Ora veggio con piacere che il signor Ministro fa segno di interpretare quest'articolo nello stesso modo dell'Ufficio Centrale e che in conseguenza nella sua applicazione non vi potrà essere difficoltà nel senso accennato.

Ciò posto, io vengo alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

L'onorevole Senatore Chiesi chiede che il limite di età per tenenti generali o generali d'armata sia portato a soli 55 anni come per i maggior generali. Ora io osservo che nella tabella, il maggior generale dopo 30 anni di servizio avrebbe diritto a cinque mila lire di giubilazione; mentre colla legge attuale il tenente generale dopo 30 anni di servizio non avrebbe diritto che a quattro mila e duecento lire; dunque si vede che colla legge in discussione supponendo che il tenente generale voglia prevalersi della pensione del grado inferiore, troverà maggior vantaggio di quello che ha colla legge tuttora vigente del 1850.

Io spero che queste considerazioni varranno ad indurre l'onorevole Senatore Chiesi a voler desistere dalla sua proposta, la quale d'altronde, e ne lo ringrazio a nome dei miei commilitoni, è fatta nell'interesse dell'esercito; ma io credo che dopo le mie spiegazioni egli vedrà che mantenendo l'articolo quale è stato proposto dal Ministero, desso è abbastanza favorevole all'esercito, perchè possa essere conservato in confronto delle disposizioni che sono tuttora vigenti in forza della legge del 1850.

**Presidente.** Domando al signor Senatore Chiesi se sia contento di queste spiegazioni e se desiste dalla sua proposta.

**Senatore Chiesi.** Io desidero che il Senato si pronunci su questo mio emendamento, quindi chiedo che il signor Presidente voglia domandare se sia appoggiato.

**Presidente.** Domando al Senato se vuol appoggiare l'emendamento Chiesi.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

**Ministro della Guerra.** Io dichiaro che non lo accetto.

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento del Senatore Chiesi il quale è così concepito:

« I generali d'armata, i luogotenenti generali ed i maggiori generali di 55. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 2 come è proposto dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. I militari che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo, od a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungano l'età stabilita dall'articolo precedente.

» La pensione di ritiro per gli uffiziali di cui tratta il primo alinea dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1850, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà in questi casi eguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni di servizio prestati. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo conserverà la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni stabilite dal sopracitato articolo 2 della legge 27 giugno 1850.

» In questo caso però il giubilato avrà diritto di conoscerne i motivi. »

(Approvato.)

« Art. 5. Ai militari che fanno attualmente parte dell'esercito saranno computati i servizi e le campagne sia in esercizi regolari esteri, sia in quelli dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Si crede generalmente che gli impiegati civili i quali dallo stato d'impiegati civili passarono nell'esercito, abbiano diritto ad essere considerati come militari, quantunque abbiano servito diversi Stati italiani prima dell'unione del Regno d'Italia. A me sembra, e sembra a molti, che l'articolo 5 cioè non spieghi con sufficiente chiarezza e non dia a tali persone i diritti che debbono godere.

Per tale effetto è mio desiderio il proporre un'aggiunta, a meno però che o il Ministro della Guerra od il Relatore dell'Ufficio Centrale non dichiarino che in questo articolo s'intendono compresi anche gli impiegati civili, di cui ho fatto menzione.

Nel caso che il signor Ministro della Guerra, od il signor Relatore non mi diano bastanti spiegazioni, allora, come dissi, proporrei un'aggiunta perchè questa difficoltà fosse ben spiegata.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** L'articolo 5 computa nella liquidazione delle pensioni i servizi e le campagne dell'Indipendenza d'Italia.

Mira dunque a far computare i servizi senza indicarne la natura; si calcolano tanto i servizi militari quanto i civili. Questa legge è informata allo stesso spirito della legge del 1850. Ora nella legge del 1850 è detto che i militari possono far valere i servizi civili pel computo della loro pensione militare, come possono, quando prestino servizi civili, farli valere per la loro giubilazione.

Mi pare che la cosa sia evidente, e che quindi non occorra nessuna aggiunta, perchè il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Arrivabene sia esaudito.

**Senatore Arrivabene.** Mi sembra che nell'art. 5 si parli di campagne. Gli impiegati quando erano civili non hanno fatte campagne.

**Ministro della Guerra.** L'articolo computa i servizi e le campagne.

**Senatore Arrivabene.** Mi acquieto alle spiegazioni date dal Ministro della Guerra, e desisto dall'aggiunta che avevo in animo di proporre.

**Presidente.** Dopo queste spiegazioni pongo ai voti l'art. 5.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 6. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli uffiziali al massimo della pensione di ritiro, aumentato della sua metà, ed ai sotto uffiziali e soldati al massimo stesso aumentato dei suoi due terzi.

» L'amputazione, o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli uffiziali diritto al massimo della pensione; ed ai sotto uffiziali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

» Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

» L'eccezione di cui all'art. 10 della legge 27 giugno 1850 è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 7. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 27 giugno 1850; le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

È noto al Senato che si era fatta nell'Ufficio Centrale l'osservazione di estendere tal disposizione anche ai militari del 1848 1849, ma si è poi riconosciuto che erano stati in altra guisa retribuiti.

Chi approva l'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Il privilegio stabilito in favore di alcuni militari dall'articolo 12 della legge 27 giugno 1850, pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore, non si applicherà più che ai Marescialli di alloggio dei Carabinieri Reali, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado, e 20 anni di permanenza nella loro arma. È pure abolito l'aumento del quinto alla pensione dei Luogotenenti Generali di cui è cenno nel secondo alinea dell'articolo 13 della legge 27 giugno 1850.

» Ai luogotenenti delle armi dei Carabinieri, dell'Artiglieria, del Genio e del Corpo di Stato Maggiore, i quali contino 2 anni di servizio nel grado loro, e 20 anni di permanenza in una o più di dette armi, è accordato l'aumento del quinto alla pensione loro spettante, quand'anche in complesso venisse questa a superare il massimo stabilito per tale grado.

» Tutti i militari graduati, eccezione fatta dei predetti Marescialli d'alloggio e Luogotenenti, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante, se abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado. »

Senatore **Pastore**. Domando la parola.

**Presidenta**. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Ho domandato la parola per chiamare la vostra attenzione e quella del Ministro della Guerra, sulle osservazioni che la relazione dell'Ufficio Centrale fa sopra questo articolo di legge, mi proverò anzi a darvi qualche avviluppo promettendovi però di non abusare del prezioso vostro tempo e della benevola vostra indulgenza, che vi prego di volermi accordare con la consueta vostra liberalità, perchè sento di averne realmente bisogno.

Dirò anzitutto coll'oncrevole Relatore come paio anche a me affatto improprio l'impiego che qua si è fatto del vocabolo *privilegio*. Nel linguaggio militare si chiamano corpi privilegiati quelli ai quali sono attribuiti speciali favori di stipendio, di preminenza e simili sopra gli altri corpi della stessa arma, ma il genio e l'artiglieria sono semplicemente corpi speciali, i quali non godono di nessunissimo privilegio, mentre il vantaggio della giubilazione del grado superiore loro concesso dal R. Viglietto del 1831 e confermato dalla legge 1850, deve considerarsi non quale privilegio, ma quale remunerazione, o meglio dicasi, quale equo compenso di maggiori studi, maggiori spese e maggiore fatica.

Negli eserciti degli altri paesi questo compenso si fa consistere o in un maggiore stipendio, od in più rapido avanzamento od anche nel cumulo dell'uno e dell'altro vantaggio.

Non parlerò dei Carabinieri Reali o del corpo di Stato Maggiore, perchè i primi godono di uno stipendio adeguato alla specialità del loro servizio, ed il secondo ha e maggiore stipendio e maggiore probabilità di più rapido avanzamento. Dirò solo del genio e del-

l'artiglieria il cui stipendio è inferiore a quello della cavalleria e supera di ben poca cosa quello dell'infanteria.

La relazione fatta dal Ministro della Guerra all'altro ramo del Parlamento disse essere questa *una cosa razionale per le esigenze diverse dei vari servizi*. Io spero però che non dividerete questa opinione allorchè vi avrò fatto osservare che così non procedono le cose nella maggior parte degli altri paesi. Nel Belgio, per esempio, l'artiglieria ed il genio hanno la paga eguale a quella della cavalleria ed in Francia l'hanno superiore, ed io trovo la cosa giusta e razionale per quel compenso che vi ho detto dovuto agli ufficiali delle due armi speciali per i maggiori studi che devono compiere e per le maggiori spese e fatiche che debbono sostenere. E tanto è vero che la mia opinione è la più razionale, che quante volte mi è toccato di apprendere a chi lo ignorava essere la paga della cavalleria maggiore di quella dell'artiglieria, le mie parole furono sempre accolte con un senso di stupore e direi quasi d'incredulità.

Per la maggior parte poi degli ufficiali d'artiglieria, per quelli cioè iscritti ai reggimenti da campagna, milita una considerazione affatto speciale, avvegnacchè debbano anch'essi servire a cavallo e soggiacere quindi a tutte le spese che ne sono la necessaria conseguenza. Desiderano ed abbisognano essi pure di tenere buoni cavalli e tuttavia ne mancano loro i mezzi. Ma v'ha di più. Mentre un ufficiale di cavalleria, una volta che si è provveduto di cavalli di bardatura e di quanto può occorrere pel loro buon governo, ha la certezza di potersi servire per lungo tempo senza andare incontro ad altre spese oltre quelle dell'ordinaria rinnovazione e manutenzione. L'ufficiale d'artiglieria all'opposto va soggetto a passare dall'artiglieria montata a quella a piedi e viceversa, e questa alternativa lo espone a perdite e spese di compra e di vendita, alle quali non va soggetto l'ufficiale di cavalleria.

Nè potrebbe farsi altrimenti poichè è utile, è necessario che tutti od almeno la maggior parte degli ufficiali d'artiglieria abbiano campo d'impraticarsi nei varii rami di servizio in cui l'arma si suddivide, e ciò tanto per metterli egualmente in grado di progredire nella carriera, come per abilitarli a disimpegnare lodevolmente i diversi uffizi che possono loro incumbere così in pace come in guerra, e più in questa che in quella.

A meno adunque che si voglia, cosa inammissibile, creare nell'artiglieria una specie d'aristocrazia della ricchezza, dividere cioè gli ufficiali in due distinte categorie, l'una facoltosa e l'altra no, e destinare quelli della prima alle batterie montate e quelli della seconda agli altri servizi dell'arma, sarà giuoco forza trovare il modo di somministrare a qualunque di essi ne abbia il desiderio e l'idoneità i mezzi di applicarsi alle varie specialità dell'arma; la qual cosa non si può ora ottenere, ed è causa di disgusto per molti buoni ufficiali, di fastidio per i capi e di scapito pel servizio.

Mancando il compenso del maggiore stipendio potrebbe supplire quello di un più rapido avanzamento, ma questa rapidità è quella appunto che difetta per lo più nelle armi speciali, le quali nei casi ordinarii sono in ciò meno favorite delle altre.

Nè tal cosa potrà fare meraviglia ogni qual volta si voglia considerare che un ufficiale superiore del genio o d'artiglieria quand'anche abbia raggiunta od oltrepassata l'età di sessant'anni potrà ancora rendere utilissimi servizi nella direzione di una piazza o di uno stabilimento od in altri congeneri impieghi, mentre sarebbe probabilmente inetto a comandare un reggimento di fanteria e meno ancora uno di cavalleria.

Invocando gli esempi de' tempi passati mi si obietterà forse che l'avanzamento nel genio e nell'artiglieria fu ad intervalli più rapido che nelle altre armi, e che oggigiorno specialmente vi si vedono ufficiali superiori molto giovani e capitani appena maggiorenni. Io risponderò col relatore dell'Ufficio Centrale che codesti rapidi avanzamenti sono affatto straordinarii e non possono impertanto prendersi per norma. Essi sono dovuti al successivo sviluppo dato a questi due corpi speciali, i quali costituiti nel 1814 sopra piccolissima scala, dovettero essere man mano ampliati e finalmente quasi quadruplicati in questi ultimi anni, senza che le altre provincie del nuovo regno abbianvi arrecato quel contingente di proventi ufficiali che sarebbe stato desiderabile. Ma ora quello che è fatto è fatto.

I quadri dell'esercito italiano sono fissati e riempiti e difficilmente potranno ancora venire ampliati. Ne succederà adunque nell'avanzamento quel regolare progresso che è proprio dei tempi normali e che sarà tanto più lento quanto è più giovane l'elemento che compone oggidi la nostra ufficialità.

Io che son vecchio mi ricordo di avere veduto nell'esordire della mia carriera dei luogotenenti colonnelli d'artiglieria i quali avevano ottenuto questo grado onorario, perchè loro compete per turno di anzianità in concorso coll'arma di fanteria, ma che nel corpo erano semplici capitani, perchè non vi era posto vacante per promuoverli all'effettività. Nel periodo di tempo di pace trascorso dal 1831 al 1848, malgrado un certo amore delle novità, il quale faceva sì che i cambiamenti e le modificazioni degli organici si succedessero a brevi intervalli, tuttavia l'avanzamento nelle armi speciali era divenuto molto lento. Ne può fare testimonianza l'onorevole Presidente del Consiglio, cui l'artiglieria si gloria di avere annoverato per 25 anni nelle sue file. Egli è stato quattordici anni capitano, e non venne promosso a maggiore se non in grazia di un'ampliamento fatta ai quadri degli ufficiali superiori. Chi ha l'onore di parlare al vostro cospetto, dopo essere stato dieci anni capitano, ne rimase dodici maggiore e per ultimo gli ufficiali che al principio del 1848 si trovavano alla testa dei tenenti d'artiglieria contavano dodici anni di grado.

Ne conchiudo adunque che in avvenire non sarà

neppure un più rapido avanzamento che, per gli ufficiali d'artiglieria e del genio, potrà tener luogo di quei maggiori vantaggi che essi ottengono negli altri paesi ed ai quali crediamo abbiano qualche diritto di pretendere.

Nel 1831 si accordò loro la giubilazione del grado superiore quale compenso a tutto ciò che loro si negava. Ora quel compenso più non potrebbe sussistere perchè eccederebbe i limiti stabiliti per la misura delle pensioni ed a buon diritto fu abolito. Che rimarrà dunque a quelle due armi per allettare la gioventù studiosa ad intraprendere in esse la militare carriera? Il Ministro della Guerra mi risponderà che il numero delle domande d'ammissione nell'accademia militare supera quello de' posti vacanti. Sia pure, ma io gli replicherò che non siamo ancora in tempi normali, che l'Italia è ben lontana dall'aver preso quello stabile assetto cui speriamo possa giungere, e che allorquando si sarà in essa sviluppato l'amore delle scienze e delle arti e l'attività delle industrie, è probabile che la gioventù possa inclinare ad altre carriere non più difficili, ma al certo più lucrose di quella delle armi speciali.

Vediamo difatti quanto succede nella scuola Politecnica di Parigi. Al fine di ciascun corso gli allievi vengono classificati per ordine di merito e nello stesso ordine essi hanno diritto di scegliere il corpo nel quale intendono di servire. Or bene, i primi sogliono scegliere i corpi degli ingegneri, delle miniere, dei ponti e strade, delle costruzioni navali ed altri simili, ed alle due armi speciali rimangono ordinariamente gli ultimi. Non intendo dire con ciò che il genio e l'artiglieria non possano reclutarsi colà con buoni ufficiali, poichè in quella celebre scuola anche gli ultimi sono eccellenti, ma non è men vero però che nell'ordine delle preferenze l'artiglieria suole essere l'ultima, ed il genio il penultimo.

Permettete ora, o Signori, che io vi osservi come ad impedire che queste due armi sorelle non retrocedano o rimangano stazionarie in mezzo all'universale progresso delle scienze, delle industrie e delle arti e quindi anche dell'arte militare, sia indispensabile ch'esse abbiano la facilità di rifornirsi di giovani ufficiali di distinta intelligenza. Senza questa indeclinabile condizione potrebbero portare ancora il nome di armi dotte, ma cesserebbero di meritarlo.

Noi sappiamo che gli studii richiesti per essere ammessi nei corpi speciali sono quelli appunto che intrapresi nelle Università aprono la via alla distinta e lucrosa carriera dell'ingegnere civile. Per invogliare adunque i giovani d'ingegno, capaci di compiere siffatti studii a dare la preferenza al servizio militare nell'uno o nell'altro di detti corpi, è necessario di allettarli con qualche vantaggio e soprattutto colla speranza di ottenere una posizione eguale a quella che cogli stessi studii e colle stesse spese si potrebbero procurare nel genio civile od in altra simile carriera.

Quali sono i vantaggi che potrebbero avere queste

virtù? Lo abbiamo già detto ed ora lo ripetiamo: un qualche aumento di stipendio allorché le condizioni finanziarie del paese lo permetteranno, e con esso la probabilità di poter arrivare in un tempo non troppo lungo sino al grado di capitano, il quale è quello che per alcuni riguardi può stimarsi equivalente alla condizione di un giovane ingegnere.

Permettetemi che a questo proposito io tolga ancora ad esempio ciò che succede in Francia. Potenza colla quale noi abbiamo molta analogia d'istituzioni militari ed il cui esercito può essere considerato come il meglio costituito di tutta Europa. Sostituendo colà capitani a subalterni in tutti gli impieghi speciali per quali il grado non è determinato dalla natura del servizio, e riducendo gli ufficiali subalterni al pretto necessario pel buon andamento del servizio medesimo, si ottenne che il numero di questi ultimi rispetto a quello dei capitani sia meno della metà nell'artiglieria e meno del terzo nel genio. Da ciò avviene che un allievo della scuola politecnica può sperare di pervenire al grado di capitano in cinque anni di servizio nel genio ed in sette nell'artiglieria, e così assai prima dell'età di anni trenta. È questa la più lusinghiera speranza che si possa offrire ad un giovane ufficiale, imperocché il grado di capitano è il più bello della gerarchia militare, e soddisfa di più l'amor proprio comandare una bella compagnia od una batteria a 25 anni, che diventar generale a 50.

Nella nostra artiglieria all'opposto il numero degli ufficiali subalterni è doppio di quello dei capitani, e così per arrivare a questo grado ci vorrà un tempo assai più lungo di quello che si richiede in Francia.

Coll'aiuto degli annuari militari ho calcolato questo tempo con qualche esattezza, e ritenuto che nella artiglieria francese esso è di sette anni, ho trovato che sarà di 22 e più nella nostra. Toglietene pure il terzo se volete, per le vacanze che ponno avvenire nei subalterni stessi, e per altre eventualità, e ne rimarranno ancora 15 che saranno sempre di troppo. Credo difficile che un giovane d'ingegno, il quale abbia compiuto il corso di matematiche e che si senta capace d'intraprendere qualche cosa di meglio, voglia ancora dedicarsi ad una carriera che gli presenta la bella prospettiva di rimanere per 15 anni ufficiale subalterno col vantaggio di un piccolo stipendio accompagnato da grandissima soggezione.

Io desidero e spero che le cose da me dette abbiano incontrato la vostra approvazione, ma mi trovo tuttavia imbarazzato a concretarle in una proposta che possa essere discussa ed adottata. Mi limiterò adunque a far voti affinché i miei ragionamenti siano presi in qualche considerazione dal Ministro della Guerra allorchando se ne presenterà l'opportunità. Non è certamente la prima volta che essi pervengono al suo orecchio, chè assai prima d'ora voci più competenti e più autorevoli della mia non tralasciarono di farsi sentire sopra questo soggetto.

Io ho creduto tuttavia mio dovere di non perdere

questa favorevole occasione per far conoscere al Senato il vero stato delle cose, nella speranza che la vostra giustizia non vorrà farmi un appunto di avere propugnato innanzi a voi, o Signori, gli interessi di un'arma a cui ho la sorte di appartenere da cinquant'anni, per la quale nutro quindi vivissimo affetto, e che d'altronde in ogni occasione, e specialmente nelle passate guerre ha ben meritato della patria italiana e si prepara con grande alacrità a renderle nuovi servizi in quelle che possono venire. (*Bravissimo!*)

**Presidente.** La parola è al signor Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra.** Il Senatore Pastore ha parlato della differenza che si è fatta in questa legge rispetto all'altra, cioè a dire che in questa si sarebbe tolto il vantaggio che nella legge del 1850 era accordato alle armi speciali, di godere della pensione del grado superiore.

Il Generale Pastore ha parlato con calore di un'arma alla quale appartiene, e questo è naturalissimo, e quanto a me sicuramente non gliene faccio carico, anzi faccio plauso a quanto egli ha detto.

Egli però ha parlato come di cosa presente, io posso parlarne come di cosa passata, e ricordo sicuramente, e ricorderò sempre con soddisfazione d'aver incominciato la mia carriera nell'artiglieria.

Se in questa legge, non da me proposta, ma da me propugnata, epperò fatta propria, non ho creduto di sostenere il vantaggio che contenevasi nella legge del 1850, egli si è per la ragione accennata dall'onorevole Generale Pastore.

La legge attuale è stata domandata dai militari ed è stata proposta dal Ministero come un pareggio alla legge civile.

Ora, dal momento che si è creduto di dover domandare i vantaggi della legge civile, era giusto, che l'armata vi si uniformasse anche nelle parti meno vantaggiose.

Nella legge civile essendo stabilito un massimo della pensione, e che questo massimo è dei quattro quinti della paga di attività, io non avrei, e nessun Ministro avrebbe potuto sostenere disposizioni per le quali le pensioni potessero essere maggiori dei 4/5.

Se si esaminano le tabelle delle pensioni, si vedrà che conservando l'antico privilegio del 1850, le pensioni sarebbero maggiori della misura che è accordata dalla legge civile.

Dunque in ciò il Ministero non ha inteso per nulla né di detrarre ai meriti delle armi speciali, come nemmeno di far cosa che potesse dar a credere, che egli consideri meno i servizi di esse, che non li considerasse per lo passato.

È una questione di parole, ma il generale Pastore ha fatto un'obbiezione contro una espressione adoperata in questa legge, e si è quella di *privilegio*.

Io lo prego di notare che il Ministero non ha detto *Corpi privilegiati*, ma ha detto *privilegio*: e che que-

sto fosse un privilegio ne appello al buon senso del Senato: una cosa, che è diversa da quella che è comune ed a vantaggio di una categoria di ufficiali, è sicuramente un privilegio.

Questa è una delle parti del discorso dell'onorevole Generale Pastore; ma il suo discorso veramente mirava ad altro oggetto; mirava cioè a dimostrare, che nelle armi speciali, nell'Artiglieria e nel Genio soprattutto, vi sono condizioni tali, che l'avanzamento deve essere meno rapido, che negli altri corpi, e per conseguenza egli teme, che ci sia un minor numero d'individui, e soprattutto d'ingegni eletti, che vogliano dedicarsi a questa carriera.

Io però credo, che l'onorevole preopinante in tutto il suo discorso si è occupato un po' troppo degli interessi materiali, ed ha dimenticato una cosa degna di considerazione per l'ufficiale, soprattutto d' eletto ingegnere, ed è la parte morale.

L'idea di appartenere ad un corpo distinto non per privilegi, ma distinto per studi e per ingegno sarà sempre un grande allettamento per i giovani, ed io prova accennerò, che anche nei tempi nei quali l'avanzamento era molto meno rapido di quello che sia adesso, i corpi speciali, Artiglieria e Genio, non hanno mai difettato di ufficiali; il numero ne è sempre stato considerevole.

Voglio supporre che ci sia qualche cosa di vero in quello che ha detto l'onorevole Pastore, ma stiamo allo stato delle cose presente.

Un Ministro ha da pensare prima di tutto alle cose che occorrono per il momento, e per momento non intendendo nè giorni, nè ore, ma un periodo d'anni.

Or faccio un parallelo tra le armi speciali, alle quali ha fatto allusione il generale Pastore, colle armi così dette di linea. Se egli si vuol prendere la briga e verificare, troverà che sonvi capitani nel Genio ed Artiglieria che hanno due o tre anni di servizio, mentrechè nelle armi di linea non sono capitani e non saranno che fra 10 o 15 anni. Le condizioni alle quali accenna l'onorevole Pastore sono tanto lontane, che io non credo che il Ministero per ora abbia occasione di darsene pensiero; ed un motivo è quello che ha citato egli stesso, cioè che noi abbiamo collegi sia per gli uni che per gli altri. Abbiamo l'Accademia militare per le armi speciali; abbiamo la Scuola di Modena per le armi di fanteria. Si sa che per l'Accademia gli esami sono molto più difficili e si richiedono molte più materie. Ebbene nell'Accademia per 80 posti che ci erano, si sono presentati oltre 200; e 130 sono stati giudicati idonei, ed avrebbero potuto tutti entrare se i posti ci fossero stati.

Nell'Accademia di Modena dove sono 400 posti se avessero voluto entrare, se ne sono presentati 200; e ne sono entrati meno di 200. E questo va d'accordo con ciò che dissi prima, che la questione morale in questo caso entra per molto, o il desiderio di appartenere ad un corpo distinto, è una considerazione che

vale sicuramente quanto quella materiale; se verrà il tempo in cui l'avanzamento sarà veramente riguardato, se verrà tempo in cui le finanze saranno in migliori condizioni, che si possano fare vantaggi, io credo che il Governo ci dovrà pensare, ma non sicuramente adesso, perchè adesso non è il caso.

Senatore Pastore. Veggo con piacere che le opinioni del Ministero non sono essenzialmente lontane dalle mie; è piuttosto questione di opportunità e di tempo, di quello che sia questione di massima. Io però riassumo ancora una volta, senza far perdere troppo tempo al Senato, la questione.

Gli ufficiali del Genio e dell'Artiglieria non avevano uno stipendio adeguato alla loro specialità, adeguato alle maggiori fatiche, alle spese maggiori: hanno uno stipendio inferiore a quello de' corpi di Cavalleria: si facevano richiami e si rispondeva: avete la giubilazione del grado superiore, e ciò era veramente un compenso che soddisfaceva anche l'amor proprio. Ora questo compenso non poteva più sussistere. L'ho dichiarato e lo ripeto e lo riconosco col Ministero, ma intanto non rimane nulla. Le armi speciali hanno uno stipendio appena superiore a quello della fanteria, ed inferiore a quello della cavalleria: avranno la stessa giubilazione e un avanzamento più lento.

Il Ministero cita con ragione l'esempio del tempo presente, cioè che i giovani i quali vogliono intraprendere la carriera militare, entrano di preferenza nelle armi speciali. Ma io l'ho detto, e lo ripeto, il tempo presente non può esser preso ad esempio, perchè è affatto straordinario; ed a questo riguardo mi basterà l'accennare che soltanto nell'anno scorso non furono più promossi nell'Artiglieria che soli sette capitani. Se dunque su 600 circa uffiziali subalterni vi fossero soltanto sette capitani all'anno, vede il Senato che non basterebbe la vita di un uomo per divenire capitano.

Ma lasciamo siffatta questione.

Quella morale poi io l'accetto, e l'accetto di tutto cuore, e desidero che così sia. Ma non posso tacere al Senato che l'esempio della scuola politecnica mi fa molto dubitare che in tempi normali, quando l'industria e l'attività sono sviluppatissime, la gioventù possa avere eccitamento bastevole per abbracciare la carriera militare. Ora vedonsi capitani quasi imberbi, ed entrano volontari nell'artiglieria colla speranza di divenirli anch'essi, ma quando vedranno capitani dalla barba bianca forse forse prenderanno un'altra via. Comunque sia, io ripeto al Ministro della Guerra la raccomandazione che ho testè fatta; io vedo le cose sotto un altro aspetto; io credo che in tempo non tanto lontano le cose possano prendere quell'avviamento che ho accennato, possano sorgere quelle difficoltà che ho preveduto; e siccome è proprio di un Ministro aver veduto il pensare al tempo avvenire, così io confido che il Ministro della Guerra non dimenticherà quello che io gli ho detto. (*Bravo, bene.*)

Presidente. Pongo ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. A modificazione dell'articolo 16 di detta legge, il servizio utile per conseguire una pensione od assegnamento non può decorrere che dall'età d'anni 17 compiuti. Ogni servizio anteriore non potrà in verun caso essere computato. »

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Chiedo venia al Senato se oso parlare in argomento assai estraneo alla mia condizione, ma a ciò mi vedo spinto dal riflesso che il disposto di quest'articolo parmi avere un effetto retroattivo.

In questa legge si è considerato, e con tutta ragione si è avuto riguardo anche a quella parte dell'Esercito che è stata arruolata dai governi provvisori, per la guerra dell'indipendenza italiana, cioè con moti improvvisi, e senza le consuete forme, e regolamenti. Da qui si governi venivano frettolosamente talvolta arruolati i giovani che non avevano ancora compiuta l'età di 17 anni da cui deve computarsi l'anzianità, e questi verrebbero colla nuova disposizione danneggiati.

Io credo che certamente nessuno di voi vorrà recar danno ad una parte così eletta del nostro esercito, quella che traeva l'impulso dal patrio entusiasmo, che fece tanto bene nella guerra dell'italiana indipendenza, e questi giovani verrebbero danneggiati in forza della presente legge che posticipa l'età da cui deve partire l'anzianità.

Io quindi domando all'onorevole Ministro della Guerra, se non si potesse diminuire alquanto questo termine d'età di 17 anni, e farlo cominciare più presto, ovvero introdurre un'eccezione a favore dei giovani arruolati dai governi provvisori in mezzo alle necessità d'una improvvisa guerra.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Io non posso consentire nell'opinione dell'onorevole proponente. Quest'articolo realmente ha un effetto retroattivo, solamente però per quelli che a questo momento non hanno diritto alla pensione, perchè per quelli che già lo hanno c'è un articolo successivo che dà loro il diritto di valersi dell'antica legge.

In quanto a quelli che non avranno ancora diritto alla pensione all'epoca della pubblicazione di questa legge, io credo che non si possa far loro maggior vantaggio di quello che è prescritto dall'articolo 9, per la ragione che con questa legge vengono fatti altri vantaggi, e nello stesso tempo sono dati tali aggravii alle finanze, a cui bisogna mettere un limite.

E poi, fra gli individui che hanno cominciato il loro servizio prima dei 17 anni vi sono sicuramente onorevoli eccezioni d'individui il cui servizio è stato realmente utile, ma in generale, ne convorrà meco l'onorevole Senatore Martinengo, prima dei 17 anni nell'e-

sercito si è più di peso che di utile, e quando esso pensa stendere questo vantaggio, non credo che voglia estenderlo solamente ai volontari o per gli individui arruolati dai governi provvisori. Sarebbe un privilegio direi, odioso; bisognerà allora anche accordarlo a quelli dell'armata regolare.

Ed allora sa a che cosa si estenderebbe questo? Si estenderebbe ad un numero grandissimo di individui che erano così detti *enfants de troupe*, i quali erano mantenuti avevano l'alloggio, il vitto e la scuola, e i quali verrebbero ancora a godere della pensione pel tempo che il Governo li ha mantenuti.

Io credo quest'articolo molto saggio, e prego per conseguenza il Senato a votarlo tale quale è.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Io non ho fatto una proposta concreta; mi basta di aver constatato che l'art. 9 ha un effetto retroattivo, e lascio giudice il Senato se debba essere ammesso.

**Ministro della Guerra.** La legge ha tutto l'effetto retroattivo, perchè non ci è soltanto questo articolo, ce ne sono molti altri che cambiano le condizioni delle pensioni; ma il principio sta in questo caso il diritto alla pensione non si verifica che nel momento in cui questo diritto si acquista. Non vi è nessuno che possa dire di avere un diritto acquisito prima di avere 25 anni di servizio (se militare di bassa forza o ufficiale subalterno); oppure 30 anni (se capitano o ufficiale superiore); dunque non vi è effetto retroattivo se non vi è diritto acquisito. Se invece vi è diritto acquisito, allora quegli che ha questo diritto, lo può far valere a termini degli articoli successivi.

**Presidente.** Chi approva l'art. 9, voglia levarsi.

(Approvato.)

« Art. 10 Il servizio effettivo prestato nello Stato Maggiore delle piazze sarà computato per intero in ogni caso, anche dopo il compimento degli anni richiesti pel conseguimento del minimo della pensione. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le vedove dei militari le quali saranno nei casi previsti dall'articolo 33 di detta legge, avranno ragione al terzo della pensione che competeva al marito al tempo in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa. »

(Approvato.)

« Art. 12. I figli dei militari i quali saranno nelle condizioni dell'articolo 34 di detta legge, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita dal precedente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 13. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari, non potrà mai essere minore di L. 150 »

(Approvato.)

« Art. 14. I militari attualmente in servizio, i quali alla promulgazione della presente legge abbiano diritto



alla giubilazione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla medesima data della legge in forza di quelle disposizioni. »

(Approvato.)

« Art. 15. Sono estesi ai militari, alle vedove ed ai loro orfani, o congiunti gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili in data 14 aprile 1864. »

(Approvato.)

Art. 16. « Le disposizioni della presente legge possono essere invocate dai militari stati collocati a riposo di autorità, o invitati d'ufficio a chiedere il riposo posteriormente alla data dell' 11 luglio 1864, quand' anche non adempiano alle condizioni d'età prescritte dall'art. 2 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 17. Sono estese agli impiegati, i quali per assimilazione a grado militare hanno diritto all'applicazione della legge 27 giugno 1850, tutte le disposizioni sancite dalla presente legge peggli ufficiali di grado corrispondente, cessando poi medesimi i privilegi accordati loro dalla legge 17 marzo 1856 e dal Regio Decreto 26 maggio 1861 i quali non siano mantenuti dall'art. 8 della presente legge per gli ufficiali stessi. »

(Approvato.)

« Art. 18 È abrogato il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'art. 2 della legge 27 giugno 1850, ed ai professori della regia militare accademia dall'art. 6 del Regio Decreto dell'8 ottobre 1857. »

Senatore **Menabrea**. Pervennero al Senato tre petizioni, due di due cappellani, ed una di un medico di battaglione. Questo non può dar luogo a disposizioni contrarie a quelle che furono già prese.

I due cappellani protestano contro alle disposizioni dell'articolo 18, il quale articolo toglie loro il vantaggio che è loro assicurato dalla legge del 1850, in virtù della quale i detti cappellani hanno il diritto di chiedere la pensione di giubilazione dopo 20 anni di servizio; mentre colla legge in discussione, non potrebbero aver diritto a chieder la pensione di giubilazione se non dopo 30 anni di servizio.

Essi fanno osservare come non possono entrare a servizio se non in età assai più inoltrata di quella dei militari ordinarii, in quanto che questi ordinariamente entrano a servizio all'età di 20 o 21 anno, mentre i cappellani non ci possono entrare che in età molto più avanzata.

Ma il vostro Ufficio Centrale ha preso in considerazione ed ha osservato che in virtù della legge sullo stato degli ufficiali, un ufficiale, il quale non si trovi in grado di poter proseguire il suo servizio, ha diritto di ricevere dopo 20 anni una pensione di riforma, la quale pensione di riforma equivale ad altrettanti trentesimi della pensione di giubilazione *minimum*, quanti sono gli anni di servizio che ha compiuti.

Ora se un cappellano dopo 20 anni di servizio, che è l'età in cui attualmente ha diritto di chiedere la giubilazione, non si trova in grado di poter proseguire il suo servizio, è evidente che il Ministro provvederà mediante la riforma, quando questo cappellano non abbia raggiunto il numero d'anni di servizio richiesti.

Ciò posto, il vostro Ufficio Centrale ha fatto un calcolo di confronto dal quale si venne a dedurre che anche colla limitazione portata alla condizione dei cappellani dal nuovo articolo 18 della presente legge, essi si trovano in posizione ancora più favorevole di quella che lo siano colla legge attuale, salvo però per i 20 anni di servizio.

E difatti se il Senato vuol favorire di dare uno sguardo all'Allegato D, vedrà che dopo 20 anni di servizio, la pensione di un cappellano, che corrisponde al grado di capitano, è secondo la legge attuale di 1400 lire, mentre secondo la legge che stiamo per votare, non sarebbe che di 1266.

Dunque a 20 anni di servizio ci sarebbe veramente un discapito. Ma prendiamo 25 anni come tempo probabile, durante il quale un cappellano può servire. Colla legge attuale in vigore, quella cioè del 1850, il cappellano avrebbe diritto a 1525 lire di pensione, mentre colla presente avrebbe diritto a 1583.

Se poi andiamo da un numero d'anni di servizio maggiore, troviamo per esempio, che per 35 anni di servizio, colla legge del 1850, il cappellano ha diritto a 1555 lire e colla legge in discussione avrebbe diritto a 2215 lire di pensione; ma siccome non può oltrepassare lo stipendio, la pensione, sarebbe sempre di 2100 lire.

Il Senato vede adunque da questi calcoli che veramente i cappellani, tutto compensato, non sono pregiudicati dalla legge che discutiamo; essi hanno è vero l'obbligo di servire per un maggior numero di anni.

Ma se il cappellano sta bene di salute, io non veggio il motivo per cui non potrebbe proseguire nel suo servizio, tanto più che questo non è molto faticoso ma se si aprisse una campagna, per esempio, ed un cappellano non potesse seguire il suo reggimento, il Governo non vorrà costringerlo a fare un servizio pel quale egli sarebbe divenuto inabile. In conseguenza io penso che la posizione dei cappellani non è come lo credono i petenti pregiudicata dalla legge in discussione. Lo stesso si può dire dei professori della regia militare accademia i quali, debbo dirlo, non hanno fatto verun richiamo per essere trattati nello stesso modo dei cappellani, e le osservazioni fatte per questi si possono applicare ai professori.

Io dirò qualche cosa infine sopra le petizioni di un medico di battaglione il cui grado corrisponde al grado di tenente. Questo medico fa osservare che i medici del corpo sanitario sono assimilati, quanto ai vantaggi, alle armi speciali, cioè all'Artiglieria, Genio, Stato maggiore e Carabinieri, e siccome è conservata nella legge in discussione la pensione del grado superiore al grado di tenente di queste armi, esso tomeva che tal vantag-

gio non fosse anche applicato ai medici di battaglione. Ma debbo osservare che l'articolo 17 dice, che sono conservati per gli impiegati civili tutti i vantaggi che all'articolo 8 sono mantenuti per gli ufficiali stessi: ora siccome i medici di battaglione sono assimilati ai tenenti delle armi speciali, dunque ad essi si applicano i vantaggi stabiliti per questi. Così il timore espresso dal petente è infondato.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Quanto ai capellani ed ai professori, non ho che a rimettermi interamente a quello che disse l'onorevole proponente, e quanto al Corpo sanitario, io desidero di confermare che fu realmente intenzione del Governo, quando compilò questo articolo, di fare in modo e fu fatto espressamente, perchè i medici di battaglione potessero godere dello stesso privilegio delle armi speciali.

**Senatore Pastore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pastore.** Prima che si passi all'appello nominale.....

**Presidente.** Ci sono ancora due articoli da mettere ai voti. Ora pongo ai voti l'articolo 18.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 19. Ogni disposizione anteriore contraria alla presente legge è abrogata. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Pastore.

**Senatore Pastore.** Prima che il Senato passi allo appello nominale mi credo in dovere di richiamare ancora una volta la sua attenzione sopra un'avvertenza fatta dall'Ufficio Centrale, che credo degna di essere presa in seria considerazione. Si legge in fine della relazione:

« Da uno degli Uffici fu notato come spesso succede che in seguito a malattie contratte nelle guarnigioni per effetto stesso dell'agglomerazione di gente, si vedano militari rimandati dall'esercito per causa di mal ferma salute e ridotti a mendicare il loro pane per non essere più in grado di procacciarsi la sussistenza col proprio lavoro. Ciò accade specialmente con maggior frequenza per gli oftalmici, fra i quali non pochi sono ridotti a cecità. »

« Ora ben si sa che una tale infermità che colpisce tanti disgraziati, proviene per lo più dalla insalubrità dei locali abitati e dal difetto di ventilazione. Questi tristi casi meritano tutta la sollecitudine del Governo; dessi forse non possono essere oggetto di disposizioni speciali nel presente progetto di legge; tuttavia siccome l'art. 41 della legge 1850 tuttora conservato sembra dare qualche mezzo di provvedere a tali emergenze. »

È verissimo pur troppo il lamentato inconveniente, e gli ufficiali generali che hanno l'onore di sedere in quest'aula ne possono rendere testimonianza, nel tempo

stesso in cui fanno voti affinché vi si porti rimedio.

La legge sulle giubilazioni stabilisce in modo esplicito che il militare riformato non ha diritto a pensione se non quando le infermità che lo resero incapace di continuare il servizio siano la conseguenza immediata e bene accertata di *fatiche, eventi o pericoli* del servizio medesimo. Questa disposizione di legge fu sempre applicata col massimo rigore ed in ciò s'è fatto benissimo, perchè altrimenti ne sarebbero derivati abusi; ma non è men vero però che siffatto rigore ha dato luogo agli inconvenienti che vengono lamentati nelle poche linee che vi ho lette. Accade difatti non rare volte che soldati disgraziati sono rimandati alle case loro ridotti da malattie in tale misera condizione da non essere più capaci di provvedere al proprio sostentamento col lavoro delle loro mani. È ben difficile conoscere ed accertare se queste malattie provengano da causa immediata di servizio; e così il riformato è mandato a casa sua senza pensione, senza risorse o tutto al più con una piccola gratificazione pagata per una volta tanto. Alcune volte il soldato accetta con piacere questa condizione di cose, perchè brama ritornare a casa sua e spera di ricuperarvi la salute, ma alcune altre ricusa il congedo, protestando di non sapere come vivere ed il generale rassegnatore è ridotto alla dura necessità di farlo ricondurre in patria.

Questa severità non può a meno di produrre sinistra impressione così nei compagni che lo veggono partire, come nei conterranei che lo veggono ritornare ed è realmente contraria ai principii d'umanità.

Quel giovane, prima di essere accettato al servizio fu sottoposto a visite e controvisite e trovato sano e ben costituito, e se dopo qualche tempo o per oftalmia o qualche altra malattia egli è ridotto alla incapacità di guadagnarsi il pane col lavoro delle sue braccia, chi può dire che queste infermità non siano l'effetto delle fatiche della vita militare, delle guardie frequenti, delle lunghe marcie, del serenare la notte nei campi, e di altre simili maligne influenze alle quali è esposto il soldato?

Codesto soldato non ha certamente diritto a pensione e lo Stato non sarebbe abbastanza ricco per corrispondere a tutti coloro che si trovano in tali condizioni, ma gli è certamente dovuto un sussidio, un qualche soccorso per campare la vita finchè non abbia ricuperata la salute o sia rimasto vittima della malattia contratta in servizio.

Permettetemi di ricorrere ancora all'esempio dell'esercito francese, il quale possiede molte istituzioni e molte cose che si possono imitare anche da noi con molto profitto.

È colà stabilito che il militare riformato per infermità di qualunque genere mentre era in servizio, che si trovi incapace di lavorare, gode, fino a che dura in questo stato, di un soccorso o sussidio che prende il nome di gratificazione rinnovabile, e questo sussidio è

generalmente metà del minimo della pensione di giubilazione.

Questi riformati che si trovano in tali condizioni sono rivedibili d'anno in anno; e d'anno in anno, il Ministro, dietro l'operato del Consiglio sanitario della divisione e dietro rappresentanza del Generale di divisione, accorda la continuazione del sussidio.

Le stesse disposizioni si potrebbero adottare anche da noi ed il Ministro della Guerra non sarebbe certamente imbarazzato a trovare le cautele necessarie a prescriversi per impedire che potessero degenerare in abusi.

Quanto alla spesa, essa non potrebbe certamente salire a somma di riguardo, e probabilmente non sarebbe impossibile trovare nello stesso bilancio della guerra stanziati somme colle quali farvi fronte. Nel capitolo dei casuali per esempio, sono iscritte L. 480 mila particolarmente destinate a dare sussidi alle vedove ed alle famiglie dei militari bisognevoli. Una parte adunque di questa somma potrebbe essere convertita all'uso da noi raccomandato e si provvederebbe con ciò ad un'urgente necessità, ad uno scopo veramente caritatevole ed umanitario come si vuol dire, senza imporre un nuovo aggravio alle finanze.

In Francia questa somma è salita nel 1861 a lire 509 mila, e tenuto conto di tutte le diverse circostanze, si può presumere che da noi 300 mila lire circa potrebbero bastare. (*Segni generali di viva approvazione.*)

Raccomando adunque all'attenzione del signor Ministro questi miei suggerimenti.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro della Guerra, ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Il Senatore Pastore propone e consiglia il Ministero di volere provvedere in modo che si possano soccorrere gli individui che furono riformati e che sono inabili al lavoro.

Io posso assicurare l'onorevole preopinante che molti sono i sussidi di questa natura che attualmente si danno come ha accennato l'onorevole Senatore, nel bilancio della guerra vi è la categoria dei casuali la quale è quasi esclusivamente destinata ai sussidi, e questi sono dati in parte alle vedove dei militari.

Ognuno di loro Signori sa che la legge delle pensioni dei militari stabilisce che una vedova per aver diritto alla pensione, dee avere due anni di matrimonio: ora accade che talvolta mancano a taluna di queste pochi giorni al compimento dei due anni, per cui non vengono ad avere nessun diritto alla pensione. Se sono povere, il Governo le soccorre.

Lo stesso dicasi degli orfani, e posso assicurare l'o-

norevole preopinante che non mai è stato domandato un sussidio da individuo che sia stato riformato e riconosciuto inabile al lavoro, il quale non sia stato accordato.

L'onorevole preopinante ha accennato ad una cifra di 500 mila lire, accordata all'esercito francese, ed aggiunte che le somme che si accordano ai riformati sotto questo titolo corrispondono alla metà della pensione. Io posso assicurarlo che se da noi si adottasse questo sistema, la somma sarebbe molto maggiore.

Sarebbe lunga e difficile cosa il venire improvvisamente ad accennare tutte le cause per le quali il numero dei riformati da noi annualmente è considerevolissimo. Si può provare che uno è inabile al lavoro con poca difficoltà.

Tutti quelli insomma che sono mandati via dall'esercito è segno che hanno una imperfezione: questa è da farsi valere più o meno, ma è sicuro che tutti quelli che hanno una imperfezione, quando ci fosse una pensione da conseguire, cercherebbero di averla.

Però ci è una cosa della quale prima d'ora l'onorevole preopinante ha fatto cenno (perchè debbo dire che l'onorevole Pastore nell'Ufficio Centrale in cui sono stato chiamato come Ministro, mi ha fatto cenno di queste cose), e pel tempo che fui al Ministero ho visto che ad una cosa ancora si debbe provvedere, e questa riguarda i ciechi.

Tutti sanno che ci è una oftalmia speciale per i militari: quando questa è ben provata dà diritto alla pensione, ma il provarlo è difficilissimo ed il cedere sulle condizioni poste dalla legge che dice che debbe essere provata è pericoloso: quando la legge dice una cosa, bisogna eseguirla fedelmente ed anche rigorosamente.

A questo proposito ho intenzione di dare alcuni provvedimenti. Se potrò farlo con i mezzi di cui dispongo coi casuali, credo di avere la facoltà di farlo e lo farò senz'altro; se invece vedrò che non posso provvedere con questo mezzo, verrò in Parlamento a fare quelle proposte che saranno necessarie.

Vedrò per gli altri casi, se taluno sia stato dimenticato, ed anche nei casi più clamorosi, come si possa provvedere; insomma farò tesoro dei consigli dati dall'onorevole Generale Pastore.

**Presidente.** Prima di procedere oltre, debbo interrogare il Senato se intenda, dopo la votazione della presente legge, di passare alla discussione di quella posta all'ordine del giorno, ovvero stimi di differirne la discussione a domani.

**Voci.** A domani.

**Presidente.** Darò ora lettura delle tabelle annesse al progetto di legge.

TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1865.

**ALLEGATO A.**

*TABELLA delle pensioni di ritiro per militari d'ogni grado non compresi nell'allegato B.*

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per capitani e gli ufficiali di grado superiore e a 25 per militari di grado inferiore	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Generale d'armata . . . . .	8,000	»	8,000
Luogotenente generale . . . . .	6,500	150	8,000
Maggior generale . . . . .	5,000	150	6,500
Colonnello . . . . .	3,800	120	5,000
Luogotenente colonnello . . . . .	3,000	100	4,000
Maggiore . . . . .	2,500	70	3,200
Capitano . . . . .	1,900	35	2,250
Luogotenente . . . . .	1,125	25	1,500
Sottotenente . . . . .	1,000	20	1,200
Guardarme . . . . .	730	18	1,000
Capo-musica, furiere maggiore, tamburrino maggiore, trombettiere maggiore, capo-armajolo, e capo mor- zaro di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	500	15	725
Furiere, sergente, capo-armajolo e capo-morzaro di 2 <sup>a</sup> classe	415	10	565
Caporale maggiore, caporale furiere, caporale tamburrino caporale trombettiere, caporale, capo-sarto, capo cal- zolaio, capo-sellaio, musicante, trombettiere di caval- leria e di artiglieria, sellaio e maniscalco . . . . .	360	7	465
Tamburro, trombettiere, soldato, vivandiere . . . . .	300	6	400

**ALLEGATO B.**

*TABELLA delle pensioni di ritiro dei militari di bassa forza dei carabinieri reali.*

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 25 anni di servizio	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Maresciallo d'alloggio maggiore, maresciallo d'alloggio capo, maresciallo d'alloggio . . . . .	730	18	1,000
Brigadiere . . . . .	500	15	725
Vice-brigadiere e appuntato . . . . .	415	10	565
Carabiniere . . . . .	360	7	465

Se non vi ha osservazioni in contrario, le tabelle s'intendono approvate.

Si passa all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Numero dei votanti 82

Favorevoli 65

Contrari 17

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXIX.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Congedi* — *Discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna* — *Approvazione dei 3 primi articoli* — *Osservazioni e proposta sull'articolo 4 del Senatore Martinengo* — *Risposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Relatore* — *Ritiro della proposta Martinengo* — *Approvazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 ultimi della legge* — *Votazione del complesso della legge a squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura delle lettere dei Senatori Marzucchi, D'Atri, Chigi, Gallotti, e Centofanti, i quali chieggono un congedo che è loro accordato.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna, ed io prima di aprire la discussione, prego il signor Ministro di Agricoltura e Commercio a dichiarare se consente che la discussione si apra non sul testo presentato dal Ministero, ma su quello redatto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Acconsento.

**Presidente.** Allora pregherò uno dei signori Senatori Segretari di darne lettura.

(V. *Atti del Senato* N. 70.)

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del progetto di legge proposto dall'Ufficio Centrale. (V. *infra*.)

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale. Non domandandosi da alcuno la parola, debbo dichiarare chiusa la discussione generale, e darò quindi lettura degli articoli per la loro discussione e votazione.

« Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi non che i diritti di cussorgia sono aboliti.

» Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà, alla quale sarà applicato il Codice penale comune. »

(Approvato.)

« Art. 2. Detratti gli ettari dugentomila assegnati con legge 4 gennaio 1863 ai Concessionari delle ferrovie Sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'Isola e di spettanza del Demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai Comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

» 1. Che i Comuni soddisfaccino alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti, diritti di ademprivio o di cussorgia;

» 2. Che essi Comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolme il Demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragione ad ademprivio od a cussorgia;

» 3. Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi Comuni, nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili e cussorgiali, a loro con questa legge ceduti. »

(Approvato.)

« Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei Comuni cessionari la vendita dei terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'autorità governativa a beneficio del Demanio dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chiunque pretenda a compenso per le sue

ragioni di adempivio o di cussorgia ne deve porgere domanda al Sotto-Prefetto del suo Circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei a far tempo dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Trascorso questo termine si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista o cussorgiante, comunque si tratti di minorenni e di Corpi amministrati ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi amministratori. »

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Come è noto a tutti voi, signori Senatori, fra i diritti ademprivili havvi pur quello di far legna, di pascolare, di raccogliere foglie per far strame, ecc. ecc., per quali diritti non puossi vantare un titolo scritto, nè un altro titolo qualsiasi, che dia luogo a domande di compenso.

Io dunque propongo che in questo art. 4 venga inclusa la dichiarazione che si avrà per titolo dante diritto a compenso anche l'uso trentenario non interrotto d'uno di tali esercizi.

Il motivo che mi spinge a tale proposta si è perchè da questo progetto di legge veggio bensì tutelato il ricco proprietario, ma non il povero abitante dei dintorni di quei paesi, nei quali si godono siffatti vantaggi; vantaggi che per una famigliuola di villici, sono di non poca importanza; e se questi non possono avere un documento scritto, il loro diritto però non è meno valido e meno importante di quello che può vantare il ricco.

Costoro potranno bensì dire che praticavano il diritto di far legna, e quello di pascolo senza nessun contrasto, e che ora questo diritto è loro tolto; ma si risponderà pure che il Comune reca loro intanto un vantaggio o con nuove strade, o con più facili comunicazioni, od in altro modo. A parer mio, questa risposta non regge, perchè anche il ricco godrà di tali vantaggi, mercè cui potrà con maggiori comodità recarsi alle sue terre; dal che chiaramente si scorge che il povero villico perderebbe un suo diritto senza verun compenso.

Per siffatte considerazioni io spero che il Senato vorrà approvare il mio emendamento, il quale, come ho detto, non consiste in altro che nell'aggiungere: « Si avrà per titolo a compenso nelle ragioni di adempivio anche l'esercizio trentenario del diritto medesimo. »

**Senatore Vesme.** Domando la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Prego l'onorevole Senatore Martinengo di aver la compiacenza di osservare l'articolo 5, il quale stabilisce precisamente e nettamente quanto viene da lui accennato.

Anzi quell'articolo non si limita solo al possesso trentenario, ma enumera in modo molto largo tutti i mezzi coi quali un individuo possa constatare questo suo diritto sia mediante titolo scritto, sia mediante un altro atto riconosciuto, compreso il possesso trentenario.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vesme.

**Senatore Vesme.** La cedo al signor Relatore.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Prego l'onorevole Senatore Martinengo di avvertire che con questa legge si tratta della soppressione del diritto di adempivio, non della soppressione di altri diritti, se pure ve ne esistono.

Colui che usava di far legna per diritto di adempivio, qui trova il suo compenso, se poi era per altro titolo, allora il compenso non bisogna cercarlo in questa legge, e se veramente tali diritti esistono, si provvederà con altro progetto di legge, oppure provvederà il Tribunale. Ma qui, giova ripeterlo, non trattiamo che della soppressione degli ademprivi.

Io spero che tali brevi considerazioni basteranno a persuadere l'onorevole Senatore Martinengo a desistere dalla sua proposta.

**Senatore Martinengo G.** Ritiro la mia proposta in seguito alle riserve che lo stesso Relatore ha ora ammesse.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 4.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse, se non si fondano sopra un titolo ovvero un possesso trentenario atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato, ovvero sopra atti di positiva ricognizione ancorchè seguiti in via amministrativa. »

(Approvato.)

« Art. 6. In ogni Capoluogo di Mandamento dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartire, saranno nominati tre arbitri; l'uno dal Prefetto della Provincia, l'altro dal Presidente del Tribunale del Circondario ove trovansi i terreni; il terzo dal Comune interessato.

» Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista ed al cussorgiante.

» Quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno al diritto all'ademprivio, od a cussorgia, ricusando le parti di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. »

(Approvato.)

« Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito regolamento. »

(Approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale, debba significare al Senato che non essendovi altro in pronto, la convocazione per la prossima seduta sarà fatta con avvisi recati a domicilio.

---

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1865.

---

Si passa all'appello nominale.  
(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)  
Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	81
Voti favorevoli . . .	74
» contrari . . .	7

(Il Senato approva.)  
La seduta è sciolta (ore 4).



CLXX.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Congedo — Omaggi — Comunicazione del Governo — Istanza del Ministro dell'Interno — Sospensione della seduta — Presentazione per parte del Ministro delle Finanze di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno. Più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della precedente tornata il quale è approvato. Lo stesso dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3644. I Consigli comunali di Lucca e Monsummano, Rovezzano e Rocca Strada (Toscana) Torrecorsina e Santo Gemini (Umbria) e di Avola (Sicilia) fanno adesione alla lettera del Notaio Torrigiani intorno al metodo di esazione delle imposte dirette. »

Legge quindi una lettera del Senatore Di Campello, il quale domanda un congedo per un mese che il Senato gli accorda.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di n. 6 esemplari del *Decreto e regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione, non che delle norme per la raccolta delle notizie statistiche relative al servizio meteorologico.*

Il Ministro delle Finanze, di due copie di un libro testè dato alla luce, per titolo: *Sulla condizione finanziaria delle Province italiane tuttora soggette all'Austria.*

Il Commendatore Gaetano Scovazzo, di alcuni suoi scritti.

Il dottore Luigi Ripa, d'un suo libro intitolato: *Trattamenti d'igiene popolare.*

Il Vice Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Lecce, del suo *Discorso pronunciato in essa Camera in occasione del resoconto della gestione dell'anno 1864.*

Il signor Luigi Vitali direttore delle scuole tecniche in Licata, delle sue *Parole dette all'apertura di quelle scuole tecniche.*

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, che ebbe già il suffragio dell'altro ramo del Parlamento, relativo alla facoltà al Governo del Re di pubblicare e rendere esecutorie in tutte le provincie del Regno sei disposizioni di legge, cioè a dire:

- Legge comunale e provinciale;
- Sicurezza pubblica;
- Contenzioso amministrativo;
- Consiglio di Stato;
- Opere pubbliche;
- Sanità pubblica;

come pure di modificare le circoscrizioni territoriali del Regno.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà il suo solito corso presso gli Uffici.

A tal proposito però debbo chiedere il voto della Camera onde conoscere in qual modo stimi di procedere nell'esame del medesimo.

Trattasi di legge di straordinaria importanza, dirò anche di straordinaria urgenza. Ciò mi conduce a proporre al Senato di volere, a risparmio di tempo, direi anche, a risparmio di spesa (sebbene la spesa sia di secondaria importanza), prevalersi delle stampe che sono

a nostre mani, cioè del lavoro presentato all'altra Camera, restringendo la spesa della stampa novella al testo della legge presentato ora dal signor Ministro, ed a quegli emendamenti che l'altro ramo del Parlamento ha stimato d'introdurre in questo lavoro: con ciò potrei pregare il Senato a volersi radunare posdomani alle ore 2 negli Uffici onde procedere alla nomina dei Commissarii che dovranno farne rapporto.

Quanto poi a questa nomina, trattandosi di una legge che è composta di molte leggi tutte di grande rilevanza e diverse fra loro, proporrei che invece di nominare al solito cinque Commissarii, se ne scegliessero dieci, vale a dire che ciascun' Ufficio nominasse due membri a Commissari per preparare un lavoro compiuto.

Se qualcuno ha osservazioni da fare in proposito, le faccia; altrimenti, come dissi, proporrò al voto del Senato che si prescinda dallo stampare questo lavoro già distribuito; che la stampa si restringa al testo di legge ed agli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento; infine che riunendosi posdomani gli Uffici, invece di cinque, nominino dieci Commissarii.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Vorrei chiedere al Senato se non fosse possibile che gli Uffici invece di posdomani, si radunassero domani?

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Mi pare si possa rispondere all'osservazione dell'onorevole Senatore Arrivabene, che è importantissimo che tutti i colleghi siano informati. Ora non vi sarebbe di qui a domani tempo bastevole per avvisare gli assenti.

Comprendo benissimo che mi si potrebbe opporre che molti dei signori Senatori non converranno forse nemmeno posdomani; ma quelli che possono venire, sono persuaso che verranno, quindi si avrà un maggior numero presente negli Uffici; e così su leggi gravi ed importanti come quelle che ci furono testè presentate non si piglierebbero deliberazioni con quattro o cinque voti, il che, secondo me, sarebbe grave inconveniente.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Certamente non voglio insistere, ma mi pare che i signori Senatori che sono a Torino, da qui a due ore potrebbero essere avvertiti.....

**Senatore Di Pollone.** E quelli che sono a Genova, a Milano, a Parma, a Piacenza, a Bologna?

lo alludeva appunto a quelli, e non a coloro che sono a Torino.

**Presidente.** Non essendovi altra osservazione, metto ai voti la proposta da me fatta.

Chi crede che si debba prescindere dalla stampa di questi progetti di legge e che radunandosi posdomani negli Uffici, i Senatori che si potranno convocare, nominino due invece di un Commissario, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Non so se il signor Ministro abbia ancora qualche comunicazione a fare.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Il mio collega, Ministro delle Finanze, mi ha fatto avvertire che avrebbe desiderio di presentare fin d'oggi al Senato un progetto di legge il quale appunto in questo momento sta per votarsi dalla Camera dei Deputati.

Siccome è un progetto di un'importanza, direi, anche politica, è atteso vivamente da alcune delle provincie del Regno. Si tratta d'indennità da concedersi a quelli che soffersero pel bombardamento di Palermo.

Credo perciò che sarebbe assai opportuno spedirlo colla massima urgenza, ed è per questo che io da parte del mio collega pregherei il Senato a volere ancora sostare pochi istanti per dar tempo al mio collega di portarsi al Senato a presentarlo.

**Presidente.** La seduta è sospesa per alcuni momenti.

(Dopo una sospensione di 20 minuti, sopraggiunge il Ministro delle Finanze.)

**Presidente.** La seduta è ripresa per udire una comunicazione del signor Ministro delle Finanze al quale accordo la parola.

## PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente la sistemazione delle spese e delle entrate, relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, testè approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo a modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Niente altro essendo all'ordine del giorno, sciolgo la seduta (ore 4 1/4).

CLXXI.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedo — Omaggi — Sunto di petizioni — Istanza e proposte del Senatore Di Revel sulla petizione 3675 — Osservazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Chiesi — Parole del Senatore Arrivabene e ritiro della seconda proposta del Senatore Di Revel — Urgenza decretata per la petizione suddetta — Presentazione di otto progetti di legge — Istanza del Senatore Roncalli Francesco per la discussione della legge sull'esenzione dei chierici dalla leva — Risposta e schiarimenti del Senatore Di Revel — Dichiarazioni dei Senatori Roncalli e Di Revel.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, delle Finanze e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura di una domanda di congedo del Senatore Pepoli, che viene accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Como di un suo *Discorso sulle condizioni di quella provincia, pronunciato all'apertura della sessione ordinaria 1864 di quel Consiglio provinciale.*

Il Deputato L. Greco del *Parere del Consiglio di Stato sulla convenienza di ristabilire Siracusa capoluogo di provincia e delle sue ragioni contro Noto.*

La tipografia Cavour in Torino, di alcune copie di uno scritto per titolo: *Le missioni italiane al secolo XIX.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici di tre copie d'una *Nuova carta delle linee telegrafiche dello Stato.*

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3642. Nicola Velasco di Napoli reclama contro il provvedimento emanato dal Senato sulla sua petizione portante il numero 3571, e domanda che gli sia ripa-

rato il torto che con essa asserisce essergli arrecato. »

« 3643. Domenico Braione di Salerno (Napoli) domanda che il condono del biennio per la giubilazione ai militari del disciolto esercito borbonico venga pure esteso agli impiegati civili. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3644. Il Consiglio Comunale di Castel di Sangro (Abruzzo Ultra 2.<sup>a</sup>) fa istanza perchè venga decretata la concessione di una ferrovia lungo la valle del Volturno e del Sangro. »

« 3645. Il canonico Giulio Marlianici di Sondrio domanda che venga respinto, od almeno modificato dal Senato, il progetto di legge relativo all'abolizione delle decime ecclesiastiche. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3646. Alcuni sacerdoti della Diocesi di Fossano, in numero di 16, ricorrono al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge per l'abolizione dell'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

« 3647. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della Diocesi di Crems in numero di 160. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3648. Parecchi abitanti del circondario di Oristano (Sardegna) in n. di 205. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3649. Il clero e cittadini di San Martino nell'Abruzzo Chietino porgono al Senato motivata istanza perchè respinga il progetto sulle Corporazioni religiose. »

- « 3650. Il Consiglio comunale di Rocca S. Casciano (Toscana) in adesione alla lettera del notaio Torrigiani, domanda che venga dal Senato adottato il sistema in esso espresso circa la riscossione delle imposte dirette. »
- « 3651. Il Consiglio comunale di Ploaghe (Sassari). » (Petizione identica alla precedente.)
- « 3652. Alcuni abitanti di diverse parrocchie della Diocesi di Milano in n. di 1129. »
- « 3653. Alcuni abitanti della Diocesi di Lodi in numero di 255. »
- « 3654. Id. della Diocesi di Larino (Napoli) in n. di 808. »
- « 3655. Id. dei comuni di Pontedecimo e di San Quirico (Genova) in n. di 151. »
- « 3656. Id. della parrocchia di Amalfi in numero di 187. »
- « 3657. Id. della parrocchia di Arizzo, diocesi di Oristano, in n. di 30. »
- « 3658. Parecchi abitanti di alcune parrocchie della Diocesi di Montalcino in num. di 134. »
- « 3659. Id. della Parrocchia di Polistena, Diocesi di Mileto in num. 75. »
- « 3660. Id. di diverse Parrocchie della Diocesi di Brescia in num. di 482. »
- « 3661. Id. di diverse Parrocchie della Diocesi di Ripatransone in numero di 3315 la maggior parte crocesegnati. »
- « 3662. Id. di diverse Parrocchie della Diocesi di Montalto in n. di 2147. »
- « 3663. Id. della Parrocchia di Borgo-Ticino Diocesi di Pavia in num. di 72. »
- « 3664. Id. della Parrocchia di Rapino Diocesi di Chieti in num. di 19. »
- « 3665. Id. della Parrocchia di Strevi Diocesi d'Aquila in num. di 66. »
- « 3666. Id. di due Parrocchie della Diocesi di Torino in num. di 116. »
- « 3667. Id. e sacerdoti della Diocesi di Novara in num. di 40. »
- « 3668. I canonici della Collegiata ed alcuni cappellani curati di Catania. »
- « 3669. L'arciprete ed i canonici della Collegiata di Santa Maria in Monte e di San Pietro Apostolo in Castellfranco (Toscana). » (Mancante dell'autenticità delle firme.)
- « 3670. Canonici della Cattedrale, e parecchi abitanti di diverse Parrocchie della Diocesi d'Ivrea in numero di 6051. »
- « 3671. Parecchi abitanti di diverse Parrocchie della Diocesi di Piacenza in num. di 9156. »
- « 3672. Id. della Diocesi di Fermo in num. di 5800 la maggior parte crocesegnati. »
- « 3673. Id. della Diocesi di Peacia in numero di 6321. »
- Domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle Corporazioni religiose.
- « 3674. Il Sindaco e 18 Consiglieri municipali di

Potenza (Basilicata) domandano che i beni situati in quel territorio appartenenti alle corporazioni religiose da sopprimeresi, a norma del progetto di legge in corso invece di devolversi al Demanio, vengano restituiti al Municipio al quale allegano appartenere per gli usi cui sono destinati »

« 3675. Parecchi italiani sottoscritti in 250 distinte cartelle nel total numero di 11.322 protestano contro il voto emesso dalla Camera elettiva il 23 gennaio ultimo intorno all'inchiesta operata dalla Commissione della Camera stessa sopra i fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Tra le petizioni di cui si diede oggi lettura ve ne ha una l'ultima, che è presentata da oltre 11,000 cittadini che domandano provvedimenti dal Senato relativamente agli infausti avvenimenti del mese di settembre.

Io do nando non solo che questa petizione sia dichiarata d'urgenza, ma altresì che, a vece di essere rinviata alla solita Commissione delle petizioni, venga trasmessa agli uffizii onde sulla medesima sia fatto un rapporto speciale e con urgenza. Nell'occasione poi in cui verrà riferito in ordine a questa petizione, secondo ne sarà il caso, io mi propongo di riprendere la mozione che ho fatto nel mese di dicembre scorso, e che per certi motivi e certe circostanze di cui darò cenno, non ho creduto fino ad ora rinnovare.

Due sono perciò le proposte che io faccio, una che la petizione sia dichiarata d'urgenza, l'altra che sia mandata agli Uffizii.

**Presidente**. Prima di mettere ai voti le proposte del Senatore Di Revel, debbo chiedere se sono appoggiate.

Chi le appoggia, sorga.

(Sono appoggiate).

Pongo ai voti le due proposte fatte dall'onorevole Senatore di Revel....

**Ministro dell'Interno**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dell'Interno**. Vorrei fare un'osservazione a questo riguardo. Io non so se sia nei precedenti del Parlamento che una petizione sia stata mandata agli Uffizii e non alla Commissione delle petizioni. Desidererei che la cosa si chiarisse, perchè la novità stessa potrebbe dare un significato particolare alla domanda del Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Penso che se il Presidente ha posto ai voti le mie proposte, ciò possa farsi senza violare il regolamento.

Io credo poi che se havvi caso in cui questa petizione debba essere esaminata particolarmente, egli è questo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io mi oppongo alla mozione del Senatore Di Revel. Vi sono, a parer mio, due eccezioni che impediscono assolutamente che le sue proposte siano accolte.

E prima di tutto io propongo la questione pregiudiziale, perchè non si possa prendere alcuna determinazione intorno a questa petizione: mi oppongo poi all'urgenza, perchè non mi pare che ve ne sia ragione sufficiente.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Mi lasci parlare.

Senatore Di Revel. Io credeva che avesse finito.

Senatore Chiesi. Sui fatti di settembre è notorio che pende un giudizio militare penale; questo fu dichiarato esplicitamente anche dall'onorevole Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati, e davanti a questo tribunale appunto sono tratti i carabinieri che presero parte in qualsiasi modo ai fatti del 21 e 22 settembre.

Ora, io domando se si può prendere in considerazione una petizione che si riferisce a fatti, che formano soggetto di un giudizio penale.

D'altra parte, venne fatta un'inchiesta giudiziaria, e fu dichiarato non potersi far luogo a nessun procedimento in rapporto a que' fatti.

Inoltre questa petizione viene anche a ledere in certo qual modo le prerogative della Camera elettiva, la quale, sui fatti cui accenna la petizione, ha definitivamente deliberato di non prendere alcuna determinazione coll'ordine del giorno per essa votato.

Per queste considerazioni, io mi oppongo alla presa in considerazione delle proposte del Senatore Di Revel.

Presidente. Io fo osservare al Senatore Chiesi che la questione è ora non già di prendere in considerazione la petizione di cui trattasi, ma se si debba o no dichiararla d'urgenza, e se invece di percorrere la solita via della trasmissione alla Commissione delle petizioni, debba questa rimandarsi agli Uffici, acciò questi nominino un apposito Ufficio Centrale per esaminarla.

Ministro dell'Interno. Io mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Presidente del Senato, cioè, che per ora non si tratti di discutere la cosa in merito, tanto più che non sappiamo che cosa contenga questa petizione, e quali siano i provvedimenti che si richieggano, di modo che non è il caso di dare un giudizio sulla medesima.

Mi opporrei poi anche alla proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, che, cioè la petizione di cui si tratta non fosse dichiarata d'urgenza, anzi io appoggerei in questa parte la proposta del Senatore di Revel, e ciò tanto più perchè mi pare che una domanda relativa a fatti tanto gravi come sono gli accennati, una volta fatta, è necessario che si dia una soddisfazione, è necessario, cioè, che la cosa si risolva al più presto possibile; ma nello stesso tempo insisto pure onde il Se-

nato vegga se mai il Regolamento permetta che le petizioni facciano il corso degli Uffici, invece di essere inviate alla Commissione particolare delle petizioni. Insisto tanto più su questa parte della proposta del Senatore Di Revel, in quanto che so positivamente, che nella Camera dei Deputati non è mai accaduto che una petizione fosse inviata agli Uffici per essere esaminata quando ci è una Commissione speciale per ciò, salvo il caso che vi fosse un'altra Commissione incaricata di riferire sopra un progetto di legge che avesse attinenza coll'oggetto della petizione. Allora si fa un'eccezione si manda a questa Commissione

Mi pare a questo riguardo che l'art. 79 del Regolamento del Senato sia affatto identico a quello della Camera dei Deputati, poichè esso stabilisce quanto segue:

« Delle petizioni prevenute alla Presidenza è data notizia al Senato nel modo indicato dall'art. 31 del presente Regolamento: esse vengono quindi trasmesse alla Commissione delle petizioni.

» Quelle però che si riferiscono ad una proposta di legge in corso di esame o di discussione sono direttamente trasmesse dal Presidente del Senato all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui l'esame di quella proposta è stato affidato. »

Dunque qui il Regolamento non prevede assolutamente il caso che una petizione debba essere demandata agli Uffici, oppure percorrere un'altra via: quindi questa sarebbe proprio una eccezione che si vorrebbe fare, ed io credo non sia il caso di farla.

Dirò di più, che col derogare al Regolamento, e sottrarre alla Commissione specialmente incaricata la petizione di cui si tratta, sia quasi un atto di sfiducia preventiva verso la Commissione stessa. Ed anche per questo riguardo stimo non esser conveniente l'accettare la proposta dell'onorevole di Revel.

Dunque mi riassumo.

Non mi oppongo all'urgenza, anzi combatterei coloro che volessero opporvisi, per le ragioni che ho indicate.

Mi oppongo a che si entri in merito fin d'ora, perchè sarebbe troppo inopportuno.

Ho esposte al Senato le considerazioni per cui non credo sia il caso di uscire dalle vie ordinarie per riguardo alla petizione di cui si tratta.

Senatore Di Revel. Mi rallegro nel vedere, che il signor Ministro dell'Interno non abbia diviso le idee un po' troppo assolute dell'onorevole nostro collega il Senatore Chiesi, che vorrebbe che di una petizione presentata al Parlamento non fosse nemmeno fatto cenno. Questo è un principio assolutamente contrario allo Statuto, e mi duole, che sia stato posto avanti da un Senatore.

Il diritto di petizione è sacro, ed il Senato non può prescindere dal prendere ad esame una petizione, che gli sia presentata, salvo il caso che non consti della autenticità della medesima, oppure contenga cose ingiuriose e tali per cui il Senato creda non doversene occupare.

Io poi, lo dico schiettamente, non insisterò sulla questione di mandare la petizione ad una Commissione speciale, benchè non sappia veramente darmi ragione del perchè il signor Ministro dell'Interno si opponga a che questo si faccia.

Facendo la proposta di mandare questa petizione agli Uffici, io stimava che il Senato avrebbe più facilmente potuto deliberare la questione e venire in seduta con una opinione già formata. Il signor Ministro vi si oppone, e dice che il Regolamento non parla di questo caso: ma se non ne parla, non lo vieta.

Io non so più perchè mi si voglia attribuire un sospetto che non fu certamente nell'animo mio: io ignoro persino quali sono i membri della Commissione delle petizioni. Lungi da me l'idea di gettare un sospetto sui colleghi che fanno parte della medesima.

Mi riassumo alla mia volta.

Non voglio fare questioni premature.

Abbandono l'idea di mandare la petizione agli Uffici del Senato, tanto più perchè non credo che siamo nemmeno in numero per deliberare.

Mi restringo a domandare che sia dichiarata d'urgenza, cosa che il Senato ha sempre fatto sulla domanda di qualunque dei membri del Senato.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Vorrei domandare se non fosse necessario, prima di prendere una deliberazione, di aver notizia della petizione.

Voci. No, no.

**Presidente**. Metto dunque ai voti l'urgenza chiesta dal Senatore Di Revel.

Chi l'accorda, sorga.

(Accordate.)

#### PRESENTAZIONE DI OTTO PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro dell'Interno**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dell'Interno**. A nome del mio collega il Ministro degli Esteri, ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge che vennero già adottati dall'altro ramo del Parlamento, ed hanno per oggetto, il primo, l'approvazione di un trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la repubblica di Costarica; il secondo, l'approvazione di un trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e le isole Hawaii.

**Presidente**. Do atto al Ministro dell'Interno della presentazione fatta in nome del Ministro degli Esteri dei due progetti testè enunciati che saranno stampati e distribuiti negli Uffici. La parola è al Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra**. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Ca-

mera dei Deputati, l'uno relativo a trapassi dal Ministero dei Lavori pubblici a quello della Guerra di una somma di lire 123,000 per costruzione di magazzino ad uso militare in Livorno; l'altro relativo all'allocatione nel bilancio della guerra del 1864 e 1865 di una spesa straordinaria per l'acquisto di materiale di artiglieria. Questa somma è già inscritta in bilancio ed è necessaria una legge perchè essa sia convalidata, essendo superiore alle 20,000 lire.

**Presidente**. Do atto al Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che avranno il solito corso. La parola è al Ministro della Marina.

**Ministro della Marina**. A nome del mio collega il Ministro Guardasigilli, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo alla rinnovazione del termine per sanatoria de' matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali.

**Presidente**. Do atto al Ministro della Marina della presentazione fatta a nome del signor Guardasigilli di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito. La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze**. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, l'uno per convalidazione di maggiori spese, sul bilancio della guerra, l'altro per l'armamento delle guardie doganali sul bilancio delle finanze, ed il terzo anche per maggiori spese sui bilanci delle finanze 1861, 1862, 1863 e inoltre per crediti sul bilancio 1863.

**Presidente**. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti per avere il solito corso.

Il Senato è già informato che lunedì alle due vi è seduta pubblica, la quale però sarà preceduta da una seduta negli Uffici.

Pregherei gli onorevoli Senatori di voler tener conto di questo ordine del giorno. Al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei progetti di legge segnati coi numeri 178, 179, 181 e 180 nonché di quelli presentati oggi dal Ministero.

Alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Spesa straordinaria per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi (N. 135).
2. Affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia (N. 4 *ter*).
3. Disposizioni relative ai commissari di leva (N. 167).
4. Spesa per l'istituto clinico e le scuole anatomiche nell'Università di Napoli (N. 173).
5. Continuazione della sede in Torino del Tribunale supremo di guerra (N. 182).
6. Unificazione amministrativa (N. 183.)

Senatore **Roncalli Fr.** Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Roncalli Fr.** Io ebbi già l'onore due volte

di trattenere il Senato sopra la condizione anormale di un progetto di legge già adottato dall'altro ramo del Parlamento, il quale da quasi sette mesi giace nell'Ufficio Centrale...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Roncalli Fr.** senza una soluzione. Pur troppo furono molte le volte inutili le mie osservazioni; e convien dire che qualche ostacolo gravissimo che io non posso immaginare, si sia frapposto a quella trattazione, in quanto che le parole dette dall'onorevole Presidente di quest'Ufficio Centrale mi avevano tranquillato, e quasi rassicurato che presto sarebbe portato in discussione quel progetto, il quale, come il Senato ben sa, si riferisce all'abolizione di alcuni privilegi in punto di leva.

Benchè ignori quale sia tale ostacolo, debbo nondimeno supporre che esso sia ben forte per aver dato luogo a siffatta remora.

Non posso però dissimulare che il Regolamento a mio avviso dovrebbe purgare mezzi a togliere tale ostacolo, perchè non so come debba avvenire che un progetto di legge adottato già da un ramo del Parlamento possa, solo perchè non viene preparato dall'Ufficio Centrale, rimanere insoluto per tanto tempo.

Faccio poi osservare nel caso nostro, che per poco che si protragga ancora, noi avremo l'effetto, che pel fatto dell'Ufficio Centrale, sarà come respinto un progetto di legge, in quanto che a tutti è noto che tra pochi giorni sta per essere chiusa l'attuale sessione del Parlamento, e che dopo chiusa la sessione conviene che un progetto di legge rimasto imperfetto, sia di nuovo presentato.

Un'altra osservazione mi occorre di fare. Io non oso indovinare quale risoluzione sarebbe per prendere il Senato sopra questo schema di legge; ma se mai esso finisse per adottarlo, noi avremmo già prodotto l'inconveniente di protrarre di un anno un privilegio, che in tal caso sarebbe indebito, con aggravio di una classe numerosa di persone.

Per tali considerazioni faccio istanza form. all'onorevolissimo signor Presidente perchè con quei mezzi che il Regolamento necessariamente deve fornirgli, voglia fare in modo che questo progetto di legge abbia il regolare suo corso.

**Presidente**. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non sono Presidente dell'Ufficio Centrale che ha il mandato di riferire intorno al progetto di legge di cui ha fatto parola l'onorevole Senatore Roncalli; non sono quindi risponsale se l'Ufficio sia stato o no riunito.

Siccome però l'onorevole preopinante non ha esitato di portare contro i suoi colleghi di quell'Ufficio Centrale un'accusa assai grave come sarebbe quella di trasgredire il loro dovere, e di ritenere per fatto loro inderisa una legge che è stata presentata al Senato, così io prendo la parola a disculpa mia e dei miei colleghi.

Senatore **Roncalli Fr.** Domando la parola.

Senatore **Di Revel**. Comincerò per dire che questo progetto fu presentato sullo scorcio dell'ultima parte della sessione, cioè poco prima che il Parlamento si prorogasse; esso fu recato nell'Ufficio Centrale, di cui tutti i membri non poterono trovarsi presenti, perchè uno di essi l'onorevole Senatore Scialoja, dovette partire inopinatamente per domestico infortunio. Nondimeno presa ad esame la questione, furono i pareri divisi, si trovarono due voti in un senso e due voti nell'altro. Che cosa doveva fare l'Ufficio allora? Aspettare che il quinto membro fosse venuto, onde la maggioranza si decidesse e la relazione potesse essere fatta.

Fratanto venne la proroga della sessione, ed al riaprirsi della medesima, stecome era cambiata l'Amministrazione che sedeva al potere, e poteva dubitarsi se questo progetto fosse ugualmente sostenuto dalla nuova, così il Presidente dell'Ufficio Centrale, sovra rinnovata proposta dell'onorevole Roncalli, al quale come ben vede il Senato, sta questo progetto moltissimo a cuore avendo chiesto al Ministero se dovevasi progredire, ne ebbe in risposta che la legge essendo presentata, era bene avesse il completo suo corso. Allora l'Ufficio Centrale nuovamente si radunò; ma intanto uno dei suoi membri (credo un Senatore Siciliano) era partito, ed il Senatore Scialoja, che già era giunto in Torino, dovette allontanarsene di nuovo inopinatamente per altra sventura di famiglia.

Ultimamente poi (e ciò l'onorevole Senatore Roncalli ben sa, poichè ebbi io stesso l'onore di dirglielo pochi giorni sono) era nuovamente stato l'Ufficio Centrale convocato per un giorno determinato, quando giunse l'avviso che uno dei suoi membri, l'onorevole Barone Sappa era caduto ammalato, ed anzi era stato salassato, e così pure che l'onorevole Senatore Scialoja non poteva intervenire alla radunanza, perchè trattenuto in altro Ufficio, credo pel progetto di legge sulla Sila.

L'onorevole Sappa rientra oggi per la prima volta in Senato dopo la malattia, ed io lascio al Senato il giudicare se bene stiano i rimproveri, che il Senatore Roncalli ha creduto di portare, non so con quale opportunità, contro suoi colleghi.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli Fr.** Io ho chiesto la parola non per ragionare ulteriormente su questo argomento, ma per iscolparmi di due rimproveri, che il Senatore Di Revel ha voluto, e credo poter dire, assai gratuitamente, farmi.

Io non ho mai mosso rimprovero nè individualmente, nè io massa ai membri di quell'Ufficio Centrale e quando ho preteso che supponevo vi fossero ben forti ostacoli per non permettere all'onorevole Presidente dell'Ufficio Centrale di adempire alla promessa, di cui io era lusingato, parmi di aver preveduto gli ostacoli stessi dei quali il Senatore Di Revel ha dettagliatamente parlato; quantunque (io dirò di passaggio) io poi non credo che fossero veramente ostacoli legitti-

missimi l'andata e la venuta di qualcuno dei membri dell'Ufficio Centrale per non esaurire il mandato dell'Ufficio avuto.

Se ciò stesse, noi avremmo moltissime leggi delle quali dovremmo fare ancora il rapporto; al che appunto provvede il regolamento, il quale in certi casi dà al Presidente nostro la facoltà di completare gli Uffici Centrali.

Ma sopra ciò non aggiungo parola.

A me basta soltanto di far constare che nel discorso mio nulla era di offensivo contro i membri di quell'Ufficio Centrale, ai quali anzi dichiaro portare profondo rispetto.

Devo poi ancora ribattere un altro rimprovero, o, se meglio vi piace, un appunto od osservazione che pure ha fatto a me un certo senso, e potrebbe eziandio farlo sull'animo di altri, cioè che questo progetto di legge mi sta, come disse l'onorevole Senatore Di Revel, molto a cuore.

Io rispondo all'onorevole Senatore Di Revel, ed a tutti i signori Senatori che non vi ha legge che mi stia a cuore più di un'altra; ciò bensì che mi sta a cuore è il buon andamento della cosa pubblica, ed il decoro del Senato, ed io non credo consentaneo nè all'uno, nè all'altro che i progetti di legge giacciono negletti per tanti mesi.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io lascio giudice il Senato se le cose pronunciate dal Senatore Roncalli erano sì o no un rimprovero o collettivo od individuale ai membri dell'Ufficio Centrale.

Per rispetto poi al decoro del Senato, io me ne preoccupo quanto l'onorevole Roncalli, nè credo certamente di aver mancato a questo stesso decoro quando ho dichiarato le ragioni per le quali un progetto di legge non era ancora stato riferito.

**Presidente.** Dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole Senatore Di Revel, non resta al Presidente altro compito che quello di rispondere alle ultime parole del Senatore Roncalli, relative alla parte che egli voleva attribuire al Presidente stesso di surrogare, secondo l'autorizzazione che gliene dà il Regolamento, i membri mancanti degli Uffici Centrali.

Dirò che finora questa parte del regolamento venne sempre applicata quando tali membri erano veramente mancanti; ma in caso di temporanea assenza de' medesimi non consta a me che il Presidente abbia fatto surrogazioni.

Ciò dico per disculpa mia, perchè non si creda che col non aver io supplito ai membri assenti abbia potuto contribuire dal canto mio all'indugio che si lamenta in questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).



CLXXII.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Schiarimenti del Senatore Scialoja sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie* — *Sua lettura del processo verbale dell'Ufficio Centrale composto per tale progetto* — *Dichiarazione e istanza del Senatore Benintendi* — *Osservazioni del Senatore Scialoja* — *Approvazione del progetto di legge per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi* — *Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia* — *Obbiezioni del Senatore Farina* — *Considerazioni del Senatore Dragonetti in appoggio delle medesime* — *Risposta del Ministro di Finanza* — *Nuovi appunti dei Senatori Farina e Dragonetti* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà cognizione al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle lettere dei Senatori Balbi-Senarega, Pasolini e Araldi Erizzo i quali domandano un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3676. Cesare Pertusati, arciprete, parroco della Metropolitana di Milano, domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3677. Parecchi ecclesiastici della diocesi di Mondovì in numero di 236, domandano che dal Senato vengano respinti i progetti di legge per l'abolizione del

privilegio d'esenzione dei chierici dalla leva militare e per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3678. Cantore Diego Labriola, vicario capitolo della prelatura *Nallius* di Altamura, espone le ragioni per cui il Capitolo di quella chiesa debba considerarsi *Cattedrale* e domanda perciò che venga escluso dalla soppressione di cui nel relativo schema di legge in corso. »

« 3679. Il Sindaco di Cagliari (Sardegna) a nome di quel Municipio, porge al Senato motivate istanze perchè il Real Palazzo esistente nella stessa città venga escluso dalla cessione a favore del demanio. »

« 3680. Tre sostituti segretari della Procura generale del Re in Messina domandano che si provveda ad un miglioramento nella loro carriera. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3681. L'avv. Domenico Giurati di Torino, a nome del Municipio di Noto, porge al Senato motivate istanze acciò il progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga modificato nel senso che non sia sottratta a quella città la sede del capo luogo di provincia. »

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja per dare schiarimenti sopra un incidente elevato in quest'aula in sua assenza a proposito della legge sulla Sila delle Calabrie.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, verso la metà del mese di gennaio fu distribuito alle Signorie loro un volume di documenti sugli affari della Sila. Contemporaneamente fu pubblicato sotto il nome di un privato un altro volume di documenti sul medesimo oggetto. Nel primo non erano compresi alcuni di quelli che vedevansi nel secondo: voci sorsero che quei documenti fossero stati sottratti alla vostra cognizione; e l'animo generoso di un nostro collega, seguendo un impeto subitaneo a cui aveva pienamente diritto, protestò in Senato che egli era affatto estraneo a quella esclusione.

Con quella schietta lealtà che lo distingue il signor conte Di Pollone, essendo io lontano non solo dal Senato, ma anche da Torino, notò questa mia assenza, aggiungendo che egli conosceva alcuni fatti intorno a questo incidente, che raccontò al Senato.

Il Senato però comprende che il signor conte Di Pollone li conosceva come questore, cioè unicamente dal lato della spesa; ma non conosceva nulla delle questioni della Sila il cui esame era stato dall'Ufficio Centrale a me commesso, e della natura de' documenti relativi; e quindi necessariamente le sue spiegazioni dovevano essere incomplete, non già inesatte rispetto a lui.

Queste incomplete informazioni non potevano soddisfare il Senato, anzi eccitarono nel Ministero giustamente il dubbio che si parlasse di accordi interceduti con lui; ed anche egli affermò cosa vera cioè che coi lui accordi di sorta non ci erano stati, aggiungendo soltanto che siccome queste materie sogliono trattarsi meno coi Ministri, che coi loro ufficiali, egli avrebbe preso relative informazioni nei suoi uffici.

Io rimasi assente sino alla fine di gennaio. Appena giunto, il giorno 31, pregai l'onorevole Senatore Benintendi come membro dell'Ufficio Centrale che mi dicesse se gli era comodo per riunirci il giovedì seguente. Egli assenti e l'adunanza fu convocata. Siccome però non era in Torino se non un altro solo dei membri dell'Ufficio, così in quell'adunanza io detti le mie spiegazioni; ma desiderando che si prendessero sopra di esse alcune deliberazioni, queste d'accordo si differirono al giorno in cui sarebbero presenti gli altri due colleghi, dei quali uno sovraggiunse a capo a qualche dì, l'altro chiamato per mezzo di telegramma dal nostro eccellentissimo Presidente, rispose di essere ammalato; sicché la presidenza provvide sostituendo a lui l'onorevole collega Chiesi. In questo modo potè riunirsi l'Ufficio e deliberare.

Io ho nelle mani il sunto del verbale steso per tali deliberazioni, e se il Senato me lo permette lo leggerò in seduta pubblica acciocchè quegli schiarimenti e quelle deliberazioni sieno portate a conoscenza di tutti.

Non ho potuto farlo prima perchè dal giorno in cui il processo verbale fu disteso e quindi approvato dall'Ufficio Centrale, il Senato ha fatto vacanza, ove se ne eccettuò la subitanea ed improvvisa adunanza dell'altro

giorno, alla quale intervenni solo nel momento in cui stava per chiudersi.

Ecco il processo verbale.

« Addì 8 febbraio 1865 l'Ufficio Centrale per la legge sulla Sila delle Calabrie, riunitosi alle ore 4 pomeridiane di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori Chiesi, Benintendi, Antonacci, Lo Schiavo, Scialoja, procedette alla nomina del Presidente nella persona del signor Senatore Chiesi ed a quella del segretario in persona del signor Senatore Benintendi, in sostituzione del signor Senatore Capocci, presidente e del signor Senatore Bellelli, segretario già defunti.

» Dopo la ricostituzione dell'Ufficio Centrale il Senatore Scialoja ha preso la parola ed ha minutamente ragguagliato l'Ufficio intorno alle cose che nel presente processo verbale si riassumono.

» Ha egli rammentato come nelle due tornate che tenne l'Ufficio Centrale dopo la sua prima costituzione, egli fu eletto Relatore ed incaricato di raccogliere tutti i documenti e tutte le notizie di fatto che potessero servire a rischiarare quel complicato argomento sotto il rispetto giuridico, economico e finanziario; di compilare un controprogetto di legge nel quale fossero possibilmente attuate alcune idee generali ch'egli aveva esposte e che la maggioranza dell'Ufficio Centrale aveva accolte; di concordare questo controprogetto col Ministero o di sentire le sue contrarie osservazioni, e quindi riferir tutto all'Ufficio Centrale per le sue finali risoluzioni.

» Per compiere questo mandato esso Relatore diresse al Ministero un elenco di dimande, alle quali il Ministero rispose inviando documenti imperfetti ed informazioni che furono raccolte negli Uffici dipendenti, ma che non reggevano alla critica. Sicché d'accordo tra lo Scialoja ed il signor Direttore Generale del demanio furono compilate nuove dimande alle quali gli Uffici risposero non meno imperfettamente. Nè altre ricerche ed altre investigazioni condussero ad ottenere ragguagli autentici e notizie sicure. Ciò derivava da che le cose della Sila essendo state per la parte giuridica affidate ad un commissario speciale, già di fatto se non di diritto disciolto nel 1860, e per la parte amministrativa interamente disordinate, da quel tempo in poi non era possibile cavarne direttamente il costrutto per mezzo de' nuovi uffici.

» Il Senatore Scialoja propose quindi al Ministero di rivolgersi al già Commissario civile signor Pasquale Barletta e di chiedergli i documenti che potessero essere nelle sue mani, e le informazioni di fatto che sarebbe in grado di dare.

» Dopo molte e ripetute litanie e dopo parecchi altri incidenti che servirono sempre più a provare l'utilità di attingere i documenti e le notizie alla fonte indicata, il Ministero invitò il Barletta a recarsi in Torino dove in effetto venne.

» In una serie non breve di sedute alle quali assistevano anche l'egregio signor prefetto di Cosenza e per

parte del demanio il signor avvocato Germano distinto ufficiale di quella Direzione Generale, il Senatore Scialoja facendo al Barletta minuziose domande, e chiedendo da lui tutte le indicazioni che potessero giovare ad informarlo pienamente della condizione giuridica ed economica della Sila, fu in grado altresì di compiere le sue informazioni mediante il richiamo di processi e di molte altre carte che da quelle discussioni risultò doverci trovare nell'archivio de' disciolti Ministeri di Napoli.

» Quindi sopra domanda di esso signor Relatore, e mediante modelli da lui disegnati furono negli Uffici del Demanio con la cooperazione dei signori Germano e Barletta, compilati e riempiti i quadri statistici ch'egli più specialmente destinava a servire di appoggio al suo controprogetto. Questi quadri da lui riveduti ed emendati furono quindi composti per la stampa, con ordine alla Segreteria del Senato di allegarli alla futura relazione dell'Ufficio Centrale.

» Quanto agli altri documenti antichi e moderni, il Relatore domandò che si comunicasse al Senato la raccolta di tutti quelli ch'erano presso il Commissariato civile con due aggiunte, l'una a documenti antichi consistente in un riassunto della vasta opera dello Zurlo sulla Sila, il quale riassunto fu eseguito sotto la sua direzione dai signori Germano e Barletta; e l'altra a documenti moderni consistenti in alcune sentenze redate dai tribunali sulla eccezione d'incostituzionalità del Commissariato civile e della Giunta de' gravami, prodotte in giudizio dopo la caduta del regime assoluto borbonico.

» Opponevasi il Barletta a questo desiderio del Senatore Scialoja, dicendo che la raccolta dei documenti dimandata dal Relatore apparteneva a lui in gran parte, e che egli non intendeva darla al Ministero se non a patto che la stampasse sotto il suo nome e glie ne desse dello copie. Il Relatore dell'Ufficio Centrale non poteva accettare condizioni alcuna dal Barletta, nè togliere a se medesimo ed all'Ufficio Centrale la facoltà di stampare que'documenti che sarebbero stati giudicati acconci al lavoro legislativo dell'Ufficio medesimo e del Senato: dichiarò quindi che egli restringevasi a dimandare i documenti e lasciava al Ministero l'adoperare i mezzi più convenienti per ritirare dal Barletta quelli che trovavansi nelle sue mani.

» In ogni modo tra questi documenti già raccolti dal Barletta non erano nè il riassunto dello Zurlo, fatto eseguire durante il corso delle informazioni del Relatore, nè le sentenze dei tribunali dopo il 1859, nè i quadri statistici fatti compilare dal Relatore come sopra è detto. Il Ministero credette accogliere i patti del Barletta il quale per consegnare la raccolta ch'era presso di lui chiedeva di comprendere nella stampa fattane a nome suo, anche la stampa del riassunto delle sentenze e dei quadri suddetti.

» Il Senatore Scialoja non pertanto insistette perchè le carte fossero comunicate per intero al Senato; e pose la condizione che la pubblicazione del Barletta non

precedesse punto a quella che a nome dell'Ufficio Centrale sarebbe fatta, ma la seguisse a guisa di ristampa; potendo solo a tal modo il Barletta comprendere nel suo volume, e senza sconvenienza, tutti i documenti e tutte le carte che sarebbero state comprese nella pubblicazione del Senato, unendovi quelle altre che a lui piacesse di stampare.

» Se non che fu suggerito dal Relatore medesimo ed accolto dal Ministero che a titolo di risparmio fosse adoperato lo stesso stampatore e la stessa composizione per queste due stampe.

» Scelse quindi i documenti che credette utili all'opera legislativa, e li separò da quelle carte, che o stimò inutili o giudicò sconvenienti per una raccolta da stamparsi a nome dell'Ufficio Centrale; e fu stabilito che fino al punto in cui la stampa del Senato e quella che doveva apparire come ristampa del Barletta comprendevano le medesime carte, si tirasse un numero di esemplari di ciascun foglio, sufficiente alle esigenze del Senato ed alle 300 copie di cui il Ministero pagava il montare per conto del Barletta, e che poi si restringesse la stampa al solo numero degli esemplari richiesti dal Ministero, dal punto in cui cominciava la differenza tra la raccolta senatoriale e quella del signor Barletta.

» Il fatto sta che quando si giunse realmente al punto convenuto, il signor Relatore dell'Ufficio Centrale avvertì che si tirassero le sole copie da stamparsi pel Barletta, e si conservasse la composizione per ridurla ai documenti ch'egli aveva indicati. Ma questa disposizione data a voce a signori Germano e Barletta, non fu comunicata in tempo allo stampatore; sicchè questi aveva proseguita la tiratura di parecchi fogli al di là del punto stabilito, quando gli giunse l'ordine sopra-detto.

» Fu allora che il Relatore parlò al signor Questore del Senato per la emendazione di questo sbaglio, aggiungendo ch'era convenuto col Ministero che la spesa per la composizione e per la tiratura del maggior numero di fogli di stampa compresi nel volume del Barletta, doveva essere a suo carico.

» Osservò il signor Questore che se la spesa fosse considerevole sarebbe stato forse miglior partito lasciar per intero nel volume i fogli già tirati.

» Il Relatore quindi esaminò la materia compresa in que'fogli e riconobbe che alcuni di essi potevano essere conservati col solo inconveniente della errata numerazione delle pagine. A questo modo ripigliando in seguito, ne'fogli non ancora stampati, la numerazione normale, il volume avrebbe potuto essere tal quale esso Relatore lo aveva ideato, e la spesa della emendazione sarebbe ristretta a poco più di 60 lire.

» Di qua le correzioni tipografiche che sono segnate in fine del volume.

» Intanto è da notare che le carte furono tutte depositate nella segreteria del Senato, dove tuttora sono e dove continuano a rimanere distinte in due manipoli;

l'uno che comprende le carte stampate dal Relatore dell'Ufficio Centrale, l'altro che comprende le carte le quali furono pubblicate nel volume Barletta e non stampate nel volume senatoriale.

È pur notevole che il Senatore Relatore, il quale, siccome è detto sopra, aveva in modo esplicito richiesto che il Ministero ed il Barletta non mettessero in circolazione il loro volume, se non quando i documenti in esso compresi fossero stati stampati e distribuiti in Senato; per essere di ciò più sicuro, volle che il Barletta stendesse un'avvertimento, in cui fosse detto che si comprendevano nel suo volume i documenti stampati dall'Ufficio Centrale ed altri che erano nella raccolta comunicata al Senato. Questo avvertimento è stampato nel libro Barletta, e la minuta manoscritta è conservata nella segreteria del Senato tra le carte non comprese nel volume dell'Ufficio Centrale.

Frattanto verso la fine di novembre, prima che la continuazione della stampa di quest'ultimo volume fosse compiuta, il Relatore dell'Ufficio Centrale, avendo preparato un controprogetto, secondo il mandato ricevuto, chiese al signor Ministro delle Finanze un abboccamento per concordarlo o per sentire le sue osservazioni e poi riferirne all'Ufficio Centrale, sottomettendogli al tempo stesso i documenti e i quadri statistici, prima di dispensarli ai signori Senatori.

Il signor Ministro dopo ripetute preghiere fissò il giorno e l'ora; ma impedito, mancò all'appuntamento ed ebbe il giorno seguente la cortesia di scusarsene per lettera annunciando che si riservava d'indicare un altro giorno ed un'altra ora.

Passarono parecchi giorni ed alcuno avviso non giunse al Relatore; il quale fu dall'Ufficio di Presidenza spedito a Firenze il giorno 11 dicembre ed è rimasto lontano da Torino sino al 31 di gennaio.

Da Firenze passò a Napoli e di là spedì lettera a suo figlio a Torino perchè dimandasse alla segreteria qualche copia del volume lasciato sotto il torchio, per esaminare se era in perfetta regola. Il giorno 31 dicembre il signor Lattes valente ufficiale della nostra segreteria gli scriveva la lettera che al presente processo verbale si allega originalmente, e da cui risulta che il volume era ancora in torchio e che per terminare la tiratura sarebbero attese le sue osservazioni.

» Ecco il tenore della lettera:

« Onorevole signor commendatore. Eccole le due copie dei documenti della Sila, unitamente agli stati richiesti per mezzo dell'egregio di lei figlio.

» Suppongo che ora vadano bene e che siano in ordine, ove però la S. V. vi scorgesse ancora qualche inesattezza voglia essere cortese di rendermene avvertito in tempo onde possa porvi rimedio, in difetto lascerò proseguire la tiratura.

» Accolga signor commendatore l'attestato del profondo mio ossequio.

» Di lei

» Dev. ed obb. servo

» N. LATTES. »

» 31 dicembre 1864. »

« Questa lettera ed i volumi arrivarono nelle mani del Relatore in Napoli il giorno 7 gennaio, essendo egli rimasto fino a quel giorno nell'isola di Procida per visitare suo padre infermo.

» E perchè aveva in mente di partire per Torino verso il giorno 11 o 12 del mese, siccome scrisse al signor Senatore Duchoqué, pregandolo di avvertirne i due onorevoli Presidenti del Senato e della Corte dei Conti, non rispose alla Segreteria.

» Il fatto sta che l'onorevole Duchoqué partì il giorno 11 gennaio per assistere la genitrice morente, e ricevè la lettera con gran ritardo in Toscana; ed il Relatore fu dal tempo cattivo impedito a partire e costretto a prolungare il suo soggiorno in Napoli sino alla fine di gennaio.

» In questo mentre, e proprio il 13 gennaio la tiratura del volume era condotta a termine, e senza badare allo avvertimento stampato nel volume, il quale presupponeva l'esistenza d'un controprogetto dell'Ufficio Centrale, che in realtà non era ancora stampato, e senza badare neppure a che i quadri statistici che il Relatore aveva fatti comporre, e che il Barletta aveva aggiunti al suo volume, erano per ordine del Relatore Scialoja lasciati in deposito alla stamperia per essere annessi alla sua relazione; la Segreteria seguendo la consuetudine di dispensare gli stampati, distribuiti intempestivamente il volume; e fu così involontariamente data occasione al Barletta di mettere in circolazione il suo.

» Veramente questa pubblicazione forse avrebbe dovuto non seguire immediatamente quella del volume dell'Ufficio Centrale, perciocchè i quadri statistici compilati per ordine e cura del Relatore dovevano essere pubblicati in Senato; ed era perciò più conveniente che si mettesse fuori il volume Barletta, dopo che l'Ufficio Centrale avesse pubblicati tutti i documenti e tutte le carte che credeva utili a rischiarare la questione legislativa della Sila, tra quali erano principalmente que' quadri statistici.

» In ogni modo il fatto avvenne, e diede materia a parecchie dicerie fuori del Senato, ed alla protesta del Senatore Benintendi.

» Passando poi al merito dell'argomento, il Senatore Scialoja ha esposto sommariamente all'Ufficio Centrale la presente condizione giuridica ed economica della Sila, e riassunte le principali questioni ch'egli ha inteso di rischiarare o di eliminare con la raccolta de' documenti da lui fatta.

» Dopo di che ha pregato il signor Presidente del-

L'Ufficio Centrale di richiamare dalla segreteria la raccolta manoscritta de' documenti comunicati dal Ministero. La qual raccolta si è trovata distinta in due manipoli, l'uno delle carte stampate per intero nel volume distribuito, e l'altro delle carte che il Relatore credette che non fosse conveniente di mettere a stampa: distinzione fatta per agevolarne il riscontro. In questo manipolo sono comprese quelle che trovansi aggiunte nel volume Barletta.

» L'Ufficio Centrale ha sentito per ciascuna di queste carte le ragioni speciali per cui il signor Relatore ha giudicato che fosse o soverchio o sconveniente di stamparla nella raccolta dell'Ufficio Centrale. E quindi invitato dal signor Relatore medesimo a prononciarsi intorno alle cose da lui esposte, prende le seguenti risoluzioni.

» Primo, ritiene che il mero equivoco involontario ed estraneo al signor Relatore della distribuzione del volume de' documenti, fatta in sua assenza e prima che all'Ufficio Centrale fosse sottoposto il controprogetto, al quale servivano di luce e di prova i documenti compresi, in quel volume e i quadri statistici che non vi sono compresi, dette occasione alla protesta del Senatore Benintendi, che per l'assenza del Relatore non fu in grado di poter conoscere i fatti com'erano avvenuti.

» Secondo. Nel volume stampato dal Relatore a nome dell'Ufficio Centrale leggesi il seguente avvertimento:

« L'Ufficio Centrale avendo dimandato al Governo tutti i documenti antichi e moderni che avessero potuto dar luce all'intricata materia della Si<sup>a</sup> della Calabria, il Ministero gli comunicò la raccolta di quelli ch'erano già presso il Commissario civile, e ve ne aggiunse alcuni altri più recenti.

» Da questi documenti l'Ufficio Centrale ha escluso quelli che ha creduti inutili a rischiarare le questioni a cui dà occasione così il disegno di legge presentato dal Governo come il disegno che l'Ufficio Centrale gli sostituisce. »

« Nel volume del Barletta leggesi di riscontro un altro avvertimento, la cui minuta fu concordata dal Relatore e depositata nella Segreteria del Senato: il quale avvertimento dice com'egli intende comprendere nella sua raccolta anche le carte che possono servire alla parte amministrativa, o per la decisione di controversie giudiziali anche tra privati.

» Il confronto di questi due avvertimenti stampati, ed il fatto che nella Segreteria del Senato furono in apposito manipolo depositate tutte le carte non comprese nel volume stampato in Senato, escludono nel modo più evidente e più trionfante ogni basso sospetto di occultazione o sottrazione di documenti per parte di chicchessia.

» Queste risoluzioni sono prese a voti unanimi. »

Qui permettete che interrompa la lettura per dirvi, o Signori, che io ho provocato queste due prime deliberazioni dell'Ufficio Centrale unicamente perchè le carte di cui si ragiona sono passate per diverse mani.

Perciocchè se quei bassi sospetti, se quelle vili calunnie si fossero dovute dirigere a me esclusivamente, io sento la dignità della mia coscienza tanto altamente collocata da non riputarle meritevoli neppure dell'onore di un mio disprezzo.

Ora continuo:

« Terzo. Infine l'Ufficio Centrale delibera che i documenti esclusi dal volume distribuito, giusta l'avvertimento, in esso stampato, sono inutili a rischiarare le questioni legislative sulla Sila; e quelli tra essi che riguardano private persone ed interessi che possono ancora essere discussi giudiziariamente, o che formarono materia di giudicati, sono di tal natura che sarebbe cosa affatto sconveniente e contraria alla serenità del legislatore d'inserirli in una raccolta destinata ad appoggiare provvedimenti legislativi, che non debbono nè pregiudicare i diritti delle parti dinanzi a' giudici competenti, nè informarsi a particolari risentimenti d'individui o di partiti.

» Questa risoluzione è presa con quattro voti sopra cinque. Poichè il Senatore Benintendi dichiara ch'egli concorre co' gli altri quattro suoi colleghi anche in questa risoluzione per tutt' i documenti esclusi, meno che per uno del quale si riserva dimandare la stampa per alcune ragioni che ha esposte, e che l'Ufficio Centrale non ha accolte, perchè le ha giudicate riferibili alla parte morale e giudiziaria de' documenti, ed a considerazioni d'ordine estraneo a quello puramente legislativo di cui deve occuparsi il Senato.

» La seduta è levata alle cinque pomeridiane.

» Il Presidente  
CHISSI.

» Il Segretario  
BENINTENDI. »

Senatori, permettetemi un'altra dichiarazione ed ho finito. Questa è che io respingo con tutta la veemenza dell'animo mio qualunque sospetto che nella incomprendibile serie di piccole circostanze che diè materia a questo incidente, abbia potuto concorrervi malizia per parte di chicchessia. Io ho una prova diretta per dimostrare che questo sospetto è impossibile; e questa prova è il carattere di molte di quelle persone onorevoli che altrimenti avrebbero dovuto concorrervi. Ma ne ho un'altra che direi *per absurdum* ed è che se malizia vi fosse stata, si avrebbe a qualificare per una non meno insigne che balorda furfanteria.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Benintendi. Il Senato avrà inteso come è nato l'equivoco che questi documenti siano stati distribuiti prima che il signor Relatore credesse che ciò si dovesse fare, perciò riconoscerà che io, quando protestai che l'Ufficio Centrale non ne sapeva nulla, era perfettamente nel vero. Mi gode pure l'animo di poter

dire che tutto questo non è stato che un puro equivoco. Mi dispiace però di dovere in una cosa sola essere contrario al voto de' miei colleghi dell'Ufficio Centrale che hanno trovato inutile la ristampa di tutte quelle carte che sono depositate nella segreteria. Fra queste ve ne ha una che io credo sia molto opportuno si conosca dal Senato e dal paese per far vedere con quanta legalità sia stato preso il provvedimento, che si trova nel volume già distribuito al Senato a pagina 313, dal signor Governatore delle Calabrie che mette un certo signor Goore in possesso di un certo latifondo che, a mio parere e a parere di quel tale documento che, secondo me, molto vittoriosamente ciò sviluppa, egli non aveva alcun diritto di ciò fare. Per conseguenza io domando la stampa di questo documento che è intitolato:

« Parere del Commissario civile della Sila.

« Intesa le parti in udienza pubblica trovava che i nuovi documenti presentati dal Barone Guzzolini non contenevano transazione compiuta tra lui ed il fisco per l'immobile Frisone e Guzzolino nella Sila Regia ma offerta di transazione non seguita da valido contratto; e che quell'offerta non riguardava il terzo dell'estensione dovuta agli usuari in compenso degli usi-civici, né i 26 pezzi che Guzzolini nel tempo dell'offerta non possedeva. »

Domanderei che tale documento fosse stampato unitamente ai dati statistici che ho pregato il signor Ministro di volerci fornire della entrata reale che ha avuto il fisco negli anni dal 1860 in poi, che nei quadri accuratamente compilati dal signor Relatore non esistono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Come comprendesi facilmente il Senato può ordinare la stampa di tutti i documenti che sono nelle sue mani; ma io noterò soltanto che ora non si tratta più di supplire a qualche omissione del Relatore. Presentemente havvi un voto dell'Ufficio Centrale il quale ha creduto che anche questo fosse un documento estraneo alla questione legislativa, e poco conveniente, perchè la sua pubblicazione sarebbe informata a quel tale sentimento che l'ufficio ha voluto tenere lontano da una serena raccolta senatoriale.

Ad ogni modo poi aggiungo che il Relatore avendo da più tempo preparato il contro-progetto di legge, lo ha sottomesso ai suoi colleghi, e che l'Ufficio Centrale è già molto innanzi nella disamina di questo nuovo disegno. Ora i miei colleghi possono sulla loro coscienza affermare se sino al punto dell'esame in cui siamo giunti, alcun documento, tra quelli non istampati, avrebbe mai potuto influire per nulla sulle nostre deliberazioni.

Se il Senato crederà altrimenti, quando il progetto sarà stampato potrà ordinare la pubblicazione di tutti

i documenti che crederà; ma ora par che manchi la possibilità di giudicare se convenga o ver no di farlo.

Presidente. Il Senatore Benintendi ha qualche difficoltà ad accettare la sospensione provocata dal Relatore? Senatore Benintendi. Io insisto per la stampa.

Presidente. Non si tratta di giudicare sulla stampa, ma di sospendere il giudizio su questa stampa fino a che il Relatore possa riunire tutta la serie dei documenti che crede necessari.

Il Senatore Benintendi accetta adunque la sospensione?

Senatore Benintendi. In tal caso l'accetto.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama ad esaminare in primo luogo il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1864 per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi.

Questo progetto è composto di un solo articolo così concepito:

(V. Atti del Senato N. 135.)

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 129,800, occorrente per acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi per le manifatture nazionali dei tabacchi.

» Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo delle finanze per il 1864, al capitolo 25. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola debbo riservare la votazione di questa legge allo squittinio segreto, perchè composto di un articolo unico.

Ora si passerà al secondo progetto posto all'ordine del giorno che concerne l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Si darà lettura del progetto. (V. *infra* e Atti del Senato N. 4.)

Senatore Farina. Come forse avrà notato taluno dei signori Senatori, fuvi sull'approvazione dell'attuale progetto di legge dissenso nell'Ufficio Centrale.

Il dissenziente era chi ha l'onore di parlare attualmente.

I motivi che l'inducevano a dissentire dall'approvare la legge quale è presentata al Senato, consistevano 1° nel non conoscere chi parla, in allora, la relazione che esiste fra il canone annuo pagato dai censuari e l'effettivo reddito delle terre.

La mancanza di queste cognizioni rendeva naturalmente dubbio il di lui giudizio anche sul punto del potere ammettere sì o no il riscatto obbligatorio del canone, giacchè non conoscendosi quanto rendessero le terre, non era possibile formarsi un'idea esatta della possibilità per i censuari di pagare non solamente il canone loro imposto, ma la quota altresì del capitale che si divide in quindici anni per il riscatto.

Il nesso che vi ha fra queste due cose, è, a mio senso, evidentissimo, giacchè se il censuario ha nel suo reddito di che poter far fronte al pagamento del

censo, ed inoltre all'estinzione del capitale, la legge può parere benefica pel censuario medesimo non solo ma essere altresì abbastanza sicura per il Governo.

Viceversa se questa proporzione non esiste, se il censuario una volta che ha pagato il censo, non ha i mezzi per potere eziandio pagare la quota di capitale per la estinzione del suo debito, riesce evidente che per pagare questa quota di debito, è obbligato a contrarre un debito egli stesso; e siccome non è controverso che in quel paese scarseggia sommamente il danaro e che difficilmente si trova a condizioni sopportabili, così riesce evidente che l'obbligo di dovere pagare questa quota in estinzione del capitale, lo porta alla espropriazione del suo fondo; per lo che la misura, invece di essere benefica, diventa compiutamente *spogliatrice*.

Sono questi i motivi per cui chi ha l'onore di parlarvi non credette sufficientemente dimostrata l'utilità del progetto del quale si tratta.

Dopo d'allora egli ebbe occasione di conoscere che è certo e dimostrato che i censuari attuali sono nella completa impossibilità di ricavare dai fondi qualsiasi quota in estinzione del loro debito, per cui ne consegue che la misura invece di essere benefica, come dissi, riesce indubbiamente odiosa e spogliatrice.

Alle osservazioni poste innanzi in seno all'Ufficio da chi ha l'onore di parlarvi rispondevasi in questo modo:

1. Essere la questione pregiudicata dal voto dal Senato dato ripetutamente in altre circostanze;

2. Che il progetto lungi dall'essere immaturo e non abbastanza studiato perchè mancassero dati autentici sulla proporzione fra la rendita annua del fondo e la quota che s'impondeva ai censuari di sborsare, esso era maturo e maturissimo ed avvalorato da dimostrazioni, che toglievano ogni dubbio;

3. Che qui non si trattava di comperere o riscattare i terreni, ma il canone, l'ammontare del quale essendo conosciuto, poco importava sapere poi quale fosse la vera rendita del suolo, giacchè non si trattava che di riscattare il canone e quando si sapeva la misura del medesimo non importava sapere che cosa rendesse il fondo;

4. Essere l'affrancamento di questo canone dettato da motivi d'ordine pubblico così gravi, così pressanti che giustificavano completamente il proposto sistema di affrancamento obbligatorio.

5. Infine essere completamente salvi e tutelati i diritti della Finanza nelle disposizioni contenute nella legge.

Andrò brevemente dimostrando la compiuta insussistenza dei motivi che vennero opposti alle mie osservazioni dall'Ufficio Centrale.

Il primo di essi consiste nel dire, che la questione è già pregiudicata, e pregiudicata in modo che non giovi ritornarvi sopra, perchè il Senato ha già altre volte adottato la massima dell'affrancamento obbligatorio.

Questa osservazione non può essere perentoria evidentemente.

Io ammetto facilmente che vi possa essere una induzione della giustizia di un principio che venne già dal Senato adottato, ma questa presunzione non può diventare una opposizione, un *fin de non recevoir* come dicono i francesi, alle obiezioni, che si vadano in seguito sollevando anche su di un principio già una volta dal Senato adottato: questa cosa mi pare evidente; se altrimenti fosse, invece di votare nuovamente tutti gli articoli di un progetto di legge, la votazione dovrebbe restringersi alle sole innovazioni introdotte nella legge dall'altro ramo del Parlamento.

Ma molto sapientemente il legislatore invece volle che si tornasse a discutere intieramente la legge appunto perchè le modificazioni introdotte possono del tutto cambiare la forza e gli effetti dei punti anche già votati, ed è mestieri allora che ne venga tutta l'economia della legge alterata. È chiaro dunque che si deve ammettere la discussione di tutti i punti anche già votati sia perchè dalle modificazioni potevano venire sostanzialmente cambiati i rapporti intimi e l'economia generale della legge, sia perchè infine, quello che per avventura non si è visto e non si è considerato in una prima discussione, può essere utilmente considerato in una seconda. Per tali motivi, ripeto, questo *fin de non recevoir*, per servirvi di un'espressione francese, opposto a me dall'Ufficio Centrale, non ha valore alcuno.

Vengo al secondo obbietto; il progetto è maturissimo, e fu oggetto di lunghi studi in entrambi i rami del Parlamento.

Se il tempo maturasse i progetti di legge come matura i frutti della terra, credo anch'io che esso dovrebbe essere più che maturo, giacchè davanti all'altro ramo del Parlamento stette in studio per 17 mesi; ma se per progetto discusso e maturo noi intendiamo invece quello nel quale sonosi fatte valere tutte le ragioni che possono militare sia pro, sia contro all'adozione del medesimo, io credo che questa maturità manchi quasi completamente.

Ed in vero se io esamino le ragioni che vennero adotte per giustificare questo progetto, per giustificare un fatto qual è quello che ad un contratto che esisteva per consenso delle parti ne viene improvvisamente sostituito un nuovo, e per cui s'impone ad una delle parti contraenti un onere gravissimo cui essa non si è mai spontaneamente assoggettata: se considero come la possibilità di adempire a questo obbligo nuovo ed impensato non sia menomamente dimostrata a carico della parte obbligata: se dico, pongo mente a tutte queste circostanze, invece di concludere che il progetto è completamente maturo, devo concludere che è immaturo nella più ampia estensione del termine.

Ed invero quali sono le ragioni che si danno per giustificare questo fatto?

Si adducono ragioni d'ordine pubblico, si paragona l'enfiteusi ai fedecommissi di cui si decretò per misura d'ordine pubblico l'abolizione: ma io osservo che l'abolizione dei fedecommissi creava la libertà di fondi, ed

il progetto attuale non crea una libertà, ma impone un obbligo gravissimo ai censuarii, crea un onere che non possono in modo alcuno sopportare. Di più io dimando se v'abbia ombra di parità fra questi due generi di obbligazioni?

Ma si progredi più oltre: si disse che in qualunque contratto anche di particolari quando è avverso al bene pubblico, quando è dannoso alla società in generale, il Governo deve intervenire e deve modificarlo in modo che il danno pubblico non possa aver luogo. Ma, o Signori, io vi dimando se questo danno della società in generale veramente esista nel contratto enfiteutico? Che cosa, o Signori, è alla fin dei fini il contratto enfiteutico in se stesso? Non è che un contratto di società fra l'utilista e il direttario per far valere nel miglior modo possibile il fondo della coltivazione, del reddito del quale si tratta. Vi è in questa perpetuità dirò di società qualche cosa che attenti all'ordine pubblico in modo che debba assolutamente bandirsi questo contratto? Io non lo credo. Noi stabiliamo tutti i giorni delle società perpetue. Le società delle strade ferrate che cosa sono? sono una associazione relativa ad uno stabile che si fa tra contraenti, e che si costituisce e si applaude ogni giorno.

Dunque anche sotto questo rispetto io non vedo una tale immoralità nel contratto d'enfiteusi da poterlo o doverlo violentemente ed istantaneamente far cessare. Del resto sarebbe tollerabile che si desse norma ai contratti avvenire e non si volesse in futuro più tollerare; ma qui si aboliscono contratti già esistenti imponendo ad una delle parti contraenti l'obbligo di pagare una quota senza prima riconoscere se essa abbia o no la possibilità di farlo.

Dunque in questo caso l'immoralità a mio senso non starebbe nel contratto enfiteutico, ma nella legge proposta se voi l'approvate.

In fine si addusse un altro argomento che per verità avrei avuto pena a credere che si fosse potuto produrre in Parlamento, giacchè contiene un'asserzione di fatto completamente erronea.

Si disse che nelle antiche provincie il riscatto delle enfiteusi sia obbligatorio, e che questo sistema era stato esteso nei ducati e nelle Romagne.

Ma questo, Signori, è affatto erroneo. Nelle antiche provincie il contratto enfiteutico dura qualunque volta piaccia all'una e all'altra delle parti contraenti che sussista; il riscatto non è punto obbligatorio, ma semplicemente si è fatta facoltà ad ambe le parti di poterlo rescindere; conseguentemente l'unico argomento che potrebbe avere un'analogia, un valore, è infatti una completissima falsità.

L'aver fatto facoltà ad ambe le parti di riscattare la terra non vuol dire che si sia obbligata al riscatto né una parte né l'altra; ciascuna di esse può riscattare il contratto enfiteutico, ma questo non costituisce ch'esse siano costrette a riscattarlo, né molto meno che l'enfiteuta debba in un numero determinato d'anni assogget-

tarsi ad un pagamento, la possibilità del quale non è menomamente dimostrata.

Passo al terzo argomento che si è addotto contro le osservazioni da me poste innanzi.

Si è detto: qui non si tratta di riscattare i terreni ma bensì di riscattare il canone. Ma se il canone per avventura rappresentasse la totalità del reddito, di grazia saprebbe l'Ufficio Centrale dirmi che differenza esiste fra una cosa e l'altra?

Evidentemente nessuna, perchè se il canone rappresenta la totalità del reddito netto del fondo, la sua capitalizzazione corrisponderà al valore del fondo stesso.

Ora questo è appunto ciò che si è verificato nel caso attuale; avvenchè la legge del 1806 convertendo in canone quello che prima era fitto di terreni, stabilì evidentemente quel caso che io indicava, cioè che la totalità del reddito netto del terreno venne in canone costituito, di maniera che il riscatto del canone costituisce il riscatto della intera proprietà, e così il corrispettivo di tutto il reddito della proprietà stessa.

E qui si noti che la legge del 1806, non solo fece ciò, ma aggiunse di più l'obbligo ai censuarii di dover pagare essi l'imposta sui terreni, che prima invece era pagata dai direttari, e per conseguenza aggiunse ancora all'onere, che prima esisteva; perchè mentre prima il pagamento dell'imposta era a carico del direttario, diventò dopo a carico del censuario, e ciò per la totalità dell'imposta allontanandosi in questo da quanto fecesi in altri paesi per le enfiteusi allora, di ripartire cioè l'imposta fra i censuari ed i direttari.

Ben vede dunque il Senato che la distinzione fra il canone, ed il reddito del fondo non ha nulla a fare col caso nostro, mentre precisamente in questo caso il canone rappresenta l'intero reddito del fondo, e così il suo capitale corrisponde al valore del fondo intero.

Premessa questa dimostrazione, mi pare che evidentemente ne emerga che qualunque obbligo si imponga ai censuari, di dover sborsare una rata di capitale annualmente, equivalga ad imporre loro l'obbligo di contrarre un prestito per adempiere a questo onere che la legge loro impone.

Se per universale consenso di tutti quelli che scrissero su questa materia la condizione dei censuari del Tavoliere di Puglia fosse quella di ricchi signori, sicuramente si potrebbe prescindere da questo esame, e credere che nelle altre loro proprietà potessero trovare risorse sufficienti per far fronte all'onere loro imposto; ma sgraziatamente, per attestazione generale di quanti scrissero su questa materia, la condizione della massima parte di quei censuari è tutt'altro che florida, è tutt'altro che tale da poterli mettere in grado di pagare oltre il canone una quota di capitale, la quale corrisponde al 7 0/0 circa all'anno.

Del resto noi non abbiamo che a vedere quanto tristi sono stati gli effetti della legge del 1817 in questa parte per convincerci che assolutamente è impossibile imporre ai censuari, senza che essi ne restino del tutto



rovinati, una quota di pagamento che equivalga circa al 7 0/10 del capitale totale, come si vuol fare.

Nella legge del 1817 si impose ai censuari del Tavoliere di Puglia l'obbligo di pagare un ottavo (noti bene il Senato) un ottavo del prezzo del canone intero; il pagamento fu ripartito in cinque anni, di maniera che, stando a questa ripartizione, si sarebbero accordati 40 anni per effettuare il riscatto a chi avesse voluto effettuare la totalità del riscatto medesimo.

Come ognuno vede il sacrificio che dovevano fare i censuari del Tavoliere di Puglia non era che del 2 1/2 per cento all'anno, perchè, dovevano in cinque anni pagare il 12 1/2 per cento del capitale del canone loro imposto.

Per quanto per altro tenue, in confronto dell'attuale, fosse la rata di capitale che dovevano sborsare, si trovò che era tale, che essi non la potevano pagare, e ne vennero quindi espropriazioni per ritardi nel pagamento che ragionarono la rovina di una quantità di censuari.

Questi sono fatti tali che mostrano l'assoluta impossibilità che a gente che non possono e non hanno potuto neanche pagare il 2 1/2 per cento di più all'anno del canone che fu loro imposto in estinzione del capitale, si venga ora ad imporre non più il 2 1/2 per cento, ma il 7 per cento.

Del resto, chiunque abbia qualche cognizione dei redditi agrarii, non stenterà a credere che è quasi impossibile che chi ritrae e deve ritrarre le sue risorse soltanto dai prodotti del fondo, possa annualmente pagare circa il 12 per cento del valore del fondo medesimo. E questa tuttavia è la condizione che si verrebbe a fare ai censuari del Tavoliere di Puglia, perchè, come ho già detto, il canone corrisponde al vero reddito totale del fondo, perchè era convertito in canone quello che prima era corrisponsione di fitto; per conseguenza è evidente che questo stato di cose non può che cagionare la loro completa rovina.

Se non che contro queste obiezioni rispose l'Ufficio Centrale, che al punto in cui siamo, il riscatto che si impone, non è una violenza, ma dirò rosi un obbligo, che si imponga ai censuari senza il loro consenso e loro malgrado. Non è che un onere a cui essi stessi volontariamente si assoggettano, e qui si citano le molte petizioni state sporte ai due rami del Parlamento.

Ma, o Signori, le petizioni dicono bensì di accordare la facoltà del riscatto, dicono bensì di far cessare gli altri vincoli e oneri che gravano quelle proprietà, ma non dicono, e non ve ne è, che io sappia, una sola che dica: fate cessare tali oneri, obbligandoci a pagare il prezzo entro quindici anni; perchè tutti riconoscono naturalmente, che in questo breve lasso di tempo, il riscatto sarebbe impossibile colla risorsa del reddito del fondo: forza sarebbe che si indebitassero, ed il debito porterebbe l'espropriazione e la spogliazione di ogni loro avere. Per conseguenza, quando mi si dice che è un fatto che essi domandano, io rispondo che qui è un equivoco grandissimo; che essi domandano bensì che si facciano cessare gli oneri delle loro proprietà, che

essi domandano bensì che si conceda loro il riscatto volontario, ma non hanno chiesto nè domandato che questo riscatto si debba operare forzatamente in quindici anni.

Anche tutti quelli che in ogni peggiore evento ammisero il riscatto obbligatorio, chiesero che almeno si accordasse loro il lasso di trenta anni e non di quindici, il che è niente meno che il doppio; e di più essi non chiesero neanche il riscatto nel modo d'estinzione indicato nel progetto di legge; ma in quello della *ammortizzazione*, in quel modo cioè col quale tutti quelli che hanno qualche cognizione delle istituzioni di credito agrario sanno, che coloro i quali pagano (oltre la quota d'interesse che precedentemente pagavano) l'1 1/2 per cento di più (in conto di capitale), estinguono nel corso di 30 anni il debito, per conseguenza i censuari domandano di pagare, oltre il canone, l'1 1/2 per cento di più; voi imponete loro di pagare, oltre il canone, il 7 per cento, vedete dunque come mai sia possibile che possiate valervi delle domande dei censuari medesimi per sostenere che non è un obbligo che loro imponete, ma un favore che essi reclamano da voi e che loro accordate.

Del resto, non vi ha alcun dubbio che stando le cose in questi termini, la questione è piuttosto di modalità che non di principio.

Se pure si vuole che si ammetta il principio che i censuari del Tavoliere si debbano riscattare, si provveda almeno a che il riscatto sia fatto in modo che essi possano sperare di ritrarre dal loro fondo tanto che basti per pagare o il canone annuo, e la quota che loro imponete di capitale; allora la vostra misura potrà dirsi benefica. Ma se invece è certo, come nel caso nostro che questi fondi non possono rendere il 12 per cento, evidentemente la vostra misura diventa una misura spogliatrice, perchè questa povera gente costretta a ricorrere a sovventori i quali non daranno in quelle località il loro danaro che al 12, al 15, e forse al 20 per cento di interesse, evidentemente questa povera gente sarà in breve spogliata del fondo che prima godeva.

E qui non vorrei, o Signori, che taluno si lasciasse fuorviare da certe considerazioni economiche generiche, che si mettono avanti per mostrare la prevalenza di un sistema di cultura agricola ad un sistema di cultura a pastorizia.

Il Tavoliere di Puglia è per tre quarti ancora dato alla pastorizia, nè questa è una preferenza spontanea data a tal genere di cultura dai proprietari, ma è (ed io prego il Senato di volerlo considerare) una necessità del suolo, perchè nella massima parte dei terreni stessi il suolo non si presta a nessun altro genere di cultura fuorchè a quello della pastorizia.

I terreni che sono dati alla pastorizia ascendono nel Tavoliere di Puglia a 301,000 ettari, e quelli dati alla cultura agricola non ascendono che a 75,000. Ed è tanto vero che è la necessità e non i vincoli che determinano il genere di cultura, che la proporzione è a

un dipresso identica nei terreni ancora vincolati ad enfiteusi verso lo Stato, come nei pochi terreni avvincolati ed affrancati.

Dunque è dimostrato che non per la natura delle leggi che governano quel paese, ma bensì per la natura del suolo indispensabilmente si è preferita in gran parte la pastorizia, giacchè il terreno non si prestava ad altra coltivazione. Del resto se voi non foste disposti a credere alle mie semplici osservazioni, che in questo fatto per verità non essendo io del luogo, non avrebbero grande importanza, io vi pregherei di voler sentire che cosa ne hanno scritto in proposito gli uomini più competenti e più noti per le loro cognizioni economiche, fra i quali io credo che primeggiano Cagnassi, il Dorotea compianto or ora estinto, ed il Baer che ha in questo recinto notevoli attinenze.

Il Cagnassi premette come il suolo del Tavoliere di Puglia sia emerso dalle acque dell'Adriatico, come conseguentemente la massima parte di questo suolo abbia un sottosuolo costituito di ciottoli, completamente arido, completamente improduttivo. Ma badate bene che questo non vuol dire che alcune parti del Tavoliere non siano di una fertilità prodigiosa, giacchè, come egregiamente avverte il Dorotea, di cui tengo fra le mani l'opuscolo, a questa cattiva *couche*, dirò così, a questo cattivo strato di sassi dell'Adriatico, i fiumi che scendevano dai monti sovrapposero limi e bellette di eccellente qualità, di maniera che alcune parti del Tavoliere di Puglia diventarono fertilissime.

Ciò non toglie però che la maggior parte di esso conservi ancora quella natura che non si presta fuorchè al pascolo e non alla coltivazione. Fatta questa osservazione circa la natura del suolo, prosegue il Dorotea ad esaminare se l'affrancamento obbligatorio possa riguardarsi come utile.

Addotte tutte le ragioni che combattono questa misura, la quale in economia non può certamente essere approvata, soggiunge:

« L'affrancamento libero è quindi utilissimo, quello obbligato e a tempo breve è oltremodo dannoso; e la legge attuale sarà gemella a quella del 1817. » Proseguendo quindi ad esaminare se l'affrancamento in termini così gravosi possa essere opportuno, egli dimostra molto chiaramente come il momento attuale sia tutt'altro che opportuno per imporre nuovi oneri ai censuari; mentre quelle località furono, come egli fa benissimo notare, in questi ultimi anni devastate dal brigantaggio. Si fa egli poscia ad esaminare l'attualità del progetto e, siccome appunto riscontra una sproporzione enorme fra il reddito delle terre e l'onere che si impone ai censuari, conchiude che il progetto è inattuabile, e che invece di un beneficio, diventa una vera spogliazione de' censuari medesimi.

Il Baer aderendo in massima parte alle osservazioni del Dorotea viene anch'egli a conchiudere: « Io temo che dopo pochi anni noi avremo gettato in iscompiglio tutti i censuari senza averne cavato nessun pro nè per

essi nè per il miglioramento dell'agricoltura: » ed in fine soggiunge: « Io mi sgomento innanzi al disordine in cui si troverà gettata la classe dei censuari ed anche lo Stato. » E, posto che si è parlato dello Stato, io non posso omettere di dimostrare come la misura attuale sia rovinosa assolutamente per le finanze di esso.

Ed ecco come: L'articolo 1 del progetto di legge del quale si tratta sostituire ad un contratto enfiteutico una specie di contratto di prestito forzato, togliendo allo Stato il condominio che ha del fondo enfiteutico.

Ciò posto, che cosa avverrà? Noi abbiamo già visto come la quota annua che deve sborsare il censuario superi di gran lunga quello che può ricavare dal suolo, e come conseguentemente egli sia obbligato a fare un debito per pagare il Governo.

Io credo che le mie supposizioni siano dimostrate da quanto avvenne dopo il 1817. Ora io suppongo che una compagnia di speculatori sia presta a far sovvenzioni ai censuari; essa sovviene una o due quote delle rate annue che il censuario deve pagare al Governo; ma questa compagnia per un tal prestito, non concede more troppo lunghe, ma tuttavia con condizioni molto vantaggiose per i censuari, le quali, come dissi testè, imporranno un interesse non mai minore del 12, 15, e forse anche del 20 per cento; concede il mutuo, ma giunto il termine per la restituzione dello stesso che cosa succede?

Succede che il mutuante, il quale dal progetto di legge è surrogato in tutti i diritti del Governo, il mutuante, fa subastare il fondo, e notate che il mutuante, per questa sapientissima legge così bene studiata, viene ad aver maggior diritto che il Governo, perchè mentre al Governo col nuovo progetto di legge per la esazione delle imposte non è data la facoltà di mandare il soldato a casa del debitore, al mutuante invece viene espressamente conservata: per cui il mutuante viene ad avere un modo di esecuzione più efficace che non il Governo medesimo quindi farà fare gli atti esecutivi, subastare il fondo: ma chi si presenterà alla subasta? Tutti quelli che parlarono di quelle località ammettono che colà non sono capitali, quindi evidentemente non si presenta alla subasta che il mutuante medesimo: chi è che potrebbe far crescere il valore del fondo? Sarebbe il Governo, il quale avendo ancora una quantità di quote da esigere, avrebbe interesse a che il fondo aumentasse: ma voi sapete se il nostro Governo sia nel caso di fare acquisti all'asta pubblica: ognuno sa che egli è piuttosto nella condizione di vendere che in quella di comprare, e ciò per buonissime ragioni, delle quali è inutile che intrattenga attualmente il Senato. Conseguentemente che cosa succederà inevitabilmente? Succederà che l'unico che si presenta all'asta sarà il mutuante, ed egli tenendo per mancanza di concorrenti il valore del fondo bassissimo, farà sì che il fondo gli sarà aggiudicato. Una volta che il fondo è aggiudicato per tenuissimo prezzo al mutuante, come fa il Governo a ricevere le ulteriori quote dovutegli, se nel prezzo d'asta

non vi è margine per le medesime? Evidentemente egli è pregiudicato, perchè è posto non più nella condizione di un *condominio*, ma nella semplice condizione di un creditore che ha ipoteca privilegiata ma che non può conseguire il pagamento, perchè non vi è margine. Questo è un fatto analogo a quello che abbiamo visto succedere nelle espropriazioni forzose alcuni anni sono a Torino e che nelle condizioni economiche del Tavoliere non può a meno colà pure di verificarsi. E così il Governo, dopo che gli saranno state sborsate quattro o cinque rate del capitale del riscatto fino d'ora avestendo la qualità che ha di condomino del fondo, qualità che gli assicurava il suo credito per l'addietro, e che col primo articolo della legge attuale viene tolta, per essere pareggiato ad un semplice creditore, quando il suo credito ecceda il prezzo dell'asta, sarà necessariamente costretto a perdere il rimanente del prezzo del riscatto.

Dunque mi riassumo. La legge attuale si riduce ad una spogliazione per i censuarii, che non possono ricavare dal fondo quanto debbono annualmente pagare e ad una probabile spogliazione futura per il Governo, giacchè diventando egli un semplice creditore, e non più condomino del fondo, non può esperire de'suoi diritti oltre i limiti del prezzo dell'asta: per conseguenza questa legge io la considero molto inopportuna e rovinosa, e come tale la combatto.

Sebbene pertanto io non abbia alcuna lusinga che le ragioni da me poveramente esposte possano avere persuaso il Senato, però credo dover proporre un emendamento all'articolo 4. il quale inentre tolga tutti i legami che inceppano la proprietà del Tavoliere, non tolga però il condominio delle terre al Governo, fino a che il riscatto del canone non sia interamente compiuto. Con ciò credo sarà opportunamente provvisto all'interesse dei censuarii e tutelato ad un tempo l'interesse dello Stato, mentre col progetto attuale manca completamente la tutela degli uni e dell'altro.

Senatore **Dragonetti**. Mi duole che questa discussione mi colga all'impensata senza ch'io abbia avuto notizia della relazione dell'Ufficio Centrale. Fortunatamente l'onorevole Senatore Farina ha detto energicamente quanto io presso a poco avrei potuto dire contro il riscatto obbligatorio dei canoni del Tavoliere di Puglia, e ha dimostrato di quanto grave peso debba riuscire quest'obbligo a' censuarii nel breve termine di 15 anni. A' suoi argomenti io debbo aggiungere che in più fauste condizioni, dal restaurato governo borbonico fu loro imposto, a conferma del censimento, il pagamento di un *laudemio*, e che dal 1817 ebbero essi a sopportare il peso dei debiti allora contratti fino al 1834. Ora per l'affrancamento forzoso si avrebbero nuovamente ad aggravare del debito nell'atto che le condizioni son deplorabili assai più che non erano nel 1817, perocchè hanno essi a deplorare gradissime perdite per la epizoozia ricorsa e per la devastazione del brigantaggio che ha loro uccise intere mandrie e incendiato le messi e

i casolari. Ma se questa legge malgrado le nostre osservazioni venisse sancita, io prego il Senato a non approvare che a que' censuarii pastori sia tolto il beneficio del sale a mezzo prezzo già concesso a preservare gli armenti dalle malattie cui vanno soggetti. L'abolizione di un tal privilegio non sarebbe di alcuna utilità al Fisco, poichè son sicuro che il consumo sarebbe minuito di più di due terzi nell'atto che quel sale, comunque venduto, è tutto un guadagno per l'Erario, cui nulla costa in quelle prossime saline di Barletta.

**Presidente**. La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze**. Partirò dalle ultime parole dell'onorevole Senatore Dragonetti, il quale lamentava che con questo progetto di legge si venisse a togliere il favore di cui godevano, non già i possessori realmente dei terreni nel Tavoliere di Puglia, ma i possessori d'armenti che andavano a pascolare su quei terreni, d'ottenere il sale a metà del suo prezzo, comincerò ad osservare che questa disposizione era stata adottata dal Governo napoletano quando il prezzo del sale era assai elevato, ma che oggi colla tariffa attuale e coi prezzi che vi sono per il sale destinato all'uso della pastorizia, veramente questa disposizione non avrebbe più alcuna ragione d'essere.

Infatti il prezzo del sale per la pastorizia è dalla vigente tariffa fissato in 8 lire, mentre il prezzo del sale comune è di 40 lire al quintale.

Ora se intende egli come era nella precedente disposizione che la metà del prezzo di questo sale debba riferirsi alle lire 40, ed io dico che si fa un povero favore a questi possessori, imperciocchè si vorrebbe dare a 20 lire quello che altrimenti potrebbero avere ad 8 come tutti coloro i quali adoprano il sale per la pastorizia; se intende forse che si debba dare invece alla metà di 8 lire, ed allora avrei due osservazioni a fare: l'una che non è giusto un privilegio a favore di taluni possessori che è negato a possessori d'armenti in altre parti del Regno, l'altra che il sale costa alle Finanze assai più di quattro lire; e tanto è che quel prezzo di 8 lire che viene fissato per la pastorizia è tale perchè ivi sono comprese tutte le spese di magazzino e trasporto.

Per conseguenza non si potrebbe concedere che la ulteriore continuazione di quella disposizione intorno al sale, come desidera il Senatore Dragonetti.

L'onorevole Senatore preopinante faceva ancora altre obiezioni contro questo progetto per considerazioni; che io credo che il Senato non voglia nè possa ammettere, cioè, che la modificazione che nascerebbe nella coltura del Tavoliere di Puglia porterebbe la conseguenza di diminuire gli armenti e la pastorizia.

Io non credo che il Governo italiano, comprendendo sotto il nome del Governo anche il Parlamento, voglia adottare l'assurdo sistema di volersi far giudice delle industrie e degli interessi cui si debba dar prevalenza.

Evidentemente è nel concetto di tutte le nostre istituzioni ed è conforme allo spirito delle nostre leggi,

che i migliori giudici di quello che si ha da fare delle terre siano i possessori delle terre stesse. Ed è essenzialmente per rimediare a questo inconcepibile stato di cose che oggi ancora vige nel Tavoliere, cioè, che i possessori di queste terre non possono farne altro uso se non quello di tenerle destinate alla pastorizia; è essenzialmente per togliere l'assurdo divieto ai possessori di ararle, di coltivarle, di seminarle, di piantarvi alberi che si desidera l'attuazione di questa legge, da cui ci aspettiamo la completa libertà nella coltura delle terre.

Ma io ho preso specialmente la parola per rispondere alle obiezioni che ha fatte l'onorevole Senatore Farina su questo progetto di legge, obiezioni le quali si riducono essenzialmente a dire, che questo disegno di legge è rovinoso ai censuarii, ed è assurdo. Infatti mi pare che le sue obiezioni si possono formulare con queste parole che egli due o tre volte ha ripetute, cioè che si impone durante quindici anni ai possessori di terre del Tavoliere di pagare il 12 1/2 per cento.

**Senatore Farina.** Il 12.

**Ministro delle Finanze...** il 12 0/0 del valore di queste terre.

L'onorevole Senatore, Farina io credo ha preso un abbaglio veramente notevole stando ai ragionamenti che egli ha fatto sopra questo argomento. La base dei suoi ragionamenti non è stata già la considerazione dei prodotti che questo Tavoliere possa o non possa dare; ma il suo ragionamento è stato in sostanza il seguente: una legge del 21 maggio 1806 fatta da Giuseppe Napoleone che allora era re di Napoli ha convertiti i fitti che pagavano sotto questo nome i possessori o coloni delle terre del Tavoliere in un annuo canone, facendone dei veri censuarii od enfiteuti perpetui; dunque, dice l'onorevole Farina, voi vedete che il canone corrisponde precisamente al fitto del terreno, cioè al reddito netto del terreno. Come fate dunque voi a prescrivere che i presenti possessori del terreno debbano pagare durante 15 anni niente meno che oltre il doppio di questo canone attuale? Come fate voi ad ordinare che questi possessori di terreni paghino 12, mentre la terra non dà in realtà loro che il reddito netto di cinque?

Veramente, quando io udii l'onorevole Senatore Farina fare opposizione al progetto di legge nell'interesse dei censuarii del Tavoliere, mi meravigliai molto che potesse venir a fare per la prima volta un'opposizione di questo genere nell'interesse dei censuarii stessi, avendo udito discorrere specialmente nell'altro ramo del Parlamento tutti i rappresentanti di quei paesi che ne conoscono minutamente tutte le circostanze, e non avendo mai udito nulla di simile uscire dalle loro bocche.

Udii invece continuamente che questa legge era attesa con impazienza da quei paesi. Potrei dire all'onorevole Senatore Farina che i Prefetti ci invitano, non appena la legge abbia avuta l'approvazione del Senato, di volerne dare tosto colà la notizia imperocchè essa è

assai aspettata come un vero, desiderato, anzi desideratissimo beneficio.

Mi fece, dunque, ripeto, meraviglia il sentire dall'onorevole Senatore Farina come questa legge cadesse in sì grave assurdo di imporre per 15 anni ai possessori delle terre di pagare 12 laddove non ritraggono dalle terre che cinque, ma quando poi ho udito lo svolgimento del suo discorso, ho facilmente compreso dove stesse l'equivoco in cui egli cadeva.

L'onorevole Senatore Farina cominciava dal supporre che realmente i fitti pagati dai possessori di quelle terre fossero nel 1806 eguali al reddito delle terre stesse; ma è ben sicuro egli che le cose stiano proprio così come egli crede?

Se vuole una dimostrazione che non sono così, gliela posso fornire ben facilmente quando egli voglia legger meco, o permettere che legga al Senato qualcuno degli articoli della legge del 1806, la quale ha convertito in canoni perpetui i fitti, che allora si pagavano dai proprietari del suolo.

Questi fitti erano infatti di gran lunga inferiori al reddito della terra anche allora.

La legge del 1806 diceva anzitutto che quei così detti fitti dovevano accrescersi d'un ottavo, ed inoltre prescriveva che questo canone d'un ottavo si dovesse affrancare nell'anno stesso.

**Senatore Farina.** Domando scusa, in otto anni.

**Ministro delle Finanze.** Ecco le parole della legge: « L'aumento di ducati sei aggiunti per carro al prezzo dell'affitto attuale dovrà affrancarsi alla fissata ragione del 5 0/0 in due rate uguali pagabili la prima in agosto, la seconda in novembre del presente anno » (art. 8.)

Ora se l'onorevole Senatore Farina me lo permette leggerò ancora qualche articolo.

« Art. 1. Le masserie fiscali delle terre di Puglia, o sia di terre salde di conto a coltura, restano censuite in perpetuo ai coloni, o possessori attuali di esse. »

« Art. 2. Saranno essi perciò riguardati come veri censuarii, od enfiteuti perpetui di detti fondi nel senso più esteso di questa espressione, e colle leggi solite ad apporsi ai contratti di simil natura. »

« Art. 3. Il canone da pagarsi annualmente al regio erario viene stabilito in ducati cinquantaquattro per carro. »

Vuol sapere ora il Senato a quanto corrispondano ducati 54 per carro? Corrispondono a Lire 9 30 per ettare. ...

**Senatore Menabrea.** Per ettare...?

**Ministro delle Finanze.** Si per ettare, locchè vorrebbe dire, se mi è permesso valermi di una misura molto conosciuta in queste provincie, circa L. 3 per giornata, e.....

**Senatore Farina.** Vada in Sardegna e troverà prezzi a non di presso eguali.

**Ministro delle Finanze...** e giudichi ora il Se-

nato se quei terreni posti in posizioni magnifiche non fruttino che L. 9 30 per ettare.

Viene ora l'art. 4. « Detto canone sarà affrancabile al 5 per cento dentro dieci anni dalla stipulazione del contratto, ed al quattro per ogni tempo avvenire: in ambedue i casi però a piacimento dei censuarii ed in rate. »

« Art. 5. Queste rate non potranno essere minori della sesta parte dell'importare del fondo dell'affrancazione; e quel fondo, che non avrà l'estensione di un carro non potrà essere affrancato che con un sol pagamento.

« Art. 6. Il canone annuale sarà pagato in due rate uguali alla fine di agosto e di febbraio d'ogni anno.

« Art. 7. I censuarii nell'atto della stipulazione del contratto pagheranno per prezzo ed a titolo di entrata una somma eguale all'importare d'un'annata di canone. »

Dunque bisogna convenire che secondo questa legge l'ensieuta doveva pagare anzitutto il canone abituale; poi doveva pagare una volta questo stesso canone a titolo di *entrata*: quindi doveva pagare in due rate eguali nello stesso anno, l'affrancaimento dell'aumento d'un ottavo sul fitto che gli era imposto, locchè in conclusione vuol dire che doveva pagare 20 volte un ottavo, ossia due volte e mezza il canone per cui in totale facendo l'addizione il censuario doveva pagare in quell'anno quattro volte e mezzo il canone.

(Il Senatore Farina fa segno di diniego.)

Se vuole l'onorevole Senatore Farina leggere la legge che è qui a sua disposizione, può convincersene meglio. Inoltre egli non avrà che a vedere dalla relazione dell'onorevole Mancini, fatta nell'altro ramo del Parlamento, il quale con molta diligenza raccolse i documenti in proposito, che allora l'erario riscosse 8 563,750 lire, mentre il canone che pagano attualmente i censuari è di circa un milione e 900 mila lire, di modo che il Governo francese si fece pagare più di quattro volte il canone come appunto risultava dai calcoli che desunseva testè dalla legge.

Dunque ben vede anche da questo fatto che il Governo francese chiese in quel momento più del quadruplo del canone che imponeva; ed evidentemente perchè una domanda di questo genere si potesse fare, il canone doveva certamente essere inferiore al reddito di queste terre.

Ma vi è un altro fatto. Vuole l'onorevole Farina ammettere che il valore delle terre, il valore dei prodotti non sia cambiato niente dal 1806 a questa parte? Vuole l'onorevole Farina, anche fosse vero che quel canone che si impose colla legge del 1806 fosse stato eguale al reddito netto di queste terre, al fitto, come noi lo chiameremmo in linguaggio abituale, di queste terre, vuole egli ammettere ancora questa conclusione, che cioè questo fitto, questo canone, debba essere eguale al reddito odierno di queste terre?

Io credo che la cosa non si possa ammettere in conto

veruno; del resto credo che basti l'enunciato delle cifre, dell'entità di questo canone che si riduce a L. 9 30 per ettare. Anzi se si piglia oggidì la media, essa non è più di L. 9 30, ma è di L. 6 70 per ettare; imperocchè oggi abbiamo un canone di quasi due milioni (1,974,000) di lire per 300 mila ettari; e ben vede il Senato, dalla modicità di questo canone, se sia possibile quello che dice il Senatore Farina e quello che non ha detto mai nessuno dei rappresentanti di queste terre, anzi dirò dei possessori, i quali abbondavano nell'altro ramo del Parlamento e conoscevano minutamente le circostanze del Tavoliere di Puglia, cioè che il canone è eguale al reddito delle terre.

Quindi è che a mio modo di vedere i ragionamenti dell'onorevole Farina poggiano sopra un vero equivoco vale a dire....

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze . . . vale a dire che il canone attualmente imposto sopra i censuarii sia eguale al reddito di quelle terre, che il capitale corrispondente a questo canone sia il valore delle terre; e credo che se l'onorevole Farina valuta solo a 40 milioni i 300 mila ettari di terreni che costituiscono il Tavoliere, egli va grandemente errato, e troverebbe certamente chi gli sborserebbe una somma molto e molto più grande che non quella di 40 milioni corrispondente al canone ove fosse capitalizzato nella ragione del 100 per 5.

L'onorevole Senatore Farina aggiungeva ancora che i terreni del Tavoliere non sono suscettibili di grande produzione. Io credo che anche sopra questo argomento l'onorevole Farina non sia ben informato, certamente questi terreni non danno grandi frutti, attualmente; ma perchè? perchè stanno sotto l'impero di una legge assurda la quale vieta ai proprietari di arare, di dissolare il loro suolo e di farvi una qualsiasi piantagione; e perciò questi terreni non sono coltivati che in piccola parte e specialmente in quelle parti che malgrado le disposizioni della legge francese, la quale era anche più rigorosa della susseguente, tuttavia si affrancarono da questi vicoli assurdi che vennero poi reimposti dai Borboni colla ristorazione del 1816.

Ma invece questi proprietari ad una voce domandano, invocano dal Governo, dal Parlamento, di essere liberati dalle pistoie in cui sono tenuti dalla legge borbonica del 1816, e se essi fanno questa domanda, se invocano la libertà di poter dissolare, di poter piantare, lavorare il terreno, è certo che sanno benissimo che lo credono capace di dare frutti molto più abbondanti, molto più grandi di quelli che dà attualmente laddove deve rimanere completamente sodo. Concludo pertanto col pregare il Senato a non volersi scostare dalle deliberazioni già prese due altre volte sopra il presente argomento, imperocchè due altre volte il Senato ebbe a votare sopra questo disegno di legge, e di ammettere l'affrancamento del Tavoliere di Puglia, e l'affrancamento obbligatorio.

Io lo prego di ritenere che questa legge non solo

non sarà considerata come rovinosa per il Tavoliere ma sarà considerata come uno dei più grandi beneficj che possono essere fatti ai possessori di quelle terre.

Vi sono certamente degli oppositori a questa legge, non precisamente nel Tavoliere ma nelle adiacenze, e di queste opposizioni si è fatto qui organo l'onorevole Senatore Dragonetti, vi sono i proprietari d'armenti negli Abruzzi i quali mandando nell'inverno i loro armenti a pascolare nel Tavoliere e ritirandoli poi la state nelle montagne degli Abruzzi, vorrebbero, ed hanno qualche volta insediato, che non fosse permesso lo affrancamento del Tavoliere; anzi, bisogna dire le cose come stanno, se una tanto assurda disposizione legislativa come quella che vige oggi nel Tavoliere, ha potuto reggere così lungamente nella patria di tanti illustri e profondi legislatori che sortirono dall'Italia Meridionale, certamente la cosa non si può attribuire se non ad alcuni interessi privati i quali facevano sì che si desiderava la continuazione di questo assurdo stato di cose. Certamente il Senato è mosso da ben altri principii fuori di quello di voler tenere a servitù una così ragguardevole estensione di terra, per comodo di taluni proprietari, oppure di voler entrare nel sistema del protezionismo, dell'industria delle lane, mantenendo com'è il Tavoliere delle Puglie che può dare frutti assai più ragguardevoli. Mi permetto quindi di pregare il Senato a voler ancora per la terza volta dare favorevole il suo voto al presente progetto di legge.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Dirò poche cose, e se stante l'ora avanzata, il Senato crede di rimandare la discussione a domani.

*Voci.* Parli, parli.

**Senatore Farina.** L'onorevole Ministro ha creduto di cogliermi in fallo circa all'asserzione fatta da me relativamente alla proporzione del canone attuale coi redditi del Tavoliere.

L'onorevole Ministro ha in ciò dimenticato che io, quando dedussi da un fatto positivo l'attuale proporzione del canone, la dedussi dopo di aver premesso che la legge non era matura, perchè non vi erano dati certi per votarla, appunto perchè non si conosceva con certezza quale fosse la proporzione fra il canone ed il frutto dei fondi. Ed ora che cosa ha detto il signor Ministro per dimostrare che la proporzione è molto maggiore di quella da me indicata? Ha dato delle congetture che non sono niente migliori delle mie, ed è questo appunto che prova il vizio radicale di questa legge, che è fatta senza avere le basi necessarie per poterla con giustizia sostenere, perchè fino a tanto che non sarà accertata la proporzione fra il reddito reale dei fondi e l'annualità che si impone ai censuarii, essa non sarà mai giustificata.

Le congetture saranno buone le mie per negarla, saranno forse buone quelle del signor Ministro per ammetterla, ma saranno congetture, non saranno dati certi mentre il peso è certo, e la quota di prezzo si deve

indubbiamente pagare. Perciò quello che egli ha detto non prova in suo favore, ma prova viceversa in vantaggio della mia tesi, che cioè non vi siano elementi per imporre un onere, la cui proporzione col reddito deve assolutamente essere giustificata.

E qui l'onorevole Ministro, citando alcuni brani della legge napolitana del 1806, ha confuso due cose diverse giacchè confuse il canone con quell'*entratura* che si volle far pagare come si fa pagare in molte altre enfiteusi nel primo anno dell'enfiteusi medesima, cioè quando si comincia il contratto enfiteutico fra il direttario e l'utilista; ma ciò non toglie che successivamente cioè nel 1817 non si lagnassero i censuarii e non riuscisse gravissimo l'onere loro imposto, appunto perchè non ragguagliato ad un vero reddito.

E qui io prego il Senato di considerare che colla legge del 1806 non solo si impose ai censuarii di pagare a titolo di canone l'intera rata del fitto che pagavano prima, ma vi si aggiunse anche l'obbligo di pagare l'imposta.

L'onorevole Ministro dice che adesso è cresciuto il prezzo dei prodotti, e che sono cresciuti i redditi, ma io rispondo: è cresciuta pure la mano d'opera, sono cresciute le spese, sono cresciute le imposte, e conseguentemente tutti quei vantaggi che il signor Ministro va annoverando, hanno il loro contrapposto di maggiori spese, di oneri maggiori per l'utilista; per modo che risulta da questo confronto sempre più dimostrata la fondamentale mancanza di un titolo giustificativo della proporzione fra l'annualità che si impone al censuario ed il reddito del fondo dal quale egli la deve ritirare, sotto pena di essere spogliato.

Senonchè volete una prova che era tutt'altro che bella la condizione in cui si trovavano i censuarii, anche dal 1806 al 1817? Voi la avete appunto in quella relazione che ha fra le mani il signor Ministro, e nella quale si lamenta che si trovassero in pessime condizioni; voi la avete nello stato che è stato presentato dal signor Ministro per dimostrare quante sono state le affrancazioni.

Come ebbi già l'onore di dirvi, nel 1806 si ammise l'affrancazione spontanea e si concedè ai chiedenti la facoltà di farla in dieci annue rate, in ragione del 5 0/0. Ebbene, se la condizione di questi enfiteuti era così felice, se i loro terreni erano così prosperi da pagare tanto di più di quello che pagavano senza veramente essere imbarazzati nei pagamenti medesimi, mi spieghi di grazia il signor Ministro, come stia che non si è affrancato quasi nessun terreno? Sapete in quali proporzioni sta l'estensione dei terreni affrancati con quella dei non affrancati? Nella proporzione di uno a cento: gli ettari affrancati sono tremila ed il Tavoliere di Puglia consta di 300,000 ettari.

Vede adunque il signor Ministro se anche da questa circostanza non sia dimostrato, che lungi dall'essere in quella larghezza che il signor Ministro va magnificando questi poveri censuarii si trovino in condizioni infelice-

sime. Ma se infelici erano le condizioni dei censuarii quando era ancora in vigore la legge del 1806, certamente peggiorarono infinitamente dopo che nel 1817 furono loro addossati tutti quei vincoli contro dei quali il signor Ministro giustamente insorse. Non creda il signor Ministro che io voglia assumere la difesa di quegli oneri, no, o Signor; tutt'altro, io li voglio distruggere, e li veggio condannati da ogni sano principio di economia politica; ma ciò che io dico essere un'ingiustizia, si è la rata gravissima di annualità che si impone a' censuari, senza sapere se siano, o no in grado di pagarla.

Questo è il punto che io combatto nell'interesse dei censuari, come nell'interesse del tesoro combatto il convertire il condominio del fondo in un semplice credito imperciocchè il sovventore del denaro farà subastare il fondo, e siccome in quei paesi non vi è concorrenza, perchè tutte le relazioni che abbiamo sono concordi nel dire che non vi sono capitali; siccome dunque non vi è concorrenza possibile di capitali, necessariamente all'asta pubblica il fondo deve andare ad un prezzo vilissimo, perchè nessuno ha interesse a farlo rialzare.

L'unico che abbia interesse è il Governo, ma il Governo non ha capitali per farlo, perchè tutti i giorni lo vediamo vendere e non comprare, conseguentemente è evidente che il prezzo di subasta del fondo diventerà vilissimo, e le quindici annualità che si devono al Governo necessariamente in gran parte andranno perdute.

Sotto questo aspetto la questione, checchè ne dica il signor Ministro, checchè ne dica l'Ufficio Centrale, non è mai stata considerata; ed a questo non ho udito rispondere nè dal signor Ministro nè dall'Ufficio Centrale.

Non so poi come si possa dire che i censuarii applicarono per ottenere questa legge.

Easi supplicarono bensì, ma pel riscatto facoltativo, od almeno perchè si concedesse il riscatto obbligatorio nel termine di trenta, od almeno di ventisei anni. Questo è quanto risulta evidentemente dalla relazione che sta ora fra le mani del signor Ministro.

Ma fra il concedere 30 anni al riscatto, ed il concederne 15, crede il signor Ministro che non vi sia differenza alcuna? Per me non lo credo davvero.

Io non mi estenderò a dimostrarvi come fra tutte le più colte e le più sensate persone, l'affrancamento obbligatorio del peso quale si vorrebbe imporre colla presente legge, ed in un termine così breve, non sia considerato come un vantaggio, ma bensì come una sventura, perchè porterà necessariamente alla spogliazione del censuario.

Io non aggiungerò alle dimostrazioni che ho già fatte per via di cifre, se non le poche parole che leggo in sul fine dell'opuscolo del Dorotea che era appunto deputato dei censuarii Udite quanto egli scrive e poi ditemi quanto veramente questa materia sia stata nel Parlamento studiata; quanto siano state ponderate le disposizioni del progetto, e quanto si possa dire con fonda-

mento, che lo stesso si deve senza ulteriore discussione approvare.

« Volendosi innanzi a ciò (cioè ad uno studio sul luogo delle condizioni del Tavoliere, ed al bonificamento del medesimo) far affrancate le terre, lo affrancamento dev'essere libero, ed a tempo indeterminato e lunghissimo, e per lo meno di un trentennio, per non turbare d'un tratto tante particolari economie, che insieme formano in gran parte la economia generale di queste meridionali provincie. Con ciò nulla dà il Governo, ma se pur desse una qualche cosa, ricordiamo che le perdite dell'erario offerte al popolo sono denari dati ad esso a smodata usura, e che l'amore di esso forma anche una risorsa dell'erario.

» Diversamente oprando, Iddio sperda l'augurio, ne verranno mali irreparabili, e la celebrità che si attende il primo iniziatore dell'affrancamento forzoso, signor De Peppo, che io non gli desidero, sarebbe quella di Erostrato. »

Signori, se volete acquistare la celebrità di Erostrato a senso di questo scrittore, non avete che ad approvare la proposta legge.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. All'opposto di quel che suppone l'onorevole signor Ministro, cioè, il desiderio che da' censuarii del Tavoliere si abbia di questa legge di affrancamento col riscatto obbligatorio, io per le molte relazioni che ho con quella classe d'industriali, posso affermare ch'essa è da loro temuta come un disastro, e come un disastro è riguardata dai moltissimi comuni degli Abruzzi, la cui maggior rendita è stata finora la locazione dei pascoli estivi delle loro montagne che affittano a quei censuarii che i loro armenti conducono a pascolare su quelle nella calda stagione. Che poi la libera coltura del Tavoliere sia per essere la distruzione della pastorizia, nell'atto che le popolazioni delle provincie meridionali tanto lamentano l'eccessivo caro delle carni, è ciò da prevedersi, dappoichè molti vorranno convertire in terre coltivabili quelle pianure, e se per alcuni anni ne avranno ubertosi raccolti, in breve saranno esse sterilitate, perchè a pochissima profondità si trova la crosta calcarea ond'è che fin dai tempi del regno di Diomede quel suolo fu addetto al pascolo, onde venne fino a noi la celebrità de' suoi famosi cavalli, e fra gli antichi romani che nelle arti della pace non furono meno illustri che nell'arti della guerra, Varrone ci fa sapere, che non pensarono mai a mutare la condizione di quelle terre; il perchè, ciò che l'onorevole signor Ministro, in virtù dei principii generali della scienza economica, chiamò barbaro ed assurdo sistema, è per quella eccezionale natura di suolo, l'effetto di una pura ed immutabile necessità.

Presidente. Propongo al Senato la chiusura della discussione generale.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1865.

Chi vuol chiudere la discussione, sorga.  
(La discussione generale è chiusa.)  
Domani si procederà all'esame degli articoli di questa legge, e di quegli altri progetti che sono all'ordine

del giorno, e siccome questi sono molti e di grave importanza, così raccomando al Senato di volersi riunire al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).



CLXXII.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Emendamento all'articolo 1 svolto e sostenuto dal Senatore Farina, combattuto dal Relatore, dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dal Senatore Imperiali — Parole in appoggio del Senatore Dragonetti — Schiarimenti del Senatore Scialoja e del Ministro di Finanze — Reiezione dell'emendamento Farina e approvazione degli articoli 1, 2, e 3, — Emendamento del Senatore Dragonetti all'articolo 4 non approvato — Approvazione degli articoli dal 4 al 10 — Obbiezioni e proposta del Senatore Dragonetti all'art. 11 — Osservazioni del Senatore Scialoja — Ritiro della proposta Dragonetti — Approvazione degli articoli dall' 11 al 14 — votazione a squittinio segreto di questa e della legge per una spesa straordinaria per provviste di macchine nella manifattura dei tabacchi — Approvazione per articoli ed a squittinio segreto dei progetti di legge: Continuazione della sede in Torino del Tribunale Supremo di Guerra e riforma del servizio dei commissari di leva — Approvazione degli articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria per l'Istituto clinico e scuole anatomiche nella università di Napoli — Squittinio su questa legge annullato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente.

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3682. La Giunta Municipale di Motta d'Affermo (Sicilia) domanda che nella nuova circoscrizione il Mandamento di S. Stefano di Camastra venga diviso in due capoluoghi, stabilendone uno nello stesso Comune di Motta d'Affermo. »

« 3683. Firmino Vallero di Perno di Rivara (Torino) domanda che vengano inseriti nel Codice penale alcuni articoli intorno al modo di esecuzione della pena di morte. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE  
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama a discutere il primo articolo della legge riguardante lo affrancamento delle terre del Tavoliere delle Puglie.

L'art. 1 è così concepito :

« Art. 1. Dalla promulgazione della presente legge le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie Napolitane, ed il dominio diretto spettante al demanio dello Stato è consolidato col dominio utile a favore dei censuarii, e loro aventi causa. »

Su quest'articolo il Senatore Farina aveva proposto un emendamento; e siccome lo svolgimento da lui dato nella discussione generale a quest'emendamento riguardava specialmente l'interesse del fisco, il quale egli credeva meglio tutelato nella sua qualità di condominio che con quella di creditore, perciò io lo invito nel caso

in cui voglia aggiungere nuove ragioni a quelle svolte ieri, ad enunciarle.

Senatore **Farina**. Relativamente all'articolo 1, preoccupandomi, come ebbi l'onore di dire ieri, ad un tempo e della condizione dei censuarii del Tavoliere posti in poco agiata fortuna e della sicurezza dell'interesse dello Stato, io avrei creduto opportuno di adottare a riguardo dei medesimi quelle stesse disposizioni che il Senato e l'altro ramo del Parlamento ed anche il potere esecutivo trovarono opportuno di adottare relativamente a tutti gli altri enfiteuti dello Stato.

Queste disposizioni consistono per un canto nel fare bensì facoltà ai censuarii di riscattarsi, ma nel non obbligarli; dall'altro canto nel lasciare intatto il condominio presso il direttario fino a tanto che non sia effettivamente successo il riscatto del fondo del quale precedentemente aveva la comproprietà.

Come il Senato vede quest'emendamento che io proporrei tende specialmente a far sì che lo Stato non resti perdente, nel caso che succedendo l'espropriazione non più del solo dominio utile ma anche del dominio diretto, perchè essendo già fin d'ora consolidata la proprietà utile colla diretta nel censuario, e venendo questo ad essere espropriato è espropriato tanto dell'uno come dell'altro, il mio emendamento, dico, mantenendo la separazione assicura il diritto del Governo in modo che qualunque sia il prezzo dell'espropriazione, della subasta il Governo non possa per la medesima essere danneggiato, siccome avverrebbe quando il prezzo dell'asta fosse inferiore nella totalità a quelle quindici annualità che al Governo sono devolute.

Io quindi avrei formulato un emendamento del tenore seguente, nel quale senza entrare nella modalità enuncierei semplicemente dei principii e nel caso che piacesse al Senato di adottarlo, farei istanza poi perchè si rimandasse l'emendamento stesso all'Ufficio Centrale, affinchè vi coordinasse tutti gli articoli successivi.

Se il Senato lo consente darò lettura dell'emendamento medesimo e lo comunicherò e al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale affinchè vedano se credono di poter almeno adottare il principio in esso indicato, salvo quelle ulteriori modificazioni che essi credessero opportuno introdurvi.

L'articolo che proporrei sarebbe del tenore seguente:

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge i censuarii del Tavoliere di Puglia potranno liberarsi da ogni annua prestazione a favore del demanio dello Stato e consolidare il dominio utile col diretto mediante i corrispettivi e secondo le norme infra indicate. »

Queste norme ad un di presso sarebbero identiche a quelle che si ammettono attualmente per il riscatto loro, tranne che il riscatto riuscirebbe facoltativo e non obbligatorio. Non vi sarebbe quindi nemmeno la divisione delle annualità, perchè tutte queste diventerebbero libere come lo sono per tutti gli altri enfiteuti debitori di annui canoni allo Stato, a corporazioni re-

ligiose, ad opere pie e simili a termini della legge votata nello scorso anno.

Oltre a ciò, e per far cessare immediatamente quei vincoli sommamente odiosi che aggravano le proprietà del Tavoliere, vi sarebbe un secondo alinea che provvederebbe nel modo seguente:

« Dal giorno suddetto (cioè dal giorno dell'attuazione della legge) cesseranno di aver vigore tutti gli altri vincoli dei censuarii derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie napoletane. »

Come vede il Senato cesserebbero dunque tutti quei vincoli, tutti quegli incagli per cui è tolta, come ottimamente osservava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, la libera disponibilità del fondo al proprietario utilista del fondo medesimo, e nello stesso tempo sarebbe conservato tal diritto allo Stato che l'assicuri in ogni tempo di poter conseguire il pagamento di quella tal somma che era ripartita in annualità; e che, convertito in questo momento in semplice credito il diretto dominio dello Stato, egli resterebbe esposto a perdere in forza delle disposizioni della legge attuale.

Senatore **Vesme**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Dragonetti**. Appoggio la proposta.

**Presidente**. Chi appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Farina, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vesme**, *Relatore*. Non occorre quasi che io dica a nome dell'Ufficio Centrale che esso non può accettare l'emendamento del Senatore Farina.

Già nella relazione dell'Ufficio Centrale furono esposte parecchie delle ragioni per le quali l'Ufficio crede necessario che l'affrancamento del canone sia obbligatorio.

Alle ragioni esposte alcune però crediamo doverne aggiungere. L'una è di opportunità. Se questo affrancamento può essere accettato di buon grado dai censuarii ora che esso è accompagnato dal gran beneficio dell'affrancamento dei vincoli portati dalla legge del 1817, certo così non avverrebbe se il riscatto del canone si volesse rendere obbligatorio in altro tempo, quando in contraccambio di tale obbligazione più non si potrebbe dare alcun compenso.

A questa si aggiunge un'altra ragione gravissima.

Vi è noto come uno dei vincoli imposti dalla legge del 1817 si è la proibizione di vendere fuorchè in grandi appezzamenti e col consenso del Governo; laddove ora quei 200 mila ettari sono divisi appena fra poco oltre i quattro mila possessori, quando quelle terre entreranno in libero commercio, forse i possessori saranno trenta o quaranta mila.

In conseguenza anche le enfiteusi si suddivideranno in frazioni minime, diventerà gravissima la spesa dell'esazione di tanti piccoli canoni, e crescerà l'improbabilità dei riscatti. Oltredichè il privilegio che ora compete al Governo, continuerà a gravare naturalmente su tutte le terre di cadun appezzamento; lo che renderà

vieppiù difficile la vendita di queste terre ed il poterle mettere in commercio; poichè il privilegio fiscale pel debito di caduna delle porzioni nelle quali sarà stato diviso uno degli attuali appezzamenti, continuerà a pesare su tutte le terre di quell'appezzamento.

D'altra parte l'onorevole proponente ieri non condannava già in modo assoluto l'affrancamento obbligatorio, ma lo biasimava soltanto perchè lo credeva rovinoso per i censuarii. Ora che tale esso non sia già fu dimostrato in parte dall'onorevole Ministro delle Finanze, e credo poterlo dimostrare anche con nuovi argomenti.

Quello che aveva nome di fitto prima del 1806 non fu imposto colla legge di quell'anno; esso data da secoli anteriori. Nel 1806 altro non si fece che convertire il fitto in canone, e se fu imposto l'aumento dell'8, questo non fu continuato sotto forma di canone ma ne fu imposto il riscatto.

Ora, talmente hanno aumentato da un secolo a questa parte i valori su tutte le derrate, che la somma dei fitti che si pagava da cento e più anni non può corrispondere al valor dei redditi nel 1806 e molto meno in questi tempi.

Per conseguenza a nessun conto si può dire che il canone rappresenti il reddito intiero della terra, e che non sia possibile ai censuarii il pagare pel riscatto alcuna somma oltre quella che essi devono per canone.

E ne avemmo la prova negli articoli della legge del 1806 letti ieri dal Ministro delle Finanze, dai quali vedemmo che potranno i censuarii pagare in un anno oltre il canone consueto il capitale dell'aumento di un ottavo del canone; per cui è evidentissimo che potranno senza fatica pagare il piccolo aumento che vien loro imposto pel riscatto del canone medesimo.

Ma v'ha di più; questo aumento non è loro imposto immediatamente; per tre anni non hanno da pagare che il canone presente.

Non è che coll'anno 1868 che si comincerà per gradi in rate annuali ad estinguere il canone; sicchè vi sono tre anni durante i quali i censuarii, senza altro peso, saranno liberi di coltivare le loro terre, ed avranno libertà di venderle e migliorarle, sì che l'aumento dei prodotti e del valore delle terre per questo triennio agevolerà loro vieppiù mezzi di potere senza aggravio riscattare il canone dopo il triennio.

A questo poi se si aggiunga la facoltà concessa dalla legge di estinguere il debito per mezzo di effetti del Debito pubblico al valor nominale (lo che porta un nuovo ribasso del 35 0/0) si vedrà che è tutt'altro che intollerabile la condizione che loro s'impone.

Di modo che non essendo la cosa in sè troppo gravosa, ed il farla col tempo divenendo di pressochè impossibile esecuzione, credo che il Senato vorrà, accettare la legge quale ora è proposta, e non vorrà nel concedere questo beneficio a quelle provincie, scemare i vantaggi, lasciando un addentellato che dia luogo a

contese, a disordini ed a difficoltà gravissime per l'avvenire.

Senatore **Farina**. Io non so veramente capire come si possa dire che una legge, la quale sopprime i vincoli che gravitano sopra una proprietà, possa diventare un motivo che renda difficile la vendita delle terre del Tavoliere. Per questo lato non intendo la censura che l'onorevole Relatore ha creduto di fare alla mia proposta. Quanto alla congettura che egli fa dei lotti ridotti delle terre del Tavoliere, io non la posso assolutamente ammettere.

La legge del 1806 riformò completamente anche il corrispettivo che fu stabilito allora, che era l'intero fitto delle terre. Male poi il signor Relatore mi va dicendo che queste rendite non sono alte, citando la legge del 1806.

Io nel citare ieri detta legge commisi un equivoco, la legge che doveva citare era quella del 1817. Ora nella legge del 1817 il Governo impose a tutti i censuarii un aumento da pagarsi nei tre anni successivi; e questo aumento, sebbene in alcuni casi non fosse che del 2 1/2 0/0 soprattutto nei tre anni, e nella massima parte dei casi non arrivasse che al 10 0/0; tuttavia incomodò assai i censuarii medesimi, e l'onorevole Senatore Dragonetti, praticissimo in tale materia, per avere stampato un libro che lo fece conoscere a quasi tutta l'Italia, e per aver concorso nell'amministrazione del Tavoliere per molti anni, vi disse che gli sconcerati prodotti dai nuovi oneri imposti nel 1817 furono tanto gravi che si sentirono nientemeno che fino al 1834.

Conseguentemente io non posso punto ammettere la osservazione che fa il signor Relatore, volendoci dare ad intendere che il canone è tenuissimo e la rendita immensamente maggiore, il che non è che una pura congettura destituita di ogni dimostrazione.

Del resto, che nella legge del 1817, che inavvertentemente riportai al 1806, vi fosse l'aumento del canone del quale io ho parlato, risulta apertamente dall'articolo 30 della legge del 1817, il quale così si esprime:

« In transazione di ogni diritto fiscale sulle censuazioni di già eseguite delle terre a pascolo e confermate per effetto della presente legge, ed in estinzione di ogni azione che il fisco potrebbe sperimentare per rescissione a causa di nullità o lesione saranno operate le aggiunzioni seguenti ai rispettivi canoni. »

Bisogna premettere che il Governo borbonico sosteneva che il censo imposto ai censuarii nel 1806 fosse soverchiamente tenue.

Dunque a transazione di tutte queste ragioni si prescrissero le aggiunzioni seguenti ai rispettivi corpi:

1.° Del 2 1/2 0/0 sulle censuazioni fatte a'locati Abruzzesi, a quelli della provincia di Molise, ed ai naturali di Piedimonte laddove abbiano censito, o posseggano meno di carra dieci.

2.° Del 5 0/0 su quelle di tutti i censuarii suddetti che hanno censito o che posseggono più di carra dieci.

3.° Del 10 0/0 sui canoni di tutti gli altri censuarii delle terre a pascoli del Tavoliere non esclusi quelli delle poste fisse.

« 32. Tutti gli aumenti prescritti dagli articoli precedenti saranno riscattati per un capitale formato al 5 0/0 in tre rate eguali nelle epoche seguenti, cioè quelli ordinati dall'articolo 30 nei mesi di maggio 1817, 1818 e 1819; quelli ordinati dall'art. 31 nel mese di agosto degli anni suddetti. »

Come vede il Senato, questi aumenti non erano al massimo che del 10 0/0 per quelli indicati nell'articolo che ho letto, e tuttavia, sebbene fossero ripartiti in tre anni, produssero gravissimi inconvenienti, gravissime perturbazioni nella economia dei censuarii, il che prova che se così tenue aumento produsse la perturbazione che tutti ammettono, compresa anche la relazione che aveva ieri fra le mani il signor Ministro delle Finanze, prova, dico, che essi non erano in grado di sopportarlo. E se non erano in grado di pagare un aumento annuo del 3 0/0, come sarebbero in grado di pagare un aumento del 7 0/0 sul capitale del censo medesimo?

Quello poi che sopra tutto mi meraviglia è che fino ad ora non ho sentito nè dal relatore nè dal Ministro una risposta relativamente all'interesse delle finanze.

Io ho ieri largamente spiegato come convertendo sin d'oggi i canoni in un credito ipotecario privilegiato si esponesse il Governo a perdere gran parte dei suoi crediti ogni qualvolta il fornitore del denaro ai censuarii per essere pagato facesse subastare il fondo, ed il fondo per mancanza d'affluenza di capitali e di concorrenza di compratori in quelle località, fosse aggiudicato all'asta per un tenue prezzo.

Che questo sia ciò che deve naturalmente accadere in un paese nel quale tutti convengono che scarseggiano i capitali, nessuno vorrà negarlo, e quando nel prezzo non sia margine per collocare tutte le annualità dovute al Governo, è evidente che esso deve rimanere perdente. A questa opposizione, che io credo fondamentale, non ho sentito rispondere nè punto nè poco.

Del resto sia pure ed io voglio concederlo, che si ammetta un riscatto obbligatorio, sarà sempre conveniente per lo meno lo ammettere in principio che non cessi il diretto dominio dello Stato, se non quando siano pagate tutte le rate che contemplano il riscatto del censo.

Questa parte almeno del mio emendamento parmi che si potrebbe senza difficoltà ammettere, perchè è quella che specialmente tutela l'interesse dello Stato.

Nel caso poi in cui il Senato credesse di dovere ad ogni modo ammettere il riscatto obbligatorio io mi riservo al relativo articolo di proporre che il termine sia prolungato, perchè assolutamente quello di 15 anni mi sembra troppo ristretto. Ma soprattutto poi faccio istanza e presso il signor Ministro e presso l'Ufficio Centrale perchè veggano, se non sia il caso di adottare la parte dell'emendamento la quale tende a conservare nel Governo

il condominio del fondo sino a tanto che non sia fatto il riscatto che ne costituisce la liberazione, e ciò come misura indispensabile nell'interesse del Tesoro.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Senatore Imperiali.** Domando la parola.

**Presidente.** Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Io credo a mia volta di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Senatore Farina; esso consiste soprattutto nel costituire la facoltà all'obbligo del riscatto.

Egli citò ieri nel suo lungo discorso anche l'esempio del Governo francese nel 1806 e disse: allora si fecero simili patti e pochissimi, anzi se non erro, disse che il riscatto raggiunse appena l'1 per cento. Ora, io credo, o Signori, che in simili affari se si vuole riuscire non sia altrimenti possibile che col mettervi l'obbligo; infatti che cosa avviene se si lascia libero il farlo? Se si lascia libero, sopra questa enorme superficie di 200 mila ettari, vi saranno piccole specie di casi che rappresenteranno 40, 60, 100 od al più 400 o 500 ettari che vengano svincolati; ma sparsi in diversi luoghi, questi si troveranno circondati da terreni che per mancanza di volontà di affrancare o di mezzi non lo potranno essere; quindi evidentemente i primi si troveranno in una condizione assai più infelice, per la stessa sicurezza che siano garantiti i loro miglioramenti, il loro svincolo non darà quel frutto che avrebbe ragione d'attendersi. Suppongasì che uno abbia fatte piantagioni od un prato artificiale, ebbene il bestiame che vaga, distrugge le une e pascola negli altri. Quindi conviene che la misura sia generale; bisogna rendere lo svincolo obbligatorio o rinunciarvi. Non è in questo come nel caso degli altri enfiteuti del Regno i quali non rappresentano che una piccolissima frazione ed all'infuori di quel vincolo non hanno altro che terre che si possono coltivare come meglio si crede, cosa ben diversa nel caso nostro. Ora io dico, che chi vuole lo scopo dee volere il mezzo, e questo mezzo unico efficace, è l'obbligo, ed in difetto, io ripeto, che bisogna rinunciare a che realmente un giorno o l'altro si possano affrancare interamente le terre del Tavoliere.

Io dico poi che ne verrebbe un altro incaglio a danno dell'Eriario precisamente per l'amministrazione, poichè lasciando facoltativo l'affrancamento, che cosa avverrebbe?

Che bisognerebbe sempre mantenere gli uffici appositi fino a che durasse lo svincolo che potrebbe protrarsi per parecchie decine d'anni.

Havvi poi un'altra circostanza sulla quale io prego il Senato di volere aver la compiacenza di fermare la sua attenzione, ed è quella relativa ai capitali che possono essere somministrati a quei proprietari che vogliono avvincolarsi.

Ieri l'onorevole Senatore Farina parlò di capitali che

non si possono trovare che a 10, 12, 15 ed anche parmi dicesse al 20 0/0, perchè, come egli aggiunse, i capitali sono così scarsi, cosa che tutti sanno. Or bene, o Signori, io credo che se voi lasciate lo svincolo facoltativo, avverrà precisamente quello che prevede l'onorevole Senatore Farina; i proprietari saranno in preda ai piccoli usurai.

Quale sarà infatti quella casa bancaria, quell'accreditato capitalista che voglia andare ad offrire capitali quando si tratta di piccole somme? Evidentemente allora il paese rimarrebbe abbandonato alle proprie risorse. Quando invece voi rendiate lo svincolo obbligatorio, e molti sono che cercano, allora questi grandi capitalisti si trovano; ma siano ricchi privati, siano società, caso il più probabile, non possono operare sopra qualche centinaio di mila lire, bisogna che operino sopra larga base, sopra 15, sopra 20 e più milioni; allora vi è la convenienza e da una parte e dall'altra, allora vale la pena di piantare una vasta amministrazione, perchè anche una piccolissima quota percetta a tal titolo basta per coprire la spesa; vi è infine quella convenienza che vi è in tutte le grandi operazioni e non nelle piccole a beneficio, ripeto, d' ambe le parti.

Ecco dunque come anche sotto questo aspetto l'obbligo dello svincolo sia assai più utile di quello che sia lo svincolo facoltativo.

L'onorevole Senatore Farina disse che non ha mai sentito da nessuno rispondere alle sue obiezioni fatte circa la tutela dell'interesse del Governo. Io qui comincio a prendere le mosse da un altro punto di vista che è quello del reddito delle terre che si pretende piccolissimo.

Per dimostrarlo tale il signor Senatore Farina citò i redditi del 1806, poi quelli del 1817.

Ma, o Signori, io vi prego di voler osservare che i tempi sono ben cambiati; che nel 1864 abbiamo fatto attraversare il Tavoliere della Puglia da una strada ferrata, come mai non si vuole dar peso a ciò, mentre se vi è fatto che non ammette dubbio, è quello dell'influenza che quel potente mezzo di comunicazione ha esercitato sia sul valore dei generi che su quello dei fondi?

Ora io dico che questi beni avvalorati in questo modo avendo uno sfogo dei loro prodotti, potranno sopportare assai più facilmente questi pesi, che non potessero fare nel 1817. Vengo agli interessi veri dell'erario; io non ammetto coll'onorevole Farina che vi possa essere scapito d'importanza, e pe' metteremi che dica anche nel complesso, perchè io posso ammettere qualche parziale perdita anche nel senso accennato dal signor Senatore Farina, ma lo nego nel complesso, perchè il Tavoliere affrancato si suddividerà in gran numero di frazioni, ed i molti trapassi risarciranno certo l'erario, talchè sotto tutti gli aspetti io credo che sia un vero beneficio l'adottare il principio dell'affrancazione obbligatoria.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io non volevo prendere la parola in questa discussione, perchè essendo io piccolissimo proprietario nel Tavoliere della Puglia, non vorrei si credesse che io parlassi nel mio interesse particolare.

Ma avendo inteso ieri enunciate alcune incertezze circa lo stato di quella provincia, e per riguardo alle condizioni di quel paese, mi fo ardito di sottoporre al Senato alcune mie riflessioni.

Ieri udii che il signor Senatore Dragonetti dicesse che la pastorizia avrebbe a soffrire se si fosse tolto il sussidio di sale che si dava in aiuto ai proprietari di armenti, ed almeno se non si vendesse loro il sale a minor prezzo, come ora si usa.

La cosa non è perfettamente esatta; il sale che si dà dal governo ai censuarii del Tavoliere di Puglia, non si dà ai possessori degli armenti, ma piuttosto ai possessori dei terreni, di modo che i possessori delle mandrie non vengono ad avere alcun vantaggio.

In generale poi le mandrie sono possedute dagli Abruzzesi, i quali nell'inverno mandano i loro armenti a pascolare nelle terre del Tavoliere di Puglia, e nell'estate si portano sulle montagne.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore Imperiali che le sue osservazioni non si riferiscono all'emendamento proposto all'articolo in discussione.

Senatore Imperiali. Perdoni, signor Presidente, io non mi trovavo presente quando si è chiusa la discussione generale; e ieri, per l'ora tarda, non chiesi la parola. Ora restringerò il mio dire sull'emendamento Farina.

Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina, parmi che caso sia inteso a provare che non si deve rendere forzosa l'affrancazione del canone, perchè gli attuali enfiteuti non potranno pagare il prezzo, e ciò perchè essi non ricavano da quelle terre se non quanto pagano al Governo.

Io credo, se non erro, che tale sia il senso del detto emendamento.

In tal caso io potrò dare qualche schiarimento in proposito, giacchè io so che i censuarii di quelle terre non solo non pagano al Governo quanto ricavano dalle terre stesse, come disse l'onorevole proponente, ma vi ha una gran differenza tra ciò che si ricava di rendita e il canone che si paga al Governo, e credo non sia dar errato nel dire, che gli utilisti non pagano al Governo che il quinto od il sesto di quello che ritraggono dalla terra; almeno nella mia picciola gestione, io sono in questa proporzione, ed il fatto stesso dimostra che la cosa non deve essere quale l'annunciò l'onorevole Senatore Farina, dachè se si ricavasse tanto dalla terra quanto si paga al Governo, non so chi vorrebbe fare l'amministratore del Governo, senza alcun utile per se stesso.

Questo veramente è lontano dall'essere esatto. Dunque io stimo che sia molto ragionevole ciò che diceva

testè il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che, cioè, se non si mette obbligatoria l'affrancazione del canone, non si riuscirà mai ad ottenere risultati di sorta: e se si mette obbligatoria, abbiamo già udito che vi sono capitalisti i quali verrebbero in soccorso di tutti quelli che non hanno capitali per redimere il terreno.

Mi fermo poi specialmente sulla circostanza, che non si potrebbero formare pascoli artificiali dove non fosse in tutto tolta la censuazione, e perciò l'obbligo di tenere salde le terre pel pascolo degli armenti, giacchè se alcuno si volesse anche della facoltà di redimere il suo terreno e volesse migliorarlo, si vedrebbe invaso dagli armenti che in generale vengono nell'estate a pascolare in quelle terre e perderebbe il frutto delle sue fatiche. Si aggiunga che se non si viene a togliere l'obbligo di dover lasciare a pascolo quelle pianure vastissime, non vi sarà mai nessuno che vorrà migliorarle nel senso di renderle irrigatorie. Vi sono fiumi che passano ad una piccola distanza dal Tavoliere di Puglia, ma non essendo libera la proprietà, e non potendo ricavarne alcun profitto chi la migliorasse, nessuno ha pensato mai di far canali, ma se questi si facessero, quella immensa quantità di terreni potrebbe produrre almeno tre o quattro volte più di quanto produce attualmente, e lo Stato vi guadagnerebbe immensamente per l'accrescimento della ricchezza in quelle contrade. Non vi è un albero, non una casa! L'acqua nell'estate in alcuni villaggi è pagata più cara del vino.

Per tutte queste considerazioni, e specialmente nell'interesse generale della nazione, io prego il Senato di voler accogliere il progetto come è stato presentato, giacchè anche quando si accettassero soltanto degli emendamenti, quest'opera andrebbe alle calende greche, e non mai quei paesi potrebbero avere alcun profitto dal nuovo riordinamento dell'amministrazione e dalla nuova legislazione.

Non aggiungerò altro, benchè mi fossi prefisso di addurvi altri argomenti in appoggio del progetto di legge ora in discussione, dovendomi restringere, come mi avvertiva il signor Presidente, a parlare soltanto intorno all'emendamento Farina, che io credo aver dimostrato che lungi di essere utile alle popolazioni delle Puglie, è dannoso, e poggia su basi non esatte.

Senatore Farina. Dirò poche parole in risposta agli argomenti che ho inteso addurre dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Il signor Ministro ci disse: di che mi andate mai parlando quei terreni sono grandemente migliorati dal passaggio della ferrovia!

Se vi era argomento che veramente provasse contro di lui credo fosse questo.

Le ferrovie lungo il litorale Adriatico non rendono la metà della spesa che occorre per esercitarle.

Bisognerebbe prima che le ferrovie fossero coordinate con i centri di consumazione, ed allora potrebbero in genere, a mio avviso, portare profitto; ma come sono

oggi coordinate, possono piuttosto servire alla valigia delle Indie, che non a portare la prosperità nel paese.

Per altra parte le ferrovie sono come i canali i quali perchè possano recare un vantaggio al paese, conviene che siano coordinate ad essi le altre comunicazioni interne; e siccome di tutto questo nulla si trova in quelle località, così io credo che l'argomento provi contro di lui.

L'onorevole signor Ministro ci disse, che il sistema del riscatto obbligatorio alletterà i capitalisti ad impiegare il denaro in quelle località.

Credo che il legislatore si debba preoccupare del migliore andamento, dei progressi dell'agricoltura, ma debbe preoccuparsi altresì di non recare perturbazioni enormi nel sistema di un paese e di non cacciare nella miseria una quantità di abitanti per favorire speculatori ingordi, i quali non cercano, come è ben naturale, che il proprio interesse.

Su questo punto corre un abisso fra le viste del Ministro d'Agricoltura e Commercio e le mie, imperocchè egli non cerca che il vantaggio avvenire del paese, laddove io desidero il vantaggio del paese, ma non lo voglio forzato per non darlo in mano di coloro che sono portati dal proprio interesse ad abusare dell'arma terribile, che, come dissi ieri, è più forte di quella del Governo, poichè, mentre a questo è tolta la facoltà di mandare il soldato a casa del debitore, nella legge attuale è conservata al mutuante il quale fornirà il capitale, la facoltà di mandare il soldato a casa del censuario.

Quanto ai trapassi per le vendite il Ministero ha creduto, che quando vi ha un fondo enfiteutico, questo fondo non si vende più.

Sgraziatamente io mi trovo nella circostanza di avere un gran numero di piccoli censuari, che dipendono da me, e posso assicurare che avendo fatto un confronto fra i trapassi delle terre enfiteutiche e quelli delle terre libere, ho trovato che quelli delle terre enfiteutiche superano circa della metà quelli delle terre libere: e ciò è ben naturale: perchè nel trapasso di questi terreni si richiede e ragionevolmente un capitale molto minore; e quindi sono a portata di maggior numero di individui, tanto più quando sono tutti i carichi, come qui si farebbe, del pagamento dei laudemi, e perchè se vi è qualche cosa che inceppi la circolazione, sono i laudemii e non altro.

Del resto se fosse vero, come diceva l'onorevole preopinante Senatore Imperiali, che tutti i censuari di quel paese fruissero così larghi redditi, non sarebbe tanto inopportuno d'imporre ad essi l'onere di doversi riscattare con grandi sacrifici, ed in breve tempo. Sgraziatamente però bisogna dire che tutti quelli che scrissero di così, o hanno fatto voto di non dire la verità, o bisogna ammettere che la fortunata condizione in cui si trova l'onorevole Senatore Imperiali non è la regola generale, ma una vera eccezione.

Egli è fuor di dubbio che tutti coloro che di là scri-

vono persistono nel dire che i loro redditi sono tenuissimi, e che aggravandoli molto, sarebbero nella impossibilità di pagare. Quanti poi teoricamente scrissero su questa materia, hanno ammesso, che questa legge gli aggrava; e che nel 1817 gli aumenti di canoni sconciarono tutte le finanze di quei reddituarii, e sicuramente non si tratta a già di aggravarli di più de' 3 quinti del canone, ma di una porzione assai minore del canone medesimo. Del resto il dire che tutti se ne andrebbero, se non vi fossero reddituarii, è un argomento, mi permetta il signor Ministro di dichiararlo, che io non userei, perchè è ben inteso che chi deve cavare i frutti dalla propria industria, deve vivere colla sua famiglia a seconda di quella posizione nella quale può esser posto; ma ciò non vuol dire che egli abbia redditi così larghi, da poterli convertire nel riscatto del proprio canone.

Ad ogni modo, ripeto, l'onorevole Senatore Dragonetti è molto più di me pratico di questa materia per avere amministrato non una piccola parte del Tavoliere come il Senatore Imperiali, ma la generalità dello stesso; ed io perciò mi rapporto in proposito a quanto egli disse e sarà per dire.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Siccome mi avveggo che il Senato non intende aderire alla mia proposta, così almeno dimando che il periodo del riscatto sia aumentato e portato da 15 a 25 anni.

Presidente. Siamo all'art. 1 ora, e non si tratta di questo; ciò che l'onorevole Senatore chiede si riferisce dell'articolo quarto; quando questo verrà in discussione, ella potrà proporre quanto desidera: metto ai voti l'emendamento .....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Prendo la parola sull'emendamento non per entrare nel merito della discussione ma per rammentare al Senato alcuni precedenti, e qui che circostanza di fatto.

L'onorevole Senatore Farina ieri ed oggi ha sostenuto quella che egli crede la causa de' censuarii del Tavoliere di Puglia, ma non ha risposto ancora ad una osservazione che gli si faceva, cioè che molti di questi censuarii trovansi nell'altro ramo del Parlamento, ed alcuni anche in questo, ed entrambi sostengono che la operazione tornerebbe utile ad essi e generalmente vantaggiosa a quelle provincie. Credò che i proprietari debbono saperne dei loro interessi più che il Senatore Farina il quale è estraneo alla proprietà ed alla censuazione del Tavoliere di Puglia. Aggiungo che queste obiezioni ineditissime furono fatte allorchè la prima volta venne discusso il progetto in Senato; il qual progetto non fu conservato come il potere esecutivo lo aveva designato, ma venne riformato in molte parti e principalmente in questa, cioè che al riscatto volontario

della censuazione fu da voi, o Signori, sostituita e dal Governo accettata l'affrancazione obbligatoria.

Allora si notò come questo mutamento fosse provvidissimo perchè introduceva in quelle provincie una benefica rivoluzione sociale, reclamata dalla necessità dei tempi e dalle condizioni locali. È un vostro voto pronunciato in seguito di una vostra discussione, o Signori, che io rammento a voi medesimi, invocando oggi da voi un voto consentaneo a quello che deste allora con piena cognizione di causa e dopo una lunga e dotta disputazione.

Potrebbe forse supporre che tra quel voto e questo, non fossero veramente mutate le vostre opinioni nell'interesse dei censuarii, ma che piuttosto fosse avvenuto qualche profondo mutamento sociale o politico nella condizione locale di quelle provincie, sufficiente ad indurre nell'animo vostro una diversa convinzione. Ma di queste mutazioni, la Dio mercè, non essendone avvenuta alcuna, io credo che non possa derivarne neppur quella del vostro convincimento.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Farina. Domando di fare una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Il cambiamento avvenuto fra la votazione d'allora e quella d'adesso è la legge generale che ammette l'affrancamento facoltativo per tutte le altre provincie dello Stato: ed io non so perchè dovrebbe essere obbligatoria semplicemente per i censuarii di Puglia che verrebbero perciò trattati in modo diverso.

Voci. Ai voti, ai voti!

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

Ministro delle Finanze. Se il Senato vuole andare ai voti, non parlo più.

Voci. Parli, parli!

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non vorrei che quest'ultimo argomento addotto dal Senatore Farina, facesse una qualche impressione sull'animo dei signori Senatori.

Egli dice che si vuol fare ai censuarii di Puglia una posizione diversa da quella che si è fatta a tutti gli altri; che cioè mentre per gli esistenti ordinari è facoltativo l'affrancamento, e possono o non, come credono, avvincolarsi dal loro canoni colla presentazione di una cartella, la cui rendita sia uguale a quella del canone che si paga, colla presente legge invece si rende a questi censuarii obbligatorio l'affrancamento. Signori, bisogna notare che la posizione è ben diversa; qui non soltanto si liberano i censuarii del Tavoliere di Puglia dal pagamento del loro canone, quando essi di questo canone si siano affrancati, ma si conferisce loro un beneficio di gran lunga più considerevole, imperocchè si dà loro ciò che attualmente non hanno, vale a dire, la libera disposizione, la libera coltura delle terre. Io non so quindi come si voglia, da quello che si è fatto per tutti gli esistenti dalla legge generale d'affranca-

mento dei canoni, desumere un argomento contro l'approvazione di questa legge.

Io del resto non ho alcun dubbio che il Senato, il quale ha maturamente e lungamente discusso questa legge, voglia ora adottare una diversa sentenza sopra un disegno, che, in sostanza è perfettamente identico a quello che ebbe già due volte l'onore della sua approvazione.

Voci. Ai voti, ai voti!

**Presidente.** Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo primo dal Senatore Farina. (Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del demanio verso i censuari, e loro aventi causa, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone attuale; tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre.

» Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'art. 3, o dal giorno in cui si avrà per accertata la liquidazione d'ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario e suoi aventi causa, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti all'Autorità amministrativa, che sarà designata con Regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo, ed accertare l'ammontare del suo debito verso il demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

» Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con Regolamento, un atto il quale sarà esente dalla tassa proporzionale di registro.

» Ove il censuario non si uniforini all'obbligo avanti prescritto, o non sia con lui concordato l'accertamento, l'Autorità amministrativa procederà alla liquidazione del debito, e lo farà notificare al censuario, dal quale si intenderà accettata qualora non vi faccia opposizione per iscritto avanti l'Autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel termine di quindici anni a contare dal primo gennaio del 1868 i censuari e loro aventi causa saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il demanio pagandone un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticiparne il pagamento.

» I censuari e loro aventi causa continueranno sino al 31 dicembre del 1867 a corrispondere, a titolo d'interesse, solamente il canone attuale, ed in seguito paghe-

ranno l'interesse scolare del cinque per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in una unica scadenza annuale, da determinarsi con Regolamento secondo la condizione delle terre. Per la caazione dell'interesse è conservato al demanio il privilegio che ora esercita per la riscossione del canone. »

Su questo articolo cade l'emendamento proposto dal Senatore Dragonetti fino da ieri, esso è così concepito:

« È accordato il periodo di anni 25 pel riscatto del rispettivo canone ai censuari del Tavoliere di Puglia, salvo ad ognuno di essi di eseguirlo in più breve termine secondo le proprie convenienze. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Intende il signor Senatore Dragonetti svolgerlo, oppure si riferisce a quanto ha detto ieri?

Senatore Dragonetti. Non occorre; ho detto ieri le ragioni.

**Presidente.** Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo quarto; chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. I censuari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendita al cinque per cento iscritte sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale. »

(Approvato.)

« Art. 6. Coloro ai quali spetti la surrogazione nei diritti del creditore, sia per avere prestato danaro ad oggetto di pagare il debito dei censuari e loro aventi causa, sia per altre cause ammesse dalle leggi in vigore nel luogo della situazione dei beni, subentreranno nel privilegio riservato al demanio dall'art. 2 a garanzia del suo credito. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per la riscossione dei crediti tanto degli interessi che delle frazioni scadute di capitale dovute al demanio dello Stato, sono mantenuti in vigore, oltre i mezzi ordinari di esecuzione, anche i mezzi straordinari autorizzati dal Decreto del 23 gennaio 1816 e dagli articoli 1, 4 e seguenti del regolamento approvato col decreto del 29 novembre 1829.

» Gli atti coi quali sarà pagato direttamente il debito allo Stato, sia dagli utilisti, sia dai terzi che a tale scopo lo muteranno, saranno benanco esenti dalla tassa proporzionale di registro. »

(Approvato.)

« Art. 8. I diritti stationali, od autunnali, e tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere sono convertiti, a favore dei Comuni, Corpi morali e privati a cui spettino, in rendite fondiarie affrancabili a piacimento dei censuari e loro aventi causa, secondo le norme della legge del 24 gennaio 1864 (n. 1036), se i direttori sieno Comuni o Corpi morali, o col pagamento del capitale effettivo calcolato alla ragione del



100 per 5, se i direttari sieno privati, sotto la osservanza degli articoli 1783, 1784 e 1785 delle leggi civili napoletane.

» Anche a questi crediti si estenderà il privilegio accordato nell'articolo 2, da iscriversi entro giorni sessanta dall'ordinanza della loro liquidazione, ed ove si tratti di diritti già liquidati e convertiti in canoni, fra tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

» È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti attualmente boscoso del Tavoliere, sulle quali non ancora siasi proceduto alla divisione demaniale. I comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare, ed i privati cui spetti la proprietà degli alberi, semprechè i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione di un canone, avranno facoltà durante sei mesi dalla promulgazione della presente legge di dichiarare al censuario e suoi aventi causa, che prescelgono l'accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti, i quali saranno valutati secondo le regole stabilite nelle leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali. »  
(Approvato.)

« Art. 9. Tanto la liquidazione che lo accantonamento saranno eseguiti per mezzo di periti scelti di accordo fra gl'interessati, o in caso di loro disaccordo nominati d'ufficio dalle autorità, e con le norme da determinarsi in un regolamento approvato con Decreto Reale.

» Le questioni che ne potranno sorgere, saranno decise di tribunali ordinari. »

(Approvato.)

« Art. 10. I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale, per quanto il bisogno lo richieda, sotto la osservanza delle relative disposizioni in vigore.

» A misura che il bisogno cessi, udito però il voto del Consiglio provinciale, saranno messi in vendita con le norme della legge del 21 agosto 1862, qualora i proprietari confinanti non offrano di comperarli al prezzo di stima. »

(Approvato.)

« Art. 11. Cesserà con tutto l'anno 1865 nel Tavoliere ogni somministrazione gratuita di sale o speciale riduzione sul prezzo del medesimo. »

Di questo articolo il signor Senatore Dragonetti propone la soppressione, ma siccome non è nelle discipline del Senato di votare la soppressione di articoli, così non occorre mettere in votazione la medesima. Chi vuole la soppressione dell'articolo, non darà il suo voto.

Senatore Dragonetti. Insisto per la soppressione.

Presidente. Non si può votare la soppressione dell'articolo come le ho detto; si può bensì negare il voto. Intanto può dirne le ragioni.

Senatore Dragonetti. Io insisto per la soppressione di questo articolo, perchè in quelle caldissime regioni della Puglia il gregge va soggetto a malattie per cui ne muoiono i due terzi; il sale è di grandissimo van-

taggio per la salute di quel bestiame; egli è perciò che io ripeto le mie preghiere affinché si voglia conservare il privilegio riguardo al sale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Mi permetta l'egregio mio amico Senatore Dragonetti che io gli faccia osservare, che quello che egli propone è più gravoso ai censuarii di quello che proponesi nel disegno di legge. Perchè i censuarii o per meglio dire i possessori di greggi, avevano il sale a metà del prezzo corrente, a metà del prezzo che tutti pagano, e che oggi sarebbe 40 lire.

Ma per una legge generale applicata in tutta l'Italia, il sale per l'agricoltura si dà oggi ad 8 lire; dunque il suo emendamento, o la soppressione di questo articolo, avrebbe questa conseguenza, cioè che per i censuarii, o i pastori invece di acquistare il diritto ad avere il sale ad 8 lire, continuerebbero ad averlo a 20 lire, che corrispondono alla metà del prezzo corrente.

Senatore Dragonetti. Allora recedo.

Presidente. Si passa alla votazione dell'art. 11.

Chi lo ammette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque e alle foreste. »

(Approvato.)

« Art. 13. Con regolamento approvato per Regio Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Prima di procedere allo squittinio per questa legge e per quella già stata votata ieri, siccome l'ora non è avanzata, debbo pregare il Senato, di anteporre agli altri progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno quello che riguarda la continuazione della sede in Torino sino al 1 luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Domando se i signori Ministri hanno qualche difficoltà su questa variazione dell'ordine del giorno.

Ministro dell'Interno. Io credo di dover aderire alla proposta dell'onorevole signor Presidente, la quale mi pare dettata da un bisogno urgente di servizio.

Presidente. Debbo aggiungere che questo disegno di legge deve fare poi passaggio alla Camera dei Deputati mentre gli altri sono in gran parte già adottati da quel ramo del Parlamento.

Si passa dunque allo squittinio segreto per la legge già votata ieri e per quella ora esaurita.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione relativa al progetto di legge per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture del tabacchi.

Numero dei votanti . . . . . 88  
 Voti favorevoli . . . . . 72  
 » contrari . . . . . 16

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione relativa al progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti . . . . . 88  
 Voti favorevoli . . . . . 78  
 » contrari . . . . . 10

(Il Senato approva.)

Viene in discussione il progetto di legge concernente la continuazione della sede in Torino fino al 1 luglio 1866 dal Tribunale supremo di guerra.

(V. *Atti del Senato* N. 182.)

Prima di leggere il progetto devo interrogare il Ministero se non ha difficoltà che la discussione versi su progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro delle Finanze.** Il Ministero accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** In tal caso darò lettura del progetto dell'Ufficio Centrale. (*Vedi infra.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1 di luglio 1866.

» Un Decreto Reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con Reali Decreti nominati a Giudici del detto Tribunale Supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti Consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà contemporaneamente a quello che viene ora in discussione.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al servizio dei Commissari di leva

(V. *Atti del Senato* N. 167.)

Il progetto è così concepito:

« Art. 1. Le funzioni di Commissario di leva saranno disimpegnate da impiegati di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture, ai quali, oltre il loro stipendio, sarà corrisposta un'indennità annua da lire 200 a lire 300.

» In nessun caso potrà essere aumentato l'organico delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture pel disimpegno di queste funzioni. »

« Art. 2. Ai predetti funzionari è inoltre accordata l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte. »

« Art. 3. Gli attuali Commissari continueranno in carica a tutto il primo semestre dell'anno 1865, e si farà fronte al pagamento del prorata di stipendio ad essi dovuto dal 1 gennaio al 30 giugno 1865 colle economie che si otterranno sui capitoli 23 e 78 del bilancio 1864, e in caso d'insufficienza si supplirà col fondo *casuali*. »

« Art. 4. È derogato alle leggi ed ai regolamenti anteriori nella parte in cui sono contrari alla presente legge. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Debbo però far notare al Senato che l'Ufficio Centrale ha stimato opportuno di suggerire che dopo le parole *Prefetture e Sotto-Prefetture* nella prima parte dell'articolo 1 si aggiungesse: *da nominarsi dal Ministro dell'Interno sulla proposta dei rispettivi Prefetti e Sotto-Prefetti.*

In conseguenza, sarebbe l'articolo 1 riformato nei termini seguenti:

« Le funzioni di Commissario di leva saranno disimpegnate da impiegati di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture da nominarsi dal Ministro dell'Interno sulla proposta dei rispettivi Prefetti e Sotto-Prefetti, ai quali, oltre lo stipendio del loro ufficio, sarà corrisposta un'indennità da lire 200 a 300

» In nessun caso potrà essere aumentato l'organico delle Prefetture e Sotto-Prefetture pel disimpegno di queste funzioni. »

Se non si chiede la divisione per la votazione delle due parti di quest'articolo, una delle quali è stata modificata dall'Ufficio Centrale, metto ai voti l'articolo quale viene a risultare.

Chi ammette l'articolo in tal guisa modificato dall'Ufficio Centrale, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Ai predetti funzionari è inoltre accordata l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli attuali Commissari continueranno in carica a tutto il primo semestre dell'anno 1865, e si farà fronte al pagamento del prorata di stipendio ad essi dovuto dal 1 gennaio al 30 giugno 1865 colle economie che si otterranno sul capitolo 23 e 78 del bilancio 1864, e in caso d'insufficienza si supplirà col fondo *casuali*. »

(Approvato.)

« Art. 4. È derogato alle leggi ed ai regolamenti anteriori nella parte in cui sono contrari alla presente legge. »

(Approvato.)

Domando al Senato se dopo la votazione di queste due leggi voglia dare sfogo all'ordine del giorno nella parte meno sostanziale, cioè, alla proposta di legge per

la spesa straordinaria per l'Istituto clinico e scuole anatomiche dell'Università di Napoli.

Voci. Sì, sì.

**Presidente.** Allora domani si metterà all'ordine del giorno il progetto per l'unificazione amministrativa.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la continuazione della sede in Torino sino al 1 luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Votanti . . . . .	N. 88
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per le disposizioni relative al servizio dei Commissari di leva.

Votanti . . . . .	N. 88
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva.)

Si passa infine alle discussioni del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1865 nel Ministero di Pubblica Istruzione per l'Istituto clinico e scuole anatomiche nell'Università di Napoli.

Esso è composto d'un articolo unico, così concepito:  
(V. Atti del Senato N. 173)

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire centomila,

occorrente per la formazione dell'Istituto clinico e delle scuole anatomiche della Regia Università di Napoli

» Tale spesa sarà inaccritta nel bilancio passivo della Pubblica Istruzione pel 1865, al capitolo articolo »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, trattandosi di articolo unico si passa allo squittinio segreto.

Prima però vorrei pregare i signori Senatori acciò che essendo all'ordine del giorno di domani la legge importantissima dell'unificazione amministrativa, volessero anticipare alquanto le sedute incominciandole al tocco, perchè non è possibile che una legge la quale potrà dar luogo a molta e svariata discussione, si possa esaurire con sole due ore circa di seduta.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Ci sono già diversi Uffici Centrali che vennero convocati pel tocco.

**Presidente.** Gli Uffici Centrali possono riunirsi nelle prime ore del mattino, o la sera dopo le sedute; l'importante è di votare le leggi che sono in corso.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare ai pochi rimasti che la votazione è riescita incompleta, perchè non è arrivata che al numero di settanta, essendosi assentati parecchi Senatori prima della votazione.

Domani all'aprire della seduta sarà rinnovato lo squittinio.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXIV.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizione — Omaggio — Presentazione della relazione sui lavori dell'arsenale marittimo della Spezia — Discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor in ordine alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale — Obbiezioni del Senatore Tecco, combattute dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Audiffredi — Dichiarazioni del Senatore Tecco — Dimande dei Senatori Martinengo e Siotto-Pintor — Risposta del Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Senatore Cadorna, relatore — Chiusura della discussione generale — Rinnovo della votazione a squittinio segreto sulla legge relativa ad una spesa per l'Istituto clinico in Napoli — Ripresa della discussione — Art. 1. — Enunciazione di una proposta ad appunti del Senatore Pallieri — Considerazioni del Ministro dell'Interno contro la proposta — Parole del Senatore Pallieri per un fatto personale — Schiarimenti del Relatore — Nuovi appunti del Senatore Pallieri — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Marina, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà cognizione al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

• N. 3684. Godi Policarpo e Poncelli Gaetano, addetti al servizio del Palazzo Reale di Parma, domandano che nella discussione del progetto di legge per modificazione alla dotazione immobiliare della Corona sia a scanso di dubbio espressamente accertato mediante apposita dichiarazione che con questa legge non saranno pregiudicati i diritti che gli impiegati della loro specie avessero acquistati in forza del R. Decreto 12 maggio 1864. »

• 3685. La deputazione provinciale di Ferrara porge al Senato motivata istanza perchè nell'approvazione del progetto di unificazione amministrativa voglia recare qualche modificazione alla legge provinciale e comunale

in senso che venga conservata l'ingerenza governativa negli atti comunali e la presidenza della deputazione provinciale come era dapprima stabilito. »

**Presidente.** Rendo conto al Senato di un omaggio fatto dal signor Lanza Teodorico di 20 copie delle sue *Riflessioni sul processo criminale*.

La parola è al signor Ministro della Marina.

**Ministro della Marina.** La legge 28 luglio 1861 che autorizzava la costruzione dell'arsenale alla Spezia, impone al Ministro della marina l'obbligo di presentare al Parlamento la relazione sui lavori di quello stabilimento al primo mese di ogni nuova sessione. Ma alcuni membri del Parlamento avendo espresso il desiderio di averla sott'occhio ora, e per altra parte trattandosi di lavori assai interessanti e che costano tanto denaro allo Stato, ho creduto mio dovere di favorire il loro desiderio, epperchè oggi ho l'onore di presentarla al Senato.

**Presidente.** Il Senato dà atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo rapporto il quale sicuramente riuscirà utile e gradito ai signori Senatori.

L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge riguardante la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi di ordine amministrativo.

(V. *Atti del Senato* N. 183)

Tale progetto è così concepito :

« Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

» Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.

» Legge sulla sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

» Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

» Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

» Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

» Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'allegato F. »

« Art. 2. È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle provincie e dei circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. »

« Art. 3. I poteri eccezionali, accordati col precedente articolo, cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

» Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno. »

« Art. 4. Il capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la provincia stessa.

» La città di Noto ritorna capoluogo di circondario. »

« Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo. »

Nel dichiarare aperta la discussione generale, io debbo far notare ai signori Senatori che stante la natura eccezionale di questa legge, stante anche l'ampiezza della discussione alla quale può dar luogo il complesso della legge e degli allegati compresi, converrebbe che la discussione generale si riducesse a spaziare generalmente sul merito delle diverse leggi e non già però ad entrare in particolari che potessero dar luogo a qualche emendamento, intorno ai quali si potrà discutere e votare nella discussione particolare di ciascun allegato.

Potendo ogni allegato dar luogo a qualche emendamento o a qualche domanda di schiarimenti, chiara cosa è che sarebbe un tempo perduto il cominciare nella discussione generale a proporre emendamenti i quali avranno poi conveniente sede nella discussione particolare degli allegati medesimi.

Mediante questa preghiera ed osservazione, io dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Signori Senatori:

Io voterò la legge perchè ci vien meno il tempo a discuterne una migliore. E dirò tuttavia breve breve quello che in essa più mi spiace, restringendomi sibi bene quasi esclusivamente alla legge comunale, affinchè il Ministro vegga se non sia caso di profittare dell'intervallo tra l'una e l'altra legislatura per studiare riforme radicali.

La legge comunale del 1859 ritrae dello spirito del suo autore. Non poteva fare difetto la libertà dei municipii in una legge alla quale poneva mano un uomo sopraecellente che è a un tempo fiore d'ingegno, specchio di probità civile e compendio d'ogni libertà.

Ciò non fa che la legge di che si tratta non presenti un subisso di questioni. Toccherò alcune delle principalissime.

Divisione del territorio. Cinquantanove Prefetti Tutti buoni e saputi e perfetti... creta chi vuole. Io veggio in ogni moltitudine il pericolo della mediocrità. Anche tra gli iddii sono gli iddii *maiorum gentium* e gli altri più numerosi che si appellano *minorum gentium*.... Le circoscrizioni territoriali non altri può fare che il Governo. Quanto a me voglio dato al Ministero ogni potere per farle più ampie e meglio intese. Di quattordici Prefetture, o poco più, giusta il numero delle grandi provincie naturali e storiche, ne ha abbastanza l'Italia.

Signor Ministro, mandate a spasso i sotto Prefetti ed intendetevela piuttosto col Direttore Generale delle Poste. Abolito oramai il contenzioso amministrativo, licenziate i Consigli di Prefettura; noi non ne abbiamo che fare. Date un Consigliere al Prefetto per assisterlo, per supplirlo; e basta.

Competenze de' Prefetti. Uomini politici i Prefetti, persino il Prefetto d'Otranto o di Caltanissetta. Perchè mai uomini politici i Prefetti, tranne in tre o in quattro grandi centri? Perchè stromenti della politica personale di questo o di quel Ministro, anzichè rappresentanti del Governo di uno Stato che ha istituzioni non periture e leggi sapienti?

Il Sindaco ancor egli è ufficiale del Governo e amministratore del Comune. Io non discuto, domando: Vi ha libertà qui?

L'ordinamento dei consigli comunali è cosa seria da vero. Escluse dal voto le femmine, esclusi i corpi morali: perchè esclusi i corpi morali? Perchè le femmine?

Vuolsi rappresentata l'intelligenza, rappresentato il censo. E sta bene. Ma chiamano *intelligenza* l'uomo che sa leggere e non sa intendere, chiamano *intelligenza* l'uomo che sa scrivere ma non sa leggere.

Il censo. Eguaglianza assoluta. Colui che paga cinquecento centesimi avrà la stessa misura di diritti di colui che paga qualche migliaio di lire? Razionalmente non intendi. Praticamente si riesce all'assurdo politico, al suffragio universale, parodia di libertà, ipocrisia di principii, palladio di tirannidi; si riesce a uno sconcio economico, allo spezzamento minutissimo della proprietà.

Eleggibili sono tutti gli elettori. Quasichè sia alre-

lanto arduo, in grazia d'esempio, eleggere il magistrato o il Deputato, e farlo!

Replicano che sono cose più difficili. Sono soltanto diverse. E sonovi, a cagion d'esempio esimii magistrati, ottimi Deputati, i quali non saprebbero amministrare la sostanza di un Comune.

Lascio l'esclusione dei membri delle cattedrali, come se non sieno cittadini. Ma perchè relegare nel limbo gli analfabeti? Essi non sono elettori nè eleggibili.

Assolutamente qui, io vi domando perdono, non vi ha criterio di filosofia. Un ricco analfabeto piglia interesse più che altri al bene del comune; rende al comune servizi maggiori; paga un più grasso contributo, non intende, dicono. Guardate lì l'analfabeto confuso coll'infante! Non vuoi saper leggere e scrivere per avere il senso comune, talvolta ancora il buon senso, il senso retto, il senso squisito. Carlomagno non seppe leggere, certo non seppe scrivere. Si oppone indarno l'eleggibilità politica. Il dovizioso contadino si mostra per ciò stesso buono amministratore.

Non vi è giustizia. Il farmacista coi barattoli, il procuratore coi libelli, il notaio coi protocolli grida, spende, spende: e non potrà parlare colui che paga dieci volte più di tutti gli schiamazzatori!

Non v'è utilità. Si ammettono nel Municipio le ipotetiche intelligenze che turbano la gravità delle discussioni; si escludono gli uomini pratici ai quali più preme la buona amministrazione dei Comuni.

Non v'è autorità d'esempio. La legge del Belgio non esclude gli analfabeti: nel che me ne rimetto pienamente all'onorevole nostro collega conte Arrivabene.

Non sono elettori nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero d'elettori doppio di quello dei consiglieri. Di nuovo vi chiedo perdono: è assurdo che mena ad assurde conclusioni.

Così è di certo per l'isola di Sardegna, così è per altre provincie che si trovano presso a poco in identiche condizioni.

Udite il brano di lettera che sull'argomento mi scrive uomo apertissimo di queste cose.

« Nelle leggi elettorali degli anni 1848, 1856, 1859 furono ammessi gli analfabeti nelle elezioni politiche dell'isola di Sardegna.

» Tale diritto fu mantenuto nella discussione della Camera del 3 aprile 1855. E ella meno importante l'elezione politica di quello che sia l'elezione comunale? Anzi nell'elezione comunale l'elettore analfabeto può recare la scheda scritta, darla a leggere a uomo conosciuto, talchè il pericolo d'inganno sia rimosso. Altro è nelle elezioni politiche, nelle quali veruno degli elettori può portar seco la scheda scritta.

» Se dunque, nulla ostando tale pericolo, si dichiarano elettori politici gli analfabeti, oh! perchè mai non si dovrebbero dichiarare elettori amministrativi nei Comuni?

» Le tavole statistiche forniscono nell'isola i dati seguenti: Elettori politici, il 50% della popolazione; am-

ministrativi, il 20%, ineleggibili 1/4 degli elettori (per l'art. 22 della legge comunale del 1859); gli eleggibili superano appena il doppio dei consiglieri da eleggersi.

» Da questo ultimo fatto seguita uno sconcio gravissimo. Di fatto i Comuni più cospicui hanno sempre il numero doppio degli elettori. Si fa luogo perciò alla esclusione degli analfabeti di cui nell'articolo 17 della legge 7 ottobre 1848 e nell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1859; e il corpo elettorale amministrativo è all'incirca del 20% della popolazione. All'incontro le popolazioni più misere non avendo il numero doppio di elettori analfabeti, non soffrono quella esclusione, e il corpo elettorale è costituito sul fondamento del numero degli abitanti e del censo. No viene che, concorrendo tutti i Comuni d'ogni Mandamento alla nomina dei consiglieri provinciali, la vittoria è assicurata ai piccoli comuni, e ciò non per altro merito se non perchè vi ha in essi un più gran numero d'ignoranti.

» Invan dunque ci si dice: l'esclusione reprime la ignoranza, promuove la istruzione. Tutt'altro avviene nelle elezioni provinciali. Quanto è poi delle elezioni comunali, in primo luogo perchè non si giudica colla stessa atregua delle elezioni politiche? In secondo luogo, la pena è ingiusta perchè punisce l'individuo che non ha colpa, ingiusta perchè colpisce il corpo morale.

» Tali sono le ragioni lucidamente esposte nella lettera alla quale ho accennato.

Costituito il Comune, bisogna far sì che s'amministri bene, cioè a pro del Comune, non di sè nè di un partito. Chi può approvare quel factotum di Sindaco, pacchia da quattro code, che fica naso per tutto, mette mano su tutto, uomo politico, egli amministratore, giudice? Se fosse tempo, se fosse luogo, se lo stimassi utile, io potrei farvi rivelazioni spiacevolissime....

Ma la testata dell'angolo, la pietra di cantone è l'eccesso nelle spese. Non è modo non è modo non è misura....

M'oda il signor Ministro. Tacerò finchè egli mi oda. **Ministro dell'Interno.** Sento, scusi.

**Senatore Slotto-Pintor.** E le cause son molte, la guerra del proletariato contro gli abbienti, i partiti precisi per impegni personali, l'ambizione del Sindaco che si gratifica il Governo a spese d'altri, l'esempio del Governo, grande socialista.

Non dirò dei danni, basti la ragion massima, il diritto, la giustizia. I municipii impongono senza modo, senza termine. Non è egli giusto che il contribuente possa fare il suo bilancio domestico? Che lavori un poco per sè? Imponete, imponete, imponete, ma sappia il contribuente quello che gli resta in tasca.

Noi impegnamo l'avvenire. Vi ha una legge di unità e di continuità delle famiglie e dei corpi morali anche nel tempo. Io lo domando a voi, o Signori, con quale diritto divoriamo i nostri posteri noi?

A tanto guaio ci ha da essere il rimedio. Ne'giudici si dà curatore alla posterità: facciamo, dicono, curatore de'Comuni il Governo. Ahimè! Si è mai veduto darsi

al prodigo per curatore un altro prodigo?... Il curatore della posterità è la legge. Già si poneva modo alle spese de' Consigli divisionali, e una legge speciale si voleva per allargare la misura. Ma non c'è modo al dispendio e alle imposte municipali. Si dà egli niente di più assurdo?

Ma non basta, per le spese volontarie vuoi avere il voto de' maggiori imposti. (*Bravo*) Ciò dimostra la natura della spesa, non necessaria nè urgente, non bene o necessità di vita, sibbene ornamento e voluttà di vita. Ciò dimostra la natura delle cose. Quando si abbia a fare una spesa non si avrà a tenere maggior conto di colui che contribuisce più che altri alla spesa? Ciò vuole la giustizia. È egli giusto che dieci uomini che sanno o non sanno compitare votino opere voluttuarie alle spalle di un solo? I contribuenti si pesino, non sientino. Ho speso qualche tempo a meditare sopra il diritto. Ma in tutta la schiera de' diritti non conosco un diritto di spogliazione! Se vogliate un esempio, l'ho in pronto. Nel concorso ai beni di un creditore che cede, la legge non conta i creditori, li pesa. Intendo difficilmente il perchè non lo si debba imitare.

Emancipazione de' Comuni! La sapienza romana assoggettava i corpi morali a perpetua tutela. Io non pretendo tanto. Ma andateci col piede di piombo. Noi abbiamo un furore di emancipazione, e i emancipiamo le città e i villaggi, le grosse e le piccole borgate. Signori, io ho emancipato il mio primogenito; e non v'è niente a dire. Ma quel giorno in cui udrete che ho emancipato il mio piccolo di due lustri, mandatemi, io ve ne prego caldamente, mandatemi a guarire all'ospedale de' matti. (*Si ride*)

Signori. In gran parte de' Comuni dello Stato (è utile che il Senato lo sappia), gli uomini agiati sono esclusi dai municipii. Se non sarà provveduto in tempo, i vi assento che la rivoluzione batterà fra non molto alle porte, e non già la rivoluzione politica, sibbene la piena rivoluzione sociale. Alla quale terrà dietro una spaventosa reazione. E state certi di quello che ora vi dico, e tenetelo bene in mente: le pietre si convertiranno in uomini, e così dire, e per ogni Caio Gracco surgeranno quattro Opimii!

Signori. Corpo conservatore il Senato, a lui appartiene l'ufficio di ostare a ogni disorbitanza. Ricordo che trattandosi la legge di pareggiamento della imposta prediale, un giornale dello Stato diceva presso a poco così: che ha da farci il Senato dove sono i grandi consumatori del bilancio? Il giornalista dimenticava che se il Senato è gran parte del bilancio passivo, è pure massima del bilancio attivo. Dovunque volga lo sguardo, io trovo tra voi i maggiori imposti. Sieno per opera vostra posti una buona volta i freni a ciò che è sfrenato, posti i confini a ciò che è sconfinato. Voi ne avete il debito, voi ne avete il diritto.

Vorrei io sul finire fare una domanda al signor Ministro. Gran parte delle spese dello Stato si addossa ai Comuni e alle provincie. Continueranno i contribuenti

a pagare la stessa quota delle imposte nazionali? Se ciò sia: tanto vale il decretare la confisca di tutte le private proprietà!

È egli sperabile che l'onorevole Ministro dell'Interno voglia darmi una risposta qualsiasi, e tener conto a suo tempo di queste povere mie osservazioni?

**Presidente.** Il secondo iscritto è il signor Senatore Tecco, ed io gli accordo la parola.

**Senatore Tecco.** Io non mi propongo di spaziare come il signor Presidente ci fece facoltà sulle varie leggi comprese nel progetto presentato dal Ministro dell'Interno sotto il titolo di: « Facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo. » Trattandosi di un progetto di legge inteso all'unificazione amministrativa, è forse una delle più strane cose a cui mi potessi attendere, io che dalla prima mia età ho sempre sospirato all'unità dell'Italia, di trovarmi nella necessità di coscienza d'oppormi, ed oppormi nel modo che per me sia più efficace, ad un progetto di legge, che sotto questo specioso titolo di unificazione, per cui ebbe tanti elogi dall'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, io credo che invece di dare una base d'unificazione sia per lo contrario il principio della distruzione assoluta d'ogni base su cui si possa ulteriormente contare di progredire verso l'unità nazionale.

Infatti se non si vuole prescindere assolutamente dallo Statuto troviamo nel suo articolo 55 il modo ben preciso di procedere alla votazione di qualunque legge, questo modo è determinato assolutamente in guisa da non poter subire nessuna interpretazione contraria.

Non solamente esso prescrive che dal Parlamento abbiasi a votare ciascheduna legge, ma che abbiasi a votare articolo per articolo: come dunque si potrebbe pretendere che questo così detto progetto di legge, col quale si tratta di dare facoltà al Governo di pubblicare leggi così importanti, così capitali come quelle sei che si trovano coarervate in un solo articolo, come si potrebbe, dico, pretendere che esso venga così votato dal Parlamento, e come potremmo noi considerare salvo lo Statuto, quando il Senato credesse, contro il prescritto del precitato articolo, di poter procedere senza altro alla votazione di tante leggi così distinte e tutte contenute nel primo articolo del ministeriale progetto?

Certamente io sono lontano dal credere che si debba osservare ogni singola disposizione dello Statuto per un modo troppo assoluto alla sola e pura lettera, quando pure da altre parti dello stesso Statuto evidentemente sorgessero indicazioni tali che potessero dimostrare diverso esserne lo spirito e venissero ad indicare il vero e preciso senso di certe per avventura non abbastanza sicure disposizioni, alle quali per logiche induzioni o per evitare qualche assurdo risultante dalla troppo letterale interpretazione si venisse a scorgere doversi far luogo a qualche parca eccezione.

Non comprendo però come, quando nulla assolutamente vi sia in altre parti dello Statuto che venga a

derogare in qualche modo una sua disposizione precisa e perentoria, si possa da chicchessia arbitrarsi di porla scemteamente in disparte se presentasse qualche difficoltà per avventura la sua osservanza. Egli è quindi incompatibile nella questione che ci occupa colla osservanza dello Statuto, a parer mio, la pretesa del Ministero che si passi dal Senato alla votazione di un progetto di legge, il quale sarebbe diametralmente contrario alla prescrizione del già mentovato articolo 55, perchè non solo non si verrebbero così a votare articolo per articolo le singole leggi, ma quel ch'è ben peggio, sotto la speciosa apparenza d'un semplice articolo del così detto progetto di legge presentato dal Ministero, si dovrebbe votare insieme un ammasso di molte leggi gravissime e complesse, cosa di cui non credo trovisi sinora esempio in verun Parlamento.

Io ammetto che vi possono sorgere talvolta delle tristi necessità di ricorrere a mezzi eccezionali dal Governo. Pur troppo dopo la infausta Convenzione fatta con una potenza straniera pel trasferimento della nostra Capitale a termine fisso, potevasi facilmente comprendere che sarebbero sorte gravissime difficoltà, tanto più trattandosi di trasferire la sede del Governo in una città in cui non erano tampoco vigenti le leggi comuni dello Stato. Ma perchè tali leggi ivi provvisoriamente, almeno venissero introdotte, sinchè costituzionalmente le nuove leggi d'unificazione per tutto il Regno poter sero dal Parlamento, io non posso scorgere invero quale impossibilità ci sarebbe stata che le leggi attuali dello Stato fossero promulgate ed estese frattanto anche alla nuova Capitale, quando non si fosse creduto di lasciarle ancora per qualche tempo la propria autonomia. Sarebbe stato al certo più degno di previdente Governo di pensare prima a tali emergenze e provvedervi comunque; però se a ciò non si era peranco pensato, per provvedere ora a tale difficile emergenza si domandi al Parlamento poteri quanto si voglia estesi, ma tali che non producano un intervertimento d'attribuzioni legislative, incompatibile, a parer mio, colla osservanza dello Statuto. Porto quindi opinione che il Senato non potrebbe accettare il modo di votazione del progetto di legge presentato come pretenderebbe il Ministero senza esautorar se stesso in certo modo e senza sancire, colla sua annuenza a tale pretesa, una manifesta infrazione ad una delle più importanti e delicate disposizioni dello Statuto.

Vorrei che quanto ebbi sia qui ad osservare sull'infrazione alle prescrizioni costituzionali non fosse di tanta evidenza e desidererei pure che ciò mi si potesse contestare, ma pur troppo io non so vedervi per ciò alcuna possibilità. Non trovo infatti nel nostro Statuto assolutamente veruna di quelle clausole che s'incontrano a caso in certe altre costituzioni, clausole che pongono talvolta il potere esecutivo in grado d'interpretarne più largamente, secondo le occorrenze, certe disposizioni. Non so vedere, ripeto, nel nostro Statuto alcuna di quelle disposizioni poco precise che lasci al Governo una

certa latitudine d'interpretazione; vedo anzi che nulla potrebbe trovarsi di più chiaro e preciso che la prescrizione contenuta ed espressa nell'articolo costituzionale più volte rammentato. Supponiamo tuttavia pure che ci fosse solo necessità di estendere, come già dissi poc' anzi, la legislazione comune dello Stato alla città sinora godente della propria autonomia tosto che essa diventi la residenza del Governo, ma che convenisse puranco per alcuni riguardi portare qualche modificazione alle leggi che colà si venissero ad estendere, non saprei contuttociò riconoscere che tale modificazione non si potesse ottenere che ponendo in non cale le prescrizioni dello Statuto quando tali modificazioni si potrebbero presentare costituzionalmente alla votazione delle due Camere.

In questo modo io credo tuttora che si potrebbe provvedere alle difficoltà che sembrano talmente avere conturbato il Ministero da fargli quasi dimenticare la sola base solida d'ogni legge, lo Statuto.

Mi si obietta che leggi molto complesse, leggi che presentino una lunga serie di disposizioni quali sono quelle contenute negli allegati al 1° articolo del progetto presentatoci, non sarebbe sperabile di vederle presto votate dal Parlamento come sarebbe necessario. Prima di tutto il nostro Parlamento, anzi questo Senato stesso, come ben lo rammentate, o Signori, ha già dato di ciò ottimo esempio quando votò, pochi mesi or sono, in alcune tornate e senza veruna difficoltà una legge molto complessa, anzi un codice di leggi quale si è quello della marina mercantile: io non vedo quindi perchè non sarebbesi potuto presentare egualmente al Parlamento le nuove leggi occorrenti e le antiche colle necessarie modificazioni affinchè esse venissero dalle due Camere votate nel modo prescritto dallo Statuto.

Del resto si sono nel Parlamento Belga, e in altri Parlamenti votati pure dei Codici: e non so quindi perchè si debba credere che il nostro Parlamento solo abbia tutt'ad un tratto perduta la capacità di votare regolarmente le leggi che gli si presentassero in queste circostanze, e non so comprendere che qui si debba ora invertire affatto l'ordine naturale dei Poteri costituzionali, cosicchè il Potere esecutivo abbia ad assumere su di sè quello che fu sempre proprio e peculiare compito del Potere legislativo.

Io non comprendo infine come finora si sia creduto che le leggi si potevano fare in Parlamento, e che ora si sia pensato incaricarne invece il Potere esecutivo.

Io non vedrei poi finalmente la necessità che tutte assolutamente le leggi amministrative od altre siano ad un solo tratto unificate, potendosi procedere alla votazione delle più urgenti. Che se ciò non si potesse fare in 6 mesi fissati al trasferimento della capitale, e perchè occorrendo ciò assolutamente non si potrebbe anche prorogare il termine? Sarebbe invero troppo per noi vergognooso se potessimo crederci irrimediabilmente astretti a votar leggi in un termine perentorio per la esecuzione di patù dei quali meglio è il tacere.



Soggiungerò soltanto che non posso considerare come valido qualunque patto con potenza straniera che pretendi imporci obblighi in quanto sia di attribuzione propria del Governo costituzionale.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Senatore Tecco.** Che se mai, ciò che non credo, si fossero assunti impegni che indirettamente esigessero la più pronta attuazione di certe leggi, domanderei infine che trovandoci di fronte al patto nazionale su cui devono appoggiarsi e Parlamento e Governo, domanderei dissi, e in presenza di questo patto che abbiamo tutti giurato entrando in questo recinto, si possa mettere in confronto qualunque altro impegno.

Il Parlamento non può d'altronde concedere al Ministero una facoltà che gli è attribuita dallo Statuto, la facoltà vale a dire di votare le leggi secondo le prescrizioni costituzionali.

Concludo: se il Ministero riduce la sua domanda a quanto già si era convenuto nell'altra Camera da principio, cioè che gli accordasse la facoltà di estendere le leggi vigenti nello Stato alla nuova sede del Governo con quelle modificazioni che ulteriormente sarebbero costituzionalmente votate, io certamente sarei felice di dare il mio voto favorevole, altrimenti crederei di tradire il mio giuramento e la mia coscienza votando una legge che credo assolutamente contraria allo Statuto sul quale posa il Governo Nazionale.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro.

**Ministro dell'Interno.** Io desidererei rispondere solo poche cose a quanto disse testè l'onorevole Senatore Tecco, il quale ha con gravi parole, se non con solidi argomenti, dichiarato che il sistema, col quale si procede nella discussione di questo progetto di legge è contrario allo Statuto; e che perciò volendo egli serbarsi fedele allo Statuto ed al suo giuramento, assolutamente respinge siffatto sistema.

Io credo che l'onorevole Senatore Tecco verba in un grave errore. Io non trovo nello Statuto, che vi sia un articolo il quale vieti al Parlamento di adottare il sistema che già fu seguito nell'altro ramo del Parlamento, e che spero vorrà pure essere tenuto dal Senato. Io ho ben presente i termini precisi dell'articolo dello Statuto, cui fece allusione l'onorevole Senatore Tecco.

Esso non fa che dichiarare, che le leggi debbono essere discusse e votate per articoli. Or bene, né il Ministero né l'Ufficio Centrale hanno mai proposto di non discutere per articoli il progetto di legge che vi è presentato, perchè questo progetto è appunto costituito di quattro o cinque articoli. Tale è la cosa se si vuole stare alla lettera precisa....

**Senatore Tecco.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno** ... dell'articolo dello Statuto. Se poi si vuole interpretare lo Statuto nel senso, che non solamente la legge si debba discutere e votare per articoli, ma anche tutte le disposizioni in cui si comprende l'insieme della medesima, io reputo che si debba

generalmente attenersi ad un sistema più largo, più liberale di discussione. Se non che nel sistema adottato, è forse proibito al signor Senatore Tecco, o a qualsiasi altro Senatore, di proporre emendamenti?

È egli forse vietato di votare contro, od in favore di qualsivoglia disposizione?

Sta all'assennatezza del Senato il vedere, se per raggiungere quello scopo finale, elevato ed importante che noi ci proponiamo, di dotare il paese di un complesso di leggi uniformi, organiche, onde unificare la legislazione dello Stato, convenga ora modificare queste leggi, ma però è libero ad ognuno dei Senatori di proporre quegli emendamenti che crederà opportuni su qualsiasi articolo.

Adunque l'onorevole Senatore Tecco interpreti l'articolo 55 dello Statuto nel suo senso prettamente letterale; ovvero lo interpreti nel suo spirito il più largo e liberale; egli troverà, che il metodo proposto non include nessuna violazione dello Statuto: giacchè certamente non sarebbe stata la Camera dei Deputati che prese l'iniziativa per eccitare il Ministero a proporre un sistema di unificazione legislativa spiccio e pronto; né il Ministero, che avrebbe accettato un metodo, il quale avesse potuto tendere a violare lo Statuto.

E però io prego il signor Senatore Tecco di voler acquietare i suoi scrupoli, ed allontanare da sé il timore, che dando voto favorevole a questo sistema e a questo progetto di legge, egli incorra nel gravissimo pericolo di violare lo Statuto, e di venire meno al suo giuramento; giacchè certamente nessuno degli onorevoli Senatori che stanno in questo recinto, né degli onorevoli Deputati dell'altro ramo del Parlamento, come nessuno dei Ministri, vorrebbe esporsi a questo pericolo, a questa grave violazione dello Statuto.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Audiffredi.

**Senatore Tecco.** Domando la parola per una rettificazione.

**Presidente.** Non può parlare che dopo il signor Senatore Audiffredi.

**Senatore Audiffredi.** Avevo chiesto la parola per rispondere anch'io alle osservazioni dell'onorevole Senatore Tecco, giacchè sinceramente non posso partecipare all'opinione sua.

Io credo che sia indispensabile questa legge d'unificazione nelle circostanze gravi in cui ci troviamo, in un mosaico di leggi così diverse; è una tale anomalia, che più presto si farà scomparire, maggiormente questa nostra nazionalità sarà costituita, e potrà essere rappresentata onorevolmente non solo all'interno, ma in cospetto dell'Europa.

Io dunque sono perfettamente favorevole al sistema dell'unificazione delle leggi che viene proposto dal Ministero.

Queste in parte già furono votate dai due rami del Parlamento, alcune altre hanno la sanzione del tempo, cioè furono applicate da molti anni alle antiche pro-

vince del Regno; la legge comunale e provinciale è fra quelle che furono provate per maggior tempo.

Io intendo accennare ad alcune modificazioni che mi sembrano indispensabili alla detta legge che ora vogliamo applicare alle altre provincie del Regno.

Assai meglio degli altri siamo dunque in grado di conoscere i difetti e di apprezzarne i vantaggi.

Abbiamo adottato il principio della massima libertà, del massimo decentramento. Io non contesto che questo regime in certo grado sia stato utile, che un'attività, dirò anzi un'emulazione generale sia nata fra i diversi comuni e provincie a intraprendere opere utili; non contesto che un forte stimolo al miglioramento e a provvedimenti d'interesse locale si sia svolto ampiamente.

Ma è pur vero che la larghezza del principio adottato ha prodotto gravi inconvenienti specialmente nei piccoli comuni. Possiamo dire che si sia molto abusato della facilità illimitata di accrescere le imposte; il controllo del Consiglio provinciale non fu sufficiente a riparare a molti abusi, dirò anzi a molte ruberie non mai usate da prima.

Per timore dell'eccesso di autorità noi siamo andati all'estremo contrario, i Prefetti li abbiamo in parte esautorati avanti i Consigli provinciali e comunali.

Della facilità di mettere imposte, com'è diceva l'onorevole Siotto-Pintor, si è usato ed abusato larghissimamente; molte comunità si gravarono di debiti e di passività apporzionate ai loro mezzi.

La legge richiede grandi formalità per ottenere il permesso di alienare le più piccole proprietà stabili, ma non impedisce di contrarre debiti illimitati; qual meraviglia adunque che di tanta libertà si sia fatto abuso?

Insomma io approvava le modificazioni che il Ministero aveva concertate colla Commissione nell'altro ramo del Parlamento, io le credeva riparatrici di una gran parte di questi mali. Mi dispiace che un emendamento improvviso abbia scuolvolto interamente l'economia generale della legge. Avrei desiderio che quelle modificazioni siano riproposte nella prossima legislatura.

Vorrei che fossero prima di tutto limitati i centesimi addizionali che i comuni e le provincie sono autorizzati ad accrescere sulle imposte dirette, e ciò per dare garanzia alla proprietà stabile, poichè noi vediamo in queste nostre antiche provincie prodursi questo grave inconveniente che le imposte arbitrarie dei comuni hanno disgustato un gran numero di contribuenti.

È venuta la legge di conguaglio a produrre nuovi aggravii; l'aumento d'imposta è venuto tale che ormai possiamo dire che tra l'imposta comunale e provinciale e l'imposta regia sia poco più del terzo della rendita netta delle terre che noi paghiamo; molti comuni della provincia di Cuneo sono in queste circostanze, grazie a quella legge di conguaglio; che questo stato di cose unito alla deficienza naturale dei prodotti del suolo e del poco valore dei medesimi abbia prodotto gravi malcontenti, è cosa naturale; ma il Ministero può riparare a ciò promovendo che il conguaglio della imposta ter-

ritoriale sia eseguito da prima ne' comuni e quindi fra le diverse provincie del Regno, ciò è quanto io aveva proposto per riparare a questo danno politico ed economico.

Alcune comunità dell'alto Piemonte pagano pochissimo d'imposta fondiaria nella proporzione che pagavano i boschi quando questi non avevano valore, cioè, delle tasse minimissime.

In quanto a portare un giudizio sul complesso della legge comunale e provinciale, io trovo che se noi abbiamo discentrato l'amministrazione, noi non abbiamo abbastanza discentrato il potere.

Il Governo si trova nell'impossibilità di controllare l'amministrazione dei comuni; egli non potrebbe sentire che i reclami intorno a quelle differenze che potessero insorgere nelle amministrazioni; ma intanto si produce il fatto disgustoso, che i comuni non sono controllati nè dai Consigli provinciali nè dai Consigli di prefettura; abbiamo aumentato di molto il personale nei Consigli di prefettura quando appunto abbiamo diminuito loro la massa degli affari. A mio giudizio sarebbe possibile il fare economie nel personale degli impiegati delle Prefetture.

Quanto al controllo dei comuni, siccome vediamo che praticamente è fatto in modo troppo largo da Consigli provinciali i quali prestano un servizio gratuito, sarebbe bene che una gran parte degli affari fossero devoluti ai Consigli di prefettura a cui colla nuova legge è tolto l'incarico del contenzioso amministrativo.

Non dico già che la generalità dei comuni sia male amministrata, ma pur troppo nei piccoli paesi molte malversazioni ora si producono.

Come volete che un Consigliere divisionale sia in grado di controllare esattamente i bilanci di 50 o 60 comuni che gli sono presentati ad esaminare in poco tempo, questo controllo si riduce ad una formalità: mettere il visto non vuol dire esaminare a fondo gli atti di queste amministrazioni.

Prima della vigente legge, i Consigli di prefettura avevano eradicato gli abusi, non ci era esempio di malversazione di sorta, queste si estrassero sotto l'influenza della nuova legge. Questi danni il Ministero o la Commissione della Camera gli ha riconosciuti, perciò ha cercato ripararvi, quando un improvviso emendamento è venuto a neutralizzarne l'effetto.

Io pertanto non vengo nelle circostanze presenti a proporre emendamenti al Senato; si dovrebbe allora rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, e nella faragline delle leggi che ora si discutono, non sarebbero presi in considerazione; ma io spero che il Ministero avrà cura tosto che gli sarà possibile di prendere in revisione la legge comunale e provinciale per introdurre tutti quegli emendamenti che già nella sua saviezza aveva utilmente preveduti e proposti.

Scentrando l'amministrazione, è necessario scentrare il potere delegando maggiori competenze e maggiore

autorità ai consigli di prefettura nella tutela degli interessi dei corpi amministrati.

Mi permetto ancora di fare al Ministero un'altra breve osservazione, ed è che non approvo la soppressione così completa del contenzioso amministrativo che fu dalla nuova legge delegato ai tribunali; per mancanza di pratica speciale, io temo non solo che il corso degli affari sia ritardato, ma che il merito della giustizia non sia avvantaggiato.

Somministrando altre occupazioni ai Consiglieri di Prefettura, questi potevano essere conservati; la loro presenza serviva pure di un giusto controllo a molte decisioni che interessano i corpi amministrati. Non tutti i Prefetti hanno cognizioni sufficienti da poter agire sempre con sicura franchezza nel disimpegno di molti affari di natura complicata e difficile che sono presentati nei loro uffici.

Senatore **Tecco**. Io desidero solamente che non si fraintendano le parole che ho pronunciate. Io non ho detto nè ho inteso mai di oppormi all'unificazione legislativa amministrativa, ed a quanto possa tendere al compimento della unità italiana; non mai mi si poté affacciare alla mente simile pensiero. Ma rispondendo all'onorevole Senatore **Audiffredi** dirò, che ciò che intesi dire si è solamente, che non comprenderei una pretesa unificazione che dovesse procedere col distruggere le basi istesse sulle quali soltanto può fondarsi la legge cioè lo Statuto.

Passo ora a quello che l'onorevole signor Ministro dell'Interno ha osservato in proposito, che cioè l'articolo 55 dello Statuto non sarebbe contrario al metodo di votare i progetti di legge nel modo con cui domandasi sia votato quello da lui ora presentato al Senato.

Io devo domandare prima di tutto se si può considerare come un progetto di legge semplice, quello che comprende nel suo primo articolo sei leggi importantissime. Non credo si voglia equivocare sul vero senso dei vocaboli, che ciò non sarebbe degno del Governo nè del Parlamento; devo quindi intendere l'art. 55 del nostro Statuto, in questo senso, che ogni singola legge, la quale abbia oggetto distinto, sia votata distintamente nel modo prescritto dallo Statuto, cioè articolo per articolo. Non credo però che ciò debba far sì che il Parlamento abbia lungamente a discutere ciascuna di esse; anzi la prudenza del Senato, sono peranco, eviterebbe sempre discussioni inutili sopra articoli nei quali non ci fossero discrepanze gravi e fondate.

In conseguenza la discussione verserebbe intorno a pochi articoli più importanti.

Non posso però mai ammettere che non sia rispettato lo Statuto tanto nello spirito che nella lettera della prescrizione contenuta nell'art. 55, pretendendosi che si voti il progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno coi suoi vari articoli, il primo dei quali egli solo, come dissi testè, ci presenta un insieme di sei leggi e tutte di alta gravità.

Se è lecito secondo lo Statuto di formare complessi

di leggi in questo modo, e proporli come una semplice legge al Parlamento acciò siano votati, io allora troverei molto più semplice e comodo che i cinque articoli del progetto di legge ministeriale si riducessero ad un articolo solo, in cui si dicesse che il Parlamento rimette i suoi poteri di Legislatore al Ministero acciò faccia le leggi che gli convengono.

Questo è quanto secondo la conseguenza logica di questo principio risulterebbe, e così si eviterebbe ancora ogni discussione inutile.

Osservò ancora il signor Ministro dell'Interno, che l'art. 55 prescrive bensì il modo di votazione da me indicato, ma non vieta il contrario.

Ma io domando se mai si possa credere che ad un articolo dello Statuto, contenente una prescrizione a cui non siasi derogato in altro articolo dello stesso Statuto, sia ammissibile una eccezione con simile pretesto.

Dovrebbe essere altrimenti un duplicato di tutti gli articoli prescrittivi dallo Statuto con altrettanti proibitivi.

In conseguenza non posso ciò considerare come obbiezione seria.

In quanto finalmente alle esortazioni, che mi si direbbero di calmare i miei scrupoli, dirò che alieno da vani scrupoli non credo possano così qualificarsi quando mi appello alla evidenza di ciò che è in potere d'ognuno di verificare nel testo dello Statuto.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Presidente **U.** la parola.

Senatore **Martinengo G.** L'onorevole Siotto-Pintor nel finire il suo discorso direbbe all'onorevole Ministro dell'Interno una domanda alla quale non ho sentito che dal Ministro stesso siasi data risposta. Questa domanda mi pare consistesse in chiedere se fosse intenzione del potere esecutivo di risarcire i comuni di quelle spese che loro vanno ingiunte per effetto di questa legge così detta di unificazione; spese che a quanto volgarmente si valutano potrebbero ascendere per tutto il Regno a circa 60 milioni l'anno! L'onorevole Siotto Pintor disse che ove questo principio non fosse assentito, se cioè a comuni non venisse fatta distrazione per mezzo de' loro contribuenti di altrettanta imposta, sarebbe quanto proclamare l'annullamento della proprietà; e io temo che queste espressioni abbiano molto del vero, e quindi mi acquieterei grandemente se dal signor Ministro si volesse fare qualche tranquillante risposta a questa domanda, alla quale io pure aggiungo la mia debole voce.

Ministro dell'Interno. Non ho risposto alla domanda speciale fattami dall'onorevole Siotto-Pintor nel mio primo discorso col quale intesi ribattere le parole del Senatore **Tecco**, perchè voleva attendere che la discussione progredisse, onde poi, prendendo a favellare più largamente, rispondere ai vari oratori. Infatti, l'onorevole preopinante ha potuto avvertire, che nella mia risposta al Senatore **Tecco**, mi ristrinsi solamente alla questione pregiudiziale; e ho dichiarato nel mio esor-

dire, che intendeva solo di rispondere a siffatta questione.

Giacchè però mi si fa ora un eccitamento speciale di rispondere riguardo alla domanda rivoltami dal Senatore Siotto-Pintor, cioè se coll' addossare alle provincie ed a' comuni certe spese, le quali ora gravano sullo Stato, il Governo intenda contemporaneamente di restituire alle provincie l'equivalente di quei centesimi addizionali, i quali corrispondono a tali spese, io a questo riguardo non ho che una risposta a fare.

Certamente volendo il Governo equiparare così nei vantaggi come negli oneri tutte le provincie dello Stato, cercherà modo di dare quei provvedimenti, che mettono tutte le provincie nella stessa condizione, così che non vi sia nessuna provincia la quale paghi di più.

Fare altrimenti sarebbe un voler sconvolgere appunto le basi del sistema che si è adottato, e che è fondato sopra giustizia e sullo Statuto; che, cioè, tutti gli oneri sieno equiparati in ragione degli averi.

Posso dichiarare, che il Governo si studierà di prendere quelle disposizioni, le quali possano mettere tutte le provincie dello Stato nell'identica condizione sì quanto alle spese provinciali, come rispetto alle spese generali dello Stato.

Il modo poi che adotterà sarà quello di restituire quei centesimi in rimborso delle spese provinciali, le quali, in alcune provincie, come nella Lombardia ed in altre, erano passate allo Stato; oppure si adotteranno dal Governo a questo proposito quegli altri provvedimenti che si crederanno più opportuni.

Mi pare che il Senato debba tenersi soddisfatto di queste mie dichiarazioni di massima; cioè che i provvedimenti che si prenderanno saranno tali da far sì che ogni provincia sia ugualmente aggravata, tanto per le spese generali quanto per le spese parziali.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

Senatore **Siotto-Pintor.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor.** La domanda che ho fatta al signor Ministro dell'Interno non è questa: io non ho domandato se il Ministro intendesse di mettere tutte le provincie in una stessa condizione di imposte: la domanda è se le spese che prima gravavano sopra lo Stato gravino ora i comuni e le provincie; talmente, che quelli e queste continuano ancora a pagare la stessa quota che oggi pagano per contributo nazionale, o se dovranno soffrire questa nuova spesa che loro si addossa oltre alla contribuzione che pagano allo Stato.

**Ministro dell'Interno.** Ma è appunto a questo che ho risposto.

Senatore **Siotto-Pintor.** No, no, ha risposto che metterà tutte le provincie in una identica condizione.

Domando se metterà fra tutte le provincie e i comuni la triste eguaglianza della povertà, oppure se imponendo questa nuova tassa ai comuni e alle provincie dovrà per conseguenza diminuirsi d'altrettanto il contributo nazionale? Lo Stato spende meno perchè le spese che

prima doveva egli fare ora si addossano ai comuni ed alle provincie; questo meno che spende lo Stato sarà a beneficio delle provincie e dei comuni? Ecco la mia domanda.

**Ministro dell'Interno.** Mi pare d'aver risposto categoricamente a questa domanda; che cioè lo Stato metterà tutte le provincie nella stessa condizione, e adotterà gli opportuni provvedimenti, occorrendo anche legislativi, per venire a tale risultato. E ciò si può fare sicuramente in diversi modi; si potrebbe restituire, per esempio, un certo numero di centesimi alle provincie antiche e ad altre, che esse pagavano a titolo di spese provinciali e che sono ora nel bilancio dello Stato. Ma poi, siccome possono nascere altre divergenze e disuguaglianze in altre provincie; giacchè come sa il Senatore Siotto-Pintor, questo sistema di spese provinciali, non è identico in tutte le provincie ed occorre, che in alcune di esse, talune delle spese, le quali nelle antiche provincie e in quelle di Lombardia erano a carico dello Stato, sono a carico della provincia ed altre viceversa, così bisogna, dirò, liquidare siffatta condizione di cose nelle diverse provincie, e venire ad un sistema uniforme di pesi; vale a dire, che le provincie tutte sopportino le stesse spese e paghino gli stessi tributi, e nelle stesse proporzioni, allo Stato.

Se occorre di restituire a certe provincie una parte dei centesimi che ora sono nel bilancio dello Stato, per corrispettivo di certi pesi provinciali che sarebbero a carico della provincia, il Governo lo farà; ma dire ora propriamente i temperamenti, i provvedimenti che dovrà prendere, io non sarei in grado. Il Ministero, ripeto, se ne occuperà, ed occorrendo presenterà al Parlamento quei provvedimenti legislativi che fossero del caso, per introdurre questa uniformità nelle spese così provinciali come dello Stato.

Senatore **Martinengo G.** Quanto testè ha detto l'onorevole signor Ministro non mi pare soddisfatto pienamente al nostro quesito.

Le provincie, per fatto della nuova legge, assumono spese che ora non avevano, quindi non si tratta di conguagliare le provincie fra di loro; ciò che potrebbe essere necessario ove si considerasse semplicemente delle spese loro ingiunte dalla nuova legge per la diversità della sistemazione dei fiumi, delle strade rotabili, ecc.; e di quelle spese in fine che possono essere diverse secondo le differenze esistenti nelle provincie. Ma la spesa per l'istruzione pubblica che loro viene addossata, sarà un aumento reale delle loro spese, ovvero il suo importo sarà computato ai contribuenti nella misura in cui dovranno sostenere le nuove sovrimposte, e pagare una somma ancora maggiore di quella che attualmente pagano? E ciò in quanto che le provincie ed i Comuni vengono gravati di una maggiore spesa per la istruzione pubblica? Questa era la mia domanda.

Del resto io capisco perfettamente che assai poco si possa rispondere a ciò, poichè io, che ho fatta la domanda ritengo che veramente questa legge porterà

un vero e reale aumento d'imposta; e quindi lascio giudice il Senato se sia il caso di ammettere tale aumento d'imposta, tanto vago ed indeterminato, e ciò senza previo esame della sua importanza e senza verun limite fisso. Il Senato vedrà pure nella sua saviezza, se sia il caso di accettare una legge che anche in questa parte non presenta veruna garanzia nè modo con cui possa essere tutelato l'interesse dei diversi comuni e dei contribuenti, che troverebbero abbandonati a siffatta incertezza.

**Ministro dell'Interno.** Prendo ancora la parola per non lasciare assolutamente esistere nessun equivoco in proposito.

L'onorevole Senatore Martinengo ha citato un caso particolare. Egli ha preso per esempio le spese dell'istruzione pubblica, che ora, in massima parte, gravitano sullo Stato. Siccome la pubblica istruzione passerà alle provincie, ha detto: « Lo Stato darà egli un corrispettivo sul suo bilancio a queste provincie? »

Or bene, io rispondo che questa sarebbe una spesa nuova addossata alle provincie, come son pur nuove parecchie altre, e certamente il Governo non intende di dare sul bilancio dello Stato verun corrispettivo. Ma vi sono poi altre spese, per le quali alcune provincie contribuiscono specialmente, per un certo numero di centesimi, in favore del bilancio dello Stato (ed io credo che questo sia il caso cui accennava il Senatore Siotto-Pintor); come sarebbero, ad esempio, le spese stradali, le spese dei tribunali ed altre: per queste spese, pare sia giusto vi sia un corrispettivo, appunto perchè tratterebbesi ora di equiparare fra loro tutte le provincie, che ora non sono tutte rette dalle stesse disposizioni.

Ora, siccome in talune di queste provincie, tale corrispettivo si dà dallo Stato in compenso di spese stradali, ed in altre provincie no; poichè queste spese si portano sul bilancio delle provincie; pare che appunto per stabilire la eguaglianza, cui tutti miriamo, si debba alle prime provincie fare la restituzione dei centesimi che ora pagano allo Stato; e per le altre non occorra; perchè non contribuiscono allo Stato, facendo esse stesse queste spese. Tale restituzione, ben inteso, non si farà per tutti gli altri oneri che la legge comunale e provinciale mette a carico delle provincie, e per le quali non deve lo Stato dare nessun corrispettivo, per dovere le medesime direttamente sopportarsi dalle provincie.

Io non credo poi opportuno di entrare in merito, e dire le ragioni per le quali il Governo ha proposto, e la Camera dei Deputati ha accettato che certe spese locali passino dal bilancio dello Stato a quello delle provincie. Ma mi limiterò unicamente ad accennare in genere che lo scopo è quello del decentramento; giacchè la questione di queste spese locali fatte dal potere centrale porta una tal farragginosa di corrispondenze e di contabilità, da creare molti aggravii e non leggieri imbarazzi.

In secondo luogo, quanto più si allontana l'amministrazione centrale dal luogo in cui le spese si fanno,

tanto più difficile riesce il riscontro e la liquidazione delle spese stesse.

In terzo luogo poi, quando queste spese siano sorvegliate e riscontrate dalle autorità locali, che contemporaneamente le debbono pagare, è evidente che vi si faranno ragguardevoli economie, le quali ridonderanno sempre a beneficio generale dei contribuenti.

Ora io credo che basti l'accennare questi sommi capi perchè il Senato possa apprezzare la ragionevolezza tutta di siffatta disposizione, che porterebbe alcune spese dal bilancio dello Stato a quello delle provincie. Per la qual cosa, prego il Senato a considerare, che il Governo non è stato unicamente indotto dalla mira di alleviare il bilancio dello Stato.

Questa senza dubbio fu una delle considerazioni che lo guidarono, ma non è la sola; anzi le principali son queste due, cioè quella di decentrare gli affari, che meglio si possono trattare localmente, e quella di portare in modo effettivo un'economia ai contribuenti, facendo fare, e facendo sorvegliare queste spese da coloro stessi che si trovano sul luogo, e che le pagano.

**Presidente.** Se non si chiede più la parola, io proporrei al Senato la chiusura della discussione generale. **Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Io dichiaro che quanto grande è l'importanza che sia accettato questo progetto di legge altrettanto, personalmente, sento lo stretto obbligo di essere assai parco di parole, corrispondendo in ciò anche al mandato dell'Ufficio Centrale.

Consequentemente io mi restringerò a due sole osservazioni, l'una sull'importanza di questa legge, di cui si è già parlato nella relazione dell'Ufficio, e l'altra sulla questione costituzionale.

In quanto all'importanza della legge, io non mi accingo a dimostrarla; questa legge è di natura tale che chi ne sente l'importanza, non abbisogna di dimostrazioni e a chi non la vede, le dimostrazioni sarebbero soverchie. Perciò credo che basti il dire che si vota una legge la quale unifica l'amministrazione di tutto il Regno; questo fatto è per sè così lucido, così chiaro, la sua importanza si palesa talmente da sè, che il volerlo provare con ragioni, sarebbe cosa che ocurerebbe più che non altro l'oggetto stesso.

Quindi passo senz'altro alla questione costituzionale sulla quale sebbene siano state già date sufficienti risposte dal Ministro dell'Interno, credo sia anche debito dell'Ufficio di insistere, al fine di escludere ogni idea che il modo della discussione del presente disegno di legge costituisca una violazione, ed anzi, come si è ora detto, una distruzione dello Statuto. Se un fatto di tal natura potesse essere mai vero, io dichiaro apertamente ed a nome mio, ed a nome dell'Ufficio Centrale, che non vi sarebbe importanza di legge la quale potesse autorizzare una vera violazione dello Statuto. L'articolo 55 dello Statuto dice che le leggi debbono essere

discusse articolo per articolo. In questa disposizione bisogna considerare la sostanza e la forma.

Qual è la sostanza di quest'articolo? È che nessuna legge possa essere votata in massa, per modo che sia impedita la discussione di ciascun articolo. Vuole lo Statuto che si mantenga intatto e nel Governo del Re e nei membri delle due Camere il diritto di discutere separatamente ciascun articolo. Tale è la sostanza di questa disposizione, la quale rende impossibile ogni cosa, che la distrugga, o che impedisca il conseguimento dello scopo effettivo cui mira codesta disposizione.

La conseguente forma naturale di questa prescrizione è che si legga, come si suol fare e come si debbe regolarmente fare, ciascun articolo, interpellando ognuno se intenda di accettarlo o no.

Ora, qual è il sistema che vi si è proposto? Esso consiste nel porre come allegato ad una legge di pochi articoli molte altre leggi, ed io chiedo, se con ciò si escluda la sostanza della sovraddetta disposizione statutaria.

Questo sistema esclude egli il diritto di ciascun Senatore di discutere e votare articolo per articolo non soltanto il progetto di legge principale, ma anche i progetti di legge che sono allegati al medesimo? No certamente.

I membri di questo consesso possono credere opportuno di non usare di questo loro diritto; ma tutti riconoscono di averlo, e di poterne, ove vogliano, usare. È dunque intatta la sostanza della disposizione dello Statuto, la quale in ciò appunto consiste, epperò la variazione non è che una variazione di forma, che non offende la sostanza.

L'Ufficio Centrale ha messo molta importanza nel far risaltare questo fatto nella stessa sua relazione; di fatti nelle ultime parole della medesima è detto: « Ben sappiamo che avremmo diritto di farlo (cioè di provocare noi stessi una discussione sopra qualsivoglia articolo), diritto questo che compete ad ogni membro del Parlamento, ma l'Ufficio Centrale si terrebbe in colpa dello usarne nelle presenti circostanze. » Dunque riconosciamo che abbiamo la facoltà di usarne secondochè noi crediamo ma non crediamo opportuno di usarne.

È pertanto evidente che dappoichè è lasciata intatta la libertà a tutti i membri del Senato di discutere tutti gli articoli, anche la sostanza delle disposizioni statutaria non è punto violata.

Io non dico con ciò che la forma colla quale in questo caso la sostanza è attuata sia quella che naturalmente scende dalle disposizioni dello Statuto. Ma vi ha gran tratto, o Signori, tra il violare un articolo dello Statuto, od usare una forma, la quale non sia quella che più propriamente si debba usare in tutte le circostanze ordinarie.

Queste considerazioni allontanano assolutamente la questione costituzionale, ed escludono l'allegata violazione dello Statuto.

Se non che l'Ufficio Centrale non ha creduto di potere far buon mercato neppure nella questione di forma,

appunto perchè il rigore delle forme in genere è la tutela della sostanza. L'Ufficio Centrale, se nella questione di forma ha creduto che in questa circostanza il Senato si potesse alquanto scostare da quelle consuete, ne ha detto le ragioni ampiamente nella sua relazione. Se ci ha caso nel quale non convenga seguire il rigore delle forme per non sacrificare la salute stessa del paese, certamente è questo; e le circostanze attuali che abbiamo poste in chiaro sono tali, che certamente distinguono questo caso da qualunque altro che si possa mai presentare. Ond'è che il fatto presente non potrà mai esser tratto a conseguenza; perciò, ripeto, che l'accusa di incostituzionalità per una variazione di forma che conserva integra la sostanza dell'art. 55, e l'applicazione delle sue disposizioni, non ha fondamento; e che le circostanze in cui versiamo giustificano pienamente la deviazione nelle forme.

**Presidente.** Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale, chi vuol chiuderla, si alzi.

La discussione generale è chiusa.

Prima di procedere alla discussione dei singoli articoli di legge, inviterei il Senato a voler rinnovare la votazione a squittinio segreto sulla legge relativa ad una spesa per l'Istituto clinico in Napoli, riuscita nulla ieri per mancanza del numero legale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . . . .	89
Voti favorevoli . . . . .	61
Contrarii . . . . .	28

(Il Senato approva.)

**Presidente.** Leggo ora l'art. 1° del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo.

« Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

» Legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A.

» Legge sulla sicurezza pubblica che costituisce l'allegato B.

» Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.

» Legge sull'istituzione del Consiglio di Stato che costituisce l'allegato D.

» Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

» Legge sulle opere pubbliche, che costituisce l'allegato F. »

Su questo articolo non solo si riapre la discussione generale, ma è lecito anche di prendere la parola su ciascun degli allegati e di proporvi emendamenti; perciò ogni allegato può dar luogo a separata votazione.

È accordata in primo luogo la parola al Senatore Arnolfo.

Senatore Galvagno. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Domando accusa al signor Presidente, se mi permette di fare una osservazione. Io crederei più regolare che si facesse una discussione generale sul complesso dell'articolo, ma quanto ai particolari, che si facesse a misura che si voteranno gli allegati.

Presidente. A ciò risponderò che finora quegli che ha chiesto la parola, intende di parlare sull'allegato A.

Senatore Pallieri. Se il signor Presidente mi vuol dare la parola, io parlerò sul complesso dell'articolo.

Presidente. In tal caso concederò al Senatore Pallieri la parola prima di accordarla a quelli che vogliono parlare su qualche allegato.

Senatore Pallieri. Io vorrei fare un tentativo presso il signor Ministro dell'Interno, la cui adesione mi è necessaria per poter concretare in formale proposta la idea che avrò l'onore di esporre e che mira alla concessione di straordinari poteri.

Se questa fosse unica Assemblea legislativa, o non ci trovassimo nelle circostanze che tutti sanno, o non ci stringesse così urgente necessità, l'opposizione che incontrasi da parte del signor Ministro sarebbe per me un motivo d'insistere maggiormente nel mio disegno, perocchè a niuno meglio si possono tali poteri affidare che a chi li ricusa e non li accetta che suo malgrado nell'interesse della cosa pubblica, nè si corre allora pericolo di vederli abusati.

Ma, nel presente stato delle cose, io nulla voglio arischiare che possa per avventura frapporre il meno incaglio ad un progetto di legge cotanto vivamente atteso dalla nazione, e che più di ogni altro onorerà il Governo che lo ha proposto ed il Parlamento che lo avrà adottato. E siccome il progetto emendato vorrebbe essere ad altra Assemblea presentato dallo stesso signor Ministro, che dovrebbe ivi farne propugnatore, al qual uopo richiedesi, per esser certi di favorevole successo, la sua buona volontà e disposizione; così dico sin d'ora che, ove di queste non mi risulti per espressa dichiarazione del signor Ministro, io non darò ulteriore seguito a queste mie osservazioni.

Egli è perciò che io respingerei coll'Ufficio Centrale qualunque emendamento che alle sei leggi di cui si tratta venisse proposto, giacchè l'attuale ammissione di emendamenti renderebbe di certo impossibile il compimento legislativo di questo progetto.

Qual è pertanto, io chiedo, la miglior via per raggiungere il comune intento?

A me pare che la via preferibile sotto ogni rispetto, e soprattutto per la maggior sua costituzionalità e pel perfezionamento di questo corpo di leggi, sia quella precisamente in cui si mettevano lo stesso signor Ministro dell'Interno ed il suo collega Guardasigilli nell'iniziare

davanti al Parlamento l'unificazione amministrativa e giudiziaria.

Proponevano i signori Ministri che una delegazione legislativa venisse fatta al Governo del Re; delegazione, però, non assoluta e generale, ma speciale, tassativa e circoscritta, non pure quanto all'oggetto ed ai principii fondamentali, ma persino al testo delle leggi; solo chiedevano che fosse loro data facoltà d'introdurre in esse quelle modificazioni che avrebbero credute convenienti, sia per coordinarle fra loro e colle altre leggi dello Stato, sia per semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Che se, rispetto all'unificazione amministrativa della quale unicamente ora si tratta, venne abbandonato il proposto sistema in quanto all'articolo primo del relativo disegno di legge, si fu per ragioni che non possono essere presentemente in veruna guisa al Senato applicabili; il che chiaro apparisce così dal rapporto fatto alla Camera dei Deputati dalla sua Commissione come dai discorsi del signor Ministro, documenti che ho qui alle mani, ma di cui non occorre riferire il tenore, bastandomi ripetere che le ragioni ivi addotte non sono al Senato applicabili.

Delegazioni legislative riceve continuamente il Governo del Re, come quello che, mentre divide col Parlamento il potere legislativo, ha poi l'esercizio di tutto il potere esecutivo, e d'ogni suo atto è responsabile.

Vuolsi però riconoscere che, quantunque assai limitate, sarebbero tuttavia straordinarie le facoltà da concedersi al Governo; ma straordinarie, imperiose, singolari non pure le presenti congiunture.

Il signor Ministro, che tenne fermo in quanto ai poteri che chiedeva coll'articolo 2, vide accolta la sua domanda. Di questi giorni, un onorevole suo collega, fu forzato ad accettare poteri più ampi di quelli che desiderava. Laonde io credo che il primitivo disegno del Ministero non potrebbe incontrare difficoltà.

Ho detto che questo sarebbe più costituzionale; ed in ciò dire io non alludo ad articoli dello Statuto concernenti a procedura legislativa, invocati da uno degli onorevoli proponenti, al quale così il sig. Ministro come l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fecero a leguata risposta, io guardo più alto, guardo specialmente alla disposizione fondamentale dello Statuto, per cui i due consessi parlamentari debbono avere egualmente ingerenza, non mai l'uno maggiore di quella dell'altro, nella formazione delle leggi; ma non a no inoltrarmi in questo scabroso terreno, e ne posso prescindere, giacchè gli onorevoli miei colleghi ben sentono quello che io potrei dire, e ben lo immagina il signor Ministro.

Passo a parlare del vantaggio che il primo metodo del signor Ministro arrecherebbe pel miglioramento della sei leggi di cui si tratta.

Era certo ardua impresa e sommamente difficile il riunire queste leggi in diversi tempi preparate da diverse persone, per modo che ne risultasse un tutto omogeneo

e non dissonante nè fra se stesso nè colle altre leggi dello Stato.

Io suppongo che i revisori delle sei leggi abbiano fatto quanto si poteva nella strettezza del tempo; ma fossero pure stati tanti Papiniani, tanti Romagnosi, tanti Cavour, non sarebbero mai riusciti a fare sparire tutte le incongruenze, incoerenze ed antinomie.

Io credo che molte ne avranno trovate gli onorevoli miei colleghi che con più tempo disponibile che io non ho e coll'ingegno e dottrina onde sono forniti e che in me difettano, avranno preso ad esame queste leggi. In quanto a me, ho aperto questo volume, l'ho aperto alla pagina 158, mi sono attenuto a questa sola pagina senza andare nè avanti nè indietro; e, se voi lo permettete, io brevemente vi dirò, signori Senatori, quali osservazioni mi si sono affacciate. Io mi sono interdetto e m'interdico qualunque riflessione in merito; non parlerò delle disposizioni ivi contenute che in relazione fra esse o ad altre leggi per rispetto al loro coordinamento.

Voi vedrete se anche sotto questo secondario aspetto vi sia un articolo, anzi un solo paragrafo di un solo articolo, che possa convenientemente sussistere.

Comincia questa pagina 158 coll'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo. Il primo paragrafo è così concepito: « Sono escluse dalla competenza delle Autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. »

Giova anzi tutto notare che questo paragrafo è antibiologico: ed invero può significare che, sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, sono escluse dalla competenza delle Autorità giudiziarie così le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota come tutte le altre sulle imposte dirette; e può parimente significare che sono assolutamente e sempre escluse dalla competenza delle Autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota, laddove le altre questioni sulle imposte dirette sono soltanto da tale competenza escluse prima della pubblicazione dei ruoli e non più dopo seguita la medesima.

Ma, checchè sia di ciò, questa disposizione vuole necessariamente essere coordinata colle disposizioni che si riscontrano sullo stesso oggetto nelle leggi concernenti alle imposte dirette, o, per dir meglio, debbono essere mutate o l'una o le altre. Mi basterà richiamarvi alla mente, signori Senatori, che voi avete recentemente votato una legge d'imposta sui fabbricati, nella quale si stabilì che, dopo trascorso dalla notificazione delle matricole il termine ivi indicato non saranno più ammessi i reclami in via giudiziaria. Si faceva allora notare dall'Ufficio Centrale che in quella legge v'era una lacuna rispetto ai ruoli. Tutti convenivano che dopo la loro pubblicazione dovesse rimaner aperta la via ai reclami per errori materiali. Sorgeva un Senatore a pregare il signor Ministro delle Finanze di vedere se, oltre

agli errori materiali, altri non ve ne fossero per i quali dovesse ammettersi il reclamo anche dopo la pubblicazione dei ruoli. Rammento ch'era presente anche il signor Ministro dell'Interno, che anzi onorava di sua attenzione l'oratore il quale riconosceva egli pure che niun reclamo poteva aver luogo, dopo la pubblicazione dei ruoli, per ciò che s'aspetta al reddito imponibile, finchè restasse inalterato lo stato di cose esistente al tempo della formazione delle matricole.

Vegga il signor Ministro se mai vi fu più rapido e meraviglioso viaggio; in pochi giorni ci siam trovati agli antipodi. Allora non era lecito il reclamo che prima della pubblicazione dei ruoli, ora non è più lecito che dopo tale pubblicazione! Poveri contribuenti! Se ricorreranno ai tribunali prima della pubblicazione dei ruoli, si potrà loro perentoriamente opporre il primo paragrafo dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo; se reclameranno dopo la pubblicazione dei ruoli, si potrà eccepire l'inammissibilità della loro domanda a fronte dell'art. 16 della legge sull'imposta fabbricati!

Senatore **Capriolo**. Le autorità non sono eguali: le une sono amministrative, le altre giudiziarie.

Senatore **Pallieri**. Rispondo all'interruzione dell'onorevole Senatore Capriolo col testo dell'art. 16 ora citato, il quale è del tenore seguente:

« Contro il risultato delle matrici sarà ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso però non sospenderà l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso. Non saranno più ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di sei mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi Comuni. »

Vede adunque l'onorevole Senatore Capriolo che tanto nell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo quanto nell'art. 16 della legge sull'imposta dei fabbricati si tratta della stessa Autorità, che è l'Autorità giudiziaria e non l'amministrativa.

Senatore **Capriolo**. Ma l'art. 16 dice, non già prima dei ruoli, ma si bene sei mesi dopo le matrici.

Senatore **Pallieri**. Questi sei mesi di tempo utile per reclamare hanno soltanto luogo al principio d'ogni quinquennio, e però, in ordine al secondo, terzo, quarto e quinto anno, egli è chiaro che all'annua pubblicazione dei ruoli quel termine utile sarà di gran lunga scaduto. Ma nè anche nel primo anno del quinquennio non sarà possibile la pubblicazione dei ruoli entro i sei mesi dalla pubblicazione delle matricole; del che è agevole convincersi esaminando gli altri articoli della legge, se pure non bastasse riflettere che non si può nemmeno pensare alla compilazione dei ruoli quando i contribuenti hanno ancora il diritto di ricorrere contro le risultanze delle matricole. Sta adunque perfettamente quello che io dicevo. Laonde ripeterò: poveri contribuenti se i due articoli delle due leggi loro venissero applicati!

Io sono certo che il signor Ministro, che già rese con tanta distinzione anche il dicastero delle Finanze con-



seguendo la doppia lode di aver sempre promesso il vantaggio dello Stato e di non aver mai usata soverchia fiscalità verso i contribuenti, io sono certo che egli non può approvare una legalità di tal fatta.

Non meno disastroso ai contribuenti sarebbe il secondo paragrafo di quest'art. 6, che sta scritto così: « In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. »

Sono qui comprese, per istrana confusione, tanto le imposte dirette quanto le indirette, mentre tale paragrafo conviene perfettamente a queste, ma non si può a quelle senza ingiustizia applicare.

La ragione ne è evidente: quando un cittadino compie un atto che l'amministrazione crede possibile di una tassa indiretta, si comprende che, nell'interesse del pubblico erario, venga intanto assoggettato al pagamento della medesima per poter far valere giudizialmente i suoi reclami; ond'è che disposizioni simili a questa si trovano, rispetto alle imposte indirette, tanto nelle leggi adottate dal Parlamento italiano, come quella sulla tassa di registro e varie altre, quanto nelle leggi promulgate dai precedenti governi.

D'altra parte, l'ingiustizia di una tale disposizione in ordine alle imposte dirette si fa palese, sol che si rifletta che quando un cittadino, nel mese, per esempio di gennaio, si vide iscritto sui registri d'una qualunque imposta diretta per una data somma, e vuol reclamare per contestarne o l'imponibilità o la quota, non può venire contro tutti i principii obbligato al pagamento di quella.

Sieno le imposte dirette dovute per dodicesimi, o sieno per semestre, come si propone in un progetto di legge che vi venne non ha guari presentato, perchè mai il contribuente che reclama contro l'imposta annuale per cui scorgesi tassato, dovrà pagare tutta essa imposta, mentre gli altri contribuenti che non reclamano la pagheranno soltanto per dodicesimi o per semestre? Qual ragione potrebbe giustificare la diversità di condizione che si farebbe all'uno e agli altri? Nessuna, assolutamente nessuna.

Di fatto, in non tempo, in non paese, mai venne nulla di simile prescritto nelle leggi sulle imposte dirette; in ordine alle quali invece si trova ovunque e costantemente sancita la regola che « il reclamo non sospende la riscossione dell'imposta; e così questa regola venne anche inserita nella legge sulla imposta fabbricati, come apparisce dall'art. 16 che ho letto poc'anzi.

Il salutare principio *solve et repete* significa: quando vuoi reclamare contro la domanda che ti vien fatta di un'imposta, comincia per pagare l'imposta stessa, se è nel novero delle indirette, o la quota scaduta, se si tratta d'imposta diretta. È questa la prima volta che tale principio venne diversamente tradotto.

Per le quali cose io non dubito che tanto il signor

Ministro dell'Interno, quanto il suo collega delle Finanze ammetteranno la necessità di coordinare questa disposizione colle leggi sulle imposte dirette, giacchè farei loro troppo grave torto se supponessi un momento che lo spirito di fiscalità potesse in essi prevalere al sentimento di giustizia.

Può al paragrafo terzo ed ultimo, per quale, contrariamente al Codice di procedura civile, le cause relative ad imposte saranno sempre portate in prima istanza davanti al tribunale di circondario. Ometto di notare che il Parlamento italiano, sempre che ebbe a determinare una giurisdizione in materia d'imposte, stabilì che essa fosse l'autorità giudiziaria ordinaria: ometto queste e tante altre cose, perchè voglio attenermi al solo coordinamento, e non parlare del merito, circa il quale avrei troppo, e non di certo favorevolmente, a dire. Volendo ammettere siffatta disposizione, bisognerebbe collocarla nel Codice di procedura civile. Lasciandola qui, andrà in vigore il 1.º luglio 1865 per cessare il 1.º gennaio 1866 stante la sopravvenienza di quel Codice. Sarà dunque questo paragrafo terzo il paragrafo de' sei mesi! Non so quando mai siasi fatte di simili leggi!

Vengano ora i seguenti articoli:

« Art. 7. Allorchè per grave necessità pubblica, l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

« Art. 8. Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni è riservata facoltà alla autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti. »

« Art. 9. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessazione se non vi aderisca l'amministrazione interessata. »

Io ben li conosco questi articoli, giacchè li vidi nascere. Se non che, v'era allora tanta ragione per introdurli in questa legge, quanta ve n'è ora per eliminarli. La Commissione legislativa incaricata nel 1861 di compilare un progetto di legge per l'abolizione delle speciali giurisdizioni del contenzioso amministrativo avvertendo che non v'erano leggi sulle opere pubbliche e sulla spropriazione per causa di pubblica utilità comuni a tutto il Regno, aveva saviamente in tal progetto inseriti questi tre articoli. Ma ora che contemporaneamente alla legge sul contenzioso amministrativo si promulgano le leggi sulla spropriazione per causa di pubblica utilità e sulle opere pubbliche, che cosa hanno ad ora a fare questi articoli nella prima di queste leggi? Vi sarà necessariamente o duplicazione o superfluità o antinomia.

Eccovi sullo stesso oggetto due articoli della legge sulle opere pubbliche:

« Art. 341. Nel caso in cui per negligenza dello appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso del contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime d'ufficio, in economia, o per cottimi, a maggiori spese dell'impresa o sua sicurezza. »

« Art. 351. Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sarà concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'autorità amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera. »

La necessità del coordinamento mi pare che si manifesti ben chiaramente.

Secondo l'articolo 10 della legge sul contenzioso amministrativo « nelle controversie che si agitano dinanzi alle Autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni, il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa. »

Sicuramente chi compilò siffatto articolo crede che l'Amministrazione non abbia che controversie riguardanti le imposte od altre di simile natura. Ma vi sono cause per rivendicazione, cause per esecuzione di contratti, cause per appalti, e tante altre, che constano di molti volumi di atti e produzioni, e talvolta in una sola di tali cause bisogna pronunciare su più di cento conclusioni, ed anche queste cause si tratteranno sempre colle forme a udienza fissa! Lasciando però quello che ha tratto al merito, uopo è osservare che a quest'articolo sono applicabili a riguardo del Codice di procedura civile le riflessioni testè addotte intorno al paragrafo terzo dell'art. 6. Anche l'art. 10 durerà sei mesi!

L'art. 11 riguarda il luogo e il modo della citazione delle pubbliche Amministrazioni, materia che forma pure oggetto del Codice di procedura civile; quindi la conseguenza già per altri articoli indicata.

La forma restrittiva dell'art. 12 accusa qualche espressione troppo vaga e generica nella pagina precedente, ora però non andrò a vedere se tale espressione sia un'importazione fatta in Italia da un paese ove ha prodotto lo scompiglio nelle giurisdizioni e competenze, nè andrò a cercare se ancora vi si trovi l'antidoto che le avea applicato l'Ufficio Centrale che ebbe or sono sei od otto mesi ad esaminare questa legge.

L'art. 13 estende a tutto il Regno la legge sarda sui conflitti, della quale undici articoli dei sedici di cui si compone riguardano i conflitti fra i tribunali ordinari ed i tribunali amministrativi che ora vengono soppressi! Gli è vero che molti articoli saranno applicabili anche ai conflitti fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, ed uno di questi conferirà al Ministro dell'Interno un ufficio di cui non posso seco lui rallegrarmi che consisterà in fare il commissario dei litiganti nel

trasmettere le loro carte al Consiglio di Stato, dal quale omai e non più dal Ministero dipenderà la risoluzione dei conflitti.

Nell'art. 14 si tratta di quistioni transitorie che facilmente del resto si sarebbero definite co'principii universalmente ammessi nella materia. Una sola questione transitoria presenta immensa difficoltà, e di questa non si fa parola: è la questione di vedere dinanzi a quale giurisdizione saranno portate le cause in rinvocazione da sentenze della Sezione del contenzioso del Consiglio di Stato.

Ma mi avveggo che ho oltrepassata la pagina 158 e che son giunto alla seguente: onde prontamente mi arresto, senza nè anche fare un'osservazione generale sugli articoli che ho percorsi, e lasciando altrui, e specialmente al signor Ministro, il dedurne la più logica conseguenza; la quale sarà, io spero, la adesione sua all'idea da me esternata; ed in tal caso proporrò un emendamento all'articolo primo attualmente in discussione.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Senatore **Pallieri**. Non è senza qualche esitanza che ho sinora parlato, e ben ve ne sarete avveduti, onorevoli colleghi, che mi avete con tanta indulgenza ascoltato.

Ma se il signor Ministro si oppone al mio disegno, in tal caso, senza esitanza, senza riserva, e colla più profonda convinzione, mi associerò senz'altro ai nobili, elevati e patriottici sentimenti espressi nella relazione dell'Ufficio Centrale, e ad ogni modo meco stesso mi congratulerò di essere abbastanza fortunato per potere col mio suffragio concorrere all'adozione di una legge che coll'altra dello stesso genere che non tarderà ad esserci presentata, costituiranno il più grand'atto che siasi dopo la politica unione di Italia compiuto, poichè per esso cesserà l'anormale condizione in cui ad onta dello Statuto costituzionale da troppo lungo tempo ci troviamo, e verrà fortemente, stabilmente e per sempre consolidata la unità italiana.

**Ministro dell'Interno**. Comincio col ringraziare l'onorevole Senatore Pallieri delle parole molto benevole che mi rivolse e del modo temperatissimo e saggio, col quale ha fatto la sua proposta.

Senatore **Pallieri**. Non ho fatto proposta.

**Ministro dell'Interno**. Vorrebbe fare una proposta, o almeno egli vorrebbe farla, qualora il Ministro si dichiarasse disposto ad accoglierla. Or bene io debbo ringraziarlo; e spero, che l'onorevole Senatore vorrà accettare i miei ringraziamenti pel modo benevolo, con cui si è rivolto al Ministro, e particolarmente della sua buona intenzione di voler accordare al Ministro facoltà assai più ampie di quelle contenute nel progetto di legge.

Ma l'onorevole Senatore Pallieri nel fare o nell'intendimento di fare questa proposta, certamente non può mettere in disparte le considerazioni, le quali mi hanno già determinato a rifiutare una proposta consimile, che

mi è stata fatta nell'altro ramo del Parlamento da alcuni Deputati. Benchè il Ministero abbia chiesto egli stesso da principio la facoltà di modificare le leggi organiche amministrative, tuttavia egli ha dovuto recedere da questa domanda ancor prima che la discussione si aprisse nell'altro ramo del Parlamento. E ciò egli fece, perchè veramente era cessata la ragione, o, direi meglio, la condizione di cose, la quale aveva determinato il Ministro a formulare il suo schema di legge, come si trovava nel primitivo progetto, col quale si chiedeva la facoltà di modificare le leggi, perchè credeva che queste non potessero essere modificate dal Parlamento, stante specialmente la brevità del tempo.

Voglia l'onorevole preopinante por mente alle circostanze in cui il Ministero dovette fare quella sua proposta ed alla possibilità che il Parlamento potesse stare riunito solo per pochi giorni. Da tutti si sentiva un urgente bisogno di venire all'unificazione, almeno delle leggi principali organiche; mentre per altra parte non si credeva che vi fosse il tempo necessario per esaminarle minutamente. Per ciò il Ministero, avuto riguardo a queste circostanze, chiedeva la facoltà di poterle modificare. Ma poscia, il Parlamento avendo colla proroga per esso chiesta, cioè coll'aggiornamento delle sue sedute, lasciato tempo e alla Commissione nominata dalla Camera ed al Ministero, di poter esaminare queste leggi e quindi poterle formulare e compiere con tutte quelle modificazioni che fossero assolutamente necessarie onde coordinarle fra loro e migliorarle, le condizioni furono essenzialmente cambiate.

Mancata adunque la causa, per cui si era chiesta la facoltà di modificarle, il potere esecutivo ha dovuto rinunciare a siffatta facoltà; d'altro lato l'onorevole Senatore Pallieri, il quale si può dire mio coetaneo nella vita parlamentare, e per conseguenza ha delle cose parlamentari molta esperienza, sa meglio di me, che il Ministero deve cercare di conformarsi quante volte non si tratti di principii, agli intendimenti, alle tendenze del Parlamento. Perciò, quando il Ministero si accorse che il Parlamento in grandissima maggioranza era avverso a concedere queste facoltà straordinarie al potere esecutivo, e che d'altra parte, vi era mezzo di poterlo anche fare senza queste, dovette conformarsi a questo avviso quasi unanime dell'altro ramo del Parlamento; massime sul riflesso che pareva più regolare e più consentaneo anche alla Costituzione, l'approvare leggi, le quali fossero conosciute in tutte le singole loro parti, senza dare al Governo la facoltà di modificarle; il che significa dare al Governo la facoltà dell'ignoto, cioè di approvare ciò che non si conosceva.

Queste sono le ragioni, le quali m'indussero a rinunciare alle facoltà di cui si tratta; ma sopravvenne poi un fatto di cui certamente il Senato dee tener conto, ed è, che l'altro ramo del Parlamento si è inoltrato in questa discussione, e ha introdotto modificazioni nelle leggi che vi sono presentate.

Or bene, crede ella che l'altro ramo del Parlamento

si rassegnerebbe così facilmente a riconoscere che il suo lavoro fosse incompleto; che le sue modificazioni di coordinamento e di merito fossero insufficienti; e che quindi dovesse rimettere ancora al Ministero quelle facoltà di modificarle indefinitamente, che prima aveva diniegate?

A me pare assai difficile.

Ma l'onorevole Senatore Pallieri forse mi risponderà, che queste stesse considerazioni militano pel Senato; ed io sono il primo ad ammetterlo; io non intendo certamente, che il Senato debba acconciarsi ad accettare tutte le modificazioni, che l'altro ramo del Parlamento abbia introdotte; nè che voglia precludersi la via a farlo. Il Senato, come l'altro ramo del Parlamento, sono in ciò perfettamente liberi.

Io però non mi ristarò dal far presente al Senato le condizioni straordinarie in cui ci troviamo; la necessità di cercare, di trovar modo che non faccia naufragio il disegno del Ministero; che è pure il disegno del Parlamento; e per conseguenza, di usare tutti quei riguardi, quelle cautele che si richiedono, affine di ottenere lo scopo che tutti ci prefiggiamo. Il perchè io non potrei ora accettare la proposta indicata con tanta fiducia dall'onorevole Senatore Pallieri, senza andar incontro al pericolo di perdere ogni cosa, di non conseguire lo scopo principale che ci siamo proposto con questo disegno di legge.

Certamente, io non disconosco che vi esistono difetti; che forse in qualche parte, le leggi non saranno sufficientemente coordinate; che forse si darà adito a qualche diversa interpretazione, a qualche duplicazione inutile. Difatti, le osservazioni fatte in questa tornata dall'onorevole Pallieri ben dimostrano, che difetti vi sono. Ma questi non mi paiono tali da indurre il Senato ad accordare al Ministero la facoltà di modificare indefinitamente queste leggi.

Io non trovo negli appunti che egli ha fatto, e sui quali vi sarebbe molto a ridire, non trovo, dico, che vi sia motivo sufficiente per rinunciare al sistema seguito dall'altro ramo del Parlamento, e concedere al Ministero facoltà straordinaria. Trovo assai sottili ed argute le avvertenze dell'onorevole Pallieri, ma non trovo veramente, che vi sia una contraddizione tra l'una e l'altra delle leggi, che egli ha confrontate.

Io credo, che qui non si tratta che di interpretazione nè più nè meno. Io credo, che, per esempio, quanto egli ha notato riguardo alla disposizione, la quale nella legge del contenzioso amministrativo delega ai tribunali ordinari le questioni che riguardano l'imposta e i reclami sui ruoli, non urta per nulla coll'altra disposizione affine, che esiste nella legge sui fabbricati. Perchè mi pare evidente, che quella che concerne i fabbricati, si riferisce unicamente ai reclami che si debbono rivolgere all'Autorità amministrativa, e invece quella del contenzioso amministrativo si riferisce alla legge speciale.

Senatore Pallieri (*interrompendo*). Se vi è la parola giudiziaria.

Senatore Duchoqué. È una legge speciale.

Ministro dell'Interno. Io non ho sotto gli occhi la legge, potrei per conseguenza prendere abbaglio. Ma a me pare, che in qualunque caso dovrà prevalere la legge speciale, la quale derogherebbe in questa circostanza a quella sul contenzioso amministrativo. Giacchè vediamo, in materia d'imposta particolarmente, che le leggi speciali provvedono ai casi che riguardano le singole imposte.

Così le altre osservazioni che egli è venuto facendo possono dimostrare, che alcuni articoli forse sarebbero superflui; ma non dimostrano che sieno in contraddizione con altri di altre leggi. Perciò vi può essere una superfluità, ma non vi è una contraddizione, che possa ledere i diritti dei terzi.

Quindi io pregherei l'onorevole Senatore Pallieri a voler desistere dal suo intendimento, giacchè la dichiarazione colla quale egli ha posto fine al suo dire, dimostra, che anche egli non meno di me e di chicchessia è particolarmente desideroso che sia votata questa legge di unificazione.

La quale, quantunque possa essere in alcune parti imperfetta, non pertanto i benefici che recherà all'Italia, dandole un sistema uniforme di leggi organiche amministrative, saranno tali, che prevarranno di gran lunga ai piccoli inconvenienti che possono derivare dal non essere queste leggi in tutto perfette e compiutamente armoniche.

Io non ho bisogno di addurre molte ragioni per dimostrare i grandi benefici, che all'Italia verranno da un sistema uniforme di legislazione amministrativa, poichè essi sono stati luminosamente esposti dal Relatore dell'Ufficio Centrale e gli Uffici tutti del Senato, avendo all'unanimità aderito al progetto del Ministero, con questo voto unanime hanno ben dimostrato di comprendere tutta la sua estensione, tutta l'importanza di unificare l'Italia in questi momenti, per quanto riguarda il suo ordinamento amministrativo. Spostato il centro del Governo, ne viene di necessità, che siccome una delle considerazioni particolari per cui questo centro è spostato, è quella di avvicinare maggiormente l'autorità centrale alla periferia, e alle diverse provincie, di metterla in condizione, che gli affari possano più spedatamente essere trattati e definiti; così egli è necessario, che nello stesso tempo abbiansi leggi uniformi, le quali possano essere ugualmente interpretate da tutte le Autorità amministrative; abbiansi leggi, le quali portino gli stessi regolamenti, e sieno quindi tolti di mezzo i gravi imbarazzi che ora si incontrano nell'amministrazione; che per ogni provincia bisogna avere una raccolta particolare di leggi, di decreti e di regolamenti. È necessario togliere il gravissimo inconveniente, che cambiando l'Autorità amministrativa politica di una provincia, o di un'altra, esse debbano fare nuovi e forti studi. Dal che molte volte nasce lo sconcio, che inav-

vertentemente talvolta si applichi un regolamento, od una legge, ad una provincia dove non è in vigore.

È infine necessario evitare l'inconveniente che sarebbe di tutti gravissimo, quello cioè, che il Parlamento e il Governo mettessero la loro residenza in una provincia dove regna una legislazione tutta ad essa particolare.

Queste considerazioni dell'andamento amministrativo bastano a dimostrare la necessità di addivenire ad una unificazione legislativa riguardo all'amministrazione. Ma questo vantaggio cresce sotto altri aspetti; particolarmente, se si considera, che mediante questo sistema di leggi, verranno discentrate le attribuzioni del potere centrale e ne saranno accresciute quelle dei Consigli provinciali, come anche quelle dei Comuni e dei Prefetti. Ora questo è uno dei desiderii e bisogni sentiti da tutti gli Italiani, e dirò oramai da tutta Europa, giacchè vediamo che in tutti gli Stati d'Europa, havvi una vera reazione contro l'accentramento.

Tutti conoscono come sia necessario, per soddisfare meglio agli interessi dei cittadini, il cercare, per quanto è possibile, che gli affari, i quali si possono trattare e risolvere sul luogo, senza danno degli interessi generali, debbano essere affidati all'autorità locale. Era evidente, che senza l'applicazione di questo sistema di leggi amministrative, non si arriverebbe ad ottenere un tal risultato.

In fine, si avrà il vantaggio di creare una vera autonomia alle provincie, che ora in molte non esiste; e di affidare le spese che riguardano particolarmente gli interessi locali alle stesse autorità locali.

Parmi che questi benefici da me accennati di volo e direi per sommi capi, sieno più che bastanti per dimostrare, che i vantaggi da attendere dalla pubblicazione di questo sistema di leggi sia tale da farci sorvolare sopra alcuni difetti che per avventura si possono incontrare nelle medesime leggi.

Senatore Pallieri. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri. Il signor Ministro avendomi cortesemente invitato a desistere dalla mia proposta, io debbo avvertire che non ho fatto alcuna proposta. Le prime ed ultime mie parole furono che, se non ottenevo piena adesione per parte del signor Ministro, io non avrei dato seguito alle mie osservazioni. Io non posso ammettere i motivi da lui addotti, e facile mi sarebbe la risposta; ma, da che egli non credette di far buon viso all'idea da me enunciata, io, coerentemente alle già fatte dichiarazioni, non ho più nulla a dire. Non mi resta che a rendere favorevole il suffragio.

Presidente. Avendo l'onorevole Pallieri premesso che il dar seguito alla sua proposta dovesse dipendere non tanto dall'apprezzamento che potesse farne il Senato quanto dall'accettazione o no che potesse farne il Ministro, e questi avendo dichiarato che non può acchet-

tarla, io credo esaurito l'incidente e chiusa la discussione generale.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Accordo la parola a chi vuole parlare sull'allegato A, essendo esaurita la discussione generale.

**Senatore Cadorna.** Chiedo la parola per una spiegazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Credo che sia indispensabile nell'interesse di questa legge il replicare poche parole alle gravi critiche che ha fatto l'onorevole Senatore Pallieri alla legge.

Egli ha detto parole che sono andate certamente al di là dell'intenzione sua, poichè ha manifestato avere comune coll'Ufficio Centrale il desiderio che queste leggi siano accettate.

Egli perciò non può neppure non avere anche comune coll'Ufficio Centrale il desiderio che esse abbiano tutta l'autorità morale che debbono avere. Ma allorchè ci viene a dire, che ha aperto una pagina a caso, e che non vi ha trovato che errori ed antinomie, evidentemente chi non conosce bene le leggi, o non sia in grado di rispondere con cognizione di causa a tali appunti, com'è appunto la massa delle popolazioni, dirà: moltiplichiamo per il numero delle pagine questi errori di una sola pagina, ed avremo in tal modo conoscenza della bontà di queste leggi. Non è dunque possibile il non dire almeno qualche parola che ribatta quelle critiche, e che impedisca l'anticipato annullamento della loro morale autorità.

Si è detto che il primo paragrafo dell'articolo 6 era oscuro ed ambiguo, perchè poteva avere il doppio senso che è stato spiegato dall'onorevole proponente.

Ma pare a me che, sabbene non siavi legge sulla quale non si possano far nascere dubbi, pure questo paragrafo sia molto chiaro. In esso è detto:

« Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. »

Ognuno vede che le due consecutive congiuntive che legano e reggono il discorso, dicono evidentemente a che si riferiscano le ultime parole: « fino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, » le quali perciò si debbono riferire a tutti i casi prima di esse enunciati. Su di ciò mi pare che non vi possa essere dubbio di sorta; epperò cade il primo appunto.

Il secondo paragrafo dice:

« In ogni controversia d'imposta, gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio, dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento. »

L'onorevole Senatore Pallieri dice: ma questo è enorme, voi volete obbligare a pagare l'imposta predale di tutto l'anno nel mese di gennaio, per ciò solo che vi è un giudizio. Ciò punto non dice questo pa-

ragrafo. Il Senatore Pallieri ammette che vi è la regola che, anche nelle imposte dirette, per litigare, conviene presentare il certificato della imposta che era dovuta allorchè si iniziò il giudizio.

Or bene quest'articolo non dice nulla di più. Egli prescrive, che si deve pagare l'imposta; ma quale imposta? certamente quella soltanto, che all'epoca che si deve presentare il certificato, sia dovuta. Di fatto la legge non dice che si debba anticipare anche l'imposta non ancora dovuta; ma sabbene e soltanto che si debbano pagare le imposte, il che non può per nessun modo cadere in mente di alcuno di applicarlo alle imposte non ancora scadute.

Dunque anche questo appunto non sussiste.

Al numero terzo si dice:

« Nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario ed in seconda istanza dalle Corti d'appello. »

Qui l'onorevole Senatore Pallieri fece due osservazioni, una di merito e l'altra sopra un contrasto col Codice di procedura civile.

Io non mi tratterò lungamente sulla questione di merito; dirò solamente che questa disposizione è provvidentissima, perchè in materia d'imposta il mettere in mano dell'ultima giurisdizione il giudizio è cosa che può compromettere il sistema dei tributi.

Per altra parte questa giurisdizione fu già sperimentata; e gli esperimenti sono stati molto infelici.

Conseguentemente ragion vuole che si facciano eccezioni all'ordinaria giurisdizione in materia così grave.

Potrei aggiungere altre gravi considerazioni per questo rispetto; ma le cose dette mi paiono sufficienti a giustificare la legge.

Diasi per tanto ai Tribunali circondariali il giudizio di ciò, che nelle altre materie ordinarie spetta ai giudici di mandamento.

Per ciò che riguarda i supposti contrasti, che si temono tra questa legge, ed il Codice di procedura civile non vedo sussistenti questi timori.

Noi facciamo ora una legge speciale per le imposte la quale deve solo avere vigore nella materia a cui provvede; epperò la legge generale, cioè il Codice che dispone delle competenze in genere, non potrà, secondo le norme di diritto, derogare alla legge speciale; ond'è che il Codice di procedura che fosse promulgato posteriormente alla presente legge non potrà mai avere l'effetto di derogare alla medesima. Pertanto anche l'appunto fatto a quest'articolo non sussiste.

Dirò poi degli articoli 8 e 9 che sono stati citati siccome quelli che volevano, ripetevano disposizioni della legge sulle opere pubbliche, che ove pure ciò si potesse considerare come un difetto di forma, non sarebbe però tale nella sostanza, ove, come pel presente caso, non v'ha contraddizione nelle disposizioni delle due leggi. Può inoltre dubitarsi, se anche su questo rispetto la ripetizione possa riputarsi un vero difetto, allorchè essa

ha luogo sopra materie ed ordini diversi. Ad ogni modo questo supposto difetto di forma, anziché di sostanza, non è certamente tale da fare desiderare né una revisione della legge, né che il Ministero sia munito di straordinari poteri per emendarla.

L'art. 19 dice, che nelle contravvenzioni, che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni, il giudizio sarà sempre a udienza fissa, cioè sommario.

L'onorevole Pallieri ha indicato che ostacoli ed inconvenienti talora possono succedere quando occorrono giudizi che siano per titoli, o numero di questioni, o delle conclusioni delle parti, molto voluminosi, ed intricati.

Io ammetto che in qualunque caso alcun inconveniente può palesarsi, ma la legge non può fare distinzioni di casi in materie identiche, allorchando si tratta delle forme del procedimento nei giudizi.

Del resto se v'è pur qualche inconveniente, esso già esiste per queste cause che ora appartengono al contenzioso amministrativo presso il quale v'ha una procedura speciale, la quale sostanzialmente non è che una procedura sommaria. Perciò la presente legge non fa che mantenere ciò che pel contenzioso amministrativo era in vigore, e che non dà luogo a sensibili inconvenienti.

Disse pure l'onorevole Pallieri, rispetto all'art. 13 che era una cosa incongrua il mettere ora in vigore la legge sui conflitti, tal quale, nel mentre che si abolisce il contenzioso amministrativo di cui fanno parte appunto i provvedimenti sui conflitti, che formano il soggetto di questa legge. Confesso che sarebbe stato meglio fare addirittura una nuova legge del contenzioso amministrativo togliendo da quella attuale le disposizioni relative ai conflitti col contenzioso amministrativo, ma quando abbiamo già tanta materia fra le mani, io domando se sarebbe stato prudente l'aggiungere senza assoluta necessità, nuove proposte di leggi.

Per altra parte ciò non può produrre nessun inconveniente, perchè la presente legge abolendo il contenzioso amministrativo, il conflitto fra il contenzioso amministrativo e l'autorità giudiziaria ordinaria, sarà impossibile; ond'è che si avrà questa sola conseguenza che la disposizione della legge sui conflitti, posta in una parte distinta della legge, che riguarda i conflitti tra il contenzioso amministrativo e l'autorità giudiziaria ordinaria, non avrà più applicazione possibile, per la ragione che mancherà la base del conflitto, dappoichè sia abolita una delle due giurisdizioni senza della quale è impossibile, che il conflitto nasca.

Inoltre non facendosi una nuova legge, era necessario mandare eseguire tutta la legge sul conflitto, perchè la prima parte di essa nella quale si contengono le disposizioni che prevedono il conflitto tra il contenzioso amministrativo e l'autorità giudiziaria ordinaria è per molte disposizioni applicata nella seconda parte anche ai conflitti, che nascono tra l'amministra-

zione e l'autorità giudiziaria. Era perciò impossibile anche l'abrogare una sola parte, cioè la prima parte conservando la seconda. Ma, lo ripeto, ciò non può recare con sé inconvenienti d'alcuna sorta.

Da ciò scorge il Senato a che si riducano i gravi appunti che erano stati fatti ad una sola pagina di questo disegno di legge. Mi sono creduto in debito di fare queste osservazioni, perchè l'Ufficio Centrale se ha proposto al Senato di accettare puramente col suo voto queste leggi, egli è appunto perchè è persuaso che alle medesime non si possano fare tali appunti che necessariamente richieggano emendamenti.

Ma non si potrebbe certamente accettare questa proposta, se pigliando alla ventura una sola pagina di questo volume, vi si trovassero cotanti errori, che potessero lasciar credere al paese, che tutte queste leggi ne fossero piene, il che scalzerebbe affatto la loro morale autorità.

Ciò non era certamente nelle intenzioni dell'onorevole Pallieri, ma le sue parole avrebbero potuto produrre un sì funesto effetto, ove non si fossero convenientemente ribattute.

Senatore Pallieri. Non ostante la dichiarazione che ho fatta di non aver più nulla a dire, il Senato ben comprende come io non possa a meno di rivolgere due parole di replica all'onorevole Senatore Cadorna; nel che sarò tanto breve da non occupare la sua attenzione più di due o tre minuti.

L'ambiguo paragrafo primo dell'articolo 6 venne dal Senatore Cadorna interpretato secondo l'una delle sue significazioni: bisognava che avesse dimostrato che non si può interpretare anche secondo l'altra.

L'onorevole Relatore ha parlato del secondo paragrafo precisamente come se, invece di essere concepito qual'è, contenesse la regola concernente alle imposte dirette, cioè che *il reclamo non sospende la riscossione*. Ma questo paragrafo, applicabile unicamente senza ingiustizia alle imposte indirette, stabilisca pur troppo che, eccettuato il solo caso in cui si tratti di supplemento, si dovrà in tutti gli altri pagare la totalità dell'imposta.

Rispetto al paragrafo terzo, prego l'onorevole Cadorna di por mente all'articolo finale del Codice di procedura civile. Le leggi ordinarie sogliono coll'ultimo articolo derogare ad ogni contraria disposizione. Per contrario, tutti i codici italiani, seguendo in ciò i francesi, dispongono che *in tutte le materie che formano oggetto del presente Codice sono abrogate tutte le disposizioni, ecc.*, la qual formola, a differenza di quella delle leggi ordinarie, esclude per tutte le materie contemplate nel codice l'applicazione del principio, che il genere non deroga alla specie; e ciò è conforme tanto alla giurisprudenza quanto alla dottrina. Ne avverrà quindi senza fallo che questo paragrafo terzo rimarrà nel 1 gennaio 1866 abrogato dal Codice di procedura civile.

Quanto agli articoli 7, 8 e 9, mi pare che anche il

signor Relatore ammetta che hanno d'uopo di coordinamento colle leggi sulla spropriazione per causa di pubblica utilità e sulle opere pubbliche.

L'art. 10 è ingiustificabile in merito nella sua generalità; per buona sorte non avrà che sei mesi di vita. Il signor Relatore ha parlato del procedimento davanti ai tribunali amministrativi; ma egli ben sa che questo procedimento nella sostanza è formale, e che solo qualche atto vi si compie in modo sommario.

Altre cose potrei aggiungere per vieppiù dimostrare che tutto quanto ho detto è della più perfetta esattezza: solo forse nella critica sono stato troppo moderato. Ma

qui pongo fine ad ogni osservazione, lieto, dirò ancora una volta, lieto, come italiano, di veder unificata la legislazione in tutto il Regno.

**Presidente.** Dopo la discussione fattasi, siccome non vi è speciale proposta, non rimane che a dichiarare chiusa la discussione sull'articolo primo e passare all'esame degli allegati.

Se non v'ha dunque osservazione in contrario, si ri-terrà chiusa la discussione generale sull'articolo primo con riserva di dare la parola domani al tocco all'oratore iscritto per parlare sull'allegato A.

Intanto la seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXV.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni -- Presentazione del progetto di legge per l'unificazione legislativa -- Proposta del Senatore Giovanola, combattuta dal Senatore Castagnetto -- Estrazione a sorte di una deputazione al Re -- Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa -- Osservazioni e proposta di tre emendamenti del Senatore Arnulfo all'allegato A, oppugnata dal Relatore e dal Ministro dell'Interno e sostenuta dal Senatore Audiffredi -- Riezione dei tre emendamenti del Senatore Arnulfo -- Spiegazioni chieste dal Senatore Martinengo, fornite dal Ministro dell'Interno.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3686. Cinque Consiglieri provinciali di Perugia domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la deputazione dovrà essere presieduta da un Consigliere provinciale della stessa deputazione invece del Prefetto. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.) »

« 3687. La Giunta municipale di Mogliano (Provincia di Macerata) domanda che nel progetto di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, venga adottato il sistema proposto dal Notaro Torrigiani nella sua lettera al Ministero delle Finanze alla quale dichiara di far adesione. »

**Presidente.** La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia per una comunicazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero ritirando i tre progetti di legge dianzi iniziati presso il Senato, l'uno sul Codice civile, l'altro sul Codice di

procedura civile e l'altro sulla proprietà letteraria, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge stato già votato dalla Camera elettiva sull'unificazione legislativa.

Prego il Presidente e la Camera di volersene occupare con sollecitudine.

**Presidente.** Mentre do atto al Ministro della presentazione di questo progetto di legge, propongo al Senato che voglia adottare l'istesso metodo che ha già seguito per l'esame dell'altra legge sull'unificazione amministrativa, vale a dire che si faccia risparmio della stampa intiera di tutti gli allegati che debbono servire per la discussione della legge, perchè già uniti al progetto presentato nell'altro ramo del Parlamento, e si limiti la stampa al semplice testo della legge complessiva ed alla relazione del Ministero, non essendovi emendamenti dell'altra Camera. Si farà poi come si è fatto per la legge amministrativa, cioè si duplicherà il numero dei Commissari.

Pregherci poscia il Senato a volersi radunare sabato negli Uffici onde poter nominare dieci Commissari, affinché passano questi avere una settimana di tempo necessariamente indispensabile per preparare il lavoro per la ripresa delle sedute che si farà poi nella seguente settimana.

**Un Senatore.** Gli Uffici si potrebbero convocare domani.

**Presidente.** E la stampa?

**Un Senatore.** È già fatta.



Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola il Senatore Giovanola.

Senatore **Giovanola**. Allorchè il Ministero presentò il Codice civile ed il Codice di procedura civile, il Senato lungi dal mandare l'uno e l'altro negli Uffici ha pregato il suo Presidente che nominasse una Commissione speciale per l'esame di essi; mi pare quindi che ora trattandosi de' Codici stessi ed anzi di un numero molto maggiore, sarebbe forse tempo sprecato il volerli mandare agli Uffici, i quali non avrebbero certamente campo a farne serio esame. Io proporrei perciò al Senato di volere, ad esempio di quanto già fece pel primo esame di questi Codici, affidare al nostro signor Presidente il mandato di nominare una Commissione nel senso dal regolamento previsto, perchè così si guadagnerebbe tempo, e questa Commissione potrebbe costituirsi fin di domani, e preparare il suo lavoro per l'epoca in cui il Senato sarà per riprendere le sue sedute.

**Presidente**. Non istà a me nè l'accettare nè il rifiutare, nè il modificare questa proposta, la quale perciò domando se sia prima di tutto appoggiata.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto**. Mentre io dichiaro che ho tutta la fiducia nella scelta che sarebbe per fare il signor presidente, osservo però che qui non si tratta di esaminare i singoli Codici, ma sibbene il progetto di legge per l'unificazione giudiziaria, per cui io credo che sia molto più regolare che esso segua il corso naturale negli Uffici.

**Vot.** Sì, sì, è meglio.

**Presidente**. Io mi faccio dunque lecito di riprodurre la mia proposta, cioè, che a vece di domani, la convocazione negli Uffici sia per sabato, e ciò perchè domani forse non potrebbe il progetto in discorso essere stampato....

Senatore **Siotto-Pintor**. Ma sabato io temo che il Senato non sia più in numero.

**Presidente**. Stante tal previsione, posso acconsentire che si radunino gli Uffici domani a mezzodi per la nomina di dieci Commissari.

Chi è di questo avviso, sorga.

(Approvato.)

Un'altra comunicazione debbo pure fare al Senato.

La letizia popolare che or ora ha echeggiato intorno a noi corrisponde certamente a quei sensi di giubilo che tutti noi abbiamo sentito nel rivedere l'amato nostro sovrano, acclamato con sì unanimi plausi.

Ciò mi conduce a fare alla Camera la proposta acciocchè acconsenta che si crei nel nostro seno una Deputazione, la quale rechi a S. M. l'espressione delle nostre congratulazioni e dei nostri omaggi.

(Applausi e segni d'approvazione da tutte le parti.)

Io domando adunque la permissione di estrarre dall'urna i nomi dei signori Senatori, che dovranno far parte di questa Deputazione.

Si intende che io non posso tener conto che dei signori Senatori che saranno presenti nell'aula.

Dirò ancora che scelta questa Deputazione, la quale secondo il solito sarà di sette, oltre il Presidente, io pregherò il signor Ministro dell'Interno d'impetrare da S. M. l'assegnamento del giorno e dell'ora in cui potrà la Deputazione essere ricevuta.

Procedutosi al sorteggio, la Deputazione riesce composta dei signori Senatori:

Pavese, Prinetti, Beretta, Mamiani, Di San Martino, Manzoni Tommaso, Scialoja.

Supplenti, San Vuale e Serra Francesco.

Seguendo l'ordine del giorno, la parola è al Senatore Arnulfo che intende parlare sull'allegato A.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

Senatore **Arnulfo**. Signori Senatori:

Io riconosco la necessità di unificare le leggi dello Stato; io riconosco che la traslocazione della capitale, fatta in un tempo relativamente brevissimo, possa richiedere che alcune leggi d'ordine amministrativo siano più sollecitamente unificate.

In questo intento parmi sarebbe meglio riuscito, qualora, a vece di proporre leggi nuove, si fosse data facoltà al Ministero di intanto promulgare qualcuna delle leggi vigenti in qualche parte dello Stato, le quali hanno in loro favore l'esperienza, salvo al Parlamento di fare le convenienti modificazioni in tempo ed in epoca più opportuni.

Le leggi da lungo tempo osservate potevano essere annesse con molta minor difficoltà e senza una profonda discussione; vale a dire il Parlamento poteva con maggior facilità essere disposto ad accordare al Ministero la facoltà di promulgarle, trattandosi di leggi o già sancite dal Parlamento, od aventi il suggello dell'esperienza.

Siccome però prevalse il proposito di fare progetti di leggi nuove, pare a me che sarebbe stato più opportuno di limitarne il numero all'assolutamente indispensabile, poichè allora l'esame e la discussione da farsi dal Parlamento potevano riuscire più compiute e condurre a migliori risultati. Il contrario si praticò, poichè, alcuno dei sei progetti non era indispensabile nè urgente di adottare.

Chechè sia di ciò, al punto in cui sono le cose è giuocoforza che il Senato si occupi dell'esame dei progetti che gli sono sottoposti.

Fra questi progetti io scelgo intanto quello relativo all'Amministrazione comunale e provinciale per farvi alcune osservazioni.

Io non riconosco la necessità, nè la convenienza che si addossino alle Provincie ed ai Comuni delle spese

rilevantissime allo scopo di esonerare il bilancio dello Stato e di caricarne i bilanci o provinciali o comunali; lo che non è una traslocazione di spesa e non un'economia qualsiasi.

Dirò di più, credo che le stesse spese fatte dalle Provincie, fatte dai Comuni, a vece di produrre risparmi, danno luogo a maggiore dispendio, poichè una sola amministrazione centrale costa meno delle molteplici.

Indipendentemente da questo riflesso, io aggiungerò, che una parte delle spese che sono enumerate nella legge, non producono essenziale diminuzione di lavoro alle amministrazioni centrali, essendochè per molti dei servizi accollati alle Provincie od ai Comuni, costoro non fanno che da tesoriere per pagare le relative spese a vece del Governo.

Il ridonare alle Provincie il peso di provvedere alla costruzione e manutenzione delle strade già provinciali passate allo Stato, non solo non è cosa utile ma dannosa alle Provincie che hanno limitato risorse; e sono le più numerose.

È non è questa opinione mia, o Signori, in quanto che nel 1859 si adottò il sistema opposto appunto per tale motivo; vale a dire le strade allora provinciali si dichiararono nazionali, e si accollò allo Stato il peso di costruire le nuove come di mantenere le esistenti.

Nè questo sistema si è abbracciato senza gravi considerazioni.

Vero è che la spesa occorrente per le strade già provinciali, che divennero strade dello Stato, è fino a un certo punto rimborsata con i centesimi addizionali i quali appositamente si bilanciano dalle Provincie a favore dello Stato, che per alcuni anni furono di 18, e nel corrente di 27 centesimi; ma non è men vero che il vantaggio che si propose il legislatore del 1859, si ottenne, quello cioè di far sì che le strade necessarie si facciano indistintamente in tutte le parti del Regno, con fondi somministrati da tutti i Comuni di tutte le Provincie; il che evita l'inconveniente che si verificava prima del 1859 (e che si verificherà in avvenire, se si approva la legge di cui trattasi), cioè che alcune Provincie povere, e massime quelle poste in montagna, nelle quali generalmente la costruzione delle strade è assai più costosa, fossero o sprovviste o malamente provviste di strade, e che per contro le più ricche fossero pressochè esonerate dal peso relativo alla costruzione di nuove strade, o perchè strade nazionali esistevano sul territorio, o perchè essendo più facoltose, la costruzione riusciva loro meno onerosa. Ma non è mio scopo l'entrare in ulteriori osservazioni a riguardo delle spese che si addossano alle Provincie ed ai Comuni, in quanto che ciò costituisce un sistema della nuova legge, ed io ben comprendo come sarebbe impossibile l'ottenere che e il Ministero e la Commissione aderissero ad un, direi, radicale cambiamento. Vullì solo accennare la mia opinione, affinché, se per avven-

tura l'esperienza venisse a provarne la giustizia, non si possa dire che in Senato non si presero in serio esame e siano stati inavvertiti nella discussione i notevoli cambiamenti che la nuova legge fa a quella del 1859, sebbene se ne siano seguite le tracce in buona parte.

Io mi astengo quindi dal proporre modificazioni al riguardo e mi limiterò a sottoporre al Senato alcune altre osservazioni, ed a proporre qualche emendamento sopra altre parti della legge.

Avverto però fin d'ora, che questi riguardano solo tre articoli, e che non cambiano essenzialmente le disposizioni, ma tendono unicamente a far sì che si ottenga ciò che il legislatore si propone di ottenere. Con questo modesto mio intendimento io ho la lusinga che si voglia fare buon viso agli emendamenti che proporrò, i quali spero di dimostrare che hanno molta importanza.

Comincio da quello che presenterò relativo all'articolo 139, numero 2.

Oguno sa che uno dei lagni più generali, più concordati della immensa maggioranza dei cittadini sta in ciò, che le amministrazioni comunali non hanno nè dalla legge del 1859, nè da altre leggi speciali un limite qualsiasi per le sovrimposte.

Io me ne appello a tutti gli onorevoli miei colleghi, ed a quelli specialmente che appartengono alle amministrazioni comunali e provinciali e che fanno parte delle deputazioni provinciali, e credo che essi non mi contraddiranno se affermo, che la generalità dei comuni è andata tanto oltre nelle sovrimposte, cioè nell'imporre centesimi addizionali, che si può dire, riuscirà assai difficilmente, se non si retrocede da questo sistema, che possano i contribuenti sopportare e le imposte, dirò, antiche, e quelle che già si sono aggiunte cogli aumenti che si sono fatti, e che si faranno in questo medesimo anno e nei futuri, da pagarsi allo Stato, ed inoltre le spese accollate ai Comuni ed alle provincie colla presente legge.

Ed a questo riguardo dirò ai miei onorevoli colleghi, i quali nella seduta di ieri chiedevano quali saranno le conseguenze che deriveranno dall'accollare alle Provincie le spese che vengono nella legge che esaminiamo indicate, che il Ministro dell'Interno opportunamente loro rispose, che delle obbligazioni che già hanno alcune Provincie di sopperire a tali spese, saranno esonerate, onde applicare il principio di giustizia che riflette l'eguaglianza delle imposte; ma ciò che non disse il signor Ministro, mi permetterà di dirlo io.

Noi tutti sappiamo quale è lo sbilancio che esiste tra l'attivo ed il passivo dell'erario dello Stato; togliendo da questo le spese che ora si porranno a carico dei Comuni e delle Provincie, si diminuisce in parte il passivo, e perciò in parte tale sbilancio; ma siccome sussisterà tuttavia per somma considerevole, ancorchè l'attivo si aumenti delle maggiori e nuove imposte, come ne fa fede il bilancio dell'anno corrente; così egli è di tutta evidenza che si dovranno pagare tutte le im-

posto (compreso l'aumento sulla fondiaria portato dalla legge votata l'anno scorso), l'imposta mobiliare di 57 milioni e 200 mila lire portata nel bilancio dell'anno che corre, più le spese che si caricano ai Comuni ed alle Provincie colla legge che ora è in discussione.

Questa è la posizione vera dei contribuenti, cui sovrasta tuttavia il pericolo di essere assoggettati a maggiori imposte, poichè colle attuali, e non ostante la traslocazione delle spese di cui parliamo dal bilancio dello Stato a quelli dei Comuni e delle Provincie, l'equilibrio fra le entrate e le spese del pubblico erario non si ottiene.

Posto adunque per dimostrato che i Comuni in generale hanno abusato della facoltà di sovrainporre o perchè vi furono amministratori poco possidenti (lo che in alcuni Comuni si è verificato o con arte procurato, e si verificherà forse sopra più vasta scala col tempo), o perchè non sempre tutti i consiglieri ebbero davanti agli occhi il solo interesse della generalità degli abitanti del Comune, ma preferirono interessi particolari, o di borgate, ne conseguita che importa grandemente che si ponga un freno alla facoltà illimitata delle Amministrazioni comunali di sovrainporre.

Ciò riconobbe il Ministero che propose la legge alla Camera dei Deputati nella quale all'articolo 133 scrisse:

« Sono sottoposti all'approvazione della Deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano (si indicano parecchi altri oggetti, quindi) quarto i bilanci comunali che portano un sovraccarico alla contribuzione diretta qualora l'aggravio derivi da spese facoltative e vi sia reclamo per parte di un terzo dei consiglieri o da contribuenti, che rappresentino un decimo della contribuzione diretta imposta dal Comune. »

Riconobbe adunque il Ministero ciò che io ho poc'anzi accennato, la necessità cioè di porre un freno alla sovrainposta.

La Commissione della Camera dei Deputati che esaminò tale progetto di legge nella relazione del Deputato Boncompagni si esprime in questi termini relativamente a tale articolo:

« La legge del 1859 lasciò i Consigli comunali liberi appieno di decretare delle spese che non vincolino i bilanci per più di tre esercizi.

» In questa parte essa non faceva nulla più e nulla meno che continuare le massime stabilite nella legge del 1818. Alloraquando addivenimmo all'esame del progetto proposto dall'onorevole Ricasoli, per quanto fosse unanime in noi il desiderio di allargare piuttosto che restringere le libertà comunali, non potevamo a meno di fermarci ad esaminare se non fosse necessario porre qualche limite alle imposte comunali. L'esperienza di quanto avvenne nelle antiche provincie dappoi il 1818 provava che la mancanza di un provvedimento di tal fatta poteva produrre gravi sconci. Si vide che gli amministratori comunali inclinano spesso a eccedere nell'imposta. La nuova condizione di cose migliorò le condizioni dei Comuni rispetto alle opere pubbliche,

all'istruzione popolare e ad altri rami di pubblico servizio, progresso a cui non si può che far plauso. Ma non tutte le spese furono egualmente utili; anche le più utili non furono tenute nei confini indicati da una prudente economia . . . .

» Se i comuni non fossero che un'associazione liberamente stabilita, se il contributo non si pagasse che per consenso di coloro da cui lo si riscuote, non ci sarebbe nulla da ridire. I contribuenti troppo gravati dovrebbero lagnarsi di sé, non del Governo. Ma la cosa non istà in questi termini: i contribuenti non hanno consentito all'imposta se non per mezzo dei loro rappresentanti; questo consenso che rimuove molti abusi di potere non è nulla più che una finzione salutare, ma pur sempre una finzione. Egli è perchè il Governo li costringe ad eseguire ciò che venne deliberato dal Consiglio che i contribuenti pagano l'imposta comunale.

« È dunque giusto che il Governo ricusi di rendere questa obbligatoria, quando essa ponga in compromesso coll'interesse dei cittadini anche quello dello Stato, e l'esperienza dimostrò che ciò potrebbe avvenire se la libertà d'imporre rimanesse senza limiti. Queste considerazioni ci fecero accogliere ad unanimità la massima che questo limite dovesse porsi. »

Da tali considerazioni la Commissione fu condotta ad ammettere in massima la necessità di porre un freno alle amministrazioni che vogliono giovare delle sovrainposte per sopperire alle loro spese, e formulò l'articolo che ora è in discussione. Ma il cambiamento arrecato a quello proposto dal Ministero e da me or ora letto, fa sì che a vece che prima si sarebbe ottenuto l'intento, non si otterrà più.

E lo dimostrerò in poche parole.

Il tenore dell'articolo che è sostituito a quello del Ministero è questo:

« Contro le deliberazioni delle amministrazioni comunali che aumentano le imposte avranno facoltà di ricorrere alla deputazione provinciale i contribuenti che paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte ai Comuni. »

La Commissione fece un cambiamento in questo senso cioè: che a vece che il Ministro proponeva che i bilanci comunali fossero sottoposti all'approvazione della deputazione provinciale, la Commissione volle che non solo i bilanci ma anche le deliberazioni separate prese in altra epoca siano sottoposte alla deputazione; e ben fece imperocchè quantunque sia vero che le sovrainposte generalmente si fanno in occasione del bilancio, non è però men vero che se non si fosse fatta una più generale disposizione comprensiva di tutte le deliberazioni, si sarebbe potuto con altre e non col bilancio aumentare le imposte e così dispensarsi dall'obbligo di sottoporre tali deliberazioni alla deputazione.

Ben fece la Commissione altresì nel determinare che i reclami debbano essere fatti dai paganti il decimo delle contribuzioni; non così opportunamente operò a mio giudizio quando ha introdotta la limitazione deri-

vante dall'aggiunta *che aumentano l'imposta*, ed è da notarsi che ciò fece senza che dalla relazione consti del motivo di tale disposizione, che modifica essenzialmente il progetto ministeriale a tale articolo. Per giustificare le dannose conseguenze di talé cambiamento, mi permetta il Senato di valermi d'una dimostrazione pratica.

Supponiamo che sia da applicarsi questa disposizione dopo il primo gennaio 1866, epoca in cui sarà in vigore. Credo di avere dimostrato, e niuno lo contesterà, che la maggioranza dei Comuni ha' imposti fin qui molti centesimi addizionali a sovraimposte assai elevate. Quindi la conseguenza che difficilmente si verificherà per essi il caso che debbano deliberare aumenti d'imposta, poichè quella che ora hanno è già elevata di troppo, e per taluni fin d'ora insopportabile. Quindi potranno fare spese vistosissime non eccedendo la cifra attuale, senza essere mai obbligati di sottoporre le loro deliberazioni alla Deputazione, poichè hanno tal margine che se si mantiene hanno da sfugare ogni loro desiderio; la conseguenza sarà che i contribuenti di tali Comuni sarà difficile che sopportino continuamente tale troppo grave carico comunale, e riacirà ciò impossibile aggiungendovi le nuove spese provinciali ed i nuovi tributi dello Stato. Ma passando ora ai pochi Comuni che non hanno sovraimposte troppo gravose, dirò che è incontestabile che ad essi può altresì occorrere di dover fare spese straordinarie, e che i contribuenti, in vista della giustizia, della convenienza della spesa, non si opporranno a che i centesimi addizionali si portino ad una somma molto elevata in un determinato anno o per più anni; ma ciò avvenendo, tali Comuni potranno sempre portare l'imposta alla stessa somma, e non si verificherà il caso d'aumento d'imposta dopochè in un anno si sarà ammessa una ragguardevole sovraimposta, non potendosi negli anni successivi affermare che si verifichi *aumento d'imposta*.

Di qui la conseguenza che le amministrazioni comunali che hanno in ora sovraimposte onerose, rilevantissime, o che in un anno qualunque avvenire le aumenteranno senza reclami dei contribuenti, perchè accresciute per giuste cause, non avranno aumento d'imposta, e quindi non dovranno mai sottoporre le loro deliberazioni alla deputazione, potranno in una parola continuare a gravare i contribuenti i quali non potranno invocare l'articolo che discutiamo, il quale rimarrà lettera morta; che è quanto mi proposi di dimostrare; ciò che non avverrebbe, se si fosse adottato il progetto del Ministero, o se si approverà il mio emendamento, il quale consiste nel togliere le parole *aumento d'imposta*. Quindi propongo che l'articolo sia così concepito:

« Saranno sottoposte alla Deputazione, le deliberazioni dei Consigli comunali che portano sovraccarico alle contribuzioni dirette, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al Comune. »

Così facendo avranno le amministrazioni un freno, tanto più necessario, ritenuto il bisogno in cui è lo Stato d'aumentare le imposte, la cui discussione riescirà tanto più difficile quanto maggiori saranno le imposte comunali e si eviterà l'inconveniente che deriverebbe dall'adozione dell'articolo quale viene proposto, che cioè i Comuni che furono fin qui prodighi nelle spese, continuerebbero ad esserlo, senzachè si possa dai contribuenti porre riparo all'eccesso di sovraimposta reclamando alla Deputazione. Farò ora alcune osservazioni sull'articolo 144 il quale è così concepito:

« Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Pubblico Ministero del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune. »

La legge del 1859 dispone al N. 7 dell'art. 133 come segue:

« Sono approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni concernenti le azioni da intentarsi, e le liti da sostenersi, tranne che si tratti dell'esercizio di azioni possessorie. »

Quindi è indistinta l'obbligazione dei Comuni di sottoporre le loro deliberazioni alla Deputazione provinciale per sostenere liti tanto attive che passive. Nel progetto attuale la cosa cambia nel senso che non si deve chiedere autorizzazione per sostenere liti salvo si tratti d'instituire azioni concernenti a stabili, o di aderire a domande ad essi relative.

Il motivo del cambiamento fu dalla Commissione addotta, e consiste sostanzialmente in ciò, che cioè il Codice civile Albertino all'art 341, parlando dell'obbligo del tutore di chiedere l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, dispone che non debba domandarla salvo si tratti d'instituire azione relativa a stabili, o d'aderire a domanda che i medesimi riguardi. Da ciò dedusse la conseguenza che se basta a tutela del minore che il tutore chieda l'autorizzazione quando si tratta di beni stabili, o di aderire alla domanda fatta al riguardo, può bastare altresì, per i Comuni. Io credo che ciò non sussista.

Non sussiste in primo luogo, perchè la nomina del tutore è fatta o dal padre o dal Consiglio di famiglia, e quindi vi è maggior guarentigia che cada sopra persona che non agisca per passione o per interesse personale, di quello che ve ne sia nella scelta dei Consigli comunali per mezzo degli elettori.

Ognuno sa come talvolta riescano le elezioni dei Consigli comunali, e quali guarentigie preesistono, quando sono l'effetto di partito o di peggio.

In secondo luogo, al tutore è aggiunto il protutore che ha lo speciale obbligo d'invigilare sulla amministrazione del tutore, il quale se sosterrà delle liti ingiuste o dannose al minore, il protutore può e deve provocare dal Consiglio di famiglia gli opportuni provvedimenti; per contro se i Consigli comunali non hanno l'obbligo

di chiedere l'assenso delle Deputazioni provinciali, possono fare tutte le liti, eccetto quelle riflettenti stabili.

Ora domando, se vi sia giusto motivo di così determinare; per fare una lite relativa ad uno stabile che sia del valore di cento lire, ci vorrà l'assenso della Deputazione provinciale; per fare un'altra lite qualunque che abbia l'importanza di 10[m. lire, non occorrerà assenso alcuno.

Signori, la tutela della Deputazione non deve essere determinata dall'oggetto delle liti, ma dall'importanza loro.

Questo riflesso non sfuggì ai compilatori del Codice approvato ieri dalla Camera dei Deputati. In esso, a vece di ripetere, quanto alle liti riflettenti i minori, l'art. 341 del Codice albertino, si dispose ben altrimenti, si sono contemplati tutti i litigi; l'articolo 310 è così concepito:

« Egli (cioè il tutore) non potrà parimenti, senza la detta autorizzazione del Consiglio di famiglia fare compromessi, o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratti di azioni possessorie, o di questioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi d'urgenza. »

Ben vede il Senato che la Commissione del nuovo Codice riconobbe che era troppo larga, ed aveva recato troppi inconvenienti la facoltà lasciata al tutore di far liti, semprechè non riflettevano stabili, e perciò al tutore impose l'obbligo di chiedere l'assenso per qualsiasi lite, tranne per le azioni possessorie, il che anche la legge del 1859 ammetteva quanto ai Comuni, motivo per cui l'articolo ora proposto dalla Commissione modellato sul Codice Albertino non trova più in questo appoggio.

Quindi io proporrei che si facesse nient'altro che riprodurre l'articolo della legge del 1859 che fece fin qui ottima prova.

Il Senato è composto di persone che fanno parte delle Deputazioni provinciali; io pure ho l'onore di appartenervi fin dalla loro origine, e posso dichiarare che la specie di tutela esercitata dalle Deputazioni relativamente ai Comuni ed alle Opere pie per le liti, produsse ottimi effetti. Quindi ho la convinzione, che qualora si adottasse l'articolo come fu dalla Commissione formulato, sarebbe causa di gravissimi danni per i Comuni, poichè il minor numero delle liti, è quello che si riferisce a stabili e molte sono le comunità che non ne posseggono, e quando anche ne abbiano, non sono di natura tale da ingenerare facilmente delle liti, perchè i siti incolti che generalmente sono posseduti dai Comuni non danno per l'ordinario luogo a litigi. Per contro infinite sono quelle che nascono per puntigli, per impegni personali, ed altri molti frivoli o riprovevoli pretesti, che non esporrò al Senato, che li conosce meglio di me.

Ora io dico: quando abbiamo un risultato vantaggioso dal disposto della legge del 1859; quando vediamo che il cambiamento dalla Commissione introdotto fu determinato dal riferirsi ad una disposizione di legge relativa ai tutori, cui non si possono con giu-

stizia assimilare le amministrazioni comunali, ed abbiamo per contro un fatto recente, che, cioè, nel Codice civile, si è mutata la disposizione del Codice Albertino, io credo vi sia quanto basta per concludere che sia da ripristinarsi il numero 7 dell'articolo 133 della legge comunale del 1859, come propongo.

Un'ultima osservazione, di brevi parole, si riferisce all'art. 89.

Questo articolo dice:

« I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo ai tratti delle decisioni di cui all'articolo precedente. »

L'articolo 169 riguarda le convoche dei Consigli provinciali ed è diversamente concepito:

« Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de' suoi membri, però alla seconda convocazione che dovesse avere luogo in quel giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei Consiglieri. »

Ecco la diversità.

I Consigli comunali possono deliberare nella seconda convoca qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, i Consigli provinciali non lo possono se non vi ha il terzo dei Consiglieri.

Ora, io dico, che vi ha identità di ragioni perchè ai Consigli comunali si applichi lo stesso principio.

I Consigli comunali e quelli provinciali, ciascuno nella sfera della loro azione, hanno le stesse attribuzioni. Se vi ha ragione per impedire ai Consigli provinciali di deliberare in numero inferiore al terzo, vi ha maggior ragione di pretendere che i Consigli comunali non possano deliberare nella seconda convoca salvo in tal numero, poichè tutti sanno che i Consigli provinciali sono composti di rappresentanti di diversi mandamenti, e fra costoro non possono prendersi accordi, concerti, che conducano a qualche deliberazione meno giusta, meno equitativa.

Non si può dire lo stesso dei Consigli comunali.

I Consiglieri sono del paese, e niuno ignora che vi sono per lo più dei partiti, locchè non succede o più di rado fra i Consiglieri provinciali che appartengono all'intera provincia.

Vi sono nei comuni delle viste d'interesse privato, di borgate, di famiglie, di località che non s'incontrano nei Consigli provinciali.

Ho visti dei Consigli comunali convocati ad arte in dati giorni nel quali si sapeva che alcuni individui non potevano intervenire, e soli due consiglieri deliberare nella seconda convoca validamente.

Ora domando se quest'inconveniente sia tollerabile.

Vi è per lo meno identità di motivi e quindi è da darsi identica disposizione per le convoche provinciali e comunali. A ciò provvederebbe il terzo dei miei emen-

damenti il quale consiste nel sostituire nell'articolo 89 alle parole « qualunque sia il numero degli intervenuti » le seguenti « purchè siavi intervenuto il terzo de' consiglieri. » Insomma d'altro non trattasi che di mettere l'articolo 89 in armonia col successivo riflettente i Consigli provinciali.

Io limito a ciò le mie proposte, le mie osservazioni. Non dico con questo di considerare buone e d'approvare tutte le altre disposizioni del progetto di legge, ma riconosco, come ho premesso, che attualmente è mestieri di fare qualche sacrificio della propria opinione onde provvedere a quel tanto che le circostanze richiedono.

Le tre proposte che io ebbi l'onore di sottoporre al Senato non alterano la sostanza della legge, ma evidentemente tendono ad ottenere ciò che era nell'animo di chi propose gli articoli relativi di prescrivere, e che altrimenti non s'otterrebbe.

Se l'onorevole collega Senatore Pallieri ieri aveva la fiducia che la proposta che accennò di voler fare, potesse dalla Camera essere accettata; io posso nutrire la lusinga che passano le mie essere molto più facilmente approvate; poichè la proposta dell'onorevole Pallieri, alla quale nel principio del mio discorso ho fatto allusione, tendeva a cambiare onninamente il sistema della legge; sistema che era stato discusso nella Camera lungamente, e consisteva in ciò che il Ministero chiedeva che se gli accordasse facoltà di pubblicare le leggi amministrative, ed il Senatore Pallieri avrebbe manifestata l'intenzione di far sua tale proposta che la Commissione della Camera e la Camera non ammisero, e vollero che fossero le leggi sanzionate dal Parlamento.

Evidentemente questo cambiamento avrebbe potuto dar luogo a grave questione e più probabilmente non sarebbe stato ammesso dalla Camera Elettiva appunto perchè già discusso, e non accettato; per contro i tre emendamenti che sottopongo al Senato, possono esaminarsi in poco tempo dalla Camera dei Deputati, e non cambiano per nulla la sostanza della legge, anzi conducono a conseguire lo scopo che si propone il legislatore.

Ma si dirà, gli emendamenti ove siano ammessi, danno la conseguenza che la Camera debba occuparsene. Io sono ben persuaso che essa vedendo che hanno importanza, e meglio guarentiscono l'esecuzione dei principii da essa adottati, loro farà buon viso, ed in pochissimo tempo li potrà esaminare, discutere e votare. Se si ammetteranno tali emendamenti, avremo procurato un vantaggio al paese, perchè si avrà guarentigia che gli abusi che fin qui si sono verificati relativi alle sovraimposte comunali, non si riprodurranno.

E dico che si eviteranno tali abusi coll'articolo che discutiamo, meglio che col sistema di determinare tassativamente per tutti i Comuni i centesimi addizionali, per esempio di 50.

Questo sarebbe un limite non razionale, perchè vi

sono dei paesi i quali per la non troppa gravezza delle imposte fondiari, possono sopportare la sovrimposta di 50 centesimi, ve ne sono degli altri i quali colle gravezze che sopportano, avuto anche riguardo alla natura ed allo stato in cui trovasi il territorio, non possono sopportarne 20. Lasciando poi alla Deputazione provinciale di tener conto di tutte le circostanze, io credo che si ottiene ciò che realmente si desidera, cioè un moderato e proporzionato rilevare delle sovrimposte comunali; il che ove si conseguisca mercè questa legge, il paese tollererà alcune altre disposizioni della medesima comunque poco accettabili, poichè ciò che più importa, egli è che le sovraimposte abbiano delle limitazioni, e non dipendano dal rilevare attuale di esse, e dall'arbitrio degli amministratori; arbitrio che sarà tanto più rovinoso per i contribuenti, giova il ridirlo, dopo che essi sopporteranno le imposte aumentate, colla prospettiva di nuove tasse a favore dello Stato.

Io ringrazio vivamente il Senato della onestà che ha avuto di ascoltarmi con indulgenza e per tempo non breve, ma io mi sono creduto in dovere di far delle proposte e delle osservazioni suggeritemi da profonda convinzione, frutto di lunga esperienza, le quali raccomandando alla sapienza del Senato.

**Presidente.** Secondo iscritto si trova....

Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Io non ho intenzione di seguire l'oratore preopinante nel merito di tutte le osservazioni che ha fatte sopra i tre articoli da lui indicati: chè non posso dimenticare, per il mandato che ho dall'Ufficio, il sistema che ha seguito nelle proprie deliberazioni.

Ciò non pertanto è mio debito di rispondere anche nel merito a ciascuna delle proposte dell'onorevole Senatore Arnulfo.

Intanto tutto egli ha parlato dell'art. 139 n. 2 della legge provinciale e comunale, nel quale si pone un freno nel modo ivi indicato all'eccesso delle imposte comunali. L'onorevole Arnulfo giudica inutile quel freno perchè questo articolo non lo applica che al caso che l'imposta fosse aumentata oltre allo stato suo attuale. Io dichiaro francamente, che non veggio in questa disposizione alcun sensibile inconveniente. Senza molto addentrarmi nel merito del medesimo, nè delle modificazioni che vi si potrebbero introdurre per vincolare più o meno ancora la libertà comunale in fatto d'imposte, farò notare che questo articolo nel senso stesso dell'onorevole Senatore Arnulfo, è un vero progresso. Attualmente non c'è freno alcuno nei Comuni contro l'aumento delle imposte; e con questa legge si incomincia a stabilirne uno il quale è abbastanza efficace, creando la soggezione dei Comuni alla Deputazione provinciale in certi determinati casi, cioè allorchando il Consiglio comunale vuole aumentare le imposte che ha attualmente. Pertanto il punto di partenza della legge è l'imposta attuale dei Comuni. L'onorevole Senatore

Arnulfo dice: ma in molti luoghi l'imposta attuale è gravissima, e dovrebbe essere diminuita. Se non che egli è evidente che con questo criterio si entrerebbe in un altro ordine di idee, essendochè si tratterebbe nientemeno che di fissare ai Comuni un *maximum* delle spese e delle imposte.

Ma a conseguire questo intento, o bisogna porre la misura dell'imposta nell'arbitrio assoluto della Deputazione provinciale, od è mestieri dare alla medesima una norma impreteribile per giudicare quale sia il troppo e quale sia il poco in materia d'imposte per ciascuna comunità, il che è assolutamente impossibile. Ognun vede che si entrerebbe con ciò in una questione arduissima, la cui soluzione è difficile assai; perchè in qualunque modo si faccia, si troveranno sempre dei gravissimi inconvenienti. Ond'è che volendosi procedere in modo veramente pratico, cioè con una norma che stabilisca bensì un freno efficace, ma che nello stesso tempo non lasci l'arbitrio nelle mani di colui che debba applicarlo, non si può fare altrimenti che partire da un fatto attuale e positivo, cioè dal fatto delle imposte ora esistenti.

Del resto bisogna pur anche tenere un qualche conto del progresso naturale delle cognizioni degli elettori e della loro educazione che si perfeziona coll'uso del sistema elettorale. Se è pur troppo vero che in molti luoghi si è abusato dell'imposta nei Comuni, è anche vero che in molti luoghi si è spiegata una reazione contro questo abuso, escludendo dalle amministrazioni comunali coloro che ne erano più colpevoli.

Nel sistema della libertà la scuola dei popoli non si fa sui libri, ma sibbene coll'esperienza; ed il sistema elettorale ha ciò di buono che contiene in se stesso il rimedio dei propri mali. Dopo è pertanto contentarsi di un limite ragionevole, ma positivo che tolga gli arbitrii della autorità tutoria; uopo è tollerare qua e là qualche inconveniente per dar tempo all'educazione politica ed amministrativa degli elettori di produrre poi in definitiva i suoi naturali, immancabili effetti.

Ad ogni modo, poichè è questione sulla convenienza di limitare più o meno la libertà dei Comuni; poichè l'attuale disegno già restringe alquanto la libertà illimitata nella materia delle imposte, si cominci ad sperimentare questo freno che la legge ora proposta suggerisce, modificando la legge ora in vigore; che se non basterà, l'avvenire coll'appoggio della esperienza ci suggerirà i mezzi per pigliare ulteriori deliberazioni.

Del resto non è questa una questione così piccola come pare che la reputi l'onorevole Senatore Arnulfo; dappoichè essa s'attiene strettamente ed intimamente alla libertà comunale; il che basterebbe a provare quali questioni e quante discussioni si solleverebbero ove venisse accettata la modificazione proposta dall'onorevole Arnulfo.

Queste ragioni mi paiono sufficienti a provare che quand'anche si possano plausibilmente difendere i due contrari sistemi, non v'ha certamente nè opportunità,

nè convenienza di fare ora una modificazione, la quale, ove pure migliorasse la legge (il che non credo) incontrerebbe tutti quegli ostacoli che l'Ufficio Centrale ha indicato nella sua relazione, ed ai quali ha appoggiato in gran parte il suo voto. Debbe perciò dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che egli non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Arnulfo all'articolo 139 N. 2 della legge provinciale e comunale.

Ha fatto pure l'onorevole Arnulfo alcune osservazioni all'articolo 144, il quale assoggetta i Comuni, per sostenere giudizi, all'autorizzazione, nel solo caso in cui si tratti di stabili ed ha notato come vi possano essere liti le quali compromettano l'interesse del Comune, altrettanto, e talvolta anche di più che quando si tratta di stabili. Però l'onorevole Senatore Arnulfo mi insegna che l'alienazione degli stabili è considerata non solo nelle leggi speciali, ma perfino nelle leggi generali, come sono i codici, con speciali disposizioni, come appunto avviene per tutte le persone ed i corpi tutelati, il che è stabilito perchè gli stabili hanno uno speciale carattere che richiede una tutela maggiore che non i mobili. In sostanza lo stabile è sempre di sua natura un bene patrimoniale, cioè costitutivo del patrimonio di colui che lo possiede; ed allorchè trattasi di atti che possono consumare o diminuire il patrimonio stesso, è evidente che vi debba essere una maggiore tutela. Conseguentemente è cosa giusta e provvida, che le liti che hanno per soggetto i beni stabili dei Comuni, siano dalla legge maggiormente tutelate.

Io non disconosco che è possibile, anche in fatto di mobili, lo abusare delle liti, e che il Comune possa dalla sua libertà aver danno, ma se anche questa libertà si vuol togliere, in allora risorge la questione sulla libertà comunale, che da questa legge è pur già moderata.

Vogliamo noi vincolare i Comuni in modo assoluto o vogliamo fare qualche passo avanti nel sistema della libertà comunale? Ecco la questione gravissima che suscita la proposta dell'onorevole Arnulfo. Ora, coloro, che come noi, pensano che un poco per volta si debba rallentare il freno, acciocchè i Comuni coll'esperienza stessa si educino alla vita amministrativa, costoro son d'avviso che ciò si debba fare anche nella materia che forma il soggetto dell'articolo 144, mantenendolo come è nell'attuale disegno di legge. Non intendo con ciò di negare che codeste opinioni siano ambedue ragionevolmente disputabili; dico solo ed affermo che la proposta del Senatore Arnulfo, almeno, non è tale che miri ad introdurre un vero e non contrastato miglioramento nella legge e che perciò essa non autorizza punto ad introdurre una variazione nella legge attuale, affrontandone tutte le conseguenze.

Non potessi poi ammettere il paragone che si è fatto tra i tutori ed i consigli di famiglia da una parte ed i Consigli provinciali e comunali e gli elettori dall'altra. Io do un po' più di forza, un poco più di autorità morale a quel corpo che esce dall'urna elettorale, ed al

corpo elettorale stesso; epperò non mi meraviglio se in alcuni casi alle amministrazioni comunali, che sono il portato del corpo elettorale, siano accordate delle facoltà che non ha il tutore, e che quelle non abbiano tutti i vincoli che al tutore sono imposti. Perciò debbo pure dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale, che esso non può accettare neppure l'emendamento all'articolo 144 proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Finalmente si è fatto una osservazione intorno all'articolo 89 confrontato coll'articolo 169. L'onorevole Arnulfo notò come, in materia identica, vi siano due diverse disposizioni, secondochè si tratti dei Consigli comunali o non piuttosto dei Consigli provinciali. I Consigli comunali possono secondo l'articolo 169, deliberare nella seconda convocazione in qualsivoglia numero essi si trovino. Per l'opposto i Consigli provinciali non possono deliberare nella seconda convocazione, se almeno anche a questa, non concorre un terzo del Consiglio medesimo. Di codesta diversità v'ha una giusta e valida ragione, che dipende dalla natura e dalla composizione diversa di questi due corpi. Il Consiglio comunale è composto di rappresentanti, dirò così, omogenei, poichè lo stesso interesse li ha mandati, e li ispira, sicchè non vi ha notevole pericolo nel permettere che il Consiglio comunale deliberi anche in piccolo numero. Per altra parte importa assai che col non rendere talvolta difficili le deliberazioni, non si metta ostacolo all'amministrazione; ma ciò non può dirsi del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale è composto d'individui i quali in molte questioni possono subire l'influenza d'interessi diversi e talvolta contrari. Era dunque mestieri prevedere ed impedire il caso che pochi individui di una sola località, per esempio del capoluogo, i quali sono quelli che più ordinariamente possono intervenire al Consiglio provinciale, disponessero degli interessi della provincia intera senza troppo conturbare l'utile generale della medesima. Tale è la ragione di stabilire un *minimum* dei Consiglieri ai Consigli provinciali per deliberare, e di non basarlo pe' Consigli comunali. Perciò anche la proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo che si riferisce a questi articoli non può dall'Ufficio Centrale essere accettata.

Mi permetta ora il Senato di pur fine con una osservazione generale. Sono ora costantemente di fronte due ordini di questioni; le une di carattere amministrativo da una parte, dall'altra parte una questione politica, l'unificazione amministrativa di tutta l'Italia. V'ha perciò sempre un apprezzamento a farsi, nell'attribuire a ciascuna l'importanza che le è dovuta. La questione amministrativa è importantissima e debbe prevalere all'altra, ove si tratti di introdurre modificazioni indispensabili; ma allorchè si tratta di soli miglioramenti, che pur sono spesso contestati, la questione politica, che consiste nell'assicurare l'esito di questa legge, ripiglia la preponderanza, e conseguentemente, chi così la pensa, ancorchè credesse che si possa fare alcun che di meglio, non reputa opportuno, nè spedito di com-

promettere, mettendo incagli alla legge, l'esito della questione politica....

Voci. Ma come!

Senatore **Cadorna, Rel.** Questa è la mia opinione; l'Ufficio Centrale ha questa opinione; e la mantiene. L'Ufficio Centrale crede che ove si entrasse senza vera necessità nella via degli emendamenti, non si avrebbe più ragione alcuna nè mezzo di fermarsi. Egli crede che nelle attuali circostanze si comprometterebbe l'esito di questa legge; e siccome per l'Ufficio Centrale essa è una legge di altissima importanza politica, perchè unifica l'Italia, così esso dopo di aver dimostrato che non v'ha alcuna necessità nè tampoco utilità di introdurre nella legge questi emendamenti, li respinge, e respingerà, come già disse nella sua relazione, tutti quelli dei quali non gli parrà provata la necessità di accettarli.

Senatore **Arnulfo.** Io non rientrerò nella questione: il Senato ha udito le mie osservazioni e quelle dell'Ufficio Centrale, e giudicherà.

L'onorevole Relatore dà fondamento alle sue osservazioni ed al rifiuto degli emendamenti invocando sostanzialmente la ragione politica.

Senatore **Cadorna, Rel.** Non ho detto unicamente, ma è questione politica nanti il Senato.

Senatore **Arnulfo.** Non parmi d'aver detto che l'onorevole Relatore si fondi unicamente sulla ragione politica, ma sostanzialmente. Alla Camera dei Deputati si sono ammessi degli emendamenti, e non ostò alla loro ammissione la ragione politica, ossia che questa legge abbia una ragione politica, quindi non deve essere tale considerazione d'ostacolo a che se ne ammettano anche qui. Ora lascio al Senato di giudicare, se la questione politica debba influire per modo che non si possano quasi più ammettere emendamenti per migliorare la legge nelle parti più essenziali.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Io dichiaro altamente che non è intenzione dell'Ufficio Centrale di impedire in alcun modo la proposta, nè la votazione di alcun emendamento, su qualsivoglia parte della legge e dei di lei allegati, come sembra abbia supposto l'onorevole preopinante; epperò protesto apertamente contro la supposizione che l'Ufficio Centrale cerchi di far trionfare la legge altrimenti, che con una liberissima discussione.

L'Ufficio Centrale ha detto nella sua Relazione che, avendo esaminato tutte queste leggi non vi ha trovato nulla che richiegga necessariamente delle variazioni; ed è partendo da questa convinzione che abbiamo dichiarato che noi non crediamo di dover proporre alcun emendamento; ed è partendo da questa stessa convinzione, dalla intrinseca importanza della legge e dalle eventualità che correrebbe rimandandola senza vera necessità, che ho pur dichiarato, che mi sarei opposto a nome dell'Ufficio ad ogni emendamento, che esso non



riputasse necessario. Queste sono le sole nostre dichiarazioni, e queste sole mantengo.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Audiffredi**. L'onorevole Senatore Cadorna ci metteva innanzi la questione politica. Certamente questa vi è, ma quale è il maggiore interesse politico? Si è quello di fare le migliori leggi possibili. Se noi non facciamo così, egli è ben certo, che noi invece di contentare la generalità degli amministrati e della popolazione, la scontenteremo. Per tale motivo faccio voti acciò siano accolti anche dal Senato quegli emendamenti che saranno ravvisati più necessari e più indispensabili. Quelli proposti dal Senatore Arnulfo hanno, a mio avviso, un'importanza significantissima, specialmente perchè i Comuni possono deliberare in assai scarso numero; il che si verifica in particolar modo in que' Comuni dove si sovraccarica l'imposta. È questione, ripeto, di altissimo rilievo, e che vuol essere presa in seria considerazione.

**Ministro dell'Interno**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dell'Interno**. Riconosco, come l'onorevole signor Relatore, la convenienza politica che porta in sé questo progetto di legge per essere votato in questa stessa sessione, giacchè altrimenti si perderebbe il frutto di quello che ci siamo proposto, cioè di unificare amministrativamente il paese. Dichiaro però apertamente che quando qualche Senatore dimostrasse che in queste leggi vi esistano sconci da renderle o di difficilissima applicazione, o da produrre grandi inconvenienti, io sarei il primo ad appoggiare gli emendamenti che per tale effetto prop. nesse, e pregherei pure il Senato ad appoggiarli ed accettarli. Sarebbe assurdo di certo, che per parte del Potere esecutivo si assumesse l'incarico e la responsabilità di applicare leggi organiche di tanta importanza quando venisse dimostrato che in qualche parte esistesse un vizio veramente essenziale.

Ma mi perdonino gli onorevoli oppositori che fin qui notarono, o credettero di notare errori e vizii in queste leggi, se io dichiaro che, a mio avviso almeno, non parmi siasi dimostrato che veramente gli emendamenti da loro proposti fossero tali da dover consigliare il Ministero ed il Senato ad accettarli, e quindi a ritardare la votazione e la promulgazione di questo schema di legge.

Certamente le osservazioni fatte nella tornata di oggi dall'onorevole Senatore Arnulfo sono, come sono generalmente le sue osservazioni, molto serie e molto gravi.

Egli prende le mosse da un sistema rispettabile, il quale ha molti fautori, non lo nego; ma non è quello che informa il presente disegno di legge.

Egli parte cioè dal sistema della tutela estesa per quanto è possibile sui Comuni, laddove il sistema del Ministero e dell'Ufficio Centrale si è quello di allargare le facoltà, le libertà comunali; e ciò nello intendimento

anche di decentrare per quanto si può gli affari dal Potere esecutivo e dagli altri centri provinciali, procedendo però sempre con molta prudenza ed allargando queste facoltà poco a poco.

Si può combattere il sistema, lo comprendo, e la legge dovrebbe allora essere diversamente informata; ma il voler introdurre unicamente qualche emendamento il quale, direi, urta e sconvolge la base principale su cui poggia questo progetto, io credo che non convenga. Se si volessero adottare gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Arnulfo, bisognerebbe rinviare ancora il progetto di legge all'Ufficio Centrale, perchè credo vi sarebbero altre attribuzioni affidate ai Comuni, le quali forse, adottando il sistema, le massime, le proposte del signor Senatore Arnulfo, si dovrebbero demandare all'Autorità governativa, oppure ai Consigli provinciali.

Egli ha toccato uno dei punti più essenziali della tutela dei Comuni, cioè quello che riguarda i bilanci, e gli aumenti delle imposte.

Io partecipo ad di lui avviso, che un certo numero di comuni abbia potuto spingere le spese e portare le imposte al di là di quei confini che i mezzi particolari di tali Comuni forse permettevano.

Se non che, crediamo noi di poter trattenere questi Comuni dall'eccedere nelle spese, mediante una tutela esercitata o dal potere esecutivo o dalla deputazione provinciale? Non illudiamoci; ciò non si raggiunge, senza produrre almeno inconvenienti maggiori e malcontenti gravi.

Difatti l'onorevole Arnulfo, uomo sommamente esperto, pratico e dotto in questa materia, debbe avere studiato che cosa si poteva surrogare alle disposizioni del progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Invece di adottare il sistema che quando un Comune eccede nelle imposte, possa una parte dei contribuenti oppure una tal parte dei consiglieri ricorrere alla Deputazione provinciale per ottenere la revisione, od anche, occorrendo, la reiezione di questi aumenti d'imposta, egli vorrebbe che in qualsiasi caso, quando vi è un sopraccarico, debba il Comune ottenere l'approvazione della Deputazione provinciale.

Or bene: vedete quale immensa facoltà sarebbe data alle Deputazioni provinciali.

Come si può stabilire in ogni caso, che vi sia sopraccarico in un Comune? quello che è sopraccarico in un Comune può non esserlo in un altro.

La Deputazione provinciale avrà sempre tutti gli elementi per poter giudicare veramente, se quel dato Comune abbia i mezzi, o sia nella necessità di dover sovraimporre per determinate spese?

Aggiungasi che addossandosi alla Deputazione provinciale tanta molteplicità di attribuzioni, questa generalmente non farebbe altro che approvare e passerebbe sopra: cosicchè da ciò verrebbe allora quasi un incoraggiamento ai Comuni di spendere, giacchè quando hanno il suffragio, e, mi permetto di dire, sono coperti

dal mantello della Deputazione, possono maggiormente giustificarsi dirimpetto ai propri elettori.

Ora non è forse un freno più efficace quello degli stessi elettori, dei consiglieri, i quali sorvegliano il potere esecutivo del Comune ed anche le deliberazioni stesse del Consiglio comunale, lasciando loro la facoltà di ricorrere e di addurre le ragioni dirimpetto alla deputazione provinciale? Vi ha di più: il ricorso venendo da una parte degli interessati, è probabile che la deputazione provinciale esaminerà queste cose con piena cognizione di causa, perchè avrà in mano i documenti, conoscerà i motivi che addurranno questi contribuenti, oppure questa parte del Consiglio comunale che ricorre.

Dunque in questo modo si avrà un efficace riscontro. In altra guisa, dando genericamente così grande autorità alle deputazioni, vi è pericolo che in certi casi esse ingiustamente vietino ad un Comune che faccia una spesa che pure è richiesta dall'interesse del medesimo; in altri casi siano molto corrive, secondo anche l'importanza dei Comuni.

D'altra parte, non pare forse anche all'onorevole Arnulfo molto assurdo il dare in certi casi quest'illimitata tutela ad una buona parte dei Comuni, tanto più a Comuni cospicui come sarebbero p. e. Torino, Milano, Napoli e via dicendo, insomma a città principali, dove i Consigli comunali, dove le Giunte si compongono di persone molto esperte, molto addottrinate, molto pratiche di amministrazione? Che cosa direbbero in vedersi respingere certe spese od aumenti di imposte da una Deputazione provinciale, la quale, per quanto rispettabile sia, tuttavia è costituita di sei o sette persone che rappresentano sei o sette mandamenti?

Per venire a tale sistema sarebbe mestieri introdurre ben altre radicali riforme, e fare una distinzione fra grandi e piccoli Comuni. Ben vedono, o Signori, che queste sono quistioni di massima, e che è per ora impossibile che il Senato possa occuparsene ex professo, senza rimandare ad un altro anno, ad un'altra sessione la votazione di questo progetto di legge. Io credo per conseguenza, che nello stato in cui sono le cose, non vi sia timore di alcun serio inconveniente accettando l'articolo riguardante l'aumento di imposte, proposto dal Ministero, tanto più, come osservava l'onorevole Relatore, che vi è già un progresso rinpetto alla legge fin ora vigente.

Osserverò ancora una cosa; che cioè l'onorevole Senatore Arnulfo, mi pare, che accennando alle condizioni economiche e finanziarie dei Comuni e allo stato dei loro bilanci, avesse particolarmente di mira le antiche provincie, giacchè non abbiamo esperienza sufficiente per dire che i Comuni delle altre provincie italiane si siano già compromessi di troppo per una prodigalità di spese.

Or bene, bisogna anche considerare che ora non esistono più certe condizioni di cose le quali rendevano più proclivi a spendere, ad eccedere anzi nelle spese. Io so che fra le disposizioni le quali vivevano nelle an-

tiche provincie, ve ne era una la quale stabiliva che non si potesse eccedere l'imposta locale relativamente all'imposta sulla ricchezza mobile, se non fino al 50 per cento e al di là fosse tutta sopraccaricata sulla prediale.

Che avveniva da ciò, particolarmente nei grandi centri commerciali, dove una buona parte dei Consiglieri era piuttosto appartenente al Commercio e quindi concorreva nelle spese piuttosto per la parte che riguardava l'imposta mobile che l'imposta stabile? Che una volta che le tasse della ricchezza mobile giungevano al 50 0/0 potevano aumentare indefinitamente, perchè non potevano più temere che loro venisse aumento d'imposta, poichè tutto cadeva sulla proprietà stabile.

Questo era certamente un eccitamento ad abbondare nelle spese. Ma ora tale cagione è tolta; e io credo che se ne farà sentire anche l'effetto benefico, di mano in mano che si andrà anche più a rilento ad accrescere le imposte.

Inoltre, o Signori, come egregiamente notava l'onorevole mio amico il Relatore dell'Ufficio Centrale, la libertà deve portare con sé i rimedii agli inconvenienti. Checchè se ne dica, la libertà, in materia anche comunale e provinciale, generalmente produce più mali che benefici.

Fino ad un certo punto bisogna andar a rilento, e lasciar prima, che l'esperienza si faccia. Chi bene studia questa materia agevolmente scorderà che se non si dà veramente agli interessati la responsabilità od i mezzi di poter sorvegliare la propria amministrazione, difficilmente un'altra autorità tutrice lo può, tanto più trattandosi di un Regno molto esteso e vasto.

Dunque qual'è il vero rimedio che si deve desiderare, e che non mancherà di essere praticato? È quello che gli elettori che pagano di più, dimostrino maggior interesse per la cosa pubblica e per gli interessi locali comunali e provinciali; cerchino nelle elezioni, o comunali o provinciali, di farsi eleggere, di intervenire; di agire e non eleggere quelli che pagano meno.

Io credo che un paese, particolarmente come il nostro, in cui la proprietà è molto ripartita, non mancherebbero, usando maggiore alacrità, di conseguire una parte larga nell'amministrazione della cosa pubblica. Questo è il vero rimedio; ed allora si pone riparo a tutto; allora quando vi sia l'intelligenza occupata all'interesse pubblico, allora certamente ne conseguirà un effetto benefico, cioè a dire che l'amministrazione procederà con molto maggior regolarità, e le spese si faranno nei limiti corrispondenti ai mezzi.

È dunque mio avviso che gli emendamenti dell'onorevole Arnulfo sono molto discutibili; nè pare che le ragioni da lui addotte sieno poi di tale natura da richiedere che il Senato voglia introdurre siffatte modificazioni nel progetto di legge. Conchiudo però che quando si presentasse un emendamento che portasse un miglioramento evidente, io certo non esiterei a dichiarare avanti il Senato di accettarlo, quantunque dovessi

a mio malincuore riportarlo all'altro ramo del Parlamento; non di meno ciò preferirei, anzichè aver legge che potesse essere appuntata di gravi ed essenziali mancanze.

**Presidente.** Credo che per le discussioni che si avvicendano e che possono continuare ad avvicinarsi sui molti allegati che sono sottoposti alle nostre deliberazioni saravvi un andamento più chiaro e regolare, se a misura che si presentano emendamenti, metterassi ai voti del Senato ciascuno di essi:

Tre sono gli emendamenti del Senatore Arnolfo; provocherò il voto del Senato su ciascuno di essi.

Il primo emendamento si riferisce all'art. 139, N. 2, ed è così concepito:

« N. 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che portano un sopraccarico alle contribuzioni dirette ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Ora lo metterò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Il secondo emendamento si riferisce all'art. 141 e direbbe:

« Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione o sostenere liti senza avere ottenuto l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune, tranne che si tratti dell'esercizio delle azioni possessorie »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Il terzo emendamento consisterebbe nel sostituire alle parole dell'art. 89. « Qualunque sia il numero degli intervenuti » le seguenti: « Purchè v' intervenga il terzo dei Consiglieri. »

Tutto il resto non varierebbe.

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

La parola è al Senatore Giovanola sopra altro argomento.

**Senatore Giovanola.** Prevengo il Senato che malgrado il desiderio di esser breve, dovrò intrattenerlo almeno un'ora. Mi propongo di passare in rassegna almeno 60 articoli.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola sopra un argomento molto affine a quello trattato dall'onorevole Senatore Arnolfo.

**Senatore Giovanola.** Se il signor Presidente mi riserva la parola per domani, lo la cedo ora al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** Siccome gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Arnolfo non furono dal Senato accettati, così acciò io possa essere convinto di accettare, o non, la legge, e quindi l'articolo che contiene la maggior spesa aggravante i Comuni, vorrei pregare il signor Ministro a dirmi a mia tranquillità se avesse fatto un calcolo di quanto possono ascendere le spese che dai bilanci dello Stato trapassano a quello dei Comuni e delle Provincie; e ciò poichè in questo disegno che si dice di unificazione e di discentramento, io vi ravviso una legge d'imposta, ed è chiaro, ed evidente, e dimostrato anche da precedenti oratori, che un dato numero di spese, un dato numero quindi anche di cifre trapassi da un bilancio all'altro.

**Ministro dell'Interno.** Il Senatore Martinengo mi fa una domanda alla quale non è possibile di potere rispondere, perchè il computare le spese le quali passano dal bilancio dello Stato ai bilanci provinciali, dipende da una grande quantità di circostanze che non è possibile di prevedere.

Per esempio, riguardo alla spesa relativa al sistema stradale (s'intende il sistema stradale provinciale), ci vuole una legge che classifichi prima queste strade, e determini quali siano dichiarate sempre a carico dello Stato.

Ora noi non possiamo fin d'ora sapere quali siano queste strade, le quali, staccate dalla classe unica di strade nazionali, vengano addossate alle provincie, per poter conoscere anche la spesa relativa.

Così pure in ordine all'istruzione pubblica, vi è dell'indeterminato: non si dice tassativamente, che la tale provincia debba avere, per esempio, tanti istituti: si dice, che debba provvedere ai bisogni dell'istruzione pubblica.

Ecco dunque tali disposizioni che non permettono ora di fare dei calcoli.

Queste sono le due principali categorie delle spese, che vennero addossate alle provincie. E per le considerazioni fatte, ben comprende l'onorevole Senatore Martinengo, che non è possibile di stabilire un calcolo positivo delle spese, che incontrerebbero le provincie per queste due materie.

In quanto poi alle altre, esse non sono di grande momento.

Per esempio riguardo ai locali per gli uffici, e alloggi dei Prefetti, riguardo ai mentecatti...

**Senatore Martinengo G.** Ai trovatelli.

**Ministro dell'Interno.** In quanto a quelle dei trovatelli, come avrà veduto, si dovrà disporre con una legge speciale; non è ancora determinato.

Dunque nulla può dirsi per ora su ciò: perchè non si può citare una cifra così in aria; il che non è secondo il mio modo di operare; e poi anche perchè l'esperienza potrebbe dare una smentita alla previsione.

**Senatore Martinengo G.** La mia domanda non era tanto vaga che non potessi pretendere di avere un dato

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1865.

positivo: mi bastava che fosse esposto quanto compare nel bilancio per tutti questi titoli.

Ad ogni modo, poichè da questa incertezza non mi si può togliere, avrò una norma per dare il mio voto.

**Presidente.** Il Senatore Giovanola ha dichiarato che desiderava almeno un'ora di tempo per alcune sue osservazioni, e l'ora essendo tarda, rinvio la continuazione della discussione alla seduta di domani.

Ricorda il Senato avere deliberato di radunarsi domani alle 12 negli Uffici per l'esame della legge dell'innalzazione giudiziaria, e per la nomina dei Commissari, quindi al tocco in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXVI.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo — Considerazioni e appunti del Senatore Giovanola a vari articoli relativi alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'allegato A — Obbiezioni del Senatore Siotto-Pintor in ordine allo stesso allegato — Discorso del Ministro dell'Interno in risposta ai Senatori Siotto-Pintor e Giovanola — Dichiarazioni del Senatore Giovanola — Parole del Senatore Martinengo — Spiegazioni del Senatore Lauzi — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà cognizione al Senato di un suoto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente :

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3689. Tre Consiglieri della deputazione provinciale di Pesaro e Urbino, domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la deputazione provinciale dovrà essere presieduta da un Consigliere della stessa deputazione invece del Prefetto. » (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

**Presidente.** Rendo conto al Senato degli omaggi fattigli.

Dal Prefetto di Pavia, di sei esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle adunanze straordinarie 17 ottobre e 6 novembre 1864.*

Dal cavaliere D. Delpino Michele, di due suoi opuscoli intitolati, l'uno: *Il Baco in progresso*, e l'altro: *Saggio sui nuovi sistemi di sericoltura e progetto di propagarli in Italia.*

Dal Senatore Musio, di alcune copie de'suoi *Studi sul riordinamento giudiziario.*

Riprendendosi la discussione di ieri, debbo accordare la parola al Senatore Giovanola che intende parlare sull'allegato A.

**Senatore Giovanola.** Signori Senatori, sono cinque anni che sento biasimare la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859. Non vi è forse censura che possa farsi ad una legge che non le sia stata attribuita; fino dal suo primo esordire invece di farla seguire dai regolamenti necessari per applicarla e per agevolare l'attuazione, si creò con grande pompa e grave dispendio, una numerosa Commissione nella quale si volle raccolto il fiore del senno italiano, per gettare le basi di un nuovo ordinamento del Regno.

Quasi ad ogni periodo di sessione parlamentare si presentò un progetto o delle modificazioni per una nuova legge comunale e provinciale. Dopo tanti studi, dopo tante preparazioni, dopo tante promesse era da aspettarsi un disegno, il quale rispondesse meglio alle esigenze della libertà, cautelasse maggiormente l'inviolabilità degli averi, guarentita dallo Statuto nella privata ricchezza fondasse la grandezza e la potenza della nazione.

La mia aspettativa rimase delusa dallo schema di

legge che ora ci viene proposto; avvegnachè quanto di buono in esso vi ha è tolto dalla legge del 1859 e quanto vi ha di nuovo mi sembra poco accettabile.

Si fa una strana illusione supponendo che le provincie ed i comuni possano essere liberi e ricchi con l'acquisto della libertà e della ricchezza de' cittadini che li compongono. È un vero anacronismo l'evocare le memorie del Municipio romano e del comune italiano del medio evo, come argomento di libertà per i comuni moderni. Ben diverse erano le forme di governo, diverso lo stato di civiltà nell'impero romano, perchè se ne possa trarre esempio per conformarvi le istituzioni dei nostri tempi. I comuni del medio evo erano vere repubbliche autonome, la cui esistenza sarebbe incompatibile colla coesione necessaria alla conservazione ed alla forza di un grande regno moderno. Il potere centrale deve per necessità della propria esistenza curare che non sia soverchiato dalle minori associazioni, e che queste anzi siano coordinate alla utilità generale.

È eziandio dovere del Governo, allorchè egli cede a minori amministrazioni la pericolosa prerogativa di sottoporre i cittadini a tributo coattivo, di vegliare affinchè non se ne abusi con ispogliare indebitamente i cittadini.

A torto si confonde la cautela politica che lo Stato deve esercitare affinchè le Provincie e i Comuni non trascendano sia contro l'unità nazionale, sia contro la inviolabilità degli averi privati, a torto, dico, si confonde colla tutela che le leggi civili stabiliscono a favore di coloro che sono reputati incapaci di amministrare le proprie sostanze.

I Comuni non hanno bisogno di essere tutelati da alcuno; i loro amministratori sono quei medesimi cittadini che sanno governare egregiamente le proprie fortune, sono quei medesimi cittadini i quali partecipano col voto e col concorso diretto ai grandi poteri dello Stato. Sarebbe veramente strano che un cittadino di Napoli, di Milano, di Firenze perchè è Consigliere del suo Comune fosse oggi riputato incapace di amministrare, e domani diventando Ministro acquistasse per ciò solo la somma di tutte le capacità, l'infallibilità governativa.

Parmi che fra il giudizio che si esprime da un cittadino sia come Consigliere comunale, sia come membro del Parlamento, e quello che lo stesso cittadino porta come Ministro sia più attendibile il primo perchè frutto del criterio e dell'esperienza del suo autore, e risultato dei suoi studi e della sua applicazione personale, mentre operando e parlando come Ministro si è spesso volte costretto di sottoscrivere all'altrui giudizio.

Si dia dunque piena libertà ai Comuni, ma nello stesso tempo siano ordinate cautele tali, per le quali non possa soffrirne l'unità nazionale, non possano i contribuenti essere eccessivamente gravati.

Si vanta come una concessione liberale l'aver accellato alle provincie una quantità di spese che prima erano a carico del bilancio generale dello Stato; l'aver creato delle nuove spese e l'aver concesso balia ai Con-

sigli provinciali di fare man bassa sui contribuenti: bella libertà davvero! Per poco che continuiamo di questo passo, arriveremo alla libertà di Diogene e di Biante il quale soleva dire: « vado et omnia mea mecum porto. »

O voi che pretendete di rinnovare il Comune italiano del medio evo, chiedete ad un cittadino genovese quanto pagasse alla sua repubblica, la quale era per lui e comune, e provincia, e Stato; vi risponderà che non contribuiva neppure il decimo di quello, che ora gli si chiede unicamente per le spese comunali.

Nella tornata di ieri l'altro il signor Ministro volle giustificare queste riforme colla necessità del decentramento.

Non si decentra, creando nuovi centri, che, aggiunti a quelli già esistenti, comprimono e schiacciano l'attività del cittadino, e spogliano il contribuente de' suoi averi; ma si decentra colla pratica ardita e sincera della libertà.

Volete decentrare l'istruzione? Proclamate la libertà d'insegnamento.

Nel servizio dei trovatelli e dei mentecatti non vi ha nulla da decentrare; è una piaga sociale alla quale meglio può provvedere lo Stato, che non le provincie.

Quanto alle strade l'onorevole mio amico Senatore Arnulfo già vi rappresentò ieri l'inconveniente che nasce dal darne l'amministrazione alle provincie: voi allontanate i mezzi dai bisogni, avvegnachè le provincie ricche, che avrebbero i mezzi di far le strade e le altre opere pubbliche, son quelle che ne han minor bisogno, mentre le provincie, che ne provano maggior necessità, difettano di mezzi.

Si avesse almeno avuto il coraggio di operare una riforma completa!

Se si fossero date tutte le strade alle provincie, si sarebbe ottenuta un'effettiva semplificazione, un reale risparmio nell'amministrazione centrale; mentre invece col sistema misto che si vuole introdurre lo Stato conserva ancora in massima parte il personale necessario per la gestione economica e tecnica dei lavori pubblici, ed obbliga le provincie ad istituire un'altra amministrazione ad avere un altro personale tecnico; quindi duplicazione di lavoro e di spesa.

Si dice che non tutte le Provincie potrebbero avere i mezzi di far fronte agli impegni necessari per le opere pubbliche da eseguirsi o da conservarsi nella rispettiva circoscrizione: io lo ammetto; ma vi ha un facile rimedio, ed è di stanziare nel bilancio dello Stato speciali sussidi per quelle opere, che non potrebbero dalle sole Provincie nè mantenersi, nè eseguirsi.

Gli altri oggetti di spesa, che si vogliono dare alle Provincie, saranno certamente gravosi per le medesime, ma per lo Stato sono di pochissima conseguenza, ed il Prefetto in quel modo, in cui dovrà occuparsene come Presidente della Deputazione provinciale, potrà benissimo anche disimpegnarli come agente del Governo.

Ma quello che non è indifferente per i contribuenti si è l'onere, che loro viene ingiunto di mantenere un

personale tutto affatto nuovo, e di fare spese, cui prima non erano avvezzi; si è la balia data ai Consigli provinciali di spaziare con tutta libertà nel campo della imposta.

Io ho cercato più volte di darmi una ragione di quella specie di favore entusiastico, che, confesso, prevale in ordine ai Consigli provinciali; non ho potuto trovarne altra che un'opinione radicata dalle impressioni ricevute nel tempo anteriore alla nostra emancipazione politica.

Nel regime assoluto il Consiglio provinciale è una macchina di guerra della quale il Governo e sudditi si servono per ingannarsi a vicenda. Il Governo chiamando i sudditi ad una limitata partecipazione nella pubblica amministrazione, dà una piccola soddisfazione al loro naturale desiderio di libertà e aumenta le imposte senza dirlo; viceversa i cittadini oltrechè sentono una certa soddisfazione di amor proprio si valgono della parola loro accordata nel Consiglio provinciale per sollevare al Governo i loro voti che non sarebbe loro lecito di altrimenti esprimere.

La storia di questi ultimi 50 anni conferma il mio apprezzamento: tutte le volte che ad un Governo assoluto vengono chieste delle franchigie politiche, si risponde: vi daremo i Consigli provinciali.

Così fu risposto ai genovesi nel 1815; così si è risposto ai romani nel 1831: le diete provinciali sono state per lungo tempo la panacea dell'Austria e di quando in quando sentiamo anche il russo promettere i Consigli provinciali.

Ma abbiamo noi bisogno di simile spediente? Colla libertà della stampa, colla libertà della tribuna, colla facile partecipazione di tutti i cittadini al governo dello Stato non ne abbiamo abbastanza per far valere i nostri desideri e i nostri diritti? Io credo che cessato l'interesse politico dei Consigli provinciali, non vi sia ragione sufficiente di ampliare la loro importanza amministrativa.

Senza far torto agli altri paesi d'Italia; senza riconoscere i pregi di quella libertà che in talune parti si godeva piuttosto per tolleranza ed indolenza del Governo che per diritto del cittadino, il paese meglio amministrato in Italia prima del 1848, più riccamente dotato di strade e di scuole, più avanzato nelle industrie e nell'agricoltura, meglio fornito di utili istituzioni, era senza dubbio la Lombardia; ebbene la Lombardia non aveva nè bilancio provinciale, nè imposta provinciale.

La legge del 1859 in questa parte si è informata al sistema vigente in Lombardia, e non si può dire che abbia fatto cattiva prova.

Ma se l'esperienza ha chiarito la bontà dei principii che informavano la legge ora vigente, ha ezianodio dimostrato le lacune e le difficoltà che nell'applicazione delle varie sue disposizioni si incontrano; inconveniente necessario in ogni legge che abbia per oggetto una quantità così estesa e svariata di atti umani. Per quanto il compilatore della legge si studi di essere chiaro e preciso

è impossibile che egli preveda tutte le varietà infinite dei casi possibili e dei modi in cui si presentano.

Nella pratica applicazione il magistrato e l'amministratore si trovano spesso costretti a lottare col testo della legge per inchiodarvi tutti gli accidenti imprevisi; si forma una giurisprudenza, la quale però viene facilmente contestata dal conflitto degli interessi finchè non sia consacrata da una nuova legge.

Primo dovere pertanto di una legge che voglia farsi sopra una materia già regolata da legge precedente si è di togliere gl'inconvenienti verificati nell'applicazione di quella. Ciò si è quasi intieramente trascurato in quella parte della legge del 1859, che ebbe a conservarsi nella proposta riforma.

Se il Senato mi permette una rapida rassegna di alcuni articoli, io dimostrerò che nella nuova legge non si è fatto quello che si doveva fare, e che si è fatto ciò che, a mio avviso, fare non si doveva.

Comincio dall'art. 1.

« Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e Comuni. »

La legge del 1859 facendo cessare la personalità delle piccole provincie dell'antico Stato, riducendo a nulla l'autorità dell'Intendente, ora sotto-Prefetto, preludeva alla generale abolizione dei circondari. Questo inutile anello della catena amministrativa condannato da Melchiorre Gioia nei suoi studi sull'organizzazione del primo Regno italiano, questa istituzione, della quale la Lombardia faceva senza nei tempi in cui era meglio amministrata, ora non è più che un carico alle nostre infelici finanze, che un incaglio, un imbarazzo alla libertà dei cittadini, alla spedita azione del Governo.

Se si avesse avuto il coraggio di decretarne la generale soppressione, si sarebbe risparmiata la battaglia che si è combattuta nell'altro recinto, e che forse avrà a rinnovarsi in questo sopra l'articolo 2 della legge di unificazione amministrativa.

La migliore riforma che si poteva fare delle circoscrizioni, la più utile e la più economica, era quella di abolire tutti i Circondari.

Sono poche le Provincie che possono concentrarsi, e ciò si sarebbe potuto ottenere più tardi anche con una libera discussione in pieno Parlamento.

Per i Comuni era conveniente introdurre un articolo più imperativo: mi riservo di parlarne a suo tempo.

L'abolizione totale decretata dalla legge avrebbe avuto per effetto di destare assai minor malcontento di quello che desterà la soppressione ordinata dal Governo anche di un solo Circondario: avvegnachè quando si vede che per effetto di una misura generale comandata dalla necessità del migliore ordinamento del Regno, devono sparire tutti i Circondari, non rimane nemmeno il pretesto di lagnarsi di una supposta parzialità; mentre se voi abolite un solo de' più modesti Circondari, non si potrà mai persuadere a coloro che sono per risentirne qualche lieve danno nell'interesse, o più ancora nel-

l'amor proprio, non si potrà mai persuadere, dico, che loro non sia stato fatto torto, e che la conservazione degli altri non sia un favore.

Si dice: ma vi sono delle Provincie, le quali, o per vastità di territorio, o per circostanze speciali, trovansi in tali condizioni che il Prefetto difficilmente potrebbe estendere la sua autorità in ogni parte.

Sì, lo ammetto, ce ne sono; sarà questa una ragione per la quale si dovrà dare a quelle Provincie qualche Sotto-Prefetto il quale abbracci pure delle circoscrizioni subalterne sotto gli ordini del Prefetto, ma non è una ragione per mantenere in tutte le Provincie un'istituzione inutile, dispendiosa ed incomoda per i cittadini. Il caso non è nuovo; nella legge di pubblica sicurezza abbiamo abolito i delegati mandamentali, ma si sono conservati alcuni delegati a disposizione del Governo; il quale può destinarli in quelle località che crederà abbisognare di una particolare assistenza.

Un'altra bellissima e facile economia si poteva fare nell'articolo 2, sopprimendo i Consigli di Prefettura, dopo che si è tolto ai Consigli il contenzioso amministrativo, che è pressochè nulla la loro ingerenza negli affari dei Comuni e delle opere pie, il conservare quella istituzione non è altro che gravare inutilmente l'esau-

to erario dello Stato.

Passo all'art. 7 il quale dice:

« In ogni circondario vi è un Sotto-Prefetto che compie sotto la direzione del Prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini, ecc. »

Nella legge precedente vi era un secondo paragrafo che stabiliva nelle città capo-luoghi di provincia un vice-Governatore, questo paragrafo è tolto; ne nasce quindi il dubbio se il Sotto-Prefetto debba nominarsi solo nei circondari dove esiste il Prefetto.

Stando all'intenzione della legge pare che il Sotto-Prefetto debba risiedere solo nei circondari aggregati, ma la lettera dell'articolo è generica e lascia supporre che vi debba essere un Sotto-Prefetto anche nei circondari dove esiste il Prefetto.

Vengo all'art. 13.

« Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più Comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. »

Si è vista l'importanza capitale di dare ai Comuni un organismo abbastanza forte che valga ad esercitare le prerogative di sopportare le gravezze loro attribuite dalla legge.

Fortunatamente in Italia i Comuni nella generalità non sono troppo smuzzati; v'hanno però alcune parti nelle quali s'incontrano Comuni eccessivamente piccoli.

Si ebbe la buona intenzione di promuovere la loro concentrazione, ma i mezzi proposti in quest'articolo e nel successivo mi sembrano inefficaci.

In molti anni che mi occupo di cose di amministrazione comunale e provinciale, ho veduto una quantità di istanze di Comuni che tendono a sciogliersi, dividersi,

frazionarsi, ma dei Comuni che spontaneamente chiedono per reciproco consenso di unirsi, finora ho veduto un caso solo.

Non è da attendersi che i Comuni sieno per dimandare la propria distruzione. Chi amministra o esercita influenza nei piccoli Comuni ha troppo interesse di conservarli come sono.

I Consigli provinciali poi ben difficilmente vorranno assumere l'odiosità di andare a proporre che due o tre Comuni rinuncino alla propria esistenza per formare una più vasta aggregazione.

Non facciamoci illusioni, bisogna avere il coraggio di scrivere nella legge: la popolazione normale del Comune non potrà essere minore di tanto: e dare facoltà al potere esecutivo di fare qualche determinata eccezione per quei Comuni, i quali, per circostanze topografiche, od altre giuste ragioni, debbano restare al di sotto del limite normale.

Nell'ultimo paragrafo dell'art. 16 si prescrive che « il Prefetto trasmetterà al Governo del Re, le domande della frazione (parla della facoltà data ai Comuni in certe circostanze di frazionarsi) unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale. »

Parmi che qui si deve aggiungere: « anche dalla Deputazione provinciale, » perchè è uno degli affari più importanti che possano toccare gli interessi del Comune.

Se interviene la Deputazione in tante altre cose di minore importanza sarebbe stato conveniente di sentire il suo parere anche in questo.

Nell'articolo 18 si riscontra una piccola inesattezza di linguaggio che sarebbe desiderabile di vedere corretta, per il coordinamento di questa legge colle altre; mentre fa cattivo senso il dare ad una nuova istituzione il nome di un'altra che è cessata.

Le Camere di agricoltura e commercio più non esistono; la legge che ha riformata questa materia ha istituito le *Camere di commercio e d'arti*.

All'articolo 25 si è fatta un'aggiunta nell'ultimo paragrafo che è forse l'unica avente per scopo di rendere più chiara una disposizione della legge precedente; ma non si è tenuto conto delle difficoltà che presentano i due primi paragrafi.

Ne do lettura.

« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati: »

« 1. Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, ed i membri dei capitoli e delle collegiate. »

Se guardiamo il sistema dominante nelle nostre leggi pare che la intenzione di questo articolo sia quella di escludere in genere gli ecclesiastici aventi cura d'anime dall'ufficio di Consigliere in qualunque paese, e non solo in quello in cui esercitano il proprio ministero.

L'espressione della legge è d'altronde generica e non contiene limitazione.

La Deputazione provinciale alla quale ho l'onore di appartenere non ha potuto intenderla diversamente e al



Corte d'appello di Torino ha confermato la nostra decisione.

Ma ammessa questa interpretazione per gli ecclesiastici, ne verrebbe la conseguenza di dovere escludere generalmente dalla eleggibilità anche i cittadini contemplati nel paragrafo successivo, che sono i funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici. Sebbene l'espressione della legge non faccia distinzione fra l'uno e l'altro paragrafo, è però ovvio lo scorgere che i funzionari dell'amministrazione provinciale debbono essere esclusi soltanto nella provincia dove esercitano il loro ufficio.

Sarebbe veramente assurdo che p. e. l'onorevole nostro collega il Marchese di Montezemolo, perchè è Prefetto di Bologna, non potesse essere Consigliere nel suo paese di Mondovì.

Le disposizioni di quest'articolo dovrebbero correggerci in modo che sia distinta la esclusione degli ecclesiastici dalla esclusione dei funzionari amministrativi.

« Art. 33. Scorso il termine prefisso a' reclami, la lista originale con tutti i documenti, con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette, saranno trasmessi al Prefetto che ne farà la ricevuta alla Giunta municipale. »

La legge dopo che ha ordinata la trasmissione al Prefetto non dice altro; nulla prescrive circa il trattamento delle liste nel caso più frequente in cui non insorgono opposizioni, e passa negli articoli successivi a trattare dei riclami.

È questa una lacuna che si doveva fare sparire nella riforma.

« Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al Prefetto l'iscrizione di un cittadino omissa sulla lista elettorale o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

» I richiami potranno essere indirizzati al Prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

» Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito di L. 10 fatto dal reclamante.

» Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al reclamo ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

» Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

» Il Sotto-Prefetto potrà proporre d'ufficio al Prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie. »

Qui si parla soltanto dei reclami presentati dai terzi, ma non si parla dei reclami dell'individuo stesso che è interessato; il caso più frequente è che un cittadino venga escluso dalla lista, egli si trova nella necessità di dover ricorrere al Prefetto. La legge non ne fa cenno; e siccome dal complesso si deve ritenere che è di diritto il reclamare, nulla si prescrive circa le obbligazioni del reclamante; sarà egli tenuto a fare il deposito di L. 10? Dovrà egli far intimare il richiamo alla parte

che vi ha interesse come prescrive l'art. 35? Ed in questo caso, a chi dovrà notificarsi il richiamo?

« Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

» Ne cancellerà nello stesso modo se ancora non lo furono dal Consiglio comunale: 1. Gli individui che si resero defunti; 2. Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti; 3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste; 4. Quelli che fossero stati iscritti indebitamente non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata. »

L'articolo antecedente parla soltanto del caso in cui vi sia stato richiamo; si domanda: la Deputazione provinciale potrà essa inscrivere d'ufficio altri cittadini che siano stati cancellati indebitamente? Si dovrebbe ritenere così, ma la legge non lo dice. La legge dà facoltà, dà obbligo alla Deputazione provinciale di cancellare tutti quelli che sono indebitamente iscritti, ma non dà alla Deputazione la facoltà di inscrivere coloro dei quali non vi sono richiami quantunque sappia che furono indebitamente esclusi.

« Art. 41. Una copia del ricorso d'appello nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo verrà depositata nell'ufficio del Ministero Pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

» Questa potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e documenti che crederà opportuni allo acchiarimento dei fatti.

» I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte onde gli interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli altri. »

Qui sarebbe necessario di stabilire un termine entro il quale la Deputazione deve rispondere, perchè altrimenti succede che la Corte d'appello dovendo giudicare sommarariamente, in via d'urgenza, sollecitata dalla parte istante, pronuncia la sentenza quando il Ministero Pubblico non può ancora avere i documenti e la risposta della Deputazione.

È inutile l'invio alla Deputazione se non le si accorda il tempo necessario per rispondere.

« Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

» Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima, indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione. »

Il termine utile per le elezioni dovrebbe decorrere soltanto dopo la decretazione delle liste per parte dei Prefetti; altrimenti si apre l'adito alla frode di fare l'elezione sulle vecchie liste.

« Art. 47. Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente all'elezione d'ogni Consigliere. Tuttavia la Deputazione provinciale per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della

maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei Consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

» La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

» In questo caso si procederà all'elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. »

Qui si è presentata una grave questione; l'espressione: *della maggioranza degli abitanti*, non si può applicare letteralmente, perchè negli abitanti sono compresi anche i minori di età e le donne.

Qualche volta si è ritenuto che la domanda sia fatta dalla maggioranza degli abitanti maschi maggiori d'età, in questo senso una volta la nostra Deputazione aveva decretato. Si ricorse al Consiglio di Stato che opinò in senso contrario, dicendo che richiedesi la maggioranza degli elettori. Questa interpretazione sollevò nuove contestazioni, si ricorse nuovamente al Re, ed il Consiglio di Stato a classi riunite opinò che non si dovesse più intendere la maggioranza degli elettori, ma bensì degli abitanti.

Una buona spiegazione nella nuova legge sarebbe stata molto opportuna.

Nel penultimo paragrafo di quest'articolo si dice:

« La determinazione della Deputazione sarà pubblicata. »

Ma non dice se debba essere seguita da una generale rielezione; anche questo è necessario che si sappia.

Nell'articolo 72 si è fatta un'aggiunta che non esito a riconoscere opportuna.

Negli ultimi tre paragrafi si dice:

« Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse in termine di otto giorni. »

» In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

» Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti. »

L'ultima disposizione veramente non mi pare consentanea alla sincera espressione del voto degli elettori, perchè può darsi frequentemente che uno riesca consigliere col solo proprio voto.

Supponete che una persona molto stimata in un paese riceva il voto quasi unanime da due frazioni, colui che gli succederà nel numero dei voti non avrà certamente per sé la maggioranza degli elettori.

Nell'articolo 75 si contengono tre questioni. Egli è così concepito:

« Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e da questo alla Deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'articolo 36. »

» Quando la decisione del Consiglio comunale versò sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore

od eleggibile, è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'articolo 39. »

L'articolo è stato preso dalla legge precedente, dove porta il numero 72, ma vi sono aggiunte le parole al *Consiglio comunale*.

A prima vista pare una cosa facile e conveniente; in quel modo che la Camera elettiva riconosce l'elezione de' suoi membri, così il Consiglio comunale si suppone che possa agevolmente riconoscere e convalidare le elezioni dei consiglieri. Ma bisogna riflettere che le elezioni hanno luogo generalmente nel mese di luglio, ed i Consigli si radunano solamente nel mese di novembre, per cui rimarrebbe per quattro o cinque mesi sospesa la qualità di consigliere; se poi si ricorre contro la decisione del Consiglio, la sospensione rimane ancora protratta oltre un'intera sessione.

Di più conviene ritenere che nei Comuni, e massime nei piccoli, le passioni sono più vive, gl'interessi subiscono un attrito più forte, per cui è difficile che pochi consiglieri nel giudicare sulla validità delle nuove elezioni, possano spogliarsi dei sentimenti di partito, e dare un giudizio che sia abbastanza autorevole, da tranquillare le parti interessate; onde in definitiva nessuno si acquieterà alle decisioni del Consiglio.

Un altro inconveniente deriva dall'aver citato soltanto l'articolo 36. Nella legge precedente erano citati anche gli altri due articoli che riguardano il modo di ricorrere; ora si domanda se il ricorso che sarà presentato alla Deputazione contro la decisione del Consiglio comunale debba essere pure notificato alla controparte, e debba essere soggetto al deposito: la legge non lo dice.

Infine nel secondo paragrafo dove si determina che si possa ricorrere alla Corte d'appello contro la decisione del Consiglio quando versi sulla capacità legale, nasce il dubbio se prima si debba ricorrere alla Deputazione. Guardando alle disposizioni generali del primo paragrafo pare che si debba sempre ricorrere alla Deputazione; invece qui dicendosi che è aperta la via all'azione giuridica senza più nominare la Deputazione, pare che si debba ricorrere direttamente alla Corte d'appello.

**Ministro dell'Interno.** Trattandosi di questione giuridica non si ha ricorso all'autorità amministrativa.

**Senatore Giovanola.** Ho piacere almeno di avere questa spiegazione, perchè l'espressione della legge è ambigua.

Art 77. L'ultimo paragrafo dice: che « la sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale. »

Si è fatto un passo di riforma sulla legge precedente che stabiliva la durata della sessione a 20 giorni.

L'esperienza deve avere mostrato che per i maggiori Comuni, il termine di 20 giorni era insufficiente; e si è portato a 30; ma io credo, che il nuovo termine abbia l'inconveniente di essere troppo largo per alcuni comuni, e ancora ristretto per li più cospicui.

Sarebbe stato il caso di raggugliare il numero dei giorni della sessione al numero dei Consiglieri; stabilire 15 giorni per i Consigli composti di 15 Consiglieri; 20 per i Consigli di 20 Consiglieri e così di seguito sino agli 80.

« Art. 78. Il Prefetto, sull'istanza della Giunta municipale, di quella di una terza parte dei Consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale. »

Nell'articolo precedente si è data facoltà alla Deputazione di prorogare la sessione: in questo si dà al Prefetto la facoltà di permettere le adunanze straordinarie.

Era il caso di dare la stessa facoltà alla medesima autorità, perchè si tratta della medesima cosa.

**Ministro dell'Interno.** Vi è una ragione politica.

**Senatore Giovanola.** Io darei in entrambi i casi la facoltà non alla Deputazione, ma al Prefetto, tanto più che la Deputazione non siede permanentemente, epperò sarebbe molto più opportuno darla al Prefetto.

« Art. 83. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni. »

È da ritenere che l'art. 237 fa obbligo ai Comuni di concorrere alla conservazione degli edifici religiosi. Ora è interesse del Consiglio comunale di vedere in qualunque caso il bilancio delle amministrazioni delle chiese, perchè avvenendo che il bilancio non fosse conosciuto dal Consiglio comunale, ne verrebbe che gli amministratori delle chiese impiegherebbero i redditi in altri usi e non nella conservazione degli edifici, lasciandone il carico al comune anche quando vi potessero bastare i redditi proprii delle chiese.

« Art. 87. Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale in conformità della legge e dei regolamenti delibera. »

Qui vi è una lunga indicazione degli oggetti sovra cui può il Consiglio comunale deliberare; sarebbe stato meglio di ridurre tutto l'articolo all'ultimo paragrafo, disponendo cioè che delibera su tutte le cose che sono proprie dell'Amministrazione municipale, e non sono attribuite alla Giunta: non è che una indicazione puramente regolamentare.

« Art. 88. § 2. La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone. »

Quest'espressione è troppo vaga e dà luogo a molte interpretazioni: questioni di persone sono tutte le questioni personali, e quasi tutti gli interessi includono questioni di persone: bisognava dire questioni di merito personale.

« Art. 91. § 2. La Giunta si rinnova ogni anno per metà, ecc. »

Questo evidentemente è una diminuzione della libertà comunale, perchè se il Consiglio comunale crederà che quella Giunta sia conveniente la confermerà: ma se per caso la Giunta non corrispondesse più alle viste della maggioranza de' Consiglieri, deve esser libero ai Consiglieri di cambiarla anche per intero.

« Art. 92. La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo della due riunioni ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento ecc. »

In questo articolo si contiene una grande riforma, una variazione radicale del sistema stabilito colla legge del 1859, la quale aveva incaricato la Giunta del potere esecutivo nel comune. Ora questo potere verrebbe tolto alla Giunta e trasferito nel Sindaco. Il fare del Sindaco un piccolo pascià nel comune, io credo che sia a scapito della libertà dei cittadini, e non possa guadagnare la buona amministrazione.

La Giunta deve vegliare al regolare andamento dei servizi municipali e mantenere le deliberazioni del Consiglio: tale vigilanza sarà una sorgente perenne di lotta fra il Sindaco e la Giunta.

« Art. 96. L'obbligo alla Giunta di rendere annualmente il conto al Consiglio andava bene nella legge del 1859 che dava alla Giunta il mandato di amministrare; non serve più nella legge presente ora che sono cambiate le attribuzioni della Giunta. »

« Art. 98. La nomina del Sindaco è fatta dal Re. »

Qui certamente non è il caso di discutere la questione di principio: io riservo la mia opinione.

« Art. 102. Ho detto all'art. 92 che si è voluto fare del Sindaco un piccolo pascià; in quest'articolo devo dire che si vuol farne un pascià a tre code; tante sono le attribuzioni che si danno al Sindaco, e tanto sconfinata è la sua autorità.

Perfino gli attestati di notorietà si ritengono più autorevoli se firmati dal solo Sindaco che non dall'intera Giunta.

È poi veramente esorbitante la facoltà concessa al N. 11 che « il Sindaco possa sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina. »

Notate bene, i Capi d'ufficio sono nominati dal Consiglio, il Consiglio non siede permanentemente ma ad epoche lontane, oggi si chiude il Consiglio, il Sindaco sospende il Segretario, e non è obbligato a dar conto fuorchè da lì a sei mesi che si raduni di nuovo il Consiglio.

**Ministro dell'Interno.** E la Giunta?

**Senatore Giovanola.** Domando perdono, *secondo le rispettive competenze*: se avrà sospeso un inserviente ne darà conto alla Giunta, ma se avrà sospeso il Segretario, il Catastraro, l'Ingegnere, qualunque più elevato funzionario lo tiene sospeso sino alla nuova radunanza del Consiglio.

**Ministro dell'Interno.** Non accade di frequente.

**Senatore Giovanola.** Ma è un'autorità enorme che si dà ad un solo individuo.

« Art. 116. » Prescrive le spese obbligatorie dei comuni.

Siccome la legge del 1859 opprimeva la libertà del comune, e recava eccessivo aggravio ai contribuenti i titoli di spese comunali che in quella legge erano soltanto 13, nella nuova legge sono portati a 20.

Sono degni di particolar menzione i numeri 5 e 13 con tutto il rispetto che si dice di professare alla libertà comunale si dovrebbe almeno dare al Municipio la facoltà di giudicare circa la convenienza di avere o non una condotta medica e di conservare un'illuminazione; se sono cose assolutamente buone non dubitate che i Comuni andranno a gara per ottenerle; l'esperienza c'insegna che i Comuni generalmente eccedono nelle spese anche non necessarie anziché rifiutarsi alle spese che riconoscono utili. Se per caso si incontra qualche Sindaco taccagno avete lì vicino il Sotto-Prefetto il quale gli abbaglia gli occhi colla lontana speranza di una possibile decorazione (*Harità.*)

**Ministro dell'Interno.** Allora bisogna togliere anche la spesa obbligatoria per l'istruzione.

**Senatore Giovanola.** L'art. 117 poi dice in generale « le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative » È data così ampia balia al Consiglio di votare qualunque spesa che gli venga in mente: invece si doveva dalla legge determinare quali sono le spese permesse a carico dei contribuenti.

Nell'articolo 118 c'è una piccola sconcordanza; non si è fatto che riprodurre l'articolo 113 della legge precedente, senza aver riguardo alla legge del dazio di consumo attivata in tutte le provincie, la quale stabilisce delle limitazioni circa l'istituzione dei dazi. È sempre desiderabile che le leggi sieno tra di loro coordinate.

« Art. 119. In caso di silenzio per parte del Comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette. »

Quest'articolo che portava nella legge antecedente il numero 114, e che ha dato luogo a tanti lagni ora è diventato buono per ciò solo che porta il numero 119 nel presente progetto.

« Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il Tesoriere del Comune. »

Egli è un errore tanto nell'interesse del Governo, come nell'interesse dei contribuenti.

Nell'interesse del Governo, perchè quando il contribuente riceve la bolletta di pagamento dall'esattore, pensa che tutta quella somma gli sia imposta dal Governo; non riflette che una gran parte di essa è richiesta dalle spese speciali del suo proprio paese, e della sua provincia; e tutta l'odiosità ricade sopra il Governo.

Ripetutamente si è dimandato nel Parlamento subalpino che sopra gli avvisi di pagamento figurassero distinte le varie quote: la distinzione si fa nello stampato, ma non si è mai potuto ottenere che le cifre si scrivessero.

È poi un errore nell'interesse dei contribuenti, perchè se questi conoscessero in modo preciso la varia natura dell'imposta onde sono colpiti, e sapessero che grande parte del carico dipende dal fatto dei proprii

consiglieri, se ne ricorderebbero nel giorno delle elezioni.

« Art. 121, 2° paragrafo. Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'Esattore per la riscossione. »

Qui mi direte che è una pedanteria, ciò che è necessario per rendere chiara la legge, non può riguardarsi come pedanteria. Sarebbe inutile il *Visto* se si dovesse aspettare che fossero trascorsi i termini portati dagli articoli 134 e 136, invece della congiuntiva e, ci vorrebbe la disgiuntiva o.

« Art. 129. Il Prefetto, e rispettivamente il Sotto-Prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi, ecc. »

Vi sono tanti altri contratti di ben maggior importanza dei tagli dei boschi, e questa facoltà bisognava darla o per tutti o per nessuno.

Nell'articolo 130, che è identico al 125 dell'altra legge trovo un'utilissima disposizione la quale è una delle migliori guarentigie della libertà comunale, ma sgraziatamente in fatto non vi si dà esecuzione, ed è l'obbligo imposto ai Prefetti e Sotto-Prefetti di far constare della trasmissione mediante ricevuta. Profitto dell'occasione per pregare il signor Ministro di vegliare a che quest'obbligo sia una verità.

(Il Ministro dell'Interno fa un cenno affermativo.)

« Art. 132. Se il Prefetto o Sotto-Prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale, ed anche al Prefetto ove il decreto sia emanato dal Sotto-Prefetto. »

A parte la poca proprietà del linguaggio a vece di di questo potranno ci vorrebbe un *dovranno*, perchè non è in facoltà del Prefetto o del Sotto-Prefetto di sospendere o no la deliberazione di cui si parla, ma è suo dovere di ciò fare.

« Art. 137. Che ometto dal leggere perchè su di esso avendo già fatto osservazioni il Senatore Arnulfo, io non mi estendo maggiormente. »

« Art. 139. Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

» 1. L'introduzione dei pedaggi;

» 2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

» Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

» La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione. »

Malgrado che anche sopra questo articolo abbia già parlato il mio amico Senatore Arnulfo, io non posso astenermi dall'osservare che questa disposizione è asso-

lutamente illusoria; in quanto che la deliberazione di fare una spesa che impegna il comune può essere diversa da quella che aumenta l'imposta.

Un Consiglio ha deliberato una grossa spesa straordinaria, a chi ricorre, risponde « aspettate che aumenti l'imposta; » quando verrà la deliberazione dell'aumento, il comune sarà già obbligato di pagare; e la Deputazione provinciale non potrà più contenere l'imposta nei giusti limiti.

Di più osservo: si prescrive che il richiamo sia presentato venti giorni prima che le deliberazioni diventino esecutorie; ma 15 giorni bastano a rendere le deliberazioni irrevocabili, quindi è inutile il richiamo:

Lo provo con un esempio facile a succedere.

Supponete un comune che deliberi di spendere 200 mila lire nella costruzione di un teatro. Nessun'autorità può immirchiarsene, la deliberazione diviene esecutoria fa l'appalto; si imprendono con attività i lavori; viene il bilancio, stanziato 50 mila lire per il teatro; si ricorre contro lo stanziamento, ma il comune risponde: il teatro in parte è già costruito, ed io ho l'obbligazione di pagarlo. Chi potrà negargli i mezzi?

Nell'art. 140 è incorsa una piccola inesattezza che noto soltanto senza darci importanza.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto quanto ec.

L'indicazione del Prefetto è oziosa; perchè non c'è nessuna deliberazione che si debba da lui approvare.

« Art. 142. Quando la Giunta municipale non impedisca i mandati o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compia le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia. »

Ma in questo caso chi provvederà?

La legge non lo dice.

« Art. 143. Contro le decisioni della Deputazione provinciale e dei Prefetti, i Consigli comunali potranno ricorrere al Governo del Re il quale provvede con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato. »

Perchè non potranno ricorrere eziandio i privati dal momento che nel paragrafo secondo dell'articolo 139 avete dato diritto ai contribuenti di ricorrere contro le deliberazioni che aumentano l'imposta?

« Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti senza averne attenuata l'autorizzazione della Deputazione provinciale. »

Questa è una distinzione feudale, degna dei tempi in cui si considerava come ricchezza soltanto la terra.

« Art. 156. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti. »

La legge antecedente soggiungeva:

« Giusta il quadro annesso alla presente legge. »

Qui non vi è nessun quadro e non vi è nemmeno

indicazione del modo con cui si farà il riparto fra i mandamenti.

« Art. 165. Il Consiglio provinciale può anche essere straordinariamente convocato dal Prefetto o per propria iniziativa o in seguito a proposizione della Deputazione. »

Quest'aggiunta è affatto inutile. Se dicesse, in seguito della deliberazione della Deputazione, avrebbe un'utilità, uno scopo, in quanto che sarebbe data anche alla Deputazione la facoltà di convocare il Consiglio. Ma in seguito a proposizione, non significa nulla.

Non mi fermerò sulle disposizioni degli articoli 172, 173, 174, perchè ne ho già parlato in principio del mio dire. Farò notare soltanto che sarebbe stato desiderabile nell'articolo 173 d'introdurre un limite alla sovraimposta provinciale come esisteva già nella nostra legge del 1848. Invece si abbandonano intieramente i contribuenti alla discrezione dei consiglieri provinciali.

Qui però mi cade in acconcio di dare qualche spiegazione sopra le interpellanze fatte nelle tornate di ieri e di ieri l'altro dagli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Martinengo circa le conseguenze di questo articolo.

Chiederei però un momento di respiro.

(La seduta è sospesa per qualche minuto.)

**Presidente.** Si riprende la discussione, la parola è al signor Senatore Giovanola.

**Senatore Giovanola.** Gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Martinengo, nella tornata di ieri l'altro interpellarono il signor Ministro se e quale compenso intendesse di dare alle provincie per le molte spese che dal bilancio dello Stato si trasportano sopra i bilanci provinciali.

Rispondeva il signor Ministro che quanto alle spese non poste a carico delle provincie nella legislazione antecedente a quella del 1859, cioè quelle della istruzione pubblica, degli impiegati ecc., non intendeva dare alcun compenso, e che quanto alle spese delle strade, dei trovatelli, dei mentecotti, avrebbe studiato la questione per vedere se era il caso di abbandonare alle provincie la sovraimposta che comunemente viene indicata sotto il nome dei 18 centesimi addizionali.

La prima parte della risposta del signor Ministro non poteva essere più specifica, la seconda era prudentemente circospetta, ed io ne lo lodo. Nella difficoltà in cui si trova di dovere far votare così in fretta una congerie immensa di leggi, che egli non potè certamente aver tempo di studiare profondamente in ogni loro parte, la circospezione è sempre commendevole.

Io avendo studiato più addentro questa speciale materia devo aggiungere che l'art. 6 della legge 14 luglio 1864 determina categoricamente la cessazione della sovraimposta per rimborso delle spese provinciali al Governo appena sia attivata una nuova legge provinciale la quale fissi quelle spese in modo uniforme per tutte le provincie.

Perciò le provincie piemontesi, lombarde, sarde, modenese e parmigiane cesseranno dal corrispondere allo

Stato la somma di otto milioni e mezzo che ora gravita parte sull'imposta fondiaria e parte su quella della ricchezza mobile.

Per le provincie napoletane cessa pure l'obbligazione di rifondere la somma di L. 2,463,234, per le provincie siciliane quella di L. 768,813.

Quanto alla Toscana ed alle provincie romane siccome non rifondono nulla non c'è nessuna sovrimposta che debba loro rinnettersi.

Questo risponderebbe alla prima interpellanza, ma ieri il signor Senatore Martinengo è andato più avanti ed ha domandato al signor Ministro se potesse dire quanto sarà l'aggravio che deriverà alle provincie col l'applicazione di questa legge.

Il signor Ministro ha risposto che veramente questo dipendeva dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e che non si poteva stabilire a priori.

Egli non ha torto perchè nessuno di noi può sapere cosa voterà per l'anno venturo, per esempio il Consiglio provinciale di Milano; ma pure era dovere del Ministro di fornire i necessari elementi di confronto; non dico del Ministro attuale che ognuno sa e in quale ardue condizioni ha raccolto il potere e in mezzo a quali difficoltà lo esercita; non ne faccio accusa nemmeno a' suoi antecessori, ma quando si presenta una legge così grave come quella che trasporta da un'amministrazione ad un'altra tante e sì svariate spese, sarebbe stato utile ed anche facile di radunare queste spese in un quadro....

Voce. Si è fatto...

Senatore **Giovanola**. Noi non l'abbiamo.

Senatore **Menabrea**. C'è nel bilancio.

Senatore **Giovanola**. Allora non si dovrebbe più presentare alcun documento, si direbbe sono negli archivi, ma ciò non basta.

Ripeto che non ne faccio rimprovero ad alcuno; ma per giudicare delle conseguenze di questa legge, occorre vedere dimostrata la quantità delle spese che passano da un'amministrazione all'altra. In mancanza di dati statistici ed analitici mi sono sforzato di fare uno studio sintetico per vedere a quanto ammontino le gravanze delle provincie, e siccome la cifra che mi è risultata è un po' forte, e sarei certamente accusato di esagerazione, spiego francamente al Senato il sistema che ho tenuto nel mio calcolo.

Ho preso per punto di partenza il bilancio della divisione amministrativa di Novara dell'anno 1858, non avendo potuto avere quello del 1859; il 1858 fu il penultimo anno che precedette l'attivazione della legge del 1859, e trovo che nel 1858 l'antica divisione di Novara che si componeva di cinque circondarii aveva un bilancio di L. 1,041,358, e per facilità dei conti dirò un milione. Questo milione lo raddoppio perchè ora si attribuiscono alle provincie non solo le spese delle strade, ma anche degli argini, perchè loro vien applicata per intero la spesa dei trovatelli e dei muretti, mentre prima una parte di questa era a carico

dello Stato, perchè è data alla provincia la spesa dell'istruzione secondaria e tecnica, perchè si costituiscono degli uffici amministrativi e tecnici perchè si devono fare spese di mobilio per i Prefetti, Sotto-Prefetti ecc., e tante altre spese nuove che nel 1858 non erano a loro carico. Dunque il milione che spendeva la divisione di Novara nel 1858, io lo suppongo due milioni, e gli aggiungo un altro milione per l'incremento generale delle spese in questi ultimi otto anni.

Suppongo dunque che se la divisione di Novara domani fosse ricostituita, con la legge che stiamo per votare avrebbe un bilancio di tre milioni. Ora, i tre milioni della divisione di Novara ragguagliati alla popolazione totale delle 20 provincie piemontesi, sarde, lombarde, modenesi e parmensi, mi danno un risultato di 52 milioni; e ne deduco che le accennate 20 provincie in conseguenza della nuova legge provinciale dovranno pagare 52 milioni di spese provinciali.

Ma questi 52 milioni non saranno da considerarsi per intero come aggravio derivante dalla nuova legge, perchè bisogna dedurre gli 8 milioni e 500 mila lire che cessano di rimborsare allo Stato; più l'importo dei bilanci attuali. Gli attuali bilanci provinciali sono poca cosa, è vero, io non ho potuto aver mezzo di riunire i rispettivi importi, ma suppongo che le dette provincie in media grandi e piccole, ricche e povere abbiano un bilancio di 250 mila lire, farebbero 5 milioni. Ammesso che faccia 5 milioni e mezzo, sono 14 milioni da una parte contro 52 milioni dall'altra, locchè vuol dire che per effetto di questa legge le 20 provincie dell'Italia settentrionale avrebbero a subire un maggiore aggravio di 38 milioni.

Ma l'onorevole Martinengo che mi pare un po' curioso in questa materia, vorrà anche sapere il rapporto che esisterà fra la sovrimposta provinciale da pagarsi in conseguenza di questa legge e l'imposta diretta principale. Io gli darò soddisfazione anche in questo.

Il contingente d'imposta prediale complessivo delle 20 provincie è di 46 milioni e 444 mila lire; la somma delle loro quote d'imposta sulla ricchezza mobile sul totale di 30 milioni sarebbe di 13,783,000; in complesso la loro imposta diretta monta a 60,227,000, cioè in somma rotonda a 60 milioni; e pagherebbero d'imposta provinciale 52 milioni; insomma sarebbero 86 centesimi di sovrimposta per ogni lira d'imposta pagata allo Stato. Lascio al signor Senatore Martinengo di trarne le conclusioni (*Segni di diniego al banco dei Ministri*.)

Se i miei calcoli non sono esatti non è mia colpa; se mi si fossero somministrati i documenti necessari, come si usa in tutti i Parlamenti, avrei potuto fare calcoli più precisi.

Aggiungerò qualche piccola osservazione sopra alcune disposizioni dell'articolo 172.

« Stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali. » La legge 20 novembre 1849 gli aveva aboliti ora per progresso si ristabiliscono.

Vi è anche un'altra disposizione che reputo poco conveniente, quella relativa alla caccia.

Il Consiglio provinciale, provvede allo stabilire il tempo in cui la caccia e la pesca possono essere esercitate. Vedo anche io che nella conformazione dell'Italia, in tanta differenza di climi, sarebbe inopportuno di stabilire per legge generale un solo termine per la caccia, ma è necessario che questo termine sia diverso secondo i diversi paesi. Però la divisione si deve fare per grandi zone limitate da accidenti geografici, come alte montagne e grandi fiumi in modo che non si dia luogo a frequenti infrazioni involontario della legge.

Supponiamo un cittadino della provincia di Porto Maurizio, si trovi alla caccia presso il confine. Saprà egli quale sia il termine stabilito nella limitrofa provincia di Cuneo, e sapendolo pure, sarà in grado di conoscere sul terreno la giusta demarcazione dei confini delle due provincie?

Si faranno frequenti contravvenzioni senza volontà di commetterle.

Nell'articolo 176 al numero 6, vi è una breve duplicazione dove si accenna alle fiere ed ai mercati pei quali è già provvisto dall'art. 138 numero 3 per mezzo della Deputazione.

L'articolo 179 che corrisponde all'art. 171 della legge precedente stabilisce l'organismo della Deputazione provinciale, ma questo organismo poteva andar bene nella legge precedente in quanto che le attribuzioni della Deputazione provinciale erano molto più ristrette, ma ora coll'ampliamento e creazione della grande amministrazione provinciale sarà assai difficile per non dire impossibile che si trovino uomini che possano seriamente e gratuitamente assumere tanto peso.

Io credo che l'esperienza dimostrerà necessario di costituire alla Deputazione due o tre Commissioni permanenti del Consiglio provinciale fra le quali sieno divisi i diversi generi d'affari.

Articolo 191. Esso parla dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale. I Prefetti esaminano se le deliberazioni sieno regolari e nelle forme se sieno nelle attribuzioni del Consiglio, se sieno conformi alla legge.

Ciò si fece nell'idea di scentralizzare; ma non è presumibile che il Consiglio provinciale voglia acconciarsi a vedere annullati i suoi atti dal Prefetto, ricorrerà sempre al Governo centrale contro la decisione del Prefetto, per cui in definitiva mancherà lo scopo. Questo preteso decentramento non avrà nessun effetto.

« Art. 193. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

» Contro queste decisioni è aperto ricorso al Ministero dell'Interno, il quale provvede, udito il Consiglio di Stato. »

Ora domando io chi ricorrerà?

Sarà il Consiglio provinciale, no; perchè le sue sessioni sono limitate; in via ordinaria la sessione sarà chiusa quando le sue deliberazioni sono sottoposte al

Prefetto. Il Presidente del Consiglio? Nemmeno, perchè quando il Consiglio è chiuso, il Presidente non ha autorità; sarà la Deputazione, ma la Deputazione è presieduta dal Prefetto, e volete che il Presidente ricorra contro di se stesso?

Questo ricorso adunque non si potrà effettuare.

« Art. 196. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

» I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

» La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell'articolo 154 farà parte del bilancio provinciale. »

Questa è la grande conquista, che non è bastato introdurre nell'articolo 174 dove sono descritte le spese obbligatorie, si è creduto ancora necessario di ribadire alle provincie con apposito precetto l'obbligazione di avere una propria burocrazia.

« Art. 208. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25 e 27. »

Chi pronuncerà la decadenza?

« Art. 227. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, se si sono violate le disposizioni delle leggi. »

Qui evidentemente manca un e, altrimenti il concetto dell'articolo sarebbe assurdo. Io ho percorso le varie correzioni che ci furono distribuite, ma l'articolo 227 non lo trovo menzionato.

Mi raccomando di riempire questa lacuna se è possibile, di stabilire questo e.

« Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie. »

È una disposizione giustissima ritenuta dalla legge antecedente, ma anche qui vi ha qualche cosa a desiderare.

Si presentano dei casi, in cui un Consiglio comunale anche volendolo non può fare degli atti che gli sono necessari. Ad esempio, si tratta di intentare una lite contro i Consiglieri, cosa facilissima a succedere, nei Comuni che possiedono vaste estensioni di territorio dove succedono facili usurpazioni.

I Consiglieri sono interessati essi pure, si deve far lite contro gli usurpatori, ora in questo caso ci è nessuno che possa rappresentare il Comune.

Si è ottenuto talvolta che per una lata interpretazione di quest'articolo il Prefetto assuma di fare la lite, ma da quanto mi risulta da persone bene informate è pure avvenuto che un Tribunale non lo riconoscesse quale legittimo rappresentante del Comune.

Art. 236. Ci è qualche piccola discordanza fra la prima parte e la seconda. Nella prima parte parlando delle nuove spese obbligatorie dice e eccetto quelle che

riguardano l'istruzione pubblica le quali passeranno a carico delle Provincie e dei Comuni a partire dal nuovo anno scolastico. » Dunque parla in genere dell'istruzione pubblica. Invece nella seconda parte si limita puramente all'istruzione secondaria « queste spese non passeranno alle Provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle Provincie » e della istruzione primaria non se ne parla più! È necessario non lasciare in sospenso quest'obbligazione.

Senatore **Amari**, *prof.* L'istruzione elementare è sempre stata a carico dei Comuni.

Senatore **Giovanola**. Rispondo all'interruzione che mi viene fatta dall'ex Ministro dell'Istruzione Pubblica il quale dice che l'istruzione elementare è sempre stata a carico dei Comuni: sta bene. Ma l'articolo non riguarda le spese dell'istruzione comunale elementare, bensì quelle dell'istruzione elementare che sono a carico delle Provincie, come gli stipendi degli Ispettori, le scuole normali e simili. Tali spese al presente sono a carico dello Stato: quando passeranno a carico delle Provincie? Volete che passino quando sarà pubblicata la legge dell'istruzione secondaria? Ma questa legge non vi ha niente a che fare.

Ciò dimostra che esiste nell'articolo la lacuna che ho notata.

« Art. 240. Nei primi due anni delle elezioni generali dello Stato, l'estrazione di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del Sindaco. »

Quest'articolo fa supporre, che ci debba essere una elezione generale, ma la legge non lo prescrive. Essa mi pare cosa di tanta importanza, che sarebbe stato conveniente che un apposito articolo avesse prescritto le elezioni generali.

Signori! Le imperfezioni fin qui accennate, e molte altre che ho pretermesse per amore di brevità, mi consiglierebbero di respingere questa legge; ma essendo essa parte di un sistema che si chiama unificazione amministrativa il quale è parte ancora di un altro sistema più vasto che si chiama unificazione generale del Regno Italiano, io sento la necessità di subirla.

Prevedo, che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi risponderà ciò, che ha già risposto all'onorevole Senatore Pallieri: Se siete disposto ad accettare la legge, perchè esaltarla colle vostre critiche?

Se il silenzio fosse capace di cancellare i difetti della legge, certamente mi sarei taciuto, non mi sarei fatto una questione d'amor proprio di scoprirli; ma siccome l'esperienza avrebbe svelato e i difetti rilevati, ed altri ancora che si trovano nella legge, il silenzio non avrebbe giovato a nulla, e l'esperimento avrebbe tolto considerazione non solo alla legge, ma eziandio al Corpo che fosse per votarla.

Invece mostrando gl'inconvenienti della legge e facendo vedere, che questa si subisce per ragione di urgente necessità ne saremo accusati; mentre nel medesimo tempo noi prendiamo l'impegno, e credo che il

signor Ministro non avrà difficoltà di accettarne la sua parte, di studiare quanto prima sia possibile per riformarla secondo i dettami della ragione e dell'esperienza.

Un altro vantaggio che io credo derivare da questa discussione si è che per la spiegazione alle quali essa dà luogo, si fa la luce sulle difficoltà contenute nella legge, e coloro che saranno chiamati ad applicarla per la prima volta, potranno prendere norma per intenderla.

Il signor Ministro delle Finanze e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, rispondevano ieri agli onorevoli colleghi che si lamentavano della mancanza di guarentigie a favore dei contribuenti, di fare assegnamento sopra il progresso della civiltà e sopra i benefici della libertà. Signori, per essere logici se noi crediamo veramente in questi due grandi principii, dobbiamo affidarci intieramente a loro, che è quanto dire dobbiamo rispettare in ogni sua parte la libertà de' Comuni. Ma perchè velare la statua della libertà quando si tratta d'imporre spese e obbligazioni ai Comuni, e poi respingere col nome della libertà le guarentigie che vi si dimandano per i contribuenti? o rispettate la libertà dei Comuni in ogni sua parte, o non rifiutate i rimedii che vi si chiedono per arrestare i consigli sulla perigliosa via nella quale li andate spingendo.

Per rendere omaggio alla libertà, bisognerebbe cancellare tutta questa legge e dare ai Comuni ed alle provincie la facoltà di fare quello che stimeranno meglio: sarebbe molto più semplice; allora sarebbe vera libertà.

Io concluderò con una semplice sentenza; un gran filosofo affermava che la scarsa dottrina rende l'uomo ateo, mentre l'alta dottrina il conduce alla religione.

Io credo che si possa dire lo stesso anche della libertà; la libertà dimezzata fa gli uomini irrequieti e scontenti, mentre soltanto la libertà intiera, sinceramente praticata, può rendere gli uomini felici.

Senatore **Stotto Pintor**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Se lo spettabile Ministro dell'Interno, se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non avessero contraddetto al principio della necessità, di mettere un freno alla facoltà di sovrainporre, io mi sarei taciuto; ma essendo negato il principio, stimo di non dover tacere. Ci si dice libertà, libertà e libertà. La libertà è un diritto, come il diritto è libertà, ma la libertà infrena il diritto, come il diritto infrena la libertà. Si dica quello che si vuole.

Io ho spero qualche tempo a meditare sopra il diritto, ma non riconosco un diritto di spogliazione, non riconosco la libertà dell'assassinio.

Signori, sono in Italia due condizioni sociali affatto diverse. Nelle provincie meridionali la proprietà strozza il proletario, e quindi troverete la primissima, anzi l'unica, esclusiva cagione di quella fuggia di ladronaggio che chiamate il brigantaggio.



Nelle provincie settentrionali invece è una congiura permanente del proletariato contro la proprietà.

Quando nel 1848 il Re Carlo Alberto rompeva guerra all'Impero Austriaco, molti amici trovavansi radunati in una farmacia di una copiosa città a conversare delle cose del giorno, e sorgendo una di quelle che voi chiamate *intelligenze* incominciò a dire: Signori, è tempo che noi diamo i nostri ori, tutti gli argenti nostri, tutte le gioie delle nostre mogli per la indipendenza italiana! Notate che il parlatore aveva niente da perdere (*si ride*).

Un grande proprietario, presente, a quella allocuzione, levossi e disse: Signore, ella ha pienamente ragione, ma converrebbe che ne desse l'esempio: soltanto mi spiace che ciò non le sia possibile dappoichè ella si è cibato sempre colla forchetta di Diogene (*Si ride*).

Da questi principii, o Signori, hanno origine le disorbitanze dei Consigli comunali.

Io rammento che uno dei più abili Intendenti generali che abbia mai avuto l'isola di Sardegna lagnavasi meco stesso contro la leggerezza di un picciolo comune il quale aveva bilanciato una spesa di 30 mila lire per una stradetta che proponevasi di aprire, e soggiungeva che a stento aveva potuto indurre i Consiglieri a partire la somma in tre o quattro bilanci.

In un altro villaggio non discosto da Cagliari dove il territorio appartiene nella massima parte ai cittadini di Cagliari venne a quel Municipio il desiderio di fabbricare una casa comunale. Ben potevano farla solidissima con pietre e con calce; no, Signori; quantunque non avessero mai letto la Bibbia ed il pensiero del Profeta, venne loro in mente il detto del Profeta: *quadratis lapidibus edificabimus*, e vollero fare la casa con pietre quadrate.

E perchè, o Signori? Perchè i proprietari residenti in Cagliari pagavano i nove decimi dell'imposta.

In Italia vi ha un proverbio — Malizioso quanto il contadino. — E in verità non si dà uomo più malizioso; e il contadino calcola che mentre ch'egli paga 10 centesimi, il ricco proprietario paga un migliaio di lire, e di buon grado si sottopone a spendere cinque per avere il vantaggio di cento.

Basti dirvi, o Signori, che in un paese dell'isola di Sardegna quegli che vi parla dovette pagare per anni cinque tre lire d'imposta comunale sopra ogni lira d'imposta nazionale.

E la cagione di tutto questo? La cagione è quel furore, quel delirio di emancipazione che ha invaso le nostre menti; noi mettiamo tutti a mazzo, Milano e Parabiago, Torino e Chivasso, Firenze e Piesole, Napoli e Mori, Genova e Nervi (*ilarità*).

Altra cagione è il non essersi data al censo nei municipii la parte che gli si conviene.

Perchè non fate che nei Consigli comunali prevalga il censo? legge giustissima perchè quando si tratta di spendere, deve prevalere l'elemento del censo, come allorchè si tratta di fare un codice di legislazione deve prevalere l'elemento dell'intelligenza.

Ma voi respingete dai Consigli del Comune gli analfabeti perchè non sanno nè leggere, nè scrivere, quasi chè per ciò solo non avessero il senso comune, o non avessero, essendo agiati, interesse maggiore dello speciale o del legista! La esclusione degli analfabeti, lo dico arditamente, è uno sproposito, e l'esempio del Belgio ci dovrebbe mettere in guardia contro quel falso principio.

Non vi ha poi nessun confine alla facoltà di sovrapporre.

Perchè non mettete un limite a tale facoltà?

Ma vi ha di più.

Secondochè notava l'onorevole Senatore Arnolfo, nella seconda convocazione del Consiglio comunale, qualunque numero di consiglieri può prendere una deliberazione qualsiasi.

Si, o Signori, due o tre così chiamati uomini *intelligenti* rovinano la sostanza di cento proprietari,

Ministro dell'Interno. Ma i consiglieri vadano.

Senatore Stotto-Pintor. Risponderò fra poco. Voi dite: la libertà è freno a se stessa.

Signori, questa è una teoria; se volete, dirò che è una bella teoria, ma non userei chiamarla buona; imperocchè il legislatore non dee badare ai puri principii e camminare su i trampoli, ei non dee fare astrazione dai fatti sociali.

È poco prudente, non è sapiente il legislatore che astrae dai fatti sociali; ed il fatto quale è, o Signori? Il fatto è che nella maggior parte dei Consigli, i proprietari sono in minoranza, o sono al tutto esclusi; e sono in questo recinto molti e molti fra voi i quali a me lo hanno detto, e che potrebbero farne testimonianza personale.

Ci si dice: a fatevi amare, andate alle elezioni.

Rispondo: un proprietario che possiede in molti paesi come fa egli a intervenire a tutte le elezioni? Chi non sa che val più il gridare d'uno *scrivente* che non l'ascendente di venti proprietari? Chi non sa che meglio del ricco signore valgono quelli astuti o furbi proletari i quali adulano e rinfocolano le passioni delle plebi? Oh che? Non sappiano i mezzi che adoperano nelle elezioni amministrative, e qualche volta ancora nelle politiche?

Narrasi che un uomo maestro d'intrighi, a far prevalere la elezione a Deputato di un suo fratello, desse a intendere agli elettori che essendo venuto al paragone de' voti pel trono d'Italia con S. M. Vittorio Emanuele II, restò escluso non per altro se non perchè ebbe due voti di meno! (*ilarità*). E tanto peggio si fa nelle elezioni amministrative, quanto esse versano in una cerchia più ristretta. Quivi le pessime insinuazioni, le detrazioni, le calunnie, scendon giù a torrenti; mezzi questi de' quali ogni uomo onesto abborre di usare, sicchè lascia per minor male il campo alle arti tristissime de' malvagi.

E gli effetti, o Signori?

Gli effetti sono la distruzione della proprietà, l'an-

nullamento delle sorgenti della ricchezza nazionale. In verità sembra che il Governo e i municipii facciano a gara per urtare a rovina i contribuenti. Qui il maledetto dazio di consumo, la pessima di tutte le imposte, non ha molto abolita nel Belgio il cui esempio dovrebbe pure in questo imitare l'Italia. Qui spese nuove ognor crescenti. Testè vi diceva l'onorevole Senatore Giovannola, come si aumenti il bilancio delle provincie e dei comuni della poca cosa di 38 milioni. Perciò si grida dagli inconsiderati maledizione alla libertà! Perciò ha cessato di essere una befana il socialismo. Verrà poi, Dio non voglia, una tarda ma forse inevitabile reazione.

A questo stato di cose, o Signori, perchè non cercate di porre fine? Ciò vuole la giustizia, ciò vuole l'utilità dello Stato, perchè i contribuenti amanti delle contribuzioni delle provincie e dei comuni non avranno più che dare allo Stato; ciò vuole la necessità di provvedere in tempo al pericolo o anzi alla certezza di un danno avvenire. E i rimedi? Un eccellente rimedio trovarono i proprietari della Lomellina per la particolare condizione di quella provincia.

I proprietari affittano i loro terreni a patto che gli affittuari paghino le imposte. Ma non è patto che fare si possa nelle altre provincie dello Stato.

Il Ministro dell'Interno ci propone altro rimedio. E lo trova nel ricorso collettivo dei contribuenti i quali insieme presi paghino il decimo di tutta l'imposta. Ma io non ho bisogno di molte parole per dimostrare che è un rimedio illusorio, ingannatore. E come si farà egli a riunire in un solo proposito questo decimo di contribuenti? e se un solo se ne tira fuori a che vale la disposizione della legge?

Un altro mezzo sarebbe la tutela del Governo. Questo mezzo io non voglio, avendo già detto nell'altra tornata che al prodigo non si dà mai per curatore un altro prodigo.

Io voglio data ai Comuni la tutela della legge. E quale potrebbe essere la tutela? Un altro ordinamento dei municipii. Innanzi tutto prevalga in essi l'elemento del censo a tutti gli altri; cosa giusta, cosa opportuna, cosa conveniente, perchè quando si tratta di spendere egli è uopo di tener conto di quelli che contribuiscono. Signori, quando il Governo ha bisogno di danaro, non già a questi signori *intelligenti* che sanno scrivere e non sanno leggere, sibbene li domanda agli abbienti.

In secondo luogo, mezzo opportunissimo sarebbe la fissazione dei centesimi addizionali nella somma massima che non si possa eccedere. Io domando: in che si violerebbe con ciò la tanto vantata libertà dei Comuni? Noi abbiamo esempi molto somiglianti nella legislazione civile. La legge dà un curatore al prodigo perchè viola il diritto della famiglia, e non potrà al Comune la cui prodigalità compromette lo stato sociale del paese e il bene della posterità? Che anzi se è lecito restringere il diritto della personalità vera, che è l'individuo, molto più dee esserlo ed è di restringere il

diritto di un ente morale, o vogliam dire di una personalità fittizia.

Spazi il Comune quanto vuole e come vuole, ma dentro que' dati confini. Diamo ai Municipii la legge che il Creatore fece al mare allorchè disse: « Fin qui verrai e non andrai più innanzi, qui spezzerei gli spumanti tuoi flutti. *Hucusque venies, et non procedes amplius: hic confringes tumentes fluctus tuos.* »

Nelle spese poi volontarie vi ha egli cosa più giusta che quella del voto dei maggiori imposti? Se vogliate un esempio, io lo ricorderò ancora. Nella cessione volontaria dei beni di un debitore, quando si tratti di transigere, il sapiente legislatore non conta i voti, li pesa. Pensate i voti dei contribuenti, e farete cosa più giusta e più conforme a ragione.

L'onorevole Ministro dell'Interno accetti questo principio; se non lo accetta, non lo neghi almeno, non lo disapprovi; dica che lo studierà, lo mediterà, e io voterò la legge.

Signori, prima di sedere io non posso a meno di esprimervi un tal qual senso di sorpresa. Io sono proprietario piuttosto piccolo che mediocre, e non di meno io vo gridando per la riforma di questa legge nel punto che a me si presenta più importante. Perchè nessuno dei grandi imposti, niuno dei grandi proprietari leva la sua voce qui? Io penso che ognuno di voi intende a protestare col voto. Ma invero a me spiacerebbe che la legge fosse respinta. Io voglio piuttosto augurarmi che l'onorevole Ministro trovi modo efficace di metter termine a questa più che trillustre spogliazione.

**Ministro dell'Interno.** Provocato quasi direttamente dall'onorevole preopinante crederei di mancare di riguardo a lui ed al Senato se non facessi una immediata risposta.

Dichiaro apertamente che non accetto i principii dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor. Egli vorrebbe alla nostra legge elettorale sostituirci un'altra, in cui veramente una specie di oligarchia della proprietà verrebbe riconosciuta, ed avrebbe la massima influenza nell'andamento amministrativo dei Comuni e delle Provincie.

Mi pare anzi, che l'allusione sia andata tant'oltre da volere introdurre questo sistema anche nel sistema organico.

**Senatore Siotto-Pintor.** No, no.

**Ministro dell'Interno.** Or bene, io respingo recisamente questo principio. Io ben conosco che, trattandosi di amministrazione comunale e provinciale, l'elemento della proprietà ne sia la base e il fondamento.

Difatti, nella nostra legge elettorale è precisamente così. Io non so poi, quando si volesse prescindere da una norma generale, la quale riconosce che colui che paga una data quota d'imposta abbia diritto ad essere elettore e ad essere eletto, come farebbe l'onorevole preopinante a stabilire una legge elettorale in cui venisse determinato il grado d'influenza, ossia il numero dei voti in proporzione di ciò che possiede ogni indi-

viduo. Io non so che esista in nessun paese del mondo una legge di questa natura.

**Senatore Siotto-Pintor.** Intendo dei maggiori imposti.

**Ministro dell'Interno.** I maggiori imposti: ma vorrebbe introdurre per esempio in casi determinati i voti dei maggiori imposti, come sarebbe, per esempio, quando si trattasse di aumento d'imposta?

**Senatore Siotto-Pintor.** Nelle spese volontarie.

**Ministro dell'Interno.** Facoltative...

**Senatore Siotto-Pintor.** Sicuro.

**Ministro dell'Interno.** Allora bisognerebbe introdurre nel Consiglio comunale o nella Giunta un numero di maggiori imposti, quantunque fossero respinti dalla maggioranza degli elettori. Veda quale antagonismo si creerebbe, e se fosse possibile una amministrazione!

Potrebbe darsi in casi eccezionali e determinati; per esempio, quando si trattasse di aumentare l'imposta al di là di un certo limite. Allora comprenderei che si richiedesse l'intervento dei maggiori imposti. Ma si rifletta, o Signori, che questa disposizione vulnererebbe propriamente nel cuore il sistema elettorale, che è fondato sul voto della maggioranza, supponendo sempre, come a ragione, che la maggioranza sia quella che rappresenta l'opinione, gl'interessi delle provincie. Se si deviasse da questo sistema, si vedrebbero sorgere per gli urti, per gli antagonismi, per le avversioni fra i grandi ed i piccoli proprietari, tali sconci, tali malcontenti, da rendere affatto illusorii i beneficii che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor se ne attende.

Ma dirò di più: in alcuni Comuni bisogna riconoscere che i grandi proprietari generalmente non risiedono nel capoluogo che per qualche mese dell'anno; non vi risiedono che nella bella stagione, che per passare nel calore della state qualche mese; e poi si ritirano nelle città principali, e abbandonano per conseguenza gli abitanti dei Comuni alle proprie risorse. Or bene, credo che quando una legge desse un maggior numero di voti in proporzione del patrimonio che possiedono nel Comune, questi tali che risiedono poco nel Comune e che vi hanno poco interesse, credo che allora gli interessi del Comune e degli abitanti ne scapiterebbero; credo anche che ciò recherebbe tra la gran maggioranza degli abitanti e questi grandi proprietari un antagonismo di malcontento e di avversione reciproca; e stima egli che questo sarebbe il miglior sistema per condurre la concordia fra gli abitanti, fra i cittadini dello stesso Comune e delle stesse città e provincie? Io penso certamente che un tale sistema avrebbe inconvenienti gravissimi, e che all'atto pratico fallirebbe alle buone intenzioni che l'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha senza dubbio.

**Senatore Siotto-Pintor.** Dichiaro che non fallirà assolutamente.

**Ministro dell'Interno.** Fallirà; e difatti, o Signori, ricorriamo all'esperienza; ricorriamo appunto a quanto abbiamo veduto noi stessi, che vi abbiamo assistito e partecipato.

Ma è egli forse che in questi 15 o 16 anni di vita libera, nei quali siamo appunto stati retti dal sistema elettorale ed amministrativo, che ora verrebbe confermato con qualche maggior ampiezza nella legge presentata, e egli forse che codesti grandi mali pretesi si sono avverati? Io stimo che qui vi è un'esagerazione immensa.

Quale è il Comune che abbia fallito, che abbia dovuto sospendere le spese obbligatorie, per non poter più sopperirvi coi propri mezzi? Può negare l'onorevole Senatore Siotto-Pintor che in tutte le parti indistintamente delle antiche provincie, dove appunto da 16 anni regna la legge elettorale, comunale e provinciale, non si sia sviluppata in ogni ramo la prosperità? La istruzione non si sia diffusa? non siansi moltiplicate le vie di comunicazione? E gli altri miglioramenti di ogni genere, che dinotano il progresso civile e materiale, non si siano essi avverati? . . .

**Senatore Siotto-Pintor.** . . . Parlo di debiti.

**Ministro dell'Interno.** Ma mi permetta; la ricchezza pubblica non si è diminuita; l'agricoltura ha progredito; si è sviluppata la civiltà in tutte le parti dello Stato; dunque una legge, la quale produce questi risultati in così poco tempo, non può essere una legge, che contenga gravi pericoli, e possa mal gettare nella miseria i proprietari, i Comuni e le provincie. Mi permetta che lo dica: queste sono esagerazioni smentite dal fatto stesso; quindi io ripeto, che il Governo intende progredire nella via che seguitò finora, che è quella di svolgere la libertà mano mano appunto che la coltura progredisce nel Regno.

Ma mi si conceda di accennare ancora ai fatti addotti dal Senatore Giovanola, il quale mi pare che presso a poco partecipi delle sue idee e de'suoi principii. . .

**Senatore Giovanola.** . . . Tutt'altro!

**Ministro dell'Interno.** Ma ha pur dimostrato nel suo lungo discorso, e particolarmente nelle sue considerazioni generali, che non ha alcuna simpatia per i Consigli, per le Deputazioni provinciali e per la libertà comunali, quantunque poi della poca libertà che, al suo dire, sarebbe data ai Consigli comunali, si sia servito quasi come di arma contro il progetto del Ministero.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Pare a me che il significato delle sue parole fosse piuttosto ironico, giacchè io vi ho sempre veduto primeggiare l'idea, che bisognava frenare le spese; che non bisognava dare tanta facoltà ai comuni, ed alle provincie di spendere.

Finchè dunque spiegazioni maggiori non vengano a chiarire quale sia la vera opinione dell'onorevole Giovanola, mi permetta, che da quanto ha detto io supponga, che egli non sia molto tenero, molto amico delle libertà provinciali e comunali. E difatti egli ha addotto l'esempio della Lombardia dicendo: Ma non abbiamo noi la vicina Lombardia la quale ha sviluppato un ma-

gnifico sistema stradale, dove l'istruzione pubblica ha progredito immensamente, quantunque non avesse questi Consigli e queste Deputazioni provinciali?

Or bene, io non nego il progresso fatto dalla Lombardia, ma è un progresso di molti secoli.

Bisogna dire che la civiltà lombarda ha preceduto quella particolarmente di molte altre Provincie e anche delle antiche. Così quello che la Lombardia ha fatto direi in parecchi secoli, il Piemonte lo ha compiuto in 16 anni di libertà, e certamente noi non siamo ora secondi alla Lombardia, sì nel sistema stradale, sì nella istruzione pubblica. Questo dunque non farebbe altro che confermare maggiormente la bontà del sistema in cui siamo entrati e vogliamo proseguire.

Senza dubbio, abusi ve ne sono e ve ne saranno sempre, e senza dubbio, come si trovano individui ricchi e meno ricchi, intelligenti e ignoranti che male amministrano il proprio patrimonio, così si sono trovati, si trovano e si troveranno sempre Consigli comunali, Giunta comunali che amministreranno male il loro patrimonio.

Ma abbiamo sempre un rimedio efficace: quello del corpo elettorale, il quale più è esteso, e più tocca la classe meno agiata, più facilmente reagisce contro una cattiva amministrazione, giacchè non è possibile il poter pagare, che colui il quale ha minor reddito, sente maggiormente il peso delle imposte di quello che ha un reddito maggiore.

Non si può contestare, che chi ha, per esempio, solo 1000 o 1500 lire d'entrata, se deve pagare 0,10 per esempio di più d'imposta, sentirà assai più l'aggravio di questi 0,10, che colui il quale avrà 10, 20, 50, 100 lire di reddito; perciocchè quest'ultimo può pagare, senza detrarre nulla dal necessario nè da quanto la delicatezza stessa rende indispensabile.

Dunque ripeto, che l'interesse a frenare le spese esiste, se non più forte, almeno tanto forte nel piccolo come nel grande proprietario; e questa esclusione che si volesse fare del piccolo proprietario dai benefici del grande proprietario, questa disuguaglianza che si volesse stabilire tra il grande e piccolo proprietario coll'assegnare al secondo una maggior influenza, od un maggior numero di voti, non condurrebbe ad altro risultato che a stabilire un antagonismo tra una classe e l'altra della società. E noi, o Signori, non tendiamo a questo fine, come credo non vi tendano gli onorevoli preopinanti, i quali probabilmente non hanno maturato le conseguenze del sistema che hanno preso a difendere.

Ma ciò basti in quanto al sistema.

Io non entrò ora ad esaminare gli appunti mossi dall'onorevole Senatore Giovanola alla legge comunale e provinciale che è sottoposta alla vostra approvazione.

Egli ha percorso nè più nè meno di 60 articoli; ed io ognuno di essi ha trovato qualche cosa a ridire.

Io non so se veramente la mia perspicacia non sia giunta a comprendere tutta l'importanza delle sue critiche; ma davvero, l'impressione in me prodotta si è,

che le sue critiche sono in massima parte insussistenti oppure son ben leggere. E una prova me la somministra lo stesso onorevole Senatore nella sua conclusione, nella quale, dopo avere percorso da cima a fondo questa legge, finì per concludere che l'avrebbe votata. Or bene, se egli la vota, ciò vuol dire che egli è persuaso che la legge non sia poi tanto cattiva, ch'essa certamente può essere applicata con vantaggio pubblico, e con vantaggio particolare dei Comuni e delle Provincie. Se ciò non fosse, egli sarebbe in contraddizione con se stesso, giacchè una legge che avesse per effetto di menomare la ricchezza pubblica, di mettere i contribuenti in rovina, o almeno di ridurli quasi alla miseria, certamente non otterrebbe il voto del Senatore Giovanola. Quindi ciò significa, che i suoi timori sono esagerati, e che egli stesso non crede debbano dalla legge derivare tali tristi conseguenze.

Si critica questa legge dicendo che da una parte essa toglie la libertà ai Comuni.

Per verità, io non vedo in che tolga la libertà ai Comuni. Io vedo invece, e, potrei percorrere molte disposizioni che lo provano, che dà loro maggior libertà che affida loro maggiori attribuzioni.

Si dice: ma togliete libertà ai Comuni, perchè volete, per esempio, che sia obbligatoria la spesa per la assistenza medica dei poveri; perchè non permettete loro di togliere l'illuminazione quando già sia stabilita.

Ma, o Signori, è ben naturale, che una legge deve prescrivere le spese obbligatorie, poichè altrimenti possono nascere gravi sconcerti. Supponiamo il caso, che in un Comune e transitoriamente, venisse il Consiglio composto in guisa che si potessero commettere grossi spropositi da esso.

Per esempio, rispetto all'illuminazione, comprendo come non si debba imporre ai Comuni l'obbligo di stabilirla; ma se già sia stabilita, ove date la facoltà di spegnere i lumi, voi comprenderete quale sarebbe il malcontento e anche il disordine che potrebbe cagionare, se un Comune si volesse di tale autorizzazione. Sono casi che succederebbero ben raramente, ma certe volte per brighe, per gare locali nei piccoli Comuni ciò potrebbe accadere come per rappresaglia di un partito contro un altro.

Veniamo alle condotte mediche. Su questo argomento, io credo anche sia necessario l'obbligo, e tanto più necessario, perchè appunto accadrà, che in certi Comuni, come difatti ciò si verifica per la massima parte dell'anno, non vi rimangano che semplici coloni, e persone che possiedono poco o niente, semplici proletarii insomma, ed i possidenti sono lontani. Or bene; è egli conveniente, che la legge non provveda a questa necessità; cioè a quella di somministrare agli abitanti il mezzo di curare la propria salute non avendo egli di che pagare la cura del medico e del chirurgo?

A me pare, che forse anche prima della spesa per l'istruzione, sia questa necessaria ad un Comune. E non solamente per rispetto di umanità; ma anche per riguardi

di interesse pubblico: giacchè non vi è dubbio, che anche lo Stato è immensamente interessato ad avere una popolazione sana, e che possa corrispondere ai bisogni del medesimo, non solo per il lavoro industriale ed agricolo, ma anche per i servizi che rende allo Stato. Ed infatti troviamo, che simile disposizione è comune a quasi tutte le leggi comunali e provinciali dei paesi civili. Se si volesse poi andare a quella sconfinata libertà a cui alluse l'onorevole Senatore Giovanola, non so se seriamente o per ironia (*Movimento*)...

Non dico ciò per fare epigrammi; ma l'impressione che ha prodotto in me il sentire le parole pronunciate dall'onorevole Giovanola, fu che le sue osservazioni sulla libertà minore o maggiore da dare ai Comuni, venisse da un sentimento di un rammarico che questa libertà non fosse sufficiente, ovvero troppa.

Ripeto, non ho voluto fare epigrammi. Or bene, se si volesse quella sconfinata libertà a cui alluse l'onorevole Senatore Giovanola, bisognerebbe allora abolire tutte le spese obbligatorie: quelle d'istruzione pubblica e le altre.

Ora a questo punto non si può arrivare. Bisogna che le spese indispensabili all'ordine pubblico, e che potrebbero ad un momento essere sospese da un'amministrazione poco provvida, siano per legge stabilite obbligatorie dallo Stato.

Io pure sono d'avviso che non bisogna eccedere, che bisogna restringere le spese obbligatorie, ed allargare le facoltative, non vi ha dubbio alcuno, e che non si può assolutamente cancellare la categoria delle spese obbligatorie.

Si è pure appuntata la legge, perchè dà troppa autorità ai Sindaci. Io non credo che la legge attuale dia maggiori poteri od autorità di quello che non dava la legge vigente nelle antiche provincie prima del 1859.

Fu innovazione portata nel 1859 quella di estendere le attribuzioni veramente esecutive anche alla Giunta.

Ora questi cinque anni di esperienza hanno per avventura dimostrato, che l'estendere ad un corpo collegiale le attribuzioni del potere esecutivo non ha giovato all'amministrazione della cosa pubblica, e che in un gran numero di luoghi, questa estensione fu illusoria, perchè il Sindaco faceva tutto da sé, sempre sottinteso che vi dovesse essere l'approvazione della Giunta; dal che l'amministrazione pubblica ne patì qualche detrimento.

Dirò di più: che gli stessi Sindaci hanno sentito tanto questa falsa loro posizione da non potere a tempo e luogo provvedere al servizio pubblico del Comune per dovere continuamente chiedere l'avviso della Giunta anzi aspettare la deliberazione.

Tale è lo sconcio di cui parlo, che pur troppo assistiamo ad uno spettacolo poco soddisfacente e poco utile al servizio ed interesse dei Comuni; voglio accennare al numero considerevole di Comuni, che rimangono senza Sindaci per la difficoltà di trovare uomini che da una parte vogliano prendere responsabi-

lità, rispetto al pubblico ed agli amministrati del buono o del cattivo andamento del bene comunale, e dall'altra, abbiano legate le mani da non poter fare tutto quanto l'urgenza e il bisogno dell'interesse del Comune richiedono che si faccia nel limite delle attribuzioni del potere esecutivo.

E però, se si consultassero in proposito i Comuni tutti, io non dubito, che un'immensa maggioranza si pronuncierebbe pel sistema di dare al Sindaco maggiori facoltà, coll'estendere il potere esecutivo, e considerare la Giunta come un piccolo consiglio, che assista il Sindaco e deliberi nelle cose importanti; se, per esempio, si tratti delle spese che riguardano il bilancio o di cose che richiedono provvedimenti urgenti.

Io credo che questo sistema intermedio sia il migliore per la speditezza, ed il buon andamento dell'amministrazione comunale, e per trovare Sindaci i quali vogliano attendere a questo difficile ufficio.

Perciò io stimo, che in questa parte la legge contiene un vero miglioramento amministrativo; che la legge è più pratica; che recherà necessariamente un beneficio sensibile nell'amministrazione dei Comuni.

Io potrei citare diverse altre migliorie, le quali probabilmente non sarebbero considerate come tali dall'onorevole Senatore Giovanola. Il Ministero parte dal principio che sia utile agli amministrati il dare un'autonomia alle provincie per amministrare i propri affari.

Fra gli affari che spettano alle provincie di grande rilievo, sono certamente quelli che riguardano l'istruzione pubblica, ed il sistema stradale. Quanto al sistema stradale, nessuno ignora lo sviluppo straordinario che da 10 anni ha preso la rete stradale. Non vi è dubbio e la cosa mi pare così ragionevole, anche mettendo da parte l'esperienza ed il fatto che è il primo di tutti gli argomenti; è evidente, dico, che chi può meglio giudicare dell'opportunità di farle in quella condizione che possano riuscire commercialmente ed economicamente più utili, sono naturalmente gli amministratori eletti dai propri cittadini. Lo Stato è difficile che possa rendersi del pari ragione dei bisogni locali. Lo Stato può tracciare grandi linee, grandi arterie, nel proprio interesse. Nessuno su questo è miglior giudice di lui; ma quando si tratta di provvedere ai bisogni economici, commerciali ed agricoli di una provincia, io credo che nessuno sia miglior giudice a determinare il tracciato, la spesa delle strade occorrenti, e le diverse altre condizioni che corrispondono ai bisogni locali, che l'amministrazione locale.

Qui, come diceva ieri, si tratta di una questione di massima.

Chi non ammette, che vi possano essere amministrazioni locali in condizione migliore per far meglio gli interessi dei cittadini in quella sfera in cui esercitano la propria amministrazione, è ben naturale che deve censurare tutta la legge; perciò mi meraviglio che l'onorevole Senatore Giovanola si sia limitato solamente a 60 articoli. Doveva cominciare dal primo ed

andare fino all'ultimo; bisognerebbe affatto cancellare la legge provinciale.

Chi crede che sia necessario ed utile di affidare gli interessi locali all'autorità locale, questi non potrà far a meno di trovare buona in complesso la legge che abbiamo presentata. Con ciò, ripeto, io non credo la legge perfetta; ma bensì che la legge debba essere in alcun punto riformata. Io l'ho dichiarato anche all'altro ramo del Parlamento, che per quanto riguarda il sistema di amministrazione provinciale, praticamente l'esperienza di alcuni anni dimostra la necessità di ritoccare e meglio distinguere le attribuzioni che secondo la loro natura ed importanza meglio sarebbero esercitate dall'autorità governativa. Ma ciò non toglie, che in complesso la legge sia buona, e che possa portare i buoni frutti, quando sia applicata a tutto lo Stato. E mi conforta sempre più in questa mia opinione la conclusione dell'onorevole Senatore Giovanola alla quale mi associo completamente; esserci cioè un grande interesse politico ed amministrativo ad accettare in complesso questa legge, onde unificare lo Stato.

Dovrei ancora rispondere ad un punto essenziale del discorso dell'onorevole Giovanola, quello cioè che concerne i nuovi oneri, che le provincie dovranno sopportare in virtù di questa legge.

Già ieri ho detto qualche cosa a questo riguardo. Ho dichiarato quello che sentiva, e che credo la verità; ho dichiarato che in quanto alle spese che già erano nelle antiche provincie, ed in Lombardia pagate da un fondo particolare dal *dominio*, il Governo dovrebbe restituire quella quantità di centesimi addizionali che già passarono nel 1859 dal bilancio provinciale al bilancio dello Stato; così che ora dovrebbero essere riversati dal bilancio dello Stato al bilancio provinciale. In quanto alle altre poi non mi era possibile di fare un calcolo preciso, giacchè non erano esse spese tutte tassative, articolo per articolo; ma si lasciava alle provincie ed ai comuni un certo spazio; di modo che io non poteva rispondere adeguatamente all'interpellanza che m'era stata diretta dall'onorevole Senatore Martiniengo.

Però io soggiungo, che quando si tratti solamente di conoscere qual'è la totalità della spesa, che in virtù di questa legge cesserebbe di essere a carico dello Stato perchè passerebbe alle provincie, io credo che se ne possa dare uno stato assai approssimativo, assai esatto.

Ho già fatto raccogliere i quadri di queste spese; domani avrò l'onore di presentarli al Senato; lo farò sin d'oggi se fossero ordinati, e se, massime in materia di cifre, non temessi apportare confusione nell'esporre.

Ma posso fin d'ora dichiarare, che nel calcolo assai ipotetico, mi permetta di dirlo l'onorevole Giovanola, fatto da lui, e quello che realmente si ricava dal bilancio, vi è una distanza molto considerevole.

Senatore Giovanola. Lo vedremo.

Ministro dell'Interno. Certo, certo. Prima di

tutto bisogna notare, che quasi nessuna (non voglio dire nessuna), quasi nessuna delle spese, le quali in virtù di questa legge passerebbero dal bilancio dello Stato a quello delle provincie, è ora pagata a favore di tutte le provincie; cioè a dire quasi nessuno articolo di spesa contemplata nella legge attuale comunale-provinciale, è per tutte le provincie o sul bilancio provinciale o su quello dello Stato.

Ad esempio prendiamo la strade.

Per queste vi sono provincie, che pagano già adesso le spese stradali: Dunque non bisogna contemplare tutte quelle che occorrono per le opere stradali. Abbiamo la Toscana, ove le spese stradali sono nel bilancio provinciale. Abbiamo le provincie romagnole dell'Umbria, delle Marche in cui esiste il bilancio provinciale colle proprie spese stradali, argini, ecc. Abbiamo il napoletano, che ha il fondo comune; e per conseguenza anche le sue spese particolari sono amministrato dallo Stato, ma sono spese previste e perciò considerate come spese provinciali, già amministrato dalla provincia medesima. Vi è la spesa dell'istruzione pubblica la quale in genere è sopportata dal bilancio dello Stato in quasi tutte le provincie ma limitato, come è nel nostro progetto, alla parte d'istruzione secondaria e tecnica che dovrà passare a carico delle provincie. Tale spesa non sarà molto gravosa per le provincie e per i comuni; e da un calcolo fatto dal mio collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica, vedo che essa in nessun caso eccederebbe le 550 mila lire. Imperocchè bisogna considerare, che secondo il sistema da lui proposto, alcune spese continuerebbero ad essere a carico dello Stato, come quelle per gli Istituti superiori tecnici. Non vi sarebbero che le scuole tecniche e i ginnasi che cadrebbero a carico delle provincie.

Or bene, noi sappiamo che in moltissime provincie vi è un gran numero di questi istituti che sono a carico delle provincie e dei Comuni, cosicchè non si tratterebbe che di sopportare la spesa di più che già sopporta lo Stato. Quindi la somma non eccederebbe al massimo in nessun caso 600 mila lire.

In quanto poi alla spesa che riguarda gli esposti, questa generalmente è sopportata già fin d'ora dai Comuni e dalle provincie, nelle antiche provincie ed in Lombardia.

È vero, che nel 1859 è stata trasportata a carico dello Stato; ma però col compenso di alcuni centesimi addizionali.

Del resto nelle provincie meridionali ed in altri luoghi, essa è sopportata dai comuni e dalle provincie.

Lo Stato, anche nelle antiche provincie, non concorrevva prima se non per una quota, circa il terzo; ma la massima parte è a carico delle provincie. Quanto a quella dei maniaci, non è una grave spesa, e qui non citerò cifre per non fare confusione. Domani le presenterò coordinate. La spesa de' maniaci non è grave, e di questa anche oggi una parte è sopportata dai comuni e dall' e provincie una parte dallo Stato, e questa non può sorpassare il

milione. Per le altre poi, che riguardano il mobiliare, per esempio, delle Prefetture e Sotto-Prefetture, anche qui abbiamo lo sconcio, che in alcuni luoghi sono sopportate dalle provincie, in altri dallo Stato: ad esempio nelle provincie napoletane le spese di tutto il mobilio e dell'alloggio son pagate dalla provincia.

Nelle provincie romane vi è un decreto che stabilisce a loro carico questa spesa.

Dunque ciò vuol dire, che l'aumento che si tratterà di imporre riguarderà le provincie in cui queste spese sono a carico dello Stato, ma che in generale hanno il compenso del riversamento di 18 centesimi.

Quindi ben vede il Senato che nello stato delle cose, in questa disformità di distribuzione di spese provinciali, lo quali in alcune provincie erano sopportate particolarmente da esse; in altre dallo Stato bisognava prendere un partito. In ciò non si poteva stare senza congruare, perchè sarebbe stata un'ingiustizia, che forti spese gravitassero sul bilancio dello Stato in alcune provincie, ed in altre gravitassero sulle provincie stesse. Era indispensabile in questo stato di cose, o riversare sulla provincia certe spese provinciali le quali erano in parte sostenute dallo Stato ed uniformare in questo modo quest'ordine di spese; o porre a carico dello Stato quelle spese provinciali che in alcune provincie sono a carico loro. Quale dei due sistemi era preferibile? Quello di portare sul bilancio dello Stato maggiori spese, e dichiarare tutte le spese provinciali a carico dello Stato o l'altro invece di portare a carico di alcune provincie quelle spese che ora sono a carico dello Stato?

A me pare, che, posta la questione così, o dovendo prendere un partito, nessuno potrà negare, che quello da noi preso di congruare le provincie in queste spese addossandole uniformemente a tutte, sia il migliore. È il migliore, perchè discentra; è il migliore, perchè queste spese fatte da loro costeranno meno; è il migliore, perchè dà maggiore facilità, maggior libertà alle provincie.

Per le quali cose, la questione delle maggiori spese a carico delle provincie non è tale che debba preoccupare molto gli animi nostri; perchè non è troppo grave questa maggiore spesa, e si riduce a ben pochi milioni. La differenza invece è questa; che un certo numero di spese che si pagherebbero così nel sistema dell'amministrazione provinciale come in quello dell'amministrazione dello Stato invece di essere amministrato dallo Stato lo sarebbero dalla provincia.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** E invece di figurare nel bilancio dello Stato figurerebbero nel bilancio delle provincie.

Ma per queste spese, ripeto, non c'è un aumento di aggravio per i contribuenti: anzi fo stima, che vi sarà una diminuzione; perchè credo che queste spese quando siano fatte da loro, lo saranno con maggior economia che se fossero fatte dallo Stato.

**Presidente.** Vi sono ancora tre oratori iscritti sulla

discussione aprtasi sull'allegato A. Era mio intendimento ed intendimento ragionevole, che la seduta d'oggi potesse essere almeno conchiusa colla votazione di questo allegato, che è quello che presta maggiore argomento a discussione, ma questo non pare possibile, a meno che gli oratori stimassero di essere parchi di parole al fine di poter più facilmente raggiungere questo scopo. Accordo intanto la parola al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi.** Se il Senatore Giovanola volesse parlare prima, io non avrei difficoltà ad aspettare.

Senatore **Giovanola.** Non abuserò della sofferenza che mi ha già concesso generosamente il Senato contro ogni merito.

Diro solamente all'onorevole Ministro dell'Interno che mi rincresce di non essere un valente oratore per non aver avuto la fortuna di farmi ascoltare da lui; se mi avesse prestato un poco più d'attenzione avrebbe compreso che io ho fatta ampia professione di libertà, e vorrei che il signor Ministro sapesse seguirmi nelle mie idee di libertà; ho proclamato che i comuni non hanno bisogno di tutela, che io credo più ad un cittadino quando opera come Consigliere comunale che non quando opera come Ministro, perchè come Consigliere so che dice la propria opinione, la quale è il risultato de'suoi studi, mentre invece come Ministro è costretto il più delle volte a giudicare anche di cose che non conosce. Ho detto eziandio che per me il migliore sistema di decentramento è la pratica sincera ed ardita della libertà.

Lungi poi dallo scherzare sulla libertà ho conchiuso le mie parole facendo un confronto fra l'influenza che esercita la libertà sulla felicità umana, coll'influenza che ha la scienza sulla religione; queste sono materie assai gravi sulle quali non mi permetterei di scherzare giammai, e meno ancora innanzi al Senato; si assicuri quindi il signor Ministro che il mio omaggio reso alla libertà è tutt'altro che ironico; è vero, sincero, reale, e vorrei che il signor Ministro sapesse seguirmi in questa via.

**Ministro dell'Interno.** Io credo che l'ho sempre preceduto... mi scusi.

Senatore **Giovanola.** In che modo preceduto?

**Ministro dell'Interno.** Io credo d'averlo sempre preceduto nella libertà.

Senatore **Giovanola.** In questa circostanza almeno mi pare che i miei principii sieno più liberali.

**Ministro dell'Interno.** Il Senato lo giudicherà.

Senatore **Giovanola.** Il signor Ministro finalmente ha creduto di poter scherzare su di me, dicendo che, ad onta delle critiche che son venute facendo a questo progetto, avrei finito per votarlo, ed io confesso che non credeva di dovermi ricevere un simile complimento dal signor Ministro.

Certamente che se io vedessi tali assurdità, tali ingiustizie da non potersi conciliare colla mia coscienza, voterei contro; ma gli inconvenienti da me notati sono bensì seri e gravi, però tali che possono essere corretti

a tempo più opportuno; e posso sperare che le osservazioni da me fatte, come potranno affrettarne la rettificazione, così governeranno a rendere meno difficile l'intelligenza della legge per chi deve imprendere la prima applicazione.

Il signor Ministro mi ha pure opposto che le strade in Lombardia eransi fatte nello scorso secolo. Io lo prego di riflettere che si fecero invece in questo, mentre nel passato secolo si viaggiava ancora a cavallo e non in carrozza...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. La domando anch'io per una mozione d'ordine.

Senatore **Giovanola**. Il signor Ministro ha pur creduto dover parlare delle condotte mediche.

Io non aveva trattato questa questione avendo solo osservato se era bene, che dovesse lasciarsi ai Comuni di apprezzarne la convenienza; ma dal momento che il signor Ministro ha creduto di far l'elogio delle condotte mediche, gli dirò francamente la mia opinione.

Io rispetto l'arte medica e venero quei che la professano degnamente. Conosco fra di loro persone rispettabilissime non solo per scienza, ma anche per generosa filantropia e per virtù cittadine. Ho avuto la fortuna di avvicinare medici valentissimi e di città e di campagna e li ho veduti prestare immensi servizi all'umanità col più grande disinteresse e con piena abnegazione. Ma l'esperienza di molti anni mi ha insegnato che l'instituzione delle condotte mediche obbligatoria è contraria all'umanità, alla scienza ed alla pace pubblica.

È contraria all'umanità, perchè nelle campagne in generale il medico condotto cerca di cattivarsi il favore di qualche persona influente, trascurando completamente i poveri, ed io stesso nelle mie cascate ebbi più volte a deplorare gli effetti di questa istituzione.

È contraria alla scienza perchè quando uno studente che presa la laurea, troverà facilmente una specie di beneficio in provincia, non si cura più di studiare se non quel tanto che è necessario per prendere l'esame.

Finalmente è contrario alla pace pubblica, perchè una gran parte delle contestazioni nei Comuni hanno per oggetto o per motore un medico. Questa non è soltanto un'opinione mia, ma opinione del Consiglio della divisione di Novara, la quale essendo composta di paesi confinanti colla Lombardia, ed avendo essa pure molte condotte mediche, i suoi rappresentanti si potevano supporre competenti a giudicarne.

Nel 1851 e 1852, se non erro quel Consiglio era stato interpellato sulla convenienza delle condotte mediche, ed esso, in seguito di un'elaborata e ben calante relazione dell'onorevole relatore del nostro Ufficio Centrale, ad unanimità decise che non se ne facesse nulla.

Ministro dell'Interno. Tutto questo è inutile perchè io non ho inteso di difendere le condotte mediche, ma ho solo parlato del servizio dei poveri. Ma vi è una differenza enorme tra le condotte mediche e

il servizio dei poveri, il quale è dappertutto, anche nelle città.

Senatore **Giovanola**. Credo che le critiche da me fatte alla legge siano tutt'altro che leggiere; se il signor Ministro troverà il momento di esaminarle, vedrà che sono serie. Del resto le contestazioni che si solleveranno nella sua prima applicazione mi daranno ragione. Se voto la legge, credo di rendere un servizio al paese, e non parmi che io possa meritarmi rimproveri dal signor Ministro; mi basta la coscienza di fare il mio dovere, non cerco il favore di alcun Ministro.

Ministro dell'Interno. Non lo rimproveri.

Senatore **Martinengo**. Due sole parole per dire...

Senatore **Arrivabene**. Sono vari Senatori che hanno domandato la parola; è impossibile che si voti stasera.

Senatore **Martinengo G.** Ringrazio il signor Ministro delle parole che egli ha pronunziato e che certamente renderanno un po' di calma ai censiti, e prendo atto particolarmente di ciò che ha detto, cioè che in fatto si dovranno rendere alle Provincie che pagano attualmente 18 centesimi per le spese così dette provinciali, e questi andranno in diminuzione dell'aumento, e per ciò trovo che la somma non potrà essere veramente eccessiva.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

Senatore **Lauzi**. Non ho che due parole a dire; ma per spiegarmi più presto che sia possibile dirò anche meno di quello che volevo dire.

L'onorevole Siotto-Pintor per il quale ho tanto rispetto e deferenza faceva le meraviglie che nessuno dei grandi proprietari che sono nel Senato alzasse la voce per sostenere le ragioni dei maggiori estimati. Io non mi metto tra i grandi proprietari. Il Senatore Siotto-Pintor si è chiamato più piccolo che mediocre; io mi chiamerò più mediocre che grande, ma devo dirgli che non posso condividere le sue opinioni, e per ragioni di teoria, dirò così, e per ragioni di esperienza di fatto. Non per teoria perchè le spese comunali (nè creda che parliamo ora delle grandi città, si parla delle campagne) le spese comunali interessano direttamente le popolazioni: sia che si tratti dell'igiene pubblica, sia che si tratti delle strade, della sanità, della cura medica dei poveri, e specialmente dell'istruzione elementare, tutto questo riguarda precisamente il bene degli abitanti.

Ora generalmente i grandi proprietari non sono abitanti dei Comuni campestri; dunque è ben naturale che la legge lasci a quel numero maggiore di cittadini che hanno il beneficio diretto di queste spese il giudicare della loro opportunità.

Senatore **Siotto-Pintor**. Non le pagano, fan pagare gli altri.

Senatore **Lauzi**. Le pagano anch'essi. Sia sempre l'osservazione fatta dal signor Ministro, che un piccolo



aumento per un piccolo proprietario è molto più gravoso che un grande per un grande proprietario.

Può dispiacere al grande proprietario il pagar molto, ma non ne sente la gravosità che ne risente il piccolo proprietario.

**Senatore Arrivabene.** Domando la chiusura...

**Senatore Lauzi.** Permetta, non ho ancora finito.

In quanto si osservava dall'onorevole Senatore Giovanola e da altri che il sistema stradale, e l'istruzione pubblica erano così avanzati nella Lombardia (e si parla appunto del sistema delle strade comunali o della diffusione dell'istruzione nei piccoli comuni), queste spese non erano già a carico del Governo, ma a carico dei Comuni stessi. In quanto a questi se hanno progredito si è perchè la maggioranza appunto dei possessori e dei

piccoli possessori decideva delle cose del Comune. Imperocchè, come sarà ben noto, nella Lombardia prima del sistema ora vigente vi erano i convocati comunali nei quali, quando non si oltrepassasse il numero di 300, tutti i proprietari piccoli e grandi siudevano con egual voto.

Non ho altro a dire.

**Presidente.** Essendo iscritto il Senatore Montanari sull'allegato A, se vuol parlare....

**Voci.** A domani, a domani.

**Presidente.** Allora invito il Senato per domani al tocco preciso. Prego i signori Senatori ad essere puntuali; al tocco si farà l'appello nominale.

La seduta è sciolta ( ore 5 1/2).

CLXXVII.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa — Comunicazione fatta dal Ministro dell'Interno di documenti relativi al decentramento dell'amministrazione — Schiarimento del Senatore Amari e risposta del Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposte del Senatore Audiffredi — Osservazioni ed avvertenze del Relatore in ordine ad una petizione — Parole in risposta del Ministro dell'Interno — Istanza del Senatore Giovanola e dichiarazione del Ministro dell'Interno — Approvazione dell'allegato A — Proposta del Senatore Castelli E. all'allegato B — Opposizioni del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Castelli E. appoggiate dai Senatori Pinelli, Galvagno e Colobiano — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno, appoggiate dal Senatore di San Martino — Ordine del giorno del Senatore Castelli E., oppugnato dal Ministro dell'Interno — Ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — Ritiro dell'ordine del giorno Castelli — Approvazione di quello dell'Ufficio Centrale — Aggiunta del Senatore Tecco all'articolo 28 della legge di Pubblica Sicurezza, non appoggiata — Approvazione degli Allegati B, C, D — Osservazione del Senatore Farina sull'Allegato E — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli Allegati E e F e dell'articolo 1 del progetto di legge — Dichiarazione del Senatore Chiesi sull'articolo 2 — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Domanda del Senatore Galvagno all'Ufficio Centrale — Schiarimenti del Relatore — Proposta sospensiva del Senatore Galvagno all'articolo 4, appoggiata dal Senatore Moscuza — Obiezioni dei Senatori Galvagno e Dragonetti — Risposta del Relatore — Aggiornamento della discussione a mercoledì 8 marzo.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4.

È presente il Ministro dell'Interno e più tardi interviene il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnulfo* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3688. Tre Consiglieri della Deputazione provinciale di Macerata, domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la Deputazione dovrà essere presieduta da un consigliere della stessa Deputazione invece del Prefetto. »

« 3689. Il Vicario capitolare di Sulmona (Abruzzo Ulteriore II), fa istanza acciò dal Senato vengano respinte le leggi sul matrimonio civile, sulla leva dei chierici e sulla soppressione delle corporazioni religiose. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3690. I notai eserciti nella provincia di Terra di Lavoro domandano che siano introdotte alcune modificazioni nelle leggi che regolano nelle provincie napoletane l'esercizio della loro professione. »

Legge quindi la domanda del Senatore *Muzara*, per un congedo che gli è accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione sul progetto di legge per l'unificazione amministrativa.

La parola spetterebbe al Senatore Audiffredi.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare al Senato parecchi quadri, i quali indicano le nuove spese, che a tenore appunto di questa legge che stiamo discutendo, passerebbero dallo Stato a carico delle Provincie.

Io non vorrei tediarlo il Senato col leggere uno ad uno questi stati, che deporrei sul banco della presidenza. Ne darò solamente un sunto, cominciando da quelle Provincie, le quali apparentemente verrebbero a subire un maggior aggravio, come sarebbero le antiche Provincie della Lombardia, di Parma e di Modena. Da questi quadri risulterebbe, che esse Provincie dovrebbero sopportare una spesa di 13 milioni e 365 mila lire; ma siccome si restituirebbe loro il prodotto di 18 cent. che furono già colla legge del 1859 portati dal bilancio attivo delle Provincie in quello dello Stato in L. 8,147,156. così il maggiore aggravio sarebbe di L. 4,890,393. Inoltre, passerebbero a carico delle Provincie le spese di pubblica istruzione, che non sono contemplate nelle cifre che ho accennato testè nella proporzione da determinarsi nella legge speciale.

Siccome poi anche l'articolo relativo del progetto di legge comunale e provinciale non risolve fin d'ora la quistione, ma si riferisce ad una legge speciale; quindi credo, che non sia, per ora almeno, opportuno citare, quale sarebbe l'aggravio che alle Provincie ridonderebbe qualora una parte, o la totalità della istruzione secondaria o tecnica cadesse a carico delle Provincie. Tuttavia potrei sin d'ora assicurare, che questo aggravio non oltrepasserebbe le 400m. lire, anche nel caso che i licei fossero demandati alle Provincie. Vi sarebbe poi da aggiungere il concorso per spese dei porti e fari, che secondo gli accertamenti del Ministero dei Lavori Pubblici rileverebbe in complesso a 500m. lire per tutto il Regno, comprese le antiche Provincie, le napoletane e le siciliane.

In quanto alle Provincie napoletane, da questa legge esse verrebbero ad avere piuttosto un disaggravio che un aggravio; e valga il vero.

Attualmente le spese, le quali, secondo la legge napoletana, dovrebbero essere sopportate dalle Provincie e dai Comuni e sono pagate sulla cassa detta  *fondo comune* , il quale, come sanno, è costituito di centesimi addizionali alla imposta principale e che ammontano effettivamente nel bilancio dell'anno 1864 a 5.181,928 lire; colla nuova legge questa spesa verrebbe invece ridotta a 3.644,000; poichè le spese giudiziarie, compresa la costruzione delle carceri, che sono ora a carico del fondo comune, secondo la nuova legge cadrebbero a carico dello Stato.

Dunque ben si vede, che le Provincie meridionali di terraferma, invece di essere aggravate, sarebbero alleggerite di un milione e mezzo, sul fondo comune, il

quale precisamente corrisponde alle spese affatto separate dal bilancio dello Stato, e che le Provincie sono obbligate dalla legge a contribuire per le spese così dette provinciali e comunali obbligatorie.

Inoltre vi sarebbe una porzione di quelle 500m. lire che ho accennato parlando delle Provincie settentrionali, pel concorso alle opere dei porti e dei fari; e poi vi sarebbe anche una porzione di spese da sopportare per l'istruzione secondaria e tecnica.

Convien però notare che a questo titolo, fin d'ora le Provincie meridionali concorrono per una cifra di circa 280m. lire.

Le Provincie siciliane concorrono ora nelle spese provinciali, sopra un fondo affatto speciale, per la somma di 785m. lire; e secondo la nuova legge, dovrebbero sopportare una spesa di 590,653 lire, così che vi sarebbe anche per esse una diminuzione di spesa di 195m. lire.

Debbe aggiungersi, è vero, al loro contingente un'altra somma, per ciò che riguarda le spese per i fari e porti, e la istruzione pubblica. Ciò nondimeno la nuova spesa non eccederebbe in nessun caso la somma che pagano oggi; cosicchè tutto al più si troverebbero nelle condizioni di aggravio che ora sopportano.

Nelle provincie toscane, siccome colà esiste il bilancio provinciale ed una gran parte delle spese che ora si farebbero passare alle provincie sono già sopportate da esse, sarebbero le nuove spese ristrette a pochi articoli, cioè a quelli per gli Uffici amministrativi particolari, per il casermaggio dei carabinieri, per alloggio e mobili dei Prefetti e Sotto-Prefetti e cessazione del contributo dello Stato per spese relative agli esposti, per pensioni agli allievi delle scuole normali; di guisa che il nuovo aggravio che avrebbero a sopportare le provincie toscane, sarebbe in tutto di 429,750 lire.

Le provincie ex pontificie poi rimarrebbero quasi nella condizione attuale; perchè quasi tutte le spese che colla presente legge cadrebbero a carico delle provincie, lo sono già ora; poichè è noto, che là regna ancora a questo riguardo la legge, la quale dà alle provincie l'amministrazione dei propri affari; quindi quelle delle strade, degli esposti ed altrettali; cosicchè il maggior aggravio che verrebbe alle provincie ex-pontificie sarebbe solo quello della spesa per gli allievi delle scuole normali, cioè una somma di 20 mila lire.

Da questo breve sunto il Senato raccoglierà, che l'aggravio il quale dovrebbe essere sopportato dalle provincie in virtù della nuova legge deve far cessare ogni serio timore che le spese addizionali provinciale e comunale possano essere insopportabili, se per dir così in complesso, salvo le debite rettificazioni, per tutte le spese veramente nuove che si applicheranno a tutte le provincie, non eccederà i cinque milioni. Ben vede il Senato, che, venendo ripartite questa spesa, in proporzioni, è vero, disuguali secondo le condizioni attuali delle diverse provincie in rapporto della legge co-

comunale e provinciale, questo non può essere un notevole aggravio.

Inoltre esse godranno i vantaggi ai quali io ho già accennato, e che è inutile ricordare al Senato, di avere cioè una amministrazione propria e di potere esse stesse sorvegliare al buon andamento della medesima nel migliore interesse degli amministrati. Qui di parmi chiarito, come i calcoli fatti dall'onorevole Senatore Giovanna, che mi rincresce di non vedere al suo posto, sono calcoli ipotetici, direi quasi fantastici, perchè è partito da certe basi che è impossibile ammettere.

Egli supponeva, parlando delle antiche provincie e della Lombardia, che il bilancio provinciale medio fosse di 250 mila lire, riferendosi al 1858, quando vigeva l'antica legge del Piemonte per le antiche provincie, colla quale le spese stradali ed alcune spese di istruzione pubblica erano a carico delle provincie; e che il carico della provincia di Novara fosse di un milione. Egli diceva, che questo carico si dovrebbe raddoppiare (non so perchè, so però che non ne ha dimostrato la ragione con molta evidenza,) e che inoltre per la maggiore esigenza delle popolazioni si dovrebbe ancora accrescere di un altro milione, e che quindi in media la spesa per ogni provincia dovesse essere di tre milioni.

Non v'ha dubbio che questi calcoli sieno ipotetici, e che sui medesimi non si possa per conseguenza fare fondamento alcuno.

D'altra parte i dati, che io ho esposti al Senato, sono positivi e precisi, e su questi può il Senato fare a fidanza, perchè credo non saranno smentiti dall'esperienza.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo sunto il quale credo sarà gradito dal Senato e depono nella segreteria onde i signori Senatori possano prenderne visione, oppure si potrà fare stampare per essere loro distribuito.

Voci. Sì, sì.

**Ministro dell'Interno.** Pregherei solamente il Senato di volere incaricare la Presidenza o l'Ufficio Centrale medesimo di sceverare fra i depositi specchi quelli che sono veramente utili da quelli che forse possono essere superflui.

Dico questo, perchè vi sono molti stati relativi all'istruzione pubblica che si possono risparmiare e non necessari a chiarire tutte le dimostrazioni che il Senato a ragione desidera di avere, riguardo alle nuove spese provinciali.

**Presidente.** Propongo adunque che si facciano stampare quelli specchi che possono essere giudicati necessari al buon andamento del lavoro presente.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari prof.** Debbo aggiungere un particolare di non grande importanza, ma che però sempre porterà a correggere una cifra.

Alle considerazioni fatte dal signor Ministro per l'aumento di spesa che tornerebbe alle provincie napoletane continentali per l'istruzione pubblica, è da aggiungere che attualmente nelle provincie napoletane non vi ha un ginnasio in ciascun circondario come in tutto il rimanente del Regno, ed io credo che dovendosi adottare una legge uniforme, saranno obbligate le provincie napoletane a stabilire ginnasi in ciascun circondario e quindi verrà aumentata un poco più la spesa nel nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** L'osservazione dell'onorevole Senatore Amari è molto giusta, ed io feci notare da principio che in quanto alle spese d'istruzione pubblica, nulla rimane per ora pregiudicato, perchè la legge stessa che discutiamo, richiede una legge speciale. Si potrà poi allora determinare quali saranno gli istituti d'istruzione pubblica che dovranno essere a carico delle provincie e quali a carico dello Stato, di modo che, come dissi, la questione rimane riservata, ben inteso che qualora passassero tutti i ginnasi alle provincie, l'osservazione del Senatore Amari sarebbe perfettamente esatta.

**Presidente.** Il Senatore Audiffredi ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Ho sentito con molta soddisfazione le spiegazioni che l'onorevole Ministro volle dare in quanto al contingente che possa spettare a ciascuna regione sulle maggiori imposte che verranno assegnate ai comuni in conseguenza della adozione del presente progetto di legge.

Voi sapete, o Signori, che era stato studiato da una Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento; il Ministro si era associato a questi studii, molti emendamenti essenziali erano proposti alla legge del 1859, ma un improvviso emendamento ha modificato i principii generali della legge. Siamo venuti all'applicazione della massima libertà, della massima scentralizzazione.

Questi principii non si può contestare che siano giusti in teoria generale; ma è pur vero che la loro applicazione richiede la conoscenza del grado d'istruzione e del grado di moralità delle popolazioni a cui s'intende di farne applicazione. Io non approvo la massima generale che la libertà sia rimedio a se stessa come asseriva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Io credo che la libertà sregolata e troppo spinta ci possa condurre politicamente all'anarchia ed alla rivoluzione; nella parte economica poi, l'eccesso della libertà ci può condurre allo sbilancio finanziario.

Io non contesto che la causa nazionale abbia fatto grandi progressi in questi ultimi anni; ma è pure giusto il dire che tanto il Governo quanto i comuni e le provincie, nella parte finanziaria non siano stati prudenti ed assennati; dirò anzi che sia questo il vero lato debole delle nostre istituzioni.

I comuni e le provincie hanno tolto il mal esempio dei nostri finanziari di Stato che ci gravarono di spese

sproporzionate alle nostre entrate; quindi gli uni e gli altri ci hanno resi carichi di debiti.

In massima generale abbiamo ridotto le imposte indirette in imposte dirette, che sono le più gravose ai contribuenti. Siamo entrati in un sistema oltremodo gravoso alla proprietà stabile, che deve preoccupare giustamente la generalità dei contribuenti.

Io penso che ci facciamo illusione; è massima generale che la libertà debba essere proporzionata al grado d'istruzione delle popolazioni ed al grado della loro moralità: ma se vogliamo esaminare praticamente lo stato di avanzamento di questi due elementi di civiltà, pur troppo dobbiamo confessare che in molti paesi i nove decimi della popolazione non hanno istruzione di sorta, altri ancora sono infestati dal brigantaggio, tuttavia non possiamo far leggi speciali alle diverse regioni, la legislazione che regola gli interessi dei comuni e delle provincie deve essere unificata in tutto il Regno adattandola piuttosto ai paesi meno avanzati in civiltà onde riparare ai danni che ne potrebbero derivare. Signori, i nostri nemici non sono ancora scoraggiati, essi nutrono ancora la speranza di vederci divisi e distruggere la nostra nazionalità.

Se noi non ordiniamo le nostre finanze, è pur troppo vero che il malcontento potrebbe crescere, e dar luogo a movimenti politici dannosi ai nostri interessi.

Non è tanto la quantità delle leggi che importi di estendere, ma è la giustizia, e l'opportunità loro che noi dobbiamo considerare.

La legge comunale è sicuramente fra le più essenziali: io diceva che la proprietà non è garantita. Infatti succede che molte volte i maggiori imposti siano appositamente esclusi dai Consigli comunali da quelli stessi che pagano le minori imposte, e che pure riescono a regolare gli interessi dei piccoli comuni.

Ora vediamo che il nuovo progetto di legge include che i Consigli comunali alla seconda convocazione possono deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

Io temo che questa disposizione di legge possa dar luogo a grandi abusi; quando in un Comune si vuole stabilire una spesa straordinaria, che potrebbe incontrare difficoltà nella generalità dei contribuenti, si cerca di convocare il Consiglio, quando sono assenti i maggiori oppositori, così avviene che per un atto di sorpresa, molti Comuni si siano aggravati di passività sproporzionate ai loro mezzi. Non è il caso di sostenere che la libertà possa rimediare a questi mali che essa ha prodotti.

Il signor Ministro ha convenuto, che i Consigli comunali non sono controllati né dai Consigli provinciali, né dai Consigli di Prefettura.

Ma, Signori, la libertà di amministrare è già una grande libertà, ma la libertà d'imporre è una di quelle che, a mio giudizio, dovrebbe essere giustamente limitata. Per ora mi astengo di proporre emendamenti, ma lascio al Ministro l'incarico di suggerirli nell'occasione

che questa legge debba essere riveduta e corretta con maggiore attenzione come infatti ne è meritevole per la sua importanza. Uno di questi emendamenti che io proporrei si è che nella seconda convocazione dei Consigli comunali, sia necessario il terzo dei membri del Consiglio per rendere valide le deliberazioni.

Ora si osserva pur troppo il fatto disgustoso, che deliberazioni importanti siano prese da soli pochi Consiglieri, quindi molte volte ne avvengono danni irreparabili ai Consorzi comunali.

Altra restrizione vorrei adottata, cioè che i due terzi dei Consiglieri fossero scelti nella lista dei maggiori registratori. La scelta degli altri resterebbe libera fra gli altri elettori.

Io economia sociale come nell'economia politica vi sono delle massime generali, ma queste massime, come io diceva, non bisogna intenderle in modo assoluto, ma sempre relativo al grado d'istruzione e di moralità delle popolazioni ai cui bisogni debbono essere applicate le leggi; tale è pure il principio della scentralizzazione amministrativa.

Non penso che sia utile l'estenderla tanto ai piccoli Comuni, ma piuttosto ai Consigli provinciali ed ai Consigli di Prefettura.

Questi ultimi sarebbero incaricati di controllare in certo grado le deliberazioni dei corpi amministrati e sorvegliare in genere l'esatta applicazione delle leggi.

Mi sia lecito di far presente al Senato che un gran numero di Consigli comunali non sono provveduti della raccolta completa delle leggi; in ogni decisione importante i Consiglieri sono ridotti a sentire il parere dei Segretari comunali, non dico poi che vi siano persone capaci d'interpretar le leggi difficili e intricate che noi mandiamo loro in tanta abbondanza.

Vi è una quantità di Comuni in cui non si ricevono giornali di sorta, in cui adunque la vita politica è ridotta al nulla; come adunque si potrebbe sostenere che siano centri d'amministrazione?

La legge prescrive che i Consiglieri comunali controllino le Congregazioni di carità ed altre opere pie; ma neanche questo si ottiene.

I Consiglieri provinciali hanno l'incarico di controllare le spese dei Comuni, ma non vediamo in pratica che questo controllo abbia luogo; molti Segretari comunali abusano dell'ignoranza dei Consiglieri comunali per commettere atti dolosi, tuttavia sono mantenuti in carica, né si pensa a rimuoverli.

In altri tempi i Consigli di Prefettura provvedevano assai meglio al controllo degli affari dei Comuni; gli impiegati delle Prefetture conoscevano le persone e gli affari; ma ora si dà a questi tanto frequenti mutazioni che non sanno più nulla di quanto riguarda gli interessi locali. Si dica lo stesso dei Prefetti che ogni anno sono cambiati di destinazione. Da ciò conseguono gravissimi danni ai corpi amministrati che non hanno nessun controllo regolare. Mi permetto di accennare questi difetti

delle mutazioni così frequenti degl' Impiegati, essendochè è cosa facile di ripararvi.

Stimo utile che si dia ai Consigli di Prefettura maggiore autorità; questi non difettano d'impiegati che sono idonei ed hanno maggiore tempo di occuparsi degli affari che non i Consiglieri provinciali.

Io non temo sotto il regime di libertà in cui siamo, che siano facili gli abusi di potere, essendochè si ha mille mezzi diversi di ottenere riparazione da qualsiasi arbitraria decisione, foss'anche del Prefetto. Perciò io penso che sia utile l'affidar loro maggiori occupazioni. Noi vediamo che da Provincia a Provincia vi è grande diversità nella proporzione delle imposte; in alcuni luoghi si paga pochissimo, mentre altre località sono gravatissime. Lo Statuto dice che ognuno deve pagare in proporzione dei suoi averi, ma questo in pratica non si verifica, dobbiamo almeno mettervi quel maggior ritegno che sia possibile.

**Presidente.** Il Senatore Montanari che avea chiesta la parola, avendo annunciato che rinunciava, non resta che ad udire il Relatore della Commissione, dopo del che porrò ai voti l'allegato A.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Io non intendo di entrare nella questione di merito. Dopo le discussioni intervenute, crederci soverchio il ribattere ancora gli appunti che sono stati fatti alla legge che forma l'allegato A; perciò io mi limiterò a riferire a nome dell'Ufficio Centrale una petizione della Deputazione provinciale di Ferrara.

La Deputazione provinciale di Ferrara si lagna che nel disegno di legge sull'amministrazione provinciale e comunale si sia data troppa ingerenza al Prefetto a detrimento della Deputazione, e vorrebbe che si tornasse al sistema del progetto anteriore alla modificazione fatta nell'altra Camera. Essa domanda che sia tolta la Presidenza della Deputazione provinciale al Prefetto, lasciando ad essa la facoltà di eleggerlo nel proprio seno; ed all'effetto che l'autorità governativa abbia una influenza negli affari ed interessi del Comune propone di conservare, come nel suddetto progetto, al Prefetto l'approvazione degli atti comunali descritti agli articoli 137 e 138, aggiungendovi, ove sia d'uopo, per maggior garanzia, che si debba sentire il parere della Deputazione provinciale.

L'Ufficio Centrale, in seguito all'esame di questa petizione, si è proposto anzi tutto la questione consistente in vedere se, a parte anche ogni considerazione di merito sulla medesima, essa fosse di natura tale da giustificare un emendamento al disegno di legge che ora è in discussione. Essi fu di parere che se questa proposta poteva formare il soggetto di una discussione, non era però tale da rendere necessario un emendamento e da giustificarlo nelle presenti circostanze; epperò persistette nell'avviso in cui era venuto anche rispetto ad altre questioni.

Io poi dirò parlando a mio nome, e non più a nome dell'Ufficio Centrale, che riconosco la questione solle-

vata con questa petizione della Deputazione provinciale essere grave ed importante, e che potrebbe dar luogo a serie e plausibili discussioni.

A questo proposito, mi limiterò a notare che questa questione in Italia non può essere risolta in un modo teorico ed assoluto, ma che è uopo deciderla per ora in modo pratico, e in relazione al funzionamento diverso della Deputazione provinciale nelle diverse parti dello Stato.

Basta il considerare quanto diversa fosse in Italia la legislazione a questo riguardo, per convincersi che essa debba funzionare nella medesima del pari in modo diverso.

Vi sono provincie in cui questa istituzione è antica, e nelle quali, come già vi notava un altro oratore, essa avea un carattere quasi politico. Essa avea chiamato a sè gli uomini più notevoli del paese, i quali conseguentemente vi avevano portato tutta la potenza dei loro studi, del loro patriottismo, dell'efficace loro opera, e non è perciò a meravigliarsi che in tale provincia questa istituzione desse, e dia tuttora utilissimi frutti. Ma lo stesso non può dirsi degli altri luoghi, in cui questa stessa istituzione fu nuova assolutamente o dove il sistema comunale e provinciale era piantato sopra basi del tutto diverse.

Ora dovendosi fare una legge per tutto il paese, la quale provvegga ai bisogni generali e che sia ad ogni parte del medesimo applicabile senza inconvenienti, è impossibile il procedere con determinazioni puramente teoriche, ma bisogna tener conto dei costumi, delle abitudini e della legislazione anteriore delle altre parti d'Italia.

Può dunque aver ragione la Deputazione provinciale di Ferrara nel sostenere che questa disposizione, che essa invoca, nel luogo in cui essa risiede produca utilissimi frutti; ma da ciò non sarebbe lecito l'inferire che essa si debba e si possa utilmente applicare a tutto il paese.

Penso perciò che il Senato, anche per questi motivi, riputerà ragionevole e fondato l'avviso dell'Ufficio Centrale, che propone di non variare il progetto del Ministero.

Verrà tempo nel quale si potrà ritoccare questa legge, alloraquando l'esercizio dei diritti in essa sanciti avrà facilitato la via ad un altro sistema; ma nello stato attuale delle cose l'Ufficio Centrale crede che il miglior partito sia quello di conservare il progetto come venne presentato.

Poichè ho la parola, farò un'osservazione ancora di passaggio, e parimente a mio solo nome, sulla materia relativa all'istruzione pubblica, esternando un desiderio.

Queste leggi unificano quasi tutte le parti dell'amministrazione. Ma fra di esse ve n'è una che non sarà unificata finchè non siano votate leggi separate, ed è quella che riguarda l'istruzione pubblica, secondaria e tecnica. Questa legge manca alle attuali circostanze, sebbene nella legge sull'amministrazione comunale e

provinciale che votiamo, si faccia il trasporto di molte materie relative all'istruzione pubblica a carico dei comuni ed alle provincie.

Sarebbe stato desiderabile che quell'unificazione che si fa per le altre parti dell'amministrazione, si fosse potuta fare anche per questa, od adottando e modificando leggi che fossero già in vigore, ovvero quelle proposte in un altro recinto dal signor Ministro dell'istruzione pubblica, ovvero quella che, proposta da un egregio membro del Senato, era già stata esaminata da apposita Commissione. Ma poichè ciò non ebbe luogo, io esprimo il desiderio vivissimo che si trovi modo di provvedere e di unificare anche questa materia, perchè altrimenti avverrà facilmente che nell'applicazione della nuova legge comunale e provinciale si troveranno gravissime difficoltà.

Questo desiderio mi pare tanto più opportuno che sia espresso qui in Senato, dove la materia dell'istruzione pubblica fu già il soggetto degli studi e delle proposte di un distintissimo membro del medesimo. Le quali, come disai, furono già esaminate e discusse da Commissione appositamente nominata dal Senato stesso.

Adunque o i progetti che sono già in via di esame presso l'altro ramo del Parlamento, o i progetti che sono stati proposti al Senato si procuri che siano spinti innanzi in modo tale che si venga ad ottenere un risultato definitivo per l'unificazione ed il regolamento di questo importantissimo oggetto. In verità, bisogna pur confessarlo, lo stato dell'istruzione pubblica non è punto soddisfacente, il che è veramente deplorabile perchè un paese come il nostro, acciocchè i nuovi ordini politici possano fruttificare, ha gran bisogno di elevare la propria coltura senza della quale la libertà è infeconda ed il progresso riesce un vano nome.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Risponderò ad un'ultima osservazione mossa dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale. È incontrastabile l'urgenza di provvedere a questo passaggio dell'istruzione pubblica in parte od in tutto dal bilancio dello Stato a quello delle provincie, massime quando è già stabilito per massima in questa legge, la quale rimarrebbe lettera morta, se non venisse un'altra legge speciale a provvedere.

Sono persuaso che l'onorevole Senatore Cadorna è perfettamente del mio avviso; non si poteva in questa legge comunale e provinciale provvedere a tutte le disposizioni così importanti, quali sarebbero quelle che riguardano il passaggio, la direzione, l'amministrazione di queste scuole, perchè per parte delle provincie bisogna stabilire alcune cautele onde l'istruzione possa corrispondere ai bisogni insieme ed allo scopo di civiltà e di progresso per cui è istituita; altre norme, perchè non vi sia tanta disformità nei metodi, nei sistemi che possa nuocere al buon andamento degli studi,

ed inoltre cautele per il corpo insegnante, il quale passerebbe dal servizio dello Stato a quello delle provincie.

Egli è chiaro però che si richiede un complesso di disposizioni che non poteva veramente aver luogo in questo progetto di legge.

Il Ministero ha pensato seriamente a questo bisogno ed ha già preparato un progetto di legge speciale il quale è stato presentato all'altro ramo del Parlamento; ma nella gran quantità di leggi e di provvedimenti più o meno urgenti che nella strettezza del tempo occorreva esaminare e discutere, non ha potuto ancora aver luogo la discussione del progetto speciale pel trapasso dell'istruzione dallo Stato alle provincie; nè bisogna lusingarci che questo possa farsi ancora nel breve spazio di tempo che ci separa dalla fine della sessione legislativa presente.

Però io credo che appena riaperta una nuova sessione, questo progetto dovrà fra i primi essere esaminato dal Parlamento; perchè io credo che in questa condizione di cose, il Governo non poteva sicuramente fare di più di quello che ha fatto.

**Presidente.** Credo giunto il momento di passare a mettere in votazione i primi 2 paragrafi dell'articolo 1.

« Art. 1. Sono approvate ed avranno vigore in tutto il regno le seguenti leggi :

« Legge sull'amministrazione comunale e provinciale che costituisce l'Allegato A. »

**Senatore Giovanola.** Mi permetto una brevissima osservazione.

Ho sentito che il signor Ministro ebbe la bontà di far menzione di me mentre mi trovava fuori di questo recinto occupato nell'Ufficio Centrale per il progetto di legge sulle modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Mi rincresce non essere stato presente. Sento che il signor Ministro ha depositati i quadri dimostrativi delle spese, almeno di una parte delle spese che dall'amministrazione centrale passerebbero alle provincie. Sento pure che il Senato ha deliberato di farli stampare. Mi riservo pertanto d'esprimere la mia opinione quando avrò esaminati i documenti.

Approfitto però dell'occasione presente per pregare il signor Ministro, affinchè contemporaneamente alla promulgazione di questa legge sia pubblicato un regolamento che stabilisca le competenze per gli alloggi e per il mobilio dei Prefetti e Sotto-Prefetti. Attualmente la spesa essendo a carico del Governo dal quale dipendono, il Ministero può limitarne l'estensione in confini discrezionali; ma passando esse alle provincie, è necessario che vi sia una norma certa ed ineccepibile per chi dà e per chi riceve.

Ciò è quanto si pratica negli uffici militari, dove tutti gli ufficiali secondo i loro gradi hanno diritto ad un adeguato trattamento, determinato in modo invariabile dalle leggi e dai regolamenti.

Raccomando dunque che si faccia un regolamento

sulle competenze per gli alloggi e per le mobilie dei Prefetti e Sotto-Prefetti.

**Ministro dell'Interno.** Di buon grado aderisco al desiderio manifestato dall'onorevole Giovanola.

Penso anch'io esser molto utile lo stabilire per regolamento quali debbano essere le competenze per le mobilie e per gli alloggi dei Prefetti e Sotto-Prefetti, appunto per impedire che nascano abusi, e che le provincie possano essere aggravate di spese eccedenti il bisogno. Ed a tal riguardo posso assicurarlo che ho già dato le istruzioni opportune, affinché vengano raccolte tutte le necessarie indicazioni, le quali possano servir per compilare questo regolamento.

**Presidente.** Pongo ai voti l'allegato A.

Chi approva l'allegato A, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Legge sulla sicurezza pubblica che costituisce l'allegato B. »

Su questo allegato ha la parola il signor Senatore Edoardo Castelli.

**Senatore Castelli E.** Sul principio della discussione di questa legge, uno degli onorevoli nostri colleghi dichiarando che dal superficiale esame da esso fatto delle varie leggi, di cui si deve autorizzare la pubblicazione, aveva acquistata la convinzione che molte mende vi fossero in queste stesse leggi, esprimeva assai timidamente l'intenzione di proporre un emendamento, o meglio un'aggiunta alla legge stessa per la quale fosse fatta facoltà al Governo d'introdurre delle migliorie che esso avrebbe proposte.

E dico che feci questa manifestazione timidamente in quanto che la subordinò al preventivo assentimento del signor Ministro dell'Interno.

Il signor Ministro dell'Interno dichiarò che non avrebbe assentito a verun emendamento, e l'onorevole proponente dichiarò di astenersene, aggiungendo che di buon grado avrebbe votata la legge stessa.

Io pure sono nell'intendimento di proporre una correzione ad alcuni articoli della legge di sicurezza pubblica. Nè crederei di dovermene astenere solo perchè il signor Ministro abbia fatto quella dichiarazione. Eppure proporrei senz'altro l'emendamento a cui accennai, però quando credessi che non si potesse assolutamente in modo diverso provvedere agli inconvenienti che vado ad accennare.

Ma siccome credo che vi si possa apportare rimedio anche senza introdurre alcun emendamento alla legge e senza che ci sia la necessità di rinviarla all'altro ramo del Parlamento, perciò proporrei un'altra forma, un altro modo con cui si possa correggere l'inconveniente che vado ad accennare.

L'art. 6 della legge di pubblica sicurezza che si tratta di mandare a publicarsi dispone in questi termini:

Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri. »

L'articolo 9 dice:

« Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorità competente. »

L'articolo 22 dispone:

« I Prefetti, i Sotto-Prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'Autorità preposta alla provincia ed a quella locale possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi ufficiale ed agente di pubblica sicurezza. »

Dal tenore del primo di questi articoli, il Senato ha rilevato che oltre le guardie di pubblica sicurezza, guardie forestali, guardie campestri, la qualità di agenti di pubblica sicurezza è estesa ai carabinieri reali. Questa è una innovazione all'istituzione dei carabinieri reali, i quali non hanno mai avuto questa qualità.

La Camera dei Deputati, e il Ministro con essa, hanno creduto nell'interesse della pubblica sicurezza di estendere questa qualità anche ai carabinieri reali; ma io ho a ridire su ciò, perciocchè sebbene questa qualità non fosse data ai carabinieri reali dal regolamento del loro corpo, le relative funzioni erano tuttavia egualmente esercitate da essi in tale qualità.

Se non che dall'aversi ad essi, con questa legge, espressamente attribuita la qualità di agenti di pubblica sicurezza, ne consegue che in rispetto al servizio, essi sarebbero completamente equiparati agli altri agenti di sicurezza pubblica i quali ricevono per la loro istituzione, ordini imperativi, individuali dell'autorità di pubblica sicurezza, e devono conformarvisi.

Da ciò deriva che secondo il testo della legge, ossia dei 3 articoli che ora ho letto, ed a termini dell'alineia dell'art. 1 della stessa legge, non solo i Prefetti e Sotto-Prefetti, ma anche gli ispettori, delegati ed applicati di pubblica sicurezza potrebbero dare ordini diretti ed individuali ai carabinieri, i quali, stando alla legge, dovrebbero imprescindibilmente eseguirli.

Ora, secondo il prescritto del regolamento generale dell'arma dei carabinieri, sanzionato con Reale Decreto del 24 gennaio 1861, è stabilito agli articoli 68, 69 e 70 quanto in appresso:

« Art. 68. L'azione delle autorità giudiziarie, politiche e amministrative sovra i carabinieri reali per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica e per l'esecuzione della legge e per la conservazione della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi però in cui fosse assoluta urgenza della forza armata, cosicchè non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma l'ufficiale richiedente dovrà ridurla in iscritto entro le 24 ore. »

« Art. 69. Tali richieste dovranno sempre essere di-



rette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero dell'Interno) all'uffiziale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi.

» Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente, e l'oggetto della richiesta nè si dovranno inscrivere termini imperativi, come a cagion d'esempio: *Mandiamo..... Ordiniamo, e simili. I carabinieri non dovranno dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo.* »

« Art. 70. Quando le autorità suddette avranno data le loro richieste non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari, che per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri reali, i quali sono incaricati, sotto la propria loro responsabilità, di dirigere tali operazioni e di curarne il successo; le autorità potranno soltanto esigere le relazioni di ciò che si sarà fatto in esecuzione delle loro richieste. »

Ora, come ho già accennato, la legge che noi siamo chiamati ad approvare arreca in questa parte una innovazione sostanzialissima al regolamento dei carabinieri reali, essendovi una grandissima differenza tra una richiesta ed un ordine, tra una richiesta fatta al comandante diretto, immediato, se si vuole e locale di quest'arma, all'ordine dato individualmente a qualunque agente di questa forza.

La ragione per cui, così il regolamento dell'arma dei nostri carabinieri, come quello dell'arma dei gendarmi francesi stabilisce che l'azione dei carabinieri non debba esercitarsi altrimenti che per via di richiesta non può sfuggire a nessuno.

Primieramente i carabinieri Reali per la loro istituzione sono un corpo militare, sono anzi il primo dei corpi militari, naturalmente dopo la Guardia Nazionale sono il primo corpo dell'esercito, hanno la precedenza su tutti, oltre a ciò per loro istituto i carabinieri sono chiamati ad esercitare molteplici e svariati uffizi.

Devono essi eseguire i mandati di cattura spiccati dall'autorità giudiziaria, devono eseguire le traduzioni dei detenuti, attendere alla corrispondenza col loro corpo, dare la loro scorta ai giudici nelle loro trasferte, assistere ai pubblici dibattimenti avanti i tribunali, ed oltre di questo coadiuvare le autorità di sicurezza pubblica nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Se, a fronte di così svariati servizi che devono prestare, una qualunque delle varie autorità che hanno diritto di richiedere l'intervento della loro opera potesse dar degli ordini diretti a questo corpo, ne verrebbe facilmente che o gli uni o gli altri dovrebbero essere trascurati, non potrebbero tutti essere eseguiti in modo soddisfacente: è necessario quindi per l'indole stessa della loro istituzione e delle svariato qualità di attribuzioni che sono chiamati ad esercitare, che le varie autorità si dirigano ai loro capi, che soli sono in grado di ripartirne il personale in ragione delle esigenze molteplici del servizio: e ciò essendo, non è chi non senta

quanta sconvenienza vi sarebbe che, a cagion d'esempio, un semplice applicato di pubblica sicurezza potesse dare ordini ad un colonnello dei carabinieri.

*Una voce.* Si dà per via gerarchica.

Senatore Castelli E. Secondo la località: dove per esempio, il corpo è comandato da un colonnello, necessariamente qualunque funzionario di sicurezza pubblica deve dirigersi ad esso a termini del regolamento. Oltre di ciò, si potrebbe egli convenientemente ammettere che un applicato di pubblica sicurezza potesse dare ordini ai carabinieri e che altrettanto non possa fare un giudice di istruzione, un procuratore generale che deve fare eseguire un arresto? È impossibile ammettere questa differenza di autorità fra queste due categorie di funzionari. Quindi io credo che necessariamente si debba trovar modo di provvedere che le disposizioni contenute nei tre articoli di cui ho dato lettura e specialmente nell'articolo 6, non implicino alcuna variazione alle norme stabilite per il corpo dei carabinieri dal regolamento generale di quel corpo medesimo; e ciò io credo tanto più necessario in quanto che importa assai più al bene generale del paese e della cosa pubblica ed al mantenimento dell'ordine pubblico che al corpo dei carabinieri si continuino quei riguardi che gli si sono sempre usati fin ora. Ed è da non dimenticarsi che soprattutto per la sua ufficialità è necessario che nel corpo dei carabinieri entrino gli ufficiali i più distinti dell'esercito. Ora se quel corpo è posto nella condizione di dover ricevere gli ordini da impiegati subalterni dell'amministrazione di pubblica sicurezza, state pur certi che difficilmente troverete nell'esercito ufficiali distinti, intelligenti come si richiedono in quel corpo e prudenti quanto esige la delicatezza del loro ministero, i quali vogliano entrarvi.

Ripeto adunque, che a mio modo di vedere, non si potrebbe senza danno gravissimo ammettere che, in conseguenza della nuova qualità di agenti della pubblica sicurezza che è data ai carabinieri, si possa usare a loro riguardo, nel chiamare il loro concorso nell'interesse della sicurezza pubblica, quelle forme, quei modi coi quali si richiede l'azione delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie forestali e campestri.

Ma si dirà, la legge non distingue, li qualifica agenti di pubblica sicurezza, quindi se volete che non ne seguano le conseguenze che criticate, bisognerebbe emendare la legge, e quindi bisognerebbe farla ritornare alla Camera dei Deputati, cosa a cui ripugna il signor Ministro, cosa a cui neppure il Senato inclina per la grandissima ragione, che interessa che questa modificazione amministrativa sia ridotta a stato di legge il più presto possibile. Se anche fosse indispensabile di venire a questo risultato, d'introdurre un emendamento alla legge, io dico schiettamente che, per quanto avessi poca speranza di essere secondato dal voto del Senato, non citterei a proporlo perchè lo crederei e lo credo di una massima importanza; ma io credo di potermele asse-

dere perchè ritengo che si possa ottenere altrimenti l'intento che mi propongo di raggiungere.

E per verità, è bensì attribuita loro la qualità di agenti di pubblica sicurezza, ma essi non cessano cioè non pertanto di avere quella principale di carabinieri reali. Ora i carabinieri reali hanno una organizzazione loro propria; questa organizzazione la legge che si tratta di approvare non la tocca nè punto nè poco, almeno esplicitamente.

Quindi ad ovviare all'inconveniente a cui può andarsi incontro lasciando l'articolo 6 senza darvi una conveniente spiegazione io credo che si possa ricorrere al regolamento che converrà fare per l'esecuzione della nuova legge di sicurezza pubblica.

Ora se in un articolo di questo regolamento sarà dichiarato, ed in termini espressi stabilito che nel richiedere l'arma dei carabinieri per oggetto concernente la loro nuova qualità di agenti di pubblica sicurezza si dovranno sempre osservare le forme stabilite dagli articoli 68, 69, 70 del Regio Decreto di riordinamento del corpo dei carabinieri reali del 24 gennaio 1861, io credo che con ciò si sarà convenientemente e sufficientemente rimediato e provveduto agli inconvenienti da me ora lamentati.

Quindi io limiterò ogni mia conclusione e chiederò al signor Ministro se acconsente, se è disposto a dichiarare al Senato che nella occasione in cui si farà luogo alla formazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, in essa si comprenderà un articolo nel senso da me ora esposto.

Attenderò la risposta che vorrà compiacersi di darvi il signor Ministro, salvo, all'occorrenza, a formulare un ordine del giorno.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Secondo il mio modo di commentare gli articoli della legge di pubblica sicurezza accennati dall'onorevole Senatore Castelli, cioè a dire l'articolo 1, l'articolo 6, ed il 9, mi pare che nella sostanza nulla rimanga mutato; che le cose rimangano quali sono; e mi spiego. Appunto per le considerazioni fatte dal Senatore Castelli, che l'arma dei carabinieri presta un servizio non solamente all'autorità politica, ma anche all'autorità giudiziaria, e principalmente alla militare da cui direttamente dipende, ne viene di necessità, che nessuna di queste autorità può avere il diritto di ordinare in modo imperativo, di mettere a sua propria disposizione un certo numero di carabinieri e questo è evidente; altrimenti nascerebbe un grave sconcerto nel servizio. Bisogna che vi sia un'autorità, la quale, secondo i bisogni richiesti dagli altri servizi, distribuisca convenientemente gli uffici che sono affidati alla medesima arma. E questa autorità non può essere che la militare, quella cioè la quale ha la responsabilità del corpo e deve mantenere la disciplina, lo spirito di corpo. Essa sola può rispondere del buon andamento di questa benemerita arma. Su di ciò non vi

può essere dubbio alcuno. Io non ho difficoltà di dichiarare che le relazioni tra l'autorità politica e l'autorità militare dovranno sempre essere come furono per lo passato; cioè che l'autorità politica deve dirigersi al comandante di quel corpo di carabinieri, che si trova in quella data zona, in quella provincia, in quel circondario, in quel mandamento.

In quanto poi alla formola di cui si debbe servire l'autorità politica, per avere l'aiuto dei carabinieri a beneficio della pubblica sicurezza, io credo che questa è una questione di parole nè più nè meno. Ben inteso che bisogna salvare tutte le suscettività d'amor proprio; su questo siamo perfettamente d'accordo; e però la formola dovrà sempre essere convenientissima: ma in sostanza, se l'autorità politica chiede l'aiuto dell'arma dei carabinieri, il comandante di un corpo di carabinieri, è ben inteso, che non può fare a meno di aderirvi; perchè non si potrebbe più dall'autorità politica garantire la sicurezza pubblica, ove potesse essere nell'intendimento di un capitano, di un tenente, o di un maresciallo il ricusare di secondarla.

Siccome vi possono essere dei casi, ne' quali richiesta così dall'autorità giudiziaria come dalla militare si trovi la forza, di cui si dispone, talmente divisa da non poter sopperire a tutto; in questi casi, dovrà dare delle spiegazioni per giustificare occorrendo anche una disposizione che non corrisponda affatto alla richiesta dell'autorità politica, bisogna però che sia ben stabilito che in massima, quando l'autorità politica, un Prefetto, un Sotto-Prefetto richiede l'arma dei carabinieri, è mestieri che il comandante l'arma dei carabinieri aderisca; salvo che ragioni superiori, cioè un altro servizio più urgente non lo impedisca.

Dunque ben vede, che rimane poi pochissima differenza dal richiedere, al dimandare, all'invitare che questo aiuto si dia; poichè nella sostanza, siamo d'accordo. In quanto alla forma da usare, in quanto alle parole, o posso assicurare l'onorevole Senatore Castelli ed il Senato, che saranno adoperate le forme più convenienti; e quelle cioè che salvino tutte le suscettività o l'amor proprio del corpo; quindi le forme imperative non saranno adoperate.

Io non credo che si possano fare appunti, perchè nella legge sono qualificati d'agenti di pubblica sicurezza i carabinieri; perchè insomma il fatto è tale; l'arma dei carabinieri è il mezzo il più efficace, quello che concorre più potentemente a mantenere la sicurezza pubblica; quindi questo è il suo scopo principale. Egli è pur vero che rende tanti altri segnalati servizi, in pace ed in guerra: ma non vi è dubbio, che uno dei servizi principali ch'esso rende al paese, alla società, alla nazione, è quello di tutelare efficacemente la sicurezza pubblica. Perciò non mi pare che qui vi sia sconvenienza alcuna di qualificazione.

Riguardo poi al timore, che possano ricevere degli ordini da un applicato, da un apparitore, o da un ispettore di pubblica sicurezza; io reputo che anche questo

timore non si possa avere. Prima di tutto nella legge non è detto che queste autorità possano ordinare all'arma dei carabinieri di prestare certi servizi.

La legge dice, che l'autorità di pubblica sicurezza è esercitata, sotto la dipendenza dei Prefetti e Sotto-Prefetti, e dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerargico, dagli ispettori, delegati, ed applicati. Io non credo che l'onorevole Senatore Castelli vorrà supporre, che un colonnello sia al disotto di un ispettore, o delegato, od applicato di pubblica sicurezza: in secondo luogo, qui non è detto che gli ordini debbano essere dati nè da un Segretario, nè da un delegato, nè da un applicato di sicurezza pubblica; ma che debbano essere impartiti dai Prefetti o Sotto-Prefetti, non dico sotto la formola assoluta d'ordine, ma sotto la formola conveniente, che a un dipresso si è usata fin qui. L'essenziale è d'intendersi, che vi possa essere il miglior accordo tra l'Autorità politica e militare, che comanda i carabinieri reali.

Ecco quello cui tende il Governo: di evitare per quanto è possibile gli urti, i contrasti: che si proceda col massimo buon accordo, ma non intende di dare in ciò nessuna supremazia soverchia nè all'una, nè all'altra Autorità. Sono istituzioni che tutte concorrono allo stesso scopo, quello di assicurare la tranquillità, e la sicurezza pubblica del paese.

Adunque, quando vi ha questo scopo comune, io credo che facilmente si potrà ottenere quel concorso spontaneo, zelante di tutte le autorità; ma ripeto ancora, che se si teme, che nel nuovo regolamento vi possano essere delle disposizioni le quali in certo modo tendano a menomare l'importanza dei carabinieri reali, a divertirne la dipendenza, a scemare l'autorità dei loro capi immediati; io dichiaro apertamente, che sono ben lontano da quest'ordine d'idee, anzi io sono d'avviso, che bisogna mantenere a quest'arma che ha resi tanti servizi, e dalla quale il paese ne aspetta altrettanti, tutto quel prestigio, tutto quel decoro, che già le appartiene; e però, il regolamento sarà fatto con tale intendimento.

Mi pare che queste osservazioni sieno di qualità da dover appagare l'onorevole Senatore Castelli, riguardo alla supposizione, che egli ha fatta a causa di alcuni cambiamenti di parole, che vennero introdotti in questa nuova legge di pubblica sicurezza; e ripeto ancora da ultimo la dichiarazione, che nella sostanza non sarà nulla mutato nell'ordine attuale delle cose.

Senatore Castelli E. Comunque mi possa dichiarare soddisfatto di una parte della risposta dell'onorevole signor Ministro, non potrei dire altrettanto dell'altra. Mi piace prima di tutto aver sentito dal Ministro che egli concorra pievamente nel mio avviso, che l'azione dei carabinieri reali non possa richiedersi direttamente, ma debba essere richiesta ai rispettivi loro capi.

Ministro dell'Interno. Salvo in caso d'urgenza.  
Senatore Castelli E. Anche nel Regolamento at-

tuale si può verbalmente richiedere la forza pubblica locale: dunque in ciò non vi ha differenza.

Mi piace anche, che egli abbia riconosciuto, che non potrebbe ammettersi una nuova forma sostanziale di richiesta.

Ma questa dichiarazione non è, secondo me, abbastanza esplicita, e non corrisponde alle esigenze che ho già sottoposte all' Senato.

Il signor Ministro diceva « non bisogna sofisticare troppo sulle parole: naturalmente non saranno dati degli ordini, ma, com'è indubitato che l'arma dei carabinieri non potrà ricusarsi a secondare la richiesta, poco importa poi che sia fatta più in questi, che in quei termini. »

Io non posso acquietarmi a questa dichiarazione, avveguachè, come ho già notato, il Regolamento del corpo prescrive in termini espliciti e tassativi, che mai una richiesta fatta ai carabinieri possa contenere veruna espressione imperativa, e soggiunge, che i carabinieri reali non dovranno dar corso alla richiesta non fatta in conformità di quest'articolo, il quale esclude le parole *mandiamo, ordiniamo* e simili. Or dunque io dico: se nel nuovo Regolamento che si farà non si richiameranno in osservanza, anche per i casi del concorso dei carabinieri reali in aiuto dell'autorità di sicurezza pubblica, gli articoli 68, 69 e 70 del Regolamento generale, niente garantirà che le autorità tutte della sicurezza pubblica si uniformino a queste prescrizioni, le quali frattanto continueranno a doversi osservare per qualunque altra autorità così giudiziaria come militare. Quindi io non posso a meno di insistere perchè il signor Ministro, che ha riconosciuto in massima la ragionevolezza delle mie osservazioni, completi la sua risposta, con dichiarare che in questo Regolamento che si dovrà fare, sarà espressamente dichiarato che li articoli 68, 69 e 70 del regolamento generale si applicano anche a questi casi. Io non vedo qual inconveniente, quale difficoltà vi possa essere a che nel regolamento si faccia questa speciale disposizione. Se questi articoli debbono continuare ad aver forza di legge per tutti gli altri casi di concorso dell'arma dei carabinieri reali, ma perchè non si dovrà dire che dovranno applicarsi egualmente ai casi in cui l'autorità di pubblica sicurezza richiederà il loro concorso?

Dunque io prego il signor Ministro di non voler restringere la sua risposta a termini che paiono troppo generali, e che non tranquillerebbero l'arma dei carabinieri reali sulla nuova posizione loro fatta e della quale potrebbero esagerare le conseguenze, il che non sarebbe sicuramente nell'interesse del paese.

È così benemerita, così utile quest'arma, che conviene evitare ogni ragione e togliere anche ogni pretesto che possa suscitare il malcontento, il che finirebbe per scemarne anche l'influenza e la forza morale nel paese stesso.

Concludo in conseguenza una seconda volta col pregare il signor Ministro di fare questa dichiarazione esplicita.

cita, che il regolamento a cui si dovrà procedere in esecuzione della legge, conterrà un'espressa disposizione che chiamerà in osservanza, vale a dire che dichiarerà che questi tre articoli di legge si applicheranno egualmente ai carabinieri reali per i casi in cui agiscano in qualità di agenti di sicurezza pubblica.

**Ministro dell'Interno.** Dopo la dichiarazione abbastanza esplicita che ho fatto, credevo che l'onorevole Senatore Castelli si sarebbe tenuto per soddisfatto: egli invece insiste e vorrebbe che accettassi letteralmente, senza variazione, alcuni articoli dell'attuale regolamento in riguardo all'arma dei carabinieri, nei suoi rapporti coll'autorità politica. Io dichiaro che non intendo di assoggettarvi a quest'obbligo, di attenermi letteralmente agli articoli a cui egli ha accennato; dico bensì che nel nuovo regolamento non vi sarà contemplata nessuna disposizione la quale abbia in alcun modo a menomare l'importanza di questo corpo, la dipendenza di Carabinieri verso i loro capi immediati; che le dimande dovranno esser fatte colla formola la più conveniente; che non vi dovrà essere in esse niente di imperioso, giacchè l'obbligo dei carabinieri di annuire alla domanda fatta dalla autorità politica è abbastanza riconosciuto ed è loro dettato dalle tradizioni e dalle proprie attribuzioni, queste domande, lo ripeto, dovranno essere fatte nella forma la più decorosa evitando tutte le parole le quali possano destare suscettività, ferire l'amor proprio, scemare l'importanza di questo benemerito corpo.

Mi pare perciò che dopo questa dichiarazione esplicita, sia meno opportuno il voler insistere perchè fin d'ora io prometta di copiare letteralmente gli articoli dell'attuale regolamento citato dall'onorevole preopinante.

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io credo che dobbiamo avere uno scopo, ed è quello di cercare che nel nuovo regolamento le disposizioni, che certamente debbono essere concertate d'accordo anche col Ministro della Guerra, siano tali, che per quanto è possibile cementino sempre più i buoni rapporti tra l'autorità politica e il corpo dei reali carabinieri, affinchè nascano pure il meno possibile degli urti, rispetto a queste due autorità nell'interesse, non della suscettività, non dell'importanza, dell'amor proprio di una autorità o dell'altra ma nell'interesse comune della sicurezza pubblica.

Per conseguenza io non faccio altro che ripetermi dichiarando, che nel regolamento saranno mantenute queste disposizioni, le quali mettono in salvo completamente le attribuzioni e la dignità dell'arma dei carabinieri, e che nessuna disposizione vi sarà, la quale possa in qualche modo offendere la loro suscettività ed il loro amor proprio.

Più di questo non posso dire, ma dichiaro che non posso accettare gli articoli citati dall'onorevole Castelli.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Pinelli che l'ha domandata prima.

**Senatore Pinelli.** Io aveva chiesto la parola per associarmi alla sostanza delle osservazioni dell'onorevole Senatore Castelli. Io credo che questa non sia questione solamente di decoro e di forma, ma questione di sostanza; credo che essenzialmente la richiesta che si fa all'arma dei carabinieri, non è altro che il modo di metterla in azione, ma che questa nella sua azione debba conservare la propria entità, che la sua posizione non possa per nessun modo venire cambiata presso l'autorità. Io credo perciò che gli articoli citati dall'onorevole Senatore Castelli, malgrado la specie di esitanza dimostrata dall'onorevole Ministro dell'Interno nell'accettarli materialmente, possano però essere quelli che meglio rassicurino i preopinanti sopra i rapporti che debbono passare tra l'arma dei carabinieri e l'autorità politica; io credo infine che l'autorità politica nel rivolgersi all'arma dei carabinieri non debba altrimenti governarsi di quello che fa rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

Anche l'autorità giudiziaria ha grandi servizi da far eseguire dall'arma dei carabinieri; ma ammetterò l'onorevole Ministro che l'arma dei carabinieri fallirebbe alla sua istituzione, se non si arrendesse alle richieste dell'Autorità giudiziaria.

Ora questa non intende di prescrivere il modo di esecuzione; una volta che ha messo l'arma dei carabinieri in azione, lascia ad essa, e sotto la sfera di azione dei propri capi, il determinare il modo preciso nel quale si deve agire.

Tale io penso che sia essenzialmente l'idea che si deve riguardare in questi articoli, ed è perciò che anch'io metterei una certa importanza nella conservazione del concetto espresso nei medesimi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Io voglio fare una breve osservazione in aggiunta a quelle presentate dai due preopinanti, alle quali perfettamente mi riferisco. Intendo solamente richiamare l'attenzione del signor Ministro dell'Interno sul punto già accennato dal Senatore Pinelli, che in sostanza qui non si tratta di forma nè di amor proprio, nè di dignità; si tratta veramente di sostanza: quindi faccio un dilemma al signor Ministro: o questo regolamento, che egli dice di voler proporre per la nuova legge, non ha derogato a quello dei carabinieri reali, ed egli non deve aver difficoltà di dichiararlo; od ha derogato, ed allora io dico che rovina il corpo colla sua legge, ed in questo caso dichiaro che voterò contro la medesima.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Io credo che il dilemma fatto dall'onorevole Senatore Galvagno assolutamente non regga. Ognuno ha esaminato come è concepita la legge di pubblica sicurezza, ed io non credo che sia necessario, votando questa legge, di votare anche il regolamento attuale, come pure non credo che possa vietarsi al Governo di formulare diversamente il rego-

lamento secondo le variazioni che crederà bene di introdursi.

Parlando in complesso della legge sulla pubblica sicurezza è certo che sonvi disposizioni che debbono essere modificate; ora intende l'onorevole preopinante di imporre al potere esecutivo i termini di questo regolamento?

Ciò, a mio avviso, sarebbe anche incostituzionale.

Io poi ho dichiarato al Senatore Castelli che nei rapporti tra l'Autorità politica e l'arma dei carabinieri nulla si era mutato nella sostanza; dunque la questione che ora si muove, non sarebbe che di forma e di amor proprio, e l'amor proprio, in ispecie nei corpi militari, deve essere eminentemente rispettato, e sarà per conseguenza cura del Ministero di rispettarlo in tutta la sua integrità. Non vi sarà nel regolamento, lo ripeto ancora, nessuna frase, la quale possa menomare l'importanza di questo corpo o possa accrescere la dipendenza verso l'una o l'altra Autorità, più di quello che sia ora, e dichiaro di più che anche nelle richieste si useranno formole quanto dir si possa convenienti.

Tra questa mia aperta dichiarazione e la proposta degli onorevoli preopinanti, che vorrebbero ingiungere al potere esecutivo di copiare testualmente gli articoli del regolamento dei carabinieri, vi ha una gran distanza consistente in ciò che la mia dichiarazione aquieta affatto gli animi in ordine all'interpretazione che si deve dare alla presente legge; laddove la proposta dei preopinanti impinge nella facoltà del potere esecutivo, con volerli prescrivere perfino le...

Senatore Galvagno (con vivacità.) Domando la parola.

Ministro dell'Interno... le parole e le frasi da mettersi nel nuovo regolamento; proposta che io per nulla trovo regolare.

Presidente. Prima del Senatore Galvagno la parola spetta al Senatore Di Collobiano, a cui la do.

Senatore Di Collobiano. L'oggetto di questa legge e del regolamento che si farà non può sicuramente essere altro che quello che la pubblica sicurezza sia assistita e servita dall'arma dei carabinieri: quest'arma assiste, serve, ed obbedisce nelle dovute forme ed al Ministero della Guerra, ed all'Autorità giudiziaria, ed a tutte le altre Autorità, che hanno per legge il diritto di valersi della medesima.

Io poi posso assicurare che non solo serve, ma (e in ciò meco si unirà il voto di tutti gli onorevoli colleghi) serve benissimo e colla massima precisione, e questo sì è il principale motivo pel quale l'arma dei carabinieri è desiderata in tutti i paesi, e riscuote il plauso universale, e col suo contegno sia in pace che in guerra, col suo rispetto alla disciplina, colla sua devozione ed amore ai superiori si rende ovunque ed a tutti veramente benemerita.

Ciò premesso, io amerei sapere il perchè il signor Ministro nel servizio di pubblica sicurezza, non vuol servirsi della via, della formola e delle parole di una

legge preistente. Si dirà: chi sa che cosa voglia succedere? Mi pare che dal fin qui detto non vi possa essere difficoltà per parte di chi desidera lo stesso servizio, di usare gli stessi termini nel richiederlo.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Mi si permetta di aggiungere una cosa sola. Non so se questa aquieterà gli onorevoli preopinanti, ma intendo con ciò di dare tutto l'appagamento e tutte le guarentigie che si possono concedere, ed è che la formola colla quale si dovrà richiedere dalle Autorità politiche il concorso dei carabinieri sarà concertata tra il Ministro dell'Interno e quello della Guerra.

Dichiarando che i due Ministri particolarmente interessati in questo servizio si metteranno d'accordo per adottare una formola la quale sarà prescritta alle Autorità politiche e dovrà servire alle medesime per richiedere il concorso di quest'arma, parmi che i signori preopinanti possano tenersi pienamente soddisfatti, perchè con tale promessa che pur tocca gli estremi limiti della concessione in questa materia già veramente s'impinge nelle attribuzioni altrui.

Io comprendo che si possa volere un'altra formola di legge, ma voler imporre al potere esecutivo una formola di regolamento non ostante le dichiarazioni di massima e di sostanza che ho fatte, come ciascun vede, è un voler varcare il limite di quelle attribuzioni entro cui generalmente vuolsi contenere il Parlamento.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Se fossimo in casi ordinari che cosa si farebbe? Si presenterebbe un emendamento alla legge. Siano invece in casi straordinari; si dice sempre non fate emendamenti alla legge; queste devono approvarsi come sono.

Ora io domando qual mezzo c'è per bene intendere lo spirito di questa legge? Lo spirito di essa quello dev'essere di non variare per nulla lo stato delle cose. Allora come va che il signor Ministro ci dichiara che noi intendiamo di costringerlo ad adoperare in un regolamento una formola piuttosto che un'altra? Noi non gli domandiamo altro salvo che ci dichiarare che questa legge, per quanta novità porti in altri suoi articoli, non alteri per nulla gli attuali rapporti esistenti tra la sicurezza pubblica ed i carabinieri reali.

Ora per ottener ciò è nostro desiderio che sia mantenuto il regolamento nello stato in cui attualmente si trova.

Con ciò non intendiamo costringere il Governo: mi pare la cosa sia molto semplice, nè possa dirsi che vi abbia pressione alcuna.

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. Mi era proposto di non domandare la parola sulle leggi che sono in discussione, perchè trattandosi avanti tutto di avere in mira l'unità

della legislazione nel Regno, e non essendo possibile di conseguire questa unità se si viene alla discussione parziale, mi pareva fare opera conveniente non prendendo la parola.

Ma dopo una sì lunga discussione su questo incidente, la mia qualità di antico relatore di questa legge in Senato, non mi permette di stare in silenzio, quindi manifesterò anche il mio modo di sentire.

A me sembra che il Ministro dell'Interno ha promesso tutto quello che poteva promettere. Ha dichiarato che è sua opinione doversi mantenere nei rapporti tra l'arma dei carabinieri reali e le Autorità politiche le forme delle richieste a queste prescritte; ha dichiarato, parmi, essere sua opinione che, salvi i casi di urgenza, in tutte le relazioni che le Autorità politiche hanno col corpo dei carabinieri, l'azione di questo sia richiesta con lettera diretta al capo e non ai subalterni.

Questo per me è il punto cardinale; a noi importa che il corpo dei carabinieri, corpo essenzialmente militare, conservi questa qualità militare. Non è possibile conservare siffatta qualità in un corpo sparso su tutti i punti del Regno, se i subalterni non sono stretti dall'obbligo di rendere minuto conto ai loro capi di tutto quello che fanno. Ora non sarebbero in obbligo di rendere questo conto, se l'Autorità politiche potessero indirizzare richieste parziali per le quali un carabiniere fosse comandato in un servizio, di cui non dovesse rendere conto ai suoi capi. In questo principio ammesso dal Ministro, cioè che le richieste saranno sempre dirette ai capi, io ravviso, ripeto, i punti cardinali del servizio.

Ora io tutti gli altri casi se un regolamento, il quale fu in vigore per 20 o 30 anni, non ha perfettibilità, come non l'ha nessuna cosa, non veggo perchè non possiamo dire che si possa perfezionare. Sono le regole gerarchiche soltanto che non si possono perfezionare (*stabilità*): tutte le altre cose possono essere perfezionate.

**Presidente.** Dopo questa discussione, non veggo che il Senato sia chiamato a deliberare su qualche emendamento, o qualche ordine del giorno.

**Senatore Castelli E.** Ho detto in principio che mi riservava di proporre un emendamento secondo la risposta del signor Ministro. Ora sto formulando un ordine del giorno.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

**Presidente.** La parola è al Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Prima di dare lettura al Senato dell'ordine del giorno che mi propongo di sottoporvi, mi si permetterà ancora di fare una breve osservazione sull'ultima dichiarazione del signor Ministro.

Il signor Ministro ha detto che trova strano che si voglia esercitare sul Potere esecutivo una pressione da obbligarlo a fare un regolamento nella forma e nei termini che possa piacere al Senato, o ad alcuni membri di esso. Ha detto egualmente, che tutto ciò che può fare si è di assicurare, che nel nuovo regolamento non vi sarà nulla che implichi variazione allo stato attuale

delle cose relativamente alle richieste da farsi ai Carabinieri Reali.

Ciò è quello che ha dichiarato ultimamente il signor Ministro dell'Interno come un'ultima e massima concessione.

Io mi permetterò di osservare che questa dichiarazione non risponde per nulla alle difficoltà che feci. Io non ho mai supposto che il Ministro dell'Interno voglia variare la posizione dei carabinieri reali rispetto all'Autorità della sicurezza pubblica da quello che lo sia attualmente rispetto alle altre Autorità; io ho detto, che vi è un articolo nella legge di sicurezza pubblica che muta la posizione dei carabinieri, dichiarandoli agenti di sicurezza pubblica, e che se non si facesse veruna dichiarazione spiegativa di questa disposizione della legge, ne verrebbe che si avrebbe diritto di ordinare, non semplicemente di richiedere. Dunque cosa domando io? Domando, che sia nel regolamento dichiarato, che la posizione dell'Arma dei carabinieri rispetto alle varie Autorità non è punto per la nuova legge variata, vale a dire che la forma della richiesta prescritta dal loro regolamento organico sarà sempre applicabile anche nei casi di richiesta dell'Autorità di sicurezza pubblica.

Qui non è questione che si voglia vincolare niente affatto la libertà d'azione del Potere esecutivo; si domanda solamente, che non sia introdotta in una nuova legge una disposizione, alla quale possa darsi una significazione che in qualche modo alteri l'organamento e li attributi del Corpo dei reali carabinieri.

Questa idea mi pareva di averla esposta abbastanza chiaramente la prima volta che io presi la parola. Ma il Ministro insistette nel dire, che di più di quello che ha dichiarato non crele di aggiungere. Quindi io, che ho la piena convinzione che l'articolo 6 della nuova legge, se non è spiegato nel senso della domanda, che aveva fatto, può lasciar esistere dubbi sul diritto che possa avere l'autorità di sicurezza pubblica di ordinare invece di richiedere, mi sento in dovere di sottoporre al Senato un ordine del giorno, del quale darò lettura o lo deposrò sul banco di presidenza.

Voci. Leggo, legga.

**Senatore Castelli E.** « Il Senato, sentite le dichiarazioni del Ministro dell'Interno lo invita a stabilire nel regolamento col quale si provvederà all'esecuzione della legge sulla sicurezza pubblica, che nel richiedere l'azione dell'arma dei carabinieri per oggetti concernenti la loro nuova qualità di agenti di pubblica sicurezza, si dovranno sempre osservare le forme prescritte dal capo VI, articolo 68, 69, 70 del regio decreto di riordinamento del Corpo dei reali carabinieri del 24 gennaio 1861, e passa all'ordine del giorno. »

Come vede il Senato non è questione di fare pressioni, sono ben lontano da ciò.

Il signor Ministro diceva che si voleva fare una pressione sul potere esecutivo, io nego questa asserzione; non si vuole imporre niente affatto, niente del tutto; si invita solo il Ministero a prevenire col rego-

lamento un dubbio che potrebbe sorgere dal testo di una legge, ed in questi termini io credo che il signor Ministro non abbia nessuna ragione di trovare esagerata la domanda che io ho creduto di sottoporre al Senato.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**Ministro dell'Interno.** Ho domandato la parola per dichiarare che respingo assolutamente quest'ordine del giorno, giacchè il motivo addotto dall'onorevole Senatore Castelli dimostra che egli diffida affatto delle dichiarazioni del Ministero.

Il Ministero ha detto che non intendeva di variare nulla in proposito; che intendeva di mantenere libera la formula nei regolamenti e che non accettava una ingiunzione letterale come voleva imporre il signor Senatore Castelli; per conseguenza, ripeto, respingo affatto l'ordine del giorno proposto dal medesimo proponente.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

**Senatore Cadorna, Relatore.** L'Ufficio Centrale ha creduto suo debito di prendere in esame l'incidente che si è ora sollevato.

Egli ha considerato innanzi tutto che l'articolo 6 della legge sulla sicurezza pubblica non produrrebbe l'inconveniente che è stato indicato dagli onorevoli proponenti, se non perchè sono da questo articolo posti fra gli agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, essendochè esso non contiene una formula precisa e determinata per ottenere il loro concorso. Può perciò nascere un dubbio a questo riguardo, solo perchè si potrebbero usare i modi adoperati per gli altri agenti di sicurezza pubblica. Pare però all'Ufficio Centrale, che questo dubbio sia stato recisamente risolto nel senso desiderato dall'onorevole proponente colle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, e ciò tanto rispetto alla sostanza quanto rispetto alla forma.

Dico rispetto alla sostanza perchè l'onorevole Ministro ha decisamente dichiarato che non sarà mai che la domanda del concorso dei carabinieri reali si faccia altrimenti che in via gerarchica, cioè al comandante del corpo o distaccamento che risiede nel luogo nel quale la richiesta verrà fatta, tranne quei casi d'urgenza che sono previsti dallo stesso regolamento attuale.

Rispetto alla forma il signor Ministro ha parimenti fatta una dichiarazione esplicita, cioè che col regolamento relativo alla presente legge si daranno disposizioni tali che coerentemente alle osservazioni fatte dall'onorevole proponente Senatore Castelli, assicurino che le richieste saranno fatte con tutti i maggiori riguardi nella forma, i quali corrispondano a quelli ora stabiliti ed adoperati; e lo stesso signor Ministro ha pure dichiarato essere suo intendimento e sua intima convinzione che debbasi ciò mandare ad effetto a riguardo della benemerita arma dei reali carabinieri.

Ove si abbia fiducia in questa dichiarazione non vi ha dubbio, che con essa si provvede tanto nella sostanza che nella forma, pienamente al desiderio degli onorevoli proponenti. Essi però vorrebbero giungere altrimenti allo stesso intento; vorrebbero imporre al signor Ministro l'obbligo di introdurre nel nuovo regolamento le testuali disposizioni che si contengono nel regolamento attuale di quel corpo.

Crede l'Ufficio che ciò non si possa ammettere, e che l'atto col quale uno dei due rami del Parlamento pretenda di dettare al potere esecutivo in materia regolamentare, ed anticipatamente, testuali disposizioni, esca affatto dagli usi e dalle convenienze parlamentari.

Dico quanto meno, imperocchè veramente ciò sarebbe un coercire la libertà del potere esecutivo, anche nella forma, in una materia nella quale questa libertà non può essere anticipatamente coercita senza uscire dalle proprie attribuzioni, e menomare quelle del potere esecutivo.

Il Parlamento ha diritto di richiamare il potere esecutivo alla osservanza delle leggi, ove creda che in alcun regolamento già da lui pubblicato, se ne sia scostato, ma non può venir in mente ad alcuno che uno dei due rami del Parlamento possa anticipatamente imporre al potere esecutivo persino i termini di un regolamento che è naturalmente nelle di lui attribuzioni.

A petto pertanto delle dichiarazioni che il signor Ministro ha fatte e che provengono nella sostanza e nella forma, e a petto finalmente dell'ultima di lui dichiarazione, cioè che le disposizioni regolamentarie saranno concordate dal Ministro dell'Interno col Ministro della Guerra, il quale è il naturale capo e tutore del corpo del quale hanno parlato gli onorevoli proponenti, crede l'Ufficio Centrale, che ciò debba bastare per dissipare i dubbi che hanno potuto nascere dagli articoli che sono stati citati. Perciò, a nome dell'Ufficio Centrale, ho l'onore di proporre al Senato la seguente risoluzione:

« Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Interno, passa all'ordine del giorno. »

**Senatore Moscuza.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Moscuza.** Mi permetto di rassegnare al Senato una semplice mia osservazione. Allo stato delle cose in cui siamo, e dietro le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale, io temo fortemente che l'ordine del giorno promosso dall'onorevole Castelli possa essere respinto; in questo caso potendo ciò esercitare una cattiva impressione sul R. Corpo dei carabinieri, pregherei l'onorevole collega Castelli a ritirare il suo ordine del giorno.

**Senatore Castelli E.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Castelli E.** Avevo inteso dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale che contro ogni mia aspettazione l'Ufficio medesimo non appoggierebbe, anzi oppugnerrebbe il mio ordine del giorno, e non volendo che in caso di non accettazione si potesse trarre dalla

reiezione del medesimo una conseguenza che fosse pregiudicibile allo scopo che m'era proposto; sebbene io potessi con validi argomenti rispondere alle obiezioni che mi furono fatte anche dall'onorevole Relatore, tuttavia, massime che l'Ufficio Centrale stesso propone egli pure un ordine del giorno che in certo modo adegua la mia proposta, io m'induco a ritirare il mio.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale?

**Ministro dell'Interno.** Non posso a meno di accettare che si prenda atto delle mie dichiarazioni, ma non credo per nulla che quest'ordine del giorno possa confondersi con quello del Senatore Castelli.

**Presidente.** Leggo l'ordine del giorno. (*V. sopra.*) Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Non può ancora dismettersi lo studio dell'allegato B, perchè il signor Senatore Tecco ha proposto un'aggiunta all'art. 28 della legge sulla pubblica sicurezza, il quale è così concepito: « Quando le persone assembleate non ottemperino a quell'invito non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba. »

L'aggiunta proposta è la seguente:

« La forza armata che sarebbe destinata a sciogliere un assembramento nelle piazze od altri luoghi frequentati di una città non dovrà intervenire colle armi a fuoco cariche, eccettuato il caso in cui l'assembramento prendendo il carattere di ribellione armata avesse necessitata la dichiarazione dello stato di assedio. »

Non avendo il proponente nel porre a mie mani questo emendamento chiesto di svolgerlo, io debbo dimandare se è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'allegato B.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'allegato C.

Se non si domanda la parola pongo ai voti le parole:

« Legge sulla sanità pubblica, che costituisce l'allegato C. »

(Approvato.)

« Legge sulla istituzione del Consiglio di Stato che costituisce l'allegato D. »

Su quest'allegato vi è un altro emendamento dello stesso Senatore Tecco di cui darò lettura.

Egli farebbe intine dell'allegato D, questa aggiunta:

« Senza pregiudizio però della riserva espressa nell'art. 83 dello Statuto, concernente la promessa di una legge organica sul Consiglio di Stato per l'esecuzione dello Statuto stesso. »

(Il Senatore Tecco s'appressa al banco della Presidenza e dice alcune parole al signor Presidente.)

Il Senatore Tecco mi fa osservare che mentre an-

teva grandissima importanza al primo emendamento sull'allegato B. non ne dà tanta a questo sull'allegato D, epperò ritira il suo emendamento.

Pongo ai voti l'allegato D.

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

« Legge sul contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E. »

Senatore Farina. Circa l'allegato E è già stato osservato che dovendo questa legge a termini dell'art. 15 andare in vigore col 1° luglio 1865 avrebbe la conseguenza che fra il limite del primo luglio 1865 e l'attivazione del nuovo Codice di procedura vi resterebbe un intervallo, perchè il nuovo Codice di procedura non andando in vigore che al primo dell'anno venturo, vi resterebbe perciò un intervallo, durante il quale non sarebbe con certezza determinata la procedura che si dovesse seguire.

Il Relatore, se ben ricordo, osservò a questo riguardo, che nella sostanza delle parole che si vorrebbe fare di citazioni a giorno fisso e di processo sommario, la citazione a giorno fisso indicava per sé un processo che corrispondeva al processo sommario.

A questo riguardo mi permetterò di osservare che la citazione a giorno fisso veramente non indica che il primo atto della procedura, mentre invece tutti gli atti successivi sono compresi nell'espressione di processo sommario.

Io non conteso all'onorevole Relatore che la frase di citazione a giorno fisso, non dia indicazione del processo sommario; dico però che non la definisce completamente perchè non si riferisce che ad un primo atto.

Io non voglio proporre un emendamento perchè non sarebbe il caso di ritardare l'applicazione della legge generale per questa semplice osservazione; ma amerei almeno l'esplicita dichiarazione che dovesse sempre intendersi che tutto il processo non solo per la citazione, ma anche per gli atti ulteriori sarà il processo sommario, e di questo mi accontenterò per non ritardare la votazione.

Senatore Cadorna, Relatore. Io credo di poter tranquillare l'onorevole mio amico Senatore Farina a questo riguardo, colle spiegazioni che sono in grado di dargli.

In tutte le procedure che sono in vigore attualmente in Italia, vi sono due sorta di procedimenti, cioè il procedimento formale, ed il procedimento chiamato sommario, od a giorno fisso. Quest'ultimo come lo palesano le sue qualificazioni, è più celere, più spedito del procedimento formale, ed è specialmente caratterizzato dalla citazione che si fa mediante assegnazione alle parti di comparire direttamente avanti al giudice in un certo dato giorno di udienza.

Perciò applicando l'articolo citato dall'onorevole Senatore Farina, ne seguirà che dal primo luglio all'epoca in cui andrà in vigore il nuovo Codice di procedura ci-



vile, saranno applicabili nei varii paesi per le materie contemplate in questa legge, quei procedimenti, che si chiamano in alcuni di essi, sommari, ed in altri a giorno fisso, e che ora sono in vigore.

Noi mi rimane ora che di assicurare l'onorevole mio amico Senatore Farina intorno alla significazione delle parole a *giorno fisso*, dicendogli che esse valgono ad indicare, non solamente l'atto della citazione, ma sibbene la natura dell'intero procedimento. A questo riguardo lo pregherò di notare che nella legge si dice: trattati *colla forma ad udienza fissa*; così che non vi si accenna soltanto l'atto della citazione, ma si indica tutta la forma di quel modo di procedimento che si chiama ad udienza fissa. Io credo pertanto, che non vi possa essere dubbio di sorta che l'effetto e l'applicazione di questo articolo sarà, che a decorrere dal primo luglio 1865, all'epoca nella quale andrà in vigore il Codice di procedura civile, si dovranno applicare alle materie che formano il soggetto della presente legge quei procedimenti sommarii o ad udienza fissa che ora sono in vigore nelle diverse parti d'Italia.

**Presidente.** Non mi resta che a porre ai voti l'allegato E.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Viene l'ultimo allegato F che concerne le opere pubbliche.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Votato questo articolo nelle parti che lo compongono, è necessario votarlo nel suo complesso.

Chi approva l'art. 1, voglia alzarsi.

(Approvato.) -

« Art. 2. È data facoltà al Governo di introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali specialmente interessati, non che il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese. »

Senatore **Chiesi**. L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, nel proporre l'accettazione di questo progetto di legge, dichiarava nella sua dotta relazione che questa legge doveva essere accettata con un voto eminentemente politico, e quando egli prese la parola aggiungeva, che la necessità di questa legge, piuttosto che essere dimostrata, doveva essere sentita. Mi compiaccio di essere d'accordo coll'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, epperò, senza alcuna esitanza ho votato l'articolo primo di questa legge. A dir vero le stesse ragioni non militerebbero per la disposizione dell'articolo secondo.

Ad ogni modo, siccome io ho fede nella lealtà dell'onorevole signor Ministro dell'Interno e nel suo senno politico, e sono convinto che egli vorrà attenersi scrupolosamente alla condizione cui fu alligata la facoltà

datagli coll'art. 2, per introdurre quei soli mutamenti nelle circoscrizioni territoriali che saranno riconosciuti di evidente necessità, perciò dichiaro che do anche il mio voto a questa disposizione dell'art. 2.

**Presidente.** Se non si chiede ulteriormente la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. I poteri eccezionali, accordati col precedente articolo, cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865 »

« Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la provincia stessa. »

« La città di Noto ritorna capoluogo di Circondario. »

La parola è stata chiesta dal Senatore Galvagno su questo articolo.

Senatore **Galvagno**. Volendo esporre, o Signori, alcuni dei motivi per i quali crederei non accettabile questo art. 4, e ritenuto che una petizione, credo anzi due petizioni furono rimesse al Senato, io desidererei sentir prima qual sia l'opinione dell'Ufficio Centrale sopra le medesime, in quanto che l'Ufficio Centrale nulla disse sull'art. 4. Poi se il Senato lo permette, esporrò alcune ragioni per cui io crederei che quest'articolo non debba essere ammesso.

Senatore **Cadorna, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna, Relatore**. incomincerò dal dire la ragione per cui l'Ufficio Centrale non ha parlato nella sua relazione della petizione della Città di Noto la quale è questa semplicissima, che, quando la relazione era già stampata, la petizione non era ancora pervenuta all'Ufficio Centrale.

L'Ufficio avendo di poi ricevuto quella petizione, si tenne in debito di radunarsi appositamente all'oggetto di esaminarla. L'Ufficio ha presa in attenta disamina questa petizione e tutte le ragioni che nella medesima si contengono.

Prima però di entrare nella discussione del merito credette suo debito di proporsi la questione, se qualsivoglia fosse per essere l'esito di un tale esame, potesse in ogni caso riputarsi conveniente o necessaria una deviazione dal sistema che aveva abbracciato rispetto a tutti gli allegati della legge della quale si tratta; sistema che l'aveva condotto, per le ragioni espresse nella relazione dell'Ufficio medesimo, a proporre al Senato la accettazione della presente legge come venne proposta. Per quanto gli dolesse di dover fermarsi al cospetto di questa questione pregiudiziale per lui, egli non poté a meno di convincersi che, dopo d'aver riconosciuto

stabilito che, non ostante che si trattasse di leggi generali, suscettive di emendamenti e di miglioramenti, una ragione di grande interesse per l'Italia persuadeva di doversi astenere dal proporre alcuno, non fosse né logico, né conveniente, né possibile il venire ad una conclusione contraria per ciò che riguardava unicamente la petizione della Città di Noto. Perciò l'Ufficio Centrale ha creduto che la petizione stessa non dovesse dar luogo per di lui parte ad alcuna proposta. Tale è il voto che l'Ufficio Centrale mi ha incaricato di riferire al Senato, al quale perciò propongo di accettare puramente e semplicemente l'art. 4 della presente legge.

Senatore **Dragonetti**. Domando la parola.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

**Presidente**. L'ha chiesta prima il signor Senatore Dragonetti.

Senatore **Galvagno**. L'aveva chiesta io prima per spiegare il mio avviso, e l'ho ceduta per incidente al Relatore.

**Presidente**. Allora ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Io ho chiesto l'avviso dell'Ufficio Centrale in quanto che non sapeva comprendere la ragione per cui, trovando un art. 4 in questa legge il quale nulla ha che fare nella medesima, poichè dagli interessi generali dello Stato si discende ad un interesse particolarissimo di località, io credeva che avesse l'Ufficio qualche motivo particolare per venire a questo esame.

Non basta il dire, le petizioni arrivarono dopo; ci era l'art. 4 epperò non era necessario che arrivassero le petizioni per esaminare se fosse o no conveniente d'inserir questo articolo nella legge.

Se non che leggendo la relazione ho dovuto convincermi d'una cosa, ed è che essa porta questa legge all'altezza a cui deve essere portata, ad altezza tale che richiede da noi un voto eminentemente ed altamente politico.

Ora, io dico, se di quest'indole è la legge, perchè vogliamo noi immischiarvi una disposizione la quale è del tutto esorbitante in questo genere di legge?

Già il Senato ha sentito parlare della questione tra Noto e Siracusa, quindi poche cose io ne dirò. Dirò solo che se quest'articolo 4 venne inserito nel presente progetto di legge dall'altro ramo del Parlamento, lo fu senza una previa e seria discussione.

Per verità si sosteneva che la Prefettura fosse stata portata da Siracusa a Noto dal Governo borbonico per opinioni politiche. Ciò però non è vero; le petizioni sposte al Senato, alle quali vanno aggiunti documenti, provano abbastanza come le opinioni politiche non siano entrate punto in questo mutamento.

Vi fu chi disse allora quando il Dittatore generale della Sicilia pubblicò una tabella delle Prefetture, per errore si fosse portato Noto come capo luogo di Prefettura a vece di Siracusa; che fosse stato, direi quasi, un errore tipografico. Or bene quando si accennava a questo errore l'ipografico si diceva una cosa non vera,

perchè già alcuni anni prima era stato sostenuto che espressamente e di proposito erasi lasciato nella tabella Noto, perchè non si era voluto, nè creduto di trovarvi luogo a variazione alcuna.

Si soggiunse che erasi sentito il Consiglio provinciale; e ciò è vero, ma perchè non si soggiunse in pari tempo che il Consiglio provinciale aveva risposto negativamente.

Nell'art. 2 di questa legge si danno al Governo tutte le facoltà che ivi si leggono, facoltà delle quali il Governo deve servirsi sentiti i Consigli provinciali; ma la legge dice nel tempo stesso al Governo: non fate niente di quanto diranno i Consigli provinciali, poichè il legislatore per il primo trasanda il voto del Consiglio provinciale, e stabilisce in questa medesima legge un articolo 4 contrario al voto del Consiglio provinciale.

Mi pare che tale esempio possa facilmente essere seguito dal Governo, e dire: io feci a modo mio e non secondo la volontà del Consiglio provinciale, ed imito in ciò l'esempio del legislatore, il quale ordinò il traslocamento del capoluogo della provincia di Noto a Siracusa, malgrado che si dovesse sentire il Consiglio provinciale...

Senatore **Moscuzza**. Domando la parola.

Senatore **Galvagno**. Se poi osserviamo la posizione topografica della città di Noto rispetto alle altre città della provincia, noi troviamo che Noto è situata nel centro della provincia laddove Siracusa, porto di mare, coadiuvata così da un commercio abbastanza rispettabile, non ha certamente bisogno di diventare capo luogo per aver qualche risorsa; perciò cessando Noto di essere capo luogo di provincia, rimane grandemente lesa nei suoi interessi.

Parmi ora di avere con queste poche parole abbastanza dimostrato che vi fu vero errore nell'ammettere l'articolo 4 in modo cotanto celere, che il naturale difensore di quella città non potè nemmeno essere sentito; e parmi pertanto che, trattandosi d'un articolo che non ha nulla a che fare con questa legge, si potrebbe facilmente sopprimere senza verun pregiudizio della medesima.

Qui non si tratta di emendamenti, poichè l'articolo nulla toglie e nulla aggiunge a questa legge eminentemente politica, la quale consiste non negli articoli 4 e 5, ma unicamente nei primi tre. Quando adunque siano questi 3 primi articoli ammessi, il voto del paese, il voto dell'Italia è chiaramente soddisfatto. Ed invero io non so comprendere che quando si vota una legge coll'intendimento di fare un così grande beneficio all'intero Regno, si voti nello stesso tempo un articolo, che può gettare nella desolazione una intera città; nè so rendermi ragione come si possa passare oltre, e non staccare quest'ultima parte, la quale, ripeto, non ha nulla a che fare colla legge presente.

Conchiudo quindi col proporre la soppressione dell'articolo 4.

**Presidente**. Il signor Senatore Galvagno sa che le

nostre discipline non permettono le soppressioni di articoli, in guisa che la proposta di soppressione si riduce ad un voto negativo.

Senatore **Galvagno**. In questo mi rimetto al Regolamento.

**Presidente**. La parola è al Senatore Dragonetti.

Senatore **Dragonetti**. Io prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole proponente.

Io domando la soppressione di questo articolo 4, siccome quello che inserendo una particolare disposizione in una legge di generale ordinamento, in conto alcuno non può rimanervi, quando anche non fosse, com'è, in contraddizione col resto. Difatti nell'art. 2 si prescrive che le nuove circoscrizioni amministrative non debbano farsi senz'aver prima consultato i Consigli provinciali e i comunali specialmente interessati, non che il Consiglio di Stato; nell'art. 3 si promette un Real Decreto che colle regole e riserve sopraccennate determinerà le dette nuove circoscrizioni amministrative di tutto il Regno, e con questo articolo 4 con odiosa eccezione non giustificata da alcuna urgenza si prescinde da quelle norme dettate, dalla prudenza e dalla giustizia e si viene ex-abrupto a cambiare la circoscrizione amministrativa della provincia di Noto. Io mi inchino e rendo omaggio alle gloriose memorie storiche e biografiche di Siracusa, ma nel nostro caso non è questione di maggiore o minore celebrità storica, sibbene di centralità pel maggior comodo degli amministrati. Nell'antichissima divisione della Sicilia in valli, quell'una delle tre ebbe nome *valle di Noto*, e non già di Siracusa, e ciò appunto a ragione della centralità di quella città. Ed invero essa è centro a circa 200 mila abitanti dei due limitrofi circondari di Modica e Noto, laddove Siracusa, sendo sulla spiaggia del mare, non lo è neppure ai 60 mila abitanti del suo proprio circondario, ond'è che la proposta traslocazione del capoluogo verrebbe a sacrificare una grandissima maggioranza ad una incalcolabile minoranza; e perciò vivissima fu la emozione ne'comuni tutti di que' principali circondari all'annuncio del voto della Camera elettiva. Egli è poi anche da riflettersi che la città e il circondario di Noto risentono ancora il peso delle grandi spese fatte in questi ultimi 27 anni per lo stabilimento dell'amministrazione centrale, ed in Noto è ancora in costruzione un teatro adatto e conveniente ad un capoluogo di provincia. Nè potrà dirsi che una tal qualità fosse ritolta a Siracusa per motivi politici, perocchè ciò avvenne nell'occorrenza dell'invasione del *colera-morbus*, nella quale la popolazione Siracusana si abbandonò a gravi eccessi insultando le Autorità governative e loro attribuendo l'artificiale introduzione del contagio nella città!

Io dunque per le fin qui esposte ragioni domando la soppressione dell'art. 4 e del 3 non potendo far parte di questa legge che solo riguarda la generale amministrazione del Regno, poichè non è giustificata da alcuna urgenza la loro inserzione così fuori luogo, e perchè fanno essi il più manifesto contrasto con i due prece-

denti articoli, e particolarmente col 2 di cui per essi son violate le regolari prescrizioni che per legge debbonsi osservare così per Noto, come per ogni altra provincia del Regno. Una deputazione è di là venuta a reclamare una tale giustizia, ed il Senato conservatore non vorrà rigettarne le giuste rimostranze che sono appoggiate ad evidenti ragioni.

**Presidente**. La parola è al Senatore Moscuza.

Senatore **Moscuza**. Signori, sarò brevissimo per non abusare dell'indulgenza del Senato, sapendolo per altro bene occupato in materie assai più gravi di quelle di Siracusa e Noto, di Noto e Siracusa.

Comincio anzitutto dal dichiarare che non parlerò di Noto, e che, unico Senatore del Regno in tutta quella provincia, non lascio di essere un cittadino siracusano, del che altamente mi onoro. Ma appunto per questo mi era proposto di non prendere la parola su questo argomento che tanto direttamente mi interessa, come il Senato vede dalla mia commozione (*Bene! bene!*), lo avevo dichiarato a tutti quelli degli onorevoli colleghi che mi avevano chiesto se mai mi fossi iscritto per prendere la parola in difesa di Siracusa; lo sa altresì l'Ufficio Centrale i cui rispettabili componenti mi chiesero della stessa notizia, e risposi loro negativamente; ed ebbero la bontà di dichiarare che il mio proposito era assai opportuno e delicato. (*Bene*)

Oggi però che gli onorevoli Senatori Galvagno e Dragonetti son venuti innanzi da difensori di Noto, con qualche amara parola sul mio paese....

Senatore **Galvagno**. No, no, no.

Senatore **Moscuza** (*con forza*). Anarissima si, quando ella ha creduto di fare una allusione qualunque sul vero scopo politico o no dell'insurrezione del 37 in Siracusa.

Senatore **Galvagno**. Ho detto solamente che il trasloco non fu per opinioni politiche.

**Presidente**. Prego di non fare conversazioni private.

Senatore **Moscuza**. Una volta, ripeto, che l'onorevole Senatore Galvagno ha creduto fare allusione sul vero concetto politico di quella siracusana rivoluzione, mi è stato impossibile di più tacermene; per tema altresì che il Senato potrebbe severamente giudicare e di Siracusa e del siracusano Senatore. (*Bravo*)

Vorrei per mio debito dunque di potere dichiarare oggi in Senato quali fossero le vicissitudini terribili di quell'epoca fatale, fatalissima per l'isola nostra, in cui iniziavasi una rivoluzione in mezzo al più desolante flagello del *colera morbus*, che invadeva la Sicilia tutta, ed i morti della sola capitale ammontavano quasi ai 60,000! Ciò mi porterebbe è vero a lunga e dolorosa disamina, e forse uscirei dalla riserva impostami, e dall'impegno assunto innanzi a voi di essere breve; ma mi permetta il Senato almeno di far osservare all'onorevole Galvagno quanto difficile sia ai contemporanei di potere ben definire il vero carattere politico di una rivoluzione qualunque! È dato ai posteri il farlo, e la storia lo dirà. (*Bene*)

Quello è un periodo di rivoluzione in Sicilia, che forse i più dotti di questa illustre assemblea nelle discipline storiche non saprebbero con tanta precipitanza caratterizzare non politico, secondo accennava il Senatore Galvagno; periodo tanto più difficile, ripeto, perchè la rivoluzione abortiva sventuratamente incrudelendo sempre più il caduto regime contro tutti. *(Bene)*

Politica la dissero difatti lo stesso Borbone, il Parlamento Siciliano, la presente Camera elettiva, il Consiglio di Stato, il Governo del Re, e non manca che al solo Senato del Regno d'Italia di dichiararla oggi tale col solenne suo voto sulla legge in esame. *(Bene)*

Sarà convinto spero l'onorevole Senatore Galvagno che io conosco un pochino la storia dolorosa del mio disgraziatissimo paese, com'egli non ignori la nobilissima ed illustre del suo; e che amando i nostri rispettabilissimi luoghi nati, adempiamo ai più sacri doveri.

Egli inoltre ha accennato con indeterminate osservazioni a varii appunti sull'art. 4 e sulla petizione di Noto.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale mi pare di averlo completamente soddisfatto, nè tocca a me di aggiungere altro.

Pel di più io non saprei donde prendere le vere mosse perchè mi è sembrato troppo nel generale il suo discorso.

Disse però che non fu la materia largamente discussa nell'altro ramo del Parlamento, e la risposta mi sarà facile ricordando che la prima volta al 1861 la fu dagli onorevoli Deputati Cordova e Raeli. Al 62 vi si tornò dall'onorevole Rattazzi e da altri Deputati, e finalmente in questo mese alla Camera stessa in occasione della presente legge.

Vi fu dunque piena e libera discussione sotto ogni rapporto, e può esserne tranquillo l'onorevole signor Collega.

Lamenta di non essersi tenuto conto del voto del Consiglio provinciale. Ma se un corpo superiore di assai al Consiglio provinciale di Noto, qual è l'eminente nostro Consiglio di Stato ne tenne in proposito lunga e seria discussione sotto il rapporto di convenienza amministrativa, ed economica e politica, e di qualunque altra natura; e sono appunto tra noi moltissimi dei componenti quell'illustre Consesso.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Moscuza. Si disse finalmente dal Senatore Galvagno dell'errore di tabella, commesso dal Deputato Cordova.

E qui mi giova fare ricordo di un fatto personale, e che sarà utile di rassegnare al Senato per darvi la dovuta importanza.

Io era al capo del Municipio di Siracusa nel 1860.

Il Senato forse ignora che quella popolazione (fatto novello nella storia politica di tutte le rivoluzioni), consistente in più di 20 mila individui emigrava in massa in pochi giorni, lasciando la città al presidio militare borbonico in 3 mila uomini e più.

Tutta la gentesi rifuggiva per le campagne, ed in vicini paesi, ed un centro di governo provvisorio si stabiliva intanto in Floridia, paese a pochi chilometri da Siracusa. Fu questo uno straordinario avvenimento che contribuì di certo alla resa spontanea di quella fortezza importante con tutta la sua guarnigione. Fatto che oggi noto come sarà all'Italia tutta potrà essere convenientemente apprezzato nel rapporto politico.

Ebbene pria di detta resa, e stando rifugiati in Floridia i Siracusani giungeva il decreto del dittatore Garibaldi del maggio 1860 che chiamava in vigore le leggi del 1848 sancite dalle Camere di Sicilia. *Ipsa facto* Siracusa poteva e doveva dirsi reintegrata già nei suoi pieni diritti di capo luogo; ed io confesso di avere proposto allora ai reggitori della cosa pubblica di passarsi agli atti di esecuzione, darne subito conto al Generale dittatore ed averne l'approvazione analoga.

Ma i molti, di me forse più prudenti e savii, la dissero imprudentissima ed inopportuna misura; essere a pochi passi dalle forze militari non amiche ancora; che la Sicilia non aveva compiuti tuttavia i suoi alti destini; non si era fatto per anco il plebiscito; essere momenti facili di suscettibilità locali; ed altre e simili considerazioni di tutta civiltà e senno politico tradizionale pel mio paese: ch'io lodai, ma che ho dovuto deplorare per ben cinque anni quasi; ed oggi lo stesso onorevole Senatore Galvagno nol vorrebbe concederlo nè ancor.

Signori, è strana questa malaugurata quistione di giusto amor proprio per le sue fasi già percorse dal 1837 al 1860. Al 1837 da Siracusa passava il capo-luogo in Noto per condanna politica del borbone. Al 1848 il Governo costituzionale di Sicilia lo restituiva a Siracusa. Alla restaurazione dei Borboni nel 49 tornava altra volta a Noto; ed oggi spetta a voi deliberare la definitiva reintegra in favore di Siracusa.

Viene quindi in Senato questo progetto di legge in adempimento di una solenne deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento, cioè di trattaroe insieme alla legge comunale e provinciale. E sebbene il signor Ministro dell'Interno dichiarasse là di non aver completamente allora studiata questa questione, nel suo rapporto oggi al Senato, col quale accompagna il progetto di legge sull'unificazione amministrativa, ha dovuto averla esaminata per darvi in solenni parole di essere un atto di giustizia riparatrice ritardata per lunga pezza. *(Bravo)*

È la prima volta però che in Senato si parla di questa quistione; ed io dirò, per sommi capi, la procedura parlamentare percorsa nell'altra Camera, per convincere, se mi sarà possibile, l'onorevole Senatore Galvagno, che la detta quistione subì invece la più seria e grave discussione.

Una petizione al 1861 del Municipio siracusano implorava giustizia dal primo Parlamento d'Italia in conferma di quella già avutasi al 1848 dalle Camere di Sicilia, e presa in considerazione si ebbe per lo appunto

a più ampia discussione dall'onorevole Deputato Raeli per Noto, e per Siracusa dall'onorevole Deputato Cordova, e per entrambe luminosamente.

La Camera deliberò allora di autorizzare il potere esecutivo a presentare analogo progetto di legge.

A ciò adempivasi dal Ministero Rattazzi, dietro tutte le pratiche necessarie al bisogno degl'interessi provinciali. Veniva quindi alla Camera quel progetto di reintegra per Siracusa, ma quel ramo del Parlamento deliberava di trattarsene insieme alla legge comunale e provinciale che studiavasi fin d'allora.

È dunque a proposito dell'unificazione amministrativa che si discute oggi in Senato che siamo noi obbligati di sentirne parlare per la prima volta.

Signori, credo di aver detto ben poco in rapporto a tutto quello che avrei desiderato di esporre, ma è passata la solita ora, ed il Senato mi direbbe forse indiscreto.

Dovrei rivolgere qualche mia parola all'onorevole Senatore Dragonetti, ma da qui ne abbiamo tutti quanti udito ben poco delle sue ragioni in difesa di Noto. Incominciò è vero dal lodare Siracusa, i suoi monumenti, la storia antica, ed il suo glorioso passato, ma da taluni dati statistici letti da lui, pare che voglia in Noto il capo-luogo.

Io lo ringrazio vivamente delle sue cortesi lodi per Siracusa, ma mi piace di dirgli che la prima lode ed il vero amore e rispetto verso un paese si è quello di fargli giustizia anzitutto. (*Bene, bene*)

(*Vivi segni d'approvazione.*)

(Vari Senatori vanno a complimentare il Senatore Moscuza.)

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Ho chiesto la parola per fare due sole brevissime osservazioni: una che è bensì vero che nell'altro ramo del Parlamento una lunga discussione ebbe luogo a questo riguardo, ma è vero altresì che quella discussione non riuscì a nulla.

L'altra osservazione sta in ciò che è vero altresì che fu interrogato il Consiglio di Stato: ma io credo che il primo avviso che gli fu domandato si era se fosse necessaria una legge. Il Consiglio di Stato rispose affermativamente; ma se abbia deliberato intorno all'opportunità e convenienza di essa io lo ignoro. Quando poi dovessi dirlo io crederei piuttosto che abbia detto al Governo: lasciate le cose come sono. Tale è la conclusione del mio discorso. Questo fatto produrrà ed ha già prodotto una certa commozione fra quelle due città e in quella provincia. Tutto era tranquillo e quieto, era egli da risuscitare questa questione? Lo decida il Senato.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Ha la parola il Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Quali che siano le disposizioni che il potere esecutivo crederà di prendere a riguardo della provincia di Noto, potrà farlo a suo luogo e tempo,

ma in questa legge organica di generale ordinamento sono esse una mostruosità, e dev'essere eliminato e soppresso l'articolo che senza alcuna plausibile ragione ve le ha fatte entrare, privando quella sola eccezionale provincia delle guarentigie consacrate e malleate nell'articolo 2 di questa medesima legge.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Cadorna, *Relatore*. Risponderò brevemente al signor Senatore Galvagno il quale avrebbe voluto che l'Ufficio Centrale, non avendo parlato specialmente dell'articolo 1, nè del 2, nè del 3 che riguardano lo Stato intero, ed avendo applicato a tutti quelli articoli della legge le stesse ragioni generali addotte nella Relazione, sebbene non avesse ancora in mano la perizione di Noto, avesse parlato specialmente della medesima.

Voci. No, no!

Senatore Galvagno (*interrompendo*). Dell'art. 4.

Senatore Cadorna, *Relatore*. Sia pure. Mentre l'Ufficio Centrale non parlava specialmente dei tre primi articoli, sebbene essi avessero per soggetto un complesso di leggi per tutto lo Stato, ma tutti li comprendeva applicando ad essi ragioni generali che colpivano anche l'articolo 4, non veggio veramente il perchè egli dovesse ragionare separatamente dell'articolo 4 riguardante in particolare le città di Noto e di Siracusa.

È evidente che a tutta ragione l'Ufficio Centrale non ha creduto opportuno di parlare di un solo articolo che concerneva un interesse locale quando non parlava specialmente degli altri tre articoli che riguardavano grandissimi interessi generali ed erano inoltre anche a quell'articolo applicabili le ragioni addotte per tutta la legge.

Del resto debbo dichiarare, a nome dell'Ufficio Centrale, che egli accettando quest'articolo, non è stato mosso da alcuna ragione politica, ma da quelle considerazioni che furono indicate nella relazione dell'Ufficio stesso. Dappoichè egli non aveva creduto opportuno proporre emendamenti a questa legge per lo materie che riguardavano altamente l'interesse generale dello Stato, non poteva, senza contraddirsi manifestamente, proporre emendamenti sopra l'art. 4 che riguarda interessi locali.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Durante la discussione di quest'ultimo articolo della legge si è scemato il numero dei Senatori: a segno di non poter ora completare il numero legale per ciò debbo rimandare la votazione di quest'articolo e dell'ultimo, non che il successivo squittinio sul complesso della legge alla prima tornata.

Signori, siccome nella settimana entrante non sarà possibile radunare il numero di Senatori necessario per le nostre deliberazioni, io rimando all'altra settimana seguente la prima seduta pubblica, che sarà preceduta da una seduta privata nella sala delle conferenze per determinare sugli affari interni del Senato. (*Rumori*)

Questa seduta io cercherò di coordinarla colla distri-

buzione del rapporto che già stamane si è commesso all'onorevole Senatore Deforesta sulla legge per l'unificazione giudiziaria.

Allorchè io sappia quando si possa distribuire la stampa di questo rapporto, un giorno innanzi convocherò il Senato in seduta pubblica per terminare la discussione della presente legge e per intraprendere quella di altre di minor importanza che potranno essere in pronto.

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Ho domandato la parola perchè credo troppo breve lo spazio di tempo di preavviso. Avendo una vacanza di un certo numero di giorni, i Senatori che sono stati qui per molti mesi, desiderano recarsi alle loro case, e non tutti potranno essere pronti a ripartirne all'arrivo dell'avviso 24 ore prima. Per ottemperare a quest'invito, ci vorranno per lo meno 48 ore.

**Presidente.** Io non ho mai detto di avvisare i signori Senatori 24 ore prima; ho detto che un giorno prima della discussione sul disegno di legge per l'unificazione giudiziaria, convocherò il Senato in seduta pubblica per terminare la discussione di questa legge e quella di altre di poca importanza; ma l'avviso per la convocazione sarà mandato molti giorni prima.

**Senatore Deforesta.** Domando la parola per dichiarare che l'Ufficio Centrale si è già adunato quest'oggi per esaminare il progetto di legge relativo all'unificazione giudiziaria. Domani tiene un'altra seduta, ed io spero che in essa potrà prendersi una definitiva conclusione. Credo perciò che la relazione potrà essere fatta verso la metà della settimana successiva a quella entrante.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, prof.** Siccome vi sono molti Senatori che non abitano a Torino e che vanno ai luoghi ordinarii della loro residenza, talvolta non poco lontani, così credo sia necessario non dare un solo giorno di preavviso e neanche di 48 ore, ma di stabilire un giorno fisso dell'altra settimana nel quale si raduni il Senato.

Per molte circostanze che non è necessario indicare, credo molto meglio e molto più conveniente stabilire un giorno fisso alla prima seduta.

**Presidente.** Acconsento che resti fissata l'adunanza pubblica per mercoledì 8 marzo.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXVIII.

TORNATA DELL'8 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Urgenza decretata sulla petizione N. 3697 relativa agli attuari — Congedi — Omaggi — Messaggio del Ministro dell'Interno — Annunzio della morte del Senatore marchese Cosimo Ridolfi — Seguito della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo — Ordine del giorno del Senatore Galvagno all'articolo 4 combattuto dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Cadorna, relatore — Osservazioni del Senatore Dragonetti sugli articoli 4 e 5 — Approvazione dell'art. 4 — Reiezione dell'ordine del giorno — Considerazioni dei Senatori Giovanola e Bevilacqua — Risposta del Ministro dell'Interno — Adozione dell'art. 5 — Approvazione a squittinio segreto del complesso della legge — Approvazione del progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1864-1865 del Ministero delle Finanze per l'acquisto di paranzelle e piroscufi ad uso doganale — Discussione del progetto di legge per l'acquisto della Stazione delle ferrovie livornesi in Firenze — Osservazioni del Senatore Martinengo, relatore — Risposta del Ministro di Finanze — Approvazione delle due leggi per squittinio segreto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona — Istanza del Senatore Chiesi — Dichiarazione del Ministro di Finanze — Approvazione della legge per squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3692. L'arciprete e 177 abitanti della parrocchia di Ceglie del Campo (diocesi di Bari), la maggior parte crocesegnati, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3693. La Giunta municipale di Catanzaro (Calabria Ulteriore 2) domanda che venga sollecitamente approvata la legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e che sui beni delle medesime sia assegnata una quota proporzionata alle Provincie ed ai Comuni

in compenso delle nuove spese loro addossate colla nuova legge provinciale e comunale. »

« 3694. La Giunta Municipale di Catanzaro (Calabria Ulteriore 2) porge al Senato motivate istanze acciò venga decretata l'abolizione della pena di morte con eccezione pei reati di brigantaggio, e per gli altri crimini contemplati dalle leggi eccezionali in vigore. »

« 3695. Alcune religiose dell'Ordine Benedettino Cassinese in Norcia in n. di 17, e parecchi abitanti della stessa città in n. di 268, domandano che venga ripristinato il soppresso Monastero di S. Antonio, e sia concesso a quelle monache di stabilire un educando. »

« 3696. La Giunta Municipale di Cefalù (Sicilia), domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, e sia mantenuto il sistema attualmente in vigore nelle provincie meridionali. »

« 3697. Alcuni attuari di Torino in n. di 6, domandano che vengano a loro favore applicate le disposizioni transitorie della legge 14 aprile 1864 onde ottenere una congrua pensione di riposo. »

« 3698. La Giunta Municipale di S. Mauro Castelverde (Sicilia), domanda che venga respinto il progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, e sia mantenuto il sistema attualmente in vigore nelle provincie meridionali. »

« 3699. I Consigli comunali di Lastra a Sigua, Pelago e Pontassieve (Toscana) e le Giunte Municipali di Serino e Roccella Ionica (Principato Ulteriore) domandano che venga adottato nella riscossione delle imposte dirette, il sistema proposto dal notaio Torrighiani nella sua lettera al Ministro delle Finanze, alla quale fanno adesione. »

« 3700. La Deputazione provinciale di Modena ricorre al Senato onde ottenere che nella nuova circoscrizione giudiziaria venga mantenuta in quella Città l'attuale sezione di Corte d'appello. »

« 3701. Il Municipio di Catanzaro fa istanza perchè, nella prossima discussione del progetto di legge sulle ferrovie del Regno, venga decretata la costruzione d'una linea di strada ferrata dalla Marina di Catanzaro a Santa Venera, giusta il tracciato nel piano già trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici. »

« 3702. Quattro Consiglieri della Deputazione provinciale di Ascoli-Piceno, domandano che nel progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga introdotta una modificazione nell'allegato A, la quale stabilisca che la Deputazione dovrà essere presieduta da un Consigliere della stessa Deputazione invece del Prefetto. »

« 3703. Quattro Impiegati agli archivi provinciali di Foggia fanno istanza che gli archivi provinciali vengano con apposito emendamento nella legge di unificazione amministrativa sottratti dalla disposizione dell'art. 172 della legge comunale e provinciale. »

« 3704. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della diocesi di Piacenza, in n. di 573, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3705. Il Consiglio comunale di Caltavutera (Sicilia) domanda che in quel Comune, sebbene non capo luogo di Mandamento, venga conservato l'Ufficio esattoriale. »

« 3706. Noceto Lorenzo di Genova domanda che dal Senato venga respinta ogni proposta tendente ad approvare l'alienazione delle ferrovie dello Stato. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Pregherei il Senato di volere concedere l'urgenza alla petizione segnata col num. 3697 stata presentata dagli attuari applicati già alle antiche magistrature che avevano nome di Senato.

Questi attuari erano Ufficiali ministeriali e dovettero cessare dal loro ufficio, e perdere il corrispettivo che avevano, in seguito ai cambiamenti avvenuti nell'ordine giudiziario.

Furono per altro già riconosciuti i loro titoli, e la modicità degli assegnamenti fatti a loro e la condizione in cui versano parecchi di essi, da non avere altro

mezzo di sussistenza, e di trovarsi già in grave età, mi persuadono, ripeto, a pregare il Senato di volere concedere l'urgenza a questa petizione.

Presidente Interrogo il Senato se intenda che sia decretata d'urgenza la petizione portante il numero 3697. Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà accordata l'urgenza.

Si dà conoscenza di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge le lettere dei Scuatori Giorgini, Salmour, Imperiali, Belgioioso, Serra Domenico, Sylos-Labini, Della Bruca, San Cataldo, Lambruschini e Della Verdura, i quali o per motivi di salute, o per affari di famiglia domandano un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Signor Federico Lancia di Brolo della sua *Stattica dei Sordo-Muti di Sicilia nel 1863*.

Il signor avvocato Beniaminio Rossi d'una sua tragedia per titolo: *Uberto da Crema*.

Il signor Enrico Cbeirasco d'alcune copie d'una sua *Lettera sul riordinamento sanitario marittimo e terrestre diretta al Deputato Bellazzi*.

Le Deputazioni provinciali di Porto Maurizio e di Bologna degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864*.

Il Deputato Luigi Greco Cassia di 150 esemplari delle sue osservazioni sui *Discorsi pronunciati in Senato il 25 febbraio 1864 dai Senatori Salvagno e Dragonetti*.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 250 esemplari della *Statistica delle strade nazionali del Regno al 1 gennaio 1864*.

Si dà inoltre lettura di un messaggio del Ministro dell'Interno diretto alla Presidenza.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge:

« Torino, addì 6 marzo 1865:

« Eccellenza.

« Sua Maestà il Re dopo avere ascoltato il rapporto da me fattole della recente deliberazione del Senato di rassegnarle per mezzo di una deputazione l'espressione del suo omaggio, si è mostrata assai dolente che la brevità del suo soggiorno in Torino non le abbia concesso di ricevere personalmente i rappresentanti di un Corpo così insigne e benemerito, cui tanti antichi e novelli legami la uniscono indissolubilmente.

» Ha perciò dato al sottoscritto Ministro dell'Interno l'onorevole incarico di comunicare al Senato per mezzo del degnissimo suo Presidente, i sentimenti di regale accettazione coi quali ama corrispondere a questa segnalata manifestazione di spontaneo zelo, di cui conserverà la più gradita ricordanza.

» Voglia la S. V. Eccellentissima accogliere i sensi



della massima mia considerazione, mentre ho l'onore di dichiararmi

« *Suo Devotissimo ed Umilissimo*  
« G. LANZA. »

**Presidente.** Signori Senatori;

Sempre che mi toccò il melanconico officio di accompagnare col vostro il mio cordoglio nello spegnersi d'illustri vite in questo onorando collegio, fu mio desiderio vivissimo, che quelle parole fossero le ultime da me pronunziate in uguale argomento. Avviene però contro al voto, che di novella perdita, da noi tutti altamente sentita, debba io lasciar oggi rimembranza nei nostri pubblici atti, deplorando la morte improvvisa di quel marchese Cosimo Ridolfi, che le più felici e note condizioni di splendida vita e di utili studi raccomandavano già a fama Europea, e che le opere sue zelanti per l'italico riscatto collocarono giustamente nel novero dei principali e più accreditati suoi indirizzatori.

Basti il ricordare a tal uopo, che il Ridolfi, già Ministro presso al R. Commissario Boncompagni, prima della pace di Villafranca, ebbe quindi dopo di essa comune cogli altri Ministri il Governo Sovrano della Toscana; dirigendovi gli affari stranieri e la pubblica istruzione, ed impegnando in sì elevata missione tutto il valore del suo nobile ingegno, già da lui dapprima illustrato negli studi suoi prediletti di scienze economiche e di agronomia.

A malgrado della salute degradata da sì costanti fatiche, noi dovevamo nutrire fiducia ragionevole, ch'egli potesse d'or innanzi cooperare più assiduamente anche ai nostri lavori. Il desiderio mal riescito convertesi però oggi in compianto.

Voglia Iddio, quando chiama a sè i migliori, concedere almeno, che il chiaro esempio valga al continuarsi di opere uguali; che il senno italiano passi, eredità privilegiata e durevole, dallo acemantarsi al subentrante Senato; e che associando l'Italia in ragionate proporzioni, la gravità e il brio, la costanza e l'impeto, lo studio e lo slancio, la fermezza e l'animosità, che formano qualche volta caratteri distinti, ma conciliabili, delle separate sue regioni, cospirino tutte faustamente a svolgere e ad accelerare il destino suo imperituro! (*Bravo*)

L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutto il Regno alcune leggi d'ordine amministrativo.

La discussione verrà fermata all'art. 4 della legge.

La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Non credete già, o Signori,

che nel ripigliare la parola sull'art. 4, io intenda entrare nel merito di quest'argomento.

Voi avete letto le risposte date dal Senatore Dragonetti e da me, e se io parlassi ancora forse sareste obbligati di leggere altri scritti.

A mio avviso, non vi è altro modo di risolvere tale questione che col commetterla al Governo stesso il quale deve penetrarsi della necessità che vi sia nell'eseguire il trasporto del capo-luogo della provincia di Noto.

D'altra parte ad ogni piè sospinto mi viene detto, che è impossibile qualunque emendamento, e che bisogna assolutamente impedire, che questa legge ritorni all'altro ramo del Parlamento, perchè quando vi ritornasse correrebbe il rischio di perdere quel grande beneficio che deve venire al paese dall'unificazione amministrativa.

Per questa considerazione io mi guarderò dallo insistere presso il Senato ond'egli esponga questo disegno di legge al minacciato pericolo, epperò mi limito a proporre un semplice ordine del giorno ritenendo, che per eseguire l'articolo 4 della legge, è indispensabile, che il Governo si serva della facoltà, che gli viene concessa dall'art. 5.

L'art. 5 non contiene per il Governo obbligo veruno, ma una semplice autorizzazione. Parmi pertanto che ciò che non fu fatto dal Parlamento possa farsi dal Governo, servendosi di tutte le facoltà, che gli sono concesse dall'art. 2 e dall'art. 3 di questa legge medesima.

Ciò, o Signori, che non leggeste sicuramente nei diversi stampati si è la giustificazione del modo con cui questo trasferimento dovrebbe avere luogo, e come fu imposto in questa legge la quale aveva un tutt'altro scopo: ogni giustificazione in ordine a ciò sarebbe impossibile. È certo in fatti, che nel Parlamento un'ampia discussione non ebbe nè potè avere luogo.

Pertanto l'ordine del giorno sarebbe concepito nei termini seguenti:

« Il Senato, persuaso che il Governo non si servirà della facoltà concessagli dall'art. 5 della presente legge, che quando gli risulti necessario di dare esecuzione al presente articolo 4, passa all'ordine del giorno. »

**Presidente.** Domando se l'ordine del giorno proposto dal Senatore Galvagno è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Di Pollone ha chiesto la parola...

Senatore Di Pollone. Poichè il signor Ministro dell'Interno ha manifestato il desiderio di parlare io gli cedo la parola.

Ministro dell'Interno. Mi è necessario di esprimere il mio avviso su quest'ordine del giorno.

Il Senatore Galvagno vorrebbe con esso riconoscere nel Governo la facoltà di dare o di non dare esequimento all'articolo quarto del progetto di legge, col quale il

Governo è obbligatoriamente tenuto a trasferire il capoluogo della provincia di Noto a Siracusa.

Io credo che il Governo non può mettersi in una simile falsissima posizione.

In questa legge sta una disposizione obbligatoria, non facoltativa: come mai potrà il Governo esimersi dalla sua esecuzione, unicamente per un ordine del giorno il quale non può vincolare né l'una né l'altra Camera, e nemmeno il Governo?

Per altra parte, quest'ordine del giorno tenderebbe indirettamente ad infirmare un articolo, il quale tassativamente ed obbligatoriamente invita il Governo...

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Ministro dell'Interno...** a trasferire il capoluogo della provincia di Noto. Io credo che questo modo indiretto di annullare l'articolo quarto non possa avere una forza effettiva; perciò, se il Senatore Galvagno intende veramente di modificare o sopprimere l'articolo quarto, lo debbe fare nella legge, e non con un ordine del giorno.

**Senatore Galvagno.** Aveva chiesta la parola unicamente per osservare al signor Ministro che egli non può contrastarmi che l'articolo quinto dà una semplice autorizzazione e non impone un obbligo per eseguire l'articolo quarto.

Essendo dunque facoltativa la disposizione dell'art. 5, io credo che il Governo possa indefinitamente sospendere l'uso dell'art. 4, come può sospendere sino a nuovo avviso l'esecuzione degli art. 2 e 3, perchè queste sono facoltà delle quali può o non servirsi, e cessano, credo, col finire del 1865.

Del resto quando io avessi persistito nella domanda della soppressione dell'art. 4, il Ministero si sarebbe forse opposto per impedire che la legge abbia a ritornare alla Camera elettiva.

Siccome dunque si pensa che per ottenere questo beneficio dell'unificazione amministrativa contenga che la legge rimanga qual'è, così io ho proposto il mio ordine del giorno. Vedendo ora che esso non è accettato dal signor Ministro, sarei d'avviso che si sospendesse, riservando si di riproporlo qualora l'articolo 4 fosse approvato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Dragonetti.

**Senatore Dragonetti.** Mi è forza ripetere che in una legge organica di generale interesse l'inserzione di due articoli di una municipale disposizione, in un fatto di nomotesia è una stranezza che niuna ragione di urgenza potrebbe mai giustificare. E poichè l'articolo 3 della legge accorda al Ministero le facoltà necessarie per la futura circoscrizione delle provincie del Regno per la futura circoscrizione delle provincie del Regno sotto la condizione che preventivamente sieno consultati i Consigli provinciali e comunali e all'uopo ancora il Consiglio di Stato, parmi cosa non giusta che a queste prudenti riserve si faccia una odiosa eccezione per la sola provincia di Noto. L'onorevole Deputato Greco con una memoria a stampa volle dimostrare che la somma di siracusana del 1837, per la quale il Capoluogo venne da Siracusa trasferito a Noto, fu un movimento politico. E sia pure così, ma una tale considerazione non deve pregiudicare i diritti acquisiti della città di Noto, a cui già nel 1819 anche per ragione politica furono ritolti i tribunali e diverse direzioni finanziarie riportate a Siracusa, e soprattutto non deve indurci ad offendere nella forma i generali principii della nomotesia conservando in questa legge normale la inopportuna eccezione degli articoli 4 e 5 che sono una anticipata ed irregolare applicazione delle facoltà concesse coll'art. 3.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Parlerò sull'ordine del giorno; è appoggiato?

**Presidente.** È appoggiato, ma adesso è sospeso.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Allora mi riservo di parlare a suo tempo.

**Presidente.** Metterò ai voti l'articolo 4.

« Il capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la provincia stessa. »

» La città di Noto ritorna capoluogo di circondario.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 5 Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo. »

**Senatore Galvagno.** Sarebbe adesso il caso di proporre il mio ordine del giorno.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna, Relatore.** Debbo dire l'avviso dell'Ufficio Centrale sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Galvagno.

Il Senato era sicuramente padrone di accettare o rifiutare l'articolo 4 testè votato, ma io credo impossibile ora ammettere un ordine del giorno che dà all'articolo 5 un senso decisamente distruttivo dell'articolo 4.

L'articolo 4 dice: « Il capoluogo della provincia di Noto è restituito alla città di Siracusa, dalla quale assumerà il nome la provincia stessa. »

» La città di Noto ritorna capoluogo di Circondario. »

Poi l'articolo 5 che cosa fa? Determina i modi e le facoltà necessarie per l'esecuzione dell'articolo 4 e dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo. »

La proposta dell'onorevole Senatore Galvagno ha dunque per scopo di stabilire che il Governo non userà di alcuna delle facoltà che gli sono concesse per dare esecuzione all'articolo 4; in altri termini dice che il Governo non userà di questa facoltà, non eseguirà l'articolo 4, il quale è imperativo.

Tali cose hanno bisogno soltanto di essere esposte perchè ne appaia chiaramente che l'accettazione di quest'ordine del giorno darebbe all'articolo 5 un senso distruttivo del dovere che ha il Governo a termine del-

l'articolo 4, di trasferire il capoluogo della provincia da Noto a Siracusa.

**Senatore Galvagno.** Se il Senato permette farò ancora una semplice osservazione.

*Voci.* Sì, parli, parli

**Senatore Galvagno.** Sarà vero quanto dice il Relatore dell'Ufficio Centrale che l'art. 5 non contiene altro che il modo d'esecuzione dell'art. 4, ma questo è difetto della forma con cui fu redatta la legge.

Fatta una legge in un modo, per eseguirla si danno al Governo facoltà; ma non gli è imposto alcun obbligo.

E chi vuole obbligare il Governo a fare? *ad factum nemo tenetur*; tanto meno dunque può costringersi il Governo.

Per conseguenza nel modo con cui fu concepita la legge il mio ordine del giorno sta benissimo colla legge medesima.

**Senatore Giovanola.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Giovanola.** Se si vuole esaurire l'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Galvagno io aspetterò a parlare dopo, ma desidero di esprimere alcune considerazioni sopra i quadri presentati dal signor Ministro dell'Interno nella seduta del 25 febbraio.

**Presidente.** Se le torna indifferente a parlare dopo, io metto intanto ai voti l'ordine del giorno del Senatore Galvagno.

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Se il signor Senatore Giovanola vuole parlare adesso gli accordò la parola.

**Senatore Giovanola.** Se il Senato me lo permette parlerò anche adesso.

Secondo la riserva presa nella tornata del 25 febbraio mi fo ad esporre alcune brevissime considerazioni sui quadri delle spese provinciali, deposti dall'onorevole Ministro dell'Interno.

Sebbene, per circostanze indipendenti dalla mia volontà, io non abbia potuto esaminarli che questa mattina, e sebbene essi non si raccomandino per metodo, nè per chiarezza, parmi si possa concludere, senza tema d'ingannarsi, come i risultati dei medesimi non siano molto attendibili.

Non abuserò della pazienza del Senato con una minuta analisi dei sedici titoli di spese provinciali obbligatorie contenute negli articoli 174 e 237 della legge che forma l'Allegato A; citerò soltanto a modo d'esempio alcune spese di maggior rilievo.

La prima che riguarda gli impiegati degli uffici provinciali è compresa in uno specchio elementare che attribuisce a ciascuna provincia in media sei impiegati collo stipendio complessivo di L. 8,800.

Questa supposizione è evidentemente esagerata in meno; poichè posso dire per esperienza che la deputazione della provincia cui ho l'onore di appartenere, con attribuzioni infinitamente minori di quelle che avrà

la nuova deputazione, occupa già al giorno d'oggi 4 impiegati, cioè due segretari e due scrivani.

Certamente col nuovo sistema il numero degli impiegati puramente amministrativi senza contare i tecnici dovrà salire per lo meno al triplo, oltre i servienti e tutte quelle spese d'ufficio che si richiedono per un'amministrazione così complessa quale sarà la nuova azienda provinciale.

Anche li stipendi sono indicati in somma minima; non è possibile che quegli impiegati si accontentino di così tenue compenso; bisognerà poi aumentarli anche in ragione della rispettiva anzianità.

Così per i titoli delle opere pubbliche si è tenuto conto soltanto dei lavori ordinari, mentre per le spese straordinarie di ponti, strade e costruzioni idrauliche ci vorrà per lo meno una somma eguale a quella indicata per le spese ordinarie.

Circa l'istruzione pubblica dopo aver presentato molti quadri, si dice che non bisogna per ora preoccuparsene, perchè ci vuole ancora un'altra legge che ne attribuisca definitivamente il servizio alle provincie.

Per i trovatelli, per i mentecatti, come pure per le pensioni che saranno a carico del bilancio provinciale non si dà alcuna indicazione.

La spesa degli uffici, degli alloggi e del mobilio dei Prefetti e dei Sotto-prefetti si indica in sole lire 280 mila somma meschina appena bastevole per pagare il mobilio forse di un solo palazzo fra le residenze principesche che godono alcuni dei nostri Prefetti.

Non è impossibile che il signor Ministro delle Finanze fra pochi mesi mandi alle provincie di Milano, di Torino, di Genova, delle note di varie centinaia di mille lire per rimborsi del valore del mobilio dello Stato che deve passare a carico delle provincie.

Qui debbo notare un'altra lacuna che si trova nella legge provinciale diversamente da quanto stabilisce la legge dei lavori pubblici.

In questa è detto chiaramente che le strade provinciali coi loro accessori, e coi fondi già stanziati in bilancio passano alle provincie; mentre nella legge provinciale non si dice nulla di tutto ciò; quindi resta aperta l'eventualità che il Governo possa ripetere dalle provincie il valore del mobilio delle Prefetture che in alcuni paesi è assai cospicuo.

Ma quello che è certo si è che il signor Ministro delle Finanze (in ciò non farà che il suo dovere), richiederà dalle provincie il fitto dei palazzi per gli alloggi e per gli uffici delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture, che gran numero sono proprietà dello Stato; quindi le 280 mila lire saliranno per le provincie ad alcuni milioni.

Questi brevissimi cenni confermano quanto io ho detto, che i risultati dei quadri deposti non sono guari attendibili.

Soggiungeva poi il signor Ministro che a fronte di quella spesa, che egli reputa poco gravosa, le provincie hanno il vantaggio di poter sorvegliare il buon andamento dei servizi provinciali pel migliore interesse dei

loro amministrati. Magra consolazione: perchè l'esperienza dimostra che i medesimi servizi fatti dal Governo costano assai meno che quando vi si provvede dalle provincie. E di ciò è chiara la ragione, poichè i Consigli provinciali sentano maggiormente la pressione delle influenze locali, e degli interessi privati di quello che la sente il Governo.

L'eccellente rapporto del Presidente del Consiglio di Stato Francese, signor Thuillier, mi fornisce un argomento a questo proposito. Mi riucesce che quel rapporto sia stato pubblicato dopo il mio discorso del 24 dello scorso mese, perchè vi avrei trovato molti argomenti in favore di quello che ho detto; ma sono ancora a tempo a riferirne uno; ed è che in Francia prima del 1854 il servizio delle prigioni dipartimentali era a carico dei dipartimenti; il Governo ha creduto più conveniente di richiamarlo a sé, e si ebbe per risultato che nei servizi penitenziari si ottenesse un incontestabile miglioramento, e la spesa che nel 54 saliva a 8,898,829 lire, nel 62 non era più che di 7,306,532 lire.

Egli è poi un errore, il darsi a credere che i Consigli provinciali possano contenere le spese nei limiti delle convenienze locali da essi meglio conosciute. Ciò sarebbe vero nel sistema di larga o sincera libertà da me propugnato; ma nel sistema di libertà illusoria che informa questa legge, i Consigli provinciali non avranno facoltà di regolare le spese da loro bilacciate; perchè leggi e regolamenti legheranno loro le mani. Vedrete, Signori, che quando si tratterà di far la legge promessa per l'istruzione pubblica il signor Ministro verrà a dirci che non si può abbandonare alla discrezione dei Consigli provinciali l'istruzione pubblica e la sorte degli insegnanti; che i Consigli amministrativi non sono competenti in questa materia. Quindi si determinerà in modo coattivo non solo il numero degli istituti per ciascuna provincia, ma il numero delle scuole in ciascun istituto, il numero degli impiegati, dei bidelli, degli inservienti, il *minimum* dei loro stipendi, i diritti d'aumento, la quantità, la qualità del mobilio, dei libri, delle macchine e di quant'altro può venire in mente per fare che rifiorisca l'istruzione pubblica; e ciò sarà ordinato con una larghezza assai maggiore di quanto la spesa era sostenuta dallo Stato, perchè il Ministro dell'istruzione pubblica non avrà più a lottare col Ministro delle Finanze.

Soggiungeva poi il signor Ministro che i miei calcoli erano ipotetici e quasi fantastici. Che siano ipotetici è chiaro, e non possono essere altrimenti, perchè in questa materia non si può ragionare che per via d'ipotesi: il bilancio dello Stato infine com'è, se non una grande ipotesi? Ma non dubitate che l'ipotesi sarà giustificata dall'esperienza; e l'anima vile sarà il contribuente.

Nego però assolutamente che i miei calcoli siano quasi fantastici.

Forse il signor Ministro non ha potuto fornirmi un giusto criterio del mio procedimento, perchè nei com-

menti che vi ha fatto dimostrò che io non ebbi il merito di essere compreso. Ma il mio calcolo è stampato nel rendiconto ufficiale; egli è di tutta evidenza e di tutta probabilità; e me ne appello al giudizio di qualunque uomo imparziale ed esperto.

Non posso dispensarmi di citare anche a questo proposito un argomento che mi fornisce il signor Thuillier, il quale colla scorta di dati ufficiali afferma come la spesa dei trovatelli negli ultimi 24 anni crebbe al doppio, si triplicò quella dei mentecatti, e le spese stradali da 8 milioni ascesero a 20. Mantengo adunque i 52 milioni da me calcolati per le 20 Provincie dell'Italia superiore.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

Senatore **Giovanola**.... giacchè giova ripetere che io mancava degli elementi necessari per formare un calcolo di qualche probabilità per le Provincie Romane e Toscane, non meno che per le Napoletane e Siciliane.

Un onorevole Senatore mi osservava, che in sostanza questa legge non è che un aumento d'imposta, il quale siccome è necessario nella condizione delle nostre Finanze, bisogna accettarlo, qualunque ne sia la forma.

Io accetterei di buon grado qualunque aumento di imposta, purchè andasse tutto in sollievo del tesoro dello Stato; ma egli è un sistema vizioso, condannato da tutti gli economisti, quello d'imporre ai contribuenti una somma assai maggiore di quanto deve entrare nelle casse dello Stato.

In questa legge noi effettivamente, per risparmiare 10 o 12 milioni all'erario, dobbiamo caricare i contribuenti di somme immensamente maggiori.

Egli è veramente uno strano modo di aiutare l'erario il creare un nuovo ente il quale faccia concorrenza allo Stato nel pescare nelle tasche dei contribuenti, con pericolo di esaurire le fonti della pubblica ricchezza.

Bisogna pure tener conto della eventualità, che quando il Governo sia per richiedere al contribuente straordinari sacrifici, non abbia a sentirsi rispondere: Non posso darvi più niente, perchè il Comune e la Provincia hanno finito di spogliarmi.

Senatore **Cadorna**, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale domando la parola per riferire sopra una petizione.

**Presidente**. Ha chiesto di parlare il signor Senatore **Bevilacqua**.

Senatore **Bevilacqua**. I quadri oggi distribuiti e le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Giovanola intorno ad essi, mi incoraggiano a dire alcune brevissime parole su questo argomento.

Lo scopo di quei quadri fu certamente quello di facilitare l'adozione della nuova legge di unificazione amministrativa, stante quello che in una delle passate sedute del Senato ebbe ad affermare l'onorevole signor Ministro del poco carico per le provincie.

Ma nella stessa guisa che l'onorevole Senatore Giovanola ha creduto di dover fare avvertenza sulle cifre delle provincie dell'Italia superiore, io debbo far osser-

vazioni per le provincie dello Stato romano per le quali l'onorevole signor Ministro dell'Interno ebbe a dire che le maggiori gravanze derivanti dalla nuova legge ammontarono a L. 20,000 in tutto.

Siccome è mia convinzione e potrei dire cognizione, che ciò non è esatto, e che il carico che proverrà da questa legge a quelle provincie sarà di gran lunga maggiore, così poichè un processo verbale di questo Consiglio portava l'affermazione, parmi conveniente che un altro processo verbale ne registri il dubbio.

Non è mio scopo nel ciò dire di oppormi in verun modo alla accettazione della proposta legge; io sono fra quelli che hanno convinzione che certe leggi sono predestinate a passare anche con rapido voto, per la necessità di interessi più vitali e supremi che si debbono aver presenti; ma sono anche convinto che dovrà venir tempo in cui queste stesse leggi possano ottenere nuovo esame, nuovi miglioramenti, e tornerà opportuno che allora sia avvertito che non sussiste altrimenti che per alcune provincie il carico dello aumento sia così mite come era stato annunziato.

Esse ora lo sopporteranno, ma non devono sopportarlo coll'apparenza di non averlo.

**Presidente.** La parola è al signor Relatore.

Senatore **Cadorna, Relatore.** Io aveva domandato la parola per riferire appunto la petizione della Deputazione del Consiglio provinciale di Bologna, di cui mi si dice che il signor Senatore Bevilacqua è Presidente.

Avendo ora pigliato egli la parola, crederei non dover più fare la mia relazione salvo che me ne sia fatta domanda dallo stesso onorevole Senatore Bevilacqua, poichè ripeterei in gran parte le cose da lui dette.

**Ministro dell'Interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Interno.** Risponderò anzi tutto all'onorevole mio amico il Senatore Giovanola.

Egli, come ben si comprende, ha insistito per dimostrare che i calcoli da lui istituiti nella seduta precedente, riguardo alle nuove spese che, per effetto della nuova legge, verrebbero adossate alle Provincie, sono approssimativamente esatte, e che invece il Ministero si è attenuto negli specchi che ha somministrato di queste spese, a calcoli infinitamente minori del vero.

In prova del che, l'onorevole Senatore ha cominciato dal contestare il primo titolo di queste spese, cioè quelle così dette di personale, o di ufficio, che dovrebbero essere a carico dei Consigli provinciali a tenore della nuova legge.

Egli trova assai tenue la spesa opinata di L. 8,800.

Io avverto l'onorevole Senatore Giovanola, che nel somministrare questi calcoli, il Ministero si è tenuto ad una media.

Non nego che per certe Provincie le quali sono molto estese, che abbiano un bilancio considerevole, le spese di personale potranno superare della metà, e forse del doppio tal somma; ma se si tien conto di una media nelle condizioni delle circoscrizioni attuali provinciali,

io credo che si possa con un'economia, non dirò rigorosa, ma sufficiente, contenere le spese in questi limiti.

Se noi volessimo considerare, qual'è la parte del personale delle Prefetture che è addeito al servizio e che diventerebbe provinciale, io credo che vi troveremo di riscontro la speranza che questa spesa non possa essere grande, e che non supererà i calcoli del Ministero. E i calcoli si sono basati su queste norme.

Io qui non stenderei la mano sul Vangelo per assicurare il Senato che la cifra si conterrà precisamente in questo limite; ma è a supporre, che procedendo con la dovuta economia, si può fare in modo che non lo oltrepassino.

In quanto alle spese stradali, non si è fatto altro che prendere le somme relative stanziare nel bilancio dello Stato, e sopporle trasportate nel bilancio provinciale. Di modo che, nello stato attuale delle cose, questa spesa è fino in un centesimo esatta.

Si è parlato di spese straordinarie. Questa è un'altra questione; è ben naturale che non siasi tenuto conto di spese straordinarie. Queste sono affatto facoltative. Dipendi dai Consigli provinciali il limitarle più o meno, secondo il bisogno e le esigenze delle località e delle popolazioni. Del resto faccio osservare all'onorevole preopinante, che queste spese straordinarie, siano esse a carico dello Stato, a carico delle provincie, in definitiva sono sempre pagate dagli stessi contribuenti in proporzioni a un di presso eguali, colla sola differenza, che essendo fatte dalla provincia, si pondererà bene se per avventura una spesa straordinaria che necessiti un aumento d'imposta, sia veramente necessaria; mentre invece quando è lo Stato che la fa; si abbonda più facilmente, e forse non in tutti i casi con sufficiente conoscenza delle località a cui sono destinate.

Si è inoltre notato che le spese per gli esposti e per i maniaci furono dimenticate. Io prego il Senatore Giovanola ad avvertire, che le spese per gli esposti sono contemplate nella tabella stata distribuita, e la può riscontrare a pagina 22 degli allegati, colonna ottava nella somma di 3,180 mila lire. In quanto a quella per i maniaci, io debbo notare che questa non è sopportata ora dallo Stato, non trovandosi nei bilanci una spesa che riguardi il mantenimento dei maniaci. Vi è qualche piccola somma sui pensionati, ma di pochissima entità; un sussidio che sparirà dai bilanci, poichè non è uguale per tutte le provincie, e secondo i voti espressi dalle Commissioni del bilancio e anche dal Parlamento, anche tal sussidio dovrà cessare.

Si sono poi fatte alcune osservazioni particolari sulle spese per l'istruzione pubblica. Io credo poter dichiarare apertamente, che in quanto a queste spese, non era il caso di prevederne fin d'ora l'entità, poichè questa dipendeva dalla nuova legge speciale sull'istruzione pubblica, la quale, secondo che metterebbe a carico delle provincie una parte più o meno importante dell'istruzione pubblica, applicherebbe anche loro una maggiore o minore spesa. A questo riguardo io mi sono

riservato interamente di apprezzare le spese relative all'istruzione pubblica.

Quindi a me pare che nemmeno le ultime osservazioni del signor Senatore Giovanola possano dimostrare in modo evidente che i calcoli del Ministero siano infinitamente inferiori a quello che veramente risulteranno dall'applicazione di questa legge.

Senatore **Giovanola**. E il mobilio?

**Ministro dell'Interno**. Quanto al mobilio, io credo che le provincie conterranno questa spesa in limiti alquanto più ristretti di quello che l'abbia saputa mantenere fin qui il Ministero, poichè questa è appunto una delle spese più difficili a poter amministrar bene dal centro: giacchè è difficile che si cambi un Prefetto senza che non sia necessario rinnovare il mobilio in parte; ed il Ministero come può mai conoscere il bisogno che occorre ad un nuovo Prefetto? Bisogna che esso deleghi persone, e che stia quindi a quanto da queste si riferisce, le quali o per deferenza alla famiglia del Prefetto, o al numero che la compone, od alla loro condizione sociale, saranno sempre meno rigorose di quanto possa essere, allorchè le spese debbono farsi dalle provincie.

Del resto, le spese che ora sono stanziare nel bilancio dello Stato per la provvista del mobilio, sono anche poste in calcolo nella tabella che ho somministrato. Occorrerà che in qualche anno bisogni spendere più, e in qualche altro meno; ma ciò non può fare una differenza essenziale.

Senatore **Giovanola**. Dovranno le provincie rimborsare al Governo il valore del mobilio, che è già proprio dello Stato?

**Ministro dell'Interno**. Stavo appunto per parlare di ciò. Questo è un punto sul quale veramente la legge comunale non si è spiegata chiaramente, e forse era conveniente che non si spiegasse. Bisogna aver riguardo alle condizioni attuali di quest'articolo di spese nelle diverse provincie.

Vi sono alcune provincie dove lo Stato ha già provvisto interamente il mobilio; ve ne sono altre dove è stato fornito in parte dalle stesse provincie, per il grosso mobilio, ve ne sono poi che l'hanno fornito tutto del proprio; e ve ne sono talune in cui non esiste affatto. Dunque se lo Stato prendesse una norma per cedere gratuitamente il mobilio alle provincie, vi sarebbe veramente una disuguaglianza tra provincia e provincia, parte di esse riceverebbero gratuitamente il mobilio, e parte no. Dunque a me pare che lo Stato debba, in seguito ad un inventario o testimoniale, rimettere alle provincie questo mobilio ad un prezzo tenue fin che si vuole; ma mediante un rimborso. Io credo questo il modo più semplice per evitare una maggior spesa al Governo, e per procedere uniformemente e con eguale giustizia verso tutte le provincie, a vece di dover poi rimborsare le altre che hanno già provveduto il mobilio. Dunque non è senza previsione che si è ciò stabilito nella legge, e si veramente per lasciare al Go-

verno la facoltà di procedere secondo equità e giustizia, prendendo una norma comune per tutte le provincie, in modo che non riuscisse troppo gravoso alle medesime.

Io non mi estenderò maggiormente sopra questo argomento, parendomi che il fin qui detto possa bastare ad assicurare il Senato, che le spese che saranno riversate dallo Stato alle provincie colla nuova legge, non sono tali da sopraccaricare eccessivamente le provincie; massime perchè le provincie che rimarrebbero più aggravate, avranno i centesimi addizionali che vengono dal bilancio provinciale, i quali tornerebbero a passare allo stesso bilancio. Ma mi permetta l'onorevole Giovanola che io rechi ancora un solo argomento per dimostrare che i suoi calcoli sono eccessivi, e che la ragione vuole che siano a credere più approssimativi al vero quelli del Ministero; e questa è una considerazione che desumo dallo stesso suo discorso pronunciato testè.

Egli ha notato che lo Stato per esonerare il suo bilancio di 10 o 12 milioni, sopraccarica le provincie di 50 o 60 milioni. Mi pare che abbia pronunciato la cifra di 50 milioni.

Senatore **Giovanola**. 52 milioni per le provincie dell'Italia superiore.

**Ministro dell'Interno**. Dunque vuol dire 100 milioni almeno per tutto lo Stato: or come è egli ciò possibile? Questo è un paradosso: come mai lo Stato si alleggerisce di 10 o 12 milioni: e le provincie rimangono aggravate di 100? Questo soprappiù da 10 a 100 d'onde proviene? si sono forse create nuove spese?

Senatore **Giovanola**. L'aumento della spesa non è eguale per tutte le provincie.

**Ministro dell'Interno**. Mi permetta, potrebbe essere vera la sua considerazione, qualora supponesse che le provincie volessero spendere, avendo l'amministrazione di queste spese, dieci volte di più del Governo.

A me pare che per quanto cattiva opinione si abbia dell'amministrazione provinciale (e mi sembra che non ne abbia una buona l'onorevole Senatore Giovanola), tuttavia non si può poi averne una così sfavorevole da credere che vogliano gettare il danaro dalla finestra. Egli compie il suo concetto oggi, ed aggiunte una dimostrazione di più per convincermi ch'egli è fautore dell'accentramento; ch'egli crede proprio che le amministrazioni locali valgano poco, che non valgano cioè che a spendere il danaro, non già a spenderlo.

Io sono di contraria opinione.

Io credo che vi sono spese che lo Stato fa assai meglio delle amministrazioni locali e che invece ve ne sono altre le quali sono fatte assai meglio dalle amministrazioni locali.

Le spese che sono dichiarate d'or innanzi provinciali, a mio credere, interessano talmente le località da richiamare tutta la loro attenzione onde amministrarle colla massima parsimonia e nel modo migliore possibile. Nè vale l'esempio che egli ha addotto della Francia; anzi mi conferma sempre più che egli ama il sistema ac-

centratore, perchè ha scelto il paese più accentratore d'Europa. Nè vale il dire che le spese che prima erano sopportate dai dipartimenti francesi, una volta che furono accentrate, abbiano potuto portare un'economia. Ma forsechè queste spese quando erano sopportate dai dipartimenti, erano amministrare da un corpo autonomo il quale avesse la direzione e la responsabilità di esse? Il Consiglio generale di dipartimento non amministra; delibera. In Francia chi amministra è il Prefetto, è il Sotto-Prefetto: dunque non calza l'esempio. Trovo benissimo, che in questo caso, invece di avere 50 centri governativi che amministrino quasi indipendentemente l'uno dall'altro, sia meglio che ve ne abbia uno solo. Per la qual cosa io conchiudo col dichiarare nel modo il più esplicito, che nell'istituire i suoi calcoli, il Ministero non ebbe assolutamente nessun preconcepito sistema di volere dissimulare le spese (sarebbe cosa irragionevole); ma bensì di avvicinarsi il più che fosse possibile alla verità.

La spesa, ripeto, dedotta quella dell'istruzione pubblica, non sorpassa i 4 milioni e mezzo, spesa della quale ora il bilancio dello Stato sopporta il carico, e che verrebbe accollata alle provincie; ben inteso però già fatta la deduzione degli otto milioni, i quali erano stanziati nel bilancio attivo dello Stato per sopperire a certe spese che erano una volta provinciali, particolarmente dell'Italia superiore, e che sarebbero restituite alle provincie.

Ma la differenza vera della spesa non sarebbe che di 4 milioni e mezzo, o cinque milioni, non tenendo calcolo dell'istruzione pubblica: già disse perchè non si calcola l'istruzione pubblica.

Faccio un'ipotesi:

Supponiamo che nella legge speciale dell'istruzione pubblica venissero accollate alle provincie soltanto le spese dell'ispezione delle scuole elementari, dei ginnasi, e delle scuole tecniche, conservando i licei a carico dello Stato; la spesa sarebbe per esempio di un milione e mezzo circa; qualora si aggiungessero anche i licei, questa salirebbe a 3 milioni.

Dunque, tutto dipende dal sistema, che verrà adottato dal Parlamento, il quale in conseguenza è libero di decidere non soltanto sull'entità della spesa, quanto sul merito della cosa, sull'importanza dell'argomento, sotto il rapporto dell'istruzione; e dirò anche sotto il rapporto nazionale. Egli vedrà poi quali veramente siano gli istituti, che, ben ponderati tutti i vantaggi, che militano per un sistema o per l'altro, convenga che sieno a carico delle provincie, o quali a carico dello Stato.

Dirò ora due sole parole in risposta al Senatore Bevilacqua il quale anch'egli notava, che vi è stata una dimenticanza grave quando si è detto, che la maggiore spesa la quale cadrebbe a carico delle provincie ex-pontificie, non sarebbe che di 20 mila lire; cioè a dire quella relativa ai sussidii per le scuole normali. Egli invece suppone, che molte altre spese debbano sopportarsi anche da quelle provincie, indipendentemente da

quelle che ora sono già a carico delle medesime in conseguenza dell'Amministrazione provinciale quale ora esiste in quelle provincie.

Io ho percorso la petizione di cui fece parola alla sfuggita, ed ho potuto notare le spese, le quali a giudizio della Deputazione provinciale di Bologna, non sarebbero state considerate dal Ministero, e che dovrebbero essere poste in aggiunta alle lire 20 mila. Si parla in quella petizione, come siasi dimenticato la spesa per i locali, ed il mobiglio degli uffici delle Prefetture e Sotto-Prefetture, e degli alloggi dei Prefetti e Sotto-Prefetti.

Or bene, queste spese sono già a carico di quelle provincie. Per le provincie *ex-pontificie* non si tenne conto dell'ammontare delle spese, che esse dovranno sostenere per i locali e per il mobiglio degli uffici di Prefetture e Sotto-Prefetture, come degli alloggi dei Prefetti e dei Sotto-Prefetti, essendosi considerato che sotto il caduto governo le stesse provincie sostenevano cospicue spese per la residenza delle Autorità governative, per l'illuminazione e lo scaldamento di vasti locali, per provviste e manutenzione del mobiglio degli uffici delle segreterie generali dei rappresentanti del Governo, il complesso delle quali spese si può con fondamento ritenere in cifra tale da presentare sufficiente margine alle spese di eguale natura per gli uffici delle Autorità governative.

È bensì vero, che secondo il decreto ministeriale emanato nell'autunno del 1860 ed esteso alle Marche ed all'Umbria nel 1861, le provincie *ex-pontificie* furono esonerate da ogni spesa per i titoli dianzi espressi, e se ne addossò il relativo peso allo Stato; ma è pur evidente che tale provvedimento non ha potuto in diritto modificare la competenza passiva dei ridetti servizi del momento, che rimase sospesa per le stesse provincie l'applicazione dell'art. 241 della legge 23 ottobre 1859; nè quindi fu attuata l'imposta speciale, che doveva fornire allo Stato i mezzi per sostenere simili servizi com'è prescritto dal citato articolo. Dunque le spese che quelle provincie sono già tenute per legge a sopportare per edifici governativi, e per mobiglio ed oggetti analoghi, non dovevano essere portate nel calcolo del Ministero.

Si parla ancora in quella petizione di spese idrauliche. Io credo che non esista nel nostro bilancio una spesa la quale riguardi le opere idrauliche, almeno una spesa di entità; però vi sono i consorzii che provvedono all'uopo. La spesa in complesso la quale riguarda i lavori pubblici, siano idraulici, siano stradali, fu contemplata nel calcolo che se ne fece; potrebbe darsi ora che qualche spesa dovesse poi riversarsi sulle provincie *ex-pontificie*; ma non sarebbe mai cosa di grande entità; ed appunto per chiarire la cosa, ho chiesto informazioni, e mi è stato assicurato che nessuna spesa di rilievo per opere idrauliche pesa sul bilancio dello Stato attualmente, per le provincie *ex-pontificie*, ma che queste spese sono sostenute dalle provincie stesse. Quella petizione parla inoltre di spese d'istruzione pub-

blica; ma a questo riguardo non ho altro che a ripetere quanto già dissi rispetto alla spesa d'istruzione pubblica, cioè che su questa spesa doveva ancora stabilire il Parlamento. Io persisto quindi nel credere che l'aumento di spesa per le provincie pontificie non potrà essere di gran rilievo. Ma mettiamo pure che alle 20 mila lire si aggiunga ancora qualche somma, ciò non sarebbe un sopraccarico eccessivo.

Non entrerò in altri particolari per non tediarvi il Senato; giacchè insomma questa discussione parmi già soverchiamente protratta, e d'altra parte la questione non sta certamente in ciò, che le provincie saranno oberate di un milione di più o di un milione di meno; ma sta nel vedere se il sistema di affidare alle provincie l'amministrazione di queste spese, sia utile, sia liberale, sia conveniente: questa è la vera questione che si deve decidere dal Senato.

Senatore **Bevilacqua**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Bevilacqua**. Dirò ancora brevissime parole. Non è mia volontà di fare opposizione nè al sistema nè alla legge: ho solamente inteso di constatare che il carico che verrà da questa legge a quelle provincie sarà a mio parere di molto maggiore. Del resto sono lieto di prender atto delle dichiarazioni del signor Ministro dell'Interno il quale ritiene che questa legge porterà solamente il carico a quelle provincie ex pontificie di poco più delle 20 mila lire annunciate, perchè se invece si verificherà quello che io temo, allora si farà luogo a prendere in considerazione la loro posizione, sempre con giusto riguardo alla eguaglianza nel carico.

**Presidente**. Non rimane che mettere a' voti l'articolo 5.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di procedere oltre, debbo pregare i signori Senatori a non voler tenere per sciolta la seduta, perchè dopo lo squittinio di questa legge, converrà approfittare del tempo che rimane per porre in discussione e votazione altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Si procede allo squittinio.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	84
Voti favorevoli . . . . .	62
» contrari . . . . .	22

(Il Senato approva.)

Viene in discussione il progetto di legge per la autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci 1864 e 1865 del Ministero delle Finanze per l'acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso delle dogane.

(V. Atti del Senato N. 132.)

La legge è concepita in un solo articolo:

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa di L. 1,406,666, 68 da iscriversi nei bilanci passivi del Ministero per le Finanze pel 1864 e 1865 come segue:

» 1. Di lire 250 000 per l'acquisto di cinquanta paranzelle, da iscriversi nel capitolo 23 della parte straordinaria del bilancio 1864;

» 2. Di lire 300 mila per l'acquisto di due piroscafi, e di L. 13,000 per riparazioni straordinarie di prolungamento al piroscavo *San Paolo*, da iscriversi nel capitolo 24 della parte straordinaria dello stesso bilancio in sostituzione della somma di lire 300.000 che ivi figura per manutenzione di un piroscavo e di alcune cannoniere;

» 3. Di lire 137,000 per spese d'esercizio e di manutenzione del piroscavo *San Paolo*, e di lire 6 666, 68 per risarcimento al Ministero della Marina sulle spese d'esercizio, per un bimestre, di due nuovi piroscafi, da iscriversi con queste denominazioni nella parte ordinaria del bilancio pel 1864, in apposito capitolo sotto il n. 109 *ter*;

» 4. Di lire 450,000 per l'acquisto di altri tre piroscafi da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1865;

» 5. Di lire 150,000 per spese d'esercizio e di riparazioni del piroscavo *San Paolo*, e di lire 100,000 per risarcimento al Ministero della Marina sulle spese d'esercizio di cinque piroscafi, da iscriversi nella parte ordinaria del bilancio per il 1865. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si farà lo squittinio segreto su questa legge, composta di un solo articolo, insieme coll'altra che la tien dietro.

Si passa al progetto di legge segnato col N. 170 riguardante l'acquisto della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

Prego il signor Senatore, Segretario, Arnulfo, di darne lettura.

Senatore, **Segretario, Arnulfo** legge:

Articolo unico.

« È convertito in legge il Decreto Reale del 18 febbraio 1861, colla qui sottoannotata aggiunta all'articolo 3 di detto decreto, il quale rimane del tenore seguente:

» 1. È approvata la cessione allo Stato della stazione di Firenze delle ferrovie livornesi, posta presso la Porta a Prato e dei terreni attigui in conformità delle piante concordate fra le due parti, e che saranno annesse al contratto definitivo di cessione.

» 2. La società delle strade ferrate livornesi dovrà:

a) Eseguire, oltre quella già costruita, un braccio di strada ferrata che ponga in diretta comunicazione le sue linee di destra e di sinistra presso Firenze;

b) Collocare il secondo binario pel tronco di con-



giunzione già costruito in conformità del decreto del Governo della Toscana del 12 agosto 1859;

c) Eseguire nella sua stazione di Firenze, presso la chiesa di Santa Maria Novella i lavori di riduzione ed ampliamento necessari per renderla atta a servire di stazione centrale per i passeggeri, non che effettuare le espropriazioni ed i lavori occorrenti per stabilire i suoi uffici e magazzini in quegli edifici che a tal uopo saranno riconosciuti più idonei, in prossimità della stazione medesima;

d) Costruire una stazione provvisoria per le mercanzie presso Firenze;

e) Eseguire sulla linea di destra i lavori necessari per ridurla a doppio binario per una lunghezza non minore di chilometri dieci, compresa fra Pistoia e Lucca, dovendo questi lavori essere fatti in quei tratti che saranno in seguito più specialmente determinati dal Regio Governo.

» 3. I lavori contemplati nel paragrafo precedente, lettere a, b, c, d, dovranno essere intrapresi immediatamente e condotti a compimento nel più breve spazio di tempo possibile.

» Quelli di cui è parola alla lettera e del suddetto paragrafo saranno eseguiti col sistema degli appalti e verranno incominciati all'epoca che sarà in seguito combinata col Regio Governo, dovendo per altro essere interamente ultimati allorché la strada ferrata centrale italiana sarà attivata al pubblico transito per tutto il tronco da Bologna a Pistoia.

» 4. In corresponsività della suddetta cessione e per supplire alle spese motivate dai sopra indicati lavori, dagli sgombri, traslocamenti d'uffici e di magazzini, e ad ogni altra spesa direttamente occasionata dalla cessione della stazione di Porta a Prato, la società delle strade ferrate livornesi è autorizzata ad emettere quel numero di obbligazioni in lire 500 ciascuna, fruttifere al 3 per cento; e rimborsabili alla pari per estrazioni a sorte di anni 90, che saranno a tal'uopo necessarie, in aumento a quelle della serie c, considerate nel decreto del Regio Governo della Toscana del di 10 febbraio 1860.

» La somma da procurarsi colle obbligazioni predette non potrà superare le effettive lire 3,368,000.

» Queste obbligazioni saranno in tutto simili a quelle della suddetta serie c, ed esse godranno, tanto per il pagamento semestrale dei frutti, quanto per il rimborso alla pari del capitale alle rispettive scadenze, delle garanzie governative stabilite dagli articoli 7 e 17 del sopracitato decreto 10 febbraio 1860.

» Tutte le altre disposizioni del decreto medesimo saranno purimente applicabili a queste nuove obbligazioni.

» 5. A forma dell'articolo 9 del decreto del Regio Governo della Toscana del 2 marzo 1860, sono dichiarati a tutti gli effetti di pubblica utilità i lavori tutti contemplati nel paragrafo 2 del presente decreto, e quindi per le espropriazioni che la società avesse luogo

di fare per la loro esecuzione, si applicherà la legge del 21 ottobre 1860. »

**Presidente.** È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G. Relatore.** Come ricorda il Senato, questa legge fu già respinta una volta in questo recinto, ma le circostanze nelle quali fu la medesima ora riproposta, avendo cambiate le condizioni economiche della società delle ferrovie livornesi, l'Ufficio Centrale non esitò a raccomandarvi la sua adozione.

Si è però riservato nella relazione che avrete letto, di proporre due osservazioni al Ministero le quali io mi permetto ora di esporre al signor Ministro domandandogli se crede di farsene carico.

Una di queste osservazioni si è che il milione che è ora accordato coll'emissione di un maggior numero di obbligazioni venga impiegato dalla Società delle ferrovie livornesi nel tratto che alle ferrovie medesime fu accordato colla primitiva concessione; alla quale essa società ha unito la domanda di cui ora discutiamo.

La seconda è che questa medesima concessione non sia postergata, e venga messa a calcolo colla nuova convenzione che si farà colla Società anzidetta, poichè altrimenti sarebbe un milione che verrebbe, direi così emesso a carico dello Stato con una garanzia eventuale senza veramente un corrispettivo.

Bramerei udire dall'onorevole signor Ministro qual è la sua opinione intorno a queste due osservazioni.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Quanto a questo secondo punto, cioè che le obbligazioni dovessero essere emesse per raddoppiare i binarii in alcuni punti della linea tra Firenze e Livorno e che ciò debba essere compreso nella nuova concessione, io mi farò carico di esaminare la questione, perchè riconosco fondate le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale. Quanto all'altra raccomandazione che l'Ufficio medesimo per organo del suo Relatore fa, che cioè il binario sia specialmente raddoppiato nel tratto fra Pistoia e Firenze, io risponderò essere fuori di dubbio che questo tratto sarà quello della linea che avrà un percorso più notevole, ma debbo però aggiungere che vi sono anche certi raddoppiamenti di binarii i quali occorrono in taluni punti che forse non sono compresi fra la linea Pistoia e Firenze.

Per questo punto non potrei prendere in conseguenza alcun impegno formale come per l'altro citato dall'onorevole Martinengo. Naturalmente il Ministero terrà però conto della fattagli osservazione.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Non avrò forse ben chiarita la mia idea. La prima raccomandazione che venne fatta, era appunto che il doppio binario si avverasse fra Pistoia e Firenze e non fra Pistoia e Lucca; ma questo

non fu che un ricordo che l'Ufficio Centrale ha creduto dover fare. La parte su cui insiste è che il Ministero procuri che questo milione venga veramente erogato pel tratto delle livornesi e non in quella parte che alla stessa Società fu concessa posteriormente, e ciò onde le obbligazioni, che sono a carico dello Stato, sieno erogate nelle parti che lo Stato ha garantito.

**Ministro delle Finanze.** Non potrei fare a meno di osservare che la primitiva concessione alla Società delle Livornesi, consta solo del tratto che a sinistra dell'Arno va da Firenze a Livorno, e non potrei prendere l'impegno nel senso accennato dall'onorevole Senatore Martinengo. Del resto il Ministero procurerà che le spese sieno fatte laddove per le nuove circostanze, in cui si troverà Firenze, più se ne farà sentire il bisogno.

**Presidente.** Debbo dichiarare che trattandosi di una legge che consta d'un solo articolo, si procederà allo squittinio segreto coll'altra dianzi approvata.

Il Ministro delle Finanze mi invita a significare al Senato che avrebbe desiderio che nella seduta d'oggi fosse pure approvato l'altro progetto relativo a modificazioni nella dotazione immobiliare della Corona.

Voci, Sì, sì.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

**Presidente.** Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per l'acquisto della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

Numero dei votanti . . . . .	79
Voti favorevoli . . . . .	50
» contrari . . . . .	29

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sui bilanci del 1864 e 1865 del Ministero delle Finanze per l'acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso delle dogane.

Numero dei votanti . . . . .	80
Voti favorevoli . . . . .	62
» contrari . . . . .	18

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona. Prego il signor Segretario Sanvitale di dar lettura del testo. (Vedi infra e Atti del Senato N. 186.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Nella relazione dell'Ufficio Centrale legge a pagina 3 la seguente importantissima dichiarazione:

« Il signor Ministro delle Finanze ci diede le più esplicite assicurazioni, che gli impegni assunti dalla parola Reale sarebbero fedelmente mantenuti dall'Amministrazione demaniale nei limiti delle rispettive concessioni. Noi siamo lieti di registrarne la promessa per tranquillità di quegli istituti cui interessa la conservazione del Sovrano favore. »

Io a nome della città di Reggio sento il dovere di ringraziare l'Ufficio Centrale di aver fatta una tale dichiarazione, e della premura che si è data di ottenere dall'onorevole signor Ministro delle Finanze l'assicurazione che le concessioni fatte dalla munificenza Sovrana saranno mantenute; dico a nome della città di Reggio, imperocchè una tale dichiarazione importava grandemente alla detta città, in quanto che pochi mesi or sono la munificenza Sovrana ha concesso al Municipio di Reggio l'uso e il godimento dell'ala sinistra del Palazzo Reale da destinarsi al collegio femminile di S. Caterina, del quale io ho l'onore di essere presidente. Spero che il signor Ministro vorrà avere la compiacenza di confermare anche davanti al Senato quelle stesse assicurazioni che ebbe a dare nel seno dell'Ufficio Centrale.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Io non potrei far altro che ripetere qui le dichiarazioni già fatte nel seno dell'Ufficio Centrale, cioè, che non è possibile che l'Amministrazione demaniale nel ricevere i beni della Corona venisse meno agli impegni i quali erano stati presi relativamente a questi beni.

**Presidente.** Se non si chiede da altri la parola sulla discussione generale, io sottopongo a votazione gli articoli.

« Art. 1. La dotazione immobiliare della Corona è composta degli stabili compresi nell'unito elenco. »

Prego il signor Senatore, Segretario, Arnolfo di voler dar lettura di quest'elenco, il quale se non darà luogo ad osservazioni si riterrà approvato dal Senato unitamente all'articolo 1.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo dà lettura dell'elenco degli stabili dei quali si compone la dotazione immobiliare della Corona) (Vedi Atti del Senato, N. 186 citati.)

**Presidente.** Se non v'ha chi faccia osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 coll'elenco annesso.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Cesseranno di far parte della Lista civile gli stabili non compresi in detto elenco, e saranno restituiti al demanio a datare dal 1 gennaio 1865.

» Egualmente saranno consegnati alla Corona, a datare dall'epoca stessa, i beni compresi nel suddetto elenco che ora si trovano in possesso del demanio dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sarà liquidato fra le due Amministrazioni il rispettivo dare ed avere per dipendenza del possesso

dal 1 gennaio 1865 sino all'epoca delle consegne dei beni assegnati o ceduti.

» Ogni differenza dipendente dalle precedenti leggi di dotazione si riterrà pareggiata. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il personale attivo addetto agli stabili ceduti al demanio passerà a carico dello Stato a datare dal 1 gennaio 1865, e sarà sottoposto alle leggi vigenti intorno agli impiegati dello Stato.

» La spesa che l'Amministrazione dei beni della Corona sosteneva per il personale riposato già addetto agli stabili ceduti passerà da quel medesimo giorno a carico dello Stato.

» Dalla stessa epoca resterà a carico della Corona il pagamento degli stipendi al personale addetto ai beni nuovamente assegnati in dotazione alla medesima. »

(Approvato.)

« Art. 5. Si faranno le occorrenti riforme all'inventario generale dei beni della Corona, tanto per comprendere i nuovi beni assegnati, quanto per escluderne i ceduti. »

(Approvato.)

« Art. 6. Le finanze corrisponderanno all'Amministrazione dei beni della Corona una somma non maggiore di lire 800,000 da essere impiegata nella costruzione di edifici per alloggi e scuderie in prossimità del palazzo Pitti in Firenze.

» I nuovi fabbricati che saranno eretti a cura dell'Amministrazione suddetta formeranno parte della dotazione della Corona e saranno descritti nei relativi inventari, previa giustificazione dell'intera erogazione della somma come sopra assegnata.

» Tale spesa sarà iscritta sul Bilancio delle Finanze pel 1865 (parte straordinaria) in apposito capitolo sotto il N. 115 bis colla denominazione: *Costruzione di edifici per alloggi e scuderie nel Palazzo Pitti a Firenze.* »

(Approvato.)

Prima di procedere allo squittinio segreto, debbo dar cognizione al Senato dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Approvazione dei trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa-Rica, e colle isole Avajane.

2. Rinnovazione del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

» Modificazioni alla legge sulle pensioni dell'armata di mare.

Si procede allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione :

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	12

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLXXIX.

TORNATA DEL 9 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizione — Congedi — Omoggi — Istanza e proposta del Guardasigilli sull'ordine del giorno — Dichiarazione del Senatore Roncalli circa la relazione sulle petizioni — Parlano sull'incidente i Senatori Martinengo, Sclopis, Arrivabene, Lausi e Gallina — Fissazione dell'ordine del giorno per martedì — Approvazione del progetto di legge pel Trattato di navigazione e commercio colla Repubblica di Costa-Rica e colle Isole Avajane — Raccomandazione del Senatore Lausi, e risposta del Guardasigilli in ordine al progetto di legge per sanatoria de' matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali — Approvazione dei due articoli di questa legge e squittinio segreto su entrambe — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni per l'armata di mare — Approvazione degli articoli dal 1 al 5 — Proposta d'aggiunta del Senatore Duchoquè all'art. 6 — Osservazioni del Senatore Menabrea sulla prima parte di quest'articolo combattute dal Relatore e dal Senatore Farina — Adesione del Ministro della Marina all'emendamento Duchoquè — Approvazione dell'articolo e dell'emendamento — Approvazione degli articoli dal 7 al 14 — Emendamento all'articolo 15 del Ministro della Marina, appoggiato dal Relatore e dal Senatore Di Sonnaz — Approvazione di questo articolo emendato e dei seguenti fino al 27 ed ultimo — Squittinio segreto sul complesso della legge.

La seduta è aperta alle ore 3 10.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà cognizione al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3707. Monsignore Novasconi, vescovo di Cremona, rassegna al Senato motivate istanze perchè voglia respingere il progetto di matrimonio civile. »

« 3708. Tre consiglieri della Deputazione provinciale di Bologna sottopongono al Senato alcune considerazioni in ordine alle spese attribuite a quella provincia colle nuove leggi di unificazione. »

« 3709. Le Giunte Municipali di Isnello, Gratteri, Castelbuono, Petralia sottana e Girace (Sicilia) domandano che venga respinto il progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette e sia mantenuto il sistema in vigore. »

**Presidente.** Si dà lettura di tre domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le domande dei signori Senatori Camozzi Sauli F. e Torremuzza per un congedo che loro è accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

I Vescovi ordinari diocesani delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova di 250 esemplari delle loro *Osservazioni contro il matrimonio civile.*

Il professore Alfonso Bracca d'alcune copie di un suo opuscolo sulla *Pena di morte.*

La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io mi permetto di rivolgere una preghiera al Senato ed è questa. Il Senato non può ignorare che si trova impegnata nel-

l'altro ramo del Parlamento una discussione molto grave sulla questione dell'abolizione della pena di morte.

L'importanza di tale questione non mi permetterebbe di assentarmi; d'altra parte io trovo nell'ordine del giorno del Senato portato, credo, per la tornata di domani, il progetto di legge sulla unificazione legislativa.

L'importanza grave di questo disegno di legge, ed aggiungerò pure un sentimento di riverenza verso il Senato, molto meno mi permetterebbero di non assistere ad una tale discussione o di ricorrere all'espedito della nomina di un Commissario regio.

Io pregherei perciò il Senato di apprezzare queste mie condizioni, e di voler rimandare a martedì o mercoledì della settimana entrante l'inizio della discussione sull'unificazione legislativa.

**Presidente.** Se non vi ha chi faccia osservazioni in proposito, io crederò che il Senato trovi ragionevoli le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, di differire il principio dell'esame della legge importantissima dell'unificazione legislativa fino a martedì prossimo.

Intanto accordo anche la parola all'onorevole Presidente della Commissione delle petizioni.

**Senatore Roncalli F.** Ho chiesto la parola per far presente agli onorevolissimi signori Senatori che la Commissione delle petizioni avrebbe in ordine la relazione per alcune di esse e segnatamente per due che furono già dichiarate d'urgenza dal Senato.

Quindi i signori Relatori saranno agli ordini del Senato e della Presidenza per quando crederanno di portarle all'ordine del giorno.

**Presidente.** Se il Senato pensa che la seduta di oggi non dovendo dar materia a lunga discussione, possa dar luogo al Senato di ascoltare la relazione delle petizioni, io le porrò all'ordine del giorno.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Se fra le petizioni che devono essere riferite ci sono quelle di cui è già stata distribuita la relazione, io non avrei nulla da opporre, ma se fra queste fosse da riferirsi quella sottoscritta da 11 mila individui, io crederei che questa meriti speciale riguardo.

S'egli è un dovere dei Senatori lo intervenire alle sedute, egli è altresì un diritto per questi di poter sapere le cose che in questa o in quella seduta saranno trattate.

Penso perciò che non possa assolutamente essere trattata oggi la citata petizione, dappoichè il numero dei Senatori presenti non ci induce a credere che fosse a loro cognizione che si potesse discutere, altrimenti si sarebbero posti in grado d'intervenire e prendere parte a questa grave discussione.

**Senatore Roncalli.** Domando la parola per uno schiarimento.

**Senatore Martinengo G.** Domando quindi se nelle

petizioni da riferirsi vi è anche quella di cui ho fatto testè cenno.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Roncalli.

**Senatore Roncalli.** L'onorevole signor Senatore Martinengo ha domandato se fra le petizioni che sarebbero state da riferirsi anche presentemente, vi siano di quelle per cui non fu distribuita la relazione. Faccio osservare all'onorevole Senatore Martinengo che non è uso del Senato di distribuire la relazione delle petizioni, ma che soltanto si distribuisce un elenco di esse. Se la sua domanda si riferisce all'elenco, io rispondo affermativamente che le petizioni per le quali è pronta la relazione sono appunto contenute nell'elenco. Faccio perciò osservare all'onorevole Senatore Martinengo che anche la petizione così detta degli 11 mila, nella quale, dirò fra parentesi, soltanto sei firme furono riconosciute legali, vi è compresa.

Del resto, io non ho fatto che accennare all'onorevole signor Presidente ed al Senato il fatto che per parte della Commissione tutto era in pronto per le relazioni rimettendomi del resto alla saviezza del Senato per la decisione del quando esse dovranno discutere, la Commissione non essendo affrettata a riferire piuttosto oggi che domani.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Io non ho nulla a dire. Credevo che l'onorevole Senatore Martinengo volesse parlare della petizione relativa ai fatti del settembre, ed aveva per questa sola ragione chiesto la parola, ma ora vi rinuncio.

**Senatore Solopis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Solopis.** Relativamente alla petizione a cui si riferisce l'onorevole Senatore Martinengo, che ha tratto, credo, ai fatti di Torino, parmi che sia indispensabile si abbia durante la discussione la presenza del signor Ministro dell'Interno. Credo che sarebbe mancare ai doveri di delicatezza e verso il Ministro e anche verso altre circostanze cui ora è, per lo meno inutile accennare, se si aprisse l'accennata discussione senza che fosse presente il signor Ministro dell'Interno, il quale solo potrebbe addurre quelle spiegazioni e dare quei riscontri che sarà opportuno domandare.

**Presidente.** Ho interrogato il Senato per sapere il giorno in cui stima si debba aprire questa discussione, perchè allora sarà pure avvertito il signor Ministro dell'Interno onde possa intervenire.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Io propongo che si tenga seduta domani, e che in essa si tratti delle petizioni poichè se le sedute fossero rinviate a martedì prossimo, arriveremmo forse alle vacanze di Pasqua senza poter dar corso agli affari. Io confesso in verità che questi ripetuti 3 o 4 giorni di vacanza rendono l'ufficio di Senatore molto grave.

**Presidente.** Vi è una proposta per tener seduta domani. Domando se è appoggiata.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io non ho nulla da osservare quanto alle cose dette dall'onorevole Senatore Sclopis, giacchè può essere sempre desiderabile la presenza del Ministro in una data circostanza; ma in quanto alle cose dette da un altro onorevole Senatore che parlò prima, il quale accenna alla necessità di casere il Senato in numero più o meno grande, mi permetto di osservare che noi non abbiamo che due numeri: il numero legale ed il numero non legale che possano fare oggetto di considerazione. Oggi avevamo all'ordine del giorno la discussione di tre progetti di legge, se siamo in numero legale si può discutere e votare queste leggi, e se rimarrà tempo, allora sarà il caso di vedere se ci sarà o non ci sarà il Ministro, e se si dovrà o non si dovrà dar corso alle petizioni.

Dietro queste semplici osservazioni, pregherei il signor Presidente di tener fermo l'ordine del giorno, e mettere in discussione le leggi che erano indicate, con riserva di consultare il Senato, quando rimanga tempo dopo la votazione di queste leggi, circa al dar corso o no alla relazione delle petizioni.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Martinengo G.** Io debbo chiarire l'idea della quale l'onorevole preopinante mi avrebbe in certo modo accusato presso il Senato.

Io ho detto che siamo in poco numero, ma questo non fu il motivo per il quale credetti poter proporre al Senato di differire la trattazione delle petizioni ad un giorno più comodo, solo dissi che non erano all'ordine del giorno, e che tutti i Senatori non erano perciò consci che si avesse a trattare di tale argomento, che per la sua importanza richiedeva di essere portato all'ordine del giorno almeno 24 ore prima.

Quindi la mia mozione non riguardava il numero maggiore o minore. So che il numero deve essere legale, e spetta alla Presidenza l'accertare se sia o no raggiunto dai Senatori presenti.

**Senatore Gallina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallina.** Sta perfettamente la conclusione presa or ora che sia mantenuto l'ordine del giorno quale è; ma la quistione incidentale che si è sollevata poco fa sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia è quella che parmi richieda maggior riguardo.

Le ragioni allegate sono tali da far capace il Senato, che realmente il Ministro non potendo attendere alle nostre discussioni, sia conveniente aderire alla sua proposta di differire cioè la discussione della legge per l'unificazione giudiziaria ad uno dei primi giorni della settimana ventura.

Dunque su questo punto nulla mi sembra ostare a che si esaurisca l'ordine del giorno d'oggi, e poi sarà

il caso di determinare se vogliasi trattare delle petizioni.

**Presidente.** Io credo di essere in dovere di chiarire l'incidente, forse mal inteso per poca attenzione che si è prestata da principio alle mie parole.

Dopo che il Ministro della Giustizia dimostrò la convenienza di differire fino a martedì la discussione della legge per l'unificazione legislativa, io ho detto al Senato che se non vi era osservazione, e difatto non ve ne fu, si intendeva che il Senato annuiva alla proposta.

Quindi tengo per cosa giudicata che il primo giorno di seduta pubblica per la unificazione legislativa debba essere martedì.

Ora dunque la questione versa solo sul giorno in cui possa farsi la relazione delle petizioni di cui l'onorevole Senatore Roncalli ha dato contezza. A questo riguardo vi è la proposta dell'onorevole Arrivabene, il quale propone che domani si tenga seduta; locchè risponde altresì alle osservazioni fatte dal Senatore Martinengo il quale crede desiderabile che prima di dar corso all'ordine del giorno, il Senato sappia che all'ordine del giorno prossimo vi sarà relazione di petizioni.

Dunque io la pongo ai voti.

Chi crede che domani vi sia la seduta....

**Senatore Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Roncalli F.** Quando non vi sia all'ordine del giorno per domani null'altro che la relazione delle petizioni, a me sembrerebbe assai più conveniente di protrarre anche questa sino alla prima seduta che avrà una prospettiva di continuazione, in quanto che i Senatori che non sono di Torino possono avere il tempo di andare nei fatti loro senza essere obbligati a rimanere qui unicamente per passeggiare. Così almeno si avrà una serie non interrotta di sedute.

D'altronde due o tre giorni di ritardo non possono arrecar danno.

**Presidente.** Io confido che il Senatore Arrivabene vorrà aderire alla proposta di rimandare a martedì la relazione delle petizioni.

**Senatore Arrivabene.** Aderisco.

**Presidente.** Il primo progetto di legge che viene ora in discussione riguarda l'approvazione dei trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa-Rica, e colle isole Avajane.

(V. *Atti del Senato N. 187 e 188.*)

Sono due diverse leggi ambedue composte di un articolo unico.

La prima è questa:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Costa-Rica, firmato a San José di Costa-Rica il 14 aprile 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Washington il 13 aprile 1864. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, siccome questo progetto di legge è composto di un articolo unico, non vi sarà luogo a particolare votazione e si farà un solo squittinio segreto per le due leggi; e passeremo all'altro:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Regno di Hawaii, firmato in Parigi il 22 luglio 1863, e le cui ratifiche furono scambiate in Londra il... »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, mi riservo di mettere in votazione per squittinio segreto questa legge colla precedente.

Passo ora al progetto di legge riguardante la rinnovazione del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

La legge è composta di due articoli. (Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 191.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola propongo la separata votazione dei due articoli.

« Art. 1. Il termine concesso dalla legge 20 maggio 1863, N. 1265, ai cittadini delle provincie meridionali per far trascrivere nei registri dello stato civile i matrimoni puramente ecclesiastici da essi contratti innanzi il 1 maggio 1863 senza che siano state precedentemente osservate formalità richieste dalle leggi civili è rinnovato ed esteso a tutto il corrente anno 1865. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Mi dispiace che non sia presente il Ministro della Giustizia, nè quello dell'Interno per una raccomandazione che io vorrei fare, ma essendo presente il Ministro della Marina, lo pregherò di comunicare a suoi colleghi l'osservazione che sto per fare.

Può accadere, e sicuramente accadde in un comune di cui ho perfetta cognizione, che alcuni già cittadini del Regno delle Due Sicilie, venutisi a stabilire nelle antiche provincie da molti anni, hanno contratto matrimonio senza far luogo a quelle pratiche che sono volute dal Codice che è vigente nelle provincie meridionali, cosicchè questi sarebbero precisamente contemplati dall'articolo della legge che è in discussione.

Ora quantunque io mi sia dato premura di fare avvisare questi tali, che sicuramente non leggono il bollettino delle leggi, che vi era questa disposizione e che avrebbero fatto molto bene a mettersi in regola, non hanno fatto niente; ed io credo che ciò avvenga per l'impaccio in cui si trovano per mandare le carte necessarie, e farle pervenire al loro antecedente domicilio.

(Entra il Ministro di Grazia e Giustizia)

Sono ben lieto che ora sia presente anche il signor Ministro della Giustizia. Io dunque credo che sarà bene che col mezzo del Ministro dell'Interno siano avvertiti i Sindaci, che quando nei loro Comuni si trovassero cittadini delle provincie meridionali ai quali sia applicabile questa disposizione di legge, per avere essi contratto matrimonio fuori del già Regno delle Due Sicilie e trascurate le pratiche colà richieste, che vogliano avvertirli e prestarsi anche per la trasmissione delle carte necessarie. Diversamente accadrà, che, o per inerzia, o per ignoranza, molti ancora non approfitteranno di questo nuovo termine che sicuramente sarà l'ultimo.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Lauzi è molto giusta, ed io aggiungerò che questa proroga del termine per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici sarà improrogabile, ed appunto perchè improrogabile, si piglieranno tutte le cautele, acciò non si lasci nulla d'intentato perchè tutti siano avvertiti di conformarsi alla legge.

Presidente. Preso atto della dichiarazione del signor Ministro, propongo l'approvazione dell'articolo primo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Finchè sieno in vigore le leggi che attualmente regolano il matrimonio nelle provincie meridionali, è data facoltà al Governo del Re di concedere sanatorie ai matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali *in extremis*, permettendone con Regio Decreto la trascrizione nei registri dello Stato civile e dopo esaminate le circostanze che concorrono in ciascun caso particolare.

» La domanda potrà essere presentata dai coniugi o dal superstite o dalla loro prole in caso di premorienza d'entrambi. I matrimoni così sanati produrranno dal di della loro celebrazione gli effetti civili, senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione soprannunciata. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto di questa e delle due leggi dianzi approvate.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sui progetti di legge per l'approvazione dei trattati di commercio e di navigazione colla Repubblica di Costa Rica, e colle isole Avajane.

Numero dei votanti . . . . .	85
Voti favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per la rinnovazione del termine

per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle provincie meridionali.

Numero dei votanti . . . . . 84  
Voti favorevoli . . . . . 79  
Contrari . . . . . 5.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO  
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE PENSIONI  
PER L'ARMATA DI MARE.

(V. *Atti del Senato N. 180.*)

**Presidente.** Si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulle pensioni dell'armata di mare.

Prego il Senatore Arnulfo, Segretario, di voler dare lettura del progetto di legge che cade in discussione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del testo della legge.

*Vedi Infra.*

**Presidente.** Accordo la parola a chi intende discorrere nella discussione generale.

Se non chiedesi la parola, interrogo il Senato se intende chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione e votazione dei singoli articoli.

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente. »

Prego il Senatore Arnulfo Segretario di dare lettura della tabella, perchè la votazione dell'articolo comprenderà la votazione della tabella.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge:



TABELLA delle pensioni di ritiro per i militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio per tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per i militari di grado inferiore.	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio, le campagne comprese
Ammiraglio . . . . .	8,000	»	8,000
Vice-ammiraglio (luogotenente generale) . . . . .	6,500	150	8,000
Contrammiraglio - Ispettor generale del Genio navale - Maggior generale . . . . .	5,000	150	6,500
Capitano di vascello - Commissario generale - Direttore delle costruzioni navali - Medico ispettore - Colonnello	3,800	120	5,000
Capitano di fregata di 1. classe - Commissario di ma- rina di 1. classe - Medico direttore - Ingegnere navale di 1. classe - Contabile principale di ma- gazzino - Tenente colonnello . . . . .	3,000	100	4,000
Capitano di fregata di 2. classe - Commissario di ma- rina di 2. classe - Medico di vascello - Ingegnere navale di 2. classe - Direttore degli studi delle regie scuole di marina - Contabile di magazzino di 1. classe - Capo meccanico - Maggiore . . . . .	2,500	70	3,200
Luogotenente di vascello - Sotto-commissario di ma- rina di 1., 2. e 3. classe - Medico di fregata di 1. e 2. classe - Farmacista capo - Sotto-ingegnere navale di 1. e 2. classe - Professori di 1., 2. e 3. classe nelle regie scuole di marina - Contabile di magazzino di 2. classe ed aiutante contabile di magazzino di 1. classe - Cappellano - Piloto di 1. classe - Meccanico di 1. e 2. classe - Capitano	1,900	35	2,250
Sottotenente di vascello - Sotto-commissario di marina aggiunto di 1. e 2. classe - Medico di corvetta di 1. classe - Farmacista di 1. classe - Sotto-inge- gnere navale di 3. classe - Professori aggiunti di 1. e 2. classe delle regie scuole di marina - Ai- tante contabile di magazzino di 2. e 3. classe - Piloto di 2. classe - Primo capo macchinista - Luogotenente . . . . .	1,125	25	1,500

TORNATA DEL 9 MARZO 1865.

*Segue* TABELLA delle pensioni di ritiro dei militari appartenenti alla Regia Marina.

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a 30 anni di servizio pei tenenti di vascello, capitani ed ufficiali di grado superiore, e a 25 anni per i militari di grado inferiore	AUMENTO per ogni anno di servizio o campagna	MAXIMUM a 40 anni di servizio le campagne comprese
Guardia marina di 1. classe - Scrivano del commissario di marina - Allievo ingegnere - Medico di corvetta di 2. classe - Farmacista di 2. classe - Ripetitore - Maestri e macchinisti delle regie scuole di marina - Assistente di magazzino - Piloto di 3. classe - Secondo capo macchinista - Sottotenente . . . . .	1,000	20	1,300
Secondo pilota di 1. e 2. classe - Nocchiero di 1., 2. e 3. classe - Capo cannoniere di 1., 2. e 3. classe - Primo macchinista - Secondo macchinista - Aiutante macchinista - Capo maestro di 1. e 2. classe - Secondo capo maestro di 1. classe - Maestro d'ascia di 1. e 2. classe - Maestro veliere di 1. e 2. classe - Sotto-Ufficiale di maggioranza - Assistente di 1. e 2. classe del genio navale - Magazziniere di 1., 2. e 3. classe . . . . .	730	18	1,000
Secondo nocchiero - Secondo capo cannoniere - Secondo capo maestro di 2. classe - Maestri d'ascia di 3. classe - Maestri velieri di 3. classe - Capo musica - Furiere maggiore - Tamburino maggiore - Trombettiere maggiore - Capo armaiuolo, . . . . .	500	15	725
Allievo pilota - Timoniere - Caporale cannoniere - Allievo di maggioranza - Secondo maestro della maestranza - Furiere - Sergente - Capo armaiuolo di 2. classe . . . . .	415	10	565
Marinaio di 1., 2. e 3. classe - Marinaio cannoniere di 1. e 2. classe - Caporale maggiore - Musicante Caporale furiere - Marinaio guardiano - Caporale tamburino - Caporale trombettiere - Fuochista di 1. e 2. classe - Caporale - Carbonaro di 1. e 2. classe - Operaio di 1. e 2. classe - Marinaio di maggioranza - Capo sarto - Capo calzolaio - Caporale prevosto . . . . .	360	7	465
Infermiere - Soldato - Alunno marinaio . . . . .	300	6	400

**Presidente.** Non facendosi osservazione, metto ai voti l'articolo primo coll'annessa tabella.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I militari della Regia Marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'art. 2, della detta legge, se oltre all'avere gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

- » Gli ammiragli e vice-ammiragli di sessant'anni;
- » I contrammiragli, di cinquantacinque;
- » Gli ufficiali superiori, di cinquantadue;
- » I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

» I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie marina di prima classe, piloti di seconda e terza classe, primi e secondi capi macchinisti, di quarantotto;

- » I militari di bassa forza, di quarantacinque. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni 3 per tutti indistintamente, purchè continuo 15 anni di servizio sopra i regi bastimenti in istato di armamento. »

(Approvato.)

« Art. 4. I militari, che dopo 25 anni di servizio, divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo, ovvero fossero posti in disponibilità o aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego o prigionia di guerra, avranno diritto alla giubilazione, quand'anche non raggiungessero l'età determinata dagli articoli precedenti. La pensione di ritiro agli ufficiali di cui tratta il primo capoverso dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1851, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di ritiro quanti sono gli anni del servizio prestato. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'articolo 8 della detta legge è altresì applicato agli individui della bassa forza dei porti, i quali, compiuti i 50 anni di età e 15 di servizio, fossero divenuti inabili a proseguirlo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopracitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato.

» In questo caso però il giubilato avrà diritto a conoscere le cagioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

**Senatore Duchoqué.** Le parole colle quali chiudesi la prima parte di questo articolo, portano la necessità del parere del Consiglio dell'Ammiragliato, perchè il Governo possa dare la giubilazione di autorità.

Questa disposizione non era nel primitivo progetto ministeriale. Essa fu l'effetto di un emendamento proposto nell'altro ramo del Parlamento.

Parmi che quando tale disposizione abbia a rimanere nella legge faccia d'uopo portarvi qualche modificazione od aggiunta, per evitare lo sconcio, che concorrano nel Consiglio dell'Ammiragliato a dare quel tal giudizio che è richiesto, militari che fossero di grado inferiore a quello della cui giubilazione si tratta, e molto meno che vi concorra quel funzionario dell'ordine amministrativo che pure fa parte del Consiglio nella sua normale composizione.

Così parvi anco dover essere inteso, che nel caso di cui si tratta, il Consiglio non sarà presieduto dal Ministro proponente, sebbene egli sia il presidente ordinario.

Qualche cosa di simile si ha già nel regolamento del 1861, che dispone intorno alle competenze del Consiglio ed alle sue discipline. Ma quello che ivi è prescritto, non potrebbe essere applicato al caso presente senza una espressa disposizione di questa legge; giacchè con questa si dà al Consiglio una competenza nuova, non prevista nè nel R. Decreto che istituì il Consiglio nè nel Regolamento che gli succedè.

In conseguenza proporrei come emendamento che dopo le parole *sentito il parere del Consiglio d'ammiragliato*, colle quali finisce la prima parte dell'articolo, si aggiungesse la disposizione seguente:

« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal vicepresidente, e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado ma più anziani dell'ufficiale, della cui giubilazione si tratta. »

In sostanza si riprodurrebbe qui con leggera modificazione ciò che è prescritto nell'art. 18 del Regolamento del 1861.

Che il Presidente ordinario del Consiglio non aegga, vale a dire il Ministro, è naturale, quando egli è il proponente della misura intorno alla quale si tratta di deliberare, o che egli poi dee restar libero di prendere o no, dopo le deliberazioni del Consiglio.

Ed egualmente è chiaro, doversi evitare che possa essere chiamato ad influire sulla giubilazione di un ufficiale altro ufficiale che sia di grado inferiore, e molto meno poi un funzionario dell'ordine amministrativo.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola.

**Senatore Duchoqué.** Ed a questo pure provvederebbe l'emendamento che ho l'onore di proporre, e che è con piccola differenza ciò che ad altri effetti si ha nel Regolamento del 1861; senonchè a completare la disposizione, crederi bene di aggiungere che in caso che i membri del Consiglio surrogati siano di grado eguale a quello dell'ufficiale interessato, debbano almeno essergli più antichi nel grado.

**Presidente.** La parola è al Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Se non si fosse proposta alcuna variazione alla legge ora in discussione non avrei mosso obiezione contro la medesima, e l'avrei accet-

tata quale fu presentata in Senato, poichè riconosco l'urgenza che sia votata, essendo attesa con grande ansietà dalla marina; ma poichè è proposto un emendamento, e che forse quest'emendamento potrà essere assentito da alcuni, io credo non soltanto di doverlo combattere, ma anche di dover combattere la disposizione stessa dell'articolo cui si riferisce.

Io penso che le due armate tanto quella di terra come quella di mare debbono essere regolate in quanto all'avanzamento e in quanto a giubilazione secondo i medesimi principii.

Ora nella legge stessa non ha guari votata dal Senato sulle giubilazioni dell'armata di terra, non si fa cenno di veruna disposizione, la quale sia nè anco simile a quella di cui si tratta, poichè le giubilazioni sono date dal Ministro sotto la sua responsabilità quando gli ufficiali i quali sono giubilati hanno conseguito il tempo di servizio richiesto dalla legge. Ora io non so il perchè per l'armata di mare si vorrebbe introdurre un principio nuovo, cioè che il Ministro non possa dare una giubilazione ad un ufficiale che ha il numero d'anni di servizio, senza che abbia ad interpellare il Consiglio d'Ammiragliato.

A che cosa questo conduce? Conduce evidentemente prima di tutto a mettere gli ufficiali dell'armata di mare in condizioni al tutto diverse da quelle dell'armata di terra.

Io secondo luogo questa disposizione conduce a togliere ogni specie di responsabilità al Ministro.

Ed invero, o Signori, notate primieramente che il Consiglio di Ammiragliato non è inamovibile, dipendendo totalmente dal Ministro: egli può essere mutato in quanto alla sua composizione secondo le norme stabilite da un semplice regolamento: se il Ministro concorda col Consiglio di Ammiragliato, il Consiglio d'Ammiragliato generalmente non sarà di parere contrario a quello del Ministro salvo in circostanze molto eccezionali, ed allora la responsabilità del Ministro, il quale avrà giubilato un ufficiale, sarà completamente coperta dal parere del Consiglio di Ammiragliato. Oppure il Consiglio di Ammiragliato respinge la proposta di giubilazione fatta dal Ministro, e potrà darsi che il Ministro non si incarichi più di porre a riposo quell'ufficiale, la cui giubilazione sarà stata respinta dal Consiglio di Ammiragliato, ed allora quell'ufficiale rimarrà al servizio; e se il servizio da esso si fa male, il Ministro potrà sempre addurre il voto del Consiglio d'Ammiragliato per esonerarsi da ogni responsabilità.

Io vorrei che il Ministro avesse sempre la sua responsabilità, e perciò bisogna lasciargliela completamente.

Io non capisco le responsabilità che sono dimezzate tra un corpo collegiale e tra un Ministro.

D'altronde io credo che quest'articolo sia stato votato sotto l'influenza di un pensiero erroneo; si è creduto che il Ministro avesse diritto di giubilare quando gli piacesse un ufficiale in qualunque stadio della sua car-

riera: questo è un errore; il Ministro non può giubilare un ufficiale se non quando ha conseguito quel numero d'anni di servizio che sono prescritti dalla legge. Ora quando un ufficiale è giunto a questo numero d'anni del suo servizio, è evidente che il Ministro può giudicare se esso è atto a continuare a servire attivamente sia riguardo a qualità fisiche che morali, sia riguardo alla sua capacità. Ora chi è giudice assolutamente della cosa non è il Consiglio certamente, il quale non entra nell'amministrazione delle cose della marina, ma bensì il Ministro il quale ha tutti i rapporti, tutti i documenti relativi al personale col quale è in continuo contatto, e che è più d'ogni altro in grado di giudicare della convenienza o non di conservare un ufficiale in attività di servizio.

Col principio che verrebbe introdotto da questo nuovo progetto di legge il Ministro può salvarsi da ogni specie di responsabilità, coprendosi, per così dire, del manto del Consiglio d'Ammiragliato, e talvolta può darsi che un'ingiustizia si commetta, senza che l'individuo che ne è stato vittima abbia mezzi di ricorrere nemmeno all'opinione pubblica, contro questa decisione.

D'alt onde, o Signori, vi è un'altra considerazione ancora, la quale è nell'interesse dell'amor proprio e dell'onore degli ufficiali medesimi. Quando un ufficiale è giubilato per ordine di un Ministro, egli ha sempre ancora la soddisfazione di poter dire, se è malcontento, che stato giubilato a torto, o per capriccio; ma quando un ufficiale è giubilato dietro parere di un Consiglio d'Ammiragliato, questo Consiglio dichiara che l'individuo è incapace o fisicamente o moralmente, e gli infligge in sostanza una taccia, uno sfregio.

Ora io domando se gli ufficiali di marina saranno ben soddisfatti di trovarsi così in condizione inferiore agli ufficiali dell'armata di terra.

Io credo, o Signori, che per tutti questi motivi se il Senato è disposto ad ammettere un emendamento qualsiasi, e se il signor Ministro lo accetta, così che la legge debba ritornare all'altro ramo del Parlamento, sia molto più logico attenersi ai principii che furono già sanciti dal Senato stesso, anzi che ammettere questa innovazione che difforma la legge, e, direi, toglie ogni responsabilità al Ministro, e nello stesso tempo può far sì che un ufficiale si trovi leso nell'onore da una decisione del Consiglio di ammiragliato.

Io quindi voterò contro la disposizione di questo articolo, ritenendo però quella parte in cui è detto che l'individuo messo a riposo prima che abbia raggiunto l'età prescritta dalla legge per potere chiedere la sua giubilazione, avrà diritto di chiedere i motivi della determinazione presa a suo riguardo.

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Il Relatore ha la parola.

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Come relatore dell'Ufficio Centrale mi credo in obbligo di dare qualche risposta alle obiezioni del Senatore Menabrea; e prima di tutto dirò, che d'accordo anche col signor Ministro

accetterò le modificazioni proposte dal Senatore Duchoqué, come quelle che mentre mantengono la guarentigia che l'articolo sesto ha introdotto nella legge; guarentigia che io credo utilissima e anche necessaria nelle condizioni speciali dell'armata, fanno scomparire una difficoltà pratica che forse poteva esistere, vale a dire, che un individuo di grado superiore fosse giudicato (sebbene in realtà non si tratti di giudicare ma di emettere un parere solamente, mentre che il Ministero conserva tutta la sua libertà d'azione a questo riguardo) da ufficiali di grado o di anzianità inferiore. Ora siccome precisamente il Consiglio d'Ammiraglio era già incaricato di emettere un'opinione sulle promozioni a scelta degli ufficiali di marina, e in quel caso era stabilito che non pronunziasse sul merito di ufficiali di ugual grado, così sembra che questa disposizione debba anche estendersi al caso proposto.

Adesso rispondo partitamente alle obiezioni del Senatore Menabrea.

Prima di tutto bisogna chiarire un fatto, ed è questo: la giubilazione d'autorità nella nuova legge costituisce un vero grado di pena; colla legge antica se il Ministro poteva giubilare d'autorità, anche l'individuo poteva domandare la giubilazione. Ora la cosa è cambiata; si tratta del caso in cui un individuo non può domandare la sua giubilazione perchè non ha il numero di anni di servizio richiesti, ed il Ministro lo giubila d'autorità.

In questa circostanza non si può più adottare quel mezzo termine che si adottava anticamente, e che consisteva nell'invitare l'individuo a domandare la sua giubilazione. Adesso il pubblico conosce che l'ufficiale è stato giubilato d'autorità, ciò che vuol dire che sul suo conto, sulla sua condotta vi potevano essere mende, e osservazioni a fare.

Vediamo ora se questa giubilazione d'autorità sia una cosa tanto semplice come si vorrebbe far credere. Tale disposizione è una vera penalità che nel caso pratico produce conseguenze molto più gravi della disponibilità. Infatti il Ministro mette in disponibilità per motivi anche gravi un ufficiale, ma questi può essere riammesso poco tempo dopo, mentre se il Ministro giubila d'autorità un individuo, questi non può mai più essere riammesso che in caso di guerra guerreggiata.

Dunque le conseguenze pratiche di questa giubilazione d'autorità sono molto gravi, epperò non sono mai troppe le garanzie e le precauzioni che si debbono usare nell'esercizio di tale facoltà.

Ma il signor Senatore Menabrea dice:

Nel caso in cui il Consiglio di Ammiraglio fosse d'accordo col Ministro allora la posizione dell'individuo rimane molto più aggravata. Se valesse questo argomento allora sarebbe il caso di escludere qualunque giudizio, perchè certamente se un individuo è allontanato, per esempio, in seguito ad un Consiglio di disciplina egli è certo in una posizione più grave, ma egli deve imputare a sè stesso la sua posizione, ed il

legislatore non deve preoccuparsi di ciò ma solo della regolarità del giudizio e della retta applicazione delle penalità sancite dalla legge. L'obiezione che ha messo avanti l'onorevole Senatore Menabrea, relativa alla circostanza che questa garanzia non esiste a favore dell'armata di terra, non mi sembra di grave peso, perchè io porto opinione che sicuramente se si fosse votata la legge sull'armata di mare prima di quella sull'esercito, il Ministro della Guerra si sarebbe affrettato ad adottare tale clausola; però nell'Ufficio Centrale si è esaminata la questione, e si è detto che tale disposizione poteva essere accolta ed era anzi conveniente che fosse applicata anche all'armata di terra e fu suggerito il mezzo di farlo o per Decreto Reale o per mezzo di un articolo di regolamento.

Non bisogna dissimularsi che le garanzie che si danno sullo stato e posizioni dei militari convengono anzi tutto a mantenere la disciplina; l'arbitrio non ha mai prodotto niente di buono, e le due molle che fanno funzionare gli eserciti sono l'obbedienza passiva agli ordini dei superiori e la certezza che in nessun caso questi potranno esercitare alcun arbitrio.

Lo stato degli ufficiali dopo che venne stabilito per legge, ha contribuito immensamente ad assicurare la disciplina nell'armata, che è ora assai maggiore di quando la posizione degli ufficiali non era regolata dalla legge, ma dipendeva tutto dal buon volere del Ministro.

L'onorevole Senatore Menabrea oppone infine che la responsabilità del Ministro rimarrà diminuita.

Signori, io credo che sarebbe ormai tempo di farla finita con questo eterno ritornello della responsabilità dei Ministri, la quale in fatto non esiste, ed ogni volta che si invoca i Ministri la respingono; ciò lo vediamo ad ogni istante. Infatti il Ministro, quando gli vien segnalato un qualche inconveniente, vi risponde, ciò è vero, ma come posso io esaminare tante pratiche e firmare tante lettere al giorno, senza che mi sfuggano circostanze anche essenziali? Mi è impossibile di veder tutto coi proprii occhi.

Dunque questa responsabilità non esiste in fatto, e quando viene il caso d'invocarla, i Ministri la respingono sempre.

Io domando se non era molto meglio che il Consiglio di Stato dando un voto negativo per la questione della Pineta di Ravenna, per la questione dei prestiti fatti ai municipii di Milano, di Bologna, di Bergamo, ecc., ne avesse potuto impedire l'attuazione. La responsabilità ministeriale non avrebbe certo potuto venire esercitata in questa parte; ma il paese ci avrebbe guadagnato e i Ministri si sarebbero risparmiati i giusti rimproveri che loro vennero in seguito fatti in questo consesso.

Dunque non è veramente il caso di sempre invocare la responsabilità ministeriale, la quale è un nome vano, ed è invece conveniente di stabilire che per mezzo dell'opinione del Consiglio, almeno la responsabilità dei Ministri sia illuminata. Io voglio supporre sempre delle buone intenzioni nei Ministri, ma essi possono

esser anche tratti in errore o dai loro subalterni o eziandio dalle passioni comuni a tutti gli uomini anche quando sono rivestiti della carica di Ministri.

Dunque io non posso assolutamente acquietarmi alle ragioni addotte. Io mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Duchoqué perchè la credo conforme alle regole di disciplina, sebbene quando un tribunale agisce collegialmente non è più il caso di ricercare il grado dei membri che lo compongono.

Vediamo nei Consigli di guerra austriaci prenderci parte anche dei soldati per giudicare dei generali. Io non propongo questo sistema come più vantaggioso, ma dico che questo esiste e non si crede che possa meno di ledere il principio di disciplina.

In ogni modo, ripeto, io mi accosto alla proposta dell'onorevole Duchoqué, ma respingo assolutamente quella dell'onorevole Senatore Menabrea di voler togliere questa garanzia introdotta a favore dell'armata di mare, che può essere facilmente estesa anche all'armata di terra sebbene le condizioni speciali della marina ne esigano una qualche maggiore.

Il Consiglio di Ammiragliato, come il signor Senatore sa benissimo, fu istituito dal conte Di Cavour, e lo fu principalmente per la ferma convinzione che egli aveva che il più delle volte il Ministero della Marina non sarebbe stato coperto da un individuo appartenente al corpo della marina, ma da individui appartenenti all'armata di terra o a qualunque altro ramo di amministrazione. In conseguenza di ciò fu riconosciuta la convenienza di stabilire accanto al Ministro una specie di Consiglio privato che lo potesse assistere in tutte le sue funzioni.

Senatore **Menabrea**. Mi permetta il Senato di rispondere due parole.

Il signor Senatore Ricci ci ha parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto a certi comuni della Lombardia. Non so veramente che cosa queste questioni abbiano a fare coll'attuale, se non forse che il sig. Senatore Ricci si è dato il piacere di lanciare qualche freccia....

Senatore **Ricci**, *Relatore*. Non per questo, ma per ridurre al suo vero senso la responsabilità ministeriale che si nomina così sovente.

Senatore **Menabrea**. Io lo credeva avendo esso parlato della Pineta di Ravenna e dell'imprestito fatto ai comuni di Lombardia; ma non dirò altro di questi appunti che furono già ampiamente confutati, e ritorno all'argomento.

Io dico che il signor Senatore Ricci non è, non dirò logico, ma non molto stringente col suo ragionamento nel respingere la mia proposta.

Il male di questo articolo, se male ci è, sta nella facoltà che è lasciata al Ministro di giubilare degli ufficiali prima che abbiano raggiunta l'età in cui essi possono chiedere la giubilazione: ecco dove starebbe il male.

Ora, se il Senato vuol respingere questo principio, allora bisognerebbe respingerlo anche per l'armata di

terra; ma dal momento che è data facoltà al Ministro o a qualsiasi corpo di giubilare un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui esso può chiedere la giubilazione, che la giubilazione sia data dal Ministro, o sia data da un Consiglio di Ammiragliato, il risultato è sempre lo stesso. Soltanto quando è data semplicemente dal Ministro, vi è una persona contro la quale l'individuo che si crede pregiudicato, può risentirsi a suo bell'agio; laddove quando è data dal Consiglio di Ammiragliato allora è una patente d'incapacità per così dire inappellabile. Ecco dove sta il male. Ogni reclamo contro la decisione del Consiglio di Ammiragliato, sarebbe inammissibile, mentre la responsabilità del Ministro è coperta dal voto di quel Consiglio medesimo.

Ho poi fatta l'osservazione che questa disposizione è contraria a quella in vigore per l'armata di terra.

L'onorevole signor Senatore Ricci dice che si è proposto di estenderla all'armata di terra. Ma io non so ancora se il Senato vorrebbe ammettere un articolo di questa fatta per l'armata di terra; io credo che qualora venisse presentato in Senato, potrebbe essere vigorosamente combattuto. Che il Ministro possa sempre consultare i suoi consiglieri naturali in tutte le questioni che si riferiscono al personale degli ufficiali è lecito, ed è anche suo dovere; ma che mediante una legge possa coprirsi del parere di un corpo costituito, questo non lo posso ammettere, ed è appunto lo sconcio che scorgo nella disposizione dell'articolo. Io ripeto che il male starebbe in quella facoltà data al Governo di poter collocare a riposo un ufficiale prima che abbia raggiunta l'età in cui egli possa chiedere la giubilazione. Ma dal momento che questo principio è mantenuto e vi sono ragioni per mantenerlo, è meglio lasciarne la responsabilità dell'applicazione intieramente al Ministro.

**Presidente**. Il signor Ministro ha chiesto la parola, l'ha anche chiesta il signor Senatore Farina.

**Ministro della Marina**. Parli.

Senatore **Farina**. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione. Siccome però l'onorevole Senatore Menabrea sostiene che non si deve ammettere il parere di un Consiglio speciale per giudicare della convenienza di un atto, mentre questo giudizio richiede cognizioni speciali, le quali come già abbiamo veduto di frequente, non possono esistere nel capo del Dicastero, così mi è forza dichiarare che veramente egli viene a sostenere un caso che riesce un controsenso.

Per altra parte, come mai il Senatore Menabrea dice che cesserà la responsabilità ministeriale quando il parere del Consiglio d'Ammiragliato non è che un parere consultivo? Quante volte, in quante circostanze corre obbligo per il Ministro di sentire il Consiglio di Stato? E per questo cosa forse la sua responsabilità?

Dal momento dunque che il parere del Consiglio di Ammiragliato non è che consultivo, ne viene che la responsabilità resta tutta del Ministro; dal momento, ripeto, che si richiedono cognizioni speciali e tecniche

per portare un giudizio ben approfondito sulla convenienza di un atto, io credo che si possa conchiudere essere insussistenti i motivi testè adottati dall'onorevole Senatore Menabrea.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro della Marina.

**Ministro della Marina.** Senza voler entrare troppo a fondo nel merito della questione, perchè dalle ragioni dette mi pare che essa è stata già ampiamente svolta, io richiamo l'attenzione del Senato sulla necessità di cambiare questo articolo, per renderlo di possibile esecuzione.

È mio avviso che lasciando questo articolo come fu redatto, non sarebbe eseguibile, in quanto che nel modo in cui è composto attualmente il Consiglio d'Ammiragliato, cioè con Decreto Reale, ed anche componendolo in modo più stabile, accadrebbero sempre casi, in cui dovrebbero presentarsi al Consiglio ufficiali di un grado più elevato di quello che coprono i membri del Consiglio stesso.

Questa sarebbe tal cosa a cui io credo nessuno potrebbe prestarsi inquantochè urta coi principii più fondamentali di ogni buona disciplina militare. È dunque evidente la convenienza di ritoccare questa legge.

È verissimo che la marina, come osservava dianzi l'onorevole Senatore Menabrea, aspetta con ansietà questa legge; ma c'è un articolo che il Senato troverà nel corso della legge, il quale concede a tutti gli ufficiali che potranno essere giubilati d'ora in là, o che possono essere stati giubilati dal mese di luglio passato in poi, di invocare le disposizioni di questa legge medesima. Dunque gli interessi economici materiali degli ufficiali sono sufficientemente garantiti.

Io ho tutte le ragioni di credere che questo schema di legge portato avanti alla Camera dei Deputati potrà essere votato anche nella presente sessione; ma quando anche non potesse esserlo, sarebbe sempre in tempo per non pregiudicare gli ufficiali o gli impiegati che potessero esservi interessati. Per queste considerazioni io prego il Senato a voler modificare l'articolo sesto per renderlo, come dissi, di possibile esecuzione.

Per verità le mie tendenze, quantunque militare ormai da diversi anni, non inclinano punto all'arbitrio, e questo articolo fu suggerito dall'idea che il Ministero potesse esercitare l'arbitrio sui suoi subalterni nel minor modo possibile; perciò anche per questa ragione io mi accosterei alla proposta dell'onorevole Senatore Duchocqué, appoggiata dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Dopo che il signor Relatore dell'Ufficio Centrale ed il signor Ministro accettano l'emendamento non è più necessario di vedere se esso sia appoggiato.

Io dunque separando la votazione di questo articolo, comincio a mettere ai voti il primo paragrafo.

« Art. 6. Il Governo conserva però la facoltà di giubilare per anzianità di servizio i militari nelle condizioni dettate dal sopraccitato articolo 2 della legge 20 giugno 1851, sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato. »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta delle seguenti parole:

« In questo caso il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente, e si comporrà di soli membri militari almeno eguali in grado, ma più anziani dell'uffiziale della cui giubilazione si tratta. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il chiudimento dell'articolo sarà in questa conformità:

« Il giubilato avrà diritto a conoscere le ragioni che ne provocarono il collocamento a riposo. »

Chi approva quest'ultima parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo così redatto.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. I militari che fanno attualmente parte della marina dello Stato, hanno diritto alla valutazione dei servizi prestati e delle campagne fatte, sia in marine regolari estere, sia in quelle dei vari Governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi. »

(Approvato.)

« Art. 8. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi ovvero di due di questi membri per ragioni di servizio danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di ritiro aumentato della sua metà, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo stesso aumentato de'suoi due terzi.

» L'amputazione o la perdita assoluta d'una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalenti a tale perdita, danno agli ufficiali diritto al massimo della pensione, ed ai sotto-ufficiali e soldati al massimo aumentato di un suo terzo.

» Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

» L'eccezione, di cui all'art. 11 della legge 1851, è estesa ai militari considerati nel presente articolo. »

(Approvato.)

« Art. 9. I militari collocati in ritiro per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne posteriori alla pubblicazione della legge 1851, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nelle medesime o per conseguenza immediata di esse, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino le pensioni delle quali si trovano provvisti allo stesso titolo in virtù della legge suddetta. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il privilegio a favore di alcuni militari racchiuso nell'art. 13 della ripetuta legge pel quale si concedeva loro la pensione del grado superiore non rimarrà che pe' nocchieri e capi cannonieri di prima classe, pe' capi maestri e secondi piloti di prima classe, pe' primi macchinisti, per gli assistenti del genio navale e pe' magazzinieri di prima classe, i quali contassero anni sei di servizio nello stesso grado e classe.

» È pure abolito l'aumento del quoto alla pensione dei Vice Ammiragli, di cui è menzione nel secondo capoverso dell'art. 14 della legge del 1851.

» Tutti i militari graduati però, eccezione fatta dei menzionati in questo primo capoverso, hanno diritto all'aumento di un quinto della dovuta pensione, se abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nel medesimo grado. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il servizio per conseguire pensione o assegnamento non può decorrere che dai 17 anni compiuti.

» Ogni servizio anteriore non sarà computato. »

(Approvato.)

« Art. 12. Il servizio delle persone addette alle macchine delle Regie navi a vapore armate, vien computato coll'aumento di due quinti.

» Cesserà quanto in proposito è stabilito dall'art. 24 della legge del 1851. »

(Approvato.)

« Art. 13. Il servizio effettivo nello stato maggiore e nella bassa forza dei porti è sempre computato intero, anche dopo il compimento degli anni richiesti per conseguire il *minimum* della pensione. »

(Approvato.)

« Art. 14. Le vedove di tutti i militari dei Corpi della Real Marina, le quali saranno nei casi segnati nell'art. 34 della legge del 1851, avranno diritto al terzo della pensione competente al marito, quando questi cessò dal servizio effettivo o di aspettativa. »

(Approvato.)

« Art. 15. Le vedove poi de' soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza del Corpo reali equipaggi su le cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al pubblicarsi della nuova legge delle ritenute sugli stipendi degli impiegati dello Stato, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito.

» Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito, avranno diritto le vedove degli impiegati civili delle amministrazioni marittime, alle quali fosse pure applicabile il disposto dell'art. 50 della legge 20 giugno 1851. »

**Ministro della Marina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Marina.** Vorrei chieder al Senato se per caso non creda che il modo con il quale il primo paragrafo di questo articolo è compilato, non potesse escludere dal diritto alla pensione alcune vedove ivi contemplate le quali avrebbero pure il diritto medesimo. Gli schiarimenti che sarò per dare, spero indurranno il Senato a correggere una frase non abbastanza esatta e che propriamente non è altro che un errore di compilazione. Il primo paragrafo dice: « Le vedove poi dei soli ufficiali, alle quali fosse applicabile l'art. 50 della detta legge, e quelle altre delle persone di bassa forza

del *Corpo reale equipaggi* ecc. » Io farei istanza al Senato che a queste ultime espressioni fossero sostituite le seguenti: *Corpo della Real Marina*, in quanto che questo articolo accorda una pensione alle vedove di ufficiali e bassi ufficiali i quali hanno lasciato per 10 anni continui una certa ritenuta nella Cassa degli Invalidi. Ora di queste vedove ve ne hanno non solamente nel *Corpo reale equipaggi* propriamente detto, ma nel corpo di *Fanteria della real Marina* e dei bassi ufficiali, di quelli che si chiamano *Maestri d'Ascia*, e con altri nomi, i quali propriamente sia nella distinzione dei gradi sia negli allegati dei bilanci non sono compresi sotto la denominazione di *Corpo reali equipaggi*.

Colle nuove espressioni che io propongo si renderebbe più chiaro e più esplicito il senso della legge.

**Senatore Ricci, Relatore.** Già il signor Ministro aveva fatto in seno dell'Ufficio Centrale questa osservazione e l'Ufficio riconoscendo fondatissime le ragioni da lui addotte era entrato nell'opinione di appoggiarle nel caso che la legge avesse dovuto ritornare all'altro ramo del Parlamento. Siccome questa cosa si verifica, così l'Ufficio si associa francamente all'opinione espressa dal signor Ministro, e l'appoggia nella speranza che l'altra Camera darà pronto corso a questa legge.

**Senatore Di Sonnaz.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Sonnaz.** Non ho chiesto la parola che per aderire a questo cambiamento; è giusto il togliere un'espressione che può lasciare dubbio per l'applicazione della pensione. Nelle parole *Corpo della reale Marina* sono compresi tutti.

**Presidente.** Credo che il Senato, senza che abbiano a votarsi separatamente queste parole, acconsentirà che si sostituiscono alle parole *Reali equipaggi* le parole *Corpo della reale Marina*.

Metto ai voti l'articolo con questa modificazione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 16. Gli orfani di genitore considerato nei due precedenti articoli, i quali fossero o divenissero orfani della madre, avranno diritto ad un sussidio equivalente alla pensione materna insino al tempo e nei modi indicati nell'art. 29 della legge 1851, salvo che non fosse loro applicabile l'articolo 50 come orfane per sussidio durante lo stato nubile. »

(Approvato.)

« Art. 17. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari non può mai essere minore di L. 150. »

(Approvato.)

« Art. 18. Alle mogli dei militari di bassa-forza del *Corpo reali equipaggi*, le quali divenissero vedove per vita perduta dai loro mariti in battaglia o per una delle cagioni di servizio accennate nell'art. 28 della legge 1851, continuerà ad essere applicabile l'ultimo alinea dello stesso art. 28, prendendo in tal caso per



norma il grado del marito al momento della sua morte e la tabella che fa seguito alla suddetta legge. »

(Approvato.)

« Art. 19. I militari attualmente in servizio, i quali abbiano diritto alla pensione in virtù di disposizioni preesistenti, potranno sempre invocare il collocamento a riposo e la pensione spettante al grado di cui erano rivestiti alla promulgazione della presente legge in forza delle disposizioni medesime.

» Tutti i servizi poi di coloro i quali liquidassero la propria pensione a norma della legge sarda del 1851 e delle legislazioni dei caduti goverui saranno computati secondo le norme di quelle stesse leggi. »

(Approvato.)

« Art. 20. Sono estesi agli individui dei Corpi della regia marina, alle loro vedove, loro orfani e congiunti, gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 37 della legge per le pensioni degli impiegati civili del 14 aprile 1864. »

(Approvato.)

« Art. 21. La presente legge è applicabile ai cappellani, come pure ai professori delle scuole di marina, al corpo sanitario, al genio navale, al commissariato, ai contabili dei magazzini, loro vedove ed orfani. »

(Approvato.)

« Art. 22. Ai funzionari del genio e del commissariato, non che ai contabili dei magazzini, è applicata oltre la legge del 20 giugno 1851 su le giubilazioni, quella del 25 maggio 1852 su lo stato degli ufficiali.

» Alla bassa forza de' suddetti rami marittimi viene applicata la legge 11 luglio 1852 sulla riforma dei militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata. »

(Approvato.)

« Art. 23. Cessa il privilegio concesso ai cappellani dall'ultimo alinea dell'articolo 2 della legge del 20 giugno del 1851, ed ai professori e maestri delle scuole di marina dall'articolo 6 del Regio Decreto dell'8 ottobre 1857. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il grado che si prenderà per norma nella liquidazione della pensione o assegnamento di giubilazione e di riforma per le persone considerate nello articolo 20, è quello cui sono esse assimilate nella gerarchia militare, e secondo la tabella annessa alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 25. Le disposizioni della presente legge possono essere invocate, qualunque sia la data della decorrenza della pensione, dai militari stati collocati a riposo di autorità o invitati d'ufficio a chiedere il riposo, dal mese di luglio 1864 in poi, quando anche non adempiano alle condizioni di età prescritte dall'articolo 2 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 26. Agli attuali assistenti del genio navale di prima classe, i quali nella circostanza del loro collocamento a riposo contassero tre anni di servizio effettivo con paga di lire 2000, spetterà inoltre diritto all'aumento di un quinto sulla pensione loro spettante purchè abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nel medesimo grado e classe. »

(Approvato.)

« Art. 27. È abrogato l'articolo 17 della legge 20 giugno 1851, salvo il primo paragrafo, ed è abrogata ancora ogni disposizione contraria alla presente legge. »

(Approvato.)

Senatore Ricci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci, *Relatore*. Siccome il Senato all'Art. 15 ha sostituito alle parole *del Corpo reali equipaggi*, le parole *del Corpo di reale marina*, così sarebbe conveniente, che in via di coordinamento si sostituissero le medesime anche all'articolo 18; e perciò dove si dice *alle mogli dei militari di bassa forza del Corpo reali equipaggi*, si dicesse invece *alle mogli dei militari di bassa forza del Corpo della reale marina*.

Questo passo inosservato mentre se ne faceva la lettura; ma siccome il caso è identico, trattandosi d'una pura correzione, il Senato non avrà difficoltà di aderirvi.

Presidente. Trattandosi di una correzione che è conseguenza necessaria di un voto già emesso dal Senato, non si dee tener conto dello scrupolo di rinvenire su di un articolo già votato.

Si intende adunque che il Senato acconsente che nell'articolo 18 si sostituiscano alle parole *del Corpo reali equipaggi*, le parole *del Corpo della reale marina*.

(Il Senato approva.)

Prima di passare allo squittinio segreto di questa legge, debbo ricordare al Senato avere già esso deliberato che martedì vi sarà seduta pubblica, nella quale in primo luogo si darà corso alla relazione di petizioni già annunziata dal Senatore Roncalli, e quindi si passerà alla discussione del progetto di legge per l'unificazione giudiziaria, non che di quelli che saranno in pronto.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	80
Voti favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	5

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXX.

TORNATA DEL 14 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio del compimento del 21 anno del principe ereditario — Sorteggio degli Uffici — Proposta del Senatore Guatterio — Relazione della petizione N. 3675 sopra i fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864 — Questione preliminare proposta dal Senatore Chiesi, oppugnata dal Senatore Farina (Relatore) — Parole del Senatore Chiesi per un fatto personale. Considerazioni del Ministro dell'Interno — Istanza del Senatore Mamiani — Ritiro della questione preliminare — Discorso del Senatore Di Revel — Schiarimenti richiesti dal Senatore Mnabrea, forniti dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni dei Senatori Sclopis e Amari — Parole del Senatore Tecco — Approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice — Relazione sulle petizioni N. 3620 non che su quella N. 3697 relativa agli attuari — Istanza del Senatore Sclopis — Relazione sulle petizioni N. 3589, 3596, 3615, 3636, 3637, 3607, 3618, 3612, 3644 — Discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo del Re di pubblicare in tutte le provincie del Regno alcune leggi per l'unificazione legislativa — Incidente sull'ordine della discussione — Parlano intorno ad esso i Senatori Mameli, Sclopis, Siotto-Pintor, Cadorna, Galvagno, Di Castagnetto — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, di Agricoltura e Commercio e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Lo stesso dà lettura delle lettere colle quali i Senatori di S. Giuliano, Oneto e Corrales domandano un congedo che è loro accordato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

« N. 3710. La Giunta municipale di S. Croce Camerino (Sicilia) fa istanza che nella legge concernente il modo di riscossione delle imposte dirette, sia stabilito che si abbiano a nominare degli esattori anche nei Comuni non capo-luogo di mandamento, i quali siano numerosi di popolazione e troppo distanti dal capo-luogo stesso. »

« 3711. La Giunta municipale di Villafrati (Sicilia) domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge relativo al modo di riscossione delle imposte dirette, e sia mantenuto il sistema vigente nelle Provincie meridionali. »

« 3712. La Giunta municipale di Petrania Soprana, Provincia di Palermo. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3713. La Giunta municipale di Polizzi, Provincia di Palermo. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3714. La Giunta municipale di Alimena, Provincia di Palermo. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3715. Il Presidente dell'accademia notarile del Regno, per mandato della stessa, porge al Senato motivate istanze perchè nella approvazione della legge di unificazione legislativa venga il Codice civile modificato nel senso che per le alienazioni di stabili o costituzione di vincoli sia prescritta l'atto pubblico. »

« 3716. Ventotto farmacisti di Torino, possessori di piazze privilegiate di farmacia, chiedono che sia mantenuto l'art. 407 del Codice Albertino in virtù di cui le loro piazze erano considerate come immobili, ovvero

venga provvisto a senso della riserva espressa nella legge del 3 maggio 1857. »

**Presidente.** Debbo anche far conoscere al Senato gli omaggi fattigli:

Dal cavaliere Luigi Osio, Direttore degli archivi governativi di Milano di un esemplare dei *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*.

Dal signor Giuseppe Madia di un suo *Progetto di Codice penale*.

Dall'avv. Anastasio Sull'otti d'un suo opuscolo sul progetto di *Trasmissione della istruzione secondaria alle provincie*.

Dagli arcivescovi, vescovi e vicari generali capitolari delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova di 300 copie d'un opuscolo intitolato: *Del matrimonio civile in Italia, esame critico della Relazione del Senatore Vigliani*.

Dal Ministro dei Lavori Pubblici di 250 esemplari delle memorie dell'ispettore del Genio Civile, cav. Scottini, premesse ai progetti da esso compilati per la *Regolarizzazione delle acque del Po nelle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara*.

Signori Senatori. È mio dovere di fare una comunicazione al Senato che io posso qualificar fausta.

L'art. 34 dello Statuto porta questa disposizione:

« I principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato a 21 anno. »

Oggi appunto il Principe ereditario del Regno d'Italia compie felicemente il suo ventunesimo anno; io sono dunque lieto e fortunato, come sono sicuro siete paghi e fortunati voi tutti, che noi proclamiamo che da questo giorno il nome del Principe Umberto di Savoia sia iscritto nel nostro Elenco. (*Unanime manifestazione di accettazione*)

Si passa al sorteggio degli Uffizi i quali rimangono composti come segue:

**UFFICIO I.**

Massa-Saluzzo	Montanari
Menabrea	Ricotti
Corsi	Chiesi
Scarabelli	Regis
Lovera	Martinengo Leopardo
Cadorna	Quaranta
Lo Schiavo	Tommasi
Di Revel	Lauri
Porro	Scacchi
Pasolini	Gagliardi
Biscaretti	Piazzoni
Di Colobiano	Lechi
Cotta	Casati
Sappa	Monti
Roncalli Francesco	Sella
Gioja	Gianotti

Pallavicini Fabio  
Oneto  
Brème  
Lambruschini  
Pepoli  
Brevilacqua  
Di Giovanni  
Sforza  
Di S. Cataldo  
Venini

Pareto  
Melodia  
Longo  
Strongoli  
Scovazzo  
Manna  
Serra Domenico  
Deferrari Domenico  
Besana

**UFFICIO II.**

Ricci  
Pavese  
Serra Francesco  
Tocco  
Manzoni Tommaso  
Sclopis  
Castelli Michelangelo  
Stara  
Riva  
Mosca  
Martinengo Giovanni  
Aresi  
Gallina  
Pinelli  
Ceppi  
Pasolini  
Pallavicini Ignazio  
Gamba  
Spada  
Antonacci  
Laudi  
Melegari  
Ferretti  
Niutta  
Torelli  
Torrearsa

Notta  
Gbigliini  
Bonelli  
D'Angennes  
Doria  
Deferrari Raffaele  
Chigi  
Florio  
Borghesi  
Tanari  
Manzoni Alessandro  
Capponi  
Fontanelli  
Borromeo  
Di Nocilia  
Piria  
Valerio  
Della Gherardesca  
Puccioni  
Avossa  
Fenzi  
Nappi  
Irelli  
Vigliani  
Varano

**UFFICIO III.**

Dragonetti  
Balbi Piovera  
Marnelli  
Di San Martino  
Duchoqué  
Conelli  
Siotto-Pintor  
Sauli Ludovico  
Andiffredi

Di Castagnetto  
Farina  
Siamonda  
Quarelli  
Pandolfina  
Serra Orso  
Scialoja  
Ambrosetti  
Della Rocca

TORNATA DEL 14 MARZO 1865.

Pernati  
Salinour  
San Vitale  
Gozzadini  
Gallotti.  
De Gori  
Malvezzi  
Linati  
Fanti  
Gravina  
Busca Serbelloni  
Di San Giuliano  
Di Negro  
De Sauget  
De Monte  
Roncalli Vincenzo  
Torremuzza

Amari, conte  
Bartolommei  
Vacca  
Saluzzo  
Carradori  
Giorgini  
Montezemolo  
Di Giacomo  
Della Verdura  
Pizzardi  
Lavallette  
Imbriani  
Lissani  
Acquaviva  
Marzucchi  
Coppola

UFFICIO IV.

Meuron  
Di Pollone  
Pateocapa  
Cantù  
Dalla Valle  
Mattucci  
Benintendi  
Di Vesme  
Nigra  
Cibrario  
Deforesta  
Moris  
Pallieri  
De Castillia  
Alfieri  
S. A. R. il Princ. Eugenio  
Capriolo  
Mamiani  
Giovanela  
Galvagno  
Castelli Edoardo  
Arnolfo  
Gualterio  
Genoino  
Simonetti  
D'Affitto

Colonna Andrea  
Caveri  
Nazari  
Beretta  
Camezzi  
Villamaria  
Di Fondi  
Di Bovino  
Ginori Liaci  
Bona  
Cataldi  
Lella  
Di Laconi  
Correale  
Cialdini  
De Gasparis  
Salvatico  
Catalano  
Elena  
Giordano  
Guardabassi  
Degregorio  
Marsili  
Colonna Gioachino  
Sagarra

UFFICIO V.

Moscuzza  
Desambrois  
Sauli Francesco  
Musio  
De Sonnaz

Imperiali  
Dabormida  
Plezza  
Belgioso  
Colla

Arrivabene  
Duraudo Giacomo  
Gonnet  
Amari, professore  
Pallavicino Mossi  
Taverna  
Balbi Senarega  
Oldofredi  
Spinola  
Araldi  
Pastore  
Strozzi  
D'Adda  
Merini  
Di S. Elia  
Cesarò  
Prinetti  
Centofanti  
Di Calabiana  
D'Azeglio  
Durando Giovanni

Della Bruca  
Vercillo  
Lanzilli  
Natoli  
Paternò  
Panizza  
Cambray Digny  
Torrighiani  
Poggi  
Carbonicri  
Barracco  
Prudente  
Del Giudice  
Sylos-Labini  
Di Campello  
Marliani  
Serra Francesco Maria  
Pallavicino Trivulzio  
Bolnida  
Mazzara

Senatore **Gualterio**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Gualterio.

Senatore **Gualterio**. Il nostro Presidente testè ci ha partecipato come in questo fausto giorno il principe Ereditario entra di pien diritto, secondo lo Statuto, a far parte del nostro Corpo, io desidererei sottoporre al Senato la proposta che fosse mandato un atto di omaggio, a nome di questo consesso, a Sua Altezza Reale.

**Presidente**. Una siffatta proposizione non può trovare che plauso in questa Camera. Prego il signor proponente di indicare in qual maniera crede che il Senato possa soddisfare a questo suo desiderio.

Senatore **Gualterio**. Lascio giudice il Senato stesso del modo, sia d'inviargli una deputazione, sia, se così credesse, di pregare il signor Presidente a volergli mandare una lettera od un indirizzo.

**Voci**. Al Presidente, al Presidente.

**Presidente**. Prego il Senato di pronunciarsi. In primo luogo metto ai voti l'invio di una deputazione, chi propende per la deputazione, voglia alzarsi.

(Il Senato non approva la deputazione.)

Resta l'altra proposizione che il Presidente abbia l'onore con una lettera od un indirizzo di esprimere a S. A. la gioia del Senato d'averlo nel suo seno.

Chi ciò approva, si alzi.

(Approvato.)

La parola è ai Relatori della Commissione delle petizioni.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Colla petizione N. 3675 dichiarata di urgenza, sei cittadini di Torino la firma dei quali è legalizzata, cui si unirono in dugentoquarantanove altri fogli, 11,713 altre sottoscrizioni non legalizzate, accennato ai dolorosi avvenimenti del 21 e 22 settembre ultimo scorso, rammentata la inchiesta ammi-

nistrativa, la militare, la giudiziaria, e quella della Camera dei Deputati: indicato il tenore delle conclusioni della Commissione della Camera Elettiva, e quello dell'ordine del giorno da essa adottato e che i ricorrenti si permettono di censurare con frasi poco misurate, ricordano come il Senato nella seduta del 10 dicembre ultimo si riservasse di deliberare in proposito quando fosse compiuta l'inchiesta giudiziaria, dicono compiuta l'inchiesta medesima, ed accennando genericamente a denegazione di giustizia, eccitano il Senato a dare evasione alla fatta riserva.

La Commissione delle petizioni:

Considerando come la petizione surriferita non richiami l'attenzione del Senato su verun fatto speciale, e come quanto alla generalità dei fatti avvenuti il 21 e 22 settembre essi si trovino espressamente contemplati nell'articolo secondo del Decreto del 26 febbraio ultimo, dell'amnistia generosamente largita da S. M. per cui qualsiasi ulteriore indagine intorno ai medesimi riuscirebbe destituita di ogni plausibile effetto e risultato, ha deliberato all'unanimità di proporvi di passare intorno alla medesima all'ordine del giorno.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente.** Allora ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Quando l'onorevole Senatore Di Revel chiese l'urgenza dell'atto di cui ora è data comunicazione dall'onorevole Relatore della Commissione delle petizioni, io sorsi ed opposi la questione pregiudiziale.

La mia opposizione eccitò le meraviglie dell'onorevole Senatore Di Revel, il quale trovò la mia idea troppo assoluta, e mostrò il rincrescimento che da un Senatore fossero messi innanzi principii contrarii allo Statuto.

Non conoscendo io il tenore di quell'atto, non volli insistere sulla questione pregiudiziale, non costante che avrei potuto difendermi dalla taccia d'incostituzionalità, appostami dall'onorevole Di Revel, invocando l'art. 40 del nostro regolamento, il quale è così concepito:

« La questione preliminare può eccitarsi rispetto ad una petizione sulla semplice enunciazione di essa e prima che se ne sia fatta la relazione. »

Ad ogni modo non volli insistere, ripeto, sulla questione pregiudiziale, non conoscendo il tenore di quell'atto.

Ma ora, o Signori, si è fatta la luce sull'indole e natura dell'atto medesimo.

Lo stesso sunto delle petizioni stampato e distribuito agli onorevoli Senatori, sotto il n. 3675 porta:

« Parecchi Italiani sottoscritti in 250 distinte cartelle nel totale numero di 11,322 protestano contro il voto emesso dalla Camera elettiva il 23 gennaio ultimo intorno all'inchiesta operata dalla Commissione della Camera stessa sopra i fatti di Torino del 21 e 22 settembre 1864. »

Non v'ha dubbio, o Signori; non si tratta di una petizione, si tratta di una protesta contro il voto dell'altra Camera.

È sacro, ed aveva in ciò ragione l'onorevole Di Revel, è sacro il diritto di petizione garantito dallo Statuto...

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Senatore **Mamiani.** Domando la parola.

Senatore **Chiesi.**... ma nessuna disposizione dello Statuto dà diritto ai cittadini di protestare contro i voti del Parlamento e davanti all'una od all'altra Camera.

E per ciò, o Signori, io propongo la questione preliminare, appunto perchè non si tratta di una petizione, ma di una protesta contro il voto emesso dalla Camera dei Deputati.

È vero che la Commissione delle petizioni ha concluso per l'ordine del giorno puro e semplice, ma altro è l'ordine del giorno puro e semplice, altro è l'inammissibilità di un atto che non può dirsi petizione: ed in questo proposito mi piace di ricordare al Senato le parole che in riguardo appunto di una petizione inammissibile proferiva l'illustre nostro Presidente Manno, allora Presidente del Senato Subalpino, in una seduta del 1850.

Ecco le sue parole che fanno molto al caso nostro:

« L'ordine del giorno è la conclusione ordinaria delle petizioni riferite e non tenute in conto: le altre che non sono ammissibili, si recusano preliminarmente. »

Io confido che il Senato, geloso custode delle prerogative dell'una e dell'altra Camera, vorrà accogliere la questione preliminare che ho avuto l'onore di proporre, e confido tanto più che vorrà accogliere una tal questione preliminare, in quanto che questa preclude l'adito ad una discussione che potrebbe riescire viva ed ardente e riaccendere discordie già sopite; e tanto più confido che vorrà accoglierla in questo ben augurato giorno onomastico del magnanimo nostro Re e del glorioso suo figlio, in questo giorno in cui il Senato fa il prezioso acquisto che ci ha annunziato l'onorevolissimo Presidente, potendo annoverare fra i suoi membri effettivi l'augusto Principe Ereditario.

Io dunque propongo la questione preliminare.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima di dar la parola sulla questione preliminare....

Senatore **Farina.** Domando la parola contro la questione preliminare.

**Presidente.** Prima però di dar passo alla questione preliminare, domanderò se è appoggiata.

Chi appoggia la questione preliminare, sorga. (Appoggiata.)

Senatore **Di Revel.** Domanderei anch'io la parola contro la questione preliminare, tanto più che mi ero fatto inscrivere per parlare sulla questione, ed il Senato sa che io non sono uomo da cercare scandali e portar la passione nella discussione.

Senatore **Farina.** Anzitutto io debbo far presente al

Senato come la Commissione non sollevando nessuna questione preliminare fosse mossa principalmente da due considerazioni.

La prima di queste considerazioni, ed anche sicuramente la preponderante, era quella che derivava dal voto espresso dal Senato in una seduta precedente.

Se quando si propose che fosse riferita d'urgenza la petizione della quale si tratta, e che il Senatore Chiesi oppose la questione preliminare, se, dico, questa questione preliminare fosse stata accettata dal Senato, sicuramente la Commissione delle petizioni non si sarebbe fatto carico di riferire la petizione medesima. Ma la mozione dell'onorevole Chiesi non fu accettata dal Senato, il quale invece pronunziò che si dovesse riferire la petizione d'urgenza.

Davanti dunque ad un voto così esplicito del Senato, era impossibile che la Commissione delle petizioni si facesse carico di una questione preliminare che espressamente il Senato aveva precedentemente respinta.

Quanto alla seconda questione della protesta contro il voto dell'altro ramo del Parlamento, io faccio osservare, che appunto la Commissione delle petizioni non volle entrare nella disamina di questo punto, perchè lo stesso ci avrebbe portato ad entrare in quelle discussioni, le quali ci siamo con ogni studio proposti di evitare.

Del resto io non credo (e questo non per il caso presente, ma in tesi generale) che il semplice dire che si protesta contro un voto di un solo dei rami del Parlamento, sia poi una cosa tale che debba assolutamente fare sì che una petizione nella quale si trova questa frase senza ulteriore conseguenza, debba perciò solo essere sottratta alla cognizione del Parlamento.

Nella petizione si parlava di inchiesta giudiziaria civile, si parlava di inchiesta militare, si parlava di cose che fino a tanto che rimanevano nello stadio dell'istruttoria dei processi potevano naturalmente cadere sotto la censura del Parlamento.

Ora, a fianco di queste altre circostanze sulle quali si richiamava l'attenzione del Senato, la semplice protesta finiva per essere cosa inconcludente, e come tale insufficiente a far sì che si potesse o dovesse proporre la questione preliminare o la pregiudiziale dopo che già prima era stata espressamente dal voto del Senato respinta.

Ad ogni modo la Commissione è agli ordini del Senato; ma io ho creduto, come Relatore di essa, dovermi far carico delle osservazioni mosse contro il suo operato, e di esporre i motivi per i quali queste osservazioni non avevano potuto prevalere sull'animo dei componenti la Commissione.

Senatore Chiesi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è all'onorevole Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho detto il perchè oggi propongo la questione pregiudiziale.

L'onorevole Senatore Farina, relatore della Commis-

sione si meraviglia che io, rimasto perdente nella questione pregiudiziale proposta l'altro giorno, rinnovi oggi questa eccezione pregiudiziale; ma ho già detto che io allora proposi questa questione preliminare per altre considerazioni che non ho ripetuto, e che non insistetti credendo che si trattasse di una petizione; ma oggi l'ho proposta per un fatto nuovo, perchè ho verificato, dopo aver esaminato il tenore dell'atto, qualificato petizione, che non si tratta di una petizione, ma di una protesta, la quale non può e non deve meritare quei riguardi di cui godono le petizioni, e non è assolutamente ammissibile.

Ecco perchè io oggi insisto per la questione preliminare: e vi insisto per un motivo nuovo, appoggiato a che non si tratta di petizione, ma di una protesta contro un voto dell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Farina, Relatore. Domanda la parola.

Presidente. L'onorevole Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Mantengo in ogni sua parte le conclusioni della Commissione.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Mamiani.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Mi pare che l'onorevole Senatore Chiesi non abbia forse compreso esattamente le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione delle petizioni.

Il Signor Relatore ha notato che quando venne riferito il sunto di queste petizioni al Senato, era ivi esplicitamente dichiarato, che esso conteneva una protesta contro il voto dell'altro ramo del Parlamento e in quella circostanza l'onorevole Senatore Chiesi sorse per fare una proposta pregiudiziale, e proporre l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione.

Comunque sia, il Senato, il quale ha deciso che tale petizione dovesse essere riferita dalla Commissione, conosceva che essa comprendeva una protesta; quindi a me pare che il Senato anche ora coll'acceptare la petizione, ha inteso che questa protesta non costituiva uno di quegli estremi per cui si dovesse porre la questione pregiudiziale, e però levarla onninamente dall'ordine del giorno delle petizioni.

Il ritornare ora sopra tale oggetto mi pare che sia meno opportuno e meno conveniente. Nel regolamento del Senato in ordine alle petizioni è detto che debbono essere scartate dalla Commissione che riferisce sulle medesime, le petizioni ingiuriose al Parlamento ed evidentemente contrarie allo Statuto. Non dice che debbano essere scartate quelle che contengono una protesta, ma le ingiuriose.

Ora vogliamo noi qui intraprendere una discussione per vedere se veramente questa petizione contenga qualche parola, la quale esca dai limiti della convenienza?

Mi pare, o Signori, che sia meglio prescindere e coprire con pietoso velo questa cosa; giacchè ben si

comprende che in momenti di esacerbazione sfuggono talora certe parole che coloro stessi i quali le hanno pronunziate non esiterebbero menomamente a ritirarle, se lo potessero.

Signori, il motivo per cui la vostra Commissione delle petizioni ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice, mi pare tal da meritare tutta la vostra considerazione.

Essa si è appoggiata sull'amnistia. Con quest'atto reale si è voluto coprire i fatti dolorosissimi del 21 e 22 settembre ultimo, per cui tutta l'Italia, hisogna pur dirlo, altamente si commosse.

Perchè vorremo noi ora menomare l'importanza di quest'atto, suscitando di nuovo questioni le quali è difficile assai che si contengano ne' giusti termini?

Difatto per quanto gli intendimenti di ogni Senatore possano essere riguardosi, è difficile assai che si eviti dallo adrucciolare in espressioni, in considerazioni siffatte da ravvivare acerbe memorie.

Quindi pregherei il Senato di voler senz'altro accettare le conclusioni della Commissione, e credo che con ciò esso farà un atto grandemente patriottico e saviamente pratico. (*Segni di approvazione.*)

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore **Di Revel**. Io aveva domandato la parola sulla questione pregiudiziale.

**Presidente**. L'ha chiamata prima il signor Senatore Mamiani.

Io devo far osservare che non è in mio arbitrio, prima che sia esaurita la questione pregiudiziale provocata dal signor Senatore Chiesi, di passare ai voti sulle conclusioni dell'Ufficio Centrale. A meno che non si rinunzi alla parola sulla questione preliminare, io debbo esaurire l'ordine delle iscrizioni.

La parola è al Senatore Mamiani.

Voci. Ai voti, ai voti.

Voci. Su che?

Voci. Sulla questione preliminare.

Senatore **Sclopis**. Se si vuol passare ai voti sulla questione preliminare, allora io domando di parlare dopo il signor Senatore Di Revel.

**Presidente**. La parola spetta al signor Senatore Mamiani.

Senatore **Mamiani**. Io pregherei il signor Senatore Chiesi di ritirare la questione preliminare da lui proposta.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io non ho difficoltà a ritirare la questione preliminare. Solamente dichiaro che accetterò l'ordine del giorno puro e semplice non già pel motivo addotto dalla Commissione, ma appoggiato ai motivi portati dall'articolo 85 del Regolamento, il quale stabilisce che sulle petizioni della seconda categoria, fissate nell'autecedente articolo 83, cioè sulle petizioni ingiuriose al Parlamento, od esidentemente contrarie allo Statuto, o sconvenienti per la forma, il Relatore della

Commissione, limitandosi a farne conoscere la natura, propone l'ordine del giorno puro e semplice (*rumori vari e prolungati*). Ritiro la questione preliminare.

**Presidente**. Col ritiro della questione preliminare ricade la discussione sulle conclusioni della Commissione, ed in questa essendo il primo incaricato per parlare il Senatore Di Revel, io a lui accordo la parola.

Senatore **Di Revel**. Signori, ho dichiarato che non verrò a muovere quistioni irritanti e che sicuramente non provocherà scandali...

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel** (*rivolto al Senatore Mamiani*). La parola è a me e mi permetta di finire. I miei antecedenti sono bastanti a far persuaso il Senato che io non entrerò in siffatta via. Ma al punto in cui la cosa è giunta, io debbo necessariamente intervenire nella discussione se non altro per sincerarmi della condotta che io ho tenuto a questo riguardo.

Il Senato ricorderà che nella seduta del 6 dicembre discutendosi la convenzione del 15 settembre ho pronunziato qualche parola che mi parve fosse opportuna per chiamare l'attenzione del Senato stesso sugli avvenimenti, allora ancora di fresca data, del mese di settembre, e quasi per impugnarlo a dare un voto di condoglianza, direi così, sui medesimi

Dichiarai però che io non faceva una mozione speciale perchè non voleva intralciare la discussione della legge relativa alla convenzione del 15 settembre. Bensì il giorno 10 successivo pure di dicembre io faceva la mozione perchè il Senato domandasse la produzione di tutti i documenti che erano in possesso del Ministero per chiarire le cause di quegli avvenimenti. Ma dichiarai fin d'allora che non intendeva di fare verun apprezzamento intorno a quei fatti, poichè, siccome era incominciata davanti alla Camera dei Deputati un'inchiesta sov' essi, credeva che il Senato non si dovesse pronunziare su tale argomento potendo avvenire che dovesse conoscere di essi non come Corpo politico ma come Corte giudiziaria.

Il Ministro ebbe la cortesia di trasmetterci i documenti che erano in suo potere, documenti che in verità poco potevano chiarire l'argomento, poichè non consistevano che in un sunto di un rapporto intorno agli atti della processura fino ad allora conosciuti.

Io però, mentre domandava la loro produzione, aggiunsi che quando fossero stati prodotti, allora avrei veluto se dovessi o no continuare la mia mozione. Il Senato prese le sue vacanze. Frattanto la Camera dei Deputati sulla relazione della sua Commissione d'inchiesta prese una deliberazione per la quale, senza toccare al merito dell'inchiesta medesima, passò all'ordine del giorno. Io a quel punto credetti che fosse il caso di domandare al Governo qualche maggiore schiarimento, e quindi il giorno 31 gennaio ebbi l'onore di scrivere al signor Ministro dell'Interno che era mio intendimento, in quella seduta, che era la prima che

il Senato teneva dopo quel voto della Camera dei Deputati, di ripigliare la mia mozione del 10 dicembre. Il signor Ministro ebbe la cortesia di dirmi che egli mi lasciava giudice dell'opportunità della cosa; che egli non avrebbe potuto intervenire, ma che qualcheduno dei suoi colleghi lo avrebbe rappresentato al Senato.

Io in quel giorno ignorava ancora i particolari della dimostrazione ignobile avvenuta il giorno prima.

Ma quando più tardi ebbi conoscenza del come quei fatti schifosi erano passati, io mi astenni dal far la mozione, perchè non voleva che quanto io fossi per dire su tale oggetto venisse considerato come avente relazione a quei fatti che io riprovo altamente, come ho sempre riprovato tutte le dimostrazioni pubbliche di qualunque natura esse fossero, persino quelle che mi furono favorevoli.

Anzi rammenterò in proposito, che nel 1847 trovandomi Ministro, ebbi sentore di una dimostrazione favorevole che si voleva fare sotto le finestre della mia abitazione. Ebbene, o Signori, io sono uscito di casa, perchè non amo simili fatti, amo la legalità (*signs d'approvazione*), non amo le cose provocate dalle passioni e dalle esaltazioni del momento.

Io quindi era dubbioso se doversi sì o no riprendere siffatta questione, quando quattro cittadini di Torino a me presentatisi, mi consegnarono quella che si voglia chiamare petizione, od in altro modo, quell'atto su cui figurano migliaia di signature, chiedendomi di presentarla al Senato.

Io non aveva nessuna stretta relazione con questi cittadini, non avevo presa parte veruna nè nella forma, nè nel concetto di quella petizione; e spero che il Senato mi avrà in tale credito da persuadersi che se io fossi intervenuto a prender parte in essa, sicuramente non l'avrei fatta redigere nei termini in cui è scritta.

Quindi io non assumo nessuna responsabilità nè della sostanza, nè della forma di tale petizione.

Ciò che era mio dovere di non rifiutare, si era di presentarla alla Segreteria del Senato come documento serio e autentico; e ciò è quanto ho fatto.

Beni ho creduto doversi chiedere e appoggiare l'urgenza della medesima, appunto perchè era mio pensiero che un'affare di questa natura dovesse avere un pronto scioglimento; affinchè poi non si avesse a sollevare su ciò una discussione in Senato, aveva domandato un esame parziale negli Uffici. Il Senato non credette di concederlo dietro le osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, il quale rappresentò non esservi ragione perchè si esaminasse piuttosto in un Ufficio che in un altro.

Io ho aderito puramente e semplicemente alle osservazioni del signor Ministro; ma debbo dichiarare che se feci quella proposta, si fu perchè mi pareva che l'importanza della medesima, almeno astrattamente parlando, potesse meritare questa misura.

La petizione fu rimandata alla Commissione delle pe-

lizioni non ostante la mozione fatta dall'onorevole Senatore Chiesi perchè vi si passasse oltre senz'altro.

Io non mi farò ad esaminare se la mozione sua fosse o no costituzionale; il Senato che è conservatore, più d'ogni altro, dello Statuto, potrà farsene giudice. Ma in quella circostanza credetti dovere rammentare che, sulla mozione fatta nel mese di dicembre all'occasione del riferimento delle petizioni sarei sorto a prendere la parola, ed ho stimato di fare cosa opportuna di non promuovere due discussioni separate su di un oggetto medesimo.

Per altra parte io credeva mio dovere, dopo avere in certo modo dato a vedere che avrei ripreso la mia mozione, di non retrocedere, quasi temessi di compromettermi su quella questione.

Ora, o Signori, parlo sul merito della questione.

Io mi associo alle conclusioni della Commissione, non per gli stessi motivi, ma per motivi che conducono allo stesso fine e dico: o l'inchiesta fatta dalla Camera dei Deputati sussiste tuttavia, e sussiste in lei il diritto di riprenderla, e di andare sino agli estremi, ed allora noi non dobbiamo occuparci di questa questione, perchè possiamo un giorno essere chiamati a dare un voto diverso da quello che si diede da noi; oppure l'amnistia ha tolto il diritto alla Camera dei Deputati di rinvenire sui fatti del mese di settembre, ed io non voglio decidere questa questione perchè non spetta al Senato, io credo, il deciderla, ma bensì alla Camera dei Deputati. Comunque io dico, o la prendiamo io in un senso o nell'altro, noi non abbiamo ragione d'intervenire nel merito della questione, perocchè o è tolta di mezzo per l'amnistia, o è tolta di mezzo per l'esistenza dell'inchiesta.

Ma il mio voto non era sicuramente sin d'allora, che il Senato intervenisse a giudicare del merito politico, direi, della moralità degli atti, che si sono succeduti nel settembre; il mio intendimento era ben diverso: io credeva che il Senato il quale riprese le sue sedute pochi giorni dopo che questi fatti si erano passati, forse avrebbe opportunamente o mandato un voto, od una parola di cordoglio per coloro, che perdettero miseramente la vita in quella contingenza e per le famiglie che furono orbate dei loro cari: credeva, che stante l'imminenza della circostanza in cui il Senato deve trasferire altrove la sua sede, potesse dare alla popolazione di Torino, senza tema di fare atti di municipalismo, una testimonianza della sua apprezzazione intorno al contegno che questa popolazione ha sempre tenuto rispetto al Senato, sia quando era Senato di un piccolo Stato posto non ai piedi, ma a cavaliere delle Alpi (*sensazione*), sia quando fu Senato nel Regno italiano.

Credevo che queste due mie proposte non fossero intese nè a far nascere rancori, nè a svegliare suscettività; credo anzi che fossero tali da conciliare gli animi e da rendere quello che desidero sopra ogni cosa che si mantenga e si raffermi, la concordia per il maggior bene dell'Italia e del Re. (*Bravo*)



**Presidente.** La parola spetta al Senatore Mamiani se stima usarne.

**Senatore Mamiani.** Dopo il discorso moderatissimo del Senatore di Revel, quando il Senato opinasse di venire immediatamente ai voti, io rinunzio alla parola.

**Senatore Menabrea.** Domando la parola per una spiegazione.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Menabrea.** Come capirà il Senato, i membri dell'antico Ministero non possono prendere parte alla votazione, che avrà luogo sopra le conclusioni della Commissione delle petizioni; tuttavia io credo debito mio domandare al signor Relatore alcuni schiarimenti intorno ad un motivo, che egli ha addotto per giustificare l'ordine del giorno che propone.

L'onorevole Senatore Farina ha appoggiato in gran parte la sua proposta all'art. 2 del Decreto recente che concede un'amnistia per tutti i fatti accaduti nelle dolorose giornate del 21 e 22 settembre, come anche nella trista giornata del 30 gennaio.

Ora, quando si parla d'amnistia s'intende che essa si estenda o a condannati o ad inquisiti.

Ciò posto, io credo che in questa circostanza i membri dell'antico Ministero non sono né condannati né inquisiti, anzi fu mossa contro di loro un'accusa formale davanti ai Tribunali, e quest'accusa fu respinta dichiarandosi che non vi era luogo a procedimento.

Io domando adunque al signor Relatore che voglia spiegare il suo motivo, e dichiarare se egli intende estendere anche a noi l'applicazione della parola amnistia, giudicandola per così dire come una sanatoria al precedente Ministero, oppure se egli escluda dalla parola amnistia ogni esplicita od implicita allusione al medesimo.

Se lo spiega in quest'ultimo senso, io non avrei nulla a dire; ma se per contro s'intendesse di gettare come un velo sopra la condotta dell'antico Ministero, noi non possiamo accettare una tale interpretazione che lascerebbe luogo a dubbii e sospetti, e ci sentiamo nell'obbligo di protestare e di chiedere allora non più l'ordine del giorno, ma che si cerchi la verità e che giustizia sia fatta; questo è ciò solo che noi domandiamo al Senato; prego il signor Relatore di voler spiegare il suo concetto.

**Senatore Farina, Rel.** Io sono lieto che l'onorevole preopinante mi abbia messo nella condizione di meglio spiegare, se pur poteva restare qualche dubbio, gli intendimenti della Commissione rispetto alla relazione che essa ha fatto. La parola *amnistia* nel suo naturale significato implica non solo un perdono a chi risulti reo, ma altresì la immediata soppressione di qualunque ulteriore indagine relativa ai fatti nell'amnistia stessa specificati. La Commissione dunque in vista di quest'azione dell'amnistia, espressamente indicata nell'articolo secondo del Decreto, nel quale è detto *che è parimenti abolita l'azione penale, ecc.* credette che le fosse asso-

lutamente interdetta qualsiasi ulteriore indagine di qualunque natura, sui fatti cui l'amnistia si riferisce.

**Senatore Amari, prof.** Domando la parola.

**Senatore Farina, Relat.** Perciò essa stimò suo preciso dovere prescindere da ogni ulteriore indagine sui fatti del 21 e 22 settembre.

Del resto siccome molti documenti vennero comunicati alla Commissione delle petizioni, se il preopinante vuole che essa dica quale era il risultato dei documenti comunicatici, io non credo di eccedere punto i limiti che mi sono necessariamente imposti, nel dichiarare che dai documenti stessi non risulta sino ad ora di alcun reato che, a causa di solidarietà ministeriale, potesse riuscire a carico di qualsiasi persona che faccia parte di questo onorevole consesso. A questo punto però si arrestarono le indagini che la Commissione ha potuto praticare, mentre quanto al passato, essa non aveva altro a fare se non prendere in comunicazione gli atti giuridici tanto civili che militari che si erano fatti, e dico atti giuridici perchè dell'inchiesta politica essa non si doveva ora occupare.

In quanto ad ulteriori indagini, la Commissione non ha cretuto poterne fare, dal momento che l'amnistia all'articolo secondo imponeva l'obbligo di sospendere qualsiasi indagine in proposito. Questi sono gli schiarimenti che credo consciamente poter dare all'onorevole interpellante.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho chiesto la parola sol per esporre un'osservazione semplicissima la quale, a mio parere, basterà di per sé a dileguare ogni dubbio ed ogni equivoco, a troncarsi radicalmente ogni discettazione. La questione dell'amnistia si può considerare sotto duplice aspetto: sotto aspetto giuridico, e sotto un aspetto più elevato cioè sotto l'aspetto morale. Dal lato giuridico, la questione dell'amnistia troverà una soluzione indisputabile nella lettera istessa del decreto di amnistia. E difatti il Re nell'esercizio della sua alta prerogativa non ebbe altro intendimento che quello di abolire i fatti materiali, ond'è che i fatti contemplati nell'articolo secondo sono tutti quelli che si riferivano propriamente alla responsabilità degli agenti materiali, ma l'amnistia non poteva e non doveva abbracciare gli atti e la responsabilità degli agenti superiori, e principalmente dei Ministri o di coloro che per avventura andassero coperti dalla prerogativa parlamentare.

Questo adunque mi parve un concetto così evidente, che io non spenderò più parole per persuadere il Senato. D'altra parte guardando il pensiero della Commissione, il quale anche meglio mi è parso spiegato dalle assennate e temperate parole dell'onorevole Senatore Di Revel, parmi ch'essa si sia mossa da vedute più alte; essa ha riconosciuto invero nell'amnistia un atto inteso a coprire d'oblio memorie amare, dolorose reminiscenze, le quali, per ripetere la frase scolpita nel-

l'amnistia stessa, altamente importa nell'interesse della concordia che vadan coperte del velo dell'oblio.

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Dopo queste spiegazioni adunque io rivolgo ancora questa preghiera agli onorevoli membri della passata Amministrazione, di voler cioè essi stessi tenersi soddisfatti di queste spiegazioni e rinunziare alla parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari, prof.** Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Guardasigilli, dalle quali mi pare risulti che la parola *amnistia* non si possa intendere applicata ai membri del passato Gabinetto, cosa ragionevolissima d'altronde, perchè il solo Corpo che aveva diritto di accusare i Ministri passati, non li ha accusati e ha giudicato di non poterli accusare, dopo ciò, io dico, soddisfatto di queste dichiarazioni, non ho altro da aggiungere, e mi rimetto alle deliberazioni che prenderà il Senato, dichiarando intanto, come il mio collega Senatore Menabrea, che non prenderò parte al voto.

**Presidente.** Il Senatore Sclopis ha chiesto di parlare.

Senatore **Sclopis.** Dopo le parole piene di convenienza politica profferite dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, io credo sia meglio uscire da questo dibattimento (*bravo*), il quale verrebbe a complicarsi di questioni gravissime, di questioni d'onore personale, come egregiamente ha messo innanzi l'onorevole Senatore Menabrea, di questioni di diritto costituzionale, sull'estensione cioè a cui possa condurre l'abolizione dell'azione penale.

Io credo che nelle circostanze in cui noi ci troviamo, associandosi ai sentimenti espressi dall'onorevole Senatore Di Revel, dobbiamo per le considerazioni in genere espresse dalla Commissione passare all'ordine del giorno, e nello stesso tempo concedere una parola di commiserazione a fatti, i quali sicuramente da qualunque lato si vogliano considerare, meritano sempre la pietà di qualunque persona che abbia in cuore la concordia cittadina e l'avvenire del paese (*Bravo, bene*)

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola.

*Voci.* No, no, basta.

Senatore **Amari, prof.** Io domando la parola, e mi permetto di interrompere il Senatore Sclopis. Io veggio nel suo dire il rinnovamento di quella concordia la quale, se non è stata mai spezzata, è rimasta velata per un momento, ma ritornerà più salda che mai e bella. Io pienamente mi associo. ...

Senatore **Sclopis.** Mi permetta di conchiudere....

Senatore **Amari, prof.** E mi sono permesso d'interrompere le sue parole appunto per attestare che veggio splendere un momento dei meglio augurati per la nostra nazione il ritorno della fratellanza e della amicitia fra tutti i suoi figli.

Senatore **Sclopis.** Dunque io conchiudo che passiamo all'ordine del giorno (conforme alla proposta della Commissione delle petizioni, e che noi diciamo che pas-

sando all'ordine del giorno, commiseriamo fatti lacrimevolissimi, e che abbiamo la fiducia che non si riprodurranno mai più. (*Bravo, bene*)

Senatore **Tecco.** Domando la parola.

*Voci.* Basta; ai voti, ai voti.

**Presidente.** Metto ai voti....

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola per dichiarare che ora io prendo parte al voto, perchè si è aggiunta una parola di commiserazione.

**Presidente.** Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ben inteso che votandolo, il Senato dà al suo voto la portata accennata dal Senatore Sclopis.

Senatore **Tecco.** Io prego il Senato di credere che certamente non mi alzo per oppormi a qualunque misura conciliativa e che porti a concordia; mi permetto solo di aggiungere che una sola parola di commiserazione non è sufficiente. (*Rumori di disapprovazione.*)

Io credo che si dovrebbe anche pensare a dare qualche lenimento ai dolori delle famiglie danneggiate. (*Rumori*)

Senatore **Cadorna.** Domando la chiusura.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** La chiusura era già pronunziata dal Senato con unanime voto.

Metto dunque ai voti le conclusioni della Commissione, e dando, come dissi, a questo voto del Senato anche la portata proposta dall'onorevole Senatore Sclopis.

Chi così pensa, voglia levarsi

(Il Senato approva.)

Chieggo alla Commissione delle petizioni se ha altre relazioni in pronto.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Le abbiamo tutte in pronto.

**Presidente.** Allora ha la parola.

Senatore **Giovanola, Relatore.** Colla petizione Numero 3620, dichiarata d'urgenza, il Sindaco della città di Mortara nell'interesse dei paesi dell'antica provincia di Lomellina fa istanza, affinchè i poteri dello Stato vogliano finalmente provvedere al pagamento delle requisizioni austriache ed al risarcimento dei danni causati dalla guerra del 1859 a quell'epoca accertati, ed in quella misura che ravviseranno più equa.

La vostra Commissione, prescindendo da ogni discussione di stretto diritto, non può disconoscere che motivi almeno di equità e di alta convenienza consigliano di prendere di nuovo in esame la questione delle requisizioni e dei danni della guerra del 1859, e propone che la petizione del Sindaco di Mortara sia trasmessa al sig. Ministro dell'Interno.

**Presidente.** Metto ai voti questa conclusione.

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola, Relatore.** La petizione N. 3697 non trovasi descritta nell'elenco stampato, perchè presentata posteriormente; ma il Senato avendola dichia-

rata d'urgenza nella tornata del 4. marzo andante, la Commissione si reca a debito di farne relazione.

Sei degli antichi attuari, le cui funzioni sono cessate coll' applicazione del Codice subalpino di procedura civile, già provveduti di trattamento di aspettativa dalla legge del 1. giugno 1856, rappresentano come in seguito alla promulgazione della legge in data 14 aprile 1864 sulle pensioni civili, venissero eccitati dal Ministero di Grazia e Giustizia a chiedere il loro collocamento a riposo; ed ottenutolo per decreto del 23 ottobre 1864 che li ammise a far valere i loro titoli pel conseguimento della pensione, loro venne sospeso dal 16 ottobre in poi l'assegnamento di aspettativa, senza che abbiano potuto conseguire il godimento della pensione.

Hanno anzi motivo di supporre che la Corte dei Conti sia per dichiararli non compresi nelle disposizioni dell'articolo 6 della citata legge 14 aprile 1854; per il che taluni di essi cadrebbero nell'indigenza, avendo perduto lo stato d'aspettativa senza ottenere la giubilazione.

Le ben note ragioni di equità e di giustizia che hanno suggerito lo speciale favore della legge 1. giugno 1856, esigono oggidi con maggiore urgenza che il Governo, venga in loro soccorso, o col revocare il Decreto di collocamento a riposo, o col proporre al Parlamento un'aggiunta alla legge delle pensioni civili, perchè possa eziandio applicarsi al loro caso.

Trattasi di un ristrettissimo numero di antichi funzionari, ai quali senza propria colpa venne troncata una carriera proficua ed onorata, e che dopo di essere stati delusi nella speranza giustamente loro data di ricollocamento in servizio attivo, rimarrebbero destituiti di ogni sussidio dello Stato, quando per l'età ne provano maggiore il bisogno e l'impotenza di supplirvi altrimenti.

Giustizia dunque ed umanità richiedono sollecito provvedimento; al quale scopo la Commissione conchiude che la petizione degli attuari sia trasmessa al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Presidente.** La parola è al Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Per le stesse ragioni per le quali io pregai il Senato a voler concedere l'urgenza a questa petizione io prego nuovamente i miei onorevoli colleghi a voler accettare le conclusioni della Commissione delle petizioni.

Si tratta di antichi funzionari che avevano gravi e delicati uffizii presso le cessate Corti di giustizia dell'antico Stato Subalpino che avevano nome di Senato, erano uffiziali ministeriali, erano notai del Senato.

Per aver cambiato ordinamenti giudiziarii, questi funzionari hanno dovuto cessare dal loro uffizio e sarebbero stati privati dei proventi che loro ne venivano. Se non che si provvide ad essi temporaneamente e si diedero loro assegnamenti; però non poterono essere contemplati nella legge sulle pensioni.

Io raccomando questi impiegati, i quali sono meritevoli dell'attenzione speciale del Governo, al signor Ministro della Giustizia, e forse sarebbe pur anche da comunicare questa petizione al signor Ministro delle Fi-

nanze onde vedere se fosse il caso di farli con qualche opportuno provvedimento passare nell'ordine dei pensionati.

Ad ogni modo, io ripeto, raccomando particolarmente al signor Ministro della Giustizia di prendere in considerazione la petizione di questi individui, i quali sono pochi di numero, avanzati di età e scarsissimi di mezzi di sussistenza, e credo che il signor Ministro della Giustizia nella sua equità vorrà, quando lo stimasse necessario, interpersi anche presso il Ministro delle Finanze acciò si provveda in modo stabile e definitivo a questi funzionari.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto di buon grado il rinvio della petizione e gli eccitamenti che mi vengono dall'onorevole signor Senatore Sclopis.

**Presidente.** Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio al Ministero.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

**Senatore Giovanola, Relat.** Colle petizioni n. 3589, 3596, 3615, 3616, 3636, 3637, i Municipi di Morcone, di Candela, di Pescopagano, di Castelnuovo di Conza, di Altamura ed altri abitanti di Pescopagano, presentano osservazioni contro la proposta di modificazioni al tracciato delle ferrovie meridionali che sta in esame presso l'altro ramo del Parlamento, e chiedono che vengano eseguite le linee già concesse.

La Commissione priva degli elementi per giudicare circa l'attendibilità della dimanda, propone che tutte queste petizioni vengano rinviate al signor Ministro dei Lavori Pubblici per quelle considerazioni che possono meritare, e che siano pure deposte negli archivi del Senato, per avervi riguardo quando venga in esame l'analoga proposta di legge.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, si alzi.

(Approvato.)

**Senatore Giovanola, Relatore.** Colla petizione numero 3595, il Municipio di Pedaroli chiede che venga restituita in quel Comune la sede della giudicatura mandamentale, che dica essergli stata tolta durante la dittatura del Generale Garibaldi.

Siccome nella petizione non è esposta alcuna ragione della dimanda, ed il verbale annesso si riferisce ad un oggetto affatto diverso, la Commissione conchiude che si passi all'ordine del giorno.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

**Senatore Giovanola, Relatore.** Col N. 3607 il Municipio di Serramonacesca chiede che sia riparato il Decreto Reale del 17 dicembre ultimo, con cui in opposizione al voto della sezione del contenzioso amministrativo di Napoli, si era provveduto in una causa del Comune stesso contro Centurione e Maccioli. Sembrando

l'esposto di non comune gravità, ove fosse vero, la Commissione prima di recarne giudizio, ha stimato opportuno di accertarsene col dinandare schiarimenti al Ministero dell'Interno.

Dai riscontri ottenuti risulta come il Comune di Serramonacesca acquistasse già da tempo il diritto di trasportare una sua strada sul fondo di certo Paolo Conti, e di attraversare un acquedotto destinato all'irrigazione di un orto di certo Maccioli. Il fondo e l'orto essendo poi divenuti proprietà di un Centurione, questi mercè dell'acqua ivi discorrente attivò un mulino in altro fondo attiguo. Il Municipio mal soffrendo la giusta concorrenza del nuovo opificio al Molino comunale, mosse lite contro i Maccioli e Centurione per turbato possesso del suo diritto di passaggio. Appellatosi il Comune dal contrario giudicato del Consiglio di Intendenza, ottenne favorevole sentenza dalla Sezione del contenzioso della Gran Corte di Napoli; contro la quale il Centurione si è provveduto presso il Supremo Consiglio amministrativo, il quale avviso doversi approvare la decisione della Corte dei Conti.

Ma giusta le leggi vigenti nelle provincie napolitane, il pronunciato del Supremo Consiglio amministrativo non ha forza legale se non è confermato da Reale Decreto: ed il Ministro dell'Interno, giusta l'avviso del Guardasigilli, riconobbe nella fattispecie destituita di fondamento la pretesa del Comune, e sottopose alla firma del Re l'analogo Decreto contrario.

La Commissione riconoscendo che il potere esecutivo ha provveduto nel modo determinato dalle leggi vigenti in quella parte del Regno, e secondo le più evidenti norme di ragione, conchiude che si passi all'ordine del giorno sulla petizione del Municipio di Serramonacesca.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni della Commissione su questa petizione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Giovanola**, *Relatore*. Col N. 3618 il Municipio di Serre muove istanza, perchè la stazione della ferrovia che dovrà diramarsi alla volta delle Calabrie, sia costruita in Contrada Ponte del Sele, come principale centro di popolazione e di commercio, e non già alla Tensa di campagna.

Le considerazioni svolte dal Municipio potendo avere influenza sulle decisioni del signor Ministro dei Lavori Pubblici, si propone che gli sia rinviata la petizione.

**Presidente.** Chi approva questo rinvio, si alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Farina *Relatore* di altre petizioni.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Colla petizione N. 3642 Nicola Velasco di Napoli lagnandosi che nella motivazione che precede la proposta dell'ordine del giorno sulla precedente sua petizione N. 3571, sia occorso l'errore di credere che la stessa contenesse una ripetizione dell'istanza contenuta in altra precedente petizione N. 3410, sulla quale, già trasmessa al Ministero di

Guerra, si ebbero tali spiegazioni da indurre la Commissione a proporre l'ordine del giorno; chiede che il Senato voglia rinvenire sul suo voto col quale nella tornata del 9 gennaio del corrente anno adottò l'ordine del giorno proposto.

La Commissione delle petizioni considerando come la motivazione che precede la proposta dell'ordine del giorno sulla petizione N. 3571 non si debba intendere tanto relativa alla identità delle due domande del petente, quanto bensì alla identità dei motivi che militano contro la adozione di entrambe le domande; motivi che riconobbo completamente fondati a norma della nota del Ministero della Guerra del 13 luglio 1864, la quale asserisce *constatati* a carico del Velasco fatti tali e talmente gravi, da rendere più che giustificato l'ordine del giorno già dal Senato adottato; in vista principalmente di quanto sovra ed anche delle sconvenientissime insinuazioni che il ricorrente si permette contro un egregio membro di questo onorando consesso, ha l'onore di proporvi l'ordine del giorno sulla riferita petizione.

**Presidente.** Chi approva queste conclusioni, si alzi.  
(Approvato.)

Senatore **Farina**, *Relatore*. Colla petizione N. 3644 il Sindaco di Castel Sangro trasmette al Senato una deliberazione di quel Consiglio colla quale adottò la proposta del Consigliere Petrarca Lorenzo così formulata:

« Farsi petizione al Parlamento per la concessione d'una ferrovia lungo le valli del Volturno e del Sangro. »

La Commissione considerando che prima di ricorrere al Parlamento, tale domanda avrebbe dovuto essere rivolta al potere esecutivo al quale spetta riconoscere la verità e la preponderanza dei fatti esposti, ed il corredare le proposte di nuove concessioni di ferrovie dei documenti opportuni per farne risultare la convenienza e l'opportunità al Parlamento, vi propone sulla petizione medesima l'ordine del giorno.

**Presidente.** Metto ai voti queste conclusioni.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

(V. *Atti del Senato* N. 195.)

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama il Senato a intraprendere la discussione generale sul progetto di legge riguardante l'unificazione legislativa. Si leggerà prima l'intero testo di questo progetto, e quindi pregherò il Senato a voler egli stesso stabilire i limiti di questa discussione generale.

Prego il signor Senatore, Segretario, Arnulfo di leggere il progetto.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:  
1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno

nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli.

» 2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863.

» 3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.

» 4. Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A.

» 5. La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B.

» 6. La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C.

» 7. La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'allegato D.

» 8. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E.

» 9. La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato F.

» 10. La legge per la proprietà letteraria ed artistica che costituisce l'allegato G. »

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, ed nella sostanza che nella forma, col sistema e co' principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

» Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime. »

« Art. 3. Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1 gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

» Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell'articolo 1. »

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

» Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonchè di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

» Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie. »

« Art. 5. Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

» La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1861, N. 2050, estenderà la sua giurisdizione alle provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

» Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

» Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze. »

« Art. 6. Il Governo del Re presenterà, nella prossima sessione parlamentare, quelle modificazioni che stimerà d'introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti de' diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle leggi indicate nell'articolo 1. »

**Presidente.** Parecchi Senatori si sono fatti inscrivere per parlare sulla discussione generale di questa legge. Prima di accordare loro la parola, io deggio pregare il Senato a volere egli stesso fissare, come ho già avuto l'onore di dire poco fa, i termini di questa discussione.

Il Senato non ha che a prendere norma dalla discussione recentemente da noi fatta intorno al progetto per l'unificazione amministrativa.

Il Senato adunque non ha che ad imitare sè stesso; separando, per quanto i termini talvolta ambigui e confusi di due discussioni lo permettono, separando, dico, la discussione generale dalla particolare.

Nella discussione generale, io credo che il Senato dovrebbe limitarsi a considerare la legge nel suo complesso, o nella correlazione che possono avere le diverse leggi che complessivamente sono state abbracciate in questo progetto di legge; altrimenti ne seguirà che qualcuno degli onorevoli Senatori chiedendo la parola sulla discussione generale vorrà specialmente volgere osservazioni, emendamenti o censure ad una parte piuttosto che ad un'altra degli allegati e così si duplicherà la discussione, perchè quando si verrà alla votazione sui diversi allegati, che compongono questa legge, si riprodurranno gli argomenti già prima svolti.

Quindi sarebbe desiderabile che la discussione gene-

rale si restringesse puramente a ciò, che ho avuto l'onore di dire, cioè al sistema, al per sé, alla portata generale, insomma, della legge qual è presentata. Tanto più io ciò affermo, in quanto risulta, che alcuni degli onorevoli Senatori da me interrogati stamane, intendono prendere la parola per trattare piuttosto del Codice civile, che degli altri Codici che sono compresi in questa legge d'unificazione.

Dunque io mi confido di abbreviare la discussione interrogando prima di aprirla i singoli iscritti quale sia il loro intento; e prego il Senatore Mameli, che trovai essere il primo iscritto a voler indicarmi se nella discussione generale in cui intende parlare, egli voglia spaziare sopra il complesso della legge, ovvero rivolgere le sue osservazioni sopra una parte speciale della medesima.

Senatore **Mameli**. Era mio scopo spaziare sul complesso della legge parlando di tutti i Codici, ma il primo pensiero che mi preoccupò, fu che si sarebbe portata in lungo tale trattazione, così che per questo anno, e forse per molti altri ancora non si sarebbe parlato di unificazione, epperò ho divisato parlare sulla sola materia del matrimonio esaminandola non solamente sul principio fondamentale, ma sui secondari che lo informano.

Io intendo limitare a questo soltanto il mio esame, e chiedo di avere il primo la parola per parlare sulla materia del matrimonio, quando arriveremo al Codice civile.

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Sclopis**. Io ho in animo di parlare nella discussione generale, ma non posso costringermi a parlare in astratto dell'idea generale di questa legge, perchè con questa idea generale si svolge una idea complessiva; ma come posso io fare astrazione quando la legge si porta tassativamente sui vari annessi, su varie parti di legislazione?

Cercherò di non estendermi oltre quanto è necessario nei particolari, ma portando specialmente la mia attenzione sul Codice civile dovrò necessariamente anche indicare alcuni punti, alcuni desiderati, alcuni rammarichi che provo.

E per tanto tutto questo si coordinerà con un'idea generale di codificazione, che io sottoporro al Senato, ma non potrei dire adesso che sarò per fare una discussione generale astratta, per poi discendere ad una discussione positiva speciale.

Mi riserva poi di parlare anche sulla questione che intende di trattare il Senatore Mameli; ma, lo ripeto, nella prima discussione procurerò di non essere troppo speciale, ma non posso escludere alcune citazioni, alcune avvertenze, le quali coordinandosi coll'idea generale della legge verranno a stabilire una discussione complessiva.

**Presidente**. Avevo avuto già l'opportunità di notare che non era mio intendimento costringere la di-

scussione così, che non fosse lecito di parlare sui vari Codici, sui vari allegati; ho detto anzi, che essendo molto ambiguo, molto difficile il segnare i limiti precisi tra la discussione generale, e la particolare, io lasciava che gli oratori facessero legge a se stessi nella scelta delle loro osservazioni per conciliare l'una coll'altra discussione.

Io intendo, che questa discussione sia, per così dire, generalissima, giacchè la discussione generale può aver luogo sopra ciascun allegato e dopo di essa si avrà a discendere ai particolari degli emendamenti quando siano proposti.

Ciò posto, io debbo chiedere al Senatore Stotto-Pintor, secondo iscritto, qual'è il suo intendimento; se il complesso delle sue osservazioni si riferisca a qualcuno de' Codici, oppure alla disamina della legge.

Senatore **Stotto-Pintor**. Io intendo fare una censura molto sintetica del Codice civile, ed una censura speciale intorno alla legge del matrimonio; e poi intendo di parlare sulla legge dell'organamento giudiziario.

Farò alcune osservazioni sul Codice di procedura penale, parlerò sulla legge della proprietà letteraria, e di varie materie affini.

Ma ripeterò quello che disse testè l'onorevole Senatore Sclopis, che è impossibile non accennare a cose speciali anche in una discussione per quanto sia generalissima; però la mia censura sul Codice civile è tutto affatto sintetica, non intendo nemmeno di mettere in reppamento al Governo, nè propongo verun emendamento, solamente mi permetterò di fare osservazioni generali al Ministro di Grazia e Giustizia, affinchè studii quei punti intorno ai quali verseranno le mie censure.

**Presidente**. Il Senatore Stotto-Pintor ha già indicato i diversi argomenti che intende trattare; dunque pare che voglia in primo luogo riservarsi la parola quando verrà in discussione il Codice civile.

Ora darò la parola al Senatore Sclopis, il quale intende parlare sulla discussione generale del complesso del progetto.

Senatore **Sclopis**. Prevengo il Senato che io non potrò essere molto breve.

**Presidente**. Non può dividere il suo ragionamento?

Senatore **Sclopis**. Non lo posso, è impossibile.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Mi pare che considerando la questione dal lato pratico, debbo ritenere che la discussione più lunga sarà quella sul matrimonio. Ora io domando, questa discussione si farà una volta sola, o si farà due volte? Ecco il lato pratico della questione. Certamente non è questione di coercire la libertà di nessun oratore, ma mi pare che al Senato convenga sia definito, se la questione del matrimonio si farà in occasione della discussione generale, o si farà sull'articolo primo quando verrà in discussione il Codice civile, altri-

menti ne verrà di conseguenza che questa discussione si farà due volte, evidentemente ciò sarebbe mera perdita di tempo. Io mi sono fatto iscrivere per parlare sul matrimonio civile, difendendo il Codice che è proposto, ma per me sono indifferente di parlare o nella discussione generale o di parlare sull'articolo primo, sarò agli ordini del Senato; ma mi pare, ripeto, che sia conveniente lo stabilire che tutti gli oratori parleranno in occasione della discussione generale o dell'articolo primo, perchè allora si avrà una discussione sola.

**Senatore Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Galvagno.** Pare a me che in una discussione così vasta, sarebbe meglio che si prescindesse da una discussione generale e si entrasse immediatamente a discutere l'articolo primo, e siccome quest'articolo si riferisce a ciascun allegato, ogni Senatore potrà fare le osservazioni che crederà, ma non parmi possibile una discussione generale senza che molte cose siano ripetute.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** Come membro della minoranza, e, dirò meglio, come solo membro della minoranza, ho sollevato due questioni nell'Ufficio Centrale: una costituzionale, l'altra che ha tratto al matrimonio civile. Quanto alla questione costituzionale, io credo che appartenga alla discussione generale, e su questa mi riservo di prendere la parola dopo il Conte Sclopis, il quale è iscritto il primo nella discussione generale.

**Senatore Sclopis.** Siccome il signor Senatore Castagnetto disse or ora che intende parlare sulla que-

stione costituzionale, questione affatto a parte e che dee precedere le altre, io gli cedo di buon grado la parola.

**Presidente.** In tal caso è già indicato che la questione su cui intende parlare il Senatore Castagnetto concerne la discussione generale, ed io perciò gli accordo la parola; dopo l'avrà il Senatore Sclopis.

Io accordo la parola al Senatore Di Castagnetto sulla costituzionalità della proposta....

**Voci.** A domani, a domani.

**Senatore Di Castagnetto.** Non so se il Senato sia disposto...

**Voci.** Parli, parli.

**Presidente.** Pare che il Senato voglia rimanere ancora in seduta.

**Senatore Di Castagnetto.** Io faccio osservare che sebbene l'oratore sia debolissimo, la questione che ho sollevata è gravissima; di modo che se il Senato è disposto veramente ad ascoltarmi, io sono ai suoi ordini....

**Voci.** A domani, a domani.

**Voci.** Parli, Parli.

**Presidente.** Sento voci diverse, di *parli, domani*; interrogherò dunque il Senato per sapere se intende che la discussione continui.

Chi è di questo parere, sorga.

(Non è approvato.)

Dunque si rimanda a domani il seguito della discussione; prego però i signori Senatori di voler intervenire al tocco preciso in adunanza pubblica, per aver tempo sufficiente.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

CLXXXI.

TORNATA DEL 15 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Osservazioni del Senatore Castagnetto intorno alla questione costituzionale — Discorso del Senatore Sclopis — Interruzione e parole del Presidente del Consiglio — Ripresa del discorso del Senatore Sclopis — Risposta del Guardasigilli circa le leggi transitorie per l'applicazione dei Codici — Dichiarazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio — Osservazioni del Senatore Cadorna in favore del progetto e del Senatore Tecco, contro — Dichiarazione del Senatore Chigi — Discorso del Senatore Scialoja in favore — Considerazioni del Senatore Pinelli in risposta al Senatore Sclopis — Schiarimenti del Senatore Castagnetto.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Non è presente alcun Ministro, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri d'Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

« N. 3717. N. 70 cittadini di Parma, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, o sia almeno conservata quella intitolata, *Consorzio dei vivi e dei morti*, eretta nella cattedrale della stessa città. »

« 3718 Parecchi cittadini delle Provincie parmensi in num. di 2015, compresi 800 circa segnati per delegazione, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

**Presidente.** Do contezza al Senato dell'omaggio fatto dal Deputato P. C. Boggio di n. 250 copie di un

*suo Opuscolo relativo alla presente condizione finanziaria del Regno.*

Faccio avvertito il Senato che il motivo che ci tiene inoperosi dopo aperta la seduta si è l'assenza del signor Ministro Guardasigilli; ho perciò mandato un avviso all'altra Camera affinché se non può intervenire il Ministro competente, intervenga altro Ministro che lo rappresenti onde poter aprire la discussione sul progetto di legge portato all'ordine del giorno, relativo all'unificazione legislativa.

*(Dopo un'ora di sospensione entra il Presidente del Consiglio.)*

Avevo fatto già conoscere al Senato il motivo della sospensione cui eravamo obbligati sottostare, che era la mancanza al banco dei Ministri di qualche rappresentante del Ministero; allora avevo mandato a pregare il Ministro Guardasigilli, acciocchè se egli non potesse intervenire, se aveva qualche impedimento inderclinabile, pregasse alcuno dei suoi colleghi a volersi presentare in Senato onde assistere alla discussione importantissima che sta per cominciare.

Sono dolente di dover far conoscere all'egregio signor Presidente del Consiglio dei Ministri che fra quella chiamata ed il suo intervento in Senato è corso un intervallo di un'ora, di modo che il Senato è come sor-



preso di quest' intervallo passato tra la preghiera inviata al Ministro e la presenza di un Ministro in quest' aula.

Ciò dico anche perchè in avvenire si sappia che il Senato non può spendere inutilmente il suo tempo, quando ha fissato l'ora per il suo ordine del giorno.

Intanto do la parola all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

**Senatore Di Castagnetto.** Signori Senatori. Premetto che nel sollevare in seno dell'Ufficio Centrale la questione costituzionale io non fui mosso da spirito di ostilità o di opposizione alla presente legge.

Io mi preoccupai solamente del rispetto alle nostre istituzioni, sentimento che credo aver comune con voi, col Ministero e con tutto il paese. Anzi ho fatto ancora una distinzione tra la questione del Codice e quella delle altre molte leggi che vi vengono innanzi col titolo di Allegati.

In quanto al Codice civile desso fu dal Ministro presentato all'iniziativa del Senato, il quale per mezzo del degnissimo suo Presidente ne ha affidato l'esame ad una Commissione; e questa con indefesso lavoro ha esaurito il suo mandato in modo da meritare la riconoscenza della patria. Quest'opera resterà imperitura come testimonio del senno degli esimii personaggi che vi han preso parte.

Io credo che mentre possiamo essere dissenzienti su qualche principio, tuttavia il lavoro della Commissione può essere considerato come opera del Senato stesso e che le prescrizioni dello Statuto furono se non letteralmente, certo virtualmente osservate, giacchè ad ogni Senatore fu aperta la via di esaminare ad uno ad uno tutti gli articoli. Quanto a me dunque non ho nessuna difficoltà di votare il Codice salvo il diritto a qualche osservazione; ma non posso dire lo stesso relativamente agli Allegati.

Io non dirò che sia violato lo Statuto, poichè nè alcun Senatore, nè alcun membro della Commissione può volerlo fare scientemente; ma permettetemi la frase, io dico che lo Statuto fu gravemente vulnerato.

Le istituzioni politiche di un popolo, o Signori, non sono un giuoco, non sono un trastullo, che oggi si prende, domani si getta via, ma sono una cosa seria. Desso sono il faro che deve guidare la nazione non solamente in tempi ordinarii, ma ancora nei tempi difficili. Eppure se debbo dirvi schietto il mio pensiero vedo pur troppo una certa tendenza, qualunque volta si presenta una complicazione, a ricorrere a mezzi straordinarii, quasi che non si abbia fiducia nelle nostre istituzioni.

Noi dobbiamo aver fede, o Signori, nelle istituzioni nostre, ed i grandi poteri dello Stato debbono i primi far conoscere con i loro atti che confidano schiettamente nelle istituzioni del paese; altrimenti se traspare un sentimento di sfiducia noi toglieremo innanzi alla nazione il prestigio delle stesse nostre libere istituzioni.

Io non parlo in teoria; e sarebbe male a me in questi gravi momenti perdersi in discussioni teoriche di-

nanzi al Senato. Io vedo colla logica dei fatti, ed osservo che niuna legge, e voi me lo concederete, è più legata cogli interessi del paese che una legge comunale e provinciale. Ebbene, o Signori, sono già due volte che si sanziona una legge comunale e provinciale senza che si possa dire che il Parlamento l'abbia seriamente esaminata.

E questo io lo trovo un gravissimo inconveniente.

Io vi dico in verità che mentre invoco, per quanto mi è dato, la osservanza dello Statuto, io sarei perfino più lieto, aderirei più facilmente ad accordare pieni poteri piuttostochè adottare il sistema della presente legge; ed in ciò dividerei l'opinione dell'onorevole Senatore Pallieri manifestata in occasione della discussione della legge di unificazione amministrativa. Imperciocchè se voi accordaste pieni poteri, il Ministero saprebbe da qual base partire, il Ministero ne avrebbe tutta la responsabilità, il Ministero dovrebbe renderne conto al Parlamento.

Ma fare una legge la quale sia circoscritta nelle prescrizioni dell'articolo secondo del progetto così concepito:

« Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, e nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e legge fra loro e con altre leggi dello Stato.

» Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime » voi vedete come il Governo resti inceppato: deve, per conservare questi principii, solamente coordinarli, modificarli in un senso che non si urtino fra loro; ma intanto non ha la libertà de' suoi atti.

Il Parlamento poi che figura dare il tema al Ministero non ha discusso seriamente queste leggi, e quasi non le conosce.

Dunque si può dire che saranno sanzionate con mezzi straordinarii leggi di cui non ha la responsabilità nè Governo, nè Parlamento.

E quanto ho detto, o Signori, relativamente alle leggi già sanzionate, lo posso dire egualmente di quelle conlente negli Allegati.

Di queste leggi, alcune furono sottoposte alle Commissioni, alcune altre non furono nemmeno esaminate. Sono leggi di grande importanza, di molta portata e che il Senato dovrà votare senza maturamente esaminare.

Io domando se ciò possa essere in armonia colle nostre istituzioni. Vi citerò per esempio la legge sull'ordinamento giudiziario.

La legge sull'ordinamento giudiziario porta una gravissima disposizione, che è quella dell'istituzione dei giurati. Giammai il Parlamento ha votato l'istituzione dei giurati. Molti potrebbero voler ripudiare questa istituzione, molti forse modificarla; ma l'istituzione venne

fatta nel 1859, quando il Ministero aveva i pieni poteri per la guerra. E intanto ora si riproduce di nuovo in questa legge dell'ordinamento giudiziario ed il Parlamento, può dirsi, nulla avrà discusso di una materia così importante.

Io credo che se si cammina di questo passo sarà un volersi disautorare.

Riflettiamo ben bene, o Signori, che lo Statuto è l'unico terreno sodo su cui posare ancora il nostro piede; riflettiamo che lo Statuto è la nostra tavola di salvezza, è il palladio delle prerogative Reali, delle prerogative del Parlamento, di tutti i diritti della Nazione!

Se noi mostriamo di non aver fede nello Statuto, se noi ne violiamo le disposizioni, forse daremo adito a certe velleità che potrebbero avere conseguenze immense e funeste.

Nella legge dell'ordinamento giudiziario è detto nell'alinea dell'articolo 103 che il Governo ha la facoltà di traslocare i Giudici inamovibili.

Questa disposizione a mio avviso è di una gravissima importanza, poichè mette in mano al Governo un'arma che potrebbe gravemente ledere od anche annientare la inamovibilità della Magistratura che è una delle basi delle nostre politiche istituzioni.

Quindi, o Signori, io mi sono creduto in dovere, anche qual membro dissenziente della Commissione, di far presenti questi riflessi al Senato. Io non posso preannunciare che le mie osservazioni abbiano presso di voi quell'autorità che avrebbero quando partissero da voce più competente. Tuttavia dal mio canto mentre non avrò difficoltà di votare per l'approvazione dei Codici, sotto riserva di alcune osservazioni in merito al matrimonio civile, quanto agli allegati io persisto nella conclusione tanto bene espressa dall'onorevole e distinto Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale in poche parole la compendia, dichiarando che la mia coscienza non mi permette di votare in massa tante e sì importanti leggi senza averle studiate nelle loro disposizioni, e senza che succeda votazione distinta per articoli.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Signori Senatori. Io sono stato lungamente dubbioso se dovessi prendere la parola in questa discussione, chè da una parte mi sgomentava la massa delle materie che venivano portate a noi dinanzi, ed insieme colla massa mi sgomentava la questione costituzionale ottimamente trattata dal preopinante.

Io credo che sia nuovo affatto nella storia delle legislazioni di qualunque popolo un ardimento uguale a quello che prende il Ministero nel proporre ad un tempo la rifusione e la estensione di un'intera legislazione, ed il trasferimento quasi istantaneo di una capitale.

Possiamo dire che pel Ministero non esiste più né il tempo, né lo spazio; faccio i miei complimenti di questo ardimento ma non assumerei certamente la re-

sponsabilità delle conseguenze, e chiamerei questa impresa Titanica non solamente per la forza che si vuole spiegare ma anche per le conseguenze che forse potranno sopraggiungere.

Da un'altra parte non mi incurava a toccare di questa discussione il modo col quale il Ministero ci apre il campo ad esporre la nostra opinione. E veramente io credo che mai non si sia presentata materia così vasta, e dove il Ministero abbia con tanta non so se si debba chiamare fiducia, oppure usare altro vocabolo, cercato di restringere l'azione parlamentare.

Mi duole che il signor Ministro della Giustizia non abbia oggi fatto atto di presenza tra noi, e veramente credo che dovrà dolergli a lui medesimo di non essere stato presente, quando si tratta di una materia che tutta si riversa nella sua responsabilità.

Io non so se debba chiamare anche questa soverchia fiducia, ma è certo che l'assenza del signor Ministro della Giustizia accresce ancora le difficoltà e dirò la qualità straordinaria affatto della discussione.

Il signor Ministro della Giustizia (mi duole, ripeto, d'aver da parlare di un individuo che non è presente), il signor Ministro della Giustizia nella sua relazione al Senato presentando tutta questa massa enorme di nuove leggi (cioè quattro Codici interi, cinque leggi organiche ed una sovra una materia speciale importantissima, quale è quella sulla proprietà letteraria), aggiunge nella relazione al Senato le seguenti parole:

« Se adunque tornerà impossibile una discussione particolareggiata, sarà lieto tuttavia il Ministero se gli verranno date dal Senato, in quella forma che ei stimerà più appropriata (purchè non renda necessario un nuovo esame nella Camera dei Deputati) quei consigli che riputerà necessari, affine di recare a maggiore perfezione i Codici e le leggi da pubblicarsi. »

Non so se il signor Ministro della Giustizia lo abbia detto per celia, ma è anche strana la locuzione d'invitare il Senato a fare in quel modo che egli creda più appropriato proponendogli di emettere le sue osservazioni, purchè non si debba rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento?

Ma è dunque spodestare il Senato che si vuole? Ma dunque o tacerà la voce del Senato, o si riduce e si impicciolisce l'azione del Senato, al punto di dare soltanto dei consigli?

Veramente, o Signori, quando mi trovai a quel punto non avevo più volontà di parlare.

Io occupo un posto forse meno degnamente, in questo recinto, ma lo occupo come legislatore e non come semplice consigliere, il quale emetta una opinione che poi sarà valutata dal Ministero nel modo che crederà, ma colla raccomandazione che non si tocchi al testo della legge, che non se ne modifichi il tenore.

I signori Senatori faranno tutti giudizio della portata di questa espressione e della limitazione implicita che ne verrebbe nelle nostre funzioni, nei nostri diritti qualora in qualche modo fosse ammessa. Tuttavia malgrado

mi riacrescesse, e che fossi offeso come Senatore del modo con cui si presenta questa legge, mi sono deliberato di parlare; e mi sono a ciò deliberato piuttosto per un intimo sentimento che per un rigoroso raziocinio.

Sono più di quarant'anni che mi occupo di studii di legislazione e mi pareva quasi interrompere il corso della mia vita se in una circostanza tanto grave avessi dato un lungo vale alle mie antiche affezioni, ai miei antichi studii. Mi pareva di rinunciare alla vocazione della mia vita se avessi serbato il silenzio; poichè quantunque già avanti negli anni desidero ancora di potere in qualche modo, se avvenga l'occasione, giovare co' pochi miei lumi a ciò che esige il servizio della diletta mia patria.

Si vuole estendere una nuova legislazione per tutto il paese, si crede che ciò sia un provvedimento politico, e sotto questa salvaguardia si domanda che senza una possibile sufficiente discussione, si ammettano tutte queste leggi, tutti questi codici, tutti questi provvedimenti. Esaminando il modo col quale un Governo provvido ed assennato, può provvedere in questa materia e nelle circostanze particolari in cui esso si trova, lo ho creduto di discernere tre sistemi che si potevano adottare.

Il primo sistema sarebbe stato quello che chiamerei di riserva, vale a dire, che il Ministero avesse proposto certe leggi particolari di unificazione, riservando ad altri tempi ed a studio più maturo l'estensione delle leggi meramente civili.

Mi perdonerete, Signori, se io avendo sempre davanti agli occhi quella raccomandazione del Guardasigilli e credendo di esser ridotto a fare una dissertazione accademica, mi prevarrò dell'occasione per rammentare un grande fatto che in un altro paese quasi tre secoli addietro è occorso e che ha molta analogia col caso nostro presente. Voglio parlare dell'annessione della Scozia coll'Inghilterra. Allora appunto si trattava la questione di estensione di legislazione da un paese ad un altro.

Allora teneva i sigilli della Gran Bretagna Francesco Bacone, noto a tutti come scienziato e come peritissimo delle ragioni delle leggi.

Francesco Bacone trattò questa materia distesamente e nei Consigli del re Giacomo e nel parlamento inglese, anzi abbiamo ancora un discorso pronunziato dall'illustre Bacone nella Camera dei Comuni dove trattò distesamente di tale soggetto, ed è uno dei pochi documenti antichi che ci rimangono della tribuna inglese. Ma in un consulto dato dal cancelliere al re si trova appunto tratteggiata la situazione in cui noi siamo di presente. Tollerate adunque, o Signori, che io vi legga, tradotte, alcune parole del consulto del cancelliere anzidetto.

Quando il re Giacomo dopo avere unite le due corone d'Inghilterra e di Scozia voleva unificare la legislazione dei due paesi, riceveva dal gran cancelliere

Bacone questi consigli « Il desiderio di V. M. (dicevagli) di porre sotto una sola legge l'isola intiera della Gran Bretagna bene s'accorda colla politica e colla giustizia » (avverto i Ministri presenti che troveranno appunto una anticipata apologia delle idee che primeggiano nel loro concetto) « bene s'accorda colla politica, perchè ell'è una delle migliori assicurazioni (per quanto gli umani eventi possono essere assicurati) che nel tempo avvenire non si ricadrà mai più in una separazione; colla giustizia, perchè *dulcis tractus pari iugo*; egli è ragionevole che la comunicazione del privilegio attragga la comunicazione della disciplina e della regola... »

Poi ometto alcune considerazioni e proseguo a tradurre: « Io considero adunque esservi una vera ed ammessa distinzione di legge in *ius publicum* e *privatum*, l'uno essendo i nervi della proprietà, l'altro del Governo; per ciò che concerne al privato interesse del *meum* e *tuum* secondo il mio schietto parere, esso non ci ha per ora da immischiarsi. Gli uomini amano di tenere il fatto loro nel modo che l'hanno tenuto per lo avanti e la differenza di questa parte della legislazione non porta carattere di separazione; poichè noi vediamo in ogni regno il più unito in se stesso esservi diversità di consuetudini per regolare la proprietà ed i privati diritti; *in veste varietas fit, scissura non fit*. Tutto il lavoro s'ha da spendere nell'altra parte » cioè nel *gius publicum* che Bacone divideva in quattro parti comprese le leggi criminali che si considerano giustamente come di diritto pubblico.

Ciò era quello che Bacone proponeva si accomunasse tra i due regni seguendo quattro grandi divisioni di materia su cui la legislazione dovesse farsi comune tra la Scozia e l'Inghilterra. Dico che questo sistema sarebbe stato forse il primo che si sarebbe potuto porre in disamina; vale a dire di estendere ad un tratto a tutte le provincie del Regno italiano tutto ciò che ha rapporto al diritto pubblico, come il diritto criminale che, secondo che si disse, è parte del diritto pubblico, i rapporti dello Stato colla chiesa e via dicendo, lasciando l'altra parte di diritto meramente privato nello stato nel quale era, ed aspettando per mutarla tempi più tranquilli, e studi migliori.

Io non mi farò qui adesso l'apologista di questo sistema, e passerò invece ad indicare il secondo che chiamerò di estensione.

Il sistema di estensione sarebbe stato quello di scegliere una delle legislazioni vigenti in Italia (e dichiaro che mi riferisco particolarmente al Codice civile) e di estenderla a tutta la penisola. Si aveva una buona legislazione in Italia, ed era il Codice di Napoli: il Codice di Napoli regge più dei due quinti della popolazione italiana, e sicuramente quel codice poteva essere migliorato, ma nella sua condizione attuale avrebbe segnato anche in molta parte della penisola un progresso civile. Se si fosse adottato questo sistema di estensione del Codice civile, si sarebbe evitato un grandissimo pericolo di cui ben presto si vedranno i segni. Intendo della mancanza di

una giurisprudenza che accompagni il Codice: e notate, che non viene mai in esecuzione un Codice, il quale possa provvedere a tutti i casi; era dunque importantissimo di cercare una legislazione che venisse col seguito della sua compagna, la giurisprudenza bella e fatta.

Ne godranno molto i curiali dal non essersi scelto questo partito in Italia, ma ne soffriranno anche molto i proprietari ed i padri di famiglia nel lasciare che una legislazione la quale, se non è assolutamente nuova, si è però fatta tutta a ritocchi, debba poi venire ad essere aggiustata ed accomodata di giorno in giorno e stentatamente dalla giurisprudenza.

Io adunque avrei stimato grandemente vantaggioso che si estendesse a tutta la penisola il Codice delle Due Sicilie.

Io penso che quel Codice avrebbe tutti gli elementi per adempiere i ragionevoli voti della popolazione. In questo caso io avrei domandato soltanto che si facessero due principali aggiunte o modificazioni a quel codice, l'una rispetto alle servitù prediali, e soprattutto in ciò che ha relazione colle irrigazioni, perchè in questa parte io reputo che il Codice Albertino rimanga superiore a tutti quanti siano in Italia, ed anche ai Codici forestieri. E basterà in proposito che io citi come un grande legista francese, il quale si era mostrato pochissimo propenso al Codice Albertino, tuttavia scrivendo una critica del Codice stesso, quando venne a quella materia di cui facevo cenno, disse: questo Codice ha delle ottime innovazioni le quali forniranno soggetti anche alle altre nazioni di utili imitazioni. Avrei pure voluto, che il Codice napoletano fosse stato modificato nella parte delle ipoteche, e che si fosse tenuto conto, come appunto mi piace di notare essersi fatto nel progetto della Commissione, di varii miglioramenti desiderati ed efficacissimi. Ma forse avrei ancora desiderato di più: cioè, che si fosse tolto ad esempio l'ultimo stato della legislazione francese nella parte esecutoria del sistema ipotecario, e particolarmente si fosse cercato di accelerare i giudizi di espropriazione forzata, e d'ordine ossia di graduazione, perchè credo, che l'ultimo stato della legislazione francese a questo riguardo merita di essere molto studiato.

Se fosse presente il signor Guardasigilli mi direbbe probabilmente, che lo ha studiato meglio di me, ma siccome non abbiamo la sua presenza, così ora mi permetto d'insistere perchè si faccia anche uno studio non solo della legge francese del 1855 di cui si è prevalsa la Commissione, ma anche delle leggi successive, quale è quella del 1858, le quali hanno avuto specialmente in mira di risparmiare le spese, e di accelerare gli esiti dei giudizi.

Finalmente ci è il terzo sistema, quello che si è adottato dal Ministero: Fare del nuovo sul vecchio, ma ritoccare dappertutto. Io sono il primo a riconoscere il merito grande da attribuirsi alla Commissione nello esame de' varii punti e divido il desiderio che i si-

goli signori Commissari avevano sempre di migliorare. Ma non posso dissimulare al Senato, che appunto questa parte d'antico colla parte di nuovo, coi ritocchi continui che si sono fatti, può avere dei gravissimi inconvenienti, e tanto maggiori perchè si dovrà aspettare di nuovo una giurisprudenza la quale non sarà forse compiuta, che in capo a 10 o 12 anni.

Ora pensate, o Signori, nell'agitazione presente, nel movimento degli affari industriali e commerciali di ogni maniera, nel bisogno che si ha di pensare seriamente anche ad interessi di un ordine superiore, quale sarà l'incomodo, non dirò sempre il danno, ma l'incomodo almeno delle famiglie, che si troveranno nell'incertezza di sapere a quale delle disposizioni si debba riferire in un caso, ed a quale in un altro, e perchè quella frase emendata in un articolo che si è tolta di peso da un Codice, ma si è creduto di migliorare, perchè quella frase debba intendersi piuttosto in un modo che in un altro.

Io mi rivolgo a' miei colleghi che qui sono molti i quali hanno fatto parte del foro o della Magistratura, e sono certo, che nessuno mi disdirà quando affermo, che il massimo dei vantaggi, che si sarebbe potuto fare a questo paese, volendo cambiare una legislazione e farne una sola, sarebbe stato quello di prendere una legislazione che esistesse di già accompagnata da una giurisprudenza certa e determinata.

Ora io non mi diffonderò nell'esame del lavoro della Commissione. Ho già detto, che rendo giustizia al merito dei signori Commissari, e certamente le relazioni, che si sono fatte attesteranno non solamente la portata del loro giudizio, la varietà della loro dottrina, ma anche una certa premura di andare avanti, e di anticipare sulle verità giuridiche e legislative.

Si parla molto di progresso: e certamente io non sarò quegli che vorrà ostare al progresso, anzi unirò sempre i miei voti a tutto ciò che è progresso vero, onesto e positivo. Ma nell'arte di fare le leggi, in ciò che non so se debba dire codificazione o codificazione so che in Toscana si dice codificazione, ma parola più usitata è codificazione, e la preferirò, nella codificazione bisogna considerare che non si tratta di andar dietro solamente alla speculazione della scienza. E se v'ha una scuola, che miri all'astratto, anzichè al concreto; se vi sono molti scrittori, i quali ripetono tuttodì: badate bene che la legislazione dee risponderne anzitutto ai postulati della scienza; io mi permetto di dire che bisogna intendersi. Cosa è la scienza della legislazione. La scienza della legislazione, è l'applicazione del retto e del giusto ai vari interessi sociali, la scienza della legislazione deve essere dominata soprattutto dal buon senso: il buon senso che è, come chiamavalo ottimamente Boasuet, *le maître de la vie humaine*.

E quando Portalis, l'antico Portalis, il cui nome si pronunzierà mai sempre con parola di lode quando si tratta di legislazione, lavorava attorno al Codice civile sotto l'ispirazione splendidissima del primo Console,

Portalis prevedeva anche questa difficoltà, e diceva: alcuni fanno rimprovero che nel Codice non ci sono i grandi concetti; ma dopo faceva egli ben avvertire come la saviezza del padre di famiglia, come il senso comune; la ragione guidata dall'esperienza posta in un' applicazione ben considerata, fossero le prime virtù di un legislatore.

Ha detto ottimamente il Relatore del primo libro del progetto di Codice, che il Codice doveva essere scientifico e non dottrinale, e rettamente ha fatto separazione tra il giudice ed il cattedratico; starei per dire tra la scienza e la pedanteria.

La scienza è applicata credo opportunamente nel lavoro della Commissione; temo soltanto che in qualche disposizione si sia cercato forse di andare a verso di opinioni non abbastanza ancora determinate e studiate, ma non voglio fare il processo a ciò che non è ancora ben conosciuto.

La giurisprudenza si incaricherà di questo triste ufficio. Chiedo alcuni momenti di riposo.

**Presidente.** Proffittando di questo momento di riposo accorderò la parola al Presidente del Consiglio.

**Presidente del Consiglio.** Prego il Senato di permettere che mentre si riposa l'onorevole Senatore Sclopis, io dica una parola sull'incidente. Il Senato avrà notato quanto sommamente in abbia accettato il rimprovero che l'onorevole Presidente del Senato ha creduto di rivolgere al Ministero perchè nessun membro del Gabinetto fosse presente mentre il Senato da un'ora si trovava in numero.

Io non ho creduto neppure di far osservare che se è capitato questa volta che nessun Ministro fosse presente mentre il Senato si trovava in numero, spesso è capitato ai Ministri di venire due o tre volte al Senato e di aspettar molto tempo prima che il Senato fosse in numero. Riguardo poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Sclopis sull'assenza del Guardasigilli, debbo anzitutto pregare il Senato di notare come egli essendosi trovato alla Camera dei Deputati fin dalle 10 del mattino per un'importante discussione, egli non ha potuto ancora recarsi al Senato, e d'accordo col Ministro dell'Interno, che anch'egli avrebbe voluto intervenire a questa discussione, mi fece dire che erano nell'impossibilità di venire in questo momento in Senato, ed anzi mi hanno fatto avvertire di venirci io, quantunque sapessero ch'io non sono guari al fatto della materia che qui si tratta. L'onorevole Senatore Sclopis ha poi appuntato una frase nella relazione del Ministro della Giustizia; e qui mi rincresce veramente che il mio collega non sia presente, perchè sono persuaso che avrebbe meglio di quello che possa far io, spiegato che questa frase non aveva sicuramente potuto avere mai il significato che l'onorevole Senatore Sclopis ha potuto in un momento supporre. Se a me quella frase fosse sfuggita, io non esiterei a dichiararla disgraziata, ma trattandosi di un collega, mi limiterò a dire che è stata poco fortunata.

Comunque sia, io posso assicurare il Senato che il Ministero ebbe sempre per questa illustre assemblea la dovuta riverenza, e l'ha sempre tenuta in alto concetto. Aggiungerò che oggi forse più che mai il Ministero confida nel senno, nella fermezza e nella indipendenza del Senato. (*Bravo, bene*)

**Senatore Sclopis.** Quanto alla prima parte delle osservazioni dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, non tocca ora a me il fare novello rilievo; appartiene all'onorevolissimo Presidente del Senato l'apprezzare i motivi delle assenze o dei ritardi occorsi in quest'adunanza.

**Presidente.** Appunto il Presidente del Senato designava di prendere la parola egli stesso onde attenuare alquanto il significato delle espressioni che il signor Ministro ha voluto adoperare nel qualificare di rimproveri le osservazioni che io fatto.

Io non ben ho avuto in mente di fare osservazioni di tal portata; volli solo far conoscere che fra la chiamata del Ministro, e la sua presenza al Senato, è passato un intervallo di più di un'ora. Con ciò io non ho inteso di giudicare a chi devasi attribuire l'accidente di questo lungo indugio; forse anche nelle ambasciate non ben riportate ha potuto aver luogo qualche equivoca intelligenza, per cui sicuramente il Ministro che non è venuto, non è punto in colpa di aver mancato di riguardo verso il Senato. Ciò ho voluto dire unicamente perchè, se è dovere del Presidente il rispettare le convenienze della Camera, le quali consistono anche nel non sprecare i momenti assai scarsi che si accordano alle sue discussioni, egli è dall'altro canto anche penetrato dei riguardi dovuti agli onorevolissimi personaggi che siedono nel gabinetto, ai quali egli personalmente professa la più alta riverenza.

La parola è ora al Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Dunque del periodo della relazione ministeriale a cui ha fatto allusione l'onorevole Presidente del Consiglio, dopo l'epiteto che esso gli ha aggiunto prometto di non parlarne più (*si ride*). L'assoluta nella legislazione non si può ottenere, e qui mi piace di riferire un passo di un valente publicista italiano, recente scrittore che ha fatto la critica di una scienza delle legislazioni comparate, il signor Emerico Amari il quale dice: « a voler fondare su veri incunsi l'opera solenne delle leggi fa d'uopo sudare anzitutto, e trovare l'archetipo dell'ottimo civile; e finchè non si sia rinvenuto non potremo vantarci di possedere una vera scienza della legislazione. »

Io non andrò in traccia dell'archetipo civile, io mi contenterò del bene, e dirò che il meglio qualche volta è nemico del bene. Se non temessi di tediare inutilmente il Senato collo sfoggio di una facile erudizione nell'addurre dei dubbi sollevati dalla pratica dei tribunali sui vari punti speciali di legislazione, mi estenderei in questa parte. Ma, come ho detto, è uno sfoggio di facile erudizione, e chiunque abbia fra le mani i repertori legali e se ne occupi per alcun tempo, ne sa quanto

la persona che abbia passata una parte notevole della della sua vita in questi affari.

Noterò primieramente di volo che mi riservo di fare alcune osservazioni sul punto gravissimo del matrimonio civile; ciò verrà quando si parlerà del titolo del matrimonio.

Di poi non posso tenermi dal far presente al Senato che si sono introdotte nel Codice alcune innovazioni che temo possano avere degli effetti molto sensibili e forse dannosi per le famiglie. Mi basti citarne due: una è la parte che credo soverchiamente larga fatta nelle successioni legittime ai figli naturali; io credo che sia ragionevolissimo di fare una parte sufficiente ai figli naturali, ma temo che nel progetto siasi largheggiato oltre il dovere.

Un altro dubbio mi nasce dall'essersi tolta la necessità della costituzione di dote alle figlie; ciò porterà pure qualche perturbazione. È vero che le figlie avranno poi il compenso nell'ammissione più larga alla successione dei loro ascendenti, ma tuttavia parmi che ciò possa portare qualche inconveniente in pratica nell'ordine delle famiglie e nei rapporti tra i figli.

Siccome dissi che quelli che faccio non sono altro che cenni, io non intendo di svolgerli. Passando alla materia dei contratti io avrei sperato che si fosse tentata una prova difficilissima; e quindi non è altro che un desiderio che espongo; e sarebbe stato di vedere se la legislazione italiana, la quale aspira ad essere una specie di archetipo, non assoluto ma insomma il miglior modello che si possa avere, non avesse potuto spingersi fino a reprimere in qualche parte i colpevoli contratti di borsa. Questa sarebbe stata, credo, una vera lode, di avere almeno contemplata quest'utilità, e tentato di afferrarne almeno una parte.

Antico è il desiderio dei savi legislatori di reprimere queste riprovevoli stipulazioni. E se si vuol risalire ai primi esperimenti di riprovazione legislativa sui movimenti incomposti e colpevoli della borsa si risalirà non meno che al principio del secolo passato; ma non posso dimenticare che nel 1805 l'Imperatore Napoleone, essendo a Milano, all'epoca appunto della sua incoronazione come Re d'Italia, con quel suo modo che aveva di toccare a varie materie mentre pareva preoccupato di un ordine d'idee affatto diverse, raccomandava all'arcicancelliere Cambacérès di cercare se non vi era mezzo di reprimere i gravissimi inconvenienti prodotti dal *Marchés à terme*.

La Commissione si è fatto carico di certi desiderii che si erano manifestati di modificazioni ed aggiunte al Codice civile nelle sue attinenze coll'economia politica e di cui era stato degnissimo interprete un illustre italiano che non sarà mai abbastanza nè lodato, nè compianto, Pellegrino Rossi, ma disse che non credeva opportuno di entrare per il momento in quella discussione e di fare proposta di disposizioni, relative e soggiunte che questo si sarebbe più comodamente rimandato al Codice di commercio.

Il Codice di commercio è stato approvato alla volata, epperò non potrà più capire queste modificazioni ed aggiunte.

Del resto io non faccio colpa alla Commissione che sia rimasta un poco indietro nell'esaminare la possibilità di fare questi miglioramenti, perchè so quanto sia difficile il mettere la mano in quelle materie, e so che gli stessi giuristi francesi, anche di sommo grido, e fra gli altri citerò il Presidente Troplong, hanno avvertito che forse simili desiderii eccedevano la possibilità di soddisfarli.

Forse sarebbe stato bene che la Commissione si fosse occupata un poco più specialmente di un contratto affine all'enfiteusi: dico affine all'enfiteusi perchè non voglio dire che si dovesse introdurre di nuovo l'enfiteusi nella sua primitiva schiettezza. Ma io credo che in quella materia, soprattutto in un paese come l'Italia dove nella sua estremità meridionale ci è ancora tanto da fare per accrescere e migliorare la cultura, credo, dico, sarebbe utile una attenzione speciale portata su questa specie di contratti, che furono a malincuore abbandonati dagli stessi legislatori francesi. E mi è testimone lo stesso Portalis quando esprimeva il desiderio che si fosse fatto qualche cosa nel senso di mantenere certa larghezza di contratti diretti al miglioramento della cultura. Questi sono desiderii, che non iscorgo soddisfatti, ma mi sembra pure che in tale materia la perizia della Commissione avrebbe potuto esercitarsi con molta lode ed aggiungere pregio al lavoro già stimabilissimo che ha fatto.

Non parlerò delle ipoteche, perchè ne ho già toccato abbastanza in quel breve cenno che ho fatto sui miglioramenti che si sarebbero potuto introdurre.

(Sopraggiunge il Ministro Guardasigilli.)

Ma non posso a meno di raccomandare grandemente al signor Guardasigilli che godo di veder giunto in mezzo a noi, non posso raccomandargli abbastanza di curare che nella parte esecutoria della materia ipotecaria si venga ad ottenere brevità e risparmio di spesa. Credo che in questa parte c'è ancora qualche cosa di meglio da fare di quello che si è operato fin ora, e ritengo che sia un oggetto importantissimo. Ma il Senato non è preparato, suppongo, ad udire i particolareggiati dettagli di una discussione che sarebbe fuor di proposito.

Vengo all'ultima parte di quel che io mi proponevo di dire al Senato, ed è quella che si riferisce alle leggi transitorie.

Il progetto di legge concede al Ministero la facoltà di far delle leggi transitorie; ma il progetto di legge non racchiude neppure un principio delle basi di questa giurisprudenza transitoria.

Mi si dirà che è difficile dare delle basi comuni; ma parmi non sarebbe stato impossibile il fare una legge particolare, dove si fossero segnate le norme principali intorno ai passaggi soprattutto delle legislazioni più discrepanti nei nuovi codici. Dico le legislazioni più discrepanti perchè notate, o Signori, quel passaggio re-

pido, ed oso dire pericolosissimo si sta per fare dalla legislazione del Codice austriaco vigente in Lombardia e dalla tradizionale legislazione della Toscana alla nuova legislazione.

Pensate, o Signori, che in questo passaggio ci va della fortuna di molte famiglie; ci va della quiete di molti cittadini. La materia è ardua, lo so; ma che sia stata abbandonata così, e che neppure si sia fatto un cenno di alcune norme generali, soprattutto sotto il doppio rapporto che ho indicato, veramente mi sorprende.

Temerei poi grandemente, e godo che sia presente il Ministro della Giustizia per fargli questa avvertenza, temerei grandemente che il Ministro oppresso dagli affari, in faccia agli avvenimenti che rapidi si succedono, invaso dalle idee politiche, quando si tratterà di mettere in esecuzione i Codici, non avesse preparata la legge transitoria soprattutto per quanto a quelle due parti essenziali e se ne rimettesse alla futura giurisprudenza dei Tribunali.

Questa sarebbe una grave disgrazia, questo sarebbe un riprovevole difetto nel Ministero, sarebbe un perturbare le condizioni dei cittadini e delle famiglie.

Il Ministero è obbligato di fare una legge precisa sulla materia transitoria, e di farla a tempo perchè tutti gli interessati la possano conoscere.

Noi nella nostra primissima gioventù siamo stati presenti ad una mutazione di legislazione avvenuta senza legge transitoria, e il pubblico ne ha fatto severo e giusto giudizio.

Ora, dico, il Ministro si assume una grandissima responsabilità.

Se il Ministro compie questa lacuna che io segno, avrà sicuramente meritati elogi, ma se se ne rimette ai Tribunali, i quali abbiano col tempo a decidere, io annunzio con dolore, ma annunzio con certezza una perturbazione in tutti gli ordini delle famiglie... (*Segni di approvazione.*)

Signori, io non mi tratterò più a lungo, io vi ringrazio dell'attenzione che mi avete voluto concedere, e terminerò ricordando soltanto una verità che credo importantissima di aver presente; cioè che l'impero delle leggi ha una misura, e questa misura consiste nell'interesse generale che gli uomini hanno di rispettarla o di infrangerla. (*Segni generali d'approvazione.*)

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Donando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io sento anzitutto il bisogno d'invocare l'indulgenza del Senato per la momentanea mia assenza.

Io credo che l'onorevole Presidente del Consiglio sia stato sollecito di giustificarmi, imperciocchè io mi sono trovato impegnato nella grave discussione relativa all'abolizione della pena di morte nell'altro ramo del Parlamento, e per verità non mi è stato possibile allontanarmi.

Fatta questa dichiarazione, io aggiungo di esser dolente di non aver potuto seguire passo passo il discorso così grave che cadea dalle labbra di persona tanto autorevole, ch'io sono di lunga mano avvezzo a rispettare, quale è l'onorevole Senatore Sclopis, e questa mia momentanea assenza mi toglie il poter rispondere a tutte le osservazioni che egli abbia potuto fare intorno al disegno di legge che sta dinanzi al Senato. Per altro io non vorrei in cosa così importante lasciare senza risposta due avvertenze e due eccitamenti ben gravi che egli porge al Ministero.

L'onorevole Senatore Sclopis ha parlato di provvedere meglio alla materia ipotecaria, sicchè venga a disgombrarsi una materia così importante di tutti gli intralciamenti, che veramente quando sono troppi non riescono a frustrare lo scopo di un ben ordinato sistema ipotecario. Ed io in questo posso dargli certezza che non mi è sfuggita l'importanza delle sue osservazioni, e abilitato come sono dal voto della Camera dei Deputati a portare quei maggiori miglioramenti e perfezionamenti nel Codice col concorso di una Commissione, la quale verrà scelta dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, terrò nel debito conto le osservazioni dell'onorevole conte Sclopis. Egli inoltre mi ha richiamato alla convenienza, anzi alla necessità di provvedere all'attuazione delle leggi transitorie come a compimento della pubblicazione del Codice civile. Convegno pienamente con lui dell'indisputabile necessità del provvedere alle leggi transitorie, sia rispetto al Codice civile, sia pel Codice di procedura civile.

Ben sappiamo che in altre legislazioni si è creduto abbandonare codesta parte alla interpretazione giudiziaria. Ma noi abbiamo creduto che, trovandoci in presenza di legislazioni varie e discordi, che ora si tratta di unificare, sorgesse irrecusabile la necessità di occuparci di una legge transitoria per cui si potesse operare il trapasso dall'antico al nuovo con regole e norme fisse, le quali non lasciassero troppo all'arbitrio giudiziario. Credo con queste assicurazioni di aver potuto soddisfare ai voti espressi dall'onorevole Senatore Sclopis, riservandomi col progredire della discussione di sottoporre al Senato le mie ulteriori osservazioni.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Donando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Io non sorgo certamente per confutare particolarmente le molte assennate osservazioni che ha svolto or ora l'onorevole Senatore Sclopis; esse sono essenzialmente speciali o dirò anzi tecniche o di quella scienza nella quale l'onorevole Senatore è peritissimo ed io invece sono profano in questa scienza; del resto risponderanno gli onorevoli e valenti giurisperiti che compongono l'Ufficio Centrale o Commissione che venne incaricata dell'esame di questa proposta di legge.

Io sorgo per difendere il Ministero dalla taccia di essere stato troppo audace nel proporre queste leggi e

per spiegare o dirò far qualche glossa ad una citazione storica addotta dall'onorevole proponente, quella relativa alla fusione della Scozia coll'Inghilterra.

Quanto alla troppa audacia...

Senatore Sclopis. Ho detto ardimento.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto l'ardimento in sostituzione dell'audacia. Quanto dunque all'ardimento, io credo che non è a considerarsi nè qual merito se a taluno potesse sembrar tale, nè qual colpa se altri lo volesse così qualificare; è puramente la conseguenza inesorabile della posizione che gli avvenimenti hanno fatto all'Italia; certo noi non deploriamo questi fatti, essi sono il vanto della nostra generazione, ma le complicazioni che ne derivarono e ne derivano ogni giorno, rapporto alla legislazione, sono tali che ben giustamente si dovrebbe criticare il Ministero se indugiasse a sortirne; ed infatti, o Signori, permettete che venga all'esempio citato dall'onorevolissimo Senatore Sclopis per provarlo.

Bacone, il Ministro Guardasigilli del re Giacomo, appropria in teoria l'unificazione legislativa della Scozia coll'Inghilterra, ma poi di fatto, in realtà, rapporto al Codice civile, non la crede indispensabile e non si fece, e qual fu la conseguenza? che oggigiorno hanno ancora legislazione diversa, ossia dopo circa tre secoli. Il Parlamento Inglese, citato tante volte come modello, in tre secoli non trovò modo di far fare questo passo, di introdurre questa unificazione e si tratta di due Stati; ma pensate, o Signori, che l'Italia ne conta sette fusi in uno; or come supporre che potesse esser facile il far questa unificazione per le vie ordinarie? Ma notate ancora che il male della differenza fra la Scozia e l'Inghilterra è certo grandemente minorato dall'essere i due paesi geograficamente divisi; i due popoli hanno una lingua diversa, benchè l'Inglese sia ora conosciuto da tutta la classe colta in Scozia; presso cadauno d'essi si stabilì certo rapporto all'interpretazione delle loro singole leggi quella giurisprudenza tanto necessaria della quale ragionò l'illustre Senatore, ma rapporto all'Italia quanto diversa non è invece la condizione! Noi parliamo tutti una sola lingua, i paesi che costituivano i sette diversi Stati s'intralciano, entrano l'uno nel territorio dell'altro, il che accomuna interessi e moltiplica le difficoltà d'una legislazione diversa; noi fummo obbligati a servirvi degli impiegati appartenenti a tutti i Governi cessati, ed è di giustizia il far così, ma questi non conoscono bene che la legislazione che appresero nella loro carriera, si può dar loro le nuove ossia quelle degli altri Stati, ma nessuno vorrà credere che sia possibile che le possano studiare sul serio, che si addentrino in quella pratica che forma la giurisprudenza, per servirvi del termine usato dall'onorevole Senatore.

Da questo stato di cose, tutto ne soffre, l'andamento amministrativo e l'andamento giudiziario; unificare, sto per dire, a qualunque costo, è una legge imperiosa, è, al mio modo di vedere, il minor dei mali. Chi non vorrebbe che per risultato si avesse un Codice unico che

fosse migliore di quello che fra i molti, e diremo per precisare esattamente l'idea di quello che fra i sette era il più buono? Ma questo appunto hanno creduto di fare quei personaggi che la Camera elettiva chiamava a studiare la proposta di legge, e questo certamente avrà in mira il Guardasigilli quando si varrà di quella latitudine che la legge stessa gli accorda, e certo farà tesoro anche delle osservazioni di un giureconsulto cotanto valente come il Senatore Sclopis.

Nel suo discorso ei toccò un argomento che ha relazione al Ministero che ho l'onore di reggere; egli avrebbe desiderato che ci fossero disposizioni legislative per frenare i giuochi di borsa. Ebbene, mi permetto dirgli che si sono provati poco meno che tutti i Governi a voler mettere simili freni, ma tutti indarno. Tuttavolta mi permetta il Senato, perchè non si dica che il Governo non pensa, almeno in quanto è possibile, a cercare d'introdurre qualche freno nel modo col quale si abusa della fede pubblica, mi permetta, dico, che annunci un provvedimento che sono risoluto prendere in proposito.

Più che i giuochi di borsa, tornano onesti i progettati che per mezzo delle società anonime raccolgono ingenti capitali per speculazioni od imprese che troppo spesso falliscono con danno di tutti e recano ferite gravi allo spirito d'associazione che pure è mezzo non solo potente ma oggigiorno indispensabile.

Io ho ordinato si facesse un elenco o quadro statistico di tutte le Società anonime od in accomandita con azioni al portatore che sorsero in Italia da un ventennio a questa parte con l'indicazione per ogni società del capitale che impiegò e dell'esito che ebbe. Nessuno ammetterà che sia possibile avere un quadro completo, e non starò ora ad accennare le molteplici cause, che crearono questa impossibilità; ma quanto si poteva fare, credo sia stato fatto; ad ogni modo anche imperfetto; quel lavoro avrà la sua importanza; forse pochi si attendono ad apprendere come risultato che furono impiegati due miliardi e mezzo; ma su questi gran parte scomparvero per fallite speculazioni; il danno, che ne risentì l'Italia e ne risente, è gravissimo, e per questo e nel limite che i provvedimenti amministrativi lo consentono, il Ministero spera provvedere o quanto meno lo tenterà. Ho voluto far questo cenno, perchè il Senato vegga che anche il Ministero è penetrato di quelle ragioni che giustamente mossero l'onorevole Senatore Sclopis ad elevare la voce contro gli abusi di tal genere.

**Presidente.** Secondo l'ordine della discussione, il primo oratore iscritto sarebbe il Senatore Di Giacomo. Se debbo però trarre argomento da uno scritto da lui dato alla stampa, e distribuito ai Signori Senatori, egli vuole probabilmente discorrere sul tema del matrimonio civile. Se ciò fosse, io credo che la sua orazione sarà più a suo posto, quando venga il turno della discussione del primo articolo nel quale è contemplato il Codice civile. Lo prego d'illuminarmi in proposito.



**Senatore Di Giacomo.** Il mio discorso versa sul matrimonio civile.

**Presidente.** La parola adunque spetterebbe al Senatore Ghigliani, ma trovandosi egli assente, come pure il Senatore Musio che è iscritto subito dopo, io concedo la parola al Senatore Cadorna, il quale avendo dichiarato di parlare in favore della legge, naturalmente è compreso nella discussione generale.

**Senatore Cadorna.** Osservo al signor Presidente che io era iscritto sulla discussione generale ed anche sull'articolo 1. Faccio notare questo fatto, acciocchè possa apprezzarne le conseguenze.

**Presidente.** Essendo Ella iscritta sulla discussione generale io non posso negarle la parola ora che il suo turno è venuto: la pregherei solamente di separare la discussione generale da ciò che ha tratto all'altra discussione.

**Senatore Cadorna.** Non intendo discorrere a lungo sulla questione generale; che anzi mi limiterò a fare una sola osservazione, la quale non occuperà il Senato che per pochi istanti, riservandomi poi di esporre le mie idee un poco più lungamente sulla questione relativa al matrimonio civile, nel mio turno d'iscrizione sull'articolo 1.

Voglio accennare alla necessità che vi ha ora in Italia di unificare la legislazione, unificazione, che si può qui effettuare, sebbene in molte parti d'Europa non si sia potuto, per ostacoli che in Italia non esistono.

Io porto opinione che l'unificazione politica dell'Italia non si può considerare come reale ed effettiva, se l'unificazione non è portata nella legislazione che regola i diritti dei cittadini tra di loro, e nella legislazione penale.

La ragione di questa mia opinione nasce da che l'unificazione della legislazione anche in materia di diritto privato ha una grande influenza sull'eguaglianza dei diritti dei cittadini anche rispetto allo Stato.

Non addurrò che un solo esempio. Noi abbiamo in Italia un sistema d'imposta nominalmente omai uniforme; e ciò non pertanto la sola differenza nella legislazione che regola i diritti dei cittadini nelle varie parti d'Italia, produce una disuguale applicazione delle stesse imposte.

Addurrò solo ad esempio le tasse di registro e di bollo.

La cosa si fa evidente ove si consideri che in alcuni luoghi essendo richiesti per gli stessi affari degli atti che non sono necessari in altri luoghi, ne segue che si debbono pagare in alcune Provincie tasse che in altre non si debbono pagare. Le stesse considerazioni si applicano alla forma degli atti, che è diversa a seconda delle varie legislazioni.

Qual è la conseguenza di questa diversità?

La conseguenza è che nelle varie parti dello Stato si pagano le imposte in un modo assolutamente ineguale, sebbene le imposte sieno regolate dalle stesse leggi.

Lo stesso soggetto delle imposte, dà pur luogo ad altre simili conseguenze. Lo stesso atto o contratto, a

seconda delle diverse legislazioni, si può fare in diverse forme, in alcuni luoghi si possono fare per scrittura privata molti atti, che altrove non possono farsi che con pubblico istrumento. Or bene gli atti fatti per scrittura privata colla stessa loro forma danno un mezzo facilissimo per sfuggire a parecchie tasse, ad esempio alla tassa di registro, od a quella di successione che richiedono una consegna; il che non può mai avvenire nei paesi nei quali l'atto stesso deve necessariamente essere fatto col ministero del notaio; ed è troppo noto come questa sia potente causa per la quale in talune Provincie certe imposte sono assai poco produttive.

Ora io domando: sarebbe mai possibile ottenere la unificazione dell'Italia quando non c'è la prima delle unificazioni, cioè l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge nella materia delle imposte? A che vale a petto di ciò l'espressa disposizione dello Statuto? Potrei citare molti altri esempi di simili effetti che derivano dalla diversità delle legislazioni. Dirò soltanto, che dal punto di vista della unificazione della Nazione, la legislazione civile ha altrettanta importanza quanto il diritto pubblico, non potendosi riputare unificato quel paese nel quale i cittadini a seconda della provincia in cui si trovano, hanno, nelle stesse circostanze, diritti ed obbligazioni diverse. La diversità nel complesso delle legislazioni importando una radicale diversità nei diritti e nei doveri, produce anche una vera differenza politica, esclusiva dell'unificazione del paese.

Pertanto l'unificazione della legislazione civile, commerciale e penale è una necessità in Italia, anche all'oggetto di ottenere l'unificazione politica, nella quale necessariamente primeggia l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Dico poi, che in Italia è assai meno difficile l'introdurre l'unificazione della legislazione che noi fu nei paesi citati nella discussione, l'Inghilterra e la Scozia.

Non v'ha paragone possibile tra le relazioni che passano tra l'omogeneità che esiste nelle varie parti d'Italia, e quelle che nei tempi cui si volle alludere, esistevano tra l'Inghilterra e la Scozia. Io non tratterò ora il Senato per notare le differenze essenziali, che assai facilmente si potrebbero mettere in chiaro. Dirò soltanto, che, a parte anche la identità della lingua, se esaminiamo le diverse legislazioni civili italiane, e ne ricerchiamo le basi, troviamo che esse talmente si assomigliano nel loro complesso, che nulla era più facile del fare una codificazione, la quale si allontanasse assai poco da tutte codeste leggi.

Pigliamo, ad esempio, il Codice civile napoletano. Questo Codice è sostanzialmente la riproduzione del Codice francese. Pigliamo il Codice parmense, ed avviene lo stesso. Esaminiamo il Codice Albertino, ed esso pure è calcato sul Codice francese. Lo stesso è a dirsi del Codice civile estense.

Certamente vi sono differenze fra quei Codici, alcune politiche, alcune altre meramente civili; ciò però non toglie, che il sistema, i principii, e le basi delle di-

sposizioni che si contengono in questi diversi Codici, e persino la massima parte delle loro particolari prescrizioni non siano conformi affatto al Codice francese.

Dico dunque, che nulla era più facile che il fare in Italia un Codice civile, il quale non turbasse nè punto nè poco l'ordine delle cose, degli affari o delle famiglie.

Hannovi pertanto in Italia gli elementi di una unificazione di legislazione, i quali per l'opposto mancavano affatto nei rapporti tra le varie parti degli altri paesi, che dagli onorevoli proopinanti furono indicati, nei quali paesi per l'opposto v'erano condizioni affatto contrarie.

Io non voglio istituire ulteriori confronti, e credo di averne detto abbastanza per provare la verità di ciò che dapprincipio ho allegato. Del resto quei paesi che non hanno potuto effettuare l'unificazione legislativa, videro già passare sopra di loro dei secoli; e l'unificazione legislativa è tuttora per essi uno sterile voto.

Ond'è che il vivo desiderio che ho di vedere veramente unificata l'Italia, mi fa pure desiderare grandemente, che il presente disegno di legge sia anche dal Senato accettato.

**Presidente.** La parola è al Senatore Tecco.

**Senatore Tecco.** Se mi alzo a parlare, non è certamente per contrastare in verun modo il principio dell'utilità riconosciuta da tutti dell'unificazione delle leggi in tutta Italia. Anzi tanto più volentieri convergo in questo principio, che in Italia, come bene osservavano alcuni proopinanti, vi è molto maggior facilità che non si vii stata mai forse presso altre nazioni, di procedere nel miglior modo felicemente a tale unificazione. Ma quello che deploro si è la precipitazione infelice nel volerla effettuare senza i riguardi che esigerebbe la sua natura e lo Statuto stesso. La deploro come conseguenza dell'obbligo disastroso del trasferimento di questa capitale impostoci nei termini di sei mesi da una infausta convenzione.

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore di rispettare la legge che ha approvato la Convenzione.

**Senatore Tecco.** Dico il mio sentimento: ma certamente non intendo di pretendere in nessun modo che altri vi partecipi.

Sono dolente di dover esprimere un sentimento che possa dispiacere, ma non posso dir bianco quello che vedo nero. Io deploro quindi, come già dissi, come effetto dell'accennato trasferimento a cui ci siamo obbligati, non certo già il principio dell'unificazione legislativa che non meno di qualunque altro apprezzo e desidero, ma bensì la precipitazione colla quale vorrebbe fosse dal Senato irregolarmente ed incostituzionalmente votata nè di ciò posso scorgere altra ragione fuorchè quella che si crede imposta da questa terribile necessità fattaci dalla ominosa stipulazione del trasporto in sì breve termine della sede del Governo dall'antica capitale.

Ora dal modo che si è proceduto in conseguenza di questa precipitazione, mi pare che la pretesa unifica-

zione tale solamente si potrebbe chiamare per eufemia, come per eufemia appunto si sono dati all'istessa Convenzione altresì molti pomposi titoli presentandocela come quella che doveva aprirci la strada di Roma, mentre per contro ce ne chiudeva tutte le vie di onorevolmente pervenirvi.

Comunque però altri si compiaccia tuttora di simili forme eufemiche, che relativamente alla troppo famosa convenzione ed alle sue conseguenze, non potrei prestarvi dal canto mio e non saprei dissimulare la mia profonda convinzione, essere una delle sue più gravi conseguenze quella che spiese il Governo a presentare così precipitosamente al Parlamento, perchè abbiano tutto ad un tratto a votarsi ed in complesso non solo gravissime e complicatissime leggi ma interi Codici, ciascuno dei quali, nonchè le singole leggi, richiederebbero mesi e mesi di seria discussione, onde ciascuno potesse almeno sui loro punti più capitali ed importanti presentare utili e mature osservazioni.

Io comprenderei che si potesse imporre ad una nazione una legislazione improvvisata, ma nei casi solamente o di conquista esterna o di interna rivoluzione violenta o di una tirannia qualunque che facesse venuta a prevalere. Ma qui da noi nessuno di questi casi si è per anco avverato, e quindi nulla essendosi violentemente mutato nel nostro ordine politico sotto l'impero ordinario del nostro fondamentale Statuto, se ancora si crede essere esso tuttora in vigore.....

*Voci.* Oh! oh! per esempio, è troppo.

**Senatore Tecco.** Io non posso assolutamente comprendere, nè devo ammettere che dal Governo costituzionale non si abbia a tener conto delle prescrizioni testuali dello Statuto istesso. Esso infatti con una clausola precisa del suo art. 55 prescrive si discutano le singole leggi articolo per articolo. Ora come mai con tale espresso precetto potrebbe trovarsi compatibile che ci si presentino non solo fasci di leggi, ma Codici interi per essere d'urgenza votati; e con l'avvertenza ancora che non si abbiano a farvi cambiamenti o modificazioni tali che esigessero il loro rinvio all'altra Camera dove già vennero votati? In presenza di tale esorbitanza, io non oserei servirmi dell'espressione che potrebbe e caso meritare un simil metodo di procedere. Se io comprendo facilmente tutta l'importanza di fare il possibile per giungere un momento prima alla unificazione da tutti desiderata, non credo che per questo si debbano usare altro che i mezzi ed i termini che stanno nelle nostre istituzioni, perchè altrimenti si verrebbe a distruggere la base su cui evidentemente poggia la legislazione istessa.

Io mi sono già trovato nella necessità di fare simili osservazioni a proposito delle leggi amministrative presentate al Senato non ha guari. Mi si rispose allora dall'onorevole Ministro dell'Interno, che egli non scorgeva ciò che io appunto avevo rilevato della opposizione allo Statuto nelle molteplici leggi che ci si proponeva di votare in complesso, e ciò poichè l'articolo costitu-

zionale già da me citato in cui si prescrive la discussione articolo per articolo, non era trasgredito quando tutte le leggi presentate trovavansi appunto rinchiuso come Allegati in un articolo di legge che si trattava di votare. Di più: oltre di avere tutte questi leggi in complesso a discutere, votano dei Codici interi ed aggregazione di Codici nello stesso modo.

Ora io non posso a meno che esprimere la mia convinzione, che se si intende di questo modo lo Statuto, che mentre ci prescrive la discussione di una legge articolo per articolo, ci sottomettiamo ad un complesso di leggi da votare in un solo articolo, io non so più dove si limiterebbe questa libertà o licenza d'interpretarlo o piuttosto di manometterlo assolutamente. Venendo a togliersi quindi così la base e la base sola da cui si possa derivare ogni nostro diritto, io non so come non si veda dal Governo che la legge pel fatto istesso sarebbe al suo nascere esautorata.

Io voglio ben ammettere che si potesse seguire uno dei sistemi adottati dall'onorevole Senatore Sclopis, cioè o di scegliere le leggi che si credono necessarie assolutamente alla unificazione, oppure di retendere le già esistenti in tutto lo Stato con quelle modificazioni che naturalmente si potrebbero proporre, ma non posso indurmi a credere che sia assolutamente necessario di rinnovare interamente e ad un tratto solo tutti i Codici e tutte le leggi che ci vengono proposte.

Io non posso che deplorare ancora l'idea che sembra essere prevalsa nelle regioni del Governo, di una pretesa necessità che io non so vedere; nè tampoco avrei potuto persuadermene anche al punto di vista del Governo stesso quando ebbi ad osservare che nella prima presentazione all'altra Camera dei vari Codici non eravi compreso quello che, a mio parere, sarebbe pur stato il più necessario ad essere unificato, voglio dire il Codice di commercio. Infatti, l'unificazione delle leggi commerciali era certo da considerarsi prima ancora di quella d'altri codici e di altre leggi più specialmente necessarie come per tutta Italia, poichè non solo all'interno ma meglio ancora all'estero, non si poteva avere una doppia, tripla o quadrupla legislazione, essendo una la rappresentanza dello Stato negli esteri paesi ove si hanno relazioni di commercio. Eppure malgrado tale necessità a parer mio molto più evidente di unificazioni per le leggi commerciali che per le altre, non si fu che quasi casualmente e sulla occasionale suggestione di un membro della Camera dei Deputati che si venne ad aggiungere il Codice di commercio. E notisi ancora: quale si fu il Codice di commercio adottato? forse uno di nuovo elaborato? No, si fu il Codice istesso che reggeva il Piemonte e che si è creduto potere estenderlo semplicemente a tutte le provincie del Regno, come si potevano anche con maggior ragione estendere egualmente anche tutti gli altri Codici, perchè non c'erano tante difficoltà da superare quanto a farne dei nuovi.

In conseguenza non volendo ora abusare dell'attenzione del Senato col ripetere altre cose che mi proponevo

di dire, ma già molto meglio esposte di quel che avrei fatto io da vari preopinanti, e segnatamente dagli onorevoli Di Castagneto e Sclopis, mi limiterò semplicemente a questa indicazione di proposta, che consisterebbe nel fare per tutti i Codici quello che si è creduto potersi fare pel Codice di commercio; introducendosi bensì quelle modificazioni che si ravviserebbero necessarie ed opportune. Tali modificazioni si verrebbero a ridurre a pochi articoli che potrebbonsi allora votare regolarissimamente secondo tutte le prescrizioni dello Statuto, ed alle leggi così costituzionalmente votate sarebbe unita tutta quella maggiore autorità e prestigio che è tanto a desiderarsi a vantaggio della nazione ed a soddisfazione di tutti.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Cbigi.

**Senatore Cbigi.** Preoccupato dall'idea che nessun Inglese od Americano voterebbe un blocco di leggi senza discussione vera, quantunque conosca che si pone innanzi la ineluttabile necessità, avendo tale necessità servito da cinque anni a questa parte più o meno allo stesso oggetto, dichiaro che non sentendomi da meno di qualsiasi Inglese o Americano, voterò contro.

**Senatore Scialoja.** Non ho intenzione di fare un discorso, anzi non aveva nemmeno quella di prender la parola in questa discussione; ma alcune cose che sono state dette molto autorevolmente dall'onorevole conte Sclopis, mi spingono a sottomettere al Senato alcune brevi mie osservazioni. E poichè ho la parola comincerò dal fare anche qualche considerazione sulle cose dette più in genere dagli altri tre oratori che fin qui hanno parlato.

Diceva testè l'onorevole Cbigi che un Inglese o un Americano non avrebbero certamente votato questo corpo di leggi in una volta sola. Ma io non so in qual altro paese si possa riscontrare questa gran novità, questo immenso fatto che noi abbiamo la gloria di compiere, non come inglesi o come americani, ma come italiani.

Si tratta, o Signori, di far l'Italia coll'unione in un sol corpo di tante membra divise da tanti secoli e di farla prodigiosamente con un Parlamento aperto, colla libertà della stampa, e per le vie le più pacifiche possibili. È questo un tal fatto, che mi dà nel ricordarlo così gran sentimento di me stesso come italiano, che non vorrei nel compierlo trarre esempio da ciò che in altre circostanze abbia potuto mai fare un americano o un inglese. Anzi dirò che un americano od un inglese posto nelle medesime condizioni ardue, ma gloriose in cui versiamo noi, farebbe il medesimo, quando, come noi, fosse convinto di servire il suo paese. Perchè quello che dagli americani e dagli inglesi solamente penso che si debba imitare, si è l'affetto senza limiti pel bene e per la gloria del proprio paese, di che a ragione si onorano.

Quanto alla costituzionalità o non costituzionalità dei modi, o Signori, io ho udito a dire da quei medesimi i quali credono che lo Statuto sia offeso per questo

nostrò procedere, che sarebbero stati meglio disposti a conferire al Governo i pieni poteri per fare quelle leggi che oggi noi lo autorizziamo di pubblicare.

Ma o male io mi avviso, o la legge che noi votiamo non è che uno straordinario conferimento di poteri limitati; ed io non so perchè coloro i quali sarebbero disposti a conferire poteri più larghi, trovino poi inco-stituzionale che si conferiscano alcuni poteri speciali ed in certi determinati limiti ristretti.

Senatore **Di Castagnetto**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**. Quanto all'onorevolissimo conte Sclopis, egli colla chiarezza d'esposizione che gli è propria, riduceva a tre possibili sistemi, quelli che si sarebbero potuti seguire nell'unificare la legislazione italiana.

Rammentava anzitutto il sistema proposto dal Bacone della Gran Bretagna; ma non vi si fermava gran tratto ed anzi dalle sue parole appare come egli inclinasse piuttosto a credere preferibile in Italia la unificazione di tutte le parti della legislazione, piuttosto che quella del solo diritto pubblico, secondo le idee del Verulamio. Solo pare ch'è censurasse il modo di effettuarla.

Si è quindi fermato di vantaggio sopra due altri sistemi; l'uno, che è quello seguito dal Governo con le proposizioni che oggi noi discutiamo in Senato; l'altro che egli avrebbe preferito specialmente pel Codice civile, e che si ridurrebbe ad estendere a tutta Italia un solo de' Codici che erano già in vigore, tra i quali egli avrebbe scelto il Codice napoletano, piuttosto che fare un Codice nuovo ed applicarlo all'Italia intera.

Ma da quell'uomo duttissimo che in queste materie egli è, preferendo il Codice napoletano come in alcune parti meno imperfetto degli altri Codici italiani, faceva le sue riserve, ed indicava parecchi luoghi di esso Codice che avrebbe voluti emendare. Avrebbe egli, per esempio voluto correggere la materia delle servitù e specialmente delle servitù che concernono le irrigazioni; quella importantissima delle ipoteche, e delle espropriazioni; e in altro luogo del suo discorso ha pure accennato ad altre innovazioni, le quali avrebbero potuto migliorare quel Codice nell'essere applicato a tutta Italia.

Questo sistema dunque si ridurrebbe a prendere un Codice, introdurrevi molte cose nuove.....

Senatore **Sclopis**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja**... cioè rinnovarlo, e quindi estenderlo a tutta Italia.

Ora il Codice napoletano, come il Codice sardo, come in gran parte quello di Modena, come quello di Parma, e come quasi tutti i Codici italiani hanno un'origine comune, sono figli del Codice francese, applicato oggi per intero ad alcune Provincie d'Italia; e perciò hanno fra loro molto più di comune di quello che l'onorevole

Senatore Sclopis avrebbe forse conservato del Codice di Napoli, rinnovandolo in molte delle sue parti. Nel sistema da lui preferito si sarebbe realmente esteso uno dei Codici che più ritrae dal Codice francese, introducendo in esso tutte quelle modificazioni che il progresso

della scienza e della giurisprudenza avrebbe consigliate.

Ora a me pare che da questo lavoro non sia molto dissimile quello che ha fatto la Commissione del Senato. Poichè non credo che la Commissione, quantunque composta di uomini sapientissimi, abbia punto preteso di fare uscire un Codice dal suo cervello come Minerva dal cervello di Giove. Essa ha preso ciò che nei Codici italiani e nel francese ci è di meglio, siccome questi avevano già preso ciò che nel Codice francese era di meglio adatto alle condizioni politiche e giuridiche de' cessati governi, e facendo sparire le diversità che li differenziavano, ha introdotto nel suo disegno alcuni miglioramenti. Di sorte che il Codice che ci si dà per nuovo non è in sostanza molto dissimile da quello che sarebbe stato il Codice napoletano, ove si fosse in molte sue parti venuto migliorando, come l'onorevole conte Sclopis ragionevolmente desiderava che si facesse nel convertirlo in Codice italiano.

Egli crede che col suo sistema si sarebbe avuto questo vantaggio, cioè: che quelle parti del Codice napoletano che si sarebbero lasciate intatte, avrebbero di riscontro avuta una giurisprudenza di molti anni, e quindi una interpretazione già stabilita, che ne avrebbe facilitata l'applicazione alle provincie italiane. Ma io penso, o Signori, che la perdita di questo vantaggio che sarebbe stato ristretto alle sole parti del Codice napoletano conservato, è ben compensata da un vantaggio maggiore che darà l'applicazione del nuovo Codice. Perciocchè questo nuovo Codice, ripeto, non essendo che il Codice francese riscontrato coi Codici italiani migliorati non è migliore degli altri se non perciò che ha fatto passare in articoli di legge molte di quelle cose che la lunga discussione di tanti anni e la giurisprudenza avevano chiarite o dimostrate meritevoli di riforma. Ond'è che in parte giova la giurisprudenza italiana all'applicazione del nuovo Codice, nel molto che vi si è conservato dei Codici precedenti, ed in parte è renduta inutile da quei nuovi articoli che sono destinati a formarla legislativamente o a correggere disposizioni ambigue le quali avevano dato origine a lunghe disputazioni nel Foro.

So bene io che d'altra parte nuovi articoli possono cagionare nuove dispute, ma certo le antiche sono diminuite, e se anche le une con le altre si compensassero vi sarebbe di netto la larga remunerazione di un Codice che nel suo insieme sarà meno imperfetto di tutti gli altri.

Passando poi ad esporre alcuni desiderii di miglioramenti dell'opera della Commissione, l'onorevole signor conte Sclopis ne indicava principalmente due, dei quali io toccherò.

Il primo è che nel nuovo Codice s'introducesse una maniera di contratto che maggiormente ritraesse dell'enfiteuasi.

Se noi voteremo questo progetto di legge, sarà conferita al Governo la facoltà di apportare alle leggi ad

esso allegare, dei mutamenti che non si disostino da' sommi principii direttivi che le informano. Ond'è che anch'io unisco la mia debole voce a quella dell'onorevole conte Sclopis, per chiamare su quest' importante particolare l'attenzione del Guardasigilli.

Io penso che per una soverchia preoccupazione dei tempi che furono, il legislatore francese dapprima, e quindi ad imitazione sua altri legislatori abbiano espulso affatto dai Codici civili tutto ciò che sente del contratto di enfiteusi; quandochè, tolto ciò che di feudale venne poco a poco a circondare questo contratto, io credo che il suo concetto primitivo sostanziale sia il più semplice ed il più corrispondente alla natura della proprietà e dell'industria agraria.

E per vero è conforme alla natura delle cose che il capitalista il quale dando i suoi capitali a chi li immobilizza impiegandoli sulla terra, resti proprietario di questo capitale immobilizzato che diventa parte della terra medesima. Sopra questo speciale carattere dell'impiego de' capitali nell'industria agraria, si fonda, nella sfera del credito, l'ordinamento speciale delle banche fondiarie: e similmente nella classificazione dei contratti deve questa speciale condizione di cose, dare occasione ad una qualità di contratto sui generis, si chiami enfiteusi, si chiami affitto perpetuo, si chiami livello o altrimenti, ma che risponde a questo naturale bisogno dell'industria agricola; massime in certe condizioni, economiche e sociali della proprietà fondiaria e della ripartizione de' capitali.

Mi duole che non possa unirmi all'onorevole signor conte Sclopis, per reclamare provvedimenti speciali intorno alle negoziazioni di borsa, il che formava il secondo suo desiderio. Io penso che il legislatore volendo entrare in questa materia, non faccia che peggiorarne le condizioni, ed accreare di gran lunga gli inconvenienti che si propone di evitare.

Signori, nelle provincie meridionali erasi dal 1824 sino al 1853 voluto seguire questo sistema, di mettere un argine agli abusi delle contrattazioni di borsa. Ed era laggiù prevalsa una legislazione che credevasi protettrice, ed una giurisprudenza molto severa su questa materia.

Gli abusi non avevano fatto che crescere. Erano frequenti gli scandali di individui che dopo avere fatti alla borsa contratti a termine colla speranza di guadagnare, mancavano a' loro impegni se perdevano giovandosi della legge che non proteggeva l'altro contraente.

Fortune tristamente acquistate o maliziosamente danneggiate, e l'immoralità trionfante disponevano contro quel sistema di eccezionali provvedimenti, e chiarivano non solamente l'inutilità, ma il danno dell'ingerenza legislativa.

Nel 1860 colui che in questo istante ha l'onore di parlare al Senato, tentò di abolire tutta questa legislazione, e con un decreto fatto in tempo de' pieni poteri, nel novembre di quell'anno, dichiarò leciti i contratti a termine, e soltanto vi appose la condizione, che il ter-

mine non dovesse essere più lungo di un mese pe' soli contratti negoziati alla borsa per mezzo di agenti di cambio. Una relazione posta innanzi a quel Decreto ne spiega i motivi. La esperienza ha provato ch'erano fondati: e da quel tempo in poi gl'inconvenienti che prima si avevano a deplorare, sono di gran lunga scemati; non ostante che il movimento della borsa sia immensamente aumentato. In questo come in altri casi, o Signori, io penso che il migliore dei rimedi a' mali temuti sia la libertà.

**Presidente** La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Quantunque l'onorevole Senatore Scialoja nelle osservazioni fatte abbia preoccupati alcuni dei pensieri che io intendeva di esporre per modo di risposta ai dubbi sollevati dall'onorevole e dotto mio amico conte Sclopis, tuttavia io mi prevarrò della parola per citare due fatti, i quali mi sembrano tali da poter rassicurare in gran parte gli animi contro quei pericoli che generalmente ho inteso affacciarsi sul tema dell'unificazione legislativa, sia considerata nel suo principio, cioè, d'estendere la medesima legge ai vari paesi che vissero prima sotto legislazioni diverse, sia per quanto concerne al modo, direi, così precipitoso dell'unificazione stessa.

E questi due esempi, io fortunatamente non ho da cercarli lungi da noi, nè in epoche tanto lontane, danno poter far luogo ad un equo apprezzamento, poichè ne fummo testimoni noi stessi. Quei due fatti sono: l'uno l'unificazione legislativa che fece l'ex-regno Napoletano tra la Sicilia al di qua e la Sicilia al di là del Faro. Quando nel 1819 si fece la revisione del Codice civile francese, che era colà vigente, viveva la Sicilia sotto un sistema totalmente diverso di legislazione non aveva avuto nulla di comune in legislazione con le epoche succedutesi nel regno di Napoli continentale dove avevano preso vigore molte parti della legislazione francese.

La Sicilia era rimasta staccata affatto dall'Italia. Ebbene! nel 1819 vediamo il Codice francese, modificato in qualche parte, diventare la legge comune del regno al di qua come al di là del Faro. Io domando quali siano state le precauzioni che si sono prese per operare questo gran fatto.

Certamente gli uomini egregi, che ebbero di questo lavoro il merito presso la posterità, e presso gli scrittori, non saranno stati così circhi da non informarsi delle condizioni del paese al quale stava per estendersi la legislazione.

L'onorevole mio amico il Senatore Sclopis sarebbe il primo a ricordarmi, che s'introdusse nel Codice delle Due Sicilie il contratto d'enfiteusi, del quale taceva il Codice Napoleone; in ciò si vede spiccata la necessità riconosciuta, che in Sicilia non venisse portata una legge la quale urtasse troppo le sue condizioni.

Ma finalmente poi non fu che una semplice appendice al titolo dei contratti. Comunque sia, si vede in

questo esempio di unificazione un'opera fatta da un governo certamente non rivoluzionario.

Questo fatto che si può compiere senza che si siano lamentate conseguenze che abbiano resa più triste la condizione della Sicilia, è un argomento che bisogna porre alquanto di fiducia nella natura di una legge. In quale ancorché presenti un aspetto più metodico, più scientifico, allorché però sia dedotto da fonti, le quali non siano estranee al paese cui deve applicarsi, ne risulta una tale condizione giuridica, che senza grande fatica la legislazione può accomodarsi, come si accomodò infatti all'una ed all'altra parte del regno delle Due Sicilie.

Ora parlo della Sardegna.

Il fatto dell'estensione del Codice Albertino alla Sardegna è stato un fatto che si è verificato sotto i nostri occhi, poco dopo la promulgazione della costituzione del 1848. Ebbene, la Sardegna era forse nelle medesime condizioni di legislazione degli Stati di terraferma?

Tutti sanno quale fosse la condizione della Sardegna; ella si reggeva dapprima sopra le grandi basi del diritto romano e del diritto canonico, ma poi era stata soggiogata da tante dominazioni straniere, che avevano lasciata in quel paese un'impronta di legislazione di epoche diverse.

Ebbene, da questo stato di cose, al quale si era portata una parziale unificazione col Codice così detto Feliciano, si fece una transazione, la quale rispetto al Codice Feliciano era molto più grave.

Il Codice promulgato durante il regno di Carlo Felice aveva fatto, come secondo l'opinione di alcuni forse si intenderebbe doverci fare, che si ritenesse in ciascun paese quel fondo di legislazione che era prima, ma si andasse a poco a poco togliendo via le maggiori asperità e riempiendo le lacune.

Io sono ben lontano di voler trattare come spiriti meno assennati quelli che vorrebbero forse che così si ragionasse in materia di legislazione; ebbene a codesto Codice Feliciano, il quale pochi anni prima erasi promulgato con siffatto avvedimento, nel 1848, senza tener nessun conto di questo precedente, non si è creduto di far torto, col far succedere il Codice Albertino, il quale era un'edizione del Codice francese temprato con certe massime di diritto romano e di diritto che era più analogo agli Stati di terraferma. Si fece anche qui una modificazione, non lo nego, e fu molto saggia, vale a dire, si dichiarò abolito per l'Isola di Sardegna il titolo che formava eccezione alla norma generale di successione intestata, cioè il titolo del subingresso de' maschi alle femmine nelle successioni intestate, e ciò perchè in Sardegna da tempo immemorabile era in vigore la successione eguale fra maschi e femmine, a tenore del diritto romano; circostanza la quale crederei che non possa essere affatto da trascurarsi in alcune parti d'Italia, nelle quali ancora sussiste il diritto successorio degli statuti; a questo diritto successorio si farebbe succedere ora il diritto romano. Ebbene, con questa

semplice avvertenza fu mutata da cima a fondo la legislazione senza che ne sia succeduto in quell'isola veruna conseguenza che possa dirsi averne deteriorato la condizione; si è fatto contemporaneamente un'organamento giudiziario, anche quello perfettamente identico con quello dello Stato di terraferma con due gradi di giurisdizione e colla dipendenza dalla Cassazione che sedeva in Torino.

Io credo che le cose in Sardegna per la proprietà non abbiano proceduto da quell'epoca in poi con andamento che possa dirsi lamentato dalle persone del paese. Credo anzi che se vi è epoca, nella quale si siano operati di grandi miglioramenti in quelle contrade, certamente è quella che è scorsa dal '48 in poi.

Io pregherei dunque gli onorevoli oppositori a questa legge, i quali si preoccupano principalmente di questo procedere precipitoso, di tenere un poco a mente quell'esigenza di cui hanno tenuto conto i Governi che si trovarono in occasioni simili, e di cui alcuno aveva fini che non ispiravano certamente alle popolazioni eguale fiducia che quelli da cui noi siamo mossi. E noi che non abbiamo altro scopo che di rendere compatta la nazione, noi che a questo pensiero nazionale abbiamo uniformata tutta l'opera legislativa, noi non vorremo aver tanta confidenza, quanta ebbero quei Governi che ho citato, quando pensarono che il beneficio di una legislazione unica non fosse da disprezzare?

Io penso dunque che dal lato del principio, non si possa muovere veruna difficoltà a questa unificazione.

Io non avrò poi bisogno di estendermi maggiormente a questo riguardo in quanto che l'onorevole Senatore Scialoja egregiamente fece osservare come non si fosse già improvvisata quest'opera legislativa, ma si fosse in sostanza consolidata l'opera stessa legislativa incominciata già da lungo tempo.

In quanto poi all'idea particolare dell'onorevole Senatore Sclopis, il quale avrebbe preferito che al progetto d'unificazione che si è proposto si fosse invece sostituito uno dei Codici in vigore in Italia come per esempio il Codice napoletano, io mi permetterò di far osservare, come essenzialmente la questione non cambia, perchè riguardo agli Stati i quali erano già provvisti di Codici, e di Codici che avevano un certo grido, come sarebbe stato il Codice parmense e lo stesso Codice modenese, io non so con quanta rassegnazione questi Stati avrebbero accettato un Codice di netto preso da un altro Stato, e che li avesse costretti ad abbandonare assolutamente tutti quei miglioramenti che erano stati introdotti nei loro Codici rispettivi.

Con ciò non intendo dire che nella revisione di questi Codici, particolarmente del Codice civile, tutto sia andato veramente nella via del perfezionamento, che non si sia forse un poco abbondato, come osservava il conte Sclopis, nelle viste di perfezionamento e di novità; ma non si può nemmeno disconvenire della verità dell'osservazione dell'onorevole Scialoja, che cioè per quanto una legislazione abbia avuto nella sua epoca una lode

di saggezza e di omogeneità, col tempo, a capo di un certo intervallo, naturalmente sorsero dubbi che fecero conoscere il bisogno di risolvere certe questioni.

Ora, se si trattasse di innovazioni fatte nei Codici che potevano considerarsi come riforme del Codice Napoleone, le quali avessero per unico scopo i progressi della scienza, io concederei coll' onorevole Senatore Sclopis che quest'idea *archetipa* forma un concetto alquanto arriechiato a cui mal volentieri mi fiderei in materia di legislazione; ma l'aver cercato di togliere quelle dissonanze che vi potevano essere fra i diversi Codici conservando tuttavia lo spirito dei miglioramenti, l'idea di completare le lacune che potevano esserci, e anche se si vuole di semplificare qualche parte, non mi pare che siano innovazioni le quali si possano assolutamente mettere in conto di rimprovero, pugnino con quelle regole supreme che molto saggiamente l'onorevole Senatore Sclopis avvalorava coll'autorità del Portalis, che debba, cioè, la legislazione essere conforme al buon senso.

Per conseguenza io credo che sia che si riguardi l'opera nel suo principio, sia che si riguardi nella sua sostanza, sia infine che si riguardi anche nella sua forma nulla vi abbia che possa togliere fiducia a quel voto che io ardentemente desidero veder dato favorevole dal Senato.

**Presidente.** Rimangono ancora le osservazioni del Senatore Di Castagnetto e del Senatore Sclopis.

**Senatore Di Castagnetto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** L'onorevole signor Senatore Scialoja od ha frainteso le mie parole, ovvero ha voluto darmi una taccia d'inconsequenza, che io in verità non accetto.

Io sono debole oratore, ma credo potermi vantare di essere conseguente e nei miei atti e nelle mie parole.

Mentre mi ero accinto a provare che la presentazione di tante leggi, non dico del Codice, ma di tante leggi, offendeva lo Statuto, certamente io non veniva a perorare, perchè fosse dato un potere *illimitato* al Ministero.

Quindi se mi sono valso di quell'ipotesi, non l'ho fatto che per stabilire come io credessi che la legge, indipendentemente dall'offesa allo Statuto, fosse anche imperfetta nelle sue parti; ho detto che piuttosto di adottare le disposizioni dell'art. 2 della legge, avrei amato meglio accordare i pieni poteri secondo che aveva proposto l'onorevole Senatore Pallieri in occasione della discussione della legge sull'unificazione delle leggi amministrative.

Ed infatti, o Signori, che cosa ho io osservato? Ho osservato che se fossero dati i poteri illimitati al Ministero, il Ministero avrebbe potuto fare una legge completa, una legge di principii, una legge di cui egli avesse tutta la responsabilità; ma che quando si tratta di dare solo facoltà di modificare, e di coordinare, finisce per essere una legge che non ha la paternità nè della Camera, nè del Ministero.

Questo io ho detto, e sfido il Senatore Scialoja colla sua eloquenza e con quell'arte finissima colla quale sa servirsi della medesima, di poter provare che la legge attuale non offende il nostro diritto costituzionale.

**Presidente.** Avendomi detto il primo iscritto che non potrebbe nel poco spazio di tempo che rimane svolgere le sue idee, senza oltrepassare l'ora solita io gli riservo domani di prendere la parola.

Intanto per evitare gli equivoci che si sono verificati oggi nella fissazione dell'adunanza, dico con parole ben spiccate, che la seduta di domani incomincerà al tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLXXXII.

TORNATA DEL 16 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la facoltà al Governo di pubblicare in tutte le provincie del Regno alcune leggi per l'unificazione legislativa* — Avvertenze del *Senatore Pallieri*, membro dell'Ufficio Centrale — *Considerazioni e appunti del Senatore Sclopis* — *Schiarimenti del Senatore Pallieri* — *Riflesso del Senatore Martinengo G. circa gli articoli 55, 29, 30 dello Statuto* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Osservazioni del Senatore Sclopis sul sistema della disamina del progetto di legge* — *Spiegazioni del Ministro Guardasigilli* — *Chiusura della discussione generale* — *Riassunto del Senatore De Foresta, Relatore* — *Parole del Senatore Tecco per un fatto personale* — *Risposta del Relatore* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quello di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, *San Vitale* dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

Accordo la parola al signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Il signor Senatore Pallieri bramberebbe parlare su qualche punto in principio di questa seduta.

Io aderisco ben volentieri al desiderio del signor Senatore Pallieri, e prego il signor Presidente a volermi riservare la parola dopo di lui.

**Senatore Pallieri.** Profuso della gentilezza del signor Senatore Sclopis.

**Presidente.** Il signor Senatore Martinengo che è iscritto per parlare dopo il signor Senatore Sclopis

aderisce anch'egli a che parli prima il signor Senatore Pallieri?

**Senatore Martinengo G.** Vi aderisco pienamente.

**Senatore Pallieri.** Signori Senatori, poichè l'onorevole Senatore Di Castagnetto mi fece l'onore di mentovare in questa discussione generale l'opinione da me espressa quando non ha molto trattavasi dell'unificazione amministrativa, e mise quindi tale opinione in contrapposto a quella del presente Ufficio Centrale, nella quale dallo stesso suo discorso risulta che anch'io concorro, mentre egli vi disse che non potè far dividere ad alcuno de'suoi colleghi di esso Ufficio Centrale il suo sentimento sulla questione costituzionale, io mi credo in dovere di entrare intorno a ciò in qualche spiegazione.

Mi farò pure ad esaminare l'obbiezione dedotta dall'articolo 55 dello Statuto costituzionale contro il modo di procedere che per le deliberazioni di cui si tratta vi è proposto dal vostro Ufficio Centrale.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto osservò che, rispetto ai codici e ad alcune delle leggi comprese nell'articolo primo del disegno di legge, si può riguardare se non letteralmente, almeno virtualmente salvo lo Statuto; ma gli parrebbe gravemente vulnerato in riguardo così ad altre di quelle leggi, come, ai poteri che verrebbero col'articolo secondo conferiti al Governo del Re.



Per me la lettera dello Statuto non è men sacra del suo spirito, onde io ritengo che da quella non ci possiamo in niun caso scostare. Noi non ci troviamo nella condizione del parlamento inglese, che ha formata la costituzione; noi teniamo dallo Statuto i nostri diritti e i nostri doveri. Se avvenisse che un grave interesse nazionale trovasse ostacolo in alcuna disposizione dello Statuto, si dovrebbe la medesima anzi tutto inmutare (con quelle cautele di cui non occorre presentemente parlare), ma non mai infrangere. Ed egli è perchè io sono profondamente convinto della perfetta costituzionalità del proposto sistema, che io renderò favorevole il mio suffragio.

Suppose l'onorevole Senatore di Castagnetto che io propugnassi la concessione di pieni poteri al Governo del Re per recare a compimento l'unificazione amministrativa.

Veramente, se tali poteri avesse chiesti il Ministero, io sarei stato lieto di potere, nell'accordarglieli, unire il mio voto a quello dell'onorevole Senatore Di Castagnetto. Ma, vedute le difficoltà, io mi limitavo a far presente come i due ministri che avevano promossa l'unificazione legislativa l'avessero iniziata con due progetti, per ciascuno dei quali si domandava la facoltà di coordinare e di modificare; esternavo quindi il rincrescimento che di tal facoltà più non si facesse menzione nel progetto stato a noi presentato, ed esprimevo infine il desiderio di veder ripristinata quella stessa disposizione che godo ora di trovare nel presente progetto per l'unificazione giudiziaria.

Permettetemi, signori Senatori, che alle considerazioni allora addotte circa la costituzionalità di tali poteri, qualche altra brevemente ne aggiunga.

Non v'ha quasi legge per cui non si senta la necessità di una delegazione legislativa, tanto che delegazioni legislative al Governo continuamente si fanno persino in quegli Stati repubblicani ove il medesimo non partecipa, come presso di noi, al potere legislativo.

Gli è vero che le ordinarie delegazioni non sono di tanto momento come quella al presente in questione, ma la straordinarietà delle attuali circostanze giustifica appieno la concessione dei poteri di cui siete richiesti.

Ben più ampie delegazioni legislative vennero fatte al Governo del Re nel 1848 e nel 1859: e se si trattava allora di fondare, si tratta ora di conservare; se si trattava allora di vincere colle armi, si tratta ora di consolidare colle leggi; compito questo non meno importante e necessario di quello.

Sarebbe certamente incostituzionale la concessione di poteri che non fossero, come sono quelli di cui è caso, prefiniti quanto all'oggetto ed al termine. Una tal concessione sarebbe una rinunzia ai propri diritti, e costituirebbe il maggior tradimento che possa un'assemblea legislativa contro la Nazione commettere. Ma non fia mai che in Italia si trovi un traditore il quale proponga d'imitare ciò che fecero gli Stati Generali di Danimarca verso Federico III; no, giammai in questa

terra, ove, a perpetua gloria della nazionale Dinastia, avvenne precisamente l'opposto. In un sol caso potrebbe il Senato abdicare i propri diritti, quando cioè si volesse risalire al Potere costituente, caso che gli si presentò nei primi tempi della sua esistenza.

Ma siamo ora da tutto ciò immensamente lontani. I poteri che vi sono chiesti, tassativamente limitati, non rispondono nè anco alla gravità delle attuali congiunture; ed io che sarei disposto coll'onorevole Senatore Di Castagnetto a concedere il più, lo sono pure conseguentemente a concedere il meno.

Quest'argomento, però, dal più al meno non è ammesso dall'onorevole Senatore, il quale ne spingè la ragione rispondendo all'onorevole Senatore Scialoja, e ricordando quanto già avea detto in ordine ad alcuni *allegati* dell'articolo primo.

Io imprendo quindi a dimostrare che anche l'articolo primo è in tutto e per tutto onninamente costituzionale, come pure il metodo che vi si propone di seguire; dal che sono naturalmente condotto ad esaminare la prescrizione dello Statuto che ci venne opposta dall'onorevole Senatore Tecco, *le discussioni si faranno articolo per articolo*, ad analizzarne le parole, e ad indagarne l'origine e lo scopo.

Per siffatta disposizione venne sancito un prezioso diritto, senza il quale non v'ha parlamento che dir si possa propriamente libero, il diritto di emendamento.

Voi sapete, o Signori, che nè a tutte le passate nè a tutte le attuali assemblee legislative venne tal facoltà conceduta. In Francia, il Corpo Legislativo, durante il Consolato e il successivo Impero, non poteva che o totalmente adottare o totalmente respingere i progetti di legge che gli erano presentati. Sotto la Ristorazione non era lecito proporre nelle Camere un emendamento fuorchè quando avesse ottenuto il previo aggradimento del Governo. Nei Paesi-Bassi la legge fondamentale del 1815 avea osservato un assoluto silenzio circa al diritto di emendamento che competesse o non agli Stati Generali, e tanto era bastato per impedirne loro l'esercizio.

Ma quei retrogradi ed antinazionali Governi non avevano lunga vita; il Re Carlo X era cacciato dalla Francia, e poco stante il Re Guglielmo dal Belgio.

La Carta francese del 1830 stabilì quindi che ogni legge dovesse essere liberamente votata e discussa dalle due Camere. Così pure dispose la Costituzione del Belgio, nella quale sta inoltre l'art. 41 espresso nei seguenti termini: « Un projet de loi ne peut être adopté » par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article. »

Ora ebbe il Senato ad udire parlare del nostro articolo 55, precisamente come se, invece di essere qual è, fosse concepito nel tenore dell'art. 41 della Costituzione belga, avvegnachè fra l'uno e l'altro corra grandissimo divario.

Il magnanimo Datore dello Statuto ed i suoi consiglieri ben aveano presente l'articolo della Costituzione belga, dalla quale altri letteralmente ne estrassero; ma di tale disposizione non ritennero che la espressione *articolo per articolo*, e nel resto all'obbligo d'una particolareggiata votazione sostituirono la facoltà della discussione. Dico *facoltà*, giacchè le discussioni si fanno ogni volta che un Senatore o un Deputato li vuole; che se niuno chiede di parlare, discussione non vi può essere. Per la qual cosa la disposizione del nostro Statuto parmi assai preferibile a quella della Costituzione belga, essendo che la prima comprende tutto ciò che v'ha di essenziale nella seconda, omissa la parte materiale, onde è a noi lasciata nella votazione una libertà di cui non godono il Senato e la Camera dei rappresentanti del Belgio.

Se non che, l'uno e l'altro articolo sono propriamente il portato della diversa condizione in cui si trovarono i due paesi. Nel Belgio, il congresso nazionale elaborava la Costituzione mentre viva era la memoria degli abusi del Re Guglielmo nell'applicare la *legge fondamentale*, mentre ognuno rammentava ch'egli aveva contestato alle Camere il diritto di emendamento, non già perchè quella lo avesse escluso, ma solo, come ho già detto, perchè non ne aveva fatta espressa menzione; s'ignorava allora chi avrebbe regnato su quel paese se l'elezione sarebbe riuscita buona o cattiva; ora, soprattutto dopo una esperienza di trentaquattro anni, sa il mondo che tal si fece una scelta che non si poteva migliore; ma allora fosco ed incerto avvenire al Congresso si parava dinanzi, il quale perciò diffidente inniva l'opera sua con molte garanzie anche di materiali formalità come quella in discorso: laddove l'Augusto nostro Costituente promulgò lo Statuto mentre era illimitata la fiducia tra esso e il suo popolo, fiducia che non doveva mai venir meno un solo istante, e che non ammetteva così minute e materiali precauzioni.

Ho detto che principale oggetto dell'articolo 55 era quello di sanzionare il diritto di emendamento. E, per vero, nulla di più certo, di più incontrastabile ed incontrastato, che il diritto di emendamento spettante ai due rami nel Parlamento italiano, ora nello Statuto non v'ha luogo ove di emendamento si parli; il diritto di emendamento sorge, come evidente, indeclinabile conseguenza, dall'articolo 55; per cui niun membro di qualsivisia proposta va sottratto alla discussione; la quale consiste così nell'approvarne come nel censurarne il concetto e le parole in tutto o in parte, e nel provocar quindi le deliberazioni dell'assemblea su quanto stimi ciascuno de' suoi componenti.

Ma dov'è l'oppositore, dove sono coloro che incostituzionalmente pretendono frapporre ostacolo al diritto, (avvertite onorevoli Colleghi, che mi occupo unicamente del diritto, astrazione fatta da ogni ragione di convenienza, della quale invece soltanto intese di certo parlare il signor Guardasigilli nel brano della sua relazione particolarmente notato ieri dall'onorevole Senatore

Sclapin), al diritto, dico, che ad ogni Senatore compete di parlare come meglio avvisi intorno a qualsivoglia articolo dei Codici e delle leggi di cui si tratta, e di promuovere uno speciale voto sovra qualunque aggiunta o soppressione o cangiamento che creda di dover proporre? E se niuno v'ha, e niuno v'ha per fermo, che osi porre in forse un tal diritto, che tutti anzi teniamo per inconcusso, come mai si vuole apporre la macchia d'incostituzionalità al procedimento che l'Ufficio Centrale ravvisa più spedito nelle attuali deliberazioni?

Oltre il diritto di emendamento, e, per dir meglio, come corollario di tale diritto, spetta indubitabilmente alle nostre due Camere parlamentari il diritto di divisione; pel quale può ogni Senatore e Deputato dividere e suddividere qualunque articolo come gli paia e piaccia nelle sue proposte, e può il rispettivo Consesso prendere d'intorno a ciò tutte quelle risoluzioni che gli sieno dettate dall'interesse nazionale; nè, stando l'articolo 55 dello Statuto, più occorre presso di noi di rafforzare altrimenti questo diritto, come fece la Costituzione del Belgio, che vi dovette consacrare un apposito articolo.

Di rincontro al diritto di divisione sta per noi il diritto di unione, che nel Belgio il Potere costituente non ha creduto di dover concedere a quella Legislatura. Questo diritto è naturalmente nella sua estensione subordinato a quello di divisione, in quanto che è sempre in facoltà di qualunque Senatore di portare la discussione sopra un articolo o parte di articolo e di esigere quindi una votazione speciale, ma si possono, in virtù del medesimo diritto di unione, porre complessivamente in votazione tutti gli altri articoli.

Tale diritto voi avete più volte esercitato, signori Senatori. Così ne avete recentissimamente fatto uso per l'unificazione amministrativa, così quando nel 19 dicembre 1862 avete votato l'articolo unico della legge portante approvazione del Regolamento doganale, composto di 96 articoli, che il Ministro delle Finanze vi aveva presentato nella tornata del giorno precedente; così quando venne con un sol voto nel 1854 approvato il Codice di procedura civile.

Anche in questa straordinaria circostanza voi farete certamente uso del diritto di unione, che lo Statuto ha nella sua provvidezza, all'alta vostra saggezza abbandonato.

Io confido, signori Senatori, di aver posto in sodo, colle riflessioni che vi ho sin qui rassegnate, non aversi a temere che per questa legge cessi lo Statuto di essere illeso ed immacolato qual è; mentre anzi per questa legge ancor più chiara e viva diverrà la luce onde esso irradia così le genti italiane già al suo impero felicemente soggette, come quelle che con incessante aspirazione anelano, spezzati i ceppi da brutali forzi imposti, di essere in effetto, come sono di cuore e di mente, al resto dell'italiana famiglia congiunte.

Parmi che alla presente discussione generale propriamente solo appartengano la questione costituzionale e

la questione di convenienza, potendo le altre trovar luogo più opportuno nelle generali e speciali discussioni cui si ha da procedere. A queste poche avvertenze pertanto, che vi piacque di udire con una benevola attenzione di cui vi sono al sommo riconoscente, onorevoli colleghi, io restringo il mio dire; non intendendo trattare la questione di convenienza, sì perchè eloquentemente ed abbastanza ne dissero l'onorevole nostro Relatore ed alcuni degli onorevoli preopianti, sì perchè è tal questione la quale, anzi che con dottricali disquisizioni, sembrami voler essere risolta dal sentimento italiano, sentimento fortunatamente ben diverso da quello che ai tempi del Gran cancelliere Baccione dominava pure l'Italia, sentimento altamente espresso da quella voce nazionale che dalle Alpi all'Etna va gridando che tempo è omai di finirla con tutti i retrivi, incoerenti e discordi codici e leggi borboniche, pontificie, austriache, ecc., e di sostituirli con una legislazione che unica sia ed italiana.

**Presidente.** La parola è stata chiesta dal Senatore Sclopis nella tornata di ieri.

**Senatore Sclopis.** Ieri ho domandato la parola mentre parlava l'onorevole Senatore Scialoja, e la domandai perchè mi avvedeva che la mia opinione precedentemente espressa non era stata forse sufficientemente apprezzata dall'onorevole mio collega.

Oggi pertanto ritornerò sul tema, che ieri ho trattato, e poi mi farò a sottoporre al Senato alcune considerazioni, che mi vennero suggerite da quello che nella tornata di ieri dissero i signori Senatori Scialoja e Pinelli.

Il Senatore Scialoja, se ho ben ritenuto il concetto espresso ieri mi faceva appunto di che avendo io desiderato che si estendesse a tutto il Regno d'Italia il Codice napoletano, avessi aggiunto, che a questo Codice si dovevano fare delle modificazioni, e delle aggiunte, e quindi ne argomentava che sussisteva sempre il timore, che io aveva manifestato, che le aggiunte avessero a rendere confusa la legge e ad impedire quella spiccata o continua applicazione, che io avrei desiderata.

Io, quando espressi il desiderio che un Codice già preesistente in Italia ed applicato ad una numerosa popolazione si estendesse a tutte le provincie del regno italiano, ed indicai per giusta estimazione, secondo che io credo, de'suoi meriti, il Codice delle Due Sicilie, aggiunti, che avrei proposto che si facessero due modificazioni a quel Codice, vale a dire quella relativa alle servitù prediali, e l'altra relativa al sistema ipotecario, ma dopo io non avrei più chiesto che vi s'introducessero modificazioni parziali, che si facessero dei ritocchi; e per conseguenza il pericolo non c'era, che sorgessero quelle cause d'incertezza, e di disparere, che io tanto paventava.

Se si fosse introdotto nel Codice napoletano la parte del Codice Albertino, che tocca alle servitù prediali ed alla irrigazione, sarebbe venuta questa parte col suo corredo di giurisprudenza che è quello che io tanto

deriderava e si sarebbe così supplito a quel difetto che si poteva temere nell'esecuzione di questa parte della legge nelle provincie d'Italia che non l'hanno ancora. Quanto alla parte del sistema ipotecario che avrei voluto vedere correggere e modificare, veramente non ci sarebbe stata in Italia tutta la giurisprudenza stabilita; ma siccome una grandissima parte si sarebbe tolta dal Codice Albertino e dagli ultimi provvedimenti che si fecero in Francia sulla materia, anche per questo rispetto le novità che si sarebbero introdotte nel Codice napoletano non sarebbero state scompagnate dal corredo della giurisprudenza. In questa parte io credo d'aver espresso sufficientemente espresso il mio pensiero, ma non posso a meno di insistere ancora su ciò che a' miei occhi mi parve evidente, vale a dire che nelle circostanze in cui noi ci troviamo, era meglio di estendere a tutte le provincie italiane una legge già conosciuta e già applicata quasi per la metà del territorio italiano, e che veniva corredata da tutto ciò che ne rendeva facile l'applicazione, anzichè lanciarla in nuovi esperimenti.

Il Senatore Scialoja fidando nel genio italiano aspirava all'onore del primo esempio nella codificazione; io desiderava di sottrarmi ai pericoli e credeva che una bella prova di legislazione l'avevamo di già, che si poteva utilizzare. E qui mi permetta il Senato che io mi dimostri un po' sorpreso di quella molteplice censura che l'onorevole Pallieri ha gettato sopra tutti i codici che ci sono in Italia che chiama incoerenti, retrivi, non più adatti alle circostanze presenti. Mi pare questa una censura molto severa tanto più che non so poi se nelle parti veramente essenziali cui si provvederà col nuovo Codice si potesse far molto meglio.

**Senatore Pallieri.** Ho voluto specialmente alludere al primo libro di tutti i Codici che tratta delle *persone*.

**Senatore Sclopis.** Il primo libro di tutti i Codici è stato in gran parte determinato da circostanze politiche, oppure da conseguenze di principii di diritto pubblico che allora vigevano in tutta Europa. Ora i progressi che si sono fatti non potranno dirsi tutti abbastanza accertati per quindi asserire che quello che si era operato in Italia si mostri appunto tutto riprovevole.

Io credo che la sentenza pronunciata dall'onorevole Pallieri sia molto severa e possa essere soggetta ad appello. Io penso che se noi ci riferiamo agli studi che si facevano in tutta Europa all'epoca in cui si pubblicavano quei Codici, troveremo che i legislatori non erano retrivi nè incoerenti.

Dirò di più che è difficile trovare, per esempio, un Codice che sotto l'aspetto puramente legale possa superare il merito del Codice di Parma; vi è un merito intrinseco grande in quell'opera, vi è la mente di giuriconsulti tanto dotti quanto intelligenti.

È facile il giudicare così con idee generali in modo meno favorevole, ma quando si viene al concreto, io non dubito di affermare che il piano e la connessione de' varii principii che si coordinano nel Codice di Parma meritano una grande approvazione. Esso fu approvato

da tutta Europa; fu considerato come un vero progresso. Mi è forza pure il ricordare che avendo io dovuto nella mia lunga carriera avere qualche parte nella compilazione di Codici, mi son dovuto convincere che non sempre è possibile il farvi accogliere certe idee che ci sono proprie. Non si può in tali opere camminare che per via di certe transazioni. Ma non posso ammettere che nella legislazione italiana vi siano tante parti di legislazioni retrive, incoerenti, e tali che abbisognino di un pronto e generale rimedio. Torno a ripetere, Signori, ciò che diceva ieri; che cosa è la legislazione? la legislazione non è un'opera di gabinetto, la legislazione non è una speculazione di uno scienziato, la legislazione non è una lezione accademica, la legislazione è un atto che deve applicarsi come un veritate al popolo cui si destina. Napoleone I, di cui sempre citerò l'autorità in materia di legislazione perchè aveva l'istinto del governo dei popoli, Napoleone I diceva in una seduta del Consiglio di Stato: *l'habitude d'un peuple fait partie de la justice* (1); e credo che questa sia una gran verità. Dunque quando per le circostanze un popolo non fosse nello stato di ammettere certe disposizioni legislative si farebbe male ad ortare risolutamente contro le sue abitudini per cercare un meglio che non potrebbe accettare.

Bisogna educare il popolo e farlo capace di raggiungere quel tipo più perfetto di legislazione; ma frattanto ripeto che la legislazione è un atto di applicazione, è un atto di buon senso, è un atto di autorità ragionata conforme a certe circostanze normali.

Con quanto ho accennato in principio io stimo di avere in parte risposto a ciò che osservava ieri l'onorevole Senatore Pinelli, il quale diceva che nell'isola di Sicilia e nell'isola di Sardegna si erano introdotte nuove legislazioni; si era senza nessun danno, anzi con vantaggio, unificata la legislazione. Ma io pure ho detto che credevo che fosse utile di unificare la legislazione e per unificarla più presto proponeva un metodo più spedito e più compiuto.

La legislazione napoletana nell'isola di Sicilia si è introdotta gradatamente, e ben sa l'onorevole Pinelli che le leggi organiche nel Regno napoletano cominciavano a farsi gradatamente dal 1815 in giù, e a misura che si facevano quelle leggi venivano estese anche alla Sicilia finchè il Codice del 1819 fu portato nell'isola appena era stato sancito. Allora non si poteva avere un'altra legislazione che quella che fu introdotta colà.

Nell'isola di Sardegna alla quale pure ha fatto allusione l'onorevole Senatore Pinelli, si è portato il Codice civile con qualche modificazione che già egli ha indicata ieri, e nessuno più di me approvò questa introduzione, poichè fui io quegli che come Ministro della Giustizia ebbi l'onore di presentare al Parlamento subalpino l'estensione all'isola anzidetta del Codice Albertino; ma il Codice Albertino veniva appunto nelle condizioni

in cui avrei voluto il Codice napoletano, veniva colla compagnia della sua giurisprudenza, col cimento dell'uso che se ne era fatto, e per conseguenza con una intelligenza già determinata.

Credo pertanto che le osservazioni che ieri ha fatto il Senatore Pinelli non distruggano quello che io diceva, e che anzi mi confortino nel mio pensiero, cioè che il Codice delle Due Sicilie fu introdotto nelle provincie meridionali come fu introdotto il Codice Albertino nell'isola di Sardegna.

Ora, mi tocca ancora di fare alcune osservazioni sopra un dissenso formale che c'è tra l'onorevole Senatore Scialoja e me, rispetto ai contratti di borsa, materia difficile e che ammette anche una grande disparità di pareri.

L'onorevole Senatore Scialoja più d'ogni altro e meglio di ogni altro si fece a sostenere la libertà assoluta de' contratti di borsa; poichè egli tenendo ufficio ministeriale a Napoli aveva proposto l'abolizione dei Decreti che prima vigevano in questa materia.

Nella relazione premessa al Decreto del Luogotenente generale del Re nelle provincie napolitane del 31 dicembre 1860, il signor Senatore Scialoja, allora referente qual Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze, diceva:

« Nulla di più ingiusto che negare per regola generale l'azione civile ai *contratti a termine*, solo perchè possono nascondere un giuoco di borsa o una scommessa, e non doverci indugiare a correggere disposizioni eccezionali che così grandemente si oppongono a' bisogni del commercio, alle regole della giustizia ed alla coscienza e moralità pubblica. » E ne usciva il citato Decreto col quale si abrogavano tutti i preesistenti Decreti con cui si negava l'azione civile ai contratti a termine, rimanendo soltanto salvo ed integro il giudizio dei magistrati sulla validità dei contratti secondo che fossero muniti o privi delle condizioni volute dalla legge civile, o da quella di commercio.

Come vede il Senato questa è la piena ed assoluta libertà.

Il signor Senatore Scialoja si rallegra dell'effetto di questa legge da lui promossa; egli dice che in Napoli ha prodotto buonissimi frutti; io non posso giudicare di quello che è avvenuto a Napoli e sono dispostissimo a credere l'onorevole Senatore sulla sua autorevole parola; per altro mi pare che in altre circostanze, in altri paesi si potrebbe dubitare che questa legge non producesse tutto quel bene che se ne vuole aspettare, perchè se questa legge potrà frenare i giuocatori di mala fede pel timore che s'imponga loro l'eseguitamento del patto, non si evita però il male di dare impulso ai giuocatori non di mala fede, ma corrivi agli incomposti tentativi di lucri amodati.

Tanto è vero che nella vicina Francia dove queste speculazioni si fanno su larga scala, c'è una lotta continua tra la giurisprudenza la quale tenta di reprimere i conati della cupidità, e la resistenza dei sostenitori di

(1) Nella seduta del Consiglio di Stato del 6 novembre 1804.

quel genere d'industria e di commercio insofferenti di ogni limitazione.

Io credo che almeno non si possa dubitare dell'opportunità di studiare se non esistano anche in altre parti d'Italia questi pericoli; io penso anche che esistono, perchè non è solamente per la mala fede, non è solamente per l'idea di voler approfittare dolosamente dell'inesperienza altrui, ma è per una incomposta e smodata cupidità che spinge gli uomini in queste speculazioni arrischiate, immorali e disastrose che tali stipulazioni si debbono frenare.

Si sa che nella giurisprudenza francese si è fatta anche la distinzione fra i *marchés à terme* e i *marchés à livrer*; ed i *marchés à livrer*, non sono in genere riprovati dalla legge, mentre quelli a *terme* nel senso che fu loro attribuito di giuoco di borsa sono stati riprovati, e cadono sotto le disposizioni di articoli repressivi tanto del Codice civile, come del Codice penale.

In questa parte bisogna dire che la legge e la giurisprudenza francese si appoggiano ad una presunzione fondata sopra la generalità dei casi, e sull'opinione che ci sia del danno non solo per gl'individui, ma ancora per l'universale nel lasciare senza freno questo movimento straordinario prodotto dalla cupidità di lucro aspettato più ancor dalla sorte che da mal concepiti calcoli e da fallaci speranze.

L'onorevole Senatore Scialoja mi pare che abbia terminato il suo discorso dicendo che bisognava lasciare in tutti ampia libertà, perchè la libertà era rimedio ai proprii eccessi.

Mi permetterei di fare una riserva. Non credo che la libertà sola possa sempre rimediare agli inconvenienti e ai danni che da essa possono derivare: nemmeno in economia politica; nemmeno in materia commerciale.

Tornerò a citare un detto di Pellegrino Rossi, nome che bramo sempre che torni a ripetersi in questo recinto, perchè era una mente eminentemente pratica ed eminentemente lucida.

Così dice Pellegrino Rossi sul finire dell'undicesima lezione della 2ª parte del suo corso di economia politica.

« Il est irrécusable qu'il est des exceptions au principe de la liberté de l'industrie et du commerce, exceptions dont les unes ont leur fondement dans la science économique elle même, les autres découlent de considérations morales ou politiques. »

E qui la considerazione morale mi pare che dovrebbe meritare una grande attenzione, perchè, nella mia opinione, questo male da noi esiste, è vero, è radicato, onde converrebbe che l'autorità pubblica vi preparasse rimedii.

Ho detto che era difficile; dirò di più. Ci vuole un certo coraggio per affrontare tutte le pretensioni e tutti i clamori che si alzano quando si voglia toccare a questa materia.

Si è detto, molto irregolarmente bensì, ma pure si è

detto, che i contratti a termine sono veramente la vita del credito pubblico.

Io non posso sottoscrivere a questa sentenza; io credo che il credito pubblico non perderebbe, anzi acquisterebbe quando fosse sgombro da queste agitazioni, da queste oscillazioni e non fosse più origine di tanti pericoli.

Del resto poi io finirò col dire che quando un male si mostra, bisogna levarne la causa: è quello che avrei desiderato avesse fatto la Commissione, intraprendendo studio apposito, su cui forse non sarebbe venuta nella stessa conclusione a cui è venuto l'onorevole Scialoja ed avrebbe dimostrato una volta di più il suo zelo per il bene pubblico, e sarebbe stata appoggiata da tutti quelli che credono che nella legislazione il male morale si debba sempre respingere, si debba sempre cercarvi rimedio.

Qualunque volta si fa una infrazione alla rettitudine morale nella legislazione si fa una ferita al corpo sociale, perchè la libertà del male non esiste davanti alla coscienza del genere umano.

Senatore Pallieri. Ho detto che i Codici presentemente veggianti in Italia sono discordi, incoerenti e retrivi. Queste qualificazioni non piacciono all'onorevole preopinante. Ma egli non si è accinto a provare che non sieno discordi ed incoerenti, come evidentemente sono. Una ragione ha soltanto allegato per dimostrare che non sono retrivi: con tal ragione, però, ha reso manifesto, non già il suo, ma il mio assunto; giacchè egli ha fatto notare che i Codici di cui si tratta sono conformi al diritto pubblico dei governi che li hanno promulgati. La cosa è precisamente così: quei governi assoluti, nemici del progresso, conseguenti a se stessi, introdussero nei Codici i loro principii; onde chiunque pigli, com'io, per punto di partenza il diritto pubblico dello Statuto costituzionale non può non ravvisarli retrivi.

Del resto, paragonato il primo libro di ciascuno dei Codici civili italiani col primo libro del Codice Napoleone, che non è nemmeno esso troppo liberale, tutti essi Codici si appalesano retrivi e non progressivi. Voi sapete, Signori, che il primo libro riguarda le persone, e deve perciò sciogliere le principali questioni sociali e politiche cui dà luogo la legislazione civile. Specialmente retrivo, sotto quest'aspetto (che è il solo di cui ho parlato), si appalesa il Codice Albertino, che ebbe a principale compilatore l'onorevole conte Sclopis. Fortunatamente fu adottato il progetto di lui e dei suoi colleghi in quanto al secondo ed al terzo libro; ma, pel primo libro, al loro progetto, che era in riguardo di quei tempi progressivo, fu sostituito quello decisamente retrivo che si legge nel Codice; e troppa invero sarebbe la generosità e l'annegazione dell'onorevole preopinante se imprendesse a difendere coloro che guastarono l'opera sua.

Senatore Sclopis. Domando la parola per dare unicamente una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

**Senatore Sclopis.** Quanto al modo con cui si è considerata nel Codice Albertino la materia del godimento dei diritti civili e del diritto di cittadinanza, io credo che non si possa dire che sia tanto retrivo quanto lo ha giudicato il Senatore Pallieri, e quando verrà la discussione su quel punto forse si vedrà che ivi è fatto anche qualche progresso oltre ciò che è stabilito dal Codice Napoleone.

Quanto poi al nuovo diritto pubblico in genere io so che queste sono parole che si mettono in circolazione, ma non sono ancora definite.

**Senatore Pallieri.** Io accennavo allo Statuto.

**Senatore Sclopis.** Se si parla dello Statuto, vale a dire di un diritto pubblico interno, sicuramente i Codici si fecero in un tempo in cui non c'era lo Statuto e non poterono informarsi dallo spirito di questo; ma non è quindi un rimprovero che si possa fare. Si può godere del cambiamento dell'ordine pubblico, felicitarsi delle libertà acquistate, ma non si deve gettare un biasimo sui Codici anteriori perchè non v'era lo Statuto nel paese dove i Codici furono promulgati.

Io credo poi che la parola *retrivo* sia parola elastica che si può adattare a vario senso secondo il punto di vista più o meno avanzato da cui si considera il cammino che s'è fatto e quel che rimane da fare. Quando si hanno da discutere punti gravi di legislazione, si debbono stabilire dei grandi punti fissi, inconcussi da cui si parta ed a cui si giunga. Si deve solo accogliere ciò che è intrinsecamente vero e praticamente utile, e questo solo è ciò che io ho cercato di esprimere nelle parole che ho avuto l'onore di pronunziare davanti al Senato.

**Senatore Pallieri.** Io tutto ho giudicato dal punto di vista dello Statuto.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** Signori Senatori, non creda il Senato ch'io sia per abusare della sua sofferenza. Esporrò brevissime parole.

Altri avrebbe detto assai meglio di quello che io potrei quanto lo Statuto possa essere interpretato per lo meno in un senso assai lato nel suo articolo 55. Io farò osservare al Senato che anche gli articoli 20 e 30 ammettono una interpretazione più lata nell'applicazione sulla legge dell'espropriazione forzata per pubblica utilità.

Nella seconda parte dell'articolo 29 è detto che possono le proprietà essere cedute a senso della legge che fosse emanata.

Ma appunto perchè coll'attuale progetto di legge noi poniamo un'imposta alla proprietà, io credo che il medesimo doveva essere redatto secondo le norme precise che lo Statuto ha determinate, cioè votato articolo per articolo onde chi rappresenta la proprietà potesse difenderla e renderla inviolabile, come è detto nell'articolo stesso.....

Io metto innanzi anche questo riflesso al Senato, ben fidente nella sua saggezza che vorrà accoglierlo perchè

come corpo conservatore egli deve garantire la lettera e lo spirito dello Statuto il quale tutto si compone di diversi membri dei quali scomponendone alcuno si distrugge tutta l'economia dello Statuto stesso. Non ho altro da aggiungere.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la **Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori Senatori, prima che si chiuda la discussione generale in sì grave argomento, corre a me il debito di sottomettere al Senato alcune spiegazioni e alcune dichiarazioni, al che mi muove principalmente quel sentimento di riverenza profonda che io professo verso questo illustre Consesso cui mi onoro di appartenere.

Della questione costituzionale io divisava di toccare, ma me ne dispensa l'ampia trattazione che ne faceva testè l'onorevole Senatore Pallieri con gran copia e di argomenti e di esempi.

Solo mi sia lecito di ricordare che nel Parlamento inglese un tal giorno elevandosi la voce dell'opposizione a proposito di una mozione di legge la quale per avventura implicava una deviazione della rigidità delle forme costituzionali, un grande statista, in quella circostanza ebbe a ricordare che i Governi rappresentativi non sono di loro natura che governi di compromesso, in altri termini che serbando sempre la purità dei principii fondamentali, sorgono non di rado alte necessità politiche le quali consigliano, impongono, giustificano alcune deviazioni dalle strette forme costituzionali, alcuni inevitabili compromessi, e a siffatta sentenza fece plauso quella illustre assemblea.

Passerò ora a riassumere la genesi e lo svolgimento di questo disegno di legge perchè ben si comprenda quali considerazioni avessero persuaso il Ministero a presentare al Senato un disegno di legge in forma eccezionale per chiedere eccezionali facoltà.

Se vorrà gettarsi lo sguardo sull'articolo 1 che include tutta la serie dei Codici e della varie leggi di cui ci facciamo a chiedere facoltà straordinarie per la pubblicazione, il Senato si avvedrà di leggieri che le più importanti tra le leggi stesse e tra i Codici appartengono precisamente alla iniziativa del Senato stesso; così è del Codice civile, del Codice di procedura civile, del Codice della marina mercantile, così è pure della legge intorno alla competenza dei giudici di mandamento e di quella infine sulla proprietà artistica e letteraria.

Rimangono non più che tre altre leggi d'importanza secondaria imperocchè non portano seco che lievi modificazioni a leggi già esistenti le quali ottennero l'iniziativa nell'altro ramo del Parlamento.

Adunque queste leggi e questi Codici pigliarono l'iniziativa presso il Senato e formarono oggetto di gravi studi presso le vostre Commissioni; così accadde specialmente del Codice civile da voi affidato ad una Commissione ai cui lavori toccò anche a me l'onore di partecipare; questo Codice, o Signori, a voi non è

ignoto come e quanto abbia meritato le cure e gli studi della stessa Commissione.

Certamente, Signori, così iniziati questi disegni di legge avrebbero corso il loro naturale svolgimento, nè avrebbero deviato dalle ordinarie norme di discussione se non fosse sopravvenuto nel mezzo tempo un fatto, un avvenimento importante il quale radicalmente mutava la situazione delle cose creando nuovi doveri e nuove necessità.

Alludo, come ben comprende il Senato, al fatto politico del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, il quale fatto, Signori, comunque lo si voglia giudicare, certamente consentirà ciascuno di voi che ha creato una situazione nuova in tutti gli ordini e in tutte le branche dell'amministrazione; questo concetto si presenta, a parer mio, sì evidente ed indisputabile che in verità non ci è da spendere molte parole intorno.

Ed invero noi andremo ad insediarsi a Firenze. La Toscana, o Signori, indubitatamente nel cammino della civiltà tra le italiane provincie, non è stata seconda ad alcuna; ma la Toscana, per la sua speciale condizione potendo vivere di vita propria, appartata, tranquilla, ha potuto bene adagiarsi sulla tradizione del giure romano, confortata dagli statuti, aiutata dalla giurisprudenza. La Toscana non sentì il bisogno di leggi codificate.

Ma potrà dirsi lo stesso dal momento in cui un nuovo orizzonte si apre? Quando a quella eletta parte d'Italia tocchi l'insigne beneficio di farsi centro di moto e di vita di tutta quanta l'Italia, potrà ella rimanersi solitaria e rinchiusa, potrà liberamente funzionare col sussidio di quelle leggi imperfette? Come potrebbe, io domando, concepirsi che in quel centro da cui dovrà irradiarsi d'ora innanzi tutto il movimento sino all'estrema periferia, da quel centro a cui tutti volgono gli occhi, da cui tutte le parti d'Italia dovranno pigliare norma ed esempi, possa sussistere una situazione anormale, con una legislazione incerta, vagabonda, lasciando all'arbitrio ed alla interpretazione giudiziaria la più ampia balia ed ingenerando ad ogni piè sospinto le più gravi difficoltà?

Infatti, o Signori, io domando: quali norme si seguirebbero nei contratti da farsi nell'interesse del Governo che dovranno ricevere esecuzione in tutte le parti del Regno? Queste norme certo non le troviamo nelle leggi codificate e saranno rette dalla giurisprudenza e dalle tradizioni del diritto romano. Come si farà rispetto allo Stato civile? È egli concepibile che lo stato delle persone non trovi un assetto stabile, ordinato, che nulla lasci al vago ed all'arbitrio?

Signori, io potrei continuare in questa disamina e proverei anche meglio quanti gravi inconvenienti ne nascerebbero se la Toscana fosse lasciata in questa posizione anormale.

Ma, quando noi ci siamo elevati all'altezza di questa nuova situazione fatta alla Toscana, ed all'Italia, fu necessità di divisar nuovi modi per provvedere, e prov-

vedere nel breve spazio di tempo che per necessità politiche ci era concesso, sì che i nuovi codici, le leggi generali del Regno potessero ormai ordinarsi, unificarsi, ed impiantarsi nella nuova capitale del Regno.

Queste considerazioni, o Signori, il Governo sottoponeva all'apprezzamento dell'altra Camera, la quale con voto solenne penetrandosi appunto di queste indeclinabili esigenze, proclamava la necessità della pronta unificazione legislativa, sicchè confortato il Governo del Re da questo voto, non poteva esitare, e doveva necessariamente appigliarsi a quel metodo compendioso, il solo praticamente possibile. Onde il concetto di un disegno di legge che per modo abbreviativo venisse abbracciando tutta la serie dei Codici e delle leggi da dovere costituire il nuovo sistema legislativo e giudiziario per tutto il Regno.

Avvertite, o Signori, che il Ministero, e propriamente il Ministro Guardasigilli entrava in questa via più francamente, e con animo più tranquillo, in quanto che considerava che i Codici e le leggi in proposito si trovavano già iniziati presso il Senato.

Parve adunque al Governo, parve al Ministro Guardasigilli che da questo lato si trovasse in una tale posizione, nella quale, serbati tutti i debiti rispetti al primo Corpo politico dello Stato, si potesse senza tema di offendere alcuna convenienza, alcuna prerogativa, scegliere questa forma di attuazione, impossessarne l'altro ramo del Parlamento col promuoverne la discussione, e poscia presentarsi al Senato con un disegno di legge, il quale ben ponderato vi attesterà che la Camera dei Deputati, considerando da un canto le gravi esigenze politiche e la necessità quindi di affrettare questa desiderata unificazione legislativa, e considerando d'altro canto come queste leggi e questi Codici avevano già subito una prova solenne avanti questo sapiente Consesso con il sussidio di tutti gli eletti ingegni che lo onorano vi attesterà, dico, che la Camera dei Deputati, o Signori, non si peritò a rendervi uno splendido omaggio, in quanto che essa si contentò di una discussione che la onora altamente, ma una discussione non pertanto sobria e riguardosa, una discussione nella quale la Camera si piegò (mi sia lecito il dirlo) anche all'alta necessità di non trascorrere sino al sistema degli emendamenti, imperochè essa ben vide che ove per troppa osservanza delle forme parlamentari fosse entrata nella via degli emendamenti, il risultato ultimo sarebbe stato di disputar molto, e riescire da ultimo ad opera vana.

La discussione seguita nella Camera elettiva, come io avvertiva, fu certamente accuratissima, fu degna di quell'assemblea, nulla si intralasciò in quanto alle censure e agli appunti che per avventura si potessero muovere, ma rimanendo sempre entro quei limiti determinati, cioè di astenersi affatto dagli emendamenti; d'altra parte poi io, o Signori, fui ben sollecito nell'altro ramo del Parlamento di chiamare l'attenzione della Camera sulla convenienza di evitare la discussione de-

gli emendamenti, e di limitarsi a suggerimenti, ad avvertenze assumendo l'impegno di pigliarle nella debita considerazione, e fui ben lieto di vedermi seguito dalla Camera in questa via spedita e piana.

Di ciò seguiva che la Camera elettiva, dopo avere chiamato a disamina non solamente i principii generali dei vari Codici, ma eziandio le principali disposizioni di essi, venne di poi al partito di esprimere alcuni desiderati, alcuni voti, alcuni suggerimenti abbandonandosi anche con generosa fiducia all'impegno, che il Ministro Guardasigilli si assumeva che non lascierebbe senza efficacia pratica le osservazioni fatte nella Camera stessa. Imperocchè io assunsi l'impegno, e fedelmente lo manterrò, di far tesoro nella revisione di questi Codici di tutte le avvertenze, talchè i nuovi studi potranno per avventura purgarli di alcuni vizi, di alcune menzogne che pur ci stanno, conducendoli a maggiore perfezione.

E quando, o Signori, io ebbi l'onore di presentare questo disegno di legge, così votato dalla Camera dei Deputati, al Senato, nella mia relazione io non dimenticai di esporre e rilevare codeste avvertenze, di ricordare cioè il metodo serbato nella discussione dell'altro ramo del Parlamento, e mi rendei sollecito di esporre al Senato non solamente il metodo tenuto, ma altresì la convenienza di tenerci negli stessi limiti.

Io dissi al Senato, se pure il mio pensiero non fosse stato malamente interpretato dalle parole, essere desiderabile che questi Codici ora che avranno da subire una seconda e solenne prova nel seno di questo augusto Consesso, si possano avvantaggiare della luce della nuova discussione. Nulla di più grato, nulla di più utile al buon successo della cosa quanto l'invocare il concorso dei lumi autorevoli del Senato; apriamo dunque una libera e piena discussione.

Lungi da noi l'idea di restringerla, di vincolare momentaneamente questa libera discussione; solamente io adombrai nella relazione, ed ora mi permetterò di ritornarvi ancora, e d'insistere su questo concetto, che se noi intendessimo dilungarci da quelle stesse norme seguite dalla Camera dei Deputati...

**Senatore Sclopis.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia...** Se noi volessimo entrare nella via degli emendamenti, sarebbe questo il modo di riescire ad opera vana e sterile di risultato. Tanto più, o Signori, io credeva di potermi sostenere in quest'avviso, in quanto che parve a me, che i precedenti del Senato colle precedenti sue deliberazioni mi autorizzassero a pensare così, imperocchè non può il Senato aver dimenticato quando la prima volta dal mio predecessore fu iniziata la presentazione del Codice civile al Senato, e quindi dietro gli studi della Commissione da voi deputata si venne precisamente nello scorso della precedente sessione a discutere del metodo da serbarsi nella discussione del Codice che varie opinioni, e varii sistemi si possessero allora in disamina.

La prima opinione fu quella che convenisse di scendere ad una discussione per articoli: questa opinione fu discussa, ma non ottenne il suffragio del Senato. Scartato il sistema della discussione per articoli, perchè si comprese che per questa via non si sarebbe riuscito a nulla, il Senato ebbe a discutere la opinione di una discussione di principii, ma questa idea, siccome ripugnante alla lettera e allo spirito del regolamento, fu anch'essa eliminata. Quale fu dunque l'ultima statuizione del Senato prima di separarsi? Fu questa che standoci innanzi un intervallo abbastanza lungo, come lo spazio di 4 mesi e più nelle vacanze del Parlamento, parve che questo spazio di tempo potesse dar agio a ciascun Senatore di occuparsi dello studio del Codice civile e portarvi tutte quelle osservazioni e quei rilievi che si affacciassero; che queste osservazioni, in forma di emendamenti, si fossero man mano presentati alla vostra Commissione, che la Commissione ne avrebbe fatto un accurato esame; e questo periodo, questo esame esaurito, si verrebbe da ultimo ad una discussione, non dirò già approvativa in blocco della legge ma una discussione la quale non sarebbe tornata più su nuovi emendamenti: questo deve risultare di certo dal processo verbale, perchè questa fu la deliberazione ultima del Senato. Signori, tali cose ho creduto di ricordare appunto, perchè si disgombrino gli equivoci, e perchè si allontani soprattutto il dubbio, il sospetto che il Guardasigilli pretendesse mai innanzi a questo autorevole Consesso od avesse in animo di restringere la libera e piena discussione.

Aggirerò che se tali cose ho ricordato, io non ho fatto che esprimere un voto ed una preghiera. Che se altrimenti il Senato opinasse, se avvisasse di non rinunciare al diritto di emendamento, al Ministro Guardasigilli basterà di aver fatto il debito suo, sciogliendosi da ogni responsabilità dello scopo fallito.

**Presidente.** Prego il Senato di dimostrare se autorizza il suo Presidente ad accordare la parola per la terza volta al Senatore Sclopis.

*Voci.* Parli, parli.

**Presidente.** La parola è al Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Siccome ieri io mi era dato carico di calcolare le conseguenze di un certo periodo della relazione del signor Guardasigilli al Senato quando presentò questa legge, così mi trovo forzato oggi che l'onorevole Guardasigilli ha ripreso questo tema, di venire anche ad aggiungere qualche parola; ieri veramente io mi era impegnato a non più parlare su questo periodo, ma le circostanze essendo cambiate, spero che il Senato, per quella deguazione che ha avuto di concedermi la terza volta la parola, mi permetterà di ripetergli le mie idee relativamente al sistema che l'onorevole Guardasigilli sostiene doverci seguire per l'esame di queste leggi.

Io non parlerò di quanto si è fatto nell'altro recinto parlamentare, credo anzi che non sia guari conveniente il citare gli esempi di quello che si fa nell'altra Ca-



mera; ogni Camera decide, provvede, determina, è sovrana nelle sue deliberazioni e non deve prendere norma, nè ripetere esempi da ciò che si possa fare nell'altra. Il signor Guardasigilli ci dice: Voi avete piena libertà di discutere, parlate quando volete, esponete i vostri sentimenti, le vostre opinioni, io le apprezzerò; ma non trascendete (mi pare che è la parola di cui si è valso) a formulare emendamenti, non eccedete nei termini, così che ne venga in qualche parte variato il testo della legge che vi presento. — Signori Senatori, se questo sia un campo libero di discussione deciderete voi: io non capisco veramente come si possa dire a un Consesso di legislatori: datemi dei consigli, datemi delle opinioni io ne terrò conto secondo che mi parrà. Si tien conto reciprocamente di tutte le opinioni tra persone che non esercitano autorità, ma quando si parla davanti a persone che esercitano autorità, bisogna riferirsi all'autorità di cui quelle persone sono investite. Ripeto quello che diceva ieri, noi non siamo qui per offrire consigli, siamo per deliberare leggi, siamo per discutere, e per discutere collo scopo di venire ad una conclusione; altrimenti proporrei al Senato di chiudere assolutamente ogni dibattito, perchè sarebbe meno seria una discussione la quale si limitasse a fornire degli appunti, a dare dei consigli ad un Ministro, quando non si venisse ad esercitare il diritto che abbiamo di proporre leggi, di discutere, di deliberare.

Forse la memoria dell'onorevole Guardasigilli non l'ha ben servito quando ci ha ricordato il sistema che si era ammesso dal Senato nell'ultimo stadio della discussione del progetto di Codice civile presentato dall'onorevole Pisanelli. Allora si è trattato sul modo col quale si sarebbe discusso definitivamente il progetto e si escluse precisamente ogni idea che si avesse ad impedire di proporre emendamenti. È bensì vero che si era proposto da taluno dei nostri colleghi che non si potesse proporre emendamenti, e si dovesse unicamente discutere l'articolo unico con cui si approvava la legge; ma il Senato respinse questa proposta e stabilì che per conciliare una conveniente rapidità di esame con quello che era di necessità intrinseca della discussione, si pregassero tutti i signori Senatori di voler preparare gli emendamenti che intendessero di proporre e di mandarli al Senato prima della scadenza del mese di settembre; che questi emendamenti si sarebbero passati alla Commissione, non perchè la Commissione potesse esercitare un diritto di esclusione sui medesimi, ma perchè la Commissione a sua volta potesse prepararsi ad accettarli, o a ricusarli, o modificarli, secondo che avrebbe creduto; ma sempre si volle aperta la discussione sugli emendamenti presentati, e si sarebbe venuto a un deliberato formale; questo è stato il sistema adottato dal Senato. Dunque il Senato nè direttamente nè indirettamente non ha mai ammesso che si possa aderire alla raccomandazione per quante si possa dire officiosa, di astenersi in massima dal deliberare emendamenti.

Dico questo così perchè, quantunque io non abbia

fiducia che nel seguito della discussione di questo progetto di legge vengano adottate modificazioni che crederei utili anzi necessarie, non si stabilisca almeno un precedente onde si possa credere che il Senato si occupi di materia così grave e così importante a fronte appunto delle circostanze a cui alludeva il signor Ministro, senza avere l'autorità di estendere in pieno, ogni sua parte e senza restrizioni il diritto che ha di mutare i progetti ministeriali.

Questo intendevo di esporre per spiegare maggiormente l'opinione che ieri ho emesso e per impedire che venisse alle volte in altre circostanze invocato un precedente che sarebbe contrario alle prerogative del Senato.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi duole davvero che le mie parole abbiano lasciato sussistere un equivoco e un dubbio che mi sono sforzato in ogni modo di dissipare.

Io non so se bene abbia renduto il mio concetto; mi proverò spiegarlo meglio.

Io ritessendo la storia di questo disegno di legge e delle condizioni e delle necessità che lo avevano fatto nascere, mi era adoprato a dimostrare al Senato e far ben comprendere come se veramente noi ci volessimo penetrare nella convenienza, dell'urgenza di venire a capo dell'unificazione legislativa, tenuta ragione delle difficoltà infinite e soprattutto del poco tempo, che ci avanza, pareva a me che si potesse declinare un tantino dal rigore delle forme e contentarsi di una discussione compendiosa, nella quale però niuna restrizione si sarebbe portata dal Senato nell'esporre tutte le osservazioni, le avvertenze e le critiche, stimate opportune.

Diro di più che ben sia lecito ottenere i desiderati perfezionamenti, le consigliate modificazioni. Imperocchè il risultato della discussione presso la Camera elettiva, fu questo che appunto nello intento di conciliare le opposte esigenze da un lato, cioè la necessità di fare e far presto e dall'altra correggere talune imperfezioni e taluni vizi che pur si riconoscevano e si andavano notando in questo Codice, si venne al partito di conferire al Ministro Guardasigilli la facoltà di circondarsi di una Commissione e col concorso dei lumi degli uomini più autorevoli dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento dare opera alla revisione dei Codici, ed appunto perchè quest'opera di revisione potesse riuscire a risultato efficace, fu data facoltà al Ministro coll'art. 2 di portarvi le modificazioni e di forma e di sostanza, che non alterassero solamente i principii direttivi della materia.

Ben vede il Senato che con quest'ampiezza di poteri e di facoltà, quando a quest'opera di revisione si porrà mano, certamente sarà quello il momento in cui si potrà tenere il debito conto di tutte le avvertenze, che già si sono fatte nell'altro ramo del Parlamento, e con grande autorità si potranno fare dal Senato. Ma espri-

mando null'altro che un voto, che ragioni di convenienza politica, io non ho inteso punto di pretendere che il Senato dovesse monomamente far gettito della sua alta prerogativa di cui mi sento geloso quanto ogni altro, sicchè dove il Senato non creda di accordare lo stesso valore, che si è accordato nell'altro ramo del Parlamento a queste esigenze incalzanti e creda sia il caso di impregnare una discussione solenne per via di emendamenti sarà nel suo diritto, nè io oserei contenderlo.

Il Senato adunque potrà seguire due vie o due partiti: l'uno, che è il più rigoroso, della discussione minuta di articoli, e di emendamenti, l'altro che mi pare suggerito da alte convenienze politiche, dalla valutazione delle condizioni eccezionali, in cui versiamo; e questo è quello su cui insisto e che raccomando al Senato.

**Presidente.** Domando al Senato se vuol chiudere la discussione generale, riservando però, secondo le nostre discipline, la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Chi con questa riserva intende chiudere la discussione generale, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Signori Senatori, la temperanza degli oratori che hanno impugnato la legge, le sagge risposte che sono state date da quelli che l'hanno appoggiata rendono molto facile e molto agevole il compito del Relatore dell'Ufficio Centrale: e se io mi valgo nella facoltà che mi è stata ora lasciata nel chiudere la discussione generale, si è piuttosto per uniformarmi all'uso, e per convenienza, che per necessità nell'interesse della discussione.

Prima però di avviarmi a questa discussione io debbo manifestare l'opinione dell'Ufficio Centrale sul grave incidente che veniva or ora elevandosi, e che ha fatto oggetto di osservazioni reciproche dell'onorevole Senatore Sclopis e dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

L'Ufficio Centrale aveva già interpretate le parole che si leggono verso il fine della relazione del signor Ministro intorno agli emendamenti nel senso che ha loro dato testè il signor Ministro medesimo.

L'Ufficio Centrale non vide in quelle parole fuorchè la manifestazione del desiderio che non si trasmodasse nella proposta di emendamenti che si procurasse di non render soverchiamente lunga la discussione, e che gli oratori si limitassero per quanto possibile, a fare quelle osservazioni, delle quali potesse l'onorevole signor Ministro poi far tesoro nell'applicazione dei poteri che gli sono dati nell'articolo secondo per quelle ulteriori modificazioni che possano ravvisarsi necessarie intorno alle varie leggi di cui ci occupiamo, senza però precludere il diritto a ciascuno dei Senatori di proporre quelli emendamenti che per avventura credesse indispensabili.

Si è ciò che diceva appunto l'Ufficio Centrale nella sua relazione che è sotto gli occhi del Senato.

E difatti un formale emendamento essendo stato proposto da uno dei Commissari, l'Ufficio Centrale, lo esaminò, lo discusse, e se credette di non poterne fare la proposta al Senato, si fu perchè non lo ravviò fondato.

L'Ufficio adunque dichiara che esaminerà tutte le proposte di emendamento che verranno fatte; ma confida come confidava il signor Ministro, nel buon volere dei signori Senatori, ed aggiunge che sarà, dirò schiettamente, molto rigoroso nell'emettere il suo avviso intorno agli emendamenti che fossero proposti. Ciò detto, vengo ad esaminare le varie osservazioni e gli appunti che furono fatti.

Esaminando sinteticamente queste osservazioni, io le riduco a due grandi categorie; la prima concerne la forma ossia il modo di discussione e di votazione, la seconda la sostanza.

In quanto alla forma, il più reciso di tutti gli oppositori fu l'onorevole Senatore Tecco, il quale sostenne che con questo modo di votazione si viola positivamente lo Statuto.

Si è già ampiamente ed egregiamente confutata questa accusa dall'onorevole Senatore Scialoja, ed in ultimo dall'onorevole Senatore Pallieri. Io non ripeterò ciò che è già stato da essi sì giustamente detto. Ricorderò solo ancora due fatti all'onorevole Senatore Tecco.

Si è già detto che non è preclusa la via ad alcun Senatore di fare le osservazioni che stima sopra ciascuno degli articoli delle leggi delle quali si tratta, e neppure di proporre emendamenti; e se piacesse all'onorevole Senatore Tecco di fare delle osservazioni sopra ciascuno dei cinque o sei mila articoli, dei quali si compongono le dette leggi, egli ha piena libertà di farlo; e noi siamo quivi per rispondergli se il Senato avrà la pazienza di sentirci. Come dunque può egli dire che si violi l'articolo 55 dello Statuto perchè non si fa la discussione per articoli?

L'altro fatto poi si è che il Senato e la Camera dei Deputati hanno già approvato con un voto complessivo tutte le leggi per l'unificazione amministrativa; inoltre la Camera dei Deputati ha già approvato questo stesso progetto per l'unificazione legislativa, ed il Senato deliberò già prima che fosse presentato questo progetto che il Codice civile sarebbe approvato con un voto complessivo, discussi gli emendamenti che fossero proposti. Nel sistema adunque dell'onorevole Senatore Tecco, il Senato e la Camera avrebbero violato lo Statuto. Io penso che egli crederà più facile che si inganni lui che il Senato e la Camera abbiano violato lo Statuto.

**Senatore Tecco.** Domando la parola per un fatto personale.

**Senatore De Foresta, Relatore.** L'onorevole Senatore Castagnetto colla temperanza di parola e di concetto che noto sempre con piacere nei suoi discorsi e di cui diede già graditissima prova nel seno dell'Ufficio Centrale, ha dichiarato che egli non contesta che il modo di votazione complessiva di tutti i Codici e leggi che

fanno l'oggetto di questo progetto di legge, possa farsi senza violare lo Statuto: anzi che salve le sue riserve circa alcune disposizioni speciali, è disposto a votare il Codice civile. Ma quanto alle leggi specialmente che costituiscono gli allegati dello stesso progetto, crede la votazione di tutta quella massa, dic' egli, di leggi senza aver potuto esaminarle e discuterle articolo per articolo vulneri se non la lettera almeno lo spirito ed il concetto dello Statuto.

Io, o Signori, contraccambiando franchezza per franchezza, dirò all'onorevole Senatore Castagnetto, che questo modo di votazione è veramente cosa grave, che non può essere giustificato che da circostanze particolari e gravissime. Ma si è di già dimostrato da altri oratori che noi siamo veramente in circostanze gravissime e sommamente gravi che non si riprodurranno mai più in avvenire.

Noi abbiamo di fronte sette legislazioni diverse. L'Italia è stata unificata nelle materie politiche, è stata unificata nell'esercito, è stata unificata nelle leggi finanziarie, la è stata testè nelle leggi amministrative. E vorremo noi che nelle materie giudiziarie, civili e penali rimanga con sette legislazioni diverse?

La cosa è impossibile: opporci a questa unificazione o porvi incaglio è lo stesso che non volere la unificazione compiuta del Regno. Si aggiunge poi il trasporto della capitale che rende viepiù urgente questa unificazione, come fu già da altri dimostrato.

Se non che non bisogna lasciarsi spaventare dalle parole e vedere le cose nella loro realtà.

Si parla di una massa di leggi. Ma in che consistono queste leggi?

In primo luogo vi è il Codice civile, di cui già si sono fatti ed elaborati quattro progetti e tutti presentati al Senato.

Un primo progetto venne presentato nel 1860 dal Guardasigilli Cassinis, ed il Senato nominò fin d'allora una numerosa Commissione la quale cominciò ad esaminarlo.

Un secondo progetto fu presentato nel 1861 dallo stesso Guardasigilli.

Un terzo fu presentato dal Guardasigilli Miglietti nel 1862.

Finalmente un quarto fu presentato dal Guardasigilli Pisanelli, e venne accuratamente esaminato da una Commissione la quale ne ha pubblicata la relazione, ed è quello stesso che sta ora davanti al Senato.

Vi è in secondo luogo il Codice di procedura civile il quale è calcato sui Codici di procedura vigenti e nelle provincie napoletane, e nelle antiche provincie, e che in ogni caso non può presentare gravi difficoltà.

Vi è la legge sulla marina mercantile, legge, la quale è stata pure non solo già presentata al Senato ma anche lungamente discussa ed approvata.

V'è il Codice di commercio Albertino, che è in vigore dappoi 20 anni nelle antiche provincie.

Il Codice di procedura penale, la legge sull'ordinamento giudiziario sono già in vigore in tutto il Regno salvo la Toscana.

La legge per le modificazioni al Codice penale ed al Codice di procedura penale sulla competenza dei giudici di mandamento, venne pure presentata al Senato: fu quivi lungamente discussa, ed approvata e portata all'altro ramo del Parlamento fu accettata, con alcune leggiere modificazioni,

Anche la legge per la proprietà artistica e letteraria, fu presentata al Senato, fu per lungo tempo studiata ed elaborata da una Commissione, la quale ha fatto, per mezzo dell'onorevole Senatore Scialoja, una lunga e splendida relazione.

Dunque si tratta di leggi, che o sono già state approvate dal Senato, o vi sono state già esaminate e discusse: oppure di Codici e leggi già in vigore in tutte le provincie salvo nella Toscana.

Le sole due leggi, che non sono ancora state esaminate dal Senato, sono quella per alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario e l'altra sull'espropriazione forzata.

La prima però non contiene, che l'istituzione dei giudici conciliatori, che sono ora riconosciuti dal Codice di procedura, ed alcuni requisiti per la carriera giudiziaria, ne è di certo necessario un lungo studio per farsene un pieno concetto.

La legge sull'espropriazione forzata è anche una legge calcata intieramente su quelle di simil natura già vigenti nelle varie Provincie del Regno, e solo contiene due principii nuovi, come abbiamo detto nella nostra relazione, di cui ciascuno può apprezzare agevolmente il merito e la portata.

Ecco a che si riduce quella gran massa di leggi; a leggi parte già in vigore, parte già approvate dal Senato e parte già esaminate e discusse: le due sole che non lo sono state, sono leggi di non grave importanza, e le cui disposizioni sono facili ad apprezzarsi.

Io spero quindi che l'onorevole Senatore Di Castagnetto riflettendo a queste cose, riconoscerà meno fondati i suoi scrupoli sul modo di votazione di esse leggi.

L'onorevole Senatore Sclopis diceva che a suo credere non vi sono che tre modi per unificare la legislazione di diversi Stati o Provincie.

Il 1. l'unificazione per gradi, cioè cominciando dalla legge d'ordine pubblico, dalla legge penale ed altra di interesse politico: il 2. l'unificazione per estensione: il 3. la promulgazione di un complesso di leggi nelle varie Provincie, ossia il sistema adottato con questo progetto di legge.

In quanto al 1° l'onorevole Senatore Sclopis da eminente storico qual'è, lo ha confortato con l'esempio del consiglio, che il Gran Cancelliere Francesco Bacone dava al Re di Scozia ed Inghilterra Giacomo I.

Egli diceva: vedete che questo statista ripugnava a consentirvi ai desiderii del suo Re di unificare d'un tratto la legislazione in ambi gli Stati, e lo consigliava d'an-

dare per grado, cominciando dalle leggi d'ordine pubblico, dalle leggi penali e da altre leggi fra le più importanti.

Veramente l'esempio non calza molto alle nostre circostanze, e forse non è stato scelto molto felicemente.

Si è già osservato nella seduta di ieri che le circostanze in cui si trovavano la Scozia e l'Inghilterra erano molto diverse da quelle nelle quali ci troviamo noi. Ma oltre a ciò, è da notarsi che la Scozia e l'Inghilterra costituivano due regni interamente separati, aventi ciascuno il proprio Parlamento, e continuarono ancora così per più di 100 anni, cioè dal 1603 al 1707.

Ognun vede come sarebbe stato impossibile di unificare d'un tratto tutta la legislazione con due Parlamenti distinti, aventi interessi e tendenze diverse.

Ma lasciamo gli esempi. Cos'è quest'unificazione per grado?

Essa non è altro che l'applicazione della scuola storica germanica la quale è avversa alla codificazione delle leggi, che è accusata d'immobilizzare la scienza, e preferisce che sopra ogni materia si facciano leggi speciali.

Signori io non mi pronunzierò sopra questo sistema, forse verrà un tempo, cioè quando si tratterà di rivedere i Codici attuali, che si avrà ad esaminare se convenga appigliarsi al sistema della scuola germanica di rivederli titolo per titolo con leggi speciali, oppure di seguirne il sistema dei Codici che ora prevale.

Ma intanto i Codici noi li abbiamo e ne abbiamo 5 in vigore nelle diverse provincie: dobbiamo noi per seguirne il primo sistema accennato dall'onorevole proponente, stracciare tutti questi Codici? oppure andare stracciando un centinaio di pagine alla volta per cominciare a provvedere ora ad una materia, ora ad un'altra? Signori, questo era impossibile.

Il secondo sistema a cui accennava l'onorevole conte Sclopis è quello dell'unificazione per estensione; ma, o Signori, si è appunto ciò che noi facciamo per quanto è possibile. E davvero, noi estendiamo a tutto al Regno il Codice di procedura penale, il Codice di commercio, la legge sull'ordinamento giudiziario, che sono già in vigore nella maggior parte delle provincie.

Ma ci si dice, e perchè non avete fatto lo stesso per il Codice civile? Anche per il Codice civile dovevate procedere nello stesso modo, dovevate prendere uno dei Codici vigenti in Italia ed estenderlo a tutte le provincie. Così avevate il beneficio della giurisprudenza già stabilita sullo stesso, nè avreste corso il rischio d'introdurre innovazioni che non sian bastantemente studiate e sufficientemente ponderate.

Ma, Signori, io credo che il consiglio sarebbe stato ottimo, se noi non avessimo avuto che un Codice in vigore in alcune parti dello Stato ed avessimo potuto estenderlo alle altre.

Ma ho già accennato che noi in Italia abbiamo cinque Codici in vigore. Abbiamo il Codice Austriaco nella Lombardia; il Codice delle Due Sicilie nelle Provincie

meridionali; il Codice Parmense nel già Ducato di Parma il Codice Sardo nelle antiche Provincie; il Codice Estense nel già Ducato di Modena. Tutti questi Codici hanno sicuramente i loro pregi ed i loro difetti.

Io non parlerò del Codice Austriaco che è in vigore nella Lombardia dal 1815, perchè tutti sappiamo che questo Codice è calcolato sugli usi germanici teutonici i quali sono immensamente lontani dai principii della legislazione Romana, che sono ancora seguitati non solo nell'Italia, ma anche nella Francia ed in gran parte dell'Europa meridionale.

Ma fra tutti gli altri a quale dare la preferenza? Egli è un fatto che i più recenti sono sempre andati migliorandosi, prendendo sempre ciò che v'era di buono in quelli già in vigore e facendovi quelle migliorie additate dal progresso della scienza e della giurisprudenza; quindi riflettendo che quello delle Due Sicilie fu promulgato nel 1819, il Codice di Parma nel 1830, il Codice Sardo nel 1837 ed il Codice Estense nel 1851 si è a quest'ultimo che avremmo dovuto dare la preferenza. Ma io domando se si poteva estendere a tutta l'Italia il Codice di Modena?

L'onorevole conte Sclopis per un sentimento di delicatezza che l'onora, e che sarà stato apprezzato dal Senato e specialmente dagli onorevoli Senatori appartenenti alle Provincie meridionali, benchè egli avesse tante buone ragioni per preferire il Codice Sardo, che fu in parte opera sua, proponeva il Codice delle Due Sicilie. Ma senza voler nulla detrarre dai pregi di questo Codice in alcune parti, egli è certo che in altre fu superato dal Codice Sardo. Ed infatti, l'onorevole conte Sclopis stesso accennava ad alcune disposizioni, le quali avrebbero dovuto essere surrogate da quelle contenute in quest'ultimo Codice.

V'era poi la materia delle ipoteche e delle espropriazioni che doveva di necessità essere variata sì nell'uno che nell'altro. Dunque quel partito non era assolutamente praticabile.

Ma v'ha di più, o Signori, già abbiamo accennato che furono già compilati e presentati al Parlamento, non uno, ma quattro progetti di Codice civile.

Tutti quei Codici furono elaborati non solo dai Ministri che li presentarono, ma da numerose Commissioni composte di tutte le celebrità legali della Penisola; e ricordo questo fatto che torna in onore del Piemonte, perchè si vede da esso che quivi non solamente erano ricevuti come fratelli tutti gli italiani che qua accorrevano, o per fuggire le persecuzioni del dispotismo, o per respirare l'aura della libertà che vi era purissima, ma si giovava eziandio dei loro lumi e del loro concorso chiamandoli nei pubblici uffici e nelle assemblee legislative o private Commissioni, quasi vaticinando fin d'allora il riscatto di tutta la comune patria e della intera famiglia italiana.

Furono questi Codici anche sottoposti a tutta la magistratura del Regno, la quale diede su di essi il suo avviso.

Ora, o Signori, mi sia lecito il dirlo, non sarebbe stato una vergogna per l'Italia, che dopo aver studiato tanti anni, dopo di aver fatto tanti progetti di codici, dopo di aver fatti tanti studi, si fosse detto: noi non troviamo niente di meglio che di prendere uno dei codici vigenti ed estenderlo a tutto il Regno!

Credo che la cosa sarebbe stata tanto disdicevole, che nessuno di voi vi avrebbe aderito.

Adunque nemmeno questo secondo sistema poteva preferirsi a quello che il Governo ha adottato.

Vengo ora agli appunti che concernono le leggi stesse che si vogliono unificare.

L'onorevole conte Di Castagnetto ha accennato all'istituzione dei giurati che ha detto essere stata introdotta nel 1859, in virtù dei pieni poteri, senza essere stata votata dal Parlamento, ed alla facoltà di traslocare i magistrati inamovibili, inserita nella legge sull'ordinamento giudiziario, pubblicata pure nel 1859 in virtù dei pieni poteri.

Ma cominciando dall'istituzione dei giurati per rispondere alla grave osservazione dell'onorevole Castagnetto, mi conceda il Senato che io rivendichi anche un poco di paternità di questa istituzione.

Fino dal 1851 in cui ebbi l'onore di essere al Ministero di Grazia e Giustizia ritirai un progetto di ordinamento giudiziario che era stato presentato dal mio predecessore al Parlamento subalpino, dichiarando che io ritiravo quel progetto perchè volevo introdurre le Corti di Assisie coi giurati: ma avendo lasciato il Ministero poco tempo dopo, il progetto non fu più ripresentato in quella sessione.

Nella sessione successiva il mio successore presentò un altro progetto colle Corti di Assisie senza giurati. Ma la Camera volle che si aggiungesse l'istituzione dei giurati. Così fu fatto, e dopo essere il progetto stato studiato da una Commissione nuova, ne fu con una lunga ed elaborata relazione proposta l'approvazione; ma in quella sessione parlamentare non poté venir discusso, nè approvato.

Intanto ritornai io al Ministero e ripresentai nuovamente lo stesso progetto con i giurati. La Camera nominò un'altra volta una Commissione, la quale di nuovo aderì al progetto all'unanimità. Senonchè distolto il Parlamento dalla guerra sopraggiunta che chiamò la sua attenzione su altre leggi, rimase ancora allo stato di unanime desiderio del Governo e della Camera.

Erano le cose in questo stato quando in forza dei pieni poteri furono pubblicati il Codice penale, il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario.

Ora io domando se il Governo avrebbe potuto far a meno di introdurre l'istituzione dei giurati?

Se non che io devo ancora ricordare all'onorevole Senatore Castagnetto che questa istituzione ha poi anche avuto tre volte il battesimo dal Parlamento. Lo ha avuto questa istituzione quando fu estesa alle Provincie dell'Emilia e alle Romagne con una legge votata dal Par-

lamento; lo ha avuto quando con altra legge votata dal Parlamento fu tolta la sospensione che era stata decretata precedentemente per la sua esecuzione nelle Provincie Lombarde; lo ha avuto in terzo luogo quando anche con una legge formale fu estesa nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

E questa istituzione funziona ora in tutta l'Italia.

Quanto alla traslocabilità dei giudici inamovibili, io concederò, se si vuole, che la questione sia grave, ma nella sua gravità però io non posso omettere di osservare anche qui all'onorevole conte di Castagnetto, che questo progetto di legge in cui è stabilita la traslocabilità, se è vero che fu approvato e promulgato nel tempo dei pieni poteri, è vero altresì che ebbe anche lui più volte il battesimo parlamentare colla legge che l'ha esteso alla Lombardia, all'Emilia ed alle Provincie Meridionali.

L'onorevole Senatore Sclopis ha anch'egli accennato ad alcuni appunti, a diversi desideri intorno al Codice civile, sebbene abbia dichiarato che non intende per ora entrare in una positiva e speciale discussione sulle disposizioni dello stesso Codice.

Egli diceva che siasi forse fatta troppo larga parte ai figli naturali. Spero che se verremo a questa speciale discussione, potrò provargli che il progetto del Codice non merita rimprovero in questa parte.

Lagnavasi che non siasi accordata azione alle figlie contro i genitori per farsi costituire una dote.

Io rispondo che sarebbe stata un'ingiustizia accordandogliela, da che le figlie sono chiamate alla successione egualmente che i figli maschi. Con quest'azione poi si sarebbe fatto maggior male che bene per la pace delle famiglie. Ma non è ora il tempo e l'opportunità di lungamente ragionare su quest'appunto.

Mi dispenso di parlare delle disposizioni che si sarebbero desiderate dallo stesso preopinante per frenare i contratti di borsa, perchè già ha risposto a quest'appunto l'onorevole Senatore Scialoja.

Quanto ai giudizi di espropriazione forzata, io dico che il desiderio dell'onorevole Senatore Sclopis che questi giudizi siano spediti con la maggiore brevità e con le minori spese possibili, è lo spirito appunto che informa quella parte del nuovo Codice. Lo vedremo nella discussione degli articoli; frattanto io dichiaro che se qualche disposizione venisse suggerita, che meglio conferisse a quello scopo, l'Ufficio Centrale unirebbe la sua voce a quella dei proponenti per raccomandarla all'onorevole signor Ministro.

L'onorevole conte Sclopis avrebbe anche desiderato che si fosse cercato di render possibile qualche contratto affine all'enfiteusi.

Ma è più facile il desiderio che l'esecuzione, e lo vedremo se si riprodurrà questo desiderio nella discussione degli articoli.

L'onorevole Senatore Sclopis avrebbe desiderato in fine che le disposizioni transitorie fossero anche state approvate dal Parlamento.

Io osserverò che un progetto di provvedimenti transitorii era già apparecchiato; la Commissione lo ebbe officiosamente in comunicazione. E se non venne presentato all'approvazione del Parlamento si fu perchè esso non poteva venire che dopo l'approvazione definitiva del Codice.

Del resto le disposizioni transitorie non sono di assoluta necessità, potendovi supplire la giurisprudenza come si fece pel Codice civile di Francia.

È oramai tempo che io ponga termine alle mie osservazioni; ma prima mi corre debito di ringraziare a nome della Commissione del Codice l'onorevole conte Sclopis del complimento che ci ha fatto di aver manifestato il desiderio di voler andare molto avanti e di tendenze assai progressive. Questo complimento ci conterà del rimprovero che tal volta ci fu fatto in altro recinto di essere rimasti troppo indietro; tanto è vero che la critica prende diversi aspetti secondo il punto di vista da cui si collocano quelli che la fanno.

Signori, veniamo alla discussione degli articoli. Io credo che potremo anche intenderci sui medesimi, che molte apprensioni che forse esistono presso alcuni verranno pienamente dileguate e che come è concorde il voto di tutti pel compimento dell'unità della Nazione a cui gioverà grandemente l'unificazione di tutte le leggi, sarà anche concorde il nostro voto per l'approvazione di questo progetto di legge.

**Presidente.** Benchè sia giunta l'ora alla quale si vuole por termine alla seduta, pregherei il Senato a voler permettere che si esaurisca affatto questa discussione generale accordando la parola per un fatto personale chiesta dal Senatore Tecco.

Non dubito che il signor Senatore Tecco avrà tenuto conto dei ristretti limiti nei quali è inclusa la questione personale, la quale non può riferirsi al merito delle sue osservazioni; ma solo a qualche detto o fatto che gli fosse erroneamente attribuito.

**Senatore Tecco.** Riferendomi all'opinione che ho avuto l'onore di esporre sulla incostituzionalità, a mio parere, del modo di procedere in questa discussione,

dico che l'onorevole Relatore, per quanto io ho potuto intendere, non recò innanzi altra osservazione che questa, cioè che io non avessi tenuto conto del voto già favorevole dell'altra Camera.

Io debbo prima di tutto dichiarare che non ho inteso certamente mancare di riguardo all'altra Camera, come non intenderei mancare di riguardo a nessuno; ma credo che sarebbe coartare assolutamente la libertà dei singoli Senatori qualora si potesse citare una mancanza di riguardo e farne un appunto, quando l'opinione di un Senatore fosse contraria a quella della maggioranza del Senato e dell'altra Camera.

Certamente tutti i riguardi si devono alla Camera ed al Senato; ma prima di tutto credo che riguardo si debba allo Statuto. Questa è la mia convinzione. Sarei felice se m'ingannassi, ma l'ho voluta esprimere liberamente, francamente, come credo mio dovere e diritto e spero che ciò non si voglia apporre a mancanza di riguardo verso nessuno.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola per un fatto personale; dirò solamente due parole.

Io non ho mai inteso di dire che l'onorevole Senatore Tecco abbia voluto mancare di riguardo nè al Senato nè alla Camera, anzi io ho detto che era persuaso che il Senatore Tecco preferirebbe di essersi ingannato nel suo giudizio piuttosto che supporre che il Senato e la Camera abbiano violato lo Statuto. Ammetto però con lui che ciascuno è libero nelle sue opinioni, e che se egli crede dovervi insistere, con ciò non mancherà di riguardo nè al Senato nè a verun altro.

**Presidente.** La discussione generale essendo chiusa, domando al Senato se vuol passare subito alla discussione degli articoli, ovvero rimandarla a domani.

*Voci.* A domani.

**Presidente.** Il Senato dunque è convocato per domani alle ore due precise onde cominciare la discussione particolare sugli articoli. Alle ore due si farà l'appello nominale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXIII.

TORNATA DEL 17 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Appunti del Senatore Siotto-Pintor al Codice civile — Discorso del Senatore Mameli contro il matrimonio civile e sue proposte — Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3719. Parecchi cittadini della città di Milazzo (Sicilia), in n. di 365, domandano che nel progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose non venga compreso il santuario di S. Francesco di Paola della stessa città. »

« 3720. Parecchi abitanti delle diocesi d'Ivrea, Imola, Milano e Brescia e della città di Arezzo e di Fermo, sottoscritti in diverse cartelle nel totale numero di 1046, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

Lo stesso dà lettura della lettera colla quale il Senatore **Colonna Andrea** domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** Benchè ieri si fosse annunciato che all'aprire della seduta io avrei provocato l'appello nominale, vedendo ora che il Senato è già abbastanza rappresentato da un discreto numero di Senatori, credo si possa tralasciare l'appello medesimo, e proseguire il corso della discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** La parola è al Senatore Mameli.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signor Presidente! La prego di ricordarsi che io ho domandato di parlare sulla discussione generale del Codice civile.

**Voci.** È chiusa.

**Senatore Siotto-Pintor.** È chiusa la discussione generale su tutti i Codici, ma non è chiusa la discussione generale sul Codice civile. Io me ne appello all'autorità del signor Presidente. D'altra parte io non occuperò lungamente l'attenzione del Senato.

**Presidente.** Io domando al signor Senatore Mameli se in ragione della diversità del tema che si propone il Senatore Siotto-Pintor, cioè di parlare generalmente sull'intero Codice civile, mentre ella non vuol parlare che sul matrimonio civile, non avrebbe difficoltà di prendere la parola dopo il Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Mameli.** Io faccio osservare che la discussione generale è chiusa, e che intanto io sono rinviato da un giorno all'altro per aver facoltà di parlare.

**Senatore Siotto-Pintor.** Il signor Presidente ricorderà che io sono venuto domandando la parola sulla discussione generale che non mi fu conceduta dicendo che mi era riservata per il momento che avrebbe luogo la discussione generale sul Codice civile.

**Senatore Mameli.** Io mi rimetto al giudizio del Senato.

Senatore **Stotto-Pintor**. Ed io mi richiamo alla coscienza del signor Presidente.

**Presidente**. Sebbene la discussione generale sia chiusa, tuttavia sopra ogni parte del progetto può aver luogo una discussione generale relativa al complesso delle materie ivi contenute. Quindi, se veramente il Senatore **Stotto-Pintor** intende parlare sul complesso del Codice civile io gli concederò la parola. Io soltanto faccio osservare che aveva concesso la parola al Senatore **Mameli**, perchè in un discorso privato avuto col Senatore **Stotto-Pintor**, mi pareva avesse accennato di essere disposto a parlare dopo il Senatore **Mameli**.

Senatore **Stotto-Pintor**. Dopo il Senatore **Mameli**, per quanto è relativo al matrimonio, ma prima di lui per ciò che riguarda il Codice in generale.

**Presidente**. Ebbene, io le accordo la parola.

Senatore **Stotto-Pintor**. Signori Senatori. Al punto in che siamo manifesta è la necessità dell'unificare, manifesta è la impossibilità del discutere, intendo, di fare una discussione seria e profonda.

Ed io dunque darò il mio voto alla legge con una condizione, con una speranza.

La condizione è che non faccia parte del Codice tutto ciò che riguarda il matrimonio civile; la speranza è che, non sì tosto sia riconvocato il Parlamento, si intraprenda la discussione de'sommi principii.

Incuro frattanto il Guardasigilli a profittare del tempo intermedio per vedera di togliere gli sconci maggiori. Voglia attendere a quello che sto per dire. M'impegno, a esprimere idee molte con parole poche, e invoco a questo titolo la benevola attenzione del Senato.

Signori, il Codice civile non ha testa, voglio dire titolo preliminare, o l'ha troppo piccola; testa di nano in corpo di gigante. Il concetto dell'uomo, nato alla società prima che a sè stesso e alla famiglia sua, vi è travisato pienamente. Il Codice inverte l'ordine logico e reale della vita considerando l'uomo prima cittadino, e poi padre, e trattando della parentela, prima che del matrimonio onde ogni parentela deriva. Il Codice fa strana mescolanza di cose disparatissime. Confonde i diritti dell'uomo co' diritti del cittadino, i diritti politici co' diritti civili, ammette l'esercizio del diritto, senza il fondamento del diritto, comprende ne' diritti civili i diritti politici, il più nel meno, miracolo! alterna le disposizioni civili colle sanzioni penali, colloca le donazioni dopo i testamenti, alla francese, quasichè le donazioni non sieno per lo più contratti. Il Codice disconosce i diritti dell'uomo, restringe la naturale facoltà di emigrare, fa della cittadinanza un vincolo di schiavitù, eccena dottrina di una scuola tedesca, costringe i cittadini a doppia leva.

Il Codice mette innanzi la patria podestà in pieno secolo diciannovesimo, non sa trasformarla in autorità non sa comunicarla con equo e filosofico temperamento alla madre, non soddisfa quelli che paventano per la famiglia, non rassicura quelli che temono per la libertà.

È peggio ancor fa. Esso autorizza la ribellione tra le pareti domestiche colla anticipata iscrizione volontaria ne' ruoli della milizia, col matrimonio inconsiderato. Da un lato permette al padre di essere crudele negando alla figliuola la dote per farla capitare onestamente, dall'altro disarmo la destra paterna togliendogli il diritto della direzione. Non provvede abbastanza al ritorno delle doti, tollera la spogliazione delle famiglie. Avvilisce l'autorità paterna, disgrada la dignità materna, abbassa i genitori alla condizione di tutori de' figliuoli, li sottopone a un consiglio di famiglia!

Ammette, contro la proposta del già Ministro Guardasigilli, l'adozione che più non risponde a un bisogno reale del cuore umano, avisa la natura, ripugna al presente ordinamento della famiglia, favoreggia il celibato accostumato.

Mette a un fascio l'età minore colla pupillare, da tutore al prodigo, guasta col protutore la istituzione fiduciaria della tutela, chiama il municipio a parte della tutela, pessima e censurata usanza svizzera.

Quanto è delle successioni, non tien conto abbastanza della dignità di moglie. Fa troppo larga parte ai figli naturali, fomentando in tal modo il mal costume. Tollerava l'immoralità di uno zio dovizioso che esala l'ultimo fiato nel seno della druda o de' parassiti, lascia ad essi la roba sua, e abbandona sul lastrico i figliuoli del defunto fratello.

Licenzia il bimbo a largheggiare co' figli di secondo letto più di quello faccia co' figliuoli del primo matrimonio.

In difetto di eredi fa devolvere la successione allo Stato, errore filosofico, a parer mio, panteismo politico.

Che se diamo uno sguardo alla materia de' contratti, ecco il Codice vieta lo innocuo e pietoso patto di riscatto, e riconosce lo assassinio legale delle usure, dà la passata all'assurda proprietà letteraria, e santifica la iniqua teoria delle alluvioni, migliora il sistema ipotecario, ma non sa farlo maschio, nè femmina, lasciandolo piuttosto ermafrodito. (*Harid*)

Il Codice non definisce, il Codice non descrive, il Codice scambia le questioni obbiettive colle questioni subbiettive, il Codice fa frequente riferimento a leggi non codificate, il Codice non fa, nè meno mostra di accorgersi che il secolo ha inventato i telegrafi, invenzione che dee dare argomento a una novella legislazione intorno alla natura e alle conseguenze del mandato.

È che più dirò? Il Codice accoglie senza cerna, le verità e le inesattezze del Codice francese, accoglie persino, a giudizio di uomini valentissimi, gli errori, come a dire lo stato di tutela, *gl'immobili per destinazione*.

Onore alla Commissione senatoria che molti e notabili miglioramenti ha recati al primo disegno del Ministro Guardasigilli. Ma soffra ch'io le dica che per quanto studio v'abbian posto i dottissimi suoi membri, non ha riuscito a darci un Codice originale. Così è, o



Signori. *La France a fait, l'Italie a copié, on copiera, nous serons tous français, tout le monde doit être français!*

Così eglino, i francesi. Ma io penso che alla civiltà nostra non bene s'aggiustino i codicini fatti per Francia abigottita e imbarbarita dal *citoyen* Robespierre e dai suoi compagni (*si rule*), sbaldanzita dallo imperio assolutissimo, per quantunque rischiaratissimo di Napoleone I.

A dir tutto in breve, prevale nel Codice che ci si rassegna, quindi il sensismo gallico, quindi il panteismo germanico.

Ora, o Signori, se vogliate una legislazione grande, uopo è che il vostro Codice sia, consentitemi l'espressione, pieno di romanità.

E qui di buon grado darci termine alla mia requisitoria, se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale rispondendo ieri alle censure degli onorevoli Senatori Sclopis e Castagnetto non mi avesse aguzzato la voglia d'insistere. Vedremo forse della istituzione dei giurati vedremo a suo luogo della *traslocabilità* dei magistrati per adoperare una parola d'uso. Qui mi fermo alcun poco intorno alla facoltà fatta al padre di dotare o non dotare la figliuola. E piacemi incominciare dagli argomenti che si adducono per difenderla.

La dote, dicono, non deriva necessariamente dal fine della società parentale. Anzi deriva. Gli ebrei e altri popoli molti dell'antichità comperavano la femmina, sborsando ad esse il *præctium virginitatis* (*ilarità*). Come schiava la comperavano, la più nobile delle schiave, se volete, ma pure schiava. Si può egli dire altrettanto nella condizione presente della società, nella piena civiltà del cristianesimo? Adducono dunque per ragione di decidere quello che è tutta la questione.

Altri nota che così vuole il buon ordine della famiglia, l'interesse della disciplina domestica, che cioè diai al padre il diritto di fare secondo il merito dei figliuoli e le disposizioni sue personali. Ma è ella unica e fissa la misura della dote, tal che il padre non possa onorare più l'una che l'altra figlia? Come siamo inconseguenti noi! togliamo al padre il diritto di dire, e gli lasciamo l'arbitrio di non dotare!

Molti vengono innanzi con un argomento non serio; ed è questo. Il padre ricusa la dote: lo si conviene in giudizio: quale scandalo! L'argomento prova niente perchè prova troppo. Voi volete evitare la possibilità degli scandali? Abolite dunque l'obbligo di nutrire e di educare!

L'onorevole Senatore Deforesta considerava la difficoltà di fissare una giusta misura della dote, senza aprir l'adito a liti domestiche. Come se si debba sopporre che i fratelli non vogliano ben capitata la sorella. Come se la dote, la cui quantità è sempre certa, non si conferisca. Come se non sia una anticipazione della porzione legittima. Come se il timore di liti possibili debba andare innanzi a ogni ragione di giustizia e di convenienza! Io vi fo un altro caso. Nel sistema

della vostra legge il padre dà la dote alla figlia prediletta, la ricusa all'altra meno diletta, ovvero dà una dote pingue all'una, una dote scarsa all'altra. Ditemi in fede vostra, voi partigiani della legge, inantenete la pace domestica voi?

Considerava inoltre la propensione naturale e l'interesse dei genitori di ben collocare le figlie. Quasi che sia rara la genia di genitori che non si curano dei figliuoli e venderebbero la carne loro essendo viva. Quasi che quella stessa ragione non dovesse logicamente condurre ad abolire l'obbligo della legittima. Quasi che i genitori dovessero essere più benefici morendo che vivendo!

Egli ci metteva soprattutto avanti gli occhi l'Achille degli argomenti, il beneficio fatto alle femmine, pareggiate oramai nelle ragioni della successione ai maschi. Rispondo. Perché il genio piemontese, già eccessivamente aristocratico, ha tolta di mezzo questa enorme, iniquità, diamo perciò di falce alle doti? e togliamo con una mano quello che abbiamo dato coll'altra?

Sgombro per tal guisa dagli sterpi il terreno, io potrei addurre ragioni molte a rincalzare la mia sentenza. Ma di una sola mi soddisfo, e confido che anche a voi basterà.

La differenza di trattamento voi dovete andarla a trovare nella differenza essenziale dei sessi. Educato, istruito il figlio, è compiuto l'ufficio della paternità. Ma la femmina non è integra, non è, a così dire, compiuta prima che abbia trovato il suo naturale protettore, il marito che terrà a lei luogo di fratello e di padre. È dunque ufficio di paternità, come di dare uno stato al figlio maschio spendendovi, se occorre, la più grossa parte del patrimonio, così di collocare la figliuola a costo di menomare notabilmente la sostanza familiare. Un padre muore, gli sopravvivono due figlie, non hanno uno zio, non un fratello. Condizione terribilmente pericolosa. Forse non vivranno se non a prezzo dell'onore! Se una dote proporzionata avesse erogato quel padre, forse o senza forse sarebbonsi potute accasare con quelli che le chiedevano in ispose, e trovare ricovero sicuro nella casa maritale. Ora non più, chè rado trova un marito donzella ch'ebbe un amante.

A chi non porrà crudeltà distaccarsi dal seno una figlia, senz'chè rechi alcun che al marito che dee mantenerla? Senz'chè la sconsolata, rattristata forse dai modi scortesi del marito, possa confortarsi nel pensiero dell'amore paterno e dire tra sè e sè: io mangio il pane del padre mio! Così date al padre il pessimo di tutti gli arbitrii, l'arbitrio di essere crudele!

Contraddizione di umani giudici! Si schiamazza quindi e quindi contro il monachismo; e date facoltà al padre di condannare le figlie a perpetuo celibato! Monache non volete? Ebbene! voi avrete le monache di casa, nè già volontarie, argomento di compassione, obbietto di satanniche seduzioni!

E mi si parla di eguaglianza tra fratelli e sorelle? No, questa non è eguaglianza. La volete davvero la

eguaglianza? Date più a chi più abbisogna, date prima a chi sente il bisogno prima. Signori, la questione delle doti è più seria di quello che altri possa reputare.

**Presidente.** Epperò sarebbe stato desiderabile che ella si fosse iscritta sull'articolo delle doti.

Nella discussione generale non si può...

**Senatore Siotto-Pintor.** Mi permetta, di ciò si è parlato nella discussione generalissima della legge, e io sono nel diritto di parlarne, molto più che ho finito.

Pensate che i soldati che combattono le nostre guerre, sono procreati dalla femmina, formati dal sangue, nutriti del latte della femmina. Pensate che la prima e l'ultima voce che labbro umano proferisca è *manima*. Pensate che se il maschio è il più bel fiore della creazione, la femmina ne è il profumo (*Segni di assenso*).

Queste cose ho voluto notare, le quali rispondono mi sembra, pienamente e vittoriosamente a quelle che nella tornata di ieri dichiarava con molta larghezza l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. E se non fosse ch'io m'ho posto nell'animo di fare censure, ma non emendamenti, io vi proporrei di mantenere, di contro all'articolo 158 del disegno del Codice presente, l'articolo 117 del Codice Albertino.

Voi vedete, o Signori, come piuttosto che una critica, io vi faccio un programma di critica. La quale mi propongo di svolgere parte a parte quando, e prego sia presto, il cielo benigno volgerà in meglio le sorti italiane. Io oso sperare che l'onorevole Guardasigilli vorrà tener conto di queste povere mie osservazioni, e mettersi in grado di presentare fra non molto al Parlamento una seconda edizione del Codice purgato da ogni lordura, degno de' tempi, degno della fama della sapienza italiana.

E senza divertire ad altro, io dovrei ora esporre le ragioni per le quali non mi piace la legge intorno al matrimonio. Ma l'onorevole mio amico Senatore Mameli ha diritto di precedermi in tale discussione, e tanto più volentieri lo udro a ragionare, quanto più confido che dopo il suo discorso non mi toccherà di parlare a un Senato già stanco, al quale arditamente, se vi piace, ma pure conscienziosamente, verrò esponendo una al tutto nuova, e per quanto a me pare, da ogni parte difendevole teoria.

**Presidente.** La parola è al Senatore Mameli.

**Senatore Mameli.** Signori Senatori. Fuvvi chi scrisse essere la religione un interesse meramente individuale; e vi fu ancora un illustre scrittore che ravvisò in quelle parole un concetto di volere indirizzare gli Stati all'ateismo o per lo meno all'indifferentismo religioso o scetticismo voglia dirsi non meno funesto e fatale nei suoi effetti.

Vano desiderio! contro cui altamente reclama il senso comune e la coscienza dei popoli, i quali riguardano la religione come fondamento degli Stati, pietra angolare della grande piramide sociale, matra e sanzione

della pubblica e privata moralità, vincolo fraterno di tutte le classi dell'umano consorzio.

Quindi antisociale ed empia si proclamò la sentenza *athaeorum posse stare rempublicam* e l'indifferentismo religioso si disse la morte e la tomba della società. E fu pure dettato di antica sapienza anche pagana: *ab Jove principium* cui facendo eco il principio dei romani giureconsulti Papiniano, ne espresse nella legge 43 ff. de relig. con sublime magistero il concetto in quelle memorabili parole: *summa ratio est, quae pro religione facit*.

Il non mai abbastanza lodato e compianto Re Carlo Alberto consacrò questo fondamentale principio nell'articolo 1 del Codice civile, dichiarando la religione cattolica apostolica romana la sola religione dello Stato, e più solennemente poi lo confermò nell'art. 1 dello Statuto, senza escludere gli altri culti esistenti attualmente nello Stato, dei quali proclamò la tolleranza conformemente alle leggi.

Non posso però ammettere che la religione sia una pura emanazione dello spirito umano, come vedo scritto alla pagina 34 della relazione, perchè questo mi condurrebbe a negare la divina rivelazione, scritta e tradizionale, che è il fondamento del cristianesimo, e senza di cui l'uomo non saprebbe chi egli sia, d'onde venga e quale sia il suo ultimo fine (sarebbe un enigma senza soluzione!), e perchè la sana filosofia m'insegna che non può concepirsi vera religione senza una divina luce, da cui emanano i suoi dogmi e la sua morale. Socrate pur riconoscendo l'esistenza di un ente supremo, creatore e conservatore dell'universo, l'immortalità dell'anima e la vita futura, pronunciò la tanto celebre sentenza: « Che l'uomo non saprebbe con qual culto onorare Dio, se un essere divino non venisse dal cielo a rivelarglielo. »

Senonchè il sincero rispetto e la stima che professo ad uomini così distinti e benemeriti, m'induce piuttosto a credere che, comunque non abbastanza espresso, il genuino concetto di quelle parole sia quale deve essere in rigore logico e teologico, cioè: che la religione è insieme opera umana e divina; un'opera umana, perchè la scienza e la ragione vi hanno gran parte; divina, perchè la fede è il principale suo elemento.

Ammetto bensì che la religione rifugge da ogni coazione, nel senso però, che non possa la legge imporre agli individui questa o quell'altra credenza, che deve essere libera e spontanea come libera è l'anima umana. Ma trattandosi della forma di un atto, quale è il matrimonio, di tanta importanza nei destini dell'uomo e nell'ordine sociale, che deva dalla legge prescriversi, non lasciarsi all'arbitrio individuale, è ottimo consiglio che la legge stessa, per renderne più sacro e solenne il vincolo, prescriva eziandio l'osservanza del rito religioso, senza farsi perciò scrutatrice nè giudice delle disposizioni interne dei contraenti.

Dopo queste preliminari e rapidissime considerazioni richieste dall'indole speciale dell'argomento in cui concorrono interessi religiosi e morali, civili e politici,

vengo alla trattazione più diretta e particolareggiata della materia, senza dimenticare per altro la sobrietà e temperanza che mi è imposta dalle circostanze.

Le osservazioni che mi propongo di fare, altre riguardano la supposta necessità ed opportunità della legge di assoluta separazione dell'atto civile dall'atto religioso, altre il merito intrinseco della legge medesima. Alcune saranno più specialmente dirette a dimostrare che fra le disposizioni proposte ve ne sono di quelle, le quali, oltre al non essere buone per se stesse sono inconciliabili colle dottrine cattoliche, e perciò debbono reputarsi contrarie anche allo Statuto.

Protesto fin d'ora che mi asterrò, per quanto sarà possibile, da ogni discussione teologica, perchè non presumo di essere competente, sebbene sia stata già provocata col cenno che nella relazione della prima Commissione Senatoria si è fatto dei matrimoni clandestini, limitandomi solo a dire che quei teologi, i quali tengono il sacerdote per ministro esclusivo del matrimonio, non potendo concepire la validità dei matrimoni clandestini avanti il Concilio Tridentino, negano a questi la qualità di sacramento. Ma tale non è la dottrina più comune. La chiesa, per operare e formare il sacramento può riconoscere come ministri straordinarii i contraenti stessi. Così nel battesimo si distingue il Ministro delle solennità, che opera *ex officio*, da quello della solennità; così pure si delega talvolta un semplice sacerdote per fare le veci del vescovo nell'amministrare la confermazione e pel conferimento degli ordini minori. È sempre la chiesa che opera per mezzo di qualunque suo ministro od instrumento; può mancare del sacramento la grazia per l'ostacolo del peccato ma vi è il vincolo religioso che fa indissolubile il matrimonio.

Parlando anzitutto della necessità ed opportunità della legge, vi dichiaro con tutta certezza che in questa nostra Italia eminentemente cattolica, la quale ha saputo serbare illeso il sacro deposito dell'antica sua fede a malgrado dei più terribili assalti, non escluso quello della pubblica predicazione delle dottrine dei protestanti e di altre peggiori, come ne fui più volte con mio dolore testimonio, senza parlare di altri abusi gravissimi, in questa nostra Italia, dico, la legge proposta altro non farà che turbare ed agitare sempre più le coscienze.

I culti tollerati, se non ammettono il sacramento, sono però al par dei cattolici gelosi del rito religioso, perchè comprendono che un atto così solenne in cui tutti i popoli hanno riconosciuto qualche cosa di sacro, deve essere inaugurato sotto gli auspicii della divinità e della religione, da cui attendono le virtù necessarie per la pace e concordia domestica e per la educazione della prole.

Ho avuto spesso occasione d'interrogare israeliti ed ebrei d'ogni professione, e li ho trovati concordi su questo punto.

Nè ciò farà meraviglia a chiunque non ignori il concetto che gli stessi giureconsulti pagani avevano delle

nozze, secondo la definizione che ce ne ha dato Modestino nella legge I, *De ritu nupt.*: « Nuptiæ sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio ». Ed a chi rammenti la sorte che, pochi anni or sono, ha avuto in Prussia la legge sul matrimonio civile, i fatti vengono in conferma del mio assunto.

Nella già mentovata relazione si è osservato, che nonostante il sistema di separazione assoluta sancito da Napoleone il Grande in Francia e poi esteso all'Italia colle sue conquiste, i contraenti, dopo celebrato il matrimonio davanti all'ufficiale civile, si presentavano spontanei per chiedere la benedizione dal sacerdote; prova questa evidente, che la separazione era imposta, non già desiderata dai popoli.

Ma non si è egualmente detto, che una reazione più eloquente d'ogni altro fatto si è nel Belgio e vieppiù in Francia manifestata in questi ultimi tempi contro il matrimonio civile, or'è divenuta così prevalente l'opinione che riguarda queste unioni come concubinati, da escludere perfino le donne così coniugate dal consorzio delle famiglie cattoliche, motivo per cui quelle chiedono tuttodì istantemente dalla Chiesa la convalidazione delle loro nozze, valendosi per lo più dell'opera della Congregazione di S. Francesco Regis. Dimodochè la Francia ed il Belgio sono già di ritorno in quella via nella quale noi saremmo per entrare.

Non vi è neppure accennato che, ristaurati in Italia nel 1814 gli antichi Governi, e resa obbligatoria nei diversi Stati la forma del Concilio Tridentino, siasi per tal causa destata alcuna apparenza di malcontento o ripugnanza nei popoli.

Lungi da ciò, questa riforma, tentata dal Governo subalpino nel 1852, dopo avere incontrata valida opposizione nella Camera elettiva, fallì nel Senato per queste medesime considerazioni ed altre di simil genere che risultano dalle discussioni; sebbene la Commissione venga ora a dirci, che fosse vivamente desiderata tale riforma al risorgere della libertà nel memorando anno 1848, e che il rigetto del progetto fosse stato principalmente motivato dal non essere il progetto stesso pienamente conforme al sistema francese.

Piuttosto è da maravigliare che non siasi posto mente alla differenza che passa fra i due progetti; il primo dei quali rispettava fino a un certo punto le dottrine cattoliche, mentre l'attuale le manomette senza riguardo nei punti più essenziali della materia come dimostrerò a suo luogo.

Del resto sarà sempre molto difficile a spiegarsi come l'autorità civile si voglia affatto estranea ed indifferente sulla religione degli sposi, per essere fedele, come si dice, alla formola « libera Chiesa in libero Stato, » da altri qualificata *l'ironia dei nostri tempi*, e si ricorra poi con manifesta incoerenza alla religione del giuramento nei giudizi, e in esso pure si ricerchi la garanzia di fedeltà dei pubblici funzionari, dei rappresentanti della nazione, dell'esercito, e della abilitazione

all'esercizio di alcune più gelose professioni, senza indagar punto se colui che deve giurare, sia credente o miscredente, deista o panteista, o ateo od altro delirante, per i quali Dio o non esiste, o non si cura delle azioni degli uomini, o è condannato ad un'eterna inazione o ad un'assoluta impotenza, in altri termini, un Dio senza personalità e senza provvidenza, ed una vaga credenza, senza pratica e senza culto.

Ecco, o Signori, la vera ed inesorabile logica dei fatti, che prevale anche nostro malgrado alla artificiosa logica delle parole. Noi pure riconosciamo essere consiglio di ben intesa politica il parlare alla coscienza del cittadino, rendendolo responsabile innanzi a Dio, cui niente è occulto della verità e sincerità nei suoi detti e dell'esatto adempimento dei suoi doveri verso la patria, mediante la più solenne giurata promessa. Ma i Governi non devono dimenticare che il vincolo del giuramento tanto più sarà efficace, quanto più nei loro atti renderanno omaggio alla religione e ne accresceranno la salutare influenza.

È questa una delle tante contraddizioni dello spirito umano che dimostrano sempre più come l'ordine morale possa essere combattuto nel mondo, distrutto non mai. Esso è paragonabile ad una piramide che si rizza dalla terra al cielo, della quale gli uomini non possono scuotere la base, perché il dito di Dio posa sulla vetta.

Sebbene la prima Commissione del Senato per farsi strada al matrimonio civile, abbia preso le mosse dalla formola « Chiesa libera in libero Stato, » come ho poc'anzi accennato; pure essendosi astenuta dal dare alcuno sviluppo a questa idea generale, abbandonò anche io di buon grado questa via, che mi trarrebbe a discutere la profonda ed inestricabile teorica dei rapporti della Chiesa e dello Stato, per la riconosciuta indissolubile difficoltà di fissare i giusti limiti di separazione fra lo spirituale ed il temporale.

Questo solo dirò in via meramente storica, che il signor La Mennais, uno dei più caldi propugnatori e partigiani di quella formola, fu difensore prima ardentissimo della monarchia assoluta, poi della causa democratica. Giudicando egli che la rivoluzione politica del 1830, la quale aveva infranto un'antica corona, avesse dovuto altresì rompere le vecchie relazioni del potere civile e del potere religioso o francare la Chiesa dai vincoli del laicato, tentò di renderla altrettanto libera quanto lo Stato, o prese a sostenere la causa dei popoli cattolici contro i Re, i Ministri, i Magistrati, gli eretici e gli increduli.

Ma sono pur troppo noti gli inutili sforzi dell'aggressiva eloquenza e dialettica passionata di questo tribuno religioso, ed i deplorabili errori nei quali lo precipitò la sua ostinazione.

Chiudo questo brevissimo episodio coll'autorevole parola dell'illustre Senatore D'Azeglio in un suo memorabile discorso: « Non ci occupiamo più di una formola che ha già fatto il suo tempo. »

Passando ora a trattare del merito intrinseco del progetto nel complesso delle principali disposizioni che lo informano, rivolgo primieramente il mio discorso alla libertà di coscienza, di cui la detta Commissione si è fatto scudo, gloriandosi di essere più liberale della legge francese, che vieta con pene non lievi, minacciate dal Codice penale, la celebrazione del matrimonio religioso prima del civile, mentre il suo sistema lascia liberi gli sposi d'invocare le celesti benedizioni sopra le loro nozze prima o dopo l'atto civile.

Noi non esitiamo a rispondere che il progetto, liberale in apparenza, non è tale in realtà, ove se ne penetri l'intima essenza.

È facile lo scorgere che, posto il principio che il matrimonio religioso non produce alcun effetto rispetto alla legge civile che lo riguarda come un atto del tutto indifferente, nulla per la medesima influisce che quel rito si compia prima o dopo l'atto civile.

Ma quale risposta si addurrà, se due cattolici congiunti in grado vietato dalla legge canonica per cui sia necessaria la pontificia dispensa, vogliano nondimeno celebrare le loro nozze anche in faccia alla Chiesa? Non potendo essi ciò fare senza tale dispensa, il signor Guardasigilli sarà egli disposto a concedere l'*exequatur*, o non farà piuttosto ritenere il rescritto come non necessario anzi ingiurioso alle leggi dello Stato che non riconoscono impedimento in quel grado? E se i contraenti, il parroco, il vescovo ne facesse uso senza sottometterlo all'*exequatur*, risparmierebbe loro un processo penale? Tirannica adunque sarebbe in questa parte la legge, perchè priverebbe i cattolici della più preziosa delle libertà, la libertà di coscienza; mentre gli acattolici non soggetti a tale vincolo per i loro matrimoni, sarebbero pienamente liberi nell'esercizio del proprio culto.

Evidente pure si affaccia a questo riguardo la considerazione, che, se volete schiettamente la libertà, dovete ammetterla con tutte le sue conseguenze; quindi volendo gli sposi celebrare prima il matrimonio civile, la legge dovrebbe permettere che, se non nell'atto stesso ed al cospetto dell'uffiziale civile, possano almeno d'accordo fra loro ed in modo autentico stipulare preventivamente che dentro un certo termine debbano compiere anche l'atto religioso, altrimenti si abbia per risolto ogni vincolo. Ma anche questa cautela pare si voglia assolutamente escludere colla disposizione assoluta dell'art. 104. Ecco le parole testuali: « La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione. Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello Stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. »

Una sola risposta sta all'uopo in favore del progetto, ed è, che gli sposi possono provvedere a se stessi facendo precedere l'atto religioso. Ma e chi non vede che si apre con ciò la più larga via agli abusi?

Fatta sicura una fanciulla anche onesta, che può con certa coscienza abbandonarsi agli amorosi trasporti, come potrà ella resistere alle voglie di uno sposo indiscreto? Ma quante non saranno le vittime della loro credulità!

Chiunque abbia fiore di seno si appiglierà al partito di far precedere il matrimonio civile: sarà quindi praticamente illusoria la tanto vantata concessione fatta alla libertà, e, quel che è peggio, si andrà incontro ad un male maggiore, che cioè uno degli sposi potrà essere deluso dalla fiducia e dalla promessa di non essere altrimenti costretto ad un consorzio cui assolutamente ripugna la sua coscienza.

Sia pure chi vuole indifferente circa la religione dei contraenti; in quanto a me, non arrossisco di dire con pace e rispetto alla memoria dell'illustre Portalis, il quale vedeva nel matrimonio cittadini e non credenti, voglio credenti per avere buoni cittadini che obbediscano alle leggi ed alle autorità costituite per coscienza, non per timore delle pene, perchè so che i cittadini sono in generale tali, quali li prepara la famiglia.

La legislazione, per essere buona, deve avere per iscopo non già solo di regolare gli interessi, ma di reprimere le passioni e conservare i buoni costumi; non già solo di stabilire un ordine materiale, ma di promuovere la virtù, giovandosi a tal'uopo dell'aiuto della religione, che è il più potente strumento di moralità. Fu questa l'opera di Solone, come di Mosè. Di Solone infatti abbiamo nelle antiche storie la sentenza *frustra feruntur leges, nisi homines ita sint informati, ut ipsi sint ipsis lex* colla quale consuona quella di Tacito: *quid proficiunt leges sine moribus?* Separate la religione dal matrimonio, e voi avrete i costumi della voluttà, cioè la degradazione dei sensi e dell'intelligenza, l'oppressione della donna, la dissoluzione e profanazione del nodo coniugale e della famiglia. A voi dunque il giudicare se sia buona politica il fare divorzio dalla religione, anzichè trattarla come la migliore amica ed ausiliaria.

Io per altro trovo scritto fra le costituzioni di Evaristo papa, eletto circa l'anno 108 dell'era cristiana e poi martire sotto Traiano, che gli sposi, in conformità alle tradizioni apostoliche, dovessero celebrare in pubblico le loro nozze, e vi dovessero ricevere la benedizione del sacerdote.

L'istesso Voltaire in uno dei suoi lucidi intervalli ha confessato (tom. 17, pag. 290) che, facendo del matrimonio un sacramento, si faceva un dovere più santo della fedeltà coniugale, e dell'adulterio si faceva un delitto più odioso.

Vano è il dire che non si tratta di vietare l'uso del sacramento, perchè quando avrete colla legge sancito che il sacramento non è punto necessario al compimento dell'atto, i popoli argomentando colla logica loro propria, la logica dei fatti, non tarderanno a riguardarlo come inutile formalità fatta per gli stupidi e gli imbecilli. Senonchè fra le ragioni a questo proposito addotte

mi giova specialmente notare il temuto pericolo di frequenti conflitti fra le due potestà per i matrimoni celebrati in una sola forma, potendo accadere che l'istesso matrimonio sia dall'una dichiarato valido, dall'altra nullo, secondo che si tratterà degli effetti civili o degli effetti religiosi.

Queste considerazioni, che si possono con eguale fondamento rivolgere contro il sistema della maggioranza della Commissione e del Governo, mi riescono molto opportune nell'esame che ora impendo delle disposizioni che si riferiscono alle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio, ed alla separazione dei coniugi, alcune delle quali essendo in diretta contraddizione colle leggi della Chiesa, dovranno necessariamente derivarne le conseguenze testè accennate, e giustamente lamentate anche dalla Commissione, cioè i conflitti e la mostruosa anomalia di matrimoni, per certi effetti, validi, per altri, nulli.

Non potrà in ciò essere accusata di reazione ingiusta l'autorità ecclesiastica; poichè, volendo gli sposi sottomettersi al rito religioso, come ne hanno il dritto nel proposto sistema, prima o dopo compiuto l'atto civile, la cosa procederà senza difficoltà se non vi sarà alcun canonico impedimento. Nel caso contrario, non potendo essere ammessi alla benedizione sacramentale senza essere muniti della necessaria dispensa, non potrà l'autorità civile, senza contraddire a se stessa, frapporre ostacolo alla dispensa per ciò solo che l'impedimento non sia riconosciuto dalla legge dello Stato, perchè questa attribuendo una facoltà, non deve negare i mezzi per attuarla.

Circa la materia degli impedimenti, si è in generale dichiarato essersi i compilatori del progetto attenuti soltanto a quelli, che hanno la loro ragione nell'interesse pubblico della società, nel bene privato delle famiglie e nei principii di morale e di decenza, lasciando alla coscienza dei credenti quelli che sono proprii dei diversi culti: ma che per un riguardo alla religione dello Stato abbia rispettato gli impedimenti dogmatici dei cattolici, quelli cioè di diritto divino dai quali la Chiesa non può dispensare, anche perchè li ha ravvisati conformi al diritto naturale.

Ma da questo lato appunto il progetto lascia molto a desiderare; ed io spero di potervi man mano agevolmente dimostrare, che in più parti si è scostato dai veri principii e dalle prestabilite norme direttive.

L'impedimento alle nozze per vincolo di parentela, anzichè comprendere il quarto grado di computazione canonica corrispondente all'ottavo di computazione civile, non si estende neppure ai pronipoti e prozii, ed ai figli di fratelli e sorelle (art. 68).

Sotto il primo rispetto, si offende evidentemente la moralità e la decenza. I pronipoti e prozii ugualmente che i nipoti ed i zii sono dall'universale consenso e dalla coscienza pubblica quasi per naturale istinto annoverati fra quelli che *parentum et liberorum loco habentur*, e come tali sono eziandio riguardati dalla legge

civile (paragrafo 5 Instit. de nuptiis). Anzi sono tanto più esecrabili e ributtanti fra i primi le nozze, perchè oltre alla naturale ripugnanza, vi concorre la disparità enorme di età, che ne distrugge il fine a danno della società, ed è insieme causa necessaria di depravazione e di scandalo, stante l'impotenza di uno dei coniugi a soddisfare i doveri del suo stato: e perchè siffatti matrimoni sono l'effetto d'ingiuste pressioni e di turpe interesse.

La cosa parmi di tanta evidenza, che io sono piuttosto indotto a credere, che la Commissione abbia voluto sotto la denominazione di zii e di nipoti comprendere anche i pronipoti ed i prozii. Infatti gli zii e le zie erano dai Romani indicati in qualunque grado coi vocaboli di *patruus*, *avunculus*, *amita*, *matertera*, con l'aggiunta del *major*, o del *minor*, o del *pro*, cioè *pro-patruus*, *proavunculus*, *proamita*, *promatertera*.

Ma se tale fu il concetto, sarebbe stato meglio lo esprimerlo, anche perchè in alcuno dei Codici esistenti e segnalamente nell'Albertino non sono per tutti gli effetti equiparati i pronipoti ed i prozii ai nipoti ed ai zii, come può rilevarsi dall'art. 137, n. 1.

Il rimuovere poi ogni ostacolo alle nozze fra cugini anche in secondo grado canonico, che nello sacro pagine e secondo l'ebraico linguaggio sono appellati fratelli, ripugna alla conservazione dei buoni costumi nelle famiglie.

La familiarità inevitabile fra così stretti congiunti non può che divenire funesta, se vi è la certezza di potere riparare col matrimonio le conseguenze dell'illecito commercio.

Per ciò il Concilio Tridentino (sess. 24, cap. 5) vietava in quel grado la dispensa, salvo tra grandi principi e per pubblica causa: il Codice penale Albertino del 1859 (art. 532) puniva quel commercio come incestuoso; e sebbene il Codice penale in vigore non abbia mantenuto la stessa severità (art. 481), non è però venuto meno l'odioso carattere d'incesto; anzi l'impunità stessa è una ragione di più per non doversi accrescere l'impulso alla corruzione colla lusinga del matrimonio, *ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corroboretur*, per servirmi delle parole dell'imperatore Anastasio.

Lascio di buon grado ai naturalisti ed ai fisiologi ogni discussione sulla influenza che siffatti matrimoni possano avere nella degradazione delle varie razze della specie umana, sebbene le più grandi autorità d'uomini sommi anche viventi e l'esperienza vengano in appoggio dell'assunto.

Lascio ancora da parte gl'interessi politici ed economici della società, che consigliano la unione delle diverse famiglie e la divisione delle ricchezze massime in libero Stato. Questi io riguardo come interessi d'ordine secondario che non oso mettere nella stessa sfera degli interessi morali, che costituiscono la vera e stabile grandezza ed i vincoli adamantini dei popoli.

Proseguendo nell'intrapreso esame, ho ancora osservato, che il progetto, ad onta delle melate premesse di

rispetto alla religione già da me riferite, non annovera fra gli impedimenti dirimenti il solenne voto religioso di castità e il celibato che la legge ecclesiastica impone ai chierici vincolati dagli ordini sacri.

Non comprendo come possa ravvisarsi non ripugnante alla retta ragione, che è una emanazione della legge eterna, ed ai precetti della buona morale che comprendono in prima linea i doveri dell'uomo verso Dio, la violazione di una promessa solenne a lui fatta, e di più autorizzata anche dal potere civile col fatto stesso della ammissione degli ordini monastici nello Stato, mentre il senso comune condanna come turpe ed empio il mancare di fede agli uomini.

Fu questo uno degli errori di Lutero, Calvino, Zuin-glio, Melanton e di altri eretici seguito, anche dagli anglicani, dannato dalla Chiesa cattolica.

Il Concilio Tridentino (sess. 24, cap. 9, de sacram. matrim.), fedele agli antichi canoni così si esprime: « si quis dixerit, clericos, in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam damnare matrimonium; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum; anathema sit; cum Deus id recte petentibus non denegat, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari. »

Nè questi principii erano affatto sconosciuti alla stessa Roma pagana guidata dal solo lume della ragione; e senza parlare della pur troppo nota istituzione delle Vestali, io richiamo la Commissione al titolo *de pollicitationibus* al *Digesto*, e specialmente alle leggi 1, 2, 3, 4, ove si tratta appunto dell'effetto legale dei voti ossia pollicitazioni per pubblica causa qual'è sempre quella della religione; donde il Dagueseau prese ampia norma per sostenere, come sostiene, l'efficacia d'una società di negozio contratta da certo Ubaldo nel 24 settembre 1722 con Dio, la cui storia è riferita nel tom. 4 delle cause celebri di M. De-Pitaval.

La mia mente è troppo limitata per poter comprendere come possa conciliarsi col nostro preteso cattolicesimo il pubblico e legale scandalo dei frati unitisi in matrimonio con monache o con altre donne, come un Lutero ed altri della stessa sfera, i quali erano almeno più logici negando il sacramento.

Il celibato dei chierici, sebbene fondato su una positiva legge ecclesiastica, essendo una condizione annessa allo stato che l'individuo ha volontariamente abbracciato, è per me non meno strano, che in un paese in cui la religione cattolica, apostolica, romana, è proclamata la sola religione dello Stato, si pretenda esimersi e prosciogliere il clero dalla osservanza delle sue leggi; se pur non si vuole l'esistenza della religione senza ministri, o con ministri scismatici e ribelli alla propria istituzione, i quali per ciò stesso si troverebbero nella impossibilità di esercitare il loro ministero, o in altri termini, si voglia il fine senza i mezzi.

Il Codice civile francese (agli art. 161, 162, 163) aveva una disposizione uguale a quella degli articoli del progetto, per cui implicitamente ritenevasi legittimo il matrimonio dei religiosi e delle religiose e dei chierici vincolati da ordini maggiori.

Tuttavia nessuno di voi ignora le difficoltà sollevatesi in Francia, a fronte delle quali anche l'onnipotente imperatore, inflessibile ne'suoi voleri, dovette piegare.

Ciò è tanto vero che nel 1807 intervenne, sul rapporto del gran Giudice e del Ministro dei Culti, una decisione imperiale che dichiarava, non doversi tollerare i matrimoni dei preti, i quali dopo il concordato, si fossero posti in comunione col loro vescovo ed avessero continuato o ripreso le funzioni del loro ministero, abbandonando solo alla loro coscienza quei preti che avessero abdicato le loro funzioni prima del concordato, e che in seguito non le avessero più riprese.

Le ragioni adotte rispetto ai primi sono « che un prete cattolico avrebbe molti mezzi di sedurre, se potesse ripromettersi di venire al termine delle sue seduzioni con un matrimonio legittimo. Sotto pretesto di dirigere le coscienze, cercherebbe di guadagnare e di corrompere i cuori, e di rivolgere a suo particolare vantaggio l'influenza che il suo ministero non gli accordava che per il bene della religione. »

» Rispetto agli altri preti, si disse, che i loro matrimoni offrirebbero minori inconvenienti e scandalo minore. »

Se queste non sono ragioni della più alta moralità e di supremo interesse sociale, di quelle appunto che la Commissione ha preso per sua unica norma, io non saprei immaginarne altre più gravi. Il Codice napoletano, che pure distingue gli impedimenti civili dai canonici, conferma quello derivante dal voto solenne o dagli ordini sacri (art. 160, 161, 162).

Non debbo però tacere che una sentenza della Corte di cassazione del 16 di ottobre 1809, senza far menzione di quella decisione imperiale, dichiarò che le leggi civili più non opponevano impedimento dirimente al matrimonio dei preti, come riferisce il Merlin alla parola *marriage*: sect. 3, § 4. Ma il silenzio della Corte di Cassazione in un caso in cui non concorrevano le circostanze contemplate dalla decisione imperiale per vietare il matrimonio agli ecclesiastici, non può togliere il merito ed il valore delle grandi ragioni politiche e religiose, dalle quali fu motivata, ed incombe ora a noi di apprezzare come legislatori.

Del resto, comunque sia in diritto, è però certo in fatto, che i matrimoni degli ecclesiastici non sono più tollerati in Francia; ed ha anzi fallito, non è molto, un disegno di legge diretto a far risorgere quella libertà che non vi prese mai consistenza, grazie al buon senso del Governo, dei popoli e del clero stesso in generale.

Le esposte considerazioni gravissime per se stesse, ed avvalorate anche dal riflesso che i preti, distolti dalle cure di famiglia ed intenti al bene materiale dei figli, s'intrigherebbero troppo in affari temporali e meno sol-

leciti sarebbero della cura spirituale delle anime, avrebbero meritato anche su questo punto uno studio più ponderato: io ne ritraggo altro validissimo argomento contro il progetto.

Non essendo mio proposito il prendere in esame ad uno ad uno tutti i canonici impedimenti per raffrontarli colle disposizioni proposte, nulla dirò della cognazione spirituale nè della offesa alla pubblica onestà risultante da precedenti validi sponsali con persona congiunta in primo grado di consanguineità (concil. trident. sess. 24 *de reform.* capo 3), - aggiungerò solo poche parole intorno all'impedimento di disparità di culto.

Secondo i principii del diritto canonico, è nullo il matrimonio tra cattolici ed infedeli, quali sono gli israelitici, i maomettani e quelli che in generale vengono sotto il nome di gentili.

Per contro sono validi i matrimoni dei cattolici cogli eretici, purchè contratti giusta il rito cattolico. Ma sono illeciti, se contratti senza dispensa, salvo che si tratti di paesi nei quali la comunanza del vivere fra persone di diversi culti abbia per necessità indotto la tolleranza e la consuetudine di simili matrimoni, come in Francia, nella Germania e nella Polonia; purchè sia permesso al coniuge cattolico il libero esercizio del suo culto, e possa convivere senza pericolo di seduzione.

Signori, è questa una cosa di sì lieve momento, sulla quale un savio governo possa chiudere gli occhi e passare oltre senza alcuna osservazione?

Io non lo credo: temo anzi, che togliendo ogni freno a questi matrimoni massime con infedeli, si accresceranno sempre più le dissidenze religiose, e quel che è peggio, il numero di quelli che non professano alcuna religione; e che di più s'introducano contro la lettera e lo spirito dello Statuto, nuovi culti, non escluso quello degli adoratori del serpente e dell'elefante bianco o di altri più sozzi e schifosi animali; il che quanto possa conferire allo sviluppo ed al progresso della civiltà e della morale, non è alcuno che non vegga.

Molti non sanno anche politicamente apprezzare quanto importi avere una religione dominante, che è il vincolo più saldo e potente dei popoli, come la varietà dei culti la loro conciliazione o sincretismo voglia dirsi, è il maggiore ostacolo alla concordia ed all'unione degli animi.

Una triste esperienza ce ne dà, la lotta fratricida delle contrade della America settentrionale, non ha guari così floride, che minaccia di un estermio totale, se un intervento pietoso non arresterà il corso di tanti mali.

Questa repubblica, nel costituirsi, non fece assegnamento sopra alcuna religione. Era appena scorso un secolo dalla prima concessione fatta a Guglielmo Penn che diede il nome alla Pensilvania, e poté resistere alle forze della madre patria, l'Inghilterra: ora in preda a se stessa, è impotente a vincere le passioni e a rannodare gli animi, non cementati in comune vincolo religioso.

Questo era già lungo tempo innanzi nelle previsioni dei più intelligenti filosofi politici ed uomini di Stato, che non si lasciarono illudere dalle prime grandiose apparenze.

Qual'è infatti il principale movente dei separatisti se non il principio materialistico, che vede negli schiavi, esseri distinti dall'uomo, e nega la creazione del tipo unico della specie umana?

Ripeterò con un illustre oratore francese, che la voce di un Syeyés, *perchè nobili?* (ed io non sono nobile) fu causa della più crudele persecuzione contro persone, le quali non avevano altro delitto, che l'essere nobili: *perchè poveri?* gridavano alla lor volta i comunisti ed i socialisti; ed ecco che ci vediamo minacciati dalla più terribile rivoluzione sociale: già incomincia ora a promettere il motto, *perchè una religione dominante?* Voglia il cielo che questa infausta voce, improvida o perversa, ma sempre funesta, non spinga i popoli alla peggiore delle calamità, quella cioè di non avere alcuna religione!

L'Europa nel medio evo ha lottato per più secoli, facendo gli sforzi più eroici e giganteschi, per sapere chi dovrebbe vincerla sulla terra, se un culto nemico di ogni civiltà e favorevole all'ignoranza, al dispotismo ed alla schiavitù, ovvero il culto che ha fatto rinascere il genio della dottrina antichità, ed ha gettati i fondamenti della vera morale, civiltà, fratellanza e libertà. Ora per contrario eccesso, siamo minacciati dal caos religioso, il quale avrà per finale risultato l'inondazione della barbarie; poichè o Signori, l'idea di vero popolo non può disgiungersi da quella di fratellanza, rivelata e comandata prima da Dio alla nazione ebraica, e poi da Cristo a tutti gli uomini; nè la fratellanza vera dalla comunione del vincolo religioso; chè vincolo appunto e non altro, significa la parola religione, cioè vincolo dell'uomo con Dio, e degli uomini fra loro.

Io non ripugno all'idea di affratellare fra loro, per quanto sia possibile, gli individui di una società a qualunque comunione appartengano; ma reputo che questa sia opera del tempo, e che giovi ora meglio allo scopo la schietta e sincera tolleranza dei soli culti attualmente esistenti nello Stato, col prudente esercizio della facoltà di dispensare nei singoli casi, chè la sfrenata licenza dei matrimoni, che offende le coscienze, è germe di disunione nelle famiglie, e rende impossibile una buona educazione, la quale deve avere per base l'uniformità dei principii almeno in ciascuna famiglia.

Taluno dirà: perchè dunque il Codice delle Due Sicilie, che tutti riconoscono conforme al principio cattolico, non ha disposizione alcuna sull'impedimento di disparità di culto, mentre conferma quello degli ordini sagri e del voto solenne religioso?

Perchè, io rispondo, quel Codice esprime tutto col non ammettere gli effetti civili del matrimonio, se questo non è anche canonicamente valido; e perchè dichiara e vuole intatti tutti i doveri che la religione impone.

Ed è veramente atto di sapienza civile e politica o abbandonare ogni indagine sulla religione degli sposi al giudizio dei ministri ecclesiastici, soli competenti, quali presentano di più il vantaggio che per mezzo della istruzione necessaria, se la irreligione procede piuttosto da ignoranza che da ostinazione e corruzione di cuore, riuovono non di rado l'ostacolo alle nozze, anzichè congiungere senz'altro ciecamente, *belluarum mare*, persone di credenze le più disparate ed opposte.

Così pure certi misteri d'immoralità e turpitudini nelle famiglie, ignorati quasi sempre dall'autorità civile, si rivelano ai Ministri del culto sotto il più rigoroso sigillo.

Laonde è commendevole anche sotto questo aspetto la legge delle Due Sicilie, la quale rispettando dentro certi limiti la ingerenza della chiesa nei matrimoni, non vincola menomamente l'azione del potere civile, ove questo dal suo canto non creda opportuna la dispensa da qualche impedimento per autorizzare il matrimonio civile e nel decidere le questioni di sua competenza.

Pochi riflessi ancora sul gravissimo argomento della separazione dei coniugi, per compiere il ritratto del matrimonio civile, quale ci viene proposto.

Il progetto non ammette il divorzio, non già per rendere omaggio alla religione ed a Dio autore del matrimonio, ma per motivi puramente dettati dall'interesse della società civile e della famiglia.

Ora io così ragiono. Se voi non ammettete la indissolubilità del vincolo matrimoniale, che come una istituzione puramente umana ed una disposizione di legge civile, senza appoggiarvi al dritto divino che è sempre immutabile, altro non fate, che aprire la via al divorzio come più conforme alla ragione contrattuale, alla regola di dritto: *unumquodque dissolvitur eodem modo quo colligatum est*, ed al principio di libertà che si vuole ogni giorno più esagerare, senza pensare alle conseguenze.

Mosè, cedendo suo malgrado alla durezza di cuore degli Ebrei, concesse loro il libello di ripudio, come disse Gesù Cristo stesso rispondendo ai Farisei e riprovandone i costumi.

Ma questo tempo, o Signori, può essere molto lontano; giacchè la dottrina del divorzio si predica da non pochi scrittori, e si è già insinuata anche nel pubblico insegnamento di alcune delle primarie università di Europa.

Piacciavi di udire il sunto di un brano più rimarchevole, che per brevità ho estratto dalla recente opera dell'*Ahrens professore* all'Università di Bruxelles, col titolo di *Cours de droit naturel ou de philosophie du droit*, sulla dissolubilità del matrimonio ossia sul divorzio, che l'autore proclama come più conforme al fine ed all'essenza del matrimonio, alla ragione ed al sentimento umano.

« In tutti i casi nei quali la incompatibilità intellettuale e morale di due individui è ben costatata, la volontà di un solo dei coniugi deve bastare per lo scio-



glimento del matrimonio. Imperocchè la continuazione della società coniugale non farebbe solo violenza alle affezioni personali, ma condurrebbe ad atti di una vera immoralità. Gli atti più intimi del consorzio coniugale fatti con interna ripugnanza degenerano in atti brutali. Il rispetto ai veri sentimenti umani esige che le leggi non si facciano complici di una tale immoralità col soverchio rigore nelle condizioni dello scioglimento del matrimonio. Quando le anime sono separate, è d'uopo che i corpi lo siano del pari. Per conseguenza, allorchè la coscienza e l'esame ben ponderato e maturo dei fatti rende testimonianza della profonda separazione dei cuori, è d'uopo che il divorzio possa aver luogo, ecc. »

Voi tutti detestate al par di me questi principii, che farebbero del matrimonio un vero commercio di concubinato di prostituzione. Ma non può al tempo istesso negarsi che, quasi senza avvedersene, si è fatto già un passo notevole in questa via adrucciola e pericolosa allorchè all'art. 170, ha proposto che la separazione, dei coniugi non possa avere luogo senza l'omologazione del tribunale; il che equivale alla proposizione affermativa, che la separazione, pel solo consenso dei coniugi può avere luogo, con la semplice omologazione del tribunale.

Voi, autorizzando la separazione di mutuo consenso senza porre alcun limite all'arbitrio dei tribunali, mentre la chiesa per una giusta interpretazione del diritto divino, non la ammette che per causa di professione religiosa o per assunzione allo stato clericale, e con tutte le riserve e condizioni espresse nel titolo delle decretali di Gregorio IX *de conversione conjugatorum*, siete in cotraddizione col divino precetto « *relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae ecc., erunt duo in carne una, ecc., quod Deus conjunxit homo non separet.* »

Così il matrimonio ricevè, fin dalla sua origine, un carattere d'unità e d'indissolubilità, per cui sfugge al basso ed oscuro apprezzamento dei sensi e dell'egoismo; e colla sublimità del più tenero e delicato sacrificio rende un perenne religioso omaggio a Dio creatore e conservatore, cui bene addicevasi la dignità di sacramento e di grande sacramento che nella nuova legge Cristo gli ha impresso.

Nè qui deve passare inosservata l'incoerenza della proposta legge in quanto che mentre consente che gli sposi possano aggiungere al così detto atto civile anche sacramento ossia vincolo religioso, vuole nondimeno autorizzare la separazione dei coniugi a mero arbitrio dei tribunali civili, lasciando così in loro balla anche la violabilità del vincolo religioso.

È ben vero, che il detto articolo 170 è desunto dall'art. 222 del Codice delle Due Sicilie. Ma non si è avvertito che tale disposizione dovendo ivi prendersi in armonia coll'articolo 151 che *lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno*, non può avere altra importanza, che di negare alla separazione convenzionale dei coniugi

anche autorizzata dal vescovo ogni effetto civile, se non sia intervenuta l'omologazione del tribunale. Laddove nel sistema della Commissione, fondato sulla assoluta indipendenza dalle leggi e dall'autorità della chiesa, all'articolo 170, non può attribuirsi altro senso, che quello di non doversi avere alle stesse leggi alcun riguardo, dovendo per ogni effetto bastare la suddetta omologazione; cosicchè il rifiuto dei sacramenti e l'applicazione di altre pene canoniche potrebbe eziandio fornire, secondo le nostre leggi, materia di processo contro il parroco e contro il vescovo.

È poi osservabile che, per altro verso il progetto, limitando il diritto della moglie a chiedere la separazione per causa di adulterio del marito a certe condizioni che lo renderanno per lo più illusorio, sia per contro sotto tale rispetto meno liberale del dottore delle genti S. Paolo, la cui dottrina è riferita nel canone 3, questione 7, causa 32, parte seconda del decreto di Graziano.

L'apostolo in sostanza vuole che, come uguale per ambi i coniugi è l'obbligo della fedeltà coniugale, così uguali pur siano i diritti per la violazione della data fede; mentre la Commissione (art. 161) involge il dritto della moglie fra tante ambagi, per cui lo si rende praticamente inattuabile, e sarà l'infelice costretta a gemere e soffrire nel silenzio e nell'avvilimento.

Montesquieu, non sospetto certamente di soverchia deferenza alle dottrine della chiesa, distingue, nell'adulterio l'offesa, che il coniuge infedele fa all'altro, dall'offesa alla società. In quanto alla prima, stabilisce, che i dritti dei due coniugi e le conseguenze che ne derivano, sono uguali. Ed in verità, la povera moglie ridotta a questi duri estremi, è non solo vittima del disprezzo non meritato, cui pare abbia la Commissione avuto unicamente riguardo, ma resta eziandio esposta a danni irreparabili nella salute e perfino alle insidie nella vita.

Tanto è che al principio di uguaglianza, nel rispetto dei dritti, ha poi reso in parte omaggio la Commissione stessa, pareggiando per l'effetto del riconoscimento e della legittimazione, i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona (articoli 192, N. 2, e 207).

Ma in quanto all'offesa di cui l'adultero o l'adultera possano essere colpevoli verso la società, giustamente il lodato scrittore attribuisce, per consenso universale dei popoli, maggiore gravità all'adulterio della moglie, perchè si rivela in lei maggiore corruzione di cuore e la rinuncia ad ogni sentimento virtuoso, perchè la natura manifesta con certi segni la di lei infedeltà, perchè i frutti degli illeciti di lei amori sono per lo più a carico del marito e della prole legittima.

Si è detto altrove in tuono quasi ridevole, che, se si accordasse alla moglie, come al marito, la facoltà di separarsi per adulterio, nessun matrimonio potrebbe durare.

Permettetemi, che all'autorità di S. Paolo e della

Chiesa e di tanti illustri scrittori aggiunga il mio debolissimo suffragio onde rendere, se non altro, un giusto omaggio alla fedeltà dei mariti cattolici in generale, e anche perchè non voglio provocare le mogli alla rivalsa in nome della reciprocanza dei diritti; e perchè finalmente non voglio disdire in fatto quella eguaglianza di dritti che tanto si predica in parole.

Del resto gli articoli 192, N. 2, e 207 del progetto stesso, ci danno un argomento ben chiaro, che non meno odiose sono agli occhi della legge le aberrazioni dei mariti, escludendo affatto i figli avuti per vie illecite dal beneficio della legittimazione. Dimostrandosi in ultima analisi di altro qui non tratterebbesi, che di fare un passo di più per rendere il progetto meno incoerente a sè stesso.

Tralascio per brevità altri inconvenienti che il progetto seco trarrebbe; accennandone uno solo, che è così evidente, da non abbisognare di alcuna dimostrazione.

Io penso che la Commissione stessa non voglia esagerar il suo principio a segno di pretendere che il matrimonio puramente ecclesiastico sia così privo d'ogni civile effetto da doversi permettere a quelli che lo hanno contratto di passare ad un altro matrimonio meramente civile con diverse persone. Pure il progetto, com'è concepito, ci condurrebbe anche a questa immorale conseguenza per fatto proprio dei contraenti.

Le esposte considerazioni mi porterebbero a concludere per il rigetto puro e semplice del proposto disegno di matrimonio civile. Ma il bisogno di dare al nuovo Regno italiano una legge uniforme su questo punto richiede che io rassegni al Senato una ulteriore specifica proposta.

Chechè se ne dica in contrario, la forma del concilio Tridentino è la più consentanea ai paesi, nei quali la generalità degli abitanti professa il cattolicesimo, massime se questo è per legge fondamentale la legge dominante.

La materia dei matrimoni tocca troppo da vicino per molti titoli le coscienze e l'ordine pubblico, perchè un saggio Governo possa così di leggieri rinunziare alla benefica influenza della religione, se pure i principii di questo non ripugnassero, come ripugnano all'assoluta separazione del Sacramento dall'atto civile.

Che se, come si pretende, il tempo più non permette che i matrimoni dei cattolici restino sotto il dominio quasi esclusivo delle leggi della Chiesa, come si fece nell'anno 1837, col Codice Albertino, e nel 1851 col Codice estense, io credo che il miglior mezzo di conciliazione sia quello di adottare in massima il sistema del Codice per le Due Sicilie, salvo i maggiori studi che possano giudicarsi necessari per meglio coordinarne le disposizioni e semplificarne l'andamento.

I punti che dirò cardinali, ai quali sono sostanzialmente conformi anche le disposizioni del Codice Parmense, si possono a mio parere così riassumere:

1. Il matrimonio è considerato come atto civile, e come atto religioso;

2. Come atto civile, deve prima farsi la dichiarazione avanti all'ufficiale dello stato civile nella forma prescritta dall'art. 36, e dai seguenti: ma perchè produca gli effetti civili riguardo ai coniugi e riguardo ai figli, è ancora necessario che il matrimonio dei cattolici sia celebrato in faccia alla Chiesa colle forme prescritte dal concilio di Trento (art. 189), e quello delle persone appartenenti agli altri culti tollerati nello Stato, giusta i loro riti (Codice parmense, articolo 34, alinea);

3. Il matrimonio celebrato in faccia alla Chiesa, senza che sia preceduto dagli atti dello Stato Civile, non produce ugualmente gli effetti civili (detto articolo 189, alinea);

4. Giudici competenti degli effetti civili sono i Tribunali ordinari (detto alinea);

5. Il matrimonio anche dichiarato nullo dalla autorità ecclesiastica, può produrre effetti civili in virtù della buona fede; ma giudici della buona fede sono i Tribunali civili (art. 191, 192);

6. La legge limita le sue disposizioni riguardo al matrimonio civile, agli effetti civili e politici (art. 190);

7. Essa regola sotto questo solo aspetto la qualità e le condizioni dei contraenti: determina le formalità che preceder debbono la celebrazione, la loro validità e gli effetti civili che ne risultano: lascia però intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi variazioni o cambiamento alcuno (art. 191);

8. La legge vieta il matrimonio nei casi previsti dagli articoli 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162;

9. Il re può per gravi cause dispensare dagli impedimenti, di cui ai numeri 2, 3, 4 dell'art. 160, ma la dispensa non s'intende accordata, che per quanto riguarda l'impedimento civile (art. 161);

10. La separazione non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco dei coniugi, tranne quando la convenzione sia dal Tribunale civile omologata (art. 222).

Con questa felice combinazione le cose hanno pacificamente proceduto nel già regno delle Due Sicilie, perocchè tanto nei casi in cui la legge non conferma certi impedimenti ammessi dal giure canonico come in quelli nei quali, ammettendoli, attribuisce al re la facoltà di dispensare, non contempla che lo impedimento civile, lasciando in qualunque caso illesa la prerogativa della autorità ecclesiastica.

Che se gli arbitrii del potere sovrano furono talvolta cagione d'inconvenienti, ovvio si è il riflettere, che questi essendo inseparabili da un Governo assoluto, sarebbero stati uguali, forse anche maggiori in qualunque sistema; ma non sono più oggi da temersi sotto un Governo costituzionale, in cui il re eseguisce le leggi, non dispensa dalla osservanza delle medesime.

Il progetto in esame per contro, preoccupato unicamente degli effetti civili e politici del matrimonio e mettendo in non cale i dritti della Chiesa e gli effetti religiosi che sono dalle leggi della medesima regolati, sarebbe causa di frequenti conflitti, renderebbe non di rado equivoca ed incerta la condizione dei coniugi e

dei figli, indurrebbe perplessità e scrupoli nelle coscienze, e comprometterebbe, come in Francia e nel Belgio, la autorità della legge e la dignità nazionale col mezzo della convalidazione di nozze già contratte che sarebbero ad ogni richiesta impartite dalla autorità della Chiesa.

Pertanto, mentre respingo il progetto di legge sul matrimonio con tutte le forze dell'animo mio, e con tutta l'energia del più profondo convincimento, oso rassegnare al Senato la seguente proposta, affinché vi si abbia riguardo a suo tempo, senza che sia d'uopo che io prenda perciò altra volta la parola.

« Il Senato, adottando in massima il sistema del civile dell'ex regno delle Due Sicilie sanzionato nel 21 di maggio del 1819, in quanto spetta all'argomento del matrimonio civile e religioso, ordina il rinvio del titolo 5, libro 1 del progetto di Codice civile pel regno d'Italia, che cade in esame alla Commissione, acciò, avute presenti anche le disposizioni del Codice civile parmenese e le osservazioni del proponente, e, sentito ove d'uopo nuovamente il medesimo, formuli il nuovo progetto, rassegnandolo al Senato per le ulteriori deliberazioni. »

Mi sorrideva da principio l'idea di limitarmi ad aggiungere un articolo al progetto, con cui s'imponesse eziandio l'obbligo di contrarre il matrimonio religioso come condizione dalla quale dipendessero gli effetti civili; una disposizione cioè sostanzialmente conforme all'art. 189 del Codice per le Due Sicilie.

Ma parmi ora indispensabile, per meglio coordinare la legge, d'introdurre, se non tutte, almeno le più essenziali disposizioni di quel Codice, e soprattutto il principio ivi sancito coll'art. 151. « La legge lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno. »

Questo non è solo un mezzo conciliativo, ma è di somma importanza ed utilità per gli impedimenti occulti, detti di coscienza, che si rivelano sotto sigillo all'autorità ecclesiastica, non mai o quasi mai all'autorità civile, per timore delle pene e di altre pericite temporali; e lo stesso si deve dire delle cause di separazione massime di consenso, nelle quali sono pur troppo frequenti le simulazioni e le machinazioni per eludere le leggi e sfogare le passioni, facendo del vincolo coniugale il più turpe commercio.

Così, o Signori, il voto del cattolico ben si concilia con quello del cittadino: le due autorità si danno vicendevolmente la mano per compiere con buon successo l'opera loro, il Senato procedendo per questa via, avrà ben meritato della religione e della patria.

Che se la mia proposta non sarà favorevolmente accolta, com'è facile prevedere nelle presenti contingenze, avrò almeno fornito ampia materia di studio per migliorare il progetto e scemare in qualche parte gli inconvenienti del matrimonio civile; sperando inoltre che col seguito della discussione otterrò dalla cortesia del signor Ministro e della Commissione categoriche e distinte risposte alle emergenti più gravi difficoltà, che riassumo nel dire:

1. Posta secondo il progetto la separazione dell'atto civile dal sacramento, le dispense pontificie da impedimenti canonici non ammessi dalla legge civile, saranno accettabili? saranno pure o non accettabili quelle che riguardano impedimenti riconosciuti anche dalla legge civile, dai quali il Re può dispensare?

2. Autorizzandosi il matrimonio civile di persone legate dal voto solenne di castità, è violato certamente un principio della religione cattolica, che costituisce uno dei punti capitali di divergenza coi protestanti e cogli anglicani: può la legge civile derogarvi a fronte dell'articolo primo dello Statuto?

3. Non dovrà dirsi lo stesso per il matrimonio dei chierici vincolati dagli ordini maggiori?

4. Come potrà conciliarsi il matrimonio degli ecclesiastici tenuti per ragione del loro ufficio all'amministrazione dei sacramenti, colla confessione sacramentale dei loro parrocchiani e penitenti?

5. Sull'istesso argomento il matrimonio contratto secondo la legge civile da un ecclesiastico già provveduto di un beneficio patronato o di libera collazione, con cura d'anime o semplice, trarrà con sé la decadenza del provvisto, a segno che non possa neppure invocare la protezione della civile autorità per godere le temporalità del beneficio stesso?

6. Posto che si voglia persistere nel volere, che la separazione per solo consenso dei coniugi possa avere luogo colla semplice omologazione del Tribunale civile, non sarà egli conveniente che si prescriva qualche limite o norma allo sfrenato arbitrio, secondo lo spirito delle leggi canoniche?

7. Posto il nessun effetto civile del matrimonio puramente ecclesiastico, potranno quelli che lo hanno contratto, celebrare validamente altro matrimonio meramente civile con diverse persone?

(Bravo! Bene! Segni generali vivissimi di approvazione.)

Esaurito il principale argomento del mio discorso, non mi rimane altro compito, che quello di dire alcune parole sugli articoli 76 e 158 del progetto, le disposizioni dei quali sono indipendenti dalla questione del matrimonio civile e dovrebbero sussistere in qualunque sistema.

Sull'argomento dell'articolo 76, vi dirò brevemente essere molto strano, che si voglia ammettere il richiamo delle figlie dall'ingiusto rifiuto di consenso alle loro nozze, e sia negato questo rimedio ai figli.

Se il padre e gli altri ascendenti possono essere ingiusti verso di quelle, possono egualmente abusare verso di questi della loro autorità.

Iniqua quindi, illogica, tirannica ed ingiustificabile sarebbe la proposta, e tale da spingere i figli alla disperazione, e perfino al parricidio, del quale non sono rari per tali cause gli esempi. Sarebbe molto meno temibile il risentimento delle figlie, che sono in generale più timide, docili e rispettose.

È poi osservabile l'incoerenza delle disposizioni in

quanto che, mentre da un canto si attribuisce alle figlie il diritto di reclamare, si rende questo inane lasciando al padre la facoltà di privarle di ogni dote e corredo giusta l'articolo 158.

Propongo quindi che l'articolo sia così riformato:

« Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia e di tutela, è ammesso il ricambio alla Corte d'appello da parte del figlio o della figlia. Nell'interesse della figlia, potrà ancora farsi ricambio dai parenti o dagli affini, o dal Pubblico Ministero. »

In quanto poi all'art. 158, poco mi resta da aggiungere dopo il discorso del signor Senatore Siotto-Pintor, che in questo argomento mi ha preceduto.

Non è d'uopo che rammentori come la costituzione della dote alle figlie è una di quelle obbligazioni le quali *naturalem habent praestationem* (leg. 8, *Dig. de capite minutis*), con che si vuol indicare che il padre, l'avo paterno e la madre vi sono tenuti quasi per ragione ed equità naturale.

Della innovazione che ora si vorrebbe introdurre nella legislazione, non si adduce alcun plausibile fondamento.

Tale infatti non è la cieca fiducia che si vuole riporre nella pietà dei genitori. E se così fosse, non vi sarebbe ragione per imporre al padre l'obbligo di alimentare i figli e di assegnare la legittima, oggetti questi per i quali reclamano più vivamente i sentimenti di umanità non che di paternità, perchè *qui alimenta denegat, necare videtur*. Eppure nel progetto si hanno due positive e formali disposizioni al riguardo.

Fuvi un tempo in cui si credeva impossibile il parricidio, e per cui i legislatori giudicarono eziandio inutili le sanzioni penali: ma l'esperienza non tardò a dimostrarne la necessità.

Non giova neppure il dire, che l'azione per conseguire la dote passa dar luogo ad odiose indagini sullo stato del patrimonio paterno; poichè se il timore delle liti dovesse prevalere all'esperibilità di un dritto così sacro, a più forte ragione dovrebbe negarsi l'azione per la divisione dei lucri ottenuti durante il consorzio coniugale, perchè questa trae con sè molto più gravi ed intricate investigazioni.

È poi più strano, che non siasi neppure fatta eccezione pel caso d'ingiusto rifiuto di consenso al matrimonio della figlia, per cui sia stato necessario l'interporre l'autorità del Tribunale; sebbene sia ovvio, che questo stesso rimedio non che inutile, gravoso dovrà riuscire alla figlia ricorrente, la quale potrà dal padre essere impunemente privata non solo della dote, ma eziandio di ogni corredo nuziale.

Propongo quindi che al mentovato articolo 158, che è testualmente preso dalla prima parte dell'articolo 117 del Codice civile Albertino, si aggiunga negli stessi termini anche il capoverso: come anche si aggiunga dopo l'articolo 1428 del progetto, l'articolo 1525 del Codice stesso, che è stato nel progetto omissso in conseguenza della soppressione del mentovato capoverso (*Bravissimo!*)

*Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*

**Presidente.** Sull'argomento del matrimonio civile, il secondo iscritto è il Senatore Siotto-Pintor.

Seguendo però le nostre discipline che prescrivono che si alternino gli oratori pro e contro ed in merito, io chiedo al signor Senatore Siotto-Pintor se intenda parlare contro, in merito, od a favore del progetto.

**Senatore Siotto-Pintor.** Intendo per principii al tutto diversi da quelli dell'ottimo mio amico il Senatore Mameli, riuscire alla stessa conclusione.

**Presidente.** Dunque contro. Allora il primo iscritto in merito è il Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Io sono iscritto per parlare in favore delle disposizioni che si contengono nel Codice civile tali e quali sono nel medesimo scritte, ma quando anche ora fosse il mio turno di parlare, sarei, mio malgrado, obbligato a rinunziarvi, perchè circostanze particolari mi impedirebbero di proseguire il mio discorso, il quale non potrebbe essere finito nell'adunanza d'oggi.

Quindi mi riservo, se giungerò in tempo, come spero, di pregare il Senato ad avere la bontà di concedermi la parola dopo che gli altri oratori avranno parlato.

Intanto perderò il mio turno.

**Presidente.** Avendo il Senatore Cadorna rinunciato alla parola, ed il Senatore Gori che è l'altro iscritto avendomi pur egli fatto avvertire che non desidera prender parte per ora alla discussione, il primo iscritto in merito sarebbe ora il Senatore Edoardo Castelli.

(Il Senatore Castelli va a conferire col Presidente.)

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori Senatori. Vi ha nella natura fisica, come nella natura morale una legge primaria, perpetua invariabile, universale, la legge della compensazione che mette in equilibrio tutte le cose create. Obbedisco a questa legge che impone di tacer molto a chi molto ha parlato. Autore di due umili scritture intorno al matrimonio, io debbo e voglio e posso esser breve.

Molti dicono: quale vi ha necessità di questa legge? Essa urta il senso cattolico. Senza entrare nel merito di queste obiezioni, io commendo la legge per ciò che non sia in essa parola d'impedimenti ecclesiastici o del rito ecclesiastico. Che c'entra lo Stato? O come c'entra lo Stato?

Il Codice Sardo se ne rimetteva in tutto a' canoni. L'Austria riconosce gli impedimenti ecclesiastici insino al grado di cugini germani inclusivamente. Il diritto germanico vi aggiunge il divieto agli ufficiali pubblici di contrarre matrimonio senza licenza dei loro capi. Il Codice bavarese restringe al primo grado l'impedimento della consanguinità. Il Codice di Napoleone riconosce il voto solenne. Il Codice del Cantone di Vaud è copia del francese. Meglio di tutti il Codice nostro non fa un cenno pure lontano a legge ebraica alla legge civile.

Altro pregio del Codice è che non vi si parla punto di un matrimonio civile.

E di vero, il matrimonio non è atto civile. Per farlo tale lo chiamano contratto, per farlo contratto adducono la necessità del consenso. Abbassano cioè il matrimonio a una compra-vendita, a una laida locazione d'opere!

Non è contratto se non in quanto si scelgono liberamente le persone. È atto di natura razionale che la ragione universale sostanzia, regola la legge civile, santifica la religione.

L'essenza del matrimonio è da natura. E poichè nessuna legge umana può contrariare la natura, seguita che non può mutarne la essenza. Di tal guisa sarebbe invalido il patto di non proteggere la donna, di non educare la prole.

È atto di natura razionale, si prende quale esso è.

Or sono essenziali al matrimonio per legge di natura l'unità e l'indissolubilità. Vi ha chi pretende che il divorzio è progresso umanitario, la indissolubilità un assurdo!

Io non mi adergo a correttore del Cristo. Il divorzio, non altrimenti che la poligamia, distrugge la essenza dell'atto. Terribile demolizione questa, la demolizione del matrimonio! Ma il principio è ammesso nell'art. 65. Non verrà il divorzio dall'Italia, essenzialmente e necessariamente cattolica, no certo dal Senato del Regno.

Che vuol dire tutto ciò? Vuol dire che, contratto una volta, il matrimonio è, o non è. Se conforme alla legge naturale, esso è. Ma se è, è colle condizioni essenziali, unità e perpetuità. Adunque il matrimonio conforme alla legge di natura è isofatto perpetuo, non si può sciogliere.

No deduco che nessuna legge umana può mettere al matrimonio impedimenti dirimenti.

Il legislatore che li sancisce, dice chiaramente: tu hai contratto matrimonio secondo legge naturale: tuttavia io scioglio il nodo, ordino di separarti. Si può egli? Può egli l'uomo, possono tutte le gerarchie degli angeli disgiungere quello che Iddio ha congiunto? Signori, è l'argomento di Cristo.

Ben si può aggiungere al diritto di natura e divietare quello che essa permette, ma non si può correggerla, non distruggere ciò che sia stato fatto col suo beneplacito.

Il matrimonio è fonte e principio e origine della società. La società che detta leggi alla essenza del matrimonio è la figlia che detta leggi alla madre. La tesi che propugno è per me un'assioma filosofico, teologico, giuridico; nè io andrò più innanzi.

Non domandatemi: a chi tocca dichiarare se tale matrimonio sia secondo legge di natura? Ah! tocca alla ragione universale. O volete dirlo voi potere civile? Bene! Ditelmi. Avete il cuore di dirmi che natura annulla il matrimonio colla pupilla o tra i fratelli e le sorelle adottivi? Ma voi dite il contrario. Di fatto, il re dispensa. O la natura vieta quel matrimonio, e il re

non può dispensare; o ben dispensa il re, ed ecco la legge naturale non vieta. Voi dunque dite col fatto: il matrimonio è perfetto, ma io lo dichiaro invalido; esso sta o non sta secondo che a me piace!

Non dite: se un dato matrimonio giova, havvi rimedio la dispensazione. Basti ai noti che chi può dispensare può anche non dispensare.

Non dite: l'uomo è membro della società. Verità che, abusata, fu in ogni luogo e in ogni tempo cagione di tirannide sfolgoratissima. Oh che? Non basta che v'impadronite della mia borsa colle imposte, voi Ministro delle Finanze, del mio corpo colla coscrizione militare voi Ministro della Guerra, della libertà de' miei movimenti colle leggi di pubblica sicurezza, voi Ministro dell'Interno, della mia vita colla pena di morte, voi Ministro di Grazia e Giustizia, che voi pretendete d'insignorirvi ancora degli affetti miei? Io amo la mia pupilla, non posso vivere senza di lei, e voi mi straziate l'anima con un divieto che annulla la mia esistenza! Oh via tornate indietro, tornate all'Egitto, tornate a Sparta, tornate a Roma, annullate l'uomo, cancellate la natura!

Pensate. Dopo che l'uomo e la femmina sono diventati una sola carne, viene un potere umano qualsiasi per dire: separatevi. Signori, la sola forza dell'abitudine può farci parere tollerabile tanta mostruosità!

Una censura rapida di alcuni impedimenti dirimenti del diritto civile basterà a rendercene meglio persuasi.

Si vieta con decreto irritante il matrimonio colla cognata. E pure essa è più d'una volta la sola che ama i figli miei, è l'unica guida della mia famiglia. Per la legge mosaica il fratello doveva sposare la vedova del fratello morto senza prole, o doveva tollerare dalla cognata uno sputo e un colpo di ciabatta sul viso, presente il popolo. (*ilarita generale*).

Lo impedimento chiamato d'onestà (parlo sempre d'impedimenti dirimenti) tranne nelle persone che rappresentano gli ascendenti, giova abolire. In verità, o Signori, non ha nelle sue vene goccia del sangue mio la cognata mia!

Nel divieto di nozze tra i fratelli e le sorelle adottivi la legge civile intende vanamente a emulare, a contraffare, a sopraffare la natura. Vanamente dico; conciossiachè la parentela civile è come la proprietà civile, la paternità civile, la morte civile: è finzione che non può escludere la realtà. Il morto civilmente, a cagion d'esempio, è un morto che mangia e beve e dorme e veste panni (*si ride*). E la realtà è che i fratelli e le sorelle adottive non sono più che tanto fratelli e sorelle.

Parla di questo impedimento il Codice napoletano, ne tacciono i Codici francese, austriaco, alemanno, bavarese, ed il Codice di Vaud.

La natura non annulla il matrimonio dell'assassino del coniuge con adulterio. Se non è provato il reato, voi non potete vietarlo; se è, nel fatto è impedita la coabitazione degli adulteri. Che ha da fare la ferocia

dell'assassinio, la turpitudine dell'adulterio colla santità del matrimonio? Perché non avranno a essere legittimi i figliuoli? Non solo fu legittimo Salomone, il cui padre aveva fatto uccidere il marito della madre sua, ma succedette al regno, e fu nobile figura di Cristo. Il Codice austriaco respinge l'impedimento al caso d'omicidio del coniuge nello intento di sposare il superstite. Peggio fa il nostro Codice senza quella restrizione.

Tra zio e nipote il matrimonio è nullo per legge civile; e tuttavia il re dispensa. Conobbi una bella giovinetta che innamorò perdutamente nel fratello dell'avo- lo cui volle a marito. Cattivo gusto, se volete (*il- larità generale*), ma perchè far dipendere il matrimonio da un decreto che non può annullare quello che è va- lido, non può convalidare quello che è nullo?

Si dirimono le nozze contratte tra due minori d'anni quattordici e diciotto. Altro ne giudicò la sapienza romana in questo piuttosto caldo clima italiano. Voi li separate? Or eccoli di già corrotti!

La ragione dell'impedimento è perchè sieno disaffetti alla generazione, o perchè non hanno maturo il giu- dicio. Ma il primo motivo è escluso da che i principi sovrani possono far nozze in anni quattordici, escluso dal fatto che veggiamo le giovinette d'anni dodici concepire e divenir madri. Escluso parimenti è il secondo motivo. Nelle cose riferentisi alla generazione la natura supplisce o piuttosto integra il giudizio. Certo più grave negozio è assai il matrimonio, che l'amministrazione dei beni non sia. Contuttociò voi non avete il coraggio di pro- trarre l'età alla nozze insino' al compimento di anni ventuno. Argomento manifesto di ciò che ho testè asserito. Platone non permetteva il matrimonio prima degli anni trenta o trentacinque, secondochè era caso di maschi o di femmine. Vogliamo imitare Platone?

E per ultimo vi ha in tutto questo una crudele in- giustizia verso la femmina. Ragazza d'anni dodici è se- dotta da uomo d'anni trenta. Per punto d'onore o per stimolo di coscienza o per timore de' congiunti il se- duttore fa matrimonio. E voi lo sciogliete solo perchè la miserella non ha figliato?!

Il figlio minore di anni venticinque, la figlia minore d'anni ventuno fanno matrimonio nullo, se non abbiano preso il beneplacito de' genitori.

Grande ragioni sono per annullare questi matrimoni pe' quali la veneranda autorità paterna è conculcata, a dispetto de' genitori si dà loro un figlio o una figlia, si conturba la pace e l'ordine delle famiglie. Ma tutte sono vinte dall'altre che tutte le domina, che cioè il matri- monio una volta contratto secondo legge di natura, o vogliam dire di ragione umana, è perciò stesso indis- solubile. La legge punisca severamente i figliuoli ribelli, investa i genitori di una magistratura domestica atta a impedire tali sconci, ma non si arrogi di toccare alla essenza dell'atto. Esau offese Isacco e Rebecca sposan- dosi a femmina di altra credenza e fuor della sua co- gnazione, ma il matrimonio fu valido e stette. Giacobbe si tolse Rachele col volere del padre, ma Lia si tolse

da sè. Si stringono qui troppo i vincoli del potere pa- terno, e noi diamo al padre un diritto strano, quello di sciogliere il vincolo di natura, di calpestare gli af- fetti del cuore del figlio. Armate piuttosto la destra dei genitori. Se anco si abolisse, altro grave errore, la di- redazione, mantenete la qui.

Io vorrei poter dire degli impedimenti dirimenti pos- ti dalla Chiesa. Mia opinione è che niuno se ne possa porre che non scenda direttamente e imediata- mente dal diritto di natura razionale: che dalle unioni con patto di perpetua consuetudine di vita al concubi- nato vi sta di mezzo un abisso: che il matrimonio è sacramento anormale della nuova legge talmente, che basti a compierlo la fede degli sposi credenti nell'alta sua significazione, senza intervento diretto dell'ordine ministeriale, chiamato perciò sacramento magno in Cristo e nella Chiesa: che... Ma io non intendo mutare il Senato in una accademia di canonisti e di teologi.

Io conchiudo che nessun potere umano può porre al matrimonio impedimenti dirimenti. Che se paia men vera a molti questa sentenza in quanto vi si comprende la Chiesa, io penso di avere consentiente la grande pluralità o anzi la universalità dei cattolici restringen- domi a dire che ciò non può fare assolutamente il po- tere civile. Sempre il fece, lo so bene, ma farlo non poteva nè può.

Prima ch'io lasci la questione, tollerate ch'io vi dia lettura di un tratto di uno de' citati libri *Della riforma ecclesiastica e civile sul matrimonio; nuovi studi* (Mi- lano 1862) dove l'accennata teoria è svolta, mi sembra, con parsimonia di parole.

« Ma se la legge civile può vietare i matrimoni che la legge di natura permette, ha essa perciò il diritto di non riconoscerli se fatti, di porre impedimento al vin- colo, di scioglierlo separando i coniugi? La distanza tra l'uno e l'altro diritto è enorme, la controversia merita attenta considerazione. I più degli scrittori, forse tutti, la danno vinta a' Governi, pochi o forse nessuno si hanno fatta la questione che ora intendo di esaminare.

Perchè si possa rispondere affermando e' bisogna trovare un fondamento a questo potere. Non è del matri- monio come d'ogni altro atto della vita; il quale, se pur fatto secondo legge naturale, può essere cassato, se posto contro il divieto della legge positiva. Il diritto di scegliere la donna è e si concepisce anteriore alla instaurazione delle società civili. Non si nega che il matrimonio non debba essere regolato dalla legge dello Stato, ma più che ogni altra opera umana esso è favo- rito e protetto dalla legge di natura. Altro è interdire il matrimonio che la natura permette, escludere cioè dalla libertà della scelta l'una o l'altra classe di persone e altro è cancellare il matrimonio che sia stato fatto. Lo Stato ha egli il potere di distruggere l'essenza del- l'atto interiore alla vita sociale e disconoscere quello che la legge di natura riconosce per valido? Si può egli credere seriamente che la essenza del matrimonio, destinato alla propagazione della specie e alla durazione

della Società, dipenda molto o poco dal variabile né sempre ragionato umano arbitrio? Ora la essenza del matrimonio sta appunto nella sua indissolubilità. Se voi date allo Stato il diritto di disconoscere il matrimonio che la legge di natura approva, non si avrà più modo né termine alle disorbitanze sociali. Ammesso il principio, egli è forza subire tutte le conseguenze. Il matrimonio de' nulla abbiani, a ragione d'esempio, è dannoso allo Stato più assai che no' l sia il matrimonio tra affini in secondo grado collaterale. Dannose si reputano in alcuni Stati le nozze tra gli uomini della nobiltà cui chiamano alta e generosa, e le figlie della *abbietta* plebe. Approveremo perciò una legge che annulli il coniugio per disuguaglianza di condizione sociale, o che non soltanto divieti le nozze a coloro che non hanno i mezzi di sostenere e di educare una famiglia, ma li diegiunga se uniti disconoscendone il vincolo?

« Quanto è danno grave lo scioglimento di un matrimonio! tanto grave per fermo, che nessun altro è maggiore. La donna separata da colui a cui diede il fiore della sua integrità verginale, i figli illegittimi, violati gli affetti più intimi e profondi del cuore. E quest'ultimo è forse sopra gli altri tutti riguardo gravissimo. Se lo Stato può proibire alcuni matrimoni e dichiarare rispondevole il contravventore in faccia alla legge, che sia lecito almeno al cittadino di tenersi la donna sua e subire gli affetti della legge civile. Tra tutti gli affetti umani non vi ha affetto prepotente come l'amore, e quanto è più violenta la spinta della natura sopra il cuore dell'uomo, tanto dee essere più libero il cittadino rispetto alla legge. L'amore è esclusivo. Pognamo che altri, innamorato nella sua e gnata, non senta in se stesso virtù capace di abbandonarla. Che farà egli? Invocherà dal Principe la dispensazione. Ma chi s'arrogia il diritto di dispensare può anche a suo libito non dispensare. Se lo invocato favore si neghi o per opposizioni di famiglia, o per celato spirito d'interesse, o anche per la ostinazione di un Ministro, quale rimedio diamo a colui il quale, amando con amore onesto la sua affine, la si vorrebbe associare per moglie? Ben può dir loro la legge; stretta assai è la cerchia del mio divieto, voi avete a migliaia persone che vi possono rendere felice. Ma le migliaia non valgono quella sola a riempire il voto del cuore, e datasi fede di matrimonio, li due amanti si congiungono. La legge non si contenta di dir loro — voi siete rei di avere infranto il mio precetto, rendetene conto — ma dice — a dispetto della data fede voi non siete coniugi, io v'impongo di separarvi. Il matrimonio che natura santifica, la legge dichiara concubinato!

» Nel mio modo di vedere, lo Stato che può sciogliere un matrimonio valido nel cospetto di Dio, a rigore di logica può fare tutto che vuole. O quale cosa mai sarà contesa al potere umano che osa asserirsi il diritto di statuire sulla essenza del matrimonio? a lui che dice col fatto — io soverchio la legge di natura e dichiaro nulla e turpe l'unione che essa ritiene per

buonissima? Oh! l'atto primo a cui Dio dava origine e modo e sussistenza sarà anch'esso sotto la mano d'un Governo qualsiasi! Recate a tal punto le cose dove se ne va ella la libertà del cittadino?

» Conciossiachè non si tratta già qui soltanto della causa efficiente del matrimonio, sibbene della intima sua essenza. Or l'essenza di un atto che è di per sé indissolubile può ella derivare dall'arbitrio delle umane legislazioni? Come mai? sarà oggi turpe e riprovevole la congiunzione che santa e buona fu ieri? Quale criterio nella ricerca del vero, altro che la legge morale di natura?

» Una massima universale del diritto romano diceva -- Ciò che si fa contro la legge è nullo di per sé -- Principio terribile di terribilissima tirannide. La succeduta civiltà sanzionò nei Codici di legislazione un principio più mite. Vi hanno opere molte che la legge può riprovare, distruggere non può. Che? quegli che con fede data e ricevuta ha giaciuto con femmina la quale per legge di natura può essergli moglie, non sarà dunque marito perciò solo che la legge della città glie ne faceva divieto?

» E noi diciamo. Divenuti i coniugi per l'uso reciproco de' corpi una carne sola, qual potere umano potrà disgiungere coloro che la legge di natura ha irrevocabilmente congiunti? Quello che Iddio congiunse come l'uomo separi? Io riprendo la già fatta supposizione di due che la tempesta abbia reapiuti in un'isola deserta, e che abbian fatto matrimonio e usatolo, e che di più n'abbiano avuti figliuoli. Tornando nel seno della società, pensiamo noi che l'un di essi potrà in sua coscienza abbandonare l'altro, solo perchè egli era zio e nipote, o perchè la fede di perpetua consuetudine coniugale non può essere data dinanzi all'ufficiale civile? Che se, anziché in un'isola deserta, sia ciò avvenuto nel grembo della società, crediam noi da vero che tale fatto, quando pur consti allo Stato che vollero e vogliono essere marito e moglie, possa per nulla variare le ragioni intrinseche del matrimonio?

» In una rete di contraddizioni s'avviluppano i legislatori. Riconoscono che la causa efficiente del coniugio è il consenso, che l'essenza sta nel proposito di perpetua convivenza. Come dunque si ascrivono il diritto di porre impedimenti che la legge di natura non pone?

» Il matrimonio consumato, io non cessarò, dal ripeterlo è di sua natura indissolubile.

» La creazione intiera, fisica e morale, tendendo irresistibilmente alla unità, ogni opera che se ne diparte è contraria all'atto creativo. L'unione matrimoniale è più forte d'ogni creata cosa, e Dio, Dio stesso non potrebbe sciogliere il matrimonio finchè vivono i coniugi non potendo egli autorizzare l'adulterio. Ben può comandare a Osea profeta di farsi in moglie una meretrice e generare figliuoli di fornicazione, acciocchè fossero immagine del paese che fornicava senza fine sviandosi dal Signore ma la turpezza dell'adulterio non

potrebbe in nessun caso volere, nè sotto verun colore. Gli effetti del matrimonio si possono modificare, l'essenza di esso non mai conciossiacchè l'essenza delle cose sia quanto vi abbia quaggiù d'immutabile. Vi ha più unione tra marito e moglie, che non ve n'abbia tra padre e figlio, perchè se il figlio è generato dal padre e procede dall'atto generativo, la moglie alla sua volta è fatta un corpo e uno spirito col suo sposo. Ora le *relazioni necessarie* sono di lor natura indistruttibili. Provatevi un po' sentenziare che quegli che fu padre non è più il padre de' suoi figliuoli, e vedrete se n'uscirete senza la nota di matto! La chiesa tiene per cosa meno onoranda le seconde nozze, e ciò fu conforme alla ragione, conforme alla tradizione apostolica. Vedete di fatto lo spirito della chiesa essere questo che il matrimonio perduri in tal qual modo oltre la tomba. La ricordanza affettuosa del superstita segue il consorte defunto fin nell'altra vita! E così essendo, quale uomo di retto senso può approvare che il matrimonio valido nel suo principio, altro che per la morte di uno de' coniugi si disciolga?

» E ben so che molti scrittori ecclesiastici, molti teologi riconobbero ne' principi il conteso diritto. Ma nessuno trattò la controversia sotto l'aspetto nel quale io l'ho considerata insino a qui, nessuno fece a se stesso le difficoltà che sono venute svolgendo a conferma della mia tesi, nessuno ne discorse dal punto di vista filosofico. Che più? non fu veruno, lo dirò ancora una volta, il quale si facesse la questione, non fu chi non supponesse quel diritto senza discuterlo, non fu chi dal fatto costante non trasse la certezza della sua dottrina. No, per quanto vi mediti sopra, io non so acconciarmi all'idea di uno Stato che fa leggi sopra la sostanza del matrimonio, e parmi questo essere l'esempio più spaventevole della tirannide umana e più fecondo di disastrose conseguenze. »

Il campo è vasto, o Signori, teoria da volumi e non da discorsi. Dato l'esempio del rispetto che si dee all'atto più importante della vita. Mettete impedimenti semplici, aumentate anzi il numero degli impedimenti che hanno ragione di essere nella parentela. La Chiesa fu savia moltiplicandoli. Si accrescono per tal modo le relazioni sociali, si provvede alla robustezza dei corpi, alla vigoria delle menti. Dai medici periti si nota che i nati dallo accoppiamento di stretti congiunti sono le molte volte esseri rachitici, d'ingegno assai corto, quando non diventino cretici. I medici addetti alla cura de' maniaci ne' pubblici istituti, il dottore Guislain tra gli altri, fanno testimonianza che le nozze tra congiunti per più successive generazioni sono ragione frequente di monomania.

Io lo ripeto. Ponete impedimenti semplici, ma non annullate il matrimonio, non disfate il fatto, non demolite la natura. La natura è assoluta e annulla tutto che essa vieta perchè la natura è Dio, o meglio perchè Dio è l'autore della natura. Ma lo Stato, o Signori,

non è la natura, lo Stato non è Dio! se non fosse il Dio del signor Hegel, un Dio che fa ridere.

Eccovi ora la sintesi del mio sistema. La società, dico io, non può mettersi a sovrappeso della natura. Dunque riconosca il matrimonio, se conforme a natura.

Ma l'essenza del matrimonio è per legge di natura l'unità e l'indissolubilità. Dunque in quella guisa che lo Stato non può permettere la poligamia, non può nemmeno disciogliere il matrimonio già fatto. Vietare può, perchè è lecito di vietare ciò che la natura permette. Dunque può punire chiunque contravvenga.

Quale la pena? Non altra esser può fuorchè la privazione del patrocinio della legge. Quel matrimonio non avrà gli effetti civili, ma avrà pur sempre l'effetto essenziale di natura.

Ora effetto esclusivo della legge di natura è la validità, la indissolubilità, la legittimità dei figliuoli. Come mai potrà lo Stato togliere al matrimonio un bene che esso non gli impartisce? Eccovi in conclusione due categorie di matrimoni, *riconosciuti e protetti*.

La pratica del sistema è questa.

Due registri matrimoniali presso l'ufficiale civile. Colui che vuole accasarsi prova soltanto di non ostare al suo matrimonio alcuno impedimento naturale? Il matrimonio si registra come *riconosciuto*. Prova invece che ha rispettato anche gli impedimenti semplici posti dalla legge? Il matrimonio è registrato come *protetto*.

Conseguenze del sistema.

Esso rispetta la legge di natura, la legge universale; non viola la libertà di coscienza, non viola la libertà civile, non santifica la tirannide, prepara la via a tutte le durezze introdotte nella teoria del matrimonio da una parte dell'ordine ministeriale, eccita la Chiesa a seguire in tempo non lontano l'esempio e a proclamare ancor più che oggi non faccia la inviolabilità del matrimonio fatto secondo la legge primitiva, infine toglie di mezzo tutte o pressochè tutte le difficoltà. E vedremo non si tosto che avrà detto della forma del matrimonio.

Io vorrei poter commendare il Ministro e la Commissione perciò che non hanno parlato di *forma* del matrimonio. Che vale? Parlano di *celebrazione*, è a dire di forma pubblica e solenne. Nell'articolo 109 poi adoperano la parola *forme*; onde qui l'elogio mi muore, come suol dirsi, sul labbro.

Ben fecero a togliere l'ammonizione dell'ufficiale civile, pugnano del Sindaco. Secondo i Codici Miglietti e Cassinis il Sindaco doveva ammonire gli sposi dei loro doveri. Sì, Signori, persino il Sindaco seminudo di un comunello rurale! Io non so l'impressione che faccia in voi. Quanto a me, se anche il Sindaco fosse Galileo Galilei e s'affibbiasse giurea di moralista, e assumesse meco il tuono del parroco, sarei tentato di sberlarlo sul muso, e alla men trista gli volterei le spalle. (*ilarità*)



Tolta è pure dal disegno di legge l'ammonizione agli sposi per curare di adempiere al rito religioso. In verità, o Signori, un Sindaco che inculca ufficialmente in nome della legge gli uffici religiosi, la è proprio cosa da far amascellare dalle risa!

E per ultimo opportunamente si lascia libertà agli sposi di eseguire prima l'uno che l'altro rito. La disposizione contraria era irragionevole, dispotica, assurda.

Ma qui si ferma la lode, e mi duole di dover fare la censura della legge anche per quanto appartiene alla forma del matrimonio.

Signori, la celebrazione del matrimonio davanti al Sindaco suppone che esso non sia fatto compiuto prima di quell'atto.

Or l'atto o si considera nella sua *essenza*, o nella sua *causa efficiente*. L'essenza è costituita da natura, la causa efficiente è il consenso degli sposi. Così la *celebrazione* che fa tutto, non fa veramente e propriamente nulla!

Manifestamente si confonde la *fattura* dell'atto colla *espressione*, colla *manifestazione* dell'atto. Tenete bene: quando si viene all'ufficiale civile, il matrimonio è fatto.

Due promettono e ripromettono seriamente *de praesenti*. Pensate voi che non sono coniugi principalmente se la tradizione ha seguito la promessa?

Furono coniugi prima del tridentino, lo furono presso i romani coi matrimoni fatti *usu*, de' quali nessuno dopo Giustiniano ha mai detto che fossero concubinati. La *Confurreatio* e la *Coemptio* non erano se non se modi più solenni di palcare la volontà.

Quali le forme del matrimonio di Tobia? Vi fu la benedizione d'Anna al suo figliuolo, vi fu la benedizione di Baguele e della sua moglie agli sposi. Ecco tutto.

È errato il dire che l'ufficiale civile fa il matrimonio. Signori, no; egli lo *riconosce*, non lo fa. Il vostro titolo è sbagliato. Non dite *Della celebrazione* del matrimonio, dite piuttosto *Della denuncia del matrimonio*.

Di fatto è semplice *denuncia*. E passi pel parroco. Qualunque sia la mia opinione intorno alla presenza del parroco per la validità del matrimonio, se il parroco mi congiugne alla mia sposa nel nome di Dio io mi guarderò bene dal ridere. Se anche non sia un atto necessario, esso è pur sempre un atto religioso. In ogni modo non è male, anzi è molto bene che il mio parroco benedica a quell'atto più rilevante della mia vita.

Ma altro e ben altro è del Sindaco. Può darsi che Calandrino che va a nozze creda che l'illustrissimo signor Sindaco è ministro del matrimonio; ma nessun uomo grave, nessun uomo serio, nessun uomo di studi presterà fede a quel grossolano sproposito.

Io dico al Sindaco: vi fo sapere mio caro uomo, che io ho fatto matrimonio con questa femmina che qui vedete: così ho fatto perchè così ho voluto: fatemi un po' la cortesia d'incirre questa mia dichiarazione nel registro a ciò destinato, affinchè il mio matrimonio abbia gli effetti civili, non avendo io violata la legge.

Ovvero: le sorti di questa mia cognata o pupilla ho associate alle mie. So bene che sarò punito per la mia disobbedienza. Ma per bacco! a dispetto di tutte le leggi del mondo ho amato e amerò questa cara creatura; io ne aveva il diritto, nessuno potrà tormelo... Non vi chieggo protezione della quale mi confesso indegno. Riconoscete soltanto la mia unione legittima. Anzi il sole non ha mestieri di essere riconosciuto; non riconosce-tela, registratela.

Di tal guisa voi vedete che l'onorandissimo signor Sindaco, non è, non può essere, non dee essere altro fuorchè un registratore di nascite, di morti, di nozze, di ricognizione di figliuoli e di altri simili atti.

Dirò ora alcuno che della differenza atragrande che è tra il concetto di *celebrazione* e il concetto di semplice *denuncia*.

Dicono che il matrimonio dee dipendere da un *atto solo*. Sta bene. Ma l'*atto solo* è la volontà degli sposi. Una volontà, due dichiarazioni, non già per fare, si per *denunciare* le nozze.

Come l'uomo cittadino e il credente è un uomo solo, lo stesso uomo così è della società. Cittadino, l'uomo si conforma alla legge; credente, egli obbedisce alla coscienza.

Se il matrimonio ha da produrre gli effetti civili e gli effetti ecclesiastici, è cosa razionale che se ne rechi novella al potere civile e alla autorità ecclesiastica. Quindi la necessità della doppia denuncia. Finchè non sia fatta, in qual modo potrà proteggersi o soltanto riconoscersi un matrimonio che non si sa se sia stato fatto?

E dico *effetti ecclesiastici*, conciossiachè altro è dire che il matrimonio è un atto essenzialmente religioso, il che niuno vorrà contendere, altro è dire che è un atto essenzialmente ecclesiastico, di che lungo sarebbe il ragionare.

Comunque sia di ciò, la denuncia non è il matrimonio; essa ne è soltanto la prova. Ma la prova dell'atto non appartiene alla natura che forme non riconosce, essa è tutta di diritto umano. Dunque il potere civile e l'autorità ecclesiastica hanno diritto di fermare la maniera della prova, ognuno secondo i suoi fini e gli intendimenti suoi.

Ma io ripeto il concetto già accennato trattando degli impedimenti dirimenti. Ricedendo dalla teoria dei matrimoni clandestini, senza la quale il mondo cristiano sarebbe stato per quindici secoli pieno di bastardi, la chiesa chiama i fedeli a fare il matrimonio davanti a sè, sotto pena di nullità? Sia. Faccia la chiesa quello che essa crede di poter fare. Ma non usurpi lo Stato un diritto che non gli compete.

Si lamenta che la chiesa (fui anch'io tra questi) s'impadronisce dell'uomo nella cuna, lo accompagna nell'arduo cammino della vita, non lo abbandona infincchè non lo abbia adagiato nella tomba. Ebbene! è l'elogio migliore del cristianesimo. (*Bene*)

Io cristiano dichiaro pessimo cristiano chi faccia ma

trimonio contro gli impedimenti ecclesiastici o non col ministero della chiesa. Una volta ancora, e sia l'ultima. Se l'ordine ministeriale mi dirà — vieni a me per fare il tuo matrimonio — qualunque possa essere in ciò la mia opinione personale, io non lo irriderò. Ma se avrà tale pretesa lo Stato e per esso l'ufficiale civile mi farà ridere da vero!

Resta ch'io mostri come con questa razionale teoria dell'impedimenti e delle denunzie sieno tolte le difficoltà, o certo ridotte a minime proporzioni.

Si denunzia il matrimonio alla chiesa, o come altri dice si fa il matrimonio davanti l'ufficiale della chiesa. Due casi possono avvenire. Primo. Sazii l'uno dell'altro, gli sposi non denunziano all'ufficiale civile, d'accordo si separano e fanno altre nozze.

Ebbene! Sono due mariuoli, scredenti, infami. Nessun diritto è violato. Che ci ha a fare lo Stato? Veramente è violato il diritto di natura. Ma solo per la coscienza, non rispetto allo Stato il quale per difetto di denunzia non sa del matrimonio. Sono rispetto allo Stato, come due che fossero stati in concubinato, si separassero dappoi.

Secondo caso. Uno degli sposi, più probabilmente l'uomo, già eseguito il rito ecclesiastico, ricusa di andare all'ufficiale civile, vuole separarsi per fare altre nozze.

Risposta perentoria. Ha fatto copia di sé la femmina? Non si è fatta condurre, senza intervallo, all'ufficiale civile? *Sibi imputet*. Se non avesse innanzi tempo adempito all'ufficio di moglie, lo scellerato marito non avrebbe interesse a scusare quell'altra denunzia; avrebbe anzi l'interesse contrario. La legge non è risponderole degli effetti della lussuria precoce. Egli è come se avesse ceduto sulla semplice promessa. Chi avrà un padre, o una madre, o un fratello, o un tutore o un congiunto amorevole, chi in difetto di tutto ciò, avrà una donna di giudizio, passerà immediatamente dal prete all'ufficiale civile.

Che se si denunzi prima all'ufficiale civile, di nuovo un doppio caso può avvenire. Non vanno al parroco, si separano d'accordo per altre nozze. Adagio a' mali passi. Qui lo stato sa del matrimonio il quale è fatto perchè non si denunzia un matrimonio non fatto.

Ma la coscienza osta: non stimano averlo fatto. Forse perchè non hanno denunziato al parroco? Se hanno coscienza, denunzino. O perchè vogliono fare altre nozze? Signori. Lo Stato dovrà tollerare la bigamia?

Ma infine poi dove essa la legge civile rispettare la coscienza erronea, in onta alla legge di natura? Bravi noi! Due coniugi indiani dimorano nello Stato, la moglie crede doversi bruciare sul corpo del defunto marito; la lasciano fare? Mai no. Ammettiamo la libertà religiosa o di coscienza, ma non vogliamo schiuffeggiare la natura!

Ovvero, l'uno soltanto degli sposi, l'uomo più probabilmente, mira a separarsi. Io domando un'altra volta.

Perchè dunque la donna volle essere moglie innanzi tempo? Perchè non si fece condurre al parroco?

Per ultimo scompaiono nel mio sistema, e non dir qui dei matrimoni misti, gli sconci del matrimonio fatto all'estero. Vedemmo non ha molto, mogli ribalde, Messaline redivive, dopo più lustri di matrimonio, chiedere l'annullamento, i tribunali accogliere l'istanza perchè questo o quel rito non fu serbato. Ciò non avverrà colla legge che riconosce o protegge il matrimonio appena denunziato.

Ci muovono difficoltà assai. La chiesa, dicono, s'indonna del matrimonio, il potere civile è esautorato. Chi lo dice? Colui che denunzia il matrimonio all'ufficiale civile dee far fede di avere serbate le forme preliminari della legge; denunzia per vedere se non vi abbia impedimento di diritto naturale, affinché il matrimonio sia riconosciuto; denunzia per vedere se non vi abbia impedimento di diritto civile, acciò che sia protetto. Il giudice civile adunque conosce della validità del matrimonio, in quanto è retto della legge di natura, e vede se non sia stato fatto per errore, per timore, per violenza, per frode, per sorpresa, o prima dell'età atta alla generazione; conosce degli impedimenti civili del matrimonio, delle sue conseguenze, della dote, degli alimenti.... Che è dunque ciò che ci vengono opponendo quasi che noi esautoriamo lo Stato? Diciamo soltanto che vogliamo rispettata la libertà del cittadino e del credente, che per ciò impedimenti dirimenti non può porre, il matrimonio per natura valido non può sciogliere, non può chiamare i cittadini a fare, sì soltanto a denunziare il matrimonio.

Parliamoci chiaramente. Si vorrebbe l'autorità eguale o preponderante a quella che la chiesa o meglio l'ordine ministeriale crede di poter assumere. È gara di potere, non altro: e in questa lotta disonesta soccombe e fa naufragio la libertà del cittadino.

Il vostro sistema, aggiungono, si accosta a quello della legislazione napoletana. Si fa prima il matrimonio col rito ecclesiastico, poi lo si denunzia a quel *factotum* di Sindaco. Chi lo dice? Io vo' la libertà non soltanto di far precedere il rito civile, ma anche di adempiere solo quel rito. Vedetela la differenza essenziale. Alcuni Codici, come l'Albertino, si soddisfano del matrimonio ecclesiastico. Altri Codici, come il napoletano, comandano il rito ecclesiastico e la successiva denunzia all'ufficiale civile, acciò che il matrimonio sia riconosciuto e produca effetti civili. Prescrizioni tiranniche, a mio avviso, perchè lo Stato non dee mescolarsi delle cose di coscienza nè comandare gli atti religiosi di qualsiasi natura. Allo Stato che mi domandi la mia religione io farò sempre questione di competenza e risponderò ostinatamente: e lo dirò al prete.

Altri, come il Codice francese, impongono che preceda il rito civile. Sansione pur questa, e più che quell'altra abborrente da ogni sistema di verace libertà.

Infine il maggior numero de' Codici s'accordano in

questo che pretendono di dar a fare i matrimoni al Sindaco!

E poichè io vo' niente di tutto questo, è strano che mi si dica che io vo' tutto questo!

Ci domandano per ultimo: quale danno adunque hanno rovesciato sugli altri Stati cattolici i Codici che mettono impedimenti dirimenti e che vogliono fatto il matrimonio davanti al Sindaco?

Grandissimo, risponde la storia, grandissimo, rispondono gli scrittori di buon conto, dei quali vi potrei tessere lungo catalogo. Ma io vo' mettere in diaparte la storia, e sottopongo soltanto alla vostra saviezza il danno stragrande, incomensurabile di un falso principio, imperocchè lo Stato, per quanto dica e faccia, non ha autorità morale sufficiente, non ha mezzi bastevoli da far entrare nella coscienza de' fedeli che esso è autore e facitore e ministro del matrimonio. Donde segue che quella sua intromissione, quella cerimonia civile sia tenuta in conto o di una tirannide che fa piangere o di una scena teatrale che fa ridere e che nella mente degli uomini principalmente fedeli, vi sia un matrimonio in verità serio, e un altro piuttosto comico che non assicura la famiglia, non giova al buon costume, non conduce alla felicità dell'omano consorzio. (*Segni di assenso*)

Questo è un fatto sociale, o Signori, un tal quale dispregio del matrimonio chiamato spropositatamente civile; e se la legge non è che la sincera espressione de' bisogni della società, male avveduto e insipiente noi terremo quel legislatore il quale pretenda fare astrazioni dai fatti sociali.

Ma se invece lo Stato astenendosi dagli impedimenti dirimenti e dalla pretesa di fare i matrimoni indurrà ne' cittadini la persuasione che la validità ne è retta dal diritto naturale, in questa radicale trasformazione della

legge intorno al matrimonio voi avrete pegno sicuro di una intera e grande trasformazione sociale.

Signori, avendo io potuto leggere e meditare con ogni contentione d'animo non piccola parte di ciò che si è scritto di meglio sopra questo rilevato argomento, io confido che vorrete perdonare alla fermezza incrollabile delle mie convinzioni. Abolizione d'impedimenti d'ordine puramente civile dirimenti il matrimonio; doppia classe di matrimoni, è a dire riconosciuti soltanto, o anche protetti; la teoria della denuncia sostituita alla teoria della forma... Eccovi un compiuto sistema che mi par meriti la pena di essere studiato.

Ho accennato alle cose essenziali e principali, che se avessi voluto svolgerle colla debita ampiezza, a me la virtù della voce a voi sarebbe venuta meno la pazienza. Niente perderà l'Italia, niente scapiterà la dignità del Parlamento se voi estenderemo a tutto il Regno il Codice civile se pur monco di questa legge, e se questa invieremo ad una Commissione di uomini competenti coll'incarico di studiarla, di approfondirla.

A molti non piaceranno le parti estreme, altri biasimerà forse le sfumature della mia teoria. Ma io oso dirlo senza reticenze, anche a costo di un po' di modestia. Signori, a malgrado di tutte le opposizioni, a malgrado di tutti i pregiudizi, questa, o questa sarà la filosofia dell'avvenire.

Voci. A domani.

Presidente. Essendo proposto di rimandare a domani la seduta, faccio osservare al Senato, che ha fatto buon esperimento l'ora stabilita quest'oggi per l'adunanza, giacchè pochi minuti dopo l'ora fissata, la seduta si è potuta aprire; rinnovo perciò la preghiera al Senato per domani alle 2 precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXIV.

TORNATA DEL 18 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Presentazione di tre progetti di legge — Sequito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa — Discorsi dei Senatori Monsignore di Giacomo e Ghigliani contro il matrimonio civile — Discorso in merito sul matrimonio civile del Senatore De Gori, e suo annunzio d'un ordine del giorno — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3721. Il Collegio dei Notai di Lucca porge al Senato motivate istanze acciò vengano modificati gli articoli 1408 e 2003 del Codice civile nel senso che tutte le contrattazioni riferentisi alla proprietà immobiliare debbano essere fatte per atto pubblico, o quanto meno venga tolta per legge la ricognizione notarile delle firme. »

« 3722. Il Sindaco e i Consiglieri comunali di Vicari (Sicilia), in N. di 14, domandano che nell'approvazione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette si stabilisca che per la Sicilia vi abbia un percettore in ogni centro di popolazione, senza riguardo al Capoluogo di Mandamento. »

« 3723. Parecchie donne abitanti in diversi Comuni della Diocesi d'Ivrea nel totale numero di 4896, la massima parte crocesegnate, domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle Corporazioni religiose. »

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo all'ordinamento del Museo industriale di Torino.

A nome dell'onorevole mio collega il signor Ministro della Pubblica Istruzione ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge, votato ieri dalla Camera dei Deputati, relativo a maggiore spesa di L. 50m. per le opere di primo impianto, de l'Istituto tecnico superiore di Milano.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dalla Camera elettiva relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana, ed all'abolizione della pena di morte.

**Presidente.** Il Senato dà atto della presentazione di questi progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Colgo l'occasione di questa presentazione per invitare i signori Senatori a voler convenire negli uffici dopo domani lunedì a mezzogiorno, prima per costituirsi avendo avuto luogo l'estrazione a sorte, poi per esaminare questi progetti di legge.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il sequito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola è al signor Senatore Di Giacomo.

Senatore Di Giacomo. Onorevoli signor Presidente, signori Senatori.

Gli emendamenti proposti da vari onorevoli Senatori, e più che mai le rimostranze di vari vescovi, soprattutto de' venerandi prelati delle provincie ecclesiastiche di Torino, Vercelli e Genova richiamano la necessaria attenzione mia, e mi obbligano a premettere alcune idee in attestato di ossequio ai lavori e studi di tali eminenti personaggi, valga esso quanto può valere, l'ossequio di chi confessa la sua infermità.

Cominciando adunque dallo indirizzo de' prelati ed ordinari delle tre provincie, mi fo un dovere dividere in più punti di vista il venerando loro scritto e partitamente manifestare l'impressione fatta da ognuno di essi alla debolezza del mio intendimento.

1. Confesso adunque, che per noi corre strettissima obbligazione di essere loro grati e riconoscenti, perchè trattato da essi il matrimonio come Sacramento hanno a lungo fatto rilevare i mirabili effetti, che dalla grazia sacramentale ridondano nella civile società. Col che viene ne' cattolici sempre più radicato il sentimento dello strettissimo dovere che loro incombe di ricevere il Sacramento nel celebrare il matrimonio non solamente ma col Sacramento ricevere quella, che i teologi chiamano *rem Sacramenti* per quanto l'uno e l'altro sia loro possibile.

2. In quanto poi all'opinione, che nello scritto si presenta, se non erro, sulla indivisibilità delle due nature di contratto e di Sacramento nel matrimonio, sempre nel senso teologico intero, siccome non è nè dessa censurata dalla Chiesa, nè censurata quella di altri teologi, che se ne allontanano; giustata l'autorità del gran Pontefice Benedetto XIV ivi allegata, così niuna migliore può darsi risposta oltre il rispetto.

3. Gli scrittori ai quali si ha in seguito generoso ricorso per aggiungere prove favorevoli sieno accattolici, sieno miscredenti a preferenza di probi teologi cattolici artefici, *quibus in arte credendum*, non mi ispirano grande fiducia, dirollo con buona pace di quegli uomini grandi per pietà e per sapere. Credo la loro delicatezza in ciò sia stata quanto ammirabile, altrettanto eccessiva. Il miscredente non parla mai con sincerità a pro della credenza, nè l'accattolico parla mai ben persuaso della cattolica fede; ma solamente a sostegno dei propri interessi e passioni. Si esami a fondo ciocchè ivi adduceasi della Chiesa anglicana e non troverassi che uno spirito sempre più spinto di contraddizione alla Chiesa cattolica. Si abbia presente che presso le nazioni eterodosse ivi nominate i ministri della religione sono di lor natura anche ufficiali dello Stato. Si avverta che le espressioni ivi esposte del Portalis devono essere congiunte e confrontate con quelle, le quali usa lo stesso scrittore *Pressius* parlando del matrimonio.

4. Qualche volta il indevole timore di vedere attaccata la santità del matrimonio da Dio istituito, e da G. C. restituito alla sua dignità coll'aggiunzione della na-

tura di sacramento trascorre sino al divorzio; ma la redazione del Codice in proposito la Dio mercè, lungi manda ogni apprensione colla testuale disposizione.

5. Tutt'altro che deplora mancanza di rito religioso, viene dal commendevole desiderio di non vederlo prescritto. Tanto ciò vero, che alla pagina 16 dalle parole: *Posta così in salvo* sino alla fine del paragrafo, il redattore confessa, che ove ciò fosse assicurato, sarebbe soddisfatto. E alla pagina 27 verso la fine del paragrafo, che comincia: *Nè si metta innanzi*, parla della *violenza e contrasto di coscienza*. Questi però i savii prelati non lasceranno concedere, che in alcuni casi potranno anche essere stimoli a consumare il grande atto del matrimonio, coll'adire la chiesa per coloro che avessero malamente creduto bastare l'atto civile.

6. E vi ancora più d'un tratto destinato nell'indirizzo a ritenere degradata la donna non accedendo il rito religioso col sacramento nella celebrazione delle nozze. Ma troppo riuscirà agevole al legislatore mandar queste angustie in *mare ereticum*.

7. Ultimo mio dovere è dichiarare apertamente, che la lettera nello scritto riportata dal regnante Pontefice al Re diretta in data del 19 settembre 1852 ispira solamente ossequio; superiore, essa come deve essere, ad ogni censura non meno pel fonte dal quale scaturisce, che per la sua precisione, è lontana dal frapporre ostacolo a disposizioni civili, che sieno santamente e cristianamente fatte. Altri vescovi italiani non più aggiungono nei loro indirizzi, tutti per lo zelo di buona causa commendevoli, come esser dovevano, uno sempre fonte ed origine additando de' mali, che loro si paravan davanti nella disposizione della legge nello stesso senso appresa.

Di quattro emendamenti da quattro onorevoli Senatori proposti a me solamente è pervenuta notizia.

L'onorevole signor Senatore Chigi nel commendevole spirito conciliativo del benigno suo cuore, non so se evita di provocare qualche risentimento nel primo articolo dello Statuto facendo eguale e stessa di tutti i culti la condizione. Cui corrisponde un'opinione testè rimessa da quattro de' componenti la Commissione di Napoli; con un corollario però che obbligherebbe lo sposo cattolico a presentarsi con incambio al Ministro evangelico o israelitico, per eseguire l'atto religioso nei matrimoni misti. L'emendamento dell'onorevole signor Senatore Mameli mette in salvo le esigenze della religione, in questo senso inteso, mi era io preparato a dire.

Ma l'aureo suo non mai abbastanza lodato ragionamento tutto respirante ingenuità di religione e progresso in politica solido e certo, perchè amichevolmente co- spirante colla religione, mi astringe a confessare, che l'unico metodo d'encomiarlo si è dichiararmene insufficiente. E che ove tanto non fosse interamente, e potessi avere l'ardimento di cimentarmi a farlo per *suprema capita* sarebbe l'identico caso del *diem dicendo consumere et noctem postulare*. Sono dolente per questo, che la mia facoltà di udire, piucchè quella d'intendere mi

avessero privato del piacere di conoscere se ammettesse il ministro del Sacramento ne' coniugi, per quei che tal dottrina abbracciano, non come ministro straordinario ciocchè avviene in tutti gli altri sacramenti o in tutto o in parte, ma come ministro ordinario. In quale dottrina rigettandosi non potrebbero i contraenti essere neppur ministri straordinarii. Tranne il solo caso, un poco disputabile, dei matrimoni misti de' quali parla il Sommo Pontefice Benedetto XIV che si celebrassero senza la presenza del parroco, ma con quella di due soli testimoni, malgrado la ricezione del tridentino; attesa la deficienza del parroco. Del rimanente fo plauso che si sia il grande uomo attenuto alle dottrine piuttosto severe, che vennero in campo sotto il Pontificato dell'illustre Pio VI: non perchè volesse riformare le dottrine dell'immortale Benedetto XIV, ma perchè il saggio Pontefice, salve le libere veramente e opinioni e coscienze, invitava a porre un freno alla licenza, verso la quale già faceva propendere lo spirito di vertigine che intronizzarsi voleva in Europa. Simile a quella dell'agricoltore, che il tenero albero piegato dall'una torce all'altra parte, perchè poi lasciato a se stesso retto e libero possa tendere al cielo, la Storia risolve molte questioni colle date de' tempi.

Dall'onorevole signor Senatore Sicco Pintor l'art. 62 sarebbe affetto da una questione, che pareami esigere pregiudiziali schiarimenti. Ma ora siamo *et bene positi et bene poti*. Niuno più di me forse si professerà rispettoso pel dritto di natura, che dà all'uomo il dominio del suo consenso. Se non che la stessa parola *dominio* mi fa paura per la ricevuta definizione di *Jus utendi abutendi* con quel che segue. In questa parte sono ancora studente. Ma per gl'impedimenti civili ristretti nei loro limiti, io mi servirò di rassegnargli le parole del Sommo Pontefice Pio VII, dirette ad una dama, la quale non aveva fatto uso di cibi vietati dietro larga concessione avutasi per mero scrupolo.

*Non presumete di essere più cattolica del papa.*

I Sommi Pontefici malgrado l'esistenza d'impedimenti civili hanno stretti concordati anche colla Francia.

L'emendamento infine, che l'onorevole Senatore Castelli applicherebbe all'art. 64 è degno del suo autore. Solamente mi rimarrebbe a pregare l'egregio sacerdote della giustizia, perchè mi permetta dimandare, se il senso della legge nella specie abbia a soffrire interpretazione estensiva: poichè ove abbiasi riguardo al celibato dalla Chiesa cattolica prescritto non ha desso di mira il solo Ordine sacerdotale. Non vi ha dubbio che sebbene gli ordini religiosi in qualche Stato (in tutto il popolo cattolico non sarà mai) fossero assolutamente aboliti ed aboliti per modo, che non vi fossero più religiosi nazionali, pure potrebbe darsi il caso che acquistasse cittadinanza un qualche individuo estero pria secolarizzato nelle debite forme anche della prima classe nel suo ordine religioso non però sacerdote, ciocchè è proprio di certi istituti. Ma oltre ciò negli ordini religiosi oggi civilmente soppressi vi è il caso per molti

anni a verificarsi, parrebbe, se il consente l'onorevole Senatore, che sarebbe applicabile *idem jus ob eandem legis rationem*.

Sopravviene la lettera elegantemente scritta dell'autorevole signor Gino Capponi decoro ed ornamento di questa onorevole Assemblea. Ed io non per altro ne farò breve sunto, se non per fare aperta dichiarazione che proposizioni, le quali sono a taluno sembrate poco ovvie, occorse in quella redazione, bene sviluppate presenterebbero altro merito a decoro dell'egregio autore, il cui ingegno ferve di solo amore ed interesse per la patria sino a vederla più forte di un vicino e potente vagheggiatore delle italiche regioni, purchè non si ammetta il matrimonio civile, al quale opporrebbe per rappresentazione il divorzio. In buona parte accogliendo adunque quanto asserisce lo scrittore rispettabile per sapere e per virtù cittadine troveremo nell'opuscolo: 1. *Pensieri comuni cogli increduli stessi, perchè naturali, universali, ripetuti dal padre e dalla madre di famiglia ed intesi da' figli a primo tratto.* 2. *Nozze de' protestanti benedette dalla Chiesa* (non credo romana, che il vinta assolutamente.) 3. *Abolizione, che il Legislatore farebbe degli impedimenti dirimenti apposti dalla Chiesa al matrimonio, la cui forza morale è riposta essenzialmente nella religione* (credo benissimo nel senso largo del vocabolo.) 4. *Dassi per fatto, che il Legislatore, quando appone impedimenti civili, per gli atti civili non può evitare di apporli insieme in senso religioso* (degli impedimenti dirimenti naturali comuni alla Chiesa e dallo Stato non fa motto veruno.) 5. *Assicura della inesistente renitenza a concedere dispense per gli impedimenti dirimenti canonici nell'Autorità cui ciò si appartiene.* 6. *Dei quali impedimenti assegna l'utilità coll'Autorità di un Ministro di Stato.* 7. *Si allega della cessazione de' matrimoni clandestini per effetto dell'abituale contrarietà degli ecclesiastici* (in quelle regioni forse, che non accettarono per questa parte il Tridentino.) *Si appiglia all'espedito proposto dall'onorevole signor Senatore Chigi, ma rimettendosi alla Circolare del 3 giugno 1863 nel fatto.* 8. *Riferisce le parole di una signora protestante in appoggio del rito religioso* (la quale credo parlasse secondo la sua confessione.) 9. *Per effetto dell'ommissione dell'atto religioso pone il ritegno, che si avrebbe di ammettere a consorzio una famiglia non aperta con que'soleni.* 10. *Rallegra colla narrazione del ridicolo, nel quale fu messo il discorso di un ufficiale civile, che faceva in nome della legge a' coniugati in faccia alla Chiesa da più anni pria, e che e'ean prole, e già e'ean eseguito de' praeterito quello che l'uffiziale inculcava loro come a farsi de' futuro.* 11. *Trova de' Turchi, i quali non hanno nè rito nuziale, nè matrimonio il supplemento religioso per le loro unioni nell'anima, o coscienza dell'anima e naturalmente cristiana* (credo intenda pur capace di esser redenta da' meriti di Cristo Signore.) 12. *Esalta gli effetti della religione nelle mogli indiane.* 13. *Encomia i protestanti per l'atto religioso, che ser-*

bano nel matrimonio (dicemmo esser dessi anche ivi i ministri di religione ufficiali civili). 15. Il matrimonio civile dice mero concubinato (senza dubbio egli intende tra cristiani cattolici) ed in onor della donna non vuole se ne faccia un contratto (nel senso senz'altro di matrimonio.).

Sdebitatomi ora dal dovere di avere salutate con tutto il dovuto ossequio quante osservazioni sonosi fatte sul matrimonio civilmente celebrato; passo a sottomettere a questa onorevole assemblea quello che mi suggerisce e la debolezza del mio ingegno, e la sfera delle mie scarse cognizioni. Prendendo dunque ad apprezzare il matrimonio civile pel lato, che può riguardare un ecclesiastico depositario del dogma e della disciplina della Chiesa cattolica, apostolica romana, la cui religione il primo articolo del nostro Statuto vuole la sola religione dello Stato; io a solo scopo di chiarire le idee per gl'ignoranti fra il popolo, e mettere in vista qualche ostacolo, che la saggezza del legislatore deve rimuovere per non urtare colle coscienze incapaci di uscire da perplessità coll'aiuto di perfette cognizioni, e d'idee adeguate sull'oggetto, del quale si tratta, presento le seguenti teorie.

Quanti matrimoni furono dessi celebrati da Adamo sino ad oggi: quanti ne saranno sino al finimondo furono e saranno nodi stretti pel consenso dei contraenti. Ed a prescindere dalla promulgazione del Vangelo e dalla istituzione dei Sacramenti, furono dessi per se stessi, e saranno atti santi, tuttochè non fossero che meri contratti o naturali, o naturali-civili. Or, a questa grande operazione dell'uomo destinata a dare cittadini alla terra, per dare cittadini al Cielo, Iddio assegnò sempre ed assegnerà quella grazia comune, che accompagna tutte le oneste azioni: ma ciò non va esente da qualche distinzione.

Presso il popolo eletto gli ebrei detti spirituali la ricevevano non solamente in ordine al ben essere della vita presente, ma al possesso eziandio della vita futura come oggi avverrebbe nei cattolici fedeli a Dio ove non ricevessero il Sacramento. Gli ebrei detti carnali poi non meno che i gentili allora; ed oggi i cattolici a Dio infedeli e quanti sono fuori della vera credenza, o all'intutto fuori della fede non mancano, e non mancavano di questa grazia, quando in ordine al matrimonio avessero retta e leale intenzione e per l'educazione religiosa e civile della prole, e per la fedeltà fra coniugi. Ma questa grazia non eccedeva, e non eccede il ben essere della vita presente piuttosto a pro dei figli che de' genitori.

Questa grazia comune però non era stata bastevole a mantenere il matrimonio nella sua integrità. Gli alti disegni di Dio tollerata fecero la poligamia, mentre aveva Dio proscritto la bigamia di Lamec. La durezza del cuore degli ebrei non diede luogo a proscrivere il divorzio giacchè Iddio permette, al dire di S. Agostino, i mali, da quali egli sa trarre sempre il bene. Quali pene poi sianci impuguate a mostrare, chi, come, a

qual segno dispensi sul dritto di natura è ben noto e conto a voi onorevoli Signori. Gesù Cristo adunque restituisce il matrimonio alla prima dignità; e per aggiungere una grazia speciale a sostenere i pesi del matrimonio lo eleva a sacramento, perchè ricevessero i coniugi la grazia sacramentale annessa a ciascun sacramento, che i teologi chiamano *rem Sacramenti*.

In tutto ciò si deduce agevolmente, che la prava disposizione del cuore contro al disimpegno de' doveri del matrimonio come contratto; e la disposizione sacrilega che si arrecasse alla ricezione del Sacramento non chiamano che maledizioni sopra la famiglia che sciaguratamente si aprisse sotto tali funesti auspici.

Premesse tali teorie sarà facile spiegare, come unioni e di pagani, e d'infedeli, e di eterodossi e di cattolici stessi discoli; per tutt'altro, che perciò che sia coordinato a' doveri coniugali possono essere utili alla società; non mai però quando la perversità riguarda i sacri doveri del sempre santo ed inviolabile nodo. Premesse queste teorie si spiegherà, come malgrado tanti sacramenti ricevuti od atti religiosi espletati nel matrimonio colluvie di vizi, e sciagurato popolo abbia pur dovuto deplorare talvolta la Chiesa e la società. Premesse queste teorie si spiegherà come il santo promulgatore del Vangelo siccome per la forza onnipotente di un Dio aveva potuto fare il più coll'unire la natura divina e la natura umana in unità di persona ferma la distinzione; facendo il meno uni la natura di contratto e la natura di sacramento in unità di atto nel matrimonio, senza confusione di sorta, in guisa che, quando sonovi le condizioni complessive di contratto e di sacramento, si avrà l'uno e l'altro, quando mancano quelle del sacramento solamente, vi sarà il solo contratto. Ma quando mancano quelle del contratto (cioè il consenso libero), non vi potrà essere neppur sacramento. E la ragione si è, che non già la nobiltà dell'atto, ma la coordinazione allo scopo stabilisce il principale fra due atti. Quindi è che nel matrimonio il sacramento prevalente infinitamente nella nobiltà sarà non pertanto l'accessorio; il contratto infinitamente meno nobile, tuttavia sarà il principale.

Queste dottrine saranno un antidoto allo scandalo dei pasilli, i quali potrebbero in ciò rinvenirlo, che il contratto sia considerato come principale, ed il sacramento come accessorio.

Or queste verità così chiare sono coverti da un velo che ci appongono i propugnatori della stessa causa, cioè della imprevedibile esistenza del sacramento nel matrimonio, ma con uno scopo non solamente diverso, ma eziandio contrario. Questi, dato nel soggetto ossia ne' contraenti il battesimo, vogliono o un sacramento o un concubinato. Ammettono, che il ministro del sacramento possa essere il sacerdote, sia che benedica le nozze, sia che solamente vi assista secondo il Concilio di Trento. Ma sostengono piuttosto che i ministri sieno i contraenti medesimi. Così veri sacramenti sarebbero stati quelli degli schiavi, le seconde nozze e sino a che durarono

quelle unioni riconosciute, giusta il diritto romano, sotto il nome di concubinato (che oggi diversamente suona tra noi); poichè per più secoli non furono queste unioni dalla Chiesa benedette: vedremo che importa questa nozione fra poco. Fin qui possono essere con noi. Ma da noi discostano *toto caelo*, quando si studiano di trovare la ragione di sacramento, anche dove il matrimonio non può essere secondo l'opinione di valerosi teologi: altro che un contratto, tuttochè, ed ora sia celebrato secondo il prescritto del Concilio di Trento, e pria del Concilio avesse serbato un rito religioso. E ciò per non dichiarare concubinati nel senso odierno gli stessi matrimoni, che la Chiesa cattolica ha rispettato e rispetta come contratti. Ma che faranno delle unioni de' battezzati eterodossi, i quali non ritengono il matrimonio per sacramento, e quindi nel contrario con un vero atto umano, tutto che interiore, protestano contro la dottrina della Chiesa, facendo così mancare l'intenzione nel suscipiente, necessaria alla validità del sacramento? Bel regalo invero che il loro dilemma farebbe a tante cospicue famiglie eterodosse, non escluse alcune dinastie regnanti.

I contrari poi, ma tuttora propugnatori del sacramento, escludono in tutto la dottrina, che ministri del sacramento possano essere i contraenti. Vogliono il sacramento prodotto esclusivamente o dalla benedizione delle nozze, o dalle parole pronunziate dal sacerdote presente secondo il Concilio di Trento, come forma nel sacramento; uno di questi dati mancando, addio sacramento. Rimane il contratto valido pel consenso. Il rito religioso è un accessorio a render lecito il matrimonio, non già mai a renderlo valido, perchè accessorio è il sacramento. I contraenti cattolici hanno strettissimo obbligo di ricevere il sacramento. Ma non per questo la Chiesa non ha riconosciuti nè riconosce validi e legittimi tanti matrimoni che non sono stati consecrati dal rito religioso. Lo stesso Concilio di Trento sempre che parla di nullità di matrimonio, non parla che di contratto. Il Concilio vuole il parroco presente, non benedicente le nozze per la validità del matrimonio. Si credette non moltiplicare esseri senza necessità, riunendo nel parroco la doppia qualità d'ufficiale civile, e di ministro del sacramento. Cosa che fu agevole fissare in tempi, che la cognizione della validità de' matrimoni si lasciava alla Chiesa, alla quale era passato tutto il potere di stabilire gli impedimenti dirimenti, di restringerli, di riformarli, di estenderli. Ma bisogna, per valutare il merito di questo ragionamento, richiamare a memoria quanto abbiamo poco prima osservato dell'unità dell'atto, e duplicità del valore nel matrimonio secondo i lumi soprannaturali della fede, non secondo i naturali della ragione. Ma fermo ed inconcusso rimane il principio, che il matrimonio è essenzialmente formato dal consenso, ciò che nella pubblicazione delle Decretali, autorizzò ad asserire lo stesso Sommo Pontefice Gregorio IX.

Or bisogna dimandare: può esservi una legge, la

quale apponga tali condizioni al contratto di matrimonio, che renda inefficace il consenso: a prescindere dalla inefficacia, che provenga dalla legge di natura?

E ciò perchè si possa pronunziare sulla validità o nullità dell'atto? giacchè qualunque consenso sarebbe allora non espressione della volontà, ma una mera velleità: se il matrimonio è un contratto, non occorre dubitare dell'affermativa.

Ma quali saran le leggi, che potranno tali condizioni apporre? Io ne veggio di tre sorta: la civile cioè; la canonico-disciplinare; e la canonico-dummativa. Sospendete, di grazia, onorevoli Senatori, il giudizio sulla stranezza delle mie espressioni sino allo sviluppo delle mie idee. Mi si farà, non è vana la lusinga, da molti festevole accoglienza, se io riconosco pria che in altra nella civile il potere di apporre condizioni, che renderebbero inefficace il consenso nel contratto di matrimonio: e ciò basta per corollario nel sacramento dalle idee premesse, che hanno tutta la loro solidità. Io parlo di sudditi cristiani, poichè per gl' infedeli non evvi controversia alcuna anche presso i più temaci propugnatori della ecclesiastica potestà. Il quarto grado di computazione civile è impedimento per Teodosio. Per Costanzo e Teodosio il Giovane l'affinità *ex copula licita et illicita*. L'imperatore Gregorio II con altra legge attua lo stabilito da Teodosio. La inibizione del terzo e quarto grado di computazione civile deveasi a Pipino (siamo all'VIII secolo.) Il pontefice Niccolò I manda i Bulgar *ad venerandas humanas leges* di Giustiniano nelle istruzioni che loro dà in proposito. Alessandro Severo stabilisce pria, e Giustiniano nella Novella 134 consacra l'impedimento *ex crimine: neque matrimonium valere jubemus*. Dell'impedimento della disparità di culto siamo debitori a Costanzo Valentiniano e Valente Teodosio ed Arcadio giusta il Codice Teodosiano. Ognuno conosce quanto influisse alla osservanza dei canoni, che punivano *sola sacerdotis omissione* i costituiti *in sacris* dai diaconi, in sopra i quali menassero moglie l'imperatore Giustiniano con aggiugnere la nullità del matrimonio, l'incapacità de' figli a succedere, o a ricevere donazioni dai genitori. Questo stesso imperatore unisce l'autorità sua a quella degli antecessori Costanzo, Teodosio, Arcadio, Costante, ed a quella de' tanto tra loro distanti di secoli Costantino e Carlo Magno a stabilire gli impedimenti di voto, di pubblica onestà, di ratto. La stessa clandestinità era stata dall'imperatore Leone dichiarata impedimento efficace per la nullità del matrimonio (in alcuni termini) pria della formale disposizione del Concilio di Trento: *adeo ut si quis citra hanc benedictionem matrimonium inerat, matrimonii jure potiri nolumus*. È noto e conto più di quello che debba richiamarsi alla memoria l'editto del 1006 di Errigo IV uniforme alle disposizioni di Errigo III ed al disposto sin da tempi di Carlo il Calvo e di Niccolò I per la nullità de' matrimoni nascente in Francia o dalla omissione delle precedenti denuncie al popolo, o dalla mancanza del consenso de' genitori pe' figli che non avve-



sero raggiunto l'anno trentesimo di loro età. Siavi stato o no in ciò il consenso della Chiesa o espresso o tacito, o presunto, non è luogo di vederlo. Solamente non voglio omettere di ricordare a coloro, che volessero valersi dell'autorità di S. Tommaso, che questo scrittore è di molto anteriore al Concilio di Trento.

Da più secoli però questo potere consentendolo i principi ed ogni altra potestà secolare, senza contrasto ognun confessa che sia passato esclusivamente alla Chiesa, la quale ora aggiunse altri impedimenti, ora modificòne altri, ora abrogò, ora derogovvi, e pronunziò sulla validità e nullità de' matrimoni asserendosi e facendosi riconoscere per una società che ha leggi e magistrati. Potrebbe oggi rivendicare la potestà governativa questo suo diritto? E ciò riformando, aggiungendo, sottraendo sugli stabilimenti della legge canonica? Quantunque pel rispetto al Tridentino dovuto non intendesse avocare dalla potestà ecclesiastica l'apportare impedimenti dirimenti al matrimonio nel senso che essa credesse adottare, uniformi alla sua disciplina cui di buon grado si soggettassero i credenti fedeli alla Chiesa cattolica apostolica romana?

Io (tanto più, che parmi ciò non si pretenda, almeno in tale estensione) trovandomi a fronte di una assemblea nella quale siedono i giureconsulti più eminenti temerei di profferire un motto, dal quale apparisse che invada l'altrui terreno. Lascio ai giudici competenti il pronunziare una decisione, che l'alto sapere e la delicata coscienza loro saprà troppo bene emettere.

Per gli impedimenti poi che vengono dalla legge canonica o disciplinare e dogmatica, tralascio quei che sono comuni colla legge civile, perchè di diritto naturale, sia primario, sia secondario, come dicesi nelle scuole, l'errore nella persona, la violenza assoluta, la cognazione nel primo grado di linea retta, la fisica impotenza: e per noi che recisamente rigettiamo il divorzio, l'unione coniugale, e dirò che gli impedimenti canonici, disciplinari tendono a rendere nullo il contratto, e per conseguenza il sacramento; ove fosse l'atto coordinato a ricevere anche il sacramento, i canonici dogmatici rendono nullo il sacramento ma non il contratto per la fatta distinzione già fatta del principale e dell'accessorio.

Queste verità rimanendo inconcusse, vediamo di qua merito sia la novità che l'art. 103 cerca introdurre.

Ma pria di passare oltre bramerei che si procuri che vengano le basse popolazioni al possibile nella vera idea della benedizione delle nozze istruite, perchè parmi vedere questa nozione molto abusata a formar confusione nelle menti.

Essa, come conoscete bene, onorevoli Signori, nel suo vero senso è il rito solenne istituito dalla Chiesa, che si esegue colla celebrazione della Messa, *ad hoc* dalla Chiesa composta. In essa sia il sacerdote, sia il parroco o altri, può o no esser il ministro del sacramento, se ha luogo il sacramento, secondo le opinioni innanzi messe. Ma questo rito è tanto nella massima parte

delle provincie italiane raro, che può dirsi obbliato. E non saprei, quanti fra voi, onorevoli Senatori, lo abbiano praticato. Desuetudine che libera anche dalla colpa leggiera appostavi da teologi e moralisti.

Quello che si è in uso comunemente presso noi è la presentazione, che di sè fanno nella Chiesa i contraenti al proprio parroco, giusta il prescritto dal Concilio di Trento. E ciò colla distinzione ancora, che possa o no essere il parroco il ministro del sacramento, se ha luogo il sacramento.

In ognuno de' due anzidetti casi, mancando il parroco che sia presente il matrimonio è clandestino, nullo nei luoghi, ove fu ricevuto per questa parte il Tridentino; valido ove non fu ricevuto. Ne quali luoghi niente osta che si vada nella Chiesa ma non si esige che il sacerdote del rito sia il parroco. Sempre colle stesse diversità di opinioni, che possa o no essere il sacerdote il ministro, che possano esserlo i contraenti. Che possa ricevervi il sacramento, che possa non ricevervi, secondo i casi; e rimanere il matrimonio a contratto; che pur santo nodo è riconosciuto e salutato dalla Chiesa cattolica apostolica romana. Per tali dottrine non è d'uopo che si consultino le collezioni di leggi. Coloro tra il minuto popolo, che vogliono intenderle, il potranno facilmente da chi abbia letto il messale ed il rituale romano colle prime notizie di teologia morale.... Ma troppo lacrimevol cosa, onorevoli Senatori, si è che dopo diciannove secoli di applicazione del sangue di un Dio umanato per l'amministrazione fatta dei sacramenti, i seguaci della cattolica fede, perchè mancanti per la maggior parte di dovuta istruzione, si abbiano in forza di una legge civile a trascinare, dirò, come vittime benedate all'ara senza essere persuasi abbastanza dell'efficacia del sacramento del matrimonio, cui devono fare da se stessi l'oggetto principale nella santa union coniugale. Nol dica abbastanza il negletto rito augusto col quale vorrebbe la Chiesa sia conferito il sacramento? Io mi attendo la risposta: *Vos vos consulentes*.... Ed accetto con rassegnazione il dovuto rimprovero.

In alcune provincie del Regno i contraenti ricevono ora il valore sacramentale o religioso e civile col solo prescritto dal Concilio di Trento, e per essi cessa l'effetto civile che verrebbe prodotto dall'atto separato civile. In altre, presso le quali era in vigore l'atto civile soffrono i contraenti in ciò cambiamento; che dove gli effetti civili non si godevano, se non espletato l'atto canonico dopo il civile, oggi li godano appena espletato l'atto civile. E gli uni e gli altri solennizzerebbero l'atto civile indipendente dall'atto canonico coi rispettivi effetti indipendenti gli uni dagli altri. Nelle provincie, dove è stato ritenuto l'atto civile dopo l'abolizione del Codice francese, la condizione sospensiva dell'atto canonico fu il parto d'ingegno di giureconsulti saggiissimi: poichè siccome nel Codice francese erano compresi non meno l'atto civile del matrimonio con efficacia civile, che il divorzio, le masse erano scandalizzate dal vedere distrutto tutto l'edifizio religioso nel matrimonio, e per esse

malgrado la sola abolizione del divorzio, non credevano che sarebbero mai state richiamate a conoscere nella legge la parte religiosa implicita. Ma oggi che il divorzio *quoad vinculum* è così potentemente eliminato, minore degli altri ricevono l'impressione di ciò, che a menti le quali hanno la coscienza di essere attaccate alla loro religione, può non altro sembrare che un *κερως κεραιρον*. Tanto più che per la rappresaglia alla quale si ricorreva con buona punizione al parroco, che assistesse al matrimonio non espletati gli atti civili, già si manifestava da quale spirito venisse informato il legislatore in ordine agli atti civili. Ma coloro che atti civili non conoscevano per nulla, si vedono oggi balestrati dal loro centro, tuttochè non si accenni a divorzio. Bisogna che vengano assicurati del rispetto che si ha per la religione de' padri loro: e molti sono gli euremi per riuscirvi. La stessa legge evangelica fu promulgata ed abbracciata con un sistema di persuasione: *Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt*. Ma credo, che non ultimo argomento debba esser quello dello stato oggi eccezionale in faccia a tutte quasi le nazioni cattoliche nel quale non sarà parmi possibile a lungo rimanere.

Se dunque il contenuto nell'art. 103 si considera in astratto, veggio bene, che niente contenga di irreligioso: anzi pare sia fatto a posta per rispettare il primo articolo dello Statuto, evitandosi gl' inconvenienti, cui produce la tolleranza degli altri culti, ai quali l'onorevole signor Ministro autore dell' articolo 103 non era contento del modo come erasi provveduto colla circolare ministeriale del 3 giugno 1863, la quale estendeva l' obbligazione di adempiere al culto religioso anche ai dissidenti dalla cattolica credenza, astringendoli ad atti di culto ingiuriosi alla religione sola dello Stato.

Ma sarà questo provvedimento innocuo da non imbarcarsi in qualche scoglio?

Il matrimonio meramente civile produce effetti meramente civili per se stesso.

Quella prole, che a godere gli effetti civili, non avrà d'altro bisogno, in un paese dove la sola religione dello Stato farà aver bisogno talora di riconoscere gli effetti canonici, si troverà imbarazzata, ove i genitori non avessero celebrato eziandio il matrimonio canonico. La dispensa può essere negata, se la disposizione della legge investe il contrario desiderio dell'autorità che deve impartirla. Ma qui non voglio aspettarmi la risposta *fili per patrem acquirunt, per patrem amittunt*. Senza il responso di un giureconsulto, questo assioma ognun risente, che da seimila anni cammina diritto anche consentienti i moralisti teologi.

Di coloro che sono vincolati dal celibato poi, o che non avessero, sebbene con pubblico rammarico, dato in modo formale il nome ad una confessione, che annette il matrimonio malgrado la classe cui si appartengono, saranno dall'uffiziale civile ricevute le dichiarazioni? lo vieta la legge? E l'atto religioso potrà essere rilasciato alla loro coscienza? E permesso loro udire il ministro della Chiesa cattolica? Ma evvi il freno

dei canoni, perchè ciò avvenga. Ma ove avvenisse?... Ma evvi la testuale disposizione del codice penale. Ma converrà al vescovo istituirne l'azione contro un ecclesiastico? Quale mostruosità! Ecco dunque la necessità di fissar bene i principii, e tirar meglio le conseguenze della troppo vaga espressione di libera Chiesa in libero Stato. Ciochè parmi sia debito del potere esecutivo. Infine per quei cattolici, che sgraziatamente aberrando, abusassero della disposizione della legge, e declinassero l'atto religioso, ritengo bene, che ove appartengono a classe educata, *quibus generoso incoctum est pectus honesto*, essi non reggeranno al rimorso di loro coscienza e a qualunque dispendio, anche dovendo provocare dispense pei gradi canonicamente proibiti, apporrebbero alla piaga il rimedio rimarginatore. Ma il soffio di quel vento, che viene dai nemici della costituzione del Regno Italico, avvolgerà ben altrimenti le menti di coloro, cui manca sentimento generoso, educazione, cognizioni e mezzi soprattutto, e questi se ora persuasi della indissolubilità del nodo coniugale, talvolta anelano al momento di svincolarsi dalle famiglie, di che non saranno capaci, ove sieno persuasi di essere sfrenati dalla validità del matrimonio? I doveri coniugali sono di per se stessi delicati e gravissimi, la virtù di coloro che *cantant vacui coram latronem*, deve essere più robusta dell'ordinaria; la perfidia od anche ignoranza altrui può ridurre l'unione loro a quella del gallo e della vipera. Se verrà guadagnato uno dei due comincerassi dalla negazione del debito coniugale nello stretto senso preso, nè vi è legge umana, che possa in ciò interloquire; se sono amendue potressi anche giugnere a ciò, che fingendo essi una separazione di buon accordo, godendo gli effetti civili del matrimonio civile ne celebrino ciascuno un altro ecclesiastico, ove ciò loro riuscisse, e si volesse farli in ciò riuscite, specialmente ove prole non fosse intervenuta. Non mi conviene manifestare su quali dati io ciò asserisca in una pubblica assemblea. Stabiliamo ripeto meglio i principii, tiriamo precise le conseguenze sulla massima di libera Chiesa in libero Stato. E tutt'altro seguirà spontaneo. Ho inteso ancor dirmi: Niuna legge civile obbliga alla ricezione del Battesimo specialmente ove non vi sia l'uso degli atti civili; che ivi potrebbe dirsi implicita. E pure mentre si proibiva amministrare il Battesimo pria che fossesi adempito all'atto di nascita presso lo stato civile, chi mai non correva a far seguire la prole con questo santo sacramento? Ed io non esito a rispondere, che vi sono circostanze, le quali non rendono la condizione eguale per l'uno e per l'altro sacramento. Dico di più, che non esclusi gli altri spedienti, ai quali si avesse ricorso nel nostro caso per quietar le coscienze, io sarei lieto, che a togliere ogni pretesto per chi volesse negligerare il sacro rito del matrimonio, ove la legge venisse adottata senza emendamento, ed anche per chi dovesse tornare in pace colla sua coscienza per condaunata unione che neppur sia matrimonio; si provvedesse altrimenti agli interessi dei parrochi, e si facesse che le curie potessero procedere

gratuitamente, quando credessero procedere nei matrimoni. Ed infine il vescovo fosse messo nel caso di potersi addossare il dovere, che, nelle circostanze le quali tanto richieggono, faccia che sien tolti di mezzo canonicamente gli ostacoli, spiegando tutta la prudenza e carità che si addice al suo ministero senza aggravarsi le parti interessate. I soli maligni e perversi allora, che pur senza il matrimonio civile; pur havvene di tal classe, si sottrarrebbero al disimpegno di presentarsi alla Chiesa, ciocchè vale meglio del presentarvisi a celebrare un atto religioso, ed a ricevere il sacramento col sacrilegio e cogli effetti del sacrilegio, quando esso abbia luogo.

Del rimanente io mettendo da banda e giuristi e canonisti e teologi e storici e antiquarii, veggio la cosa sotto un aspetto, nel quale credo sia forza convenire, salvo che coloro i quali hanno a cuore la quiete delle coscienze, che si è pure quiete pubblica, ne abbiano ad istruire continuamente le classi malamente informate: dico adunque: Il cittadino il quale conscio, e persuaso che un impedimento dirimente per parte de' canoni renda inefficace il suo consenso al matrimonio, pure va a solennizzarlo innanzi all'uffiziale civile, coll'agire contro la sua coscienza dà il consenso libero? E la libertà mancando al consenso, dato anche, che il valore del contratto e non più si esigesse nel matrimonio celebrerà il contratto; ovvero non acquisterà altro diritto che a meri effetti civili del matrimonio?

Il cittadino poi il quale per ignoranza affettata credesse, che colla disposizione dell'articolo 103 il legislatore invadendo le attribuzioni della Chiesa cattolica, cui esso appartiene, lo abbia esonerato da riconoscere gl'impedimenti al matrimonio da' canoni apposti, deve trovare suffragio nella sua affettata ignoranza? Nell'uno e nell'altro caso è colpevole il legislatore o il cittadino? In fatto di pregiudizio il tacere è una affermazione? Non vediamo dunque apertamente, che nel matrimonio civile il legislatore non può intendere di estendere la sua influenza, che sull'atto esteriore civile, e sugli effetti civili, che ne derivano? Ciocchè accade ogni giorno anche in faccia alla Chiesa, quando in ordine agli impedimenti dirimenti, o uno o ambo i contraenti sieno in mala fede; salvo ad attendere ad altre circostanze nella specie canonica.

La dichiarazione adunque che valga interpretazione autentica, per la quale il legislatore cattolico assicurò, che promulgando leggi pe' cattolici (questa è la religione dello Stato) sia persuaso nell'applicazione non doversi altrimenti intendere, che nel senso cattolico, questo parmi un modo adeguato per la rimozione delle difficoltà.

Come ciò possa aver luogo in un modo efficace, non mi arrogo tanto senno da dirlo io, quando l'onorevole assemblea del Senato può saggiamente formarne le tracce, quando più che mai il Governo del re può senza dubbio gloriosamente riempirle.

Cesso di esser molesto alla veneranda assemblea con pregare fervidamente ciascuno degli onorevoli Senatori di un favore, che come confesso sia nell'interesse del mio amor proprio (per quanto la religione mi fa lecito averne) così parmi sia anche nel pubblico interesse. Che imbattendosi cioè in persone non soddisfatte delle notizie da me date ed esposte, assicurino aver io risparmiato di recare autorità, per risparmiare di recar noia alla ragguardevole udienza, ma che sono sempre pronto a dare in ogni ora, in ogni tempo, ed a voce, ed in iscritto i chiarimenti di che fossi richiesto.

Senatore Mameli. Domando la parola per parlare poi a mio turno.

Presidente. La parola è per turno d'iscrizione al signor Senatore Ghigliini.

Senatore Ghigliini. Signori Senatori! Giov. Domenico Romagnosi, pubblicista di grandissimo valore, come a tutti è noto, insegnava che le leggi debbono essere fatte quando ce n'è bisogno, conforme all'indole del bisogno, e dentro i limiti del bisogno.

Io con questi precetti nella mente presi ad esaminare il Codice civile che è una di quelle leggi, alla cui pubblicazione il Governo vorrebbe che noi acconsentissimo; e mi fermai specialmente col pensiero sul titolo V del I. libro.

Compiuto il mio esame, domandai a me stesso: tutte queste disposizioni riguardanti il matrimonio sono esse conformi agli insegnamenti del pubblicista piacentino?

A me è paruto cosa evidente che no; quindi son di parere non doversi permettere da noi che abbiano vigore di legge.

Vogliate contentarvi, o signori Senatori, che io vi esponga le ragioni alle quali si appoggia il mio avviso: per cosa di più grave importanza non potrei domandarvi che abbiate la pazienza d'ascoltarmi.

La Società coniugale produce effetti che certamente debbono essere regolati dal legislatore. Questa è una verità ammessa anche da coloro i quali inclinano a restringere il più possibile lo ingerimento della potestà laicale nelle cose appartenenti al matrimonio.

Ma io vado più oltre, e mi accosto a coloro che pensano essere richiesto al fine prossimo della società civile che il legislatore, non solo regoli in ordine ad esso fine gli effetti del matrimonio i quali dipendono dalla legge, ma che non attribuisca tali effetti alle unioni contratte inonta alle disposizioni legali. E se taluno di animo troppo meticoloso fosse per pigliare scandalo dalla mia opinione, apra i libri di S. Tommaso e vi troverà questa sentenza.

« Personae illegitimae ad contrahendum ex eo dicuntur quod sunt contra legem qua matrimonium statuitur. Matrimonium iumentem in quantum est in officio naturae statuitur lege naturali; in quantum est sacramentum statuitur jure divino; in quantum est in officio communitatis statuitur lege civili. Et ideo ex unaquaque dictarum legum aliqua persona potest effici ad contrahendum illegitima. » Dalle quali parole del santo

Dottore incontrastabilmente si raccoglie, che compete al legislatore il diritto di stabilire le condizioni cui debbono soddisfare i contraenti, per essere capaci di contrarre un matrimonio valido in cospetto della legge. Nè mi do alcun pensiero del dubbio se il legislatore bene userebbe la sua autorità, ponendo impedimenti dei quali non è menzione nella legge canonica: che anzi ne farebbe un uso del tutto rispondente al fine per cui gli fu data, quando gli impedimenti posti da lui fossero giovevoli agli individui, alle famiglie e alla società. Imperocchè per il bene dei credenti la legge ecclesiastica non proibisce forse certe cose che sono permesse dalla legge divina? Quindi io domanderò con un dottissimo teologo il quale ebbe l'onore di assistere al Concilio di Trento:

*Quod ecclesiasticae leges non prohibent* (si noti che parlava appunto del matrimonio) *cur saeculares prohibere non poterunt, sicut quod non prohibet ius divinum prohibent ecclesiasticae?* Certo è che il legislatore trapasserebbe i limiti della sua competenza, se proibisse ciò che la Chiesa comanda, o comandasse ciò che dalla Chiesa è proibito; ma fuori di questi due casi egli può, anzi debbe fare tutte le provvisoni giudicate da lui meglio convenienti agli interessi che ha obbligo di tutelare.

A contendergli queste facoltà non vi ha argomento che regga; ed infatti quel sapientissimo papa che fu Benedetto XIV, nella sua opera sopra la sinodo diocessana non aveva che dire contro la risposta data al clero francese dai commissarii di Luigi XIII, il quale, ad imitazione di Enrico III, aveva fatto un decreto per invalidare i matrimoni dei figli di famiglia, cui mancasse il consentimento dei genitori.

Eppure quella risposta evidentemente affermava il diritto spettante al principe di promulgare decreti che diano di nullità ai matrimoni quanto agli effetti civili.

Io adunque non muoverò lagnanze contro il nuovo codice, perchè sono in esso impedimenti che non trovò nelle leggi canoniche. Ma vi ha un punto in cui dissenso dal Governo, ed è che io non credo compete a noi il diritto di stabilire impedimenti che dirimano il matrimonio quanto al vincolo. Perocchè un impedimento non può aver total forza dirimente, se non dalla legge in virtù della quale il vincolo viene stretto. Ma io non penso che sia lecito a noi di consacrarne il matrimonio, e di ridurlo ad un semplice contratto da celebrarsi davanti ad un ufficiale dello Stato con l'assistenza di due testimoni.

E la mia opinione si fonda su questo, che le leggi debbono essere accomodate alle condizioni di fatto in cui si trovano i cittadini, perchè, secondo le diversità di tali condizioni, diversificano le norme cui conviene che si attenga il legislatore.

Ora è un fatto inegabile che la più parte degli italiani sono cattolici. È similmente una verità di fatto che la religione cattolica prescrive il rito, secondo il quale si hanno da celebrare le nozze. Quindi, se noi

istituissimo una forma di matrimonio puramente civile, che ne verrebbe? Questo evidentemente che ciascun cittadino cattolico sarebbe libero di contrarre due matrimoni; uno religioso, e l'altro legale: il primo tenuto invalido dallo Stato, e l'altro dalla Chiesa: donde una sorgente di guai sommamente deplorabili. Mi si opporrà che il sistema cui mi dichiaro avversario fu approvato dai primi giureconsulti di una delle prime nazioni del mondo. Ma conviene ricordarsi che il matrimonio civile fu istituito colla legge del 20 settembre 1792, mentre già rumoreggiava, già mandava fumo il vulcano che poco appresso vomitò sulla Francia la Convenzione e il Terrore con tutti gli innumerabili delitti, con tutte le enormezze sacrileghe, onde per sempre andrà macchiata la storia di quell'illustre nazione. È da notare eziandio che, quando fu discusso il Codice civile, Napoleone Bonaparte, primo console, aveva bensì riconciliata la Francia colla Santa Sede mediante un concordato, e riaperti i templi al culto cattolico; ma nondimeno in tutte le classi sociali maggioreggiavano ancora assai numerosi e potenti coloro che non si erano vergognati d'insudiciare le ginocchia prostrandosi davanti alla dea Ragione; i quali ostinati nella loro empietà, non volevano sapere nè di riti religiosi nè di sacerdoti. Perciò in quel tempo il matrimonio civile era in Francia una necessità politica. Ma simile necessità esiste forse nel nostro paese?

Io dico di no; perchè anzi noi ci troviamo in una condizione di cose al tutto contraria. Ed invero mutarono anche noi la forma del nostro reggimento, ma pigliando una via del tutto opposta a quella in cui camminarono alla capestrata i novatori francesi.

E questa via ce l'additarono due uomini grandi, che sono Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, ai quali poi si aggiunse Massimo D'Azeglio.

Egliino ci insegnarono che con l'opera delle sette l'Italia non sarebbe mai stata redenta; ci fecero persuasi che la religione cattolica non è punto contraria agli ordini liberi: anzi il Gioberti sostenne con saldisimi argomenti che l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, pietra angolare della società moderna, non ha una prova irrepugnabile fuorchè nell'Evangeliò.

Noi accogliamo con docilità questi ammaestramenti; e mediante dimostrazioni d'ogni maniera dichiarammo di voler comprendere in un solo amore la religione dei nostri padri e la libertà. Ond'è che avemmo con noi Carlo Alberto, il quale altrimenti sarebbe stato contro di noi. Seggono in questo recinto uomini onorandi i quali erano consiglieri di quel magnanimo Principe quando deliberò di promulgare lo Statuto. Si alzino pure a smentirmi, se io non dico il vero affermando che egli non avrebbe mai presa simile deliberazione, e piuttosto sarebbe ito incontro a qualunque sinistro evento, quando gli fosse entrato nell'animo il timore che i suoi popoli avrebbero usato la podestà legislativa a danno dei loro interessi religiosi. Ma egli, sidente in

« Noi come padre nei figli, credette di porre questi interessi abbastanza in sicuro, garantendoli nello Statuto con ispeciali disposizioni. Scrisse perciò nel 1. articolo la religione cattolica essere la sola religione dello Stato. Di poi, per ovviare i conflitti tra la Santa Sede, e le novelle podestà create dallo Statuto, riservò al Re col l'art. 18 l'esercizio dei diritti spettanti al potere civile nelle materie beneficiarie, e in riguardo delle provvisori venienti dall'esterno. Da ultimo, a preservare la purezza della fede dai pericoli della libera stampa, attribuì al vescovi nell'art. 28 il diritto di censura preventiva sopra le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere. Dunque, essendo le cose in questa maniera, chi non vede che l'istituzione del matrimonio civile, non solo non è conforme al nostro bisogno, ma che anzi stanno contro di essa considerazioni molto gravi? Del cui numero ce ne ha una la quale basterebbe di per sè sola, ed è che vi si oppone lo Statuto il quale, dichiarando la religione cattolica unica religione dello Stato, ne confessa la verità; quindi mette fuori del nostro diritto pubblico l'indifferentismo religioso, e la conseguente separazione della Chiesa dallo Stato, intesa nel senso che lo Stato possa far leggi contrarie ai precetti di quella religione cui è legato da un vincolo costituzionale.

So che a tutti non fa comodo d'interpretare lo Statuto in questo modo, so essere opinione di taluni che religione dello Stato non significa se non religione della maggioranza; ma io contro a questa opinione ho argomenti ed autorità di molto peso. Nondimeno, per non fare un discorso soverchiamente prolisso, citerò soltanto alcune osservazioni dell'abate Rosmini. Aveva egli mente capace di frugare nell'intimo di una disposizione statutaria, e di vederne la vera significazione? Nessuno vorrà negare, che fosse dotato di una straordinaria intelligenza cui aguzzò di continuo esercitandola nelle più ardue speculazioni. Ebbene; queste sono parole del celebre filosofo roveretano:

« Quando una legislazione proclama il principio di una religione dello Stato, egli è quanto riconoscere quella religione per l'unica vera; allora il Governo è obbligato di mostrarsi persuaso della verità di questa religione in tutte le sue nuove leggi, ed in tutte le sue disposizioni. E più sotto prosegue a dire: « Non sarebbe egli assurdo l'immaginare che il legislatore col dichiarare la cattolica religione dello Stato avesse voluto fare una cosa del tutto inutile? O dovesse rimanersene del tutto sterile una legge che, per il posto che occupa nella costituzione, comparisce siccome il primo fondamento dello Stato.

In favore della quale dottrina egli citava una sentenza pronunciata dalla Corte di Parigi il 27 dicembre 1828 che, nella esposizione dei motivi ragionava così:

« Attendu que c'est dans cet état qu'est intervenue la Charte constitutionnelle, donnée par le Roi à ses peuples, qui dispense (art. 6) que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État; qu'une

pareille disposition ne peut être stérile et sans effet; que la conséquence la plus naturelle et la plus immédiate de cette disposition est que l'auteur du pacte fondamental des Français qui a voulu assurer à tous les cultes, et plus encore au culte catholique, qu'il proclamait la religion de l'État, appui et protection, n'a pu vouloir qu'un des principes essentiels de cette religion fût violé publiquement. »

E a tali considerazioni si accorda la parte dispositiva come si legge nel Sirey, tom. 29.

Ma voglio largheggiare co' miei avversarii. Sia pure che religione dello Stato non significhi se non religione della maggioranza: forse che in questa supposizione avrebbero vieta la causa? io direi di no: che anzi dall'interpretazione cui danno al primo articolo dello Statuto, io credo di poter ricavare contro di loro uno di quegli argomenti che nelle scuole sono chiamati *ad hominem*. Ed in vero, se la maggioranza degli italiani è cattolica, se dove esiste libertà politica, cioè dove la nazione esercita il potere legislativo per mezzo de' suoi rappresentanti, le leggi debbono esser fatte in modo conforme alle opinioni della maggioranza. come potremmo noi dichiarare con una legge valido per tutti il matrimonio civile, mentre la maggioranza nazionale crede invalido fra cattolici qualunque matrimonio, che non sia celebrato secondo le prescrizioni del concilio tridentino? Ognuno vede che non si fatto procedere noi verremmo a falsare i risultati del governo rappresentativo, talmente invertendoli, che riuscirebbero contrarii al fine per cui questo governo esiste; quindi esisterebbe in nome, ma realmente non sarebbe se non la maschera del dispotismo parlamentare. Egli è adunque manifesto che, anche ammettendo non contenere il primo articolo dello Statuto, se non l'espressione storica del fatto che la maggioranza degli italiani è cattolica, questo fatto registrato nello Statuto, in forza de' principii che sono la base del sistema rappresentativo, diventa il titolo di un diritto, da cui nasce in noi il dovere di non istituire una forma di matrimonio che non può essere riconosciuto valido dalla maggioranza de' nostri concittadini, senza contraffare alla propria fede.

Non voglio pretermettere un'altra interpretazione della quale si fanno schermo i fautori del matrimonio civile. Essi dicono che lo Statuto non ha fatto se non determinare il rito secondo il quale hanno da celebrarsi le feste religiose dello Stato.

Ma io rispondo che la parola religione esprime una idea, la quale comprende tanto il culto interno quanto il culto esterno; perchè, se la fede senza le opere è morta, le opere senza la fede sono bruttissima ipocrisia. Perciò noi faremmo un'imperdonabile ingiuria all'Autore dello Statuto supponendo che egli abbia inteso parlare di atti esteriori, scompagnati dall'interna fede; quasi avesse in mente di prescrivere soltanto un culto ufficiale come argomento di governo. Onde è che io questa interpretazione dello Statuto adgnosamente la respingo; e sono certo che voi tutti meco la respingete;

perchè a voi tutti, non meno che a me, il nome di Re Carlo Alberto è caro e venerando.

La più leale, la più ragionevole interpretazione del primo articolo dello Statuto ci vieta pertanto di ornare i compilatori del Codice francese in ciò che concerne il matrimonio. Questa illazione non piacerà certamente a coloro i quali sostengono la consacrazione del matrimonio essere un'esigenza dell'odierno incivilimento, siccome quella che del tutto si accorda colla filosofia del diritto. Ma cotesta dottrina è erronea; e tale apparisce a chiunque si faccia a meditarla senza studio di parte. Diceva Dante che ogni erba si conosce per lo seme; onde, a provarvi che il mio giudizio non erra, vi porrò dinanzi le tristissime conseguenze che derivarono in Francia dal matrimonio ridotto a semplice contrattazione.

Comincerò rammentandovi lo scioglimento del matrimonio a cagione della morte civile. Contro questa conseguenza disumana immorale del matrimonio sconosciuto parlò il primo Console; e le sue memorabili parole si leggono negli atti dell'adunanza del consiglio di Stato sotto la data del 16 termidoro anno 9. Ma il primo Console parlò invano; e lo scioglimento del matrimonio per la morte civile ebbe l'approvazione del consiglio di Stato in un'altra tornata dopo vivissime discussioni. Nè doveva essere altrimenti; perchè, senza cadere in un palpabile errore di logica, non si poteva far sopravvivere il matrimonio civile ai diritti civili annullati dalla morte civile.

Vi accennerò poi il divorzio, altro portato legittimo del matrimonio secolarizzato. Quale semenza di mali sia la facoltà data ai coniugati di sciogliere la loro unione col mutuo consenso, non accade che vi dimostri. Ma d'altra parte non esigere la consacrazione religiosa del matrimonio e non permettere il divorzio, volere l'indissolubilità e non volerne le cagioni sarebbe stato un assurdo manifesto. Quindi il divorzio fu ammesso nel Codice francese; ed i mariti e le mogli, cui le dolcezze della prima unione non tornavano più gradite, poterono soddisfare alla libidine di nuove nozze.

Toccherò da ultimo il matrimonio degli ecclesiastici. Dopo la legge del 1792 si erano veduti dei sacerdoti i quali cantavano l'ufficio allato alle mogli, sedute insieme con loro nel santuario. Ed altri sacerdoti svergognatissimi avevano assistito, insieme con le loro donne sposate civilmente, a quelle mostruose imitazioni delle feste cattoliche durante le quali, per deridere col più possibile di empietà la celebrazione dei misteri divini, si dava bere entro vasi sacri ad astini vestiti di abiti pontificali.

Ma la memoria di siffatte abominazioni a nulla giovò; e così doveva essere: perchè, quando il legislatore non si dà per inteso che esistano credenze religiose, quando non vede se non cittadini, con qual diritto può vietare agli ecclesiastici di ammogliarsi? Era naturale adunque che gli ordini maggiori non fossero annoverati tra gli impedimenti del Codice francese; e che coloro i quali

li avevano ricevuti fossero pari a tutti gli altri cittadini quanto alla libertà di prender moglie.

Ma il divorzio ed il matrimonio dei sacerdoti non sono più permessi in Francia. Il primo fu abolito con una disposizione legislativa nel 1816; all'altro, dopo varie oscillazioni, si dichiarò contraria la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ma a qual prezzo la morale fu salva da gravissime offese? Per fare le cose a modo sarebbe stato conveniente di troncargli il male dalla radice, e di rigettare il principio, non volendone le conseguenze. Ma una completa riforma della legge sul matrimonio avrebbe irritato troppo vivamente i nemici del cattolicesimo, e dato loro un pretesto per agitare le moltitudini con lo spauracchio del ritorno al passato; onde, a non incorrere in questo danno, fu preso il partito di salvare la morale sacrificando la logica. Il quale sacrificio io certo non voglio biasimare; ma esso è indubitabilmente una riprova che il matrimonio civile, anziché un avanzamento nel cammino della civiltà, si ha da giudicare un lamentabile regresso. Perchè la civiltà vera non comporta provvedimenti, nè che offendano la morale, nè che siano contrarii alle regole del giudicare dirittamente: laddove è chiaro che il legislatore, istituendo il matrimonio civile, non può evitare il primo dei sopradetti scogli senza rompere all'altro. Questa verità è dimostrata da ciò che accadde in Francia; ed avrebbe eziandio piena conferma in Italia, se noi liberziassimo il Governo di pubblicare intero il nuovo Codice.

Ed infatti, quanto alla celebrazione del matrimonio esso adotta il sistema francese; ma non ammette il divorzio. Fu stampato in una relazione, data da leggere a tutti noi, che il matrimonio è una grande istituzione, che è il fondamento della famiglia e della società; e che se per queste ragioni, se perchè altrimenti ne andrebbe il bene della prole, conviene che sia dichiarato indissolubile. Bellissime parole! Ma l'unione coniugale ha da esistere sì o no in forza di un semplice contratto? Non volendo mutar sistema, conviene rispondere di sì. Ma dunque perchè non potrà sciogliersi nè anche col mutuo consenso delle parti? D'onde trarrà la legge forza che basti per imprimere a questo contratto un carattere d'indissolubilità che non è proprio della sua essenza?

Si citò l'esempio dell'adozione. Ma, signori Senatori, l'adozione è una finzione legale da cui nasce che tra l'adottante e l'adottato esistono i rapporti di padre e figlio, i quali sono tenuti generalmente indissolubili in forza del diritto naturale. Ma non è da dire lo stesso del matrimonio. Ed infatti nella più parte delle legislazioni antiche e moderne noi troviamo il divorzio. Nè è vero che ad esso si opponga l'interesse dei terzi; perchè non parmi difficile il comprendere che a questo interesse meglio si provvede con altri espedienti, che con obbligare i mariti e le mogli a staro uniti, mentre ne' loro petti, anzichè vicendevolesse amore, è odio ogni giorno crescente.

Ma ad ogni modo poi questa ragione non varrebbe

rispetto ai coniugati senza prole. Dunque senza essere illogici noi non potremmo sconsacrare il matrimonio, e non permettere in nessun caso il divorzio.

Quanto si è al matrimonio degli ecclesiastici, il nuovo Codice non dice nulla. Dunque, stando al noto assioma che ciascuno cittadino può fare ciò che dalla legge non gli è proibito, dobbiamo credere che gli ecclesiastici saranno liberi di ammogliarsi. Ma è egli possibile che realmente s'intenda di aprir l'adito fra di noi a questa nuova maniera d'insultare alla coscienza degli uomini onesti? A me pare che, se ciò fosse vero, prima di presentarci il Codice civile si sarebbe proposto a noi di abrogare l'art. 185 del Codice penale; perchè nessuno potrebbe più gravemente oltraggiare la religione dello Stato ed impudentemente scandalizzare il pubblico di quello che farebbe un prete colla moglie sotto il braccio. Ma d'altra parte, se non si vuole il matrimonio degli ecclesiastici, perchè non si è detto chiaro e tondo? S'intese forse di lasciare che la giurisprudenza italiana imitando la francese, vada via di ovviare siffatto scandalo? Ma noi abbiamo più Corti di cassazione. Perciò si accorderanno tutte nella medesima sentenza? Oppure si divideranno in opposti pareri? La risposta a queste domande è incerta. Ma intanto è certissimo che comunque vada la cosa, non potrà andare che male; perchè, o avremo in Italia il matrimonio degli ecclesiastici il quale risulti incompatibile alla Francia, oppure sarà impedito in tutto il Regno o in alcune parti di esso con un provvedimento contrario alla logica. Perciò, se coloro i quali hanno ricevuti gli ordini maggiori sono obbligati a vivere celibi, i laici cattolici cui è lecito di congiungersi in matrimonio, debbono contrarlo come comanda Iddio per mezzo della sua Chiesa. Quindi non si scorderà punto con la ragione che agli ecclesiastici sia vietato di offendere Iddio, e vengano lasciati liberi di offenderlo a tutto transito i laici.

Troppo lungi andrei a finire se a queste ragioni dovessi dare tutto lo svolgimento di cui sono capaci; ma le cose dette mi sembrano sufficienti a provare come le disposizioni del Codice francese intorno al matrimonio s'informano da un cattivo principio, il quale genera conseguenze ree che ne discendono a rigore di raziocinio. Quindi viene che sarebbe stato assai meglio introdurre nel nostro Codice un altro principio, di cui abbiamo esempi più o meno imitabili in alcuni Codici italiani. Il quale principio si appoggia all'autorità di un grandissimo pubblicista, che della scienza legislativa si conosceva più di Portalis, di Tronchet e di quanti altri difesero il Codice francese.

Il pubblicista di cui parlo è il barone di Montesquieu, che nella sua opera sopra lo spirito delle leggi ha nettamente determinato la competenza della religione e dello Stato in riguardo del matrimonio.

Piacciavi udire le sue stesse parole:

« Tout ce qui regarde le caractère du mariage, sa forme, la manière de le contracter, la fécondité qu'il procure, qui a fait comprendre à tous les peuples qu'il

était l'objet d'une bénédiction particulière, qui n'y étant pas toujours attachée, dépendait de certaines grâces supérieures, tout cela est du ressort de la religion. Les conséquences de cette union par rapport aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle, à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître, tout cela regarde les lois civiles. »

Tale era la sentenza del grande Scrittore che ho nominato poco fa.

E veramente il matrimonio è una di quelle istituzioni davanti alle quali l'uomo di buona fede sente la propria insufficienza; ed è costretto a confessare che, se non esistesse Iddio, bisognerebbe inventarlo. Imperocchè non è possibile che l'unione coniugale raggiunga il suo scopo, non è possibile che sia fonte di bene alle famiglie ed alla società, se i coniugati non adempiono l'uno verso l'altro a doveri morali che solo Dio ha autorità d'imporre.

Sì, o signori Senatori, i congiunti in matrimonio, per vivere felici, hanno bisogno di essere virtuosi; ma la virtù può venire comandata, non già dalla legge umana, bensì dalla divina. La legge umana non vale se non ad imporre dei doveri giuridici; ma l'adempimento di questi doveri non basta alla felicità dei matrimoni.

Quindi, chiunque consideri la questione di cui si tratta libera da pregiudizi non può non iscioglierla contro la pretensione di coloro i quali credono che il legislatore, senza viziarne la natura, possa acquistare dal matrimonio l'elemento religioso, che di tale istituzione è complemento necessario, perchè raggiunga il suo fine.

Laonde avvicinandomi al termine del mio dire, io così ragiono: Se l'istituzione del matrimonio è talmente magna, che riesce imperfetta quando ad essa non pongano mano e cielo e terra, il legislatore terreno debba fare intiero il suo compito; chè altrimenti peccerebbe per difetto, ma conviene eziandio che si guardi dall'invadere le appartenenze di quelle autorità, che hanno il mandato di concorrere all'ordinamento del matrimonio in nome del cielo.

Nè ha da dar mente a coloro che vanno gridando: la sconsacrazione del matrimonio essere necessaria alla libertà di coscienza; poichè ciascun cittadino è libero della propria coscienza, quando tra le religioni esistenti nello Stato può scegliere quella che più gli piace; e contrarre matrimonio secondo il rito di quella religione che egli, valendosi della sua libertà, ha stimato di preferire alle altre. Che se poi vi ha chi domanda di essere abilitato a contrarre matrimonio in un modo opposto ai doveri che gli impone la propria fede, questi non vuol già la libertà di operare secondo coscienza, pretende per lo contrario di poter fare contro coscienza. Ma se nessuno ha da essere costretto colla forza all'adempimento dei propri doveri religiosi, non è men vero che a nessuno appartiene il diritto di pretendere dallo Stato che gli dia la facoltà e il mezzo di violarli

Mi si chiederà: quegli che non crede di dover praticare alcun rito religioso non dovrà dunque prender moglie? Costui, io rispondo, non può essere che un ateo, perchè « à moins de nier Dieu il faut que la pensée de Dieu intervienne dans une consecration comme celle du mariage. »

Queste parole sono della Baronessa non certo sospetta di soverchia ortodossia, la quale divenne famosa sotto il pseudonimo di George Sand. Ma un ateo ha egli dei diritti cui lo Stato debba soddisfare? Io rispondo recisamente che no: perchè l'ateo non può avere esistenza giuridica nel Regno d'Italia.

Lo Statuto non conosce se non cittadini che professano la religione cattolica, o quella delle religioni tollerate che più loro aggrada.

Entro questi limiti la libertà di coscienza è garantita dallo Statuto: oltre a questi limiti libertà di coscienza non esiste.

Credete voi, o signori Senatori, che, cui ne venisse voglia, competerebbe il diritto di essere legalmente riconosciuto idolatra?

Egli è certo che no; perchè lo Statuto vieta di estendere la tolleranza ad altre forme della libertà di coscienza, oltre a quelle che si estrinsecano nell'esercizio dei culti i quali si tolleravano quando fu pubblicato. Ma l'ateismo a detta di Montesquien, è peggiore dell'idolatria. Giudicate adunque se conviene che noi riconoschiamo legalmente gli atei, istituendo una forma di matrimonio apposta per loro.

Quale sarà ora la conclusione del mio discorso? Vi propongo io un disegno di disposizioni intorno al matrimonio le quali si accordino con gli insegnamenti del Romagnosi, cioè che sieno conformi all'indole del nostro bisogno?

No; perchè non avreste tempo di esaminarle; ma io vi farò una proposta la quale al presente mi sembra la più opportuna. Non ignoro che giurisperiti di chiara fama hanno approvato il Codice civile anche in quella parte che a me dispiace; ma non ignoro neanche un altro fatto rilevantissimo, ed è che l'alta magistratura dello Stato, interrogata dal Ministro Cassinis, si dichiarò ripugnante al matrimonio civile. Questo voto non vincola le nostre deliberazioni; ma è troppo autorevole perchè mi paia conveniente il non curarli fino al punto di prendere una deliberazione opposta ad esso, tenendo un modo che io credo contrario allo Statuto; ma che, alla men trista, è fuori dello Statuto. Imperocchè non è certamente nè nella lettera nè nello spirito dello Statuto che una grave questione come è questa di cui disputiamo venga sciolta con una legge che, senza alcuna emendazione, approvi tutto intero il Codice civile insieme con molte altre leggi. Dunque si promulghi pure, se si vuole il nuovo Codice; ma se ne tolga quella parte che riguarda il matrimonio. Di questa tratteremo nella prossima sessione.

Mi pare che la mia proposta sia ragionevole; e anzi crederei che ad essa dovrebbe acconciarsi anche il Go-

verno: poichè farebbe cosa contraria alla buona politica, insistendo nel domandare che sia decisa da uno di quei voti che si chiamano politici la gravissima questione del matrimonio, in cui sono implicati gli interessi della religione e della morale, che, si voglia o no, costituiscono i precipui fondamenti del consorzio civile.

La condanna di Daniele O'Connell assai più importava alla quiete dell'Inghilterra, che non importa al bene di Italia l'unificazione, fatta alcuni mesi più presto, delle disposizioni legislative concernenti il matrimonio. Eppure il Governo inglese volle assolto il tenuto agitatore piuttosto che vederlo condannato mediante la derogazione ad un'usanza della Camera dei Lords.

Piaccia al Governo di ben meditare quest'esempio; gli piaccia di prenderlo per norma, e stia pur certo che, così operando, assai meglio che con fare altrimenti proverà agli strazieri che, se in Italia non è ancor morto il valore antico, nè anche è morto l'antico senno. (*Bravo, bene*)

Senatore Sauli. Domando di parlare.

Presidente. La parola spetta al Senatore De Gori.

Senatore Sauli. Egli è per fare una semplice osservazione.

Senatore De Gori. Cedo la parola all'onorevole Senatore Sauli.

Senatore Sauli. Ho chiesto la parola per rammentare al Senato, che quando la Costituzione si estendeva solamente alle antiche provincie, nelle prime radunanze del Senato fu proposta la legge per stabilire il matrimonio civile, ma venne respinta dal voto quasi unanime del Senato.

Voci. No, no.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Fu spesso uno dei caratteri distintivi delle discussioni di questa Camera la parsimonia nel campo delle teorie.

Le più importanti leggi essendo la esplicazione o l'applicazione di sommi principii di diritto o di economia che già formarono subietto dello studio e della meditazione di ognuno, trovano nelle più ardue questioni gli animi già convinti e deliberati, onde nei nostri lavori il criterio positivo prevale alla indagine speculativa, e meglio che di un Congresso di Dotti il Senato, mantiene l'indole di un Consesso di Legislatori che parlano a Legislatori.

Se fu sempre utile ed opportuno conservare questo carattere speciale ai nostri lavori, io credo lo sia maggiormente nella presente occasione, nella quale si tratta di argomento sul quale molto fu detto, e fu scritto, ma che nè la scienza, nè l'esperienza hanno risolto ancora.

La stessa grave differenza di opinioni che si verifica fra noi, dimostra a mio avviso che risoluto non è.

Dalle alte teoriche affermazioni nelle quali sapientemente si trattennero i precedenti oratori, e dalle sottili e dottrinali disquisizioni nelle quali si aggirò il rispettabile preopinante che per il primo trattene oggi



la vostra attenzione, io intendo deviare completamente, sia perchè non mi sento valido a seguirgli su quel terreno, sia perchè intendo sfuggire alla risposta che potrebbe darmisi colla sentenza di *Pascal* essere, cioè, *inconcepibile come la stessa cosa possa essere considerata verità da un lato dei Pirenei ed errore dall'altro.*

A me sembra, che convenga sopra un fatto istituire e fondare il ragionamento.

Il matrimonio dichiarato semplicemente contratto civile non è, non può essere a mio avviso, considerato per anco come una conquista assicurata della civiltà.

Quando nell'ordine fisico o nell'ordine morale, una forza nuova, vapore, o idea, sorge ad illuminare e ad agevolare il cammino dell'umana perfettibilità, essa conquista con impeto irresistibile la società intera, colla rapidità del pensiero, essa fa il giro del mondo.

La libertà dei cambi, la libertà della stampa, il diritto d'associazione, il giudizio degli uomini probi, il pubblico suffragio, siccome espressione di verità in-pressa nella coscienza universale, sono istituzioni oramai non più contestabili, nè revocabili.

Non sembra a me essere ugualmente del matrimonio civile.

Questa istituzione fondamentale della società non trovasi ridotta a mero contratto, che nella Francia ed in alcuni paesi alla Francia limitrofi.

Inutile sarebbe ripetere quello che tutti sanno, cioè quando, come e perchè nello sconvolgimento precipitoso di molte idee, nella demolizione di molte tradizioni e costumanze fosse indispensabile, sapiente, opportuno consiglio costituire l'unione domestica in quel modo il più solenne che unicamente era possibile e in quel momento concesso.

Certo quel provvedimento fu accolto in Francia a restaurare, non a debilitare la pubblica moralità.

Introdotta nella legislazione e nel costume francese, non poteva, o prima o dopo, rimanere escluso presso quel popolo, che ha origine, lingua, e tutta la vita pubblica francese. Ma al di là di tutto ciò, che se non politicamente, etnograficamente è Francia, quale altro popolo ha ammesso una così sostanziale e profonda variazione all'antica e tradizionale sua forma? per quanto in sappia dopo la pubblicazione del Codice Napoleone nessuno dei Codici adottati presso i colti popoli della Germania, e della Svizzera, tranne la legislazione Olandese, ha copiato sotto questo rapporto la legislazione francese. La Prussia lo ha respinto: questa parte di Italia, per il senno del suo Senato, già lo respinse.

Quale altra fra le vere, e provate conquiste della civiltà ha fatto in più di settanta anni così breve cammino? o piuttosto quale altra è rimasta quasi stazionaria sul suolo in cui nacque? Tolto pertanto al matrimonio civile il prestigio di una verità acquistata alla scienza, di una conquista fatta dalla civiltà, la questione a mio avviso si riconduce al suo vero e proprio termine, cioè alla necessità, all'utilità, all'opportunità

di introdurlo nella legislazione civile del popolo italiano.

Dice Montesquieu.

« Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. »

Qual è ora il supremo intendimento d'Italia? Quale è lo stato morale presente del popolo italiano? Intendimento supremo d'Italia è conquistare completa l'indipendenza per virtù dell'armi, consolidare la libertà colle armi della virtù. Senza virtù cittadine non vi è, e non vi può essere, libertà; la forza o grandezza pubblica hanno per costante elemento e cagione la probità e la parsimonia privata. L'altissimo Poeta ci dipinge uno stato sociale libero e forte per effetto delle virtù private, sorgente della pubblica prosperità, nel riposato e bello viver di cittadini nella fida cittadinanza di cui godeva Firenze quando.

*dentro alla cerchia antica  
Si stava in pace sobria e pudica.*

Se la costituzione della famiglia, che è l'anima del corpo sociale sopra un atto meramente civile sviluppa le virtù private, consolida la morale, innalza la dignità dell'uomo si adotti francamente il matrimonio civile, se è incerto o contestabile o contestato si pensi seriamente prima di tentare la dubbia e forse pericolosa prova.

Qual'è nell'ordine morale lo stato presente del popolo italiano? Esiste pur troppo in seno al nostro popolo un elemento minaccioso e dissolvente. Questo non è già la varietà dei culti, conseguenza logica e naturale della libertà di coscienza, e felice quel popolo nel quale ciascuno sinceramente professa una fede, ed apertamente adempie agli obblighi che la propria fede a lui impone; l'elemento dissolvente e minaccioso che travaglia l'Italia, è l'evidente tendenza all'indifferenza religiosa.

Non è questo il tempo di enumerarne le cause, non è questo il luogo di additarne la responsabilità molteplice e grave, basta al mio scopo constatare il fatto.

Il risultamento pratico del matrimonio civile è che lo stato per virtù di legge costituisce la famiglia all'infuori di ogni principio religioso. Ora se lo Stato crea la famiglia, non esigendo per la di lei costituzione che le prescrizioni volute dalla legge, è logico e conseguente il supporre, che prima o dopo una gran parte della nazione possa trovarsi distribuita in famiglie estranee a qualunque fede religiosa.

In questo caso la legge, la sola legge, avrà creato per virtù legislativa la pubblica morale? Le virtù domestiche e cittadine saranno in progresso? L'Italia sarà per questa più forte, più unita, più pronta al sacrificio? ma la legge non crea nè può creare la morale, può seguirla, deve secondarla, ma crearla non può giammai.

Lo stesso Claudio Faucher appunto in occasione del matrimonio civile ebbe a dire: « les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale mais elles doivent toujours la suivre et l'enjoindre. »

L'atto costitutivo della famiglia spogliato del principio religioso, è divenuto puramente e semplicemente un atto civile, diviene naturalmente e logicamente nella coscienza pubblica un contratto qualunque, tutto al più come la società anonima. Eppure lo stesso Portalis, l'illustre Portalis ragionando appunto del matrimonio osservava: « Tous les peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des hommes. »

Tolta alla famiglia la sanzione divina, immiserita alla condizione di semplice convenzione umana, succede a lei quello che è avvenuto ai più nobili e generosi impulsi del cuore umano, quando alla carità che è un dovere ed un affetto si è sostituita la filantropia, che è una liberalità ed un ragionamento.

Da quel giorno in poi le fonti della beneficenza si sono assottigliate, e gli spedali ed i ricoveri sono entrati a far parte dei bilanci dello Stato e dei Comuni: la carità legale oppugnata in diritto, è divenuta una necessità di fatto. Facile è prevedere le risposte che possono attendere siffatte obiezioni: può dirsi la legge lascia pievolmente liberi i contraenti di celebrare il matrimonio secondo il loro rito, quando e come meglio credono, ed anco prima dell'atto civile. E certo nessuno vorrà negare essere questa larghezza un vero progresso del Codice a noi proposto sul Codice francese. Ma non illudiamoci: rispetto alla massa del popolo l'abbandono della forma ha lo stesso effetto dell'abbandono del principio, dapprima desta meraviglia, quindi succede l'indifferenza, finalmente si cade nel dispregio: proclamato dalla legge che può farsi a meno del rito religioso che invoca Iddio a benedire la nuova famiglia, nessuna virtù, nessun valore può rimanere al rito civile se non quello degli effetti civili che ne derivano. Così ad un'alta istituzione sociale, è sostituito un contratto ordinario.

Potrà dirsi che le tradizioni, i costumi del popolo italiano frapportano mille ostacoli a correre per questa via, che il timore è esagerato, che in Francia, in Belgio e in Olanda non si sono verificate nè si verificano queste funeste conseguenze, che tutto questo perturbamento morale, è un fantasma.

Prima di tutto è da osservare che nessuna logica è più forte della progressione nel male, che nessuna messe più feconda che quella seminata dallo scetticismo, nessuno stato più comodo alle moltitudini che lo stato di licenza. Abbiamo sempre presente quella luttuosa cifra di 17 milioni d'italiani, che non conoscono l'alfabeto. La Francia differisce grandemente nelle sue condizioni morali da quelle del popolo italiano: la Francia ha attraversato delle tremende rivoluzioni, le quali le hanno fatto provare il prepotente bisogno di ritornare a posare sopra qualche solido e fermo principio: la Francia

non è mai stata travagliata dal male latente che travaglia l'Italia, e che forse è la cagione principale della sua indifferenza religiosa. No, la Francia non ha mai avuta una parte del clero ostile alla nazionalità ed alla indipendenza della Francia.

In un recente discorso certo non deferente al clero, e strenuo difensore dei diritti dello Stato, ha riconosciuto questo fatto innanzi al Senato dell'impero lo stesso illustre Ministro Rouland.

Quando le cagioni che produssero, e che mantengono questa imponente inclinazione all'indifferentismo religioso saranno cessate, quando quelle passioni che ora sono vive saranno calmate, quando la libertà di coscienza, avrà concesso a ciascuno e tempo e modo di stabilire le proprie convinzioni, quando queste saranno entrate e radicate nella vita intima di ogni famiglia, per modo che non una famiglia italiana vi sia, che non professi liberamente ed apertamente il suo culto, allora sarà tempo di discutere impunemente del matrimonio civile. Fino a quel giorno mi sia permesso di ripetere con Lord Walpole *noni quieta movere*.

Molto saggiamente l'onorevole Senatore Relatore del primo libro del Codice, l'egregio nostro collega Vigliani rifiutava la nota frase di Royer Collard: lo Stato è Ateo; e proclamava la vera formola: lo Stato è Laico; ma appunto perchè Laico mentre inviolabilmente dee rispettare la coscienza di tutti, dee tutelare il senso morale di tutta la nazione.

Il cardine degli argomenti favorevoli al matrimonio civile è quello, che lo Stato non può nè deve riconoscere per matrimonio se non quello il quale contratto nelle forme e colle prescrizioni della legge produce senz'altro gli effetti civili, consistenti nei rapporti della famiglia, e della società. Nulla di più giusto e di meno contestabile.

Nessun dubbio che lo Stato tenga pienamente in sua mano lo stato civile dei suoi cittadini, nè accordi i diritti civili se non a quelle famiglie la costituzione delle quali è allo Stato denunciata nella forma voluta della legge. Ma ben altra cosa si è il dare diritto di cittadinanza ai matrimoni ed alle famiglie, riconoscerne l'esistenza, riconoscerne i diritti, altro si è costituire e matrimoni e famiglie e in virtù di una legge che oggi facciamo, e che i nostri successori possono domani disfare, legare nodi indissolubili.

Dell'effetto di un contratto meramente civile, e delle sue conseguenze necessarie ha saviamente discorso in questa circostanza un cittadino tanto chiaro per dottrina che per patriottismo, non estraneo al Senato, Gino Capponi. Ma fra il diritto che ha lo Stato di custodire lo stato civile di tutti i cittadini e di non riconoscere famiglie se non quelle denunciate regolarmente nei termini stabiliti dalla legge, e il dovere di difendere la pubblica morale, tra questo diritto e questo dovere, non avvi a mio credere nè urto nè ripugnanza. La sapienza, lo spirito d'illuminata ed onesta conciliazione dell'onorevolissimo Guardasigilli, il buon volere dell'Uf-

ficio Centrale, varrebbero egregiamente, se non erro, a porre in armonia quel diritto e quel dovere. A raggiungere siffatta armonia è diretto l'ordine del giorno che avrò in seguito l'onore di deporre al banco della presidenza e per il quale il Senato, ritenuta la necessità di modificazioni al titolo quinto del libro primo del Codice civile, lo rinvia a questo effetto all'Ufficio Centrale.

Signori Senatori, unendo la mia parola modesta alla voce di una evidente minoranza, io vi ho parlato io come della libertà di coscienza, dell'eguaglianza di tutti i culti in faccia alla legge della pubblica morale.

Potrei adesso richiamare alla vostra memoria le considerazioni che nel 1860 faceva un rappresentante della nazione, il Deputato della mia terra natale, Giovanni Battista Giorgini sulla simpatia che avrebbe incontrato siffatto provvedimento nel popolo italiano, conchiudendo con parole che allora nessuno contraddisse, cioè essere questa tale *innovazione che sarebbe stata in aperto conflitto con le affezioni, e con i costumi degli italiani*. La vostra grande esperienza mi dispensa dal rammentare quelle considerazioni; essa meglio di tutti saprà giudicare dell'accordo che esista fra lo stato morale delle popolazioni e questa novità legislativa.

Tutti avete presente la sentenza di Cicerone: *Tantum contende in republica quantum probare tuis civibus possis*.

È molto acconciamente al principio di questa importante discussione la voce sempre fra noi gradita dell'onorevole Senatore Sclopis rammentava la sentenza di Napoleone il Grande: *L'habitude d'un peuple est une partie de la justice*.

Favellando in questi giorni del grave e delicato argomento con un egregio collega nostro e mio amico, che siede al banco dell'Ufficio Centrale, egli mi diceva essere questo uno di quei grandi problemi, la soluzione del quale dipende in gran parte dal sentimento individuale di ciascuno.

Io raccolsi nell'animo quell'opinione; l'ho meditata con cura amorosa. Da quel momento ho pensato e lungamente pensato alla situazione morale delle famiglie povere e popolane, della grande massa di quelle famiglie che compongono la gran maggioranza della nazione. Ho meditato le dure prove, le sofferenze, gli stenti, i sacrifici di ogni genere incessanti della gente senza fortuna. Ho calcolato quanta indulgenza occorra a sostegno delle ragioni della paternità, quanta tolleranza a conforto dei doveri della prole, quanto bisogno di pazienza fra i coniugi, quanto di buoni esempi fra tutti.

Ho compreso allora in tutta la sua potenza il bisogno di un dovere, alto, venerando, sacro che legghi la famiglia, e infonda tolleranza, abnegazione virtù. Ho meditato come è appunto da questa gran massa di famiglie che vivono fra sì difficili prove, che escono quelle moltitudini di operai e di operate, che devono popolare i fondachi e le officine, esposti a tutte le seduzioni del vizio e della corruzione, a tutte le perturbazioni delle vicende economiche e politiche; quelle moltitudini di agricoltori disseminati in solitarie campagne senza il beneficio di nessuna elementare istruzione; quelle schiere di giovani che devono affrontare la fortuna dei mari lontani, o sotto il grigio cappotto del soldato, o colla rossa camicia del volontario, combattere le supreme battaglie della patria.

Io mi sono rivolto allora alla famiglia. Nella famiglia benedetta da Dio, ho sentito l'affetto, la speranza, il coraggio: nella famiglia congiunta dal Sindaco ho trovato l'indifferenza, lo sconforto, il vuoto. (*Sensazione. Bene! bravo!*)

Allora ho convenuto che l'onorevole amico aveva perfettamente ragione. Nelle alte questioni sociali il sentimento intimo ha un'influenza profonda.

Infatti la storia ci mostra, che le grandi cause ebbero per interpreti e difensori, nelle età remote i filosofi ed i poeti, a Roma i tribuni del popolo, nel medio evo i ministri del cristianesimo, in ogni tempo gli uomini di genio e di cuore. (*Applausi. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.*)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo ad un annuo assegnamento a S. A. R. il principe Umberto giunto alla maggiore età.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

**Voci.** A lunedì.

**Presidente.** Se il Senato non crede di dover continuare, la discussione sarà rimandata a lunedì.

Rinnovo la preghiera ai signori Senatori di convenire negli Uffici a mezzo di sia per costituirsi, sia per esaminare i progetti di legge stati presentati; quindi si entrerà in seduta per proseguire la discussione attuale.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXV.

TORNATA DEL 20 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Discorso del Senatore Cadorna in favore del matrimonio civile — Considerazioni contro il matrimonio civile del Senatore Chigi e proposta d'emendamento — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** Non essendovi altre comunicazioni da fare, si riprende la discussione sul progetto di legge sull'unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Signori Senatori:

Sorgo a difendere le disposizioni del Codice civile presentato alle vostre deliberazioni. Uso a portar rispetto a tutte le opinioni, io nutro pur riverenza per quella che combatto, e credo di darne una prova coll'oppugnarla virilmente, sebbene le idee che io propugno già formino parte del diritto pubblico delle principali nazioni cattoliche, e più civili dell'Europa. Cattolico per convizione, qui sento di non aver diritto di parlare che come membro di un consesso legislativo; ma sento ad un tempo che ho diritto di continuare ad essere cattolico; e però nulla uscirà dalla mia bocca che a questione religiosa si attenga. Io non farò pertanto dispute teologiche; non parlerò nè di sacramento,

nè di contratto, nè di sostanza, nè di forma, nè di forma sostanziale od accidentale. Per me le questioni teologiche saranno di qui sbandite, e ciò mi sarà cosa facile, imperocchè null'altra impresa è più facile che lasciare da parte in politica le questioni religiose, per chi sostiene il sistema di un'assoluta libertà.

Le ragioni mie le attingo in ben altra e separata sfera, là dove si lascia libero ad ognuno di pensare religiosamente, e di operare come meglio gli aggrada e come gli detta la coscienza.

Il mio discorso, non potrà essere breve, anzi lo dico francamente, sarà lungo, non essendo possibile il restringere in poche parole un sì grave, delicato, ed ampio soggetto.

Io non sento in me titoli per domandare l'attenzione e la benignità del Senato, ma lo prego di volermela accordare in vista della gravità dell'argomento, sul quale toccò a me di essere il primo che sorga in difesa del Codice civile.

In un sol modo, io farò di non demeritare l'attenzione, cioè non scostandomi mai dal soggetto della discussione.

Allorquando l'illustre e non mai abbastanza compianto conte Di Cavour proclamò il principio della libera Chiesa in libero Stato, questa formula fu assai variamente giudicata e lo è tuttora. Parve a taluni che essa fosse un programma vuoto di senso, incapace di pratica ed utile applicazione. Costoro altro non videro in quella dichiarazione se non che uno di quegli espedienti e di que' stratagemmi che talvolta gli uomini di Stato pongono in opera in un Parlamento per attuare

e deludere quelle pretese che sentono di non poter soddisfare. A coloro, che così bene compresero il programma del conte Di Cavour io non ho nulla a dire.

I difensori del sistema contrario al disegno del Codice civile, coloro che sogliono denominarsi col titolo di clericali rifiutarono del pari quella formola; essi furono logici. A questi non basta l'assoluta libertà religiosa; essi vogliono qualche cosa di più, essi vogliono un'ingerenza dell'autorità ecclesiastica nelle cose civili la quale da quella formola è esclusa. È quindi manifesto come essi la dovessero rifiutare.

Se non che anche a molti fra queglii che professano principii di larga libertà non parve opportuno quel programma. Essi, colpiti da certi abusi dell'ecclesiastica autorità a danno dell'autorità civile temettero e temono che col dare maggior libertà al clero, quegli abusi debbano accrescersi grandemente. Io penso che essi sieno nell'errore; e che non abbiano sufficientemente apprezzato tutta l'importanza del programma del conte Di Cavour, imperocchè se l'avessero fatto, avrebbero certamente ravvisato in esso il rimedio al male che temono. Per altra parte parmi che essi, senza volerlo, si facciano difensori dei principii dei loro avversari, imperocchè sia impossibile il negare la libertà di coscienza e d'azione al clero nelle materie religiose, senza negare implicitamente anche il diritto dei cittadini alla libertà della coscienza. Questa libertà del cittadino di far parte di una società religiosa è violata dal punto, che non sia pienamente rispettata la libertà, in materia religiosa, dei di lei ministri.

Secondo il mio avviso il programma del conte Di Cavour ha una grandissima importanza ed è fecondo di grandi conseguenze. Con quel programma si è proclamata la libertà civile e la libertà religiosa; si è aperta la via ad una trasformazione nel governo esteriore della Chiesa, preparandone il ritorno, per questo riguardo, alle sue antiche primiere forme popolari, e si è tolta la ragione di essere al Governo temporale di Roma.

Il conte Di Cavour non ha certamente inventato un nuovo principio; ma dando nuova solenne prova dell'alto suo intelletto, del suo coraggio, e di quello squisito senso della opportunità delle cose, che tanto lo distinse, tradusse un grande principio in un programma politico, di ciò che egli intendeva di fare per giungere al suo scopo coll'aiuto della pubblica opinione.

Ora non è certamente possibile che io mi addentri a dimostrare la verità di queste mie affermazioni. A me basta per ora di dire che la formola del conte Di Cavour contiene sostanzialmente la proclamazione del principio della separazione delle materie religiose dalle materie civili; dell'attribuzione delle materie religiose alla sola autorità religiosa e delle materie civili all'autorità civile, ed il principio dell'assoluta libertà di ciascuna di queste due autorità nelle materie che sono della loro competenza.

Io dovrò necessariamente trattenerne alquanto il Senato per provare essere questa la sola norma che regolare possa giustamente, e razionalmente le relazioni delle due società, imperocchè la questione del matrimonio civile non può altrimenti sciogliersi se in prima non siasi dimostrato con quali norme debbansi regolare e mantenere le relazioni delle due società, essendochè queste stesse norme siano da applicarsi alla questione del matrimonio civile.

Stabilendo questi principii io ribatterò con ciò stesso d'un tratto, e colle medesime dimostrazioni tutti i sistemi che si posero in campo, e così tanto il sistema più assoluto che esclude ogni ingerenza dell'autorità civile nel matrimonio, quanto gli altri mediani che come mezzo termine si misero innanzi da coloro che non vogliono nè i principii che informano il Codice civile, nè quelli che sono ai medesimi assolutamente contrari; dico che li combatterò d'un tratto, poichè in questa materia non è possibile alcun sistema mediano.

Nelle questioni che hanno per soggetto materie di diritto, come è quella della competenza di una autorità, non vi sono, nè vi possono essere che diritti e doveri.

Questi od esistono, o non esistono, e la ingerenza di un'autorità, ove non esista il diritto, è la violazione del diritto; e la negazione del diritto, ove esista, è la negazione del dovere. In questa materia il più o il meno è assolutamente impossibile, e ripugnante alla natura del soggetto. Ond'è che dimostrando la fallacia del sistema, che nega ogni ingerenza dell'autorità civile nella materia del matrimonio, e la riserva unicamente all'autorità ecclesiastica, sarà con ciò solo contemporaneamente dimostrata l'insussistenza di tutti gli altri sistemi, imperocchè tutti derivano dallo stesso principio, ed in esso hanno il loro fondamento. Perciò debbo fin d'ora dichiarare che non potrò occuparmi a ribattere ciò che è base ad una forbita scrittura d'uomo che da lunga pezza è nel possesso del rispetto di tutti gli italiani principalmente per avere consacrata una lunga e intera vita a beneficio della pubblica istruzione, ed in ispecie dell'istruzione popolare.

In quello scritto si dice potersi ammettere la distinzione, ma non la separazione delle materie e delle due autorità. Or bene per me è evidente che la parola distinzione, o vuole dire separazione, od è la confusione delle materie, e delle autorità, essendochè fra queste due cose non v'ha partito mediano.

O distinzione vuol dire che si debbono separare le materie civili dalle materie religiose, che si debbono attribuire le une al Governo, le altre all'autorità ecclesiastica, ed allora la distinzione non è altro che la separazione che io propugno: o si intende che la distinzione debba tollerare che un'autorità si immischi nelle materie che spettano all'altra autorità, e che non debbano essere divise le materie in ragione della competenza di ciascuna autorità, ed in allora la distinzione è la negazione della distinzione, e della separazione, e la parola avrà perduto il di lei senso naturale.

Lo stesso è a dirsi di un'altra affermazione che lessi in quello scritto, cioè che il matrimonio non debba porsi nella dipendenza esclusiva dell'autorità religiosa, ma sibbene *sotto gli auspici* della religione. Invero è difficile il comprendere la significazione di questa espressione e la influenza che essa possa avere nella discussione. Se mettere il matrimonio sotto gli auspici della religione vuol dire, che la legge deve obbligare i cittadini a pigliare il sacramento per poter godere i diritti civili, in allora *gli auspici della religione* non sono altro che la forza materiale del Governo, posta al servizio della religione cattolica per obbligare i cittadini a pigliare il sacramento: e questo è appunto il principio fondamentale di chi nega assolutamente ogni ingerenza civile: o vuoi altro, ed io domando, che altro sia possibile se non che lasciare ai cittadini piena libertà di accostarsi o di non accostarsi al sacramento, secondo che detti loro la lor propria coscienza. In tali cose non v'ha alcun possibile partito di mezzo fra la libertà o la coazione della coscienza.

È pertanto manifesto, che codeste frasi non possono giovare a sciogliere la questione; esse non fanno altro che intralciarla, e contrastare ad ogni nozione di diritto e di dovere, e tutto al più possono servire a fuggire dalla questione medesima.

Ora io debbo impertanto innanzi tutto stabilire la ragionevolezza, e la giustizia del principio della separazione, e della libertà che pongo come a fondamento di tutta la discussione.

Il primo dovere, che si rivela naturalmente alla coscienza dell'uomo è quello, che riguarda le sue relazioni verso l'autore della di lui esistenza. L'uomo nel mentre sente di avere questo dovere, sente contemporaneamente di essere responsabile dell'adempimento del medesimo innanzi a Dio.

Queste cose non ho bisogno di dimostrarle. Or bene, dalla coscienza di questo dovere, dalla coscienza della responsabilità personale dell'adempirlo nasce il diritto alla libertà di adempierlo, la quale libertà non è altro che quella che chiamasi libertà di coscienza.

Ond'è, che il diritto alla libertà individuale della coscienza è l'emanazione immediata e diretta della responsabilità dell'uomo avanti a Dio pel compimento de'suoi doveri verso di lui. Da ciò si fa palese che la libertà individuale della coscienza nelle materie religiose è il primo e principale diritto, e precetto che direttamente emana dalla legge naturale, siccome quello che scende dalle naturali relazioni dell'uomo verso l'autore della di lui esistenza. Esso è anteriore ad ogni legge positiva sia religiosa, che civile.

Ond'è, che qualsivoglia uomo presuma di frangettersi contro il volere di un suo simile in queste relazioni, viola la libertà della coscienza, contraddice alla legge naturale, surroga con atto audace, e contrario a questa legge la propria responsabilità a quella altrui e nega l'opera e la legge di Dio.

Da questo diritto, che è nell'individuo alla libertà della coscienza da ogni impedimento, che gli possa venire dagli altri uomini, ovvero da umane leggi nasce il dovere negli altri uomini e nello Stato di rispettare codesta libertà. E ciò appunto origina e stabilisce l'incompetenza dello Stato nelle materie religiose.

Lo Stato è incompetente nelle materie religiose, perchè se egli vi si immischiasse impedirebbe il libero esercizio della libertà di coscienza, e violerebbe il naturale diritto nelle relazioni dell'uomo verso Dio. In somma la libertà individuale della coscienza è il diritto naturale che ha ciascun uomo nelle sue relazioni verso gli altri uomini, e verso lo Stato di essere pienamente libero di adempiere ai suoi doveri verso la divinità nel modo che gli pare il più conveniente ed opportuno per soddisfare alla responsabilità che egli ha personalmente dalla natura dello adempimento di un tal dovere.

Molte cose potrebbero ancora dirsi a questo riguardo; ma penso d'averne detto abbastanza per dimostrare l'autorevole, l'inconcussa origine di questo diritto, che è diretta emanazione della legge naturale.

Dissi appositamente che codesto diritto aveva luogo nelle relazioni tra ciascun cittadino e la società civile, perchè lo stesso non può dirsi nelle relazioni interne di una società religiosa coi membri della medesima.

Il non essersi fatta distinzione fra queste due diverse relazioni fu la vera causa delle molte dispute, che si son fatte sulla libertà della coscienza, ora difesa come un assioma di diritto naturale ed ora combattuta come soleone e fatale errore. Ed invero se la libertà della coscienza è un diritto naturale incontrvertibile nella società civile e nelle relazioni civili tra i di lei membri e lo Stato, l'affermare un tale diritto nelle relazioni interne di qualsivoglia società religiosa coi di lei membri sarebbe, a mio credere, grande stranezza; essendochè la libertà della coscienza nelle interne relazioni di una società religiosa nell'altro sarebbe che l'assurdo diritto di appartenere alla società stessa, di goderne tutti i vantaggi, e nello stesso tempo di non credere e di non fare tutto ciò che, secondo le sue istituzioni, è necessario di credere e di fare per esserne parte. Ond'è che, a mio avviso, la libertà della coscienza debbe essere proclamata come un diritto sacro e naturale nelle relazioni di ciascun cittadino cogli altri uomini, e collo Stato, e come cosa assurda nelle relazioni interne delle religiose società. In altri termini la libertà della coscienza è uno dei molti diritti civili e politici, che han fondamento nella natural legge.

Stabilito il principio della libertà di coscienza nell'individuo, proseguiamone lo svolgimento, prendendo ad esame le precipue forme colle quali essa può manifestarsi ed applicarsi.

La prima applicazione del principio della libertà di coscienza nell'individuo cittadino, è nel diritto di associarsi con altri cittadini all'uopo di adempiere ai doveri religiosi.

Il cittadino usando di questo diritto di libertà può con altri costituire una società religiosa; può iscriversi ad una società già esistente; può entrare in una società religiosa esistente solo nello Stato, ovvero in una società religiosa che sia nello Stato e fuori dello Stato. Ciò facendo il cittadino altro non fa che usare del suo diritto alla libertà della coscienza, che lo Stato è obbligato di proteggere e di rispettare.

Dal che si fa manifesto, che ove si rimanga nel tema delle relazioni tra il cittadino e lo Stato, e delle relazioni tra la società religiosa e lo Stato il diritto di essere della società stessa religiosa nelle di lei relazioni collo Stato, non è altro che il portato, l'effetto, la conseguenza della libertà di coscienza individuale, la quale dallo stato di libertà individuale si è fatta collettiva in forza di una delle applicazioni della libertà stessa individuale.

Ciò che ora dissi della società religiosa è a dirsi dell'autorità religiosa e del governo della società stessa; imperocchè le relazioni tra questa e lo Stato non possono avere altro carattere fuor quello medesimo che hanno le relazioni degli individui e delle società collo Stato. Ora siccome le relazioni degli individui e delle Società religiose collo Stato, estraneo ed incompetente in qualsivoglia materia religiosa, non hanno nè possono avere altro carattere fuorchè civile, così della natura medesima esser debbono le relazioni tra l'autorità civile e la religiosa. In sostanza tra lo Stato e l'autorità religiosa il diritto di quest'ultima di escludere lo Stato da ogni ingerenza nelle materie religiose e di essere per queste pienamente libere, non è altro che una nuova forma del diritto naturale di ogni cittadino alla libertà della propria coscienza.

Dal sin qui detto si fa palese che nelle relazioni tra lo Stato e l'autorità religiosa, questa non può essere considerata come un vero potere. Essa non è altro che il portato della libertà di ogni cittadino, nel quale non risiede alcun diritto di sovranità, se non vogliasi parlare della sovranità, ossia della inviolabilità della naturale libertà. E qui debbo ripetere, che ciò non è vero che nelle relazioni esterne dell'autorità religiosa collo Stato; poichè ciò non impedisce che nella cerchia interna della società religiosa e nei rapporti tra i membri della medesima, cioè tra i credenti e l'autorità della società, tanto le istituzioni della società, quanto l'autorità che la governa possano riputarsi, e riteoersi anche di origine divina. Ma a ciò è affatto estraneo lo Stato, il quale essendo del tutto incompetente nelle materie religiose non può ingerirsi nello interno delle religiose società, nè pronunziare alcun giudizio, od apprezzamento sulle loro istituzioni.

Fiu qui ho esaminato la materia religiosa e pigliando le cose nella loro origine, e partendo dal primo precetto naturale che si rivela alla coscienza di ciascuno uomo nelle sue relazioni con Dio, e giungendo sino alla società religiosa ed alla religiosa autorità ho stabilito, che il principio naturale della libertà di coscienza ori-

ginario e proprio di ciaschedun cittadino, conduce per conseguenza alla separazione della materia religiosa dalla materia civile, all'attribuzione delle materie religiose agli individui, alla società ed all'autorità dei credenti, ed al riconoscimento della piena libertà ed indipendenza della società religiosa, e del di lei governo. Veniamo ora alle materie civili.

La ragione di essere delle società religiose rispetto allo Stato, come ho or ora detto, non è in altro riposta se non che in quella prima radice che è nello individuo e che consiste nell'essere egli stesso responsabile e libero per l'adempimento dei propri doveri religiosi. Or dunque se ciò si verifica soltanto pei doveri e per le materie religiose, segue che fuori della cerchia religiosa cessa affatto persino la ragione di essere della religiosa società, nelle di lei relazioni collo Stato. Tal che si fa manifesto non poter essere proprio della religiosa società lo esercitare autorità alcuna sopra le cose che alle materie religiose non appartengono; il che significa essere la medesima per tali cose affatto incompetente. Per l'opposto il Governo civile, la cui esistenza è del pari di diritto naturale, ha egli solo il mandato, e la responsabilità di provvedere a tutto ciò che non entra nella sfera delle cose religiose. Tale è il di lui dovere, e dell'adempimento di questo dovere egli, egli solo ha tutta la responsabilità. Dal che segue che lo Stato debbe avere per le materie che gli sono proprie tutta quella indipendenza e quella libertà che or ora ho dimostrato doversi rispettare nella società e nelle autorità religiose per le cose che sono nella loro competenza.

Io non mi estenderò più oltre su questo soggetto parendomi abbastanza dimostrato sul fondamento inconcusso delle naturali leggi che l'autorità religiosa essendo come la sintesi di tutti i diritti dei cittadini nelle materie religiose ha essa sola competenza in queste materie, e che le spetta piena libertà di provvedere sulle medesime, e di escludere in esse ogni ingerenza dello Stato che non sia unicamente indirizzata alla tutela eterna di codesta libertà; e che una corrispondente competenza e libertà spetta allo Stato per tutto ciò che non costituisce materie religiose.

Ciò è null'altro che aver dimostrato che la separazione della materia civile dall'ecclesiastica, l'attribuzione della materia religiosa all'autorità religiosa, e della materia civile alla civile autorità, e la libertà a darsi a ciascuna di queste due autorità di disporre liberamente in ciò che è di loro competenza, è un portato immediato della ragione naturale, e che conseguentemente questa essere debbe la norma che deve regolare le relazioni tra la società civile, e l'ecclesiastica. Ciò è null'altro che l'applicazione del programma del conte Di Cavour, *libera Chiesa in libero Stato*.

Coloro che combattono la separazione delle materie e delle competenze delle due autorità partono da un'ipotesi di fatto assolutamente erronea. Essi suppongono che lo Stato sia un individuo naturale, e che, come

tales, egli abbia tutti i diritti e tutti i doveri che agli individui spettano, epperò gli accollano anche il debito di credere e di esercitare gli atti religiosi. Se non che, trovando in esso l'ostacolo di un essere morale non che, trovando in esso l'ostacolo di un essere morale non individuale, ma collettivo, vogliono che egli, per mezzo della legge, pensi, creda e sia religioso per tutti i cittadini. Ma è manifesto che l'ipotesi è assolutamente erronea, essendo che lo Stato non sia individuo naturale, ma solo un ente morale, epperò incapace di diritti e di doveri religiosi che hanno la loro origine nell'atto stesso creativo, incapace di merito e di demerito come Stato anche innanzi a Dio, non potendosi confondere collo Stato gli uomini preposti ad esercitare la di lui podestà. Se non che anche come ente morale egli non può avere nè ha che esistenza civile e come ente religioso egli nè esiste nè può esistere per ragione della sua incompetenza, già dimostrata, nelle cose religiose, per le quali l'unico suo dovere è quello di non essere e di impedire che sia violata la cittadina libertà di coscienza considerata, nelle relazioni con lui, come un diritto politico e civile. Egli pertanto non può avere nè come ente naturale (che non è) nè come ente morale diritti e doveri religiosi.

Che se poi si pretendesse che lo Stato dovesse adempiere a tutti gli uffizii, a tutti i doveri religiosi come ente collettivo, in allora sarebbe evidente che egli dovrebbe professare ad un tempo tutte le religioni insieme, siccome il rappresentante della libertà religiosa di coscienza di tutti i cittadini; non valendo l'addurre, che una religione fra le altre sia quella della pluralità dei membri dello Stato, essendo che la ragione del numero non sia ragione di diritto, nè tolga che lo Stato sia il complesso di tutti indistintamente i di lui membri.

Per queste ragioni è manifesto che non si può ragionevolmente parlare di Stato ateo, o di Stato credente, nè di Stato indifferente, dappoichè l'essere ateo od anche solo indifferente suppone l'obbligo e la possibilità di credere che non è nello Stato, il cui solo dovere è di astenersi, dovere, che esclude ogni possibilità di credenza, e di azione religiosa.

Ma dunque, si dirà: lo Stato non deve credere neppure in Dio?

Signori, io ho provato cosa siano le relazioni dello Stato con Dio quando ho detto che lo Stato deve rispettare il precetto della naturale legge, che gli impone l'obbligo di lasciar libere le relazioni di ciascun uomo con Dio. Dio dunque esiste anche per lo Stato, ossia per la legge civile e politica, non in forza di una religione, che esso abbia, o possa avere, ma in forza della legge naturale che sta sopra alla legge umana. Ma da che la legge civile riconosce, e debbe riconoscere l'esistenza di Dio, non segue che esso abbia coll'Essere supremo le stesse relazioni e gli stessi obblighi delle persone naturali. Egli è appunto perchè la legge civile riconoscer debba la esistenza di Dio, che essa debbe pur riconoscere le relazioni esistenti fra l'uomo

e la Divinità, ed i doveri che per ciascun uomo ne nascono; che debbe riconoscere, che ciascun uomo è egli solo responsabile di adempierli, e che perciò debbe avere la libertà della coscienza e che è dovere dello Stato di rispettarla. Lo Stato adunque non può professare una religione come persona naturale; ove pur lo potesse e lo volesse, violerebbe la libertà individuale della coscienza, perchè dovrebbe imporre la sua religione ai cittadini; esso riconosce l'esistenza di Dio per legge naturale, e questa ricognizione egli fa, e può fare soltanto col rispettare la libertà individuale della coscienza, e col farla rispettare da tutti. Questa è per lo Stato la legge di Dio. Il violarla, come vorrebbero i nostri contraddittori, sarebbe appunto la negazione di Dio per parte dello Stato, commessa mediante la violazione della sua legge.

Dalle cose dette si fa chiaro che non è neppure ammissibile il sistema pel quale una delle due autorità delegasse all'altra una parte dei di lei poteri; imperocchè ognun vede che il potere che a ciascuna delle due autorità compete, non costituisce una di lei proprietà, di cui possa disporre, essendo esso non soltanto un diritto, ma un dovere, ed essendo dovere, l'esercitarlo.

Fatali sono inoltre le conseguenze a cui si va incontro allorchè le due società si scambiano i loro doveri, i loro diritti, gli uffici, i fini ed i mezzi. La delegazione reciproca dei poteri non produce altro che la schiavitù di ambedue le autorità. Fate che il Governo accetti dall'autorità ecclesiastica quella che suol dirsi la protezione della religione, cioè l'uso della forza del Governo per far praticare la religione più o meno largamente, e da quel punto il Governo non è più padrone di sé. Ciò si fa manifesto a chiunque consideri, che egli dovendo usare i mezzi propri per cosa che non gli è propria ed in cui non ha autorità; per cosa che appartiene ad altra autorità, debbe per ciò necessariamente seguire gli ordini del delegante, e tenersi nella di lui dipendenza. Ciò spiega il perchè la Corte di Roma, contro il vero interesse religioso, pretenda dai Governi cattolici l'intervento nelle cose religiose, intervento che pone i Governi stessi nelle di lei mani.

Lo stesso è a dirsi delle delegazioni dell'autorità civile all'autorità religiosa. Allorchè l'autorità ecclesiastica si mette al servizio dell'autorità civile per le cose civili, necessariamente essa non è più padrona dei proprii mezzi, per le ragioni stesse che ho addotte rispetto al potere civile; imperocchè essa debbe impiegare cotesti mezzi per cose in cui non è competente e quindi deve impiegarsi a giudizio dell'autorità delegante. Se non che son questi i soli casi ne quali la Corte romana invoca a proprio favore il principio della libertà. È quindi manifesto che lo scambio di poteri conduce alla reciproca schiavitù, e questa reciproca servitù, siccome ripugna alla natura, ed ai doveri di ciascuna di queste autorità, così ne segue che ad ogni tratto nascono lotte e dissidii, che costituiscono lo stato abituale e permanente delle loro relazioni in tutti i



paesi ne quali v'ha la reciproca delegazione, ossia il sistema della mescolanza e della confusione delle materie, delle autorità, dei fini e dei mezzi. Ciò prova a tutta evidenza, che la separazione delle materie e dell'autorità nella quale soltanto è possibile la vera e piena libertà di ambedue le società, è cosa che è nel vero interesse e dell'una e dell'altra società, poichè è la sola condizione per la quale ciascuna di esse possa esercitare liberamente la pienezza della propria autorità nelle materie che le appartengono. Ciò prova del pari quanto vadano errati coloro i quali vorrebbero introdurre la piena libertà prima di attuare la separazione delle materie; essendo che sia manifesto che la piena libertà di esercitare funzioni per le quali non si è competenti non sarebbe che un'aggravamento del male che già esiste.

Dalle cose che ho finqui esposte risulta che la libertà di coscienza individuale nelle cose religiose, precetto incontrastabile della naturale legge, è la fonte di tutti i diritti religiosi nelle relazioni tra lo individuo e lo Stato e che andando di deduzione in deduzione, da questo principio si viene necessariamente a quello della separazione delle materie, e della libertà. Il principio della libertà individuale della coscienza è in sostanza la sola, la vera norma e la base delle relazioni tra la società civile e la società religiosa; nè è perciò a far le meraviglie se questo fondamentale principio sia omai il cardine della moderna società; fuori di esso non vi è che o la teocrazia pura, o la mescolanza delle materie e delle autorità.

La teocrazia è la fusione in un sol corpo della società civile, e della società religiosa; è la riunione in un solo centro del potere civile e della religiosa autorità; è la confusione di tutte le materie, dei mezzi e dei fini. Nella teocrazia il peccato è reato; le penitenze sono iscritte nel Codice penale.

Nella teocrazia la tolleranza, l'eguaglianza dei diritti e la libertà sono impossibili, perchè, si porta necessariamente nel governo civile il principio della intolleranza religiosa; perchè la professione religiosa vi è considerata di necessità come la fonte, e la condizione dei diritti civili. Ciò spiega il perchè nella città, ove vi ha il tipo della teocrazia, a Roma, sia impossibile la tolleranza civile degli ebrei e dei protestanti; ed il perchè sia cosa, affatto naturale e logica che vi si verificano i turpi fatti dei Mortara e dei Coën. Che se non si va in costesti governi fino alle ultime conseguenze logiche e terribili di questo sistema, ciò non è per difetto di logica; è la civiltà che fa violenza alla logica, ma il diritto si afferma; testimone un recente memorabile documento che resuscitò miseramente a metà del diciannovesimo secolo il medio evo; che è la negazione compiuta della civiltà; monumento di dolore per tutti i sinceri cattolici, ed argomento di gioia per tutti i nemici della cattolica religione. Ognuno può quindi giudicare con quanto acume di logica un illustre moderno scrittore protestante difendesse il potere teocratico tem-

porale della Corte di Roma nel nome del libero esame e della libertà di coscienza. Tanto possono le passioni politiche anche sugli eletti ingegni!

È pur grave, e assai dannoso il sistema della mescolanza, come ho dimostrato. Ma vi ha inoltre una cosa singolare che si verifica ai tempi nostri, appunto in forza della moderna civiltà. Il Governo civile per lo passato credette di dover concedere all'autorità ecclesiastica molta ingerenza in cose che a lui spettavano; ma contemporaneamente per propria cautela dovette pigliare delle ingerenze nelle materie religiose. In allora queste cose non erano solo tollerate dalla pubblica opinione, ma erano lodate: in allora il Governo si giudicava essere uno dei fattori della religione avere esso la responsabilità di salvare le anime. Perciò si tollerava ed anzi si applaudiva che il Governo dicesse ad un prete, « *alza la mano e benedici, pena il carcere* » e che dicesse dall'altra ad un religioso Ministro, « *non ubbidisci agli ordini di Roma, pena la galera* » ed in ho pur letto, « *pena la morte!* ».

Ma, o Signori, queste enormità, e ben anco altre coazioni di gran lunga minori, ora sono diventate impossibili; che vi ripugna la coscienza pubblica, che attesta il diritto di ogni cittadino alla libertà di coscienza, e che sente questa violata da ogni atto di coazione esercitato dal Governo sui ministri della religione. Contro tali atti si rivoltano anche coloro che non credono, vedendovi violato un diritto civile. Ond'è che il Governo è posto in questo terribile bivio, che per non parere tiranno deve essere impotente.

In questo stato di cose, o Signori, non si può oltre durare. Uopo è uscirne, e per uscirne l'unica via è di abbracciare il principio che ho fin qui difeso; uopo è separare le materie, dare a ciascuno, ciò che gli appartiene, e lasciare dopo di ciò, a ciascuno, la più assoluta libertà. Nell'applicazione di questa norma sta il vero bene della religione, la quale vive di convinzione e di libertà, ed il vero bene dello Stato, che avrà la libera disposizione della propria autorità a beneficio soltanto della libertà!

Pigliamo pertanto ciò che è nostro, restituiamo ciò che è d'altrui. Restituimo al laicato religioso, ciò che nei secoli passati, insieme a molti altri diritti, gli fu tolto: facciamo che egli rimanga solo, come ne ha il diritto, a fronte dell'autorità religiosa che governa la di lui società; e credetele, o Signori, se mai avverrà il caso di abusi del clero per fini meramente politici, non mancherà il freno, per parte degli stessi credenti, che sono pure cittadini, epperò interessati a che la religione non sia abusata a danno della libertà. Essi son quegli stessi cittadini, che col mezzo dei loro politici rappresentanti difendono la libertà del Parlamento. Se non che essi come membri della società religiosa potranno fare efficacemente, perchè competentemente, ciò che il Governo non può ora fare senza entrare in materia nella quale non è competente, epperò senza comparire tiranno.

Permettami, o Signori, che in dica colla più profonda convinzione che tutti coloro che sono sinceramente cattolici, debbono rallegrarsi delle conseguenze che verranno dall'attuazione del principio della separazione e della libertà. Sì, essi tutti debbono gioire che la religione non possa più essere accusata di essere nemica della libertà. Compiuta la separazione risorgerà la pace fra lo Stato e la Chiesa; potranno i ministri dell'altare amare le libertà civili quanto le amano i popoli, ed io spero che la religione che professo atterrerà le sue ali, perchè, se le ingerenze politiche furono principal causa delle scissioni religiose, queste debbono cessare, od almeno diminuire dappoichè sia cessata ogni politica ingerenza dell'autorità religiosa. Od io mi inganno grandemente, o questa sarà una delle più belle glorie della rivoluzione italiana.

Stabilita la norma secondo cui debbono regularsi le relazioni tra la società civile e la società ecclesiastica conviene applicarla; ed innanzi tutto conviene fare la separazione delle materie. Uopo è perciò determinare quale materia sia civile, quale ecclesiastica. È certo a dolersi, che ciò non possa farsi di buon accordo fra la podestà civile e l'autorità ecclesiastica; ma un tale accordo è ora assolutamente impossibile.

Diamo un'occhiata alla storia e chiunque ne sarà convinto. Vi fu un tempo nel quale i beni posseduti dai chierici non pagavano le comuni imposte; la legge civile ve li volle assoggettare; ma le si rispose che i beni che appartengono al clero erano cosa religiosa e che perciò non dovevano pagare i tributi che erano imposti ai beni di tutti gli altri cittadini. Perciò lunghe, infuiste, acerbe lotte, le quali sono finite collo stabilimento dei tributi anche sopra i beni inservienti al culto ed ora a niuno cadrebbe in mente di dire che i beni dei chierici non debbono pagare le imposte.

Fu un tempo nel quale i delinquenti, onde sfuggire all'azione della giustizia, si ricoveravano nelle chiese; lo Stato, senza trascurare que' riguardi che son dovuti ad un sacro domicilio ve li voleva ghermire. No, gli si disse, la chiesa copre il delitto. E qui pure dopo lunghe ed interminabili lette, lo Stato esercitò il proprio diritto, ed ora strano assai si riputerebbe colui, che sostenesse, che il luogo sacro è un ostacolo alla giustizia.

Fu un tempo, e non lontano, che le obbligazioni contratte da un chierico verso un laico per materia di interessi, e di contratti erano considerate come cosa che non potesse dar luogo ad azione a promuoversi davanti ai tribunali ordinari dello Stato. Senti il Governo che ciò non poteva essere, e che il giudicare di queste materie era giurisdizione sua propria egli volle ripigliarla, ma da ciò nuove, infinite lotte e come in tutte le precedenti abuso delle armi religiose. Bbene ora anche i chierici compaiono avanti i tribunali ordinari per l'adempimento delle loro obbligazioni, nè ad alcun uomo sensato cade il pensiero, che con ciò sia violato alcun precetto, o diritto religioso. Io potrei tessere una lunga storia di simili fatti che die-

dero luogo a dissidii, ed a questioni; ma ciò che dissi basta per provare, con quale criterio la Corte di Roma discerna la materia civile dalla materia religiosa, e che sia ciò che essa chiama materia religiosa. È evidente che, a petto di questo sistema, ogni effettuamento del principio della separazione con un volontario e spontaneo accordo è assolutamente impossibile. Già da alcuni secoli le società civili che avevano abbandonato gran parte de' loro poteri all'autorità ecclesiastica sentirono la necessità di ripigliarli; ma non avendo a tal uopo la forza necessaria, per lo stato dell'opinione e della civiltà di quei tempi, dovettero rassegnarsi a domandare ed ottenere con concordati come una concessione ed un dono ciò che era un loro diritto. Ma omai la civiltà è abbastanza progredita per sapere con giusto merito distinguere le cose civili dalle cose religiose, onde è che lo Stato ha mezzi sufficienti per ripigliare, come è debito suo, l'esercizio dei proprii diritti sopra ciò che gli appartiene. Per altra parte ogni potere sovrano ha diritto di giudicare, e definire la propria competenza. È dunque mestieri continuare a fare come si è già fatto. Pigliamo ciò che è nostro, lasciamo ciò che è dell'autorità religiosa; siamo giusti con tutti, ma anche verso noi stessi; facciamo che la podestà civile possa adempiere al proprio mandato, e ciò anche nella materia del matrimonio.

Stabilito che il principio della separazione e della libertà debba essere la norma delle relazioni tra le due società; stabilito che la podestà civile debba pigliare, come ne ha il dovere, ciò che crede essere di sua competenza, rimane a vedersi qual parte essa possa avere nella materia del matrimonio.

Prego il Senato di concedermi un momento di riposo.

(La seduta è sospesa per 5 minuti).

La separazione dell'atto del matrimonio civile dall'atto del matrimonio religioso è una delle prime questioni di tutti i popoli risorti a libertà; essa è la nota caratteristica dei popoli liberi.

La ragione è evidente; imperocchè nello scioglimento di questa questione è la ricognizione del principio della libertà di coscienza e del diritto dello Stato sopra i membri che lo compongono, che lo costituiscono e che lo conservano. Or dunque è da vedere se la società civile abbia diritti sull'atto del matrimonio. Debbe parere alquanto singolare che ciò si debba dimostrare, ma pure è necessario.

Nel matrimonio v'ha un fatto originario sul quale si fonda l'ingerenza di qualsivoglia autorità, ed è l'atto consensuale degli sposi: l'atto col quale essi si promettono reciproca fede. Quest'atto, considerata la di lui origine, e la fonte da cui trae la sua autorità di essere, non è evidentemente, nè una creazione dell'autorità civile, nè una creazione dell'autorità religiosa. Esso non è altro che uno di quegli infiniti atti coi quali si spiegano, e si esercitano le facoltà naturali dell'uomo, coi quali egli usa della sua naturale e legittima libertà. È in altri termini, un atto consen-

suale, il quale ha la sua ragione di essere nella natural legge. Oud'è, che se si esamina la fonte autorante l'esistenza di questo atto, si fa evidente che da esso non si può trarre alcun argomento col quale stabilir si possa che sia piuttosto nelle competenze dell'autorità civile che non dell'autorità religiosa. Esso corre la sorte di tutti gli altri atti consensuali degli uomini che sono il frutto dell'esercizio delle loro naturali e libere facoltà.

Ora si domanda: il pigliare quest'atto per farne il soggetto di disposizioni legislative, il porvi condizioni e forme, acciocchè produca certi dati effetti, è egli di competenza dell'autorità civile o dell'autorità religiosa? Rispondo, di ambedue.

La competenza di qualsivoglia autorità a regolare un atto che di sua natura altro non è che una emanazione della libertà umana non può nascere da altra fonte fuorchè dalle relazioni che lo stesso naturale atto possa avere coll'una o coll'altra autorità o società, e dall'interesse, o dirò meglio, dalla necessità che o l'una o l'altra società abbia di regolarlo. Con questa unica norma si può conoscere la competenza di ciascuna di queste due società, di cui ragioniamo.

Or bene, noi tutti consentiamo che l'atto, di cui si tratta, ha e può avere relazioni colla società religiosa, e che perciò in relazione al religioso di lei fine, ed ai religiosi effetti essa può e debbe riconoscersi competente a regolarlo.

Difatto trattasi egli di erigere quest'atto naturale in atto religioso? Trattasi di consacrarlo? Trattasi di moderarne le forme, di dettarne le condizioni a questo fine religioso? Trattasi di stabilire quali ne saranno i religiosi effetti? Evidentemente tutti questi oggetti costituiscono altrettante relazioni dell'atto naturale consensuale colla società religiosa, epperò il provvedervi debbe riconoscersi essere nella piena e libera competenza dell'autorità religiosa. Ma trattasi invece di pigliare questo medesimo atto naturale e consensuale a soggetto di disposizioni legislative al fine di dargli essere e forma ed effetti civili?

Evidentemente disposizioni in questa materia non possono essere date che dalla potestà nella cui competenza è il disporre delle cose civili.

Da ciò si fa palese che l'atto consensuale del matrimonio può e debbe essere soggetto ad ambedue le autorità rispettivamente al loro scopo, ed ai loro mezzi.

La condizione indispensabile di ciò è però, che niuna di queste due autorità pretenda di fare dell'atto consensuale un monopolio per sé, escludendo l'azione dell'altra. Qui sta il vero nodo della questione. Uopo è che nel mentre che l'atto consensuale è pigliato a soggetto delle proprie leggi da ciascuna delle due autorità per regolarlo, e stabilirne le condizioni e le forme, all'uopo di determinarne gli effetti nella cerchia della propria competenza, nè l'una nè l'altra pretenda di apprendere l'atto stesso naturale, in modo da impedire all'altra la libertà di fare lo stesso per ciò che riguarda la di lei competenza.

Ma si dirà, come è dunque ciò possibile?

Volete voi che lo stesso atto sia regolato da due diverse autorità?

La risposta è molto naturale ed ovvia; e ce la somministra la quotidiana molteplice esperienza. Invero se si trattasse di apprendere uno stesso atto per parte di due autorità all'oggetto di dargli lo stesso essere ed i medesimi effetti, io comprenderei benissimo come non si possa ammettere sulla stessa cosa un dualismo di autorità. Ma dappoichè le due autorità si esercitano in una sfera assolutamente diversa e separata, dappoichè non sono esse stesse che diano l'essere all'atto naturale che nasce ed esiste indipendentemente da esse, che lo pigliano dalla libertà dell'uomo, dappoichè in fine si stabilisce che una delle due autorità non può fare un monopolio dell'atto consensuale, è evidente che ciascuna può, lasciando integro e libera la facoltà dell'altra, regolare quest'atto, e disporre del medesimo nei limiti delle proprie attribuzioni.

Del resto e non vediamo ciò accadere quotidianamente?

Io non addurrò i mille e mille esempi di atti della libertà umana che formano il soggetto delle leggi di ambedue le società. Ne addurrò uno solo a spiegazione del mio pensiero. Un ladro è arrestato dall'autorità civile e tradotto avanti al tribunale criminale per essere giudicato. Ebbene, lo stesso fatto per cui è tradotto avanti al tribunale civile, fa sì che la forza della coscienza religiosa lo traduca avanti al tribunale religioso. Il tribunale civile lo condanna al carcere; il confessore lo condanna alla penitenza.

Il tribunale civile l'obbliga a restituire ciò che ha rubato; ed il ministro dell'altare gli dice che non gli sarà rimesso il peccato se non restituirà il mal tolto.

Eccovi, Signori, un atto che costituisce un abuso di libertà, ma che è pur sempre l'effetto della libertà umana, e che contemporaneamente è il soggetto delle leggi delle due società. Ciò avviene, come dissi, per migliaia di fatti, epperò è naturale, che ciò avvenga anche rispetto all'atto consensuale naturale del matrimonio.

Provata la possibilità per le due autorità di occuparsi e di disporre contemporaneamente dell'atto consensuale frutto della umana libertà, è a vedere se in realtà questo atto abbia relazioni colla società civile, per le quali essa abbia la necessità di regolarne la forma e gli effetti. E ciò pure parrà singolare che debbasi provare.

La società civile è composta d'uomini; gli uomini compongono la famiglia, la famiglia lo Stato. Ora l'uomo è il soggetto di tutti i diritti, e naturali e civili tanto nelle relazioni personali tra uomo e uomo, quanto nelle relazioni tra l'uomo e le cose create. Egli è quindi evidente, che l'uomo e la famiglia sono il primo ed il più grande soggetto della società civile, e che questa ha conseguentemente in esso il suo più grande interesse.

Negare allo Stato il diritto di esercitare un'influenza una ingerenza sull'atto consensuale e naturale del matrimonio che ha tanta parte ed importanza nella costi-

luzione e conservazione stessa della società è negare alla società il diritto di essere. Stabilito pertanto, che l'atto consensuale e naturale del matrimonio può essere preso a soggetto di disposizioni tanto religiose, che civili, in modo però che l'una non intralci l'azione dell'altra, che l'atto consensuale non diventi il monopolio né dell'una né dell'altra, vediamo se il Codice civile soddisfi a queste condizioni.

Io non andrò qui esaminando ad una ad una particolarmente le disposizioni molteplici del Codice civile che è proposto alle vostre deliberazioni intorno al matrimonio: mi basta di richiamare per sommi capi le basi su cui si fondano queste disposizioni. Il fondamento del sistema è scritto nell'articolo, che dichiara che la legge civile non regola l'atto naturale consensuale che per gli effetti civili; il che vuol dire, che il Codice lascia piena libertà per tutto ciò, che riguarda la materia religiosa. Il Codice civile lascia piena facoltà all'autorità ecclesiastica di apprendere l'atto consensuale nell'istante stesso in cui si fa; esso le lascia piena libertà di far comparire avanti di se gli sposi e di fare intervenire al di lei cospetto l'atto consensuale: le lascia pienissima libertà di stabilire gli impedimenti del matrimonio per gli effetti religiosi, di dare, o di negare la nuziale benedizione, di ritenere anche come privato del diritto di partecipare alla cattolica comunione quel cittadino che non adempia a' doveri cattolici rispetto al matrimonio. Il Codice civile lascia intera libertà al cittadino di presentarsi a piè dell'altare per fare benedire il proprio matrimonio; esso rispetta questa libertà in modo così largo ed assoluto, che il cittadino può presentarsi avanti il Ministro della religione e prima e dopo l'atto civile. Or bene avanzatevi ancora di un passo verso le pretese della società religiosa, e non potete far altro che imporre il sacramento come condizione del conseguimento dei diritti civili.

A petto di disposizioni della legge civile che lasciano ed a' cittadini ed all'autorità religiosa la più assoluta, e la più grande libertà per l'adempimento de' doveri e dei precetti religiosi, come mai può ancora ripetersi che una tal legge metta ostacoli all'adempimento dei doveri religiosi? Come mai può dirsi che una tal legge sollevi anche solo la possibilità di una questione religiosa? Che dunque si vuole, dappoichè alla religione si può compiutamente, pienamente soddisfare? Che dunque si vuole di più della più assoluta libertà? Signori, che si vuole? Si vuole che lo Stato facendosi un momento chierico, dica al cittadino: *va e piglia il sacramento*, e che tosto rifattosi laico soggiunga: *e se non lo piglierai, io non ti darò i diritti di sposo, di marito, di padre, di figlio, di erede*. Insomma si vuol fare del Governo un Governo teocratico, si vuol fare un Governo tiranno della coscienza dei cittadini. Si dice allo Stato: *io ti farò i cittadini e tu li piglierai; io ti plasmerò la famiglia, e tu la piglierai; io farò te stesso, e tu sarai ciò che io vorrò che tu sia; e tu darai i diritti civili a tutti coloro ai quali avrò voluto che tu li dessi.*

Ecco ciò che si domanda nel nome della religione, e che chiamasi interesse religioso, da chi non si accontenta della più assoluta libertà. Parrà forse dura la parola, ma uopo è pur dirla; violazione più manifesta della libertà della coscienza, usurpazione più ardentissima de' diritti dello Stato non si potrebbe immaginare!

Nè si citi l'art. 1. dello Statuto, no, Signori: lo Statuto non ha consacrato il governo teocratico. La carta delle nostre libertà non ha consacrato la negazione della prima di tutte le libertà, la libertà della coscienza.

Lo Statuto volle fare atto di omaggio alla religione della pluralità dei cittadini; lo Statuto volle che, finchè lo Stato si mantenesse in possesso degli usurpati diritti del laicato religioso, provvedesse egli stesso alle necessità della società religiosa; lo Statuto volle che, in tale condizione delle cose, ove lo Stato volesse far solennizzare dalla religione le sue gioie, o far consolare da lei i proprii dolori, dovesse indirizzarsi ai ministri della religione cattolica. Ma, o Signori, per questo rispetto chi non ha più voluto osservare lo Statuto furono i membri del clero, poichè sono dessi che si rifiutarono di solennizzare la festa dello Statuto, e noi con apposita legge abbiamo in ciò riconosciuta la loro libertà. Tant'è, o Signori, si vuole il sistema della mescolanza, ma a patto di avere libertà per sè, e di negarla al potere civile. Se non che io opporrò a coloro che invocano lo Statuto la *Carta otriata* della ristorazione borbonica francese. In quella Carta sta pure scritto un articolo identico all'art. 4. del nostro Statuto; ma accanto a quell'articolo ve n'ha un altro il quale consacra ne' termini i più solenni la libertà dei culti, e la libertà della coscienza; e quella Carta costituzionale si faceva vigendo le disposizioni del Codice civile francese sul matrimonio. Veggano coloro i quali deducono argomento pel loro sistema dall'art. 1. dello Statuto, se egli possa giudicarsi come negazione della libertà della coscienza.

Fa veramente meraviglia che il matrimonio civile, che esiste da più di 60 anni in Francia, e che fu da 35 anni introdotto nel Belgio allorchando egli era pienamente padrone di sè, e senza alcuna opposizione, sia giudicato tal cosa che non possa assolutamente ammettersi senza contraddire apertamente al dogma della religione cattolica.

Io non so comprendere come col matrimonio civile si possa essere cattolici in Francia e nel Belgio e non lo si possa essere in Italia con disposizioni legislative che sono assai più liberali; imperocchè a termini dell'articolo 54 degli articoli organici del Concordato il matrimonio religioso non può essere celebrato in Francia che dopo il matrimonio civile, o nel Codice penale atanno scritte delle pene contro i violatori di questo precetto; e nell'articolo 169 della Costituzione belgica vi sono eguali disposizioni, le quali sono pure sancite con pene nel Codice penale. Dunque si può essere cat

tolici nella Francia e nel Belgio col matrimonio civile, e noi soli non possiamo esserlo abbracciando le stesse leggi e gli stessi principii? Vi sono dunque nella materia de' dogmi religiosi due pesi e due misure?

Ma si dica che le popolazioni, allorquando v'ha una legge, sono obbligate ad osservarla, e che la Chiesa tollera soltanto queste leggi.

No, Signori. Io domando, come possono colà riputarsi cattolici coloro che fanno le leggi, coloro che le mantengono?

Io domando, come possa esservi tolleranza per parte dell'autorità religiosa, contro chi abbia fatto ciò che per noi soli è dichiarato un attentato alle fondamenta delle credenze cattoliche?

Tant'è: tutte queste colpe e queste accuse sono dalla Corte di Roma riservate solo all'Italia!

Esaminando questa questione io mi sono fatto carico di leggere in ispecie una petizione stata indirizzata dai vescovi di tutte le provincie del Piemonte al Senato, della quale mi occupo volentieri non solo pel rispetto dovuto a quei prelati, ma anche per la moderazione e la dignità di quello scritto.

Io non risponderò alle molte argomentazioni di questa petizione; piglierò solo ad esame le ragioni fondamentali dalle quali sono in essa derivati tutti gli altri loro argomenti. Leggo a pagina sei:

« È dogma di fede essere stato il matrimonio da Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento, ed è dottrina della Chiesa cattolica che il sacramento non è una qualità accidentale aggiunta al contratto ma è di essenza al matrimonio stesso. Conicché l'unione coniugale tra i cristiani non è legittima se non nel matrimonio sacramentato, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato. »

Io ho detto, o Signori, fin dal principio del mio discorso, che non sarei mai entrato in questioni religiose nè teologiche, e manterrò la mia parola.

Io non farò pertanto questioni teologiche, neppure per rispondere a quanto è detto nel brano della petizione che or ora ho letto, nè a ciò che poscia se ne è nella medesima inferito.

Allorquando si difende la piena libertà di tutti, non si ha nè si sente alcun bisogno di entrare in simili questioni; epperò io pongo innanzi tutto per base che ammetto religiosamente tutto ciò che è affermato dai venerandi prelati. Inoltre dichiaro che se dovessi ammogliarmi, nel mentre adempirei a tutti i miei doveri verso la legge civile, io, come cattolico, non mi riputerei cattolicamente ammogliato, nè legittimamente ammogliato in faccia alla religione che professo altrimenti che coll'osservanza di tutte le prescrizioni religiose. Io pertanto sono lontano dal contrastare, che chiunque voglia essere cattolico debba adempire, rispetto al matrimonio, anche alle prescrizioni della legge della chiesa cattolica.

Ma quali sono le conseguenze di ciò nelle relazioni colla società civile? Esse sono che la società religiosa

ha diritto che sia lasciata a lei e a tutti i cittadini la più assoluta libertà di adempiere a tutti i doveri di cattolici; dal punto che la legge adempie a questo dovere essa ha fatto tutto ciò che debbe e che è possibile. Ed io la ringrazio per me, e per tutti coloro che vogliono essere cattolici, che ci sia lasciata la più illimitata libertà di coscienza. Ma dopo di ciò io non le domando, e nessun cattolico può domandarle, che essa imponga, a chi nol voglia liberamente, il rito religioso.

Io lo ripeto ancora una volta, fate un passo innanzi, e ciò non sarà nè potrà essere che l'intervento della legge civile per imporre, ai cittadini che nol vogliono, il sacramento; il primo passo oltre all'assoluta libertà della coscienza è la violazione della libertà della coscienza.

Non richiederò ora le cose che ho testè dette per dimostrare come il Codice civile lasci pienamente libero a ciascun cittadino l'adempimento dei propri doveri religiosi. Esso non surroga se stesso alla autorità ecclesiastica; esso non surroga l'atto civile al sacramento; non sottrae l'atto naturale consensuale alla potestà ecclesiastica, vuole soltanto che questo atto si faccia, o che si rinnovi anche avanti la civile potestà, acciocchè possa avere essenza ed effetti civili.

Il Codice non pone alcun ostacolo al libero esercizio della libertà religiosa di coscienza. Egli dice ad ogni cattolico, chiunque voglia maritarsi cattolicamente è pienamente libero di farlo, e, chi non voglia, io non lo posso forzare. Ma ciò che si vorrebbe è appunto che la legge civile imponesse il sacramento come condizione dell'acquisto dei diritti civili; si muovono querle perchè la legge non forza i cittadini ad accostarsi al sacramento!

Cosa veramente strana e singolare! Coloro che difendono una disposizione legislativa, che consacra il più pieno, il più assoluto esercizio della libertà di coscienza, sono dichiarati rei di violarla da coloro che domandano che la legge civile imponga, a chi nol vuole liberamente, il matrimonio sacramento!

E questi si presentano come i difensori della religiosa libertà!

Dove sono, a petto di tutto ciò, tutte le gravi accuse che ci si lanciano contro, di violare la libertà di coscienza, di calpestare i principii religiosi, di forzare la libertà della coscienza, di volere il concubinato? Qual fondamento di verità v'ha in queste imputazioni, che, appunto perchè gravi, dovrebbero almeno essere vere?

Ma altre accuse assai gravi io lessi e ho udite ripetere in questo recinto. Ci si è detto voi volete sconoscere il matrimonio. Questa parola ha fatto, nell'udirli, molto male al mio cuore, ve lo confesso, imperocchè essa contiene una imputazione così grave che debbe attrarre sopra coloro che ne sono lo scopo l'animazione e l'avversione di coloro che, non essendo abbastanza addentro in questa materia, debbono giudicarne sulla base di una tale accusa. Ma, si è ben pensato se quell'affermazione fosse vera, se l'accusa

fosse ragionevole? Se ci si fosse pensato non fa sì sarebbe pronunziata.

Sconsacrare il matrimonio! Ma che? forse che la legge civile intorno al matrimonio impedisce che esso sia consacrato? Forse che la legge civile mette alcun ostacolo a che le cerimonie, i riti, le prescrizioni religiose sieno pienamente osservate, acciocchè abbia luogo la completa e la regolare cattolica consacrazione del matrimonio?

Dunque pel matrimonio, considerato sotto l'aspetto religioso, la *sconsacrazione* è un'accusa la quale non ha fondamento alcuno di verità.

Che se si vuol dire che si è *sconsacrato* l'atto civile, l'atto che non impedisce la consacrazione religiosa, l'allelegazione è un tal non senso, che in verità non occorre di fermarvisi sopra. Ciò che si volle qualificare col l'odioso nome di *sconsacrazione* è la distinzione dell'atto civile dal religioso: ciò che si disse essere la *sconsacrazione* è il negarsi che fa la legge civile di forzare i cittadini ad accostarsi al sacramento, lasciando ai medesimi piena libertà di accostarvisi. È quindi evidente che l'accusa grave che si contiene in questa parola non ha verun fondamento.

La religione pertanto non è punto interessata in questa questione. Ciò che si vuole non è religioso ma politico. Due cose si pretendono: la prima è che la legge imponga il sacramento come condizione dell'acquisto dei diritti civili; la seconda che la legge si sottoponga ad accordare gli effetti civili a tutti coloro che siano riconosciuti come sposi dall'autorità religiosa. In altri termini, si vuole la violazione della libertà di coscienza, ed obbligare lo Stato a commetterla; si vuol diventar governo, usurpando i diritti che spettano allo Stato sull'uomo, sul cittadino, sulla famiglia, elementi costitutivi dello Stato.

Che se si pensasse unicamente ai veri interessi della religione uopo sarebbe, invece di spingere la legge a violentare le coscienze, invece di accusarla della di lei ripugnanza per un tale atto, uopo sarebbe, dico, preoccuparsi un poco delle conseguenze della coazione in materia religiosa. E poichè rispondo a uoto scritto di prelati, mi si permetta che il mio d'scorso pigli per un istante colore dai venerandi uomini a cui sono rivolto.

Or sono 35 anni io era studente in questa Università. alloraquando erano in vigore ordinamenti che obbligavano gli studenti a presentare il biglietto della Pasqua e della confessione mensile, a pena di non essere ammessi agli esami, e di essere cacciati dall'Università. Era l'adempimento dei doveri religiosi imposto colla forza dal Governo. Or bene, Signori, sapete come si ottemperava a quella prescrizione? Lo dico con ribrezzo e ne possono rendere testimonianza coloro che hanno con me studiato in quei tempi poco felici per la libertà, e secondi non di uomini religiosi, ma di ipocriti. Il dovere della Pasqua da molta parte degli studenti si adempiva colla spesa di un franco pagato ad un povero fanciullo

che per avidità del guadagno nella stessa mattina talvolta guadagnava quattro o cinque franchi recandosi in più chiese. E il dovere della mensile confessione si adempiva a prezzo di un mensile sacrilegio. Questi sono gli effetti della coazione religiosa, questi sono gli effetti di cui mi pare si dovrebbero curare coloro ai quali l'interesse religioso è precipuamente affidato, e che avendo nelle mani le coscienze, li debbono conoscere meglio di noi.

Senonchè mi occorre pur di rettificare un errore di fatto in cui caddero i venerandi prelati a riguardo del matrimonio civile esistente nell'Umbria. Essi scrivono nella loro petizione a pagina 13 « Si disse nella Camera elettiva essere stato introdotto dal Commissario marchese Pepoli in alcuna provincia delle Romagne e non aver prodotto danni! Questa seconda parte dell'asserzione si nega. » Duole a me di dover dire, che da persone molto informate di quei luoghi mi fu attestato non avervi il matrimonio civile prodotto inconvenienti. « Poi le condizioni sono ben diverse; so- » stanzialmente non è che una registrazione civile, e fu » rispettato il domma e la legge della Chiesa cattolica. »

Qui debbo appunto fermarmi per dire che io penso che i venerandi prelati non conoscano abbastanza la legge della quale parlano, e che fu pubblicata nell'Umbria; imperocchè, se la conoscessero, non avrebbero potuto dire un così grande errore di fatto, qual'è quello di affermare che essa prescrive una semplice registrazione.

Questa legge, in cui si dice rispettato il domma, è per l'opposto, ed in sostanza pienamente conforme alle disposizioni dell'attuale Codice civile che i prelati combattono; e se ne scosta soltanto nella sostanza in ciò che essa impone il debito di fare l'atto civile prima del religioso, od almeno di avere riportato un certificato dell'autorità civile dal quale consti che s'iansi fatte le pubblicazioni e che nulla osta a che si celebri il matrimonio. Invero all'articolo 164 è stabilito che il matrimonio si celebra nella casa del comune, avanti l'ufficiale civile, ed all'articolo 166 si prescrive che le parti fanno la loro dichiarazione al cospetto di due testimoni di volersi prendere per marito e moglie, e che l'ufficiale pronunzia in nome della legge, che sono unite in matrimonio.

All'articolo 201 si minaccia la pena della multa estensibile a 3 mila lire per coloro che, non avendo celebrato il matrimonio civile, avessero adempiuto in prima al rito religioso, senza presentare il certificato prescritto dall'articolo 163.

È dunque evidente che il matrimonio civile stabilito nell'Umbria e che i Prelati dicono non contrario al domma è null'altro che il matrimonio civile ora proposto nel Codice civile, coll'aggravamento dell'obbligo di far precedere il permesso dell'autorità civile; e che conseguentemente non si tratta di una semplice registrazione ma sibbene d'un vero matrimonio civile.

« Però aggiungete essere tale e tanta l'animadver-

sione, l'odio delle popolazioni contro l'annunziata introduzione del matrimonio civile. che in quest'autunno ed inverno si videro dappertutto affrettarsi alla celebrazione del matrimonio religioso e in numero così straordinario, che cagionò meraviglia!

Questa conclusione mi pare invero un po' singolare.

Non indagherò le cause dell'allegato numero straordinario dei matrimoni; ma parmi che occorra un grande sforzo per dedurre da esso una prova dell'odio delle popolazioni contro l'annunziata introduzione del matrimonio civile.

Ed invero non saprebbe si comprendere come tanta gente si sia maritata prima del tempo in cui, altrimenti avrebbe contratto matrimonio, solo per potere far consecrare il matrimonio religiosamente, nel mentre, anche quando fosse in vigore il nuovo Codice, potrebbero ciò fare liberissimamente.

Nè è più facile a comprendersi come tanti matrimoni dovessero anticiparsi solo per evitar l'atto civile, che sotto il nuovo Codice potrebbe, a lor voglia venir dopo il sacramento; quaiachè l'atto civile potesse avere per effetto di consecrare il matrimonio religioso prima di esso celebrato. In verità, se non si hanno prove migliori dell'odio delle popolazioni pel matrimonio civile, questa non mi pare nè molto concludente, nè molto efficace!

Dovrei ora rispondere partitamente agli argomenti dedotti dagli inconvenienti allegati del matrimonio civile e che si addussero come necessarie conseguenze del medesimo; ma ciò trarrebbe troppo in lungo il mio discorso; per altra parte io credo che questo sistema di argomentazione possa essere troncato nella sua radice.

Riferirò un solo degli esempi, che vennero posti in campo. Si dice: supponete due giovani i quali, poco curanti delle prescrizioni della religione cattolica, si uniscono in matrimonio facendo soltanto l'atto civile, e non soddisfacendo all'obbligo religioso. Che avverrà? Essi saranno coniugi secondo la legge civile e saranno per sempre vincolati. Or bene, può accadere che uno dei due coniugi, ritornato a miglior consiglio, voglia mettere in pace la propria coscienza per ciò che riguarda i suoi doveri religiosi, e che si determini di far consecrare il suo matrimonio col rito religioso; ma l'altro coniuge non vuole acconsentirvi.

Voi vedete in quale terribile condizione si troverebbe il coniuge respingente per colpa del Codice che avrebbe creato il matrimonio civile. Questo argomento e tutti gli altri che si deducono da simili fatti poggiano sopra un errore manifesto; cioè si imputa alla legge civile ciò che è la colpa dell'abuso della libertà degli individui. Tale è la base di tutti gli argomenti di questa sorta che si adducono contro il matrimonio civile. Si dice la legge civile: voi siete responsabile che costui, avendo avuto la libertà di fare consecrare il matrimonio religiosamente, non lo abbia fatto. Insomma l'abuso della libertà individuale si pone a carico e sulle spalle

della legge. E come poi si vuole che la legge porti rimedio a questo abuso della libertà individuale? Si vuole che vi rimedii togliendo la possibilità di maritarsi altrimenti che religiosamente, cioè obbligando ad accostarsi al sacramento gli individui che non vi si accosterebbero se non vi fossero forzati.

In altri termini, per evitare la colpa religiosa che è l'effetto dell'abuso della libertà individuale, si vuole che la legge stessa commetta il delitto permanente della violazione della libertà di coscienza; e con qual vantaggio della religione, ognuno se lo può immaginare! Del resto non avvengono simili fatti anche per altre circostanze di cui certo non lagnansi i nostri contraddittori? Figuriamoci due protestanti i quali siano stati maritati secondo le forme della loro religione, che sono pure ammesse dall'attuale Codice civile Sardo, e il loro matrimonio sarà divenuto indissolubile. Ma avviene che uno degli sposi si sia convertito alla religione cattolica e che vorrebbe fare consecrare il matrimonio col sacramento; ma l'altro sposo non vi consente.

Non avete forse in questo caso le stesse conseguenze? Perché non accuserete di esse il Codice Sardo che permette il matrimonio dei protestanti? Perché non proibirete, come rimedio, ai protestanti di maritarsi altrimenti che col rito cattolico? Se pertanto non possi accusare come colpevole l'attuale Codice civile sardo, perchè permette il matrimonio fra coloro i quali, non credendo alla religione cattolica, ed appartenendo ad altra confessione religiosa, non lo fanno cattolicamente consecrare; così non si può tener responsabile il Governo civile perchè permetta il matrimonio civile per coloro i quali non vogliono (sebbene volendo il possono) essere nel fatto cattolici accostandosi al sacramento.

Quest'errore si verifica in tutti gli argomenti che si sono addotti a questo riguardo.

Ponendo fine al mio discorso, io sono dolente che il timore di abusare dell'indulgenza di cui mi avete onorato m'abbia costretto a parlare assai rapidamente di molte cose, sulle quali forse sarebbe stata opportuna una maggiore discussione. Giovani però sperare, che il poco che ebbi l'onore di dire abbia posto abbastanza in chiaro che l'unica norma, che possa regolare le relazioni tra la società civile e la società ecclesiastica è il principio della separazione delle materie e delle competenze e della libertà di ciascuna autorità nelle materie che le spettano.

Il matrimonio, come atto naturale consensuale, può essere pigliato a soggetto dalle due società di disposizioni per scopi ed effetti diversi; e le disposizioni del Codice civile, ben lungi che pongano il benché menomo ostacolo all'eseguimento di qualsivoglia dovere religioso ed all'esercizio dei diritti dell'autorità ecclesiastica, lascia a questa la più larga, la più illimitata libertà, rispettandola del pari in tutti i cittadini.

Chi dunque non farà consecrare il matrimonio suo dalla religione, nol farà solo perchè nol vorrà, ma non mai perchè non lo possa; ed ove la legge pur ne vo-

lesse sempre la consecrazione essa non potrebbe ottenerla, se non imponendo colla forza il sacramento, cioè violando colpevolmente la libertà di coscienza. Qui non v'ha via di mezzo: o lasciare libero il cittadino di fare consecrare o no il proprio matrimonio dalla religione, od imporglielo.

I mezzi termini non sono possibili; essi o sono illusorii, ovvero contengono essi pure la negazione della libertà della coscienza. A petto di queste cose non mi pare poter essere dubbio qui lo scioglimento della presente questione.

Noi qui abbiamo un solo padrone; la Nazione ed i doveri, ed i diritti della nazione sono, mantenere incolumi i proprii diritti come Potere civile, rispettare scrupolosamente la libertà di coscienza di tutti i cittadini. *(Bene, bravo)*

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Chigi.

**Senatore Chigi.** Signori, l'attuazione in Francia della legge sul matrimonio civile, che vi nacque nei tristi anni 1791 e 1792, nei quali essendo la religione e il clero in pieno scompiglio, conveniva pure che lo Stato avesse un modo di conoscere la formazione della famiglia, e suo sviluppo, ha fatto scrivere all'autore dei Commentarii sulla rivoluzione francese, che: « Lo nuovo disposizioni intorno ai matrimoni, avevano introdotto un suzzo disordinamento nei costumi. » Conferma questa sentenza una nota singolare dell'Istituto Reale di Francia del 20 febbraio 1846, firmata da 174 membri del medesimo, sopra un rapporto del 9 febbraio, di una Commissione composta dai signori *Mathieu, Carlo Dupin, Francoeur, De Gasparin, Pouillet*, circa l'alta moralità dell'opera di S. Francesco Regis per il matrimonio de' poveri nel doppio interesse della morale, e della tranquillità pubblica, dicendovi queste precise parole.... « Alcune riflessioni ben semplici basteranno per convincerne tutti gli amici dell'ordine, tutti i pubblicisti degni di questo nome. I registri delle Corti di Assisie constatano che sopra quattro accusati, tre vivono nel disordine. A Parigi la proporzione è più forte ancora. I registri dei tribunali correzionali danno un risultato simile circa i vagabondi, e i ladri. La società civile, le leggi, la proprietà, sono l'oggetto dell'odio dei poveri viventi nel disordine: credono vendicarsi della vergogna che li cuopre affettando di insultare a tutte le istituzioni sociali. L'Opera di S. Regis trasforma questi nemici dell'ordine pubblico, in amici dell'ordine. Trasforma in padri e madri di famiglia, in onesti operai, in cittadini utili, degli esseri degradati che abbandonavano i loro figli sulla strada pubblica, e li spingevano al delitto, o li gettavano negli ospizii. Dietro questo semplice cenno si vede quanto importa di conservare l'Opera che ha per iscopo il matrimonio dei poveri!.... L'esistenza di quest'opera è, possiamo dirlo, un bisogno urgente una necessità dell'ordine sociale. »

Dai registri della società trovasi per ogni anno dalla

sua fondazione nel 1826 al 1862 il numero medio dei matrimoni, e delle legittimazioni:

Per Parigi annui 1029 matrimoni, e 656 legittimaz.

Pei Dipartimenti

sino al 1850 annui 2018 id. e 875 id.

Per il Belgio id. 1568 id. e 925 id.

Per apprezzare l'importanza di tali risultati, a Parigi almeno, conviene osservare che non si celebra nel dipartimento della Senna ogni anno in media più di 15000 matrimoni. Così più di un 15° delle unioni regolari è dovuto all'azione benefica della Società cattolica.

I protestanti, per i medesimi motivi, copiarono la Società ridetta fino dal 1858. Ed ecco alcune delle precise parole che leggonsi nella Circolare dell'Opera Evangelica dei matrimoni del 13 giugno 1858, e 23 gennaio 1862 diretta ai signori Pastori, Diaconi delle due chiese, Riformata, e della confessione di *Ausbourg*, e in generale ai membri di tutte le comunioni protestanti di Parigi.

« Nel 1826 ebbe luogo a Parigi la formazione dell'Opera Cattolica di S. Francesco Regis dovuta al *dévouement* di un onorevole magistrato, il signor Consigliere *Gossin*. »

Dal 1826 al 1858 quest'Opera realizzò 32,767 matrimoni di poveri in una città ove il terzo delle nascite è illegittimo, ove i tre quarti delle condanne criminali e correzionali per furti, colpiscono individui venuti nel concubinaggio, demoralizzati, pervertiti già da questa vita di disordine.

Nel 1858 i nostri due Concistori si sono dunque riuniti per avere un'Opera che loro appartenesse, e che fosse egualmente aperta a tutti i protestanti di Parigi per costituire in una parola, come si diceva allora, il *Fascio Protestante accanto all'Unità Cattolica*. Il matrimonio dal quale derivano le abitudini di lavoro, di ordine, di previdenza, diventa spesso per le classi laboriose il più fecondo, ed il più durevole dei benefizii; soprattutto quando conduce la legittimazione dei figli nati.

Le Culle, le sale di Asilo, le sale degli Orfani, gli Ospizii, i Rifugii delle disgrazie e della vecchiaia non vengono che dopo, lo spirito di famiglia avendo precisamente per effetto di prevenire le miserie che gli istituti di ben ficenza pubblica e privata hanno per missione di sollevare.

Nella seduta del 2 gennaio 1843 il signor Carlo Dupin diceva all'Accademia delle scienze in una interessante memoria sopra lo sviluppo dello stato della Cassa di risparmio di Parigi di quell'epoca:

« Che il terzo dei ragazzi che nascono in quella immensa città sono bastardi;

« Che un ottavo circa dei ragazzi è esposto ed abbandonato appena nato;

« Che un terzo spirava all'ospedale sopra il più misero pagliericcio (*grabat*). »

- Dal manuale della Società di S. Francesco Regis dalle



circolari dei matrimoni protestanti, e dalla nota dei 174 membri dell'Istituto, si rileva chiaramente, che cagione dei rilevantissimi danni accennati « è la legge che togliendo al matrimonio il carattere religioso, e complicando perciò le formalità coll'introdurvi i suoi regolamenti, ed impiegati, ha potuto fare perdere al matrimonio il credito fra le masse, e rendendolo perciò più raro, ha indebolito il senso morale. »

Per esuberanza porgo ancora tradotto uno squarcio di lettera scrittami da un francese appartenente alla scuola del positivismo, cioè di Littré, Carné, About e non credente a nulla in religione.

« Il matrimonio civile è legge fondamentale. Fuori di questo matrimonio non vi è che concubaggio e *bastardise*. Nel popolo, e soprattutto nel popolo delle città, il matrimonio religioso non si celebra sempre. *Tant s'en faut!*... La maggioranza della popolazione è poco devota.

« Fra le persone *comme il faut* i due matrimoni hanno luogo generalmente. Ciò nondimeno, spesso *on s'en passe* quando il clero eleva qualche difficoltà, ed anche quando il matrimonio sarebbe stato celebrato con maggior facilità. Fra protestante e cattolico si tralascia spesso una delle celebrazioni, soprattutto quando il marito è cattolico. *Tutto ciò dipende dal mondo nel quale si vive.* L'alta società si marita come si deve; — la borghesia è divisa, cioè la società meno elegante, e meno ricca, una parte è devotissima l'altra all'opposto. In seguito vengono i *liberi pensatori* numerosi in Francia. Presso gli artisti non ha luogo spesso nessun matrimonio. La *race ouvrière* vive in gran parte in concubaggio. »

Nella statistica pubblicata nel 1860 da Blok (Ebreo di religione) resumete le statistiche ufficiali, dietro uno scandaglio riportantesi agli anni 1781-82 83-84, la Francia allora sottomessa ai matrimoni puramente religiosi contava in media annualmente 229.000 matrimoni sopra una popolazione di circa 24 milioni di anime. La proporzione dunque era di un matrimonio ogni 104 abitanti.

Durante il periodo dal 1831 al 1856, sotto l'impero della legge attuale non è più che 280,000 per 36 milioni di anime, cioè 1 sopra 129.

About pure constata che in Francia la popolazione decrebbe di un 16,483 nascite all'anno.

Ecco secondo il Dizionario di Economia politica edito da *Guillaumin* la proporzione del numero dei matrimoni a quello degli abitanti, e quello delle nascite illegittime al numero totale delle nascite.

Piemonte 1 matrimonio su 155 abitanti e 212 nascite illegittime su 10,000.

Belgio 1 matrimonio su 154 abitanti, e 745 nascite illegittime su 10,000.

Francia 1 matrimonio su 123 abitanti, e 774 nascite illegittime su 10,000.

Ora tra i figli naturali, il numero degli aborti si innalza al doppio di ciò che è fra i figli legittimi. Così arriva in Francia alla proporzione di 310 su 10,000 na-

scite, mentre in Piemonte sulle stesse 10,000 non è che di 107. Due terzi meno!

Adunque protestanti e cattolici pensano egualmente sul matrimonio civile; ma volendone portare un attestato ancor più grave, tutti sanno che nel 1862 fuvi a Berlino una gran riunione, un solenne concistoro di tutti i rami protestanti del mondo. Ebbene! uno dei frutti di quello fu un indirizzo al Re nel quale si leggono queste testuali parole....

« Si cerca di spogliare completamente lo Stato del suo carattere di cristiano, di avvilire il matrimonio facendone un atto puramente civile, di sottrarre le scuole ad ogni influenza della chiesa, di sottomettere la chiesa stessa, i suoi organi, la sua costituzione, il suo culto, alle opinioni, ed alle risoluzioni volubili delle maggioranze politiche, e di snuovere in tal guisa le fondamenta poste da Dio stesso, che formano la base della vera prosperità del paese. — Noi abbiamo di nuovo promesso in questa grande assemblea di combattere, congiungendo i nostri sforzi, contro lo spirito anti-cristiano dell'epoca presente, e di portare alto levato lo stendardo del Vangelo. Noi sappiamo che in questa seria lotta V. M. è dal nostro lato, e questo è per noi cagione di grande gioia ed incoraggiamento. »

Quanto agli ebrei pure, sono assicurato da essi, che trovano il matrimonio civile incompatibile colle disposizioni della legge israelitica e segnatamente per le parentele e il divorzio.

Se cattolici e protestanti di ogni confessione ed ebrei pensano e tengono lo stesso sentimento sul matrimonio civile, chi è che rimane in Europa favorevole alla legge?... Naturalmente qualche onesto di cuore simmetrico o amante di quei governi che *Botta* chiama *geometrici*, ma senza dubbio poi quelli che osteggiano qualunque religione, e coloro che ne vogliono profittare. Le aperte, non velate dichiarazioni che se ne sentono tutto giorno, non lasciano luogo a dubbio alcuno. Senza la ridetta legge del 1793, che per la seconda volta si presenta all'Italia, non vi sarebbe oggi in Francia una massa d'uomini immorali e senza principii da slacciare, come tanto spesso si è veduto, ad un dato punto, e per qualsiasi motivo, contro qualsiasi governo, purchè costituito.... Passata la legge, che chiamerò *la coscrizione, la leva dei nemici della società*, fra pochi anni l'Italia avrà, come la Francia, la sua *gueserie* la sua *jacquerie* sempre pronta. Godo che il signor Ministro l'abbia presentata acciò anche ora respinta non se ne parli mai più. E così non accenno come tale schema di legge sia in flagrante opposizione al primo articolo dello Statuto, da tutti noi *lealmente, lealmente* giurato, e può parere un guanto di sfida gettato alla faccia di 21 milioni d'italiani.

Ma non posso per altro passare sotto silenzio quello che dice la relazione ministeriale cioè: È da confidare che le sinistre previsioni saranno in gran parte sfatate dal corso della civiltà a cui le nostre istituzioni promettono immancabile incremento. » Astrazione fatta dal

terribile esempio della Francia e del Belgio che vi ho mostrato, dirò che quando Licurgo, Numa, i romani, Pietro Leopoldo facevano quelle leggi che li hanno resi immortali, non le facevano nella fiducia che la civiltà se sfatasse il male; ma le facevano perchè quei grandi sapessero, che erano apportatrici di bene. In questa legge, all'opposto, il vero scopo, sebbene velato, sembra quello di levare i registri dello Stato civile al clero per toglierli credito ed influenza, come la relazione a mezza pagina 45, pel cuore troppo pieno, lascia apertamente trapelare, e creare un servizio di dispendio in luogo di servizio gratuito.

È degno di seria attenzione che i più dichiarati nemici dell'ordine sociale, quelli che si inchinano oggi alla monarchia costituzionale per abatterla domani, se loro se ne presenta il dextro, e se ne hanno la forza; che se domani diventa legittimo il governo repubblicano, domani l'altro, se possono, lo abbattano, e così all'infinito... questi, tutti senza eccezione di sorta sono impazienti di questa legge! Essi hanno ben ragione, e sanno ciò che vogliono, ma il Senato che è conservatore, per lo stesso motivo non può che rifiutarla.

Quale dunque dovrebbe essere l'ufficio del Codice nel matrimonio?... Quello, e non altro, di prescrivere norme onde il matrimonio, celebrato che sia secondo il rito cattolico, o secondo il rito di ciascuna religione, produca i suoi effetti civili.

L'Inghilterra che si cita sempre, ma che disgraziatamente mai mai si imita perchè, a nostra insaputa, a nostro malgrado, siamo attratti dalla rivoluzione francese del 1791, con il *Bill* letto per la terza volta il 15 agosto 1846 e messo in esecuzione il 30 gennaio 1847, come può vedersi nell'*Annuario storico* del signor Lesur, anno 1846, 1. vol. in X, stabilisce, che ognuno si mariti dai ministri della propria religione riconosciuti dall'autorità pubblica secondo il proprio rito; ed il ministro ne trasmetta l'atto al registratore locale, ufficiale del governo.

Perchè non fare noi pure così? Ho depositato dunque il seguente emendamento sul banco della Presidenza.

1. Considerando che la religione cattolica che noi tutti, col giurare lo Statuto lealmente, abbiamo giurato di lealmente osservare, stabilisca come dogma, che il matrimonio per i cristiani altro non è che un sacramento, e che non possa disgiungersi il contratto civile dal sacramento;

2. Considerando che la esperienza abbia dimostrato,

che il matrimonio civile corrompa i costumi fomentando il concubinato, ed il divorzio, e la rivolta all'ordine;

3. Considerando che il principio della libertà di coscienza reclama che lo Stato non si arroghi il potere di stabilire la validità del matrimonio con forme eguali per tutti i culti, ma invece accetti, riconosca e protegga il matrimonio celebrato secondo il rito di ciascun culto;

Perciò

Aboliti gli articoli del progetto del Codice intermedi tra il N. 79 inclusivi ed il N. 139, propongo che in loro vece venga adottato il seguente solo articolo:

« Sono riconosciuti validi tutti i matrimoni che sono celebrati secondo il rito della religione cui appartengono i contraenti. »

Ho detto nel terzo considerando, che lo Stato non si arroghi ecc. — Questa idea che avevo in me senza saperla bene definire, la trovai posta chiarissimamente in una recente Opera di Abot, ove è detto: « — Si crea, a dispetto della natura, un ente superiore all'uomo, lo Stato — questo Stato non deve essere un ente superiore all'uomo, ma una forma di associazione, una astrazione ingegnosa ed utile, purchè si sappia contenere in giusti limiti. — Tutti i diritti, nessuno eccettuato, sono inerenti all'uomo, e anteriori alla costituzione della società. — Lo Stato li garantisce, la legge li sanziona, i tribunali li proteggono. La natura sola poteva darceli, giacchè il diritto non è altra cosa che l'individuo stesso considerato come persona inviolabile. »

Signori Senatori! Ho detto che il turbine della rivoluzione francese del 91 ci avvolge, nostro malgrado. Pensiamoci! Non diamo alla storia futura pagine severe contro di noi.

La Francia, questa grande Nazione che tanto amo ed ammiro, colla creazione del matrimonio civile in quei terribili frangenti, col salvare il proprio interesse tutelò anco il suo onore; ma noi imitandola oggi a freddo, si ferirebbe il nostro.

Voto contro l'articolo V.

Presidente. Chieggo al Senato se vuol continuare la discussione; vi sono ancora parecchi oratori iscritti.

Voci. A domani.

Presidente. Allora invito il Senato per domani alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXXVI.

TORNATA DEL 21 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo — Comunicazione di una lettera del Senatore Stara — Proposta del Senatore Martinengo — Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa — Discorsi dei Senatori Di Castagnetto e Sclopis contro il matrimonio civile — Considerazioni del Ministro Guardasigilli in risposta ai vari oppositori del medesimo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura e Commercio e quello di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno, quello della Marina ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni. Il Senatore, *Segretario*, Scialoja legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3724. Parecchie donne di diverse parrocchie della diocesi d'Ivrea, quasi tutte crocesegnate, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« N. 3725. Alcuni consiglieri ed abitanti dei Comuni di Pescopagano, S. Andrea, Conza, Ruvo del Monte e Teora (Basilicata) domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge relativo al riordinamento delle ferrovie dello Stato. »

**Presidente.** Do conoscenza alla Camera di una domanda di congedo del Senatore Belgioioso.

Il Senatore, *Segretario*, Scialoja legge la lettera del Senatore Belgioioso colla quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** Faccio conoscere al Senato che il si-

gnor Senatore Stara scrive alla Presidenza che non potendo intervenire alla seduta per la discussione del progetto di legge sul matrimonio civile, egli intende di riferirsi alle ragioni da lui svolte in questa stessa assemblea nel 1852, allorchè si trattò il medesimo argomento, e riportate in un recente opuscolo intitolato: *Sulle leggi civili che riguardano il matrimonio*, testè distribuito a tutti i Senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.\*

**Presidente.** Continua la discussione ieri interrotta, relativa all'unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Di Castagnetto. Senatore **Martinengo G.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Vorrei pregare il signor Presidente di fare un'istanza agli onorevoli signori Senatori onde si potesse dar principio alle nostre sedute a un'ora dopo mezzogiorno, e non più tardi, affinchè possiamo in termine più breve, metter fine alla presente discussione. Io riconosco incompetente la mia voce per raccomandare questa diligenza agli onorevoli colleghi, e quindi faccio appello al signor Presidente, pregandolo di volerlo fare egli assai più di me efficacemente.

**Presidente.** Avevo già tentato questo esperimento, il quale non è riuscito. Interrogo perciò nuovamente il Senato per sapere se voglia assentire a che la seduta si apra al tocco preciso.

Chi è di questo parere, voglia alzarsi.

(Il Senato approva che le sedute siano aperte al tocco.)

Invito il signor Senatore Di Castagnetto a prendere la parola.

**Senatore Di Castagnetto.** Signori Senatori, quando nel 1863 la vostra Commissione legislativa eccitò ciascuno di noi a presentare le sue osservazioni sul Codice civile, io valendomi del cortese invito, le rassegnai una memoria la quale versava su tre punti precipuamente: 1 sull'esistenza e sul diritto di proprietà della Chiesa come corpo morale; 2 sul matrimonio civile; 3 sull'adozione.

Riguardo alla Chiesa io insisteva perchè fosse mantenuto l'articolo 25 del Codice Albertino così concepito: « La Chiesa, i Comuni ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalla legge. »

Dipoi nell'Ufficio Centrale si scambiarono alcuni riflessi; mi si è fatto osservare che gli articoli 25, 418, 433, 436 del Codice Albertino si trovavano compendiate nell'articolo 2 del nuovo progetto di Codice.

Io lascio il Senato giudice se veramente questo solo articolo 2 possa rappresentare tutte le altre disposizioni del Codice Albertino; tuttavia siccome prevedo che questa discussione non ci condurrebbe ad un risultato pratico, io credo che sarà il caso di riparlarne quando si presenti dinanzi a voi la legge già annunciata sull'asse ecclesiastico.

Riguardo all'adozione, io chiedevo che fosse intanto conservato questo modo di paternità legale.

Duolmi di non essere in ciò d'accordo coll'onorevole collega il Senatore Siotto-Pintor, il quale sentii l'altro giorno che faceva dell'adozione uno dei punti dell'ampia sua requisitoria relativamente al progetto attuale.

Tuttavia siccome la Commissione, nella sua saviezza, ha creduto di ripristinare nel Codice il titolo dell'adozione, non ho più nulla a soggiungere.

Resta adunque che io parli del matrimonio civile, ed io prego il Senato di permettermi di leggergli quella parte della mia memoria che si riferisce al medesimo, e lo chiedo per due motivi.

Il primo perchè trattandosi di un interesse importantissimo e coscienzioso, credo utile che il paese conosca come, e fino a qual punto le opinioni tutte siano state rappresentate in questo illustre consesso. Io chieggo ancora perchè, col furvi presente le osservazioni da me rassegnate alla Commissione, sarò naturalmente condotto a combattere con maggiore chiarezza, e per voi e per me, gli argomenti addotti dall'onorevole Vigliani nella sua relazione.

Forse a taluno di voi sembrerà che io mi valga di argomenti troppo ascetici. Il Senato mi renderà la giustizia che giammai non cerco di introdurre in quest'aula

discussioni religiose; ma oggi che si presenta una legge, la quale tratta di sacramento, non sarà maraviglia che io mi valga di parole sacramentali, o per meglio dire, se chiamerò le cose per il loro nome. Ma anche a questo riguardo farò di usare molta temperanza.

Ora ecco quanto nel 1863 io scriveva alla Commissione.

Leggo nel paragrafo secondo della sua relazione al Senato: in punto al matrimonio civile, il Guardasigilli così si esprime:

« Sono a tutti note le lunghe contese avvenute fra la Chiesa e lo Stato, e niuno ignora come pel matrimonio la Chiesa reclama le sue competenze. »

Si, pur troppo esistono le contese tra la Chiesa e lo Stato:

« La Chiesa persiste a reclamare non la sua competenza, ma la osservanza religiosa del matrimonio come sacramento, a cui per legge di Dio sono tenuti i cristiani cattolici. »

Sviluppando la sua teoria il Ministro esordisce dal principio *Libera Chiesa in libero Stato*, che egli dice costituire oramai un assioma del nostro diritto politico.

Queste parole pronunziate la prima volta dal conte di Cavour in una solenne circostanza, senza che probabilmente le accettasse egli stesso in tutta la loro estensione, e con tutte le loro conseguenze, son ben lontane dal costituire l'assioma di diritto invocato dal Guardasigilli.

Ed invero, nel suo rimarchevole discorso di ieri l'onorevole Senatore Cadorna, dopo aver parlato a lungo intorno alla separazione della Chiesa dallo Stato, venendo a concludere, egli fu costretto a riconoscere che la difficoltà stava tutta nello stabilire i limiti di questa separazione; giacchè, egli disse, la Chiesa vorrà rivendicare ad essa quanto lo Stato crede essere di sua pertinenza; laonde egli finì per dire: pigliamo ciò che è nostro e lasciamo alla Chiesa ciò che è suo. Vale a dire: lo Stato crederà suoi i beni, le proprietà della Chiesa, e alla Chiesa cosa resterà?...

Ma, o Signori, parlando di questa separazione mi viene in accorcio di mettervi sott'occhio un brano del discorso che fu pronunziato recentemente, cioè, nella tornata del 16 corrente mese nel Senato francese dal signor Thuillier presidente di Sezione al Consiglio di Stato, oratore del Governo, il quale si esprime in questi termini:

« Si è pronunziata una parola che fece gran rumore nella polemica dei giornali: è la *separazione* della Chiesa dallo Stato. Non voglio parlarne, fuorchè per respingerla con vigore: la *separazione* sarebbe contraria ai nostri costumi, alle nostre tradizioni, al nostro spirito nazionale (*Approvazione da tutte le parti*): ella seminerebbe la diffidenza, mentre noi vogliamo l'armonia e la concordia (*Nuova e più vivace approvazione*); condurrebbe ad una rottura, mentre noi vogliamo l'alleianza, l'unione stretta ed intima della Chiesa collo Stato (*Benissimo! Benissimo!*) Noi L'imperatore Napo-

leone III, non distruggerà il Concordato, al qual concordato la Francia deve la pace delle coscienze, la sicurezza e la grandezza della religione! Egli rispetterà l'opera di Napoleone I.... »

Se nel 1865 si parla questo linguaggio ufficialmente nell'assemblea del Senato francese, pare che io non avessi poi tanto torto quando esprimeva questa stessa opinione nel 1863.

« Se parliamo di libertà, nulla senza dubbio di più libero che Chiesa e Stato; ma di questa sua libertà ne gode poi in fatto veramente la Chiesa? Siamo di buon conto.... »

» Io faccio dei riflessi, non faccio recriminazioni: ma non sarà mai su frasi vuote di senso che potrà fondarsi una sode, una durevole legislazione.

» Che se libera Chiesa in libero Stato equivale a dire separazione assoluta di relazioni dello Stato colla Chiesa, si guardi il signor Ministro di separare quel che deve essere unito, cioè uomo e religione, cristiano e vangelo.

» Infatti, o si vorrà dire che Dio, Chiesa, Sacramenti siano un nome vano, una favola popolare, e che si debba credere nulla, sperar nulla, ovvero, cancellandone le disposizioni dal Codice, popoli e governanti non potranno cancellarle dalla loro coscienza.

» A malincuore io tratto quistioni religiose che vorrei del tutto escludere dalla polemica del Parlamento; ma dappoichè vennero condotte in quest'arringo, convien pure spiegarci chiaramente.

» In faccia alle tremende verità che la Religione proclama, chi serba solo un granello di fede, e non vuole sfidare l'Onnipotente, invano cerca di persuadersi della libera Chiesa in libero Stato, della separazione di Stato dalla Chiesa.

» Il cattolico sa che la vita temporale con tutte le sue immense sollecitudini, non è che un necessario passaggio ad una vita spirituale ed imperitura, e che cozzare contro la Chiesa, la quale è sua madre e sua guida al cielo, sarebbe un distruggere la propria felicità, rinnegare il suo destino. Ond'è che i Governi, mentre non possono farsi apostoli di religione, giacchè sono tenuti a curare gli interessi materiali di tutti i cittadini a qualunque culto e credenza essi appartengano, non debbono nemmeno farsi proselitisti di massime e dottrine, le quali, urtando i principii religiosi, mettano i cittadini nel bivio di scegliere fra l'interesse e la coscienza... »

Ed è qui che sta la radice di tutte le osservazioni che noi facciamo contro il matrimonio civile; ora questa radice l'onorevole Senatore Cadorna la cercava ieri altrove. Egli diceva che la radice di questo dissenso sta in che noi vogliamo attribuire al Governo la colpa di quanto fanno i cittadini, cioè vorremmo rendere il Governo responsabile perchè i cittadini si decidono piuttosto per il matrimonio civile che per il matrimonio religioso, e noi sosteniamo che il Governo comunque non possa farsi apostolo di religione, tuttavia non può met-

tere i cittadini in tale posizione che essi debbano scegliere tra la coscienza e gli interessi materiali...

« Qualunque siano pertanto le disposizioni dei Codici, non verrà mai meno al Governo l'obbligo di proteggere e promuovere l'osservanza delle leggi della Chiesa cattolica nelle materie che alla podestà della medesima appartengono per la spirituale direzione de' fedeli, ed immensa sarà innanzi a Dio la responsabilità dei governanti che abbiano promosse leggi contrario alla dottrina dogmatica della Chiesa, come lo sarà dei legislatori che le abbiano col loro voto sanzionate.

» Vengo ora più d'appresso all'argomento;

» A fronte delle decisioni del Concilio di Trento, della lettera di S. S. Pio IX a S. M. il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, 19 settembre 1852, non che della dottrina universalmente ricevuta, niun dubbio che il matrimonio sia uno dei sette sacramenti della Chiesa cattolica.

» Il perchè non essendovi unione coniugale legittima fra i cristiani, se non che nel matrimonio sacramento, fuori del quale non vi è che un pretto concubinato, la legge che riconosce valido il matrimonio puramente civile senza sacramento, viola in tal parte la disposizione dell'art. 1 dello Statuto.

» Eccepcisce è vero il Guardasigilli che allo Stato incombe di regolare il modo con cui una nuova famiglia si costituisce e determinarne i dritti. Che può il matrimonio avere una sanzione più alta, la sanzione religiosa; ma questa è fuori della competenza dello Stato.

» Al che si osserva che *deve* e non solamente può il matrimonio avere una sanzione più alta, e questa sanzione, per quanto sta in lui, il Governo la toglie accordando gli effetti civili al concubinato e disconoscendo il matrimonio *sacramento* al punto che chi è legittimamente sposato in faccia alla Chiesa possa calpestando il vincolo sacro contrarre legalmente matrimonio civile.

» L'errore consiste nel dire, e nell'insinuare ai popoli che lo Stato non può accordarsi colla religione senza suo danno e senza offesa della religione medesima.

» Dico di più: questa opinione espressa dal signor Guardasigilli va a ferire lo stesso Divino Autore della nostra santa religione, quasicchè i suoi precetti siano inconciliabili col ben essere dei popoli e con un buon ordinamento civile.

» Nissuno certamente vuole od osa contrastare all'autorità civile il diritto di fare e stabilire leggi intese a regolare il contratto del matrimonio a comune e pubblico vantaggio, a conservare l'onore, e la sostanza delle famiglie ed essa ha largo campo di farlo, purchè lasci alla Chiesa di regolare la validità del matrimonio fra i cristiani.

» Altrimenti quegli sposi che la legge civile, art. 82 del progetto, fa dall'uffiziale dello stato civile pronunziare uniti in matrimonio, saranno in vero concubinato; la coabitazione imposta dall'articolo 128, sarà coabitazione illecita, e qualora uno o tutti due i supposti coniugi

vengano a respiscenza troveranno un ferreo ostacolo nell'art. 142.

» Il matrimonio civile come contratto dee aver per conseguenza la possibilità del divorzio.

» L'indissolubilità d'un matrimonio solamente civile è la massima delle tirannie e consacra la immoralità: non rimane più che di ristabilire il premio alle figlie madri.

» Molte cose bramerei dire ancora, ma a che estenderai in parole con uomini di tanto sapere?

» Qualunque riflesso tratto sia dalla istituzione divina del matrimonio e dalla dottrina di Gesù Cristo che lo sollevò alla dignità di sacramento, come pure le decisioni dei Concili, i responsi de' Pontefici le opinioni dei Teologi sono a voi onorevoli colleghi perfettamente noti, ugualmente voi bilanciate nella vostra prudenza i diritti del Governo e la serie dei mali che potrebbero derivare alla nazione dal concubinato divenuto legale.... »

E qui mi occorre una piccola digressione. Al proposito di questi mali che derivano dal concubinato legale, l'onorevole Senatore Mameli nella splendida sua concione vi diede un tocco della Società di S. Francesco Regis del quale poi parlava a lungo ieri l'onorevole nostro collega il Senatore Chigi, esponendovi tutte le statistiche di questa Società, ed inoltrandosi non solamente nelle Società cattoliche, ma ancora nelle Società protestanti.

Su di che debbo rendere conto al Senato di una lettera che il giorno stesso in cui l'onorevole Senatore Mameli pronunciava il suo discorso mi pervenne da un nostro antico e venerato collega, monsignore Billiet cardinale ed arcivescovo di Chambéry.

Il cardinale Billiet così mi scrive:

« Chambéry, le 15 mars 1865.

« Monsieur le Comte,

« Je m'adresse à votre obligeance comme à celle d'un ancien collègue.

« Dans la Séance du Senat, du 13 fevr. dernier, S. Ex. le Ministre de grâce et justice a prononcé mon nom en parlant du mariage civil; il a dit qu'en 1854 j'avais protesté contre la loi proposée alors et que depuis l'annexion à la France je n'y avais plus trouvé aucun inconvénient.

« Il est vrai qu'en 1854 tous les évêques de Savoie ont fait sur ce point une protestation collective; nous avons déclaré que, en ce qui concerne le mariage, il appartient au pouvoir civil de régler les intérêts temporels, et à l'Église, de poser les conditions qui rendent le mariage valide.

« Devant Dieu et au for de la conscience, nous avons dit que les individus qui ne contractent qu'un mariage civil, au mépris des lois de l'Église, doivent être considérés comme vivant en concubinage. Je l'ai dit en

1854, j'ai écrit mon nom au bas de la déclaration collective, et je le crois aujourd'hui, comme alors. Si les Alpes se sont élevées entre la Savoie et le Piémont, elles n'ont rien changé à mes convictions religieuses. Trop souvent nous avons ici sous le yeux le triste scandale de personnes qui vivent en concubinage sans mariage canonique.

« En ce diocèse, dans une instruction du 28 décembre 1860, adressée à tous les curés j'ai déclaré que les formalités remplies devant mesieurs les Maires ne produisent que des effets civils, et que ceux qui cohabitent ensuite sans se marier à l'église, sont dans un état de concubinage; j'ai recommandé de relire cette lettre en chaire chaque année dans toutes les paroisses du diocèse. Si vous êtes dans le cas, monsieur le Sénateur, de prendre la parole sur cette grave question, je vous prie de faire connaître pour l'édification de S. Ex. M. le Ministre de Grâce et Justice, que mes principes à ce sujet sont aujourd'hui les mêmes qu'en 1854. En écrivant cette lettre, je pense monsieur le Comte, à un grand nombre d'hommes honorables que je voyais alors au Sénat auprès de vous et qui ne sont plus.

« J'ai l'honneur d'être avec les sentiments les plus distingués,

« Monsieur le Comte,

« Votre tres humble et obéissant serviteur:

« † Alexis cardinal Billiet

« Archevêque de Chambéry »

Da questa lettera io deduco due insegnamenti.

Il primo che là dove il matrimonio civile è sanzionato dalla legge, si subisce, ma generalmente con molto dolore e molti inconvenienti.

Il secondo insegnamento è, che alle disposizioni della legge conviene poi che l'autorità della Chiesa ed il concorso dei privati trovino rimedi per riparare ai mali che nascono dalla legislazione, locchè credo non possa essere un allettamento per introdurla in casa propria...

« Nel regime attuale possono esistere inconvenienti, e questi il Governo li può ampiamente riparare nel limite delle sue attribuzioni. Che un male sia derivato dalla celebrazione del matrimonio religioso, in verità credo non potersi dire, od almeno sarà compensato da ben altri vantaggi.

« Colle modificazioni impertanto richieste da un ben inteso ordinamento dello stato civile, io credo potersi conservare in pien vigore l'art. 108 del Codice Albertino ed io preferisco al Codice napoletano, il quale volendosi accettare dovrebbe poi modificarsi in molte parti, segnatamente per gli scattolici.

« Le disposizioni del Codice Austriaco non potrebbero, a mio avviso, gradire al Governo, e meno ancora al paese.

« Qualunque altra considerazione relativa agli impedimenti, alle nullità ed agli effetti del matrimonio rimar-

rebbe intempestiva, dipendendo tutte dal principio cardinale del matrimonio religioso.

« Voglia adunque la Commissione accogliere in buona parte questi brevi cenni dettati da profonda convinzione e da vero amore del bene della patria, e che mi riservo di riprodurre al cospetto del Senato, quando le conclusioni risultino in contrario senso, con quel maggior sviluppo che potrà essere del caso. »

E Signori, le conclusioni risultavano in fatti in contrario senso: ed era naturale, che il più che modesto scrittore non avesse sufficiente autorità per persuadere quell'illustre Areopago.

Mi sia però lecito uno sfogo qui in mezzo a voi, sfogo di profondo dolore, che provo in vedere come uomini di così distinto ingegno, per i quali nutro non solo stima, ma sincera venerazione, non credano di tener conto di una circostanza, che io credo importantissima ed è l'altezza a cui il sacramento ha elevato il matrimonio cattolico: di quell'aura soave di felicità che si sparge nelle famiglie cristiane, che sembrano, per così dire, dalla benedizione religiosa divinizzate. No, non se ne vuole tener conto, ed in contrario si preferisce, che il matrimonio entri nel novero dei contratti, come una compra e vendita, come una società, ma vendita e società non rescindibile.

Io vi domando, o Signori;

Chi di voi avendo una figlia teneramente amata, cresciuta nel candore, e nell'innocenza, sarebbe lieto di vederla passare dalla cattedra del Sindaco che può essere un accattolico al talamo nuziale? Il padre e la figlia certamente si crederrebbero degradati, quello, che noi non vogliamo in fatti, ci vien proposto di sanzionarlo in diritto, e questo diritto per chi? Per qualche ateo, qualche miscredente, non degno del favore delle leggi.

Ebbene! Io ve lo dico schiettamente: Le leggi, che urtano colla coscienza non le credo buone leggi.

Le leggi per essere buone debbono prima nascere nel cuore, nel costume delle popolazioni, e poi essere tradotte nei Codici.

Infelice quella nazione il cui Codice permette azioni contrarie al pudore ed alla religione!

Signori, noi abbiamo chiesti molti sacrifici all'Italia, e molti sacrifici ancora le domanderemo, ma non chiediamole, ve ne scongiuro, il sacrificio della moralità!

Finchè si tratta di sostanze per giungere ad una unificazione sincera e durevole, niun sacrificio sarà bastante: ma se sacrificate la virtù, o Signori, lungi dall'unificare, non avremo che sventure e discordia.

Passo ora a rispondere alle diverse osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani nella sua relazione. Egli dice:

« Il maggiore oltraggio che far si potesse alla mite e fraterna religione di Cristo, fu al certo la tirannia dell'inquisizione e la barbarie, dei roghi adoperate per imporre la fede e i suoi atti esterni. Ebbene, il legislatore civile che ponga la essenza del suo matri-

monio in un rito religioso, e fuori di esso non riconosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze dei cittadini un' assurda pressione, non li costringe ad un atto di religione, ancorchè ripugni alle loro credenze? »

Io distinguo, o Signori, tra il legislatore civile ed il legislatore civile e cattolico. Questi non può perder di vista che il matrimonio senza sacramento per i cattolici non è più se non un concubinato, quindi non è pressione assurda mantenere il matrimonio cristiano nell'alta sua dignità e non sanzionare con atto legale le unioni illecite:

Prosegue lo stesso relatore:

« A questi principii altamente morali e liberali risponde pienamente il titolo del matrimonio. Esso regola tutta la materia matrimoniale, così le condizioni e le qualità richieste per contrarre il matrimonio, come le forme dell'atto, e i suoi effetti nelle relazioni civili indipendentemente da qualunque culto dei contraenti, lasciando ad essi piena balia di rivestirlo di quelle cerimonie sacre che alle loro credenze corrispondano. Così la legge rivendica a Cesare ciò che è di Cesare, e lascia alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene. »

Non è questione di rivendicare a Cesare quello che è di Cesare, giacchè la Chiesa non contesta a Cesare cioè al governo il diritto di regolare gli effetti del matrimonio civile; ma lasciando a Cesare quello che è di Cesare non dobbiamo nemmeno togliere a Dio quello che è di Dio, riconoscendo valido quel che senza sacramento è nullo, e tenendo per nullo quel matrimonio che pel Sacramento è valido.

« Al principio di libertà il progetto del Governo rende un omaggio più perfetto che non la legge francese: imperocchè questa vieta che mai si celebri il matrimonio religioso prima del civile ed ai contraventori il codice penale minaccia pene non lievi: invece il progetto, rispettando gelosamente la grande formola « libera Chiesa in libero Stato » destinata a divenire, malgrado i suoi censori ed increduli, la base del nostro diritto pubblico ecclesiastico, allorchè sarà fermata la pace tra l'Italia ed il Papato, lascia liberi i contraenti di invocare le benedizioni del cielo sulla loro unione, quando meglio lo credano o prima o dopo l'atto civile. »

Questa è la parte commendevole del progetto; non meno però ne nasce un grande sconcio in ciò che il matrimonio valido per lo Stato, è nullo per la Chiesa e che un cattolico sposato in chiesa possa abbandonando la moglie contrarre un nuovo matrimonio civile.

« Sappiamo dice il relatore, che il silenzio della legge civile circa i riti coi quali ogni religione consacra il matrimonio, diede luogo ad accusarla di essere atea od indifferente. Ma a chi per poco si addentri colla sana ragione nella natura delle cose, apparirà di leggieri, che la legge che si occupa esclusivamente del-

*Elemento civile nel matrimonio non è atea, ma sibbene laica, non è indifferente, ma incompetente, secondo la giusta espressione di un celebre pubblicista francese.*

Se non sarà atea certo sarà irreligiosa, perciocchè autorizza i cittadini a contrarre validamente innanzi alla legge un matrimonio che la religione riprova perchè disgiunto dal sacramento.

Continua il Senatore Vigliani:

*« Fuvi pure chi nel matrimonio civile separato dal religioso credette vedere una violazione dell' articolo primo dello Statuto, che proclama la Religione cattolica la sola Religione dello Stato. Ma perchè questa grave obiezione sussistesse, converrebbe dimostrare, che la legge, nello istituire il matrimonio civile, proscrivesse od impedisse il religioso, od alcuna cosa ordinasse che ripugni alle credenze cattoliche, lo che non puossi allegare. »*

Par troppo si può allegare che la legge proscriva il matrimonio religioso ed ordini cosa che ripugna alle credenze cattoliche, dappoichè riconosce valido e legale un matrimonio puramente civile e senza sacramento, mentre non riconosce valido un matrimonio contratto col rito religioso.

E qui mi occorre di parlarvi della questione già da altri toccata, cioè del matrimonio dei preti vincolati dagli Ordini maggiori.

Osservava l'onorevole Senatore Mameli che di questa questione non era fatto cenno nella Relazione. Però non è che non se ne sia discorso; in seno all'Ufficio Centrale, la questione fu sollevata e si finì per rispondere, che il buon senso delle popolazioni avrebbe fatto giustizia di questi sacerdoti, che potevano considerarsi come apostati. Io credo che la qualificazione d'apostata ai sacerdoti, i quali passano a matrimonio civile sia benissimo adattata, ma non credo ugualmente che si debba lasciare al buon senso del popolo la repressione di un fatto il quale è sostanzialmente contrario allo Statuto.

Posto che siamo venuti a parlare del paragrafo della relazione, ove è detto, che non vi è contraddizione tra l'articolo primo dello Statuto e le disposizioni sul matrimonio civile, egli è palese, o Signori, che quando vien proclamato che la religione cattolica apostolica e romana, è sola religione dello Stato, si accetta la religione com'è, colla maestà dei suoi dogmi e della sua disciplina. Ora fra le discipline le più venerate e le più venerande della religione cattolica vi è quella che stabilisce il celibato dei sacerdoti.

Io non mi acconcio all'opinione dell'onorevole Senatore Cadorna il quale protestava qui in mezzo a noi che l'espressione della religione dello Stato non si riduca ad altro che alla forma esterna di qualche funzione religiosa. Io credo che lo Statuto sia un Patto abbastanza serio perchè si debba credere che se fu inscritto quel primo articolo, si è perchè si professi veramente dallo Stato la religione cattolica apostolica e romana: onde non può mettere ostacolo a che questa

religione sia dai cittadini professata, come lo metterebbe realmente qualora si adottasse questa legge.

Finalmente un ultimo riflesso del Relatore Vigliani: *« Nello accogliere l'istituzione pura del matrimonio civile, la Commissione bene avrebbe desiderato di innestarvi qualche attestato di pubblico omaggio al principio religioso, sia per far chiaro al pubblico il vero concetto morale del legislatore, e sia per eccitare in ogni caso gli sposi a santificare coi sacri riti l'atto civile. Ma, dopo matura disamina e più di un tentativo fatto indarno a questo fine, dovette la Commissione stessa convincersi che andava in traccia di cosa più desiderabile che possibile per chi voglia rispettare i veri principii di indipendenza e di libertà su questa materia; che non è punto ufficio della legge civile lo inculcare i doveri religiosi da più alta autorità comandati; che essa non ne potrebbe parlare senza varcare la sua competenza; senza entrare nel campo sacro e senza nuocere all'altessa dei principii religiosi facendoli scendere al livello di una istituzione umana. »*

Ebbene voi vedete che il principio religioso è pienamente scartato. Ma non basta dire scartato, egli rimane pur troppo conculcato, giacchè la legge civile dichiarandosi incompetente a far osservare i doveri religiosi li separa dall'istituzione umana.

La mia conclusione adunque non può essere dubbia; debbasi autorità piena allo Stato di regolare gli effetti civili del matrimonio, ma s'abbia rispetto alla validità del sacramento. Nella mia memoria testè letta al Senato, io preferiva che potesse intanto conservarsi l'art. 108 del Codice Albertino.

Tuttavia io mi adatterei a quelle conclusioni le quali possano meglio conciliare l'interesse della Chiesa e gli interessi dello Stato, che si tratti della proposizione del Senatore Mameli di rimandare il progetto alla Commissione perchè veda di metterlo in armonia col Codice Napoletano e col Codice Parmigiano, sia che si tratti della proposizione sospensiva fatta da alcuni dei nostri colleghi.

**Presidente.** È chiamato ora a parlare l'onorevole Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis (*Movimento di attenzione*). Signori Senatori; ieri il signor Senatore Cadorna con grande apparato di logica e con invidiabile lucidità di espressione vi espose le sue teorie, e conchiudeva domandando di mantenere i diritti della Nazione, e rispettare la libertà di coscienza coll'approvare il progetto di legge, sul quale stiamo ora deliberando. Io con inferiorità di mezzi, ma con eguale schiettezza di intenzioni veugo oggi a domandarvi che, nell'interesse della moralità degli individui, e delle famiglie, e per il rispetto dovuto alla libertà del culto, voi vogliate ammettere importanti modificazioni allo stesso progetto di legge.

L'onorevole Senatore Cadorna, ieri, spaziò sopra le più alte cime della scienza della legislazione; egli fece un trattato, direm così, di legislazione primitiva, d'onde



dedusse i canoni sostanziali per i quali debbe reggersi la società umana, e quindi ne derivò la natura dei rapporti tra la religione e lo Stato.

Principal fondamento alle osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna fu il notissimo aforismo, messo presso di noi in grande evidenza ed in gran frequenza di casi dall'illustre e compianto Conte di Cavour, *libera Chiesa in libero Stato*.

Questa formola ottenne una grande approvazione da molti, e forse presso un maggior numero di persone si presentò come qualche cosa, che nella generalità del concetto non indicava la precisione delle idee.

Per costituire una libera Chiesa in un libero Stato ci vogliono le condizioni essenziali primitive, che possono ammettere questa separazione, la quale non fu finora ammessa in nessuno degli Stati d'Europa dunque in Europa la separazione della Chiesa dallo Stato nel senso assoluto rimane ancora nelle condizioni di una teoria, la quale non ha subito la prova della pratica.

Questo principio della separazione ha ottenuto il suo principal favore oltre mare; e coll'esempio di ciò che si praticò in America, si venne domandando l'applicazione di questo principio, molteplice nella sua apparente semplicità, alle condizioni di Europa.

Ma le condizioni di America sono talmente diverse da quelle della nostra vecchia Europa, che si incontrerebbe, io credo, un'insuperabile difficoltà, ed un pericolo grande dalla parte del governo civile, quando esso si volesse attuare nella sua nativa schiettezza fra di noi.

Io, che desidero fare un discorso di pratica, e non discostarmi dai precetti della positiva esperienza, vi domanderò licenza, o Signori, di introdurre spesso citazioni di scritti di altre persone, che hanno considerato la stessa grande questione che ci occupa, e ciò farò sia per aggiungere qualche autorità alle mie parole, sia per essere più conciso nella mia esposizione.

Uno dei più distinti fattori delle istituzioni americane in un lavoro fatto espressamente per determinare la condizione tra la Chiesa e lo Stato, il signor Edoardo Laboulaye, così si spiegava.

« Au premier abord il paraît que le système américain soit préférable; qu'il garantisse mieux l'indépendance de l'Eglise et qu'il débarrassât l'État d'une surveillance délicate; mais dès qu'on pénètre dans la question on s'aperçoit bientôt que ce système est aussi désastreux pour la religion que pour le pays, et que dans un gouvernement centralisé comme le notre, il est à peu près impraticable. » (1).

Ora come dissi, il signor Laboulaye è il principale patrocinatore delle istituzioni americane in Europa ed i suoi molti ed apprezzatissimi lavori lo attestano.

Il signor Laboulaye ha dovuto convincersi, essendo anche molto esperto nel giuoco dell'organizzazione so-

ciale dei Governi d'Europa, che quest'applicazione avrebbe molti pericoli. E quando egli parla della centralizzazione di Francia conviene dire che può, anzi che debbe applicarsi agli altri governi, perchè in Europa non esiste nessun paese che abbia il decentramento del governo degli Stati Uniti di America. Non so se sarà un bene che ciò si introduca in avvenire; nego il supposto che nelle condizioni nostre attuali si possa, nella sua vera schiettezza primitiva, fin d'ora attuare il principio: *libera Chiesa in libero Stato*.

Torno a ripetere essere queste espressioni comode perchè elastiche a cui si affidano gli uomini per ricusare un ulteriore esame che loro riuscirebbe assai difficile se dovessero penetrare nell'intrusico complessivo della materia.

Premesse queste dichiarazioni, io non seguirò l'onorevole Cadorna nello svolgimento delle sue idee, perchè egli essendosi ieri chiarito così valente teorico in astratto, poco potrebbe a me servire di guida, che mi attengo unicamente alla pratica, al positivo, a quello che io credo attuabile, o che sia stato attuato in Europa.

Vi ha un fenomeno singolare ed è che in certe epoche sorgono delle idee speciali le quali attraggono a sé ad un tratto l'attenzione dell'universale, o poi queste idee degradandosi vanno a toccar di presso le condizioni, vanno a percuotere gli interessi delle moltitudini nel senso di chi le governa. Sono, dirò, dei mezzi, molte volte dei pretesti, per operare sulle moltitudini certi rivolgimenti d'idea.

Io credo che l'essersi con tanto favore sollevata presso di noi la questione del matrimonio civile sia piuttosto uno di questi fenomeni, che accadono in tempi di agitazione di spiriti e di trasformazioni sociali, di quello che sia un reale e positivo bisogno.

Il matrimonio civile nella forma che si vorrebbe adottare tra noi è stato un portato della rivoluzione francese; e quando si introdusse il matrimonio civile in Francia fu colà un grande appoggio alla civiltà, alla vera civiltà che consiste nell'ordine delle famiglie.

Chi tenne dietro alle discussioni che hanno avuto luogo in que'tempi nel Consiglio di Stato in Francia e davanti al Tribunale ed al Corpo legislativo, sa con quanta pena, con quanta gelosia, con quanta difficoltà gli oratori del governo dovessero introdurre nelle menti idee durevoli sulla costituzione delle famiglie.

E sicuramente allora non era il caso di potere ad un tratto portare nella costituzione della famiglia, colla istituzione legale, riverita del matrimonio civile l'idea connessa del matrimonio religioso.

La Francia accettò questo sistema. Io non entro negli'inconvenienti che possa aver colà addotto in seguito con sé. Ma solo scorgo che pochi degli Stati d'Europa l'imitarono; e quando la legislazione francese si ritirasse da quell'allargamento che preso aveva per effetto della conquista, la maggior parte degli Stati di Europa

(1) *Revue de Legislation et jurisprudence* 1845, tom. 1 de l'Eglise catholique et de l'état.

non ritengono cotale parte della legislazione francese, e singolarmente non la ritengono i paesi protestanti.

Io, o Signori, non entrerò in questioni teologiche. Come cattolico accetto riverente le dichiarazioni teologiche che sono esposte da corpi collettivi, dall'episcopato: quelle sole io accetto, come legislatore non le discuto.

Mi appoggio ora unicamente al sentimento religioso, all'idea della moralità tanto nelle famiglie, quanto nelle popolazioni, ed entro appunto nelle valutazioni che del matrimonio civile si sono fatte dai protestanti stessi e dai giuristi i più illustri d'Europa.

In un articolo sulla legislazione dei matrimoni in Europa un illustre tedesco (questi è cattolico), il signor Mittermaier dichiarava:

« Il est de l'intérêt de l'Etat que le mariage soit regardé comme une institution sacrée, et ne se trouve pas placé par le peuple au niveau des contrats ordinaires; il importe donc que l'église prête sa consécration solennelle à l'union des époux (1) ».

Citerò un altro gravissimo giurista che abbiamo avuto la disgrazia di perdere pochi anni sono, il signor De Savigny capo di quella scuola storica, a cui non oserai imputare il rimprovero che le ha fatto l'onorevole Relatore della Commissione, l'ultima volta che ha preso la parola dicendo che la scuola storica immobilizzava la scienza; credo anzi che sia assolutamente il contrario; e che la scuola storica sia quella che fa progredire la scienza. Checchè ne sia, il nome del signor De Savigny è tale che primeggia fra i giuristi e i pubblicisti d'Europa. Il signor De Savigny adunque fu da me, che aveva l'onore di essere in relazione con lui, consultato quando nel 1851 si preparava nel Parlamento subalpino la discussione sul matrimonio civile.

Egli mi scrisse una lettera in proposito; e questa lettera ebbe già una qualche pubblicità appunto in quell'epoca, ma io credo bene di rileggerla perchè l'autorità di un tanto nome ed il peso delle ragioni che adduce penso che possano anche essere apprezzate in questo Parlamento italiano.

La lettera è un poco lunga, ma spero che il Senato mi concederà tempo per sottoporre le mie idee in una materia, la quale per se stessa molto ne richiede.

La lettera è datata da Berlino li 19 dicembre 1851.

« Berlin, 19 décembre 1851.

« Vous demandez mon avis sur une question grave et flagrante que vous formulez ainsi:

« Dans les circonstances actuelles, à cette période de civilisation où nous nous trouvons, est-il bon d'admettre le mariage purement civil tel qu'il existe dans le code civil français ? »

« Le terme dans lesquels cette question est conçue, paraissent incliner à une réponse affirmative. Ils paraissent insinuer que le mariage civil serait un progrès,

(1) Nella citata *Révue de législation et de jurisprudence*, disp. d'aprile 1840.

un pas en avant sur la route que la Providence a assignée aux hommes pour se rapprocher à la perfection. »

(Nell'interrogare il maestro io avevo talmente cercato di mostrarvi indeciso ch'egli pensò attribuirmi un'opinione che non era la mia.)

« J'ai eu deux fois l'occasion de me prononcer publiquement sur l'essence du mariage. 1. Dans le *Traité de Droit Romain*, vol. 15, § 54 (trad. franç. de M. Guenoux et trad. italienne qui ne tardera pas de paraître à Venise) 2. dans un traité particulier sur la réforme des lois Prussiennes sur le divorce, inséré dans le volume 5, N. LV de mes oeuvres diverses (*Vermischte Schriften*) (non traduit). »

« J'y ai posé en principe que le mariage a un caractère composé d'éléments différents, dont le premier et gouvernant est l'élément moral et religieux, tandis que l'élément juridique ne remplit qu'un rôle subordonné et secondaire. En admettant le mariage civil, l'élément juridique se trouve seul reconnu et représenté, et l'élément moral et religieux est ignoré, négligé et abandonné à la discrétion des individus, ce qui doit nécessairement dénaturer le mariage. »

« Il est vrai qu'en France ce danger réuni à l'établissement du mariage civil, s'est trouvé bien moindre qu'on ne pouvait attendre. »

« Mais ne nous abusons pas (Prego il Senato a voler far attenzione a queste parole dell'illustre Senatore) sur ce point là. »

« En France c'était une chose assez rare de trouver un mariage civil auquel on n'eût pas joint incessamment l'acte religieux. Dans le temps de Napoléon et du code civil les principes négatifs et destructeurs étaient bien moins énergiques et puissants qu'ils ne le sont de nos jours. Si vous proposez aujourd'hui le mariage civil dans un pays où il n'était point reçu, il y aura beaucoup de personnes qui l'accepteront avec avidité sans ajouter l'acte religieux; les uns par vanité et légèreté, les autres par inimitié décidée contre les principes du christianisme. »

« D'ailleurs le mariage civil dans son développement naturel mène nécessairement à l'admission du divorce le plus illimité; car au point de vue juridique il n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissous par la simple volonté des deux époux; ce n'est que le principe plus élevé, le principe moral et religieux qui peut y mettre des entraves. Il est vrai que le code civil avait beaucoup restreint la licence du divorce, quoiqu'il n'eût pas suivi le juste principe. »

« Mais je dois répéter ce que je viens de dire au sujet du mariage civil, le législateur actuel essayant cette innovation, sera dans une position bien plus défavorable que Napoléon, et pourra à peine s'empêcher, de faire des concessions à un libéralisme dénaturant le saint caractère du mariage. »

« Si ces innovations sont mises en oeuvre avec une véritable conséquence, si dans une partie considérable de la population le mariage est commencé sans acte

religieux: si le divorce est abandonné à la discrétion plus ou moins absolue des individus l'on parviendra bientôt à un point où il sera impossible de trouver une limite décisive entre le mariage et le concubinat. C'est alors que la famille sera dissoute. »

« Je conviens de la possibilité que le mal n'ira pas jusqu'au point que je viens de vous montrer en perspective. Souvent la nature humaine se montre inconsciente à son propre salut. Mais supposons même cette éventualité moins grave, et moins pernicieuse. ce ne sera pas moins vrai que le mariage, la famille, sera dégradée et affaiblie, et qu'un des trésors les plus précieux d'une nation sera entamé. Je sais par les feuilles publiques que chez vous il se trouve à présent des conflits très graves entre le parti catholique et le parti libéral. On dira peut-être que c'est le principe catholique, appliqué au mariage, que je viens d'exposer et que quiconque ne veut pas absolument se soumettre au principe catholique, doit par là même rejeter tout à fait l'opinion que je viens de défendre. À ce sujet je dois vous observer que je suis protestant, que j'ai parlé de l'essence du mariage en partant non du principe de l'église catholique mais d'un point de vue plus général. Si donc en grande partie mon avis sur l'essence du mariage, et sur les conséquences qui en résultent est conforme aux dogmes de l'église catholique sur ce sujet, cela doit vous prouver que l'avis que je viens d'émettre est le résultat d'une conviction personnelle intime, et non d'une opinion de parti quelconque. »

« C'est avec la considération la plus distinguée, etc.

**De Savigny. »**

Si è invocato ad appoggio del matrimonio civile il gran principio della libertà di coscienza.

Questo principio della libertà di coscienza ha una parte filosofica ed una parte politica.

Noi non lo possiamo considerare che sotto l'aspetto della parte politica.

Noi dobbiamo ravviare la necessità nello Stato di ammettere una religione.

Noi non possiamo certamente sottoporci a ciò che giustamente fu chiamato l'anarchia delle intelligenze, vale a dire nessuna regola riconosciuta: la negazione dei principii, conseguenza della confusione delle idee e del predominio delle passioni.

Noi dunque ammetteremo la religione esistente nello Stato, l'ammetteremo non con quella riguardosa diffidenza con cui ne parla l'onorevole Relatore della Commissione, ma con quella tranquilla e piena sicurezza che deve ispirare la natura stessa del concetto religioso.

L'onorevole Relatore della Commissione nel tratto che ha letto testè il signor Senatore di Castagnetto dice che la legge non deve essere indifferente alla religione ma ch'è incompetente a riconoscere questa influenza religiosa contro cui si muove la relazione. La parola

*incompetente*, tuttochè tolta ad prestito, come riconosce lo stesso Relatore della Commissione, mi pare o troppo modesta o troppo disdegnosa.

Esiste una religione nello Stato (quando dico religione avverto che intendo sempre tutte le religioni che sono ammesse dallo Stato), lo Stato deve riconoscerne effettivamente l'esistenza o deve separarsene?

Vogliono alcuni che per paura di far diventare lo Stato un tiranno od un impotente si lasci la religione a disparte e tanto da essa lo Stato si allontani da non più vederla. Io credo che questo sistema sia contrario alla buona politica, io credo che sia contrario alla buona morale.

Non sarò io quegli, o Signori, che verrà a parlarvi nel senso di abbandonare al clero i diritti dello Stato. Io penso che si debba mantenere la giusta relazione fra i due poteri, non credo alla necessità di una discordia legale e desidero invece una legale conciliazione. Io riconosco che in varie legislazioni italiane questa parte del matrimonio sotto il rapporto della sua relazione collo Stato fu trasandata, e deploro che la sia stata troppo, secondo che io credo, nel Codice Albertino, ma questa parte fu per suprema autorità sottratta all'esame ed alle libere proposte della Commissione incaricata di estendere il progetto. Per l'altro l'onorevole Senatore Pallieri mi faceva un onore che non merito in quella estensione che mi voleva accordare dicendo che io era stato uno dei compilatori principali del Codice civile. Io non ho avuto quell'onore, ho avuto la sorte di lavorare insieme con altri colleghi che valevano molto meglio di me a quell'opera che credo sia stata molto benefica nell'epoca sua. E pur mi sovvengo che nelle prime adunanze della Commissione legislativa io proposi che si tenessero distinti registri di Stato civile affidati ad uffiziali dello Stato civile. Quella mia proposta non ebbe la sorte di ottenere la approvazione dei miei colleghi. Ora quasi tutti quei colleghi non esistono più e credo che non rimane che l'onorevole Senatore Pinelli il quale si rammenterà la verità di quanto io dico, poichè egli stesso prese parte a quella discussione in un senso contrario alla mia proposta.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Sclopis**. Io dichiaro adunque che riconosco ed ammetto tutti i legittimi diritti del principato civile per determinare gli effetti civili del matrimonio; ma io credo che sia indispensabile che lo Stato il quale non deve chiudere gli occhi davanti all'esistenza della religione si rivolga a quel principio religioso a cui egli non può per nessun modo supplire, per domandargli ciò che è la forza costitutrice della società.

È veramente, Signori, in tutte le società umane, in tutte le legislazioni, quando si viene a cercare l'ultima ragione della moralità di un atto mancano le forze materiali del legislatore. Ed allora a chi si ricorre? si ricorre all'idea di Dio, di cui s'invoca solennemente il nome e l'assistenza.

Il Re s'intitola per grazia di Dio.

La prova del giuramento che si ammette nelle leggi civili in difetto delle altre prove, e che è una prova che taglia corto a tante discussioni, in nome di chi si fa?

Si fa in nome di Dio.

Il Capo dei giurati quando assumendo la responsabilità del verdetto, si avvanza davanti al pubblico, e pronuncia le tremende parole:

*Davanti a Dio, e davanti agli uomini, sul mio onore, e sulla mia coscienza; quale è la maggior sensazione che si prova, o Signori? È la sensazione dell'esistenza divina. E a questo termine debbono riuscire tutte le società umane.*

Togliete l'idea di Dio, avete l'anarchia dell'intelligenza, avete la confusione dei poteri, avete la perdita totale di tutte le ancore (*bravo, bene*) su cui riposa la società.

Dunque, o Signori, se l'idea di Dio è necessaria, se non potete supplirla (che siamo sulle sole nostre forze veramente pusilli: in questo senso lo possiamo dire, siamo veramente pusilli), se non potete supplirla con altra idea, con altro mezzo, riconoscetela degnamente, ed ammettete che nei casi i più gravi della vita dell'uomo, ne' più terribili frangenti della vita delle nazioni si ha da ricercar quella luce, da ricorrere a quell'autorità che è al disopra degli interessi e delle vicissitudini di questo mondo.

La libertà civile dei culti, o Signori, nessuno la contrasta, o tutti sinceramente ammettiamo che si serbi ad essa il maggior riguardo che le è dovuto, ma la libertà civile dei culti, che è una conseguenza della libertà di coscienza, rappresenta nella società precisamente questo diritto personale all'uomo di esercitare la sua azione sotto la protezione dell'idea religiosa. La religione considerata in sé è la suprema sanzione, e quella che mette in salvo l'autorità morale, che sola può moralmente imporre i diritti ed i doveri. Ora per quanto sia rispettabile la persona del Sindaco, quando unirà in matrimonio due individui in nome della legge, essa non potrà mai fare che questi individui non dicano tra loro: la legge è mutabile, la legge è un effetto della volontà umana, noi possiamo aspettare altro tempo, noi possiamo venire ad altre intenzioni, e questa legge non produrrà mai su noi nessuno di quegli effetti che eccedono la potenza dell'uomo, e che s'informano all'idea della benedizione della Provvidenza in questa vita, all'idea della responsabilità nell'altra.

Vi ho detto, o Signori, che io invoco l'autorità religiosa a sostegno della moralità, e qui ripeterò le parole di un italiano che a me fu tanto caro quanto riverito, ed il cui nome sarà non che pregevole, venerato sempre nella memoria dei posteri, voglio dire di Cesare Balbo. Nella discussione che ebbe luogo nella Camera dei Deputati sul matrimonio civile nel 1851 egli con quella sobrietà di parole, e con quella perfetta convinzione di opinione che gli erano proprie, diceva « che la moralità

« del matrimonio non potrà mai essere regolata dallo « Stato come la regola qualunque religione. »

Tutta l'importanza del mio ragionamento sta in queste parole: Avete il coraggio di dire, che ci sia una sanzione la quale possa supplire a quella della religione quando si tratta del matrimonio, della costituzione della famiglia, del vincolo, della volontà dei congiunti per tutta la vita?

Ditelo, ed io esaminerò quale sia. Se non avete altro mezzo ricorrete alla religione.

Ora vengono i timori.

Si temono le esorbitanze: si crede che il clero sia armato contro la società civile. Deploro la condizione della società civile di vedersi obbligata di scostarsi dai rappresentanti dell'idea religiosa; desidero che i rappresentanti dell'idea religiosa si accostino ai principii sani ed onesti del nostro reggimento costituzionale, ed ho fede, che ciò avverrà.

L'importanza della massima che io sostengo, è sentita da tutti quelli che governano, e recentemente ancora in una solenne occasione l'Imperatore Napoleone ha parlato non solamente dell'influenza, che esercita il clero nella cerchia delle funzioni religiose, ma anche della influenza legittima che esercita fuori di questa cerchia. Che cosa vuol dir questo? Vuol dire, che Napoleone riconosce l'importanza massima della moralità fondata sulla religione.

Se si hanno timori, a questi timori si può facilmente ovviare: prendete tutte le precauzioni di cui abbondano alcuni Codici.

Prendete il Codice di Napoli, di cui io pochi giorni sono faceva l'elogio. Io credo, che il Codice di Napoli dal punto di vista delle idee cattoliche, sia il più completo anche nell'interesse della società civile.

Il Codice di Napoli non considera l'esistenza delle comunioni acattoliche, perchè esse non esistevano in quel regno. Estendete colle debite modificazioni le disposizioni di precauzione anche agli individui appartenenti a comunioni acattoliche.

Volete fare un passo al di là?

Riconoscete prima di tutto che coloro i quali professano una delle religioni ammesse nello Stato debbano come conseguenza legittima della loro personale condizione civile richiedere che la religione intervenga nella celebrazione del matrimonio. Quindi dopo che essi avranno fatte le loro dichiarazioni giustificative all'ufficiale dello stato civile per ciò che riguarda agli effetti civili del matrimonio, fate che le parti passino alla celebrazione del rito religioso.

Se poi si presentassero dei contraenti davanti all'ufficiale di stato civile che dichiarassero non professare nessuna delle religioni esistenti nello Stato, allora date posto al matrimonio civile.

Vi ho detto, che non molte, anzi poche fra le nazioni d'Europa si erano fatte seguaci del sistema del matrimonio civile introdotto dal Codice Napoleone; e vi ho pregati di osservare come in generale i paesi

protestanti sieno stati pochissimo corrivi ad adottare cotesto sistema. V'accenno la Svizzera che è nazione divisa di religioni, vedete quanto pochi siano i cantoni che abbiano ammesso il matrimonio civile. Nella Germania fuori che sulle rive del Reno, e nel Belgio non si è conservato il matrimonio civile.

Ma nell'Inghilterra, in quel paese di eminente libertà, dove tanto si rispetta la proprietà (ed anche la religione, è proprietà personale dell'uomo) si è adottato il principio di riconoscere tutti i matrimoni celebrati secondo i riti delle diverse religioni.

Unicamente in Inghilterra si è voluto che questi atti fossero registrati. Si sono stabiliti de' registratori i quali tengono conto sia dell'osservanza delle formalità civili che precedono il matrimonio, sia della celebrazione del matrimonio.

Ci è l'atto del 17 agosto del 1836, il quale introduce un nuovo sistema attuato poi dal 1 di marzo 1837. In questo atto che si chiama bensì *atto per i matrimoni* ma che si limita alle informazioni preliminari ed alla registrazione ma non entra per nulla nelle ragioni intrinseche de' matrimoni, si stabilisce che quanto alle persone che professano la religione anglicana, od il rito giudaico, il rito dei quaccheri, si mantenga l'antico uso della celebrazione dei matrimoni; che per le altre professioni religiose vi debba essere l'assistenza del registratore ma che si possa celebrare il matrimonio in qualunque sito si dichiara riservato al culto. Non ci è altro che a fare la dichiarazione, che un luogo a ciò adatto è destinato al culto perchè vi si possa celebrare il matrimonio, purchè vi concorra l'assistenza del registratore.

Prevede poi la legge inglese che delle persone non vogliono solennizzare le nozze nei siti destinati al culto religioso, e quelle ammette in tal caso a contrarre matrimonio in presenza soltanto dei registratori.

Io credo, o Signori, che quando con questa larghezza di vedute si avesse a ordinare un sistema in cui da un lato si rispettasse la moralità dell'atto che io reputo doverai affidare alla religione, e dall'altro si stabilissero le regole secondo le quali gli effetti civili del matrimonio siano garantiti dall'autorità civile, io credo che noi avremmo risoluto un importantissimo, ma non un difficilissimo problema.

Il signor Senatore Cadorna ieri parlò molto della necessità che l'atto consensuale del matrimonio fosse riservato all'autorità civile per gli effetti civili, all'autorità ecclesiastica per gli effetti religiosi.

Ma, Signori, io credo che quando vi riferite anzitutto a ciò che io stimo principio di moralità, da esso s'abbia pure a determinare la validità di questo consenso.

Una volta ammesso tale principio io credo che lo Stato può senza tema di ledere i suoi diritti, accettare l'impartita sanzione dell'autorità religiosa e dargli i conseguenti effetti civili.

La questione del matrimonio civile è stata trattata da molti, ma ritengo che pochissimi, fuorchè quelli che

furono sotto l'impero del Codice francese, abbiano opinato per l'ammissione del matrimonio civile puro e semplice. Nessuna popolare aspirazione per quanto mi risulti, nessuna espressione di voto gagliardo e numeroso si è manifestato nei tempi addietro nei paesi dove non è in uso questo matrimonio, perchè s'introducessa la forma civile.

L'onorevole relatore della Commissione ha parlato con sentimento di grande soddisfazione del cambiamento che si era operato nel Cantone del Ticino dove nell'anno 1855 si introdusse il matrimonio civile. Ma appunto il modo con cui si esprime l'onorevole Relatore della Commissione fa vedere che questo cambiamento è stato determinato da mera influenza politica. Fu il partito radicale che fece mutare la legislazione da ciò che si diceva un portato del partito clericale. Io quando sento introdurre di queste parole in una discussione di alta moralità io veramente rifuggo dallo estendermi sovra di esse. Come l'è sarà per un ragiramento di politica, sarà per quello che si chiama manovra di partito costituzionale o incostituzionale, che si potrà alterare ciò che deve essere inalterabile, come la moralità?

Signori, io non lo posso ammettere, e duolmi che nella circostanza attuale siasi qualche volta espressa l'idea che la politica potesse stabilire alcun che sopra l'ordinamento del matrimonio. L'attualità politica deve rimanersene in fuori, non vi è altra politica quando si tratta d'atto di moralità che quello che è, che quello che fu, che quello che sarà; vale a dire la verità, vale a dire la giustizia, vale a dire ciò che non si può ottenere con altro modo, una sanzione al di là della volontà degli uomini, al di là della mutabilità delle leggi.

Non andrò più oltre, o Signori, in questa discussione che fu, già abbondantemente trattata da altri più valenti oratori, e forse non acquisterebbe luce per la ripetizione. Vi porrò solamente sotto gli occhi la questione quale fu collocata da un gran filosofo, sincero cattolico e schietto italiano, uomo giustamente e altamente rinomato, Antonio Rosmini.

Antonio Rosmini esaminò lungamente la questione del matrimonio e la esaminò con quell'imparzialità, con quell'altezza di concetto con cui egli assaliva tutte le questioni. Egli ci dice.

« Si consideri bene i dati del problema che la legge deve sciogliere; i quali sono due: il primo non deve ledere la religiosa credenza che i cittadini professano (libertà dei culti); il secondo, dee determinare i costitutivi del matrimonio e i doveri e i diritti scambievoli dei coniugi, e sancirli colla sua autorità a bene delle famiglie dello Stato. Fare tali leggi che mantengano queste due condizioni e sciogliere il problema (1). »

Il problema è posto davanti a voi, o Signori, nei suoi elementi i più chiari, i più limpidi. Da un lato non avete nessun pericolo per il Governo civile purchè pren-

(1) *Filosofia del diritto*, tom. 2, p. 417.

diate le vostre precauzioni, dall'altro non avete veruno esempio che vi spinga a preferire il matrimonio civile; perchè la massima parte delle nazioni d'Europa non l'hanno ammesso.

Avete, dirò di più, avete i costumi d'Italia che debbono essere rispettati. E qui io mi permetto di aggiungere che se si potesse interrogare col suffragio universale il popolo italiano se preferisca il matrimonio religioso, o il matrimonio civile, metto pegno che l'immensa maggioranza sarebbe per il matrimonio religioso.

Rispettate queste convinzioni, Signori, e credete che gli articoli del Codice reggono gli interessi transitorii, ma che le verità che si chiamano eterne, e lo sono, regolano la sorte degli imperi nell'avvenire.

Tanto basta, o Signori, perchè non abbia a diffondermi in altre parole, e dirò solamente che io mi accosterò a quelle proposte le quali impediscano che sia adottato nella sua forma attuale il progetto del Ministero sul matrimonio civile, pronto a modificare le mie idee secondochè si presenteranno le proposizioni, purchè rimanga intatto il grande principio di moralità che non si appoggia, ripeto ancora una volta, che sulla religione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro Guardasigilli.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Senatore del Regno, io non saprei dissimulare un sentimento di legittimo orgoglio che mi fa provare questa splendida e solenne discussione, la quale lascerà certamente una traccia luminosa in quest'aula da cui stiamo per separarci mestamente fra poco.

Chiamato a portare in sì grave argomento la parola del Governo del Re, io non ho in animo punto di entrare in una minuta polemica cogli oratori che mi precedettero, cogli avversari antichi e nuovi del matrimonio civile; nol farò principalmente perchè sono persuaso che in una questione di simil natura per molti e rispettabili uomini, le convinzioni si attingono nelle sole e schiette ispirazioni del sentimento religioso, in quel sentimento religioso che rifugge dal lasciarsi discutere; anzi dirò, si ribella alla severità del ragionamento. Molto meno, o Signori, mi attenderò di entrare nel ginepraio delle teologiche disquisizioni. Dirò solo che mi fu grato di udire una parola autorevole levarsi in questo recinto, la parola di un prelato Senatore; il quale non si peritò di ridurre al giusto valore alcuni argomenti di che aveva intessuta la sua orazione l'onorevole Senatore Mameli, ma lo fece in verità con quelle riserve, reticenze e precauzioni oratorie che gli erano consigliate dal suo carattere augusto.

Non pertanto ei disse abbastanza, per lasciar intendere, che la pura dottrina cattolica non è poi così inflessibile, nè così intollerante come vorrebbero interpretarla i ferventi campioni di essa.

Se non che, mi si conceda anche nel campo della

teologia di esporre al Senato un'avvertenza ed un ricordo.

Signori, nei tempi più buii della supremazia teocratica, sotto gli influssi della filosofia scolastica, in tanta incertezza e confusione d'idee, pure la separazione della ragione del sacramento dalla ragione del contratto civile nel fatto del matrimonio fu dottrina insegnata da valorosi e distinti teologi, fra i quali mi basterà citare un Enrico di S. Ignazio, un Guglielmo da Parigi, i quali sostennero enissamente questa dottrina: non essere il sacramento che forma il matrimonio, il sacramento intervenire solo nello intento di benedire e santificare il matrimonio, d'onde la separazione fra il contratto civile o il sacramento.

E questa dottrina divulgossi nel secolo passato, fece il giro della Germania, della Francia e dell'Italia e trovò interpreti e dottori: li trovò nelle nostre università italiane, e specialmente nell'università di Pavia.

Ma volete di più, o Signori? Un gran pontefice Benedetto XIV, pronunciandosi appunto su questa dottrina della separazione del doppio elemento nel matrimonio, dichiarava nel suo aureo libro sul Sinodo diocesano, che queste opinioni erano più che probabili, ed erano liberamente accettabili.

Lascio ora il campo della teologia e passo ad un altro ordine d'idee; passo ad esaminare le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, in che veramente risiede il momento della questione, come opportunamente avvertiva nella tornata di ieri l'onorevole Senatore Cadorna.

Signori, è antica nel mondo la lotta e non è ancora cessata fra due principii, due tendenze e due scuole; l'una che afferma e propugna la supremazia teocratica sul governo della società civile e però la soggezione del potere laico, l'altra pel contrario, che tiene per la libertà religiosa, e però per la separazione delle due potestà. Qual è la fede dell'età moderna, qual è la parola dell'avvenire?

Signori, io credo che non ci sia punto da dubitare del trionfo della libertà religiosa. Egli è vero che se ci rivolgiamo, noi di che corrono, alla Francia, noi vedremo colà risorgere e rizzarsi in piedi il gallicanismo che rivendica i suoi diritti altamente e risolutamente.

Ma perchè accade codesto, o Signori? Accade perchè il gallicanismo si trova oggidì in Francia alle prese con le aggressioni clericali, e però esso afferma e ripiglia i suoi diritti: è un arma difensiva, è una necessità di legittima difesa.

E noi italiani ci troviamo per mala ventura in parità di condizioni, e a noi pure tocca la lotta ostinata e la legittima difesa.

Ma credete voi che il gallicanismo in Francia sia veramente la fede della parte liberale? No, Signori; in Francia, voi lo sapete meglio di me, la scuola progressiva e liberale che propugna la libertà religiosa, la separazione della Chiesa e dello Stato, è rappresentata dai più eletti ingegni, come il Lamennais nel suo fa-

moso programma del 1830, il Padre Lacordaire, il Montalambert, il Falloux ed altri.

Volgetevi all'Inghilterra, e quivi il puseismo vi si manifesta con una spiccata tendenza al rinnovamento del cattolicesimo ritirato ai principii suoi.

E finalmente in Italia anche noi abbiamo seguaci gloriosi di questa medesima scuola, propugnatrice del principio della libertà religiosa: dico la scuola che vuole l'alleanza della fede colla filosofia, del cattolicesimo colla libertà, del Papato coll'Italia; ed è la scuola, o Signori, illustrata dai più grandi storici poeti e filosofi, è la scuola la quale oggidì conta la prima gloria vivente d'Italia, il nostro illustre collega Alessandro Manzoni, e che ebbe pure a sostenitori Vincenzo Gioberti, l'abate Rosmini, il Padre Ventura e l'illustre storico napoletano Carlo Troia.

Signori, colla guida e colla face di questi principii generali, io credo che abbiasi a riguardare la questione dell'ordinamento del matrimonio. E la prima disamina a fare ella è questa: quale sia la genesi, quale l'essenza e a chi la competenza della celebrazione del matrimonio.

La genesi del matrimonio risale ad un principio più alto, a quella mente ordinatrice, la quale diede leggi al civile consorzio con le nozze e con la famiglia. Questo è il concetto men vago, che noi pensiamo doversi sostituire al concetto ed alla frase del Portalis, il quale, nel suo discorso preliminare al Codice civile, faceva discendere il matrimonio dalla legge di natura.

Facciamoci ora a considerare l'essenza vera del matrimonio, e questa la troveremo propriamente nel mutuo consenso degli sposi; il che consuona appunto con quella dottrina cattolica che pure ricordava il nostro prelato Senatore nel suo dotto ragionamento. E di questo concetto ci accade di leggere una forma ed una manifestazione sensibile, tratteggiata con vivacità di colori dall'immortale autore dei *Promessi Sposi*.

Adunque stando le cose in questi termini vediamo come l'ordinamento del matrimonio, si venga compiendo nei limiti delle rispettive potestà.

Non potrebbe certamente il potere civile rivendicare a sé l'esclusiva competenza di quest'atto solenne della vita civile, imperocchè il matrimonio non si potrebbe abbassare alla mera condizione di contratto civile, raffigurando esso una grande istituzione sociale, ed una istituzione sociale che eleva l'uomo a Dio, invocando su quell'atto le benedizioni celesti.

D'altra parte nessuno di certo oserebbe ricusare al potere civile la facoltà ed il diritto di prescrivere le condizioni attinenti alla validità intrinseca ed estrinseca del matrimonio, ordinandole ai fini sociali ed ai grandi interessi della famiglia.

Pertanto l'atto civile si rinchiude in questa cerchia di facoltà e non esce nè invade il campo religioso. Interviene d'altro canto la potestà religiosa che nella pienezza della sua libertà benedice e santifica questo atto. Ora io domando quando si doveva ordinare la celebrazione di questo atto, credete voi che il potere

civile avesse a smettere la sua competenza irrecusabile? Abdicandola nelle mani della potestà ecclesiastica? Niuno io credo oserebbe sostenere questa tesi. Che resta adunque? Trovare una formola ed una combinazione tale da guarentire la reciproca indipendenza di ambo i poteri.

Questo appunto è il problema che la vostra Commissione ebbe a proporci, cercandone l'adeguata soluzione.

E difatti quando noi onorati del vostro mandato togliemmo ad esaminare la questione dell'ordinamento del matrimonio; noi, o Signori, con studi pazienti e coscienziosi, noi la considerammo sotto tutti gli aspetti.

Noi non lasciammo senza esame tutte le ipotesi e tutte le combinazioni, ma dopo una seria meditazione fummo condotti dalla inesorabile logica a preferire il sistema della indipendenza e separazione dell'atto civile dal rito religioso.

E soffermandoci a questa soluzione siccome quella che ci appariva la più semplice, la più consentanea ai buoni principii, noi credemmo di rendere il più grande omaggio alla libertà religiosa e ve ne do la dimostrazione.

Noi, a cagion d'esempio, pigliammo ad esaminare il sistema del matrimonio francese, e ci fu agevole il riconoscere che, il sistema francese offende apertamente il principio della libertà religiosa, imperocchè non solo esso impone l'obbligo della precedenza dell'atto civile al rito religioso, ma minaccia col Codice penale sanzioni punitive ai contravventori. Or dunque venendo noi nel pensiero di respingere questo sistema di coazione e di penalità che altamente offende la libertà religiosa, noi credemmo così adoperando di fare una grande concessione alla libertà religiosa, all'interesse della Chiesa. Ed eccone la prova.

Nel sistema francese, come nel napoletano, guardate che cosa avveniva quando sorgeva questione di impedimenti canonici nei matrimoni.

Nelle questioni di impedimenti canonici gli sposi innanzi di impetrare il breve di dispensa dalla Santa Sede, dovevano provocare il preventivo assenso Regio e poscia, ottenuta la provvisione pontificia, questa soggiaceva alla necessità del Regio *exequatur*.

Ma chi non vede che questo sistema vincolava ed offendeva la libertà della Chiesa? E per contrario il sistema che noi vi proponiamo con la separazione dell'atto puramente civile restituisce alla Chiesa la sua libertà indivisa, svincolandola dalla soggezione al potere civile.

Ora io mi rivolgo a tutti gli uomini di animo schietto e leale e tra questi all'onorevole Senatore Sclopis verso il quale io professo riverenza antica, e domando se nella scelta dei due sistemi, l'uno che impone un vincolo, una coercizione e penale sanzione, l'altro che tutto lascia alla libertà religiosa, che fa cessare il sistema dei vincoli e delle pastoie, se potessero essi trovare il loro conto a preferire il primo al secondo.

Avemmo ad esaminare inoltre il sistema napoletano:

quel sistema che ha trovato in questa discussione partigiani e campioni ardentissimi, ai quali aggiunse peso e valore l'autorevole voto dell'onorevole Senatore Sclopis.

Ebbene, o Signori, io non potrei tacere un senso di meraviglia che mi ha fatto provare questo pomposo panagerico del sistema del matrimonio napolitano.

Il sistema napolitano, o Signori, è travagliato da tre vizi principali; il primo è questo: che nell'ordinamento del matrimonio il potere civile sotto specie della doppia sanzione, del doppio elemento civile e religioso, nel fatto però abdica la podestà civile; avvegnachè non si abbia in esso che la precedenza della solenne promessa da riceverci dall'ufficiale dello stato civile, la quale promessa per la sua inosservanza non dà luogo che al ristoro dei danni ed interessi.

Il vero matrimonio adunque non si compie che dinanzi al prete nelle rigide forme del Concilio Tridentino. Ma vi ha di più: il sistema napolitano, modellato sul tipo francese, offende eziandio la libertà religiosa non altrimenti che il sistema francese; imperocchè anche esso impone una sanzione penale ai contravventori all'obbligo della precedenza dell'atto civile. Nè questo è tutto, perciocchè il sistema napolitano consacrando l'ibrida inmisione del doppio elemento civile e religioso, si fa cagione di attriti e conflitti, di scontri e di disordini infiniti.

Ed invero, che non è avvenuto? È avvenuto quando matrimoni puramente ecclesiastici si venivano celebrando in dispregio delle prescrizioni della legge civile, era necessità che la potestà governativa intervenisse, e per modo arbitrario con postume sanatorie, fosse obbligata a validare i matrimoni medesimi. Noi due volte siamo venuti innanzi al Parlamento per chiedere precisamente la convalidazione di matrimoni ecclesiastici fatti in dispregio della legge civile.

Egli è a cagion di questo sistema che il potere governativo si vide costretto per necessità di cose a fare le più larghe concessioni al potere ecclesiastico.

Infatti io ricorderò un rescritto del 1822 col quale si abilitarono gli Ordinarii a validare i matrimoni così detti di coscienza per la Bolla *Satis Vobis*, di Benedetto XIV, e ricorderò pure l'altro rescritto del 1823 per dare abilità di convalidazione ai matrimoni *in extremis*, i quali erano fonte inesauribile di inganni, di sorprese e di frodi.

Ora, io domando, come vorreste voi preferire il sistema napolitano al sistema che noi vi presentiamo col nostro progetto? Che cosa avverrà nel sistema nostro? Se un matrimonio si contragga colla forma ecclesiastica disdegnando la forma civile, lasciamo ampia libertà di farlo, e non sarà mestieri che intervenga il potere civile per dare validità al matrimonio puramente ecclesiastico, bastando la presentazione de' coniugi innanzi all'ufficiale dello stato civile, perchè questo matrimonio acquisti esistenza legale ed effetti giuridici.

Aggiungasi inoltre che nel sistema napolitano appunto perchè si consacrava la necessità della forma del Con-

cilio Tridentino rimanevano fuori del diritto comune gli accattolici e le confessioni dissidenti: quindi la necessità di provvedere con istruzioni ministeriali, perchè, a cessare questo gravissimo scandalo, gli ufficiali dello stato civile registrassero i matrimoni degli accattolici.

Ho udito con profondo senso di meraviglia, e di rammarico anche la parola autorevole dell'onorevole Senatore Sclopis unirsi ad altri oratori per stigmatizzare il matrimonio civile, giudicandolo quasi ateo e generatore del disprezzo di ogni sanzione religiosa.

Signori, noi stessi permettete che liberamente lo protestiamo, noi stessi non ci sentiamo nè meno gelosi, nè meno ossequenti del sentimento religioso.

Noi abbiamo creduto, e sinceramente crediamo, che il matrimonio nel tipo come lo abbiamo ordinato, soddisfa ampiamente alla coscienza religiosa, lasciandola inviolata e liberissima. Chi ci chiedesse di più, pretenderebbe per avventura l'intervento del potere civile con modi coercitivi da imporre l'osservanza del sacramento.

Ma, ricordiamoci le auree parole del celebre Latanzio del 4 secolo con cui bellamente diceva non esservi in questo mondo cosa più intangibile, più libera, più spontanea della religione, e che se vi si oniscono gli argomenti della coazione, religione più non è.

Esposto così sobriamente il sistema del matrimonio civile, mi si conceda che io risponda per sommi capi ai principali obbietti che si mossero dagli oratori avversarii del nostro sistema.

La prima obbiezione, la più grave si è quella a cui rispondeva ieri strenuamente l'onorevole Senatore Cardona; ma nell'interesse del Governo anche a me tocca il debito di aggiungere altre parole.

Diceva l'onorevole Senatore Mameli, e con lui altri oratori l'hanno ripetuto, che il sistema del matrimonio civile implica offesa, e flagrante violazione dell'articolo 1 dello Statuto. Grave invero sarebbe cotesta accusa, ma noi la respingiamo, e crediamo che essa non abbia verun fondamento.

Egli è vero che lo Statuto proclama la religione cattolica, religione dello Stato, ma accanto a questo principio ci è l'altro che garantisce l'uguaglianza a tutti i cittadini dinanzi alla legge, qualunque sia il grado ed il culto di essi: ci è in altri termini il principio della tolleranza religiosa.

Anche nella Carta francese del 1814 era scritto lo stesso principio che troviamo trasfuso nel nostro Statuto: eppure, non si è mai dubitato che quelle parole dello Statuto non inducessero punto idea di privilegio, di esclusione o d'intolleranza; sicchè il matrimonio civile fu mantenuto senza contrasto dalla stessa Restaurazione del 1814.

Più tardi dopo la rivoluzione del 1830, quando il Dupin, relatore della Carta francese del 1831, esponeva i motivi della nuova locuzione che si sostituiva all'antica colla frase di essere la religione cattolica quella professata dalla maggioranza dei francesi, egli nettamente dichiarava non indursi con ciò innovazione



alcuna al principio che rimaneva lo stesso nell'una e nell'altra costituzione, trattandosi solo di cancellar parole che potevano rendere un concetto fallace. Ora, ammettendosi per avventura una interpretazione diversa del nostro Statuto si verrebbe a capovolgere tutto il sistema del nostro diritto pubblico ed ecclesiastico.

In fatti, se una contraria interpretazione potesse valere, io domando, come mai voi qui nel Parlamento Subalpino avete sanzionate le leggi sul foro e su i beni ecclesiastici?

Anche allora, Signori, e voi meglio di me il sapete, anche allora si metteva innanzi l'articolo 1. dello Statuto, ma il senno vostro lo rifiutò, perchè trovò non essere quella la giusta e retta interpretazione dello Statuto.

Si è parlato, anzi si è gridato allo scandalo da alcuni degli oratori, che mi precedettero per una lacuna lasciata nel nostro progetto, per non avere noi compreso fra le cause d'impedimento civile gli ordini sacri, ed i voti solenni. Al che io risponderò, che noi ci siamo astenuti da una esplicita dichiarazione del codice intorno a questo argomento, appunto perchè siamo rimasti fedeli al nostro programma di non invadere il campo religioso.

Ma noi abbiamo d'altronde creduto bastare efficacemente la sanzione religiosa. Imperocchè, ponete il caso di un prete il quale oblioso de' suoi doveri, del suo sacro carattere, abbia tentazione di divenire marito e padre: ebbene egli si troverà di fronte alla Chiesa; egli andrà colpito dalle censure e pene ecclesiastiche, egli sarà espulso dal seno della Chiesa; rimarrà schiacciato sotto il peso della pubblica riprovazione.

Ma, Signori, io domando se col sistema esistente del matrimonio puramente ecclesiastico non vi sia pericolo di un caso e di uno scandalo di simil natura. Il prete cattolico che siasi risoluto a questo passo sacrilego, non è più frenato dal sentimento della santità del proprio carattere: questo prete apostatando il culto cattolico, ed abbracciando a mo' d'esempio la confessione valdese, sarà ammesso a celebrare il matrimonio nelle forme riconosciute dal rito valdese. Or bene questo pericolo e questo scandalo voi siete ora impotenti ad evitarlo.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori, queste cose io non accenno per dedurne la conseguenza che un matrimonio contratto da chi è vincolato da ordini sacri, sia un matrimonio valido.

Io credo, che una questione di simile natura si debbe abbandonare essenzialmente alla interpretazione giudiziaria, all'autorità dei tribunali.

Lo stesso accade in Francia, e poco monta che in Francia esista il Concordato; imperocchè spetterà sempre all'autorità giudiziaria il definire la validità o la nullità di cosiffatti matrimoni; nè mi venga opponendo l'onorevole Senatore Ghigliini che per noi ci sarebbe per avventura un ostacolo di più a cagione della pluralità delle Corti di cassazione, rispettata ancora in Italia, il

che ci potrebbe esporre per avventura a varietà di giurisprudenza. Al che io rispondo, che ove questo caso si avverasse, allora ben potrebbesi intervenire con una dichiarazione legislativa. Rimettiamoci dunque alla magistratura; e siamo persuasi che la magistratura italiana non sarà meno riverente della magistratura francese alle ragioni di alta moralità.

La terza obiezione che ci mosso l'onorevole Senatore Mameli fu questa. Egli diceva essere illogico il nostro sistema, imperciocchè riducendo noi il matrimonio ad atto puramente civile, ci arrestiamo poi di fronte alle ultime conseguenze del divorzio; al quale obbietto io rispondo: noi rifuggiamo dalle conseguenze del divorzio, per le ragioni che ciascuno di voi comprende, per gli alti interessi sociali; nè io spenderò più parole a chiarire un punto di dottrina legislativa oramai consentito generalmente e incontroverso. Che se poi ci venga obiettando l'onorevole Senatore Ghigliini aver noi violato il divieto religioso ammettendo la separazione tra coniugi per mutuo consenso, risponderemo che noi ordinando siffattamente la separazione per mutuo consenso, non ci siamo punto dilungati dalla dottrina cattolica che ammette la separazione consensuale tra i coniugi *amore virtutis et causa delicti*.

Signori, non potrei lasciar passare senza risposta una parte dell'orazione del mio onorevole amico il Senatore De Gori.

Egli per artificio oratorio, o se volete, per impeto di caldi affetti, ci dipinse con frasi pompose e con vivi colori una dolorosa piaga della società moderna, l'indifferentismo religioso che pur troppo affligge l'Italia nostra.

Io mi permetterò anzitutto di domandargli se l'indifferentismo religioso, che noi lamentiamo quanto lui, sia veramente opera nostra e però tocchi la nostra responsabilità; io non lo credo, imperciocchè rispingendo il pensiero al passato, io veggio che dal 1815 in qua, epoca della ristorazione, la potestà chieratica esercitò certamente un'influenza prevalente sulla società civile, e trovò docile strumento l'alleanza della potestà civile, la despótica signoria. E perchè dunque questa fede religiosa la vediamo oggidì così sflibrata e depressa? A chi la colpa? Ma crede dunque il Senatore De Gori sul serio che a guarire codesta labe abbia ad intervenire l'azione repressiva della legge, i mezzi coercitivi della potestà civile?

Io non credo che egli veramente ciò intenda, imperciocchè se per avventura il potere civile si ponesse su questa via adrucciola forse non si potrebbe arrestare e giungerebbe sino ai Torquemada ed alla inquisizione.

Io credo, o Signori, che l'indifferentismo religioso potrà veramente cessare di costernare gli amici sinceri della religione e del cattolicesimo, e noi siamo fra questi, allorquando lo spirito del vangelo, l'amore, il perdono e la carità operosa trionferanno delle ipocrite arti del fariseismo imbellettato di zelo religioso, allora quando ci vedrem ricondotti agli auri secoli della chiesa di

Cristo, quando cioè il prete incurioso dei beni terreni, e tutto acceso della sua divina missione non si curava certo di trasmutare il pergamo in tribuna politica, e protestava in nome della libertà dei popoli, protestava contro il diritto della forza, a difesa del debole; allora, o Signori che la sua missione evangelica innamorava gli uomini della religione, e teneva viva la fede.

Questi tempi adunque che noi invociamo, questo ritorno alle virtù primitive evangeliche potrà guarire l'Italia dalla brutta piaga dell'indifferentismo religioso.

Lasciamo ora i generali e prima di venire alla conclusione del mio discorso, mi sia lecito di chiamare l'attenzione del Senato sugli esempi, e sui criterii sperimentali. Qui non si tratta punto di introdurre una novità: la prova è antica ed è suggellata dal successo: la prova del matrimonio civile fu fatta in Francia e non parmi che la fede, o il sentimento religioso ne sia scapitato, nè parmi che la sanzione religiosa sia stata tenuta in non cale solo perchè il legislatore ha introdotto il matrimonio civile; in Francia, o Signori, la fede religiosa è viva e noi lo sappiamo; quanto poi all'Italia questa prova fu fatta quando colle armi francesi ci venne il beneficio del Codice Napoleone: fu fatta in paesi i cui forse la prova poteva riuscire dubbiosa, vo' dire nel Napoletano; ed io, o Signori, posso rendervi testimonianza che in quel corso di tempo mai non si ebbero a lamentare nè ripugnanze, nè inconvenienze, nè pericoli di sorta.

Nè il sentimento religioso ne fu scosso o affievolito e noi che apparteniamo a quella generazione non abbiamo a rammaricarci che i nostri padri omettessero d'invocare la benedizione religiosa sui loro matrimoni. E qui mi sia lecito ancora rivolgere una parola al mio amico Senatore De Gori. Quando egli per un movimento oratorio, vi ha detto che aveva visto matrimoni benedetti dal prete bene auspicati e morali, e matrimoni raccolti dal Sindaco triesti e sconsolati; io dunque gli domanderò dove mai gli ha veduti, dove mai gli ha trovati? Io non lo so, e debbo credere ad una illusione ottica del Senatore De Gori o ad una straordinaria esaltazione di fantasia imperocchè tengo fermo che in Italia la benedizione religiosa sia discesa sempre sui matrimoni raccolti dall'uffiziale dello stato civile.

Signori, questa prova fu tentata anche nel 1852 nel Parlamento Subalpino, il quale fu sempre a capo del civile progresso, e lo ricordo a sua onoranza. Ebbene nella Camera elettiva il progetto di legge passò a grande maggioranza; nel Senato incagliò, ma nel Senato mi sia permesso di rettificare una dichiarazione inesatta dell'onorevole Senatore Sauli; nel Senato non fu che per un sol voto che il matrimonio civile fu reietto. E questo voto sapete voi chi lo dava? l'onorando arcivescovo di Chambery, l'arcivescovo di Chambery di cui ho udito...

Senatore Di Castagnetto. Non può dirsi che sia l'arcivescovo di Chambery.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non è forse Monsignore Billiet l'arcivescovo di Chambery?

Senatore Di Castagnetto. Sì, ma non si conosce quale sia stato il suo voto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Era un voto. (ilarità). Io non posso lasciare passare le parole gittate in una lettera che l'onorevole Senatore Castagnetto ha creduto di leggere in questo recinto, una lettera la quale porta un'allusione al Ministro Guardasigilli. Io non ho a pentirmi, nè a ritrattare alcuna di quelle frasi che ebbi a pronunciare in un altro recinto, imperocchè io dissi che l'Arcivescovo di Chambery con un sentimento di coscienza religiosa che io altamente rispetto credette di non assentire al sistema del matrimonio civile, ma soggiunsi che quando accadde il fatto dell'annessione della Savoia alla Francia, il matrimonio civile ebbe impero nella Savoia, e l'Arcivescovo di Chambery che io sappia, non ha protestato punto, ma egli diceva; guardate io sento il bisogno di ricordare ai fedeli l'obbligo della benedizione religiosa. Benissimo; questo è quello che s'attiene alla missione che egli adempie, ed io sono certo che tutti i prelati vorranno certamente e con pari zelo adempiere in Italia cotale missione.

Signori, pria di por fine al mio discorso mi sia permesso illuminare anco di più il Senato intorno all'autorità che confera questo disegno di legge.

Ho udito anche con meraviglia annunziarsi da uno degli onorevoli Senatori, se non vado errato dall'onorevole Senatore Ghigliani nell'ultima tornata, che l'alta magistratura italiana, interrogata su questa questione del matrimonio civile si sia pronunziata avverso.

Io mi permetto di rettificare questa inesatta asserzione ed in prova ricorderò al Senato quali siano state le risposte della magistratura italiana. Abbiamo dunque favorevoli al concetto del matrimonio civile il parere della Corte di cassazione di Milano, del Tribunale di terza istanza pure di Milano, del Tribunale di cassazione di Bologna, della Corte d'appello di Genova, dell'Ufficio del Procuratore generale del Re in Genova, della Corte d'appello di Sardegna, della Corte d'appello di Casale, della Corte d'appello di Lombardia, del Tribunale di Reggio, della Commissione Lombarda composta di eminenti magistrati, e della Commissione napoletana. Stanno poi per l'opinione opposta; la Corte di cassazione di Toscana, la Corte d'appello di Lucca, la Corte d'appello di Modena; questa è la risposta che ci ha data la magistratura.

Da ultimo ricorderò che il sistema del matrimonio civile non è nostra invenzione, non è nostra improntitudine.

Noi veggiamo varii progetti di legge recati avanti al Parlamento i quali portano nomi autorevoli e che seggono in quest'aula, ai quali farò appello volentieri; ed eccone il ricordo: progetto De Foresta, progetto Galvagno, progetto Boncompagni, progetto Cassinis, progetto Pisanelli, tutti aventi a base il principio del matrimonio civile.

Signori, io non abuserò più oltre dell' indulgenza del Senato; dirò solo che con sorpresa ho udito come a conclusione di vari discorsi siasi proposti alcuni ordini del giorno ai quali per verità io non mi sarei aspettato.

Un ordine del giorno sospensivo si recò innanzi; un ordine del giorno sospensivo il quale intenderebbe a menar buona la pubblicazione del Codice civile, meno il contratto di matrimonio rimandandolo ad altri studi; voi ben vedete, nè io dovrò spendere parole a dimostrarvi che questa non è che una reiezione indiretta; un altro ordine del giorno vorrebbe rimandare alla Commissione senatoria il riesame di questo progetto di legge intorno al matrimonio civile per nuovi studi; io volentieri cedo all'onorevole mio amico De Foresta il compito di rispondere a questo ordine del giorno.

In fine, o Signori, conchiudo, che confido nel grave senno e nell'illuminato patriottismo del Senato, e ricordando che se il Parlamento Subalpino sin da parecchi anni fa anelava al trionfo del principio del matrimonio

civile, io non credo che il Senato italiano vorrà contrariare a questa grande riforma invocata dalla pubblica opinione, accolta dal voto unanime della Camera elettiva, destinata a segnare un immenso progresso nella via della libertà religiosa.

**Presidente.** Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetterebbe al Senatore Dragonetti.

Senatore **Dragonetti.** Pregherei il signor Presidente a voler rimandare a domani la discussione, l'ora essendo tarda e scarsa la luce che m'impedirebbe di leggere alcune citazioni.

**Presidente.** Si rimanderà dunque a domani il seguito della discussione. Secondo la deliberazione presa sul cominciare della seduta, i signori Senatori sono pregati di convenire domani al tocco preciso in adunanza pubblica. Non è il Presidente che ha fissato quest'ora, ma il Senato. È perciò sperabile che il Senato vorrà ubbidire a se stesso.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXXVII.

TORNATA DEL 22 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa — Considerazioni del Senatore Dragonetti contro il matrimonio civile — Discorsi dei Senatori Amari prof. e Pinelli in favore — Dichiarazioni del Senatore Castagnetto e del Senatore Cataldi contro — Presentazione di tre progetti di legge — Risposte dei Senatori Mameli e Siotto-Pintor ai propugnatori del matrimonio civile — Osservazioni e proposte del Senatore Galvagno sull'opportunità della legge — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, della Marina ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3726. N. 943. donne abitanti in diversi Comuni della diocesi d'Ivrea, quasi tutte illetterate, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle Corporazioni religiose. »

« 3727. L'avvocato Stefano Fontana d'Ivrea domanda che nella legge d'unificazione legislativa venga modificato il progetto nella parte concernente il matrimonio civile. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

« 3728. Il Consiglio comunale di Sciara, e la Giunta municipale di Bompietro (Sicilia), domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge sul modo di riscossione delle imposte dirette, e sia mantenuta l'istitu-

stema attualmente in vigore nelle provincie meridionali. »

**Presidente.** Debbo render conto al Senato dell'omaggio fatto dai Vescovi e ordinari diocesani delle provincie ecclesiastiche di Torino, Genova, Vercelli, e dell'Umbria di tre loro *Scritture sul matrimonio civile*, che presentemente si discute.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Dragonetti.

Senatore **Dragonetti.** Essendomi concessa la parola quando già la legge ch'è ora in discussione, è stata da parecchi onorevoli Senatori preopinanti, e singolarmente dal primo iscritto, amplissimamente e dottissimamente discussa e censurata, non mi rimane che la parte di ammiratore per tutto ciò che hanno eglino con tanta copia di eloquenza e di dottrina esposto, e che io appena avrei saputo accennare. Rimettendome pertanto alle loro ragionate premesse ed alle vittoriose loro conclusioni, dirò solo qualcosa sulla origine e sulle conseguenze di questa legge, perchè mi dorrebbe di non averla pubblicamente ripudiata, siccome quella, che, ove

fosse da voi sancita, verrebbe ad equiparare il matrimonio pagano a quello che per antonomasia fu detto *magnum Sacramentum*, a quella veneranda istituzione del cristianesimo che fece intervenire Iddio ad inaugurare il primo elemento della sociale convivenza.

Pur troppo egli è avviso a taluni che il nostro novello Stato non possa onoratamente sussistere se non raggiunga l'ideale della Francia rivoluzionaria nelle sue più eccentriche disposizioni legislative, onde è che ad ogni patto non debba esso venir meno ad alcuna parte di quella rassomiglianza in tutte le più ardite innovazioni del diritto, benchè taluna di esse abbia già e nella Francia e nel Belgio fatto mala pruova, e non lieve danno ne sia derivato al pubblico costume ed alla morale costituzione della famiglia, come io medesimo ho osservato ne parecchi anni che sono stato in quel paese. Di tal fatta è la legge che ci si propone, perchè, dimentichi che noi fummo i legislatori del mondo antico e moderno, sull'innanzi di ciò che fece la Francia nel primo periodo del suo sociale rivolgimento, anche per noi sia riconosciuto legittimo il concubinato per la sola formalità della sottoscrizione di un contratto alla presenza di un ufficiale dello stato civile, non facendosi alcun caso in questa, come in altre proposte di leggi, che il nostro Statuto ha per suo fondamentale principio essere, ciò che non era in Francia, sola religione dello Stato la cattolica, apostolica, romana, la quale non permette di riconoscere come legittima unione dell'uomo e della donna se non quella che sia stata per lei benedetta e santificata.

Benchè per un onorevole Senatore avverso al nostro assunto, quell'articolo dello Statuto non sia che un pleonasmo da non poter dare alcun diritto nè imporre alcun obbligo allo Stato, io persisto a credere ch'esso sia, come già dissi, il principio fondamentale dello Statuto e quello per cui dobbiamo maggiormente benedire la memoria del magnanimo Re Carlo Alberto che ve lo pose a cessare il pericolo dello scisma, nel quale saremmo già sul punto di trascorrere se non ci fosse dato di appigliarci a quell'ancora sacra. Quindi ho per fermo che colla succennata proposta di legge il nostro Stato accenna a ribellarsi al suo più solenne principio; ma noi che abbiamo l'obbligo giurato di osservare lo Statuto e di non assentire che in alcun modo sia violato, dobbiamo in buona coscienza rigettare siffatta legge che di gran maniera offende la religione dello Stato non solo, ma altera profondamente le condizioni del sociale consorzio e ne sovverte le basi, dappoichè è la famiglia il fondamento della società, ed il concubinato non è che un fugace ed effimero simulacro della famiglia, e n'è precipuo dissolvente la facilità del divorzio, cui osta per noi cattolici la evangelica sentenza: *Quos Deus conjunxit homo non separet*.

L'accordare i diritti civili al concubinato non è che una deferenza all'ateismo di chi rifugge da ogni religiosa osservanza, togliendosi per esso al matrimonio la divina dignità di Sacramento; e vi fu chi tal deferenza

dalla parte di un governo cattolico rassomigliò alla debolezza inescusabile di un governo monarchico che a' suoi sudditi lasciasse, in ispregio della sovrana autorità, impunemente far atti e pubblica professione di repubblicana licenza. Ad impugnare il quale giudizio, mi risuonano ancora all'orecchio le copiose ed eloquenti parole con che venne qui magnificato il diritto della libertà di coscienza; ma esteso esso fino a quel punto; mi nacque il dubbio di potersi quasi cadere nell'assurdo che dato non fosse alla pubblica autorità di punire azioni delittuose che la libera coscienza del delinquente riputasse lecite e non imputabili, poichè se si vuol negare la facoltà di non riconoscere egualmente legittimo, alla pari del matrimonio celebrato col rito della sua propria religione, quello al quale io non so indurmi a dare altro nome che quello di concubinato, se è permesso di dare il proprio nome alle cose. La libertà di coscienza pare a me che abbia e debb'aver i suoi limiti nei principii generalmente ricevuti e nelle leggi conservatrici dell'ordine religioso e civile! Ma ripigliando il filo del mio ragionamento, non tralascierò di osservare che fin dove la cristiana religione non è più che una larva, in pressochè tutti i paesi protestanti il matrimonio che per essi non è Sacramento, vuolsi che sia benedetto dal ministro del tempio; e i più riputati scrittori della Riforma condannano il così detto matrimonio civile senz'alcuna religiosa sanzione. Io qui non citerò che due dei più dotti ed autorevoli suoi pubblicisti, il Tommasio ed il Boemero.

Il primo dei quali, nel suo commento al Diritto Civile di Ubero, così si espresse: « *Ecclesia Pontificiorum matrimonium habet pro Sacramento, adeoque non potest non benedictionem sacerdotalem habere pro requisito essentiali matrimonii legitimi. Contra protestantes matrimonium negant esse Sacramentum..... sed valde imprudenter ageret qui vellet consulere cuilibet magistratu evangelico ut benedictionem sacerdotalem abrogaret.* » E Boemero diceva: « *Si regulas consilii et prudentiae intuemur, multae occurrere possunt rationes que principem a mutatione et abolitione hujus sacri ritus avocare possunt. Plerumque sane mentibus haec est insita opinio sine tali benedictione per se non posse matrimonium legitime contrahi, adeoque, salva conscientia, haec solemnities tolli non posse.* » (Ad lib. 4. Decret. tit. 3). Dalle quali parole dobbiamo dedurre che a quel dotto uomo rifuggiva l'animo dal riconoscere per legittimo pur esso il matrimonio protestante, senza il rito religioso. Or si pensi se quei due sommi giuriconsulti avrebbero stimato che uno stato il quale ha, come già dissi, per suo principio di diritto costituzionale esser sua unica religione la cattolica, apostolica, romana, potesse mai accordare i diritti civili a nozze di sudditi cattolicamente battezzati, non essendo quelle celebrate col rito sacramentale, siccome vuolsi che per noi si faccia coll'istituzione del concubinato legale, la quale fu in Francia spiritosamente definita: *le Sacrement de l'adultère!*

Mi giova pertanto sperare che questo venerando Consesso il quale altra volta rigettò quella pagana istituzione, voglia anche ora dar prova di eguale moralità e prudenza. Io spero, desidero ed imploro la ripetizione di quella virtuosa ripulsa, soprattutto per l'interesse e la pietà del sesso men forte; dappoichè nella semplicità dell'età novella, e nell'ignoranza degli usi e delle convenienze del mondo, le tenere donzelle senza sospetto segneranno i loro nomi nelle pagine dello Stato civile per darai all'uomo che dichiarò di sposarle; ma poi fatte accorte del loro stato, perchè, non più ammesse alle pratiche religiose, si sentiranno umiliate in mezzo alle loro compagne spose legittime, e piangeranno la loro propria degradazione e quella de' loro figli, ammessi bensì al godimento de' diritti civili, ma non a quello dei sociali riguardi. Nel votarla adunque non vi sfugga dalla mente, o Signori, che di questa legge libertina la più sicura vittima e la più degna del vostro interesse sarà sempre la donna! Dagli apologisti di questa legge si è molto ripetuto e ripetesì l'immancabile, eterno alleluia delle parole: libertà, civiltà e progresso; ma potrà mai dirsi opera di libertà, civiltà e progresso il ridurre la donna non ad altro che ad oggetto di un materiale contratto, e dalla civiltà cristiana retrocedere alla pagana, e dalla spiritualità al materialismo? Vi è nulla di più strano del principio su cui vuoi che abbia il suo fondamento il matrimonio civile, della separazione cioè della Chiesa dallo Stato che sono due enti morali di cui fan parte integrante gli stessi individui, i quali per quella ideale separazione debbono a vicenda essere e non essere ad un medesimo tempo? Che le più eminenti magistrature del Regno abbiano dato il loro assenso a tal progetto di legge, come l'onorevole signor Ministro ci venne dichiarando, io sono del credere che, sebbene ve ne siano senza dubbio e ve ne debbono essere moltissime, questa, per quel ch'io ne penso, non sia una prova di più dello squisito sentimento morale di quella parte dell'alta nostra magistratura che confortò il signor Ministro a proporre siffatta legge.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore Aniasi.

**Senatore Amari, prof.** Signori Senatori.

Dopo gli eloquenti discorsi del signor Senatore Cadorna e del signor Ministro Guardasigilli, il mio dire sarà molto più breve di quello ch'io lo avea divisato dapprima, allorchè vedendo combattuta da ogni parte una legge che io credo così giusta, così necessaria, sentii il dovere di sorgere a difenderla: dovere ispirato da una coscienza che certamente non è meno profonda di quella degli onorevoli oppositori della legge.

Io non replicherò gli argomenti detti, di certo meglio che io nol potrei fare, dagli onorevoli due Senatori che hanno parlato nello stesso senso mio.

D'altronde mi pare che nella presente questione gli argomenti si riducano a ben pochi; ed io dalla parte mia non ne vedo altri che i due principali, il primo,

cioè, se si debba considerare lo Stato come assolutamente separato dalla Chiesa, di modo che l'una potestà, la potestà civile, e l'autorità ecclesiastica si abbiano a tenere assolutamente indipendenti l'una dall'altra; il secondo se lo Stato abbia diritto, abbia dovere, di regolare la materia del matrimonio.

Sulla prima parte ho sentita fare espressamente o indirettamente una opposizione.

Si è detto: lo Stato e la Chiesa naturalmente non hanno che un solo ed unico soggetto, che è l'uomo; dunque questa separazione che voi sognate non si potrà mai mandare ad effetto veramente, assolutamente, perchè l'uomo si troverà sempre condotto dallo Stato e da una religione qualunque in due direzioni, che possono essere le stesse, e possono essere diverse.

A risolvere la quistione mi pare convenga considerare quale sia stato il progresso dell'umanità in fatto di governo.

Al principio delle società qualunque, noi troviamo la teocrazia; la quale per natura sua è la prima delle forme di Governo che si presenti ad un popolo un poco esteso ed un poco incivilito, non tanto però da lasciare all'autorità pubblica la forza di farsi necessariamente ubbidire. Ognun vede che cotesto Governo è per sua natura il più imperfetto.

Infatti ci insegna la storia che la teocrazia presto o tardi ceda il luogo a forme di Governo più mature. E si può dire che adesso non ne rimanga vestigio, perchè delle due teocratie che apparirebbero ne' popoli, da noi meglio conosciuti, cioè a dire l'islamismo ed il Governo attuale di Roma, l'islamismo che fu in origine pretta teocrazia è oggi deviato dal suo principio, è rimasto piuttosto un despotismo assoluto che un Governo a nome di Dio.

Dall'altra parte il Governo di Roma non fu mai teocrazia.

È un caso che il Governo pontificio si trovi attualmente il sovrano di fatto in Roma. Il Pontefice fu principe in una parte d'Italia per concessione imperiale; fu in fondo un feudatario dell'impero; donde la natura della sua autorità non è, a dir propriamente, teocrazia. Il papato esistette, splendè molto prima che non nascesse il governo temporale: e quando il governo temporale arriverà, come è probabile al suo termine il quale forse non è molto lontano, certamente resterà l'autorità spirituale della chiesa, il Pontificato sarà più grande e più rispettato di quello che la storia non ce lo mostrò dal nono secolo fino al decimonono.

Alla teocrazia succede una forma quasi uguale e contraria: il governo sacerdote.

Questo come ognun sa, era precisamente il reggimento dei popoli più illustri dell'antichità, di Roma e della Grecia; i loro governi erano anco pontefici. Questo reggimento, se non quanto l'altro, è pur sommamente difettoso, è contrario al vero principio della civiltà; facilmente ei trascorre allà tirannide. Questa forma di Governo è quella che porse la cicuta a Socrate, quella

che crocifisse Gesù Nazareno, che sparse a fiumi il sangue dei martiri del cristianesimo.

Dopo queste due forme, seguì, grazie al continuo e necessario progredimento dell'umanità, una terza, cioè il Governo civile, separato più o meno perfettamente dalla religione. Nella quale divisione era forse nella storia primo esempio, o almeno l'esempio più splendido, il cristianesimo: nè io ho bisogno di replicare ciò che Cristo diceva e che il suo regno non fosse di questo mondo; che si dovesse dare a Cesare quel che era di Cesare e a Dio quel che era di Dio. » Appari dunque al primo nascere, limpida, lucidissima la formola della separazione del potere spirituale dal potere temporale. Ed infatti durò incontaminata, finchè durarono le persecuzioni: l'esito delle quali provò che il governo sacerdote non era sufficiente con tutti i suoi tormenti, con tutti i suoi supplizi, non era sufficiente a domare la coscienza umana.

Quando il Governo si convertì al cristianesimo la separazione cominciò a dileguarsi: e per qual ragione? Perchè la società romana già barcollava. Anche ai tempi di Costantino, l'impero rimanendo grande di ordinamento, di ricchezze e di territorio, e potente nelle armi, già sentiva venir meno le sue fondamenta; onde si appigliava all'aiuto della nuova società resa forte dalla moralità, dalla fratellanza, da quel principio appunto che mancava al governo sacerdote di Roma, agli imperatori romani pontefici. Si cominciarono così a mescolare le due potestà, delle quali la più pura, la potestà religiosa era nata assolutamente separata dalla civile, anzi l'aveva sdegnosamente respinta.

Di lì a poco, tra i romani o sudditi loro imbarbariti e tra i barbari veri, accadde nell'Europa una strana confusione; il regno della violenza, dell'ignoranza, della superstizione; l'anarchia ne' suoi aspetti più luridi e spaventevoli. Allora la Chiesa, la quale già si trovava abbastanza lontana dalle sue pure sorgenti e turbata da tutti i vizi del secolo, la Chiesa diè di piglio dove potè e quanto potè all'autorità. E noi la vediamo legislatrice in Spagna dettare leggi, la vediamo più tardi sovrana nel centro dell'Italia, noi la vediamo qua e là in Italia ed in Germania magistrato civile e feudatario.

Ecco la prima confusione delle due potestà. E qui non ho bisogno di ricordare gli scandali che avvennero dappertutto durante il medio-evo da questa confusione; non ho bisogno di ricordare come il potere civile a frusto a frusto, e con grandissimo travaglio sia andato ritogliendo dalle mani dell'autorità usurpatrice i diritti che a lui solo appartenevano.

Prima di lasciare quest'argomento, io voglio allontanare le difficoltà che si mettono innanzi alla separazione allegando l'unità del soggetto delle due potestà. Io credo che l'uomo può benissimo stare in mezzo a queste due potestà, assolutamente separate l'una dall'altra. Sta l'impero dell'una in terra, dell'altra in cielo: tra i due si stende uno spazio vastissimo anzi incomensurabile non soggetto al principe, nè al pontefice;

territorio d'una repubblica che si chiama la morale, la coscienza umana. E questa si lascia bene consigliare dall'uno dei poteri coi premii, colla pene temporali, coll'insegnamento dei principii eterni della giustizia; si lascia consigliare dalla religione coi premii e le pene dell'altro mondo, e con i principii d'una giustizia più elevata che non è la giustizia terrena: ed ascolta i consigli, li giudica a suo modo; poi a proprio rischio e periglio segue i suoi impulsi, segue la sua volontà. Se non fosse stato per la coscienza umana che resistè ad un tirannico potere sacerdotale e civile, voi sarete ancora pagani, o Signori, ed il cristianesimo non avrebbe trionfato. La coscienza umana va rispettata dagli altri due poteri se non foss'altro per propria sicurezza loro; poichè senza quella l'uno soggiogherebbe l'altro. Nella coscienza umana sta la morale; confinante con lo Stato e con la religione, ma indipendente dall'uno come dall'altra. Per sola virtù della coscienza indipendente possono stare separati e sicuri lo Stato e la Chiesa appo le nazioni civili.

Passiamo ora al dritto di regolare il matrimonio civile.

Su questo evidentemente non è uopo di spendere parole. Come il matrimonio è uno degli atti più gravi, più solenni della vita sociale, così non si può negare al potere civile il diritto di regolarlo. E badate bene che io dico atto e non contratto: perchè comprendo benissimo che il matrimonio non è patto chè si possa rassomigliare a tutti quegli altri che regolano gli interessi materiali. Il matrimonio è l'assunzione solenne di un dovere dinanzi alla società; ed il contratto, e gli interessi materiali hanno tanta parte nel matrimonio, occupano un grado tanto inferiore, quanto, o Signori, potrebbe darsi allo stipendio nell'ufficio del magistrato, nel dovere del soldato, del professore, di un ufficiale pubblico qualunque. Certamente in questi casi il legame che si contrae collo Stato, con la patria non è mica lo stipendio che si prende, ma il dovere che si promette di adempiere; nella stessa maniera che il legame del matrimonio non istà nel contratto, ma è il dovere che si assume dinanzi alla società. Signori, ognuno sa, e dinanzi ad un'Assemblea così dotta, io non ho bisogno di dichiararlo, che la Chiesa non pretese fin da' suoi principii di regolare il matrimonio.

La Chiesa conferì il sacramento, ma tra questo e il patto sociale del matrimonio corre tanta distanza, quanta tra il fatto e l'opinione, tra il finito e l'infinito. Io non verrò a dare nè molti nè pochi tra gli innumerevoli esempi, che si potrebbero addurre delle antiche pratiche della Chiesa in fatto di matrimonio. Ne alleggerò un solo, uno, del quale credo che gli oppositori non possano contrastare l'autorità.

Era il fine del sesto secolo; la Chiesa romana possedeva in Sicilia vastissimi poderi, chiamati *Masse*, pieni di beatiati e di schiavi. La legge iniqua dei tempi dava al padrone il diritto di regolare il matrimonio di questi schiavi, di vietarlo, di fare che questa parte del suo bestiame si unisse ad altri schiavi, a comodo suo

e non di quelli. Ebbene! Si scriveva da Roma al fattore di una Massa in Sicilia: *Badate severamente che gli schiavi nostri non si uniscano mai a donne degli altri poteri, non ne piglino altrove che ne' nostri.* Quegli che scriveva l'epistola, il padrone del podere, era il Papa: il Papa era San Gregorio, Gregorio il grande. Signori, io non dirò nulla che possa offendere la coscienza di nessuno, nè di gettare una macchia sopra una delle più grandi glorie italiane, sul nome dell'ultimo degli antichi Romani. Pur mi concederete di concludere che San Gregorio, quando scriveva così, sapea che il diritto che esercitava era il diritto del padrone, era il diritto delegatogli dalla podestà civile, bene o male che fosse, che certamente quelli non erano tempi in cui si potesse d'un tratto sradicare la servitù, quantunque San Gregorio avesse incominciato a procacciarlo in certa misura.

San Gregorio sapeva bene che non disponeva del sacramento, perchè di certo non avrebbe osato limitarlo per interesse mondano, per causa di economia rustica!

In fondo io veggio che non tutti gli onorevoli oppositori ricuserebbero allo Stato il diritto di regolare i matrimoni; se male non m'appongo sono stati pochissimi a negarlo.

L'argomento che si è allegato dalla più parte è stato il seguente:

Se questo diritto è regolato già dalla Chiesa; se la maggior parte degli italiani riveriscono questa Chiesa, perchè dovete entrare voi di mezzo con un rito nuovo?

Se non erro, questo è l'argomento che si allegò.

Ebbene io credo quest'argomento fallace in diritto ed in fatto.

Se pur fosse vero che tutti gli italiani ubbidissero perfettamente la Chiesa cattolica, apostolica, romana, non sarebbe di certo tolto allo Stato il diritto di regolare il matrimonio.

Ma che dico non sarebbe tolto il diritto? Lo Stato avrebbe sempre il dovere di regolarlo, come ha il dovere di provvedere a tutte le parti del governo civile. Per usare un'espressione divenuta celebre nella storia moderna, sarebbe lo stesso che esigere da noi che dessimo la chiave di casa nostra in mano ad un terzo; la chiave anzi de' nostri talami.

Havvi un'altra considerazione. E se queste mani estranee fossero sempre state fedeli verso di noi, si potrebbe pur dubitare per cortesia: ma, Signori, queste mani non sono state sempre fedeli, nè lo sono adesso.

In ogni modo, come la Chiesa ha di certo il diritto di regolare la comunicazione del sacramento in tutti i modi che a lei piaccia; come, oltre i dogmi, si ha da seguire la disciplina ecclesiastica, la quale può essere mutata dai concilii, può esser mutata secondo i vari casi dalle dignità ecclesiastiche, così egli è evidente che si possono trovare stabiliti per il matrimonio ecclesiastico, degli ordini, delle condizioni che assolutamente tornerebbero incompatibili con la sicurezza e lo interesse dello Stato. Potrebbe, anzi do-

vrebbe la Chiesa assicurarsi che i due sposi appartenessero alla sua comunione, assicurarsene in tutti i modi che possa riscogitare, perchè la Chiesa non può conferire il sacramento a chi non ne sia degno; non può conferire il sacramento ad un eretico, non può conferire il sacramento ad uno scomunicato. Il verificare, l'appurare la fede di colui che si presenta per ricevere il sacramento, questo certamente è diritto della Chiesa.

Ora se l'autorità ecclesiastica in questa stagione, in cui si converrà che non andiamo precisamente di accordo, esigesse per lo sacramento del matrimonio la rinunzia di certi doveri civili, se esigesse il riconoscimento di certe proposizioni, di certe teorie del tempo di Gregorio VII e di Bonifazio VIII delle quali si è fatta adesso una nuova edizione con aggiunte e correzioni, se la Chiesa pretendesse ciò o qualcosa di somigliante, allora che accadrebbe? Allora dovremmo forse fare intervenire i carabinieri, i quali non ci entrano nè punto nè poco; o dovremmo soffrire che le mogli nostre e de' nostri figli fossero dichiarate dal pulpito concubine, e la prole bastarda? La conseguenza è logica.

Vengo all'argomento di fatto. Si dice: siamo tutti cattolici o quasi, perchè stabilire una formola nuova la quale riesce molesta, la quale porta inciampi, mentre tutti dovete osservare il consueto matrimonio ecclesiastico? In primo luogo non avrei bisogno di provare l'inesattezza del fatto, quando sappiamo tutti che vi sono de' protestanti di varie professioni, vi sono degli israeliti; ma veniamo ai cattolici stessi. I cattolici attualmente in Italia, Signori, parliamo francamente, e senza reticenze, come si conviene a legislatori, i cattolici attualmente in Italia non professano tutti la stessa fede; sulla disciplina ecclesiastica per lo meno corrono idee molto diverse; nè tutti i cattolici italiani al certo seguono l'autorità suprema ecclesiastica, se non che in una misura la quale pazzerebbe abbastanza di scisma. Or come vorreste obbligare questi tali credenti che sono cattolici nel sentimento loro, ma non agli occhi delle dignità ecclesiastiche, come li vorreste obbligare a seguire una forma alla quale ripugni la loro coscienza? Oppure come vorreste obbligare, io già lo dissi, ed egli è bene che lo replichi, come vorreste obbligare la Chiesa a dare un sacramento a coloro che essa respinge, che è in diritto di respingere dal suo seno? Noi le abbiamo viato ripudiare i morti; potrà ben ripudiare i vivi! Gli oppositori che si sono fatti a suggerire alcune modificazioni agli articoli sul matrimonio civile, hanno trovato un compenso; hanno detto che il matrimonio ecclesiastico sia fatto da ognuno secondo la sua confessione, anzi si è detto secondo la sua religione. Ma questa enorme concessione, io lo confesso, non è logica; e se la si faccia dal Senato non so sino a qual punto la Chiesa la ammetterebbe. Io non sono teologo, nè mi voglio lanciar nello esame se la Chiesa sarebbe per ammettere la concessione o no, ma mi pare poco logica tolleranza così fatta. In ogni modo hanno parlato di religione questi Signori, ebbene



non si sono accorti che messi su per questo sdrucchiolo delle concessioni sono andati molto più giù di quello che potevano, se si presentasse un matrimonio celebrato secondo il rito musulmano lo dovrebbero ammettere ed anco quello dei Mormoni e di altri, perchè non si è fatta parola nemmeno di sette del Cristianesimo, ma si è detto religioni.

Finalmente l'onorevole Ghiglini che fu il primo a proporre questo temperamento, vedendosi strascinato giù dalla logica delle concessioni, volle afferrarsi a qualche attergo sì che non piombasse proprio nel matrimonio civile; ed ei trovò la vittima bella e pronta. « Mi si chiederà, ei disse, quegli che non crede di dover praticare alcuno rito religioso non dovrà dunque prender moglie? Costui risponde non può essere che un ateo. » Il che ha provato citando Giorgio Sand. (*Maritima*) Ma, data per tal modo la definizione dell'ateo, ei rincalzava, ei rispondeva di no, « perchè l'ateo non può avere esistenza giuridica nel Regno d'Italia. » Queste conaequenze mi sembrano poco d'accordo col principio della libertà di coscienza ormai stabilito presso tutti i popoli civili, col diritto d'ogni cittadino che nessuno venga a domandargli qual sia la sua fede. E poi corre gran differenza tra l'ateismo e il non professare nessuna religione che abbia riti stabiliti e sacerdozio; e questa parola ateo è una di quelle cui si sono date nel mondo le interpretazioni le più pazzo e ridicole.

Gli scrittori bizantini per quattro secoli parlarono sempre degli atei saraceni; dei poveri musulmani, io dico, i quali non scrivevano mai nè una lettera nè due righe qualunque senza incominciare col *bismillah*, e non ammazavano mai animale che servir dovesse di cibo, senza profferire similmente il nome di Dio, il quale ripetevano e ripetono tuttavia centinaia di volte al giorno.

Signori, di simili accuse sono piene le istorie; si è sempre detto ateo a colui che si vuole vituperare ma pur non si può chiamare nè ladro nè assassino.

Ci sono poi tante sette religiose, o scuole se volete, poichè la parola setta è mal sonante, le quali non seguono i dommi di alcuna religione professata da intere nazioni, e pure riconoscono una Divinità: per esempio gli unitarii, scuola che ha fatti molti progressi in Inghilterra ed in America, i quali non potete certamente chiamare atei, e frattanto voi li rigettereste dal matrimonio. Oppure se si adoperasse lo espediente, che veniva proponendo l'onorevole Senatore Sclopis, inventereste appunto per coteste scuole di deisti, o di filosofi il matrimonio civile. E così inoltre verreste a fare una legge speciale per ciascuna comunità religiosa, e daresti così agli israeliti un matrimonio loro speciale, ai cattolici quello del Concilio di Trento, un altro a ciascuna confessione di protestanti, e non so quanti altri ancora a ciascuna religione, setta o scuola; in guisa che il titolo del nostro Codice, che tratta del matrimonio, sarebbe un centone, un arlecchino di mille colori; e questo, o Signori, non si può permettere, che non

puossi permettere che siavi una classe di cittadini, a cui si diano minori diritti d'un'altra.

I panteisti, gli scettici, i miscredenti, i razionalisti, in qualunque modo vogliate chiamarli, se esistono, e penso ve ne siano, son pur cittadini, e possono pur essere uomini onesti; con qual ragione, con qual pretesto negate loro il matrimonio, o concedete loro una forma di matrimonio di grado inferiore; con che giustizia togliete o acemate ad essi questo diritto principale d'un cittadino, li riducete ad una specie di paria, li riconducete a quello stato in cui viveva la plebe romana prima che una legge combattuta le avesse dato i matrimoni?... .

Senatore Sclopis (*con forza*). Nessuno ha mai emesso queste opinioni.

Senatore Amari, *prof.* Ciò sarebbe la conseguenza non dell'opinione del Senatore Sclopis, ma di quella emessa dall'onorevole Senatore Ghiglini, e l'opinione dell'onorevole Senatore Sclopis, il quale ha avuto la bontà di interrompermi, produrrebbe precisamente quel centone di cui io parlava, centone di sette o più colori in cui. . . .

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Senatore Amari, *prof.*... in cui vi sarebbe pei miscredenti, per quelli che non professano religione, il matrimonio civile; per gli israeliti il matrimonio giudaico; per i cattolici quello del Concilio di Trento, e per ognuna di tutte queste varie sfumature di religione quello che le congregazioni speciali ammetterebbero.

Io non ho bisogno di dire che questi temperamenti sono ingiusti e assurdi in qualunque modo si vogliono mantenere; perchè non basta nè la dottrina, nè l'acume dell'ingegno, nè la benevolenza dell'animo, non bastano a trovare in questa materia una via dalla quale si possa uscire, fuorchè la via larga, la via grande della separazione dello Stato dalla Chiesa e dell'uguaglianza civile. Tutti questi sistemi ibridi ci porterebbero a mille conseguenze, le una più pericolose delle altre. Per esempio si ammette il matrimonio celebrato dai preti delle religioni riconosciute; ma questo porta la necessità di riconoscere le religioni, ed è evidente, perchè altrimenti ognuno potrebbe inventare una religione, mettere addosso al primo che incontri una foggia da maschera e dire: questo è il prete della mia religione. Tutti lo potrebbero fare.

Dunque è necessario che si stampino le tabelle, si pubblicino le tariffe delle religioni. Ebbene, domando io, a chi darete questo diritto, questa autorità? La darete alla Chiesa? Ma la Chiesa sarebbe molto imbrogliata, molto imbarazzata e non vi ringrazierebbe punto.

La darete allo Stato? Ma imprudenti! Non vedete che allora avreste permesso allo Stato di entrare nel tempio, anzi gli avreste data l'occasione di scaltar le fondamenta del tempio!

Signori, non c'è ripiego, non c'è riparo; la questione ha una sola uscita: la sola via giusta, la sola via diritta, la sola via santa, è che il matrimonio sia rego-

lato dallo Stato, per la sua parte, sia benedetto da qualunque religione secondo le sue credenze e i suoi rui.

Io non veggio qui l'onorevole Senatore Cadorna, che se egli fosse presente gli vorrei dire quanta invidia provai sentendolo discorrere di un argomento che io mi ero messo in capo di toccare, perchè veramente era quello che in questa questione più mi colpiva e quasi mi tormentava. Tutti gli oppositori della legge si scagliavano contro quella come se si trattasse di proibire il matrimonio ecclesiastico, come se si trattasse di obbligare i cittadini a darsi la fede di sposi dinanzi l'altare di qualche divinità pagana che non voglio nominare nel Senato, oppure dinanzi l'altare di quella Dea Ragione che ho sentita ricordare più volte; perchè a taluni piace di mescolare insieme pur troppo il bene ed il male, di confondere il sublime ed il ridicolo di quella grande e salutare crisi della umanità che si chiama la rivoluzione francese, la quale se portò dei mali passeggeri, portò dei beni durevoli anzi eterni alla società europea. (*Bravo*)

Nella legge proposta a dir vero non veggio nè l'obbligo di andare a bruciare incensi a piè d'una divinità pagana, fusse anche la Dea Ragione; non veggio altro obbligo che di presentarsi all'Autorità municipi, alle: e io non credo che il tavolo municipale sia un altare pagano e molto meno che i Sindaci (me lo permetta l'onorevole Stotto-Pintor) siano i simulacri della Dea Ragione; e parini non si faccia forza alla coscienza di alcuno obbligando gli sposi d'andare a dichiarare il nodo in cui si avvincano dinanzi un ufficiale pubblico, il cui titolo, non so perchè, ecciti il riso di alcuno....

Senatore Stotto-Pintor. Domando di parlare.

Senatore Amari, prof.... Ma è sempre il rappresentante dell'autorità pubblica, è il rappresentante della società: grande o piccolo che sia, vestito o no di toga, il Sindaco è il rappresentante della società e a lui tutta la società deve rispetto quando è in quella qualità che si presenta.

Dunque ho detto tra me, e perchè si fa tutto questo scalpore? Non è il primo esempio, o Signori, che la Chiesa gridi di essere calpestate, gridi che si faccia violenza ad alcune delle sue libertà, quando invece di libertà le si toglie un monopolio, le si proibisce un abuso. Questa pretesa violazione di libertà l'ho letta tante volte nella Storia, l'abbiamo veduta tutti; ogni esenzione dai pesi pubblici che si cancellava, ogni foro particolare che si aboliva era chiamata violazione della libertà ecclesiastica. Mi pare che il caso sia precisamente lo stesso quando si fa tanto rumore non già perchè si voglia proibire il matrimonio ecclesiastico, che nessuno vuol proibire e che si permette avanti o dopo il matrimonio civile, ma perchè in tutto il Regno di Italia si toglie alla Chiesa il diritto esclusivo di fare i matrimoni, e in molte provincie d'Italia si aggiunge una formalità, la quale non esisteva. Veramente, o Signori, questo è uno scambiare la questione, è un pre-

sentarla attraverso di una lente che la contraffà e la capovolge.

Questo mi ha fatto risovvenire un aneddoto, anzi dirò un fatto storico chè l'è molto più grave di un aneddoto, raccontatomi da Guglielmo Pepe di cara e sacra memoria

Il generale Guglielmo Pepe nel 1820 era chiamato nella reggia di Napoli, quando Ferdinando, il vecchio Ferdinando I, fu obbligato a proclamare la costituzione. Povero Ferdinando, andava per le sale della reggia mormorando, libertà, libertà, tutti vogliono la libertà ed a me solo hanno tolta la mia libertà!

Io credo che il lamento che si fa oggi dai fautori del clero non sia molto dissimile da quello di Ferdinando terzo o quarto e poi primo dei Borboni di Napoli.

Io concludo, o Signori, che si approvi la legge, la legge che è giusta, la legge che non offende nessuna coscienza, nessuna religione. La Chiesa benedirà i matrimoni, lo Stato accorderà loro il diritto, riconoscerà la dichiarazione del dovere e dell'obbligo degli sposi in una materia che certamente è fondamentale nella costituzione della società. (*Segni di approvazione*)

Presidente. È chiamato a parlare il Senatore Cataldi.

Senatore Cataldi. Il motivo per cui ho chiesto la parola, non è, o Signori, la speranza di poter arrecar nuovi lumi alla presente gravissima discussione; io l'ho chiesta unicamente per adempiere al dovere, che io stimo impostomi dalla circostanza, di palesar francamente le ragioni che mi determinarono a votare, come io voterò.

I ministri della Corona, bramosi di cooperare potentemente all'unificazione delle diverse italiane provincie giudicarono opportuno sottoporle, il più presto possibile ad una unica legislazione, e ne presentarono l'insieme ai due rami del Parlamento. Accettata l'urgenza di una proposta di legge cotanto vasta, fu forza che nel discutere, si lasciasse da parte, se non lo spirito, almeno la lettera dell'articolo 55 dello Statuto fondamentale.

Io tenni dietro alle discussioni che ebbero luogo, ed ammirai il leale attaccamento allo Statuto, lo zelo per le prerogative parlamentari, l'eloquenza, la profonda dottrina, il senso pratico, e la nobile e coraggiosa indipendenza dei varii oratori. Con sì eletta copia di lumi non mi fu difficile vedere fino a qual punto, in vista del pubblico vantaggio, si sarebbero potute secondare le istanze ministeriali; ma disgraziatamente era rimesso in campo un progetto, a riguardo del quale tenni e tengo tuttora impossibile ogni transazione.

Io parlo, o Signori, di quella parte del Codice civile che concerne la costituzione della famiglia, parlo del matrimonio civile. Antico oppositore a questo progetto, vedendolo ricomparire, ho creduto mio debito riandare le mie convinzioni, e le riandai spassionatamente; ma lungi dal trovar cosa che mi inducessa a mutarle,

o almeno a modificarle, tutto mi riconfermò in esse viemeglio.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia disse alla Camera dei Deputati « vi presentiamo il contratto del » matrimonio civile nella sua *purità*, nella sua *indipendenza*, rendendo omaggio al principio della separazione dei due poteri come alla più preziosa conquista della civiltà moderna. »

Queste parole mi parvero belle, e le ho meditate. Permettetemi che vi comunicai in succinto il risultato delle mie meditazioni. Cominciai dal riflettere alquanto sulla natura della purità del contratto progettato e non tardai ad accorgermi ch'era facilissima a sfumare. Questo contratto, dissi fra me, è apparecchiato principalmente per i cattolici che sono la gran maggioranza dello Stato. Consideriamolo dunque rispetto ai cattolici. Essi lo celebreranno prima o dopo del religioso a libero piacimento. Mettiamo che il celebrino prima, che sarà per essi? Un bel nulla; giacchè sanno che l'autorità da loro riverita, la qual fu ed è in possesso del matrimonio, perchè sacramento, ha da secoli dichiarato nullo il contratto matrimoniale, non celebrato nelle forme e colle solennità da essa prescritte. Mettiamo che lo celebrino dopo il religioso; in questo caso il matrimonio sarà già bello e concluso, e il contratto civile sarà non un contratto, ma un nudo simulacro che non conclude nulla. Ognun vede che per i cattolici la cosa è in questi termini nè più nè meno. Ora non mi chiedete, o Signori, se questa legge sarebbe per riuscir tale da incutere quel rispetto che incuter devono le leggi serie, e veramente degne del nome. Che effetto possa produrre nell'animo dei cattolici una inutile e nuda imitazione del rito a cui sono accostumati, non è mestieri che io il dica. Ma seguitiamo.

Il signor Ministro dice che il contratto del matrimonio civile è presentato nella sua indipendenza. Io posi mente a questa indipendenza, e la trovai al tutto nuova. Un contratto è propriamente nella sua indipendenza quando è regolato, concluso e sanzionato dalla autorità a cui naturalmente si riferisce, e pel matrimonio dei cattolici questa è l'autorità religiosa. Siffatta verità fu oramai proclamata in tutti i tuoni. Fu detto e provato che il diritto delle nozze è nell'uomo un diritto originario, come la libertà individuale, quella della coscienza, la personalità e simili; e perciò extrasociale, sul quale indarno la società civile si arrogerebbe un potere costitutivo; e che la sola autorità religiosa è possente a sanzionare il vincolo degli animi, che è la parte essenziale e più nobile del matrimonio, imponendo in nome della Divinità ai coniugi l'amore, la fedeltà, l'indulgenza, la tolleranza reciproca, e raccomandando loro la virtuosa educazione della prole. Dove è l'autorità civile che osi ripromettersi di poter fare altrettanto con mezzi quanto efficaci, altrettanto nobili e degni della natura razionale dell'uomo? Ora io mi domando se un progetto di legge che dice ai cattolici: io non mi curo se il vostro matrimonio sia o non sia celebrato secondo la vostra religione; ma vi

avverto che se non verrete a celebrarlo, o almeno a farne le mostre, davanti al magistrato civile, esso non sarà riconosciuto, nè protetto dal potere sociale, sia un progetto che presenti il contratto del matrimonio nella sua indipendenza, ovvero che ne lo spogli, costringendolo ad assoggettarsi ad un potere che gli è estraneo? La risposta non mi par dubbia, e son tentato di mettere a un fascio le vantate purità e indipendenza del contratto del matrimonio civile.

Da quanto brevemente accennai, parmi si possa di già argomentare di che natura sia l'omaggio reso al principio della separazione dei due poteri, di cui parla il sig. Ministro di Grazia e Giustizia: questo omaggio importa di già che il potere civile dichiara che in fatto di matrimonio, checchè ne avvenga, non riconosce affatto il potere religioso. Or ora toccheremo di altri inconvenienti più gravi, che volgono a senso, direi quasi ironico la parola omaggio almeno per quanto riguarda il potere religioso. Prima però deggio confessare che non seppi farmi un'idea chiara e netta di ciò che importi il principio della separazione dei due poteri. Ognun sa che il potere civile e il religioso sono tra loro distanti che ciò non di meno, attesachè hanno a soggetto comune l'uomo considerato sotto differenti rispetti, hanno dei punti di contatto indeclinabili, e ciò ancorchè l'uno e l'altro non esca punto dalla cerchia assegnata al loro rispettivo svolgerai, ed operare. Questa distinzione attuata completamente nella pratica sarà senza dubbio una delle più preziose conquiste della civiltà moderna, e ne verrà un gran bene all'uomo perchè assicurategli finalmente in modo stabile la libertà di coscienza potrà tendere tranquillamente a perfezionarsi al dal lato civile che dal religioso. Ma la separazione di due poteri, che hanno comune il soggetto, cioè l'uomo avente simultaneamente rapporti cogli altri uomini e colla Divinità, è ella possibile? Io tengo che no; a meno che non si tenti provocarla, suscitando opposizioni e lotte, il che per fermo sarebbe un omaggio assai strano, e la faccenda riuscirebbe ben altro che una preziosa conquista. Ora e perchè nol dirò apertamente? Una di queste opposizioni e lotte stassi appunto celata sotto il progetto del matrimonio civile. In che modo? Eccoli: il progettato matrimonio urta contro la più preziosa delle libertà, la libertà di coscienza, e perciò suscita una opposizione e una lotta tra il potere che sostiene il matrimonio civile e quello che è incaricato di proteggere e dirigere la libertà di coscienza. Vediamolo brevemente. La libertà di coscienza importa che l'uomo possa esercitare i suoi diritti e compiere i suoi doveri religiosi, senza tema di molestia, danno o violenza di sorta.

Premesso ciò, osserviamo come si comporti a questo riguardo la legge proposta. Essa lascia a ciascuno la libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione, ma dichiara di non riconoscerlo, di non tenerne alcun conto; essa non riconosce e non protegge che il matrimonio celebrato dinanzi alla civile autorità; questo solo crea ai coniugi, e ai figli analoghi diritti ci-

vili. I soggetti a questa legge sono, o cattolici, o protestanti o ebrei. Tra i primi non può aver luogo divorzio propriamente detto, perchè il loro matrimonio se è valido, è indissolubile; ma i protestanti e gli israeliti hanno i loro casi di divorzio. Supponiamo ora che un matrimonio tra cattolici sia dichiarato nullo, e che due coniugi protestanti o ebrei abbiano fatto divorzio a norma delle rispettive lor leggi religiose. Che ne verrà? ne verrà che se uno dei detti coniugi ricuserà separarsi, l'altro sarà costretto a convivere con lui, a dispetto del suo diritto, e contro i dettami della sua coscienza, per la ragione che il loro matrimonio civile resta valido, e protetto dalla legge; se poi si separeranno volontariamente, restando sempre valido il loro matrimonio civile, saranno dalla legge impediti di passare a nozze ulteriori. Che dirassi poi del caso in cui gli impedimenti sanciti dai due poteri non fossero tra loro concordi? Queste, voi lo vedete, o Signori, sono le conseguenze immediate del matrimonio civile. Vedete pure a che condizioni venga ridotta la libertà di coscienza, e che non isfugge al vostro senno, che i due poteri invece di restar separati, contro l'aspettazione del signor Ministro restano inevitabilmente e permanentemente in lotta fra loro. Son quindi in diritto di affermare che le apparenze del progetto di cui parliamo son ben diverse dalla sua intima natura e sostanza; esso pare favorire la libertà di coscienza, e la manomette; pare favorire la distinzione dei due poteri e li condanna ad essere in urto tra loro; si annunzia come mezzo a promuovere l'unificazione dello Stato, e giuoca a rovescio, andando a ferire i sentimenti più suscettibili, perchè più intimi e più delicati quai sono i religiosi, turba le coscienze, cagiona inutili disturbi alle famiglie, mette a contrasto i due poteri, e ne impedisce l'azione armonica ed oltre a tutto ciò può eziandio divenire, se non causa, almeno occasione di fatti iniqui e scandalosi. Per convincermene, o Signori, non m'occorre altro che fingere il caso di due cattolici, o protestanti, o ebrei unitisi mediante il matrimonio religioso, senza presentarsi alla celebrazione del matrimonio civile. Se un di questi coniugi, dissi tra me, per malizia, per interesse, per capriccio o per un motivo qualunque si presenterà a celebrare il matrimonio civile con un'altra persona, vi sarà egli ricevuto? È probabile anzi è certo che sì; atteso che la legge non riconosce e non cura il matrimonio religioso. E allora la società sarebbe costretta a vedere... Signori, non oso e non devo dir di più. Ma questo caso è ipotetico.... Io pel primo lo dico con tutta sincerità, vorrei poterlo persuadere; ma le passioni, le seduzioni, le infedeltà, in una parola i malvagi istinti, e il mal costume che rotono la società, me lo impediscono.

Io ho finito di declinare il quadro che mi sono formato per rappresentarmi in breve la intima natura, e gli effetti del contratto del matrimonio civile. Contemplando questo quadro sento che non posso far altro che respingerlo, e lo respingerò. Mi duole che per conseguire un fine che si sarebbe potuto conseguire con una

semplice registrazione obbligatoria del matrimonio religioso, si sia fatto capo a un mezzo che mi si affaccia tanto nocivo e tanto gravoso. Mi ricordo che nel 1852, il progetto del matrimonio civile comparve in quest'aula caldeggiato, e sostenuto assai. Ma la calma ragione lo contemplò, il riconobbe, lo giudicò, e con atto di nobile e coraggiosa indipendenza lo respinse. Questo atto il paese nol dimenticò, e nol dimenticherà perchè lo ascrisse fra i benefici più segnalati.

A questo atto tutti i buoni pensano con desiderio, e aspettazione grande. Si ripeterà?... Io lo bramo, e lo spero.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Pinelli.

**Senatore Pinelli.** Io ho ascoltato discorsi di vari oratori pieni di aeree sentenze e di elevate considerazioni morali. In alcuno particolarmente l'arte del dire fu spinta molto avanti sul proposito delle opinioni che sembrano bilanciarsi in questa assemblea intorno al sistema da adottarsi sul matrimonio: e si divisarono fustose conseguenze della proposta che racchiude il progetto del Codice civile, per la differenza che nelle venturose generazioni avrebbe a deplorarsi di matrimoni gli uni benedetti e gli altri no, onde fiacchezza di moralità di una parte di queste progenie e pericoli di ogni maniera per la patria.

Io non avrei desiderato di entrare in questo arringo, in cui se non mi può fallire certamente la convinzione della bontà della causa che io difendo nel progetto di legge che vi è proposto, giustamente avrei a temere mi venga meno la lena e la facondia. Mi rimane però un compito più modesto che adempirò nel miglior modo mi venga fatto, il restituire cioè a suoi veri termini la questione che da tutte le parti mi sembra essere stata alquanto spostata.

Il matrimonio è essenziale al bene del consorzio civile e dello Stato. Esso è l'elemento costitutivo della famiglia, nel tempo stesso che è causa di moralità per la vita civile. Quindi non è vero, o Signori, che la legge mirando ad organizzare l'elemento giuridico del matrimonio, debba fatalmente, per così dire, lasciare in non cale l'elemento morale. La moralità è inseparabile da questa consociazione di tutta la vita che racchiude in se stessa per così dire tutto l'avvenire della società.

E qui io sarei curioso di sapere, come rimossa l'azione dell'autorità civile dalla costituzione del matrimonio, intenda il Senatore Siotto-Pintor fissare i limiti e le differenze tra il matrimonio e le altre unioni che egli chiama non riconosciute, ma che le legislazioni di tutti i paesi si accordarono a chiamare illegittime e che la pubblica morale non meno ripr. va. Per lo meno diverse a questo riguardo erano le opinioni dei compilatori della legislazione Giustiniana, mentre leggiamo nelle istituzioni « nuptias contrabunt cives romani qui secundum legum praecepta coeunt. »

Ho parlato della legge morale come insita nel ma-

matrimonio stesso: ora chi ignora il legame strettissimo della morale colla religione? Io quindi ne deduco che qualunque sia la diversità di sistema che possa adottarsi nelle relazioni tra Chiesa e Stato, questa disquisizione può ben lasciarsi da parte, quando si tratta di definire le reciproche azioni, che lo Stato e la Chiesa hanno per ufficio proprio di spiegare intorno al matrimonio.

Il matrimonio cristiano (chi può dimenticarlo?) è infinitamente superiore a quelli di tutta l'antichità. Presciudendo da quel mistico significato che si accordano a riconoscerci anche le comunioni non cattoliche che non lo ammettono nel novero dei sacramenti, la sua superiorità nasce da che meglio soddisfa al bisogno di cimentare l'intima unione degli animi, sicchè con tutte le loro potenze i coniugi cospirino ad un medesimo fine. Questa è la virtù che, giusta la definizione del Concilio di Trento, è propria del sacramento.

Eppure, o Signori, nelle relazioni colle leggi civili noi vediamo a questo bisogno diversamente soddisfarsi nelle diverse epoche della legislazione susseguente all'avvenimento del cristianesimo. L'onorevole Mameli, che ne' frammenti de' giureconsulti scelse quello con cui Modestino nel definire il matrimonio vi inseriva una reminiscenza della consacrazione pagana (Modestino, io credo, non era il miglior cattolico), l'onorevole Mameli credo, converrà meco, che in tutto il corpo del diritto giustiniano non si incontra una sola riga che dimostri la necessità per l'esistenza del matrimonio del rito della Chiesa. E nelle stesse novelle Costituzioni di Giustiniano non altro ci è dato di riscontrare che una specie di registro di matrimonio tenuto presso la Chiesa bensì, ma da persona che appena ha carattere ecclesiastico e senza che nulla si sancisca circa la celebrazione religiosa del matrimonio; ecco quale per quasi ben sei secoli della Chiesa durò la legislazione in questo argomento del matrimonio.

Solo nella costituzione di Leone Armeno, una di quelle date in condizioni di tempi in cui minima poteva essere l'influenza in Italia il rito religioso per la prima volta appare prescritto.

Così andarono non passo incerto procedendo le cose nel buio de' secoli del medio evo. Gli stessi rescritti de' pontefici fanno fede che alla scuola de' giureconsulti anzi che alla fonte dei sinodi della Chiesa od altri ecclesiastici documenti attinsero i pontefici, per una mano di secoli ancora, le nozioni comuni intorno alla sostanza del matrimonio.

Ma se le dottrine de' giureconsulti non hanno da allora in poi variato, non intendo io perciò disconoscere l'autorità de' moralisti su questa materia.

L'onorevole Ghiglini citò una nota Sentenza di San Tommaso, dalla quale gli ho udito trarre abilmente le sue deduzioni al soggetto della legge che ci occupa. È una splendida sentenza che dimostra quanto sintetica fosse la mente del grand' uomo. Non è già la dottrina ivi espressa che abbia cessato di essere vera oggidì:

è il punto di vista, sono i sociali bisogni che oggidì sono diversi da quelli di allora e che anche in questa parte di legislazione esigono opportuni provvedimenti. Ora, se giusta S. Tommaso, la legge si dee occupare del matrimonio nell'interesse della perpetuità del civile consorzio, ne viene forse che avrà soddisfatto abbastanza al suo compito abbandonandolo ad un potere riguardato dal Santo come di natura diversa, o ponendo a norma sostanziale del matrimonio, come parecchi non si peritano di proporre, le convinzioni religiose de' singoli contraenti?

Ho udito anche dallo stesso onorevole Ghiglini recarsi in mezzo un testo di Montesquieu da cui gli sembrò dedursi i precisi limiti entro cui abbia ad esercitarsi l'azione rispettiva dello Stato e della chiesa nel matrimonio. È noto però che il lavoro di Montesquieu che ingegnosamente taluno disse essere un'opera di spirito sulle leggi, è intento piuttosto ad assegnare le ragioni di ciò che presso i diversi popoli esisteva, anzichè a rintracciare i principii di ciò che avrebbe dovuto essere. È noto a cagion d'esempio come egli accenni come la specie più innocua di privilegi, quelli che riguardano il foro nell'amministrazione della giustizia. E non ho d'uopo di dire quanto tal sentenza si dilungherebbe dai più certi principii della civiltà odierna.

Ma abbastanza dall'egregio Guardasigilli si è discorso ieri di quei solenni insegnamenti che dalle fonti più autorevoli del cattolicesimo si possono trarre circa l'azione del principio civile e del principio religioso, ed il modo con cui l'uno e l'altro si accorda nel matrimonio: insegnamenti di cui udiamo, con quelle riserve e con quella prudenza che si addicono al suo carattere, spiegato il tenore e la serie da un venerando prelato in questo recinto. Io so che l'onorevole conte Di Castagnetto vi contrappone la lettera del papa al regnante nostro sovrano. Il conte Di Castagnetto però non ignora come al supremo Gerarca della chiesa non può essere nascosto che dovendo le prescrizioni della chiesa adattarsi alle condizioni dell'intera cristianità, che non ammettono un identico modo di provvedere, alla coscienza dei fedeli debba essere lasciata molta parte di ciò che alla legge civile non è dato di ridurre a precetto.

E qui io debbo lamentare come certe considerazioni siano sfuggite a due illustri nostri colleghi nell'opinione da essi mandata a stampa intorno alla legge che si sta discutendo. Non è soltanto la celebrazione religiosa del matrimonio che è involta nella odierna questione, ma l'intera autorità che sovra un atto sì importante della vita civile si è arrogato da una certa epoca la chiesa. Perchè la legge civile per tutelare la propria azione richiede che i contraenti si presentino davanti un pubblico ufficiale, non è lecito nè ragionevole il rappresentare la legge che così dispone come intrinsecamente nemica ed incompatibile col matrimonio cristiano, sì cui riti, sia prima, sia dopo l'adempimento del prescritto anzidetto è lasciata piena libertà secondo le credenze

rispettive dei coniugi. Si giunge per tal via a far della legge intorno al matrimonio quel fantasma con cui sotto nome di *matrimonio civile* si cerca di turbare le coscienze, usando un linguaggio sotto il quale i partiti ostili alla civiltà odierna, nascondono l'implacabile loro odio. Con ben più ragione sembra possa considerarsi come disimpegnando appunto dall'azione della chiesa l'elemento giuridico e morale sovra del quale la sostanza del matrimonio riposa, l'ufficio riserbato alla religione di santificarlo si viene ad esercitare fuori del contatto di passioni e di interessi che ne alterano la purità, ed in una regione più serena: mentre che per quanto si esageri sulla sommissione che al ministro della religione si assicuri col far dal suo intervento dipendere la sussistenza del matrimonio stesso, non può disconoscersi che i sentimenti che ne vengono eccitati sono ben diversi da quelli cui dà luogo il semplice esercizio del ministero religioso, sia nella vita semplice de' villici, sia in quella più agitata delle popolose città.

Io sento a questo punto l'obbligo di non tacere dell'ostacolo che secondo l'onorevole Senatore Mameli il progetto di legge sottoposto al Senato, incontra nel primo articolo dello Statuto.

Senza intendere di entrare a questo riguardo in discussioni sulle quali più maestrevolmente al certo discorrerà l'onorevole Relatore della Commissione, mi limito a due semplici osservazioni.

La prima (che forse non parrà una risposta diretta, ma tuttavia sufficientemente perentoria), si è che la disposizione se il matrimonio possa sussistere indipendentemente dal rito religioso a fronte della summentovata disposizione dello Statuto, è stata già discussa e risolta nella legge che porta la data del 9 aprile 1850 ove all'articolo 7 espressamente è stabilito che, « il Governo avrà l'incarico di presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile » si noti, non già gli effetti civili del matrimonio, ma « regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. »

Non rimane dunque che a vedere, ciò che a prima giunta ognuno può giudicare, se a questo mandato che il Senato e la Camera dei Deputati concordemente diedero al Governo, sia stato fedele il Governo, stesso nel proporre la legge che ci occupa, e di cui appunto principale fondamento si è quello che sul contratto celebrato avanti l'uffisiale civile si regga la forza e la validità del matrimonio.

L'altra osservazione cade sopra una particolare questione pure sollevata dall'onorevole Senatore Mameli, ed è quella che riguarda la validità dei matrimoni contratti da persone impegnate negli ordini sacri.

Senza intendere di esprimere un'anticipata opinione sopra una questione sì ardua, non troverei tuttavia gran fatto a ridire alle asserzioni in proposito già emesse dall'onorevole signor Guardasigilli, il quale opinava

come a questo riguardo la giurisprudenza avesse sufficienti norme per risolvere siffatta dubbiozza.

In fatti se non per la forza dell'impedimento medesimo stabilito dai canoni della chiesa, certamente per quelle relazioni, che nell'articolo primo dello Statuto si enunciano stabilite fra lo Stato e la Chiesa si possono trovare autorevoli ragioni per togliere di mezzo questo timore, che si possano vedere matrimoni contratti validamente, i quali non potrebbe però la Chiesa consacrare.

Prima di scendere all'esame delle questioni, le quali particolarmente riflettono l'uno e l'altro sistema di legge sul matrimonio, mi corre altresì obbligo di rispondere all'invito, che l'onorevole e dotto mio amico il conte Sclopis m'ha fatto a riguardo di un'opinione, che avrebbe espressa in seno alla Commissione, che si occupava dei lavori di redazione del Codice Albertino.

Io gli debbo molta gratitudine di aver voluto tener conto de' miei deboli sforzi in lavoro di tanto rilievo, a cui certamente non potevo avere che modestissima parte; tuttavia essa non è stata tale, che non debba rendere piena testimonianza del fatto verissimo che il Senatore Sclopis, nella discussione che si sollevò sopra gli atti dello stato civile, propugnò strenuamente l'opinione di affidare ad un ufficiale civile distinto dal clero la confezione di simili atti.

Io confesso che in questa parte non potei dividere la fiducia, che egli sembrava porre in tal progetto, mentre non s'intendeva menomamente innovare in alcuna parte l'applicazione del Concilio Tridentino quale norma del matrimonio.

Qual valore dunque possa avere una divergenza di opinione intorno ad un provvedimento d'ordine secondario, relativamente agli altri principii che sono in oggi in discussione, io lascierò che gli onorevoli miei colleghi lo apprezzino. Vero è bensì che udimmo ad un tempo l'onorevole Senatore Sclopis ammettere, sebbene in modo alquanto generico, che le norme adottate dal Codice Albertino non sieno scevre di qualche bisogno di miglioramento; ma quanto all'oggetto dell'attuale controversia mi pare più facile il formarsi un concetto dell'opinione dell'onorevole Senatore da quell'opuscolo, che fu pubblicato senza nome di autore in risposta alle osservazioni del conte Portalis sul Codice Albertino, il quale opuscolo certamente è tal lavoro di cui l'onorevole conte Sclopis non ricuserà la paternità.

Vengò ora al sistema, sul quale più specialmente si formò l'opinione dell'onorevole collega che ho nominato, la quale in molta parte si accorda con quelle dell'onorevole Senatore Mameli.

Egli è singolare infatti che mentre si disapprova la legge concepita sulla basi del Codice francese riguardo al matrimonio, quando si viene tuttavia a proporre qualche cosa di diverso, si debba fatalmente cadere in alcuno di quei sistemi che già furono sperimentati in pratica di mal ferma applicazione.

Tale è appunto il Codice di Napoli del quale si val-

sero il conte Sclopis ed il Senatore Mameli, per presentare un'idea concreta del sistema che loro sembrerebbe potersi abbracciare, e l'onorevole conte Sclopis avrebbe aggiunto qualche cosa di più specifico nel senso di autorizzare il matrimonio civile, quando i contraenti esplorati sulla loro religione dichiarassero non professarne nessuna di quelle autorizzate nello Stato.

Ognun vede facilmente come questo sistema non lascerebbe di produrre un'investigazione la quale sembra affatto estranea alle funzioni dell'ufficiale civile; ma astrazione fatta da questo, se, come si può supporre, la legge avesse il suo comune corso fra i cattolici, non verrebbero meno per questo gli inconvenienti che sorgerebbero dal conflitto delle due legislazioni, dalla legislazione cioè canonica in confronto della legislazione civile.

L'esperienza fatta a questo riguardo non può essere così presto dimenticata. Io non mi addenterò nelle dimostrazioni a tale riguardo date dall'onorevole Guardasigilli; solo mi limito a ricordare un fatto, quello cioè delle convalidazioni ossia sanatorie di matrimoni celebrati senza la previa dichiarazione avanti all'ufficiale civile, le quali non è gran tempo si dovettero proporre ed ebbero come di ragione la sanzione delle due aule del Parlamento.

Io credo che questo fatto sia per sé abbastanza eloquente, e chiunque ami stabilire sopra salde basi la teoria del matrimonio in faccia alla legge civile, non possa adattarsi ad un tale partito da cui gran fatto non differisce pur anco la forma che venne seguita nei Codici tanto di Parma come di Modena.

Mi conviene ora far ritorno all'opinione che l'onorevole conte Sclopis ha espressa riguardo al matrimonio dedotto dalla legge francese.

Io invero per questo rispetto non ho potuto ben unire insieme le opinioni che l'onorevole mio collega esprimeva in Senato.

Ho inteso da un brano di lettera di un esimio scienziato germanico, come la Francia non avesse veramente presentato molti casi di inconvenienti prodotti da questo sistema, ma che di ciò almeno non si avesse a stupire mentre la Francia al tempo in cui fu messo in vigore il Codice civile, avesse avuto più fondate convinzioni religiose di quelle che ebbe in appresso.

Io non potrei conciliare, come dico, questa osservazione con quella che l'onorevole conte Sclopis faceva valere per render ragione della legislazione del Codice civile sul matrimonio.

Se ho ben ritenuto il senso delle sue parole, egli si appoggiava alla grande difficoltà che vi era di far prevalere, nell'epoca in cui fu promulgato il Codice, una legge, la quale potesse in qualche maniera mettere un freno alle unioni illegittime, le quali abbondavano in Francia in seguito alle perturbazioni politiche avvenute.

Se dunque ciò nonostante in quell'epoca potevano stabilirsi senza inconvenienti i matrimoni da dichiararsi avanti a un ufficiale civile, comunque ne dovesse

risultare una perturbazione nel principio religioso, io non so quale onore si farebbe a quelle popolazioni, ed a quel clero se, dopo tanti nuovi sussidii compartiti al clero cattolico in Francia dal governo, le cose si fossero ridotte oggi a quello stato nel quale ho inteso anche da altri onorevoli colleghi presentarsi la condizione dei matrimoni presso quella nazione.

Ed a questo punto io non posso tacere della lettera fattaci di alcuni ragguagli dall'onorevole Senatore Clugi.

Non si può disconvenire che gli apprezzamenti in simili materie non sempre ispirano una piena fiducia; perocchè sogliamo quelli che emettono di tali giudizi, alle volte farli in modo alquanto speculativo, e io mezzo, direi, a quell'ambiente di opinioni che gli avvolge, ossia come credenti, ossia come miscredenti.

Il fatto da appurarsi dovrebbe essere principalmente quello, se veramente la conseguenza del matrimonio da contrarsi davanti all'ufficiale civile porti seco la deplorabile conseguenza che non siano poi benedetti dalla Chiesa.

A questo riguardo, mi sembra che i ragguagli presentati non siano abbastanza concludenti; nè io mi soffermerei alla menzione fattasi dell'associazione di San Francesco Regis, la quale se ha potuto prestare anche in questa parte dei servizi, segnatamente in certe epoche, io credo che molto più certamente avrà da esercitare i propri sforzi nel toglier di mezzo il vero concubinato, quello cioè che sussiste indipendentemente dalle dichiarazioni che possono essersi fatte avanti all'ufficiale civile.

Le asserzioni degli oppositori della legge si presentano ancor meno fondate rispetto al Belgio, posciachè riguardo al Belgio noi abbiamo documenti che dimostrano come non sia già semplicemente la materiale circostanza che fosse promulgato il Codice civile che abbia sussistito fino ai nostri giorni la necessità della dichiarazione del matrimonio avanti un ufficiale civile, e anzi la proibizione al Ministro della religione di benedirlo senza questi preliminari.

Ma abbiamo anzi documenti i quali comprovano come dopo un'esperienza positiva e dopo la più profonda discussione, questo sistema sia stato preconizzato in una assemblea che ha lasciato di sé un grido sufficientemente autorevole in Europa, dell'assemblea cioè che sanciva lo Statuto belga.

Prima ancora della rivoluzione del 1830, ed all'epoca della cessazione del dominio francese, erano abolite le forme del matrimonio mercò dichiarazione davanti all'ufficiale civile. Nel 1817, dopo fatto l'esperienza degli infiniti abusi che ne risultavano si ritornò al sistema francese.

Non basta, il sistema del Codice civile colla proibizione di benedire il matrimonio prima della dichiarazione fatta avanti a un ufficiale civile esisteva nel 1830; uno dei primi atti che fece il Governo provvisorio fu una notificazione con cui si dichiaravano abrogate tutte

le disposizioni che potevano costringere le coscienze in materia di religione. In conseguenza di questa notificazione rimaneva naturalmente libera la celebrazione del matrimonio indipendentemente dalla legge civile.

Ebbene, o Signori, i vescovi delle rispettive diocesi in quella circostanza mandarono in giro pastorali, colle quali dichiarandosi grati all'omaggio reso dal Governo provvisorio al principio sacrosanto della libertà di coscienza, ingiungevano tuttavia ai parroci che dovessero continuare nell'osservanza di non benedire i matrimoni che non fossero dichiarati avanti agli ufficiali dello stato civile, e riservavano semplicemente a sè la facoltà nei casi in cui ve ne fosse veramente motivo di permettere siffatte benedizioni.

Le cose erano in quello stato allorchè si era adunato il Congresso belga; ognuno sa come in quel Congresso sedessero le sommità dei due ceti tanto civile quanto ecclesiastico, e sono note le discussioni che sull'articolo 6 dello Statuto svolsero il principio della libertà religiosa.

Quindi fu proclamato il principio della libertà religiosa, fu vietato ogni intervento del Governo in affari di culto, mantenuta la libertà ai vescovi di corrispondere col loro Capo supremo, con alcune altre dichiarazioni, che formano parte dell'articolo 6.

Ma per capoverso di questo articolo si stabilì:

« Cependant le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. »

Questo fu adottato dopo una discussione e senza che (meno qualche individuale richiamo) si sollevasse una vera difficoltà.

Questi mi sembrano argomenti che ben possono assicurare coloro, i quali vedrebbero con tanto timore la introduzione del sistema che pone per base sostanziale del matrimonio il contratto civile e l'atto fatto davanti all'ufficiale civile.

Ma io non sono ancora fornito di altro documento più recente, ed è quello che ciascuno può riscontrare negli atti del congresso di Malines che si è intitolato seconda assemblea di cattolici, tenutasi l'anno scorso.

L'assemblea era presieduta da monsignor Gerlache, presidente della Corte di cassazione del Belgio, uno dei campioni più risoluti del sistema di libertà assoluta della Chiesa.

Ebbene, gli atti di questo Congresso, di cui si legge uno squarcio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno contengono una allorazione del suddetto presidente. In essa si parla formalmente delle condizioni in cui è la Chiesa nel Belgio, e si dice che lo Statuto in cotesta parte è savissimo, che è una transazione fatta con equità tra diversi principii, che tutti questi principii sono salvi e che non si tratta che di eseguire lealmente lo Statuto.

Confesso, Signori, che quando ho inteso i miei colleghi che tanto rispetto, commuoversi al pensiero che si andasse a disepellire, per così dire, un irruiginato istrumento della rivoluzione per produrre in questo paese gli sconcerti che si vennero enumerando nella

morale pubblica, io non ho potuto a meno di ricorrere col pensiero a questi fatti, i quali sono di tal natura da poter assicurare qualunque animo il più timorato.

Non aggiungo che poche osservazioni sopra un altro sistema che ho inteso essere preconizzato, sistema al quale pare che verrebbero a riuscire anche le teorie, quantunque un po' vaghe, dell'onorevole collega Stotto-Pintor, il sistema cioè delle pretese denunciazioni dei matrimoni si che compiuti questi secondo la convizione religiosa dei contraenti vengano poscia deferiti all'ufficiale civile, il quale abbia l'incarico per certo non molto elevato di registrarli.

Voi avete inteso, o Signori, che quest'esempio si è avvalorato coll'autorità del Parlamento inglese.

È un atto effettivamente che nel 1836 è stato sanzionato dal Parlamento dopo molte discussioni, dopo che fu la materia elaborata in varie sessioni.

Confesso che il modo col quale quest'opera del Parlamento è stata presentata non mi sembra perfettamente esatta.

Era un tempo ragguardevole che in Inghilterra, per motivi di varia natura, nei quali certamente poteva entrare lo spirito di indipendenza religiosa, si manifestava una ripugnanza contro quel sistema che secondo un *bill* del secolo scorso obbligava a contrarre i matrimoni davanti al ministro della religione anglicana, sotto pena che il matrimonio altrimenti celebrato non si riguardasse che come concubinato. I soli eccettuati erano i Giudei ed i Quaccheri. A questi per ispeciali clausole del *bill* del Parlamento era stato accordato di potersi maritare secondo i riti ed i dettami della propria coscienza.

Quando si venne adunque a modificare questo sistema della legislazione inglese fu adottata una quadruplici forma di contrarre matrimonio.

La prima è quella che concerne il matrimonio contratto avanti al ministro della Chiesa stabilita, come chiamasi in Inghilterra, ossia della Chiesa anglicana. La seconda è il matrimonio contratto secondo le norme dei Quaccheri e degli Ebrei.

In queste due classi di matrimonio è lecito, compiuto l'atto, di trasmetterne l'estratto al registratore generale.

Ma la cosa passa diversamente quanto a due altre specie di matrimonio. Questi sono i matrimoni che si celebrano o per atto religioso in luoghi che risultano destinati al culto, oppure indipendentemente da questa celebrazione. Se i dissidenti, fra i quali vengono anche annoverati i cattolici, vogliono contrarre matrimonio senza sottoporsi alle formalità della Chiesa anglicana, hanno pronto il mezzo facendo la loro dichiarazione avanti al registratore del distretto.

Esiste in ciascun distretto, determinato dal *bill* del Parlamento, un registratore. Ma, notate, o Signori, non si tratta mica di dichiarazione fatta dopo già celebrato l'atto, si tratta di dichiarazioni che debbono farsi a questo registratore nelle quali specialmente si indichi il luogo ove il matrimonio si celebrerà, e che si tiene come destinato al culto.



Si fanno inoltre le occorrenti dichiarazioni di tutte le qualità rispettive dei due contraenti onde possa conoscersi se sono in istato di contrarre matrimonio; il registratore ne prende nota e vi aggiunge il diffidamento ai dichiaranti che qualunque alterazione della verità fatta in simile circostanza dovrebbe riguardarsi come reato di falso.

Passati i giorni che sono determinati dal bill dopo questa registrazione e la pubblicazione che se ne deve fare nei convegni parrocchiali, il registratore rilascia la dichiarazione che nulla osta a che si passi alla celebrazione del matrimonio. Quindi ha luogo tale celebrazione a beneplacito dei contraenti.

Se poi anche da questa norma religiosa si volesse prescindere, allora le formalità sono le stesse delle testè indicate, cioè la dichiarazione avanti il registratore il quale avendo rilasciato il certificato procede al matrimonio, persistendo i contraenti nella volontà di unirsi reciprocamente.

Non vi sono adunque che i matrimoni i quali sono contratti secondo i riti Anglicani, e secondo i riti eccezionali di cui ho parlato, i quali godono del privilegio di potere notificare l'estratto del matrimonio celebrato; in tutti gli altri, questa registrazione è preceduta da quelle condizioni e formalità che ho avuto l'onore di esporre, e che mi pare non differiscano gran fatto dall'economia della legge francese sopra la dichiarazione da farsi davanti all'ufficiale civile, colla sola diversità che da una parte vi è il Maire, dall'altra il registratore del distretto.

Debbo per ultimo fare un'osservazione generale riguardo ai molti esempi che ho inteso citare, ed alle molte autorità a cui ho udito ricorrere in proposito dai paesi protestanti.

Non può sfuggire certamente agli onorevoli Senatori, che la condizione delle comunioni protestanti è assai diversa dalla posizione della Chiesa cattolica verso lo Stato.

Sono lieto di fare omaggio alle mie convinzioni cattoliche in un punto dove tanto si appalesa il carattere d'indipendenza, che ha la fede cattolica rispetto a tutte le altre.

Voi lo sapete, o Signori, nei paesi protestanti non solamente nelle materie, nelle quali noi intendiamo che abbia luogo l'autorità della legge civile come in argomento suo proprio, ma in tutte le materie, anche di fede, le chiese non sono costituite in modo indipendente dall'autorità civile, tanto meno poi la Chiesa anglicana, la quale anche riguardo agli impedimenti ed a tutte le altre parti che riflettono il diritto matrimoniale, si regge in piena conformità cogli atti del Parlamento; ed uno di questi ultimi atti reati sotto la regina Vittoria è quello che tolse i residui della giurisdizione che le curie ecclesiastiche avevano sì in materia di divorzio, che in altre controversie relative al matrimonio, e trasferì interamente questa giurisdizione ai tribunali civili.

Questo era quanto io mi proponeva di esporre onde

fosse chiarita in modo abbastanza positivo, quella parte di discussione che si aggira sopra il sistema delle denunciazioni, sistema che ha trovato favore presso molte persone zelanti del bene della religione, e che anche agli onorevoli colleghi che fecero palesi le loro opinioni colla stampa sopra questa materia, sembrerebbe ardirlo.

Egli è evidente come un sistema quale si viene immaginando per affrancare assolutamente gli atti di matrimonio dal controllo della legge civile, non è un sistema che possa presentare l'appoggio di alcuna legislazione.

Nel terminare, non posso nascondere una penosa sensazione, che gli scritti dianzi rammentati, e la opinione espressa dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor, cui faceva pure allusione l'onorevole Amari, hanno destata in me.

Ho inteso, ed ho letto, che avanti all'ufficiale civile si vada, e dall'ufficiale civile si esca ridendo dell'atto che si fa.

Quest'atto, o Signori, a che tende?

Tende a guarentire la pubblicità del matrimonio, a bandire quell'orribile vizio che ha deturpato per tanti secoli i matrimoni della Chiesa cattolica la clandestinità, e quando un atto ha questo scopo io non so che si debba pensare dell'opinione di un paese, che dichiara che questi sono atti per celia.

Se vi è paese nel quale debbasi cercare, che il rispetto alla legge sia radicato negli animi, incominciando dagli uomini più eminenti, questo paese è l'Italia, la quale non ha bastante esperienza del bisogno di questo saldo fondamento sopra cui posano non solamente gl'interessi materiali, ma gl'interessi morali, e quelli della coscienza.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore Di Castagnetto. Se si trattasse di materia esclusivamente legislativa, io ben volentieri avrei ricorso all'oracolo del dotto Guardasigilli ed anche ai consigli dell'onorevole collega il Senatore Pinelli; ma trattandosi di materia religiosa, e soprattutto di sacramento, mi permetta il Senatore Pinelli, che io riposi più tranquillo sull'oracolo del Sommo Pontefice.

Il Papa ha parlato; per me la questione è decisa; io credo che il matrimonio cattolico non possa essere diaginto dal sacramento.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare tre progetti di legge già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo è relativo ad opere straordinarie per strade e ponti; il secondo a lavori straordinari di difesa per

la navigazione di laghi e canali; il terzo concerne la collocazione di due fili telegrafici, da Torino, Firenze e Napoli e da Torino a Firenze.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questi tre progetti di legge i quali avranno il loro solito corso.

Per ordine d'iscrizione la parola spetta al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Prima di aprire la presente discussione con un discorso che è stato variamente combattuto, mi ero preparato al modesto compito di riassumere brevemente i più gravi obbietti, ma contro ogni mia aspettazione avendo la discussione oggi preso un più largo campo, sono mio malgrado obbligato ad estendere maggiormente le mie idee per seguire gli oratori che mi hanno preceduto.

Il signor Senatore Pinelli, prendendo occasione dalle parole da me riferite dal giureconsulto Modestino (*leg. 1 de rita nupt.*), alle quali avrebbe potuto aggiungere anche la sentenza di Papiniano nella legge 43 *de religiosis*, mi ha invitato a percorrere tutto il Codice di Giustiniano e specialmente le novelle di lui costituzioni per persuadermi che in tutte le leggi risguardanti il matrimonio non havvi mai cenno di sacramento, dopo avere premesso, che niuno dei precedenti oratori, a suo avviso, avea toccato il vero punto della questione.

Ma io senza ricorrere al Codice giustiniano, nè al teodosiano, ed all'ermogeniano, credo potere con più fondamento affermare, che egli stesso e non altri abbia perduto il vero punto di vista nella presente questione.

Non alla repubblica romana né agli imperatori si deve ricorrere per definire la presente questione, ma allo Statuto fondamentale del Regno d'Italia ed alle relazioni dello Stato colla Chiesa. Se nell'articolo primo dello Statuto non fosse proclamato il principio che la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, non avrebbe luogo la discussione che da più giorni ci occupa; poichè da quel principio sorge la conseguenza legittima, che lo Stato non deve fare leggi che siano inconciliabili ed incompatibili colla religione stessa. Credo non andare errato affermando che le mutazioni avvenute in Francia coll'aver prima proclamato una religione dominante, poi una religione della maggior parte dei francesi, e finalmente soppressa anche questa dichiarazione, sieno state suggerite dal bisogno di mettere in armonia il principio politico col sistema di matrimonio meramente civile, e con altre parti della legislazione.

Tanto credo aver dimostrato già precedentemente; ed ora perciò devo limitarmi ad accennare le difficoltà di vario genere, che sono state contrapposte al sistema che io ho proclamato come più consentaneo a tutte le esigenze.

Il Senatore Pinelli ha inoltre creduto di poter trovare un fondamento al matrimonio meramente civile nell'incarico dato al Governo del Re coll'art. 7 della legge 9

aprile 1850, di presentare un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni civili. Ma è ben ovvio l'osservare che quelle parole, anzichè accennare alla separazione del contratto dal sacramento, inchiudono implicitamente il concetto di conciliare i rapporti civili con quelli della Chiesa, della quale il Re si gloriava essere protettore (art. 2 Codice civile).

Molto si è discusso sul punto della separazione del matrimonio dal sacramento, nè io voglio maggiormente diffondermi; accennerò solo, poichè si è fatto da tutti precipuo fondamento sull'autorità del dotto pontefice Benedetto XIV, invocata anche dal signor Ministro, che nella lettera da esso indirizzata li 17 settembre 1746 ai missionari di Olanda, sebbene non abbia creduto opportuno risolvere la questione che gli era stata allora proposta, spiegò peraltro ben chiaramente la sua mente coll'aver dichiarato irrito, quanto al sacramento e quanto al contratto, il matrimonio non celebrato nelle forme prescritte dal Concilio di Trento. Del resto nelle encicliche di Pio VI e di Gregorio XVI, come nelle disposizioni di quel Concilio e nelle antiche decretali si fa menzione di un solo matrimonio sacramento fra cristiani, non già di due, uno civile, l'altro sacramento.

Nel matrimonio dei cattolici, si è voluto ancora da taluno distinguere il contratto come principale, il sacramento come accessorio. Questa idea però non parmi esatta. Non ammettendosi fra cattolici che il matrimonio sacramento, è piuttosto questione di sostanza che di forma, e di applicare la regola, *forma dat esse rei*.

Si è citato l'esempio del matrimonio clandestino, contratto cioè in presenza del parroco contraddicente, tenuto valido dalla chiesa, sebbene non possa dirsi sacramento: ma oltrechè diverse sono le opinioni dei teologi circa al ministro del sacramento di matrimonio sul quale non è ancora emanata la definizione della chiesa, si avrebbe, anche omissa quella ipotesi, una eccezione per evitare maggiori mali, la quale confermerebbe la regola generale anzichè infirmarla.

La questione del matrimonio civile si è voluta da altri connettere colla formola — libera Chiesa in libero Stato — deducendone come conseguenza logica della medesima il matrimonio civile.

Non basta proclamare questo principio astratto, il quale, se pur fosse attuabile, non ha però la sanzione dell'esperienza nè nel nostro nè in altri Stati. Noi dobbiamo giudicare la proposta secondo il politico sistema da cui è retto attualmente lo Stato, non già secondo un sistema affatto ideale ed ipotetico.

Finchè sarà in vigore l'articolo 18 dello Statuto, cioè i regii placiti, e *l'ex-quoque*, che si è esteso anche alle provvisioni morali e dogmatiche provenienti da Roma, e l'ingerenza del potere civile nel conferimento dei benefici; o mentre voi anzichè entrare nelle vie di libertà per la Chiesa, ne aggravate le condizioni col proporre leggi di soppressione di tutti gli ordini religiosi e d'incameramento dei beni ecclesiastici, chi è vera-

mente logico deve respingere il matrimonio civile perciò appunto che voi lo deducete come conseguenza logica di quella formola, da taluno non senza ragione qualificata l'ironia dei nostri tempi.

Da altri supporrebbe violata la libertà di coscienza col matrimonio religioso obbligatorio.

Ma mentre ad altro non si vogliono in questo sistema tenuti i cattolici come gli acattolici, che ad osservare il rito del proprio culto, parmi che non possa aversi maggiore rispetto alle credenze ed alla coscienza di ciascuno. In quanto poi a quelli che si dichiareranno atei, o dovranno aversi per tali perchè non vorranno dichiarare alcuna religione, potrà ammettersi il matrimonio meramente civile, se pure non si vorrà respingerli dallo Stato come mostri di natura, i quali non hanno coscienza appunto perchè non credono nell'Ente Supremo; infatti negli Stati Uniti di America settentrionale, ove massima è la tolleranza dei culti, i soli atei vi sono esclusi.

Il signor Senatore Amari, dopo avere accennato il dubbio, che i matrimoni degl'infedeli non siano ammessi dalla Chiesa come legittimi, ha pure censurato il sistema di volerli assoggettare ad un rito religioso nei loro matrimoni, attesa la difficoltà di conoscere con certezza i riti proprii di ciascuno in tanta varietà di culti.

Ma quel supposto non è conforme ai sacri canoni, i quali anzi riconoscono legittimo, non nato, il matrimonio degli infedeli, secondo le regole del proprio culto per gli effetti civili, come è costante da una decretale d'Innocenzo III (cap. 7 *de divortis vers. nam etsi* ecc.). Né è meno insussistente la difficoltà di conoscere le regole dei culti tollerati nello Stato, i quali soltanto sono contemplati nell'art. 1. dello Statuto.

Negli Stati parmensi è in vigore la disposizione che si propone, nè si hanno a lamentare inconvenienti.

Del resto potrà adottarsi, se si vuole, anche per gli acattolici, che sono semplicemente tollerati nello Stato, il matrimonio meramente civile.

Io per contro avevo già dimostrato, che il progetto impone vincoli ingiusti alla libertà dei cattolici congiunti in grado, per cui sieno vietate dalla legge canonica le nozze senza dispensa, e ciò per doppia ragione. Osservavo in primo luogo, che il Governo non vorrebbe forse concedere l'*exequatur* alle pontificie dispense, come intesi anzi ingiuriose alle leggi dello Stato che non riconoscono in tal grado alcun impedimento, e perciò appunto esprimeva il desiderio che il signor Ministro si spiegasse a tale riguardo. Osservavo in secondo luogo, che volendo gli sposi contrarre prima il matrimonio civile, come ogni persona sensata dovrebbe fare onde scansare gravi inconvenienti, dovrebbe la legge permettere che si apponesse d'accordo la condizione che dovessero dentro un certo termine sottomettersi anche al rito religioso, mentre per contro si voleva tale cautela escludere colla disposizione assoluta dell'articolo 104.

Nulla disse il signor Ministro in proposito, potrei bensì rilevare per avermelo detto in modo indiretto accennando i vantaggi che aveva il progetto del Governo in confronto di quello che si voleva contrapporre, essere suo intendimento di porre termine agli imbarazzi dell'*exequatur*. Se così fosse, i cattolici si troverebbero in condizioni veramente dure ed inopportune, perchè si negherebbe loro il mezzo di poter contrarre, volendo, il matrimonio religioso.

Attendevo eziandio dalla cortesia del signor Ministro una risposta agli inconvenienti già da me addotti contro le nozze fra cugini in secondo grado canonico, ed i pronipoti e prozii, che il progetto ritiene legittime senza alcuna dispensa. Ma anche in ciò sono state deluse le mie speranze; se non è che voglia ritenersi per tutta risposta la dichiarazione, che quelle disposizioni siano desunte dal Codice francese, al quale io non accordo certamente il privilegio della infallibilità.

In quanto al matrimonio dei chierici legati dagli ordini sacri e dei religiosi d'ambo i sessi, ed all'impedimento di disparità di culto, io ebbi a ragionare lungamente, ed avrei desiderato più esplicite risposte da signor Ministro. Egli si limitò a parlare dei soli chierici vincolati dagli ordini maggiori, dicendo che la giurisprudenza regolerebbe questo importante oggetto. Io non ammetto che la giurisprudenza possa derogare alla legge ben chiara ed esplicita, che non comprende i chierici fra quelli ai quali sono vietate le nozze; ed in Francia la modificazione del Codice civile in tal parte dipende da una decisione imperiale del 1807, della quale feci menzione nel mio precedente discorso.

In quanto ai voti religiosi, era tanto più importante il conoscere l'intendimento del signor Ministro, perchè trattasi di un impedimento dogmatico, da cui il Papa non può dispensare, conseguentemente del novero di quelli, che la Commissione nella sua relazione disse di volere rispettare.

Accennai pure ad un altro grave inconveniente, al quale il progetto, nei termini in cui è concepito, darebbe luogo, se mai quelli che avessero contratto un matrimonio meramente canonico, volessero poi passare ad altro matrimonio puramente civile con diverse persone; ed anche in ciò sono rimasti insoddisfatti i miei giusti desiderii.

Il signor Ministro poi, passando a dimostrare i vantaggi che il progetto avea in confronto del Codice napoletano, tre ne accennò, cioè: 1. la libertà accordata agli sposi d'invocare le benedizioni celesti sopra la loro unione prima o dopo l'atto civile; 2. perchè si tolgano gli imbarazzi dell'*exequatur*, dei quali ho già dimostrato l'insussistenza; 3. perchè il Codice napoletano nulla dispone per gli acattolici. Sul quale ultimo oggetto, basta per me l'accennare, che in tal parte si potrà adottare la disposizione del Codice parmense, se pure non vorrà ammettersi il solo matrimonio civile.

Avea censurato la disposizione dell'art. 170 del progetto, desunta dall'articolo 222 del Codice della Due

Sicilie, perchè autorizza le separazioni di mutuo consenso, mediante la semplice omologazione dei tribunali civili, senza alcun limite all'arbitrio dei medesimi; adducendo a tal uopo non lievi argomenti. Il signor Ministro pare abbia voluto accennare alle separazioni *quoad thorum*, mentre l'articolo è concepito di separazione in genere, nè io credo che i coniugi, per separare il loro letto, abbiano bisogno della omologazione del tribunale civile.

Non devo dimenticare che il signor Ministro, accennando gli inconvenienti della legge napoletana, annoverò anche fra questi, le convalidazioni di nozze contratte nella sola forma religiosa, che il Re era solito impartire, e sopra alcune delle quali si è dovuto anche recentemente provvedere per legge.

Ma questi abusi di potere, ai quali spesso trascendono i Governi assoluti, non possono ragionevolmente temersi in una monarchia costituzionale, in cui il Re esegue le leggi, ma non può dispensare dall'osservanza delle medesime.

Conchiudo con esprimere di nuovo il desiderio che il Ministro o la Commissione si compiacciano rispondere ai quesiti da me proposti, dei quali do nuovamente lettura al Senato, affinchè conosca tutta l'importanza che possono avere nella soluzione della proposta questione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

**Senatore Stotto-Pintor.** Il riverito nostro collega, il vescovo rispettabile di Piedimonte, respingendo con parole benevole e cortesi la teoria che mi fu onore lo svolgere dinanzi a voi nella tornata del giorno 17, e che non fu confutata da veruno, me chiamava più cattolico del papa. Per quanto io abbia meditate e rimeditate le parole mie, io non potrei nè posso trovare appiccio ragionevole a tale censura, e bene mi meraviglio della strana ventura d'uomo cui tocca oggi di essere dagli uni accusato per eretico, cui tocca la domani di essere dagli altri riputato per troppo cattolico. (Si ride)

E quel che più è, la nota mi viene dall'uno di quei Prelati di Chiesa santa, i quali, informati a quello spirito di temperanza che è spirito, vita e sostanza del cattolicismo (Bravo), tanto sono più degni di rispetto, quanto meglio rappresentano in se stessi la mitezza dell'evangelio e la virtù degli uomini apostolici.

Ma io non mi sfido di mostrare a lui e a voi, signori Senatori, che la nota non viene al mio indirizzo, (ilarità), e che, essendo io cattolico sincero, non sono per ciò stesso sopraccattolico. L'ottimo vescovo m'insegna come il legislatore ebreo vietasse al suo popolo di aggiungere un jota a quello che era scritto nella legge, nè certo sarà mestieri che io ricordi a lui la sentenza del Savio, là dove trattando della parola di Dio, che egli appella dardo infuocato, scudo di tutti che sperano in lei, soggiunge: non vogliate apporre alla parola di lei, acciocchè non siate trovati mendaci.

La censura del rispettabile prelado, io mi permetto di

dirlo, fu vaga, generica, troppo compendiosa, velata troppo. Voglia egli dirmi nettamente quello in che mi ha trovato eccessivamente cattolico, e io mi varrò del poco frutto ricavato dai poveri ma pure ostinatissimi miei studi intorno alle discipline ecclesiastiche per dare a lui e al Senato quella soddisfazione che per me si possa migliore. (Bene)

Intanto ch'io aspetterò la risposta del degnissimo prelado, io dirò due parole all'onorevole mio amico Senatore Amari. Egli si maravigliava che io avessi messo in deriso la persona del Sindaco cui la legge dà l'incarico di fare il matrimonio. Io mi maraviglio della sua maraviglia. (ilarità)

La coscienza della umanità se ne ride, e ride ancora io. Ridevano nella Francia i giovani coscritti i quali si univano in matrimonio civile colle vecchie che coi loro denari li sottraevano alle coscrizioni militari, e poscia le abbandonavano; ridono gli italiani, i quali non possono darsi a credere che gli ufficiali civili facciano il matrimonio. E veramente non si fa davanti all'ufficiale civile un atto religioso, non si fa due volte un atto indissolubile. Ciò è da ogni parte assurdo.

Indissolubile io dico per legge di natura razionale, che è pur legge di Dio autore della natura. L'onorevole Ministro Guardasigilli affermava ieri che la sostanza del matrimonio è il consenso degli sposi. Permetta ch'io gli dica ch'egli è andato assai lungi del vero. Il consenso degli sposi è la causa efficiente, ma non è punto l'essenza del matrimonio. La foga dell'improvvisazione non ha lasciato luogo alla sua riflessione. Io disegno un circolo; sono io autore della essenza del circolo? No certamente, io sono la causa efficiente di quel circolo, ma non fo l'essenza del circolo; esso è quello che esso è, non è quello ch'io voglio che esso sia. Così è del matrimonio. I coniugi lo prendono dalle mani, a così di dire, della natura razionale, quale esso è, ma eglino non formano al più certo la sostanza, o vogliam dire la essenza del matrimonio.

Nel 1635 Gastone di Francia pigliava in moglie Margherita di Lorena contro il divieto fattogli dal suo fratello Luigi XIII il quale d'imperio assoluto e di tirannide s'intendeva un poco (si ride).

Sulle istanze del re il clero annullava il matrimonio (Notate che il clero francese non era la Chiesa). Giovanni Launojo, dottore della Sorbona, difese la deliberazione del clero con un libro che intitolò *De regia in matrimonium potestate*; nel quale pretese di mostrare che il diritto di mettere impedimenti dirimenti appartiene esclusivamente allo Stato.

Non piacque questa tesi al signor Lheullier il quale mise fuori uno scritto nel quale sforzavasi di provare che anzi quel diritto appartiene esclusivamente alla Chiesa. Ma il Parlamento di Parigi non potè tollerare quella dottrina, e chiamato a sé il signor Lheullier predetto e il signor Chamballard, sindaco della Facoltà (come si esprimevano) teologica, dopo due dotti discorsi del signor Talon avvocato generale e del primo Presi-

dente del Parlamento, di cui non ricordo più il casato, costrinse l'uno e l'altro a sconfessare quella dottrina.

Ma un vescovo italiano, per nome Galesio (più non rammento la sede di quel vescovo) con un libro intitolato *Ecclesiastica in matrimonium potestas* imprese a sostenere la dottrina contraria a quella del Launojo affermando che il diritto di porre impedimenti dirimenti s'appartiene esclusivamente alla Chiesa.

E per-ultimo, o Signori, un altro dottore della Sorbona, un teologo Gerbais, con un suo libro scritto appostatamente si fece a dimostrare che il Launojo e il Galesio peccavano amendue per eccesso, l'uno negando alla Chiesa il diritto di porre impedimenti dirimenti, l'altro negandolo allo Stato. A parer suo, il potere civile e l'autorità ecclesiastica hanno egualmente questo contestato diritto.

A me sembra invece, o Signori, che nè lo stato civile ha questo diritto esclusivo, nè la Chiesa l'ha, nè amendue lo hanno, sì nessuno lo ha. Ma qualunque sia intorno a ciò nel campo della scienza la mia opinione personale, io mi attengo a quello che ne crede la Chiesa perchè quantunque non la sola Chiesa sia custoditrice dell'ordine morale, egli è tuttavia manifesto che qualunque cristiano cattolico s'atterrà piuttosto alla dottrina della Chiesa. E di fatto, siamo sinceri, o Signori. La Chiesa (notate bene, io dico la Chiesa) non ha mai insegnato la immoralità. Ma se vogliamo guardare negli annali de' governi civili, quante immoralità non hanno eglino approvate o permesse i governi?

Concedetemi, o Signori, che io vi legga poche linee dell'ultimo mio libro intorno alle leggi ecclesiastiche e civili sul matrimonio:

« È invero la coscienza del credente si rivolta allorchè lo si stringe a implorare per le sue nozze il ministero dell'ufficiale civile. Dopo avere, mettiamo il caso, fatto matrimonio in presenza del parroco, adempiuto al debito del rito ecclesiastico, dovranno ancora i coniugi dire la loro parola al Sindaco richiedendolo ch'ei faccia il matrimonio già fatto. Ma che? perchè non dovrà bastare che del consenso reciproco facciano fede personalmente dinanzi a lui? Se lo stato smettesse la pretesa di fare il matrimonio, e principalmente de' cattolici, di quelli cioè che non credono in quella sua onnipotenza matrimoniale, non vi ha cittadino che ricusasse di fargliene la denuncia. Se di ciò si persuadessero una buona volta i legislatori, ogni maniera di libertà sarebbe protetta, rispettata ogni credenza, e l'ufficiale civile, ridotto al vero suo ufficio, da facitore ridicolo diverrebbe quello che in realtà è o dee essere, il registratore de' matrimoni. »

Una breve risposta all'onorevole Senatore Pinelli. Egli mi domandava il come potessi io col mio sistema conciliare la moralità del matrimonio.

Facile è la risposta. La moralità del matrimonio è tutelata dal diritto della natura razionale che è fonte purissima della moralità, e quando sia confermata dalla dottrina della chiesa, tanto meglio. Non sarà certo im-

morale tutto ciò che è conforme al diritto della natura. Riconosca lo stato i matrimoni conformi a quel diritto, e viva certo l'onorevole Senatore Pinelli che non sarà conculcata giammai quella moralità della quale ei si mostra giustamente cotanto geloso.

Ritornando all'onorevole Senatore Amari, gli dirò che se io rido del sindaco che pretende di fare il mio matrimonio, io rido in buona compagnia, rido cioè con 22 milioni d'Italiani, rido con insieme un dugento milioni di cattolici. Io ripeto quello che già diceva altra volta, che cioè lo stato non può fare astrazione da' fatti sociali. Ora è un fatto sociale questo, che cioè i cattolici non credono alla serietà de' matrimoni fatti da' sindaci. E se dunque il Sindaco mi chiamerà a denunciare il mio matrimonio, io lo rispetterò e obbedirò alla legge. Ma se mi chiamerà a fare il mio matrimonio, che volete che io faccia di meglio? Io con tutti gli uomini della mia fede rido e rido e rido! (*ilarità*). La sarebbe curiosa che io non potessi congiungermi alla mia sposa senza la permissione del Sindaco! (*Risa prolungata, ilarità generale*). No, Signori, assolutamente no. Quegli che mi licenzia a congiungermi colla compagna della mia vita non è per fermo il Sindaco; egli non può essere altri che Dio e il parroco che mi congiunge nel nome di Dio!

Io non m'impegno in ulteriori discussioni che mi potrebbero trarre in lungo parlando per molte ore.

Intanto adunque ch'io aspetto che l'onorando Senatore Di Giacomo dica più chiaramente i motivi della fattami censura, io finisco colla persuasione di avere risposto quanto basta alle osservazioni degli onorevoli Senatori Amari e Pinelli. (*Segni d'approvazione*)

**Presidente.** Vietando il nostro regolamento le interpellanze dirette a Senatori, non credo che il Senatore Di Giacomo sia tenuto a rispondere; per la qual cosa s'egli non chiede la parola per un fatto personale, accordo la parola al Senatore Galvagno.

**Senatore Galvagno.** Signori Senatori: Dopo tutto ciò che si è detto in questa dotta discussione, non aspettate da me che io venga tessendo un lungo discorso, nè, ch'io vada nelle regioni, dove ci avrebbe portati il discorso del preopinante. Io mi atterrò a poche osservazioni pratiche per rispondere particolarmente ad uno de' Senatori, il quale oppugnando il sistema del progetto che vi è presentato, venne sostenendo che le leggi devono essere corrispondenti ai bisogni, che di questa legge non vi è necessità. Mi pare che lo stato della legislazione attuale d'Italia ci dimostri abbastanza che come nelle altre parti noi cerchiamo l'unificazione, così occorra anche di cercarla in quella parte della legislazione che è diretta a fissare le basi ed il fondamento della famiglia.

Che se volgo lo sguardo ai diversi Codici vigenti nella penisola, o al Codice Napoletano o Parmense, o al Codice Albertino, od anche al Codice Austriaco, lo veggio una sola cosa, ed è uno sforzo continuo dell'autorità

civile per rivendicare la pienezza dei suoi diritti, ma sforzo vano, impotente.

Tale sforzo riuscirà solo a qualche cosa allora quando a tutti i diritti che questi codici assicurano alla sovranità si aggiungerà eziandio una forma senza pregiudizio de' diritti della religione; il che è ben lungi dal nostro pensiero.

Dirò adunque che avendo inteso da alcuni degli onorevoli oppositori di questo progetto ammetterci che spetta alla società civile lo stabilire gli impedimenti del matrimonio, io mi sono detto tra me e me: una dunque non siamo lontani dallo intendersi; dunque la questione unica è quella se si debba o non stabilire una forma per la celebrazione del matrimonio.

Ora prendiamo la forma del Codice Napoletano, voi avete una promessa solenne: ma tutti i giorni corre la necessità di sanatorie, e ciò che vorreste, non lo ottenete. Vedo il Codice Parmense: mi si dice che non ha mai prodotti inconvenienti, e voglio crederlo: ma è o non è suscettibile d'inconvenienti? Il cittadino che vuol contrarre matrimonio deve anzitutto dimostrare di avere le condizioni richieste dalla legge dopo ciò, l'uffiziale dello Stato civile gli spedisce un certificato perchè si presenti al parroco, il parroco celebra il matrimonio, quindi gli rilascia una fede del matrimonio celebrato, entro un dato termine questa fede deve essere portata all'uffiziale dello Stato civile.

Ma, Signori, io trovo che acciò vi sia una forma, questa deve essere tale che l'atto si faccia alla presenza dei contraenti nel momento medesimo in cui il matrimonio si contrae. E se le fedi mancano, quale sanzione vi ha? Dov'è la prova? Vi saranno multe, penalità per gli uffiziali dello Stato civile che non abbiano richiesto che si presentassero queste fedi, ma in sostanza chi ne sente il pregiudizio?

Ne suolono pregiudizio gli sposi e la loro famiglia.

Pertanto ignaro qual sono, se veramente questo complesso di disposizioni avesse o non prodotto inconvenienti, credo però di aver dimostrato che possono esservi inconvenienti, e che più non vi sarebbero quando presentandosi i contraenti all'autorità civile ivi dichiarino di volersi unire in matrimonio, e l'atto venga esteso in loro presenza ed alla presenza dei testimonii senza che più oltre vi sia bisogno di fedi da prendersi da una parte per portarle dall'altra, insomma senza fare tanti inconvenienti i quali sono inutili quando si può stabilire una forma assoluta o precisa.

Quanto al Codice Albertino, io mi sto alle brevi parole pronunziate dall'onorevole Senatore Sclopis.

Egli ammise che il Codice Albertino conteneva veramente troppo poche disposizioni a riguardo del matrimonio, quindi c'è qualche cosa da fare e in particolare per le antiche provincie. Io parlo specialmente di questo poichè la pratica ha potuto darmi insegnamenti che non avrei potuto attingere altrove.

I fatti che sono per citare dimostrano sempre più che se v'è bisogno di una legge per tutta l'Italia, il

bisogno è maggiormente ancora sentito in queste antiche provincie. Signori, io crederei che sarebbe veramente in questa parte desiderio di tutti che vi fosse una legge civile sul matrimonio, che a questa legge civile si inchinasse anche il sacerdozio, accettando gli impedimenti, e benedicendo il matrimonio di coloro i quali dimostrano di trovarsi in regola dirimpetto alla legge. Ma sarà così? Signori no.

Taluno sarà in regola dirimpetto alla legge civile, e si presenterà al parroco, ed il parroco non lo vorrà sposare; tal altro sarà in regola dirimpetto alla Chiesa, e sarà dal parroco sposato, ed incontrerà poi invece difficoltà presso l'uffiziale civile, con questo però che, quando il matrimonio religioso sarà celebrato, solo cresceranno gli imbarazzi.

Ne volete una prova?

Il Codice Albertino stabilisce che gli sponsali non possano altrimenti aver luogo fuorchè per iscritto: or bene, io domando se in Piemonte vi sia stata una curia, la quale abbia obbedito a questa disposizione di legge; dappertutto trovate liti sul punto di promesse verbali, e dappertutto gli incumbenti sono ammessi dalle curie, ed allorquando sono ammesse le prove verbali si dichiara sempre tenuto chi ha promesso *aut nubere aut dotare*, e quando è emanata una così fatta sentenza l'opposizione resta, nè più si toglie.

Ora come volete fare perchè cessino questi inconvenienti?

Cesseranno alloraquando la legge civile provvederà a tutto, e certamente non provvederà a tutto se, nello stabilire impedimenti, e nell'incolcarne l'osservanza, non stabilirà ad un tempo una sola determinata forma.

Signori, io ho detto che avverrà sovente che siano riuniti in matrimonio coloro, che non sono in regola dirimpetto alla legge civile, ma lo sono in faccia alla Chiesa; ora ciò avviene, e non si può negare di vedere matrimoni di minori, contratti senza il consenso del padre e della madre; ed io ho perfino visto il matrimonio di un interdetto per imbecillità sposato in qual modo? Per mezzo di un Breve venuto da Roma, il quale mandava ad un vescovo forestiere di sposarlo anche per procura, ed effettivamente venne sposato per procura. Si intavolò una lite, ma questa si perdè, ed il matrimonio sussistette e sussiste ancora al giorno d'oggi.

Dunque se tali scandali devono cessare, è necessario che tutto dipenda dalla legge civile, o per poco che lasciamo aperto l'adito, tutta la legge è perduta, e diventa inutile.

Vi ha di più. Allorquando si pubblicò il Codice Albertino, giustamente il Governo si preoccupò molto della tenuta dei registri dello stato civile, quindi si rivolse a Roma, e si allestì un concordato, il quale venne dalle parti firmato, ed ebbe finora la sua esecuzione; ma credete voi che con ciò si eseguiscono le sentenze dei tribunali, le quali ordinano le rettificazioni dei registri?

No, Signori, se la curia non pronuncia anch'essa, è

vano il pensarci; la rettificazione non si fa, e ciò perchè? perchè non si riconosce la giurisdizione dei tribunali.

Si disse, e credo giustamente, che il progetto prevede in modo più liberale d'acchè lascia la facoltà agli sposi o di presentarsi prima al sacerdote, o di presentarsi prima all'ufficiale civile. In ciò riconosco che il progetto è assai più l'rg. del Codice civile francese; però a questo riguardo io mi limito a mettere innanzi non un emendamento, ma due cenni dei quali il signor Ministro, che ha nel progetto di legge facoltà di coordinare, non trattandosi di variare il principio, potrà fare quel conto che crederà.

Poniamo due sposi i quali si presentino prima al sacerdote o poscia rifiutino di presentarsi allo stato civile; quale ne sarà la conseguenza? La conseguenza ne sarà la nullità del loro matrimonio, e dirimpetto alla legge civile, la mancanza di effetto civile per il matrimonio, e per la prole, quindi deve essere sollecito il Governo a che il matrimonio si compia anche avanti l'ufficiale civile, e che pertanto quando siano marito e moglie dirimpetto alla Chiesa, debbano presentarsi davanti all'ufficiale civile. Forse una multa, la minaccia di qualche pena da inserirsi fors'anche nel nuovo Codice penale, potrà bastare per togliere questo inconveniente perchè inconveniente sarebbe, e così sarebbe anche tolto quello sconcio, di cui giustamente parlava il Senatore Mameli quando vi diceva che chi è vincolato religiosamente secondo questa legge può contrarre un altro matrimonio civile.

Io credo che mediante questi temperamenti, ogni in-

conveniente cesserebbe. Facciamo il caso contrario.

Due sposi si presentano prima all'ufficiale civile; poscia rifiuta lo sposo di presentarsi alla chiesa; la donna di timorata coscienza è turbata da questo rifiuto; che cosa si fa? Per me non esiterei a dire che questo rifiuto dovrebbe essere una giusta causa di separazione personale fra i coniugi. Gli è con questi due brevi cenni che io presento al signor Ministro, e di cui farò quel caso che crede, che io do fine al mio dire credendo aver dimostrato che in queste antiche provincie non solo è chiaro ma è evidentissimo il bisogno, e che è indispensabile che la autorità civile rivendichi tutte le sue facoltà, e dopo aver rivendicato la facoltà di stabilire impedimenti e norme per avviare i cittadini alla celebrazione del matrimonio, provveda perchè vi sia una forma di matrimonio civile ben determinata e positiva applicabile a tutti i cittadini secondo il precetto dello Statuto: *La legge è uguale per tutti.*

**Presidente.** Chiedo al Senato se vuol continuare, ed in questo caso la parola spetterebbe al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Io sono agli ordini del Senato; non so però se potrà essere ascoltato con favore al termine di una seduta prolungata, e segnatamente dopo tanti giorni in cui si discute la questione.

**Voci.** A domani, a domani.

**Presidente.** Avverto che il Senato ieri ha deliberato di tenere le sue sedute d'or innanzi al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 23 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedo* — *Messaggio del Presidente dell'a Camera dei Deputati* — *Giuramento del Senatore monsignor Novasconi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa* — *Considerazioni del Senatore Di Revel contro il matrimonio civile* — *Discorso del Senatore Cadorna in risposta ai vari oppositori del matrimonio civile* — *Osservazioni del Senatore Sclopis in risposta ai propugnatori del medesimo* — *Parole del Senatore Amari per un fatto personale* — *Presentazione di sei progetti di legge* — *Riserva del Senatore Corsi* — *Dichiarazione del Senatore Monsignor Di Giacomo* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono eziandio i Ministri della Guerra, dell'Interno, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Lo stesso legge una lettera del Senatore Strozzi che per ragioni di famiglia domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

**Presidente.** Debbo render conto al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, con cui egli trasmette il progetto di legge iniziato e votato dalla Camera stessa per un assegnamento a favore dei danneggiati politici del 1820.

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il disegno di legge, d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 21 marzo 1865 concernente *Assegnamenti a favore dei danneggiati politici del 1820*, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di cotesta assemblea.

» Lo scrivente profferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della distintissima sua considerazione.

*Il Presidente*  
G. B. CASSINIS. »

Informato che trovasi nelle nostre aule monsignor Novasconi, vescovo di Cremona, i cui titoli già sono stati verificati e ammessi dal Senato, invito i signori Senatori Di Calabiana e Quarelli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento,

(Introdotta nell'aula dai due suddetti Senatori monsignor Novasconi, presta giuramento nella solita forma.)

Do atto a monsignor Novasconi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per l'unificazione legislativa.

La parola appartiene in primo luogo al Senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** Signori Senatori. Ella è forse temerità la mia di prendere la parola in questa discussione che dura da più di, nella quale sorsere a parlare uomini eminenti e per cognizione e per eloquenza.

Però se ho domandato la parola egli si è meno per la speranza di condurre nella discussione qualche nuovo elemento, oppure di apportare qualche luce che valga



a ritrarre taluno dalla propria opinione, quanto perchè credo debito mio di non tacere in una questione di tanta rilevanza, sulla quale or sono 12 anni ho interloquuto ed interloquiro ora nello stesso senso e colla stessa conclusione. Quindi il mio dire non ha per oggetto se non che di giustificare il mio voto.

Io non entrero, o Signori, in ciò che può toccare alla religione, alla credenza dei cattolici. Cattolico, io m'inchino laddove trovo che il supremo gerarca in un coll'episcopato quasi unanime, il supremo pastore col suo gregge battono la stessa via, nè mi rimuoverò da questa allorchè possanvi essere pecore che mandino belati diversi da quelli dell'intero gregge.

Lasciando quindi dall'un canto le questioni di credenza, mi atterro soltanto a quelle che possano riferirsi alla politica e alla morale.

Avanti tutto dirò come per me vi sia una questione preliminare, la quale m'impedisce di dare il voto a questo schema di legge; ed è questa per mia parte una questione di costituzionalità.

Io rispetto le opinioni altrui, domando solo che la mia abbia lo stesso favore, e quindi dirò schiettamente il perchè non posso dare il voto a questa legge.

Un onorevole Senatore ha in questa discussione fatto appello a quegli uomini che sedevano nei Consigli di Carlo Alberto allorquando questi largì ai suoi popoli lo Statuto che ci regge, affinchè dichiarassero se nei termini in cui sta concepito l'art. 1 dello Statuto si dovesse intendere una sola formola che indicasse un fatto, oppure una determinazione che segnasse una via, che segnasse degli obblighi, dei doveri, che segnasse una politica.

Signori, so che nell'interpretazione delle leggi è molto più nell'interpretazione di quella che regge tutte le altre, lo Statuto, voi dovete interpretarlo come credete di doverlo interpretare. Per parte mia, mi trovo forse in una condizione più speciale, avendo avuto l'onore di far parte del Consiglio della Corona allorquando Carlo Alberto largiva questo Statuto, epperchè ebbi a conoscere naturalmente i motivi che lo indussero a sancire non solo il complesso del medesimo ma anche le diverse parti.

Taluno degli oratori esaminando questa disposizione dell'art. 1 dello Statuto, il quale dichiara che la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato, e che gli altri culti sono semplicemente tollerati secondo la legge che li concerne, taluno, dico, ha voluto desumere che questa locuzione non valesse che come dichiarazione d'un fatto, che cioè la maggioranza de' popoli ai quali lo Statuto si riferiva fosse nella religione cattolica, ma non inducesse nel Governo alcun obbligo, alcun dovere di una tutela particolare.

E per avvalorare questi suoi modi di vedere, prendeva ad esempio la Carta francese del 1814, la quale dichiarava altresì che la religione cattolica, apostolica, romana era la religione dello Stato, e diceva: osservate il Codice francese allora in vigore, e che non fu

mutato; esso stabiliva il contratto del matrimonio nella forma civile, astrazione fatta dal sacramento, dal matrimonio sacramentale.

Quindi ben vedete che tale locuzione non poteva avere un valore per immutare alle disposizioni del Codice; voi vedete adunque che questa disposizione dello Statuto nostro non potrebbe avere maggior valore.

Se tali non sono i precisi termini di cui si è servito l'onorevole oratore a cui fo allusione, credo tuttavia che tale sia la sostanza delle sue parole. Io retorquiro contro di lui quelli argomenti che ha creduto di addurre contro coloro che sostenevano diversa sentenza, dirò, se la carta francese non potè distrurre quanto stava scritto nel Codice francese rispetto al matrimonio, io ben potrei dire che lo Statuto elargito dal Magnanimo Carlo Alberto non potè distrurre quanto sta scritto nel Codice civile albertiniano, che è tuttora, almeno in queste antiche provincie, in vigore.

Diffatti, o Signori, aprite il Codice Albertino, e trovate che l'articolo 1. dichiara, la religione cattolica, apostolica e romana essere la sola religione dello Stato. Il Re si pregia di essere il protettore della Chiesa e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono.

Dunque io dirò, che quando lo Statuto venne emanato, si riferiva in tale parte al disposto del Codice allora vigente, al Codice nel quale fu osservata la forma del matrimonio ecclesiastico, del matrimonio religioso.

Ma vi è di più, o Signori; io non voglio tradurre in quest'aula le particolari nozioni che io possa avere intorno agli intendimenti di chi largiva lo Statuto; dirò bensì che avendo avuto l'onore di essere Segretario del Consiglio di Conferenza durante nove anni, cioè Segretario del Consiglio dei Ministri presieduto da S. M. e avendo in tale periodo di tempo avuto più e più volte naturalmente occasione di conoscere l'intimo pensiero di Re Carlo Alberto, avendo inoltre assistito e collaborato alla formazione dello Statuto, io ho il più profondo convincimento che le parole adoperate nello Statuto valgono a significare, che lo Stato non possa far leggi le quali urtino così direttamente quelle della Chiesa.

Io vi prego ancora di osservare, o Signori, che mentre nella carta francese la questione della religione nazionale è portata al 5. articolo, come omaggio alla medesima, il Re Carlo Alberto volle che fosse portata nel 1; e credo ch'egli abbia con ciò dato solenni prove della conciliazione possibile tra i sentimenti di libertà e d'indipendenza nazionale e i sentimenti di profonda, vera e soda religione.

Questa sola considerazione basterebbe, quanto a me, per trattenermi dal dare il mio voto ad una legge, la quale, a mio avviso, evidentemente viola l'articolo primo dello Statuto. Ma, come dissi, io non ho la pretesa che altri si acceni a questo mio modo di pensare, poichè non possiede gli stessi argomenti che io ho per for-

marrai siffatta opinione. Entrerò dunque nel merito della questione stessa.

Signori, la civiltà non può disgiungersi dalla moralità: ora io domando se noi faremo veramente progredire la civiltà introducendo nella nostra legislazione il principio che il matrimonio possa sussistere senza l'elemento religioso, e se ciò invece non possa essere di grande documento allo inciviltamento morale.

Ben so che queste questioni, come diceva opportunamente l'onorevole Senatore De Gori, non si possono discutere colla speranza di trasfondere nell'animo altrui l'opinione che si professa.

Sono cose che si sentono, e che si veggono, quasi direi, per una certa intuizione: ma per parte mia debbo dichiarare che ciò che altri chiama progresso ai è per me un vero regresso verso uno stato di minor moralità.

Signori, lo dico schietto: a' miei occhi, il matrimonio separato dall'elemento religioso è un contratto, mi si permetta la parola, che quasi mi fa schifo, un contratto in cui vi è una unione reciproca di individualità materiali, un contratto, lasciatemi dire, di accoppiamento, il quale di certo non è fatto per elevare né la mente, né il cuore, perchè acceverato da quanto agisce sul cuore e sull'immaginazione.

Io non spingerò, o Signori, la cosa sino al punto di dire che fra le persone colte, istruite e di mente elevata il matrimonio civile possa essere contratto con sentimenti che lo innalzino dalla gretta condizione di materiale interessato contratto; ma nella mente del volgo, nella mente della massa delle popolazioni prive d'istruzione le quali sgraziatamente in gran parte non sanno leggere né scrivere, se voi togliete ciò che si riferisce all'immaginazione, ai sentimenti, al pensiero di qualche cosa di sovrumano, voi condurrete tali masse nel pretto materialismo, allontanandole dalle idee morali verso le quali è nostro dovere di condurle e non lasciarle traviare.

Minor male forse ne verrebbe fra i contadini che possono ricevere qualche istruzione morale: ma nella classe degli operai e de' manifatturieri, voi introdurrete una immoralità che darà pessimi frutti, poichè voi non potete al certo negare che l'uomo il quale ha poca istruzione, quando abbia a contrarre il matrimonio senza il concorso del rito religioso, a poco a poco si allontanerà da quei centri di dove può ricevere qualche istruzione religiosa che lo sollevi dal fango del materialismo.

E se voi distruggete nella popolazione il sentimento religioso, se distruggete quel solo sentimento che è capace di frenare le passioni e impedire di trasnodare, voi non vi troverete più in condizione di poter governare quantunque moltiplicate il numero dei carabinieri, e sicuramente sarete ben lontani da poter diminuire le penalità che ora esistono contro i delitti.

Che tali possano essere le conseguenze, voi lo potete dedurre facilmente da ciò che l'innovazione che si vuol fare può dar luogo a tali scandali che non possono non

avere un'immensa influenza sulla condizione morale della popolazione.

Stabilito una volta il matrimonio civile all'infuori del matrimonio religioso, voi dite: io non ricerco la religione di colui che domanda di prender moglie; io non mi curo di sapere se abbia o no fatto il matrimonio religioso, o se lo voglia fare prima o dopo.

Ma, io vi dico, che ne viene la conseguenza, che siccome non riconoscete il matrimonio ecclesiastico, voi non riconoscerete nemmeno gli impedimenti stabiliti dalla Chiesa.

Ebbene, o Signori, bisogna pur venire alla pratica, e vedere quello che avverrà in seguito.

Io prendo un esempio, sarà forse non comune, ma può succedere e succederà probabilmente. Prendo l'esempio di un parroco il quale voglia condurre per moglie una monaca. Egli si presenterà al Sindaco del proprio comune; il quale non può ricusarsi; ebbene voi avrete un parroco che sarà di scandalo a tutta la cristianità, eppure questo parroco quando venisse chiesto il suo allontanamento siccome non ha trasgredito la legge dello Stato non lo potrete allontanare.

La legge gli lascia facoltà di prender moglie, la legge dello Stato non gli vieta di prendere una monaca, perciò egli non avrà trasgredito la legge dello Stato, egli sarà un disdoro della nostra religione, di quella religione che l'articolo primo dello Statuto proclama la sola religione dello Stato.

Vedete dunque a quali assurdi, a quale immoralità trae una legge siffatta, immoralità che si distenderà nelle masse, onde anche sotto questo aspetto, io non posso che respingere una legge che può portare a tali conseguenze.

Io non ignoro che da taluni si trasse in campo un argomento che più d'avvicino tocca queste antiche provincie, allora che erano ancora a cavaliere delle Alpi e non ai piedi di esse. Voglio parlare della Savoia. Si è detto da taluni: la Savoia era retta dalla stessa legislazione che ora regge il Piemonte essa ebbe lo Statuto, ebbe il Codice civile Albertino che ancora vige tra noi, eppure il matrimonio civile vi fu introdotto senza farvi gran senso.

Il matrimonio civile era una conseguenza logica dell'annessione della Savoia alla Francia e tuttavia chi furono coloro che caldeggiarono di più l'annessione della Savoia colla Francia? Fu il clero. Voi vedete dunque che il clero agisce secondo le circostanze come meglio gli conviene, esso va dall'una all'altra parte senza troppa ripugnanza.

Comincerò dal dire che io non ho relazione né speciali notizie intorno alle cose che possono essere succedute per questo riguardo in Savoia dopo la sua annessione alla Francia; so bensì che in una di queste ultime tornate l'onorevole Senatore Di Castagnetto comunicò al Senato una lettera di un antico membro del Senato subalpino autorevolissima persona, poichè si tratta di un arcivescovo, di un cardinale, il quale lamenta pro-

cisamente l'immoralità che si è colà diffusa dopo l'introduzione del matrimonio civile. Ma questo non risponderebbe ancora abbastanza all'argomento posto innanzi che il clero fu il primo a rivolgersi ad un Governo tra le cui leggi era quella del matrimonio civile.

Ma allora io risponderò, e dirò, che non so bene se abbia peccato più il clero che si volse alla Francia, o coloro che dissero loro, rivolgetevi ad essa, perchè noi non sappiamo che fare di voi! Io credo che in siffatta condizione di cose quando una provincia si vede gettata in mano allo straniero, si vede abbandonata da coloro che credeva la tenessero in pregio, non è da stupire che un sentimento di dolore e forse di dispetto l'abbia tratta a portarsi da una parte per allontanarsi da quella da cui era derelitta, anzi la tendenza, dirò quasi forzata che mosse il clero della Savoia a volgersi alla Francia.

Ciò però non giustifica per niun modo l'accusa fatta al clero della Savoia, nè veggo come ciò possa essere valido argomento per provare la bontà del matrimonio civile.

Io non introduco questioni religiose in questo dibattimento, a me basta l'aver dichiarato come per effetto delle convinzioni che più particolarmente debbono avere peso sull'animo mio in ragione delle cognizioni che possiedo, e per persuasione profonda che l'introduzione del matrimonio civile favorisca, ed allarghi l'immoralità seguatamente nelle masse, io non posso assolutamente dare in questa parte il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Dichiaro però di accostarmi a qualunque opinione la quale faccia sì che, o sia rimandata a miglior tempo la discussione di quest'argomento, oppure siano introdotti nella legge tali emendamenti pei quali sia salvo il principio, che io desidero di tutto cuore di non vedere per niuna guisa pregiudicato. (*Bene, bravo*)

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Mi propongo di dare qualche risposta ad alcuni dei principali argomenti di parecchi oratori che hanno parlato contro il matrimonio civile.

Dirò innanzi tutto, rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Castagnetto, che se io non posso in alcun modo consentire nella base della sua teoria, debbo però riconoscere che tutte le sue deduzioni sono perfettamente logiche.

Egli dice in sostanza il papa proibisce che sia abolito il foro ecclesiastico, ed io debbo votare contro l'abolizione del foro ecclesiastico; il papa proibisce l'abolizione delle decime, ed io debbo votare contro l'abolizione delle decime; il papa dice non potersi sopprimere i corpi morali, neppure come persone civili, e ciò essere contrario alla religione ed io debbo votare contro l'abolizione dei corpi morali; lo stesso dice rispetto al matrimonio.

**Senatore Di Castagnetto.** Io non ho detto questo.

**Senatore Cadorna.** Mi permetta l'onorevole Senatore Castagnetto che io deduca dai fatti passati, e dal prin-

cipio che ha dichiarato ieri, la conseguenza che ne segue. L'onorevole Senatore Castagnetto ha dichiarato apertamente che votava contro il matrimonio civile perchè il papa lo vietava. Ora questo stesso divieto era stato fatto ed all'epoca in cui si trattò dell'abolizione dei conventi, ed all'epoca in cui si discusse l'abolizione del foro ecclesiastico. Dico pertanto che l'onorevole Senatore Castagnetto, sebbene non abbia detto precisamente le parole che ora io ho pronunziato, espresse però gli stessi principii e gli stessi sentimenti. È dunque vero ciò che diceva, che nelle cose che possono avere attinenza a materia religiosa, egli si pose per norma le dichiarazioni della Corte di Roma.

**Senatore Di Castagnetto.** Riguardo al dogma.

**Senatore Cadorna.** La questione se sia dogma o non dogma io non la voglio disputare. Ritengo certamente l'onorevole Castagnetto, che allorché il papa dichiara che non si può fare una cosa e che, facendola, si offende la religione cattolica, il giudizio del pontefice si debba riputare dogmatico. Ora queste dichiarazioni sono state fatte dal pontefice, e fu ben anche minacciata la scomunica allorché si trattò di abolire il foro ecclesiastico, e l'esistenza civile delle corporazioni religiose. Debbo dunque ritenere che anche quelli siano dogmi, secondo l'onorevole Castagnetto. Qui non faccio questioni religiose, ma dico soltanto che la norma seguita dall'onorevole Senatore Castagnetto è appunto quella che ora ho indicata. Da questa norma egli logicamente ha dedotto che debbe votare contro il matrimonio civile.

Evidentemente ogni discussione con questo sistema diviene impossibile in Parlamento. Agli onorevoli nostri avversari i quali ci accusavano di violare la libertà della coscienza, abbiamo risposto: ma badate, che il Codice che ora è in discussione lascia pienissima libertà e ai credenti ed all'autorità religiosa di esercitare la propria autorità e di fare tutti gli atti che sono prescritti dalla religione cattolica. Per risposta ci si replicò: voi violentate le coscienze, calpestate la religione!

Noi istantemente chiedemmo: ma, in grazia, diciteli in qual cosa violiamo la religione, in qual cosa non rispettiamo la libertà della coscienza, dal momento che lasciamo la più piena, la più assoluta libertà? Che possiamo fare di più? Ci si rispose: voi violate la libertà religiosa perchè non imponete nel Codice la necessità del sacramento del matrimonio. Ecco l'unica risposta che ci fu data.

Ma dunque la violazione della libertà di coscienza starebbe appunto nello astenersi dal violarla? Sapete l'ultima risposta o Signori: *Il Papa non lo permette: non possumus!*

Il Senato ben vede che a questo punto ogni discussione diventa impossibile, ed è perciò che io abbandono assolutamente questo terreno.

Mi permetto soltanto d'indirizzare una preghiera a tutti coloro che abbracciano un tale sistema. Io li prego di pensare, che la protezione del Governo non

si acquista che al prezzo della servitù della Chiesa; e che allorquando s'impone dalla podestà civile il sacramento, non s'impone il sacramento, ma la profanazione del sacramento. Ricorderò loro in ultimo, che vi furono per lo addietro pontefici che hanno obbligato i sudditi a disobbedire al loro sovrano nel nome della religione cattolica.

Rivolgerò ora alcune parole all'onorevole Senatore Mameli. Sventuratamente dovetti ieri lasciare questa sala nel momento in cui egli (secondo che seppi di poi), si sarebbe lagnato di che i fautori del sistema della separazione delle materie civili dalle religiose siano molto solleciti nell'applicare una parte del loro programma cioè quella che riflette la separazione, ma noi siamo altrettanto nell'applicare l'altra parte, quella che si riferisce alla libertà. Credo di avere risposto anticipatamente nel primo mio discorso a questo appunto. Io già notava, ed ora lo ripeto, che la libertà non può essere attuata, e tanto meno poi in tutta la sua pienezza, finchè non sia applicato il principio della separazione. È evidente, che allorquando si dà maggiore facoltà di agire a colui che opera al di fuori della propria competenza, non si fa altro, che accrescere il male al quale si vuole riparare. Ond'è, che razionalmente e prima di tutto deve venire la separazione, poi la libertà.

Anzi ammetto, che non si possa pretendere di fare la separazione immediata in tutte le materie, essendo che l'applicazione del principio della separazione e della libertà sia cosa che si dovrà fare progressivamente pei diversi soggetti, ed a varie riprese. Ammetto del pari che man mano che in una materia si verrà separando la parte religiosa dalla parte civile, per essa si potrà accostarsi al principio della libertà. Dico di più, che il principio della libertà è già applicato nel Codice in quanto esso riguarda il matrimonio.

Ed in vero, nel mentre il Codice civile separa il matrimonio civile dal matrimonio religioso, esso lascia all'autorità ecclesiastica la più larga, la più assoluta libertà, non piglia più nessuna ingerenza in ciò che riguarda il matrimonio religioso.

Ora, o Signori, date di piglio a tutti i Codici degli ora cessati Governi italiani, e vedrete che in tutti sono scritte delle ingerenze del potere civile nel matrimonio religioso, delle soggezioni e dei vincoli che l'autorità ecclesiastica subiva per parte dell'autorità civile.

L'onorevole Senatore Mameli ha fatto specialmente allusione al regio *exequatur*. Per questo rispetto debbo far notare che il regio *exequatur* non è una conseguenza di che si tratti solo di atti dell'autorità religiosa. Esso è un atto che ciascun potentato ha diritto di emettere sopra qual si voglia altro atto, che venga da un potentato estero, e che debba eseguirsi nell'interno dello Stato. Un Re non può neppure costituire un console in un altro Stato se la costui nomina non sia munita dell'*exequatur*. Ciò è richiesto dalla tutela della sovrana autorità, la quale non può permettere che alcun impe-

rante straniero eserciti un'autorità sul nostro territorio. Acciocchè pertanto la legislazione sull'*exequatur* possa essere modificata nelle relazioni colla Corte di Roma, uopo è che si verifichi una condizione indispensabile, cioè che cessi nella Corte di Roma quella ragione per la quale l'*exequatur* si deve domandare per tutti gli atti che vengono da stranieri Potentati. In altre parole deve in prima avvenire la separazione, anche a Roma, del potere temporale dal potere religioso. Ecco la sola condizione colla quale la legislazione sull'*exequatur* potrà essere modificata. Ed è appunto in ciò che risiede lo scopo pel quale il conte Di Cavour proclamava il programma « libera Chiesa in libero Stato » per cui ben lo comprese. Egli era convinto che solo coll'aiuto della pubblica opinione in Europa, l'Italia avrebbe potuto andar a Roma, e che l'opinione pubblica doveva essere preparata coll'applicazione di questo programma, il quale avrebbe dimostrato che il vero interesse della religione era che il potere temporale fosse dallo spirituale separato. Perciò egli diceva che non andremmo a Roma se non allorquando l'opinione dell'Europa lo permetterebbe; ed è per preparare questa opinione che egli proclamava quel programma che intendeva poi d'applicare.

Debbo ora pure una risposta alle cose dette or ora dall'onorevole Senatore Di Revel a riguardo dell'articolo 1 dello Statuto.

L'onorevole conte Di Revel spiegò (e le sue parole hanno una grande autorità anche per me), quali siano state le intenzioni di Re Carlo Alberto, allorquando promulgava lo Statuto. Io però chiederò al Senato il permesso di non entrare in discussioni su questa base. Non credo che questo elemento possa servire di norma in un Parlamento per giudicare dell'interpretazione di un articolo statutario, all'oggetto che quest'interpretazione serva poi di base per fare delle leggi.

Senatore **Di Revel**. L'ho ristretto a me stesso.

Senatore **Cadorna**. E perciò ho dichiarato che quanto a me vi aveva la massima deferenza; ma non potrebbe neppure essere in mia facoltà introdurre nella discussione un elemento che non può farne parte. Io dunque debbo pigliare l'articolo dello Statuto qual è.

Ho accennato nel mio primo discorso alla disposizione della Carta francese della ristorazione Borbonica, e l'ho citata allo scopo di provare che la Carta Borbonica conteneva una disposizione identica a quella dell'art. 1. del nostro Statuto, ma che ad un tempo vi erano pure in essa altre disposizioni che sono esclusive dell'interpretazione che ora si vuol dare all'art. 1. del nostro Statuto; dal che dedussi che l'articolo 1. dello Statuto non può avere un senso contrario a quello che aveva apertamente l'articolo corrispondente della Carta francese del 1814. Per questo oggetto ho notato che accanto all'articolo della Carta *ostriata* del 1814 che stabilisce il principio che la religione cattolica è la religione dello Stato, esisteva la disposizione, la quale consacra il principio della libertà assoluta dei culti e della

libertà della coscienza. Or bene, questa ragione la credo molto efficace, e tuttora sussiate.

Non mi arresterò poi all'argomento che l'onorevole Senatore Di Revel credette di poter dedurre dal 1. articolo del Codice civile. In verità io comprenderei come il 1. art. del Codice civile si potesse interpretare colla scorta del 1. articolo dello Statuto, non solo perchè lo Statuto è la legge delle leggi, ma anche perchè esso è di gran lunga posteriore al Codice civile; ma non comprendo come il Codice civile, ed il Codice civile del 1837 si possa addurre come un argomento d'interpretazione dello Statuto del 1848.

Lasciando dunque da parte questo argomento, e venendo al merito della questione, dico che l'articolo 1. dello Statuto non può avere che due significazioni, l'una è quella che ho indicata nel mio primo discorso, cioè che l'autorità suprema dello Stato volle fare un atto di omaggio alla religione cattolica, volle che ad essa si dovessero avere i maggiori riguardi, volle che nella condizione attuale delle cose in cui lo Stato si mantiene in possesso dei diritti del laicato religioso, il quale naturalmente avrebbe l'obbligo di provvedere a tutte le spese del culto, lo Stato medesimo, nel caso di necessità, o sopperisse egli stesso a codeste spese, o che con leggi intervenisse acciocchè vi fosse provveduto, e volle in fine che ove lo Stato dovesse fare feste religiose ufficiali, si rivolgesse alla religione cattolica.

Queste cose mi paiono abbastanza importanti per dare un senso ed un'applicazione reale ed effettiva all'articolo 1. dello Statuto. Fuori di questa interpretazione non ve n'ha che un'altra ed è questa: l'art. 1. dello Statuto dice che la religione cattolica è la religione dello Stato; la conseguenza è che lo Stato non può far nulla, non solo che sia vietato dalla religione cattolica, ma ben anco, che non sia consentito dall'autorità religiosa, sola, legittima ed autorevole interprete in materia religiosa. In altri termini, le leggi dello Stato le debbe fare l'autorità che presiede alla religione cattolica, e la corona italiana è nelle mani del pontefice. (*Sensazione*)

Tale è l'altra interpretazione, la sola possibile, dappoichè non si ammetta la prima affatto ragionevole o naturale. La logica non ammette nessun'altra interpretazione; ond'è che dal momento che si voglia intendere l'art. 1. dello Statuto oltre quei termini che io ho prima spiegati, necessariamente bisogna venire al punto di assoggettare assolutamente l'autorità laica all'autorità ecclesiastica. Ciò sarebbe insomma la negazione della sovranità civile e politica consecrata nella stessa Carta delle nostre libertà!

Queste cose credo che bastino per dimostrare che l'art. 1. dello Statuto non può essere invocato per provare che la legge che ora si discute sia contraria all'articolo stesso.

Passerò ora a rispondere al discorso dell'onorevole Senatore conte Sclopis. L'onorevole conte Sclopis nel suo assai forbite ed erudito discorso ha avuto la cor-

tesia di alludere parecchie volte alle cose da me dette, ed io per ciò gli debbo una risposta.

Egli ha trattato distintamente due parti, cioè la questione generale delle relazioni che debbono esistere fra le due autorità, la civile e la religiosa, e la tesi da me sostenuta della separazione delle materie e delle autorità e della concessione della libertà; poscia venne a parlare della applicazione di queste relazioni a ciò che riguarda la materia del matrimonio, ed io gli risponderò collo stesso ordine.

Parve all'onorevole preopinante che io mi fossi un po' troppo rimasto nella sfera delle teorie; il che egli espresse con quella cortesia che gli è molto naturale. Ne dirò la ragione.

Io tengo per fermo che, principalmente nelle grandi questioni politiche e sociali, la logica dei principii trascini con sé la logica dei fatti, ond'è che allora quando si presenta in Parlamento un importante soggetto che debba successivamente essere svolto con un lungo ordine di fatti e di atti legislativi, penso che sia, innanzi tutto, mestieri il decidere per qual via si voglia avviarsi, a quale scopo, ed a qual fine si voglia giungere, ed il prevedere quali ne possano essere gli effetti e le conseguenze.

È inoltre mia ferma opinione, che non si possa scegliere una buona via, se non si discutono in prima i grandi principii, dai quali unicamente può essere persuaso e chiarito l'indirizzo a darsi alla legislazione, e da cui soltanto dipende il conseguimento dello scopo a cui si mira.

Egli è per ciò che io ho creduto necessario di dare al mio discorso il fondamento di un precetto naturale, cioè quello della libertà di coscienza, e di dedurre da questo precetto il principio della separazione, e della libertà, facendo vedere quali fossero le conseguenze di questo principio, e quali quello della contraria opinione.

Sebbene questa disputazione possa, a prima giunta, parere soltanto teorica, essa ha per me, e parmi debba averlo per tutti, uno scopo eminentemente pratico; imperocchè essa si propone di consigliarci ad entrare in una anzichè in altra via, ragionevolmente, e con speranza di buon successo, e di impedire che, nel mentre che faremo il successivo cammino, non ci dobbiamo mai pentire del modo con cui l'avremo incominciato.

L'onorevole conte Sclopis non ha creduto di dover combattere i principii per me stabiliti, ed è invece partito nel suo discorso da un altro principio, la di cui giustificazione e dimostrazione fece il soggetto della maggior parte dell'elegante suo discorso, e delle prove da lui dedotte da molteplici autorità; egli ha detto: « la legge morale è il fondamento di tutti gli Stati; la religione è la sanzione della legge morale, dunque lo Stato debbe ritenere che la religione è uno dei maggiori sussidi, che egli possa avere. »

Credo di avere ridotto in termini abbastanza precisi (e nel caso contrario gradirei una rettificazione) il prin-

cipio fondamentale di tutto il discorso dell'onorevole preopinante.

Debbò innanzi tutto segnalare una notevolissima differenza che credo di ravvisare tra il sistema dell'onorevole conte Sclopis, e quello dell'onorevole conte Di Castagnetto. Questi, come sincero credente non si preoccupa che della parte religiosa; egli non intende che al bene religioso; ciò che determina tutte le sue opinioni nella discussione è l'interesse della religione cattolica, e la esecuzione dei precetti della medesima. Per l'opposto l'onorevole conte Sclopis, tenendosi in Parlamento come uomo di Stato si preoccupa dei vantaggi, che il principio religioso può arrecare allo Stato; epperò pensa non soltanto agli effetti, che possono derivare da una religione, piuttosto che da un'altra, ma sibbene dalla benefica influenza, che può essere esercitata da qualsivoglia professione religiosa, ed intende che a ciascuna religione sia dimandato, per la parte sua, quel sussidio che essa può dare. Questa differenza è molto notevole ed a me parve assai importante il farla rimarcare.

Mi tengo in obbligo di dichiarare che la semplice enunciazione del sopra indicato principio generale che formò la base del discorso dell'onorevole preopinante, avrebbe bastato per chiarirmi perfettamente consentiente con lui e non dubito di affermare che lo stesso debba dirsi di tutti quelli che siedono in questo recinto, essendochè qui quel principio non possa essere il privilegio di nessun.

Ma, consentienti nel principio, egli è nell'applicazione che cominciamo a separarci. Ond'è che tutte le cose da lui dette a sostegno di questo principio non possono per me far il soggetto di alcuna osservazione.

Il sistema del Senatore Sclopis consiste che la Chiesa e lo Stato, per conseguire lo scopo a cui si mira, debbano camminare di conserva fra loro; che debbano prendere fra di essi degli accordi; che non debbano separarsi, in altri termini: è il sistema dei patti, e dei concordati.

Il sistema che io propongo è per l'opposto che a ciascuna delle due potestà si lasci pienissima libertà, separando in prima le cose religiose dalle cose civili; ed io sostengo che da ciò solo può venire fra esse l'accordo ed il reciproco sussidio.

Pertanto la sola questione che rimane a chiarirsi è il vedere quale dei due sistemi, quale dei due mezzi sia meglio conducente al fine a cui ambidue miriamo.

Credo di aver già provato nel precedente mio discorso che il sistema della mescolanza delle materie e delle autorità, cioè il sistema dei concordati conduce ad una continua discordia delle due autorità, che esso è fecondo di funeste conseguenze, e che perciò è assai lontano dal giovare a procacciare allo Stato il sussidio della religione. Io avrei desiderato che, dappoichè era stato indicato il sistema che all'onorevole preopinante più era gradito, si fosse dimostrato come, e razionalmente e praticamente questo sistema non solo fosse

possibile ma anche utile; però esso fu solo affermato. Io credo di poter provare, che per l'opposto codesto sistema va precisamente contro allo scopo che ci proponiamo di conseguire."

L'onorevole conte Sclopis, al pari di me, fa calcolo sopra l'influenza che il principio religioso può esercitare sull'eseguimento dei precetti morali; ora io domando, che cosa è la religione? La religione è convinzione, è credenza libera. È dunque evidente che non si può avere sussidii dalla religione se questa non è vera e libera credenza, se non è un sentimento del cuore, un movimento della libera volontà. Uopo è che la religione sia liberamente professata, acciocchè i principii agiscano sull'intelletto, sul cuore e sulle coscienze del credente e lo spingano all'eseguimento dei precetti morali. Una religione imposta, un atto religioso ufficialmente prescritto, non varrà mai a produrre in lui la convinzione, dalla quale soltanto egli può sentirsi spinto all'osservanza dei precetti morali. L'atto materiale religioso da lui fatto, al quale non è concorso nè il convincimento, nè il libero volere, non potrà mai determinare in lui atti o sentimenti che possano considerarsi come effetto di quell'atto stesso materiale. È dunque evidente per me che la prima condizione acciocchè la religione adempia all'ufficio di sancire i principii morali, è che essa sia libera ed indipendente, cioè che sia vera religione, poichè una religione non libera e non indipendente non è religione, è o martirio dell'anima, od ipocrisia.

Per me è pur manifesto che il Governo non potrà mai con tutti i suoi Codici e con tutte le sue disposizioni legislative creare un solo movimento religioso nell'uomo, un solo credente. Il Governo nelle materie religiose, tutto ciò che tocca lo guasta. Perciò il sussidio che egli può sperare dall'azione del principio religioso, egli non può attenderlo che dall'azione libera di questo principio sopra individui che liberamente lo professino. Da ciò consegue che tutto ciò che in materia religiosa è imposto dalla legge, non potrà mai produrre l'effetto che ne attendiamo, di spingere gli uomini alla osservanza dei precetti morali.

E chi non vede che, allorquando la legge piglia nelle mani o vuol influire sopra la religione, e che vuol servirsene, imponendola, come di un istrumento a proprio vantaggio, essa stessa distrugge l'istrumento da cui spera un aiuto? Il che avviene perchè con ciò stesso essa distrugge quella libertà che è l'anima, la vita della religione e che la costituisce, senza della quale non vi può essere impulso nell'individuo ad eseguire i precetti morali. Dunque libertà e indipendenza sono la prima, la più essenziale condizione a che la religione eserciti l'ufficio di sancire i morali precetti.

Se non che parmi che, parlando di accordi e dell'utile che possa da essi derivare allo Stato, si faccia molta confusione tra le istituzioni religiose e gli uomini che sono preposti al governo della religiosa società.

Voi potete far dei patti, dei concordati col Governo

della società religiosa all'oggetto che essa ponga ai vostri servizi e per aiutarvi i mezzi religiosi, ma evidentemente questo patto non riguarda l'azione naturale, intrinseca delle istituzioni religiose; esso riguarda l'azione arbitraria degli uomini. Gli uomini che presiedono alle cose religiose possono mettersi al servizio di qualunque cattivo Governo, e l'esperienza pur troppo come ha dato delle solenni prove anche in Italia. Ma lo aiuto che si può sperare, secondo il principio dell'onorevole preopinante, dalla bontà delle istituzioni religiose non può, non deve venire dagli uomini, deve venire dalle istituzioni stesse, dalla loro naturale eccellenza o dalla spontanea accettazione delle medesime.

Ora, o Signori, a che giova il fare a tal fine delle stipulazioni? È egli necessario pigliare accordi fra le due potestà all'oggetto che le istituzioni, per esempio, cattoliche producano l'effetto, nei cittadini che vi credono, di spingerli all'eseguimento dei precetti della morale? Evidentemente non sarà l'autorità religiosa, e tanto meno un concordato che daranno forza ed efficacia alle istituzioni religiose; questa forza esse l'hanno in loro stesse, l'hanno intrinsecamente, ed è nella loro propria natura. Basta che l'individuo creda perchè la religione e l'istituzione lo spinga all'eseguimento della legge morale, e perchè lo Stato ne abbia il vantaggio che ne attende. Ecco dove sta la forza della religione a beneficio dello Stato; ma essa non sarà mai nei patti che si possono fare tra uomini e uomini all'oggetto di porre la religione od, a meglio dire, l'autorità religiosa a servizio di un Governo. Ed è per me cosa deplorabile il vedere di codesti patti, i quali, in vece di lasciare che le istituzioni religiose esercitino liberamente la naturale loro azione, le fanno discendere a livello di un istrumento governativo; imperocchè i concordati non hanno altro effetto, fuor di questo. I concordati non sono che un contratto *do ut des, facio ut facias*; è il Governo civile che rinuncia ad una parte della sua autorità, oppure che ne mette una porzione a disposizione dell'altra, falsando il carattere essenziale di libertà della religione stessa, onde procacciarsi una forza che non trova in sé; ed è il Governo ecclesiastico che per motivi analoghi fa lo stesso della propria azione, da cui è assolutamente indipendente l'azione naturale e spontanea delle istituzioni religiose, le quali non hanno bisogno di nessun'altra condizione per agire pienamente, che della più larga ed assoluta libertà in chi la debbe accettare ed osservare.

Credo pertanto che il sistema della mescolanza, il sistema del reciproco aiuto convenzionale fra le due autorità sia assolutamente fatale; che esso tende ad abbassare ed a snaturare l'azione delle istituzioni religiose, e che esso vada direttamente contro quello stesso scopo a cui mirava il discorso dell'onorevole conte Sclopis.

Egli diceva inoltre: ma abbiamo un Re per la grazia di Dio, il giuramento si proferisce nel nome di Dio, ed i giurati è nel nome di Dio che pronunziano il loro

tremendo verdetto. Lo Stato non si deve separare da Dio, egli non deve rinunciare all'idea di Dio.

Ma e chi lo contrasta? Qual cosa da noi detta ha potuto facoltare a credere che noi pensassimo diversamente? Sì, o Signori, se la legge ammette e prescrive il giuramento gli è appunto perchè fondandosi sui naturali principii, ed indipendentemente anche dalla prescrizione religiosa, ha la convinzione che l'individuo che lo deve prestare crede in Dio; allorchè la legge impone ai giurati di pronunziare il loro verdetto al rispetto di Dio, gli è perchè la legge è pienamente convinta che il giurato crede nell'esistenza di Dio. Però la legge suppone questa convinzione in tutti gli individui come un effetto della loro piena libertà. Ma non sarà mai che essa col proprio intervento possa far credere in Dio ad un uomo che non vi creda. Anzi io penso che l'imposizione per parte della legge di cosa religiosa, sia la negazione di Dio; imperocchè egli ha voluto che la ricognizione della sua esistenza e l'adempimento dei doveri verso di Lui, fossero atto spontaneo nell'individuo. Dunque io ammetto che lo Stato parli, come da fondamento, dalla persuasione che la credenza in Dio esista nei cittadini, ma da ciò non viene la conseguenza che lo Stato possa imporla giustamente, efficacemente, ed utilmente a chi non l'abbia. Ora, siccome la questione non è di principio, ma verte sulla qualità dei mezzi da adoperarsi acciocchè il principio sia attuato, io dico che questi mezzi sarebbero fatali e distruttivi dello scopo a cui si vuol giungere.

L'onorevole preopinante mi ha richiamato sul terreno dell'esperienza, la quale egli disse dover esser principale guida nelle cose di Stato. Anche in ciò non posso contrastarlo. Parlando della questione della separazione delle materie e della libertà delle autorità, ci disse: Ma badate che questo principio non è ancora stato applicato in nessun paese d'Europa; esso fu bensì attuato nell'America, ma non possiamo dedurre argomenti di analogia da quel paese. Certo è che l'applicazione di un principio che non sia ancora stato sperimentato da altre nazioni debbe dar luogo a maggior considerazione; ma non potrebbe certamente ciò essere di ostacolo a che fosse attuato colà dove si credesse opportuno di attuarlo.

Soggiunge poi l'onorevole preopinante, che allorchè si tratta di applicare un nuovo principio, bisogna ben guardare se si abbiano gli elementi che debbono concorrere alla felice applicazione del medesimo. Anche in ciò non dissento da lui, il che proverà maggiormente che non v'ha dissenso nei principii, ma solo nell'applicazione. Ebbene, io dico che, per poco si consideri questo soggetto, si avrà la prova che l'attuazione del principio della separazione e della libertà è più praticabile in Italia che non in qualsivoglia altro paese d'Europa.

Le lunghe e continue lotte politiche colla Corte di Roma hanno costretto le nostre popolazioni ad occuparsi sempre della questione delle relazioni tra le cose

religiose e le cose civili, tra la Chiesa e lo Stato. Sono anni ed anni che la Corte di Roma in Italia è considerata per la riunione dei due poteri, come uno dei principali ostacoli all'unificazione della nazione, dal che venne che necessariamente le popolazioni dovettero essere comprese da questa questione che guardava sì da vicino il loro più grande interesse. La separazione delle materie civili dalle materie religiose e delle due Autorità è cosa assai più sentita, conosciuta, popolare e desiderata in Italia che non in qualsivoglia altro paese. La lotta politica tra Roma ed il Governo, discese nel villaggio tra i chierici e la popolazione. Questo fu il frutto della nostra rivoluzione, imperocchè questa stessa in gran parte non ha fatto che attuare appunto in parte il principio della separazione e prepararne il compimento. E poichè l'onorevole preopinante fece appello nel suo discorso al suffragio universale, io dirò che questo suffragio è già stato dato. Signori, tutte le popolazioni che erano soggette alla romana Corte, allorchando fecero il plebiscito che cosa fecero si separarono dal papa-re, ma non si separarono dal pontefice. Esse compresero benissimo che staccandosi per le cose temporali, e politiche non si separavano dalle istituzioni cattoliche. Esse provarono come ben comprendessero la distinzione fra le cose religiose, e le civili, e come le prime soltanto appartenessero alla Chiesa, e come togliendo a questa le altre, per nulla si offendesse la religione, nè la religiosa autorità.

L'Italia pertanto ha già in sé gli elementi necessari per attuare il principio della separazione delle materie e delle autorità assai meglio che non li abbia qualsivoglia altro paese. Avvenne qui ciò che disse un grande autore italiano cioè che le cose relative alla Corte di Roma si conoscono tanto meglio quanto più si è vicini a lei, e che il di lei prestigio cresce in ragione della lontananza. Perciò io approvo il nostro Governo che fece assegnamenti sopra questo stato della opinione in Italia per determinarsi a lasciare libero il passo alla pubblicazione del sillabo, dal quale non era a temersi alcuno dei danni che potevano paventarsi in altri paesi; e di fatti tutti compresero la portata di quell'atto, che passò quasi inosservato.

Io porto poi opinione, che il principio della separazione difficilmente si potrebbe attuare in Francia perchè colà questa stessa questione non è intesa; ed ora dire che forse il solo che la intenda bene, è il capo di quello Stato. (*Bravo, bravo*)

In Francia evvi un altro ostacolo ed è quello indicato dal signor Laboulaye, autore citato dall'onorevole preopinante, ed esso consiste nel concentramento, ed in altri termini, nella mancanza della larga applicazione del principio di libertà imperocchè è evidente che la separazione e la libertà delle due autorità non è possibile che in un paese di piena libertà. Ove questa non sia, gli stessi Governi nè la possono desiderare, nè la pos-

sono permettere, avendo essi bisogno di disporre del clericato, e di legare la religione al proprio carro.

Io credo pertanto che dalle cose dette sia provato che secondo i principii e secondo l'esperienza, la separazione delle materie e la libertà, debbono essere la norma che regoli le relazioni delle due autorità, e che il principio opposto conduce a scopo contrario a quello a cui s'intende.

Io seguirò ancora, adducendo i fatti che ci sono a questo riguardo attestati dalla storia, l'onorevole preopinante sul terreno sul quale egli più desidera che la questione sia trattata. Egli dotto ed erudito nelle scienze storiche insegna a noi ciò che produsse il sistema dei patti e dei concordati.

Nel Piemonte, Signori, sono ormai 400 anni circa che si fanno dei concordati, e questi 400 anni non furono che quattro secoli di continue lotte, di continue guerre, di scomuniche da una parte, e di prigioni, e di esilii dall'altra. Nel solo secolo passato, se non isbaglio, nel Piemonte si fecero 81 concordati! Ma un concordato era appena stipulato che già nasceva nuova guerra o per interpretarlo o per qualche altro soggetto. Le Chiese alcune volte furono vedove dei loro pastori persino per 30 anni e vi ha una lettera di uno dei nostri Re la quale appunto adduce questo fatto alla Corte romana come una conseguenza dei loro dissidi. Tali furono gli effetti del sistema della mescolanza, e dei concordati nel Piemonte; sistema il quale, a forza di reciproche concessioni ed invasioni mise e mantenne continuamente in collisione le due autorità, le quali, se ciascuna fosse rimasta sul proprio terreno, sarebbero vissute in piena pace e si sarebbero naturalmente e reciprocamente giovate.

Lo stesso è a dire della Toscana. Non ho bisogno di richiamare tuttociò che avvenne all'epoca della pubblicazione delle famose leggi Leopoldine, ed i contrasti che ne sono nati.

Nè avvenne altrimenti nelle provincie continentali napoletane. Tutti ricordano, per non andar molto lontano, le leggi ivi pubblicate nella seconda metà del secolo passato, per infrenare l'azione dell'autorità ecclesiastica, e le lotte lunghe ed acerbe a cui esse diedero luogo, le quali non scemarono, che allorchando la Chiesa si pose al servizio dei Borboni e questi la compensarono con concessioni.

In Sicilia poi avvenne anche assai di peggio. Non parlerò dell'epoca in cui vi regnarono i nostri Re, nella quale non si risparmiò neppure la minaccia di unascisma. Anche allora il Re era come ora è legato a latere del Papa: qualità che gli si era riconosciuta in compenso di altre concessioni, e per la quale gli competevano poteri religiosi. Vi è ancora un tribunale detto della Monarchia e della R. Legazia, appunto per la tutela dei diritti d'ingerenza del Re nelle cose religiose. Or bene, sapete voi a quale stato sia stata ridotta la Chiesa in Sicilia sotto i pessimi e cattolicissimi re borbonici, e col sistema della mescolanza, e dei concordati? Pei



miei ufficii mi vengono spesso nelle mani affari che riguardano questo soggetto, e vi dirò che in Sicilia un convento di cappuccini non può radunarsi per fare ciò che si chiama il *capitolo* cioè la congregazione interna dei frati, se non ha l'autorizzazione del Governo, e quando questo capitolo ha nominato il suo guardiano, il guardiano non può avere autorità e qualità nel convento se il Governo non lo approva; e chi lo approva deve esaminare le istituzioni monastiche dell'istituto per vedere se la di lui nomina siasi fatta a seconda di quelle istituzioni. Io potrei citarvi molti atti simili, fatti quasi incredibili. Ecco, o Signori, la conseguenza della mescolanza e dei concordati.

La servitù compiuta della Chiesa!

È vero che questa servitù della Chiesa era sotto quel Governo, e lo è pure in altri, pagata; ma ciò prova, o Signori, che in sostanza ed in definitiva, nel sistema dei patti e dei concordati, chi paga lo scotto sono i popoli.

La legislazione Giuseppina dell'Austria è cosa troppo nota perchè io ne debba parlare e perchè debba indicare le conseguenze che ne sono venute; solo l'ultimo concordato che assoggettò il Governo alla Corte di Roma, poté far cessare quel conflitto, ma cessò pur sempre colla condizione che i popoli ne pagassero il fio.

Quanto poi alla Francia, per non andare qui pure troppo indietro, fermandomi al tempo del concordato col primo Imperatore, farò notare come appena stipulato il concordato al principio di questo secolo, dopo uerbissime lotte e violenze, emanassero poi gli articoli organici per l'esecuzione del medesimo, che fecero nascere immense questioni e proteste. Nè ho certo mestieri di dirvi, o Signori, qual sia l'amicizia che ora passa tra i Ministri religiosi in Francia ed il Governo francese. Gli ultimi fatti bastano a dimostrarvi di qual natura siano queste relazioni.

È dunque per me dimostrato ad evidenza che il sistema della mescolanza, degli accordi, dei concordati, anche esaminato storicamente, è e debbe riputarsi definitivamente, assolutamente condannato. Esso non produsse mai, nel fatto, che la guerra tra la Chiesa e lo Stato e se da questa guerra ne possa venire il bene dello Stato, se se ne possa aspettare il bene della religione, se con questa guerra la religione possa esercitare maggiore influenza come sanzione delle leggi morali, ognuno lo può facilmente giudicare.

Dopo ciò che ho detto, non mi pare necessario di aggiungere altre osservazioni per dimostrare che il sistema della mescolanza e della confusione e dei concordati è riprovato non solamente dai principii razionali, ma anche dalla pratica.

Se non che, io domando inoltre, allo stato attuale delle relazioni tra la Corte di Roma ed il Regno d'Italia, vi ha qualcuno che possa sperare in un possibile accordo? Pensiamo alle nostre costanti aspirazioni; alle nostre idee sul governo temporale del Papa, alle sue

pretese rispetto ai fatti già compiuti, eppoi chiunque può rispondere a questa mia domanda.

Dirò ora pochissime cose rispetto al matrimonio civile che fece il soggetto della seconda parte delle osservazioni dell'onorevole Senatore Sclopis.

Il preopinante disse che il matrimonio civile fu quasi sempre il portato non di un'agitazione reale, non di un reale bisogno, ma unicamente della esaltazione degli animi dopo i politici rivolgimenti, e che difatto il matrimonio civile non fece capolino che in seguito alle rivoluzioni.

Io chieggo il permesso di dire alla mia volta che mi pare che con un tale giudizio non siasi andato abbastanza a fondo nel soggetto. In verità, per poco che lo si esamini si trova la ragione per cui in seguito alle rivoluzioni, si senti sempre la necessità di introdurre nella legislazione il matrimonio civile, cioè di separare il matrimonio civile dal matrimonio religioso. Le rivoluzioni naturalmente si fanno quasi sempre al fine di conquistare la libertà. Allorquando la rivoluzione è riuscita e la libertà è stata conquistata, che resta da fare? Resta di applicarla, di introdurla nelle leggi. Ora il matrimonio civile è precisamente una delle più graudi applicazioni della libertà per la quale la rivoluzione si è fatta.

Dunque non debbe parere strano che dopo le rivoluzioni, non per effetto di un esaltamento delle menti, ma per un reale bisogno, per la logica delle idee e dei fatti, siasi desiderato e domandato che fosse introdotto il matrimonio civile nella legislazione. Che cosa è difatti il matrimonio civile, se non la consecrazione del principio della libertà di coscienza, e lo stabilimento dell'indipendenza dello Stato dalla Chiesa nelle cose che riguardano il matrimonio civile? Egli è quindi manifesto che vi è una causa positiva, grave, fondamentale la quale spiega il perchè in tutti i paesi nei quali si sono fatte rivoluzioni il matrimonio civile sia sempre stata una delle prime questioni che si sono presentate alla decisione dei Parlamenti.

L'onorevole conte Sclopis parlando del matrimonio civile, non fece altro che applicare ad esso i principii che aveva in prima stabiliti ed i mezzi che aveva dichiarato discutendo la questione generale della separazione e della libertà, ed avendo lo già dimostrato come l'applicazione di questi mezzi non sia opportuna, come conduca a conseguenze funeste, e che per l'opposto si debbe abbracciare il principio della separazione e della libertà, le cose da me dette a questo riguardo nella questione generale, giovano anche a definire la questione relativa al matrimonio.

Per me, dunque, è evidente che il matrimonio civile sarà consecrato spontaneamente da tutti i credenti liberamente; che in questo solo caso si potrà sperare di avere dalla religione la sanzione dei precetti morali, e che in tutti gli altri casi nei quali il matrimonio sacramento fosse pigliato unicamente per l'azione della legge civile, la sanzione efficace che si aspetta dalla

religione mancherebbe affatto, e che non vi sarebbe altro che la profanazione della religione e del sacramento.

Io non ho ben compreso, forse per colpa mia, il sistema che pel matrimonio propone l'onorevole Scavatore Sclopis. V'ha però una cosa che mi pare indubitata, e che forma la base del suo sistema, ed è, che il vincolo matrimoniale, anche per gli effetti civili, non debba nascere, che dalla esecuzione del precetto religioso, cioè dell'atto religioso stesso.

Mi permetto di dire che avrei desiderato che, dopochè erasi lungamente discusso per provare che coll'imporre il sacramento si viola la libertà di coscienza, si fosse dimostrato come ciò non avvenisse, e come la libertà di coscienza rimanesse salva in tutti gli individui, non ostante che la legge li obbligasse, anche non volenti, al rito religioso.

Parimenti avrei desiderato che si fosse chiarito come l'indipendenza dello Stato intorno al regolamento di atti così gravi come sono il matrimonio, e la formazione della famiglia non venisse a soffrirne, sebbene la creazione e gli effetti del matrimonio venissero posti fuori delle mani dell'autorità civile. Ma a questo riguardo non ho udito alcuna dimostrazione.

Fermandomi un istante sull'oggetto, che ora ho indicato, cioè sull'interesse della società civile nel matrimonio, e sulla indipendenza, che le è necessario di conservare per regolare quest'atto, io addurrò qualche fatto dedotto non già da ragionamenti, ma dalla pratica.

Ritenga il Senato, che nella materia delle dispense matrimoniali v'ha un punto di vista assolutamente diverso tra la Corte di Roma e il nostro Stato. La Corte di Roma nelle dispense matrimoniali per impedimenti parte da questo principio, che, allora quando individui fra cui vi è un impedimento si sono posti in una condizione che renda penoso lo stato della loro coscienza, si debba accordare la dispensa al fine, che la coscienza di essi possa essere posta in calma.

Lo Stato per l'opposto parte da un altro principio, cioè, che le colpe sono degli individui e non dello Stato, e che non debba nell'interesse del paese e della pubblica moralità con una dispensa quasi sistematica facilitarsi, e provocarsi la immoralità.

Egli è appunto perciò che certe dispense sono facilissime e che vengono in gran copia dalla corte di Roma e che lo Stato in gran parte non le può ammettere. Perciò lo Stato non ammette che difficilmente dispense fra cognati allorchando vi fu colpa o durante il primo matrimonio od anche solo posteriormente, le quali cose non fanno difficoltà presso la Corte di Roma alla concessione delle dispense, ed il più delle volte anzi la facilitano.

Ora egli è evidente che dal momento che ponete il matrimonio nelle mani dell'autorità ecclesiastica, dovrete anche subire di necessità tutto ciò che essa farà riguardo agli impedimenti.

Nè si dica, o Signori, che vi riserberete la facoltà di non riconoscere il matrimonio religioso che sarà stato celebrato contro certe determinate regole che voi stabilite per limitare l'azione dell'autorità religiosa. In primo luogo dico che col limitare quest'autorità, mettetela in servitù la Chiesa anche pel sacramento; in secondo luogo aggiungo che creerete dei fatti che porteranno il massimo disordine nella società.

Che se lo Stato sarà obbligato ad accettare tutti i matrimoni che si faranno col criterio che ora ho indicato della Corte di Roma rispetto alle dispense quale sarà la conseguenza? Sarà questa che le vostre famiglie saranno composte di elementi che voi riputerete incapaci a costituire una buona famiglia civile: lo Stato sarà fatto contro i vostri principii ed i vostri pensieri, voi subirete la famiglia che l'autorità ecclesiastica vi avrà imposta.

Rispetto agli ostacoli che nascono nel sistema dei nostri contraddittori alla libertà delle coscienze nulla si è detto per ribattere ciò che per noi si è allegato. Io tengo per fermo che l'onorevole preopinante non muova dubbio su questo diritto: ed anzi credo di poterne dedurre un argomento appunto da una ammissione che egli ha fatto nel suo discorso.

Egli ha detto: io non bado se il cittadino professi piuttosto l'una che l'altra religione, io domando unicamente al cittadino che quando vuole pigliar moglie vada a far consacrare e benedire il proprio matrimonio da quella religione a cui appartiene.

Ma egli dovette poi necessariamente figurarsi il caso di un individuo che o non avesse alcuna religione, o avesse una religione la quale non esistesse nello Stato. In questo caso, egli disse, si faccia pure il matrimonio civile. Dunque io soggiungo, rimane stabilito che una legge sul matrimonio civile bisogna farla, perchè basta che vi siano pochi individui i quali abbiano diritto ad essere maritati civilmente, perchè sia necessario fare una compiuta legislazione a questo riguardo. Se non che mi fa senso che si richiegga questa condizione per ammettere il matrimonio civile: ed invero, a che si spinge colui il quale non ha voglia di accostarsi al sacramento sebbene abbia appartenuto, almeno fin allora, alla società cattolica? Si dice a quest'individuo, fatti apostata, fatti ateo, allora ti permetterò di maritarti civilmente. Ora io domando sono queste le conseguenze a cui si vuol giungere per ammettere il matrimonio civile. Evidentemente no.

Dunque egli è palese che, se si ammette il matrimonio civile per colui che dichiara di non appartenere ad alcuna religione; per la stessa ragione lo si deve ammettere per colui che dichiara di non volersi accostare ad alcun rito religioso: imperocchè costui non avrebbe che a dichiarare che non appartiene ad alcuna religione dello Stato per aver diritto di farsi maritare civilmente. Ve lo vorrete spingere?

Che, se ben si bada, si possono presentarvi infiniti altri casi che mettono in chiaro le conseguenze vera-

mente straordinarie che emanano dal sistema che combatto e che lo rendono inammissibile.

Innanzitutto v'ha un'osservazione gravissima a farsi sulla competenza relativamente al matrimonio. Dappoi- ché voi stabilite che il matrimonio nasce dall'atto reli- gioso, ogni questione la quale possa sorgere sulla vali- dità del medesimo non potrà mai essere di competenza dell'autorità civile, poichè le autorità civili non sono competenti a giudicare se il sacramento sia stato vali- damente conferito o no. Dunque necessariamente tutte le questioni di validità del matrimonio saranno deferite all'autorità ecclesiastica, e l'autorità ecclesiastica sarà essa sola quella che dichiarerà se nello Stato i matri- monii e le famiglie sussistano o no; essa sola perciò disporrà di tutti gli effetti civili che possono dimanare da una tale sentenza, sia che vi siano o non figli, che siansi aperte eredità o siasi fatto luogo a qualsivoglia altro diritto civile, che diverrebbe risolvibile per un giu- dizio dell'autorità ecclesiastica. Ora ognuno vede quali siano le conseguenze di un tale sistema.

Ma possono accadere molti altri casi nei quali neces- sariamente bisogna che la legge ammetta il matrimonio civile. Supponete che un cattolico il quale professando quella dottrina secondo cui si crede che la parte dogma- tica religiosa non possa essere definita che dai Concilii ecumenici, non ammetta un dogma che sia stato sancito soltanto dal pontefice. Quest'uomo si presenta per ammogliarsi e se gli si domanda se crede in questo dogma, e dice di no; gli si risponde: non vi posso am- mogliare, perchè non siete cattolico; epperò io non posso conferirvi il sacramento. Or bene, o Signori, quest'uomo non potrà pigliar moglie? Avanti l'autorità religiosa non può pigliarla; avanti l'autorità civile non può fare il matrimonio civile, dunque costui non potrà ammogliarsi? Non ammetterete anche costui al matrimonio civile? Ov- vero vorrete voi legislatori, voi magistrati entrare nelle discussioni teologiche per vedere se la credenza in con- tesa sia o non un dogma? Evidentemente no. È dun- que necessario che ammettiate il matrimonio civile.

Del resto poi queste cose non sono nuove, e già so- nosi verificate.

Coloro che dovettero pigliar parte ad atti legislativi o del Governo, che furono riprovati, e condannati dalla Corte di Roma, non hanno già trovato ostacolo all'am- ministrazione dei sacramenti? Coloro che votarono per l'abolizione del foro ecclesiastico, o per la soppressione delle corporazioni religiose o per altre cose simili, tutti costoro saranno impediti dal contrar matrimonio unicamente perchè non potranno pigliare il sacra- mento?

Mi pare dunque evidente che il solo mezzo di ri- spettare compiutamente la libertà di coscienza sia di lasciare la più assoluta libertà al soddisfacimento dei doveri religiosi e che il solo mezzo di ottenere efficace sanzione religiosa ai principii morali sia quello di chie- derlo alle libere credenze e di astenersi assolutamente dall'imporle con una disposizione legislativa.

Io so bene che vi sono di coloro che cercano la protezione ed il sussidio della religione non nella cor- diale e spontanea esecuzione dei di lei precetti, ma nell'esterna e materiale pratica degli atti religiosi, ri- ducendo la religione ad una ufficiale menzogna ed allo stato di un istrumento materiale di governo. Certo è che a niuno dei nostri contraddittori cade in mente un tale intendimento. Ma è pur certo che nei finali risul- tamenti i sistemi, che ho combattuto, giungono alle stesse conseguenze, imperocchè essi non fanno dei cre- denti, ma sibbene degli ipocriti.

Domandiamo adunque alla religione ciò che dalla religione liberamente viene, ciò che la violenza non potrà mai dare, pensiamo che la sanzione religiosa non può esistere senza convinzione, e che questa non può essere senza libertà.

Pate invece che la legge imponga un atto religioso un sacramento, e voi non avrete che l'impostura, la ipocrisia, e la profanazione del sacramento; la rovina della religione e dello Stato.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Signori Senatori. Io avrei desi- derato di non aver occasione di nuovamente invocare la vostra indulgenza, di nuovamente occupare la beni- gna vostra attenzione.

Nel mio modo di vedere, le discussioni nelle assem- blee politiche, per quanto è possibile, dovrebbero evi- tare di trascendere in polemiche parlamentari.

Il Parlamento non è un'accademia, il Parlamento non è una sede di controversia fra persone e persone, ed io credo che nelle discussioni politiche, quando una persona ha esposto le sue idee con quella lucidità pro- porzionata a' suoi mezzi, e con quel corredo di prove che crede necessario di presentare, esso ha soddisfatto al compito suo, e penso che se non si discendesse a polemiche particolari, si eviterebbe un impiego di tempo, che potrebbe forse essere meglio adoperato.

Pur troppo in tutte le controversie umane è difficile di ottenere che quando uno ha profondamente pensato sopra una data materia, e si è formato un criterio per determinare la sua opinione, si rimuova da quella, e si converta ad altra, e quindi l'inefficacia di questo si- stema di discussioni parziali sopra materie già venute in controversia, e contro cui si muovono obiezioni. Di più, o Signori, havvi ancora un inevitabile incon- veniente, quello cioè di doverci ripetere.

Non vi è dubbio che quando confutate un vostro av- versario coi principii che avete precedentemente stabi- liti, di nuovo invocate gli stessi principii, di nuovo ve- nite alle stesse deduzioni.

Questo è inevitabile, ed io pur troppo sarò anche costretto, sulla traccia degli altri oratori, di dover do- mandare la tolleranza vostra per ripetere parte di ciò che ho detto ieri l'altro, come l'onorevole preopinante ha, con quella maestria che gli è propria, e con quella facilità di parola che lo distingue, ripetuto sostanzial-

mente quello che aveva addotto nel suo precedente discorso.

Dissi che io avrei volentieri taciuto, ma veramente, poichè si è introdotto questo sistema nelle nostre discussioni, io sono tratto di nuovo a prendere la parola, non dirò colle catene, ma colle citazioni che mi fanno l'onore di costringermi ad intervenire in una specie di diverbio parlamentare. Mi fanno l'onore di prendermi personalmente come oggetto di confutazione, e non posso esimersi dal rispondere in qualche modo.

Io comincio per ringraziare l'onorevole Senatore Cadorna di due cose: la prima di avere con molta esattezza esposto in brevissime parole il concetto del mio discorso di ieri l'altro: la seconda di avermi trattato, tuttochè avversario, con quella cortesia che appunto si conviene all'autorità della sua parola.

Essendo stato combattuto con armi estremamente cortesi, io farò di rispondere nello stesso modo, ma cercherò di farlo colla maggiore brevità.

E primieramente io debbo dichiarare che non seguirò l'oratore in tutti quegli argomenti che egli dedusse o dalle combinazioni politiche che egli crede opportuno di riattaccare con le idee religiose, o da fatti, i quali, presi alla spicciolata, possono avere una certa apparenza di gravità, ma che non è possibile farli andare attualmente ad una sola stregua onde giudicare la specialità con quelle regole generali che abbiamo poste. Farò anche osservare che l'onorevole Cadorna parlò, estendendo la mistronia di ieri l'altro al sistema dei concordati, e che quindi raccolse nella confutazione che volle fare della mia opinione, tutte le questioni che si riferiscono a tante moltiplicate controversie fra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Io credeva col sistema che aveva adottato nel mio precedente discorso, di avere eliminato la possibilità di queste divergenze. E veramente non capisco come per formarsi un criterio sopra la questione del matrimonio religioso e del matrimonio civile, noi dobbiamo andare a ricercare esempi tanto diversi e di vecchia data, a risuscitare delle contese per le controversie beneficarie, delle contese per la collettazione dei beni, delle contese per la superiorità ecclesiastica in certe materie miste, e di tutto questo fare, non so in che modo, l'applicazione a ciò che formò il mio assunto; vale a dire, che lo Stato riconosca nei debiti limiti l'autorità religiosa dei culti esistenti sul suo territorio, e che ne coordini gli effetti colle esigenze dell'ordinamento civile. Dunque spero che il signor Senatore Cadorna non vorrà accusarmi di poca esattezza se io tento di non lasciarmi impigliare nelle spire dorate delle sue parole, e cerco invece di ridurre la questione nei veri termini in cui l'ho collocata ieri l'altro.

Il Senatore Cadorna partiva dal principio che non vi era salute per la società civile fuorchè nell'attuazione della formola: *Libera Chiesa in Libero Stato*. Io muovevo il dubbio che questa formola, non attuata ancora in ogni sua pienezza in Europa, non desse un signifi-

cato tale, preciso e concreto, che potesse veramente appagare le giuste brame, le dovute esigenze degli uomini che sono al Governo.

Finora fra noi la formola, — libera Chiesa in libero Stato — è una formola astratta: noi non l'abbiamo veduta applicata in tutta la sua pienezza in nessun paese d'Europa; noi anzi abbiamo veduto che sempre nei varii Stati di Europa si è cercato di coordinare le due autorità nei loro reciproci effetti, cosicchè non ne avvenga danno dall'una all'altra.

Noi abbiamo veduto l'uomo il più potente, il più assoluto nella sua volontà, il più capace di distinguere la vera condizione della società civile, noi abbiamo veduto Napoleone I. occuparsi lungamente di un concordato, e occuparsene forse con maggiore attenzione di quella che impiegava per ottenere una vittoria; l'abbiamo veduto incontrare più serie difficoltà, tra i suoi aderenti stessi, all'attuazione di quell'atto che non incontrasse sul campo di battaglia.

La tenacità di Napoleone I per concludere il patto che ristabilì in Francia la religione cattolica è da tutti gli statisti riconosciuta come uno degli atti più alti, i più imponenti della sua autorità e che ebbero maggiore effetto per consolidare il suo regno.

Io dunque non posso ammettere che per fare una disposizione di legge attuale dobbiamo tenere come principio dirigente, come autorità preesistente la separazione assoluta della Chiesa dallo Stato. Questa non esiste fra noi, e dubito che durante il corso della nostra vita possiamo vederla eseguita.

Ho creduto ieri l'altro di stabilire che non potevami a meno di concludere per la necessità delle relazioni fra l'autorità religiosa e civile; e vi persisto. Quando verrà il tempo in cui sarà attuata la formola di separazione assoluta ne giudicheremo gli effetti, quantunque io creda come dissi, che non potremo giungere a tanto.

Io vi diceva, o Signori, che nel mio modo di vedere poteva benissimo coesistere l'eseguimento di ciò che sostanzialmente la religione esige circa il matrimonio colla giusta applicazione di quelle regole tutelari che il Governo civile deve stabilire onde determinare ed assicurare gli effetti civili del matrimonio tanto rispetto ai coniugi quanto rispetto alla prole.

Io invocava la esperienza dei tempi passati, e diceva che il matrimonio civile era stato fuori di Francia, un prodotto delle mutazioni politiche per le quali si era estesa la legislazione francese in quelle straniere regioni.

Ma io avvertiva anche, che quando si restrinse l'esecuzione del Codice francese in Europa, nella massima parte degli Stati che ritornarono alle antiche sovranità non si ritenne il matrimonio civile. Anzi in certe parti si discese perfino a parziali distinzioni, come avvenne nel Cantone di Ginevra ove, mentre il Codice civile francese era vigente in Ginevra, per ciò che ha tratto alla materia del matrimonio, la Dieta dopo una lunga

contestazione decise che il matrimonio civile non si sarebbe applicato a quella parte di territorio cattolico che era stato aggiunto al Cantone anzidetto.

Non c'è dunque il consenso universale, non il sentimento del bisogno di questa panacea che tanto si vanta del matrimonio civile per completare l'autorità dello Stato.

Le potenze europee rimangono, credo, nella integrità dei loro diritti; i governi protestanti nella libertà della loro professione religiosa, non si oppongono, a che la consacrazione del matrimonio si faccia secondo la confessione di quelli che lo contraggono.

L'onorevole Senatore Cadorna mi richiamava ad una difficoltà sorgente dalla espressioni che ho fatto dei miei principii nella antecedente tornata, e diceva che io invocando la libertà religiosa, la libertà civile di coscienza, io non ne ammettevo tutte le conseguenze.

Io ricordo che dissi ieri l'altro che io ammettevo la libertà civile di coscienza, la quale mi si presentava nella società civile trasformata in libertà dei culti, che io ammettevo che le religioni le quali erano riconosciute nello Stato avessero diritto di essere principalmente rispettate in ciò che si atteneva all'unione matrimoniale. Non è adunque il caso di dire che io non ammetto la piena libertà civile di coscienza nel senso politico in cui io la veggio trasformata nella libertà dei culti.

Io soggiungeva che si sarebbe potuto stabilire la distinzione tra le parti che vogliono contrarre matrimonio e che professano una delle religioni riconosciute dallo Stato, e quelle che non ne professano alcuna: che quanto alle parti che professano una delle religioni riconosciute nello Stato era conseguenza di questa personale loro professione l'ammettere verso di esse la priorità dell'atto religioso per la validità del matrimonio, e che per quelle persone che non avrebbero professata una delle religioni esistenti nello Stato si sarebbe potuto introdurre il matrimonio civile.

L'onorevole Cadorna mi replica: ecco che ammettete il matrimonio civile, e bisogna fare una disposizione per il matrimonio civile, ed io ne convengo per caso che ho indicato. Di più l'onorevole Senatore Cadorna spingeva l'argomentazione e discendeva ad una fattispecie particolare (veramente io non amo guari questo modo di argomentazione nella discussione di principii generali); egli diceva: se c'è uno il quale si professa cattolico, ma che non voglia ammettere tutti i dogmi che ammette la Chiesa cattolica, questi sarà interrogato, gli domanderanno quale sia la sua credenza, ed egli dichiarando che crede per una parte e che non crede per un'altra, non sarà ammesso al matrimonio.

Signori, io non ho mai introdotto l'idea di un esame inquisitorio delle coscienze davanti all'ufficiale dello stato civile quando viene a presentarsi una persona per contrarre matrimonio.

Io non do mandavo altro se non che si richieda a quelli che si presentano quale è la professione di reli-

gione che tengono. Questa proposizione è complessiva; io non entro nel tribunale di penitenza, negli atti di fede, ma ritengo che sia nell'uomo un diritto di essere rispettato nella sua professione religiosa, ed un dovere l'esprimerla e l'attenervisi.

Io credo che appunto la legge del matrimonio civile sotto questo aspetto si mostri come illiberale perchè come io accennava ieri l'altro, la religione non solamente è uno dei grandi elementi del vivere sociale, ma è una proprietà particolare dell'uomo. L'uomo che si rispetta vuole che si rispetti la sua religione. E secondo la mia opinione per creare la moralità negli Stati è necessario di eccitare quanto sia possibile questo sentimento personale che io chiamerò forse impropriamente, ma sulle tracce di un cenno fattone anche da Montesquieu (1), *proprietà intima*.

Dice l'uomo col sentimento della sua libertà: io professo una religione; rispettatala io mi vi acconco, il Governo vi si acconci pure. E tutto ciò io credo che possa benissimo sussistere senza per nulla detrarre all'autorità della sovranità civile, senza indebolirne menomamente la guarentigia efficace degli effetti civili del matrimonio.

L'onorevole Senatore Cadorna vi ha parlato di controversia religiosa, di leggi Leopoldine, di leggi Giuseppine, e perfino del Sillabo.

Io lascerò questa materia da un lato perchè ho dichiarato ieri l'altro che non vengo nè a discutere di punti religiosi teologicamente, nè ad appassionare il dibattito con alcuna di queste considerazioni. Mi permetta l'onorevole Senatore Cadorna che io gli risponda che l'argomento che egli ha voluto trarre dalle annessioni politiche per dedurne norma alla opinioni morali e religiose delle popolazioni italiane, forma ai miei occhi una singolare confusione di principii e di idee. Io credo che appunto trattando noi di un principio che è un cardine della società, di un principio di morale che io pongo come assoluto, dobbiamo separarci da tutte queste idee concomitanti, le quali non servono se non che ad appassionare il dibattito. Non esito pertanto a ricusare assolutamente ogni induzione che si voglia trarre dalle quistioni politiche per giudicare della quistione morale e religiosa della materia di cui trattiamo.

Stiamo dunque, o Signori, ognuno nel nostro campo. Il signor senatore Cadorna sta appoggiato alla sua formula ideata ma non attuata della separazione assoluta della Chiesa dallo Stato: « libera Chiesa in libero Stato » Io sto dall'altro lato appoggiato sopra l'idea della validità di quelle massime le quali saviamente adoperate hanno mantenuto da secoli un accordo che reputo sempre desiderabile nelle relazioni tra l'autorità religiosa e l'autorità civile. Io spesso mi fo lecito di addurre citazioni; ora ve ne addurrò una sola che è quella di Grozio che nel suo libro *Del diritto della guerra e della pace* stabilisce che la religione cristiana

(1) *Esprit des lois*, Liv. 19, chap. 27.

aveva migliorato l'essenza del matrimonio, e sicuramente in questo libro Grozio non va considerato come teologo ma come uomo politico.

La diversità nell'applicazione mi porta a dichiarare che io non posso accettare la conclusione finale a cui veniva l'onorevole Senatore Cadorna, e che io invoco l'autorità della esperienza, invoco ciò che si è fatto in Europa non meno negli ultimi anni, che negli anni anteriori alla rivoluzione francese per stabilire che in nessun paese si è creduto che si potesse questa separazione utilmente introdurre.

Non so poi, lo dico francamente, non so con qual sicurezza noi possiamo asserire che siamo destinati a dare un esempio nuovo alle altre nazioni.

Io credo che abbiamo bisogno d'imparare dalle altre nazioni, come le altre possono imparare qualche cosa da noi.

E stimo che sieno ideali i vantaggi che noi ci proponiamo dall'essere chiamati a fornire una specie di applicazione di teoria sopra una materia sulla quale tanto si è tentato, e così poco si è riuscito.

Sarà questa una generosa presunzione della forza propria della Nazione italiana, ma non parmi sia ancora una di quelle espressioni di fatti provati a cui i pratici uomini di Stato possono definitivamente appigliarsi.

Non andrò più oltre, perchè voi non aspettate certamente che io possa precisamente e ad un per uno rispondere ai tanti capi di una confutazione che ha durato pressochè un'ora intiera riproducendo gli elementi della precedente discussione.

Meno mi duole essere breve, perchè come ho già dichiarato, ciò che disse l'onorevole Senatore Cadorna, e quello che io ho esposto mi sembra bastevole a provare, che ognuno rimane nelle sue idee, onde io non posso che raffermare quell'opinione che io ho avuto l'onore di esternare dinanzi a voi.

Ma non è al solo Senatore Cadorna che io sono in debito di rispondere. Mi occorre ancora pregare l'onorevole Senatore Pinelli e l'onorevole Senatore Amari di dare ascolto indulgente a poche osservazioni che mi restano a fare, riguardo a quelle parti nelle quali piacque loro d'introdurre il mio nome nel precedente dibattito.

L'onorevole Senatore Pinelli nel suo discorso di ieri ha fatto allusione a quanto si legge in un opuscolo pubblicato senza nome di autore, in Parigi nel 1838, col titolo: *Remarques sur le nouveau Code civil pour les Etats de S. M. Sardes et sur quelques critiques dont il a été l'objet.*

Io quell'opuscolo si chiamano particolarmente ad esame le osservazioni che sopra quel Codice si erano pubblicate da quel valente giurista, che fu il presidente Portalis, uscite poco prima col titolo: *Observations sur le nouveau Code Sarde.*

L'opuscolo non porta nome d'autore, ma io non ne ricuso la paternità, ed anzi a me piace di tributare la

debita riconoscenza al principe che mi fece l'onore di incaricarmi di rispondere a quelle osservazioni, principalmente perchè erano fatte, come dissi, dal presidente Portalis; fu il Re Carlo Alberto che mi diede tale incarico, ed io l'ho adempiuto con tutta quella devozione con cui era glorioso di eseguire gli ordini di quell'augusto Sovrano, e con quella maggiore esattezza che mi permettevano le mie forze.

Nessuna delle idee che io espressi in quel mio opuscolo io debbo oggi ritrattare; nessuna assolutamente.

In esso si parla dello stato in cui si trovava allora la condizione politica e civile del regno di Sardegna; vi si enunciava il duplice principio; stabilità nell'ordine politico, progresso nell'ordine civile; vi si discutevano le materie varie del Codice civile anche con qualche vivezza che conveniva forse al soggetto, ma sempre con quella urbanità dalla quale mai non mi sono scostato.

Debbo poi ringraziare l'onorevole Senatore Pinelli che citando quell'opuscolo che io aveva quasi dimenticato, mi abbia qui fornita l'occasione di riconfermare l'opinione che io emetteva ieri l'altro, perchè in quell'opuscolo si riferiscono appunto certe parole del presidente Portalis, le quali confermano l'idea che ho manifestata al Senato: la necessità cioè di ristaurare il principio morale nella legislazione civile.

Il Portalis esponeva candidamente ed autorevolmente, siccome conveniva al suo aureo carattere ed alla sua vasta dottrina, il desiderio che egli aveva che si fosse nel Codice Napoleone fatto un maggiore *rappel d'ordre moral.*

Credo che queste parole entrino appunto nella cerchia delle considerazioni che io esponeva ieri l'altro. Certamente il conte Portalis sosteneva il Codice Napoleone e diceva che negli Stati del re di Sardegna si era fatto male a non seguirlo più apertamente, ma nello stesso tempo riconosceva che vi era da modificare e da aggiungere alcune cose nel Codice medesimo per ottenere il *rappel d'ordre moral.* E lo stesso illustre presidente aggiungeva ancora queste parole:

« Il y a tout à gagner pour la société à fortifier l'obligation légale de toute la puissance de l'obligation morale. »

Ora è anche l'obbligazione morale che io domando; chiedo che si rinforzi l'azione religiosa presso coloro che professano una religione, perocchè questo è il fondamento più saldo.

Non seguirò ulteriormente l'onorevole conte Pinelli nel suo discorso, se non che per prendere atto di quanto egli disse in una parte del medesimo, cioè dove espone distesamente le disposizioni dell'Atto così detto del *matrimonio*, promulgato in Inghilterra nel mese di agosto 1836.

Egli espone chiaramente, secondo la sua abitudine, le disposizioni di quell'atto, e dalle quali avete potuto comprendere che in Inghilterra si rispetta innanzi tutto il principio religioso poichè non si esige un vero

matrimonio civile da nessuno, se non da chi viene spontaneamente a presentarsi al registratore generale o particolare. E questo credo che rientri anche nell'idea che ho manifestata nel mio precedente discorso, che si sarebbe potuto, adottando le disposizioni del Codice napoletano, che mi sorprende di vedere tanto abbandonato in questa parte di quelli che forse meglio lo comprendono e lo hanno applicato in varie circostanze, introdurre una disposizione la quale avrebbe precisamente servito ad ammettere i non professanti una religione ammessa nello Stato alla celebrazione del matrimonio civile.

E qui la concessione delle materie mi chiama a rispondere ad una esposizione fatta dall'onorevole Senatore Amari nel suo discorso di ieri, esposizione, che, secondo me, non fu conforme alla precisione storica alla quale egli è avvezzo.

Parvi almeno che l'onorevole Amari traesse una conseguenza che i precorriti non avevano al certo autorizzata. Egli ci disse ieri: voi imponendo il matrimonio religioso escludete una classe di cittadini che non professi veruna delle religioni riconosciute nello Stato dal celebrare le nozze, voi fate una casta di paria, voi li escludete dall'esercizio di un diritto civile importantissimo.

Io mi presi la libertà d'interromperlo, e non fu certamente per mancanza di riverenza, ma fu perchè mi parve che troppo le parole dell'oratore si scostassero da quanto io aveva espresso nel mio discorso precedente. Qualunque sia la professione religiosa dei cittadini i quali sono sul territorio dello Stato, e che non s'accolga in una delle religioni riconosciute nello Stato, io credo che abbia la perfetta uscita nella legge matrimoniale mediante il matrimonio che io dirò civile. Dunque non vogliamo nessuna casta di paria, non vogliamo intervenire nell'intimo delle coscienze.

Senatore Amari, *prof.* Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Sclopis. Se lo desidera, parli pure adesso.

Senatore Amari, *prof.* Mi farà grazia. Er: soltanto per dire che io non poteva applicare questa parola al sistema proposto dall'onorevole Senatore Sclopis perchè precisamente ei non lo aveva proposto, ma esso era stato annunziato da altri in Senato; e quello che io dissi senza aggiungere il nome del signor Senatore Sclopis sta bene e lo mantengo.

Senatore Sclopis. Dunque non sarà più per riguardo ad una mia proposizione, ma sibbene per l'integrazione della questione che io dichiaro e con me quelli che pensano nello stesso modo, che noi ammettiamo che vi sono de' cittadini i quali trovansi in condizioni anormali che non possono avere l'autorità religiosa davanti a cui debbono contrarre le nozze. Noi non vogliamo essere come il Governo francese di Luigi XIV rispetto ai protestanti, nè come l'antico Governo di Ginevra rispetto ai cattolici.

L'onorevole Senatore Galvagno disse ieri che scorgeva

nella società civile dappertutto un grande sforzo per rivendicare i suoi diritti, e che questi sforzi li vedeva particolarmente nel bisogno che si aveva di eliminare il matrimonio religioso dal cospetto dell'autorità civile per sostituirvi il matrimonio meramente civile.

Non so come in tutte le nazioni dove queste questioni hanno maggior libertà di discussione e di applicazione non si sia fatto quest'acquisto così prezioso.

Io non so come in Germania, paese di libertà intellettuale estrema quant'altra mai, non esista generalmente il matrimonio civile all'uso francese, non esista sotto l'autorità de' Principi protestanti. Non so perchè, se ne è conosciuta da tutti la necessità, non siasi cercato anche là d'averne questo invidiabile rimedio.

Ripeto, o Signori, l'esperienza per me è una grande autorità, l'esperienza va colla mia ragione, colla mia ragione va il mio sentimento. L'esperienza insegna che non bisogna scostarsi facilmente da ciò che l'uso dei secoli ha introdotto, perchè nelle idee le quali sono, state lungamente esistenti e consacrate dalle leggi, quantunque abbiano dato luogo a delle contraddizioni, vi ha sempre un gran fondo di vero, un gran fondo di utile, e che a smuoverlo non si trova poi spesso che un vacuo minaccioso.

Signori Senatori, sarete probabilmente stanchi di udire queste continue polemiche, nè io potrei avere sufficiente fiducia nella vostra tolleranza se le proseguiasi.

Ma non potendo neppure adesso staccarmi dalla prediletta mia idea, mi rivolgo all'onorevole Senatore Amari, rammentandogli ciò che egli molto ingegnosamente ha detto. Il Senatore Amari ieri ha descritto una specie di carta topografico storica divisa in tre territori; da un lato vi ha messo l'autorità civile, dall'altro l'autorità religiosa, in mezzo v'ha messo la repubblica della coscienza libera individuale.

Questo vuol dire che nel concetto dell'onorevole Senatore Amari ci deve essere una separazione tra questi repubblicani e gli altri sudditi di quelle due autorità e così la coscienza individuale dell'uomo deve stare ristretta in quel cantuccio isolato, e le due autorità debbono agire a loro posta.

Mi dispiace ma io non posso accogliere la teoria dell'onorevole Senatore Amari. Mi pare anzi che questa teoria ci conduca direttamente all'idea, che chiamerò diapotica, che chiamerò pagana, che chiamerò distruggitrice, d'un'autorità che non ha appoggio sulla forza morale, sulla coscienza individuale dell'uomo.

Bisogna che questi repubblicani che stanno in mezzo escano dal loro territorio ed entrino negli altri territori circostanti, oppure bisogna che le autorità dei due territori circostanti vengano ad investire la repubblica in cui stanno le libere coscienze individuali.

Signori, nei nostri tempi, in mezzo a circostanze che da ogni lato ci premono possiamo noi concepire l'idea di un Governo che possa compiere l'alta e difficile sua missione quando i cittadini non siano attaccati a questo Governo coll'intimo dovere della coscienza? Pos-

siamo isolare l'autorità della coscienza? Possiamo immaginare che vi sia uno stato per l'uomo in cui egli nella sua astrazione filosofica si ritenga per estraneo alla sua patria? No, Signori. Io credo che attualmente a fronte delle gravissime difficoltà, in cui ci troviamo, noi abbiamo bisogno che il cittadino con tutta la sua potenza, con tutta la sua volontà si accosti al principio governativo, e per questo noi dobbiamo rispettare ciò che egli ha diritto di richiedere che gli sia mantenuto. Per questo noi dobbiamo attendere a quel principio che, come vi diceva ieri l'altro, sta al di sopra di tutti gli altri, che è eterno e primeggia su tutte le cose contingenti.

E qui anche mi occorre di dire che quando si è nel vero, come credo di esservi, la concatenazione delle idee non manca; che la religione può e deve valere grandemente a questo effetto, di creare dei cittadini che siano veramente affezionati nell'intimo del cuore alla patria.

Chi ha detto, o Signori, obbedite all'autorità civile non pel timore del gastigo ma per la coscienza? L'ha detto un Apostolo. E non sarà che quando noi obbediremo alla legge non per timore ma per coscienza, e questa coscienza la manterremo intemerata, che il Governo potrà dire di avere veramente in mano la forza della nazione; anzi allora soltanto (e credo che questo avverrà, perchè ho fede nei destini della mia patria) allora veramente potremo vantarci d'aver creato la nazione! *(Applausi generali)*

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Amar, prof.** È soltanto per dire che l'onorevole Senatore Sclopis ha preso troppo alla lettera la mia carta geografica; una figura forse di cattivo gusto che pur mi parve comoda per spiegare il mio pensiero.

Io non parlai di repubblica che dovesse conquistare. I paragoni in vero si devono seguire sino ad un certo punto e non portare sino alle ultime conseguenze. Io dichiaro che non ho avuto assolutamente l'intenzione che mi attribuisse il Senatore Sclopis, cioè che l'individualità umana (ciò che si chiamerebbe anarchia) conquistasse a dritta e a sinistra, da un lato distruggesse tutto il territorio della religione e dall'altro distruggesse lo Stato. Non era questa la mia intenzione, e non sono responsabile delle idee che mi si attribuiscono arbitrariamente.

#### PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** A nome del mio collega il Ministro delle Finanze ho l'onore di pre-

sentare al Senato un progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio per tutto l'anno 1865.

Ho pure l'onore di presentare un progetto riguardante opere straordinarie a ponti e strade.

Mi permetto di raccomandare al Senato l'urgenza del primo progetto riguardante il bilancio provvisorio.

**Presidente.** Comincio a dar atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge e quindi prego il Senato a volersi pronunziare sull'urgenza che è di tutta evidenza.

Chi è di questo avviso, voglia levarsi.

*(Accordata l'urgenza.)*

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che già venne approvato dall'altro ramo del Parlamento relativo ad alcune modificazioni introdotte nelle cauzioni delle ferrovie di Sardegna.

Prego il Senato di accordare anche per questo progetto l'urgenza.

**Presidente.** Do atto al Ministro della presentazione di questo progetto ed interrogo il Senato se vuol accordare la chiesta urgenza.

Chi è di questo avviso, si alzi.

*(Accordata l'urgenza.)*

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge che già ottennero la sanzione dell'altro ramo del Parlamento: L'uno per l'acquisto di un'officina per costruzione di canne da fucile nel comune di Gardone, provincia di Brescia; l'altro per disposizioni intorno ai compromessi militari; il terzo per trasporto all'esercizio 1865 del fondo rimasto disponibile nel capitolo 61 del bilancio della guerra 1864.

**Presidente.** Anche a questi progetti di legge si darà il loro corso ordinario, e saranno stampati e distribuiti.

Secondo l'ordine d'iscrizione la parola appartiene al Senatore Corsi.

Senatore **Corsi.** Vorrei far presente al Senato che le parole che sono per dire tendono ad indicare una specie di emendamento senza che sia una vera proposta, che tenderebbe ad amplificare l'art. 6 precisamente sulla celebrazione del matrimonio.

Io sono agli ordini del Senato; ma parmi che le mie parole potrebbero trovare miglior luogo quando si verrà alla discussione di quell'articolo.

Avendo già taluno dei nostri onorevoli colleghi proposti emendamenti, quando questi venissero accettati dal Senato, tutto quello che sarei per dire o proporre tornerebbe assolutamente inutile; cosicchè se il signor Presidente nell'ordine della discussione trova inascritti altri oratori che intendano di parlare generalmente come si è fatto finora pro o contro il progetto, io credo che



sarà meglio accordar loro la parola prima che a me.

Senatore Di Calabiana. Domando la parola.

Presidente. Domanda la parola sulla questione generale?

Senatore Di Calabiana. Intendo di parlare in genere.

Presidente. Risponderò dapprima al Senatore Corsi che vi sono ancora due iscritti, dopo i quali verrà il turno del Senatore Di Calabiana; poi vi sono gli emendamenti proposti.

Senatore Corsi. Come già dissi quando questi emendamenti fossero accettati dal Senato, non è più il caso che io parli; se non saranno accettati allora domanderei la parola.

Presidente. Ella avrà la parola quando verranno in discussione gli emendamenti.

Intanto debbo accordare la parola al Senatore di Giacomo.

Senatore Di Giacomo. Onorevole signor Presidente, onorevoli signori Senatori.

Prima di tutto dovrei protestare che qualunque parola non andrà nè direttamente nè indirettamente a ferire alcuno degli onorevoli Signori, i quali formano quest'augusta assemblea; ma vedranno essi onorevoli Signori col fatto che quelle hanno tutt'altro scopo, e che mi trovo pur troppo necessitato a tenere per pochissimo tempo occupata quest'assemblea tanto ragguardevole.

Due sono stati i miei discorsi, uno presentato in stampa, per quanto ha potuto essere divulgato, l'altro che ebbi l'onore di pronunziare il giorno 18, e sempre ho procurato di restringer l'incomodo che potesse avere questa rispettabile assemblea. In questi le signorie loro onorevoli hanno eziandio rimarcato che io altro non chiedevo se non di avere delle assicurazioni in ordine alla disposizione del matrimonio civile per quanto riguarda quella religione della quale indegnissimo, ma pur sono Ministro e Ministro collocato in un grado non solamente di osservarla, ma di procurarne l'osservanza.

Se mal non mi avviso parmi io sia stato così ben soddisfatto della benevolenza di coloro tra gli onorevoli Signori i quali han tenuta la parola e quando in un senso e quando in un altro, ma sempre però che andava a conchiudere a destare edificazione per l'istituzione religiosa.

E difatti per non parlare di quegli onorevoli Signori i quali di proposito ne hanno trattato, anche quei Signori che per poco pare l'abbiano contestata in guisa da allontanarsene apparentemente, pur tuttavia hanno dato la calma al mio cuore, alla mia coscienza.

L'onorevole Senatore Cadorna difatti, perchè voglio misurare non pur le parole, ma le virgole, non già col suo discorso primo e secondo, ma nei suoi discorsi certamente ha stabilito tra l'atto civile e rito religioso diverse le nature, diversi gli effetti, diversi gli impedimenti, diverse le obbligazioni; ciò che porta alla distinzione delle idee e a separare bene ciò che si appartiene all'un atto e all'altro, e quindi a far trarre quelle con-

seguenze che la coscienza, la quale non è preoccupata può benissimo trarre; e coloro i quali sono destinati a dover fare eseguire la legge qualunque essa sia, che venga approvata od emendata, certamente essi trovano come farlo in buona fede, come farlo con successo, come contentare tutti gli animi religiosi.

Se non che parlando dell'*exequatur*, pare siasi scostato da quanto diceva ieri l'onorevolissimo Guardasigilli. Ma credo aver frainteso. Del rimanente con piacere io che vengo dalle provincie meridionali, e vengo da trattare con signori incaricati di ecclesiastici affari, posso assicurare che siansi trovate corrispondenze dei vescovi con Roma non ufficiali in ordine ad impedimenti ed altre specie di dispense per modochè colla connivenza del Governo nè desso era impegnato nè gli affari soffrivano incaglio. Parmi inoltre che l'onorevole Senatore Amari avesse esplicitamente detto che il banco dell'ufficiale civile non era un altare. Niente dico dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, il quale tutto facendo dipendere dalla Chiesa escludeva sino il Sindaco ed ogni impedimento civile. Ed in questo è sita la risposta che io potevo fare, non avendo l'ardire di passar oltre, con ricordare che la S. Sede, malgrado l'esistenza di impedimenti civili al matrimonio, pure aveva celebrati i concordati.

Con somma compiacenza poi annunzio ciocchè le signorie loro onorevoli ascolteranno con egual compiacenza, cioè che per iscrupolo di mia coscienza presi ad esaminare il paragrafo ottavo del *Sillabo: Erroris de matrimonio christiano*, dalla proposizione 65 alla 74 prima ed ultima; e che quante sono ivi proposizioni, ho trovato in questa assemblea onorevolissima o pronunziate o accolte o certamente non contraddette. Se non che qualche cosa dovrà ripetersi sulle proposizioni 73 e 74.

E per la prima un'anima di delicata coscienza, con un articolo sull'*Unità Cattolica* N. 64, 17 marzo, mi appuntava di una proposizione condannata, nel *Sillabo* al N. 73. Io me le chiamo obbligato e riconoscente, ma bisogna fissare le idee certe colle regole certe. L'alto ragguardevole personaggio eminentissimo Cardinale Antonelli, accompagnava il *Sillabo* con una compitissima lettera ai prelati delle varie Diocesi. Da quella lettera apparisce che le proposizioni del sillabo erano un sunto estratto dalle Encicliche, Allocuzioni e Lettere Santissime. Sunto che il Sommo Pontefice aveva ordinato si redigesse. « Cum autem forte evenire potuerit, ut omnia » haec Pontificia Acta ad singulos Ordinarios minime » pervenerint idcirco idem Summus Pontifex voluit, » ut eorundem errorum Sillabus ad omnes universi » catholici orbis Sacrorum Antistites mittendus confi- » ceretur . . . »

A bene intender dunque quelle proposizioni, quando il bisogno lo richiedesse, bisogna consultare i fonti d'onde sono state attinte, per vedere la mente del Pontefice e lo spirito della legge che non è indicato dalla lettera sempre. Eppoi me ne appello agli eccellenti-

simi Prelati qui presenti quando dal Vaticano emanano proposizioni definitivamente censurabili si classificano le ereticali, le sospette d'eresia, le temerarie e fino le spiacevoli. Io, com'era mio stretto dovere risposi ringraziando l'eminentissimo Principe, ed accennando a qualche idea che ove fosse spiciuta mi avrebbe dovuto essere significata, o dall'eminentissimo Signore direttamente o per l'organo di qualche Congregazione. In Roma, più di quel che crediamo, vi sono intelligenze che sanno penetrare la mente altrui. Quando si voglia non pronto, a fare di pubblica ragione tal lettera mia; ed a sostenere qualunque polemica per quello che ho asserito del Sillabo. Del rimanente parmi che alla pagina 8 del mio condannato scritto io mi sia ben distinguendo col riferire: « E lo stesso cardinal Pallavicini, lib. 23, cap. 9, paragrafo 15. »

« Certo ben è, che il contratto matrimoniale non è Sacramento per la sua natura, e senza divina elevazione: sicchè l'essere di sacramento, e l'essere di contratto sono essenze distinte, la seconda delle quali poteva stare senza la prima; benchè ora per divino decreto siano inseparabili tra i battezzati. Ed in parentesi almeno fuori di caso accidentale.

« E nel discorso recitato il 18 marzo, se mal mi ricordo io diceva: Ed a prescindere dalla promulgazione del Vangelo e dalla istituzione de' Sacramenti, furono dessi per se stessi, e saranno atti santi ecc. » ed inoltre: « Premesse queste teorie si spiegherà come il santo promulgatore del Vangelo siccome per la forza onnipotente di un Dio aveva potuto fare il più coll'unire la natura divina e la natura umana di unità di persona, ferma la distinzione: facendo il meno uni la natura di contratto e la natura Sacramento in unità di atto nel matrimonio, senza confusione di sorta. » Ed altrove: « ma bisogna, per valutare il merito di questo ragionamento, richiamare a memoria quanto abbiamo poco prima osservato dell'unità dell'atto, e la duplicità del valore nel matrimonio secondo i lumi soprannaturali della fede, non secondo i naturali della ragione. » Ecco i discorsi per quali poco è mancato che non fossi dichiarato eretico. Agli oracoli del Vaticano si chiava la fronte, ma bisogna prima usare le regole per conoscere la mente del Sommo Pontefice e lo spirito della legge, com'io dicea; e chi non sa fare da sè *fugiat ad montes*.

Ma a maggior cautela stabiliamo un poco le idee e certe e solide. Il Grande Bourdaloue autore certamente venerando per tutti, adattò a' Sacramenti l'espressione di *forza suprema*, quella cioè: che costituisce la validità o l'efficacia. Eleviamo dunque queste questioni.

Il legislatore nell'atto civile del matrimonio vuole arrogare a sè questa *forza suprema*?

Riputerà il matrimonio celebrato col solo rito religioso (quando i contraenti si contentassero di non godere gli effetti civili) un atto disonesto in faccia alla legge civile come lo reputa il Codice Napoletano che severe pene applica nel caso al parroco nel Codice penale? Io fo una digressione dichiarandomi altamente riconoscente

agli alti ed esimii personaggi venerandi sotto tutti i rapporti, che tanto hanno encomiato il Codice napoletano facendo l'elogio della mia patria. Ma assicuro che mentre era desso per tutte le altre sue parti come per le disposizioni teoretiche degli atti civili assai commendevole, nell'applicazione di questi ultimi in relazione alla Chiesa era ed è il vero tiranno degli ecclesiastici funzionarii. Di che tornerà ragione di parlare. E tornando al proposito il legislatore pretenderà che l'autorità ecclesiastica a nome della Chiesa non ritenga per nulli in faccia a sè i matrimoni che non hanno altra base se non l'atto civile? Facciamo il caso più pratico. Io sono un parroco e come tale a prescindere dalla corrispondenza co' registri di stato civile debbo tenere i registri canonicamente redatti. Mi presentano un neonato perchè gli sia amministrato il battesimo. È desso figlio di chi non ha celebrato che l'atto civile pel matrimonio.

Si pretende che in registrare io dica il figlio di *A e B legittimi coniugi*. Io debbo necessariamente negarmi. L'autorità civile potrà darmi molestia? Se il legislatore a tutti questi effetti volesse estendere l'impero col matrimonio civile, ha torto senz'altro. Onorevoli Signori, comunque ci voltiamo, se le circostanze lo esigono, molti disordini dovranno esser tollerati. Forse una, due e tre volte il Sommo Pontefice Benedetto XIV ha fatto conoscere la grande dottrina, che G. C. come vero Dio che aveva e che ha tutti gli uomini soggetti nel proibire la poligamia e il divorzio tollerati presso gli Ebrei, fece una legge comune agli uomini tutti per modo che nel divorziare gli Ebrei stessi, gl'infedeli stessi oltre all'abituale peccato contro la fede, commettono un peccato attuale colle sue conseguenze contro il divieto del Divin Redentore? Eppure io sono rimasto inorridito dal leggere le disposizioni di alcuni Codici nella proposta specie, promulgati da principi cattolici. Con somma brevità tratterò le disposizioni del Codice di Napoli. Si pretese che la promessa di matrimonio innanzi all'ufficiale civile equivalesse agli sponsali *de futuro* prescritti dalla Chiesa nei quali chi ha avuto pratica al par di me che sono stato parroco di due cospicue parrocchie in Napoli, riconosce la base presocchè infallibile per non errare negli impedimenti apposti al matrimonio (son sempre pronto a mostrarlo con dettaglio). Eppure in più diocesi di Napoli fu adottato tal principio urtante direttamente colla proposizione 74 del Sillabo. Nei matrimoni poi a responsabilità del parroco doveva essere autorizzato l'ufficiale dello stato civile. Nei matrimoni *in extremis*, ai quali la legge chiama l'ufficiale dello stato civile per fare atti sommari da rettificarsi a suo tempo, io non pur come parroco ma come vescovo ho dovuto subire o la tardanza o la negativa, per modo che se non avessi tutto tolto a mia responsabilità, l'inferno sarebbe morto senza poter ricevere i sacramenti come concubinario: ciò che altrove è miseramente avvenuto. Niente dico poi delle finzioni che hanno avuto luogo la Dio mercè senza l'opera mia ma che mi han fatto stare a giorno essere il genitore

o la genitrice morti pel dolore di vedersi la figlia dal seno strappata. Negli stessi matrimoni di coscienza quali turbolenze non furono suscitate? che non soffrivano i ministri della Chiesa adoperati al rito religioso col corrispondente segreto, perchè voleva il governo accertarsi dello stato vedovile pretendendo che tali matrimoni facessero perdere il diritto alla pensione? Se non che essendo avvenuto il caso in persona di eminenti signori si diede un certo provvedimento....

I battesimi non si amministravano pria di espletarsi, l'atto civile, e ci volle dopo varie pressioni sofferte una dimostrazione di tutti i parroci perchè la consulta di Stato emettesse un parere che al fine mentre salvava il parroco come giudice inappellabile del pericolo di morte, non toglieva alcune responsabilità, che non meno menavano a tormentarlo, i casi sono a me avvenuti di tal sorta non meno che quelli di sepoltura nei quali dovetti rimaner responsabile per aver permesso il mio supplente che fosse portato in Chiesa provvisoriamente il cadavere di un fanciullo che andava alla putrefazione giacchè vi erano convenienze nelle quali doveva prender parte l'autorità civile la quale malgrado il prolungato elasso delle ore prescritte dalla legge non si vedeva comparire. Nei quali casi se io non avessi saputo redigere elaborate memorie a difesa avrei dovuto soccombere all'oppressione che far mi si voleva soffrire.

Il testimone è l'eminentissimo Arcivescovo di Napoli che m'intimò di presentarmi dietro l'ufficio del Procuratore generale....

Onorevoli Signori, io credo non porre in mezzo una idea troppo strana, se dico che il Codice francese ha una macchia d'origine in ordine al matrimonio civile. Quelle disposizioni erano fatte per uomini, che più non conoscevano che le brutali unioni, alle quali eransi assuefatti. Ma alla disposizione attuale proposta, precede mezzo secolo, nel quale, malgrado gli atti civili, ove esistessero, come in Napoli, i popoli sonosi assuefatti a non sapere scompagnare i due atti. *A fortiori*, vale ciò per coloro che dell'atto civile non mai hanno sofferto l'impero.

Quanto ho rassegnato a voi, onorevoli Signori, ben conoscete che non ho detto nel senso di accettare e rigettare la legge, come è il mio solito, ma solamente per esporre fatti e pratica, non sapendo elevarmi al di là con raffinati raziocinii.

**Presidente.** La parola spetterebbe al signor Senatore Di Colabiana, ma stante l'ora tarda sarà il caso di rimandare la seduta.

*Voti.* A domani, a domani.

**Presidente.** La seduta è rimandata a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CLXXXIX.

TORNATA DEL 24 MARZO 1865.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** -- *Omaggi -- Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa -- Considerazioni del Senatore Calabiana contro, del Senatore Imperiali, in favore -- Riassunto del Relatore -- Presentazione di tre progetti di legge -- Reiezione dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Mameli, e della proposta sospensiva del Senatore Ghiglini -- Ritiro dell'emendamento del Senatore Chigi -- Reiezione dell'emendamento del Senatore De Gori -- Proposta di due nuovi emendamenti del Senatore Mameli -- Reiezione del primo -- Dichiarazione di voto del Senatore E. Castelli in ordine al secondo -- Schiarimenti chiesti dal Senatore Sclopis, forniti dal Guardasigilli -- Dichiarazioni dei Senatori Mameli e Sclopis -- Nuove spiegazioni del Guardasigilli e del Senatore Sclopis -- Dichiarazione del Relatore -- Reiezione del secondo emendamento Mameli -- Chiusura della discussione sul matrimonio civile e aggiornamento a domani del seguito della discussione sul Codice civile.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, quelli della Marina, di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono eziandio i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Rendo conto alla Camera dell'omaggio fatto dal cav. Giovanni Raffaelli, R. Ispettore delle scuole in Modena, di quattro copie di una sua cantica per titolo: *Venezia*.

E di altro fatto dal signor Domenico Retex da Reggio (Calabria) di 125 esemplari di un suo *Scritto contro l'abolizione della pena di morte*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** Riprendendosi la discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa, accordo la parola al Senatore Calabiana.

**Senatore Calabiana.** Signori Senatori, vi prego in-

nanzi tutto di usarmi benigna indulgenza, se dopo la splendida discussione che ebbe luogo in questi giorni scorsi sulla proposta di legge intorno il matrimonio civile, io non vi saprò dire cose nuove, ma ripeterò alcune di quelle che furono esposte a voi da molti illustri oratori con grande copia di dottrina e con forbita eloquenza.

Non mi sarei mai creduto di dover ritornare dopo parecchi anni sullo stesso argomento; ma poichè si propone ora nuovamente di cambiare la legislazione civile sul matrimonio, scaverandolo affatto dal rito religioso, permettetemi, o Signori, che io per debito d'ufficio, e per quell'amore che mi stringe alla religione e alla patria, vi dica poche cose sopra questa così importante questione.

Io non entrerò qui a parlare della santità del matrimonio riconosciuta presso tutti i popoli della terra, lo stesso illustre magistrato Relatore della Commissione nominata per esaminare il primo libro del Codice civile riconobbe una tale verità con questa preziosa confessione:

« Ad un atto di tanta importanza (egli dice) ad un atto di tanta importanza per le sorti dell'uomo e per lo sviluppo dell'umana società non poteva rimanere estranea la religione chiamata dall'alta ed arcana sua missione a benedire le gioie e confortare i dolori della

più nobile creatura del divino Fattore. E invero la storia ne attesta che presso tutti i popoli i connubi riceverono una consacrazione di riti religiosi, mercè i quali venivano congiunti al cielo. »

Stabilita questa verità ed accennato che l'istituzione del matrimonio si riferisce a tre ordini di principii, l'ordine naturale, l'ordine politico o civile, e l'ordine religioso, soggiunge il signor Relatore che la sanzione civile e religiosa intrecciandosi spesso negli atti della vita dell'uomo si davano scambievolmente aiuto, autorità, ed efficacia.

Dopo la dichiarazione di questa sola massima io speravo di vedere nella proposta di legge intrecciato lo scambievolmente aiuto, l'autorità ed efficacia delle due autorità religiosa e civile, quando all'opposto non senza sorpresa veggio insinuarsi l'istituzione del matrimonio puramente civile come contratto separato affatto dal Sacramento.

Non è mio pensiero, o Signori, di dimostrare che il contratto e il Sacramento sono una cosa sola inseparabile, indivisa; e che fra i cristiani non può dirsi contratto matrimoniale legittimo che non sia Sacramento.

Nemmeno intendo parlare dell'obbligo che corre ad un legislatore cattolico di emanare leggi che siano conformi ai principii di quella religione che venne posta in cima del nostro Statuto; nè finalmente del bisogno che si ha che la famiglia sia santificata dalle benedizioni del cielo, come la società sorretta dalle massime dell'equità e della giustizia. Tutte cose queste che altri colleghi dottissimi e ben più eloquenti di me obero a dimostrare con i loro preziosi scritti o colla viva loro parola, la quale nei passati giorni veniva religiosamente accolta da tutto il Senato.

Io adunque mi limiterò ad accennare solamente a quell'argomento che si mette innanzi dai propugnatori del matrimonio civile, quello cioè della libertà di coscienza.

La libertà di coscienza, o Signori, fu sovente il tema dei moderni politici; è un tema di cui molti abusano pur troppo, è un tema troppo importante perchè si possa svolgere in un breve ragionamento.

Io so che da altri oratori si accennò a questa difficoltà la quale fu dai difensori del matrimonio ecclesiastico vittoriosamente combattuta. Io però non mi fermerò a trattare la questione sopra questo terreno, anzi la rappresenterò sotto un altro aspetto, e dirò che la libertà di coscienza anzichè violarsi colla sanzione civile del rito religioso, si viola piuttosto colla istituzione del matrimonio civile separato affatto dal Sacramento.

E sapete, o Signori, di chi si viola la libertà della coscienza? Voi violate la libertà di coscienza dei cattolici, e dell'immensa maggioranza perciò del popolo italiano, nè vi paia strana questa mia proposizione, o Signori. Colla istituzione del matrimonio civile voi obbligate a riconoscere come marito e moglie coloro che presso l'ufficiale civile avranno celebrato il loro matri-

monio. Dunque voi costringete a credere ciò che la coscienza e la religione condanna.

Supponete che una sposa abbia contratto matrimonio dinanzi l'ufficiale civile, e poi che lo sposo ricusi di presentarsi alla Chiesa per compiere il rito religioso. La legge civile obbligherà tuttavia la sposa ad entrare nella casa *maritale civile*, che tale si potrà chiamare, e tradir così il proprio onore, la propria coscienza, la propria religione, che le vieta siffatta unione.

Più ancora. Supponete due sposi che abbiano solo celebrato il connubio col rito religioso, e poi che uno di essi rifiuti di compierlo a norma della legge civile, per esempio, il marito, il quale, essendo privo di mezzi di fortuna, poco si curi degli effetti civili. La povera sposa dovrà sempre stare in grandissimo timore di esser scacciata dalla casa maritale come illegittima moglie, e vedere un giorno quell'uomo, cui era dessa vincolata col sacramento, vederlo, dico, passare ad altre nozze davanti l'ufficiale civile. E se mai ella già fosse divenuta madre, vedrebbe i suoi figli, frutto di una unione dalla benedizione di Dio consecrata e santificata, segnati dalla società civile col marchio dell'infamia, senza che possano pronunciare il dolce nome di padre.

Vedete, o Signori, di chi si violi la libertà della coscienza? Si viola la libertà di coscienza di una sposa cristiana.

Nè mi si dica che questi casi sono ipotetici, e che non accadranno. Io che di continuo avvicino il popolo, e lo dico senza vanto, che amo come voi questo popolo di amore sincero, di amore efficace, vi so dire, o Signori, che conviene educare questo popolo alla virtù, e al rispetto della religione e della legge.

Il nostro popolo è buono, o Signori, ma conviene rispettare le sue convinzioni religiose, anzi conviene favorirle nell'adempimento del proprio dovere, quando invece coll'istituzione del matrimonio civile gli si apre un pericolo gravissimo, anzi certissimo d'immoralità e di scandalo. Oh fate piuttosto, o Signori, che il rito religioso cui è annessa la grazia del Sacramento, consecri l'unione maritale di due cuori, e sarà questo il mezzo efficacissimo di cementare la base della famiglia e di assicurare la sorte della società! Oh quanti giovani cuori prima in preda al tumulto delle passioni, a piè dell'ara e nella santità del Sacramento troveranno la pace e la consolazione!

Ma i propugnatori del matrimonio civile, o Signori, ci dicono: noi non respingiamo il rito religioso, desideriamo anzi che le nozze sieno benedette dalla religione, e confidiamo nel sentimento religioso delle nostre popolazioni.

Ma se la cosa è così, o Signori, io ripiglio, e perchè la legge civile dovrà riconoscere un'unione maritale, la quale se si ferma all'atto civile, sarà sempre condannata e considerata sempre dalla Chiesa come illegittima?

Perchè si dimenticherà l'alta missione che ha il legislatore di tutelare la moralità ed il buon ordine della

società? Perché si vorrà disconoscere il sentimento religioso delle nostre popolazioni?

Se non che, si invoca l'esempio del Belgio e della Francia, come se quella legislazione riguardo al matrimonio sia ben accolta dagli uomini più eminenti e savi di quelle due nazioni.

Ma, oltre a quanto rispondeva in proposito ieri l'altro egregio Senatore Mameli, io vorrei che noi ricordassimo quanto ha testè scritto e stampato a questo riguardo l'illustre nostro collega Raffaele Lambruschini, che mi duole di non veder qui presente.

Alla pagina 28 delle sue Considerazioni intorno alla proposta del Codice civile, quanto al titolo che riguarda il matrimonio civile così si esprime:

« Non mi si dica che il matrimonio civile, come lo vorrebbe il nuovo Codice d'Italia, è già stabilito in Francia e nel Belgio. V'è nel Belgio, perchè il Belgio appartenne alla Francia; e fu posto (notate bene) fu posto in Francia, quando la famiglia non si sapeva più dove fosse. Obbligare a dirsi marito e moglie davanti a un rappresentante della società civile, era un progresso; era affermare in qualche modo la famiglia, quando non si conosceva se non il concubinato. Ma in Italia la famiglia è affermata davanti a Dio! si vorrebbe farla scendere ad affermarsi davanti agli uomini. In Francia si volle sollevarla dal concubinato; qui si vorrebbe accostarvela. Ecco la gran differenza.

» E quest'abbassamento (prosegue l'illustre scrittore), questa trasformazione non è cosa atta a commuovere i popoli? non diverrà potente arma in mano a chi combatte gli ordini nuovi? E prudenza, è sapienza di governo, affrontare senza necessità opposizioni che non si vincono con la baionetta e con le carceri, perchè pugnano dalla rocca della coscienza? »

Ora io soggiungerò, o Signori, che voi avete inteso appunto svolti con grande perspicacia e accuratezza i danni gravissimi e l'immoralità che la legislazione civile sul matrimonio in Francia ha tratto seco, e che tuttora si lamentano; danni a cui una pia Associazione protetta e favorita dallo stesso Governo francese, tenta di riparare.

So bene, o Signori, che molti inconvenienti furono ieri l'altro notati da un onorevole Senatore come provenienti dall'attuale legislazione sul matrimonio. Dopo d'aver il medesimo accennato ai diversi Codici che sono in vigore in Italia e commendato il Codice di Parma, siccome quello che pareagli il meno viziato nella legislazione del matrimonio, confessò però che molti inconvenienti si potevano temere dall'applicazione del detto Codice.

Ma, o Signori, il matrimonio civile quale si vuole introdurre tra noi, non sarà forse una sorgente di guai, di immoralità e di scandali?

Il timore di questi pericoli non è solamente fittizio, o Signori, ma reale e pur troppo vero.

Si accennava pure dallo stesso Senatore all'inconveniente di vedere dalla Chiesa tenuti per validi gli spon-

sali contratti colla sola promessa verbale, quando invece nel Codice Albertino si dà azione solamente per gli sponsali contratti in iscritto.

Non è però da far meraviglia di questa distinzione, mentre, siccome il matrimonio consiste nel mutuo consenso degli sposi manifestato alla presenza del parroco e dei testimoni senza che occorra per la sua validità alcun atto in iscritto, così anche gli sponsali sono riconosciuti validi emessi colla semplice promessa verbale, come non ripugna che la legge civile faccia dipendere la sua azione da un atto in iscritto.

Il matrimonio, Signori, è un contratto innanzi tutto naturale, e quindi ha il suo fondamento nel *jus naturae*, come gli stessi sponsali sono regolati dal medesimo diritto.

E quanti contratti anche nello stesso Codice Albertino sono dichiarati legittimi tuttochè intesi solo verbalmente?

Io non parlerò del fatto dell'imbecille che ha contratto matrimonio tuttochè interdetto, mentre non isfugge di certo all'avvedutezza di voi, Signori, che ben sapete potersi dare un individuo interdetto, il quale sia veramente inetto al maneggio de' suoi affari temporali, ma che possa contrarre matrimonio.

Così quando si tratti del matrimonio del minore, vorrei persuaso lo stesso onorevole Senatore che gli Ordinari chiamano a sè le parti interessate per veder modo di provvedere a che sia rispettata l'autorità paterna o quella di chi la rappresenta.

E questa missione di conciliazione converrà sempre esercitarla, e certo con non minore frequenza dopo la istituzione del matrimonio civile.

Si citò ancora un fatto di un interdetto per imbecillità che ha contratto matrimonio all'estero con una parente per dispensa pontificia.

Io non conosco il fatto, Signori, ma, oltrecchè un fatto solo ed isolato non è un grande argomento, chissà, io dico, che coloro, ai quali era devoluto l'asse dell'imbecille interdetto, non avessero un vivo e grande interesse a far sì che l'interdizione fosse pronunciata.

Finalmente mi permetta, non so se sia qui presente l'onorevole Senatore Galvagno, che io gli manifesti la massima mia sorpresa nell'aver ascoltato da lui citati grandi inconvenienti per la rettificazione degli atti civili quando ne occorre il bisogno, e per l'urto che sorge continuamente fra le due podestà, civile ed ecclesiastica.

Signori, ve lo dico ingenuamente, sono pressochè 18 anni che reggo il difficile peso dell'episcopato, eppure non una sola volta mi accadde di avere per quest'oggetto, non dirò già a sostenere qualche urto coll'autorità giudiziaria, ma nemmeno a fare una qualche pratica sul proposito, e debbo dire che le rettificazioni si fanno e si fecero sempre col massimo accordo tra le due autorità. Me ne appello al Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia, me ne appello allo stesso egregio collega Presidente della Corte d'ap-

pello di Casale, che altamente io apprezco, se abbiano mai ricevuto alcun richiamo in proposito, e potrei pure appellarmi con tutta fiducia ai signori Presidenti dei tribunali di prima cognizione di Casale, di Alessandria, d'Asti e di Torino, i quali esercitano la loro giurisdizione in qualche parte della mia diocesi. Lo stesso io spero di poter fare con dei miei colleghi delle antiche provincie.

Signori Senatori. Gli inconvenienti vi saranno finché vi saranno uomini; la perfezione si trova solamente in cielo. Ma è forse vizio della legge civile se insorgono tante liti? Si può forse dubitare dell'integrità dei magistrati?

No, o Signori, che questa bella prerogativa, dirò meglio, questa virtù è proverbiale fra noi. Ma pure quante liti sono rimandate da uno ad un altro tribunale sino al magistrato supremo di Cassazione!

Eppoi io vorrei che si mettessero a pareggio gli inconvenienti che nasceranno dall'istituzione del matrimonio civile con quelli che furono da taluno dei Senatori accennati come effetto dell'attuale legislazione sul matrimonio; sì, vorrei che fossero tutti collocati sulla medesima bilancia, e vedreste tosto, o Signori, da qual parte essa traboccherebbe.

Questa verità è sempre stata così riconosciuta da uomini sommi, che la Commissione legislativa creata dal Re Carlo Alberto non esitava di rispondere alle considerazioni dell'in allora Senato di Genova sulla materia del matrimonio con queste nobili parole: « Si conserva come non sarebbe prudente consiglio di stabilire un contratto civile indipendente dall'autorità ecclesiastica, nascendone per tal modo il gravissimo inconveniente di vedere matrimoni dichiarati validi in un foro, ed invalidi nell'altro, cagione di troppo scandalosa confusione per potervisi esporre. Essendo poi cattolica la quasi totalità dei sudditi, deve esserle eziandio la legge la quale non può (badate bene) spogliare un atto così importante di quelle forme e solennità delle quali lo riveste la Chiesa. »

Così pure l'antico Senato di Piemonte, se manifestava in quella circostanza il desiderio di riforme in questa materia del matrimonio, egli ciò nulla meno dichiarava apparire manifesta la necessità ed utilità somma che le accennate riforme fossero regolate e definite d'accordo fra le due potestà, dello Stato e della Chiesa; e ciò diceva l'antico Senato di Piemonte, perchè egli aveva già precedentemente riconosciuto che per gli urti e per le collisioni tra le due potestà, le cose esse si turbano e la veneranda autorità delle leggi molto vi rimette, se non perde affatto della sua efficacia. Gli inconvenienti adunque, ripeto, sono propri degli uomini e cesseranno soltanto col cessare degli uomini.

Ancora una parola, o Signori.

Quando nel 1852 si rigettò dal Senato la proposta di legge sul matrimonio civile, forse che questa illustre Assemblea venne meno nell'estimazione del popolo italiano, o, dirò meglio, dell'Europa? Forse che si oscurò

la gloria della patria nostra e della benemerita monarchia sabauda? Forse che si pose inciampo ai nobili studi, allo slancio dell'ingegno, alla prosperità del commercio, al valore delle armi? Forse che si dolsero le antiche provincie di non aver conseguito la legge sul matrimonio civile? No, Signori, voi lo sapete meglio di me. Permettetemi adunque che io a nome della religione e della patria vi esprima un desiderio, un voto, una preghiera con dirvi: deb, o Signori, non vogliate tramandare ai vostri figli, ai vostri tardi nipoti il triste retaggio del matrimonio civile!

**Presidente.** Si è fatto or ora inscrivere il Senatore Imperiali, al quale accordo la parola.

**Senatore Imperiali.** Signori. Dopo una sì lunga e dotta discussione, ognuno di noi ha potuto formarsi un criterio giusto, e avere certa conoscenza di causa sul voto che deve pronunciare in ordine alla legge del matrimonio civile. Ma io questo voto, voglio poter deporre in quell'urna con fronte alta, senza neppure il sospetto di riguardi umani, e con coscienza tranquilla.

Da quanto ho inteso e letto dei discorsi pronunciati in quest'aula, in me si è confermata la convinzione, che questa legge non offende punto la religione cattolica, che è la religione dei miei avi, e che io mi vanto di professare e riverire in tutti i suoi dettami: la legge che noi stiamo per votare regola i rapporti della famiglia, che è la base della società, e lascia piena libertà di adempiere alla cerimonia religiosa, ch'io proclamo altamente esser necessaria ad ogni buon cattolico per la quiete della propria coscienza e per non vivere in peccato mortale. (Rumori)

Io avrei bramato che una tal legge fosse emanata nel nostro Stato d'accordo e col beneplacito della Corte di Roma; ma pur troppo Roma ci ha sempre respinti quando noi chiedevamo la sua annuezza all'attuazione fra noi di qualunque siasi temperamento, che era necessità per noi di prendere onde mettere d'accordo la nostra legislazione colle libere istituzioni che ci reggono.

Vari uomini insigni dello Stato sardo, calcarono la strada da Torino a Roma, e i Balbo, e i Siccardi ed altri insigni personaggi per dottrina e per probità tentarono, a nome del nostro Governo, di persuadere la Curia Romana ad accordarci il suo beneplacito e per la soppressione del foro privilegiato ecclesiastico, e per l'attuazione della legge sul matrimonio civile, e finalmente per la restrizione dei conventi nel Regno di Sardegna, ma sempre invano; oppure una legge sul matrimonio civile esisteva col beneplacito di Roma, e nelle Due Sicilie, e in Francia e in altri Stati della cattolicità. Il foro ecclesiastico era stato abolito in Austria, in Francia e in altri regni pure cattolici, e coll'annuezza di Roma; ma a noi simili concessioni sotto qualsiasi forma, furono sempre negate.

Roma ci accordò la soppressione di alcune feste nell'anno, e il Santo Padre nella sua enciclica proclamava che ciò faceva, spinto dalla considerazione che in Pie-

monte dovevasi col lavoro riparare ai danni sofferti per le guerre sostenute, ed altre calamità a cui era andato soggetto; pure mentre sopprimeva quelle feste, per mezzo dei vescovi comandava ai parroci di continuare in quegli stessi giorni, non più festivi, a celebrare nelle chiese le stesse funzioni di prima; per cui nelle coscienze meno chiaroveggenti s'ingenerò il dubbio se quelle feste fossero state abolite dal Governo e non dalla Chiesa, o quanto meno che la Curia Romana non avesse avuta forzata la mano: e ancora adesso nei comuni rurali specialmente, ancora adesso i contadini non si credono autorizzati a lavorare, e osservano il precetto della festa in quegli stessi giorni come prima dell'abolizione.

Mi pesa troppo il rimprovero che si fa a quelli che sostengono la legge del matrimonio civile di volere in tal modo togliere la religione al popolo. Se menomamente si corresse un tal pericolo, io dichiaro che sarei il primo a negare il mio voto a una simile legge, ma il popolo italiano col suo buon senso vedrà, che noi non abbiamo fatto, che regolare i rapporti della famiglia collo Stato, e che per nulla è impedito ad accostarsi al sacramento della Chiesa, del quale nessun buon cattolico può fare a meno se vuol vivere tranquillo di coscienza.

Nè mi fa impressione l'appunto che si è fatto a questa legge per il caso, che potrebbe darsi, che uno dei coniugi abusando della buona fede dell'altro stipulasse il contratto civile, e poi non volesse celebrare davanti alla Chiesa il matrimonio; perchè io dico, chi impedisce ai coniugi qualunque sianei di ricevere prima la benedizione nuziale dalla Chiesa, e quindi presentarsi dinanzi all'ufficiale civile per sancire il contratto nuziale?

Non pure io credo che si possa dare il caso che l'ufficiale civile possa unire in matrimonio un prete con una donna qualunque, e tanto meno con una monaca, giacchè la legge civile, è vero, che non s'immischia dei doveri di coscienza dei contraenti, ma richiede, che con testimoni sia averato, ch'essi abbiano tutti i requisiti per poter contrarre il matrimonio, e se uno di essi contraenti o tutti e due sieno legati in qualunque siasi modo da doveri di altro stato, che imprima carattere, oh io credo che non si possa interpretare che quei contraenti sieno forniti dei requisiti necessari per essere uniti in matrimonio neppure dall'ufficiale civile. Se per questo incidente che si teme vi fosse ancora qualche oscurità nella legge per impedire tali sconci temuti, il signor Ministro di Grazia e Giustizia parmi che abbia promesso all'onorevole Senatore Galvagno di ripararvi, o coll'avvalersi della facoltà a lui concessa coll'art. 2 della legge sull'unificazione legislativa, o con aggiungere nel Codice penale delle disposizioni che preven-gano simili inconvenienti e allontanino tali timori.

Finora ogni conciliazione fu impossibile tra lo Stato e la Chiesa, perciò noi separando i due poteri ci renderemo indipendenti in ciò che riguarda il civile; se cessando la lotta tra lo Stato e la Chiesa, tra la Croce e il Trono, Roma addimostrandosi più conciliante con

noi esprimerà il desiderio, che pel bene spirituale delle nostre popolazioni la legge sul contratto civile pel matrimonio dovesse riformarsi, chi c'impedirà di appor-tarvi qualsivoglia modificazione?

Anzi aggiungo: se questa legge farà cattiva prova in Italia, ciocchè io non credo, i legislatori di loro moto proprio dovranno mettervi rimedio; ma lo ripeto, in oggi la legge sul matrimonio civile è una ineluttabile necessità per noi.

**Presidente.** Coll'oratore che ha parlato testè, trovasi esaurita la serie dei Senatori iscritti per la discussione del matrimonio civile; debbo perciò tenere per chiusa la discussione particolare apertasi su questo grave argomento. Seguendo però le nostre discipline, riservo la parola per ultimo al Relatore della Commissione.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Signori Senatori.

Dopo la profonda discussione che dura da parecchi giorni, dopo i dotti ed eloquenti discorsi che vi vennero pronunciati, ingrato e difficile ufficio è il compito del Relatore, che, secondo l'usanza, deve prendere per ultimo la parola.

Più che mai ho bisogno della vostra indulgenza, che imploro riverente.

Vari sono i punti di vista dai quali gli avversari del titolo del Codice civile concernente il matrimonio, lo hanno impugnato. Gli uni lo hanno impugnato principalmente dal punto di vista religioso; un altro ponendosi al punto di vista del diritto naturale; gli altri partendo da quello della morale, della politica e dell'interesse sociale.

Io non seguirò i dotti oratori in tutto ciò che hanno detto in questi tre ordini d'idee.

In una delle precedenti tornate un illustre oratore dichiarava in sulle primo che egli intendeva fare unicamente un discorso di fatto; ma la sua dottrina nelle scienze storiche, nelle legali e nella politica, lo traeva ben tosto fuori della via che si era tracciata, e lo innalzava nelle regioni delle teorie, ciò che nella tornata successiva diede luogo ad una splendida risposta di uno dei membri dell'Ufficio Centrale. Io vi faccio, o Signori, la stessa dichiarazione, intendo io pure di fare un discorso pratico, più di fatto che di teorica, e spero di rimaner fedele al mio programma. Io vi dimostrerò come in un Governo libero come il nostro, la separazione dell'elemento religioso dall'elemento civile nel matrimonio è una necessità ineluttabile, e come questa separazione non sia contraria nè alla religione, nè alla morale.

Anzi tutto però è mio debito di dare due risposte al primo degli oratori, che presero la parola in questa solenne discussione, all'onorevole Mameli.

Egli si mostrava dolente delle parole che leggonsi alla pagina 33 della relazione della Commissione sul Codice civile, là dove l'illustre relatore del 1. libro di detto Codice, il Senatore Vigliani, dice: che la religione, pura emanazione dello spirito umano, sacro vin-



colo che unisce l'uomo al suo divino creatore, rifugge da qualunque coazione.

Io debbo tanto più dare quivi una risposta all'onorevole preopinante, in quanto che l'onorevole Senatore Vigliani, mio amico e collega in quella Commissione, non essendo presente a questa discussione non può rispondere egli medesimo e dileguare la spiacevole impressione che per avventura abbia potuto fare il rilievo del preopinante. Ringrazio l'onorevole Senatore Mameli della benigna interpretazione che egli dava già alle riferite parole, ma credo, o Signori, che queste sieno abbastanza chiare, nè abbiano bisogno d'interpretazione nè indulgenza, nè benigna.

Ecco cosa suonano chiaramente queste parole.

La religione è un attributo di qualunque essere ragionevole, il quale istintivamente sente e riconosce che al di là della natura vi ha un Essere soprannaturale e per noi incomprendibile, che ne fu l'autore, la regola e la conduce ad un fine immutabilmente stabilito, ed ama, teme e spera in questo Essere, e verso di lui si sente attratto come ad un ultimo ed estremo punto obiettivo. Che quest'intimo sentimento, che costituisce il vincolo sacro che lega l'uomo ed il Divino suo Creatore rifugge da qualunque coazione, non potendosi credere, temere e sperare in conformità della legge. Questo è il concetto del dotto ed eloquente Relatore, e ripeto che non ha bisogno d'interpretazione.

L'altra osservazione preliminare che voglio fare al preopinante si è che ella è certamente verità incontestabile e dogma di fede per tutti i cattolici, che il vincolo del matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù Cristo; ma non lo è poi ugualmente che, onde questo sacramento abbia luogo, sia indispensabile che il matrimonio si faccia avanti il parroco degli sposi o qualche altro sacerdote da lui o dall'Ordinario delegato. Molti teologi e santi Padri sostengono che le parti stesse possano essere ministri del sacramento e che onde questo esista e gli sposi conseguiscano la divina grazia, basti che contraggano il loro vincolo coll'intenzione di assumere il sacramento, cioè chiamando Iddio in testimonia e chiedendone la benedizione.

Questi teologi hanno per loro la testimonianza di 12 secoli, tanti quanti ne corrono dal principio dell'era cristiana fino all'ultimo Concilio Lateranense seguito nel 1215 sotto il pontefice Innocenzo III, che fu il primo che in vista dei grandi mali e degli inconvenienti che derivavano dai matrimoni clandestini fatti cioè dai soli sposi, senza alcuna formalità e senza registrazione, prescrisse che fossero fatti in presenza di due testimoni e del parroco o di un suo delegato. Hanno per essi inoltre il testo istesso del Concilio di Trento; giacchè la parte prima, cioè la parte sacramentale e dogmatica della Sessione 24<sup>a</sup>, la quale tratta del matrimonio, dichiara bensì che questo è uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù Cristo, e scomunica quelli che affermano il contrario, ma tace intieramente della forma. Della forma ossia della necessità della presenza del parroco e di due o tre testimoni onde

il matrimonio sia valido non si parla che nella seconda parte, cioè nel Decreto *De reformatione*, la quale parte tutti sanno che non ha effetto che come legge civile, dove il Concilio di Trento fu espressamente o tacitamente ricevuto, e vien meno il suo vigore quando più non piaccia allo Stato di mantenerle la sua sanzione. E se qualche dubbio potesse rimanere, basterebbe di riflettere che il Santissimo Sinodo dichiara nulli ed irriti i matrimoni quando non siano seguiti alla presenza del parroco e di due o tre testimoni, confondendo in un solo questi due requisiti, presenza del parroco e presenza di due testimoni, nè di certo si potrebbe sostenere che i testimoni siano essi pure ministri del sacramento.

E se cercassimo poi il motivo per cui quasi tutti gli Stati cattolici con ricevere in questa parte il Concilio di Trento, prescrivessero essi stessi la necessità della presenza del parroco per la validità del matrimonio, noi la troveremmo nella miseranda condizione in cui trovavansi in quei tempi i popoli per riguardo all'istruzione. Ben pochi erano a quell'epoca quelli che sapessero leggere e scrivere, e moltissimi erano i Comuni, borghi e castelli nei quali il parroco era il solo che fosse in grado di scrivere una lettera e di tenere un registro. Onde volendo che i matrimoni, atti di tanta importanza, fossero positivamente accertati e che se ne avesse l'autentico documento, si dovette per necessità ricorrere ai parroci, costituendoli essi stessi ufficiali dello stato civile.

Ma io non mi attenderò di parlare di teologia in un'assemblea in cui oggi appunto abbiamo la grata ventura di veder sedere tre distinti venerandi prelati: io concederò ai nostri avversari, od almeno non contrasterò, che il matrimonio, onde gli sposi conseguiscano gli effetti religiosi e l'efficacia della grazia, debba essere fatto dinanzi al parroco in conformità del prescritto dal Concilio di Trento.

Ma, o Signori, forse che il progetto del Codice civile che vi sta dinanzi impedisce agli sposi di uniformarsi a questo precetto? No, o Signori, noi regoliamo gli effetti civili del matrimonio, e prescriviamo unicamente tutto ciò che è a tal'uopo necessario. Quanto agli effetti religiosi il Codice vi rimane e deve rimanervi estraneo; esso lascia intatto agli sposi il diritto come il dovere di uniformarsi ai precetti religiosi, onde la loro unione sia legittima in faccia alla loro coscienza.

Si è detto che noi vogliamo disconsacrare il matrimonio; niente di più falso, mi si perdoni l'espressione, niente di più ingiusto.

Sia pure, come abbiain già detto, che il matrimonio dei cattolici non sia altrimenti sacramento salvo che venga celebrato a' piedi dell'altare, in presenza del parroco, noi non impediamo per nulla che gli sposi dopo aver stretto il loro nodo avanti l'ufficiale dello stato civile ed averlo fatto registrare, lo celebrino eziandio avanti il ministro della loro religione. Anzi noi abbiamo ferma fiducia e lieta speranza che così si farà sempre.

E per agevolare l'adempimento di questo religioso precetto, lasciamo libero agli sposi di celebrare il matrimonio religioso prima o dopo l'atto civile; concessione che non potè la Chiesa ottenere mai nè dalla Francia, nè dal Belgio, nè dagli altri Stati dove è prescritto il matrimonio civile, concessione, o Signori, che la Chiesa ha sempre considerato come di grande importanza, talmente che è verità storica che il Santo Pontefice Pio VII nei richiami che fece dapprima per organo del cardinale Caprara contro gli articoli organici del clero di Francia li quali contenevano la proibizione ai parroci di celebrare il matrimonio religioso prima che fosse seguito il matrimonio civile, e poscia egli stesso direttamente contro il Codice civile in occasione delle trattative per la sua trasferta a Parigi per incoronare l'imperatore Napoleone I, non si lamentò espressamente che della succennata proibizione e del divorzio.

Io non credo che questa storica verità sia ignorata da nessuno di voi, nè che possa essere contestata; tuttavia permettetemi di accennarvi due documenti positivi che la provano.

Ho percorso questa mane la nota del cardinale Caprara in data del 18 aprile 1803, comunicata al Ministro degli Affari Esteri di Francia, il principe Tayllerrand, e riferita a pag. 13, tom. 3 della storia di Leone XII, scritta dal sig. Artaud di Montor, tradotta dall'abate Cesare Rovida e stampata a Milano nel 1844, e vi ho riscontrato che il cardinale Caprara d'ordine di Sua Santità Pio VII fa vari richiami contro i detti articoli organici su diversi punti e varie materie, e si lagna quanto al matrimonio, del divieto ai parroci di celebrare il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, quale divieto dice essere nocivo agli sposi, li quali dopo aver contratto il matrimonio civile potevansi credere sufficientemente licenziati a vivere assieme trascurando il matrimonio religioso; ed essere offensivo alla Chiesa scomandone l'autorità e causa di molestia ai suoi pastori, perchè talvolta gli sposi, dopo aver contratto il matrimonio civile, intendevano che i parroci gli ammettessero al matrimonio religioso, non ostante che vi fosse qualche canonico impedimento.

Il cardinale dice che S. S. conformemente all'insegnamento ed ai principii che uno de' suoi predecessori aveva statuiti in Olanda, non poteva vedere un tal ordine di cose senza dolore e che confidava tuttavia che le cose a questo riguardo si ristabilirebbero sul medesimo piede sul quale erano prima, e come si praticava in tutti gli altri paesi cattolici. Manifestò pure il suo dispiacere che i registri dello stato civile fossero stati tolti agli ecclesiastici, e termina la nota colle seguenti parole:

« Queste sono le considerazioni che io sono in dovere di presentare per mezzo vostro al Governo francese: io tutto mi aspetto dall'equità, dal disvernimento e dai sentimenti di religione che animano il primo Console. — La Francia a lui deve il suo ritorno alla fede, ed egli non lascerà imperfetto il suo lavoro; egli

aprà togliere tutto quello, che non può essere d'accordo coi principii e cogli usi adottati dalla Chiesa. Voi certamente seconderete col vostro zelo le sue benefiche intenzioni ed i suoi sforzi. — La Francia benedirà nuovamente il primo Console, e quelli che calunniavano il ristabilimento della religione cattolica in Francia, o che mormoravano contro i mezzi adoperati per conseguirla, saranno per sempre ridotti al silenzio. »

Non abbiamo la nota testuale di Pio VII data all'occasione dell'incoronamento dell'Imperatore; ma dalla risposta del ministro Portalis, riferita a pag. 165, vol. 2 della storia di questo Pontefice, stesso autore e medesima traduzione, rileviamo chiaramente che il solo richiamo che ancora muoveva il sommo Pontefice intorno al matrimonio civile regolato dal Codice Civile, concerneva il divorzio.

Ecco le parole testuali della risposta intorno a questo soggetto:

« Vostra Santità rappresenta che le disposizioni del Codice civile sul divorzio non sono in armonia col dogma religioso dell'indissolubilità del matrimonio e bramerebbe un cambiamento in questa parte della francese legislazione.

« La legge civile, non poteva proscrivere il divorzio in uno Stato in cui sono tollerati alcuni culti che lo ammettono e sarebbe stato in tutti i casi cosa al certo ben poco savia il cambiare ad un tratto una giurisprudenza che quindici anni di rivoluzione avevano naturalizzata in Francia, quando si passò alla compilazione del nostro Codice; in generale le leggi civili hanno solamente una bontà relativa, esse devono essere adattate alla situazione nella quale un popolo si trova; tocca al tempo il perfezionarle. Unicamente alla legge religiosa appartiene il *raccomandare* (si noti la parola) il bene assoluto che di sua natura è immutabile. Ma perchè la condotta del ministro del culto cattolico non sia mai in contraddizione col dogma che professano, Sua Maestà ha dichiarato col suo Ministro dei culti il 19 pratile anno X (8 giugno 1802) che i ministri del culto cattolico hanno la libertà di rifiutare la benedizione nuziale a quelli sposi che si volessero maritare dopo un divorzio anzi che il primo matrimonio sia disciolto per la morte di uno dei coniugi. Sua Maestà ha dichiarato che questo rifiuto non avrebbe potuto essere fondamento di un gravame innanzi al Consiglio di Stato. »

Non vi dissimulerò però, o Signori, che la innovazione al sistema vigente in tutti i paesi dove è prescritto il matrimonio civile, non l'abbiamo accettata e non ve l'abbiamo proposta che con molta esitanza: primo perchè ci pareva assai più naturale ed anche più consono alla dignità della Chiesa che si andasse ad implorare le benedizioni del cielo dopo che il matrimonio era fatto davanti agli uomini, piuttostochè di andare a confermare davanti all'ufficiale civile ciò che si è fatto alla presenza di Dio. Secondo perchè ci si paravano innanzi quelli inconvenienti ai quali accennava

il primo giorno l'onorevole Senatore Mameli e che ora ricordava il dotto e venerando prelati che teneva la parola. Temo perchè eravamo spaventati dall'esempio che si ebbe di simile concessione nel Belgio.

In una delle passate tornate ci si è da uno degli oratori rappresentato come questa concessione abbia fatta cattiva prova nel Belgio, e si sia dovuta, dopo breve tempo, rinvocare. Tollererò ancora il Senato che io rammenti questa storia, la quale farà sempre maggiormente apprezzare l'importanza della nostra concessione e la prova di fiducia che noi diamo al clero italiano.

Nel Belgio, caduto appena l'impero ed instaurato il nuovo Governo nel 1814, la reazione che è sempre figlia primogenita ed erede necessaria di tutti i violenti cambiamenti di Governo, non mancò di querelarsi subito delle disposizioni concernenti il matrimonio, dicendo che si facevano varii matrimoni davanti all'ufficiale dello stato civile, che non si potevano poi più celebrare innanzi al parroco, perchè vi ostavano canonici impedimenti, dei quali non teneva conto, nè poteva tenerlo l'ufficio dello stato civile.

Si ottenne perciò un arrestato del Re in data del 10 ottobre 1814 col quale fu prescritto che non potrebbe l'ufficiale dello stato civile ammettere i cattolici alla celebrazione del matrimonio dinnanzi a lui se non gli veniva dagli sposi presentato il certificato del proprio parroco, dal quale risultasse che non vi era verun impedimento canonico, e che nulla ostava poi al matrimonio religioso.

Ma non andò molto che si riconobbero i gravi abusi, i sommi inconvenienti che ne derivavano, perocchè accadeva sovente che il parroco rifiutasse il certificato senza voler addurre il motivo del rifiuto.

Fu forza pertanto di rinvocare quella disposizione con un altro arrestato del Re in data del 7 marzo 1815. Ma in questo secondo decreto si fece un'altra concessione, quella stessa che facciamo ora noi, la libertà di fare il matrimonio religioso prima o dopo il rito civile. Mi spiace che per brevità non mi sia concesso di leggere le considerazioni che fa il Re sugli inconvenienti verificatisi per la prima disposizione.

Ebbene, o Signori, da lì a poco nuovi guai, nuovi disordini, nuove difficoltà. Abusandosi della libertà di fare il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, questo veniva trascurato; la prole rimaneva illegittima, gli sposi dopo aver convissuto coniugalmente qualche tempo si separavano e passavano ad altre nozze. Si dovette pertanto rinvocare anche questa concessione e ritornare al puro sistema francese degli articoli organici e del Codice penale.

Il Re rappresentò questi abusi in un suo messaggio alle Camere, e queste all'unanimità decretarono la detta revoca, che il Re sanzionò con Decreto delli 10 gennaio 1817.

E tanta fu la dolorosa impressione che rimase di questi abusi e la diffidenza che ne risultò, che quando

nel 1831 si fece la costituzione del regno del Belgio, vi si inserì una disposizione espressa, che costituiva l'articolo 16, per stabilire che il matrimonio civile dovrebbe sempre precedere il rito religioso.

E se malgrado questi esempi ci siamo determinati ad accettare la proposta del Governo per la libertà agli sposi di far benedire le loro nozze prima o dopo il matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile, si fu da prima nella fiducia che, come ci si faceva sperare, questa concessione sarebbe un mezzo di conciliazione col clero in questa parte e di appagamento agli scrupoli di alcuni degli onorevoli oppositori alla legge; e riflettendo in secondo luogo, che se mai fossero a noi riservati i disinganni che avvennero nel Belgio, il Governo ed il Parlamento non avrebbero che a seguirne l'esempio. Queste cose ho voluto dire anche affinchè servano di salutare avvertimento.

Intanto ritornando al mio proposito, io ripeto che non solamente noi non impediamo col nuovo Codice, che gli sposi adempiano al precetto religioso secondo loro suggerisce e prescrive la coscienza ma anzi facciamo tutto quanto e forse anche al di là di ciò che si dovrebbe per facilitare l'adempimento dei doveri religiosi!

Ma non basta, ci si dice, dovete impedire che siavi matrimonio civile senza matrimonio religioso. Non dovete tollerare che i cattolici vivano maritalmente senza che le loro nozze siano benedette da Dio.

Ma come dobbiamo impedirle? Volete che accendiamo il rogo, che riapriamo le carceri del santo ufficio? Avremo da fabbricare di nuovo gli istromenti, dei quali si conserva ancora orrida memoria, per tormentare quelli che non credono alla religione, o non ne praticano i precetti?

No, si risponde; questo inumano desiderio non è entrato per certo, nè entrerà mai in Senato.

Dovete impedirlo col non riconoscere legittimo altro matrimonio fuorchè quello celebrato secondo il rito della religione degli sposi.

Ma, Signori, sapete quale cosa è questo? Egli è nè più nè meno che il voler far sopportare ai figli la pena della irreligione dei genitori.

Io domando: se il Governo venisse a proporvi domani il ristabilimento della confisca, la pena dell'infamia, od altra simile, che colpisca i figli per la colpa del padre o della madre, domando, dico, se sorgerebbe una voce in Senato per accogliere una simile proposta?

Non è più dei nostri tempi, direste tutti, punire i figli per la colpa dei parenti; la carità, la giustizia, la religione vi si oppongono.

Eppure, o Signori, quando vi si dice: dichiarate che se gli sposi non adempiono al precetto religioso il loro matrimonio non sarà legittimo, non vi viene suggerita altra cosa.

Ma voglio supporre che si possa religiosamente e caritatevolmente pretendere questa cosa crudele, che offende cotanto ed in modo sì patente la più sacra delle

nostre libertà, quella della coscienza; vedete di fronte a quali insormontabili difficoltà noi ci troveremo!

Un legislatore non può preoccuparsi unicamente di teorie, il legislatore bisogna che pensi all'applicazione, bisogna che imperando sui cittadini, pensi a proteggerli, a tutelare la loro vita, le loro sostanze e la loro libertà. È facile ai dotti scrittori ed ai pubblicisti, che ci venivano citando gli onorevoli avversari, i Mittermayer, i Savigny, i Laboulaye e tanti altri di teorizzare su questo o su quell'altro sistema, di scrivere lettere erudite a Senatori eruditi. Il legislatore dalla teoria deve scendere alla pratica e di questa occuparsi eziandio ed anzi più di tutto.

Or bene, o Signori, si è alla pratica che io vi invito a pensare.

Supponete che vi sia un parroco che si rifiuti di ammettere alcuni sposi alla celebrazione del matrimonio per questo o per quell'altro motivo. Che gli sposi richiamino avanti all'autorità contro questo rifiuto; che l'autorità s'intrometta e che il parroco od il vescovo rispondano col terribile e doloroso *non possumus*. Cosa farà lo Stato in presenza del rifiuto del parroco, quando abbia stabilito che il matrimonio religioso sia obbligatorio anche per gli effetti civili?

Cosa si farà rispetto e a fronte del terribile *non possumus*, che sarà tanto più potente ed invincibile quanto sarà con più mansuetudine espresso ponendo umilmente la mano al petto ed alzando gli occhi verso Iddio.

Lo obbligherà ad assistere al matrimonio suo malgrado sotto questa o quell'altra pena corporale, o dirà agli sposi, ingegnatevi ed andate a leggere, se vi piace, la storia che vi dettava il celebre Manzoni nell'inimitabile suo romanzo dei Promessi sposi?

Lo Stato non potrebbe fare nè una cosa nè l'altra, sotto pena di abdicare ai suoi diritti di sovranità ed alla sua indipendenza, o di opprimere la chiesa, o di violare la libertà di coscienza.

Vi ha di più, io suppongo che quando un parroco, o un vescovo si rifiutassero alla celebrazione di un matrimonio, potessero ai tempi nostri e sotto l'egida dello Statuto che deve proteggere tutti, venire costretti ad una penalità qualunque: m'immagino che tutti converrete, ed i nostri avversari saranno i primi a proclamare altamente, che prima di applicare la pena si dovrà giudicare il rifiuto in un modo qualunque.

Or bene, chi sarà il giudice?

Saranno i Tribunali dello Stato o sarà la Chiesa? Se diciamo che saranno i Tribunali dello Stato gli avversari ci getteranno la croce addosso. Come, ci diranno, volete giudicare dei sacramenti? e non sapete che *coecus non judicat de colore*? E non vi ricordate che il canone ultimo della 1. parte della sezione 24. del Concilio Tridentino, dice: *Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit?*

In questa parte la dichiarazione della Chiesa è dogmatica; guardatevi dalla scomunica e dallo scisma.

Saranno adunque i giudici ecclesiastici che giudicheranno in causa propria?

Ma allora, addio indipendenza nazionale, come diceva qualche oratore, addio libertà dei cittadini, addio obbligo che ha lo Stato di proteggerli se vuole essere obbedito. Siamo in piena teocrazia. Ben più, lo Statuto è lacerato in una delle parti più essenziali, in quella concernente l'amministrazione della giustizia, perchè sapete che l'art. 68 dichiara che la giustizia emana dal Re ed è amministrata dai giudici da esso stabiliti.

Non basta, avete inteso, o Signori, che in una delle scorse sedute uno dei più autorevoli avversari, vinto dalla forza della dialettica e dalla sua specchiata lealtà, mentre vi proponeva che si dichiarasse che il matrimonio deve essere contratto davanti al parroco od al pastore della religione degli sposi, pur riflettendo che in uno Stato libero possono anche esservi di quelli che non professano alcuna religione, e che tuttavia non potrebbe farsene altrettanti paria, privandoli della famiglia ed obbligandoli a vivere forzatamente in concubinato di fatto, vi suggeriva di dichiarare nel Codice che questi siano ammessi al matrimonio civile asseverando sul loro onore che non professano religione alcuna.

Tralascio, o Signori, di dirvi quanto questo sarebbe crudele e contrario alla libertà di coscienza ed ai principii di tutti i popoli civili; ma vi domando se tal sistema non sarebbe le mille volte peggiore per la religione e per la morale che il sistema puro e semplice e generale della separazione dell'elemento civile dall'elemento religioso del matrimonio.

La conseguenza di quel sistema sarebbe che due cattolici che vogliono contrarre matrimonio e trovino ostacolo nel *non possumus* del parroco o del vescovo, saranno più felici dei parrocchiani di Don Abbondio. Dichiareranno impudentemente di avere apostatato alla loro religione, di non averne più alcuna, e ciò basterà perchè l'ufficiale civile si affretti di raccogliere questa dichiarazione e di unirli in matrimonio in nome della legge.

È questo rimedio ci si propone per guarire il male che si dice derivare dal matrimonio civile! A voi, Signori, di fare la scelta, tra il preteso male ed il rimedio. Per me preferisco le mille volte quello a questo.

Io tengo per fermo, o Signori, che chiunque di voi, avversari o favorevoli, scendendo dalle astrazioni delle teorie nel campo dei fatti e dell'applicazione, e freddamente e spassionatamente meditando alle conseguenze si persuaderà pienamente che per un Governo costituzionale la separazione cotanto avversata dagli oppositori è una necessità ineluttabile, ed è quella sola che possa conciliare i diritti dello Stato con quelli della Chiesa senza che questa assorba quello, nè quello opprima questa; che è il solo che possa rispettare ad un tempo

i diritti e i doveri religiosi, e i diritti e i doveri di cittadino.

Nè si creda che gli inconvenienti che sono venuto esponendovi siano cose di pura immaginazione, che non succederanno o che succederanno rarissimamente; no, o Signori, essi succedevano pur troppo nel sistema attuale, e succederebbero incontestabilmente se si accogliesse il sistema avversario.

Io ho già accennato all'esempio del Belgio ed alla dolorosa necessità nella quale si trovò quello Stato.

Ma ho ben altre prove del mio assunto e del mio timore.

Si è parlato in una delle passate sedute del sistema del matrimonio a termini del Codice napoletano, e si è da alcuni oratori creduto di potervelo suggerire come il più perfetto modello. Ma, Signori, senza ripetervi le magagne di quel sistema, che vi veniva per propria esperienza narrando il rispettabile nostro collega, il Senatore e vescovo Di Giacomo e che già vi aveva in un altro ordine d'idee esposto l'onorevole signor Guardasigilli, vi dirò che quel sistema, anche coi suoi mille inconvenienti, non era possibile che con gli articoli 80 e 81 di quel Codice, nei quali lo Stato ordinava alla Chiesa di fare ciò che egli voleva e di non fare ciò che non voleva. È vero che questi articoli non sono muniti di alcuna sanzione penale; ma la sanzione il re di Napoli l'aveva nel suo potere assoluto e despótico, e tutti sanno come all'occorrenza egli ne usasse ed abusasse.

Altro esempio lo abbiamo nel Codice austriaco. In questo è prescritto che il matrimonio sia celebrato secondo il rito della Chiesa cattolica, ma nell'articolo 78 si vieta sotto grave pena ai parroci di ammettere al matrimonio quelli che non presentino i documenti dell'autorità civile, e questa grave pena arbitraria poteva cominciare dai piombi di Venezia ed andar a finire nella Rocca di Spielberg. E nell'articolo 79 si aggiunge che se il parroco si rifiuta a celebrare il matrimonio nei casi permessi dalla legge, le parti s'indirizzeranno al Governo, il quale provvederà, senza dubbio, coi mezzi che troverà più acconci, non esclusi quelli cui accennavo.

Anche quivi nelle antiche provincie, sia prima, sia dopo il Codice civile del 1837, il matrimonio non era legittimo se non era celebrato secondo il rito religioso.

Ma piacciavi di udire cosa diceva un egregio nostro collega, tipo prezioso e distinto fra i distinti di quell'antica magistratura piemontese, che fu già esempio di sapere e di fermezza in tutta Europa, piacciavi, dico, udire cosa diceva questo dotto magistrato nel lungo e splendido discorso che faceva già in Senato nel 1852 ed a cui si è ora riferito, nella lettera che ieri l'altro indirizzava all'onorevolissimo nostro Presidente: leale, franco e risoluto come è sempre, non dissimulava che il sistema attuale poteva essere causa di abusi, di disordini e d'imbarazzi continui pel Governo.

« Non nego, diceva, che con tal sistema è necessario

che la podestà ecclesiastica e la podestà civile procedano d'accordo: che se in quella vece (sono le sue parole) l'una adoperi separatamente dall'altra non si avranno quei reciproci vantaggi e benefizii, che dalla loro unione procedono, ma quello che più monta, sorgeranno assai facili e frequenti gli urti e le collisioni che nuoceranno grandemente e turberanno le coscienze dei cittadini. »

E quando i sostenitori del matrimonio civile gli dicevano: ma se quell'accordo non si può mantenere, se incontrerete ostacoli nel clero, come farete per vincerli? Egli franco e risoluto rispondeva: lo Stato li vincerà con l'uso sapiente, prudente e moderato di quelle potestà straordinarie ed economiche che esercitò per l'addietro e continuerà ad esercitare per l'avvenire affine di serbare incolume la sua unità, — individualità e supremazia.

E questa potestà straordinaria ed economica, sapete qual'era, era il diritto che avevano gli antichi Senati, e quindi Corti di appello, di decretare all'uopo in via economica il sequestro delle congrue dei parroci e delle prebende dei vescovi ed anche il loro bando dallo Stato temporaneo o perpetuo, dell'esercizio di quale potestà non mancano esempi.

Ora, lasciando a parte la questione legale e costituzionale, se questo diritto possa ancora esercitarsi a fronte dello Statuto, io vi domando se voi potreste metterlo in pratica. Certo è che voi non avete nel Codice nuovo, nè gli articoli che si leggono in quello di Napoli, nè quelli che stanno nel Codice austriaco e se li aveste pure non potreste applicarli, perchè l'opinione pubblica si rivolterebbe se si vedesse decretare il bando perpetuo di un parroco o di un vescovo perchè non vuol benedire queste o quelle nozze. Adunque qual altro mezzo havvi che quello della separazione?

Signori, io vi prego di ben considerare e riflettere a ciò che son venuto esponendovi. Qui non v'ha scampo, o separazione, od abdicazione della sovranità con inchino alla teocrazia, od oppressione della Chiesa e confisca della più sacra delle libertà, quella della coscienza.

A fronte di questa verità ben potrei dispensarmi di tener dietro alle molte cose che si addussero contro il matrimonio civile. Io penso, o Signori, che se al dì d'oggi nella cattolicissima Spagna si facesse un nuovo Codice civile, indispensabilmente il matrimonio dovrebbe esservi regolato come noi lo proponiamo, perchè laddove vi è uno Statuto, se si vuol osservare, se la libertà si vuole che sia per tutti, non vi è altro mezzo in questa ardua materia che quello della separazione dell'elemento religioso dall'elemento civile. Ciò che è di Dio rimanga a Iddio, ciò che è di Cesare sia a Cesare.

Tuttavia io voglio esaminare rapidamente le censure che vengono fatte a questo sistema se giusto, se necessario e se ragionevole.

Ci si dice: il matrimonio civile offende il principio religioso, e pertanto viola l'art. 1° dello Statuto: esso conduce al divorzio, lede la morale, indebolisce il sen-

limento religioso nel popolo e favorisce l'indifferentismo.

Grandi parole sulle quali si sono tessuti tetri pronostici e dolorose lagnanze. Ma veniamo ai fatti, e ragioniamo volamente.

Si offende il principio religioso! e come? Con lasciar libero agli sposi di adempiere ai doveri di coscienza! con favorire questo adempimento più che non lo abbia ancora favorito verun altro Stato cattolico!

Si loda la morale, e come mai? Perchè prescriviamo le forme civili del matrimonio non solo senza impedire ma anzi con agevolare l'adempimento del precetto religioso, lediamo la morale? In verità che, o i vocaboli non suonano la stessa cosa per noi e per i nostri avversari, o io non c'intendo più nulla.

Uno degli egregi oppositori vi presentava varie tavole dei matrimoni che la benemerita società di S. Francesco Regia va promuovendo fra i concubini, che sono molti nei gran centri di popolazione e nella classe degli operai, non che delle nascite illegittime, e riferiva i confronti che fanno i dotti raccoglitori di quelle statistiche.

Ma, Signori, se si è voluto con ciò dar lode alla pia società, l'intento sarà pienamente ottenuto: io per mio conto glie la do grandissima; ma se si è creduto di poterne trarre argomento contro del matrimonio civile, vi dirò che si è commesso un grande sbaglio, un vero errore di logica.

E difatti, se tanti concubinati vi sono col matrimonio civile, che facilita maggiormente i matrimoni, giacchè la legge civile ha stabiliti minori impedimenti, quanti non ve ne sarebbero di più se il matrimonio civile non vi fosse?

Io avrei voluto, o Signori, che si fosse presentata la statistica anche delle unioni e nascite illegittime, che si hanno nei paesi dove il matrimonio deve sempre celebrarsi secondo il rito della religione degli sposi qualunque sia, per esempio, la statistica di quella immensa città che è al di là della Manica, dove appunto il matrimonio è sempre religioso, protestante, cattolico, ebraico, avreste veduto che la quantità delle nascite illegittime è ben maggiore di quella che si constata a Parigi, servata anche la debita proporzione di popolazione.

Altre statistiche avrei voluto che si fossero presentate di altri luoghi e altri tempi, e sono certo che si vedrebbe che il solo matrimonio religioso è lungi di fare i miracoli che suppongono gli avversari.

Veniamo al divorzio. Anzi tutto io devo manifestare la mia meraviglia e il sommo mio rincrescimento di avere inteso gli avversari di questo progetto di legge dirci in tutti i versi che il matrimonio civile favorisce il divorzio. Dimostrerò fra poco che ciò è un errore; ma intanto mi concedano gli onorevoli colleghi che io loro dimandi quale interesse abbiano la religione e la morale sulla quale essi piangono come sulla tomba di un defunto a causa della minaccia del matrimonio civile, qual'interesse havvi per la religione e la morale

che si presenti come inevitabile lo spettro del divorzio che li fa tanto tremare?

Io spero, o Signori, che il Senato accoglierà la nostra proposta, e che fra poco tempo il nuovo Codice sarà in vigore. Ebbene, io domando allora agli avversari che tanto insistono su questo argomento, che tanto ci vanno predicando che per esser logici dovremo noi necessariamente ammettere il divorzio, domando se dopo che questa proposta sarà legge dello Stato venisse una qualche proposta per iniziativa parlamentare, in uno dei due rami del Parlamento, per l'ammissione del divorzio, quale contegno potrebbero essi tenere a fronte dell'attuale loro linguaggio? Mi permetto eziandio di loro addimandare fin d'ora se sarebbero lieti di vedersi invocare ad autorità e come ausiliari da persone per le quali, certamente hanno essi alta e ben dovuta stima, ma ne sono distanti in politica quanto il color nero è distinto dal rosso.

Detto questo, rispondo che non è vero, nè sta in fatto nè in diritto che col sistema del Codice si favorisca il divorzio.

Si dice: ma voi considerate il matrimonio come un semplice contratto civile; quindi dovete riconoscerne la risoluzione per cause determinate o per volontà delle parti.

Ma, Signori, questo è un errore; noi consideriamo il matrimonio come un'alta istituzione sociale, la quale ha regole particolari determinate anzi tutto dall'interesse sociale, che vuole l'indissolubilità del vincolo del matrimonio per l'educazione della famiglia, la fiducia tra gli sposi, la sicurezza della vecchiaia, e per molte altre grandi ragioni.

Uno degli onorevoli nostri colleghi, il Senatore Siotto-Pintor, vi diceva nel discorso che fece nella prima seduta, che il divorzio è contro il diritto di natura; io non so se potrei andare fino a questo punto, ma ho sentito volentieri questa opinione da un dotto magistrato che in questa controversia non vi può essere sospetto, giacchè voterà con voi; e se la questione potesse essere discutibile sotto quell'aspetto, non lo sarebbe a patto veruno sotto quello dell'interesse sociale.

Si cessi adunque di parlare del divorzio. Quell'arma in mano degli avversari non può offendere che essi medesimi.

Che diremo poi del preteso indebolimento del sentimento religioso e del favorire l'indifferentismo?

Quanto alla prima accusa, l'abbiamo già le mille volte respinta. Non ne parleremo più se non ci si dicesse ancora che violiamo lo Statuto, il quale riconosce la religione cattolica come religione dello Stato.

Un rispettabilissimo nostro collega ci diceva, anche con affermazioni di ragioni personali, alle quali io presto tutta la fede per la conosciuta sua lealtà, che il senso dell'articolo 1 si è che la religione cattolica deve essere protetta dallo Stato. E sia pure: noi non abbiamo nè bisogno nè desiderio di contestarlo.

Ma cosa s'intende per protezione?

Io intendo, e tutte le persone ragionevoli intendranno che non solo si debba lasciare piena libertà alla Chiesa cattolica di esercitare il suo ministero senza recarle alcun impedimento, ma che si debba anche impedire che altri glielo arrechino.

E forsechè è avvenuto il contrario? E forsechè le leggi non puniscono quelli che recano disturbi od ostacoli all'esercizio del culto? E forsechè non si puniscono quelli che insultano i suoi ministri nell'esercizio del loro ministero?

Aduquo la protezione vi è, e vi è pienissima.

Ma, diciamo il vero, non è la protezione che in sostanza si vorrebbe, si è l'intolleranza, si è la violenza contro i cittadini per farli praticare gli atti religiosi, si è la confisca della libertà di coscienza. Ora, io domando se ciò è prescritto od autorizzato dallo Statuto?

Nemmeno gli avversari osano asserirlo, e sono ben certo che dotti ed onesti come sono, non lo pensano e neppure il vorrebbero.

Dunque il loro argomento non ha valore alcuno.

Quanto poi all'indifferentismo che si dice veda serpeggiando nelle popolazioni ce ne duole; ma chi ne è la causa?

Sapete quale è la causa di questo progressivo allontanamento della religione cattolica in Italia?

È l'inmissione dell'autorità spirituale nelle cose terrene, l'uso delle armi spirituali a tutela delle cose temporali, la guerra, più o meno latente che non si cessa di fare alla libertà, all'indipendenza nazionale, ad ogni sorta di progresso e di nazionali aspirazioni.

So bene che si va dicendo, scrivendo e predicando dai pergami che la Chiesa ha sempre combattuto e vinto o che convien che combatta sempre.

Ma badino quelli che predicano questa strana teoria che essa poggia sovra un anacronismo. La chiesa combatteva e vinceva quando il sacerdote significava sapiente, e il laico ignorante: quando la chiesa combatteva per i popoli contro i pregiudizi e la barbarie. Ma ora le veci sono cambiate, la scienza è ben lungi dall'essere patrimonio dei ministri dell'altare, salvo alcune grandi ed onorevoli eccezioni; la chiesa non combatte più per i popoli contro i tiranni, ma combatte contro i popoli e per opporsi all'acquisto ed alla consolidazione della loro libertà; non più per causa nazionale ma per veder trionfare se potesse lo straniero; essa infine non è più pel progresso e con l'avvenire, ma coi tempi passati che non possono più ritornare. Ciò essendo, la lotta non può che disaffezionare i popoli, e Dio sa dove questa andrà a finire.

E come d'altrode ci possono accusare di ingenerare e favorire l'indifferenza quelli stessi che propongono che si prescriva il matrimonio religioso secondo i riti di ciascuna comunione?

Signori, se vi è cosa che possa farvi temere di insinuare nelle moltitudini il sentimento d'indifferenza alla religione sarebbe appunto questa proposta. E difatti dicendo alle popolazioni: Io non vi ammetto al

matrimonio; salvo che lo celebriate davanti il ministro del vostro culto, ma non importa che sia più la religione cattolica che la protestante, l'ebraica, la mussulmana od altra: anzi se vi piace di dichiarare che non ne avete alcuna, che siete atei, rinnegati, sarete più presto serviti, tutti gli ostacoli saran tolti, potrete maritarvi davanti all'uffiziale dello stato civile, non è evidente che scalzate la religione cattolica, che annichilite il sentimento religioso?

Signori, io ho inteso con piacere e con soddisfazione il venerando prelado Senatore Di Giacomo dirci nel suo discorso, colf'accento di un vero pastore:

« Per carità, non ammettete cotai sistema, non dite nel Codice che il matrimonio sarà valido purchè sia fatto secondo il rito della religione degli sposi qualunque ella sia, perchè con ciò mostrate poco riguardo verso la religione cattolica e ne offendete il dogma principale che è l'intolleranza. »

Io son certo, o Signori, che non altro è il sentimento degli altri due venerandi prelati che oggi seggono con noi; ed anzi parvi che questo sentimento così naturale in un Ministro del culto cattolico trapelasse assai chiaramente benchè espresso in termini riservati e moderati, dalle parole di quello che testè favellava e che meritamente conciliavasi la vostra attenzione.

Dunque non è noi per certo che meritiamo l'accusa di favorire l'indifferenza religiosa. Soffrano in pace gli avversarii che rimandiamo questa accusa là donde è partita.

Si è citato l'esempio dell'Inghilterra, ma non si è badato che in Inghilterra la religione dominante è la religione protestante; che ora il Pontefice è la graziosa Regina Vittoria.

L'Inghilterra è logica; la sua religione non è esclusiva nè intollerante: essa crede che in qualunque religione si possa conseguire l'eterua salvezza purchè sia sinceramente praticata. Quindi non ha interesse di favorire un rito piuttosto che un altro.

Ma noi dal punto di vista religioso possiamo essere indifferenti?

Lascio la risposta agli avversarii.

Protesto che con queste osservazioni non voglio nominamente dubitare dei loro sentimenti religiosi nè che vogliano essi sacrificarli per vincere la loro causa. No, io sono persuaso del contrario.

Gli avversarii sono persone sincere, sono devoti cattolici e non vi è punto da dubitare dei loro sentimenti religiosi, ma postisi in una falsa via, sono trascinati dove per certo non vorrebbero andare.

Ma al postutto, o Signori, il sistema che noi vi proponiamo non è un sistema nuovo, è un sistema che oramai da quattro quinti del secolo è in vigore in Francia, nel Belgio, nell'Olanda, che lo è pure da 10 anni nel Canton Ticino e da circa 5 anni in alcune provincie del Regno, cioè in quelle dell'Umbria.

Ben più, fu già lo stesso sistema in vigore in tutta la penisola, e se non vi è più da poi il 1814, non è

perchè non vi abbia fatto buona prova o che le popolazioni non l'abbiano più voluto: ma perchè le fu strappato, quando il trionfo delle nordiche armi contro il grande Impero la ricacciò nelle dottrine del medio evo e le cagionò un'illade di guai e di dolori sìno a che Dio ebbe pietà di lei, e la ricompensò de' suoi lunghi dolori pei martirii sofferti con inaspettato e repentino risarcimento.

Dirò quivi una cosa che è grave al mio cuore, ma che pure è vera. Quando si è esteso il Codice sardo nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria vi fu, io debbo dirlo, un momento di malumore, perchè invece del Codice Albertino non si fosse pubblicato il Codice italiano che si diceva aver lasciato tanto desiderar di sé presso quelle popolazioni; e voi ben sapete che il Codice civile di Napoleone conteneva appunto il matrimonio civile.

Ne si dica che il matrimonio civile non ha fatto buona prova in Francia, che la moralità vi abbia scapitato, che il concubinato e le nascite di prole illegittima crescono ogni giorno.

Signori, mi duole di udire troppo soventi trinciare sulla moralità delle altre nazioni, e di quella in ispecie che è la più grande e potente di Europa e forse del mondo alla quale siamo e saremo per lughissima pezza legati ed alleati per simpatia, per riconoscenza e per interessi.

Ma vediamo che valore abbiano queste tanto meno convenienti quanto gratuite asserzioni.

Io domando agli avversari se è dal matrimonio civile che nacque in Francia, la generazione che contava li Diderot, li Voltaire, li Rousseau, e tanti altri di uguali idee religiose: se è il matrimonio civile, che ha fatto la grande rivoluzione che spaventò l'universo che inondò e la Francia e l'Europa di sangue, che inebriata, pose sugli altari la Dea Ragione.

E per contro chiederò ancora se non appartengano alla generazione venuta poi dalle unioni in cui l'elemento religioso fu distinto dall'elemento civile, i Falloux, i Montalambert, i Veuillot ed altri ardenti difensori dell'autorità della Chiesa in campo più o meno liberale, e la compatta maggioranza che spinse il principe presidente a fare la spedizione di Roma e quella che ancora attualmente nel Senato e nel Corpo legislativo spingerebbe la Francia ad una crociata in favore del Papa se non fosse trattenuta dal potente e sapiente imperatore che la governa.

Ancora un fatto io voglio addurvi. Voi ricordate, o Signori, la lunga e grave opposizione, per non servirvi di altre parole più amare, che faceva il clero della Savoia e di Nizza alla legge sul matrimonio civile nel 1852 quando fu proposta al Parlamento subalpino.

Non vi fu malanno che non si predicasse: a sentire le tisti profezie specialmente dei Vescovi della Savoia, il matrimonio civile era la rovina compiuta di quella provincia, la moralità perduta, le campagne deserte, la famiglia distrutta, l'ubbidienza al Governo impossibile:

leggete le loro pastorali di quel tempo, leggete il *Courrier des Alpes* d'allora, se potete ancora rinvenirlo, e vi sentirete rabbrivire. I Deputati della Savoia, volere o non volere, dovevano tutti rompere una lancia contro il matrimonio civile, pena di vedersi chiudere le porte dei consessi elettorali in sulla faccia da quel partito oltremontano che vi dominava.

Ebbene, vennero le annessioni alla Francia sì della Savoia che di Nizza.

La prima cosa che vi si fece si fu la pubblicazione del Codice civile francese, e con esso del matrimonio civile. E cosa avvenne di tutte quelle sì tremende opposizioni e di quei tristi vaticinii? Nessuno fiatò. Dico male; il venerando prelado che era a capo dell'opposizione nel Parlamento subalpino, fece, ci si dice, qualche rispettosa osservazione, che forse non oltrepassò le mura della città di Chambéry, e tutto fu detto. Nè per quanto io sappia e creda, la Savoia è ora meno morale, meno onesta, meno laboriosa, meno ubbidiente al Governo, anzi lo è assai più che non lo fosse prima, giacchè il suo clero non si occupa di politica più come se ne occupava per lo innanzi.

A Nizza poi, dove a cagion dei miei interessi, vado soventi, le cose non avvennero diversamente. Anzi posso assicurarvi che la legge sul matrimonio civile vi è eseguita senza il menomo contrasto, senza la menoma opposizione. Quelli che vogliono contrarre matrimonio sanno che a tal fine devono mettersi in regola col parroco e coll'uffiziale dello stato civile, e lo fanno. Il giorno stabilito vanno a dichiarare il loro consenso avanti all'uffiziale dello stato civile e di seguito, prima di avviarsi al domicilio maritale, vanno ad invocare la grazia divina, e a far benedire le loro nozze. Pui assicurato dai degni magistrati della città e dal venerando vescovo della diocesi, cui mi legano sempre grati vincoli d'amicizia, che neppur un caso havvi in quella onesta e mite popolazione di matrimonio civile che non sia stato subito benedetto dal parroco. Rammento anche, o Signori, un aneddoto che merita di essere riferito.

Nella penultima estate avendo io avuto occasione di parlare colà con un distinto e venerando prelado francese cadde il discorso sulla legge del matrimonio, e desideroso di raccogliere dalla sua bocca sicure nozioni, gli domandai come le cose procedessero in Francia intorno alla celebrazione dei matrimoni, e questo preclaro Autiate mi assicurò che nella sua diocesi non gli constava vi fosse alcuno che non avesse fatto benedire dal parroco il matrimonio fatto davanti all'uffiziale dello stato civile, e mi soggiunse:

Se mai ve ne fosse qualcheuno, non sarebbe che qualche sciagurato, che cadrebbe sotto la riprovazione generale e che se non essendo ammesso al matrimonio religioso per qualche insuperabile impedimento canonico, non avesse potuto attenersi al matrimonio civile prescinderebbe dall'uno e dall'altro.

Io ho rifiutato lungamente a queste sapienti parole e mi sono detto sovente tra me e me: Ecco dove si



giunge coi sistemi assoluti! Per impedire il matrimonio civile non benedetto dal parroco, si corre rischio di spingere al possesso libero e temporaneo della donna, alla procreazione della prole senza creare la famiglia, al vero concubinato di fatto di cui ci si presentano le dolorose statistiche!

E quivi mi si permetta ancora che a quelli che tanto lamentano il matrimonio civile, e principalmente all'onorevole Senatore che faceva l'applaudito paragone tra la famiglia benedetta dal parroco e la famiglia congiunta dal Sindaco, io domandi se non sono figli di queste famiglie quei valorosi e generosi soldati francesi che da trent'anni per rispetto alla disciplina e per amore del nazionale vessillo versano il loro sangue sulle coste d'Africa dove si è insediato un vescovo che vi propaga la fede di Cristo; che hanno versato e versano il loro sangue nel Messico, nella China, nella Cocincina, per difendere l'onore nazionale, introdurre la civiltà e proteggere i missionari cattolici, e più di tutto quei generosi e valorosi che congiunti ai nostri soldati hanno tanto contribuito al nostro riscatto nazionale.

E se sono sorti dalle famiglie congiunte dal Sindaco quei mostri che... ma quivi mi arresto nel paragone. Carità di patria non mi permette di terminarlo.

Da ultimo un grave oratore vi diceva che se si raccogliesse il voto universale della nazione, la legge sarebbe respinta.

Ebbene, o Signori, mi permetta il Senato che io gli dica che l'esperienza a cui ci sfida l'onorevole oppositore fu già fatto nel 1852. Voi avete inteso che la legge sul matrimonio civile fu proposta in allora alla Camera subalpina e da essa adottata a grande maggioranza e che venuta al Senato vi fu respinta per un voto.

Il Ministero invece di appigliarsi ad un partito diretto verso il Senato per vincere quella debole maggioranza, consultò la nazione, sciogliendo la Camera e rimandando i Deputati che avevano votato il matrimonio civile avanti i loro elettori. Ed il verdetto della nazione fu favorevole alla legge perchè tutti quei Deputati furono rieletti.

La legge non fu per allora riproposta perchè vennero la spedizione di Crimea, ed altre preoccupazioni politiche che richiamarono l'attenzione del Governo e del Parlamento, ma tengo per certo che se fosse stata riproposta, il Senato ossequente alla volontà della nazione legalmente manifestata nei comizi, l'avrebbe approvata senza difficoltà.

Signori, nel 1852 l'opinione avversaria prevalse per un sol voto. I principii liberali hanno al certo progredito, e nel Senato non vi sarà stato tanto progresso per guadagnare un voto nella questione del matrimonio civile?

A voi la risposta.

Avrei ancora molte cose a dirvi...

(Voci rumorose d'interruzione.)

Senatore De Foresta, proseguendo. Non si spaventino gli onorevoli interruttori: stavo appunto per dire

che vedendo il Senato impaziente di passare ai voti, ponevo fine al mio discorso benchè potersi ancora aggiungere altri riflessi.

Mi rallegro di questa premura, la quale mi fa sperare di essere già riuscito ad infondere la profonda mia convinzione nell'animo vostro.

Voci. Bravo bene.

#### PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro dell'Interno.** Ho l'onore di presentare per parte del mio collega il Ministro delle Finanze due progetti di legge già stati adottati dall'altro ramo del Parlamento; l'uno per l'impianto delle officine per la fabbricazione delle marche da bollo e dei francobolli postali; l'altro pel pagamento di debiti della Casa Borbonica.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Douando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Ho l'onore alla mia volta di presentare un progetto di legge già stato votato nell'altro ramo del Parlamento, relativo ad alcune disposizioni forestali per le provincie di Perugia, Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro ed Urbino.

**Presidente.** Do atto eziandio al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge.

Signori Senatori, fra le varie proposte le quali si sono avvicendate nella discussione che da parecchi giorni occupa tutta la nostra attenzione, io credo che la priorità per diritto appartenga alle due proposizioni dei signori Senatori Mameli e Ghiglini; ambedue hanno qualche rapporto comune in quanto che si risolvono propriamente in una sospensione delle vostre deliberazioni; però la proposta del Senatore Ghiglini ha qualche portata più positiva, in quanto che nella medesima si comprenderebbe anche l'approvazione del Codice civile tutto intero, meno la parte concernente il matrimonio civile, la quale si vorrebbe rinviare all'esame della futura sessione parlamentare, invece la proposizione Mameli ha più le condizioni di proposizione sospensiva, come ben può scorgersi dai termini in cui è concepita.

Ne dò lettura:

« Il Senato accettando in massima il sistema del Codice dell'ex-regno delle Due Sicilie sanzionato nel 21 di maggio nel 1859, in quanto spetta all'argomento del matrimonio civile e religioso, ordina il rinvio del titolo 5, lib. 1, del progetto di Codice civile pel Regno d'Italia, che cade in esame, alla Commissione, acciò, avute presenti anche le disposizioni del Codice civile parmense, e le osservazioni del proponente, e, sentito ove d'uopo

nuovamente il medesimo, formuli il nuovo progetto, rassegnandolo al Senato per le ulteriori deliberazioni. »

Il Senato vede che si tratta di sospendere la discussione del progetto di Codice nella parte appartenente al matrimonio civile fino a che la Commissione, cui si propone il rinvio, lo abbia riesaminato ed abbia formulato un nuovo progetto; e con ciò si sospende ogni discussione in proposito.

Senatore **Mameli**. Domando la parola per sviluppare il mio ordine del giorno.

**Presidente**. Non si può.

*Voci*. Ha parlato due volte.

Senatore **Mameli**. Io devo svolgere la mia proposta, non intendo rinnovare la discussione.

**Presidente**. Ella ha già dichiarato che intendeva riferire i ragionamenti interi che ha fatto, nelle due volte che ha parlato, a conferma e spiegazione del suo ordine del giorno.

Senatore **Mameli**. Avendo il Relatore nel suo discorso alquanto travisato i termini della questione, è necessario che io la riduca al genuino suo aspetto ed al vero suo valore, affinché il Senato nel dare il suo voto non sia tratto in errore. Inoltre essendomi fatto uso di vari documenti dei quali non si era dato cenno nella discussione, staccandone brani, a mio avviso, inconcludenti, è dopo che io possa valermi di fatti più positivi e di argomenti di tutta evidenza per far trionfare la verità, tenendomi sempre negli stretti limiti della mia proposta.

**Presidente**. Io non credo che si possa meglio stabilire lo stato della questione, che rileggendo le parole identiche in cui la sua proposta è concepita.

*Voci*. Sì, sì, bravo.

**Presidente** (la rilegge).

Senatore **Mameli**. Ma mi permetta...

**Presidente**. Non posso permettere.

Chi approva l'ordine del giorno del Senatore Mameli, sorga.

(Il Senato non approva.)

Senatore **Mameli**. Mi si lasci almeno la soddisfazione della controprova.

*Voci da una parte*. Sì, sì, la controprova è di diritto.

*Voci dall'altra*.. Non si può più far controprova dopo proclamato il risultato della votazione.

Senatore **Scalaja**. Domando la parola. Io credo che dopo che si è pronunziato il risultato della votazione, essa non può esser posta in dubbio; ad ogni modo credo che si possa anche fare questa controprova purchè non sia un precedente...

Senatore **Notta** (con forza). Io mi oppongo a questa nuova votazione, la quale potrebbe essere un antecedente pericoloso.

**Presidente**. Il Senato sarà giudice sulla convenienza o non di questa controprova.

Chi crede che la controprova chiesta dal Senatore Mameli si possa fare, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Si passa ora alla proposta del Senatore Ghigliani, la quale avrebbe presso a poco lo stesso scopo di quella del Senatore Mameli, ma ne differisce in ciò che intanto approverebbe il Codice civile nelle altre sue parti, escluso il titolo 5 del libro primo; essa è così concepita:

« Si propone al Senato che, approvando la pubblicazione del Codice Civile in tutte le altre parti, rimandi alla prossima sessione parlamentare l'ulteriore discussione e deliberazione sopra il titolo 5 del libro primo. »

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola. Io non intendo far la menoma discussione; osservo solo che le due proposte del Senatore Ghigliani dovrebbero essere disgiunte, in quanto che altro è l'approvazione del Codice civile in tutte le altre parti escluso il titolo 5 del libro 1, ed altro la sospensione ed il rinvio della discussione di questa parte del Codice alla prossima sessione parlamentare, in quanto che la prima di esse approverebbe l'intero Codice senza che si fosse discusso.

**Presidente**. Parmi di aver già dichiarato che la proposta dal Senatore Ghigliani era concepita in termini tali da dovere necessariamente essere disgiunta...

Senatore **Ghigliani**. Domando la parola per dichiarare che acconsento pienamente che si riformi la mia proposta, togliendosi ciò che dispiace all'onorevole Senatore Arnulfo, cioè, che si sopprimano le parole « approvando la pubblicazione del Codice civile in tutte le altre parti. »

**Presidente**. L'unica differenza dunque che vi sarebbe tra la proposta del Senatore Mameli, e quella del Senatore Ghigliani, il quale acconsente alla soppressione della prima parte della sua proposta, consisterebbe in che il Senatore Mameli voleva che la questione del matrimonio civile fosse rinviata alla Commissione perchè formulasse il nuovo progetto, ed il Senatore Ghigliani invece vorrebbe che l'ulteriore discussione e deliberazione di questa questione si rinandasse alla prossima sessione parlamentare.

Metto ai voti la proposta Ghigliani come venne da lui ristretta.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Senatore **Cadorna**. Domando la controprova.

**Presidente**. Chi disapprova la proposta dal Senatore Ghigliani, voglia sorgere.

(Non è approvata)

Vengono ora altri emendamenti ai quali darò la priorità secondo l'ordine in cui sono stati presentati. Il primo è quello del Senatore Chigi.

Senatore **Chigi**. Dopo la votazione che ebbe luogo testè, io ritiro il mio emendamento.

**Presidente**. Viene allora l'emendamento del Senatore De Gori, che è l'ultimo che è stato presentato; esso è una rettificazione e aggiunta all'articolo 85.

Senatore Mameli. Rigettando la mia prima proposta alla quale si è voluto attribuire il carattere di meramente sospensiva, mentre per altro era nel fondo di merito, e tendente a sancire un principio sul quale avrebbe dovuto essere riformato il progetto, non è pregiudicato il mio diritto a proporre altri emendamenti.

Presidente. Ella avrà la parola dopo il Senatore Corsi che l'ha pur dimandata.

L'emendamento del Senatore De Gori all'articolo 85 è il seguente:

« Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione, e se non consta della celebrazione di esso, secondo il rito dei contraenti. »

Il Senatore De Gori mi ha dichiarato che intendeva che il discorso da esso pronunciato scrivesse di sviluppo al suo emendamento,

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Voci. Si faccia la controprova.

Voci. No, no, non è domandata.

Senatore Scialoja. Domando la controprova.

Presidente. Chi non approva l'emendamento del Senatore De Gori, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il turno di un emendamento annunziato dal Senatore Corsi, del quale igooro il tenore.

Senatore Corsi. Rinunzio.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Gli altri due emendamenti che sto per proporre non hanno bisogno di ulteriore sviluppo. Essi sono del seguente tenore: il secondo è letteralmente preso dal Codice per le Due Sicilie.

« Quelli che avranno contratto un matrimonio meramente ecclesiastico, non potranno, durante il medesimo, neppure con reciproco consenso celebrare validamente matrimonio civile con diverse persone. »

L'altro conforme all'articolo 162 dello stesso Codice per le Due Sicilie è così concepito:

« Il matrimonio è vietato per coloro che siano legati da voto solenne o dagli ordini sacri. »

Presidente. Sottopongo alla votazione del Senato questi due emendamenti, nell'ordine col quale sono proposti. Non ho bisogno di chiedere se siano appoggiati in quanto che nella discussione sin qui fatta molti oratori hanno parlato in tal senso.

Il primo emendamento è questo:

« Quelli che avranno contratto un matrimonio meramente ecclesiastico, non potranno, durante il medesimo neppure con reciproco consenso, celebrare validamente matrimonio civile con diverse persone. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'altro emendamento;

« Il matrimonio è vietato fra coloro che sono legati da voti solenni e dagli ordini sacri. »

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Io intendo di spiegare il mio voto in ordine a questo emendamento. L'impedimento che il proponente vorrebbe che si ponesse nel Codice, nella sua sostanza io l'approverei. Se me ne astengo, è solo perchè desidero che la legge d'unificazione possa compiersi senza la necessità che ritorni all'altro ramo del Parlamento.

Siccome però nell'art. 2. della legge è fatta facoltà al Ministero d'introdurre quelle modificazioni anche di sostanza, che, senza alterare i principii direttivi del Codice, sieno credute opportune, per conseguenza dichiaro fin d'ora, che il mio voto negativo a questo emendamento non deve impedirmi, che quando si discuta paritemente il Codice, io possa proporre, come suggerimento al Ministero, l'introduzione di questa modificazione e di questo impedimento.

Ho creduto dover dare questa spiegazione, affinchè vedendosi che non voto l'emendamento, non si creda che io non possa più parlare a questo riguardo.

Senatore Sclopis. Domando la parola per avere uno schiarimento positivo e categorico dal signor Ministro Guardasigilli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Il signor Ministro Guardasigilli nella questione che ci preoccupa, l'ultima volta che ha parlato, dichiarò che egli non voleva assolutamente adottare una proposizione decisa quanto al matrimonio delle persone insignite degli ordini sacri, e che rimetteva questo alla giurisprudenza dei tribunali.

Veramente fui sorpreso che quando si fa una legge e che si deve prevedere un caso così importante come questo, il Ministro proponente dica, che se ne rimette alla giurisprudenza dei tribunali. Questo mi fa dubitare che appunto nell'applicazione delle facoltà che si danno al Ministero, si lasci molta e troppo larga autorità alla giurisprudenza dei tribunali, come dicevo quando ebbi l'onore di parlare la prima volta.

Ma frattanto io domando che il signor Ministro proponente il Codice, dichiararsi apertamente, se nel suo modo di vedere, le persone insignite degli ordini sacri siano o non capaci di contrarre il matrimonio civile.

Io spero che l'onorevole Ministro della Giustizia mi darà una risposta categorica; spero che non vorrà lasciare questa apertura all'incertezza, la quale dimostrerebbe una grandissima esitazione od una dissimulazione nei principii direttivi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono grato all'onorevole Senatore Mameli ed all'onorevole Senatore Sclopis di avermi pòrto occasione a meglio schiarire e spiegare gli intendimenti del Ministero.

Se non erro, a me pare, che quando ebbi l'onore di esporre in lungo discorso il concetto e il modo di ve-

dere del Ministero intorno alla grave questione che si è sollevata, cioè se convenisse o non di inserire nel Codice civile una disposizione, la quale a somiglianza del Codice napolitano, prescrivesse il divieto del matrimonio a coloro che sono insigniti di ordini sacri o legati da vincolo religioso; allora prendendo ad esame questa quistione, non nuova in Francia e con varie fasi dalla giurisprudenza agitata, io dichiarai come la vostra Commissione che ebbe a studiare il progetto di legge non riconobbe punto la convenienza di formarlo sabbietto di un'apposita disposizione, imperocchè fedeli noi ai nostri principii, al nostro programma di tenerci strettamente rinchiusi nella cerchia dell'atto civile e di lasciare nella pievezza sua il compimento dell'atto religioso, noi credemmo che non fosse il caso di inserire cotale impedimento meramente religioso in un'apposita disposizione di legge nel Codice civile.

Per altra parte noi pur considerando quali gravi ed alti rispetti di pubblica moralità non consentissero che il prete legato dagli ordini sacri potesse offrire spettacolo veramente ignominioso alla società e che potrebbe essere cagione di scandalo a tutti, credemmo e crediamo ancora che l'interpretazione giudiziaria, che la giurisprudenza potesse come in Francia...

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia.... abbastanza provvedere e supplire, inquantochè siamo persuasi che il senso religioso e della pubblica moralità sarà certamente più forte ed efficace di quello che si potesse consacrare nel Codice civile.

Noi crediamo adunque, per meglio spiegare il mio concetto, che laddove si presentasse all'uffiziale dello stato civile un prete, ed un prete ancora insignito del suo carattere sacro, costui potrebbe essere rinvitato ai tribunati ed all'autorità giudiziaria, perchè sia definita la questione della sua capacità a contrarre matrimonio.

Faccio una seconda ipotesi. Altrimenti accadrebbe quando il prete per avventura si avvisasse di apostatare e passare a ragione d'esempio al culto valdese o al culto israelitico.

Per quest'uomo, come già dicevo ed ora lo ripeto, che è colpito dalle censure ecclesiastiche ed espulso dal seno della Chiesa, anche col regime del matrimonio ecclesiastico non si troverebbe modo di vietargli la celebrazione di un matrimonio secondo il rito della nuova religione che avesse abbracciata. E parimenti credo che il potere civile non potrebbe nemmeno arrogarsi questo diritto e questa facoltà. Egli è per ciò che io credo che nel Codice non rimanga alcuna lacuna e che la giurisprudenza ben potrebbe supplire al silenzio della legge provvedendo sui casi occorrenti.

E qui mi sia lecito di aggiungere uno schiarimento. In Francia nessuno ignora come questa quistione fosse stata variamente dibattuta e nella scuola e nel foro.

Il Merlin si sforzò in una sua requisitoria presso la Corte di cassazione di far trionfare l'opinione della validità del matrimonio dei preti, ma questa opinione del

Merlin, sebbene fosse appoggiata e seguita dalla Corte di cassazione e professata eziandio da molti e gravi scrittori francesi, tra i quali il Thouillier e il Demolombe, tuttavolta la giurisprudenza che a me pare più consentanea ai buoni e veri principii si allontanò da questa interpretazione più larga e tenne fermo ai principii più severi, che sono quelli che l'onorevole Senatore Sclopis sostiene e raccomanda.

Ed io non dubito che, quando noi lasceremo cotale questione nel dominio della giurisprudenza, essendo che si tratti di cosa così delicata, così consentanea alla pubblica moralità, non dubito, dico, che la giurisprudenza farà omaggio al pubblico costume, alla moralità pubblica.

Queste mie spiegazioni, spero, varranno a tranquillare abbastanza l'onorevole mio amico il signor Senatore Sclopis.

Presidente. La parola è al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Ringrazio il signor Ministro della fatta dichiarazione, ma non la credo sufficiente ed accettabile per lo scopo che mi propongo. Posta la regola, che tutti i cittadini possono contrarre matrimonio, esclusi quelli ai quali è dalla legge stessa vietato, i tribunali non possono, senza contravvenire alla medesima, seguire altra norma nel giudicare.

Ora fra gli esclusi non essendo compresi i vincolati da ordini sacri o da voto solenne religioso, non vedo come possano i tribunali estendere la proibizione. Questo sarebbe affatto nuovo e strano poichè equivale in sostanza alla dichiarazione, che si vuole sancire la legge col proposito di violarla. Comprendo come possa essere avvenuto in Francia che si sia formata una giurisprudenza, che non era in armonia col Codice civile, poichè intervenne, dopo la promulgazione del medesimo, una decisione imperiale sul rapporto del Gran Giudice e del Ministero dei Culti, con cui si dichiarò non doversi tollerare il matrimonio degli ecclesiastici, i quali dopo il concordato si fossero posti in comunicazione coi loro vescovi, ed avessero continuato o ripreso l'esercizio del loro ministero, stantechè in un Governo assoluto, quale era quello di Napoleone I, poteva tener luogo di legge la volontà dell'Imperatore in qualunque forma espressa e successivamente confermata dalle sentenze dei Tribunali. Ma questo sistema è inconciliabile in un regime costituzionale; quindi è indispensabile che le suddette eccezioni si esprimano nella legge, se si vuole che abbiano un valore.

Presidente. La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore Sclopis. L'onorevole Senatore Mameli ha già preoccupato quanto io desiderava di dire sulle dichiarazioni del signor Ministro della Giustizia.

Io non soggiungerò altro, fuorchè credo che nella sua equità il signor Ministro della Giustizia intenderà come sarebbe sconvenevole che essendo posta la quistione in termini precisi, non si risolvesse legislativamente.

Poichè si ha un'opinione determinata, come l'ha accennata l'onorevole signor Guardasigilli, son certo che egli, poichè ve ne ha bisogno, avrà il coraggio della propria opinione e vorrà formulare i due articoli che ha indicato.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sono dolente che l'onorevole conte Sclopis abbia voluto dare alle mie parole una interpretazione che per verità io non potrei accettare: io credeva di avere abbastanza chiarito il mio concetto per dimostrare al Senato che pensatamente la Commissione e poscia il Ministero hanno creduto che il silenzio della legge non fosse, che la consacrazione dei nostri principii, del nostro sistema; ed è in conseguenza di questo mio concetto che ho dichiarato che l'interpretazione giudiziaria potrà abbastanza provvedere a questo bisogno e trovar modo di evitare il pericolo di uno scandalo. Ora io domando se noi possiamo ragionevolmente sconvolgere tutto il nostro sistema per inserire una dichiarazione legislativa la quale avrebbe la conseguenza di recar la contraddizione nel nostro sistema?

Imperocchè se noi abbiamo creduto di consacrare il sistema dell'assoluta separazione dell'atto civile dal rito religioso, io vi domando dunque se in questa via lubrica entrando, nella quale ci vorrebbero trarre i precipitanti, noi ci potremmo fermare agli ordini sacri, e non saremmo tratti dall'inesorabil logora ad invadere precisamente il campo religioso, dal quale vogliamo tenerci lontani.

Non possiamo dunque ammettere la dichiarazione legislativa, come desidera l'onorevole conte Sclopis, circa gli impedimenti degli ordini sacri, perchè, lo ripeto, non vogliamo invadere il campo religioso e non vogliamo rovesciare il nostro sistema.

Se l'onorevole conte Sclopis volesse tenersi pago, delle mie dichiarazioni, io lo pregherei a desistere dalla sua proposta.

**Senatore Mameli.** La questione cui ha dato luogo il secondo dei due emendamenti che ho proposto, può essere riguardata sotto due aspetti, cioè religiosa e morale. È veramente oggetto della più alta moralità, per gli scandali e conseguenze che ne derivano e già da me ampiamente sviluppate, il matrimonio di ecclesiastici, e molto più di persone legate da voti solenni.

Tanto meno dovero attendermi tale opposizione per parte del signor Ministro e della Commissione, giacchè si dichiarò in termini i più espliciti nella relazione, che per un riguardo alla religione dominante, si volevano rispettare gli impedimenti dogmatici, del novero dei quali è quello di cui è parola.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Dopo le spiegazioni date sopra l'emendamento che ora si pone ai voti, io credo debito del presidente il chiamare su tali spiegazioni l'attenzione speciale dei votanti. Non si dissente infatti da nessun canto che il pensiero racchiuso nell'articolo sia degno di generale approvazione: si oppone solamente dal Mi-

nistro, che la proposta non sia appropriata ad una legge la quale vuolsi circoscritta agli interessi esclusivamente civili. Io pertanto deggio notare, che per coloro i quali intendono respingere l'emendamento, il loro voto non ha così la portata di un giudizio di merito, come di un giudizio di opportunità.

**Senatore Sclopis.** Importa il merito! Prego il signor Presidente di volermi accordare la parola.

**Senatore Cadorna.** Domando che si legga la proposta e che si voti.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Sclopis.

**Senatore Sclopis.** Io credo che la questione è semplicissima. Si tratta di una disposizione precisa per cui le persone insignite di ordini sacri e quelle che hanno professato voti solenni non sarebbero, a termini dell'attuale legge civile ammissibili a contrarre il matrimonio civile.

Questo è il concetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Mameli; non vi è nulla di sospensivo; si tratta d'introdurre un articolo là dove il signor Guardasigilli vuol lasciare una lacuna.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** È obbligo dell'Ufficio Centrale di spiegarci anche egli sull'emendamento in discussione. L'Ufficio Centrale respinge questo emendamento. Lo respinge perchè, come diceva ottimamente l'onorevole Guardasigilli, questo emendamento falserebbe il sistema del matrimonio civile fondato intieramente e necessariamente sovra la separazione dell'elemento religioso. Se noi ammettessimo la proposta che vien fatta, cadrebbe tutto il sistema e quello che è peggio, non non sapremmo più dove andremmo a fermarci.

Il nostro sistema è che noi rispettiamo tutte le prescrizioni della Chiesa, ma non crediamo che debbano far oggetto delle disposizioni del Codice, il quale deve rimanervi estraneo.

In Francia, o Signori, quando si è fatto il Codice civile, non si è punto parlato del matrimonio dei preti nè di quelli legati da voti solenni di castità; e notate che, come ho detto nel mio discorso, non vi fu nemmeno alcun richiamo per questo silenzio: quando la questione si presentò davanti i tribunali, essi la risolvettero come credettero che lo dovesse essere.

Lasciamo noi pure, come vi diceva l'onorevole signor Ministro, questa questione alla giurisprudenza. Quando vi fosse qualche temerario sacerdote che volesse violare il suo voto di castità e contrarre matrimonio, i tribunali decideranno conforme a ragione e giustizia; noi non dobbiamo ora preoccuparcene. L'Ufficio Centrale adunque respinge, ripeto, questo emendamento, e vi prega di respingerlo, se non volete contrastare e distruggere il sistema su cui poggia, in questa parte, il proposto Codice e contraddire il voto favorevole che gli avete già dato, respingendo gli altri emendamenti.

Voci. Ai voti, ai voti.

**Senatore Di Giacomo.** Vorrei essere dilucidato sovra

una cosa: se si portasse al tribunale competente, l'azione da chi sarebbe promossa?

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Se si intende di promuovere qui tutte le questioni e casi giuridici che possono occorrere nel Codice, noi non voteremo la legge neppure in un anno.

Senatore **Sclopis**. Prego il signor Presidente di voler rileggere l'emendamento.

**Presidente**. Lo rileggo (*Vedi sopra*).

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Cadorna**. Si faccia la controprova.

**Presidente** (*dopo la controprova*). Il Senato non approva.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Senatore **Mameli**. Rimangono ancora a votarsi due emendamenti da me proposti.

*Varie voci*. Ai voti, ai voti.

Senatore **Valerio**. Io domando se non si procede alla votazione dell'articolo che implica l'approvazione del matrimonio civile.

**Presidente**. Nella prima parte dell'articolo si comprende non solamente il matrimonio civile, ma si contengono ancora tutte le altre disposizioni del Codice civile, quindi la votazione non può aver luogo che complessivamente.

Senatore **Cadorna**. Se mi permette il Senato, dirò due parole unicamente per chiarire l'importanza della votazione testè fatta.

Or ora si sono rigettati gli emendamenti i quali avevano per iscopo di variare in qualche modo il sistema intorno al matrimonio che trovasi nel Codice civile; ma finora il sistema del Codice civile non è votato, perciò è da ritenersi che la questione a questo riguardo è ancora aperta. Dico ciò perchè si sappia da tutti che si deve ancora votare definitivamente l'articolo.

**Presidente**. È necessario che a tutti sia chiaro qual è la portata del voto che si è dato testè.

Le cose sono troppo gravi perchè in materia di tanto momento si possano intercalare inutili parole.

Il voto or ora emesso non è altro che il rigetto degli emendamenti proposti sul matrimonio civile: altra votazione avrà luogo sul Codice civile del quale fa parte la legge che attualmente ci occupa.

Senatore **Cadorna**. Mi perdoni il Senato se dimando di aggiungere qualche parola; la questione è troppo importante, è necessario quindi che tutti ci intendiamo.

Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto

l'onorevole signor Presidente; quindi ora non rimane più che a votare il primo numero dell'articolo nel quale si parla del Codice civile.

**Presidente**. Ciò avrà luogo dopo che saranno esauriti gli altri articoli.

Senatore **Cadorna**. Ora io domando che la questione speciale relativa al matrimonio civile sia chiusa, acciò non si abbia ancora domani ad incominciare la discussione sul medesimo.

Senatore **Scialoja**. L'onorevole nostro Presidente ha detto che ci sono altri due emendamenti: questi non riguardano il matrimonio civile, ma altre parti del Codice civile.

Senatore **Cadorna**. Domando che piaccia all'onorevole signor Presidente di dichiarare chiusa la discussione speciale sul matrimonio civile.

**Presidente**. Essa è chiusa di fatto; ma siccome sento ripetere voci ai voti, e ciò mi significa che havvi chi aspetta una novella votazione sull'argomento ora esaurito, perciò a chiarimento di chi può non avere sufficiente pratica delle discipline parlamentari, io deggio far conoscere, che dopo la proclamata reiezione di tutte le proposizioni opposte a quella parte del Codice civile, che riguarda il matrimonio civile, non altre votazioni possono aver seguito, che le seguenti. Il matrimonio civile è solamente una frazione del Codice civile. Questo Codice enunciato nell'articolo primo della legge di unificazione, non è che la decima parte dell'articolo medesimo. Allorchè pertanto esaurite le altre discussioni che possono sorgere, e sono già annunziate, nelle altre parti di esso Codice, potrà il Codice intero esser sottoposto a votazione, si provocherà per alzata e seduta un voto complessivo. Più: allorquando sarà compiuta la disamina dei dieci Codici ed allegati, che tutti son contenuti nell'articolo primo del progetto, io dovrò sottoporre ad altra votazione più complessiva l'intero testo dell'articolo primo. Finalmente la votazione per squittinio, che pareva ora desiderata dai richiamanti, non potrà aver luogo, se non dopo che, disaminati e sottoposti a votazione separata gli altri cinque articoli, che compongono il progetto, possano raccogliersi nella urna i voti riguardanti la legge tutta quanta.

Invito il Senato a radunarsi domani negli uffici alle ore 12 perchè si hanno da esaminare leggi di urgenza.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Alle 12, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge sull'esercizio dei bilanci del 1865 e di quelli distinti coi numeri 203, 208 e 209.

Al tocco seduta pubblica pel seguito della discussione della legge sull'unificazione legislativa del Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CXC.

TORNATA DEL 25 MARZO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — Sunto di petizioni — Omaggi — Risposta di S. A. R. il Principe ereditario al Messaggio del Senato — Approvazione e votazione a squittinio segreto del progetto di legge per un assegnamento annuo a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia — Seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa — Considerazioni del Senatore Arnulfo intorno all'attuazione ed a speciali disposizioni del Codice civile — Suo ordine del giorno — Osservazioni e proposta del Senatore Balbi-Piovera in ordine alle alluvioni — Presentazione di un Progetto di legge — Discorso del Senatore Scialoja in appoggio delle osservazioni del Senatore Balbi-Piovera.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura e Commercio, di Grazia e Giustizia, dell'Interno, di Finanze, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3729. Il Consiglio provinciale di Catanzaro (Calabria ultra II) ricorre al Senato perchè voglia autorizzare il Governo a concedere la costruzione di una ferrovia dal Jonio al Tirreno, con diramazione a Nicastro. »

« 3730. Il collegio notarile di Voghera (Lombardia) domanda che nel progetto di Codice civile venga introdotto l'obbligo dell'atto pubblico per l'alienazione di stabili e la costituzione di vincoli sopra i medesimi. »

« 3731. N. 18 abitanti di Benevagienna domandano che dal Senato venga respinto il progetto di matrimonio civile. »

« 3732. Il Consiglio comunale di Motta d'Affermo (Siracusa) domanda che il progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, venga modificato nel senso che siano conservate le disposizioni in vigore su tale materia nelle provincie meridionali. »

« 3733. Alcuni sacerdoti e parrochi della città di Al-

vito (Napoli), in N. di 19, domandano che dal Senato vengano respinti i progetti di legge per la soppressione delle corporazioni religiose e per l'abolizione del privilegio di esenzione dei chierici dalla leva. »

« 3734. Il Capitolo e parecchi ecclesiastici della città di Montepulciano (Toscana) domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3735. I canonici della Chiesa collegiale di Faicchio (Benevento) e parecchi abitanti della stessa città in numero di 75. » (Petizione identica alla precedente.)

« 3736. Il presidente ed il segretario del ceto dei notai di Perugia a nome di tutti i notai del ceto medesimo fanno adesione alla petizione del collegio notarile di Torino, distinta col N. 3715. »

**Presidente.** Rendo conto dell'omaggio fatto al Senato:

Dall'avvocato Pier Luigi Draghi, di alcune copie di un suo opuscolo sull'Abolizione della pena di morte.

Dal dottore E. Serra-Gropelli, di un suo libro per titolo: *Parrocchia e Diocesi*.

Signori Senatori, stamane ho ricevuto per parte di Sua Altezza reale il principe Umberto la risposta all'omaggio da me rassegnato a nome del Senato nell'occasione di avere egli raggiunto l'età sua maggiore, e con questa il titolo a Senatore.

È dover mio di far conoscere al Senato sia le espressioni di cui ho dovuto servirmi nel rassegnarle il no-

stro omaggio, sia quelle che S. A. si è compiaciuto di indirizzarmi.

« Altezza Reale.

« Pel fausto avvenimento dell'età maggiore di Vostra Altezza Reale è toccata ieri a me la fortuna di potere nella seduta pubblica del Senato del Regno, mostrarvi pago ed onorato, come onorati e paghi mostraronsi tutti i miei colleghi, adempiendo al dovere impostoci dall'articolo 34 dello Statuto d'inscrivere nel nostro elenco il nome di un principe, che tanto conferisce con l'altezza del suo senno e con l'amabilità dei suoi tratti ad informare di devota affezione i vincoli che indissolubilmente uniscono la Italia alla gloriosa sua dinastia, e che in giorni lontani trarrà a sé la gratitudine e le speranze dei popoli. (Bravo)

« Il Senato plaudente alle mie parole, ha voluto anche compiere ad un atto di ossequio verso V. A. R., commettendo al suo Presidente l'insigne onore di esserne interprete.

« Io pertanto mi reco a singolar pregio di significare a V. A. R. che nella sincera ed unanime acclamazione del Senato sono compresi meglio di ciò che possano essere da me spiegati, quei sentimenti di riverenza e di rispettosa esultanza, i quali dureranno nell'animo nostro perenni verso l'augusta vostra persona. (Bravo, bravo, benissimo).

« Prego V. A. R. a volere, cogli omaggi del Senato, tener anche accetto l'omaggio mio personale.

« Torino, 15 marzo 1865.

« Il Presidente del Senato  
del Regno d'Italia  
MANNO. »

Il Principe si è degnato di rispondermi con sua lettera autografa.

« Eccellentissimo signor Presidente.

« Prego l'E. V. a voler ringraziare i miei onorevoli colleghi per i sentimenti di simpatia che Ella per unanime loro mandato mi espresse in modo così lusinghiero. Tale dimostrazione datami dal Senato mi rende doppiamente grato l'essere io chiamato a farne parte dallo Statuto fondamentale del Regno, e poter assistere alle savie sue deliberazioni. (Bravo, bene)

« Voglia l'E. V. gradire specialmente i sensi di mia distinta stima e considerazione.

« Napoli, 21 marzo 1865.

Aff. Am.  
UMBERTO DI SAVOIA. »

Era già mio intendimento di giovarmi della tornata presente per dar passo ad una legge che poteva avere sollecita e pronta spedizione, prima che si proceda alla

discussione continuata del Codice civile che da giorni ci occupa.

La legge di cui volea farvi la proposta è quella appunto che stabilisce per lo stesso Principe, di cui ho comunicato a voi la risposta, l'appannaggio riservatogli dallo Statuto del Regno.

Se non v'ha osservazione in contrario (*Segni di approvazione*), io dichiaro aperta la discussione generale sul seguente progetto di legge di cui darò lettura. (*V. infra e atti del Senato n. 199.*)

Se non si domanda la parola si passa alla discussione dei singoli articoli.

« Art. 1. L'assegnamento annuo previsto dall'art. 21 dello Statuto a favore del Principe ereditario è stabilito nella somma di lire 500,000, cominciando dal giorno 14 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 2. Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato Principe. »

(Approvato.)

« Art. 3. In occasione di matrimonio di S. A. R. il Principe ereditario, l'assegnamento suddetto sarà aumentato fino alla somma annua di lire 7,000,000. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1865, sarà aperto un capitolo apposito sotto il N. e colla denominazione: *Assegnamento a S. A. R. il Principe ereditario Umberto di Savoia.* »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	106
Voti favorevoli	101
Contrari	5

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA

**Presidente.** Si riapre la discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa.

Prima di dare la parola al Senatore Arnulfo che si trova il primo iscritto, devo far conoscere al Senato che il Senatore Mainelli che era pure iscritto per parlare sopra due emendamenti da lui proposti sul medesimo Codice, impedito oggi da un forte raffreddamento alla gola, non solo è obbligato a rinunciare alla parola, ma dichiara anche di aver conferito col signor Guardasigilli in proposito de' suoi emendamenti, sui quali è



rimasto soddisfatto della risposta dallo stesso Ministro fattagli.

La parola appartiene al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Signori Senatori, dopo la dotta, profonda e splendida discussione nella quale gli eloquenti oratori hanno potuto elevarsi a trattare di moralità, di religione e di politica, io non so come potrò conciliarmi l'attenzione vostra parlando di interessi puramente materiali, di testamenti, di contratti, di ipoteche, di trascrizioni e simili, argomenti questi che per propria natura sono poco atti a procacciarla. Ma riflettendo che il Codice civile è fatto per provvedere agli interessi materiali, e per esaminarlo è necessità trattare di essi, io prendo coraggio; e tanto più mi lusingo che le mie parole siano con indulgenza accolte ricordando quale e quanta sia stata la bontà e benevolenza vostra ogni qualvolta mi fu concesso di parlare; bontà e benevolenza che risale ad un'epoca anteriore a quella in cui ebbi l'onore di far parte del Senato; bontà e benevolenza che in questa circostanza mi è duopo di più caldamente implorare ed imploro.

Allorchè fu presentata la relazione della Commissione creata dal Senato, si è discusso in quest'aula sul modo di esaminare il Codice civile cui la medesima si riferisce, ed io fui fra coloro i quali instarono acciò che la discussione fosse ampia, ed inoltre si ammettessero emendamenti da esaminarsi per essere approvati o respinti. Il Senato abbracciò tale sistema; ma dopo ciò che avvenne del Codice civile? Non si discusse in Senato, ma comparve nell'altro ramo del Parlamento congiunto ad altri Codici e ad altre leggi di cui si chiese, dirò in massa l'approvazione. Ricompare ora in Senato non già per subire il primo esame, perchè presentato in iniziativa al Senato, ma comparire già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e se ne chiede l'approvazione mediante un solo articolo di legge unitamente ad altri Codici e ad altre leggi.

Io non fo quest'osservazione per farne un'obbiezione costituzionale, ma noto questa circostanza, perchè da essa comincia l'anormalità del modo col quale ora si procede nell'esame dei Codici e delle leggi relative. Ma affinché il Senato si determini all'approvazione del Codice nel modo testè accennato, ci si fa notare, e con ragione, che è il risultato degli studi di tre Ministri, che si sono succeduti, e di Commissioni apposite da essi nominate, e che venne inoltre esaminato dalla Commissione espressamente eletta dal Senato.

Signori, niuno più di me riconosce la sapienza, la dottrina, l'esperienza tanto dei Ministri, quanto di coloro, i quali di buon animo si adoprano a compilare il progetto e ad esaminarlo; ma accade sovente che persone, appunto perchè di vasta dottrina, trovansi in disaccordo sopra alcuni principii; così accade per il nuovo Codice ove si riscontrano gravi e sostanziali differenze fra il progetto quale fu presentato dal Ministero, e quello che venne modificato dalla Commissione senatoria.

E siccome forse non tutti i Senatori avranno avver-

tito, non dico alle differenze, che certo avran notate meglio di me, ma al numero loro, così mi permetterò accennarle.

La differenza sta in questo, cioè che dei 2173 articoli dei quali il Codice è ora composto, la Commissione senatoria (non dico l'attuale, ma quella della quale furono relatori gli onorevoli Senatori Vigliani, Deforesta, e l'attuale signor Guardasigilli) ne aggiunse o modificò 444.

Io non accenno a ciò per menomare l'importanza, il pregio del lavoro fatto dalla Commissione senatoria, che anzi, la prova della sua sapienza sta nelle aggiunte e modificazioni fatte, e nelle diverse opinioni manifestate. Che se meno accuratamente si fosse esaminato il progetto non si sarebbero fatti emendamenti; ma sta però sempre che la diversità di opinioni esiste, ed è importante quando supera il quinto del numero degli articoli del Codice che esaminiamo.

Ciò posto, chi deve essere il giudice delle diverse opinioni?

Per me altri non deve nè può essere che il Parlamento, seguendo le norme volute dallo Statuto e dai regolamenti.

Non credo che le forme che sono osservate per le leggi di minor importanza si possano trasalare quando si tratta di un Codice. Le differenze che si incontrano fra il progetto ministeriale ed il lavoro della Commissione vogliono essere risolte esclusivamente dal Parlamento; tanto più perchè si tratta di sostituire ai cinque Codici vigenti in Italia, che sono riconosciuti buoni, un Codice il quale deve necessariamente essere migliore di tutti, se vuoi giustificare la surrogazione di questo a quelli. Si tratta insomma di dare al nuovo Codice quell'autorità che non gli può venire se non che dal Parlamento, previo maturo esame ed analoghe decisioni sulle modificazioni ed aggiunte.

Nei 444 articoli modificati od aggiunti dalla Commissione il Senato vedrà che vi sono questioni gravi che meritano di essere profondamente riesaminate e risolte o nel senso del Ministero proponente o nel senso della Commissione, ovvero in modo diverso.

Ora mi sia lecita la domanda: possiamo noi ora convenientemente ciò fare? Non parlo del diritto che non è contestato nè si può contestare; ma in fatto ognuno si persuaderà che non è possibile. E per verità non può farsi una discussione profonda avuto riguardo alla mole del lavoro, in quant che siamo sul termine della sessione, siamo, come dicono i Ministri, alla chiusura della sessione, quindi manca il tempo sufficiente, tenuto conto delle altre leggi urgenti che son da esaminarsi prima che si chiuda.

Aggiungo: le discussioni che riflettono un Codice, a mio giudizio non debbono essere continue in tanti giorni di seguito, ma è necessario che vi sieno intervalli, nel corso dei quali il Codice passi alla cognizione del pubblico (il che finora non è, come delle altre leggi che si stampano nel resoconto ufficiale), affinchè massime i legali che non sono al Parlamento possano far per-

venire colla stampa od altrimenti quelle osservazioni che conducono al suo miglioramento. E così praticò il Parlamento del Belgio il quale negli anni scorsi riformò il suo Codice penale, intercalando gli altri lavori fra le discussioni di esso; in tal modo procedendo non s'impedì la spedizione degli affari correnti o si riuscì a riformare il Codice in un periodo di tempo relativamente non lungo.

Io dico che ora noi non possiamo discutere emendamenti perchè ove se ne ammettessero, siccome è assolutamente necessario, il Codice dovrebbe essere rimandato alla Camera dei Deputati, la quale deve necessariamente cessare i suoi lavori prima del Senato e non potrebbe occuparsene nei pochi giorni che starà ancora attualmente aperta.

Dico che non possiamo fare degli emendamenti, e che non si facciano, è lo scopo che il Ministero si è prefisso cogli articoli 1 e 2 della legge che è sottoposta al vostro esame.

Che cosa dicono tali articoli? dicono che il Parlamento ha esaminato i Codici e le relative leggi, ma che vi sono alcune parti non abbastanza studiate, per mancanza di tempo, e devono praticarsi correzioni e nella forma e nella sostanza. Sono da coordinarsi le disposizioni dei diversi Codici tra loro; sono da farsi disposizioni transitorie; che manca il tempo per ciò tutto eseguire, e quindi si commette al Ministero tal lavoro a vece nostra. Questo è il significato, e credo niuno lo contesterà, di tali due articoli approvativi dei Codici e delle leggi relative indicate nell'articolo primo. Io tal senso il Ministro scrisse, e fu autorizzato dal loro disposto a scrivere nella sua relazione al Senato, che accetterà suggerimenti purchè il Codice non ritorni alla Camera. Ora io dico: ciò non è emendare, ma delegare al Ministero, che presentò il progetto, la facoltà di emendarlo; il che non è soddisfare al disposto dello Statuto.

Nessuno crederà, spero, che nel fare queste osservazioni, io intenda di mancare ai riguardi che merita la persona dell'attuale Ministro della Giustizia, nel quale riconosco perizia somma, esperienza, e buon volere. Ma quando il Codice civile che, ripeto, dev'essere il migliore dei Codici vigenti, sarà promulgato, quando si vedrà che una parte delle modificazioni vengono fatte esclusivamente dal Ministero, che in una parola gli emendamenti non son fatti, nè approvati direttamente dal Senato e dalla Camera, io dico che l'autorità ne sarà di gran lunga scemata.

Le popolazioni dell'Italia aderirono allo Statuto, principalmente per aver leggi redatte dai loro rappresentanti, in conformità dello Statuto.

Mi si adduce un altro argomento per ottenere che si approvi il Codice nel modo proposto. Si dice: vi è necessità di unificazione. Io riconosco la convenienza dell'unificazione, e, dicasi anche la necessità, ma non l'urgenza, e urgenza tale, la quale richieda, od imponga che si debba fare la codificazione in un modo affatto

eccezionale, in un modo che non si pratica, ovunque sono Parlamenti.

Io non divido l'opinione di chi recentemente si rallegrò nell'altro ramo del Parlamento, che cioè si fa l'unificazione anche con sacrificio della perfezione delle leggi; io preferisco il ritardo di qualche mese, anche di un anno nell'unificazione del Codice civile, purchè esso armonizzi coi costumi, colle abitudini, coi desiderii, coi bisogni della popolazione italiana, conforme, per il possibile, ai vigenti Codici; in una parola, preferisco un Codice più perfetto, sebbene ritardato alquanto, a un Codice imperfetto. Un Codice civile dà, toglie o modifica troppi diritti, i suoi effetti sono troppo generali, perchè si possa approvare, per deferenza a chi lo propose, e come cosa di urgenza. Approvato che sia, per lungo tempo non può modificarsi, anche per la ragione dei diritti con esso creati o modificati. Comprendo la convenienza dell'unificazione amministrativa fino ad un certo punto, perchè il Governo deve amministrare, ma non così del Codice civile che opera da sè.

Sebbene con queste considerazioni generali lo millesimi d'aver dimostrato che non sia utile abbracciare il sistema propostoci: tuttavia il Senato mi permetterà di fare osservazioni sopra alcune disposizioni principali del Codice civile, onde viemmeglio comprovare quanto sia non solo utile, ma necessario, che si riesamini con tempo sufficiente e maturità di consiglio, al fine che abbia quella autorità che non può derivare, salvo dalla sanzione del Parlamento, fatta nei modi consueti per l'approvazione delle leggi.

Coll'art. 158 del progetto si nega alle figlie il diritto di chiedere ai genitori loro una dote in occasione di matrimonio, sebbene sprovviste di beni proprii. Questa disposizione è contraria a quanto si contiene nei Codici italiani vigenti anche in quelli i quali dispongono che le figlie succedono in parti eguali coi fratelli. Le ragioni che si addussero per appoggiare questa grave innovazione sono la propensione naturale dei genitori a procurare il collocamento delle figlie; la difficoltà di fissare la dote senza lite; il principio di eguaglianza tra figli.

Io sono ben lontano dal contestare la propensione dei genitori a dotare le figlie, nella generalità dei casi; ma niuno v'è che non riconosca che vi sono eccezioni, o determinate dalla passione dell'avarizia, o dicasi da un mal inteso desiderio di aumentare il patrimonio da tramandare ai figli, o da circostanze speciali di famiglia, le quali influiscono per modo da far sì che i genitori non abbiano affezione uguale per tutti i figliuoli: il che pur troppo non di rado si verifica nei binubi, per tacere d'altri casi. La legge prevedendo l'influenza che molte volte esercita il secondo coniuge sul binubo, opportunamente prescrive che non possa lasciarglisi più di quello che siasi lasciato a un figlio di primo letto, il meno favorito. Ma la stessa influenza non la vediamo noi esercitata ben sovente a favore della prole del secondo coniuge? Ognuno per poco che pratichi la società e penetri nell'interno delle famiglie, incontra di questi

casi, ma anche quando le circostanze or ora da me accennate non producano sempre il rifiuto di dare alle figlie una dote, producono sovente inegualianza fra doti e doti: si dà ventidue ad una delle figlie e due ad un'altra. Da ciò io conchiudo che la legge deve provvedere in modo che tali inconvenienti non si possano produrre, col prescrivere che la figlia abbia azione per chiedere una dote, della quale la legge fisserà la misura ed il modo d'accettarla senza troppa pubblicità e dispendio, come alcuni dei Codici vigenti già dispongono; il che serve a risolvere l'osservazione relativa alla difficoltà di fissare la dote. Signori, tutte le disposizioni legislative possono presentare difficoltà nell'applicarle; ma da ciò non deriva che non si debbano sancire.

Quando un articolo di legge obbliga a dotare, pochi sono coloro che suscitano delle questioni, ma si dispongono alla costituzione della dote alle figlie in occasione di matrimonio, per riguardi sociali, per timore di essere convenuti in giudizio e simili. Togliete tale obbligo, assistiti dalla legge, rifiuteranno.

Abbiamo in Italia legislazioni le quali obbligano a dotare e determinano la misura della dote e non vi sono lagnanze; ma io credo che molte ne sorgerebbero lasciandosi l'art. 158 qual è, perchè contraddice a ciò che è praticato.

Ma, si dice, si offende il principio dell'eguaglianza col prescrivere che si dotino le figlie.

A questo riguardo, o Signori, io credo di poter dimostrare, che lo si offenderebbe facendo altrimenti.

Quando i genitori costituiscono una dote alle figlie, ciò operano per collocarle, per dar ad esse marito; ciò facendo rimangono esonerati delle spese degli alimenti, indumenti e simili; ciò facendo la famiglia non fa per ciò sacrificio essenziale, fatta astrazione dalle doti di somme ragguardevolissime, poichè nel maggior numero dei casi sono modiche nè il provento delle medesime supera il ricevere degli alimenti ed indumenti.

Indipendentemente da questa considerazione vediamo la condizione che hanno i figli maschi e le femmine in famiglia e ciò che devono fare a loro riguardo i genitori. Quando i maschi hanno avuta l'educazione e l'istruzione necessaria confacente alla qualità della famiglia, sono in grado di provvedere a se stessi, ai propri bisogni, o con un sussidio di capitali, del padre o della madre oppure anche senza, coll'esercizio di professione od altrimenti.

Ma quale è la condizione della figlia?

Quando è giunta all'età nella quale un figlio può provvedere a sé, la figlia ha scapitato; evidentemente essa è in condizione anormale. Di fatti se ha raggiunta per ipotesi l'età di 30 anni è più difficile che trovi a maritarsi convenientemente, il che la pone in una posizione sfavorevolissima ed assolutamente svantaggiosa. I fratelli col crescere degli anni possono migliorare la loro condizione, e la migliorano, talora arricchiscono e possono collocarsi in matrimonio, creare una famiglia; per

contro la sorella più cresce negli anni, più s'allontana la probabilità che trovi quello stato che la natura e la società richiedono, il matrimonio.

Cosicchè onde le condizioni siano pari è mestieri che i figli maschi o femmine ricevano educazione ed istruzione, acciò i maschi possano provvedere a se stessi col lavoro, ed alle figlie si procuri collocamento; al quale più difficilmente si riesce senza la costituzione d'una dote il cui reddito concorra a supportare i pesi del matrimonio i quali in ora si fanno tuttodi più gravi, ritenute le abitudini ed i desiderii sociali assai più costosi perchè meno limitati che in altri tempi.

Affine pertanto che vi sia vera eguaglianza, è mestieri che si provveda quanto alle figlie al loro collocamento, il quale, mi sia lecito di così esprimermi, corrisponde al collocamento dei figli nell'esercizio d'un'arte, d'una professione o d'un commercio.

Io quindi credo che debba nel Codice essere riprodotta quella disposizione che si trova nei Codici italiani ora vigenti, relativa all'obbligo dei genitori di dotare le figlie nel caso di matrimonio se non hanno mezzi propri sufficienti.

Non esiste nel Codice il titolo della *Diseredazione* che però troviamo nelle generalità dei Codici italiani. Il motivo che si adduce per ciò giustificare è questo, che cioè si elevarono a cause di indegnità le principali cause della diseredazione.

Signori, all'articolo che dispone dell'indegnità noi troviamo che il figlio diventa indegno di succedere al padre allorchando lo uccida o tenti di ucciderlo: è necessario di uccidere o tentare di uccidere il genitore per diventare indegno di succedere, ma basterà che faccia qualche cosa di meno perchè non solo non diventi indegno, ma non possa essere diseredato. Se avrà ripetutamente maltrattato il genitore, avrà commesso gravi sevizie contro di lui, al punto che ne abbia riportato rottura di qualche membro, o perdita degli occhi non potrà dirsi che abbia tentato di ucciderlo, e ciò basterà perchè la legge gli attribuisca diritto alla legittima, ed il genitore non possa punirlo colla diseredazione. Non vi sarà differenza fra i figli che rispettano, amano, aiutano i genitori, ed i figli che maltrattano il padre o la madre? La legge accorderà la legittima tanto al figlio che barbaramente maltratta il genitore, quanto a quello che lo soccorre, e lo rispetta? Io credo questa un'ingiustizia.

Ma si soggiunge che al padre di famiglia meglio si addice il pietoso ufficio del perdonare.

Nulla di più vero, ma la diseredazione non può confondersi coll'indegnità. L'indegnità rende incapace di ricevere, ma la diseredazione non opera da sé; è mestieri che il genitore faccia una disposizione apposita, che adduca le cause della diseredazione e che queste sieno poi dagli eredi giustificate.

Ciò posto, il genitore ha la libertà, la facoltà di perdonare; basta che si astenga dal pronunciare la diseredazione ed il figlio è di fatto perdonato.

Dunque, quando anche si inserisca nel Codice il diritto di diseredare non si preclude la via al perdono, ma si pone tuttavia un qualche freno alle tendenze dei figli perversi col timore di perdere una porzione delle sostanze dei genitori.

In terzo luogo si adduce a sostegno della contraria sentenza che gli annali della giurisprudenza attestano che rari sono i casi di diseredazione. È vero, ed è questa la miglior giustificazione del diritto di diseredazione; ciò prova che è appunto perchè è in facoltà del padre di indiggere la pena della diseredazione, che rari sono i casi; la legge produce l'effetto desiderato cioè di impedire più che punire i disordini nelle famiglie.

Si dice finalmente che questo potere lasciato al genitore non risponde alla pubblica opinione.

Io non mi estenderò molto a questo riguardo, perchè della pubblica opinione ognuno giudica a modo suo, ma dirò che la sana opinione vuole che il padre di famiglia sia rispettato dai figli, e che da ciò deriva la costituzione d'una buona società civile.

Inconvenienti d'altronde non si sono adottati nè nella relazione del Ministro nè in quella della Commissione dall'esservi nei Codici vigenti il diritto di diseredare figli, ed io credo che sarebbe far violenza alle abitudini, alle costumanze degli Italiani qualora venisse tolto senza sufficiente motivo, senza gravi ragioni.

L'articolo 803 contiene un'innovazione relativa ai testimoni dei testamenti tanto pubblici che segreti, dichiarando che il testamento ricevuto dal notaio debba essere sottoscritto da tutti i quattro testimoni. Questa è innovazione radicale alle disposizioni contenute in tutti i Codici italiani e nel francese, nei quali si dispone che nei luoghi di campagna sia sufficiente che dei quattro testimoni, due sappiano scrivere; anzi il Codice di Parma e Piacenza dichiarò opportunamente che cosa intendesse per luogo di campagna spiegando essere quello i cui abitanti sono in numero minore di mille. Il Codice sardo dispose che dei quattro testimoni, basta che due sappiano scrivere. Ora è da vedersi se sia migliore la disposizione degli altri Codici, e del Codice sardo, o sia da preferirsi quella che è proposta. A mio giudizio la più accettabile, la più opportuna è quella del Codice sardo. Esaminiamo il motivo per cui il Ministero introdusse questo grave cambiamento, esaminiamo il rimedio agli inconvenienti possibili che ha riconosciuto.

Nella relazione del Ministero a pag. 17 si dice: « *Nei* » *testamenti* fu richiesta in ogni caso la sottoscrizione » dei testimoni. Scema la garanzia della loro attestazione, ammettendo gli illetterati; la testimonianza infatti di costoro viene spogliata delle più palpabili prove, quella della sottoscrizione. » Osservo al riguardo in primo luogo, che non si è opposto essersi verificati inconvenienti, sebbene tutti gli altri Codici dispongano altrimenti; quando gli inconvenienti non si presentano in questa materia, non si deve fare innovazione la quale può riescire sommamente imbarazzante e pregiudizievole.

Soggiungerò, che qualunque sia il numero dei testimoni, qualunque sia la loro idoneità a sapere sottoscrivere, la garanzia essenziale sta nel pubblico ufficiale che riceve l'atto, poichè se costui per disgrazia non è persona proba, e fortunatamente queste disgrazie in Italia sono rarissime, e lo riconosco a lode di questa benemerita classe di pubblici ufficiali, la presenza dei testimoni che tutti sappiano sottoscrivere, non gioverà ad evitare gli inconvenienti perchè chi ha la carta in mano è il notaio, ed il testimonio non la legge.

Il Ministero nella relazione a quest'articolo soggiunge:

« Ma considerate le difficoltà di rinvenire sempre » allo stato attuale dell'educazione popolare, individui » che sappiano scrivere, si è stabilito che il testamento » pubblico possa essere ricevuto da un notaio in presenza di » senza di 4 testimoni, o da due notai in presenza di » due testimoni. »

Sigori, l'inconveniente che deriva dalla disposizione nuova non si riferisce ai testamenti che si fanno là dove si possono facilmente avere due notai, cioè nelle città o luoghi ove più di un notaio esiste, ma ai testamenti che si fanno nei piccoli paesi, nei quali difficilmente ve n'è uno, nelle borgate e cascine ove massime in certe stagioni è difficoltà somma di trovar tosto, per l'urgenza di fare il testamento, 4 testimoni che sappiano scrivere. Nelle città e luoghi dove si trovano due notai si hanno facilmente 4 testimoni che sappiano scrivere egli è nelle campagne, nei luoghi poco popolati, ove l'istruzione non è penetrata molto, che mancano testi che sappiano scrivere; ivi inutilmente si cerca il secondo notaio, anzi è mestieri che il notaio faccia talora molti chilometri di strada per recarsi da chi vuole testare. Come ivi trovarne due? Il che vuol dire che nei luoghi popolati, dove è facile l'averne testimoni, e vi è più d'un notaio, il rimedio di due notai è inutile, e là dove è difficoltà di avere testimoni che sappiano scrivere, nè si hanno, nè si possono avere due notai, anche senza far caso della maggior spesa necessaria per averli, dovendosi questi trasferire da luoghi generalmente lontani.

Il Ministero riconobbe che l'istruzione è ancora ben lontana dall'essere penetrata nelle popolazioni, in modo da potersi pretendere che la maggior parte sappia scrivere, e quando i signori Senatori vogliono portare le loro osservazioni sul maggior numero dei paesi di non ragguardevole popolazione, e sono numerosissimi, vedranno che, specialmente in certe epoche, il trovare quattro testimoni che si recino al letto di un ammalato per firmare il testamento, è cosa o difficilissima, od impossibile, o per lo meno causa di gravissimo ritardo, ritardo che talvolta fa sì che il disponente muoia senza poter testare.

Non vi essendo adunque cosa alcuna, che dimostri che quanto si prescrive nei Codici italiani, e specialmente nel Codice Sardo, abbia prodotto inconvenienti, perchè introdurre nel nuovo Codice una così grave disposizione?

Una semplice avvertenza farò relativamente all' articolo 812, ove si parla dei testimonii stranieri. Ivi si dispone che potranno assumersi testimonii stranieri, purchè residenti.

Ognuno sa che il definire la residenza, e distinguerla dalla dimora, è cosa difficile assai.

Io temo che una tale generica indicazione possa dar luogo a gravi difficoltà, le quali saranno tanto più dannose nelle loro conseguenze in quanto che se i testi non hanno le volute qualità, ne deriva la nullità del testamento.

Se per avventura un notaio assume un testimonio straniero che crede residente o per tale gli sia indicato, e che venga poi a decidersi che non lo è, due sono le conseguenze, che ne derivano; cioè: la nullità del testamento, e l'obbligo ed il pericolo talvolta che il notaio debba sottostare ai danni.

Signori, tali conseguenze sono troppo gravi, e possono evitarsi col disposto del Codice sardo, che richiede la dimora dello straniero da 3 anni nello Stato; il che è facile ad accertare, e somministra una norma certa e non indeterminata.

Se si vuole, si stabilisca anche un termine minore di 3 anni, ma si dia una norma, una guida a coloro che debbono valersi di testimonii stranieri. Non si lasci dal legislatore alla incertezza della giurisprudenza il risolvere questioni che possono evitarsi con una saggia e previdente disposizione legislativa.

Passo ora all'articolo 1356, relativo alle scritture private.

L'uso di queste è generale, ma lo diventerà molto più se si adottano le disposizioni proposte nel nuovo Codice.

Parlerò da qui a poco dell'importanza di concedere facoltà di fare certi contratti per scrittura privata; ma intanto prego il Senato di ritenere, che in quest' articolo è una disposizione a mio giudizio incompleta. Difatti esso è così concepito:

« Il notaio non autenticherà le sottoscrizioni che non siano apposte alla presenza sua e di due testimonii, premesso l'accertamento della identità delle persone dei contraenti. »

Stando alle disposizioni del Codice, molte sono le scritture che avranno bisogno di questa formalità, poichè non si potranno nè trascrivere, nè inscrivere senza di essa.

Ora io dico: l'articolo manca di sufficienti indicazioni relative al modo di eseguirlo. Domanderò quindi: i due testimonii ivi indicati, sono i due testimonii della scrittura, o sono due altri testimonii che il notaio debba assumere?

Tali testimonii debbono avere i requisiti dei testi da impiegarsi per gli atti pubblici? debbono sapere scrivere? debbono sottoscrivere col notaio? deve costui far constare per iscritto della loro presenza, indicare chi sono?

La legge non lo dice; per modo che i notai proce-

deranno senza norme, a loro giudizio, necessariamente non in tutti conforme.

Io credo che non vi sia, rigorosamente parlando, la necessità di due testimonii, poichè vedo, che i semplici agenti di cambio, e gli stessi notai certificatori autenticano le firme di titoli di una importanza grandissima, per rendite di 50, di 100 mila lire, di qualunque somma, senza necessità di testimonii.

Ma io non voglio fare argomento di grave discussione questo punto.

Quando si tratta di una disposizione così importante che può avere conseguenze tanto gravi, bisogna che sia compiuta, esplicita affinchè i notai e le parti sappiano quel che debbono e possono fare.

Ma l'aver parlato delle scritture private mi conduce necessariamente a considerare un'altra importantissima disposizione introdotta nel Codice, a termini del quale non vi è obbligo di fare per atto pubblico che le donazioni e le costituzioni di dote.

Il progetto ministeriale dava facoltà ai contraenti di fare i contratti o per atto pubblico, o per scrittura privata, ed anche verbalmente, relativi tanto a stabili che a mobili.

A mio giudizio, opportunamente la Commissione del Senato aggiunse disposizioni, mercè le quali i contratti relativi a stabili, od a diritti sopra stabili si debbono fare per atto pubblico, per scrittura privata; ma io credo, che bisogna fare un passo di più. Comincerò dal dire, che non vedo quale differenza vi sia tra un contratto di donazione o di dote, ed un contratto di vendita, od altro di simile natura. Hanno la stessa relativa importanza, e perciò se vi ha ragione di prescrivere l'atto pubblico per i primi, vi è ragione di esigere altresì l'atto pubblico per gli altri. È da prescrivere l'atto pubblico per l'interesse generale dei cittadini e per quello delle finanze; dico per interesse pubblico e privato, giacchè importa a tutti che si conservino i titoli dei mutamenti della proprietà, i gravami imposti sulla medesima, anche dalle persone che direttamente non sono interessate nei contratti. Egli è perciò che vediamo in alcune parti dello Stato, nelle antiche provincie, introdotta da moltissimo tempo con sommo vantaggio l'insinuazione degli atti pubblici, quell'insinuazione, la quale garantisce la convenzione degli atti non solo nell'interesse delle parti, ma nell'interesse generale altresì di tutti i cittadini che pur desidererei venisse estesa a tutti gli atti pubblici che si fanno nello Stato; il che si può agevolmente conseguire come ho dimostrato nella relazione al Senato sulla legge relativa alle tasse di registro, poichè al Ricevitore già si deve consegnare una copia degli atti medesimi.

Vi è poi necessità di imporre l'atto pubblico onde evitare quelle fraudolente, inette o poco intelligibili redazioni dei contratti, che fra privati possono essere frequenti, e che coll'impiego del notaio sono evitate; il che non ridonda di notevole maggior spesa, perchè molte scritture private devono essere autenticate da

Notaio cui devesi concedere un onorario discreto, ritenuta la responsabilità che assume autenticando le firme, sebbene non abbia diritto nè obbligo di conoscerne ciò che sia scritto prima di esse.

Vi è poi un interesse finanziario; e qui mi occorre di fare una premessa, cioè che io sono ben alieno dal parteggiare per quelle leggi civili che si fanno con principale scopo fiscale, di imporre gravose tasse o vessatorie, o non proporzionate alla natura ed importanza degli atti. Io sono dell'opinione di coloro, e credo d'averlo provato in molte discussioni da me sostenute nei due rami del Parlamento, i quali desiderano che quando si fa una legge fiscale, una legge di tasse possa essere indistintamente applicata, e si evitino le frodi al possibile, acciocchè non avvenga che il cittadino onesto le paghi, ed altri se ne schermiscano.

Vediamo ora se lasciando in facoltà delle parti di fare per scrittura privata certi contratti, non vi sia pericolo, e pericolo grave di frodi. Una delle possibili riflette i diritti di registro per trasfuzioni di proprietà come vendite e simili. Quando si fanno per scrittura privata un originale deve essere deposto all'ufficio del Registro. Signori, chi garantisce che l'originale deposto sia conforme a quello che le parti ritengono? Io ho sentito vociferare che in certe località avvenne qualche caso raro sì, ma pur vero in cui copie d'atti pubblici presentate all'ufficio del Registro non erano conformi all'originale nella parte contenente l'indicazione dei corrispettivi sul rilevare dei quali deve liquidarsi la tassa; ma se ciò succede quando vi è il titolo originale presso il notaio (e presso l'ufficio d'insinuazione ove esiste) per confrontare le copie e riconoscere l'inesattezza, è lecito di supporre, quando si tratterà di scritture private, che ciò più facilmente avvenga. La scrittura privata, Signori, è ritenuta dalle parti; quando il ricevitore del registro avrà ritirato l'originale destinato al suo ufficio, non ha mezzo di scoprire la frode salvo in rarissimi casi.

Ma le frodi possibili non si limitano a questo: molti sono gli acquisti che si fanno, e se ne faranno ora ancora di più per la massa di beni demaniali che saranno per lungo tempo in vendita, di vastissime estensioni di terreno, e di tenimenti nello scopo di speculare e di rivenderli. In tal caso è possibile di sottrarre alla tassa tutti tali contratti e che non si paghi che una tassa di mutazione di proprietà, laddove se ne dovrebbero pagare due, celando la vendita fra il primo venditore e l'acquirente fatta per scrittura privata che è valida ed efficace fra loro, e riducendo in atto pubblico od in scrittura le altre vendite successive che si stipuleranno fra il primo venditore ed i secondi acquirenti.

È così facile questa frode, che fu preveduta nella legge del registro ove incontrasi una disposizione esplicita per evitarla, mercè la quale si determina che quando si fa una procura generale la quale contiene la promessa di non chiedere conti al mandatario, si dovrà percevere il diritto proporzionale presumendosi che in

tale mandato si contiene un tacito contratto di vendita per esempio e simili fra il mandante e il mandatario palliato col titolo di una procura.

Tale legge ha per iscopo di prevenire gli inconvenienti i quali se si verificano col mezzo di procure autentiche, si verificherebbero molto più ove si permetta che le scritture private siano valide ed efficaci tra le parti ogniquivolta si tratti di vendite di permuta, di servitù, di usufrutto e di costituzione di rendita e d'altri contratti relativi a stabili, nè si prescriva che debbano farsi per atto pubblico.

Da ciò deduco la conseguenza che se bene fece la Commissione a volere la scrittura per certi contratti dei quali nel progetto del Ministero si riconosceva l'efficacia sebbene verbalmente fatti, sia necessità e convenienza di prescrivere l'atto pubblico per quelli che la Commissione propone che si facciano per scrittura privata.

Nel nuovo Codice si è introdotta un'altra disposizione la quale, come quelle che ho fin qui esaminate e quelle altre che esaminerò, ha un'applicazione continua, giornaliera, importante.

Avverto che non mi occupo di questioni, dirò di dettaglio; tocco soltanto delle cose principali e più gravi che hanno un'importanza massima.

I Codici vigenti in Italia limitano tutti la prova testimoniale, a somma fissa: a Napoli quando eccede i cinquanta ducati, il che vale a dire 200 lire italiane circa o poco più; il Codice francese quando eccede le lire 150, lo stesso il belga; a 300 lire il Codice sardo; tale somma si aumenta coll'art. 1374 del nuovo Codice a lire 500.

Non ho trovato per verità ragioni che possano persuadere tale cambiamento; solo si disse nella relazione che i mutati rapporti del valore monetario, per le mutate condizioni economiche dei tempi odieroi, determinarono tale proposta.

Signori, il Codice estense non è fatto che da 12 a 13 anni: ciò non pertanto quel legislatore non ha creduto che la differenza di valore monetario potesse determinare un cambiamento di questa natura; il Codice Albertino non è che del 1837, e chi lo sancì non giudicò la differenza dei valori delle monete di tanta importanza.

Credo di non dover accingermi a dimostrare, che le 500 lire attuali non corrispondono alle 150 dell'epoca in cui si fece il Codice francese e belga, nè a L. 200 dell'epoca in cui si fece quello delle Due Sicilie, il che è per sè evidente ad ognuno, per poco si considerino i prezzi delle cose.

Quando si promulgò il Codice francese ed il sardo dappoi, la generalità dei cittadini considerò segnalato beneficio il trovare in essi vietata la prova testimoniale salvo per quelle somme, le quali non possono somministrare mezzi bastanti per corrompere testimoni, ed avere ad un tempo un lucro.

Ora, io dico che per una numerosa classe di persone

la somma di L. 500 è ingente, e per conseguenza per dividere questa somma si possono pur troppo trovare false testimonianze.

D'altronde poi, che ragione vi è per elevare la somma a L. 500?

Io credo che niuna ve ne sia, ed anzi vi sarebbe motivo per discendere alle 200, perchè se in certe classi si può credere che vi sia progresso di moralità, non si può negare che in altre sia alquanto scemata: in complesso non abbiamo la condizione morale, sì fattamente migliorata per giustificare la proposta disposizione.

Nell'articolo 1439, la Commissione mostrò desiderio di prevenire, di evitare certe controversie che prima si agitavano; esaminò lo stato della giurisprudenza d'oggi ed ha risolte alcune divergenze che in essa si manifestarono. Ove tale riescisse il Codice, che di giurisprudenza più non fosse bisogno, si giungerebbe alla perfezione, se perfezione vi potesse essere nell'opera degli uomini.

Tutti sanno quale è la questione che divide in due opinioni alcuni magistrati, cioè la Corte di Appello di Torino e la Corte di Cassazione di Milano relativamente agli effetti dell'obbligazione contratta dalla moglie, con autorizzazione dal marito, pendente matrimonio, quando sciolto il matrimonio l'azione si esperisce sopra la dote, sia essa fondo o somma dotale.

La Corte di Cassazione di Milano abbracciò un sistema, che dirò più tutorio, la Corte di Appello si tenne ad un sistema, che dirò rigorosamente più legale.

La Corte di Cassazione decise che l'obbligazione dalla moglie contratta pendente matrimonio non produce azione utile, sciolto il matrimonio, se quest'azione si rivolga sulla dote, per contro la Corte d'Appello, decise che siccome collo scioglimento del matrimonio cessa il vincolo dotale, l'obbligazione debbe avere effetto indistintamente sui beni della moglie e così anche sopra ciò che prima era dote.

Il Ministero propose all'articolo 1377, una disposizione conforme alla giurisprudenza della Corte di Appello di Torino, la Commissione all'opposto propone di ridurre in legge il sistema abbracciato dalla Cassazione e dice:

*« Sciolto il matrimonio non si potrà agire sulla dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio. »*

Questa disposizione è tutoria, ma non credo che sia rigorosamente in armonia colle leggi che generalmente regolano la materia dotale sciolto il matrimonio; poichè il principio che colla morte del marito il vincolo dotale sparisce è incontrovertibile.

Ma si volle fare a tale principio una limitazione, posta la quale non so persuadermi che, mentre si vuole con quest'articolo farla, sto per dire, da tutore alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio, non si sia adottata neppure una delle disposizioni contenute nei Codici italiani, colle quali si vieta alla moglie di assumere obbligazioni in favore del marito o di altri, di

rendersi fideiussore. Ma se tanto fece la Commissione, onde impedire che gli effetti delle obbligazioni delle mogli possano afucere le loro doti dopo sciolto il matrimonio, per il timore che altrimenti sieno spogliate, pendente matrimonio, di quanto hanno, sarebbe stata consentanea a se stessa ove avesse riprodotte alcune delle disposizioni dei vigenti Codici, le quali impedivano alla moglie di assumere obbligazioni o per il marito o per altri, di rendersi in somma più o meno copertamente fideiussore; ed era tanto più importante l'introdurle dopo che il Codice accorda alle figlie il diritto di successione uguale ai fratelli, per cui presumibilmente le mogli saranno più facoltose; quindi maggior tentazione nelle persone che vogliono abusarne, di far sì che esse si obblighino non più avuto riguardo alla dote ma ai beni parafarnali.

Indipendentemente da queste osservazioni, dirò che pur mantenendo le disposizioni formolate dalla Commissione, sarebbe da aggiungersi una parola, perchè la giurisprudenza non abbia a pronunziare sopra un altro dubbio che pur potrebbe nascere dal tenore dell'articolo 1439; mi pare che si dovrebbe dire: « Sciolto il matrimonio non si potrà agire contro le vedove sulla dote ecc. » la questione sta in questo, che l'articolo dice, *che non si potrà agire sulla dote*, e si chiama ancora dote, non ostante che sia sciolto il matrimonio. Ora propongo il dubbio chiedendo: contro gli eredi della moglie si potrà agire sulla dote? Io opino per l'affermativa, ma la questione potrebbe nascere; con una parola aggiunta, sarebbe tolta, e questa consisterebbe nello scrivere: *quest'azione non si potrà esperire contro la moglie ecc.*

Dalla Commissione non si è ammesso il patto di riscatto; patto però che esiste nella maggior parte dei Codici si francesi che italiani. Il Ministero però lo ammise nel suo progetto, vi è dunque divergenza fra Ministero e Commissione; senonchè questa addusse le ragioni per le quali crede il contrario.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Se mi permette l'onorevole oratore, gli farò osservare che non si può dire che vi sia divergenza fra la Commissione e il Ministero. È un errore questo; vedo che si continua in questa opinione il Ministero ha accettato tutte le modificazioni della Commissione; ci presentiamo al Senato pienamente di accordo.

Senatore **Arnulfo**. Farò una dichiarazione, posta la quale cesserà ogni equivoco, e mi si permetterà di valermi della stessa parola senza che produca l'impressione che ha fatta al signor Relatore. Io ho la necessità di distinguere il progetto presentato dal Ministero da quello, che dirò modificato dalla Commissione; quindi accennandoli, non posso altrimenti esprimermi senza far confusione.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Il Ministero aderì a tutto.

Senatore **Arnulfo**. È sempre sotto inteso che sarà stato accettato tutto dal Ministero, ma tutte le differenze

che io farò notare, stanno sempre fra l'opinione adottata dal Ministero nel Codice che presentò, e l'opinione della Commissione nel Codice corretto.

Mediante questa mia dichiarazione, ogni qual volta dirò proposta dal Ministero sarà sottinteso che è il primo suo progetto, e proposta dalla Commissione, il progetto medesimo emendato.

Ritorno ora all'argomento e dico: v'è discordanza fra il progetto del Ministero e il progetto della Commissione poichè il Ministero accolse il patto di riscatto nel suo progetto e la Commissione lo respinse. Ma la Commissione nel respingerlo non ci disse che l'esperienza abbia dimostrato aver esso prodotto inconvenienti: nulla di tutto ciò, ma disse che una vendita a patto di riscatto contiene una garanzia materiale di prestito.

È sia; io domando, quale inconveniente vi sarà? Colui che non può trovare un prestito, e molti sono che non lo trovano, e ve ne dirò la ragione, qual male ci è, che possa trovare un sussidio valendosi del mezzo della vendita con riscatto?

È dico che è utile che lo trovi con questo mezzo, poichè si faccia astrazione dai latifondi, delle grandi proprietà, sulle quali ci possono stare e il debito e le spese; per subasta, graduazione e simili; il maggior numero dei possessori non è di latifondi, ed abbisogna di somme non vistose. Ora per somme non vistose, a fronte di stabili di estensione non considerevole, si troverà un sovventore di danaro con vendita a patto di riscatto, ma non per mutuo, perchè chi diviene proprietario, evita le spese di subasta e di graduazione, il che può riescire utile per ambe le parti.

Cosicchè la classe meno agiata ha più bisogno di avere il mezzo di fare un'alienazione col patto di riscatto, di quello che l'abbia, d'ipotecare i propri beni, perchè col primo mezzo trova le somme occorrenti, col secondo non le trova.

Si dice che questi patti sono d'ostacolo ai progressi dell'agricoltura. Ma, Signori, questi patti non sono frequenti, e d'altronde vi ha un correttivo nella proposta del Ministero, come vi è negli altri Codici, che, cioè non si possono estendere al di là di un quinquennio; ed io aderirei anche a ridurre questo termine a tre anni.

Ma evidentemente l'agricoltura in generale non soffre per questa condizione richiesta per alcune vendite. D'altronde non è presunzione ammissibile che non si curi la produzione da chi acquistò o vendette a patto di riscatto. Non dirò che si facciano miglioramenti, nè sono sempre richiesti da tutti gli stabili; ma nessuno ha interesse a che abbiano luogo deterioramenti.

Ma si aggiunge: la vendita con riscatto è un mutuo pignorativo lavato per coprire l'usura; e si soggiunge: chi vuol far l'usuraio, è necessario che compaia tale, poichè incorrerà nella pubblica disapprovazione, quindi non deve ammettersi la vendita con riscatto che copre l'usura.

Sgraziatamente, abbiamo fatto la prova della libertà

degli interessi nelle antiche provincie, la legge fu promulgata 8 o 9 anni or sono: da quanto a me consta, niuno arrossisce di prendere palesemente non solo il 6, il 7 0/0, ma il 10, il 20, il 30 0/0 all'anno, il 3 0/0 al mese! facendosi scudo della legge la quale ciò permette, senza avvertire che tutto ciò che è legale, non è tuttavia sempre onesto.

Chi fa questo mestiere non arrossisce di farlo senza che abbia bisogno di velare il suo operato con un contratto di vendita con riscatto.

Si dice inoltre dalla Commissione, che la società moderna ha molti istituti di credito coi quali si può provvedere ai bisogni di danaro senza lasciar libera la strada di fare contratti di vendita a patto di riscatto.

È cosa vera che vi sono istituti di credito; ma che s'occupino di dar danaro con ipoteca, vale a dire Banche fondiarie, od ipotecarie, io non ne conosco in Italia dove non sono neppure banche agricole.

Ma anche quando vi fossero, porterebbero esse nelle campagne il danaro per soccorrere le classi meno agiate? No. Abbiamo veduto in Francia questi tentativi di banche; hanno funzionato non molto felicemente per molto tempo, e se hanno fatto operazioni, se ottennero poi lucri, li fecero là dove si distrussero e si edificarono fabbricati, a Parigi ed in altre principali città della Francia, ma non nei piccoli paesi, e tantomeno sussidiando piccoli proprietari o l'agricoltura.

Prima che queste banche esistano ed abbiano le succursali necessarie per portare sussidi di danaro per tutto lo Stato, è mestieri lasciare che intanto i cittadini si valgano della vendita col patto di riscatto, ed è perciò che tale disposizione di legge si dovrà lasciar sussistere e per molto tempo.

All'articolo 1489 non si è ammessa una disposizione compresa nei Codici Francese, Belga, Parmense Sardo, delle Due Sicilie ed Estense che vietava ai coniugi di fare contratti fra di loro tranne in determinati casi e per speciali circostanze, come sarebbero il pagamento delle doti, d'un credito, o l'investimento di danaro che si provi di ragione del coniuge acquirente la cui provenienza sia giustificata; e ciò al fine d'impedire vantaggi indiretti e simili; al contrario nel nuovo Codice si è lasciata libera facoltà di contrattare fra i coniugi.

La Commissione senatoria nella Relazione (pag. 38), ci dice che il sistema in proposito da essa tenuto senza indurre un' espressa permissione delle vendite fra coniugi si limita a tor via l'incapacità relativa stabilita dai Codici vigenti. Il che sembra voglia significare che i contratti fra coniugi potranno impugnarsi come simulati, ma vuole che intanto siavi facoltà di farli liberamente. Dal che ne deriva che sorgeranno molte controversie giudiziali che si potrebbero evitare seguendo il sistema dei Codici vigenti, e che molti contratti simulati, o fatti in frode dei creditori avranno effetto in pregiudizio di costoro, perchè la simulazione generalmente non si può giustificare salvo con indizii; e tutti sanno quanto diverso sia il giudizio che ne fanno co-



loro che debbono apprezzarli; gli uni vedono evidente la simulazione, gli altri la negano; tanto è pericoloso il giudizio determinato da prove indiziarie. Io non sono amico del sistema adottato, e quando si tratta di fare leggi penso che lo scopo primiero del legislatore debba essere quello di evitare, quanto è possibile, le controversie, con disposizioni precise tanto che la giurisprudenza debba intervenire di rado. Nel caso di che trattiamo, penso come la pensarono i legislatori Italiani, che si debbano cioè chiaramente determinare i casi nei quali i coniugi possano stipulare fra loro, evitando che i tribunali debbano immischiarsene, previa gravi spese e dissidii, per dichiarare che un determinato contratto è o non valido. Che se ciò non piace, sarebbe assai prudente il prescrivere almeno cautele da usarsi prima del contratto, una cognizione di causa del giudice per esempio come per molte altre persone si determina. Il contratto fra coniugi è per sé sospetto di simulazione, del quale sospetto dove il legislatore tener conto per obbligare le parti a certi incombeni prima che si stipuli il contratto; per esempio, che il coniuge giustifichi i mezzi di acquistare, i motivi che lo autorizzano ad obbligarsi verso il coniuge e di contrattare con esso; che si riconosca prima il valore di ciò che faccia oggetto di alienazione per vedere se la vendita è seria o fittizia, piuttosto che lasciare soltanto aperta la via per risolvere i contratti dopo che siano fatti. È facile il dimostrare fin d'ora come si possa abusare ed evidentemente si abuserà delle facoltà di contrattare fra coniugi.

Qualunque debitore di mala fede che si proponga anche soltanto di imbarazzare il suo creditore nel conseguimento di ciò che ha diritto di ottenere sarà sollecito di fare una alienazione al coniuge de' proprii beni, o stabili o mobili che sieno, e con essa riuscirà a paralizzare immediatamente l'azione del creditore, il quale trova un terzo contro il quale deve coltivare le istanze per ottenere prima di tutto che il contratto sia risolto perchè simulato; il che vale a dire che comunque siasi procurato un titolo esecutivo verso il suo debitore, per proseguire le sue istanze contro il medesimo si trova a ciò fare impedito dal coniuge, il quale gli muove una lite lunga e grave, che potrà percorrere diversi gradi di giurisdizione col dubbio, trattandosi per lo più di apprezzare indizii, di ottenere che il contratto sia riconosciuto per simulato, abbenchè realmente lo sia.

Questo mezzo, o Signori, lo si vedrà praticato da tutti i debitori di mala fede ed è d'uopo provvedere al fine che non possa impiegarsi, il che si fece coi Codici ora vigenti.

Nè io parlo ipoteticamente in quantochè già tale stratagemma è in oggi qualche volta usato, sebbene il diritto di contrattare fra coniugi sia dalla legge subordinato a certe condizioni, e circostanze. Quantunque il contratto venga poi a dichiararsi nullo, tuttavia il debitore di mala fede ottiene l'intento di recare imbarazzi

al creditore e di fare in modo che costui, per rimuoverli più presto, sia costretto a fare sacrifici piuttostochè aspettare l'esito della lite.

Coll'articolo 1855 si dichiara facoltativo alle parti di convenire la misura degli interessi che piace per il mutuo.

Non farò qui una discussione d'economia politica sulla libertà dell'usura. Ebbi l'onore di trattarne quando si fece dal Parlamento subalpino la legge relativa; ma mi si permetta soltanto di affermare che da quanto me ne consta, essa non fece buona prova.

Quando si discusse tal legge si diceva dai sostenitori della medesima che farebbe entrare dei capitali nel paese, e l'agricoltura specialmente ne sarebbe avvantaggiata grandemente. Ho veduto al contrario che i capitali non sono venuti, e l'agricoltura non trova danaro salvo a condizioni onerose tanto che più le profitta il non prenderne a mutuo.

L'esperienza comprovò ciò che dicevo al tempo che si esaminava quella legge, che cioè non si fanno mutui salvo in certe zone nelle quali quelli che gli assumono sono dai sovventori conosciuti per responsabili materialmente e moralmente. I possessori di capitali non vogliono costituirsi crediti per mutar, per esempio, dalla Francia nelle Provincie Italiane, nei paesi agricoli e lontani dai centri più popolati; neppure da Provincie a Provincie dello Stato fra di esse lontane corrono i capitali a ricevere impiego stabile. Il solo commercio può trarre capitali da lontano perchè il mutuo è breve, e vi sono altre guarentigie.

Chechè ne sia di ciò: osserverò a confortare la mia opinione che il Codice estense che fu fatto in un'epoca non lontana, all'art. 1719 limita l'interesse al 6 0/0 u se eccede, l'eccedente deve imputarsi nel capitale.

Io non domanderò che si fissi l'interesse tassativamente al 5 0/0, al 6 od al 7 0/0, ma mi sia permesso di manifestare il desiderio vivissimo che si ponga un freno agli eccessi, e credo di essere discreto.

Finchè si ammette nel Codice il diritto di impugnare certi contratti come lesivi, io non capisco come non si voglia ammettere una limitazione, un *maximum* all'interesse convenzionale; in un contratto di compra o vendita non si può lucrare al di là del 50 per 0/0 perchè la lesione interviene per moderare l'eccessivo guadagno, ma si può mercè un mutuo procurarsi il lucro del 100 per cento, se così piace; la legge non s'interpone per impedire tanta rovina.

Stabilisca la legge un *maximum* alquanto elevato, ma il non fissare limiti all'ingordigia di coloro che in un tempo si chiamavano usurai nell'odioso significato di tale vocabolo, io credo sia dannoso agli interessi dei cittadini ed alla moralità pubblica.

Si stabilisca il 10, il 12 il 15 0/0 se così piace per *maximum*, ma si fissi; allora si eviteranno convenzioni con una quota d'interessi che non ha ragione di essere, dico, non ha ragione di essere, perchè non ammetto e non ammetterò mai che la misura dell'interesse sia cor-

rispondente al pericolo che corre il mutuante. Colui che mutua i suoi capitali, si ingannerà, ma ha la persuasione di non perdere.

È necessario, è consentaneo allo spirito che informa generalmente i Codici vigenti, che si stabilisca un *maximum* degli interessi convenzionali.

Nel Codice vi è una disposizione lungamente desiderata, voglio dire s'introdusse il titolo della trascrizione. Tale disposizione si può dir nuova perchè nei Codici italiani non esiste tranne nell'estense. Era da tutti lamentato come non vi fosse modo di garantirsi dai vizi di proprietà, nelle antiche provincie.

Prima del Codice del 1837 vi era a tal uopo il noto giudizio di gride, ma dopo tale epoca scomparve. Opportunamente il Ministro e la Commissione concordarono nello stabilire che si debbano trascrivere i contratti nell'interesse dei terzi; ma premetto che la trascrizione trovo opportuna allora soltanto che non prevalga l'interesse di costoro a quello delle parti che contrattarono e stipularono per l'osservanza dei contratti clausole espresse o tacite, del che parlerò di qui a poco. Intanto osservo che al N. 7 dell'articolo 1937 si sia mantenuta una disposizione la quale non concorda più coi numeri precedenti dopo che la Commissione variò il progetto ministeriale nella parte che prescrive doversi fare per scrittura i contratti di compra e vendita, di traslazione di proprietà. Ciò non ostante si mantiene il numero 7 dell'articolo 1937, che contempla le sentenze che dichiarino l'esistenza di una *convenzione verbale* relativa a contratti traslativi di proprietà, i quali per le modificazioni introdotte dalla Commissione non possono più essere efficaci se fatti verbalmente. La disposizione del numero 7 era consentanea ai precedenti finchè sussisteva il progetto del Ministero. Tale numero come l'intero articolo 1937 è desunto dalla legge francese 28 marzo 1835, ed in tal legge può stare, perchè il Codice francese ammette la validità dei contratti verbali che la nostra Commissione opportunamente vuole per scritto stipulati.

La locuzione perciò del n. 7 vuole essere corretta perchè non può più riferirsi a tutti i numeri antecedenti dell'articolo.

Disai che è utile l'aver introdotto nel Codice il titolo della trascrizione, ma scorgo nel n. 3 dell'articolo 1938 una disposizione esuberante che non s'incontra in altre leggi, che pregiudica i contraenti per favorire i terzi aventi causa da loro, il che non è da ammettersi.

Ivi si dice, si dovranno pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti dalla legge: *le domande di risoluzione o di risoluzione indicate negli articoli 1112, 1121, 1268, 1341, 1848, 1577 e 1867.*

Ricorrendo a questi articoli vedremo che le disposizioni in essi contenute produrrebbero dannose conseguenze.

Difatti l'articolo 1122 così dispone: « Se la condizione risolutiva *espressa o tacita*, si verifici per causa di inadempimento dei pesi imposti al donatario, il do-

nante potrà proporre la domanda di revocazione della donazione (fin qui va bene), ma si aggiunge *senza pregiudizio però dei terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda.* »

Parlerò ora con esempi per far meglio comprendere il mio pensiero. Io che fo una donazione voglio assicurarmi che il donatario adempisca alle obbligazioni che gli ho imposte; stipulo espressamente una condizione risolutiva, sebbene tacitamente dalla legge ora proposta sia sott'intesa.

Il donatario per garantirsi che la donazione non sarà risolta non ha altro da fare che addivenire, prima di trasandare l'adempimento dei pesi impostigli, ad un contratto, vero e finto, di vendita, o di ipoteca, delle cose donate e la clausola risolutiva non avrà più effetto alcuno sebbene la condizione risolutiva sia ammessa in modo esplicito dagli articoli 1110 e 1111; il che vuol dire che l'acquirente o chi avrà ottenuta ipoteca dal donatario avrà acquistato un diritto maggiore di quello che il donatario medesimo aveva in pregiudizio di chi non altrimenti donò, salvo colla clausola risolutiva; il che come sia ingiusto e pregiudiziale alle future contrattazioni non è chi non vegga.

Ma abbiamo un'altra disposizione ben più grave nell'art. 1121.

L'art. 1119 dispone:

« Qualunque clausola o convenzione con cui il donante avesse rinunziato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli sarà nulla, e non produrrà effetto alcuno. »

Sebbene l'articolo 1121 viene a distruggere compiutamente questa disposizione dicendo:

« La revocazione per ingratitude e per sopravvenienza di figli non pregiudicherà ai terzi che abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda. »

Ora, prima che il donante abbia figli, non può fare la domanda e quindi non può trascriverla, quando avrà figli, la sua azione sarà paralizzata mercè qualsiasi contratto che il donatario abbia fatto prevedendo questa possibilità, o pendente la gravidanza della moglie del donante.

Per tal modo sarà inefficace non solo la clausola risolutiva che fosse espressamente stipulata, ma ben anche il disposto del testè letto articolo 1119, il quale mentre non permette neppure al donante di rinunciare al diritto di revocare la donazione, viene ad essere senza effetto per il fatto d'un terzo che non deve certamente avere dei diritti maggiori di quelli che abbia il donante di pregiudicare i propri figli i cui interessi la legge volle tanto apertamente tutelare. Od io sono in grande errore, e desidererei d'esserlo, o la disposizione di cui all'articolo 1121 è esorbitante.

All'articolo 1268 è detto: « Che i creditori possono impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni. »

Ma soggiunge poi:

« In ogni caso però la revocazione dell'atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali abbiano acquistato diritto sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione. »

È inutile il disposto della prima parte dell'articolo se colla seconda si autorizza il terzo a fare contratti che la rendono del tutto inoperativa.

È ritornando per un momento alle donazioni revocabili per ingratitudine, è facile il concepire che il donatario che vuole diventare ingrato, vende la cosa donata, ed altrimenti la vincola prima di commettere l'atto od atti d'ingratitudine. Al tempo in cui il donante istituirà l'azione di revocazione per causa d'ingratitudine, la cosa donata sarà passata a terzi, nè potrà riaverla.

L'articolo 1341 dice: « L'azione di rescissione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè si tratti di minori se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espressi dalla legge. »

« La detta azione, nei casi in cui è ammessa non produce effetto a danno dei terzi, i quali abbiano acquistati diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione. »

Ma, Signori, chi potrà ancora impugnare un contratto per lesione?

Quegli che fa un contratto lesivo vuole lucrare a danno del venditore. Quindi per evitare che s'impugni di lesione se ne spoglia all'indomani dell'acquisto o lo ipoteca. Ciò fatto, a che gioverà che la legge abbia disposto che se vi è lesione nasce azione per risolvere il contratto od avere un supplemento di prezzo? Chi fa un contratto lesivo, sa di farlo tale, e per conseguenza prende le precauzioni autorizzate da questo articolo di legge, e rende inutile l'azione di lesione.

L'articolo 1545 dispone così: « Nella vendita d'immobili la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore non pregiudica ai terzi, che abbiano acquistato diritti sopra gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. »

Cio posto, chi vende con mora per pagare il prezzo non potrà ottenere la risoluzione del contratto, sebbene l'abbia espressamente stipulata, semprechè lo acquirente faccia alienazione o consenta ipoteca della cosa comprata durante la mora; quando il venditore sarà in diritto di chiedere il pagamento, la clausola risolutiva sarà inefficace. Il venditore che nello spogliarsi della sua proprietà ha diritto di stipulare che gli ritorni, se non se gli paga il prezzo, e ciò preferisce alle molestie pratiche giudiziarie di subastazione, le quali non produrrebbero il pagamento dell'intero prezzo, tenuto conto delle spese, non può ottenere l'esecuzione della clausola risolutiva, per il fatto d'un terzo; esecuzione che il suo acquirente non può evitare.

L'articolo 1577 dice: « Nei casi di risoluzione accen-

nati nei due precedenti articoli (per l'evizione di stabili permutati), rimangono salvi i diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione. »

L'evizione non si può prevedere, quando arriva quando vi è soltanto il sospetto che l'evizione abbia luogo, il permutante fa un contratto che non permette più all'altra parte di riavere il suo stabile.

Finalmente l'articolo 1807 dice relativamente alle rendite: « La condizione risolutiva per inadempimento dei pesi, espressa o tacita, non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli immobili prima della trascrizione della domanda di risoluzione. »

Vede dunque il Senato, vedranno la Commissione ed il Ministro di quale immensa portata sia il disposto dal numero 3 dell'articolo 1958 e dagli articoli ivi accennati. Viene da essi paralizzato l'effetto di tutte le clausole risolutorie espresse o tacite, contenute nei contratti di vendita, di permuta, nelle donazioni, nelle costituzioni di rendite ed altri che ebbi l'onore di accennare, il che contribuirà potentemente a diminuire il numero di simili contrattazioni.

Ma forse che l'art. 1958 si trova in altri Codici nei quali si è introdotta la trascrizione? io non lo credo. Di fatti il Codice civile francese mancava di disposizioni relative alla trascrizione. Non prima del 1855 al 23 marzo intervenne la legge che sancisce il sistema della trascrizione; ma in questa legge non altre disposizioni vi sono tranne quelle, che s'incontrano negli articoli 1857, 1858, del nostro progetto di Codice, ma nulla si trova che corrisponda all'esorbitanza di cui al N. 3 di quest'articolo 1958 e dei relativi, anzi dirò: L'articolo 7 di detta legge del 1855 che si riferisce alle alienazioni; ha una disposizione mercè la quale si può con sicurezza inferirne, che non si volle assolutamente da quel legislatore abbracciare il sistema che si è adottato nel nostro Codice nuovo, cogli articoli or ora letti ed esaminati nelle loro conseguenze. Tale articolo 7 è così concepito.

L'action résolutoire établie par l'article 1654 du Code Napoléon, ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. »

Questo è l'unico caso in cui questa legge molto trattata e discussa ammette il diritto de' terzi, ed è ragionevole e giusta la disposizione, poichè quello che non ha iscritto o ha lasciato perire l'iscrizione per il credito, lascia luogo ai terzi di credere che il credito è estinto, quindi essi hanno un'affidamento che lo stabile è libero per il seguito pagamento del prezzo; ma nel caso del nostro articolo, a nulla giova al creditore d'aver mantenuta l'iscrizione. Sarà iscritta dal venditore l'ipoteca legale per il prezzo dello stabile ma tuttavia non potrà pretendere la risoluzione del contratto se un terzo acquistò dei diritti sulla cosa venduta. Il

Codice estense ha introdotto la trascrizione, ed ecco in quali modesti e limitati termini: l'articolo 2103 dice;

« Tutti gli atti tra' vivi a titolo gratuito ed oneroso traslativi o dichiarativi della proprietà immobiliare, d'onfiteusi, usufrutto ed anticresi, o costitutivi di servitù debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione; » e l'art. 2104 dispone.

« Gli atti di divisione o d'assegnazione fatta ad un coerede in conseguenza di licitazione non sono soggetti a trascrizione. »

Per conseguenza mentre riconosco commendevole la determinazione di introdurre nel Codice civile la trascrizione, parmi dimostrato evidentemente che si è trasmutato, e trasmutato per modo da infirmare l'esecuzione di molte clausole di cui la legge od impone l'osservanza, o che sono sottintese, o le parti stipulano, le quali sono salutari per l'esecuzione puntuale delle convenzioni. Quindi sono da correggersi gli articoli 1957, N. 7 e 1958, N. 3.

Non tacerò che al titolo della trascrizione sembrami sieno da aggiungersi disposizioni mercè le quali si prevedano le possibili questioni che possono sorgere nel caso di più trascrizioni fatte nello stesso giorno, e di trascrizioni ed iscrizioni fatte pure nello stesso giorno relative agli stessi immobili. Ciò non deve lasciarsi alla giurisprudenza di determinare. Il legislatore quando scrive la legge, deve prevedere e provvedere, e nulla rimandare alla giurisprudenza, la quale allora solo deve intervenire, che la legge è di difficile e dubbia intelligenza.

Un'ultima osservazione farò, giacchè non voglio abusare dell'infinita bontà del Senato che mi prestò finora, così benevola attenzione. Un'ultima osservazione farò, sulla quale chieggo l'attenzione della Commissione e del Ministero, e si riferisce all'art. 2010.

L'art. 2010 così dispone:

« Le persone obbligate a prendere l'iscrizione delle ipoteche legali a norma dei due articoli precedenti, ove non adempiano a tale obbligo nel termine stabilito, saranno tenute al risarcimento dei danni. Inoltre il notaio ed il cancelliere incorreranno nella multa di lire mille. »

Prego il Senato di ritenere la seguente disposizione e valutare le rovinose conseguenze che ne deriverebbero se si mantenesse nel Codice quale è formulata.

« Il marito decadrà dai lucri dotali e da tutti i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi. »

Gli articoli precedenti stabiliscono che il marito debba nei 20 giorni successivi al contratto di matrimonio prendere l'iscrizione della dote costituita.

Io trovo conveniente questa disposizione, la vedo prescritta da diversi Codici italiani, e fra essi dal Codice sardo, tranne che il termine per iscriverla è più lungo, e qui è più breve. Ciò non monta; ciò che importa notare si è (e nulla di eguale dispongono i Codici italiani) che la pura e semplice trasgressione di

tali formalità produce conseguenze gravissime a danno dei mariti, che giova assai di apprezzare.

Conseguenza prima, danni: Conseguenza seconda, perdita di lucri dotali: Conseguenza terza, i diritti di successione che la legge attribuisce ai coniugi, perduti.

Io dico che queste penalità non solo non sono proporzionate, ma sono sproporzionate; che il marito che non iscrive la dote della moglie se questa sarà perduta sopporti i danni, è giusto; che possa incorrere la perdita dei lucri dotali, sia pure; ma che il marito che per il solo fatto della non iscrizione nel termine (sia la dote perduta o non), perda anche il diritto di succedere, oltre ai danni e ai lucri dotali, per verità mi pare cosa ingiusta, straordinaria. Il marito può non iscriverla nel termine una dote per esempio di 10, e sebbene non iscritta nel termine, può essere utilmente collocata sui beni del marito; danni non ne dovrà pagare, perchè non ve ne sono; sarà giusto che perda il lucro dotale e il diritto di succedere? nol credo. Il marito trascurerà di iscriverla la dote per esempio di 10m. e la moglie lascia un'eredità di 100m.: forse che il marito, oltre ai danni, deve perdere il lucro dotale, più tutte le ragioni di succedere della moglie, il che corrisponde a più di 10 volte il danno sofferto?

Pongo fine alle mie osservazioni, le quali, come vede il Senato, si riferiscono alle sole materie principali; molte ve ne sarebbero da aggiungere dalle quali mi astengo, perchè quando il Codice sia con più agio esaminato, facilmente si vedrà di quali altre correzioni necessarie od utili a farsi sia suscettivo.

Vi sarà, io non ne dubito, chi dirà, che certe idee da me esposte hanno fatto il loro tempo, che per esempio delle doti alle figlie, della diseredazione, dei contratti fra marito e moglie, della fideiussione di essa, degli interessi del mutuo non se ne deve più parlare.

Io rispetterò e rispetto altamente l'opinione di coloro che così pensano; ma per me sta che la cosa non sia così: io non credo che la società attuale sia divenuta tanto perfetta da potersi senza danno prescindere da consimili legislative disposizioni che fecero buona prova sin qui; e che si trovano nei Codici italiani. Penso che debbano essere riprodotte nel nuovo Codice; anche perchè niuno contesterà che la legislazione civile deve informarsi a ciò che i costumi, le consuetudini hanno consacrato.

Il sin qui detto, o Signori, mi conduce a fare una proposta la quale ha per fondamento ciò che dissi fin da principio, che se il Codice proposto dal Ministero e riveduto dalla Commissione senatoria ha molti pregi, se esso fa fede della dottrina di coloro che vi lavorarono intorno con amore, ha però bisogno di essere riesaminato dal Parlamento prima di dargli la sanzione dalla quale unicamente acquisterà la voluta autorità di Codice italiano.

Con quanto io venni dicendo io spero che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia non vorrà

neppure per un momento dubitare che io non abbia quell'alto concetto che tutti hanno della sua dottrina, della sua esperienza; io ho fiducia nell'abilità, nel buon volere del signor Guardasigilli quant'altri mai. Le mie osservazioni non sono dirette a lui, nè a qualunque altro ministro, non le ho fatte con viste o scopi non palesi, o per giungere ad indirette conseguenze, ma mirano unicamente a che gli emendamenti al Codice si facciano non da altri che dal Parlamento; che il Codice, il quale fu dal Ministero presentato, non ritorni al Ministero stesso per farvi correzioni ed emendamenti, e sia poi promulgato come se fosse dal Parlamento sanzionato.

Questa è una delegazione esuberante, non avuto riguardo alla persona delegata, cioè al signor Guardasigilli, ma alla natura delle cose, respinta dalla necessità di dare al nuovo Codice quell'autorità, che dalla sanzione del Parlamento italiano unicamente deve ricevere.

Ciò mi conduce quindi non a respingere il Codice ma a proporre un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato rimanda alla prossima sessione l'ulteriore discussione del Codice civile, e passa all'esame degli altri numeri dell'art. 1. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io mi farò dovere di rispondere al discorso importantissimo dell'onorevole Senatore Arnulfo, e di spiegare ancora gli intendimenti del Ministero intorno all'ordine del giorno con cui ha conchiuso il suo discorso, quando sarà esaurito il numero degli oratori che intendono parlare sul primo numero dell'articolo 1. Allora il Ministero sarà pronto a rispondere a tutte le osservazioni ed obiezioni che si fanno.

**Presidente.** Il signor Senatore Edoardo Castelli il quale è il secondo iscritto per parlare sul Codice civile, mi fa conoscere che egli forse non potrebbe acconciarsi a prendere la parola oggi perchè lo sviluppo che intende dare alle sue osservazioni lo condurrebbe ad ora troppo avanzata; si riserva quindi di prendere la parola in un'altra seduta. Sarebbe adunque il primo iscritto il signor Senatore Chiesi a cui do la parola.

**Senatore Chiesi.** Io rinuncio a parlare.

**Presidente.** Verrebbe ora il turno del Senatore Balbi-Piovera che intende parlare sulle alluvioni ed a cui do la parola.

**Senatore Balbi-Piovera.** Signori Senatori. Egli si è con qualche titubanza che io sorgo a prendere la parola in una questione di giurisprudenza, io, che in legge non ho che una leggerissima tinta; massime che ho a combattere opinioni emesse da sì valenti magistrati e giureconsulti, quali sono quelli che compongono l'onorevole nostra Commissione; però mi vi sento spinto dal profondo convincimento di un'ingiusta spogliazione, che gli emendamenti suggeriti dalla Commissione a proposito delle alluvioni stabiliscono nel nuovo Codice.

Signori: io certo non ho autorità per combattere

questi emendamenti; io non ho per me che l'esperienza di ciò che riguarda l'andamento dei fiumi, e l'abitudine di trovarmi come possessore di alluvioni progressive, per cui posso conoscere l'utile ed il danno che porgono alla popolazione, alla società ed alla proprietà medesima. Anzi aggiungerò un fatto strano ed è che se ottengo il favore di poter convincere il Senato, la Commissione ed il Ministero, io mi troverò nella singolar condizione di avere ottenuta una cosa contro il mio proprio interesse, perchè cesseranno quell'aumento di terreno e quegli utili che presentemente io ottengo e che ho la speranza di ottenere nell'avvenire.

Il Codice che vi fu presentato dal Ministero è quello che in origine fu compilato da una Commissione nominata, credo, dal signor Guardasigilli d'allora, Cassinis, e composta in gran parte di cittadini delle antiche provincie. Quando vennero le annessioni il Guardasigilli Miglietti subentrato al Cassinis vi aggiunse altri cittadini delle nuove provincie annesse: finalmente il Guardasigilli Pisanelli aggiunse altri commissari delle provincie meridionali, ed ha formato si può dire, una Commissione rappresentata da tutte le diverse provincie d'Italia.

Queste commissioni convennero che era necessario, indispensabile di rivedere, di cambiare la legge che regolava le annessioni di terreni lungo i fiumi e torrenti delle alluvioni; perchè nelle leggi che regolavano le alluvioni è considerato solo l'utile di chi guadagna e acquista terreno da una riva, e non è considerata la perdita di chi la soffre nei propri terreni dalla riva opposta, e come non possono esistere alluvioni senza corrosione, essendo sempre lo stesso spazio occupato dal fiume.

La legge però ha per sé, come lo spiega l'Ufficio Centrale nella sua relazione, ha per sé, dico, molti secoli di esistenza, e vanta la provenienza dalla legge romana rispettabilissima sotto tutti i rapporti come tutte le leggi lasciateci da questi nostri maggiori.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Senatore Balbi-Piovera.** Però la legge romana fu fatta in modo che meglio non si poteva fare per quel tempo. I legislatori romani studiavano le necessità ed il bisogno della loro epoca, epperò mi si permetterà una brevissima esposizione della costituzione della proprietà e della società agraria di quel tempo. La proprietà era divisa fra grandi proprietari; la popolazione agraria non esisteva, non v'erano che schiavi, per conseguenza nessun possesso della piccola proprietà dell'agricoltore. I nostri antenati nello stabilire la legge di alluvione hanno fatto quello che meglio si poteva fare in quei tempi, tanto più considerando lo stato delle scienze ed i mezzi di cui disponevano per formare la planimetria, per fissare i limiti e per stabilire i confini esatti delle proprietà. Al giorno d'oggi le cose sono molto cambiate. Noi abbiamo la facoltà di stabilire i confini, noi abbiamo una distribuzione della proprietà, ed una società agraria tutt'affatto diversa.

La legge delle alluvioni continuò nei secoli di mezzo e cadde a' tempi feudali: ma anche allora era quello che di meglio vi poteva essere di fronte ai grandi proprietari, feudi e maggioraschi, e le popolazioni agrarie e rurali erano per la maggior parte servi della gleba e per conseguenza non potevano come gli schiavi dei romani possedere in proprio. A questo stadio succedette la enfiteusi ossia l'intima libertà degli uomini, e la proprietà patrale fu conservata. Però questo fece estendere la proprietà nella classe agraria e procurare la divisione delle terre o il benessere delle popolazioni.

Siamo noi presentemente nelle stesse circostanze? Adesso la proprietà è tutt'affatto cambiata. In seguito ai diversi Codici, e fra gli altri, al Codice Napoleone, la divisione delle proprietà si è effettuata; l'annullamento dei fidecommissi e dei maggioraschi ha fatto sì che una parte della popolazione agraria diventò posseditrice di piccoli beni, che continua a godere mentre prima non coltivava che il terreno altrui.

Or dunque questa circostanza avendo cambiato lo stato delle cose e della proprietà, è giusto che i legislatori cambino ancora le leggi che devono regolarla.

Le leggi sulle alluvioni sono leggi dei grandi proprietari contro i piccoli, sono l'assorbimento della piccola proprietà, e la speculazione del grosso proprietario contro il piccolo, contro il meschino possessore.

I due principii che si urlano tra il progetto della Commissione e quello che aveva presentato il Ministero, si urlano in varii punti essenziali.

Nell'articolo 390 o 391 del progetto del Ministero, il Demanio, il Governo, la Nazione riconosceva la proprietà del fondo nei possessori delle due rive. La Commissione l'ha tolta; ha ristabilito la disposizione del Codice Albertino, il quale non contento del danno che si prova nel dover sopportare passività dal corso dell'acqua, toglie ancora il fondo ai possessori sulla riva corrosa ed ha principii del tutto fiscali; ed io veramente non so capire come non si sia badato che all'articolo 460 che stabilisce la proprietà in genere, si stabilisca che il proprietario è padrone di sotto e di sopra, purché stia ai regolamenti, ma può sfondare il fondo e alzare fabbriche quanto vuole. Il proprietario riverasco dei fiumi non ha questa facoltà, a due metri e mezzo di profondità non vi sono più padroni, il fondo dell'alveo passa al demanio, egli viene spogliato. Io non vedo il perchè la proprietà debba essere trattata da una parte in una maniera, dall'altra diversamente.

Non si sa capire perchè l'Ufficio Centrale va regalando l'alveo abbandonato ai confrontisti. La legge Albertina diceva che chi doveva disgraziatamente fornire il nuovo canale per il fiume avesse un compenso nella parte d'alveo abbandonata, ma giusta il progetto dell'Ufficio Centrale, questo è a favore dei riveraschi i quali hanno già il favore di non avere più il fiume, di non più avere il danno: ha questo vantaggio di avere il fondo, preso direttamente nel fondo opposto senza

compenso alcuno. Il sistema del Codice ristabilisce la legge naturale, che vuole dire che ogni corso d'acqua, fiume o torrente è una passività nazionale, che tutti devono sopportare e lasciar passare. Voi dovete sacrificare il vostro fondo a questa pubblica servitù, ma quando le acque sono passate, quando si sono ritirate dal vostro fondo, che diritto hanno i riveraschi della riva opposta di occuparlo e possederlo?

In tutta giustizia e in diritto naturale ciascuno debbe andare a prendere il proprio fondo quando le acque lo hanno restituito.

Nel 1808 questa questione fu già sollevata, e fu presentato il quesito alle 32 Corti d'appello che formavano l'impero francese. . . .

Se non isbaglio 14 furono favorevoli, 15 furono contrarie, 2 o 3 furono incerte.

Ma è da osservare che quando questo quesito fu proposto alle dette Corti di appello per formarne un criterio al Governo, era da pochi anni proclamato il Codice Napoleone; per conseguenza gli effetti di questo Codice, le divisioni della proprietà e le altre sue conseguenze non si potevano ancora bene precisare.

Io sono persuaso, se al giorno d'oggi si proponesse alle medesime Corti lo stesso quesito e si chiedesse il loro parere, dopo mezzo secolo di esistenza di un Codice e dei suoi effetti sulla proprietà divisa e suddivisa, che esse non sarebbero dello stesso parere.

Vi sono nella relazione dell'Ufficio Centrale alcune osservazioni sulla navigazione dei fiumi, intorno all'andamento, al regolamento di essi....

Ora come mai si può immaginare di stabilire regolamenti per la navigazione, per l'andamento e buon regime dei fiumi, quando vi si oppone l'interesse personale di una parte delle rive? L'avidità di acquistare il fondo altrui è tanta che finchè essa esisterà non avrete mai buoni regolamenti per la navigazione, nè per l'andamento dei fiumi.

Non vi è che un mezzo solo per poter arrivare a quel punto che sarebbe un vantaggio per la ricchezza ed il benessere nazionale, per il bene del paese e dei privati, ed è quello di interessare i medesimi proprietari, dando loro speranza, che (se avrà la fortuna di poter convincere il Senato e l'Ufficio Centrale od ottenere che il mio emendamento sia accettato) col tempo si farà sì che ogni proprietà venga, dopo corrosione sofferta ed acquistata la riva opposta, ad essere a cavalcioni del fiume.

Quando i proprietari dovranno sopportare i danni dell'acqua, ma colla speranza di potere essere padroni dell'altra riva, Signori, non si spingeranno più così frequentemente le alluvioni, o saranno molto diminuite; non cesseranno affatto sicuramente, perchè l'acqua che vien dai monti può ingrossare per le piogge, ma facilmente si troverà mezzo se non d'impedire almeno di diminuire i danni di quelle piene, per cui invece di vedere mutare il letto del fiume e arrecar danni ogni 3

o 4 anni passeranno anche periodi di 30 anni senza alluvioni di esagerate estensioni.

Io credo che queste considerazioni devono pesare grandemente in queste quistioni.

Quando fu conosciuto il Codice Cassinis, se ne stampò una collezione a basso prezzo; le popolazioni fecero su tale argomento le loro osservazioni ed avevano grande speranza di veder cessare la rovina alla quale sono esposte le famiglie non solo ma i Comuni e le provincie. Ma quando si seppe che l'Ufficio Centrale lo aveva modificato, è stato per quelle genti una vera desolazione.

La Commissione pareva spaventata dalle difficoltà che si incontrerebbero a voler segnalare confini in mezzo ai fiumi.

Veramente, io non so capire come vi possa essere tanta difficoltà; io non sono uomo speciale per cognizioni in questa materia; ma potrei rivolgermi a qualcuno degli onorevoli Senatori presenti, per esempio, i signori Menabrea o Paleocapa, uomini speciali per la parte tecnica di cui io ragiono, ai quali io non domanderei se sono o non favorevoli alla antica legge delle alluvioni o al nuovo progetto da noi riproposto; ma solamente se credono essi che vi siano queste difficoltà. Secondo me, coi mezzi che pone ora la scienza in potere degli uomini tecnici, io credo che un ingegnere, un geometra facilmente potrebbe tracciare una planimetria che fissasse i confini.

Dunque, non vi sono difficoltà e si otterrebbe di togliere di mezzo un mare di liti che sorge sempre fra una riva e l'altra, perchè una vuole sempre e spora potere assorbire il terreno dell'altra e si studia di accelerare la distruzione dello stabile del suo frontista.

Questo, Signori, è da considerarsi come furto legale ed autorizzato.

Si è pure detto che le variazioni che si volessero introdurre a tal riguardo nel Codice potrebbero generare liti; ma io domando: vi è una legge che possa dar luogo a liti più difficili e più interminabili che la legge attuale?

Ne abbiamo esempi che fanno stupire, e ne citerò uno, fra molti che potrei nominare, quantunque io sia poco favorevole alle citazioni personali, ma in questo caso credo poterlo citare.

Vi è una lite che dura da 80 anni della casa Sambuy; la sentenza prima di questa lite fu data nel 1782, e l'ultima sentenza è del 1860.

Ora domando io se vi è un vespaio peggiore di quella legge antica delle alluvioni. Questa lite ha già costato più di 100 mila lire ai Sambuy. Ora i 30 o 40 proprietari che sono avversari ne hanno già speso altrettanto per lo meno. Ebbene, o Signori, dopo questo tempo e queste spese si è sollevata una maggior lite perchè da quell'epoca il fondo in questione si è ancor più suddiviso per la costituzione di doti, le ipoteche stabilite, le vendite fatte.

Ora domando io se nel secolo in cui viviamo sia possibile di vedere scomparire delle Comuni intere! Noi abbiamo visto la Comune di Gerola che è stata tutta invasa o il poco avanzo passò al Comune di Casei. Noi abbiamo visto uno dei nostri colleghi, che disgraziatamente abbiamo perduto pochi anni or sono, perdere una possessione del valore di 800 mila lire in poco tempo, è il marchese Malaspina. Noi abbiamo visto formarsi dall'altra parte delle possessioni enormi! La mensa vescovile di Milano con una piccola striscia di fronte ha acquistato una possessione che al 1821 e 22 era di 6 mila pertiche, e che al giorno d'oggi ne ha 40 mila; e sapete voi cosa sono 40 mila pertiche? sono settemila giornate, e questo in 30 anni. Ora sapete a carico di chi vennero queste 40 mila pertiche? a carico di centinaia e migliaia di famiglie che si trovarono nella miseria e che hanno perduto tutto il loro patrimonio. Credo che se la legge fosse quale era stata stabilita dal progetto ministeriale, cioè che quando il fiume è passato, la proprietà ritorna al proprietario, questo non succederebbe; si avrebbe la disgrazia di sopportare il fiume per un tempo più o meno lungo, ma almeno non si perderebbe la proprietà senza speranza di ricuperarlo.

Ora come si può connettere il diritto d'alluvione colle ipoteche?

Le ipoteche sono per gli stabili; or bene, in riva al fiume non sono più stabili perchè passano da una riva all'altra, da un proprietario ad un altro, quello che dà ipoteca sopra un fondo che sa incerto commette uno stellionato. Questo sicuramente merita grave attenzione del Parlamento.

Io ho detto dapprincipio che non sono giureconsulto, per conseguenza non parlo che per esperienza; io ho visto ed osservato, ed è la sola coscienza che mi guida a fare queste obiezioni ed entrare in così grande questione.

Io propongo dunque di rimettere nel Codice i medesimi articoli che furono tolti dalla Commissione e di prendere per base che la proprietà non si possa perdere, e che debba ritornare a chi spetta e n'era investito prima dell'occupazione del fiume.

A questo riguardo io non posso a meno di rispondere ad un tratto della relazione della Commissione. Uno dei signori Commissari ha detto, per esempio, che suppone che il Po in un dato sito ha 200 metri di larghezza. Si supponga che la riva sinistra sia in corrosione e che il fiume abbia corrosi questi 200 metri, il proprietario della riva rimane avvantaggiato, secondo il sistema del Codice ministeriale, di una striscia di terreno che è per lui un imbarazzo per le difficoltà di coltivarla dall'altra parte del fiume, mentre il proprietario della riva destra ha tutta facilità di piantare e spingere sue alluvioni.

Per togliere l'incomodo di traghettare il fiume al proprietario in corrosione propone l'emendamento della Commissione. Certo è un mezzo facile di togliere l'in-

comodo di passare il fiume per coltivare, quello di togliere la proprietà. Ma è però cosa certa che quel proprietario non spingerà la alluvione, perchè dannosa al suo possesso; l'interesse lo vieta, mentre quello della riva destra lo farà.

Ho detto fra me stesso, che il giorno in cui il Parlamento stabilirà nelle leggi disposizioni che valgano ad ovviare a questa ingiustizia, meriterà la lode e la riconoscenza di tutti gli uomini di probità e di cuore.

**Presidente.** Intende l'onorevole preopinante di proporre un vero emendamento, ovvero le sue non sono che osservazioni da cui il Ministero sabbia da prendere argomento o norme nella revisione che gli si delega?

Se è un emendamento, allora è necessaria una votazione, nel caso contrario, la proposta non ha bisogno di voto separato.

**Senatore Balbi-Piovera.** Propongo il ristabilimento nel Codice, del medesimo articolo del progetto ministeriale. Presenterò un emendamento a questo riguardo quando avrò sentito il parere del Ministro. Se il Ministro accetta, non dico l'emendamento, ma il principio stabilito nel medesimo, e prometto di pensare a rimediare a quei danni, io non farò ulteriore proposta.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare al Senato una legge già votata nell'altro ramo del Parlamento, concernente il trasporto dall'esercizio del 1860 dell'avanzo degli assegni iscritti nei bilanci 1861, 1862 e 1863 per il Ministero della Guerra per l'armamento della Guardia Nazionale mobile.

Pregherei il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza.

**Presidente.** Se non vi è osservazione circa l'urgenza, credo che il Senato non ha difficoltà di accorgerla.

La parola spetta al Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** L'ora è molto avanzata, sarò brevissimo.

Sorge ad appoggiare l'idea dell'onorevole preopinante quanto alle alluvioni.

Allorchè questa grave questione fu trattata nelle varie Commissioni che hanno preparato il progetto del Codice, ebbi anch'io l'onore di sottoporre ad una di esse una memoria, messa a stampa; e nella quale svolsi sotto il rispetto del diritto, e sotto il rispetto tecnico le tesi medesime che oggi ha sostenuta l'onorevole Balbi Piovera.

Forse quella memoria contribuì in qualche modo a far mutare opinione ad alcuni de' membri di quella Commissione legislativa, i quali avevano prima seguito press'a poco il sistema francese. Ond'è che in una revisione del suo primo progetto, la Commissione accettò il nuovo sistema; il quale venne poi con varia

vicenda or escluso ed ora accolto da coloro che andarono in seguito preparando nuovi disegni di Codici sino a quello del Pisanelli, in cui fu riprodotto.

La Commissione senatoria credette ritenere soltanto una parte, innestandola al sistema francese che a parer mio è molto vizioso.

Ho udito dall'onorevole Balbi-Piovera, che il diritto romano era affatto discordante dal sistema proposto nel progetto ministeriale, e da lui approvato come il solo logico e giusto.

Veramente io non credo, che il diritto romano fosse tanto sostanzialmente diverso da quel sistema.

Con la loro solita lucidità di mente e con la guida di quella profonda filosofia legale che quei giureconsulti applicavano così meravigliosamente ai casi speciali; avevano essi distinte nel fiume tre parti, e definita in varii luoghi la condizione legale di ciascuna, e quella dell'intero fiume che le comprende. Il non aver seguita questa distinzione, ha fatto nei tempi posteriori scambiare tra loro la dottrina legale intorno a' fiumi, con quella della proprietà delle acque e dell'appropriazione dell'alveo; intrecciando così stranamente e confondendo due diverse teoriche, senza unità di concetto e con manifeste contraddizioni pratiche: com'è avvenuto nel Codice francese ed in quelli che dal francese ritraggono.

Mi spiegherò più chiaramente.

Secondo il diritto romano è indubitato che le sponde erano di privata proprietà, e che l'acqua era cosa comune: notate, Signori, era cosa comune, quindi inappropriabile; non era cosa nè privata, nè di Cesare, nè del popolo romano. Quanto al letto poi, dacchè in alcuni luoghi del Digesto è detto che il fiume è pubblico, ed in alcuni altri che il letto in certi casi cedeva ai riviera-schi ed in certi no; i commentatori si sono divisi in due pareri. Questi crederono che l'alveo, secondo il diritto romano, fosse pubblico; quelli che fosse di proprietà privata. Ma non hanno fatta una considerazione che emerge chiarissima dal confronto accurato de' vari testi del Digesto, che, cioè i giureconsulti romani hanno sentenziato che il fiume, quando era pubblico, hanno inteso parlare di tutte e tre le sue parti, delle quali certamente due non erano di proprietà pubblica; cioè le sponde ch'erano di proprietà privata e l'acqua corrente che era cosa comune e quindi inappropriabile. Di manierachè insegnando che il fiume era pubblico, non potevano i giureconsulti romani intendere che le parti ond'è composto il fiume fossero di pubblica proprietà, cioè del popolo romano o di Cesare.

La qualificazione di pubblico data al fiume da giureconsulti in quel caso, altro non è che una espressione abbreviata: e fiume pubblico, significa che l'acqua corrente, le sponde e l'alveo che lo compongono sono cosa destinata all'uso pubblico, ma non di proprietà pubblica. E di fatti in altri luoghi del Digesto si trova apertamente detto che i fiumi come i ponti, come il lido, come il letto del mare, sono tutti pubblici, non perchè so-



sero nel patrimonio pubblico, ma perchè di pubblico uso.

A tal modo si dilegua quell'apparente discordanza tra la destinazione varia e mutevole del letto e la definizione che davasi del fiume nel diritto romano.

Vero è non pertanto che in quanto alla proprietà del letto non è parimenti netta e spiccata la dottrina del diritto romano.

Ciò avviene, o Signori, dacchè le due scuole fra cui si dividevano i giureconsulti romani, che oggi noi diremmo storica e filosofica, e che allora dicevasi dei Proculiani e dei Sabiniani, avevano opinioni diverse intorno all'origine ed all'indole della proprietà, ed al titolo dell'appropriazione e del possesso. Dai diversi loro sistemi traevano quindi diverse conseguenze; quanto al particolare subbietto dell'alveo, ed agli effetti giuridici dell'occupazione che l'acqua poteva fare del suolo, sia scorrendovi sopra, sia inondandolo. Ho esaminato altrove ed esposte queste diverse dottrine. Ma dopo lungo studio sono venuto nel convincimento che secondo entrambe le scuole, l'alveo era considerato come cosa nullius, ed era addetto, come le sponde e come l'acqua, al pubblico uso, finchè non rimaneva asciutto.

Un punto comune alle due dottrine li conduceva a questa concorde conseguenza. E per vero, quando l'acqua era cosa comune e quindi inappropriabile, occupava il suolo convertendolo in alveo ed il faceva, secondo gli uni, in modo permanente, secondo gli altri mutandone la specie o la forma, faceva uscire quella parte di suolo dalla proprietà privata. Ma quest'alveo, conservando pur sempre come parte di suolo, come terra, la possibilità di essere appropriato, non poteva diventar cosa comune come l'acqua che l'occupava, e diventava cosa nullius.

Difatti, quando i rivieraschi avevano fondi limitati (lo insegna apertamente il Digesto), cioè quando avevano i termini posti lungo le rive del fiume, in modo che questi fondi non si potevano estendere; allora il letto del fiume, nel caso che vi rimanesse asciutto, cedeva al primo occupante: il che dice chiaro che era considerato come cosa nullius. Né si può dubitare che se, quando dicevasi che il fiume era pubblico, si fosse inteso che pubblico diventava il letto di esso fiume; questo letto avrebbe sempre dovuto cedere a Cesare o al popolo romano, fossero over no limitati i fondi fronteggianti, e non avrebbe potuto mai spettare al primo occupante.

Ma perchè poi, quando i rivieraschi non avevano fondi conterminati, il letto cedeva a loro vantaggio? Pel principio stesso dell'occupazione della cosa nullius; cioè perchè allora opinavasi che i fondi corressero naturalmente di qua e di là sulle parti dell'alveo disoccupato sino al loro incontro nella linea mediana del letto. Era questa una presunta e necessaria occupazione fatta immediatamente per presunzione giuridica della volontà de' rivieraschi.

In ogni modo se il letto cedeva ai proprietari laterali o al primo occupante, ciò prova anche una volta,

che quando i giureconsulti romani dicevano che il fiume era pubblico intendevano che erano di pubblico uso le tre parti del fiume, ma non intendevano menomamente che fossero di proprietà del popolo romano nè le rive, nè l'acqua, nè il letto.

Ecco la teorica semplicitissima e luminosa del diritto romano.

Ma questa teorica semplicitissima e luminosa fu corrotta dal diritto feudale.

Quando le idee della proprietà si vennero confondendo colle idee di dominio eminente e di signoria, allora nacque questo scambio d'idee anche in quanto ai fiumi ed alle loro parti; e specialmente alle acque ed al letto. Il sovrano, eminente signore, investendo i feudatari, cedeva loro anche la giurisdizione sui fiumi? Scambiandosi allora più che mai l'uso pubblico dei fiumi e del dominio eminente sopra di essi, il sovrano infeudante diceva: « dacchè i fiumi sono pubblici, appartengono alla Corona, e per conseguenza non sono infeudabili. » I feudatari rispondevano: « Noi abbiamo la giurisdizione sul suolo, e ne usiamo come padroni, rispettando solo il vostro alto dominio; i fiumi sono anch'essi sotto la nostra giurisdizione, ed a noi spetta il goderne. » Da questo contrasto nacquero vari temperamenti pratici; e quasi generalmente si distinsero i fiumi che veramente interessando le generalità dei sudditi, si tenevano sotto l'immediato dominio della Corona come i fiumi navigabili, dagli altri che si abbandonavano all'arbitrio possessoriale dei feudatari, come i non navigabili.

Questa distinzione fatta, non in quanto all'uso pubblico de' fiumi come nel diritto romano, ma rispetto alla corrotta ed alterata comprensione del dominio, fu introdotta dal diritto feudale, che la innestò sul diritto romano.

Nell'Inghilterra, o Signori, dove più si mantennero saldi i principi del diritto feudale, quantunque spositi meravigliosamente alla libertà politica, in Inghilterra anche oggi si distinguono i fiumi ne' quali si avvertono gli effetti dell'alta e bassa marea, cioè i fiumi che sono quasi una parte del mare, dagli altri fiumi: e ne' primi soltanto lo Stato pretende avere la proprietà del letto fin là dove la bassa od alta marea si avverte: al disopra la proprietà del letto non è più sua.

Nel diritto francese si conservò questa distinzione feudale della navigabilità e non navigabilità dei fiumi, per indurlo il dominio pubblico o privato sia dell'acqua sia del letto. E senza che i compilatori del Codice risolvesero chiaramente e con termini precisi la grave questione, si contentarono di aggiustare il diritto romano, guasto e corrotto dal diritto feudale, alle esigenze speciali modificandolo con temperamenti empirici, invocati a nome dell'equità. Ma da questa equità, contemperata con principii incerti ed opposti, nacque il più iniquo dei sistemi, che è quello del Codice francese.

Senza più definire a chi appartenga l'alveo, si fe-

cero molti casi, e si provide a ciascuno, or supponendo che sia proprietà pubblica, or che sia proprietà privata, e talvolta dimenticando entrambi questi principii. Si prescrive, a cagion d'esempio, che quando il fiume si ritira da una riva verso l'altra, il proprietario della prima riva corra dietro al fiume, ed acquisti la proprietà dell'alveo che rimane successivamente asciutto, e l'altro proprietario fronteggiante perda eguale porzione di terra, senza compenso alcuno.

Qui si ammise dunque il principio che il letto del fiume cedesse all'occupante suo più naturale; ovvero si ritenne che fosse demaniale; e che la legge appoggiandosi al principio della utilità, cedesse all'un proprietario rivierasco il letto rimasto asciutto; lasciando l'altro proprietario sottoposto alla servitù naturale dell'acqua, alla corrosione del fondo suo senza indennità di sorta. Mentre al contrario, se questo stesso fiume facesse un salto come dicono i pratici, cioè istantaneamente abbandonasse il suo letto, e pigliasse un'altra via laterale alla prima; allora la precedente dottrina piegando dinanzi a questo fatto puramente accidentale, cede libero il campo a nuove disposizioni. Il proprietario del fondo sul quale il nuovo corso del fiume, tracciava il suo letto, avrebbe il diritto di essere compensato con l'acquisto del letto lasciato asciutto a distanza più o meno grande di questo fondo. E così pure l'isola sorta sul letto del fiume, secondo il diritto francese ora è pubblica ed ora è privata.

Come vedete, o Signori, queste disposizioni legislative erano o perfettamente contraddittorie le une alle altre e mancanti di ogni specie di nesso, fosse pur quello della opposizione e della contrarietà; perchè mancava come manca anche oggi in quel Codice un solo principio regolatore: nè principii opposti erano in modo assoluto applicati recisamente ai casi che riputavansi varii e diversi.

D'allora in poi andarono in traccia di questo principio regolatore tutti i giuristi, così in Francia come altrove, i quali ai sono occupati della compilazione o di leggi speciali sulla materia o di leggi rurali.

Come udiste dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera, volendosi nel 1808, preparare in Francia un disegno di Codice rurale, i compilatori affrontarono la questione della proprietà del fiume, ma la risolvettero senza fare quella duplice distinzione delle sue parti e del loro insieme: caddero quindi nella solita confusione; e decisero che i fiumi non navigabili fossero di proprietà privata; spingendosi sino a dichiarare che anche l'acqua di codesti fiumi fosse di privata proprietà, il che portava per conseguenza che tali avessero ad essere anche gli alvei loro.

Questo progetto non diventò legge.

Nel 1842 ritornandosi colà sopra questo argomento, ad occasione di un progetto di legge relativo alle acque, si combattè questo principio, della proprietà privata delle acque dei fiumi non navigabili, e si tenne invece pel principio opposto, cioè che il fiume fosse sempre

pubblico, e che perciò l'acqua fluente e l'alveo fossero di pubblico demanio; ma neppure allora non si venne ad una conclusione categorica, che fosse logica applicazione di questo principio.

Finalmente nel 1857, il Senato francese, condannando la idea posta innanzi nel 1808 della proprietà privata delle acque, proponendo all'Imperatore un progetto di Codice rurale, dichiarò che ove quel principio passasse nella legge, sarebbe non meno funesto all'agricoltura che contrario al diritto.

Le cose però rimasero a quel punto, perchè, ripeto, i legislatori francesi, e coloro che in seguito hanno atteso a preparare speciali progetti sulle leggi rurali o sulla materia delle acque, non hanno mai distinti i veri termini della questione, per decidere quali tra le parti che compongono un fiume, sono di proprietà privata e quali di proprietà pubblica; ed in qual senso il fiume possa dirsi pubblico, cioè, di uso pubblico, e pubblica l'acqua, senza che ciò importi che sia pubblico l'alveo.

Signori, quando oggi un fiume cambia di letto, nessuno potrebbe mai negare che il nuovo suo letto sia una parte presa dal fiume sulla proprietà privata di colui che ieri la coltivava come suo podere, e che il di seguente la vide istantaneamente tramutata in alveo.

Or secondo il concetto che oggi noi ci facciamo della proprietà, questa occupazione dell'acqua non può privare il proprietario del suolo, de' diritti che aveva su quella parte del fondo che diventò letto del fiume.

La questione si è renduta dubbia sol perchè si sono considerati i letti più stabili dei fiumi; quei letti la cui originaria proprietà, se mai una ve ne fu, si perde nella notte dei tempi; quei letti che innanzi alla memoria d'uomo sono stati e continuano ad essere alvei di fiumi.

Ma questa più o meno stabile o mutevole condizione degli alvei è un' accidentalità, che non può essere cagione d'una varietà di principii. Non solo l'acqua sgorga, dai monti, scende nelle valli, solca le pianure, ed invade parte delle proprietà private, convertendole in letti di fiumi. Ci è un'altra specie di torrenti che sgorga frequentemente dai crateri di monti, che si rovescia giù per la china ed occupa la proprietà dei privati. Per noi nati nel mezzo dell'Italia non è nuovo lo spettacolo dell'eruzione dell'Etna e del Vesuvio. Quando dalla bocca di questi vulcani vengono vomitati torrenti di fuoco che scorrono sopra le circostanti proprietà private, chi ha mai creduto che il suolo, occupato da codesti torrenti, cessi di appartenere a' loro proprietari? chi mai ha negato che torni ad esser loro e da loro usufruito appena che il fuoco si estingua? Ora qual differenza è mai, sotto il rispetto del diritto, tra il torrente di fuoco ed il torrente di acqua? Quando un fiume cambiando di direzione occupa molti fondi privati; perchè il letto di questo corso d'acqua deve uscire dalla proprietà privata, mentre i letti di quei torrenti di fuoco rimasero sempre incontrastabilmente nel dominio anteriore?

Dunque per l'avvenire è naturale, o Signori, che la legge sancisca che i nuovi letti di fiumi, cagionati dai nuovi loro corsi, restino inalterabilmente proprietà privata; e che l'acqua fluente sia una servitù naturale. E dico servitù e non danno, perchè spesso volte l'acqua non arreca distruzione e rovina come il fuoco; ma apporta con sé la ricchezza e la fecondità d'un podere. Dunque l'acqua è servitù che naturalmente si impone a quei proprietari la cui terra è da essa occupata.

La sola difficoltà che può incontrare l'applicazione di questi principii semplicissimi è, come ho già accennato nella destinazione degli alvei presentemente occupati dall'acqua corrente, e che a memoria d'uomo non si sa a chi fossero prima appartenuti, o se mai fossero appartenuti ad alcuno, ed anche di quelli che pur appartenendo a chi appartenevano, sono stati formati da torrenti o da fiumi prima che il nuovo Codice venga applicato.

Ma in tutte le provvisioni umane, bisogna partire da un termine preciso a cui ci arresti il passato, da un punto certo, dal quale in poi cominci l'avvenire.

Partendo dallo stato presente delle cose, si tiri dunque una linea mediana in ciascun corso d'acqua che forma un fiume o un torrente, e si dichiarino, come dichiaravano i giureconsulti romani nel caso de' fondi riveraschi non limitati cioè, che questi fondi s'intendono prolungati sino all'incontro di quella linea. Una volta che i termini dei fondi saranno con questa linea marcati, verranno inalienabilmente conservati, qualunque possano essere i mutamenti avvenire, e comunque possa in seguito variare il corso di quei fiumi e di quei torrenti.

Queste mutazioni potranno arrecare servitù o portare guadagni: ma nè gli uni, nè gli altri non possono dar materia a compensi di sorta; perciocchè sono servitù o guadagni derivanti dal corso naturale delle cose e non dall'opera dell'uomo.

La indennità suppone il danno non casuale, ma avvenuto per colpa di qualcheduno. L'espedito del compenso introdotto in certe legislazioni nel caso che il fiume cangi di letto, è un assurdo; poichè nessuno individuo può essere tenuto a compensare un altro di un danno che gli arrecò la natura, come nessuno può pretendere a partecipare ai vantaggi che altri si ebbe dalla fortuna. La sola e vera difficoltà potrebbe essere quella che incontra la esecuzione tecnica del sistema la quale si riduce a tirare e conservare quella tale linea mediana di cui testè io vi parlava.

Ma la scienza e l'arte geodetica hanno fatto tale progresso, o Signori, che tutti coloro i quali se ne intendono, sono certissimo che non si preoccupano meno di questa difficoltà.

Ed invero ho qui dinanzi un caso non ipotetico, ma reale, che lo attesta coll'esempio. Ho la mappa del Comune di Gassino, nel qual Comune il fiume Po entra dal confine del Comune di Castiglione, taglia in due il

territorio di Gassino, per la lunghezza di tre chilometri, e passa nell'altro Comune di San Raffaele.

L'amministrazione del catasto rilevando quel territorio non ha tirato la linea mediana del Po che lo attraversa, ma ha rilevato il fiume, e quindi segnate le sue rive, il che vale lo stesso. Difatto se voi riuscite a rilevare e figurare le linee descritte dalle rive attuali di un fiume, non avete da far altro che prendere col compasso, sopra una serie successiva di punti, la metà della distanza tra le due rive, per tirare la linea mediana. E siccome potete conservare (e ve lo dimostrerò) le linee che descrivono le rive del fiume, così potete anche agevolmente conservare cotesta linea mediana. Questo è evidente.

Ora udite come s'è praticato in quel Comune, e come si è pur praticato in molti altri e si potrebbe ripetere in tutti i rimanenti Comuni del Regno, per rilevare e conservare le linee descritte dalle sponde dei fiumi.

Il modo è semplicissimo. Tracciando una serie di linee rette che seguano di presso le sponde del fiume a manca ed a destra, e facendo di queste linee tanti lati di triangoli, i quali derivino da una piccola rete appoggiata a 4 o 5 punti fissi scelti nel Comune medesimo, si possono con una operazione semplicissima di triangolazione, conservare inalterabilmente queste linee conservando quei punti.

Abbassando quindi sopra di esse linee rette una serie di perpendicolari dai punti delle linee più o meno sinuose che descrivono le sponde, e prendendo semplicemente nota della lunghezza di queste perpendicolari si conservano inalterabilmente le linee delle rive. Allora, siccome ho detto, basta il compasso ed un regolo per tracciare la linea che è di mezzo a queste due: la quale si può anch'essa per conseguenza, conservare inalterata, e con una operazione inversa, rintracciare sul terreno, se mai si smarrisse, ovvero segnarsela, quando l'alveo mutasse o rimanesse asciutto.

L'operazione di cui vi ho parlato sopra una lunghezza di tre chilometri, nel Comune di Gassino, costerebbe intorno a 300 lire; ed i proprietari riveraschi in quel Comune sono 63: sicchè supponendo che quella spesa avesse a farsi dal Comune e ripartirsi poi tra i proprietari riveraschi in ragione della quantità della porzione del letto del fiume che si farebbe rispettivamente entrare nella loro proprietà, si avrebbe per ciascuno di essi, la spesa media di circa 5 lire.

Vedete dunque, o Signori, come è sotto il rispetto economico, e sotto il rispetto tecnico sia poco grave e facilissima l'operazione geometrica necessaria per tirare la linea mediana, per descriverla in figura, e per conservarla ed occorrendo riprodurla sul terreno.

Dov'è dunque quella grave difficoltà che tanto preoccupava coloro che si agomentano dell'applicazione d'una teorica che pur reputano vera e giusta in astratto?

Non sarà mai che per evitare un così lieve incomodo ed una così piccola ma tanto utile spesa, che del tutto non graviterebbe sullo Stato, si cada nello sconcio di

---

TORNATA DEL 25 MARZO 1865.

---

mettere in contrasto due principii, per poi temperarne l'incerta applicazione con espedienti introdotti a nome dell'equità, e che servirebbero soltanto a riprodurre nel Codice italiano quella grande iniquità, che sono le allusioni nei Codici moderni.

**Presidente.** Prima che il Senato si sciolga prego i signori Senatori a voler convenire lunedì al tocco in seduta privata per trattare di affari particolari ed alle 2 in seduta pubblica pel seguito della presente discussione. La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

CXCI.

TORNATA DEL 27 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione legislativa — Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sul sistema delle alluvioni — Scharimento fornito dal Senatore Balbi-Piovera — Dichiarazioni dei Senatori Arrivabene e Martinengo — Considerazioni e proposte del Senatore Castelli E. a parecchie disposizioni del Codice civile — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Ministro dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Lo stesso legge le domande dei Senatori Gallina e Puccioni per un congedo che è loro dal Senato accordato.

*Presidente*. Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Del Prefetto di Reggio (Calabria), degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1864*.

Del signor Marco Calvo, della sua *Risposta all'opuscolo del Deputato Boggio sul prestito volontario forzoso di 500 milioni*.

Del signor Senatore Massa Saluzzo, di due esemplari di una sua opera intitolata: *Commenti sulle leggi riflettenti la formazione e il giudizio della Corte di Assise*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

*Presidente*. Nell'ultima seduta mentre si discuteva sulla parte del Codice riflettente le alluvioni, il signor Siotto-Pintor aveva domandato la parola, che ora gli accorderò.

*Senatore Siotto-Pintor*. Signori. Dopo la lucida esposizione del signor Senatore Balbi-Piovera, dopo la dotta orazione dell'onorevole Senatore Scialoja, io non ho che ad esporvi la sintesi dell'opinione mia intorno alla legge delle alluvioni.

Essa è contraria ai principii elementari del diritto, contraria alle ragioni immutabili della giustizia, contraria alle buone teorie economiche, contraria al senso della moralità pubblica.

Io dico contraria ai principii del diritto. Il proprietario della superficie è proprietario del sottosuolo, principio sancito, a prescindere dalle leggi romane, dall'articolo 458, se non erro, del Codice *hardo*. Altra regola di diritto è che la forza maggiore non opera effetti giuridici a danno di colui che ne è vittima. Dunque la legge delle alluvioni è contraria ai principii elementari del diritto.

È pure contraria alle ragioni della giustizia. Quinci alla perdita del terreno s'aggiugne la perdita della speranza di recuperarlo, quindi si concede al rivierasco un guadagno che non ha fondamento di ragione. Di qui si aggrava il danno, di là si addoppia il beneficio.

È contraria alle buone teorie economiche. Legge terribilmente aristocratica, immiserisce senza pietà i piccoli proprietari, ingrossa il censo de'ricchi, la proprietà de'quali fronteggiando il fiume per molta distesa, eglino rimangono perciò frontisti, e ciò che perdono in larghezza acquistano, di lunata in lunata, in lunghezza, e acquistano nella parte inferiore quello che nella parte superiore hanno perduto.

È contraria da ultimo al senso della moralità pubblica. Parecchi uomini doviziosi della Lombardia mi pregarono di portare la parola, e voi avete udito dall'onorevole Balbi-Piovera come egli si facesse coscienza di rendere cento venti giornate di terreno che il capriccio delle acque aveva a lui regalato a scapito di un gran numero di povere famiglie.

Senatore **Balbi-Piovera**. Non le ho restituite.

Io ho osservato nella tornata di sabato che nell'ultima inondazione autunnale, fui avvantaggiato per alluvione di circa 120 giornate di terreno, e che diedi le dovute disposizioni per i piantamenti, e presa di possesso secondo la presente legge; ma che avendo poi tragbettato il fiume per riconoscere i danni arrecati alla riva opposta, ho trovato che questo spazio di terreno aggregato alle mie alluvioni proveniva dalla corrosione di fondi formanti il patrimonio di venti famiglie di poveri coltivatori, e che ne fui accorato assai. Ma restituire quel terreno non si poteva poichè avrei perduto le mie fronti e concesso passività dannosa non avendo la reciprocità. Però se la legge viene ristabilita come fu proposta dal Ministero e tolti gli emendamenti della Commissione, tutte le proprietà avranno eguale trattamento e diritto.

Senatore **Stotto-Pintor**. A parer mio, se non ha restituito, ha fatto male, o almeno avrebbe fatto meglio restituendo.

La Francia non è riescita a fare questa grande innovazione? Se ne rallegrì l'Italia. La innovazione è degna della sapienza italiana.

Quanto è delle difficoltà tecniche, non tocca a me di parlarne. Contuttociò, pur straniero come sono alla scienza, bene intesi dagli uomini periti e ben compresi la facilità di segnare la linea mediana (che i tedeschi appellano *Thalweg*) e di mantenerla invariabile per punti fissi e talmente distanti, che le acque del fiume non vi sieno a memoria d'uomini arrivate giammai. Io ho qui sott'occhio i tipi, e li pongo in mano dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, acciò si faccia fede coi propri occhi della possibilità di raggiungere lo scopo desiderato.

Senatore **Arrivabene**. Chiedo la parola per una spiegazione.

Io sono possessore di un fondo lungo il Po nel paese di Sora, dove il fiume ha la larghezza di circa 200 metri, e rode un po' da una parte, un po' dall'altra le sponde.

Se le acque portassero via una gran parte di terreno, e lo gettassero sull'opposta riva, e se il proprietario danneggiato venisse a dirmi restituitemi questo terreno; come potrei fare io a restituirlo quando non so di chi sia?

Bisognerebbe che il Governo mi dicesse: Avete guadagnato tanto, lo prendiamo noi, e lo distribuiremo a chi crederemo meglio secondo i diritti di giustizia e di equità.

Senatore **Martinengo G.** Avendo udito dall'onor.

Senatore **Stotto-Pintor** accennare siccome varii possessori di vasti tenimenti lungo fiumi in Lombardia lo avessero sollecitato a combattere il sistema delle alluvioni, adottato nel progetto del nuovo Codice civile, io credo mio debito rettificare tale asserzione. Non perchè io ponga dubbio su quanto espose l'onorevole mio amico e collega; ma perchè impugno il motivo dell'incarico che a lui veniva dato.

Io ritengo che il Codice civile austriaco che ammette il diritto di alluvione non desse a tale riguardo il men che minimo luogo a riflescibili contrasti litigiosi.

Avendo io la sfortuna di possedere lungo le sponde di un fiume nella Lombardia, mi trovo dal medesimo trattato nel modo inverso di quello che l'onorevole Senatore Balbi-Piovera ci ha narrato, cioè ho perduto vasto tratto di terreno per effetto del corso del fiume. Con tutto ciò io tengo per fermo di avere meno sacrificato di quanto avrei dovuto fare rivendicando nuclei di sterile terreno portati dalla corrente all'opposta sponda; e ciò per l'effetto della legge che giustifica l'alluvione, che a mio credere non opportunamente si combatte.

Raccomando per tanto all'onorevole signor Ministro che si compiaccia tenere conto anche di queste mie osservazioni, e voglia quindi considerare nel nuovo Codice il sistema in discorso tale e quale fu dalla Commissione concepito, e che perciò sarà dal Senato approvato, giacchè non fu oggetto di opposizione neppure nell'altro ramo del Parlamento.

**Presidente**. Essendo esaurita la discussione sul tema dell'alluvione, accordo la parola al Senatore **Castelli** che è ora il primo iscritto sugli articoli del Codice.

Senatore **Castelli Edoardo**. Signori Senatori. Quando il Senato in una delle sue ultime riunioni della scorsa estate, respingendo una proposta che era l'assoluta negazione del diritto di libera discussione d'ogni legge che appartiene al Senato, o a ciascuno de' suoi membri, deliberò che s'invitassero tutti i Senatori a presentare, entro il non lontano mese di settembre, quegli emendamenti, che ciascuno attingerebbe doversi introdurre nel progetto del Codice civile ora sottoposto alle vostre deliberazioni, io mi accingevo tosto al difficile lavoro, ed allo scadere del termine, per verità assai breve, che il Senato aveva all'uopo assegnato, apparecchiava e trasmetteva al Presidente del Senato parecchi emendamenti che, dati alle stampe, erano poscia comunicati alla Commissione senatoria incaricata di riferire sul progetto del Codice stesso.

Invitato nello scorso novembre dalla Commissione medesima ossia dalla minoranza de' suoi membri allora presenti in Torino, aveva l'onore di svolgere davanti ad essa le ragioni dei singoli emendamenti, che aveva presentati, pochissimi dei quali fra i meno importanti ebbero l'onore di essere accolti dalla Commissione stessa.

Posto ciò, io mi riservava, come era mio diritto, e debito mio ad un tempo, di darvi nuovo svolgimento avanti il Senato quando fosse giunto il momento di

discutere il progetto del Codice civile; ed ora appunto mi verrebbe il dritto di farlo postochè siamo chiamati a dare il nostro voto sopra questa importante opera legislativa.

Se non che, il desiderio per una parte di non ritardarne la conversione in legge colla formola proposta di emendamenti, che, se ottenessero, come ne avrei la speranza, l'appoggio del Senato, renderebbero necessario il rinvio del Codice stesso all'altro ramo del Parlamento, e la persuasione per altra parte che il propostomi intento di correggere in alcuna sua parte che reputo difettiva siffatto progetto di Codice civile si potrà egualmente raggiungere col dare agli emendamenti la più modesta forma di semplici avvertenze delle quali l'esimio signor Ministro Guardasigilli, in forza dei poteri, che gli conferisce l'articolo secondo del progetto di legge, che stiamo discutendo, e della dichiarazione da esso medesimo fatta nella relazione con la quale ne accompagnava la presentazione al Senato, potrà e vorrà tenere quel conto di cui l'illuminata sua saviezza le riconoscerà meritevoli, m'inducono a pregare il Senato a voler permettere, che io chiami l'attenzione sua e del signor Ministro sopra quelle mende dalle quali, malgrado i lunghi ed, assai commendevoli studii fatti dalla benemerita Commissione e le numerose e molto importanti miglione da essa introdotte nel progetto ministeriale del nuovo Codice, a me sembra doversi ancora purgare il Codice medesimo.

Le parti del Codice sulle quali mi accingo ad intrattenere il Senato e l'onorevolissimo signor Ministro riflettono il matrimonio, la tutela, l'emancipazione, l'interdizione, la servitù, il testamento olografo, le successioni testamentarie, la prova testimoniale, la vendita tra' coniugi, il mutuo ad interesse, il privilegio sui mobili, e l'interruzione della prescrizione.

Quest'enumerazione delle varie materie intorno alle quali è mio proposito di intrattenere il Senato, non inquieti gli onorevoli miei colleghi per il timore che il mio dire abbia a stancare per troppa prolissità la loro pazienza.

Sono varie come hanno inteso le materie, ma saranno brevissimi i cenni che io farò sopra ciascuna di esse perchè trattandosi di fare semplici avvertimenti dei quali possa tener conto il signor Ministro, non credo necessario di dare a nessuno degli oggetti sui quali mi propongo di parlare, un grande sviluppo.

E qui mi giova di fare un'avvertenza prima di entrare nel merito delle considerazioni che intendo presentare, ed è questa, che allorchando io proponeva gli emendamenti che poscia furono stampati e che ora ri-proporrò in forma d'avvertenze, ebbi in mira, nello scopo sempre di non rendere più difficile la redazione del Codice, ebbi in mira, dico, di formolare i miei emendamenti, in modo che nel caso che si accettassero anche tutti, non si avesse ad alterare menomamente l'enumerazione degli articoli del progetto, così che si possano sostituire od in parte od in tutto agli articoli

che già esistono nel progetto senza variarne la numerazione.

La 1. serie di avvertenze che io ho enunciato, versa sul matrimonio. La prima di queste avvertenze nelli emendamenti che furono stampati e distribuiti al Senato aveva tratto al matrimonio dei sacerdoti. In una delle scorse sedute questa questione fu agitata davanti al Senato, e fu proposto dall'onorevole Senatore Mameli un emendamento, che dopo discussione non venne dal Senato accolto. Questo precedente mi induce a non insistere specialmente sull'emendamento che a mia volta aveva presentato, sebbene l'emendamento proposto dal Senatore Mameli diversifichi e dirò, anche essenzialmente, dal mio. L'emendamento proposto dal Senatore Mameli voleva interdette esplicitamente dalla legge il matrimonio non solo de' sacerdoti, ma di qualunque siasi persona vincolata da voti solenni, da voti religiosi. Per lo scopo a cui era diretto il suo emendamento, era naturale che il medesimo avesse tutta quella estensione. Per lo scopo mio invece non interessava che si estendesse oltre al divieto del matrimonio de' sacerdoti.

Il Senatore Mameli considerava il matrimonio sotto il duplice rapporto religioso e sociale.

Lo scopo mio era di provvedere unicamente agli interessi sociali, facendo astrazione dalle esigenze della religione; e considerando in questo solo rispetto la questione, non mi sarebbe difficile di dimostrar l'opportunità della mia proposta, senza incontrare un vero ostacolo nel voto dato dal Senato intorno all'emendamento dell'onorevole Mameli.

Tuttavia l'insieme delle risposte che furono date per oppugnare quell'emendamento sono tali, che mi inducono a dubitare assai se, anche ristretto nei limiti in cui io l'aveva proposto sarebbe il mio accolto dal signor Ministro. Quindi senza rinunziare punto alla convinzione che mi sono formata a tale riguardo, anche per segno di reverenza al Senato che ha con una maggioranza abbastanza significativa respinto l'emendamento del Senatore Mameli, ometto d'intrattenerlo maggiormente a questo riguardo.

Passo quindi al secondo emendamento che propongo ugualmente al titolo del matrimonio.

L'art. 72 del progetto di Codice civile stabilisce:

« Il figlio che non è giunto all'età di 25 anni compiuti, la figlia che non ha compiuto gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. »

Come il Senato vede, qui si stabilisce una differenza tra il maschio e la femmina; quanto al maschio gli si interdice il matrimonio senza il consenso del padre sino all'età di 25 anni mentre quanto alla femmina bastano 21 anni perchè sia emancipata dalla necessità di riportare quest'autorizzazione.

Perchè questa differenza? La necessità dell'autorizzazione dei genitori è stabilita dalla legge per una di queste due ragioni, ovvero per tutte e due; cioè o per significare la riverenza che i figli devono ai genitori, o

per supplire al difetto nei figli stessi di sufficiente senno. Se si vuol significare coll'obbligo di riportare l'autorizzazione paterna la reverenza dei figli ai genitori, evidentemente non v'è ragione per stabilire una differenza fra il maschio e la femmina; se il figlio fino ai 25 anni deve mostrare la sua riverenza ai genitori, non vedo il perchè la figlia debba solo mostrare questa riverenza fino ai 21 anni.

Ma v'è altra ragione; si vuole cioè supplire alla insufficienza del senno: e sia pure: ma se ciò è vero, siccome la legge nel fissare l'epoca della maggiore età non distingue tra i maschi e le femmine per quali stabilisce indistintamente l'età di anni 21, così è manifesto che il legislatore presume che il senno necessario per governarsi senza l'altrui assistenza si acquisti in un eguale periodo della vita così dai maschi come dalle femmine: e ciò essendo, non si saprebbe comprendere come, solo allorché si tratta di compiere l'atto più importante della vita, quello dal quale dipende tutto l'avvenire dell'uomo e della donna, si abbia a presumere che questa avrà maggior senno a 21 anni di quello che possa averne l'uomo. Evidentemente ciò non si può asserire; dunque nessuna di queste due ragioni suffragherebbe la disposizione della legge.

Vi ha probabilmente chi si fonda su di una terza ragione per spiegare siffatta differenza; voglio dire il maggior favore col quale dev'essere facilitato i matrimoni delle femmine a preferenza dei maschi, sul riflesso che per la femmina lo stato matrimoniale è non solo naturale, ma in certa guisa una necessità sociale, la quale si verifica pel maschio in un grado assai minore.

Ma a questa necessità provvede molto bene l'articolo 70, il quale stabilisce che contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, non è ammesso verun richiamo da parte del figlio. Nell'interesse della figlia potrà farsi richiamo alla Corte d'appello sia dai parenti, e dagli affini, sia dal Pubblico Ministero.

Io credo che queste brevi mie considerazioni siano più che sufficienti per dimostrare come la differenza che si vorrebbe stabilire fra i diritti del maschio e quelli della femmina con detto articolo 72, non sia giustificata da proporzionate ragioni.

Che poi questa differenza tra l'uno e l'altro sesso non sia per nulla necessaria se ne avrebbe, ove fosse mestieri, un argomento nei Codici di Parma, Modena e Lombardia, i quali stabiliscono indistintamente che l'autorizzazione paterna pel matrimonio dei figli deve chiedersi sì dal maschio che dalla femmina sino all'età di anni 25, ed io non veggio ragione per discostarci ora dalle disposizioni di questi tre Codici, e prego per conseguenza il signor Gardasigilli a tener conto di queste considerazioni, provvedendo coi poteri che ha, a che questo articolo venga formulato nel modo seguente: « Prima dell'età di anni 25 compiuti, i figli non possono contrarre matrimonio senza il consenso del

padre e della madre. » Il resto dell'articolo poi sta come è attualmente.

Ora intendo rassegnare al Senato ed al Ministero poche altre considerazioni sul titolo del matrimonio riguardanti il diritto di opposizione per parte dei genitori al matrimonio dei loro figli.

A questo diritto di opposizione il progetto provvede nell'articolo 91, in questi termini: « Il padre, in sua mancanza la madre, e in mancanza d'amendue, gli avi, e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo, quantunque i figli o discendenti maschi avessero già compiuti gli anni 25 e le femmine gli anni 21. »

Che cosa significano le parole « per ogni causa che osti alla celebrazione del medesimo? » forse si potrebbe dedurre l'intenzione del legislatore dai termini con i quali è compiuto l'art. 96, ove è detto « Il Pubblico Ministero ove conosca che esista qualche impedimento al matrimonio dovrà farvi opposizione. »

Per i genitori il precedente articolo 91 ha detto *per ogni causa* che osti alla celebrazione, mentre invece per il Pubblico Ministero il legislatore ha detto *per ogni impedimento*.

Parrebbe naturale che da questa diversa forma di disposizione si dovesse argomentare che il diritto di opposizione che la legge concede ai genitori sia da ritenersi più esteso di quello che è attribuito al Pubblico Ministero, di guisa che, mentre a quest'ultimo non ne compete l'esercizio se non quando si verifici un impedimento, di quelli previsti dalla legge, dai genitori invece possa farsi opposizione anche all'infuori degli impedimenti previsti dalla legge.

Ma, oltrechè l'espressione non è chiara, ho già inteso che nell'opinione specialmente di alcuni membri della Commissione senatoria, le espressioni generiche, più ampie, più indeterminate che riflettono il diritto di opposizione conceduto ai genitori non li abiliterebbero tuttavia a fare opposizione se non concorra un impedimento previsto dalla legge.

Ora se ciò fosse, io ritengo che male si sarebbe in questi termini provveduto all'interesse morale della famiglia.

Supponete infatti che in una famiglia vi sia un figlio, che abbia oltrepassato i 25 anni, ed una o più figlie nubili; e che il figlio, non avendo più bisogno dell'autorizzazione paterna, voglia unirsi in matrimonio con una femmina di perduta vita. Non è forse prevedibile, che verificandosi una tale unione, il collocamento delle figlie diverrà impossibile?

Ora, io domando se non sarebbe uno sconcio gravissimo che fosse permesso a questo figlio di unirsi in matrimonio con persona tale che renderebbe assai probabilmente impossibile il matrimonio delle sue sorelle, se sarebbe provvisto razionalmente agli interessi ed ai diritti del padre obbligandolo per quest'eventualità a provvedere agli alimenti di una donna siffatta.



Nel sistema del Codice Subalpino si era stabilito che quando il padre rifiutasse il consenso al matrimonio del figlio, questi avesse diritto di chiamare il padre avanti la Corte d'Appello perchè dichiarasse le ragioni, qualunque fossero, del rifiuto; stava poi alla Corte d'Appello di apprezzare se queste ragioni erano di tanta importanza da giustificare il rifiuto.

Io non chiederei che si ritornasse a quel sistema, ma chiederei che posto che il diritto di opposizione è ammesso dalla legge, ed è un diritto incontrovertibile, chiederei, dico, che ad imitazione dei Codici di Francia e di Napoli si dichiarasse esplicitamente che il padre informato per via delle pubblicazioni che il figlio sta per contrarre un matrimonio che porterebbe un danno gravissimo morale e materiale alla sua famiglia, avesse diritto di adire il Tribunale, come si aderirebbe per motivo di un impedimento legale, o di chiedere che, previe le opportune informazioni, esso giudichi se nelle preaccennate condizioni sia ragionevole che il figlio contragga una sì disastrosa unione.

Io non vedo quali inconvenienti potrebbe produrre una disposizione concepita in questi termini.

Abbiamo perfino nei regolamenti militari del nostro paese una disposizione che vieta agli ufficiali di unirsi in matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero. Questo facoltà la trovo esorbitante; ma pure l'abbiamo. Io non approvo una disposizione così estesa, la quale non esige neppure che il superiore dia le ragioni della sua opposizione. Invece limiterei il diritto di opposizione a chi? Al padre che è la più legittima delle autorità che esista.

Quindi credo che si migliorerebbe l'articolo 91 introducendovi la disposizione che io aveva formulata nei miei emendamenti, la quale sarebbe concepita nei seguenti termini.

« Il padre, in sua mancanza la madre, o in mancanza di ambedue, gli avi e le avole possono opporsi al matrimonio dei loro figli e discendenti di qualunque età, semprechè l'opposizione, indipendentemente da una causa che, per legge, osti alla celebrazione del medesimo, abbia a giudizio del Tribunale per oggetto di prevenire un grave ed evidente pregiudizio morale o materiale alla famiglia o alla persona del figlio o discendente. »

Passo ora ad una quarta ed ultima osservazione relativa al titolo del matrimonio.

Gli atti di matrimonio secondo la legge devono esser fatti davanti l'ufficiale dello stato civile. L'ufficiale civile, secondo parmi che porti già la nuova legge comunale, sarà il Sindaco. La legge nello stabilire l'osservanza di varie formalità per la celebrazione del matrimonio, formalità per la violazione delle quali infligge anche la pena di nullità, stabilisce pure che il Sindaco che viola queste formalità, è soggetto ad una multa.

Ora, domando io, vi è qualcuno fra noi che pensi che tutti indistintamente i Sindaci dello Stato saranno in grado di conoscere la legge, di apprezzarne le pre-

scrizioni e di evitare la violazione delle formalità che violate l'assoggettano ad una multa? Evidentemente niuno ha questa lusinga: nei comuni rurali è impossibile pretendere che un povero contadino, il quale saprà appena scrivere il suo nome, conosca quali sono le prescrizioni del Codice da osservarsi nella celebrazione del matrimonio.

Dunque per una parte la legge pretenderebbe l'impossibile col prescrivere a persone ignare della legge l'osservanza di forme ad esse sconosciute: e d'altra parte si esporrebbe il Governo a numerosissimi rifiuti per parte di coloro che saranno scelti ad occupare la carica di Sindaco, i quali ben prevederanno a quali pericoli andrebbero incontro accettando.

Non è però a mio senso difficile il provvedere all' sconci e alle difficoltà che ho testè accennati.

Vi è una disposizione nel titolo del matrimonio, la quale stabilisce, che se le parti, o per malattia o per altri casi, non possono recarsi all'ufficio dell'ufficiale dello stato civile, questi, assistito dal segretario ed accompagnato da quattro testimoni si trasferisce al domicilio dello sposo impedito e procede alla celebrazione del matrimonio. Ora perchè mai la stessa cosa non si potrà prescrivere anche nei casi più ordinari, in cui il matrimonio si celebra nella casa comunale? Altronde, occorrendo di stendere un atto importantissimo che deve restare nei registri del municipio, è naturale che, come avviene di tutti gli altri atti che si compiono per ministero del Sindaco, venga esteso dal Segretario comunale.

Quindi per ovviare agli inconvenienti in principio indicati basterebbe che si stabilisse per regola generale, che tutti gli atti cui procede l'ufficiale dello stato civile siano fatti con intervento del Segretario, al quale sia imposto il dovere di verificare, prima di estendere un atto di matrimonio, se siano state compiute tutte le formalità prescritte dalla legge; ed in caso di mancanza di alcuna di esse o di esistenza di un legale impedimento, ne debba avvertire il Sindaco a pena di sottostare esso medesimo alla multa comminata dalla legge: adoperando in tal modo non si violano punto le norme principali stabilite in proposito dal Codice. L'ufficiale che celebra il matrimonio essendo il solo Sindaco, egli non deve, nell'esercizio di siffatta attribuzione, poter trovare opposizione per parte del Segretario: ma questi deve far risultare prima di estendere l'atto di matrimonio, di avere avvertito il Sindaco della violazione della forma prescritta o dell'esistenza dell'impedimento; che se malgrado questo avvertimento il Sindaco prescriveva tuttavia che l'atto di celebrazione del matrimonio si compia, il Segretario non avrà diritto di opporvisi; ma in tal caso egli sarà esonerato dalla multa d'onde avverrà evidentemente che ogni qualvolta il Segretario diffiderà il Sindaco non potersi procedere alla celebrazione del matrimonio, o perchè manca un documento, o perchè non si è adempiuto alle formalità prescritte

dalla legge, naturalmente il Sindaco si asterrà dal compiere l'atto.

Altronde ciò che io propongo non è nuovo nella nostra legislazione. Nel Codice di procedura è previsto il caso di violazione di forme in atti fatti dall'autorità giudiziaria; ma chi ne risponde? Forse il Giudice? No, o Signori, la pena comminata dalla legge per tali violazioni è inflitta al Segretario a cui è fatto divieto di sottoscrivere un atto nel quale non siasi osservato le forme prescritte.

Non vedo che difficoltà vi potrebbe essere di applicare lo stesso sistema agli atti dello stato civile, che sono affidati ai Sindaci.

Io quindi, per ovviare a tutti gl'inconvenienti che son venuto esponendo proporrei che nell'art. 138 del progetto si inserissero le seguenti parole:

« Le pene stabilite dai precedenti articoli sono comuni al Segretario comunale che non abbia fatto risultare nell'atto eseguito in contravvenzione alla legge, di averne prima di distenderlo fatto conoscere i vizi all'ufficiale dello stato civile che ne ha ordinata la compilazione. »

Resta ancora una considerazione da fare sul titolo del matrimonio. L'articolo 168 stabilisce:

« Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri totali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale. »

In questa disposizione non si parla punto degli alimenti: donde la ovvia conseguenza che il diritto a conseguirli non cesserebbe nel caso in esso articolo contemplato; il che implicherebbe una contraddizione molto grave.

L'articolo 142 stabilisce che: « L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi. »

E l'articolo 161 stabilisce che: « La separazione può essere domandata per causa di adulterio e di volontario abbandono. »

Facciamo dunque il caso che la moglie abbandoni il domicilio del marito senza giusta causa e che richiamavi ricusi di ritornarvi. Quale sarà la conseguenza di questo fatto? La moglie perde il diritto agli alimenti a termine dell'articolo 142. Ma siccome questo stesso abbandono dà il diritto al marito di provocare la separazione, egli si vale di questo diritto; la separazione è dichiarata giudizialmente per colpa della moglie; or come potrebbe ammettersi che ciò avvenendo rinasca a favore di essa il diritto agli alimenti, di guisa che quello stesso fatto che ne ha portato la privazione, quando venga riconosciuto sussistente dal giudice per mezzo della sentenza di separazione, questa faccia rinascere il perduto diritto? Evidentemente ciò sarebbe assurdo.

Quindi senza estendermi maggiormente a questo ri-

guardo mi limito a pregare il signor Ministro di avere presenti queste considerazioni, onde si possa in fine della prima parte dell'articolo 168 aggiungere: « e non ha più diritto agli alimenti. »

Passo all'articolo della tutela.

L'articolo 276 contiene una provvidissima disposizione. Esso stabilisce che nei consigli di famiglia o di tutela il ministero del giudice o di qualunque altro ufficiale è gratuito come quello dei membri che lo compongono.

Allo stato dell'attuale legislazione in materia di tutela si è sempre lamentato che le guarentigie delle quali il legislatore ha voluto circondare il patrimonio del minore, si convertano in un dispendio continuo e gravissimo il quale, soprattutto nei piccoli patrimoni, si potrebbe dire che ne assorbe una gran porzione. Quindi provvidissimamente l'articolo 276 volendo ovviare a questa assurdità che la protezione diventi un peso, ha stabilito che il ministero del giudice e degli altri uffiziali pubblici in materia di tutela debba essere gratuito. Ma la disposizione non è completa. Si parla degli atti che si fanno nei consigli di famiglia o di tutela; ma questi sono i meno dispendiosi.

Gli atti che sono maggiormente dispendiosi, sono; dapprima l'inventario, il quale dovendosi fare per mezzo di notaro, cagiona spese gravissime; sono in secondo luogo tutti gli atti di omologazione per parte del Tribunale di circondario, a cui danno luogo i provvedimenti dei consigli di famiglia.

Se si vuole in conseguenza che la riforma sia veramente provvida, bisogna che il beneficio della disposizione dell'articolo 276 si estenda a tutti indistintamente gli atti dipendenti dalla tutela; senza di che, mentre i minori saranno esonerati dei meno gravi dispendi, continueranno a sottostare a quelli maggiormente gravi.

E perchè il sistema risponda veramente al proposto intento, ragion vuole che si emendi il progetto eziandio in ciò che ha tratto all'inventario.

A questo riguardo nel progetto del nuovo Codice si è già fatto un passo, ma è sempre un passo fatto a metà.

Parlando dell'inventario cui deve procedere il tutore prima di ingerirsi nell'amministrazione della tutela, il progetto introduce una distinzione tra un patrimonio che non ecceda le lire tremila, e un patrimonio che superi tale somma.

Nel primo caso l'articolo 295 consente che l'inventario si faccia in forma privata; nel secondo invece prescrive il ministero del notajo. Ma evidentemente questa distinzione non ha veruna ragione di essere. Infatti, delle due l'una: o l'inventario si può fare altrimenti che col ministero del notajo, senza compromettere la conservazione del patrimonio che è affidato all'amministrazione del tutore, ed allora non vi è nessuna ragione per prescrivere che se il patrimonio eccede le lire tremila debba intervenire il ministero del

notaio, il quale ognuno sa quanto sia dispendioso: o non si può avere fiducia che l'inventario fatto senza il ministero del notaio costituisca una guarentigia sufficiente nell'interesse del minore, ed allora è assurdo che si esponga quel minore che ha un patrimonio più piccolo, al pericolo di perderlo, privandolo della maggiore guarentigia con che si circondano i più pingui patrimoni.

Dunque anche a questo riguardo conviene che la disposizione benefica del Codice sia completata collo stabilire indistintamente che l'inventario si faccia in forma privata dal tutore coll'intervento del protutore, dai quali ne sia poi, col giuramento che è prescritto dal Codice, asseverata avanti il giudice l'esattezza.

Nè basta ancora. Non minima tra le spese degli atti della tutela, si è quella che ragiona l'obbligo di stenderli in carta bollata. Anche a questo riguardo il progetto fa un passo, stabilendo nell'art. 364 che i registri delle tutele dei minori saranno tenuti in carta libera: ma anche questo passo è troppo timido e insufficiente.

Infatti, si può ben ammettere che siffatta disposizione esoneri il patrimonio del minore da una spesa, che al postutto non sarebbe di molto rilievo, ma evidentemente se non se ne estende il dettato, l'uso della carta bollata, per tutti gli atti dipendenti dalla tutela sarà pur sempre un peso non tenue, che contraddirà manifestamente col sistema protettore a cui accenna in complesso il progetto nel titolo della tutela; la quale contraddizione è tanto più da evitarsi in quanto ripugna lo ammettere che la protezione della quale il legislatore sembra voler circondare i minori, possa riuscire ad una imposizione a favore della pubblica finanza.

Importa in conseguenza che sia espressamente dichiarato che tutti indistintamente gli atti della tutela sono da stendersi in carta libera, sia che riflettano le deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela, sia che emanino dall'autorità giudiziaria, purchè riflettano la giurisdizione volontaria.

Queste stesse disposizioni alle quali ho fatto allusione relativamente alla tutela del minore dovrebbero razionalmente estendersi, al caso dei minori emancipati. Nell'art. 328 è detto: *Il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.*

Questo curatore per l'amministrazione pupillare ha gli stessi doveri che ha il tutore per i minori, quindi quel favore che è giusto di accordare ai minori sotto tutela, è del pari giusto, che si accordi al minore emancipato, che è sotto curatela.

Ora farò alcune osservazioni sulla materia dell'interdizione.

L'art. 339 del progetto è così concepito:-

« Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di

mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto. »

Con questo articolo la legge non solo autorizza la interdizione, meglio anzi, prescrive l'interdizione della persona maggiore d'età la cui abituale infermità di mente la rende incapace di provvedere ai propri interessi, ma estende questa prescrizione ai minori emancipati. In verità non vedo il perchè si sia introdotta nel nuovo Codice questa disposizione che non esiste in veruno degli altri Codici italiani e neppure nel Codice francese. A che pro si vorrebbe interdire il minore emancipato che si dimostri incapace di amministrare le cose sue? A ciò ha già provveduto ottimamente un precedente articolo del progetto medesimo.

Infatti l'art. 336 stabilisce che il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per disposizione del consiglio di famiglia quando i suoi atti il dimostrino incapace di amministrare; dunque a quale pro, lo ripetiamo, si estenderebbe al minore, una disposizione tutelare, che il diritto ha introdotto, nel solo scopo di provvedere esclusivamente all'interesse del maggiorenne cui faccia difetto il senno necessario a bene amministrare le proprie sostanze? Evidentemente la nuova disposizione mancherebbe di pratica utilità; e ciò basta per non ammetterla in un ben ordinato Codice civile. Quindi è per sé palese la convenienza di eliminarla.

A proposito dell'interdizione la legge stabilisce ancora nell'art. 353 che l'interdizione sarà rievocata ad istanza dei parenti del coniuge o del pubblico ministero quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Ma non si parla nè punto nè poco della sola persona che sia interessata a veder rievocata l'interdizione; non si parla cioè dell'interdetto. Ora io suppongo che l'interdetto abbia parenti i quali non si vogliono curare della sua posizione eccezionale, sebbene la causa della sua interdizione sia affatto cessata; se quindi il consiglio di famiglia non provoca la revoca dell'interdizione, egli rimane, a termini di quest'articolo, in quello stato finchè vive, giacchè non ha il diritto esso stesso di adire il tribunale, di giustificare la completa sua guarigione e di chiedere di essere rimesso nel pieno e libero esercizio de' suoi diritti di cittadino; il che quanto sarebbe assurdo non è mestieri di dimostrarlo; epperò parmi al tutto evidente la necessità di esprimere nell'art. 353 che l'interdizione sarà rievocata ad istanza non solo dei parenti, del coniuge o del Pubblico Ministero, ma eziandio dell'interdetto.

Passo ora al titolo delle servitù.

L'art. 608 dispone in questi termini:

« Il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita nella via pubblica, nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sui fondi vicini per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo.

» Questo passaggio deve stabilirsi in quella parte per cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica sia più breve, e riesca di non danno al fondo su cui viene concesso. »

L'articolo ha un ultimo capoverso sul quale richiamo la speciale attenzione del Senato, ed è questo:

« La stessa disposizione può applicarsi a chi avendo un passaggio sui fondi altrui abbisogni d'ampliarlo pel transito di carri e vetture. »

Quest'ultima parte dell'articolo 608 è affatto ignota nelle legislazioni vigenti tanto in Italia che in Francia; tutti questi Codici riconoscono bensì il diritto del proprietario, il quale non ha uscita libera sulla strada, di chiedere al vicino un passo sul suo fondo, mediante un'indennità; ricusandola il vicino, il Tribunale provvede; ma nessun Codice ha mai immaginato di ammettere che colui il quale non avendo libero passaggio alla strada, lo abbia ottenuto in forza di convenzione o di sentenza, possa una seconda volta costringere il vicino a cedergli una nuova porzione della sua proprietà per ampliare a suo capriccio questo passaggio. È principio che la proprietà è inviolabile, che non può essere toccata sotto nessun pretesto se non per utilità evidentissima, per una necessità assoluta. Il proprietario che non ha passaggio libero sulla strada, quando lo chiede e l'ottiene o per convenzione o per sentenza deve calcolare quali siano i bisogni della sua proprietà e formulare la sua domanda in termini tali che corrisponda a quei bisogni, ma una volta che è intervenuta una convenzione od una sentenza che ha determinato quale frazione della proprietà del vicino deve essergli ceduta, e che questo vicino nel cedergliela ha ordinato il suo potere sulla base della proprietà che gli lasciò libera la sentenza o la convenzione, è un'enormità l'annullare che il vicino possa una seconda volta saltar su e dire: non mi basta quello che mi avete dato, non curante le opere che avete fatte in contiguità della strada che mi avete dovuto cedere, ora voglio avere un passo più comodo, datemene quindi un'altra porzione.

Ben si sa quanto siano frequenti e tenaci le contestazioni, le liti di animosità fra contigui proprietari, e non è forse un darvi un pretesto maggiore il lasciare la facoltà ad un proprietario molesto, e forse anche maligno, il quale soffre di mal'occhio la contiguità di un vicino col quale suppongo non simpatizzi di lasciargli, dico, la facoltà di molestarlo in tal modo ripetutamente in giudizio? Quale così forte ragione vi può essere per introdurre questa pericolosa novità nel Codice italiano? Evidentemente nessuna, perchè come ho già detto, il proprietario che non ha una libera uscita sulla strada, può estendere la sua domanda fin dove le esigenze reali della coltura dei suoi fondi lo richiedono; quindi io credo che sia far opera savissima il sopprimere l'ultimo capoverso di questo articolo.

Vengo all'articolo 651 il quale dispone che: « Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla sua mancanza, che col mezzo di un

documento, il quale contenga la ricognizione della servitù e provenga dal proprietario del fondo servente. »

Stando ai termini di questa disposizione non sarebbe permesso di supplire alla mancanza del titolo costitutivo di una servitù, con una sentenza che avesse riconosciuto il relativo diritto, e ciò perchè quest'articolo non ammette che quei titoli, che provengono dal proprietario del fondo servente; ora qual titolo qual documento è meno irrevocabile, meno equivoco, meno sospetto di una sentenza emanata in contraddittorio delle due parti interessate, la quale abbia riconosciuta l'esistenza della servitù?

Meglio quindi provvede l'articolo 653 del Codice Albertino, il quale fra i documenti atti a giustificare l'esistenza d'una servitù, in mancanza del titolo costitutivo di essa ammette la sentenza: credo per conseguenza che convenga emendare l'articolo del progetto redigendolo in questi termini: « Nelle servitù pel cui acquisto è necessario il titolo, non si può supplire alla mancanza di esso che col mezzo di una sentenza dichiarativa della servitù, o di un documento proveniente dal proprietario del fondo servente il quale ne contenga la ricognizione. »

Passo ora a fare alcune osservazioni relativamente al testamento olografo.

Questo testamento, secondo la disposizione dell'articolo 797, è dispensato, si può dire, da ogni formalità atta a garantirne l'autenticità; esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, e ciò basta alla sua validità.

Il Codice contempla tre forme di testamenti, due notarili ed una privata; delle due notarili, una è pubblica e l'altra segreta.

Tanto nel testamento pubblico quanto nel testamento segreto il legislatore ha dimostrato quanta sia la sua diffidenza relativamente a questo atto così importante della vita dell'uomo; quanto tema le alterazioni, quanto tema le sottrazioni, epperò lo volle circondato di formalità infinite.

Qualunque di queste formalità sia violata, è comminata la nullità del testamento: dunque il legislatore dimostra che poco confida sulla sincerità di un atto qual è il testamento, epperò ha voluto circondarlo di infinite cautele. Ma ad un tratto dimenticando questa diffidenza e passando all'eccesso contrario di fiducia, permette al cittadino di testare come gli pare e piace senza soggettarlo ad osservare nessunissima formalità, tranne la scritturazione e la firma dell'atto.

Ma, o non è giustificata la diffidenza massima che il legislatore mostra nei testamenti notarili, o non è concepibile la cieca fiducia che mostra di riporre nella sincerità dei testamenti privati.

Nessuno ignora con quanta facilità si possa alterare una scrittura; sappiamo con quanta facilità si possa sostituirne una ad un'altra; epperò savamente provvede il legislatore quando poco fidando nella onestà altrui vuole circondare i testamenti di molte cautele. Ma evi-

dentemente cade in errore quando non teme che il testamento olografo sia sostituito ad un altro, sia falsificato completamente.

Si sa quanto presentemente sia facile il falsificare una scrittura; vi son dei metodi di calligrafia, quello singolarmente che chiamano americano, il quale è ridotto ad un meccanismo talmente esatto che chiunque si dia a quel modo di calligrafia imita facilmente il carattere altrui; epperò se lasciate che un testamento non sia soggetto ad altra formalità fuori di quella di essere scritto e sottoscritto dal testatore, voi vedete a quali pericoli esponete le disposizioni testamentarie.

Anche nel Diritto Romano era ammessa questa specie di testamento, ma era ammessa soltanto in certi casi, nei casi cioè in cui il sospetto dell'alterazione non esisteva, od era remotissimo.

Il Diritto Romano ammetteva la forma del testamento olografo solo per il padre il quale testava, ripartendo la sua successione fra i figli; in questo caso il timore della falsificazione era lontanissimo; ma quando il testamento contiene le sue principali disposizioni ed anche tutte le sue disposizioni a favore di terza persona, l'interesse di falsificare si comprende agevolmente da chicchessia, e se questo interesse è sussidiato dalla somma facilità di farlo, i casi di falsificazione si produrranno con una frequenza corrispondente alla facilità ed alle tentazioni.

Io quindi non dico che si debba impedire il testamento olografo, ma credo che utilmente si possa mantenerlo, limitandone la facoltà nel solo caso che merita maggior riguardo, come è appunto quello del padre di famiglia che disponga del suo patrimonio fra i suoi figli. Pertanto alla disposizione del progetto io vorrei sostituita la seguente:

« Il testamento olografo dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

» Questa forma di testamento è ammessa solamente quando l'istituzione di erede sia fatta esclusivamente a favore dei figli, o discendenti, o ascendenti, o del coniuge del testatore, ed i legati a favore di altre persone non eccedano in complesso il decimo dell'eredità. »

Vengo ora a parlare di un'altra questione già trattata dall'onorevole Senatore Arnulfo, col quale mi piace assai di trovarmi d'accordo.

Egli ha criticato la soppressione, l'abolizione, dirò, della diseredazione, ed io credo che questa critica sia giustissima, perchè nessuno può disconoscere che la tendenza generale del nuovo Codice manifesti nel legislatore la volontà di attenuare sempre maggiormente l'autorità paterna e di crescer libertà alle azioni del figlio; e starà bene, sarà conforme alle esigenze del secolo. Io non tratto la questione sotto questo rapporto, ma dico, se voi allargate di molto la libertà del figlio, se voi circoscrivete in strettissimi limiti l'autorità paterna, non provocate almeno il figlio a calpestare il precetto santissimo che gli avete fatto nell'art. 234, ove è detto che il figlio, qualunque sia la sua età, deve

onorare e rispettare i genitori. Perchè vorrete voi mettere il cattivo figlio nella tentazione di negare impunemente gli alimenti ai suoi genitori; di ricusare di prenderne cura se diventino furiosi, dementi, di trascurare di redimerli, potendolo, dalla prigione, o di difenderli da grave pericolo di ferite; di farsi colpevole di sevizie, o di altri delitti contro i genitori; di intentare un'accusa ed esporli ad una pena esecutiva; od infine di disonorarli abbandonandosi ad una turpe scostumatezza?

Non sarebbe forse un insultare all'autorità paterna il lasciare fino a questo punto impuniti i traviamenti del figlio?

Come bene osservava il Senatore Arnulfo intorno a questa questione è insufficiente ciò che dispone il progetto circa i casi di indegnità di succedere: questi casi sono i più gravi, e quando si verificano la legge pronuncia l'assoluta esclusione dalla successione, il che è perfettamente conforme a giustizia; ma non perciò si devono lasciare necessariamente imposti i meno gravi traviamenti che ho tratte enumerati, e siccome non si potrebbe senza soverchio rigore estendere a questi la severissima sanzione stabilita per quelli, così è d'uopo ammettere la minaccia della diseredazione, la quale, mentre non chiude l'adito al pentimento del figlio e al perdono del padre, non ha luogo in caso di silenzio di quest'ultimo, e non può tampoco essere inflitta da esso capricciosamente tostochè il testatore deve dichiararne i motivi, e questi non si ammettono se l'erede non li dimostri sussistenti.

Con tale sistema adunque, per una parte non si dà troppa autorità ai padri perchè non si lascia ad essi assoluta libertà d'infliggere la diseredazione; e per l'altra si pone un freno ai trascorsi dei figli, i quali hanno già dalla legge più che larga libertà d'azione.

Io quindi non vorrei, per non alterare, come ho detto in principio, la numerazione del Codice, introdurre un capo speciale sulla diseredazione, come è nei Codici attualmente vigenti in Italia, ma proporrei semplicemente che nell'articolo 835, ove è detto: « La porzione legittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti sopra menzionati in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o alcuna condizione.

Si aggiungessero i seguenti capiversi:

« Può però essere privato della legittima il figlio o discendente il quale per espressa dichiarazione scritta nel testamento e provata vera dall'erede, si trovi in uno dei casi seguenti:

- » 1. Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;
- » 2. Se divenuto il testatore furioso o demente, lo abbia abbandonato senza prenderne alcuna cura;
- » 3. Se potendo redimere il testatore dalla prigione o difenderlo da grave pericolo di percosse o ferite, abbia, senza ragionevole motivo, ommesso di farlo;
- » 4. Se siasi reso colpevole di sevizie o di altro

delitto verso uno dei genitori od abbia contro l'uno o l'altro intentata un'accusa che lo abbia esposto ad una pena affittiva;

» 5. Se la figlia o discendente sia pubblica mettrice.

» Quando una delle suindicate cause, espresse nel testamento, sia dall'erede provata, la legittima è devoluta ai figli o discendenti di colui cui fu tolta dal testatore, salvo in ogni caso a favore di esso il diritto agli alimenti strettamente necessari: qualora la causa indicata nel testamento non sia dall'erede provata, il figlio o discendente stato privato di ogni quota ereditaria, avrà diritto alla sola legittima. »

Domando un momento di riposo.

La seduta è sospesa per pochi minuti.

**Presidente.** Si riprende il discorso del sig. Senatore Castelli Edoardo.

Senatore **Castelli E.** Una innovazione sommanente importante che sarebbe introdotta nel progetto del nuovo Codice, sulla quale chiamo specialmente l'attenzione del Senato e del signor Ministro si è quella per cui è conceduta una riserva obbligatoria a favore del coniuge superstite e dei figli naturali.

Il Senato sa perfettamente che in veruno dei Codici italiani come neanche nel Codice francese, è fatta una riserva obbligatoria nè a favore del coniuge superstite nè a favore dei figli naturali.

Ora il progetto di nuovo Codice ha mutato affatto sistema; esso crea le riserve tanto a favore del coniuge superstite quanto a favore dei figli naturali.

Comincerò a parlare delle riserve a favore del coniuge.

A questo riguardo il nuovo Codice si esprime nei seguenti termini:

« Art. 839. Il coniuge contro cui non esiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto sull'eredità dell'altro coniuge, nel caso che questo lasci figli legittimi o loro discendenti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge. »

« Art. 840. Se il testatore non lascia discendenti, ma ascendenti, la parte riservata al coniuge è il quarto in usufrutto. »

« Art. 841. La quota di usufrutto del coniuge è il terzo quando il testatore non lasci discendenti nè ascendenti aventi diritto a legittima. »

Di quanta importanza sia questa nuova parte di legislazione a nessuno può sfuggire.

Secondo le migliori legislazioni attualmente vigenti, è provveduto all'avvenire del coniuge superstite in caso di successione intestata, nei casi cioè in cui il legislatore supplisce alla presunta volontà del defunto. Il legislatore, secondo i Codici attuali, ha supposto che il coniuge defunto, se avesse testato, avrebbe lasciato al coniuge sopravvivate una porzione della sua eredità;

che se non avesse voluto lasciargliela, avrebbe testato, disponendo altrimenti della sua sostanza. Quanto sia provvida questa disposizione non è mestieri di dimostrarlo con lung'i argomenti; nè mi sarà molto difficile di dimostrare quanto per contrario sia pericolosa l'innovazione che si vorrebbe attualmente introdurre col convertire la presunzione che finora il legislatore ha unicamente ammessa pel caso di successione *ab intestato*, in un diritto positivo, in una obbligazione imprescindibile imposta al coniuge premoriente.

Evidentemente il potere che aveva un coniuge testando di privare il coniuge sopravvivate di una porzione qualunque della sua eredità, è un freno efficacissimo, è un mezzo opportunissimo di mantenere nei giusti limiti, in onesti rapporti, un coniuge verso dell'altro. Difatti, chi non vede quanto facilmente una moglie si lascierebbe trascinare fuori de' suoi doveri se sapesse che qualunque sia la sua condotta, il marito morendo non può privarla di una porzione della sua eredità; quanto facilmente il marito potrebbe trascorrere ad atti oppressivi contro la moglie, se non sapesse che questa può negargli nella sua successione qualunque parte delle sue sostanze?

Ma, si dice, il legislatore non disarmo il coniuge premoriente. Difatti il diritto che la legge accorda al coniuge superstite, lo limita, facendolo cessare nel caso in cui lo stesso coniuge superstite sia stato colpito da una sentenza di separazione.

È questo sì credo un correttivo efficace? Io lo credo, mi si passi l'espressione, un correttivo immorale.

Tutti sanno che nelle famiglie non ci è sempre la massima armonia; tutti conoscono che nelle famiglie pur troppo accadono trascorsi per parte della moglie, pur troppo accadono eccessi cagionati dall'incondotta del marito. Ma questi eccessi per parte del marito, quest'incondotta per parte della moglie si dovranno pubblicare, si dovrà fare un giudizio scandaloso che, disonorando la moglie, non onora certamente il marito? Un giudizio che metterà i figli in condizione di disprezzare la madre di disprezzare il padre? O per evitare questo scandalo si vorrà costringere il marito che ha gravissime ragioni di malcontento contro la moglie, e così la moglie malmenata dal marito, si vorrà costringerli a lasciarsi una parte della loro eredità? Evidentemente questo stato di violenza legale sarebbe incompportevole. E queste sicuramente sono le ragioni per cui in tanto rinnovarsi di legislazioni, tutte hanno sempre limitato i diritti dei coniugi superstiti alle successioni intestate.

Io quindi punto non dubito che mentre la disposizione nei termini nei quali è concepita, condurrebbe a disastrose conseguenze, il limitarla nei termini poco presso ammessi dall'attuale legislazione sia un atto giusto e provvido.

Fra i codici attuali ve ne è alcuno che non solamente assicura al coniuge superstite una porzione di eredità in caso di successione intestata, ma provvede

anche in certi limiti al caso di successione testamentaria e stabilisce che in questo caso, astraendo dalla considerazione della separazione, o non fra i coniugi, se il coniuge superstite non abbia mezzi sufficienti di sussistenza, si possa, anche quando il coniuge defunto abbia testato senza lasciargli nulla, si possa, dico, mettere a carico dell'erede un assegnamento a titolo di supplemento di alimenti. Così fra gli altri il Codice lombardo.

Io quindi proporrei che l'articolo 889 si concepisse in questi termini:

« Il coniuge contro cui non sia stata proferita sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto agli alimenti sulla porzione disponibile dell'eredità dell'altro coniuge, semprechè non bastino al conveniente di lui sostentamento le particolari sue sostanze e ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali. »

▲ proposito delle convenzioni matrimoniali, io ne traggio argomento per giustificare maggiormente la mia proposizione, che non sia cioè, conforme a veri interessi della società e delle famiglie di riservare una quota ereditaria al coniuge superstite nelle successioni testamentarie.

Il Codice prima di tutto concede all'altro coniuge i lucri dotali; in secondo luogo i coniugi al momento in cui concludono il contratto di matrimonio sono abilitati a fare qualunque convenzione atiniva di stipulare a rispettivo vantaggio.

Quindi non è a dire che non concedendo al superstite il diritto di avere una porzione sulla successione testamentaria dell'altro coniuge gli si neghi un diritto che gli sia giustamente dovuto.

In conseguenza senza aggiungere altro mi limito ad esprimere la speranza, che il signor Ministro, valendosi delle facoltà che gli dà la legge, riformerà l'articolo 839 nei termini di cui ho dato lettura.

Passo ora alla riserva a favore dei figli naturali.

Io non oppugnerò il principio; ammetterò anzi volentieri (quantunque anche questo sia un sistema nuovo affatto nelle legislazioni presenti), che ai figli naturali, che si trovano nella condizione dei figli, che possono essere legittimati, ai figli, voglio dire, legalmente riconosciuti, si attribuisca una quota nella successione tanto testamentaria, quanto intestata; sostengo però che nella creazione di questo nuovo diritto, gli autori del progetto sono caduti in un errore che è sommamente grave.

Essi hanno stabilito, che al figlio naturale sia riservata la metà di ciò che la legge riserva a favore del figlio legittimo.

Qui non istà la difficoltà.

Hanno inoltre stabilito, che questa metà da attribuirsi ai figli naturali si prelevi dalla porzione disponibile: e qui sta appunto l'errore. La porzione disponibile il nuovo Codice la fissa invariabilmente alla metà del pa-

trimonio, diversamente da altri Codici che ne fissano la misura in ragione inversa del numero dei figli.

Ora vi porrò sott'occhi un'ipotesi nella quale la porzione disponibile scompare quasi intieramente: ed una seconda ipotesi nella quale, a misura che aumenta il numero dei figli, si accrea la porzione disponibile: precisamente il rovescio di ciò che dovrebbe accadere.

Dice il progetto all'art. 842: « Quando il testatore lascia figli, od ascendenti legittimi, e figli naturali legalmente riconosciuti, questi ultimi avranno diritto alla metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. »

» Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali saranno numeri anche i figli legittimi. » Soggiunge poi nell'art. 845: « La porzione dovuta al coniuge ed ai figli naturali non porterà diminuzione della legittima spettante ai discendenti legittimi od agli ascendenti, e formerà così una detrazione della parte disponibile. »

Supponete ora un testatore, padre di famiglia, che lasci un patrimonio di 120,000 lire e che abbia un figlio legittimo, e due figli naturali, e lasci il coniuge superstite.

In qual modo si dovrebbe dividere imprescindibilmente questo patrimonio, a termini del progetto?

Il figlio legittimo che ha diritto alla metà del patrimonio preleverà lire 60,000. Ciascuno dei figli naturali avendo diritto alla metà di ciò che loro sarebbe dovuto se fossero legittimi, preleverà il 12° dell'asse ereditario, e così tra ambedue la somma di lire 20,000: e finalmente il coniuge superstite avrà diritto ad usufruire il quarto del patrimonio lasciato dal coniuge premorto, ascendente a lire 30,000; donde la conseguenza, che mentre la legge ha per regola generale fissata alla metà del patrimonio, la porzione di cui può disporre ogni testatore a suo piacimento, nella premessa ipotesi invece questa porzione si troverà ridotta ad una duodecima parte.

Ora supponete invece che questo stesso padre di famiglia il quale ha 120 mila lire lasci quattro figli legittimi, due figli naturali ed il coniuge superstite; in tale ipotesi eccovi come si dividerà l'eredità.

Ai quattro figli legittimi è dovuta la metà fra tutti, ossia 60 mila lire; ai due figli naturali spetta la metà di un duodecimo, perchè essi sono due, e quattro i figli legittimi che fanno numero per determinare la riserva a favore dei figli naturali; dunque costoro riceveranno 5 mila lire per ognuno e così tra tutti e due 10 mila lire; al coniuge superstite è riservato il quarto, in 30 mila lire; il che forma in totale la somma di 100 mila lire; donde segue che quegli che ha lasciato tre figli, su 120 mila lire disporrà di lire 10 mila, mentre quello che ha lasciato 6 figli disporrà di lire 20 mila; cosicchè la porzione disponibile, contrariamente ai principii i più ovvii del diritto, si aumenterebbe in ragione diretta del maggior numero dei figli. Ora io chiedo se questa non sia un'assurdità inammissibile?

Io credo che basta di averla accennata perchè il Senato sia condotto ad ammettere che questa assurdità deve scomparire dal Codice; e può scomparire con molta facilità senza alterare nella sua sostanza, ne' suoi principii direttivi il progetto del Codice. Dicasi che la riserva a favore dei figli naturali si prenderà sulla porzione vincolata, ed ogni difficoltà sarà eliminata.

Quale ragione invero vi può essere di prenderla dalla parte libera? Tostorhè la legge stabilisce che ogni cittadino ha diritto di disporre di una metà della sua sostanza, perchè mai, per la sola esistenza di un figlio naturale riconosciuto, di un figlio cioè che potrebbe essere legittimato la riserva a suo favore si dovrà prendere dalla porzione disponibile?

Io per conseguenza non esito a chiedere al signor Ministro che riformate le varie disposizioni relative a questa riserva, dopo la disposizione di cui ho già dato lettura relativamente al coniuge, si stabilisca nell'articolo 845 che:

« La porzione dovuta ai figli naturali sarà prelevata dalla parte vincolata dell'eredità; il di più della porzione medesima si aggiunge alla quota legittima riservata ai discendenti legittimi ed agli altri ascendenti.

» Per il calcolo della porzione dovuta ai figli naturali faranno numero anche i figli legittimi ecc. » come è detto nel relativo articolo del progetto.

Ora debbo passare all'esame di un'altra questione che ha già formato oggetto di considerazioni sommamente pregievoli dell'onorevole Senatore Arnulfo, voglio parlare della prova testimoniale.

Il Senatore Arnulfo vi ha già ricordato come nella massima parte dei Codici italiani e nella legislazione francese, la prova testimoniale sia limitata a somme piuttosto modiche; come il Codice napoletano la limita a 200 lire, come altri Codici italiani la limitano a lire 150, come infino il Codice subalpino la limita a lire 300, mentre il progetto invece l'estenderebbe a lire 500.

Può dirsi provvida questa maggior latitudine lasciata alla prova testimoniale? non lo credo: la credo invece pericolosissima. E certo niuno vede una ragione che possa appoggiare questa estensione. Se si ricerchi la causa determinante la legge ad ammettere la prova testimoniale non si può rinvenirla altrove che nel pensiero di supplire all'impossibilità di procurarsi la prova scritta per parte di coloro che non sanno leggere e scrivere; e associalmente la ragione è questa. Vi ha ancora un'altra ragione, che cioè per convenzioni tenui non sia giusto di assoggettare le parti ad un dispendio anche minimo di una scrittura privata.

Ma la ragione principale è indubbiamente quella di venire in aiuto degli ignoranti; di quelli che non sanno nè leggere nè scrivere.

Ciò premesso, io dico; il Codice francese che conta circa 60 anni di osservanza, non ammette la prova testimoniale per somma maggiore di 150 lire, e sapete in quali condizioni di istruzione pubblica ciò si faceva?

Quando la classe inferiore della società ignorava affatto le lettere e non aveva nessuna istruzione; e ciò nullameno allora si credette di provvedere sufficientemente ai diritti dei cittadini limitando la prova testimoniale a lire 150.

Ciò premesso io trovo molto singolare che in oggi, in cui non vi ha, si può dire verun comune nel quale non siavi una scuola elementare, dimodochè chicchessia è abilitato ad imparare senza spese veruna a leggere e scrivere, quando perfino nei reggimenti si insegna ai soldati a leggere e scrivere ed a far conti, quando perciò è di tanto diminuito il bisogno della prova testimoniale, trovo, dissi, assai singolare, che in luogo di restringere la facoltà del valersi di tal genere di prova, si venga invece ad aumentarla, quasi anzi a triplicarla.

In verità, o Signori, che io non saprei a qual ragione appoggiare simile innovazione.

Si sa che la prova testimoniale fu sempre limitata a quelle somme che difficilmente potessero fornir modo a corrompere i testimoni. Ora si vorrà forse dire che chi voglia carpire 500 lire, se voi lo abilitate a provare il preteso suo credito con testimoni, non potrà facilmente con questa somma di lire 500 corrompere e procurarsi due compiacenti testimoni?

Davvero che io questa credenza io ci trovo più che dell'ingenuità, massime che nessuno di noi ignora come in qualche località non sia sconosciuto il mestiere di testimonio, il che significa testimonio falso; e sarà a fronte di ciò che, mentre in tutte le legislazioni si tiene in stretto limite la prova per testimoni, noi l'allargheremo sino a 500 lire!

Disposizione più improvvida di questa, per dire il vero, io non me la saprei immaginare, e quindi senza spendere altre parole e senza abusare maggiormente della pazienza del Senato, io mi limito ad esprimere il desiderio che l'articolo 1374, e quelli altri che vi hanno relazione siano modificati in modo che il valore sino a cui è ammessa la prova testimoniale, sia limitato a lire 200 come è nel Codice napoletano.

Relativamente alla prova testimoniale mi occorre ancora di fare un'avvertenza sull'articolo 1380 che è così concepito:

« Le regole sovra stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova per iscritto. »

Diversamente da questo articolo, l'art. 1460 del Codice Albertino, mentre ammette la prova testimoniale in concorso del principio di prova scritta, dichiara però che ciò si applica solo ai casi in cui si tratti di convenzioni che possono farsi per scrittura privata; e ciò si comprende; quando invece se si lascia la disposizione nei termini più larghi in cui è concepita nell'articolo 1380 ne conseguirà che per quelli atti che la legge vuole imperativamente che siano fatti per atto pubblico se vi sarà un principio di prova scritta, i medesimi si potranno provare per testimoni, e quindi la ragione che ha determinato il legislatore a non volere che certe



convenzioni si provino altrimenti che coll'atto pubblico sarà trasandata affatto, e la legge sarà violata.

Ecco alcuni casi in cui la legge per gravissime ragioni prescrive assolutamente l'atto pubblico.

Il riconoscimento dei figli naturali non si può fare altrimenti che per atto pubblico, come pure non si possono fare che per atto autentico, l'atto di matrimonio, le convenzioni matrimoniali e le donazioni.

Ora, se si dice semplicemente che le regole stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova scritta, ne verrà la conseguenza che una semplice lettera nella quale un individuo abbia dichiarato di voler riconoscere un figlio naturale, basterà per fare ammettere la prova testimoniale del preteso riconoscimento, mentre la legge vuole, appunto per evitare ogni pericolo in materia così delicata, che cotali riconoscimenti siano fatti immancabilmente per atto pubblico. Altrettanto si dica delle donazioni, e delle convenzioni matrimoniali che la legge non vuole che, pendente matrimonio, si possano come che sia variare.

Una letterina del marito che accenni l'intenzione di favorire la moglie sarebbe un principio di prova scritta che basterebbe a far ammettere la prova testimoniale per qualunque somma, onde creare, anche con danno degli eredi necessari, ed a favore di un coniuge, un diritto che la legge ha voluto che non si potesse creare pendente matrimonio.

Quali semplici cenni bastano a persuadere il Senato, a dimostrare al signor Ministro che la disposizione del Codice Albertino era assai più provvida e che quindi conviene di ripristinarla, aggiungendo alle parole dell'art. 1380 la limitazione sovra menzionata, così concepita:

« Soggiaceranno ad eccezione quegli atti che possono farsi per scrittura privata quando vi è un principio di prova scritto. »

Ora debbo nuovamente intrattenere il Senato sopra una questione già trattata dall'onorevole Arnulfo, voglio dire dei contratti di compra e vendita fra i coniugi.

Signori, avete già sentito dal dotto collega che ho nominato, che questa facoltà di compra e vendita fra i coniugi ammessa qual regola generale dal progetto, è invece solo in via eccezionale concessa dai Codici Albertino, napoletano, parmense, e francese. E perchè non è ammessa sempre da questi Codici? Evidentemente a motivo dei pericoli che trae seco. L'influenza che il marito esercita sull'animo della moglie, l'influenza che spesso in un grado anche maggiore esercita la moglie sull'animo del marito fa sì che, se vi è libertà fra loro di contrattare compre e vendite, i rispettivi patrimoni possono essere assorbiti o dall'uno o dall'altra con grande pregiudizio loro, e soprattutto degli eredi.

Questa è la principale ragione per cui i Codici che ho testè indicati circoscrivono la facoltà di vendere o comprare fra i coniugi a quei soli casi, nei quali è escluso il pericolo cui ho accennato.

Non è però da meravigliare che gli autori del pro-

getto abbiano ammessa senza limitazione la facoltà di stipulare questi contratti fra coniugi. Questo anzi era un logico corollario di un altro principio posto nel Codice dagli autori del primitivo progetto.

Secondo quel progetto la donna maritata disponeva liberamente delle cose sue indipendentemente da qualsivoglia autorizzazione, ed era perciò pareggiata completamente al marito; il che essendo, non sarebbe stato logico di introdurre limitazioni a tale libertà, le quali fanno presupporre una dipendenza della moglie dall'autorità maritale.

Ma ora che la moglie, secondo l'attuale progetto del Codice, è posta sotto la tutela, direi, del marito, di guisa che non può disporre delle cose sue senza la di lui autorizzazione, mentre manca quella considerazione a cui ho testè accennato, risorge quella contraria che ha determinato gli autori dei Codici che ho indicati a non permettere in modo generale le vendite tra coniugi.

Vero è che nei casi di vendita per parte della moglie a favore del marito, la necessità di riportarne dal tribunale l'autorizzazione, che in questo caso non potrebbe esserle impartita dal marito, potrebbe in certa guisa neutralizzare l'influenza di quest'ultimo sull'animo della moglie.

Se non che questa considerazione non sarebbe di verun peso nei casi di vendita che il marito facesse alla moglie, tostochè se a questa è interdetta la facoltà di alienare le sue possidenze immobiliari, senza l'autorizzazione del marito, od occorrendo, del tribunale, un uguale divieto non le è fatto nel caso di compra, che può sempre stipulare senza veruna autorizzazione di chicchessia.

Dunque tutti gli effetti temuti dall'influenza del marito sull'animo della moglie se non si verificerebbero con tanta facilità nel caso della vendita fatta dalla moglie, perchè interverrebbe l'autorità tutelare del tribunale, si verificerebbero nella loro pienezza nel caso contrario che la moglie comprasse dal marito.

Ma, a parte il pregiudizio che ho già indicato, di spostare cioè i patrimoni fra i coniugi, ne verrebbe la conseguenza facilissima, che, la disposizione dell'articolo 1485 del progetto il quale vieta ai coniugi di farsi, durante il matrimonio, alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e colle regole stabilite per tali atti, diverrebbe illusoria: e quindi, per ovviare a questi inconvenienti io propongo al signor Ministro di voler nell'articolo 1488 del progetto, in cui è detto che possono comprare o vendere tutti coloro ai quali la legge non lo vieta, aggiungere i seguenti capiversi, cioè formulare così l'articolo 1488.

« Possono comprare o vendere, tutti coloro ai quali la legge non lo vieta.

» Fra coniugi il contratto di compra-vendita può solo aver luogo ne' casi seguenti:

» Quando la moglie cede al marito beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

» Quando la vendita o cessione che un coniuge fa all'altro ha per causa il pagamento di un altro credito del coniuge acquirente, o l'investimento del danaro che si provi di sua ragione.

» In questi casi però le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte, quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al coniuge. »

Mi occorre ancora di trattenere alquanto il Senato sopra una questione sommamente grave, voglio dire sulla questione della libertà dell'interesse convenzionale, sulla quale ha già avuto occasione egualmente il Senatore Arnulfo di trattenere il Senato.

La questione della libertà dell'interesse convenzionale fu già in Francia oggetto di grave disquisizione.

Sulla fine del secolo scorso la Francia repubblicana dichiarò libero l'interesse convenzionale. Questa legge stette in esecuzione fino al principio dell'Impero, anzi fino al 1807; nel quale anno dovendosi, a termine del Codice Napoleone, il quale prescriveva che al tasso dell'interesse legale, o convenzionale si provvederebbe con legge speciale, provvedere su di questo oggetto importantissimo, il Ministro della Giustizia propose la questione all'esame del Corpo Legislativo, ed in quella circostanza l'oratore del governo intraprendendo la discussione di così grave questione così si esprimeva:

« Il est reconnu que le taux excessif de l'intérêt de l'argent attaque la propriété dans ses fondements; qu'il ruine l'agriculture; qu'il empêche les propriétaires de faire des améliorations utiles; qu'il corrompt les véritables sources de l'industrie; que par sa pernicieuse facilité de procurer des gains considérables, il détourne les citoyens des professions utiles et modestes; enfin qu'il tend à ruiner des familles entières et à y porter le désespoir. »

Queste considerazioni prevalsero dinanzi al Corpo legislativo, e fu stabilito che nelle materie civili l'interesse convenzionale non potesse eccedere il 5 0/0, e che in materia commerciale si potesse convenire il 6 0/0.

Questa legge è tuttavia in vigore in Francia: però attualmente anche ivi la questione si agita nuovamente, anzi, secondo ho potuto raccogliere da recenti giornali, essa è ora deferita all'esame di quel Consiglio di Stato. Ma già prima di sottoporla all'esame del Consiglio di Stato il governo aveva in proposito interrogata la magistratura, la quale per la maggior parte si è pronunciata contraria alla libertà dell'interesse, mentre un'altra parte di essa ha emesso un voto misto in questo senso, che pur sostenendo la necessità di mantenere limitato l'interesse per le contrattazioni civili non ha dissentito che si lasciasse libero l'interesse in materia commerciale. R, ripeto, secondo si può ricavare dai giornali recenti, il Consiglio di Stato entrerebbe di preferenza nella sentenza che l'interesse in materia civile si potesse alquanto allargare, vale a dire estenderlo al 6 0/0, e che l'interesse in materia commerciale possa lasciarsi illimitato.

Io non esito a dire che mi accosterei molto volentieri a questo partito.

Nelle antiche provincie con legge del 1857 fu importata tra noi la libertà assoluta dell'interesse e fu eretta in legge. Ma quali ne sono state le conseguenze?

Io sicuramente non ho potuto procurarmi dati precisi da sottoporre all'apprezzamento del Senato; ma so dire che in Sardegna dove io sono rimasto due anni dopo che questa legge vi funzionava, in Sardegna mi risulta positivamente che molti prestiti con ipoteca si sono fatti al 10, al 12, al 15, al 20 0/0: mi risulta poi egualmente in modo anche più positivo che in un paese esclusivamente agricolo non lontano da questa città, un capitalista che non teme la concorrenza, perchè unico in quel paese, come avviene in quasi tutti i piccoli paesi di provincia, in pochi anni, in seguito di un gran numero di prestiti fatti al 10, al 12 0/0 con ipoteca, è riuscito a far suoi quasi tutti i possedimenti dei piccoli proprietari di quel paese.

Ora se questo fatto che io garantisco per vero in quella località, succedesse egualmente in altre, nessuno può mettere in dubbio che il coltivatore il quale ha assoluto bisogno di un prestito di poche migliaia di lire a seguito di disgrazie sofferte, se è preso pel collo da un usuraio, il quale esiga il 10, il 12 0/0 con ipoteca, evidentemente costui è in breve rovinato: avvegnachè se deve sottostare a così ingorde ed esagerate usure è impossibile che possa prima della scadenza del termine fissato dal mutuante riavere il capitale mutuato per restituirlo: epperò in pochi anni, cumulando debiti a debiti, il suo stabile è inmancabilmente perduto.

A che adunque nel principio di questo secolo i fidecommessi si sono fatti scomparire assieme alle primogeniture, alle mani-morte, se quel frazionamento della proprietà immobiliare che si ebbe in mira nell'intento di far progredire l'agricoltura, sarebbe ora nuovamente succeduto da un novello riconcentramento di tali possidenze nelle mani di pochi avidi speculatori?

Ciò vorrebbe dire che voi andate a ritroso del secolo le cui manifeste tendenze sono dirette appunto a dividere e suddividere le proprietà immobiliari.

Temo di abusare della sofferenza del Senato, e, in conseguenza, su questa quistione non aggiungerò che una preghiera al Ministero.

Il signor Ministro che deve mettere ad esecuzione il nuovo Codice, non può a meno di preoccuparsi gravemente di questa questione, la quale, a seconda del modo in cui verrà risolta, potrà portare in Italia gravissime perturbazioni economiche. È vero che dal 1857 la libertà dell'interesse esiste nell'antico Stato di Sardegna e che eguale sistema è pure in vigore nella Toscana; ma queste provincie non formano che la minoranza del Regno Italiano, ed ora si tratta di estendere a tutto lo Stato questa innovazione gravissima per le sue conse-

guenze. Dunque prima di ammetterla bisogna pensarvi seriamente; bisogna accertarsi in modo migliore di quello che abbia potuto fare io del come abbia funzionato e funzioni, nell'antico Piemonte, la legge del 1857 e quali conseguenze ne siano derivate.

È ciò non è difficile. Il Governo che ha sotto le mani gli insinuatori, il Governo che ha sotto le mani i conservatori delle ipoteche, faccia fare apposite statistiche dei contratti di mutuo, che si sono stipulati nelle varie provincie dell'antico Stato di Sardegna, per atto pubblico e con ipoteca, e riconoscerà a quale indiscreto tasso questi contratti siano stati fatti e vedrà se non sia vero, che gli effetti di questa legge sono stati di moltiplicare gli usurai, che nulla hanno da temere dalla legge; mentre prima che questa esistesse, i danni che causavano i pochi usurai, costretti ad agire nel mistero per non essere colpiti dalla legge, ed a prestare con rischio di perdere il loro danaro, erano assai minori.

Dunque il Governo faccia questa verifica, che a lui non è difficile, ed io son convinto, che si persuaderà della necessità di non ammettere in modo così assoluto questo principio di libertà, che io vorrei limitato nel modo che proporrei colle disposizioni seguenti.

« Art. 1855: L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel 5 per cento in materia civile, e nel 6 per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

» L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti, senza che tuttavia possa, nelle materie civili, eccedere la misura del sette per cento. »

Io vado più in là di ciò che consentirebbe la maggior parte della magistratura francese, al di là di ciò che sembra disposto ad ammettere il Consiglio di Stato dell'impero francese.

Poche cose mi restano a dire e termino l'incomodo che ho troppo lungamente dato al Senato. Devo ancora parlare del privilegio sui mobili.

La Commissione senatoria ha introdotto nel progetto una innovazione, che credo nella massima parte saggia e conforme ai veri principii.

La Commissione ha abolito quasi interamente il privilegio sugli immobili, e specialmente il privilegio del venditore di un immobile: ed ha avuto ragione.

Il venditore di un immobile creditore del prezzo, iscriva la sua ipoteca per conservare il suo prezzo, e sarà sicuro di averlo. A che pro un privilegio il quale è un'insidia perchè non ha il vantaggio della pubblicità, e quindi può indurre in errore una terza persona? Ben fece quindi la Commissione ad abolire questo privilegio. Ma io vedo che ha esteso più oltre le sue disposizioni abolitive.

Essa ha anche tolto il privilegio al venditore del mobile, contrariamente a ciò, che si trova in tutti indistintamente i Codici.

Ho cercato se per avventura, nella relazione unita al progetto, si fossero esposti i motivi che avevano in-

dotto la Commissione a sopprimere il privilegio anche in questa parte, ma ho cercato invano. Nella relazione è accennata in genere la causa determinante dell'abolizione del privilegio del venditore dell'immobile, ma la ragione della soppressione del privilegio sul mobile non è indicata.

Ora è ingiusto che il venditore del mobile sia privato del privilegio per la ragione semplicissima che non ha nessun mezzo di assicurare a se stesso la consecuzione del prezzo, una volta che il mobile è consegnato al compratore; se gli si nega il privilegio il venditore non ha nessuna sicurezza, mentre questa stessa sicurezza che si nega al venditore del mobile, ritenete bene, si concede all'operaio che lo ha riparato od a chi lo ha conservato.

Ora vorrei mi si dicesse qual differenza si trova tra il diritto dell'artefice che ha costruito il mobile e quindi lo ha venduto e il diritto dell'artefice che lo ha successivamente riparato. Questi ha privilegio sul mobile semplicemente riparato e l'artefice che lo ha interamente costruito ne è privato dal progetto.

Ma evidentemente la differenza implica ingiustizia e danno del venditore. Quindi io credo che si debba ripristinare ciò che esiste in tutti i Codici italiani e nel francese, il privilegio cioè del venditore sul mobile da esso venduto.

Un'ultima avvertenza (ed ho finito l'incomodo al Senato), si riferisce al caso di interruzione della prescrizione: il progetto stabilisce che si ha come non interrotta la prescrizione se la intimazione è nulla per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita o per difetto di forme, se l'attore recede dalla domanda, ecc.

In nessun dei Codici italiani, neppure nel Codice francese è previsto il caso della nullità della citazione per incompetenza dell'uffiziale che l'ha eseguita.

Perchè si sarebbe introdotta nel progetto?

La persona che ha da far citare un debitore contro cui vuole interrompere la prescrizione dovrebbe far precedere un'indagine sulla condizione in cui si trova l'usciera rispetto al suo debitore per sapere se è competente o non a eseguire la sua citazione? Come potrà egli accertarsi che l'usciera non sia unito in parentela colla persona che deve citare? Come potrà verificare che un qualunque altro impedimento non esiste tra l'usciera e la persona da citare, per cui il primo sia nel caso di non avere facoltà di citare e intimare la citazione al secondo? Evidentemente sarebbe un costringerlo all'impossibile.

D'altronde quali sono le cause che determinano l'interruzione della prescrizione? Sono la manifestazione per parte di chi ha un diritto, della volontà di conservarlo.

Questa è la condizione dell'interruzione della prescrizione. Quindi purchè questa volontà sia in modo non equivoco manifestata, poco moltiplicar deve per gli effetti giuridici di tale manifestazione, che essa sia fatta per opera di un pubblico ufficiale, che sebbene sia relativa-

mente incompetente, ha tuttavia il mandato dalla legge di procedere agli atti capaci d'interrompere la prescrizione.

Ed è ciò così vero che la legge ammette la interruzione della prescrizione anche quando il debitore sia citato avanti un giudice incompetente: il che quanto sia più grave non è chi non scorga agevolmente. In effetto come si potrebbe ragionevolmente pretendere che valga ad interrompere la prescrizione, la citazione avanti un giudice incompetente e che il contrario avvenga solo perchè chi ha intimata la citazione non è competente a notificarla? Questa sarebbe un'assurdità della massima evidenza. Codeste sono tali cautele, che esaminate superficialmente sembrano savie ed opportune, ma chi si addentri nello esaminarle e si faccia ad immaginare un caso pratico, ne vede subito l'inconvenienza.

Quante volte può accadere, che un povero creditore estraneo al paese dove deve far seguire la citazione, si presenti all'usciera e gli dica, citatemi il tale: l'usciera che prende i diritti, fa la citazione, il povero creditore crede in buona fede di avere interrotta la prescrizione, niente affatto, l'usciera era incompetente, perchè aveva rapporti di parentela colla persona che doveva citare,

rapporti che il creditore nè conosceva nè poteva conoscere; ma il suo credito intanto è perduto.

Io spero che queste considerazioni faranno riconoscere al Senato e spero anche al signor Ministro quanto sia non solo conveniente, ma giusto, ma indispensabile che si tolga questa limitazione all'interruzione della prescrizione.

Detto, colla maggiore brevità che mi è stata possibile in tanta materia, le cose che io reputava di non poter tacere, onde il Codice possa essere pubblicato coi minori difetti possibili, io non ho più che a ringraziare il Senato della benevola attenzione colla quale gli è piaciuto di ascoltarini, e a pregare il signor Ministro di volere nella sua saviezza tener conto di questi miei qualunque siano avvertimenti fatti nel solo scopo di giovare al perfezionamento della legislazione che siamo chiamati a votare.

**Presidente.** Stante l'ora avanzata io credo di non dover più accordare la parola al Senatore Lauzi cui era dovuta riservandogliela per la seduta di domani che convoco all'ora già stabilita dal Senato, vale a dire al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CXCII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — Omaggio — Comunicazione del R. Decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato del Regno del Senatore Cadorna — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'unificazione legislativa — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Farina in favore del sistema attuale delle alluvioni — Dichiarazioni dei Senatori Balbi-Piovera, Arnulfo e De Foresta (Relatore) — Relazioni di petizioni fatta pure dal Senatore De Foresta in ordine al Codice civile — Parole del Senatore Scialoja in appoggio di una petizione dei farmacisti — Dichiarazione del Senatore Menabrea per motivare il proprio voto — Revisione dell'ordine del giorno del Senatore Arnulfo — Approvazione del N. 1 dell'articolo primo — Osservazioni del Senatore Arnulfo sul N. 2 dell'articolo secondo relativo al Codice di procedura civile — Istanza del Ministro delle Finanze — Discussione del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato a tutto il 1865 — Appunti dei Senatori Benintendi e Pareto — Discorso del Ministro delle Finanze — Schiarimento del Senatore Benintendi — Richiami e richieste del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro delle Finanze — Adozione dell'articolo primo — Avvertenze del Senatore Farina (Relatore) all'articolo secondo — Spiegazioni del Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 2, 3 e 4 — Approvazione a squittinio segreto del progetto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, e quello di Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato:

Il signor Federico Dogliotti di un *Esemplare dell'incisione rappresentante un episodio del carnevale di Torino* (26 febbraio 1865).

Debbo ora fare una comunicazione al Senato della seguente lettera ricevuta dal Ministro dell'Interno.

« Torino, addì 28 marzo 1865.

» Nell'udienza reale di ieri è piaciuto a S. M. nominare il cavaliere di Gran Croce dell'ordine Mauriziano avvocato Carlo Cadorna Vice Presidente del Se-

nato del Regno per la corrente sessione parlamentare.

» Nel porgere alla S. V. Ill.ma ed Eccell.ma annunzio di siffatta nomina, pregiomi in pari tempo farle conoscere come l'atto Reale di concessione venne con lettera in data d'oggi rimesso al titolare.

» Colgo quest'incontro per assicurare la S. V. Illustrissima ed Eccellentissima della mia singolare devozione ed ossequio.

*Ministro*  
G. LANZA. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la unificazione legislativa.

Come ieri ho annunziato, la parola spetterebbe al Senatore Lauzi, ma avendovi egli rinunciato, nè essendovi altri oratori iscritti, io debbo ritenere per chiusa la discussione generale sul n. 1 dell'articolo 1, riservando però la parola al signor Guardasigilli, a cui la concedo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Signori Senatori, pigliando la parola a nome del Governo del Re, io mi terrò nei limiti della maggior brevità, se non che mi occorre dare alcune risposte categoriche al discorso pronunciato in precedente tornata dall'onorevole Senatore Arnulfo; e pigliando le mosse da quel discorso, comincerò dal dichiarare nettamente, a nome del Ministero, che noi respingiamo la sospensione per lui proposta, imperocchè il Senato ben vede come quella proposta sospensiva riescirebbe evidentemente alla reiezione del progetto di legge in discussione.

Io confesso che l'onorevole Senatore Arnulfo ebbe cura di circondare quel suo giudizio severo, e le severe sue conclusioni di frasi e di modi squisitamente cortesi, come è proprio dell'animo suo, anzi egli rivolse pure parole assai benevole al Ministro Guardasigilli, delle quali io mi tengo altamente onorato; ma le ragioni e gli argomenti, che lo condussero al partito di respingere la legge, o per lo meno di rimandarla a nuovi studii ed alla nuova sessione parlamentare, locchè equivale alla reiezione, per buona ventura a me paiono sforzate di solido fondamento, epperò credo di poterle con poco sforzo combattere.

Se non erro, e se ho bene interpretato il suo discorso, ed il suo ragionamento, questo si potrebbe riassumere nelle proposizioni seguenti:

L'onorevole Senatore Arnulfo dice: il Senato non può smettere certamente la sua prerogativa di discutere ed esaminare egli stesso questo progetto emendato dalla Commissione, e posciachè lo trova anche in alcune parti pugnante col progetto ministeriale, il Senato solo è competente a derimere questo conflitto, e converrà quindi che il Senato pronunzi il suo responso.

Il Senato, egli soggiunge, non potrebbe trasferire al Ministro della Giustizia un mandato di fiducia perchè rimutasse, o rifacesse a suo grado il progetto del Codice civile; poi egli ripiglia: Dimostrata pure la convenienza, anzi l'urgenza dell'unificazione legislativa, quando voi avrete dimostrato il bisogno del far presto, questo non vi dispenserà dall'obbligo di far bene.

Ora egli crede di poter dimostrare che questo lavoro, che noi sottoponiamo alle deliberazioni del Senato dopo averlo sottomesso alla Camera dei Deputati, sia travagliato da tali e tanti vizi da renderlo assolutamente inaccoglibile o per lo meno da farlo degno di essere riesaminato.

Io mi proverò di rispondere a questa serie di argomenti e quanto al primo de' medesimi, cioè la prerogativa ed il diritto del Senato di entrare in una discussione solenne e minuta del progetto del Codice civile, io domando se veramente sia caduto in pensiero

al Ministero di contendere o restringere in alcuna guisa questo diritto; pare a me anzi che tutto l'fondamento di questa importante e grave discussione abbia provato il contrario, abbia provato cioè come il Senato ben comprendendo la gravità dell'argomento non si sia punto trattenuto dal discendere in una minuta analisi adoprandosi in via di emendamenti a portare nel Codice sostanziali mutazioni.

Che se alcuno degli onorevoli Senatori pigliando la parola ha creduto di tor consiglio da una più riguardosa prudenza, e in ossequio alla necessità suprema ed urgente di unificazione si è astenuto dal presentare emendamenti, contentandosi di porgere avvertenze, perchè di queste si tenesse la debita considerazione, io non so chi potrebbe affermare che questo metodo di discussione riesca ad offesa o diminuzione delle prerogative del Senato.

Si parla poi di mandato di fiducia al Ministro Guardasigilli. Ma mi sia concesso dirlo schiettamente; che mai fu pensiero del Ministro Guardasigilli di invocare un mandato di fiducia sconfinato; anzi mi gioverà a tale proposito ricordare che quando questa discussione fu impegnata nella Camera elettiva vi fu taluno dei Deputati il quale sovrabbondante di fiducia divideva, e proponeva di allargare i poteri del Ministero, tanto da conferirgli ampia facoltà di rifare i Codici.

Ebbene, o Signori, il Ministro Guardasigilli, pur professandosi grato a questa testimonianza di fiducia si vide obbligato a declinare questa fiducia soverchia, imperocchè egli ben comprese che in un Codice civile segnatamente sarebbe ben pericoloso, sarebbe bene imprudente di affidare un mandato così esteso ad un qualunque Ministro (*Bravo*); il che non ho preteso mai dalla Camera dei Deputati e molto meno potrei pretendere dal Senato.

D'altra parte però il Senato comprenderà di leggieri come avendo noi per le mani un'opera colossale, cioè di emanare per Regio decreto un complesso di Codici e di leggi le quali comechè siano seriamente studiate, pure non appariscono condotte a tal grado di perfezione e di maturità da potersi pubblicare senza un lavoro di coordinazione e di correzione, sorge quindi la indisputabile convenienza di conferire al Ministro facoltà limitate sì, ma bastevoli ad emendare e coordinare le varie parti della legislazione civile e penale. Di queste facoltà o di questi poteri si tenga pur certo il Senato che il Ministro Guardasigilli non sarà punto disposto ad abusare, o fare malgoverno. (*Bene*)

L'onorevole Senatore Arnulfo ha detto inoltre che, pur dimostrata l'urgenza dell'unificazione, non si dovrebbe sacrificare alla smania del far presto l'obbligo di far bene, ed io secolui mi accordo perfettamente. (*Bene*) Se non che ove per avventura il Senatore Arnulfo, intendesse dimostrare che un Codice comunque voglia supporre uscito dal senno collettivo, e dalle più gravi lucubrazioni della scienza legislativa, che questo Codice

potesse presentarsi in tale sembianza e con tal carattere di perfezione da sfuggire assolutamente a qualunque censura; per verità se egli credesse poter dimostrare questo, io francamente direi che si potrebbe egualmente trovare la soluzione dell'insolubile problema della quadratura del circolo, imperocchè nelle scienze morali, nelle scienze giuridiche nessuno ignora come il campo disputativo è immenso, come non si può aspirare a quella perfezione a cui solamente le scienze esatte potrebbero pretendere, sicchè alle scienze morali, alla scienza legislativa principalmente si potrebbe opportunamente applicare il motto famoso di Boileau, *la critica è facile, difficile è l'arte.* (Bravo)

Ma il Senatore Arnulfo a confortar la sua tesi undava quà e là notando in questo Codice alcuni vizi, alcune mende che a parer suo lo rendono degno di emendazioni sostanziali.

Io non lo seguirò per filo e per segno in queste minute indagini, basterà a me tracciegliere un qualche esempio.

Egli ci ha parlato a ragion d'esempio del concetto accolto dalla Commissione pel quale va esentato il padre dall'obbligo di dotare la sua figliuola. Egli ha trovato questa disposizione assai censurabile. Ma crede forse l'onorevole Senatore Arnulfo, che quando la Commissione si è impegnata in questa discussione si abbia dissimulato quelle obiezioni che egli veniva proponendo?

No, o Signori, la Commissione ha seriamente studiata questa quistione; e se è venuta nella sentenza di discostarsi dai dettati di talun Codice italiano e specialmente dal Codice albertino, come dal napoletano, ritornando al sistema francese rispetto alla questione della dote non obbligatoria, lo ha fatto muovendo da considerazioni gravissime.

Considerava invero la vostra Commissione che se per avventura si mantenesse l'obbligo del dotare la figliuola, ne rimarrebbe gravemente offeso il principio dell'egualianza tra maschio e femmina, che è uno dei principii fondamentali del nostro sistema successorio.

Ha considerato in secondo luogo, che ove si addossasse l'obbligo del dotare la figlia al padre, ne seguirebbero conseguenze deplorabili, giudizi indiscreti in quantoche il padre sarebbe obbligato a presentare in giudizio il bilancio della sua fortuna, dell'attivo e del passivo; ed ognun comprenderà quanto ne rimarrebbe compromesso il credito morale e il credito economico della famiglia.

Ha considerato infine, e questa considerazione era la più grave, che se quest'obbligo del dotare si mantenesse, questo presidio che alla figlia si vorrebbe accordare, si trasmuterebbe facilmente in istrumento di rovina, imperocchè conferendo questo diritto alla figlia e imponendo questo obbligo al padre, la figlia andrebbe esposta facilmente alle seduzioni di un astuto procacciante, il quale speculando sulla fortuna della figlia po-

trebbe facilmente trarla al suo partito, ad un matrimonio imprudente.

Ebbene, o Signori, noi abbiamo creduto avvicinandoci al sistema francese e discostandoci dal sistema seguito da alcuni Codici italiani, di rendere omaggio ai buoni principii e di conformarci a quelle dottrine che vediamo insegnate dai maestri della scienza del diritto, fra i quali mi basterà citare il Pothier seguito da tutta la scuola francese in questa materia.

Potrei scegliere un altro esempio. L'onorevole Arnulfo seguito in ciò anche dal Senatore Castelli ha creduto di lamentare un altro vizio del progetto del nostro Codice, quello cioè di aver mantenuto il principio della libertà degli interessi nei mutui.

Signori, per verità io non mi attendeva ad un opposizione di simil natura. Quando noi troviamo che il Parlamento Subalpino nel 1857 non si peritò di entrare nelle vie di questa riforma sollecitata dalla scienza economica, avremmo potuto noi arrestarci di presente e ripudiare questa riforma compiuta? Lo avremmo noi potuto in questo momento istesso che la Francia, che ha sempre ripugnato al principio della libertà degli interessi, ha creduto di occuparsi del grave problema già deferito al Consiglio di Stato?

Quando veggiamo che nel Belgio pochi mesi innanzi questa riforma ottenne pieno trionfo?

Ma l'onorevole Senatore Arnulfo ha dubitato della bontà e della maturità del nostro lavoro, ha creduto che questo lavoro non si presentasse circondato di tutte le guarentigie che valessero a raccomandarlo e mettere fiducia negli animi di coloro che son chiamati ad accoglierlo.

Or bene, o Signori, permettete che io faccia un po' di storia e che ricordi brevemente le fasi di questo progetto di legge. Il progetto di legge pel Codice civile fu iniziato, come ben vi è noto, al Senato dall'onorevole mio predecessore Pisanelli. Fu argomento di gravi studi presso la Commissione che fu da voi deputata a questi studi, e della quale toccò anche a me l'onore singolare di far parte. Noi ci abbiamo lavorato intorno 8 lunghi mesi, e non abbiamo risparmiato nè cure nè studi pazienti per fare il meglio che per noi si potesse. Noi abbiamo tolto a modello e fondamento la legislazione francese, quel Codice che ha fatto il giro del mondo, avvegnachè avesse attinto alle purissime fonti del diritto romano, che a buon diritto fu appellato la ragione scritta.

Ma noi non ci siamo proposti solo di seguire le pedate della legislazione francese con una imitazione servile: noi pensammo che il Codice italiano avesse ad improntare tipo e fisionomia italiana. (Bene, bravo)

Epperò noi ci ponemmo all'opra con uno studio comparativo dei varii Codici d'Italia: pigliammo a sostrato il Codice albertino, il quale aveva il vantaggio non solamente di essere il più recente in ordine di tempo, ma eziandio di informarsi ai migliori principii d'un Codice eminentemente progressivo.

Al Codice albertino abbiamo fatto concorrere il contingente degli altri Codici d'Italia; epperò noi di buon grado ci appropriammo i migliori dettati del Codice napoletano, così adopranno rispetto al Codice parmense, che è uno dei migliori Codici d'Italia, non che pel Codice estense, il quale pur si presenta come uno dei migliori e più pregiabili.

Con questa guida, o Signori, noi abbiamo creduto di corrispondere al vostro mandato. Poi si consideri che questo nostro lavoro non è rimasto certamente nel mistero, imperocchè piacervi ricordare come compilata la relazione e presentata al Senato con un vostro ordine del giorno si dava facoltà ai Senatori di studiare questo Codice, di recarvi tutte quelle osservazioni, tutte quelle avvertenze che avessero stimato conveniente, e questo spazio di tempo non fu breve, e d'altra parte la stampa si impadronì di questo progetto, una polemica seria si animò, e per quanto mi sappia se alcune critiche ed appunti vennero fuori, non pertanto la stampa unanime si è pronunziata favorevole a questo progetto del Codice civile riguardandolo come quello che segnava un vero progresso.

Ma credete forse che noi potriamo la lusinga di presentarvi veramente un Codice immune da ogni menda, da ogni vizio? Noi nol pensiamo; io credo che questo Codice subirà la legge di tutti i Codici che quando cioè sarà pubblicato, potrà provocare delle nuove osservazioni, nuove polemiche, forse potrà fare di sé prova un po' dubbia in taluna parte, tanto da lasciar desiderare emendazioni e miglioramenti. Or bene, ciò accadendo, si farà quello che si è fatto in Francia, nel Belgio, come in tutte le legislazioni italiane, cioè che man mano avvertendosi il bisogno di un qualche miglioramento, si introdurrà per via di riforme speciali. Che se poi, per contrario, qualche cosa vi sarà da fare, da correggere, da emendare, ma nei limiti di quelle strette facoltà che io mi facevo ad invocare, così dalla Camera dei Deputati come dal Senato, ebbene queste facoltà non e faranno difetto, ed allora tutte le avvertenze e i suggerimenti che ci sono stati fatti, diverranno fecondi; di queste avvertenze si terrà la debita considerazione. *(Bene)* Dirò a tal proposito che mi è grato di aver udito in questa solenne discussione la voce autorevole del conte Sclopja, il quale chiamava l'attenzione del Ministro Guardasigilli su alcuni desiderati che mi paiono veramente conformi ai buoni principii della scienza.

Egli parlava della convenienza di non dare l'ostracismo al contratto d'enfiteusi, e bene avvertiva che simigliante contratto, laddove si venisse disvestendo dell'elemento feudale che lo corrompe, corrisponderebbe di certo ai bisogni ben intesi della industria agricola.

Abbiamo udito altri onorevoli oratori presentare talune avvertenze, delle quali se taluna per verità a me pare inaccoglibile, certo è che ce n'è alcuna, la quale io credo degnissima di seria considerazione.

Ebbene, due vie si apriranno all'attuazione di cotali

avvertenze, o rientreranno esse nei confini di quelle facoltà limitate che adopreremo nel lavoro di coordinazione e di emendazione di cui il Ministro dovrà occuparsi innanzi di venire alla pubblicazione del Codice civile, ed allora a questo si potrà trovar modo di provvedere, tenendo debito conto di quelle avvertenze.

Così non vo' omettere di ricordare le gravi avvertenze degli onorevoli Senatori Mameli, Galvagno, Castelli, Imperiali ed altri. O poi questi suggerimenti e questi rilievi pigliano un carattere così grave da toccare alle disposizioni fondamentali del Codice ed allora sarà il caso di nuovi studi ed il Ministero volentieri assume l'impegno che assunse dianzi all'altro ramo del Parlamento, cioè di formare subbietto di nuovi esami da preparare progetti di riforme speciali che andranno soumesse alla sanzione del Parlamento nella prossima sessione.

Signori, credo che le mie osservazioni rispondano abbastanza agli appunti che ci ha messo innanzi l'onorevole Senatore Arnulfo.

Mi rimane ad occuparmi di un emendamento e di una questione ben grave che metteva innanzi l'onorevole Senatore Balbi-Piovera. Egli pigliava una nobile iniziativa che altamente onora il suo animo, egli ha creduto di eccitare l'attenzione del Senato sul sistema delle alluvioni, questione gravissima la quale a lui parve trattata per avventura non abbastanza seriamente dalla vostra Commissione, in quanto che il Senatore Balbi-Piovera crede preferibile il sistema del progetto ministeriale, come quello che meglio si avvicina alle dottrine pure dei giureconsulti romani, e che meglio risponde ai principii di equità ed anche alle necessità economiche.

E la parola dell'onorevole Senatore Balbi-Piovera fu confortata eziandio dalla parola dell'onorevole mio amico Senatore Scialoja, il quale con gran copia di dottrine giuridiche ed economiche venne dimostrando come il sistema del Ministero avesse a meritare maggiori studi per parte della Commissione.

Signori. Voi che avete seguito questa grave discussione, già ne avete potuto apprezzare tutta l'importanza. La Commissione non trattò con leggerezza la questione, la Commissione l'ha seriamente studiata; la Commissione non ha rifiutato il principio, che or si propugna, anzi questo principio lo ha già trasfuso in una delle disposizioni del progetto. Ma quando si trattò di venire al partito di pigliare una decisione ad attuare pienamente il sistema come lo presentava il Ministero, la Commissione in verità ha dovuto preoccuparsi grandemente delle difficoltà pratiche e tecniche che l'eseguimento di questo sistema avrebbe certamente incontrato.

Imperocchè il concetto speculativo, cioè di doverci tracciare una linea mediana tra i fiumi e torrenti in uno stesso giorno per operare lo spartimento della proprietà dell'alveo tra i proprietari riveraschi, questo concetto, io dicevo, quando voi scendete all'applicazione



pratica vi incontrerete in gravi difficoltà, che l'onorevole relatore della vostra Commissione ha rilevato così accuratamente che io mi dispenso di ritornarvi sopra. Diremo per questo che il sistema del Ministero debba essere perciò abbandonato? Non è questo il partito che io consiglio e che intendo seguire.

Io avvertivo già che la vostra Commissione ha creduto di abbracciare il principio; e lo ha abbracciato nell'ipotesi che un fiume, un torrente, abbandonando l'antico letto per aprirsi un nuovo corso, la proprietà andrebbe attribuita ai proprietari riveraschi. In questo adunque si è ravvicinata al principio del diritto romano seguito pure dal Codice estense e si è scostato dal principio del Codice francese. Il principio adunque è fermato. Che cosa rimane?

Rimane da applicare il principio in tutti i suoi maggiori espicamenti.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ma la gravità stessa dell'argomento ed i moltissimi interessi che vi si annettono, interessi che si potrebbero anche trovare in conflitto, tutto questo, Signori, raccomanda la più riguardosa prudenza.

Donque io credo che sia il caso di far luogo a nuovi studi nei quali si avrà agio di esaminare seriamente se questi ostacoli tecnici, che noi abbiamo creduto di riconoscere, siano veramente insuperabili.

Conseguenza di questi nuovi studii sarà, ed io volentieri ne assumo l'impegno, che laddove si creda il sistema attuabile io mi farò debito di presentare un apposito progetto di legge nella prossima sessione parlamentare. *(Benissimo)*

Io credo che queste mie spiegazioni possano rassicurare abbastanza l'onorevole Senatore Balbi-Piovera, e mi permetterò di pregarlo a voler ritirare l'emendamento suo; ed oserei presumere tanto da sperare eziandio che l'onorevole Senatore Arnulfo volesse egli stesso desistere dal suo ordine del giorno sospensivo, imperocchè io credo che il Senatore Arnulfo per onore della scienza e delle sue convinzioni ci ha porto l'occasione di rilevare alcune mende che per avventura in questo Codice si potessero riconoscere, ma questo scopo raggiunto, io credo che egli non vorrà ancora insistere sul suo ordine del giorno sospensivo, imperocchè, ne vedrà i pericoli, e lo deplorevoli conseguenze, e riconoscerà che basterebbe quest'ordine del giorno, ove fosse approvato, a mandare in fondo l'unificazione legislativa, ed io porto fiducia che l'unificazione legislativa egli la voglia quanto noi, perchè quanto a noi gli stanno a cuore i grandi interessi dell'unità nazionale. *(Applausi)*

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Benchè la discussione generale sia chiusa, io non posso negare la parola ai Senatori che avranno qualche osservazione da fare in risposta al Ministero.

Il primo iscritto è il Senatore Farina.

Senatore Farina. Io sarò molto breve, giacchè non mi propongo di rinnovare una discussione, cui, essendo stata fatta in mia assenza, non ho potuto prendere parte.

Io intendo però di protestare contro la massima di pretesa, ma semplicemente apparente giustizia che vi sarebbe nell'adottare il sistema di prefiggere una linea immaginaria in mezzo al fiume per determinare la spertanza delle alluvioni che possono formarsi lungo il fiume medesimo.

Io non mi farò qui a dimostrare l'erroneità del concetto di coloro che sostengono quest'opinione circa alla parte legale della quale adducono il parere messo avanti relativamente alle leggi romane (parere che nella pratica non venne mai adottato) e sostenuto soltanto, e bene ricordo dal Vinnio ed oppugnato da quasi tutti gli altri interpreti del diritto romano.

Io non rientrerò, dico, in questa gravissima discussione, giacchè essa mi porterebbe troppo lontano dallo scopo che mi prefiggo, ch'è di brevemente indicare che l'applicazione di questo sistema diventa di esecuzione assolutamente impossibile.

Tale impossibilità è costituita dalla natura stessa della cosa e dall'andamento dei grandi fiumi che non hanno letto così detto stabile.

Per sostenere la tesi contraria, s'immaginò un andamento di fiume che seguiva sempre lo stesso indirizzo. Ma sgraziatamente nei fiumi a letto mobile che danno luogo alle grandi e molto estese alluvioni, questo non succede mai, giacchè il fiume il quale dovrebbe percorrere una linea, supponiamo, da oriente ad occidente, va per grandi lunate, un gran tratto delle quali non può percorrere la linea da oriente ad occidente, ma bensì quella da tramontana a mezzo giorno, o viceversa da mezzo giorno a tramontana.

Ciò posto, supponendo che si formi una di queste lunate come accade sempre, egli è evidente che viene assorbita dal fiume tanto la sponda sinistra, che la sponda destra del precedente suo andamento e che la proprietà della sponda sinistra e quella della sponda destra diventano fiume l'una e l'altra, senza che nè all'una nè all'altra si possa attribuire alluvione qualsiasi. Perciò tale sistema in pratica si riduce ad una vera chimera.

Lasciate passare 15 o 20 anni dall'epoca nella quale voi avete fatto il tracciamento del vostro fiume, e voi non trovate più traccia di fiume che corra entro i confini nei quali correva 15 o 20 anni prima.

Dal che nascerebbe che voi avreste un fiume legale in un sito, un fiume effettivo in un altro, e colla vostra legge vi sareste completamente messi in opposizione colla legge di natura.

Ora i legislatori che pretendono di imporre leggi alla natura, cui la natura stessa ripugna, seminano peggio che nelle arene.

Io non mi farò a dimostrare la verità pratica ed in-

contestata della mia asserzione, giacchè ciò forma soggetto di studi tecnici, e non di apprezzazioni legali.

Ciò che io voglio dimostrare di più si è questo: Chiunque conosca l'andamento dei grandi fiumi sa che vi è un larghissimo spazio di terreno, entro il quale sviluppano il loro corso con molti avvolgimenti, formando quelle lunate di cui vi parlai poc'anzi. Se voi, dopo che queste lunate hanno distrutto affatto il terreno stabile preesistente e lo hanno convertito in letto del fiume, volete ristabilire il precedente andamento del fiume, bisogna che lo facciate partendo da punti fissi che non siano stati dal fiume alterati.

È mestieri dunque che voi stabiliate una linea di punti fissi lungo tutto il percorso del fiume, i quali punti fissi non debbono mai essere variati, e che si vegli quindi alla loro conservazione perpetua. Tostochè poi si manifesta un pezzetto di terra alluvionale prosciugato è necessario che coordinato questo pezzetto di terra con quei tali punti fissi da cui è forza partire per ristabilire quello che era lo stato dell'epoca in cui voi delimitaste il fiume.

Qualunque volta facciate questa operazione, siccome è necessario che questi punti fissi, come vi diceva, siano molto distanti dal letto del fiume per il largo spazio, che esso occupa ne' suoi rivolgimenti continui, così ne segue indeclinabilmente che le spese per determinare le proprietà dell'alluvione supereranno d'assai, e quasi costantemente il valore del terreno, la proprietà del quale vorrete determinare. Ma vi ha di più.

Supponete un proprietario cui vogliate attribuire un pezzo di terreno alluvionale fra il quale e la rimanente proprietà stia il corso del fiume, e ditemi di grazia quale utile potrà trarre questo proprietario dal lembo di terreno, che il fiume divide dalla sua proprietà?

Evidentemente egli sarà sempre obbligato per recarsi a questo lembo di terreno che è al di là del fiume, di navigare sul fiume medesimo. Egli non avrà comunicazioni per terra con questo lembo di alluvione che è separato dalla sua proprietà dal fiume: se voi volete, che egli comperi le servitù per recarsi su questo terreno, queste servitù gli costeranno di più di quello che vale il terreno medesimo.

Che lavori volete che faccia su questo terreno?

Questo terreno resta separato dal fabbricato della sua proprietà, ed egli non potrà ricoverare e custodire in esso i prodotti di quel suolo. Ma vi ha di peggio ancora.

Tutti sanno che il vero mezzo per migliorare le alluvioni si è quello di fare piantamenti appena si manifestano, i quali piantamenti con fascinate fermando le *bellezze*, la terra più leggiera trasportata dal fiume, vengono a sopraporvi e migliorare le sabbie, le arene, che all'abbassarsi delle piene vengono dal fiume scoperte e che formano la base delle alluvioni.

Ora io vi domando: se il proprietario, che è aderente a questo pezzo di alluvione nuova che si è formata, sa che tale alluvione gli spetta, egli è eccitato a procurare immediatamente di migliorarla facendo quei

piantamenti che la possono rendere veramente proficua. Ma se egli non sa se gli appartenga, se deve spendere grandi denari per venire a concludere, mediante una delimitazione dispendiosissima dedotta da quei punti fissi di cui vi ho precedentemente parlato, che questa alluvione forse appartiene ad un altro, egli evidentemente non fa la spesa della piantagione che andrebbe forse a profitto degli altri, o che andrebbe probabilmente per lui perduta.

Dunque non facendosi le piantagioni necessarie, resterà sterile ed incolta questa alluvione che diventerà inutile per la produzione.

Farò un'ultima osservazione.

Supponiamo che venga il giorno in cui voi fate questa determinazione delle linee del fiume, e delle proprietà alluvionali che lungo il medesimo possono appartenere ai frontisti dell'una e dell'altra parte. Voi fate delimitazione, supponiamo il giorno 20 di gennaio, ma da parte del cielo! Dov'è il principio che vi dica che il giorno 20 di gennaio sia proprio il giorno della giustizia naturale, per cui chi è perdente, in tal giorno debba aver perso in eterno? Dov'è il principio che dimostra la giustizia di questa vostra arbitraria deliberazione, che sostituisce all'operazione della natura, all'effetto di quello che naturalmente succede la volontà del legislatore? Dov'è la base di questa vostra arbitraria e capricciosa giustizia? Voi a capriccio farete felice chi possederà accidentalmente il giorno 20; misero e disgraziato per sempre chi il giorno 20 avrà perduto.

Se voi invece lasciate le cose nello stato attuale, nello avvicinarsi degli anni, delle decadi, e se volete anche, dei secoli ci sarà una specie di restituzione che il fiume, portandosi alternativamente a destra ed a sinistra, farà ai proprietari dell'una e dell'altra sponda. Ma se voi consacrate questo preteso principio che un giorno di qualsiasi anno debba essere quello della giustizia, io vi dico che non passeranno 20 anni che il fiume reale sarà completamente diverso dal fiume legale, e voi avrete un fiume legale da una parte che non sarà fiume, ma terraferma coltivabile e coltivata; e dall'altra un fiume vero e reale che si dovrà considerare come terra, ma che sarà un vero corso d'acqua.

Ecco gli assurdi nei quali cascano gli inesperti legislatori, i quali vogliono supplire coll'arbitrio e col capriccio del legislatore all'andamento naturale delle cose.

Dopo tali considerazioni confido che il signor Guardasigilli, se pure persisterà nella idea di nuovamente far esaminare la cosa, si confermerà sempre più nel concetto che è giusto e solo possibile quanto ha prescritto, e che è ingiusto ed impossibile quanto altri gli viene dicendo di fare; quindi conserverà nel Codice le disposizioni che ora contiene a tale riguardo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Balbi-Piovera.

**Senatore Balbi-Piovera.** Dopo la dichiarazione del Ministro Guardasigilli, che nella prossima sessione presenterà un progetto dietro ai nuovi studi che si faranno sulla questione delle alluvioni, io non vedo perchè do-

vrei rispondere al preopinante, come non vedo perchè dovrei mantenere il mio emendamento.

Prendendo quindi atto di tale dichiarazione, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Dichiaro che rinunzio anch'io alla parola, tanto più che il Senatore Farina ha cominciato dal dichiarare che non fu presente alla discussione; e certamente attestano questa sua assenza alcune parti del suo discorso.

**Presidente.** Invito anche il Senatore Arnulfo a rispondere all'interpellanza fattagli dal signor Ministro nella sua assenza momentanea dall'aula.

**Senatore Arnulfo.** Mi si dice che in un momento di mia assenza dall'aula, or ora l'onorevole signor Ministro m'invitò a ritirare l'ordine del giorno che ebbi l'onore di sottoporre al Senato nella seduta di sabato ultimo scorso, avvertito di ciò debbo rispondere all'invito, dichiarando che qualunque sia per essere il risultato della votazione del Senato, che accoglierò riverente, io non posso aderire a ritirare il mio ordine del giorno, sia perchè intendo di essere conseguente a me stesso, sia per la ragione che fu adottata dallo stesso signor Ministro, or sono pochi momenti, la quale viene a conferma del motivo che mi determinò a presentare l'ordine del giorno.

Il signor Ministro ricordando i termini coi quali è concepito l'art. 2 della legge che discutiamo, fece notare che di molti dei suggerimenti che gli sono dati non potrà tener conto perchè le relative materie eccedono la facoltà concessagli dall'articolo 2 della legge in discussione, ed io sono con lui d'accordo, e penso che se non tutte, una parte almeno delle osservazioni da me fatte si riferiscono a principii ed a disposizioni di tale importanza, che il signor Ministro non potrebbe adottarle, senza eccedere i limiti che dall'articolo 2 gli sono fissati.

Quindi la conseguenza, che io non posso rinunciare al mio ordine del giorno, nè ridurre le mie obiezioni a semplici osservazioni affinchè se ne tenga conto, quando il signor Ministro si occuperà di dare esecuzione all'articolo 2.

Io non fui mosso a fare gli appunti che ho avuto l'onore di sottoporre al giudizio del Senato, nè a proporre l'ordine del giorno, nello scopo di sospendere la discussione del Codice, nell'intendimento di riescire indirettamente a respingere il Codice civile.

Il Senato, che ascoltò con tanta bontà ed attenzione le mie parole, terrà, non ne dubito, tale opinione assolutamente inconciliabile con quanto dissi nel mio discorso.

Io ho detto che il progetto del Codice è pregevole sotto molti rapporti, nè io mi proposi nè mi proporrò mai lo scopo di respingere un lavoro nella parte che apprezzo; ho detto che sonvi delle mende da correggere, e che appunto perchè si correggano, io desidero che l'esame ne sia ripreso ed accuratamente fatto con

tempo bastante all'uopo, e che al riaprirsi della sessione si discutano gli emendamenti, i quali non saranno certamente moltissimi, ma necessari perchè il Codice riesca compiutamente buono.

Questo, e null'altro fu l'intendimento mio; per conseguenza dichiaro che mantengo l'ordine del giorno dettato dal solo desiderio di bene, respingendo ogni insinuazione che mirasse a far credere ch'io voglia o direttamente, od indirettamente incagliare l'approvazione di un Codice uniforme per tutto lo Stato; ma confesso essere mio desiderio che riesca il più perfetto dei Codici, e che tale non mi pare quello ora formulato.

Ho date le ragioni per le quali non posso aderire all'invito del signor Ministro Guardasigilli, e prego il Senato di votare sulla mia proposta.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Io prendo la parola unicamente per fare una dichiarazione per respingere, cioè, a nome dell'Ufficio Centrale la proposta dell'onorevole Senatore Arnulfo.

Io non ripeterò quanto or ora diceva l'onorevole Guardasigilli per confutare le cose esposte da esso Senatore Arnulfo per venir a proporre che si sospenda l'approvazione del Codice civile.

Può darsi, anzi sono sicuro, che l'onorevole Senatore Arnulfo ha fatto questa proposta con tutt'altra idea che quella di voler far mandar a monte la unificazione legislativa, ma non è men vero che tale sarebbe l'effetto della medesima.

Non sfuggirà certamente alla perspicacia del Senato che se la sospensione dell'approvazione del Codice civile fosse adottata o se venisse fatta qualsiasi altra restrizione o modificazione al progetto che gli sta dinanzi converrebbe di necessità rimandare la legge alla Camera la quale non avrebbe più tempo ad occuparsene in questi ultimi giorni della sessione, e conseguentemente la modificazione che fosse fatta equivarrebbe al rigetto della medesima.

Non sfuggirà nemmeno alla perspicacia del Senato che con ciò si impedirebbero tra le altre cose le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie che sono oggetto di domande e di desiderii di tutta la nazione da più lungo tempo, e non solo si impedirebbero le modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie, ma anche delle amministrative già approvate dalla Camera elettiva e dal Senato, perchè le une devono essere coordinate colle altre. Si toglierebbe in conseguenza al Governo il mezzo di fare le efficaci economie nel bilancio dello Stato che si desiderano e che si sperano dalle importanti riforme e riduzioni che ne saranno la conseguenza.

Non ho bisogno di dirne di più. La penetrazione del Senato comprende abbastanza la gravità e le portate della mia osservazione, ed il suo patriottismo mi affida che non andrà sicuramente perduta.

Devo ora riferire le varie petizioni che sono state trasmesse alla Commissione.

La prima di queste petizioni è del notaio Giuseppe Di Negro di Genova, il quale chiede che si inviti il Guardasigilli a ritirare il progetto del Codice civile perchè egli crede che non corrisponda alla scienza, che leda i diritti della popolazione ed il sentimento religioso.

Siccome non trattasi che di opinione privata, la quale trova d'altronde piena confutazione nel Codice stesso e nella lunga discussione che si è fatta avanti al Senato, la Commissione crede che non si abbia a prendere alcuna deliberazione sovra tale petizione.

Un'altra petizione è del Consiglio di amministrazione israelitica di Torino, il quale chiede che si permetta il divorzio agli Israeliti, stantechè è autorizzato dalla loro religione.

La domanda degl'Israeliti potrebbe avere qualche fondamento se il Codice non permettesse il divorzio perchè è vietato dalla religione cattolica; ma non ho bisogno di ripetere ciò che si è detto nella discussione cioè che il codice rispetta la religione, ma che non regola il matrimonio che per riguardo alla legge civile, e che perciò se il divorzio non è permesso dallo stesso Codice si è perchè si ravvisa contrario all'interesse sociale, il quale motivo è applicabile agli Israeliti come a tutti gli altri cittadini.

Colle seguenti tre petizioni il Presidente dell'accademia notarile del Regno, il collegio notarile di Voghera, il collegio notarile di Lucca, ed il collegio notarile di Perugia, rappresentano che non sia conveniente di permettere che i contratti, i quali riflettano proprietà stabili possano farsi per scrittura privata, e chiedono che sia in tal parte modificato il progetto del Codice civile.

Osservano inoltre che non sia da approvarsi la disposizione dello stesso progetto in cui è stabilito che i notai non possono autenticare le scritture private se le firme non sono fatte in loro presenza ed in quella di due testimoni.

Neppure su queste petizioni occorre prendere alcuna deliberazione speciale; starà a voi, Signori, di fare dell'opinione dei petenti il caso che stimerete.

Da ultimo vi è ancora una petizione di tredici farmacisti di Torino, i quali espongono che il Codice sardo considerava come immobili le piazze dei notai, procuratori, ed altre fra quali quelle di farmacista e che nella legge poi del 1857, fu dichiarato che si liquiderebbero anche queste piazze, determinando l'indennità dovuta ai titolari, come furono liquidate le altre; che però questa liquidazione non ha ancora avuto luogo, sebbene il governo autorizzi tutti giorni lo stabilimento di nuove farmacie a loro danno, e che intanto il nuovo Codice non ne faccia più menzione come se più non esistessero.

Chiedono essi pertanto che si addivenga finalmente alla detta liquidazione e che suo allora continuino ad essere dal nuovo Codice annoverate fra i beni immobili.

Alla Commissione non pare senza fondamento la prima domanda, e quanto alla seconda crede che la medesima possa e debba anzi essere tenuta presente nelle disposizioni transitorie che si faranno pel detto Codice. Essa vi propone pertanto che questa petizione sia trasmessa, per la prima domanda, al signor Ministro delle Finanze, e per la seconda al signor Ministro Guardasigilli.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Sorgo ad appoggiare la proposta della Commissione quanto alla petizione dei farmacisti. Io ebbi l'onore di essere Commissario per la legge che abolì le piazze mediante un compenso. Allora difatti si fece una riserva per i farmacisti, ed io debbo fare testimonianza di essere stato personalmente incaricato in seguito dal conte di Cavour, di preparare un secondo progetto di legge per quelle liquidazioni.

Esso era preparato e doveva essere al Ministero dell'Interno, quando sopravvenne la guerra del 1859, e così rimase sospeso.

Veramente è giusto che se gli altri possessori di piazze espropriati, ebbero un compenso, anche ai farmacisti sia mantenuta quella promessa che fu scritta nella legge del 1857.

Senatore Menabrea. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Signori, io non ho preso parte a questa discussione, sentendomi del tutto incompetente a petto dei dotti e valenti giureconsulti che hanno trattata così largamente la questione che vi è sottoposta. Io mi sono limitato ad ascoltare con religiosa attenzione i varii discorsi che furono pronunziati in un senso e nell'altro, e che tanto onorano il Parlamento italiano.

Ma essendo io stato membro del Ministero che presentò il progetto di Codice civile che è quello ora sottoposto alle vostre deliberazioni, salvo qualche eccezione, debbo assumere palesemente la mia parte di responsabilità, dichiarando che io voto per esso. Ma siccome votando per questa legge, io voto egualmente per quella del matrimonio civile che fu argomento delle gravi discussioni che ebbero luogo ultimamente, sembrerebbe per avventura che io mi trovassi in contraddizione col voto che io diedi alla legge del 1852 nel Parlamento subalpino, quando si trattò dello stesso soggetto. Mi basta però di fare osservare che la legge del 1852 era totalmente diversa dall'attuale, poichè in quella per ispirito di conciliazione si introduceva simultaneamente il Sindaco ed il parroco, e si voleva, quando il Sindaco ed il parroco non andassero d'accordo sul fatto del matrimonio, allora sorgesse il giudice di mandamento a comporre le parti.

Questo sistema strano, e che fu dettato, come dissi, dal desiderio di conciliazione, mi parvo sorgente di complicazioni più grandi di quelle che avvenivano ancora pel passato, in conseguenza votai contro, e stimo di

aver fatto bene; anzi pronunziai un discorso riprodotto in una raccolta che, credo, venne distribuita al Senato, non so se con spirito di benevolenza. Io però accetto questa riproduzione perchè mantengo sempre i principii che allora ho espressi e che sono conciliabili coi motivi che mi inducono ad accettare il progetto di matrimonio civile quale è contenuto nel progetto che vi è sottoposto.

Io amo, o Signori, le idee semplici; amo i principii chiari e netti ed è per ciò che io accolgo lo schema di cui si tratta.

Ho meditato sulla questione agitata, come le mie poteri forse me lo permettevano, e mi convinsi che non vi sono che due partiti da prendere per dare esistenza legale al matrimonio, limitarsi cioè a riconoscere o l'atto puramente civile o l'atto meramente religioso.

In quanto al matrimonio puramente religioso, se si vuole limitare la facoltà di farlo ai soli culti tollerati, allora si è trascinati nell'intolleranza come lo fu il me te e tollerante mio amico il Senatore Gbiglini; o si deve largheggiare, essere tollerantissimi, ed allora, come accadde per forza di logica ad alcuno nostro onorevole collega, si è obbligati a riconoscere la esistenza legale dell'ateismo. Niuna di tali conseguenze è conciliabile coi nostri ordini sociali. Io sono adunque condotto ad ammettere il matrimonio ossia l'atto civile purchè però la legge non urti colla religione, e non si scosti dai principii fondamentali della nostra società, che sono i principii stessi del cristianesimo.

Gli inconvenienti che furono accennati non succederanno a chi rispetta la legge civile, come è dovere di ognuno; e se vi sono alcuni sconci che sfuggono alla legge, vi è sempre la coscienza pubblica per condannarli.

La legge che vi è proposta poggia essenzialmente sul principio del cristianesimo, e differisce dalla legge francese in quanto che essa è più larga per la libertà religiosa e concede ciò che desiderava lo stesso Pontefice Pio VII all'epoca del Concordato. Io sono confortato in questo pensiero dall'esempio della Francia, dove sussiste una legge meno larga religiosamente che quella che vi è proposta; eppure in Francia la religione è fiorente, io non ravviso che siano derivati da quella legge i disordini accennati da alcuni, anzi questa forma di matrimonio vi è colà accettata anche dal clero stesso. Io non veggio che per questo la moralità della Francia sia meno grande che quella di altri paesi.

**Presidente.** Prego il signor Senatore a volere avvertire che ora si scosta dall'argomento per cui aveva domandata la parola, cioè per una dichiarazione intorno al proprio voto; ella rientra invece nella discussione del matrimonio civile che è già stata chiusa, quantunque il paragrafo della legge a ciò relativo non sia ancora stato votato.

**Senatore Menabrea.** Io non credo di scostarmi dai limiti che mi sono prefissi, cioè di spiegare il mio voto. Siccome ho emesso alcuni anni sono un voto che a

taluno potrebbe sembrare contrario a quello che do adesso, così credo debito mio, anche per mio onore, di dovere spiegare e dimostrare che io sono consentaneo a me stesso, e che in questa circostanza obbidisco ad un'intima convinzione, alla logica ed alla mia coscienza. Dunque se il Senato mi vuole permettere di continuare, io sarò molto breve.

**Presidente.** Trattandosi di parlare su di una discussione che è già chiusa, io debbo interrogare il Senato.

Voci. Parli, parli. . . .

**Presidente.** Concedendolo il Senato ella può continuare.

**Senatore Menabrea.** Io diceva adunque, o Signori, che fui confortato in questa determinazione dall'esempio di ciò che si passa in Francia, poichè io non vedo che in quel paese sia diminuita la moralità, nè che sia necessario, come si alludeva da alcuno di adoperare maggior numero di gendarmi di quel che lo sia per altri paesi dove tuttora esiste il matrimonio religioso.

Io vi fui indotto dall'esempio di ciò che è succeduto in Inghilterra dove da tutti i cattolici la legge sul matrimonio civile fu accolta con grande contentezza.

Vi fui indotto dall'esempio di ciò che è succeduto nel Belgio, nel 1830, quando ebbe luogo la rivoluzione che fu provocata dal partito cattolico. Ebbene, nella Camera che diede a quel paese la costituzione, sedevano 12 ecclesiastici cattolici che accettarono il matrimonio civile. Io vi fui indotto ancora dall'esempio del clero della Savoia; e qui farei ingiuria a quel rispettabile clero il quale è tanto benemerito per la sua opposità pel bene pubblico, se credessi che fosse stato indotto al voto di annessione per un dispetto politico. No, o Signori, non fu indotto a quel voto per dispetto politico; ma perchè lo credeva utile al paese; egli forte dell'influenza della propria virtù, sapeva che non aveva bisogno del braccio secolare per eccitare i fedeli all'osservanza delle pratiche del culto. Egli credeva che bastasse per la religione il rispetto e la libertà; egli aveva non soltanto l'esempio della Francia, ma ancora quello di Ginevra stessa dove si vedeva al soffio della libertà innalzatosi uno splendido tempio cattolico, là dove poco innanzi imperava dispoticamente l'aspro ed intollerante spirito di Calvino.

Ecco ciò che indusse quel venerabile clero a quella votazione, benchè col votare per la Francia esso sapeva benissimo che si univa ad un paese dove erano aboliti i voti religiosi, dove esisteva il matrimonio civile e dove il clero non può possedere: eppure egli votò, perchè nulla temeva per la religione cattolica.

Io, o Signori, credo che nel matrimonio civile qual è presentato alle vostre deliberazioni la questione religiosa è completamente estranea, e non veggio in esso altro che una questione di ordine puramente civile, la di cui soluzione è chiamata imperiosamente ed inesorabilmente dai bisogni del paese. Non si deve dimenticare che la leggi regolatrici del matrimonio variano

fra provincie e provincie; chi è maritato legittimamente nelle antiche provincie non lo sarebbe nelle napoletane. Il matrimonio civile esiste nell'Umbria come in Francia: nella Sicilia e nelle Calabrie, per esempio, il matrimonio dei preti è permesso, dei preti cioè del culto greco- unito che riconoscono l'autorità del Papa.

È adunque di tutta necessità che scompariscono queste diversità e che si provveda all'unità in una materia così importante.

L'atto ossia matrimonio civile quale è proposto, sembra l'unico mezzo attuabile per raggiungere questo scopo.

In conseguenza, Signori, io con animo sereno e colla coscienza di non scostarmi dai principii del cattolicesimo che mi glorio di professare, voto per la legge che vuoi chiamare del matrimonio civile.

In quanto alle altre parti della legge, io ho già dichiarato che sono incompetente; ma quando veggio che i Codici che vi sono presentati furono elaborati da uomini dottissimi e che le obiezioni fatte possono anche essere ribattute, e non sono tali da poter scuotere il sentimento di fiducia che si deve riporre nella bontà di questi Codici, io credo mio debito anche di votare per il complesso della legge, concorrendo così al voto che darà il Parlamento, che sarà uno dei maggiori suoi titoli di gloria, perchè varrà più d'ogni altro a stringere i nodi di quell'unità per la quale il paese ha fatto tanti sacrifici, e che egli vuole ormai compiere.

**Presidente.** In primo luogo io debbo mettere ai voti le conclusioni della Commissione relative alla petizione presentata al Senato dai farmacisti di Torino le quali sono per la trasmissione della medesima al Ministro di Finanze ed al Ministro di Grazia e Giustizia. Il signor Ministro accetta questo invio?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Ministero accetta.

**Presidente.** Chi intende che questa petizione sia trasmessa ai Ministri di Finanze e di Grazia e Giustizia, si alzi.

(Il Senato approva le conclusioni della Commissione.)

Ora metto a' voti l'ordine del giorno del Senatore Arnulfo, così concepito:

« Il Senato rimanda alla prossima sessione l'esame ulteriore del Codice civile, e passa a discutere le altre parti dell'articolo 1. »

Chi intende approvare quest'ordine del giorno, si alzi.

(Il Senato non approva.)

Non occorre che il Senato deliberi sugli altri emendamenti che furono presentati, perchè vennero poi tramutati in semplici osservazioni al Ministero onde usando della facoltà a lui delegata possa comprenderli in quelle variazioni che occorra intercalare nel Codice civile oppure facendone studi separati, questi studi lo conducano a presentare altri relativi progetti di legge a tenore della dichiarazione dal Guardasigilli fattane.

La votazione sostanziale che ora debbo provocare è

quella del N. 1. dell'articolo 1. della legge il quale è così concepito:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

» 1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli. »

Chi intende di approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Con ciò è chiusa ogni deliberazione sul primo numero dell'articolo primo. Passo al N. 2. « Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno, nella tornata del 26 novembre 1863. »

**Senatore Stotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Secondo l'ordine d'iscrizione per parlare su questo argomento spetta in primo luogo la parola al Senatore Arnulfo, poi al Senatore Castelli, e per ultimo al Senatore Stotto-Pintor. Conseguentemente accordo la parola al Senatore Arnulfo.

**Senatore Arnulfo.** Ossequente com'è mio debito al voto dal Senato testè emesso, io non farò proposte, ma semplici osservazioni, le quali, ove il signor Ministro di Grazia e Giustizia ravvisi accettabili a fronte dell'articolo 2. del progetto di legge, egli potrà valersene modificando i relativi articoli, e qualora per avventura taluna non potesse accogliere, senza eccedere il suo mandato, a me basterà d'aver palesata al Senato ed al pubblico la mia opinione. Non parlerò lungamente sopra il Codice di procedura civile: qualora volessi fare un più minuto esame delle sue disposizioni, forse abuserei della bontà che il Senato sempre mi dimostrò; tuttavia pare non sia inutile l'osservare che il Codice di procedura civile non ha subito quel profondo esame, che subì il Codice civile, inquanto che quest'ultimo Codice fu esaminato dalla Commissione speciale del Senato che fece le numerose modificazioni ed aggiunte risultanti dalla relazione; quello per contro di procedura non fu da apposita Commissione riveduto. La Commissione che ora riferì in complesso sopra tutti i Codici, ha certamente preso a considerare il progetto, ma non venne alla conclusione di fare al medesimo emendamento qualsiasi, il che mi pare possa meglio autorizzarmi a farvi sopra qualche rilievo, in quanto che se nel Codice civile la speciale Commissione senatoria ha trovato 444 articoli da aggiungere, o ritoccare, è da presumersi, che qualche articolo, pure vi sia nel Codice di procedura, il quale richieda di essere modificato o tolto, o qualche disposizione da aggiungere.

Dirò in primo luogo, che nel Codice s'introdusse l'istituzione dei giudici conciliatori, e fu bene.

Ma importa che si ponga in armonia l'art. 72, il quale accorda competenza ai conciliatori per giudicare inappellabilmente fino alla somma di L. 50, coll'art. 3 della legge contenente modificazioni alla legge generale d'ordinamento giudiziario che fa parte delle leggi da approvarsi unitamente al Codice di procedura civile, il

quale articolo determina la stessa competenza a L. 30. Questa contraddizione serve a giustificare come siasi proceduto nella compilazione e nell'esame di tanti progetti che si vogliono tutti senz'altro approvati con un articolo di legge.

Il successivo art. 4 della stessa legge dice: che i segretari dei giudici conciliatori saranno i segretari comunali; per chi abbia pratica da chi e come si disimpegnino tali uffici di segretari, riconoscerà che tale disposizione tassativa può in molti casi riuscire ineseguibile, in quanto che vi sono segretari di tre, quattro o cinque ed anche di maggior numero di comunità, il che loro vieta di essere presenti in tutte le circostanze in cui debbono farla e da segretari comunali e da segretari del giudice conciliatore.

Parmi quindi necessario che con una disposizione transitoria si determini che fintantochè non sarà provveduto alla nomina dei giudici conciliatori e dei segretari, i quali potranno altresì essere persone diverse dal segretario comunale, la competenza per la somma attribuita ai conciliatori spetterà ai giudici mandamentali, i quali, a termini degli articoli 72 e 73 del Codice di procedura civile, non l'avrebbero.

Coll'art. 279 del Codice civile testè approvato, la Commissione fece una innovazione essenziale al relativo articolo 235 del progetto presentato dal Ministero che contempla le attribuzioni del protutore.

Il Ministero, seguendo quanto è stabilito in altri Codici, propose nella prima parte di tale articolo quanto segue: *Il protutore veglia l'amministrazione del tutore, e promuove presso il consiglio di famiglia i provvedimenti che creda necessari od utili.*

La Commissione pensò diversamente ed all'art. 229, ha soppresso detta prima parte dell'art. 235 e ne disse la ragione a pagina 80 della relazione, che cioè *l'ufficio di vigilanza sulla gestione del tutore appartiene al consiglio di famiglia, ed è sufficiente.* Rimane quindi limitata la incumbenza del protutore a ciò che è tassativamente indicato all'art. 279.

Nel senso proposto dal Ministero, sussistevano altre disposizioni del Codice, le quali a fronte dell'essenziale cambiamento fatto dalla Commissione or ora accennato, non hanno più ragione di essere, come sarebbe la citazione del protutore colla notificazione del Bando di cui agli articoli 819 e 829 per la vendita dei beni mobili ed immobili dei minori, e la presenza del protutore agli incanti sotto pena che non si facciano senza di essa e colle spese e danni a suo carico ove non intervenga, e simili altre disposizioni sparse nel Codice, le quali sono da porsi in armonia coll'innovazione or ora detta all'articolo 229.

Il Senato vedrà che una disposizione meritevole di essere assai considerata, è quella colla quale si attribuisce ai giudici di mandamento la competenza fino alle L. 1500 per qualunque siasi azione, sia reale o personale.

Questa disposizione, o Signori, ha delle gravi conseguenze.

La prima di esse sta in ciò che non vi ha più pari trattamento fra litiganti e litiganti in questo senso, cioè che coloro che hanno controversie d'un valore che non eccede le L. 1500, sono giudicati da giudici amovibili e coloro che hanno contestazioni superiori a tal somma hanno il vantaggio d'essere giudicati da giudici inamovibili; l'inamovibilità dei giudici costituisce una delle guarentigie dello Statuto, e perciò facendone giusta applicazione, ritenuto che la competenza dei giudici di mandamento, quando fu promulgata, era ristretta alle azioni personali non eccedenti le L. 300, la giurisdizione mandamentale dovrebbe limitarsi a quella che era determinata dalla legge allora vigente, alla quale si riferì il Datore dello Statuto nell'ammettere in esso l'amovibilità dei giudici di mandamento.

Ma, ove si ritenga che, secondo l'ordinamento giudiziario che si sancisce, quando il giudice di mandamento viene nominato, si può dire che praticamente esordisce nella carriera, vi ha ragion di più per cui si debba la competenza limitare per somma, e per la natura delle azioni.

Un'altra ragione si aggiunse per moderare la competenza ed è che ai giudici di mandamento sono chiamati a supplire semplici notai esercenti da tre anni, che comunque idonei a disimpegnare le incombenze notarili, non si può pretendere che lo siano per risolvere le controversie relative massime ad azioni reali intricate, talora difficili anche per i magistrati provetti; per conseguenza è pericoloso lo affidare a notai ed a giudici che non hanno ancora per lo più precedenti di carriera pratica, le gravi controversie che si presentano trattandosi di azioni non meramente personali.

Io ricordo come nel 1822, cassandosi nelle antiche provincie creati i tribunali di Prefettura e loro attribuita tutta la giurisdizione, eccettuate solo le controversie relative a somme non eccedenti le L. 300, e derivanti da azioni meramente personali, oltre le azioni possessorie, siasi ciò considerato come un vero beneficio, nè sorsero mai lagnanze per essersi concessa tal limitata giurisdizione ai giudici mandamentali, che anzi rammento e lo ricorderanno molti altri, che un tale provvedimento produsse un altro beneficio, quello cioè di far scomparire uno sciame di persone, che rappresentavano le parti nauti i giudici di mandamento, e non facevano che creare imbarazzi, non avendo generalmente idoneità per essere patrocinatori, e non sufficienti titoli per ispirare fiducia ai litiganti, massime agli inesperti.

Quanto dico non tende a menomare il rispetto e la stima che professo per i giovani avvocati, che assumono gli uffici di giudicatura, carriera che dirò di sacrificii e di limitati compensi, non sostenuta dalla speranza fondata di vantaggioso avvenire; ma è pur troppo vero che a termini del progetto di legge di ordinamento giudiziario già da me precedentemente accennato (agli articoli 9 e 10), sono assai diversi i requi-

siti per essere nominati giudici di mandamento, e quelli per aspirare alla carriera che si può dire superiore stante tale diversità, e che perciò loro non si fa torto, se si manifesta il desiderio che la giurisdizione mandamentale sia limitata.

Ma, si potrà dire da taluno: è meglio che le parti siano più prossime al luogo del giudizio, e che nanti i giudici mandamentali si termineranno le liti con minor dispendio; mi si permetta di rispondere che il fatto prova l'opposto.

In primo luogo, le cause nanti i giudici di mandamento, trattandosi d'azioni intricate e difficili, non possono dalle parti sostenersi personalmente mancando di cognizioni, ed esse sono astrette di valersi di consulenti idonei, i quali difficilmente si trovano salvo nel capoluogo di circondario, i cui onorarii congiunti alle spese di trasferte delle parti o di chi le rappresenti nel capoluogo di mandamento eguagliano, se non superano, quelle dei giudici nanti il tribunale di circondario. Che se per avventura patrocinanti idonei non si adoprano in quei giudizi, se le parti compaiono in persona o rappresentate da individui poco abili al patrocinio, le liti hanno esito contrario alla giustizia, ed in appello non possono ripararsi gli errori in primo giudizio commessi; poichè una formalità trasandata, un incumbente mal fatto, od ommesso, una risposta male concepita non possono correggersi in appello.

Ne è da tacersi un altro inconveniente ed è questo, che cioè per la somma di L. 1500, qualunque sia la qualità dell'azione, le parti non hanno salvo il giudizio di un Giudice amovibile, ed in appello di 3 giudici, e per lo contrario quando la competenza sia limitata a L. 300 ed alle sole azioni personali, le parti hanno per tutto il resto la maggior guarentigia che offre un tribunale collegiale composto di 3 giudici, e della Corte d'Appello, composta almeno di 5, e tutti inamovibili, locchè è sommamente importante e conforme allo Statuto.

Rispetto alla limitazione della competenza dei giudici mandamentali, io spero di aver assenziente l'onorevole relatore della Commissione; poichè ricordo, e meco ricorderà egli pure, che quando alcuni anni sono fu da lui, allora Ministro, presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di Codice di procedura civile, in esso era proposto di attribuire ai giudici di mandamento la competenza per le sole azioni meramente personali limitata a L. 300, che portato il Codice all'esame della Commissione creata dalla Camera dei Deputati, della quale ebbi l'onore di far parte e di esserne segretario, sorse controversia sul punto, se si dovesse ai giudici di mandamento attribuire una giurisdizione più estesa e per somma, e per la natura delle azioni; e che il Ministro intervenuto in tal Commissione riuscì meco a persuadere che sarebbe stato pericoloso, dannoso l'estendere la competenza, e di accordo la Commissione col Ministro determinò che la competenza dei giudici di mandamento fosse limitata a L. 600, e per le sole azioni personali. Non dissentivo allora e non

dissentirò in oggi, se lo Statuto nol vieta, di portare la somma dalle 300 alle L. 600, in quanto che la difficoltà è eguale nel pronunciare sopra un'azione meramente personale di L. 300 o di L. 600; ma la difficoltà riesce maggiore qualora si deve recare giudizio sopra azioni non personali, ma reali o miste, le quali richiedono tutta la capacità ed esperienza, che devono possedere i membri dei Tribunali di circondario e le Corti d'Appello.

L'affidare, la decisione di simili questioni ai giudici di mandamento, esordienti nella carriera, io credo cosa pericolosa oggi come la credea il signor Ministro Deforesta all'epoca cui ho accennato.

Aggiungerò che vi sono ora circostanze speciali per le quali si dovrebbe limitare la competenza in materia civile, in quanto che il Senato sa quali e quante sono le maggiori attribuzioni che nelle materie penali ora si accordano ai giudici di mandamento col progetto che fa anche parte dell'articolo 1. della legge, le quali danno un maggior lavoro, che congiunto a quello derivante dalle materie civili è difficile che possano convenientemente fornire.

Peggio poi se colla circoscrizione giudiziaria che ora si vuol fare, si venissero ad ampliare i mandamenti. A questo riguardo io credo che se è giusto che se vi sono mandamenti che non diano occupazione bastante ai giudici, debbano essere soppressi; sarebbe altrettanto ingiusto ed enormemente pregiudiziale, qualora si oltrepassasse una giusta misura nelle soppressioni, poichè se vi è apparenza di risparmiare sul bilancio dello Stato, si spende assai più dai privati per accedere al tribunale onde ottenere giustizia, indipendentemente dalle considerazioni che ho fatto finora, del vantaggio cioè che vi è di essere giudicato in prima istanza da un tribunale collegiale, piuttostochè da un giudice di mandamento.

Passerò a due ultime osservazioni di poche parole, una delle quali si riferisce alla intimazione delle sentenze, e l'altra alle citazioni d'appello.

Il Codice di procedura introduce al riguardo due disposizioni che dirò radicali. A mio giudizio si passa da un eccesso ad un altro. Chiamo eccesso quello vigente oggi che sta nel prescrivere l'intimazione alle parti dell'intera copia della sentenza, che per lo più riesce voluminosa e costosissima, stante la carta bollata che si deve impiegare di prezzo elevato, delle limitate linee che si debbono impiegare, dei motivi delle sentenze, delle conclusioni che pure fanno parte delle copie da intimarsi, e se per disgrazia accade che in un giudizio vi siano più interessati, la spesa delle copie aggiunta a quella delle intimazioni riesce per verità enorme.

Ognuno che abbia pratica di queste cose, vedrà che io non esagero quando ciò affermo. L'eccesso opposto sta nel prescrivere nel nuovo Codice che la notificazione della sentenza possa essere fatta al procuratore che rappresentò la parte.

Io ricordo il tempo in cui ciò era prescritto dalla



legge, e senza gravi inconvenienti era eseguito; ma allora le parti erano rappresentate da procuratori collegiati in numero determinato; e con questo voglio significare che le guarentigie che presentavano per gli atti del loro Ministero, erano maggiori che in oggi, perchè prima di essere ammessi al collegio ben molte prove di moralità e di idoneità si richiedevano, e perchè il valore delle così dette piazze serviva di cautela per i clienti. Ora che il numero dei procuratori è d'assai cresciuto ed è illimitato, l'esperienza dimostra che non vi sieno eguali guarentigie.

Io penso che vi sarebbe un mezzo fra l'uno e l'altro dei sistemi da me poc'anzi indicati, col quale si potrebbe meglio raggiungere lo scopo, di fare cioè la notificazione delle sentenze con poca spesa. Questo mezzo consisterebbe nel prescrivere l'intimazione delle sole sentenze definitive, del merito della causa, di quelle che sono veramente tali, ma non della copia intiera, ma del solo dispositivo, in quanto che ciò che importa si è che la parte conosca ciò che si è deciso, salvo a provvedersi dell'intiera copia se intende di appellare; così facendo la spesa che ora si fa gravosa sempre, talora gravosissima e che talvolta incaglia, od impedisce la risoluzione delle liti con danno degli interessati meno facoltosi, sarebbe di gran lunga scemata.

Ma nelle innovazioni si progredi coll'articolo 436 ove sta scritto:

« L'appello principale sarà proposto con atto di citazione; esso potrà notificarsi al procuratore costituito in primo giudizio. »

Questa è una disposizione di tale importanza da meritare l'attenzione e del Guardasigilli e della Commissione, poichè ognuno sa che il mandatario nanti il primo giudice, non è mandatario per comparire in appello, e se la intimazione della citazione non è valida a termini di legge se fatta al procuratore generale, sarà conveniente che si faccia al solo procuratore alle liti del primo giudizio, munito di mandato per compiere unicamente nanti il tribunale dove la causa ha subito il primo grado di giustificazione, ed è terminata?

Secondo tutti i principii che regolano la materia del mandato, ciò non potrebbe farsi, ma si vorrebbe permettere con una disposizione espressa coll'articolo che ho letto.

Io sono alieno dal destare dei dubbi o de sospetti, dal fare supposizioni che possano ridondare in discredito di una classe di persone che altamente stimo ed alla quale ho appartenuto, ma nello stesso tempo siccome non si può mai pretendere che in un numero di persone non vi sia chi dimentichi i proprii doveri una disposizione legislativa di questa fatta può avere conseguenze pregiudiziali ed irreparabili.

Una sentenza non notificata al cliente, una citazione d'appello a lui non trasmessa, fa sì che la sentenza passi in giudicato irremissibilmente.

Se una disposizione che può dar luogo a simili in-

convenienti sia da ammettersi, io lascio giudicare a chi conosce gli uomini.

Aggiungo che con tale articolo di legge, si fa una cattiva posizione ai patrocinati di primo giudizio in quanto che messa in disparte ogni cattiva intenzione, negligenza e simili, ammessa ogni diligenza, può pure avvenire, ed è facile che avvenga, che la lettera che trasmette o la copia della sentenza, o la cedola di citazione d'appello vada smarrita, o per caso, o per raggiiri ed artificio degli interessati, o che non giunga a chi è diretta, ovvero il cliente si trovi assente ed il patrocinante lo ignori, tutte queste ed altre simili eventualità possono far sì che la parte non possa provvedere a' suoi interessi e soffrire danni irreparabili senza colpa del procuratore; e ciò verificandosi, come farà il patrocinante che mise alla posta la lettera che contiene la copia della sentenza, ovvero la citazione d'appello a scaricarsi della colpeabilità che il cliente voglia dargli? Sarà in grave imbarazzo per giustificare d'aver adempito all'ufficio suo, ed avrà pregiudizii materiali o morali senza mezzi di liberarsene, sebbene abbia proceduto colla massima buona fede e sollecitudine.

Non è quindi da ammettersi l'articolo.

Io pongo termine alle mie osservazioni, le quali rassegno al signor Ministro ed alla Commissione onde ne facciano quel caso che crederanno per il miglioramento del Codice. Molte altre ne potrei ancora sottoporre al Senato, ma credo che abuserei della sua pazienza, se più a lungo occupassi la sua attenzione, e spero che la chiaroveggenza del signor Ministro e della Commissione supplirà al mio silenzio.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Nella tornata di domani dovendomi trovare in altro recinto per una questione importante che vi si agita, io chiederei al Senato, se non avesse difficoltà d'interrompere oggi la grave discussione che gli sta innanzi per esaminare il progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, tanto più che per ciò che ho visto, l'Ufficio del Senato unanime crede che questo augustò consesso debba dare la sua approvazione a questo progetto di legge.

**Senatore Benintendi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Benintendi.** Se si vuole entrare immediatamente in questa discussione, non ho nessuna difficoltà, ma però io debbo fare alcune osservazioni. Se si crede che l'ora sia oggi troppo avanzata, pregherei il Senato di rinviare questa discussione a postdomani, poichè, non so se potrà dar fine in questa seduta alle osservazioni che intendo presentare.

**Ministro delle Finanze.** Se non fosse indiscrezione per parte mia, pregherei il Senato di voler udire quest'oggi le osservazioni del signor Senatore Benintendi, poichè domani, ripeto, non potrò allontanarmi da un altro recinto, in cui si tratterà di un grave argomento che mi riguarda. (*Rumori vari*)

Senatore **Benintendi**. È stata in questo momento distribuita la relazione del progetto. Io sono agli ordini del Senato, ma mi pare che anche la gravità dell'argomento consigli a rimandare la discussione ad altra seduta. (*Rumori*)

*Voci* È contrario al regolamento! Non è all'ordine del giorno.

**Presidente**. Appunto perchè questo procedimento non è quale vuole il nostro regolamento, si vuole domandare il voto del Senato.

Io non posso negare al signor Ministro delle Finanze di mettere ai voti la sua domanda.

Il regolamento esige che un progetto di legge per venire in discussione sia prima messo all'ordine del giorno: ma il Senato volendolo può sospendere l'efficacia di questa disposizione regolamentare, e qualche volta ha usato di tale arbitrio mettendo in discussione e dando il suo voto a progetti di legge che non figuravano anticipatamente nell'ordine del giorno. Io interrogherò per conseguenza la volontà del Senato.

Chi crede che si passi immediatamente ad intraprendere la discussione riguardante il progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio per gli ultimi nove mesi del 1865, si levi.

(Approvato).

Senatore **Benintendi**. Domando la parola.

**Presidente**. Leggo prima il testo del progetto e poi darò la parola nella discussione generale.

Il testo della legge di cui il Senato ha approvato la discussione immediata è il seguente. (*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale, ed accordo la parola al Senatore **Benintendi**.

Senatore **Benintendi**. Signori Senatori. La benevolenza con cui il Senato volle già un'altra volta accogliere alcune mie osservazioni in questioni di finanza, mi dà coraggio di venire anche oggi ad intrattenerlo un momento nel gran problema della nostra finanza, problema dal quale dipende *il to be or not to be* del Regno d'Italia.

Signori, prima di entrare in alcune osservazioni, debbo fare la dichiarazione, che quanto sarò per dire, non è diretto al presente Ministro di Finanze il quale anzi vedo con piacere che tenta di fare scomparire molti degli abusi di cui dovrò lagnarmi; dichiaro che non è neppure diretto all'antecessore immediato, ma che è diretto a quel corpo morale dirò così che si chiama Ministero di Finanze, o sistema finanziario, il quale dal 1860 fino al giorno d'oggi resse così infelicamente il nostro paese.

Due sono, a parer mio, le piaghe principali che rodono le nostre finanze: la costante, e direi quasi impudente violazione di tutte le leggi di contabilità, ed il volere fare della finanza, basata non sulla giustizia e sulla eguaglianza, ma sulla politica. Io spero poter dimostrare brevemente ambe queste cose. Avanti ogni cosa, Signori, da che è stabilito il Regno d'Italia non un bi-

lancio fu votato a tempo, dal che nascono gravissimi inconvenienti, e morali e finanziari. L'inconveniente morale, che a mio senso più si fa sentire, è, che dovendo noi giornalmente domandare nuovi sacrifici al nostro popolo, sarebbe pur necessario che noi gliene potessimo dimostrare la necessità.

Quando si facesse una lunga discussione sui bilanci, molte idee false si raddrizzerebbero con vantaggio anche dei Ministri, e molte altre sovra esagerate economie si potrebbero far scomparire; ma così nessuno ne sa niente, epperò tutti sognano malversazioni.

Signori, nella parte economica, se si fosse potuto a tempo discutere i bilanci, a molte cose, che solo ora si sono sapute, si sarebbe potuto mettere un riparo a tempo.

Di fatti basta che io ne citi un esempio.

Nel 1848 in Francia era di moda la teoria del diritto al lavoro; nel Regno d'Italia siamo andati più avanti, abbiamo inventato la teoria del diritto all'ozio che si fa pagare.

Nella fabbrica dei tabacchi di Firenze si vollero introdurre riforme che saranno state molto convenienti, ma per introdurre queste riforme si è dovuto licenziare gli operai perchè troppo numerosi.

Che cosa pensò di fare il Ministro delle Finanze?

Questi operai furono pensionati, e per quattro anni continui godettero la paga stando a casa loro. Questa trascuranza di tutte le leggi portò allo Stato il carico di oltre 100 mila lire all'anno.

Finalmente il signor Ministro, e di ciò lo lodo, presentò una legge per rimettere le cose nelle vie legali.

Intanto circa mezzo milione andò perduto per le finanze, e pensate voi, che se questa disposizione si fosse prima discussa, questo mezzo milione sarebbe andato perduto?

Un altro inconveniente è quello, che non si vede mai un reso-conto. Signori, siamo ancora ai reso-conti del 1859. Non avendo io personale autorità per far adottare i miei suggerimenti, li voglio sempre appoggiare ad esempi di pratici inconvenienti successi.

Dovetti per incarico datomi dal Senato esaminare in compagnia dell'onorevole Senatore Scialoja la proposta di legge sulla Sila della Calabria.

Nello esaminare le carte si è trovato che lo Stato prima del 1859 aveva un reddito di oltre 100,000 lire.

L'onorevole Scialoja che fece molte ricerche per poter accertare i redditi della Sila della Calabria si dovette fermare al 1859, perchè non trovò più altre carte del come, del quando, del se si fosse esatto.

Io ebbi l'onore in seno dell'Ufficio Centrale di pregare il signor Ministro di comunicarmi i dati del quanto si fosse esatto; ma è scorso più di un mese, e la risposta non è ancora venuta; ed io temo molto che altri 500,000 franchi siano andati perduti per la solita confusione e trascuranza.

Io un rapporto distribuitosi ieri dall'onorevole San

Martino si domanda seriamente conto al Ministero del come sia andato a peso l'introito delle visite sanitarie.

Signori, anche per questo riguardo non dovremmo ora fare questa domanda, se si fossero in tempo presentati i rendiconti.

Tralascio di parlare di molte altre cose che non posso sapere esattamente, perchè noi non possiamo indovinare quello che si fa presso il Ministero, perchè veder chiaramente è impossibile.

Un'altra grave disgrazia è la valanga dei crediti supplementari che tutti i giorni ci piovono addosso.

Almeno i crediti supplementari di un anno fossero discussi nella sessione immediatamente successiva, ma noi abbiamo ancora crediti del 1860 da discutere. E come volete che si discutano seriamente crediti, quando col variare così subito di Ministeri che si fa, noi ci troviamo in faccia a Ministri che non hanno più nessuna responsabilità. E potrebbe essere seria la discussione del Parlamento a questo riguardo? Io ci ho i miei gravi dubbi.

E anche su questo mi varrò di un esempio. Signori, tutti conoscono lo scandaloso affare dell'Esposizione di Firenze per la quale si è speso sei volte più di quanto era stato dal Parlamento deliberato; e se devo prestar fede a voci ben informate, questi crediti non sono ancora finiti, e presto si verrà a domandare un altro supplemento per le spese del 1861.

Ma, o Signori, con quanta coscienza e con quanta cura potremo esaminare questi rendiconti, lascio a voi a pensarli.

V'è un altro modo con cui si viola, se non la lettera, almeno lo spirito della legge. La legge in moltissimi casi richiede il parere del Consiglio di Stato trattandosi di contratti; e trattandosi di mandati, richiede sempre la registrazione della Corte dei Conti, e qui mi è grato di rendere i giusti elogi a questi due alti ed indipendenti corpi dello Stato che mai non fallirono al loro mandato; ma, Signori, qual conto si è fatto sin qui di queste rappresentanze? Non si conosce per riguardo ai voti del Consiglio di Stato, perchè non sono pubblici, ma per i mandati registrati con riserva, mentre dovrebbero essere una rarissima eccezione, si sa che essi sono diventati annualmente non più un piccolo foglio, ma un volume in quarto.

E anche da ciò provennero molti e terribili inconvenienti; vi basti ricordare l'affare della vendita del rame e l'affare dell'appalto del dazio consumo.

Quando il paese vede da una parte due corpi che racchiudono nel loro seno il fiore dell'amministrazione dello Stato disapprovare così recisamente certi contratti e dall'altra speculatori stranieri sostenuti da alte influenze oppure delle grosse compagnie di capitalisti, quale idea può egli accogliere? Non certo di fiducia e di moralità.

Ma, dirà taluno, le leggi nostre sono talmente ristrette che non si possono eseguire ed io risponderò che se le leggi non si possono eseguire, è dovere dei signori Mi-

nistri di proporre la riforma. In un paese come il nostro in cui lo spirito di legalità è già stato così violentemente scosso da varie rivoluzioni, il mostrarsene così poco curanti come fanno i Ministri ed i grandi corpi dello Stato, Signori miei, è un brutto esempio che si dà.

E qui mi giova ricordare che l'antico Parlamento subalpino ben altrimenti faceva il suo compito, onde abilitare il paese alla grande risurrezione d'Italia.

In quel Parlamento si discutevano perfino l'economie di 100 lire, e da ciò che seguiva?

Che il popolo il quale era chiamato a gravissimi sacrifici, volentieri vi si assoggettava, sapendo che i suoi interessi erano tutelati in ogni modo.

Anche allora vi furono vociferazioni malevoli; alcuni contratti, e se non mi tradisce la memoria, vi citerò quello dell'acquedotto di Genova, ed un altro delle saline di Sardegna i quali entrambi avevano destato qualche apprensione nel pubblico. Che si fece allora?

Si fece una seria discussione, in seguito alla quale il paese si persuase della moralità di questi atti.

Il Ministero dei Lavori Pubblici d'allora era retto da quel venerando uomo, che noi tutti ci onoriamo di annoverare nel nostro seno, dall'onorevole Senatore Paleocapa. Ebbene come vi presentava egli a discutere le leggi di strade ferrate? Coll'entrare nel più piccoli dettagli, col fermarsi ad ogni minuzia, col parlar non solo delle stazioni, ma delle pendenze, delle curve, delle traversie, e delle rotaie, insomma d'ogni più minuto particolare, e mercè questo sistema, o Signori, non nacquero mai i casi, che hanno così dolorosamente scosso il paese nell'estate scorsa.

Signori miei, io so bene che molti i quali vivono e moltissimi che vorrebbero vivere delle finanze, gli innumerevoli che col bilancio comune verrebbero fuori della popolarità municipale, gratuita, han gridato che quelle erano idee antiche, voci grette, ma dirà la storia un giorno, se abbia più giovato al paese nostro la grettezza antica, o la prodigalità nuova.

Vengo alla seconda parte del mio discorso con cui tenterò di provarvi che spessissimo si sacrifica l'uguaglianza e la giustizia a puri riguardi politici; ma prima di tutto lasciate che io vi dica quale è il bello ideale di un Ministro delle Finanze.

Signori, io non vi parlo di onestà, perchè questa sarebbe un'insolenza ed a tutti i Ministri passati, ed al Senato stesso, e di questi, non ho motivo di soltanto dubitare, ma l'onestà non basta per fare un buon Ministro di Finanze, si deve essere anzitutto uomo fermo. A mio avviso il buon Ministro di Finanze, è quello che nel gabinetto suo calcola a mente calma e fredda ciò che deve fare nell'interesse della giustizia e dello Stato, e non guarda in che modo si fornerà la maggioranza che deve votare le sue leggi.

Io non so se tutti i Ministri che scesero su quegli scauni abbiano pensato a questo modo, ma da nessuna delle leggi di unificazione si scorge che sia questa stata

l'intenzione loro. La legge che pare più unificata è quella di registro; ebbene anche in questa, o Signori miei, vi sono eccezioni per il Banco di Napoli per esempio, e già in altra seduta l'onorevole conte di Revel con quell'eloquenza, che io gli invidio, dimostrò e fece palesi i gravi danni che tuttodì si verificano; a me basta far osservare che la quota per testa della regione più aggravata è di L. 4 07, e quella della regione di Napoli è solo di L. 1 81: credete che l'esenzione accordata al Banco entri per nulla in tale risultato?

Signori, il sistema dei contingentì è il più ingiusto che vi sia.

Io in verità non divido l'ottimismo del signor Ministro delle Finanze, il quale nella sua relazione fatta ora venne a dirci che nella legge sulla ricchezza mobile non vi era che la piccola differenza fra 87 centesimi e 2, 82 0/10 sulle quotità di imposta.

Signori, il Ministro delle Finanze può ben essere contento, ma io dubito molto che lo siano quelle provincie che pagano tre volte più delle altre, e ch'egli stia immaginando il modo in cui furono introdotti certi contingentì, per giudicare del contingente, mercè cui una provincia è stata danneggiata in confronto della vicina; e tali altre cose che finiscono non solo col far male alle finanze, ma finiscono col far male ed influire sulla concordia degli animi, che tanto è necessaria nel nostro paese.

Non vi parlerò della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, perchè finora non ne abbiamo veduto gli effetti.

Toccherò di qualche altra cosa sulla quale prego il signor Ministro di darmi qualche risposta definitiva.

Abbiamo ancora tre privative dello Stato che non sono unificate. Non nominerò, per non portare elementi municipali in questa discussione, le parti d'Italia che non son soggette alle privative, solo vi darò il numero delle popolazioni che non vi sono soggette.

La privativa delle polveri, signori, 6651<sup>m</sup>. anime non la pagano; questa privativa è calcolata nel bilancio 1865 rendere 16 centesimi e mezzo a testa; la mancanza di quest'unificazione fa perdere un milione e 94 mila franchi allo Stato.

Pel sale, o Signori, 2,2081<sup>m</sup>. abitanti non hanno privativa; ciò a 2,57 fa perdere 7 milioni e 7471<sup>m</sup>. franchi allo Stato. I tabacchi, 2,392 mila abitanti non hanno privativa; questo a 4, 43 per testa fa perdere 10 milioni e 598 mila franchi allo Stato; in totale 19,340 mila franchi; mi pare che la somma sia abbastanza forte.

Immagino bene che si risponderà siamo in tempi difficili; Signori, non portiamo il malcontento in quelle provincie; ed anche qui avrei da rispondere con un esempio.

Nelle vecchie provincie avevamo l'Ossola e la Vallesesia che per antichi privilegi erano affatto esenti dall'imposta; venne lo Statuto, si trovò ragionevole e giu-

sto che tutti pagassero egualmente; quelle popolazioni vi si assoggettarono senza la minima riluttanza.

Signori, io non faccio il torto alle popolazioni oneste di dubitare un sol istante, che sentendo esse che le altre pagano per loro, non sieno le prime a voler pagare.

Signori, ho finito: dichiaro che voterò per l'ultima volta questo esercizio provvisorio, perchè io spero che il signor Ministro di Finanze prenderà coraggio da ciò che ho detto per compiere finalmente nel paese quell'unificazione, senza la quale non vi è salute.

So che molti clamori si leveranno contro il Ministro delle Finanze, se ciò farà; ma confidi il Ministro nel paese, confidi in questo paese in cui la Dio mercè, la gente onesta è ancora in maggioranza.

Senatore Pareto. Io non era preparato a questa discussione, e non credeva certamente che una legge di tale importanza ci cadesse sul capo, come ci è caduta quest'oggi.

Abbiamo avuto la relazione sono pochi minuti, e subito si è incominciata la discussione su questo progetto di legge; in conseguenza non essendoci preparato; io non potrò fare che degli appunti, e non entrerà nei particolari, mentre sicuramente una discussione di questo genere avrebbe bisogno di esser corredata di moltissimi documenti, perchè è dalla somma delle piccole partite che si lasciano da parte ma che pure si spendono, che risultano poi delle masse considerevoli, le quali o non percepite o mal spese portano un danno fortissimo al Tesoro.

Comincerò per fare un appunto circa al modo con cui questa domanda è stata presentata e per il tempo per cui è stata fatta.

Che si accordi per 3, per 5 o per 6 mesi tutta la confidenza al Governo per percepire secondo un bilancio, il quale non è stato esaminato, e noi uno dei grandi corpi dello Stato non l'abbiamo veduto, è molto grave.

Ma concedere questa facoltà per nove mesi, è cosa ancora più grave, tanto più che non so vederne la giustificazione.

È vero che la Capitale passerà da un punto all'altro; è vero che si faranno delle spese per questo, che ci sarà del tempo da perdere; ma sono ragioni queste per accordare un voto di tal fiducia, cioè l'autorità di esercitare il bilancio per 9 mesi?

Per me confesso che non le so vedere, e soprattutto poi sono confortato in questo pensiero per i gravi disordini che si manifestano nell'Amministrazione delle finanze.

Se non voglio accusarne il Ministro presente, quelli che saranno colpevoli, metteranno una mano sulla coscienza e potranno dire come le cose stanno. Ma è certo che se continuiamo di questo passo, non andremo più avanti, e disgraziatamente ho paura che una qualche crisi possa provenire per l'appunto dalla poca cura che abbiamo avuto delle nostre finanze.

Infatti si votano le spese, poi il Ministro A fa tante spese di più, il Ministro B ne fa di più, il Ministro C ne fa delle altre di più.

Si fanno contratti in un modo e nell'altro, i quali pienamente non sono regolari, e portati alla registrazione della Corte dei Conti, magistrato coscienziosissimo ed esatto, come li registra questi contratti, questi mandati? Li registra con riserva; lo che significa, che la Corte non ha trovato di questi contratti, di queste spese, giustificazione veruna.

Il Ministro dice, scrivete registrate, il Parlamento poi darà la sanatoria, o non la darà; ed ultimamente è successo che un ramo del Parlamento ha per l'appunto negato la sanatoria per molte spese e, cioè per una somma ben considerevole.

Ecco dunque come si procede, ed io mi rifiuterei a dare un voto di fiducia per tanto tempo.

E poi queste leggi che premono per l'unificazione e soprattutto quelle di finanza, sono esse unificate nel Regno d'Italia? Apparentemente sì, ma l'unificazione vera non è venuta; apparentemente lo sono, ma in fatto l'unificazione non sarà unificazione, perchè in alcune di queste leggi si è cercato certi criterii che passano come tali, ma che in realtà non lo sono, e si trova un paese carico di un contingente gravissimo, che pure realmente non aveva ragione di doverlo pagare.

Il preopinante ha accennato fra gli altri come ci sieno gravissimi inconvenienti per la tassa mobiliare: come ci sieno di quei criterii i quali sbilanciano e fanno sì che paesi che dovrebbero pagare di più, pagano di meno, e paesi che dovrebbero pagare meno pagano di più; e ve ne do una prova; è vero che il Consiglio provinciale ha cambiato le cose, ma trovandosi nella legge, che i circondarii e i comuni dovranno dare il contingente partendo da criterii che hanno servito per il reparto della tassa generale, accade precisamente questo (e vi cito la Liguria perchè è il paese che conosco di più).

Per esempio il paese di San Pier d'Arena, paese ricchissimo deve pagare 5 o 6 mila lire, mentre il comune di Ronco tutto montagna deve pagarne 10 o 12, e non è il solo esempio in quella provincia, ve ne sono dieci o dodici di questi paesi i quali dovrebbero subire, stando al riparto dell'agente finanziario, questa sorte, cioè di essere fuor d'ogni proporzione gravati; ma il Consiglio provinciale fortunatamente non approvò questo riparto e ne sostituì un altro molto più equo.

Questo mi pare che basti per dimostrare l'ingiustizia della legge e che sintanto che si applichi senza farle subire almeno una revisione, non è conveniente accordar la facoltà al Ministro di usarne senza controllo per tanto tempo.

Occorre incirca qualche cosa d'analogo sulla questione dell'imposta fondiaria ma quando si è in queste condizioni, quando si vede che vi è una tendenza, dirò così non a fare economie ma a sciupare, e che dobbiamo noi ac-

cordare un così lungo lasso di tempo in cui il Ministro possa fare e disfare, trattare tutto a sua voglia?

Io lo chieggo agli amministratori prudenti, ad uomini che debbono curare il bene dello Stato; domando poi se si creda anche costituzionale questo accordare fiducia in una materia in cui anzi si debbe portare il maggior esame, perchè se si vogliono far andar bene le cose, legate la borsa, quello è il modo di tenere a dovere quelli che cercano di allontanarsene.

Dico questo, perchè non vedo che sia totalmente costituzionale il modo col quale si cammina riguardo ai bilanci, che si fanno spese oltre il bilancio medesimo, mentre pendono insolute certe questioni gravissime, le quali possono complicare le nostre condizioni.

È egli prudente il passare sopra a misure che portino i danni più gravi, intendo la vendita delle strade ferrate, che impongono un carico gravissimo al paese? Io quindi negando il voto di 9 mesi dell'esercizio del bilancio, lo restringerei a soli sei mesi.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Debbo anzitutto, Signori, invocare nuovamente l'indulgenza del Senato per avere insistito acciò che questo progetto di legge venisse discusso senza che la distribuzione fosse stata eseguita nel tempo che è richiesto dalla legge.

Ho indicato al Senato le ragioni per le quali era nella necessità di fare questa domanda; il voto del Senato mi fa sperare che mi abbia menate per buone queste ragioni.

Ma i due onorevoli preopinanti mi sforzano anche ad indicare le ragioni per le quali con metodo, dirò, interamente insolito è stata presentata una domanda di esercizio provvisorio per tutto l'anno, cioè per nove mesi.

È fuori di dubbio che il sistema di votare gli esercizi provvisorii è un sistema che in generale si debbe altamente biasimare; è fuori di dubbio che l'interesse dello Stato e delle nostre istituzioni richiede che i bilanci vengano attentamente esaminati, discussi e con molta severità votati; quindi convengo anch'io cogli onorevoli preopinanti, essere cosa anormale che si votino a questo modo esercizi provvisorii di bilanci specialmente per un tempo notevole, e che soltanto ragioni di assoluta necessità possano motivare voti di questa fatta.

Ma, o Signori, occorre egli indicare lungamente le ragioni, per le quali in questo momento è necessità autorizzare il potere esecutivo, direi quasi, qualunque esso sia, a meno che lo crediate interamente indegno di ogni specie di fiducia, di potere esercitare il bilancio suo al termine dell'anno? Viviamo noi in un momento così ordinario in cui possa la cosa pubblica, per ciò che riguarda specialmente i lavori parlamentari, essere condotta colle norme abituali?

Allorquando fu esaminata e votata la Convenzione colla Francia, nacque in tutta Italia un desiderio vivis-

simo che si procedesse all'unificazione colla più grande sollecitudine possibile. Si ode da tutte le parti, sopra tutti i banchi esprimere il sentimento della necessità di procedere anzitutto ad un lavoro di unificazione, ed è tanto sentito questo bisogno che non solo si lasciarono in disparte altri lavori che non fossero strettamente necessari e che si potessero senza pericolo della cosa pubblica differire, ma perfino sulla disamina di quelle leggi che ancor mancavano a compiere essenzialmente l'unificazione, si credette bene anche di andar fuori dalle usate vie parlamentari, e dare al potere esecutivo attribuzioni veramente insolite, votando in massa leggi gravissime e Codici interi.

Ora è egli da far le meraviglie che in questa condizione di cose abbia il Parlamento, certo esprimendo i desideri, i bisogni del paese, creduto che a soddisfacimento di questo bisogno di unificazione potesse posporre il bisogno pure grandissimo della disamina del bilancio? Io credo che la risposta non possa essere dubbia, come non vi fu dubbio nel rispondere a questa domanda nell'altro ramo del Parlamento. La Commissione vostra fu anche unanime nel riconoscere che in questa condizione di cose, tenuto pur conto della situazione in cui il Parlamento ed il potere esecutivo sono posti, sia per il trasferimento della Capitale, sia anche per il termine prossimo della attuale legislatura, fosse assolutamente indispensabile lo accordare al potere esecutivo una facoltà dell'esercizio provvisorio dei bilanci che si prorogasse addirittura insino al termine dell'anno. Ogni altra proposta che avesse avuto per effetto di accorciare questo tempo, a che avrebbe condotto? Si sarebbe forse potuto realmente supporre di poter esaminare i bilanci prima del termine dell'anno? Quando si considerino alquanto i lavori che stanno dinanzi al Parlamento e sui quali è necessario che esso si pronuncii, io credo che non si tarderà a riconoscere quale vana illusione sarebbe il credere che fosse possibile lo esaminare i bilanci prima del termine dell'anno.

Conchiudo adunque colla Commissione vostra che, stante la necessità, si debba accordare al potere esecutivo il chiesto esercizio provvisorio per i nove mesi che rimangono ancora del corrente anno.

L'onorevole Senatore Pareto nega ogni specie di suffragio al gabinetto attuale anche per la condotta politica che egli tiene, come lo negava a parecchie delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Egli costante nella sua condotta politica, nega il suo suffragio anche a questo disegno di legge. Questa negativa per me significa essenzialmente un voto di biasimo sopra la condotta non solo finanziaria, ma anche politica del Ministero, quantunque egli si sia limitato nel suo discorso a parlare soltanto dell'amministrazione delle finanze.

Ma sono stati fatti parecchi appunti dagli onorevoli preopinanti particolarmente sull'amministrazione che mi spetta, ond'io debbo pregare il Senato a volermi

permettere di dire pochissime parole almeno intorno ad alcuno degli argomenti che sono stati trattati.

L'onorevole Senatore Benintendi ha fatto una specie di requisitoria contro l'amministrazione delle finanze. L'onorevole Senatore Pareto ha detto che si hanno a lamentare nell'amministrazione finanziaria gravi disordini.

Io credo che bisognerebbe un po' ponderare queste espressioni prima di portarle innanzi ad un eminente consenso qual è il Senato.

Gravi disordini! Ma sotto qual punto di vista? Vuolvi forse dire che quando diversi Stati rompendo d'un tratto gli ordinamenti o politici od amministrativi da cui erano governati, vengono a formare uno Stato solo con istituzioni nuove, con persone nuove, con spostamenti di ordinamenti di ogni specie, il giorno dopo in cui questi Stati si sono riuniti insieme, si debba e si possa ancora procedere alla cosa pubblica immediatamente *hic, et nunc*, con quell'ordine, con quella regolarità con cui procedeva uno Stato con istituzioni che vigono da un pezzo, con amministratori i quali sono da lunga mano usi allo stesso linguaggio alle stesse leggi?

Vuolvi forse dire gravi disordini, se in una rivoluzione vera come quella che è avvenuta in Italia dal 1859 in poi, siano sorti inconvenienti e prodottesi alcune conseguenze, quale per esempio sarebbe quella che alcune partite di credito male si conoscano anche meno si conoscano alcune partite di debito massime nei primi tempi, in cui non troppo bene si intendevano i vari funzionari appartenenti alla stessa amministrazione?

Vuolvi forse definire un grave disordine quello che universalmente tiene dietro ad una rivoluzione di questo genere?

Io non credo che si possa dare quest'epiteto ad un certo scompiglio che evidentemente debbe tener dietro a questo stato di cose.

Ma io son d'avviso, o Signori, che se noi esaminiamo la storia delle altre nazioni, se esaminiamo quello che succede allorchando rivolgimenti molto importanti avvengono, dappertutto noi troveremo ripetuti questi fatti medesimi.

Certamente quando avviene una rivoluzione politica, o territoriale molto importante, io non so se sempre si possa fare accuratamente il preventivo dei bilanci e mantenere tutte le norme di contabilità.

Io credo pertanto che veramente sarebbe un esigere troppo, quando si pretendesse che nel Regno d'Italia a un tratto la macchina amministrativa dovesse funzionare come funziona in paesi i quali hanno da lungo tempo i loro abituali confini, in paesi, in cui vigono gli stessi ordinamenti, in cui da lunga mano si è abituati allo stesso linguaggio amministrativo.

Mi si dice che si ha a lamentare non solamente il ritardo nella votazione del bilancio, ma anzi le maggiori spese, specialmente la registrazione dei man-

dati con riserva; parmi che ciò abbia dato luogo al più severi appunti per parte degli onorevoli Senatori Benintendi e Pareto.

Convengo anch'io, che in generale bisogna cercare di ridurre le maggiori spese a minori limiti possibili ma, o Signori, perchè le maggiori spese interamente scompaiano da un'amministrazione, evidentemente è necessario che i bilanci siano eserciti da lunga pezza, è necessario che i bisogni dell'amministrazione siano conosciuti molto esattamente, onde sia possibile tenerne conto allorchando si vota il bilancio preventivo.

Ora, o Signori, cos'è avvenuto nell'amministrazione italiana?

Per poco voi la esaminiate, troverete che le maggiori spese in generale, salvo qualche eccezione sulle quali è inutile trattenerci, sono andate diminuendo.

Così per esempio sui precedenti bilanci del 1860 ed anche su altri, troverete maggiori spese ben più importanti di quelle, che si abbiano avute negli anni seguenti.

Quindi è, che queste maggiori spese veramente potranno scomparire, od almeno ridursi a minimi termini soltanto allora quando i bisogni dell'amministrazione possano essere accuratamente conosciuti e dal Governo e dal Parlamento. Imperocchè, o Signori, voi sapete come talvolta sia avvenuto che nell'esaminare gli articoli di spesa nel Parlamento, siasi insistito, perchè tali articoli fossero ridotti in certi limiti, che poi nell'atto pratico si riconosceva che non potevano assolutamente mantenersi.

Potrei citare moltissimi esempi, fra gli altri quello del mantenimento dei detenuti, e quello sull'indennità dovuta alle truppe impiegate nella repressione del brigantaggio; potrei citare parecchi articoli in cui si è creduto e dal Governo e dal Parlamento, che vi potesse essere una riduzione di spesa e che poi all'atto pratico si è trovato, che era assolutamente indispensabile.

Starò all'articolo dei detenuti. Evidentemente non viene in capo a nessuno di negare gli alimenti ai detenuti; si vuole semplicemente che non si ecceda la spesa stanziata in bilancio. Se vorrete esaminare le maggiori spese, o Signori, riconoscerete che, non dico tutte, ma parecchie sono causate da circostanze di questo genere.

Ma, ripeto, sarebbe qui affatto fuori di proposito se io mi estendessi sopra questo argomento, imperocchè i progetti di legge relativi a tali spese devono tutti venire davanti al Parlamento, e quando saranno davanti al Senato, sarà molto più utile allora che gli onorevoli Senatori i quali credono avere a fare osservazioni in proposito, vogliano esporle in occasione dei particolari argomenti a cui queste maggiori spese si riferiscono, perocchè fino a tanto che stiamo nei limiti di una discussione generale non si arriva ad alcun risultato positivo.

Quanto alla registrazione dei mandati con riserva, io

vurrei anzi tutto far osservare all'onorevole Senatore Benintendi, che tale registrazione non è per nulla contraria alla legge.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Benintendi parlando dei mandati registrati con riserva, diceva formalmente che era fare spese in modo contrario alle leggi, e partiva da questo concetto per invitare il Governo ad essere il primo a rispettare le leggi.

Ha perfettamente ragione l'onorevole Benintendi, il Governo deve essere il primo a rispettare le leggi, ma io gli faccio osservare, che la registrazione di un mandato con riserva è perfettamente preveduta dalla legge costitutiva della Corte dei Conti.

Per esempio, quando si tratta di maggiori spese, come del mantenimento dei detenuti, nel quale si eccede la somma stanziata nel bilancio che è di 5 milioni, consumata questa somma che cosa avviene?

Avviene, che il Ministero è nella necessità di provvedervi col mezzo di maggiori spese, e questo dà luogo a mandati che si registrano con riserva.

È vero che il Ministero fa una cosa sulla sua responsabilità che sarebbe meglio non avesse a fare mai. Ma sia la decretazione delle maggiori spese, sia la registrazione dei mandati con riserva è cosa perfettamente preveduta dalla legge, e per conseguenza non si può dire sotto questo punto di vista che il Ministero venga meno alle leggi.

Senatore Martinengo. G. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ma qui io credo che poco gioverebbe ora il continuare in questa generale discussione, imperocchè come ho già detto, più utilmente una discussione di questo genere si potrà fare quando verranno all'esame del Senato i progetti di legge in cui si parla delle maggiori spese, poichè allora sarà veramente il momento in cui si vedrà se sia giustificabile l'operato del Ministro, il quale ha creduto che una maggiore spesa dovesse farsi. Ma ora io credo che ci perderemmo in una discussione vaga e non precisa dalla quale non vedrei quale conclusione se ne dovesse trarre, salvo quella in cui siamo d'accordo, cioè che delle maggiori spese ve ne debba essere il meno possibile, imperocchè sopra questa conclusione io non posso che trovarmi perfettamente d'accordo cogli onorevoli preopinanti.

Senonchè gli onorevoli signori Senatori Benintendi e Pareto non soltanto si sono limitati a biasimare in certo modo il potere esecutivo, ma mi pare che abbiano fatto un passo più in là e che abbiano non dirò biasimato il potere legislativo, ma almeno espresso opinioni dalle quali risulta che essi non sono soddisfatti dell'operato, non solo del potere esecutivo, ma anche del potere legislativo in questi passati tempi. Imperocchè essi hanno detto nè più nè meno, che le leggi votate in Parlamento specialmente in fatto di finanza non portavano l'impronta della giustizia, ed entrambi

si sono levati contro la legge della ricchezza mobile e contro il sistema dei contingenti.

Veramente io potrei notare all'onorevole Senatore Benintendi che se egli non è soddisfatto dei contingenti, io alla mia volta mi debbo rallegrare con lui che sia così soddisfatto delle dichiarazioni fatte dai contribuenti, imperocchè sia l'onorevole Senatore Benintendi, che l'onorevole Senatore Pareto, per giudicare della bontà dei criterii che sono stati adottati per la ripartizione dei contingenti partivano essenzialmente dal risultato delle dichiarazioni, ammettendo in certo modo, che se non avevano la fiducia nei criterii secondo cui i contingenti si ripartirono, essi avevano per contro fiducia grandissima nei risultati delle dichiarazioni.

L'onorevole Senatore Benintendi poi accennava che si dovesse stare al risultato delle dichiarazioni, e non a quello dei contingenti.

Io ripeto, non posso che prender atto di queste loro asserzioni per cui riconoscono che le denuncie dei redditi fatte per parte dei contribuenti non hanno tutti quegli inconvenienti che si temevano, e credo che in altra occasione non avranno più quel timore che manifestavano altra volta in questo stesso recinto. Ma io non potrei seguire ora gli onorevoli preopinanti in questa discussione, imperocchè ne verrà ben presto una occasione molto opportuna, quando sarà portato davanti al Senato un progetto di legge in cui si tratta appunto del modo di applicare l'imposta sulla ricchezza mobile per il 1865.

L'onorevole Benintendi mi ha fatto quindi alcune domande formali ed esplicite a cui non posso a meno di dare risposta.

Egli ha detto che le nostre leggi finanziarie non si informano ancora ai principii di giustizia per ciò che riguarda la legge sulle privative che non è ancora estesa a tutto lo Stato.

Lamentava l'onorevole Senatore Benintendi che la privativa delle polveri, del sale e del tabacco non fosse estesa a tutto il Regno, e ne deduceva essere ciò di danno alla finanza.

Io comincerò col far osservare al Senatore Benintendi che per ciò che riguarda le polveri, il vantaggio che la finanza ritrae dall'estensione di questa privativa non può dirsi che si ragguagli al pro-lotto brutto che si ricaverebbe dalla vendita di questo genere; ma a mio parere per sapere quale sia il vantaggio della finanza, bisognerebbe fare una larga deduzione delle spese di produzione e di smercio di questo genere.

Questa osservazione vale specialmente per le polveri, per le quali il beneficio della finanza è di nessuna importanza, ed il Senatore Benintendi non ignorerà essersi già lungamente discusso se non sia meglio l'abbandonare affatto questo genere di privativa anzichè tenerlo, perchè esso non è considerato come oggetto di risorsa per l'erario, ma è dal Governo tenuto, ed al-

meno lo era pel passato, per considerazioni affatto diverse dal tornaconto.

Vengo ora alla questione del sale e del tabacco.

La privativa di questi due generi non è estesa alle isole di Sicilia e di Sardegna, e qui vorrei che l'onorevole Senatore Benintendi mi perdonasse, se io metto i punti sugli *i*, e faccio i nomi che egli ha creduto di tacere.

Egli non ignora le considerazioni per le quali il Parlamento subalpino, di cui ha con ragione fatto così splendido elogio, e senza del quale piaccini poter dire a mia volta che l'Italia non esisterebbe, ha creduto che non fosse utile, anche sotto il punto di vista finanziario, lo estendere la privativa di questo genere alla Sardegna. Resta ora a vedere se anche considerazioni di egual genere non valgano per la Sicilia, essendochè quando in una località sonvi abbonanti saline, devesi vedere se la spesa che si debbe fare per la sorveglianza non sia per avventura maggiore del frutto che si ricava dall'applicazione della privativa, conciossiachè è fuori di dubbio che le imposte devono essere informate dalla più assoluta giustizia, mentre altrimenti non è possibile che siano tollerate dalle popolazioni. Devesi poi anche considerare la materia dell'imposta la quale se è bene, sia estesa a tutti, lo deve però essere al patto che l'estensione non importi maggior spesa del frutto che può recare.

Può parere, per esempio, grande ingiustizia che il sale si paghi 40 lire al quintale nel continente, e molto di meno poi nella Sardegna; ma bisogna considerare che per l'abbondanza di stagni salati che hanvi in Sardegna e che in estate si prosciugano, e così per la facilità di procurarsi il sale, se si introducesse colà la privativa, lo Stato per spese di sorveglianza spenderebbe assai più che non ne ritrarrebbe dall'applicazione della privativa. Dunque l'ingiustizia scompare, ed io credo poter dire, senza venir meno ai principii della più stretta giustizia, che in simili casi è perfettamente inutile lo sforzare un contribuente a pagare quanto un altro un genere, che alla finanza finisce per arrecare danno.

Convengo poi coll'onorevole Benintendi che regge perfettamente la sua argomentazione su ciò che riguarda l'estensione della privativa dei tabacchi; qui non parlo che delle grandi isole, tralasciando i piccoli isolotti, pei quali se non venne la privativa estesa si è per l'evidente ragione testè accennata per la privativa del sale.

Ora, io non debbo nascondere che fin dal 1862, mi era occupato dell'estensione della privativa del tabacco nell'isola di Sicilia.

Io allora, menù conoscendo le condizioni dell'isola, credevo che la cosa fosse semplicissima; che si trattasse puramente di estendere senza altre considerazioni all'isola di Sardegna e a quella di Sicilia la stessa legge sulla privativa dei tabacchi che vige nelle altre parti del Regno. Ma dovetti fin d'allora sospettare che vi fos-



vero difficoltà delle quali non era possibile il non tenere conto.

Ora poi ho dovuto rendermene ragione anche più accurata di queste difficoltà; così per esempio vi sono (non vorrei sbagliare nei numeri) vi sono, mi pare, all'incirca 150 fabbriche di tabacchi, le une abbastanza importanti, le altre meno nell'isola. Ora dico io, che cosa si fa per queste fabbriche di tabacchi quando si volesse introdurre la privativa? Si indennizzeranno o no; si esproprieranno o non si esproprieranno? Così si possono condannare in certo modo alla rovina completa stabilimenti creati, vietando senz'altro, come fa la nostra legge sulle private, la fabbricazione del tabacco lavorato?

Vi sono ancora altre questioni, quella della coltivazione la quale sotto l'impero di una legge di completa libertà si è discretamente estesa, e quella dello smercio di questo genere. È evidente che per applicare la privativa dei tabacchi all'isola è necessario vedere con quali provvedimenti transitori, e speciali anche si debba procedere in proposito.

Io non nascondo che mi era fermato sopra questo concetto che si potesse lasciare intieramente libera la fabbricazione dei tabacchi nell'isola, cioè a dire la lavorazione del tabacco in foglia; che fosse per avventura anche molto più conveniente e più economico per le finanze lasciare anche libero lo smercio; che semplicemente si fosse imposto un dazio sul tabacco che si introduce nell'isola il quale fosse eguale a quello che si impone sul tabacco importato sul continente, facendo poi una categoria speciale del tabacco non lavorato che nel continente non si può ammettere.

Da questo punto io non nascondo che mi pareva che si potesse giungere ad una conclusione. Rimaneva a studiarsi l'altra questione della coltivazione dei tabacchi; e qui non posso tacere al Senato che ho fatto praticare indagini, ma che i miei studi non sono giunti a compimento, imperocchè in seguito a ciò che è avvenuto sulla fabbricazione, non vorrei proporre un provvedimento il quale poi nella pratica attuazione desse luogo a grandi difficoltà.

Questa è la ragione, per la quale non ho ancora potuto portare davanti al Parlamento un disegno di legge per cui la Sicilia col maggior vantaggio possibile delle Finanze sia parificata per quanto si può alle altre parti del Regno.

Ho creduto dover dare queste spiegazioni perchè l'onorevole Benintendi mi ha interpellato, e perchè mi premeva di sgravare l'Amministrazione delle Finanze da una specie di taccia che egli ha dato alla medesima e non soltanto per conseguenza alle Finanze, ma in certo modo anche al Potere esecutivo che dei provvedimenti finanziari finora si è occupato, cioè che nell'attuare tali provvedimenti ed anche nel proporli si avesse qualche volta riguardo non già all'utile delle Finanze, ma a questioni di popolarità, di municipalismo e a cose simili.

Mi premeva almeno per gli argomenti addotti dall'o-

corevole Senatore Benintendi, d'indicare le ragioni per le quali que' provvedimenti che egli desiderava non hanno ancora potuto venire innanzi al Senato.

Io crederei con questo di aver forse troppo abusato del Senato, e lo pregherei quindi a voler dare il suo voto favorevole al progetto di legge che gli sta innanzi imperocchè, o Signori, quantunque il bilancio del 1865 non sia stato discusso ed approvato dal Parlamento, vuolsi tuttavia notare, come il Senato certamente non ignora, che importanti economie sono state introdotte nel secondo progetto di bilancio presentato alla Camera elettiva.

Vi ha qualche cosa di più, o Signori. La Commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento dai suoi studi era stata indotta a credere che si potesse anche nel bilancio, già notevolmente ridotto, introdurre una diminuzione di spese di circa tre milioni. Il Ministero si è fatto cura di esaminare questa riduzione: alcune di esse spese non ha creduto che fossero ammissibili, altre invece che si sarebbero potuto fare senza compromettere il servizio pubblico; e quindi il Ministero ha accettato l'impegno di fare ancora sul bilancio quelle altre diminuzioni che corrispondono a un dipresso a ciò che la Commissione del bilancio credeva, almeno fino al punto a cui erano giunti i suoi esami, che fossero possibili nello stato attuale della legislatura.

Per tali considerazioni io credo che vorrà il Senato riconoscere, che nella votazione del presente esercizio provvisorio, mentre per una parte non si venne meno ai riguardi di economia e di diminuzione di spese, che nell'attuale condizione nostra finanziaria sono veramente indispensabili, si soddisfa per altra parte ad una necessità di governo in cui veramente si è, cioè dando modo al Governo stesso di amministrare la cosa pubblica fino al termine dell'anno senz'altra votazione di bilanci, imperocchè questa relativamente al 1865 tornerebbe nella condizione attuale delle cose, veramente impossibile.

**Presidente.** Intende parlare di nuovo il Senatore Benintendi?

Senatore Benintendi. Signori. Forse nella precipitazione colla quale ho dovuto parlare non mi sono bene spiegato.

Io quando rimproverava al signor Ministro delle Finanze la quantità dei mandati registrati con riserva, non lo accusava già di violare la lettera della legge, ma lo spirito.

Questi mandati registrati con riserva dovrebbero essere per eccezione rarissima. Se sia un'eccezione rarissima lo dirà lo stesso Ministro delle Finanze.

*Una voce.* Ai voti.

Senatore Benintendi. Se qualcuno vuole andare ai voti, rinunzio alla parola, se non si vuol sentire parlare di finanza...

*Voci.* Parli, parli.

Senatore Benintendi. Il signor Ministro mi ha dato una risposta poco soddisfacente. Io vorrei che in quanto

alle polveri, apertamente e francamente mi dicesse: se questa privativa sarà o no estesa in tutto lo Stato, e se non sarà essa abolita ove esiste, essendo immorale ed ingiusto che alcune provincie sieno privilegiate, altre no.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** È noto a tutti gli onorevoli miei colleghi come nell'occasione dei bilanci ovvero degli esercizi provvisori, che noi con dispiacere comune vi abbiamo sostituiti, sia consuetudine, che tutti i Senatori abbiano diritto di fare quelle richieste ed osservazioni, sia parziali che generali, sull'azienda finanziaria, che stimino opportuno onde essere illuminati e chiariti in sì vasta materia quale si è l'esercizio delle finanze dello Stato.

Io non posso capacitarmi come questo libero esercizio della prerogativa senatoria, sia lasciata intera ed inalterata in oggi a questo consesso!

La brevità del tempo che ha preceduto, dirò meglio l'istantaneità del tempo che ha preceduto la presentazione della relazione della legge, e la repentina sua discussione prova che non v'era tempo di farne un esame qualunque.

Dirò di più, la angustia e pressione, la brevità anche del tempo concesso alla discussione della presente legge, ha tutto l'aspetto di voler chiudere la bocca ai Senatori.

Quale possa essere l'interpretazione che darà il paese a questo modo di procedere, io lo lascio giudicare a chi vuole essere giusto! Io mi riservo il diritto di fare due brevissime interrogazioni al signor Ministro delle Finanze, cioè: A qual somma approssimativa arriveranno le spese nuove non contemplate nelle odierne autorizzazioni, e che avranno cominciamento nell'intervallo lunghissimo dei nove mesi domandati per così detto esercizio provvisorio?

L'altra domanda è di molto minore importanza, ed è che vorrei sapere quale esito abbia avuto il contratto di affitto delle peschiere di Comacchio. Io non sono molto informato in questo argomento: ma ho sentito farsi nel Senato replicate interpellanze su questo contratto; e non avendone mai udito la risposta, io desidererei che fosse chiarita e dissipata anche tale non lieve incertezza, onde avendo noi cognizione più completa di quanto concerne le finanze, possiamo dare a questo esercizio provvisorio o a meglio dire libero e pieno esercizio di nove mesi, quel voto che più ci paia consentaneo alla nostra coscienza. Attenderò quindi una risposta dall'onorevolissimo signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Anzi tutto mi premebbe di fare osservare al Senato, che convengo anche io non debba in generale una discussione di esercizio provvisorio di bilancio farsi in così ristretto tempo; imperocchè è questa appunto l'occasione in cui si do-

vrebbe trattare l'andamento generale della questione finanziaria.

Ma l'onorevole Senatore Martinengo certamente non ignora che questo disegno di legge sarà seguito da più gravi progetti riguardanti anche le finanze; in cui torna evidentemente più opportuna e più acconcia una discussione finanziaria, la quale si potrà fare allora fuori di queste strettezze di tempo. Sotto quest'aspetto fu anche accettato nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che il Senato non vorrà vedere per parte del Ministero una mancanza di riverenza, se si insiste perchè questo progetto di legge sia votato con qualche sollecitudine, perchè fra le altre cose si è al termine del mese.

Vengo ora ad una questione che l'onorevole Senatore Martinengo ha sollevato. Egli mi chiese se fossi in grado di dirgli l'ammontare delle maggiori spese fatte senza essere approvate, credo...

**Senatore Martinengo G.** Volevo accennare, se me lo permette...

**Ministro delle Finanze.** Forse è meglio che si spieghi, perchè non avrò bene inteso.

**Senatore Martinengo G.** Nel primo articolo noi ammettiamo le spese dipendenti da obbligazioni che sono specialmente approvate. Le spese quindi che sorgono nuove, e che non furono approvate nell'esercizio dei futuri nove mesi, non sono ancora dal Parlamento sancite: io domandava perciò quale sarà di queste spese la somma approssimativa.

**Ministro delle Finanze.** Si parla in questa parte dell'articolo 1 della legge riguardante le spese straordinarie, le quali dipendono da obbligazioni, cioè a dire per esempio le spese straordinarie le quali non essendosi prima consumate realmente negli anni precedenti venissero a cadere sull'anno 1865.

Queste sono spese dipendenti da obbligazioni anteriori che si possono fare, a termini anche della legge di contabilità, che sono specialmente approvate come se fossero state votate con legge speciale.

Tali sono le due categorie di spese cui si riferisce il periodo testè letto dall'onorevole Martinengo, periodo, direi, stereotipato il quale si trova sempre in tutti gli esercizi provvisori dei bilanci.

Vengo all'altra questione toccata dall'onorevole Martinengo. Veramente se dovessi dirgli di essere pronto in questo momento a rispondere a quella sua interpellanza, dovrei dire di no, imperocchè mi converrebbe riesaminare quella questione abbastanza complicata.

Posso però dirgli che si fanno gli atti opportuni per ottenere il pagamento degli arretrati dovuti per la questione indicata dall'onorevole Martinengo. Ma è nata una lite tra chi li deve pagare e chi aveva data la cauzione, trattandosi di vedere se questa sia valida, o no. Ora però l'amministrazione è in perfetta regola, perchè avevo fatto anche prima sollecitazioni a questo riguardo.

Quando poi l'onorevole Martinengo desiderasse maggiori particolari sopra questo argomento, mi riservo solo

il tempo di poter riconoscerò meglio lo stato delle cose. —  
**Senatore Martinengo G.** Appunto.

**Ministro delle Finanze...** ed in seguito di comunicarli, quando presenterò le leggi di finanza che debbono seguire questo medesimo progetto di legge.

**Presidente.** Se non v'ha chi faccia osservazioni, terrò per chiusa la discussione generale.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato per tutto l'anno 1865 a riscuotere le entrate, tasse, ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese ordinarie dello Stato del pari che le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da obbligazioni anteriori, o che siano specialmente approvate, sulle basi del secondo progetto di bilancio pel 1865, presentato alla Camera. »  
 (Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è obbligato a ridurre la spesa complessiva di detto bilancio di almeno 3 milioni. Una tale economia verrà ripartita sui capitoli dei bilanci dei diversi Ministeri, avuto riguardo alle proposte contenute nelle relazioni della Commissione generale del bilancio, e verrà sancita con reale decreto da approvarsi in Consiglio dei Ministri e da pubblicarsi al più tardi entro il mese di maggio. »

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, relatore.** Relativamente al tenore di quest'art. 2, due furono le osservazioni che occorsero di fare all'Ufficio Centrale, e sulle quali mi credo in obbligo di richiamare l'attenzione del signor Ministro. La prima si riferisce alla forma.

È al tutto inusitato che si inviti un ramo del Parlamento a deliberare sopra una relazione fatta in un altro e non ancora conosciuta, tanto più che tale relazione porta riduzioni di spese maggiori di quelle che si approvano senza che veramente si conosca nè quale sia il tenore di questa relazione, nè si possa ammettere che a questa possa riferirsi un ramo del Parlamento, mentre non venne ancora adottata nemmeno da quello dinanzi al quale venne presentata.

Questa irregolarità di forma è talmente grande, che l'Ufficio Centrale credette dovervisi soffermare.

Egli non ha creduto che nelle strettezze del tempo che rimane prima che debba andare in esecuzione la legge attuale, si dovesse rimandare per tale motivo la legge all'altro ramo del Parlamento; ma non ha nemmeno creduto dover tacere su tale anomalia gravissima, la quale se dovesse costituire un precedente che potesse ripetersi, introdurrebbe una confusione siffatta tra i voti dei due rami del Parlamento, e darebbe luogo a tali contraddizioni, che potrebbe compromettere grandemente l'andamento della cosa pubblica.

Suppongasi infatti che dopo che la relazione fosse adottata non nel ramo del Parlamento dinanzi al quale venne fatta, ma dall'altro, e che venisse poi da quello

cui fu fatta, respinta, vede il Senato a quali gravissime contraddizioni si condurrebbe questo fatto.

In conseguenza l'Ufficio Centrale ha creduto di fare relativamente a questa circostanza le avvertenze opportune.

Un'altra avvertenza fece pure l'ufficio stesso, e questa di maggior rilievo, relativa all'economie che il Ministero dice che farà, ma che il Senato non conosce, perchè non gli si fecero in alcun modo conoscere.

L'Ufficio Centrale ha creduto dover emettere il voto che queste economie non cadano sovra disposizioni organiche di legge per cui possa soffrirne l'andamento del servizio pubblico dello Stato.

Questa raccomandazione è troppo conforme alla necessità dello Stato, perchè lo stesso Ministero non debba fare buona accoglienza alla medesima. Perciò io mi permetto di provocare dal signor Ministro una dichiarazione in proposito la quale possa tranquillare l'Ufficio Centrale ed il Senato.

D'altre questioni particolari io non mi occuperò, perchè desidero che la presente legge venga votata colla maggior sollecitudine; e perchè intendo di riservare a miglior epoca anche le obiezioni che potrebbero riferirsi a qualche parte delle generali osservazioni presentate dal signor Ministro delle Finanze all'esame cioè in cui una più larga discussione del sistema finanziario ora in vigore potrà avere più opportunamente luogo.

Desidero per ora soltanto una spiegazione dal signor Ministro circa alle economie che l'Ufficio Centrale ha espresso il desiderio non cadano su disposizioni organiche in modo da poter compromettere il regolare andamento del servizio dello Stato.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Non ho alcuna difficoltà di associarmi colla mia dichiarazione alle parole colle quali l'onorevole Relatore chiudeva il suo discorso, cioè che le economie da farsi non debbano contraddire a leggi organiche e non debbano inceppare l'andamento del pubblico servizio.

Quanto alla prima delle sue osservazioni, cioè che parlando di queste economie, il Ministero abbia usata la frase che desse debbano essere fatte, avuto riguardo alla proposta messa innanzi da una Commissione di un altro ramo del Parlamento, proposta che non è nemmeno in quel ramo conosciuta perchè non venne ancora pubblicata, io non posso dir altro se non questo: che una volta fuori di strada, è difficile il presto tornarvi. (*Harità*)

Anch'io convengo che l'esercizio provvisorio dei bilanci, non è cosa regolare e, come ho detto fin da principio, se vi è uno che desideri ardentemente, e, se mi è lecito di parlare come Ministro di Finanze, che abbia interesse a che ciò non avvenga, certamente sono io; ma una volta che si è nella necessità di ciò fare, siccome nell'altro ramo del Parlamento vi era una Commissione che aveva fatti studii sul bilancio e che aveva

veduto che alcuni milioni si potevano risparmiare, così il Ministero, esaminato tali economie, ha riconosciuto che veramente alcune per circa tre milioni si potevano fare, e non ha per conseguenza esitato ad assumere l'impegno di farle, poi anche per tranquillare, dirò così, i timori degli uni e degli altri, che si volessero portare quest'economie a casaccio.

Di più. Si è detto che si intendeva di attenersi a quelle che risultavano da uno studio fatto da una Commissione parlamentare. Capisco anch'io che la cosa non è regolare; tuttavia spero che il Senato vorrà menar buona quest'espressione, imperocchè essa non significa altro fuorchè l'intendimento di ridurre le spese al possibile; e dal momento che una Commissione parlamentare ha fatto studi in proposito, in queste strettezze di tempo, tanto vale il tenerne conto, ed il trarre partito da tali studi.

Del resto divido pienamente l'avviso dell'onorevole Senatore Farina, cioè non potersi chiedere ad un ramo del Parlamento di approvare studi fatti dall'altro, senza averli sott'occhio.

Senatore **Farina, Relatore.** Io ringrazio il signor Ministro degli schiarimenti che ha dato, e lo prego di considerare che non si è fatto l'osservazione relativa alla forma dell'articolo se non perchè il fatto attuale non potesse servire di precedente per l'avvenire.

**Presidente.** Dopo le spiegazioni che furono date,

non resta che a mettere ai voti l'articolo secondo della legge.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. La sovraimposta pel fondo comune nelle provincie napoletane e siciliane, sarà mantenuta nella misura prefissa dalla legge di perquazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Resta ferma la facoltà accordata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di duecento milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . . . .	107
Voti favorevoli . . . . .	84
Contrari . . . . .	23

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6).

CXCIII.

TORNATA DEL 29 MARZO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

**Sommario** — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la Unificazione Legislativa* — *Riserva del Senatore Castelli E. in ordine al N. 2 dell'art. 1 relativo al Codice di Procedura Civile* — *Considerazioni e avvertenze dei Senatori Siotto-Pintor e Pinelli sull'articolo medesimo* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Approvazione del N. 2 dell'articolo 1* — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sul N. 3* — *Approvazione di questo e del N. 4* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor sul N. 5 e approvazione di esso* — *Discorso del Senatore Siotto-Pintor sull'ordinamento giudiziario* — *Avvertenze e dubbi del Senatore Castelli E. sulla legge per la corte delle Assisie* — *Approvazione del N. 6* — *Parole del Senatore Castelli E. sulla legge per alcune modificazioni sull'organico giudiziario del Regno* — *Approvazione dei N. 7, 8* — *Raccomandazione del Senatore Martinengo in ordine alla legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità* — *Risposta del Ministro Guardasigilli* — *Approvazione del N. 9* — *Appunto del Senatore Siotto Pintor sul N. 10* — *Approvazione di questo e dell'intero articolo 1* — *Osservazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 2* — *Proposta del Senatore De Foresta (relatore) per una mozione d'ordine* — *Osservazioni e voti del Senatore Farina e risposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina* — *Approvazione degli articoli 2, 3, 4* — *Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor sull'articolo 5* — *Approvazione degli articoli 5 e 6 della legge per squittinio segreto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Do comunicazione al Senato dei seguenti omaggi.

Dal Prefetto di Torino d'alcune copie degli *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria 1864*.

Dal signor Lorenzo Chiappeti, consigliere municipale di Spezia, di 150 esemplari di una *Memoria sulla via ferrata da Parma per Borgolaro e Pontremoli alla Spezia*.

Dall'ingegnere Gaetano Capuccio di un suo scritto per titolo: *Torino porto di mare, progetto di una linea di navigazione interna tra l'Adriatico ed il Mediterraneo*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla legge di unificazione legislativa.

La parola spetta al signor Senatore Edoardo Castelli.

Senatore **Castelli E.** Io mi era fatto inscrivere per parlare sul progetto di Codice di procedura civile, pensando che la discussione anche su questo Codice si potesse estendere con una discreta ampiezza; ma siccome la mole degli affari, che il Senato deve ancora spedire, si va di giorno in giorno, a quel che vedo, accrescendo, e siccome le osservazioni, che io dovrei fare relativamente a questo progetto di Codice, non potrebbero essere nè poche nè brevi, così io mi induco per ora a prescindere da tale esame, molto più che necessariamente questo progetto di Codice, il quale non ha ancora subito l'esame di veruna Commissione parlamen-

tare, dovrà, prima di essere pubblicato, venire sicuramente riveduto da una Commissione governativa; quindi io credo di poter supplire alle osservazioni, che mi era proposto di fare al Senato, con rassegnare queste stesse osservazioni per iscritto al signor Ministro Guardasigilli (*Benissimo*) perchè voglia unirle alle carte che crederà di dover porre sott'occhio alla Commissione che verrà da lui scelta, ed in conseguenza rinunciò a questo riguardo alla parola.

**Presidente.** Dopo queste dichiarazioni do la parola al signor Senatore Siotto Pintor.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori. Io non vi minaccio l'ira di un discorso. (*Si ride*). Non intendo censurare il Codice di procedura. E il più difficile di tutti i Codici. Tollerabili Codici civili sono. Ma non vi ha forse in tutta Europa un solo Codice tollerabile di procedura civile.

Se abbondasse il tempo al Senato, a me la scienza, molte cose vi proporrei, un metodo più ragionevole, a cagion d'esempio, di espropriazioni forzate, la soppressione della pubblica clientela. Nelle cause penali, a parte le eccezioni, non vi ha libertà di parola, quanta ve ne ha ne' liberi esercitanti; nelle cause civili i poveri, a parte pur qui le eccezioni, stanno molto spesso indifesi, principalmente se abbiano a piatire con uomini temibili per altezza di situazione o per potenza d'intrighi, a cagion di esempio con un causidico o con un patrocinatore li quali abbiano fatto troppo largo assegnamento sopra la fortuna litigiosa dei clienti.

Ma io non mi propongo, lo ripeto, di censurare il Codice di procedura, e soltanto adopero l'opportunità per stringere il Guardasigilli (il quale a tutti gli oppositori rispose o tentò di rispondere, a me nulla affatto, sebbene il mio discorso di censura a' principii del Codice civile sia stato inserito per intero in varii giornali del regno), a volgere pure a me la desideratissima parola sua, chiedendogli conto di quella cotale sua lettera circolare che ordina agli avvocati e ai causidici d'indossare la toga, non so di quale stoffa, di quali fregi fornita, di quali colori, di quali dimensioni, nella udienza delle Corti e dei tribunali. Ma le sembra, signor Ministro, sia questo il tempo di spazzoneggiare? (*ilarità*). Il popolo vede di mal occhio, e n'ha ragione uomini dell'anno di grazia 1865 vestire seriamente alla foggia di Mario, di Cincinnato, di Coriolano e di Camillo. (*ilarità*)

Signori, non la toga dobbiamo noi redare dai romani nostri progenitori, sibbene la sapienza civile nella pace, il valore nella guerra, la virtù sempre, soprattutto poi quella fierezza invitta dell'animo per cui si sentivano nati a dominare le genti straniere, sufficienti a padroneggiare le proprie sorti non mettendole nello arbitrio di chicchessia. (*Bravo*)

Se non vi piaccia la democrazia delle vestimenta (*ilarità*), e voi trovate altro modo di vestire ufficiale pei magistrati più conforme alla usanza moderna, conciossiachè, sia detto senza ingiuria de' luoghi dove la toga

tuttavia si veste, non v'abbia più copiosa fonte di ridicolo che l'anacronismo. Insomma noi vogliamo romani di cuore (parlo de' romani antichi), non di roba, e il guardasigilli che avrà il buon senso e il buon gusto di abolire quella mascherata giudiziaria sarà, per mio avviso, riputato uomo sprejudicato e savio conoscitore dei tempi che corrono. (*Segni di approvazione*)

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Se non ci sono altri oratori iscritti direi poche parole.

**Presidente.** Vi è iscritto il Senatore Pinelli, al quale do la parola.

**Senatore Pinelli.** Anch'io dichiaro di non intendere di fare osservazioni estese sopra il progetto di Codice di procedura civile; tuttavia siccome l'art. 2 della legge indica apertamente lo scopo di introdurre quelle modificazioni che si riputassero più convenienti a togliere qualche parziale menda al progetto stesso, così mi pare analogo a questo intento l'indicare certi principii direttivi i quali potrebbero a mio avviso tenersi di mira nell'introdurre qualche variazione.

Io non farò parola di quelli emendamenti, che anche dalla discussione che si è fatta in altro recinto già sembrano avere probabilità di essere presi in esame, e non parlerò, a cagion d'esempio, del modo di fare le notificazioni di certi atti, delle sentenze in specie per meglio assicurare l'effetto della notificazione stessa.

Si è notato a questo riguardo che il progetto si scostava dal sistema che era fin ora in vigore di fare le notificazioni delle sentenze, se definitive, personalmente alle parti.

Lo stesso è delle citazioni per introduzioni dell'appello. Tutti questi atti sono abbastanza importanti perchè a mio avviso non si confondano con altri, i quali seguono, come suol dirsi, fra i patrocinanti o procuratori.

Ma di questo io non fo parola, perchè sembra che, malgrado le innovazioni fatte nel progetto, vi sia intenzione di ridurre le cose a quel sistema in cui già erano.

Io poi dichiaro egualmente che divido l'opinione dell'onorevole nostro collega Senatore Arnulfo, di cui apprezzo la molta sagacia nella pratica delle cose giudiziarie, quanto al limite di competenza da assegnarsi ai giudici di mandamento, e quanto alla critica da lui fatta dell'estensione maggiore data a questa competenza col portarla fino a L. 1500. Sono anch'io del parere che convenga tenerla entro il limite, nel quale attualmente si trova; e senza entrare a questo riguardo in molte spiegazioni sopra l'indole che dovrebbero continuare ad avere le attribuzioni del giudice di mandamento, io mi arresto alla semplice considerazione fatta valere dall'onorevole preopinante, e che secondo me è della massima importanza, cioè di non allargare con questa estensione di competenza la via alle prove testimoniali, le quali facilmente entrerebbero con questo mezzo ad invadere le giurisdizioni, e si avrebbe inoltre lo svantaggio di moltiplicare certe classi di curiali, dei quali si sentì sempre il bisogno di liberare il foro delle giudicature

per gli inconvenienti che arrecano, per la poca fiducia che ispirano.

Io credo dunque che a questo riguardo le opinioni manifestate dall'onorevole Arnulfo meritino tutta la considerazione. Io mi limiterò nel mio particolare ad accennare tre punti che mi sembrano di qualche rilievo.

Il primo riguarda i diversi generi di procedimento; il secondo il modo di recare a definizione le cause; il terzo alcune altre avvertenze in quella parte del Codice che concerne i modi di impugnare le sentenze.

Riguardo ai procedimenti che sono ammessi nel Codice di procedura non vedo il motivo per cui si sia escluso il procedimento sommario semplice così chiamato a distinzione dal procedimento a udienza fissa il quale non può aver luogo che in determinati casi.

All'incontro il procedimento detto sommario, il quale per sua natura accenna ad un corso più sollecito delle cause, ma sufficientemente accompagnato da cautele per la discussione da farsi fra le parti, io non lo vedo molto opportunamente regolato nel progetto di Codice di procedura con averlo limitato alla semplice materia commerciale. E secondo me, questo è un errore, giacchè gli stessi motivi che valgono per far desiderare speditezza nelle materie commerciali esistono in certa misura anche per gran numero di altre cause la cui natura è abbastanza semplice per non abbisognare di un lungo periodo di discussione e di quei termini più ampi da cui si regola il procedimento così detto formale o ordinario. D'altronde è, secondo me, una idea poco esatta quella di distinguere oggidì la materia commerciale dalle altre, come si sarebbe fatto nei vecchi Codici.

Ora il movimento commerciale ha invaso, per così dire, gli interessi di ogni sfera; vi è in tutti i generi di affari, in tutte le classi della società un assoluto bisogno di accelerare la soluzione delle questioni che vi possono essere pendenti, e di questo bisogno vi è da tenere conto grandissimo nel sistema di procedura.

Per conseguenza io non vedo il motivo per cui si sia fatta, per così dire, questa diffezione dal Codice di procedura togliendo tale sorta di procedimento per un grande numero di cause e considerandolo come semplicemente eccezionale per le cause commerciali.

Si dirà che questo è amore di semplicità; ma la semplicità in materia di leggi non vuolsi ricercare nell'ordine delle idee: bisogna che la semplicità risulti in fatto. Se i fatti sono di natura da ammettere questa semplicità, allora sta bene, si cerca una teoria, si fa una specie di studio teorico di ridurre la legge ad un ordine meno complicato; ma quando si tratta di norme, di metodi di procedura che debbono servire ad una diversa natura di interessi, lo studio di semplicità deve subordinarsi alle vedute di maggiore utilità.

D'altra parte le leggi di procedura appunto da dotti scrittori sono chiamate *leggi aggettive* perchè non fanno che determinare il modo di mettere in azione i diritti dei singoli cittadini; tali leggi sono fatte per adattarsi alle esigenze delle diverse nature delle cause.

Piuttosto si dovrebbe adottare come regola generale l'andamento più semplice e sommario invece di adottare per modo generale la forma ordinaria, la quale si applica a un minor numero di interessi.

Detto questo quanto alla forma di procedimento, ora passo a parlare della trattazione delle cause nell'estremo stadio in cui se ne attende la decisione.

In questo stadio del procedimento, quando cioè le parti hanno sufficientemente istruito la causa, viene questa a portarsi al cospetto dei giudici.

Ora io tengo per fermo che in questo ultimo periodo, sia necessario che si conservi nella procedura la maggior omogeneità, lasciando che le parti facciano esse medesime l'ufficio di relatori avanti ai tribunali. Credo che sia nell'indole stessa delle cose che, siccome sono le parti medesime che istruiscono la causa e che hanno questo carico di somministrare al giudice le prove dei fatti che asseriscono e gli estremi dell'azione che propongono, così per egual ragione il patrocinatore dell'attore e quello del convenuto, assumono rispettivamente l'ufficio di esporre la causa avanti al giudice.

Questo è, secondo me, nell'indole della nostra procedura.

Quando invece si trova la procedura arrivata a quel punto e si vuole che la causa sia riferita da uno dei giudici, si fa cosa che va soggetta a molti inconvenienti.

Non starò ad enumerarli distintamente, ma è certo che male si preparano i patrocinatori a discutere una causa quando al momento che avrebbero bisogno del sussidio degli atti di procedura, del sussidio dei documenti, sono obbligati a spropriarsene e deponere tutte le carte o gli interi volumi in mano di chi deve assumere il carico di Relatore.

Questo, a mio avviso, denota il vizio intrinseco che esiste in questo sistema; laddove quando esso faccia il suo corso naturale, che cioè, terminata l'istruttoria quella parte la quale si crede fornita dei mezzi necessari faccia iscrivere la causa a ruolo, e quindi si proceda alla sua estrazione, è molto meglio assicurato l'andamento regolare delle cause.

Il sistema di deputare relatori è lodato nel progetto come un mezzo che stabilisce una specie di legame fra le parti ed il giudice.

Io non intendo veramente quale importanza si possa scorgere in questa idea: non è il legame che vi debbe esistere tra le parti ed il giudice quello che potrà influire ad un più esatto apprezzamento delle cause.

Bisogna che la causa sia esposta da chi ha il maggior interesse di farla conoscere in tutte le sue parti, e questo interesse per certo principalmente risiede nei litiganti.

L'opera di un relatore, il quale è stato estraneo all'istruttoria della causa sino a quel momento, non può sicuramente che a costo di gran fatica raggiungere quella piena cognizione con cui si presenta la causa da chi è stato occupato nello istruire il giudizio.

Queste sono, a parer mio, considerazioni le quali dovrebbero per sé valutarsi; ma il sistema opposto, cioè quello di deputare un relatore in regola ordinaria, è cosa che ha contro di sé molti inconvenienti.

Lungi che questa sia la miglior maniera con cui il collegio dei giudici sia messo, come si pretende, in grado di applicar l'attenzione propria ai diversi punti di questione sui quali la causa si aggira, riesce anzi contraria allo scopo, mentre concentrata la responsabilità in un solo dei giudici, la responsabilità degli altri ne rimane affievolita, e si introduce una specie di implicita confidenza nella relazione di colui che si suppone abbia meglio studiata la causa.

Non si può poi a meno di riconoscere come con un personale così ristretto quale è quello a cui si pensa di andare riducendo le Corti, con un personale il quale frequentemente è composto di uomini per la metà e forse più della metà già tutti in età assai avanzata, non si possa sperare un lavoro attivo quale si esige nel movimento odierno degli affari. Necessariamente i riguardi i quali sotto altro rispetto sono tante volte dovuti a chi meno è in grado di fare molto lavoro, fanno sì che le udienze saranno a stento fornite; e certamente non si avrà un corso di affari altrettanto sollecito come quello che si potrebbe avere continuando a lasciare il carico ai patrocinatori di esporre tanto il fatto come il diritto delle cause rispettive.

Io poi non so a qual fonte si possa dire attinta questa innovazione. Dacchè è stato promulgato il Codice civile Albertino in Piemonte e da quel momento appunto in cui maggiore si fece il movimento degli affari, cessò l'ufficio dei relatori, e si istituirono nuovi modi di procedura.

Da quell'istante, e forse anche risalendo più indietro, il sistema dei relatori aveva cessato di essere in vigore. Quale ragione vi può essere ora per introdurlo nuovamente?

Io suppongo che l'imitazione di una pratica del foro napoletano possa avervi induito. Ma è singolare che questa pratica si trovi in orto precisamente col Codice stesso delle Due Sicilie.

Il Codice delle Due Sicilie per la procedura è ancor più del Codice in vigore nelle antiche provincie conforme ai dettami del Codice francese, la cui procedura si vuol dire, è tutta di udienza, e in questo Codice esiste appunto, come esiste pure nel Codice delle Due Sicilie, il sistema affatto diverso di quello che vi si propone. È lo stesso sistema che vige tra noi. Ma sembra che insensibilmente si sia introdotto l'uso dei relatori per una certa pratica di cui forse si potrà trovare una norma in un certo quaderno di discipline che mi venne alle mani nella circostanza in cui mi recai a Napoli per conoscere l'andamento di quelle Corti. Questo quaderno contiene una specie di disciplina particolare colla quale si venne riformando il disposto del Codice stesso. Ora io credo che in una procedura stabilita dalla legge non si possano introdurre variazioni così

facilmente. Togliere di mezzo quei relatori non sarebbe in sostanza che ristabilire quello che esiste presso di noi, ristabilire quello che a tenore del Codice dovrebbe esistere anche nelle provincie napoletane. Ed è da notare che questo sistema che era in vigore già, come ho accennato, sino dall'epoca della promulgazione del Codice Albertino ed anche anteriormente, questo sistema di lasciare la relazione ai patrocinanti fu seguito tanto nel Codice di procedura del 1855 come in quello del 1859. Ora, io non comprendo come un sistema di procedura che non ha fatto mala prova e che è stato mantenuto successivamente in due Codici, possa ad un tratto venire cangiato senza gravi motivi; ed allorchè lungi che questi gravi motivi esistono, mi sembra invece abbastanza dimostrato come il tornare al sistema opposto dovrebbe considerarsi come un vero regresso.

Egli è certo che, fra le cause da giudicarsi nei tribunali dopo l'unificazione, vi saranno cause le quali abbisogneranno del metodo della relazione.

E a questo riguardo io non ho che da rammentare le cause del contenzioso amministrativo le quali senza dubbio non potranno trattarsi in altro modo, che mediante una relazione da farsi da uno dei giudici; ma appunto il doversi già adattare un carico siffatto però, giudici nella materia del contenzioso amministrativo, mi pare che dovrebbe essere una considerazione per non estenderlo indifferentemente anche alle altre cause, ed aggravare notabilmente in questo modo il lavoro dei membri dei tribunali e delle Corti.

Accennai in ultimo luogo a quella parte del Codice che riguarda i modi di impugnare le sentenze, e per questo rispetto, io non ho che a rendere omaggio alle norme, a parer mio, molto opportune che furono abbracciate in materia d'appello.

Mi pare che tali norme abbiano semplificato quello che poteva ancora essere meno chiaro, e meno preciso nel Codice del 1859, e che abbiano anche corretto certe parziali imperfezioni di quel Codice; non mi sembra però che la cosa stia egualmente quanto agli altri modi di impugnar le sentenze, cui si dà il nome di revoca di sentenza e di cassazione. Il sistema tenuto per le domande di revoca di sentenze, col restringere i casi di questa revoca che si contenevano nel Codice del 1855 e 1859 ed erano di attribuzione propria della Corte stessa che ha pronunciato la sentenza, non mi pare che sia stato un pensiero molto opportuno.

Si è in questo progetto di Codice limitato un tal mezzo al caso di dolo della controparte, per cui la decisione emanata sia opera di raggiro; oppure al caso di documenti ritrovati di cui non sia stato possibile il valersi per fatto pure della parte contraria.

Secondo me, è restringere di troppo le attribuzioni della Corte d'Appello in tal parte.

Vi sono altri casi i quali hanno figurato finora tra i mezzi di revocazione che è miglior consiglio a mio credere stiano in questa sfera, che non in quella della



Corte di cassazione in cui il progetto di Codice di procedura civile li volle trasferiti. Senza entrare in troppo minuti particolari, io indicherò solo che si tolse dalla sfera della revocazione, e si trasportò nei mezzi di cassazione il caso che non si sia pronunciato su tutti i capi della domanda, che si sia giudicato oltre la domanda, ed altri simili compreso quello della pronunzia sopra l'eccezione di cosa giudicata.

Io domando quale sarà l'effetto di questa traslazione di competenza. Secondo me è quello di snaturare in parte le attribuzioni della Corte di cassazione.

Ho letto con grandissima attenzione le considerazioni svolte nella esposizione dei motivi riguardo alla istituzione della Corte di cassazione, e mi è sembrato che veramente si sono svolti gli argomenti più importanti i quali debbono regolare l'istituzione della cassazione per farla corrispondere al suo scopo.

Ma nella parte in cui si vuole poi trasferire alla cassazione certe sorta di rimedi, di mezzi da far valere contro le sentenze, io trovo che si è confuso ciò che è nell'attribuzione della cassazione con ciò che è nell'attribuzione dei tribunali i quali giudicano del merito.

È vero che la cassazione secondo il sistema mantenuto nel progetto, e sapientemente mantenuto, non pronunzia mai nel merito; unicamente annulla le sentenze per i vari motivi che sono proposti e che ravvisa abbiano a produrre questa conseguenza; ma egli è che, quando la cassazione esce da quella sfera di sua ispezione, che consiste nella violazione della legge, o nella falsa interpretazione, e che si vuole andare ad esaminare se si è accordato di più o di meno di quello che si è domandato, e si apre la via ad altre simili indagini, quantunque il risultato non sia che quello di annullare le sentenze, di fatto si viene a infondere nella cassazione un' indole diversa da quella, che effettivamente deve avere; voi avrete sempre più assottigliata quella distinzione che esiste tra le Corti che giudicano tra le parti, e la Corte di cassazione la quale deve essere una istituzione unicamente fatta per garantire l'osservanza della legge.

Se dunque prima questi casi particolari di far rievocare una sentenza si sono potuti esperire, se non si tratta di aprire nuovi mezzi diversi da quelli che prima esistevano e solamente si tratta di vedere se debbano queste attribuzioni competere piuttosto alle Corti d'appello, che alla Corte di cassazione, io non esiterò a pronunziarmi perchè si mantenga a questo riguardo il sistema, che è stato sinora in vigore, il quale mi pare che sia atto a prevenire appunto quei pericoli che nascono dall'estendere la sfera della cassazione fuori del proprio istituto.

L'istituto della Corte di cassazione è quello di essere il più grande baluardo della legislazione; se si vuole introdurre l'ispezione sopra le domande particolari nei singoli casi, se si vuole introdurre una rettificazione dei giudicati per la natura di argomenti, che non hanno l'assoluto carattere di violazione della legge, io

temo, che quella tendenza, che si è notata in Italia di scalzare i fondamenti di questa sapiente istituzione, si andrà sempre più manifestando, e ne nasceranno inconvenienti i quali ne incepperanno l'azione.

È indubitato, che per ottenere gli effetti salutari della cassazione bisogna tendere all'unità: se questa istituzione non sarà concentrata, non darà mai i risultati che è chiamata a dare.

Ora l'estendere la sua azione nel momento che si mira a rendere unico il centro della cassazione, è secondo me agire in senso affatto opposto a quello che deve profiggersi in questa parte la legislazione. Quindi io credo che il Codice di procedura abbisogni anche in questa parte di qualche emendamento; io non esiterei a dire, che trovandosi i casi della revoca di sentenze chiaramente determinati dal Codice in vigore proclamato nel 1859, che per contro essendo i casi che formano la competenza della cassazione pure determinati, perchè, se non erro, si trovano chiaramente indicati nell'articolo 588 del Codice attuale, io faccio voti perchè questa determinazione sia mantenuta. Avrei unicamente da aggiungere una parola sopra il sistema che prevalse nel Codice di procedura relativamente alla azione dei ricorsi che si vuole esclusa dalla cassazione. Ma è questa tale controversia alla cui definizione non ho la presunzione di avere pari le forze, e desidero che sia oggetto di meditazione di uomini più di me competenti. Tuttavia se l'esclusione attualmente può avere un plausibile fondamento nella circostanza che non è unificata la Corte di cassazione, e che per conseguenza sia più agevole che le singole Corti possano trattare senza il preliminare di una classe di ricorsi gli affari che pendano davanti di esse, io credo però che l'utilità di questa classe possa farsi maggiormente sentire ritornando al sistema d'unità della Corte di cassazione.

È questo, io ripeto, lo scopo a cui tutti gli sforzi debbono indirizzarsi, se si vuole rendere la nostra legislazione compiuta anche sotto questo rapporto.

Signori, io ho forse abusato della bontà del Senato nell'entrare in alcune disamine che potranno sembrare di una natura un po' speciale, però ho procurato di non toccare se non quei punti che potevano presentare qualche maggior importanza, omettendo alcuni particolari che nello stesso progetto del Codice di procedura avrebbero potuto ammettere qualche rettificazione. Io credo però che volendosi avere un sistema di giurisdizione che in Italia possa veramente rispondere ai bisogni, e che trasportando nell'epoca moderna i grandi concetti sulla giurisdizione che avevano i Romani, riesca adatto alle esigenze dei tempi nostri, non si possa facilmente lasciare da parte quel sistema che attualmente forma quasi la base generale della giurisdizione delle provincie italiane.

Io credo potersi sostenere che gli sforzi che si vennero facendo in queste antiche provincie dal 55 al 59 per dare alla procedura civile un insieme ragionato e

compiuto, possano egualmente servire di norma ai legislatori attuali; ed io desidero che se ne tenga conto allorchè si dovrà mettere in esecuzione definitiva il Codice di procedura, a cui del rimanente io ben volentieri do il mio voto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io sono lieto davvero che la discussione del Codice di procedura civile abbia porto l'occasione ad alcune avvertenze molto assennate che ho udito dai varii oratori preopinanti, e tanto più io mi compiaccio in quanto che un Codice di procedura civile non si presenta con quel carattere di soleanità direi quasi che appartiene al Codice civile; per guisa che si potrebbe dire assolutamente intangibile nelle sue parti sostanziali.

E a questo proposito opportunamente anche avvertiva l'onorevole Senatore Pinelli doversi un Codice di procedura dover essere tra quelle leggi che il Bentham chiamava *leggi adjettive*, epperò emendabili più facilmente e francamente. Ciò posto io non posso che far plauso alle avvertenze fatte particolarmente dall'onorevole Senatore Arnulfo in quanto peculiarmente richiamò l'attenzione del Senato sul sistema dell'intimazione delle sentenze definitive e degli appelli eziandio, ai procuratori anzi che alle parti.

Io convengo in verità essere questa un'innovazione pericolosa nella quale bisogna andare molto riguardosi per evitare, come egli notava giustamente, i due vizi opposti, e trovo che il sistema medio che egli presentò sarebbe tale da soddisfare veramente a tutte le esigenze, cioè di evitare il pericolo di una sorpresa laddove si seguisse assolutamente il sistema dell'intimazione ai procuratori, insciente la parte, e l'altro poi di notificare ogni qualunque sentenza alle parti, che cagiona dispendi infiniti.

Mi pare quindi che il temperamento suggerito tornerebbe opportunissimo, e sotto questo aspetto io non potrei che assumere l'impegno di occuparmene seriamente nella revisione del Codice di procedura civile usando della facoltà che mi verrebbero dall'articolo secondo della legge, ed in questo lavoro di revisione mi farò debito di invocare il concorso degli onorevoli Senatori, i quali hanno studiato profondamente le questioni che si attengono a cotai materia.

**Presidente.** Non mi resta che a porre ai voti il N. 2 dell'articolo 1 della legge relativo al Codice di procedura civile.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passo ora al N. 3.

« Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla legge dell'8 agosto 1854 sui media

tori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate. »

**Senatore Slotto-Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Slotto-Pintor.** Signori. Una parola per fissare l'attenzione del Senato e del Guardasigilli intorno alla legge sui fallimenti.

Ognuno di noi apprendeva insin dall'infanzia che l'opera della risurrezione è opera soprannaturale. (*Movimento d'attenzione*)

Questa grande verità troverebbe una eccezione nei mercanti falliti, se non fosse che tali morti sono le tante volte più apparenti che vere.

Io vidi uomini vivi trasportare e celare entro una settimana gli oggetti più preziosi del loro commercio, la settimana appresso dichiararsi morti o falliti (*si ride*), dopo pochi mesi risuscitare mediante un accordo coi creditori, il giuoco rinnovellarsi altre due volte, e risorgere ancora pieni di vita e più vigorosi che mai. (*ilarità*)

Siamo alla vigilia di recarci alla nuova capitale.

Vedrà il signor Ministro Guardasigilli, se fosse ora presente, ma non è (*si ride*); vedrete tutti voi a quanti piacerà di morire in Torino o in Genova o in Napoli per risorgere in Firenze, se non gloriosi troppo, certo trionfanti assai. (*ilarità*)

Un bello ingegno scrisse una commedia intitolata *Il finto ammalato*.

Io domando buonamente per quanto tempo ancora debba l'Italia assistere alla rappresentazione di tale oscena commedia, e se non giovi fare una legge per la quale ai *fatti morti*, egualmente che ai ben morti una volta non sia nè possibile nè lecito risuscitare insino al dì della universale risurrezione. (*ilarità generale*).

*Varie voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Se non vi ha altri che chiegga la parola, metto ai voti il N. 3.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« N. 4. Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A. »

Su questo numero non è iscritto alcun oratore, epperò se non si domanda la parola lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« N. 5. La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B. »

**Senatore Slotto-Pintor.** Su questo numero io vorrei fare una utilissima osservazione, per la quale sarebbe necessario che il signor Ministro Guardasigilli udiasse, ma non c'è.....

**Presidente.** È stato chiamato d'urgenza fuori del Senato, ma spero non tarderà a rientrare; intanto ella

può fare le sue osservazioni essendo presente la Commissione, la quale pure può farsene carico.

Senatore **Slotto Pintor**. Da un degno magistrato e di molta esperienza appresi che il fissare i giudici delle Assisie per giorni quindici reca all'Erario uno scapito di lire trecentomila, o poco meno; imperocchè vi si comprendono i giorni della domenica e del lunedì ne quali si fa feria, e nondimeno si paga la indennità a' giurati. La Svizzera infatti, accortosi del danno, ha mutato metodo e ha ristretto le Assisie a giorni tredici, a cominciare dal martedì della prima settimana e terminando nel sabato della settimana successiva, nel quale si rimandano a casa i giurati.

Lo stesso magistrato considerava che se si ponesse l'obbligo della carta da bollo agli avvocati i quali domandano di essere retribuiti sopra i beni degl'imputati messi a sequestro, e se si fermasse un emolumento per le istanze di prescrizione contro le sentenze, lo Stato si avvantaggerebbe di una rendita di lire seicentomila almeno.

Io non so veramente quanto ci sia di vero in quei calcoli. Dico che il magistrato al quale accenno è tra coloro i quali, per invito del Ministero, posero mano a un disegno di tariffa giudiziaria che non è stata fin qui messa in atto. Dico che queste e somiglianti questioni meritano di essere studiate.

E molte cose avrei a dire de' giudici istruttori. Perchè dipendenti dal procuratore del Re? Perchè amovibili? Dove sta qui la garanzia della società e degl'imputati? Perchè non potranno delegare pe' processi de' reati commessi nel luogo della loro residenza? Essendo ne' capi-luoghi maggiore la sicurezza, quivi si commettono per lo più i reati minori, ma in maggior numero per la frequenza della popolazione. Onde avverrà che, di regola, la istruzione dei processi pei reati maggiori sarà affidata alle cure esclusive dei giudici di mandamento. E per ultimo, perchè non fare un capo istruttore dappertutto dove sono istruttori? Perchè non pareggiarli per grado e per stipendio al procuratore del Re? Altra volta toccai di queste cose, e l'onorevole Pisanelli, allora Guardasigilli, mi dava pienamente ragione. Ma nulla frattanto io veggio mutato nel Codice che ci si presenta, e il peggio è che il Guardasigilli, parlando ora con altri, o non mi ode, o fa mostra di non udirmi. (*ilarità generale*)

**Presidente**. Non mi resta che di mettere al voti il N. 5 dell'art. 1.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« N. 6. La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi della magistratura, del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C. »

Anche su questo allegato è iscritto il Senatore **Slotto-Pintor**.

**Senatore Slotto-Pintor**. Signori Senatori, molti di voi hanno, cred'io, a quest'ora scorso coll'occhio il Co-

dice di procedura civile che reggerà per tempo più o meno lungo le forme de' giudizi ne' tribunali del Regno. E lode ne sia all'onorevole Giuseppe Pisanelli che i disegni compiuti di due Codici seppe rassegnare al Parlamento, assai migliori, per mio avviso, Ministro di Grazia e di Giustizia egli, che dei Culti.

A me è paruto commendabile quel Codice sotto alcuni rispetti. Nè dico però che non sieno in esse mode a correggere assai, avvegnachè anzi esso non adempia gran fatto allo scopo di un Codice di procedura, di rendere cioè la dispensazione della giustizia semplice, pronta, sicura, poco dispendiosa.

Ma quello che è strano per ogni verso, un Codice di procedura ci si presenta innanzi che s'abbia una legge comportevole di organamento giudiziario. L'ordine logico è capovolto. E' vero, prima questione ne' giudizi è chi debba rendere giustizia, appresso, *in qual modo*: l'una delle quali questioni l'altra pregiudica. Pognamo che sopra altre fondamenta debbonsi, siccome io penso, e altri meco, instaurare le giudicature di mandamento, o che un esame più diligente consigli di schiantare i tribunali di circondario; a qual pro, dico io, ci si traccia il modo di procedere davanti a giudici, i quali o più non saranno, o saranno tutt'altro di quello che oggi sono?

Se non che io intendo per ora strignere principalmente il mio discorso alla parte essenziale di una legge di organamento giudiziario, a quella cioè che riguarda il diritto e l'ordine delle promozioni nella magistratura giudicante.

Signori, voi lo sapete, è illusione la libertà, sogno e ombra vana lo Statuto senza la indipendenza intiera, compiuta, pienissima de' magistrati. Nè indipendenza possibile sarà mai finchè il Ministero Pubblico, eguagliato al corpo giudicante, sia un agente diretto del Governo; finchè il giudice non sia, meglio che di nome, inamovibile di fatto; finchè la promozione non sia un diritto creato, riconosciuto, — protetto dalla legge, anzichè un favore motivato dallo arbitrio di un Ministro.

A sconci affatti provvede essa la legge del 13 novembre 1859 che si tratta di estendere a tutta la penisola? Pensate! Il Ministero Pubblico pareggiato al giudice, amovibile, maneggevole a voglia di chi governa, iniziatore esclusivo e arbitro dell'azione penale, fa pressione sul corpo giudicante il quale non ha mezzi propri e giuridici a tenerlo dentro i naturali suoi confini: la inamovibilità pressochè distrutta colla facoltà di traslocare anche ne' gradi più rilevati dell'ordine giudiziario. E del diritto della promozione che ne è egli, o Signori?

Ecco separate le *carriere* come uso dire della magistratura istante e della magistratura giudicante; ecco vietato, di regola, il passaggio dall'una all'altra carriera; ecco gli stipendi fissati per legge, gli aumenti di stipendi conceduti in ragione di anzianità, l'anzianità calcolata non per corpi dislinti, ma in tutta quanta è la magistratura dello Stato.

È sta bene. Ma ecco, d'altro canto, la regola divenuta eccezione, e secondo l'arbitrio più o meno ragionevole di un Ministro, le due parti della magistratura mescolarsi insieme e confondersi; ecco un avvocato patrocinante il quale dopo otto anni di esercizio può essere nominato giudice di circondario, dopo anni dodici, consigliere di una Corte d'appello, dopo anni quindici, presidente o consigliere di Cassazione.

Di tal guisa il Ministro non potrà, senza censura, mettere innanzi a un magistrato che duri nel servizio anni quaranta e due giorni un altro magistrato che sia in carica da soli anni quaranta e un giorno, ma ben potrà chiamare a precederlo l'ultimo tra gli avvocati che abbia esercitata la libera e fruttuosa sua professione per anni quindici, o dodici od otto! . . . Se vi ha taluno, o se anche molti v'abbiano che stimino questa essere giustizia giusta, io non sono del loro avviso. Tenete a mente, o Signori, le seguenti considerazioni!

Sia la prima. Un abile e fortunato, talvolta più fortunato che abile patrocinatore di cause ha messo insieme una vistosa sostanza; nella età di quaranta o poco più anni, varcato appena di un lustro il mezzo del cammino di nostra vita, egli si trova di avere un mezzo milione di patrimonio. Oh come è quanto è bello, dopo ciò, venir a servire lo Stato e iscriversi ne' ruoli della magistratura, non già per soldato o capitano o capo di battaglione, ma per generale di brigata, o per luogotenente generale o per generale d'esercito! (*Harità*) E intanto antichi magistrati che giudicavano i giudici del ben capitato signor avvocato e gli davano de' manrovesci a dritta e a sinistra, hanno a patire la umiliazione di vedersi preceduti, forse anche presieduti dal signor avvocato!

Seconda considerazione. Non è ella antica, naturale, vorrei quasi dire indistruttibile (non cerco le ragioni), la emulazione tra i corpi giudicanti e patrocinatori di cause?

Terza considerazione. D'ordinario gli avvocati (né pur qui vo' indagare le ragioni) sono eglino i migliori magistrati? Abituati a guardare le cose da un lato, a patrocinare le cause molto dubbie, sono eglino i magistrati migliori? Vorrei poter dire di sì. Ma ahime! A parte sempre le onorevoli eccezioni, io debbo rispondere, che no!

E per ultimo, o Signori, badate a un fatto costante, invariabile. *Mal volentier lo dico, ma sforzami* l'amor tenace del vero e la memoria ribelle ad ogni obliovione

*Che mi fa souvenir del mondo antico.*

I ministri di Grazia e Giustizia furono antichi e Lomeneriti magistrati sotto altra forma di reggimento. Era in onore ancora l'antico detto *tractant fabrilia fabri*. Ma nel Governo rappresentativo, e tanto più se parlamentare (palesi sono le ragioni di quest'altro fenomeno) sono e saranno avvocati patrocinanti; ressochè sempre.

Vedete dunque che importino, vedete a che traggano le accennate disposizioni della legge 13 novembre 1859!

Nè basta. Vi ha egli uno stato delle anzianità? No. Un tribunale che giudichi del più sacro di tutti i diritti, io vo'dire delle speranze legittime di una intiera vita? No. Anzi vi ha egli soltanto un sindacatore degli atti ministeriali in opera di promozioni? No. Un modo di richiamo giuridico, utile efficace? No. Nulla di tutto ciò.

Queste e altre indagini molte fa l'onorevolissimo nostro collega Senatore Musio in un libro che intitola *Studi sul riordinamento giudiziario*, libro stampato in Ancona, or sono due anni, non divulgato finora per motivi personali all'autore, libro al quale il Guardasigilli presente e i prossimi o lontani suoi successori potranno attingere que' principii di ragione e di giustizia che la magistratura giudicante invoca in alte grida.

« L'ordine giudiziario di uno Stato libero, egli scrive, non può essere che o costituito all'apice de' poteri (come a cagion d'esempio, negli Stati Uniti d'America), o uno de' poteri fondamentali. I principii informanti lo Statuto impongono un ordine giudiziario che sia posto in antagonismo col potere ministeriale, e sia guarentigia della nazione contro lo stesso potere.... Un organamento giudiziario che in qualunque modo metta le sorti de' giudici nello arbitrio de' ministri annienta l'antagonismo richiesto dallo Statuto e la guarentigia data alla nazione. » Così egli.

Sì, o Signori, la promozione è cosa, in tutto rigore, appartenente agli ordini della giustizia. Essa è diritto naturale dell'uomo, diritto comune de' pubblici uffiziali, diritto speciale de' magistrati.

Non ostano a questi principii (e l'autore lo dimostra con argomenti irrefutabili) né il silenzio dello Statuto sul diritto della promozione, né la prerogativa regia di nominare a tutte le cariche, né la irrisoria responsabilità ministeriale, né la esagerata difficoltà della esecuzione pratica. L'arbitrio de' ministri nella scelta de' pubblici uffiziali nuoce alla moralità degli eletti, nuoce alla moralità del Governo; peggio poi l'arbitrio sulle sorti de' magistrati.

I quali, nello intuito del ben pubblico, debbono potersi traslocare, io non lo nego. Ma per quali cause? E chi giudica di queste? Una eletta schiera di scrittori, capo a tutti il Meyer, reputa la *traslocabilità* non compatibile colla *inamovibilità*, quando non sia regolata da leggi precise che escludano affatto ogni arbitrio ministeriale.

Quanto è della trasformazione del Ministero Pubblico, fu spreco di danaro e colpo mortale alla libertà de' giudici. Un Pubblico Ministero che rappresenta il Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, e che posto sotto la direzione del Ministro Guardasigilli, è un Pubblico Ministero assurdo. Assurdo è, nell'ordine razionale, che l'una delle parti, e sia pure il Pubblico Ministero sia eguale a colui che giudica. Assurdo fu nell'ordine dei fatti, che un numero sterminato di sostituti degli av-

vocati fiscali e degli avvocati generali abbiano non solo raggiunto il grado e lo stipendio de' giudici, de' consiglieri, ma che, usufruttuando la situazione abbiano da un giorno all'altro, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina addoppiati i salarii e lasciato indietro i membri più anziani del Corpo giudicante; con quanto pro dell'erario e della giustizia, altri vel dica.

Assurda è soprattutto una legge copiata dalla legge francese dell'anno VIII, legge che fu arma di sfrenata tirannide a quel primo Napoleone il quale, non potendo soffrire l'altissima dignità e l'autorità del Gran Giudice, creandolo Ministro e perciò amovibile, lo tolse a ogni ingerenza giudiziaria e rendette schiava la magistratura. Il signor Hello, confrontando quella legge coll'altra del 1790, qualifica quest'ultima repubblicana colla veste monarchica, quella tirannica colla veste repubblicana. L'Ortolan scrive che il Ministero Pubblico in Francia fu più indipendente sotto il governo assoluto che sotto l'Impero. Il Rey consiglia torre a modello il Pubblico Ministero inglese ch'ebbe virtù di salvare più volte le libertà della nazione.

Legga il signor Ministro e studi i confronti che l'ottimo scrittore istituisca tra i Ministeri Pubblici dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia; legga, se gli piace, un libro picciolo per mole, ma grande per sapienza civile, intendo dire il libro *Dell'autorità giudiziaria*, stampato in questa città nel 1842 dal dottissimo nostro collega Senatore Sclopis, il quale supplendo al voto lasciato dal Mayer nella sua opera *Delle istituzioni giudiziarie*, nella quale non mentova per niente l'Italia, ragiona del Ministero Pubblico in relazione colla sola forma politica della monarchia pura: e se non si sentirà propenso a mutare radicalmente il sistema, ben si scorge che gli sta a cuore il concetto espresso in quei due versi di poeta a me incognito:

« Assoluto dispotico Governo

« È buono per l'estate e per l'inverno. (Harité)

**Presidente.** Queste parole possono racchiudere una personalità, per la quale è mio dovere d'invitare l'oratore ad usare parole più temperate.

**Senatore Stotto-Pintor.** Insomma, o Signori, il Ministero pubblico organato nel 1859 è contrario alla ragione filosofica, alla ragione storica, a ogni ragione economica d'uomini, di tempo, di danaro, alla ragione giuridica; e racchiude pericoli enormi per la libertà e per la giustizia.

E senza dirne più altro, io concludo collo egregio Senatore Muslo:

« 1. Che la legge 13 novembre 1859 sconvolge le idee più elementari di merito e di ricompensa.

« 2. Che condanna la magistratura presente al dispregio, la magistratura avvenire alla nullità.

« 3. Che (porgete bene orecchio, o Signori) inaugura un — sistema di brogli — circondato dalla soleanità delle sanzioni legislative. »

L'espressione è forte, o Signori, il broglio eretto in sistema, la ipocrisia della giustizia, la negazione di Dio!

Ma se anco il Senatore Muslo, magistrato a nessun altro secondo, potesse o volesse disdirlo, io la manterrei, io!

A' quali danni non può fare riparo la oculutezza, non la rettitudine del Ministro circonvenuto dallo ascendente, ingannato dalle arti di quelli che lo avvicinano, cosicchè, volere o non volere; lo Stato può subire a quando a quando la vergogna e il danno di magistrati diseguali all'alto ufficio. Consentitemi, Signori, per cortesia vostra che vi dia lettura di un breve tratto del celebre Luciano che volli inserito nel sesto libro di un'opera intitolata: *Degli uffici de' magistrati e della virtù civile*, opera dettata insin dal 1845, ma che non potei prima del 1848 metter fuori per motivi che qui è bello il tacere. Quivi dunque a pagina 328 trattandosi della elezione de' magistrati, si legge:

« Adunatosi un dì nel capo di Luciano il pieno e general concilio degli Iddii d'ambidue gli Ordini, massimi e minori, e sedutosi nella sala d'oro, chi più, chi men sollevato, e in ricco seggio e vicino al trono di Giove, secondo l'antichità e i meriti di ciascuno, trasse in mezzo il curioso investigatore e libero ammonitore de' comuni e dei privati disordini, Momo: e senza inchinarsi a riverire quel maestoso consesso, come chi tutto v'ha in un pensiero, e non bada, o non cura, Padri coscritti, disse, vostra fe', può egli essere che non arrossiate di vergogna e di sdegno al veder fatti degni di contarsi fra voi la plebaglia che vi siede qui avanti, indegna di pur contarsi fra gli uomini? Coal dunque non basta a più d'uno di voi (sia merito delle sue fatiche, sia tutta e sola mercè e grazia di Giove) lo essere arrolato al numero degl'Iddii, se anche non si strascina dietro e vuol che a forza si indiano i canovai, i coppieri, i tamburini, i famigli, i valetti? E rivoltosi a Bacco intorniato di Fauni, di Satiri, di Sileni, mirate, disse, che nuovi originali, che graziose stampe, che vaghi celfi di deità da abbeverar coll'ambrosia, sono coteste: e mostratene le lanute cosce; i pie' biforcuti, l'ispido petto, le irsute barbe, le corna, le code male occultantesi dietro: vedete, disse, che razza di Dei ne faccia quel generoso! E fin proponendo il mettere a partito che prima que' più che mezzi caproni divengano uomini interi, poi meritandolo si trasformino in Dei (starietà). La quale invenzione del festivissimo greco (nota assai acconciamente il P. Daniello Bartoli nella sua *Geografia trasportata al morale*) non altro significa se non se doversi andare ritenuti nella scelta dei pubblici ufficiali di maggior conto, ossia *grandi spalle convenirsi a gran curichi.* »

Da ognuno si ripetono le parole dello Statuto — la giustizia emana dal Re. — La giustizia, o Signori, emana dalla eterna ragione trasfusa nella legge; e quelle parole copiate dalla costituzione francese sono un suordopera perchè sono un anacronismo. Non era più tra noi una giustizia feudale, quando il Re magnanimo largiva lo Statuto, come era di quei tempi in Francia. Quel concetto dunque non ha ragione di essere, tranne che s'in-

tenda per esso che il Re nomina, lo che nessuno contende, a tutti gli uffici giudiziari.

Il confronto della legge 13 novembre 1859 colla legge militare sulle promozioni, del 13 novembre 1853, riesce vergognoso per gli uomini di toga. Ciò dimostra, a non dubitarne, l'onorevole Senatore Musio in queste parole:

« La legge militare mettendo in confronto due posti contro tutti gli altri del Reggimento non offre al favoritismo che una proporzione di due a cento (sono i due posti di Stato Maggiore); la legge giudiziaria mettendo per ogni vacanza in confronto i magistrati che gradualmente possono aspirarvi, con tutti gli avvocati aventi otto o dodici o quindici anni di esercizio, apre al favoritismo una proporzione venti volte maggiore.

» La legge militare non chiama il cavaliere il cui cavallo sia il primo a nitrire, o il primo passante per via che abbia l'abilità di arrampicarsi, ma mette in confronto ufficiali con ufficiali dello stesso grado. La legge giudiziaria prende uomini del tutto estranei alla magistratura, e non si limita a porli in confronto coi più giovani, ma anche co' più vecchi, più periti e più virtuosi magistrati.

» La legge militare prende un luogotenente per farlo capitano, un capitano per farlo maggiore. Ma la legge giudiziaria prende... l'ultimo avvocato che non si è mai assiso nè pure in una giudicatura mandamentale... a petto del più canuto e venerando Presidente d'appello...

» La legge militare concedendo un raro favore non offende le oneste suscettibilità de' gradi superiori, e si conforma alle leggi generali emergenti dall'ordine di natura e di ragione. Ma la legge giudiziaria cinge la spada del Generale a chi non ha mai cinto la sriabola del soldato, avvilisce anche la dignità dei gradi supremi, e con mali mortali posterga ogni ordine di ragione e di natura. »

L'onorevole Guardasigilli troverà a suo agio in quel libro svolte le teorie della promozione, vedrà profonde discussioni intorno alle prerogative della Corona, all'arbitrio ministeriale, al concetto giuridico del Pubblico Ministero. Vedrà la genesi e la sintesi della legge 13 novembre e la giusta censura fondata sui principii razionali, sugli argomenti storici, e sopra le dottrine dei più accreditati scrittori, quali sono in grazia d'esempio, il Costant, e l'Hollo e La Ferrière e l'Ortolan e l'Henrion de Pansey e il Rey e il Dalloz e il Pardessus e il Filangieri e il Niccolini e il Gioia e il Romagnosi e il Meyer e altri moltissimi. (*Harità generale*)

Le seguenti osservazioni del Senatore Musio, tutte rincarate coi fatti, sieno dimostrazione al Senato che io mi sto al di qua del vero. « La magistratura è schiava, egli dice, schiava persino di coloro che fanno lo esercizio di buon cristiano colla pratica giornaliera dell'arrietta sulla calunnia, e che hanno l'arte di farsi ascoltare e credere... I primi uomini nuovi ai quali la legge ha prodigato i suoi favori sono stati quelli che nell'*album* del *Fischietto* comparivano capi-fila de' venditori

di fumo... Tiberio fu meno spregevole de' suoi successori perchè tolse a regola di Governo di non dar cariche al merito splendido, per invidia e per timore, ma di non darne nè meno al demerito noto, per verecondia e per cura dell'onor suo... Quando leggo nei giornali lombardi che il despota straniero si aveva riservato il diritto di nominare oltremonti i satrapi del suo dispotismo, e che per la nomina de' magistrati indigeni era aperto un giudizio di merito comparativo, ponendo questo giudizio a fondamento delle sue preferenze, sono costretto a confessare con vergogna che gli studi della sapienza italiana e i consigli del Gioia e del Romagnosi hanno in questa parte fruttato più alla tirannide dell'Austria, che al genio dell'Italia... Quando mi imbatto in due casi e vedo, non già preferenze date a simpatie, ma in uno — levati tu di qui che io mi ci metta — e nell'altro il delitto santificato col premio, allora io sento uno sdegno che mi trascina a esclamare: dove ne sono andati i sentimenti primi di giustizia, di decoro, di verecondia? Dove le più volgari nozioni di colpa e di virtù, di premio e di pena? Fu ciò nel 1860! Fu ciò in Italia e in Torino!... »

Volete ora udire i miglioramenti recati alla legge 13 novembre 1859 ai quali accennava l'onorevole Ministro per causare la mia interpellanza che ebbe poi la bontà di accettare nel 31 del passato gennaio? Vogliate leggere gli articoli 17, 18, 19 dell'Allegato D. Otto anni di esercizio dell'avvocatura, si richiedevano per poter essere nominato Giudice di Circondario: ora bastano sei. Dodici d'avvocatura eran titolo per poter sedere Consigliere in una Corte d'Appello: ora bastano dieci. Quindici anni d'avvocatura erano necessari acciò che altri potesse essere nominato Consigliere di Cassazione; ora bastano dodici!

Signori Ministri Guardasigilli del regno italiano, voi siete ammirabili facitori d'arbitrio, instancabili creatori! Perchè non proponete voi un'altra legge acciò che il dottorato dell'oggi possa la domane essere nominato Presidente della Corte di cassazione o della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato!!!! (*Harità*).

Signori Senatori, a me giova terminare con queste parole, a voi gioverà, spero, l'avermi udito, e che, a malgrado di tutti i sofismi, possiate con ogni fermezza accogliere la mia persuasione, che cioè la legge 13 novembre 1859 architettata sotto il Ministero dell'avvocato poi Senatore Vincenzo Miglietti, riveduta e corretta peggiorandola, dall'avvocato deputato Giuseppe Pisanelli, è legge da rifarsi, da schiantarsi dalle ime radici, se si voglia provvedere alla libertà dei cittadini, alle ragioni immutabili della giustizia, alla dignità della nazione, all'indipendenza e al decoro della magistratura giudicante, al senso oramai quasi perduto della pubblica moralità. (*Segni di approvazione*)

Presidente. Trovasi ora iscritto il Senatore Castelli per parlare sul N. 6 e sul numero 7, i quali hanno rapporto tra di loro. Epperò io gli accordo la parola prima sopra l'uno e dappoi sopra l'altro.

Senatore **Castelli E.** Coll'Allegato C si tratta di estendere alla Toscana la legge d'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859. Fa parte di questa legge l'istituzione delle Corti d'assisie, ma le Corti d'assisie come sono ordinate colla legge del 13 novembre 1859, non esistono più; esistono invece le Corti d'assisie come furono ordinate colla legge del gennaio dello scorso anno; quindi insieme alla pubblicazione della legge 13 novembre 1859 è indispensabile che si pubblichi ed estenda anche per la Toscana l'ultima legge sulle Assisie, altrimenti si avrebbero Assisie composte esclusivamente di membri di Corti d'appello in tutta l'Italia, meno nella Toscana. Ciò è evidente.

Da quest'avvertenza sono tratto a farne una seconda, nell'ultima legge sulle Corti d'assisie è l'articolo 2 il quale stabilisce, che i ruoli delle cause da deferirsi semestralmente alla Corte d'assisie saranno formati dal primo Presidente.

Questa disposizione nell'articolo 2 è stata aggiunta a quella che stabilisce che, qualora in una Corte d'assisie vi siano due Presidenti, il primo Presidente distribuirà il lavoro fra di essi per quindicina.

Da queste due disposizioni poste nello stesso articolo è sorto il dubbio, se la disposizione finale di quest'articolo medesimo, la quale ha tratto alla formazione dei ruoli, si debba intendere ristretta al caso in cui vi siano due Presidenti di una medesima Corte d'assisie, o si debba applicare, sempre che si tratti di formare i ruoli trimestrali.

La legge del 1864 relativamente alla formazione dei ruoli non contiene verun'altra disposizione che quella che si legge nell'articolo 2; ragione vuole adunque che si ritenga che, quando parla della formazione dei ruoli, ne parla per regola generale; e tuttavia è nato un dubbio a questo riguardo, il quale importa sia sciolto legislativamente. In conseguenza mi permetterò di sottoporre al Senato, ed al signor Ministro Guardasigilli la mia opinione a tale riguardo.

E primieramente io accennerò che, quando nell'Ufficio Centrale del Senato si esaminò il progetto sulla riforma delle Corti d'assisie che era stato presentato dal Ministro Pisanelli, l'Ufficio Centrale, fra le varie modificazioni che vi introdusse, comprese pur quella di inserire nell'articolo 2 la dichiarazione, che i ruoli sarebbero formati dal primo Presidente, giacchè su questa materia erasi precedentemente disposto con semplice regolamento.

Nel fare quest'aggiunta alla legge, l'Ufficio Centrale intese di fare una disposizione generale, ed io lo posso tanto più asserire in quanto che la proposta venne da me fatta nell'Ufficio, dal quale fu poi, come forse ricorda il Senato destinato a riferire su quella legge.

Il motivo che allora mi induceva a fare quella proposta, a cui unanimi si unirono i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, era questo principalmente, che dovendo cioè i primi Presidenti dirigere e rispondere della generalità del servizio delle Corti da essi presiedute, era

naturale che da essi fossero distribuiti i lavori, tanto in materia civile che in materia penale. Un'altra ragione mi induceva pure a quella proposta, ed era che, siccome in realtà i primi Presidenti sono i Presidenti nati delle Corti d'assisie, in quanto che la legge dichiara che, sebbene annualmente dal Governo, anzi dall'autorità del Re si nominino speciali Presidenti per le singole Corti di assisie, pure il primo Presidente può sempre presiedere personalmente, quando lo crede, le Corti stesse, così ne conseguita evidentemente che, se il primo Presidente è Presidente nato delle Corti di assisie, se ha diritto di presiedere sempre quando ne reputi il caso, a lui, e non ad altri spettar deve la formazione dei ruoli, perchè sarebbe assurdo che volendo egli presiedere, dovesse sottostare all'osservanza di un ruolo fatto da un suo subalterno.

D'altra parte poi una terza ragione ancora mi muoveva a fare quella proposta. Secondo il sistema del regolamento che fu pubblicato in esecuzione della legge del 1859 è stabilito che il ruolo si formerà dal Presidente delle Assisie di concerto col Procuratore generale. Ora da questa disposizione ne può facilissimamente conseguire che il Presidente delle Assisie, il quale non ha che il grado di Consigliere d'Appello debba, nella massima parte dei casi subordinare la sua opinione a quella del Procuratore generale in caso di dissenso fra loro; e ciò basta per condannare il sistema secondo il quale, ne verrebbe in definitiva, che il ruolo delle cause, l'assegnazione del numero dei giorni necessari per dar corso ai dibattimenti dipenderebbe da una delle parti interessate nel giudizio, il che è contrario evidentemente a tutti i principii. Ma suppongo invece che questo Consigliere, forte del diritto che gli dà la legge, non voglia cedere all'opinione contraria che manifesta il Procuratore generale. In questo caso chi deciderà come debba essere formato il ruolo, se non v'è una terza autorità incaricata di pronunciare? Ecco dunque che facilmente si andrebbe incontro a sconci, a ritardi, a gravissimi inconvenienti. Logico quindi mi pareva, e mi pare tuttavia, che l'incarico di formare i ruoli sia affidato al Capo della Corte il quale coll'ordinare esso questa importantissima parte del servizio, può impedire che si assegni per la discussione delle singole cause criminali un numero insufficiente od eccessivo di giorni ed evitare soverchie spese all'erario, senza che da tale sistema possano derivare inconvenienti di sorta, in quanto che è certissimo che il primo Presidente nel formare i ruoli, terrà sempre nel debito conto le indicazioni che gli verranno date dal Presidente delle Assisie e dal Procuratore generale; e sarà così allontanato ogni pericolo di soverchia preponderanza del Pubblico Ministero sul Presidente delle Assisie ed il pericolo di collisioni che non si avrebbe altrimenti modo di far cessare.

Queste erano le ragioni che io facevo prevalere nel seno dell'Ufficio Centrale; esse furono trovate valide, ed io incaricato della redazione delle modificazioni della legge, inserii la proposta nell'art. 2, senza che nella

discussione che ebbe luogo in Senato, nessuna difficoltà si sia elevata a questo riguardo; quindi era naturale di ritenere che la massima era accettata, non già soltanto come una mera eccezione, che non avrebbe avuto ragione sufficiente di essere, ma come una regola generale sostituita per legge ad una regola diversa, che non era stabilita se non per un semplice regolamento.

In conseguenza di queste considerazioni, non posso a meno di pregar il signor Ministro perchè nell'introdurre nella legge del 13 novembre 1859 le modificazioni per la formazione delle Corti d'assise, portate dalla legge del 1864, si faccia carico di questo dubbio che si è elevato sull'interpretazione dell'art. 2 della legge stessa e lo risolva nel senso che si evitino tutti gli inconvenienti ai quali ho accennato, ove si ripristinassero le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge del 1859.

Giacchè ho la parola e che l'ho presa per fare alcune osservazioni sulla legge del 13 novembre 1859, farò ancora una osservazione la quale ha rapporto in timo colla stessa legge, voglio dire una osservazione sulla legge per modificazioni a quella generale di riordinamento giudiziario.

**Presidente.** Non crede ella conveniente di aspettare il N. 7 che riguarda ciò?

**Senatore Castelli E.** Non erano che poche parole, ma per me è lo stesso.

**Presidente.** È più regolare.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La prima avvertenza cui si richiamava l'onorevole Senatore Castelli era stata già fatta dall'Ufficio Centrale nella sua relazione. Si era notata una lacuna incorsa per equivoco nella serie delle indicazioni di queste leggi racchiuse nell'articolo 1, inquanto che si era lasciata in disparte la legge ultima del 1864 già votata intorno alle Corti d'assise. Ma a questa lacuna si potrà facilmente supplire usando delle facoltà contenute nell'articolo 2 che si riferiscono precisamente all'esecuzione delle varie leggi, e così andrà estesa anche alla Toscana l'ultima legge sulle Corti di assise.

La seconda avvertenza che faceva il Senatore Castelli si potrebbe in verità considerare piuttosto regolamentare che meritevole di una dichiarazione legislativa. L'onorevole Senatore Castelli non ignora per quali considerazioni, elevatosi quel dubbio, fosse stato deciso affidarsi alla presidenza delle Assise anzichè al primo Presidente delle Corti di appello la formazione del ruolo.

Si pensò che affidandola al Presidente delle Assise, questi avrebbe potuto meglio soddisfare alle esigenze del servizio, e all'andamento più spedito delle cause e ne fosse egli il miglior giudice. Non mi dissimulo però che le osservazioni testè fatte dall'onorevole Castelli hanno pure il loro valore, ed io non ho difficoltà alcuna che portandosi a nuovo esame questa parte dell'ordinamento giudiziario, si possa anche tener conto delle sue osservazioni, le quali saranno sottoposte a nuovo esame.

**Presidente.** Pongo ai voti il numero 6.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« N. 7. La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'Allegato D. »

Ha la parola il Senatore Castelli.

**Senatore Castelli E.** Poche parole ho a dire relativamente a questa legge che contiene alcune modificazioni a quella del riordinamento giudiziario. Queste poche avvertenze si riferiscono al paragrafo intitolato: *Delle condizioni speciali per la nomina ai vari impieghi giudiziari.*

Nell'art. 23 di questa legge leggo: « A vice-cancelliere della Corte di cassazione potranno essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per tre anni o l'avvocatura per anni cinque. »

Come ha inteso il Senato, per conseguire l'ufficio di vice cancelliere della Corte di cassazione è imprescindibile a termini della surriferita disposizione, la qualità di laureato. Trovo invece nell'articolo precedente, che i cancellieri dei Tribunali di Circondario possono essere assunti a cancellieri delle Corti di appello e indi della Corte di cassazione; e trovo nell'art. 21 che per essere assunti a segretarii di Tribunale, non è necessaria la qualità di laureato.

Conseguenza di questa disposizione è adunque, che un non laureato può conseguire il posto di cancelliere della Corte di Cassazione, mentre per esser vice-cancelliere, si richiede in modo imprescindibile la qualità di laureato.

Evidentemente non vi è ragione per esigere una simile qualità per l'ufficio di vice-cancelliere, quando la qualità stessa non è dalla legge ritenuta indispensabile per il più elevato e importante ufficio di cancelliere.

Io quindi, perchè la legge non rimanga illogica, e perchè d'altra parte non trovo giusto che ai vice-cancellieri delle Corti d'appello sia chiuso l'adito a percorrere una discreta carriera, prego il signor Ministro di farsi carico di queste considerazioni all'effetto di riformare l'alinea di quest'articolo 23 in modo che, senza variarne la parte che prescrive che per essere vice-cancelliere della Corte di cassazione la prima categoria degli eleggibili è scelta tra coloro che sono laureati, come è prescritto per la prima categoria degli aspiranti al posto di cancelliere della Corte medesima, aggiunga una seconda categoria per i vice-cancellieri della Corte suprema, come si è aggiunta per i cancellieri della Corte stessa, dichiarando che in quella guisa che i segretarii dei tribunali di circondario possono aspirare, sebbene non siano laureati, ad essere promossi a cancellieri delle Corti d'appello e quindi anche della Corte di cassazione, per parità di ragione e di trattamento i vice-cancellieri delle Corti d'appello potranno, tuttochè non laureati, concorrere nelle nomine ai posti di vice-cancellieri della Corte di cassazione.



In tal modo si manterrà nella legge una norma eguale per la carriera dei diversi uffiziali di segreteria, lasciando aperta a questi utili funzionari delle Corti di Appello una promozione che non è sicuramente superiore alla capacità che debbono avere per adempire l'ufficio di vice-cancellieri.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non ho difficoltà di prendere in esame le osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Castelli.

**Presidente.** Metto ai voti il N. 7.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« N. 8. La legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E. »

Non vi sono osservazioni su questo allegato.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« N. 9. La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'Allegato F. »

Su questo allegato ha chiesto la parola il signor Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** Signori Senatori:

Già nel chiudersi della discussione generale, l'onorevole signor Relatore ebbe a dirvi come questa legge che ha per causale la unificazione, fosse l'unica la quale si presenta al Senato come cosa nuova mentre delle altre leggi egli ebbe cognizione, ed ha più o meno discusso.

L'altro ramo del Parlamento pure non ebbe ad occuparsi di questa legge che autorizza la espropriazione per causa di utilità pubblica, sebbene fosse a quella Camera elettiva presentato un progetto consimile di legge nel luglio del 1864, per cura dell'onorevole Ministro Pisanelli, il quale progetto differisce alquanto dall'odierno; ed anzi io vedo con piacere esservi ommesso il capo 3, le cui disposizioni a me sembravano una vera manomissione dei diritti di proprietà, diritti che io credo debbano stare a cuore dello statista, a cui incombe obbligo di far sì, che la personalità dell'individuo non sparisca, nè venga assorbita dalla personalità morale dello Stato; e non deve lasciar menomare o distruggere tale personalità dell'individuo, imperocchè gli interessi e la tutela delle proprietà di ciascun cittadino formano appunto la fortuna ed il vero interesse dello Stato.

Io non vi dirò, o Signori, le mende che a questo progetto di legge sarei per trovare, non essendo mia intenzione oppormi a che questo complesso di leggi per l'unificazione legislativa abbia il suo pieno effetto, effetto che io spero sarà per conseguire coll'approvazione del Senato. Io credo che con questa legge unificatrice avremo fatto una conquista, che a me pare cer-

tamente molto favorevole e gradita, e perciò non vorrei in modo alcuno infirmarne la soluzione favorevole.

Non accennerò quindi come questa legge, la quale decreta l'espropriazione *per zone*, sia soverchiamente lesiva dei diritti delle proprietà. Non vi dirò come invece di essere riservato al potere legislativo il determinare i casi nei quali concorrono gli estremi per la espropriazione forzata per causa di utilità pubblica, essendo ciò demandato in molti casi al potere esecutivo i diritti della proprietà sono mal tutelati e ciò ancora di più quando questo mandato si affida ad un grado inferiore del medesimo, cioè fino al Sotto-Prefetto.

Se fosse discussa questa legge articolo per articolo, avrei proposti alcuni emendamenti, ma essendomi tolta una tale facoltà dal metodo di discussione suggerito dalla necessità politica, mi limiterò a fare soltanto una semplice raccomandazione all'onorevole Guardasigilli, consistente nel pregarlo, che egli voglia aver cura di allargare alquanto i termini prefissi in 14 degli articoli di questa legge, giacchè essendo questi colanto ristretti e limitati, viene quasi preclusa la via alla propria difesa, e si mette la proprietà in somma angustia per far valere le sue ragioni, che quasi si può dire che questa facoltà sia tolta.

Spero che l'onorevole signor Ministro vorrà accogliere questa mia raccomandazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ben disse l'onorevole Senatore Martinengo che questa legge di espropriazione per ragione di pubblica utilità va considerata per verità come una conquista, come un beneficio desiderato, ed in specie per quelle parti del Regno le quali la desideravano, ma che sventuratamente non l'avevano ancora potuta ottenere.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Indubitatamente questa legge si presenta raccomandata e circondata dalle migliori garanzie. Questa legge è ormeggiata sulla legge belgica ed è consona alla legge sarda, ma con miglioramenti incontestabili. Questa consacra il principio di espropriazione per utilità pubblica per zone, renderà possibili quei grandi lavori di pubblica utilità di cui ognuno avverte il bisogno urgente nei grandi centri, come Firenze e Napoli, e risponde altresì ai bisogni presenti.

Quanto poi al voto che veniva esprimendo l'onorevole Senatore, perchè si allarghino i termini per l'espropriazione nell'interesse dei proprietari, io non ho difficoltà a studiare nuovamente questa questione, e spero che nulla si opponga a che questi termini siano allargati a tutela della proprietà.

**Presidente.** Ha la parola l'onorevole Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** È mio dovere rettificare

un'idea poichè non voglio vestirmi del merito altrui, e mi basta difendere le mie opinioni.

Io non ho trovato la legge dell'espropriazione per utilità pubblica molto conforme alle lodi che l'onorevole Ministro Guardasigilli gli venne facendo. Io dissi che accettava con molta soddisfazione la legge di unificazione, in quanto questa conteneva una vera conquista, che io ritengo consistere nel matrimonio civile (*esclamazioni su parecchi banchi*); è questa la mia convinzione, con tutto il rispetto per la altrui. Ma della legge particolare sulle espropriazioni per utilità pubblica, quantunque in generale io divida i desiderii dell'onorevole Ministro che cioè il paese possa migliorare anche nel suo materiale, pure io dissi che nella legge di espropriazione per utilità pubblica ravviso varii difetti, dei quali avrei desiderato poter proporre il correttivo con alcuni emendamenti; dissi che se io divido il desiderio che si possa questa nostra Italia nobilitare vie maggiormente e rendere sempre più civile e bella, sia nelle città che nelle borgate, ciò sia a patto che la proprietà venga rispettata, perchè io desidero scaturisca il bene, l'utile vero della nazione, col rispetto della proprietà, col rispetto degli interessi privati, non disgiunti dall'utile pubblico.

**Presidente.** Pongo ai voti il N. 9.

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Approvato.)

« N. 10. La legge per la proprietà letteraria ed artistica che costituisce l'Allegato G. »

**Senatore Stotto-Pintor.** Se non fosse stanco il Senato, se non fossi stanco io stesso e se fosse al suo posto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale....

*Varie voci.* È ammutato.

**Senatore Stotto-Pintor....** sulla proprietà letteraria ed artistica mi sarebbe cosa gradita il dimostrarsi, come la legge sulla proprietà letteraria è una legge illogica, ingiusta, dannosa, inutile, assurda.

Ma poichè l'onorevole Relatore non è al suo posto, poichè il Senato è stanco, poichè sono stanco anch'io rinunzo di buon grado al mio diritto di parlare. (*Si ride*)

**Presidente.** Metto ai voti il N. 10 testè letto.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora deve porsi ai voti l'intero articolo primo che contiene i 10 numeri già votati.

Chi intende approvare l'articolo primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e co'principii direttivi adottati senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.

» Avrà pure facoltà di fare con Decreto reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesimo. »

**Senatore Stotto-Pintor Signori.** Io non voterò la legge del così chiamato matrimonio civile, no certo. Ma se la pluralità del Senato la voterà, ben vorrei che il Governo del Re si valesse del diritto che gli si concede con questo articolo per attenuarne, se possibile, gli inconvenienti. (*Rumori*)

Se il Senato non permette che io parli, tacerò.

*Voci da tutti i banchi.* Parli, parli.

**Senatore Stotto-Pintor.** Il principale dei quali riguarda i matrimoni degli uomini vincolati da voto monastico o dal carattere sacerdotale. (*Rumori*)

Se il Senato non vuole che io parli....

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Senatore Stotto-Pintor.** Se il Senato non vuole ch'io parli....

*Voci.* Parli, parli.

**Senatore Stotto-Pintor.** Sovra di che bisogna considerare accuratamente il fatto e quello che sia da farsi.

Il fatto è che la legge non vieta il matrimonio dei monaci, de' sacerdoti, degli uomini insigniti degli ordini maggiori. Se la legge non vieta, adunque permette.

Nasce questione. Vietiamo? Distruggiamo il sistema di separazione (io direi distinzione) ponendo impedimenti di coscienza. Ammettiamo? Noi autorizziamo lo scandalo.

Lasciamo la decisione alla giurisprudenza, diceva il signor Guardasigilli. I magistrati interpreteranno il silenzio della legge, soggiungeva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io non potei udire tali dichiarazioni senza una qualche sorpresa. Lasciare alla giurisprudenza il primissimo e originario diritto dell'uomo, quello di associarsi in perpetua consuetudine di vita con una femmina! Sarà lecito in Firenze quello che è lecito in Napoli, ovvero sarà illecito domani quello che oggi è lecito! E badate che l'Italia ha quattro Corti supreme.

Interpretare il silenzio! Io ho sempre udito che i magistrati sono gli interpreti della legge che parla. Ma impossibile e strano mi sembra lo interpretare una legge che tace, vale a dire una legge che non è.

Ma sia comunque, a quali fonti attingerà il magistrato?

La legge civile tace. Come potrà vietare il magistrato quello che la legge civile non vieta? Io mi troverei bene imbarazzato, e credo ch'altri lo sarebbe egualmente, a interdire al prete il matrimonio, nulla ostando le sentenze delle Corti di Francia.

Il giudice ricorrerà alla legge di natura? Ma essa non vieta, anzi autorizza il matrimonio de' sacerdoti. Stanno li venti secoli di storia, per attestare questa verità.

Il matrimonio è atto di natura ragionevole. Ora la legge umana, secondochè insegna San Tommaso, non può vietare gli atti di natura ragionevole. Più volte e da molti oratori ho udito affermare in quest'aula che il matrimonio è una grande istituzione sociale. Se questo

è vero sotto un certo aspetto del quale non occorre ora ragionare, nel suo più ampio concreto l'anzidetta proposizione è assolutamente falsa. Essa mi ritrae l'immagine di una figlia la quale dicesse alla madre: io ti ho generato. Io non discuto; chiedo soltanto agli affermatore di quella sentenza quanta e quale fosse la società in quel giorno in che Dio istituiva e benediva il matrimonio dell'uomo primo.

Ovvero il giudice trarrà argomento dalla legge divina? Ma oltrechè ei non è giudice competente per interpretarla e invaderebbe il campo della Chiesa, è cosa manifesta che la legge divina non pone divieto nè pure semplice a tale matrimonio, chè altrimenti Iddio autore della natura sarebbe in contradizione seco stesso.

Vorrà cercare lumi nella storia? Il sacerdozio ebraico si propagò per generazione. Il tipo della natura redenta fu celibe, è vero, e non poteva non essere tale; celibe fu ancora il secondogenito di Adamo, la più antica figura di Cristo. Ma furono coniugati gli apostoli, tranne solo Giovanni, lo fu il primo capo della Chiesa, e quantunque Cristo amò più il celibe, tuttavia la sollecitudine della Chiesa universale volle affidata a Pietro. Coniugati furono per quasi dodici secoli i sacerdoti e i vescovi cristiani. Primo fu il Concilio romano del 1139 a porre il divieto del matrimonio ai preti sotto il pontificato di Innocenzo II. Che più? la chiesa greca cattolica si mantiene ancora di questi giorni immutabile nell'antica disciplina.

Consulterà l'autorità degli scrittori? S. Agostino non osa chiamare adulteri i matrimoni delle vergini sacrate a Dio, non osa S. Bernardo.

Cercherà il fatto dei pontefici? Pelagio fu tratto dal chiostro per volere di un papa e collocato sul trono delle Spagne occupate e conculcate allora dai Mori. Gregorio il Magno riconobbe il matrimonio del monaco Venanzio. Pio VII ratificò quarantadue matrimoni di preti, di frati, di monache dopo la rivoluzione del 1789.

O vorrà indagarne la dottrina? Lascio che i vescovi vecchi, quelli che meglio d'altri avevano fama d'illibati costumi si opposero virilmente alla legge del celibato ecclesiastico. Ma lo stesso Pio II che pur si compiacque della inquisizione, soleva dire che se potè essere utile in altri tempi l'istituzione del celibato ecclesiastico, si dovrebbe oramai ridonare agli uomini di chiesa l'antica libertà. Alla quale sentenza sottoscrissero il dottissimo Panormitano e il cardinale Bellarmino.

O infine piacerà al giudice di tenersi stretto alla ragione filosofica?

Ebbene! Lo stato naturale dell'uomo è il matrimonio. Perciò la dualità dei sessi, perciò la legge della procreazione, data alla specie, secondochè insegna S. Tommaso.

Il celibato è perfezione, eroismo. L'eroismo non si impone. Perciò fu empio il voto d'efete il quale, per quanto affermano i più dotti scrittori, non condannò già a morire Sella sua figliuola, ma a perpetuo celibato

l'astrinse, celibato che fu stimato peggio che morte, celibato che fu pianto per due anni dalla giovinetta in un colle sue compagne, errando per le montagne del paese nativo.

Mano alla coscienza. Io intendo benissimo la verginità materiale di monache chiuse nel sacro recinto; io intendo la circoncisione dello spirito in esseri eletti a dare al mondo lo spettacolo assai raro di una virtù sopraumana. Ma non intendo la verginità di cinquanta mila preti e di altrettanti monachi. La potenza della grazia invocato, ma ingannati che sono! essi tentano Iddio.

E così essendo come è senza dubbio, pensate voi che non saranno per lungo tempo giudici, i quali estimino essere molto meglio licenziare i sacerdoti alle nozze? Quanti non diranno che il celibato è migliore del matrimonio, ma che il matrimonio è migliore della Venere vaga e tanto più dell'adulterio? Quanti non ricorderanno quel *melius est nubere quam uri*? In ciò sta l'altezza del matrimonio, il ministero del sacramento, che compartendo la grazia santificante, ci fortifica nei buoni propositi e rende quasi impossibili le abominazioni per le quali freme l'umana natura.

E per ultimo non vi sarà egli quel giudice o quel tribunale dello stato il quale dica: il clero coniugato sarà più morigerato, i talami saranno più sicuri, se non incontaminati, il clero non sarà più una casta, s'immersedasimerà colla società civile, essendochè le virtù domestiche sono fondamento della virtù pubblica?

O forsechè si arretreranno alle gravi difficoltà? Alcuni onorevoli Senatori ricordavano i canoni del Tridentino, altri fermavansi allo scandalo di un prete colla donna sotto il braccio, altri accennavano al voto esplicito nel monaco, implicito in colui che fa parte del sacerdozio secolare. Ma badate bene, o Signori, non tutti i tribunali si fermeranno a questa sorte di argomentazioni. Il Concilio tridentino, si dirà, sta in manifesta opposizione col sesto Concilio generale radunato in Costantinopoli, il celibato ecclesiastico non s'attiene per nulla al dogma, il canone nono della sessione ventesimaquarta *De Reformatione* è disciplinare.

Scandalo! e perchè? Lascio da parte i così detti *riformati*, ma e la chiesa greca? Badiamo che esprimendo le ragioni dello scandalo non abbassiamo la dignità del matrimonio!

Quanto è del voto, tutta l'umanità cattolica e non cattolica, cristiana e non cristiana, sa bene che è alto nefando il ritirare la parola data a colui che tutto può. *Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere... Multoque melius est non sverere, quam post votum promissa non reddere.* Ma se dispiace a Dio la promessa infedele, egualmente o più gli spiace la promessa stolta. *Displicet Deo infidelis et stulta promissio.* Or bene, più d'un magistrato, ne son certo, vorrà indagare se i voti perpetui sieno conformi alla natura umana, e se non sia tolta la promessa di continenza perpetua. Persuade-

tevene, o Signori, la giurisprudenza per tempo lungo sarà un imbroglione inestricabile, è un vero caos.

E tuttavia un prete che volesse donna non urterebbe il senso cattolico? Vi ha qualche cosa di truce in quella violazione di voto, in quella sfacciata violazione delle leggi della chiesa. Io non vorrei sacramenti, tranne nel caso di urgente necessità, io nè meno alla messa assisterei celebrata da quell'indegno ministro dell'altare!

Ma in tutti i modi lo scandolo deriva dalla coscienza dei fedeli. Non sarebbe reato contrario ai pubblici costumi, secondochè alcuni Senatori pretendevano, e lo stesso onorevole Guardasigilli affermava. Riducendo la cosa a minimi termini, senza voler sofisticare nelle parole, è impedimento ecclesiastico, è impedimento di coscienza. Ora dunque, se la legge non entra negli impedimenti di coscienza, per quale porta potrà entrarvi il magistrato?

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine; credo non possa mettersi in questione una cosa già votata dal Senato.

**Senatore Siotto-Pintor.** Chiedo di poter parlare.

**Presidente.** Si è proposta una questione d'ordine.

**Senatore Siotto-Pintor.** Io penso di essere nella questione. Ma se il Senato pensa diversamente, il senno collettivo del Senato vale cento volte il mio, e io mi taccio.

*Voci.* Parli, parli.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo secondo della legge....

**Senatore Farina (interrompendo).** Chiedo la parola: non si deve imporre silenzio ad un Senatore senza che il Senato intenda di farlo.

Il Senatore Siotto-Pintor ha detto: se il Senato non vuole che io parli mi rimetto al suo senno; ma questo giudizio non avendolo io sentito pronunciare, è il caso che prima si voti su ciò.

**Presidente.** Non ho inteso bene frammezzo a tante interruzioni concitate le ultime parole del Senatore Siotto-Pintor, ma mi parve di avere inteso che egli rinunciava alla parola: essendo ora chiarita diversamente la sua intenzione, provo il voto del Senato. Chi crede che debba approvarsi la mozione d'ordine fatta dal signor relatore, vale a dire che non si debba più accordare al Senatore Siotto-Pintor di rientrare in questa discussione del matrimonio civile, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva la mozione d'ordine del Relatore.)

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Non intendo di abusare lungamente della benignità del Senato, ma non credo fuori di proposito il fare relativamente all'applicazione dell'articolo secondo due brevi raccomandazioni, una al signor Ministro di Grazia e Giustizia e l'altra al signor Ministro di Marina.

La prima che dirigo al signor Ministro di Grazia e Giustizia, si è quella che concerne la tenuta dei registri dello stato civile e la formazione degli atti che con-

stano appunto i matrimoni avanti all'ufficiale civile. Nello stato presente di coltura intellettuale delle nostre popolazioni in molti luoghi non è facile che l'autorità locale abbia una coltura tale, che presenti una garanzia sufficiente per accertare lo stato delle persone in modo, che non ne vengano facilmente gravissimi contrasti in seguito. Egli è quindi indispensabile, che la tenuta de' registri dello stato civile per parte dell'autorità civile, sia sorvegliata in modo che non avvengano gravi inconvenienti.

Non occorre che io rammenti, come un semplice errore di scritturazione di un nome o cognome possa dar luogo a gravissime contestazioni ed a lunghissime e dispendiosissime liti, ed a compromettere lo stato delle persone, i loro averi, e tutta la loro esistenza civile.

Non si può quindi mai essere diligenti abbastanza in questo genere di cose, perchè i registri siano formati e tenuti con quella regolarità ed esattezza che è indispensabile, onde lo stato delle persone non venga compromesso, e non si esponga i cittadini ad inconvenienti gravissimi.

Per conseguenza io raccomando quest'avvertenza al signor Ministro, persuaso che egli stesso sentirà la gravità della osservazione che io faccio, e cercherà ogni mezzo per provvedere in modo tale che non avvengano inconvenienti da questo lato.

La seconda delle mie raccomandazioni è diretta al signor Ministro della Marina, ed è relativa all'applicazione del Codice così detto della Marina mercantile.

Quel Codice fu recentemente esaminato e votato da questo ramo del Parlamento. Nella votazione però non si è tenuto conto sufficientemente di alcune circostanze eccezionali che sono occasionate dalla frequenza e dalla celerità dei viaggi dei battelli a vapore.

Relativamente alle carte di bordo, si sono ancora mantenute le disposizioni che erano in vigore quando non esisteva la navigazione a vapore. Ma ora le formalità che riguardano i ruoli e le carte di bordo relative ai passeggeri non hanno bisogno di essere rese più facili quanto ai battelli a vapore, giacchè la celerità colla quale devono questi mezzi di trasporto fare il loro servizio non consente che si adempiano rigorosamente tutte le formalità che si richiedono in altre circostanze.

Si supponga un battello a vapore che, come generalmente avviene delle messaggerie nostre o degli altri paesi, aspetti a partire dopo l'arrivo di un convoglio della ferrovia; è evidente che questo battello a momento che parte non ha il tempo di fare tutte le registrazioni che sono richieste dalla legge. Il battello arriva frequentemente al luogo di sbarco dell'uno o dell'altro passeggero prima che l'amministrazione abbia avuto il tempo necessario per fare le registrazioni prescritte.

In questo stato di cose, è evidente che conviene trovare qualche mezzo acciò in genere si sappia chi è a bordo, in guisa che non possa scomparire qualche in-

dividuo (come sgraziatamente talvolta è avvenuto) senza che si sappia che cosa ne sia successo, ma nello stesso tempo bisogna usare di tutte le possibili facilitazioni, mentre lo stare rigorosamente alle disposizioni della legge per i battelli a vapore che fanno il servizio di messaggerie e postali, sarebbe assolutamente impossibile.

Io prego quindi il signor Ministro di tener conto di queste osservazioni, di metterle a confronto colle relative disposizioni della legge del Codice per la marina mercantile, e di voler in seguito dare quelle disposizioni che nella sua saviezza crederà opportune, in modo che sia bensì tutelata la sicurezza dell'individuo che monta a bordo, ma che nello stesso tempo non si abbia un ritardo tale nel servizio che renda impossibile di dare esecuzione alla legge.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io comprendo tutta l'opportunità e l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Farina intorno alla convenienza di sorvegliare la tenuta regolare dei registri dello Stato civile, ai quali si annettono interessi così gravi, e non ho difficoltà di assumere l'impegno di occuparmi seriamente di questa questione.

**Ministro della Marina.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro della Marina.

**Ministro della Marina.** Mi compiaccio anch'io di assicurare l'onorevole Senatore Farina che tutto quanto sarà possibile relativamente al più pronto disbrigo delle carte che si riferiscono ai battelli a vapore sarà messo in opera, tanto più che il Ministero si prefigge anche di riordinare il servizio in modo assai più semplice di quello che ora non è, si propone cioè fra le altre cose, di riunire per quanto è possibile in un ufficio solo tutti i servizi che si riferiscono alla marina mercantile.

Io non avrei impegno formale da prendere, ma unicamente prometto che me ne occuperò, e precisamente nel senso desiderato ed espresso dall'onorevole Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Lo ringrazio.

**Presidente.** Chi approva l'articolo 2 della legge, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel primo gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

» Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell'articolo 1. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una

Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

» Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonché di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

» Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

» La Corte di Cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, n. 2059, estenderà la sua giurisdizione alle provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

» Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

» Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di Cassazione di Firenze. »

**Senatore Siotto Pintor.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Siotto-Pintor.** Signori. Qualunque sia il fine e lo scopo di una istituzione, essa non può essere se non quello che è. La Cassazione è unica per essenza. Perché ci hanno da essere quattro Cassazioni?

L'ordinamento giudiziario dee coordinarsi alla legislazione. Unica la legislazione, unica la Cassazione.

È natura del centro lo essere uno. Sfido il più puto matematico a farmi due centri in un circolo. Sfido qualunque legista a non riconoscere la sconcezza di più cassazioni in uno Stato.

Se v'ha ragione di essere di quattro cassazioni, vi ha ragione di essere per cinque o sei.

Si può dire del magistrato di cassazione quello che il generale de' gesuiti diceva di quell'ordine famoso: *aut sint ut sint, aut non sint*. La cassazione sia come dappertutto altrove, o piuttosto non sia.

È questione secondaria la residenza. Se la cassazione dee essere libera, non dee stare nel centro del Governo. Io la vedrei di buon grado collocata in Napoli. Di che, se fosse caso, potrei addurre le ragioni a migliaia.

O schiantatela o unificatela, sol che non vi venga in mente di sostituirla l'aristocratica e dispendiosa e interminabile e incomportabile e assurda terza istanza.

Vi piacciono tre giudici, o come altri dice (senza intendere quello che si dice) due sentenze conformi? Instaurate i giudici di *supplicazione* o di *revisione* che

vogliate chiamarli. Eran pure eredità lasciataci dalla sapienza de' nostri padri: e noi, come altre cose molte, l'abbiamo gittata nel fango!

Ma se la cassazione vi arride, io voglio una cassazione anche perchè non si dia appiccico a uomini audacissimi, talvolta estranei alla scienza, di bestemmiamare per mal celato dispetto o per vezzo di mala lingua tutto che non intendono, di assannare senza fiore di cortesia o di criterio uomini rispettabili, di far la lezione con poco garbo o con superbia molta a' giudizi de' magistrati supremi i quali non li onorano nè pure del loro disprezzo.

Imitiamo troppo spesso la Francia in quello che ha di cattivo. Imitiamola in quello che ha di meglio.

È verità sentita da tutti, ma vi si oppone . . . che mai? Vi si oppone la mattezza del campanile! . . . Napoli non cede, Palermo non cede, non cede Torino, Firenze non cede, nessuno cede: per una questione di ordinamento giudiziario si aspetta Roma, si vuol Roma. È sempre il campanile, non altro che il campanile! . . . Poi si fa il processo a Torino perchè non festeggia il giorno 15 settembre 1864! perchè metto un grido di dolore sentendosi decapitare!

Ond'io usurpo qui opportunamente, sebbene per altro argomento, le parole colle quali l'onorevole Pisanelli chiudeva la relazione di questa legge dinanzi alla Camera elettiva.

« Chi chiuso nel natio municipio non si preoccupa che di esso, potrà giudicare perturbatrice l'opera della unificazione della Cassazione. Ma chi atende il suo sguardo sopra tutta l'Italia, e vede come le Cassazioni varie sono causa di un disordine continuo, e, mantenendo le antiche divisioni, impediscono la comunanza de' giudici, benedirà il giorno in cui una sola Corte di cassazione giudicherà dall'uno capo all'altro della penisola, e l'unità della patria, fondata da' plebisciti e dalle armi, sarà consacrata dalle leggi. »

A' nostri Guardasigilli non vien meno il coraggio: essi affrontano qualche volta . . . Che osino una buona volta fronteggiare le ire del campanile; e noi li commenderemo!

L'onorevole Ministro Senatore Giuseppe Vacca non potrebbe dirci almeno quanto alini possa ancor durare la assurda esistenza della quadruplici Cassazione?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** L'onorevole Senatore Siotto-Pintor ha ricordato un brano della relazione dell'altra Camera, e a questo io credo dover dare una risposta, perchè in verità accenna ad un argomento il quale è degno di una qualche osservazione.

Inubitatamente sulla questione di principii, niuno di noi oserebbe porre dubbii sulla necessità di unificare la Cassazione. La pluralità delle Corti di Cassazione è in verità la negazione del sistema della Cassazione stessa; ma il Senato comprenderà benissimo come si siano lasciate per ora sussistere le Cassazioni quali

stanno, in omaggio ad un principio di alta convenienza politica; ma questo non risponde che a necessità transitorie, e noi faremo in guisa che sparisca al più presto possibile.

Dirò di più, nella Camera dei Deputati questa questione sollevandosi, riuscì ad un ordine del giorno, col quale si faceva obbligo al Ministro di studiare e preparare un nuovo organamento del supremo Magistrato tenendo conto non solamente del sistema di Cassazione, il quale esso pure dovrà subire riforme, ma eziandio del sistema della terza istanza, il quale presentando anch'esso alcuni pregi, potrebbe in un futuro ordinamento giudiziario innestarsi con l'altro; e questi studi facendosi, si potrà venire a capo nella prossima sessione parlamentare di presentare un compiuto sistema di ordinamento giudiziario del supremo Magistrato, il quale soddisferà ai veri e reali bisogni della giustizia.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà d'introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti de' diritti giudiziari, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle leggi indicate nell'articolo 1. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prima di passare all'appello nominale, debbo informare il Senato dei lavori che sono in pronto per la seduta di domani; a ore due precise, con speranza che questa espressione avrà non solo il suo significato, ma anche il suo eseguitamento.

Sono dunque all'ordine del giorno per la seduta di domani i seguenti progetti di legge:

1. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 1862-63 del Ministero dell'Interno (N. 160).
2. Spesa straordinaria sul bilancio delle finanze per acquisto di mobili ad uso degli uffici delle Dogane (161).
3. Anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso dell'Accademia militare, promossi sottotenenti (178).
4. Sistemazione delle spese e delle entrate relative ai compensi per i danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia (185).
5. Ordinamento del museo industriale di Torino (197).

Senatore Farina. Trovo qui un elenco di modificazioni che non è stato votato.

**Presidente.** Sono stati votati gli Allegati colle modificazioni le quali ne fanno necessariamente parte sostanziale. Per solo risparmio di spese di stampa, non si riprodussero gli Allegati inserendovi tali modificazioni. Noi però eravamo certamente chiamati a deliberare su quanto erasi votato dalla Camera dei Deputati: e questa avendoli incorporati agli Allegati, noi non potevamo nel nostro voto disgiungerli.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1863-64.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione del progetto di legge per l'unificazione legislativa :

Presenti . . . . . N. 105  
Votanti . . . . . 104

Favorevoli . . . . . 70  
Contrari . . . . . 34

Uno si è astenuto.

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).